

per la storia  
del pensiero  
giuridico  
moderno

76

Tomo I

CARLO FANTAPPIÈ

CHIESA ROMANA E  
MODERNITÀ GIURIDICA

*L'EDIFICAZIONE DEL SISTEMA  
CANONISTICO (1563-1903)*

UNIVERSITA' DI FIRENZE  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

---



---

CENTRO DI STUDI  
PER LA STORIA DEL PENSIERO  
GIURIDICO MODERNO

---

### BIBLIOTECA

fondata nel 1973 da PAOLO GROSSI  
diretta da BERNARDO SORDI

---

La sede del Centro di Studi è in FIRENZE  
(50129) - piazza Indipendenza, 9

[www.centropgm.unifi.it](http://www.centropgm.unifi.it)

---

VOLUME SETTANTASEIESIMO

CARLO FANTAPPIÈ

# CHIESA ROMANA E MODERNITÀ GIURIDICA

Tomo I

*L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*



*Milano - Giuffrè Editore*

ISBN 88-14-13636-X

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2008

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

---

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

« Siamo consapevoli che la scienza giuridica è un fenomeno specificatamente europeo. Essa non è solo saggezza pratica, né unicamente tecnica. È profondamente coinvolta nell'avventura del razionalismo occidentale. In quanto spirito, discende da nobili genitori. Il padre è il rinato diritto romano, la madre la Chiesa di Roma ».

(C. SCHMITT, *Ex captivitate Salus*, trad. it., Milano, 1987, pp. 71-72).



## ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI

### A) *Elenco delle sigle*

AAS	« Acta Apostolicae Sedis », Roma (poi Città del Vaticano), 1909 ss.
ABGB	<i>Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die deutschen Erblande</i> , 1811
AC	« L'Année canonique », Paris, 1952 ss.
ACDF	Archivio della Congregazione per la dottrina della fede, Città del Vaticano
ACL	« L'ami du clergé », Langres, 1878 ss.
ACSG	Fondo Accademia di conferenze storico-giuridiche presso l'APUL
AE	« Analecta Ecclesiastica », Roma, 1893-1911
AG	« Archivio Giuridico "Filippo Serafini" », Pisa-Modena, 1897 ss.
AHAP	Archives Historiques de l'Archevêché de Paris
AHP	« Archivum Historiae Pontificiae », Roma, 1963 ss.
AICP	Archives de l'Institut Catholique de Paris
AJP	« Analecta juris pontificii », Roma, 1852 ss.
AKKR	« Archiv für katholisches Kirchenrecht » (Innsbruck) Mainz, 1857 ss.
ALR	<i>Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten</i> , 1794
AP	<i>Annuario pontificio per l'anno...</i> , Roma (poi Città del Vaticano), 1912 ss.

APC	<i>Annuaire pontifical catholique</i> , Paris, 1898 ss.
APhD	« Archives de philosophie du droit », Paris, 1952 ss.
APO	« Apollinaris », Roma, 1928 ss.
APUG	Archivio della Pontificia Università Gregoriana, Roma
APUL	Archivio della Pontificia Università Lateranense, Roma
AS ROMA	Archivio di Stato di Roma
ASCAPC	Archivio storico del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, Città del Vaticano
ASCEC	Archivio Storico della Congregazione per l'educazione cattolica, Roma
ASR	Archivio del Pontificio Seminario Romano, Roma
ASRSP	« Archivio della Società Romana di Storia Patria », Roma, 1878 ss.
ASS	« Acta Sanctae Sedis », Romae, voll. I-XLI, 1884-1908
ASV	Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano
ASVR	Archivio storico del Vicariato di Roma, Roma
BAV	Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano
BBKL	<i>Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon</i> , begr. und hrsg. v. F.W. Bautz - v. T. Bautz, Herzberg, 1975 ss.
BCR	« Bollettino del clero romano », Roma, 1921 ss.
BGB	<i>Bürgerliches Gesetzbuch für Deutsche Reich</i> , 1896
BIDR	« Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja' », Roma, 1897 ss.

BLE	« Bulletin de littérature ecclésiastique », Toulouse, 1899 ss.
CaC	« Le canoniste contemporain », Paris, 1878 ss.
CATH	<i>Catholicisme hier, aujourd'hui, demain</i> , dir. par G. Jacquement, I-XV, Paris, 1948-2000.
CC	« La civiltà cattolica », Roma, 1850 ss.
CIC 1917	<i>Codex iuris canonici Pii X pontificis maximi iussu digestus Benedicti papae XV auctoritate promulgatus</i> . Praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab e.mo Petro card. Gasparri auctus, Romae, 1918 (ed. in 8°)
CIC 1983	<i>Codex iuris canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus</i> , Città del Vaticano, 1989
CIC Fontes	<i>Codicis iuris canonici Fontes</i> , cura P. Gasparri - I. Séredi, I-IX, Romae, 1923-1939
CO	« Concilium », Brescia, 1965 ss.
COED	<i>Conciliorum oecumenicorum decreta</i> , cur. G. Alberigo et alii, Bologna, 1973 <sup>3</sup>
Congr. cost. ap.	Congregazione costituzione apostolica
CRM	« Commentarium pro religiosis et missionariis », Roma, 1920 ss.
CS	« Cristianesimo nella storia », Bologna, 1980 ss.
DBI	<i>Dizionario biografico degli Italiani</i> , Roma, 1960 ss.
DDC	<i>Dictionnaire de droit canonique</i> , sous la direction de R. Naz, Paris, I-VII, 1924-1965
DDPCiv.	<i>Digesto delle discipline privatistiche, sezione Civile</i> , Torino, 1988 ss.

- DE « Il diritto ecclesiastico », Roma, 1890 ss.
- decr. decreto
- DETS *Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit*, sous la direction de A.-J. Arnaud et alii, Paris, 1993<sup>2</sup>
- DHCJ *Diccionario histórico de la Compañía de Jesús Biográfico-temático*, directores Ch.E. O'Neill, J.-M. Domínguez, I-IV, Roma - Madrid, 2001
- DHEE *Diccionario de historia eclesiástica de España*, dirigido por Q. Aldea Vaquero, T. Marin Martínez, J. Vives Gatell, I-IV, Madrid, 1972 ss.
- DHGE *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, sous la direction de A. Baudrillart et alii, Paris, 1912 ss.
- DIP *Dizionario degli Istituti di perfezione*, I-IX, Roma, 1974-2003
- DSMCI *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia*, a cura di F. Traniello e di G. Campanini, I-V e Appendice, Torino-Casale Monferrato, 1981-1984, 1997
- DTC *Dictionnaire de théologie catholique*, sous la direction de A. Vacant et E. Mangenot, I-XV, Paris, 1903-1950.
- EC *Enciclopedia cattolica*, Città del Vaticano, I-XII, [1949-54].
- EI *Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti*, Roma, 1949-1952
- ET « Etudes », Paris, 1856 ss.
- ETL « Ephemerides theologicae lovanienses », Leuven, 1924
- FP « Filosofia politica », Bologna, 1987 ss.
- GC *La gerarchia cattolica e la famiglia pontificia con appendice di altre notizie riguardanti la S. Sede per l'anno...*, Roma [1870-1910]

GR	« Gregorianum », Roma, 1920 ss.
HC	<i>Hierarchia catholica medii et recentioris aevi</i> , I-IX, Monasterii-Patavii, 1913-2002
IC	« Ius canonicum », Pamplona, 1961 ss.
ICo	« Ius commune », Frankfurt a. Main, 1967 ss.
IE	« Ius Ecclesiae », Roma, 1989 ss.
IN	« Index », Napoli, 1970 ss.
JDCJC	« Journal du droit canon et de la jurisprudence canonique », Paris, 1880 ss.
KDBBL	W. KOSCH, <i>Das Katholische Deutschland Biographisch-bibliographisches Lexikon</i> , I-II, Ausburg, 1933
KH	<i>Kirchliches Handlexikon</i> , hrsg. M. BUCHBERGER, 2 voll., Freiburg i. B., 1907
KK	P.-M. BAUMGARTEN, <i>Die Katholische Kirche unserer Zeit und ihre Diener in Wort und Bild</i> , I, Berlin, 1899
LC	<i>Lexikon Capuccinorum. Promptuarium historico-bibliographicum Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum (1525-1950)</i> , Romae, 1951
LDP	<i>Documenti dell'Archivio Segreto Vaticano</i> [Fondo Pontificia Commissione per la codificazione del diritto canonico], editi in J. LLOBELL - E. DE LEÓN - J. NAVARRETE, <i>Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917</i> , vol. I, Milano, 1999, pp. 235-1239
LTK	<i>Lexikon für Theologie und Kirche</i> , I-XI, Freiburg-Basel-Rom-Wien, 1993-2001
m.p.	<i>motu proprio</i>
ms.	manoscritto
ME	« Il monitore ecclesiastico », (poi « Monitor ecclesiasticus »), Maratea, 1876 ss.
MEFRIM	« Mélanges de l'Ecole Française de

	Rome Italie et Méditerranée », Rome, 1971 ss.
MSCG	« Materiali per una storia della cultura giuridica », Bologna, 1979 ss.
n.	numero di paragrafo
NNDI	<i>Novissimo digesto italiano</i> , I-XX (con Appendice), Torino, 1957-1975
ÖBL	<i>Österreiches Biographisches Lexikon 1815-1950</i> , Graz-Köln, 1954 ss.
PAA	<i>Pontificium Athenaeum Antonianum ab origine ad praesens</i> , Roma, 1970
PAE	<i>La Pontificia Accademia Ecclesiastica 1791-1951</i> , Città del Vaticano, 1951
PC	« Periodica de re morali canonica liturgica », Romae, 1927 ss.
PCCDC	<i>Pontificia Commissione per la codificazione del Diritto canonico</i> [denominazione del fondo dell'Archivio Segreto Vaticano in cui si conserva la documentazione relativa alla formazione del codice canonico del 1917]
PO	« Polybiblion », Paris, 1868 ss.
PUG	<i>L'Università Gregoriana del Collegio Romano nel primo secolo dalla restituzione</i> , Roma, 1924
PUL	<i>La Pontificia Università Lateranense. Profilo della sua storia, dei suoi maestri e dei suoi discepoli</i> , Roma, 1963
QDPE	« Quaderni di diritto e politica ecclesiastica », Bologna, 1984 ss.
QF	« Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », Milano, 1972 ss.
RCF	« Revue du clergé français », Paris, 1895 ss.
RDC	« Revue de droit canonique », Strasbourg, 1951 ss.
rec.	recensione

REDC	« Revista española de derecho canónico », Salamanca, 1946 ss.
RHDFE	« Revue historique du droit français et étranger », Paris, 1855 ss.
RHE	« Revue d'histoire ecclésiastique », Leuven, 1900 ss.
RHEF	« Revue d'histoire de l'Eglise de France », Paris, 1910 ss.
RICP	« Revue de l'Institut Catholique de Paris », Paris, 1982 ss.
RIFD	« Rivista internazionale di filosofia del diritto », Roma, 1921 ss.
RSCI	« Rivista di storia della Chiesa in Italia », Roma, 1947 ss.
RSDI	« Rivista di storia del diritto italiano », Roma, 1928 ss.
RSE	« Revue des sciences ecclésiastiques », Paris, 1860 ss.
RSRR	« Ricerche per la storia religiosa di Roma », Roma, 1977 ss.
SA	« Salesianum », Torino, 1939 ss.
SC	« La scuola cattolica. Rivista di scienze religiose », Milano, 1873 ss.
SCCO	<i>La Sacra Congregazione per le Chiese Orientali nel cinquantesimo della fondazione (1917-1967)</i> , Roma, 1969
SDHI	« Studia et documenta historiae et iuris », Romae, 1935 ss.
SDSD	« Studi e documenti di storia e diritto », Roma, 1880 ss.
SG	« Studia Gratiana post octava Decreti saecularia. Collectanea historiae iuris canonici », Bologna, 1953 ss.
SS	« Studi senesi », Siena, 1884 ss.
s.v.	<i>sub voce</i>
TJ	« The Jurist », New York, 1941 ss.
TQ	« Theologische Quartalschrift », Tübingen, 1819 ss.

TR	« Tijdschrift vor Rechtsgeschiedenis », Groningen, 1918 ss.
TS	« Theological Studies », New York, 1940 ss.
ZGB	<i>Schweizerisches Zivilgesetzbuch</i> , 1907
ZKT	« Zeitschrift für Katholische Theologie », (Innsbruck), Wien, 1877 ss.
ZSS, K.A.	« Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung », Weimar, 1911 ss.
//	segno di accapo (nei manoscritti e nelle opere a stampa)

## B) *Elenco delle abbreviazioni*

<i>Acta</i>	PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIUSQUE IURIS, <i>Acta congressus iuridici internationalis VII saeculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis, Romae 12-17 novembris 1934</i> , I-IV, Romae, 1937
<i>Actes</i>	<i>Actes du congrès de droit canonique. Cinquantenaire de la Faculté de droit canonique, Paris, 22-26 avril 1947</i> , Paris, 1950
ANGELESCO	A.C. ANGELESCO, <i>La technique législative en matière de codification civile. Etude de droit comparé</i> , Paris, 1930
ASTORRI	R. ASTORRI, <i>Le leggi della Chiesa tra codificazione latina e diritti particolari</i> , Padova, 1992
BOUTRY	Ph. BOUTRY, <i>Souverain et pontife. Recherches prosopographiques sur la Curie Romaine à l'âge de la Restauration (1814-1846)</i> , Rome, 2002
CANNATA - GAMBARO	C.A. CANNATA-A. GAMBARO, <i>Lineamenti</i>

- di storia della giurisprudenza europea*, II, Torino 1984<sup>3</sup>
- CAPPELLINI 1984-1985 P. CAPPELLINI, *Systema iuris*, I, *Genesis del sistema e nascita della "scienza" delle Pandette*, Milano, 1984; II, *Dal sistema alla teoria generale*, Milano, 1985
- CAPPELLINI 2002 P. CAPPELLINI, *Codici*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, 2002, pp. 102-127
- CARONI 1998 P. CARONI, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, 1998
- CARONI 2001 P. CARONI, *La storia della codificazione e quella del codice*, in « Index », 29, 2001, pp. 55-81
- Carte del "sacro tavolo"* A.M. DIEGUEZ-S. PAGANO, *Le carte del "sacro tavolo". Aspetti del pontificato di Pio X dai documenti del suo archivio privato*, I-II, Città del Vaticano, 2006
- Collectio Lacensis* *Collectio Lacensis. Acta et decreta conciliorum recentiorum usque ad a. 1870*, a cura di G. Schneemann - Th. Grandrath, 7 voll., Friburgi Br., 1870-1890
- CAVANNA A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, 1982; II, Milano, 2005
- CREUSEN J. CREUSEN, *Du concile du Vatican au Code de droit canonique*, in « Nouvelle revue théologique », N° jubilaire, Soixante années de théologie, 1869-1929, pp. 107-123
- DALLA TORRE 2003 G. DALLA TORRE, *Pio X e il codice di diritto canonico*, in *Pio X e il suo tempo*, a cura di G. La Bella, Bologna, 2003, pp. 311-332
- DI SIMONE M.R. DI SIMONE, *La "Sapienza" Romana. Organizzazione universitaria e insegnamento del diritto*, Roma, 1980

- E. DIENI, *Tradizione "juscorporalista" e codificazione del matrimonio canonico*, Milano, 1999
- DIENI  
*Disquisitio* S. RITUUM CONGREGATIO - SECTIO HISTORICA, *Roma Beatificationis et canonizationis Servi Dei PII PAPAE X, Disquisitio circa quasdam obiectiones modum agendi servi Dei respicientes in modernis debellatione una cum Summario aditionali ex officio compilato*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1950
- ERDŐ P. ERDŐ, *Storia della scienza del diritto canonico. Una introduzione*, Roma, 1999
- FALCHI F. FALCHI, *I chierici nel processo di formazione del codice pio-benedettino*, Padova, 1987
- FALCO M. FALCO, *Introduzione allo studio del "Codex iuris canonici" (1925)*, a cura di G. Feliciani, Bologna, 1992<sup>2</sup>895 chiaro, Padova, 2000, II, pp. 865
- FANTAPPIÈ 1999a C. FANTAPPIÈ, *Pietro Agostino d'Avack: dal confronto con la canonistica curiale all'autonomia scientifica del diritto canonico*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE - UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA, *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico*, a cura di J.I. Arrieta e G.P. Milano, Città del Vaticano, 1999, pp. 139-170.
- FANTAPPIÈ 1999b C. FANTAPPIÈ, *La riforma dei seminari tra Stato e Chiesa (1859-1917)*, in *Cattolici, educazione e trasformazioni socio-culturali in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di L. Pazzaglia, Brescia, 1999, pp. 595-627
- FANTAPPIÈ 2000 C. FANTAPPIÈ, *Per la storia della canonistica del secondo Ottocento: il ruolo delle*

- FANTAPPIÈ 2002 *riviste*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, Padova, 2000, II, pp. 865-895
- FANTAPPIÈ 2002 C. FANTAPPIÈ, *Gl'inizi della codificazione pio-benedettina*, in « Il diritto ecclesiastico », CXIII, 2002, pp. 16-83
- FANTAPPIÈ 2003a C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna, 2003<sup>2</sup>
- FANTAPPIÈ 2003b C. FANTAPPIÈ, *La duplice sentenza conforme: biografia di una norma nel quadro della legislazione matrimoniale*, in *La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive*, Città del Vaticano, 2003, pp. 19-55
- FANTAPPIÈ 2003c C. FANTAPPIÈ, *Scienza canonica del Novecento. Percorsi nelle chiese cristiane*, in *Itinerari culturali del diritto canonico nel Novecento*, a cura di C. Fantappiè, Torino, 2003, pp. 151-198
- FEINE H.E. FEINE, *Kirchliche Rechtsgeschichte. Die Katholische Kirche*, n. ed., Köln-Graz, 1964<sup>2</sup>
- FELICIANI 1981 G. FELICIANI, *Il concilio Vaticano I e la codificazione del diritto canonico*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, II, Milano, 1981, pp. 35-80
- FELICIANI 1982 G. FELICIANI, *Lineamenti di ricerca sulle origini della codificazione canonica vigente*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Macerata in onore di Attilio Moroni » n.s. vol. V, t. I, Milano, 1982, pp. 207-225
- FELICIANI 1992 G. FELICIANI, *Mario Falco e la codificazione del diritto canonico*, in FALCO, pp. 13-50
- FELICIANI 1998 G. FELICIANI, *Il Cardinal Gasparri e la codificazione del diritto canonico*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, I, Soveria Mannelli, 1998, pp. 563-587

- FOGLIASSO 1968 E. FOGLIASSO, *Il Ius Publicum Ecclesiasticum e il concilio Vaticano II*, Torino, 1968
- FRIEDBERG *Corpus iuris canonici*, ed. A. FRIEDBERG, I-II, Leipzig, 1897, rist. an. Graz, 1955
- GASPARRI P. GASPARRI, *Storia della codificazione del diritto canonico per la Chiesa latina*, in PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRUSQUE IURIS, *Acta congressus iuridici internationalis VII saeculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis, Romae 12-17 novembris 1934*, IV, Romae, 1937, pp. 3-10
- GASPARRI, *Memorie* « Memorie del cardinal Pietro Gasparri scritte di sua mano », in ASV, *Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, Stati Ecclesiastici*, 1934 pos. 515, fasc. 522-543
- GATZ E. GATZ, *Rom als Studienplatz deutscher Kleriker im 19. Jahrhundert*, in « Römische Quartalschrift », LXXXVI, 1991, pp. 160-201
- GROSSI 1985 P. GROSSI, *Storia della canonistica moderna e storia della codificazione canonica*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XIV, 1985, pp. 587-599
- GROSSI 2001 P. GROSSI, *Codici: qualche conclusione tra un millennio e l'altro*, in *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2001, pp. 83-124
- GROSSI 2003 P. GROSSI, *Diritto canonico e cultura giuridica*, in *Itinerari culturali del diritto canonico nel Novecento*, a cura di C. Fantappiè, Torino, 2003, pp. 13-31 (ora anche in P. GROSSI, *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano, 2006, pp. 125-140)

- GROSSI 2005 P. GROSSI, *Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)*, in « Jus », LII, 2005, pp. 345-359 (pubblicato anche in *L'eredità giuridica di san Pio X*, a cura di A. Cattaneo, Venezia, 2006, pp. 141-154)
- HURTER H. HURTER, *Nomenclator literarius theologiae*, I-VI, Innsbruck, 1903-1913<sup>3</sup>
- KENIS L. KENIS, *The Louvain Faculty of Theology in the Nineteenth Century. A Bibliography of the Professors in Theology and Canon Law, with Biographical Notes*, Leuven, 1994
- KURTSCHIED-WILCHES B. KURTSCHIED-F.A. WILCHES, *Historia iuris canonici*, I, *Historia fontium et scientiae iuris canonici*, Romae, 1953
- L'eredità giuridica* *L'eredità giuridica di san Pio X*, a cura di A. Cattaneo, Venezia, 2006
- LAEMMER H. LAEMMER, *Zur Codification des canonischen Rechts. Denkschrift*, Freiburg i. Br., 1899
- Leonis XIII Acta* *Leonis XIII Pontificis Maximi Acta*, Romae, 1881-1905
- LIJDSMAN B. LIJDSMAN *Introductio in ius canonicum cum uberiori fontium studio*, I-II, Hilversum, 1924-1929
- LISTL J. LISTL, *Kirche und Staat in der neuen katholischen Kirchenrechtswissenschaft*, Berlin, 1978
- LLOBELL - DE LÉON - NAVARRETE J. LLOBELL-E. DE LEÓN-J. NAVARRETE , *Studio introduttivo*, in *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917*, vol. I, Milano, 1999, pp. 17-228.
- LO CASTRO G. LO CASTRO, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico (Contributo allo studio delle persone morali)*, Milano, 1974

- LOSANO M. LOSANO, *Sistema e struttura nel diritto*, I-III, Milano, 2002
- MALUSA L. MALUSA, *Neotomismo e intransigentismo cattolico*, I-II, Milano, 1986-1989
- MAROTO PH. MAROTO, *Institutiones iuris canonici ad norman novi Codicis*, I, Romae, 1921<sup>3</sup>
- MARTIN-PETIT J.B. MARTIN-L. PETIT, *Collectio conciliorum recentiorum Ecclesiae universae*, Parisiis-Arnheim-Lipsiae, 1901-1927
- MERRY DEL VAL R. MERRY DEL VAL, *Pio X (Impressioni e ricordi)*, Padova, 1925
- MICHIELS G. MICHIELS, *Normae generales iuris canonici. Commentarius libri I Codicis iuris canonici*, I-II, Parisiis-Tornaci-Romae, 1949<sup>2</sup>
- MINELLI 1990 C. MINELLI, *L'« officium parochiale » nel processo di formazione del Codice piobenedettino*, Firenze, 1990
- MINELLI 2000 C. MINELLI, *Le fonti dello « ius singulare » nell'ordinamento canonico. L'esperienza delle codificazioni*, Padova, 2000
- MONTI *La Conciliazione ufficiosa. Diario del barone Carlo Monti "incaricato d'affari" del governo italiano presso la Santa Sede (1914-1922)*, a cura di A. Scottà, I-II, Città del Vaticano, 1997
- MORI G. MORI, *I religiosi nella codificazione canonica piobenedettina. Sedimentazioni e nuovi assetti*, Firenze, 2003
- MORONI G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, I-CIII, Venezia, 1840-1861
- MOSIEK U. MOSIEK, *Die probati auctores in den Ebenichtigkeitsprozessen der S. R. Rota seit Inkrafttreten des Codex Iuris Canonici*, Freiburg i. Br., 1959

- NORDERA L. NORDERA, *Il Catechismo di Pio X. Per una storia della catechesi in Italia (1896-1916)*, Roma, 1988
- NOVAL J. NOVAL, *Codificationis juris canonici: recensio historico-apologetica et Codicis piano-benedictini notitia generalis; doctrina ad studium novi Codicis Canonici propaedeutica*, Romae, 1918
- NUESSE C.J. NUESSE, *The Catholic University of America. A Centennial History*, Washington, 1990
- OJETTI B. OJETTI, *Commentarium in Codicem iuris canonici*, I, Liber I. Normae generales (can. 1-86), Romae, 1927
- ORTSCHEID A. ORTSCHIED, *Essai concernant la nature de la codification et son influence sur la science juridique d'après le concept du Code de droit canonique [27 mai 1917]*, Paris, 1922
- Pii IX Acta* *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, Pars prima, Romae, 1854 ss.
- Pii X Acta* *Pii X Pontificis Maximi Acta*, Romae, 1905-1914
- Pio X e il suo tempo* *Pio X e il suo tempo*, a cura di G. La Bella, Bologna, 2003, pp. 311-332
- PIOLANTI A. PIOLANTI, *L'Accademia di religione cattolica. Profilo della sua storia e del suo tomismo*, Città del Vaticano, 1977
- POULAT E. POULAT, *Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau secret international antimoderniste: La « Sapinière » (1909-1921)*, Paris, 1969
- PRUDHOMME Cl. PRUDHOMME, *Stratégie missionnaire du Saint-Siège sous Léon XIII (1878-1903)*, Rome, 1994
- RAPONI S. RAPONI, *Il movimento per la codificazione canonica: il dibattito nelle riviste e le compilazioni private in Francia alla*

- fine del XIX secolo*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», X, 2002, n. 1, pp. 311-334
- RAURELL F. RAURELL, *L'antimodernismo i el cardinal Vives y Tutó*, Barcelona, 2000
- RUFFINI F. RUFFINI, *La codificazione del diritto ecclesiastico* (1904), ora in ID., *Scritti giuridici minori scelti ed ordinati da M. Falco, A.C. Jemolo, E. Ruffini, I*, Milano, 1936, I, pp. 61 ss.
- SAVIGNY F.C. SAVIGNY, *La vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza* (1814), trad. it. in A.F.J. THIBAUT - F.C. SAVIGNY, *La polemica sulla codificazione*, a cura di G. Marini, Napoli, 1982, pp. 87-197
- SCHULTE J.F. von SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart*, I-III, Stuttgart, 1875-80, rist. anastatica Graz, 1956
- SNIDER C. SNIDER, *L'episcopato del cardinale Andrea Ferrari*, I, Gli ultimi anni dell'Ottocento, Vicenza, 1981; II, *I tempi di Pio X*, Vicenza, 1982
- SPADOLINI *Il cardinale Gasparri e la questione romana (con brani delle Memorie inedite)*, a cura di G. Spadolini, Firenze, 1973<sup>2</sup>
- SPANO N. SPANO, *L'Università di Roma*, Roma, 1935
- STICKLER A.M. STICKLER, *Historia juris canonici latini. Institutiones academicae*, I, *Historia Fontium*, Taurini 1950 (rist. anastatica Roma 1985)
- STINTZING-LANDSBERG R. STINTZING-E. LANDSBERG, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, III/1, München und Leipzig, 1898

- STUTZ U. STUTZ, *Der Geist des Codex iuris canonici*, Stuttgart, 1918
- TAMBASCO D. TAMBASCO, *Nullum crimen, nulla poena sine lege nella codificazione piobenedettina*, in «Il diritto ecclesiastico», CXIII, 2002, pp. 245-286
- TRINCIA L. TRINCIA, *Conclave e potere politico. Il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee (1887-1904)*, Roma, 2004
- TURCHI V. TURCHI, *Le disposizioni preliminari sul matrimonio nel processo di codificazione piano-benedettino*, Napoli, 2001
- VAN HOVE A. VAN HOVE, *Prolegomena* ("Commentarium Lovaniense in Codicem iuris canonici", vol. I, t. I), ed. altera, Mechliniae - Romae, 1945<sup>2</sup>
- VETULANI A. VETULANI, *Codex juris canonici*, in *Dictionnaire de droit canonique*, III, coll. 909-935
- VIAN G. VIAN, *La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d'Italia promosse durante il pontificato di Pio X (1903-1914)*, I-II, Roma, 1998
- VILLEY M. VILLEY, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, trad. it., Milano, 1986
- VISMARA MISSIROLI-MUSSELLI M. VISMARA MISSIROLI-L. MUSSELLI, *Il processo di codificazione del diritto penale canonico*, Padova, 1983
- WEBER 1973 C. WEBER, *Quellen und Studien zur Kurie und zur vatikanischen Politik unter Leo XIII*, Tübingen, 1973
- WEBER 1978 C. WEBER, *Kardinäle und Prälaten in den Letzten Jahrzehnten des Kirchenstaates*, I-II, Stuttgart, 1978
- WERNZ F.X. WERNZ, *Ius decretalium ad usum*

*praelectionum in scholis textus canonici sive iuris decretalium*, I-VI, Prati, 1913-1915

WIEACKER

F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno*, trad. it., I-II, Milano, 1980

WOLF

H. WOLF (Hrsg.), *Prosopographie von Römischer Inquisition und Indexkongregation 1814-1917*, von H.H. Schwedt unter Mitarbeit von T. Lagatz, 2 voll., Paderborn-München-Wien-Zürich, 2005

## INTRODUZIONE

1. Nel presentare l'opera di Arnaud sulle origini dottrinali del *Code Napoléon*, Michel Villey constatava che, per quanto si sappia che esso appartiene ad un'altra epoca, tuttavia non si può dire sia ancora trattato come un oggetto di storia. Sarebbe quindi interessante — egli aggiungeva — conquistare il *Code civil* al dominio della scienza storica, in modo da possedere una piena libertà critica nei suoi confronti e divenire consapevoli di una verità, ancora velata agli occhi di molti: quella di essere usciti dal tempo della modernità <sup>(1)</sup>.

Una simile osservazione preliminare mi appare del tutto spendibile anche per il *Codex iuris canonici* del 1917 che, al di là della diversità delle interpretazioni, segna una pietra miliare nella bimillenaria esperienza giuridica della Chiesa romana <sup>(2)</sup>. Anch'esso continua ad essere prevalentemente una riserva di caccia dei canonisti-esegeti e a venire considerato un monumento perenne della scienza canonistica anziché un'opera del passato nei cui riguardi occorra mantenere il senso della continuità storica ma anche della distanza culturale e ideale.

Il secolo appena trascorso ha ampiamente mostrato come, nonostante eventi innovativi quali il concilio Vaticano II, la revisione del *Codex* nel 1983 e il *Codex canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990, i canonisti in generale siano rimasti legati ad una relazione meramente *dogmatica* tanto col primo codice canonico quanto con le

---

<sup>(1)</sup> M. VILLEY, *Préface*, in A.-J. ARNAUD, *Les origines doctrinales du Code civil français*, Paris, 1969, pp. I-II). Inutile precisare che questo volume non vuole né imitare né fare da contrappunto a quello di Arnaud.

<sup>(2)</sup> Decaduto il divieto di tradurre il testo ufficiale in altre lingue (eccezione tollerata da Gasparri fu quella in serbo-croato) è stata realizzata recentemente negli Stati Uniti una elegante traduzione a cura di E.N. Peters: *The 1917 or Pio-Benedictine Code of Canon Law in English Translation with Extensive Scholarly Apparatus*, San Francisco, 2001.

fonti cui esso si era largamente alimentato e che erano state ridotte al *ius vetus* (3). Una relazione astratta, perché rivolta solamente a collazionare testi fuori della loro temperie storica al fine di esibire una continuità normativa sul piano degli enunciati, *come se* i sacri canoni fossero per loro natura collocati fuori dello spazio e del tempo, interpretabili con gli stessi postulati (il più delle volte impliciti) della scuola positivista del diritto (4).

Conquistare il codice canonico al *dominio della storia* resta, dunque, un obiettivo di primaria importanza non solo e non tanto per gli storici delle codificazioni — che comunque possono trarre un qualche vantaggio per le loro discussioni dalle comparazioni finora mancate — ma anche e soprattutto per i canonisti che si trovano ad insegnare o ad interpretare il diritto della Chiesa. Dopo l'aggiornamento dei canoni e il rinnovamento dell'impostazione generale voluti dai padri del Vaticano II, essi continuano a sentirsi gravati nei loro movimenti dalla pesante tutela della Scuola esegetica e ad avere il loro orizzonte limitato dal *diaframma* del codice pio-benedettino. Un diaframma solamente in apparenza neutro e privo di retaggi dottrinali e culturali, ma in realtà densissimo di premesse filosofiche, ecclesiologiche e giuridiche che l'opera di depurazione e di formalizzazione compiuta dai redattori ha volutamente celato per poter elevare il diritto canonico all'altezza della scienza giuridica secolare.

Occorre recuperare la dimensione storico-spaziale del diritto della chiesa cattolica, in linea con il nuovo rapporto tra Chiesa, società e culture, e con la nuova articolazione conciliare tra chiesa universale e chiesa particolare, tra chiesa cattolica e altre chiese. Una dimensione che gli è sempre stata intrinsecamente connaturale e che

---

(3) La separazione tra 'storia' e (dogmatica del) 'diritto' canonico, quest'ultima retta da leggi proprie e indipendenti, avanzata da Ulrich Stutz nel 1905 ha, indirettamente, prodotto effetti negativi per la radice sostanzialmente positivista dell'impostazione che l'aveva mossa.

(4) Vale anche per la canonistica quanto ha opportunamente rammentato uno storico del diritto civile quale Adriano Cavanna: «Le dottrine e le idee che hanno presieduto alla codificazione si sono ormai tramutate in schemi mentali consolidati e irriflessi, che tendono a delineare un orizzonte necessariamente definito della organizzazione giuridica: solo la riflessione storica può dunque mostrarne il mobile gioco dei piani prospettici» (CAVANNA, I, p. 3).

ha sapientemente condotto ad esaltarne il carattere flessibile e plastico, quasi del tutto perduto con la codificazione del 1917. Solo così si potrà evidenziare lo iato profondo che ancora oggi perdura tra la concezione tendenzialmente normativistica del codice e lo spirito dei sacri canoni; quella concezione che ha avuto il vantaggio, proprio col codice del 1917, di universalizzare il diritto della Chiesa prima dell'esplosione del fenomeno della globalizzazione ma che ha pagato tale avanzamento strategico con un processo di *destorificazione* e di *despazializzazione* della norma. Uno studioso pieno di idee come Gabriel Le Bras aveva individuato il segreto dei ritmi e delle alternanze del diritto canonico nel movimento di azione e di reazione, e proposto l'interpretazione delle variazioni morfologiche e ideologiche cui esso dà lentamente luogo sul terreno delle fonti e degli istituti nella dialettica tra centralizzazione e decentralizzazione, riflesso quasi speculare dell'altra e più elevata dialettica tra dimensione gerarchica e dimensione sinodale-collegiale <sup>(5)</sup>.

Storicizzare, relativizzare il *Codex* significa attuare un'opera di de-condizionamento teologico e giuridico che richiede alcune condizioni ermeneutiche previe e un lavoro concreto particolarmente complesso. Senza il mutamento del paradigma ecclesiologico della chiesa cattolica nel secondo Novecento, sarebbe stato più difficile percepire le differenze d'impostazione del rapporto tra Chiesa e diritto, per la mancanza di quella « fusione di orizzonti » che rende praticabile la comprensione storica. D'altra parte l'attuazione di quest'opera di contestualizzazione comporta un notevole allargamento di prospettiva e non si può semplicisticamente ricondurre né alla fase immediatamente precedente il processo di codificazione né ad una fase o ad un periodo determinati della storia del diritto canonico, dato il suo carattere fortemente stratificato. Se il principio germinale della codificazione del diritto canonico si può far risalire alle trasformazioni metodologiche del Cinquecento — di cui le *Institutiones iuris canonici* di Giovanni Paolo Lancellotti sono un significativo riflesso — o, secondo alcuni, addirittura al *Liber Sextus* di Bonifacio VIII del 1298, parimenti molte delle categorie fondamentali che entrarono a far parte e costituirono l'ossatura del

---

(5) G. LE BRAS, *La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, trad. it. con *Premessa* di F. Margiotta Broglio, Bologna, 1976, pp. 197-199.

Codice, determinandone i tratti distintivi e lo spirito, furono derivate da quella stagione o corrente culturalmente fondante definita comunemente seconda scolastica. Sarà ugualmente da verificare quanto abbiano influito le opzioni filosofiche, teologiche ed ecclesiologicalhe promananti dai decreti del concilio di Trento, dalle LXXXIV proposizioni del *Syllabus*, dai lavori preparatori e dalle costituzioni del concilio Vaticano I, dalle iniziative private di codificazione così come i nuovi indirizzi della canonistica protestante e della scienza civilistica.

Basterebbero questi cenni sommari per comprendere quanto sia manifestamente inadeguata una tecnica filologico-giuridica di accostamento ai lavori preparatori del Codice del 1917, come finora si è per lo più praticata con risultati propedeutici peraltro assai utili, anche se disomogenei, e per capacitarsi del molto che resta da fare se si vuole ricollocare nel loro alveo le differenti fonti canoniche, tradizioni filosofiche, teologiche e giuridiche, scuole dottrinali, allo scopo di valutare l'incidenza avuta sul processo redazionale.

Proprio su questo terreno Paolo Grossi, nell'ormai lontano 1985, aveva richiamato la necessità di non fare « soltanto luce su quello che è l'indubbiamente interessante genesi d'un sistema legislativo, sull'incastro di influssi immediati che partoriscono la *norma iuris*, ma anche su tutto il dibattito retrostante », cominciando ad allargare l'orizzonte della ricerca al rilevante « groviglio di problemi » su cui dibattevano gli studiosi ottocenteschi — cattolici, laici e protestanti —, « per individuare apporti e canali di derivazione, per collocare questa scienza canonistica nel gioco vivo delle grandi correnti culturali, cui è e non è sorda », e poi risalendo, più latamente, alle trasformazioni della canonistica post-tridentina, la quale, mediante la riduzione del diritto canonico a *scientia iuris* e a *systemata*, apre la via e prelude al codice pio-benedettino <sup>(6)</sup>. In questa prospettiva — concludeva Grossi — « il progetto codificatorio, che trova nella riunione dei Padri conciliari [del Vaticano I] la sua occasione per prender vita e coraggio, è al fondo di un amplissimo imbuto storico. Dietro a questo progetto — negato, combattuto, irriso; auspicato, difeso, mitizzato — stanno le ansie di una

---

(6) GROSSI 1985, pp. 587-599 (citazioni alle pp. 591 e 597).

*scientia iuris* che ha per programma principalissimo la riduzione a sistema del gigantesco e informe corpo normativo canonico » (7).

2. Quest'opera ha l'ambizione di superare i tradizionali confini cronologici e tematici delle distinzioni/successioni usuali che la dottrina ha elaborato in materia di storia delle codificazioni col ricomporli in un concetto organico (8). In sintonia con l'orientamento più recente sulla storia delle codificazioni, dalla nozione *tecnica* di codice moderno, quale raccolta di testi, fonti, norme di diritto, tutt'interna alla storia giuridica formale, si è passati a rivolgere l'attenzione alla nozione *istituzionale*, come assestamento normativo — la quale allarga il suo orizzonte alla storia della codificazione prima del codice, alle condizioni di fattibilità tecnico-legislativa e alle condizioni della sua realizzazione e applicazione in un determinato contesto socio-politico o, nel nostro caso, religioso. A sua volta quest'ultima nozione di codice rinvia inevitabilmente ad un'altra superiore, che è stata denominata *correlazionale*, perché si sforza di risalire al sostrato storico-ideale che permette la decifrazione dell'opera in rapporto ai principi ispiratori. Ne viene, in definitiva, che la comprensione storica di un codice conduce a

---

(7) Ivi, p. 597. A distanza di ventitré anni questo saggio conserva, nonostante i molti lavori sul processo di codificazione relativo a diverse materie, una immutata attualità metodologica e un inventario di ricerche tutte da compiere.

(8) In sintesi gli studiosi hanno distinto: 1) tra « consolidazioni » e « codificazioni », suddivisione introdotta da Viora e ampiamente discussa; 2) tra « storia delle codificazioni », vista come l'evoluzione plurisecolare delle diverse forme che preludono o in qualche modo preparano gli elementi che andranno a formare il « codice » e la sua varia attuazione nei diversi periodi ed ambiti, e « storia del diritto codificato », quale fase successiva alla pubblicazione dei o di un codice (Caroni); 3) tra « storia delle codificazioni » e « codificazione » in senso stretto, relativa al complesso dei dispositivi e delle procedure messe in campo dall'autorità competente per elaborare un determinato codice (Gambaro), ulteriormente suddivisibile in 4) « preistoria del Codice » — o, come la chiamava il canonista Hilling, « storia delle origini » —, e « storia del Codice », intendendo con la prima l'indagine sulla fase immediatamente preparatoria (idee, progetti, lavori propedeutici, piano dell'opera) e con la seconda il complesso delle procedure e delle tecniche seguite nella redazione del testo secondo il progetto originario o con le variazioni successivamente intervenute. Per qualche ragguglio e confronto si veda CARONI 1998, pp. XIV-XV; A. GAMBARO, *Codice civile*, in DDPCiv, II, Torino, 1988, pp. 442-457.

svelare anche la particolare autocomprensione dell'organizzazione che lo ha prodotto <sup>(9)</sup>.

In questo e nel volume che segue s'intende indagare la storia del codice pio-benedettino come un processo organico il cui significato va colto nella triplice articolazione del suo divenire:

— *prima della sua realizzazione*: come ricostruzione del complesso di premesse teoriche, di istanze pratiche, di anticipazioni e di tentativi di vario genere per semplificare e sistematizzare in modo compendioso la materia giuridica entro una totalità chiusa e coordinata;

— *durante la sua redazione*: come determinazione del « modello » dell'ordine dei lavori, dei contenuti, della funzione e scopi del Codice e come individuazione degli « uomini » che con la loro formazione e orientamenti dottrinali solidificatisi in scuole e in manuali d'insegnamento o nell'esperienza di governo e di amministrazione degli uffici della curia romana hanno contribuito a realizzarlo;

— *dopo la sua promulgazione*: come verifica della sua impostazione e dei suoi effetti sulla Chiesa-istituzione, delle innovazioni sui contenuti e sulla forma, sulle trasformazioni dello statuto disciplinare del diritto e della legge canonica.

Limitarsi a censire e a ricostruire le prime apparizioni dell'idea e dei progetti di codice nella Chiesa avrebbe significato impedirsi di comprendere i *problemi* strutturali che sono stati all'origine della codificazione canonica. Questi provenivano da un passato lontano, sostanzialmente dagli anni del concilio di Trento, allorché l'emana-zione della nuova legislazione e la pubblicazione dell'edizione ufficiale del *Corpus iuris canonici* avevano fatto emergere la necessità di provvedere al *riassetto delle fonti canoniche*. Il fallimento del metodo classico a cui la Chiesa era ricorsa fin dal XIII secolo per adeguare il proprio sistema delle fonti — la pubblicazione di una nuova collezione —, la difficoltà di esperire soluzioni alternative d'impostazione razionale delle materie, le esitazioni sulle metodologie da seguire, l'esigenza di reagire alle sfide esterne di carattere politico e culturale, non hanno fatto altro che trascinare, rinviare e aggravare

---

<sup>(9)</sup> Cfr. P. CAPPELLINI, *Codici*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, 2002, pp. 102-127.

nei secoli successivi i termini del problema. Dunque il *terminus a quo* della ricerca è stato fissato nel 1563, anno della chiusura del concilio tridentino, e il *terminus ad quem* nel 1917, anno della promulgazione del Codice.

L'opera è strutturata tematicamente e cronologicamente: il primo volume è incentrato sulle diverse fasi dottrinali e istituzionali della *preparazione remota* del Codice, ivi comprese le esperienze del codificatore/redattore Pietro Gasparri; il secondo volume ruota attorno ai due poli della *preparazione immediata*, dal dibattito preparatorio all'impostazione e organizzazione dei lavori del Codice, e del suo *significato storico* in relazione alle dinamiche interne alla vita della Chiesa e al confronto giuridico-politico con le codificazioni degli Stati <sup>(10)</sup>. Per la fase propriamente redazionale dei singoli libri del Codice, i cui estremi cronologici sono compresi tra l'autunno del 1904, quando l'impostazione del piano era definitivamente strutturata, e la fine del 1916, quando i lavori erano giunti a conclusione, ho limitato le indagini agli aspetti organizzativi di carattere generale evitando di entrare nell'analisi specifica dei contenuti e dei problemi delle materie codificate. Questo perché addentrarsi in questi campi avrebbe fatto perdere il baricentro, la linea di sviluppo e le finalità complessive dell'opera e, al tempo stesso, interferito sulle ricerche monografiche su libri, sezioni, titoli o su singole materie, istituti, aspetti o argomenti della codificazione che diversi colleghi vanno compiendo da alcuni decenni con una metodologia parzialmente autonoma rispetto ai problemi di portata generale del Codice <sup>(11)</sup>.

È bene precisare che la divisione dell'opera in due volumi è dovuta ad un problema pratico. Se si scorre l'Indice generale ci si accorge facilmente che essa è stata concepita come un tutto unitario e indissolubile dal punto di vista tematico. Non si trattava solamente di mostrare che la forma « Codice » è stata pensata come la soluzione organica ai problemi del sistema delle fonti canoniche dopo il concilio di Trento; si trattava anche di evidenziare che, in parallelo

---

<sup>(10)</sup> I capitoli II e IV del I volume avevano trovato una prima collocazione in QF, 25, 1996, pp. 347-407 e in MEFRIM, 116, 2004, pp. 115-140. Sono stati reinseriti nel quadro complessivo della ricerca con aggiunte e modifiche.

<sup>(11)</sup> Per una bibliografia aggiornata degli studi intercorsi tra il 1918 e il 2000 sul codice del 1917, si rinvia a V. TURCHI, *Le disposizioni preliminari sul matrimonio nel processo di codificazione piano-benedettino*, Napoli, 2001, pp. 343-350.

al problema tecnico formale, corre un processo di *razionalizzazione* e di *ammodernamento* della scienza canonistica, il quale era, a sua volta, espressione di una *strategia culturale e politica* della Chiesa di Roma prima verso lo Stato moderno e poi verso lo Stato liberale e di potenza. Insomma il confronto della Chiesa con la modernità giuridico-politica non riveste una funzione semplicemente prodromica rispetto alla codificazione bensì rappresenta una costante strutturale dell'arco storico considerato, perché individua e definisce un *problema* che ha un significato di portata più generale non riducibile, come a prima vista potrebbe apparire, alla *genesì del problema*.

I piani e gli ambiti in cui la Chiesa di Roma è stata investita dalla modernità giuridica e si è cimentata con essa dall'umanesimo giuridico fino alle ultime codificazioni statuali dell'Ottocento vanno dalla concezione della legge e del diritto al metodo di esposizione, dalla tecnica formale alla sistematica, dalle dottrine dell'ecclesiologia giuridica alla definizione dello statuto disciplinare del diritto canonico. Il risultato finale cui perviene l'indagine è che tra i due poli della Chiesa post-tridentina e dello Stato moderno si è stabilito, sul versante giuridico-politico, una *relazione consustanziale* sfociata in una grande dialettica storica di equiparazione e di contesa, di imitazione e di contrasto, di trasferimenti positivi e negativi, che hanno condotto i due maxisoggetti ad una sorta di 'apprendimento osservativo', a capitalizzare cioè le esperienze dell'altro in funzione innovativa, identitaria e legittimante.

Da questo angolo prospettico si comprende come sia limitata e insufficiente la prospettiva della canonistica che tende a porre in evidenza solo l'aspetto 'statico' e non quello 'dinamico', l'aspetto 'imitativo' e non quello 'contrastivo' del codice del 1917 rispetto al diritto, ai codici e alla figura statuale. In molti studiosi (teologi e canonisti) è sottesa l'intenzione di svincolarsi dall'ecclesiologia anteriore al Vaticano II e da una certa concezione del diritto canonico assai legata ad essa. Ma questo progetto intellettuale, trascurando uno dei poli dialettici essenziali, giunge ad un'*insufficiente comprensione delle ragioni storiche* e finisce per restare nell'ambito della controversia dottrinale. Tende a contrapporre una ecclesiologia 'giuridica' ad un'ecclesiologia 'carismatica', una visione 'legalistica' del diritto canonico ad una visione 'pastorale', un sistema delle fonti 'centralizzato' ad un sistema delle fonti 'decentralizzato', e così via.

Riconducendo la grandiosa opera della codificazione, dai suoi incuboli al suo momento conclusivo, non solo ad un adeguamento tecnico ma ad un'esigenza giuridico-politica, che la pervade radicalmente, si diventa più consapevoli del fatto che l'opzione per il Codice, la sistematica e le dottrine che vi sono contenute riflettono, nella loro formulazione, una particolare epoca della vita della Chiesa e i complessi problemi che essa si trovava allora a dover affrontare <sup>(12)</sup>.

A maggior ragione si capisce anche come la dialettica interna tra *tradizione e modernizzazione*, sebbene trovi la sua acme nel codice pio-benedettino, percorra in realtà tutta la storia della canonistica da Lancellotti a Gasparri e si esprima nella ricerca di metodologie adeguate non solo alle esigenze dell'insegnamento e del fòro ma anche al consolidamento, alla sistematizzazione e al riassetto delle fonti. Su questo terreno le vicende del diritto canonico offrono una preziosa conferma dei legami non superficiali che intercorrono da un lato tra metodi di insegnamento, elaborazioni sistematiche, concezioni della legge e del diritto, dall'altro tra metodi e sistemi giuridici, sistematiche teologiche, metodi e concetti logico-filosofici. Anche il diritto della Chiesa — che più di qualsiasi altro sembra immutabile e privo di inflessioni ideologiche — non è separabile dalle culture di cui è figlio.

3. Veniamo a spiegare il piano dell'opera <sup>(13)</sup>. Per la « preistoria del Codice » la scelta si è rivolta ad individuare i fattori e gli elementi che hanno determinato la trasformazione della medievale « *prudentia iuris canonici* » nella moderna « *scientia iuris canonici* » quale premessa indispensabile dell'opera di codificazione. Si trattava di chiarire i presupposti culturali di questa rivoluzione nel modo di concepire il diritto e di ripercorrere, almeno a grandi linee, il

---

<sup>(12)</sup> Sempre stimolanti, al riguardo, le pagine di O. GIACCHI, *Sostanza e forma nel diritto della Chiesa*, in Id., *Chiesa e Stato nella esperienza giuridica (1933-1980)*, I, Milano, 1981, pp. 109-131.

<sup>(13)</sup> Per le articolazioni dei vari Capitoli dei volumi, rinvio alle varie Premesse, che hanno lo scopo di servire di raccordo tra le diverse parti e il tutto dal punto di vista storico e tematico. In esse hanno trovato posto anche le discussioni metodologiche, dottrinali e storiografiche di indole generale.

complesso tracciato che dall'*ordo decretalium* ha portato lungo tre secoli ai *systemata iuris* individuando alcuni fondamentali punti di snodo quali l'influsso dell'umanesimo giuridico nella predisposizione delle *Institutiones* del Lancellotti, la spinta delle teologie positive (cattoliche e protestanti) verso la costruzione sistematica; lo sforzo di razionalizzazione dell'insegnamento del *Textus canonicus* ad opera della Scuola gesuitica di Dillingen e di Ingolstadt, di quella francescana di Frisinga e di quella benedettina di Salisburgo; la nascita delle « introduzioni » e delle « parte generale » nella manualistica ad opera della scuola canonistica francese; l'applicazione del metodo woffiano al diritto canonico e l'introduzione dei postulati del diritto naturale di origine razionalistica nel *ius publicum ecclesiasticum* da parte dei docenti della Scuola di Würzburg (Prolegomeni).

Per la « storia del Codice » è sembrato opportuno ricostruire i modi e i caratteri assunti dalla scienza canonica dopo che le gravi limitazioni imposte dagli eventi rivoluzionari alla vigenza della legislazione canonica negli Stati e la distruzione delle facoltà universitarie cattoliche in Europa avevano costretto il papato a « ridefinire » la natura e l'ambito di applicazione del diritto canonico nonché a ricostituire a Roma una propria rete di centri accademici in cui formare i nuovi docenti e i nuovi quadri dirigenti della Chiesa. Poiché la maggior parte dei consultori e dei collaboratori incaricati di redigere il Codice provenivano dalle Scuole Romane di diritto canonico, ho ritenuto opportuno concentrare l'attenzione sui metodi, le principali figure e i caratteri distintivi dell'insegnamento dei vari centri accademici: l'Ateneo della Sapienza, il Seminario Romano dell'Apollinare, il Collegio Romano poi Università Gregoriana (capitolo I).

Uno snodo decisivo della formazione di questo ceto di canonisti, che operavano come docenti e come funzionari dei dicasteri della Santa Sede, è sicuramente rappresentato dal rinnovamento della curia romana dopo la *debellatio* dello Stato pontificio. Nonostante i giudizi a volte poco lusinghieri dei canonisti, il pontificato di Leone XIII si rivela particolarmente importante anche sul terreno delle teorie canonistiche. Facendo perno sulla visione tomistica della realtà, egli promuove un raccordo sempre più stretto tra le articolazioni delle scienze cattoliche: anche il diritto canonico beneficia di

tale processo di ricomposizione tanto nel sistema delle fonti quanto nell'incremento e nella ridefinizione delle sue branche (diritto privato e diritto pubblico ecclesiastico) (capitolo II).

D'altra parte lo studio del nuovo edificio giuridico cattolico — diffuso nel centro Europa e negli Stati Uniti mediante la creazione di Facoltà di teologia e di diritto canonico, di riviste specialistiche e di un nuovo ceto di docenti formati a Roma — non poteva essere isolato dalle trasformazioni della canonistica tedesca, la quale si era posta già come esigenza prevalente il problema del metodo e del sistema. Andavano quindi considerate le soluzioni ordinarie proposte dai grandi studiosi protestanti, confrontate con la varietà di quelle emerse dal dibattito sul metodo in campo cattolico, per appurare eventuali incidenze sull'itinerario intellettuale dei canonisti romani e sulle scelte d'impostazione del Codice. Dall'ultimo ventennio dell'Ottocento al momento d'avvio del processo di codificazione nel 1904 si registra un confronto di metodologie e di sistemi di diritto tra loro abbastanza diversi. Basterebbe pensare ai sistemi organici prodotti dalla Scuola storica protestante tedesca (Richter, Hinschius, Friedberg, ecc.), alla corrente cattolica di tale Scuola (Walter, Phillips e di Scherer), alle posizioni rigorosamente conservatrici della Scuola francese (Bouix, Grandclaude, le riviste ultramontane), alle Scuole romane dell'Apollinare e della Gregoriana (i cui maggiori rappresentanti possono essere indicati in Gasparri e in Wernz) (capitolo III).

Si tratta di elaborazioni scientifiche che si riflettono direttamente sugli atteggiamenti degli uomini di punta della Curia e che contribuiscono a spiegare i conflitti di vedute e le incertezze che accompagnano gli inizi della riforma del diritto canonico. Spetterà a Pio X rompere gli indugi e assumere la decisione della « codificazione » anziché quella di una nuova « compilazione ». A questo punto, però, si pone una domanda. Tale scelta è stata caldeggiata — come si è finora perlopiù ritenuto — da influenti esponenti di Curia come il cardinal Gennari o mons. Gasparri oppure è maturata autonomamente nella mente di papa Sarto? E in che termini si viene allora a porsi il ruolo e la funzione di Gasparri nell'economia dell'opera Codice?

Per definire meglio la parte avuta da Gasparri nell'ispirazione e nella redazione del Codice, al di là delle rivendicazioni assolute da

lui fatte e costantemente accolte dalla dottrina, ci siamo avventurati a ricostruire il suo itinerario culturale sul duplice versante della formazione nell'Urbe e dell'insegnamento canonistico parigino. Ciò anche allo scopo, più settoriale, di trovare una specificazione personale dell'incidenza e dei caratteri della Scuola romana nei futuri redattori del Codice, e di assodare quanto il mondo culturale francese, le esperienze diplomatiche in America Latina, la frequentazione degli ambienti curiali abbiano potuto influire sulla maturazione della scelta codicistica (capitoli IV-VI).

Attraverso la ricostruzione dei fattori che hanno indotto papa Sarto ad adottare la forma moderna del Codice e l'analisi accurata del dibattito avvenuto nelle commissioni preparatorie in merito alla sua indole giuridica o teologica e alla sua sistematica, si vengono a modificare, più o meno latamente, i giudizi correnti sul concetto, sulla funzione e sul significato complessivo dell'operazione culturale che soggiace alla formazione del codice canonico sia all'interno dello sviluppo della scienza canonica sia in relazione agli altri processi codificatori attuati nel diritto secolare dagli Stati.

Si è allora ritenuto possibile entrare dentro il « laboratorio » vero e proprio del Codice per ricostruire le componenti umane, dottrinali, culturali e ideologiche che ne hanno determinato l'identità complessiva e la particolare fisionomia. Il censimento delle appartenenze dei consultori, collaboratori e revisori alle diverse Scuole canoniche — operato mediante la ricostruzione dei loro « curricula studiorum » nelle Schede bio-bibliografiche contenute nelle *Appendici* — e l'individuazione delle tradizioni culturali (romanistiche, neotomistiche, teologiche, ecclesiologiche) che hanno modellato i caratteri esteriori e lo spirito del codice pio-benedettino consentono, in ultimo, di sviluppare un'ipotesi interpretativa di valenza più ampia che potrà essere sottoposta a verifica o a smentita nelle ricerche future su parti o sezioni del Codice. In particolare l'opera di storicizzazione si è appuntata sulla parte giocata dai conflitti dottrinali e ideologici nella scelta del modello di codice e nel delineare il contributo specifico apportato dalle varie scuole canonistiche (capitoli VIII-X) <sup>(14)</sup>.

---

<sup>(14)</sup> Dovrebbe risultare chiaro come solo un'esplorazione precisa della formazione culturale e giuridica dei periti chiamati a collaborare alla codificazione potrà

Sviluppando la nozione correlazionale di codice vengono in seguito esaminate le connessioni della « reformatio iuris » con le altre riforme ecclesiastiche intraprese ed attuate da Pio X per mostrare che la prima è la base e l'apice del suo disegno di « reformatio Ecclesiae » (15). Oltre ad enucleare i vari significati che la codificazione doveva ricevere all'interno del programma pontificio, si tenta di evidenziare, per quanto possibile, le differenze di vedute che sulla sua applicazione nei diversi ambiti della vita della Chiesa hanno avuto papa Sarto, che l'aveva promossa, e Gasparri, che ne aveva coordinato i lavori dall'inizio alla conclusione (capitolo XI).

A quel punto si è aperta la prospettiva per un'ulteriore e più generale comparazione che mettesse in risalto gli schemi teorici o presupposti ideali che hanno guidato la codificazione canonica e che ne hanno costituito gli elementi distintivi rispetto alle più antiche e alle più prossime codificazioni civili, insomma dal *Code Napoléon* al Codice civile svizzero (capitolo XII) (16).

Solo allora si potranno esaminare e ponderare, in termini ovviamente molto generali, le conseguenze positive e negative che la grande opera di codificazione ha avuto sull'assetto e sulla concezione dell'istituzione ecclesiastica nonché sul concetto e sulla autocomprensione del diritto canonico come esito complessivo della fonda-

---

permettere di entrare un po' più addentro alle scelte d'impostazione generale delle materie come anche sulle formulazioni dei singoli canoni.

(15) Non sembra di difficile trasposizione dall'ambito sociale-statuale a quello ecclesiastico, la seguente riflessione di Wieacker: « Se la storia giuridica è veramente la storia della realtà dell'intero diritto, essa deve avere anche il compito di rivelare il modello sociale di un determinato ordinamento giuridico ed i suoi cambiamenti: per così dire, il suo segreto disegno, celato soprattutto dalla continuità della tradizione scientifica, definita letterariamente, umanisticamente e concettualmente » (F. WIEACKER, *Il modello dei codici civili classici e lo sviluppo della società moderna*, in Id., *Diritto privato e società industriale*, trad. it. Napoli, 1983, p. 4).

(16) Preme rilevare l'importanza interpretativa che riveste tale tentativo di comparazione — per quanto non sia esente da problemi metodologici — ai fini della ricostruzione analitica e sintetica dei lavori di codificazione. Sarebbe infatti del tutto fuorviante presupporre che i codificatori canonici si siano mossi nel chiuso della loro tradizione senza confrontarsi e tenere conto delle soluzioni tecniche e di contenuto che erano loro forniti dall'esperienza delle precedenti codificazioni civili. Basterebbe ricordare il principio — ufficialmente espresso nei documenti vaticani dell'*imitazione* dei codici moderni — a dare rilevanza metodologica al profilo comparativo.

mentale relazione di imitazione/opposizione della Chiesa con le varie forme della modernità statuale (Epilogo) (17).

4. L'itinerario di ricerca appena prospettato ha dovuto necessariamente tenere conto di due elementi condizionanti: la frammentarietà e la dispersione delle fonti vaticane attinenti sia direttamente che indirettamente al codice di diritto canonico.

Il carattere lacunoso è stato certamente favorito dalle forti restrizioni imposte ai cardinali e ai consultori in materia non solo di comunicazione ma anche di semplice conservazione di documenti relativi al Codice. Se la locuzione *sub secreto pontificio* sotto cui compaiono tutti i documenti stampati dalla Tipografia Vaticana, esprime bene questa condizione, le ripetute circolari applicative di questo principio inducono a pensare che sul Codice abbia pesato una particolare *damnatio memoriae* essenzialmente dovuta al timore papale di interferenze esterne sui lavori alla Commissione e in particolare degli apparati politici degli Stati.

Una circolare interna non datata, ma presumibilmente ascrivibile agli inizi della codificazione, prescriveva norme rigidissime a tutela della segretezza dei lavori. Vediamole:

1°. Nelle questioni che debbono essere trattate *sub secreto*, i Consultori chiamati a dare il proprio parere, non possono del loro voto ritenere né copia manoscritta né copia in stampa.

2°. Le pendenze in stampa non saranno distribuite che agli E.mi Cardinali ed a quei Consultori i quali debbono discuterle nelle consuete adunanze.

3°. Alla fine di ciascuna adunanza sia degli E.mi Cardinali sia dei Consultori, tutte le pendenze che furono discusse saranno raccolte e conservate presso il rispettivo Dicastero.

4°. Nella prima metà di settembre dovranno raccogliersi e riunirsi alle altre le pendenze che trovansi presso gli E.mi Cardinali o Consultori che non intervennero alle adunanze.

---

(17) Sono consapevole che un'opera così lunga e articolata richiede uno sforzo di pazienza e di sopportazione non indifferente al lettore. D'altra parte questi non è necessariamente tenuto a seguire l'andamento progressivo delle parti, dei capitoli e dei paragrafi. Se lo vorrà, potrà puntare direttamente su un determinato paragrafo per poi procedere ad esplorare i nessi che esso presenta con quanto precede o segue. Lo potrà fare utilizzando l'Indice generale e i rimandi interni ai capitoli ai paragrafi e in taluni casi anche ai sottoparagrafi.

5°. Passati dieci anni tutte le pendenze ritenute negli archivi dei singoli dicasteri, se trattano affari del tutto esauriti, debbono essere distrutte, ad eccezione della pendenza originale con tutti i documenti e qualche copia in stampa, se questa, a giudizio del primo Ufficiale Maggiore del dicastero, può presentare interesse. Tanto la pendenza originale quanto le copie in stampa debbono conservarsi nell'archivio del rispettivo dicastero.

6°. Sarà obbligo grave del primo Ufficiale Maggiore di ciascun dicastero di vigilare all'esatta osservanza delle presenti disposizioni (18).

Niente di più probabile che l'ossessione di celare documenti e i poteri discrezionali attribuiti ai funzionari curiali abbiano indotto a procedere alla distruzione non solo di testi a stampa ma anche di molti autografi (lettere, memorie, progetti, pareri, voti, ecc.) prodotti dalla Commissione per la codificazione.

Per capire poi quanto il controllo dei documenti relativi alla codificazione fosse capillare e si rivolgesse specialmente agli archivi personali dei collaboratori residenti fuori del Vaticano, è utile ricordare un'altra circolare della Segreteria della Commissione del 26 luglio 1909 diretta a tutti i consultori.

Per ordine del Santo Padre mi prego partecipare alla S.V. Ill.ma e Rev.ma essere volere della medesima Santità Sua, che ogni consultore restituisca senza ritardo a questa Segreteria tutte indistintamente le stampe relative alla codificazione del diritto canonico, eccettuate quelle che sono ancora in corso di studio » (19).

Nonostante la perentorietà della disposizione, si ha ragione di credere che qualche consultore l'abbia in parte disattesa oppure interpretata in modo a sé favorevole (20).

In teoria la concentrazione di tutto il materiale relativo alla

---

(18) APUG, *Fondo Ojetti*, n. 1958 c. 4, foglio a stampa s.d.

(19) Ivi, f. 59, circolare a firma di mons. Scapinelli. Il 10 aprile successivo lo stesso Segretario comunicava « essere assoluta volontà del S. Padre che ogni consultore, anche per l'avvenire, appena esaurito lo studio di ciascuna stampa relativa alla codificazione del diritto canonico, la restituisca senza ritardo a questa Segreteria. // Sua Santità poi ordina a tutti indistintamente quei R.mi Consultori che non si fossero ancora uniformati alla disposizione della summenzionata circolare di farlo quanto prima » (ivi, f. 61).

(20) Un caso plateale è quello del gesuita Benedetto Ojetti che ha lasciato un cospicuo fondo archivistico, ora corredato da un inventario analitico, presso l'Archivio della Pontificia Università Gregoriana.

codificazione avrebbe dovuto tutelare meglio il segreto sui lavori e garantire una perfetta o comunque migliore conservazione. In pratica, però, ciò non è avvenuto; anzi, sembrerebbe, alla fin fine, aver nuociuto.

Bisogna distinguere la sorte delle carte della Commissione pontificia per la compilazione del codice canonico da quelle prodotte da Pio X, dai cardinali e dagli uffici curiali. Per le prime avrebbe dovuto valere il principio archivistico — sancito dall'art. 1 del *Regolamento* della Commissione — per cui ogni documento relativo al Codice *ratione materiae* doveva afferire all'archivio della medesima. Sennonché questo principio di afferenza non venne applicato rigorosamente, poiché alcune carte relative alla codificazione si trovano in altri archivi della curia romana o addirittura al di fuori di essa. Purtroppo anche la regola di protocollare gli atti fu, dopo una iniziale applicazione, subito abbandonata con conseguenze negative sulla loro corretta conservazione<sup>(21)</sup>. La dispersione archivistica fu inoltre favorita dal passaggio dei documenti da un dicastero all'altro della Curia al fine di garantire la continuità legislativa e amministrativa della Santa Sede<sup>(22)</sup>.

Infine, nel determinare il disordine e le lacune dell'archivio della codificazione pio-benedettina deve avere molto influito il notevole ritardo (solo nel 1955) con cui si procedette alla sua inventariazione. Ciò aiuta a capire le ripetute distruzioni di documenti che chiamano in causa il personale della Segreteria di Stato, presso la quale l'archivio era conservato fino al 1963<sup>(23)</sup>, e lo stesso cardinale Gasparri<sup>(24)</sup>. Basti dire che le conseguenze di queste omissioni,

---

(21) La creazione di un registro di « Protocollo generale », che avrebbe permesso la datazione, registrazione e archiviazione del carteggio e degli atti della suddetta Commissione, sebbene cominciata, con ogni probabilità nell'aprile del 1904 non andò oltre il 2 novembre 1905 (ASV, PCCDC, b. 3 reg. « Protocollo generale »).

(22) Nota l'archivista De Marchi: « Molti schemi [del Codice] — da quanto risulta da appunti di archivio — sono stati rimessi a Uffici, Congregazioni, ecc. e non sono più stati restituiti » (LDP, p. 261).

(23) Per notizie sui trasferimenti delle carte, si rinvia a LLOBELL-DE LEÓN-NAVARETE, *Il libro « De processibus »*, pp. 1-2, 23 nota 13.

(24) Sempre l'archivista De Marchi riferisce l'opinione di mons. Tardini secondo cui le buste di « stampe » — verosimilmente *vota*, *schemata*, ecc. — relative al Codice conservate su « diversi scaffali » sarebbero state distrutte da mons. Borgia e, almeno in parte, per disposizione dello stesso cardinal Gasparri. La sua responsabilità è richiamata,

dispersioni e distruzioni erano già molto evidenti attorno al 1940, allorché mons. Roberti, nel pubblicare gli *Schemata* del *De processibus*, « trovò grandi e gravi lacune che non poté colmare » (25).

Notevoli problemi archivistici riservano anche le fonti del pontificato di Pio X, che non riguardano direttamente la codificazione, ma che possono essere utilmente impiegate per ricostruirne la cornice e lo sfondo. Siamo di fronte ad un papa che, per il disbrigo degli affari più delicati e importanti, non ha esitato a creare fin dagli inizi del suo pontificato una Segreteria privata — la cosiddetta « Segretariola »—, in modo autonomo e parallelo alla Segreteria di Stato. Si sa che essa lavorava riservatamente a strettissimo contatto col papa, il quale se ne serviva di preferenza per l'impostazione e l'attuazione dei piani di riforma che egli andava elaborando nei più svariati settori della vita della Chiesa. È quindi assai probabile che anche la riforma del diritto canonico sia rientrata nelle maglie di quest'ufficio temporaneo, almeno per ciò che concerne i rapporti epistolari di Pio X con i suoi uomini e consiglieri dentro la Commissione per la codificazione. Ma l'inventario analitico di questo fondo, recentemente edito, non fornisce alcuna traccia.

A causa dell'insufficienza e della dispersione delle fonti ufficiali sui lavori della codificazione, si è quindi resa necessaria una molteplicità di indagini in altri fondi archivistici o in altri archivi nonché il ricorso a fonti integrative, sia manoscritte sia a stampa. Nonostante la buona volontà di non trascurare nessuna pista di ricerca, l'elenco delle fonti reperite e di quelle identificate resta certamente parziale (26).

Nell'Archivio Segreto Vaticano sono state compiute indagini nei fondi Concilio Vaticano I, Segreteria di Stato, sezioni Affari ecclesiastici, Spogli di cardinali e ufficiali di Curia, « *Epistolae Latinae* », Archivio particolare di Pio X (Segretariola), Spoglio Pio X, Spoglio Benedetto XV, Archivio particolare di Benedetto XV, Spogli dei

---

in termini espliciti, da mons. Roberti (« Egli ritiene che molti di detti schemi siano stati distrutti dallo stesso Card. Gasparri [...] ») (LDP, p. 261).

(25) *Ibid.*

(26) Mons. Clupé, rettore di San Luigi dei Francesi di Roma, cui mi ero rivolto per consultare l'archivio della Comunità, mi ha prevenuto con l'assicurazione che le carte ivi conservate sono di natura « esclusivamente privata » e non concernono i rapporti di Boudinhon, Eschbach e Many col processo di codificazione (18 maggio 2004).

cardinali Mertel, Cavagnis, De Lai e Gasparri, Avvocati concistoriali, Fondo Umberto Benigni.

Nell'Archivio storico del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa sono conservati gli atti della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari e le posizioni « Stati ecclesiastici », contenenti documenti decisivi di Pio X sull'avvio della codificazione (27). Nel fondo « America » sono state utilizzate le carte della preparazione del concilio plenario latino-americano del 1899.

Singoli fascicoli concernenti aspetti settoriali della codificazione sono andati a confluire negli archivi delle Congregazioni per l'educazione cattolica, per le cause dei santi, per l'evangelizzazione dei popoli, per i religiosi e gli istituti secolari. Una menzione a parte va riservata all'Archivio della Congregazione per la dottrina della fede che, nella sezione relativa ai *Dubia Varia*, conserva importanti « posizioni » relative a pareri richiesti dal segretario della Commissione Gasparri alla « Suprema » circa problemi dottrinali altamente delicati affrontati nel corso dell'attività codificatoria.

Nella Biblioteca Apostolica Vaticana sono state consultate le lezioni litografate di diritto canonico tenute all'Institut Catholique di Parigi da Pietro Gasparri nonché il diario del cardinal Francesco Cassetta.

Per gli archivi di seminari e Università romane si è fatto riferimento al fondo Congregazione degli studi dell'Archivio di Stato di Roma e allo spezzone anteriore conservato presso la Congregazione per l'educazione cattolica, all'Archivio del Vicariato di Roma, agli archivi del Seminario Romano, dell'Università Gregoriana, della Propaganda Fide per il Collegio Urbano.

Questi stessi archivi sono stati consultati per la ricostruzione della biografia intellettuale di Gasparri nel periodo romano; per l'insegnamento parigino si è fatto riferimento sia all'Archivio dell'Institut Catholique di Parigi sia all'Archivio dell'Arcidiocesi di Parigi. Per la sua attività presso la Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari e per la sua missione diplomatica in America Latina è stata impiegata la documentazione presso l'Archivio storico del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa.

---

(27) Pubblicati in *Appendice* al mio studio *Gl'inizi della codificazione pio-benedettina*, in DE, CXIII, 2002, pp. 16-83.

Fra gli archivi privati che si sono rivelati utili, ricordo quelli del padre Benedetto Ojetti, presso la Pontificia Università Gregoriana, del card. Casimiro Gènnari, presso il Centro Culturale Maratea, di don Giuseppe De Luca, presso l'Associazione a lui intitolata a Roma. Ho anche potuto tenere conto delle « Memorie » inedite di Gasparri <sup>(28)</sup>. L'indice del I volume delle « Memorie » inedite comprende il capo XXI del fascicolo quarto e il capo XVIII di un altro fascicolo privo di numerazione, intitolati « Codificazione del Diritto canonico per la Chiesa latina ». In essi speravo di trovare notizie importanti. Ma nel momento in cui ho potuto prender visione di quei documenti, conservati presso l'Archivio della Segreteria di Stato e fino ad alcuni mesi fa esclusi dalla consultazione, ho dovuto ricredermi. Salvo alcune minime varianti che avremo occasione di segnalare, i due capi del dattiloscritto riproducono alla lettera il testo della relazione *Storia della codificazione del diritto canonico per la Chiesa latina* letta da Gasparri nel convegno internazionale di Roma del 1934.

Oltre alla documentazione archivistica, ci si è avvalsi delle informazioni sulla codificazione ricavabili da articoli di periodici e di riviste coeve, bollettini e scritti d'occasione, da memorie, biografie e necrologi di consultori. Queste fonti minute hanno svolto una funzione tutt'altro che marginale nel ricomporre gli elementi del quadro generale e nella predisposizione delle schede prosopografiche e statistiche relative alle varie categorie di cardinali, consultori e collaboratori del Codice.

Si sono rivelati particolarmente proficui i patrimoni librari delle seguenti Biblioteche: Pontificia Università Gregoriana, Pontificia Università Lateranense, Biblioteca Apostolica Vaticana, Institut catholique e Bibliothèque Nationale di Parigi. Ai fondi antichi di queste medesime biblioteche sono a lungo ricorso per la consultazione dei manuali, trattati e opere giuridiche dell'Ottocento e degli inizi del Novecento. Il Fondo Alessandro Lazzarini della Biblioteca comunale di Prato è stato assai prezioso per le opere giuridiche del Sei-Settecento. Infine non posso dimenticare le giornate passate a studiare, in compagnia di giovani amici e colleghi, nella Biblioteca

---

<sup>(28)</sup> Una parte delle « Memorie » era stata pubblicata nel 1973 nel volume *Il cardinale Gasparri e la questione romana* a cura di Giovanni Spadolini.

del Polo delle Scienze Sociali dell'Università di Firenze, ricchissima di opere di consultazione generale e di fondi storico-giuridici.

4. La lista degli archivi e delle biblioteche appena scorsa mi spinge ad esprimere la mia gratitudine ai direttori e al personale. Mi limito a segnalare i nomi di coloro che ho più volte importunato per ricavare suggerimenti e informazioni allo scopo di rintracciare documenti nei labirinti di alcuni fondi archivistici: Mons. Sergio Pagano, direttore dell'Archivio Segreto Vaticano, e i suoi valenti collaboratori; il prof. Marcel Chappin direttore dell'Archivio storico del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, il dott. Johan Ickx e il cav. Marco Martellacci, rispettivamente archivisti della Congregazione della Dottrina della fede e della Congregazione per l'Educazione Cattolica; Domenico Rocciolo direttore dell'Archivio del Vicariato di Roma; mons. Agostino Severgnini, allora archivista della Pontificia Università Lateranense, la dott.ssa Lydia Salviucci Insolera, direttrice dell'Archivio della Pontificia Università Gregoriana, tutto il personale della Biblioteca di questa Università, la signora Maddalena De Luca per il permesso di consultare documenti e appunti sul card. Gasparri; il dottor Sebastiano Miccoli della Biblioteca di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell'Università di Urbino; la dottoressa Lucilla Conigliello, direttrice della Biblioteca del Polo delle Scienze Sociali dell'Università di Firenze; il dottor Gianluigi Galeotti della Biblioteca comunale di Parto, che mi ha validamente coadiuvato nel controllo del testo e delle citazioni, fornendomi un prezioso soccorso.

Sono debitore di utili notizie biografiche relative a consultori o collaboratori del Codice agli archivisti centrali degli ordini religiosi e agli archivisti di diverse diocesi del mondo: Massimo Angeleri, addetto all'Archivio storico della diocesi di Milano; i direttori degli Archivi generali dell'Ordine di Sant'Agostino e dei Frati Minori di Roma; il cancelliere dell'Arcivescovado di Avignone; don Andrea Foglia, direttore dell'Archivio storico diocesano di Cremona; padre Antonio Fortes dell'Archivio generale dei Carmelitani Scalzi; Henri Hours, archivista dell'Arcivescovado di Lione; don Antonio Illibato dell'Archivio storico diocesano di Napoli; Robert Johnson-Lally dell'Arcidiocesi di Boston; l'Archivista della diocesi del Mans; abbé

Philippe Ploix degli Archives Historiques dell'Arcidiocesi di Parigi; don Francesco Stabile del Seminario arcivescovile di Palermo; Dominique Thiry del Vescovado di Metz; abbé J.C. Veissier dell'Arcivescovado di Bordeaux.

Per quanto frutto di ricerche, un libro dovrebbe riflettere esperienze intellettuali. In questi anni ho proficuamente scambiato idee con molti amici a Assisi, Brescia, Firenze, Napoli, Parigi, Pisa, Roma, Trento, Urbino, Venezia. Mi piace ricordare, tra gli altri, Claus Arnold, Brigitte Basdevant-Gaudemet, Andrea Grillo, il compianto Giovanni Gualandi, Maurilio Guasco, Luciano Martini, che ci ha lasciati un anno fa, Daniele Menozzi, Andrea Milano, Michele Nicoletti, Giannino Piana, Gianpaolo Romanato, Norman Tanner, Xenio Toscani, Silvano Zucal.

L'Ecole Française, l'Istituto Luigi Sturzo, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana di Roma, la Pontificia Università della Santa Croce e la Facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia mi hanno dato l'opportunità in anni diversi di presentare e discutere alcune parti di questo lavoro. La frequentazione dei seminari fiorentini su « Universalizzazione dei sistemi giuridici: storia e teoria » (2006) coordinati da Bernardo Sordi e da Luigi Capogrossi Colognesi è servita ad allargare la prospettiva e a stimolare il confronto tra l'evoluzione storica del diritto canonico e quella del diritto civile in età moderna.

Dopo gli archivisti e gli amici di studio, il mio ringraziamento va ai colleghi che si sono prestati a leggere o a perlustrare in tutto o parte l'opera o mi hanno in vario modo aiutato durante il lavoro: il mio maestro Francesco Margiotta Broglio, che negli anni fiorentini del « Cesare Alfieri » mi aveva consigliato di studiare la figura di Pietro Gasparri e che è stato sollecito di suggerimenti e di indicazioni; Paolo Cappellini che, conoscitore espertissimo della materia delle codificazioni e della cultura giuridica, mi ha risolto dubbi tormentosi e offerto precisazioni importanti; Pietro De Marco, sempre ricco di suggestioni intellettuali, con cui ho discusso molte volte dell'impostazione e dei problemi della ricerca; Paolo Moneta, che si è prestato a leggere proficuamente il capitolo sul trattato matrimoniale di Gasparri; Umberto Santarelli, che ha visto e seguito con interesse lo sviluppo dell'opera, sollecitandomi a riflettere su taluni aspetti dell'idea di codificazione; Piero Fiorelli, Pietro Costa, Luca Mannori, cui sono ricorso per avere spiegazioni puntuali;

Angelo Maffei, che mi ha garantito la sua competenza in materia di storia della teologia protestante e cattolica. Un grazie particolare anche a Carlo Cardia per la vicinanza che mi ha mostrato in questi anni nella vita accademica.

La pubblicazione di quest'opera si deve alla generosa disponibilità del Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno. Bernardo Sordi, che ne è il direttore, ha sempre caldamente incoraggiato la conclusione di questo lavoro ma ha dovuto esercitare una grande pazienza prima di poterne vedere la consegna. Lo ringrazio della fiducia, dell'interesse, dei suggerimenti e dell'amicizia che mi ha riservato.

Come recita un detto rabbinico: « Non sta a te compiere l'opera, ma non puoi nemmeno sottrarti ». Considero un miracolo l'essere riuscito a chiudere questo lavoro dopo molti anni scanditi da rallentamenti, interruzioni e riprese, dovuti agli impegni didattici con i miei studenti dell'Università di Urbino, a interessi di ricerca più circoscritti, alle difficoltà personali. Se sono giunto alla conclusione non è soltanto mio merito, ma anche di quegli amici dell'Università, della montagna e della vita che mi sono stati vicini. A colui che più di ogni altro lo ha fatto, Paolo Grossi, è dedicato, con molta gratitudine, questo libro. Senza la sua fiducia, la sua comprensione, la sua stima non sarei sicuramente giunto a poter mettere la parola fine ad un'impresa estenuante che mi allettava ma anche mi atterriva.  
*Deo gratias!*

## PROLEGOMENI

« [...] la razionalizzazione del diritto fu il risultato di un lavoro piuttosto discontinuo, fatto di rotture, ritardi e svolte, a seconda dei differenti campi del pensiero giuridico. Essa non costituì sempre, nemmeno presso i suoi promotori, un'impresa che sarebbe stata consapevole, nel senso in cui essi si sarebbero dati come scopo, prossimo o lontano, questa razionalizzazione. Questo sforzo alquanto disparato, al fine di dare una coerenza interna e maggiore logica al diritto, è stato un'opera collettiva di generazioni successive di giuristi professionali ».

(J. FREUND, *La razionalizzazione del diritto secondo Max Weber*, in ID., *Diritto e politica. Saggi di filosofia giuridica*, trad. it. Napoli, 1994, p. 59).



## PREMESSA

### I PROBLEMI METODOLOGICI

Una constatazione *in limine*, per quanto possa apparire lapalissiana. Al pari degli altri codici civili moderni — o forse ancor più di questi ultimi — il *Codex iuris canonici Pii X pontificis maximi iussu digestus Benedicti papae XV auctoritate promulgatus* non nasce all'improvviso, non è il frutto di una germinazione spontanea né di una pura e semplice imitazione di un modello preesistente: piuttosto esso ha, dietro di sé, una preistoria complessa e contrastata che, per esigenze di sintesi, può venire inquadrata e poi ricostruita, ancorché in modo assai schematico, secondo una linea lunga e una linea breve.

Per i sostenitori della *linea lunga* — quella stessa che pervade la *Praefatio* di Gasparri — vale il duplice e convergente principio positivo della continuità della sostanza e dell'evoluzione della forma del diritto canonico attraverso le collezioni canoniche, dalle prime raccolte conciliari fino al Codice:

*Id fuit constans catholicae Ecclesiae propositum, ex quo potissimum tempore imperii romani leges sunt in Corpus iuris redactae, ut sacri item canones in unum colligerentur, sicque eorum scientia et usus et observantia facilius unicuique fieret* <sup>(1)</sup>.

Secondo questa interpretazione ricostruttiva, già diffusa nella manualistica precedente il 1917 e dopo definitivamente consacrata, la storia del diritto canonico si sarebbe scandita, prima di giungere all'*opus perfectum* del *Codex*, in tre fasi evolutive (*ius antiquum*: dalle origini al Decreto di Graziano, *ius novum*: da Graziano al concilio di Trento; *ius novissimum*: dal Tridentino in avanti) cui avrebbero corrisposto, in modo quasi sincronico, tre svolte nella tipologia delle raccolte e collezioni (dal carattere cronologico a quello siste-

---

(1) PETRUS CARD. GASPARRI, *Praefatio*, in CIC 1917, p. XIX.

matico, dal carattere privato a quello pubblico e autentico, dalla pluralità verso l'unità e l'unicità delle fonti di cognizione).

Nell'esemplificazione che di questa traiettoria storica viene data dalla *Praefatio* di Gasparri i tornanti decisivi erano costituiti da cinque opere dietro le quali stavano altrettanti autori, tra studiosi privati e romani pontefici. Mentre Dionigi il Piccolo raccolse le lettere decretali dei romani pontefici dei secoli IV e V, Graziano si preoccupò di riunire i tanti canoni che si trovavano dispersi e separati, di conciliare quelli tra loro contraddittori e di predisporre una nuova e unica raccolta di leggi ecclesiastiche. Quindi, per iniziativa di Gregorio IX e con l'aiuto di Raimondo di Peñafort, la Sede Apostolica decise di allestire una nuova ed unica raccolta ufficiale. A sua volta Gregorio XIII ordinò di emendare il testo e di pubblicare l'edizione ufficiale del *Corpus iuris canonici*. Alla lunga stasi seguita ai falliti tentativi di aggiornamento del *Corpus* compiuti da Sisto V e da Clemente VIII, è stato ora posto termine. Raccogliendo le richieste di molti vescovi del concilio Vaticano I e di cardinali della curia romana e preso l'esempio da tutti gli Stati contemporanei, allo stesso modo di Gregorio IX che non aveva esitato a imitare Giustiniano, Pio X ha voluto che

universae Ecclesiae leges, ad haec usque tempora editae, lucido ordine digestae, in unum colligerentur [...] » <sup>(2)</sup>.

Appare evidente che scopo della *Praefatio*, nel tratteggiare i momenti aurei della scienza canonistica, era giustificare l'opera di codificazione e interpretarla come *naturale conclusione* di un lungo processo storico sostanzialmente lineare e perfettamente rispondente alle esigenze della vita giuridica della Chiesa <sup>(3)</sup>.

Oltre a Gasparri furono molti i canonisti che adottarono lo schema ricostruttivo testé delineato e lo introdussero nei loro scritti

---

<sup>(2)</sup> Ivi, pp. XXXI.

<sup>(3)</sup> Sui limiti intrinseci inerenti alla pretesa e quasi prestabilita armonia tra l'opera di Gregorio IX e quella di Giustiniano, frutto della dottrina canonistica del XVI secolo, si rinvia alle pagine di S. KUTTNER, *Il diritto canonico nella storia*, in « Jus », XVIII, 1967, pp. 249-251. In merito cfr. ora M. BERTRAM, *Die Dekretalen Gregors IX: Kompilation oder Kodifikation?*, in Magister Raimundus. Atti del convegno per il IV centenario della canonizzazione di San Raimondo de Penyafort (1601- 2001), a cura di C. Longo, Roma, 2002, pp. 61-86.

o manuali, sforzandosi talvolta di arricchirlo o di articolarlo in miglior modo. A un anno dall'avvio dei lavori della codificazione, un noto professore di Tubinga, J.B. Sägmüller, compì uno dei tentativi scientificamente più accreditati di stabilire una congiunzione tra le collezioni medievali e il codice in senso moderno. Nello sviluppo della legislazione dei papi sul modello degli imperatori romani e nel valore di legge generale attribuito nel medioevo alle *epistolae decretales*, Sägmüller vide un'anticipazione del « lato formale » dei codici statuali. Secondo lui il *Liber Sextus* presentava, assai più dell'influente *Liber Extra*, il carattere di un codice moderno poiché Bonifacio VIII aveva disposto che i suoi redattori scorporassero i decreti emessi soltanto per le condizioni temporanee e inserissero quelli aventi un valore di disposizione generale <sup>(4)</sup>.

All'indomani della pubblicazione del codice canonico uno studioso dell'Università cattolica di Tolosa, R.A. Trilhe, scrisse un breve saggio per ricordare le tappe successive attraversate dalle collezioni canoniche prima di giungere al codice canonico e per sottolineare che il nuovo Codice era il termine di questa lunga elaborazione da lui rapidamente ricostruita. Nonostante la visione continuista della scienza canonica, tale studioso aveva però avvertito l'esistenza di uno spartiacque nel passaggio dalle decretali intese come « una successione di soluzioni giuridiche ordinariamente accompagnate da principi di diritto che le motivavano » ad un nuovo tipo di raccolta costituita da « una serie di testi legislativi logicamente coordinati » <sup>(5)</sup>.

Il giudizio di Trilhe, appoggiato sull'autorità di Gasparri, ha fatto scuola. Chi ancora consulta con frutto il classico manuale di Stickler ve lo troverà confermato in una forma per certi aspetti più circostanziata e per altri più allargata. Il Codice vi è presentato tanto come l'esito di un processo coerente di sviluppo delle collezioni canoniche precedenti quanto come la risposta ad una urgente

---

<sup>(4)</sup> J.B. SÄGMÜLLER, *Die formelle Seite der Neukodification des kanonischen Rechts*, in TQ, LXXXVII, 1905, pp. 409-411. Su questa linea si è dichiarato anche un autorevolissimo studioso odierno: « Possiamo adombrare, con le debite riserve, che col Libro VI (1298) viene adombrato per la prima volta nella Chiesa un metodo non dissimile dalle codificazioni dell'età moderna » (KUTTNER, *Il diritto canonico nella storia*, cit., p. 251).

<sup>(5)</sup> R.A. TRILHE, *Les collections canoniques*, in BLE, VIII, 1917, pp. 376-398.

necessità della Chiesa di disporre di un'unica collezione comprendente tutte le norme ecclesiastiche. Accanto ad una maggiore contestualizzazione storica si affianca l'interpretazione diretta ad evidenziare la sua continuità col passato: in fondo, come sottolinea il carattere corsivo, il *Codex* altro non è che un *novum Corpus* <sup>(6)</sup>.

Recentemente un altro studioso di storia del diritto canonico nelle Università pontificie, Brian Edwin Ferme, parlando del Codice del 1983 « in prospettiva storica » ha sostenuto la tesi 'continuista' di cui stiamo discorrendo fondandola su altri presupposti. Secondo Ferme in fatto di rottura storica il codice vigente farebbe da contrappunto al *Liber Extra* di Gregorio IX e non al Codice previgente. Ambedue avrebbero provocato un cambiamento « simico » nella Chiesa, mentre il Codice del 1917 non rappresenterebbe « ciò che si chiama un *novus habitus mentis*, quanto piuttosto un importantissimo, relativamente nuovo, ed influente approccio tecnico, per porre un ordine effettivo nel *mare magnum* delle leggi » <sup>(7)</sup>.

Nonostante il suo accreditamento in gran parte della dottrina ufficiale, questo criterio di ricostruzione storica presenta almeno *due punti deboli* sotto il profilo metodologico. In termini generali si potrebbe dire che esso non tiene sufficientemente conto delle differenze epocali in cui si vengono a collocare le costruzioni giuridiche e trascura del tutto il principio secondo cui il significato e l'orizzonte di una cultura determina in maniera inequivocabile anche il senso e la portata degli strumenti e delle operazioni teoriche o pratiche che vengono compiute. Nella fattispecie, poi, non permette di cogliere la differenza sostanziale tra compilazioni e codificazioni, data l'assenza di criteri discretivi tra due tipologie di fonti giuridiche apparentemente simili. Le codificazioni trovano le loro premesse in alcuni

---

<sup>(6)</sup> « Ex enumeratione, descriptione, evolutione collectionum epochae praecedentis et praecipue ex postulatis et conaminibus saeculi elapsi, adornandi nimirum novam aliquam et unicam collectionem omnium disciplinae ecclesiasticae normarum, iam rationes necessitatis urgentis huiusmodi novi *Corporis* iuris canonici plane patent » (STICKLER, p. 371).

<sup>(7)</sup> B.E. FERME, *Il Codice di diritto canonico del 1983 in prospettiva storica*, in *Vent'anni di esperienza canonica 1983-2003*. Atti della giornata accademica tenutasi nel XX anniversario della promulgazione del Codice di diritto canonico. Aula del Sinodo in Vaticano 24 gennaio 2003, Città del Vaticano, 2003, p. 54.

postulati tipici della cultura e della filosofia moderna che le separano strutturalmente dalle operazioni di classificazione e di ordinamento delle materie che contraddistinguono le compilazioni. Postulati di portata decisiva come l'affermazione del primato della legge sulle altre fonti, la trasformazione della scienza del diritto da disposizione ordinata dei fatti rilevanti a scienza delle dottrine giurisprudenziali, il progressivo passaggio dalla concezione retorica e topica alla sistematica giuridica fondata in modo assiomatico e via dicendo, segnano, nel momento terminale di un percorso in parte comune, una frattura rilevante nella definizione non solo della presentazione della « forma » del diritto ma anche del suo « fondo » o essenza.

Si potrebbe obiettare che tale distinzione vale tutt'al più nel campo delle codificazioni civili ma non in quello nel diritto canonico, perché il codice pio-benedettino non è assimilabile ai codici modellati sul *Code civil* di Napoleone. In merito si è recentissimamente scritto in modo conclusivo e perentorio:

Il Codice pio-benedettino altro non fu che una « *consolidatio juris communis* », di matrice teoretica pre-moderna; le disposizioni e teorie che ne hanno seguito la promulgazione, discostandosi dalla volontà dell'iniziatore dell'Opera, non possono mutarne la natura strutturale né metodologica [...] (8).

Contro tale conclusione sta però l'affermazione contenuta nella *Praefatio* di Gasparri circa l'intenzione della Santa Sede e dei redattori di lavorare per un codice che avesse la forma tipica dei codici statuali moderni e la maggior parte della dottrina canonistica antica e recente che ha salutato l'opera promulgata nel 1917 come un vero codice.

D'altro canto, questa tesi di carattere generale non va necessariamente intesa in senso stretto, come se il codice pio-benedettino dovesse essere in tutto e per tutto assimilabile ai codici statuali e come se, di conseguenza, anche il processo della sua formazione e della sua preistoria si fosse necessariamente svolto secondo tempi, modalità, caratteri sostanzialmente identici ai primi. Ritengo che di fronte a tale problema sarebbe fuorviante assumere una posizione in qualche modo pregiudiziale tendente o ad accentuare o a restringere

---

(8) P. GHERRI, *Il primo Codice di diritto canonico: fu vera codificazione?*, in APO, LXXVI, 2003, n. 3-4, p. 898.

eccessivamente i forti legami e i rapporti di stretto vicinato tra diritto canonico e diritto secolare (o meglio diritti secolari).

Da una parte non si può assolutamente trascurare sul terreno metodologico — lo ha notato molti anni orsono Prosdocimi — la grande rilevanza dell'interscambio avutosi nell'età moderna tra questi due universi giuridici « sia sul piano delle tecniche normative, che dei metodi espositivi e dottrinali e della prassi e funzionamento concreto degli istituti » (9). L'ordinamento degli studi per larghi tratti comune nelle Facoltà legali che rilasciavano la laurea *in utroque* in molti paesi dell'Europa, la vicinanza e gli intrecci di istituti, materie e interessi di studio tra civilisti e canonisti, i rinvii piuttosto larghi che ciascuno dei due diritti faceva all'altro, hanno di certo favorito un reciproco e costante influsso tra la scienza giuridica secolare e la canonistica, almeno fino alla rivoluzione francese.

Allo stesso modo, sul terreno espositivo, l'assunzione del modello privatistico-civilistico per eccellenza, quello gaiano-giustiniano, nella metodologia dell'insegnamento del diritto civile e del diritto canonico è stato un vettore essenziale della traiettoria teorica verso le codificazioni civili dell'Ottocento e verso la stessa codificazione del 1917. Già Orestano aveva notato che la grande fortuna dello schema tripartito *personae - res - actiones* fu dovuta, nel Cinquecento, alla sua capacità di soddisfare molteplici esigenze. Era una facile e razionale risposta al problema della divisione della materia, in grado di superare l'uso pedissequo dell'ordine legale senza introdurre in apparenza una soluzione di continuità con la tradizione del *Corpus* giustiniano. Era un elementare ed utile strumento didattico per chi s'iniziava allo studio del diritto e intendeva proseguirlo secondo un'impostazione che appariva più razionale rispetto al metodo del commentario. Ed era, infine, uno schema categoriale che, opportunamente rivisitato alla luce della cultura umanistica, sembrava meglio corrispondere all'indirizzo preso dalla filosofia moderna (10). Su questa linea Cavanna non ha mancato di

---

(9) L. PROSDOCIMI, *Il diritto canonico di fronte al diritto secolare nell'Europa dei secoli XVI-XVIII*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*. Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, I, Firenze 1977, p. 435.

(10) R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, pp. 166-167.

osservare che l'adozione dell'impianto tripartito ha costituito, « il terreno culturale preparatorio delle codificazioni » perché, da un lato, « l'idea di un nuovo ordine istituzionale e dottrinale del diritto che superasse quello giustiniano richiamava necessariamente l'idea di un nuovo ordine legislativo » e, dall'altro, « l'idea di una sintesi sistematica sul piano scientifico si collegava a quella di una sintesi unificante sul piano legale [...] » (11).

D'altra parte, non si può neppure avanzare *a priori* un'interpretazione del tutto omogenea ed analogica dei processi di sistematizzazione che hanno investito il diritto civile e il diritto canonico, come se si fosse trattato di una pura e semplice duplicazione o di un semplice travaso della medesima operazione secondo scansioni temporali parallele (12).

Per capire fino a che punto sia rischioso procedere verso una frettolosa assimilazione dei due ambiti, è utile operare una comparazione delle grandi linee evolutive che, durante l'età moderna, hanno reso possibile nella scienza giuridica il complesso passaggio dalle forme letterarie tipiche del diritto romano-civile e canonico medievale alla forma Codice degli Stati dopo Napoleone e, successivamente, domandarsi quale grado di applicabilità questo stesso itinerario possa ricevere per la scienza canonica durante l'età moderna e contemporanea. Al riguardo si può prendere a pietra di paragone lo « schema-guida » delineato da Paolo Cappellini sulla scorta delle vaste ricerche condotte da Coing e dai suoi collaboratori (13) per ripercorrere, in modo estremamente riassuntivo ma efficace, le tappe della « decostruzione moderna » del diritto secolare comune che si era formato nelle Università medievali e la sua

(11) CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, cit., pp. 189-190.

(12) In un breve ma denso saggio ricco di comparazioni storico-giuridiche Corecco ha definito il Codice del 1917 come « rampollo ecclesiastico » del processo culturale da cui sono nate le codificazioni europee, stabilendo un parallelismo quasi perfetto tra le premesse di queste ultime e i presupposti del primo codice canonico (l'impianto rigorosamente giuridico, la tripartizione giustiniana, il principio della legislazione unica, della compiutezza, della esclusività, della riserva del legislatore nella interpretazione autentica) (E. CORECCO, *I presupposti culturali ed ecclesiologici del nuovo « Codex »*, in Id., *Ius et communio. Scritti di diritto canonico*, a cura di G. Borgonovo e A. Cattaneo, Casale Monferrato, 1997, I, pp. 623-625).

(13) Ci si può riferire in senso specifico alla bella sintesi di H. COING, *Europäisches Privatrecht*, I, München, 1985, capp. II-III §§ 2-12.

riorganizzazione in senso codicistico. I passaggi teorico-metodologici di questo processo risultano scanditi:

1. Dalla (dal metodo della) Scolastica alla sistematica; 2. dal singolo testo al principio; 3. Dall'autorità storica all'autorità della Ragione (e per questo tramite al diritto naturale razionalistico dell'età dell'Illuminismo) <sup>(14)</sup>.

*Mutatis mutandis* questo amplissimo « schema-guida » è parimente valido per la scienza canonica che porta al codice piobenedettino? Proviamo ad operare qualche raffronto preliminare, necessariamente approssimativo, basato sullo stato attuale delle conoscenze e ad individuare alcune domande fondamentali e i vuoti di indagine che dovremo riempire.

Anche il diritto canonico non è rimasto estraneo, fin dal XVI secolo, all'istanza umanistica di rigore, di ordine e di coerenza della forma di presentazione del diritto. Almeno dalla fine del XVIII secolo la scienza canonistica è stata ugualmente attraversata dall'esigenza sistematica. Si sa come tale indirizzo prima abbia pervaso una branca nuova del diritto canonico — il *ius publicum ecclesiasticum* —; poi, sotto l'influsso dell'idealismo, abbia dato vita nella Germania della prima metà dell'Ottocento a sistemazioni organiche; infine dopo il 1860 la riorganizzazione metodica del diritto canonico abbia finito per contagiare in qualche misura la stessa manualistica romana. Tutti questi fenomeni attendono di essere ricostruiti in termini coerenti sulla scorta di nuove e più approfondite ricerche e non in modo saltuario e rapsodico. Solo così si potranno cogliere continuità e discontinuità nell'evoluzione interna del diritto canonico e precisare analogie e differenze con quella percorsa dal diritto secolare.

Allo stesso modo ci si può chiedere se nella canonistica moderna si sia passati dal metodo casistico all'affermazione di veri e propri principi e regole generali che poi andranno a costituire il nucleo primigenio ed essenziale del Codice. Andrà verificato se il lavoro svolto dai maestri tra fine Cinquecento e fine Settecento abbia condotto, mediante la trasposizione di generi letterari propri del diritto secolare, a riassumere il diritto della Chiesa in compendi

---

<sup>(14)</sup> P. CAPPELLINI, *Dal diritto romano al diritto moderno*, in *Diritto privato romano. Un profilo storico*, a cura di A. Schiavone, Torino, 2003, p. 471.

sempre più ristretti ed a enucleare regole e principi che mutavano l'assetto didattico e scientifico attribuito alla materia nel periodo classico. Al termine dell'indagine su questi processi di riorganizzazione del diritto canonico ci si dovrà anche porre la domanda se il diritto canonico resti sostanzialmente legato, nella realizzazione del Codice, alla concezione casistica della norma e alla dimostrazione di tipo sillogistico o piuttosto non accolga la concezione astratta della norma e la dimostrazione di tipo assiomatico-deduttivo.

Infine si può supporre che nel sistema delle fonti e nella prassi giudiziale canonica dell'età moderna il ricorso all'autorità della ragione anziché a quella della storia abbia assunto una funzione rilevante? Apparentemente si sarebbe inclinati a rispondere negativamente, perché nel diritto della Chiesa l'uso della ragione resta pur sempre subordinato alla rivelazione e alla tradizione. Tuttavia è da indagare quanto abbia influito nella scienza canonistica l'innesto dei metodi e dei postulati del razionalismo illuministico nella branca del *ius publicum ecclesiasticum* e se lo stesso codice canonico non ne sia rimasto in qualche modo contagiato, specialmente là dove introduce definizioni o richiama principi di portata generale.

Queste sommarie osservazioni aiutano a delimitare storicamente e dialetticamente il senso e la portata della non breve ricerca che ci accingiamo a fare intorno alle *premesse lontane* della codificazione canonica. Per un verso, si dovranno individuare metodi, strumenti logico-razionali, istituti e elementi della scienza giuridica secolare che sono in tutto o in parte rifluiti o che possono avere esercitato un'influenza rilevante sul processo della codificazione canonica, anche se sarà difficile, stando ai postulati specifici del diritto canonico, poter assimilare completamente due concezioni per tanti aspetti difformi. Per un altro, nonostante le molteplici differenze di caratteri, di prospettive, di tempi e di fasi, si dovrà ricostruire l'itinerario per molti aspetti analogo, anche se non necessariamente sincronico, a quello del diritto secolare percorso dalla scienza canonistica verso la forma Codice. Come in altri casi, occorrerà molta acribia per evitare semplificazioni in fatto di zone comuni, di reciproche influenze e di linee di demarcazione.

Con questo siamo entrati direttamente nel campo della seconda prospettiva interpretativa della storia del codice canonico: quella della *linea breve*. In analogia col processo di decomposizione e di

ristrutturazione del diritto secolare comune, essa individua nella frattura culturale dell'età moderna il momento genetico di un processo che condurrà anche il diritto canonico a imboccare la strada della codificazione, secondo modalità che potremmo definire, in modo per ora del tutto approssimativo, di « imitazione ritardata ».

Secondo la più accreditata dottrina tale processo — diretto a ristrutturare, unificare e sistematizzare i materiali giuridici vecchi e nuovi in un corpo legislativo nuovo e unico — è il frutto dell'atmosfera culturale del secolo XVI e si sostanzia dei dibattiti sul metodo del diritto introdotti dall'umanesimo giuridico <sup>(15)</sup>. Nell'ambito del diritto canonico compie i primi passi con l'opera di Giovan Paolo Lancellotti durante gli anni conclusivi del concilio tridentino. Come vedremo l'iniziativa privata del giureconsulto perugino non restò isolata ma ebbe un discreto séguito, dando vita nei secoli seguenti a vari tentativi di trasformare il diritto canonico in una vera e propria « scienza moderna ».

Per comprendere il senso del cambiamento qualche paragone generale forse non guasta. Dopo che il papato medievale aveva provveduto a sostituire il diritto consuetudinario col diritto delle decretali, da Graziano in avanti i canonisti si erano preoccupati di applicare il metodo dialettico della scolastica ai sacri canoni in modo da renderlo armonico e coerente. Parimente, dopo che il papato moderno aveva ricondotto il diritto canonico al diritto pontificio, da Lancellotti in poi i canonisti si studiano di ordinare razionalmente il complesso delle leggi della Chiesa mediante l'impiego di un metodo sistematico.

In apparenza tutto questo sembra avvenire sotto il segno dominante della continuità. In realtà non si tratta di metamorfosi ma di

---

<sup>(15)</sup> Cfr. CAVANNA, I, pp. 187-190. « Il Cinquecento — ha scritto Paolo Grossi — è per la scienza giuridica un quadrivio affollato e convulso: accanto alla prassi forense che sonnecchia sui vecchi schemi ormai acquisiti, molti *homines novi* si interessano o si entusiasmano dei nuovi atteggiamenti metodologici proposti al séguito della rivoluzione umanistica: il nuovo si giustappone o si contrappone al vecchio, in molti casi si mescola col vecchio, rendendo il secolo decimosesto un terreno vivissimo di incontri e scontri, incompuesto e variegato, ma indubbiamente fertile per il divenire dell'intera esperienza giuridica » (P. GROSSI, *La categoria del dominio utile e gli homines novi del quadrivio cinquecentesco*, in ID., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992, p. 248).

innovazioni radicali che, come si avrà modo di comprendere, toccano capisaldi del diritto, come il sistema delle fonti e il metodo, e finiscono per stravolgerne la definizione e la configurazione assunte in precedenza. È proprio questo *mutamento epocale* che vogliamo qui investigare e ricomporre nei suoi lineamenti generali come indispensabile prolegomeno storico e metodologico alla successiva analisi del processo di codificazione.

Per ragioni complesse, che ora non è il caso di richiamare, l'antico concetto aristotelico e romano di diritto come *ars aequi et boni*, che i canonisti medievali non avevano mai cessato di seguire, viene lentamente e progressivamente rimpiazzato con un sistema legislativo moderno. Ciò sarà possibile solo come conseguenza di due grosse novità. Da un lato l'equivalenza tra *ius* e *lex*, con la riduzione del diritto a un complesso di leggi di carattere coattivo, a una tecnica che ne studia le relazioni logiche, a una scienza che attribuisce a questo insieme di regole un assetto il più possibile razionale. Dall'altro lato la sostituzione del metodo casistico, che giungeva alla risoluzione del caso mediante l'osservazione dei fatti attinenti e la discussione scolastica delle autorità dottrinali, con il metodo logico-deduttivo, il quale, invece, deduce le norme a partire da altre norme procedendo dall'alto verso il basso, dai principi alle conseguenze, dalle cause agli effetti, impiegando la logica propria delle nuove scienze matematiche e fisiche <sup>(16)</sup>.

Questa trasformazione del diritto canonico da « legislazione e prassi giurisprudenziale » a « sistema giuridico » è provocata, dal XVI al XVIII secolo, da una molteplicità di problemi concreti e teorici nascenti dalle esigenze della prassi forense e dall'impostazione dell'insegnamento. Volendo individuare, in via preliminare, i diversi piani su cui dovremo contemporaneamente muoverci nel corso dell'analisi, è necessario distinguere concetti riferentisi: *a)* alla costruzione dei vari *tipi di sistema* giuridico; *b)* alle *metodologie didattiche*; *c)* ai *modelli di scienza* su cui si fondano gli uni e le altre <sup>(17)</sup>.

---

<sup>(16)</sup> Questa schematizzazione tipologica tendente a opporre due concezioni e metodologie è proposta in modo sostanzialmente convergente da T. VIEHWEG, *Topica e giurisprudenza* (trad. it., Milano, 1952) e da VILLEY, in part. pp. 342-347.

<sup>(17)</sup> Per queste considerazioni preliminari, cfr. E. PATTARO, *Modelli di discorso*,

Si sa che l'attività di "sistemazione" dei materiali giuridici procedeva, nel diritto romano e nel diritto comune dall'arte retorica, mediante l'impiego di « divisiones » in « genera », « species », « partes », ed era finalizzata alla disposizione della materia. Invece la creazione del "sistema" in senso proprio procede secondo uno o più modelli scientifici presi a prestito dalla filosofia (tipici quelli che si avvalgono di un metodo assiomatico e/o topico, ma ve ne possono essere altri anche di natura mista), ed è diretta all'elaborazione di un discorso o di una serie di proposizioni organizzate in modo tale da formare un tutto le cui parti si rinviano a vicenda e sono derivabili l'una dall'altra <sup>(18)</sup>.

Tuttavia, poiché l'opera di riorganizzazione razionale intrapresa dai docenti, che sono anche giuristi, spesso dà luogo ad una tecnica attraverso la quale s'intende realizzare il « sistema », ne viene che lo sviluppo dell'insegnamento può interferire e, di fatto, incide non marginalmente sullo stesso sviluppo della scienza in quanto ne prepara le basi e ne anticipa in modo parziale o in termini generali la configurazione.

Risalendo dal piano della 'didattica' a quello della 'sistemica' e da questo a quello dei 'modelli scientifici' su cui essa si costituisce e prende una determinata forma, occorre inoltre avvertire che i modelli impiegati, oltre che diversificarsi storicamente, non appartengono esclusivamente ad una disciplina ma interagiscono nel campo del sapere, e quindi sono produttivi di scambi sul piano del 'metodo' e 'struttura' loro propri <sup>(19)</sup>.

Andrà infine considerato che, essendo l'idea di sistema solamente una delle soluzioni escogitate nell'epoca moderna al problema permanente della disposizione razionale della materia

---

*tipi di sistema e funzione di principi. Cenni storici e profili teorici*, in *La sistematica giuridica. Storia, teoria e problemi attuali*, Roma, 1991, pp. 263-276.

<sup>(18)</sup> Per un inquadramento generale del problema da Ramo a Wolff si veda P. SCHULTHESS, *Die philosophische Reflexion auf die Methode*, in *Allgemeine Themen Iberische Halbinsel Italien*, hrg. von J-P. Schobinger, Basel, 1998 (« Grundriss der Geschichte der Philosophie begründet von F. Ueberweg, Die Philosophie des 17. Jahrhunderts », 1), pp. 62-120.

<sup>(19)</sup> In rapporto al nostro campo d'indagine potremmo richiamare l'esempio dell'interscambio che nell'età tridentina avviene tra teologia e diritto o tra etica giusnaturalista e diritto.

giuridica, a prescindere dall'idea e dai contenuti del diritto (20), il passaggio da una determinata *forma disponendi* — in origine assunta sulla base di criteri pratici o logici che solo successivamente sono stati legalmente consacrati — al *systema iuris* internamente armonico e logicamente coerente non può venire concepito in termini assolutamente lineari, progressivi e esclusivi. Esso ha, invece, necessariamente richiesto *a)* un confronto continuo tra le metodologie in vigore e quelle da introdurre; *b)* delle modalità di compresenza e di concorrenza tra esse; *c)* un'evoluzione contraddistinta da passaggi intermedi anziché da improvvise fratture (21).

Nell'economia della presente ricerca sarebbe difficile non solo individuare in modo esauriente, ma anche riuscire ad analizzare nelle loro connessioni reciproche questi diversi e complessi profili o passaggi relativamente alla moderna scienza canonica. Ci si limiterà, pertanto, per un verso a richiamare l'incidenza di alcune correnti culturali filosofiche, giuridiche, teologiche come l'umanesimo giuridico, gli sviluppi del « *systema* » nella teologia protestante e cattolica, la nascita del diritto pubblico ecclesiastico e, per l'altro, a evidenziare le corrispondenti istanze metodologiche introdotte nel diritto canonico, come la disposizione razionale delle materie mediante l'applicazione della *methodus* logico-dialettica, la semplificazione dell'apprendimento dell'*ars iuris* mediante appositi strumenti didattici, l'introduzione di nuovi generi letterari in relazione alle accresciute esigenze di razionalizzazione dell'insegnamento e dell'*usus fori*. Vedremo come l'intreccio di questi differenti fattori sul piano dell'insegnamento produrrà tre fondamentali metamorfosi della materia canonica: dal « *ius Decretalium* » all'« *ordo iuris* » (secolo XVI), dall'« *ordo* » alla moderna « *scientia iuris* » (secolo XVII), dalla moderna « *scientia* » al « *systema iuris* » (secolo XVIII).

Quanto agli estremi cronologici, due date sembrano doppiamente evocative di opere e di eventi storici epocali: il 1563, che segnò la chiusura del concilio di Trento e la pubblicazione delle *Institutiones* del Lancellotti; il 1791, che fu l'anno della frattura tra la Chiesa e la Rivoluzione francese e della pubblicazione del *Liber Isagogicus* di Zallinger.

---

(20) ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, cit., pp. 133-135.

(21) In tema è doveroso rinviare al I volume dell'ampia ricerca di LOSANO.



## LA FORMAZIONE DEL PARADIGMA SISTEMATICO. LINEAMENTI DI UN PERCORSO (1563-1791)

1. Dal *ius Decretalium* all'*ordo iuris* (1563-1645). — 1.1. Umanesimo giuridico e diritto canonico: le *Institutiones* di G.P. Lancellotti. — 1.2. La fortuna dello schema tripartito e le premesse lontane del Codice. — 2. Dall'*ordo iuris* alla moderna *scientia canonum* (1645-1749). — 2.1. Le influenze delle teologie positive sulla costruzione del *systema*. — 2.2. Nuovi generi letterari e sistematizzazione del diritto. — 2.3. Le metamorfosi del *Textus* nelle Scuole di Dillingen e di Ingolstadt. — 2.4. La costruzione scientifica: le « introduzioni » e le « parti generali ». — 3. Verso il *systema iuris canonici* (1731-1791). — 3.1. La crisi del *Corpus iuris* e l'influsso del diritto ecclesiastico protestante. — 3.2. La rifondazione wolffiana del diritto canonico: J.A. Ickstatt. — 3.3. Il *ius publicum ecclesiasticum* della Scuola di Würzburg. — 3.4. La diffusione dei principi giusnaturalisti e razionalisti. — 3.5. Tra Augsburg e Roma: la mediazione di J.A. Zallinger.

### 1. *Dal ius Decretalium all'ordo iuris* (1563-1645).

Per analizzare nei suoi termini essenziali il passaggio indicato nel titolo del paragrafo occorre prendere le mosse dalla cristallizzazione delle forme espositive tradizionali della disciplina, il cui peso e la cui importanza appaiono evidenti in una vicenda così lungamente sedimentata come quella del diritto canonico. Com'è noto, la *dispositio* adottata da Raimondo di Peñafort — ripresa dalle Compilazioni antiche e in particolare dalla I di Bernardo da Pavia <sup>(1)</sup> — nel raccogliere le Decretali di Gregorio IX in cinque libri secondo la divisione compendiata dalla Glossa nel versetto *iudex, iudicium,*

---

(<sup>1</sup>) Sulla classificazione dei cinque libri della *Compilatio I* di Bernardo da Pavia del 1191, rispettivamente dedicati alle persone ecclesiastiche investite di autorità, al processo ecclesiastico contenzioso, alla vita clericale e regolare, al matrimonio, ai delitti e al processo ecclesiastico criminale, si veda: P. LANDAU, *Die Entstehung der systematischen Dekretalensammlungen und die europäische Kanonistik des 12. Jahrhunderts*, ora in ID., *Kanones und Dekretalen. Beiträge zur Geschichte der Quellen des kanonischen Rechts*, Goldbach, 1997, pp. 227-255. Nella *Praefatio* al Codice si ricorda che la partizione introdotta da questo canonista fu seguita dalle raccolte canoniche posteriori (CIC 1917, p. XXI).

*clerus, sponsalia* (o *connubia*), *crimen* <sup>(2)</sup>, rimase anche dopo la fissazione del *Corpus iuris canonici* il piano obbligato di tutti i corsi d'insegnamento e di tutte le opere che esponevano il diritto canonico, giacché il lavoro scientifico dei giuristi continuò a ruotare prevalentemente attorno ai libri, titoli e capitoli del *Liber Extra* <sup>(3)</sup>.

D'altra parte, nella seconda metà del Cinquecento, all'interno della compagine ecclesiastica, altre forze esercitavano una notevole forza di resistenza, logoravano la forma dispositiva ed espositiva tradizionale e spingevano nella direzione opposta ad esso: la grande complicazione normativa apportata dai decreti tridentini non accolti dall'edizione gregoriana del *Corpus* ma a tutti gli effetti da considerare pienamente vigenti, salvo le limitazioni introdotte dagli Stati; il fallimento del tentativo di ampliamento e di prosecuzione dello stesso *Corpus* con l'aggiunta di un *Liber septimus*; l'accrescimento smisurato della legislazione singolare attraverso bolle, privilegi, rescritti e dispense <sup>(4)</sup>.

Tuttavia il fattore esterno culturalmente decisivo per l'erosione della vecchia *dispositio* della materia canonica, fondata sull'ordine legale delle Decretali, e per la ricerca di un nuovo *ordo*, basato su criteri dialettici generali, in modo parallelo a quanto stavano compiendo da alcuni anni gli studiosi del *Corpus iuris civilis*, fu senza dubbio rappresentato, con la sua nuova concezione razionale del mondo e del diritto, dall'umanesimo giuridico <sup>(5)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> *Glossa ordinaria* all'inizio delle Decretali di Gregorio IX, v. *Gregorius*. Sulla fortuna di questa divisione: LIJDSMAN, II, pp. 234-235.

<sup>(3)</sup> Cfr. VAN HOVE, pp. 358-359; STICKLER, pp. 242-244; ERDŐ, pp. 83 ss.

<sup>(4)</sup> Per un quadro sintetico di questi diversi problemi, cfr. FANTAPPIE 2003a, pp. 152 ss.

<sup>(5)</sup> Cfr. per la più recente bibliografia: V. PIANO MORTARI, *Diritto, logica, metodo nel secolo XVI*, Napoli, 1978; F. CARPINTERO, *Mos italicus, mos gallicus y el Humanismo racionalista. Una contribución a la historia de la metodología jurídica*, in ICo, VI, 1977, pp. 108 ss.; fondamentali i repertori contenuti in H. COING (hrsg.), *Handbuch der Quellen und Literatur der Neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte*, II/1, *Neuere Zeit (1500-1800)*, München, 1977; CAVANNA, I, pp. 172-190; i saggi di B. PARADISI e di V. PIANO MORTARI contenuti in *La sistematica giuridica*, cit., rispettivamente pp. 7-32 e 277-294; I. BIROCCHI, *Causa e categoria generale del contratto: Un problema dogmatico nella cultura privatistica dell'età moderna*, Torino, 1997, pp. 104 ss.; ID., *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, 2002, cap. I; A. MAZZACANE, *Sistematiche giuridiche e orientamenti politici e religiosi nella giurisprudenza tedesca del secolo XVI*, in

Come si sa, la questione del « metodo » nel Cinquecento assunse nuovi contorni nella storia del diritto, a motivo dell'applicazione della dialettica ramista ad opera dei giureconsulti della Scuola Culta, soprattutto in Germania e in Francia (6). Nonostante la modestia della strumentazione logico-matematica, che restava ancora sostanzialmente la stessa di quella usata dai Glossatori e dai Decretalisti, il metodo di Pierre de la Ramée (1515-1572) conteneva una carica eversiva rispetto alla tradizione medievale perché, fondandosi su una nuova attenzione alla storia e su una grande fiducia nell'esercizio della ragione umana, si proponeva l'esplorazione e la ricostruzione dei nessi naturali delle cose e degli istituti anche nel campo del diritto. I presupposti filosofici della corrispondenza tra *verba* e *res*, da un lato, e dell'articolazione tra *inventio* e *dispositio* razionale, dall'altro, finivano per fondare il processo conoscitivo non più sull'oggetto ma sulla capacità del soggetto di individuare le articolazioni della natura e del reale, facendo dell'uomo l'artefice della costruzione della conoscenza (e del diritto) sotto forma di discorso logico (7).

La « riforma della dialettica » non sembra, però, influenzare più di tanto e in modo diretto i canonisti, per un insieme di motivi: l'appartenenza dei suoi principali sostenitori al movimento della Riforma nelle sue diverse confessioni (a cominciare da coloro che si pongono sulla scia dell'Agricola, come Melantone e Sturm, per poi passare a Ramo e ai suoi seguaci) (8); la diversità delle opzioni

---

*Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. LIOTTA, Bologna, 1999, pp. 213-252.

(6) Sul dibattito intorno al « metodo » nel Cinquecento la bibliografia è molto vasta. Mi limito a ricordare le opere ormai classiche del N.W. GILBERT, *Renaissance Concept of Method*, New York, 1963; W.J. ONG, *Ramus, Method and the Decay of Dialogue*, Cambridge, Massachusetts, 1958; C. VASOLI, *La dialettica e la retorica dell'Umanesimo. « Invenzione » e « Metodo » nella cultura del XV e XVI secolo*, Milano, 1968; G. CRAPULLI, *Mathesis universalis. Genesi di una idea nel XVI secolo*, Roma, 1969; G. OLDRINI, *La disputa del metodo nel Rinascimento. Indagini su Ramo e sul ramismo*, Firenze, 1997; e a rinviare alla recente sintesi di C. VASOLI, *I tentativi umanistici cinquecenteschi di un nuovo « ordine » del sapere*, in ID., *Le filosofie del Rinascimento*, a cura di P.C. Pissavino, Milano, 2002, pp. 398-415.

(7) BIROCCHI, *Causa e categoria generale del contratto*, cit., pp. 155-164.

(8) Un riflesso molto diretto e concreto dell'adesione alla Riforma di molti di questi giuristi sta nella proibizione delle loro opere sia pratiche sia di metodo da parte

filosofiche platonizzanti o aristotelizzanti <sup>(9)</sup> influenti sui giureconsulti della Scuola Culta (basti pensare alla funzione strumentale e non produttiva assegnata alla *methodus* dai maestri di Padova) <sup>(10)</sup>; più in generale, il pluralismo metodologico che derivava dal comune riferimento alle istanze dell'umanesimo colto. Tutti aspetti che, se per un verso impediscono di livellare gli atteggiamenti e le posizioni entro uno schema rigido, per un altro aiutano a comprendere le ragioni per cui non tutti i giureconsulti desiderosi di mettere ordine nel diritto — secondo il dettato ciceroniano del *redigere ius in artem*, allora fortemente riscoperto e riattualizzato — dovessero necessariamente appartenere al *mos gallicus* e disprezzare il *mos italicus*. Tra i due estremi della conservazione acritica o del rifiuto totale della tradizione medievale, rappresentata da Bartolo e Baldo, erano altresì praticabili più *vie intermedie* dirette a conservarla operandone un

---

del Sant'Ufficio dopo la metà del Cinquecento in concomitanza con le iniziative di pubblicazione a Venezia di trattati giuridici: cfr. R. SAVELLI, *La censura dei libri di diritto nella seconda metà del Cinquecento*, in *A Ennio Cortese*. Scritti promossi da D. Maffei e raccolti a cura di I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte, U. Petronio, III, Roma, 2001, pp. 226-250.

<sup>(9)</sup> Noto è la distanza tra l'ambiente intellettuale della Parigi di Pietro Ramo e quello della Padova di Tomitano e di Zabarella. Qui si attua un ridimensionamento della portata teorica della dottrina ramista influenzata dalle dottrine platonizzanti e ci si rapporta positivamente con le « auctoritates » scolastiche, le quali non vengono condannate né espulse, nonostante le lunghe polemiche della fine del Quattrocento. Cfr. VASOLI, *La dialettica e la retorica*, cit., pp. 605-606. Tra gli allievi di Zabarella merita un cenno particolare, anche in rapporto alla presente indagine, il giurista Giulio Pace su cui A. DUFOUR, *Jules Pacius de Beriga (1550 - 1635) et son « De Juris methodo » (1597)*, in *Genève et l'Italie*, Etudes publiées... par L. Monnier, Genève, 1969, pp. 113-147; C. VASOLI, *Profezia e ragione. Studi sulla cultura del Cinquecento e del Seicento*, Napoli, 1974, pp. 649-777; BIROCCHI, *Causa e categoria generale del contratto*, cit., pp. 195-201.

<sup>(10)</sup> Contro le dottrine ramiste, Zabarella assegnava alla *methodus* un ruolo solo strumentale, necessario per giungere alla conoscenza delle cose ma separata da esse — da qui il nodo del rapporto tra logica e ontologia —; ristabiliva la differenza aristotelica di « ordine », avente lo scopo di dare la giusta *dispositio* alle cose, e « metodo », che permette di inferire e quindi di arricchire la nostra conoscenza mediante conclusioni sillogistiche; continuava a considerare essenziale la distinzione tra « scienze speculative », che si avvalgono della *methodus*, e « scienze pratiche » (tra cui il diritto), le quali si limitano a utilizzare le argomentazioni dialettiche ed eventualmente fanno ricorso alle « scienze metodiche » senza però pervenire ad una conoscenza certa per via dimostrativa. Cfr. GILBERT, *Renaissance Concept of Method*, cit., p. 164; VASOLI, *La cultura filosofica del Rinascimento*, cit., pp. 412-413.

rinnovo, a ricongiungerla al suo fondamento razionale aristotelico alla luce dei nuovi e incalzanti fermenti dell'umanesimo giuridico <sup>(11)</sup>.

1.1. *Umanesimo giuridico e diritto canonico: le Institutiones di G.P. Lancellotti.*

Sembra proprio questo il caso del ricordato giureconsulto Giovanni Paolo Lancellotti, che nelle sue opere non nasconde le simpatie per il bartolismo e tuttavia avverte, con notevole determinazione, la necessità di superare il disordine imperante nella selva delle norme canoniche, di dare una nuova sistemazione alle diverse materie e di approntare uno strumento didattico in grado di semplificare l'apprendimento degli allievi. Benché Lancellotti non fosse stato né il primo né l'unico studioso, negli anni conclusivi del concilio di Trento, ad avvertire tale esigenza metodologica — in questo egli fu accompagnato da altri giureconsulti più o meno famosi, come lo spagnolo Antonio Agustín <sup>(12)</sup> e Marco Antonio Cucchi <sup>(13)</sup> —, fu tuttavia a lui che arrise

---

<sup>(11)</sup> Sull'insufficienza della rigida classificazione tradizionale tra 'bartolisti' e 'antibartolisti' e sulla necessità di riesaminare gli elementi di continuità tra la migliore scienza giuridica del Trecento e il movimento umanistico, si rinvia a D. QUAGLIONI, *Tra bartolisti e antibartolisti. L'Umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541)*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, cit., pp. 185-212.

<sup>(12)</sup> Il grande erudito spagnolo Agustín aveva concepito, in un arco temporale che all'incirca va dal 1541 al 1587 diverse opere simili alle *Institutiones* del Lancellotti, ma esse o rimasero allo stato di abbozzi o restarono manoscritte o vennero pubblicate oltre due secoli dopo nell'*Opera omnia*. Tre sue opere intitolate *Recollecta* (manoscritte, in due parti, databili tra il 1541 e il '45), *Institutiones iuris pontificii* (ascrivibili tra il 1544 e il 1557, pubblicate postume a Lucca nel 1772) e *Epitome iuris pontificii veteris* (anch'esse pubblicate postume, ma relativamente presto, la I parte a Tarragona nel 1587, la II e la III a Roma nel 1611) si reggono sul medesimo schema tripartito con l'esplicito riferimento a Gaio e a Giustiniano: *De personis - De rebus - De iudiciis*. Ancor più interessante il fatto che nelle prime due opere Agustín avesse previsto una parte introduttiva dedicata alle fonti e ai principi del diritto canonico intitolata *De iure*. Sotto questo profilo egli sarebbe da considerare il vero ispiratore della sistematica del codice canonico del 1917. Cfr. A. BERNAL PALACIOS, *Antonio Agustín (1517-1586) y su 'Recollecta in iure canonico'*, in REDC, 45, 1988, pp. 487-534.

<sup>(13)</sup> Di M.A. Cucchi, professore all'Università di Pavia e di Roma, membro della commissione dei « correctores romani », si conoscono due opere. La prima *Institutionum iuris canonici libri quattuor*, edita per la prima volta a Pavia nel 1563 e, con

il maggior successo, anche se con modi e tempi assai diversi da quelli cui aspirava con tanto fervore <sup>(14)</sup>. La sua opera rappresenta infatti, a tutti gli effetti, un riferimento obbligato per l'evoluzione della canonistica moderna a motivo del duplice tentativo di commisurare su uno stesso piano il diritto civile con quello canonico e di trasferire la nuova sistematica giustiniana nel diritto canonico <sup>(15)</sup>.

Dal linguaggio, dai propositi, dalle applicazioni concrete del suo metodo nelle *Institutiones*, e dalle delucidazioni offerte nei *Commentaria* non appare che l'attività del Lancellotti sia da collocare propriamente nel quadro del *mos gallicus*. E ciò, va precisato, nonostante sia stata influenzata dagli *studia humanitatis* e dai precetti rinascimentali sulle regole dell'arte <sup>(16)</sup>, abbia tenuto conto

---

l'aggiunta dei riferimenti ai decreti del concilio di Trento, a Venezia nel 1566. La seconda *Institutionum maiorum seu pandectarum iuris canonici pentatheuchus primus*, uscita a Pavia nel 1579. La prima opera — come si legge nella lettera del vescovo di Alba, Geronimo Vida riportata nel f. 4r — si proponeva di raccogliere e di ordinare la materia canonistica « dispersa dissipataque [...], in tanta tot Pontificum sanctionum silva » affinché « quasi via compendiaria rudes, et nondum inchoati tyrones ad illius disiectae tutius molis atque acervi cognitionem facile pervenire possint ». Al pari dell'altra opera più sviluppata, essa non segue né l'ordine delle Decretali né lo schema tripartito giustiniano.

<sup>(14)</sup> Per un breve periodo le *Institutiones* del Lancellotti caddero nelle grinfie dei censori del Sant'Ufficio durante gli anni di Gregorio XIII e comparvero nel cosiddetto *Indice* di Parma del 1580, probabilmente a causa dell'apparato di glosse di cui altri curatori le avevano arricchite dopo il 1570 infrangendo, obliquamente, la proibizione del commento ai decreti tridentini (SAVELLI, *La censura dei libri di diritto*, cit., p. 226 nota 4).

<sup>(15)</sup> Sulla figura e l'impianto delle *Institutiones iuris canonici* del Lancellotti si veda: M. CARIA, *Le « Institutiones iuris canonici » di G.P. Lancellotti (1522-1590): status quaestionis e nuove ricerche in corso*, in « Studi urbinati », LXXIX, 2001, n. 2, pp. 7-38; L. SINISI, *Nascita e affermazione di un nuovo genere letterario. La fortuna delle Institutiones iuris canonici di Giovanni Paolo Lancellotti*, in RSDI, LXXVII, 2004, pp. 53-95. Sinisi ricostruisce le diverse edizioni dell'opera del Lancellotti a cominciare dalla I edizione apparsa nel 1563 con molta probabilità non a Perugia ma a Venezia.

<sup>(16)</sup> Si pensi ai canoni artistici rinascimentali del *De re aedificatoria* di Leon Battista Alberti, secondo cui un edificio deve essere basato su solide fondamenta, rispettare le proporzioni delle linee, assicurare la funzionalità complessiva (su cui: G. ROSSI, *Un umanista di fronte al diritto: a proposito del De iure di Leon Battista Alberti*, in RSDI, LXXII, 1999, pp. 77-154), immagine che trova una corrispondenza figurativa nel corpo del diritto e di cui si avvale Lancellotti per lamentare che il diritto canonico è come un edificio privo di entrata perché mancante delle *Institutiones* (I.P. LANCELOTTI, *Commentarium Institutionum iuris canonici*, in appendice a Id., *Institutiones iuris*

degli accorgimenti forniti dalle mnemotecniche di tradizione lulliana e abbia recepito, almeno in modo indiretto, l'*habitus* mentale diffuso dal ramismo verso la costruzione razionalmente ordinata del diritto, secondo un movimento verticale che va dal generale verso il particolare e un procedimento orizzontale che muove dalla *definitio* per poi scomporla nei suoi elementi compositivi, analizzandoli secondo le *causae* aristoteliche in modo da disporre il tutto con ordine logico (17).

La preoccupazione principale di Lancellotti voleva essere isagogica e didattica. Si trattava di munire il diritto canonico di un compendio analogo a quello predisposto da Giustiniano per il diritto romano nelle *Institutiones* (18). Tuttavia è difficile non pensare che quest'operazione imitativa non contemplasse anche l'idea più generale e più ambiziosa, avente un valore simbolico e, perché no? latamente giuridico-politico: quella di completare il *Corpus* canonico in modo da renderlo simmetrico, nella sua struttura letteraria e tipologica, al glorioso *Corpus iuris*. Poiché il Decreto di Graziano poteva essere il libro corrispondente al Digesto, le Decretali di Gregorio IX fare il paio col Codice, e il Sesto, le Clementine, le Extravaganti essere affiancate alle Novelle, mancavano solo le Istituzioni canoniche per completare il parallelismo tra i due *Corpora iuris* (19).

Accanto all'esigenza isagogica e comparatistica c'era in Lancel-

---

*canonici quibus ius pontificium singulari methodo libris quatuor comprehenditur*, Romae, ex typographia Iacobi Tornerii, 1587, p. 50, ma tutto il lib. III del *Commentarium* è di fondamentale importanza per capire le motivazioni dell'autore). Si pensi anche alla proposta di riformulare, sul modello di una presunta opera perduta di Cicerone, l'intero diritto contenuto nella compilazione giustiniana secondo categorie generali, articolate internamente in membri e istituti, introdotti dalle rispettive definizioni, idea avanzata da Guillaume Budé (su cui PIANO MORTARI, *Diritto, logica, metodo nel secolo XVI*, cit., pp. 319-345).

(17) Sul procedimento ramistico cfr. VASOLI, *La dialettica e la retorica*, cit., pp. 333 ss.; N. BRUYÈRE, *Méthode et dialectique dans l'œuvre de La Ramée. Renaissance et âge classique*, Paris, 1984.

(18) Così nella prima nota delle *Institutiones*: « Intentio auctoris fuit scribere pro tyronibus librum ad faciliorem introductionem ad Iuris Canonici cognitionem et ad similitudinem Iuris Civilis » (LANCETTI, *Institutiones iuris canonici*, cit., p. 1 ad a).

(19) Dal 1587 le *Institutiones* del Lancellotti cominciarono ad essere aggiunte alle varie edizioni del *Corpus iuris canonici*. Per un elenco di queste cfr. lo studio di A.

lotti anche un'istanza propriamente espositivo-ordinativa: il suo proposito, infatti, non è quello di « omnia quae caeteris Juris Canonici libris continerentur, in suum librum congerere, & quasi transcribere » bensì « ea tantum, quae Isagogice tradi potuerunt, quae varijs locis, ac libris nullo fere ordine dispersa in unum colligere » (20). Per fare questo Lancellotti non adotta né il metodo dialettico rigoroso, che avrebbe imposto di redigere le definizioni « ad strictam normam Logicorum », né il metodo autoritativo, che le faceva derivare direttamente dai canoni, ma il criterio dottrinale di estrarle « ex classicis et probatissimis auctoribus » (21). Queste parole sembrano indicare che egli intendesse per un verso moderare il metodo logicista di Ramo, per un altro distaccarsi dal programma rifondativo della teologia fondato sui *loci* come *sedes argomentorum*, introdotto in quegli stessi anni da Melchor Cano. Che poi egli non volesse rompere con la tradizione bartolista, da cui del resto proveniva, è confermato dall'esplicito ricorso alla migliore dottrina per giungere alle definizioni.

D'altro canto l'opera del Lancellotti, per il fatto stesso che intendeva trattare la materia « concinne ac methodice » e riportare alla luce ciò che giaceva « in medullis canonum abstrusa et recondita », poteva sembrare una critica indiretta all'*interpretatio* o, in positivo, una riforma interna del *mos italicus*. Nonostante le ripetute dichiarazioni contrarie e il carattere tradizionale della strumentazione adoperata, le *Institutiones* assumevano un carattere nuovo e contenevano, se non le premesse, di certo le direttrici propositive per una diversa maniera di affrontare e di elaborare la materia giuridica. Ad avvalorare questa ipotesi non è solo l'esiguo numero dei riferimenti espliciti ai *probatissimi auctores* ma anche l'assenza di ogni rinvio alle fonti canoniche (22). Insomma l'opera invece che

---

ADVERSI, *Le edizioni del « Decretum Gratiani » posteriori al XV secolo*, in SG, VI, 1959, pp. 281 ss., in part. pp. 345-346.

(20) LANCELOTTI, *Commentarium Institutionum iuris canonici*, cit., lib. II, l. III, p. 46.

(21) *Ibidem*.

(22) Solo nella seconda edizione curata da Lancellotti (Venezia, 1570) sono aggiunte nelle *Institutiones* glosse con riferimenti dottrinali all'Ostiense, Guglielmo Durante, Giovanni d'Andrea, il Panormitano, Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi (SINISI, *Nascita di un nuovo genere letterario*, cit., p. 3 nota 27).

essere fondata sul rimando diretto alle *auctoritates* voleva essere il frutto della personale rielaborazione dottrinale.

Si capisce allora perché, nel mutato clima culturale e religioso cinquecentesco, contraddistinto da una discussione vivacissima sul metodo nelle scienze, l'opera del Lancellotti fosse destinata a divenire per i canonisti posteriori un valido spunto per proseguire la nuova direzione metodica e programmatica, anche a prescindere dalle premesse e dalle intenzioni del giurista perugino. Sotto forma di aggiornamenti, completamenti e adattamenti, il genere delle *Institutiones* avrebbe favorito la ripresa e il rinnovamento non solo del problema didattico ma anche del problema metodico.

## 1.2. *La fortuna dello schema tripartito e le premesse lontane del Codice.*

L'applicazione dell'impianto gaiano-giustiniano al diritto canonico da parte del Lancellotti è — com'è noto — all'origine del nuovo genere letterario delle *Institutiones iuris canonici*, le quali ebbero una notevole affermazione nelle scuole dell'Europa fino al XIX secolo<sup>(23)</sup>.

Anche se resta una ricerca ancora in gran parte da compiere, possiamo comunque tracciare alcune linee e percorsi essenziali attraverso i quali, nei vari paesi, si attuò la diffusione e l'imitazione del metodo di Lancellotti — che sarà appunto detto « metodo istituzionale » — in parallelo e poi in concorrenza con l'altro e più antico « metodo legale », cosiddetto perché ricalcante nell'esposizione l'ordine medievale delle Decretali<sup>(24)</sup>.

Fuori d'Italia diversi giuristi, appartenenti a varie confessioni religiose e scuole dottrinali, ripubblicarono l'opera arricchendola di annotazioni marginali e commenti: si ebbero edizioni a Basilea e ad Anversa nel 1566, a Lione nel 1571, a Wittemberg (nella stessa cittadina universitaria dove, com'è noto, Lutero aveva bruciato i libri canonici) a cura di Caspar Ziegler nel 1669, a Parigi e a Tolosa nel

---

<sup>(23)</sup> Sullo sviluppo del genere letterario *Institutiones*, si rinvia alle preziose, ancorché incomplete, indicazioni contenute in SCHULTE, III/3, pp. 320-323, 352; VAN HOVE, pp. 546-549, ERDÖ, pp. 146-148; COING (Hrsg.), *Handbuch der Quellen und Literatur*, cit., II/1, München, 1977, pp. 203-205; 551-553.

<sup>(24)</sup> SINISI, *Nascita di un nuovo genere letterario*, cit., pp. 75-95.

1670, ad Halle nel 1715-17 (per le cure del famoso giurista Christian Thomasius).

Seguendo l'esempio di Lancellotti altri docenti si impegnarono a coltivarne il metodo e predisposero manuali ad uso degli studenti delle loro Università. Per le sedi degli Stati italiani preunitari abbiamo una lunga lista che occupa i secoli XVII e XVIII <sup>(25)</sup>. In Germania l'esigenza sistematica fu dapprima ripresa a Ingolstadt dalla *Summa* di Heinrich Canisius <sup>(26)</sup> nel 1594 e da quella del gesuita Johann Strein a Bamberg nel 1658-59 <sup>(27)</sup>. In seguito fu continuata dal compendio didattico dell'olandese Arnold Corvin von Belderer, professore a Magonza <sup>(28)</sup> e dal manuale di Anno Schnorrenberg <sup>(29)</sup>, docente di Colonia. Anche giuristi protestanti ed evangelici adoperarono Lancellotti come pietra di paragone per mettere in risalto gli elementi comuni e differenziali della loro concezione della Chiesa <sup>(30)</sup>.

Parimenti in Francia le *Institutiones* servirono per iniziare gli studenti al diritto canonico ma anche per sottolineare le differenze dei *mores Gallorum*. Jean Doujat ne pubblicò a Parigi nel 1670 il commentario, aggiungendo al testo del Lancellotti cospicue note e

---

<sup>(25)</sup> Pensiamo a Aurelio Agostino Migliari, Gian Vincenzo Gravina e Pietro Antonio Danieli per Roma, a Benedetto Migliorucci per Pisa, a Giovanni Chiericati per Padova, a Francesco Verde, Francesco Maria Gasparri, Pasquale Cirillo, Carlo Gagliardi, Domenico Cavallari per Napoli, a Vincenzo Sacchi per Bologna e a Carlo Sebastiano Berardi per Torino (SINISI, *Nascita di un nuovo genere letterario*, cit., pp. 85-88).

<sup>(26)</sup> H. CANISIUS, *Summa juris canonici in IV Institutionum libros contracta* (Ingolstadt, 1594). L'opera fu spessissimo riedita fino al 1707. Cfr. SCHULTE, III/1, pp. 130-131; WERNZ, I, p. 440; DDC, II, col. 1282 ss.; A. SÖLLNER, *Die Literatur zum gemeinen und partikularen Recht in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der Neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte*, II/1, cit. pp. 552-553.

<sup>(27)</sup> J. STREIN, *Summa iuris canonici comprehensa tribus partibus...*, Köln, 1658-1659. Cfr. SCHULTE, III/1, pp. 138-139; WERNZ, I, pp. 440-441.

<sup>(28)</sup> *Jus canonicum strictim per aphorismos explicatum* (Amsterdam, 1642). Il volume fu molte volte riedito fino al 1729. Cfr. SCHULTE, III/1, p. 147; SÖLLNER, *Die Literatur*, cit., p. 552.

<sup>(29)</sup> Autore delle *Institutiones canonicae* edite a Colonia nel 1740 (SCHULTE, III/1, p. 162).

<sup>(30)</sup> Tra gli autori: Benedict Carpzov, Johann Schilter, Johann Brunneman. Cfr. SÖLLNER, *Die Literatur*, cit., pp. 551-552.

un rigoroso apparato di fonti <sup>(31)</sup>; sei anni dopo furono tradotte da Claude Fleury sotto lo pseudonimo Charles Bonel <sup>(32)</sup>. Quasi un secolo dopo, nel 1770, a conferma che l'opera era ormai un classico l'avvocato Durand de Maillane, che alle tendenze gallicane aveva unito quelle rivoluzionarie, la tradusse di nuovo in francese, accompagnandola con note di confronto con gli usi francesi <sup>(33)</sup>.

In Italia Carlo Sebastiano Berardi pubblicò sue *Institutiones* a Torino nel 1769, tradotte in spagnolo a Madrid nel 1791 <sup>(34)</sup>. La massima fortuna del metodo « istituzionale » si avrà tuttavia tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento, con l'opera di Giovanni Devoti, che, come vedremo, ne aggiornerà l'impostazione e il contenuto per combattere le correnti anticuriali, giurisdizionaliste e giansenizzanti (cfr. cap. I § 1).

Il grande successo delle *Institutiones* in tutte le scuole canonistiche dell'Europa <sup>(35)</sup> preparò il movimento verso la codificazione sotto il duplice punto di vista dell'esigenza di una organica e unitaria distribuzione della materia canonica, e della sua articolazione secondo un piano sistematico sostanzialmente fedele allo schema giustiniano, con la significativa variante che nell'ultima delle ripartizioni, le *actiones*, vengono ricompresi anche *iudicia* e *delicta* <sup>(36)</sup>.

Soffermiamoci un attimo su queste due premesse lontane del Codice. Quanto alla prima va osservato che il genere letterario delle *Institutiones* si ispirava implicitamente al principio basilare di ogni

<sup>(31)</sup> L'opera curata da Doujat venne riedita a Venezia nel 1789. Cfr. SCHULTE, III/1, pp. 608-610. Su Doujat v. *infra*, § 2.4.

<sup>(32)</sup> L'opera ebbe almeno otto edizioni fino al 1771. Cfr. SCHULTE, III/1, pp. 128-128.

<sup>(33)</sup> Cfr. *ibid.*, p. 651.

<sup>(34)</sup> Cfr. *ibid.*, p. 524. Su Berardi si veda *infra*, § 3.1.

<sup>(35)</sup> Va inoltre considerato che lo schema tripartito invaderà anche altri generi letterari canonistici estranei alle *Institutiones*. Si pensi, ad esempio, ai *Juris ecclesiastici universi libri tres* di Agostinho BARBOSA (Lugduni, 1634), alla *Juris canonici theoria et praxis* di Jean CABASSUT (Lugduni, 1660), alla *Scientia canonica et hieropolitica* di Joseph GIBALIN (Lugduni, 1670) oppure al *Jus ecclesiasticum universum* di Zeger Bernard VAN ESPEN (Lovanii, 1700).

<sup>(36)</sup> È quasi superfluo notare che, nel percorso evolutivo del genere *Institutiones*, all'identità delle intitolazioni o all'equivalenza della tripartizione in altri generi letterari, non sempre corrisponde una unitarietà d'impostazione metodologica e una omogeneità della trattazione.

costruzione organica, quello della connessione logica tra le varie parti e il tutto della materia giuridica in modo che non si potesse comprendere bene il posto proprio e la specifica finalità di ciascuna parte senza riferirla alle altre e all'intero. Ciò per un verso costituiva una rottura storica rispetto alla struttura dispositiva del vecchio *Corpus* canonico, che era composito (essendo formato da diverse raccolte), inorganico (poiché si accresceva in modo non coordinato con quanto precedeva) e aperto (in quanto strutturalmente disposto a nuove acquisizioni normative); per un altro verso rappresentava una novità formale rilevante perché da allora in avanti la trattazione della materia, essendo concepita come conclusa, organica e auto-sufficiente, poneva al centro dell'organizzazione interna dell'opera il problema dell'*ordo* <sup>(37)</sup>.

Ma il problema dell'*ordo* richiamava l'altra premessa del *systema* ossia la determinazione del criterio sulla cui base disporre le singole parti interne. L'assunzione, da parte del Lancellotti, dello « schema tripartito » giustiniano — che non solo era particolarmente venerando nella tradizione classica ma anche molto semplice, largamente adattabile e maneggiabile, insomma polifunzionale —, contribuì enormemente ad assicurare all'opera un successo costante e duraturo per tre secoli e mezzo. Il fatto poi che alla materia canonica esposta venisse data, fin dalle prime edizioni delle *Institutiones* del Lancellotti, una « rappresentazione grafica » mediante tavole a graffe <sup>(38)</sup> che visualizzavano le varie articolazioni logiche interne, potrebbe essere visto come una sorta d'incunabolo dell'*ordo iuris* del futuro Codice <sup>(39)</sup>.

La più immediata conseguenza sul piano didattico di questa

---

<sup>(37)</sup> Per una panoramica sulle ripartizioni delle collezioni canoniche si veda J. GAUDEMET, *Essais de systématisation en droit canonique*, in *La sistematica giuridica*, cit., pp. 165-180.

<sup>(38)</sup> Sulla diffusione e sui diversi significati delle *Tabulae* dopo l'opera di J. T. FREIGIUS, *Partitiones juris utriusque, hoc est, omnium iuris tam civilis quam canonici materialium, in tabulae apta et illustris digestio...* (Basileae, 1571) si veda A. MAZZACANE, *Scienza, logica e ideologia nella giurisprudenza tedesca del sec. XVI*, Milano, 1971, pp. 55-58, 144; VASOLI, *Profezia e ragione*, cit., cap. VII § 2.

<sup>(39)</sup> Dalla I edizione romana del 1583, l'opera del Lancellotti presenta tavole ad albero in varie parti del testo assai utili per la schematizzazione razionale dei concetti, degli istituti e delle loro partizioni interne.

nuova organizzazione logico-spaziale della materia <sup>(40)</sup> sarebbe stata il superamento delle medievali mnemotecniche fondate su connessioni simboliche artificiali <sup>(41)</sup>. D'ora in avanti lo studente si sarebbe introdotto nello studio del diritto canonico con un manuale fondato su principi, regole, distinzioni; avrebbe imparato a navigare nell'oceano della disciplina mediante rotte logicamente predefinite; si sarebbe avvalso, per tesaurizzarne i contenuti, dell'ordine e delle partizioni « naturali ». E sul terreno professionale il canonista non si sarebbe dovuto confrontare con uno smisurato bagaglio di *loci*, distribuiti nelle diverse classi secondo le esigenze interne alla retorica antica, ma avrebbe fatto ricorso allo strumentario logico fondato sulla conoscenza e sull'applicazione di principi razionali, regole giuridiche, eccezioni.

Tuttavia, perché questi germi di razionalizzazione formale potessero giungere a maturazione e compiere in maniera organica il passaggio dall'*ordo* alla moderna *scientia iuris* mancavano alcune precondizioni culturali e alcuni anelli tecnici intermedi.

Quanto alle prime va rilevata l'assenza sia di un corrispettivo ideologico comune ossia di un patrimonio condiviso di valori in un'Europa ancora funestata dai conflitti religiosi, sia di una visione filosofica unitaria e razionale su base matematica e fisica <sup>(42)</sup>.

Quanto ai secondi va osservato che l'applicazione della *methodus unica* di Ramo al sapere giuridico si portava dietro un doppio ordine di difficoltà non facilmente sormontabile. In termini generali essa presentava un'insufficiente strumentazione logica, ancorata alla disciplina retorico-dialettica invece che ai progressi del metodo assiomatico-sistematico; inoltre mancava d'una metodologia specifica in grado di fare da ponte tra l'enciclopedismo umanista e la tecnica giuridica; infine risultava inadeguata alle esigenze dell'*usus fori* <sup>(43)</sup>. In termini specifici, essa sarebbe inevitabilmente entrata in

---

<sup>(40)</sup> Sul tema è d'obbligo rinviare all'ormai classico volume di ONG, *Ramus, Method and the Decay of Dialogue*, citato.

<sup>(41)</sup> F.A. YATES, *L'arte della memoria*, trad. it., Torino, 1972; P. ROSSI, *Clavis universalis. Arti della memoria e logica combinatoria da Lullo a Leibniz*, Bologna 1983; per il periodo successivo: W. TEGA, *Arbor scientiarum. Enciclopedia e sistemi in Francia da Diderot a Comte*, Bologna, 1984.

<sup>(42)</sup> WIEACKER, I, pp. 240-242.

<sup>(43)</sup> MAZZACANE, *Scienza, logica e ideologia*, cit., pp. 123 ss., 168 ss.

rotta di collisione con il diritto canonico a motivo sia dei presupposti filosofici e religiosi denigratori del principio d'autorità da cui derivava, sia degli impegni programmatici di tipo culturale e politico tendenti ad una razionalizzazione del sapere di cui era espressione.

Tutto ciò contribuisce a spiegare, per un verso, le ragioni della battuta di arresto del progetto ramista sulla soglia cinquecentesca e del suo ripiegamento verso un'arte della classificazione delle materie o *dispositio*, e, per un altro, le nuove direzioni intraprese dalla cultura giuridica europea: la ricerca di una fondazione filosofica più robusta, organicamente collegata alla nuova gerarchia dei saperi, e l'invenzione di nuovi strumenti tecnici per rispondere ai problemi dell'insegnamento e della prassi.

## 2. *Dall'ordo iuris alla moderna scientia canonum (1645- 1749).*

### 2.1. *Le influenze delle teologie positive sulla costruzione del systema.*

Come la storiografia mostra con sempre maggior forza, i mutamenti del clima filosofico e teologico a cavallo tra il XVI e il XVII secolo sono eventi decisivi per capire i nuovi binari su cui venne ad incanalarsi la formazione della cultura giuridica moderna tanto civilistica quanto canonistica<sup>(44)</sup>. Della crisi che investì l'umanesimo giuridico e in specie la variante confessionalmente e politicamente più aggressiva rappresentata dalla metodologia ramista non esiste prova maggiormente eloquente della sua sostituzione, negli stessi paesi dell'Europa centrale dove aveva avuto ampia eco<sup>(45)</sup>, con i nuovi programmi e metodi scolastici elaborati nell'università di Salamanca e presto diffusisi nei più importanti centri universitari<sup>(46)</sup>.

---

<sup>(44)</sup> Mi limito a rinviare, in generale, ai fondamentali studi sulla seconda scolastica condotti da M. Villey, P. Grossi, F. Todescan.

<sup>(45)</sup> Sugli sviluppi della Scuola Culta in Olanda nel tardo Seicento e sull'influsso che i suoi esponenti ebbero poi nelle Università della Germania: WIEACKER, I, pp. 246 ss.; CAVANNA, I, pp. 434-438.

<sup>(46)</sup> E. LEWALTER, *Metafisica ispanico-gesuitica e tedesco-luterana del XVII secolo. Un contributo alla storia dei rapporti culturali ibero-tedeschi e alla preistoria dell'idealismo tedesco*, trad. it. in « Cheiron », n. 27-28, 1997, p. 275. Ciò avviene su larghissima scala

Ma il ritorno alla metafisica nel senso indicato dalle opere della seconda scolastica (Fonseca, Suárez, Mendoza, Vásquez, ecc.) non era una riedizione dell'esperienza medievale. Si trattava di una *metafisica nuova*, che alla base dell'edificio filosofico poneva un'ontologia di tipo sistematico elaborata su basi puramente « naturali » e cioè indipendenti dalla rivelazione divina. In tal modo la separazione tra ontologia e teologia in Suárez offriva alla cultura moderna, e a quella giuridica in particolare, una nuova *chance* perché i saperi, oltre a guadagnare altri terreni su cui cimentarsi con piena o relativamente piena autonomia, si vedevano ora garantiti nel loro statuto di ricerca in un modo assai più elaborato e strutturato di quanto non avesse potuto fare la logica e la teoria del linguaggio della cultura umanista <sup>(47)</sup>. Ed era sempre questa seconda scolastica ad aver colto alcune delle note antropologiche caratteristiche dell'epoca moderna e ad averle riproposte alla cultura europea in una forma il più possibile armonizzabile con le esigenze dell'ortodossia cattolica. In sostanza erano poste alcune essenziali premesse filosofiche per garantire un cammino evolutivo parallelo e numerosi interscambi tra il diritto civile e il diritto canonico fino all'età delle codificazioni.

Ai fini della ricostruzione della preistoria del Codice va poi tenuto conto che il programma culturale della seconda scolastica si fondava sopra una nuova *metodologia teologica* in grado di incidere a fondo sulla formazione della canonistica moderna <sup>(48)</sup>. Com'è noto, nella seconda metà del XVI secolo si sviluppò in campo cattolico una teologia « positiva » accanto a quella tradizionale « scolastica » mentre in quello protestante avvenne il recupero — prima nell'area riformata poi anche in quella luterana — di una

---

tanto nei paesi passati sotto l'influenza della cosiddetta Controriforma quanto nelle Università tedesche e olandesi che avevano aderito alla dottrina luterana e riformata (ivi, pp. 264-280).

<sup>(47)</sup> Cfr. R. RIGHI, *Pensare per istituzioni. Avviamento a Lewalter*, in « Cheiron », n. 27-28, 1997, p. 260.

<sup>(48)</sup> Resta ancora fondamentale lo studio di O. RITSCHL che aveva analizzato lo sviluppo dell'idea di « sistema » e dei procedimenti « sistematici » principalmente nella teologia protestante dall'inizio del XVII alla metà del XVIII secolo: *System und systematische Methode in der Geschichte des wissenschaftlichen Sprachgebrauchs und der philosophischen Methodologie*, Bonn, 1906.

teologia « accademica » o scolastica che esplicitamente richiedeva l'assunzione di un'elaborazione razionale e che si diversificava dalla concezione meramente biblico-esegetica e da quella teologico-pastorale, detta « pratica », di Lutero <sup>(49)</sup>.

Un primo elemento da tenere presente è l'evoluzione della nozione di *loci theologici* di tipo retorico-dialettico, che si tramandava lungo gli spartiacque confessionali, e che, solo agli inizi del Seicento, raggiunse una significativa convergenza verso il *systema*. Nel luterano Melantone (1521), che sembra essere il primo ad introdurre il termine « systema » nella teologia dogmatica, i *loci* sono ancora dei « contenuti » (materiali, regole, strumenti) utili per le argomentazioni della scienza giuridica e teologica <sup>(50)</sup>. Nel cattolico Melchior Cano (1563) rappresentano, invece, i « contenitori » ossia le fonti probative, fissate in numero di dieci, da cui il teologo trae i propri principi o argomenti: ne segue che la « prova » non consiste più nella dimostrazione dei suoi « contenuti » ma nel fatto che essi sono contenuti nelle « fonti autoritative » <sup>(51)</sup>. In altri termini, nella rifondazione del metodo teologico attuata da Cano i *loci* forniscono la *positio principiorum* da cui dedurre le conclusioni teologiche in modo positivo e tendenzialmente sistematico <sup>(52)</sup>. Anche la teologia vetero-protestante elaborerà, accanto alla concezione « pratica »

---

<sup>(49)</sup> Per qualche ragguaglio metodico, cfr. W. PANNENBERG, *Epistemologia e teologia*, trad. it., Brescia, 1975, pp. 333-334.

<sup>(50)</sup> Cfr. VASOLI, *La dialettica e la retorica*, cit., parte IV capp. II e III; J. SCHRÖDER, *Die ersten juristischen « Systematiker ». Ordnungsvorstellungen in der Philosophie und Rechtswissenschaft des 16. Jahrhunderts*, in M. KRIECHBAUM (Hrsg.), *Festschrift für Sten Gagnér zum 3. März 1996*, Ebelsbach, 1996, pp. 115-120; LOSANO, I, pp. 38-40.

<sup>(51)</sup> M. CANO, *De locis theologicis libri XII*, Salamanca, 1563. Cfr. A. SCOLA, *Chiesa e metodo teologico in Melchior Cano*, in « Rivista di storia e letteratura religiosa », IX, 1982, pp. 202-234; B. KÖRNER, *Melchior Cano, « Die loci theologici ». Ein Beitrag zur theologischen Erkenntnislehre*, Graz, 1984; M. SECKLER, *Teologia Scienza Chiesa. Saggi di teologia fondamentale*, trad. it., Brescia, 1988, pp. 171-206.

<sup>(52)</sup> Dietro la diversità delle metodologie premevano sovente concezioni della teologia e del diritto affatto diverse. Mentre l'indirizzo di Melantone tendeva a privilegiare le fonti bibliche, l'orientamento di Cano in teologia e dei canonisti che adottano il suo metodo riservava un posto preminente anche alle fonti autoritative ecclesiastiche. Più in generale, nel mondo della Riforma il movimento dell'umanesimo giuridico rendeva funzionale la costruzione del sapere a obiettivi politici più generali, quali la definizione di nuovi ordinamenti territoriali su base confessionale (MAZZACANE, *Sistematiche giuridiche e orientamenti politici*, cit., pp. 235-246).

della teologia, quella « positiva » derivante da Cano, non senza tuttavia introdurre alcune modifiche e limitazioni tipiche del pensiero della Riforma <sup>(53)</sup>.

Merita soffermarsi su questa trasformazione del « paradigma » della teologia cattolica e protestante perché corre parallelo a quello del diritto canonico. Per rispondere sia alla critica umanistica, che metteva in dubbio l'autenticità di determinati testi della tradizione, sia al rifiuto della filosofia da parte della Riforma, la teologia cattolica sostituisce il criterio delle *fonti autoritative* a quello tomasiano dell'*intellectus fidei*. Si innesca, di conseguenza, un doppio movimento: da un lato, quello verso la dissociazione della « teologia positiva » dalla « teologia speculativa » e, dall'altro, quello tendente a rendere autonoma la « teologia positiva » da ogni presupposto filosofico e metafisico. Ma tale processo di distinzione/separazione delle discipline viaggia di pari passo, anzi è correlativo, con l'altro riguardante i rispettivi metodi: in tal modo viene anche ad essere influenzata la divisione dei « trattati » della teologia, i quali sono sviluppati in primo luogo *sub specie rationis* e solo in secondo luogo *sub specie gratiae* <sup>(54)</sup>. Già in Suárez la distinzione tra « teologia naturale » e « teologia rivelata » comporta visibilmente la necessità di reperire un « ordine conveniente » <sup>(55)</sup>. Secondo uno specialista del settore come François Courtine, si spiega in tal modo il fatto che la Scolastica spagnola e portoghese vada preparando lo « sviluppo parallelo, nella Germania del XVII secolo, dei diversi *systemata metaphysica* e delle ricerche 'positive' » <sup>(56)</sup>. Una conferma ulteriore, anche se indiretta, di questa convergenza di prospettive è offerta, del resto, dalla particolare sincronia con cui il concetto di « ontologia » comincia ad essere usato in connessione col concetto di « sistema » dietro l'influsso delle *Disputationes metaphysicae* di Suárez <sup>(57)</sup>. Come si vedrà nel paragrafo successivo, anche le opere

<sup>(53)</sup> PANNENBERG, *Epistemologia e teologia*, cit., pp. 228-232.

<sup>(54)</sup> G. PROUVOST, *Thomas d'Aquin et les thomismes. Essai sur l'histoire des thomismes*, Paris, 1996, pp. 34-37.

<sup>(55)</sup> J.-F. COURTINE, *Il sistema della metafisica. Tradizione aristotelica e svolta di Suárez*, trad. it., Milano, 1999, pp. 162 ss.

<sup>(56)</sup> Ivi, p. 168.

<sup>(57)</sup> Cfr. E. GILSON, *L'essere e l'essenza*, trad. it. Milano, 1988, p.158 nota 44; COURTINE, *Il sistema della metafisica*, cit., p. 353.

di diritto canonico, così intimamente legate al sostrato teologico e filosofico, risentiranno di queste istanze metodiche.

D'altra parte nella teologia riformata la preferenza accordata all'impiego del cosiddetto « metodo analitico » — un metodo che partiva dall'*usus* dell'oggetto (nella fattispecie il fine ultimo dell'uomo coincidente con la vita eterna) per risalire agli elementi che lo componevano e ai mezzi necessari per raggiungerlo <sup>(58)</sup> — contribuì, a sua volta, a convogliare l'attenzione sull'idea di *systema*. Come ha notato Pannenberg, il « riferimento teleologico dell'esistenza umana a Dio permise di inquadrare tutta la tematica storico-salvifica della teologia in un sistema di riferimento teoretico » <sup>(59)</sup>. Nel 1602 Bartholomeus Keckermann lo applicava per primo alla « teologia accademica » in connessione col carattere « pratico » della teologia, la quale veniva definita, dietro l'influsso di Aristotele e di Zabarella, « prudentia religiosa ad salutem perveniendi ». La sua opera sarà significativamente intitolata *Systema SS. Theologiae* <sup>(60)</sup>. Dopo il 1640 il metodo « analitico » di Keckermann, articolato nella distinzione di Dio causa finale oggettiva e di Dio fine soggettivo, non soltanto sarà definitivamente accolto nel mondo protestante (dai calvinisti come pure dall'ortodossia luterana) <sup>(61)</sup>, ma comporterà anche l'uso di designare la « Theologia academica » con l'espressione « Theologia systematica » <sup>(62)</sup>. Dal *Commentarium theologicarum...* di Cristovão Gil (1610) la nuova suddivisione della teologia

---

<sup>(58)</sup> Nel 1567 Flacio aveva distinto nella *Clavis Scripturae sacrae*, accanto all'analitico, il metodo « sintetico », che costruisce gli oggetti partendo dai principi o cause, dal metodo « oristico », che procede per definizioni e suddivisioni (PANNENBERG, *Epistemologia e teologia*, cit., pp. 222-228).

<sup>(59)</sup> Ivi, p. 226. Nella teologia cattolica del XVI e XVII secolo non ci fu trasferimento del metodo teleologico alla forma di presentazione del diritto canonico a motivo dell'influsso preponderante dei modelli romanistici.

<sup>(60)</sup> Su Keckermann: cfr. LOSANO, I, pp. 55-58; BBKL, III, coll. 1280-1283.

<sup>(61)</sup> Tra le opere di spicco nella costruzione del *systema* filosofico-teologico non si possono dimenticare il *Metaphysicae systema methodicum* di Clemens TIMPLER (Steinfurt, 1604), il *Scientiae metaphysicae compendiosum systema* di Bartholomeus KECKERMANN (Hanau, 1609), il *Systema mnemonicum duplex* (Frankfurt am Main, 1610) di Johann Heinrich ALSTED. Su di essi, cfr. COURTINE, *Il sistema della metafisica*, cit., pp. 353-365; LOSANO, I, pp. 58-66; C. VASOLI, *L'enciclopedismo del Seicento*, Napoli, 1978, pp. 21-29.

<sup>(62)</sup> LOSANO, I, p. 66.

protestante in « theologia scholastica », « positiva » e « systematica » — quest'ultima definita « eam qua ex iisdem principiis conclusiones aliae colliguntur » — cominciò a penetrare anche nella teologia cattolica (63).

L'aspirazione delle teologie cristiane verso il *sistema*, rientrava perfettamente nella cultura enciclopedista del Seicento la quale, in seguito alle infatuazioni ramiste e di altro tipo, era ormai attratta da un ideale totale di conoscenza (la 'pansofia') e perseguiva il disegno di elevare l'architettura del sapere e del mondo, lavorando per predisporre una guida sicura nell'itinerario dell'uomo sulla terra (64). Da ciò si capisce che il concetto di « systema » del Seicento avesse origini, preoccupazioni, finalità sue proprie rispetto agli orientamenti illuministici e razionalizzanti che contraddistingueranno il Settecento inoltrato. Se nelle opere teologiche del primo Seicento esso restava ancora indefinito, perché poteva essere riferito « tanto alla struttura interna dell'oggetto d'indagine quanto al sistema di proposizioni coerenti con cui si descrive quell'oggetto », con l'affermarsi della filosofia dell'illuminismo assumerà tuttavia l'accezione di « sistema interno » rispecchiante l'ordine reale e, al tempo stesso, capace di produrre nuova conoscenza per deduzione logica da principi (65).

Comunque il punto di sutura tra le due concezioni di *systema* sarà costituito, come sappiamo, dall'indirizzo logicistico e matematicizzante di Leibniz, diretto a trasformare la « giurisprudenza » in « scienza giuridica » mediante la sua riduzione in un sistema assiomatico di teoremi. La *Nova methodus* (1667) si riconnetteva al ramismo sia per l'ideale di un sapere enciclopedico, sia per le aspirazioni verso una riforma dei metodi di apprendimento e di insegnamento capace di offrire al giurista una preparazione sistematica e una educazione professionale (66). Ma lo farà su basi metodo-

---

(63) Si veda, per esempio, FRANCISCUS A SANCTA CLARA, *Systema fidei seu tractatus de concilio universalis, ubi tam ex principiis scholasticis, quam monumentis veterum... fidei structura delineatur*, Leodij, 1648.

(64) VASOLI, *L'enciclopedismo del Seicento*, cit., p. 18.

(65) LOSANO, I, p. 43.

(66) Sulla rilevanza dell'opera di Pietro Ramo in relazione al « nuovo formalismo » giuridico e alla sistematica nell'esposizione giuridica si vedano le osservazioni di T. ASCARELLI, *Hobbes e Leibniz e la dogmatica giuridica*, in *Tb. Hobbes, A Dialogue*

logiche profondamente rinnovate. La preoccupazione di Leibniz — ha scritto Ascarelli —

è appunto quella di un ordinamento della materia, che metta capo a principî semplici, tutto definendo e tutto dimostrando, arrivando così a regole senza eccezioni, come a una tavola di principî, a un ideale alfabetico con una serie di proposizioni poi combinabili e che si implicano a vicenda. L'esposizione deve essere riordinata (e sostanzialmente imperniata sulla distinzione tra soggetti, oggetti e atti) essendo criticabile il sistema giustiziano, mentre il preposto ordine permette una unità e può a sua volta manifestarsi con uno *Specimen* di riordinamento del Digesto, del Codice, delle Novelle (67).

Non v'è dubbio che le istanze leibniziane debbano essere considerate rilevanti per capire il nuovo punto d'avvio del processo di sistematizzazione del diritto che porterà ai codici civili (68). Ma, ancora una volta, com'era accaduto nel Cinquecento, tempi e modi della penetrazione della nuova istanza razionalizzatrice nel diritto canonico saranno differenti (più lenti, più gradualisti e più disorganici) e avranno bisogno di ulteriori mediazioni culturali: di nuove forme letterarie e metodologiche, della mediazione della teologia cattolica, del *ius publicum ecclesiasticum*.

## 2.2. Nuovi generi letterari e sistematizzazione del diritto.

Il nuovo impulso metodico rappresentato tanto dalla seconda scolastica quanto dalla filosofia cartesiana o malebranchiana, le spinte favorevoli provenienti da un'editoria in espansione, il bisogno di rispondere ai problemi didattici e forensi nelle Facoltà giuridiche: questi i principali fattori all'origine della notevole varietà di generi

---

*between a philosopher and a student of the Common Laws of England - G.W. Leibniz, Specimen quaestionum philosophicarum ex iure collectarum - De casibus perplexis - Doctrina conditionum - De legum interpretatione, con uno studio introduttivo di T. ASCARELLI, Milano, 1960, p. 42 nota 112.*

(67) Ivi, pp. 41-42.

(68) Su questi profili dell'opera di Leibniz si rinvia agli studi di G. ACETI, *Sulla « Nova Methodus descendae docendaeque jurisprudentiae » di Goffredo Guglielmo Leibniz*, in « Jus », 1957, pp. 1-41; T. ASCARELLI, *Hobbes e Leibniz*, cit., pp. 34-69; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, pp. 133-156; CAPPELLINI 1984, I, 241-261; CAVANNA, I, pp. 343-348; LOSANO, I, pp. 74-78; BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., pp. 209-220.

letterari sorti tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Settecento nel diritto civile come nel diritto canonico.

Sebbene alcuni di essi riprendano, in parte, la tradizione medievale <sup>(69)</sup>, tuttavia mostrano una linea di tendenza generale largamente innovativa, al pari di quanto avviene contemporaneamente nella teologia e nella filosofia <sup>(70)</sup>. Agli ingombranti *Commentarii* in diversi volumi, alle diluite raccolte di *Disputationes* e di *Quaestiones* vengono affiancati (e sempre più spesso sostituiti) trattati sintetici e delimitati, manuali di sintesi, monografie particolari, per lo più in formato medio o medio piccolo <sup>(71)</sup>. Non si tratta solo di proseguire il programma umanistico della *redactio ad brevem artem*, bensì di costruire nuovi strumenti utili per alleggerire l'apprendimento del diritto e, al tempo stesso, per trasformarlo in un sapere coerente, ordinato e organico. Si favorisce la predisposizione di prontuari di definizioni e di principi (*Definitiones iuris, Regulae, Aphorismata*), si inventano nuove opere abbreviate ma organiche dell'insegnamento del Testo e delle Istituzioni (*Paratitla, Compendium, Epitome*), si predispongono nuovi strumenti di ricerca e di consultazione (*Sylloge operum isagogicorum, Apparatus, Index, Bibliothecae canonicae, Thesaurus*, ecc.) che costituiranno materiali preziosi per la costruzione della moderna *scientia iuris* <sup>(72)</sup>.

Una veduta d'insieme del notevolissimo incremento della strumentazione e delle articolazioni di cui si era andata arricchendo la canonistica dal Cinquecento al primo Settecento è offerta dal selezionato censimento bibliografico presentato da Zech nel 1749 in

---

<sup>(69)</sup> Per una rassegna dei generi letterari medievali si veda A. ERRERA, *Forme letterarie e metodologie didattiche nella scuola bolognese dei glossatori civilisti: tra evoluzione ed innovazione*, in *Studi di storia del diritto*, cit. a cura di F. LIOTTA, pp. 32-106.

<sup>(70)</sup> Si pensi all'importanza assunta dal genere delle *Disputationes metaphysicae* di Suárez, che introduce un elemento di novità rispetto al commentario dei singoli articoli di San Tommaso col seguire l'ordine delle *quaestiones* e non più l'economia delle *auctoritates*.

<sup>(71)</sup> Sui commentarii nel XV e XVI secolo si veda l'ampia sezione dedicata da L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1967, cap. II.

<sup>(72)</sup> Per un elenco dei diversi generi di opere si veda *Handbuch der Quellen und Literatur der Neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte*, II/1, cit., *passim*. Sempre utili i repertori canonistici di SCHULTE, HURTER e VAN HOVE. Per la trattazione dei singoli generi, cfr. anche ERDÖ, pp. 145-156.

un'opera introduttiva di cui ci occuperemo più avanti. Egli abbina nel modo che segue i differenti generi letterari con i principali autori recenti:

1) « Qui Jus cum eruditione illustrarunt »: F. Duaren, A. le Conte, A. Augustín, J. Cujas, B. Epo, P. de Marca, L. Thomassin, A. du Saussay;

2) « In singula, vel saltem plurima Decretalium Capitula comentarios scripserunt »: A.D. d'Hauteserre, M. González Téllez, A. Barbosa, N.R. Fermosini, P. Fagnani, P. Laymann, H. Wagnereck, A. Grananieto, P.F. Passerini;

3) « Alii, servato quidem titulorum ordine, non tamen singula seorsum Capitula attingunt, sed totam tituli materiam methodica explanatione tradunt »: A. Delvaux, H. Zoes, H. Pirhing, J. Wiestner, A. Reiffustuel, Fr. Schmalzgrueber, V. Pichler, P. Leuren, F. Krimer, Pl. Böcken;

4) « Breviori compendio eandem materiam complexi sunt »: R. König, F. van den Zype, V. Pichler, A. Corvin von Belderen, V.A. Dessel, A. Huth;

5) « Totius Juris Canonici expositio methodica fusior »: A. Barbosa, Z.B. van Espen, J.P. Gibert, Fr. Schmier;

6) « et brevior »: M.A. Cucchi, G.P. Lancellotti, Cl. Fleury, F.M. Gasparri, F.A. Febeo, N. Vigel, D. Venator, H. Canisius, P. Grégoire, J. Cabassut, L. Engel, G. Pilati;

7) « Apparatus »: J. Doujat, H. Plettemberg, J. Gibalin, J.P. Gibert, Z.B. Van Espen, J. Biner;

8) « consilia, Consultationes etc. ad singulares casus accommodatas »: G.B. De Luca, P.P. Parisio, M. de Azpilcueta, D. Covarrubias y Leyva, F. van den Zype, A. Barbosa, J. Clericati, F. de Fatinellis, A. Sperelli, G. Pignatelli, F.M. Pitoni, Fr. Schmier, Fr. Schmalzgrueber, V. Pichler, J. Guttierrez, J.S. Zeller;

9) « Alii praeplacuit ordo Alphabeticus in recensendis Sacris Canonibus aut discutiendis materiis »: F.A. Begnudelli Basso Brancati, W. Steiger <sup>(73)</sup>.

---

<sup>(73)</sup> F.X. ZECH, *Praecognita juris canonici ad Germaniae catholicae principia et usum accommodata*, Ingolstadii et Augustae Vindel., 1749, pp. 357 ss.

Innanzitutto questi strumenti di lavoro rompevano la fissità della tradizione didattica, erodevano l'ordine tradizionale e moltiplicavano le ipotesi di presentazione della forma del diritto. Tra l'incremento di questa letteratura giuridica e l'opera di sistematizzazione del diritto canonico si stabilirono connessioni molteplici e proficue. Ne sono prova l'apparizione di generi *ad hoc* (*Principia*, *Expositio methodica*, *Expositio secundum ordinem naturalem*)<sup>(74)</sup>.

In secondo luogo la gamma sempre più vasta di strumenti di analisi e di sintesi rendeva più articolato lo studio di questa disciplina e avviava una ridefinizione dei suoi elementi materiali in funzione di una ristrutturazione formale tendente, sotto l'incalzare delle metodologiche matematizzanti del secolo XVII, a separare la sfera dei problemi teorici di natura generale da quella dei problemi di natura pratica o forense.

In terzo luogo, anche quando la linea di tendenza non era rivolta direttamente alla costruzione di un sistema come complesso di principi posti dalla ragione, si operava comunque per addivenire ad un'opera di classificazione e di riduzione progressiva ad unità formale del contenuto del diritto (generi, specie, cause, ecc.). La conclusione di tale processo sarà, come vedremo, prima la distinzione e poi la separazione della *iurisprudencia* dalla *scientia iuris*<sup>(75)</sup>.

La nuova articolazione disciplinare verrà raggiunta mediante due vie convergenti. Da un lato le operazioni rivolte a compendiare e a ridurre in quadri sintetici e coerenti il complesso degli istituti e della materia giuridica costituiranno la premessa delle articolazioni del 'sistema interno'. Dall'altro i procedimenti di astrazione dei

---

(74) Mi limito a ricordare i *Principia juris canonici ad libri I. et II. Decretalium Gregorii IX. P. M.*, I, Salisburgi, 1691, del benedettino Roberto KÖNIG (SCHULTE, III/1, p. 159) che, per quanto continui ad osservare fedelmente la sequenza dei titoli delle decretali, applica al diritto canonico il metodo logico-scolastico in modo sistematico. Lo schema adottato nella trattazione procede secondo quest'ordine di categorie: *definitio - divisio - causa efficiens - subiectum - materia - forma - finis - effectus - affinis - contraria - dubium* o *difficultas*. Nel 1698 Ph. BRAUN pubblicherà a Norimberga un'opera con identico titolo di quella del König (SCHULTE, III/1, p. 158).

(75) Nel 1660 il canonista gallicano Cabassut lamenterà che gli scrittori della disciplina canonica abbiano adottato o la spiegazione teorica-speculativa o quella relativa alla prassi (per i confessori, per i benefici, per le cause contenziose) (J. CABASSUTIUS, *Juris canonici theoria et praxis ad forum tam sacramentale quam contentiosum; tum ecclesiasticum tum seculare...*, editio postrema, Lugduni, 1709, *Ad lectorem*).

principi e delle regole del diritto civile e canonico favoriranno nei manuali e nei trattati la nascita di ampie 'introduzioni' o 'parti generali', le quali andranno a loro volta a costituire le premesse da cui muoverà l'idea di 'sistema esterno'.

Sarebbe comunque riduttivo restringere a puri aspetti formali i mutamenti descritti. In realtà i processi di razionalizzazione erano destinati a modificare tanto la struttura interna del diritto canonico, quanto le relazioni reciproche con le altre discipline. Le variazioni interne al quadro delle scienze giuridiche e delle relative competenze non potevano, infine, non riflettere le oscillazioni dei rapporti tra gli Stati moderni e le Chiese. L'elaborazione teorica si armonizzava con i nuovi assetti della concorrenza e della confliggenza delle attività giurisdizionali.

### 2.3. *Le metamorfosi del Textus nelle Scuole di Dillingen e di Ingolstadt.*

La specializzazione dei generi letterari e l'esigenza di sintesi e di ordine che proveniva dal modello organico delle *Institutiones* modificarono progressivamente la stessa configurazione espositiva del Testo canonico tanto sul terreno della *dispositio* quanto su quello della *methodus*.

Artefici principali di quest'operazione culturale furono le Scuole gesuitiche bavaresi di Ingolstadt e di Dillingen durante il secondo Seicento e il primissimo Settecento <sup>(76)</sup>. In quei centri — destinati a divenire presto i luoghi principali della formazione filosofica, teologica e giuridica della Compagnia di Gesù in Germania — l'approccio metodico al diritto canonico e la sua trasformazione nella scienza del diritto figurano come una trasposizione culturale e una conseguenza

---

<sup>(76)</sup> Vedremo più avanti come nella formazione della scienza canonistica, oltre ai gesuiti, ebbero una parte di rilievo anche i benedettini dell'Università di Salisburgo e i francescani di Frisinga. Può essere comunque significativo che, nella statistica dei canonisti elaborata da SCHULTE fino all'ultimo terzo del XIX secolo, su un totale di 506 autori (di cui 131 laici, 168 chierici e 160 religiosi), i gesuiti si pongano tra i diversi ordini religiosi al primo posto (71), seguiti dai benedettini (44), dai francescani (15), dagli agostiniani (9), dai domenicani e premonstratensi (5) e da altri in numero ancor più esiguo (SCHULTE, III/2-3, p. 286).

del concetto di sistema proveniente dall'ambito teologico (77). Ad Ingolstadt, sul troncone dell'insegnamento scolastico rinnovato alla fine del Cinquecento da Gregorio di Valencia, s'inserì l'importante figura mediatrice di Paul Laymann che, dopo aver qui professato la filosofia, passò a Monaco sulla cattedra di teologia morale e, infine, a Dillingen su quella di diritto canonico. Dalla Scuola di Laymann discende Enrico Pirhing, il miglior canonista del Seicento, cui si deve la razionalizzazione del modello espositivo del Testo canonico (78).

Nella trattazione del diritto delle decretali Pirhing si confrontò, prima di tutto, con i metodi preesistenti. Secondo lui, essi si potevano ridurre a tre tipi così caratterizzabili: 1) quello recente delle *Institutiones* o delle *Summae iuris canonici*, che si limitava a trasmettere i primi principi ma non offriva una piena cognizione del diritto canonico; 2) quello antico di spiegare e commentare ognuno dei capitoli delle Decretali secondo la serie e l'ordine dei libri e dei titoli, metodo che per la sua lungaggine finiva per indurre la maggior parte dei canonisti a una scelta dei capitoli più importanti e difficili; 3) quello attuale di coloro che trattano il diritto canonico con un metodo quasi arbitrario (« arbitraria fere methodo ») non conservando l'ordine dei libri e dei titoli né spiegando i singoli capitoli, ma limitandosi a richiamare la dottrina su alcuni capitoli e questioni accuratamente spiegati. Tra questi due ultimi modi di trattazione, quello esegetico antico e quello esegetico arbitrario, il Pirhing scelse un terzo metodo misto (« aliquid tertium modum mixtum ») definito « nuovo legale » o pirhingiano, per cui se conservava l'ordine dei libri e dei titoli, per evitare la confusione riordinava però i singoli capitoli all'interno dei diversi titoli (79).

(77) Sull'importanza di queste Scuole gesuitiche nello sviluppo della scienza canonistica ha richiamato l'attenzione, assai più di quanto non avessero fatto Schulte e Landsberg, P. MUSCHARD, *Die kanonistischen Schulen des deutschen Katholizismus im 18. Jahrhundert ausserhalb des Benediktinerordens*, in TQ, 112, 1932, pp. 363-367.

(78) Th. SPECHT, *Geschichte der ehemaligen Universität Dillingen (1549 — 1804)*..., Freiburg im Breisgau, 1902, pp. 291-292 e 324-334 (per i docenti di diritto canonico). Su Paul Laymann (1575-1635): SCHULTE, III/1, pp. 133-135; HURTER, III, coll. 884-886; DTC, IX/1, coll. 86-87; DDC, VI, col. 366; BBKL, IV, voll. 1278-1282.

(79) E. PIRHING, *Ius canonicum in V. Libros Decretalium distributum, nova Methodo explicatum...* (1674-78), Venetiis, 1759, *Prooemium*, § 4. Cfr. anche VAN HOVE,

Non c'è dubbio che la *nova methodus* ideata da Pirhing nel 1645 mirasse a riaffermare tanto la validità del modello espositivo del Testo canonico, mediante un abile e non invasivo intervento di ritocco e di armonizzazione della *dispositio* delle collezioni autentiche <sup>(80)</sup> sulla scorta delle esigenze non più procrastinabili dell'*ordo iuris* <sup>(81)</sup>, quanto a superare il grosso ostacolo della disseminazione delle materie in mezzo ai differenti titoli del *Corpus*, mediante la loro riconduzione, in una forma il più possibile coerente ed organica, ai rispettivi luoghi <sup>(82)</sup>. Inoltre tale metodo permetteva di inserire nei titoli appropriati anche tutte quelle osservazioni e integrazioni di carattere normativo e interpretativo che si erano rese necessarie per rendere continuamente aggiornata l'opera degli espositori <sup>(83)</sup>.

Il risultato complessivo cui perveniva Pirhing con l'applicazione del suo metodo era di rendere ben distribuita, compatta ed omogenea la frammentaria e dispersa materia canonica spiegata nelle lezioni sul Testo. Era chiaro che questo intervento di razionalizzazione, pur non incidendo più di tanto sulla struttura formale del modello espositivo, preludeva ad una riorganizzazione sistematica

---

pp. 531-532. *L'intentio auctoris* è posta in evidenza nel lungo frontespizio dell'opera: « omnibus capitulis titulorum (qui in antiquis, et novis Libris Decretalium continentur) promiscue et confuse positus, in ordinem doctrinae digestis... ».

<sup>(80)</sup> L'ordine delle Decretali restaurato da Pirhing tendeva a ricomprendere unitariamente non solo i titoli e capitoli del *Liber Extra* ma anche quelli delle altre collezioni canoniche confluite nel *Corpus*. Anche il *Decretum* di Graziano, sebbene non venisse ordinariamente spiegato nelle scuole, era da lui ricondotto, per quanto possibile e per ciò che aveva di attinente, ai relativi titoli delle Decretali.

<sup>(81)</sup> « Ideo ad confusionem evitandam necessarium esse, existimavimus, ea ad ordinatam methodum, seu in ordinem doctrinae reducere: quia ubi non est ordo, ibi necessario est confusio » (PIRHING, *Ius canonicum*, cit., *Prooemium*, § 4).

<sup>(82)</sup> « Quoniam vero multa supersunt quae in Capitulis singulorum Titulorum non continentur, et tamen ad plenam cognitionem materiae in Titulis propositae, et ipsius Juris Canonici spectant, et praesupponuntur, atque a Canonistis tractari quoque solent, idcirco illa non omittenda, sed pro complemento Operis necessario adjungenda esse, censuimus. [...] In ipsis Capitulis subinde etiam aliqua proponimus, quae ad alias materias spectant, sed non nisi breviter, et quatenus praecise necessarium videbatur ad ipsum textum intelligendum, ulteriore eorum, et uberiore explicatione in propria loca, in quibus ex instituto de iis agitur, rejecta » (*ibidem*).

<sup>(83)</sup> Questo modo di procedere di Pirhing viene espresso anche nel frontespizio dell'opera: « [...] Adjunctis aliis quaestionibus connexis, quae ad plenam cujusque tituli, aut materiae cognitionem, et expositionem pertinent ».

dei contenuti <sup>(84)</sup>, con contraccolpi per alcuni aspetti analoghi e per altri interferenti con quelli provocati dall'introduzione del metodo delle *Institutiones*.

Le conseguenze dirette furono la creazione di un genere letterario nuovo ed importante, che esponeva la materia canonica in forma enciclopedica e metodica, e l'applicazione all'insegnamento del Testo delle medesime esigenze di semplificazione che già avevano operato nell'ambito dell'insegnamento delle Istituzioni. Di ambedue fu promotore Pirhing stesso, offrendone il prototipo ad una schiera di discepoli e di seguaci.

I primi venti anni del Settecento segnarono il culmine della canonistica dell'età moderna — una sorta di seconda epoca aurea dopo quella a cavallo tra la metà del XII e del XIII secolo — con l'affermazione rigogliosa della formula del *ius canonicum universum* e la sua traduzione concreta in opere destinate a restare monumentali per l'ampiezza dell'impianto, il vigore della costruzione, la ricchezza dottrinale. Ne furono protagoniste le Scuole degli ordini religiosi in Germania: quella francescana di Frisinga con Anaklet Reiffenstuel nel 1700, quella gesuitica di Dillingen con Franz Schmalzgrueber e con Vitus Pichler dal 1712 al 1733, quella benedettina di Salisburgo con Franz Schmier nel 1716 <sup>(85)</sup>.

Sulla scia del metodo di Pirhing, questi autori non si limitarono a perfezionare l'orditura interna delle loro opere, ma procedettero verso la sistemazione razionale delle materie canoniche all'interno della griglia ordinante delle Decretali. Ed è per questo che il

---

<sup>(84)</sup> Non va scordato che il metodo pirhingiano si muoveva in piena sintonia con la riforma degli studi civilistici attuata nel 1634 nelle Università di Strasburgo e di Ingolstadt, la quale dava maggiore importanza ai titoli del *Corpus iuris* e introduceva lezioni metodiche per offrire agli studenti conoscenze di carattere generale. Tredici anni dopo lo troviamo applicato e perfezionato da G.A. STRUVE, *Syntagma juris civilis universalis*, che dà alla materia civilistica un ordinamento logico-scolastico secondo i titoli del Digesto ma con alcuni aggiustamenti in modo da ottenere una forma sistematica (WIEACKER, I, pp. 312 e 329).

<sup>(85)</sup> Cfr. MUSCHARD, *Die kanonistischen Schulen des deutschen Katholizismus*, cit., *passim*; tra la manualistica FANTAPPIÈ 2003a, pp. 178-180. Al genere del *ius ecclesiasticum universum* si deve affiancare l'opera del Van Espen, su cui G. LECLERC, *Zeger-Bernard Van Espen (1646-1728) et l'autorité ecclésiastique*, Zürich, 1964; *Zeger-Bernard Van Espen at the Crossroads of Canon Law, History, Theology and Church-State Relations*, edited by G. Cooman, M. Van Stiphout and B. Wauters, Leuven, 2003.

contributo di questo genere letterario alla preistoria del Codice va colto nei progressi dell'elaborazione logica e nella maturazione dottrinale che investe la trattazione dei singoli titoli e capitoli piuttosto che nell'architettura complessiva che presiede all'intera opera <sup>(86)</sup>.

Oltre che nelle opere enciclopediche questi autori si cimentarono nella redazione di strumenti di sintesi per l'esposizione del Testo, così com'era avvenuto per l'esposizione delle Istituzioni. La fioritura di forme letterarie come *Syntagma*, *Synopsis*, *Tractatus*, in parallelo con quanto avveniva nel diritto civile, non rappresentò semplicemente una forma di condensazione della materia perché si accompagnò con la ricerca delle sue linee e articolazioni portanti: preannunciò, quindi, una più complessa operazione sistematica per attuare la quale mancavano però allora gli strumenti formali della logica deduttiva <sup>(87)</sup>.

Le conseguenze indirette della riforma metodica di Pirhing andarono nel senso di una progressivo accostamento e di una attrazione del modello espositivo del *Textus* verso quello delle *Institutiones*. Vi furono esempi ripetuti di questi travasi e rimescolamenti, i quali documentano il graduale superamento delle tradizionali barriere didattiche e al tempo stesso preparano la situazione dottrinale immediatamente precedente all'inizio della codificazione canonica, allorché in quasi tutti gli autori si perverrà alla fusione armonica dell'*ordo Institutionum* nell'*ordo Decretalium*.

#### 2.4. *La costruzione scientifica: le « introduzioni » e le « parti generali ».*

Il processo di unificazione metodica dei modelli espositivi del

---

<sup>(86)</sup> La grande influenza esercitata da questi autori sulla giurisprudenza di Curia è documentata da MOSIEK, pp. 27-32.

<sup>(87)</sup> La finalizzazione didattica della maggior parte delle opere si arguisce già da alcuni titoli: la *Schola canonica* del francescano Bernhard SANNIG edita a Praga nel 1686, la *Facilis et succincta ss. canonum doctrina, quam fusioribus tomis in sua nova methodo jus canonicum explicandi tradidit...* del PIRHING (Dilingen, 1690 ristampata fino al 1711 a Venezia) oltre alla *Synopsis Pirhingiana* (ed. novissima, Romae, 1849), l'*Ariadne Carolino-canonica* del gesuita di Ingolstadt, Jakob WEX (Augustae Vindelic. et Dilingen, 1708), il *Candidatus abbreviatus jurisprudentiae sacrae...* del gesuita Vitus PICHLER (Ingolstadt, 1756) (SCHULTE, IIII/1, pp. 143, 151, 152, 164; DHCJ, IV, p. 3127).

diritto canonico fu accompagnato — a somiglianza di quanto avvenne nel diritto civile <sup>(88)</sup> —, dall'apparizione di due componenti essenziali del futuro edificio scientifico e sistematico: le « introduzioni » e le « parti generali » <sup>(89)</sup>.

La crisi di crescita della coscienza europea trovò un suo peculiare riflesso anche nella storia del diritto canonico: venti anni dopo la *Nova methodus* di Leibniz uscirono a Parigi le *Praenotionum canonicarum* di Jean Doujat, unanimemente valutate come il primo manuale introduttivo della canonistica moderna <sup>(90)</sup>. Sebbene ancora ammantate di riferimenti alle autorità e ai simboli della tradizione, vi emergevano autentiche preoccupazioni metodologiche. Doujat si richiamava ad Aristotele per giustificare la necessità che anche la scienza del diritto canonico adottasse un metodo deduttivo fondato principalmente sulla conoscenza dei principi (« in Arte quasi pars praecipua est cognitio Principiorum, quae et ipsa idcirco fundamenta dicuntur ») e sulla loro deduzione sistematica (dalla « prior cognitio [principiorum] ad posteriorem velut gradus, donec ad culmen [...] perveniatur ») <sup>(91)</sup>. A questo scopo egli stabiliva due generi di principi, il primo comprendente *axiomata* ossia i dogmi e

---

<sup>(88)</sup> Come aveva già notato Solari, le origini della *pars generalis* risalgono ai giusnaturalisti, « soprattutto della scuola del Nettelblatt, presso i quali assurgeva a dignità di introduzione filosofica di tutto il sistema del diritto » (G. SOLARI, *Filosofia del diritto privato*, II, *Storicismo e diritto privato*, Torino, 1940, p. 35). Più ampiamente occorre ritornare all'ormai classico saggio di A.B. SCHWARZ, *Zur Entstehung des modernen Pandektensystems*, in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte », Rom. Abt., XLII, 1921, pp. 578-610, in part. pp. 588 ss.

<sup>(89)</sup> Quale incunabolo di una scienza in via di formazione, che avverte l'istanza fondativa enciclopedica ma che ancora stenta a strutturarsi secondo linee chiare e definite, potrebbe essere preso l'opera del gesuita lionese Joseph Gibalin. La sua *Scientia canonica et hieropolitica* del 1670 si propone di ricondurre, come avverte il titolo, « ad certa et indubitata principia [...] quae toto corpore iuris pontificii sparsa sunt ». Su Gibalin (1592-1671) si veda: SCHULTE, III/1, pp. 481-482; DHCJ, II, p. 1726.

<sup>(90)</sup> Su Jean Doujat (1609-1688), professore di diritto canonico al Collegio di Francia dal 1651, SCHULTE, III/1, pp. 608-610; HURTER, II, pp. 569-570; WERNZ, I, p. 436; R. AZNAR I GARCIA, *Humanismo y derecho canónico: la obra de Jean Doujat*, in « Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija », 8, 2005, pp. 11-69 (in appendice è riprodotta la prefazione e il capitolo sul metodo nel diritto canonico).

<sup>(91)</sup> J. DOUJAT, *Praenotionum canonicarum libri quinque: quibus sacri juris, atque universi studii ecclesiastici principia & adminicula enucleantur...*, Venetiis, 1762<sup>6</sup>, *Praefatio*, pp. III-IV.

le regole della propria disciplina ricondotti ad un determinato ordine; il secondo *praecognita* ossia le nozioni delle cause della medesima <sup>(92)</sup>. Doujat riconosceva che, prima di lui, Boetius Epo, Antonio Agustín e François Florent <sup>(93)</sup>, suo predecessore al Collège de France, avevano cercato di inquadrare sistematicamente il diritto canonico, ma l'analisi dei loro scritti mirava in definitiva a mostrare la mancanza di organicità e di rigore di quei tentativi <sup>(94)</sup>.

Certo l'impostazione di Doujat si manteneva lontana da quella leibniziana, perché univa la sintesi delle vecchie istanze dell'umanesimo giuridico (Ramo e alcuni suoi seguaci erano appartenuti alla medesima istituzione) con la dominante filosofia cartesiana <sup>(95)</sup>. Ma il suo insegnamento verrà ripreso cinquant'anni dopo alla Sorbona dall'oratoriano Gibert che tratterà organicamente i problemi del metodo della canonistica nell'opera *Corpus juris canonici per regulas naturali ordine digestas...* <sup>(96)</sup> confrontandosi con il Vigelius e chiarendo il significato programmatico da assegnare al titolo:

Nos autem per *Regulam* intellegimus *Principia Juris* Generalia ac Specialia, consequentias eorum immediatas, aut mediatas, proximas, aut remotas; per *Exceptiones* vero, casus sub *Regulis* propositis non contentos; nostrumque institutum esse, illas ordine naturali disponere; ita, ut continua serie, circa quodvis Argumentum ac partes ejus, reperiantur ea, quae Jus docet <sup>(97)</sup>.

Gibert voleva dunque applicare il metodo deduttivo al diritto

---

<sup>(92)</sup> Ivi, p. IV. I *principia* si dividono in *principia rei* (a loro volta divisi in interni e esterni; gli interni divisi in materia e forma) e *principia cognitionis*.

<sup>(93)</sup> Il riferimento metodologico è, molto probabilmente, alle seguenti opere: A. AGUSTÍN, *De emendatione Gratiani* (1587); B. EPO, *De iure sacro vel principiorum juris pontificii libri III*, s.d.; F. FLORENT, *De origine, arte et auctoritate juris canonici* (1632).

<sup>(94)</sup> DOUJAT, *Praenotionum canonicarum libri quinque*, cit., pp. IV-V.

<sup>(95)</sup> Sull'influsso del razionalismo cartesiano nel mondo del diritto, cfr. U. PETRONIO, *La lotta per la codificazione*, Torino, 2002, pp. 201-202.

<sup>(96)</sup> J.P. GIBERT, *Corpus juris canonici per regulas naturali ordine digestas, usuque temperatas, ex eodem jure, et conciliis, patribus, atque aliunde desumptas, expositi [...] in tres tomos divisum [...] complectens Prolegomena ad jus canonicum in se et universim consideratum*, Lugduni, 1737. Quest'opera meriterebbe un'analisi dettagliata al di fuori dell'economia del presente lavoro.

<sup>(97)</sup> Ivi, p. 266. Va però notato che il proposito metodologico di Gibert restò sostanzialmente inapplicato nel corso della sua opera. Su Jean-Pierre Gibert (1660-1736) cfr. SCHULTE, III/1, pp. 637-638; DDC, V, coll. 965-966.

canonico muovendo dai principi generali (equiparati alle regole), sviluppando da essi i corollari e le dimostrazioni, disponendo la materia secondo un ordine *logico-naturale*, la cui serie progressiva interna andava dall'analisi dei termini e dei significati fino all'individuazione delle quattro cause della tradizione aristotelico-tomista <sup>(98)</sup>.

In tal modo erano poste, anche all'interno del diritto canonico, le premesse della riduzione dell'*ordo* alla moderna *scientia iuris* ovvero del passaggio dall'antico metodo topico usato dall'umanesimo giuridico e dai teorici della Scuola del diritto statale e naturale (Bodin e Althusio) al nuovo metodo deduttivo-sistematico inaugurato nel diritto secolare da Grozio e proseguito da Pufendorf e da Domat <sup>(99)</sup>.

Tale disegno sarà proseguito, due anni dopo l'opera di Gibert, dal *Cursus juris canonici* dello scolopio boemo Remigius Maschat, dove il passaggio dalla giurisprudenza alla « *scientia canonica* » avverrà unitamente con l'applicazione del metodo comparativo tra diritto romano e diritto canonico <sup>(100)</sup>. La locuzione « *diritto canonico* », egli scriveva, poteva essere intesa in una triplice accezione: *metonymice* (il *Corpus* che lo raccoglie), *objective* (il complesso dei canoni) e *denominative* (la scienza dei canoni). Dal punto di visto oggettivo il diritto canonico andava distinto in « *materia* » e « *forma* ». La prima è « *objectum materiale circa quod sunt actiones fidelium, ut dirigendae per sacros Canones* », l'altra è intrinsecamente « *objectum formale quod est rectitudo, quae per directionem SS. Canonum inducitur in actiones fidelium* », ma estrinsecamente

<sup>(98)</sup> Sulla dottrina delle cause e la loro applicazione al « negozio giuridico »: F. CALASSO, *Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano*, 1967<sup>2</sup>, pp. 220-223, 285-305; E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I, Milano, 1962, cap. V; BIROCCHI, *Causa e categoria generale del contratto*, cit., *passim*.

<sup>(99)</sup> Cfr. M. VILLEY, *Les fondateurs de l'école du droit naturel moderne au XVII<sup>e</sup> siècle*, in *APHD*, VI, 1961, pp. 73-105; TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit., cap. III; BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., cap. IV.

<sup>(100)</sup> L'opera pubblicata nel 1735 sarà riedita a Ferrara nel 1760 e a Firenze nel 1854 dal confratello Ubaldo Giraldi sotto il titolo *Institutiones canonicae*. Questi rese ancor più utile l'opera del Maschat con l'aggiunta di un sommario di tutte le decretali e l'indicazione di quelle modificate successivamente dai decreti del concilio di Trento, dalle costituzioni pontificie o dalle consuetudini. Notazioni interessanti in ERDŐ, pp. 147-148.

forma la « series et dispositio titulorum »<sup>(101)</sup>. La teoria delle fonti del diritto canonico è costruita positivamente sui « principia seu loci » e l'esposizione della materia non tiene più conto dell'ordine delle Decretali ma è svolta in parallelo con l'ordine logico-razionale delle Istituzioni giustiniane<sup>(102)</sup>. Avremo modo di vedere come questa peculiare impostazione del Maschat verrà presa a prototipo di una particolare forma del *systema* canonico ottocentesco<sup>(103)</sup>.

Un ulteriore anello evolutivo della canonistica moderna è costituito dall'introduzione di « *parti generali* ». Nel 1735 Maschat aveva inserito una parte introduttiva, certamente molto sintetica, ma comunque ben ordinata<sup>(104)</sup>. Appena due anni dopo Gibert operava una distinzione di materie tra il I volume, significativamente intitolato *Prolegomena*, contenente le materie che riguardano il diritto canonico considerato in sé o in generale e che preparano al suo studio e alla sua comprensione, e il II dedicato all'esposizione delle materie secondo uno schema quinquenario di trattati<sup>(105)</sup>. Nondimeno in Gibert tale divisione non risultava ancora metodicamente compiuta perché, invece di contenere un'esposizione di carattere generale, aveva dato luogo ad una serie preziosa ma frammentaria di disquisizioni sulle collezioni canoniche, sul metodo della loro esposizione nonché sulle partizioni interne.

Spetterà ad un altro docente di Ingolstadt, Franz Xaver Zech, tra il 1749 e il 1766, portare a matura espressione una rappresentazione della *scientia canonica* in modo da distinguerla dalla *iurisprudentia*<sup>(106)</sup>. La sua opera chiude la lista di quella Scuola della

(101) Cito da R. MASCHAT a S. ERASMO, *Institutiones canonicae*, II, pars I, Florentiae, 1854, pp. 117-120.

(102) Ivi, p. 129.

(103) Al metodo del Maschat si richiameranno alcuni sistematizzatori come il Baldi (cfr. *infra*, cap. III § 4.1) e codificatori del diritto canonico (M. LEGA, *Praelectiones in Textum iuris canonici De iudiciis ecclesiasticis in Scholis Pont. Sem. Rom. habitae*, I, Romae, 1896, *Prooemium*).

(104) Maschat aveva intitolato la I parte *Praecursus juris canonici seu Institutiones civico-canonicae* e la II *Prolegomena juris canonici*.

(105) *De Ecclesia, De beneficiis, De contractibus, De sacramentis, De iudiciis*.

(106) F.X. ZECH, *Praecognita juris canonici ad Germaniae catholicae principia et usum accommodata*, Ingolstadii et Augustae Vindel., 1749. Sul gesuita Zech, che aveva studiato a Dillingen ed insegnato prima a Innsbruck e poi a Ingolstadt, dal 1743 al 1768, cfr. SCHULTE, III/1, pp. 179-180; BBKL, XIV, coll. 368-369; DH CJ, IV, pp. 4073-4074;

Compagnia di Gesù che più di ogni altra aveva lavorato, a partire da Pirhing, per rendere metodica e razionale l'esposizione del diritto della Chiesa (107).

Nei *Praecognita iuris canonici* Zech si propose di abbracciare le dottrine generali (« generales doctrinas ») sulla natura e sui principi del diritto canonico (108): questioni preliminari (metodo di studio, nome, definizioni, origine, importanza e utilità), fonti generali del diritto divino positivo (sacra scrittura, concili, costituzioni pontificie, scritti dei Padri, collezioni antiche e moderne), fonti della legislazione particolare (concordati, rescritti, privilegi, consuetudine), differenze tra il diritto civile e il canonico, e, infine, regole d'interpretazione e lista dei canonisti più importanti. Delineata in modo più sintetico ma anche più organico di quanto non avesse fatto sessant'anni prima il grande erudito Doujat, questa 'parte generale' prefigurava *mutatis mutandis* le grandi linee del I libro delle *Normae generales* del futuro Codice (109).

La trattazione veniva poi completata da Zech con l'esposizione delle Istituzioni canoniche secondo lo schema tripartito giustinia-

---

L. MÜLLER, *Kirche, Staat, Kirchenrecht. Der Ingolstädter Kanonist Franz Xaver Zech S.J. (1692-1772)*, Regensburg, 1986.

(107) Alle soglie del Codice, Zech verrà così definito da Wernz: « ultimus fuit praeclarus canonista ex antiqua universitate Ingolstadiensis » (WERNZ, I, p. 437). Oltre che da Wernz, che lo cita spessissimo nel I volume del *Ius decretalium*, l'importanza sistematica di Zech sarà messa in luce da S. AICHNER, *Compendium iuris ecclesiastici...*, Brixinae, 1900<sup>o</sup>, pp. 10-11.

(108) Non è inutile notare che, appena un anno prima, nel 1748, erano apparse due opere destinate a gettare le basi del rinnovo della scienza giuridica in Germania: i *Prolegomena* agli *Elementa iuris germanici privati odierni* del romano-civilista St. J. PÜTTER, maestro di Hofacker e di Hugo, e i *Praecognita universae eruditionis generatim et in specie iurisprudentiae naturalis* di D. NETTELBLADT, allievo di Wolff. Nell'anno medesimo dei *Praecognita* di Zech esce il *Systema elementare universae iurisprudentiae positivae communis Imperii Romano-Germanici usui fori accommodatum...* sempre di NETTELBLADT (CAPPELLINI 1984, I, pp. 374 e 595). Dopo quella di Zech altre introduzioni generali al diritto canonico vengono pubblicate da I. MULZER (Bamberg, 1770), da LAKICS (Vienna, 1775) e da C.F. GLÜCK (Halaë, 1786).

(109) Nella valutazione del contributo di Zech alle dottrine del Codice va tenuto conto dello stato della dottrina del tempo nonché della finalità didattica dell'opera. Ciò non toglie che intere sezioni dei *Praecognita* abbiano fatto scuola: si vedano, ad es., le *Doctrinae generales de legibus humanis* (ZECH, *Praecognita juris canonici*, cit., § 91 pp. 70-100).

neo: *Hierarchia ecclesiastica - De jure rerum ecclesiasticarum - De judiciis ecclesiasticis* <sup>(110)</sup>. Era qui che lo studioso gesuita introduceva per la prima volta il concetto di sistema in stretta unione col metodo di Cano. Il diritto canonico veniva infatti definito con la formula breve del « Systema Legum Sacrarum » e con la formula ampia dello « Jus positivum » fondato sulla Sacra Scrittura e sulle regole degli antichi padri trasmesse, costituite e approvate dai pontefici della Chiesa <sup>(111)</sup>.

Per capire la distinzione tra « parte generale » e « parte speciale » in Zech va messa prima di tutto in risalto l'importanza che la Scuola di Ingolstadt annetteva, nella didattica, ai principi generali del diritto canonico e all'ordine della trattazione. Questo metodo era stato anticipato dai gesuiti nelle discipline teologiche con la creazione di un trattato autonomo di « teologia fondamentale ». Era stato un altro bavarese, Vitus Pichler, a distinguere nel 1713 due « partes » della *Theologia polemica*: la prima dedicata alle controversie « fundamentales et generales » così denominata « quia jaciunt prima Fundamenta, et Generalia Principia ponunt, quae in subsequentibus vel supponere necesse est [...] vel ex quibus tamquam ex certissimis credendorum regulis solida eruuntur argumenta ad probandum »; la seconda che trattava controversie « particulares » « quia agent de materiis particularibus » <sup>(112)</sup>.

Ma anche per capire la portata specifica del termine *systema*

---

<sup>(110)</sup> « Institutiones Juris Canonici ad usum Tyrorum plene tradidisse videbitur, qui prima hujus scientiae Elementa per quatuor libros recensuerit, quorum primus generales quasdam doctrinas de ejusdem Natura, et Principiis tum intrinsicis, tum extrinsecis: reliqui tres complectantur potissimas, praecipuasque materias particulares Juris Canonici, ad tria summa capita, scilicet Personas, Res, et Judiciia, more J[ur]econsul[tis] consueto revocatas » (ivi, *Oeconomia operis*).

<sup>(111)</sup> « Ex his Jus Canonicum breviter definiri potest, *Systema Legum Sacrarum*. Ampliori autem descriptione dicitur, *Jus positivum, quod ex Scripturis Divinis, atque ex Regulis Priscorum Patrum, de Rebus ad Dei cultum ac religionem pertinentibus, a Pontificibus Ecclesiae Catholicae traditum, constitutum, vel approbatum fuit, ad rectam fidei et morum inter Christianos constitutionem* » (ivi, § 21 p. 13).

<sup>(112)</sup> V. PICHLER, *Theologia polemica in duas partes divisa [...]*, Venetiis, 1749, *Prolegomena, Ordo doctrina*, p. 10. La I ed. dell'opera risale al 1713 e porta il significativo titolo *Cursus theologiae polemicae universae*. Su di essa, cfr. F.-J. NIEMANN, *Jesus als Glaubensgrund in der Fundamentaltheologie der Neuzeit. Zur Genealogie eines Traktats*, Innsbruck-Wien, 1983, pp. 225 ss.; G. RUGGIERI, *L'apologia cattolica in epoca moderna*,

usato da Zech occorre rifarsi al campo della teologia. E ciò qualunque vi siano alcuni elementi a comune col metodo logico-deduttivo di Wolff e di Nettelbladt, di cui si dirà. Il processo di articolazione interna della teologia, infatti, era cresciuto in parallelo col processo della sua articolazione sistematica. Proprio verso la metà del Settecento tanto la teologia protestante quanto quella cattolica mostrarono in Germania una rinnovata tendenza a costituirsi in « sistema » secondo l'ideale della dimostrazione matematica di Wolff <sup>(113)</sup>.

Tra le opere cattoliche che seguono la *methodus scientifica* si possono ricordare quelle del benedettino Celestino Oberndorfer, del gesuita Benedetto Stattler e di un altro benedettino, Domenico Schram, noto anche per le sue opere canonistiche <sup>(114)</sup>. Questi nel 1768, oltre a premettere i *Praecognita* alla sequenza dei vari trattati, afferma la necessità di costruire il *systema totius theologiae* sul principio metodico che la dimostrazione dei singoli asserti dai « loci theologici » enucleati da Cano poteva ricevere un utile apporto sia dall'uso di « termini tecnici » corretti e univoci « qui in sacris litteris et forte apud veteres non extant », sia dalla conoscenza reciproca « nexum et relationem veritatum Theologicarum », sia dal rispetto dell'ordine logico degli enunciati « ut quantum fieri potest, posteriores ex prioribus eruantur, et demonstrantur » <sup>(115)</sup>. Tutto questo permette di comprendere in che senso per Zech il « sistema » fosse la cifra del carattere scientifico che aveva assunto il diritto canonico <sup>(116)</sup>.

---

in *Enciclopedia di teologia fondamentale. Storia progetto autori categorie*, diretta da G. Ruggieri, I, Genova, 1987, pp. 306-307.

<sup>(113)</sup> RITSCHL, *System und systematische Methode*, cit., pp. 40-54.

<sup>(114)</sup> Su Stattler (1728-1797) si veda la copiosa bibliografia in BBKL, X, coll. 1230-1235; DHCJ, IV, p. 3631. Pone bene in evidenza le conseguenze dell'illuminismo nel concetto di Chiesa e nell'interpretazione in senso naturalistico-antropocentrico della sua attività F.X. ARNOLD, *Storia moderna della teologia pastorale*, trad. it. Roma, 1970, pp. 118-172. Su Schram (1723-1797): EC, XI, p. 87, BBKL, IX, coll. 881-882 Sul loro sistema, cfr. M. GRABMANN, *Storia della teologia cattolica*, trad. it., Milano, 1939, *ad indicem*; M.-J. CONGAR, *Théologie*, in DTC, XV/1, coll. 433-434.

<sup>(115)</sup> D. SCHRAM, *Institutiones theologiae dogmaticae, scholasticae, et moralis, methodo systematica propositae* (1768), I, § 36 p. 78. Traggio la citazione dalla prima edizione torinese del 1837.

<sup>(116)</sup> « [...] imbibenda axiomata generalia, et materiarum principia, sive Regulae

Infine sarà utile sottolineare anche alcuni elementi distintivi dell'impostazione di Zech in raffronto con l'orientamento preso dalla dottrina del suo tempo. Egli rifiuta la distinzione tra *ius ecclesiasticum publicum* e *privatum* <sup>(117)</sup>, da poco circolante, e insiste esclusivamente sulla natura o origine « positiva » del diritto canonico e della costituzione della Chiesa, i quali vengono ricondotti alla « legge fondamentale » del Vangelo <sup>(118)</sup>. Ciò significa che, a differenza della Scuola di Würzburg, la Scuola di Ingolstadt si manteneva molto distante dall'auspicare o favorire l'innesto del *ius naturale* di stampo razionalistico nell'ordinamento canonico.

### 3. Verso il *systema iuris canonici* (1731-1791).

#### 3.1. *La crisi del Corpus iuris e l'influsso del diritto ecclesiastico protestante.*

Il cambio di paradigma che investì la scienza canonistica tra il 1731 — anno dell'opera di Ickstatt sulla *methodo scientifica* — e il 1791 — anno della pubblicazione del *Liber isagogicus* di Zallinger —, va valutato della massima importanza in rapporto alle condizioni e al movimento della codificazione perché condusse ad una ristrutturazione delle premesse, dei principi, delle fonti e del sistema del diritto della Chiesa, non più soltanto su basi storico-giuridiche ma anche e per certi aspetti prevalentemente filosofico-naturalistiche.

Certamente una trasformazione così incisiva della natura e della forma del diritto canonico (si potrebbe anzi definirla una rifondazione) non può essere compresa al di fuori delle correnti culturali dell'epoca — *in primis* della straordinaria affermazione del modello

---

cum praecipuis exceptionibus; noscendae potissimarum, quae in Jure Canonico tractantur, Rerum Definitiones, Divisiones et Conclusiones, quarum brevis et solida ratio danda est » (ZECH, *Praecognita juris canonici*, cit., § 4 pp. 2-3).

<sup>(117)</sup> Ivi, lib. IV § 47.

<sup>(118)</sup> « In primis Christus in Evangelio, tamquam Lege fundamentali et pragmatica, statum publicum Ecclesiae suae sanctissime ordinavit, eam supra firmam petram stabiliendo: futuros ejusdem Rectores assumendo, modum regendi praescribendo, potestatem Clavium conferendo, poenas Ecclesiasticas contra obstinatos constituendo, Petro supremam gregis Dominici curam committendo » (ZECH, *Praecognita*, cit., § 29 pp. 17-18).

giusnaturalistico <sup>(119)</sup> — ma non sarebbe stata possibile e non si sarebbe potuta sviluppare ove non si fossero aperte grosse disfunzioni e preoccupanti crepe nel composito edificio normativo e nel sistema espositivo durante l'età post-tridentina.

La crisi cui il diritto canonico fu esposto aveva dietro di sé molteplici fattori: culturali e legislativi, politici ed ideologici. Tra i primi va collocato il mutamento di clima intellettuale avvenuto nell'Europa preilluminista, che tendeva ad esaltare il *criterio della ragione* e a disapprovare il criterio della tradizione. Nei riguardi del diritto ciò significava avvertire verso le fonti antiche e medioevali un evidente senso di disagio e di inadeguatezza, per la loro mancanza di rigorosità, essenzialità, organicità e sistematicità. L'ordine della ragione mal si conciliava con lo stato caotico, le ripetizioni, la ridondanza e talvolta l'incoerenza del *Corpus iuris canonici* <sup>(120)</sup>. Occorre poi tener conto di un fattore specifico non trascurabile, legato alla sua perdita di prestigio nel mondo dei dotti umanisti e giuristi. I « canonisti culti » non si accontentarono di evidenziare i numerosi *problemi filologici* della ricostituzione del testo autentico del Decreto, già riscontrati nel Cinquecento da Agustín; essi allargarono l'opera di demolizione a singole o intere parti dell'opera <sup>(121)</sup>.

Accanto alla critica legislativa e storica, è da considerare l'in-

---

<sup>(119)</sup> Sull'incidenza del giusnaturalismo sulla cultura giuridica del Settecento tedesco: WIEACKER, I, pp. 412-425; CAPPELLINI 1984, I, *passim*; M.R. DI SIMONE, *Aspetti della cultura giuridica austriaca nel Settecento*, Roma, 1984, pp. 37-64; V. FIORILLO, *Autolimitazione razionale e desiderio. Il dovere nei progetti di riorganizzazione politica dell'illuminismo tedesco*, Torino, 2000, pp. 165-172.

<sup>(120)</sup> Sul rapporto tra illuminismo e insegnamento del diritto v. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit., pp. 97 ss.; CAVANNA, I, pp. 369-377; BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., pp. 393 ss.

<sup>(121)</sup> Sulla crisi degli studi sul *Decretum* nelle Università dell'Europa: R. METZ, *La contribution de la France à l'étude du Décret de Gratien depuis le XVI<sup>e</sup> siècle jusqu'à nos jours*, in SG, II, 1954, pp. 493-518; H. WAGNON, *Les leçons ad Decretum Gratiani à la Faculté de droit canonique de l'ancienne Université de Louvain (1426-1797)*, ivi, III, 1955, 567-598. Per le critiche corrosive si può ricordare come emblematico il giudizio di Pietro Giannone per il quale il Decreto conteneva « infiniti errori » ed era « fatto senz'ordine ed in una somma confusione » (P. GIANNONE, *Istoria civile del regno di Napoli*, Napoli, 1831, IV, lib. XIV, p. 215). Più tardi venne l'opera critica di Berardi su cui si veda: A. BERTOLA, *La moderna critica graziana e l'opera di Carlo Sebastiano Berardi*, in SG, III, 1955, pp. 602-625. Su Berardi: la 'voce' di F. MARGIOTTA BROGLIO, in DBI, VIII, pp. 750-755.

flusso della *critica ideologico-politica* al *Corpus*, svolta prima dai canonisti gallicani (Sarpi, De Dominis, De Marca, Fleury, Dupin, Durand de Maillane, Van Espen, Berardi), e poi dai canonisti febroniani e giuseppinisti tedeschi (da Neller a Rechberger). La *vulgata* che si venne imponendo affermava che il sistema dei poteri rivendicato dalla Chiesa di Roma e dal papa fin dall'alto Medioevo non reggeva il confronto con la ricostruzione storico-critica, la quale poneva in evidenza come quelle teorie teocratiche e primaziali fossero il frutto di una serie di falsificazioni storiche (a cominciare dalla Donazione di Costantino) e di manipolazioni ecclesiastiche (simboleggiate dalle collezioni dello pseudo Isidoro) asservite alla politica di dominio « monarchico » della sede apostolica. Ma la critica alle Decretali e agli stessi decreti tridentini si arricchì anche di elementi positivi riscoperti nell'alveo della tradizione canonica grazie alle nuove ricerche: valgano per tutti il modello sinodale e collegiale della Chiesa antica e la prassi della *receptio* in uso per tutto il primo millennio <sup>(122)</sup>.

Ne derivò un senso di disprezzo per le fonti papali classiche del diritto canonico correlato all'esaltazione delle definizioni dei concili ecumenici, considerate il contraltare della potestà assoluta del romano pontefice <sup>(123)</sup>. Ne venne anche un'erosione critica dei fondamenti giuridici delle potestà romane tanto in rapporto alle chiese locali quanto in rapporto alla giurisdizione sulle *res mixtae*. Da qui le *conseguenze politiche*: il movimento degli Stati e dei sovrani illuminati a non riconoscere i privilegi ecclesiastici nei loro ordina-

---

<sup>(122)</sup> Si vedano le preziose indicazioni sulla letteratura gallicana, in specie Fleury, Bossuet, Héricourt, fornite da L. DE LUCA, *L'accettazione popolare della legge canonica nel pensiero di Graziano e dei suoi interpreti*, in SG, III, 1955, pp. 202-204 nota 9; cfr. anche C. FANTAPPIÈ, *Le dottrine teologico-canonistiche sulla costituzione della Chiesa nel Settecento*, in DE, CXII, 2001, pp. 795-834.

<sup>(123)</sup> Si noti l'atteggiamento contrastante dei giuristi gallicani e protestanti, da un lato, e dei canonisti di provenienza cattolica o laica, dall'altro, intorno al valore da attribuire al *Decretum* di Graziano. Mentre i primi lo impugnavano come uno strumento per criticare il sistema papale, almeno nel XVI e XVII secolo, gli altri lo consideravano pieno di contraddizioni all'inizio del secolo successivo (A.C. JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, Napoli, 1972<sup>2</sup>, pp. 129-133; P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, 2000, pp. 242-247).

menti pubblici e a rivendicare un'autonoma azione giurisdizionale sull'organizzazione esterna della Chiesa <sup>(124)</sup>.

Al tradizionale e ben assestato movimento gallicano in Francia si affiancò nella chiesa dell'Impero, a partire dagli anni Trenta del Settecento, una linea episcopalista promossa dai principi ecclesiastici e diretta a rivendicare i diritti e le autonomie tedesche. Un'influenza decisiva in questo senso fu esercitata sul terreno dottrinale dal capostipite della scuola di Würzburg, Johann Kaspar Barthel (1697-1771) che, dietro l'influenza degli autori gallicani, elaborò un diritto canonico adattato alle particolari condizioni giuridico-politiche della Germania su molti punti in diretto contrasto con la visione romana difesa dai canonisti gesuiti <sup>(125)</sup>. Grazie agli appoggi politici l'episcopalismo di Barthel si diffuse negli Stati ecclesiastici del Meno e da lì fino a Bonn, Colonia, Salisburgo. Attraverso uno dei suoi allievi, Georg Christoph Neller (1709-1783) <sup>(126)</sup> mandato ad insegnare a Treviri, dove diventerà amico e collaboratore del vescovo ausiliare Johann Nikolaus von Hontheim (1701-1790), il movimento episcopalista si venne a saldare con il febronianesimo <sup>(127)</sup>.

Infine è da valutare il considerevole potere di attrazione e di influenza esercitato, specialmente in Germania, dal diritto ecclesiastico protestante sulla riconfigurazione della canonistica cattolica, per almeno quattro motivi. Anzitutto per essere stato un sistema giuridico maggiormente indipendente dall'*ordo legalis* delle Decre-

---

<sup>(124)</sup> JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani*, cit., *passim*; G. LECLERC, *Influence du juridictionnalisme, de l'illuminisme et du séparatisme sur le système des sources du droit canon*, in *La norma en el derecho canónico*, Pamplona, 1979, I, pp. 395 ss.

<sup>(125)</sup> Un preannuncio di questa tendenza ad una maggiore attenzione al diritto ecclesiastico particolare si trova anche in Zech che pone nel sottotitolo dei *Praecognita* « ad germaniae catholicae principia et usum accommodata ». Per la lista di questi autori, cfr. HURTER, V/1, pp. 210-214; 505-523.

<sup>(126)</sup> Cfr. SCHULTE, III/1, pp. 213-216; HURTER, V/1, pp. 521-523. Molto utile per l'inquadramento della sua opera gli studi di H. Raab, a cui si deve anche il saggio *L'episcopalismo nella chiesa imperiale dalla metà del XVII secolo fino alla fine del XVIII*, in *La Chiesa nell'epoca dell'assolutismo e dell'illuminismo*, trad. it. Milano, 1982<sup>2</sup> (« Storia della Chiesa diretta da H. Jedin », VII), pp. 510-542.

<sup>(127)</sup> Su Justinus Febronius, pseudonimo dell'Hontheim, e sulla sua opera, particolarmente influente, *De statu Ecclesiae et legitima Potestate Romani Pontificis Liber Singularis, ad reuniendos dissidentes in religione christianos compositus* (Bullioni, 1763), la bibliografia è ormai amplissima. Si veda BBKL, II, coll. 1040-1042.

tali e al tempo stesso desideroso di elaborare una nuova sistematica fondata su premesse biblico-teologiche ed in particolare cristologiche (128). Secondariamente perché costruiva una scienza giuridico-ecclesiastica di tipo laicale, maggiormente vicina agli avanzamenti filologico-critici. Basterebbe ricordare, al riguardo, le grandi ricerche storiche condotte da Justus Henning Böhmer sul *Corpus iuris canonici*, pubblicato in edizione critica nel 1747 (129), le dissertazioni di Paul Joseph Ritter von Riegger del 1760-65 sulle fonti canoniche precedenti a Graziano e sul *Decretum* (130). In terzo e quarto luogo perché, come conseguenza delle premesse suindicate, proponeva un rinnovamento della metodologia e una maggiore integrazione tra il diritto canonico, la politica e il diritto profano. Vedremo tra breve come l'introduzione della divisione sistematica tra *ius publicum* e *ius privatum* da parte della Scuola di Würzburg provocherà un rimescolamento delle sfere e una contaminazione di contenuti del massimo rilievo: dalla ridefinizione dell'ambito della giurisdizione statale ed ecclesiastica alla riforma dell'insegnamento canonistico, dalla introduzione di nuove sistematiche alla secolarizzazione di alcune tematiche di confine come il matrimonio, i beni ecclesiastici, le cause pie, ecc. (131).

In conclusione, nell'atmosfera di scuotimento della tradizione

---

(128) Cfr. J. HECKEL, *Initia iuris ecclesiastici Protestantium*, München, 1950; ID., *Cura religionis. Ius in sacra - Ius circa sacra*, Darmstadt, 1962; ID., *Staat und Kirche nach den Lehren der Evangelischen Juristen Deutschlands in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts*, München, 1968.

(129) SCHULTE, III/2-3, pp. 92-94. Su Böhmer (1674-1749) cfr. H. LIERMANN, *J.H. Böhmer. Ein Wort des Gedenkens zur zweihundertjährigen Wiederkehr seines Todestages*, in ZSS, K.A., XXXV, 1948, pp. 390-399; BBKL, I, col. 666; PRODI, *Una storia della giustizia*, cit., pp. 245-247. Indice di un'attenzione storica e non più confessionale è il fatto che Böhmer includesse nell'Appendice il *Liber septimus*, le *Decretales Alexandri III* e le *Institutiones* del Lancellotti.

(130) Paul Joseph Riegger fu chiamato ad insegnare diritto naturale e storia dell'impero a Innsbruck nel 1733, diritto naturale all'università di Vienna nel 1753. Autore nel 1744 di un *Systema jurisprudentiae naturalis seu universalis*... e tra il 1758 e il 1771 delle *Institutionum jurisprudentiae ecclesiasticae*, inaugura la serie di coloro che la storiografia cattolica definisce « canonisti aulici ». Su Riegger, cfr. SCHULTE, III/1, pp. 208-210; HURTER, V/1, pp. 211-214; E. SEIFERT, *P.J. Riegger (1705-1775). Ein Beitrag zur theoretischen Grundlegung des josephinischen Staatskirchenrecht*, Berlin, 1973).

(131) A. BERNAREGGI, *Metodi e sistemi delle antiche collezioni e del nuovo Codice di diritto canonico*, Monza, 1919, pp. 92-96.

che contraddistingue l'Europa dei primi decenni del Settecento, la critica filologica, storica, ideologico-politica e religiosa del *Corpus iuris*, condotta da protestanti e da cattolici, indebolì fortemente il vecchio metodo legale ed esegetico, ponendo le premesse per la sua ristrutturazione formale secondo schemi rappresentativi in grado di comprendere in modo più rigoroso e il sistema di nozioni e di istituti che vi erano contenuti, e una nuova suddivisione delle materie canoniche secondo la fonte di produzione<sup>(132)</sup>. Del resto ciò era in linea con quanto stava avvenendo nel diritto romano-civile, dove emergeva una analoga preoccupazione degli studiosi di dare un ordinamento razionale alle Pandette<sup>(133)</sup>. Il contatto, poi, con le metodologie del *ius sacrum* protestante, che meglio riflettevano gli sviluppi recenti della cultura giuridica e filosofica, costituì un forte stimolo a ricercare nuove configurazioni per la scienza canonistica e ad individuare nuove premesse filosofiche per rendere più aggiornato il fondamento gerarchico della società ecclesiastica.

### 3.2. *La rifondazione wolffiana del diritto canonico: J.A. Ickstatt.*

La rifondazione del metodo del diritto canonico si attuò su due linee convergenti: mediante l'impiego del metodo deduttivo-sistemico e mediante il ricorso ai principi del diritto naturale e della filosofia morale di Christian Wolff.

Ancora una volta, così com'era accaduto nel tardo Cinquecento, fu l'evoluzione della filosofia a fornire le premesse necessarie ai

---

<sup>(132)</sup> In linea con la loro concezione ecclesiologica e politica, i canonisti protestanti avevano tutto l'interesse a rompere l'unità normativa e disciplinare del diritto canonico e a presentarlo in modo assai composito. Sembra che la divisione della materia canonistica in *ius canonicum*, *ius pontificium*, *ius ecclesiasticum* risalga alla *Iurisprudentia ecclesiastica* di B. CARPZOV (Leipzig, 1649). A sua volta il già ricordato J.H. Böhmér può essere considerato uno dei sistematizzatori della nuova divisione: ne è prova eloquente il titolo e la prefazione della sua importante opera: J.H. BÖHMÉR, *Institutiones iuris canonici tum ecclesiastici tum pontificii ad methodum Decretalium necnon ad fora catholicorum atque protestantium compositae*, Halae Magdeburgicae, 1738.

<sup>(133)</sup> Si rammenti il consiglio di St. J. Pütter, maestro di Gustav Hugo, che, nel 1757, sotto l'influenza del filone cartesiano-leibniziano di rinnovamento degli studi e di riorganizzazione dell'intera giurisprudenza, sosteneva la necessità di abbandonare l'ordine legale nello studio delle Pandette per sostituirlo con una *Richtige Ordnung* (cfr. SOLARI, *Filosofia del diritto*, cit., II, p. 34; CAPPELLINI 1984, I, p. 595).

mutamenti sul terreno canonistico. Stavolta la figura che rivestì una funzione analoga a quella avuta da Ramo per il diritto e da Cano per la teologia fu Wolff. E come allora il rinnovo metodologico risultò fortemente intrecciato con le correnti umanistiche, così ora dipese dalle innovazioni introdotte da Wolff nella struttura interna della filosofia. In particolare dall'aver egli isolato l'ontologia dalla metafisica (con la distinzione tra *metaphysica generalis* e *metaphysica specialis*), dall'aver elaborato « una ontologia senza teologia », vale a dire una scienza dell'essere astratto separato da ogni ente e dai problemi dall'esistenza <sup>(134)</sup>, e dall'aver trasformato l'ontologia in una scienza trascendentale dell'essere, fondata sulla costruzione *a priori* di un edificio perfettamente compiuto. Con ciò erano poste le premesse teoriche per svincolare anche nel diritto l'ontologia dalla teologia (fondando la scienza giuridica su presupposti giusnaturalistici), per separare l'essenza dall'esistenza (ponendo alla base della scienza giuridica il metodo deduttivo) e per fare dell'ontologia generale il principio organizzatore del *systema* della scienza giuridica (connotato dai requisiti della conoscenza *a priori* e deduttiva delle cose) <sup>(135)</sup>.

Il nuovo ideale scientifico venne trasposto nel campo del diritto direttamente da Wolff. Dall'antica classificazione di casi, di nozioni, di istituti della materia giuridica e dalla motivazione delle decisioni fondate sul diritto romano e sul diritto comune, si passò ad un modello razionale-matematico che si prefiggeva lo scopo di costruire e di giustificare il diritto mediante una catena di procedimenti deduttivi tratti da alcuni assiomi e principi primi. Questa « rivoluzione copernicana del diritto » — così la definisce Villey — è contrassegnata dal duplice passaggio dai *loci* e dal sillogismo al ragionamento matematico <sup>(136)</sup>, fondato in Leibniz sull'*ars chararacteristica* e in Wolff sul modello euclideo; e dalla antica logica ad una

---

<sup>(134)</sup> GILSON, *L'essere e l'essenza*, cit., p. 159 (ma tutto il capitolo *Alle origini dell'ontologia* è essenziale per capire come, sulla base del principio di ragion sufficiente, « la giustificazione delle esistenze non dipendesse da nessun metodo fuor dell'analisi delle essenze »). Cfr. anche PROUVOST, *Thomas d'Aquin et les thomismes*, cit., cap. II.

<sup>(135)</sup> Per le premesse filosofiche: COURTINE, *Il sistema della metafisica*, cit., pp. 365-368; per le applicazioni nel campo del diritto: CAPPELLINI 1984, I, p. 399.

<sup>(136)</sup> Se si volesse essere più precisi: dai *principia* intesi come *loca* o *sedes argumentorum* ai *principia* in senso matematico-deduttivo.

nuova logica fondata sulla tecnica combinatoria e sul calcolo proposizionale<sup>(137)</sup>. Il nuovo formalismo matematizzante poteva ambire alla riduzione del diritto a sistema perché, introducendo un « divorzio del fatto dal diritto », anziché trarre il diritto dall'analisi delle cose lo faceva diventare un complesso di norme dedotte da norme<sup>(138)</sup>.

Rispetto ai programmi cinquecenteschi cambiavano la natura della forma rappresentativa della materia giuridica e la funzione del metodo. Il discrimine tra l'*ordo* o « pseudosystema » e il *systema* emerse pienamente con Wolff e fu fatto consistere nel *nexus veritatum*. Mentre nell'*ordo* ci si limitava alla classificazione delle materie partendo dalle definizioni e sviluppandole sillogisticamente entro i limiti dei singoli oggetti trattati, nel *systema* sussisteva una precisa correlazione logica tra una proposizione e l'altra o nella forma della deduzione o in quella della conclusione, e tra le singole proposizioni e il tutto, in un movimento di concatenazione all'indietro che ambiva a risalire ai principi ultimi, essi stessi oggetto di dimostrazione<sup>(139)</sup>. In Wolff e nei suoi seguaci non si giunse solo alla netta separazione tra queste due dimensioni, bensì alla definitiva subordinazione della *methodus* al *systema*<sup>(140)</sup>. Mentre l'umanesimo giuridico aveva mirato alla costruzione di un 'sistema esterno', ora si lavorava alla

---

(137) M. VILLEY, *Histoire de la logique juridique*, in « Annales de la Faculté de droit de Toulouse », XV, 1967, pp. 65-82, in part. pp. 68-70. Dal canto suo Wiehweg pone in evidenza come il punto di partenza per il passaggio dalla vecchia alla nuova logica sia costituito dall'uso improprio dei *topoi* i quali, nati come pluralità di punti di vista per pensare ossia risolvere problematicamente una controversia e intesi in modo funzionale, vengono ora trasformati in strumenti fissi o ricorrenti del lavoro di deduzione sistematica o comunque « a catena » da determinate proposizioni prime o centrali. Poiché tali deduzioni, per quanto larghe, restano comunque lontane e inadeguate alla situazione o al problema considerato, si mantiene aperto il fossato che divide il mondo delle connessioni logiche dal mondo delle connessioni reali (VIEHWEG, *Topica e giurisprudenza*, cit., pp. 39-40).

(138) VILLEY, *La formazione del pensiero giuridico*, cit., pp. 456-457.

(139) CAPPELLINI 1984, I, pp. 540, ma si veda tutto il cap.V.

(140) La definizione di « Systema Iurisscientiae » è sviluppata nella dissertazione *De iurisprudencia civili in formam demonstrativam redigenda* di C. WOLFF edita nel 1731 (la si può leggere alle pp. 153-250 dell'edizione contenuta nel *Thesaurus iurisprudentiae iuvenilis opuscula...*, I, Neapoli, 1754). In Wolff manca però un rapporto coerente e proficuo tra sistema analitico dell'*ars inveniendi* e il metodo sintetico-dimostrativo (CAPPELLINI 1984, I, pp. 426-427).

costruzione di un 'sistema interno' del diritto in grado di conseguire una conoscenza deduttiva discendente da principi. Dalla *methodus* intesa come criterio distributivo degli argomenti, e quindi procedimento organizzativo ed espositivo, si perveniva al *systema* inteso come principio costitutivo del diritto, produttore di verità che la scienza ha il compito di esplicitare <sup>(141)</sup>.

Tuttavia l'applicazione del metodo matematico-assiomatico in Wolff e nei suoi seguaci fu limitata all'aspetto formale delle relazioni ossia riguardò esclusivamente i contenuti delle definizioni nominali per le quali bastavano i requisiti dell'evidenza e della chiarezza logica, senza interrogarsi sul sostrato materiale su cui esse poggiavano ossia sulla loro genesi propriamente storica <sup>(142)</sup>. Ne venne che il 'sistema' così elaborato finiva per poggiare su *rationes necessariae*, cioè su principi dimostrati *a priori* dalla ragione teoretica oppure fornite dall'impalcatura filosofica generale, da Wolff chiamata « philosophia practica universalis ». Quest'ultima indagava e dimostrava i fondamenti delle norme positive sui tre ordini della morale, della politica e della storia, dando la preminenza ai motivi politici e morali rispetto a quelli storici, per la semplice considerazione che le leggi erano concepite quali proposizioni pratiche della volontà dirette verso un fine determinato <sup>(143)</sup>.

L'influsso del metodo sistematico e dei principi giusnaturalisti di Wolff sul diritto canonico venne mediato da due suoi discepoli: da J.A. von Ickstatt, il quale fece da tramite di queste nuove concezioni dalla scienza del diritto positivo al diritto canonico, e successivamente da Daniel Nettelblatt, il quale applicò il metodo sistematico che il maestro aveva introdotto per il diritto di natura ai vari rami del diritto positivo <sup>(144)</sup>.

---

<sup>(141)</sup> SCHRÖDER, *Die ersten juristischen «Systematiker»*, cit., p. 148; LOSANO, I, p. 46.

<sup>(142)</sup> Com'è stato osservato, in Wolff il metodo matematico altro non era che l'applicazione del principio di ragion sufficiente secondo cui ogni affermazione vera deve essere giustificata *a priori* mostrando come il predicato inerisca necessariamente al soggetto (cfr. M. PAOLINELLI, *Metodo matematico e ontologia in Christian Wolff*, in « Rivista di filosofia neo-scolastica », LXVI, 1974, pp. 3-39. Sui limiti della « dimostrazione » wolffiana, cfr. CAPPELLINI 1984, I, pp. 394-400.

<sup>(143)</sup> Cfr. *ivi*, I, pp. 399-417.

<sup>(144)</sup> Secondo Landsberg fu proprio l'unità di metodo in chiave antiscolastica a

A fare di Ickstatt un anello culturalmente importante nella storia del diritto canonico concorsero sia la sua attività di riformatore degli studi giuridici universitari, sia la sua opera di diffusione delle dottrine di Wolff nei territori cattolici della Germania, avendo ricoperto un ruolo di primo piano dal 1731 quale docente nell'Università di Würzburg e dal 1746 quale docente e rettore in quella di Ingolstadt <sup>(145)</sup>.

Nelle *Meditationes praeliminares de studio iuris ordine atque methodo scientifica instituendo...* (1731) Ickstatt da un lato poneva le premesse fondative del diritto in relazione alla « philosophia practica universalis » e le sviluppava in aderenza col concetto wolffiano di sistema, dall'altro delineava un prospetto unitario delle scienze giuridiche comprendente tanti sistemi quante sono le differenti leggi, e ne disegnava il rispettivo piano prospettico per ciò che concerne i principi, le fonti, il metodo, le partizioni interne <sup>(146)</sup>.

Così facendo Ickstatt tracciava un vasto programma di riforma della base antropologico-filosofica scolastica e dello statuto scientifico del diritto. Egli partiva dal concetto di *ius* « pro complexu legum »; distingueva due specie di *obligatio* l'una intrinseca o naturale, prodotta dalla libera volontà moralmente determinata ad agire, l'altra estrinseca e positiva, che procede dalla volontà del legislatore; connetteva l'esistenza delle *legum species* con la « diversa obligationis natura diversae »; mostrava la stretta connessione tra le leggi « tam naturales, quam positivae » con gli « *status naturales, morales, & civiles*, atque relationes tum ad Creatorem suum, tum ad proximum » cui appartengono tutti gli uomini <sup>(147)</sup> e orientava teleologicamente le norme così articolate verso il conseguimento dei gradi

---

costituire il minimo comune denominatore dei canonisti tedeschi del periodo illuminista. Al posto della Scolastica subentrò, per l'aspetto filosofico, la strumentazione della logica wolffiana fondata sul diritto naturale (STINTZING-LANDSBERG, III/1, p. 366).

<sup>(145)</sup> Su Ickstatt (1702-1776) si veda: SCHULTE, III/1, p. 206; CAPPELLINI 1984, I, pp. 417-421, 551-555.

<sup>(146)</sup> J.A.L.B. DE ICKSTATT, *De studio iuris ordine, atque methodo scientifica instituendo*, in *Opuscula juridica varii argumenti...*, Ingolstadii et Augustae Vindelicorum, 1747, I, *Opusculum I*. A differenza di Leibniz, che aveva concepito l'idea di un « sistema chiuso », Ickstatt sosteneva l'idea dell'incompletezza dei sistemi e prevedeva una pluralità di ordini giuridici a seconda delle diverse leggi: « *systema iuris naturalis, aliud publici, aliud canonici, aliud civilis, etc.* » (ivi, cap. IV § XXX p. 143).

<sup>(147)</sup> Ivi, cap. II § I pp. 50-52.

della *perfectio* <sup>(148)</sup> di ciascun individuo e delle varie forme di comunità attraverso il ricorso alla « prudentia » individuale, sociale, politica, religiosa <sup>(149)</sup>.

Giova osservare come questa intelaiatura di « iura et obligationes », reciprocamente determinati dai differenti « status hominum » e diretti al conseguimento della « perfectio », secondo una scala progressiva misurata sul metro delle facoltà e degli attributi della persona divina — che è bene ricordare trovava le sue radici profonde nella scolastica spagnola del Cinquecento ed era stata mediata da Leibniz prima di essere ripresa da Ickstatt su basi wolffiane e sviluppata da Nettelblatd <sup>(150)</sup> —, sarà assunta a quadro di riferimento teorico di molti canonisti tedeschi del tardo Settecento e di esponenti importanti della Scuola Romana dell'Ottocento su cui si formeranno i consultori del codice canonico <sup>(151)</sup>.

Nella derivazione delle leggi dal diritto naturale e dal diritto positivo per la costruzione del *systema iuris*, Ickstatt applicò la « methodo demonstrativa » <sup>(152)</sup>. Le *leges naturales* fornivano i

<sup>(148)</sup> Cfr. CAPPELLINI 1984, I, pp. 482-3, 492 ss.

<sup>(149)</sup> Sulle connessioni tra il concetto guida della « perfectio » che determina quello di « prudentia » e la relativa confusione di « prudentia » e « iurisprudencia » (tra diritto ed eticità) incamminata sulla via della « iurisscencia »: cfr., per un parallelo, P. CAPPELLINI, *Juris Prudentia versus Scientia Juris. Prolegomeni ad ogni futuro « lessico politico europeo »*, in FP, I, n. 2, 1987, pp. 334 ss.

<sup>(150)</sup> Sul rapporto tra Nettelblatd e Wolff si veda la puntualizzazione di D. CANALE, *La costituzione delle differenze. Giusnaturalismo e codificazione del diritto civile nella Prussia del '700*, Torino, 2000, pp. 121-134, che evidenzia le trasformazioni in senso hobbesiano e illuminista dei concetti di *persona*, *status* e *bonum commune*. Su Nettelblatd (1719-1791) si veda anche WIEACKER, I, p. 490; M. STOLLEIS (Hrsg.), *Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, München, 1995, pp. 455-456.

<sup>(151)</sup> In particolare le dottrine di De Camillis e di Tarquini: cfr. *infra*, cap. I § 2 *sub* 1 e § 3 *sub* 1.

<sup>(152)</sup> « § XXXIII: In systemate juris leges et iura inter sese connectuntur, atque lex una ex alia demonstratur (§ XXX). Inter scripta adeo scientifica referendum est systema juris (WOLFF *Log. Lat.* § 751.). Eadem ergo, quae in scripto scientifico, in systemate quoque juris concinnando observanda sunt. Nimirum[:] 1. Termini omnes accurate definiendi, qui vel definitiones alias, vel determinationes tamquam praemissae ingrediuntur; vel vicem legis subeunt. 2. Quod si in systemate juris propositionibus et legibus utamur, ex alia disciplina adscitis: eas minime demonstrare tenemur; sed demonstratas suo loco supponimus. 3. Definitiones eo ordine collocentur, ut eae

principi generalissimi alla base di sottosistemi particolari: « ius naturae ethicum, ius naturale divinum, ius naturalis socialis [comprendente la « *societas coniugalis, paterna, herilis et familia, oeconomiae* »], ius publicum universale ». Su questo piedistallo giusnaturalista poggiavano le *leges positivae*, distinte in « ius divinum humanum et positivum, ius canonicum divinum et positivum », la cui necessità era manifestata dalla cognizione della natura umana limitata e depravata. Nei diversi sistemi o partizioni interne del diritto si riproduceva la stessa articolazione generale delle fonti secondo un rapporto di fondazione e di inclusione reciproca.

È importante soffermarsi sulla nuova articolazione che si stabilì, all'interno del sistema canonico, tra il diritto naturale e il diritto positivo in Wolff, in Ickstatt e in Nettelbladt.

Da un lato la preminenza del primo sul secondo non si esplica solo negativamente, come limite e correttivo ma anche positivamente, mediante la fondazione ultima del complesso delle leggi, la loro legittimazione e la funzione di supplenza teorica atta a garantire la completezza dell'ordinamento giuridico rispetto alle norme essenziali dell'agire individuale e sociale. La giustificazione delle leggi (anche canoniche) è fatta primieramente consistere nell'ordine della natura umana, indipendentemente dall'ordine soprannaturale voluto da Dio, e nella conformità ai dati della natura e della ragione, nella loro tendenziale autonomia. Anche se non viene negata la necessità della rivelazione e delle norme di diritto divino positivo<sup>(153)</sup>, di fatto la ragione umana diventa, anche a scopo apologetico, norma sufficiente e al tempo stesso criterio preferenziale della scienza del diritto canonico. Dopo aver attraversato la filosofia scolastica e il diritto, il

---

anteriori loco ponantur, quarum definita ingrediuntur alias. 4. Praeter axiomata, postulata et lemmata juris, propositiones nullae absque demonstratione adsumantur. 5. Indicandum tamen, quo loco lemmata seu propositiones, ex alia disciplina adscitae, demonstrata habeantur. 6. Leges omnes in propositiones determinatas resolvantur. 7. Casus, sive circumstantiae, sub quibus lex aliquid jubet vel prohibet, justum vel injustum declarat, accurate determinentur. 8. Si quae leges obscuriores videntur: exemplis et casibus illustrentur. 9. Denique si leges facta historica peculiariter et arcana supponant: scholia addantur » (ICKSTATT, *De studio juris ordine, atque methodo scientifica*, cit., cap. IV § XXXIII, pp. 144-145). Diverse indicazioni metodologiche del « sistema iuris » contengono elementi destinati a confluire nella forma Codice.

<sup>(153)</sup> Cfr. *ivi*, cap. II § LI.

processo di secolarizzazione viene così ad investire anche quest'ultima.

Dall'altro non è meno rilevante notare l'instaurarsi di un rapporto rovesciato tra l'eredità giusnaturalista e il volontarismo giuridico. Anziché affermare, sulla scia di Aristotele, la primarietà dei valori etico-sociali preesistenti al diritto positivo, i seguaci di Wolff svilupparono una deduzione meramente razionale, precisamente euclidea, dei diritti e doveri umani. Poiché solo con il diritto positivo la legge naturale si trasformava in obbligo giuridico determinato ed efficace, l'affermazione del diritto naturale veniva a dipendere da quell'autorità (statuale o ecclesiastica) che era investita del potere di interpretarla e di applicarla ossia di positivizzarla<sup>(154)</sup>. In tal modo l'autorità finiva non solo per acquisire un ampio potere discrezionale e per subordinare il bene dell'individuo al « bonum commune » (dello Stato o della Chiesa) ma anche per svalutare preventivamente ogni altra fonte di produzione delle norme. Il valore attribuito alla legge, di fonte preminente del diritto, e l'inflessione pragmatica di massima direttiva dell'azione umana per il perseguimento di un fine determinato dell'individuo e della società, svalutavano la « cognitio iuris ac legis historica ». È evidente quanto questa ambigua concettualizzazione giusnaturalistica, solo nominalmente antivolontaristica, fosse dipendente dall'eredità della seconda scolastica e quanto si prestasse ad essere trasposta, nei suoi contrassegni fondamentali, dall'ambito del diritto secolare moderno a quello del diritto canonico<sup>(155)</sup>.

---

<sup>(154)</sup> Cfr. CAPPELLINI 1984, I, p. 471.

<sup>(155)</sup> Diverse furono le ragioni che favorirono l'influenza del metodo sistematico di Wolff su teologi e canonisti: il suo richiamo costante alla Scolastica (un richiamo, come sappiamo, più apparente che reale); il fatto che il suo sistema offriva una serie di garanzie filosofiche che si armonizzavano con la teologia cattolica: il realismo della conoscenza, il riconoscimento dell'autorità della rivelazione, la concordia tra la fede e la ragione; infine, la fiducia nel suo ideale di dimostrazione filosofica e matematica ossia in un metodo valido per indurre a sottomettersi alla fede sulla base di « sufficienti motivi di ragione », provare la realtà della rivelazione e i suoi contenuti « naturali » (cfr. G. RUGGIERI, *L'apologetica cattolica in epoca moderna*, cit., p. 296). Ma sui motivi di consonanza dei teologi e dei canonisti del Settecento con Wolff ha certamente influito la comune radice filosofica nella seconda scolastica del XVI secolo (cfr. LISTL, pp. 124-127).

### 3.3. *Il ius publicum ecclesiasticum della Scuola di Würzburg.*

In un quadro così fortemente connotato dall'indirizzo giusnaturalista laico, è logico pensare che l'impostazione del diritto canonico subisse rilevanti trasformazioni. La novità metodologicamente cruciale fu introdotta dai canonisti della Scuola di Würzburg nella visualizzazione e nella fondazione della materia.

Separando il *ius ecclesiasticum publicum* dal *ius canonicum privatum* venne creata la branca giuridica del *ius publicum ecclesiasticum*. Questa nuova articolazione disciplinare è visibile nella definizione di diritto canonico data da Ickstatt <sup>(156)</sup>, la quale si muoveva parallelamente sui due piani del governo della Chiesa e dei fini delle azioni dei fedeli:

Complexum canonum atque sacrarum constitutionum, tum juris divini positivi, tum humani, quibus status ecclesiae publicus, summi Pontificis, personarum atque Magistratum ecclesiasticorum jura determinantur, *jus ecclesiasticum publicum* dicere lubet <sup>(157)</sup>.

Complexus canonum, sive legum, a Summo Pontifice latarum, approbatarum vel confirmatarum, quibus officia, jura, nec non poenae personarum atque membrorum ecclesiae privatorum determinantur, *jus canonicum privatum* appello <sup>(158)</sup>.

In apparenza l'introduzione della dicotomia pubblico/privato e la creazione di un'autonoma branca giuridica sembrerebbero scaturire da un problema tecnico di ripartizione delle materie oppure da un espediente didattico. In realtà tale divisione disciplinare discende dalla ricerca di una soluzione al complesso problema delle relazioni istituzionali esterne ed interne tra gli Stati e le Chiese nei primi decenni del XVIII secolo. Esprime, quindi, un duplice e rilevante mutamento: politico e culturale.

---

<sup>(156)</sup> «Est ergo jus canonicum in genere complexus canonum, sive legum, auctoritate summorum pontificum nomine ecclesiae latarum, juxta quas et ecclesia regitur, et fideles actiones suas, tum salutis aeternae consequendae, tum justitiae observandae gratia, instituere obligantur» (ICKSTATT, *De studio juris ordine atque methodo scientifica*, cit., cap. II § LVI p. 84). Significativo che Ickstatt ponga a confronto la sua (nuova e duale) definizione con quella unitaria proposta da PICHLER, *Jus canonicum...*, Prolegomena, n. 32).

<sup>(157)</sup> ICKSTATT, *De studio juris ordine atque methodo scientifica*, cit., cap. II § LX p. 86.

<sup>(158)</sup> Ivi, cap. II § LXIII, p. 80.

Il *cambiamento politico* rifletteva il superamento della preminenza pubblica della Chiesa (tanto nella concezione medievale della *Respublica Christiana* quanto della teoria moderna della *potestas indirecta*) e l'affermazione della prassi territorialista, gallicana o giurisdizionalista degli Stati. Dopo che si era definitivamente consumata la crisi dell'unità sociale e religiosa dell'Europa, il nuovo protagonista politico — lo Stato moderno — si andava dotando di un diritto pubblico che rispondesse ai bisogni di autolegittimazione, di confronto nella comunità degli Stati e di estensione delle sue prerogative in aree un tempo riservate alla Chiesa e ad altre istituzioni<sup>(159)</sup>. È significativo che la distinzione tra *ius publicum* e *ius privatum* appaia all'orizzonte a completamento del duplice processo di separazione e di trascendimento della potestà statale rispetto all'ordinamento giuridico e alla società politica, e di autodifferenziazione del *ius publicum universale* in *ius publicum particolare*<sup>(160)</sup>. E non meno degno di nota è anche il fatto che, traendo profitto dall'esperienza di assoggettamento delle chiese protestanti in Europa, gli Stati incrementassero anche nei riguardi della chiesa cattolica la formazione di un proprio *ius ecclesiasticum* diretto ad affermare i loro *iura circa sacra*. Tale movimento espansivo dello Stato moderno, che intendeva ampliare le sue competenze nella sfera delle cose esteriori, si scontrava direttamente col movimento intensivo della chiesa romana tendente a dirigere la sfera delle cose interiori e ad opporre resistenza alla perdita delle sue tradizionali prerogative oggettive. Era ovvio che queste modificazioni politiche non potevano non avere un riscontro anche sul terreno giuridico allorché si definiva la natura e l'oggetto del diritto canonico.

Il *cambiamento culturale* concerneva la nuova strategia adottata dalla Chiesa per neutralizzare la spinta offensiva statale. All'affermazione del *ius publicum* degli Stati, impiegato come strumento giuridico nei conflitti giurisdizionali con le istituzioni ecclesiastiche e non, la chiesa romana fece altrettanto erigendo, per proprio conto,

---

<sup>(159)</sup> FANTAPPIÈ 2003a, pp. 155-158 e 180-183.

<sup>(160)</sup> Cfr. N. BOBBIO, *La grande dicotomia: pubblico/privato*, in ID., *Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico*, Torino, 1985, pp. 3-22; P. CAPPELLINI, *Privato e pubblico (dir. interm.)*, in ED, XXXV, pp. 660-687.

un *ius publicum* strutturalmente analogo rispetto a quello degli Stati al fine di contrastarne l'azione politica. Senonché i presupposti culturali e i fattori di autolegittimazione partivano da istanze e giungevano a destinazioni diverse. Là la ragione naturale e i fini terreni della convivenza e dell'ordine, qua la rivelazione soprannaturale e i fini ultraterreni di ciascun individuo e dell'umanità. Due sistemi culturali opposti, quello della Politica e della Teologia, erano in competizione dietro le due rispettive figure istituzionali ed ordinamentali dello Stato moderno e della Chiesa. Ma la possibilità di un loro reciproco riconoscimento ideologico e di una conseguente correlativa autolimitazione poteva attuarsi solamente a condizione che i due contendenti si ponessero sullo stesso piano politico, si confrontassero sul medesimo terreno culturale e adoperassero gli stessi codici linguistici.

I canonisti di Würzburg si posero un problema di adattamento e di trasposizione culturale: come rendere conto *sub specie iuridica* della natura e dei diritti della Chiesa in quanto essa è un gruppo societario (oggi si direbbe una formazione sociale) dotato delle stesse prerogative dello Stato e istituzionalmente irriducibile ad esso <sup>(161)</sup>. La loro soluzione rifiutava il principio dell'assolutismo giuridico dello Stato moderno in base al quale il diritto emanato dallo Stato in materia ecclesiastica è sempre ed integralmente da considerare diritto pubblico (e pubblici sono gli enti, gli istituti, le norme che formano la materia ecclesiastica), per aderire, invece, alla tesi di una dualità ordinamentale sostanziale (quella dello Stato e della Chiesa) in base alla quale la Chiesa è persona giuridica pubblica anche per lo Stato e trova la sua fonte di legittimazione nella volontà fondativa di Cristo.

Essi si mossero in contrasto con la posizione di Pufendorf, che aveva opposto l'unica *Respublica Civilis*, non alla *Respublica Ecclesiastica* ma alla pluralità delle chiese nella vita pubblica, intese come libere aggregazioni di cristiani e non quali entità giuridico-politiche, la *societas perfecta* o *Status* alle società imperfette delle Chiese-*societates aequalium* qualificate meri *collegia* dipendenti dallo Sta-

---

<sup>(161)</sup> A. DE LA HERA-Ch. MUNIER, *Le droit public ecclésiastique à travers ses définitions*, in RDC, XIV, 1964, pp. 32 ss. in part. p. 44.

*tus* <sup>(162)</sup>. Ickstatt riconobbe per primo, nel 1731, alla Chiesa universale la qualifica di *Status* o di *Respublica*: « est enim Reipublicae universalis quaedam species ecclesia », perché fondata gerarchicamente e dotata di *imperium atque jurisdictionem* <sup>(163)</sup>. Vent'anni dopo J.N. Endres introdusse per la Chiesa il termine *societas perfecta*:

Ecclesia nimirum a Christo institutam esse tamquam perfectam quandam Rempublicam sacram a Civili distinctam suis uti Legibus, ita et Magistratibus quoque ac subditis, Imperantibus nimirum atque parentibus instructam, quae propterea Reipublicae cuiusdam catholicae et universalis, sed Sacrae speciem praeferat <sup>(164)</sup>.

Infine J.P. von Riegger nel 1758 completò il percorso di equiparazione teorica della Chiesa allo Stato con l'immissione della qualifica di *societas inaequalis*:

Est enim ecclesia societas inaequalis, cuius statum publicum Christus ipse ordinavit, formamque sacri regiminis praescripsit <sup>(165)</sup>.

Contraddicendo Pufendorf i canonisti dell'Università di Würzburg non intesero solo colpire uno dei più prestigiosi esponenti della tesi collegialista. Più in generale, vollero condannare la posizione delle chiese protestanti che, con le loro aspirazioni individualiste e antistituzionali in fatto di religione, con la loro visione spirituale ed egualitaria della Chiesa e con la concezione laica del potere politico, ne avevano fornito il supporto ideologico-religioso <sup>(166)</sup>.

---

<sup>(162)</sup> S. PUFENDORF, *De habitu religionis christianae ad vitam civilem*, Breae, 1687, § 41 p. 140. Ickstatt applicava alla Chiesa analoghi presupposti giusnaturalistici: « Quapropter cum sine legibus nullus ordo, nulla tranquillitas in Universitate, sive sacra, sive profana, concipi possit: summo Pastori, sive Rectori ecclesiae, potestatem, salutaribus legibus bono ecclesiae et fidelium prospiciendi, dubiam velle reddere absurdum erit » (ICKSTATT, *De studio juris ordine atque methodo scientifica*, cit., cap. II § LV, p. 84).

<sup>(163)</sup> Per la giustificazione della posizione cfr. ivi, cap. II § LIX, pp. 85-86.

<sup>(164)</sup> J.N. ENDRES, *De necessario jurisprudentiae naturalis cum ecclesiastica nexu, et illius in hac usu*, in Ph.A. SCHMIDT, *Thesaurus iuris ecclesiastici potissimum germanici seu dissertationes selectae in ius ecclesiasticum...*, Heidelberg-Bamberg-Würzburg, 1772, p. 45.

<sup>(165)</sup> J.P. RIEGGER, *Institutionum jurisprudentiae ecclesiasticae*, Pars I, *Principia iuris ecclesiastici continens*, ed. nova, Lovanii, 1780, sect. II, cap. I § CLVI, p. 137.

<sup>(166)</sup> Sulla duplice valenza, antiprotestante e antistatuale del *ius publicum ecclesiasticum* Lury aveva notato, in relazione alle due fasi storiche della controriforma e del

Ciò spiega come la dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato abbia assunto nel diritto della Chiesa un significato specularmente opposto a quello per cui era originariamente sorta nell'assetto costituzionale degli Stati. Essa non è più invocata dalle correnti teologico-politico-giuridiche che tendevano a ridimensionare o a minare la giurisdizione ecclesiastica, bensì viene impiegata dai canonisti cattolici per consolidare le fondamenta della Chiesa e per riaffermare la preminenza della gerarchia sui diritti dei suoi membri. Si può dire che il conflitto politico tra Stati moderni e Chiesa romana nel campo del diritto pubblico produsse sia un fenomeno di duplicazione e di autodifferenziazione degli ordinamenti — un diritto pubblico dello Stato e un diritto pubblico della Chiesa distinti dai rispettivi diritti privati —, sia un fenomeno di “imitazione per contrasto” della Chiesa rispetto allo Stato moderno, che verrà ripetuto, *mutatis mutandis*, circa due secoli dopo, con la creazione del codice canonico sul modello dei codici statuali <sup>(167)</sup>.

Tuttavia tale operazione culturale non si configurò, nel momento genetico e nelle prospettazioni iniziali, come un'assimilazione dei principi giuridici dello Stato attuata nel rispetto delle specifiche diversità della costituzione della Chiesa, quanto piuttosto come una contaminazione dell'ordinamento canonico prodotta dalla recezione di principi estranei alla sua natura e finalità. La riuscita dello sforzo apologetico fu, infatti, condizionata dal confronto sullo stesso terreno e con le stesse armi dell'avversario. Era quasi inevitabile che i presupposti culturali da cui promanava il diritto pubblico statale dell'età moderna finissero per penetrare ed orientare l'ordinamento della Chiesa. Come osservò Forchielli,

---

giusnaturalismo assolutista: « Aux négations du protestantisme qui substituait le libre examen à l'autorité de l'Eglise et du pontife Romain, il fallait opposer une exposition précise des droits que l'Eglise tient de son divin Fondateur et qui lui permettent de légiférer, de juger, de punir avec une autorité souveraine. Mais quand d'autres erreurs, le rationalisme et le naturalisme, suites naturelles du protestantisme, sont venues bouleverser jusqu'aux notions fondamentales du droit, il est devenu nécessaire encore d'établir solidement les droits sociaux de l'Eglise (LURY, *Etudes historiques et juridiques sur les origines du Droit public ecclésiastique d'après l'ouvrage de S. Em. le cardinal Satolli*, Paris, 1902, pp. VIII-IX).

<sup>(167)</sup> Sulle categorie qui impiegate e sul valore del parallelo si rinvia *infra*, cap. XI § 4 e Epilogo § 4.4.

in uno dei primi contributi diretti a chiarire la portata del problema che stiamo affrontando,

l'ecclesiologia si trasferisce nel campo giuridico; la dottrina canonistica segue lo Stato sullo stesso terreno; adotta gli stessi principi, mutua le identiche partizioni, imita le stesse terminologie; crea un proprio diritto costituzionale: due diritti si hanno, filiazioni dello stesso giusnaturalismo <sup>(168)</sup>.

Il criterio di riferimento e di validazione della ecclesiologia e dell'ordinamento giuridico venne ad essere costituito dai parametri concettuali e tecnici del diritto pubblico dello Stato. Come lo Stato, dopo che era saltata la complessa articolazione tra unità politica europea, unità dell'ordinamento e unità delle fonti, aveva spezzato il legame storico col diritto romano, aveva cercato un nuovo fondamento nella filosofia naturale e razionale, e stava modificando il sistema e la sistematica delle fonti, allo stesso modo, per un processo analogo, il *ius publicum ecclesiasticum* si faceva portavoce di una serrata critica ideologica all'ordine politico medievale, promotore di una fondazione e di un'ermeneutica giusnaturalista delle istituzioni e delle norme ecclesiastiche, ed aspirava all'emancipazione dall'ordine delle Decretali.

Le ripercussioni teoriche di questa nuova concezione possono essere analizzate nel metodo del diritto canonico e nei contenuti delle dottrine ecclesiologiche.

Quanto al metodo è significativo che Ickstatt raccomandasse di ricorrere al diritto naturale divino, etico, sociale anziché alla sacra scrittura per offrire una giustificazione razionale del fondamento della costituzione della Chiesa e dei suoi diritti, oggetto del *ius ecclesiasticum*. Nelle questioni relative alla condizione giuridica della Chiesa, invece, egli riteneva doveroso apprendere dalla storia ecclesiastica e in particolare avere cognizione delle « *successivas ecclesiae revolutiones et facta* », della nascita, progressi e eliminazioni degli scismi ed eresie. A sua volta il canonista che trattava il *ius canonicum* non si doveva limitare al tenore dei canoni, ma mostrare la loro forza e potere *ex rationibus* fornite dalla giurisprudenza naturale, dalla

---

<sup>(168)</sup> G. FORCHIELLI, *Il concetto di « pubblico » e « privato » nel diritto canonico (Appunti di storia e di critica della sistematica)*, in *Studi in onore di Carlo Calisse*, II, Milano, 1940, pp. 485-555 (la citazione è tratta dalla p. 516).

giurisprudenza della Chiesa e dal diritto pubblico ecclesiastico. I *facta historica* tratti dal diritto romano, dai concili, dalle dottrine eretiche, dai riti e dalle cerimonie, avevano solo la funzione di confermare il *nexum et rationes* delle leggi sacre (169). Era in tal modo auspicato un orientamento astratto e razionalistico che tendeva a rielaborare il diritto canonico alla luce dei principi del giusnaturalismo, del diritto pubblico ecclesiastico universale e particolare, della critica storico-politico-religiosa.

Quanto alle dottrine sulla Chiesa il modello che veniva proposto era del tutto estraneo alla rivelazione cristiana ed esemplato su quella di *Respublica* o *societas perfecta*; la forma di governo della Chiesa ridefinita sulla forma di regime dello Stato (addirittura su quella dell'Impero romano-germanico) (170). Di conseguenza alla concezione della *congregatio fidelium* fu sostituito lo *status* o *constitutio Ecclesiae*, alla concezione dei rapporti sociali tra i *membra Ecclesiae* una regolazione puramente gerarchica e individualistica dei fedeli e della *salus animarum*, al *bonum Ecclesiae* la tutela del suo ordine sociale esteriore. Nonostante gli sforzi che verranno fatti dai canonisti successivi per riportarla alle sue premesse teologiche, questa teoria giusnaturalista continuerà — come vedremo — ad avere il sopravvento fino alle soglie del codice canonico.

Quanto alle dottrine canonistiche, gli effetti rilevanti della nuova partizione andarono dalla ridefinizione del sistema delle fonti all'introduzione di nuove architetture sistematiche, dal concetto razionalistico del diritto a un suo diverso rapporto con le altre scienze.

In conseguenza della bipartizione sistematica, l'edificio canonistico divenne una realtà composita. Il *ius ecclesiasticum publicum* ne costituì la base e il *ius canonicum privatum* il suo completamento (171). Nella fondazione della costituzione gerarchica e della

(169) Ivi, cap. IV § XXVII, pp. 117-118.

(170) DE LA HERA-MUNIER, *Le droit ecclésiastique*, cit., p. 39, dove è segnalata la dipendenza formale della definizione di diritto pubblico ecclesiastico data da Ickstatt da quella di diritto pubblico generale dell'Impero romano-germanico data da J.J. Sündermahler.

(171) Complessa l'evoluzione terminologica che, a partire dal titolo dato dal DEVOTI al *Ius canonicum univsum publicum et privatum* (Roma, 1803-1815), con una serie di travisamenti, perviene ad opporre i due termini *publicum* e *privatum*. Si veda: E.

amministrazione della Chiesa l'assetto delle fonti canoniche fu modificato, come s'è detto, dalla preminenza dei principi giusnaturalistici. Il ricorso alle sacre scritture avvenne in funzione prevalentemente confermativa e quindi in modo estrinseco e strumentale. Il *ius naturale* finì per rivestire un ruolo preponderante tanto sul piano fondativo quanto sul piano interpretativo del sistema canonico. Inoltre la sua concezione si distaccò dai principi della scolastica medievale per assumere connotati più vicini alle dottrine del diritto naturale laico moderno tramite l'influsso di Suárez e di Wolff. Ma soprattutto si creò uno iato tra la concezione storica del diritto canonico, fondata su decisioni concrete dei vari soggetti produttori delle norme, e la concezione razionale e sistematica, espressione di una visione astratta e formale della norma. Questa nuova e organica teoria delle fonti, orientata in senso giusnaturalista e deduttivo, va considerata una delle condizioni per l'elaborazione del codice canonico perché senza di essa sarebbe venuta a mancare la possibilità stessa di concepire e di elaborare una fonte unica del diritto della Chiesa.

Al pari di quanto accadde nel diritto secolare, implicazioni rilevanti si ebbero anche sulla trattazione sistematica della disciplina. L'ordine delle Decretali, che rifletteva l'unità politica della Chiesa e dell'Impero nonché una concezione corporativa della società, non corrispondeva più né all'assetto politico dei rapporti Stato/Chiesa dopo Westfalia né alla nuova configurazione delle loro sfere di giurisdizione, modificate dai concordati di Benedetto XIV e dalle offensive politiche giurisdizionaliste dei sovrani illuminati. Sotto questo riguardo un aspetto particolarmente emblematico è la nascita, nei territori dell'Impero romano-germanico, dei sistemi di *Staatskirchenrecht* <sup>(172)</sup>.

L'intero campo del diritto venne ad essere ridefinito in rapporto a nuovi centri d'imputazione, ad una nuova concezione dei legami sociali, ad una diversa sfera di diritti e doveri dei soggetti. I due fenomeni tipici del distacco della sfera 'privata' da quella 'pubblica'

---

FOGLIASSO, *Il Codice di diritto canonico e il « Jus Publicum ecclesiasticum »*, in SA, VI, 1944, in part. pp. 22 ss.

<sup>(172)</sup> P. LANDAU, *La genèse du « Staatskirchenrecht » en Allemagne dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle*, in RDC, XLVII, 1997, pp. 161-189.

tanto nella società politica quanto nella Chiesa produssero per un verso l'eliminazione dei tradizionali anelli di congiunzione con lo *status publicus* della comunità e la loro ridefinizione nei termini di una 'organizzazione degli uffici' e, per un altro, la qualificazione giuridica dei componenti non più in relazione alla comunità ma *uti singuli* (173).

In ultimo la novità più rilevante e complessiva fu rappresentata dalla autonomizzazione del diritto canonico dal contesto delle scienze teologiche e dalla sua assimilazione alle scienze giuridiche e ai metodi astratti e deduttivistici della filosofia leibniziano-wolffiana. Dopo la rifondazione filosofica operata dalla seconda scolastica nel Cinquecento, lo statuto epistemologico del diritto canonico assunse con la Scuola di Würzburg connotati razionalistici e secolarizzanti ancor più netti, che lo assimilavano maggiormente al diritto statutale moderno e alle sue stesse logiche formali (174).

---

(173) Per le nuove sistematiche canonistiche, si rinvia al paragrafo seguente.

(174) La dottrina canonistica si è più volte cimentata attorno alle origini e al significato del *ius publicum ecclesiasticum*. Mentre FOGLIASSO interpreta l'opera della Scuola di Würzburg in senso esclusivamente apogetico, trascurando le innovazioni metodologiche e filosofiche di cui essa si fece promotrice nella canonistica del XVIII secolo (cfr., da ultimo, FOGLIASSO 1968), DE LA HERA e MUNIER, per quanto correggano tale prospettiva e mettano in evidenza le conseguenze sullo statuto scientifico del diritto canonico, non colgono il basilare influsso della filosofia wolffiana nelle premesse giusnaturalistiche. Inoltre, per ciò che concerne gli sviluppi ottocenteschi, essi non ricostruiscono gli anelli di passaggio tra la Scuola di Würzburg e quella Romana. Dal canto loro ROUCO-VARELA e CORECCO hanno tracciato nello scritto programmatico *Sacramento e diritto: antinomia nella Chiesa?* (Milano, 1971, ora riedito in E. CORECCO-A.M. ROUCO VARELA-L. GEROSA-L. MÜLLER, *Chiesa e diritto. Un dibattito trentennale su fondamenti e metodo della canonistica*, Lugano, 2002), per evidenti scopi polemici, una ricostruzione sommaria e talvolta errata del percorso evolutivo della branca disciplinare. Secondo Rouco Varela il *ius publicum ecclesiasticum* costituirebbe un « un *novum* senza precedenti nella storia del pensiero cattolico sulla Chiesa » per aver posto per primo al centro della sua sistematica il tema del « carattere societario della Chiesa » in forte distinzione se non opposizione con « i grandi teologi e canonisti cattolici dei secoli XVI e XVII ». A mio parere sussiste, invece, una sostanziale continuità ideologica tra la cosiddetta seconda scolastica e il giusnaturalismo laico del Sei-Settecento e il tema societario si trova fortemente anticipato, in funzione antiprotestante, in autori del calibro di Vitoria e di Bellarmino (cfr. LISTL, pp. 124-127). Inoltre i due autori evidenziano la portata secolarizzante del metodo della nuova disciplina ma non chiariscono di quale metodo si tratta e a quali autori ci si riferisce. Anche il giudizio sulla Scuola di Würzburg non risulta appropriato allorché si afferma che essa intendeva insistere sul carattere *sui*

### 3.4. *La diffusione dei principi giusnaturalisti e razionalisti.*

I principi filosofici di Wolff e la metodologia giuridica di Ickstatt hanno potuto influenzare la canonistica fino al Codice del 1917 grazie a due fattori: il primo è stata la loro applicazione nelle trattazioni, negli scritti e nella manualistica tedesca del secondo Settecento, in connessione con le tendenze politico-culturali emergenti in Austria e in Germania e con la costituzione di un diritto ecclesiastico nazionale; il secondo è stato il loro adattamento teologico e politico all'ortodossia romana dalla fine del Settecento alla fine dell'Ottocento.

A favorire la diffusione capillare del concetto di « sistema giuridico » su basi giusnaturalistiche concorsero motivi tanto statuali quanto ecclesiastici e autori tanto protestanti quanto cattolici <sup>(175)</sup>. Intanto bisogna considerare il favore politico dei sovrani illuminati dell'Europa verso la diffusione della filosofia giusnaturalista. Nell'ambito della riorganizzazione delle università, furono scelti docenti che tendevano a legare la concezione unitaria del diritto e della morale con gli obiettivi dello « Stato di polizia » e con le riforme ecclesiastiche ispirate ai principi giurisdizionalisti e febroniani. Sotto questo profilo appare esemplare la vicenda biografico-culturale del canonista austriaco P.J. von Riegger, le cui opere costituirono un punto di riferimento per tutti i sostenitori delle tendenze giurisdizionaliste perché, se per un verso miravano a conciliare la concezione giusnaturalista con l'ortodossia cattolica, affermando la coin-

---

*generis* della forma Chiesa rispetto alla forma Stato. Saranno altri gli autori — in specie, come vedremo, Zallinger — ad insistere su tale profilo.

<sup>(175)</sup> Naturalmente ciò non significa né l'assenza di opposizioni, in campo cattolico e in seno a quegli stessi ordini religiosi che contavano studiosi favorevoli al wolffismo giuridico, né la mancanza di proposte metodologicamente diversificate nel campo della giurisprudenza. Merita ricordare l'opera enciclopedica del benedettino filoromano Anselm DESING (1699-1773), il quale combatté in diverse opere le idee giusnaturaliste e il metodo matematico applicato alle scienze sacre puntando, per riprendere il titolo di una sua opera in folio, ad un *Jus naturae liberatum ac repurgatum a principiis lubricis et multa confusione per doctores heterodoxos inductis* (Monachii, 1753) (cfr. SCHULTE, III/1, p. 186; HURTER, V/1, pp. 208-210). Né vanno dimenticate le discussioni critiche, sempre sul metodo matematico, di Johann Ulrich CRAMER, che pure aveva subito l'influsso di Wolff e di J. CLAPROTH: autori raccomandati da Zalwein (*Principia juris ecclesiastici*, cit., II, p. 448, e sui quali cfr. CAPPELLINI 1984, I, pp. 421-437).

cidenza della legge naturale con la vera fede, per un altro tendevano a valorizzare il principio eudemistico nel campo del diritto pubblico fondandolo sul diritto naturale, con la conseguente affermazione delle prerogative dello Stato nei confronti della Chiesa <sup>(176)</sup>.

Dopo di lui folta sarà la schiera dei canonisti che, nel secondo Settecento, saranno chiamati a tracciare, in qualità di « consiglieri aulici », le direttive delle riforme ecclesiastiche e dell'insegnamento superiore nelle varie regioni dell'Impero, o i cui manuali ed opere di diritto canonico saranno a lungo imposti per regio decreto. Il caso politicamente più rilevante è costituito dal benedettino boemo Franz Stephan Rautenstrauch, riorganizzatore degli studi ecclesiastici per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria, direttore degli studi della Facoltà teologica di Praga e di Vienna, autore tra l'altro di manuali di diritto canonico <sup>(177)</sup>. A lui si potrebbero aggiungere il figlio di Riegger, Joseph Anton, che, sebbene professore di diritto civile a Friburgo e a Praga, scrisse opere canonistiche <sup>(178)</sup>, Joseph Johann Pehem, professore a Innsbruck e successore di Joseph Valentin Eybel all'Università di Vienna, e Georg Rechberger di Linz, le cui lezioni dominarono sulle cattedre austriache fino al 1834 <sup>(179)</sup>.

Una seconda circostanza culturale che favorì la propagazione della nuova metodologia canonistica fu rappresentata dall'influenza della corrente dell'*Aufklärung* cattolica su alcune Scuole degli ordini

<sup>(176)</sup> Cfr. DI SIMONE, *Aspetti della cultura giuridica*, cit., pp. 47-53. Su Riegger v. *supra*, § 3.1.

<sup>(177)</sup> Su Rautenstrauch (1734-1785), autore delle *Institutiones juris ecclesiastici cum publici tum privati, usibus Germaniae accommodatae* (Praga, 1769) e della *Synopsis juris ecclesiastici publici et privati* (Vienna, 1776), cfr. SCHULTE, III/1, pp. 245-247; HURTER, V/1, pp. 510-511; ARNOLD, *Storia moderna della teologia pastorale*, cit., pp. 126-127; 131-134; BBKL, XIV, coll. 1399-1400.

<sup>(178)</sup> Su J.A.St. von Riegger (1741-1795): SCHULTE, III/1, pp. 261-263.

<sup>(179)</sup> Su Eybel (1741-1805), il cui corrosivo *Was ist der Papst?* del 1782 ebbe anche fortuna negli ambienti giansenisti italiani, cfr. SCHULTE, III/1, pp. 255-257. Su Pehem (1741-1799), cfr. SCHULTE, III/1, pp. 259-260; HURTER, V/1, p. 512; su Rechberger (1758-1808), cfr. SCHULTE, III/1, pp. 300-302, HURTER, V/1, pp. 786-787. *L'Handbuch des österreichischen Kirchenrechts* (Linz, 1807) di Rechberger fu tradotto in latino (*Enchiridion juris ecclesiastici austriaci*, Lincii, 1809) e in italiano (Venezia, 1819). In generale risultano ancora utili, per le analisi delle dottrine di Hontheim, Eybel, Pehem, Gmeiner, Rechberger, i saggi di A. RÖSCH, *Das Kirchenrecht im Zeitalter der Aufklärung (Febronianismus und Josephinismus)*, in AKKR, LXXXII, 1903, pp. 446 ss., 620 ss.

religiosi. Diversi monaci benedettini e cisterciensi si mostrarono largamente sensibili alla soluzione giusnaturalista in conseguenza dello sviluppo filosofico che si era avuto in seno all'ordine<sup>(180)</sup>. Accanto al già ricordato Rautenstrauch, possiamo annoverare G. Zallwein, B. Oberhauser e M. Schenkl<sup>(181)</sup>. Ma non mancarono neppure figure di gesuiti, come Phillip Anton Schmidt, professore ad Heidelberg. Questi fu autore di un importante manuale di Istituzioni, che risentiva delle concezioni febroniane sui temi della critica delle fonti canoniche e della forma di governo della Chiesa, e curatore di una cospicua raccolta di dissertazioni di diritto canonico, con speciale riguardo alla situazione tedesca, dove confluirono scritti giudicati sospetti dalle congregazioni romane<sup>(182)</sup>.

Tra la corrente radicale dei febroniani e quella conservatrice filoromana si venne a situare l'opera metodologica del benedettino salisburghese Gregor Zallwein la quale, pur con qualche accento gallicaneggiante, costituì un punto di riferimento per i canonisti moderatamente innovatori del secondo Settecento. Zallwein lamentava che fino ad allora gli studiosi avessero offerto una spiegazione del diritto pontificio «*secundum litteram, stylum et usum curiae Romanae, et communem auctorum, glossatorum et interpretum methodum sine reflexione ad sublimiora principia, antiquitates, antiqui canones, jura particularia et patria*». Nella sua opera egli si

---

<sup>(180)</sup> MUSCHARD, *Die kanonistischen Schulen des deutschen Katholizismus*, cit., p. 353 ss. I benedettini di Salisburgo risentirono dello spirito muratoriano e, in rottura con la tradizione vetero-scolastica, si aprirono alle nuove scienze naturali e alla filosofia di Leibniz e di Wolff, propagandandola nelle loro scuole (E. ZLABINGER, *Ludovico Antonio Muratori und Österreich*, Innsbruck, 1970, pp. 53 ss.)

<sup>(181)</sup> Su Zallwein si veda più avanti. Benedick Oberhauser (1719-1786), partito da tesi ispirate a Quesnel e Van Espen approderà infine a posizioni ultramontane, cfr. SCHULTE, III/1, pp. 224-226; HURTER, V/1, pp. 506-508. Su Maurus Schenkl (1749-1816), docente di diritto canonico, teologia morale e pastorale nonché di dogmatica, autore di molte opere teologiche tutte impostate in modo sistematico, cfr. SCHULTE, III/1, pp. 285-287; HURTER, V/1, pp. 775-777. Le *Institutiones juris ecclesiastici...* di Schenkl, considerate una delle migliori opere del tempo (e di cui si è vista la sistematica), saranno successivamente emendate sulla dottrina del primato papale.

<sup>(182)</sup> Ph.A. SCHMIDT, *Institutiones juris canonici Germaniae adcommodatae*, Heidelberg et Bamberg, 1771; *Thesaurus juris ecclesiastici potissimum germanici*, 7 voll., Heidelberg - Bamberg - Würzburg, 1772-1779. Su Schmidt (1734-1805), cfr. SCHULTE, III/1, pp. 248-250; STINTZING-LANDSBERG, III/1, Testo, pp. 378-379; Note, p. 255; DE LA HERA-MUNIER, *Le droit public ecclésiastique*, cit., pp. 45-47; BBKL, IX, col. 476.

proponeva di rimediare a tali lacune dando spazio alle fonti originali, alla disciplina antica della chiesa, alla storia ecclesiastica e agli « jura ecclesiastica Germaniae sane singularia, extraordinaria, praestantissima » (183). In lui il deciso interesse verso il procedimento storico-critico — riscontrabile pochi anni prima anche in Biner (184) e in Amort (185) — non escludeva la prospettiva giusnaturalista, poiché etica e diritto naturale restavano base e fondamento « totius Jurisprudentiae ». Volendo opporsi al sistema giuridico-politico protestante, Zallwein trattava i prolegomena di un « Systema Ecclesiae Catholicae » fondato sul diritto naturale, divino, pontificio, storico e germanico (186). Anche lo spazio concesso al « diritto nazionale » costituiva un altro elemento caratteristico della sua opera e un indice dello stato di frammentazione normativa in cui si trovava il diritto canonico.

Tuttavia il canale principale di trasposizione del wolffismo giuridico nel diritto canonico fu rappresentato dagli studiosi protestanti e dai continuatori della Scuola di Würzburg. Tra i primi vanno annoverati G.G. Keuffel, Ch.H. Breuning, D. Nettelblat, J.G. Darjes (187). Tra i secondi gli allievi di Barthel e di Ickstatt, alcuni dei quali già incontrati: J.N. Endres, G.C. Neller, F. St. Rautenstrauch,

---

(183) G. ZALLWEIN, *Principia juris ecclesiastici universalis, et particularis Germaniae...*, I, Augustae Vindelicorum et Oeniponti, 1763, *Praefatio*. Zallwein (1712-1766) fu dal 1749 professore di diritto canonico e dal 1759 rettore dell'università di Salisburgo (SCHULTE, III/1, pp. 218-219; HURTER, V/1, pp. 207-208; STINTZING - LANDSBERG, III/1, p. 367); BBK, XIV, coll. 336-339.

(184) Joseph BINER (1697-1766), gesuita, docente di diritto canonico a Dillingen e ad Innsbruck, redasse l'*Apparatus eruditionis ad jurisprudentiam praesertim ecclesiasticam...* (7 voll., Augustae Vindelicorum et Friburgi Brisgoviae, 1745-1766; (8 voll., ivi, 1767), opera di vasta erudizione, anche se priva di un ordine interno, condotta con metodo storico-dogmatico, in cui confluivano diritto naturale, diritto delle genti, diritto divino e diritto umano. Cfr. HURTER, V/1, pp. 204-206; SCHULTE, III/1, pp. 185-186; BBKL, I, col. 596; DHCI, I, p. 451.

(185) Eusebius AMORT (1692-1775), canonico regolare, teologo moralista, storico, canonista, autore degli *Elementa juris canonici veteris et moderni...*, 3 voll., Ulm, 1757: cfr. SCHULTE, III/1, pp. 174-179; HURTER, V/1, pp. 228 ss., 519; STINTZING-LANDSBERG, III/1, Testo, pp. 365-367, Note pp. 233-234; DTC, I/1, coll. 1115-1117.

(186) ZALLWEIN, *Principia juris ecclesiastici*, cit., I, pp. 405 e 423.

(187) G.G. KEUFFEL, *Elementa iurisprudentiae ecclesiasticae universalis*, Rostoch, 1728-29; C. H. BREUNING, *Primae lineae iuris ecclesiastici universalis*, 1758; D. NETTELBLADT, *Iurisprudentia universalis theoretica ecclesiastica* (III lib. del *Systema elementare*

dei quali non si analizzeranno le singole opere <sup>(188)</sup>, ma piuttosto gli sviluppi e l'incidenza dei principi del giusnaturalismo nella teoria generale del diritto canonico.

La nuova pietra angolare su cui costruire l'edificio comune del diritto pubblico era stata individuata da Ickstatt: « Ius Naturale sociale politicum complectitur ius publicum universale tam civile quam ecclesiasticum » <sup>(189)</sup>. A dimostrazione che il diritto naturale era a pieno titolo entrato a far parte quale fattore autonomo del sistema delle fonti del diritto canonico, Neller riservava, nel 1746, il capitolo XVIII dei *Principia juris publici ecclesiastici* al « De usu juris naturae in jurisprudentia ecclesiastica » <sup>(190)</sup>. Comunque un'esposizione organica di questo indirizzo si ebbe solo nella dissertazione di J.N. Endres del 1761 portante un titolo analogo a quello di Neller. Endres volle giustificare la piena legittimità del *ius naturale* affermando che esso si trova già contenuto nel Vangelo, è stato trasmesso per via consuetudinaria e quindi va considerato il sistema di filosofia giuridica più conveniente per il diritto canonico. Il suo programma di revisione/rifondazione della scienza canonistica si trova così lapidariamente espresso:

Iuris Naturalis doctrinaeque moralis scientia generalia fundamenta suppeditat, et principia solida sistit, quibus Ius positivum qualecumque, et sic etiam Ecclesiasticum, plura superaddidit, quae ex illis illustranda ac declaranda sunt <sup>(191)</sup>.

Dopo aver fissato le premesse e i vantaggi della stretta congiunzione del diritto naturale con quello ecclesiastico, Endres enucleava ben nove diversi *usus* del diritto naturale nel diritto canonico

---

*universae iurisprudentiae naturalis*); J.G. DARJES, *Elementa iuris ecclesiastici universalis in Institutiones iurisprudentiae universalis*, Jena, 1740, sect. VII.

<sup>(188)</sup> V. LISTL 1978; DE LA HERA-MUNIER, *Le droit public ecclésiastique*, cit., pp. 40 ss.

<sup>(189)</sup> ICKSTATT, *De studio iuris ordine atque methodo scientifica*, cit., l. I, cap. III § XV, p. 111.

<sup>(190)</sup> L'opera di Neller verrà quattro anni dopo posta all'Indice per le idee sulla forma di governo della Chiesa, con decreto dell'11 set. 1750.

<sup>(191)</sup> ENDRES, *De necessario jurisprudentiae naturalis cum ecclesiastica nexu*, cit., p.16). Su Endres cfr. Fr. MERZBACHER, *Der kanonist Johann Nepomuk Endres (1730-1791). Leben und Werk eines deutschen Kirchenrechtslehrers vor der Säkularisation*, in AKKR, CXXXIX, 1970, pp. 42-68, in part. p. 63.

pubblico e privato: 1) fonte sussidiaria e suppletiva; 2) fonte confirmatoria, esplicativa e dichiarativa; 3) fonte regolativa in rapporto alla giusta idea dei canoni e del loro spirito autentico; 4) fonte direttiva nell'applicazione della *aequitas canonica* e 5) nell'individuazione dei principi dai quali trarre come conseguenze i diversi canoni e la loro retta applicazione; 6) criterio discreto per stabilire la gerarchia autoritativa e il grado di vincolatività dei diversi canoni; 7) per fissare i limiti della potestà dispensatoria della Chiesa e 8) per discernere la *consuetudo* ragionevole e irragionevole; 9) fonte integrativa del *ius non scriptum* <sup>(192)</sup>.

È agevole constatare come, nel determinare le conseguenze dell'innesto della « iurisprudencia naturalis » nella « iurisprudencia ecclesiastica », Endres fosse andato di gran lunga più avanti degli altri maestri di Würzburg <sup>(193)</sup>. Questa vasta articolazione teoretica non era circoscrivibile alla zona del diritto suppletorio ma aveva una portata generale. Innanzi tutto era diretta a rifondare il paradigma disciplinare del diritto canonico su basi razionali e giusnaturalistiche ossia ad applicare ad esso la *ratio naturalis* quale criterio regolativo ultimo. In questo senso assumevano particolare rilevanza le applicazioni del *ius naturae* agli istituti caratteristici dell'ordinamento canonico. Secondariamente era diretta ad armonizzare il risalente sostrato culturale del diritto canonico alla filosofia moderna ed in particolare alla *philosophia practica* di Wolff secondo lo spirito dell'*Aufklärung* cattolica. In terzo luogo — ed è ciò che maggiormente rileva ai nostri fini — tendeva a completare la trasformazione in atto della *scientia canonum* in un *systema iuris* mediante la

<sup>(192)</sup> ENDRES, *De necessario jurisprudentiae naturalis*, cit., pp. 77-78.

<sup>(193)</sup> Nello stesso anno un allievo di Barthel e di Endres, J.B. Werner sosteneva a Würzburg una tesi dallo stesso titolo del maestro. In essa per un verso si dava un fondamento metafisico al principio di non opposizione dei precetti della legge naturale con quelli della legge divina rivelata e al principio di conformità alla sana ragione della dottrina morale contenuta nelle Scritture e dichiarata dal magistero della Chiesa e, per un altro, si ribadivano due funzioni fondamentali e complementari della ragione naturale in relazione al diritto rivelato: quella dichiarativa, per la quale le sue conclusioni certe applicate alle qualità divinamente rivelate della Chiesa erano conformi al diritto naturale; quella regolativa, per la quale essa disciplinava nella Chiesa l'uso del potere e la dispensazione dei mezzi e, in mancanza di regole, poteva supplirle a condizione di non entrare in contraddizione con le verità rivelate (Cfr. DE LA HERA-MUNIER, *Le droit publique ecclésiastique*, cit., pp. 37-39).

funzione integrativa, unificante e regolativa del diritto naturale. Questo diventa il motore propulsivo dell'intero « sistema », il criterio direttivo e ordinante le norme, il fattore d'implementazione delle stesse, la fonte dotata di autonoma capacità produttiva all'interno dell'ordinamento. Infatti gli viene riconosciuta non solo la funzione suppletiva rispetto al diritto scritto ma anche la capacità di estensione del diritto non scritto. Ciò rispondeva all'esigenza della costruzione di un sistema giuridico concepito ormai in modo organico e tendenzialmente completo <sup>(194)</sup>.

Ma c'è di più. Nei canonisti tedeschi del secondo Settecento il comune riferimento ai principi del diritto naturale, alla divisione interna del diritto canonico e alle opzioni giuridico-politiche giurisdizionalistiche si congiunse sempre più spesso con l'esaltazione del metodo sistematico e con la ricerca di nuove architetture espositive della materia.

La necessità di procedere ad una rifondazione metodologica del diritto canonico dopo il « manifesto » di Ickstatt del 1731 era stata avvertita da P.J. von Riegger che, in polemica con chi restava ancorato esclusivamente alle Decretali nel trattare le questioni giuridico-politiche, nel 1758 aveva sostenuto che l'opera apologetica della Chiesa si poteva svolgere meglio col ricorso ai principi del *ius publicum ecclesiasticum* <sup>(195)</sup>.

Nei decenni successivi la critica all'ordine espositivo legale sfociò in una vera e propria contrapposizione di *metodi*. Possono essere addotti a esempio il febroniano G.G. Lakics e il giuseppinista F.X. Gmeiner. Per Lakics passava ormai una netta linea divisoria tra una conoscenza volgare e storica e quella filosofica delle leggi della Chiesa, limitata a pochi eletti e consistente « in distincta, et solida legum ex rationibus earundem ducta cognitione » ed alla quale soltanto spettava il nome di « scientia iuris ecclesiastici, seu Jurisprudentia ecclesiastica » <sup>(196)</sup>. In modo più accentuato Gmeiner

---

<sup>(194)</sup> L'ultima riproposizione della tematica giusnaturalista in Germania prima dell'avvento della Scuola storica cattolica sarà costituita dalla dissertazione accademica di K.L.A. von DROSTE-HÜLSHOFF, *Ueber das Naturrecht als eine Quelle des Kirchenrechts*, Bonn, 1822.

<sup>(195)</sup> RIEGGER, *Institutionum jurisprudentiae ecclesiasticae*, ed. cit., pars I, sect. II cap. I § CLVI p. 137.

<sup>(196)</sup> G.S. LAKICS, *Praecognita juris ecclesiastici universi*, Viennae, 1775, pp. 5-6.

sottolineava il contrasto logico e ideologico tra la « methodus scholastica, seu *Ramistica* » e il « modernum juris ecclesiastici systema ». Avvalendosi del metodo matematico per dedurre i propri asserti dai principi legittimi e applicando la critica filologico-storica, ora si era in grado di eliminare le incertezze e i cavilli del passato, e di ricondurre il diritto canonico alle sue vere sorgenti, da collocare nel periodo anteriore alla comparsa delle Decretali dello Pseudo-Isidoro <sup>(197)</sup>. Gmeiner dettava, inoltre, la nuova tavola delle fonti con l'ammonire che nessuno poteva pervenire al genuino carattere del diritto canonico senza l'aiuto della logica, della metafisica, del diritto naturale (« tum stricte sic dicti, tum illius naturalis, tum illius quod jus civitatis adpellamus »), della teologia dogmatica, della storia ecclesiastica, e della storia dell'Impero per il diritto ecclesiastico della Germania <sup>(198)</sup>.

Le indicazioni programmatiche di Ickstatt influirono anche sulla *sistematica* della « jurisprudentia ecclesiastica ». Nel diritto pubblico ecclesiastico egli aveva adottato a grandi linee lo schema wolfiano *status - iura - obligationes - officia* <sup>(199)</sup>, mentre nel diritto privato canonico aveva seguito, con alcune integrazioni, lo schema tripartito di origine giustiniana <sup>(200)</sup>.

---

Ovviamente tali affermazioni erano seguite dalla polemica contro i pratici del diritto che « sine theoria, sola diuturna experiendi exercitatione tantum sibi iuris notitiam comparaverint, quantam saepe in theoretico desideraveris » (ivi, p. 7). Sull'ungherese Lakics (1739-1819), professore a Innsbruck, Tyrnau, Pesth: SCHULTE, III/1, p. 777.

<sup>(197)</sup> « Auxit malum methodus scholastica, seu *Ramistica*, quae cum in cujuslibet rei causam materiale, formalem efficientem, et finalem inepte inquirat, necessario in problematicam degenerare debuit, unde mille modi inventi sunt sophisticamente verum sensum canonum eludendi. Ast rediit demum propitio Deo serenius jurisprudentiae ecclesiasticae fatum eo ex tempore, ex quo philosophia cum jure naturae excoli coepit. Ex tunc enim rejecta methodo scolastica recepta est mathematica, quae asserta sua ex principiis legitimis nexu continuo deducit. » (X. GMEINER, *Juris ecclesiastici privati, Prolegomena*, I, Venetiis, 1783, § 73 p. 22). Su Franz X. Gmeiner (1752-1822) si veda SCHULTE, III/1, pp. 294-295

<sup>(198)</sup> X. GMEINER, *Juris ecclesiastici publici, Prolegomena*, I, Venetiis, 1783, § 19 p. 4. Comune a tutti gli autori appena ricordati è la distinzione della « jurisprudentia » in teoretica e pratica (una distinzione che ritroveremo anche in De Camillis un secolo dopo), la prima rivolta a interpretare, la seconda ad applicare le leggi.

<sup>(199)</sup> Tale schema sarà sintetizzato dal suo allievo Werner in questi termini: *Status hierarchiae ecclesiae - Jura primatus - Auctoritas rectorum atque antistitum - Officia membrorum seu subditorum* (DE LA HERA-MUNIER, p. 41 nota 29).

<sup>(200)</sup> Ecco lo schema proposto: « Liber I. de origine, autoritate, et diversa legum

Nelle sue linee essenziali questa nuova impostazione concettuale giusnaturalista informerà molti manuali di Istituzioni canoniche fino al codice canonico, anche se verrà ampliata e perfezionata da altri autori della fine del Settecento e dell'Ottocento. Le più significative variazioni e integrazioni riguarderanno: *a*) il tipo di divisione della materia: bipartita secondo il criterio *publicum et privatum* <sup>(201)</sup> o quello *internum et externum* <sup>(202)</sup>, tripartita comprendente, oltre alle precedenti, una parte relativa al diritto ecclesiastico particolare o nazionale <sup>(203)</sup>; *b*) l'aggiunta di una premessa generale a tutta l'opera o alla prima parte di essa concernente i rapporti tra religione, Chiesa, Stato e diritto canonico; *c*) un ulteriore perfezionamento formale del sistema sulla falsariga degli schemi espositivi di Nettelbladt <sup>(204)</sup>.

Accanto a queste esposizioni fondate sulla dicotomia pubblico/privato troviamo però anche un interessante tentativo di sintesi

---

atque canonum ecclesiasticorum indole, vi, atque potestate disseritur. Liber II. Status, jura et officia personarum ecclesiasticarum sive Clericorum et Laicorum, quatenus sunt filii ecclesiae, nec non modos, quibus sacri ordines, aliaeque dignitates ac status conferuntur, exhibet. Liber III. jura rerum ecclesiasticarum, spiritualium, atque temporalium, earum divisionem, acquirendi, et alienandi modos ex SS. canonibus adumbrat. Liber IV. de variis personarum ecclesiasticarum et laicorum delictis, criminibus, eorumdemque poenis. Liber V. de actionibus, quibus in foro ecclesiastico jura persequimur, judiciis et eorum ordine disquiritur » (ICKSTATT, *De studio juris ordine atque methodo scientifica*, cit., cap. II § LXIV p. 80).

<sup>(201)</sup> Per i canonisti che in generale adottarono la divisione pubblico/privato, cfr. FORCHIELLI, *Il concetto di « pubblico » e « privato »*, cit., pp. 508-515.

<sup>(202)</sup> M. SCHENKL, *Institutiones juris ecclesiastici Germaniae imprimis et Bavariae accommodatae*, Ingolstadt, 1790-1791. Segue il seguente schema: Introduzione, I. *Jus publicum internum* (papa, curia, patriarchi, arcivescovi, vescovi, capitoli, clero parrocchiale e regolare); II. *Jus publicum externum* (rapporti tra Stato e Chiesa specialmente in Germania); III. *Jus privatum* (Persone - cose - giudizi e processi). Uno schema sostanzialmente identico si trova ancora nel surricordato *Handbuch* di RECHBERGER del 1807.

<sup>(203)</sup> J.J.N. PEHEM, *Praelectionum in jus ecclesiasticum universum...*, Wien, 1791. Ecco lo schema: I. *Jus ecclesiasticum publicum*: 1. Concetti di religione, Chiesa, Stato; 2. Gerarchia ecclesiastica; 3. Relazioni tra Chiesa e Stato; 4. Legge canonica; 5. Raccolte di canoni e decretali; II. *Jus ecclesiasticum privatum*: 1. Stati delle persone ecclesiastiche, uffici e benefici; 2. Cose spirituali, consacrate e beni ecclesiastici; 3. Giudizi, processi civili e penali; III. *Tractatus juris ecclesiarum Germaniae proprii* (Status - jura - obligationes).

<sup>(204)</sup> Cfr. l'impianto di K.Fr. DIETERICH, *Systema elementare jurisprudentiae catholico-ecclesiasticae privatae*, 1784 (completato nel 1791 con la parte di diritto pubblico secondo i principi del congresso di Ems). Cfr. SCHULTE, III/1, pp. 247-248.

organica che avrà molta fortuna nelle trattazioni e nella manualistica ottocentesca (da De Camillis a Gasparri). Essa si deve al già ricordato gesuita Ph. A. Schmidt che, nelle sue *Institutiones* del 1771, aveva optato per una quadripartizione così concepita:

I. Historia juris ecclesiastici critica; II. Jus ecclesiasticum publicum: Cap. 1. Ecclesia in se spectata; Cap. 2. Nexus Ecclesiae cum Republica; III. Jus ecclesiasticum privatum: Cap. 1. Circa personas ecclesiasticas et beneficia ecclesiastica; Cap. 2. Circa res ecclesiasticas; Cap. 3. Circa obligationes ex contractibus; Cap. 4. Circa judicia sive processum; IV. Jus ecclesiasticum criminale (205).

### 3.5. *Tra Augsburg e Roma: la mediazione culturale di J.A. Zallinger.*

Anche se l'invasione delle nuove correnti culturali che tendevano a secolarizzare il diritto canonico e la teologia con gli strumenti della filosofia naturale aveva provocato qualche dura reazione polemica (206), nondimeno mancava una riflessione più ponderata sul modo di atteggiarsi di fronte alle novità metodologiche dell'illuminismo. Spettò a Jakob Anton von Zallinger instaurare un confronto ravvicinato con esse ed elaborare una sintesi che le incorporasse in maniera adeguata nell'edificio canonico e le riconducesse, con i dovuti correttivi, nei binari dell'ortodossia (207). Zallinger è il con-

(205) Ph.A. SCHMIDT, *Institutiones juris ecclesiastici Germaniae adcommodatae*, 2 voll., Heidelberg-Bamberg, 1771.

(206) Oltre al ricordato grido di allarme lanciato da Desing, si può menzionare la posizione del gesuita Philipp Friederich, titolare di diritto canonico ad Heidelberg (SCHULTE, III/1, p. 192), all'inizio del suo scritto *Idea nomothestiae ecclesiasticae systematis hierarchicis fundamentis innixa* (Heidelberg, 1746, poi raccolta da Ph.A. SCHMIDT nel citato *Thesaurus iuris ecclesiastici*, II n. I). Egli presentava il seguente preoccupato quadro della scienza canonistica: « [...] dum alias ex aliis *Juris Ecclesiastici origines* obtrudunt publico, dum fingunt et refingunt ideam ac Systema iurisdictionis, et Nomothestiae Ecclesiasticae, dum *theologiam naturalem* in schola invehunt, principiis adeo indifferentibus nixam, ut facile illam applices omni religioni ac nulli, dum Ecclesiam eiusque statum, structuram, indolem, gubernationem, atque adeo totam *legem gratiae* ad *Jus naturale* revocant ac metiuntur, dum ex Jure naturali fundamenta, hypotheses, argumenta petunt, quae substernant Systemati suo Ecclesiastico ».

(207) Zallinger, nato a Bolzano nel 1735 e morto ad Augsburg nel 1813, entrò nella Compagnia di Gesù nel 1753. Fu principalmente occupato come professore di filosofia a Monaco, a Dillingen e a Innsbruck; dal 1773 insegnò diritto canonico nel liceo

tinuatore dell'antica e prestigiosa Scuola gesuitica fiorita a Dillingen e a Ingolstadt, il cui frutto più recente era stato, come si è visto, Zech. Zallinger ne era stato allievo, ma ne sarà anche il continuatore ideale promuovendo l'aggiornamento della canonistica secondo le esigenze ma non lo spirito del tempo <sup>(208)</sup>. In questo senso egli è stato opportunamente definito l'ultimo canonista gesuita classico prima di Wernz <sup>(209)</sup>.

Il primo elemento distintivo di Zallinger è la sua notevole levatura culturale, comprovata dal fatto che fu il primo pensatore cattolico che osò tener testa a Kant e uno dei pochi a cimentarsi nell'elaborazione di un metodo filosofico che intendeva differenziarsi, almeno in parte, da quello di Wolff <sup>(210)</sup>.

L'incidenza di questo retroterra culturale sulla sua produzione giuridica si può agevolmente osservare nel primo scritto programmatico sul metodo deduttivo nel diritto naturale ed ecclesiastico (1784), che prelude l'ampio trattato su quelle due branche del diritto edito nel medesimo anno. Zallinger si domandava, prima di tutto, se valesse la pena di applicarsi alla disciplina del diritto naturale, quali ne potessero essere i vantaggi per la giurisprudenza ed in specie per il diritto canonico, dato che essa era stata per lo più impiegata per attaccare « non modo singularium canonum vim, sed Ecclesiae canones sancientes auctoritatem ». Mostrava poi che il « jus philosophicum » invece di essere dannoso ai diritti sacri della Chiesa poteva esserle utile, ove venisse elaborato nella retta via e con ordine. Egli era altresì convinto che tale disciplina apportasse notevoli frutti sia alla giurisprudenza civile e canonica sia agli studenti che vi si avvicinano. Ciò a condizione di non pretendere di essere stata inventata di recente, anche se solo adesso aveva ricevuto un nuovo ordine, e di rinunciare agli errori che vi avevano introdotto i vecchi e i nuovi filosofi illuministi <sup>(211)</sup>.

---

cattolico di Augsburg. Cfr. SCHULTE, III/1, pp. 250 ss.; HURTER, V/1, pp. 774 ss.; LISTL, *ad indicem*; BBKL, XV, coll. 1553-1555; DHCJ, IV, pp. 4065-4066.

<sup>(208)</sup> Cfr. WERNZ, I, p. 437.

<sup>(209)</sup> MUSCHARD, *Die kanonistischen Schulen des deutschen Katholizismus*, cit. p. 366.

<sup>(210)</sup> Si capisce quindi come egli possa essere considerato un filosofo e un apologeta cattolico: cfr. *ivi*, p. 372; DTC, XV/2, coll. 3680-3681.

<sup>(211)</sup> J.A. ZALLINGER, *De usu et systematica deductione juris naturalis et ecclesiastici*

Per superare gli schematismi e i falsi ragionamenti di questi ultimi <sup>(212)</sup>, Zallinger riteneva opportuno ricorrere alla trasposizione del metodo analitico di Newton all'analisi della natura umana <sup>(213)</sup>. Un'applicazione di tale metodologia — che individuava le leggi generalissime dei fenomeni mediante l'intreccio dei procedimenti di induzione e di deduzione e traeva conferma di esse dalle loro conseguenze — si aveva nei *Institutionum juris naturalis et ecclesiastici publici libri quinque*. Pur separandosi dalla concezione scolastica della conoscenza per cause e pur adoperando gli strumenti della filosofia moderna, Zallinger intendeva dare una chiara intonazione apologetica alla sua opera <sup>(214)</sup>. Diversi autori o deducevano il diritto naturale da una concezione falsa, monca e imperfetta della natura dell'uomo o ne limitavano preventivamente le osservazioni alla sfera esclusivamente terrena <sup>(215)</sup>. Occorreva dunque fissare nuove premesse <sup>(216)</sup> prima di accingersi alla costruzione del *systema*

---

*publici commentariolum cum parergis positionum ex jurisprudentia naturali et positiva...*, in *Id.*, *Institutionum juris naturalis et ecclesiastici publici libri V...*, I, Romae, 1823, pp. 3-32.

<sup>(212)</sup> Più tardi Zallinger sosterrà che, nell'applicare il metodo geometrico e matematico nelle cose morali, gli illuministi non avevano tenuto in nessun conto che in esse concorrono tante diverse idee, tanti diversi legami di persona, tante relazioni, tanti molteplici fini e gradi di necessità che non possono in alcun modo corrispondere ed essere comparati alla povertà e alla semplicità delle idee geometriche (ZALLINGER, *Institutionum juris ecclesiastici publici et privati. Liber subsidiarius I qui est isagogicus...*, Romae, 1823, § CLXI pp. 168-169).

<sup>(213)</sup> ZALLINGER, *De usu et systematica deductione*, cit. § II pp. 9-10. Zallinger aveva da poco pubblicato l'opera *Interpretatio naturae seu philosophia Newtoniana methodo exposita* (Augustae Vindelicorum, 1773 ss.) con cui si sforzava di sostituire la filosofia scolastica e wolffiana.

<sup>(214)</sup> « Totum id, quod commentatus sum hoc opere, non sine ingenti labore meo, quale sit, certe alienum est a novitate aetatis nostrae, a novorum autem consiliis scriptorum longe alienissimum » (dalla dedica a Pio VI nella I ed. del 1784).

<sup>(215)</sup> ZALLINGER, *Institutionum juris naturalis*, cit., I, pp. 8-9. Questa la definizione: « jurisprudentia naturalis systema est, seu ordine digesta complexio obligationum et iurium naturalium, quae nempe ex natura rerum, maximeque hominis profluunt » (ivi, caput I p. ).

<sup>(216)</sup> Tra le altre cose Zallinger richiama la necessità sia di una più accurata cognizione della natura umana attraverso il metodo dell'« analisi » sia del riconoscimento che i vincoli naturali, cui sono astretti gli uomini, dipendono tutti da Dio creatore, reggitore e fine ultimo delle cose, ragion per cui la deduzione degli obblighi, dei consigli e dei diritti o facoltà morali della natura si doveva fare « ex interna relatione ad

*naturalis jurisprudentiae* secondo le linee guida già formalmente definite dalla Scuola wolffiana <sup>(217)</sup>.

Abbinata alla trattazione del diritto naturale era quella dedicata al *systema iuris ecclesiastici publici*. Anche in questo caso il contributo più rilevante di Zallinger consisté nella capacità di rielaborare criticamente le teorie della Scuola di Würzburg. Come nella prima parte dell'opera aveva tentato di armonizzare la prospettiva giusnaturalista a quella teologica, così ora si sforzò di superare i limiti razionalistici della concezione esclusivamente giuridica della Chiesa. Il problema fondamentale diventava quello di operare un raccordo del diritto pubblico ecclesiastico sorto nel contesto protestante e giusnaturalista con la teologia dogmatica cattolica. I tratti distintivi dell'origine della Chiesa non potevano derivare né dal diritto naturale né dalla volontà degli uomini né dalle leggi dei sovrani ma dalla sapienza divina <sup>(218)</sup>. Allo stesso modo la costituzione gerarchica della Chiesa (« status hierarchicus Ecclesiae ») era da considerare diversamente dalle forme del governo politico degli Stati, i quali hanno altri scopi e altri tipi di articolazione di potere <sup>(219)</sup>. L'esercizio della *potestas inspectoria, rectoria, executoria* nella Chiesa è, infatti, diretto alla conservazione delle sue note teologiche qualificanti che sono l'unità, la santità, la cattolicità e l'apostolicità <sup>(220)</sup>. Si avverte la presa di distanza dal würzburgese Endres che, sviluppando la comprensione della Chiesa-*societas perfecta*, aveva assimilato la *potestas legislativa, giudiziaria et coercitiva* della Chiesa a quella dello Stato <sup>(221)</sup>.

---

perfectionem summi Dei » (ZALLINGER, *Institutionum iuris naturalis et ecclesiastici publici*, cit., caput I).

<sup>(217)</sup> Anche da Zallinger la « complexio obligationum et iurium naturalium » era elaborata in rapporto agli *status* dell'uomo, ai *finis* presenti in ciascuno di essi e all'*ordo* da costituire per il loro raggiungimento, tenendo conto dei diversi *gradus* e della proporzionalità dei *media*.

<sup>(218)</sup> Ivi, § CCCXVII p. 629.

<sup>(219)</sup> Ivi, p. 741.

<sup>(220)</sup> Cristo ha investito la Chiesa di un potere sacro per mantenerla unita nella fede e della carità (ivi, Liber IV cap. III, pp. 651-682).

<sup>(221)</sup> ENDRES, *De necessario jurisprudentiae naturalis*, cit., pp. 45-52. Nel manuale del Devoti non si trovano ancora enucleati i vari elementi della potestà di giurisdizione (DEVOTI, *Institutionum canonicarum libri IV*, Romae, 1785, lib. III tit. I, pp. 3-37). Dunque Endres è tra i primi canonisti a introdurre, sulla base delle teorie politiche dello

E veniamo all'altra grande opera canonistica di Zallinger: le *Institutiones juris ecclesiastici maxime privati ordine Decretalium* pubblicate tardivamente in cinque volumi tra il 1791 e il 1793. Dal titolo si intuisce il desiderio dell'autore di concordare, nell'esposizione del diritto canonico, l'antico ordine legale, il moderno schema delle Istituzioni e l'oramai affermatasi bipartizione sistematica tra pubblico e privato. Pur seguendo l'ordine delle Decretali, Zallinger tendeva a sviluppare, tra un libro e l'altro, le connessioni logiche della materia <sup>(222)</sup>.

Ma la novità più rilevante si trova sicuramente nell'appendice a tale opera, il *Liber subsidiarius qui est isagogicus et principia ac fontes juris ecclesiastici continet* (1791), che si ha ragione di ritenere la migliore trattazione metodologica della canonistica moderna prima delle grandi costruzioni tedesche dell'Ottocento <sup>(223)</sup>. In essa trovano compimento e rielaborazione ortodossa tutti gli elementi costitutivi del sistema del diritto canonico come s'era venuto lentamente formando nel corso del Settecento, da Zech a Ickstatt: dalla suddivisione interna ai rapporti con le altre discipline, dal ruolo dei principi o fonti di produzione alle fonti di cognizione, dall'uso della ragione e della filosofia nel diritto sacro alla funzione attribuita alla indagine storica e critica.

La base generalissima di partenza di Zallinger era una « complexa idea juris » intesa quale sintesi di una pluralità di facoltà morali e di obbligazioni morali <sup>(224)</sup> che, una volta disposta con retto ordine, formava un *Systema juris* per ciascuna delle diverse fonti di

---

Stato, questa distinzione, che sarà ripresa e sviluppata da Tarquini e dalla Scuola romana di diritto canonico.

<sup>(222)</sup> Tra i cinque motivi che per Zallinger giustificavano la conservazione dell'*ordo Decretalium* almeno due sembrano degni di rilievo: il terzo, che ricorreva al principio dell'antichità e della vigenza in Germania del diritto canonico secondo quella forma e quell'ordine; il quinto, che intendeva evitare l'arbitrio dei privati nel trattare o nell'argomentare di cose così importanti e insinuare forti dubbi sulla maggiore utilità degli schemi ordinanti recenti rispetto agli antichi (J.A. ZALLINGER, *Institutiones juris ecclesiastici maxime privati ordine Decretalium*, I, *Prolegomena* [Augustae Vindelicorum, 1791], Romae, 1823, pp. 2-3).

<sup>(223)</sup> Quest'opera era seguita dal *Liber subsidiarius II qui est chronographicus*.

<sup>(224)</sup> Per « complexa idea juris » Zallinger intendeva « conjunctionem seu complexionem plurium facultatum moralium pluriumque obligationum ex eodem fonte manantium, vel ad idem subjectum, idem objectum, vel eundem finem pertinentium »

obbligazione. Considerato oggettivamente il diritto poteva essere così diviso:

I. Est jus divinum, vel humanum. II. Divinum aut naturale aut positivum. III. Naturale quadruplex, privatum, sociale generale, publicum, et gentium. IV. Jus divinum positivum tum veteris, tum novi Testamenti. V. Jus humanum sacrum vel profanum. VI. Utrumque, publicum vel privatum. VII. Utrumque publicum, tum universale, tum particolare. VIII. Utrumque privatum, tum commune, tum speciale <sup>(225)</sup>.

All'interno di questo schema complessivo, che aggiornava le articolazioni poste quasi due secoli prima da Suárez, il diritto canonico era definito « systema juris sacri, nempe ad Dei cultum, Ecclesiae gubernationem, et sempiternam hominum salutem pertinentis » fondato sul diritto positivo « quod ex verbo divino et regulis Patrum de rebus ad Dei cultum et religionem pertinentibus a summis Pontificibus Ecclesiae catholicae traditum, constitutum vel approbatum fuit ad rectam fidei morumque inter Christianos constitutionem » <sup>(226)</sup>.

Da tale definizione Zallinger faceva derivare i « principia essentialia, existentiae et cognitionis » del diritto canonico. Il primo tipo di principi era formato dal composto di materia e forma ossia dalle fonti di produzione e dal determinato ordine con cui erano internamente disposte. È interessante notare che Zallinger ponesse, accanto agli « effata sacrae Scripturae utriusque testamenti », alle « definitiones vel observantiae Ecclesiae », ai « canones conciliorum universalium et particularium », ai « decreta Romanorum Pontificum », alle « venerabilium Patrum sententiae » anche le « constitutiones Principum ab Ecclesia in canones assumtae, seu ut ajunt, canonizatae ». Il secondo tipo di principi riguardava la causa efficiente costituita dai pontefici che in parte lo trasmettevano « ex veteri traditione, ceu canonicae scripturae, opuscula Patrum, regulae apostolicae », in parte lo costituivano « tum in synodis una cum aliis episcopis, tum extra concilia per decreta Pontificum » e in altra

---

(ZALLINGER, *Institutionum juris ecclesiastici publici et privati. Liber subsidiarius I...*, § VIII p. 9).

<sup>(225)</sup> Ivi, § VIII pp. 9-10.

<sup>(226)</sup> Ivi, § 10. La definizione intendeva, tra l'altro, respingere quella di J.N. de Hontheim nell'introduzione ai *Principia juris publici ecclesiastici*, Ulmae, 1766) che riduceva il diritto canonico a teologia morale.

parte ancora lo approvavano e lo confermavano « uti sunt concilia quaedam particularia, compilationes decretalium ». Infine il terzo tipo di princìpi era costituito dalle fonti di cognizione del diritto canonico sopra menzionate « unde argumentationis ope ad conclusiones descenditur » (227).

Funzionando al modo di nozioni direttrici dirette a spiegare i contenuti della disciplina, i « principia » del diritto canonico non potevano seguire una logica autonoma bensì limitarsi a dichiarare le cose divine della fede. Invertendo il criterio giusnaturalista della scuola di Würzburg, che vedeva nella ragione il criterio di conferma della rivelazione, e anticipando l'atmosfera culturale della filosofia tradizionalista francese, Zallinger sosteneva che il primo e generale principio del diritto sacro dovesse essere « auctoritas divina, et divinitus instituta, seu ecclesiastica » (228). Attraverso una serie di passaggi che andavano dall'istituzione della Chiesa da parte di Cristo alla missione affidata agli apostoli per la conservazione e il governo della stessa, egli deduceva la priorità della Tradizione sulla Scrittura, la distinzione tra le tradizioni apostoliche e quelle ecclesiastiche « per quas determinentur ea, quae jure divino determinata non sunt; sed quae divinus legislator pro temporum et locorum ratione pastoribus a se institutis definenda reliquit », nonché le nozioni analoghe e affini alla Tradizione come « consuetudo, mos, mores, observantia, imo et praescriptio » (229). La strada era tracciata per sviluppare nei capitoli successivi gli altri « genuini fontes »: la Sacra Scrittura, le costituzioni dei romani pontefici, i concili, gli scritti dei santi Padri, dei dottori e degli interpreti. Ad essi seguiva la discussione critica sull'autorità e l'uso della ragione e della filosofia nel diritto canonico, delle costituzioni secolari dei princìpi e della storia e della critica.

Per il suo interesse metodologico e sistematico giova soffermarsi sul « De rationis et philosophiae usu in jure sacro ». Abbandonata la prospettiva della conoscenza per cause, propria del metodo della Scolastica, ed abbracciando quella per princìpi, Zallinger concepiva la *ratio* come concatenamento delle verità (230). In questo senso essa

---

(227) Ivi, § XI-XIV pp. 11-15.

(228) Ivi, § XX p. 23.

(229) Ivi, §§ XXXI-LX pp. 36-66.

(230) « Facultas mentis perspicendi nexum rerum, seu ab una cognita veritate

poteva essere definita il principio « *per quod ex genuinis fontibus sacri juris veritas deducitur, aut species facti deciduntur* » venendo così a ricoprire una duplice funzione essenziale per tutta l'attività del canonista. Da un lato quella di ricercare il nesso tra le conclusioni o decisioni e i principi provenienti da fonti diverse dalla ragione, quali si potevano rintracciare dagli scopi dell'autorità o delle istituzioni divine, dalle parole della sacra scrittura interpretate alla luce della tradizione, dalle costituzioni dei romani pontefici, dai canoni dei concili, dalle sentenze dei venerabili Padri della Chiesa, dalle opinioni dei dottori e dei giureconsulti. Dall'altro quella di ricercare e costruire con la forza della ragione i medesimi principi adatti e fecondi alle conclusioni e alle decisioni dei casi particolari (231). Oltre ai meccanismi di controllo delle conclusioni tratte dai tradizionali *loca*, Zallinger affidava dunque alla *ratio* anche una vera e propria funzione creativa nella scoperta dei principi, all'interno però di una concezione di *systema iuris* fortemente corretta dagli eccessi e dalle semplificazioni della filosofia giusnaturalista (232).

Nell'intento di ricomporre il nuovo paradigma disciplinare della disciplina canonistica, Zallinger si pose anche il problema di fissare le relazioni intercorrenti tra il *ius naturale*, il *ius ecclesiasticum publicum* e il *ius decretalium*. Onde evitare la confusione di metodi, di linguaggi e di sistemi nonché scongiurare effetti deleteri nelle menti degli allievi era necessario tenere separate o comunque articolare queste diverse materie. Mentre la « *jurisprudencia naturalis* »

---

pervenienti ad aliam cum priore connexam ». Sulla convergenza del metodo leibniziano-wolffiano e di quello newtoniano su questo aspetto, cfr. E. CASSIRER, *Storia della filosofia moderna*, trad. it., Torino, 1952, II, p. 436 nota 1. Sulla notevole fortuna che la scienza e il metodo newtoniani ebbero nelle correnti dell'*Aufklärung* cattolica, si veda V. FERRONE, *Scienza natura religione*, Napoli, 1982.

(231) ZALLINGER, *Institutionum juris ecclesiastici publici et privati. Liber subsidarius*, cit., I §§ CXLVIII-CLI, pp. 154-157.

(232) Proseguendo il parallelo introdotto in precedenza, giova richiamare l'analogia di quanto affermava Zallinger con l'affermarsi, in quegli stessi anni, della forma sistematica nella teologia dogmatica protestante. Nel 1794 G.J. Planck concepisce la teologia sistematica come la presentazione dell'insieme delle verità contenute nella Bibbia « in un ordine nel quale l'una prova e spiega l'altra, oppure la delimita e la definisce con maggior precisione » (G.J. PLANCK, *Einleitung in die theologischen Wissenschaften*, I, Leipzig, 1794, p. 113; cfr. PANNENBERG, *Epistemologia e teologia*, cit., p. 382 nota 756).

andava del tutto distinta dall'esposizione delle Istituzioni canoniche, tra le due partizioni interne del diritto ecclesiastico, invece, si potevano stabilire ampi collegamenti e rimandi alle rispettive fonti (233). A riguardo del diritto pubblico la scelta di Zallinger fu quella di limitarsi a confermare e a chiarire con la sacra scrittura gli enunciati considerati pertinenti alla materia nel diritto delle Decretali (234).

Il disegno complessivo perseguito da Zallinger sul duplice terreno dell'esposizione generale e della sistematica del diritto canonico può essere compendiato nei seguenti punti.

Primo: reinterpretazione in senso cattolico dei postulati e dei metodi della filosofia giusnaturalista moderna. In questo impegnativo sforzo che lo qualificava come filosofo cristiano prima ancora che come canonista, egli non riuscì tuttavia a superare i limiti del suo tempo ossia la prospettiva eclettica (235).

Secondo: rielaborazione di una compiuta teoria delle fonti del diritto canonico quale premessa e conseguenza della prospettiva sistematica. Nelle sue opere il sistema tripartito delle fonti (*ius naturale, ius divinum positivum, ius humanum sacrum*) viene meglio articolato nelle sue relazioni interne e ristrutturato in funzione dei correttivi da apporre alle correnti illuministiche, protestanti, galliane, gianseniste, febroniane e giuseppiniste.

Terzo: affermazione e sviluppo dell'idea e del metodo sistematico nella scienza giuridica e canonica. Ciò non emerge soltanto nella

(233) ZALLINGER, *Institutiones juris ecclesiastici maxime privati*, cit., I, § 77 p. 55. La definizione di *ius ecclesiasticum publicum* insiste maggiormente che negli autori precedenti sul carattere proprio delle attività della Chiesa (cfr. ivi, I, pp. 53 e 56).

(234) Questi vengono così circoscritti. « de fundatione Ecclesiae, de institutione potestatis hierarchicae, de sacro imperio Apostolis, atque in primis S. Petro a Christo collato, de gesto ab iisdem imperio circa res omnes ad religionem et Ecclesiae gubernationem spectantes, cunctisque imperii sacri partibus seu functionibus obitis, nempe potestate inspectoria, legislatoria et executoria, eo semper proposito fine, ut Ecclesiae esset, ac perpetuo maneret Una, Sancta Catholica et Apostolica [...] » (ivi, § LXI pp. 66-67).

(235) Landsberg ha osservato che l'opera di Zallinger costituisce il primo tentativo storico di ritorcere le armi del diritto naturale contro l'illuminismo al servizio della reazione. Ma non è vero, contrariamente a quanto egli sostiene, che i suoi manuali si inserissero nel solco della tradizione scolastica e per la forma e per il contenuto (STINTZING-LANDSBERG, III/1, Testo p. 459, Note p. 294).

teoria generale del diritto intesa come *complexa idea* ma anche nell'elaborazione interna di ciascun *systema iuris*, la quale impiega procedimenti deduttivi e induttivi tendenti a concatenare le materie e a darne uno sviluppo lineare.

Quarto: lotta allo spirito giusnaturalistico e razionalistico penetrato nella dottrina canonistica con la Scuola di Würzburg mediante il recupero della dimensione propriamente teologica del *ius ecclesiasticum*, concepito come *ius sacrum* e ricondotto ai suoi presupposti scritturistici e dogmatici. In particolare esso viene attentamente depurato della sua provenienza statualistica e della sua valenza antiromana.

Quinto: ricomposizione unitaria dello statuto disciplinare del diritto canonico in relazione sia alla scienza giuridica secolare (mediante il ponte teoretico del *ius naturale*) sia alle altre discipline teologiche con la collocazione strategica del *ius ecclesiasticum publicum* nella stessa posizione dialettica che la nuova teologia fondamentale aveva rispetto a quella dogmatica.

Sesto: affioramento di alcuni spunti proprii della concezione romantico-storica. Anche se nelle sue opere resta affermata chiaramente la preminenza della *ratio* rispetto alla *historia et critica*, le quali sono considerate, in linea con gli orientamenti del suo tempo, « tamquam necessariis adminiculis juris sacri »<sup>(236)</sup>, tuttavia si osserva una larga apertura alla prospettiva storica nello studio delle fonti e la viva percezione del carattere organico della costruzione sistematica. In questo senso Zallinger

ist als Kirchenrechtslehrer der Verfasser eines Systems der spekulativ-kasuistischen Kanonist im Geiste des 18. Jahrhunderts gewesen, zugleich aber auch schon als Kirchenrechtshistoriker ein Vorläufer der historischen Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts<sup>(237)</sup>.

L'insieme di questi elementi sembra sufficiente per confermare in larga parte il giudizio sintetico dato ormai molti decenni orsono da Muschard sull'importante ruolo avuto da Zallinger nel condurre « la scienza canonistica del *Corpus iuris canonici* dalla forma legisla-

---

<sup>(236)</sup> ZALLINGER, *Institutionum juris ecclesiastici publici et privati. Liber isagogicus*, cit., caput XII, pp. 204 ss.

<sup>(237)</sup> MUSCHARD, *Die kanonistischen Schulen des deutschen Katholizismus*, cit. p. 366 nota 1-3.

tiva del XVI-XVIII secolo, e in particolare dall'anima del diritto consuetudinario della Chiesa, con i mezzi della tecnica del diritto moderna, fino al moderno *Codex iuris canonici*»<sup>(238)</sup>.

Lungo l'Ottocento la sua opera sarà ben vista dalla Santa Sede<sup>(239)</sup> e tenuta in grande considerazione dai canonisti tedeschi e italiani<sup>(240)</sup>. In Germania farà da ponte con i sistematici tedeschi, aprendo la via alla canonistica romantico-storica di Ferdinand Walter<sup>(241)</sup>. In Italia la sua lezione metodologica influenzerà tanto l'insegnamento impartito nelle Scuole dell'Università Gregoriana e del Seminario Romano quanto la manualistica di diritto pubblico ecclesiastico e di diritto canonico<sup>(242)</sup>. Soprattutto, insieme con l'opera di Zech costituirà un costante punto di riferimento per l'elaborazione teorica di Wernz alle soglie del Codice<sup>(243)</sup>.

---

<sup>(238)</sup> Ivi, p. 399.

<sup>(239)</sup> La recezione romana di Zallinger fu preparata dalle recensioni molto positive del «Giornale ecclesiastico di Roma» (n. 29 del 28 lug. 1792, pp. 115-116; n. 30 del 4 ag. 1792, pp. 117-118; n. 47 del 30 nov. 1793) e assecondata dall'atteggiamento assai favorevole del nunzio apostolico in Germania e della Santa Sede nei riguardi delle sue posizioni dottrinali e politiche in materia di episcopalismo. Proprio a Roma nel 1832 furono ristampati, per la terza volta, i suoi scritti canonistici (cfr. HURTER, V/1, p. 774; G. PIGNATELLI, *Aspetti della propaganda cattolica a Roma da Pio VI a Leone XII*, Roma, 1975, pp. 138, 148, 248).

<sup>(240)</sup> Per la Francia si segnala la traduzione fatta a Parigi nel 1839 da A. Sionnet sul testo della edizione romana, dei *Institutionum juris naturalis et ecclesiastici publici libri quinque*, cfr. HURTER, V/1, p. 774.

<sup>(241)</sup> MUSCHARD, *Die kanonistischen Schulen des deutschen Katholizismus*, cit., p. 366 note 1-3.

<sup>(242)</sup> V. *infra*, capp. I § 2.1 e 3.1. Cfr. anche S.M. VECCHIOTTI, *Institutiones canonicae ex operibus Ioannis card. Soglia...*, I, Augustae Taurinorum, 1876<sup>16</sup>, lib. I cap. V § 73, p. 146 e § 75 p. 149.

<sup>(243)</sup> WERNZ, I, pp. 4-5.



## PARTE I

# LA RICOSTRUZIONE POST-RIVOLUZIONARIA DEL MODELLO ROMANO

« Allorché, dopo i pontificati di Pio IX e Leone XIII, la Chiesa cattolica riuscì a rinnovare la propria costituzione reintegrandosi come potere politico pubblico nei movimenti democratici del XIX secolo ed elevandosi di nuovo a potenza spirituale mondiale, poté anche avere inizio l'opera di purificazione delle sue dottrine morali e giuridiche dai residui del ricorso al pensiero secolare mediante un nuovo più stretto collegamento con la *philosophia perennis* del grande passato della Scolastica ».

(F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, trad. it., II, Milano, 1980, p. 365).



## PREMESSA

### DIRITTO CANONICO E RESTAURAZIONE

Gli sviluppi dottrinali che si erano avuti in precedenza — tra Sei e Settecento, a Parigi attorno al Collège de France e in Germania con le Scuole degli ordini religiosi a Dillingen, a Ingolstadt, a Frisinga e a Salisburgo; poi, verso la metà del Settecento, con la Scuola di Würzburg a contatto con le nuove correnti leibniziano-wolffiane; infine, sulla fine del secolo con la revisione critica del giusnaturalismo e del febronianesimo da parte di Zallinger —, subirono una brusca interruzione allorché due eventi rilevantisissimi sul piano europeo, quali la rivoluzione francese e l'impero napoleonico, si abbattono sulla chiesa cattolica. La forza distruttiva di tale uragano ridimensionò grandemente la vigenza del diritto canonico. Ne risultarono trasformate tanto le impostazioni della scienza canonistica quanto le istituzioni formative che da secoli ne costituivano il veicolo.

Il forte mutamento del *clima filosofico* avvenuto nell'età della Restaurazione interferisce largamente sulle concezioni del « sistema » giuridico. Se nel Settecento esso si era venuto configurando in stretta aderenza all'illuminismo, ora assume connotati tipici sia della cultura romantica quali il valore ideale della tradizione, la concezione organica della storia e la teoria dello sviluppo, sia della cultura neo-classicista quali l'umanesimo, la reinterpretazione dell'antichità, una nuova concezione dell'uomo e della cultura <sup>(1)</sup>.

La combinazione di questi diversi aspetti non solo mette in crisi la nozione giusnaturalistica di diritto naturale, ormai largamente consolidata, ma postula un deciso passaggio, nella filosofia giuridica, da un « *sistema naturale* » logico-razionale ad un « *sistema positivo* » o organico. Il problema cruciale che s'impone all'attenzione degli

---

<sup>(1)</sup> Sui presupposti culturali delle origini della Scuola storica del diritto, cfr. WIEACKER, II, pp. 4-45.

studiosi diviene quello del rapporto problematico tra diritto naturale e storia. Solo una concezione della storia giuridica diversa da quelle che avevano avuto Wolff o Ickstatt poteva offrire una soluzione alternativa. Anche se non viene trascurata l'importanza dei due elementi del sistema e del metodo, proprii della tradizione illuminista, si attua un rovesciamento dell'impostazione astratta e formale del giusnaturalismo con l'impiego della storia — specialmente quella romana — quale via maestra per interpretare il fenomeno diritto (2).

Hugo, come si sa, esprime per primo un concetto non fenomenico ma filosofico-giuridico della storia, intesa come manifestazione, sviluppo e solidificazione degli istituti giuridici in stretto rapporto con la libertà dei singoli e con le esigenze della « natura delle cose » (3).

Heise, d'altro canto, accomunato con Hugo dal rifiuto dello strumento della deduzione e della divisione dei concetti astratti, contribuisce in modo determinante a mutare i termini dell'orientamento sistematico, facendo da cerniera tra la sistematica giusnaturalista e quella, futura, dei pandettisti. Anziché mettere al centro della sua opera il sistema del diritto si preoccupa della distribuzione della materia giuridica, spostando in tal modo la riflessione metodologica dai problemi dell'esposizione didattica a quelli del sistema giuridico interno (4).

Su quest'ultimo fronte, tuttavia, modificazioni rilevanti intervengono in seguito all'approfondimento delle relazioni tra *storia interna* e *storia esterna* del diritto (5). Diversi elementi convergono verso la ricerca di un'idea superiore di sintesi, capace di organizzare dall'interno e in modo organico tutto il materiale normativo.

---

(2) Ivi, II, pp. 47-122.

(3) Sul « metodo sincronistico » di G. Hugo, si veda: G. MARINI, *L'opera di Gustav Hugo nella crisi del giusnaturalismo tedesco*, Milano, 1969; CAPPELLINI, I, cap. III; LOSANO, I, pp. 239-244.

(4) G. PUGLIESE, *I Pandettisti fra tradizione romanista e moderna scienza del diritto*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, cit., I, pp. 29-70; CAPPELLINI 1984 II, cap. I. Per la distinzione tra sistema giuridico interno ed esterno, e sulla loro commistione, cfr. LOSANO, I, pp. 42-43; 66-69; 220-223.

(5) In tema è ancora da vedere L. RAGGI, *Storia esterna e storia interna nella letteratura romanistica*, in BIDR, LXII, 1959, pp. 199-222 (poi anche in Id., *Scritti*, Milano, 1973, pp. 73 ss.).

Sul piano filosofico l'apporto più rilevante alla costruzione del sistema viene dalla maturazione del presupposto che il processo storico-giuridico debba contenere in sé stesso il principio e le condizioni del suo sviluppo, anche se resta ancora da chiarire se il movimento vada dalla « storia » verso la « dogmatica » o dalla « dogmatica » verso la « storia ».

Sul piano metodologico e sistematico si perfezionano le opere umanistiche dedicate alla « methodus » o « ratio studiorum » delle discipline con la creazione del nuovo genere letterario delle « *encyclopedie* » di filosofia, giurisprudenza e di teologia. A differenza del significato moderno del termine, connesso con un'esposizione complessiva e panoramica del sapere o di un suo particolare ramo, s'intende ora proporre la teoria formale di una determinata scienza mediante un'introduzione generale, la delineazione in miniatura della sua struttura architettonica, delle sue parti e dell'idea complessiva che le tiene unite in un tutto organico (6).

L'enciclopedia giuridica, oltre a prevedere un corso preliminare intorno alle nozioni di base, alla struttura e alle fonti e ai contenuti del diritto vigente, si apre all'indagine sulla storia dei rapporti politici, della costituzione materiale, della legislazione e della cultura dei popoli considerati quali fattori influenti sulla produzione del diritto (7). Il che provoca un allargamento della prospettiva di studio in chiave comparativa dei manuali di diritto canonico (8).

Anche l'enciclopedia teologica sviluppa i prolegomeni della disciplina e vuole essere sia « isagogica », in quanto stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi per il suo studio, sia « odegetica », in quanto determina il metodo di studio e le relazioni interne di carattere organico che legano tra loro le diverse discipline sussidia-

---

(6) Trattazioni classiche in materia sono considerate quelle di F. SCHLEIERMACHER, *Kurze Darstellung des theologischen Studiums* (1811) e di J.S. DREY, *Breve introduzione allo studio della teologia con particolare riguardo al punto di vista scientifico e al sistema cattolico* (Tübingen, 1819), trad. it. a cura di M. Seckler, Brescia, 2002). Sulla funzione delle enciclopedie teologiche: PANNENBERG, *Epistemologia e teologia*, cit., pp. 19-22.

(7) Cfr. per qualche cenno B. BRUGI, *Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche e sociali nel sistema della giurisprudenza*, Milano, 19285, pp. 10 ss.

(8) Si pensi all'estensione delle materie e alla prospettiva pluriconfessionale che subentra nei manuali di Walter, di Vering e di Scherer (v. *infra*, cap. III § 1).

rie <sup>(9)</sup>. Il che favorisce una più chiara delimitazione delle materie, il ricorso alle scienze ausiliarie della teologia e l'esigenza sistematica nella trattazione del diritto canonico <sup>(10)</sup>.

Se questi accenni alle trasformazioni del concetto di sistema del diritto avvenute in Germania nel primo ventennio dell'Ottocento possono aiutare a capire le ragioni della presa di distanza dei teologi e dei canonisti dalla metodologia in auge nel secolo precedente <sup>(11)</sup> e, al tempo stesso, costituire la premessa obbligata per esaminare nel capitolo IV le nuove tendenze sistematiche dei canonisti della Scuola storica di Walter, Phillips, Scherer, tuttavia essi risulterebbero di gran lunga insufficienti ove non si tenesse contemporaneamente conto anche delle mutazioni di *orientamento teologico* intervenute nell'età della Restaurazione.

Le due linee di pensiero cattoliche prevalenti e per molti versi correlative nella Chiesa di allora erano, com'è noto, sul terreno teologico quella ultramontana <sup>(12)</sup> e, sul terreno politico, quella intransigente. Esse si potrebbero considerare come un fenomeno fortemente reattivo sia alle correnti giurisdizionaliste, episcopaliste e gianseniste del tardo Settecento, sia alla tendenza a costituire una « chiesa di Stato » nella Francia degli anni successivi al concordato con Napoleone. Ambedue, comunque, convergevano verso una

---

<sup>(9)</sup> Le prime opere di questo genere in ambito cattolico sono da ravvisare nell'*Encyclopaedia et methodologia theologica* di F. OBERTHÜR (Salzburg, 1786, ritenuta non del tutto ortodossa), nei *Beiträge zur Bildung der Geistlichen* di M. SAILER (München, 1808), nella sopra ricordata *Einleitung* di DREY, nell'*Encyclopädie der Theologie* di H. KLEE (Mainz, 1832), molto lodata, e nell'*Encyclopädie der theologischen Wissenschaften als System der gesamten Theologie* di F.A. STAUDENMAIER (Mainz, 1834), valutata la più speculativa e sistematica anche se incompleta. Per la loro incidenza in rapporto alla codificazione canonica v. *infra*, cap. X § 2.

<sup>(10)</sup> Si veda l'impianto metodologico, particolarmente ampio, del manuale di Phillips (v. *infra*, cap. III § 1).

<sup>(11)</sup> Sembra interessante rinviare all'affermazione di G. Hugo secondo il quale « tra i teologi, nostri fratelli gemelli, il partito dei wolfiani è stato detronizzato [...] soltanto in virtù di una migliore Egesi e della Storia della Chiesa » (cfr. CAPPELLINI 1984, II, p. 19).

<sup>(12)</sup> Secondo la definizione data dai canonisti del XVIII secolo la qualifica di ultramontani era attribuita a « des Français qui, tout en demeurant en deçà des Alpes, *citra montes*, pensent, écrivent ou agissent comme ceux qui vivent au delà, *ultra montes* » (*Grande Encyclopédie*, t. XXXI, p. 575). Sul rapporto tra le correnti ultramontane e la nascita delle riviste di diritto canonico cfr. FANTAPPIÉ 2000, pp. 865 ss.

concezione ecclesiologicala decisamente spostata sull'asse gerarcologico<sup>(13)</sup>.

Gli apporti canonistico-teologici della Scuola italiana di fine Settecento — rappresentata da autori come Giovanni A. Bianchi, Francesco A. Zaccaria, Gianvincenzo Bolgeni, Tommaso M. Mamachi, Giacinto S. Gerdil, Mauro Cappellari e Alfonso Muzzarelli<sup>(14)</sup> — si andranno a sommare, alcuni decenni più tardi, con quelli provenienti dal movimento ultramontano del primo Lamennais, di Guéranger, di Gossuet, di Bouix.

La « nuova » ecclesiologia della Restaurazione ruota attorno ai concetti di autorità e di tradizione, due concetti oltretutto tra loro coimplicati perché il secondo era interpretato prevalentemente per legittimare l'ordinamento concretamente esistente nella Chiesa. Ma quel che è forse più interessante è che questa sopravvalutazione del momento autoritativo nell'ordinamento ecclesiastico finisce, a sua volta, per dipendere sempre più da vicino, nella sua concezione ed articolazione, dal concetto politico di sovranità quale si era venuto configurando negli autori francesi controrivoluzionari. Dietro a questo processo di assimilazione teorica si nascondeva una rilevante trasformazione socio-politica. Gli è che la Chiesa post-rivoluzionaria non si trovava più costretta a misurarsi né con l'assolutismo dei sovrani illuminati né con l'ecclesiologia antiaccentratrice (di tipo gallicaneggiante o episcopalista) propria delle « chiese nazionali » (la cui esperienza era legata all'ordinamento feudale e corporativo dell'antico regime), ma con lo Stato nazionale liberale che pretendeva di esercitare la sua piena sovranità su di essa<sup>(15)</sup>.

Su questo nuovo asse politico-giuridico va inquadrata e compresa da un lato la trasposizione del concetto di sovranità alle

---

(13) Y.-M.-J. CONGAR, *L'ecclésiologie de la révolution française au concile du Vatican. Sous le signe de l'affirmation de l'autorité*, in *L'ecclésiologie au XIX<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1960, pp. 77-114; Id., *L'Église. De saint Augustin à l'époque moderne*, Paris, 1970, pp. 413-417.

(14) G. ALBERIGO, *Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa universale*, Roma, 1964, pp. 256-348 (su cui si veda la recensione di A.M. STICKLER in « *Seminarium* », XVI, 1964, pp. 652 ss.); PIGNATELLI, *Aspetti della propaganda cattolica a Roma*, cit., *ad indicem*.

(15) H.J. POTTMAYER, *Ultramontanesimo ed ecclesiologia*, in CS, XII, 1991, pp. 527-552.

prerogative giurisdizionali del papa — implicante sia il progressivo inglobamento della funzione magisteriale nella sfera potestativa, sia la graduale trasformazione del primato di giurisdizione in un monopolio di giurisdizione —, dall'altro la saldatura che si stabilisce tra l'ultramontanesimo e la teoria del *ius publicum ecclesiasticum* ottocentesco.

Quest'ultimo fenomeno, che ovviamente ci riguarda da vicino, risulta già evidente nell'opera apologetica del papato scritta da Cappellari, il futuro Gregorio XVI. Questi non solo abbandona il metodo della teologia positiva — che si affannava a trarre argomenti dalla tradizione patristica — per fare principalmente leva sul principio che, avendo Cristo dotato la Chiesa di una costituzione immutabile, la « forma estrinseca del suo governo » non poteva storicamente che restare indefettibile, ma sviluppa altresì un'ampia analogia tanto tra la struttura di governo dello Stato e quella della Chiesa — allo scopo di rafforzare la sua resistenza esteriore alle mire intromissorie del potere politico — quanto tra la figura dell'assoluta sovranità statale e di quella ecclesiastica, intesa come *plenitudo potestatis* inglobante il privilegio dell'infalibilità <sup>(16)</sup>.

Col Cappellari siamo di fronte alla prima formulazione organica di un sistema teorico che, opportunamente tradotto in termini giuridici, influenzerà largamente l'impostazione del *ius publicum ecclesiasticum* e delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato per tutto l'Ottocento e fino quasi al concilio Vaticano II.

Quanto precede permette di capire come l'idea del *systema iuris* elaborata dalla canonistica tedesca del secondo Settecento o venisse profondamente ripensata alla luce del nuovo spirito filosofico oppure restasse ai margini delle preoccupazioni delle altre Scuole nella prima metà del secolo successivo. La lotta per la difesa del primato papale e dell'autonomia della Chiesa di fronte allo Stato liberale orienta le linee fondamentali del sistema delle fonti canoniche e condiziona tutta l'ecclesiologia successiva. In questo quadro la torsione interpretativa in funzione apologetica cui la Scuola Romana

---

<sup>(16)</sup> Per questo profilo dell'analisi del *Trionfo della S. Sede e della Chiesa contro gli assalti de' novatori combattuti e respinti colle stesse loro armi* (Roma, 1799) del Cappellari, cfr. POTTMEYER, *Ultramontanesimo ed ecclesiologia*, cit., pp. 540-547. Fondamentale il *Discorso preliminare sulla forma del governo della Chiesa*.

sottoporrà il *ius publicum ecclesiasticum* della Scuola di Würzburg costituirà il principale canale attraverso cui nell'Ottocento sopravviverà e si alimenterà lo « spirito di sistema ». Esso influenzerà più o meno direttamente la Scuola romana di Tarquini, di Soglia, di Cavagnis e non mancherà di esercitare il suo peso nelle premesse esplicite e implicite del Codice di diritto canonico.

Assai diversa si presenta, invece, sotto il profilo sistematico, la situazione del *ius canonicum privatum*. Gli eventi rivoluzionari e napoleonici ebbero l'effetto di aggravare la distanza tra le Scuole della Restaurazione e quelle dell'antico regime. Mentre in Germania si sperimentano nuovi modelli di disposizione della materia, in Francia e in Italia si resta fortemente attaccati allo schema tripartito del diritto romano. Ma, come si vedrà, la dottrina canonista delle Scuole Romane mutuerà alcuni elementi e schemi concettuali dal giusnaturalismo inserendoli nell'impianto gaiano-giustiniano. Il che non sarà senza conseguenze sull'opzione sistematica dei codificatori del diritto canonico.

D'altra parte la dottrina cattolica sarà costretta a confrontarsi in maniera più ampia con la crisi generale in cui era caduto, sotto i colpi della polemica antilluminista, il diritto naturale. Sarà interessante ripercorrere, nel capitolo III, le strade attraverso cui questo profilo sarà recuperato nell'alveo della teologia morale e del diritto canonico. Solo il logoramento dei sistemi filosofici eclettici in auge nei seminari e nelle Facoltà pontificie e la rinascita o, se si preferisce, la restaurazione tomista sotto Leone XIII porranno le condizioni di una sua riaffermazione e di una sua piena integrazione nel sistema giuridico della Chiesa.

\* \* \* \*

Possiamo adesso accennare all'altro profilo introduttivo, quello dei contraccolpi che l'*organizzazione degli studi* teologici e canonistici venne a subire in conseguenza del periodo rivoluzionario e napoleonico. È noto che la soppressione dei seminari e delle facoltà universitarie cattoliche creò un vero e proprio *hiatus* culturale. Le perdite dei centri di studio furono più ampie in Francia che in Austria o in Germania, dove nel 1815 ripresero a funzionare, sotto il controllo dei governi, alcuni licei vescovili in grado di conferire

lauree. Gli unici paesi dove l'insegnamento superiore restò sostanzialmente in vita furono la Spagna e lo Stato pontificio (17).

Il primo effetto di questa crisi delle istituzioni accademiche fu, ovviamente, il decadimento degli studi. Nel 1822 Ferdinand Walter, il canonista che diventerà l'artefice della rinascita del diritto canonico in Germania, offre una chiara testimonianza dello stato dell'arte e dei suoi limiti culturali e istituzionali allorché scrive che

il Diritto canonico giaceva nei Compendj come intirizzito sotto forme scolastiche tradizionali; lo spirito di esso era misconosciuto od anche a bella posta falsato, e nella vita pratica, dopo la grande scossa, che la Chiesa ha sofferto, mancavano le istituzioni esteriori le quali ne avrebbero potuto svegliare una viva intuizione (18).

Una valutazione in gran parte analoga si trova espressa in modo efficace anche nella presentazione dell'opera del Soglia aggiornata dal Vecchiotti nel 1857:

Cum canonici juris disciplina ob tristem rerum statum, in quem Ecclesiae conditio multo ante nostrorum temporum vicissitudines, atque motus gravissimos erat delapsa, in desuetudinem pene decidisset, vix aderat in Gallis, in Germania, ac in Hollandia nostra, qui SS. Canonum studio incumberet, vel illorum notitiam apud nos alios procuraret. Homines ipsi, quorum maxime intererat, Ecclesiae Canones tam parvi faciebant, ut libros, in quibus horum scientia tradebatur, vix ac ne vix quidem cognoscerent. Nuper huic tanti momenti doctrinae aliquid operae dari coeptum est. Nuper libri nonnulli, quorum de jure canonico est argumentum, in lucem prodierunt. Nuper quoque studiosa Seminariorum, et Collegiorum juvenus SS. Canonum doctrina erudiri coepit (19).

Ma la soppressione delle Facoltà di teologia ebbe almeno altri due e forse più significativi effetti. Intanto eliminò involontariamente i principali centri di elaborazione delle teorie gallicane, giurisdizionaliste, episcopaliste utilizzati dai sovrani illuminati per programmare la politica ecclesiastica, sancendo la conclusione dei

(17) R. AUBERT, *La difficile rinascita delle scienze ecclesiastiche*, in *Storia della chiesa* diretta da H. JEDIN, VIII/1, trad. it. Milano 1984, pp. 280-299.

(18) F. WALTER, *Manuale del diritto ecclesiastico di tutte le confessioni cristiane*, trad. it., Pisa, 1846, p. V-VI.

(19) J. SOGLIA, *Institutiones juris publici et privati ecclesiastici [...]*, opera et studio S.M. V.[ECCHIOTTI], I, Boscuduci, 1857<sup>8</sup>, *Lectori benevolo [...] editor*, p. III. Settimio Maria Vecchiotti scriveva a ragion veduta perché era stato uditore della Nunziatura di Parigi e poi internunzio in Olanda.

regimi ecclesiastici nazionali ossia della conformazione politico-statuale delle chiese cattoliche. Inoltre favorì un processo di attrazione delle periferie verso il centro della cattolicità in conseguenza del venir meno delle premesse istituzionali e ideologiche delle « chiese nazionali »: la figura del re « protettore », un apparato di funzionari statali legati al ceto ecclesiastico e una cultura teologico-canonica funzionale al potere politico <sup>(20)</sup>.

In questo vuoto di studi teologici (fatta eccezione della Scuola di Tubinga di Drey), in questa forte difficoltà della tradizione canonistica di riannodarsi al suo passato glorioso, non c'è da stupirsi che il papato abbia inteso procedere, nel clima favorevole della Restaurazione, alla ristrutturazione e all'*accentramento degli studi sacri* a Roma allo scopo di formare un ceto accademico qualificato e fedele da impiegare negli uffici di Curia e nella formazione del clero nei più importanti Seminari maggiori e Facoltà teologiche.

Durante l'Ottocento si verifica uno spostamento epocale che non trova precedenti nella storia della Chiesa: le Facoltà pontificie romane prenderanno sempre più spesso — fatta eccezione della Germania — il posto delle Facoltà di teologia (statali e/o ecclesiastiche), le quali o non erano state riaperte o erano condannate ad un inesorabile declino o, se si erano riprese, subiscono nuove soppressioni. Solo nell'ultimo venticinquennio del secolo XIX, in concomitanza con l'affermazione del principio della libertà d'insegnamento negli Stati liberali, si avvierà un graduale processo inverso e si vedranno sorgere università cattoliche in diversi paesi dell'Europa e degli altri continenti (cfr. cap. X § 3.4).

Le fasi e le modalità di questa opera ricostruttiva e ricompositiva della canonistica attorno al papato nel secolo XIX — che non poteva essere la semplice riproposizione dei modelli dell'antico regime — sono state finora tracciate in modo pedissequo dalla maggior parte degli studiosi sulla base dei parametri cronologici e valutativi introdotti oltre un secolo fa dal canonista francese Eugène Grandclaude.

Egli aveva definito la prima metà dell'Ottocento « une époque d'ignorance et de profondes ténèbres » e ne aveva dipinto un quadro

---

<sup>(20)</sup> Si vedano i saggi storico-giuridici sulle « chiese nazionali » in AC, XLIII, 2001, pp. 7 ss.

assai fosco <sup>(21)</sup> cui aveva opposto, per la seconda parte dell'Ottocento « une véritable période de renaissance », una sorta di « résurrection scientifique du droit sacré », « le crépuscule d'une véritable restauration canonique ». Dietro questo incalzante risveglio stava il moto di ritorno alla giurisprudenza canonica e al diritto pontificio, fenomeno stimolato da quella « impulsion salutaire vers Rome », che aveva condotto un gran numero di ecclesiastici a seguire, all'ombra del trono papale, i corsi di diritto canonico <sup>(22)</sup>.

Questa *periodizzazione dicotomica* della scienza canonistica proposta da Grandclaude si è largamente consolidata e variamente articolata nella dottrina del Novecento. La prima metà del secolo XIX avrebbe rappresentato un momento di decadenza e di grave crisi per gli studi canonistici, con l'unica eccezione dell'area culturale tedesca (specialmente protestante), mentre la seconda metà ne avrebbe segnato la ripresa e il rinnovamento in gran parte dell'Europa. La prima fase sarebbe stata caratterizzata da vaste lacune e dalla persistenza di errori nell'insegnamento e nella pratica del diritto canonico, dall'assenza di figure di rilievo, da una produzione di opere rara e di modesta qualità. Al contrario, la seconda avrebbe portato alla creazione di nuovi centri di insegnamento e di studio, al progressivo ripristino del valore e dell'efficacia del diritto nella vita della Chiesa, alla formazione di docenti e di studiosi particolarmente qualificati, alla comparsa di numerosi e importanti studi <sup>(23)</sup>.

---

<sup>(21)</sup> « L'enseignement du droit canonique faisait complètement défaut dans les séminaires; et les ouvrages qui traitent de cette science étaient relégués dans la poussière des bibliothèques, comme des monuments d'archéologie, dont l'objet paraissait entièrement *obsoletum*. Inutile d'ajouter que le droit sacré régnait encore moins dans les administrations diocésaines et dans l'exercice du ministère pastoral, que dans l'enseignement clérical [...] » ([E. GRANDCLAUDE], *Du droit canonique au XIX<sup>e</sup> siècle*, in CaC, XII, nov. 1889, pp. 465-479; la citazione è tratta dalla p. 467).

<sup>(22)</sup> *Ibid.*, p. 468.

<sup>(23)</sup> Mentre il Van Hove contrappone due momenti cronologicamente definiti (VAN HOVE, pp. 575-576), l'Andrieu-Guitrancourt, accettando quella suddivisione, si è limitato a precisare che il punto di svolta tra l'« éclipse à peu près totale » e « un véritable renouveau de la science et de l'enseignement canonique » era da collocarsi nell'ultimo terzo dell'Ottocento (P. ANDRIEU-GUITRANCOURT, *Introduction sommaire à l'étude du droit en général et du droit canonique contemporain en particulier*, Paris, 1963, pp. 1319, 1347, 1352). Più recentemente Metz ha sostenuto che « le dix-neuvième siècle se divise pratiquement en deux périodes, dont les frontières se situent aux environs de l'année

Però la suddetta divisione presenta aspetti problematici di non lieve momento tanto sotto il profilo metodologico quanto su quello euristico per chi voglia capire la genesi della cultura canonistica che ha prodotto il codice canonico. Anzitutto è da osservare che essa si mantiene sostanzialmente estrinseca alla materia, in ragione della sua qualificazione meramente cronologica. Gli studiosi più o meno recenti che l'hanno adottata non forniscono, a differenza del vecchio Grandclaude, il criterio per stabilire né le ragioni né il dato storico in base al quale fissare il tornante o la data di inizio convenzionale della ripresa degli studi verso il 1850.

Non si comprende, invece, perché sia rimasto sullo sfondo degli studi — ad eccezione di quelli di Stutz e di Feine — un evento importante per la stessa decisione di giungere alla codificazione come il concilio Vaticano I. Tale periodizzazione, inoltre, induce a una visione assai generica e indistinta del quadro della disciplina, appiattendolo le inevitabili differenze di situazione nei vari Stati europei, e favorendo una linea ricostruttiva interna alla canonistica senza porla in rapporto alla generale evoluzione delle scienze sacre e delle scienze giuridiche. Infine, seguendo questa prospettiva finiremmo necessariamente per relegare le premesse della codificazione canonica alle soglie del Novecento o, tutt'al più, agli ultimi decenni dell'Ottocento.

Sul terreno euristico, poi, la divisione tradizionale non stimola a ricercare i motivi della ripresa degli studi, i problemi, le tendenze, i caratteri e l'influenza delle Scuole ossia, in una parola, le trasformazioni che la scienza canonistica si trova drammaticamente ad affrontare nel corso del secondo Ottocento. Il grande ciclo del diritto tridentino, se per un verso indica il quadro normativo e i caratteri costitutivi entro i quali continua a operare la canonistica proto-ottocentesca, dall'altro finisce per togliere importanza storico-politica alla rivoluzione francese, per privare di rilevanza teologica e canonistica testi fondamentali come il *Syllabus*, i lavori preparatori e le costituzioni del concilio Vaticano I sui poteri giurisdizionali e

---

1850 » (R. METZ, *Les sources du droit*, in R. EPP, C. LEFEBVRE, R. METZ, *Le droit et les institutions de l'église catholique latine de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle à 1978*, [« Histoire du droit et des institutions de l'Eglise en Occident », t. XVI], Paris, 1981, p. 202). Cfr. anche, sulla stessa linea, ERDÖ, pp. 137-138.

magisteriali del papa — avvertiti dai protestanti e dai vecchi-cattolici come una vera rivoluzione nella Chiesa — e, infine, per misconoscere il peso delle trasformazioni del diritto canonico nel periodo compreso tra il pontificato di Leone XIII e l'avvio della codificazione. Non per caso, forse, l'importante dibattito metodologico che agita l'ultimo ventennio del secolo XIX circa il sistema ordinativo delle fonti — i rapporti tra diritto naturale, diritto romano-civile e diritto della Chiesa — o circa l'utilità o meno di un'opera codificatoria del diritto canonico e il valore da attribuire alle iniziative private in tal senso, viene usualmente o negletto o relegato tra gli antecedenti immediati del codice pio-benedettino, come si trattasse di dato estrinseco. Se si dovesse seguire fino in fondo questa impostazione ci troveremmo costretti a trascurare la possibilità di ripercorrere i fili di collegamento e gli intrecci tra i diversi livelli e momenti evolutivi del pensiero canonistico: insomma a perdere il senso della continuità storica.

Nello sconcertante panorama degli studi in materia, sembrano ancora degni di attenzione gli spunti interpretativi offerti da Cesare Magni e, più lontanamente, da Ulrich Stutz. Magni è stato uno dei pochi studiosi a chiedersi il perché del declino della canonistica nell'Ottocento nei paesi cattolici e a rintracciare tre ragioni di fondo. Innanzi tutto l'interruzione del tradizionale e fecondo legame tra il diritto canonico e il diritto civile dovuto alla destituzione del valore del diritto comune come diritto vigente e al conseguente sopravvento delle codificazioni del diritto statale<sup>(24)</sup>. Inoltre le radicali mutazioni dell'impianto e della metodologia giuridica, che provocarono l'abbandono delle plurisecolari « tendenze pratiche, casistiche e storicistiche » proprie del diritto comune a favore dell'« astrattismo dogmatico » dei giuristi laici<sup>(25)</sup>. Infine la crescente divaricazione tra la dottrina canonistica e la giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici causata dallo squilibrio venutosi a creare tra la semplificazione delle fonti legislative avvenuta nei sistemi giuridici statuali e « il peso del sistema tradizionale delle fonti canonistiche ». Questo complesso intreccio di

---

(24) C. MAGNI, *Il contributo italiano agli studi del diritto canonico ed ecclesiastico negli ultimi cento anni*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano 1839-1939*, VI, Roma, 1939, pp. 357-385.

(25) Ivi, pp. 358.

fattori avrebbe spinto la giurisprudenza canonica a continuare ad alimentarsi al ricco patrimonio della tradizione e condotto, invece, la dottrina canonistica ad accontentarsi, il più delle volte, della compilazione di « fiacchi manuali elementari »<sup>(26)</sup>.

Magni ha il merito di aver individuato la causa primaria della crisi metodologica in cui si dibatté il diritto canonico nel « rinnovamento generale di indirizzo degli studi giuridici » che contraddistingue l'Ottocento. Così facendo, egli ha evitato il pericolo di isolare la canonistica dal quadro storico-culturale, ha fornito un contributo alla chiarificazione dei problemi a cui essa è esposta, ha aperto la strada verso una rinnovata comprensione delle sue modificazioni, anche se, nel suggerire le possibili vie d'uscita ai dilemmi ottocenteschi, egli riflette una sua precisa convinzione metodologica, quella, appunto, secondo la quale la canonistica d'allora avrebbe dovuto ammodernare il suo impianto sulla base del modello offerto dalla scienza giuspubblicistica.

Tuttavia Magni, pur scrivendo in anni che vedevano nella Chiesa il predominio e quasi l'esaltazione del diritto codificato, non si è posto il problema del possibile raccordo oppure dell'eventuale frattura che l'evento-Codice aveva introdotto nell'evoluzione della canonistica, anche se aveva acutamente intuito il limite intrinseco della corrente che auspicava l'applicazione del « metodo della progressiva elaborazione di concetti astratti e della giurisprudenza concettuale »<sup>(27)</sup>. Di qui la necessità di riprendere il suo discorso dal punto dove è stato lasciato per approfondirlo e per misurarlo con i problemi che stanno alla base del presente lavoro.

D'altra parte, il chiarimento delle cause di fondo che, secondo Magni, avrebbero condotto al declino della scienza canonistica nella prima metà dell'Ottocento potrebbe essere utilmente integrato con l'interpretazione proposta da Stutz circa l'importanza dei mutamenti culturali intervenuti nel diritto della chiesa cattolica durante l'ultima parte di quel secolo, mutamenti che renderebbero necessario intro-

---

<sup>(26)</sup> Ivi, pp. 357-358.

<sup>(27)</sup> Ivi, p. 384. Preziosa l'osservazione — sulla quale ritorneremo alla fine del lavoro — secondo cui tale metodo « trova non una assoluta e totale impossibilità d'applicazione ma forti limitazioni perché il legislatore canonico ha mantenuto fermo un larghissimo ponte di passaggio fra diritto storico e diritto codificato a tutto vantaggio del primo ».

durre una nuova fase o periodizzazione (« Das Vatikanische Kirchenrecht »).

Secondo Stutz la caduta del potere temporale del papato, anziché offuscarne l'autorità morale e religiosa, avrebbe avuto l'effetto di accrescerla grazie ad un processo di « spiritualizzazione » cominciato all'inizio dell'Ottocento e compiutosi nel periodo che va dal concilio Vaticano I alla codificazione. L'attenzione della Chiesa non si sarebbe più concentrata in maniera prevalente a rivendicare l'esercizio della sua azione potestativa sulle cose temporali, ma sarebbe stata rivolta a costruire un'organica concezione cattolica del mondo e un diritto proprio diversificato da quello degli ordinamenti statuali, perché non più basato sull'elemento coattivo ma su una forma sanzionatoria per certi aspetti più energica e più penetrante quale la libera adesione degli spiriti e il dominio delle coscienze. Secondo questo studioso protestante sarebbero da leggere in questa direzione gli atti dei pontefici Pio IX, Leone XIII e Pio X principalmente rivolti a tutelare la difesa del patrimonio dogmatico contro le tendenze eversive o erosive della cultura moderna, a riaffermare l'assolutezza del primato esclusivamente dottrinale del papato, a ridefinire i confini del diritto canonico entro la vita e l'organizzazione interna della Chiesa (in questa luce Stutz vede anche la restaurazione della musica sacra in senso rigidamente gregoriano, e, soprattutto, l'opera di sintesi e di codificazione del diritto canonico per uno scopo ecclesiastico-religioso e non mondano). L'esito finale di questo processo tendenziale sarebbe stato, per Stutz, una sorta di alleanza della testimonianza religiosa con la coscienza giuridica ecclesiastica (« die Allianz von religiöser Überzeugung und kirchlichen Rechtsbewusstsein ») <sup>(28)</sup>.

Sia le considerazioni di Magni intorno ai problemi cui si è trovata esposta la canonistica del secondo Ottocento, sia le valuta-

---

<sup>(28)</sup> U. STUTZ, *Kirchenrecht*, in F. HOLTZENDORFF-J. KOHLER (Hrsgg.), *Enzyklopädie der Rechtswissenschaft*, V, Leipzig - Berlin, 1914, pp. 358 ss. Su cui cfr. P. LANDAU, *Ulrich Stutz und der Codex Iuris Canonici von 1917*, in ZSS K.A., CV, 1988, pp. 1-16. Merita ricordare che la qualificazione di « diritto vaticano » o « pontificio » fu ripresa in Italia da Francesco Ruffini. Successivamente è stata fatta propria da FEINE, pp. 658 ss. Anche Nicolaus Hilling, Joseph Laurentius, Anton Scharnagl, in vari modi e con qualche differenziazione rispetto alle tesi dello Stutz, hanno sottolineato la centralità del Vaticano I nell'evoluzione del diritto canonico (ASTORRI, pp. 42-50).

zioni di Stutz sulle sue trasformazioni — pensiamo alla categoria della « *Spiritualisierung des Kirchenrechts* » — costituiscono due ipotesi di carattere generale che hanno una relazione stretta con il processo di codificazione del diritto canonico. Pertanto meritano di essere tenute presenti e sottoposte a verifica critica, oltre che nello svolgimento della ricerca, anche in sede di conclusioni generali.

Nondimeno tali ipotesi andranno notevolmente integrate da altri elementi e fattori che intervennero nel determinare l'attività codificatoria. In particolare si dovrà ovviare in modo adeguato alla lacuna più grave degli studi finora compiuti, a mio avviso consistente nella mancata ricostruzione della frattura, della ripresa, dei diversi passaggi evolutivi nonché dei dibattiti canonistici lungo il secolo XIX.

In questa prima parte della nostra indagine sarà dunque necessario per prima cosa ricostruire il ruolo trainante svolto dai *centri formativi romani* sulla dottrina canonistica immediatamente precedente al Codice. Su quella che già il Grandclaude, nel brano sopra riportato, definiva la Scuola romana, non si hanno studi organici e neppure repertori commentati come quello, classico, dello Schulte, rimasto fermo al 1880. I pochi accenni o riferimenti, per lo più polemici, fatti dallo stesso Schulte per il periodo precedente e da altri studiosi dei primi del Novecento non hanno certo stimolato a compiere indagini su quell'ambiente. Basterà ricordare il giudizio ironico e stroncatorio emesso da Francesco Ruffini, all'indomani del m.p. *Arduum sane munus*, sui membri delle commissioni pontificie incaricate di elaborare il codice di diritto canonico i quali, a suo dire, sarebbero stati tutt'al più capaci di redigere un manuale per confessori <sup>(29)</sup>.

Senonché valutazioni così severe, seppure formulate da un autorevolissimo studioso come il Ruffini, hanno lasciato del tutto insoluta una domanda storica d'importanza centrale. Se la canonistica « curiale » era davvero caduta così in basso, nonostante qual-

---

(29) Dopo aver osservato che « i canonisti, che ne sono membri, e ce ne sono alcuni pochi di assai valenti, dal cardinale Cavagnis al padre Wernz della Compagnia di Gesù, non hanno fatto altro che rispecchiare fedelissimamente nelle loro opere le dottrine del più pretto sapor curialistico, per non dire addirittura ultramontano, che immaginare si possano », Ruffini giungeva ad esclamare: « Or si vegga in che mani Sua Santità ha posto l'allestimento della sua opera! » (RUFFINI, pp. 87 e 93).

che sintomo di ripresa, se il valore di quegli studiosi era davvero così inconsistente, come spiegare il sostanziale successo dell'opera di codificazione in parte successivamente riconosciuto anche da coloro che, come il Ruffini e il Friedberg, si erano mostrati i più scettici assertori della sua stessa impossibilità? Evidentemente ci troviamo di fronte ad un nodo che finora non è stato né affrontato né risolto.

Al di là delle valutazioni circa il suo livello scientifico in confronto con la tradizione canonica classica o moderna, la ripresa romana della scienza canonistica nel corso dell'Ottocento dovrà costituire la premessa istituzionale e dottrinale dell'elaborazione del codice canonico per almeno tre ragioni. In primo luogo perché il processo di codificazione non sarebbe potuto neanche partire senza la formazione di un ceto preparato di giuristi (docenti delle Facoltà pontificie e pratici della Curia); poi, perché la riproposizione, in forma rinnovata, del diritto pontificio prima da parte delle Scuole Romane, specialmente sotto il pontificato di Leone XIII, influenzerà profondamente lo spirito del codice, e, infine, perché queste Scuole costituiranno anche l'ambiente d'incubazione delle discussioni e dei contrasti che si appaleseranno al momento dell'impostazione dei lavori del Codice.

Sempre in questa prima parte del lavoro sarà altresì necessario chiarire i *mutamenti del sistema canonico* dalla fine del Settecento agli anni del Codice, allo scopo di spiegare il complesso itinerario che dal sistema di matrice giusnaturalista e razionalista, esaminato precedentemente, porterà, al momento dell'impostazione del codice canonico del 1917, al ritorno all'architettura tripartita del diritto romano. In relazione a questo plesso di problemi c'è da chiedersi se tra l'elaborazione dottrinale tedesca e la canonistica romana si sia interposta, nel periodo considerato, una netta cesura oppure vi siano stati anche elementi o forme di continuità.

A tale questione è anche connessa quella dell'evoluzione in senso parallelo o meno delle fasi della scienza canonistica con le fasi della scienza civilistica dell'Ottocento. Ovvero se l'interscambio avvenuto nel corso dei secoli XVI-XVIII abbia subito — come sosteneva Magni — una gravissima battuta di arresto oppure sia proseguito su altri piani e si sia manifestato in forme reattive. Forse non è un caso che anche la canonistica di Curia cominciasse a risentire, nell'ultimo ventennio del secolo XIX, dei sommovi-

menti culturali conseguenti al calo dell'influenza metodologica francese e alla vigorosa penetrazione dei modelli organizzativi del sapere provenienti dalla Germania e, dopo un lungo letargo, sia stata fortemente tentata dal desiderio di svecchiare i propri modelli espositivi e di prendere a prestito, per la propria materia giuridica, impianti sistematici in gran parte estranei alla sua natura e alla sua storia <sup>(30)</sup>.

In campo cattolico la discussione sul problema della divisione ed articolazione espositiva del diritto canonico verrà alimentata indirettamente dalle riviste canonistiche tedesche, francesi e spagnole mediante la messa in circolazione di idee e la recensione di libri oppure sarà sollevata direttamente dalle stesse con opuscoli, contributi e recensioni. Anche se il dibattito che ne scaturirà non sarà estremamente ampio e approfondito, resta il fatto che affioreranno una varietà di proposte e di modelli esemplificativi che in modo più o meno ravvicinato influenzeranno le scelte del coordinatore dei lavori della codificazione Pietro Gasparri.

Questi ed altri quesiti di natura per così dire intermedia convergono, in sostanza, verso la domanda cruciale circa le modalità secondo cui due fattori tra loro per certi versi discordanti se non opposti come, da un lato, la resistenza della Scuola romana alla visione sistematica del diritto canonico prima di tipo illuministico e poi di tipo romantico e, dall'altro, l'adozione da parte della chiesa cattolica della forma moderna Codice, che di per se stessa implicava concezioni e impostazioni risalenti a quelle stesse dottrine filosofiche e giuridiche, si siano potuti comporre.

---

<sup>(30)</sup> Sull'influenza tedesca nel campo delle scienze giuridiche in Italia a partire dagli anni 1880 e sulla transizione metodologica « dalla esegesi delle leggi alla scienza del diritto » si veda: N. IRTI, *Diritto civile*, in DDP Civ., VI, pp. 132-133; GROSSI, 2000, pp. 16 ss. Più in generale: O. WEISS, *La « scienza tedesca e l'Italia nell'Ottocento*, in « Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento », IX, 1983, pp. 9 ss.; G. CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, in *Università e scienza nazionale*, a cura di I. Porciani, Napoli, 2001, pp. 19 ss. Tuttavia, la necessità di superare negli studi « un presunto omogeneo allineamento ancillare della cultura giuridica italiana posttrisorghimiale ai dettati dell'area germanica, sotto forma quasi d'acritica subordinazione 'psicologica' ancor prima che 'tecnica' » è affermata da A. MANTELLO, *Contardo Ferrini e la Pandettistica*, in *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo* (Pavia 17-18 ottobre 2002), a cura di D. Mantovani, Milano, 2003, p. 182.



CAPITOLO PRIMO  
IL RIORDINAMENTO DEGLI STUDI  
GIURIDICI NELL'URBE (1824-1878)

1. L'ateneo della « Sapienza » e l'eredità di Devoti. — 2. Il Pontificio Seminario Romano dell'Apollinare. — 2.1. Camillo De Camillis. — 2.2. Filippo De Angelis. — 2.3. Francesco Santi. — 3. La Pontificia Università Gregoriana. — 3.1. Il *systema* di Camillo Tarquini. — 3.2. Gli epigoni: Lorenzo Lugari e Sebastiano Sanguineti. — 3.3. La « Bibliotheca canonica » della Compagnia di Gesù. — 4. Lo sviluppo degli altri centri didattici. — 5. I legami con la prassi della Curia. — 5.1. Il tirocinio presso gli « Studi » della Curia. — 5.2. Lo *Stylus Curiae*. — 5.3. Formazione giuridica e nuovo ceto dirigente. — 6. La fisionomia delle scuole canonistiche romane. — 6.1. La diversificazione dei poli accademici. — 6.2. I caratteri distintivi. — 6.3. La nuova identità del canonista.

1. *L'ateneo della « Sapienza » e l'eredità di Devoti.*

Nell'affrontare il problema della cultura romana in genere, e di quella giuridica in specie, occorre partire da un dato elementare quanto essenziale: che siamo in presenza di un policentrismo scolastico e culturale del tutto particolare, dovuto alla funzione di Roma quale centro della cattolicità, sede del papato e degli organi della Curia, capitale dello Stato pontificio <sup>(1)</sup>. Si comprende quindi come, a differenza di altre importanti città europee, il ruolo dell'ateneo della « Sapienza » nel corso dell'Ottocento possa — come ha avvertito la Bartoccini — non essere stato « particolarmente determinante » poiché « il numero delle istituzioni ecclesiastiche di alta cultura e la preminenza del loro insegnamento ridimensionavano

---

<sup>(1)</sup> Per un quadro d'insieme sulla interdipendenza tra questi differenti profili storici, giuridici e istituzionali si rinvia all'opera, appena apparsa, di F. JANKOWIAK, *La Curie romaine de Pie IX à Pie X. Le gouvernement central de l'Eglise et la fin des Etats Pontificaux (1846-1914)*, Rome, 2007.

comunque il ruolo dell'università romana e la sua funzione nel complesso della vita culturale e civile della città [...] » (2).

Ogni indagine sull'insegnamento del diritto canonico a Roma dovrà tener conto della presenza di altri istituti (come il Seminario Romano e l'Università Gregoriana) che saranno, come si vedrà, equiparati all'Università della « Sapienza » per il rilascio dei gradi accademici in *utroque* nonché di centri formativi (come altri seminari clericali e i collegi nazionali) che, pur non conferendo titoli legali, erano strettamente legati alle altre istituzioni. Non meno rilevante è poi il fatto che queste istituzioni accademiche subiscano, per iniziativa dei pontefici Leone XII, Pio IX e Leone XIII, una vasta e progressiva ristrutturazione statutaria, organizzativa e regolamentativa che ne trasforma l'attività didattica e il profilo culturale.

Punto obbligato di partenza di quest'azione di riordino degli studi è la riforma dell'ateneo della « Sapienza » varata da Leone XII con la bolla *Quod Divina Sapientia* del 28 agosto 1824 (3), la quale accentrava il governo di tutte le scuole di ogni grado e delle Università dello Stato Pontificio nelle mani di una apposita Congregazione cardinalizia detta degli Studi (4).

La portata innovativa della riforma leoniana venne tuttavia smorzata dal persistere degli inveterati meccanismi corporativi che avevano

(2) F. BARTOCCINI, *Roma nell'Ottocento*, Bologna, 1988, I, pp. 318-319.

(3) Il testo della *Quod Divina Sapientia*, a cui attesero Francesco Bertazzoli e Giovanni Soglia Ceroni, si trova edito dalla Stamperia della R. Camera Apostolica (Roma, 1824) e riprodotto in *Bullarii romani continuatio summorum pontificum Benedicti XIV, Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII et Pii VIII*, t. XVI, Romae, 1854. Oltre alla vecchia opera di A. GEMELLI - S. VISMARA, *La riforma degli studi universitari negli Stati pontifici (1816-1824)*, Milano, 1933, si vedano G. TOGNON, *La politica scolastica nello Stato Pontificio tra restaurazione e unificazione (1814-1860)*, e R. SANI, *Istruzione e istituzioni educative nella Roma pontificia (1815-1870)*, in *Chiesa e prospettive educative in Italia tra restaurazione e unificazione*, a cura di L. Pazzaglia, Brescia, 1994, rispettivamente alle pp. 685-694 e 707-769.

(4) Su di essa: MORONI, XVI, pp. 275-278; N. DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano, 1998<sup>4</sup>, pp. 183-196; F. GASNAULT, *La Congrégation des Etudes de 1824 à 1870*, in AHP, XXII, 1984, pp. 153-225. Il controllo da parte della Congregazione sarà esercitato costantemente fino al 1870, salvo una breve parentesi durante il periodo « liberale » di Pio IX, in cui l'istituzione di un autonomo ministero della pubblica istruzione ne limitò le attribuzioni (AS ROMA, *Università di Roma*, n. 220 s.c., fasc. intestato « 1849 »).

dominato l'antico Archiginnasio <sup>(5)</sup> e dall'adeguamento solo parziale al processo di nazionalizzazione e di specializzazione degli atenei che si andava completando in Europa nel primo Ottocento <sup>(6)</sup>.

In particolare il permesso di conseguire alla « Sapienza » i gradi in teologia e in *utroque* da parte degli ecclesiastici di tutto il mondo, oltre a rinfoltire in maniera consistente le Facoltà di teologia e specialmente di giurisprudenza <sup>(7)</sup>, contribuì, maggiormente che nel passato, ad assegnare a queste lauree un'intonazione di ortodossia e di fedeltà al papato <sup>(8)</sup>.

---

<sup>(5)</sup> Leone XIII tolse al Collegio degli avvocati concistoriali, formato da dodici membri nobili di rinomata dottrina, l'amministrazione dell'intera Università, ma esso continuò ad esercitare, almeno fino al 1852, una forte ipoteca sulla nomina del rettore e dei professori. Inoltre la riforma lasciava sussistere il diritto di alcuni prelati di curia, chiamati « protonotari apostolici », di conferire liberamente ogni anno a quattro alunni i gradi accademici in teologia e in *utroque iure*. Diverso il caso delle lauree *ad honorem* e *ad proemium*, che si conferivano da ciascuna Facoltà in numero di due per anno, previo esame e concorso, e che concedevano la prelazione nel conseguimento delle cattedre mediante concorso, l'esenzione dal pagamento di alcune « propine » e il diritto alla restituzione di una parte delle tasse per il conseguimento dei gradi accademici. Su questi diversi aspetti, si veda: ASV, *Segreteria di Stato*, 1854 rubr. 43, cc. 15-16, m. p. *L'uniformità di regime* del 28 dic. 1852; F. GRIMALDI, *Les congrégations romaines. Guide historique et pratique*, Sienne, 1890, pp. 65-66; DI SIMONE, pp. 33-37.

<sup>(6)</sup> La Congregazione degli studi nel 1833 concesse che gli studenti della città e della provincia di Roma potessero frequentare l'intero ciclo degli studi giuridici (sebbene le materie propedeutiche fossero state delegate dalla riforma leoniana alle scuole secondarie dello Stato) e che, nonostante il divieto di accesso per gli studenti esteri, tutti gli alunni residenti Roma nei vari collegi nazionali e coloro che aspiravano alle lauree nelle scienze sacre potessero ricevere i relativi gradi accademici (MORONI, LXXXV, pp. 147-148).

<sup>(7)</sup> Le statistiche della prima metà dell'Ottocento mostrano una forte tenuta degli iscritti alla Facoltà di Legge e di Medicina ed una leggera diminuzione di quelli delle Facoltà di Teologia e di Filosofia (A.P. BIDOLLI, *Contributo alla storia dell'Università di Roma. La Sapienza durante la Restaurazione*, in « Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma », XIX-XX, 1979-1980, p. 110).

<sup>(8)</sup> Si prevedeva un'ulteriore deroga alla regola del concorso nel caso del conferimento delle cattedre teologiche e di etica, le quali, in via ordinaria, restavano riservate ai candidati proposti dai superiori di alcuni ordini religiosi e, in via straordinaria, potevano essere coperte direttamente per nomina papale. Ordinariamente per il concorso a professore della « Sapienza » si richiedeva una dissertazione scritta in latino su un tema estratto a sorte, fermo restando i necessari requisiti di dottrina e di costumi. Per ciascuna Facoltà era poi previsto un « professore sostituto » (per quella giuridica due, uno dei quali per la cattedra di diritto naturale), i quali invece dello stipendio ricevevano solo alcune gratifiche, sebbene spettasse loro di succedere nella prima cattedra vacante.

Ogni insegnamento aveva, infatti, un chiaro timbro confessionale e doveva rispettare le « prescrizioni » che la Congregazione degli studi riteneva opportuno emanare su argomenti concernenti la religione, il costume e l'ordine pubblico. Era fatto obbligo ai professori di servirsi per le lezioni di un corso stampato, scritto da loro stessi o da altri, ma in ogni caso preventivamente approvato dalla Congregazione, di adoperare il latino nei corsi teologici e giuridici, e di tenere per gli studenti ogni sabato alcune esercitazioni « su una, o più questioni trattate nella settimana » <sup>(9)</sup>.

Anche da questi elementi si può desumere come la riforma di Leone XII restasse in una prospettiva molto arretrata tanto rispetto al modello francese delle « Ecoles spéciales », che con Napoleone erano state destinate a formare i quadri più elevati della dirigenza pubblica, quanto rispetto al modello germanico che, in reazione alle conseguenze più radicali della rivoluzione francese, era stato introdotto pochi anni prima nell'Università di Berlino ad opera di Humboldt. Il suo ideale « neo-umanistico » di educazione (*Bildung*), tendente a coniugare insegnamento e ricerca scientifica negli istituti mediante seminari interni, rappresentava, ad un tempo, il superamento della concezione cetuale e corporativa dell'Università nonché l'espressione delle nuove tendenze romantico-liberali del « libero spirito della scienza moderna » <sup>(10)</sup>.

Ma, tanto il principio della libertà della ricerca quanto quello dell'autodeterminazione dell'ateneo erano palesemente negati dalle riforme attuate nello Stato pontificio.

---

Tuttavia nel 1833, forse per evitare abusi da parte dei docenti titolari e per costringere i collegi a provvedere per tempo alle nomine dei posti vacanti, tale figura stabile venne abolita e rimpiazzata da un giovane laureato della Facoltà di appartenenza, « abile e abbastanza cognito » (decreto della Congregazione degli studi del 2 set. 1833 § 5, in MORONI, LXXXV, p. 148).

<sup>(9)</sup> Nel 1834 il cardinale Galeffi stabilì che le « accademie » dovevano essere almeno quindici l'anno, tenersi esclusivamente nei locali dell'Università durante i giorni di vacanza o in ore diverse da quelle delle lezioni e vertere su argomenti congruenti alle lezioni (*Regolamento per le annuali accademie scientifiche e letterarie...* del 4 gen. 1834, riprodotto dal MORONI, LXXXV, p. 149).

<sup>(10)</sup> P. SCHIERA, *Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell'Ottocento*, Bologna, 1987, p. 26. Sul modello prussiano si veda: P. GIACOMONI, *Formazione e trasformazione: « forza » e « Bildung » in Wilhelm von Humboldt e la sua epoca*, Milano, 1988.

Tuttavia non mancavano punti significativi di convergenza programmatica nel disegno complessivo della riorganizzazione accademica attuata nello Stato pontificio e in Germania: l'idea dell'Università come vettore di omologazione ideologica nel quadro più generale del rapporto con lo Stato e con la società (in senso nazionale e poi imperiale per la Germania, in senso culturale e religioso per lo Stato pontificio); il rinnovato legame tra l'organizzazione universitaria, fondata sul modello della « formazione generale » e l'« orientamento pratico » della politica tedesca che poneva al centro dei suoi interessi il « servizio statale » cui corrisponderà, nello Stato pontificio, la funzionalizzazione degli studi alle esigenze degli organi centrali della Chiesa; la funzione preponderante e unificante assegnata, in ambedue i casi, alla « scienza giuridica » nei programmi di formazione e nei criteri di valutazione delle nuove leve della burocrazia statale o ecclesiastica.

Sotto questo profilo si avrà modo di vedere come quello che è comunemente ritenuto uno dei tratti peculiari dell'esperienza tedesca rispetto al resto dell'Europa a partire dall'inizio Ottocento — la formazione di un ceto di giuristi e la loro dedizione alle scienze e alla causa dello Stato — trovi, *mutatis mutandis*, un parallelo tangibile con quanto avverrà nello Stato pontificio e poi nella curia romana nel corso del secolo. Questo parallelo non sembri azzardato ove si pensi ad una commistione molto forte tra la comune, benché opposta, eredità confessionale gravante sulla concezione dello Stato (da un lato l'ispirazione teocratica dello Stato pontificio, dall'altro l'influsso del luteranesimo sulla *Wissenschaft* e sulla *Bildung* tedesca) e una non meno comune vocazione per il diritto (da un lato lo spirito giuridico della Chiesa di Roma, dall'altro la vocazione giuridica dei tedeschi simboleggiata dal *Volkgeist* di savignana memoria) <sup>(11)</sup>.

Alla « Sapienza » di Roma il corso di laurea in *utroque iure* prevedeva quattro anni di studio. Nei primi due dominavano gli insegnamenti propedeutici delle Istituzioni: canoniche, civili, del diritto di natura e delle genti, di diritto pubblico ecclesiastico (corso

---

(11) SCHIERA, *Il laboratorio borghese*, cit., p. 34. Sulla « eredità luterana », ivi, p. 20. Per raffronti comparativi: ID., *Università e società come nodo strutturale della storia moderna*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli, 1994, pp. 33-49.

biennale) e di diritto criminale; nei rimanenti l'insegnamento si sviluppava sul commento alle Pandette e alle Decretali: Testo civile (due insegnanti) e Testo canonico (un insegnante) rispettivamente per tre anni e per due anni. L'unica sostanziale novità era l'introduzione, a fianco di quelli tradizionali, dell'insegnamento di Diritto pubblico ecclesiastico reso obbligatorio per due annualità<sup>(12)</sup>.

Questo piano degli studi rimase sostanzialmente immutato fino al 1870, fatta eccezione per l'insegnamento di Istituzioni criminali, che nel 1853 viene sostituito con Istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico e inserito tra gli esami del primo anno<sup>(13)</sup>.

Per il conseguimento del grado di dottorato in *utroque iure* era predisposto un « tesario » composto di cento proposizioni o domande di esame tratte dal Diritto pubblico ecclesiastico, dal Diritto canonico, civile, criminale, di natura e delle genti. Una quarantina di tali tesi vertevano sul diritto canonico e difendevano la forma monarchica di governo della Chiesa, il primato di giurisdizione del papa, la sua potestà assoluta e piena sulla Chiesa. Passavano quindi ad esaminare i rapporti tra la potestà laica ed ecclesiastica, la teoria delle fonti, l'organizzazione gerarchica della Chiesa, il clero e i religiosi, i sacramenti, con particolare riguardo al matrimonio. Un'altra quarantina di proposizioni toccavano il diritto criminale e civile e le restanti erano rivolte ad affermare alcuni principi di diritto naturale e di diritto pubblico internazionale<sup>(14)</sup>.

Un lato debole della riforma leoniana era però rappresentato dallo *status* dei docenti. Solo alla fine degli anni Trenta il loro reclutamento assunse una certa omogeneità di caratteri (formazione interna alla Facoltà)<sup>(15)</sup>, una progressione di carriera (« sostituto », « lettore »,

<sup>(12)</sup> VAN HOVE, pp. 553-554.

<sup>(13)</sup> Si veda la notificazione del card. Pier Francesco Galeffi, arcicancelliere dell'Università di Roma, del 6 nov. 1853 (in AS ROMA, *Congregazione degli Studi*, n. 220).

<sup>(14)</sup> Tra questi ultimi si possono segnalare: l'esistenza della *lex naturae immutabilis a Summo Providente Deo lata, quae caeterarum humanarum legum prima est, ac precipua* (n. 81), la necessità per l'ordine sociale della *inaequalis proprietatum divisio* (n. 88), l'inviolabilità della persona dei sommi imperatori (n. 92), i diritti e obblighi reciproci degli Stati (n. 93), la nullità del diritto del più forte (n. 95), il concetto di guerra giusta (n. 96).

<sup>(15)</sup> I docenti di diritto canonico della « Sapienza » durante la Restaurazione erano per lo più ecclesiastici secolari (in genere sacerdoti, talvolta chierici, come il Devoti), piuttosto giovani (l'età della nomina oscilla tra i ventiquattro anni del Devoti e i quaranta

professore di Istituzioni e poi di Testo) e una maggiore stabilità professionale. La docenza era considerata, e di fatto costituiva, un anello di passaggio preferenziale per la carriera curiale <sup>(16)</sup>.

Questa stretta relazione tra l'insegnamento canonistico e la carriera ecclesiastica cadrà in crisi nel 1853 allorché, come vedremo, Pio IX assegnerà al Seminario Romano il compito di formare il personale di Curia lasciando alla « Sapienza » compiti strettamente scientifici. L'insegnamento universitario si trasformerà allora in una professione stabile, ma resterà mal remunerato e poco gratificante, avendo perduto la compensazione delle prospettive di carriera <sup>(17)</sup>.

Ma veniamo ai singoli insegnamenti e ai loro contenuti. Compito del docente di Istituzioni canoniche era di introdurre gli studenti nella conoscenza delle nozioni fondamentali di ciascuna parte del diritto della Chiesa <sup>(18)</sup>.

Almeno fino alla metà dell'Ottocento, la Scuola della « Sapienza » resta fortemente influenzata dall'attività di Devoti <sup>(19)</sup>, che aveva retto tale cattedra dal 1768 al 1783 <sup>(20)</sup>. I suoi *Institutionum*

del Soglia), che si erano formati alla « Sapienza » (Devoti, Capalti, Soglia) o nel Seminario Romano (Brunelli, Di Pietro, Capalti) oppure nel Collegio Romano (Soglia).

<sup>(16)</sup> Una volta esercitata per un periodo relativamente breve la loro attività didattica, i docenti erano spesso nominati « consultori » di qualche dicastero curiale, quindi promossi vescovi titolari e chiamati all'ufficio di « segretario » di una congregazione romana: quella degli Studi (Capalti e Soglia), ma anche quella, assai importante, de Propaganda Fide (Brunelli e Capalti) o degli Affari ecclesiastici straordinari (Brunelli e Vizzardelli). In alcuni casi (Brunelli, Capalti, Soglia) la carriera accademica e curiale era coronata con la porpora cardinalizia.

<sup>(17)</sup> Nell'istanza avanzata a Pio IX per ottenere un aiuto finanziario agli inizi del 1862, il professore Perusini accennava alla sua « disgrazia » di « aver fatto il professore de' SS. Canonici in Roma » (AS ROMA, *Università di Roma*, n. 299 s.c.).

<sup>(18)</sup> LIJSDMAN, I, pp. 24-27; VAN HOVE, pp. 572-575, e in generale, H. COING, *L'insegnamento del diritto nell'Europa dell'ancien Régime*, in SS, LXXXII, 1970, pp. 179-193.

<sup>(19)</sup> Sulla notevole fortuna editoriale dei *Institutionum canonicarum libri IV*, Romae, 1785, ristampato fino al 1860 e tradotto in diverse lingue, cfr. A. LAURO, *Devoti, Giovanni*, in DBI, XXXIX, 1991, p. 599. Ma già il Walter osservava: « In Italia, in Spagna e nel Belgio, il manuale di Devoti è molto in voga, e giustamente apprezzato per causa del profondo sviluppo delle sorgenti » (cioè delle fonti) (F. WALTER, *Manuale del diritto ecclesiastico di tutte le confessioni cristiane*, trad. it., I, Pisa, 1846, p. 11).

<sup>(20)</sup> Su Giovanni Devoti (Roma, 1744-1820), cfr. SCHULTE, III/1, pp. 528-529; R. NAZ, *sub voce*, in DDC, IV, Paris 1949, p. 1192; DI SIMONE, pp. 205-208; LAURO, *Devoti, Giovanni*, cit., pp. 599-603.

*canonicarum libri IV* sono annoverati tra le principali opere di « istituzioni » fino alla codificazione per la chiarezza ed eleganza della forma ma anche per la solidità e l'erudizione con cui tratta la materia secondo il metodo storico e concettuale <sup>(21)</sup>. Egli aveva saputo coniugare felicemente la propensione verso la visione storica e umanistica del diritto, che gli era stata trasmessa dal suo maestro di Pandette, Emanuele Duni, con una spiccata sensibilità giuridica, che si esprime in formule tecnicamente precise ed efficaci, e con una robusta orditura in grado di mantenere il filo dell'esposizione, nonostante le frequenti annotazioni storico-polemiche poste in calce ai paragrafi <sup>(22)</sup>.

Sul piano dottrinale il merito di Devoti è stato quello di aver tradotto adeguatamente in ambito canonistico i risultati dell'ecclesiologia « romana » elaborata alla fine del Settecento dal Mamachi, dallo Zaccaria, dal Bolgeni, dal Ballerini, dal Gerdil — tanto per ricordare i maggiori di questi teologi — contro le teorie gallicane, giurisdizionaliste, febroniane e gianseniste (cfr. Parte I, Premessa). Il perno attorno a cui ruota la sua opera è la rivendicazione del carattere originario, superiore e gerarchico dell'organizzazione ecclesiastica. La Chiesa è stata fondata da Cristo « non instar collegi, sed Reipublicae, quae res sacras, divinasque regeret imperio suo ». Perciò Devoti da un lato combatte la teoria di Pufendorf, che pretendeva di ridurla ad un *collegium*, ad un'associazione di mero diritto privato, ad uno Stato nello Stato; dall'altro afferma che la Chiesa possiede come lo Stato parità di diritti e diversità di poteri da esercitare in propri ambiti giurisdizionali: « aliae sunt partes civilis potestatis, aliae ecclesiasticae et utraque habet suum certum ac definitum genus in quo summa est » <sup>(23)</sup>.

Per Devoti la Chiesa non è neppure un *christianorum conventum* guidato da generici pastori, come voleva Febronio o come lasciava intendere ancora Cavallari; essa al contrario, è stata fondata quale *societas inaequalis* dotata di un regime, di un'amministrazione e di

<sup>(21)</sup> WERNZ, I, § 319 pp. 439-440.

<sup>(22)</sup> Sul Duni, seguace e applicatore della filosofia di Vico, cfr. da ultimo, M.R. DI SIMONE, *La cultura giuridica romana alla fine del XVIII secolo*, in *Per Carlo Ghisalberti. Miscellanea di studi*, a cura di E. Capuzzo - E. Maserati, Napoli, 2003, pp. 143-145.

<sup>(23)</sup> J. DEVOTI, *Institutionum canonicarum libri IV* (1785-1789), Roma, 1826<sup>6</sup>, I, p. 6.

una giurisdizione sua propria <sup>(24)</sup>. Perciò detiene una propria potestà giudiziaria « tamquam perfecta ac distincta Respublica » <sup>(25)</sup>, contrariamente a quanto avevano affermato Van Espen e la lunga trafila degli autori che risale fino a Marsilio da Padova. In polemica con le teorie e le prassi giurisdizionaliste dei « sovrani illuminati » Devoti s'impegnava a difendere i diritti della Chiesa, tra cui la validità dell'immunità personale e del fòro privilegiato degli ecclesiastici.

Una cura del tutto particolare era poi riposta nel contrastare i recenti detrattori del primato del romano pontefice e della Santa Sede. Accentuando la reazione alle idee episcopaliste e richeriste, ancora serpeggianti dopo l'*Auctorem fidei*, egli affermava la superiorità del papa sul concilio ecumenico, rifiutava una potestà originaria al collegio episcopale unito al papa nel governo della Chiesa, distingueva la giurisdizione universale trasmessa al collegio episcopale di fondamento divino dalla giurisdizione particolare dei vescovi nelle rispettive diocesi di derivazione ecclesiastica <sup>(26)</sup>.

Il risultato complessivo a cui perveniva Devoti attraverso un'interpretazione riduttiva dei poteri episcopali e un rafforzamento dei poteri papali segnava un elemento di novità rispetto alla stessa polemica antigiansenista tardosettecentesca e poneva le sue *Institutiones* all'inizio di quella fase accelerata di accentramento gerarchico che culminerà nel concilio Vaticano I e nella codificazione pio-benedettina.

Nella levatura dei docenti che vennero scelti a succedere a Devoti nella cattedra di Istituzioni canoniche fino a metà Ottocento si avverte il netto declino della canonistica romana. Di Giuseppe Ferrante <sup>(27)</sup>, che insegnò dal 1783 al 1803, è rimasto, postumo, uno

---

<sup>(24)</sup> Domenico Cavallari aveva definito la Chiesa, nelle *Institutiones iuris canonici*, « christianorum conventum, qui sub suis pastoribus ad vitam aeternam assequendam exercentur » (Napoli, 1777<sup>3</sup>, I, cap. I § 1). Il Devoti la qualifica « manca igitur; et minus propria » (*ivi*, I, p. 3).

<sup>(25)</sup> *Ivi*, IV, p. 17.

<sup>(26)</sup> In merito: ALBERIGO, *Lo sviluppo della dottrina sui poteri*, cit., pp. 381-389; LAURO, *Devoti*, cit., p. 602.

<sup>(27)</sup> SPANO, p. 339. Figura tra coloro che si erano opposti al governo giacobino della Repubblica Romana o comunque si erano rifiutati di eseguirne le disposizioni (DI SIMONE, p. 250).

striminzito compendio delle lezioni che non poteva certo sostituire l'ordinata architettura e la ricca esposizione del maestro <sup>(28)</sup>.

Gli altri docenti non solo non introdussero innovazioni didattiche ma si distinsero per l'assenza di opere. Così Niccola Ferrarelli <sup>(29)</sup>, professore dal 1803 al 1823; Angelo Antonio Mangiatordi <sup>(30)</sup>, che insegna dal 1824 al 1857 avendo alle spalle una lenta e contrastata carriera <sup>(31)</sup> e, tutto sommato, anche Giuseppe Galluzzi, docente dal 1861 al 1876 <sup>(32)</sup>.

Il professore di Testo canonico era tenuto ad elevare il grado delle conoscenze canonistiche mediante la spiegazione annuale a turno di uno dei cinque libri delle Decretali di Gregorio IX, « richiamando ai suoi luoghi i Canonici, e i Decreti dei Concili ecumenici posteriori, e le posteriori Costituzioni de' Romani Pontefici », cioè mediante il rinvio alle fonti o autorità del diritto umano antico e recente <sup>(33)</sup>.

Su questa cattedra troviamo personalità con una preparazione culturale più elevata (plurilaureati in diritto canonico, in teologia, in filosofia) e con una maggiore esperienza didattica (in « Sapienza », nel Collegio Romano o nel Seminario dell'Apollinare). Michele Belli fino a circa il 1811 <sup>(34)</sup>; Giovanni Soglia Ceroni <sup>(35)</sup> dal 1819 al 1823; Nicola

<sup>(28)</sup> J. FERRANTE, *Elementa juris canonici*, (1854), Romae, 1876<sup>3</sup>, pp. 175. SCHULTE (III/1, p. 540) ritiene questo manuale preciso e chiaro, ripetitivo nella prima parte della trattazione, d'ispirazione curialistica in massimo grado. Per una dettagliata illustrazione dei contenuti dell'opera del Ferrante si veda AJP, I, 1855, coll. 1549-1563.

<sup>(29)</sup> SPANO, pp. 335-336; DI SIMONE, pp. 279-280, 282; BOUTRY, p. 553. Come docente non ebbe buona fama: gli si contestava d'imparare tutto a memoria e di ripetere pedissequamente il manuale di Devoti (BIDOLLI, *Contributo*, cit., p. 101).

<sup>(30)</sup> SPANO, p. 339.

<sup>(31)</sup> Per alcune notizie sul Mangiatordi, figura di « cattolico democratico » nel periodo giacobino, AS ROMA, *S. Congregazione degli Studi*, n. 227 s.c.; *Università di Roma*, n. 299 s.c.; BIDOLLI, *Contributo*, cit., p. 101; DI SIMONE, pp. 242 ss.; ID., *La cultura giuridica romana*, cit., p. 153.

<sup>(32)</sup> Per notizie sull'attività posteriore del Galluzzi, si veda più avanti, nota 41.

<sup>(33)</sup> LEO XII, const. ap. *Quod Divina Sapientia*, 28 ag. 1824, n. 209.

<sup>(34)</sup> Michele Belli aveva già ricoperto nella « Sapienza » la cattedra di gius civile e statutario (SPANO, p. 335-336); DI SIMONE, pp. 249-250, 273, 280, 282); PIGNATELLI, *Aspetti della propaganda cattolica a Roma*, cit., p. 265; BOUTRY, p. 511.

<sup>(35)</sup> Giovanni Soglia Ceroni (Casola Valsenio, Imola, 1779 - Osimo, 1856) fu dottore in teologia nel Collegio Romano e *in utroque* alla Sapienza, lettore e poi professore di Testo canonico, cappellano segreto di Pio VII dal 1819 al 1823, consultore

Ferrarelli <sup>(36)</sup>, già docente di Istituzioni, dal 1823 al 1833; Giovanni Brunelli <sup>(37)</sup> dal 1833 al 1839, Annibale Capalti <sup>(38)</sup> dal 1839 al 1852, Giovanni Perusini <sup>(39)</sup> dal 1852 al 1860, Filippo De Angelis <sup>(40)</sup> dal 1860 al 1871 e Giuseppe Galluzzi <sup>(41)</sup> dal 1876 al 1905.

della Congregazione dell'indice, segretario della Congregazione degli studi dal 1824 al 1834, arcivescovo titolare nel 1826, segretario della Congregazione dei Vescovi e Regolari dal 1834 al 1839, patriarca latino di Costantinopoli dal 1835 al 1839, cardinale nel 1839, vescovo di Osimo e di Cingoli dal 1839 al 1856, cardinale segretario di Stato per alcuni mesi nel 1848. Scrisse: *Institutiones juris publici ecclesiastici*, Laureti, 1843 (con una II edizione e due ristampe nel 1850 e nel 1860) e *Institutiones juris publici et privati ecclesiastici*, Boscoduci, 1857<sup>8</sup>. Cfr. SPANO, pp. 335-336; WEBER 1978, II, pp. 522-523; LISTL, 1978, *ad indicem*; BOUTRY, pp. 470-471.

<sup>(36)</sup> AS ROMA, *Università di Roma*, n. 299 s.c. e n. 312 s.c..

<sup>(37)</sup> Giovanni Brunelli (Roma, 1795 - Osimo, 1869), laureato in filosofia, teologia, diritto civile e canonico nel Seminario Romano. Supplente di morale nel Collegio Romano, poi professore d'Istituzioni canoniche nel Seminario Romano. Nel 1832 sostituto nella Congregazione dell'immunità ecclesiastica, consultore poi sottosegretario della Congregazione degli affari straordinari dal 1833 al 1843, segretario de Propaganda Fide nel 1843, arcivescovo titolare nel 1845, delegato apostolico straordinario in Spagna, in Inghilterra e in Irlanda, cardinale nel 1852, prefetto della Congregazione degli studi nel 1854, vescovo di Osimo e di Cingoli nel 1856 (AS ROMA, *Università di Roma*, n. 312 s.c.; SPANO, pp. 335-336; L. PASZTOR, *sub voce*, in DBI, XIV, Roma 1972, pp. 555-556; WEBER 1978, II, pp. 444-445; BOUTRY, pp. 518-519). Su proposta del Brunelli, il 27 mag. 1837 è nominato supplente provvisorio nella cattedra di Testo canonico il sacerdote Giuseppe Patrizi, « nulla ostante la mancanza della laurea legale, a condizione però che debba conseguirla entro il periodo di un anno » (AS ROMA, *Università di Roma*, n. 312 s.c.).

<sup>(38)</sup> Annibale Capalti (Roma, 1811-1877) conseguì la laurea in teologia al Seminario Romano e quella in *utroque* alla « Sapienza ». Segretario della Congregazione degli studi nel 1845, prefetto degli studi del Seminario Romano dal 1848 al 1860, segretario della Congregazione dei riti dal 1854 al 1861, segretario di Propaganda Fide dal 1861 al 1868, prefetto della Congregazione degli studi dal 1870 al 1877, cardinale nel 1868 (AS ROMA, *Università di Roma*, n. 1052, n. 320, 646, 789; SPANO, pp. 335-336; PUL, p. 401; L. PASZTOR, *Il concilio Vaticano I nel diario del cardinal Capalti*, in AHP, VII, 1969, pp. 401-489; HC, VIII, p. 18; WEBER 1978, I-II, *ad indicem*); BOUTRY, p. 525. Mons. Tancredi Bellà lo definiva « Vollkommen absolutistisch und reactionär » (ivi, II, p. 719).

<sup>(39)</sup> Il sacerdote Giovanni Perusini sarà giubilato con grazia sovrana del 21 mar. 1861 per la « malferma salute » (AS ROMA, *Università di Roma*, n. 299 s.c.; SPANO, pp. 335-336).

<sup>(40)</sup> Per notizie su di lui, sulla sua attività di docente anche nel Seminario dell'Apollinare, sui suoi rapporti con Gasparri si veda *infra*, § 2.2 e cap. IV § 4.

<sup>(41)</sup> Giuseppe Galluzzi, nato a Posi (diocesi di Veroli) nel 1830, si laureò *ad honorem* alla Sapienza il 19 lug. 1856. Nel 1861 si presentò al concorso di professore « sostituto » nella Facoltà canonica (AS ROMA, *Università di Roma*, busta 300, s. c.).

Di tutte queste figure, quella culturalmente più importante è senza ombra di dubbio De Angelis, che ritroveremo anche nel Seminario Romano come docente di Gasparri e di molti canonisti di Curia che elaboreranno il codice canonico. Il metodo da lui prescelto nell'insegnamento alla « Sapienza » tendeva, da un lato, ad aggiornare il Testo delle Decretali con la legislazione pontificia e con la dottrina del concilio Vaticano I, dall'altro a comparare storicamente le diverse fasi del diritto canonico:

Le Decretali di Gregorio IX — egli scriveva nel suo programma — sono il testo che si siegue in questa scuola. Ma siccome molti di quei canoni non sono più in vigore attese le correzioni che in progresso di tempo sono state fatte con le leggi pontificie o conciliari, così è che il professore deve nelle lezioni notare codeste correzioni ed esporre i canoni che al presente regolano la società cattolica. La qual cosa obbliga il professore ad insegnare la storia della legislazione ecclesiastica ed a fare confronti di epoche, i quali mentre tolgono alle lezioni quell'aridità e sottigliezza che ha per se stesso lo studio e l'esposizione delle leggi, contribuiscono allo sviluppo delle intelligenze degli allievi, onde essi non solo conoscano le prescrizioni delle leggi, ma ancora le ragioni per le quali furono indotte <sup>(42)</sup>.

Come si vede, De Angelis strutturava la sua esposizione delle Decretali su quattro piani: storico e ricostruttivo degli istituti, cronologico-comparativo delle epoche, espositivo e pragmatico del diritto vigente, razionale e giustificativo del valore delle norme.

Contenuti e metodo del corso istituzionale del *ius publicum ecclesiasticum* non erano in alcun modo definiti da Leone XII nella *Quod Divina Sapientia* <sup>(43)</sup>. Infatti tale disciplina, che aveva avuto i

---

Professore di Testo canonico dal 1876 al 1905 (SPANO, pp. 335-336, 339). Nell'anno accademico 1867-68 gli toccò recitare l'orazione inaugurale, per la quale scelse di « dissertare sulla eccellenza del diritto canonico, e dei miglioramenti prodotti sopra la legge civile » (lettera del 5 ag. 1867 al rettore dell'Università di Roma, in AS ROMA, *Università di Roma*, n. 299). È autore del saggio *Se sotto il nome generico di parrocchia si comprenda anche la coadiutoria perpetua*, in « Giurisprudenza italiana », 1874, I, pp. 232 ss., e dei seguenti manuali: *Note riassuntive di diritto canonico*, s.n.t., s.d. e *Lezioni di diritto canonico dettate nella R. Università di Roma*, a.a. 1891-92 (litografato).

<sup>(42)</sup> AS ROMA, *Università di Roma*, n. 305, Stato di servizio di De Angelis, Roma 11 apr. 1871.

<sup>(43)</sup> Un primo consolidamento romano della disciplina si era avuto poco dopo la bolla papale con le *Theses ex jure publico ecclesiastico*, edite nel 1826 (ora riprodotte in appendice dal LISTL, pp. 236-244), alla cui formulazione collaborò il Soglia. Tale

suoi esordi nella Scuola di Würzburg tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento, al di là dello scopo apologetico contro gli attacchi del protestantesimo, del giusnaturalismo razionalistico e del liberalismo, non aveva ancora ricevuto un assetto e una configurazione stabili (cfr. Prolegomeni § 3.3 e cap. III § 4).

All'inizio, ma solo all'inizio, l'ateneo rivolse una particolare attenzione alla scelta del docente di questa nuova branca del diritto canonico, ricercandolo in un « soggetto superiore ad ogni eccezione per trattar degnamente una materia così interessante e delicata » (44). Fuori concorso venne nominato nel 1825 Gioacchino Ventura. Il suo insegnamento, ispirato in modo particolare alle teorie dell'Haller e di De Bonald, era incentrato sulla concezione « teocratica » secondo la quale le tre diverse società terrene (famiglia, Stato, Chiesa) coesistenti l'una nell'altra come in cerchi concentrici, riflettono poteri subordinati a Dio e non ordini tra loro autonomi (45). Ma l'atteggiamento particolarmente rigido e le tesi estremiste nella lotta al gallicanesimo del padre teatino rischiavano di nuocere alla politica della Santa Sede, la quale decise, dopo breve tempo, di revocargli il mandato (46). Al Ventura succedette Carlo Vizzardelli, già docente nell'ateneo bolognese, le cui *Institutiones iuris publici ecclesiastici* appariranno tardivamente a Roma nel 1863 (47). Un ulteriore avvicendamento si ebbe con la

---

« tesario » si contrapponeva alla *Synopsis juris ecclesiastici publici et privati, quod per terras haereditarias augustissimae Imperatricis Mariae Theresae obtinet*, edita a Vienna nel 1777 e attribuita al benedettino Franz Stephan RAUTENSTRAUCH (FORCHIELLI, *Il concetto di « pubblico » e « privato »*, cit., p. 523; LISTL, pp. 22-23).

(44) Così si esprimeva l'arcicancelliere della Sapienza Pier Francesco Galeffi (R. COLAPIETRA, *L'insegnamento del padre Ventura alla Sapienza*, in « Regnum Dei », XVII, 1961, p. 232).

(45) Del corso del teatino uscì la prima parte: J. VENTURA, *De iure publico ecclesiastico Commentaria Sacrae Studiorum Congregationis iudicio et censurae subjicienda*, Roma, 1826. Vi tratta della società in genere, del suo fine, dei suoi membri, dei suoi principi costitutivi. Cfr. F. ANDREU, *P. Gioacchino Ventura*, in « Regnum Dei », XVII, 1961, pp. 47-52. Sui diversi aspetti della personalità del Ventura, si rinvia a *Gioacchino Ventura e il pensiero politico d'ispirazione cristiana dell'Ottocento*. Atti del seminario internazionale, Erice, 6-9 ottobre 1988, 2 voll., Firenze, 1991. Cfr. anche BOUTRY, pp. 764-766.

(46) Il Ventura rinunciò la cattedra il 15 ottobre 1826. Sui riflessi politici della questione, cfr. COLAPIETRA, *L'insegnamento del padre Ventura*, cit., pp. 230-259.

(47) Il Vizzardelli (Monte San Giovanni presso Veroli, 1791 - Roma, 1851) ricopri

nomina del Vizzardelli a segretario delle lettere latine e la promozione, nel marzo 1832, di Niccolò Borro, avvocato e già sostituto di Diritto pubblico ecclesiastico (48).

I docenti di Testo civile avevano il compito di commentare in quattro anni i cinquanta libri delle Pandette « richiamando, dove la materia lo richiede, le correzioni, che il Diritto canonico ha fatto di parecchie leggi civili, e tuttociò, che posteriormente al Testo Romano si è stabilito dalle leggi vigenti ». La spiegazione seguiva la stessa divisione in sette parti delle Pandette con l'aggiunta, nel primo anno, della trattazione metodologica concernente l'origine e il progresso del diritto civile, il significato delle leggi universali e l'interpretazione degli statuti, le regole del diritto e il senso delle parole (49).

Tra i « civilisti » si segnalano, Giovanni Villani (Pandette) e Giuseppe Belloni (Istituzioni civili), Carlo Giovanni Villani e Filippo Gioazzini (Testo civile), Vincenzo Natalucci (Istituzioni civili), Ilario Alibrandi (Testo civile), che il De Cesare definisce « principe dei romanisti italiani, e precursore dei tedeschi nella rinnovazione della critica storica del diritto romano » (50).

Complessivamente il livello delle discipline romaniste e civiliste si manteneva sicuramente più elevato rispetto alla media della corrispondente classe dei canonisti. Ciò conferma che il papato prima di Pio IX non aveva fatto granché per risolleverare questo tipo

---

diversi incarichi in curia romana: segretario delle lettere latine, consultore dal 1830 al 1843 e segretario dal 1843 al 1847 della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, prefetto della Congregazione degli studi dal 1848 al 1851. Cfr. L. PÁSZTOR, *La congregazione degli affari ecclesiastici straordinari tra il 1814 e il 1850*, in AHP, VI, 1968, pp. 211, 214, 287-289; GASNAULT, *La Congrégation des Etudes*, cit., *passim*. Per alcune notazioni intorno alla sua personalità, cfr. A. MANNO, *L'opinione religiosa e conservatrice in Italia dal 1830 al 1850 ricercata nelle corrispondenze e confidenze di monsignor Giovanni Corboli Bussi*, Torino, 1910, p. 55; BOUTRY, pp. 648-649.

(48) Per la nomina con garanzia della successione il 25 lug. 1828 si veda AS ROMA, *Università di Roma*, n. 312 s.c.. Il Borro stette in carica fino al settembre 1859 (*ivi* n. 299 s.c.).

(49) LEO XII, const. ap. *Quod Divina Sapientia*, 28 ag. 1824, p. 16.

(50) R. DE CESARE, *Roma e lo Stato del Papa dal ritorno di Pio IX al XX settembre*, II, Roma, 1907, p. 18. L'Alibrandi era stato « sostituito » di Istituzioni civili e di Diritto di natura e delle genti dal 19 gen. 1855, quindi era succeduto a Giovanni Villani il 1° feb. 1859 nella cattedra di Testo civile (AS ROMA, *Università di Roma*, n. 299 s.c.). Per altre notizie sull'Alibrandi e sul Natalucci, si veda *infra*, cap. II § 5.

di studi dal declino in cui erano caduti nel periodo rivoluzionario e della Restaurazione. D'altra parte la crisi delle discipline canonistiche sembra vada compresa nel quadro più generale della crisi dell'ateneo della « Sapienza »<sup>(51)</sup> e nell'assenza di scambi della cultura romana con quella europea<sup>(52)</sup>.

Il passaggio della « Sapienza » sotto lo Stato italiano, oltre a comportare un diverso orientamento ideologico, ne mutò radicalmente la funzione esterna e la fisionomia organizzativa. Invece di continuare a formare un ceto dirigente confessionale, funzionale agli interessi della dottrina cattolica e dell'organizzazione dello Stato pontificio, l'ateneo divenne, mediante l'ambizioso programma del Sella e del Bonghi, uno dei terreni preferiti per la trasformazione « italiana » della città e per la realizzazione della « nuova missione » di Roma nel mondo della cultura<sup>(53)</sup>.

Il processo di laicizzazione dell'ateneo avvenne principalmente con la soppressione della Facoltà di teologia (15 ottobre 1871) e con l'abrogazione della costituzione *Quod Divina Sapientia* (12 maggio

(51) A far scemare la reputazione degli studi compiuti alla « Sapienza » influivano anche altre componenti: il carattere non obbligatorio della frequenza, che la riduceva ad essere « un bureau d'examen » (GRIMALDI, *Les Congrégations romaines*, cit., p. 397), la possibilità per i professori di sostituire frequentemente i corsi organici con altri di carattere monografico e l'abitudine dei protonotari apostolici di conferire gradi accademici mediante elargizioni. Sembra si potesse ottenere il grado dottorale pagando tra i sessanta e i cento scudi. Da qui l'ironico motto dispregiativo *Doctor romanus - asinus germanus* coniato nel periodo del *Kulturkampf* (WEBER, p. 495 nota 4).

(52) Secondo Petrucci la scomparsa d'una generazione di studiosi di alto livello, cui non erano seguiti discepoli di pari levatura, insieme con altri fattori, come la scarsa istruzione secondaria, la penuria di libri e riviste moderne nelle biblioteche nonché l'assenza di scambi intellettuali, avrebbero reso insensibile la cultura romana sotto Pio IX alle nuove frontiere rappresentate dal metodo filologico e dalla storiografia germanica e l'avrebbero fatta rivolgere al passato (A. PETRUCCI, *Cultura ed erudizione a Roma fra 1860 e 1880*, in « Il Veltro », XIV, 1970, pp. 472-475). Sulle diverse valutazioni del livello culturale della « Sapienza », fortemente orientate dalla corrente liberale e nazionale, cfr. anche L. MORPURGO, *Roma e la Sapienza*, in *Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio - Direzione della Statistica Generale, Monografia della Città di Roma e della campagna romana*, II, Roma, 1881, pp. 53-61; DE CESARE, *Roma e lo Stato del Papa*, cit., pp. 15-18.

(53) PETRUCCI, *Cultura ed erudizione*, cit., pp. 476-481; BARTOCCINI, *Roma nell'Ottocento*, cit., pp. 674 ss. Utili e suggestive le pagine sulla « nuova Roma » e la « renovatio Ecclesiae » in F. CHABOD, *Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896*, I, *Le premesse*, Bari, 1951, pp. 210-314.

1872). Ma i provvedimenti che sollevarono una vera e propria divisione ideologica tra gli studenti <sup>(54)</sup> e provocarono una irrevocabile frattura nel corpo docente — diviso tra « papalini » e « italiani » — furono, nel corso del 1871, la sottoscrizione da parte di alcuni professori d'un indirizzo a favore del teologo antinfallibilista Döllinger <sup>(55)</sup> e l'introduzione dell'obbligo di prestare giuramento al re e alle leggi del Regno d'Italia <sup>(56)</sup>. Quattordici dei trentasei docenti invitati, ricusarono di giurare: tra i giuristi spiccano il penalista Olimpiade Dionisi, i romanisti Vincenzo Natalucci e Odoardo Ruggieri e il canonista Filippo De Angelis <sup>(57)</sup>. Ad essi va aggiunto il nome prestigioso di Ilario Albibrandi che nel luglio 1871 chiarì la sua posizione con una lettera di dimissioni dal duplice ufficio di professore di diritto romano e di preside della Facoltà giuridica <sup>(58)</sup>. Questi rifiuti e dimissioni suscitarono gravi scompensi nell'organizzazione dell'anno accademico 1871-72, anche perché

---

<sup>(54)</sup> Il De Cesare descrive gli atteggiamenti filo-italiani degli studenti della Sapienza, ma soggiunge: non tutti erano però animati da sentimenti liberali. « Vi erano i papalini, in minor numero sì, ma pugnaci e provocatori, per cui correvano frequenti, scambievoli legnate » (DE CESARE, *Roma e lo Stato del Papa*, cit., p. 24).

<sup>(55)</sup> Cfr. M. GENTILUCCI, *L'Università di Roma nel 1870*, in ASRSP, XCIII, 1970, pp. 168-171; G. MARTINA, *La fine del potere temporale nella coscienza religiosa e nella cultura dell'epoca, in Italia*, in AHP, IX, 1971, pp. 354-355.

<sup>(56)</sup> Cfr. GENTILUCCI, *L'Università di Roma nel 1870*, cit., pp. 161-174; M. BACA, *Il giuramento dei professori dell'Università di Roma (5 ottobre 1871)*, in « Rassegna storica del Risorgimento », LXII, 1975, pp. 38-41; M. BELARDINELLI, *L'Università di Roma tra Stato ecclesiastico e Stato unitario*, in *La comunità cristiana di Roma*, III, *La sua vita e la sua cultura tra età moderna ed età contemporanea*, a cura di M. Belardinelli e P. Stella, Città del Vaticano, 2002, pp. 175-203.

<sup>(57)</sup> GENTILUCCI, *L'Università di Roma nel 1870*, cit., p. 172. Dei cinquantasei professori iscritti nell'annuario dell'Università di Roma, non vanno considerati i sei teologi, ed altri che si erano ritirati o dimessi.

<sup>(58)</sup> AS ROMA, *Università di Roma*, n. 299 s.c., rinuncia del professore Alibrandi. Egli comunicò le sue dimissioni al rettore Carlucci il 7 lug. 1871: tre giorni dopo, in seguito ad un invito di quest'ultimo a rimanere temporaneamente negli uffici, l'Alibrandi ribadiva la sua ferma decisione. Essa era interpretata da parte « governativa » come una nuova prova della « sistematica opera di demolizione che si tenta [d]al Vaticano » e come il risultato di una pressione curiale: « Consta in modo assoluto, si legge in una missiva indirizzata nello stesso giorno al Ministro della pubblica istruzione forse dal Carlucci stesso, che questa rinuncia gli è imposta dal Vaticano come pena dell'aver egli fatto parte della deputazione ch'ebbe l'onore di professare a Sua Maestà gli omaggi di questa Regia Università [...] ».

coloro che avevano rifiutato il giuramento furono dispensati dalle lezioni e sostituiti con altri docenti temporanei <sup>(59)</sup>.

Nel frattempo Pio IX, che ancora pensava possibile una prossima restaurazione dello Stato Pontificio, accarezzò la speranza di poter istituire un ateneo di tipo confessionale in grado di dar riparo ad allievi e docenti fedeli alla Santa Sede. L'esperimento — condotto da mons. Francesco Saverio de Merode con la partecipazione di centoventi allievi e di un certo numero d'insegnanti tra cui Aloisi, Alibrandi, Ruggieri, Astolfi, Azzarelli —, ebbe luogo prima nei palazzi pontifici e dal 1872 nel palazzo Altemps. Ma fu di breve durata sia perché presto ci si rese conto delle difficoltà cui andavano incontro gli studenti « papalini » per il riconoscimento degli esami e dei titoli, sia perché nel marzo 1876 l'« Università Vaticana » venne dichiarata illegale e chiusa dal ministro della pubblica istruzione Ruggero Bonghi <sup>(60)</sup>. Sulle ceneri di quest'ateneo confessionale sorgerà, come vedremo nel capitolo seguente, l'Accademia di conferenze storico-giuridiche.

## 2. *Il Pontificio Seminario Romano dell'Apollinare.*

Un altro centro di formazione canonistica destinato ad avere grande importanza a Roma è, certamente, il Seminario Romano, che nel 1824 Leone XII aveva trasformato in ateneo dotandolo della Facoltà di teologia e, quattro anni dopo, anche di quella di filosofia <sup>(61)</sup>.

---

<sup>(59)</sup> Con R.D. 3 dic. 1871 i professori renitenti al giuramento cessarono dai rispettivi uffici e dalla percezione degli stipendi (GENTILUCCI, *L'Università di Roma nel 1870*, cit., p. 172).

<sup>(60)</sup> *Ibid.*

<sup>(61)</sup> Fondato da Pio IV nel 1565, circa due secoli dopo, al momento della soppressione canonica della Compagnia di Gesù (1773), fu trasferito nel Collegio Romano, dei cui docenti i seminaristi si erano fino allora avvalsi per gli studi filosofici e teologici. Una volta ristabiliti i gesuiti, sotto Leone XII il Seminario Romano venne collocato nel Palazzo dell'Apollinare. Cfr. D. ROCCILO, *Fonti per la storia del Seminario Romano*, in RSRR, n. 7, 1988, pp. 389-470; V. PAGLIA, *Note sulla formazione culturale del clero romano tra Otto e Novecento*, ivi, n. 4, 1980, pp. 179-181; D. ROCCILO, *Dalla soppressione della Compagnia di Gesù al pontificato di Leone XIII*, in *Il Seminario Romano. Storia di un'istituzione di cultura e di pietà*, a cura di L. Mezzadri, Cinisello Balsamo, 2001, pp. 104-142.

Questo privilegio di conferire i gradi accademici venne confermato e ampliato, per le Facoltà di diritto canonico e di diritto civile, da Pio IX nel 1853 con le lettere apostoliche *Cum Romani Pontifices* — che istituiva in Roma il Seminario Pio per accogliere i chierici migliori delle diocesi dello Stato Pontificio — e *Ad piam doctamque* <sup>(62)</sup>, che fissava la *ratio studiorum* del Seminario Romano. In virtù di questi due documenti pontifici, i gradi del baccalaureato, della licenza e del dottorato nelle Facoltà di filosofia, di teologia e giuridiche conseguiti tanto dai seminaristi dell'Apollinare quanto da quelli del Seminario Pio vennero del tutto equiparati a quelli conseguiti presso l'Archiginnasio Romano o le altre Università dello Stato Pontificio <sup>(63)</sup>.

Si trattava di un provvedimento eccezionale, poiché il concilio di Trento non aveva accordato ai seminari la facoltà di conferire gradi accademici e i papi non l'avevano concessa che in rarissimi casi. La motivazione di un tale atto pontificio va ricercata nella necessità, messa in evidenza dal commento degli « *Analecta juris pontificii* », che il clero secolare disponesse di « *prêtres d'élite* » capaci di conservare, accrescere e difendere contro ogni errore le scienze storiche, filosofiche, teologiche e canoniche <sup>(64)</sup>.

Nella mente di Pio IX l'introduzione dei corsi di Diritto canonico, civile e criminale presso Sant'Apollinare si collegava col progetto di raccorderli in modo organico agli studi teologici <sup>(65)</sup> e di considerarli lo sviluppo e il completamento ideale della formazione

---

<sup>(62)</sup> Cfr. il testo dei documenti papali, rispettivamente del 28 giu. 1853 e del 3 ott. 1853, in AJP, I, 1855, coll. 563-584.

<sup>(63)</sup> PH. MAROTO, *In Const. Apost. «Deus scientiarum Dominus» de Universitatibus et Facultatibus studiorum ecclesiasticorum*, in APO, IV, 1931, pp. 386-387; 537-545.

<sup>(64)</sup> Nel commento alla *Cum Romani Pontifices* (pubblicato in AJP, I, 1855, coll. 1072-1074; 1095-1107, sotto il titolo *De l'éducation cléricale et des séminaires*), si sosteneva che tali sacerdoti non potevano formarsi nei comuni seminari diocesani, ma abbisognavano di una « *éducation spéciale* » in scuole di ordine superiore. D'altro canto le Università potevano produrre studiosi e non uomini di pietà che praticassero le virtù mentre venivano iniziati alle scienze sacre. Di qui la decisione papale di creare il Seminario Pio come un seminario provinciale in cui convergessero le due esigenze della cultura accademica e della formazione morale e spirituale. L'articolista sottolineava anche il valore del giuramento con cui gli allievi del Seminario Pio, una volta compiuti gli studi, si impegnavano a rendere servizio alla loro diocesi e al loro vescovo.

<sup>(65)</sup> « *Cum autem S. Theologia per multas suppeditet cognitiones, quae ad iuris*

di chierici destinati a ricoprire importanti uffici nella Curia e nelle diocesi cattoliche <sup>(66)</sup>. Al tempo stesso era un implicito riconoscimento della relativa autonomia e delle funzioni specifiche che spettavano all'ateneo della « Sapienza ».

Il curriculum degli studi giuridici da compiere presso le scuole dell'Apollinare, cui prendevano parte anche gli alunni del Seminario Romano, del Seminario Pio e gli « esterni » <sup>(67)</sup>, prevedeva un primo anno dedicato alle materie introduttive (Istituzioni di diritto canonico, civile e criminale) e un biennio rivolto all'approfondimento del Testo civile e canonico. Gli insegnamenti di Istituzioni di diritto civile e di diritto criminale erano affidati a un solo docente, il quale alternava l'uno all'altro, un'ora al giorno, in modo da completare in un anno il programma. Questo consisteva più che altro nell'insegnare ad istruire i processi secondo la norma del diritto e in particolare del fòro ecclesiastico. Un altro docente era poi destinato a tenere il corso di Istituzioni canoniche. Il terzo e il quarto docente, infine, erano incaricati di esporre il Testo canonico e quello civile un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio, in modo da terminare l'esposizione dottrinale entro i termini.

Rispetto alla « ratio » prevista da Leone XII nel 1824 per la Facoltà giuridica della « Sapienza », la costituzione di Pio IX del 1853 per l'Apollinare presentava poche diversità. Se, infatti, riduceva di un anno la durata degli studi, manteneva però pressoché invariato il numero dei corsi, che passavano da dodici a undici. Le differenze derivavano dal fatto che Pio IX aveva escluso l'insegnamento di Istituzioni di diritto di natura e delle genti nonché quello di Diritto pubblico ecclesiastico. Ma la creazione, nel 1880, di un'apposita cattedra di Diritto pubblico ecclesiastico e l'elevamento nel 1898 del numero dei docenti a quattro per ciascun anno

---

scientiam pertinent, tum sacri, civilis et criminalis Iuris curriculum triennio conficietur, ac legales disciplinae tradentur... » (PIUS IX, Const. *Ad piam doctamque*, cit.).

<sup>(66)</sup> Molte notizie sulla promozione degli ex-alunni dell'Apollinare si possono ricavare da PUL, pp. 101-303.

<sup>(67)</sup> Ambedue i documenti pontifici del 1853 ribadivano l'esclusione dei giovani laici dal privilegio dei gradi e della laurea. Da ciò si desume la duplice intenzione di Pio IX di preservare i seminaristi dal contagio morale dei laici e di offrire ai chierici con facilità tutte le opportunità intellettuali necessarie alla loro maturazione.

di corso <sup>(68)</sup> avrebbero parificato gli studi giuridici dei due atenei <sup>(69)</sup>.

Il reclutamento dei docenti delle *Facultates legales*, dal momento della loro istituzione agli inizi della lavorazione del Codice, avveniva secondo un percorso costante e in modo del tutto endogamico. In linea generale, infatti, non si ammettevano interferenze o intromissioni da parte di candidati esterni, anche tra quelli che, pur appartenendo ad altri collegi o seminari ecclesiastici dell'Urbe, avevano frequentato le scuole del Seminario Romano. Attraverso una rigorosa selezione interna, effettuata con i concorsi a premi <sup>(70)</sup>, gli allievi più promettenti in ciascuna materia venivano impiegati come « accademici » per svolgere le mansioni di supplenza del docente. La nomina ad « accademico » poteva durare qualche anno e riguardare anche materie diverse (gli interscambi più frequenti erano tra la filosofia, la teologia e il diritto canonico) dopo di che si apriva al giovane il diritto di salire su una cattedra.

Come avveniva nell'Università della Sapienza, i docenti delle discipline giuridiche del Seminario Romano avevano un ricambio abbastanza rapido per la chiamata ai diversi uffici nella curia romana (in particolare presso le congregazioni cardinalizie e i tribunali) oppure per la promozione a qualche ministero pastorale nella diocesi (come vicari diocesani o vescovi). Più frequente era però la cooptazione dei docenti nell'apparato di governo e nella direzione del Seminario stesso, quasi a dimostrazione visibile della notevole

---

<sup>(68)</sup> Le materie coperte da insegnanti singoli erano: per il primo anno Istituzioni di diritto canonico, Istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico, Istituzioni di diritto civile e Istituzioni di diritto criminale; per il secondo e terzo anno: due docenti di Testo canonico e altri due per Testo civile, divisi nelle ore mattutine e pomeridiane (MAROTO, *In Const. Apost.* « *Deus scientiarum Dominus* », cit., pp. 391-393).

<sup>(69)</sup> A ciò si aggiunga la medesima forma di conferimento dei gradi. L'*Ad piam doctamque* prevedeva, al pari della *Quod Divina Sapientia* (n. 236), una prova orale ed una scritta per il conseguimento del grado « in utroque iure ». Tuttavia, per gli allievi che frequentavano le scuole del Seminario Romano era possibile conseguire separatamente i gradi: quello di dottore in diritto canonico (caso più frequente) o quello di dottore in diritto civile (meno frequente) (ivi, p. 391).

<sup>(70)</sup> Tali concorsi divengono obbligatori dal 22 apr. 1864 per tutti gli studenti delle Facoltà di filosofia e di teologia (APUL, *Atti della Prefettura delle Scuole dall'anno 1850 all'anno 1887, sub data*). Per un'esemplificazione relativa a Gasparri, v. *infra*, cap. V § 1.

capacità che il Seminario Romano aveva di “riprodurre” autonomamente il proprio corpo docente ed organizzativo.

Passare in rassegna la lista dei professori e dei supplenti nelle varie discipline giuridiche è un esercizio tedioso ma utile per capire come si sia formato lo *staff* dei canonisti che preparerà il codice canonico. L'insegnamento di Istituzioni canoniche all'Apollinare fu affidato per il 1854-55 a Filippo De Angelis, futuro professore della « Sapienza », l'anno seguente a Giuseppe De Camillis, che lo tenne fino al giugno 1860, quando venne sostituito da Cesare Roncetti, già supplente di fisico-chimica e poi di Istituzioni canoniche. Nell'agosto 1876 il Roncetti, promosso internunzio in Brasile, è rimpiazzato da Cataldo Caprara, che era stato supplente di Testo canonico e docente di teologia nel collegio Urbano o de Propaganda Fide. Il Caprara, a sua volta, resse la cattedra per un biennio, dopo di che essa fu momentaneamente ceduta a due docenti di logica e metafisica: Ermete Binzecher (1878) e Felice Cavagnis (1879). Sennonché l'affidamento a quest'ultimo, nell'ottobre 1880, dell'insegnamento di Testo canonico e di Diritto pubblico ecclesiastico costrinse ad assegnare il posto ad Alessandro Laurenti fino all'estate 1885. La cattedra passò, successivamente, nelle mani di Giuseppe Sebastianelli dal novembre 1885 al 1888, di Alessandro Bavona dall'ottobre 1888 fino al 10 maggio 1893, di Carlo Lombardi, prima come docente *pro tempore* e dal luglio 1893 come titolare fino al 1° febbraio 1901. Lo sostituì per quasi due anni Settimio Di Paolo, che però morì prematuramente. Fu allora chiamato, nel novembre 1902, Giacomo Sole, che tenne la disciplina fino al suo passaggio alla cattedra di Testo canonico. Nell'ottobre 1903, anche se per pochi mesi, l'insegnamento venne affidato a Eugenio Pacelli, il futuro Pio XII, presto sostituito da Vincenzo La Puma <sup>(71)</sup>.

Passando all'insegnamento di Testo canonico la prima evidenza è data dalla frequente surrogazione con i docenti di Istituzioni. Agli esordi delle *Facultates legales* dell'Apollinare troviamo una figura già

---

(71) Per le fonti relative ai passaggi d'insegnamento: APUL, *Atti della Prefettura delle Scuole dall'anno 1850 all'anno 1887*, *sub data* 30 ott. 1855, 16 apr. 1860, 23 giu. 1860; ASR, V 86 a: F. CAVAGNIS, *Cronaca del Pontificio Seminario Romano* ms. cit., p. 3; APUL, *Giornale delle scuole superiori*, cit., *sub data* 1881, nov. 1885 e 1888, 10 mag. 1893, 1° feb. 1901. Per notizie su questi e i seguenti docenti dell'Apollinare, cfr. APPENDICE, II, A,B,C,D.

affermata nell'ambiente canonistico romano, mons. Giovanni Brunelli, a cui succedette « in via provvisoria » il ricordato De Angelis nell'ottobre 1855. A differenza dei suoi colleghi, questi coprì la cattedra fino alla morte. A causa delle condizioni di salute nonché dei molteplici impegni didattici e uffici di curia, egli ottenne, nel novembre 1866, la riduzione del corso alla sola lezione pomeridiana. La lezione mattutina fu tenuta dall'allievo Francesco Santi, già supplente, e dalla fine d'aprile 1876 da Domenico Ferrata, poi nunzio a Parigi (72). Dopo la morte di De Angelis, avvenuta nel 1881, la cattedra pomeridiana fu affidata a Felice Cavagnis dal 1881 al 1883, a Guglielmo Sebastianelli dal 1888 fino al 10 gennaio 1901, a Carlo Lombardi dal 1° febbraio 1901 fino al 1908 (73).

Sulla cattedra antimeridiana di Testo canonico non vi furono cambiamenti fino al novembre 1885, quando, nominato il Santi uditore di Rota e reggente della Sacra Penitenzieria, essa venne affidata ad Alessandro Laurenti. Colpito da malattia mentale, quest'ultimo venne sostituito, nel marzo 1889, dal supplente Michele Lega. Nel novembre 1890 al Lega si avvicenda, sempre come supplente, Carlo Lombardi. Chiamato a fungere da sottosegretario della Congregazione del concilio, il Lega lascia l'insegnamento nell'ottobre 1903. Al suo posto è chiamato Giacomo Sole, che già insegnava Istituzioni canoniche (74).

L'insegnamento di Diritto pubblico ecclesiastico, dopo essere stato tenuto dal Cavagnis (75) per tredici anni fino alla metà del luglio 1893, fu affidato a Francesco Solieri, ma solo per poco più d'un anno. Passò quindi ad Adolfo Giobbio (76) che lo tenne in forma interinale dall'ottobre 1894 e come titolare dal 1° gennaio 1896. Dopo di che fu ripreso di nuovo per altri due decenni dal Solieri.

---

(72) APUL, *Atti della Prefettura delle Scuole dall'anno 1850 all'anno 1887*, sub data 30 ott. 1855, 29 nov. 1886; D. FERRATA, *Mémoires*, t. I, Roma, 1920, p. 20.

(73) Per motivi di salute, Sebastianelli dovette cedere temporaneamente la cattedra al professore sostituto Settimio Di Paolo.

(74) APUL, *Giornale delle scuole superiori*, cit., sub data 1881, 10 gen. 1901, 1° feb. 1901, nov. 1885 e mar. 1889, nov. 1890, ott. 1903.

(75) Per notizie su Cavagnis, v. *infra*, cap. II § 4.2. e APPENDICE, II, 2, A.

(76) Il Giobbio tenne anche corsi di Diplomazia ecclesiastica all'Accademia dei nobili ecclesiastici. Le sue *Lezioni* appaiono in tre volumi a Roma tra il 1899 e il 1904. Pubblica anche una monografia su *I concordati* (Roma, 1900). Su di lui PUL, pp. 229-230.

Rispetto ai docenti di diritto canonico, i « civilisti » dell'Apollinare godettero, in genere, di una maggiore stabilità accademica. Ad insegnare Istituzioni civili e criminali troviamo dal 1855 al 1884 Raffaello Catini, già « accademico » di teologia, che ebbe come supplente Costantino Contini Riccardi dal 17 aprile 1877 al 1879. Dal novembre 1884 al novembre 1887 la cattedra fu affidata a Filippo Giustini. Essendo quest'ultimo salito sulla cattedra di Testo canonico, gli succedette Francesco Gasparolo, che dall'anno seguente cumulò gli insegnamenti di Istituzioni civili e criminali. Nel maggio seguente troviamo incaricati Raimondo Di Gianlorenzo per le Istituzioni civili e Giuseppe Latini per le Istituzioni criminali. Essi ressero tali cattedre fino al 1897, avvalendosi della collaborazione dei sostituti Alessandro Verde (dalla metà del luglio 1893 al 1896) e Pietro Palombelli (per pochi mesi nel corso del 1897) <sup>(77)</sup>.

L'insegnamento di Testo civile cominciò con alcuni anni di ritardo rispetto alla costituzione delle Facoltà giuridiche nell'Apollinare, anche perché il primo docente, Saverio Bacchi, venne nominato il 30 ottobre 1855 con la clausola di prendere servizio solo dall'anno accademico 1856-57. Egli tenne la cattedra fino al 1870, allorché fu chiamato all'ufficio di prefetto delle scuole. Gli succedette mons. Luigi Baccelli fino all'ottobre 1880, quando divenne uditore di Rota. Nei due anni accademici seguenti venne nominato Camillo Re. Dal novembre 1882 al maggio 1887 troviamo Domenico Svampa, futuro vescovo di Forlì e di Bologna. Nel novembre 1887 Filippo Giustini passa dalla cattedra pomeridiana a quella antimeridiana. Nell'agosto 1896 subentra il professore sostituto Alessandro Verde fino al 1897, allorché le lezioni civilistiche sono delegate al corpo docente dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche <sup>(78)</sup>.

La seconda cattedra di Testo civile fu affidata, fino al dicembre 1881, a Tancredi Fausti <sup>(79)</sup>, cui succedette, nel 1881, il ricordato Filippo Giustini. Questi venne rimpiazzato da Francesco Gasparolo

---

<sup>(77)</sup> APUL, *Atti della Prefettura delle Scuole dall'anno 1850 all'anno 1887, sub data* 30 ottobre 1855, nov. 1884 e nov. 1887, nov. 1887 e 1888, mag. 1887 e 1888. Sul Catini, maestro di Gasparri, cfr. *infra*, cap. V § 4.

<sup>(78)</sup> APUL, *Atti della Prefettura delle Scuole dall'anno 1850 all'anno 1887, sub data* 30 ott. 1855, 1881. Sull'Accademia cfr. *infra*, cap. II § 5.

<sup>(79)</sup> Sul Baccelli e Fausti, maestri di Gasparri, v. cap. IV § 4.

dal novembre 1887 fino al luglio 1894, allorché accettò una dignità capitolare ad Alessandria. Nell'ottobre 1894 venne chiamato Francesco Solieri, che tenne l'insegnamento fino all'agosto 1897 <sup>(80)</sup>.

Nel complesso la lista di coloro che professano il diritto canonico nell'Apollinare presenta, a differenza della « Sapienza », studiosi di un certo rilievo e per la loro produzione scientifica e per gli incarichi prestigiosi che andranno a ricoprire nei dicasteri o nei tribunali della curia romana. Esamineremo la manualistica più importante uscita da questa Scuola, rivolgendo un'attenzione particolare a tre figure centrali dell'Apollinare: il De Camillis e i due maestri del Gasparri: De Angelis e Santi.

### 2.1. *Giuseppe De Camillis.*

L'insegnamento delle Istituzioni canoniche dell'Apollinare fu a lungo influenzato da De Camillis che, sebbene morto a trentadue anni, godette una fortuna intellettuale postuma quasi pari a quella di Devoti, per il suo manuale, pubblicato a Parigi nel 1868, tradotto e adattato alla Francia dall'abate Condis nel 1882, ristampato in una diecina di edizioni, diffusosi rapidamente in molti seminari vescovili dell'Europa <sup>(81)</sup> e frequentemente richiamato nei libri, nelle scuole, nei tribunali e nella stessa curia romana <sup>(82)</sup>.

Il De Camillis si muove sulla scia del Lancellotti ma, a differenza del Devoti, che si era limitato ad aggiornare il suo corso al diritto post-tridentino, ne modifica il metodo e, su un punto qualificante, anche l'impianto <sup>(83)</sup>.

Quanto al metodo, De Camillis abbandona quello « sintetico »,

<sup>(80)</sup> APUL, *Giornale delle scuole superiori*, cit., *sub data* lug. 1894.

<sup>(81)</sup> Le *Institutiones* di De Camillis saranno edite postume per cura dell'altro docente dell'Apollinare, Cesare Roncetti (F. CAVAGNIS, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, 2 voll., Romae, 1882-83; Romae, 1888, p. VIII). Gasparri attesta che, ancora nel 1880, a Roma, esse si adottavano ancora sia nel Seminario Romano che nel Collegio Urbaniano (cfr. AICP, lettera del Gasparri a Mgr. d'Hulst, Roma 11 lug. 1880).

<sup>(82)</sup> Cfr. SCHULTE, III/1, p. 551; H.I. CICOGNANI, *Ioseph De Camillis*, in APO, II, 1929, pp. 27-35; VAN HOVE, p. 582; M. DE CAMILLIS, *Un canonista romano dell'Ottocento*, in « L'Osservatore Romano », 31 mag. 1935, 3 giu. 1960; L. DE MAGISTRIS, *Commentarium Pontificiae Universitatis Lateranensis*, Romae 1960, p. 50; PUL, pp. 208-209.

<sup>(83)</sup> Cfr. [V. CARDELLA], rec. alle *Institutiones* del De Camillis, in CC, s. VII v. VII, 1869, pp.714-716.

più facile ed adatto per coloro che dovevano apprendere i primi elementi di una disciplina, per abbracciarne uno quasi del tutto « analitico ». In compenso, però, invece di seguire lo stile espositivo delle Decretali di Gregorio IX, adotta un procedimento deduttivo che, partendo da un principio o fatto generale, giunge a trarre come necessarie le deduzioni, ad analizzare la materia nelle sue suddivisioni, a considerarne gli effetti fino alle ultime conseguenze <sup>(84)</sup>.

Quanto all'impianto, De Camillis divide la trattazione sul duplice piano dei « principi » e degli « elementi » del diritto canonico <sup>(85)</sup>. Al primo piano corrisponde la « Logica Institutionum » dove, a somiglianza di quanto aveva inteso fare Aristotele per la filosofia, erano fissati postulati e assiomi da una parte e regole del diritto dall'altra, in modo da prevenire difficoltà ed impostare correttamente la risoluzione dei problemi. A fondamento dell'edificio giuridico era posta la suprema autorità della Chiesa, la quale veniva considerata sotto la duplice gerarchia d'ordine e di giurisdizione ed analizzata nella forma, nel magistero dottrinale e nel ministero di governo. In tal modo De Camillis si ricongiungeva ai principi costitutivi del diritto pubblico ecclesiastico formulati dal Tarquini, e cioè secondo la triplice potestà legislativa, giudiziaria e coattiva della Chiesa <sup>(86)</sup>.

Al secondo piano corrisponde l'« oggetto » del diritto canonico, diviso in due parti. Una « generale », relativa alle fonti di produzione e di cognizione, in cui De Camillis trattava, da un lato, le varie qualità e proprietà delle leggi e la loro interpretazione e, dall'altro, le varie collezioni canoniche. L'altra « speciale », contenente l'esposizione « de iuribus et officiis christianae societatis » <sup>(87)</sup>, svolta con

---

<sup>(84)</sup> La trattazione procedeva dalla distinzione tra Chiesa visibile, oggetto della fede, e Chiesa invisibile, oggetto del diritto, per poi passare a presentare i principi che fondano quest'ultima, e dividere l'esposizione mediante la specificazione tra la struttura interna e esterna della Chiesa. La struttura interna era a sua volta divisa in persone e cose (I. DE CAMILLIS, *Institutiones juris canonici*, I, Parisiis, 1868, I, pp. 172-173).

<sup>(85)</sup> De Camillis definiva il diritto canonico « scientia qua interpretantur leges Ecclesiae ut jura officiaque christiani populi determinantur » e le Istituzioni canoniche « tractatio scientifica de principiis et elementis juris canonici » (ivi, pp. 10-11).

<sup>(86)</sup> Cfr. CICOGNANI, *Ioseph De Camillis*, cit., pp. 29-30.

<sup>(87)</sup> Il De Camillis non mancava di affrontare la spinosa questione delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato in Italia, ricercando prima di tutto le origini storiche di vari istituti

un procedimento logico che però non trascurava l'analisi storico-positiva <sup>(88)</sup>.

A somiglianza delle altre scienze, « jura et officia » sono considerati sotto il duplice profilo generale e speciale (« in communi » e « in particolari »). Questa trattazione trova il suo fondamento « in statu juridico quo gaudet Ecclesia » che può essere a sua volta analizzato sotto il duplice aspetto della « Ecclesia invisibilis » e della « Ecclesia visibilis ». La prima è una società di anime, oggetto della fede, ha per principio aggregante la grazia di Cristo e per suo fine la vita eterna, ha una forma di governo teocratica, essendo retta direttamente da Dio, e non ha chi comandi all'infuori di Dio, ma tutti possono giovare agli altri mediante l'intercessione presso di lui. La seconda è una società di uomini, oggetto del diritto, voluta da Cristo in modo che la nostra natura potesse essere sublimata e assorbita dalla grazia per mezzo di segni visibili: « sic et condidit visibilem inter homines societatem quae ad illum invisibilem medium esset, cuius est anima » <sup>(89)</sup>.

La Chiesa società visibile, si avvale di una struttura interna e di una struttura esterna. La prima si può dividere nei due elementi necessari alla Chiesa come a qualsiasi società: « de statu personarum » e « de statu rerum in Ecclesia » <sup>(90)</sup>. Nello stato clericale venivano trattati i diritti dei chierici, la gerarchia d'ordine e quella di giurisdizione (« in singulis clericis » e « in collegiis »), i vari uffici clericali. De Camillis passava poi a considerare lo stato laicale e i

---

giurisdizionalisti come il *placet*, l'*exequatur*, l'appello per abuso nelle dottrine eretiche dei donatisti, degli albigesi e del Sinodo di Pistoia del 1786. Sotto il profilo teorico egli riteneva che Stato e Chiesa fossero due potestà distinte, anche se pochissimo separate, data la difficoltà di separare nella persona umana la qualità di « civis » con quella di « subditus Deo ».

<sup>(88)</sup> Mentre il Cardella, nella recensione sopra ricordata, sottolinea che nelle *Institutiones* primeggiano le « viste generali storico-giuridiche in tutto il campo della giurisprudenza canonica » (rec. cit., p. 715), il Cicognani giunge perfino a sostenere, non senza un certo azzardo, che « tali modo Ioseph De Camillis illa revera tradit ac servat iuris expositionem et interpretationem, quam Savigny definiebat: « la ricostruzione del pensiero contenuto nelle leggi » (CICOGNANI, *Ioseph De Camillis*, cit., p. 30).

<sup>(89)</sup> DE CAMILLIS, *Institutiones juris canonici*, cit., I, p. 172.

<sup>(90)</sup> « Ergo societatis conceptus praeter entia conspirantia, praeter ipsa aggregationis membra, praeter *personas* sociorum, requirit et *res*, nempe media quibus socii propositum aggregationis possint obtinere » (ivi, pp. 172-173).

diritti relativi nonché lo stato religioso da lui definito « status evangelicae perfectionis ».

La trattazione « de statu Ecclesiae in ordine ad res » distingueva i « media quae ad aeternam felicitatem consequendam ordinantur » a seconda che fossero positivamente ordinati al raggiungimento del fine della società o servissero a rimuovere gli ostacoli che ne impedivano il conseguimento. Contro gli ostacoli dell'ignoranza e della concupiscenza le società degli uomini si premuniscono con i « iudicia », affinché i dubbi siano risolti e gli errori condannati, e con le « poenae », affinché i peccati vengano puniti e i « delicta » siano repressi <sup>(91)</sup>. In tal modo si anticipava logicamente la suddivisione della terza parte dell'opera che la morte precoce aveva impedito a De Camillis di portare a compimento <sup>(92)</sup>.

Le stesse « res » andavano poi a loro volta distinte in « media quae directe ad vitam *spiritualem* seu supernaturalem, nempe ad vitam fidei et caritatis ordinantur, ac proinde proxime ultimo fini deserviunt » e negli altri mezzi « quae directae ordinantur ad physicam, *materialem* seu *naturalem* Ecclesiae vitam sustinendam », non direttamente ordinati al fine supranaturale. Poiché alcune « res » partecipano sia dell'elemento spirituale sia di quello temporale, come ad esempio i benefici ecclesiastici, De Camillis aggiungeva una apposita appendice per la loro trattazione <sup>(93)</sup>.

Come si sarà intuito, il particolare successo delle *Institutiones* di De Camillis negli ambienti formativi cattolici del tardo Ottocento dipese in gran parte dalle novità metodologiche che, sotto diversi profili, anticipano elementi della futura codificazione. Innanzi tutto l'attenzione posta ai principi generali della disciplina; in secondo luogo la divisione in una « parte generale » e in una « parte speciale »; infine la particolare cura dedicata alla costruzione logica e al tessuto connettivo dell'intera materia canonica. Qui risalta tutto l'interesse di De Camillis verso l'indirizzo sistematico e gli schemi logici della scuola giusnaturalista wolffiana.

<sup>(91)</sup> Ivi, II, pp. 1-2.

<sup>(92)</sup> La terza parte delle *Institutiones* relative ai giudizi, la quale sarà curata dal fratello Vincenzo desumendola dalla *Synopsis Pirbingana* secondo l'ordine delineato dai canonisti Reiffenstuel e Schmalzgrueber.

<sup>(93)</sup> DE CAMILLIS, *Institutiones juris canonici*, cit., II, p. 3.

## 2.2. *Filippo De Angelis.*

Anche per l'insegnamento di Testo canonico il Seminario Romano si provvide di un manuale suo proprio, meno diffuso ma non meno apprezzato di quello del De Camillis: le *Praelectiones juris canonici ad methodum Decretalium Gregorii IX exactae* di De Angelis, pubblicate simultaneamente a Roma e a Parigi tra il 1877 ed il 1880 <sup>(94)</sup>.

De Angelis intendeva colmare una lacuna all'interno della dottrina canonica che, ormai da un secolo, non aveva più prodotto opere secondo il metodo legale <sup>(95)</sup>. A favore di questo metodo espositivo egli invocava, prima di tutto, l'argomento della tradizione: da Raimondo di Peñafort in poi era stato seguito tanto dai « commentatores juris » quanto dalla Scuola romana, che lo aveva adottato costantemente: « Romana quoque Schola huic methodo semper adhaesit ». Inoltre, anche se esso non era esente da difetti, era pur sempre da preferibile agli altri per una ragione di tipo didattico,

---

<sup>(94)</sup> Filippo De Angelis (Canterano, Roma, 1824-1881) (da non confondere con l'omonimo cardinale), studia nel Seminario di Subiaco, si laurea in filosofia presso il Collegio Romano, in teologia e in diritto alla « Sapienza » con una laurea *ad honorem* nel 1840 (AS ROMA, *Università di Roma*, n. 1052, nn. 326, 443, 3065). Per qualche tempo è segretario dell'abate Bouix mentre è impegnato nella redazione dei suoi *Tractatus* (A. ESCHBACH, *Le Séminaire Pontifical Français de Rome. Ses premiers cinquante ans [1853-1903]*, Rome, 1903, nota 1 p. 26). Professore di Istituzioni canoniche alla « Sapienza » e all'Apollinare, nel lug. 1860 passa alla cattedra di Testo canonico (AS ROMA, *Università di Roma*, n. 305; SPANO, pp. 335-336, 339). Professore di Testo canonico in seguito alla giubilazione del Perusini, per rescritto papale del 21 mar. 1861 (AS ROMA, *Università di Roma*, n. 299, fasc. De Angelis e altri fasc. sparsi). Il 24 nov. 1870 il rettore dell'Università Statale di Roma gli comunicava che il suo corso non era più obbligatorio ma libero (ivi). Su di lui si veda: PUL pp. 209-210; SPANO, pp. 108 ss.; il necrologio nel « Journal du droit et de la jurisprudence canonique », 1881, pp. 239-240.

<sup>(95)</sup> *Praelectiones juris canonici ad methodum Decretalium Gregorii IX exactae quas in scholis Pontificii Seminarii Romani tradebat Philippus canonicus De Angelis*, I, pars prima, Romae-Parisiis, 1877, « Auctor benevolo lectori », p. 7. Tra le esposizioni del *Ius Decretalium* anteriori al De Angelis troviamo infatti per primi l'*Ius canonicum universum publicum et privatum* di Devoti (Romae, 1803), peraltro limitato ai prolegomeni e ai primi due libri delle Decretali (v. *supra*, § 1), e le *Institutiones iuris ecclesiastici maxime privati ordine Decretalium* di Zallinger (5 voll., Augustae Vindelicorum, 1791-93) (su cui v. *supra*, Prolegomeni, § 3.5). Com'è noto, i titoli di queste opere non potevano utilizzare il termine classico di commentario, in séguito alla costituzione *Benedictus Deus* del 26 gen. 1564.

avendo a lungo riscontrato che gli scolari traevano maggior profitto dalla conservazione dell'uso comune <sup>(96)</sup>.

La scelta metodologica di De Angelis è quella, da un lato, di utilizzare le modifiche apportate da Pirhing, lasciando invariato solo l'ordine dei libri e dei titoli del *Liber Extra* <sup>(97)</sup>, dall'altro di aggiungere un ulteriore correttivo consistente nell'introdurre qua e là alcune « appendici » per aggiornare la materia legislativa specialmente là dove aveva acquisito proporzioni notevoli o una rilevanza particolare al punto da non permettere più le necessarie integrazioni all'interno dei vecchi titoli <sup>(98)</sup>.

L'ancoraggio alla tradizione, così come è attestato dalla divisione della materia canonica, non impedisce a De Angelis di rilevare la necessità di un'esposizione che affrontasse in modo organico le questioni canoniche del suo tempo <sup>(99)</sup>, quelle stesse che egli aveva avuto modo di conoscere direttamente con la partecipazione al concilio Vaticano I in qualità di consultore della commissione disciplinare <sup>(100)</sup>. Proprio in quella recente assise erano emerse,

<sup>(96)</sup> DE ANGELIS, *Praelectiones juris canonici*, cit., lib. I, t. I, p. 15. È degno di nota che il *Corpus iuris canonici* sia modernamente definito, in rapporto alla sua autorità legale, *Codex*.

<sup>(97)</sup> Una delle poche varianti introdotte riguarda la posposizione del tit. VI (« De electione et electi potestate ») al tit. V (De postulatione praelatorum) del I Libro.

<sup>(98)</sup> La prima « Appendice » riguarda i concordati (DE ANGELIS, *Praelectiones juris canonici*, cit., lib. I, t. I, pp. 93-120), dopo i titoli « De constitutionibus », « De rescriptis », « De consuetudine » e prima del « De electione et electi potestate »; la seconda i concili (ivi, lib. I, t. II, pp. 255-288), tra il titolo « De officio iudicis ordinarii » (papa, curia romana, patriarchi, arcivescovi e vescovi) e quello « De officio iudicis »; la terza contenente i decreti della Congregazione dei vescovi e regolari del 16 ott. 1600 e di quella del Concilio del 15 mag. 1700, nonché la costituzione *Ad militantis* di Benedetto XIV del 30 mar. 1742 (ivi, lib. I, t. III, pp. 310-325) che determinavano le cause da non ammettere in appellazione, posta di seguito al titolo « De appellationibus, recusationibus et relationibus »; la quarta riprodotte istruzioni e moniti delle congregazioni romane sulle materie del V libro delle Decretali (ivi, lib. VI, pp. 389 ss.).

<sup>(99)</sup> Secondo De Angelis l'autorità dei precedenti « expositores » non poteva essere invocata più di tanto perché essi necessariamente ignoravano le leggi nuovamente introdotte o le interpretazioni autentiche date dalle congregazioni romane. Chi si rifaceva all'autorità di tali studiosi mostrava di conoscere i vecchi piuttosto che i canoni vigenti (DE ANGELIS, *Praelectiones juris canonici*, cit., lib. I, t. I, p. 7).

<sup>(100)</sup> In preparazione del concilio Vaticano I, il De Angelis fu nominato consultore della Commissione che trattava i problemi della disciplina ecclesiastica, per la quale pre-

come si sa, alcune preoccupate diagnosi sullo stato della legislazione ecclesiastica nonché differenti richieste di *reformatio iuris* (cfr. cap. VII § 1).

Come egli stesso avverte, bisognava tener conto dei notevoli cambiamenti intervenuti nella normativa canonica durante l'ultimo secolo in séguito ai gravi rivolgimenti della società in cui viveva la Chiesa. Essendo quasi del tutto rimossi dai « nemici della religione cattolica » gli stessi primi principi della società religiosa ed essendo ormai poste in dubbio le convinzioni che gli avi davano per pacifiche, era necessario che, nell'esposizione del diritto canonico positivo, fossero aggiunti temi riguardanti i rapporti tra la Chiesa e lo Stato e che i diritti della Chiesa ormai del tutto disprezzati e conculcati venissero difesi <sup>(101)</sup>.

Scopo di De Angelis era, pertanto, quello di esporre il diritto vigente della Chiesa tenuto conto delle sue antiche leggi, facendo tesoro della ultraventennale esperienza di professore di Testo canonico nell'Università Romana (« usque dum licuit », osserva, non senza amarezza) e nel Pontificio Seminario Romano, nonché della sua competenza nella prassi curiale come consultore delle Congregazioni e specialmente del tribunale della Penitenzieria apostolica, di cui era da quindici anni ufficiale maggiore <sup>(102)</sup>.

L'aggiornamento al diritto delle Decretali perseguito dal De Angelis — peraltro rimasto incompiuto <sup>(103)</sup> — cercava di contem-

parò il *Voto sopra gl'impedimenti dirimenti di cognazione, affinità, e pubblica onestà* (1868) e il *Votum de forma iudiciorum ecclesiasticorum instauranda deque appellatione et recursu*. Questi pareri si possono consultare in *Acta sacri juris consultorum qui ante Concilii Vaticani celebrationem...*, in *Acta Concilii Vaticani* (Romae, 1869-1870), I, pp. 1-25; *Appendix*, pp. 26-30; *Appendix altera*, pp. 1-21.

<sup>(101)</sup> DE ANGELIS, *Praelectiones juris canonici*, cit., lib. I, t. I, p. 8.

<sup>(102)</sup> *Ibid.* Nel mezzo della sua opera De Angelis ricevette il plauso di Leone XIII, che il 16 agosto 1878 gli indirizzava una lettera gratulatoria piena di riconoscimenti personali e una calda esortazione a completare il lavoro con alcune significative puntualizzazioni: « Scribendi alacritatem tibi addant et misera temporum conditio, in quibus omnis generis errores in re etiam canonica grassari impune videntur, et gravitas quaestionum, quae lucidum ordinem, acumen, et iudicium, ut rite tractentur, maxime exquirunt, et necessitas illa, quae quotidie augetur, adolescentium mentes salutaribus institutionibus imbuendi » (ivi, lib. II, t. II, pp. 5-7).

<sup>(103)</sup> Il piano originario delle *Praelectiones* di De Angelis comprendeva quattro libri o volumi, ciascuno dei quali diviso in due parti. In realtà, tra il 1877 e l'80, vennero

perare tre aspetti: canonistico, storico, apologetico. La sua concezione del diritto canonico si sostanzia di ricorrenti riferimenti alle sacre scritture e ai Padri della Chiesa. Le fonti dell'età classica e i decreti tridentini sono utilizzati frequentemente per suffragare singole affermazioni, mentre le costituzioni degli ultimi papi e le decisioni delle congregazioni romane vengono richiamate soprattutto per provvedere all'adeguamento della legislazione ecclesiastica. Più limitato è, invece, il ricorso alle dottrine canonistiche, che avviene ordinariamente nelle discussioni su questioni controverse (tra gli autori preferiti Fagnani, Riganti, Pirhing, Schmalzgrueber, Ferraris, Lambertini, Giraldi, Phillips nella traduzione francese del Crouzet). Nella trattazione degli istituti ecclesiastici, specialmente nelle appendici, largo spazio era concesso alle fonti patristiche e dei concili ecumenici e provinciali nonché alle discussioni di storiografia ecclesiastica recente. La sporadicità di rimandi ad opere critiche evidenziano la finalità apologetica degli *excursus* <sup>(104)</sup>.

Nel complesso l'orientamento di De Angelis risultava fortemente influenzato dalla concezione tridentina della Chiesa come società gerarchica, dalle condanne del *Syllabus* contro le moderne dottrine politiche e dalla proclamazione del primato papale da parte del concilio Vaticano I <sup>(105)</sup>.

---

stampati quattro volumi, ma per complessivi sei tomi, poiché le sue cattive condizioni di salute gli avevano impedito sia di terminare il trattato *De dispensationibus matrimonialibus*, che doveva costituire la II parte del volume III, sia di offrire una più completa esposizione del *De delictis et poenis*, condensata in una sola parte del IV volume, sia, infine, di dare alle stampe gli indici analitici e alfabetici dell'opera. A questo provvederà, undici anni dopo, un suo amico ed estimatore, l'avvocato della Curia romana e canonico di S. Maria in Via Lata, Nazareno GENTILI: *Index analyticus et alphabeticus Praelectionum Juris Canonici quas in Scholis Pontificii Seminarii Romani tradebat Philippus De Angelis...*, Romae-Parisiis, 1891. Uno dei rari esemplari di tale opera si trova presso la Biblioteca della PUL sotto la collocazione Misc. Ius II - D.

<sup>(104)</sup> Si possono ricordare, al riguardo, la trattazione del diritto di nomina dei vescovi da parte del pontefice diretta a chiarire, contro il Van Espen, che, ove vigeva, il diritto dei principi si configurava quale semplice concessione della Sede Apostolica, oppure quella sul preteso mancato rispetto della forma antica dell'elezione dei parroci mediante plebiscito, forma che come ricorda F. RUFFINI (*L'elezione popolare dei parroci*, ora in *Id., Scritti giuridici minori*, cit., I, pp. 337-342) era riproposta attorno al 1870 in Svizzera, in Veneto e nella provincia ecclesiastica milanese (DE ANGELIS, *Praelectiones juris canonici*, cit., lib. I tit. V et VI, nn. 5-6).

<sup>(105)</sup> Molteplici e qualificati i rinvii alle opere del Suárez e specialmente del

Insomma la difesa dei diritti della Chiesa « a Christo instituta ad normam perfectae societatis a civili quavis omnino distinctae et independentis » era la preoccupazione dominante dei *Prolegomena*. De Angelis tendeva a evidenziare il carattere societario della Chiesa e a privilegiare il diritto pubblico su quello privato. In ciò si distaccava dalla grande tradizione canonistica post-tridentina dello Schmalzgrueber, del Pichler, del Pirhing e del Reiffenstuel — la quale identificava il « ius canonicum » con il diritto privato e umano trasmesso, costituito e approvato dal papa —, e si allineava con la corrente canonistica gesuitica di Zech, di Ph.A. Schmidt, di Zallinger e di Tarquini.

L'attenzione all'autonomia e all'indipendenza dell'ordinamento della Chiesa — quale cardine del sistema cattolico nei rapporti con lo Stato — si riscontra già nella trattazione del titolo II *De Constitutionibus*. De Angelis si soffermava innanzi tutto sulla divisione tra legge civile e ecclesiastica, avversata sia da coloro che identificano la società religiosa con quella civile (a somiglianza della teocrazia ebraica), sia da coloro che negavano l'indipendenza della Chiesa dallo Stato (i giuristi protestanti seguaci della teoria territorialista), sia, infine, da coloro che non riconoscevano ad essa la natura di società giuridicamente perfetta (i « moderni socialisti » e i « pessimi giuspubblicisti » che affermano « se velle servare *libertatem sensus religiosi*, non vero religionum, seu societatum religiosarum ») <sup>(106)</sup>.

---

Bellarmino su questioni teologico-politiche determinanti, come i poteri papali rispetto all'episcopato, il rapporto tra le decisioni dei concili ecumenici e il papa, la teoria della « potestas indirecta in temporalibus ». E ancora rilevante risulta la polemica di De Angelis contro le temute correnti antigerarchiche e antiromane di tipo gallicano, giansenista e giurisdizionalista o contro il recente « sistema costituzionalista ». Al di fuori d'un concilio generale, egli si chiedeva, i vescovi possiedono il diritto d'ingerirsi negli affari della Chiesa universale? « Praesto autem est negativa responsio, namque id inauditum est in traditionibus ecclesiasticis, quae maximae fundatae sunt, cum Episcopi vocati sint in partem sollicitudinis, ita ut unicuique peculiaris Ecclesia gubernanda data sit; cura autem omnium Ecclesiarum exclusive ad Pontificem spectat, qui habet primatum in universam Ecclesiam; unde hoc esse novum commentum facile convincitur » (DE ANGELIS, *Praelectiones juris canonici*, cit., lib. I, Appendix, vol. I, p. 279). E, in modo più esteso, ivi, lib. I tit. XXXI, n. 1, dove riporta brani dell'opera di C. SAYN-WITTGENSTEIN, *Causes intérieures de la faiblesse extérieure de l'Eglise en 1870*, posta all'Indice il 12 lug. 1877.

<sup>(106)</sup> DE ANGELIS, *Praelectiones juris canonici*, cit., lib. I tit. II, n. 2.

In secondo luogo criticava la teoria, sostenuta anche da alcuni dottori cattolici, secondo cui tra i due ordini di rapporti in cui ciascuna potestà è destinata ad operare (la civile sulle cose temporali, l'ecclesiastica sulle cose spirituali) e tra i fini rispettivi che ciascuna si propone (la civile il « *bonum commune associationis* », l'ecclesiastica l'« *aeternam beatitudinem* »), sussisterebbe un rapporto reciproco di coordinazione paritetica. Infatti, argomentava De Angelis, sebbene ognuna di queste potestà sia nel suo genere sovrana, tuttavia, in quanto quella ecclesiastica eccelle su quella civile in ragione del fine, quest'ultima dev'essere subordinata alla potestà ecclesiastica tanto sotto il profilo negativo di non opporsi ad essa, quanto sotto il profilo positivo di favorirla secondo i luoghi e le possibilità del momento <sup>(107)</sup>.

Sviluppando ulteriormente questi principi, De Angelis giungeva a concludere che alla Chiesa non compete formulare leggi per i suoi sudditi nelle materie civili « *directe* », ma solo « *indirecte* », allo scopo o di correggere le leggi civili o di supplire alla trascuratezza dei sovrani nel caso in cui possa esser recato un danno alla salvezza delle anime <sup>(108)</sup>. Il ricorso alla nozione bellarminiana di « *potestas indirecta* » della Chiesa sugli Stati, era presentato come la sentenza media tra quelle estreme dei protestanti (Leibniz) e dei gallicani (Alexandre), e quella dei teorici tradizionalisti che facevano derivare dal pontefice al sovrano ogni autorità civile sulle società cristiane <sup>(109)</sup>.

Accanto a questi aspetti di fondo, per la maggior parte comuni alla dottrina di Curia dell'epoca, non mancavano, nella trattazione di De Angelis, elementi, spunti, precisazioni almeno in parte originali. La definizione del diritto canonico metteva in risalto il profilo specificatamente spirituale e religioso del suo oggetto e soprattutto del suo fine. Egli parlava infatti di « *complexio legum, quas ecclesiastica potestas proposuit, vel constituit, vel probavit ad bonum*

---

<sup>(107)</sup> Ivi, lib. I tit. II, n. 4.

<sup>(108)</sup> Ivi, lib. I tit. II, n. 6.

<sup>(109)</sup> Ivi, lib. I tit. II, nn. 4-7. Sempre su questa linea De Angelis elaborava anche un'argomentazione a difesa del carattere della validità e dell'obbligazione delle leggi pontificie senza il regio *placet* o *exequatur* e della coattività delle stesse leggi in materia di pene temporale afflittive, contro le teorie dei « canonisti aulici », dei « giansenisti » e dei « pistoiesi ».

spiritualis societatis regimen » e insisteva sul suo fine di assicurare « regimen societatis spiritualis » <sup>(110)</sup>.

Inoltre egli criticava come propria dei popoli antichi e come espressione di un dato sociologico ogni forma di concezione teocratica tendente a confondere le leggi religiose e sociali:

Originem duxit haec opinio ex forma sociali antiquorum populorum, inter quos leges religiosas et sociales unam eademque paginam occupabant [...] <sup>(111)</sup>.

Viceversa ribadiva la divisione tra legge civile e legge ecclesiastica in termini che anticipavano la dottrina di Leone XIII sulle due *auctoritates* sovrane e indipendenti:

Quae *summa et suprema in genere suo* dicuntur, quia altera non habet jus quidquam supplendi alii in exercitio suae auctoritatis. Totum quod civile est, nempe ordinatio civilis principatus a potestate civili; et totum quod est religiosum a potestate ecclesiastica dependet <sup>(112)</sup>.

A tale distinzione corrispondeva poi una viva consapevolezza della distinzione di sfere giurisdizionali:

nam primatus jure divino Pontifici concessus non importat eodem jure divino ullam jurisdictionem directam in temporalibus, cum societas civilis a Christo distincta sit a societate spirituali, et alia sit potestas Caesaris, alia Pontificis, saltem in oeconomia evangelica <sup>(113)</sup>.

Anche su questioni strettamente attinenti alla teoria delle fonti del diritto, De Angelis respingeva le tesi estreme dei canonisti ultramontani. Su uno dei problemi più dibattuti tra i canonisti dell'Ottocento quale il valore giuridico della *consuetudine* in sé e in rapporto alla legge, egli si faceva paladino del diritto consuetudinario contro le tendenze dei « néo-canonistes » che intendevano ammettere solo il diritto pontificio. Egli concentrava l'attenzione sulla maggiore difficoltà, quella della consuetudine *contra legem*. Ove si trattasse di consuetudine contraria al diritto naturale e al diritto divino positivo, essa, ovviamente, non poteva essere ammessa da nessun canonista, perché contraria alla volontà di Dio manifestata sia dalla natura sia dalla ri-

---

<sup>(110)</sup> DE ANGELIS, *Praelectiones juris canonici*, cit., Prolegomena, pp. 11-12.

<sup>(111)</sup> Ivi, lib. I tit. II n. 2.

<sup>(112)</sup> Ivi, lib. I tit. II n. 4.

<sup>(113)</sup> Ivi, lib. I tit. II n. 6.

velazione. Ove, invece, la norma consuetudinaria fosse contraria al diritto umano positivo, De Angelis difendeva la posizione secondo cui era da considerare ragionevole ogni consuetudine che, benché contraria al diritto umano ecclesiastico, non fosse da respingere come abusiva o come *corruptela iuris* <sup>(114)</sup>. Allo stesso modo, di fronte al problema dell'abrogazione della consuetudine mediante una legge generale posteriore, De Angelis riteneva — in accordo col Suárez, col Reiffenstuel, col Fagnani — che tale legge non pregiudicasse in nulla la consuetudine privilegiata, cioè quella centenaria e immemorabile, a meno che non ricadesse nella *corruptela iuris* <sup>(115)</sup>.

Infine, si poteva dare il caso, inverso, più complesso, d'una consuetudine annullata *ipso facto* da una legge anteriore che impedisse la sua introduzione. Al che il docente dell'Apollinare obiettava che una tale legge poteva essere abrogata da un'altra posteriore contraria e che una proibizione non implicava necessariamente un uso irrazionale della consuetudine <sup>(116)</sup>.

Per la grande rilevanza giuridico-politica va infine rivolta una specifica attenzione alla controversia sulle *convenzioni concordatarie*. S'è visto finora come la costruzione giuridica di De Angelis sulle relazioni intercedenti tra la Chiesa e lo Stato ricalcasse le teorie della Chiesa *societas perfecta* elaborate dalla scuola del diritto pubblico ecclesiastico di Würzburg. Tuttavia sulla natura e sul valore giuridico da attribuire ai concordati nonché sul carattere, sull'efficacia e sui limiti dei vincoli che dalla loro stipula ricadevano sulle parti contraenti, De Angelis intendeva differenziarsi dal Tarquini, e, in generale, dalla scuola gesuitica <sup>(117)</sup>.

---

<sup>(114)</sup> Le attitudini dei canonisti erano alquanto diverse. Cfr., per qualche raffronto, G. COMOTTI, *La consuetudine nel diritto canonico*, Padova, 1993, pp. 43 ss. Mentre Suárez aveva una posizione rigida, al punto da escludere ogni consuetudine confliggente col diritto divino ed umano, la maggior parte dei canonisti post-tridentini (Sánchez, Bonacina, Barbosa, Gonzáles Téllez, ecc.) ritenevano che una consuetudine potesse essere ragionevole ogni qualvolta il suo oggetto potesse divenire materia di legge (DE ANGELIS, *Praelectiones juris canonici*, cit., lib. I tit. IV n. 6).

<sup>(115)</sup> Ivi, lib. I tit. IV n. 14. Anche il suo allievo Santi riprendeva la medesima posizione: F. SANTI, *Praelectiones juris canonici quas juxta ordinem Decretalium Gregorii IX tradebat in Scholis Pontificii Seminarii Romani...*, I, Ratisbonae, typis F. Pustet 1886, lib. I tit. IV n. 14.

<sup>(116)</sup> DE ANGELIS, *Praelectiones juris canonici*, cit., lib. I tit. IV n. 12.

<sup>(117)</sup> Sugli sviluppi del diritto pubblico ecclesiastico, cfr. *infra*, cap. II § 4.

Tutto era partito da una lettera di plauso inviata dal De Angelis nel 1872 al saggio *Des Concordats* scritto dal canonico Labis, di Tournai, in risposta alle teorie del giudice Maurice De Bonald, di Rodez <sup>(118)</sup>. Il professore del Seminario Romano aveva confermato, con la sua autorevolezza, la tesi secondo cui

bien que les Concordats stipulés par le Saint-Siège, dans les temps modernes, avec les divers gouvernements, soient, eu égard à la matière, des concessions ou privilèges, il n'est pas moins vrai qu'à raison de la forme dans laquelle ils sont conçus et des obligations qu'ils imposent aux deux parties contractantes, on doit les considérer comme de véritables contrats bilatéraux <sup>(119)</sup>.

In appoggio a questa dottrina De Angelis aveva osservato che la teoria di De Bonald, per la quale i concordati erano, dalla parte del papa, delle concessioni revocabili *ad nutum*, non favoriva certo gli interessi del pontefice e del cattolicesimo. Mentre gli Stati avevano spesso fatto cadere o del tutto soppresso certi articoli dei concordati, la Chiesa non solo si era sempre premurata di rispettarli scrupolosamente, ma non aveva mai fornito agli Stati un'arma per abolirli impunemente <sup>(120)</sup>.

Sennonché, appena quattro mesi dopo, il Tarquini pubblicava, sullo stesso periodico, una *Réponse* <sup>(121)</sup> al De Angelis in cui, dopo

---

<sup>(118)</sup> Il saggio di Labis era stato pubblicato in « Revue catholique de Louvain » e in « Le bien public » di Gand del 26 mar. 1872. La vicenda era nata originariamente da un'interpellanza di due anni prima del canonista Bouix al De Bonald sulla facoltà o meno del governo della « Défense nationale » di avvalersi di quanto previsto dal concordato del 1801 in materia di nomine episcopali a sedi vacanti. Alla risposta negativa del magistrato si apre un vasto dibattito che si polarizza attorno a due schieramenti nelle riviste cattoliche belghe, francesi e italiane. Per una puntuale ricostruzione del dibattito, su cui interverrà tra il 1884 e l'87 anche Radini Tedeschi col supporto di F. Satolli e del gesuita P. Baldi, si rinvia a G. BATTELLI, *Un pastore tra fede e ideologia. Giacomo R. Tedeschi 1857-1914*, Genova, 1988, pp. 59-67.

<sup>(119)</sup> La lettera di De Angelis è riprodotta in RSE, XXVI, 1872, p. 103.

<sup>(120)</sup> La polemica era proseguita con lo scritto *Les concordats. Réponse de M. de Bonald à M. De Angelis, ibi*, pp. 104-112.

<sup>(121)</sup> Cfr. *Réponse du Révérend Père Tarquini, de la Compagnie de Jesus, professeur de droit canon au Collège romain, à M. le Chanoine De Angelis, professeur de droit canon à l'Université de la Sapience et au Séminaire romain*, in « Le bien public » del 30 lug. 1872 (anche in estratto). Fu riedita in RSE, XXVI, 1872, pp. 286-297. Prima di esser dato alle stampe questo scritto era stato sottoposto al giudizio dei due confratelli Antonio Ballerini e Clemente Schrader (cfr. i documenti riprodotti da P.G.

aver cercato di impugnare la sua tesi con una serie di argomentazioni filosofiche e giuridiche, concludeva che la *teoria contrattuale* dei concordati esponeva la Chiesa alla possibilità di perdere la propria libertà di azione nei riguardi degli Stati e offriva il destro ai sovrani per abrogare, a loro volta, i patti conclusi col papa.

Chiamato direttamente in causa, De Angelis pubblicava una breve controreplica sulla *Questione dei concordati* <sup>(122)</sup>, in cui, oltre a far conoscere meglio le sue idee, segnava la distanza culturale e politica dai dotti gesuiti, che non esitava a definire « Canonisti *ad idee fisse* » <sup>(123)</sup>. Convinto che le loro « teorie d'impeto e di fuoco non prevalgono in Roma », giacché « la Curia Romana siegue principj più conformi alla mansuetudine ed alla prudenza » <sup>(124)</sup>, egli tendeva a sminuire la portata della lettera gratulatoria di Pio IX a De Bonald col qualificarla uno scritto « di elogio e di incoraggiamento » e non, come voleva far credere Tarquini, « un Breve confirmatorio della dottrina contenuta nel suo scritto » sui concordati <sup>(125)</sup>.

Merita osservare che a uno degli argomenti del Tarquini, quello che affermava l'impossibilità del papa, per diritto divino, di essere obbligato a stipulare concordati e a dare concessioni, De Angelis obiettava con considerazioni palesemente ispirate a una *concezione* meno temporalistica e più *spiritualizzata* dell'autorità pontificia:

La Chiesa non ha per regola di dominare alla foggia dei despoti pagani « Reges Regnum dominantur eorum »; Ella imita piuttosto il supremo Monarca, che nel Vecchio Testamento faceva alleanza con i figli degli uomini, e specialmente col popolo d'Israello ciò che senza derogare alla Maestà Divina, ci dà un pegno della sua ineffabile condiscendenza. Similmente né l'autorità Pontificia, né il Primato accordato da Gesù Cristo al Successore di Pietro soffrono il minimo danno dalle concessioni concordatarie.

---

MICCHIARDI, *Le relazioni tra Chiesa e società civile nel pensiero e nell'opera del cardinale Camillo Tarquini, S.J. [1810-1874]*, Torino, 1990. Tesi di dottorato in diritto canonico presso la PUG, *Dissert.*, vol. 800 n. 3641, pp. 28-29). Giova ricordare che il Tarquini era già intervenuto sulla materia con la *Lettre du R.P. Camille Tarquini... en réponse à l'écrit de M. Maurice de Bonald, sur le Concordat de 1801*, Paris, 1871. Su Tarquini v. *infra*, cap. II § 2.4.

<sup>(122)</sup> Cfr. F. DE ANGELIS, *La questione dei Concordati*, s.n.t., pp. 16.

<sup>(123)</sup> Ivi, p. 3.

<sup>(124)</sup> Ivi, p. 9.

<sup>(125)</sup> Ivi, p. 11.

De Angelis precisava inoltre come la Santa Sede non avesse mai denunciato un concordato e come, nonostante l'infedeltà dei governi, essa non avesse neppure cessato di osservare tali trattati o di difendersi dalle accuse di averli violati, fermo restando il suo diritto di dichiararsi apertamente sciolta dalle clausole stipulate in caso d'inadempienza dei governi <sup>(126)</sup>.

La polemica tra Tarquini e De Angelis sarà ripresa, di lì a poco, sulla « Civiltà Cattolica » dal padre Matteo Liberatore <sup>(127)</sup>. Questi, per suffragare la tesi del confratello, introdurrà un nuovo argomento: quello dell'indisponibilità del potere che il papa riceve per il governo della Chiesa. Tale potere « non è suo, ma di Cristo », dunque « non può disporre per modo alcuno alienandolo, o scemandolo, o variandolo, e dee trasmetterlo ai suoi Successori tal quale lo ha ricevuto ».

Al che De Angelis ribatteva con la distinzione tra la perdita e l'esercizio dell'autorità del papa: « altro è cedere, altro è amministrare ». Per gravi ragioni e con un mezzo buono, il papa può obbligarsi ad adoperare il proprio potere e fare promesse, senza con ciò mettersi sullo stesso piano del principe, giacché il primo osserva il patto per il semplice fatto di averlo promesso, l'altro perché « aggiunse la fede alla dovuta obbedienza di suddito verso il suo legittimo superiore » <sup>(128)</sup>. Se poi fosse vero che le obbligazioni contratte da un pontefice non vincolano i suoi successori, ne discenderebbe, paradossalmente, che « neppure le leggi, che infine sono atti di amministrazione, sarebbero perpetue » <sup>(129)</sup>. Dunque, concludeva De Angelis, nelle concessioni dei concordati i papi « obbligarono non solo se stessi, ma ancora i successori ad osservarli, fintanto che essi non giudicassero non più utile, ma pregiudiziale al bene della Chiesa il mantenersi » <sup>(130)</sup>.

D'Avack osserverà che il valore teorico di questa controversia non era decisivo, poiché le argomentazioni e distinzioni prodotte

<sup>(126)</sup> Ivi, pp. 7-8.

<sup>(127)</sup> Cfr. *La questione dei Concordati*, in CC, s. VII, v. VIII, 1872, pp. 132-140 (Tarquini); 140-149 (Liberatore). L'attribuzione a quest'ultimo si deve al De Chiaro, compilatore degli indici della rivista.

<sup>(128)</sup> DE ANGELIS, *La questione dei Concordati*, cit., pp. 14-15.

<sup>(129)</sup> Ivi

<sup>(130)</sup> Ivi, p. 16.

dalle due correnti dottrinali lasciano veramente « incerti e dubbiosi sulla bontà maggiore dell'una o dell'altra tesi », l'antitesi riducendosi, in sostanza, semplicemente « alla liceità o meno, non alla validità, dell'atto pontificio di deroga o revoca *absque causa* del concordato » (131).

Tuttavia la questione diverrà dottrinalmente rilevante perché, invece di rimanere circoscritta ai contendenti, assurgerà per lungo tempo a simbolo dello scontro ideologico tra due Scuole canonistiche romane: da una parte la dottrina dei gesuiti dell'Università Gregoriana, che aderivano integralmente o quasi alla cosiddetta *theoria privilegiorum*, per cui i concordati erano dei privilegi papali che impegnavano solo i principi (132), dall'altra i canonisti del Seminario Romano, sostenitori della cosiddetta *theoria contractuum vel pactorum bilateralium*, per cui i due contraenti sottoscrivevano patti solenni (133).

### 2.3. Francesco Santi.

Otto anni dopo il commentario di De Angelis, vengono pubblicate, nel 1885, le *Praelectiones* del suo allievo Santi, che, come si è detto, negli ultimi anni di vita lo aveva affiancato nelle lezioni di Testo canonico all'Apollinare (134).

(131) Un accenno in P.A. d'AVACK, *La natura giuridica dei concordati nel ius publicum ecclesiasticum*, in *Studi in onore di F. Scaduto*, I, Firenze, 1936, pp. 163, 169-170.

(132) Su questa linea, prima ancora del De Bonald e del Tarquini, troviamo il cardinal A.M. CAGIANO DE AZEVEDO, *Della natura e carattere essenziale dei Concordati*. Dissertazione, Parigi, 1850. Successivamente quelle posizioni saranno difese dai seguenti gesuiti: M. LIBERATORE, *La Chiesa e lo Stato*, Napoli, 1871, pp. 382 ss.; Id., *Del diritto pubblico ecclesiastico*, Prato, 1887, n. 264 ss.; P. BALDI, *De nativa et peculiari indole concordatorum apud scolasticos interpretes*, Romae, 1883; M. DE LUCA, *Institutiones juris ecclesiastici publici*, I, Romae, 1901, pp. 289 ss.

(133) Cfr. J.B. SOGLIA, *Institutiones juris publici ecclesiastici*, Mutinae, 1850, pp. 60 ss.; DE ANGELIS, *Praelectiones*, cit., I, pp. 93 ss.; A. AGLIARDI, *Esame della controversia sui concordati*, Bergamo, 1873; F. CAVAGNIS, *Institutiones juris ecclesiastici publici*, Romae, 1906, I, n. 664 ss.; VECCHIOTTI, *Institutiones canonicarum*, I, Augustae Taurinorum, 1876, pp. 136 ss.; E. GRANDCLAUDE, *Jus canonicum iuxta ordinem decretalium*, Parisiis, 1882, pp. 102 ss.; Mgr. TURINAZ, *Les concordats et l'obligation réciproque qu'ils imposent à l'Eglise et à l'Etat*, Paris, 1887.

(134) Francesco Santi (Sacrofano in prov. di Roma, 1830 - Roma, 1885) studia alla

L'opera del Santi, che ricopriva anche le cariche di avvocato nella curia romana e di ufficiale maggiore della Penitenzieria, appare prima a Roma e poi a Regensburg in quattro edizioni per le cure dell'allievo Martin Leitner, che provvederà anche, di volta in volta, a correggerle ed aggiornarle sulla base dei nuovi decreti della Curia (135).

Integrità di dottrina e nitidezza espositiva intendevano essere gli obiettivi principali del Santi nell'affidare agli studenti il testo delle lezioni. Dal punto di vista del metodo il suo commentario ripeteva fedelmente l'ordine delle decretali gregoriane, facendo uso dei medesimi aggiustamenti (inversione di titoli, creazione di appendici) a cui era ricorso De Angelis (136).

Tuttavia, nella definizione del diritto canonico, Santi articolava in modo più equilibrato del maestro il rapporto del diritto pubblico e il diritto privato della Chiesa, come aveva fatto il Bouix. Da un lato, riecheggiando Reiffenstuel, proponeva la definizione di diritto canonico « proprie dictum » come « Jus ex regulis ecclesiasticis conflatum ad christianam vitam pro vario fidelium gradu et qualitate rite informandam, et ad rectam justitiae administrationem in populo christiano servandam ». Dall'altro, però, osserva che, « lato sensu »,

---

Sapienza, consegue presso il Pontificio Seminario Romano la laurea in teologia nel 1855 e in *utroque* nel 1858. Sacerdote nel 1855, cooptato tra gli avvocati del Tribunale della Romana Rota nel 1864, è chiamato a dirigere la Congregazione spirituale di S. Ivo dell'Università di Roma. Prima supplente poi, nel 1866, professore di Testo canonico per la lezione antimeridiana all'Apollinare perché il professore De Angelis « e per gl'incomodi di salute, e per le altre sue incombenze non può prestarsi ulteriormente a dare due lezioni al giorno nel nominato Liceo » (lett. del cardinale vicario al Santi). L'anno dopo è chiamato ad insegnare anche Luoghi teologici nel Collegio Urbano. Nel 1869 Pio IX lo nomina « notaro aggiunto » del futuro concilio ecumenico Vaticano. Promotore fiscale del Vicariato nel 1871, canonista della Penitenzieria nel 1875, abbreviatore del Parco Maggiore nel 1877, datario della Penitenzieria nel 1882, uditore di Rota il 3 dic. 1884 (ASV, *S. Romana Rota, Processus in admissione auditorum*, n. 10 fasc. 236A). Cfr. J. KRIEG in AKKR, CX, 1930, pp. 466-468; SPANO, pp. 67, 101; PUL, p. 210. Notizie imprecise in altri repertori. Collabora al « Journal du droit et de la jurisprudence canonique », II, 1882, pp. 8-12, 51-58, 100-108.

(135) F. SANTI, *Praelectiones juris canonici iuxta ordinem Decretalium Gregorii IX...*, 2 voll., Romae 1885. La I ed. tedesca fu pubblicata nel 1886, poco dopo la morte dell'autore, la II nel 1892, la III nel 1898-99 e la IV nel 1903-05. Su Leitner v. *infra*, cap. IX § 3.4.

(136) « In jure canonico tradendo ipsum ordinem titulorum sequimur quem B. Raimundus servavit » (SANTI, *Praelectiones juris canonici*, cit., I, lib. I, *Prolegomena*, p. 5.

il diritto canonico comprendeva « tum jus ab Ecclesia conditum et constitutum, tum jus constitutum a Deo, et ab Ecclesia fidelibus propositum » (137).

Inoltre, mentre De Angelis aveva spostato l'attenzione prevalente sul diritto pubblico della Chiesa, affrontando anche questioni giuridiche e politiche nuove e attuali, il Santi si concentrava quasi esclusivamente sul diritto interno alla società cristiana. Tale scelta rifletteva di certo i cambiamenti introdotti nel corso degli studi nell'Apollinare con la creazione di una specifica cattedra di Diritto pubblico ecclesiastico.

Ma va anche considerato che l'esposizione delle Decretali del Santi si connotava, ancor più di quella del De Angelis, per un taglio di *carattere teologico-pratico*: al di fuori dei *Prolegomena*, peraltro ristretti, tendeva a schivare discussioni squisitamente dottrinali per calarsi con immediatezza nel mondo della giurisprudenza e della pratica curiale. Inoltre, Santi si richiamava meno ai commentatori metodici e dottrinali, come Reiffenstuel e Schmalzgrueber, che non ai commentatori dotti e pratici della canonistica curiale, come Barbosa, González Téllez, Fagnani, Lambertini, Ferraris e Bizzarri. Proprio per questa sua “maniera teologica anzi che giuridica” le *Praelectiones* del Santi furono criticate nella « Literarische Rundschau für das Katholische Deutschland » dal Meurer (138), un esponente della Scuola Storica del diritto, e difese dalla « Civiltà Cattolica » (139).

Gli intendimenti pratici dell'opera del Santi sono attestati anche dalla mancanza di interesse verso l'aspetto storico degli istituti canonistici — su cui egli si soffermava di rado e con poche frasi preliminari — e dal notevole spazio riservato alle decisioni delle congregazioni romane, le quali erano scrupolosamente elen-

(137) Ivi, *Prolegomena*, p. 1.

(138) Christian Meurer (1856-1935), a lungo docente a Würzburg, era noto per l'orientamento giuspositivistico. Non sono riuscito a reperire l'articolo in questione.

(139) « Crediamo biasimevole il contrario, vale a dire trattare il *diritto canonico* come un altro diritto qualunque — appuntava la rivista dei gesuiti —. Che se la scienza de' Sacri Canonici non può andare disgiunta dalla teologica, ma piuttosto ad essa deve appoggiarsi ed ispirarsi, perché mai avrassi a chiamar vizio un fraseggiare ed un modo d'esposizione, il quale s'attenga più al teologico che al meramente giuridico? » (CC, s. XIII, v. III, 1886, p. 470).

cate e seguite nella loro evoluzione. Rispetto alla trattazione di De Angelis, quella di Santi si distingueva per l'aggiornamento del diritto vigente, per il copioso repertorio giurisprudenziale, per la struttura più ordinata nella divisione della materia di ciascun titolo delle Decretali, per la forma più stringata e chiara e per una maggiore completezza <sup>(140)</sup>.

Un'opera, dunque, che pur non discostandosi dall'impianto e dalle posizioni del maestro, aveva i requisiti per rispondere positivamente alla domanda di manuali di diritto canonico completi, ortodossi e affidabili sia per l'insegnamento nei Seminari e Facoltà universitarie, sia per le cause dei tribunali ecclesiastici, come testimonia il successo editoriale in Germania e in Francia, ribadito dal lusinghiero giudizio della « Civiltà Cattolica »:

È un corso di Diritto canonico veramente utile per l'insegnamento. Esso raduna molte cose insieme con esattezza, senza andare in esposizioni prolisse. V'è molta chiarezza; la dottrina è in generale soda, il giudizio prudente e sobrio <sup>(141)</sup>.

### 3. *La Pontificia Università Gregoriana.*

Il 16 agosto 1876 Pio IX, con rescritto della Congregazione degli studi, concesse all'Università Gregoriana la Facoltà di diritto canonico e agli studenti la possibilità di ottenere i gradi accademici, privilegio prima riservato al Seminario dell'Apollinare. Questa concessione verrà solennemente confermata da Leone XIII col breve *Romani Pontifices* del 29 luglio 1896 <sup>(142)</sup>.

Il corso degli studi prevedeva tre insegnamenti canonistici ripartiti in altrettanti anni: uno di Istituzioni, che già preesisteva, e due di

---

<sup>(140)</sup> Si vedano le recensioni all'opera di Santi fatte da E. GRANDCLAUDE in CaC, IX, 1886, pp. 318-319, da A. BOUDINHON, ivi, XXI, 1898, p. 235. Pochi i punti dottrinali di distacco dal De Angelis. Cfr. il problema della validità delle ordinazioni compiute da un abate, di persone non comprese nei suoi privilegi (SANTI, *Praelectiones*, cit., lib. I tit. XI n. 26, vol. I, pp. 126-127).

<sup>(141)</sup> CC, s. XIII, v. III, 1886, pp. 470-471. Cfr. anche il giudizio di D. PRÜMMER, *Manuale iuris canonici*, Friburgi Brisgoviae, 1933<sup>6</sup>, p. XI.

<sup>(142)</sup> Cfr. F. AGUIRRE, *La Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma*, in REDC, VI, 1951, p. 419.

Testo o « Schola Decretalium », tenuti da docenti distinti al mattino e al pomeriggio.

Il provvedimento di Pio IX segnava una svolta sul piano didattico: fino allora il corso di diritto canonico era tenuto dai gesuiti solo per mezz'ora la settimana, da quell'anno si sarebbe svolto per tre ore; prima di allora il corso era considerato « scuola secondaria », da allora diveniva « scuola primaria »; quale conseguenza della posizione raggiunta dalla disciplina nell'*ordo studiorum* erano anche fissate le condizioni per la promozione al grado di dottore nei sacri canoni <sup>(143)</sup>.

Si può dire che l'opera di riorganizzazione degli studi canonistici a Roma, cominciata da papa Mastai Ferretti poco più di vent'anni prima con la creazione delle Facoltà legali all'Apollinare, venisse adesso completata con un provvedimento analogo per la Gregoriana. Tra l'organizzazione degli studi dei due atenei, l'unica differenza relativa al corso canonistico era l'assenza, presso la Gregoriana, di un'autonoma cattedra di Diritto pubblico ecclesiastico. Ciò non costituiva in alcun modo una limitazione del piano didattico, essendo dovuta, come si vedrà più avanti, alla diversa metodologia in uso dopo che Tarquini aveva articolato l'insegnamento del Diritto canonico nelle due branche « pubblico » e « privato ».

L'insegnamento di Istituzioni canoniche fu tenuto al Collegio Romano per diciotto anni da Camillo Tarquini (dal 1852 al 1868 e dal 1871 al 1873). Durante i lavori del Concilio Vaticano I il Tarquini venne sostituito da Sebastiano Sanguineti e, dopo la promozione al cardinalato, da Lorenzo Lugari (nel 1873 come supplente, dal 1874 al '76 come titolare). Seguì una breve parentesi d'insegnamento di Luigi Caterini (1877 e '78), prima della ripresa dei corsi da parte del Sanguineti (1879-1884). Gli succedette Mariano De Luca, che resse la cattedra per tutto il decennio 1886-95. Nel 1896 e nel 1899 il corso di Istituzioni venne transitoriamente

---

<sup>(143)</sup> APUG, *Carte Lorenzo Lugari*, « Praefatio ad praelectiones canon(icas) » an. 1876-77 (ripetuta fino all'anno accademico 1886-87), p. 1. Per la promozione al dottorato in sacri canoni era necessario che lo studente avesse conseguito il baccellierato (ossia completato gli studi di filosofia, teologia e di istituzioni canoniche), superato l'esame di licenza (dopo un anno di studio del diritto delle decretali), e aver compiuto il biennio degli studi canonistici (WERNZ, I, p. V « Praefatio ad primam editionem »).

affidato a Benedetto Ojetti, per passare, per oltre un decennio, nelle mani di Joseph Biederlack (1898-1909).

Come all'Apollinare, i docenti di Testo canonico della Gregoriana venivano di solito scelti tra quelli che avevano professato a lungo il corso d'Istituzioni. Ritroviamo così le figure del Lugari (1877-1882 e 1887-95), del Sanguineti (1885-1886), del De Luca (1896-1902) e dell'Ojetti (1903-1932). Talvolta, però, la Gregoriana ricorreva a uomini nuovi o per necessità contingenti (Alvise Querini nel 1881) o per scelta deliberata (Pietro Baldi, dal 1877 all'85, con l'interruzione di un anno) o per la grande levatura intellettuale: è il caso di Franz Xaver Wernz che, appena dopo un anno d'insegnamento nel noviziato di St. Beuno nel Galles, fu chiamato a Roma per la cattedra di *ius Decretalium*. Egli vi starà per ventiquattro anni (dal 1882 al giugno 1906), cioè fino all'elezione a preposito generale della Compagnia di Gesù <sup>(144)</sup>.

### 3.1. *Il systema di Camillo Tarquini.*

Fondatore della Scuola canonistica della Gregoriana deve essere considerato il Tarquini non tanto perché insegnò a lungo nel Collegio Romano (diciotto anni), quanto perché elaborò un metodo e sistema suo proprio che verrà fedelmente seguito e aggiornato dai suoi successori sulla cattedra di Istituzioni almeno fino agli inizi della codificazione canonica. In mancanza di altri riscontri, dovuti al fatto che le sue opere manoscritte non sono datate, si può ritenere che la prima compiuta sintesi del suo pensiero sia stata espressa nelle *Juris ecclesiastici publici institutiones* del 1862 <sup>(145)</sup>.

Punto di partenza di Tarquini è il vincolo strettissimo tra *ius*, *systema legum* e *societas*, ragion per cui ogni diritto si esprime scientificamente in un « *systema legum [...] quibus societas aliqua ordinatur, ut et conservari et finem suum assequi possit* » e quello

<sup>(144)</sup> Sulla figura e sull'insegnamento di Wernz si veda *infra*, cap. III § 4.3.

<sup>(145)</sup> C. TARQUINI, *Juris ecclesiastici publici institutiones*, Romae, 1898<sup>17</sup>. Quest'opera ebbe ben ventuno edizioni a Roma tra il 1862 e il 1908; fu tradotta in francese da A. Ondair nel 1868 e in lingua spagnola nel 1881. Nella II edizione (Roma 1868) il Tarquini aggiunse i nn. 30 e 31 del I libro. Qui ci si limita a ricostruire i pilastri concettuali del suo impianto, rinviando per ciò che attiene alle sue posizioni in materia giuspubblicistica al cap. II § 4.1.

ecclesiastico in particolare in un « systema legum [...] quibus ordinatur Ecclesia Christi, ut rite conservetur, finemque proprium consequatur »<sup>(146)</sup>.

Già in queste definizioni si può osservare il presupposto tipicamente giusnaturalistico con cui Tarquini traspone nella Chiesa il modello societario e la visione dichiaratamente e dinamicamente sistematica del diritto. Un altro caposaldo della sua concezione risiede nella distinzione tra diritto ecclesiastico pubblico e privato. In ogni società — egli esordisce — è necessario distinguere un duplice sistema di leggi: uno con cui si determina la « costituzione » della stessa società (*ius publicum*), l'altro che contiene le leggi con le quali i membri di essa sono guidati a conseguire il fine in essa proposto (*ius privatum*).

Così facendo il Tarquini si riannoda alla metodologia che abbiamo già incontrato nella Scuola di Würzburg e alla distinzione, introdotta per primo da Schmier, tra *ius constituens* e *ius constitutum*<sup>(147)</sup>: una distinzione che farà grande fortuna anche nella Scuola romana, da De Camillis fino a Wernz, e che aprirà la strada all'altra tra diritto costituzionale e diritto amministrativo della Chiesa (cfr. cap. III § 4.2). Al tempo stesso, Tarquini prende le distanze da uno dei maggiori canonisti della sua epoca: il Phillips. Questi aveva affermato che l'inserimento del diritto pubblico ecclesiastico nel diritto canonico privato equivaleva a falsare del tutto il « carattere della Chiesa », giacché ne offuscava la missione universale per il genere umano, non tutelava l'autonomia del suo diritto dalla legislazione privata e pubblica dello Stato e finiva per mutuare un concetto giuridico di origine romanistica<sup>(148)</sup>. Al che Tarquini ribatteva che Phillips aveva davanti agli occhi una distinzione « ra-

<sup>(146)</sup> TARQUINI, *Juris ecclesiastici publici institutiones*, cit., p. 1.

<sup>(147)</sup> FR. SCHMIER, *Jurisprudentia canonico-civilis seu jus canonicum universum iuxta V libros decretalium...*, Salzburg, 1716.

<sup>(148)</sup> Cfr. G. PHILLIPS, *Du droit ecclésiastique dans ses principes généraux*, traduit par J.-P. Crouzet, Paris, 1855<sup>2</sup>, I, *Introduction*, § III, pp. 17-20. Sulla critica dottrinale del Phillips, cfr. FORCHIELLI, *Il concetto di « pubblico » e « privato »*, cit., pp. 526-528, che però non tiene conto delle posizioni del Tarquini e dei canonisti della Gregoriana, e P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Padova, 1963, in part. p. 872. Su Phillips v. *infra*, cap. III § 1.

tione *subjecti* », mentre egli intendeva riferirsi ad una partizione della materia « *ratione objecti* » <sup>(149)</sup>.

Dalla premessa generale Tarquini deriva che tra *ius publicum ecclesiasticum* e *ius privatum* corre un rapporto uguale a quello tra l'« *ipsa potestas* » della Chiesa e l'« *actus potestatis* », avendo ad oggetto il primo la costituzione della Chiesa in rapporto alla potestà che le compete e al soggetto in cui essa risiede, il secondo le leggi con cui la Chiesa dirige i propri membri verso il perseguimento dei suoi fini <sup>(150)</sup>.

La necessità di definire, in tutta la sua portata, il concetto fondamentale di *potestas* in rapporto alla Chiesa stimola Tarquini a condurre una riflessione critica sulle trattazioni canonistiche a lui contemporanee. Tra i difetti sostanziali che egli riscontra c'era anzitutto la confusione prodotta, nella nozione di diritto canonico, dalla mancata distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Non meno grave era, poi, l'incoerenza e l'inaffidabilità del metodo di insegnamento. Esso non era dedotto « *ex ipsa rei natura* » — seguendo un procedimento assiomatico per cui, proposti per primi i principi generali, se ne derivavano le conclusioni particolari, in modo da far apparire tutta la dottrina come lo svolgimento necessario di quanto era racchiuso in un sol germe — ma era frutto dell'elaborazione soggettiva dei singoli studiosi. Da ciò la arbitrarietà delle tesi e la molteplicità delle opinioni che nuocevano all'uniformità della disciplina e alla verità della scienza <sup>(151)</sup>.

Ancor di più bisognava guardarsi da altri due generi di cultori del diritto canonico: da coloro che si limitavano a infarcire i loro trattati istituzionali delle questioni spicciole che in un dato momento solevano essere agitate tra la Chiesa e le società civili, dimenticando che la scienza non consiste nelle cose pratiche ma nelle vedute generali, e da coloro che, come i « febroniani », non trascuravano i principi, ma li producevano falsi: il numero dei cattolici infettati da

---

<sup>(149)</sup> TARQUINI, *Juris ecclesiastici publici institutiones*, cit., p. IX nota \*.

<sup>(150)</sup> Ivi, n. 3. Cfr. anche APUG, *Carte Tarquini*, ms. 1426: *Juris Canonici Institutiones ampliori methodo traditae a C. T. eiusdem Facultatis Professore in Collegio Romano*, s.d., p. 1.

<sup>(151)</sup> TARQUINI, *Juris ecclesiastici publici institutiones*, cit., *Prooemium auctoris*..

tale « virus » era certamente maggiore di quanto si credesse e, per giunta, si era esteso, a suo dire, anche al di qua delle Alpi.

Dunque Tarquini si proponeva di ricondurre ogni disputa giuridica al suo « ordine naturale » di wolffiana memoria, cominciando a definire correttamente i termini della disciplina — il *ius*, il *publicum*, l'*ecclesiasticum*, la natura delle società —, sviluppando successivamente, in modo assai conciso, i caratteri di indipendenza e di sovranità che spettavano alla società ecclesiastica, respingendo infine le residue dottrine episcopaliste o giurisdizionaliste <sup>(152)</sup>.

Requisito formale essenziale della sua trattazione era l'ordine logico-assiomatico: per questo egli distinse le proposizioni vere dai corollari, adoperò lo stile sillogistico, che definiva « maxime perspicuum et efficax », addusse alle definizioni gli argomenti di prova e le obiezioni, a loro volta seguite dalle risposte <sup>(153)</sup>.

All'interno di questa ferrea catena sillogistica, che tendeva a trasfigurare l'ordine giuridico della Chiesa in una costruzione « more geometrico », Tarquini individua la chiave di volta della sua trattazione nel *potestatis systema* sul modello tipicamente giusnaturalistico. Ogni « *societas perfecta* » deve naturalmente possedere ciò che è necessario al pieno conseguimento del suo fine: la possibilità, dunque, di proporre in modo vincolante i mezzi per condurre al fine (« *potestas legifera* »), di applicare tali mezzi secondo le modalità con cui sono proposti (« *potestas judiciaria* »), di costringere con la forza a conformarsi ad essi i renitenti e di punire i trasgressori (« *potestas coactiva* ») <sup>(154)</sup>.

Il diritto ecclesiastico privato doveva dividersi in tre corrispondenti parti o libri che, per il Tarquini, riassumevano il tradizionale schema di origine gaiana. Persone e cose della Chiesa rientravano nella potestà legislativa, essendo mezzi necessari per il conseguimento del suo fine; la prima parte del trattato sui giudizi rientrava nell'ambito della potestà giudiziaria, mentre la seconda parte di quel medesimo trattato, relativa ai delitti e alle pene, concerneva la

<sup>(152)</sup> « Non laudis ingenii, sed veritatis cupidus, ad suum naturalemque ordinem totam iuris publici ecclesiastici disputationem revocandam esse censui [...] » (ivi, p. X).

<sup>(153)</sup> « Inde alia mihi ars, ut ordinem logicum diligenter servarem, ita ut ordo ipse saepe pro demonstratione esset, ex quo nimirum manifestum fieret, insequentes propositiones vera esse praecedentium corollaria » (ivi, p. XI).

<sup>(154)</sup> Ivi, n. 14.

potestà coattiva. Il vantaggio della nuova classificazione era costituito dall'attribuzione, per la prima volta, di un « ordine logico » a tutto il « sistema » <sup>(155)</sup>.

Quanto precede mostra come il Tarquini abbia cercato di distinguersi, nel panorama canonistico del tempo, puntando su una forte *istanza sistematica* — non a caso il termine « systema » ricorre frequentemente nelle opere a stampa e in quelle manoscritte — che si tradusse nel tentativo di porre fondamenti logici alla costruzione giuridica e nella riduzione del diritto canonico ad una forma scientifico-dimostrativa.

A tale scopo egli fece uso di un metodo matematico-assiomatico che da poco più di un secolo era stato proposto da Christian Wolff, adattato per la giurisprudenza dai suoi seguaci Ickstatt, Nettelblat e Daries e mediato, in ambito cattolico-romano, dal canonista tedesco Zallinger (cfr. Prolegomeni § 3.2-5). Un indice formale di tale dipendenza è costituito dal costante ricorso al meccanismo dimostrativo della ipoteticità o categoricità delle proposizioni esposto da Wolff nella *Logica latina*, richiamante il criterio scolastico delle « cogitationes se mutuo ponentes vel tollentes » e fondato sul principio che la nozione del soggetto contiene la ragione per cui il predicato gli viene attribuito <sup>(156)</sup>.

Del resto, l'ispirazione wolffiana dell'operazione condotta dal Tarquini sembrerebbe suffragata anche da un interessante e finora ignorato scritto giovanile pubblicato a Roma nel 1835 all'indomani del suo esame di dottorato alla « Sapienza »: le *Institutionum juris canonici tabulae synopticae juxta ordinem habitum a Joanne Devoti* <sup>(157)</sup>. In quell'anno Tarquini non era ancora entrato nel noviziato della Compagnia di Gesù e, come studente dell'Archiginnasio romano, risentiva da vicino del paradigma disciplinare creato dal Devoti, poi abbandonato. Appare comunque significativo che, già allora, Tarquini si fosse proposto di creare uno schema mnemonico mediante il quale ordinare le varie parti del trattato di Devoti in una

<sup>(155)</sup> Cfr. APUG, *Carte Tarquini*, ms. 1426, cit., pp. 1-2.

<sup>(156)</sup> Secondo tale metodo si distingueva una proposizione « ipoteticamente vera », « ipotetica » e « categorica »: quest'ultima è tale ove si dimostri la necessità del nesso del predicato col soggetto e la possibilità del soggetto stesso.

<sup>(157)</sup> L'attribuzione dell'operetta, uscita anonima, si ricava dal catalogo della Biblioteca della Pontificia Università Gregoriana.

forma logico-consecutiva e ridurle in schemi che intendevano porre in evidenza le articolazioni interne della materia <sup>(158)</sup>.

### 3.2. *Gli epigoni: Lorenzo Lugari e Sebastiano Sanguineti.*

Come si è accennato, l'influenza precipua e duratura di alcuni capisaldi del sistema canonistico del Tarquini — la bipartizione diritto pubblico e privato, la centralità delle tre attività potestative della Chiesa, la priorità riservata costantemente ai principi, la stretta concatenazione logica della trattazione — è documentata, in modo quasi pedissequo, nell'insegnamento e nei corsi dei suoi successori di cattedra.

Nel suo insegnamento Lugari non apporta novità significative. Per il corso di Istituzioni adottava il manuale di Giuseppe Ferrante <sup>(159)</sup>, un libro di piccola mole che da solo non sarebbe stato sufficiente per acquisire una conoscenza neanche elementare della disciplina, ma che, unito alle spiegazioni quotidiane del professore, sarebbe risultato di grande utilità affinché ciò che l'allievo aveva compreso nella scuola potesse venir riassunto in un breve compendio e fissarsi profondamente nella memoria <sup>(160)</sup>. Sebbene seguisse la divisione dei « titoli » del Ferrante, la trattazione delle materie era però ricondotta dal Lugari alla distinzione generale tra potestà legislativa, giudiziaria e coattiva formalizzata dal Tarquini <sup>(161)</sup>.

Le discussioni metodologiche diventavano più complesse per il corso di Testo canonico <sup>(162)</sup>. Ma anche su questo terreno il Lugari

---

<sup>(158)</sup> Bene esprime l'istanza di formalizzazione che animava Tarquini la frase di Wolff posta in esergo all'opera. Tratta dalla *Dissertatio de tabularum mnemonicarum constructione et usu*, essa riguardava il grande aiuto mnemonico offerto dalle tavole sintetiche in grado di comprendere l'ambito delle dottrine con un semplice colpo d'occhio.

<sup>(159)</sup> Per l'insegnamento del Lugari: APUG, *Carte Lorenzo Lugari, Decret.*, « Praefatio ad praelectiones canonicas », an. 1873-74, an. 1876-77 (in realtà utilizzate fino all'anno accademico 1886-87). Sul Ferrante, cfr. *supra*, par. 1.

<sup>(160)</sup> APUG, *Carte Lorenzo Lugari*, « Prooemium ad Institutiones Cananonicas », 1873-74, p. 13.

<sup>(161)</sup> Ivi, pp. 14-15.

<sup>(162)</sup> Il Lugari consigliava per gli studenti una breve spiegazione delle decretali del gesuita Adam HUTH, *Jus canonicum ad libros V Decretalium explicatum et per quaestiones et responsa redactum* (Augsburg, 1731) e la *Synopsis Pirbingana* (Dilinga, 1695), compendio

restava ancorato alle acquisizioni del passato. Soppesava vantaggi e svantaggi del metodo « interpretativo », consistente nell'esposizione dei singoli capi delle decretali come avevano fatto i grandi commentatori del passato, e di quello « dottrinale », che si sforzava di abbracciare, nei singoli titoli delle decretali, con un determinato ordine, tutta la dottrina che ad essi si riferiva. Così avevano fatto Pirhing, Reiffenstuel, Schmalzgrueber. Entrambi i metodi, secondo il Lugari, offrivano vantaggi: quello « interpretativo » era più efficace per conservare il vigore delle singole leggi, quello « dottrinale » giovava maggiormente all'unità della dottrina e a ricondurre le leggi ai loro princìpi. Alla Gregoriana era seguito quest'ultimo, essendo il più comune e quello considerato più adatto per l'insegnamento. Tuttavia, anche l'altro metodo non era del tutto trascurato, perché veniva adoperato nelle dispute scolastiche settimanali o mensili dei teologi per l'interpretazione dei capitoli di alcune decretali <sup>(163)</sup>.

Se il Lugari aveva genericamente ripreso l'impianto sistematico del Tarquini, il Sanguineti ne è per molti anni del tutto ligio <sup>(164)</sup>. I suoi corsi di Diritto ecclesiastico pubblico si presentavano volutamente come dei semplici commentari dell'opera del cardinale gesuita. Lo sforzo maggiore era profuso nelle annotazioni — condotte con molti riferimenti ai teologi della seconda scolastica (in particolare a Tommaso e a Suárez) — e nel combattere con precisione le tesi degli autori eterodossi, quasi sempre scelti tra gli antichi e tra i moderni, rarissimamente tra i contemporanei <sup>(165)</sup>.

---

dell'*Universum jus canonicum* dell'altro gesuita Enrico Pirhing. Cfr. APUG, *Carte Lorenzo Lugari*, « Praefatio ad praelectiones canon(icas) » an. 1876-77, p. 3.

<sup>(163)</sup> Ivi, pp. 5-6.

<sup>(164)</sup> Il Sanguineti (Genova, 1829 - Roma, 1893) era entrato nella Compagnia di Gesù a diciotto anni, aveva studiato filosofia e teologia nel seminario di Bertinoro, nello scolasticato di Nizza e di Roma. Aveva insegnato filosofia e teologia nel Collegio Americano e nel Collegio Romano, poi storia ecclesiastica e istituzioni canoniche. Aveva partecipato al concilio Vaticano I come teologo pontificio. Dopo porta Pia si era recato in Inghilterra ad insegnare teologia nello scolasticato di Roehampton. Ritornato in Italia nel 1878 ottenne la cattedra di istituzioni canoniche, di diritto pubblico ecclesiastico e poi di testo canonico. Consultore delle Congregazioni romane. Tra le sue opere *De Sede Romana beati Petri principis apostolorum commentarius...*, Romae, 1867; *La Compagnia di Gesù e la sua esistenza legale nella Chiesa...*, Roma, 1882; *Iuris ecclesiastici privati Institutiones ad Decretalium enarrationem ordinatae* (Romae, 1884 e 1890<sup>2</sup>).

<sup>(165)</sup> APUG, *Carte Sanguineti*, ms. 70. I: « Ius ecclesiasticum publicum annis

A riscattare il Sanguineti dal ruolo di mero ripetitore è la parte rilevante attribuita alla dimensione storica. A partire dal corso del 1883-84 egli credette opportuno abbinare l'esposizione dei principi teorici di Diritto ecclesiastico pubblico con una sintetica analisi dell'evoluzione storica dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa nei tre distinti stadi del conflitto con l'Impero, della società civile cristiana medievale e della apostasia sociale moderna <sup>(166)</sup>. Quest'aspetto storico-giuridico verrà ripreso e approfondito nelle lezioni che egli terrà all'Accademia di conferenze storico-giuridiche dal 1886 al 1892 <sup>(167)</sup>.

Passato ad insegnare Istituzioni e Testo di diritto canonico, Sanguineti si portò dietro lo schema bipartito del *ius publicum ecclesiasticum* e finì per mescolare le impostazioni delle due branche disciplinari. Il suo trattato di Istituzioni di diritto canonico, apparso per la prima volta litografato (1881) e poi in due edizioni a stampa (1884 e 1890), riflette una certa oscillazione metodologica. Nel 1881 la distinzione pubblico/privato era in lui fermamente convinta e veniva avallata con l'autorità di Engel e di Vecchiotti. Nel 1884 si limitava a difenderla, senza insistervi troppo. Nel 1890 deciderà, invece, di sopprimere dal titolo il riferimento al diritto privato. Ma anche per quel che riguarda il metodo si notano variazioni significative. La prima edizione intendeva sottolineare, già nel titolo, la fedeltà all'ordine delle Decretali, mentre nella seconda tale indicazione scompare. Vedremo nel capitolo III il suo *systema iuris*.

### 3.3. La « *Bibliotheca canonica* » della Compagnia di Gesù.

Per conoscere da vicino le linee portanti dell'insegnamento che

---

1869, 1879, 1880-1881, 1882-1883 Romae in Archigymnasio Gregoriano. Commentarius ad textum Card. Tarquini ad Praelectiones Seb. Sanguineti e S.I. ». Cfr. anche il proemio ai corsi di Istituzioni canoniche del 1879-80, dove si affermava lapidariamente: « Textus in his habetur praeclarissimus in Institutionibus Card. Tarquini quem sequimur. Cumque nobis temporis compendio maxime ob rerum copiam uti maxime opus sit, ad rem nostram statim accedemus » (ivi, ms. 70. I, Prefazione al corso di Istituzioni canoniche del 1879-80).

<sup>(166)</sup> SANGUINETI, *Ius ecclesiasticum publicum*, ms. cit. p. 3.

<sup>(167)</sup> S. SANGUINETI, *Nuove ricerche sulla vera natura e nozione della giurisdizione ecclesiastica ordinaria e delegata*, Roma, 1890.

si dispensava all'Università Gregoriana negli anni 1870-90 e per avere un quadro sufficientemente rappresentativo degli strumenti culturali usati dalla Compagnia di Gesù, si rivela molto utile la « Bibliotheca canonica » del Lugari <sup>(168)</sup>, integrata, circa un ventennio dopo, dal confratello Mariano De Luca <sup>(169)</sup>. Si tratta di una sorta di prontuario da seguire nella preparazione delle lezioni: dai manuali di Istituzioni alle opere dei commentatori, dai repertori o enciclopedie alle nuove riviste canonistiche <sup>(170)</sup>.

Più che una bibliografia organica e completa, l'elenco costituisce una guida per orientarsi nel *mare magnum* della produzione canonistica degli ultimi tre secoli, divisa secondo una scala gerarchica di rigore dottrinale e di vicinanza di scuole. Criterio dominante nella classificazione tripartita degli studiosi è l'ortodossia: « probati auctores » da cui si poteva mutuare con sicurezza la vera dottrina (« consulendi »); autori utili e da non ignorare, ma da consultare con precauzione, perché infetti di cattive idee in alcuni punti (« caute legendi »); autori sui quali il giudizio complessivo non era stato emesso in senso univoco (per cui era posposto al loro nome un punto interrogativo), e, infine, studiosi la cui lettura era ritenuta di per se stessa pericolosa (« vitandi »). La distinzione tra queste due ultime classi di cultori non era, come vedremo, semplicemente ricalcata sull'appartenenza confessionale.

Tra i canonisti « consulendi » erano inseriti, per la sottoclasse degli « institutionistae », Devoti, Ferrante, Zallinger, Phillips; tra i « recentiores » Tarquini, Aichner, Ferrari, Soglia, Pecorelli, Maupied, Craisson, e, con qualche incertezza, Nardi <sup>(171)</sup>.

---

<sup>(168)</sup> APUG, *Carte Lorenzo Lugari*, Decret[ales], foglio sciolto: « Bibliotheca canonica ».

<sup>(169)</sup> Cfr. M. DE LUCA, *Praelectiones iuris canonici quas in schola institutionum canonicarum habebat...*, *Introductio generalis*, Romae, 1897, n. 127 pp. 169-272..

<sup>(170)</sup> Sull'importanza delle biblioteche giuridiche — tanto più di quelle « ideali » — per conoscere la cultura dei redattori dei codici (quali autori conoscessero e verso quali andassero le loro preferenze) si è soffermato Arnaud nella ricostruzione degli « artigiani » del *Code Napoléon* (ARNAUD, *Les origines doctrinales*, cit., pp. 55-59).

<sup>(171)</sup> DEVOTI, *Institutionum canonicarum libri IV*, cit.; FERRANTE, *Elementa iuris canonici*, cit.; ZALLINGER, *Institutionum iuris ecclesiastici publici et privati...*, cit.; S. AICHNER, *Compendium iuris ecclesiastici in usum cleri*, Brixen, 1862 ss.; I. FERRARI, *Summa institutionum canonicarum*, Genova, 1847 e ss.; I. SOGLIA, *Institutiones iuris ecclesiastici publici et privati*, Napoli, 1860; R. PECORELLI, *Iuris ecclesiastici maxime privati institutio-*

L'elenco dei « doctores et tractatistae » comprendeva, in ordine sparpagliato, Bouix, Barbosa, Reiffenstuel, Schmalzgrueber, Pichler, Pirhing, Laymann, limitatamente al I libro del *Ius Canonicum...*, Huth, Schmier, Maschat nell'edizione curata dal Giralaldi, Lamberlini, Baumgartner, Vecchiotti, De Camillis e De Angelis. Seguiti da un punto interrogativo, per indicare motivi di perplessità, Engel e Wiestner <sup>(172)</sup>.

I « commentatores » raccomandati erano Gonzáles Téllez, Giralaldi, Fagnani, Petra, Riganti, Ferosini e Lucidi <sup>(173)</sup>. Infine i repertori e i periodici ritenuti più completi e più affidabili <sup>(174)</sup>.

---

nes, Napoli, 1842; L.M. MAUPIED, *Iuris canonici universi compendium*, Paris, 1861; D. CRAISSON, *Manuale totius iuris canonici*, Paris, 1861; F. NARDI, *Elementi di diritto ecclesiastico*, Padova, 1854.

<sup>(172)</sup> D. BOUIX, *Institutiones iuris canonici in varios tractatus divisae*, Parisiis, 1852-1870; A. BARBOSA, *Iuris ecclesiastici universi libri tres*, Lugduni, 1633; A. REIFFENSTUEL, *Ius canonicum universum*, Frisingae, 1700; F. SCHMALZGRUEBER, *Ius ecclesiasticum universum*, Ingolstadt, 1712-1718; V. PICHLER, *Ius canonicum practice explicatum, seu decisiones casuum ad singulos decretalium Greg. P. IX titulos et ad consuetum referendi modum accommodatae*, Ingolstadt, 1726 ss.; PIRHING, *Universum jus canonicum in V libros decretalium distributum*, cit. e ID., *Synopsis Pirhingana*, cit.; P. LAYMANN, *Ius canonicum sive commentaria in libros decretalium*, Dilingae, 1663, postumo; A. HUTH, *Jus canonicum ad libros V Decretalium explicatum*, cit.; SCHMIER, *Iurisprudentia canonico-civilis*, cit.; REMIGIUS A S. ERASMO MASCHAT, *Institutiones iuris civilis et canonici*, cit.; BENEDICTUS XIV, *De synodo dioecesana*, Prati, 1844, e ID., *Institutionum ecclesiasticarum...*, Romae, 1750<sup>2</sup>; R. BAUMGARTNER, *Conclusiones ex quinque libris decretalium deductae*, Monachü, 1751 ss.; S.M. VECCHIOTTI, *Institutiones canonicae ex operibus Card. Soglia excerptae...*, Aug. Taur., 1867; DE CAMILLIS, *Institutiones iuris canonici*, cit.; DE ANGELIS, *Praelectiones iuris canonici*, cit.; L. ENGEL, *Collegium universi iuris canonici, antebac iuxta triplex iuris obiectum partitum...*, Salisburgi, 1664 ss.; I. WIESTNER, *Institutiones canonicae sive jus ecclesiasticum ad decretalia Gregorii IX libros quinque*, Monachü, 1705.

<sup>(173)</sup> P. FAGNANI, *Commentaria in quinque libros Decretalium*, Romae, 1661 ss.; V. PETRA, *Commentaria ad Romanorum Pontificum constitutiones*, Romae, 1725; I.B. RIGANTI, *Commentaria in regulas, constitutiones et ordinationes Cancellariae apostolicae*, Romae, 1744-47 e Coloniae, 1751; N. FEROSINI, *Opera canonica*, Lugduni, 1656-70; A. LUCIDI, *De visitatione SS. Liminum*, Romae, 1883<sup>3</sup>.

<sup>(174)</sup> Erano indicati nell'ordine: L. FERRARIS (*Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis theologica necnon ascetica*, Bologna, 1746); F.A. BEGNEDELLI BASSO, *Bibliotheca iuris canonico-civilis practica seu repertorium magis practicarum in iure*, Frisingae et Augustae Vindelicorum, 1712); S. DAOYZ, *Iuris pontificii t. IV in duas partes divisus, continens conclusiones et resolutiones, indicem ac summam omnium materiarum quae exponuntur in textu et glossis totius iuris canonici*, Burdigalae, 1624); M. CALVINUS, *Lexicon iuridicum iuris caesarei simul et canonici, feudalis item*, Francofurti, 1600); il *Thesaurus*

Un ulteriore criterio di classificazione dei canonisti consisteva, per Lugari, nell'appartenenza o no alla Compagnia di Gesù. Non si trattava di una novità, semmai di un prolungamento della tradizione post-tridentina di dividere, sull'esempio della teologia e della spiritualità, le diverse correnti o scuole canonistiche a seconda dell'ordine religioso o del centro di produzione delle opere (i gesuiti di Dillingen, i benedettini di Salisburgo, ecc.). Vediamo così campeggiare, nella lista del Lugari, « doctores » come Pichler, Pirhingh, Huth e « istituzionalisti » come Tarquini, il giudizio del quale in materia, era, come si è visto, particolarmente rispettato dai più giovani confratelli.

Si passava, poi alle opere di autori « caute legendi », in cui comparivano le *Institutiones* di Böhmer e del benedettino Schenkl, il *Manuale* di Walter e di Lequeux, due opere di Berardi, il Guerra, accusato dal Tarquini di rinviare frequentemente e con lode al Van Espen e di sostenere opinioni contrarie all'autorità del romano pontefice <sup>(175)</sup>.

Tra gli autori « vitandi », cioè da tener lontani dal proprio scrittoio, figuravano gallicani come Fleury e Van Espen, giurisdizionalisti come Cavallari e il benedettino Zallwein. Se si pensa che questi canonisti erano posti al di sotto del protestante Böhmer, viene da pensare da un lato all'autonomia di giudizio e dall'altro al fortissimo senso dell'ortodossia romana dei gesuiti <sup>(176)</sup>.

La « Bibliotheca » ideale del Lugari venne aggiornata da De Luca nel 1897 secondo i nuovi orientamenti dell'indagine canoni-

---

*Resolutionum S. Congregationis Concilii*; C. LINGEN - A. REUSS, *Causae selectae in S. C. Card. Conc. Trid. Interpretum propositae per summaria precum ab anno 1823 ad a. 1869*, Ratisbona, 1871), il *De primatu Romani Pontificis eiusque iuribus* del ROSKOVÁNYI (Ausburg, 1839 ss.), i periodici *Analecta Juris Pontificii* (Roma, 1853 ss.) e *Acta Sanctae Sedis* (Roma, 1865 ss.), una imprecisata raccolta di *Concordata*.

<sup>(175)</sup> I.H. BÖHMER, *Institutiones iuris canonici*, Ienae, 1738; M. SCHENKL, *Institutiones iuris ecclesiastici Germaniae imprimis et Bavariae accommodatae*, Ingolstadt, 1790; WALTER, *Manuale del diritto ecclesiastico* trad. cit., 2 voll., Pisa, Nistri, 1846-48 (ed. or. Bonn, 1822); J.F.M. LEQUEUX, *Manuale compendium iuris canonici*, Paris, 1850-1851; C.S. BERARDI, *Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti*, Taurini, 1752; ID., *Commentarium in ius ecclesiasticum universum*, Taurini, 1766; A. GUERRA, *Pontificiarum constitutionum in Bullariis Magno et Romano contentarum... epitome...*, Venetiis, 1772.

<sup>(176)</sup> CAVALLARI, *Institutiones iuris canonici, quibus vetus et nova disciplina enarrantur*, cit.; ZALLWEIN, *Principia iuris ecclesiastici*, cit. Su questi autori, v. Prolegomeni, § 3.4.

stica. Particolare rilievo è concesso sia alla dottrina dell'età classica e post-classica (Sinibaldo de' Fieschi, Enrico da Susa, Guglielmo Durante, Niccolò Tedeschi, Giovanni da Torrecremata e Felino Sandeo), sia alle opere di storia delle istituzioni ecclesiastiche (Thomassin, Rupprecht, Pelliccia, i gesuiti Du Mesnil, Ponsio e Biner). Infine si faceva anche un cenno alla recente storiografia ecclesiastica di Jungmann e di Hergenröther<sup>(177)</sup>.

Quale significato dare alla « Bibliotheca canonica » di Lugari e di De Luca? Essa evidenzia in primo luogo presso la Compagnia di Gesù un sedimentato spirito di corpo e un vigile senso della continuità didattica, per il quale ci si riallacciava volentieri, anche se in modo non esclusivo, ad autori che fossero membri del proprio ordine religioso. Al tempo stesso, però, essa intendeva riproporre un modello, uno stile, un metodo ideale di scienza e di insegnamento. Ciò non emerge solo nella selezione dei manuali e dei commentari alle Decretali, ma anche quando si ricercavano i criteri in base ai quali organizzare i contenuti della disciplina o risolvere determinate questioni dottrinali giudicate di rilevante interesse. In ognuno di questi ambiti si avverte una chiara influenza di due filoni: il primo, rivolto al passato, è rappresentato dalla grande scuola canonistica dell'Ordine che da Pirhing e da Schmalzgrueber giunge a Zech e a Zallinger; il secondo, rivolto al futuro, è costituito dal metodo e dal sistema di Tarquini. È significativo che sui manuali di diritto ecclesiastico pubblico, la sua impostazione abbia mantenuto un predominio assoluto, nella cattedra della Gregoriana, dal 1862 fino al 1901. Su quelli di diritto canonico privato si assiste, invece, ad una più complessa gestazione. Dopo l'iniziale influenza degli *Elementa* del Ferrante, le

---

(177) L. THOMASSIN, *Vetus et nova disciplina circa beneficia et beneficiarios*, Parisiis, 1688; T.M. RUPPRECHT, *Notae historicae in universum ius canonicum*, Pragae, 1751; A.A. PELLICCIA, *De christiana Ecclesiae primae, mediae et novissimae aetatis politia*, Neapolis, 1777-1781; L. DU MESNIL, *Doctrina et disciplina Ecclesiae ipsis verbis s. codicum, conciliorum, patrum et veterum genuinorum monumentorum secundum seriem temporum digesta et exposita*, Coloniae, 1730; I. PONS, *De antiquitatibus iuris canonici secundum titulos Decretalium*, Spoleti, 1807; BINER, *Apparatus eruditionis ad iurisprudentiam praesertim ecclesiasticam*, cit.; B. JUNGSMANN, *Dissertationes selectae in historiam ecclesiasticam*, Ratisbonae, 7 voll., 1880-87; J. HERGENRÖTHER, *Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte*, 2 voll., Freiburg i. B., 1876-78.

*Institutiones* del Sanguineti, rielaborate successivamente da Ojetti e De Luca, diventeranno il prototipo degli altri manuali. Ma per tutti questi autori il sistema di Tarquini formerà il principale asse di riferimento per definire l'architettura dei manuali sia di Istituzioni che di Testo canonico <sup>(178)</sup>.

#### 4. *Lo sviluppo degli altri centri didattici.*

Per avere un'idea dell'incidenza effettiva delle diverse scuole canonistiche nella Roma dell'ultimo trentennio dell'Ottocento, così come della loro evoluzione, occorre segnalare la presenza di autonomi centri minori d'insegnamento rispetto alle sedi già indicate, e seguire, per quanto possibile, la dinamica del loro reclutamento in rapporto alle congiunture di ciascun istituto e alle più generali strategie papali di indirizzo degli studi <sup>(179)</sup>.

Bisogna distinguere, prima di tutto, i Seminari e Collegi pontifici eretti dal papa per il clero romano e per lo Stato pontificio, dai Collegi locali o nazionali fondati a Roma per ricevere gli ecclesiastici desiderosi di farvi gli studi. Questi ultimi istituti, a differenza della maggior parte degli altri, non disponevano di insegnamenti superiori autonomi ma, come vedremo, li mutuavano o dal Seminario Romano o dalla Gregoriana.

Tra i primi vanno ricordati, in ordine di fondazione, il Seminario Pio, voluto da Pio IX per i migliori chierici delle diocesi dello Stato pontificio <sup>(180)</sup>, e il Seminario Vaticano, per la formazione dei chierici

---

<sup>(178)</sup> La continuità metodologica con il celebrato capostipite della Scuola viene evidenziata perfino nel sottotitolo: cfr. M. DE LUCA, *Institutiones iuris publici ecclesiastici quas iuxta methodum card. Tarquini tradebat in schola institutionum canonicarum*, 2 voll., Roma, 1901.

<sup>(179)</sup> Per alcune notazioni generali in materia, occorre rifarsi a studi non particolarmente recenti: AA. VV., *Aspetti della cultura cattolica nell'età di Leone XIII*, Roma, 1961; R. AUBERT, *Gli studi a Roma e la restaurazione ecclesiastica*, in *Il pontificato di Pio IX (1846-1878)* (« Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni » diretta da Fliche-Martin), trad. it., parte I, Torino, 1970, pp. 293-307; F. TRANIELLO, *Cultura ecclesiastica e cultura cattolica*, in *Chiesa e religiosità in Italia dopo l'Unità (1861-1878)...*, Relazioni II, Milano, 1973, pp. 3-28; N. RAPONI, *Dalla crisi della cultura cattolico-liberale all'intransigentismo*, *ivi*, pp. 29-64.

<sup>(180)</sup> Questo Seminario aveva in comune con quello dell'Apollinare le scuole (tra cui quella di diritto canonico), la biblioteca e i gabinetti scientifici. I suoi alunni erano

della basilica di S. Pietro <sup>(181)</sup>. Quest'ultimo acquisterà rilievo nella preparazione del codice per l'opera di Enrico Maria Pezzani <sup>(182)</sup>.

In una posizione speciale stava il collegio Urbano, in quanto direttamente dipendente dalla Congregazione di Propaganda Fide, che l'aveva destinato alla formazione ecclesiastica superiore dei futuri responsabili delle missioni <sup>(183)</sup>. Aveva una Facoltà filosofica ed una teologica, corsi sufficientemente sviluppati <sup>(184)</sup> e docenti che, sebbene piuttosto giovani, dovevano essere ben selezionati, dato che, dopo alcuni anni, spesso divenivano titolari nel Seminario Romano. Ad insegnare diritto canonico troviamo nel decennio 1860-70 Luigi Lazzarini (supplente Cataldo Caprara), in seguito sostituito da Giovanni Pierantozzi (supplente Domenico Ferrata) e, nel 1878, da Francesco Tarnassi. Il numero degli alunni, provenienti da tutto il mondo, si manteneva abbastanza alto per quegli anni (circa un centinaio).

Passando alla seconda categoria di istituti, i collegi locali e nazionali, va detto che essi si limitavano a svolgere una funzione di supporto logistico, intellettuale e spirituale ai chierici che si recavano a lezione presso centri esterni. Si possono ricordare, tra quelli italiani, i collegi Capranica, SS. Ambrogio e Carlo (poi Collegio Lombardo), Bandinelli, Ghislieri e Piceno. Il collegio Capranica <sup>(185)</sup> emergeva di gran lunga sugli altri sia per il prestigio dell'educazione — sul finire dell'Ottocento esso diviene una *pépi-*

---

passati dai trenta iniziali del 1854 ai cinquantaquattro del 1878. Cfr. F. de' conti FABI MONTANI, *Il Seminario Pio aperto in Roma dalla munificenza della santità di Nostro Signore Papa Pio IX. Ragionamento*, Roma, 1854. Qualche accenno anche in [C. SICA], *Cenni storici del Pontificio Seminario Romano*, Roma, 1914.

<sup>(181)</sup> Fondato nel lontano 1636, era successivamente decaduto. Dopo averne restaurato l'edificio, Leone XIII ne ampliò gli studi, dal liceo al corso teologico, e lo aprì agli alunni esterni, sia laici che chierici, delle diocesi suburbicarie (25 lug. 1892) assegnandogli il titolo di pontificio (1896). Cfr. F. IOZZELLI, *Una relazione di Domenico Jacobini sulla riforma del clero romano dopo il 1870*, in RSRR, n. 7, 1988, p. 359 nota 103.

<sup>(182)</sup> Per notizie sul Pezzani, v. APPENDICE, II, B, *ad vocem*.

<sup>(183)</sup> Cfr. M. JEZERNIK, *Il Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide*, in *Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum. 350 anni a servizio delle Missioni 1622-1972*, vol. III/1, 1815-1972, Rom-Freiburg-Wien, 1975, pp. 99-122.

<sup>(184)</sup> Nel 1870 erano impartiti gli insegnamenti di Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia sacramentaria, Luoghi teologici, Teologia morale, Storia ecclesiastica e Diritto canonico (cfr. *Pontificium Collegium Urbanum de Propaganda Fide anno MDCCCLXX*).

<sup>(185)</sup> Il collegio Capranica era stato fondato nel 1457 dal card. Domenico

*nière* di cardinali di curia, di alti funzionari, di segretari particolari di importanti prelati <sup>(186)</sup> —, sia per la qualità dei convittori, all'incirca una quarantina <sup>(187)</sup>, frequentanti i corsi di Diritto canonico prima nel Seminario Romano e poi nella Gregoriana. Invece il Collegio Lombardo, che inviava i suoi studenti alla Gregoriana, era sorto a Roma con una finalità diversa: quella di preparare « dei buoni studiosi e degli ottimi insegnanti per i Seminari teologici dell'Alta Italia » e di formare sacerdoti « fedeli alla causa del papato e della più genuina dottrina cattolica » <sup>(188)</sup>.

Il forte sviluppo dei collegi ecclesiastici esteri nell'ultimo ventennio dell'Ottocento va visto nella duplice direzione del movimento di « ritorno a Roma » da parte dei cattolici ultramontani e nella spinta verso l'accentramento della formazione della classe dirigente della Chiesa da parte del papato <sup>(189)</sup>. Già Gregorio XVI aveva affermato la particolare convenienza che i sacerdoti si recassero nella città dove gli apostoli avevano trasmesso e testimoniato la dottrina di Cristo <sup>(190)</sup>. Pio IX accennerà all'importanza per i giovani chierici e sacerdoti di tutto il mondo di apprendere a Roma la sana dottrina cattolica <sup>(191)</sup>. Leone XIII, infine, ribadirà e amplierà tali concetti ai « *boni Christi milites* » per l'erigendo collegio Lusitano <sup>(192)</sup>.

Dopo secoli di battaglie gallicane, si assisté, nel 1853, alla

---

Capranica per accogliere giovani chierici poveri. Con la riforma del 1807 i posti di studio erano stati ridotti a tredici, mentre gli altri allievi pagavano una retta.

<sup>(186)</sup> Si è parlato, in proposito, di « *élitisme clérical* »: PRUDHOMME, p. 88.

<sup>(187)</sup> Cfr. S. MINOCCHI, *Memorie di un modernista*, a cura di A. Agnoletto, introduzione di M. Ranchetti, Firenze, Vallecchi, 1974, p. 15.

<sup>(188)</sup> A. B., *Alcune iniziative di studio dell'Associazione dei SS. Ambrogio e Carlo*, in « *Humilitas. Miscellanea storica dei Seminari milanesi* », 1928-1931, p. 443.

<sup>(189)</sup> Da Gregorio XIII in avanti i papi dotarono di borse di studio i seminari e collegi nazionali allo scopo di favorire la venuta di chierici a Roma. Nel 1879 Leone XIII concesse un'indulgenza plenaria in punto di morte, da estendere ai parenti fino al terzo grado incluso, ai fondatori di borse di studio per il Seminario Francese di Roma (ESCHBACH, *Le Séminaire Pontifical Français*, cit., pp. 86-90).

<sup>(190)</sup> GREGORIUS XVI, m.p. *Romanam Ecclesiam*, 3 giu. 1836, in S. CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, *Enchiridion clericorum*, Typis polyglottis Vaticanis, 1975, n. 724.

<sup>(191)</sup> PIUS IX, litt. enc. *Etsi multa luctuosa*, 21 nov. 1873, in *Pii IX Acta*, p. I, vol. VI, p. 254.

<sup>(192)</sup> LEO XIII, litt. ap. *Rei Catholicae, de collegio clericorum Lusitanorum in Urbe condendo*, 20 ott. 1900, in *Enchiridion clericorum*, cit., n. 1129.

fondazione di un Seminario Francese a Roma ad opera della Congrégation du Saint-Esprit et du Sacre Coeur de Marie <sup>(193)</sup>. Fu canonicamente eretto da Pio IX nel 1859 ed insignito del titolo di Seminario Pontificio nel 1902. Si prevedeva che i convittori seguissero i corsi di Filosofia, di Teologia e delle altre discipline, ivi comprese le Lingue orientali, presso l'Università Gregoriana; il corso di Testo canonico, invece, presso il Seminario Romano <sup>(194)</sup>.

Altri collegi ecclesiastici esteri furono istituiti negli anni seguenti con una cadenza molto stretta <sup>(195)</sup>. Le lettere apostoliche di erezione di questi istituti si limitavano a prescrivere che gli alunni dovessero attendere alle discipline sacre « in pontificis scholis in urbe » senza ulteriori specificazioni <sup>(196)</sup>. Evidentemente era lasciata libertà di scelta tra la Gregoriana, il Seminario Romano, il collegio Urbano.

## 5. I legami con la prassi della Curia.

Uno dei caratteri peculiari della formazione canonistica che si

---

<sup>(193)</sup> ESCHBACH, *Le Séminaire Pontifical Français*, cit., *passim*; *Le Séminaire français de Rome: notice historique*, Rome, 1924. Prima del Seminario Francese erano stati eretti a Roma solo il Collegio Belga (1844) e il Collegio Beda (1852).

<sup>(194)</sup> A NN. SS. *les archevêques et évêques de France - Le Séminaire français à Rome - Bulle d'institution - Règles - Lettres de NN. SS. les archevêques et évêques de France en faveur de l'établissement*, Rome, 1867, pp. XXXI (un esemplare di questo opuscolo in ASV, *Segreteria di Stato*, 1890, rubr. 8 fasc. unico); ESCHBACH, *Le Séminaire Pontifical Français*, cit., pp. 127-130.

<sup>(195)</sup> Si ricordano i seguenti collegi: Pio Latino-Americano (1858), Pio Latino-Americano del Nord e Teutonico in S. Maria dell'Anima (1859), Polacco (1868), Teutonico in S. Maria in Campo Santo (1876), Armeno (1883), Boemo (oggi Nepomuceno) (1890), Maronitico (1891), Spagnolo (1892), Ucraino (1897). Per un breve profilo storico di ciascuno di questi istituti, si rinvia a P. BORGNA, *Collegi ecclesiastici*, in EC, III, coll. 1951-1963; e al volume SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *Seminaria Ecclesiae Catholicae*, 1963, pp. 265-366.

<sup>(196)</sup> Si può ricollegare a questa indicazione generica l'istanza del vescovo di Krk (Veglia) a Pio IX nel 1870 circa « il bisogno di profittare de' più istituti nazionali esistenti in Roma per fornire ai giovani sacerdoti esteri il comodo di poter qui applicarsi allo studio del diritto canonico dopo compiuto il corso di teologia nei rispettivi seminarii ». Il suddetto prelado aveva trovato disponibilità di alloggio per i suoi diocesani presso la Congregazione di S. Girolamo degli Illirici di Roma, ma questa richiedeva una speciale autorizzazione pontificia che modificasse le sue disposizioni di organico (ASV, *Segreteria di Stato*, anno 1870 rubr. 8 fasc. unico, c. 5.).

impartiva nell'Urbe era rappresentato dal costante abbinamento dello studio teorico con la pratica forense. Quest'ultima, poi, aveva nella curia romana luoghi deputati non solo per il suo esercizio ma anche per il tirocinio dei canonisti destinati a divenire avvocati, ufficiali, consultori.

### 5.1. *Il tirocinio presso gli « Studi » della Curia.*

Presso le congregazioni e i tribunali centrali della Chiesa esistevano, com'è noto, diversi luoghi di praticantato <sup>(197)</sup>.

Un piccolo Studio funzionava presso la S. Congregazione dei riti. Nel 1824 Leone XII aveva ribadito l'antico uso che il Sotto-Promotore della fede tenesse « Studio » nella propria abitazione tanto per i giovani che desideravano diventare procuratori e avvocati nelle cause dei servi di Dio e negli affari di competenza della Congregazione, quanto per quelli che intendevano istruirsi nelle materie cerimoniali e liturgiche <sup>(198)</sup>.

I più antichi ed accreditati luoghi di tirocinio erano comunque gli Studi Rotali. Il loro prestigio derivava dal fatto che l'organo presso il quale erano istituiti — la Sacra Rota Romana — cumulava la funzione di tribunale supremo dello Stato pontificio con quella di tribunale di ultima istanza per le materie spirituali dell'orbe cattolico. Gli uditori rotali costituivano, quindi, il massimo collegio d'interpreti del diritto canonico, avendo le loro decisioni autorità normativa per gli altri tribunali ecclesiastici <sup>(199)</sup>. Nello svolgimento delle cause, gli uditori di Rota si avvalevano di un « aiutante », equiparato ad un giudice, e dei cosiddetti « segreti » — giovani laureati laici iniziati all'avvocatura —, il cui compito principale era quello di compilare il « ristretto », dare il « voto » e redigere il « diario rotale » <sup>(200)</sup>.

---

<sup>(197)</sup> In generale: F. ROMITA, *Lo « Studio » della Sacra Congregazione del Concilio e gli « Studi » della Curia Romana*, in *La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario della Fondazione (1564 - 1964). Studi e ricerche*, Città del Vaticano, 1964, pp. 633-677.

<sup>(198)</sup> Si veda il chirografo del 3 mar. 1824 in ROMITA, *Lo « Studio »*, cit., p. 639.

<sup>(199)</sup> G. ERMINI, *La giurisprudenza della Rota Romana come fattore costitutivo dello « ius commune »*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, cit., I, pp. 285-298.

<sup>(200)</sup> Sulla natura e il funzionamento degli Studi Rotali, cfr. E. CERCHIARI, *Capel-*

La duplice funzione di tirocinio e di collaborazione nella risoluzione delle cause o dei dubbi come anche nel disbrigo degli affari della rispettiva Congregazione si ritrova, nello Studio del Segretario della Congregazione del concilio, che dalla seconda metà dell'Ottocento diviene la forma di praticantato più importante <sup>(201)</sup>.

Nell'atto di trasferimento della facoltà di conferire il titolo di avvocato ecclesiastico dalla Sacra Romana Rota alla Congregazione del concilio, Pio IX introdusse, nel 1875, una più severa selezione. Vennero formalizzati alcuni requisiti personali, come la necessità dell'esame scritto, l'elevamento della frequenza da due o tre a cinque anni « con assiduità e diligenza » <sup>(202)</sup>.

Sotto Leone XIII, nel 1884, fu formulato un « regolamento » <sup>(203)</sup>, i cui elementi qualificanti erano una maggiore apertura verso i sacerdoti esteri — che potevano esservi ammessi dietro una commendatizia dell'ordinario anche se privi della laurea in *utroque iure* —, la distinzione tra la classe di coloro che frequentavano lo Studio per la semplice « pratica » e la classe degli « avvocati », che richiedeva l'assidua frequenza per almeno quattro anni anziché tre, e, infine, l'ampliamento delle mansioni dei tirocinanti. Questi dovevano non solo studiare diligentemente le « posizioni » o pratiche loro affidate dall'Uditore del Segretario, ma anche preparare, sotto l'aspetto formale e sostanziale, il materiale necessario per la discussione e per la decisione da parte della Congregazione. A tale scopo si lasciavano a loro disposizione le carte dell'archivio e si obbligavano i tirocinanti a passare in mezzo ad essi almeno due ore

---

*lani papae et Apostolicae Sedis auditores causarum Sacri Palatii, seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 septembris 1870. Relatio historica - iuridica*, I, Roma, 1920, pp. 100 ss., 203 ss. Dopo alcuni anni di servizio, i « segreti » godevano del privilegio di venire ascritti all'albo degli avvocati senza dover sostenere l'esame.

<sup>(201)</sup> Cfr. D. BOUIX, *De Curia Romana*, Parisiis, 1859, p. 174, n. 7. Si veda anche J.H. BANGEN, *Die Römische Curie*, Münster, 1854, pp. 163 ss., 169 ss. 499-500.

<sup>(202)</sup> Tra i vari requisiti si segnala: l'età di venticinque anni, l'appartenenza allo Stato Pontificio, la promozione al sacerdozio e il possesso della laurea dottorale in *utroque iure* conseguita in un'Università riconosciuta dalla Santa Sede o in seminario a ciò abilitato. I giovani che si sobbarcavano l'onere di redigere i verbali delle congregazioni generali o plenarie continuarono ad essere dispensati dall'esame scritto (ROMITA, *Lo « Studio »*, cit., pp. 644-645).

<sup>(203)</sup> Cfr. « Regolamento per i giovani ecclesiastici che frequentano lo Studio del Concilio » del 10 dic. 1884, edito *ivi*, pp. 644-648.

al giorno. Era anche prevista una partecipazione diretta all'attività di questo dicastero mediante la discussione delle cause col Segretario nella seduta preparatoria conclusiva immediatamente precedente alla « congregazione generale ». Si può quindi ritenere che i praticanti di questo Studio, almeno dal 1884 in avanti, svolgessero funzioni equivalenti a quelle dei consultori previsti per le altre Congregazioni <sup>(204)</sup>.

Nell'ultimo trentennio dell'Ottocento lo Studio non divenne solamente un vivaio dell'alta classe dirigente della Chiesa (papi, cardinali, vescovi, capi dei dicasteri curiali) ma anche il luogo privilegiato di specializzazione dei docenti di diritto canonico nei seminari romani e nelle università cattoliche del mondo. Non è un caso che un buon numero di questi studiosi nel 1904 sarà cooptato nelle commissioni per la codificazione canonica <sup>(205)</sup>.

## 5.2. *Lo Stylus Curiae.*

Un apprendistato così impegnativo e relativamente lungo compiuto nello « Studio del Concilio » offriva ai giovani laureati la possibilità di acquisire i metodi e le regole proprie del diritto della chiesa romana grazie a due strumenti essenziali. Prima di tutto col contatto con la plurisecolare tradizione giurisprudenziale della Curia condensata nella collezione dei decreti della Congregazione del Concilio, la quale, come notava il Parayre alle soglie della codificazione, rappresentava la concretizzazione della legge e una sorta di diritto canonico vissuto. In secondo luogo, con la risoluzione dei problemi sollevati dalla vita contemporanea della Chiesa mediante il confronto delle norme canoniche in vigore con il tipo di applicazione datane in precedenza. Sotto questo profilo i decreti della

---

<sup>(204)</sup> Cfr. BOUIX, *De Curia Romana* cit., p. 174 n. 7; GRIMALDI, *Les Congrégations romaines*, cit., pp. 211-212.

<sup>(205)</sup> Si segnalano, tra gli altri, i seguenti consultori e collaboratori del Codice, con la data del loro apprendistato nello « Studio del Concilio »: D. Ferrata (1872), F. Cavagnis (1879), G. De Lai (1879), A. Boudinhon (1882), O. Giorgi (1882), G. Sebastianelli (1882), B. Pompili (1883), M. Lega (1888), A. Nasoni (1889), A. Vermeersch (1889), E. Lucidi (1894), B. Ojetti (1894), R. Parayre (1896) (ROMITA, *Lo « Studio »*, cit., p. 650).

Congregazione racchiudevano una specie di « storia in tavole di un governo ideale » delle diocesi, delle parrocchie, delle abbazie <sup>(206)</sup>.

Va infatti tenuto conto che, dal concilio di Trento in avanti, la Congregazione del Concilio era divenuta, insieme con Propaganda Fide, la vera e propria “officina” del diritto canonico sia perché esso era ormai quasi del tutto ridotto a diritto pontificio, sia perché l'influenza della Rota romana e dello stesso *Corpus iuris canonici* si era di molto affievolita <sup>(207)</sup>.

Come si sa, la speciale posizione delle due Congregazioni era la conseguenza del provvedimento con cui Sisto V aveva attribuito la facoltà di interpretare autenticamente i decreti disciplinari del concilio di Trento alla prima e della concessione di Innocenzo X della facoltà di emanare decreti generali aventi forza di legge alla seconda <sup>(208)</sup>.

La qualificazione giuridica dei giudicati della Congregazione del Concilio era difficilmente valutabile in termini generali. Le interpretazioni autentiche erano certamente fonti di diritto; ma non le dichiarazioni particolari, alle quali si sarebbe dovuto accordare un valore generale solo in virtù dei principi che vi erano contenuti <sup>(209)</sup>.

Ma su questo punto la dottrina era rimasta per secoli divisa <sup>(210)</sup>.

<sup>(206)</sup> « Elle [la collezione delle risoluzioni] présente le droit, non plus sous des formules abstraites, mais à la lumière de l'histoire. Ce n'est pas un amas de règles et d'axiomes hérissés d'exceptions, ce sont les faits de la vie humaine vus aux clartés de la loi, la législation concrétisée, le droit Canonique vécu » (R. PARAYRE, *La S. Congrégation du Concile. Son histoire - sa procédure - son autorité*, Paris, 1897, p. 144).

<sup>(207)</sup> G. FRANSEN, *La valeur de la jurisprudence en droit canonique*, in IC, XV, 1975, p. 111

<sup>(208)</sup> SIXTUS V, const. *Immensa aeterni Dei*, 22 gen. 1588 in DEL RE, *La curia romana*, cit., pp. 497-512, in part. pp. 503-504. In merito si veda: G.I. VARSÁNYI, *De competentia et procedura Sacrae Congregationis Concilii ab origine usque nostra tempora*, in *La Sacra Congregazione del Concilio*, cit., pp. 81 ss. Per Propaganda Fide si veda il decr. di INNOCENZO X del 30 lug. 1652 in *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide...*, I, Roma, 1907, n. 119 pp. 35-36.

<sup>(209)</sup> È il caso di ricordare che i decreti delle congregazioni romane assumevano denominazioni specifiche per indicare il genere e la portata giuridica dell'atto emanato: *declarationes*, ove si trattava di interpretazioni di un diritto già stabilito, *resolutiones* o *decisiones* per responsi o sentenze giudiziali nelle cause particolari, *decreta* nel caso di leggi manifestamente nuove. Allorché una Congregazione aveva prodotto, su un medesimo punto, diverse sentenze simili, si formava una corrente di dottrina che prendeva il nome di *stylus congregationis*, che facilitava ovviamente la soluzione dei casi analoghi.

<sup>(210)</sup> All'affermazione di Fagnani che le dichiarazioni della Congregazione del

Anche i due maggiori canonisti del Seminario Romano, poco fa incontrati, non erano del tutto d'accordo. Secondo De Angelis le decisioni assomigliavano agli ordini dati dal principe in un caso particolare. Così come questi si applicavano non solamente a quel determinato caso ma ancora a tutti gli altri dello stesso tipo, allo stesso modo le decisioni della Curia valevano e per il caso per cui erano emanate e per tutti quelli che vi si avvicinavano per via di similitudine <sup>(211)</sup>.

Santi distingueva la risoluzione generale, che esibisce un principio del diritto, da quella che si risolve in niente altro che in un'applicazione ad un fatto particolare. Le decisioni edite per solenne decreto, dietro mandato speciale del papa o dietro relazione del Segretario in udienza pontificia, « *verum jus commune constituunt* » e perciò obbligavano tutti. In mancanza del decreto, restava assodato che le interpretazioni date dalla Congregazione del Concilio erano assimilabili a quelle date dal papa, ma esse potevano essere solo comprensive e non restrittive o estensive dei decreti tridentini <sup>(212)</sup>.

---

concilio avevano forza di legge universale senza essere promulgate e obbligavano tutti i fedeli in modo generale e nei due fori (P. FAGNANUS, *Commentaria in quinque libros decretalium*, I, in c. *Quoniam*, de Constit., n. 66-67), si vennero sostituendo posizioni più articolate. Reiffenstuel aveva precisato che i decreti e le sentenze particolari valevano solo per i casi contemplati (REIFFENSTUEL, *Jus canonicum universum*, I, Venetiis, 1742, n. 137) e Devoti si era limitato ad affermare che « *earum definitiones vim magnam habent, et, cum consulto Pontifice feruntur, legem constituunt* » (DEVOTI, *Institutiones canonicarum* cit., I, 98). De Camillis attribuiva forza di legge solo allo *stylus Curiae Romanae*, e cioè al complesso dei principi in vigore nella Curia in merito agli atti amministrativi e alla concessione di grazie, locuzione da connettere a quella di *praxis Curiae Romanae*, ossia la maniera uniforme di trattare gli affari (DE CAMILLIS, *Institutiones juris canonici* cit., pars I, c. IV, n. 2). Per il canonista ultramontano Bouix l'opinione che negava forza di legge alle dichiarazioni della Congregazione, benché tollerata dalla Santa Sede, non scalfiva l'obbligo per i fedeli di osservare tali decreti. Solo in casi straordinari e per motivo urgente pareva lecito derogare a tale vincolo, contrariamente a quanto avevano affermato Van Espen, Pietro De Marca, e altri autori (BOUX, *Tractatus de principis*, cit., pp. 337-347). Cfr. PARAYRE, *La S. Congrégation du Concile*, cit., pp. 366-372; VAN HOVE, pp. 73-75; LEFEBVRE, *Le problème des sources du droit*, in R. EPP, C. LEFEBVRE, R. METZ, *Le droit et les institutions de l'église catholique*, cit., p. 173; FRANSEN, *La valeur de la jurisprudence*, cit., pp. 111-112.

<sup>(211)</sup> DE ANGELIS, *Praelectiones* cit., lib. I, t. II, tit. XXXI, n. 12.

<sup>(212)</sup> SANTI, *Praelectiones* cit., t. I, tit. XXXI, nn. 45-53. Una posizione più restrittiva aveva assunto, invece, un altro esponente della Scuola romana, il Vecchiotti.

Nonostante la diversità delle opinioni dottrinali, la giurisprudenza costante delle congregazioni, produttrice dello *stylus Curiae*, acquisterà un peso crescente, entrando a pieno titolo, sotto determinate condizioni, tra le fonti creatrici di diritto nella codificazione canonica (cfr. cap. VII §§ 2 e 5). Per capire l'importanza di questa fonte, giova ricordare che le interpretazioni autentiche delle Congregazioni erano interpretazioni pratiche del diritto vigente e tendevano ad accomodare la disciplina ecclesiastica alle necessità del momento, per quel che lo richiedevano l'utilità, l'attualità e la mobilità necessaria. In linea generale la sapienza giuridica della Curia cercava di trovare un giusto mezzo tra il carattere instabile della vita e la necessità di difendere il principio di continuità e di universalità della Chiesa. In tal modo la giurisprudenza ecclesiastica rivestiva una funzione di enorme importanza nel complesso apparato normativo canonico perché, oltre a interpretare scientificamente le leggi ecclesiastiche, si proponeva anche di applicarle ai fatti ossia ai casi sopravvenuti. La dottrina aveva elaborato, a tale riguardo, la fondamentale distinzione teorica tra l'interpretazione semplice e quella detta per epikeia. Mentre la prima si limitava a spiegare le oscurità e le ambiguità della legge, la seconda era una benigna e ragionevole dichiarazione che veniva statuita « ex aequo et bono » per qualche caso particolare o per particolari circostanze non comprese dalla legge <sup>(213)</sup>.

Sarà proprio grazie a questa elasticità giurisprudenziale che la Curia potrà governare il difficile processo di omologazione e di universalizzazione delle norme avanti la redazione del Codice (cfr. cap. VIII § 2).

### 5.3. *Formazione giuridica e nuovo ceto dirigente.*

Grazie al potenziamento culturale voluto da Pio IX la forma-

---

Sull'esempio di Giovan Battista De Luca, egli argomentava che il giudice non può creare diritto che per le parti, giacché la sua decisione dipende spesso da circostanze particolari inerenti al caso proposto. Anche se lo *stylus Curiae* era degno della più grande considerazione, esso non poteva essere eretto a legge, poiché i cardinali parlano come giudici e non in qualità di interpreti (VECCHIOTTI, *Institutiones canonicae* cit., c. I § 7).

<sup>(213)</sup> Nei trattati di diritto canonico *ante Codicem* molto spazio veniva riservato alla spiegazione dei principi e delle regole della giurisprudenza ecclesiastica. Cfr., ad es., DE CAMILLIS, *Institutiones juris canonici*, cit., I, pp. 137-169; P. DE BRABANDÈRE, *Juris canonici et juris canonico-civilis compendium...*, Brugis, 1898<sup>6</sup>, pp. XLV-LX.

zione ecclesiastica impartita nei seminari e negli atenei pontifici divenne lo strumento e il canale principale con cui preparare il fondo mentale di coloro che aspiravano ai più elevati uffici nella Chiesa e sostituì i precedenti criteri di selezione regolati dai legami familiari e dalla estrazione sociale. Sotto Leone XIII il meccanismo di cooptazione negli organi della Curia fondato su un sostrato culturale comune, sull'adesione del personale a valori, criteri di giudizio e comportamenti condivisi definiti dagli stessi contemporanei come tipici della « cattolicità romana » si stabilizzò definitivamente. Il processo formativo dell'*élite* ecclesiastica non fu determinante solo nella fase del reclutamento ma anche in quella dell'avanzamento dei funzionari curiali e delle carriere episcopali, dato che i legami personali contratti nei seminari romani durante gli studi creavano una rete permanente di relazioni e di solidarietà.

Il bagaglio intellettuale di questo personale dirigente (che fornirà un indispensabile supporto tecnico ai lavori della codificazione) era piuttosto fisso; abitualmente consisteva nella laurea in *utroque* e in teologia presso la « Sapienza » o l'« Apollinare ». In ogni caso gli studi di diritto canonico costituivano la *condicio sine qua non* per accedere agli uffici di una congregazione o di un tribunale di Curia. A questo requisito essenziale se ne aggiungevano altri, a seconda della carriera intrapresa. Per chi era chiamato ad incarichi direttivi presso uno di questi dicasteri diveniva indispensabile il titolo di avvocato, conseguito, come si è visto, con il praticantato presso lo « Studio » della Congregazione del concilio. Per chi era avviato alla carriera diplomatica, oltre alle lauree in teologia e in diritto (almeno il baccellierato), era previsto un corso triennale di diplomazia e di lingue estere da seguire presso l'Accademia dei nobili ecclesiastici nonché il tirocinio presso gli uffici della Segreteria di Stato, la Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari e gli altri studi degli avvocati <sup>(214)</sup>.

I percorsi professionali dei giovani canonisti erano poco differenziati nel gradino più basso, ma notevolmente tipizzati e selezio-

---

<sup>(214)</sup> Il Regolamento dell'Accademia varato da Pio IX nel 1850 fu confermato da Leone XIII che, accanto alla prova scritta, introdusse quella orale per verificare nei candidati la « prontezza di percezione » e « l'acume della mente » (*La Pontificia Accademia ecclesiastica 1701-1951*, Città del Vaticano, 1951, pp. 34-39).

nati via via che si saliva verso gli uffici di vertice. Tenuto conto che all'interno delle varie congregazioni vigevano, per gli stessi impieghi, alcune differenze di *status* e di trattamento, si possono distinguere quattro figure stabili o livelli gerarchici: il minutante, il consultore, il segretario, il cardinal prefetto.

Il *minutante* era un aiutante d'ufficio <sup>(215)</sup> che aveva il compito di raccogliere i dati necessari alla predisposizione degli atti da mandare in stampa per essere distribuiti ai cardinali nonché di redigere, come diceva il nome, le minute dei rescritti e dei decreti <sup>(216)</sup>. Trattandosi di mansioni delicate, che richiedevano una preparazione e molta applicazione e cura, i minutanti possedevano la laurea in diritto canonico e in teologia. La loro competenza giuridica doveva essere generalmente buona, talvolta ottima, visto che alcuni produssero repertori o opere di riferimento nelle materie canonistiche più comuni discusse nella loro congregazione <sup>(217)</sup>.

Per accedere a quest'ufficio occorreva aver compiuto un tirocinio come « scrittore » o « aggiunto » presso il medesimo dicastero. Dopo essere rimasti alcuni anni nella carica, i minutanti venivano promossi ad un ufficio superiore. Quelli che lavoravano alla Congregazione Propaganda Fide o agli Affari ecclesiastici straordinari sembravano più strutturati degli altri: non a caso i primi erano reclutati dietro concorso ed esame (peraltro frequentemente abbinato) ed avviati spesso alla carriera diplomatica della Santa Sede con la nomina a delegati apostolici <sup>(218)</sup>, i secondi dovevano possedere un valido *curriculum vitae* <sup>(219)</sup>.

---

<sup>(215)</sup> Prudhomme li definisce « aides de bureau, informateurs, rédacteurs » (PRUDHOMME, p. 84).

<sup>(216)</sup> GRIMALDI, *Les congrégations romaines*, cit., p. 190.

<sup>(217)</sup> Si può ricordare Zeferino ZITELLI-NATALI per la Propaganda Fide, autore di un *Enchiridion ad sacrarum disciplinarum cultores accommodatum*, Romae, 1880 (con quattro edizioni), dell'*Apparatus iuris ecclesiastici iuxta recentissimas SS. Urbis Congregationum resolutiones in usum episcoporum et sacerdotum praesertim apostolico munere fungentium*, Romae, 1886 (la III ed. uscirà nel 1907 a cura di F. Solieri) e del trattato *De dispensationibus matrimonialibus*, 1887<sup>2</sup>.

<sup>(218)</sup> PRUDHOMME, p. 91-96 e in generale pp. 84-101.

<sup>(219)</sup> Domenico Ferrara è nominato minutante in questa Congregazione nell'apr. 1877, dopo aver prestato servizio ed essere indicato come candidato a sottosegretario della Congregazione del concilio dal cardinal Caterini (cfr. D. FERRATA, *Mémoires*, I, Roma, 1920, pp. 21-23).

In ogni caso la loro remunerazione era insufficiente e doveva essere integrata da altri proventi derivanti, in genere, dall'esercizio dell'insegnamento di materie canonistiche o teologiche presso uno dei collegi o seminari dell'Urbe <sup>(220)</sup>.

Ad un gradino più elevato tra i funzionari della Curia stavano i *consultori* delle Congregazioni e delle Segreterie. Il loro ufficio consisteva, in generale <sup>(221)</sup>, nel partecipare ad una riunione preparatoria della propria congregazione per trattare preliminarmente i problemi all'ordine del giorno ed emettere un parere motivato da servire per la decisione dei cardinali. Nel *votum conclusivo* si indicava qual era il parere maggioritario dei consultori, si adducevano le ragioni per cui era stata scartata una determinata soluzione piuttosto che l'altra, il tutto senza però nominare i singoli consultori <sup>(222)</sup>.

Sotto il profilo socio-religioso i consultori appartenevano, per così dire, all'« alto clero »: erano canonici, professori, segretari di congregazioni, generali degli ordini religiosi <sup>(223)</sup>. In questa carica troviamo molti canonisti che, oltre ad aver tenuto l'insegnamento in uno degli atenei pontifici, erano già stati « sostituti » o sottosegretari in qualche Segreteria o Congregazione oppure « referendari » della Segnatura Apostolica ossia consultori incaricati di presentare il loro parere sulle suppliche. La loro condizione economica era, in genere, piuttosto elevata in virtù non dell'ufficio curiale bensì della titolarità di una lauta prebenda canonica <sup>(224)</sup>.

<sup>(220)</sup> Si vedano i casi di Pio Delicati, di Francesco Segna, di Filippo Torroni e del can. Roncetti, tutti professori di Gasparri all'Apollinare.

<sup>(221)</sup> Va infatti rammentato che nella Congregazione del concilio i consultori ufficiali erano rimpiazzati dai giovani canonisti dello « Studio » e che nella Congregazione concistoriale tale categoria era stata soppressa (GRIMALDI, *Les congrégations romaines*, cit., p. 178).

<sup>(222)</sup> A questa regola faceva eccezione la Congregazione dei riti, i cui consultori sfilavano davanti al papa o ai cardinali per leggere il loro parere motivato. Compiti specifici avevano poi i consultori della Congregazione dei vescovi e regolari — incaricati di esaminare e correggere i progetti di costituzioni dei nuovi istituti religiosi, di emettere « voti » o pareri su problemi particolari e sulle singole controversie insorte tra gli ordinari diocesani e i religiosi —, e quelli della Congregazione dell'indice, sui quali incombeva l'esame dettagliato dei libri sottomessi alla congregazione e la redazione di un parere a stampa da servire come base al lavoro dei cardinali (ivi, pp. 149, 190, 266).

<sup>(223)</sup> WEBER, pp. 325-326.

<sup>(224)</sup> Quasi tutti i consultori e ufficiali delle Congregazioni erano canonici di

Ad uno dei livelli più alti della burocrazia curiale e della stessa gerarchia cattolica erano collocati i *segretari* delle congregazioni. Dopo alcuni anni di servizio alcuni di essi maturavano, per consuetudine, una sorta di diritto alla dignità cardinalizia. Spiccavano sugli altri i segretari della Congregazione Propaganda Fide — considerata come « un secondo papato »<sup>(225)</sup> —, dei Vescovi e Regolari e della Concistoriale<sup>(226)</sup>.

Al vertice delle congregazioni romane era il *cardinale prefetto* (fatta eccezione per il S. Ufficio, la Concistoriale e la Sacra visita, allora direttamente presiedute dal papa). Come cardinale « ponente », egli riceveva la pratica completa, doveva leggere o farsi riassumere le centinaia di pagine che la congregazione gli aveva restituito e in un certo senso giudicare lui stesso la pratica prima di discuterla collegialmente. Essendo particolarmente delicata, questa carica richiedeva candidati dotati di « une profonde science du droit canonique, un jugement très-sûre, une intelligence rompue aux affaires et une grande assiduité au travail »<sup>(227)</sup>.

Oltre che nelle Congregazioni, i canonisti andavano a ricoprire posti di prestigio nei Tribunali centrali della Chiesa. Naturalmente la soppressione « civile » della Rota, nel 1870, diminuì di molto il peso degli *uditori*, nonostante alcuni provvedimenti di Leone XIII diretti a ristrutturare l'antico tribunale<sup>(228)</sup>. Dopo i protonotari apostolici

chiese maggiori o minori di Roma. Viene alla mente il De Angelis, che dichiarava di prestare « la gratuita sua opera come consultore nelle romane congregazioni dell'Indice, della Propaganda pel rito latino ed orientale, e degli Affari ecclesiastici straordinari » e che sarà insignito, seppure tardivamente, di un canonicato in S. Maria Maggiore (AS ROMA, *Università di Roma*, n. 305, stato di servizio di De Angelis; ROMA, ARCHIVIO DELLA BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE, *Nomine e possessi 1816-1897*, ins. 44).

<sup>(225)</sup> DE CESARE riportato in WEBER, p. 285.

<sup>(226)</sup> Ivi, pp. 270 e 286. Preannunciando la necessità della riorganizzazione operata da Pio X, De Cesare osservava nel 1882: « Le altre nomine di natura ecclesiastica [dopo il 1870] non hanno importanza, e non serve parlarne. Sono titoli cui manca la cosa. La Camera è chiusa, la Rota non gira, la Segnatura non segna... Seguivano a figurare, perché i titoli sono ancora considerati come primi scalini della carriera, e perché danno il titolo di monsignore e l'abito paonazzo. Che grande riforma sarebbe necessaria in tutta la gerarchia, rimasta qual'era nei secoli passati! » (ivi, p. 289).

<sup>(227)</sup> GRIMALDI, *Les congrégations romaines*, cit., pp. 150-151.

<sup>(228)</sup> Con i provvedimenti papali del 1878 e del 1895 le competenze di questo tribunale furono limitate alla revisione dei processi ordinari ed apostolici dei servi di Dio

essi costituivano il primo collegio della prelatura e godevano di una serie di titoli onorifici; la loro importanza era però più simbolica che reale <sup>(229)</sup>.

Alcune delle tradizionali regole di reclutamento degli uditori vennero modificate. Continuarono a venire nominati dal papa tra i dottori che avevano insegnato diritto, ma non senza eccezioni. Accanto ai professori, quasi tutti provenienti dal Seminario Romano (Francesco Santi e Filippo Giustini, Costantino Contini, Guglielmo Sebastianelli) troviamo infatti ex-docenti di teologia (Francesco Segna, Basilio Pompili e Oreste Giorgi). La loro nomina segnava il coronamento d'una trafila di incarichi come consultori presso le congregazioni più importanti del Concilio, di Propaganda Fide e dei Vescovi e Regolari o come canonista del tribunale della Penitenzieria apostolica.

Infine la presenza dei canonisti romani era molto diffusa pure negli impieghi e negli uffici di natura diplomatica. In seguito al riorientamento della politica estera attuato da Leone XIII, essi svolsero un ruolo di primaria importanza nelle relazioni tra la Santa Sede e gli Stati. Nella Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari <sup>(230)</sup>, autentica fucina della migliore diplomazia pontificia, troviamo tutta una serie di prelati formati nelle discipline giuridiche del Seminario Romano: basterebbe pensare, oltre a Gasparri, a Angelo e Domenico Maria Jacobini, Mariano Rampolla del Tindaro, Luigi Galimberti, Antonio Agliardi, Domenico Ferrata, Francesco Segna, Felice Cavagnis, Eugenio Pacelli e Bonaventura Cerretti <sup>(231)</sup>.

Molti di questi nomi e di quelli appena indicati tra gli uditori di Rota li ritroveremo nelle due commissioni di cardinali e di consultori incaricati della codificazione canonica.

---

e a questioni connesse (DEL RE, *La curia romana*, cit., pp. 231-232). Sul Tribunale della Rota l'opera più completa rimane quella di CERCHIARI, *Capellani papae et Apostolicae Sedis auditores causarum Sacri Palatii*, cit.

<sup>(229)</sup> GRIMALDI, *Les congrégations romaines*, cit., p. 528. Attorno agli anni 1880 gli uditori rotali erano nove, di cui quattro non italiani (un austriaco, due spagnoli e un francese, per un certo periodo non riconosciuto dal governo).

<sup>(230)</sup> Su di essa, cfr. DEL RE, *La curia romana*, cit., pp. 82-84, e, per la prima metà del XIX secolo, PASZTOR, *La congregazione degli affari ecclesiastici straordinari*, cit., pp. 191-318.

<sup>(231)</sup> Se ne veda l'elenco in G. DE MARCHI, *Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956*, Roma, 1957.

## 6. *La fisionomia delle scuole canonistiche romane.*

Al termine del lungo percorso che ci ha permesso di ricostruire i centri e gli esponenti dell'insegnamento del diritto canonico nell'Urbe e di indagare le modificazioni dei sistemi formativi, dell'apprendistato e delle carriere del canonista romano tra il pontificato di Pio IX e quello di Leone XIII, pare opportuno riepilogare i principali risultati in rapporto a tre problemi generali.

### 6.1. *La diversificazione dei poli accademici.*

Il quadro della consistenza e dello sviluppo dei luoghi d'insegnamento si modificò in tre distinti periodi del secondo Ottocento. Poco dopo la metà del secolo, la crisi didattica e numerica della « Sapienza »<sup>(232)</sup> venne accelerata dal papato con la concessione del diritto di conferire gradi accademici al Seminario Romano. Il provvedimento, motivato dall'esigenza di disporre di un sicuro centro di formazione teologica e giuridica per il clero, segnò anche la data d'inizio di un potenziamento culturale e di un allargamento della sua base studentesca. Tant'è vero che, nel venticinquennio seguente, il Seminario Romano dominò incontrastato la scena ecclesiastico-giuridica e svolse un ruolo polarizzante non solo per il clero autoctono ma anche per quello estero<sup>(233)</sup>.

Durante la terza fase, che va dal 1876 alla fine del secolo, il successo dell'Apollinare venne in parte offuscato dalla lenta ma costante crescita della Facoltà di diritto canonico della Grego-

---

<sup>(232)</sup> L'Università di Roma nel 1856 contava 876 iscritti, di cui 283 romani; nel 1866-67 erano saliti a 1094, di cui 171 uditori, nel 1871 erano scesi a circa 700 circa e nel 1875 addirittura a 500 (BARTOCCINI, *Roma nell'Ottocento*, cit., p. 315, 674-75). Nel 1866-67 gli allievi di Giurisprudenza erano 335 (AS ROMA).

<sup>(233)</sup> Se ne trova conferma in una statistica relativa all'anno scolastico 1878-79, da cui emerge che nelle aule dell'Apollinare affluivano scolari, chierici e alunni del Seminario Pio, dei collegi Bandinelli, Ghislieri, Francese, Piceno e Capranica, oltre gli alunni della Accademia dei nobili ecclesiastici « ed altri individui appartenenti ad istituti religiosi ». Su un totale di 584 allievi, 322 erano « giovani scolari » esterni, 125 « giovani ecclesiastici » provenienti dai diversi collegi ed istituti sopra nominati, 83 alunni del Seminario Romano e 54 del Seminario Pio (APUL, *Carte del Seminario Romano*, « Catalogo della scolaresca dall'anno 1870-71 all'anno 1879-80 ». Nell'« Epilogo generale » la somma è erroneamente indicata in 576).

riana <sup>(234)</sup> cui faranno anche capo i convittori della maggior parte dei collegi ecclesiastici <sup>(235)</sup>.

Sembra logico ritenere che l'apertura e il potenziamento di un secondo polo ecclesiastico di formazione canonistica a Roma abbiano corrisposto alla duplice intenzione del papato di accreditare ulteriormente la disciplina canonistica e di rispondere alla cresciuta domanda di sedi d'insegnamento. Ma, al di là di questi termini generali, si può avanzare anche l'ipotesi che il papato abbia mirato a diversificare le funzioni dei due prestigiosi istituti, con l'affidare all'Apollinare — sotto il suo diretto controllo — il compito di *riprodurre* la propria classe dirigente ecclesiastica, e alla Gregoriana una funzione di *universalizzazione* della cultura romana.

Non a caso la « Civiltà Cattolica » nel 1888 scriveva che in quegli ultimi anni l'Università della Compagnia di Gesù era « salita in tanto splendore, vuoi per la qualità dei professori che vi insegnano, vuoi ancora per il numero degli alunni che vi studiano, che ben può dirsi, nel suo genere, l'Ateneo massimo del mondo cattolico » <sup>(236)</sup>.

La Gregoriana risultava divisa nelle Facoltà di teologia, di filosofia e di diritto canonico con un numero di docenti rispettivamente pari a dieci, a sei e a tre <sup>(237)</sup>. All'ampliamento delle materie curriculari aveva corrisposto una crescita verticale degli allievi, dato che nel 1888 vi si contavano già ben 659 allievi, pari a due terzi in più rispetto al 1870, anno in cui era stato tolto alla Compagnia il permesso di insegnare le discipline umanistiche e sequestrato l'edificio del Collegio Romano <sup>(238)</sup>. Gli studenti pro-

---

<sup>(234)</sup> Dai 15 alunni dell'anno di fondazione, essa passa, seppure con consistenti oscillazioni, ai 45 del 1880-81, ai 53 del 1892-93, ai 65 del 1895-96, ai 125 del 1905-06 (PONTIFICIA UNIVERSITAS GREGORIANA - PONTIFICIUM INSTITUTUM BIBLICUM - PONTIFICIUM INSTITUTUM ORIENTALE, *Liber Annualis*, Roma, 1994, p. 378).

<sup>(235)</sup> Cfr., per qualche dato, *Seminaria Ecclesiae Catholicae*, cit.: Collegio Capranica (p. 283), Germanico-Ungarico (p. 288), Pio-Latino Americano (p. 312). Sulle pressioni di mons. Merry del Val per inviare i collegiali spagnoli esclusivamente alla Gregoriana, cfr. CÁRCEL ORTÍ, *El Colegio Español, la Gregoriana y las Universidades*, cit., pp. 216-221.

<sup>(236)</sup> *L'Università Gregoriana*, in CC, s. XIII, v. IX, 1888, alla data 25 gen., p. 372.

<sup>(237)</sup> Ivi, pp. 372-373.

<sup>(238)</sup> Può essere utile ricordare anche gli incrementi successivi degli studenti della Gregoriana: 708 nel 1889, 807 nel 1891, 914 nel 1894, 1025 nel 1896, 1115 nel 1901 (*Liber Annualis*, cit., p. 378).

venivano da diciannove nazioni, con una limitata prevalenza degli italiani <sup>(239)</sup>.

Queste statistiche erano una chiara dimostrazione vuoi dell'importanza assunta dall'ateneo nella formazione del clero, dato che « quasi tutte le Congregazioni di Chierici Regolari e i Seminari di Roma hanno nell'Università Gregoriana i loro rappresentanti », vuoi del « carattere mondiale dello Studio gregoriano, il quale, come per altri rispetti così per questa sua universalità non ha nulla da invidiare a quelle grandi e famose Università del Medioevo, che in Italia, in Francia e in Germania formarono tanti e sì strenui campioni della scienza, allora alleata colla fede ». Tale riferimento storico non era casuale: esso intendeva esprimere, per i gesuiti, la speranza che da Roma sarebbe partito « quell'impulso rigeneratore del pensiero cristiano, che una falsa scienza ha miseramente isterilito e fuorviato » <sup>(240)</sup>.

## 6.2. *I caratteri distintivi.*

Per cogliere i tratti salienti della Scuola romana di diritto canonico possiamo partire dal giudizio di alcuni studiosi stranieri che, in maniera frettolosa o forse per antonomasia, la assimilavano alla Scuola italiana. Un allievo francese di De Angelis a Roma, Eugène Pousset, osservava (nel 1877) che la conoscenza del diritto canonico era sempre stata tenuta in gran conto tra i dottori italiani e che quelli che si erano cimentati a scrivere trattati su tali materie avevano « montré de merveilleuses aptitudes à résoudre les questions les plus compliquées, en donnant des solutions sinon raisonnées, du moins fort raisonnables ». Secondo il Pousset era la notevole importanza attribuita alla giurisprudenza che spiegava il prevalente orientamento pratico, funzionale al governo ecclesiastico, dei canonisti italiani:

Ils n'aiment point les dissertations philosophiques en ceci; ils ne prennent pas toujours la peine de remonter à ce que nous appelons les principes du droit. Ils préfèrent ce qu'ils nomment la *Prattica*, c'est-à-dire

---

<sup>(239)</sup> Questo il numero degli allievi: italiani:194; francesi: 142; sudamericani: 65; austro-ungarici: 54; tedeschi: 49 (ivi, p. 373 (la Bertocchini parla di un « quieto rinfoltirsi » delle iscrizioni).

<sup>(240)</sup> Ivi, p. 373.

le côté vraiment utile et vivant de cette science du gouvernement ecclésiastique <sup>(241)</sup>.

L'assenza di costruzione metodico-deduttiva rilevata da Pousset nella Scuola romana, era ribadita e approfondita dieci anni dopo da un altro canonista francese.

L'École italienne — egli scriveva — n'a jamais été portée à se livrer à l'étude des sources; elle incline davantage vers cette jurisprudence un peu sophistiquée qui est un jeu pour des esprits romains, et elle a laissé aux chercheurs allemands à pénétrer les obscurs commencements de la science canonique <sup>(242)</sup>.

Non c'è dubbio che tali notazioni cogliessero nel segno allorché individuavano alcuni limiti costitutivi della tradizione canonistica italiana rispetto a quella francese, peraltro allora in grave crisi, e specialmente nei confronti di quella tedesca. Ma ciò non deve impedire di evidenziare, con maggiore attenzione di quanto non fossero stati capaci i contemporanei, le novità di contenuto e i fermenti metodologici che emergono nelle Scuole romane nel ventennio 1860-80. In primo luogo non si può negare che docenti come De Angelis alla « Sapienza » e al Seminario Romano, De Camillis al Collegio Urbano e al Seminario Romano, Tarquini al Collegio Romano e all'Università Gregoriana siano stati l'espressione migliore della *rinascita degli studi canonistici* a Roma nel secondo Ottocento e, al tempo stesso, gli iniziatori del nuovo paradigma delle due Scuole romane più importanti e per tanti versi complementari: quella dell'Apollinare e quella della Gregoriana.

De Angelis ha il merito di riprendere una tradizione di esposizione e di aggiornamento al Testo delle Decretali che ormai taceva da circa un secolo lasciando il posto a elementari compendi o a ripetitivi manuali di *Institutiones*, di averla vivificata con un senso acuto delle trasformazioni storiche intervenute nella società e nella Chiesa, di avere posto a confronto i problemi canonistici del presente e del passato; soprattutto di aver intuito che la nuova direzione

---

<sup>(241)</sup> E. POUSSET, rec. al vol. di Giuseppe FERRARIS, *Theorica et praxis regiminis dioecesanis praesertim sede vacante* (Paris, 1876) in PO, XX, 1877, pp. 114-115.

<sup>(242)</sup> F.G., rec. alle *Praelectiones* del SANTI, ivi, XLVI, 1886, p. 505.

del diritto canonico andava verso una progressiva distinzione di sfere giurisdizionali tra la Chiesa e gli Stati <sup>(243)</sup>.

A loro volta De Camillis per l'Apollinare e Tarquini per la Gregoriana svolgono una funzione determinante nel preparare la codificazione perché, al di là delle differenze di materia, di impianto e di strumenti formali, rappresentano due capiscuola e convergono largamente sulla finalità scientifica della loro trattazione: la costruzione di un *systema iuris canonici* modellato sulla concezione della Chiesa *societas perfecta* (fine ultimo da conseguire, attività potestative necessarie, mezzi spirituali e materiali da impiegare), fondato sui dati positivi della teologia e sulle categorie razionali del wolffismo, strutturato secondo partizioni e suddivisioni logiche interne e differenti livelli di analisi, in ultimo ricomposte entro i quadri dello schema delle Istituzioni romane e canoniche o in quello delle potestà ecclesiastiche; insomma capace di ridurre ad unità formale coerente tutta la materia da trattare secondo *iura, officia, status*, specie e generi e quindi di costringere il materiale giuridico in una forma unitaria, logica e razionale.

Non bisogna però dimenticare che, tra le due Scuole canonistiche, sussistevano fin dall'inizio differenze sensibili e non trascurabili, al di là del comune orientamento di fondo nel valorizzare il *ius pontificium*. Come si avrà occasione di vedere molto più avanti, alcune di queste divergenze si protrarranno a lungo, fino a condizionare in misura notevole la problematica canonistica e la scelta a favore del Codice almeno su tre punti capitali: intorno al rapporto tra diritto canonico e teologia, intorno alla natura dei concordati, intorno alla scelta tra il modello compilatorio e quello codificatorio.

Gli esponenti maggiori della scuola dell'Apollinare tra il 1870 e l'80 (De Angelis e Santi) manifestano una chiara propensione verso la coordinazione del diritto canonico con la teologia: un ricordo che, seppur favorito dalla formazione teologica dei canonisti e talvolta dall'alternanza negli insegnamenti <sup>(244)</sup>, discendeva da una

---

<sup>(243)</sup> « De Angelis mérite toujours, à notre sens, d'être consulté, bien qu'il soit généralement assez oublié de nos jours. Il résume, avec compétence et précision, l'état du droit à son époque » (così ANDRIEU-GUITRANCOURT, *Introduction sommaire à l'étude du droit*, cit., p. 1352).

<sup>(244)</sup> Si potrebbero ricordare, per il Seminario dell'Apollinare, il caso di Santi e,

ben precisa opzione di metodo. Si è visto come Santi nelle sue lezioni si fosse limitato a trattare solo tematiche interne al diritto della Chiesa e come fosse stato accusato, dai canonisti tedeschi, di mancare di nerbo giuridico e di aver confuso il piano del diritto canonico con quello della teologia. A loro volta anche i docenti della Gregoriana Lugari, Bucceroni, De Luca, Wernz si muovono verso un raccordo più stretto tra le scienze sacre e criticano chi aveva inteso studiare il diritto canonico al di fuori dell'orizzonte teologico. Questa convergenza d'intenti porterebbe a ridimensionare l'idea di una permanente separazione tra queste due discipline dalla fase post-tridentina a quella pre-codicistica <sup>(245)</sup> e a rafforzare l'osservazione del Magni secondo cui la crisi del diritto comune avrebbe condotto la canonistica italiana a ricercare un nuovo raccordo con la teologia <sup>(246)</sup>.

Almeno fino all'ultimo ventennio dell'Ottocento la tendenza metodologica delle due Scuole romane è chiaramente rivolta più ad integrare il diritto della Chiesa con la teologia piuttosto che con i modelli emergenti nella scienza giuridica del tempo. Il che verrebbe a confermare l'influenza determinante esercitata dal concilio Vaticano I sulle trasformazioni e sulla rinascita del diritto canonico. Questa precisazione temporale è, però, determinante: vedremo infatti nei prossimi capitoli come la svolta metodologica in Italia degli anni Ottanta, la fondazione dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche e il mutamento d'indirizzo degli studi favoriranno, nella nuova generazione di canonisti dell'Apollinare (Gasparri, De Lai, Lega, Lombardi, Sebastianelli, ecc.) e della Gregoriana (Baldi, Sanguinetti, Ojetti) un sensibile cambiamento di rotta nella direzione delle tendenze sistematizzanti e modernizzanti in linea con le codificazioni civili.

Lo sfondo teologico e canonistico dei docenti dell'Apollinare e della Gregoriana si ancora alla tradizione ecclesiologica del Tridentino

---

per la Gregoriana, quelli di Ojetti, che alternerà i corsi di diritto canonico con quelli di teologia dogmatica (1898-1902) e di De Luca che insegnerà per più anni dogmatica e morale.

<sup>(245)</sup> Cfr. P. PRODI, *Note sulla genesi del diritto nella Chiesa post-tridentina*, in *Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa*, Brescia, 1972, pp. 191-218.

<sup>(246)</sup> Cfr. MAGNI, *Il contributo italiano agli studi del diritto canonico*, cit., p. 359.

e del Vaticano I, di cui utilizza frequentemente fonti (decreti conciliari e decisioni delle congregazioni) e concetti portanti su questioni essenziali come la definizione della Chiesa in senso bellarminiano, la sua costituzione gerarchica, il primato di giurisdizione del papa (rinsaldato dalle ramificate tendenze ultramontane e dalla recente proclamazione del dogma dell'infallibilità), i rapporti verticali tra il papa e i vescovi, ai quali, in opposizione al montante sistema costituzionalista delle società statuali, veniva negata ogni forma di partecipazione collegiale al governo della Chiesa universale.

La nota distintiva dell'insegnamento canonistico della Gregoriana è rappresentata da un radicato senso della continuità disciplinare all'interno della Compagnia di Gesù. Come si è osservato in precedenza, il modello di riferimento pressoché esclusivo, sul terreno del *systema iuris*, è costituito dall'opera del Tarquini. Da lui deriva un'accentuata tendenza verso l'esposizione sistematica che diverrà paradigmatica per i docenti della Gregoriana: ricordo per tutti il nome di Pietro Baldi (cfr. cap. VII § 4). Nei manuali di *ius Decretalium* di Sanguineti e di Ogetti si nota una maggiore varietà di posizioni e un più accentuato sviluppo di metodi, specialmente, tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta. Il coronamento metodologico avverrà sulle soglie del XX secolo col Wernz (cfr. cap. VII § 4.3).

Nondimeno sul terreno delle relazioni tra Chiesa e Stati si assiste, specie in De Angelis e nei docenti dell'Apollinare, ad un sensibile mutamento di orizzonti rispetto alle teoriche della Restaurazione maggiormente condivise dai gesuiti che insegnano alla Gregoriana. Se da una parte De Angelis continua a rivendicare con forza sia la piena autonomia e indipendenza dell'ordinamento canonico da quello statale, sia la *potestas indirecta in temporalibus* della Chiesa, sia il carattere obbligante delle leggi pontificie sprovviste del regio *placet* o dell'*exequatur*, sia la coattività delle stesse leggi in materia di pene temporali afflittive, e perfino la validità dei *privilegia clericorum*, dall'altra parte egli rinuncia a sottoporre al diritto canonico una larga serie di atti precedentemente ricondotti nella sua sfera d'influenza e funzionalizza sempre più la competenza della Chiesa nelle materie civili alla *salus animarum*.

Al fine di capire le differenze di sensibilità e di idee pare poi rilevante il fatto che De Angelis prendesse deliberatamente atto, in

polemica con i canonisti ultramontani, dei mutamenti irreversibili che erano da poco intervenuti nel rapporto tra autorità ecclesiastica e potere politico. Discorrendo della teoria della subordinazione di quest'ultimo alla prima così com'era espressa dalla famosa bolla *Unam sanctam* e dall'« errore » 54 del *Syllabus*, egli sosteneva la recezione del documento di Bonifacio VIII nelle collezioni canoniche, ma al tempo stesso precisava, dimostrando un atteggiamento realistico rispetto ai problemi del tempo, che sarà proprio anche del Gasparri canonista e cardinale segretario di Stato:

Hodie tamen haec Ecclesiae auctoritas exerceri non potest, cum populi ab incredulis excitati nec recognoscant, nec acquiescant huic Ecclesiae decisioni; et proinde haec iudicia non haberent effectum, ut ultimis vicibus expertus est Romanus Pontifex, quibus hac auctoritate usus est. Quinimo cum societates hodie sint mixtae religionis, occasione talium iudiciorum bella non modo civilia, sed et religiosa enasci facile possent. Decipiuntur proinde illi, qui hanc potestatem asserunt a Romano Pontifice passim exerceri posse, cum experientia quoque demonstraverit has sententias non habere felicem exitum <sup>(247)</sup>.

Con quest'ultima frase De Angelis intendeva forse replicare alle dure critiche che il Bouix aveva rivolto, alcuni anni prima, alle opere del Soglia e del Vecchiotti nonché, più in generale, all'intera Scuola Romana:

A côté de la grande école représentée par saint Thomas, Bellarmin, Suarez, Bianchi, Zaccaria, les frères Ballerini, école qui professe sans palliatifs les doctrines du Saint-Siège, il en existe à Rome une petite, qu'on peut nommer celle *des accommodements*. Celle-ci parle beaucoup de prudence, son programme est de concilier le plus possible, sans toutefois rien sacrifier d'essentiel <sup>(248)</sup>.

Le posizioni di De Angelis intorno al potere del papa in materia temporale e quelle pronunciate nella polemica contro Tarquini e i gesuiti sulla natura giuridica contrattuale e non privilegiaria dei concordati, fanno ritenere che, al contrario della canonistica ultramontana, la Scuola dell'Apollinare già alla fine degli anni 1870 abbia

<sup>(247)</sup> DE ANGELIS, *Praelectiones juris canonici*, cit., I, lib. I, tit. II, n. 7, pp. 41-42.

<sup>(248)</sup> D. BOUIX, *Observations sur les Institutions canoniques de Mgr. Vecchiotti*, in RSE, XIX, 1869, I, pp. 273-274. Tra le varie contestazioni mosse dal Bouix al Vecchiotti, una delle più lunghe ed insistite verteva sulla « question du pouvoir papal sur le temporel des sociétés civiles » (pp. 266-268).

evoluto, in corrispondenza con l'evento del Vaticano I, verso una concezione dell'autorità pontificia *più spiritualizzata* e verso un atteggiamento nei confronti dello Stato liberale italiano politicamente *più flessibile* <sup>(249)</sup>.

Il fatto che Gasparri si fosse formato alla scuola di De Angelis e che condividesse, insieme con i colleghi dell'Apollinare, la teoria contrattuale dei concordati (cfr. cap. IV § 4) aiuta a comprendere da un lato il valore della ricezione dei concordati nel can. 3 del *Codex iuris canonici* del 1917 e, dall'altro, il grande significato politico che egli annetterà ad essi nel regolare le relazioni tra la Santa Sede e gli Stati allorché sarà chiamato alla Segreteria di Stato <sup>(250)</sup>.

### 6.3. *La nuova identità del canonista.*

Le considerazioni che precedono invitano ad accostarsi alla figura e alla funzione del canonista romano alla vigilia della codificazione avendo riguardo d'un duplice livello di analisi: in primo luogo l'intreccio istituzionale, del tutto singolare anche se tradizionalmente consolidato, tra l'apprendimento teorico della disciplina e la sua multiforme applicazione pratica nei vari organi della curia romana; in secondo luogo la peculiare valenza giuridica, culturale e religiosa che quell'insegnamento — nella forma e nei contenuti in cui veniva ufficialmente impartito nei luoghi deputati — possedeva per l'intera cattolicità.

Si sa che nello Stato pontificio era avvenuta una saldatura pressoché completa tra diritto e potere, e tra diritto canonico e diritto romano, nonostante la progressiva divaricazione tra l'attività legislativa per la Chiesa universale e quella rivolta dai papi allo Stato pontificio. Ed è uno degli ultimi Stati a continuare a porre a base del suo ordinamento e della sua legislazione il diritto comune. V'erano dunque tutte le premesse perché si stabilisse un legame organico tra

---

<sup>(249)</sup> DE ANGELIS, *Praelectiones juris canonici*, cit., I/II, lib. I, tit. XXXI, n. 6, p. 197, ove afferma: « Loquendo nunc de relationibus, quae intercedunt inter Ecclesiam et status diversos; asserimus nullam mutationem factam esse. Namque illa definitio [Romani Pontificis infallibilitatis] respicit dogmata et regulam morum, quae sunt exclusivum objectum Ecclesiae ».

<sup>(250)</sup> FALCO, pp. 178-182; ASTORRI, parte II e III.

lo studio del diritto canonico e la professione, tra la scienza giuridica e il ceto dirigente dall'altro <sup>(251)</sup>.

La *debollatio* dello Stato pontificio sconvolse definitivamente l'ordine « teocratico » e recise d'un tratto il plurisecolare intreccio tra la società civile e il diritto canonico <sup>(252)</sup>. Dopo il 1870 quest'ultimo è costretto a ripensare radicalmente il proprio statuto metodologico e la propria funzione esclusivamente in rapporto delle esigenze della Chiesa universale. Al riguardo, si è visto come un grande studioso come Ulrich Stutz abbia inquadrato queste trasformazioni all'interno di un processo di forzata « spiritualizzazione » del diritto della Chiesa.

Due problemi si aprivano alla canonistica romana: uno di *aggiornamento* e uno, più grave, di *ridefinizione* del ruolo del diritto nella vita ecclesiastica dopo che era stato preso definitivamente atto dell'impossibilità di ritornare allo *status quo ante*.

Quanto al primo aspetto, di natura teoretica, si trattava prima di tutto di compiere un'opera di revisione e di integrazione dell'antico diritto sedimentato nel *Corpus iuris canonici* (e specialmente nelle Decretali) con la enorme massa di provvedimenti legislativi emanati su tutte le materie dalle congregazioni romane. La forma di tale opera non era ancora sufficientemente chiara, nonostante gli appelli emersi nel concilio Vaticano I (cfr. cap. VII § 1). Rimaneva inoltre da chiarire il carattere di tale operazione culturale in rapporto alle altre discipline, giuridiche ed extragiuridiche (pensiamo in specie alla teologia e alla storia): ciò che avrebbe inevitabilmente comportato un confronto diretto sia con la tradizione canonistica classica e moderna, sia con i recenti tentativi sistematici compiuti dagli studiosi protestanti.

---

<sup>(251)</sup> Cfr. P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, 1982, capp. IV e VI. Più in generale: G. ERMINI, *Corso di diritto comune*, I, Milano, 1989.

<sup>(252)</sup> Indice importante di questa trasformazione è la nuova funzione che viene ad assolvere la « Corte di Roma », che da Corte tradizionale diviene, secondo l'analisi di Christoph Weber, una « Corte ideologica » (C. WEBER, *La Corte di Roma nell'Ottocento*, in *La Corte nella cultura e nella storiografia. Immagini e posizioni tra Otto e Novecento*, a cura di C. Mozzarelli e G. Olmi, Roma, 1983, pp. 181-198). Cfr. anche C. PRUDHOMME, *Léon XIII et la Curie Romaine à l'époque de Rerum Novarum*, in « *Rerum Novarum* ». *Écriture, contenu et réception d'une encyclique*, Rome, 1997, pp. 29-48.

Quanto al secondo aspetto, politicamente rilevante, si trattava di recuperare in una forma nuova il significato e la portata per così dire strategica del diritto canonico. Si avrà modo di vedere più avanti come la soluzione che verrà elaborata dal papato e dalla curia romana consisterà nell'attribuire al diritto canonico una rinnovata valenza giuridica, tanto come ordinamento giuridico primario quanto come strumento particolarmente efficace per legittimare e consolidare in senso centralistico la struttura e l'organizzazione della Chiesa. Il *Codex iuris canonici* si situerà su questo sfondo.

In tale prospettiva bisogna tener conto del cambiamento del clima culturale e mentale in cui, dopo il 1870, si troveranno ad operare le istituzioni e gli uomini che avevano il compito di trasmettere nell'Urbe il « sapere sacro ». Il « ritorno a Roma » quale centro propulsivo della cattolicità contro le tendenze autonomistiche degli episcopati nazionali nonché come baluardo della fede e della « civiltà cristiana » contro le dottrine liberali e le prassi neogiuridizionaliste degli Stati europei sarà veicolato dalle correnti ultramontane. Il mito di « Roma papale » sarà alimentato dal clima prodotto dalla riscoperta delle catacombe, dagli studi storici che mostravano la successione apostolica e il primato romano, dai pellegrinaggi al papa « prigioniero » <sup>(253)</sup>.

Questa mutata atmosfera culturale contribuirà in maniera determinante a far guardare sotto un nuovo profilo gli studi ecclesiastici impartiti nei collegi e nelle università pontificie. Anzitutto si vedrà in essi una garanzia di completa ortodossia dottrinale, cosa che difficilmente si sarebbe potuta avere nelle diocesi periferiche, maggiormente esposte agli influssi culturali del liberalismo, del criticismo e del positivismo. Inoltre si riconoscerà ai seminari di Roma una capacità formativa tutta speciale non solo sul terreno intellettuale, ma anche su quello propriamente spirituale e della condotta: da qui il modello del « prete romano ».

Alla luce di queste complesse trasformazioni istituzionali, culturali e mentali appare evidente come, a cominciare dall'ultimo

---

<sup>(253)</sup> Si pensi ai *topoi* su cui insisterà, con rara efficacia propagandistica, un Louis Veuillot nelle sue *correspondances* romane. Più in generale: A. ZAMBARBIERI, *La devozione al papa*, in *La Chiesa e la società industriale (1878-1922)*, a cura di E. Guerriero e A. Zambarbieri (« Storia della Chiesa » diretta da Fliche-Martin, XXII/2), parte II, Milano, 1990, pp. 9-81.

trentennio del XIX secolo, sia andata cambiando in maniera radicale anche l'identità sociale e culturale del canonista. Esso vede restringere profondamente il campo di esercizio e di applicazione del suo sapere dalle istituzioni dello Stato pontificio ai soli organi della curia romana deputati al governo della Chiesa. Ciò impone una lenta ma inarrestabile modificazione dei requisiti personali dei canonisti (peraltro già in atto nella prima metà dell'Ottocento), una riconversione delle loro aspirazioni intellettuali e sociali, una ridefinizione del loro *status* e dei loro scopi.

Figura ormai separata dalla società civile, il canonista è posto, sul terreno intellettuale, in una posizione abbastanza simile e di fronte ad un compito analogo a quello che gravava sui teologi: così come questi avrebbero dovuto operare una mediazione con lo sviluppo delle scienze storiche e filosofiche, esso avrebbe dovuto ridefinire in termini convenienti alle sfide politiche del momento e all'evoluzione della scienza giuridica laica, i principi generali, l'architettura, le articolazioni del diritto della Chiesa.

A differenza dal passato, il canonista diviene una professione a cui si dedicano e a cui accedono solamente gli ecclesiastici; scompare quasi del tutto anche ogni distinzione di gradi, quella ad esempio tra tonsurati o semplici chierici e presbiteri, giacché il conferimento del dottorato in ambo i diritti o in diritto canonico avviene, ordinariamente, dopo la consacrazione sacerdotale. Le attese di promozione saranno indirizzate esclusivamente all'interno della società ecclesiastica: o verso gli uffici direttivi delle diocesi periferiche o verso i dicasteri e i tribunali della curia romana, che è poi la soluzione di gran lunga preferita.

Proprio la forte penetrazione della classe dei canonisti romani nei diversi livelli degli organismi curiali tra il 1870 e il 1900 è un fenomeno di cui si è trascurata l'importanza tanto in rapporto al processo di riorganizzazione del papato dopo la perdita del potere temporale e di riaccentramento della curia romana, quanto in rapporto all'affermazione di una compatta concezione cattolica da contrapporre agli « errori » del « mondo moderno ».

Sotto il profilo riorganizzativo va considerato che la larga omogeneità culturale « romana » della composizione delle congregazioni — molti consultori e cardinali sono contemporaneamente membri di quattro o cinque delle principali — assicurerà una sufficiente osmosi

ed equilibrio all'attività dei diversi dicasteri — le cui competenze e attribuzioni spesso si sovrapponevano prima della riforma di Pio X — e una sostanziale coesione di governo ai vertici della Chiesa.

Si può adesso riprendere, *mutatis mutandis*, il parallelo tra lo sviluppo dell'organizzazione burocratica nella Germania del secondo Ottocento e quello nella Curia di Roma che era stato accennato all'inizio di questo capitolo. In ambedue i casi si registrerà quello che è stato definito un « monopolio o almeno alto privilegio del diritto e dei giuristi rispetto al problema, così centrale, della formazione e del controllo della burocrazia superiore » (254).

Alla scienza giuridica delle Università si riconoscerà ugualmente una funzione progressiva di avanzamento, di controllo, di legittimazione del potere. Pur nella diversità dei livelli e di ambiti della preparazione, il requisito della formazione universitaria sarà considerato una condizione preliminare per accedere e ascendere agli alti gradi delle rispettive burocrazie. Si stabilirà un legame personale tra l'impiegato e il sovrano o tra l'ufficiale e il romano pontefice per il tramite del giuramento di fedeltà, sudditanza e obbedienza. Infine nei rispettivi ceti burocratico-dirigenziali maturerà una forte coscienza elitaria (255).

D'altra parte la forte mobilitazione del personale dirigente imposta da Leone XIII in funzione di un chiaro 'progetto ecclesiale' favorirà la circolazione delle *élites* ecclesiastiche — la carriera in Vaticano quasi sempre costringeva ad alternare impieghi intellettuali, amministrativi e diplomatici — e scambi permanenti degli alti funzionari di curia da un dicastero all'altro, in modo da garantire la necessaria dinamicità al sistema di governo.

All'interno di questo fondamentale intreccio tra i *processi organizzativi* e il *progetto culturale* della Chiesa di Leone XIII, il diritto canonico, cui era attribuita da secoli la funzione di risolvere ogni tipo di quesito, si rivelerà un potente strumento intellettuale in grado di svolgere funzioni polivalenti: elemento di saldatura tra il requisito della formazione ortodossa e la legittimità del potere a cui esso dava accesso, cemento ideologico delle *élites* curiali, armamentario tecnico e riserva creativa di soluzioni ai problemi concreti, in

---

(254) SCHIERA, *Il laboratorio borghese*, cit., p. 164.

(255) Ivi, cap. V.

una parola insostituibile cerniera tra il « sapere » e il « potere » sacro <sup>(256)</sup>.

La nuova classe di canonisti/funzionari di Curia formatasi nei seminari e nelle Università dell'Urbe costituirà la componente principale delle commissioni di cardinali e di consultori chiamati a elaborare il *Codex iuris canonici* e, andando a raggiungere i più alti gradi nella curia romana — si pensi a Pietro Gasparri e a Eugenio Pacelli —, impregnerà della propria *Weltanschauung* giuridico-spirituale gli atti di governo della Chiesa della prima metà del Novecento.

---

<sup>(256)</sup> Mi limito a richiamare due brani di Max Weber che aiutano a definire la tipicità dei processi sopra esaminati. Il primo è l'affermazione che « lo sviluppo di un'educazione specificatamente clericale è di solito in funzione della burocratizzazione del potere, e in primo luogo di quello sacrale ». Il secondo afferma che « un potere ierocratico ecclesiastico pienamente sviluppato con un preciso sistema di dogmi, e soprattutto con un compiuto sistema di educazione, non può essere sradicato » (M. WEBER, *Economia e società*, trad. it. Milano, 1981, IV, p. 255).

## CAPITOLO SECONDO

### LA RICOMPOSIZIONE DELL'ORDINE GIURIDICO DURANTE IL PONTIFICATO DI LEONE XIII (1878-1903)

1. Le linee programmatiche di papa Pecci. — 2. « Renaissance » tomistica, diritto canonico e dottrina sociale. — 3. Il ritorno al *ius naturale*: da Taparelli a Cathrein. — 4. Gli sviluppi del *ius publicum ecclesiasticum*: da Tarquini a Cavagnis. — 5. Per un nuovo *utrumque ius*: l'Accademia di conferenze storico-giuridiche. — 6. L'ordinamento canonico come forma giuridico-politica.

#### 1. *Le linee programmatiche di papa Pecci.*

Se con Leone XII erano state poste le premesse istituzionali della ripresa dell'insegnamento universitario e con Pio IX quelle del rinnovamento dell'*ordo studiorum* delle facoltà di diritto canonico a Roma, con il pontificato di Leone XIII questa disciplina — che ormai si era diffusa in diverse università cattoliche dell'Europa e aveva accresciuto il proprio peso tra le scienze sacre grazie alla nascita di numerose riviste specialistiche <sup>(1)</sup> — riceve un ulteriore rilancio sotto il profilo ideologico venendosi a connettere con la restaurazione della *filosofia tomista* e con la costruzione della *dottrina sociale* della Chiesa <sup>(2)</sup>.

---

(1) Sulla nascita e sullo sviluppo dei periodici canonistici o teologico-canonistici a Roma, in Francia, Germania, Austria, Belgio e Spagna; sulla tipologia delle riviste e sul loro indirizzo ultramontano nel corso della seconda metà dell'Ottocento, si veda FANTAPPIÉ, 2000, pp. 865-895.

(2) Sotto il profilo della storia del diritto canonico si veda la trattazione di N. HILLING, *Die Gesetzgebung Leos XIII auf dem Gebiete des Kirchenrechts*, in AKK, XCIII, 1913, pp. 8-31, 254-276, 623-637; XCIV, 1914, pp. 75-95, 252-264. Hilling sottolineava che l'apporto di Leone XIII fu di natura dottrinale-teologica e non giuridica in quanto egli si limitò ad insegnare e a consigliare piuttosto che a redigere dei dispositivi normativi, come farà il suo successore Pio X. Cfr. anche CREUSEN, pp. 107-123; FEINE, pp. 699-701.

Un filo sottile sembra legare le iniziative prese da papa Pecci <sup>(3)</sup> appena un anno dopo la sua elezione: l'incoraggiamento dello studio autonomo del diritto canonico all'Apollinare <sup>(4)</sup>, la promulgazione dell'enciclica *Aeterni Patris* <sup>(5)</sup> (4 agosto 1879), la fondazione dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche e di quella di S. Tommaso d'Aquino <sup>(6)</sup> (ottobre 1879), l'erezione, nel settembre successivo, della cattedra di diritto pubblico ecclesiastico nel Seminario dell'Apollinare <sup>(7)</sup>. La singolare concomitanza di questi provvedimenti — tutti presi all'inizio del pontificato e in tempi assai ristretti — porta a ritenere che Leone XIII abbia voluto promuovere un'azione culturale organica, in cui i diversi ambiti storico, filosofico, giuridico e teologico risultano tra loro legati e inquadrati in una superiore visione unitaria il cui cemento ideologico è dato dalla concezione tomista della realtà <sup>(8)</sup>.

Una prima conferma degli stretti nessi concettuali tra il piano filosofico e quello giuridico può essere trovata in diversi documenti

<sup>(3)</sup> Sull'orizzonte ideologico di Leone XIII si veda: O. KÖHLER, *Il progetto universale di Leone XIII*, in *La Chiesa negli Stati moderni e i movimenti sociali (1878-1914)*, trad. it. Milano, 1979 («Storia della Chiesa diretta da H. Jedin», vol. IX), pp. 3-31; E. POULAT, *Le Royaume de Dieu et l'Empire de l'Eglise*, in ID., *L'Eglise c'est un monde. L'ecclésiologie*, Paris, 1986, cap. XI; R. AUBERT, *Leone XIII: tradizione e progresso*, in *La Chiesa e la società industriale (1878-1922)*, a cura di E. Guerriero e A. Zambarbieri, I, Milano, 1990 («Storia della Chiesa diretta da A. Fliche e V. Martin», vol. XXII/1), pp. 61-106.

<sup>(4)</sup> Sul divieto di studiare contemporaneamente teologia e diritto canonico per gli alunni che aspiravano al dottorato nelle due facoltà dell'Apollinare e sulla durata novennale di tali corsi, cfr. ME, II, 1879, p. 185.

<sup>(5)</sup> LEO XIII, litt. enc. *Aeternis Patris*, 4 ag. 1879, in *Leonis XIII Acta*, I, pp. 255-284; EE, nn. 49-110. Si vedano i volumi I-III degli Atti dell'VIII Congresso tomistico internazionale su *L'enciclica «Aeterni Patris»*, Città del Vaticano, 1981, nonché il volume II de *La filosofia cristiana nei secoli XIX e XX*, a cura di E. Coreth, W.M. Neidl, G. Pfligersdorffer, trad. it., Roma, 1994.

<sup>(6)</sup> F. VISTALLI, *Il cardinal Cavagnis*, Bergamo, 1913, p. 202. All'Accademia di S. Tommaso, Leone XIII diede incarico, il 18 gen. 1880, di provvedere all'edizione critica delle opere dell'Aquinate, la quale prenderà appunto il nome di «Leoniana».

<sup>(7)</sup> Ivi, p. 234 ss.

<sup>(8)</sup> Sul carattere organico dell'opera di Leone XIII e sul legame tra le sue encicliche di argomento filosofico, giuridico e teologico con quelle più strettamente attinenti ai problemi politici e sociali, hanno richiamato l'attenzione E. GILSON, *Le philosophe et la théologie*, Paris, 1960, pp. 234 ss. e A. DEL NOCE, *I cattolici e il progressismo*, Milano, 1994, pp. 157-158.

leoniani. Una delle espressioni più significative è il discorso pronunciato ai cardinali il 2 marzo 1890, riassuntivo del suo programma di governo:

Noi dai primordi del Pontificato abbiamo creduto Nostro specialissimo compito mostrare al mondo i grandi tesori della dottrina cattolica [...] principalmente perché siamo convinti che da tale dottrina bene intesa e fedelmente praticata verrebbe infallibilmente la più felice e la più completa soluzione dei grandi problemi che agitano l'umana società e il rimedio efficace a tanti mali che la travagliano. Lo abbiamo particolarmente mostrato per ciò che tocca la stabilità e il buon andamento della società domestica, la costituzione degli Stati, i pericoli del socialismo, il benessere delle classi operaie (9).

Per capire il senso di queste affermazioni leoniane bisogna partire dalla prima e fondamentale enciclica teorica, l'*Aeterni Patris*, là dove si collega direttamente la diffusione della dottrina tomista nelle scuole e nelle accademie con la difesa della famiglia e della società civile, e al tempo stesso si propongono le tesi filosofiche dell'Aquinate come le armi più appropriate per abbattere i « principia et fundamenta *novi iuris* », che minavano l'ordine sociale e nuocevano al bene pubblico (10). Non è difficile scorgere, in queste affermazioni papali, la volontà di servirsi della costruzione concettuale neoscolastica per sconfiggere il diritto moderno come la sorgente delle più dannose deviazioni nel campo giuridico, politico e sociale (11).

Nell'enciclica *Immortale Dei* del 1° novembre 1885, Leone XIII preciserà che questo *novum ius* « non fu conosciuto mai ai nostri antichi e per molti capi è in opposizione non solamente colla legge cristiana, ma anche col diritto naturale », affondando le sue radici « nel funesto e deplorabile spirito di novità » del Cinquecento e nelle « massime delle eccessive libertà moderne » che erano state proclamate dall'illuminismo. Evidentemente il papa seguiva quello

---

(9) CC, s. XIV, vol. VI, 1890, p. 104. Il tema dei rapporti tra filosofia tomista e fondamenti della società sarà ripreso da Leone XIII nella lett. ap. *Annum ingressi*, 19 mar. 1902 scritta in occasione del venticinquennio di pontificato (EE, III, nn. 2155-2156).

(10) Leo XIII, lett. enc. *Immortale Dei*, 1° nov. 1885, in EE, III, n. 483.

(11) Emblematico l'articolo di E. GRANDCLAUDE, *Le droit moderne*, in CaC, XI, 1888, pp. 329-334.

schema interpretativo, molto diffuso nella storiografia cattolica dell'Ottocento, secondo cui i sistemi di pensiero che, dalla Riforma in avanti, si erano svincolati dal fondamento teologico, nella concezione della realtà sociale (come il giusnaturalismo laico, il naturalismo razionalista e il positivismo), erano pervenuti a posizioni contrarie agli stessi principi del diritto naturale cristiano <sup>(12)</sup>.

Per rettificare questa fallace prospettiva culturale, papa Pecci aveva elaborato una precisa strategia culturale. Occorreva ritornare ai principi fondamentali del passato, rimettere in auge le dottrine filosofiche e giuridiche medievali, rifondare la costruzione della società umana su un sistema razionale profondamente innervato nella *philosophia perennis*. Restaurare lo studio della Scolastica significava, poi, riportarla ad un valore di pratica attualità non solo nella parte metafisica, bensì pure in quella giuridico-sociale. Per questo era necessario, da un lato, depurare alcuni concetti che, come quello di diritto di natura, avevano subito nel corso dei secoli un'incrostazione razionalistica; dall'altro applicarli al tempo presente, ponendoli a confronto con i problemi del pensiero e della società moderna. In quest'opera di reinterpretazione e di attualizzazione della dottrina tomista, ci si servirà ampiamente della mediazione culturale compiuta dalla seconda scolastica, la quale, com'è noto, aveva costruito una vasta concezione del diritto e della società fondata sulla deduzione razionale del *ius naturae* e rivendicato una perenne validità mediante la distinzione tra principi e applicazioni storiche o contingenti <sup>(13)</sup>.

D'altra parte, la riproposizione del diritto naturale e delle

---

<sup>(12)</sup> Sulla diagnosi della società contemporanea compiuta da Leone XIII si sofferma diffusamente, dando però un'interpretazione esclusivamente etico-ideale, A. ACERBI, *Chiesa e democrazia da Leone XIII al Vaticano II*, Milano, 1991, pp. 33-43. Acute notazioni in P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*. 3. *La civiltà liberale*, Roma-Bari, 2001, pp. 259-269. Qualche accenno al *ius novum* nei documenti leoniani in V. MANGANO, *Il pensiero sociale e politico di Leone XIII*, Milano, 1931, in part. pp. 34, 144-150; J. COURTNEY MURRAY, *Leo XIII on Church and State: The General Structure of the Controversy*, in TS, XIV, 1953, p. 12; ID., *Leo XIII: Separation of Church and State*, ivi, pp. 166-167.

<sup>(13)</sup> V. *infra*, cap. X § 1.1. Tra le varie testimonianze che indicano la continuità del pensiero sociale di Leone XIII con le dottrine di Bellarmino e di Suárez, si può ricordare quella di G. PRISCO, *Lo Stato secondo il diritto e secondo gli insegnamenti di Leone XIII*, in «L'Accademia Romana di S. Tommaso d'Aquino», I, 1881, pp. 175-237 e 379-416.

dottrine giuspublicistiche scolastiche esigevano anche un'azione di rettifica dei giudizi negativi che, dalle correnti illuministiche in avanti, gravavano sul pensiero e sulle istituzioni ecclesiastiche medievali. Da qui il forte impulso dato da Leone XIII sia agli studi di filologia e archeologia sacra, onde trarre conferma dei dogmi e della tradizione cattolica <sup>(14)</sup>, sia agli studi storico-giuridici in un'apposita Accademia — di cui ci occuperemo più avanti — onde mostrare la ricchezza del diritto comune nell'articolazione della tradizione canonistica con quella romanistica. Insomma: dietro la multiforme attività di promozione culturale di Leone XIII, culminata nella decisione di aprire gli archivi vaticani alla consultazione di tutti gli studiosi <sup>(15)</sup>, non c'era tanto un interesse erudito quanto l'esigenza di precisare, ricostruire, reinterpretare gli eventi storici <sup>(16)</sup> e il desiderio di confutare quelle che egli definiva, nella lettera sugli studi storici, « le ingiuriose accuse già da troppo tempo accumulate contro i romani Pontefici » <sup>(17)</sup>.

Al pari del nesso tra la filosofia neotomista, la concezione del diritto e la storia ecclesiastica, nel magistero leoniano veniva altresì esplicitato il vincolo tra la teologia e il diritto canonico. In una lettera del 1899 rivolta al clero francese sulla formazione sacerdotale, papa Pecci insisterà sui « liens très intimes et très logiques » che intercorrono tra le due discipline al punto da renderle intrinsecamente complementari <sup>(18)</sup>. Se la teologia fornisce i principi basilari al diritto canonico, questo ne mostra le applicazioni pratiche nei campi del governo della Chiesa, dell'amministrazione dei sacramenti, dei diritti e dei doveri dei ministri, dell'uso dei beni temporali. La teologia ha la necessità di completarsi con i canoni ecclesiastici; senza di essi —

---

<sup>(14)</sup> H.I. MARROU, *Philologie et histoire dans la période du pontificat de Léon XIII*, in *Aspetti della cultura cattolica nell'età di Leone XIII*, a cura di G. Rossini, Roma, 1961, pp. 71-106.

<sup>(15)</sup> O. CHADWICK, *Catholicism and History. The Opening of the Vatican Archives*, Cambridge, 1978; *Il libro del centenario. L'Archivio Segreto Vaticano a un secolo dalla sua apertura, 1880/81-1980/81*, Città del Vaticano, [1982].

<sup>(16)</sup> O. KÖHLER, *La concezione della storia della Chiesa*, cit., pp. 385-392.

<sup>(17)</sup> LEO XIII, litt. *Saepenumero considerantes* ai cardinali De Luca, Pitra ed Hergenroether del 18 ag. 1883, in *Leonis XIII Acta*, III, pp. 259-273.

<sup>(18)</sup> LEO XIII, litt. enc. *Depuis le jour* sulla formazione del clero in Francia, 8 sett. 1899, ivi, XIX, pp. 157-190; CIC Fontes, III, pp. 543-558, n. 642; EE, III, nn. 1442-1499.

avverte il papa — risulterebbe imperfetta e incompleta al pari di un uomo privo di un braccio <sup>(19)</sup>. Ma lo studio del diritto canonico presenta anche una forte valenza apologetica, poiché in esso risiede la migliore garanzia per difendere tanto i diritti dei pontefici romani e dei vescovi quanto le prerogative costituzionali dell'intera Chiesa nella società civile, le quali — precisa il papa — vanno esercitate a seconda delle circostanze <sup>(20)</sup>.

Sembra difficile negare l'importanza di queste enunciazioni metodologiche sia per una considerazione unitaria delle scienze sacre, sia per i risvolti apologetici e pragmatici auspicati. La necessità di una mutua integrazione del diritto canonico con la teologia avrebbe dovuto contribuire a far risaltare gli apporti di ciascuna disciplina. Di fatto la teologia perdeva il predominio che aveva fino allora esercitato nella *ratio studiorum* dei seminari vescovili. Il diritto canonico era presentato come lo strumento più incisivo sotto il profilo teoretico e quello più efficace sul terreno pratico per tutelare i diritti della Chiesa. Può anche darsi che Leone XIII, nell'auspicare una rinnovata concatenazione tra le due discipline <sup>(21)</sup>, abbia avuto in mente di attualizzare l'antico e fecondo legame che si era prodotto tra il movimento della Scolastica e lo sviluppo delle decretali pontificie ad opera di papi giuristi del Duecento <sup>(22)</sup>.

## 2. « Renaissance » tomistica, diritto canonico e dottrina sociale.

Nonostante le ripetute affermazioni programmatiche contenute nei documenti leoniani, è finora mancato uno studio che ponesse in risalto le corrispondenze dottrinali e gli intrecci operativi che si stabilirono tra il movimento neoscolastico e la nuova fase del diritto

<sup>(19)</sup> EE, III, n. 1469.

<sup>(20)</sup> « C'est l'ignorance du droit canon qui a favorisé la naissance et la diffusion de nombreuses erreurs sur les droits des Pontifes Romains, sur ceux des évêques, et sur la puissance que l'Eglise tient de sa propre constitution, dont elle proportionne l'exercice aux circonstances » (*ibid.*).

<sup>(21)</sup> Per teologia, il papa intendeva la spiegazione della *Summa Theologiae* di S. Tommaso, cui i docenti dovevano attenersi nel metodo così come nell'enunciazione dei principali articoli della fede cattolica (*ivi*, n. 1464).

<sup>(22)</sup> Cfr. E. GRANDCLAUDE, *Responsa prudentum touchant la méthode canonique*, in CaC, VIII, 1885, p. 109.

canonico. Le indagini su questi due indirizzi, nel quadro del rinnovamento cattolico promosso da Leone XIII, sono state condotte in modo autonomo e separato, come si trattasse di operazioni culturali svincolate l'una dall'altra e come se esse non scaturissero da un medesimo ed unitario progetto ideologico. Anche le interpretazioni che attribuiscono alla rinascita neotomista una valenza extra-filosofica e latamente politica, non hanno colto le eventuali relazioni tra i due ambiti <sup>(23)</sup>.

Per comprendere appieno tali nessi va tenuto conto del fatto che il diritto canonico, nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, oltre a registrare la nascita di nuovi filoni, ricevette una complessa struttura metodologica. Se da un lato si assisté al potenziamento della branca del *ius publicum ecclesiasticum* e al recupero critico dell'antico concetto del *ius naturale*, dall'altro si attuò una rinnovata saldatura di queste diverse componenti col *ius divinum* e col *ius positivum*. Il risultato finale sarà, come vedremo, un sistema giuridico integrato — forse sarebbe meglio dire una concezione cattolica del mondo su base giuridica — che, in forma aggiornata, riproporrà l'ordinamento della Chiesa come un complesso normativo dotato di validità e di precettività universale nella sfera del *ius naturale* e di una più limitata ma non meno vincolante autoritatività nei confronti della società civile e dello Stato in virtù della sua posizione giuridica superiore <sup>(24)</sup>.

Il fulcro teorico di tale 'sistema' va individuato tanto nella complessa articolazione delle sue componenti, quanto nella sua fisionomia intrinsecamente unitaria. La definizione formale di diritto ebbe un ruolo primario, perché doveva stabilire un nesso essenziale di dipendenza tra le norme umane, per loro natura contingenti e mutevoli, e una sfera trascendente di principi del diritto, naturale o

---

<sup>(23)</sup> P. THIBAUT, *Savoir et pouvoir. Philosophie thomiste et politique clérical au XIX<sup>e</sup> siècle*, Québec, 1972; E. POULAT, *L'Eglise romaine, le savoir et le pouvoir. Une philosophie à la mesure d'une politique*, ora in Id., *L'Eglise, c'est un monde*, cit., pp. 211-240; MALUSA, I, *passim*.

<sup>(24)</sup> La centralità di questa costruzione giuridica non è mostrata solo dal peso del *ius naturale* e del *ius publicum ecclesiasticum* nell'elaborazione dell'impianto codicistico del 1917, ma anche dall'influenza che tali categorie assumeranno, in forma più o meno diretta fino alle soglie del concilio Vaticano II, allorché saranno in qualche modo minate nelle loro fondamenta dal declinare dell'istanza apologetica e dal dibattito ecumenico sulla fondazione teologica del diritto canonico.

positivo, in grado di offrire la più alta legittimazione e conferire forza vincolante all'intero ordinamento. Per risolvere tale problema fondamentale, la filosofia cattolica e la canonistica si riallacciarono — in continuità con la *renaissance* neoscolastica voluta da Leone XIII — all'antica dottrina dell'*ilemorfismo* (25).

Secondo questa concezione il diritto umano è dotato di validità solo se derivato per via razionale dal diritto naturale, in quanto l'uno si pone rispetto all'altro negli stessi termini in cui, nella metafisica classica, il corpo sta alla forma. Su questa medesima linea Tommaso d'Aquino aveva potuto risolvere il problema delle relazioni tra diritto naturale e diritto divino, e garantire l'unità ontologica della legge mediante la distinzione tra *lex aeterna, naturalis, humana* (26). La completezza e l'unitarietà del pensiero giuridico cristiano era stata assicurata, diversi secoli dopo, da Suárez che aveva unito l'aspetto razionalistico e quello volontaristico della *lex aeterna* nel Dio-Legislatore, e integrato nel sistema anche il diritto canonico, che Tommaso non aveva distinto dal diritto civile e delle genti nella *lex humana*. Il fondamento comune al diritto divino positivo e naturale è infatti posto nel *ius divinum* quale condizione della vincolatività esterna della *lex aeterna*; il diritto civile umano trova la sua fonte nel diritto divino naturale, mentre il diritto canonico è derivato dal diritto divino positivo (27).

Il nuovo sistema delle fonti del diritto creato da Suárez, diviso nel *ius divinum, sive naturale sive positivum* e nel *ius humanum*, fu riproposto dal movimento neoscolastico « in veste nuova, più consona alle esigenze del pensiero moderno » ed impiegato dal magistero della Chiesa nel *Syllabus* e nelle encicliche sociali per contrastare « le moderne correnti della filosofia del diritto »: più in generale — è stato osservato — rappresenta « il concetto soggiacente a tutto il sistema giuridico del *Codex iuris canonici* » del 1917 (28).

---

(25) E. CORECCO, *Diritto*, in *Ius et communio*, cit., I, p. 123; Id., *Il valore della norma disciplinare in rapporto alla salvezza nella tradizione occidentale*, in *Incontro fra canoni d'Oriente e d'Occidente*, a cura di R. Coppola, I, Bari, 1994, pp. 280-285.

(26) P. BELLINI, *Respublica sub Deo. Il primato del Sacro nella esperienza giuridica della Europa preumanistica*, Firenze, 1993, pp. 45-110.

(27) G. AMBROSETTI, *Il diritto naturale della riforma cattolica*, Milano, 1951, *passim*; VILLEY, pp. 291-338.

(28) CORECCO, *Ius et communio*, cit., I, p. 102.

Una conferma dell'importanza avuta dal modello ilemorfista nel tardo Ottocento può essere vista nella gamma abbastanza differenziata di teorie politiche e di sistemi di relazioni tra Chiesa e Stato cui dette origine nei neotomisti italiani <sup>(29)</sup>. Il gesuita Matteo Liberatore pose in connessione l'« equilibrio del pensiero » proprio della filosofia cattolica di Tommaso d'Aquino con l'« equilibrio morale, politico e religioso » e invitò gl'italiani a seguire « i più savi degli oltramontani », a svegliarsi dal sonno per smettere di « farneticare al luccichio delle utopie politiche » per volgere « a Roma gli occhi e le speranze, implorandone un riordinamento morale non isperabile se non dalla verità cattolica » <sup>(30)</sup>.

Per il massimo esponente della scuola neotomista, il Taparelli d'Azeglio, la distinzione tra materia e forma equivaleva a quella tra elemento passivo e attivo. Affermare che questi due principi erano « essenzialmente congiunti in tutto l'ordine mondiale » significava, per deduzione logica, « stabilire la congiunzione dell'anima col corpo nell'uomo, della moltitudine col Principe nella società, dello Stato colla Chiesa nella società cattolica » <sup>(31)</sup>.

---

<sup>(29)</sup> Anche se la comparazione dello spirituale al temporale come l'anima al corpo trovava precedenti illustri nella storia della teologia e del diritto canonico (sia Ugo di S. Vittore che Innocenzo III vi avevano fatto esplicitamente ricorso), l'espressione più significativa di tale dottrina era stata certamente data da S. Tommaso: « Potestas saecularis subditur spirituali sicut corpus animae » (*Summa Theologiae*, II-II, q. 60, art. 6, ad 3). Su questa base il grande commentatore Gaetano aveva spiegato che la potenza che dispone le cose spirituali esercita la funzione di « forma » in relazione a quella che dispone le cose secolari; queste ultime sono ordinate alle cose spirituali e eterne come al loro fine, e poiché il fine più alto risponde all'« agente » più elevato, appartiene alla potenza spirituale di muovere e dirigere la potenza temporale e ciò che rientra nel suo dominio verso il supremo fine spirituale (Ch. JOURNET, *La juridiction de l'Eglise sur la Cité*, Paris, 1931, pp. 87-90).

<sup>(30)</sup> [M. LIBERATORE], *Dell'armonia filosofica*, in CC, s. II, 1853, vol. II, pp. 128-143; 253-273; 378-399. Tutta l'opera del Liberatore costituisce, secondo il Traniello, « un modello insuperato » del « configurarsi del neo-tomismo come compatto sistema di dottrine filosofico-politico-sociali » o, se si preferisce, di una « compiuta ideologia » (F. TRANIELLO, *Cultura cattolica e vita religiosa tra Ottocento e Novecento*, Brescia, 1991, p. 104). Si veda anche T. MIRABELLA, *Il pensiero politico di P. Matteo Liberatore ed il suo contributo ai rapporti tra Chiesa e Stato con la pubblicazione di un carteggio inedito*, Milano, 1956, p. 56.

<sup>(31)</sup> *Carteggi del P. Luigi Taparelli d'Azeglio della Compagnia di Gesù*, a cura di P. Pirri, Torino, 1933, p. 712. Il brano, in versione più ampia, è riportato da G. MICCOLI, *Chiesa*

Oltrepassando di gran lunga le vedute del Liberatore e del Taparelli sui legami necessari tra Stato e Chiesa, Giovanni Maria Cornoldi giunse a dedurre dalla dottrina ilemorfista una visione della realtà nettamente conservatrice <sup>(32)</sup>. Questi utilizzava il paragone, proposto da Leone XIII nell'*Immortale Dei*, dell'armonia esistente tra l'anima e il corpo nel composto umano per affermare una vera e propria subordinazione dello Stato alla Chiesa <sup>(33)</sup>. Come la Chiesa antica aveva apportato all'anima meramente vegetativa e sensitiva dell'Impero Romano il principio superiore dell'anima razionale, così la Chiesa moderna si congiungeva con il corpo dello Stato, mancante di spiritualità, per attribuire ad esso una forma che ne elevasse le funzioni <sup>(34)</sup>. Lo Stato, infatti, pur costituendo una realtà organica e non un mero aggregato di atomi <sup>(35)</sup>, è limitato nel tempo, nello spazio e negli scopi, meramente temporali. La Chiesa, come pura forma, si innesta con le singole unità organiche presenti nella società e negli Stati per ordinarle ad una perfezione superiore di tipo spirituale <sup>(36)</sup>.

Senza cadere nella tesi pesantemente « teocratica » del Cornoldi, un giovane docente dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche,

---

*e società in Italia fra Ottocento e Novecento: il mito della Cristianità*, ora in ID., *Fra mito della cristianità e secolarizzazione. Studi sul rapporto chiesa-società nell'età contemporanea*, Casale Monferrato, 1985, p. 75. Leone XIII riprenderà il parallelo della coordinazione dell'anima e del corpo nell'uomo con quella tra le due potestà ecclesiastica e civile (litt. enc. *Immortale Dei*, cit., in EE, III, n. 469). Sull'applicazione del principio ilemorfista alle questioni politico-ecclesiastiche si veda anche WEBER, pp. 506-507.

<sup>(32)</sup> Giova ricordare che il Cornoldi fu uno dei più decisi sostenitori della teoria ilemorfista contro le filosofie atomistiche o dinamistiche che allora s'insegnavano dai gesuiti e dalla maggior parte degli ordini religiosi negli atenei e nelle università romane (MALUSA, I, pp. 46-65).

<sup>(33)</sup> Sul dibattito tra cattolici intransigenti e cattolici liberali attorno a quest'enciclica leoniana, cfr. D. MENOZZI, *La chiesa cattolica e la secolarizzazione*, Torino, 1993, pp. 124-128.

<sup>(34)</sup> G.M. CORNOLDI, *Commentario dell'enciclica « Immortale Dei »*, in CC, s. XIII, vol. II, 1886, pp. 541-542.

<sup>(35)</sup> Opportunamente il Malusa osserva che, nell'applicare la concezione ilemorfica alla Chiesa e allo Stato, il Cornoldi è costretto ad ammettere non una ma due forme, essendo lo Stato un'entità che mantiene la sua forma anche dopo l'unione con un altro essere (MALUSA, I, p. 484).

<sup>(36)</sup> Ivi, pp. 482-486.

Antonio Burri <sup>(37)</sup>, si serviva, negli stessi anni, del principio ilemorfistico per confutare la teoria cavouriana della separazione tra Stato e Chiesa. Burri riteneva, infatti, che l'« unione fra la società politica e la religiosa è il risultato della natura stessa dell'uomo, che come individuo appartiene all'una e all'altra di queste due società, e non ammette durante la sua vita nel tempo separazione dell'anima e del corpo; ed è poi reclamata dalla esigenza del fine ultimo che è uno e il medesimo sì dello Stato che della Chiesa » <sup>(38)</sup>.

### 3. *Il ritorno al ius naturale: da Taparelli a Cathrein.*

Il modello ilemorfista non godette di grande fortuna solamente nella dottrina sociale, ma anche nel pensiero giuridico della Chiesa. Il recupero della connessione tra l'elemento materiale e l'elemento spirituale nella struttura filosofica della realtà nonché tra la natura e la grazia nella visione teologica favoriva una riconsiderazione del diritto naturale nei suoi rapporti col diritto divino positivo e col diritto civile. Senonché la dottrina del diritto naturale come ordinamento metastorico e vincolante — tanto nella sua versione antica e medievale quanto in quella del giusnaturalismo laico moderno — era stata negata dalle teorie giuridiche della metà Ottocento per l'influsso della filosofia kantiana e della Scuola storica del diritto.

La teoria kantiana aveva disgiunto l'ordine giuridico da quello etico, posto il fondamento delle norme nella volontà dello Stato e attribuito alle leggi lo scopo esclusivo di attuare l'uguale libertà per tutti. Di conseguenza negava sia l'esistenza della legge naturale, sia il carattere obbligante della legge morale, limitando la sfera giuridica ai soli atti esterni <sup>(39)</sup>.

Dal canto suo, la Scuola storica del diritto vedeva nel diritto il prodotto del genio creativo del *Volksgeist* e non ammetteva altro che un diritto radicato nelle vicende dell'evoluzione della cultura. Non

<sup>(37)</sup> Per alcune notizie sul Burri si veda PUL, p. 242.

<sup>(38)</sup> A. BURRI, *Le teorie politiche di San Tommaso e il moderno diritto pubblico*, Roma, 1884, pp. 145-146.

<sup>(39)</sup> Per le critiche alla teoria giuridica kantiana, cfr. V. CATHREIN, *Filosofia morale*, I. *Filosofia morale generale*, trad. it., Firenze, 1913, pp. 633-635.

disponendo dei requisiti della precisione e della coattività propri del diritto positivo, i precetti del diritto naturale non potevano essere considerati norme valide per la collettività ma avevano un valore puramente soggettivo <sup>(40)</sup>.

In un clima culturale così generalmente avverso, non meraviglia che, anche in campo cattolico, in Germania si fosse giunti ad un progressivo distacco ed allontanamento dal diritto naturale. Sintomatiche le posizioni oscillanti di Ferdinand Walter e quelle, decisamente critiche, assunte da altri canonisti quali Rudolf von Scherer e Christian Meurer <sup>(41)</sup>. D'altronde gli stessi teologi moralisti cattolici finirono talvolta per sostituire il diritto naturale con teorie giuridiche di tipo storico e pragmatico <sup>(42)</sup>.

Nonostante la Scuola storica avesse favorito il positivismo giuridico, tracce del diritto naturale rimasero in alcuni pensatori legati alla prospettiva metafisica idealistica, come K. Ch. Fr. Krause <sup>(43)</sup> e H. Ahrens <sup>(44)</sup>, o a quella classica, come nel caso del neoaristotelico Adolf Trendelenburg, che formulò una teoria del diritto naturale a fondamento etico <sup>(45)</sup>. Di fatto la rivalutazione del diritto naturale cominciò, anche in Italia, a partire da studiosi delle dottrine morali e sociali che non si erano staccati da un impianto metafisico —

<sup>(40)</sup> H. ROMMEN, *L'eterno ritorno del diritto naturale*, trad. it., Roma, 1965, pp. 96-99.

<sup>(41)</sup> V. CATHREIN, *Filosofia del Derecho. El derecho natural y el positivo* [1909], trad. spagnola, Madrid, 1950, pp. 186-187.

<sup>(42)</sup> WIEACKER, II, p. 98.

<sup>(43)</sup> Sull'importanza delle teorie del diritto naturale di questo filosofo tedesco, che ebbero ampia diffusione in Germania, Spagna e America Latina si veda P. LANDAU, *Karl Christian Friedrich Krauses Rechtsphilosophie*, in K.M. KODALLE (Hrgs.), *Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832). Studien zu seiner Philosophie und zum Krausismo*, Hamburg, 1985, pp. 80-92. Per l'influenza del krausismo in Spagna, e i suoi intrecci con la filosofia cattolica, si veda A. BOTTI, *La Spagna e la crisi modernista. Cultura, società civile e religiosa tra Otto e Novecento*, Brescia, 1987, cap. I.

<sup>(44)</sup> Cfr. E. HERZER, *Der Naturrechtsphilosophie Heinrich Ahrens (1808-1874)*, Berlin, 1993; un altro studio di R. SCHRÖDER nel volume di KODALLE (Hrgs.), *Karl Christian Friedrich Krause*, cit., alle pp. 93-111, offre indicazioni sulle numerose edizioni e traduzioni del *Corso di filosofia del diritto* di AHRENS. Su Krause e Ahrens si veda anche il giudizio di CATHREIN, *Filosofia morale*, cit., I, pp. 639-640.

<sup>(45)</sup> A. TRENDELENBURG, *Diritto naturale sulla base dell'etica* (1860), trad. it., Napoli, 1873; G. FASSÒ, *La filosofia del diritto dell'Ottocento e del Novecento*, n. ed., Bologna, 1994, p. 216.

basterebbe menzionare per tutti il Rosmini <sup>(46)</sup> — o che avevano riscoperto le potenzialità derivanti dall'utilizzo della *philosophia perennis*, opportunamente rinnovata e adattata ai bisogni del momento.

Alcuni esponenti della Scuola romana prepararono, più o meno indirettamente, il terreno: pensiamo, in primo luogo, all'apporto di due docenti della « Sapienza »: il « tradizionalista » Gioacchino Ventura, che riconosceva nel sistema aristotelico-tomista l'unica filosofia vera <sup>(47)</sup>; il « conciliatorista » Guglielmo Audisio, la cui opera *Juris naturae et gentium privati et publici fundamenta* (edita per la prima volta a Roma nel 1852 con varie edizioni, l'ultima delle quali risale al 1882) segnava una netta critica alle teorie del giusnaturalismo razionalista e della Scuola storica del diritto nonché un ulteriore passo in avanti verso una fondazione teologica <sup>(48)</sup>.

In realtà, il recupero in senso « metafisico » del diritto naturale era cominciato per iniziativa di due gesuiti, Luigi Taparelli d'Azeglio e Matteo Liberatore, prima che il papato ne ufficializzasse il ruolo di guida nel pensiero della Chiesa. In ambedue il ritorno al tomismo era avvenuto in modo assai graduale e con la mediazione della filosofia eclettica, in modo da dare alle teorie giuridico-politiche dell'Aquinate una più larga giustificazione. Nel celebre *Saggio teoretico di dritto naturale...* del 1840-43, Taparelli intendeva fondarsi sul « fatto » — cioè sull'analisi della natura e sulla coscienza umana, individuale e sociale —, per dare evidenza metafisica e saldezza sistematica al diritto naturale cristiano, per criticare il giusnaturalismo moderno e ricondurre il diritto e le dottrine sociali ad un fondamento morale <sup>(49)</sup>. Con ciò egli riportava sì il problema del

---

<sup>(46)</sup> In merito: G. SOLARI, *Studi rosminiani*, Milano, 1957; P. PIOVANI, *La teodicea sociale di Rosmini*, Padova, 1957; G. CAPOGRASSI, *Il diritto secondo Rosmini*, in Id., *Opere*, IV, Padova, 1959.

<sup>(47)</sup> E. GARIN, *Storia della filosofia italiana*, III, Torino, 1966, pp. 1218-1219. Sul Ventura v. cap. I § 1.

<sup>(48)</sup> Sull'Audisio si veda la 'voce' di F. CORVINO, in DBI, VI, 1962, pp. 575-576. Sulla contaminazione politica in senso illiberale a cui furono soggette le conclusioni dell'Audisio cfr. G. FASSÒ, *La legge della ragione*, Bologna, 1964<sup>2</sup>, pp. 196-197.

<sup>(49)</sup> L'opera di Taparelli è da considerata imprescindibile punto di partenza e termine di paragone dei successivi progressi nel campo del diritto naturale cattolico: Liberatore, Costa-Rossetti, Weiss, Cathrein, Meyer. In questo studio si farà riferimento

diritto « alle grandi impostazioni della Scolastica »<sup>(50)</sup>, ma lo faceva accogliendo i risultati delle indagini recenti di Haller e di Romagnosi, servendosi solo indirettamente del pensiero di Tommaso d'Aquino, della seconda scolastica e di Wolff<sup>(51)</sup>. Diverso il caso di Liberatore, nelle cui opere di filosofia morale è rilevabile l'abbandono della fase eclettica e l'avvicinamento al tomismo dal 1855 in avanti<sup>(52)</sup>.

A riportare l'attenzione del pensiero cattolico sul problema del diritto naturale contribuì novolmente il *Syllabus* di Pio IX che, nella tesi XXXIX, condannava la pretesa, propria del « positivismo giuridico », di attribuire allo Stato potestà illimitata e capacità esclusiva di produzione del diritto e, nella tesi LVI, negava il riconoscimento e l'obbligatorietà delle leggi umane che contraddicono il diritto naturale<sup>(53)</sup>.

---

alla III edizione dell'opera: L. TAPARELLI, *Saggio teoretico di dritto naturale appoggiato sul fatto*, 2 voll., Napoli, 1850. Sugli aspetti giuridico-dottrinali del *Saggio*, cfr. R. JACQUIN, *Le p. Taparelli d'Azeglio. Sa vie, son action, son œuvre*, Paris, 1943, e i vari contributi della *Miscellanea Taparelli*, Roma, 1964.

<sup>(50)</sup> G. AMBROSETTI, *Diritto naturale cristiano. Profili di metodo, di storia e di teoria*, Milano, 1985<sup>2</sup>, p. 225.

<sup>(51)</sup> Secondo Thomann, Taparelli avrebbe risentito assai del Wolff nel metodo dimostrativo come anche nella definizione dei principali concetti (da quelli generali e fondamentali di diritto naturale, ragione, morale, perfezione, a quelli tecnici come dovere, obbligazione) (M. THOMANN, *Introduction*, in C. WOLFF, *Jus Naturae*, edidit et curavit Marcellus Thomannus, Hildesheim-New York, 1972). Al contrario A. HOLLERBACH, *Das christliche Naturrecht im Zusammenhang des allgemeinen Naturrechtsdenkens*, in F. BÖCKLE - E.-W. BÖCKENFÖRDE (Hrsgg.), *Naturrecht in der Kritik*, Mainz, 1973, p. 28, designa Taparelli come un protagonista della neoscolastica del diritto naturale e spiega l'apparente dipendenza dal Wolff come frutto dell'influenza avuta su quest'ultimo da Suárez.

<sup>(52)</sup> Sulla questione, dibattuta tra gli storici del neotomismo, si vedano, da ultimo, le considerazioni del MALUSA, I, pp. 24-28. Si ricorda che il Liberatore pubblicò a Napoli nel 1846 gli *Ethicae et iuris naturae elementa*, con diverse ristampe e nel 1852 l'edizione romana delle *Institutiones philosophicae*: ambedue le opere ebbero varie edizioni con sensibili modificazioni (MIRABELLA, *Il pensiero politico di P. Matteo Liberatore*, cit., pp. 54 ss.).

<sup>(53)</sup> In merito giova riferire l'interpretazione che Quacquarelli oppone a Gabriele Pepe: « Ora col *Sillabo* non si venivano a gettare le basi ideologiche per una eventuale ripresa, qualora il liberalismo avesse interrotta la sua marcia progressista, nel dominio materiale del mondo da parte della teocrazia, bensì le premesse di diritto naturale, a superamento di un ordine nuovo scaturito dalla relatività del pensiero e della prassi » (A. QUACQUARELLI, *La crisi della religiosità contemporanea*, Bari, 1946, p. 48).

In ogni caso l'innesto organico della teoria del diritto naturale nella filosofia tomista fu prodotto dalla *Aeterni Patris* (1879) di Leone XIII e preceduto da scelte culturali tendenti a valorizzare le opere dei precursori della rinascita tomista in Italia (Roselli, Sanseverino, Signoriello, Ferretti, Schiffini, Giuseppe Pecci, Talamo, Prisco) e a imporre il rinnovamento dell'indirizzo filosofico nei seminari e negli atenei ecclesiastici <sup>(54)</sup>.

In Francia il ritorno alla filosofia tomista e l'adesione al programma di Leone XIII furono mediati da un allievo romano di Franzelin e di De Angelis, l'abate Deville <sup>(55)</sup>. Ne *Le droit canon et le droit naturel* <sup>(56)</sup> egli intese fornire la confutazione delle teorie del filosofo razionalista Tissot circa l'influenza negativa esercitata dal diritto canonico sul diritto naturale <sup>(57)</sup>, e ricondurre il concetto di diritto ai principi fondamentali della « filosofia eterna » <sup>(58)</sup>, anticipando con ciò, per alcuni aspetti, la critica del pensiero giuridico moderno contenuta nell'*Immortale Dei* <sup>(59)</sup>. Secondo Deville, i giureconsulti romani avevano intuito che l'idea del diritto era inseparabile dall'idea di Dio e del bene, anche se lo sviluppo coerente della nozione di legge naturale sarebbe stata riservata alla speculazione filosofica di San Tommaso e di Suárez <sup>(60)</sup>. Le contraddizioni tra il diritto canonico e il diritto naturale, da taluni rilevate, erano solo apparenti e derivavano o dalla cattiva interpretazione della legislazione della Chiesa o dall'esagerazione e dall'alterazione dei

---

<sup>(54)</sup> Sullo scontro culturale tra il nuovo indirizzo leoniano e l'indirizzo filosofico preesistente nei seminari, accademie e università pontificie, si veda cap. IV.2.

<sup>(55)</sup> Il Deville era un sacerdote della Société de Saint-Irénée che insegnava teologia presso i Certosini di Lione (DEVILLE, *Le droit canon et le droit naturel. Etudes critiques*, Lyon, 1880, p. V).

<sup>(56)</sup> La fortuna di quest'opera è testimoniata dal costante riferimento che vi hanno fatto diversi canonisti come Del Giudice, d'Avack, Van Hove, Lijdsdmann.

<sup>(57)</sup> C.-J. TISSOT, *Introduction historique à l'étude du droit*, Paris 1875.

<sup>(58)</sup> DEVILLE, *Le droit canon et le droit naturel*, cit., p. II.

<sup>(59)</sup> Ivi, p. 4, dove si afferma la tesi fondamentale del volume: « Le vice radical des théories modernes, c'est de vouloir éliminer Dieu de la science du droit, comme on a tenté de le chasser du domaine des autres sciences: le droit n'est pas seulement un rapport d'homme à homme, mais il est avant tout un rapport de l'homme à Dieu [...] ».

<sup>(60)</sup> Ivi, p. III. Deville polemizzava contro *L'idée moderne du droit en Allemagne, en Angleterre et en France* di A. FOULLÉE (Paris, 1878) avvalendosi dell'opera *Les lois de la société chrétienne* di Ch. PÉRIN, docente all'Università Cattolica di Lovanio.

diritti dell'uomo <sup>(61)</sup>. Anche le accuse d'inconciliabilità sul piano storico tra il messaggio evangelico e il diritto canonico erano da considerare ugualmente ingiustificate, perché non tenevano conto del fatto che Gesù Cristo aveva tracciato solo il piano essenziale dell'organizzazione della Chiesa, lasciando ad essa la cura di svilupparla e di adattarla ai diversi bisogni <sup>(62)</sup>. Particolare attenzione era, infine, rivolta dal Deville a delineare l'influenza esercitata dal diritto canonico sull'elaborazione del diritto pubblico e privato <sup>(63)</sup>, al fine di provare che esso non solo aveva contribuito al progresso sociale ma era anche servito di modello per la scienza giuridica moderna e per lo stesso *Code civil* <sup>(64)</sup>. In conclusione, l'opera del Deville servì per controbattere le obiezioni positivistiche contro il diritto della Chiesa, ma non fornì una strumentazione concettuale valida per reimpostare in maniera organica i rapporti tra il diritto naturale, il diritto civile positivo e il diritto canonico.

La sistematizzazione dottrinale delle fonti dell'ordinamento canonico avvenne nei paesi di lingua tedesca, sul finire degli anni Ottanta, attraverso l'opera di due gesuiti svizzeri: Theodor Meyer e Viktor Cathrein. Al Meyer si deve il maggiore sforzo di ricostruzione della filosofia del diritto « *secundum principia S. Thomae Aquinatis* » a stretto confronto con i giuristi laici tedeschi a lui contemporanei. Le sue *Institutiones iuris naturalis* svolgono quattro aspetti dottrinali fondamentali: il recupero della prospettiva teleologica della realtà sociale e della giustizia in specie, di contro al dilagare del metodo descrittivo, causale o storico, delle scienze sociali del tempo; l'articolazione tra *lex naturalis* e *ius naturale*, ossia tra ordine morale, fondante e universale, e ordine giuridico, riferito al primo e più limitato; l'enucleazione dei vari significati del *justum* nella sfera sociale, ivi compresa l'accezione di diritto come facoltà individuale non sviluppata da Tommaso; infine, l'individuazione del diritto

<sup>(61)</sup> DEVILLE, *Le droit canon et le droit naturel*, cit., pp. 120-121.

<sup>(62)</sup> Ivi, pp. 116-117.

<sup>(63)</sup> Ivi, pp. 131-151.

<sup>(64)</sup> Ivi, p. 129. « Le droit civil, qui nous régit depuis le commencement du siècle, conserve encore sur plus d'un point la trace visible de l'influence chrétienne. Qu'est-ce que en effet le Code de Napoléon? Un composé de droit romain, des coutumes de la France, et des idées empruntées à l'Évangile » (ivi, p. 135).

come forma specifica di coesione del mondo sociale e storico <sup>(65)</sup>. Delineando poi le complesse modalità del passaggio dai vincoli generalissimi dell'umanità ai nessi definiti delle formazioni storiche e degli organismi sociali, il Meyer arrivava a mostrare che la finalità ideale del diritto consiste nel fondare il giusto ordine della società. Con ciò Meyer aveva posto le premesse teoriche non solo di una filosofia generale del diritto bensì pure di una peculiare filosofia politica tomistica.

Merito di Cathrein <sup>(66)</sup> — ritenuto il principale cultore cattolico del diritto naturale dopo Taparelli <sup>(67)</sup> — fu quello di elaborare una teoria generale del diritto nonché di sviluppare l'applicazione speciale dei principi dell'ordine morale alle diverse contingenze umane <sup>(68)</sup>. Cathrein svolge il problema concettuale del diritto in opposizione sia alla scuola dell'empirismo (Merkel, Binding, Bergbohm, Neukamp), che faceva derivare la nozione di diritto esclusivamente dall'esperienza, sia a quella dell'apriorismo giuridico di derivazione kantiana (Bierling, Heimberg, Stammler), che vedeva il diritto come pura forma <sup>(69)</sup>. Nella concezione di Cathrein il diritto naturale è un vero e proprio diritto, costituito da un complesso di norme giuridiche che riflettono l'ordine trascendente delle cose e che non ha il semplice compito di colmare le lacune dell'ordinamento giuridico: in altre parole il diritto naturale, come egli scrive,

---

<sup>(65)</sup> TH. MEYER, *Institutiones iuris naturalis seu philosophiae moralis universae...*, Friburgi Brisgoviae, I, 1886; II, 1900. Cfr. G. AMBROSETTI, *L'idea del diritto naturale cristiano avvalorata dall' »Aeterni Patris»*, in *L'enciclica Aeterni Patris*, cit., I, p. 405.

<sup>(66)</sup> V. CATHREIN, *Moralphilosophie. Eine wissenschaftliche Darlegung der sittlichen Ordnung*, Freiburg i. Br., 1890-1891; trad. it. cit.; Id., *Recht, Naturrecht und positives Recht*, Freiburg i. Br., 1901, trad. spagn. cit. Sulla sua filosofia del diritto e sugli influssi che ha esercitato sui giuristi del mondo cattolico merita ricordare il lungo saggio di F. GÉNY, *Science et technique en droit privé positif*, II, Paris, 1927, pp. 294-350. Si veda anche G. GONNELLA, *Il contributo del p. Vittorio Cathrein agli studi di diritto naturale*, in « Rivista internazionale di scienze sociali », 1932, n. 2, pp. 196-206, e, più recentemente, FASSÒ, *La filosofia del diritto*, cit., pp. 216-217.

<sup>(67)</sup> Secondo la rivista dei padri gesuiti con la sua *Moralphilosophie*, il Cathrein fece, per la Germania, quel che aveva fatto per l'Italia col suo *Saggio* il Taparelli ([E. POLIDORI], *Recensione*, in CC, s. XIV, vol. XI, 1891, pp. 197-204).

<sup>(68)</sup> CATHREIN, *Filosofia morale*, cit., 2 voll. (di cui il secondo dedicato alla *Filosofia morale speciale*, trad. it., Firenze, 1920).

<sup>(69)</sup> Ivi, I, pp. 545 ss.

« non è soltanto *ideale*, cioè una semplice idea che deve divenire diritto, ovvero un semplice archetipo dell'ordine giuridico [...] ma un *ordine giuridico vero e proprio, valido per tutti i rapporti umani* e costituente la base e i limiti necessari al diritto positivo » (70). Sul fondamento trascendente del diritto naturale, il Cathrein supera poi la separazione kantiana tra il campo del diritto e quello della morale e individua nei princìpi etici naturali la base del carattere obbligatorio delle norme giuridiche. In tal modo l'ordine giuridico viene ricongiunto all'ordine etico quale regolatore di tutte le azioni umane (71).

#### 4. *Gli sviluppi del ius publicum ecclesiasticum: da Tarquini a Cavagnis.*

Le grandi potenzialità apologetiche che potevano essere dispiagate, sul terreno sociale e politico, dalla dottrina del diritto naturale in simbiosi con la teologia fondamentale, si manifestarono particolarmente nei progressi fatti dal *ius publicum ecclesiasticum* a Roma tra il 1862 e il 1883. In quel ventennio, infatti, mediante gli apporti culturali del Tarquini e di Cavagnis, si elaborò il paradigma definitivo di quella disciplina, si attuò una graduale (ancorché parziale) purificazione dei presupposti razionalistici che l'avevano contrassegnata fin dalla nascita, e si stabilizzò definitivamente il modello della Chiesa *societas perfecta* in funzione ideologica antiliberale.

Com'è noto, il sistema del *ius publicum ecclesiasticum* traeva le sue lontane origini da due indirizzi culturali assai diversi: la seconda scolastica e la Scuola di Würzburg. La prima corrente, e in particolare l'autore che ne rappresenta forse meglio lo spirito, s'intende il Bellarmino, aveva offerto il quadro concettuale di riferimento per la

(70) Ivi, I, p. 610.

(71) Ivi, I, pp. 621 ss. Sull'espansione del diritto naturale cristiano in Europa alla fine dell'Ottocento si veda l'elenco bibliografico ivi, I, pp. 28-29. Per la Francia meritano un cenno, oltre le posizioni del Génay, quelle di R. Saleilles, che nel 1902 operò un'ampia critica al giusnaturalismo settecentesco e alla Scuola storica del diritto, affermando la necessità di « un diritto naturale a contenuto variabile », secondo il modello di R. Stammler (P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato. Lungo l'itinerario scientifico di Raymond Saleilles*, ora in ID., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, in part. pp. 210-212).

nascente disciplina perché teorizzava il passaggio dal sistema medievale dei due poteri all'interno dell'unica società cristiana alla distinzione delle « due società » cui gli uomini appartengono necessariamente, e come fedeli e come cittadini. Ma aveva anche introdotto tre nozioni fondamentali del nuovo edificio dottrinale: 1) un'ecclesiologia fondata sulla visibilità, sul carattere societario dell'istituzione e sul criterio dell'autorità; 2) il concetto di *respublica* o *societas perfecta* dotata di tutti i mezzi necessari per conseguire il suo scopo; 3) il principio della gerarchizzazione dei due poteri esistenti nella società — quello spirituale e quello temporale —, in funzione dell'elevazione dei fini che essi perseguono, con la conseguente teorica della *potestas indirecta in temporalibus* (72).

Nel secondo Settecento alcuni canonisti della Scuola di Würzburg, che abbiamo già incontrato come veicoli del giusnaturalismo nel diritto canonico (cfr. Prolegomeni § 3.1-2), si erano fatti promotori d'una complessa opera di traduzione delle dottrine protestanti del *ius ecclesiasticum* con la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato ecclesiastico (Barthel), con l'applicazione della nozione di *Respublica* allo Stato come alla Chiesa contro le teorie del territorialismo e del collegialismo protestante (Ickstatt), con lo sviluppo del concetto di Chiesa *societas inaequalis* che dispone di un *imperium sacrum* e quindi dotata di poteri legislativi, esecutivi e giudiziari (Neller) (73).

Tra la fine del Settecento e gl'inizi dell'Ottocento il legato dottrinale bellarminiano era stato poi ripreso dai gesuiti Philipp Anton Schmidt e Jacob Anton Zallinger (cfr. Prolegomeni § 3.4-5), che avevano fatto propria la distinzione di Barthel, ma combattuto le tendenze episcopaliste di Neller e operato un raccordo tra il diritto pubblico ecclesiastico e la teologia dommatica cattolica. Con l'opera di questi due gesuiti si era di fatto aperta la strada alla recezione romana delle teorie dei canonisti bavaresi, la quale fu

---

(72) P.A. d'AVACK, *Corso di diritto canonico*, Milano, 1956, pp. 254 ss.; ID., *Trattato di diritto canonico. Introduzione sistematica generale*, Milano, 1980, pp. 240 ss.; P. BELLINI, *Sui caratteri essenziali della 'potestas indirecta in temporalibus'*, in ID., *Saggi di storia della esperienza canonistica*, Torino, 1991, pp. 185-250.

(73) In generale: P. HUIZING, *Chiesa e Stato nel diritto pubblico ecclesiastico*, in CO, VI, 1979, pp. 151-161; R. MINNERATH, *Le droit de l'Eglise à la liberté. Du Syllabus à Vatican II*, Paris, 1982.

compiuta da Devoti <sup>(74)</sup> e, in special modo, dal cardinale Giovanni Soglia Ceroni. Nelle varie edizioni delle *Institutiones iuris publici ecclesiastici* quest'ultimo si propose di combattere gli errori dei protestanti, dei richeristi e dei regalisti — che sostenevano l'attribuzione di tutta la potestà ecclesiastica all'intera Chiesa e non a Pietro e agli apostoli « tamquam certis designatisque personis » <sup>(75)</sup> — e di affermare l'autonomia giuridico-politica della Chiesa dagli Stati sulla base del principio che « Ecclesiam a Christo fundatam Statum esse, sive ut aiunt, Societatem inaequalem » <sup>(76)</sup>.

4.1. La fissazione del modello classico di diritto pubblico ecclesiastico fu attuata da Tarquini <sup>(77)</sup> perché, a differenza di Soglia, egli non si limitò a determinare la forma di governo della Chiesa, ma elaborò la tematica della sua « costituzione sociale » in rapporto al modello della *societas perfecta* <sup>(78)</sup>. Per fondare la sua costruzione giuridica Tarquini aveva bisogno di una teoria generale della società e del diritto, coerente con le finalità del suo progetto ideologico; a questo scopo ricorse, anche se in modo strumentale, alle categorie filosofiche e sociali formulate da Taparelli d'Azeglio. L'influsso del *Saggio teoretico di dritto naturale* è evidente nella definizione della nozione di « società » <sup>(79)</sup>, nell'elaborazione teorica dei diversi « tipi » <sup>(80)</sup> e gradi di subordinazione o di coordinazione dell'organizzazione sociale <sup>(81)</sup>, nell'applicazione alla Chiesa del

---

<sup>(74)</sup> *Institutionum canonicarum libri IV*, cit., I, § IV e nota 2, dove il Devoti si richiama alle *Praelectiones* di V. Lupoli e alla confutazione di Febronio da parte del Mamachi. Sul Devoti, v. cap. I § 1.

<sup>(75)</sup> J. SOGLIA, *Institutionum iuris publici ecclesiastici*, Mutinae, 1850<sup>3</sup>, III, p. 49. Sul Soglia, v. *supra*, cap. I § 1.

<sup>(76)</sup> Ivi, II, p. 6.

<sup>(77)</sup> C. TARQUINI, *Juris ecclesiastici publici institutiones*, Romae, 1862. Sulla complessa personalità intellettuale del Tarquini cfr., da ultimo: DHCJ, IV, p. 3705. Sull'insegnamento e sul sistema del Tarquini v. *supra*, cap. I § 3.1.

<sup>(78)</sup> d'AVACK, *Corso di diritto canonico*, cit., pp. 129 ss.; Id., *Trattato di diritto canonico*, cit., pp. 197 ss.; FOGLIASSO 1968, pp. 36-43; LISTL, *passim*.

<sup>(79)</sup> TARQUINI, *Juris ecclesiastici publici institutiones*, cit., lib. I, n. 6, e TAPARELLI, *Saggio teoretico di dritto naturale*, cit., I, nn. 295-304.

<sup>(80)</sup> Per la distinzione tra società volontaria o doverosa, e tra società uguale o diseguale, si veda TAPARELLI, *Saggio teoretico di dritto naturale*, cit., I, nn. 604-658.

<sup>(81)</sup> Ivi, I, nn. 685 ss., 1427.

modello della filosofia « naturale » in materia costituzionale e di poteri politici <sup>(82)</sup>.

Tra la concezione del Tarquini e quella del Taparelli non c'è, però, una piena consonanza. Anzitutto va rilevato che il fondamento antropologico nuovo, non razionalistico, che quest'ultimo aveva dato alla concezione societaria della Chiesa <sup>(83)</sup> viene trasposto da Tarquini nell'ordine puramente logico-formale e acquista una valenza immediatamente apologetica nei confronti delle dottrine tendenti a sminuire la forma gerarchica del governo ecclesiastico. Tarquini opera, inoltre, una decisa semplificazione del campo e della dinamica delle organizzazioni sociali indagato da Taparelli. Mentre quest'ultimo ammette una pluralità di organizzazioni autonome <sup>(84)</sup>, concepisce il corpo sociale come un'unica realtà cui ineriscono sia il potere spirituale sia quello temporale e sostiene la loro necessaria coordinazione, Tarquini, sull'esempio di Soglia, considera volutamente istituzioni societarie solo la Chiesa e lo Stato, attribuisce solo ad esse la perfezione giuridica e le oppone l'una all'altra in un rapporto di autonomia o di subordinazione a seconda delle sfere di competenza <sup>(85)</sup>.

Va inoltre osservato come la stessa nozione di *societas perfecta* <sup>(86)</sup> — « quae est in se completa, adeoque media ad suum finem obtinendum sufficientia in semetipsa habet » —, vera architrave di

<sup>(82)</sup> Ivi, I, nn. 1445-1506.

<sup>(83)</sup> In proposito è stato osservato che, col Taparelli, « la doctrine naissante de l'Eglise-société parfaite tente de s'affranchir de ses conditionnements polémiques antérieurs, pour se présenter comme le résultat irréfutable de la nature sociale de l'homme, créé par Dieu non seulement pour vivre dans la temporalité de son existence terrestre, mais aussi pour atteindre sa fin spirituelle, qui est la vie éternelle » (MINNERATH, *Le droit de l'Eglise à la liberté*, cit., p. 33).

<sup>(84)</sup> TAPARELLI, *Saggio teoretico di dritto naturale*, cit., II, n. 1425.

<sup>(85)</sup> I teorici giuspubblicisti ecclesiastici non parlano mai di « Stati » ma sempre di « Stato » per una duplice ragione: perché essi fondano le loro considerazioni sulla base del diritto naturale e divino positivo, prescindendo da qualsiasi riferimento all'assetto sociologico e costituzionale degli Stati, e perché la prospettiva dello Stato come istituzione naturale richiedeva ontologicamente il suo completamento nell'istituzione divina della Chiesa, in linea con l'esperienza storica dell'Europa cristiana (FOGLIASSO 1968, p. 36).

<sup>(86)</sup> Il termine *societas perfecta*, che aveva radici aristoteliche, era entrato nel vocabolario giuridico cattolico attraverso la scuola di Würzburg e in specie con l'opera di ENDRES (cfr. *supra*, Prolegomeni, § 3.3). In Italia è il canonista Bolgeni che impiega il concetto, poi inserito nelle *Theses ex Jure publico ecclesiastico*, Roma, 1826: « Ecclesia

tutta la trattazione, venga reinterpretata da Tarquini, in sintonia con la lettera e con lo spirito del *Syllabus* <sup>(87)</sup>, in un senso decisamente dualistico e realistico che non possedeva né in S. Tommaso — cui egli pretende di riferirsi direttamente —, né in Taparelli <sup>(88)</sup>. Nell' Aquinate tale concetto, infatti, non si riferiva né alla *Ecclesia* né alla *Civitas* bensì alla loro coordinazione in una superiore unità <sup>(89)</sup>. Dal canto suo, Taparelli aveva distinto tre gradi di perfezione nell'essere, nell'agire e nel possedere ed aveva affermato che la Chiesa avrebbe raggiunto « l'apice della perfezione sociale in quella società beata che porta nome di città di Dio, di Gerusalemme celeste... » <sup>(90)</sup>. Al contrario, Tarquini non solo intende tale *perfectio* dell'organismo ecclesiastico come già realizzata nel tempo, ma la riconduce essenzialmente alla sfera giuridica, connotata dall'originarietà e dall'indipendenza dei poteri, in opposizione alla società statale. In questo segna un passo indietro anche rispetto all'elaborazione compiutamente teologica e non giusnaturalista che era stata delineata da Zallinger (cfr. Prolegomeni § 3.5).

Dal punto di vista del metodo, tutto il manuale del Tarquini appare organizzato alla maniera di un unico grande sillogismo che, è bene notarlo, « facta abstractione ab Ecclesia », determina prima ipoteticamente quale e quanta sia la *potestas* che compete per diritto

---

non Collegium, sed perfecta societas est » (MINNERATH, *Le droit de l'Eglise à la liberté*, cit., p. 30 nota 26).

<sup>(87)</sup> Nel vocabolario ufficiale del magistero papale una delle prime attestazioni del concetto della Chiesa *societas perfecta* compare al momento della prima amputazione dello Stato pontificio a vantaggio del Regno di Sardegna (LISTL, pp. 134-136, che rinvia alla lett. ap. *Cum Catholica Ecclesia* del 26 mar. 1860). Nel *Syllabus* tale nozione ricorre una sola volta (prop. XIX), ma la maggior parte degli « errori » condannati risultano collegati a tale assunto. Si vuole infatti affermare la confessionalità dello Stato cattolico (prop. LXXVII), il rifiuto della separazione tra Stato e Chiesa (prop. LV), la prevalenza del diritto della Chiesa su quello dello Stato in caso di conflitto tra i due poteri (prop. XLII), l'indipendenza della Chiesa dal potere temporale in materia di giurisdizione ecclesiastica e di magistero (prop. XX e XXI), ecc. Sotto l'aspetto dottrinale la nozione di *societas perfecta* sarà sviluppata nel Concilio Vaticano I (v. *infra*, cap. X § 1.7). A sua volta Leone XIII definirà la Chiesa « genere et iure perfecta, supernaturalis et spiritualis, adiumenta ad incoluntatem actionemque suam necessaria voluntate beneficique Conditoris sui, omnia in se et per se possidens » (litt. enc. *Immortale Dei*, cit., in EE, III, n. 463).

<sup>(88)</sup> TARQUINI, *Juris ecclesiastici publici institutiones*, cit., lib. I, n. 6 nota \*\*.

<sup>(89)</sup> FOGLIASSO 1968, p. 42 nota 156.

<sup>(90)</sup> TAPARELLI, *Saggio teoretico di dritto naturale*, cit., I, n. 303.

naturale a ciascuna società perfetta (*legifera, judiciaria, coactiva*) e come essa si debba applicare ai sudditi e agli estranei (lib. I, cap. I, sect. I), per poi passare a dimostrare che la *natura Ecclesiae* risponde a tali requisiti, il grado che ha in rapporto alle altre società interne o esterne ad esse, il suo primato sulle società civili cattoliche, la potestà sugli eretici e sugli infedeli (sect. II). Sono poi considerate le modificazioni straordinarie di tale potestà ordinaria apportate dalla stipula di convenzioni o concordati (cap. II). In un secondo libro è trattato il soggetto della potestà ecclesiastica in rapporto alla forma costituzionale della Chiesa (lib. II, cap. I), i principali sistemi dottrinali che si erano allontanati dalla sua vera costituzione (cap. II), le fonti del diritto canonico privato (cap. III).

Le relazioni tra le diverse organizzazioni sociali sono regolate secondo alcuni principi generali. Uno afferma che le società non hanno nessun potere su quelle materie che esulano dai loro fini propri. Dunque nelle cose temporali, e sotto il profilo del fine temporale, la Chiesa nulla può sulla società civile <sup>(91)</sup>. Un altro richiama alla necessità che la comparazione tra le due società giuridicamente perfette — la Chiesa e la *societas civilis* ossia lo Stato <sup>(92)</sup> —, vada effettuata in base alla « nota caratteristica » di ciascuna, identificata nella rispettiva finalità. Ne consegue che il fine della Chiesa (la felicità eterna) appaia infinitamente più alto e più nobile di quello della società civile (il benessere temporale) e che la Chiesa appartenga a un ordine superiore, cui la società civile cattolica deve rimanere subordinata <sup>(93)</sup>. Il che è sufficiente, secondo Tarquini, a fondare il diritto della Chiesa di esplicitare un'ingerenza

<sup>(91)</sup> TARQUINI, *Juris ecclesiastici publici institutiones*, cit., lib. I, n. 53.

<sup>(92)</sup> Giova notare come Tarquini non usi esplicitamente il termine Stato e quindi sembrerebbe distaccarsi dalla precedente tradizione tedesca del *Ius publicum ecclesiasticum* tendente ad attribuire alla definizione di *societas perfecta* un'accezione dualistica (così opina il FOGLIASSO 1968, pp. 40 e 42). Ma, in realtà, egli si riferisce espressamente al dualismo Chiesa – Stato in quanto, in linea con la tradizione giusnaturalista originaria che distingueva tra *civitas* e *polis*, contrapponeva *societas naturalis* a *societas civilis*, dove quest'ultimo termine era sinonimo di società politica e quindi di Stato (N. BOBBIO, *Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico*, Torino, 1985, pp. 35-37; O. BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. Schiera, Milano, 1970, p. 201 ss.; P.P. PORTINARO, *Stato*, Bologna, 1999, pp. 101-103).

<sup>(93)</sup> TARQUINI, *Juris ecclesiastici publici institutiones*, cit., lib. I, n. 52. Cfr. l'ampia ripresa tematica operata dal d'AVACK, *Chiesa, S. Sede e Città del Vaticano*, cit., pp. 37-62.

e una piena supremazia *in temporalibus ratione spiritualium*, là dove si dia una connessione di materie col fine spirituale <sup>(94)</sup>.

Come si vede, Tarquini introdusse una vera e propria scala gerarchica tra le diverse organizzazioni societarie e considerò in modo differente le relazioni tra gli Stati da quelle della Chiesa con gli Stati. Mentre le prime si mantengono su un piano di effettiva parità, le altre si configurano come un caso specifico del rapporto tra *societas superior* e *societas inferior*. Egli cadde tuttavia nella contraddizione di concludere per la subordinazione e per la dipendenza dello Stato dalla Chiesa, allorché nella premessa aveva affermato la loro autonomia e indipendenza quali *societates perfectae*. Ma tale antinomia non era casuale perché discendeva, inevitabilmente, dai due principi dogmatici da cui aveva preso le mosse: quello, di diritto divino naturale, dell'esistenza della società civile come corpo giuridicamente autosufficiente e quello, di diritto divino positivo, della superiorità della Chiesa sullo Stato <sup>(95)</sup>.

Per risolvere questo dilemma teorico, Tarquini credette opportuno di ricorrere alla dottrina della *potestas indirecta in temporalibus* così come era stata elaborata da Bellarmino e da Suárez <sup>(96)</sup>. Anche se tale soluzione non eliminava del tutto le difficoltà del suo sistema, rappresentava, nondimeno, « il meglio e il massimo che fosse dato a chiunque di raggiungere sulla base di questi presupposti dogmatici veramente inconciliabili [...] » <sup>(97)</sup>.

D'altro canto, se si vuol cogliere il senso profondo del confronto serrato tra la Chiesa e Stato attorno alla nozione di *societates perfectae* introdotta da Tarquini, non bisogna dimenticare che la temperie politico-giuridica in cui si colloca la fortuna del suo manuale coincide, nella dottrina germanica, con la stagione del 'dogma' della personalità giuridica dello Stato e dell'assolutismo

<sup>(94)</sup> TARQUINI, *Juris ecclesiastici publici institutiones*, cit., lib. I, n. 54.

<sup>(95)</sup> d'AVACK, *Chiesa, S. Sede e Città del Vaticano*, cit., pp. 45-46.

<sup>(96)</sup> Oltre a questi due classici della « Controriforma », Tarquini menziona frequentemente l'opera di G.A. BIANCHI, *Della potestà, e della politica della Chiesa trattati due contro le nuove opinioni di Pietro Giannone*, Roma, 1745-51. Ma di questo polemistà curiale del Settecento smorza i toni.

<sup>(97)</sup> d'AVACK, *Chiesa, S. Sede e Città del Vaticano*, cit., p. 46; ID., *Trattato di diritto canonico*, cit., p. 247, là dove sostiene trattarsi di « uno sforzo scientifico addirittura acrobatico compiuto in questi ultimi secoli dalla dottrina canonistica ».

giuridico. Ci si limita ad alcuni accenni su un tema per altro largamente arato dagli storici del diritto e delle dottrine politiche<sup>(98)</sup>.

Appena tre anni dopo la pubblicazione, in prima edizione, del manuale del Tarquini escono i *Grundzüge des deutschen Staatsrechts* di Gerber, ove lo Stato viene definito « la suprema *personalità di diritto* che l'ordinamento giuridico conosca », essendo centro d'imputazione unitaria di « una serie di rapporti di sovra e subordinazione, in parte anche di co-ordinazione », in grado di sussumere sotto di sé ogni altro ordinamento<sup>(99)</sup>.

Tra il 1876 e il 1882 viene completato poi lo *Staatsrecht* di Laband, un'opera destinata a esercitare un grande influsso sulla dottrina successiva del diritto pubblico in un senso decisamente positivista, dove, accanto al principio della unitarietà e della impermeabilità, trova esaltazione assoluta, sul piano dell'effettività giuridica, il « potere d'imperio » (*Herrschaftsmacht*) dello Stato, in una forma a tal punto monopolista da affermare che « nel diritto attuale non v'è alcuna sudditanza privata e alcun potere privato: lo Stato soltanto esercita il proprio imperio sugli uomini »<sup>(100)</sup>.

---

(98) Si vedano, tra gli altri, R. ORESTANO, « *Persona* » e « *persone giuridiche* » nell'età moderna, ora in ID., *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche*, Bologna, 1978, pp. 193-272; M. FIORAVANTI, *Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco*, Milano, 1979; G. BERTI, *La parabola della persona Stato (e dei suoi organi)*, in QF, nn. 11-12, 1982-1983, pp. 1001 ss.; A. MASSERA, *Contributo allo studio delle figure giuridiche soggettive nel diritto amministrativo*, I, *Stato-persona e organo amministrativo. Profili storico-dogmatici*, Milano, 1986. Per una sintesi in chiave di storia delle dottrine giuridico-politiche: S. MEZZADRA, *Dalla necessità all'occasionalità del positivo. Figure della giuspubblicistica tedesca da Savigny a Jellinek*, in MSCG, XXVII, 1997, n.1, pp. 53-88; ID., *Il corpo dello Stato. Aspetti giuspubblicistici della Genossenschaftslehre di Otto von Gierke*, in FP, VII, n. 3, 1993, pp. 445-476; COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*. 3. *La civiltà liberale*, cit., pp. 140-168.

(99) C.F. GERBER, *Grundzüge des deutschen Staatsrechts*, Leipzig, 18651, trad. cit. parziale *Lineamenti di diritto pubblico*, in ID., *Diritto pubblico*, a cura di P.L. Lucchini, Milano, 1971, pp. 95 e 199. Su quest'opera di Gerber si veda FIORAVANTI, *Giuristi e costituzione politica*, cit., pp. 252-279.

(100) P. LABAND, *Das Staatsrecht des Deutschen Reiches*, Tübingen, I, 18761, p. 63. Sulle teorie di Laband: FIORAVANTI, *Giuristi e costituzione politica*, cit., pp. 340-356; sulla sua funzione politica in senso ampio, cfr. C. ROEHRSSSEN, *Diritto e politica. Lo stentato affermarsi dello Stato borghese in Germania visto con gli occhi dei giuristi*, Torino, 1955, pp. 31-65.

In parallelo con la linea del pensiero giuspubblicistico tedesco che va da Gerber a Laband, nella dottrina italiana si ritrova un analogo rilievo alla centralità dello Stato come soggetto giuridico a cominciare, almeno, dall'opera più organica di Vittorio Emanuele Orlando. Nelle sue teorie fondamentali del diritto amministrativo italiano, egli definisce lo Stato, dal punto di vista sostanziale, « l'organizzazione giuridica della Società » la quale, pur distinta da essa, è dotata di « forza esteriore » perché, come « suprema forma giuridica della convivenza sociale, comprende in sé tutti i rapporti giuridici subordinati, regolanti i singoli rapporti sociali »<sup>(101)</sup>. In quanto « affermazione di una volontà cosciente che emana dalla collettività » per la « difesa del diritto », lo Stato non solo ha personalità giuridica, ma « sorge con un proprio *fine* e con *mezzi* idonei per il conseguimento del fine stesso (cioè la forza necessaria per l'attuazione del diritto) »<sup>(102)</sup>.

Alla luce di queste dottrine giuridico-politiche che tendevano ad elevare la figura dello Stato a rappresentazione di un ordinamento giuridico totale, si capisce come l'elaborazione teorica di Tarquini costituisse una sorta di *contrapposto ideale* da parte cattolica e possedesse una valenza critica di vasta portata nei riguardi dell'assolutismo e positivismo statale.

4.2. Dopo Tarquini la dottrina del *ius publicum ecclesiasticum* ricevette una più articolata fondazione, una migliore strutturazione formale e un notevole ampliamento della parte applicativa nelle *Institutiones* di Felice Cavagnis<sup>(103)</sup>. Quanto all'ordine dell'esposizione Cavagnis segue fedelmente i titoli e la divisione in due libri

<sup>(101)</sup> V.E. ORLANDO, *Introduzione al diritto amministrativo*, in *Primo trattato di diritto amministrativo italiano*, a cura dello stesso, I, Milano [1897], pp. 12-13.

<sup>(102)</sup> Ivi, pp. 17-18. Sulla dottrina dell'Orlando si rinvia alle notizie e alla bibliografia di G. CIANFEROTTI, *Storia della letteratura amministrativistica italiana*, I, Milano, 1998, pp. 734 ss.; COSTA, Civitas. *Storia della cittadinanza in Europa. 3. La civiltà liberale*, cit., pp. 227-231.

<sup>(103)</sup> F. CAVAGNIS, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, 3 voll., Romae, 1906<sup>4</sup>. Su Felice Cavagnis (1841-1906) si rinvia alla 'voce' di M. CASELLA, in DBI, XXII, 1979, pp. 575-577. Tra le opere giuridiche, prima delle *Institutiones*, aveva composto la dissertazione *Il diritto divino e il diritto umano nella società* (1872); successivamente stamperà la monografia *Della natura di società giuridica e pubblica competente alla Chiesa* (Roma, 1887), e un altro manuale in lingua italiana per il laicato cattolico, le *Nozioni di diritto pubblico [sic] naturale ed ecclesiastico*, Roma, 1886.

propria del Tarquini, il cui manuale gli era stato raccomandato dal papa « sopra gli altri » « per la brevità, l'ordine, e la dimostrazione » (104); a differenza del canonista gesuita, però, si sofferma notevolmente sull'aspetto metodologico sia premettendo nell'avvertenza una breve ricostruzione storica del *ius ecclesiasticum publicum*, seguita da una bibliografia speciale, sia analizzando, nei *Prolegomena*, la nozione, la divisione interna e i rapporti con le altre discipline. Alla « parte generale » Cavagnis aggiunge la « parte speciale » (105), divisa anch'essa in altri due libri, dove appare più evidente il lavoro di adeguamento della dottrina giuspubblicistica alle sfide ideologiche e politiche del liberalismo, definito dal Liberatore « l'eresia caratteristica dell'età nostra » (106).

Rispetto al problema della fondazione dottrinale del *ius publicum ecclesiasticum internum*, l'opera di Cavagnis segna un netto avanzamento rispetto alla manualistica precedente. Allorché tratta la perfezione giuridica della Chiesa e i diritti connaturali di tale corpo, egli distingue le argomentazioni fondate « ex sui natura » (la Chiesa come società suprema, universale, soprannaturale e spirituale) da quelle « ex positiva voluntate divini fundatoris » (S. Scrittura e Tradizione) e da quelle « ex facto » (testimonianze dei Padri, definizioni della Chiesa). Attribuendo un valore ipotetico agli argomenti giuridici desunti dalla natura stessa della Chiesa, i quali suppongono l'istituzione divina della Chiesa (107), e riorganizzando il sistema delle fonti o argomentazioni impiegate da Tarquini (108), Cavagnis tende a riequilibrare il rapporto tra il diritto divino e il diritto naturale e a ricondurre — sul piano formale — il *ius ecclesiasticum publicum* nell'orbita delle premesse teologiche. Ciò si evidenzia tanto nella definizione adottata per la disciplina, quanto nella deter-

(104) VISTALLI, *Il cardinal Cavagnis*, cit., p. 234.

(105) Rispettivamente dedicate alle « Quaestiones speciales de independentia Ecclesiae eiusque primatu comparate ad societatem civilem » (tra cui il *regio placet*, la nomina regia e il diritto di regalia, l'immunità ecclesiastica, la potestà indiretta della Chiesa nelle cose temporali) alle « Quaestiones de directa competentia potestatis Ecclesiae » (diritto a predicare, insegnare, santificare, acquistare beni, ecc.).

(106) M. LIBERATORE, rec. alle *Institutiones* del Cavagnis, in CC, s. XII, vol. III, 1883, p. 326.

(107) CAVAGNIS, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, cit., I, n. 209.

(108) TARQUINI, *Juris ecclesiastici publici institutiones*, cit., lib. I, nn. 40-46.

minazione delle differenze con quelle affini. Coniando la formula « scientia iurium et officiorum Ecclesiae tanquam perfectae societatis, ex divina eius institutione promanantium », Cavagnis assume sì da Tarquini il concetto di *societas perfecta* quale criterio distintivo e fattore generatore della materia — ma, per bilanciare l'elemento giusnaturalistico e fondare in senso teologico la realtà societaria della Chiesa, introduce anche il diritto divino come fonte essenziale del *ius publicum ecclesiasticum*. Il principio formale di questa scienza — egli ribadisce — non può che essere la Rivelazione, perché la Chiesa è istituzione positiva e soprannaturale, che esiste per volontà di Cristo e nel modo in cui egli stesso l'ha voluta. Tuttavia, poiché la Rivelazione non distrugge il *ius naturae* ma lo ratifica e lo perfeziona, se l'oggetto lo permette, si può ricorrere spesso « ad naturalis rationis principia, sub custodia divinae revelationis investigata ». Ne segue che la sacra scrittura forma la base del diritto pubblico della Chiesa e che i principi della ragione naturale possono integrare la fonte divino-positiva <sup>(109)</sup>.

Dal punto di vista formale l'articolazione tra la prospettiva 'teologica' e quella 'giusnaturalistica' è chiarita da Cavagnis mediante la relazione di dipendenza ontologica e di trasposizione di piani. Il diritto costituisce una scienza secondaria rispetto alla teologia dogmatica perché, oltre ad assumerne i principi, li flette al suo scopo e ne chiarisce la portata dal proprio angolo visuale <sup>(110)</sup>. Le « verità speculative » sulla Chiesa, pur essendo sempre identiche nelle diverse scienze, possono essere considerate diversamente a seconda dei fini e dei modi e divenire così, per estensione, « verità pratiche ». Così i principi della teologia dogmatica, visti in ordine al « regimen sociale Ecclesiae » oppure alle sue operazioni in quanto *societas perfecta*, producono rispettivamente il *ius privatum* o il *ius publicum ecclesiasticum*.

Però è lo stesso Cavagnis ad ammettere che, talvolta, i giuristi sconfinano da tali partizioni scientifiche. Alcune fondamentali verità dogmatiche, come quella della perfezione giuridica della Chiesa, vengono, infatti, dimostrate dai giuristi « ex professo », facendo ricorso ai principi di diritto naturale e non ai libri di

<sup>(109)</sup> CAVAGNIS, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, cit., I, n. 22.

<sup>(110)</sup> Ivi, I, n. 30.

teologia <sup>(111)</sup>. Ma il frequente richiamo al diritto naturale non andava interpretato come un ritorno all'aspetto intrinsecamente apologetico che aveva precedentemente assunto la disciplina, bensì come l'*extrema ratio* cui, in via del tutto secondaria e sussidiaria, si poteva ricorrere con argomenti *ad hominem*, se non altro per strappare all'avversario qualche concessione <sup>(112)</sup>. Si confermava, in altri termini, l'orientamento prevalentemente « giustificativo » e non meramente « difensivo » dell'impostazione di Cavagnis rispetto a quella di Soglia e dello stesso Tarquini <sup>(113)</sup>.

In ogni caso è bene precisare che il superamento dell'argomentazione giusnaturalistica del *ius publicum ecclesiasticum* da parte di Cavagnis non tende al recupero della nozione teologica di Chiesa, quanto ad una più adeguata legittimazione, mediante il diritto divino, del suo carattere di organizzazione pienamente giuridica. Tale tendenza si può ravvisare, con maggiore chiarezza, nell'elaborazione della teoria del diritto penale e della pena canonica <sup>(114)</sup>. Cavagnis considera la questione in maniera assai più diffusa di quanto non avesse fatto Tarquini sia perché, nel proprio quadro concettuale, la potestà coercitiva costituiva un elemento basilare con cui verificare il principio cardine della *Ecclesia uti Societas perfecta* <sup>(115)</sup>, sia perché il tema appariva da lungo tempo controverso <sup>(116)</sup>. Vi era chi, nello stesso ambito cattolico, concepiva la coazione delle leggi ecclesiastiche per diritto divino in termini soltanto morali e non corporali <sup>(117)</sup> e chi, sul versante laico, ne

<sup>(111)</sup> Ivi, I, n. 31.

<sup>(112)</sup> « Haec tamen defensio quae fit ad hominem, aut ex meris principiis iuris naturalis, est necessario imperfecta, cum Ecclesiam non consideret prout est, seu ut societatem perfectam divinitus institutam [...] » (ivi, n. 32).

<sup>(113)</sup> FOGLIASSO 1968, p. 52.

<sup>(114)</sup> Egli stabilisce la triplice potestà legislativa, giudiziaria ed esecutiva « ex voluntate Fundatoris » e divide l'esecutiva in quella di governo (« governandi seu regendi »), di amministrazione (« amministrativa seu curandi bona »), e penale (« coactiva ») (CAVAGNIS, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, cit., I, n. 96).

<sup>(115)</sup> Ivi, I, n. 113-159; nn. 277-349.

<sup>(116)</sup> Cfr. L. GEROSA, *La scomunica è una pena? Saggio per una fondazione teologica del diritto penale canonico*, Fribourg, 1984, pp. 34-49.

<sup>(117)</sup> Cavagnis aveva probabilmente presenti le posizioni di Lacordaire e di altri cattolici liberali francesi, tra cui Bautain, Ravignan, Monsabré (VISTALLI, *Il cardinal Cavagnis*, cit., pp. 248-249).

negava anche la semplice possibilità, in base al fine spirituale della Chiesa e al principio della libertà religiosa <sup>(118)</sup>.

A queste e ad altre obiezioni Cavagnis risponde con un impianto tipicamente giusnaturalistico. L'origine e il fondamento del diritto penale canonico sono fatti consistere, a somiglianza sostanziale con il diritto dello Stato, nella conservazione dell'ordine sociale ecclesiastico e nella riparazione dell'errore morale e spirituale del delinquente <sup>(119)</sup>. La differenza tra le due potestà coercitive dello Stato e della Chiesa *in foro externo* è individuata nell'inversione del rapporto tra fini e mezzi. Infatti, per il primo l'ordine sociale deve essere tutelato in quanto tale, come fine a se stesso; per la seconda diviene strumento finalizzato allo scopo soprannaturale dell'emenda del singolo delinquente <sup>(120)</sup>.

Per Cavagnis le pene canoniche devono essere tanto spirituali quanto temporali o corporali, a causa del carattere esterno e visibile della Chiesa nonché della natura ilemorfica dell'uomo. La coazione temporale risulta efficace per il conseguimento del fine supremo dell'organizzazione ecclesiastica e non contraddice né la sua indole spirituale né i mezzi adoperati. Quanto alla comminazione delle pene di tipo corporale, egli modera le posizioni più estreme e nega che alla Chiesa competa il *ius gladii*, a motivo dell'inutilità e del mancato uso <sup>(121)</sup>. In ciò si schiera contro le posizioni di Tarquini e in linea con quelle di Soglia e di Taparelli <sup>(122)</sup>. Nonostante le vivaci discussioni che saranno agitate in materia di pene temporali nel primo decennio del Novecento <sup>(123)</sup>, la fondazione giusnaturalistica

---

<sup>(118)</sup> Il riferimento era alle opere di T. MAMIANI, *Teorica della religione e dello Stato e sue speciali attinenze con Roma e le nazioni cattoliche*, Firenze, 1868, di S. CASTAGNOLA, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, Torino, 1882, e di C. CADORNA, *Religione e politica nei partiti*, Firenze, 1890 (CAVAGNIS, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, cit., I, n. 252).

<sup>(119)</sup> Ivi, I, n. 148.

<sup>(120)</sup> Ivi, I, nn. 300-301.

<sup>(121)</sup> Ivi, I, nn. 336-339.

<sup>(122)</sup> Per una rassegna delle opinioni in materia nella dottrina canonistica ottonecentesca, cfr. A. OTTAVIANI, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, Città del Vaticano, I, 1958<sup>4</sup>, pp. 300-301.

<sup>(123)</sup> Si veda: A. DORDETT, *Zwischen Syllabus und Canon 2214 § 1*, in K. STEPHEN-J. WEITZEL-P. WIRTH (Hrsgg.), *Ecclesia et Ius. Festgabe für A. Scheuermann zum 60. Geburtstag*, München-Paderbon-Wien, 1968, pp. 691-706.

del potere coercitivo della Chiesa attuata da Cavagnis riscuoterà un notevole successo e sarà recepita, nelle sue idee fondamentali, dal Codice canonico del 1917 <sup>(124)</sup>.

Sotto il profilo della coerenza formale l'apporto migliore delle *Institutiones* di Cavagnis è riscontrabile nel capitolo *De societate iuridica perfecta generatim*, che fissa i principi della disciplina e ne contiene in germe l'intero sviluppo. Qui è misurabile, forse più che altrove, il lavoro di approfondimento, di esplicitazione e di rifinitura dei capisaldi dottrinali enucleati da Tarquini. Qui emergono anche, in modo più evidente, i presupposti filosofici e teologici su cui si regge la costruzione della disciplina. Cavagnis trae le conseguenze dell'elemento finalistico della *societas iuridica* quale criterio distintivo della sua natura e del suo stato giuridico (esistenza, costituzione interna e diritto ad operare); da qui la massima *societates sunt ut fines* ossia che le società sono qualificate in sé stesse e si rapportano tra loro come i fini che si prefiggono. Dal fine della società dipende la qualità e la misura dei diritti che le competono: si può avere una società volontaria, necessaria, assoluta, subordinata, suprema, secondo che il suo fine sia libero, obbligatorio, relativo, assoluto. Dal fine deriva anche la costituzione interna della società: se il fine è libero si avrà una società con uguale diritto dei membri al governo; se il fine è necessario la società può essere ineguale in rapporto alla sua natura o a quanto stabilito da chi ha imposto la necessità del fine. Mentre la società civile può essere libera di determinare il soggetto della suprema autorità, la Chiesa come società soprannaturale deve dipendere dalla volontà del fondatore nella designazione del soggetto del potere pubblico. Dal fine discende, infine, nella società già costituita, il diritto di adoperare i mezzi proporzionati al suo conseguimento. Se il fine è libero, essi non devono arrecare danno ai fini necessari; se il fine è necessario ma inferiore, essi non possono nuocere al fine necessario di ordine superiore. Dunque: i fini sono gerarchicamente ordinati tra loro, e quello supremo pone in subordine tutti gli altri.

Anche le relazioni reciproche tra le diverse società devono

---

<sup>(124)</sup> CIC 1917, can. 2214 § 1. Sulla scorta della dottrina del *ius publicum ecclesiasticum* il potere di infliggere pene spirituali e temporali è definito « *jus nativum et proprium* » della Chiesa.

essere regolate dal criterio teleologico, poiché le società costituiscono mezzi in rapporto ai loro fini, e i mezzi si rapportano tra loro come i fini cui servono. Così si possono avere *societates iuridice imperfectae* o *perfectae*, a seconda che siano, nel loro ordine, sufficienti a loro stesse o insufficienti, ossia se il loro fine sia o no un mezzo per conseguire un altro fine o parte di un fine più ampio dello stesso genere <sup>(125)</sup>. È chiaro che l'anima della costruzione logico-giuridica di Cavagnis risiede nel *teleologismo sociale* di derivazione aristotelico-tomista e trova insospettati paralleli nella prospettiva teorica di giuristi secolari <sup>(126)</sup>.

Le concrete relazioni giuridiche della Chiesa con la società civile — oggetto del *ius ecclesiasticum externum* — variano notevolmente a seconda che quest'ultima sia cattolica, eterodossa o infedele. Il confronto con la società civile cattolica è impostato da Cavagnis su due principi basilari tendenti ad escludere tanto il sistema teocratico della *potestas directa in temporalibus* da parte della Chiesa <sup>(127)</sup> quanto il sistema regalistico o giurisdizionalistico del *ius circa sacra*

---

<sup>(125)</sup> Cavagnis precisa tuttavia che la sufficienza e l'autonomia di ciascuna *societas perfecta* non è assoluta ma relativa, e perciò non si estende a tutti gli ordini e ad ogni genere di beni, ma solo al rispettivo ordine, avente per scopo « bonum aliquod in suo genere completum ». Si poteva allora presentare il caso che una società avesse bisogno dell'altra e ne dovesse dipendere per ciò che si riferiva « ad bonum non proprium sed heterogeneum » (CAVAGNIS, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, cit., I, n. 60). Era questa la fattispecie della *dependentia indirecta*, in cui si dava subordinazione di una *societas perfecta inferior* ad una *societas perfecta superior* in ragione tanto della connessione della materia con l'oggetto proprio di quest'ultima società (*ratione materiae*) quanto del diverso valore ed importanza dei fini di diverso genere (*ratione boni heterogenei*) (*ibid.*).

<sup>(126)</sup> La visione teleologica sta alla base dell'opera di R. von JHERING, *Der Zweck im Recht* (1883) (trad. it., Torino, 1972). Ci si è chiesti se tra la sua concezione e quella tomista sussista un qualche nesso di dipendenza, nonostante il diverso contesto culturale dei due pensatori. Appare degna di nota la risposta data da Landau, secondo cui « si può stabilire senza troppa difficoltà un collegamento tra Tommaso e Jhering, soprattutto quando si pensi che Tommaso — attraverso Suarez — ha influito sul diritto naturale di Christian Wolff; che Wolff ha influenzato in misura rilevante Krause e quindi Ahrens; e infine, che Ahrens è stato il più importante filosofo di riferimento di Jhering » (P. LANDAU, *Il momento sostanziale del diritto in Rudolph von Jhering*, in *Diritto e filosofia nel XIX secolo*. Atti del Seminario di studi, Università di Modena, Facoltà di Giurisprudenza 24 marzo 2000, a cura di F. Belvisi e M. Cavina, Milano, 2002, p. 397

<sup>(127)</sup> « In rebus temporalibus, et sub respectu finis temporalis, nihil potest in societate civili » (ivi, I, nn. 398-400). Per giustificare la creazione del « principatus civilis Sanctae Sedis » non si escludeva, tuttavia, che la Chiesa potesse acquisire una potestà

nelle sue diverse espressioni storiche <sup>(128)</sup>. Ma l'impossibilità teorica e pratica di un sistema fondato sull'ignoranza reciproca o sulla separazione assoluta tra le due società, conduce ad affermare la necessità della loro coordinazione. Si pone allora il problema del criterio regolatore di tali rapporti in caso di conflitto. Sulla scorta dell'assioma finalistico, esso è individuato nella prevalenza giuridica della Chiesa sulla società civile <sup>(129)</sup>.

Al riguardo si possono dare due ipotesi: quella di una *dependentia indirecta* dello Stato cattolico nei confronti della Chiesa oppure quella di una *potestas indirecta in temporalibus* da parte della stessa Chiesa. Nel primo caso lo Stato ha il dovere giuridico di servire alla società ecclesiastica e di somministrarle i mezzi temporali necessari <sup>(130)</sup>. Qualora insorgano conflitti su materie temporali che, in modo accidentale o no, risultino necessariamente collegate al fine spirituale della Chiesa – ecco il secondo caso —, essa deve esercitare la sua potestà mentre la società civile è tenuta a cedere <sup>(131)</sup>. Sempre alla Chiesa spetta il giudizio autentico in caso di conflitto tra un bene spirituale e uno temporale <sup>(132)</sup>.

Per Cavagnis questa complessa costruzione non infirmerebbe il principio della reciproca autonomia e indipendenza della Chiesa e dello Stato. A questo scopo egli aveva introdotto nella « parte generale », come s'è detto, due tipi di accorgimenti tecnici: il criterio differenziale dei vari ordini di rapporti e la distinzione tra la subordinazione reale di una società all'altra e la mera dipendenza nelle rispettive sfere di competenza. Ma, a ben vedere, ciò significava

---

civile su un determinato territorio « non ex titulo nativo sed ex titulo adventitio » (ivi, I, nn. 401-402).

<sup>(128)</sup> « In spiritualibus, potestatem nullam exercere valet societas civilis, sed exclusive spectant ad Ecclesiam » (ivi, I, n. 403).

<sup>(129)</sup> « Ecclesia est societas iuridice praevalens societati civili, ratione finis, ideoque haec est illi indirecte subordinata » (ivi, I, n. 404).

<sup>(130)</sup> « Societas civilis tenetur in necessariis deservire ecclesiasticae, ideoque temporalia seu media sui ordinis eidem subministrare » (ivi, I, n. 272).

<sup>(131)</sup> « In rebus temporalibus quae sive per se, sive per accidens necessariae sint ad finem spiritualem, Ecclesia exercet potestatem suam, et societas civilis cedere tenetur » (ivi, I, n. 407).

<sup>(132)</sup> « Iudicium authenticum in casu conflictus inter bonum spirituale et temporale, vel circa necessitatem temporalium pro fine spirituali ad Ecclesiam spectat » (ivi, I, n. 412).

anche introdurre un limite preventivo ed intrinseco al raggio di azione dello Stato e negare ad esso la possibilità di autodeterminare le materie che formavano l'oggetto dei propri fini <sup>(133)</sup>.

5. *Per un nuovo utrumque ius: l'Accademia di conferenze storico-giuridiche.*

La forte valorizzazione del *ius naturale* nel sistema delle fonti del diritto canonico e la stabilizzazione del modello giuridico di Chiesa come forma autonoma ed esemplare di ogni società naturale ad opera del *ius publicum ecclesiasticum*, formarono le fondamentali premesse teoriche perché venisse riproposto, in ambito accademico, lo studio dell'*utrumque ius*. L'antecedente storico immediato di questo progetto culturale ed ideologico si può rinvenire nell'istituzione, da parte di Pio IX nel 1853, di due *facultates legales* nel Seminario Romano dell'Apollinare, di cui una rivolta allo studio del diritto canonico e l'altra indirizzata allo studio del diritto civile (cfr. cap. I § 2). Si ha ragione di credere che, con tale atto, Pio IX abbia voluto, in continuità con la rinomata tradizione dello *Studium Bononiense* e con le precedenti direttive di Leone XII, restaurare nella sua pienezza l'*utrumque ius* <sup>(134)</sup>. Il significato di questa formula, storicamente così densa, non si esauriva nel suo valore distributivo, ma richiamava un valore collettivo del tutto peculiare all'esperienza giuridica della chiesa cattolica <sup>(135)</sup>: essa stava ad indicare l'esigenza di studiare il diritto canonico in funzione del diritto civile e, correlativamente, la necessità di integrare lo studio

<sup>(133)</sup> d'AVACK, *Chiesa, S. Sede e Città del Vaticano*, cit., pp. 56-59; Id., *Trattato di diritto canonico*, cit., pp. 248-249.

<sup>(134)</sup> « Et quoniam canonici, civilis, criminalis iuris scientiam ibi tradendam esse censuimus [...], Seminario tam Romano, quam Pio privilegium perpetuo tribuimus deferendi commemoratos tres gradus, scilicet baccalaureatum, licentiam et doctoratum in utroque iure » (PIUS IX, const. *Cum Romani Pontifices*, 28 giu. 1853, titulus VII, in *Acta Pii IX*, I, Romae, 1854, pp. 473-493). Cfr. MAROTO, *In Const. Apost.* « *Deus scientiarum Dominus* », cit., in APO, IV, 1931, pp. 387-392, che evidenzia l'istituzione da parte del papa di due e non di una Facoltà di Giurisprudenza (ivi, p. 391).

<sup>(135)</sup> J.D. ANDRÉS GUTIÉRREZ, *Il Pontificium Institutum Utriusque Juris*, in *Ioanni Paulo II Patri Magistro Pastori qui nos benigne visitavit firmamente devoto animo Pontificia Universitas Lateranensis die XVI M. februario A. MCMLXXX*, s.d e l., p. 31.

del diritto civile con quello del diritto canonico. Del resto, la visione unitaria ed organica del diritto e delle sue partizioni trova riscontro nell'abbinamento dei docenti, dei corsi e degli esami di laurea e di dottorato, a dimostrazione del fatto che le due distinte impostazioni giuridiche dovevano ritrovare la loro unità nella concretezza dello studio <sup>(136)</sup>.

5.1. Oltre all'erezione delle due facoltà giuridiche, la riproposizione del paradigma dell'*utrumque ius* è, però, inscindibilmente legata, alla fine dell'Ottocento, al sorgere e allo svilupparsi di un'istituzione culturale pontificia del tutto speciale: l'*Accademia di conferenze storico-giuridiche*. La sua creazione va inquadrata nel progetto di rinascita della cultura cattolica attuato da Leone XIII mediante la riorganizzazione del sistema scolastico romano <sup>(137)</sup> e la fondazione di nuovi istituti universitari in alcune principali città europee <sup>(138)</sup>.

I primordi dell'Accademia risalgono all'indomani della trasformazione dell'ateneo della « Sapienza » in università « italiana ». Per volontà di Pio IX i docenti « papalini » delle tre facoltà legale, medico-chirurgica e filosofico-matematica che erano stati espulsi dall'ateneo romano per essersi recusati di prestare il giuramento di adesione allo Stato italiano furono invitati, nel novembre 1871, dal cardinal Capaldi, prefetto della Congregazione degli studi, a proseguire in forma privata il loro insegnamento <sup>(139)</sup>. Su questa decisione influirono diversi fattori: la speranza, nutrita negli ambienti vaticani, di un non remoto cambiamento politico che avrebbe potuto per-

---

<sup>(136)</sup> O. BUCCI, *Lo Studium Romanae Curiae Lateranense e gli studi giuridici dal 1853 al 1931. Il ruolo avuto dal pontificato di Leone XIII nella formazione del Pontificium Institutum Utriusque Juris*, in APO, LXIV, 1991, pp. 151-152 (che però qui e negli altri studi non utilizza il cospicuo fondo archivistico dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche).

<sup>(137)</sup> Sull'impegno organizzativo e finanziario profuso da Leone XIII tra il 1878 e l'80 a vantaggio delle scuole cattoliche di Roma, cfr. M.T. TAMASSIA GALASSI PALUZZI, *Scuola e politica scolastica in Roma capitale*, in ASRSP, XC, 1967, pp. 327-329.

<sup>(138)</sup> Cfr. A. BRIDE, *Universités catholiques*, in DTC, XV, coll. 2230-2268.

<sup>(139)</sup> Nell'Università statale di Roma l'insegnamento di diritto canonico rimase affidato a Giuseppe Galluzzi (v. cap. I § 1; G. CATALANO, *Tra storia e diritto*, Soveria Mannelli, 1984, p. 197).

mettere il ritorno ad uno « Stato pontificio »<sup>(140)</sup>; l'impossibilità per molti studenti che avevano compiuto gli studi inferiori nei collegi e nei seminari ecclesiastici di iscriversi all'ateneo statale a causa della mancanza della licenza ginnasiale e liceale; il desiderio dei genitori di tenere lontani i figli da scuole considerate corrotte; il risparmio sulle tasse d'iscrizione all'università<sup>(141)</sup>.

Un posto preminente nell'ateneo 'papalino' venne subito occupato dal corso di giurisprudenza per ragioni di organico (potendo contare su un corpo docente sufficiente e su un elevato numero di iscritti, oltre novanta) e per motivi ideologici. Infatti i giuristi che avevano continuato ad insegnare per un anno alla « Sapienza » si erano convinti che, proprio nella facoltà giuridica, « erano le materie più pericolose e più ridondanti di erronei principi che interessava di confutare ». Da qui la decisione di potenziare il piano degli studi, chiamando ad insegnare anche docenti esterni, per uniformarsi il più possibile al sistema governativo<sup>(142)</sup>.

I corsi, cominciati nel novembre 1871<sup>(143)</sup>, presentavano un carattere sufficientemente organico, con un accentuato interesse per la tradizione romanistica. Essi comprendevano la trattazione delle « Pandette » (Antonio Odoardo Ruggieri), della « Storia del diritto romano » (Anton Vincenzo Natalucci), del « Procedimento giudiziario secondo il diritto romano » (Ilario Alibrandi), del « Diritto commerciale considerato nei suoi rapporti storici ed economici » (Anton Filippo Cortelli), della « Legislazione comparata ossia raffronto tra il diritto romano e le moderne legislazioni » (Antonio Camillo Re), del « Diritto pubblico ecclesiastico » (Filippo De Angelis), della « Filosofia del diritto » (Giuseppe Pecci), e di alcuni

---

<sup>(140)</sup> MARTINA, *La fine del potere temporale nella coscienza religiosa e nella cultura dell'epoca in Italia*, cit., pp. 315 ss.

<sup>(141)</sup> APUL, ACSG, fasc. « Pro-memoria », ins. V. NATALUCCI, *Pro-memoria*, del 10 apr. 1878, pp. 5-6.

<sup>(142)</sup> Il corpo docente tra il 1871 e il 1878 comprendeva vecchi professori titolari come Dionisi, De Angelis, Alibrandi, Natalucci e Ruggieri ed i sostituti Camillo Re e Filippo Cortelli. Ad essi furono aggiunti tre supplenti, cioè l'avv. Pirri per le Istituzioni canoniche, l'avv. Gioazzini, professore emerito dell'Università romana, per il Diritto internazionale, e il professor Regnani per l'Economia politica.

<sup>(143)</sup> La prima sede dell'istituto fu nei locali annessi alla confraternita delle Sacre Stimmate di Roma; dall'autunno 1873 venne trasferito nell'ex appartamento di mons. De Merode nel Palazzo Altemps.

insegnamenti specialistici, come « Topografia ed antichità monumentali di Roma » (prima tenuto da Carlo Lodovico Visconti e poi da Giovan Battista De Rossi) e « Epigrafia latina » (Carlo Lodovico Visconti) <sup>(144)</sup>. Come si evince dalle titolazioni e dall'abbozzo di programma, i corsi erano diretti a « promuovere lo studio del diritto romano », considerato « una delle principali glorie di Roma », mediante le più aggiornate tecniche d'indagine erudita sulle fonti e il confronto con la legislazione vigente <sup>(145)</sup>.

L'atteggiamento del governo italiano determinò in gran parte le trasformazioni e il destino di questa Libera Università. Con un primo provvedimento, emesso dal questore di Roma agli inizi del febbraio del 1873, fu intimata la chiusura dell'Accademia, perché equiparata ad un istituto ginnasiale privato, mancante della necessaria autorizzazione governativa. Un ricorso presentato dai professori Natalucci e Dionisi riuscì a convincere le autorità statali che si trattava di libere conferenze universitarie prive di qualsiasi effetto legale ai fini del conseguimento dei gradi accademici e per le quali non era fatto obbligo richiedere alcun permesso <sup>(146)</sup>. Tuttavia, con un secondo intervento del 12 marzo 1876, il governo decretò la chiusura dell'« Università così detta Vaticana o Pontificia, od anche Istituto scientifico al Palazzo Altemps in Roma » <sup>(147)</sup> perché illegale e costrinse i docenti a tenere scuola in forma privata nelle loro case <sup>(148)</sup>.

Per contrastare l'inevitabile declino, la vera anima dell'istituto, il

---

<sup>(144)</sup> APUL, ACSI, fasc. « Ordinamento-Fondazione-Adunanza dell'Accademia di Conferenze storico-giuridiche, 1890 », ins. « Rapporti con la R. Prefettura di Roma », programma allegato alla lett. del 9 feb. [1873].

<sup>(145)</sup> Elenco delle materie attivate nell'anno accademico 1873-74, ivi riprodotto.

<sup>(146)</sup> Sul problema cfr. F. COLAO, *La libertà d'insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale. Norme e progetti per l'istruzione superiore in Italia (1848-1923)*, Milano, 1995.

<sup>(147)</sup> Il decreto ministeriale, preparato nell'opinione pubblica dalla propaganda che i giornali facevano all'Istituto come a un contrattare dell'Università di Roma, fu causato dall'abuso della facoltà medico-chirurgica « papalina » — i cui corsi erano stati aggregati nella medesima sede della Facoltà giuridica — di rilasciare diplomi di gradi e di lauree con dichiarazioni dirette a qualificarli come provvisori in attesa che fosse ripristinato il governo pontificio (NATALUCCI, *Pro-memoria* del 10 apr. 1878, cit., p. 13).

<sup>(148)</sup> Il Natalucci fu obbligato a chiudere volontariamente le porte dell'Accademia sotto pena del ricorso alla forza pubblica e della revoca di alcuni benefici (la

Natalucci, nell'aprile del 1878 propose agli organi curiali di attribuire alla facoltà giuridica un nuovo ordinamento mediante la sua conversione ad « Istituto libero di scienze giuridiche e storiche »<sup>(149)</sup>. Ottenuto il nulla osta verbale dal ministro della Pubblica Istruzione Francesco De Sanctis<sup>(150)</sup>, tra l'ottobre e il novembre 1878 furono definiti la fondazione, la denominazione, il programma, le cariche sociali<sup>(151)</sup>, il corpo docente e il numero degli insegnamenti dispensati. Questi ultimi da dieci passarono a dodici, con l'integrazione di « Antichità cristiane » e di « Epigrafia giuridica », affidati rispettivamente a De Rossi e a Giuseppe Gatti, e con la sostituzione di « Storia politica di Roma nei suoi rapporti con la legislazione » con l'insegnamento, sempre impartito da Camillo Re, di « Diritto pubblico dei Romani »<sup>(152)</sup>. Sull'esempio della Germa-

---

facilitazione all'ammissione all'università italiana e il riconoscimento di parte degli studi fatti presso l'istituto vaticano) che il governo aveva promesso agli studenti (*ibid.*).

<sup>(149)</sup> In precedenza Natalucci aveva redatto, a nome dell'Accademia, una lunga e articolata petizione (non datata) al parlamento italiano a favore della libertà d'insegnamento superiore ed universitario: « Per tanto, riconoscendo pienamente nello Stato e il diritto di somministrare ai cittadini nelle sue università i mezzi per istruirsi; e quello di accertarsi della idoneità di coloro che aspirano ad uffici pubblici, o all'esercizio di professioni, che tocchino in alcuna guisa il comune interesse [...], noi dimandiamo ad un tempo, che non si tolleri più a lungo l'abuso, che lo Stato, per via della istruzione ufficiale, violi la libertà individuale ed offenda il rispetto dovuto alle credenze religiose; che intatto si lasci ai cittadini il dritto di attendere agli studî presso chi e nel modo che vogliono; che infine, sotto un Governo libero e costituzionale, non si neghi ai medesimi quella libertà d'insegnamento che da Governi assoluti non veniva disdetta ». La petizione fu rivista da Vittorio Scialoja, figlio dell'ex-ministro della pubblica istruzione e futuro romanista, e da Carlo Ludovico Visconti (APUL, ACSG, fasc. « Accademia di Conferenze storico-giuridiche e Governo »).

<sup>(150)</sup> Sia il De Sanctis che il ministro Coppino vedranno nell'Accademia un mezzo di promozione della « coltura nazionale » (lettere del 20 dic. 1878 e del 5 gen. 1879, *ibid.*).

<sup>(151)</sup> Natalucci, ideatore del progetto, preferì adottare la denominazione di 'accademia', piuttosto diffusa nell'Urbe, la quale « neppure nella sua forma esteriore » avrebbe posto « in sospetto l'autorità governativa ». Sulla base di questa proposta, De Rossi abbozzò il titolo di Accademia di conferenze giuridico-storiche, modificato in forma definitiva con l'inversione dei due aggettivi dietro suggerimento di Visconti e di Alibrandi. Organi esclusivi dell'Accademia sarebbero stati il presidente e il segretario. Sebbene eletto, Natalucci declinò la presidenza; al suo posto propose Odoardo Ruggieri e per sé scelse la carica di segretario (APUL, ACSG, fasc. « Adunanze preparatorie per la fondazione dell'Accademia »).

<sup>(152)</sup> APUL, ACSG, « Adunanza del 4 nov. 1878 ». Sul Re (Roma 1842-1890),

nia, nel 1882 venne anche proposto di surrogare la cattedra di « Testo canonico » con quella di « Storia del diritto canonico »<sup>(153)</sup>. Infine tra il 1885 e il 1891 si attuarono alcuni trasferimenti di docenti da una materia all'altra e si procedette ad un ulteriore potenziamento dell'offerta didattica in linea con i programmi delle facoltà giuridiche statali. Si ebbero così tre corsi distinti di « Pandette » (tenuti dall'Alibrandi, dal Ruggieri e da Evaristo Carusi)<sup>(154)</sup>, due di « Filosofia del diritto » (con l'affiancamento di Antonio Burri a monsignor Talamo), e altri tre completamente nuovi, per coprire i quali furono chiamati altrettanti docenti: « Diritto pubblico ecclesiastico » (Luigi Sepiacci nel 1885-86; Francesco Satolli dal 1886-87 in avanti), « Antropologia legale » (Giuseppe Laponi dal 1890-91) e « Principi di legislazione economica » (Giuseppe Gatti nel 1891-92 e Filippo Cortelli dall'anno successivo)<sup>(155)</sup>.

---

allievo laico del Seminario dell'Apollinare, laureato in Giurisprudenza alla Sapienza, dal 1867 cattedratico di Diritto romano, cfr. G.B. DE ROSSI, *Elogio funebre*, in SDS, XI, 1890, pp. 335-348.

<sup>(153)</sup> « Si è considerato infine che la Storia del diritto canonico riuscirebbe di grandissimo vantaggio a tutti gli studiosi tanto laici che chierici, sia perché somministrerebbe le notizie necessarie per distinguere i testi genuini dai dubbj, alterati, od apocrifi, sia ancora perché aiuterebbe a rettamente interpretare ed armonizzare tra loro le varie disposizioni di detto diritto col tener conto delle circostanze e condizioni di tempo che le hanno motivate, sia infine perché additerebbe il nesso che collega il vigente diritto con l'antico » (APUL, ACSG, busta II, « Relazione al presidente », s.d. ma del 1882). Segue anche un piano di conferenze di Henry Stevenson, che però non venne approvato. Notizie su Stevenson junior, archeologo e scrittore della Biblioteca Vaticana, in EC, XI, col. 1333.

<sup>(154)</sup> Evaristo Carusi (1866-1940) era stato allievo di Vittorio Scialoja e poi docente all'Università di Innsbruck. Dopo questa esperienza giovanile nell'Accademia insegnerà Diritto romano nel Pontificium Institutum Utriusque Iuris oltre che Diritti orientali mediterranei nell'Università di Roma. Su di lui si rinvia al lungo necrologio apparso in PONTIFICIUM ATHENAEUM LATERANENSE, *Commentarium*, Anno accademico 1940-41, pp. 25-31. I suoi contributi comparatistici furono criticati da C.A. NALLINO, *Gli studi di E. Carusi sui diritti orientali*, in « Rivista degli studi orientali », IX, 1921, pp. 55-182.

<sup>(155)</sup> Il Cortelli (Norcia 1841 - Roma 1904), dopo aver lasciato il Seminario Pio si era iscritto alla Sapienza di Roma. Avvocato del Tribunale della Rota Romana nel 1869, nel 1870 fu sostituito con diritto di successione nella cattedra di Scienza penale dell'Università di Roma. Insegnò nell'Accademia di conferenze storico-giuridiche per venticinque anni e anche nella Pontificia Accademia dei nobili ecclesiastici. Consulente legale della Cassa di Risparmio di Roma (SDS, XXV, 1904, pp. 137-145).

5.2. La stesura del programma dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche, che avrebbe avuto come prima sede il Palazzo Spada in piazza Capodiferro, fu affidata all'Alibrandi. Il « manifesto » del 1878 si apriva con una esaltazione del diritto romano come « una delle glorie più insigni di Roma » e « un monumento imperituro dell'antica saggezza » che « temperata col gius canonico servì nell'età seguenti di norma a tutte le nazioni civili » e che « anche oggidì dopo la formazione dei Codici nei diversi Stati di Europa » era tenuto « in alto pregio ed onore » <sup>(156)</sup>. Si precisava, poi, che l'Accademia era eretta da « alcuni cultori di questa scienza » affinché potessero « comunicarsi le loro idee e cognizioni » e, al tempo stesso, offrire ai giovani interessati « una conoscenza più ampia e più profonda di quella che si dà nell'insegnamento ordinario ». Le conferenze avrebbero riguardato il diritto romano pubblico e privato, di cui si sarebbe data una illustrazione giuridica, filologica e storica nell'« origine » e nel « progresso storico », mediante la delineazione degli « istituti giuridici principali » e dei « testi più importanti », l'esame dei « fondamenti razionali », la ricostruzione del « modo » e delle « forme » in cui tale diritto aveva trovato concreta applicazione, con particolare riguardo ai suoi « rapporti con le leggi della Chiesa e delle moderne nazioni civilizzate » nonché col diritto commerciale, sulle cui basi romanistiche « si poggiarono in gran parte i fondatori di quella scuola che ebbe in Italia il suo primo sviluppo ». Allo scopo, infine, di fornire tutti i sussidi tecnici e gli strumenti di corredo necessari per realizzare tale programma, si introduceva lo studio delle antichità romane e di quelle cristiane, sia per la parte epigrafica sia per quella monumentale e topografica <sup>(157)</sup>.

Il programma dell'Accademia intendeva distinguersi, oltretutto per la sua vastità, per essere tutto indirizzato all'approfondimento storico della genesi e dell'evoluzione del diritto romano. Esso presupponeva non solo un forte senso della *continuità della tradizione*

---

<sup>(156)</sup> Non senza toni polemicici nei riguardi delle nuove correnti romanistiche della Germania, l'Alibrandi rivendicava all'Italia il merito sia di aver rivestito « di nuova luce » tale studio sia di averlo difeso con « il buon senso e la tradizione » « da strane ed arbitrarie interpretazioni » (APUL, ACSG, fasc. « Adunanze preparatorie per la fondazione dell'Accademia », testo manoscritto del « Programma », p. 2).

<sup>(157)</sup> Ivi, pp. 1-4.

*romanistica* (dalle sue fonti originarie all'impatto con la legislazione canonica, dalla formazione del diritto comune fino alle codificazioni moderne), ma anche l'esigenza metodologica di condurre in questi diversi ambiti un'indagine *storico-comparativa* <sup>(158)</sup>. Più in generale, esso postulava una visione del diritto romano quale espressione di una vera e propria '*civiltà giuridica*', la quale andava studiata ponendo in relazione i documenti giuridici con i monumenti civili. S'intravede qui l'impostazione originale dell'Alibrandi che, per risalire ai testi dell'epoca aurea o classica, adoperava tutti gli strumenti offerti dalla filologia, dall'archeologia e dalla paleografia. Ancora prima di Gradenwitz, Alibrandi aveva infatti introdotto nello Stato pontificio « le prospettive critico-filologiche di tradizione umanistica » operando « analisi testuali d'avanguardia fondate sullo sfruttamento degli interpreti greci e degli scolasti dei Basilici per fare la 'storia interna' del diritto romano » (su quest'ultimo aspetto risentendo delle sollecitazioni di Zachariae von Lingenthal) <sup>(159)</sup>.

Ai fini della nostra indagine merita evidenziare il ruolo sussidiario che, secondo l'Alibrandi, il diritto romano aveva storicamente rivestito nei riguardi del diritto canonico. Nei suoi scritti egli aveva affermato ripetutamente che la giurisprudenza romana era servita da vera e propria fonte suppletiva del diritto della Chiesa <sup>(160)</sup>, non

<sup>(158)</sup> *Ibid.*

<sup>(159)</sup> A. MANTELLO, *Contardo Ferrini e la Pandettistica*, cit., p. 180. Giova riprodurre il lusinghiero giudizio di Scialoja sull'Alibrandi: « Perfetto conoscitore della storia, interprete acutissimo ed indipendente, sapendosi valere di tutti i sussidi filologici, archeologici e paleografici, egli si era innamorato della giurisprudenza romana del periodo aureo, ed il suo studio era sempre diretto a restituirla nella sua figura genuina, depurata dalle aggiunte e dalle modificazioni posteriori » ([V. SCIALOJA] in I. ALIBRANDI, *Opere giuridiche e storiche* raccolte e pubblicate a cura della Accademia di Conferenze storico-giuridiche, I, Roma, 1896, p. V). Si veda anche, dello stesso SCIALOJA, *Ilario Alibrandi*, in BIDR, VI, 1893, pp. 120-128, dove si mette in risalto il carattere innovativo dell'opera dell'Alibrandi quanto all'insegnamento e al metodo di ricerca delle interpolazioni. Sull'Alibrandi, inoltre, il *Cenno necrologico*, in SDS, XV, 1894, pp. 101-102, 183, la 'voce' di E. VOLTERRA, in DBI, II, 1960, pp. 370-371. Documenti inediti relativi alla sua carriera accademica in AS ROMA, *Università di Roma*, nn. 228, 299, 305. V. anche *supra*, cap. I § 1.

<sup>(160)</sup> I. ALIBRANDI, *Dell'uso dei monumenti epigrafici per l'interpretazione delle leggi romane* (1858), in ID., *Opere*, cit., p. 25: « [...] mentre le istituzioni politiche e religiose cadeano nella polvere, mentre la filosofia greca e latina dissolveasi in aure vane innanzi alla divina luce del cristianesimo, la giurisprudenza romana fu sibbene temperata

rinunciando a polemizzare col Savigny sul preteso atteggiamento negativo del clero e dei pontefici medievali verso la conservazione e l'avanzamento dello studio del « giure romano » (161).

Queste posizioni rappresentavano una novità sia rispetto agli assunti della storiografia romanistica d'impronta laica, tendenti a negare l'influenza del Cristianesimo sul diritto civile romano (162), sia rispetto alla stessa storiografia cattolica, che in quegli anni era solita esprimere dure critiche ad esso e negare ogni possibile abbinamento col diritto canonico (163).

Ma l'elemento di maggiore rilevanza del suddetto *Programma* sembra rappresentato dall'affermazione del carattere « imperituro » del diritto romano: avendo posto le basi essenziali ed informato di sé ogni branca del diritto antico, medievale e moderno, esso diveniva per forza di cose un legato culturale irrinunciabile anche per il presente (164). Quest'idea forte sarà largamente sviluppata nel marzo 1880 dall'Alibrandi in occasione della presentazione della rivista

---

e corretta dai canoni della chiesa, ma serbò il suo seggio di legislatrice regina. Accoppiata al gius ecclesiastico ne supplì le lacune e per lungo corso di secoli diè legge alle più colte nazioni dell'universo ».

(161) I. ALIBRANDI, *Osservazioni giuridiche sopra un ricorso de' monaci di Grottaferrata al pontefice Innocenzo II* (1887), in ID., *Opere*, cit., pp. 528-530, dove si considerava « una calunnia » il giudizio espresso dal SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medio evo*, (Torino, 1854-57), lib. II, cap. XVIII, § 33 in fine.

(162) A determinare quest'orientamento in autori come il Savigny, il Renan, il Padelletti, il Pepere, avevano contribuito la tradizione della Scuola Storica (in specie le tesi dell'Hugo), il peso della critica interpolazionistica che aveva insinuato il dubbio metodico sugli effettivi cambiamenti avvenuti nel diritto romano durante l'età post-classica giustiniana, nonché l'indirizzo ideologico degli studiosi (S. RICCOBONO, *Corso di diritto romano*, parte II, vol. I, Milano, 1933, pp. 572 ss.).

(163) Si confrontino due opere francesi: A. DANZAS, *Saint Raymond de Pennafort et son époque*, Paris-Lyon, 1885, in part. pp. 44-136, e C. DE MONLEON, *L'Eglise et le droit romain. Etudes historiques*, Paris, 1887. Ambedue sottolineavano nel diritto romano la separazione dell'ordine legale dall'ordine morale e il suo carattere assolutistico, distruttivo della libertà personale, due aspetti che non potevano armonizzarsi con l'ordine di equità sociale proprio del Cristianesimo. Oltre a rettificare la sostanza del diritto romano in molti punti, la Chiesa ne aveva opportunamente limitato l'uso e ostacolato l'insegnamento con diversi provvedimenti. Cfr. O. ROBLEDA, *El derecho romano en la Iglesia*, in *Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, I, Roma, 1972, pp. 26-28.

(164) Il tema, com'è noto, troverà ampio sviluppo, nella storiografia successiva: basti ricordare l'ormai classica opera di P. KOSCHAKER, *L'Europa ed il diritto romano*, trad. it. Firenze, 1962.

dell'Accademia: gli « Studi e documenti di storia e di diritto ». Riprendendo quasi alla lettera il *Programma* del 1878, egli non solo traccerà un denso *excursus* storico sull'eredità del diritto romano, osservando che neanche « le istesse legislazioni moderne si sottraggono a questa influenza, che tende anzi a divenire oggi un'altra volta preponderante su quella del diritto germanico [...] »<sup>(165)</sup>, ma vedrà nello studio del diritto romano un fattore preponderante per « preparare la via a quella unità nelle massime fondamentali del diritto, cui oggi le nazioni si sentono spinte, posciaché il riavvicinamento materiale le ha quasi raccolte in una sola famiglia »<sup>(166)</sup>.

Il richiamo alla *vocazione universalistica* del diritto romano assume un peculiare significato ideale, che può essere precisato solo operando un raffronto con le tendenze coeve della cultura romanistica. Ponendosi in una posizione controcorrente rispetto al dominante influsso della cultura giuridica tedesca nell'Italia degli anni 1880 e '90, l'Accademia di conferenze storico-giuridiche critica i presupposti filosofici della Pandettistica e rifiuta la concezione del diritto come « costruzione giuridica »<sup>(167)</sup>. La scelta di una metodologia rigorosamente storica e comparativa nello studio del diritto romano risulta, per certi aspetti, vicina a quella di cui si faceva portavoce, nel 1888, presso l'ateneo della Sapienza, il giovane Vittorio Scialoja con la pubblicazione del « *Bullettino dell'Istituto di*

---

<sup>(165)</sup> L'Alibrandi richiamava significativamente la « tendenza dei sistemi legislativi moderni, in fatto di proprietà e di successione » (I. ALIBRANDI, *Presentazione*, in SDS, I, 1889, pp. 4 ss.).

<sup>(166)</sup> *Ibid.*

<sup>(167)</sup> Per rendersene conto basta leggere il giudizio che negli « Studi e documenti di storia e diritto » — la rivista ufficiale dell'Accademia — veniva dato sul conto di quegli studiosi tedeschi che hanno avuto di mira — si sottolineava — « non tanto la ricerca di quello che i Romani veramente pensarono dei singoli istituti giuridici, in base alle testimonianze dei documenti e dei monumenti storici, quanto di sottilizzare e astrarre dalla natura di essi, applicando alle fonti i criteri e le vedute della filosofia moderna [...] volendo ritrovare a ogni costo l'unità ove era la divisione, prestando ai Romani concetti ad essi perfettamente estranei e in gran parte ripugnanti al loro modo di considerare il diritto, sottoponendo ad un'analisi microscopica, pedante, le singole parti del *Corpus iuris* e degli altri testi giuridici a noi pervenuti, trascinando, in una parola, anche il diritto, identificato con la sua manifestazione classica romana, nel nebuloso campo della filosofia tedesca » (L. CANTARELLI, rec. a E. CARUSI, *Diritto romano nella scienza e nella scuola moderna. Prolusione al corso libero di Pandette letta il 7 gennaio 1893 nella R. Università di Roma*, Roma, 1894, in SDS, XV, 1894, pp. 187-188).

diritto romano » (168). E tuttavia il programma dell'Accademia si discosta sia dalle finalità culturali e accademiche di questo Istituto, sia da quanto si stava facendo da altre Scuole romanistiche in Italia, parimenti desiderose di attribuire al diritto romano un nuovo significato e nuovi valori, soprattutto dopo che anche l'ultimo paese retto dal diritto romano-giustiniano — il *Reich* germanico — aveva imboccato la strada della codificazione del diritto civile (169).

Gli esponenti laici degli studi romanistici in Italia lavorano per reinterpretare l'eredità del diritto romano nella cultura giuridica contemporanea seguendo un triplice binario. O nella forma strumentale d'una insostituibile propedeutica all'elaborazione civilistica, come veniva perseguita dall'altro grosso esponente della cultura romanista, il fondatore dell'« Archivio Giuridico », Filippo Serafini, per il quale « lo studio del diritto romano ha da mirare essenzialmente a dar base ad una seria scuola di diritto civile italiano » (170). O nella forma di un'essenziale basamento concet-

---

(168) Attorno a tale periodico — è noto — Scialoja radunerà alcuni dei maggiori esponenti della Scuola romanistica italiana come Carlo Fadda, Silvio Perozzi, Biagio Brugi e Contardo Ferrini. Talamanca osserva che la Scuola romanistica italiana assumerà allora « una posizione non inferiore a quella di nessun altro paese in una dimensione mondiale della disciplina » (M. TALAMANCA, *Un secolo di « Bullettino »*, in BIDR, s. III, vol. XXX, 1988, p. XCVI). Ulteriori indicazioni sulle scuole, sui docenti, sulle riviste e sulle opere in ID., *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, in IN, XXIII, 1995, pp. 159 ss. Da parte sua Mantello sottolinea l'autonomia del programma di Alibrandi e della sua rivista da diretti influssi germanici, il suo debito verso gli insegnamenti settecenteschi del Gravina e l'indirizzo storicizzante, tendente a interpretare il diritto romano nel contesto della vita sociale antica (A. MANTELLO, *Tematiche possessorie e ideologie romanistiche nell'Ottocento italiano*, in AA.VV. 'Recordationes'. *Riflessioni ottocentesche in materia possessoria* (Supplementum a SDHI, LXVI, 2000, pp. 55-57).

(169) Per un inquadramento di questi filoni nelle correnti culturali dell'Italia unita si veda F. CASAVOLA, *Breve appunto ragionato su profili romanistici italiani*, in Sodalitas. *Scritti in onore di Antonio Guarino*, VIII, Napoli, 1984, pp. 4139-4141; G. GRIFÒ, *Sul contributo dei giuristi allo studio del mondo antico*, in *Lo studio storico del mondo antico nella cultura italiana dell'Ottocento*, Napoli, 1988, pp. 179 ss.; A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura dello stesso, Roma-Bari, 1990, pp. 280-289. Per le premesse della cultura giuridica di questa Scuola, si veda P. GROSSI, *La cultura del civilista italiano*, Milano, 2002, pp. 15-23; A. MANTELLO, *Il più perfetto codice civile moderno'. A proposito di BGB, Diritto romano e questione sociale in Italia*, in SDHI, LXII 1996, pp. 357-399.

(170) AG, XXXIX, 1887, p. 312.

tuale delle codificazioni moderne, come asserivano in tanti: da Filomusi Guelfi, per il quale « la nostra scienza del diritto ha per base fondamentale il diritto romano: questo bisogna seguire nelle successive evoluzioni e trasformazioni sino agli istituti giuridici moderni »<sup>(171)</sup>, al Perozzi, secondo cui la « legge » di Giustiniano « è il diritto dell'Europa fino a ieri, è il diritto di una sua parte notevole ancora oggi [...]. È essa, che viene trasfusa nei codici moderni »<sup>(172)</sup>; dal Brugi, che attribuiva al diritto romano la qualifica di « alfabeto giuridico »<sup>(173)</sup>, al Fadda e al Bensa, per i quali il diritto romano è « un inarrivabile modello di logica giuridica: una scuola per la formazione del criterio » su cui costruire gli istituti giuridici<sup>(174)</sup>. O come modello esemplare su cui operare una stretta comparazione con i codici moderni e, in specie, col'ultimo e più perfetto, quello civile germanico, come sostenuto dal Polacco, dal Ferrini e specialmente dal Segrè, colui che tra il 1890 e il 1904 si è occupato di più della codificazione tedesca<sup>(175)</sup>.

Per i docenti dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche, la vocazione universalistica del diritto romano non si esaurisce nell'opera di ricostruzione storico-erudita o nella propedeutica alla dogmatica civilistica. Essa comporta una sua piena attualizzazione giuridico-politica mediante un programma di rinnovamento culturale che trova il centro ideale nell'idea gloriosa di Roma. Secondo l'Alibrandi motivi storici come l'aver « dato vita e nome » a tale diritto e l'averlo saputo « conservare gelosamente » dopo il disfacimento dell'impero d'Occidente; ragioni di opportunità pratica come la straordinaria ricchezza dei suoi monumenti e documenti, che mette ciascuna nazione in grado di rintracciare « le fila della sua storia speciale »; infine fattori culturali come la particolare « atmosfera » in cui si svolgono le ricerche, pon-

---

(171) F. FILOMUSI GUELF, *La codificazione civile e le idee moderne che ad essa si riferiscono*, Roma, 1887, p. 28.

(172) S. PEROZZI, *Condizioni e necessità attuali dell'insegnamento e degli studi romanistici* (1891), ora in ID., *Scritti giuridici*, III, Milano, 1948, p. 631.

(173) B. BRUGI, *Istituzioni di diritto privato giustiniano*, Verona-Padova, 1897, p. 1 ss.), che forse riecheggia l'altra metafora di « stenografia della giurisprudenza » data da H. SUMNER MAINE, *Le droit romain et l'éducation juridique*, trad. franc., Paris, 1889, ripresa in Italia da CARUSI, *Il diritto romano nella scienza e nella scuola moderna*, cit.

(174) B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, I, trad. it., Torino 1930, p. 44 nota k.

(175) MANTELLO, 'Il più perfetto codice civile moderno', cit., pp. 366-368.

gono l'Urbe nella condizione favorevole di tendere all'« universalità nello studio » e di aver parte « a tutti i progressi che rapidissimi fanno la storia ed il diritto ».

L'abbinamento di queste due scienze, per Alibrandi, non era per nulla casuale. Facendo uso di « una critica giudiziosa e severa », che evitasse il « criticismo sfrenato », ci si proponeva di lavorare per ricostruire tra esse una relazione positiva ed equilibrata <sup>(176)</sup>. A tale scopo furono creati tre strumenti scientifici strettamente coordinati: un « Gabinetto di lettura », fornito dei principali periodici giuridici, storici ed archeologici sia italiani che esteri <sup>(177)</sup>, la rivista « Studi e documenti di storia del diritto » <sup>(178)</sup>, aperta alla collaborazione di storici e giuristi già affermati o emergenti, e la collana editoriale intitolata « Biblioteca » <sup>(179)</sup>.

Operando in questo laboratorio culturale del tutto speciale, l'Accademia di conferenze storico-giuridiche intese porsi come luogo di raccordo di un vasto progetto culturale nella Roma di Leone XII rivolto a offrire una ricostruzione unitaria della tradizione giuridica dell'Occidente e a riproporre i fondamenti romanistici e canonistici, cui essa si era costantemente alimentata, come elementi essenziali ed impreteribili anche per la cultura giuridica del presente. In tale operazione di portata universalistica, animata nell'Urbe dai « due più grandi maestri dell'erudizione romana preunitaria » <sup>(180)</sup>

---

<sup>(176)</sup> « Egli è perciò che a nessun'altra città è dato, come alla nostra, di potere aspirare a quella universalità nello studio, che la renda in certo modo presente a tutti i progressi che rapidissimi fanno la storia ed il diritto; e di potere intendere a quella sintetica operazione, per cui vengano finalmente ricostituite le basi di queste due scienze, e specialmente della prima. Le quali dopo essere state scosse e pressoché demolite da un criticismo sfrenato, sono oggi con più savio consiglio pazientemente rifabbricate, con elementi più solidi di nuovi documenti per ogni dove frugati; od anche coi vecchi materiali, ma provati sotto il martello di una critica giudiziosa e severa » (ALIBRANDI, *Presentazione*, cit., pp. 8-9).

<sup>(177)</sup> Alla biblioteca specializzata dell'Accademia pervenivano regolarmente 55 riviste in varie lingue, con una predominanza della tedesca.

<sup>(178)</sup> O. BUCCI, *L'Accademia giuridica (1878-1903) e la rivista Studi e documenti di storia e di diritto (1880-1904)*, in SDHI, LXII, 1996, pp. 425-471.

<sup>(179)</sup> Nel primo decennio di vita l'Accademia aveva pubblicato nella *Biblioteca* otto monografie, prevalentemente incentrate sull'edizione di fonti per la storia del diritto medievale: l'elenco è in allegato al programma dei vari anni accademici.

<sup>(180)</sup> PETRUCCI, *Cultura ed erudizione a Roma*, cit., pp. 481-482.

— Ilario Alibrandi e Giovanni Battista De Rossi —, e sorretta, per la prima volta, dopo tanti decenni di isolamento della cultura pontificia, dalla collaborazione dei dotti romani, italiani e stranieri, si può intravedere una *risposta cattolica* di alto profilo scientifico al progetto di attualizzazione in senso nazionale del diritto romano<sup>(181)</sup> e di esaltazione dell'idea « laica » di Roma promosso dal governo italiano in quello stesso periodo<sup>(182)</sup>.

5.3. Dagli anni Novanta le vicende istituzionali e culturali dell'Accademia s'intrecciarono sempre più con le scuole del Pontificio Seminario Romano dell'Apollinare. Se nei primi anni della fondazione le « conferenze » erano frequentate soprattutto da studenti iscritti all'università statale<sup>(183)</sup>, col trasferimento dell'Accademia da palazzo Spada in Piazza della Minerva nell'autunno 1888, allo scopo di favorire la partecipazione degli alunni dell'Accademia dei nobili ecclesiastici e di altri collegi pontifici, cominciarono a diminuire le presenze laiche senza che aumentassero quelle dei chierici<sup>(184)</sup>. A fermare tale tendenza non valse né l'ennesimo trasferimento della sede nel Palazzo Altemps, avvenuto nel 1890-91, né l'introduzione di incentivi per gli studenti, come il premio annuale di due medaglie d'oro a coloro che si erano distinti nella composizione di due dissertazioni sulle materie insegnate. Gli è che

---

(181) Giova ricordare che nella lezione inaugurale tenuta alla « Sapienza » nel 1871, Filippo Serafini si riallacciò alla lezione del Savigny per radicare il « primato » del diritto romano dentro il *Volksgeist* dell'Italia risorgimentale e per assegnare al diritto romano la funzione di « elemento fondamentale » dell'edificio istituzionale della nazione (SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano*, cit., pp. 280-281).

(182) Sulla « nuova Roma » italiana v. cap. I § 1.

(183) Nella sede di Palazzo Spada l'Accademia « accoglieva i giovani sia che si dedicassero al sagra ministero, sia alle professioni liberali di avvocato, di impiegati civili », sia coloro che amavano « il perfezionamento degli studi sociali e giuridici » (APUL, ACSG, fasc. « Pro-memoria », « Memoria sul così detto nuovo ordinamento dell'Accademia di Conferenze storico-giuridiche », 1893).

(184) Alcuni dati sul rapporto tra alunni chierici e alunni laici: nel 1894-95 su 47 alunni degli « oltre » 60 frequentanti, 29 erano chierici e diciotto « o stranieri venuti in Roma per perfezionarsi negli studi giuridici, o chierici già laureati in diritto canonico al Seminario Romano ed alla Università Gregoriana, o finalmente studenti della Università Romana ». Nel 1896-97 su 44 alunni i chierici erano saliti a 39 e i laici si erano ridotti a 5 (APUL, ACSG, busta II, fasc. « Lettere a cardinali »).

gli alunni laici non avevano più motivo di frequentare le lezioni, poiché l'insegnamento del diritto romano era stato nel frattempo molto migliorato presso l'università statale della Sapienza, grazie alla nomina dei professori Francesco Schupfer <sup>(185)</sup> e Vittorio Scialoja <sup>(186)</sup>. Quest'ultimo, dopo aver preso parte come uditore ai lavori dell'Accademia, aveva fondato nel 1888 — come si è accennato — un istituto e un periodico di studi romanistici in grado di attrarre gli studenti <sup>(187)</sup>. D'altro canto gli alunni ecclesiastici lamentavano di essere per lo più impediti di prendere parte alle conferenze, avendo quasi tutte le ore impegnate nei corsi ordinari presso le università pontificie.

Di fronte a questo progressivo declino, i responsabili dell'Accademia prima si rivolsero alla Congregazione degli studi per chiedere che la frequenza alle « conferenze » divenisse un requisito necessario al fine di conseguire determinati uffici ed impieghi ecclesiastici o fosse resa obbligatoria almeno per un anno a tutti coloro che intendevano laurearsi *in utroque* oppure in diritto canonico <sup>(188)</sup>, poi direttamente al papa per domandare il trasferimento del corso di giurisprudenza e di una parte dei docenti del Seminario Romano

---

<sup>(185)</sup> Per qualche cenno sull'insegnamento romanistico dello Schupfer nell'ateneo romano (dal 1878) e sulla sua attività di « germanista », cfr. M. TALAMANCA, *Un secolo di « Bullettino »*, cit., pp. XII, XVIII-XIX. Circa i rapporti dello Schupfer con l'Accademia, si veda quanto scriveva al Carusi il 12 giu. 1882: « Io non ho fatto mai mistero dell'altissima stima che professo agli illustri membri di cotesta Accademia, a cui la scienza vera tanto deve, e deploro che non sia stato ancora possibile di creare un istituto giuridico superiore, quale lo vagheggiava la grande mente del Mancini, in cui avremmo potuto trovarci uniti tutti » (APUL, ACSG, busta VI, fasc. « Corrispondenza per Studi e documenti »).

<sup>(186)</sup> Per lo Scialoja romanista si rinvia ai contributi di S. RICCIBONO in BIDR, XLII, 1934, pp. 1 ss., e all'opuscolo di E. ALBERTARIO (Roma, 1934). Sui suoi primi passi accademici: (TALAMANCA, *Un secolo di « Bullettino »*, cit., pp. IX ss.).

<sup>(187)</sup> L'Istituto di diritto romano voluto dallo Scialoja nacque come una libera associazione privata. A giudicare dalla frequentazione dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche da parte dello Scialoja e dal fatto che diversi docenti di essa (Alibrandi, De Rossi, Natalucci, Re, Gatti, ecc.) ne erano soci, bisogna concludere che i legami tra le due istituzioni erano, almeno all'inizio, molto stretti (ivi, pp. XXIII, XXV, XXXIX, XL, XLI).

<sup>(188)</sup> APUL, ACSG, fasc. « Pro-memoria », s.d., minuta di lettera « Le domando scusa del ritardo... » databile tra il 1890 e il 1892.

all'interno dell'Accademia<sup>(189)</sup>. Nonostante la mediazione del cardinal Satolli, Leone XIII accolse solo in parte queste richieste, decretando che venisse rinnovato l'ordinamento degli studi dell'Apollinare con l'integrazione delle discipline impartite dall'Accademia al palazzo Altemps<sup>(190)</sup>, ma confermando l'autonomia delle due « facoltà giuridiche » per quanto riguardava il corpo docente<sup>(191)</sup>.

Un passo avanti verso la fusione dei due istituti si compì nel novembre 1897, allorché la Congregazione degli studi tolse la parte civilistica dal corso dell'Apollinare e la unì all'Accademia, obbligando tutti gli allievi *in utroque* a frequentare la mattina le lezioni al palazzo Giustiniani, nuova sede dell'Accademia, e il pomeriggio a seguire i corsi canonistici presso l'Apollinare<sup>(192)</sup>. Tuttavia ancora una volta fu ribadita l'autonomia dei due indirizzi di studio col sottoporre le scuole canonistiche al cardinale vicario di Roma e quelle civilistiche al cardinal prefetto della Congregazione degli studi. Il necessario raccordo operativo tra i due indirizzi di studio fu

---

(189) APUL, Acsg, minuta di pro-memoria al papa (s.d. ma dell'estate 1892), che comincia « L'Accademia di Conferenze storico-giuridiche fondata... ».

(190) APUL, *Giornale delle scuole superiori del Pontificio Seminario Romano dall'anno 1864 all'anno 1907*, pp. 38-42. L'obbligo di frequenza ai corsi dell'Accademia fu introdotto nel 1892-93 per gli scolari del primo anno, limitatamente alle lezioni di Storia del diritto privato, e generalizzato nel 1893-93 per gli studenti del primo e del secondo anno.

(191) « Memoria sul così detto nuovo ordinamento dell'Accademia di Conferenze storico-giuridiche », cit. Tra i punti dell'accordo stabilito dai professori Natalucci, Lapponi e Cortelli davanti al card. Satolli, si segnalano i seguenti: « Si renderà obbligatorio ai giovani ecclesiastici con date sanzioni ed effetti giuridici lo studio del diritto civile romano, e delle scienze sociali che s'insegnano nell'Accademia »; « Il Prefetto vero dell'Accademia è il Papa; ma a sorvegliare solo la disciplina dei giovani vi sarà altro subordinato prefetto »; « L'ordinamento delle cattedre attuale nella Accademia si conserverebbe, potendo corrispondere all'istruzione completa dei giovani. Vi potranno intervenire come per il passato anche i giovani laici ».

(192) APUL, *Giornale delle scuole... dall'anno 1864 all'anno 1907*, cit., pp. 58-59. I corsi rimasti all'Apollinare furono quelli di Istituzioni canoniche, di Testo canonico e di Diritto pubblico ecclesiastico. Quelli civilistici dell'Accademia di conferenze furono: Istituzioni civili (Natalucci), Istituzioni criminali (mons. Latini), le due « scuole » di Testo civile (Carusi e Milani), l'Antropologia legale (Lapponi), l'Economia politica ed il Diritto commerciale (Cortelli), la Filosofia del diritto (Burri), l'Epigrafia latina (Gatti), il Diritto comparato (Guidi).

assicurato dal prefetto delle scuole dell'Apollinare, ove si svolgevano anche i « saggi » e gli esami di profitto o di laurea <sup>(193)</sup>.

Gli ultimi due atti del processo di incorporamento dei corsi dell'Accademia nella facoltà giuridica del Seminario Romano si consumarono nel novembre del 1899 col trasferimento dei corsi civilistici prima tenuti al palazzo Giustiniani e il 2 agosto del 1902 con la semplificazione del piano degli studi e l'eliminazione delle « materie meno utili e meno necessarie all'insegnamento degli studi legali » (medicina legale, economia politica e diritto commerciale) <sup>(194)</sup>.

In tale occasione fu presa la significativa decisione di chiudere al pubblico la biblioteca dell'Accademia e di limitarne notevolmente l'uso anche agli alunni <sup>(195)</sup>. Tra le motivazioni addotte per giustificare il provvedimento emerge la preoccupata constatazione che la biblioteca dell'Accademia sarebbe « di distrazione agli alunni, e ad alcuni di essi anche nociva per i libri, e periodici che contiene » <sup>(196)</sup>. Se a ciò si aggiunge il fatto che già alcuni anni prima i docenti avevano dovuto rivendicare, contro l'invadenza della Curia, quella autonomia scientifica che era stata concessa loro da Leone XIII nel 1880 <sup>(197)</sup>, sembra lecito pensare che a spingere i superiori e gli organi di controllo del Seminario Romano verso il ridimensionamento del programma formativo e poi alla decisione di porre fine all'esperienza culturale dell'Accademia, sia intervenuto, al di là delle oggettive difficoltà didattiche, un motivo squisitamente censorio: il timore di un contagio intellettuale delle teorie storico-critiche e relativiste di cui si faceva portatore in quegli anni il movimento modernista. Unita ed incorporata alle due facoltà giuridiche del-

---

<sup>(193)</sup> APUL, *Giornale delle scuole... dall'anno 1864 all'anno 1907*, cit., p. 59.

<sup>(194)</sup> Ivi, pp. 80-82. Questa misura fu richiesta a Leone XII dal nuovo cardinal vicario Respighi, di comune assenso con i rettori dei seminari dell'Apollinare e Pio.

<sup>(195)</sup> La biblioteca doveva essere d'ora in poi « riservata ai Signori Professori, e agli alunni che presenteranno in iscritto il permesso dei loro relativi superiori, e per quelli soli libri e periodici che saranno indicati » (Cfr. ivi, pp. 81-82).

<sup>(196)</sup> Inoltre si sottolineano gli inconvenienti derivanti dalla « soverchia molteplicità delle materie », la quale riusciva « nociva alla salute degli alunni » e tornava a scapito « della profondità degli studii, massime del diritto canonico », e gli ostacoli che la frequenza a tutti i corsi giuridici poneva ai seminaristi per frequentare le scuole dell'Istituto leoniano di alta letteratura.

<sup>(197)</sup> APUL, ACSG, busta XV, « Libro delle adunanze... », 7 nov. 1898.

l'Apollinare, ridotta nel numero dei docenti, limitata nell'attività di pubblicazione di libri e di riviste, l'Accademia chiude la propria vita sociale nel 1904 in concomitanza con l'interruzione degli « Studi e documenti di storia e di diritto ».

Sebbene in misura ridotta rispetto al programma iniziale, l'indirizzo comparatistico negli studi di diritto canonico e di diritto civile all'interno dell'Istituto giuridico del Pontificio Seminario Maggiore (ex Seminario Romano) non cesserà mai del tutto: esso infatti continuerà a rimanere vivo fino a sfociare, nel 1931, con la riorganizzazione delle università pontificie e cattoliche, nella creazione di un nuovo e più organico istituto, il « Pontificium Institutum Utriusque Iuris »<sup>(198)</sup>.

5.4. La parabola disegnata dalle vicende, finora poco note, dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche impone di considerare, per un verso, le sue connessioni con la politica culturale di Leone XIII e col progetto di ricostruzione del sistema giuridico cattolico e, per un altro, la sua incidenza sulla formazione e sulla dottrina dei canonisti di fine secolo nonché, eventualmente, sull'orientamento della codificazione pio-benedettina.

Va anzitutto rilevato che l'Accademia sorse per diretta volontà papale, fu incoraggiata in vari modi e si mantenne fino all'ultimo sotto il diretto patronato di Leone XIII, che ne approvò « pienamente » il programma e influì sull'indirizzo culturale con la nomina alla cattedra di filosofia del diritto di due convinti tomisti, il fratello Giuseppe Pecci e Salvatore Talamo<sup>(199)</sup>. La Santa Sede contribuì finanziariamente al mantenimento pagando l'affitto dei locali dell'Accademia, le spese di pubblicazione della rivista e della collana editoriale<sup>(200)</sup>, l'acquisto per la biblioteca dell'istituto di « parecchi volumi d'inediti storici documenti, ed in specie d'una compiuta e

<sup>(198)</sup> MAROTO, *In Const. Apost. « Deus scientiarum Dominus »*, cit., in APO, IV, 1931, pp. 394-395, e più distesamente, BUCCI, *Lo Studium Romanae Curiae Lateranense e gli studi giuridici*, cit., pp. 213-223.

<sup>(199)</sup> Per l'approvazione papale del PROGRAMMA dell'istituto l'11 nov. 1878 v. APUL, ACSG, busta II, lettera di Giuseppe Pecci.

<sup>(200)</sup> « Statuti organici dell'Accademia », art. 14 (decreto della S. Congregazione degli studi, 19 giu. 1890).

preziosa raccolta di codici manoscritti, sì dell'uno come dell'altro diritto » (201).

Alla luce di questo costante raccordo tra papa Pecci e l'Accademia si può supporre che essa abbia svolto, in determinate circostanze, anche la funzione di laboratorio culturale del pontefice nelle materie giuridico-economico-sociali (202). Di fatto le tematiche scelte da diversi docenti per i corsi monografici erano molto vicine a quelle svolte dal pontefice nelle sue encicliche sociali (203). Una conferma viene dal fatto che la fondazione, nel 1893, della prestigiosa « Rivista internazionale di scienze sociali ed ausiliarie » — con alla guida Giuseppe Toniolo e Salvatore Talamo — va inserita nel quadro delle attività culturali scaturite dall'Accademia (204).

Non meno rilevante appare il ruolo svolto dall'Accademia per allevare una generazione di canonisti e orientarli verso lo studio comparato del diritto. Con l'unione dell'Accademia alle facoltà giuridiche dell'Apollinare i corsi civilistici e canonistici furono ufficialmente rivolti alla formazione dei nuovi quadri dirigenti delle congregazioni romane (205). Anche in precedenza lo scambio cultu-

(201) [I. ALIBRANDI], *Prefazione*, in SDS, I, 1880, p. 7.

(202) Al riguardo giova rammentare il seguente episodio. Nel 1890 fu proposto a Leone XIII di formare un istituto di scienze sociali in Roma. Il papa e i cardinali, preso in esame il progetto, ritennero che, aggiunta qualche cattedra, « non vi fosse da cercare altri istituti, potendo l'Accademia provvedere ai bisogni di ogni maniera di studiosi di scienze giuridiche e sociali » (« Memoria sul così detto nuovo ordinamento dell'Accademia di Conferenze storico-giuridiche », cit., adunanza del 25 ott. 1893).

(203) Nel 1884 Luigi Baccelli aveva trattato del « Dritto ecclesiastico e la ricostruzione sociale »; Dal 1885 in poi i corsi di Salvatore Talamo vertono sulle seguenti materie: « Prolegomeni e diritti connaturali », « Diritto individuale », « Diritti della società domestica », « Famiglia e Stato ». Nel 1896 Burri affronterà il tema della « Teoria analitica della società » e in un altro corso « La filosofia politica contemporanea » (APUL, ACSG, fasc. « Elenco delle materie dal 1884-85 al 1897-98 »).

(204) Cfr. D. SORRENTINO, *Gli intellettuali cattolici e le origini della « sociologia cristiana »: la « Rivista internazionale di scienze sociali »*, in *La « Rerum Novarum » e il movimento cattolico italiano*, Brescia, 1995, in specie pp. 92-101.

(205) Nella solenne inaugurazione del nuovo ordinamento degli studi avvenuta l'8 nov. 1897 all'Apollinare, il prefetto degli studi, mons. Caprara, « fece vedere la grande importanza per il clero di dedicarsi allo studio delle materie legali », mentre il cardinal vicario Satolli esortò « il giovane clero a frequentare il novello istituto affinché un giorno potessero servire più efficacemente la Santa Sede nelle diverse Congregazioni » (APUL, *Giornale delle scuole... dall'anno 1864 all'anno 1907*, cit., p. 60).

rale tra gli ecclesiastici romani e i docenti dell'Accademia per molteplici ragioni era stato fruttuoso. Alle « conferenze » storico-giuridiche avevano preso parte diversi alunni di seminari romani e di collegi pontifici (Apollinare, Seminario Pio, Seminario Francese, Accademia dei nobili ecclesiastici) che poi occuperanno le cattedre canonistiche <sup>(206)</sup> e perfino qualche docente già affermato <sup>(207)</sup>. Infine la stretta vicinanza tra docenti di materie canonistiche dell'Apollinare con i romanisti, gli storici e i comparatisti dell'Accademia avrà certamente favorito un confronto ed una maturazione di idee, un più avvertito senso storico, una maggiore consapevolezza teorica e, al tempo stesso, contribuito ad abbreviare la distanza culturale tra la canonistica romana e la civilistica europea, rendendo i codici, i trattati e la giurisprudenza civile italiana e di altri paesi se non patrimonio comune certo materia nota <sup>(208)</sup>.

Nella marcata impostazione e sensibilità romanistica dei manuali di Guglielmo Sebastianelli, di Carlo Lombardi, di Michele Lega, tanto per ricordare alcuni dei consultori della commissione per la codificazione canonica <sup>(209)</sup>, e nelle opere dei docenti più prestigiosi del « Pontificium Institutum Utriusque Iuris » appartenenti alla generazione successiva <sup>(210)</sup>, si possono riscontrare gli

---

<sup>(206)</sup> Dagli elenchi degli alunni ed uditori dell'Accademia sono stati individuati i seguenti nominativi: Francesco Gasparolo, Giuseppe Palica, Settimio Di Paolo, alcuni dei quali risultano anche premiati per le loro dissertazioni (APUL, ACSG, busta VI, fasc. « Alunni »). Sul versante degli studiosi laici, degna di nota la presenza di Carlo Calisse oltre a quella, già segnalata, di Vittorio Scialoja.

<sup>(207)</sup> È il caso di uno dei codificatori privati e poi consultori della codificazione, Enrico Pezzani, che frequenta i corsi nel 1892-93 (*ibid.*).

<sup>(208)</sup> Si possono ricordare le lezioni di diritto romano del 1909-10 *De jure familiae* di un altro collaboratore del codice di diritto canonico, Augusto Milani, professore di Pandette presso l'Accademia. Se evitano rigorosamente le costruzioni concettuali della Pandettistica conservando l'impianto espositivo scolastico, tradizionalmente seguito nelle scuole ecclesiastiche di diritto romano-civile, mostrano tuttavia, rispetto al livello precedente d'insegnamento, un cospicuo aggiornamento culturale mediante il riferimento costante alle opere dei romanisti tedeschi e italiani più recenti (ad es. il Savigny del *System*, Puchta, Arndts, Bechmann, Windscheid, ecc.).

<sup>(209)</sup> L'influsso romanistico sulla soglia del secolo XX è altresì riscontrabile anche al di fuori del Seminario Romano: basti menzionare l'insegnamento di Mariano De Luca, di F.X. Wernz e di Pedro Vidal presso la Pontificia Università Gregoriana.

<sup>(210)</sup> Si pensi ai canonisti Felipe Maroto e Gommaro Michiels, ai romanisti Evaristo Carusi, Arcadio Larraona, Sosio D'Angelo, e specialmente a Salvatore Ricco-

effetti di quel vivace e arricchente flusso culturale. In ogni caso, il recupero della dottrina romanistica e civilistica a cui contribuì efficacemente l'Accademia di conferenze storico-giuridiche ha lasciato tracce indelebili nella sistematica, nel metodo, nella terminologia, nella prassi giudiziaria e in molti istituti del *Codex iuris canonici* del 1917 (cap. X § 3.3).

#### 6. *L'ordinamento canonico come forma giuridico-politica.*

Come si è avuto modo di notare, la dottrina giuridico-politica di Leone XIII anziché essere definita una volta per tutte e giungere ad una compiuta e organica formulazione, si trova sviluppata sui diversi punti, volta a volta, nei documenti del suo magistero. Allo stesso modo, solo in via deduttiva, è possibile cogliere le nuove impostazioni metodologiche assunte dal diritto canonico durante l'età leoniana nella dialettica tra il diritto naturale e la teologia tomista. Ciò nonostante sarebbe difficile negare che Leone XIII si sia ispirato ad una medesima linea generatrice e a direttrici comuni nella sua elaborazione teorica, o che non abbia favorito, nelle università e nei centri culturali cattolici, una forte saldatura tra il programma di *instauratio* cristiana, nei suoi diversi aspetti ideologici e pragmatici, e l'opera di *reformatio iuris*. È quindi giunto il momento di ricomporre gli elementi essenziali del sistema giuridico della Chiesa cattolica nell'età leoniana mettendone in risalto i presupposti culturali, le correlazioni esistenti tra le diverse componenti, il grado di coerenza, in ultimo gli scopi ideologico-politici.

Un primo elemento, che s'impone all'osservazione, è costituito dai legami della filosofia tomista col diritto naturale e con l'ordinamento canonico. Gli esiti teorici a cui era giunta la dottrina cattolica nella rifondazione del diritto naturale mostrano come la filosofia aristotelico-tomista venga considerata la necessaria premessa ideologica per la riproposizione della dottrina del diritto naturale in senso antirazionalistico e antiformalistico, vista la sostanziale inadeguatezza dei principali sistemi di filosofia del diritto sorti nell'età

---

bono e a Emilio Albertario, fondatore, nel 1935, degli « Studia et documenta historiae et iuris ». Per un breve profilo biografico di questi docenti, si rinvia a PUL, pp. 218-219, 237-241, 251.

moderna (dal giusnaturalismo di Grozio al razionalismo kantiano) per il diritto della Chiesa <sup>(211)</sup>.

Alla base di questa scelta di congruità teoretica non c'era solamente la volontà di riallacciarsi ad uno dei più prestigiosi filoni filosofici del cattolicesimo, ma anche, e soprattutto, la convinzione che esistesse « una rispondenza profonda e una solidarietà dottrinale di tutta la tradizione scolastica » col diritto naturale <sup>(212)</sup>. Oltre ad accompagnare la rinascita del diritto naturale, l'adesione al tomismo ebbe però anche un'altra funzione non meno importante: quella di provvedere a regolamentare le relazioni tra la legge naturale e l'ordinamento canonico, in quanto, come ha rilevato Olivero, i principi in grado di corrispondere alle istanze di quest'ultimo si rintracciano esclusivamente nella *philosophia perennis*: Dio come fonte della legge di natura, il carattere imperativo di quest'ultima al di fuori di qualsiasi comando positivo, la subordinazione della legge alla morale, l'impossibilità teorica di una reale antinomia tra l'etica cristiana e la sfera giuridica <sup>(213)</sup>.

Nel riutilizzo creativo e non meccanico di questo sistema teorico vanno ancora una volta evidenziate alcune varianti introdotte dal movimento neoscolastico. Anzitutto il fatto che tutti i 'restauratori' della dottrina di S. Tommaso sulla legge naturale introducano, a suo correttivo, un elemento volontaristico ad essa estraneo e fuorviante, indiscutibilmente mediato dalla Scuola spagnola e perfettamente inquadrato nella sistemazione suareziana del *ius divinum, sive naturale sive positivum* (cfr. cap. X § 1.1). Secondariamente, la differente orientazione ideologica data al recupero del principio formale di razionalità del diritto naturale rispetto alle versioni o applicazioni

---

<sup>(211)</sup> Sulla crisi del positivismo giuridico e sulle modalità del ritorno al giusnaturalismo tra la fine dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento, cfr. H. WELZEL, *Diritto naturale e giustizia materiale*, trad. it., Milano, 1965, pp. 277 ss.; FASSÒ, *La filosofia del diritto*, cit., pp. 165-184; LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, cit., pp. 366-370; WIEACKER, II, pp. 307-366. Un tentativo di reinterpretazione giuridico-sociologica in J. RÜCKERT, *Il diritto positivo nel XIX secolo. Concezioni e fatti*, in *Diritto e filosofia*, cit., pp. 303-351.

<sup>(212)</sup> AMBROSETTI, *Diritto naturale cristiano*, cit., p. 224. Si veda anche *infra*, cap. X § 1.1.

<sup>(213)</sup> G. OLIVERO, *Diritto naturale e diritto della Chiesa*, ora in ID., *Studia canonica*, Milano, 1987, p. 207.

conservatrici o addirittura reazionarie a cui erano pervenuti, ad eccezione del Rosmini, un Taparelli d'Azeglio, un Liberatore, un Audisio <sup>(214)</sup>.

La cerniera tra le premesse filosofico-teologiche sopra delineate e la sfera giuridico-politica è rappresentata dal complesso dei diritti naturali. Essi formano la chiave di volta di tutta la costruzione leoniana, in quanto, dopo lo 'sviamento' del pensiero moderno, si ritiene necessario riportare tutti i problemi alla loro posizione 'razionale' in quanto 'naturale', di fare cioè dei diritti di natura e delle loro deduzioni il punto di partenza della dottrina sociale cattolica e lo strumento sistematico più idoneo sia per dare validità e obiettività agli enunciati propositivi, sia per suffragare le applicazioni pratiche ai problemi della società contemporanea <sup>(215)</sup>. Non essendo né acquisiti né alienabili, i diritti naturali, definiti in riferimento all'individuo e alle diverse formazioni sociali (famiglia, società civile e politica), forniscono la base di appoggio a tutti i sistemi giuridici, sociali ed economici. Al tempo stesso generano anche una propria gerarchia interna e segnano un limite invalicabile per le differenti forme di aggregazione e per lo Stato medesimo. Ciò in quanto inseriti in una visione dell'individuo non destoricizzata e della società non livellata ma ordinata, la quale disegna una scala armonica di diritti a valore e a contenuto eminentemente finalistico <sup>(216)</sup>. In questa dimensione prospettica lo Stato si viene a porre non come fine in se stesso, bensì come organo strumentale di coordinazione per favorire il conseguimento dei fini propri degli individui e di ciascun livello di formazione sociale.

Nell'elaborazione teorica cattolica, Meyer e Cathrein codificano un 'sistema giuridico integrato' per il quale il diritto naturale si rapporta al diritto positivo secondo tre modalità: 1) 'norma' superiore delle leggi umane, per cui queste obbligano solo in quanto non

---

<sup>(214)</sup> FASSÒ, *La filosofia del diritto*, cit., pp. 105-108.

<sup>(215)</sup> M.D. CHENU, *La « doctrine sociale » de l'Eglise comme idéologie*, Paris, 1979, p. 93.

<sup>(216)</sup> Tale principio è perspicuamente enunciato nella *Rerum novarum*: « La perfezione di ogni società è riposta nel tendere ed arrivare al suo scopo, talché il principio generatore dei modi e delle azioni sociali sia quel medesimo che ha generato l'associazione. Quindi deviare dallo scopo primitivo è corruzione; tornare ad esso è salute » (LEO XIII, litt. enc. *Rerum novarum*, 15 mag. 1891, in EE, n. 902).

contrastano con le esigenze della ragione. Se la legge positiva diverge da quella di natura non possiede più carattere di legge, altro non è che *corruptio legis* <sup>(217)</sup>; 2) 'fondamento' del diritto positivo, ossia ne fornisce la base e la legittimazione filosofica; 3) 'fonte' ultima di tutte le leggi umane, in quanto tutte possono, mediante un procedimento di riduzione o di specificazione, venire logicamente ricondotte ai primi principi naturali <sup>(218)</sup>.

Risulta difficile non riconoscere in questa articolazione teorica una risposta cattolica ai sistemi concettuali del positivismo giuridico, della « giurisprudenza dei concetti » e dello storicismo tanto nella versione della Scuola storica quanto in quella idealistica <sup>(219)</sup>. Per il neotomismo il valore intrinseco della legge positiva, quanto a validità ed obbligazione, va ricercato nella sua conformità al diritto naturale, che le attribuisce un valore permanente e universale, e non può essere ricondotto allo Stato quanto al suo fondamento ma solo quanto alla sua formulazione, che deve essere fatta in modo da non violare e non menomare il complesso dei diritti naturali soggettivi e della famiglia, considerata società anteriore a quella politica <sup>(220)</sup>.

Il grado di coerenza di questa costruzione giuridica giusnaturalista è misurabile anche nei rapporti con l'ordine trascendente. Nella concezione leoniana il diritto naturale non viene soprannaturalizzato, ma resta valido e conserva la propria integrità, che gli derivava dalla natura e dal piano divino della creazione <sup>(221)</sup>. Ciò è assai evidente nei documenti pontifici riguardanti gli istituti del matrimo-

---

<sup>(217)</sup> E. DI ROBILANT, *Significato del diritto naturale nell'ordinamento canonico*, Torino, 1954, pp. 46 e 57.

<sup>(218)</sup> H. ROMMEN, *Lo Stato nel pensiero cattolico*, trad. it., Milano, 1964, p. 74.

<sup>(219)</sup> K. LARENZ, *Storia del metodo nella scienza giuridica*, trad. it., Milano, 1966, capp. I e II; W. WILHELM, *Metodologia giuridica nel secolo XIX*, trad. it., Milano, 1974, capp. I e II; WIEACKER, II, parte VI.

<sup>(220)</sup> Ha rilevato l'Olivero che « i teorici della filosofia giuridica cristiana, da Tommaso a Suarez al più moderno Taparelli d'Azeglio sviluppano la loro dottrina sui rapporti fra legge naturale e legge positiva tenendo l'occhio assai più all'ordinamento statale che non all'ecclesiastico » (OLIVERO, *Diritto naturale e diritto della Chiesa*, cit., p. 218).

<sup>(221)</sup> « Restaurando adunque la vera filosofia, scriveva il cardinale Giuseppe Pecci, si viene a restaurare tutto l'uomo nell'ordine naturale. Anzi siccome la grazia non distrugge la natura, ma la perfeziona, così le verità soprannaturali presuggungono come base le verità naturali. Ove dunque queste sieno sincere e conservino la nativa loro purezza, l'uomo è meglio disposto e preparato eziandio all'ordine soprannaturale » (*Discorso del card. Giu-*

nio, della famiglia, dello Stato e della proprietà privata, i quali sono interpretati quali esigenze fondamentali non dell'ordine soprannaturale come tale, bensì della natura dell'uomo <sup>(222)</sup>.

Il diritto naturale viene integrato sia nell'ordine decaduto del peccato, sia nell'ordine soprannaturale e nella storia della salvezza. Gli istituti naturali sono facilmente soggetti alla corruzione e alla disintegrazione della loro essenziale struttura e funzione a causa della realtà del peccato, così come i beni materiali risultano condizionati dagli effetti dell'ignoranza, dell'errore, dell'egoismo e della cupidigia. Ciò nonostante, secondo la filosofia neotomista, il peccato non toglie né aggiunge ciò che è naturale all'uomo, ma ne diminuisce solamente la capacità <sup>(223)</sup>.

Per un verso le relazioni tra gli istituti naturali e lo scopo ultimo dell'uomo vengono più completamente determinate e storicamente attualizzate mediante la realtà della creazione elevata soprannaturalmente. Gli istituti di diritto naturale possono quindi essere reintegrati nelle loro funzioni e posti in grado di realizzare il loro specifico scopo immanente mediante l'influsso della grazia salvifica e dell'insegnamento di Cristo. Per altro verso, però, le verità del diritto naturale perfezionato e elevato nell'ordine cristiano non possono venire conosciute, e meno ancora praticate, senza la grazia di Cristo e l'insegnamento della Chiesa. Al riguardo, il concilio Vaticano I aveva sì recentemente affermata la possibilità della conoscenza certa di Dio con il lume naturale della ragione, ma anche ribadita la necessità della rivelazione affinché l'uomo, nello stato decaduto, potesse conoscere in modo certo e senza errore le ragioni divine delle cose <sup>(224)</sup>.

Così il rapporto tra i due « ordini » si configura in maniera al tempo stesso autonoma e integrata, perché se per un verso gli istituti

---

*sepe Pecci in occasione dell'apertura dell'Accademia Romana di S. Tommaso l'8 maggio 1880, in « L'Accademia Romana di S. Tommaso d'Aquino », I, 1881, p. 65).*

<sup>(222)</sup> J.P. SCULL, *The Relationship of Institutions of the Natural Law with the Supernatural Order. A Study of the Pontifical Documents of Leo XIII*. Dissertatio ad Lauream in Facultate Theologica Pontificae Universitatis Gregorianae, Romae 1966, pp. 148-149.

<sup>(223)</sup> Ivi, pp. 149-151.

<sup>(224)</sup> R. AUBERT, *La constitution « Dei Filius » du concile du Vatican, ora in De Doctrina Concilii Vaticani Primi. Studia selecta annis 1948-1964 scripta denuo edita...*, Città del Vaticano, 1969, pp. 46-121.

di diritto naturale rimangono tali e non perdono la loro qualificazione una volta soprannaturalizzati, dall'altro essi sono rivolti ed elevati ad una funzione e ad uno scopo trascendente — la salvezza dell'uomo — che è possibile realizzare solo con la partecipazione all'azione redentrice di Cristo e della Chiesa. Perciò gli istituti di diritto naturale mantengono una relazione diretta tanto con l'ordine morale quanto con l'ordine ontologico sociale. Sul terreno morale l'individuo è obbligato a osservare le prescrizioni della legge di natura che attengono al suo fine supremo, mentre su quello ontologico sociale la retta realizzazione dello scopo naturale immanente rappresenta una condizione per il conseguimento dello scopo ultimo <sup>(225)</sup>.

Le diverse componenti della costruzione giuridica cattolica fin qui esaminata trovano il loro esito coerente nell'attualizzazione dell'*utrumque ius*. Quest'operazione culturale sta a significare l'espressione più alta e più audace, sul terreno giuridico, del grado di articolazione raggiunto dall'applicazione dell'ilemorfismo all'interno del movimento neoscolastico. Come questo principio-guida determina le relazioni tra 'anima' e 'corpo' nell'individuo, tra 'spirituale' e 'temporale' nella società, tra 'Chiesa' e 'Stato' nella storia, così esso si pone quale criterio regolativo del rapporto tra 'diritto canonico' e 'diritto civile' <sup>(226)</sup>.

Il carattere essenziale della reinterpretazione di questo classico binomio filosofico non consiste nella separazione logica dei termini — necessaria soltanto per l'analisi —, ma nella coordinazione dei due coefficienti in vista di una superiore visione organica. Diritto civile e diritto canonico rappresentano rispettivamente la 'materia' da trasformare e lo 'spirito' plasmatore in un rapporto di necessaria sussidiarietà e complementarità fondato sul principio che ciascuno dei due elementi resta imperfetto ove sia considerato isolatamente. Ne scaturisce l'idea se non di un'effettiva compenetrazione — come s'era storicamente data tra diritto romano e diritto canonico classico — certo di un attento confronto e di una possibile integrazione tra concetti e materiali giuridici da tempo evolutisi in modo parallelo.

---

<sup>(225)</sup> SCULL, *The Relationship*, cit., pp. 151-156.

<sup>(226)</sup> Sulla « sconfinata portata pratica » del modello ilemorfista nella concezione della chiesa cattolica, ha scritto pagine illuminanti E. BUONAIUTI, *La Chiesa romana*, Milano, 1933, pp. 15-20.

Sotto questo profilo le due facoltà giuridiche del Pontificio Seminario Romano e successivamente l'« Institutum Utriusque Iuris », arricchiti degli apporti dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche, avendo costantemente mantenuto nel loro ordinamento interno i corsi civilistici accanto a quelli canonistici, intendono essere l'eco ininterrotta della grande tradizione medievale del diritto comune e, al tempo stesso, riproporre, in condizioni storicamente diverse, lo sforzo di pervenire ad una superiore ricostruzione sistematica unitaria o, almeno, ad una coordinazione tra elementi giuridici in sé disgiunti e talora opposti.

Il recupero del *ius utrumque* da parte del neotomismo, a ben guardare, risponde anche ad una esigenza filosofica di carattere generale, che vincola il diritto canonico ad una determinata concezione antropologica. Come ha scritto il Calasso, la configurazione del diritto comune si fondava sull'armonia tra fede, etica e diritto « nella quale si vedeva riflesso il principio eterno dell'ordine universale »<sup>(227)</sup> e, quindi, « sopra una visione della vita umana, spirituale e temporale, legata totalmente a una suprema finalità che la trascendeva, e sopra la concezione del genere umano come “unum corpus” »<sup>(228)</sup>. Venir meno a questi assunti avrebbe voluto significare disattendere la *ratio* fondamentale del diritto della Chiesa — la vocazione universale alla salvezza — e negare tutta quella serie di presupposti filosofici che il movimento neotomista si era sforzato di riaffermare di fronte al razionalismo illuminista e allo storicismo idealistico.

Infine è da considerare un'ulteriore incidenza teorica della riproposizione dell'*utrumque ius* da parte della Chiesa: la sua valenza altamente simbolica in vista della legittimazione del proprio ordine giuridico di fronte alle società civili e agli Stati moderni. La chiesa cattolica poteva presentarsi erede autentica dell'esperienza giuridica romana e l'unica istituzione dotata di un ordinamento di valore universale. In questo senso il recupero di una concezione strutturante la realtà sociale<sup>(229)</sup>, ancorché priva della sua originaria effettività, costituiva una

---

<sup>(227)</sup> F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano, 1970, p. 128. Per lo sviluppo di questa concezione, cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari-Roma, 1995, in specie pp. 80 ss.

<sup>(228)</sup> CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, cit., p. 237 nota 7.

<sup>(229)</sup> C. SCHMITT, *Teologia politica*, in ID., *Le categorie del 'politico'*, trad. it. a cura

manifestazione modernizzata del suo primato spirituale nel più generale contesto della « spiritualizzazione » del diritto canonico seguito al Vaticano I <sup>(230)</sup>. Un primato eminentemente giuridico che, traendo tutta la forza dal potere di 'rappresentare' il divino, di incarnare l'idea di un ordine originario, si esprime *ad intra* nel modello di razionalità con cui la chiesa romana aveva delineato il proprio apparato istituzionale e *ad extra* nella capacità di ordinare in una visione teleologica e sistematica il mondo umano, di inquadrarlo in un contesto di rapporti e di qualificazioni <sup>(231)</sup>.

Quale la proiezione storica del sistema giuridico cattolico ricomposto dalla Chiesa di Leone XIII? Gli scopi da essa perseguiti possono sinteticamente venire individuati nel superamento del positivismo giuridico; nel ripristino di una base giuridica comune (perché ritenuta svincolata da presupposti confessionali) nelle relazioni con le società e con gli Stati; nel dare un saldo fondamento ideologico ad una "politica cattolica".

La neutralizzazione del « positivismo giuridico » ancorando le norme ad un fondamento metagiuridico si rivelerà essenziale per due motivi: perché il sistema teologico-dogmatico e teologico-morale pervade tutto l'ordinamento canonico fino a costituirne il « fondamentale presupposto » <sup>(232)</sup>; in secondo luogo per l'intima compenetrazione tra il diritto naturale e il diritto divino, e per il notevole peso che il primo esercita sulla conformazione dell'ordinamento canonico, fino al punto da considerare la legge naturale come « un nucleo di principi basilari dotati di indipendente forza imperativa » e quindi tali da essere accolti « in quanto derivati e imposti da un potere superiore a quello impersonato dall'organo portatore della sovranità » <sup>(233)</sup>. Sotto questo riguardo si comprende in tutta la

---

di G. Miglio e P. Schiera, Bologna, 1972, pp. 29-86; Id., *Teologia politica II. La leggenda della liquidazione di ogni teologia politica*, trad. it., Milano, 1992, pp. 81-83.

<sup>(230)</sup> V. vol. II, Epilogo.

<sup>(231)</sup> C. SCHMITT, *Cattolicesimo romano e forma politica*, trad. it., Milano, 1986, da cui si traggono queste suggestioni, con l'avvertenza che nel modello schmittiano di razionalità alcuni critici hanno visto l'eredità del tomismo (si veda, in proposito, M. NICOLETTI, *Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt*, Brescia, 1990, p. 239 nota 19).

<sup>(232)</sup> P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Padova, 1962, p. 211.

<sup>(233)</sup> OLIVERO, *Diritto naturale e diritto della Chiesa*, cit., p. 205.

sua portata l'affermazione secondo cui il diritto della Chiesa postula una qualificazione giusnaturalistica anziché positivistica. Solo mediante il superamento delle barriere introdotte dal positivismo giuridico si poteva ammettere il ruolo del diritto naturale, conservare l'orientamento etico-religioso e garantire la peculiare natura e struttura di tanti istituti canonistici <sup>(234)</sup>. Prova ne sia il fatto che, nonostante i pochissimi richiami espliciti che vi si faranno nel *Codex iuris canonici* del 1917, il diritto naturale di derivazione neoscolastica è alla base e permea tutto l'ordinamento canonico <sup>(235)</sup>.

Quanto al rapporto tra la Chiesa e la società politica, la dottrina del diritto naturale — secondo il Kaufmann — diverrà un valido strumento per la « stabilizzazione » dei loro confini. Da un lato esso legittimerà « la pretesa della Chiesa di strutturare non soltanto l'ambito ecclesiastico, ma anche quello secolare e, in particolare, quello statale ». Dall'altro avvalorerà la concezione della Chiesa quale organismo immutabile e perfetto, in sintonia con le affermazioni dell'« assolutezza » e della « perennità » del suo dogma e della sua filosofia <sup>(236)</sup>.

L'interdipendenza tra diritto pubblico esterno, diritto naturale e nuova presenza pubblica della organizzazione ecclesiastica in campo politico è stata richiamata anche dagli storici del diritto. Wieacker ha osservato che, sotto il pontificato di Pio IX e di Leone XIII, la Chiesa ha attuato un rinnovamento della propria costituzione ed è riuscita ad integrarsi nei movimenti democratici. Quale « potenza spirituale mondiale », essa ha potuto compiere, con l'ausilio della filosofia neotomista, un lavoro di « purificazione delle sue dottrine morali e giuridiche dai residui del ricorso al pensiero secolare ». In questo senso la *renaissance* del diritto naturale è stata la premessa

---

<sup>(234)</sup> Ivi, p. 213.

<sup>(235)</sup> DI ROBILANT, *Significato del diritto naturale*, cit., pp. 141 e 179. Cfr. anche STUTZ, pp. 181-188; FALCO, pp. 141-142, 163-164; F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius canonicum*, I, ed. altera Romae, 1952, pp. 141-147; VAN HOVE, pp. 61-62; MICHIELS, I, pp. 208-210.

<sup>(236)</sup> F.-X. KAUFMANN, *Sociologia e teologia*, trad. it. Brescia, 1974, pp. 104-108. Questi dà un'interpretazione difensiva dell'assunzione da parte della Chiesa cattolica di questo orientamento ideologico: « la dottrina del diritto naturale assunse importanza quale *posizione di difesa* contro un predominio politico e culturale e come momento della conservazione dell'identità di fronte ad un profondo mutamento nel rapporto tra 'Chiesa' e 'società' ».

teorica per «l'affermazione da parte della Chiesa romana della propria responsabilità etico-sociale in campo pubblico»<sup>(237)</sup>. I più ambiti frutti politici della grande costruzione teorica leoniana saranno raccolti da Pio XI e dal cardinal Gasparri con i Patti del Laterano del 1929.

---

(237) WIEACKER, II, p. 365. Vedi la citazione completa di questo brano più sopra, all'inizio della Parte II in esergo. Sull'importanza della sociologia cristiana di derivazione tomistica in Viktor Cathrein e in Heinrich Pesch, cfr. A. RAUSCHER, *La filosofia sociale cattolica nel XX secolo*, in E. CORETH-W.M. NEIDL-G. PFLIGERSDORFFER, *La filosofia cristiana nei secoli XIX e XX*, III, trad. it., Roma, 1995, pp. 1001-1006.



### CAPITOLO TERZO

## IL CONFRONTO TRA I *SYSTEMATA IURIS CANONICI* (1822-1903)

1. I modelli della Scuola storica del diritto. — 2. La manualistica bipartita: *ius publicum* e *ius privatum*. — 3. Il richiamo alla tradizione: Bouix e Grandclaude. — 4. La Scuola della Gregoriana. — 4.1. *L'oeconomia iuris* di Pietro Baldi. — 4.2. *Systema iuris* di Sanguineti e di Ojetti. — 4.3. *Ordnung e System* in Franz Xaver Wernz. — 5. La Scuola dell'Apollinare: Sebastianelli, Lombardi, Lega. — 6. L'affermazione del *systema Institutionum*.

Nell'Ottocento le opere canonistiche destinate all'insegnamento si continuano a suddividere, sotto il profilo della disposizione della materia, entro i tre generi letterari dell'ordine dei titoli delle Decretali (detto anche ordine legale), del sistema delle Istituzioni e di coloro che seguono un sistema proprio <sup>(1)</sup>. Su queste diverse soluzioni metodologiche premono però, con una forza diseguale nei singoli paesi e nelle rispettive Scuole, influssi vecchi e nuovi: in primo luogo l'antica tradizione decretalistica, opportunamente aggiornata da Pirhing; l'impostazione 'bipartita' *ius publicum* e *ius privatum* introdotta dalla Scuola di Würzburg; le nuove architetture giuridiche create dal diritto ecclesiastico protestante nel mutato clima culturale della Restaurazione. La messa in questione dei modelli plurisecolari d'insegnamento da un lato provoca reazione di strenua difesa delle impostazioni consacrate dalla tradizione, dall'altro spinge verso l'emancipazione dal passato e a ricercare nuove impostazioni sistematiche per il diritto canonico. Sarà soprattutto nell'ultimo ventennio del secolo XIX, in concomitanza con il consolidamento degli studi nelle facoltà pontificie e con l'affermarsi

---

(1) Qualche accenno sulla metodologia, alle Scuole e alle opere della scienza canonistica nel XIX-XX secolo in ERDÖ, pp. 160-174.

delle riviste di settore in Europa, che la canonistica si confronterà con i problemi metodologici e sistematici.

### 1. *I modelli della Scuola storica del diritto.*

Sul piano della metodologia del diritto — anche del *Kirchenrecht* — la Germania fece da battistrada <sup>(2)</sup>. Com'è noto, tra il 1825 e il 1850 vi si compie una vera e propria rivoluzione ad opera della Scuola storica. Si può distinguere una prima fase di 'storicizzazione', il cui modello fu dato dalla *Storia del diritto romano nel medio evo* del Savigny, e i cui tratti distintivi furono l'applicazione della filologia all'esplorazione delle fonti e l'attualizzazione delle categorie e delle tecniche giuridiche del diritto romano; una seconda fase di 'sistematizzazione' — anch'essa ispirantesi almeno in parte ad un'altra opera del Savigny, il *Sistema del diritto romano attuale*, che segnò la prevalenza della trattazione dogmatico-sistematica negli studi giuridici <sup>(3)</sup>. In ogni caso, la scuola del Savigny contribuì fortemente a spostare l'asse del ragionamento dai criteri estrinseci a quelli intrinseci alla trattazione giuridica. Per lui, infatti, il procedimento scientifico doveva indagare gli istituti giuridici nella loro connessione empirica, portare alla luce l'ordine immanente al diritto e ricostruirlo organicamente.

Nella costruzione del *systema* i rappresentanti della Scuola storica svolsero un ruolo essenziale: se derivarono l'esigenza sistematica da Christian Wolff, adottarono però per interpretare il diritto un metodo storico-filologico che non solo rifiutava le premesse metafisiche proprie del giusnaturalismo settecentesco ma addirittura le rovesciava col richiamo costante, di ascendenza romantico-idealista, al diritto romano e alle sue elaborazioni successive allo scopo di determinare la scienza giuridica. La pandettistica poi avrà la pretesa di operare definitivamente il passaggio da un sistema giuri-

---

<sup>(2)</sup> Friedberg tiene a precisare che fu solo in Germania che « si attese ad elaborare sistematicamente e a dare al tempo stesso fondamento storico alla materia del diritto ecclesiastico » (E. FRIEDBERG, *Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, ed. it. a cura di F. Ruffini, Torino, 1893, p. 6).

<sup>(3)</sup> WILHELM, *Metodologia giuridica*, cit., p. 47, che fa risalire la suddetta cesura metodologica alla fine degli anni Trenta dell'Ottocento.

dico 'naturale' ad un sistema giuridico 'positivo' (4). In questo complesso quadro la costruzione del « sistema » non rappresentò tanto uno dei possibili modi di disporre la materia per dominarla e per insegnarla meglio; costituì piuttosto il criterio della razionalità necessario per garantire la vera scienza.

L'idea di sistema giuridico si concretizzò nella forma del « sistema organico » oppure del « sistema concettuale ». Nel primo caso l'unità del sistema era data « dalla relazione ininterrotta di tutte le sue parti con l'unico centro » e, in modo inverso, « del centro con le parti, ciascuna determinata in funzione della sua posizione rispetto ad esso ». Nel secondo caso il sistema era costruito su una logica formale a forma piramidale, per cui di strato in strato si passava a concetti sempre più generali. Al vertice di questa costruzione logica stava « un concetto generalissimo, al quale è possibile ricondurre tutti i restanti concetti, come altrettanti tipi e sottotipi » e a cui si poteva risalire « da ogni punto della base, attraverso una serie di termini medi » (5). Il sistema organico, in cui si dava una connessione logica degli istituti, trovò espressione nel ricordato *System* del Savigny del 1840, quello concettuale, che deduce genealogicamente le massime giuridiche, nelle *Pandekten* del Puchta del 1838 (6).

Tra i canonisti tedeschi queste premesse ed istanze metodologiche della Scuola storica si fusero insieme con gli influssi della filosofia e della teologia romantica, sensibile ad un'interpretazione 'organica' della presenza della Chiesa, col risultato di muovere una critica serrata tanto al tradizionale ordine decretalistico quanto allo schema istituzionistico (7).

Tali rilievi si fondarono su un triplice livello di considerazioni: l'assenza di una coerenza interna alla disposizione degli argomenti, la mancanza di un'indagine autenticamente storica delle fonti del diritto canonico, il carattere teologicamente estrinseco del diritto romano rispetto a quello canonico. La divisione legale tratta dalle

(4) Mi limito a rinviare alla sintesi, ormai classica, di WIEACKER, II, pp. 123-162.

(5) LARENZ, *Storia del metodo giuridico*, cit., pp. 20-21. V. anche WIEACKER, II, pp. 78-82; CAPPELLINI, 1984 e 1985.

(6) Per un approfondimento delle divergenze e delle conseguenze di tale diverso approccio metodologico, cfr. WILHELM, *Metodologia giuridica*, cit., pp. 75-94.

(7) Si vedano i contributi del numero monografico *Teologia e Restaurazione* di CS, XII, 1991, fasc. 3.

Decretali venne considerata arbitraria e disorganica in quanto conduceva a una frammentazione e ad un isolamento degli oggetti strettamente legati tra loro da una connessione naturale. D'altro canto l'intelaiatura logica delle *Institutiones* del Lancellotti, essendo ricalcata direttamente sul diritto romano, era giudicata non solo inadatta al diritto della Chiesa, in quanto concentrata principalmente sul diritto privato, ma anche inadeguata, perché assimilava i sacramenti e il culto divino alle cose<sup>(8)</sup>. Come è stato opportunamente notato, la tripartizione giustiniana viene da diversi canonisti ritenuta, in questa fase culturale

un armamentario tecnico eccessivamente schematizzante ed eccessivamente povero per esprimere tutta la complessa ricchezza teologica e storica del diritto canonico. Da qui anche l'esigenza di architetture logiche che non si cristallizzino in un rigido apparato dommatico ma si aprano disponibili al messaggio della storia<sup>(9)</sup>.

Un primo apporto alla costruzione di nuove articolazioni sistematiche del diritto canonico provenne da Ferdinand Walter (1794-1879), considerato dal Phillips il « restauratore » del diritto della Chiesa in Germania<sup>(10)</sup>. Ritenendo che la divisione delle Istituzioni giustiniane « male e forzatamente » si adattasse alla materia del diritto canonico, egli formulò un nuovo piano di divisione della trattazione nel *Lehrbuch des Kirchenrechts aller christlichen Confessionen* del 1822: principi generali, storia delle fonti e diritto pubblico delle Chiese<sup>(11)</sup>, esposto in quattro libri dedicati alla loro *Verfassung* (costituzione nel senso di conformazione strutturale) e alla loro *Verwaltung* (attività amministrativa, uffici conferiti, beni posseduti

---

<sup>(8)</sup> G. PHILLIPS, *Du droit ecclésiastique dans ses principes généraux*, trad. franc., Paris, 1855<sup>2</sup>, p. 39. Preferisco rinviare a questa traduzione della I parte del *Kirchenrecht* (Regensburg, 1845-1872), perché molto più diffusa in Italia e in Francia dell'edizione originale.

<sup>(9)</sup> GROSSI 1985, p. 593.

<sup>(10)</sup> PHILLIPS, *Du droit ecclésiastique*, trad. cit., I, p. 40. Walter fondò a Bonn, dove insegnava diritto ecclesiastico, uno dei circoli culturali che lottavano per il rinnovamento interno della Chiesa e contro il regime della « Chiesa di Stato » (R. LILL, *Gli inizi del movimento cattolico in Germania e in Svizzera*, in *Tra rivoluzione e restaurazione 1775-1830* [« Storia della Chiesa diretta da H. Jedin », VIII/1], p. 260).

<sup>(11)</sup> Nelle facoltà giuridiche statali della Germania l'insegnamento di « Staatskirchenrecht » era affiancato a quello del diritto delle grandi confessioni cristiane (G. MAY-A. EGLER, *Einführung in die kirchenrechtliche Methode*, Regensburg, 1986, p. 77).

come mezzi per provvedere ai loro bisogni esterni). Gli ultimi due libri trattavano della vita ecclesiastica sotto il profilo dei rapporti giuridici tra i componenti della Chiesa e dell'influenza che essa esercita sul diritto della società civile <sup>(12)</sup>.

Alla base di questa sistematica è ravvisabile un sostanziale mutamento culturale rispetto alle concezioni tardosettecentesche. Vi si avverte, prima di tutto, l'influsso del metodo critico-positivo di Hugo nonché della Scuola storica di Thibaut (di cui Walter era stato allievo), di Eichhorn e di Savigny <sup>(13)</sup>. Scopo di Walter è « di esporre la disciplina della Chiesa in confronto continuo colle idee primitive e fondamentali di lei » che costituiscono il piccolo ma insostituibile « germe » da cui si è poi sviluppato in modo coerente un « organismo » imponente. L'applicazione alla Chiesa della teoria romantica dell'organismo comporta quindi un'esposizione del diritto canonico che dalle origini non si fermi all'età del *ius commune* ma giunga fino all'oggi <sup>(14)</sup>. Un secondo punto fisso di riferimento è il principio del rispetto della costituzione (*Verfassung*) della Chiesa quale obbligo dei membri e garanzia della sua vitalità, secondo l'insegnamento ricevuto da Johannes Müller: « nella Chiesa ancora la prosperità e conservazione dell'insieme dipendono dall'essere la legislazione e l'amministrazione animate e penetrate dalla coscienza delle idee fondamentali primitive » <sup>(15)</sup>. Un terzo aspetto proviene dall'impiego del metodo comparativo, ormai diffusosi nella scienza giuridica tedesca, e da Walter ritenuto utile e per rinverdire l'autocomprensione della Chiesa e per evitare allo studioso di cadere nell'abuso « della esposizione della storia per eccitare antipatie, fomentare pregiudizi, e per isviar l'occhio dall'intima vivace armonia dei rapporti » <sup>(16)</sup>. Nel suo *Lehrbuch* troviamo per la prima volta,

---

<sup>(12)</sup> F. WALTER, *Manuale del diritto ecclesiastico di tutte le confessioni cristiane*, trad. it. sulla IX ed., I, Pisa, 1846, p. 6.

<sup>(13)</sup> Su Walter si veda l'ampia indagine di F. BERNARD, *Der Bonner Rechtsgelehrte Ferdinand Walter (1794-1879) als Kanonist*, Würzburg, 1986; in part. sulla sua formazione giuridica, pp. 110 ss.; per gli influssi sul suo sistema giuridico, pp. 137 ss.

<sup>(14)</sup> WALTER, *Manuale del diritto ecclesiastico*, cit., I, p. III.

<sup>(15)</sup> Ivi, p. IV. Su Müller: cfr. BERNARD, *Der Bonner Rechtsgelehrte*, cit., p. 138.

<sup>(16)</sup> WALTER, *Manuale del diritto ecclesiastico*, cit., I, pp. IV-V. Più avanti Walter chiarirà che « tra gli abusi della istoria apparisce ad evidenza quello di avere isolato dalla vita della Chiesa un certo periodo di tempo, e segnatamente i primi tre secoli, e di aver

accanto a quello della chiesa cattolica, una trattazione generale del diritto delle chiese d'Oriente, nonché del diritto ecclesiastico tedesco, inglese, olandese e di alcuni paesi scandinavi.

In rapporto agli indirizzi sistematici successivi in area tedesca Walter va comunque considerato un autore, per così dire, in movimento. E in un duplice senso. Sia perché nell'arco di cinquant'anni in cui si distendono le quattordici edizioni del *Lehrbuch* egli modifica il suo pensiero su punti qualificanti (come la *potestas magisterii* collegandola sempre più strettamente all'infallibilità papale), sia perché, all'interno del suo sistema, riprende e accosta elementi, concetti, forme culturali talora differenti, talora risalenti alla concezione illuministica, talaltra provenienti dalla visione romantica della Chiesa. È di derivazione scolastico-illuministico l'idea di porre alla base del compito della Chiesa, nel suo rapporto con la società, l'insegnamento della rivelazione: da essa deriva la nuova tripartizione delle *potestates* (« magisterii », « ministerii sive ordinis », « iurisdictionis sive ecclesiastica »), la quale venne ripresa da Phillips e da altri canonisti. È di conio illuministico-romantico la visione della Chiesa quale unità organica verticale (dove il primato del papa viene a costituire il fondamento e il vertice dell'organismo) congiunta alla teoria dello Stato assoluto dei sovrani illuminati (dove il monarca è responsabile solo davanti a Dio e alla propria coscienza). L'elemento di mediazione tra le due realtà è rappresentato dalla forma organizzativa per cui i criteri usati per la costituzione dello Stato sono impiegati da Walter anche per la costituzione della Chiesa. Il risultato finale è l'assimilazione della figura del papa a quella del sovrano monarchico e l'espansione del potere giuridizionale sovrano nell'ambito dell'attività magisteriale della Chiesa <sup>(17)</sup>.

Lo sforzo di ridurre per primo a « sistema » il diritto canonico dando alla materia una interna connessione scientifica si deve comunque a Karl Friedrich Eichhorn <sup>(18)</sup> (1781-1854), amico di

---

presentato le forme già sviluppate in allora come l'ideale e la norma con che dovrebbero essere giudicate le istituzioni del tempo moderno » (ivi, p. 3 nota g). Allora il riferimento polemico era diretto agli studiosi gallicani, giansenisti, febroniani.

<sup>(17)</sup> Cfr. H.J. POTTMEYER, *Unfehlbarkeit und Souveränität. Die päpstliche Unfehlbarkeit im System der ultramontanen Ekklesiologie des 19. Jahrhunderts*, Mainz, 1975, pp. 145-152.

<sup>(18)</sup> U. STUTZ, *Die kirchliche Rechtsgeschichte*, Stuttgart, 1905 pp. 4 e 34-35.

Savigny, e, specialmente, a Heinrich Friedrich Jacobson (1804-1868) e Emil Ludwig Richter (1808-1864), due studiosi influenzati non solo dalla filologia e dal diritto ma anche dalla teologia<sup>(19)</sup>. Essi compresero che il diritto canonico non doveva mutuare al di fuori di sé il proprio « sistema », ma doveva svolgerlo conformemente alla natura del concetto della Chiesa secondo la fondamentale articolazione *Verfassung/Verwaltung*.

Da qui l'idea di Richter di dividere il suo *Lehrbuch* del 1842 in quattro grandi parti: le fonti del diritto canonico, cioè i legislatori nella Chiesa e le collezioni di diritto canonico; le attitudini della Chiesa verso la società; il diritto costituzionale della Chiesa, ossia la gerarchia d'ordine e di giurisdizione; il diritto amministrativo ovvero l'esercizio delle potestà di magistero (dottrina e scuole), della potestà di ministero (sacramenti, sacramentali e culto divino), della potestà di giurisdizione (giudizi e pene, ordini e congregazioni religiose, beni ecclesiastici).

Il sistema di Richter, che riscosse il maggiore successo negli ambienti protestanti e che venne benevolmente considerato anche in campo cattolico<sup>(20)</sup>, fu ripreso e trasformato, tra il 1845 e il '72, da George Phillips, un allievo di Eichhorn e di Savigny convertitosi dal protestantesimo al cattolicesimo<sup>(21)</sup>. Il presupposto richteriano della conformità del « sistema » alla « natura » propria di ciascun

---

L'opera *Grundsätze des Kirchenrechts der Katholischen und der Evangelischen Religionsparteien in Deutschland* fu edita a Gottinga nel 1831. Per un profilo della formazione e del pensiero dell'Eichhorn, cfr. E.-W. BÖCKENFÖRDE, *La storiografia costituzionale tedesca nel secolo decimonono. Problematica e modelli dell'epoca*, trad. it., Milano, 1970, pp. 85 ss.

<sup>(19)</sup> Su Richter, cfr. SCHULTE, III/2, pp. 210 ss.; STUTZ, *Die kirchliche Rechtsgeschichte*, cit., pp. 6-7; C. LINK, *Die Grundlagen der Kirchenverfassung im lutherischen Konfessionalismus des 19. Jahrhunderts insbesondere bei Theodosius Harnack*, München, 1966, pp. 143-163; BBKL, VIII, coll. 244-246.

<sup>(20)</sup> Il canonista ultramontano Bouix ebbe « une impression généralement favorable » del modo in cui Richter, dopo il 1853, considerò il diritto della chiesa cattolica, scostandosi dalle idee di Eichhorn, aprendosi agli sviluppi del diritto post-tridentino, esponendo generalmente le sue teorie « sans fiel ni passion » e pronunciandosi a favore del principio della libertà della Chiesa secondo la costituzione prussiana del 1851 (D. BOUIX, *Du droit canonique traité par les auteurs protestants*, in RSE, I, 1860, pp. 43-47).

<sup>(21)</sup> L'azione di Phillips va inquadrata nel movimento gravitante attorno a Görres per la difesa della libertà della Chiesa come condizione indispensabile della rigenerazione sociale e politica della Germania. Gli « Historisch-politische Blätter », fondate a Monaco da Görres e da Phillips nel 1838 servirono da organo di questo movimento in

diritto è assunto dal Phillips nella sua radicalità per ricondurre il diritto canonico ai suoi presupposti teologici e per modificare la sistematica giuridica sulla base della concezione della Chiesa <sup>(22)</sup>. Nella visione di Phillips la Chiesa è il « regno di Cristo in terra costituito dalla comunità di tutti i chiamati alla fede in Cristo, fondata sopra l'apostolo Pietro come vicario di Cristo » <sup>(23)</sup> e partecipa dei titoli di Cristo re, dottore e pontefice (« Königtum Christi », « Lehramt Christi », « Priestertum Christi »). Su questo fondamento cristologico viene articolata la dottrina delle tre potestà di cui è investita la Chiesa: il governo monarchico (*jurisdictio*), l'insegnamento (*magisterium*) e il sacerdozio (*ordo, ministerium*) <sup>(24)</sup>.

La ricerca di un nuovo ordine del diritto canonico non si arrestò a Phillips ma produsse in Germania altri tentativi. Johann Friedrich Schulte (1827-1914) distinse nel 1863 il diritto esterno da quello interno, quest'ultimo ripartito in diritto della Chiesa (« Recht des Kirche ») e diritto nella Chiesa (« Recht bezüglich der Kirche »), relativo ai beni ecclesiastici, ai diritti delle persone nella Chiesa e delle confraternite <sup>(25)</sup>. A sua volta Paul Hinschius (1835-1898) divise il suo manuale del 1869 in tre parti: la prima trattava la gerarchia e la sua funzione di governo (« Hierarchie und ihr Leitungsdienst »), la seconda i diritti e doveri dei membri e delle associazioni nella Chiesa (« Rechte und Pflichten der Glieder und Vereinigungen der Kirche »),

---

cui si formarono una schiera di giuristi (E. RITTER, *Il movimento cattolico-sociale in Germania nel XIX secolo e il Volkverein*, trad. it. Roma, 1967, pp. 78-84).

<sup>(22)</sup> Il Phillips era stato allievo del gesuita Clemens Schrader condividendo con lui l'entusiasmo romantico per la teocrazia medievale (POTTMEYER, *Unfehlbarkeit und Souveränität*, cit., p. 152).

<sup>(23)</sup> PHILLIPS, *Du droit ecclésiastique*, trad. cit., I, p. 13.

<sup>(24)</sup> Sul Phillips si veda: SCHULTE, III/1, pp. 375-387; POTTMEYER, *Unfehlbarkeit und Souveränität*, cit., pp. 152-163 (sulle idee), 163-171 (sul suo influsso); J. NEUMANN, *George Phillips (1804-1872)*, in *Katholische Theologen Deutschlands im 19. Jahrhundert*, Hsgg. von H. Fries - G. Schwaiger, II, München, 1975, pp. 293-317. Ampia bibliografia in BBKL, VII, coll. 515-518.

<sup>(25)</sup> J.F. SCHULTE, *Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts*, Giessen, 1863 (con altre due edizioni nel 1868 e nel 1873). Su di lui, oltre al necrologio di N. HILLING in AKKR, 1915, pp. 519-527, si veda: DDC, VII, coll. 890-891; BBKL, XIX, coll. 1263-1270; P. LEISCHING, *J.F. von Schultes Prager Jahre. Ein Beispielsfall Österreichischer Kulturpolitik im Spiegel Amtlicher Quell*, in « Österreichisches Archiv für Kirchenrecht », XLIV, 1995-97, pp. 142-154.

la terza le relazioni tra la Chiesa e la società (« Verhaeltnis von Kirche und Staat ») <sup>(26)</sup>. Infine, Wilhelm Kahl elaborò una ripartizione fondata sui concetti chiave di organismo e di funzioni della Chiesa, da un lato, e di condizione giuridica dei membri, dall'altro <sup>(27)</sup>.

La « Scuola storica cattolica » fondata dal Phillips ebbe i suoi principali continuatori in Friedrich Heinrich Vering per la Germania e in Rudolf Ritter von Scherer per l'Austria. Vering (1833-1896), dal 1862 docente ad Heidelberg, dal 1875 a Czernowitz in Bukovina e dal 1879 a Praga, sviluppò i principi e gli orientamenti del maestro, preparò una riduzione latina del *Kirchenrecht* e completò il piano sistematico di questa grandiosa opera con un ottavo volume dedicato alle elezioni episcopali <sup>(28)</sup>. Al pari del maestro egli ebbe una concezione militante della cultura e nel suo manuale di diritto canonico <sup>(29)</sup> combatté le idee protestanti e l'ideologia del *Kirchenkampf* <sup>(30)</sup>. Il *Lehrbuch* di Vering è diviso in cinque libri, preceduti da un'introduzione dedicata ai principi generali <sup>(31)</sup>.

<sup>(26)</sup> P. HINSCHIUS, *Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland. System des katholischen Kirchenrechts*, Berlin, 1869-1897.

<sup>(27)</sup> W. KAHL, *Lehrsystem des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik*, I, Freiburg i. B. - Leipzig, 1894, pp. 45-48. Kahl divideva il I volume nella dottrina giuridica dell'organismo ecclesiastico (*Verfassungslehre*) e nella dottrina delle funzioni o attività della Chiesa (*Funktionenlehre*); il II nella dottrina della condizione dei membri della Chiesa (*Rechtslehre von der Kirchenmitgliedschaft*).

<sup>(28)</sup> G. PHILLIPS, *Compendium iuris ecclesiastici*, edidit F. VERING, Ratisbonae, 1875. L'VIII volume del *Kirchenrecht* apparve a Regensburg nel 1889.

<sup>(29)</sup> F.H. VERING, *Lehrbuch des katholischen, orientalischen und protestantischen Kirchenrechts, mit besonderer Rücksicht auf Deutschland, Oesterreich und die Schweiz*, Freiburg i. B., 1874-76, 1881<sup>2</sup>. L'opera fu tradotta e adattata alla situazione francese dall'abbé P. Belet (F.-H. VERING, *Droit canon*, 2 voll., Paris, 1879-1881). Su Vering, dal 1862 direttore della prestigiosa rivista « Archiv für katholisches Kirchenrecht »: SCHULTE, III/1, p. 442; il saggio biografico di N. HILLING in AKKR, CII, 1922, pp. 48-55; P. LANDAU, *Kirchenrechtliche Zeitschriften im 19. und 20. Jahrhundert*, in M. STOLLEIS (Hrsg.), *Juristische Zeitschriften. Die neuen Medien des 18.-20. Jahrhunderts*, Frankfurt a. M., 1999 (« Ius Commune », 128), pp. 344 ss.

<sup>(30)</sup> Vering racconta, nella prefazione alla traduzione francese, che la sua opera fu subito accusata da Philipp Zorn e da Paul Hinschius di essere stata concepita « con spirito ultramontano ». In particolare Hinschius scrisse che il primo effetto sarebbe stato di ispirare nel clero cattolico disposizioni ostili alle leggi dello Stato e di fornire agli ultramontani un *vademecum* per la loro azione politico-religiosa.

<sup>(31)</sup> Questa la divisione dei libri, del tutto identica a quella di Phillips: Fonti e storia esterna del diritto canonico; Costituzione della Chiesa; Giurisdizione ecclesiastica;

Rispetto all'impianto di Phillips, egli allarga la trattazione al diritto delle chiese protestanti e a quello delle chiese orientali, riduce lo spazio occupato dalle fonti del diritto canonico <sup>(32)</sup> e si sofferma, nel primo libro, sulla situazione politico-religiosa dei singoli paesi dall'inizio dell'Ottocento in avanti. Anche da ciò si comprende che il suo intento principale era di natura ideologica e pratica: porre l'attenzione sulle questioni allora attuali di diritto ecclesiastico per rispondere alle necessità giuridiche dei cattolici dell'impero asburgico <sup>(33)</sup>. In questo senso Vering rappresenta l'ultimo significativo anello della tendenza ultramontana in diritto canonico, sorta in Germania con Walter e con Phillips, e una delle espressioni migliori del grado di perfezionamento raggiunto dalla trattatistica cattolica.

Il passaggio ulteriore della Scuola storica cattolica vide un notevole svolgimento del binomio *Verfassung/Verwaltung*. Già presente in Walter e in Richter, esso era stato variamente impiegato da Permaneder <sup>(34)</sup> e da Pachmann <sup>(35)</sup>; spettò comunque al tirolese Simon Aichner averne dato una specifica configurazione <sup>(36)</sup>.

---

Diritto della Chiesa sui beni temporali; Diritti ecclesiastici degli individui e delle corporazioni religiose (tra cui la storia e la teoria del matrimonio e dei suoi impedimenti).

<sup>(32)</sup> Un'attenzione particolare era comunque rivolta, per la prima volta, ai decreti del Vaticano I (VERING, *Lehrbuch*, cit., § 58).

<sup>(33)</sup> Nel *Vorrede* Vering ammetteva di essersi servito di « termini un po' vivi » per dipingere la situazione politica e religiosa a causa della « impressione immediata dei disastri che affliggono oggi la chiesa cattolica tedesca ».

<sup>(34)</sup> F.M. PERMANEDER, *Handbuch des gemeingiltigen katbol. Kirchenrechts...*, 2 voll., 1846-1853. La IV ed. fu curata da Isidor Silbernagl a Landshut nel 1865. Dopo i fondamenti generali del diritto canonico cattolico, la II parte tratta delle fonti, la III della costituzione della Chiesa (i vari ceti, l'ufficio ecclesiastico nei suoi diversi aspetti), la IV il governo della Chiesa (fonti ecclesiastiche relative, amministrazione della giustizia), la V l'amministrazione della Chiesa (divisa nella triplice potestà), la VI l'influsso della Chiesa sulla vita sociale (insegnamento, educazione, ecc.). Su Permaneder si veda SCHULTE, III/1, pp. 356-357.

<sup>(35)</sup> T. RITTER VON PACHMANN, *Lehrbuch des Kirchenrechts...*, Wien, 1849-1853. Tratta nel I libro la costituzione della Chiesa e nel II e III la amministrazione della Chiesa a seconda delle materie spirituali o temporali. Cfr. SCHULTE, III/1, pp. 430-431.

<sup>(36)</sup> S. AICHNER, *Compendium juris ecclesiastici ad usum cleri* (1862), Brixinae, 1905<sup>10</sup>, § 7 p. 18. Su Aichner, docente di diritto canonico e poi direttore del Seminario di Bressanone, nel 1884 vescovo di tale città, nel 1904 arcivescovo titolare di Teodosiopoli, cfr. SCHULTE, III/1, p. 416; DHGE, I, coll. 1098-1099; DDC, I, col. 360; EC, I, col. 594; BBKL, XVI, coll. 14-16.

Aichner (1816-1911) aveva optato per una «systema» che sussumeva la distinzione tra *ius publicum* e *ius privatum* in una «parte generale» avente ad oggetto le fonti del diritto canonico (divise in quelle di cognizione e di produzione) e i principi generali di esso (articolati in quelli *ad intra* e in quelli *ad extra*). Era poi passato a configurare la «parte speciale» dedicata agli «iura ecclesiae» in due libri, il primo dei quali trattava la sua costituzione («constitutio») e il secondo il suo governo («gubernatio»). L'uno trattava il modo con cui Cristo aveva istituita e disposta organicamente la costituzione della Chiesa e i diritti originari che da essa derivavano; l'altro il modo di governo e l'ambito dell'amministrazione della Chiesa <sup>(37)</sup>.

Per «costituzione della Chiesa» Aichner intende la sua conformazione strutturale costituita dai diversi membri organicamente disposti (in ciò riprendeva la concezione tedesca della costituzione per stati) <sup>(38)</sup>. Essa è stata predeterminata da Cristo stesso nei suoi elementi essenziali e originari (*ius fundamentale seu constitutum*) e completata dalla Chiesa nella suo sviluppo storico quanto agli aspetti organizzativi. Ne segue che tra costituzione e organizzazione sussiste un vincolo necessario ma non una identificazione. Dal diritto fondamentale della Chiesa scaturisce anche il *ius sociale ad extra* concernente la Chiesa intesa quale organismo sociale e visibile nei suoi rapporti con le altre società, con gli Stati e con le altre confessioni religiose <sup>(39)</sup>.

Emil Friedberg nel 1879 <sup>(40)</sup>, oltre a distinguere diritto costituzionale e diritto amministrativo della Chiesa, operò un'ulteriore ripartizione tra l'amministrazione «in generale», comprendente

---

<sup>(37)</sup> AICHNER, *Compendium*, cit., § 7 p. 18. Più specificatamente nel I libro Aichner partiva dall'analisi dei singoli membri che costituivano la Chiesa, sia laici che chierici, e li considerava in relazione al loro *status* sociale, agli uffici e ai gradi della gerarchia. Nel II libro esaminava, invece, i diritti concernenti il regolare governo della Chiesa in modo da chiarire con quale metodo la sua potestà amministra tutte e le singole materie di sua spettanza. Il notevole influsso di questo manuale appare dalle dieci edizioni, di cui l'ultima risale al 1905.

<sup>(38)</sup> Ivi, n. 57 p. 179.

<sup>(39)</sup> Ivi, § 21 p. 64 ss.

<sup>(40)</sup> Ae. FRIEDBERG, *Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts*, Leipzig, 1879, 1909<sup>6</sup>. L'opera fu rivista e annotata per l'edizione italiana da F. Ruffini (Torino, 1893).

tanto la potestà legislativa quanto la giurisdizione civile e penale, e l'amministrazione « in senso proprio », la quale anticipava a grandi linee lo schema di trattazione dello Scherer <sup>(41)</sup>.

Per quanto incompleto, l'*Handbuch* di Scherer, pubblicato tra il 1886 e il 1898, costituisce un'interessante ripresa dell'articolazione tra *Kirchliches Verfassungsrecht* e *Kirchliches Verwaltungsrecht* entro la quale è scandita l'analisi delle tre potestà della Chiesa (« Lehr-, Weihe- und Regierungsgewalt ») <sup>(42)</sup>. Nel libro dedicato al diritto costituzionale egli comprende la trattazione dei ceti (« Die Staende ») nella Chiesa e dei sinodi, ma sviluppa più di Aichner la parte relativa all'essenza dell'ufficio (« Aemter ») ecclesiastico nelle parti relative alla dottrina generale e alla sua istituzione. Nel libro sul diritto amministrativo della Chiesa, Scherer colloca l'analisi della potestà d'insegnare (« Verwaltung der Lehrgewalt ») e della potestà di consacrare (« Verwaltung der kirchlichen Weihegewalt »), suddivisa nei fondamenti sacramentali, nel culto e nel diritto degli ordini religiosi (« Ordensrecht »). A questi libri avrebbe dovuto seguire la trattazione del diritto processuale e penale della Chiesa <sup>(43)</sup>.

Con la riduzione delle materie entro questo schema, lo Scherer recepisce il processo di specializzazione della scienza giuridica del

---

<sup>(41)</sup> Essa riguardava il diritto di sorveglianza, la potestà degli uffici, l'amministrazione del culto, la cura dell'istruzione, l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico (ivi, libro V, cap. III § 110-183).

<sup>(42)</sup> Rudolf Ritter von Scherer (Graz, 1845 - Vienna, 1918). Sacerdote, studia all'Università di Graz sotto F. Maassen, da cui apprende il metodo storico, nel 1867 consegue il dottorato in diritto. Passa a studiare teologia a Graz, Monaco (con Döllinger), Tubinga (con C.J. Hefele, J.E. Kuhn, F.Q. Kober) (dottore nel 1875). Dal 1875 al 1899 insegna diritto canonico all'Università di Graz, dal 1899 al 1912 è docente all'Università di Vienna. Dottore *honoris causa* nelle Università di Budapest e di Czernowitz. Nel 1907 è membro dell'Accademia austriaca delle scienze. È considerato il principale esponente della Scuola Storica cattolica. Cfr. KURTSCHIED-WILCHES, p. 315 (bibliografia); J. KREMSMAIER, R. Ritter von Scherer. *Ein hervorragender Kanonist und seine Haltung zum Antimodernisteneid*, in F. POTOTSCHNIG-A. RINNERTHALER (Hrsg.), *Im Dienst von Kirche und Staat: In memoriam Carl Holböck*, Wien, 1985, pp. 327-346; BBKL, IX, coll. 149-150.

<sup>(43)</sup> R. RITTER VON SCHERER, *Handbuch des Kirchenrechtes*, Graz, 2 voll., 1886-98. Sulla genesi di quest'opera incompiuta, sulle reazioni degli studiosi e sulla pubblicazione di alcuni inediti, cfr. PH. HELM, R. Ritter von Scherer: *Das Handbuch des Kirchenrechtes*, in K. BREITSCHING-W. REES (Hrsg.), *Tradition-Wegweisung in die Zukunft. Festschrift für Johannes Mühlsteiger SJ zum 75. Geburtstag*, Berlin, 2001, pp. 77-102.

suo tempo e, particolarmente nel secondo volume, pone in correlazione le due nozioni di *Verfassung* e di *Verwaltung* con la distinzione tra struttura giuridica e attività, così da individuare nell'amministrazione della Chiesa lo studio dell'azione esplicita per il mantenimento del suo diritto e per il conseguimento dei suoi scopi <sup>(44)</sup>.

I risvolti metodologici di tale operazione erano diversi. Innanzi tutto si provvedeva, in analogia col carattere 'pubblicizzante' del diritto amministrativo ma senza cedimenti al modello statualistico, a rifiutare la legittimità teorica della dicotomia pubblico/privato nel diritto canonico <sup>(45)</sup>. Ma soprattutto si apriva la strada ad un considerazione unitaria e organica della vita della Chiesa sia mediante il recupero della nozione d'istituzione (*Anstalt*), come copertura giuridica delle forme organizzate e dei modi di azione con cui la Chiesa svolgeva la sua attività sociale, sia mediante la configurazione delle sue attività, funzioni e organi tra loro distinti e variamente strutturati <sup>(46)</sup>.

Di là dalle differenti articolazioni introdotte nella sistematica di ciascun autore, è utile individuare alcuni caratteri metodologici comuni della Scuola canonistica di lingua tedesca con particolare riguardo a quella cattolica che, iniziando con Walter, proseguendo con l'opera grandiosa di Phillips e venendo proseguita da Vering e da Scherer, giungerà a influenzare una parte consistente dei collaboratori del codice canonico e ad essere riconosciuta come interlocutrice privilegiata di Wernz.

Il metodo e le posizioni di questa «Scuola storica cattolica» risultano pienamente comprensibili soltanto ove si inquadrino nell'atteggiamento di rigorosa reazione all'impostazione illuministico-wolffiana del diritto canonico che aveva preso vigore nella Scuola di Würzburg. Da Walter a Scherer è fortissima la *negazione del diritto naturale* e la corrispettiva affermazione del radicamento storico della

---

<sup>(44)</sup> La distinzione, presente in Robert von Mohl e poi in Lorenz von Stein, avrà molta fortuna nella scienza del diritto pubblico e amministrativo dello Stato, da Gerber a Otto Mayer. Cfr. L. MANNORI-B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma -Bari, 2001, pp. 320-322.

<sup>(45)</sup> VERING, *Lehrbuch*, cit., § 5; SCHERER, *Handbuch*, cit., I, p. 112.

<sup>(46)</sup> Su questi temi, nell'ottica del diritto amministrativo statale, si rinvia a B. SORDI, *Tra Weimar e Vienna. Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra*, Milano, 1987, pp. 50-53; 250-264.

Chiesa e del suo diritto. Sulla scia di Walter e di Richter, Phillips ha scritto parole esemplari e perentorie al riguardo:

[...] l'Église est fondée, non sur une pensée due à la raison humaine, mais sur l'idée même de l'Incarnation de Dieu, qui est devenu un fait positif et historique. Nulle spéculation humaine n'aurait jamais pu inventer cette idée de la Rédemption; cela suffit pour démontrer que le prétendu droit ecclésiastique naturelle est une chimère <sup>(47)</sup>.

In Scherer, poi, l'influsso della Scuola storica si fece ancor più sentire non solo e non tanto nell'applicazione integrale del metodo storico alle fonti e agli istituti canonistici, ma anche e soprattutto nel rifiuto del diritto naturale tanto come fonte principale quanto come fonte sussidiaria del diritto canonico. Ad esso si oppongono la *natura storica della Chiesa* e motivi di carattere generale, dovuti alla grande varietà e indeterminatezza del concetto. Il distacco tra diritto naturale, filosofia del diritto e diritto positivo è portato al massimo, a tutto vantaggio di quest'ultimo <sup>(48)</sup>.

Ugualmente fermo è, in tutti gli autori sopra ricordati, la concezione unitaria e organica del diritto canonico e il rifiuto di scinderlo in un ramo pubblico e in un ramo privato, essendo tale divisione considerata una sorta di cavallo di Troia per la politica giurisdizionalista degli Stati, una minaccia alla natura sociale e unitaria della Chiesa, una menomazione della sua rilevanza istituzionale pubblica, uno stravolgimento delle finalità del suo ordinamento <sup>(49)</sup>.

Da tali premesse consegue, in primo luogo, l'opposizione ad una

---

<sup>(47)</sup> G. PHILLIPS, *Droit ecclésiastique*, in *Dictionnaire encyclopédique de la théologie catholique...* publié par les soins du D.r Wetzer-D.r Welte, trad. franc., VI, Paris, 1859, p. 523. Per Vering è ammissibile il diritto naturale solo se ancorato alla rivelazione interpretata dalla Chiesa, ossia se riferito alle regole del diritto che siamo obbligati a considerare come fondamentali per volontà divina (VERING, *Lehrbuch des katholischen, orientalischen und protestantischen Kirchenrechts*, cit., § 4). In Schulte il rifiuto del diritto naturale cattolico si accompagna con l'accettazione della « natura delle cose » e la sua considerazione — in linea con altri autori come Savigny, Dernburg e Jhering — come fonte sussidiaria del diritto (J.F. SCHULTE, *Die Lehre von den Quellen des katholischen Kirchenrechts*, Giessen, 1860, p. 43).

<sup>(48)</sup> SCHERER, *Handbuch des Kirchenrechts*, I, § 1, pp. 1-2.

<sup>(49)</sup> Afferma Vering che, ove si voglia proprio parlare di un diritto canonico privato, lo si potrebbe fare solamente nel senso che la Chiesa riconosce ai fedeli dei diritti particolari, ma siccome tali diritti individuali hanno essi stessi il carattere del diritto

concezione della Chiesa e del suo ordinamento esemplata sul modello dello Stato moderno. Non spetta né alla ragione individuale né all'etica pubblica giusnaturalistica dedurre le regole del diritto canonico, che invece deve trovare la sua fonte nella rivelazione. La Chiesa, poi, è un'istituzione essenzialmente positiva, storica, voluta immediatamente da Dio; i suoi mezzi di azione più indispensabili sono quelli soprannaturali e quindi diversi da quelli dello Stato; il suo ordinamento ne deve riflettere i compiti peculiari <sup>(50)</sup>.

In secondo luogo la definizione del metodo del diritto canonico che, essendo espressione di una concezione organica, non può essere unilaterale né esclusivo. Da Walter a Phillips si ripete la necessità di unire e coordinare contemporaneamente *tre metodi*: storico, pratico e filosofico o razionale. Il canonista non può limitarsi ad insegnare il diritto vigente ma, in relazione alla natura della Chiesa, deve mostrare da un lato come esso è nato e come si è sviluppato, dall'altro che esso è (rimasto) conforme alla natura e allo scopo precipuo della Chiesa. I canonisti della Scuola storica si proponevano pertanto di reagire alla sopravvalutazione di uno degli elementi in questione <sup>(51)</sup>.

## 2. *La manualistica bipartita: ius publicum e ius privatum.*

A chi lasci la canonistica tedesca e volga lo sguardo panoramico sulla manualistica italiana, francese, belga e spagnola del secondo Ottocento non sfuggirà la constatazione che, pur non difettando le discussioni sul metodo da seguire nell'esposizione, si registra, per svariate ragioni istituzionali e culturali, una dichiarata resistenza e un sostanziale rigetto della problematica dei *systemata iuris* della Scuola storica e ancor più degli svolgimenti successivi della pandettistica.

Per cercare di rispondere al perché di quello che può essere considerato, a seconda del punto di osservazione, un grave ritardo culturale oppure una deliberata scelta di autonomia metodologica,

---

pubblico, sarebbe meglio evitare del tutto l'espressione di diritto canonico privato (*Lehrbuch*, cit., § 4).

<sup>(50)</sup> WALTER, *Manuale del diritto ecclesiastico*, cit., I, p. 3 nota b:

<sup>(51)</sup> *Ibid.*, I, pp. 2-4; PHILLIPS, *Du droit ecclésiastique*, cit., I, § IV; VERING, *Lehrbuch*, cit., § 1; AICHNER, *Compendium*, cit., § 4 p. 11.

occorre rinviare a tre ordini di considerazioni: una di tipo tecnico; un'altra di natura ideologica; una terza di carattere apologetico.

Intanto va tenuto presente che l'influsso dominante dei metodi della Scuola dell'esegesi negli studi civilistici in Francia, in Belgio ed in Italia aveva fornito per lungo tempo, almeno indirettamente, un implicito ma rilevante avallo al metodo tradizionale dell'insegnamento di Testo canonico. Come si sa, la Scuola civilistica aveva elaborato per il *Code Napoléon* la tecnica della spiegazione e del commento seguendo la successione dei libri, dei titoli e degli stessi articoli al pari, formalmente, di quanto avevano fatto da secoli i canonisti per il *Liber Extra* <sup>(52)</sup>. Allo stesso modo ne aveva, *mutatis mutandis*, assimilato i caratteri inconfondibili nella tecnica espositiva (l'aderenza all'ordine del codice, la fedeltà al testo legislativo, la vincolatività delle definizioni degli istituti, la ricchezza di richiami giurisprudenziali). Si capisce, pertanto, come solamente più tardi, con la decadenza della Scuola dell'esegesi, la diffusione dei manuali redatti secondo il metodo della pandettistica, e la promozione vera e propria del metodo sistematico — che in Italia si fa datare attorno al 1881 <sup>(53)</sup> —, si sia venuto a creare, anche sul terreno della canonistica europea, il clima culturale favorevole ad un confronto con l'esigenza sistematica tedesca.

Occorre poi tenere in conto un motivo più sostanziale, rappresentato dal contrasto ideologico vivissimo che, dopo la pubblicazione del *Syllabus*, oppone la concezione cattolica del diritto alla scienza dello Stato moderno. Come autorevole interprete di tale posizione può essere ricordato monsignor Pie, un vescovo che eserciterà un'influenza notevole su Pio X, il quale non aveva esitato a dichiarare: « La loi moderne ignore Dieu » <sup>(54)</sup>. Ma anche nei documenti magisteriali di Leone XIII, specialmente sul versante del diritto pubblico, nonostante

---

<sup>(52)</sup> G. TARELLO, *La Scuola dell'esegesi e la sua diffusione in Italia*, ora in Id., *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 77-78. In merito si veda il volume di A.-J. ARNAUD, *Da giureconsulti a tecnocrati. Diritto e società in Francia dalla codificazione ai giorni nostri*, trad. it., Napoli, 1993.

<sup>(53)</sup> A tale data è abbinata l'apertura della questione sul metodo del diritto civile in Italia (N. IRTI, *Francesco Filomusi Guelfi e la crisi della Scuola esegetica in Italia*, in Id., *Scuole e figure nel diritto civile*, Milano, 2002<sup>2</sup>, pp. 281-296, in part. 284-289).

<sup>(54)</sup> *Œuvres de Monseigneur l'Evêque de Poitiers*, Poitiers-Paris, 1878<sup>6</sup>, I, pp. 176 ss.

l'attenzione alla diplomazia, era ribadita la diagnosi secondo la quale all'origine delle perturbazioni del pensiero politico e sociale stava quel *ius novum* per molti capi in opposizione con la legge cristiana e col diritto di natura (cfr. cap. II § 2).

Infine, per spiegare l'avversione verso la scienza giuspubblicistica tedesca e la noncuranza mostrata nei riguardi delle istanze sistematiche va considerato che l'attenzione della maggior parte dei canonisti italiani rimase a lungo fissata sulle esigenze apologetiche del *ius publicum ecclesiasticum* (cfr. Prolegomeni § 3.3). Ed è proprio sui pesanti contraccolpi metodologici da esso causati che si vuole ora richiamare l'attenzione.

Il problema dell'individuazione dell'oggetto formale di questa branca giuridica comportò, nella canonistica del secondo Ottocento, una riconfigurazione sostanziale delle partizioni del *ius canonicum*, senza peraltro pervenire né al superamento o alla semplice revisione dell'ordine delle Decretali (nonostante che questa esigenza d'impostazione sistematica dei diritti della Chiesa *ad intra* e *ad extra* fosse stata presente, come si è detto, nei primi giuspubblicisti ecclesiastici di Würzburg), né ad una chiara esplicitazione della distinzione interna tra il diritto pubblico e il diritto privato <sup>(55)</sup>.

Nondimeno la mescolanza dei metodi e l'interferenza dei temi imposero una *ridefinizione dei confini disciplinari*: nei manuali, tra le *Institutiones* di diritto canonico e quelle di *ius publicum ecclesiasticum*; nell'organizzazione dell'insegnamento, tra questi due insegnamenti e quello, rimasto a parte per la sua natura esegetica, della *Schola Textus* <sup>(56)</sup>.

Un riflesso della gravità di questi problemi d'impostazione traspare negli ondeggiamenti presenti nelle diverse edizioni e parti del trattato di Soglia (alla fine diviso in due volumi) <sup>(57)</sup>, nella

<sup>(55)</sup> FOGLIASSO, pp. 22-55.

<sup>(56)</sup> Sull'origine degli equivoci creatisi in Italia nella partizione interna del diritto canonico già nel primo Ottocento, a cominciare dal Devoti, v. *supra*, Prolegomeni, § 3.3. Si può aggiungere che il problema non verrà risolto definitivamente neppure dal Codice del 1917 perché alla *Schola textus Codicis iuris canonici* si continuerà ad affiancare l'insegnamento della disciplina del *Ius publicum ecclesiasticum* per giustificare e difendere i diritti *ad extra* della Chiesa.

<sup>(57)</sup> FOGLIASSO, pp. 29-30. Per notizie sul Soglia e sul suo manuale v. *supra*, cap. I § 1.

soluzione schematica escogitata da Tarquini e da Liberatore di ridurre tutto il *ius canonicum* al *ius privatum* (cfr. cap. III § 4), nelle incertezze di Cavagnis che, per quanto consapevole dell'inadeguatezza della distinzione ormai invalsa, non riuscì a separare la parte pubblicistica da quella privatistica del diritto canonico <sup>(58)</sup>.

Al tempo stesso non mancarono tentativi di ordinamento sufficientemente organici per inquadrare la confusione delle discipline e per superare l'aspetto problematico dei recenti innesti di contenuto. Comparvero nuovi manuali d'Istituzioni fondati sullo schema bipartito pubblico e privato, internamente articolati secondo una discreta varietà di impostazioni. Si possono distinguere, oltre ai codificatori privati che esamineremo nel capitolo VII, i continuatori di Soglia e quelli di Phillips <sup>(59)</sup>.

L'opera di Soglia venne variamente ripresa ed aggiornata dal suo collaboratore Settimio Maria Vecchiotti, che nel 1867-68 la rifuse in un manuale completo di diritto canonico in cui il diritto pubblico risultava completamente miscelato col diritto privato. Vecchiotti aggiunse all'intelaiatura del Lancellotti i « Prolegomena », inoltre, data l'importanza assunta dalla materia, pensò opportuno di incorporare la trattazione del matrimonio e di farne un volume a parte <sup>(60)</sup>.

<sup>(58)</sup> FOGLIASSO, pp. 49-53.

<sup>(59)</sup> Al di fuori di questi indirizzi non mancarono, ovviamente, altri canonisti che seguirono la distinzione tra « pubblico » e « privato ». Tra gli italiani si ricordano: M. SALZANO, *Lezioni di diritto canonico pubblico e privato considerato in se stesso e secondo l'attuale polizia del Regno delle due Sicilie*, Napoli, 1845, 1875<sup>13</sup>; F. NARDI, *Elementi di diritto ecclesiastico*, 3 voll., Padova, 1854; A. CERCIA, *Lezioni di diritto canonico pubblico e privato*, 2 voll., Napoli 1872; F. BARBA, *Istituzioni di diritto ecclesiastico pubblico e privato*, Napoli, 1883.

<sup>(60)</sup> S.M. VECCHIOTTI, *Institutiones canonicae, ex operibus Joannis cardinalis Soglia excerptae et ad usum seminariorum accommodatae*, 5 voll., Taurini, 1867-68. La grande diffusione dell'opera del Vecchiotti è provata dal fatto che nel 1876 aveva raggiunto la XVI ed., aggiornata ai decreti del Vaticano I, ed era adottato in un gran numero di seminari in Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, America e specialmente in Italia (PO, I, 1868, pp. 147-148; XVII, 1876, p. 205). Il Vecchiotti, allievo del cardinal Brunelli alla « Sapienza » Romana, era entrato in stretta relazione scientifica coi cardinali Soglia e Vizzardelli. Successivamente aveva fatto carriera diplomatica come uditore della Nunziatura, poi incaricato d'affari della Santa Sede a Parigi ed infine internunzio in Olanda (WOLF, pp. 1529-1534). Secondo Wernz il V volume delle *Institutiones*, dedicato al matrimonio, sarebbe la trascrizione degli appunti del canonista Feije (WERNZ, I, p. 460).

Al metodo e alla sequenza di Soglia si ispirò anche, nel 1864, l'alcantarino Abramo di S. Susanna il quale, oltre a separare in volumi distinti il diritto pubblico ecclesiastico da quello privato, applicò ad ambedue lo schema gaiano <sup>(61)</sup> nella convinzione che esso fosse da mantenere « e per rispetto dovuto all'antichità, e perché non si è dato sino al presente dai canonisti altra divisione, che per semplicità e chiarezza sia da preferirsi a quella » <sup>(62)</sup>.

L'influsso della manualistica 'bipartita' fu tale da incorporare, in qualche caso, i nuovi metodi sistematici tedeschi. I due esempi forse più significativi sono le *Institutionen* di Hugo Laemmer <sup>(63)</sup> e il *Lehrbuch* di Philipp Hergenröther <sup>(64)</sup>.

Il primo si pone sulla scia di Phillips e cerca di migliorarne l'ordine giuridico, il secondo elabora una divisione delle materie che riflette il suo personale insegnamento canonistico. Laemmer tratta, nella prima parte, la costituzione della Chiesa (stato ecclesiastico, uffici della Chiesa, gradi gerarchici), il codice giudiziario (modi di giudizio, delitti e pene), i rapporti della Chiesa con gli infedeli, gli eretici, lo Stato. La seconda parte, dedicata al diritto privato, è ripartita in quattro parti: diritti e doveri degli individui, trattato del matrimonio, problema del patronato e del diritto di associazione, diritto di possedere beni da parte della Chiesa. Nella sistematica di Laemmer prevale l'articolazione pubblico/privato.

Ponendosi dal punto di vista del diritto pubblico, Hergenröther prima considera la Chiesa come società particolare, poi la pone a

---

<sup>(61)</sup> ABRAMO DI S. SUSANNA, *Istituzioni di diritto ecclesiastico pubblico e privato, antico, del medio evo e novissimo, esposte secondo il metodo del cardinale Giovanni Soglia*, 2 voll., Napoli, 1864. Il primo volume risultava ripartito in due parti (Nozioni generali o logica canonica, Diritto pubblico ecclesiastico o parte dogmatica) e quattro libri (Istituzioni, Rettori della Chiesa, Vescovi, Persone e cose soggette alla potestà ecclesiastica). Il secondo nei tre libri delle Persone, Cose e Azioni.

<sup>(62)</sup> Ivi, *Propedeutica*, cap. I § 1.

<sup>(63)</sup> Freiburg i. B., 1886. Il manuale dedicava una cinquantina di pagine della introduzione all'opera sui principi del diritto e sul potere legislativo della Chiesa, 288 pagine al diritto pubblico e 187 a quello privato. Una seconda edizione apparve nel 1892. Sul Laemmer, docente di diritto canonico nella Facoltà di teologia cattolica di Breslavia, v. *infra*, cap. VII § 6.

<sup>(64)</sup> Freiburg i. B., 1888. Una II ed. dell'opera fu curata, nel 1905, da J. Hollweck. Philipp Hergenröther (1835-1890), fratello del cardinale Joseph, era docente di diritto canonico, di patrologia e di omiletica al Liceo vescovile di Eichstätt dal 1872.

confronto con lo Stato e con le altre società religiose. Dopo l'esposizione delle fonti giuridiche, collocate in posizione intermedia, egli tratta la vita intima della Chiesa mediante la descrizione dello stato del clero, delle cariche ecclesiastiche, delle dignità della gerarchia universale e locale. Così costituita, la Chiesa possiede il diritto di governarsi con proprie leggi, e quindi di giudicare e di infliggere certe pene, di fondarsi sui principi di vita sociale rappresentati dai sacramenti e, infine, come società perfetta, di possedere e di amministrare propri beni per il conseguimento del suo scopo. Nella sistematica di Hergenröther prevale il criterio dello sviluppo organico.

### 3. *Il richiamo alla tradizione: Bouix e Grandclaude.*

La Francia ci presenta, sotto il profilo del dibattito sistematico, un quadro per moltri aspetti vicino a quello dell'Italia, ma con qualche accentuazione dovuta, in gran parte, alla reazione antigalliana che percorre l'itinerario di molti suoi canonisti. Mentre nella manualistica continua a dominare il metodo delle Istituzioni, che nel XVII e XVIII secolo aveva messo radici profonde in questo paese, nel dibattito metodologico si assiste ad un forte richiamo alla tradizione canonica classica sia nella forma di una nuova sintesi tra metodo scolastico e diritto canonico (Bouix), sia nella forma di un ritorno alla sostanza dell'ordine delle Decretali (Grandclaude e altri) <sup>(65)</sup>.

I dieci trattati canonistici di Bouix, composti tra il 1852 e il 1870, ebbero una larga diffusione in Francia e in Italia <sup>(66)</sup>. La loro

---

<sup>(65)</sup> Quasi *a latere* di questi autori, continua una ricca tradizione di studi storici del diritto canonico che aveva trovato in Doujat un caposcuola. Cfr. l'elenco degli autori in J. GAUDEMET, *Le droit canonique en France des origines à 1789*, in AC, XXXVIII, 1996, pp. 276-283. Può essere utile ricordare che nei *Principes de droit canonique* apparsi anonimi nel 1880 (AJP, XIX, 1880, p. 130 ss.) si fissano due caratteri scientifici della disciplina: conoscenza razionale e metodica delle leggi ecclesiastiche attualmente in vigore e giustificazione della norma attraverso la storia dei suoi rapporti con i bisogni spirituali della società. « L'histoire révèle les faits, les besoins, les circonstances particulières qui ont concouru à la formation et au développement des canons et nous fait connaître ainsi le véritable esprit du législateur » (ivi, p. 130).

<sup>(66)</sup> Su Marie Dominique Bouix (1808-1870) e i suoi *Tractatus* si veda: E.

fortuna, oltre che dall'ispirazione antigallicana e curialistica, è sicuramente derivata dal carattere organico e strutturato con cui erano state pensati e presentati. Un motivo in più per indagare sulle scelte sistematiche e metodologiche da lui compiute.

Nel trattato *de principiis* del 1852 Bouix riduce a sole due classi i diversi *systemata* con cui esporre il diritto canonico: il metodo predeterminato, fondato sull'ordine delle materie del *Corpus iuris*, e quello libero. Riprendendo tutte le argomentazioni a suo tempo fatte valere da Zallinger, Bouix osserva che l'abbandono del metodo legale, avvenuto in tempi assai recenti, comporta svantaggi non indifferenti, perché esso è a tutti noto e da tutti accolto. D'altra parte egli ammette pure che l'ordine delle Decretali non offre un metodo logico e perfetto, e procura confusione e disaffezione negli studenti. Bisognava dunque prendere atto sia della tendenza prevalente nei canonisti odierni a formarsi un proprio sistema (a tal proposito ricorda, tra i più significativi, quelli adottati da Schenkl, da Walter e da Phillips), sia delle imperfezioni congenite nell'ordine delle Decretali, sia della necessità di adeguare il metodo alle esigenze didattiche <sup>(67)</sup>.

Bouix non attribuisce un'importanza assoluta alle sottili e abbondanti discussioni che venivano imbastite per stabilire quale metodo fosse da anteporre agli altri: in primo luogo perché il rigore nel metodo non è da considerare così necessario da togliere alle opere che ne sono prive grande utilità e merito (egli rinviava al riguardo a tanti libri di canonisti italiani), ed in secondo luogo perché ritiene tale problema patrimonio riservato a pochissimi specialisti e quindi poco rilevante per la maggior parte degli studiosi.

In ogni caso gli appare evidente che il metodo che più di ogni altro si confà utilmente alle diverse discipline deve essere quello dedotto dalla natura della cosa da trattare (« *methodum ex natura rei pertractandae regulariter deductam* ») ossia quello che dalla generalissima considerazione dell'oggetto proposto, come princi-

---

HAUTCOEUR, *Marie-Dominique Bouix. Sa vie, ses oeuvres et ses vertus*, in RSE, XXIII, 1871, p. 143; SCHULTE, III/1, pp. 669-671; DDC, II, col.969-972; DHGE, X, coll. 46-49; per i suoi legami con l'ultramontanismo: FANTAPPIÈ 2000, pp. 877-880.

<sup>(67)</sup> D. BOUIX, *Tractatus de principiis juris canonici*, Parisiis-Lugduni, 1852, *Epilogus*, pp. 577-581.

piando da un tronco, per mezzo della subordinazione logica di divisioni e di suddivisioni, giunge a toccare e a esplorare come vari rami tutte le materie <sup>(68)</sup>.

Fatta questa enunciazione di principio, Bouix si preoccupa della sua applicazione pratica al diritto canonico. Aniché farsi travolgere dal rigore metodico e cercare di comprimere in un unico trattato diverse discipline che nascondono dietro il loro oggetto un'immensa quantità di materie, egli ritiene opportuno fare tesoro dell'esperienza della scienza teologica e procedere ad esporre l'intera materia in diversi trattati separati, onde evitare di affaticare oltremodo il lettore e di esporlo alla confusione <sup>(69)</sup>.

La scelta metodologica di Bouix è quella di impiegare il *metodo scolastico* dal duplice punto di vista logico e sistematico. Nella trattazione di una singola materia egli intende partire dalla definizione dei concetti e degli istituti portanti, per poi passare alle partizioni e divisioni successive nonché alle differenze specifiche e agli elementi costitutivi di ciascuno di essi. Al tempo stesso, però, egli traccia un piano articolato che si propone di esaminare il complesso delle materie canoniche in modo ramificato e organico. Al punto di intersezione tra il profilo logico e quello sistematico egli introduce la distinzione tra la « parte generale » (cui era appunto dedicato il volume sui principi del diritto canonico) e la « parte speciale » (in cui si riprometteva di offrire una trattazione ampiamente articolata delle materie canonistiche): una distinzione ormai entrata da tempo nell'uso della metodologia didattica e scientifica per il diritto come per la teologia (cfr. Prolegomeni, § 2.4).

Su questa linea giova maggiormente richiamare l'attenzione sui criteri determinanti le suddivisioni della « parte speciale », perché dietro di essi traspare il *systema iuris* prescelto da Bouix. Questo risulta centrato su due fattori generatori tra loro ben legati: il confronto della « *societas Ecclesiae* » con la « *societas civilis* » tra loro distinte, con la conseguente biforcazione del trattato « *de Ecclesia* » e « *de iure Ecclesiae relativae ad societates civiles* »; l'articolazione delle « *potestates* » connesse con la natura autonoma

---

<sup>(68)</sup> Ivi, p. 581.

<sup>(69)</sup> Il debito metodico dalla manualistica teologica è rilevabile in Bouix anche dal ricorso alla denominazione delle partizioni o al tipo di argomentazione.

della costituzione ecclesiastica ed esercitate dalle diverse classi di « personae » investite degli « officia ». Da qui la sequenza dei trattati « de Papa », « de curia romana » (cioè cardinali, legati, nunzi e congregazioni romane), « de Episcopo », « de Capitulis », « de Judiciis ecclesiasticis, ubi et de vicario generali Episcopi », « de Parocho », « de jure regularium », « de jure liturgico » (70).

L'ordinamento dell'intera materia canonica proposto da Bouix presenta un'evidente lacuna, alcune smagliature e tracce di una frettolosa ricucitura. Intanto non si capisce il motivo per cui non abbia ricompreso nel suo programma la materia matrimoniale, tanto più che egli non lascia spazio alla bipartizione del diritto canonico. Sono poi da notare la mancanza di connessione del diritto liturgico con la serie delle persone ecclesiastiche e il tentativo di stabilire un'equivalenza tra il suo impianto sistematico e quello delle Istituzioni nonostante l'omissione del *de rebus* e la forzatura del legame tra il *de judiciis* e l'ufficio del vicario generale. Bouix era comunque persuaso che il suo schema ordinativo si potesse con poco sforzo adattare alla tripartizione romanistica o ad una distribuzione più sottile della materia (71).

In conclusione Bouix reintroduce nella canonistica il genere *tractatus* mutuandolo più dalle discipline teologiche che dalla tradizione giuridica; al tempo stesso, si propone di realizzare una collezione organica di trattati, da lui intitolata *Institutiones iuris canonici* che, per il suo intento sistematico, si potrebbe in parte affiancare ai tentativi coevi di enciclopedia teologica e giuridica. Tali trattati saranno imitati e aggiornati da molti canonisti posteriori che prenderanno parte alla codificazione e costituiranno un punto di riferimento per la fissazione della dottrina *ante Codicem* (cfr. VII § 3).

Molto più approfondita appare, sul terreno metodologico, l'analisi del teologo e canonista francese Eugène Grandclaude (72). Le sue posizioni a favore dell'ordine delle Decretali nella sistematica del diritto canonico furono esposte su « Le canoniste contemporain »

(70) Ivi, p. 582.

(71) *Ibid.*

(72) Su Grandclaude, fondatore de « Le canoniste contemporain », si veda la 'voce' di T. DE MOREMBERT in *Dictionnaire de biographie française*, XVI, 1985, coll. 953-954; FANTAPPIÉ 2000, pp. 884-885.

dal 1885 al 1891. Alla domanda: « Quelle est la véritable méthode canonique, ou la plus apte à faire progresser la science du droit sacré? », egli rispondeva prima di tutto operando la critica ai metodi allora in voga in Francia e in Germania <sup>(73)</sup>. Nella prima parte dell'Ottocento erano stati introdotti due indirizzi molto perniciosi. Il metodo *erudito*, che tendeva a ridurre la scienza canonistica alla sua archeologia ossia alla conoscenza storica delle fonti e al loro esame critico. La parzialità di tale impostazione appare evidente non tanto per quello che abbraccia quanto per ciò che esclude. Il metodo *razionalista*, che elaborava l'edificio canonistico sulla base di teorie *a priori* sulla costituzione, la competenza amministrativa e giudiziaria, le prerogative dei poteri pubblici e dei mezzi della società cristiana. In tal caso il diritto sacro diviene un sistema filosofico soggettivo o un trattato di sociologia cristiana che si muove al di fuori dell'ordine reale e delle leggi positive della Chiesa, estraneo al controllo di qualsiasi autorità giurisdizionale <sup>(74)</sup>.

Per Grandclaude la soluzione del problema metodologico del diritto canonico sta nell'evitare il duplice scoglio contro cui si erano scontrate le impostazioni precedenti. Da un lato l'erudizione sterile, la quale, non essendo finalizzata a ricostruire le « circostanze sociali » che hanno sollecitato tale o talaltro cambiamento della disciplina anteriore, non saprebbe contribuire al reale sviluppo del diritto. Dall'altro la ragione esclusivamente speculativa che, staccata dalla conoscenza e dalla valutazione razionale dell'organizzazione interna e dell'esercizio normale del potere ecclesiastico, si sarebbe preclusa la comprensione delle ragioni di convenienza che stanno alla base delle leggi positive della Chiesa. Per progredire in modo sicuro nella scienza canonistica occorre ribadire il nesso strutturale tra *diritto canonico*, *autorità ecclesiastica* e *tradizione*:

On n'avancera sûrement dans la science canonique qu'autant qu'on prendra réellement l'autorité pour règle, les lois positives pour objet propre des études, la tradition constante des écoles pour guide, et les méthodes éprouvées pour moyen; on ne fera un usage légitime et utile de la raison naturelle, qu'autant que les spéculations rationnelles seront subordonnées aux prescriptions positives, et consisteront uniquement à

---

<sup>(73)</sup> E. GRANDCLAUDE, *Des études canoniques et de leur influence sociale*, in CaC, XIV, 1891, p. 11.

<sup>(74)</sup> Ivi, pp. 11-12.

chercher les rapports harmoniques des lois entre elles et avec les principes de la foi <sup>(75)</sup>.

Su questa linea Grandclaude prende posizione sul metodo d'insegnamento. Egli ammette che il metodo delle Istituzioni introdotto dal Lancellotti possa essere utilmente impiegato in un corso preparatorio allo studio del diritto sacro, come avveniva del resto nelle università cattoliche, ma considera una « déviation funeste » il suo mantenimento nei corsi superiori, in quanto stravolge l'ordine delle Decretali e non favorisce una conoscenza seria dei principi della giurisprudenza sacra <sup>(76)</sup>.

Si capisce quindi come egli non si limiti a non assecondare la ricerca di nuove soluzioni ordinarie <sup>(77)</sup> ma anzi polemizzi contro la « invasione » nel diritto canonico del « razionalismo » contemporaneo, visto come un procedimento che apre la strada ad ogni specie di divagazioni e di teorie fantasiose nell'insegnamento, e come uno strumento per adattare le istituzioni divine e ecclesiastiche al « triste libéralisme du temps actuel » <sup>(78)</sup>. La lotta ai metodi moderni dei « sociologisti », sui quali ritorna spesso, s'inquadra perfettamente nella visione filosofica di Grandclaude, radicata su un tomismo rigido, fortemente critica verso ogni tentativo di introdurre nelle discipline sacre metodi storico-critici (basterebbe ricordare la dura polemica contro l'esegesi storico-critica) <sup>(79)</sup> o metodi logico-sistematici (anche nella versione propedeutica del *ius ecclesiasticum universum*) <sup>(80)</sup>.

Vero è che sulle posizioni tradizionaliste di Grandclaude in-

<sup>(75)</sup> Ivi, pp. 12-13.

<sup>(76)</sup> Ivi, p. 27.

<sup>(77)</sup> Pur stimando Phillips come l'iniziatore, in Germania, di un'« èra di risurrezione », Grandclaude non ne condivide le novità sistematiche (E. GRANDCLAUDE, *Du droit canonique au XIX<sup>e</sup> siècle*, in CaC, XII, 1889, p. 471).

<sup>(78)</sup> GRANDCLAUDE, *Responsa prudentum*, cit., p. 27. Egli attribuisce allo scostamento dal metodo tradizionale nelle scuole canonistiche conseguenze assai sproporzionate, quali l'ignoranza del diritto sacro e la dimenticanza delle regole disciplinari nel clero (ivi, p. 191).

<sup>(79)</sup> Cfr. E. GRANDCLAUDE, *La question biblique d'après une nouvelle école d'apologues chrétiens*, Paris, 1893, su cui cfr. A. HOUTIN, *La question biblique chez les catholiques de France au XIX<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1902<sup>2</sup>, pp. 81, 312.

<sup>(80)</sup> Grandclaude è severo nei riguardi dell'opera di Van Espen la quale, anche per il suo orientamento gallicano, giurisdizionalista e giansenista, avrebbe esercitato

fluiva da vicino la rinascita neotomista in filosofia e in teologia. Non per caso « The Month » metteva in relazione la raccomandazione papale di ritornare al metodo scolastico in teologia con lo « stare super antiquas vias » nell'insegnamento canonistico <sup>(81)</sup>. E « La Scienza e la Fede » svolgeva il concetto della coordinazione e della complementarità tra i due monumenti intellettuali del medioevo, la *Summa Theologiae* e il *Liber Extra* <sup>(82)</sup>.

Per avvalorare le sue posizioni e per favorire un'opinione dottrinale comune, Grandclaude pensò bene di utilizzare le recensioni ad una sua opera <sup>(83)</sup> come una sorta di *referendum* sul problema del metodo canonistico. Nella quasi totalità le reazioni dei recensori furono favorevoli al suo indirizzo e alle sue scelte metodologiche. La rivista « Der Katholich » di Magonza, consolidato centro dell'ultramontanismo tedesco, si associava prontamente alla valutazione negativa dei metodi e delle divisioni elaborate di recente, adducendo che esse avevano reso l'esposizione del diritto canonico meno conforme, su molti punti, alle « sane definizioni » delle leggi della Chiesa e favorito l'introduzione di adattamenti arbitrari secondo i concetti soggettivi dei diversi studiosi. Il rispetto dell'ordine legale, essendo del tutto indipendente dalle vedute personali degli studiosi, avrebbe invece garantito un'uguale ripartizione delle materie e una maggiore oggettività scientifica.

Allo stesso modo alcune riviste spagnole, interessate a rafforzare la disciplina canonistica anche in funzione della lotta al « cesari-

---

« une influence néfaste » sulla disciplina ecclesiastica e sul clero di Francia (E. GRANDCLAUDE, *Des principaux canonistes du XVIII<sup>e</sup> siècle*, in CaC, VIII, 1885, pp. 285-287).

<sup>(81)</sup> Cfr. GRANDCLAUDE, *Responsa prudentum*, cit., p. 190.

<sup>(82)</sup> Ivi, p. 109.

<sup>(83)</sup> E. GRANDCLAUDE, *Jus canonicum juxta ordinem Decretalium, recentioribus Sedis Apostolicae decretis et rectae rationi in omnibus consonum*, 2 voll., Paris, 1882. Il riferimento didattico e metodologico ideale di Grandclaude resta il *Jus ecclesiasticum universum* di SCHMALZGRUEBER, che viene equiparato sul terreno canonistico alla *Summa Theologiae* di TOMMASO D'AQUINO in campo teologico (GRANDCLAUDE, *Des principaux canonistes*, cit., pp. 282-287). D'altronde Grandclaude, nella sua opera, si era limitato ad abbreviarla, a tralasciare i problemi obsoleti e ad aggiornarla con l'indicazione della legislazione ecclesiastica vigente. Per questo lavoro si era valso in special modo delle *Praelectiones* del suo maestro romano De Angelis, cui attribuiva il merito di aver richiamato in vita « la vrai méthode d'exposition du droit sacré » (GRANDCLAUDE, *Responsa prudentum*, cit., pp. 30-31, 108, 110-111, 190).

smo » e alla « rivoluzione », aderivano alla campagna a favore del metodo tradizionale. In particolare, « La ciencia cristiana », organo dei gesuiti spagnoli, sottolineava che l'aderenza alle fonti autentiche, la ricchezza dottrinale e il metodo scientifico rendevano l'opera di Grandclaude particolarmente adatta per gli allievi dei seminari e delle università di quel paese <sup>(84)</sup>.

Anche i periodici inglesi esprimevano un largo consenso al programma di Grandclaude. « The Month » gli attribuiva il privilegio di aver rotto col metodo sistematico di Van Espen e con la diffusa mania d'innovazione, la quale porta facilmente a dimenticare la stessa rivalutazione del *Corpus iuris canonici* compiuta da studiosi protestanti come il Boehmer e il Richter. « The Tablet » e « The Catholic Word » evidenziavano la superiorità del metodo espositivo-sintetico delle Decretali quanto ad autorità e completezza <sup>(85)</sup>.

Una tale coralità di consensi veniva interrotta solamente da alcune riviste di area francese. Fondandosi sul principio della maggiore facilità didattica, l'« Ami du clergé » era l'unico periodico che si mostrasse aperto sostenitore del metodo delle Istituzioni comunemente adottata dai « moderni » <sup>(86)</sup>. La « Bibliographie catholique » evidenziava i vantaggi della disposizione classica delle materie canonistiche, ma non tralasciava di osservare il grave inconveniente che ne derivava: o di produrre trattazioni troppo lunghe e dispersive oppure di sacrificare l'aspetto dottrinale con una redazione troppo concisa e talvolta sommaria <sup>(87)</sup>. In maniera più benevola, anche « Polybiblion » notava che il metodo del commentario alle Decretali adottato nel Seminario Romano e fatto proprio dal Grandclaude correva il rischio di perdersi nei dettagli, dimenticando l'ordine logico o il valore delle materie che si affrontano <sup>(88)</sup>.

In risposta alle obiezioni sull'eccessiva ampiezza del piano degli

<sup>(84)</sup> Ivi, p. 189.

<sup>(85)</sup> Ivi, pp. 189-191. Veniva fatta anche una comparazione col manuale di S.B. SMITH, *Elements of Ecclesiastical Law*, 3 voll., New York, 1881, di cui si notava la maggiore chiarezza e ricchezza di dettagli per i lettori inglesi, ma anche la minore forza argomentativa e coerenza di analisi.

<sup>(86)</sup> Cfr. ACL, janvier 1884; GRANDCLAUDE, *Responsa prudentum*, cit., pp. 28-29.

<sup>(87)</sup> Si veda la recensione di F. Desjacques all'opera di Grandclaude apparsa in « Bibliographie catholique », LXVIII, 1883, pp. 47-48.

<sup>(88)</sup> E. POUSSET, Recensione in PO, XLII, 1884, pp. 328-330.

studi canonistici delineato secondo l'ordine delle Decretali, Grandclaude proponeva alcune misure per adeguare alle nuove esigenze la lunghezza della trattazione, per graduare le difficoltà della materia, per ridurre l'analisi ai problemi importanti, tralasciando i « titoli » aventi un valore meramente storico, per ridistribuire in maniera coerente tra la teologia morale e il diritto canonico lo studio di un gran numero di temi <sup>(89)</sup>.

L'adesione di principio all'ordine classico portava Grandclaude prima a respingere le proposte di codificazione del diritto canonico tacciandole di presentarsi come « une codification soi-dixant plus parfaite des lois canoniques » <sup>(90)</sup>, poi ad ammettere la possibilità di una nuova codificazione, ma alla condizione che essa seguisse l'ordine delle Decretali:

Il est évident d'abord qu'une nouvelle codification des lois canoniques est très désirable, puisque le *Corpus juris canonici* est aujourd'hui absolument incomplet; il est certain, en outre, que les divisions secondaires sont actuellement très disproportionnées entre elles, et qu'il conviendrait d'en réduire le nombre; mais il reste vrai que la disposition générale introduite par S. Raymond de Pennafort dans sa compilation est excellente, et qu'on ne saurait désirer au point de vue de la classification des documents que de légères modifications accidentelles <sup>(91)</sup>.

In questa prospettiva Grandclaude delineava un vero e proprio programma di riforma del metodo d'insegnamento e delle fonti canonistiche. Il suo progetto di « Code ecclésiastique » secondo l'uso antico si fonda su tre punti principali: l'eliminazione di molti titoli delle Decretali divenuti ormai insignificanti e che rientravano abbastanza logicamente in altri più generali (in ciò il Grandclaude segue l'operazione già parzialmente attuata dal suo maestro De Angelis); l'introduzione delle costituzioni del *Sextus* e delle *Clementinae* nella divisione generale oppure il loro intercalamento in ciascun titolo subito dopo le *Decretales* di Gregorio IX; l'aggiunta a queste ultime di tutta la nuova legislazione, dal concilio di Trento in avanti <sup>(92)</sup>.

<sup>(89)</sup> GRANDCLAUDE, *Responsa prudentum*, cit., p. 192.

<sup>(90)</sup> GRANDCLAUDE. *Du droit canonique au XIX<sup>e</sup> siècle*, cit., p. 476. Egli ha di mira specificamente il tentativo del Colomiatti ritenuto « peu heureuse ».

<sup>(91)</sup> GRANDCLAUDE, *Des études canoniques et de leur influence sociale*, cit., pp. 16-17.

<sup>(92)</sup> GRANDCLAUDE. *Du droit canonique au XIX<sup>e</sup> siècle*, cit., p. 477.

Il presupposto da cui muoveva questo piano era che il modello divisorio contenuto nel *Liber Extra* fosse sufficiente per «une codification très methodiques et très simple des lois». Il vero servizio alla scienza canonistica consisteva nella difesa ad oltranza del *Corpus iuris canonici* e nel tentativo di migliorarlo e di aggiornarlo<sup>(93)</sup>.

Ci si può chiedere come mai la proposta di Grandclaude, dopo aver riscosso un largo credito dal 1884 all'89, abbia cominciato, nel decennio seguente, a declinare velocemente ed essere sostituita, come vedremo più avanti, da orientamenti di segno diverso o opposto<sup>(94)</sup>. Bisogna rilevare che le radici del consenso dato alla sua opera affondavano o in un motivo autoritativo — l'ordine legale delle Decretali era il solo che avesse ottenuto un riconoscimento ufficiale da parte del papato —, o in un motivo ideologico — lo sfondo culturale che rivalutava la canonistica medievale in sintonia con la corrente filoromana e neotomista, in polemica con le deviazioni del pensiero moderno.

#### 4. *La Scuola della Gregoriana.*

Mentre la cultura canonistica francese era fortemente divisa tra tendenze anticodicistiche e codicistiche, e quella germanica aveva definitivamente maturato nuovi assetti sistematici in sintonia con lo sviluppo del diritto costituzionale e del diritto amministrativo, le università pontificie del Seminario Romano e dell'Università Grego-

<sup>(93)</sup> *Ibid.*

<sup>(94)</sup> Tra gli studiosi che conservano in Francia l'ordine delle Decretali nella loro esposizione è da ricordare J. TÉPHANY, *Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Grégoire IX*, 3 voll., Paris, 1898. La giustificazione del metodo segue decisamente la linea di Grandclaude: « Nous avons suivi, pour exposer le droit canonique, l'ordre des Décrétales de Grégoire IX: parce que c'est la méthode de l'Eglise Romaine; parce que cette méthode est la plus favorable, selon nous, à l'exposition complète de ce droit ». In Spagna continuano ad essere ristampate le *Lecciones de disciplina eclesiástica general y particular de España* di FRANCISCO GÓMEZ SALAZAR, edite a Madrid in I ed. nel 1877 e nelle successive curate da VICENTE DE LA FUENTE (la V data 1894). Esse si fondavano sul criterio di seguire il piano delle Decretali, di lasciare alle Istituzioni tutta la parte essenzialmente speculativa, di spiegare come disciplina tutto ciò che aveva un carattere pratico, di eliminare ogni aspetto non strettamente giuridico, di cavare gli esempi pratici dai concili e dalla storia ecclesiastica della Spagna (ivi, pp. 9-10).

riana vengono investite dalle problematiche connesse con il rinnovamento metodologico solo tardivamente, a cominciare dall'ultimo ventennio del secolo XIX, in parallelo con l'evoluzione in Italia della scienza giuridica laica e delle scienze ecclesiastiche.

La prestigiosa Scuola gesuitica — che nei due secoli precedenti aveva notevolmente contribuito con Pirhing, con Zech e con Zallinger alla crescita della scienza canonistica in modo unitario — mantenne desto, nel corso del secondo Ottocento, l'interesse sistematico, ma lo declinò secondo una pluralità di modelli.

Tra i docenti della Gregoriana emergono tre figure: il noto Tarquini che, come s'è visto, nei primi anni Sessanta fonda il suo « systema iuris » sull'articolazione delle « potestates » e dei « fines » della Chiesa intesa come « societas iuridice perfecta »; Pietro Baldi, una figura dei primi anni Ottanta restata finora nella penombra, che ricerca un ordine interno al diritto canonico nel solco della tradizione medievale ma, al tempo stesso, apre quest'ultima a nuovi orizzonti attraverso una rilettura attualizzante e, infine, il più famoso tra loro, Franz Xaver Wernz che, pochi anni prima dell'avvio della codificazione, propone una sintesi di grande valore dottrinale, tendente a unire i due metodi espositivi delle Istituzioni e del Testo canonico.

#### 4.1. *L'oeconomia iuris di Pietro Baldi.*

Nell'operetta *In Corpus iuris canonici commentarius de vera et propria operis oeconomia* <sup>(95)</sup> edita a Roma, nel 1883, anonima e con la veste disadorna di una dispensa litografata, Pietro Baldi <sup>(96)</sup> affronta

---

<sup>(95)</sup> [P. BALDI], *In Corpus iuris canonici commentarius de vera et propria operis oeconomia*, Romae, 1883. L'attribuzione dell'opera si desume dal catalogo della biblioteca dell'Università Gregoriana e dall'esemplare ivi conservato sotto la collocazione 80. FG. 115.

<sup>(96)</sup> Nato a Pistoia nel 1842, Baldi entra nella Compagnia di Gesù nel 1867. Compiuti gli studi, viene nominato professore di Istituzioni e di Testo canonico nel Collegio Latino Americano, dove insegna per due anni. Dal 1877 al 1885 è professore di Testo canonico alla Gregoriana, con la sola interruzione del corso del 1880-81. Per ragioni di salute nel 1885 è costretto a lasciare l'insegnamento ordinario anche se continua a tenere alcuni corsi nella classe di diritto. Muore a Firenze nel 1929. Il suo più illustre allievo Achille Ratti lo ricorderà, da papa, nel corso di un'udienza concessa ai relatori del congresso giuridico internazionale tenutosi a Roma nel 1934 (R. BIDAGOR, *El congreso juridico internacional*, in GR, XVI, 1935, pp. 143-144).

il problema del « systema iuris » nel diritto canonico sotto un particolare profilo romanistico. Infatti egli da un lato adotta, nell'interpretazione del *corpus* giustiniano, la prospettiva della « oeconomia iuris » — di quel filone cioè che, a cominciare dal XVI secolo, tendeva a vedere il diritto romano-civile come lo sviluppo armonico dell'ordinamento delle fonti classiche in parallelo con la costituzione dello Stato romano <sup>(97)</sup> —; dall'altro attua una trasposizione storica di questo modello nell'alveo del diritto della Chiesa, instaurando una stretta correlazione tra sistema delle fonti e assetti politico-istituzionali.

Tale operazione culturale rivolta a collegare sul terreno formale il diritto canonico col diritto romano non era nuova: basti ricordare il notevole tentativo del Lancellotti all'indomani del concilio di Trento oppure, in età settecentesca, il manuale del piarista boemo Maschat: due autori ai quali lo stesso Baldi si riferirà nel corso della sua operetta <sup>(98)</sup>.

I termini della posizione di Baldi sono riconducibili, in ultima istanza, a tre principi cardine: l'intreccio e la corrispondenza dell'*ordo chronologicus* con l'*ordo systematicus* nelle fonti romane; il parallelismo stretto che sussiste, su quel medesimo livello, tra le fonti canoniche e quelle romane; il rinvio di tale parallelo ad un *ordo socialis* analogo e complementare tra Stato romano e Repubblica cristiana.

Assumendo il termine « oeconomia » nell'accezione di interna disposizione armonica, Baldi si propone di far derivare il significato più elevato di un'opera dalla sua stessa conformazione. Egli osserva che il metodo di produzione delle compilazioni del diritto può

---

<sup>(97)</sup> Baldi si rifà all'opera di rilettura della sistematica interna alle fonti giustinianee che ebbe inizio nell'età dei Culti, si sviluppò ai primi del XVII secolo con i lavori di Eguinard BARO e di GIFFEN (latinizzato: Giphanius) — la cui opera si intitola, significativamente, *Oeconomia iuris seu dispositio methodica librorum ac titolorum totius iuris civilis imperatoris Iustiniani* (Francoforte, 1606) —, trovò un'ulteriore espressione nel *Manuale juris* (Ginevra, 1632) di Jacques GODEFROY (latinizzato: Gothofredus), cui Baldi rinvia di continuo, e venne ripresa in forma aggiornata nel corso del Settecento da I.H. BERGER (*Oeconomia iuris ad usum odiernum accommodati...*, Lipsia, 1712). Nella versione recen-tiore tale teoria tendeva a concepire il diritto romano come una totalità in sé conclusa, ad interpretarla in modo coerente e dal suo interno, secondo lo sviluppo delle fonti ed in particolare a partire dall'*Edictum perpetuum*, opera attribuita a Salvio Giuliano, la cui importanza in relazione alla materia e alla disposizione delle fonti giustinianee era da tutti riconosciuta capitale.

<sup>(98)</sup> Sul Lancellotti e sul Maschat v. Prolegomeni, §§ 1.1 e 2.4.

essere duplice: uno cronologico e l'altro tecnico. Ora, il *Corpus iuris canonici* riuniva in un felice nesso ambedue i metodi, che andavano prima analizzati rispettivamente e poi raccordati con l'« economia sociale dell'opera » in quanto — come aveva asserito Gotofredo — « ad Reipublicae statum comparata est omnis νομοθεσια » (99).

Partendo da questi presupposti, il Baldi sostiene che, una volta delineato fedelmente, l'ordine cronologico del *Corpus* mostra come il *ius commune* e la sua genesi abbiano camminato di pari passo con quella certa forma di repubblica cristiana, la cui formula e tipo istituzionale era derivata dall'impero romano rinnovato e consacrato (100).

Sul piano storico il diritto comune era da considerarsi lo sviluppo della primitiva legislazione della Chiesa e il fondamento della riforma tridentina. Mentre le collezioni canoniche della chiesa latina erano procedute « ex graecis syntagmatibus » e avevano gradualmente e per singole parti fatto prova del *Corpus* di diritto comune, la scienza giuridica medievale aveva portato finalmente a compimento « un Codice sociale » mediante la raccolta dei canoni che abbracciavano la disciplina della Chiesa universale, il loro confronto e ordinamento « in idoneum systema », nonché la sua perfezione mediante l'aggiornamento. Il *Corpus* aveva in tal modo percorso tutte le fasi della sua vita, dalla puerizia alla maturità passando attraverso l'adolescenza. A questi diversi stadi il Baldi fa corrispondere, in una colonna sinottica, i correlativi assetti politici costituiti dal sacro romano impero, dal regno bizantino e da quello gerosolimitano. Con il concordato di Worms, infine, era sorto l'« *ius canonicum nationale* » (101).

L'ordine sistematico si trova abbozzato per la prima volta nel Decreto di Graziano (102), a cui il « *systema iuris romani* » offrì la regola del suo metodo, e successivamente delineato nelle Decretali

(99) [BALDI], *In Corpus iuris canonici*, cit., *Prooemium*. La citazione di Baldi è tratta da GOTHOFREDUS, *Manuale iuris*, cit., part. I, princ.

(100) [BALDI], *In Corpus iuris canonici*, cit., pp. 4 ss.

(101) Ivi, pp. 4-27.

(102) « In systemate Decreti, Episcopus, cum suo clero, tamquam « *Minister canonum* » inducitur, ut *ecclesiasticis negotiis ex iure terminum imponat*. Is igitur ante omnia *causas dioecanas et matrimoniales*, quasi pro tribunali, cognoscit. Cetera, quae in *spirituali Ecclesiae ordinatione* maxime locum habent, de plano exsequitur *extra iudicium* » (ivi, cap. I, pars I).

gregoriana, i cui schemi ordinativi furono ricalcati su quelli delle Pandette e del Codice giustiniano (103). Dopo aver posto in evidenza le corrispondenze tra le partizioni del *corpus* canonico e quelle del *corpus* giustiniano, il Baldi perviene alla conclusione che dietro di esse stava un medesimo « archetipo » giuridico volto a delineare una compiuta « forma di diritto e di giurisdizione » per la società cristiana (104). Dall'identità di strutturazione dei due *corpora iuris* e dal principio che l'edificio sociale è parte dell'edificio giuridico derivano, per il Baldi, cinque conclusioni.

La prima verte sulla formazione da parte della giurisprudenza canonica di un suo proprio Testo dotato di una degna forma giuridica. Essa era avvenuta mediante un processo fatto di quattro tappe: il lavoro di raccolta dei canoni dei decreti che riguardavano ogni parte della disciplina (opera attribuita dal Baldi a « Isidorus mercator »), il lavoro di composizione e di armonizzazione dei canoni (opera di Graziano), il lavoro di ordinamento interno dei documenti « in certum iuris systema » in modo che fosse adatto alle cause forensi non meno che alle esercitazioni accademiche (opera dei collettori delle Extravaganti e di san Raimondo), il lavoro di perfezionamento e di difesa della forma classica ormai raggiunta dal « iuris systema » (opera di Bonifacio VIII) (105).

La seconda riguarda il rapporto di unione del Testo canonico

(103) Il Baldi enuclea nel « systema Digestorum et Codicis » quattro serie minori dette anche giustiniane: *Magistratus laicus, causae privatorum, causae criminales, causae publicae* che però sono proposte piuttosto nella forma e nel rito extragiudiziale « quasi ex capite voluntariae iurisdictionis ». Nel « systema Decretalium » il I libro si conforma alla prima parte del Decreto e alla prima parte della serie giustiniana; il II libro *in civilibus* e il V libro *in criminalibus processum iudicarium* si rifanno alle cause trattate da Graziano e alla seconda e alla terza serie giustiniana. Da ciò deriva che i *negotia dioecessana (seu beneficalia) et matrimonialia* occupino la posizione mediana nel libro III (la cui legittima continuazione e completamento è il libro IV). Altri titoli, che imitano la terza parte del Decreto, dal fondo del libro V successivamente furono collocati nella sezione affine del libro III (*ibid.*, pp. 28 ss.). Per operare questo articolato raffronto Baldi si avvale di un suggerimento del DOUJAT, *Praenotionum canonicarum libri quinque*, lib. IV, c. 1.

(104) « Siquidem totius Corporis Iuris, tum canonicis tum civilis, unum idemque elucet ἀρχετύπον quod instar *Edicti* quondam *perpetui*, Christianae Societati integram exhibet "formam iuris et jurisdictionis" » ([BALDI], *In Corpus iuris canonici*, cit., p. 114 n. 165. Nella nota 77 Baldi aveva presentato, secondo la dottrina abbastanza comune allora, l'ordine dell'*Edictum perpetuum* quale modello dell'ordine del Digesto.

(105) *Ivi*, pp. 116-119.

con il Testo civile in un medesimo Codice legislativo della sapienza legale del medioevo<sup>(106)</sup>, al punto che il primo separato dal secondo era da considerare incompleto e monco (Baldi porta il conforto di Dante, Baldo degli Ubaldi, Lancellotti, Maschat)<sup>(107)</sup>. Da qui l'affermazione della necessaria integrazione dei due diritti, quello canonico e quello romano-civile, nel lavoro di interpretazione nelle norme, al pari di quanto doveva avvenire in campo teologico tra la dogmatica e la filosofia<sup>(108)</sup>.

La terza concerne i concordati che chiudevano il « Codice comune » a cominciare da quello di Worms, da considerare il capostipite rispetto ai concordati successivi<sup>(109)</sup>.

La quarta tocca quella forma di Stato che era stata storicamente istituita secondo la suddetta forma legislativa e che, nella sua concreta forma sociale, esprimeva l'attitudine dell'Impero verso il Sacerdozio. Ciò offre il destro a Baldi per domandarsi quale sia oggi la forma più adatta o congruente per garantire la libertà della Chiesa dopo la rivoluzione francese e la perdita dello Stato pontificio<sup>(110)</sup>.

La quinta riguarda la forza e il progresso di quella legislazione. La Chiesa aveva saputo dapprima temperare il diritto romano, poi, mentre elaborava il suo Codice in unione con quello del sacro romano impero, lo aveva emendato, accresciuto e canonizzato, portando a coronamento la romana « *ars aequi et boni* »<sup>(111)</sup>.

Benché rivolta ad un passato ormai superato se non addirittura divenuto remoto, l'analisi compiuta da Baldi intendeva avere una portata attualizzante e porsi come valido elemento di confronto per

<sup>(106)</sup> Baldi rammenta che questo codice comune era composto, in parallelo, dai seguenti libri: *a*) Decreto, Decretali gregoriane, Sesto, Clementine, Extravaganti e Regole di Cancelleria; *b*) Digesto, Codice, Novelle, cui erano da aggiungere i « Libri Feudorum » e i « Capitularia Francorum ».

<sup>(107)</sup> Ivi, p. 119 n. 172.

<sup>(108)</sup> Ivi, p. 128. A conforto della sua tesi Baldi adduce un brano del discorso *Pergratus* inviato da Leone XIII agli scienziati cattolici (*Leonis XIII pontificis maximi acta*, XII, p. 486).

<sup>(109)</sup> Sulla natura peculiare di questi patti, Baldi rinvia al suo scritto, posto in Appendice alla sua operetta: *De natura et peculiari indole Concordatorum apud scholasticos interpretes* (v. *supra*, cap. I § 2.2).

<sup>(110)</sup> [BALDI], *In Corpus iuris canonici*, cit., p. 122 n. 179. Baldi rinvia al pensiero del Balmes, al *Saggio* del Taparelli d'Azeglio e a *La Chiesa e lo Stato* del p. Liberatore.

<sup>(111)</sup> [BALDI], *In Corpus iuris canonici*, cit., pp. 126-127, n. 182-183.

rispondere ai problemi metodologici allora in discussione nella canonistica.

L'idealizzazione storica dell'armonia formale tra le fonti canoniche e civilistiche nell'Europa del diritto comune comportava in primo luogo la preminenza dell'ordine delle Decretali gregoriane, disprezzando tutti gli altri metodi. Qui il Baldi richiamava quei canonisti gesuiti — da Pirhing a Zallinger passando attraverso Zech — che non si era lasciati trascinare dalle novità e avevano conservato al Testo canonico la forma dispositiva tradizionale, seppure con qualche aggiustamento <sup>(112)</sup>. La sua critica si rivolgeva anche a quei canonisti tedeschi suoi contemporanei che, come il Phillips, sostituivano a quella romanistica altre pretenziose sistematiche di carattere teologico o che, dal Walter in avanti, scindevano il *ius ecclesiasticum* in cattolico, orientale e protestantico, misconoscendo la tendenza all'universalità del diritto <sup>(113)</sup>.

In tale quadro si spiega la polemica contro l'erudizione storico-critica applicata alle fonti giuridiche (« haec umbratilis privatorum hominum occupatio ad vivam atque actuosam socialis Codicis creationem non multum confert ») e la posizione assunta in merito all'utilità o meno di sottoporre ad un processo di codificazione la legislazione ecclesiastica. Certamente — egli osserva — con i metodi dell'odierna codificazione si usa ridurre la maestà veneranda delle leggi in quella esilità che appena sembra consistere nella pelle e negli ossi. Tuttavia egli preferisce lasciare la risposta a tale domanda al parere e alla valutazione di quei « pragmatici » che vanno dappertutto ciarlano che il diritto canonico sia invecchiato <sup>(114)</sup>. Nonostante il tono ironico e un po' sprezzante usato nei riguardi degli operatori del diritto, Baldi non sembra escludere l'utilità di una codificazione canonica ossia la possibilità di predisporre un'opera che rimpiazzì il glorioso *Corpus* dopo che gli Stati hanno scelto i Codici, in modo da ricomporre l'analogia, la concordanza e la complementarità del *ius canonicum* col *ius civile*.

---

<sup>(112)</sup> Baldi osserva con disdegno che la « systematis reformatio » dei moderni canonisti produce l'effetto di renderci simili ai fanciulli che, nel tradurre qualche passo di Cicerone o di Virgilio, prima impiegano la « costruzione » grammaticale, poi fanno seguire la « versione » letterale (*ibid.*, nota 133).

<sup>(113)</sup> Ivi, nota 154.

<sup>(114)</sup> Ivi, nota 139.

Al riguardo va anche ricordato che l'operetta del Baldi, fondata sul parallelismo tra il sistema delle fonti romane e quelle canoniche, si collegava, per un verso, alle fervide discussioni tra i romanisti intorno all'interpretazione da dare in senso codificatorio moderno o meno all'*edictum perpetuum* di Salvio Giuliano <sup>(115)</sup>, e, per un altro, ad alcune problematiche sul metodo storico-comparativo <sup>(116)</sup>.

Ma la concordia ideale dei due diritti rappresentata da Baldi, per il fatto che poggiava sulla saldatura di tre livelli di analisi (sistema delle fonti, ordine giuridico e ordine politico), voleva rivolgere un messaggio attuale anche sul terreno delle relazioni tra Stato e Chiesa. Essa va quindi anche letta come uno degli ultimi tentativi di riproporre sotto forma neoguelfa l'ideale perduto dell'Europa. Tra le spie di tale atteggiamento, presenti nella sua opera, si possono ricordare la tendenza a vedere nel diritto in generale e in quello romano-canonico in specie, l'espressione di un senso intimo della giustizia insito nella natura umana piuttosto che il riflesso di avvenimenti esterni, la sua vocazione non nazionale ma universale <sup>(117)</sup>, il senso ultimo della destinazione dell'umanità verso l'affratellamento dei popoli e l'unità mondiale sotto la guida della Chiesa <sup>(118)</sup>, il mito della Terza Roma *papalis*, dopo quella *consularis*

---

<sup>(115)</sup> Dopo le critiche, avanzate da Hugo, A.F. Rudorff aveva accentuato, esattamente due anni prima dello scritto di Baldi, la rappresentazione dell'editto come codice e della *compositio edicti* come codificazione. Tale paradigma, però, fu radicalmente messo in discussione dall'opera fondamentale di O. Lenel apparsa nel 1883 e preceduta da alcuni articoli (su questi dibattiti si veda D. MANTOVANI, *L'editto come codice*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Napoli 1998, pp. 129-156). Ora, benché Baldi non dia conto della conoscenza diretta di tali discussioni, è molto probabile che ne abbia avuta una qualche eco attraverso gli autori di storia del diritto romano da lui spesso citati e dalle riviste giuridiche. Sembra, infatti, poco probabile la sua ripresa della tematica dell'*edictum perpetuum* e della sistematica delle fonti giustinianee al di fuori di un contesto culturale così vivace tra i romanisti.

<sup>(116)</sup> Si pensi alle teorie di K.E. Zachariae — secondo il quale i pretori romani avevano saputo elaborare un « Codice per tutti i tempi e tutti i popoli » — oppure al metodo sincronistico di Hugo e della Scuola storica di Gottinga, tendente a costruire un sistema dell'evoluzione del diritto romano per epoche in sé concluse e a valorizzarne la portata razionale universale. Su tali autori e problematiche, cfr. CAPPELLINI 1984, I, pp. 145 ss.; 175 ss.

<sup>(117)</sup> Baldi rinvia alla prefazione di J.E. Labbé al secondo volume di J.-L. Ortolan sulla *Histoire de la législation romaine* (Paris, 1828).

<sup>(118)</sup> [BALDI], *In Corpus iuris canonici*, cit., nota 148. Baldi si rifà ad un interes-

e *imperialis*, avente una missione altamente spirituale <sup>(119)</sup>. Insomma, nell'opera di Baldi si riflette il crescente interesse della cultura canonistica sotto Leone XIII (pensiamo all'Accademia di conferenze storico-giuridiche, considerata nel capitolo precedente) a riproporre in forma rinnovata l'*utrumque ius*.

#### 4.2. Systema iuris di Sanguineti e di Ojetti.

Un certo influsso della « sistematica » di Baldi — che, si badi bene, intendeva risolversi semplicemente in una strutturazione metodica delle fonti classiche ossia in un *ordo iuris* e non certo in una costruzione razionale di tipo moderno ossia in un *systema iuris* — è riscontrabile nei suoi successori alle cattedre della Gregoriana, almeno per quanto concerne l'esigenza di ricomporre in modo unitario il sistema delle fonti e, di conseguenza, le divergenze di metodologia esistenti, ormai da secoli, tra l'insegnamento delle Istituzioni e quello di Testo canonico. Accanto a questo aspetto, in autori come Sebastiano Sanguineti, Mariano De Luca, Benedetto Ojetti, Franz Xaver Wernz, è altrettanto vivo il bisogno di restare fedeli, per lo meno nella sostanza, al *systema iuris* di Tarquini.

Nelle *Institutiones* del 1884 Sanguineti tendeva a coniugare l'esposizione delle Istituzioni con i principi di Tarquini e con l'ordine delle Decretali <sup>(120)</sup>. La sua opera è divisa in due parti: da un lato i *Prolegomena* e le *Praenotiones* storiche (dedicate alle fonti di cognizione) e teoretiche (relative ai fondamenti costituzionali della Chiesa e alle fonti di produzione), dall'altra la vera e propria trattazione articolata nello schema *De personis*, *De rebus ecclesiasticis*, *De iudiciis ecclesiasticis*. Questa tripartizione non viene presentata come l'eredità storica del diritto romano ma dedotta logica-

---

sante opuscolo di B. Veratti sul concetto di unità apparso negli *Opuscoli religiosi, letterari e morali* del maggio-giugno 1882.

<sup>(119)</sup> [BALDI], *In Corpus iuris canonici*, cit., note 150 e 151. Frequente il rinvio di Baldi alle opere di Pietro Balan sulla storia del papato e d'Italia. Altamente espressiva la citazione posta in esergo a tutta l'opera, tratta da Tommaso d'Aquino (*In II ad Thessalonic.*, lect. I, 35): « Romanum imperium firmatum fuit ad hoc, quod sub eius potestate praedicaretur fides per totum mundum [...], nondum cessavit, sed commutatum est de temporalibus in spirituales ».

<sup>(120)</sup> S. SANGUINETI, *Iuris ecclesiastici privati Institutiones ad enarrationem Decretalium ordinatae*, Romae, 1884.

mente o perlomeno posta in stretta corrispondenza con la triplice potestà della Chiesa. Ogni *societas perfecta*, quale la Chiesa, si regge — argomenta Sanguineti — su un duplice sistema di leggi, quello che ne definisce la costituzione e quello che ne realizza gli scopi. Quest'ultimo si scompone in una potestà legislativa, cui sono ricondotti i mezzi per la santificazione dei fedeli (*res e personae*), in una potestà giudiziaria (*iudicia*), con cui la Chiesa cura che tali mezzi siano impiegati correttamente e in una potestà coattiva, con cui essa applica ai renitenti quei mezzi (*poenae*, ricondotte ai giudizi). Tanto l'impianto potestativo della Chiesa quanto lo schema tripartito delle materie sono, a loro volta, riconducibili e sovrapponibili all'ordine delle Decretali. Sanguineti ritiene che questo *systema iuris* sia particolarmente adatto al diritto canonico perché, oltre ad essere conforme alla struttura del *Corpus iuris* e al metodo usato dai dottori, possiede una struttura logica che valorizza la chiarezza e la connessione delle idee <sup>(121)</sup>.

La seconda edizione delle *Institutiones* di Sanguineti (1890), se conferma l'impianto della prima, rivela però novità significative. Anzitutto un ripensamento su una questione che egli stesso reputa niente affatto trascurabile: la decisione di eliminare dal titolo dell'opera il riferimento al diritto privato: ciò non perché consideri la distinzione tra *ius constituens* e *ius constitutum* falsa o poco adatta, bensì perché ferveva una controversia su quali oggetti fossero da assegnare al diritto pubblico e quali al privato, onde da diversi autori come Phillips, Vering e altri ancora essa era rifiutata in radice. Ragion per cui Sanguineti preferiva ora astenersi da quella formula, tenere separata la trattazione del *ius publicum ecclesiasticum* dalle *Institutiones* e limitarsi a seguire una via media, in modo da non tralasciare le nozioni strettamente necessarie agli studenti e, al tempo stesso, riservare il loro approfondimento in altra sede <sup>(122)</sup>.

Legata all'impostazione delle Istituzioni era però la questione del loro impiego didattico. Sanguineti si trovava di fronte all'alter-

---

<sup>(121)</sup> Ivi, pp. 76-78. Sanguineti rinvia, in altro luogo, all'opera del Baldi sulle connessioni del sistema del Decreto con quello del Digesto e del Codice come anche delle Decretali. Sul Sanguineti, v. *supra*, cap. II § 3.2.

<sup>(122)</sup> S. SANGUINETI, *Iuris ecclesiastici Institutiones*, Romae, 1896<sup>3</sup>, p. VI (*Ratio secundae editionis. Ad Lectorem*, 1890) e p. 1.

nativa di concepirle in un duplice modo: come una scuola meramente propedeutica e funzionale a quella del Testo oppure, seguendo un metodo più ampio, che ricorreva principalmente alla dimensione storica, come un insegnamento approfondito delle varie parti del diritto canonico, senza conservare troppo da vicino l'ordine delle Decretali. Sulla formulazione dei termini di questo problema deve avere certamente influito la diversa collocazione della disciplina nel quadro del corso di studi dell'Accademia di Conferenze storico-giuridiche e il criterio monografico in uso presso di essa e presso le università laiche <sup>(123)</sup>. In ogni modo Sebastianelli intendeva far servire le sue Istituzioni ad entrambi gli scopi, giacché il suo manuale poteva essere utilizzato prima di passare allo studio delle Decretali oppure al di fuori di esso, come un corso autonomo e completo di diritto canonico. Nel qual caso, tuttavia, esso doveva essere integrato dalla spiegazione orale del docente che si sarebbe sviluppata secondo l'ordine logico dei concetti (« servato ordine logico conceptuum ») tenendo inoltre conto dei rinvii alle fonti autoritative e dottrinali indicate dall'autore. Questo doppio impiego delle *Institutiones* mette in evidenza lo spostamento progressivo del Sanguineti verso il metodo logico anziché legale e la sua presa di distanza da una concezione esegetica o pragmatica della scienza canonistica <sup>(124)</sup>.

Su questa medesima linea si muovono le *Praelectiones* di De Luca le quali, essendo espressione del corso di Testo canonico, si distinguono per un maggiore grado di analicità rispetto al manuale del Sanguineti. Anche qui risulta dominante il *systema iuris* di Tarquini <sup>(125)</sup>: non a caso diversi anni più tardi la « Civiltà Catto-

---

<sup>(123)</sup> Un riflesso dei metodi dell'Accademia nella seconda edizione dell'opera di Sanguineti è l'aggiunta a determinati paragrafi di un certo numero di *Scholia* su materie specifiche in vista del loro approfondimento storico-dottrinale.

<sup>(124)</sup> SANGUINETI, *Iuris ecclesiastici Institutiones*, cit., p. VII.

<sup>(125)</sup> Si legga quanto scriveva Leone XIII al De Luca per mettere in evidenza lo sforzo sistematico e la continuità con l'insegnamento del suo predecessore Tarquini: « Libros autem tuos ad id merito esse compositos, non doctrinarum modo atque eruditionis delectus, sed etiam dilucidus ordo satis ostendit. Nam Camilli Tarquini, Cardinalis, tuique olim in Gregoriano Athenaeo antecessoris vestigiis ingressus, perspicuitati insimul et rerum sinceritati in opere concinnando imprimis consulis, apteque officia, quibus Ecclesia, pro natura ipsa societatis perfectae, luculenter regitur, ita prosequeris ut illis potissimum, qui in sacrarum disciplinarum spem adolescunt, utilitas haud dubia afferatur acere atque impensum canonum studium in se vel excitandi vel

lica » loderà come « merito singolare » di questo corso di De Luca l'« ordine » e « il metodo veramente scientifico » che lo rendevano non « una semplice esposizione di sacri Canoni a maniera di catechismo o di dissertazione, ma una continua dimostrazione, col nesso logico tra causa ed effetto » (126).

Nel suo insegnamento di Istituzioni pure Ojetti non introduce variazioni di rilievo rispetto alla Scuola gesuitica, da Zech a Tarquini. Distingue i prolegomeni — divisi in una « parte generale », dedicata alla costituzione della Chiesa, alla dimostrazione della sua potestà legislativa, alle fonti e alla storia del diritto canonico, e in una « parte speciale », concernente il *ius singulare* e i concordati — dalla trattazione vera e propria delle materie canoniche (127). Questa segue sì lo schema ormai usuale « de personis, de rebus, de iudiciis ecclesiasticis et de aliis per ordinem », ma in una forma diversa da quella inaugurata da Lancellotti, perché completamente rivestita della « sistematica » delle fonti giustiniane così come l'aveva riproposta Baldi.

Definito *systema iuris canonici*, l'ordine espositivo adottato dall'Ojetti è riassunto in una frase posta in esergo e diretta a sottolineare la corrispondenza formale tra la sequenza dei cinque libri delle Decretali di Gregorio IX e quella del Digesto e del Codice giustiniani:

*Magistratus ecclesiasticus (Judex) occurrentibus fori sui negotiis dirigendis (clerus et connubia), causisque dirimendis (iudicium, crimen) positus.*

---

fovendi » (dal breve pontificio del 18 ottobre 1898 in CC, s. XVII v. IV, 1898, pp. 450-451).

(126) Recensione al I vol. di M. DE LUCA, *Praelectiones iuris canonici...*, (5 voll., Romae, 1897-98) in CC, XLVIII, 1897, s. XVI v. XI, p. 460. Sul concetto di diritto canonico e sul metodo, cfr. ID., *Introductio generalis*, Romae, 1897, pp. 24-28.

(127) Ojetti adottava per il diritto pubblico il manuale del card. Tarquini, per il diritto privato quello del confratello Sanguineti (*Iuris Ecclesiastici Institutiones*, nella II ed. del 1890). Nella scelta del Tarquini, l'Ojetti dichiarava di seguire l'antico uso della Gregoriana, in quella del Sanguineti, invece, il motivo era di mettere a disposizione degli allievi un manuale « nec nimis ieiunum nec nimis prolixum ». L'uso dell'uno e dell'altro manuale non era separato ma congiunto e intrecciato, in quanto determinate parti del corso venivano fatte studiare sul libro del Tarquini, altre su quello del Sanguineti. Ojetti si proponeva di fondere le due opere « in unum ordinem logicum » (APUG, *Fondo Ojetti*, n. 1931: « Institutiones ante Codicem », 3 nov. 1896, cc. 1-4v.).

Ne risultava una divisione in tre corrispondenti parti: « Magistratus ecclesiasticus seu de Personis », « Negotia ecclesiastica seu de Rebus » e « Causae ecclesiasticae seu de Iudiciis », cui seguiva una « Epitome seu de Regulis, quibus systema iuris communis continetur »<sup>(128)</sup>.

Nel corso di Ojetti la radice romanistica non resta limitata alla titolazione delle parti costituenti lo schema tripartito; determina piuttosto la ristrutturazione dell'insieme degli articoli o capitoli. Ecco la suddivisione nelle tre « parti » e i relativi « articoli »:

Pars I: 1. De sacrorum canonum auctoritate; 2. De statu sacri Magistratus; 3. De variis sacri Magistratus functionibus; 4. De obsequio singulis Magistratibus competente.

Pars II: 1. De canonica beneficium assignatione; 2. De actuali eiusdem beneficium administratione; 3. De religiosis domibus; 4. De nuptiis fidelium.

Pars III: 1. Processus iudiciarius; 2. De causis civilibus in foro Ecclesiae; 3. De causis criminalibus (iniuria et damnum)<sup>(129)</sup>.

#### 4.3. Ordnung e System in Franz Xaver Wernz.

Rispetto a quella di Sanguineti e di Ojetti, la « sistematica » di Franz Xaver Wernz è il frutto di una lunga maturazione intellettuale e di un vasto confronto scientifico sul piano europeo. Docente all'Università Gregoriana dal 1882 al 1907, questo gesuita tedesco si dedica per venticinque anni alla stesura e al perfezionamento dei suoi corsi ed elabora un trattato completo di diritto canonico denominato *Ius decretalium*, apparso a Roma tra il 1889 e il '93 in versione litografata e in tre successive edizioni dal 1898 al 1914 nella versione a stampa<sup>(130)</sup>.

Per comprendere il risultato metodologico di Wernz, si rivela

<sup>(128)</sup> APUG, *Fondo Ojetti*, n. 1930-I, cc. 6-12.

<sup>(129)</sup> *Ibid.*

<sup>(130)</sup> Ecco la successione dei tomi a stampa del *Ius decretalium* di Wernz: I, *Introductio*, 1898; II, *Ius constitutionis Ecclesiae Catholicae*, 1899; III, *Ius administrationis Ecclesiae Catholicae*, 1901; IV, *Ius matrimoniale Ecclesiae Catholicae*, 1904. L'uscita degli ultimi due volumi, già pronti nel 1906, fu ritardata per l'elezione di Wernz a preposito generale. Il VI sul *ius poenale* apparve a cura di Ojetti nel 1913. Il V volume, diviso nel I tomo sul *de iudiciis in genere et de iudiciis contentiosis* e nel II sul *de iudiciis criminalibus* venne curato nel 1914-15 da Vidal. Sui diversi aspetti del rapporto tra l'attività didattica di Wernz e la sua opera a stampa insiste opportunamente R. PUZA, *P. Franz Xaver Wernz. Kanonist und Jesuitengeneral*, in PC, LXXXIII, 1994, pp. 360-364.

utile ripercorrere succintamente il suo itinerario intellettuale. Una prima tappa significativa fu quella dello scolasticato nel Collegio di Maria Laach, dove dal 1868 al '72 Wernz portò a termine il quadriennio degli studi teologici. Egli ebbe alcuni docenti di spicco, le opere dei quali saranno frequentemente richiamate nel *Ius decretalium*: Wilhelm Wilmers per la teologia dogmatica, Rudolph Cornely per gli studi biblici, Augustin Lehmkuhl per la teologia morale, e Gerhard Schneemann per il diritto canonico <sup>(131)</sup>. Quest'ultimo deve aver stimolato nell'allievo un forte interesse per le fonti e per la storia del diritto canonico, avendo cominciato a pubblicare nel 1870 la raccolta di atti e decreti sinodali recenti denominata *Collectio Lacensis* <sup>(132)</sup>.

La seconda tappa della formazione di Wernz occupa il decennio 1872-1882 e fu quasi interamente dedicata al diritto canonico, in un felice abbinamento di ricerca e di didattica previsto dalle Costituzioni della Compagnia di Gesù. Tolto infatti il primo triennio consacrato all'insegnamento della grammatica e della teologia dogmatica, nei rimanenti sette anni, egli insegnò ininterrottamente diritto canonico nel collegio di Ditton Hall (contea di Lancashire) ai confratelli della « provincia » di Germania esule in Inghilterra a causa delle leggi bismarkiane di espulsione degli ordini religiosi, e per un anno, a quelli inglesi nel collegio di St. Beuno nel Galles del Nord. A coronamento della sua attività scientifica fu chiamato alla cattedra di Testo canonico dell'Università Gregoriana (cfr. cap. I § 3.2).

Le linee programmatiche del suo indirizzo canonistico si trovano sostanzialmente definite già nel 1880 in rapporto alle posizioni esposte nelle *Praelectiones* del De Angelis. Misurandosi criticamente con quest'opera, Wernz delineava non soltanto l'orizzonte nel quale intendeva muoversi ma anche alcune fondamentali scelte metodologiche <sup>(133)</sup>.

Egli partiva dalla constatazione della « distanza ermeneutica »

---

<sup>(131)</sup> D.G. OESTERLE, *In piam Francisci Wernz S.I. memoriam 1842-1942*, in GR, XXIV, 1943, pp. 9 ss.

<sup>(132)</sup> PUZA, P. *Franz Xaver Wernz*, cit., pp. 353-354.

<sup>(133)</sup> F.X. WERNZ, Recensione alle *Praelectiones* del DE ANGELIS in ZKT, IV, 1880, pp. 524-539.

che si era ormai creata tra le « nuove domande » poste al diritto canonico dalle mutate condizioni dell'ultimo secolo e le « inutili risposte » che invano si continuava a ricercare nelle grandi opere della prima e della seconda canonistica post-tridentina (Fagnani e Barbosa, Reiffenstuel e Schmalzgrueber). Sotto questo profilo non esitava ad affermare che si potevano ormai definitivamente archiviare « molte parti con rubrica troppo vecchia » del diritto canonico.

Wernz salutava quindi con favore l'impresa a cui si era accinto il De Angelis di scartare quanto di sorpassato era presente nel *Corpus iuris canonici* e di mostrare quanto conteneva ancora di valido in rapporto alle nuove controversie ed errori. Tanto più che i vantaggi maggiori dell'opera del De Angelis erano, per Wernz, da un lato quello di mostrare le opinioni di un « canonista romano sapiente ed esperto », in grado di fornire anche le opinioni degli studiosi romani riguardo al diritto civile e, dall'altro, quello di accrescere, con le sue opere, « il legame molto importante fra i canonisti stranieri ed i rappresentanti della scienza canonistica e della prassi di Roma ». Queste considerazioni, svolte pochi anni prima di assumere la cattedra della Gregoriana, sono rivelatrici della duplice aspirazione di Wernz a confrontare la propria elaborazione canonistica con lo sviluppo della scienza giuridica secolare e a prestare un'attenzione tutta particolare allo *stylus Curiae Romanae*.

Su questa linea si rivela interessante la presa di posizione sul metodo di esposizione del diritto canonico. Wernz osserva che De Angelis « non persegue un sistema (*System*) tutto suo, ma si basa sull'ordine delle Decretali (*Decretalenordnung*) », adducendo a giustificazione sia il fatto che quest'ultimo era mantenuto nelle Scuole romane (e perciò non conveniva allontanarsene), sia che esso facilitava la formazione degli studenti rendendo possibile un contatto migliore con i commentatori del passato.

A questo punto Wernz dichiara esplicitamente, in negativo, di non appartenere « a quelli che vogliono vedere messo in disparte l'ordine delle Decretali » e, in positivo, di continuare ad apprezzare molto i « vecchi commentatori ». Tuttavia, a suo parere, « si dovrebbero consigliare ancora di più le spiegazioni delle Decretali che vengono seguite col metodo indicato dal vescovo Fessler »<sup>(134)</sup>. Allo

---

(134) Sul canonista austriaco Joseph Fessler (1813-1872), professore di diritto

stesso modo crede che, in vista di una migliore istruzione, sia giusto abbandonare l'ordine delle Decretali all'interno di un manuale di diritto canonico. Al riguardo obietta a De Angelis che, come mostrano i manuali del Devoti, del Ferrante, del Soglia e del Tarquini, « la prassi romana non impedisce una migliore sistematica ». Ancor meno poi ammette che le lezioni del docente dell'Apollinare siano in grado di far conoscere meglio i commentatori di quanto non lo siano i manuali di Phillips, di Aichner o di Schulte. Con ciò Wernz toccava il punto nevralgico della critica al tradizionale metodo legale, ovvero la sua inadeguatezza a rispondere alle « esigenze del tempo moderno », a causa principalmente dell'appiattimento e della dispersione delle materie. Non era infatti tollerabile il fatto che « domande così importanti per il presente » rimanessero neglette o ricevessero risposte deboli a motivo del loro inserimento in parti diverse della trattazione o addirittura nelle appendici. Le manchevolezze emergevano specialmente nella definizione della struttura giuridica della Chiesa e nella ripartizione delle cose ecclesiastiche. Quanto alla prima « il metodo preferito da De Angelis porta soprattutto l'enorme svantaggio che il diritto costituzionale canonico (*kirchliche Verfassungsrecht*) non trova una trattazione coerente e fondamentale ». Quanto alla seconda Wernz riconosceva al De Angelis di aver risolto uno dei problemi fondamentali col far seguire immediatamente al primo libro delle Decretali il terzo, per poi nel quinto trattare la procedura canonica, ma rivendicava altresì l'esigenza che le « cose » dovessero « stare necessariamente insieme », fossero cioè anch'esse trattate in modo unitario e coerente.

Per ovviare a questi gravi difetti di natura sistematica, Wernz consigliava di procedere — come poi farà lui stesso nel *Ius decretalium* — ad una radicale rielaborazione del disegno del De Angelis. In particolare, oltre a riservare un posto assolutamente preminente al diritto costituzionale della Chiesa all'interno dell'analisi del primo

---

canonico e di storia ecclesiastica nel seminario di Bressanone e poi nella Facoltà di teologia di Vienna, vescovo ausiliare e vicario generale per il Voralberg, vescovo di St. Pölten e, infine, segretario del concilio Vaticano I, si veda SCHULTE, III/1, pp. 400-402 (caustico), WERNZ, I, p. 467, EC, V, col. 1211. Scrisse varie opere sul concordato austriaco del 1855, sul processo canonico nell'età pregiustiniana, sull'infallibilità papale. Probabilmente Wernz si riferisce all'articolo di FESSLER, *Das Studium des Kirchenrechts*, in AKKR, III, 1858, pp. 25-38.

libro delle Decretali, egli raccomandava di seguire l'esempio dei vecchi canonisti post-tridentini (forse pensava a Zech) che facevano precedere ai loro commenti al *Liber Extra* prolegomeni molto elaborati, in cui trattare « i problemi generali con una tale profondità che si possono consultare ancora oggi ». Era evidente, da parte di Wernz, la volontà di procedere all'adeguamento della canonistica all'evoluzione della scienza giuridica laica con l'introduzione di una « parte generale ».

Possiamo tentare di fare il punto sull'indirizzo metodologico maturato da Wernz nel 1880. Nella trattazione del diritto canonico occorre dare la preminenza al nucleo « costituzionale » della Chiesa, possedere una spiccata sensibilità verso la storia degli istituti, mostrare attenzione ai problemi e agli sviluppi giuridici della contemporaneità. Il rispetto sostanziale e non pedissequo dell'antico ordine delle Decretali doveva poi andare di pari passo con la ricerca di un suo coerente ammodernamento sistematico. Queste indicazioni programmatiche sono esplicitate e sintetizzate nella seguente dichiarazione:

Il diritto delle Decretali costituisce il nocciolo del diritto canonico e quando si è inteso nel modo giusto il suo contenuto nel suo contesto storico e in connessione con le condizioni attuali del diritto, allora questo sarà sempre un guadagno per la scienza canonistica, a condizione che non si trascurino i principi superiori del diritto costituzionale canonico a favore degli sviluppi storici e del diritto attualmente in vigore <sup>(135)</sup>.

La forte rispondenza tra queste direttive e il disegno successivo di Wernz può essere verificata con l'analisi delle risposte date nei *Prolegomena* del *Ius decretalium* a tre quesiti fondamentali: Quale ordine, quale sistema, quale metodo prescegliere nello studio e nell'esposizione del diritto canonico? Si tenga presente che la risposta a tali interrogativi non era di natura didascalica bensì logica, giacché ciascuno dei termini trovava una corretta definizione solo in quello successivo: l'« ordine » doveva essere rapportato al « sistema » e quest'ultimo svolgeva a sua volta una funzione strumentale rispetto al « metodo ».

La domanda sull'ordine da seguire nella trattazione — ordine legale o metodo delle Istituzioni? — presenta per Wernz diversi

---

<sup>(135)</sup> WERNZ, Recensione alle *Praelectiones* del DE ANGELIS, cit., p. 528.

risvolti sotto il profilo logico, giuridico e pedagogico. Certamente i diversi argomenti del diritto canonico possono venire meglio compresi se collegati opportunamente in un « ordine » adatto e collocati al loro posto entro un conveniente « sistema ». Del resto, per quanto il canonista possa usare piena libertà nella suddivisione del diritto canonico e preferire un certo ordine piuttosto che un altro, l'ideale sarebbe proporre una partizione che non manchi di alcuni requisiti essenziali, come quelli della logicità, della adattabilità alla natura della scienza canonistica, della connessione con l'ordine delle fonti, della comune o più autorevole opinione degli studiosi e della consolidata tradizione nonché del rispetto dei criteri di utilità pratica e di sani princìpi didattici <sup>(136)</sup>.

Insomma, rispetto all'ordine legale delle Decretali gregoriane, Wernz si propone di evitare gli eccessi tanto di chi lo rifiutava come del tutto inappropriato, come Eybel, tanto di chi, come Devoti, lo aveva celebrato con grandi lodi. In realtà tale modello dispositivo si portava dietro difetti e lacune che era inutile e dannoso tentar di nascondere <sup>(137)</sup>. Pertanto non risultavano del tutto convincenti tutte le ragioni di chi, come Zallinger, aveva cercato di giustificare la necessità di attenersi rigorosamente ad esso <sup>(138)</sup>.

Neppure persuadevano Wernz i tentativi successivi di tralasciare l'ordine delle Decretali per introdurre una distinzione surrettizia tra diritto ecclesiastico pubblico e privato <sup>(139)</sup> o i risultati della manualistica del Walter, dell'Hinschius, dello Schulte e del Vering, i quali avevano dato luogo a una « grande diversità di divisioni », per la maggior parte assai lontane dall'ordine consueto e, per giunta, non sempre raccomandabili « per acume logico e per utilità pratica » <sup>(140)</sup>.

Ma non è solo sul problema della sistematica che Wernz prendeva le distanze dai maggiori esponenti della Scuola storica cattolica e dei canonisti protestanti più vicini. Egli, infatti, non può accettare che Scherer, Schulte e Vering ammettano quali uniche fonti del diritto

---

<sup>(136)</sup> WERNZ, I, n. 54 p. 67.

<sup>(137)</sup> Ivi, I, p. 67 nota 50.

<sup>(138)</sup> *Ibid.*

<sup>(139)</sup> Ivi, I, n. 55, p. 68.

<sup>(140)</sup> WERNZ, I, n. 56, p. 69.

canonico la positiva volontà di Cristo e la potestà legislativa della Chiesa, omettendo esplicitamente il ricorso al diritto naturale, o che uno storico come Hinschius si conceda di filosofare intorno ad esso in modo non corretto <sup>(141)</sup>. Ancor più severa è poi la posizione nei riguardi di Schulte, cui Wernz rimprovera di pervenire ad una partizione sistematica che presuppone una falsa relazione della Chiesa con le leggi civili, e di aderire ad erronee dottrine in materia di concordati e sulla validità della consuetudine indipendentemente dal consenso del legislatore, secondo la concezione propria di Puchta, Savigny, Windscheid, Sohm, Arndts, Gerber <sup>(142)</sup>.

Nel sottoporre a critica serrata la confusione regnante nella manualistica, e nella presa di posizione a favore del mantenimento del « nocciolo » decretalistico, Wernz si avvale degli argomenti prodotti dal collega Joseph Biederlack nella recensione del 1885 al *Ius canonicum* di Grandclaude:

Certamente il *Corpus iuris canonici* sembra somigliare a un vecchio edificio, che è difettoso in alcune sue parti e che è addirittura diventato una rovina. Inoltre la divisione dei libri di diritto canonico ha lo svantaggio che non è abbastanza sistematica. Ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo a che fare con un edificio che è diventato rispettabile per la sua età, nel quale si esprimono grandi antenati intellettuali e che è ricco di tradizioni. Anche se può essere piacevole e necessario un sistema (*System*) conseguentemente diviso, non bisogna però, a causa di ciò sopravvalutare il suo valore. Se diamo un'occhiata ai nostri nuovi compendi e manuali, dobbiamo ammettere che, da quando sono state lasciate le vecchie strade, troviamo, a svantaggio della nostra scienza, tanti sistemi diversi quanti sono i libri, perché quello che uno costruisce faticosamente, l'altro lo distrugge. Finché non ci viene dato in mano un nuovo libro di diritto canonico (*kirchliches Rechtsbuch*), la cosa migliore sarà rimanere nell'ordine (*Ordnung*) esistente, perché non si può parlare di sistema (*System*), adattare i vecchi spazi il meglio possibile e arrangiarci secondo le mutate situazioni <sup>(143)</sup>.

<sup>(141)</sup> Ivi, I, n. 81 p. 97 e nota 11.

<sup>(142)</sup> Ivi, n. 128 pp. 286-287. Le opere prese di mira da Wernz sono: J.F. SCHULTE, *System des allgemeinen katholischen Kirchenrechts*, Giessen, 1856; Id., *Die Lehre von den Quellen des katholischen Kirchenrechts*, Giessen, 1860.

<sup>(143)</sup> J. BIEDERLACK, Recensione al *Ius canonicum* di E. GRANDCLAUDE, in ZKT, IX, 1885, p. 354. Su Joseph Biederlack (1845-1930), docente alla Facoltà teologica di Innsbruck e nella Università Gregoriana (v. *supra*, cap. I § 3), autore di corsi di Istituzioni di diritto canonico pubblico e privato (conservati litografati nella Biblioteca della PUG) e di altri lavori canonistici, nonché della *Introduzione allo studio della*

Pur non condannando *a priori* la ricerca di nuovi « sistemi », Wernz ritiene conveniente mantenere la « sostanza » e lasciar cadere la « forma » ormai antiquata dell'ordine legale:

Verum quamvis illi canonistae non sint reprehendendi, qui penitus derelicto ordine legali Decretalium secundum nova systemata universum ius canonicum magna cum eruditione tractarunt, tamen propter rationes non spernandas saltem *quoad substantiam ordo legalis retinetur* <sup>(144)</sup>.

Egli conferma così, col titolo stesso della sua opera, di continuare ad operare nell'ambito di un corpo legislativo prestigioso, consolidato ed ampiamente approvato dall'autorità ecclesiastica come quello decretalistico, ma, al tempo stesso, intende ricercare una *via media* che componga sia la « differenza » tra il metodo d'insegnamento del Testo canonico e quello delle Istituzioni, sia la « discrepanza » tra l'ordine legale e quello sistematico. In ciò si riallaccia tanto ai tentativi di emendazione dell'ordine legale iniziati nella Scuola dell'Apollinare di De Angelis (cfr. cap. I § 2.2) quanto e soprattutto alla Scuola gesuitica di Pirhing, di Zech, di Zallinger e di Baldi, che avevano cercato di unire, per quanto possibile, metodo esegetico e metodo sistematico <sup>(145)</sup>.

L'auspicato « *adattamento* » consisteva, concretamente, nella riduzione dell'ordine legale al sistema delle Istituzioni mediante la ridistribuzione della materia contenuta nei libri I, III e IV delle Decretali sui diritti delle persone e delle cose ecclesiastiche rispettivamente nel 1° libro sulle persone e nel 2° (corrispondente al III delle Decretali) sulle cose ecclesiastiche, fatta eccezione del matrimonio, a cui conveniva assegnare specificatamente il 3° per la vastità della materia. Nel 4° libro si poteva poi comprendere tutta la dottrina canonica dei giudizi ecclesiastici in genere e di quelli civili e criminali in specie, i quali erano contenuti nel II e in una parte del I libro delle Decretali. Infine veniva mantenuto al suo posto il 5°

---

*questione sociale* (Innsbruck, 1895, trad. it. Pavia, 1899; Roma, 1907<sup>3</sup>), cfr. EC, II, col. 1625; DHCJ, I, pp. 447-448; N. GRASS, *Österreichs Kirchenrechtslehrer der Neuzeit*, Freiburg i. B., 1988, pp. 308, 310, 312-313.

<sup>(144)</sup> WERNZ, I, n. 4, p. 6.

<sup>(145)</sup> WERNZ, I, n. 4, pp. 6-7; § 56 nota 64, p. 71. A suffragio del mantenimento dell'ordine legale Wernz richiama anche l'autorità del noto civilista Zachariae (ivi, I, p. 7).

libro concernente il diritto criminale (processo, delitti e pene ecclesiastiche) <sup>(146)</sup>.

Operando queste traslazioni di fonti e ripartizioni di materie per libri — valevoli a maggior ragione per i titoli e gli articoli delle Decretali <sup>(147)</sup> — si otteneva il vantaggio di una connessione intima sia tra la scuola canonica e le fonti del diritto, che tra i libri degli antichi commentatori e quelli dei canonisti recenti; di unificare il metodo d'insegnamento sul modello delle istituzioni, considerato di per sé migliore, più logico e più familiare agli studenti; infine di attribuire, con ulteriori accorgimenti, alla nuova configurazione dei libri e delle materie, un carattere logico e coerente <sup>(148)</sup>.

Con ciò l'*opposizione degli « ordini »* della trattazione veniva da Wernz risolta nella *sintesi del « sistema »* che li comprendeva e li superava. Quest'ultimo rimaneva tuttavia da definire nelle sue articolazioni non meramente materiali ma schiettamente formali. A tale riguardo è importante segnalare un punto di svolta essenziale che investe il *Ius decretalium* nel passaggio dalla prima edizione litografata del 1889-93 alla prima a stampa del 1898-1904. Lasciando immutati i *Prolegomena*, al posto della titolazione dei libri *De iure personarum*, *De iudiciis ecclesiasticis*, *De iure matrimoniali*, *De iure criminali*, Wernz adotta l'altra di nuovo conio *Ius constitutionis*, *Ius administrationis*, *Ius matrimoniale*, *De iudiciis*, *Ius poenale* <sup>(149)</sup>.

Anche se non gli va attribuito un significato dirompente, tale mutamento è rivelatore di una svolta sistematica: dalla *Ordnung* decretalistica alla costruzione di un vero e proprio *System* basato sulla nuova ripartizione in diritto costituzionale e diritto amministrativo ecclesiastico, l'uno relativo alla struttura e all'ordinamento della gerarchia ecclesiastica secondo la divisione della potestà d'ordine e

<sup>(146)</sup> Ivi, n. 56, p. 70.

<sup>(147)</sup> Ivi, I, p. 71 nota 64.

<sup>(148)</sup> Ivi, I, n. 56 pp. 70-71; n. 4, p. 7.

<sup>(149)</sup> Il principio basilare del rispetto il più possibile rigoroso dell'*ordo legalis* comanda l'architettura dei libri e dei volumi. Dopo l'*Introductio in ius decretalium*, dedicata ai prolegomeni, segue il *Ius* (personarum sive hierarchiae vel) *constitutionis* (corrispondente al « Iudex » delle decretali di Gregorio IX), il *Ius* (rerum sive gubernationis vel) *administrationis* (corrispondente al « Clerus et res ipsius »); il *Ius matrimoniale* (corrispondente agli « Sponsalia »), il *Ius iudiciorum* (sive ordo iudiciarius) (corrispondente al « Iudicium ») e il *Ius criminale* (corrispondente al « Crimen »).

di giurisdizione (lato statico), l'altro relativo alle forme di esercizio di tali potestà (magistero, governo, liturgia e sacramenti) attraverso cui si esplica l'attività di governo della Chiesa (aspetto dinamico) <sup>(150)</sup>. Ne viene fuori un impianto in cui le diverse potestà (legislativa, giudiziaria, coercitiva) sono tra loro connesse senza essere mescolate. Il I libro tratta della dottrina generale canonica sulla gerarchia o costituzione della chiesa cattolica anche nelle sue particolari determinazioni e comprende una duplice parte sullo stato clericale secondo la duplice gerarchia dell'ordine e della giurisdizione; gli altri quattro libri contengono il diritto costituito sul governo della Chiesa mediante il quale l'intera azione sociale del popolo cristiano viene diretta al conseguimento del fine proprio della Chiesa. Tale reggimento (« regimen ») avviene attraverso il governo o l'amministrazione, la quale si serve delle leggi per definire l'ordine normale o diritto nella Chiesa (libri II e III) e dell'esercizio della potestà giudiziale (libro IV) e coercitiva (libro V) per ripristinarlo se esso viene turbato o violato <sup>(151)</sup>.

In apparenza Wernz presenta l'introduzione del diritto amministrativo come un mero ricalco della terminologia canonica tradizionale usata nel conferimento ai vescovi della « administratio in spiritualibus et temporalibus » delle diocesi e la distinzione col diritto costituzionale come del tutto equivalente a quella tra *ius constitutionale* e *ius constitutum* di Tarquini, Cavagnis e Zallinger. Ma, in realtà, egli tiene conto delle opere dei migliori rappresentanti della Scuola storica (Scherer) e talvolta si confronta anche con la pandettistica (Arndts).

Innanzitutto considera in modo diverso da Aichner la costituzione della Chiesa e la sua distinzione col governo o organizzazione. Mentre nel primo essa indica esclusivamente le strutture primarie e fondamentali che danno origine e formano la Chiesa secondo i principi del diritto divino, in Wernz essa abbraccia anche gli altri aspetti istituzionali e giuridici che scaturiscono dal diritto umano e quindi ricomprende materie che Aichner aveva riservato al profilo organizzativo <sup>(152)</sup>. Si rende subito evidente che Wernz rifiuta il

<sup>(150)</sup> WERNZ, II, § 2, p. 2-3; II, n. 3, p. 2.

<sup>(151)</sup> Ivi, I, § 56 nota 63 p. 70.

<sup>(152)</sup> WERNZ, II, § 1, p. 2. Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, trad. it., Milano, 1989, pp. 9-10.

discrimine che era stato posto dal diritto pubblico ecclesiastico con la distinzione tra *ius constituens* e *ius constitutus* e lo sostituisce con criteri derivati dall'ordine classico delle Decretali. Infatti non solo sceglie di strutturare l'intero impianto del diritto costituzionale sul duplice asse della *potestas ordinis et iurisdictionis*, ma si sforza di ricercare la massima concordia tra il loro contenuto e quello del I libro della raccolta gregoriana.

Ai fini della corretta architettura sistematica della sua opera, Wernz critica poi le partizioni della potestà ecclesiastica discordanti da quella bipartita che era stata fissata da Tommaso e di recente ribadita nei dibattiti del Vaticano I: contro Schulte, perché ammetteva una sola potestà fondata sull'ordinazione sacramentale e perché riferiva uno dei suoi oggetti, il magistero, alla potestà d'ordine; contro Walter, che pure ricollegava correttamente il magistero alla potestà di giurisdizione in ragione dell'obbligazione per i fedeli di credere alle definizioni ecclesiastiche, ma che quasi attribuiva a Tommaso l'errore di aver omesso la potestà di magistero; contro Phillips, Hinschius e Scherer, che finivano per fare di quest'ultima una vera e propria potestà da aggiungere alle altre due<sup>(153)</sup>. In questo senso si può dire che Wernz adatta all'ordine legale delle Decretali l'impianto che aveva seguito Richter e che si fondava sulla duplice distinzione tra *Verfassung* e *Verwaltung* nonché sulla duplice potestà d'ordine e di giurisdizione.

D'altro canto Wernz riprende anche l'impianto di Scherer. Della sua opera loda la sistematica, che qualifica come logicamente fondata e raccomandabile non solo per la sua semplicità ma anche per la sua coerente realizzazione, al di là del fatto che da essa possono talvolta sorgere delle difficoltà pratiche, poiché molte delle restanti materie vengono anticipate nella parte relativa al diritto costituzionale<sup>(154)</sup>. Inoltre, sulla scia di Scherer, da un lato purifica il concetto di ufficio ecclesiastico dalle incrostazioni medievali e dalla sua riduzione pro-

(153) WERNZ, II/1, § 3/III pp. 7-11; III, *Prooemium*, nota 2, p. 5. Wernz avverte che non bisogna confondere la enumerazione pratica degli oggetti della potestà ecclesiastica « ex triplici munere Christi scilicet prophetarum (magistri), sacerdotum, regis » con la preliminare divisione logica e veramente scientifica in « potestas ordinis » e « potestas iurisdictionis » (ivi, II/1 nota 23, p. 8).

(154) F.X. WERNZ, Recensione a *Handbuch des Kirchenrechts* di R. RITTER VON SCHERER, in ZKT, XI, 1887, p. 329.

gressiva all'istituto del beneficio ecclesiastico, dall'altro lo sviluppa in termini generali e nelle sue più diverse espressioni e figure in modo da farlo diventare il perno su cui sviluppare l'intera organizzazione della Chiesa<sup>(155)</sup>. Anche sotto questo profilo Wernz si discosta dalla sistematica di Friedberg e di coloro che trattano i singoli uffici ecclesiastici nel diritto costituzionale e il tema della potestà degli uffici nel diritto amministrativo della Chiesa<sup>(156)</sup>.

Un ulteriore punto di differenza rispetto alle sistematiche a lui contemporanee concerne il matrimonio, che viene trattato in modo autonomo e organico rispetto alle altre materie. L'aderenza all'ordine legale e la vastità della materia hanno fornito a Wernz argomenti solidi per discostarsi tanto dal metodo teologico di esporre il matrimonio unitariamente agli altri sacramenti quanto dall'impianto delle Istituzioni che ne mortificava il profilo antropologico ponendolo tra le « cose »<sup>(157)</sup>.

Il problema della sistematica del diritto canonico si congiunge strettamente con quello del *metodo scientifico*. Wernz segue l'impostazione che era stata elaborata dalla Scuola storica cattolica, da Walter a Scherer, che rifiutava l'esclusività o la prevalenza di un metodo a vantaggio della loro coordinazione costante. Il *metodo pratico, storico e filosofico*, da Wernz ridefinito unitariamente *scolastico*, è fatto discendere coerentemente dalla triplice necessità dell'insegnamento canonistico di: 1) sviluppare in modo accurato i principi fondamentali e generali dell'intera scienza, in linea con

---

(155) SCHERER, *Handbuch*, cit., I §§ 63-98; WERNZ, II/1, §§ 240-867. Wernz tratta nella I sezione della parte II del diritto costituzionale gli uffici gli ordinari e i delegati dei magistrati ecclesiastici in generale, nella seconda sezione le persone singole e fisiche cui sono ordinariamente affidati gli uffici ecclesiastici sia come magistrati che come delegati (dal romano pontefice fino ai vicari parrocchiali). In essa sono ricompresi i sinodi e i concili quali persone morali e collegi istituiti per il governo straordinario della Chiesa. Per la definizione di ufficio ecclesiastico: ivi, II/1 § 240 pp. 2-9.

(156) FRIEDBERG, *Trattato*, cit., pp. 248-315 (Gli uffici ecclesiastici); pp. 470-536 (La potestà degli uffici). Circa le complesse ragioni — non logiche ma pratiche ossia di concordanza con l'ordine delle decretali — che inducono Wernz a discostarsi dagli altri studiosi tedeschi e a trattare la materia dell'istituzione, provvisione e soppressione degli uffici nell'ambito nel diritto costituzionale invece che in quello del diritto amministrativo, si veda WERNZ, III/I, § 132, pp. 143-144.

(157) Per le discussioni sul metodo da seguire nel *Ius matrimoniale* si veda WERNZ, IV/1, §§ 1 e 6, pp. 1-2 e 5-6.

quanto avevano già cominciato a fare Devoti nella *Dissertatio prooemialis* e Zallinger nel *Liber isagogicus*; 2) spiegare la nascita e i progressi, i mutamenti e il destino degli istituti e delle norme dai primi secoli fino al presente per mettere a profitto della scienza canonistica la storia del diritto, in linea con quanto Zech e Devoti avevano sostenuto circa l'esigenza di unire l'erudizione storica con la prescrizione del diritto; 3) presentare la disciplina vigente nella chiesa universale non nella forma di norme generali ma fino alle ultime e particolari conclusioni, desumerla dalle fonti accuratamente citate, provarla e difenderla con ragioni intrinseche e in modo veramente logico <sup>(158)</sup>.

Il metodo positivo o esegetico tende a far conoscere ed esporre, mediante un'accurata interpretazione delle fonti genuine, la disciplina vigente nella Chiesa <sup>(159)</sup>. Il metodo sistematico o scolastico (che Scherer chiama giuridico-dogmatico) procede da definizioni e divisioni legittime, perviene a conclusioni fondate su ragioni intrinseche e estrinseche richieste dal fine e dai motivi della legge, difende le leggi ecclesiastiche dalle difficoltà ed eccezioni sollevate, si preoccupa di mostrare il nesso che intercorre con i supremi principi e con le dottrine teologiche, filosofiche e del diritto civile. Suo scopo ultimo è quello di redigere le leggi vigenti in un determinato ed ordinato sistema o corpo di dottrina. Il metodo storico è ritenuto particolarmente necessario per giungere ad una piena cognizione del diritto canonico. Il metodo pratico consiste nella corretta applicazione delle leggi generali alle cause particolari, ciò che richiede la conoscenza della giurisprudenza ed una lunga esperienza <sup>(160)</sup>.

Anche sul problema del metodo le acquisizioni della canonistica moderna (Doujat e Maschat), delle Scuole gesuitiche tedesche del XVIII secolo (Zech e Zallinger) e quelle della Gregoriana (Tarquini)

<sup>(158)</sup> WERNZ, I, n. 3, pp. 4-5.

<sup>(159)</sup> In vista della loro collaborazione al Codice del 1917 va sottolineato il sostanziale accordo di metodo tra Ojetti e Wernz. L'unica differenza tra i due consiste nel fatto che Ojetti segue una *triplex methodus*, che comprende il metodo esegetico e pratico, quello scolastico-sistematico e quello storico (APUG, *Fondo Ojetti*, n. 1931, c. 6; WERNZ, I, p. 77).

<sup>(160)</sup> Ivi, I § 59 pp. 75-78. Per una stringata ed incisiva illustrazione sincronica del metodo quadripartito applicato alla materia matrimoniale si veda WERNZ, IV/1, § 6, p. 6.

vengono sapientemente confrontate ed integrate da Wernz con i risultati della Scuola storica cattolica e con le posizioni delle Enciclopedie giuridiche e teologiche allora in voga <sup>(161)</sup>.

Per la sua imponenza sistematica, per la sua costruzione organica e per la solidità della dottrina, il *Ius decretalium* è stato unanimamente considerato, fin dalla sua apparizione, « opus iuris canonici princeps inter recentiora » <sup>(162)</sup>. In tempi più recenti si è tentato anche di coglierne il significato complessivo. Alla luce di quanto precede viene in sostanza confermato il giudizio di Pedro Lombardía secondo cui esso rappresenta « l'assimilazione della sistematica e dei concetti fondamentali della scuola tedesca, la 'canonizzazione' dei suoi elementi tecnici fondamentali » compiuta da « un tenace paladino dei diritti e delle prerogative della Santa Sede di fronte al clima liberale che la circondava [...] » <sup>(163)</sup>. Di pari passo a tali profili andrebbe però richiamato il notevolissimo peso esercitato su Wernz dalla volontà di conciliare ad ogni costo le novità della scienza giuridica con la tradizione canonistica classica e moderna <sup>(164)</sup>.

Non a caso la concezione sistematica di Wernz si definisce e assume una fisionomia propria principalmente in relazione alla correlazione tra i due impianti dell'*ordo decretalium* e del *systema iuris*. Tutti i suoi sforzi furono rivolti al raggiungimento del più elevato grado di concordia ipotizzabile tra essi; anzi, la risoluzione completa dell'uno nell'altro, con tutta la serie complessa e talora farraginosa di accorgimenti, di rimescolamenti, di apparati giustificativi che essa inevitabilmente implicava, ha rappresentato il suo traguardo ideale. Sotto questo profilo la sua opera rappresenta il più superbo tentativo di armonizzare la tradizione giuridica della Chiesa con le istanze della modernità giuridica secolare.

---

<sup>(161)</sup> Wernz rinvia sia all'enciclopedia giuridica del pandettista Arndts sia a quella teologica di Kihn (WERNZ, I, *Prooemium*, p. 8 nota 19).

<sup>(162)</sup> MAROTO, I, p. 109.

<sup>(163)</sup> P. LOMBARDÍA, *Contributi di Vincenzo Del Giudice allo studio sistematico del diritto canonico*, in DE, LXXIV, 1963, p. 19.

<sup>(164)</sup> Su questa linea si pone, almeno parzialmente, Erdö che definisce il *Ius decretalium* « la grande sintesi della cultura tedesca e della canonistica romana » (ERDÖ, p. 163).

### 5. *La Scuola dell'Apollinare: Sebastianelli, Lombardi, Lega.*

Nell'ultimo decennio dell'Ottocento la metodologia canonistica in uso presso il Seminario romano dell'Apollinare risente sia degli esiti innovativi della propria tradizione dottrinale, sia delle aperture culturali derivanti dall'innesto dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche nelle sue Scuole. I primi erano rappresentati dall'impianto logico-sistematico di De Camillis che, come vedremo nel cap. VI, trova la sua applicazione e il suo perfezionamento nei trattati canonistici di Gasparri; le seconde servono da tramite per l'incontro e il confronto dei canonisti con le impostazioni della scienza giuridica laica, in particolare con la romanistica e la civilistica italiana e tedesca (tanto direttamente, quanto indirettamente grazie all'influsso e alle traduzioni delle opere della pandettistica in Italia).

La generazione di docenti romani formatasi in questo clima culturale matura una più consapevole attitudine ai problemi di metodo e si apre alla dimensione comparativa nello studio del diritto. Di ciò si ha un sensibile riflesso anche nella manualistica di alcuni futuri consultori della codificazione: Guglielmo Sebastianelli, Michele Lega e Carlo Lombardi.

Cominciamo da quest'ultimo, autore nel 1897 di un manuale di Istituzioni che prosegue l'impianto e la linea metodologica del De Camillis. Infatti Lombardi rivendica fortemente la necessità e la rilevanza della « *scientiae canonicae methodus* » per interpretare le leggi, per risolvere le questioni giuridiche più importanti e per trarre le conclusioni più remote. Per questo sottolinea la imprescindibilità della « *Schola Institutionum* » rivolta precipuamente a delineare « *summa totius disciplinae principia* » e critica coloro che antepongono ad essa l'ordine delle Decretali nella « *Schola Textus* ». Omettere la trattazione sui principi vorrebbe dire lasciare il canonista nella più completa ignoranza di tutto ciò che attiene « *ad iuris historiam et philosophiam* »<sup>(165)</sup>.

L'opera si divide in due parti i « *Prolegomena* » (dedicati alla

---

<sup>(165)</sup> C. LOMBARDI, *Iuris canonici privati Institutiones...* (1897), I, Romae, 1904<sup>2</sup>, pp. 152-155. Lombardi distingue anche meglio l'oggetto formale dei due insegnamenti: la Scuola del Testo considera il « *ius constitutum et pressius ius vigen* », quella delle Istituzioni tratta principalmente « *de iure constituendo et de iure omnino antiquato* » (ivi, p. 154).

nozione generica di legge, alle collezioni e alla scienza canonistica) e i « Principia » (che seguono lo schema di Gaio e di Giustiniano con l'adattamento consueto di un III libro « De delictis et poenis » e un IV « De iudiciis »). Ciascuno dei libri presenta un'articolazione logica *sui generis*. Il « De personis » e il IV seguono la divisione « in genere » e « in specie », il III libro quella « in abstracto » e « in concreto »; il « De rebus » una tutta propria: « De cultu divino », « De his quae pertinent ad hominem sanctificationem », « De his quae pertinent ad defunctorum obsequium et levamen », « De beneficiis ac de rebus ecclesiae temporalibus ». Tra gli elementi caratteristici dell'opera di Lombardi sono da notare la classificazione della persona soggetto di diritto secondo la teoria romanistica e non germanista <sup>(166)</sup> e l'applicazione sistematica della categoria di *societas perfecta* non solo, com'era avvenuto fino allora, alla costituzione ma anche all'organizzazione della Chiesa. Legando il concetto di personalità collettiva o *universitas* alla chiesa universale, Lombardi procede per analisi ossia per distinzione della « società perfetta » in « società imperfette » (come le diocesi) e non per sintesi ossia per aggregazione delle « società imperfette ». Ma in tal modo, oltre a ribadire il primato della chiesa universale, finisce per assimilare e ridurre la chiesa particolare ad un organo amministrativo periferico <sup>(167)</sup>.

Rispetto al vecchio paradigma espositivo del Testo canonico riproposto da De Angelis e da Santi, il docente più innovativo dell'Apollinare è senza dubbio Guglielmo Sebastianelli. Nelle lezioni di Testo canonico del 1896 egli riferisce di essersi allontanato da pochi anni dall'ordine con cui sono disposte le Decretali gregoriane per adottare una « methodum scientificam ». Con essa il Sebastianelli intende, da un lato, rendere più organico e razionale la trattazione della materia canonica, eliminando i frequenti rimandi dei commentatori da un luogo all'altro; in secondo luogo fissare al loro giusto posto tutte le parti disperse e vaganti nei cinque libri della

---

<sup>(166)</sup> Lombardi distingue il concetto giuridico di persona in « physica » e « moralis », a sua volta divisa in « persona moralis collectiva » e « persona moralis fictitia » (ivi, pp. 168 ss.). Per una più compiuta analisi, si veda: G. LO CASTRO, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico (Contributo allo studio delle persone morali)*, Milano, 1974, pp. 19 ss.

<sup>(167)</sup> LOMBARDI, *Iuris canonici privati Institutiones*, cit., I, p. 174.

collezione gregoriana; infine, grazie al nuovo metodo, rendere più facile e più chiara la conoscenza del diritto canonico, in modo da far acquisire agli studenti maggiori frutti in quello studio.

Quanto al sistema da adottare nell'esposizione del diritto delle Decretali, il Sebastianelli è convinto che la riflessione sulla « natura » della Chiesa somministri la divisione di tutta l'opera. Infatti, essendo la Chiesa, per volontà del suo fondatore, società perfetta dotata di un triplice genere di potestà (legislativa, giudiziale e coattiva), tutta la legislazione o disciplina canonica non può non fondarsi sulle persone, cose e giudizi. L'evidente assunzione dell'impianto teorico del Tarquini e della classificazione delle materie nello schema tripartito, al pari di quanto aveva fatto molto più recentemente Sanguineti, non sono però da intendere nel senso di una rottura nei confronti del monumentale passato. Per assolvere al suo compito di interpretazione del Testo, Sebastianelli ritiene sufficiente indicare, avanti la trattazione delle singole materie, i corrispondenti titoli della collezione di Gregorio IX <sup>(168)</sup>.

Di fatto l'operazione compiuta da Sebastianelli modifica sia, anche se più radicalmente, l'architettura data da Bernardo Balbi e da Raimondo di Peñafort, sia l'impianto tradizionale del Lancellotti, sostituendo ad essi un tessuto espositivo fondato su base esclusivamente logica. I due volumi *De personis* e *De rebus*, infatti, sono volutamente legati dalla continuità dello schema bipolare persone/cose. Dopo un brevissimo proemio sul concetto di persona nel diritto canonico, Sebastianelli articola la trattazione delle persone in tre parti: chierici (titt. I-XIV), regolari (titt. I-VII) e laici (titt. I-II). I chierici sono a loro volta distinti « in genere » (« De iuribus, privilegiis et officiis communibus clericorum ») e « in specie » (dove è ripercorsa l'intera gerarchia ecclesiastica). A somiglianza di *De Angelis*, Sebastianelli introduce qua e là alcune *Appendices* su questioni particolari (i vescovi titolari, la legge di clausura). Passando alle cose ecclesiastiche, egli premette una parte relativa al matrimonio quale sviluppo delle cose spirituali, affrontate nel trattato sulle persone relativamente ai vescovi e ai parrochi. Le altre due parti sono dedicate al « De re beneficiis » e al « De rebus tempo-

---

<sup>(168)</sup> G. SEBASTIANELLI, *Praelectiones juris canonici...*, *De personis*, Romae, 1896, *Prooemium*.

ralibus ecclesiasticis », visti come mezzi della Chiesa per il conseguimento dei suoi fini, distinti tra quelli che servono a produrre (sacramenti e sacramentali) o ad esercitare (edifici di culto, altari, istituti di carità, ecc.) la vita spirituale <sup>(169)</sup>.

Il grosso trattato elaborato da Michele Lega intorno al *De iudiciis ecclesiasticis*, pubblicato tra il 1896 e il 1901, può essere considerato tanto il completamento dell'esposizione del Testo canonico secondo un ordine esclusivamente razionale (inaugurato dal suo collega Sebastianelli per il *De personis* e il *De rebus*), quanto il perfezionamento e quasi il vertice della metodologia scientifica adottata dalla Scuola dell'Apollinare sulla soglia della codificazione.

Colpisce il fatto che Lega abbia ritenuto opportuno dedicare al *problema del metodo* il « Prooemium » più lungo e più ricco, per ampiezza di orizzonti e di riferimenti. Dopo aver esordito con la dichiarazione che nelle scuole dell'Apollinare l'*ordo logicus* è preferito all'*ordo legalis* in quanto più consono all'insegnamento della dottrina dei canoni, egli si impegna ad offrirne un'approfondita giustificazione storica e teorica <sup>(170)</sup>. Sotto il profilo delle fonti l'ordine logico non è in contraddizione con l'ordine legale perché i canoni delle diverse collezioni furono raccolti non secondo il criterio dottrinale bensì secondo il criterio storico e pratico. I collettori medievali in questo seguirono le orme dei codici delle leggi romane rivolti a riunire in un corpo unico le incerte leggi vaganti e a separare, con l'autorità del principe, quelle vigenti dalle altre soppresse e desuete. Diversamente dai compilatori delle raccolte, il legislatore si preoccupò di dare un ordinamento logico ai canoni. Senza rinviare a nessun autore contemporaneo o fonte più antica del suo pensiero, Lega introduce qui un'importante articolazione storico-dogmatica tra le funzioni del Legislatore, del Dottore e del Giudice. Con ciò egli mostra di essere al corrente, almeno nei suoi termini generali, del dibattito dottrinale moderno, da Portalis fino a

<sup>(169)</sup> ID., *Praelectiones juris canonici...*, *De rebus*, Romae, 1897.

<sup>(170)</sup> Sulla « quaestio de methodo » Lega rinvia preliminarmente ad alcuni autori classici, già incontrati nel corso della presente opera (v. Prolegomeni, § 2.4 e questo capitolo § 4.1): le *Praenotationes* di DOUJAT, i *Prolegomena* di MASCHAT, il proemio al *Ius canonicum* di PIRHING e il *Commentarius* di BALDI (M. LEGA, *Praelectiones... de iudiciis ecclesiasticis...*, I, Romae, 1896, *Prooemium*, p. 5 nota 1).

pandettisti come Dernburg, Arndts e Windscheid passando per Savigny <sup>(171)</sup>.

Compito del Legislatore, sostiene Lega, è prima concepire ed esprimere chiaramente la legge al momento della sua pubblicazione; quando poi il loro numero sia cresciuto a dismisura e la loro applicazione divenuta incerta o addirittura caduta in disuso, egli deve redigere un codice che le comprenda tutte ed in modo esclusivo. Così hanno fatto Giustiniano e Gregorio IX, che però quanto all'ordinamento della materia si sono affidati alla scienza di compilatori quali Triboniano e Raimondo. Compito del Dottore, invece, non è tanto esporre le singole leggi e spiegarle alla lettera, quanto scrutarne l'intimo spirito, risalendo ai veri fondamenti di ciascun istituto giuridico ossia ai princìpi sui quali si fonda e prende forma. Le regole della scienza, infatti, si sviluppano nelle scuole e non nei codici, anche se essi, analizzati dal giureconsulto più a fondo, contengono e somministrano i princìpi del diritto positivo. Quanto al Giudice, conclude Lega, egli applica con grande prudenza il codice delle leggi ai singoli casi da giudicare e dirime le controversie solo dopo aver udito il Dottore del diritto e aver ascoltato dalla sua bocca le supreme ragioni del Legislatore <sup>(172)</sup>.

Applicando al diritto canonico quanto c'insegna l'esperienza giuridica antica e odierna, Lega rintraccia una analoga articolazione tra Dottori e Legislatore. Raimondo di Peñafort, infatti, dopo aver composto e ordinato il *Liber Extra*, non dubitò nella sua *Summa* di recedere dall'ordine legale. La necessità di una trattazione dottrinale della materia *De iudiciis* fu percepita da Guglielmo Durante che, nel suo *Speculum iudiciale*, scritto dopo la raccolta gregoriana, conservò l'ordinamento logico alla materia, e da Giovanni d'Andrea che, nell'arricchire tale trattato di aggiunte, discusse sul metodo da seguire <sup>(173)</sup>.

Oggi — continua Lega, con il chiaro intento di proseguire il raffronto — anche da quei giuristi che espongono approfonditi

---

<sup>(171)</sup> Per qualche ragguglio, cfr. KOSCHAKER, *L'Europa e il diritto romano*, cit., pp. 310 ss., M. FIORAVANTI, *La scienza giuridica: il dibattito sul metodo e la costruzione della teoria giuridica dello Stato*, in « Il pensiero politico », XV, 1982, pp. 92-126.

<sup>(172)</sup> LEGA, *Praelectiones... de iudiciis ecclesiasticis*, cit., I, pp. 5-7.

<sup>(173)</sup> Ivi, pp. 7-8.

commenti ai codici pubblicati dalle nazioni civili, tra l'altro ben ordinati e ben divisi al loro interno, si è soliti, abbandonato l'ordine legale, spiegare tutta la materia in modo da evidenziare i nessi intercorrenti tra i principi e le nozioni supreme del diritto. Sarebbe perciò doveroso che qualcosa di analogo si facesse per l'insegnamento di diritto canonico. Dopo che nella « Schola Institutio-num » non si segue l'ordine legale ma si insegnano i primi elementi del diritto positivo e della disciplina, nulla ci proibisce che anche nella « Schola Textus » si debba preferire il metodo con cui i principi del diritto, già trasmessi, siano sviluppati, conservando ugualmente il nesso logico, nell'esame delle singole prescrizioni di legge. Tale metodo sarebbe da lodare tanto più al momento attuale, dopo che l'episcopato cattolico riunito in concilio ha maturato la convinzione che occorra preparare un codice di leggi ecclesiastiche (174).

Al fine di evitare equivoci circa la portata del suo metodo, Lega avverte che, per quanto si allontani dall'ordine legale, partirà comunque dal testo di diritto, e, prima di interpretarlo, esporrà il *ius decretalium* con le aggiunte del *ius novissimum*, sforzandosi di inserire, per quanto possibile, le varie *quaestiones* nelle stesse rubriche delle Decretali e di indicare sempre, in testa ad ogni argomento affrontato, le fonti antiche e recenti che lo riguardano. Inoltre, poiché tratterà « de iure constituto », egli si propone di considerare attentamente l'ordine legale e di tenerlo in gran conto per conoscere la volontà del Legislatore (175).

Queste precisazioni del Lega, rivolte a garantire una continuità interpretativa tra il vecchio e il nuovo diritto e tra il vecchio e nuovo metodo espositivo, non possono sminuire le *innovazioni sistematiche* nell'impianto generale della sua opera. La prima novità, rispetto ai manuali di diritto canonico, è nella *suprema divisio* tra giudizi civili e giudizi criminali, con un'evidente adeguamento alla distinzione da tempo consolidatasi nel diritto secolare. All'interno di questi due libri Lega introduce, al pari del *Tractatus* di Bouix (176), delle *Institutiones*

(174) Ivi, pp. 8-9.

(175) Ivi, p. 10. Lega intende quindi considerare la stessa disposizione materiale dei canoni quale espressione, talune volte, dell'intenzione del Legislatore.

(176) D. BOUIX, *Tractatus de judiciis ecclesiasticis ubi et de vicario generali episcopi*,

del Sanguineti<sup>(177)</sup> e delle *Praelectiones* di Wernz<sup>(178)</sup>, la distinzione delle varie parti a seconda dell'analisi della materia « in genere » e « in specie ». Si hanno così due volumi per il libro I e per il libro II.

Nel primo volume, diviso in quattro sezioni, Lega tratta, in generale, i prolegomeni o questioni preliminari, cui fa seguire le fasi del rapporto processuale: l'introduzione e istruzione dei giudizi, la loro definizione, l'esecuzione della sentenza. Nel secondo volume considera le forme speciali dei giudizi e svolge l'intero organismo della curia romana e delle curie diocesane sotto il profilo della funzione giudiziale nonché dei problemi connessi all'ordinazione dei tribunali di ordine uguale e ineguale<sup>(179)</sup>.

Giova osservare che nella prima parte di ciascun libro, o come prima sezione o come parte autonoma, Lega premette, rispettivamente, i « Prolegomena in iudicia ecclesiastica » e un trattatello generale « De delictis et poenis ». Ambedue rivestono una importanza notevole per la novità di metodo e le modalità di contenuto. I preliminari al primo volume, affrontano le questioni generali, la cui soluzione interessa ogni tipo di giudizi, mettendo così ordine ad una materia rimasta fino allora particolarmente dispersa e confusa: i modi legittimi per comporre le liti, le persone che prendono parte nei giudizi ecclesiastici, la teoria delle azioni e delle eccezioni, il fòro competente, le regole generali nei processi<sup>(180)</sup>.

---

2 voll., Parisiis, 1855. Una differenza non irrilevante: mentre Bouix aveva posto i vari tipi specifici di cause ecclesiastiche (spirituali, matrimoniali, temporali dei chierici, ecc.) nella parte relativa ai giudizi in generale, sotto la sezione relativa al loro oggetto, Lega li riconduce nella parte speciale del libro I.

(177) Sanguineti aveva riservato la prima parte del libro III al *De legibus generalibus iudicii ecclesiastici* (comprendente anche i « praeliminaria ») e la seconda parte speciale al *De causis ecclesiasticis brevis complexio* (SANGUINETI, *Iuris ecclesiastici Institutiones*, cit., pp. 437 ss.).

(178) F.X. WERNZ, *Compendium praelectionum de iure decretalium. Liber II. Decretalium de iudiciis ecclesiasticis in genere atque in specie. De iudiciis civilibus*, Romae, 1889.

(179) Il I titolo del secondo volume tratta della natura e origine delle congregazioni, dei tribunali e degli uffici della curia romana, dedicando particolare attenzione all'organizzazione e procedura della Rota. Il II titolo concerne il modo comune di procedere delle congregazioni e discute dell'autorità e dell'efficacia delle loro decisioni.

(180) Tra questi 5 titoli dei Prolegomena giova sottolineare l'apporto dottrinale innovativo del Lega in materia di distinzione tra giurisdizione e competenza ovvero la trasformazione della prima nella seconda per la sua determinazione 1) *ratione obiecti*; 2)

Il trattatello che apre il terzo volume intende supplire alla carenza di una riflessione organica e delineare, sul modello del grande giurista Carrara, un sistema penale della Chiesa di carattere scientifico. Lega, infatti, ricerca per prima cosa il fondamento di tale sistema, ne traccia il limite che lo distingue dal sistema civile, per poi passare ad inquadrare gli scopi, la nozione di delitto, e i tipi di pene canoniche. Anche nella trattazione dei singoli delitti e delle corrispondenti pene, che completa il terzo volume, viene operata una divisione sistematica <sup>(181)</sup>.

Nel quarto volume Lega considera i giudizi criminali in generale e in particolare. Nella parte generale cerca di mettere ordine alle varie forme di processo enucleate dai « canonisti pragmatici », concludendo che forme sostanziali diverse di giudizi sono da ritenere solo l'accusatoria e l'inquisitoria, da cui deriva la forma mista inquisitoria-accusatoria <sup>(182)</sup>. Segue la trattazione degli atti processuali e degli atti costitutivi del procedimento penale. La parte speciale, infine, è riservata alle forme di processo relative a soggetti particolari, come la sospensione « ex informata conscientia », le sentenze di censura, le cause dei regolari, quelle matrimoniali, quelle di attinenza al Sant'Uffizio. Anche in questo settore lo sforzo è diretto a ricondurre, per quanto possibile, tali forme eccezionali di giudizio a una visione logica e organica.

Dalla interna strutturazione e dalla notevole ampiezza delle diverse « parti generali » traspare la volontà di Lega di inserirsi appieno nella linea dei trattati della scienza giuridica a lui contemporanea e di adeguare la sistematica della sua opera all'ordinamento delle materie introdotto nei codici statuali <sup>(183)</sup>.

---

*ratione gradus hierarchici*; 3) *ratione territorii* (LEGA, *Praelectiones... de iudiciis ecclesiasticis*, cit., I, pp. 346 ss.).

<sup>(181)</sup> In rapporto al diritto leso, Lega distingue quattro classi di delitti: 1) contro il diritto pubblico della Chiesa; 2) contro il diritto privato; 3) contro la legge naturale con lesione dell'ordine sociale della Chiesa; 4) delitti commessi dai chierici contro la disciplina ecclesiastica che li riguarda.

<sup>(182)</sup> Questa forma processuale venne tacitamente accolta dalla istruzione della S. Congregazione dei vescovi e regolari sulle cause disciplinari dei chierici del 1880.

<sup>(183)</sup> Non sembra inutile osservare le analogie di struttura tra il Codice di procedura civile italiano del 1865, avente un ordinamento delle materie simile a quello degli altri a tipo francese, e l'opera del Lega dedicata ai giudizi ecclesiastici civili.

Per meglio capire la distanza che separa la sua metodologia dall'impostazione di molti altri canonisti, è utile evidenziare i seguenti elementi qualificanti: *a)* la sostituzione del « metodo legale » con il « metodo logico », che presenta unite insieme le diverse leggi riguardanti un medesimo argomento, coordinate secondo l'ordine dottrinale delle materie e connesse con le supreme nozioni e con i primi principi del diritto; *b)* la prospettiva storico-dogmatica nello studio del diritto, per cui si dà largo spazio alla ricostruzione evolutiva dei singoli istituti e all'esame delle fonti antiche che li riguardano al fine di penetrare meglio nel vivo della sostanza giuridica e di coglierne i tratti caratteristici; *c)* la netta preferenza riservata, nel sistema delle fonti integrative o suppletive, così come nell'attività interpretativa, al diritto romano; *d)* l'impiego del metodo comparativo nell'analisi del diritto vigente allo scopo di meglio distinguere e illuminare reciprocamente il diritto canonico e quello civile <sup>(184)</sup>; *e)* l'attitudine ad accogliere o ad adattare, qualora si renda necessario per giungere ad una migliore sistematica, gli avanzamenti tecnici della scienza processuale civile senza con ciò rinunciare alle peculiarità dell'ordinamento canonico in materia giudiziaria <sup>(185)</sup>.

Più in generale si possono osservare, negli esponenti della Scuola dell'Apollinare di fine secolo, tre fenomeni caratteristici in rapporto alle premesse culturali del processo di codificazione. In primo luogo una crescente *omogeneità d'indirizzo metodologico* che

---

Anzitutto per la divisione tra procedimenti generali e speciali, posti in calce; secondariamente per l'articolazione in un Titolo preliminare e in Libri che seguono lo sviluppo organico del processo, dall'ordine e dalla forma dei giudizi all'esecuzione forzata.

<sup>(184)</sup> Di sicura rilevanza metodologica la seguente affermazione di Lega: « Praeterea saepius explicari bene non potest aliquod institutum iuris iudicialis criminalis, aut saltem non ita distincte percipitur, nisi comparetur cum relativa iudicii civilis lege » (LEGA, *Praelectiones... de iudiciis ecclesiasticis*, cit., I, p. 16).

<sup>(185)</sup> Valgano alcuni esempi. Nei *Prolegomena* al tit. III *De actionibus*, allorché tratta dell'azione possessoria, Lega intende mostrare come il diritto canonico non solo vinse il formalismo del diritto romano col richiamo al principio dell'equità naturale, ma superò lo stesso *Code Napoléon* quanto alla garanzia di difesa giuridica, allorché all'azione possessoria aggiunse l'eccezione (ivi, I, p. 242). Nella parte speciale dei giudizi criminali, allorché commenta l'*Istruzione per le cause disciplinari* del 1880, Lega intende sottolineare le peculiarità del sistema penale canonico col sostenere l'opportunità di ripristinare la *purgatio canonica* quale rimedio extragiudiziale (ivi, IV, pp. 363).

si realizza con l'altra Scuola romana della Gregoriana. Si è detto che la concezione del « systema » del diritto canonico di Lombardi, Sebastianelli, Lega risulta assai simile, nei suoi elementi costitutivi, a quella di Tarquini, Sanguineti, Ogetti, De Luca (non a quella di Wernz). Di certo l'impiego della sistematica delle Istituzioni all'interno dei corsi di Testo canonico ha facilitato tale convergenza.

In secondo luogo l'*assimilazione delle tecniche* del diritto statale, la quale si esprime in una molteplicità di forme ed in particolare nell'adeguamento della sistematica canonica — aspetto che trova l'esempio migliore nel lavoro di riordinamento della procedura civile e penale canonica attuato da Lega — e nella trasposizione al diritto canonico classico del modello giusnaturalistico e statualistico. Sulla scia di De Camillis, che aveva assimilato l'impianto dei discepoli di Wolff, le strutture formali su cui poggiare lo sviluppo del « systema » continuano ad essere rappresentate da alcune fondamentali coppie correlative: *iura* e *obligationes*, *status* e *genera personarum*, *officium* e *ius* ecc. Ma anche la concezione sostanziale del « systema » risulta fondata sul paradigma giusnaturalistico della *societas perfecta* che riconduce la Chiesa al triplice asse costitutivo formato dall'affermazione dell'autonomia o sovranità, dalla attribuzione degli scopi e dall'assegnazione dei mezzi adeguati. Da qui lo stretto parallelismo con il modello statale. Giova ricordare come in Sebastianelli non solo le attività potestative ma anche quelle amministrative della Chiesa siano rilette alla luce dell'organizzazione centralistica dello Stato <sup>(186)</sup>.

Infine la rinascita di un forte interesse scientifico per le fonti e gli istituti del *diritto romano* e per la *comparazione giuridica*. In genere i canonisti dell'Apollinare preferiscono le soluzioni dottrinali che trovano fondamento nel diritto romano; ne esaltano il ruolo essenziale avuto nella costruzione della civiltà giuridica (vedi la teoria delle persone in Lombardi); inoltre introducono riferimenti e

---

<sup>(186)</sup> Talvolta anche sul piano, opportunamente delimitato, delle fonti. È significativo che Lega respinga le posizioni di Bouix, volte a restringere la funzione suppletoria del diritto civile nelle questioni canoniche meramente civili, esclusivamente al diritto romano-civile anziché a quello prodotto dalle autorità vigenti (LEGA, *Praelectiones... de iudiciis ecclesiasticis*, cit., I, p. 15 nota 1).

citazioni di studiosi di storia del diritto o di diritto civile di orientamento laico (Schupfer, Padelletti, ecc.) <sup>(187)</sup>.

#### 6. *L'affermazione del systema Institutionum.*

A determinare la netta preferenza del sistema delle Istituzioni nella manualistica di diritto canonico di fine Ottocento e poi a consacrarne il valore nella sistematica del Codice concorrono diversi ordini di fattori legati alle reazioni culturali della Chiesa, all'organizzazione didattica, all'evoluzione dei generi letterari, alla diffusione mondiale dei manuali istituzionali.

La reazione della Chiesa alle correnti di pensiero dell'illuminismo e poi del liberalismo aveva prodotto nelle Scuole romane di diritto canonico una diffidenza tanto verso lo spirito di sistema di tipo razionalistico quanto verso le nuove architetture dalla Scuola storica del diritto. S'è visto come, all'inizio dell'Ottocento, l'idea di *systema iuris* secondo il metodo razionale deduttivo del giusnaturalismo fosse quasi scomparsa nella scienza canonistica. Ma s'è osservato anche come la concezione della Chiesa-*societas perfecta* e l'impianto categoriale wolffiano-nettelblattiano siano sopravvissuti e abbiano continuato ad influenzare le Scuole romane sul duplice versante del *ius publicum* e del *ius privatum*. In ogni caso gli schemi concettuali di derivazione giusnaturalistica anziché scalfire la strutturazione tripartita dei manuali di diritto canonico, vennero facilmente assorbiti all'interno di essa, in parallelo con quanto avveniva nel diritto civile sotto l'influenza della pandettistica.

D'altro canto le concezioni organiche elaborate dai canonisti tedeschi o furono avvertite come pericolose in quanto minate dall'influenza teologica del protestantesimo o — come nel caso della Scuola storica cattolica che va da Walter a Vering — non penetrarono e non attecchirono al di fuori dell'area culturale tedesca per il loro carattere

---

<sup>(187)</sup> Sulla necessità di impiegare un metodo interdisciplinare nello studio del diritto canonico, si veda quanto scrive Sebastianelli nella trattazione del matrimonio (G. SEBASTIANELLI, *Praelectiones iuris canonici...*, II, *De rebus*, Romae, 1896, p. 6). A sua volta Lega insiste sull'intima connessione del diritto processuale canonico con gli istituti e le fonti del diritto civile dei romani (LEGA, *Praelectiones... de iudiciis ecclesiasticis*, cit., I, pp. 13-16).

innovativo rispetto agli schemi tradizionali. A fronte della chiusura verso i nuovi sistemi di diritto canonico e degli inconvenienti, nonché delle critiche cui andava soggetto ormai da secoli l'ordine delle Decretali, l'antico e consolidato sistema delle Istituzioni finì per diventare assolutamente dominante (cfr. cap. I, § 1.2).

Il fattore determinante che, da ultimo, favorì una larghissima convergenza dottrinale sulla sistematica romanistica sullo scorcio dell'Ottocento fu la progressiva unificazione dell'*impostazione didattica* nelle due principali Scuole canonistiche romane.

Seguiamo brevemente i motivi, le tappe e le modalità di questo avvicinamento. Mentre il Seminario dell'Apollinare aveva il suo autore obbligato in De Camillis, la Gregoriana non disponeva di un manuale di riferimento prima di quello del Sanguineti edito nel 1884<sup>(188)</sup>. Tuttavia le differenze esistenti tra le due Scuole non concernevano, come sappiamo, solo i manuali: esse contemplavano l'impostazione metodologica e la divisione dei contenuti nel piano degli studi. Gli studenti della Gregoriana dovevano raggiungere nel corso di Istituzioni almeno una conoscenza sommaria del diritto vigente, e perciò seguivano un programma più vasto di quello predisposto per gli allievi del Seminario Romano, i quali si limitavano ad apprendere i principi e gli elementi fondamentali del diritto canonico insieme con l'evoluzione storica degli istituti, rinviando per il resto al corso di Testo canonico.

Tali discrepanze vennero momentaneamente aggravate nel 1896, con la regolamentazione differenziata dei *curricula* per conseguire i gradi accademici presso gli atenei pontifici da parte della Congregazione degli studi. I seminaristi che avevano compiuto gli studi teologici nei seminari dell'Urbe poterono continuare ad accedere ai corsi per la licenza e poi per il dottorato dopo aver frequentato i corsi di Istituzioni e di Testo canonico insegnati

---

<sup>(188)</sup> I professori della Gregoriana erano comunque soliti rinviare ai loro corsi orali, anche se poi consigliavano la lettura di manuali elementari. Nel 1896 Benedetto Ojetti stilava un elenco delle più degne opere di Istituzioni comprendendovi, tra quelle più antiche, la *Summa* di Enrico CANISIO, le *Praenotiones canonicarum* del DOUJAT, i *Praecognita iuris canonici* del confratello ZECH e le *Institutiones* del DEVOTI e, tra quelle più recenti, il *Manuale compendium totius iuris canonici* di CRAISSON (edito a Poitiers in quattro volumi nel 1861) e il già ricordato *Compendium iuris ecclesiastici* di AICHNER (APUG, *Fondo Ojetti*, n. 1931: « Institutiones ante Codicem », 3 nov. 1896, cc. 5v-6v).

rispettivamente per uno e per due anni. Invece gli altri seminaristi, cui era stato impartito un unico corso annuale di Istituzioni canoniche presso un Seminario fuori di Roma, furono obbligati a sostenere l'esame di Istituzioni per conseguire il primo grado accademico del baccalaureato (189). Di conseguenza il tipo di manuale canonistico dovette essere rimodellato sul genere di studenti: una trattazione organica e completa, benché concisa, per gli studenti esterni; una trattazione di carattere metodologico, che sviluppava i principi, le regole, le fonti e i criteri interpretativi per gli studenti dell'Apollinare e per quelli della Gregoriana.

Oltre alla ristrutturazione dei piani di studio a spingere verso il superamento della differenziazione didattica nell'Urbe, concorse, quale ulteriore elemento, la crisi definitiva dell'*ordo Decretalium*.

Da una parte si accrebbe la consapevolezza del carattere inadeguato, sotto il profilo espositivo, dell'antico ordine della Decretali, vuoi per le difficoltà connesse all'ampliamento e all'adeguamento della normativa pontificia, vuoi per la diffusione dei sistemi di disposizione della materia denominati « liberi » (190). Ciò spinse anche i canonisti romani verso la ricerca di un ordine più scientifico e logico (191).

Dall'altra parte si erano andati sempre più cumulando in modo evidente e marcato gli effetti prodotti dall'interferenza dell'ordine delle Istituzioni su quello legale. Cominciati fin dal tardo Cinque-

(189) S. CONGREGATIO STUDIORUM, Litt. 21 nov. 1879 e 11 lug. 1896 sull'ordinamento degli studi nell'Urbe.

(190) Si veda, ad es., l'articolata distinzione in classi della « letteratura canonistica » operata da SÄGMÜLLER, *Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts*, Freiburg i. B., 1904, § 8: « 1. Kommentare zum *Corpus iuris canonici*: a) Zu den einzelnen Kapiteln; b) Zu den einzelnen Titeln; 2. Darstellungen im Institutionensystem, 3. Darstellungen in freier systematischer Form: a) Umfassendere Werke und Handbücher: α) Katholische Verfasser; β) Protestantische Verfasser; b) Lehrbücher: a) Katholische Verfasser; β) Protestantische Verfasser ».

(191) Cavagnis si fece portavoce di questa istanza allorché scriveva, nella prefazione al trattato di Diritto pubblico ecclesiastico del 1880: « [...] in institutionibus ordo scientificus et logicus servatur in dispositione et connexione materiarum; in textu sequimur ordinem Decretalium Gregorii IX.; qui etsi satis idoneus pro uso forensi, non multum rigorosus est, et aliquando materiam eandem, puta de irregularitate, incommode in titulos inter se remotos, imo et libros diversos distribuit » (CAVAGNIS, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, cit., I, p. VI).

cento, questi intrecci avevano continuato a esercitare la loro azione corrosiva sull'ordine espositivo delle Decretali nei secoli seguenti. L'entrata in campo della giovane branca del *ius publicum ecclesiasticum* a Roma durante la Restaurazione, aveva ulteriormente scombinato le impalcature e gli assetti didattici tradizionali a causa della sua struttura formale e sostanziale estranea alla tradizione canonica medievale (cfr. cap. I § 3.3 e cap. III § 4).

La suddivisione della materia canonica in *ius publicum* e *ius privatum*, che in passato aveva dominato nelle aule della Gregoriana, a fronte della distinzione effettiva delle due cattedre (*ius canonicum* e *ius publicum ecclesiasticum*) in uso presso il Seminario Romano, venne sostituita da un modello unitario di *Institutiones* fondato su una comune metodologia logico-razionale in grado di superare gli intoppi del commentario al Testo canonico.

Seguendo forme e modalità diversificate ma convergenti, alla fine dell'Ottocento si registrò una trasposizione pressoché completa del genere letterario del Testo in quello delle Istituzioni. Ne forniscono un esempio tipico i manuali di Istituzioni prodotti dai docenti della Gregoriana, sia per la tendenza a ricomprendere l'intera materia del Testo (Sanguineti e De Luca), sia per l'assunto metodologico tipico di questa Scuola, della concordia sostanziale tra i due *Corpora iuris* (Baldi) nonché tra l'*ordo Decretalium* e il *systema Institutionum* (Sanguineti, De Luca, Ogetti, Wernz). Ancor più evidente il fenomeno della redistribuzione della materia del Testo canonico negli schemi tripartiti delle Istituzioni nelle opere dei docenti del Seminario Romano. Indicatore perspicuo dell'orientamento dominante è la trasformazione, anche nel titolo, delle *Praelectiones iuxta ordinem decretalium* (De Angelis e Santi) nelle *Praelectiones iuxta methodum scientificam* (Sebastianelli, Lombardi) oppure *logicam* (Lega) <sup>(192)</sup>.

---

<sup>(192)</sup> Non è privo di significato che nella trattazione enciclopedica di diritto canonico cominciata nel 1896 Duballet si ponga la domanda se occorra adottare o comunque sia preferibile seguire l'antico metodo delle decretali. Al che egli risponde trattarsi di una questione « fort controversée » tra i canonisti; in ogni caso è per lui un « fait significatif » che i docenti dell'Apollinare non avessero esitato a percorrere la nuova strada: « Désormais la méthode scientifique largement comprise, avec de nombreux renvois au *Corpus juris civilis* et qui traite des *personnes*, des *choses*, et des *jugements*, devient la méthode classique » (B. DUBALLET, *Cours complet de droit canonique et de jurisprudence canonico-civile*, t. I, Paris-Poitiers, 1896, p. 74).

Ma anche nelle Scuole canonistiche che si erano diffuse negli altri paesi dell'orbe cattolico, sebbene con cadenze temporali leggermente diversificate da quelle romane, il genere delle Istituzioni ottenne un notevole incremento. Rinviando all'analisi in dettaglio — che verrà fatta nel capitolo VII § 3 —, mi limito ad evocare i principali autori: Bargilliat per la Francia, Laemmer per la Germania, De Brabandère per il Belgio, Laurentius per l'Olanda, Owen per l'Inghilterra, Manjón y Manjón, Morales y Alonso, Estanyol y Colom per la Spagna, Sousa Monteiro per il Portogallo, Donoso, Errázuriz e Silva Cotapos per il Cile, Villela de Castro Taveres per il Brasile, S.B. Smith per gli Stati Uniti, Gignac per il Canada, Corominas per l'Asia (193).

Insomma, appare chiaro che l'incontrastata fortuna di cui vengono a godere i manuali di Istituzioni canoniche e il carattere sostanzialmente omogeneo dei loro contenuti in Europa, in America e perfino in Asia rappresentarono due fattori non indifferenti ai fini della scelta della sistematica del Codice.

---

(193) Ovviamente il carattere assolutamente prevalente delle Istituzioni non deve portare a credere che non esistessero anche tentativi differenziati e per certi aspetti originali di impostazione sistematica. Penso, ad es. ad un manuale del tutto ignorato come quello di Serafino De Santi di Vallo Lucano in cui, partendo dalla chiamata di Cristo alla fede di tutto il genere umano e dalla risposta degli infedeli e dei fedeli, si tratta dei diritti e doveri dei fedeli (Prima parte). Si passa poi alla divisione di questi ultimi in chierici e laici a seconda dell'ordine sacro facendo emergere la gerarchia ecclesiastica (Seconda parte). Attraverso l'articolazione del principio potestativo nella sfera legislativa e esecutiva si espone la costituzione della Chiesa e i diritti e doveri dei singoli membri della gerarchia (Terza parte). Dall'ordine e dalla giurisdizione segue il potere giudiziario, che determina la conformità o difformità dell'azione individuale rispetto alla legge e proporziona la pena alla colpa, classifica i delitti e sentenzia sui diritti controversi (Quarta parte). Infine l'ordine sacro, segregando il chierico dal laico, lo pone nell'impossibilità di provvedere ai suoi bisogni materiali; quindi il diritto della Chiesa di possedere beni temporali (Quinta parte). Cfr. S. DE SANTI, *Istituzioni di diritto canonico comparato con i codici del Regno d'Italia con le leggi eversive dell'asse ecclesiastico e con la giurisprudenza nuovissima*, 3 voll., Salerno, 1902<sup>2</sup>.



PARTE II

**L'ESPERIENZA DEL "CODIFICATORE"**  
**PIETRO GASPARRI**

«Una storia del Cardinal Gasparri sarebbe una storia della Chiesa di Roma, nel primo trentennio del nostro secolo: ad aggiungervi uno studio di ciò che egli attrasse dai tempi anteriori, nella sua formazione e di ciò che egli ha preparato negli anni venturi con la sua azione, sarebbe storia di più che un trentennio, ma di un cinquantennio, e forse di tutto un secolo: dal 1850 al 1950 ».

(G. DE LUCA, *Ricordo del Cardinal Gasparri*, in « La Festa », 12 feb. 1939).



PREMESSA

TRA ROMA E PARIGI:  
LO « SPIRITO ROMANO » DI GASPARRI

Chi voglia ricostruire la genesi del *Codex iuris canonici* piobenedettino non può eludere un'indagine sulla formazione culturale e l'opera canonistica di Pietro Gasparri. Non solo perché egli rivestirà un ruolo essenziale nel dirigere e nel coordinare i lavori della codificazione, ma, ancor prima, perché la sua formazione culturale e spirituale, la sua vocazione di canonista, il suo *cursus honorum*, fanno di lui il prototipo dei futuri collaboratori della codificazione, in gran parte canonisti della sua generazione o addirittura suoi compagni di seminario. Il fatto poi che egli si sia trovato a ricoprire uffici e incarichi di massimo livello nella Chiesa di Benedetto XV e di Pio XI, induce a considerare la sua figura, a tutti gli effetti, tra le più rappresentative della curia romana tra Otto e Novecento.

Questi molteplici elementi di continuità e di corrispondenza tra Gasparri canonista, uomo di Curia, diplomatico, e il Seminario Romano dell'Apollinare, da cui proveniva, sono stati a suo tempo evidenziati da Giuseppe De Luca che, nel progettare una biografia del cardinale, aveva insistito sulla necessità di studiarne il percorso intellettuale, l'attività accademica e diplomatica in modo intrecciato con la storia della Curia e della Chiesa di Roma lungo quasi un secolo <sup>(1)</sup>.

Gasparri si può, in effetti, considerare una delle figure topiche e un riflesso quasi speculare della « grande curia » riorganizzata da

---

<sup>(1)</sup> V. la citazione in esergo riportata più sopra, all'inizio di questa Parte II. Cfr. L. MANGONI, *In partibus infidelium*. Don Giuseppe De Luca: il mondo cattolico e la cultura italiana del Novecento, Torino, 1989, p. 285.

Leone XIII dopo la crisi profonda del 1870. Occorre considerare brevemente i motivi strutturali che hanno imposto questo rinnovamento dei quadri dirigenti della Chiesa. Ovviamente, in primo luogo, la *debellatio* dello Stato pontificio, ma non solo essa. A complicare drammaticamente la « questione romana » interveniva, infatti, dopo la guerra franco-prussiana, l'atteggiamento ideologicamente ostile delle principali potenze europee e l'isolamento pressoché completo del Vaticano nelle relazioni diplomatiche. Di qui la necessità, per il nuovo papa Pecci, di un forte rilancio culturale e politico che ponesse, al centro del programma pontificale, non solo la questione del « principato civile » della Santa Sede in un sistema internazionale di Stati ma la costruzione di una *Weltpolitik* del papato in grado di restituire ad esso un ruolo di primo piano sullo scacchiere europeo e mondiale (2).

All'interno del ceto dirigente ecclesiastico — ha osservato Traniello — è stato imposto dal papato, nel pieno degli anni Ottanta, « un processo di ricambio profondo, parallelo, per certi versi, al ricambio di classe dirigente verificatosi, sul piano politico e amministrativo, nello Stato liberale ». In particolare, la Santa Sede avrebbe adottato una « linea d'azione organica » che, nella situazione italiana, implicava, da un lato, l'emarginazione di coloro che erano in qualche modo legati alla tradizione risorgimentale e, dall'altro, l'impulso a modellare un nuovo tipo di « quadri » ecclesiastici fedeli alle direttive degli organi centrali della Chiesa (3).

Queste considerazioni appaiono in perfetta consonanza con quanto aveva già notato Jemolo circa il legame tra la formazione di Gasparri e il processo di rinnovamento della prelatura curiale: « Gasparri [...] si era formato durante il pontificato di Leone XIII: un quarto di secolo che portò un completo rinnovamento nei quadri non solo della prelatura, ma dei docenti dei seminari, e ristabilì l'antico prestigio della diplomazia pontificia » (4).

(2) L. TRINCIA, *Conclave e potere politico*, Roma, 2004, pp. 33-55.

(3) F. TRANIELLO, *Cultura cattolica e vita religiosa tra Ottocento e Novecento*, Brescia, 1991, p. 195. Sui « limiti » dell'azione di rinnovamento svolta da papa Pecci nel Sacro Collegio e nella struttura delle congregazioni romane si sofferma AUBERT, *Leone XIII: tradizione e progresso*, cit., pp. 93-98.

(4) Cfr. A.C. JEMOLO, *Gli uomini e la storia*, Roma, 1978, p. 124. Su un parallelo processo di formazione di un nuovo ceto di impiegati pubblici da destinare all'ammi-

Spetta sempre a Jemolo aver efficacemente delineato la grandezza e i limiti della *forma mentis* di quella generazione di prelati cui appartenne, per radici, storia, mentalità, Pietro Gasparri. Giova dunque rileggerlo:

La curia restò a lungo, molto dopo il 1870, con una prevalenza di ecclesiastici che provenivano dalle antiche provincie pontificie; e mantenevano ancora un abito mentale che risaliva indietro nel tempo: fedeltà assoluta alla istituzione, rispetto formale al Pontefice regnante, a quanti rivestissero la porpora o recassero l'anello vescovile, ciò che non impediva quella libertà di giudizio, ed anche, quando si fosse nella intimità, quelle drastiche espressioni con cui si criticava l'opera sia del papa che dei suoi collaboratori [...]; buoni preti, ma raramente asceti; capaci di vita povera, ma non dispregiatori della ricchezza, consci della necessità di mezzi economici per realizzare iniziative sia di beneficenza che di propaganda (punto allettati dalla visione di un Papa ramingo e povero); colti di teologia, soprattutto di testi ufficiali, ma non uomini, in massima, da infervorarsi in dispute teologiche; avvezzi a considerare come elementi del sistema quelli che più tardi sarebbero sembrate macchie da eliminare, così un moderato nepotismo. Avevano un'impronta, una tipicità, che nulla cancellava, non lunghe nunziature all'estero, non il soggiorno, in qualsiasi veste, in lontani paesi; l'ottima conoscenza di lingue straniere non cancellava neppure l'accento marchigiano od umbro, non faceva dimenticare certe espressioni tipicamente romane <sup>(5)</sup>.

Sollevandoci dal compito di collocare Gasparri nel suo contesto storico-sociologico naturale, questa viva descrizione di Jemolo ci permette di affrontare direttamente, in questa terza parte della nostra indagine, il problema della ricostruzione del curriculum degli studi e di indagare le basi e l'evoluzione della cultura canonistica di Gasparri per sondare quale possa essere stata la sua influenza sulle premesse e sui principi dell'attività di codificazione del diritto canonico. Su questi e su altri aspetti l'autobiografia di Gasparri, tanto nelle parti edite quanto nelle parti inedite, offre un apporto modesto <sup>(6)</sup>.

---

nistrazione superiore nella Germania tra il 1866 e il 1883, cfr. l'analisi di SCHIERA, *Il laboratorio borghese*, cit., pp. 167 ss.

<sup>(5)</sup> A.C. JEMOLO, *Il cardinal Gasparri e la questione romana*, in « Nuova Antologia », n. 2064, dicembre 1972, pp. 479-480.

<sup>(6)</sup> Si conferma il giudizio di Tardini, raccolto in via confidenziale da don Giuseppe De Luca, secondo cui le *Memorie* rappresentano « il suicidio intellettuale del povero Cardinale, perché non vi apparisce l'uomo dalle larghe e forti idee, ma dei

Nel capitolo IV si cercherà di conoscere, fin dove è possibile, con quali docenti egli si sia formato e quali fossero i loro orientamenti filosofici, teologici e giuridici; su quali manuali abbia studiato le diverse discipline ma specialmente con quali correnti o controverse egli sia venuto a contatto durante la permanenza all'Apollinare. La risposta a queste domande permetterà di ricostruire l'effluvio culturale esercitato dal Seminario Romano su Gasparri per quanto concerne alcuni nodi centrali della sua opera canonistica e dell'impostazione dei lavori della codificazione, come il rapporto tra diritto naturale e filosofia neotomista, tra diritto canonico e teologia, tra *ius ecclesiasticum publicum* e *ius privatum canonicum*. Infine si cercherà di vedere come, accanto alla formazione teologica e giuridica, gli anni romani di Gasparri precedenti alla sua chiamata a Parigi comprendano un'altra esperienza molto significativa per lo sviluppo successivo delle sue idee giuridico-politiche: il praticantato presso il cardinale Teodolfo Mertel.

Nei capitoli V e VI, invece, verrà ricostruito l'itinerario canonistico di Gasparri all'Institut catholique di Parigi sia mediante la ricostruzione dei programmi e delle dispense dei suoi corsi d'insegnamento durante il primo decennio di magistero, sia mediante l'analisi delle sue opere, i trattati sul matrimonio, sull'ordinazione sacra e sulla eucaristia, elaborati nel secondo decennio. Nell'economia della nostra indagine non sembra opportuno procedere in modo settoriale e analizzarli singolarmente, quanto considerarli parti di un corpo unitario, frutto d'un disegno d'insieme, e ricercare in essi un filo conduttore e un complesso di caratteri comuni (7).

Il nostro interesse si rivolgerà in special modo verso l'analisi

---

particolari minuti e patetici» (MANGONI, *In partibus infidelium*, cit., p. 351). Anche Jemolo ha osservato che «la figura di Gasparri non balza in tutta la sua luce dalle Memorie; si difende solo dalle tracce di nepotismo, di liberalismo, d'indulgenza verso Buonaiuti» (JEMOLO, *Gli uomini e la storia*, cit., p. 126). Sui problemi critici connessi alle redazioni del testo gasparriano, specie sul versante politico, cfr. A. CORSETTI, *Le «Memorie» del cardinal Gasparri. Osservazioni e congetture*, in *Scritti in ricordo di Giorgio Buratti*, Pisa, 1981, pp. 85-141.

(7) Purtroppo mancano del tutto indagini organiche sul contributo dottrinale dato da Gasparri sulle diverse materie canoniche. La maggior parte delle ricerche riguarda aspetti specifici legati alle tematiche matrimoniali: si vedano gli articoli editi in *Miscellanea in memoriam Petri Card. Gasparri*, Romae, 1960; inoltre parti dei volumi di DIENI, in part. pp. 76-87 e di TURCHI, *ad indicem*.

comparata della metodologia da lui adottata. Al riguardo sarà necessario far luce sulla posizione che Gasparri assumerà, in primo luogo, nei confronti della Scuola storica del diritto, non soltanto perché la dimensione storica aveva ormai acquisito un'importanza centrale nel panorama europeo degli studi giuridici (l'impulso germanico aveva ormai fatto breccia in Francia, in Belgio e in Italia), ma anche perché essa era divenuta una vera e propria discriminante metodologica in alcuni ambienti accademici cattolici, come l'ateneo parigino dove egli insegnava <sup>(8)</sup>.

A questo proposito andrà verificato quale grado di apertura e di sensibilità Gasparri sarà disposto a concedere nei suoi trattati alla dimensione storica, anche per determinare se la sua impostazione faccia posto ad essa e le riserbi un ruolo attivo o, invece, tenda a collocarsi sul piano giuridico o teologico-giuridico.

Occorrerà poi illustrare la trasformazione metodologica intervenuta, agli inizi degli anni Novanta, col passaggio dal *commentarius* esegetico allo schema ordinante dei *tractatus* e indicarne gli elementi di continuità e di discontinuità con l'impostazione precedente, i tratti salienti, le conseguenze sulla concezione del diritto canonico.

D'altra parte la svolta culturale di Gasparri va inserita, per essere meglio compresa e valutata, nel più largo contesto dei processi di riorganizzazione della scienza giuridica secolare e canonica <sup>(9)</sup>. Anche nella cultura civilistica italiana, che era stata fino allora influenzata dalla Scuola dell'esegesi, si stava ormai da tempo assistendo al parziale abbandono del modello del commentario

---

<sup>(8)</sup> Non si può dimenticare che, negli stessi anni di Gasparri, cominciava ad operare in Francia un maestro della storia del diritto canonico quale Paul Fournier, benemerito studioso della storia delle collezioni canoniche e della prima canonistica dell'XI e XII secolo. In occasione del Congresso scientifico internazionale dei cattolici del 1891, Fournier, che allora insegnava diritto romano all'Università di Grenoble, tracciò alcune direttive di ricerca pubblicate in CaC, XIII, 1890, pp. 198-200. Su Fournier si veda G. LE BRAS, *Paul Fournier, sa carrière, son œuvre, son esprit*, in RHD, XV, 1936, pp. 1-51.

<sup>(9)</sup> Seppure al di fuori della prospettiva storica, è stato posto il problema del difficile rapporto tra la sistematizzazione della dottrina sul matrimonio nel codice (che risente molto dell'influsso di Gasparri), e quella operata dalla pandettistica sul negozio giuridico: G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, II, *Il matrimonio e le sessualità diverse: tra istituzione e trasgressione*, Padova, 1984, p. 157. V. in merito *infra*, cap. VI § 3.2.

esegetico per abbracciare altri generi di letteratura scientifica, come il manuale di Istituzioni, la monografia e il trattato: un fenomeno che, preceduto dalla traduzione di opere della dottrina tedesca, direttamente o indirettamente influenzata dalla pandettistica <sup>(10)</sup> — è stato ricordato — segna un passaggio storicamente obbligato o comunque un'importante mediazione intellettuale verso « il raggruppamento delle norme nell'unità di un istituto e [del]l'insieme degli istituti nell'unità del sistema » <sup>(11)</sup>. Basterebbe ricordare in proposito il caso emblematico di progressione metodologica a cui il Pacifici-Mazzoni sottopose le tre edizioni delle *Istituzioni*, cominciando con l'ordine del Codice, passando all'applicazione del « sistema scientifico nella esposizione di alcune parti » e, infine, giungendo alla trattazione sistematica di « tutto intero » il diritto civile <sup>(12)</sup>.

Del pari si è visto nel capitolo precedente, con quale prudenza e con quale lentezza i canonisti della Gregoriana e poi dell'Apollinare abbiano cercato di adeguarsi alle sollecitazioni di tipo sistematico che provenivano dall'ambiente civilistico. Sarà allora utile porre a confronto il metodo adottato da Gasparri sia con quello dei canonisti pratici come Gènnari sia con quello dei canonisti sistematici come Wernz. E al tempo stesso valutare l'influsso che egli può avere esercitato sul gruppo, particolarmente agguerrito, dei professori di fine secolo provenienti dalla Scuola dell'Apollinare.

Nonostante la preminenza accordata al profilo metodologico, non saranno trascurate le esigenze di approfondimento di talune tematiche che, sotto il profilo sostanziale, rivestono, a nostro parere, un'importanza centrale per delineare l'apporto scientifico di Ga-

---

<sup>(10)</sup> Sull'importanza della traduzione delle *Pandette* di ARNDTS da parte di Serafini tra il 1872 e l'80, del *Sistema* di SAVIGNY per cura di Scialoja tra il 1886 e il 1900 e delle *Pandette* di WINDSCHEID per parte di Fadda e Bensa nel 1902-1904, arricchito di rilevanti *Note*, si veda PUGLIESE, *I pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto*, cit., pp. 70-71; IRTI, *Diritto civile*, cit., p. 132; GROSSI, 2000, pp. 42-43 (che definisce la traduzione-annotazione del Fadda e Bensa il « grande manifesto del pandettismo civilistico italiano »).

<sup>(11)</sup> N. IRTI, *Diritto civile*, in DDPCiv., VI, Torino, Utet, p. 134.

<sup>(12)</sup> Cfr. E. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile*, Firenze, 1867-1871<sup>1</sup>, 1871-1873<sup>2</sup>; 1880-1894<sup>3</sup>. Cfr. R. ORESTANO, *Azione, Diritti soggettivi, Persone giuridiche. Scienza del diritto e storia*, Bologna, 1978, *Appendice*, p. 277-278.

sparri. S'intende riferirsi alla ricostruzione organica e sistematica di due gruppi di istituti canonici d'indubbio rilievo nella disciplina ecclesiastica: il plesso categoriale degli impedimenti in materia matrimoniale e quello delle irregolarità in materia di ordinazioni sacre. In considerazione, poi, del notevole peso che ha avuto la dottrina matrimoniale di Gasparri prima, durante e dopo l'elaborazione del codice canonico, almeno fino al concilio Vaticano II, sul piano teologico, giuridico, giurisprudenziale e pastorale <sup>(13)</sup>, si è creduto opportuno indagarne i presupposti filosofici, teologici e storici connessi con certe sue opzioni giuridiche e canonistiche. L'esame sufficientemente approfondito di tali questioni permetterà di ricostruire, in termini generali, lo sfondo ideologico dell'opera giuridica e politica di Gasparri e di contestualizzare la sua dottrina nel quadro della scienza giuridica e canonica del tempo.

Sullo sfondo di questi problemi di analisi si porrà una domanda ineludibile per gli obiettivi della presente indagine: che relazione si viene a stabilire tra l'ordine dato da Gasparri ai trattati e il vecchio ordine delle Decretali? Se si tratta di una cesura è possibile individuare nelle opere di Gasparri elementi di transizione in grado di gettare un ponte tra la sua opera e il futuro codice canonico?

Forti di queste premesse si potrà valutare il grado di fondatezza della ricostruzione storica del biografo di Gasparri, Taliani <sup>(14)</sup> — seguita dalla maggior parte degli studiosi, anche recenti — circa l'incidenza dell'ambiente francese sulla sua cultura canonistica e formulare alcune ipotesi sui modi e sui tempi effettivi della sua opzione per la codificazione canonica. In particolare cercheremo di chiarire questo problema ponendo a raffronto l'impostazione di

---

<sup>(13)</sup> Per l'influsso di Gasparri sulla legislazione matrimoniale del Codice si veda L. BONNET, *L'influence du Cardinal Gasparri sur la conception du mariage du Code du droit canonique de 1917*, in AC, XXXV, 1992, pp. 181-197; ID., *La communauté de vie conjugale au regard des lois de l'Eglise catholique. Les étapes d'une évolution du Code de 1917 au Concile Vatican II et au Code de 1983*, Paris, 2004; per quello, enorme, sulla Sacra Romana Rota, si veda lo studio dettagliato e sistematico di K. SCHMIDT, *Kardinal Pietro Gasparri. Einfluss auf die Spruchpraxis der S.R. Rota in Ebesachen*, Freiburg-Basel - Wien, 1963. Cfr. anche J.T. NOONAN JR., *Power to Dissolve. Lawyers and Marriages in the Courts of the Roman Curia*, Cambridge, Massachusetts, 1972, pp. 210, 232-233, 283, 291-292.

<sup>(14)</sup> F.M. TALIANI, *Vita del cardinal Gasparri segretario di Stato e povero prete*, Milano, 1938, pp. 95 ss.

Gasparri con quella dei suoi colleghi parigini Boudinhon e Many, e rivolgendo l'attenzione sull'ambiente dell'Académie de Saint-Raymond de Pennafort come probabile luogo di incubazione dell'idea del Codice. Una scelta che, comunque, ha avuto bisogno di radicarsi e di precisarsi nella mente di Gasparri sia durante l'esperienza diplomatica in America Latina alla fine del secolo XIX, sia a contatto con gli ambienti romani nei primissimi anni del nuovo secolo.

In ultimo la ricostruzione di questo processo individuale di elaborazione dottrinale di Gasparri si viene a connettere strettamente con l'altro e più generale problema di far luce sulla effettiva paternità dell'idea ufficiale di procedere a codificare il diritto canonico secondo il modello degli Stati nazionali. Com'è noto, alla rivendicazione esclusiva di tale scelta da lui fatta in una apposita memoria presentata al Congresso internazionale del 1934<sup>(15)</sup>, hanno fatto séguito interventi di altri studiosi diretti a mostrare, talora con nuovi documenti, il ruolo essenziale o più semplicemente il contributo rilevante rispettivamente dato dal cardinale Casimiro Gènnari e da papa Pio X<sup>(16)</sup>.

Un quadro aggiornato di tale complessa questione era stato già presentato nel 1936 dal canonista tedesco Nikolaus Hilling. Alla domanda da chi fosse partito il progetto di redazione del *Codex iuris canonici*, egli non rispondeva additando una singola persona o un unico autore, ma si limitava a rinviare al problema di determinare la parte più o meno maggiore avuta da tre persone: prima di tutto il suo « vero creatore », Pio X; in secondo luogo il cardinale Gènnari — cui il papa si era rivolto per la bozza del m.p. *Arduum sane munus* del 19 marzo 1904 che dava inizio ai lavori —; infine, Gasparri, il quale, oltre ad essere stato « il redattore » dell'opera, aveva anche espressamente rivendicato la paternità del Codice. Ognuna di queste persone è, infatti, a capo di una tradizione o versione sulle « origini » del Codice, la quale offre elementi importanti, ma non del tutto coerenti e decisivi, ai fini della soluzione del problema<sup>(17)</sup>.

---

(15) GASPARRI, pp. 3-10.

(16) Sullo stato attuale della storiografia sulla codificazione si veda, da ultimo: DALLA TORRE 2003, pp. 311-332.

(17) N. HILLING, *Von wen ist der Plan der Abfassung des Codex Juris Canonici*

A distanza di oltre mezzo secolo dal saggio di Hilling, i numerosi studi che sono stati condotti sul processo redazionale di alcuni canoni, capitoli, titoli, parti o libri del codice pio-benedettino, non hanno fornito elementi nuovi né per armonizzare le poche testimonianze possedute sulla sua genesi né per allargare le conoscenze intorno alla sua fase preliminare <sup>(18)</sup>. È un fatto che le più recenti conclusioni in materia <sup>(19)</sup> convergono con quelle espresse da Hilling, allorché affermava, dopo aver vagliato criticamente le tre versioni sopra ricordate, che esse « sono certamente differenti l'una dall'altra, ma non opposte » <sup>(20)</sup>.

Oggi la domanda intorno a chi o a coloro ai quali spetti la scelta della codificazione viene ad assumere un rilievo in parte nuovo alla luce della pubblicazione dei verbali della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari <sup>(21)</sup>. Questi documenti provano che, tra i cardinali di Curia, non solo esistevano opinioni molto divergenti sul modo di procedere alla *reformatio iuris*, ma anche che la maggior parte di essi opponeva resistenza all'adozione della forma codicistica. Se, dunque, una tale decisione non era affatto scontata, è

---

*zuerst ausgegangen?*, in AKKR, CXVI, 1936, pp. 88-91. Quattro anni dopo Hilling ritornerà sull'argomento per avvalorare il ruolo giocato dal cardinale Gennari: ID., *Kardinal Gennari als Anreger der Kodifikation des kanonischen Rechts*, ivi, CXX, 1940, pp. 227-228.

<sup>(18)</sup> Per una bibliografia aggiornata fino all'anno 2000 sul codice del 1917, si rinvia a TURCHI, pp. 343-350.

<sup>(19)</sup> « Sulle origini della codificazione canonica le opinioni sono diverse [...] In sostanza sono tre le tradizioni in materia. [...] si tratta di tradizioni differenti e ben note, che tuttavia non si escludono necessariamente a vicenda, perché è possibile ed anzi probabile che per vie diverse si giunse alla determinazione pontificia » (DALLA TORRE 2003, p. 314). Per il Feliciani, invece, « la decisione di procedere alla codificazione appare dovuta, più che a suggestioni esterne, a una opzione del tutto autonoma e personale di papa Sarto », anche se « non si può [...] trascurare il ruolo svolto dal cardinal Gennari » ed « è comunque fuori discussione che nel 1904 il Gasparri si rivelasse nell'entourage papale uno dei più decisi sostenitori dell'idea della codificazione [...] » (FELICIANI 1998, pp. 564-565). Sia Feliciani che Dalla Torre si rifanno sostanzialmente alle testimonianze già consacrate dalla tradizione di studi sulla codificazione (Hilling, Falco, Vetulani, ecc.).

<sup>(20)</sup> « Die drei Versionem über die Entstehungsgeschichte des Codex Juris Canonici sind zwar von einander verschieden, aber nicht entgegengesetzt » (HILLING, *Von wen ist der Plan*, cit., p. 91).

<sup>(21)</sup> A cura di J. Llobell-E. De León-J. Navarrete, in LDP, pp. 263-285.

doveroso chiedersi chi ne abbia sostenuta la necessità o l'inopportunità, di quali argomenti ci si sia avvalsi a favore o contro la codificazione, cosa abbia pesato nel determinarla (22).

Oltre che soppesare l'influenza di persone e di eventi che potrebbero aver influito alla lontana sulla scelta definitiva della codificazione, sembra comunque opportuno anticipare l'indagine per lo meno alla sua fase immediatamente precedente. Infatti da un lato la decisione a favore di un'opera importante e complessa come un codice non poteva sorgere all'improvviso e in modo spontaneo, ma aveva bisogno — come si è visto nei capitoli precedenti — di un terreno propizio per attecchire e radicarsi, di tempi di penetrazione e di adattamento al contesto particolare in cui la si vuole introdurre (tanto più nel caso della Chiesa, dove si trattava della trasposizione di una forma tipicamente statuale connotata da valenze secolarizzanti), e infine di una schiera di esperti in grado di realizzarla e di un'atmosfera politico-culturale che la facesse avvertire come necessaria e improcrastinabile; dall'altro lato, la portata ufficiale e universale della codificazione canonica richiedeva indispensabilmente che la suprema autorità della Chiesa la assumesse come compito preminente del proprio governo.

L'indagine sulla formazione e maturazione di Gasparri oggetto di questa Parte II rinvia, di conseguenza, alla Parte III del lavoro ed in particolare al capitolo VIII, dove occorrerà rivolgere l'attenzione sulla preistoria immediata del Codice — che può essere delimitata dall'elezione di papa Sarto (4 agosto 1903) alla pubblicazione del m.p. *Arduum sane munus* (19 marzo 1904) — allo scopo di individuare sia il percorso culturale e politico che ha fatto maturare in Pio X la decisione della riforma del diritto canonico nel più vasto quadro della sua azione di governo della Chiesa, sia le "filiere" ovvero le "catene di uomini" attraverso le quali è giunta a maturazione, in alcune cerchie e apparati della curia romana, l'idea di un codice canonico. In particolare, quest'ultimo sondaggio dovrà essere com-

---

(22) Viene in qualche modo a perdere d'importanza la tesi della sostanziale irrilevanza del problema in ragione del fatto che — come osservava incidentalmente Hilling — « il progetto della codificazione canonica era per così dire nell'aria, era già discusso e soprattutto attuato da diversi teorici » (HILLING, *Von wen ist der Plan*, cit., p. 90).

piuto sull'itinerario culturale di coloro che, come si è detto sopra — sono considerati, in modo distinto o in modo concorrente, i tre possibili “promotori” del Codice (Gasparri, Gènnari, Pio X) e, al tempo stesso, ricostruire i loro legami personali allo scopo di determinare il contributo dato da ciascuno alla scelta definitiva della codificazione.



CAPITOLO QUARTO  
LA FORMAZIONE E IL TIROCINIO A ROMA  
(1870-1879)

1. L'ordine degli studi. — 2. Gli orientamenti filosofici. — 3. Il metodo in teologia. — 4. Gli studi giuridici. — 5. Gli ammaestramenti del cardinal Martel. — 6. Il legato culturale romano.

1. *L'ordine degli studi.*

Pietro Gasparri entra nel Seminario Romano dell'Apollinare a diciotto anni, il 18 novembre 1870, con un ritardo di tredici giorni rispetto al calendario scolastico a causa del traumatico cambiamento della « Roma papale » nella « Roma italiana » (1). Proveniva dal seminario di Nepi, dove aveva ricevuto gli ordini minori, compiuto gli studi letterari e frequentato il primo anno del corso di filosofia (2). Vi rimarrà per quasi sette anni, fino al 22 agosto 1877, dopo aver conseguito la licenza in filosofia (21 luglio 1872) e la laurea in teologia (24 luglio 1876). Riceverà l'ordine sacerdotale nella Basilica del Laterano il sabato santo del 1877 dal cardinale vice-gerente di Roma Raffaele Monaco La Valletta (3). Due anni dopo la sua uscita

---

(1) Nel *Giornale delle scuole superiori del Pontificio Seminario Romano dall'anno 1864 all'anno...*, conservato presso l'ASR, si legge: « Nel novembre 1870, attesa la mutazione del governo, l'apertura delle scuole venne di molto ritardata, ed essendosi chiusi molti istituti, la scolaresca di detto anno fu di circa 1150 studenti ». Com'è noto, il Seminario accoglieva da diversi secoli nelle proprie scuole anche convittori laici e alunni laici esterni. L'anno scolastico andava dal 5 novembre al 7 settembre.

(2) ASR, *Alunni Seminario Romano 1824-1912*, sub n. 793. Gasparri ricorderà di avere assimilato con piacere nel Seminario di Nepi le opere di Virgilio e di Orazio, di averne ritenuto a memoria interi versi e di essersi esercitato nella composizione latina (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, f. 21).

(3) ASVR, *Ordinazioni sacerdotali*, n. 48, « Liber ordinationum generalium ab anno 1873 usque ad annum 1884 », pp. 88 (esorcistato e accolitato: 30 mag. 1875), 113

dal seminario, dovuta alla difficoltà economica della famiglia a pagare la retta, otterrà anche la laurea in *utroque iure* (11 agosto 1879) (4). Questo percorso formativo era abbastanza usuale per gli alunni dell'Apollinare che erano generalmente destinati a ricoprire uffici di grave responsabilità o nella chiesa di Roma o nelle chiese locali d'Italia (5).

Al tempo di Gasparri l'ordinamento accademico del Seminario Romano era stato modificato da Pio IX con la lettera apostolica *Ad piam doctamque* del 3 ottobre 1853, la quale regolava l'ordine, le materie, la scelta dei docenti e il metodo degli studi per i tre corsi di laurea in filosofia, teologia, diritto canonico e civile (6). Il corso filosofico era ripartito in due anni, il primo per il baccalaureato e il secondo per la licenza; la laurea si poteva conseguire superando un duplice esame scritto e orale (7). Per la laurea in teologia si prevedeva un corso quadriennale con un numero maggiore di materie, distinte tra obbligatorie e facoltative, alcune delle quali plurienziali (8). Nel primo anno si conferiva il baccalaureato, nel terzo la

---

(suddiaconato, a titolo di cappellania: 15 apr. 1876), 142 (diacono: 23 dic. 1876), 153 (sacerdozio: 31 mar. 1877).

(4) La carriera accademica di Gasparri è documentata, presso l'APUL, dai seguenti registri: *Discipulorum acta (ad annum)*; *Registro dei baccalaureati e lauree in Filosofia* (pp. 269-271, 273); *Teologia* (vol. I, pp. 255, 261-262, 568), *Legge* (pp. 6 e 17). Tra i suoi compagni di corso spiccano Vincenzo Bugarini, futuro rettore del Seminario Romano al tempo di Angelo Giuseppe Roncalli, e Gaetano De Lai, futuro cardinale segretario della S. Congregazione Concistoriale negli anni dell'antimodernismo. Per la bibliografia di Gasparri si rinvia alla 'voce' relativa di C. FANTAPPIÈ e R. ASTORRI in DBI, vol. 52, 1999, pp. 500-507.

(5) V. *supra*, cap. I § 5.3. Sull'impostazione del problema del rapporto tra formazione, carriera e reticoli dei cardinali segretari di Stato si rinvia agli atti di due convegni sui cardinali segretari di Stato in MEFRIM, CX, 1998, n. 2, pp. 439-686, e CXVI, n. 1, 2004, pp. 7-311.

(6) *Pii IX pontificis maximi acta*, I, Romae 1857 (rist. anast. Graz, 1971) pp. 533-551.

(7) Le materie per il baccalaureato erano le Istituzioni di logica e di metafisica, gli Elementi di algebra e geometria, la Lingua greca; per la licenza, l'Etica e diritto di natura nonché gli Elementi di fisica e di chimica.

(8) Tra le prime rientravano i Luoghi teologici, la Lingua ebraica, l'Introduzione alla Sacra Scrittura (I e II anno), la Storia ecclesiastica (III e IV anno), la Teologia dogmatica (II, III e IV anno) e la Teologia morale (tutti e quattro anni). Va precisato che la Teologia dogmatica era distinta nella scuola del mattino, detta anche Teologia

licenza e nel quarto la laurea, sempre con esame orale e scritto. Infine, il corso di laurea in *utroque iure* aveva una durata triennale, anche se i gradi accademici erano concessi in modo distinto e separato <sup>(9)</sup>.

Quanto al metodo degli studi, il ricordato documento pontificio del 1853 aveva cercato da un lato di elevare il livello dei docenti e dall'altro di evitare il dispendio di tempo e la noia della dettatura dei corsi agli studenti col ricorso al testo litografato. Ma non tutti i professori potevano seguire l'invito papale che mal si conciliava sia con la frequente rotazione interna dei docenti sia con gli altri incarichi extradidattici <sup>(10)</sup>.

Per invogliare gli studenti all'emulazione, nel 1864 erano stati resi obbligatori, nella seconda metà di agosto, i concorsi a premi in ciascuna delle materie previste per il corso di laurea in filosofia e in teologia. Chiunque avesse ommesso la partecipazione a qualche concorso, senza esserne dispensato o impedito, veniva escluso dal conseguire il premio in qualunque altra disciplina e non poteva essere ammesso all'esame dei gradi accademici <sup>(11)</sup>.

---

sacramentaria — detta così perché trattava *de sacramentis in genere et in specie* —, e nella scuola del pomeriggio, dedicata agli altri trattati *de Deo Creatore uno et trino, de Incarnatione Verbi, de gratia Christi, de altera vita*. Successivamente vennero aggiunte altre tre discipline: Sacra Eloquenza (dal 1868) resa obbligatoria per gli studenti del terzo anno, Storia naturale (dal 1870) e Sacra Liturgia (dal 1874). Durante la permanenza di Gasparri rimase, invece, materia facoltativa del corso teologico il Canto fermo o gregoriano. Qualche anno dopo la sua uscita fu introdotto anche l'insegnamento opzionale di Lingue orientali. Cfr. APUL, *Atti della Prefettura delle Scuole dall'anno 1850 all'anno 1887*; ASR, *Cronaca del Pontificio Seminario Romano in continuazione alla Storia del medesimo pubblicata nel 1865 di F. Cavagnis e va dal 1865 al 1890*.

<sup>(9)</sup> Sull'*ordo studiorum* della Facoltà giuridica, v. *supra*, cap. II § 2. Tutti i professori dovevano essere scelti dal cardinal Vicario nel novero degli ecclesiastici e, data la peculiare posizione del Seminario nell'orbe cattolico, ricevere l'approvazione del papa (MAROTO, *In Const. Apost. «Deus scientiarum Dominus»*, cit., pp. 386-392).

<sup>(10)</sup> La maggior parte dei docenti dell'Apollinare rivestivano un ufficio nei vari dicasteri e tribunali della curia romana.

<sup>(11)</sup> «Nuovo regolamento per i concorsi ai premi nella Facoltà di Filosofia e Teologia» approvato dal cardinal Vicario il 22 aprile 1864 in APUL, *Atti della Prefettura delle Scuole dall'anno 1850 all'anno 1887, sub data*. Dalla partecipazione ai concorsi erano dispensati solo gli studenti nell'anno di corso previsto per il conseguimento del grado dottorale. Gasparri vinse i seguenti premi: nel 1871 per Letteratura greca, Logica e Metafisica, Algebra e Geometria, Storia naturale; l'anno seguente per Etica di diritto

Tutta l'attività scolastica del Seminario era finalizzata al migliore apprendimento delle lezioni. Ciò era facilitato, innanzi tutto, dal numero limitato delle materie per ciascun corso di laurea (cinque per filosofia, sette per teologia e cinque per gli studi giuridici) e dalle poche ore di lezione per ciascuna materia (un'ora al giorno e solo in alcuni casi due). Inoltre, le lezioni mattutine e pomeridiane erano immediatamente e obbligatoriamente accompagnate dalle « ripetizioni » tenute dagli « accademici », ex-alunni ai quali venivano spesso affidati anche compiti didattici in sostituzione dei professori (12). Si voleva, infine, che gli studenti non si discostassero dai contenuti delle lezioni e dall'insegnamento ortodosso col ricorso ad altre letture. Le misure di prevenzione e di controllo consistevano nella raccomandazione di evitare « studi e letture inutili ed estranee » e nel divieto di « tenere libri che siano di distrazione » oppure di acquistarli direttamente senza l'approvazione del rettore. Anche l'accesso alla grande biblioteca dell'istituto era subordinato alla licenza dei superiori (13). Senza un permesso speciale non ci si poteva neppure applicare allo studio al di fuori delle ore assegnate (14).

Come in tutti i seminari tridentini, anche in quello Romano nell'educazione dei chierici si doveva lasciare il dovuto spazio alla pietà e allo spirito sacerdotale. Quest'ultima dimensione assumeva, nel caso dell'Apollinare, un carattere e una tonalità peculiare per essere « il seminario del papa ». Ritorniamo ai ricordi fissati nelle « Memorie » di Gasparri:

Direttori spirituali erano l'abate Tuzzi, uomo *pacis meae*, professore di teologia dommatica nella Facoltà teologica, e l'abate Borgia, morto in tale concetto di santità che la causa, sotto gli auspici del suo antico penitente

---

naturale e delle genti, Fisica e chimica (a pari merito); nel 1873 per Sacra Scrittura (a pari merito) e nel 1875 si segnalò per la Teologia dogmatica e morale. Cfr. *Solemnis praemiorum distributio apud Scholas Pontificii Seminarii Romani in ejusdem aula maxima...*, Romae, 1871-1873, 1875.

(12) *Statuti e regole per gli alunni e convittori del Pontificio Seminario Romano*, Roma, 1869, p. 59.

(13) *Statuti e regole per gli alunni*, cit., pp. 19 e 57. Per un'analisi di questo regolamento del 1869, si veda F. IOZZELLI, *Roma religiosa all'inizio del Novecento*, Roma, 1985, pp. 111-116.

(14) *Statuti e regole per gli alunni*, cit., p. 60.

(egli fu mio professore dopo la morte dell'abate Randanini) è stata introdotta alla Sacra Congregazione dei riti. Tutti poi i giovani erano coadiuvati nella direzione spirituale da mons. Giuseppe Piazza, eminente per dottrina, santità ed austerità di vita; e quale fosse la pietà e lo spirito soprannaturale [*sic*] che animava l'insigne prelato, lo indicano chiaramente i tre volumi stampati delle bellissime meditazioni, che egli ogni domenica predicava ai seminaristi (15).

La memorialista e poi anche la storiografia hanno codificato questo « modello sacerdotale » col ricorso alla categoria del « prete romano » (16). Ora i tratti differenziali della *romanitas* — cui venivano forgiati anche chierici che, come Gasparri, erano originariamente estranei a quella tradizione —, non si traducevano solamente nel seguire una particolare scuola spirituale, fondata su una rigorosa ascesi e sull'impegno verso la santificazione personale, ma comportavano anche precisi orientamenti di cultura e di condotta. Il « prete romano » di fine secolo si distingueva per l'atteggiamento di esaltazione del ruolo universale del papato, sotto la spinta del movimento ultramontano e intransigente, e per la sicura fedeltà dottrinale al suo magistero (17).

## 2. *Gli orientamenti filosofici.*

Gli insegnamenti filosofici e teologici del Seminario Romano risentivano dei due eventi centrali della vita della Chiesa di quei decenni:

(15) GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, ff. 23-24.

(16) Il conio di questa locuzione sembra risalire agli stessi anni in cui Gasparri era all'Apollinare. In un elogio funebre del rettore Santori si osservava che, oltre a riformare nel 1869 le regole disciplinari, egli aveva provveduto alla direzione spirituale degli alunni « menando a convivere in Seminario sacerdoti esemplarissimi che in sé ritraessero l'impronta e la forma vera del Sacerdote romano » (F. PELLEGRINI, *Nei solenni funerali di mons. Camillo Santori...*, Roma 1889, p. 10). Dopo le polemiche ottocentesche contro la « Roma papale » e il « clero romano » — si pensi all'opera di Luigi De Sanctis — la rivalutazione della categoria « sacerdote romano » si deve in gran parte a due personalità in forte contrasto tra loro come Ernesto Buonaiuti e Giuseppe De Luca. Sulla loro scia si sono sviluppati, in tempi recenti, diversi studi. In particolare si possono vedere i contributi raccolti in RSRR, n. 7, Roma, 1988.

(17) G. BATTELLI, *La tipologia del prete romano fra tradizione e 'romanitas' nell'Otto-Novecento*, ivi, pp. 213-250, in part. p. 231. Indicazioni su Felice Randanini, primo direttore spirituale di Gasparri, in F. CORRUBOLO, *Storia della formazione*, in *Il Seminario Romano. Storia di un'istituzione*, cit., pp. 312-314.

la pubblicazione del *Syllabus* e la celebrazione del concilio Vaticano I. Per comprendere l'atmosfera che regnava tra i chierici basterà ricordare l'episodio, a cui con ogni verosimiglianza partecipò anche Gasparri, dell'offerta a Pio IX, in occasione del giubileo episcopale del giugno 1877, di un volume contenente diciassette pergamene su cui erano state trascritte, a grandi caratteri, le ottanta proposizioni di condanna degli errori moderni annesse all'enciclica *Quanta cura* (18).

Quest'omaggio devoto e corale al papa non deve tuttavia indurre a credere che le scuole del Seminario Romano, benché poste sotto l'alta sorveglianza del cardinale Vicario, fossero prive di una propria tradizione culturale, si allineassero docilmente alle posizioni curiali e non presentassero divergenze di metodi e di vedute. Diversi episodi avvenuti prima e durante il concilio Vaticano I mostrano il contrario. Attorno al 1865-1867 alcuni vescovi intransigenti avevano palesato il sospetto che nel Seminario Romano si dispensasse un insegnamento poco ortodosso. In particolare, taluni docenti erano accusati di divulgare dottrine gianseniste neganti l'infallibilità papale, peraltro non ancora definita dogmaticamente (19). Pochi anni dopo, nella fase più delicata del Concilio, un docente dell'Apollinare, il teologo moralista Cipolla, mostrerà un atteggiamento piuttosto tiepido verso la proclamazione di quel dogma (20). Come si

---

(18) Il dono fu presentato al papa « da tutto il Seminario con alla testa l'E.mo Monaco », vicario generale di Roma — precisa il cronista — e ricevette l'ammirazione di Pio IX che « lodò moltissimo il pensiero dei superiori » (ASR, *Giornale delle scuole superiori del Pontificio Seminario Romano dall'anno 1864 all'anno...*, p. 11). La partecipazione d'animo di Gasparri al Vaticano I è attestata da un episodio risalente alla sua permanenza nel seminario di Nepi. Nel 1867 vinse il primo premio di un concorso indetto dal vescovo sulle speranze dei cattolici nel futuro concilio. Il sonetto venne fatto pubblicare in una rivista cattolica (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, f. 21).

(19) F. VISTALLI, *Il cardinal Cavagnis*, Bergamo, 1913, pp. 155-156. Vedi anche PAGLIA, *Note sulla formazione culturale del clero romano tra Otto e Novecento*, cit., pp. 188-191.

(20) In una riunione di parroci di Roma il Cipolla rifiuterà di firmare una sottoscrizione per l'infallibilità considerando il documento una « intrigo gesuitico per compromettere il clero romano e dividerne gli animi, turbando la pace fino allora goduta » (*Il concilio Vaticano I: Diario di Vincenzo Tizzani [1869 - 1870]*, ed. L. Pásztor, II, Stuttgart, 1992, p. 331). Circa due anni dopo il Cipolla sfiderà in una pubblica disputa il predicatore protestante Alessandro Gavazzi sulla venuta di san Pietro a Roma (S. DE ANGELIS, *I veri amici del popolo. Biografie di pii sacerdoti del clero romano*, Roma, 1927, pp. 130-132).

vedrà, ancora ai primi del Novecento un altro docente, il Segna, sarà sospettato di non aderire perfettamente alla dottrina curiale del primato petrino.

Ai dubbi del Cipolla e del Segna si opponevano le fervide tesi filopapali del Santori, futuro rettore del Seminario. Nel 1865 egli difendeva il principato civile del romano pontefice come « il mezzo scelto dalla Provvidenza onde assicurare al Papato il libero esercizio del suo potere spirituale »<sup>(21)</sup> e replicava seccamente all'obiezione dei contemporanei secondo cui la separazione del potere temporale da quello spirituale era conseguenza necessaria dell'impossibilità del romano pontefice di accordarsi con il principio della libertà di coscienza<sup>(22)</sup>.

Al di là di questi contrasti dottrinali, nel periodo in cui vi studia Gasparri, il Seminario Romano viene investito di una vivace disputa filosofica che evidenzia una differente impostazione culturale. Con qualche anno d'anticipo sulle scelte del futuro papa Pecci, si consuma una profonda spaccatura tra i seguaci dell'indirizzo speculativo in senso rigidamente tomista (« Tutto san Tommaso e solo san Tommaso »)<sup>(23)</sup> e i sostenitori d'una posizione mediana che, pur rifiutando le punte estreme degli ontologisti e del tradizionalisti, affermavano tuttavia, come filosofi cattolici, il principio della libera scelta di un sistema filosofico purché coerente con le dottrine della Chiesa. I primi erano convinti che l'unica via per superare i mali delle moderne teorie fosse il ritorno all'aristotelismo tomista; i secondi affermavano la maggiore rispondenza del metodo eclettico alla vocazione universalista del cattolicesimo, e si facevano forti del fatto che un tale indirizzo, sebbene imperfetto e bisognoso di miglioramenti, era ormai da tempo consolidato nella pratica didattica dei seminari pontifici<sup>(24)</sup>.

---

(21) C. SANTORI, *Il principato civile del romano pontefice e la libertà di coscienza*, Roma, 1865, p. 17.

(22) Ivi, pp. 42-45. Secondo il Santori « il Pontefice potrà bensì tollerare di fatto la libertà di coscienza fuori de' suoi Stati », allo scopo di evitare mali peggiori, « ma non potrà mai cederla e tollerarla nel suo poiché « commetterebbe esso stesso un male » (p. 32).

(23) Com'è noto, il capofila di questo movimento era stato il gesuita Giovanni Maria Cornoldi, che avrebbe ricevuto l'aiuto decisivo di papa Pecci e del di lui fratello Giuseppe. Cfr. MALUSA, I, *passim*.

(24) Cfr. G. BRUNI, *Agli albori del neotomismo italiano con pagine inedite*, in « Sofia. Fonti e studi di storia della filosofia », 2, 1934, pp. 351-361.

La prima corrente era rappresentata dai docenti di logica e metafisica Ermete Binzecher e di teologia dogmatica Francesco Satolli: due « tomisti arrabbiati »<sup>(25)</sup> e a tal punto rigidi nei loro criteri di giudizio da nutrire sospetti di eterodossia verso persone d'indiscutibile prestigio e fedeltà alla Chiesa, come il cardinale Franzelin e il Palmieri, entrambi docenti nel Collegio Romano. La seconda corrente faceva capo al docente di filosofia, poi di diritto pubblico ecclesiastico, Felice Cavagnis<sup>(26)</sup> e agli insegnanti di teologia dogmatica Francesco Segna e di scienze naturali Francesco Regnani<sup>(27)</sup>.

Gasparri si trovò a sperimentare, nel corso del suo primo anno accademico 1870-71, l'insegnamento delle due scuole filosofiche contendenti. Per un semestre ebbe come docente di logica e metafisica il Binzecher, mentre per i restanti mesi questi fu sostituito dal Cavagnis. Il primo, che si era distinto nella confutazione del manuale del predecessore Bonelli — di tendenza eclettica —, spiegava la dottrina di san Tommaso; il secondo insegnava una filosofia a metà strada tra l'ultimo cartesianesimo e l'incipiente neoscolastica<sup>(28)</sup>, da lui definita « irenica e sintetica » perché accennava appena alle questioni di natura sistematica e dava largo spazio all'esposizione delle diverse teorie, comprese quelle della scolastica medievale<sup>(29)</sup>. Le « Memorie » riportano le reazioni del giovane Gasparri intorno a

---

(25) Così li definisce il Lanzoni che, qualche anno dopo Gasparri, sarà loro allievo (F. LANZONI, *Le memorie*, Faenza, 1928, p. 40). Su Satolli e Binzecher, cfr. APPENDICE II, A e B, *sub voce*.

(26) Sul Cavagnis v. APPENDICE II, A, *sub voce*.

(27) VISTALLI, *Il cardinal Cavagnis*, cit., pp. 200-223. Una posizione mediana sembra rappresentata dal Delicati, docente di storia ecclesiastica di Gasparri. Nonostante le sue radici culturali 'antimoderne' — diversi anni prima aveva collaborato alla redazione del *Syllabus* — di fronte alla disputa in corso si era schierato a fianco del Cavagnis (cfr. G. MARTINA, *Nuovi documenti sulla genesi del Sillabo*, in AHP, 6, 1968, pp. 336-337).

(28) Sulle diverse accezioni dei termini « neoscolastica » (ritorno alla tradizione classica della Chiesa, rifiuto della filosofia moderna, ecc.) e « neotomismo » (restaurazione, secondo modi diversi, della filosofia di Tommaso d'Aquino), termini che si sono affermati attorno al 1878-1879, si vedano i contributi contenuti in E. CORETH - W.M. NEIDL - G. PFLIGERSDORFFER, *La filosofia cristiana nei secoli XIX e XX*, vol. II: *Ritorno all'eredità scolastica*, Roma, 1994, in part. pp. 66-71 e 369-391.

(29) VISTALLI, *Il cardinal Cavagnis*, cit., pp. 204-205.

questi diversi orientamenti. Egli lamenterà che l'insegnamento di filosofia « lasciava nel Seminario molto a desiderare ». Non c'era un manuale; si seguiva il Bonelli, che però « era una nullità assoluta »; ragion per cui egli si aiutava « con il testo di filosofia razionale del Liberatore, seguito dai RR. PP. Gesuiti della Università Gregoriana, e con le note prese a scuola » (30). Ma queste ultime non dovevano essere né particolarmente chiare né sufficientemente organiche, perché il docente Binzecher soffriva di disturbi mentali e si assentava dalle lezioni (31).

Nel clima decisamente neotomista imposto a Roma fin dai primi mesi di papa Pecci (32), i conflitti dottrinali circa il grado di adesione alle tesi dell'Aquinate coinvolsero anche i docenti delle discipline scientifiche e teologiche. Nella *querelle* col gesuita Cornoldi sulla natura ilemorfista dei corpi presero parte attiva, con opuscoli polemici, oltre il Cavagnis, altri due maestri di Gasparri: lo studioso di scienze fisiche e chimiche Regnani e il teologo dogmatico Segna (33). Regnani intendeva difendere l'opera indefessa di quei « filosofi cattolici ma non scolastici » che da tre secoli in qua avevano saputo conservare il patrimonio dottrinale veramente essenziale ed immutabile dei Padri della Chiesa e dei teologi scolastici « senza ripudiare le grandi e rapide scoperte, che venian facendosi nelle nascenti scienze naturali » (34). Segna, dal canto suo, rimproverava alla

(30) GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, f. 24.

(31) Nonostante ciò Gasparri concluse brillantemente gli studi di filosofia e di matematica conseguendo la medaglia d'oro nella distribuzione annuale dei premi (ivi, f. 21). Cfr. anche G. DE LUCA, *Discorrendo col Cardinal Gasparri*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, *Il Cardinale Pietro Gasparri*, Roma, 1960, p. 145.

(32) Sulla scelta neotomista di Leone XIII si veda: *Atti dell'VIII Congresso tomistico internazionale*, II: *L'enciclica « Aeterni Patris »*. *Significato e preparazione*, Città del Vaticano, 1981; MALUSA, II, pp. 1-77.

(33) Su questa controversia cfr. ivi, I, pp. 40-114; per i suoi riflessi nel Seminario Romano, si veda PAGLIA, *Note sulla formazione culturale*, cit., pp. 191-194.

(34) F. REGNANI, *La filosofia cattolica moderna e medioevale in ordine alla questione cosmologica sulla essenza dei corpi*, Roma, 1876, in part. le pp. 82-84 e 87-88. Egli riteneva anche che la teoria del Bonelli sulla molteplicità come elemento essenziale alla « materia prima » fosse componibile con « la massima fondamentale della filosofia scolastica » circa la « forma sostanziale » dell'elemento corporeo. Sul Regnani, futuro presidente dell'Accademia dei Nuovi Lincei, e autore degli *Elementi di fisica universale* (1859) in cui le parti propriamente matematiche e fisiche erano collegate con le

corrente cornoldiana di « alzar cattedra nella Chiesa, e determinare essa i soli veri principi da porre per base, e il solo metodo sano da tenere nell'insegnamento della Filosofia nelle scuole cattoliche »<sup>(35)</sup>.

Le forti resistenze di questi docenti alle pressioni papali per un insegnamento integralmente tomistico<sup>(36)</sup> nascevano dallo scontro tra il nuovo indirizzo leoniano e l'orientamento metodologico da tempo affermatosi nella Scuola Romana. Uno dei tratti salienti — non solo dell'Apollinare ma anche del Collegio Romano — era l'esigenza di conservare, nel campo filosofico, il necessario contatto con le scienze sperimentali e, nel campo teologico, l'aderenza al metodo storico-positivo. Ciò comportava il dovere intellettuale di accogliere le recenti scoperte storiche e archeologiche o le teorie fondamentali della fisica, della chimica e delle altre scienze naturali moderne qualora su di esse vi fosse il consenso unanime degli studiosi. Quest'apertura alla cultura moderna veniva temperata da una serie di raccomandazioni pratiche che dovevano guidare ogni attività intellettuale. Si doveva rispettare il principio generale della « discrezione », che consisteva nel rimanere fermamente attaccati alle dottrine definite dalla Chiesa, nel fuggire ogni sorta di eccesso e nel lasciare, per il resto, ai singoli docenti libertà di esprimere proprie opinioni in merito alle dispute tra le diverse scuole di pensiero. Questi stessi criteri valevano per le discipline teologiche dove, in luogo d'un metodo puramente speculativo, si adottava un metodo positivo che, mediante il ricorso agli sviluppi delle scienze filologiche e storiche, si proponeva di elaborare una sintesi organica del dogma sopra i dati biblici e patristici. In tale prospettiva, rivolta a promuovere la ricerca intellettuale, si comprende anche il ruolo

---

corrispondenti parti dell'insegnamento filosofico, si veda PUL, pp. 285-287; per l'opposizione del Cornoldi alle sue teorie: MALUSA, I, pp. 178-182; II, pp. 190-193.

<sup>(35)</sup> All'accusa di avversare l'Aquinate, Segna replicava di opporsi ai « pervertitori delle sue dottrine », i quali « con un abbaglio colossale » avevano non solo trascurato le scoperte scientifiche sull'atomismo ma, in maniera del tutto indebita, avevano trasportato « all'ordine assoluto e necessario » una teoria — quella ilemorfista — riguardante « soltanto l'ordine fisico, sperimentale, e contingente » (*Risposta del prof. D. Francesco Segna al M.R.P. Giovanni Maria Cornoldi D.C.D.G.*, Roma, 1878, pp. 20-22). Sul Segna v. APPENDICE, I, A, *sub voce*.

<sup>(36)</sup> Ancora nel luglio 1879 il pontefice, riferendosi in particolare ma non in modo esclusivo al teologo Segna, si sarebbe dovuto sfogare in questi termini: « Là a S. Apollinare non trovo troppo incontro » (VISTALLI, *Il cardinal Cavagnis*, cit., p. 212).

riservato alla Scolastica nell'ordine degli studi prima dell'avvento di papa Pecci. Essa doveva essere tenuta in grande considerazione e accolta quando esprimeva verità affermate dalla Scrittura e dai Padri della Chiesa oppure tesi razionali utili alla comprensione del dogma e alla soluzione delle difficoltà, senza però che ciò si traducesse in una dipendenza completa da un autore o nella fedeltà esclusiva ad una corrente <sup>(37)</sup>.

Nella Facoltà di filosofia il corso maggiormente caratterizzato in senso tomista erano le Istituzioni di diritto pubblico naturale insegnate dal docente Alessandro Biondi <sup>(38)</sup>. Nel suo manuale <sup>(39)</sup>, si ponevano a confronto le posizioni degli autori antichi e moderni, si confutavano le tesi « contrattualiste » o « razionaliste » (Hobbes, Grozio, Pufendorf, Rousseau e Montesquieu) e si discutevano le più recenti teorie giuspolitiche (Spedalieri, De Maistre, Haller, Rosmini) <sup>(40)</sup>. L'unità di misura ideale era data dalla visione cristiana

---

<sup>(37)</sup> Si vedano gli ampi stralci dell'opuscolo di F. SEGNA, *La filosofia romana, ossia le norme della restaurazione filosofica suggerite dal buon senso* riportati e commentati da BRUNI, *Agli albori del neotomismo italiano*, cit., pp. 351-361.

<sup>(38)</sup> Il Biondi, sacerdote romano (1821-1874), fu professore di Etica e diritto di natura nel Seminario Romano e di Filosofia morale nel Liceo di Santa Maria della Pace. Partecipò al concilio Vaticano I e si dedicò all'apostolato giovanile riscuotendo la stima di san Giovanni Bosco (cfr. R.M. PIZZORNI, *L'abate Alessandro Biondi (+1874) e la sua opera tomista « Juris publici naturalis elementa »*, in « Aquinas », VIII, 1965, pp. 423-428).

<sup>(39)</sup> A. BIONDI, *Juris publici naturalis elementa*, Romae, 1859. L'opera si divide in cinque sezioni: *De civitatis natura*, *De civitatis materia*, *De civitatis forma*, *De juribus et officiis imperantium*, *De juribus et officiis civium*. Quest'impianto sembra risentire delle *Institutiones juris naturae et gentium...* (Halle, 1750) di Christian Wolff che, insieme con Barbeyrac e Burlamaqui ricevevano una menzione positiva (ivi, p. 3).

<sup>(40)</sup> Biondi si rifaceva ad un complesso relativamente eterogeneo di opere, dal *De regno et regali potestate* (1600) di Barclay — sostenitore dell'origine divina e della pariteticità dei due poteri —, alle *Institutiones iuris publici universalis naturae et gentium* (1741) del gesuita Schwarz — che univa i principi della Scolastica col giusnaturalismo di Grozio e di Puffendorf —; dal *Diritto naturale privato e pubblico* (1837) del Baroli — che risentiva in gran parte del « diritto razionale » di Kant e di Fichte — alla *Restaurazione della scienza politica* (1816-25) dell'Haller; dalle filosofie del diritto di carattere teologico, come quelle di Gerdil (*Filosofia del costume, del diritto e della società*), di Rosmini (*Filosofia del diritto*) e di Taparelli d'Azeglio, agli scritti del suo predecessore nella cattedra, il romanista Ilario Alibrandi, che definisce di « non poca utilità » (BIONDI, *Juris publici naturalis elementa*, cit., p. 4 nota 1). Su questi autori, cfr. G. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, Roma, 1936<sup>3</sup>, ad indicem.

della società civile fondata sul diritto naturale. Biondi si sforzava di avvalorare frequentemente le proprie asserzioni con l'autorità dell'Aquinate, adducendo in nota brani tratti dalle parti autentiche del *De Regimine Principum* (41). Gasparri ricorrerà spesso a questo manuale nelle lezioni parigine di Istituzioni di diritto pubblico (42). Ma è molto probabile che egli abbia risentito dell'influenza del Biondi soprattutto mediante l'insegnamento orale. Biondi infatti aveva avuto una parte non del tutto trascurabile nel concilio Vaticano I, dove era stato consultore della commissione politico-ecclesiastica e redattore di alcuni voti e di uno schema. In particolare aveva sostenuto la necessità che il concilio respingesse ogni forma di giurisdizionalismo, che considerava un abuso intollerabile, e affermasse la *libertas Ecclesiae* nel campo del magistero, del ministero e del governo pastorale (43). Si potrebbe supporre un qualche collegamento tra la concezione della distinzione degli ordini tra lo Stato e Chiesa rivendicata dal Biondi e la maturazione culturale e politica di Gasparri in senso concordatario.

### 3. *Il metodo in teologia.*

L'indirizzo prevalente nel Seminario Romano era quello di

---

(41) BIONDI, *Iuris publici naturalis elementa*, cit., p. V. In una pubblicazione ufficiale del Seminario dell'Apollinare si notava che l'opera del Biondi era fondata « sopra la vera e non presupposta dottrina di S. Tommaso » (*Cenni cronologici della storia del Pontificio Seminario Romano*, cit., p. 48).

(42) P. GASPARRI, *Institutiones iuris publici*. Presentazione di Pio Fedele, Milano, 1992, p. 21. Gasparri ricorda amorevolmente il maestro Biondi, giudica il suo manuale ben strutturato e ben fondato, vi si richiama in punti rilevanti di dottrina: circa la definizione della società (p. 27), il fine dello Stato (pp. 72-73), il potere del sovrano di disporre dei beni (pp. 111-112). Su altri punti implicitamente dissente, come sulla monarchia, forma ideale di governo (BIONDI, *Iuris publici naturalis elementa*, cit., p. 104 ss.; GASPARRI, *Institutiones*, cit., pp. 128-131) o sull'origine della potestà civile (BIONDI, *Iuris publici naturalis elementa*, cit., p. 82; GASPARRI, *Institutiones*, cit., p. 121, che segue la dottrina di Bellarmino e di Suárez). Il limite maggiore dell'opera del Biondi derivava dall'essere ancorata alla realtà politica dell'antico regime (significative le pp. 201 ss., 276 ss., 315 ss., dedicate ai pretesi diritti del sovrano *circa sacra*, al privilegio del foro e al diritto di asilo).

(43) Sull'interesse dei *Vota* del Biondi in concilio Vaticano I, richiama l'attenzione M. MACCARRONE, *I concordati nella storia della Chiesa*, in « *Iustitia* », 1975, pp. 325-327.

teologia positiva, che aveva trovato nelle opere del gesuita Franzelin la migliore teorizzazione (44). Tra i principali sostenitori troviamo, prima di tutto, il già ricordato Segna. Le *Theses de Deo creatore*, che raccoglievano il testo delle sue lezioni di dogmatica, seguivano l'omonimo trattato teologico del Palmieri, si fondavano sui testi biblici e patristici e, di preferenza, rinviavano alla dottrina di san Tommaso per i medievali, del Bellarmino e del Suárez per i moderni, del Kleugten per gli autori recenti (45). Il costante ricorso ai testi originali e la cura di non forzarne il significato in senso immediatamente dogmatico provocheranno i sospetti della curia romana sull'insegnamento e sulle opere del Segna. Nel 1905, quando era già insignito della dignità cardinalizia, egli dovette pubblicare un *Libellus retractationum* per schivare le accuse di episcopalismo (46).

Anche se non ci sono rimaste testimonianze dirette dei corsi, sappiamo che la medesima metodologia « positiva » veniva ugualmente adottata dai docenti di Luoghi Teologici e di Teologia sacramentale. La prima materia, insegnata da Filippo Torroni (47), trattava delle relazioni tra le diverse fonti della teologia (Sacra Scrittura, Tradizione, magistero papale, ecc.) per poi soffermarsi sui maggiori punti controversi, come il rapporto tra Tradizione e Scrittura, le « note » caratteristiche della « vera » Chiesa, il primato e l'infallibilità papale. I manuali erano la classica opera di Melchor

---

(44) Cfr. I.B. FRANZELIN, *Tractatus de divina traditione et scriptura*, Romae - Taurini, 1870, *De divina traditione*, th. XVII, in specie le pp. 174-182. Sul metodo teologico del Franzelin, inaugurato dai predecessori Giovanni Perrone e Carlo Passaglia e continuato dal successore Domenico Palmieri nell'insegnamento al Collegio Romano, si veda G. FILOGRASSI, *Teologia e filosofia nel Collegio Romano dal 1824 ad oggi*, in GRE, XXXV, 1954, in part. le pp. 525-533; K.H. NEUFELD, *La Scuola Romana*, in R. FISICHELLA (ed.), *Storia della teologia*, III, Roma - Bologna, 1966, pp. 267-283.

(45) F. SEGNA, *Theses de Deo creatore*, s.l. e s.a. (litografato), p. 526 (copia presso le Biblioteche della Pontificia Università Lateranense e della Pontificia Università Gregoriana). Segna era, tra l'altro, anche autore di *Commentatio de Genesi I.1*, Romae, 1866.

(46) L'accusa verteva sul senso dell'espressione « potior principalitas » applicata alla sede petrina da Ireneo di Lione e dal Segna commentata nel suo *De Ecclesiae Christi constitutione et regimine* (Roma, 1900). Cfr. WEBER 1973, pp. 510-511.

(47) Il Torroni (1816 - 1897) aveva retto il Collegio Greco di Roma dal 1855 al 1884. Insegnò per più di vent'anni la materia nel Seminario Romano (APUL, *Giornale delle scuole superiori del Pontificio Seminario Romano dall'anno 1864 all'anno 1907*, c. 57).

Cano e le *Praelectiones* del Perrone <sup>(48)</sup>. Questo metodo era adottato anche dal docente di Teologia sacramentaria nonché rettore del Seminario, Camillo Santori, che però dava alle sue lezioni uno spiccato carattere logico-razionale <sup>(49)</sup>. Santori, che aveva partecipato al concilio Vaticano I come teologo, avrà un notevole influsso su Gasparri per il metodo, l'affinità di materia dei suoi trattati canonistici relativi alla teologia sacramentaria, l'autorevolezza della persona e della dottrina <sup>(50)</sup>. Nelle « Memorie » racconta come proprio Santori lo salvasse « da una crisi di spirito » che lo colpì durante il primo anno di teologia (1872-1873). Ascoltiamo Gasparri:

L'insegnamento della teologia mi riusciva difficile e oscuro a differenza dell'insegnamento filosofico nei due anni precedenti. Ciò si doveva all'insegnamento difettoso, niente affatto ordinato logicamente, come richiedeva il mio spirito; ma io l'attribuivo a mancanza di vocazione allo stato ecclesiastico e mi disponevo in conseguenza a lasciare il Seminario. Mons. Santori, con paterna carità, avvocò a sé l'esame di questa mia crisi: io gli aprii il mio spirito ed egli mi assicurò della mia vocazione e mi tranquillizzò [...] <sup>(51)</sup>.

Il corso d'introduzione alla Sacra Scrittura aveva lo scopo di difendere l'autorità storica dei libri sacri, ossia l'autenticità e integrità dei testi giunti fino a noi, e la loro autorità divina, ossia la natura, i limiti dell'ispirazione e la verità del canone biblico fissato dal Tridentino. Una terza parte era, infine, dedicata al problema della corretta interpretazione della Bibbia. Il docente di Gasparri, Ubaldo Ubaldi, dichiarava, nelle sue lezioni a stampa, di non poter ignorare i progressi

<sup>(48)</sup> I. PERRONE, *Praelectiones theologicae*, 9 voll., Romae, 1835-1842, con molte edizioni successive. V. *infra*, cap. X § 1.7.

<sup>(49)</sup> Sul Santori (1823-1888), figura ritenuta all'Apollinare un po' « stravagante », si veda il profilo in PUL, p. 104 e le notizie riportate da WEBER 1973, p. 287. Oltre che professore di teologia sacramentaria, fu anche presidente delle Scuole Notturme di Roma, consultore di Propaganda Fide per gli affari orientali, segretario della commissione dogmatica e primo sostituto del segretario generale del concilio Vaticano I. Nel 1877 vescovo di Fano, dimessosi nel 1882 Leone XIII lo promosse arcivescovo titolare di Seleucia. Un necrologio di F. Pellegrini (Roma, 1889) ne sottolinea « la conoscenza profonda dei Padri » (p. 8).

<sup>(50)</sup> Gasparri scriverà di avere sempre nutrito per Santori « profonda venerazione, stima e gratitudine » (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, f. 23). V. anche *infra*, cap. VI § 2.

<sup>(51)</sup> GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, f. 27.

recenti e le nuove scoperte della scienza biblica ma, al tempo stesso, si guardava dallo studio precipitoso e sconsiderato delle novità senza prima averle soppesate e sottoposte al giudizio di valenti studiosi. Di fatto la trattazione, che non mancava di elementi innovativi, si preoccupava di coordinare le conclusioni con le tesi della teologia dogmatica ed era condotta con le argomentazioni logico-deduttive tipiche della Scolastica <sup>(52)</sup>. Con tale metodo l'Ubaldi riteneva di poter confutare a sufficienza le obiezioni dei critici « razionalisti » ai racconti della creazione, all'autenticità mosaica del Pentateuco o ai miracoli descritti nel Nuovo Testamento <sup>(53)</sup>.

Ben poco sappiamo della materia Storia ecclesiastica. Il programma, che si chiudeva col concilio di Trento, aveva per filo conduttore il tema della *libertas Ecclesiae* <sup>(54)</sup>. I modesti interessi culturali del docente Pio Delicati nel campo dell'erudizione non scalfivano l'indirizzo apologetico del corso e non contribuivano alla formazione di una mentalità critica negli allievi <sup>(55)</sup>.

Considerando lo stato arretrato in cui si trovavano all'Apollinare l'esegesi biblica e la storia ecclesiastica <sup>(56)</sup>, non meraviglia che

<sup>(52)</sup> U. UBALDI, *Introductio in sacram scripturam ad usum Scholarum Pontificii Seminarii Romani et Collegii Urbani*, 3 voll., Romae, 1877-1881. Per lo scopo e il metodo dell'Ubaldi, cfr. le pp. II-V. Dati biografici in PUL, pp. 136.

<sup>(53)</sup> UBALDI, *Introductio in sacram scripturam*, cit., I, p. 343 ss. (thesis XIX), p. 665 ss. (thesis XXXVII), p. 683 ss. (thesis XXXVIII). Sulle deficienze di questo manuale alla luce della successiva scienza biblica dei modernisti cattolici, cfr. LANZONI, *Le memorie*, cit., p. 37; V. CERESI, *Padre Genocchi*, Roma, 1934, p. 40.

<sup>(54)</sup> Si noti la divisione ufficiale della disciplina in tre fasi: l'epoca della proscrizione pubblica della Chiesa (dal 42 al 313); la libertà pubblica (dal 314 al 1073) e, infine, il conflitto pubblico con la potestà laica (dal 1073 in avanti). Cfr. *Praestanda a candidatis adventiciis ad gradus academicos consequendos in Lyceo Pontificii Seminarii Romani ad S. Apollinaris*, Romae, 1894, p. 10.

<sup>(55)</sup> Oltre che insegnante all'Apollinare dal 1848 al 1878, il Delicati fu minuziano della S. Congregazione di Propaganda dal 1860 al 1868. Nel 1861 fu chiamato da Pio IX a far parte di una commissione presieduta dal cardinal Caterini per la elaborazione del *Syllabus*. Partecipò al concilio Vaticano I come teologo del cardinale de Silvestri. Terminò la sua carriera col titolo di Sottoarchivista dell'Archivio Vaticano, ma sembra lo frequentasse poco per motivi di salute (L. PASZTOR, *Per la storia dell'Archivio Segreto Vaticano nei secoli XIX-XX. La carica di archivista della Santa Sede, 1870-1920*, in AHP, 17, 1979, p. 381 note 68 e 71). Sulle opere del Delicati, si veda il giudizio di M. Maccarrone in PUL, p. 153.

<sup>(56)</sup> Lo studio obbligatorio dell'ebraico per un anno era, ovviamente, un presup-

Gasparri sia rimasto estraneo alla metodologia scientifica nel trattamento delle fonti documentarie. Il che aiuta a comprendere la sua indifferenza nei riguardi delle discussioni moderniste nate a Parigi proprio negli anni in cui egli stesso insegnava, e l'impostazione decisamente giuridico-positiva data ai suoi corsi di diritto canonico (57).

Nell'organizzazione degli studi ecclesiastici un posto speciale era, infine, riservato alla Teologia morale, impartita un'ora al giorno in tutti e quattro gli anni della Facoltà. Come manuale si adoperava il *Compendium theologiae moralis* del gesuita Gury, un'opera particolarmente vasta (58) che dalla diciassettesima edizione datata 1866 era stata arricchita delle annotazioni del confratello Ballerini (59). Ad insegnarla a Gasparri fu il sacerdote romano Giuseppe Cipolla, che si era formato nell'ateneo della Sapienza, possedeva pratica pastorale e aveva fama di essere « uno dei più istruiti del clero romano » (60).

Non c'è dubbio che lo studio della teologia morale abbia avuto una particolare rilevanza per la formazione del canonista Gasparri. Questa materia era trattata nei manuali e spiegata nelle lezioni in

---

posto necessario ma non sufficiente per un'analisi storico-critica della Bibbia. Va aggiunto che solo nel marzo 1876 fu istituito, presso il Pontificio Seminario Romano, il Collegio filologico orientale che dispensava diversi insegnamenti di lingue antiche (C. ZEDDA, *L'insegnamento delle lingue orientali nella Pontificia Università Lateranense dal 1781 ai nostri giorni*, in « Divinitas », VII, 1963, pp. 455-470).

(57) Si veda al riguardo quanto scrive DE LUCA, *Discorrendo col Cardinal Gasparri*, cit., p. 145.

(58) Il corso del Gury si apriva con una serie di trattati preliminari (gli atti umani, la coscienza, le leggi, i peccati, le virtù), per poi proseguire con l'esposizione dei precetti mosaici e della Chiesa. Seguivano le parti relative al rapporto tra la giustizia e il diritto e ai contratti. Il secondo volume affrontava gli stati particolari (laici, chierici e regolari), i sette sacramenti in genere e ciascuno in specie, le censure ecclesiastiche e le irregolarità canoniche.

(59) Sui vari problemi connessi alle diverse edizioni del Gury e sulle dispute tra gesuiti e redentoristi in merito all'interpretazione del sistema equiprobabilista di sant'Alfonso, cfr. G. ANGELINI - A. VALSECCHI, *Disegno storico della teologia morale*, Bologna, 1972, p. 17.

(60) Questo il giudizio di mons. Tizzani (cfr. *Il concilio Vaticano I: Diario di Vincenzo Tizzani*, cit., II, p. 331). Del Cipolla, parroco di San Tommaso in Parione, morto nel 1883, è rimasto S. CONGREGATIO CONCILII, *Parisien. Nullitas matrimonii inter principem Petrum Puzyna et comitissam Theodoram Viduam Burba. Animadversiones defensoris matrimonii. Pro Congregatione diei 11 decembris 1880*, Roma, 1880, p. 24.

stretta relazione con la teologia sacramentaria; ma soprattutto ambedue anticipavano alcuni capisaldi del diritto canonico e del diritto civile. Dal punto di vista didattico l'esistenza di parti comuni dava luogo a una qualche disfunzione, in quanto l'alunno si trovava nella condizione di sentirsi ripetere un medesimo argomento da diversi docenti. Ma sotto il profilo intellettuale questo fatto garantiva l'armonia del sistema e rafforzava la saldezza dottrinale della formazione teologico-giuridica.

#### 4. *Gli studi giuridici.*

Benché il corso degli studi giuridici si snodasse lungo un triennio, Gasparri, come si è accennato, frequentò le lezioni soltanto per i primi due. Nell'anno accademico 1876-77 studiò le Istituzioni civili e criminali e le Istituzioni canoniche. Le prime consistevano nella spiegazione e commento, secondo i metodi tradizionali, delle *Institutiones* di Giustiniano <sup>(61)</sup>, le seconde in un corso introduttivo di diritto canonico che si appoggiava sulle *Institutiones iuris canonici* del De Camillis, già docente dell'Apollinare. I due insegnamenti erano tenuti rispettivamente da Raffaele Catini <sup>(62)</sup> e da Cataldo Caprara <sup>(63)</sup>, entrambi di formazione romana, l'uno proveniente dalla « Sapienza », l'altro dall'Apollinare. Ambedue non hanno la-

---

(61) Solo successivamente il corso di Istituzioni civili tenuto all'Apollinare si proporrà la comparazione con le Istituzioni di Gaio (cfr. *Praestanda a candidatis adventiciis ad gradus academicos consequendos*, cit., p. 8). In ogni caso l'esegesi delle Istituzioni e del Digesto da parte dei docenti non si avvaleva ancora dei risultati della critica interpolazionista. L'unica eccezione sarà costituita da Ilario Alibrandi.

(62) Raffaele Catini (1813-1888), baccelliere in legge alla « Sapienza » nel 1841, « accademico » delle due scuole di teologia dogmatica, professore di istituzioni civili nel Seminario Romano dal 1864 al nov. 1884, rettore dello stesso Seminario dal 1878 al 1888 (AS, ROMA, *Università di Roma*, n. 1052, n. 3255; APUL, *Giornale delle scuole superiori*, cit., sub nov. 1884).

(63) Il Caprara appena laureato fu chiamato ad insegnare, come professore supplente, teologia e diritto nel Collegio Urbano. Nel 1872 aveva scritto contro i protestanti il libro apologetico *La venuta di S. Pietro a Roma* che gli valse il dono d'una penna d'oro da parte di Pio IX. Alternerà le funzioni diplomatiche all'insegnamento e all'ufficio di prefetto degli studi dell'Apollinare. Muore nel 1898. Cfr. PUL, pp. 210-211 e, per la sua collocazione a fianco del gruppo intransigente del cardinal Bartolini, WEBER 1973, p. 253 nota 119.

sciato opere giuridiche né si sono particolarmente distinti nell'insegnamento.

Più che su di loro vale dunque la pena osservare che il manuale del De Camillis, rispetto a quelli allora in uso a Roma (Devoti e Ferrante), segnava un passo in avanti verso una trattazione « scientifica » delle istituzioni canoniche. Come si è visto, esso seguiva un procedimento tipicamente deduttivo e organizzava la materia secondo divisioni logiche perfezionando l'ordine delle Istituzioni del Lancellotti (cfr. cap. I § 2.1). È quindi molto probabile che la consuetudine con questo testo possa avere rappresentato per Gasparri uno stimolo nell'indurlo ad abbandonare il tradizionale ordine delle decretali e a ricercare una sistemazione logica delle materie canoniche.

Mentre per i corsi di Testo civile non abbiamo alcun riscontro, se non i nomi dei docenti Luigi Baccelli <sup>(64)</sup> e Tancredi Fausti <sup>(65)</sup>, per i corsi di Testo canonico si hanno le *Praelectiones* di Filippo De Angelis e del suo allievo Francesco Santi, sulle dottrine dei quali ci siamo già soffermati (cfr. cap. I § 2.3). Si può solo aggiungere qualche notazione comparativa sul loro metodo didattico, traendola da testimonianze coeve, in modo da immaginare quale impressione abbiano potuto avere sul giovane Gasparri. Alcuni anni prima Léon Dehon, il futuro fondatore della Congregazione dei sacerdoti del Sacro Cuore, ci offre questo ritratto dal vivo del De Angelis e del Santi:

Tutti e due possedevano meravigliosamente la materia, le Istituzioni, il Codice, le Decretali e il resto, ma il loro metodo era assai differente. Il primo parlava una lingua ciceroniana. Godeva insegnando. Modernizzava il suo insegnamento, interessava, affascinava talvolta, si elevava a vera

---

<sup>(64)</sup> Il Baccelli, figlio del professore Antonio, aveva studiato nel Seminario Romano dal 1851 al 1861, dove aveva conseguito le lauree in teologia e in *utroque iure*. Uditore di Rota nel 1880. Cfr. APUL, *Ammissione dal 1850 al 1865*, n. 706; *Lauree Teologia 1848-1904 e Legge 1850-77*, pp. 208 e 441; BAV, *Vat. Lat. 13282*, ff. 1-185: *Praelectiones antimeridianae et pomeridianae iuris canonici ad usum Aloysii Baccelli sacerdotis romani a. 1859-60. Decretalium epistolarum Gregorii PP. IX*.

<sup>(65)</sup> Il Fausti, figlio di Lodovico, contro cui fu intentato un ingiusto processo in Vaticano, venne nominato da Leone XIII segretario del Vicariato, sostituto dei brevi, canonico di San Pietro, uditore di Sua Santità nel 1892, arcivescovo di Seleucia nel 1889, assessore del Sant'Uffizio nel 1894 (DE CESARE, *Roma*, cit., p. 267).

eloquenza. Il secondo era compassato, metodico, dettava, esigeva riassunti. Istruiva, senza aver il talento di rendere interessante l'insegnamento <sup>(66)</sup>.

Della statura umana e intellettuale e dei larghi orizzonti del De Angelis rende conto anche Auguste Boudinhon, futuro collega di Gasparri all'Institut catholique di Parigi e collaboratore del Codice canonico:

Les élèves, et nous sommes fier d'avoir été du nombre, ont gardé de lui un impérissable souvenir: ils n'oublieront pas le charme de ses conversations et de son enseignement, bien supérieur, il faut le reconnaître, à ses publications. Nul mieux que lui ne savait interpréter sans leur faire violence les vieux textes du droit pour en tirer la législation actuelle de l'Eglise.

Ancora più utile, per comprendere l'influsso che può avere esercitato sulle idee canonistiche di Gasparri, è evidenziare la consapevolezza che De Angelis possedeva (e che i suoi contemporanei giudicavano ardita) della necessità di adeguare la normativa canonica alle irreversibili trasformazioni storiche, a cominciare dalla perdita del potere temporale del papato e della sua nuova funzione:

Il se rendait un compte exact — continua Boudinhon — des modifications que les temps nouveaux avaient apportées et devaient apporter encore à la discipline canonique, et ses vues, quoique parfaitement juridiques, ne manquaient pas d'une certaine hardiesse, caractère distinctif d'une intelligence qui voyait juste et loin <sup>(67)</sup>.

Gasparri rimarrà legato da un rapporto di stima e di amicizia con De Angelis e con Santi <sup>(68)</sup>. Nel suo *opus magnum*, il trattato *De Matrimonio*, ricorderà il loro magistero canonistico all'Apollinare e ne richiamerà frequentemente le opere <sup>(69)</sup>. Sul piano dottrinale

---

<sup>(66)</sup> Questo appunto, tratto dai « Quaderno 4 », p. 329 del Dehon è riprodotto da E. Venier in PUL, p. 383.

<sup>(67)</sup> A. BOUDINHON, Rec. alle *Praelectiones* del De Angelis in CaC, XIV, 1891, p. 430. Avendo conosciuto l'insegnamento di De Angelis, Boudinhon giunge a dubitare che il testo delle lezioni edite postume dal canonico Gentilini riproduca fedelmente le idee e gli insegnamenti del maestro che aveva dato « un si vif éclat aux cours de droit canonique de l'Apollinaire ».

<sup>(68)</sup> Oltretutto va ricordato che mons. Santi era parente di Gasparri e che lo aveva conosciuto e frequentato fin da giovane. Gasparri definisce il suo maestro, con un gioco di parole, « sacerdote veramente santo » (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, f. 19).

<sup>(69)</sup> Tuttavia in vecchiaia Gasparri lamenterà che i corsi di De Angelis e di Santi riflettevano troppo « le lezioni scritte all'inizio della vita professorale, senza aggiungere

Gasparri continuerà ad aderire ai tratti distintivi della Scuola del Seminario Romano. Basti ricordare la surricordata teoria sinallagmatica dei concordati, che assumerà grande rilevanza per l'azione politico-religiosa del futuro cardinale segretario di Stato. Inoltre le *Praelectiones* del De Angelis e del Santi forniranno, per quasi un decennio, il paradigma di riferimento per le lezioni parigine di Gasparri. Egli seguirà lo schema espositivo basato sui titoli delle decretali e sulla divisione interna in numeri come de Angelis e si applicherà all'aggiornamento costante del diritto vigente con riferimento alla giurisprudenza curiale come Santi. Solamente sul finire degli anni Ottanta Gasparri prenderà le distanze dal metodo decretalistico per ricercare una diversa disposizione della materia mediante i *tractatus canonici*.

Accanto al diritto canonico positivo, un settore di studio particolarmente coltivato nel Seminario Romano era quello del diritto naturale. Si è già visto come il Biondi avesse aperto la strada a Roma alla ricostruzione del diritto naturale in senso tomista. Con l'*Aeterni Patris* questo filone si rafforza notevolmente e diventa il fondamento di tutta la visione leoniana che salda teoreticamente la corrente neotomista con l'etica sociale cristiana (70). L'influsso di questa prospettiva si risconterà in modo particolare nelle *Institutiones iuris publici* di Gasparri, redatte a Parigi tra il 1888 e il '90 e solo recentemente edite (cfr. cap. V § 3).

##### 5. *Gli ammaestramenti del cardinal Mertel.*

Oltre alla formazione culturale presso l'Apollinare, gli anni romani del giovane Gasparri includono, tra l'estate del 1877 e quella del 1880, altre due esperienze utili per la sua maturazione giuridica e politica: la promozione all'insegnamento e, soprattutto, il tirocinio presso la segreteria del cardinale Teodolfo Mertel.

---

nulla o quasi della scienza acquistata nella pratica di tanti anni; ed è per questo che le loro opere stampate riscuotevano, anche prima della pubblicazione del Codice canonico, poco favore » (ivi, fasc. I, f. 28).

(70) Sul nesso tra antropologia, metafisica e etica sociale nel neotomismo, cfr. *supra*, cap. II § 2 e G.A. McCool, *Nineteenth-Century Scholasticism. The Search for a Unitary Method*, New York, 1989, pp. 145 ss., 188 ss., 214 ss.

Prima ancora di completare gli studi accademici, nel 1878 Gasparri si vedeva conferire dalla direzione delle scuole del Seminario Romano — com'era abitudine per gli allievi migliori — l'incarico di professore sostituto di Teologia sacramentaria e di Storia ecclesiastica (71). Nel settembre dell'anno seguente veniva poi accolta una sua richiesta per la supplenza di Luoghi teologici nel Pontificio Collegio Urbano, anche se avvicendamenti interni al corpo docente, inducevano ad attribuirgli l'insegnamento di Istituzioni canoniche per l'anno accademico 1879-80 (72).

Gl'inizi della carriera accademica di Gasparri mostrano che i suoi primi interessi culturali erano orientati verso le scienze teologiche piuttosto che verso il diritto canonico (73). A fargli cambiare idea potrebbe aver contribuito la frequentazione e la pratica quotidiana del cardinale Teodolfo Mertel (74) al cui servizio, come cappellano privato (Mertel aveva ricevuto solo il grado del diaconato nell'ordine sacro) e come segretario particolare (per il disbrigo degli

---

(71) L'attaccamento di Gasparri a questo titolo accademico è provato dal suo inserimento nel frontespizio dei suoi *Tractatus canonici*. Cfr. anche GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, ff. 31-32.

(72) Nell'istanza senza data rivolta al cardinal prefetto Simeoni della S. Congregazione de Propaganda Fide, Gasparri, dopo essersi qualificato « professore sostituto di Teologia dogmatica e Storia ecclesiastica » all'Apollinare, « membro di varie accademie » e vincitore del premio bandito l'anno precedente dall'Accademia Teologica Romana, esprime in questi termini i suoi interessi e propositi: « Ha coltivato sempre con passione le teologiche scienze, e promette che, per quanto è da lui, non risparmierà fatica per soddisfare pienamente i doveri della scuola, e corrispondere alla fiducia che verrà in lui riposta ». La congregazione generale del 9 settembre 1879 accolse la domanda riservandosi di formalizzare la nomina « dopo il favorevole esperimento di mesi sei » (ACPF, *Acta S. Congregationis de Propaganda Fide. Anno 1879*, filza 247, c. 414).

(73) Anche quando, in procinto di partire per Parigi, Gasparri sarà costretto a rinunciare al posto di docente di diritto canonico al Collegio Urbano, rinoverà la sua istanza affinché nel caso « per un ragionevole motivo, non potesse più proseguire l'insegnamento in Francia, e dovesse ritornare a Roma », la S. Congregazione lo tenesse in considerazione « a preferenza degli altri anche accademici » per la nomina « di qualche cattedra di S. Teologia o di Diritto Canonico » eventualmente resasi vacante (ACPF, *Scritture riferite nei congressi. Collegio Urbano 1879-1892*, filza n. 22, c. 111, s.d. ma poco prima il settembre 1880).

(74) Tra Gasparri e Mertel aveva fatto da tramite mons. Santi, già segretario del cardinale e ora nominato reggente della Penitenzieria (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, f. 29).

affari di Curia), Gasparri si era posto subito dopo l'ordinazione sacerdotale (75).

Mertel era una figura politica di notevole spessore nella Roma papale: godeva di un apprezzamento generale per la sua indiscussa statura culturale e morale (76). Aveva ricoperto importanti incarichi civili nello Stato pontificio (dal 1853 al '58 ministro dell'Interno, dal 1863 al '71 presidente del Consiglio di Stato) ed uffici ecclesiastici nella Curia (dal 1884 fino alla morte, avvenuta nel 1899, vice-cancelliere di Santa Romana Chiesa). Promosso alla porpora da Pio IX nel 1858, rivestiva un'influente posizione tra i cardinali di Curia. Schierato su posizioni moderate o, secondo altri, « liberali » (77) si collocava, insieme con Jacobini e pochi altri, in una sorta di « centro » del Sacro Collegio, impegnato a far valere il principio della ragionevolezza contro le fughe in avanti dei cardinali esteri e le tentazioni nostalgiche di molti cardinali italiani (78).

Quando Gasparri vi entra in contatto, Mertel aveva già dato larga prova di sé come giurista e come politico. Nel 1848 era stato segretario della Commissione incaricata della preparazione dello

(75) Nel 1877 Mertel era prefetto della Segnatura di Giustizia, nei due anni seguenti Segretario dei Memoriali. L'ufficio di segretario di un cardinale di Curia implicava una partecipazione diretta alla risoluzione degli affari. Si legga la testimonianza autobiografica resa dal Ferrata al tempo del suo servizio presso il cardinale Caterini: « Il voulut même m'admettre à discuter avec lui, chaque mois, les affaires proposées au jugement des cardinaux, me faisant connaître clairement son opinion et les raisons canoniques sur lesquelles il s'appuyait. Ce fut là pour moi un excellent exercice » (D. FERRATA, *Mémoires*, I, Roma, 1920, p. 16). Mertel permetterà a Gasparri di conciliare i suoi impegni di studente *in utroque* e quelli di segretario del cardinale, facendolo lavorare solo durante la mattina dei giorni di vacanza, giovedì e domenica (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, f. 30).

(76) Manca uno studio adeguato su questo cardinale, nato ad Allumiere nel 1806 e qui morto l'11 luglio 1899. Per la ricostruzione della sua biografia e di alcune sue posizioni, si veda L. PASZTOR, *Il card. Mertel e il Concilio Vaticano I*, in RSCI, XXIII, 1969, pp. 441-466. Il consulente dell'Ambasciata di Francia lo descrive, nel 1863, come « inattaquable à cause de la sévérité de sa vie, et de ses moeurs », persona che vive « en dehors du monde, exclusivement occupé à remplir ses devoirs et à se perfectionner dans la connaissance des lois » (WEBER 1978, II, p. 652).

(77) Per la carriera di Mertel e i vari giudizi coevi sul suo operato: WEBER 1978, II, pp. 484-485, 619, 678, 733.

(78) R. DE CESARE, *Il Segretario di Stato*, in « La Rassegna », 28 mar. 1882, ora in WEBER 1973, p. 278.

Statuto fondamentale dello Stato pontificio <sup>(79)</sup>; nel 1858 aveva proposto al papa la riforma del *Regolamento legislativo e giudiziario* di Gregorio XVI (1834); l'anno successivo gli era stato affidato il compito di procedere alla revisione del progetto consalviano di Codice civile <sup>(80)</sup>. Nelle « Memorie » Gasparri si soffermerà particolarmente su quest'opera, non molto dissimile da quella di cui sarà lui stesso incaricato per il diritto canonico:

Se un giorno il piccolo Stato pontificio, od altro Stato, vorranno avere un proprio Codice, io mi permetto di consigliare di prendere visione di questo lavoro di un gran civilista, che conosceva a perfezione il diritto romano <sup>(81)</sup>.

Dopo la *debollatio* dello Stato pontificio Mertel aveva continuato a fornire pareri sulla riorganizzazione degli uffici curiali <sup>(82)</sup> e sui temi delicatissimi dei rapporti tra la Santa Sede e il governo italiano <sup>(83)</sup>. Uditore di Rota dal 1847, le sue *Decisiones* godevano

---

<sup>(79)</sup> Le tesi degli storici (A. Ara, C. Lodolini Tupputi, C. Ghisalberti, G. Martina, L. Pásztor) sono oscillanti sulla paternità dello Statuto. Resta il fatto che una funzione determinante nella stesura del testo va comunque attribuita al segretario della Commissione. Cfr. ora JANKOWIAK, *La Curie romaine de Pie IX à Pie X*, cit., pp. 113-120.

<sup>(80)</sup> Si veda la « Relazione sull'udienza di Sua Santità... » s.d., ma del luglio 1858, e quella del 6 dicembre 1859, in ASV, *Segreteria di Stato, Spogli di cardinali e ufficiali di Curia, Mertel card. Teodolfo* [d'ora in poi *Spoglio Mertel*], b. 44C fasc. E. Per gli studi sulla riforma dell'ordine giudiziario, cfr. ivi, bb. 44A-44. Cfr. anche l'accenno di F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato Pontificio*, in *Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio papa XVI 1834* (« Testi e documenti per la storia del processo », a cura di N. Picardi e A. Giuliani, X), Milano, 2004, pp. 93-94. Dal novembre 1859 al settembre 1863 una Congregazione speciale, composta dai cardinali Barnabò, Marini, Bofondi, Antonelli con Mertel segretario, riesaminò una parte delle disposizioni legislative del progetto di codice civile compilato per ordine di Pio VII (parte del materiale è ivi, bb. 45A e 45B). Per i pareri legali richiesti al Mertel dalla Segreteria di Stato: ivi, b. 49B fasc. C; b. 48B. In proposito: M. MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato Pontificio, II: Dal progetto del 1846 ai lavori del 1859-63*, Napoli, 1988, pp. LXVII ss. Alle pp. 231-239 è pubblicata la *Relazione* del Mertel al papa sul tema della codificazione civile datata 18 agosto 1859.

<sup>(81)</sup> GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, f. 29

<sup>(82)</sup> In merito: PRUDHOMME, pp. 117-118.

<sup>(83)</sup> Cfr. « Memoria sul problema della provvista papale delle diversi sedi vescovili in Italia scritta per il card. B. », del 26 dicembre 1871; « Osservazioni intorno al modo onde la Chiesa ed enti morali possono acquistare e possedere i beni di fronte alla legge italiana », a stampa; « Promemoria sul Regio Exequatur dei vescovi italiani » e la

un alto credito tra i giuristi ed erano ritenute un modello del genere <sup>(84)</sup>.

Il contatto quotidiano per tre anni con questo prelato così dotto e dall'esperienza così consumata non può non aver influito notevolmente nel giovane e inesperto Gasparri <sup>(85)</sup>. Tanto più che, anche dopo il periodo a suo servizio e durante la permanenza a Parigi, Gasparri manterrà stretti rapporti di amicizia e di confidenza col Mertel mediante una fitta corrispondenza e visite abituali durante i soggiorni estivi a Roma <sup>(86)</sup>.

Intanto l'amicizia di Mertel risulterà decisiva per la promozione accademica e la carriera ecclesiastica di Gasparri: grazie a lui e al professore De Angelis otterrà la cattedra di diritto canonico all'Institut catholique di Parigi <sup>(87)</sup>; sarà sempre lui ad introdurlo in curia romana, a proteggerlo e a vigilare sui suoi avanzamenti, perfino a consigliarlo negli affari di famiglia <sup>(88)</sup>. Ma, al di là di questi vantaggi

---

« Proposta di norme per la conservazione dei beni ecclesiastici o destinati a causa pia » (ASV, *Segreteria di Stato, Spoglio Mertel*, bb. 45 fasc. E e 48 fasc. B). Sotto le iniziali « T.C.M. » Mertel pubblicherà nel JDCJC l'articolo *Si et comment l'Eglise peut acquérir et conserver les propriétés temporelles dans les conditions actuelles de la législation des Etats* (V, 1885, pp. 302-307, 343-348, 395-399; VI, 1886, pp. 20-23; 66-71).

<sup>(84)</sup> Cfr. *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D. Theodulfo Mertel... quas in unum collegit Adv. Casimirus Guglielmotti...*, Romae, 1853 (un esemplare è in BAV). Si tratta di 74 « decisiones » edite anche in forma volante.

<sup>(85)</sup> P. PIRRI, *Per una storia del card. Pietro Gasparri, in Il cardinale Pietro Gasparri*, cit., pp. 33-34.

<sup>(86)</sup> Una piccola parte delle missive di Gasparri a Mertel sono conservate nel surricordato spoglio cardinalizio (buste 50, 53-55). Alcune sono state recentemente pubblicate da P. STASSEN, *Quatre lettres inédits de Gasparri 1884-1892*, in RICP, n. 54, avril-juin 1995, pp. 163-172. A dimostrazione dei rapporti affettuosi tra i due, valga il brano della lettera di auguri del 23 dic. 1880: « Ella ben conosce che questi miei auguri non sono un semplice complimento voluto dalla consuetudine, ma sono sinceri come di un figlio al padre... » (ASV, *Segreteria di Stato, Spoglio Mertel*, b. 50 fasc. B). Quanto alle sue periodiche visite estive, nella missiva del 19 apr. 1889 scrive: « Spero che fra breve, alla mia venuta in Roma ai primi di luglio, avrò il bene di trovarla nello stesso florido stato, non ostante l'età » (ivi, b. 50 fasc. C).

<sup>(87)</sup> Sulle modalità di tale nomina si rinvia al cap. V § 1. Sappiamo che, dopo gli incarichi d'insegnamento a Roma, Gasparri pensava di concorrere al primo posto vacante in una congregazione vaticana. Al momento della proposta dei vescovi francesi era indeciso; solo col consiglio e lo sprone del card. Mertel accetterà (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, ff. 33-35).

<sup>(88)</sup> STASSEN, *Quatre lettres inédits*, cit., pp. 171-172 del 24 gen. 1892 sulla media-

materiali, la frequentazione di Mertel eserciterà un peso determinante sulla crescita intellettuale di Gasparri. Fin dai primi anni di permanenza a Parigi egli beneficerà dei suggerimenti dell'alto prelato per impostare il Commentario alle Decretali; a lui ricorrerà nei casi dubbi di dottrina e, pur non condividendo talvolta le sue posizioni su singole questioni, lo considererà sempre un maestro <sup>(89)</sup>.

Assumono, poi, particolare rilievo alcune convergenze tra la visione che Mertel aveva dei problemi cruciali del diritto canonico e le esigenze che saranno fatte proprie da Gasparri nei decenni successivi. La prima riguarda la necessità di adeguamento della normativa ecclesiastica alle mutate condizioni della realtà politica e sociale. Nel suo intervento scritto intorno allo schema sul clero proposto in concilio Vaticano I egli, in maniera del tutto isolata e nella forma di concrete e serrate argomentazioni giuridiche, aveva richiamato l'attenzione dei « padri » ai nuovi problemi posti alla Chiesa dalle trasformazioni della società e si era espresso per un ammodernamento della disciplina ecclesiastica su alcuni punti nodali <sup>(90)</sup>.

Un'altra e più rilevante istanza fatta valere dal Mertel in concilio concerneva la razionalizzazione delle norme all'interno del sistema canonico. A suo avviso nei decreti conciliari andavano eliminati, per quanto possibile, sia i rinvii a costituzioni papali precedenti abrogate o di difficile applicazione, che intorbidavano o rendevano contraddittorie le fonti canonistiche, sia, secondo l'ammonimento di Giustiniano e di Gregorio IX, le parti superflue o prolisse per evitare di accrescere oltre misura il numero dei testi canonici.

*Profecto satis iam et supra vires — egli osservava — opprimimur numero et pondere voluminum, ita ut quod militari rusticitate dictum*

---

zione di Mertel presso la Curia allo scopo di un avanzamento di ufficio per Gasparri (« Del resto io accetterei anche una posizione in Italia, sia in Roma, sia fuori di Roma, per esempio una diocesi la più piccola, quante volte la proposta dell'Eminenza Vostra non venisse accolta ») e pp. 168-169, lettera del 29 dic. 1888 circa gli affari finanziari di famiglia, da integrare con la precedente del 29 ago., con quella del 23 gen. 1882 e del 22 dic. 1886 in cui Gasparri chiede lumi per fondare un posto gratuito nel Seminario di Nepi, in *ASV, Segreteria di Stato, Spoglio Mertel*, b. 50 fasc. C e b. 55 fasc. A.

<sup>(89)</sup> Si rinvia, in merito, al cap. V § 1.

<sup>(90)</sup> Mertel aveva auspicato l'inserimento del clero nel parlamento e nei comuni, il suo impegno negli organi di stampa e misure più elastiche circa la sua partecipazione al mercato finanziario (PASZTOR, *Il card. Mertel*, cit., pp. 441-466).

fuerat de civili iuridica bibliotheca ante Iustinianum, scilicet plurium esse camelorum onus, vereamur ne nobis nunc dicatur, universum ius canonicum vix aliquibus viarum ferrearum curribus vehi posse <sup>(91)</sup>.

Su questa linea Mertel lamentava come, a differenza dell'età medievale in cui le decretali pontificie avevano superato per tecnica giuridica le leggi coeve, ormai i codici civili eccellevano in ordine, chiarezza e nitore delle parole, sulle leggi canoniche. L'urgenza della riforma del diritto della Chiesa non doveva però tradursi nel patrocinare, come avevano fatto alcuni « padri » prima e durante il concilio (cfr. cap. VII § 1), una sua codificazione sul modello degli Stati moderni. Al riguardo Mertel si richiamava esplicitamente alla Scuola storica del diritto per esprimere una posizione assai critica nei confronti delle stesse codificazioni civili <sup>(92)</sup>. Contrariamente ai « neo-canonisti », che sognavano d'introdurre una compilazione a forma di codice, redatta con un metodo alquanto nuovo e inusitato nella Chiesa, egli auspicava la predisposizione di una duplice opera legislativa: un Settimo libro delle Decretali e una raccolta dei decreti dei concili successivi a quello di Vienne del 1311-12 <sup>(93)</sup>. L'interesse di Mertel per una *reformatio iuris* continuerà a rimanere vivo anche negli anni Ottanta, come prova il suo appoggio e l'aiuto prestato al Colomiatti nella preparazione del *Codex iuris pontificii seu canonici* <sup>(94)</sup>.

Vere e proprie consonanze emergono anche tra Mertel e Gasparri sul versante politico-religioso. C'è, innanzi tutto, una visione comune

<sup>(91)</sup> Lettera del card. Mertel al card. De Angelis sullo schema conciliare *De vita et honestate clericorum*, ivi, p. 464.

<sup>(92)</sup> « In iure civili etiam adhaereo Scholae Historicae et codificationem putorem publicarum commutationem comitari, ita ut non tam exhibeat tantum novam compilationem legum, sed etiam fundamentalium principiorum maiorem minoremve, pro circumstantiarum varietate, immutationem » (Lettera del card. Mertel al card. De Angelis in PASZTOR, *Il card. Mertel*, cit., pp. 463-464).

<sup>(93)</sup> Ivi, p. 463.

<sup>(94)</sup> Il 20 dic. 1888 Colomiatti ringraziava Mertel della gentilezza usatagli « or è un anno, quando ebbi indicazioni tanto utili per la mia povera opera » e gli comunicava che, prima della stampa del secondo volume, gli avrebbe sottoposto « la parte che tratta della Cancelleria » (ASV, *Segreteria di Stato, Spoglio Mertel*, b. 50 fasc. A). Il 6 apr. 1891 Colomiatti accompagnerà l'invio del secondo volume dell'opera con il ricordo della sua visita a Roma e con il seguente commento: « V. Eminenza è giudice competentissimo nello scorgere che specie di lavoro immane è l'opera a cui Iddio mi ha assoggettato; ma volentieri mi vi consumo pur di essere utile alla S. Chiesa » (ivi, b. 53 fasc. C).

dei principi regolatori delle relazioni tra la società spirituale e quella civile: Chiesa e Stato sono *societates perfectae* che in ultimo tendono verso il medesimo fine di elevazione dell'uomo; sono tra loro distinte, ma non contrarie; i loro confini teorici sono determinati, ma in concreto accordi reciproci su materie contingenti sono possibili e opportuni <sup>(95)</sup>. Tra l'anziano primo ministro dello Stato pontificio e il futuro Segretario di Stato si riscontra una forte identità di valutazioni circa le conseguenze storiche dell'unità italiana: la presa d'atto dell'ineluttabilità della perdita del potere temporale della Chiesa contro i tentativi d'una restaurazione pontificia <sup>(96)</sup>, la necessità di ancorare il papato al suolo italiano contro le spinte conservatrici del collegio cardinalizio <sup>(97)</sup>, la strategia di utilizzare le medesime leggi dello Stato italiano per difendere i diritti della Chiesa <sup>(98)</sup> e, infine, l'apertura ad una possibile transazione o conciliazione col governo italiano <sup>(99)</sup>. Del resto questa visione politica di Mertel trovava nel giovane Gasparri un interlocutore ideale a motivo di quei sentimenti italiani che gli veni-

---

<sup>(95)</sup> « Riassumendo dunque il concetto di Chiesa, si è questa una società in se stessa perfetta, distinta dall'altra società, lo Stato. Distinta sì, ma non contraria: i confini, i limiti di ambedue le società speculativamente e teoricamente determinati. Nella pratica, ossia nell'esercizio dei propri diritti, utili e non difficili i concerti sopra quello che è contingente. È ufficio di ambedue le società condurre l'uomo per quella strada che nel tempo conduce alla eternità » (T. MERTEL, *Discorso per l'Accademia di Religione Cattolica*, 2 mag. 1867, in ASV, *Segreteria di Stato, Spoglio Mertel*, b. 45 fasc. E ins. 10).

<sup>(96)</sup> In occasione del conclave di Leone XIII, mons. Bellà afferma che Mertel « riconosce ora la necessità dei tempi e comprende che il potere temporale è morto [...] e sarebbe proclive alle transazioni » (WEBER 1978, II, p. 751). Questo medesima idea e questo medesimo atteggiamento ritroveremo in Gasparri a proposito della soluzione della questione romana (cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Marzo 1917: uno Stato per il papa*, in « Limes », n. 3, 1993, pp. 105-108, in appendice alle pp. 121-122 il voto di Gasparri « circa la situazione della Santa Sede in Italia »).

<sup>(97)</sup> Ivi, II, p. 748 circa l'idea di far tenere il prossimo conclave a Roma.

<sup>(98)</sup> Nella ricordata « Memoria sul problema della provvista papale delle diverse sedi vescovili in Italia... », Mertel proponeva, allo stesso modo che la Chiesa primitiva ricorse alla legge romana, « di studiare le leggi stesse dello Stato, siano pure le stesse leggi persecutrici, e prevalersi di quanto può esservi di giovevole » (ASV, *Segreteria di Stato, Spoglio Mertel*, b. 45 fasc. E).

<sup>(99)</sup> Secondo il deputato del Regno d'Italia, Diomedeo Pantaleoni, Mertel era da annoverare nel 1861, insieme con De Silvestri e D'Andrea, tra i cardinali « les plus favorables à une conciliation avec le Gouvernement du Roi V. Emanuel » e « un de ceux qui se sont déclaré pour la cause italienne et pour la conciliation » (WEBER 1978, II, pp. 536 e 540).

vano dalla tradizione familiare e che lui stesso aveva continuato a coltivare in seminario <sup>(100)</sup>.

In conclusione, la frequentazione di Mertel ha sicuramente aperto nuovi orizzonti politici e giuridici al giovane Gasparri, facendogli comprendere, da un lato, l'urgenza di trovare un *modus vivendi* della Santa Sede nella realtà del nuovo Stato nazionale e, dall'altro, la necessità di procedere tempestivamente ad una riforma dell'apparato giuridico della Chiesa per riordinarlo e adeguarlo alle trasformazioni storiche. Si noterà un punto notevole di differenza circa le modalità con cui attuare tale operazione: per Mertel una nuova compilazione, per Gasparri un codice. Ma si trattava di una divergenza relativa sia perché il distacco dalla posizione dell'antico consigliere e protettore avverrà nell'ambiente francese solo diversi anni più tardi, sia perché riguarderà non la necessità e l'urgenza di affrontare il problema, ma il tipo di soluzione da adottare ossia la forma che dovrà assumere il riassetto del diritto canonico.

## 6. *Il legato culturale romano.*

Quanto precede mostra come la formazione culturale e le prime esperienze didattiche e di praticantato compiute a Roma da Gasparri abbiano rivestito un ruolo altamente significativo per tutti gli sviluppi della sua vita di « prete romano », di « canonista » e di « uomo di Curia ». La sua formazione si colloca in un periodo di grandi rivolgimenti storici e culturali quali erano i primi anni Settanta del secolo XIX. Egli entra nel Seminario Romano sotto Pio IX, in un

---

<sup>(100)</sup> « Il mio avo Bartolomeo era di idee alquanto liberali, favorevole alla napoleonica unità italiana; dopo la scomparsa del grande Corso, fu anche vigilato dalla polizia pontificia » (così all'inizio di GASPARRI, *Memorie*, pos. 515, fasc. 523, vol. I, fasc. I). Secondo il biografo Taliani, che ebbe frequenti colloqui con lui in gioventù, Gasparri ha da sempre nutrito un radicato sentimento di appartenenza alla patria. Gli studi di diritto romano lo avrebbero rafforzato nell'idea di una patria indivisibile: « Non sapeva e non voleva distinguere come molti facevano tra buoni e cattivi: per il Papa o per il Re » (ivi, pp. 52-54). Taliani riferisce infine che fin dal periodo parigino Gasparri farà « tentativi ed assaggi » per cercare una via di soluzione giuridica ai rapporti tra la Santa Sede e il Governo italiano, « ma di sfuggita, ché sentiva i tempi immaturi e soprattutto abulici i governanti, incapaci di contenere un'opinione pubblica avvelenata [...] » (F.M. TALIANI, *Vita del cardinal Gasparri segretario di Stato e povero prete*, Milano 1938, pp. 208-211).

momento di svolta decisiva sul terreno politico (per la presa di Roma), teologico (per i nuovi dogmi del concilio Vaticano che seguono la proclamazione del *Syllabus*) e culturale (per i contrasti di orientamenti tra i docenti del Seminario). Ne esce come alunno qualche mese prima che cominci la restaurazione tomista degli studi da parte del nuovo papa Leone XIII. Ma come professore « sostituto » all'Apollinare di Teologia sacramentaria e di Storia ecclesiastica assiste nel 1878 alle ferventi discussioni intellettuali tra i suoi maestri <sup>(101)</sup>. All'Institut catholique di Parigi, dove verrà chiamato ad insegnare appena due anni dopo, troverà un ambiente culturale orientato verso un « neotomismo largo » <sup>(102)</sup> fondato sul confronto con la filosofia moderna e sulla teologia positiva <sup>(103)</sup>: un clima più disteso e aperto, ma non dissimile, quanto ai metodi, da quello in cui si era formato all'Apollinare. In tal modo permane e si rafforza in Gasparri, a contatto di nuovi stimoli, il legato culturale dell'Apollinare, i cui elementi qualificanti possono essere così sintetizzati.

Intanto un sano discernimento tra la fedeltà assoluta al magistero ecclesiastico nel campo dogmatico e la libertà intellettuale nel campo dell'opinabile o delle sue applicazioni pratiche. Tale criterio, attuato col ricorso costante ai procedimenti logico-deduttivi della Scolastica che gli allievi del Seminario padroneggiavano con grande disinvoltura, risulterà valido per Gasparri tanto nella teologia — dove avrà di mira di codificare le verità dottrinali comuni mediante l'idea di un cate-

---

<sup>(101)</sup> Nel 1879 Gasparri viene anche chiamato ad insegnare Luoghi teologici nel Pontificio Collegio Urbano (ASPF, *Scritture riferite nei congressi. Collegio Urbano 1879-1892*, filza n. 22, c. 111).

<sup>(102)</sup> Per questa classifica, cfr. R. AUBERT, *Aspects divers du néo-thomisme sous le pontificat de Léon XIII*, in *Aspetti della cultura cattolica nell'età di Leone XIII*, Roma, 1961, pp. 133-227.

<sup>(103)</sup> Sono da vedere in tale direzione le conferenze tenute dal rettore mons. d'Hulst nella sala Alberto Magno dell'Institut Catholique tra il 1882 e il 1887; in specie *L'anthropologie des Ecoles Catholiques* del 1882, in cui il rimedio ai mali intellettuali del tempo viene visto « dans un retour à la tradition philosophique des siècles chrétiens, non pas sous la forme d'une imitation servile, mais sous la forme d'un renouvellement de la scolastique, adaptée à l'état actuel des connaissances positives qui sont la précieuse et légitime conquête des temps modernes » (M. D'HULST, *Mélanges philosophiques*, Paris, 1892, p. 73). Si tenga conto che all'interno dello stesso Istituto era stata creata la Société de saint Thomas d'Aquin (cfr. R. JACQUIN, *Deux promoteurs inattendus de la philosophie de saint Thomas d'Aquin*, in « Divinitas », XVIII, 1974, pp. 357-368).

chismo universale — quanto nel diritto canonico, che maggiormente si prestava a tener conto delle distinzioni tra i principi di diritto divino, le interpretazioni date dalla Chiesa e le dottrine dei privati.

Secondariamente l'assimilazione della teologia positiva di Perone, Palmieri, Franzelin; anche se è da lamentare l'assenza della prospettiva storico-critica nello studio della sacra scrittura e della storia ecclesiastica. Vedremo come l'influsso di Franzelin rimarrà vivo per un altro decennio in Gasparri.

In terzo luogo una determinata concezione della natura del diritto della Chiesa e del suo rapporto con la realtà storica. Nella sua attività didattica a Roma e a Parigi, Gasparri rimarrà ancorato per oltre un decennio alla visione giurisprudenziale dei suoi maestri Santi e De Angelis. Come loro, egli intendeva il diritto canonico come « teologia pratica », valorizzava la dimensione casistica della *iuris prudentia*, indispensabile per risolvere gli affari degli uffici e dei tribunali centrali e diocesani, a scapito della *scientia iuris*. E proprio questa visione elastica del diritto permetteva di procedere ad un adattamento dell'assetto e della normativa canonica in rapporto alle trasformazioni politiche, giuridiche e culturali avvenute nell'Europa post-rivoluzionaria e nel papato dopo il 1870. Su questo piano la sensibilità storica e l'elasticità della concezione giuridica del De Angelis si coniugano, nella personalità di Gasparri, col realismo politico e con le aperture alle trattative col nuovo Stato italiano che aveva incontrato nella figura del cardinal Mertel. Sarà indubbiamente questa la prospettiva su cui si incamminerà il Gasparri « uomo di Curia » come segretario di Stato di Benedetto XV e di Pio XI.

In quarto luogo la formazione dell'Apollinare ha permesso a Gasparri di acquisire una concezione organica della realtà sociale tendente a unire nel metodo e nei contenuti, gli studi filosofici, teologici e giuridici mediante due materie-cerniera: il diritto naturale e la teologia morale. Da alcuni secoli la teologia morale forniva al diritto canonico un contributo essenziale: sul piano delle premesse antropologiche con la trattazione della teoria degli atti e dei fini umani; sul piano dei principi mediante una teoria generale della legge divina e umana, che analizzava il rapporto tra morale e diritto, tra fòro interno ed esterno, tra norma e istituti equitativi; sul piano dei contenuti con la diffusa trattazione delle questioni matrimoniali (teoria degli impedimenti, nullità e convalida).

Infine è da considerare che la dottrina del diritto naturale di matrice tomista, già sviluppata nel Seminario Romano al tempo di Gasparri e vigorosamente riproposta da Leone XIII, trovava le sue radici nell'insegnamento teologico della legge morale e dispiegava le sue grandi potenzialità tanto sul diritto civile quanto sull'intero territorio del diritto canonico<sup>(104)</sup>. Come apparirà chiaro più avanti, nelle lezioni parigine e nei trattati sui sacramenti di Gasparri si avrà un'ampia convergenza dell'impianto filosofico neotomista col diritto canonico. Il terreno d'incontro non sarà fornito dalle « verità speculative » di Tommaso ma dalla « filosofia sociale » riproposta dai neotomisti Taparelli d'Azeglio, Liberatore e Zigliara. Sotto questo profilo la formazione e l'evoluzione culturale di Gasparri riflettono bene il raccordo sempre più stretto che nel magistero papale si instaura tra l'antropologia neotomista, l'etica sociale e il sistema giuridico cattolico e che troverà la sua consacrazione nel *Codex iuris canonici*.

---

(104) Nella visione unitaria di papa Pecci — è stato osservato — « il concetto di 'natura' gioca [...], sotto la figura della 'legge naturale', della 'ragione naturale' o della 'retta ragione', una funzione essenziale, che permette il rispetto dei diversi ambiti e il loro inserimento in uno schema gerarchico di diritti, opposto 'all'anarchia della ragione emancipata dalla fede' » (Ch. THEOBALD, *Dal Vaticano I agli anni 1950*»: *rivelazione, fede e ragione, ispirazione, dogma e magistero infallibile*, in *Storia dei dogmi* direzione di B. Sesboüé, trad. it., IV, Casale Monferrato, 1998, pp. 381-382).



CAPITOLO QUINTO  
LA PRIMA FASE DEL MAGISTERO PARIGINO  
(1880-1890)

1. I corsi all'Institut catholique. — 2. Il *Commentarius* alle Decretali. — 3. Le *Institutiones iuris publici*.

1. *I corsi all'Institut catholique*.

Il magistero canonistico di Gasparri a Parigi occupa una lunga e determinante fase della vita del futuro direttore dei lavori del Codice. Essa è cronologicamente compreso tra l'autunno del 1880, allorché viene chiamato a ventotto anni ad insegnare Diritto canonico all'Ecole supérieure de théologie <sup>(1)</sup>, e la primavera del 1898, allorché a quarantasei anni è consacrato vescovo (6 marzo) e venti

---

<sup>(1)</sup> La chiamata di Gasparri a Parigi fu il risultato di una complessa negoziazione su cui intervennero i vescovi francesi, la Santa Sede, il cardinale di Parigi, i maestri e protettori di Gasparri e, ovviamente, Gasparri stesso. Solo dietro le insistenze di Roma, i vescovi francesi si decisero, nel luglio 1878, ad istituire un cattedra di diritto canonico nell'Institut catholique ed in particolare presso l'Ecole supérieure de théologie. Essi erano divisi sul profilo intellettuale del candidato, alcuni temendo che un professore proveniente dalla Scuola romana e non al corrente della situazione della Chiesa di Francia « en face du Concordat et de la puissance civile » potesse creare problemi in mezzo al clero (così il cardinale Bonnechose, arcivescovo di Rouen). La commissione incaricata di operare la scelta, sollecitata da mons. Richard, futuro arcivescovo di Parigi, puntò in prima battuta su Francesco Tarnassi, allievo di De Angelis al Seminario dell'Apollinare. Ma questi non poté accettare perché inviato da Leone XIII alla Nunziatura apostolica in Baviera. In compenso segnalò il 17 aprile 1880 a mons. d'Hulst, futuro rettore dell'Institut catholique, una lista di sei persone, tra cui, nell'ordine Gasparri, Luigi Veccia, Felice Cavagnis, un certo Budini, Alessandro Laurenti, Ettore Sgambellotti. La scelta cadde su Gasparri dopo che l'arcivescovo di Reims, Langenieux, si recò a Roma a parlare con De Angelis e il cardinal Mertel intervenne favorevolmente. La chiamata venne formalizzata il 21 luglio 1880 dal Consiglio superiore dell'Institut catholique. Tra la fine di giugno e gl'inizi di luglio furono messe a punto le condizioni

giorni dopo riceve il breve di nomina a delegato apostolico « atque extra ordinem missus » nelle Repubbliche dell'Ecuador, del Perù e della Bolivia (2). Il magistero parigino si esplica principalmente nei corsi tenuti all'Institut catholique di Parigi — l'Università cattolica costituita subito dopo la legge del 12 luglio del 1875 che introduceva in Francia il principio della libertà d'insegnamento superiore — prima nella Scuola di teologia (1878), poi nella Facoltà di teologia (1889) e, infine, nella Facoltà di diritto canonico divenuta autonoma con l'erezione canonica e l'approvazione degli statuti da parte della Sacra Congregazione degli studi (decreto del 6 luglio 1895) (3). Accanto alla docenza universitaria Gasparri si impegnerà, come vedremo nel capitolo seguente, in altre attività complementari, come la redazione dei corsi, la pubblicazione di trattati, l'esercizio dell'avvocatura nelle cause ecclesiastiche del Tribunale diocesano di Parigi (4), la collaborazione — anche se saltuaria — alla rivista « Le canoniste contemporain » e la partecipazione attiva all'Accademia di diritto canonico intitolata a San Raimondo de Peñafort (5).

L'insegnamento di Gasparri è regolato dall'*ordo studiorum* del-

---

contrattuali (cfr. AICP, P 16; Y. MARCHASSON, *Le renouveau de l'enseignement du droit canonique en France*, in RICP, 1984, pp. 57-74).

(2) ASV, *Segreteria dei brevi*, n. 5995 c. 590 ss.; ASAPC, *Stati ecclesiastici*, anno 1898 pos. 1199 fasc. 382. Cfr. FANTAPPIÉ, *Gasparri*, cit., pp. 501-502.

(3) Cfr. C. BRESSOLETTE, *La lente fondation d'une Faculté de théologie à Paris*, in RICP, n. 36, 1990, pp. 23-54; Y. MARCHASSON, *Le renouveau de l'enseignement du droit canonique en France. L'œuvre de Pierre Gasparri à l'Institut catholique de Paris*, in AC, XV, 1981, pp. 1-15; *Les cent ans de la Faculté de Théologie*, sous la direction de J. Doré, Paris, 1992; in generale: B. NEVEU, *L'enseignement universitaire de la théologie catholique en France de 1875 à 1885*, in RHEF, LXXXI, 1995, pp. 269-294.

(4) Gasparri dava i pareri sulle cause all'abate Fages, vicario generale incaricato degli affari matrimoniali, e questi, nel caso di richiesta di dispensa o di ricorso di nullità inviava i clienti a Gasparri, che assumeva la funzione di avvocato (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, ff. 39-40).

(5) Al termine della sua esperienza parigina ed in procinto di recarsi in missione diplomatica in America Latina, Gasparri traccerà il seguente consuntivo per acquistare credito presso il cardinale segretario di Stato: « Io non mi nascondo il penoso sentimento che ho provato nel dimettermi dalla mia posizione in Parigi, che mi ero formato da me coll'ajuto di Dio, che mi rapportava dai 18 ai 20.000 franchi all'anno (6.000 circa come professore, 12.000 circa dall'esercizio dell'avvocatura in Curia e qualche altra cosa dalla stampa), senza responsabilità, con piena indipendenza, lasciandomi il tempo di esercitare il ministero e comporre i miei trattati, con quattro mesi di intere vacanze » (ACAPC,

l'Institut catholique, alla realizzazione del quale egli, nelle diverse fasi, darà un contributo essenziale (6). Già nell'estate 1882, in vista della creazione di una vera e propria Facoltà di diritto canonico avente lo scopo, a suo dire, « di generalizzare nel clero francese lo studio del diritto canonico in un livello superiore » (7), Gasparri aveva proposto al rettore di integrare le cattedre di Istituzioni canoniche e di Istituzioni di diritto civile romano comparato, già attivate presso la Scuola di teologia, con un'altra di Testo canonico e con i due insegnamenti secondari di Diritto pubblico ecclesiastico e di Storia del diritto canonico (8). Sarà sempre Gasparri a redigere, due anni dopo, un « Directorium Canonicae Facultatis in Instituto Catholico Parisiensi » che fissava in due anni il corso degli studi e in tre il numero dei docenti. Un professore avrebbe esposto, per tre ore la settimana, i sacri canoni o Testo canonico « juxta Decretalium Gregorii IX ordinem » e, per altre due ore, i problemi scelti di Diritto pubblico ecclesiastico; un altro docente avrebbe insegnato, per altre tre ore la settimana, il Testo canonico e, per un'ora, la Storia del diritto canonico; infine, a un terzo professore sarebbe spettato di tenere due ore di Testo civile, romano e francese, con speciale riferimento ai problemi che al momento sembravano più

---

Fondo Perù 1897-1898, pos. 434 fasc. 81, lett. di Gasparri al card. M. Rampolla del Tindaro, Parigi, 22 ott. 1897).

(6) Si veda l'ampia ricostruzione di P. ANDRIEU-GUITRANCOURT, *Histoire sommaire de l'enseignement du droit canonique en France au XIX<sup>e</sup> siècle et de la Faculté de droit canonique de Paris*, in *Actes*, pp. 25-98; per l'aspetto storico-documentario: H. LEROY, *L'Institut catholique de Paris et les premières années de l'enseignement du droit canonique*, in *AC*, XXXVIII, 1996, pp. 325-352.

(7) Sulle finalità dell'insegnamento di Gasparri si veda il discorso ufficiale per la festa di San Tommaso d'Aquino nel 1898, parzialmente riprodotto in *Rapport de M. l'abbé Magnin sur la Faculté de droit canonique*, in INSTITUT CATHOLIQUE, *Cinquante ans d'enseignement supérieur libre. Mémorial 1875-1925*, Paris, s.d., pp. 124-125. Gasparri aggiunge che lo studio specialistico della filosofia, della teologia e del diritto canonico « doit être pour une élite aussi nombreuse que possible, et cette élite, elle doit se recruter dans chaque ordre religieux [...], dans chaque congrégation religieuse [...], dans chaque diocèse enfin; autrement la formation scientifique du clergé régulier et du clergé séculier sera nécessairement insuffisante [...] ».

(8) AICP, P 16, lettera di Gasparri a mons. d'Hulst, 26 lug. 1882. Ed aggiungeva: « In questo modo si avrebbe una Facoltà completa, rispondente a tutte le esigenze, senza bisogno di aggiungere lo studio di scienze estranee al Diritto canonico o che vi abbiano una relazione così remota da non impedire che siano estranee ».

adatti ai chierici. I due docenti di Testo canonico dovevano, infine, disporre le lezioni in modo da completare, lungo il biennio, i cinque libri delle Decretali gregoriane e non trascurare le esercitazioni sul Testo <sup>(9)</sup>. Quest'ordinamento degli studi rimarrà sostanzialmente invariato negli « Statuta Instituti Catholici Parisiensis pro facultatibus S. Theologiae, Juris Canonici et Philosophiae » del 1895 <sup>(10)</sup>.

Giova osservare che l'articolazione degli studi canonistici perfezionata da Gasparri presenta due novità non indifferenti rispetto al curriculum delle Università pontificie del tempo. La prima è costituita dall'introduzione di un insegnamento di Storia del diritto canonico « a partire dalle fonti » (si precisava): un corso che presso di esse troverà attuazione solo dopo la promulgazione del codice canonico, anche se era stato proposto proprio nel 1882, ma con esito infausto, presso l'Accademia di conferenze storico-giuridiche di Roma (cfr. cap. II § 5. 1). L'altra innovazione è rappresentata dall'ampliamento del corso di Diritto civile romano alla comparazione con il diritto francese da tempo codificato <sup>(11)</sup>.

All'interno di questo quadro normativo, si inserisce la docenza di Gasparri <sup>(12)</sup>. Ad eccezione dei primi due anni accademici

<sup>(9)</sup> Testo originale di Gasparri con correzioni di mons. d'Hulst in AICP, P 16.

<sup>(10)</sup> LEROY, *L'Institut catholique de Paris*, cit., pp. 335-346. Tuttavia l'applicazione di tali Statuti comporterà gravi problemi pratici a causa dell'impossibilità di costituire l'organico dei collegi dottorali per ciascuna Facoltà. Gasparri si adopererà assai, insieme col rettore dell'Institut catholique e coll'arcivescovo di Parigi, per appianare le difficoltà e ottenere prima una deroga e poi alcune modifiche alle suddette norme (rescritto della Congregazione degli studi del 13 giu. 1896).

<sup>(11)</sup> Questo insegnamento sarà affidato all'abate Edmond Connelly che, prima di accedere al sacerdozio, era stato avvocato generale a Nîmes, Rennes e Rouen, procuratore generale a Caen, avvocato generale e, infine, consigliere della Corte di Cassazione e presidente della Société d'éducation. Presso l'Institut catholique tiene il corso « Questions choisies à l'usage du clergé ». Egli mostrerà immediato interesse per le lezioni di Gasparri e, anzi, proporrà al rettore dell'Università di affidargli il compito di tenere agli studenti della Facoltà di diritto una *conférence* alla settimana sui principali punti del Diritto pubblico ecclesiastico. « Io aggiornai la questione — scrive Gasparri al card. Mertel il 23 dic. 1880 —, ma se mi stringono, ho risoluto di non accettare che per l'anno futuro, trattandosi di materie delicatissime specialmente per la Francia e da rifletterci seriamente » (ASV, *Segreteria di Stato, Spoglio Mertel*, b. 50 fasc. A).

<sup>(12)</sup> « Libero da ogni altra occupazione e preoccupazione io mi diedi, con tutto l'ardore della mia giovane età, allo studio delle materie che mi erano state affidate [...] » (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, f. 41).

1880-81 e 1881-82, durante i quali insegna Istituzioni canoniche e Problemi scelti di diritto ecclesiastico, egli ricopre costantemente la prima cattedra di Testo canonico affiancato dal secondo docente, Auguste Boudinhon. Dal 1882-83 al 1887-88 spiega, in ordine progressivo e per tre cicli consecutivi il III, IV e V libro delle Decretali; nel triennio 1888-91 legge il I libro, nel biennio 1891-93 il II libro, nel 1893-94 il III libro. Nei due anni accademici successivi 1894-95 e 1895-96, contraddistinti da brevi periodi di assenza dall'Università a motivo d'impegni romani per conto dell'Institut catholique o della Santa Sede, le fonti ufficiali indicano, in modo generico, che l'oggetto delle lezioni di Gasparri sono le Decretali. Infine per l'anno accademico 1896-97, l'ultimo del suo magistero parigino, egli ritorna alla spiegazione del I libro ma, giunto a trattare l'ordine sacro, egli — avverte l'Annuario dell'Institut catholique — abbandona momentaneamente l'ordine delle Decretali per disporre logicamente gli elementi dottrinali sparsi così come aveva fatto nel suo *Tractatus canonicus de sacra ordinatione* da poco fatto stampare<sup>(13)</sup>. Parallelamente al corso di Testo canonico, Gasparri tiene, a cominciare dal 1884-85 e ininterrottamente fino al 1895-96, un altro corso di Diritto pubblico ecclesiastico sostanzialmente incentrato sui vari aspetti dell'analisi delle due società, quella ecclesiastica e quella civile<sup>(14)</sup>.

Prospetto degli insegnamenti tenuti da Gasparri all'Institut catholique di Parigi dal 1880-81 al 1896-97

Anno	Istituzioni e Testo canonico	Diritto pubblico ecclesiastico
1880-81	Istituzioni canoniche	—
1881-82	Istituzioni canoniche	—
1882-83	III-IV-V libro delle Decretali	—
1883-84	V (fine) - I libro delle Decretali	—
1884-85	III libro delle Decretali	Diritto pubblico ecclesiastico

<sup>(13)</sup> A. BAUDRILLART, *L'enseignement catholique dans la France contemporaine. Etudes et discours*, Paris, 1910, p. 469.

<sup>(14)</sup> Per una indicazione più dettagliata dei corsi tenuti da Gasparri si rinvia alla tabella seguente. Cfr. anche B. DELPAL, *Pietro Gasparri, professeur à l'Institut catholique de Paris*, in MEFRIM, CXVI, 2004, pp. 91-107.

1885-86	IV e V libro delle Decretali	Natura e scopo della Chiesa società esterna
1886-87	III libro delle Decretali	La società in generale - Diritto dello Stato - Relazioni tra gli Stati
1887-88	IV libro delle Decretali	La società ecclesiastica
1888-89	I libro delle Decretali	La società in generale e la società civile
1889-90	I libro delle Decretali (segue)	La Chiesa nei rapporti con lo Stato
1890-91	I libro delle Decretali (segue)	La società in generale e la società civile
1891-92	II libro delle Decretali. Il giudizio.	La Chiesa e i suoi diritti
1892-93	(segue) Il giudizio	La società in generale e la società civile
1893-94	III libro delle Decretali <sup>(15)</sup>	La società ecclesiastica <sup>(16)</sup>
1894-95	Decretali <sup>(17)</sup>	Un corso per settimana
1895-96	Decretali <sup>(18)</sup>	Un corso per settimana
1896-97	I libro delle Decretali <sup>(19)</sup>	La società in generale

FONTE: ECOLE DE THÉOLOGIE DE PARIS, *Rapports des cours* (1880 ss.); *Annuaire de l'Institut catholique de Paris* (dal 1882-83 ss.); INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS, *Facultés canoniques. Théologie, Droit canonique, Philosophie scolastique. Fête de Saint Thomas d'Aquin et séance solennelle de fin d'année* (1895-96 ss.); A. BAUDRILLART, *L'enseignement catholique dans la France contemporaine. Etudes et discours*, Paris, 1910.

L'insegnamento parigino di Gasparri deve essere anche ambientato nel clima culturale proprio dell'Institut catholique <sup>(20)</sup>. Va

<sup>(15)</sup> Il corso si apre al tit. XLI: *De celebratione Missarum et de custodia Eucharistiae*.

<sup>(16)</sup> Questi i temi affrontati da Gasparri: La Chiesa istituzione divina - Scopo - Membri - Note caratteristiche - Diritto di acquistare beni temporali - I poteri nella Chiesa.

<sup>(17)</sup> Gasparri parte per Roma il 27 marzo 1895 nell'interesse dell'Institut catholique de Parigi e vi resta due mesi, per la questione delle ordinazioni anglicane.

<sup>(18)</sup> Spiega l'Eucaristia. Il 16 aprile 1896 è a Roma; pensa di ritornare a Parigi alla fine del mese o agli inizi di maggio.

<sup>(19)</sup> Tratta le leggi, i rescritti, la consuetudine, i benefici e gli uffici vacanti, l'ordinazione.

<sup>(20)</sup> « L'atmosphère intellectuelle de l'Institut catholique ne le cédait en rien à celle de la Sorbonne et du Collège de France. Elle était même spécialement brillante à

ricordato che i canonisti, almeno fino al raggiungimento dell'autonomia della loro Facoltà nel 1895, appartenevano a tutti gli effetti alla Scuola poi Facoltà di teologia, divisa nella sezione teologica e canonica: avendo per colleghi teologi, filosofi e storici della Chiesa erano in qualche modo al corrente dei loro studi e delle loro vicende, respiravano un'atmosfera culturale contraddistinta da un notevole sforzo di rinnovamento dei metodi e dei risultati delle scienze sacre (21). Basti pensare che Gasparri fu, per un quindicennio, collega di figure come Duchesne e Loisy, tanto per citare due dei più noti esponenti del modernismo cattolico sul terreno degli studi storici e biblici.

In queste condizioni, è legittimo chiedersi se questa vicinanza accademica non abbia influito sulla sua evoluzione intellettuale non abbia, comunque, fatto maturare in lui un atteggiamento se non di rispetto almeno di tolleranza nei loro riguardi. Le fonti francesi (22) e i documenti vaticani non offrono elementi determinanti per formarsi un giudizio in merito (23). Entrambi attestano un elemento distintivo del suo carattere: l'abitudine di condurre una vita ritirata, quasi solitaria (24), unita alla tendenza a concentrarsi sul proprio

---

ce moment-là [...] » (F. KLEIN, *La route du petit morvandiau. Souvenirs*, I, Paris, 1946, chap. X: 1888-1889: *Elan nouveau de la science catholique*, p. 261).

(21) Si vedano i vari contributi raccolti in *Livre du centenaire de l'Institut catholique de Paris*, Paris, 1975.

(22) Loisy ricorda poche volte e in modo del tutto neutrale Gasparri nei suoi *Mémoires*; Duchesne rimane in contatto con Gasparri anche a Roma, sia durante i lavori della commissione papale sulla validità delle ordinazioni anglicane, sia negli anni successivi alla prima guerra mondiale, ma non sembra abbia mai formulato su di lui un giudizio negativo.

(23) Un indizio di rilievo per capire la posizione di Gasparri rispetto al modernismo francese potrebbe essere costituito da quanto scriveva nel 1907 al rettore dell'Institut catholique di Parigi intorno al progetto dei vescovi francesi di istituire delle *Ecoles normales* per elevare gli studi del clero: « Tout l'avenir de l'Eglise de France tient dans la question des Grands Séminaires. Si trop peu d'évêques aujourd'hui sont capables de faire entendre leur voix en matière doctrinale et de diriger l'opinion qui s'égare, c'est que le clergé français qui, par ailleurs, a de si éminentes qualités, n'a pas assez de doctrine philosophique et théologique » (AICP, Ca6, lett. di Gasparri a Baudrillart, in *Rapport de Monseigneur Baudrillart sur la création d'un Séminaire Normal*, Luçon, s.d., p. 4).

(24) L'amicizia più grande Gasparri la contrae nel convento dei Carmelitani col superiore del Seminario mons. Monier « uomo di grande cultura letteraria », con cui era solito giocare a scacchi (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, f. 37). Nel rievocare

lavoro scientifico e sull'attività pastorale come coordinatore e riorganizzatore dell'Opera degli italiani a Parigi <sup>(25)</sup>. Farà eccezione, come vedremo più avanti, la partecipazione all'Académie de Saint-Raymond de Pennafort.

In ogni caso, per capire l'atteggiamento di Gasparri nei confronti delle novità culturali, non va mai dimenticato che la sua attenzione, durante tutti gli anni parigini, è e rimane costantemente rivolta verso Roma, il papato e le amicizie dell'ambiente curiale. Si potrebbe dire che egli, una volta in Francia, si preoccupi maggiormente di conservare e di accrescere le relazioni e i contatti maturati negli anni della formazione seminaristica e degli inizi del suo ministero sacerdotale. Quest'aspetto rientra indubbiamente nella psicologia di Gasparri « prete romano » — che vede nella Roma papale la sorgente pura della dottrina e la possibilità di ogni suo avanzamento — ma assume anche una valenza scientifica e professionale. Il canonista di Ussita chiamato a Parigi avverte maggiormente dei teologi l'impellente necessità di regolare i suoi corsi e di aggiornare le sue opinioni in base allo stile e alla giurisprudenza di Curia. I viaggi e le permanenze romane presso le congregazioni e i tribunali della Santa Sede erano accuratamente previsti ogni anno nell'agenda di Gasparri. Una volta terminati, nel giugno, i corsi a Parigi, prima

---

la vita privata di Gasparri un contemporaneo osservava: « On le savait sans doute un canoniste de grande valeur, on n'ignorait pas le dévouement avec lequel il s'occupait, au point de vue religieux, de ses compatriotes habitant Paris, mais il vivait très en marge de la Communauté, adressant bien rarement la parole à quelqu'un des élèves [...] » (L. VENARD, *L'Ecole des Carmes il y a un demi-siècle*, in « Bulletin trimestriel des anciens élèves de Saint-Sulpice », XLV, 1944, p. 310). Diverso l'atteggiamento di Gasparri verso i suoi allievi, con cui si mostrava disponibile al dialogo e da cui riceveva molta stima e venerazione (KLEIN, *La route du petit morvandiau*, cit., III, Paris, 1946, p. 8; ANDRIEU-GUITRANCOURT, *Histoire sommaire de l'enseignement du droit canonique*, cit., p. 89).

<sup>(25)</sup> Al momento di lasciare Parigi, Gasparri comunicherà al card. Rampolla del Tindaro di aver benedetto la Cappella « piccola, ma graziosa » dell'Opera degli Italiani. « La spesa totale, totalmente pagata, della Cappella, ha superato i 30.000 franchi, dei quali l'Opera riprenderà una parte; la Cappella e la somma che si riprenderà sono il mio *cadeau* all'Opera Italiana che ho tanto amato, perché povera, miserabile, mal vista, quanto si vuole, ma fa molto bene a tanti nostri poveri compatrioti, in fondo buoni e riconoscenti, ed è per questo che il santo arcivescovo di Parigi la protegge » (ACAPC, *Fondo Perù 1897-1898*, pos. 434 fasc. 81, lett. del 25 dic. 1897). Cfr. anche GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, ff. 45-55.

di fare ritorno nel paese natale, egli si fermava a Roma per quasi due mesi. Qui ogni anno impiegava il tempo per aggiornarsi sulla giurisprudenza curiale, per fare ricerche bibliografiche e per tenersi in contatto con gli esponenti più in vista della Curia <sup>(26)</sup>. L'ultimo mese di vacanze accademiche lo trascorreva ad Ussita dove si dedicava ad una prima stesura dei corsi da tenere nell'anno successivo.

Per la preparazione delle sue lezioni, specialmente per dirimere i punti più controversi, Gasparri si avvaleva della consumatissima esperienza giuridica del suo amico e protettore cardinal Mertel. Fin dai primi anni d'insegnamento, questi gl'inviava appunti, tracce e indicazioni da seguire nell'interpretazione del testo canonico oggetto delle lezioni <sup>(27)</sup>. E Gasparri ne faceva tesoro al punto da sviluppare le tematiche suggeritegli da Mertel anche al di fuori dei corsi, nelle altre attività accademiche <sup>(28)</sup>. Il dialogo epistolare si completava con le visite e gl'incontri romani durante il periodo estivo <sup>(29)</sup>. Con l'andare degli anni il rapporto tra il maestro e l'allievo subisce, ovviamente, un qualche mutamento nei ruoli, senza peraltro modificare l'atteggiamento di rispetto e di riverenza dovuto al proprio

---

<sup>(26)</sup> Così Gasparri scriveva al suo rettore il 15 agosto 1882: « Passo il mio tempo parte nelle biblioteche, parte alla Congregazione del concilio e parte sul *Corpus iuris [canonicum]* (AICP, P 16, *sub data*).

<sup>(27)</sup> « Ho ricevuto la lettera che Vostra Eminenza si è degnata inviarmi con accluso il foglio in cui erano notati i punti salienti da tenersi in vista nella spiegazione dei vari titoli del testo canonico. Io non ho parole per ringraziare Vostra Eminenza di tanta bontà, e di tanto interesse verso di me; e spero che anche per l'avvenire vorrà seguitare a comunicarmi queste note preziose, e specialmente nell'estate in cui, a Dio piacendo, sarò di ritorno a Roma. Per la scuola mi giunsero un poco tardi pel titolo *de consuetudine*, che avevo già finito, ma mi sono servite, e mi serviranno per gl'altri titoli » (Gasparri al card. Mertel, Parigi, 23 gen. 1882, in ASV, *Segreteria di Stato, Spoglio Mertel*, b. 55 fasc. A).

<sup>(28)</sup> Nell'anno accademico 1881-82 Gasparri sceglie, come temi per il concorso di diritto canonico, l'interpretazione del c. XI del IV titolo del libro I del *Liber Extra (de consuetudine)* e l'applicazione della dottrina della consuetudine agli articoli della cost. ap. *Apostolicae Sedis* del 12 ott. 1869 allo scopo di determinare se le consuetudini introdotte per innovazione contro quegli articoli possano o no essere tollerate (*Rapport de l'Institut catholique...* per l'anno accademico 1881-82, pp. 25-26).

<sup>(29)</sup> Al ritorno a Roma, Gasparri soleva visitare i suoi amici, specialmente il card. Mertel e mons. Santori, che incontrerà anche nella sua diocesi di Fano (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, ff. 41-42).

benefattore <sup>(30)</sup>. Diventa uno scambio culturale che arricchisce i due personaggi <sup>(31)</sup>.

In mancanza delle lettere e delle note di Mertel a Gasparri, è difficile valutare il tipo e l'entità dell'apporto. Si può in parte mostrare e in parte supporre che esso abbia riguardato materie che a Mertel stavano particolarmente a cuore e sulle quali aveva una speciale competenza, come il diritto consuetudinario, la concessione dei rescritti, le competenze dei dicasteri di Curia, le cause matrimoniali, ecc. Ma quest'elenco sarebbe comunque restrittivo ove si consideri il notevole apporto di Mertel anche alle questioni delle relazioni della Santa Sede con lo Stato italiano (cfr. cap. IV § 5). Quel che importa, semmai, è porre l'accento non tanto sui singoli contenuti quanto sull'acquisizione di uno stile, quello anche tecnicamente denominato curiale, che il cardinale Mertel ha contribuito in maniera determinante a formare e ad affinare nella mente di Gasparri.

## 2. *Il Commentarius alle Decretali.*

Il Commentario ai V libri delle Decretali si presenta come un'opera molto composita e prolungata nel tempo. Non è omogenea perché costituisce l'assemblaggio di diversi libri; non è unitaria perché risulta scritta in anni diversi e riflette redazioni diverse dello stesso argomento. Formalmente essa rispecchia il lungo e variegato insegnamento di Testo canonico svolto da Gasparri a Parigi dall'anno accademico 1882-1883 all'anno accademico 1896-1897. Di fatto essa ci fornisce solo uno spaccato della sua attività di docente, quello relativo al periodo che va dal 1884 al 1887 <sup>(32)</sup>.

---

<sup>(30)</sup> Si veda la missiva del 16 febbraio 1896 a Mertel in cui Gasparri invia una nota su un lavoro del cardinale circa la forma delle ordinazioni sacre e conclude: « Prego Vostra Eminenza di perdonarmi queste osservazioni che lo scolare fa al professore, e delle quali naturalmente Vostra Eminenza farà quel conto che crede » (ASV, *Segreteria di Stato*, *Spoglio Mertel*, b. 50 fasc. A).

<sup>(31)</sup> Può essere indicativo che Mertel chieda a Gasparri di procurargli libri a Parigi (*ibid.*).

<sup>(32)</sup> Le dispense litografate delle lezioni tenute da Gasparri all'Institut catholique sono conservate a Parigi e a Roma. Nell'AICP, sotto il n. 119036, « In V Decretalium Commentarius ». Il commentario al *Liber I* porta a p. 551 la segnatura: « Paris, Institut

Esula dagli scopi della nostra indagine condurre un'analisi organica del Commentario. Esso viene preso in esame solo in modo funzionale alla ricostruzione dell'evoluzione canonistica dell'autore. Infatti quel che interessa in questa sede è poter individuare i tempi e i modi mediante i quali Gasparri si è progressivamente distaccato dalle metodologie esegetiche della Scuola romana, da cui proveniva, ed è andato alla ricerca di soluzioni innovative nell'esposizione del diritto canonico. Ovviamente per evidenziare tutto ciò risulta più utile cogliere le trasformazioni dell'impianto didattico piuttosto che le prese di posizione su singoli problemi dottrinali. Il che non significa, però, trascurare del tutto questo profilo, specialmente se esso concerne l'aspetto maggiormente rilevante della cultura canonistica di colui che sarà chiamato a dirigere i lavori della codificazione: la concezione del diritto della Chiesa vista a partire dalle sue fonti, dai suoi metodi e dalle sue tecniche.

Sulle relazioni tra la scienza canonica e le altre scienze Gasparri non si sofferma mai in modo esplicito, dato il carattere eminentemente esplicativo del suo insegnamento. Tuttavia Gasparri presuppone una generica distinzione di competenza disciplinare tra la teologia, il diritto canonico, la liturgia e le sue branche<sup>(33)</sup>. Allo stesso modo egli tende a separare costantemente la trattazione del

---

catholique et S.t Sulpice le 19 j. 84 »; quello al *Liber III Decretalium* a p. 371 la data: « 30 iunii 1887 »). Nella BAV, *Sala Stampati, Raccolta generale Diritto Canonico*, IV, sotto il n. 1037, 2 voll. intitolati, sulla costola, « Gasparri, Ius canonicum, 1-2 ». Comprendono il commentario al *Liber I* e al *Liber IV Decretalium* (in calce a p. 230 la firma del trascrittore: « E. Badel an. 1886 »). Indicheremo queste dispense litografate secondo la diversa denominazione archivistica, facendo seguire il rinvio al libro, al titolo, al numero di paragrafo.

<sup>(33)</sup> Al titolo iniziale del *Liber Extra: De Summa Trinitate et Fide Catholica* così commenta: « Sermo non est de privato actu fidei, quem omnes fideles aliquando emittere debere docet S. Theologia Moralis. Nec, sermo est de externa fidei professione liturgica, ut ita dicam, quam emittit baptizatus, aut ejus nomine patrinus aut matrigna in susceptione Baptismi, quam emittunt illi qui sacris Ordinibus initiantur, quam emittit Episcopus antequam viaticum recipiat indutus stola et rocchetto, praesente SS.mo Sacramento, et adstantibus canonicis parochis, et clericis praecipuis urbis Episcopalis (*Coerem. Episc.*, lib. 3 cap. 37) tandem quam emittit haereticus rediens ad Ecclesiam Catholicam, sed sermonem nostrum coarctamus ad illam externam fidei professionem quae a Jure Canonico fidelibus, sive clericis, sive laicis praescribitur ratione vel officii vel beneficii, vel honoris suscepti in Ecclesia » (GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. I t. I n. 6).

diritto vigente dalla storia, limitandosi a fare, durante i suoi corsi, qualche breve e occasionale cenno all'evoluzione dei singoli istituti. Si tratta di una scelta che è sì coerente all'organizzazione degli studi dell'Institut catholique — la quale, come si è detto, prevedeva uno specifico corso di Storia del diritto canonico, ma che, più profondamente, riflette la metodologia logico-scolastica adottata da Gasparri e il prevalente interesse giuridico-pratico del suo insegnamento <sup>(34)</sup>.

Per quanto concerne l'oggetto dell'insegnamento, Gasparri si sforza di applicare in modo rigoroso la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato sancita dall'ordinamento degli studi <sup>(35)</sup>. Riguardo alla forma espositiva egli segue quella classica dell'ordine dei titoli delle Decretali. Tuttavia si osserva la tendenza a dare all'esposizione, specialmente là dove la materia si presenta composta o troppo frantumata, un carattere maggiormente sintetico <sup>(36)</sup>, una forma più rigorosa e un'articolazione più logica <sup>(37)</sup>. Gasparri

---

<sup>(34)</sup> Valga, ad es., quanto Gasparri succintamente scrive circa l'origine dei benefici ecclesiastici; egli rinvia alla buona trattazione di Berardi e chiude così il breve paragrafo: « De hac re fusius tradit Schola historiae juris canonici » (GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. III t. V n. 6). Nel titolo *De regularibus...* avverte: « Nos historiam institutorum regularium brevitatis gratia omittemus » (lib. III t. XXXI n. 6). Del resto, posto di fronte a problemi di natura strettamente storica, egli usava rimandare al suo collega ben più esperto in tale settore: « Allez à Boudinhon! » (ANDRIEU-GUITRANCOURT, *Histoire sommaire de l'enseignement*, cit., p. 88).

<sup>(35)</sup> A differenza di De Angelis e di Santi, l'esposizione del problema della potestà legislativa della Chiesa e dei suoi soggetti attivi è omessa perché ricompresa nelle *Institutiones iuris publici*. Numerosi i rinvii a queste ultime nelle *Praelectiones* (cfr. lib. I t. II p. 13 e viceversa per quanto concerne le definizioni (rescritto, consuetudine, ecc.).

<sup>(36)</sup> Gasparri procede di frequente alla riduzione dei capi o paragrafi compresi nei sottotitoli (cfr., ad es., GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. III t. VII *De institutionibus*) nonché all'accorpamento delle diverse persone fisiche comprese nei sottotitoli in classi relative più ampie e comprensive (cfr., ad es., lib. III t. IV q. III).

<sup>(37)</sup> Gasparri presta attenzione ai principi, si sforza di dare ordine e chiarezza ai contenuti, spiega la *ratio* dei singoli istituti. Lo sforzo di mettere ordine nelle materie è attestato da frasi del tipo: « His positus, ut ordine et claritate procedamus... »; « Ut haec materia... plene exponatur, sequentia enucleanda sunt... »; « Ut vere 'in facta' materia satis complexa ac difficili aliquo ordine procedamus... »; « Ut ordine procedamus, in primis exponemus..., deinde... »; « Ut haec juris principia inter se componantur, distinguendum est... ». Questa metodologia espositiva si rivelava fruttuosa anche sotto il profilo didattico, perché permetteva agli studenti di enucleare i punti in cui articolare la trattazione e d'inserire, a margine dei numeri o paragrafi, un titolo riassuntivo.

adotta il metodo pirhingiano e, si direbbe, ne sviluppa ulteriormente le potenzialità mediante alcuni miglioramenti nella direzione di una *reductio ad ordinem doctrinae*.

Egli fa ovviamente tesoro delle acquisizioni metodologiche dei suoi maestri De Angelis e Santi ma, al tempo stesso, le affina e le supera. Ad imitazione di De Angelis, ma in misura più limitata, Gasparri crea alcune *Appendici* per trattare materie nuove o particolari che non rientravano nei titoli delle Decretali e la cui importanza si era comunque accresciuta rispetto al tempo di Raimondo de Peñafort<sup>(38)</sup>. Come aveva fatto Santi, ma in modo più coerente e organico, Gasparri suddivide l'esposizione dei titoli più densi e complessi di materie in diverse *Quaestiones*.

Questa partizione si rivela utile per fornire una trattazione ordinata e analitica dei titoli II-IV, VI e XI del Libro I e dei titoli XXXI, XXXVIII, XLI del Libro III. Merita osservare, in particolare, che Gasparri opera una riorganizzazione sistematica della trattazione della legge, dei rescritti e della consuetudine nel diritto canonico, superando il livello raggiunto dai suoi maestri romani. La complessa materia del *De constitutionibus* è articolata, a forma di piccolo trattato, in sei *Quaestiones* (« De fine, de obiecto, de subiecto, de promulgatione, de obligatione, de cessatione legis ecclesiasticae ») che brillano per divisione logica rispetto all'andatura piuttosto disordinata del De Angelis e del Santi. Il *De consuetudine* è scomposto in sole tre *Quaestiones* (« De requisitis ut consuetudo populi vim legis obtineat, de effectu consuetudinis, de cessatione consuetudinis »). Accanto alla consuetudine, su cui si ritornerà tra breve, è nell'esposizione del titolo *De rescriptis* che Gasparri dà prova della sua notevole capacità di organizzare la materia canonica in modo chiaro e sistematico, superando per capacità di sintesi e per efficacia espositiva la trattazione del Reiffenstuel ritenuta la migliore<sup>(39)</sup>. Lo sforzo di Gasparri era tanto più meritorio in quanto la materia era di per sé considerata, nel diritto precedente al Codice,

(38) Così nel libro III al titolo XI per il *De confraternitatibus* e al titolo XXIX per il *De origine potestatis parochialis*. Nel libro I tit. II n. 37 crea, invece, una *Quaestio speciale* sulla promulgazione della legge canonica, in considerazione delle grandi controversie intorno ad essa.

(39) Questa la divisione di Gasparri: « De personis quae rescripta obtinere possunt; II. De solemnitatibus ad rescripti valorem requisitis; III. De praesentatione

« tra le più intricate e difettose » (40), e aveva ormai acquisito una notevole importanza sia sotto il profilo amministrativo, per la concessione frequentissima di rescritti pontifici in vista di regolare le pratiche diocesane, sia sotto il profilo legislativo, perché con tale mezzo la Curia cercava di ovviare alle difficoltà di vario genere (non escluse quelle politiche) che comportava l'emanazione di leggi generali.

Quanto alle fonti dottrinali Gasparri mostra, tra quelle antiche, una grande venerazione per Innocenzo III, cui si rifà per dirimere la complessa materia della surrezione e orrezione dei rescritti (41). Tra le opere degli espositori moderni del diritto canonico, invece, predilige il *De legibus* di Suárez (« Suárez optime docet..., pariter docet... »), il *De synodo dioecessana* di Benedetto XIV, il *Ius canonicum universum* del Reiffenstuel e i commentari del Barbosa e del Fagnani. Tra gli autori recenti i rinvii più frequenti vanno alle opere di De Angelis, Tarquini, Icard, Phillips (42).

Nell'esposizione delle Decretali un rilievo del tutto particolare, per la loro generalità e connessione, rivestono i primi quattro titoli del libro I. L'interpretazione di Gasparri poggia su due elementi che garantiscono unitarietà e coerenza al suo impianto: la visione tomistico-suáreziana della legge e la dimensione pubblicistica sempre sottesa all'esposizione del diritto privato canonico.

La vicinanza al tomismo della Seconda Scolastica si manifesta nell'uso della terminologia, negli schemi logico-dimostrativi, nell'assunzione dei principi filosofici, nell'aderenza ai testi della *Summa Theologiae* e nella preferenza alle posizioni del *De legibus* di Suárez. Ciò è particolarmente evidente nei titoli relativi alla definizione di

---

rescriptorum; IV. De interpretatione rescriptorum; V. De executione rescriptorum; VI. De extinctione rescriptorum ».

(40) O. GIACCHI, *Natura giuridica dei rescritti in diritto canonico*, ora in ID., *Chiesa e Stato*. Studi raccolti e presentati da O. Fumagalli Carulli, I, Milano 1981, p. 437.

(41) « Ex exposita theoria Innocentii III, apparet hujus Pontificis in jurisprudentia mira subtilitas atque sagacitas, quem ipse Van Espen, auctor non suspectus dicit [...] optime imbutum scientia utriusque juris et simul scientia theologica et philosophica » (GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. I t. III n. 33).

(42) Uno spoglio meramente indicativo degli autori citati nelle lezioni sui primi quattro titoli del I libro del *Liber Extra* (pp. 1-164) indica la seguente classifica di citazioni: Suárez: 24; Benedetto XIV: 16; Reiffenstuel: 14; Barbosa: 11; Fagnani: 10; Pirhing: 8; Van Espen e De Angelis: 7; Schmalzgrueber: 5.

legge, che Gasparri fa derivare da Tommaso anziché da Agostino e da Cicerone <sup>(43)</sup>, in alcuni punti particolari di dottrina <sup>(44)</sup> e, come si vedrà, nella teoria intorno alla consuetudine.

Invece lo sfondo rigorosamente pubblicistico entro cui si muove Gasparri appare fin dall'enucleazione dei vari elementi costitutivi della legge canonica: il fine della società ecclesiastica (« proximus est sanctificatio supernaturalis hominum in hac vita, ultimus est salus aeterna eorundem in vita futura ») è posto in relazione a quello della società civile (« proximus est illa felicitas naturalis et temporalis [...], ultimus est eadem illa salus aeterna supernaturalis hominum in vita futura »), l'oggetto o materia in rapporto al fine della Chiesa (« illud tantum quod ad finem societatis conducit »), il soggetto della legge ecclesiastica in rapporto alle persone che vi sono obbligate (« personae quae lege ipsa tenentur »), la promulgazione e la cessazione della legge in relazione alla manifestazione fatta dal legislatore alla comunità di imporre o di omettere certi obblighi (« manifestatio authentica legis facta communitati ad inducendam obligationem ») <sup>(45)</sup>.

Le due società sono « societates perfectae ac non partes alterius societatis, seu collegia in societate » e, in virtù del comune fine ultimo, « societas civilis licet indipendens est tamen subordinata societati ecclesiasticae ». Ciò permette di respingere facilmente quelle dottrine che tendono a separare la felicità « interioris hominis », che si vorrebbe propria del diritto canonico, dalla felicità « hominis exterioris », che si vuole assegnare al diritto civile, e di affermare, invece, « Ecclesiam non quaerere directe felicitatem exterioris hominis, sed aliquando ipsam curat indirecte, in quantum ea,

---

<sup>(43)</sup> « Hinc S. Thomas in sua definitione posuit 'ordinatio' et aetimologiam legis repetit a verbo *ligare*, quia *lex ligat*, seu obligat voluntatem subiecti, licet S. Augustinus, ac Cicero, repetant potius a verbo *eligere* quia *lex proponit* obligatorio modo, quid eligit quidve respui debeat » (GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. I t. II n. 52).

<sup>(44)</sup> Valgano alcuni esempi in cui Gasparri ricorre direttamente a Tommaso: la distinzione tra *lex irritans* e *lex prohibens* (ivi, lib. I t. II n. 57), la posizione circa la *remonstratio legis* (n. 62), le questioni relative alla *ignorantia legis* (n. 72), la *communitas perfecta* come requisito della consuetudine (lib. I t. IV n. 8). L'influsso di Suárez è più diretto in rapporto alla *cessatio legis* (lib. I t. II n. 76) e alla dibattuta nozione di *lex pure poenalis* per gli statuti dei religiosi (n. 53).

<sup>(45)</sup> Ivi, lib. I t. II, nn. 1-90

quae constituunt felicitatem exterioris hominis, simul connexionem habent cum sanctificatione animarum » (46).

I tre mezzi necessari e sufficienti per raggiungere il fine della società ecclesiastica *fides - mores - disciplina* formano materialmente l'oggetto delle leggi canoniche (47). È su questa trilogia ripresa dalle *Institutiones* del Soglia (48) che Gasparri può imbastire una precisa articolazione tra la teologia dogmatica, la teologia morale e il diritto canonico. *Lex dogmatica*, *lex moralis* e *lex disciplinaris* hanno infatti oggetto e soggetti differenti e sono diversamente vincolanti dinanzi alla Chiesa (49).

Il forte radicamento pubblicistico del diritto canonico è riscontrabile anche nelle risposte date da Gasparri alle teorie che intendevano minare alcuni presupposti essenziali della potestà legislativa della Chiesa post-tridentina, come l'*acceptatio populi*, il *regio placet*, i concordati o il rilascio dei rescritti pontifici. Quanto alla prima Gasparri fa derivare l'errore non dalla teoria generale della legge, ma dalla falsa concezione della forma di governo della società ecclesiastica ossia dalla mancata distinzione tra società di tipo democratico e società di altro tipo (50). Allorché poi si tratta di respingere la teoria del *regio placet*, definito senz'ambagi, « *usurpatio auctoritatis civi-*

(46) Ivi, nn. 7, 12, 20.

(47) Ivi, lib. I t. II n. 14.

(48) J. SOGLIA, *Institutiones juris publici et privati ecclesiastici*, Boscoduci, 1857, c. I §§ 8-13. Cfr. anche WERNZ, I, p. 56 nota 8.

(49) Alla domanda se la legge possa riguardare atti interni, Gasparri conclude « *nec legem civilem nec legem ecclesiasticam posse respicere actus mere internos [...]. Unde quod homo debeat actus etiam mere internos ad salutem suam ponere, est de ordinatione Dei, non de potestate legislativa Ecclesiae quae bonum quidem respicit animorum, sed mediante honestate actuum externorum. Si vero sermo sit de actibus internis, qui comitantur actum exteriorem, et ejus sunt forma, ultro concedimus eos esse posse materiam legum tum civilium tum ecclesiasticarum, inquantum sunt forma actus externi, et ipsum comitantur* » (GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. I t. II n. 21). « *Lege dogmatica omnes homines, ratione utentes, obligantur, sive baptizati, sive non baptizati. Ratio est quia haec lex non continet actum jurisdictionis auctoritatis ecclesiasticae sed exhibet infallibiliter veritatem a Deo revelatam...* » (ivi, n. 25). « *Leges disciplinares exhibent media, quae superior Ecclesiasticus, jurisdictione, qua pollet subditis imponit ad finis socialis consequutionem* » (ivi, n. 26).

(50) « *Nonnulli antiquiores de legibus humanis in genere docuerunt necessariam esse populi acceptationem, ut lex obligat; idque nonnulli recentiores repeterunt de legibus Ecclesiae falsum habentes conceptum formae regiminis societatis Ecclesiasticae.*

lis », Gasparri ricorre ai principi basilari che devono regolare le relazioni tra le due società <sup>(51)</sup>. La concessione di questo diritto ai principi da parte della Santa Sede deve essere spiegata nella forma di Urbano VI, come l'attribuzione della facoltà di esaminare il carattere genuino degli atti pontifici per distinguerli dai falsi, senza che la cautela contro i falsari comporti una ingiuria contro la Sede Apostolica. Anche ai nostri giorni, aggiunge Gasparri, la Chiesa talvolta tollera nei concordati che vi sia una *simplex visio* delle bolle e dei brevi di carattere non dogmatico o morale da parte del governo civile, escludendo tuttavia il decreto di esecuzione <sup>(52)</sup>. Ugualmente, nel caso del rilascio dei rescritti papali deve essere garantito ad ogni fedele il *ius communicandi* col Romano Pontefice « indipendenter omnino a civili potestate » <sup>(53)</sup>.

In rapporto alle teorie gallicane e gianseniste che intendevano limitare la potestà del romano pontefice con la legge naturale, con l'autorità degli antichi canoni e con le consuetudini locali, Gasparri afferma che né il papa né il concilio generale possiedono la facoltà di revocare una legge divina o naturale, anche se possono interpretarla nel senso di determinare se essa debba o no aver luogo « certis supervenientibus circumstantiis » <sup>(54)</sup>. Gasparri ammette che i due

---

At haec doctrina facile refutatur [...] » (GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. I tit II n. 62).

<sup>(51)</sup> « Sicuti populi acceptatio, ita regium placet vel regium exequatur, uti vocant, nullo modo requiritur a Legum Ecclesiasticarum obligationem. Regium placitum est usurpatio auctoritatis civilis, qua contendit nec Bullas, nec Constitutiones Pontificias, nec Brevia, aut actum quemcumque ad Ecclesiae regimen spectantem vim habere pro natione, nisi a suprema politica potestate adprobentur. Hic autem error refutatur quia societates civilis et ecclesiasticae sunt distinctae et independentes inter se: imo societas civilis est subordinata societati ecclesiasticae » (ivi, lib. I t. II n. 63).

<sup>(52)</sup> Gasparri rinvia al concordato col Regno di Sardegna del 1742 (art. 3) e a quello con l'Austria del 1855 (art. 2) (GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., Lib. I t. II n. 65).

<sup>(53)</sup> Osserva Gasparri: « Fideles non solum jus habent communicandi cum Romano Pontifice et Rescripta ad ipso obtinendi, sed insuper hoc jus ipsis competit independenter omnino a civili potestate. [...] Novissimis temporibus adeo crevit nonnullorum Guberniorum civilium audacia contra Ecclesiam, ut exigent se esse necessarios mediatores inter fideles et Pontificem; qua mediatione exclusa per arbitrium retinuerunt gratias a Pontifice factas esse irritas habendas ». Egli fa poi riferimento alle proposizioni 29 e 49 del *Syllabus* (GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. I t. III n. 9).

<sup>(54)</sup> GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. I t. II n. 86.

soggetti dotati di autorità suprema nella Chiesa possano revocare leggi generali di diritto umano, benché antichissime o addirittura investite dell'autorità apostolica. Al riguardo egli distingue le leggi che gli apostoli hanno prodotto « tamquam Ecclesiae rectores auctoritate a Christo Domino recepta » e quelle che « a Christo Domino receptas » si limitarono a promulgare. Secondo Gasparri il papa e il concilio hanno la potestà di revocare le leggi della prima specie, tuttavia da esse sogliono solo dispensare; non le abrogano né derogano da esse perché una tale revoca non sembra avere una giusta causa e non soltanto a motivo della riverenza verso gli apostoli, ma ancor più perché, come conferma la perpetua e universale esperienza, sembrano essere particolarmente efficaci per conseguire il fine della Chiesa <sup>(55)</sup>.

Un punto dottrinale di sicura rilevanza e di confronto tra le scuole canonistiche riguarda l'istituto della consuetudine, sul quale Gasparri sviluppa le indicazioni del maestro romano De Angelis e segue i consigli tecnici del cardinal Mertel <sup>(56)</sup>. È innanzi tutto da rilevare che la prima preoccupazione di Gasparri è quella di dare un solido fondamento alla consuetudine canonica in un tempo in cui quest'istituto era stato sottoposto, per il convergere di una pluralità di fattori, a una progressiva restrizione, se non ad un vero e proprio ostracismo. Per quanto profondamente diversi, infatti, gli sviluppi dottrinali nella scienza giuridica tedesca (Puchta e Phillips) e quelli della canonistica francese di orientamento ultramontano (Gousset e Bouix) avevano finito per rafforzare il principio dell'approvazione del legislatore quale elemento essenziale capace di dare forza giuridica alla consuetudine, per irrigidirne i requisiti temporali e limitarne il raggio di applicazione <sup>(57)</sup>. Sulla scorta di Grandclaude e di Icard, Gasparri attribuisce alla consuetudine generale e particolare un duplice fondamento. La Chiesa, essendo diffusa in tutto il mondo, « moribus tam diversis populorum deferre debuit qui leges particulares exigebunt »; inoltre, la Chiesa, a differenza delle legi-

<sup>(55)</sup> *Ibidem*.

<sup>(56)</sup> Gasparri osserva che oggi le legislazioni civili non ammettono, in genere, « jus non scriptum, consuetudines, seu libertates locorum, excepta fortasse materia commercii » (ivi, lib. I t. IV n. 4).

<sup>(57)</sup> Sulle teorie ottocentesche intorno alla consuetudine si veda R. WEHRLÉ, *De la coutume dans le droit canonique*, Paris, 1928, parte IV.

slazioni civili, ammette un *ius non scriptum*, poiché « simul spontaneum est, ac ad finis socialis consecutionem conducit » (58).

Seguendo sempre Icard, Gasparri individua nel carattere di atto umano (nel senso di non contrario al diritto divino sia naturale sia positivo) e nella finalità del bene della comunità i due requisiti della *rationabilitas* della consuetudine (59). Legando la conformità della consuetudine allo scopo della Chiesa, Gasparri recepisce l'apporto che in materia era stato dato da Puchta e da Phillips (60). Egli si mostra comunque più aperto di Bouix nell'accogliere la formazione di nuove consuetudini non solo sostenendo che « in dubio consuetudo praesumitur rationabilis », ma fissando anche una serie di criteri generali con cui stabilire la sua eventuale *irrationabilitas* (61).

Una forma di valorizzazione o, se si preferisce, di allargamento delle maglie dell'istituto, è costituito dall'ammissione — in linea con la posizione di De Angelis e di Icard ma contro quella di Suárez e di Pirhing — della consuetudine *contra legem* introdotta sia con buona sia con mala fede. La ragione ultima addotta da Gasparri è che questo tipo di consuetudine « vim suam mutuatur a legislatore, qui potissimum intendit se conformare moribus et voluntati praesumptae communitatis, atqui mens communitatis, quae mala aut bona fide iuxta superius dicta agit, est ut lex illa abrogetur ». Una tale consuetudine, osserva Gasparri, è « in principio » peccaminosa ma poi, una volta abrogata la legge contraria, diventa legittima (62).

Allo stesso modo Gasparri si mostra meno rigido dei canonisti

---

(58) Per i raffronti si veda E. GRANDCLAUDE, *Ius canonicum*, cit., lib. I t. IV Nota, e H.J. ICARD, *Praelectiones juris canonici habitae in Seminario Sancti Sulpitii*, Parisiis — Lugduni, 1875<sup>4</sup>, vol. I § III n. 12, che appare più chiaro: « Ratio [...] est quod leges humanae eo efficacius suum finem assequuntur, quo magis accommodantur moribus communitatis: porro nihil certe magis his moribus conveniens quam consuetudo sponte inducta, et per longum tempus firmata ».

(59) GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. I t. IV n. 18.

(60) WEHRLE, *De la coutume*, cit., p. 401.

(61) GASPARRI, lib. I t. IV n. 19-23. Cfr. BOUIX, *Tractatus de principiis*, cit., pp. 362-369, che tende a rinviare il discernimento all'autorità giudiziaria: « Quandonam vero consuetudo sit rationabilis et quandonam irrationabilis, aliquando certo discernitur, sed saepe etiam dubium esse potest. In casibus dubiis docent communiter canonistae decisionem esse iudicibus relinquendam ».

(62) GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. I t. IV n. 17. Cfr. ICARD, *Praelectiones iuris canonici*, cit., vol. I, § III n. 15.

ultramontani circa il tipo di consenso richiesto da parte del legislatore perché la consuetudine abbia forza di legge. Tra il consenso espresso (nel caso che il legislatore conosca la consuetudine e l'approvi con parole precise), quello tacito (nel caso che il legislatore conosca la consuetudine, la possa impedire, se vuole, e però non la impedisca), e quello legale (nel caso che il legislatore abbia dichiarato già per legge di approvare una consuetudine con determinati caratteri, e la consuetudine che il legislatore ignora possieda di fatto tali caratteri), egli ritiene che sia sufficiente il consenso legale precisando, contro Gousset e altri, « non esse necessarium personalem consensum expressum vel tacitum ». Sostenere questa posizione sarebbe andare contro il diritto perché condurrebbe a introdurre una nuova condizione non prevista per la formazione di una legittima consuetudine <sup>(63)</sup>.

Inoltre Gasparri si differenzia dalle teorie di Bouix e di Gousset quanto al corso di tempo necessario per considerare una consuetudine sufficientemente prescritta. Mentre nel caso d'introduzione del *jus consuetudinarium* per *via conniventiae* — che si ha quando il principe conosce la medesima consuetudine, la potrebbe impedire, se volesse, ma non lo fa — il requisito temporale non è determinato ma, secondo i dottori, è rimesso al prudente arbitrio del giudice, nel caso della *via praescriptionis* — che si attua allorché il principe ignora la consuetudine — c'è consenso unanime per la consuetudine *secundum* e *praeter legem*, ma discordanza per quella *contra legem*. Gli antichi canonisti e la maggior parte dei recenti (Scherer, Phillips, Vering) richiedono quaranta anni, altri sostengono che basta un decennio come per la consuetudine *praeter* e *secundum legem* (Lugo e Schmalzgrueber), altri ancora (Sandei, Engel, Laymann) distinguono tra la legge ricevuta dall'uso del popolo (« usu populi receptam »), per la quale si richiederebbero quaranta anni, e legge non ricevuta dall'uso del popolo, per la quale sarebbe sufficiente un decennio. Gasparri non accetta di equiparare la prescrizione contro la Chiesa con la consuetudine contro la legge della Chiesa (« mores populi contra legem — precisa — non tollunt Ecclesiae aliquod jus,

---

<sup>(63)</sup> Ivi, lib. I t. IV n. 30. Sulla tesi circa la necessità del consenso almeno tacito, cfr. T. GOUSSET, *Exposition des principes du droit canonique*, Paris, 1859, cap. XXIII, nn. 383-395.

ipsa nolente, sed abrogant legem contrariam unice ex consensu ipsius Ecclesiae seu superioris ecclesiastici») né condivide il presupposto della terza opinione secondo cui una legge ricevuta dall'uso avrebbe maggiore stabilità delle altre, dato che per formare la legge non occorre l'accettazione del popolo. Egli piuttosto avanza un'altra opinione fondata sul principio canonico che «*consuetudinem longevam non esse vilis aut levis auctoritatis, si alia omnia necessaria requisita praesferant*» e sul rinvio al diritto civile che determina in dieci anni il tempo necessario perché una consuetudine possa dirsi tale. In tal modo può concludere che se il popolo pone un gran numero di medesimi atti senza interruzione e con le altre condizioni necessarie, tale consuetudine acquista forza di legge *sive secundum legem, sive praeter legem, sive contra legem* <sup>(64)</sup>.

In relazione agli sviluppi dottrinali ottocenteschi e alla Francia, che era il paese dove Gasparri insegnava, particolare rilevanza assume, infine, la questione della nullità o no delle consuetudini introdotte contro i decreti disciplinari del concilio di Trento. La maggior parte dei dottori moderni, a cominciare dal de Luca e dal Fagnani, seguiti da Benedetto XIV, dal Devoti e dal cardinal Petra, si erano schierati per l'affermativa; un'esigua minoranza aveva abbracciato la negativa (González Téllez, Covarrubias y Leyva, il gesuita Söll). Ma, a metà secolo, sotto la spinta del movimento ultramontano, prima Bouix e poi Gousset avevano assunto posizioni di netta intransigenza. Bouix richiamava gli avversari alla prassi costantemente seguita dalle congregazioni e dai tribunali romani per dedurre che lo stesso Sommo Pontefice ammonisce di conservare inviolate le leggi tridentine e di non acconsentire alle consuetudini contrarie <sup>(65)</sup>. Ancor più duramente uno dei paladini dell'ultramontanesimo, il cardinal Gousset, aveva cercato di restringere al massimo il campo di applicazione delle consuetudini e dichiarato illegittime quelle della chiesa di Francia contrarie al Tridentino e alle costituzioni apostoliche <sup>(66)</sup>.

---

<sup>(64)</sup> GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. I t. IV nn. 25-26; BOUIX, *Tractatus de principiis*, cit., pp. 385-389.

<sup>(65)</sup> BOUIX, *Tractatus de principiis*, cit., pp. 396-408.

<sup>(66)</sup> Per Gousset le consuetudini anteriori e contrarie al concilio tridentino hanno cessato di essere legittime nel momento in cui i decreti contrari erano stati promulgati;

Gasparri non menziona né Bouix né Gousset, ma esordisce affermando che « recentioribus temporibus acriter disputatum fuit utrum consuetudo introduci posset contra decreta disciplinaria Concilii Tridentini ». Dopo aver esposto gli argomenti della tesi negativa « sine ulla restrictione », avverte di ritenere possibile introdurre una consuetudine contro i decreti tridentini. Ciò gli appare confermato *ex facto* (basterebbe menzionare, egli dice, l'obbligo di celebrare i concili provinciali e i sinodi diocesani ogni tre e ogni anno che non sono osservati « sciente et tacente » la Congregazione del Concilio) e *a contrario*, in quanto bisognerebbe poter dimostrare che qualunque consuetudine contraria ai decreti tridentini sia irragionevole, il che non può essere. Lo stesso Benedetto XIV ammetteva che, in casi particolari, questa o quella disposizione conciliare potesse essere stata mitigata da una consuetudine contraria <sup>(67)</sup>. Del resto, l'atteggiamento di fermezza nel sostenere le ragioni della chiesa di Roma e, al tempo stesso, di moderazione nei riguardi delle poche vestigia della chiesa di Francia, è confermato in Gasparri dall'affermazione della vincolatività per essa delle disposizioni del *Corpus iuris canonici* <sup>(68)</sup>.

In conclusione, nel primo decennio del suo insegnamento parigino, Gasparri continua ad aderire alla tradizionale metodologia espositiva del diritto canonico articolata nel metodo delle Istituzioni e in quello delle Decretali. Tuttavia egli fa anche propria la critica che era in quegli anni rivolta all'*ordo legalis* dal più autorevole esponente della Scuola del Seminario dell'Apollinare, il Cava-

---

le consuetudini che si sono formate in tempi successivi alla bolla *Benedictus Deus* del 26 gennaio 1654 e in senso contrario ai decreti conciliari sono da ritenere tutte illegittime a meno che non abbiano ricevuto una approvazione positiva e certa da parte della Santa Sede (GOUSSET, *Exposition des principes du droit canonique*, cit., ch. XXVI, nn. 408-424).

<sup>(67)</sup> GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit. cit., lib. I t. IV, nn. 49-53. Il suo rinvio è a BENEDICTUS XIV, *De Synodo dioecetano*, cit., lib. I c. 6 n. 5.

<sup>(68)</sup> « Ex his, quae huc usque disputavimus, rejiciendus est illorum error, qui docent dispositiones in corpore Iuris contentas in Galliis non obligare siquidem sunt leges a legitimo superiore pro tota Ecclesia sufficienter promulgatae: ergo ubique obligant, nisi constet de legitimo juri particulari vel de consuetudine, quae alicui canonici derogaverit. Quod si Corpus Iuris ubique obligat, manifeste omnes debent illud nocturna versare manu, versare diurna, praesertim illi qui Ecclesiarum regimini praepositi fuerunt, ejusque praescripta accurate observare » (GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. I t. II n. 61).

gnis <sup>(69)</sup>. Lo sforzo di Gasparri, che proveniva da quella stessa Scuola, è infatti diretto ad eliminare alcuni inconvenienti che tale metodo presentava nella distribuzione poco coerente delle materie e nell'assenza di rigorose distinzioni interne. Ne è prova, da un lato, la capacità di definire in modo lucido, chiaro, essenziale i problemi contenuti nel testo delle Decretali, senza perdersi in polemiche ormai superate o in discussioni dottrinali di secondaria importanza, pur non mancando mai, di fronte alla diversità delle posizioni, di esprimere e di giustificare il suo parere dottrinale; dall'altro la tendenza ad attuare un riordinamento dell'assetto della materia dei vari titoli delle Decretali mediante la loro divisione e schematizzazione in *Quaestiones*, sulla base di criteri logici di analisi. Utilizzando questo strumento tipicamente scolastico, Gasparri opera una *parziale riorganizzazione* dell'impianto didattico del Testo canonico e pone le premesse fondamentali per attuare, nel corso degli anni Novanta, la transizione dall'esposizione analitica del Commentario alla trattazione logica del Trattato.

La ricerca di una autonomia scientifica, oltre che da questi aspetti metodologici, certamente più rilevanti, è testimoniata in Gasparri anche dai suoi orientamenti dottrinali non sempre in linea con quelli dei canonisti romani o francesi. Tanto per fare alcuni esempi, egli condivide con De Angelis alcune posizioni significative, come l'obbligo dei chierici di rispettare le leggi civili <sup>(70)</sup>, la possibilità che l'autorità ecclesiastica possa dare leggi civili <sup>(71)</sup>, il diritto della Chiesa di obbligare alla sua legge i figli ribelli <sup>(72)</sup>, la facoltà che

---

<sup>(69)</sup> Secondo Cavagnis nelle Istituzioni si doveva conservare l'ordine scientifico e logico per la disposizione delle materie, mentre nel Testo era opportuno seguire l'ordine delle Decretali gregoriane « qui etsi satis idoneus pro usu forensi, non multum rigorosus est, et aliquando materiam eamdem [...] incommode in titulos inter se remotos, imo et libros diversos distribuit » (CAVAGNIS, *Institutiones*, cit., *Prooemium*, VI).

<sup>(70)</sup> GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. I t. II n. 36 p. 37.

<sup>(71)</sup> Ivi, lib. I t. II n. 15.

<sup>(72)</sup> « Utrum Ecclesia de facto etiam hos filios rebelles suis legibus obligare intendat? » Gasparri ritiene di dover distinguere fra coloro che sono nati nell'eresia o nello scisma e quelli che, dopo aver ricevuto l'educazione cattolica, « formaliter recedunt ab Ecclesia vel in poenam suorum delictorum ab eadem rejciuntur ». Per questi ultimi non vigendo la « ratio commiserationis » e non essendo giusto che per la loro malizia abbiano vantaggi, si presume che la Chiesa li possa obbligare alle sue leggi (GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. I t. II n. 28).

uno scomunicato possa ottenere un rescritto non dal papa ma dal vescovo, anche se esso procede per autorità delegata (73). Viceversa, Gasparri opina, in accordo con Tommaso d'Aquino e Suárez ma contro De Angelis e Santi, per l'esistenza di *leges pure poenales* nella Chiesa (74) e, col Barbosa e Pirhing, per la validità di rescritti concessi a due persone di cui una incapace di grazia (75).

Rispetto ai canonisti ultramontani la presa di distanza risulta maggiore. Gasparri rifiuta la severità di giudizio delle loro dottrine sulla consuetudine e tende a valorizzare la pluralità delle fonti legislative e del *ius non scriptum*. È poi significativo che non menzioni mai Bouix e Gousset e che invece ricorra, nei punti dove essi avevano assunto posizioni estremiste, alla dottrina del sulpiziano Icard, esponente di un gallicanesimo molto moderato a causa del quale era stato censurato dal Sant'Uffizio. In definitiva colpisce che in questi anni Gasparri non faccia ruotare tutta la trattazione del *De constitutionibus* intorno al romano pontefice quale causa efficiente del diritto della Chiesa, pur senza minimamente oscurarne le prerogative.

Non a caso l'ortodossia romana, la preparazione e l'equilibrio dottrinale, la lucidità di giudizio e la chiarezza espositiva sono i caratteri distintivi dell'insegnamento di Gasparri all'Institut catholique maggiormente apprezzati dai rettori e dai colleghi. Se ne ha conferma nei giudizi da loro formulati in occasione dei resoconti annuali dell'attività accademica. Cinque anni dopo la sua venuta in Francia, Gasparri è lodato per la « science profonde du droit canonique », per « son exposition claire et limpide » e per « ce flair exquis qui lui dicte toujours la véritable solution, juste et modéré, à l'abri de tout excès » (76). Al momento della partenza se ne tessono le lodi di circostanza ma si pone anche l'accento sulla ragione principale in base alla quale egli era stato chiamato a Parigi: « la sûreté de doctrine était pour nous, aux yeux de Rome, — scrive il rettore Péchenard — une précieuse garantie » (77). In ogni caso il giudizio più centrato sull'orientamento dottrinale e sulle qualità

(73) Ivi, lib. I t. III n. 12.

(74) Ivi, lib. I t. II n. 53. In merito, cfr. WERNZ, I, p. 134 nota 122

(75) GASPARRI, *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. I t. III n. 11, pp. 80-81.

(76) *Rapport de l'Institut catholique de Paris* per l'anno accademico 1884-85, p. 20.

(77) INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS - *Assemblées solennelles année scolaire 1896 - 1897*, Paris, 1897, pp. 44-45.

umane e intellettuali di Gasparri docente a Parigi, sembra tracciato da Magnin trent'anni dopo:

La voie romaine que suivait l'abbé Gasparri était la *via media*, solidement dallée entre le fossé de droite et le fossé de gauche. La lucidité de son exposition et la facilité de son élocution tenaient surtout à son ferme bon sens, à son expérience avisée d'homme formé dans les dicastères romains et d'avocat rompu à la procédure matrimoniale. Sa bonhomie jamais déconcertée, souvent souriante, parfois joviale [...] donnait sans cesse à ses élèves l'impression de se mouvoir dans une atmosphère de très saine et très humaine raison (78).

### 3. Le *Institutiones iuris publici*.

Come accennato in precedenza, ad iniziare dall'anno accademico 1884-85 e in concomitanza con la creazione della seconda cattedra di Testo canonico (che lo solleva da una parte delle lezioni), Gasparri è incaricato di tenere un secondo insegnamento avente per oggetto il Diritto pubblico ecclesiastico. Tale materia, introdotta da quattro anni nel Seminario romano dell'Apollinare, rivestiva ormai una notevole importanza nel curriculum degli studi canonistici e Gasparri l'aveva fatta inserire come corso obbligatorio nella erigenda Facoltà di diritto canonico di Parigi. Nonostante ciò, gli annuari dell'Institut catholique sono molto restii a fornire notizie precise sui programmi: per il primo anno tacciono del tutto, mentre successivamente si limitano a indicare un titolo generico che verte, alternativamente, sulla società ecclesiastica in generale o sulla società civile in genere. Indicazioni più dettagliate, almeno per ciò che concerne gli argomenti trattati nelle lezioni, provengono dai *Rapports* pubblicati alla fine di ciascun anno accademico (79).

La frammentarietà delle fonti sull'insegnamento di diritto pub-

---

(78) INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS, *Cinquante ans d'enseignement supérieur libre. Mémorial 1875-1925*, Paris, s.d., *Rapport de M. l'abbé Magnin sur la Faculté*, cit., p. 127.

(79) Si veda il resoconto del rettore d'Hulst sul corso tenuto nell'anno accademico 1885-86: « M. Gasparri [...] a étudié la constitution de l'Eglise, afin de répondre à cette question: à qui dans l'Eglise appartient l'autorité? Il a ensuite exposé la doctrine catholique sur le régime de l'enseignement ou des écoles; enfin il a revendiqué pour l'Eglise le droit de posséder, et il a établi la légitimité du pouvoir temporel des papes » (*Rapport de l'Institut catholique de Paris* per l'anno accademico 1885-86, p. 15). Degno di nota anche il resoconto, particolarmente preciso, relativo al corso del 1896-97, steso da

blico tenuto da Gasparri è peraltro compensata dall'esistenza del testo autografo delle lezioni, intitolato *Institutiones iuris publici*, recentemente edito<sup>(80)</sup>. Dal punto di vista documentario, il problema maggiore che esso presenta è la mancanza di datazione. Va subito detto che sembra improbabile una composizione unitaria, dato il carattere settoriale dei corsi annuali, cui corrisponde una stratificazione di parti (libri, capitoli, articoli). Nell'ipotesi di una redazione progressiva si può tentare di fissare qualche termine temporale. La data di inizio della composizione potrebbe essere l'estate 1885, in corrispondenza con i corsi « De societate ecclesiastica » e « De iuribus Ecclesiae », mentre quella della redazione finale si potrebbe ascrivere tra l'estate 1888 e l'inverno 1889<sup>(81)</sup>.

Un altro problema tocca i rapporti intercedenti tra le *Institutiones* e le lezioni sulle Decretali. Si è già osservato come Gasparri abbia cura di non mescolare gli argomenti del diritto privato canonico e del diritto pubblico ecclesiastico. Nondimeno alcune sezioni della prima materia sembrano riprodotte nella seconda<sup>(82)</sup>. Ciò potrebbe far dubitare della linearità e della coerenza del disegno di Gasparri. Ma, più avanti, si avrà modo di vedere come queste sovrapposizioni, peraltro assai limitate, derivino dalla personale

---

Baudrillart e riedito nel volume del medesimo, *L'enseignement catholique dans la France contemporaine*, cit., p. 467.

<sup>(80)</sup> P. GASPARRI, *Institutiones iuris publici*, Milano, 1992.

<sup>(81)</sup> Per stabilire il *terminus a quo* dell'ultima stesura si può invocare la qualifica del Cavagnis rettore del Seminario Romano (30 gennaio 1888) (ivi, p. 23) e l'esplicito rinvio all'enciclica *Libertas* di Leone XIII (20 giugno 1888) (ivi, p. 24). Per il *terminus ante quem* valga il mancato riferimento, nell'enumerazione delle encicliche leonine, alla *Sapientiae christiana* (10 gen. 1890). Trattandosi di un documento magisteriale sui doveri dei cittadini cristiani e sui rapporti tra Chiesa e Stato, si ha ragione di credere che esso non sarebbe stato omissso dal Gasparri ove fosse stato già pubblicato. Una conferma si può avere anche dall'elenco ufficiale dei corsi parigini: il testo del I e del II libro *De societate in genere* e *De societate civili* corrisponde all'indicazione dell'anno accademico 1888-1889; il capitolo VI del III libro, ora perduto, avente ad oggetto *De relationibus inter Ecclesiam et Status* corrisponde al programma dell'anno accademico 1889-1890. Non è comunque da escludere che alcune parti o capitoli siano stati redatti anche in anni successivi.

<sup>(82)</sup> Il capitolo IV del libro III che ha per oggetto la Chiesa e le sue potestà forma in realtà uno spezzone delle lezioni sulle Decretali ed in alcune parti risulta ripreso integralmente (si confrontino, ad es., *Institutiones*, cit., pp. 213-216 con *In V Decretalium Commentarium*, cit., lib. I tit. VI nn. 54-56).

concezione che egli si è formato intorno al rapporto tra le due discipline.

Rispetto al corso sulle Decretali, il primo dato emergente è l'allargamento di prospettive culturali operato da Gasparri. Mèmora degli stimoli culturali ricevuti nel Seminario Romano dal suo maestro di Diritto naturale Biondi, Gasparri si preoccupa di ampliare l'orizzonte delle *Institutiones iuris publici* mediante il riferimento non solo a filosofi antichi (molto frequente è il rinvio alla *Politica* di Aristotele e alle opere di Cicerone) ma anche ai teorici della società e della politica moderni e contemporanei (Hobbes, Pufendorf, Thomasius, Rousseau, il più citato e criticato, Haller, Rosmini), e ad economisti (Bentham, Say). L'ancoraggio alla filosofia sociale classica è strettamente collegato alla centralità della visione tomista della società. Tommaso d'Aquino è l'autore più richiamato seguito da Suárez, da Liberatore, da Taparelli d'Azeglio, da Zigliara. Gli autori di manuali di diritto pubblico ecclesiastico cui Gasparri attinge di più risultano, nell'ordine, quelli di Cavagnis, di Tarquini, di Liberatore, di Moulart. Egli riconosce inoltre il suo debito intellettuale anche nei riguardi dei *Principes du droit publique* di Grandclaude, specie per quel che concerne la replica alle teorie moderne laiche sull'origine, sulla natura, sull'esercizio e sulle forme di potere. D'altra parte su questi temi potrebbe avere influito su Gasparri anche l'opera del filorosminiano Hugonin rivolta a contestare le teorie tradizionaliste e legitimiste di Bonald e di Haller e ad opporre all'insegnamento tradizionale delle scuole cattoliche rappresentato da Suárez e da Bellarmino<sup>(83)</sup>. La ricchezza di citazioni contenute nell'*Eglise et l'Etat* di Moulart ha, con ogni probabilità, fornito a Gasparri la possibilità di conoscere dottrine e autori tedeschi a lui contemporanei (Brinz, Jhering, Zitelman). Al riguardo risulta degna di nota l'assenza di due grandi esponenti della corrente del diritto naturale cattolico come Meyer e Cathrein (cfr. cap. II § 3).

Le fonti autoritative cui Gasparri più frequentemente si appoggia sono costituite dai decreti dei concili ecumenici e provinciali (emergono per importanza gli ultimi due concili di Trento e del Vaticano), dal *Corpus iuris canonici* e, soprattutto, dal magistero

---

(83) Cfr. F.-A.-A. HUGONIN, *Philosophie du droit social*, Paris, 1885.

pontificio dei papi recenti. Il primato delle citazioni spetta all'*Immortale Dei* di Leone XIII e al *Syllabus* di Pio IX<sup>(84)</sup>.

Dal punto di vista dei contenuti Gasparri affronta questioni allora particolarmente vive sia in tema di relazioni tra la Chiesa e gli Stati<sup>(85)</sup>, sia nelle materie politico-sociali del momento. Su quest'ultimo versante è da segnalare la trattazione di problemi politicamente delicati come le autonomie locali, il rapporto tra Stato e nazione o tra patria e Stato<sup>(86)</sup> o la forma migliore di governo<sup>(87)</sup>.

Nella definizione della struttura formale delle *Institutiones*, Gasparri si discosta dal manuale del Tarquini, incentrato sulle potestà della Chiesa e dello Stato, per seguire quella del suo ex-docente nel Seminario Romano Felice Cavagnis<sup>(88)</sup> che, a sua volta, ricalcava la struttura triadica («La società civile - La Chiesa - Relazioni tra lo Stato e la Chiesa») adottata per la filosofia sociale da Liberatore, da Zigliara e perfezionata da Moulart<sup>(89)</sup>.

<sup>(84)</sup> GASPARRI, *Institutiones*, cit., p. 24.

<sup>(85)</sup> Si pensi alla questione della scuola trattata nel lib. III cap.V (pp. 251 ss.) oppure ai diritti della Chiesa sui beni temporali con l'annesso problema delle imposte gravanti sugli stessi affrontata nel lib. III cap. III (pp. 173 ss.).

<sup>(86)</sup> Sulla distinzione tra Stato, nazione, patria, ripresa da CAVAGNIS, *Nozioni*, cit., pp. 93-98; p. 131, si veda GASPARRI, *Institutiones*, cit., pp. 77 ss.

<sup>(87)</sup> Sull'atteggiamento di Gasparri nei confronti della forma di governo in Francia, è illuminante che, in occasione della nomina del rettore Péchenard, consigli l'arcivescovo di Parigi di assicurare il ministro della pubblica istruzione «que l'enseignement à l'Institut catholique était, est et sera tout à fait respectueux à la forme republicaine et au gouvernement, qu'il fera une guerre acharnée aux doctrines socialistes, etc. etc.» (AHAP, Série 1 D X 10 I, lett. di Gasparri all'arcivescovo di Parigi del 22 dic. 1896).

<sup>(88)</sup> Le *Nozioni* di Cavagnis sono così suddivise: I. *Preliminari* - II. *La società civile* - III. *La Chiesa* - IV. *Relazioni tra lo Stato e la Chiesa* - V. *Attuazioni di queste relazioni* - VI. *Gius pubblico interno della Chiesa*.

<sup>(89)</sup> Si veda: M. LIBERATORE, *Institutiones philosophicae*, vol. III, *Ethica et ius naturae*, Romae, 1869, la cui seconda parte *Ius sociale* comprende *De societate domestica*, *De societate civili*, *De societate religiosa*; T.M. ZIGLIARA, *Summa philosophica in usum scholarum*, III, *Philosophia moralis seu ethica et ius naturae*, Romae, 1886, il cui II libro *De iure sociali* si divide in *De societate domestica*, *De societate civili in se spectata et in ordine ad aliam*, *De societate religiosa in se spectata*, *De mutuis relationibus inter Ecclesiam et Statum*; F. MOULART, *L'Eglise et l'Etat ou les deux puissances: leur origine, leurs relations, leurs droits et leurs limites* (1877), Louvain - Paris, 1895<sup>4</sup>, diviso nei seguenti libri: I. *L'Eglise - L'Etat* - II. *Rapports mutuels des deux puissances: distinction et souveraineté respective, prééminence de l'Eglise, union* - III. *Des droits propres à*

Una tale impostazione superava la funzione apologetica assegnata dal Tarquini al concetto di Chiesa *societas perfecta* in quanto allargava l'oggetto del diritto pubblico ecclesiastico al diritto pubblico civile e permetteva di sviluppare una concezione organica della società, delle istituzioni e dello Stato basata sul diritto naturale classico e cristiano <sup>(90)</sup>.

Come nel Commentario ai libri delle Decretali, così nel corso di diritto pubblico molto forte resta l'ancoraggio di Gasparri alle categorie neotomiste in vista della definizione delle premesse teologiche, filosofiche, e giuridiche del suo corso <sup>(91)</sup>. Il concetto di felicità naturale e soprannaturale, ampiamente sviluppato in rapporto ai fini delle società <sup>(92)</sup>, nonché le categorie portanti di diritto, legge, persona fisica e morale, ufficio e obbligazione appaiono direttamente desunte dalla *Philosophia moralis* dello Zigliara, il filosofo che Leone XIII considerava impersonare l'autentica dottrina dell'Aquinate <sup>(93)</sup>.

Quanto alla teoria politica della società e dello Stato, Gasparri,

---

*chacune des deux puissances: matières ecclésiastiques, civiles et mixtes - IV. Des conflits entre les deux puissances et des moyens de les terminer. Situation constitutionnelle de l'Eglise en Belgique.*

<sup>(90)</sup> Sembra significativo, al riguardo, che le due opere più frequentemente citate da Gasparri siano l'enciclica leoniana *Immortale Dei* e la *Politica* di Aristotele, e che gli autori da lui preferiti siano, per il diritto pubblico civile, il Taparelli d'Azeglio, il Biondi e il neotomista Grandclaude (GASPARRI, *Institutiones*, cit., p. 21).

<sup>(91)</sup> Per capire l'importanza annessa da Gasparri al diritto naturale, può essere utile ricordare che nell'estate del 1878 egli aveva consacrato i tre mesi estivi di vacanze, col consenso tacito del cardinal Mertel, alla preparazione del concorso bandito dall'Accademia Teologica Romana sul tema « Summa injuria Barbeiracius de ignorantia juris naturalis sanctos Ecclesiae patres redarguit ». Dopo aver vinto il premio di 60 scudi romani, egli osserverà: « Colui che aveva formulato il tema, non aveva posto mente all'enorme lavoro che richiedeva il suo pieno svolgimento » (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, f. 32).

<sup>(92)</sup> GASPARRI, *Institutiones*, cit., pp. 28-30, da porre a confronto con i nn. 7 e 49 della *Philosophia moralis* dello Zigliara (pp. 22-24 e 185-186).

<sup>(93)</sup> GASPARRI, *Institutiones*, cit., pp. 4-5, 7 (dove anche il terzo paragrafo è tolto dal n. 30 della *Philosophia moralis* dello Zigliara), 9 (dove la citazione del brano sul *duplex debitum* è dal n. 29 dello Zigliara). Sul favore di Leone XIII per Zigliara, da lui promosso cardinale, cfr. A. WALZ, *Sguardo sul movimento tomista in Europa nel secolo XIX fino all'enciclica « Aeterni Patris »*, in « Aquinas », VIII, 1965, p. 375. Sul ruolo attivo dello Zigliara nella riorganizzazione degli studi in senso tomista e nella redazione della *Rerum novarum*, cfr. Cl. PRUDHOMME, *Léon XIII et la curie romaine à l'époque de Rerum*

in contrasto con le varie tesi contrattualiste, difende la dottrina della naturalità della società civile <sup>(94)</sup> e della necessità di un potere politico che diriga i cittadini verso il bene comune <sup>(95)</sup>. Contro i sostenitori della legittimità esclusiva della monarchia ereditaria e dello Stato assoluto come forma di Stato naturale (Haller), afferma che, in concreto, la forma migliore di governo va determinata « ex circumstantiis nempe ex indole civium, historia, necessitatibus, cultura, etc., ita ut forma pro una societate melior possit esse deterior pro alia » <sup>(96)</sup>. Sulla questione dell'origine del potere politico ammette la libertà dei cattolici di scegliere tra la teoria che concepisce la sovranità comunicata immediatamente per diritto divino all'autorità legittima e l'altra teoria che vede la sovranità risiedere immediatamente nel popolo e per diritto divino mediatamente trasmessa alla persona da esso designata, ma aggiunge anche di preferire quest'ultima <sup>(97)</sup>. Qui, come in altre questioni dubbie, Gasparri non esita a schierarsi con i maggiori rappresentanti della seconda scolastica: Suárez e Bellarmino <sup>(98)</sup>.

Ma è soprattutto nel tentativo di operare la fondazione unitaria del *ius publicum civile e ecclesiasticum* che Gasparri ricorre all'impianto tomista, al *Syllabus*, ai decreti del concilio Vaticano I e all'*Immortale Dei* di Leone XIII. Il rapporto tra le due branche del diritto pubblico è esemplato su quello che intercede nella Scolastica tra ordine naturale e ordine soprannaturale, per cui esse non si possono separare ma solo distinguere. Questo vincolo ontologico — sul cui fondamento Moulart aveva costruito il suo manuale <sup>(99)</sup> — si

---

*novarum*, in « *Rerum novarum* ». *Ecriture, contenu et réception d'une encyclique*, Rome, 1997, pp. 38-47.

<sup>(94)</sup> GASPARRI, *Institutiones*, cit., p. 94: « Hoc argumentum est ontologicum, tradens rationem ultimam, qua natura destinat homines in civile consortium, quia nempe in ea tantum perfectionem sibi propriam in hac vita assequi possunt, et ita tandem ad ultimum finem pervenire ».

<sup>(95)</sup> Ivi, p. 117.

<sup>(96)</sup> Ivi, p. 131. Gasparri si attiene al recente magistero di Leone XIII e riprende le posizioni di Cavagnis (*Nozioni*, cit., p. 69) e in parte quelle quelle del Liberatore (*Institutiones*, cit., III, pp. 279 ss.).

<sup>(97)</sup> GASPARRI, *Institutiones*, cit., pp. 120-121. Sulle discussioni in merito ROMMEN, *Lo Stato nel pensiero cattolico*, cit., pp. 165-180.

<sup>(98)</sup> GASPARRI, *Institutiones*, cit., pp. 122-123.

<sup>(99)</sup> MOULART, *L'Eglise et l'Etat*, cit., in part. le pp. 1-6, sulle relazioni tra ordine

rispecchia perfettamente nella teoria delle fonti di produzione e di cognizione, in quanto la fonte del diritto pubblico civile è da rinvenire nel diritto naturale dichiarato dalla Chiesa e quella del diritto pubblico ecclesiastico nella Rivelazione proposta dal magistero infallibile della Chiesa.

Sul terreno metodologico ciò corrisponde all'articolazione tra *ratio* e *fides* definita dalla *Dei Filius*. Le tesi del *ius publicum ecclesiasticum* — scrive Gasparri — o si trovano espressamente enunciate nella Scrittura e nella Tradizione ecclesiastica oppure sono contenute logicamente in quelle. La ragione tuttavia svolge in rapporto alla fede una duplice funzione: serve ad integrarla, allorché i dati della Rivelazione non forniscono soluzioni dirette o implicite e bisogna ricorrere ai motivi di convenienza, di utilità e di necessità proposti dal diritto naturale; funge da strumento di verifica mediante la dichiarazione, conferma ed esposizione in forma scientifica delle verità della fede. In ogni caso, poi, la *recta ratio* è in via preliminare necessaria per conoscere la società civile e determinare le relazioni giuridiche tra essa e la Chiesa <sup>(100)</sup>.

Poiché il diritto pubblico ecclesiastico riceve una qualificazione essenzialmente divina, per Gasparri la sua trattazione non si distingue, quanto al metodo, da quella condotta dalla teologia dogmatica intorno alla Chiesa. Il primo pone, infatti, le medesime tesi e le dimostra con i medesimi criteri teologici della seconda, anche se possiede un oggetto più limitato: la determinazione delle potestà e del soggetto che le detiene nella Chiesa. Ne consegue che le differenze tra le due discipline sono « prorsus accidentales » <sup>(101)</sup>.

Nonostante i tanti punti a comune, in parte evidenziati, Gasparri prende qui esplicitamente le distanze dalla posizione metodologica del maestro Cavagnis che, pur avendo concepito il diritto pubblico ecclesiastico come un'estensione o applicazione pratica delle verità dogmatiche, aveva ampliato la funzione conoscitiva e confirmatoria della

---

naturale e ordine soprannaturale, e sul rapporto tra metodo positivo o teologico e razionale o filosofico.

<sup>(100)</sup> GASPARRI, *Institutiones*, cit., p. 12.

<sup>(101)</sup> « Ius publicum ecclesiasticum re non distingui a tractatu dogmatico de Ecclesia. Hinc omnes illi qui a primis christianae religionis temporibus exposuerunt originem, naturam, potestatem Ecclesiae, subiectum potestatis [...] de iure publico ecclesiastico vere ac proprie egerunt » (ivi, p. 21, ma cfr. anche p. 13).

ragione in rapporto alle definizioni teologiche con il ricorso al « diritto naturale ipotetico »<sup>(102)</sup>. In altri termini, mentre Cavagnis sostiene la relativa distinzione tra la teologia e il diritto pubblico ecclesiastico, Gasparri considera identici i loro contenuti e rifiuta anche di ammettere una differenza di scopo: « veritates revelatae, quas iurista et theologus eodem modo demonstraverunt, inserviunt tum pro actu interno fidei, tum pro actione externa Ecclesiae »<sup>(103)</sup>.

Dato che le due scienze coincidono nella fondazione, nella metodologia e nello scopo, l'autonomia formale del diritto pubblico ecclesiastico è motivata, per Gasparri, dall'impellente motivo apologetico di confutare i molti e gravi errori che agitano le società civili<sup>(104)</sup>.

Una così forte riduzione della portata metodologica del *ius publicum ecclesiasticum* si comprende solo nella più generale prospettiva di concepirlo come una partizione del *ius publicum*. Non a caso Gasparri, interrompendo l'ormai consolidata tradizione scientifica del Soglia, del Tarquini e del Cavagnis, sceglie di denominare il suo manuale *Institutiones iuris publici*, eliminando la specificazione *ecclesiastici* solitamente aggiunta. Nel suo disegno la difesa « ad extra » dei diritti della Chiesa non costituisce più un segmento parziale della costruzione canonistica, ma va inquadrata e inserita nella confutazione del « nuovo diritto pubblico » d'origine contrattualista o legittimista e nella rifondazione dell'ordine complessivo della società auspicato da Leone XIII (cfr. cap. II). In tal senso Gasparri si ricollega alla comune tradizione dei moralisti e dei canonisti dell'età moderna che — in linea con i principi della seconda scolastica, ed in specie del trattato del Suárez — considera l'ordinamento canonico come una partizione del *De legibus* e quindi lo inserisce in uno schema unitario e ordinante da ricondurre, insieme con ogni altra specie di legge umana, alla *Lex aeterna* come sua causa esemplare ed efficiente. Le relazioni tra i diversi ordini trovano la loro ricomposizione nella prospettiva dell'unico autore

---

(102) Suppose le verità dogmatiche, il giurista — affermava Cavagnis — può dimostrare *ex professo* i principi supremi del diritto ecclesiastico pubblico senza desumerli dalle verità dogmatiche ma semplicemente mostrandone il riscontro con i principi del diritto naturale (CAVAGNIS, *Institutiones*, cit., I, n. 31).

(103) GASPARRI, *Institutiones*, cit., p. 13.

(104) Ivi, pp. 13-14 e 159.

della *Lex naturae* e della *Lex gratiae*, Dio, il quale, mediante suo Figlio, il Divino Fondatore della Chiesa, investe i detentori della giurisdizione ecclesiastica, in modo speciale Pietro, dell'autorità necessaria per costituire sulla terra la Chiesa mediatrice della salvezza <sup>(105)</sup>.

Sotto questo profilo il manuale del Gasparri si contraddistingue per almeno due motivi. Perché fonda la plausibilità del diritto pubblico sia civile che ecclesiastico sulla concezione tomista e perché, se non lo risolve nella teologia, certo lo ricongiunge strettamente ad essa. Ne esce una costruzione giuridica complessiva unitaria ma al tempo stesso articolata, dove il diritto naturale fornisce una base comune imprescindibile per le due « *societates perfectae* », e dove il diritto canonico positivo viene ridefinito in funzione della vita interna della Chiesa. Il *ius publicum ecclesiasticum* viene riportato nell'alveo del *ius publicum* piuttosto che in quello del *ius canonicum*. Ciò avrà un importante riflesso sull'architettura del codice pio-benedettino nel senso che Gasparri, a cui sarà affidato il cordinamento dei lavori, escluderà fin dall'inizio la bipartizione diritto pubblico/diritto privato (cfr. cap. IX § 4.2).

Va inoltre osservato che, per Gasparri, la visione tomista della distinzione e dell'unione tra *ordo naturalis* e *ordo supernaturalis* funge anche da principio regolatore del fine prossimo e delle rispettive competenze delle due società sovrane: le cose ordinate al « *bonum temporale* » cadono sotto lo Stato; quelle ordinate al « *sanctificationem supernaturalem* » cadono sotto la Chiesa; quelle ordinate tanto all'uno quanto all'altro bene sono soggette ad entrambi, « *ita tamen ut in conflictu Ecclesia praevaleat* » <sup>(106)</sup>. Al riguardo Gasparri ripropone lo schema dottrinario consolidato da Tarquini e da Cavagnis, ma non integralmente. Per un verso sembra seguire un'impostazione leggermente diversa da loro, perché non assume come criterio discriminante la qualificazione di « *societates impares* » bensì il principio più autenticamente tomista dell'« ordi-

<sup>(105)</sup> Sul paradigma dell'*Ecclesiae institutio* nella canonistica moderna, Ch. MUNIER, *Eglise et droit canonique du XVI<sup>e</sup> siècle à Vatican I*, in *Iglesia y Derecho. Trabajos de la X Semana de Derecho canónico*, Salamanca, 1965, pp. 58 ss.

<sup>(106)</sup> « *Status curat bonum temporale, commune, in suo territorio: Ecclesia curat bonum spirituale, idest sanctificationem animarum singulorum, in toto mundo* » (ivi, p. 162).

natio »; per un altro tende a smorzare la perentorietà dei principi da loro fissati per determinare la competenza delle due società. Al riguardo Gasparri, pur sostenendo che le materie miste sono soggette ad ambedue e che nel conflitto la Chiesa prevale, evita l'affermazione di Cavagnis secondo cui « la Chiesa giudica autorevolmente di ciò che cade o non cade sotto la sua competenza, e lo Stato deve rispettarne il giudizio » (107). Egli preferisce insistere sui benefici reciproci che sul piano politico e sociale comportano le buone relazioni tra le due società. Come la Chiesa nell'inculcare la santificazione degli uomini coopera indirettamente nello stesso tempo alla felicità pubblica e privata, così lo Stato nel perseguire il bene temporale comune, in virtù dell'articolazione tra l'ordine naturale e soprannaturale, coopera in qualche modo alla santificazione dei suoi membri (108).

Si tratta di posizioni vicine a quelle espresse nello Schema *De Ecclesia* da Franzelin negli studi preparatori al concilio Vaticano I all'interno della Commissione teologico-dogmatica. Partendo dalla duplice finalità della vita dell'uomo, quella della felicità naturale e della felicità eterna, Franzelin aveva delineato per ciascuna di esse la necessità di una società corrispondente (quella civile e quella ecclesiastica), le aveva poi distinte per ordine e scopi, ricondotte alla volontà di Dio e al servizio dell'uomo (fedele e cittadino), e, in ultimo, affermato il principio della non opposizione e della ricerca della concordia tra loro. Infine, invece di insistere principalmente sul fondamento religioso della società civile si era preoccupato di sottolineare i mutui vantaggi derivanti dall'azione combinata delle due società (109). Non sappiamo se Gasparri abbia potuto accedere a tali documenti o si sia avvalso degli scritti editi del teologo gesuita. In ogni caso giova rilevare che tanto nella distinzione di ambiti

---

(107) GASPARRI, *Institutiones*, cit., p. 162 da confrontare con CAVAGNIS, *Nozioni*, cit., n. 356, pp. 215-216, e con TARQUINI, *Juris ecclesiastici publici institutiones*, cit., lib. I n. 33.

(108) GASPARRI, *Institutiones*, cit., pp. 162-164.

(109) Per un'analisi del progetto di Franzelin cfr. D. MASSIMINO, *Franzelin e l'ecclesiologia del Vaticano I*, in « Ho Theologos », IX, 1991, pp. 61-100; per una sintesi che ne permette il raffronto con gli altri *Schemata* presentati nella Commissione conciliare v. P. PETRUZZI, *Chiesa e società civile al concilio Vaticano I*, Roma, 1984, in part. pp. 175-181.

quanto nel principio della mutua collaborazione delle due società si potrebbero scorgere due premesse fondamentali della successiva politica concordataria sostenuta da Gasparri.

D'altra parte, il recupero del principio dell'*ordinatio* sembra contribuire in qualche modo a rendere più duttili anche le soluzioni ai problemi dell'ecclesiologia e del diritto canonico. Intorno alla derivazione divina o papale dei poteri episcopali, Gasparri espone a lungo le due tesi dottrinali e ne riporta i maggiori argomenti. Dopo aver notato che né il concilio di Trento né il Vaticano I si erano espressi, alla fine conclude che « haec questio, si conclusiones erroneae et illegittime evitentur, est libera inter catholicos »<sup>(110)</sup>. Gasparri rifugge anche dalle soluzioni estreme proposte per tutelare la sovranità del romano pontefice. Non aderisce né all'ipotesi di una possibile traslazione della sede primaziale (al pari di Cercià) né all'ipotesi che il Romano pontefice possa nominare un successore, anche nel caso che gli Stati non fossero favorevoli alla libertà del conclave (al pari di Abramo di S. Susanna e della « Civiltà Cattolica »)<sup>(111)</sup>.

Sulla stessa linea giova rilevare l'ottica con cui Gasparri da un lato imposta lo spinoso problema della qualifica teologica e della necessità del principato civile della Santa Sede e, dall'altro, risolve l'obiezione dei legittimisti sulla pretesa di giurisdizione temporale dei vescovi. Al pari dei suoi colleghi dell'Apollinare, Gasparri non pone la difesa della legittimità del principato civile del romano pontefice tra le verità di fede ma al secondo livello dei gradi di certezza teologica: una verità prossima alla fede da cui nessun cattolico può recedere senza grave colpa<sup>(112)</sup>. Rispondendo poi alle critiche di coloro i quali non ritengono né necessario né opportuno il potere temporale del papa sulla base di ragioni storiche o politi-

<sup>(110)</sup> GASPARRI, *Institutiones*, cit., pp. 222-225.

<sup>(111)</sup> R. CERCIA, *Demonstratio catholica sive Tractatus de Ecclesia vera Christi et de Romano Pontefice*, II, Neapoli, 1858, sect. 2 lect. 7 et 8; ABRAMO DI S. SUSANNA, *Istituzioni di diritto ecclesiastico pubblico e privato...*, Napoli, 1869<sup>2</sup>, pp. 136-140; CC, XVII, 1866, p. 728.

<sup>(112)</sup> « Non est de fide, quia explicita definitio dogmatica non prodiit, sed tamen est proximum fidei, ita ut a nullo catholico absque gravi piaculo negari possit... » (GASPARRI, *Institutiones*, cit., p. 188, da porre a confronto con CAVAGNIS, *Institutiones*, cit., III, pp. 245 ss.).

che, sostiene che esso « *necessarium est Ecclesiae et S. Sedi non ad esse, sed ad bene esse* »: vale a dire che non inerisce alla loro essenza ma alla loro esistenza. Dunque una necessità relativa e morale che trova la sua ragion d'essere nel fatto che « *sine principatu civili exercitium apostolici ministerii non est plene, stabiliter, evidenter liberum et independens* » (113). La stessa argomentazione non può valere, prosegue Gasparri, per i vescovi particolari, per i quali tale potere non solo non è necessario ma neanche è opportuno per gli abusi che ne possono scaturire in considerazione della natura umana (114).

Tuttavia l'aspetto forse culturalmente più rilevante delle lezioni di Gasparri consiste nella tendenza a ricondurre il diritto canonico nell'alveo più propriamente religioso della Chiesa. Il largo impiego delle *Theses de Ecclesia Christi* di Franzelin, assicura alla trattazione del fine e dei membri della Chiesa un carattere genuinamente teologico, per cui la dimensione umano-societaria è presentata in relazione con quella mistico-divina e con lo scopo soprannaturale (115). Ne deriva, in primo luogo, una più rigorosa definizione della sfera propria delle attività potestative della Chiesa: « *Haec potestas ex Christi Domini institutione tota est propter hominum sanctificationem, eorumque aeternam salutem, sive potestas magisterii sive regiminis, sive ministerii sacramentorum* » (116). Si osserva, inoltre, una valorizzazione della specificità della potestà di magistero. Il problema della divisione delle potestà della Chiesa è infatti risolto da Gasparri secondo lo schema ternario (ordine, magistero, giurisdizione) anziché secondo lo schema binario (ordine e giurisdizione) in considerazione delle differenze che intercorrono tra la

---

(113) Per il dibattito sul potere temporale del papa nella Commissione teologico-dogmatica del Vaticano I, cfr. PETRUZZI, *Chiesa e società civile*, cit., pp. 183-189; per un raffronto con le altre posizioni dottrinali analoghe a quelle di Gasparri (Cavagnis, Brabandère, ecc.) sul principato civile quale « *necessitas moralis* » o « *relativa* », si rinvia a D'AVACK, *Chiesa e Santa Sede*, cit., pp. 139.

(114) GASPARRI, *Institutiones*, cit., pp. 197-201 (le citazioni a p. 197).

(115) « *In praesenti nos dicimus Christum Dominum instituere Ecclesiam ut homines in ea et per eam seipsos sanctificarent, atque ita obtinerent salutem aeternam, et Deus glorificaretur in sanctis suis* » (GASPARRI, *Institutiones*, cit., p. 159). Per l'eccelesologia dei teologi del Collegio Romano, v. *infra*, cap. X § 1.7.

(116) GASPARRI, *Institutiones*, cit., pp. 160-161.

potestà civile e quella ecclesiastica <sup>(117)</sup>. Infine si nota un forte contenimento della sezione relativa alla dimostrazione della potestà coattiva della Chiesa, la quale aveva a lungo impegnato il Cavagnis per rispondere all'obiezione contro la piena giuridicità dell'ordinamento canonico <sup>(118)</sup>.

I diversi elementi dottrinali fin qui enucleati sembrano attestare due aspetti innovativi delle *Institutiones iuris publici* di Gasparri. Il primo è una visione della Chiesa maggiormente incentrata sulle finalità spirituali e un corrispondente concetto di diritto canonico funzionale alla sua azione pastorale (si pensi alla determinazione degli scopi e dei membri, alla divisione tripartita delle potestà, ai modi della relazione tra primato papale e collegio episcopale) <sup>(119)</sup>. Il secondo è un cambiamento di tono nelle relazioni della Chiesa verso l'esterno, un cambiamento che Gasparri aveva percepito sotto Leone XIII e che si tradurrà successivamente, sulla base del riconoscimento dell'autonomia relativa dell'ordinamento degli Stati, nella preferenza accordata agli atti bilaterali per regolare i rapporti della Santa Sede e nella richiesta della creazione di uno Stato per assicurare al papa il libero esercizio del suo ministero.

Nonostante affiorino negli anni tra il 1884 e il 1889, questi orientamenti culturali di Gasparri sono in realtà da ricondurre all'influsso della Scuola Romana. Non solo al suo maestro De Angelis, che aveva combattuto le teorie dei gesuiti in materia di concordati, o al suo grande protettore cardinal Mertel, che studiava le possibili mediazioni con lo Stato italiano, ma anche ad altre due figure finora rimaste sullo sfondo: quelle del cardinal Soglia e di Settimio Maria Vecchiotti. Non è casuale che questi due esponenti della corrente « spiritualista » della Curia, avversati tanto dalla corrente « mondana » del cardinal Antonelli, quanto dalla corrente « ultramontana » che ispirava gli « *Analecta iuris pontificii* » <sup>(120)</sup>, si

<sup>(117)</sup> Ivi, pp. 203-204.

<sup>(118)</sup> Cfr. CAVAGNIS, *Institutiones*, cit., I, nn. 277-356; ID., *Nozioni*, cit., nn. 332-351. Sul problema si veda D'AVACK, *Trattato di diritto canonico*, cit., pp. 69-103.

<sup>(119)</sup> Cfr. TARQUINI, *Iuris ecclesiastici publici*, cit., n. 4 p. 2 (con riferimento a *Romani* VI, 22); CAVAGNIS, *Institutiones*, cit., I, n. 46; GASPARRI, *Institutiones*, cit., pp. 159-164.

<sup>(120)</sup> Vecchiotti — su cui *supra*, cap. III § 2 — era giudicato dal De Cesare « la testa più diritta e illuminata della prelatura » ed è descritto da Graf Trauttmansdorff

siano fatti portatori di una concezione del diritto canonico che univa il profilo societario e quello misterico della Chiesa (società perfetta e continuazione del Verbo incarnato) (cfr. cap. X § 1.7), che sosteneva la tesi della sovranità della Chiesa e dello Stato ciascuno nella propria sfera e la necessità di una concordia tra di loro. E non stupisce affatto che Gasparri abbia cercato di rafforzare quest'orientamento col ricorso costante alla teologia del gesuita Franzelin, anch'essa centrata, per ciò che attiene la Chiesa in sé stessa, sulla compenetrazione della sua dimensione esterna e interna e, per ciò che attiene i suoi rapporti con l'esterno, sulla mutua collaborazione con gli Stati. In conclusione in questi anni Ottanta vengono a confluire in Gasparri due correnti disciplinari distinte ma idealmente convergenti nel respingere l'indirizzo ultramontano e intransigente: quella canonistica di De Angelis, Mertel, Soglia, Vecchiotti e quella propriamente teologica di Franzelin.

---

« prélat très instruit et d'un esprit très pénétrant » (WEBER 1973, p. 290). Le sue opere furono fortemente criticate dalla canonistica ultramontana, che lo aveva attaccato a fondo proprio sul terreno del diritto pubblico ecclesiastico e ne aveva messo in dubbio l'affidabilità nel riferire l'autentico pensiero del cardinal Soglia su taluni punti delicati (accettazione delle leggi pontificie, valore giuridico dei concordati, potere giudiziario della Chiesa, relazioni della Chiesa con gli Stati, ecc.) (si veda la lunga recensione alle *Institutiones canonicae* [Taurini, 1867], in *AJP*, n. 10, 1867, coll. 470-512).

CAPITOLO SESTO  
DAL COMMENTARIUS AI TRACTATUS  
(1891-1898)

1. Un *corpus* sulle materie sacramentarie. — 2. L'orizzonte ideologico: il *De matrimonio*. — 2.1. Le fonti dottrinali. — 2.2. Lo sfondo teologico. — 2.3. Lo schema contrattualista. — 2.4. L'influsso giusnaturalista. — 3. Genesi del metodo e struttura sistematica dei *Tractatus*. — 4. L'*ordo logicus* dei trattati e la forma Codice. — 5. La maturazione dell'idea Codice tra Parigi, Ecuador e Roma.

1. *Un corpus sulle materie sacramentarie.*

Gli anni che vanno dal 1891 al 1897 sono, per gli studi di Gasparri, particolarmente intensi di lavoro e di realizzazioni. Oltre a mantenere i due insegnamenti all'Institut catholique di Parigi, egli entra per la prima volta — e a pieno titolo — nel mondo degli studiosi con la pubblicazione di tre grossi trattati scientifici. Contemporaneamente è chiamato a far parte della commissione papale per studiare il problema della validità delle ordinazioni anglicane — su cui interviene nel 1896 con un consistente saggio edito anche a parte <sup>(1)</sup> — e collabora alla rivista « *Le canonistes contemporains* », diretta dal collega Auguste Boudinhon, con una serie di brevi

---

<sup>(1)</sup> P. GASPARRI, *De la valeur des ordinations anglicanes*, Paris, 1895. Il testo apparve anche nella rivista « *Revue anglo-romaine* », I, 1895-1896, pp. 481-493; 529-557. Lo studio era stato commissionato a Gasparri dal card. L. Galimberti. Nel febbraio del 1896 Gasparri venne chiamato, insieme con L. Duchesne, E. De Augustinis, poi anche con T. Scannel e il frate cappuccino de Llevaneras, a far parte di una commissione di studio per esaminare la questione delle ordinazioni anglicane. Per un orientamento sulla questione e sulle posizioni assunte da Gasparri: G. RAMBALDI, *Ordinazioni anglicane e sacramento dell'ordine nella Chiesa. Aspetti storici e teologici a cento anni dalla bolla Apostolicae curae di Leone XIII*, Roma, 1995, pp. 26, 31-36, 61-62.

contributi rivolti ad approfondire punti controversi di diritto nelle materie studiate nelle sue opere <sup>(2)</sup>.

Sotto il profilo strettamente scientifico l'attività di Gasparri appare contrassegnata dalla elaborazione di una forma tecnica comune di opere — il « tractatus canonicus » — avente ad oggetto, per giunta, contenuti unitariamente diversi ma organicamente omogenei, come evidenziano già i loro titoli: *Tractatus canonicus de matrimonio* (1891-92), *de sacra ordinatione* (1893-94), *de sanctissima eucharistia* (1897).

Non è difficile intuire che la trattazione delle *res sacramentariae* rispondeva ad una vocazione teologica e canonistica che trovava solide radici nella biografia intellettuale dell'autore: questi — lo si è visto nel capitolo precedente — aveva seguito con particolare attenzione e profitto l'insegnamento di teologia sacramentaria dispensato nel Seminario Romano ed era stato chiamato ad insegnarla lì per un paio d'anni dopo la laurea dottorale. Stava nei propositi di Gasparri far seguire, ai tre volumi pubblicati, quelli mancanti relativi agli altri sacramenti, in modo da completare un organico *Tractatus de sacramentis in genere et in specie* <sup>(3)</sup>. Alcuni particolari biografici attestano il suo attaccamento a questo impegnativo lavoro scientifico. Alla base delle sue resistenze ai propositi papali d'inviarlo in missione diplomatica prima negli Stati Uniti e poi in America Latina, c'era (o almeno veniva principalmente addotto) il motivo di voler completare l'opera <sup>(4)</sup>. Durante la sua permanenza a Lima, nel corso degli anni 1898 e 1899, aveva trovato il modo di riprenderla in mano, nonostante la mancanza di libri <sup>(5)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Gli articoli di Gasparri, pubblicati dal 1891 al 1895, riguardano principalmente la materia matrimoniale, altri la materia delle ordinazioni. Uno sulla natura dell'episcopato (apparso nel febbraio 1895) verrà ripubblicato in appendice a *De la valeur des ordinations*, cit., p. 81-89.

<sup>(3)</sup> « Avvertiamo, inoltre, che i trattati canonici già pubblicati [...] fanno parte dell'opera intera sui sette Sacramenti, che l'autore si propone di dare quanto prima alla luce » (rec. di [V. SAVARESE] al *Tractatus canonicus de sanctissima eucharistia* di Gasparri, in CC, s. XVI vol. XII, 1897, p. 713).

<sup>(4)</sup> Questa è variamente denominata: « De sacramentis in genere e degli altri quattro sacramenti » o « Tractatus canonicus de septem Novae Legis Sacramentis » (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, f. 61).

<sup>(5)</sup> Così scriveva all'amico Cavagnis: « Ancora non ho potuto porre di nuovo la mano al trattato *De Baptismo*, che sta allo stesso punto che stava quando partii da

All'interesse personale di Gasparri si aggiungeva l'esigenza di colmare una lacuna oggettiva in quest'ambito della canonistica. Esistevano diverse monografie recenti sui singoli sacramenti pubblicate dalla Scuola Romana del Perrone, del Franzelin, del Palmieri o da docenti di seminari e di università cattoliche, ma erano tutti opera di teologi dogmatici o moralisti <sup>(6)</sup>. A queste se ne era nel frattempo aggiunta una sul matrimonio del vescovo savoiaro Michel Rosset, uscita tra la I e la II edizione del trattato di Gasparri. Rosset si proponeva di studiare il matrimonio dal molteplice punto di osservazione della teologia dogmatica e morale nonché del diritto canonico e liturgico. Tale opera, utile per la dovizia dei materiali normativi e giurisprudenziali raccolti, si rivelava però assai farraginosa e, in sostanza, restava sbilanciata verso la prospettiva teologica <sup>(7)</sup>. Trova pertanto giustificazione il rilievo addotto dallo stesso Gasparri circa la mancanza di trattazioni organiche ed aggiornate delle materie sacramentarie con metodo giuridico <sup>(8)</sup>.

Nella realizzazione del suo programma Gasparri si trova a dover affrontare una serie di problemi preliminari connessi alla natura, all'impostazione e al modo di trattazione della materia: problemi a cui egli accenna di sfuggita nei *Prooemia* delle sue opere ma sui quali

---

Parigi » (ASV, *Segreteria di Stato, Spoglio di cardinali e ufficiali di Curia, Card. Felice Cavagnis*, scat. 4, fasc. n. 197, lett. del 21 sett. 1898). In calce ad un'altra missiva sulla situazione in Perù annotava: « Ho ripreso di nuovo e terminato il trattato De sacram. in genere e ne sono ora abbastanza soddisfatto. Ora sono al battesimo » (ivi, fasc. 228 lett. del 6 magg. 1899). Nell'autobiografia afferma: « Potei così preparare alla meglio i trattati *De sacramentis in genere et de sacramento baptismi*; ma non essendovi l'assillante stimolo della scuola e di più non avendo i libri che mi sarebbero stati necessari, la redazione andò molto a rilento e quella fatta ha bisogno di notevoli miglioramenti » (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, f. 61, fasc. 524, vol. I, fasc. 2, f. 31).

<sup>(6)</sup> Per l'elenco dei trattati teologici sui sacramenti si rinvia a HURTER, V/II, coll. 1787-1793.

<sup>(7)</sup> M. ROSSET, *De sacramento matrimonii. Tractatus dogmaticus, moralis, canonicus, liturgicus et iudiciarius*, 6 voll., Sabaudia, 1895-1896. Rosset (1830-1902), vescovo di Saint-Jean de Maurienne, aveva in precedenza pubblicato anche un *Tractatus de sanctissima eucharistia* (1876). Cfr. DTC, XIV, coll. 3-4. Egli non mancherà di criticare l'omologo trattato matrimoniale di Gasparri in diverse occasioni apportando correzioni minute o proponendo interpretazioni differenziate della giurisprudenza.

<sup>(8)</sup> P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de sacra ordinatione*, Parisiis-Lugduni, 2 voll., 1893-1894, *Prooemium*, p. VIII; ID., *Tractatus canonicus de sanctissima eucharistia*, Parisiis-Lugduni, 2 voll., 1897, *Prooemium*, p. IX.

occorre soffermarsi maggiormente, se si vuole capire meglio le opzioni metodologiche e ideologiche da cui muove.

Un primo problema è rappresentato dalla pluralità di prospettive e di piani con cui era possibile accostarsi a una materia complessa come quella dei sacramenti. Le *res sacramentariae* — come da Lancellotti in poi erano state denominate a seguito della loro collocazione nel secondo scomparto della divisione gaiano-giustiniana — erano da alcuni secoli divenute un luogo classico di molteplici appartenenze e intersezioni tra le diverse branche della teologia. L'analisi dei sacramenti apparteneva, prima di tutto, alla teologia dogmatica per quanto attiene l'origine, la natura, gli effetti e il ministro degli stessi; alla teologia morale perché l'istituzione dei sacramenti comporta un insieme di precetti che devono essere osservati sia da chi li riceve sia da chi li amministra; al diritto canonico in ragione dell'emanazione da parte della Chiesa di una serie di norme concernenti i luoghi, i tempi e le condizioni nonché la preparazione, l'amministrazione e la ricezione dei sacramenti; infine, alla liturgia, perché in tutte queste operazioni deve essere osservato accuratamente il rito e il cerimoniale prescritto dalla Chiesa.

Di fronte ad un intreccio così fitto di principi eterogenei, almeno in rapporto alle specifiche finalità di ciascuna disciplina, e di norme differenziate per genere e tra loro sovrapposte, bisogna chiedersi in che modo Gasparri abbia pensato di comporre la materia in un quadro ben organato e unitario, e quale rapporto egli abbia pensato di stabilire tra il diritto canonico, la teologia e la liturgia. In merito si possono anticipare alcune considerazioni preliminari, valide per tutti e tre i trattati, al di là dei caratteri specifici di ciascuno di essi.

Poiché le basi e il fondamento della legislazione ecclesiastica si trovano nella teologia dogmatica, egli premette in ogni opera un capitolo di nozioni generali <sup>(9)</sup> in cui, in forma breve e compendiate, espone con rigore logico i principi e le nozioni essenziali della materia sacramentaria <sup>(10)</sup>. Quanto alle regole liturgiche, egli le

---

<sup>(9)</sup> La loro collocazione è sempre nel primo capitolo, salvo che nella I ed. del trattato sul matrimonio dove occupa il terzo posto.

<sup>(10)</sup> Cfr. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, Parisiis, 1904<sup>2</sup>, I, n. 26:

considera a tutti gli effetti norme integrative del diritto canonico e dedica alla loro enunciazione ampio spazio più che altro nei trattati sull'eucaristia e sulla ordinazione sacra <sup>(11)</sup>. Nei riguardi della teologia morale Gasparri si mostra sempre particolarmente attento a seguirne le dottrine e a assumerne il contributo — anche per gli studi fatti nel Seminario Romano — sia per la ricchezza di dottrina canonistica espressa dai grandi moralisti antichi e recenti, sia per le connessioni di contenuto tra questa disciplina e il diritto canonico <sup>(12)</sup>.

Sotto questo profilo l'analisi dei trattati di Gasparri comporta un secondo quesito da cui non sembra si possa prescindere per la dichiarata interdipendenza metodologica tra diritto e teologia: quello delle implicazioni o, più in generale, dei riflessi canonistici che derivano da determinate opzioni dottrinali in materia storica, dogmatica e morale da lui esplicitate nel capitolo introduttivo a ciascuna opera o semplicemente presupposte in altre parti dei medesimi. Si possono fare due esempi che si riveleranno carichi di conseguenze. Dalla scelta di dare un'impostazione fortemente tomista alla costruzione del matrimonio deriva una concezione contrattualistica dell'intero istituto, allorquando la preferenza accordata ad altre impostazioni avrebbero implicato una concezione che oggi diremmo personalistica o, per lo meno, il temperamento dei diversi profili dell'istituto (comunità di vita, unione dei corpi e delle anime, ecc.). Del pari l'adesione alla costruzione teologico-scolastica del concetto di ordinazione sacra imperniata sul binomio materia e

---

« Id fusius ostenditur in tractatu dogmatico; insuper nos nonnulla, data occasione, tangimus in Prolegomenis *De Sacramentis in genere*; modo sufficiat veritates in mentem revocare »; *Id.*, *Tractatus canonicus de sanctissima eucaristia*, cit., *Prooemium*, p. VIII: « Praemissis in capite I brevioribus notionibus dogmaticis, quae sunt basis et fundamentum totius eucharistiae legislationis [...] ».

<sup>(11)</sup> Nel trattato sull'eucaristia, dopo aver definito il *jus liturgicum* « complexum legum quae cultum publicum determinant aut scientiam harum legum », describe le varie fonti di cognizione: libri liturgici e decreti della Congregazione dei riti. Per questi ultimi si avvale della collezione del Cardellini (III ed., 4 voll., Romae, 1856-58), con le appendici e con l'aggiunta dei decreti più recenti fino al 1897 (GASPARRI, *Tractatus canonicus de sanctissima eucaristia*, cit., I, nn. 56-65).

<sup>(12)</sup> Si pensi al rapporto tra fòro esterno e fòro interno, al problema dell'intenzione nei sacramenti, agli aspetti psicologici e medici di cui deve tener conto la giurisprudenza matrimoniale.

forma quali componenti essenziali del sacramento-tipo, in piena analogia con la teoria della composizione dei corpi ma con discutibile pertinenza applicata alle « cose sacre », ha l'effetto di immobilizzare la dottrina canonica in determinati riti stabiliti in un certo periodo dalla chiesa cattolica ma ignorati o non riconosciuti dalle chiese separate per l'inevitabile differenziazione storica (13). Non è estranea da questa problematica la questione della validità delle ordinazioni anglicane, su cui saranno chiamati ad esprimersi Duchesne, Gasparri, Boudinhon e che in ultimo verrà risolta negativamente da Leone XIII (14).

Una terza questione, non meno qualificante e pur sempre conseguente all'incrocio tra le diverse discipline, concerne il tipo di metodologia (storica, teologica, giuridica, giurisprudenziale, pastorale) adottata da Gasparri nei trattati. L'aggettivo « canonico », che egli pone sempre accanto al sostantivo « trattato » nella denominazione delle opere, sta certamente a significare che viene preferita l'impostazione giuridica, ma non è di per sé sufficiente per stabilire in quale rapporto essa si pone con le altre componenti. A complicare il problema intervengono poi i confronti con le Scuole canonistiche del tempo, che avevano risolto in modi differenti la compenetrazione della dimensione storica, dogmatica e pratica.

Si può intanto cominciare col dire che all'interesse per la teologia dogmatica e per la morale non corrisponde in Gasparri un altro altrettanto pari per la storia del diritto canonico. Dei tre trattati, quello sulla sacra ordinazione risulta, sotto questo profilo, il più accurato, anche perché — come egli avverte nel proemio — le molte e non lievi difficoltà canoniche che scaturiscono in questa materia hanno natura storico-teologica, essendo sorte dalla diversità dei riti di ordinazione nella chiesa orientale e soprattutto, a seconda dei vari periodi, in quella occidentale (15). Gasparri utilizza appieno

---

(13) Si vedano le considerazioni di A. BOUDINHON, *De l'ordre et des ordinations. A propos d'un livre récent*, in CaC, 1894, pp. 144-147 (recensione al trattato di Gasparri sulla sacra ordinazione).

(14) Sulla questione, si veda: J.J. HUGUES, *Absolutely Null and Utterly Void. The 1896 Papal condemnation of Anglican Orders*, London-Sidney, 1968.

(15) GASPARRI, *Tractatus canonicus de sacra ordinatione*, cit., *Prooemium*, pp. VII-VIII. Gasparri pone una cura particolare nella ricostruzione della liturgia orientale con l'aiuto di due opere classiche, quella di I. Goar sulla liturgia greca del 1647 (cfr.

le risorse provenienti dai grandi eruditi del Seicento, ma trae beneficio anche dalle recenti ricostruzioni storico-critiche del collega Louis Duchesne <sup>(16)</sup>. Negli altri due trattati, invece, la mancanza di un adeguato sottofondo storico finisce per incidere sulla stessa elaborazione teologica e canonistica. Ciò è riscontrabile nella ricostruzione del dogma eucaristico e delle norme liturgiche sulla messa <sup>(17)</sup>, dove Gasparri abbraccia teorie che non poggiavano nella teologia patristica e medievale, e specialmente nella grande opera sul matrimonio dove — come si vedrà poco più avanti — si manifesta una cristallizzazione del sostrato dottrinale tridentino <sup>(18)</sup>.

È degno di menzione che un canonista così sensibile alla prospettiva storica come Wernz, pur sottolineando la gravità di questa assenza, non senta nessun motivo per rimproverarlo. Nello studio del diritto canonico, notava il gesuita tedesco, non esiste una

---

DTC, VI/2, col. 1468) e l'*Enchiridion juris Ecclesiae Orientalis catholicae* di Papp-Szilagyì del 1880. Inoltre riporta in appendice una serie d'importanti testi liturgici antichi sui rituali dell'ordinazione, dagli *Statuta Ecclesiae antiqua* fino al *Caerimoniale Romanum editum jussu Gregorii X* (GASPARRI, *Tractatus canonicus de sacra ordinatione*, cit., II, Allegatum V).

<sup>(16)</sup> Gli autori cui più spesso Gasparri si riferisce sono assai risalenti: F. Hallier (1636) (cfr. DTC, VI/2, coll. 2037-2039); I. Morinus (1655) (cfr. ivi, X/2, coll. 2486-2489); L. Thomassinus (1688) (cfr. ivi, XV/1, coll. 812-817); E. Martène (1700 e 1706) (cfr. ivi, X/1, coll. 179-180). Per gli studi recenti Gasparri ricorre spesso a L. DUCHESNE, *Origines du culte chrétien*, Paris, 1889.

<sup>(17)</sup> Gasparri si avvale principalmente delle opere settecentesche di Le Brun, di Orsi e di Mamachi, del *De sacrosancto Missae officio* di Benedetto XIV, nonché della ricordata storia del culto cristiano primitivo di Duchesne (GASPARRI, *Tractatus canonicus de sanctissima eucharistia*, cit., I, pp. 79 ss.).

<sup>(18)</sup> Nella parte relativa ai fondamenti teologici dell'eucaristia Gasparri espone le due dottrine prevalenti, quella di Tommaso, che vede il sacrificio della messa come un atto rappresentativo dell'immolazione del Calvario, e quella, da un lato di Bellarmino, e dall'altro di Lugo e di Franzelin, che concepiscono la messa come un'immolazione attuale per mezzo di un cambiamento reale, salvo poi dividersi, rispettivamente, tra chi indica il cambiamento reale nelle due parti essenziali della consacrazione e della comunione e chi, invece, vede nella consacrazione un annientamento reale della persona del Cristo, moralmente equivalente alla distruzione. Gasparri lascia alla scelta del lettore per chi decidersi, ma lascia anche intendere che la sua preferenza va verso Lugo e Franzelin (GASPARRI, *Tractatus canonicus de sanctissima eucharistia*, cit., I, nn 23-26; cfr. E. HOCEDEZ, *Histoire de la théologie au XIX<sup>e</sup> siècle*, III, Bruxelles - Paris, 1947, pp. 280 ss. in part. p. 289). L'influsso delle idee teologiche del *Tractatus de SS. Eucharistiae sacramento et sacrificio* (Romae, 1873) di Franzelin è ravvisabile in tutto il I capitolo.

metodologia unica e assoluta, perché bisogna tener conto della maggiore o minore propensione intellettuale dell'autore e della situazione giuridica del paese in cui scrive. Il tipo di trattazione scelto da Gasparri può lasciare insoddisfatti gli studiosi tedeschi, mentre è più consona a un professore romano di diritto canonico per la semplice ragione — continuava Wernz — che « a Roma si può quotidianamente vedere coi propri occhi e toccare con mano che il diritto canonico non ha assolutamente solo un puro significato storico, ma viene sempre applicato e utilizzato anche praticamente, mentre uno studioso di diritto canonico *extra Urbem* potrebbe forse concludere la sua esposizione con le parole: questa è la storia, questa è la teoria, ma la prassi da noi è diversa »<sup>(19)</sup>.

Tuttavia se si paragona la prospettiva di Gasparri a quella di Boudinhon e di Many emergono se non conclusioni, certo impostazioni differenti, in gran parte derivanti dai metodi di insegnamento. Se il timbro del magistero canonistico di Gasparri era costituito dall'esposizione della legislazione vigente, secondo un piano organico che partiva dai principi e scendeva fino all'esame dei casi più minuti, oggetto della giurisprudenza, un medesimo tratto distintivo, che induceva a partire dalla storia degli istituti per risalire al diritto costituito, accomunava i suoi due colleghi dell'Institut catholique di Parigi.

Boudinhon vantava una larga esperienza di letture storico-critiche, che spaziavano dalla produzione inglese a quella germanica, e una conoscenza approfondita della storia delle fonti e degli istituti canonistici. Ed era naturalmente portato a sottolineare la grande flessibilità dell'ordinamento della Chiesa in relazione con i cambiamenti antropologici, politici, giuridici. Ne dava un saggio esemplare in materia matrimoniale:

Le mariage n'a pas été, dans l'Eglise, une institution immobile; si les éléments essentiels sont demeurés les mêmes, les circonstances, les solennités ont dû nécessairement varier avec les époques et les peuples. Les écrivains ecclésiastiques raisonnaient d'après les mœurs et les usages de leur temps et de leur pays, et si nous voulons interpréter exactement leurs textes, nous

---

(19) F.X. WERNZ, rec. a P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, in ZKT, XVI, 1892, p.155.

devons nous replacer dans les circonstances où ils se trouvaient eux-mêmes <sup>(20)</sup>.

Anche Many, passato nel 1898 dal seminario di Saint-Sulpice alla cattedra di Testo canonico che era stata di Gasparri nell'Institut catholique, nutriva forti interessi storici, convinto com'era che il canonista dovesse spiegare il diritto vigente, cui del resto andavano le sue preoccupazioni maggiori durante l'insegnamento, mediante la ricostruzione dell'antico diritto, e che ogni testo canonico dovesse essere sottoposto all'analisi storico-critica e compreso nell'ambiente e nel periodo che l'aveva visto nascere <sup>(21)</sup>. Il suo scrupolo filologico lo spingeva a controllare sistematicamente le citazioni, per giunta nella migliore edizione delle opere originali, a compiere uno spoglio il più possibile esaustivo delle fonti, a riordinare gli elementi reperiti in modo meticoloso e a redigere una storia ordinata dell'istituto <sup>(22)</sup>.

Contrariamente ai suoi colleghi parigini, la metodologia prescelta da Gasparri non poteva e non voleva essere storico-giuridica. Non poteva perché egli non aveva avuto occasione di incontrare maestri validi in tale campo di studi in seminario a Roma, né si era mostrato interessato ad approfondirli successivamente in Francia. Non voleva perché la sua vocazione lo indirizzava verso interessi canonistico-pastorali e il suo strumentario intellettuale lo predisponneva fortemente ad accostarsi ai problemi con un'attitudine logico-razionale (cfr. cap. IV § 6).

Si capisce, quindi, come nelle sue opere fosse portato, da un lato a risolvere i numerosi casi oscuri o dubbi sulla base di principi generali e quindi a raccordare strettamente l'attività pastorale alle norme canoniche; dall'altro a rivestire le materie sacramentarie, considerate allora tra le più pratiche del diritto canonico, di una

---

<sup>(20)</sup> A. BOUDINHON, *Du mariage chrétien. A propos d'un ouvrage récent*, in CaC, 1896, p. 649 (saggio-recensione al trattato di Rosset). Per capire la sua visione canonistica è assai utile leggere A. BOUDINHON, *Droit canon*, in *La correspondance catholique. Revue générale catholique*, I, 1894, p. 17.

<sup>(21)</sup> Si veda la recensione di A. BOUDINHON alle *Praelectiones de missa, cum appendice de sanctissimo eucharistiae sacramento* (Paris, 1903) di Many in CaC, XXVI, 1903, p. 311; ANDRIEU-GUITRANCOURT, *Histoire sommaire de l'enseignement*, cit., pp. 91-92.

<sup>(22)</sup> *Rapport de M. l'abbé Magnin*, cit., pp. 129-130.

solida impalcatura e architettura razionale. I due obiettivi erano strettamente legati, essendo l'uno la conseguenza dell'altro.

Quanto alla prima direzione Gasparri tende a unire il diritto canonico alla teologia morale con una tonalità particolare. Proprio questo connubio tra esigenze teoriche ed esigenze pratiche costituisce uno degli elementi distintivi dei suoi trattati rispetto a quelli di autori a lui contemporanei (23). Se il punto di partenza delle sue opere sono i problemi giuridici derivanti dalla complessità dell'ordinamento della Chiesa, dalla disorganicità delle fonti e dal difficile confronto con le legislazioni secolari (24), il punto di arrivo resta comunque la prassi ecclesiastica. Del resto egli indica i destinatari non negli studiosi di diritto canonico ma nelle diverse classi di ecclesiastici che si trovano quotidianamente nella necessità di conoscere ed applicare la legislazione canonica nell'esercizio del loro ufficio: parroci, confessori e vescovi (25). Dietro il canonista Gasparri si può intravedere il futuro funzionario di Curia e l'uomo della codificazione.

Su questo sfondo si comprendono alcuni degli elementi distintivi dei trattati: la fedeltà assoluta alla dottrina teologica ortodossa, con una spiccata preferenza, nelle materie opinabili, per le posizioni della Scuola Romana; l'affermazione di un forte senso dell'autonomia e della elasticità del diritto canonico rispetto alla teologia nel prospettare le soluzioni di casi concreti; la grande attenzione alla giurisprudenza curiale — specialmente a quella più recente — raccolta direttamente a Roma e vistosamente disseminata nelle pieghe dell'opera; il frequente, talora eccessivo, ricorso alla casistica giuridica nonché la minuziosità e la completezza della trattazione.

---

(23) Il rinvio è a studiosi come Rosset, De Burgt, Wernz, Many, su cui o si è accennato o si accennerà in seguito.

(24) Scrive Gasparri nel *Prooemium* del trattato sul matrimonio: « At vero matrimonialis Ecclesiae legislatio gravissimis scaturit difficultatibus non solum propter cognoscendarum rerum copiam, sed etiam propter concursum juris positivi ecclesiastici cum iure divino seu naturali seu positivo, et interdum, pro temporum adjunctis, cum iure civili » (p. VIII). Nel *Prooemium* del trattato sulla sacra ordinazione, egli richiama le difficoltà storico-teologiche, sorte dalla nascita dei diversi riti dell'ordinazione, e quelle canoniche, derivanti dalla mancanza di fonti specifiche nel *Corpus iuris canonici*, di relativi commentari e di opere dottrinali recenti sull'argomento (p. VIII).

(25) Cfr. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, pp. VII-VIII.

Questa manifesta finalità giuridico-pratica non deve velare il fatto che l'altra direzione di lavoro intrapresa da Gasparri andava verso il riassetto scientifico della materia canonica. Per ottenere questo obiettivo teorico, egli è costretto ad affrancare la teologia morale dell'età moderna dalla metodologia casistica, ad innalzarla al livello della metodologia scientifica propria della teologia scolastico-speculativa. La differenza sostanziale che si viene a creare tra queste due impostazioni si può misurare mettendo a confronto i trattati di Gasparri con le fortunatissime *Consultazioni* canoniche del cardinale Casimiro Gènnari <sup>(26)</sup>. I due canonisti, che in maniera diversa contribuiranno alla codificazione, hanno alcuni tratti decisamente in comune: si pensi al pronunciato talento giuridico, all'interesse verso la giurisprudenza di Curia, alle finalità pratiche delle loro opere, alla marcata flessibilità mostrata nell'aggiornamento e nell'applicazione della norma canonica. Tuttavia, mentre il primo ricerca con acume e divulga con chiarezza in mezzo al clero la soluzione dei nuovi « casi di morale e di diritto » senza preoccuparsi di raccordare le diverse fattispecie con i principi e i principi tra loro, il secondo si propone di sopperire a tali deficienze di impostazione col redigere trattati scientifici dove le soluzioni giurisprudenziali sono fatte discendere da principi e sono esaltati i nessi tra le varie nozioni o istituti.

D'altra parte la costruzione di uno schema razionale entro cui inserire la materia canonica conduce Gasparri anche ad affrancarsi dall'esposizione tradizionale del diritto canonico, fino allora ricalcata sull'ordine legale delle Decretali. Rinviando ad un paragrafo successivo l'analisi di questa cesura metodologica, è utile instaurare subito un altro confronto prospettico, di grande rilievo ai fini della determinazione del futuro piano generale del codice canonico: quello tra i *Tractatus* di Gasparri e un'opera che già conosciamo, il *Ius Decretalium* di Wernz. Ci troviamo di fronte a due eccellenti

---

(26) Nel 1876 Gènnari aveva fondato la rivista « Il monitore ecclesiastico » con lo scopo di divulgare la legislazione pontificia e di proporre la soluzione di « casi morali e liturgici »; nel 1885 a questa rubrica aggiunge quella per i « casi canonici »; nel 1893 le due rubriche sono sostituite dalle « consultazioni morali, canoniche e liturgiche », poi raccolte in volume: [C. GENNARI], *Consultazioni morali - canoniche - liturgiche su casi e materie svariate che specialmente riguardano i tempi nostri*, Napoli, 1893 (con varie edizioni, di cui quella del 1902 sarà tradotta in francese da A. Boudinhon nel 1907). Su Gènnari e le altre sue opere v. APPENDICE, II, A, s.v..

canonisti che, pur avendo esigenze scientifiche comuni, finiscono per proporre metodi e soluzioni differenti agli stessi problemi. L'istanza che li unisce consiste nella volontà di svecchiare l'insegnamento e il metodo in uso nelle Scuole romane e di far compiere alla scienza canonica un salto qualitativo che la ponga al pari della scienza giuridica secolare. In questo senso Wernz coglie prontamente la novità rappresentata dal primo trattato di Gasparri. Dopo aver valutato il metodo e l'impianto delle *Praelectiones* di De Angelis come insufficienti a rispondere alle sfide del momento per il duplice difetto di aver trascurato del tutto lo sviluppo storico degli istituti e per non aver rielaborato sistematicamente il diritto vigente, Wernz aggiunge, in termini di contrasto, che « uno sguardo al nuovo eccellente diritto matrimoniale di Gasparri insegna con evidenza come l'autore, anche con riguardo alle peculiarità romane, avrebbe potuto offrire cose migliori » (27).

Nonostante questo esplicito riconoscimento di meriti, la via intrapresa da Wernz in quegli stessi anni diverge su due punti qualificanti da quella di Gasparri. Il metodo del gesuita tedesco assegna un posto centrale tanto alla dimensione storica quanto a quella sistematica; per questo ricerca sia una mediazione tra l'ordine antico delle Decretali e l'ordine nuovo delle Istituzioni, sia uno schema razionalmente soddisfacente e teologicamente congruo entro cui sviluppare l'analisi degli istituti. Lavorando per questa difficile conciliazione Wernz è convinto di tutelare la fisionomia peculiare del diritto canonico e, al tempo stesso, di adeguarne la forma di presentazione all'altezza dei tempi (cfr. cap. III § 4.3). Al contrario, il metodo del prelado marchigiano è dominato dalla voglia di ridurre l'enorme ammasso dei materiali normativi che il diritto canonico aveva accumulato nei secoli ad un rigoroso e coerente impianto logico-razionale. Nella sua ottica tanto la conservazione dell'ordine legale delle Decretali (anche semplicemente della sua colonna vertebrale costituita dai libri e titoli) quanto il rispetto della dimensione storica degli istituti sono considerati una complicazione e un ostacolo al raggiungimento diretto dello scopo di ordinare la materia, di renderla più compatta e più stringente.

---

(27) F.X. WERNZ, rec. al IV volume di DE ANGELIS, *Praelectiones juris canonici...*, in ZKT, XVI, 1892, pp. 161-162.

Dunque: agli inizi degli anni Novanta, Gasparri e Wernz rappresentano, nelle rispettive Scuole Romane dell'Apollinare e della Gregoriana, i due modelli più avanzati di costruzione del sistema del diritto canonico. Con la formula dei *Tractatus* Gasparri non solo si pone in alternativa ideale a Wernz, ma dalla sua cattedra di Parigi indica ai suoi colleghi romani Sebastianelli, Lombardi e Lega la strada da battere (cfr. cap. III § 5).

## 2. *L'orizzonte ideologico: il De matrimonio.*

Il *Tractatus canonicus de matrimonio* è certamente l'opera più complessa ed importante cui Gasparri abbia lavorato. Senza tema di sbagliarsi va definita il suo *opus magnum*. Quella su cui ha costruito maggiormente la sua fama di canonista, ma anche quella che l'ha più impegnato: lo dimostra la mole e la cura da lui posta nella revisione e nell'aggiornamento delle diverse edizioni. Infatti, mentre tra la prima edizione del 1891-92 e la seconda del 1900 non si notano modifiche rilevanti, non così per quella del 1904 e l'ultima del 1932. L'*editio tertia*, come si legge nel frontespizio, risulta « emendata et aucta ac recentissimis decretis accommodata » rispetto alle due precedenti; la quarta edizione sarà rivista « ad mentem Codicis ».

Nell'ottica della presente indagine, il testo base da cui è opportuno prendere le mosse è quello del 1904, perché rappresenta un perfezionamento significativo rispetto alle prime due edizioni e perché è quello che, cronologicamente, si pone sulla soglia del codice pio-benedettino. Il confronto tra la terza e la prima edizione rivela diversi cambiamenti nella struttura, nel testo, nelle note e perfino nell'appendice. Il primo dato che salta agli occhi è lo spostamento del III capitolo dedicato alle « Generales matrimonii notiones » col I relativo al « De iis quae matrimonium antecedunt », ossia agli sponsali: una misura particolarmente opportuna per valorizzare l'impianto logico-sistematico rispetto a quello logico-procedurale.

Al di là di questo riposizionamento, sono numerosi i mutamenti di paragrafo, i ritocchi e i brevi rifacimenti letterari effettuati nel passaggio da un capitolo o da un paragrafo all'altro per rendere più

coordinata e coerente l'esposizione (28). Entrando nel campo dei contenuti, nella terza edizione si osserva una maggiore attenzione alla dottrina giuridica di alcuni recenti trattatisti o commentatori (29) ed una modesta quanto parziale integrazione sia della ricerca storica — forse attuata dietro il pungolo delle recensioni di Wernz e di Boudinhon — mediante citazioni romanistiche, decretistiche, decretalistiche tratte per lo più dalla classica opera dell'Esmein (30), sia della dottrina teologica relativa alla possibilità di comporre la nozione di matrimonio-contratto finalizzato alla procreazione con il matrimonio di san Giuseppe e di Maria vergine (31).

Certamente l'apporto più cospicuo, che fa lievitare in modo consistente la mole del trattato (32), proviene dalle aggiunte di paragrafi introdotti allo scopo o di aggiornare la giurisprudenza della Curia o di chiarire alcuni punti dottrinalmente controversi (33) o di offrire nuove e più esaurienti specificazioni (34). Infine il

(28) Rispetto alla I edizione si segnala l'eliminazione degli *Scholion I e II: De sponsalibus in Gallis* (GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, pp. 69-71 dell'ed. 1891).

(29) In particolare le aggiunte riguardano D'Annibale (ivi, I, n. 77), Rosset (ivi, I, n. 272) e Wernz (ivi, I, n. 715 nota 2; II, n. 926 sulla distinzione tra *vis* e *metus* come *tra causa* e *effetto*; n. 1029 nota 1, ove si loda la grande erudizione di Wernz; n. 1166).

(30) Per alcuni riscontri, cfr. ivi, I, nn. 3 nota 2, 8 nota 1. Secondo Villien nel lavoro storico Gasparri venne aiutato dal collega Boudinhon (RHEF, XXVII, 1941, pp. 292-293).

(31) GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, n. 23-25. Quest'aggiunta sembra motivata dalla volontà di replicare alla tesi di Freisen che, sulla scorta della concezione ebraica, negava la qualifica di « *verum matrimonium [...] etsi ratum tantum* » tra Maria e Giuseppe.

(32) Anche l'*Appendix* al *Tractatus* viene aggiornata con l'eliminazione o l'aggiunta di alcuni testi.

(33) In specie si vedano i paragrafi relativi al decreto di Leone XIII del 15 febbraio 1892 sulla cessazione del presunto matrimonio da *copula carnalis sponsalibus superveniens* (ivi, I, nn. 92-93), alla prescrizione della solennità della promessa per la validità dello spotalizio da parte del concilio generale o del Romano Pontefice, secondo quanto prescritto dal concilio plenario dell'America Latina (ivi, I, n. 78), alla delega del parroco ad altro sacerdote per assistere al matrimonio sulla base della recente giurisprudenza del Sant'Offizio e degli statuti sinodali della diocesi di Parigi del 1902 (ivi, II, nn. 1145). Infine, è aggiunto *ex novo* quasi un intero capitolo sull'impotenza (ivi, I, nn. 565-586).

(34) Formano oggetto di nuova trattazione specifica: l'istanza di dispensa alla Dataria o alla Penitenzieria Apostolica gratuita o con modica tassa (ivi, I, nn. 333-342),

confronto tra il *Commentarium* alle Decretali, le due prime edizioni e la terza evidenzia alcune oscillazioni dottrinali su questioni rilevanti, come l'essenza del matrimonio <sup>(35)</sup> e l'esclusione delle proprietà essenziali del matrimonio <sup>(36)</sup>, oppure semplici variazioni <sup>(37)</sup>.

Tutto sommato i cambiamenti introdotti nella terza edizione non mutano il carattere complessivo del trattato; anzi, come si potrà vedere in seguito, ne specificano meglio i tratti salienti e lasciano trasparire il peso diverso che Gasparri attribuisce alla giurisprudenza, alla dottrina, alla storia degli istituti.

### 2.1. *Le fonti dottrinali.*

Tra le componenti del trattato la prospettiva storica risulta la

---

le dispense matrimoniali concesse dal romano pontefice (ivi, I, nn. 348, 378-380), le varie forme di consenso matrimoniale (attuale, virtuale, abituale e interpretativo) (ivi, II, n. 879), l'*error qualitatis [qui] redundat in errorem personae* (ivi, II, nn. 893-894), la possibilità o meno che il consenso matrimoniale possa coesistere con un impedimento dirimente di diritto ecclesiastico o divino (ivi, II, nn. 904 in parte, 907), la facoltà del legato apostolico di assistere al matrimonio e concedere diritto di assistenza (ivi, II, n. 1122), il problema delle persone obbligate dal decreto tridentino *Tametsi* (ivi, II, nn. 1166-1168, 1170, 1179-1180, 1182-1184).

<sup>(35)</sup> Nel *Commentarium ad IV Decretalium* Gasparri asseriva che la condizione della non coabitazione *in perpetuum* è contro la sostanza del matrimonio; nella I ed. del *Tractatus* sostiene che quella condizione non è contraria alla sostanza; nella III ed. sostiene con fermezza che la dottrina per cui la condizione è contraria alla sostanza non è vera (GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., II, n. 1013).

<sup>(36)</sup> Nella I ed. Gasparri aggiungeva tra le proprietà essenziali del matrimonio « vel rationem sacramenti » (ivi, ed. 1892, II n. 854). Nella III ed. quest'aggiunta è stata tolta e sostituita in un paragrafo seguente con l'affermazione contraria « [...] conditionem autem contra rationem sacramenti non irritare matrimonium collige ex dictis n. 921 » (ivi, ed. 1932, II, n. 1001). Ma in quest'ultimo paragrafo Gasparri aveva in realtà chiarito che occorre distinguere tra l'intenzione mentale di chi *interpretative tantum* e di chi, invece, *positive* afferma nella sua mente *volo matrimonium, sed nolo sacramentum*. Siccome nel secondo caso si dà negazione dello stesso matrimonio per mancanza di consenso e quindi la sua nullità, l'affermazione precedente non risulta del tutto vera. Per altri esempi di variazioni dottrinali intervenute nel corso delle diverse opere sul matrimonio si rinvia a C. LEFEBVRE, *De bonorum matrimonii exclusione secundum Card. Gasparri opera*, in *Miscellanea in memoriam Petri Card. Gasparri*, cit., pp. 139-156.

<sup>(37)</sup> Come quelle relative all'*impedimentum erroris conditionis servilis* che viene eliminato dalla classe degli impedimenti e spostato tra i vizi *ex defectu consensus* (GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., II, n. 894) oppure alla definizione e determinazione dell'*affinitas* (ivi, II, nn. 776-777).

più sacrificata, nonostante le integrazioni apportate in nota nella terza edizione e poi significativamente soppresse nella quarta pubblicata dopo il Codice. Poiché la cosa non è affatto indifferente rispetto alla fissazione della dottrina sugli elementi essenziali del matrimonio, è opportuno indugiare su quest'aspetto.

Cominciamo col dire che sulla storia dell'istituto matrimoniale Gasparri ignora sostanzialmente i tre rilevanti indirizzi di studio che si erano sviluppati in Germania negli anni o decenni immediatamente precedenti: la « teoria degli sponsali » (*Verlobungstheorie*) di Sohm, secondo la quale nel diritto germanico e canonico gli sponsali creano il matrimonio come rapporto di diritto mentre le nozze stabiliscono il rapporto di fatto; in quest'ottica il consenso sarebbe un prodotto della scuola francese che introdusse la teoria romana degli sponsali nel diritto canonico <sup>(38)</sup>; la « teoria del consenso » (*Consenstheorie*) di Friedberg che, invece, ricollega gli sponsali ad un *pactum de contrahendo matrimonio*, che trova la sua conclusione solo nel contratto e quindi rivendica la derivazione delle nozze canoniche dal diritto romano <sup>(39)</sup>; infine, la « copulateoria » di Freisen, secondo la quale il matrimonio raggiunge la sua perfezione giuridica con l'unione sessuale, per cui le radici del matrimonio germanico, cristiano e romano sarebbero da riscontrare nel diritto mosaico <sup>(40)</sup>.

Non meno problematico è il rapporto di Gasparri col diritto romano. I rimandi ad esso sono spesso di seconda o di terza mano (in diversi casi è documentabile la loro derivazione dall'opera di Esmein) e scaturiscono dalla convinzione che esso rifletta la ragione

---

<sup>(38)</sup> R. SOHM, *Das Recht der Eheschliessung aus dem deutschen und canonischen Recht geschichtlich entwickelt*, Weimar, 1875.

<sup>(39)</sup> E. FRIEDBERG, *Das Recht der Eheschliessung in seiner geschichtlichen Entwicklung*, Leipzig, 1865. A dare man forte a questa teoria contro quella di Sohm era intervenuto nel 1887 un'opera di Sehling che chiariva la distinzione tra *sponsalia de futuro* e *sponsalia de praesenti* (E. SEHLING, *Die Unterscheidung der Verlöbnisse im Kanonischen Recht*, Leipzig, 1887).

<sup>(40)</sup> J. FREISEN, *Geschichte des canonischen Eherechts bis zum Verfall der Glos-senliteratur* (1888), Tübingen, 1893<sup>2</sup>. A quest'opera tuttavia Gasparri si riferisce in modo obliquo (I, pp. 6, 16, 20) per il tramite del teologo moralista Lehmkuhl e del lungo resoconto di E. PHILIPPE, *Etude historique sur les origines et le développement du droit matrimonial dans l'Eglise*, in CaC, XIV, 1891, pp. 214 ss.

naturale — secondo un convincimento largamente diffuso dal giuridico naturalismo laico sei-settecentesco —; questo presupposto lo porta a trattare le fonti romanistiche come un corpo astratto di dottrine, e quindi a travisarne l'evoluzione interna e il significato. Egli non mette a profitto né le ricerche filologiche sugli istituti d'interesse specifico (la *conventio in manum* e la *deductio*)<sup>(41)</sup>, né le sintesi storiche o i contributi originali italiani sul matrimonio romano<sup>(42)</sup>. In particolare la monografia del Manenti, uscita tre anni prima del trattato di Gasparri, avrebbe potuto fornire una serie di spunti tendenti a rinvenire nell'*individua vitae consuetudo* l'elemento costitutivo delle nozze romane e a riscontrare la diversità di concezione del *consensus* romano rispetto a quello canonico: non un accordo di volontà istantaneo produttore un vincolo obbligatorio perenne, ma un accordo di volontà « continuato, con effetto limitato nel tempo alla sua stessa durata »<sup>(43)</sup>.

Allo stesso modo il vivace dibattito che, in area tedesca, si era aperto su un istituto singolare del diritto canonico come il matrimonio condizionato (*conditio apposita in matrimonium*) avrebbe potuto influire sulle valutazioni giuridico-dogmatiche. Su quest'ultimo punto, infatti, si era riproposto un contrasto tra due scuole giuridiche: quella facente capo a Schulte, a Manenti, a Riedler, i quali tendevano a ricondurre tale istituto al sistema delle regole del diritto romano in fatto di negozio condizionale e di condizione apposta (la cosiddetta « teoria normale »), e quella di Freisen, di Hussarek, di Friedberg e di Scherer, i quali, invece, sottolineavano le peculiarità del diritto canonico, nel senso di ammettere un'espressione condizionata del consenso, fermo restando l'impossibilità di ammettere un vero e proprio matrimonio condizionato, dato che il vincolo matrimoniale si forma al momento del compiersi della

---

(41) Per un quadro delle indagini, cfr. U. BARTOCCI, *Le species nuptiarum nell'esperienza romana arcaica*, Roma, 1999, pp. 18-24.

(42) Basti ricordare F. SCHUPFER, *La famiglia secondo il diritto romano*, Padova, 1876, e G. PADELLETTI, *Storia del diritto romano*, Firenze, 1878, pp. 111-128, 309-321, 452-458.

(43) C. MANENTI, *Della inapponibilità delle condizioni ai negozi giuridici ed in specie delle condizioni apposte al matrimonio*, Siena, 1889, p. 42. Questo scritto ebbe una notevole importanza nella scienza romanistica posteriore.

condizione e non nel consenso condizionato (la cosiddetta « teoria singolare ») (44).

L'aver trascurato o omesso questi nuovi indirizzi di ricerca storica ha contribuito a operare nel trattato di Gasparri alcuni travisamenti concettuali. Non a caso si è recentemente richiamato, in un grande lavoro di scavo su questo aspetto della codificazione, « il radicale svuotamento » della definizione del matrimonio incentrata sulla società coniugale (45) e la sua sostituzione con una concezione contrattuale frutto di un « fraintendimento imposto dal principio di indissolubilità associato allo schema contrattuale che il diritto canonico usò per recuperare (in tutt'altro senso e quadro culturale) il consensualismo matrimoniale romano » (46). E non a caso già Jemolo aveva rilevato che la dottrina sul *ius in corpus* di Gasparri, conseguente all'ottica del matrimonio-contratto, sia da considerarsi il punto di approdo di « una dottrina dell'oggetto del consenso profondamente diversa da quella romana, e dove il lato sessuale ha il primo posto, e rappresenta quello veramente indispensabile » (47).

Infine Gasparri non tiene conto neppure degli apporti che alcuni storici del diritto italiano come Salvioi e Brandileone avevano dato alla chiarificazione dei motivi e degli effetti del decreto *Tametsi* con i loro lavori sulla celebrazione del matrimonio prima e dopo il concilio di Trento. Si deve concludere che a Gasparri sfugge quasi tutta la letteratura storica prodotta sul matrimonio tra il 1865 e il

---

(44) Per ragguagli in merito a queste teorie si veda F. RUFFINI, *Per la storia del diritto matrimoniale*, in « Il Filangieri », 1894, parte I, pp. 561-572.

(45) *Inst.*, I, 9, 1: « Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuum consuetudinem vitae continens ». Tanto il *Decretum* (C. XXVII, q. II *prooemium*) quanto il *Liber Extra* (X, II, 23, 11) riprendono questa definizione limitandosi a sostituire « continens » con « retinens » per evidenziare il carattere indissolubile del matrimonio. Inoltre: D. XXIII, 2, 1: « Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio ». Modestino lega la *coniunctio* al *consortium omnis vitae*, la quale, nel *Digesto*, viene sostituita dall'*individua vitae consuetudo*. In merito: J. GAUDEMET, *La définition romano-canonique du mariage*, ora in *Id.*, *Eglise et société en Occident au Moyen Age*, London, 1984, XIV, pp. 107-114).

(46) Così un giovane e valente canonista prematuramente scomparso: E. DIENI, *Tradizione « juscorporalista » e codificazione del matrimonio canonico*, Milano, 1999, pp. 86-87, 269.

(47) A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Bologna, 1993<sup>2</sup>, p. 127.

1889: unica eccezione l'opera dell'Esmein <sup>(48)</sup> uscita nel 1891-92 di cui Gasparri però terrà conto — come si è detto — solo nella terza edizione del trattato nel 1904. Non a caso, dunque, canonisti del livello di Boudinhon e di Wernz indicano questo limite nelle loro recensioni <sup>(49)</sup>.

Vista la scarsa propensione per gli studi storico-critici, conviene portare l'attenzione sulle fonti canonistiche e sulle scuole dottrinali a cui Gasparri si riferisce in prevalenza. Già un acuto studioso come Wernz osservava che Gasparri utilizza sempre e soltanto una letteratura selezionata: tra gli autori medievali dà la parola solo a san Tommaso (che risulta il più citato), al maestro Rolando, a Bernardo di Pavia, a Tancredi e a san Raimondo, mentre altri teologi e decretisti non vengono mai presi in considerazione (Ivo di Chartres, Ugo di San Vittore o Duns Scoto). Queste omissioni non appaiono casuali ove si pensi che l'impostazione data al matrimonio da taluni di loro non muoveva dagli stessi presupposti della concezione prevalente in Tommaso <sup>(50)</sup>. Comunque il grosso dei rinvii e delle citazioni provengono dai dottori post-tridentini in materia matrimoniale, siano essi principalmente dei moralisti (Lugo, Laymann) oppure dei canonisti (Pirhing, Reiffenstuel, Schmalzgrueber e Benedetto XIV). Due autori gesuiti spiccano su tutti gli altri: Bellarmino col *De controversiis christianae fidei - De matrimonii sacramento* e Tomás Sánchez col *De sancto matrimonii sacramento* <sup>(51)</sup>. Su questo binomio così autorevole Gasparri innesta le prosecuzioni ottocen-

<sup>(48)</sup> A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, 2 voll., Paris, 1891 (n. ed. a cura di Général e Dauvillier, Paris, 1929-35).

<sup>(49)</sup> WERNZ, rec. cit. a GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., pp. 154-155.

<sup>(50)</sup> Cfr. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., pp. 124-126; B. BASDEVANT-GAUDEMET, *Le mariage d'après la correspondance d'Ives de Chartres*, ora in Id., *Eglise et autorités. Etudes d'histoire du droit canonique médiéval*, Limoges, 2006, pp. 373-391; C. GNEO, *La dottrina del matrimonio nel « De beatae Mariae virginitate » di Ugo di S. Vittore*, in « Divinitas », XVII, 1973, pp. 374-394.

<sup>(51)</sup> Come ha osservato Giacchi, le soluzioni avanzate da Sánchez in materia di matrimonio sono sempre frutto di un esame « che non è soltanto mirabile per la forza logica di penetrazione speculativa ma anche, e non meno, per il realismo che lo pervade » (O. GIACCHI, *La Compagnia di Gesù e la scienza del diritto*, ora in Id., *Chiesa ed esperienza giuridica (1933-1980)*, I, Milano, 1981, p. 136. Sull'apporto dottrinale delle *Disputationes* si veda, in sintesi, la 'voce' di R. NAZ in DDC, VII, coll. 864-870).

tesche della trattatistica teologica d'indirizzo tomistico (Perrone, Franzelin, Rosset) e morale influenzata da Alfonso Maria de' Liguori (Scavini, Ballerini-Gury, Lehmkuhl), di diritto matrimoniale canonico (Palmieri, van de Burgt, Wernz).

Gasparri si confronta anche con i canonisti del suo tempo, purché le loro opere siano accessibili in lingua latina o francese. A Wernz rincresce che abbia trascurato certi autori tedeschi come Laurin e Freisen, che gli avrebbero reso un buon servizio <sup>(52)</sup>. Anche per ragioni di discepolato, Gasparri dedica una menzione speciale ai suoi maestri nel Seminario Romano: De Angelis, Santi e Santori. I nomi dei primi due ricorrono frequentemente nel trattato, anche a testimonianza del loro magistero nel diritto canonico <sup>(53)</sup>; del terzo, non avendo lasciato corsi scritti, Gasparri può fare solo memoria del suo insegnamento di teologia sacramentaria e affermare la sua dipendenza dottrinale in termini molto espliciti <sup>(54)</sup>.

Un debito ancor più importante Gasparri lo contrae con il teologo moralista Giuseppe D'Annibale sia nell'impostazione del suo trattato, che riprende l'indovinata fusione tra morale e diritto che era stata trasfusa nella *Summula* (cfr. cap. X § 1.2), sia nella soluzione di questioni specifiche, dove si riscontra una larga convergenza di idee tra i due studiosi <sup>(55)</sup>, sia nella sistemazione dottrinale di taluni istituti canonistici, dove sviluppa definizioni e concetti tratti dal moralista reatino o che erano già *in nuce* nella sua opera <sup>(56)</sup>.

<sup>(52)</sup> WERNZ, rec. cit. a GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., p. 157.

<sup>(53)</sup> Come punto di partenza si può notare che la definizione di Gasparri di contratto e di sacramento di matrimonio riprende quella giustiniana ed è abbastanza simile a quella del suo maestro romano (DE ANGELIS, *Praelectiones*, cit., III, pars I, n. 8 p. 20; GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, nn. 9 e 36).

<sup>(54)</sup> « Quae vero ad dogmaticam doctrinam, praesertim in cap. III et IV, pertinent, ex praelectionibus hausimus, quas in Pontificio Seminario Romano tradebat cl. vir Camillus Santori [...] » (GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., *Prooemium*, p. X). Su Santori v. *supra*, cap. IV § 3 e *infra*, § 2.2

<sup>(55)</sup> Si veda, ad es., la posizione sul riconoscimento della competenza civile sul matrimonio degli infedeli (GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, nn. 290 ss.; I. D'ANNIBALE, *Summula theologiae moralis*, Romae, 1906<sup>3</sup>, III, n. 425).

<sup>(56)</sup> Dalla *Summula* del cardinale reatino il *Tractatus* di Gasparri riprende, tra l'altro, la definizione di condizione (GASPARRI, I, n. 99; D'ANNIBALE, I, n. 41) di impedimento (GASPARRI, I, n. 255; II, n. 872; D'ANNIBALE, III, n. 443), di consenso (GASPARRI, I, n. 255; II, n. 872; D'ANNIBALE, III, n. 428), la distinzione tra *mentecapti*,

Infine Gasparri si avvale del contributo dottrinale proveniente dalle monografie di diritto matrimoniale, come quelle di Pietro Giovine, di Giuseppe Mansella, di H.J. Feije, di Serafino Zitelli<sup>(57)</sup> sugli impedimenti e dispense matrimoniali; di Eschbach<sup>(58)</sup> in materia d'impotenza, di Giuseppe Antonelli<sup>(59)</sup> e di altri minori sui problemi emergenti di medicina pastorale.

Questo deciso spostamento di Gasparri sul diritto matrimoniale a lui contemporaneo è ravvisabile nello spazio riservato ai documenti pontifici e alla più recente giurisprudenza di Curia. Oltre al magistero di Pio IX e di Leone XIII, egli fa ovviamente riferimento ad un numero sterminato di istruzioni e di decisioni delle varie congregazioni. Pregio o privilegio particolare del suo lavoro, da taluno invidiato, è però la possibilità di aver avuto l'accesso e di avere riprodotto non solo le sentenze in materia già pubblicate o in via di pubblicazione dei più importanti dicasteri (Concilio, Propaganda Fide, Vescovi e Regolari, ecc.), ma anche quelle del tutto ignote e destinate a rimanere tali, nonostante la loro autorità e rilevanza, del Sant'Uffizio. Sotto questo profilo Wernz ritiene il trattato di Gasparri difficilmente superabile, anche se nell'impiego copioso e minuto delle decisioni curiali ravvisa un duplice rischio metodologico. Quello di scambiare la funzione della giurisprudenza con quella che propriamente spetta alla legislazione: « in questa direzione — avverte il gesuita — si richiede una certa misura, a meno che non si voglia sostituire, come invece fanno certi giuristi inglesi, allo studio delle leggi ecclesiastiche vere e proprie, solo altre ricerche sulla prassi delle sentenze delle congregazioni romane ». E quello di argomentare senza tenere conto delle frequenti variazioni cui è

---

*amentes seu furiosi, dementes* (GASPARRI, II, n. 884; D'ANNIBALE, I, n. 31), le differenze tra contratto matrimoniale e gli altri contratti (GASPARRI, I, n. 17; D'ANNIBALE, III, n. 426), ecc.. Sull'influsso circa la teoria della simulazione v. *infra*, § 3.

<sup>(57)</sup> P. GIOVINE, *De dispensationibus matrimonialibus. Consultationes canonicae*, 2 voll., Neapoli, 1867; I. MANSSELLA, *De impedimentis matrimonium dirimentibus ac de processu iudiciali in causis matrimonialibus*, Romae, 1881; H.J. FEIJE, *De impedimentis et dispensationibus matrimonialibus*, Lovanii, 1885<sup>3</sup>; S. ZITELLI, *De dispensationibus matrimonialibus*, Romae, 1887.

<sup>(58)</sup> Sulle opere di Eschbach v. APPENDICE II, B, s.v..

<sup>(59)</sup> I. ANTONELLI, *De conceptu impotentiae et sterilitatis...*, Romae, 1900; ID., *De mulieris excisae impotentia ad matrimonium*, Romae, 1903.

soggetta la stessa giurisprudenza, ossia il pericolo di vedere « fin troppo facilmente nelle risposte della congregazione conciliare sentenze definitive di forza universalmente vincolante » (60).

## 2.2. *Lo sfondo teologico.*

Il posto centrale che tiene la canonistica post-tridentina nelle fonti dottrinali porta ad indagare l'orizzonte teologico da cui muove il trattato matrimoniale di Gasparri. In sintesi si può dire che esso è principalmente costituito dalla visione antropologica della seconda scolastica, dai problemi dottrinali lasciati in sospeso dal concilio di Trento e in parte definiti successivamente dal magistero dei papi, dagli orientamenti teologici emersi nelle discussioni preparatorie del concilio Vaticano I.

Lo schema antropologico fondamentale entro cui veniva a collocarsi la realtà matrimoniale poggiava sulla distinzione, elaborata dalla scolastica del XVI secolo, di due ordini distinti e relativamente autonomi (« natura » e « soprannatura »), cui corrispondevano due *status* distinti (quello della natura decaduta, da un lato, e quello della natura decaduta e riparata, dall'altro: ordine della creazione e ordine dell'elevazione), un duplice fine (naturale e soprannaturale) (61). In quest'orizzonte sull'istituto naturale del matrimonio, di per se stesso dotato di carattere sacro, si veniva ad innestare, dall'esterno, la grazia divina santificante (62). Mediante il ricorso al concetto di « natura pura », assunto a principio e metro della realtà umana, questo schema da un lato facilitava la convergenza tra l'elemento contrattuale (piano dell'ordine naturale) e l'elemento sacramentale delle nozze (piano dell'ordine soprannaturale), incipiente nell'età medievale e solennemente sancita dal concilio di Trento contro i protestanti, dall'altro favoriva l'articolazione di questi due livelli in sfere differenziate per oggetto, qualificazione, appartenenza, rilevanza e fini. Mentre il piano « naturale » del matrimonio era domi-

(60) WERNZ, rec. cit. a GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, pp. 155-156.

(61) H. DE LUBAC, *Agostinismo e teologia moderna*, trad. it. Bologna, 1978; G. COLOMBO, *Del Soprannaturale*, Milano, 1996.

(62) Sulla costruzione teologico-canonistica del sistema matrimoniale classico tra il XII ed il XIV secolo resta ancora utile la lettura di P.A. D'AVACK, *Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico*, I, Firenze, 1952, pp. 382-423.

nato dalla ragione del contratto, si esplicava in fòro esterno, rientrava nell'ambito della Chiesa militante e visibile, riguardava giuridicamente la validità dell'atto ed era diretto al fine pubblico ed immanente della conservazione e propagazione della specie, il piano « soprannaturale » era comandato dalla ragione del sacramento, si esplicava nel fòro interno, rientrava nell'ambito della Chiesa misterica e invisibile, concerneva giuridicamente la liceità dell'atto ed era diretto al fine individuale e religioso del rimedio medicinale contro la concupiscenza e il peccato.

A tutta questa materia matrimoniale il grande teologo Bellarmino — cui Gasparri si riferisce sempre nei passaggi decisivi della sua opera <sup>(63)</sup> — aveva dato, alla conclusione del concilio di Trento, una configurazione non solo dottrinalmente coerente ma anche politicamente funzionale alle rivendicazioni della giurisdizione ecclesiastica <sup>(64)</sup>. In sintonia col Sánchez, Bellarmino aveva infatti individuato la specificità del sacramento nuziale nella natura contrattuale, per poi affermare, per suo conto, che il sacramento non aggiunge nulla *ab extrinseco* agli elementi costitutivi del contratto, ma che esso è stato elevato da Cristo a « signum rei sacrae ». In questa identificazione tra contratto matrimoniale e sacramento trovavano la sintesi il principio contrattualista del *solus consensus*, di derivazione romanistica e canonistica, e il dogma del carattere sacramentale del matrimonio cristiano, sancito dal concilio di Trento. Più specificatamente, il rapporto tra la natura contrattuale e quella sacramentale veniva da Bellarmino qualificato mediante la categoria di « elevazione » (egli preferisce il verbo *evehere* in luogo di *perficere*) per indicare che il contratto naturale appartiene all'essenza del sacramento ed è ad esso intrinsecamente ordinato <sup>(65)</sup>.

---

<sup>(63)</sup> Come indice del ritorno a Bellarmino si può ricordare la nuova edizione romana, nel 1832, delle *Disputationes* nonché le numerose edizioni ottocentesche della *Dottrina cristiana*. Cfr. A. ANTÓN, *El misterio de la Iglesia. Evolución histórica de las ideas eclesiológicas*, Madrid, 1986-1987, II, pp. 309, 414.

<sup>(64)</sup> Con l'affermazione dell'*inseparabilità* tra contratto e sacramento, la chiesa romana poteva difendere, nei riguardi dei sovrani, una propria competenza esclusiva non solo sul sacramento — ciò che avveniva col rito della benedizione delle nozze e dopo Trento con l'introduzione della forma canonica — ma anche sulla formazione e sulla validità del contratto (impedimenti matrimoniali, dispense, errore, vizi, ecc.).

<sup>(65)</sup> R. BELLARMINO, *Disputationes de controversiis christianae fidei adversus hujus*

Accanto all'opera e alle premesse culturali di Bellarmino, a costituire la tela di fondo del trattato di Gasparri è un complesso assai aggrovigliato di rilevanti questioni teologiche in materia matrimoniale che, non avendo trovato soluzione nel concilio di Trento, erano state a lungo discusse dalla dottrina e in parte definite dall'autorità suprema della Chiesa nell'Ottocento. Tra l'altro i padri tridentini non si erano espressi né sulla definizione del matrimonio, né sulla materia né sulla forma sacramentale, né sui ministri, né sulle modalità del legame tra il contratto e il sacramento. Proprio quest'ultimo tema divenne, com'è noto, il punto di aggregazione e di divisione delle posizioni dottrinali. Strettamente collegata con la soluzione del rapporto di identità o di distinzione del contratto col sacramento era, infatti, sia la questione dell'inserimento del matrimonio nella sistematica teologica dei sacramenti (e quindi della individuazione della materia, della forma e del ministro), sia la questione, estremamente delicata e rilevante, della delimitazione delle sfere di competenza tra la Chiesa e gli Stati nell'ambito della formazione e della validità del vincolo <sup>(66)</sup>. A queste difficoltà teologiche e politiche, si sommarono, in ultimo, le antinomie teoriche scaturite da alcuni casi-limite o dalle conseguenze del decreto tridentino *Tametsi* sull'obbligatorietà della forma giuridica pubblica <sup>(67)</sup>.

Tra il XVII e il XIX secolo si erano andate delineando quattro correnti teologico-canonistiche in parte differenti cui corrisposero altrettante sistemazioni teoriche della concezione teologica del matrimonio <sup>(68)</sup>:

---

*temporis haereticos* (1586), Mediolani, 1721, III, C. V, lib. unicus, controuv. I-II, capp. 4-8.

<sup>(66)</sup> Si veda la ricostruzione di G. DALLA TORRE, *Aspetti dell'inseparabilità tra matrimonio contratto e sacramento e conflitti tra Chiesa e Stato nell'età moderna*, in *Il matrimonio sacramento nell'ordinamento canonico vigente*, Città del Vaticano, 1993, pp. 113 ss.

<sup>(67)</sup> I casi di validità più controversa riguardavano i matrimoni *inter mutos* o *inter absentes*, quelli precedenti al concilio dei cattolici e dei neoconvertiti, quelli contratti con l'intenzione di escludere il sacramento o in stato di peccato grave, ecc.

<sup>(68)</sup> Per un'ampia disamina dei problemi qui evocati si veda: G. LE BRAS, *Mariage. III. La doctrine du mariage chez les théologiens et les canonistes depuis l'an mille*, in DTC, IX/2, coll. 2257-2267; E. CORECCO, *L'inseparabilità tra contratto matrimoniale e sacramento alla luce del principio scolastico « Gratiam perficit non destruit naturam »*, ora in ID., *Ius et communio*, cit., II, pp. 446-515.

1) quella che sosteneva l'*identità perfetta* del contratto col sacramento. Aveva il suo massimo patrono nel già ricordato Bellarmino, spiegava l'elevazione del contratto al sacramento come un processo intrinsecamente unitario e non dualistico, vedeva l'essenza del matrimonio in termini esclusivamente contrattualistici, postulava che i coniugi contraenti fossero i ministri del sacramento ed esaltava gli aspetti oggettivi del contratto-sacramento ricorrendo alla teoria dell'istituzione divina <sup>(69)</sup>. Proprio sul principio dell'inseparabilità assoluta tra contratto e sacramento si fondava la competenza ecclesiastica su tutti gli aspetti connessi con la natura del contratto e riserva agli Stati solo gli effetti civili del matrimonio. Questa elaborazione ebbe grande fortuna, venendo accolta dalla stragrande maggioranza dei teologi e recepita dal magistero come dottrina ufficiale della Chiesa;

2) quella che considerava la possibilità che queste due realtà potessero in taluni casi essere separate (teoria della *distinzione*). Abbracciata da Scoto, Gaetano, Vázquez, Rebelo per risolvere casi particolari che non rientravano nel sistema dell'identità, questa tesi poneva il rapporto tra le due realtà in modo estrinseco presupponendo l'aggiunta della grazia al contratto come qualcosa di giustapposto e di accessorio. Anch'essa identificava l'essenza del matrimonio nel consenso e i ministri del sacramento nei coniugi, ma, a differenza di Bellarmino, svolgeva la teoria dell'intenzione dei nubendi e, quindi, accentuava il valore da annettere agli elementi soggettivi ai fini del riconoscimento della validità sacramentale;

3) quella che supponeva la *separazione assoluta* tra contratto e sacramento per tutti i matrimoni in generale. Era la concezione propria degli autori gallicani e giuseppinisti (De Dominis, Launoy, sinodo di Pistoia del 1786, Nuytz) secondo cui la realtà naturale e quella sacramentale rispondevano a esigenze di ordine diverso e pertanto erano soggette, quanto al riconoscimento della loro validità, a giurisdizioni differenti: la prima allo Stato e la seconda alla Chiesa;

4) infine quella sostenuta da Melchor Cano, che distingueva ma

---

<sup>(69)</sup> Per questa teoria, in virtù di un atto di volontà di Cristo, il battezzato che contrae validamente il contratto matrimoniale riceve congiuntamente la grazia santificante del sacramento.

non separava del tutto le due realtà costituenti il matrimonio. Questa tesi poggiava su una concezione integrativa e non elevativa del rapporto tra natura e grazia, contratto e sacramento, volontà dei nubenti e volontà della Chiesa, forma giuridica e forma liturgica. I contraenti possono formare da soli il contratto ma questo diventa sacramento solo con la benedizione nuziale del sacerdote (secondo la tradizione delle chiese orientali non condannata dal concilio di Trento). Grazie al recupero del valore dell'atto liturgico compiuto dalla Chiesa sugli sposi, Cano risolveva positivamente anche l'altro problema di fondo rappresentato dalla struttura ileomorfa dei sacramenti: la materia del matrimonio è data dalla realtà naturale del contratto dei nubendi, la forma dalla benedizione nuziale e il ministro è identificato nel sacerdote. Per quanto combattuta aspramente da Bellarmino, questa teoria sopravvisse a lungo, fu condivisa da una discreta schiera di teologi e canonisti fino a metà Ottocento e, per ragioni che vedremo, finì per essere del tutto screditata solo alle soglie del codice canonico <sup>(70)</sup>.

Ora, l'opzione tra queste correnti dottrinali non era indifferente tanto per ciò che concerne le proprietà e gli elementi essenziali del matrimonio quanto per ciò che riguarda la sua definizione e il suo ruolo nella Chiesa e nella società. Ovviamente anche la risoluzione di numerosi casi controversi veniva a dipendere dalla impostazione prescelta. Chi sosteneva l'identificazione reale tra sacramento e contratto nonché la teoria dell'istituzione oggettiva del matrimonio, con la conseguente concezione della causalità sacramentale *ex opere operato*, era condotto a difenderne ad oltranza il carattere di validità e di indissolubilità. Soprattutto, però, era portato a incentrare l'essenza del matrimonio sull'aspetto contrattuale e a concepirne i caratteri e le finalità in analogia con la dimensione naturalistica dell'istituto. In questa posizione era dunque latente la tendenza a trascurare il profilo sacramentale del matrimonio. Al contrario, sempre semplificando un po' i termini del problema, chi distingueva o addirittura separava contratto e sacramento e richiedeva l'espressa intenzionalità dei contraenti o perlomeno la mancanza di un'intenzione contraria verso il sacramento, aveva un concetto più relativo del carattere di validità e di indissolubilità del matrimonio. Il

---

(70) Cfr. LE BRAS, *Mariage. III. La doctrine du mariage*, cit., coll. 2255-2257.

pericolo maggiore di questa impostazione era quello di favorire, come di fatto avverrà nelle dottrine giurisdizionaliste, la secolarizzazione dell'aspetto sacramentale e la riduzione del matrimonio a mero contratto civile riconosciuto dallo Stato.

Tutte queste premesse non avrebbero avuto molto senso se non fossero di particolare incidenza per capire le scelte teologiche e canonistiche di Gasparri. Intanto cominciamo col dire che l'esposizione dell'essenza del matrimonio da lui premessa nel trattato sul matrimonio rispecchia fedelmente, anche nella divisione dei paragrafi, la teologia del « duplice ordine »: il piano della *lex naturale* e dell'*elevatio ad dignitatem sacramenti*. La definizione dell'istituto matrimoniale è derivata, nei suoi componenti costitutivi, dal solo ordine naturale; anzi, il matrimonio-sacramento regolato dal diritto canonico non è altro che l'elevazione all'ordine soprannaturale dell'originaria istituzione giuridico-naturale. La grazia interviene sulla base contrattuale come un elemento integratore essenziale, per salvare l'autonomia dell'ordine soprannaturale ma con effetti giuridicamente limitati alla pienezza dell'indissolubilità <sup>(71)</sup>. Per un atto della volontà divina tutti gli elementi costitutivi del contratto si ritrovano nel sacramento matrimoniale. Al riguardo Gasparri fa sue le parole adoperate da Lugo circa l'integrità naturale del contratto: « Noluit Christus variare conditiones illius contractus, sed illum qualis erat, elevare, ut quoties validus esset in ratione contractus, inter baptizatos haberet etiam rationem sacramenti » <sup>(72)</sup>.

La dipendenza dottrinale di Gasparri dalle dottrine di Bellarmino si manifesta anche su diversi altri aspetti, di cui parleremo tra breve: il principio dell'inseparabilità della *ratio contracti* dalla *ratio*

---

(71) GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I § 2 nn. 26-37. « Cum vero id esset impossibile sine gratia supernaturali, hinc matrimonio inter Christianos addidit gratiam; imo ipsi contractui matrimoniali indidit vim producendi ex opere operato hanc gratiam “qua naturalem illum amorem perfereret, et indissolubilem unitatem confirmaret”, ut ait Conc. Trid., sess. XXIV » (ivi, I, n. 27).

(72) DE LUGO, *De justitia et de jure*, disp. XXII, n. 392, riportato da GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, n. 30. Il quale conclude: « Christus D., elevans ad dignitatem veri sacramenti matrimonium baptizatorum, non mutavit naturam contractus, sed mutavit *ordinem*, quatenus illud reddidit supernaturale, ei adnectens vim producendi gratiam ex opere operato, ita ut matrimonium baptizatorum sit contractus supernaturalis, dum matrimonium non baptizatorum est contractus naturalis, etsi et ipse sacer et religiosus » (*ibidem*).

*sacramenti* e quindi il carattere meramente concettuale della distinzione tra questi due elementi; l'individuazione della materia e della forma del sacramento nelle parole che conferiscono e che accettano la *traditio iuris in corpus alterius*; l'attrazione del contratto-sacramento del matrimonio nella sfera della giurisdizione ecclesiastica, salvo gli effetti civili.

Ma, oltre a ciò, è degno di nota il fatto che Gasparri rigetti completamente, al pari di Bellarmino, la dottrina di Cano sulla mediazione della Chiesa nella costituzione del sacramento matrimoniale e sull'identificazione del ministro nel sacerdote (73). Tale presa di posizione non è casuale ove si pensi che il principale oppositore di Cano nell'Ottocento era stato il teologo Camillo Santori, venerato docente di Gasparri all'Apollinare (cfr. cap. IV § 3). Quale coordinatore dei lavori della commissione teologico-dogmatica preparatoria del concilio Vaticano I, Santori aveva predisposto un *Votum de matrimonio* basato principalmente su due profili controversistici (74): 1) l'assimilazione della posizione di Cano a quella dei gallicani, nell'evidente volontà di condannare ogni dottrina teologica che potesse prestare il fianco alle rivendicazioni regaliste, con un'evidente stravolgimento del pensiero del teologo spagnolo; 2) la ricostruzione del dogma tridentino sulla sacramentalità del matrimonio in funzione della dottrina dell'elevazione del contratto al sacramento, operazione anch'essa forzosa, compiuta sotto l'effetto dei nuovi pronunciamenti magisteriali di Pio IX, che in alcune lettere e poi con le proposizioni LXVI e LXXIII del *Sillabo* aveva definito l'« inseparabilità » e l'« indivisibilità » delle due realtà del matrimonio (75).

Alla commissione vaticana non interessava definire la natura

---

(73) Sulle dispute intorno a questo punto nei secoli XVI-XIX si veda G.H. JOYCE, *Matrimonio cristiano. Studio storico-dottrinale*, trad. it., Alba, 1954, pp. 179-181; 193-196.

(74) Sul *Votum* di Santori e sulle modifiche volute dalla Commissione si veda specialmente E. CORECCO, *Il sacerdote ministro del matrimonio?*, ora in *Id.*, *Ius et communio*, cit., II, in part. pp. 385 ss.

(75) PIUS IX, ep. *La lettera*, 9 sett. 1852 (CIC Fontes, II, n. 514 pp. 869-870); allocut. *Acerbissimum*, 27 sett. 1852, dove si legge tra l'altro: « inter fideles matrimonium dari non posse, quin uno eodemque tempore sit sacramentum » (ivi, p. 877). Un anno prima Pio IX nella litt. ap. *Ad apostolicae*, 22 ag. 1851, aveva condannato le teorie del canonista torinese G. N. Nuytz (ivi, n. 511 pp. 858-859).

giuridica del matrimonio (*contractus, foedus, societas* sono termini che ricorrono alternativamente nei testi) quanto rifiutare la dissociazione tra il contratto e il sacramento allo scopo di difendere la competenza della Chiesa sull'uno come sull'altro <sup>(76)</sup>. Concetto che venne chiarito dal magistero di Leone XIII nell'enciclica *Arcanum* del 10 febbraio del 1880, dove si introduce per la prima volta il concetto di indissociabilità tra le due realtà del matrimonio (ma si ribadisce che è stato elevato alla dignità di sacramento non il contratto bensì il matrimonio cristiano) e si precisa il ruolo che poteva esercitare lo Stato <sup>(77)</sup>.

Allargando la portata del documento leoniano sul rapporto tra contratto e sacramento, le dottrine secondo cui i coniugi contraenti sono i ministri del sacramento e la materia e la forma si trovano all'interno del contratto presero sempre più vigore tra i teologi e i canonisti negli anni precedenti all'avvio del codice canonico, mentre le differenti opinioni di Cano vennero apertamente rifiutate oppure considerate superate <sup>(78)</sup>. Non meraviglia, quindi, che Gasparri non abbia la minima esitazione nel qualificare teologicamente certa la prima dottrina e priva di ogni probabilità la seconda <sup>(79)</sup>.

Possiamo così giungere ad una prima conclusione di carattere generale: il trattato di Gasparri rappresenta il punto estremo della tendenza teologica a *ridurre* il sacramento del matrimonio nell'atto

---

<sup>(76)</sup> Si volevano contrastare le rivendicazioni degli Stati dell'Europa orientale e dell'America Latina dirette a imporre la loro giurisdizione sul matrimonio alla stregua di quanto avvenuto in diversi paesi dell'Europa occidentale. Cfr. CORECCO, *Il sacerdote ministro del matrimonio*, cit. pp. 434-438; J.B. SEQUEIRA, *Tout mariage entre baptisés est-il nécessairement sacramental? Etude historique, théologique et canonique sur le lien entre baptême et mariage*, Paris, 1985, p. 397.

<sup>(77)</sup> CIC Fontes, III, n. 580 pp. 153-167; EE, III, nn. 111-181, in part. nn. 146 e 169. È ampiamente riportata da GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, n. 29 assieme agli estratti dei testi magisteriali di Pio IX.

<sup>(78)</sup> Sull'evoluzione della opinione dei teologi e dei canonisti tra la fine del XIX e inizi del XX secolo si veda l'indagine di SEQUEIRA, *Tout mariage entre baptisés est-il nécessairement sacramental?*, cit., pp. 401-410.

<sup>(79)</sup> GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, n. 33 p. 23. Gasparri definisce « theologicè certum est minostros esse ipsos contrahentes, qui simul sunt subiectum, non sacerdotem assistentem » e dichiara che l'opinione sul sacerdote ministro del matrimonio « omnem probabilitatem amisit ». Egli segue Tommaso d'Aquino, Domenico Soto, Bellarmino, Suárez, Sánchez, Benedetto XIV, di cui riporta un passo a supporto della sua tesi.

contrattuale e a *subordinare* l'elemento propriamente sacramentale all'elemento propriamente contrattuale<sup>(80)</sup>. Stabilita l'inscindibilità tra sacramento e contratto, dopo Bellarmino restava aperto il problema di contraddistinguere i significati delle rispettive dimensioni senza annullare la realtà del matrimonio nella realtà del contratto ossia senza identificare l'intero istituto nel suo elemento costitutivo<sup>(81)</sup>. Tale linea dottrinale parte da Bellarmino — che comunque annette al sacramento un significato extracontrattuale — passa dalle discussioni preparatorie del Vaticano I e si solidifica con le interpretazioni restrittive della scuola teologica romana del Santori. Parallela ad essa si snoda la linea magisteriale che, cominciata con la definizione tridentina del matrimonio vero sacramento, prosegue con Pio VII e Pio VIII che recepiscono la nozione di « elevazione », si precisa con Pio IX che introduce il concetto di « indivisibilità » e di « inseparabilità », infine si completa con la formula dell' « identità » tra contratto e sacramento di Leone XIII. Va però osservato che non attraverso il magistero universale della Chiesa ma attraverso

---

(80) Sembra doveroso rilevare che uno dei pochi casi in cui Gasparri non applica, nell'edizione 1892 del suo trattato, il principio dell'« automatismo » sacramentale — quello dei coniugi infedeli che si convertono e si fanno battezzare — nell'edizione *post Codicem* del 1932 sia ricondotto al principio secondo cui un matrimonio diviene sacramentale col battesimo (GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, ed. 1892, I, p. 134; ed. 1932, I, pp. 35-36). Indice della preminenza della logica contrattualistica sembra poi l'affermazione di Gasparri secondo cui non incorre nel sacrilegio il battezzato che contrae matrimonio in modo simulato « quia non sacramentum simulat, sed contractum » (ivi, ed. 1892, I, p. 135; ed. 1932, I, p. 37).

(81) Come si vedrà tra breve il modello giuridico contrattuale del matrimonio cattolico è il risultato di una complessa operazione di assimilazione e di rielaborazione tipica del diritto canonico. La giuridificazione del sacramento era in qualche modo implicita nell'innesto del diritto naturale nell'ordinamento medievale della Chiesa e al principio dell'inseparabilità del sacramento col contratto nell'età moderna; ma il sacramento non poteva non essere assunto nel sistema canonico senza venire perciò stesso trasformato, logicizzato e formalizzato. Nondimeno era e resta essenziale da un lato evitare la confusione delle differenti sfere (teologica, liturgica, giuridica), dall'altro essere consapevoli dei limiti strutturali connessi con una simile operazione che, per quanto legittima ed essenziale, non risulterà mai adeguata all'oggetto. In questo senso è stato osservato che « tanto la teoria, prima medioevale e poi controriformistica, del matrimonio come contratto quanto la teoria postcodicistica del matrimonio come negozio giuridico sono delle traduzioni infedeli della sostanza del sacramento » (CAPUTO, *Introduzione allo studio*, cit., II, pp. 148-149).

l'intervento di Gasparri (prima come canonista poi come funzionario di Curia) nel canone 1012 § 2 del codice canonico del 1917 si giunge a specificare che è *il contratto e non il matrimonio* ad essere stato elevato alla dignità di sacramento <sup>(82)</sup>.

### 2.3. *Lo schema contrattualista.*

D'altro canto la costruzione del matrimonio canonico culminante nel trattato di Gasparri, poi trasposta nel codice canonico, è il risultato di una lunga evoluzione dottrinale che occorre ripercorrere sinteticamente per mostrare ancora una volta quanto le categorie della scolastica medievale e della seconda scolastica siano penetrate a fondo nella sua opera. In maniera molto sintetica e sommaria si può partire dall'osservazione, particolarmente densa, di Nörr secondo cui, mentre nella concezione medievale il matrimonio rappresentava « un elemento del piano divino di salvezza », « la storia successiva del matrimonio è stata, notoriamente, la storia della sua secolarizzazione e profanizzazione e — legata a questi fatti — la storia della sua deistituzionalizzazione [...] e contrattualizzazione » <sup>(83)</sup>.

La scolastica medievale, aveva operato una *naturalizzazione* del sacramento del matrimonio dall'ordine divino della salvezza individuale e collettiva all'ordine naturale e sociale della creazione, in concomitanza con la nuova concezione cosmologica della natura e con l'avanzato processo d'innervamento della Chiesa nelle strutture della società. Sotto il profilo teologico ciò era potuto avvenire, come si sa, mediante una graduale inversione di funzioni e di ruoli tra l'originaria e dominante premessa ontologica giustificativa del matrimonio cristiano (il *remedium concupiscentiae*) e la successiva e accessoria funzione strumentale dello stesso (*ordinatio ad prolem*). Già allora la pro-

---

<sup>(82)</sup> CIC 1917, can. 1012 § 2: « Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum ». Da porre a confronto con GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, p. 131: « Ex dictis apparet Christum D. ipsi contractui matrimoniali inter Christianos indidisse vim producendi gratiam, et ita illum ad dignitatem sacramenti elevasse ».

<sup>(83)</sup> K.W. NÖRR, *Il contributo del diritto canonico al diritto privato europeo: riflessioni dal punto di vista della identificazione del concetto di diritto*, in *Diritto canonico e comparazione*, a cura di R. Bertolino, S. Gherro, L. Musselli, Torino, 1992, p. 22. Aggiungeremo soltanto che tale processo, prima che negli Stati moderni e contemporanei, è passato attraverso la teologia e il diritto canonico.

creazione aveva finito per occupare il posto principale mentre al rimedio alla concupiscenza era stato assegnato un ruolo secondario<sup>(84)</sup>. Contemporaneamente si cercò di dare una prima traduzione giuridica a questo nuovo concetto di matrimonio mutuandola dai civilisti del XII secolo<sup>(85)</sup>. La realtà dell'unione dei corpi e delle anime che genera la comunità di vita del matrimonio fu interpretata dai teologi e dai decretalisti nei termini giuridico-formali di un contratto che aveva per essenza il consenso e per oggetto specifico il diritto reciproco sul corpo del coniuge in ordine agli atti adatti alla generazione della prole<sup>(86)</sup>. Con l'interpretazione teleologica del matrimonio e con l'attribuzione alla *copula coniugalis* di una valenza terapeutica nei riguardi della concupiscenza, questi teologi prepararono la strada sia alla sussunzione del *bonum coniugii* nel *finis coniugii*, sia al riconoscimento della sacramentalità del matrimonio<sup>(87)</sup>.

Il concilio di Trento venne a sancire definitivamente il *carattere sacramentale* del matrimonio per combattere la negazione luterana, e ad ufficializzare, come s'è visto, la dottrina del matrimonio *contratto solenne-sacramento* per risolvere il grosso problema del valore dei matrimoni clandestini anteriori. Nella dialettica tra ragione etico-sacramentale e ragione giuridico-contrattuale che si aprì allora,

---

<sup>(84)</sup> P. BELLINI, *Sul processo di attrazione del matrimonio alla competenza istituzionale della Chiesa*, ora in ID., *Saggi di storia della esperienza canonistica*, cit., pp. 251-321.

<sup>(85)</sup> Come ha messo in luce Orestano, muovendo dalle fonti romane e specialmente dal *Codex giustiniano*, i civilisti del XII secolo pervennero — in virtù di un errore interpretativo — a una vera e propria 'teoria del matrimonio-contratto'. Solo in momenti successivi questa costruzione si estese ai canonisti, « i quali talmente vi si immedesimarono e l'utilizzarono, da apparire in seguito — agli occhi dei più e sino ai nostri giorni — i suoi creatori » (R. ORESTANO, *Un errore che ha fatto storia: il matrimonio fra i contratti*, in ID., *'Diritto'. Incontri e scontri*, Bologna, 1981, p. 319).

<sup>(86)</sup> Per la dottrina del matrimonio contratto consensuale: LE BRAS, *Mariage. III. La doctrine du mariage*, cit., coll. 2184-2196; D'AVACK, *Cause di nullità e di divorzio*, cit., pp. 19-43. Si veda anche la ricostruzione di J. HERVADA, *Studi sull'essenza del matrimonio canonico*, trad. it., Milano, 2000, pp. 17-22.

<sup>(87)</sup> Perfino la « materia » e « forma » del sacramento erano finiti per essere indicate nella « *mutua corporum traditio* » e nella « *mutua corporum acceptatio* » anziché nelle parti contraenti e nelle parole del consenso. Cfr. LE BRAS, *Mariage. III. La doctrine du mariage*, cit., coll. 2202-2204; sotto il profilo teologico, R. GERARDI, *I problemi della determinazione della struttura ileomorfica e del ministro nel sacramento del matrimonio*, in « *Lateranum* », LIV, 1988, pp. 301-312.

quest'ultima finì per conquistare una posizione assolutamente centrale <sup>(88)</sup>. Il movente teologico (*ratio peccati*) del coniugio divenne ormai un retaggio storico; il movente contrattuale (*ratio contracti*) acquistò sempre più campo, sebbene formalmente legato all'elemento sacramentale. Insomma: la parabola ascendente che aveva condotto ad elevare l'istituto naturale del matrimonio a sacramento inverte ora la sua rotta e conduce gradualmente a identificare e a risolvere la realtà del sacramento nell'istituto del contratto <sup>(89)</sup>.

Il primo tentativo di svolgere una *teoria contrattualistica* del matrimonio in senso moderno si deve al teologo-giurista spagnolo Sánchez, il padre della dottrina matrimonialistica moderna <sup>(90)</sup>. Non per caso. Sono i pensatori della seconda scolastica del XVI secolo ad elaborare per primi <sup>(91)</sup> lo schema generale del contratto e a porre tutte le premesse per poterlo applicare al matrimonio attraverso un procedimento analogico <sup>(92)</sup>. Alle analisi giuridico-morali di Soto, Molina, Lessio, Lugo risale, infatti, l'individuazione: 1) della nozione e schema generale di contratto *qua talis*, delle singole figure di

---

<sup>(88)</sup> Secondo Corecco la separazione reale dell'elemento di diritto naturale da quello di diritto divino instauratasi nell'età moderna avrebbe esercitato « una tirannia dottrinale su tutta la concezione cristiana del matrimonio, fino ai nostri giorni » (E. CORECCO, *Il sacramento del matrimonio: cardine della costituzione della Chiesa*, ora in *Id.*, *Ius et communio*, cit., II, p. 586).

<sup>(89)</sup> S'intende un secondo processo di definizione del matrimonio canonico nuovamente centrato sulle esigenze naturali e sociali dell'istituto, dopo la prima fase rielaborativa attuata dalla scolastica medievale, ripensate però in rapporto al diritto secolare degli Stati e alle polemiche confessionali.

<sup>(90)</sup> G. CABERLETTI, *L'oggetto essenziale del consenso coniugale nel matrimonio canonico. Studio storico-giuridico sul pensiero di Tomás Sánchez*, Brescia, 1986, pp. 50, 83 ss. Cfr. anche DIENI, *Tradizione « juscorporalista »*, cit., pp. 336-351.

<sup>(91)</sup> In un'opera pubblicata a Valencia nel 1573 da Bartolomé de Albornoz sull'*Arte de lo contractos*, che è tra le più sistematiche del tempo, si dedica un intero libro ai contratti matrimoniali (I. BIROCCHI, *Causa e categoria generale del contratto. Un problema dogmatico nella cultura privatistica dell'età moderna. I. Il Cinquecento*, Torino, 1997, p. 230 nota 86).

<sup>(92)</sup> Se si vuole avere una dimostrazione di come si è prodotta questa opera di traslazione concettuale, ci si può riferire ai trattati sui contratti pubblicati tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento. Particolarmente emblematico è il *De contractibus* di Pedro de Oñate del 1646, su cui: P. CAPPELLINI, *Sulla formazione del moderno concetto di 'dottrina generale del diritto'*, in *QF*, n. 10, 1981, pp. 343 ss. note 52-53; BIROCCHI, *Causa e categoria generale del contratto*, cit., pp. 271-309.

contratti, tra cui il matrimonio, e delle relative discipline; 2) delle premesse antropologiche (dominio dei propri atti e volontà di obbligarsi) e degli elementi fondamentali della dinamica contrattuale (schema dei gradi della promessa e figura del trasferimento del diritto); 3) della fisiologia e patologia fenomenologica del « contratto » (analisi raffinata degli elementi e dei momenti della volontà e della decisione negoziale) <sup>(93)</sup>.

Su questa piattaforma teorica vennero tracciati i pilastri e le colonne portanti della concezione canonica delle nozze così come verranno in ultimo sistematizzati da Gasparri. Si tratta di una costruzione *logico-ontologica* imperniata sulla « definizione », da cui far scaturire l'essenza e i fini del matrimonio. La ricerca della definizione *per genus et differentiam*, secondo il metodo classico molto usato dai giuristi, rispecchiava la concezione filosofica realista per la quale ai processi classificatori nominali corrispondono determinazioni reali. Gli elementi propri del matrimonio, da cui ricavare l'essenza e i fini, furono collegati l'uno con l'altro, ordinati e inquadrati secondo le cause, nello schema tipico del contratto in genere: il « *mutuus consensus* » è la causa efficiente dell'« *externus contractus* » il cui effetto immediato è la reciproca consegna dei corpi (« *mutua corporum traditio* »); questa fa sorgere il vincolo come effetto permanente. A sua volta il « *vinculum* » poggia su un fondamento pattizio e quindi si contraddistingue come un rapporto di obbligazione reciproca (« *mutua obligatio ad reddendum debitum* ») di rendere il debito coniugale, crea cioè un diritto di ciascun coniuge verso l'altro a esercitare la sessualità (« *ius quod est in unoquoque ad alterum* »). La consumazione del matrimonio, infine, attribuisce al vincolo la caratteristica della perpetuità (« *usus et consummatio matrimonii* ») <sup>(94)</sup>.

In analogia con la distinzione fondamentale tra *contractus in fieri* e *in facto*, a seconda che esso fosse considerato quale atto della volontà teso a produrre l'obbligazione o quale atto già perfetto e quindi come obbligazione attuale, i diversi elementi del matrimonio furono logicamente scomposti e collocati nella correlativa distinzione tra il *ma-*

<sup>(93)</sup> Si veda la innovativa ricostruzione di P. CAPPELLINI, *Negozio giuridico (storia)*, in DDPCiv., XII, pp. 102-105.

<sup>(94)</sup> T. SANCHEZ, *Disputationum de sancto matrimonii sacramento...*, Venetiis, 1607, l. II, d. 1, n. 2.

*trimonium in fieri* e il *matrimonium in facto esse*. Il rapporto tra questi due momenti si configurò come un'astrazione concettuale rivolta a distinguere la causa efficiente del contratto, contenente tutti gli elementi essenziali allo stato potenziale, dagli effetti che ne risultano ossia il consenso che diventa permanente e che comporta la concretizzazione dei diritti e dei doveri matrimoniali.

L'assimilazione del matrimonio a contratto condusse Sánchez a interpretarlo alla stregua di « un negozio traslativo del *dominium corporis* » e a vedere nella *traditio* ed *acceptatio* vicendevole del corpo dei coniugi un qualcosa di assimilabile « nei suoi effetti alla compravendita, con la relativa distinzione fra il trasferimento della proprietà, che si perfeziona col semplice scambio dei consensi, e l'effettivo acquisto del possesso, individuabile nella *consummatio matrimonii* » <sup>(95)</sup>.

La configurazione della realtà matrimoniale nello schema contrattuale permise di fissare anche l'essenza e i fini del matrimonio, in parte anticipati dalla dottrina medievale sulla scorta delle cause in senso tomista <sup>(96)</sup>. Mentre la « *translatio potestatis corporum* » costituisce l'essenza del matrimonio *in fieri*, la realtà che è posta in essere e che permane indipendentemente dall'esercizio della potestà (il vincolo) rappresenta l'essenza del matrimonio *in facto esse*. Sostanza e *bona matrimonii* sono strettamente legati dallo stesso rapporto logico che sussiste tra generico e specifico. La visione *teleologica* comporta la distinzione tra l'essenza e il fine, la subordinazione delle cause strumentali alle cause principali e la gerarchia dei fini. Come il fine di una cosa si distingue da essa, è ordinato a qualcosa fuori della cosa stessa, così il matrimonio non può essere fine di se stesso, ma è ordinato a qualcosa di esterno ad esso nell'ordine delle cause seconde. Quest'*ordinatio* corrisponde all'intrinseca struttura del matrimonio (*finis operis*) che non può essere

---

<sup>(95)</sup> F.E. ADAMI, *Presentazione*, in CABERLETTI, *L'oggetto essenziale del consenso*, cit., p. 8.

<sup>(96)</sup> Nella visione dell'essere propria del sistema aristotelico-tomista la scienza procede per « cause », le quali sono tra loro ordinate in una precisa gerarchia: la materia viene perfezionata dalla forma, la forma dall'agente e l'agente dal fine. In questa sequenza il primato assoluto spetta alla causa finale (« *finis est causa causarum* »). Tra il fine e l'agente sussiste una corrispondenza intrinseca, in quanto l'influsso del primo riflette l'orientamento e l'« appetito » naturale del secondo.

negata dai contraenti (*finis operantis*). Tuttavia, accanto al fine intrinseco voluto per primo e *per se* (« sobolis procreatio ») possono esserci altri fini estrinseci, soggettivi, voluti *per accidens* dai contraenti. Questi *fines operantium* — come il mutuo aiuto accessorio (da non confondere con l'*adiutorium* intrinseco al matrimonio prodotto dalla mutua integrazione sessuale) o il rimedio alla concupiscenza — aggiunto a causa del peccato originale — non fanno parte dell'essenza del matrimonio e, in quanto secondari, restano subordinati rispetto al fine primario <sup>(97)</sup>.

Tutti questi assunti di Sánchez sulla definizione, essenza e fini del matrimonio furono ereditati nel Settecento da Benedetto XIV, che introdusse alcune importanti norme di diritto sostanziale e processuale, e precisati dalla legislazione e dalla dottrina ottocentesca <sup>(98)</sup>.

Da più punti di vista il trattato di Gasparri può essere considerato un perfezionamento del metodo, dell'impianto filosofico e dello schema contrattuale del matrimonio delineato da Sánchez ma ancora privo del carattere sistematico. Anche in Gasparri il procedimento adottato per giungere alla determinazione della struttura del matrimonio è alieno dal ricorso diretto ai dati propriamente biblici, patristici, teologici, spirituali ed è invece tributario del metodo puramente razionale in uso presso i teologi scolastici, i moralisti e i canonisti <sup>(99)</sup>.

Nelle « Generales matrimonii notiones », poi, egli segue fedel-

<sup>(97)</sup> Mentre quest'ultimo è richiesto per l'*esse* del matrimonio, in quanto imposto dalla natura per il bene trascendentale del genere umano, gli altri si aggiungono solo per il *bene esse* dello stesso. Ne deriva che tutto quel che è compreso nell'ambito dei cosiddetti fini secondari non va posto in rapporto all'essenza, ma al fine essenziale e, attraverso questo, al matrimonio.

<sup>(98)</sup> Sull'evoluzione della legislazione e della dottrina tra il concilio di Trento e il Codice del 1917, si veda: LE BRAS, *Mariage. III. La doctrine du mariage*, cit., coll. 2249-2285, JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., pp. 65-91. Cfr. anche la monografia di N. PEDERZINI, *L'apporto di papa Benedetto XIV alla dottrina e alla disciplina del matrimonio*, Roma, 1961.

<sup>(99)</sup> Cfr., per analogia, D. PALMIERI, *Tractatus de matrimonio christiano*, Romae, 1880, Thesis I, n. I. Si parte dalla definizione per consenso o per concetto comune degli uomini, per poi individuare gli elementi essenziali da quelli accessori, ciò che costituisce la radice degli altri elementi e ciò che rappresenta il carattere distintivo dell'oggetto, quest'ultimo colto non solo per via di distinzione ma anche per via di esclusione.

mente il metodo scolastico che parte dal fine per determinare l'essenza e non, come si suole fare ad esempio nel codice canonico vigente, dall'essenza per determinare il fine del matrimonio <sup>(100)</sup>. In piena sintonia con l'impianto filosofico di Sánchez, Gasparri parte dall'individuazione della causa efficiente (« consensus ») e formale del matrimonio (« contractus legitimus inter marem et feminam, individuum vitae consuetudinem afferens ») per fondare la distinzione tra l'atto iniziale e costitutivo del matrimonio e il suo effetto ossia lo stato o il rapporto <sup>(101)</sup>. A ciascuno di questi due momenti fa corrispondere un'essenza predeterminata in funzione dei rispettivi fini: « in mutuo consensu rite comparti manifestato in vitae consuetudinem, nominatim in jus coeundi » nel matrimonio *in fieri*; « in vitae consuetudine [...] praesertim in ligamine » nel matrimonio *in facto esse*. Questa comunanza di vita comporta in primo luogo « jus coeundi mutuum cum relativa obligatione, perpetuum, exclusivum, per se ordinatum ad prolem generandam et educandam » e, solo in secondo luogo, « communionem tori, mensae et habitationis in unione animorum per mutuum amorem et in aliquali unione bonorum » <sup>(102)</sup>.

Segue l'enucleazione della gerarchia dei fini: quello principale o primario identificato nella « procreatio, et deinde educatio prolis », quello secondario consistente nel « mutuum vitae adiutorium et solamen » e nel « remedium concupiscentiae » <sup>(103)</sup>. Sui rispettivi contenuti del fine principale e secondario Gasparri e il codice del 1917 differiscono dall'impostazione originaria di Tommaso

---

<sup>(100)</sup> Per una organica trattazione si veda P.A. BONNET, *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano, 1985; P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova, 1998<sup>3</sup>; P. PELLEGRINO, *Il consenso matrimoniale nel codice di diritto canonico latino*, Torino, 1998.

<sup>(101)</sup> GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, n. 2.

<sup>(102)</sup> Ivi, I, n. 6.

<sup>(103)</sup> Ivi, I, n. 9. Giova notare che nel *Liber IV Decretalium* del 1886 la dottrina di Gasparri risultava meno sviluppata: non esisteva ancora una precisa gerarchia dei fini, il fine della procreazione era posto accanto agli altri e la loro ulteriore distinzione avveniva tenendo conto dello stato di grazia e dello stato decaduto: « Finis illius [contractus matrimonialis] est in primis prolis procreatio, mutuum vitae adiutorium et solamen, et post peccatum originale remedium incontinentiae » (BAV, *Sala stampati, Raccolta generale Diritto canonico*, IV, 1037, « Gasparri, Ius canonicum 1-2 », vol. I, *Liber IV Decretalium*, tit. I q. 2 § 1 n. 56).

d'Aquino <sup>(104)</sup> e si avvicinano alla enucleazione fattane da Sánchez, anche se non si identificano perfettamente neanche con essa <sup>(105)</sup>.

Sempre da Sánchez discendono nel trattato di Gasparri tanto l'individuazione dell'« oggetto formale essenziale del contratto » nel « jus coeundi mutuum » finalizzato alla procreazione <sup>(106)</sup> quanto le affermazioni del carattere « integrativo » e non « essenziale » della comunità di vita dei coniugi <sup>(107)</sup> e sulla « unio animorum », entrambe concepite come condizione necessaria solo per il buon esito del matrimonio <sup>(108)</sup>.

---

<sup>(104)</sup> In primo luogo perché, da un lato, assegnano come fine e per giunta secondario il *mutuum adiutorum* che, invece, fa parte della struttura ontologica del matrimonio e sta ad indicare la mutua integrazione sessuale connessa con l'esercizio del « ius coeundi », dall'altro confondono il mutuo aiuto con l'aiuto accessorio e secondario connesso con la comunanza di vita. In secondo luogo perché pongono il *remedium concupiscentiae* tra i fini, seppure secondari, quando, invece, esso non nasce come fine del matrimonio ma come conseguenza *per accidens* del suo legittimo uso dopo il peccato originale.

<sup>(105)</sup> Cfr. SÁNCHEZ, *Disputationum de sancto matrimonii sacramento*, cit., I. VII, d. 92, n. 26). Sánchez, infatti, intende per *finis secundarius* una « realtà ricca di molteplici espressioni interpersonali che si raccolgono attorno al *remedium concupiscentiae* » (CABERLETTI, *L'oggetto essenziale del consenso coniugale*, cit., pp. 57-60, in part. nota 225 p. 81).

<sup>(106)</sup> GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, nn. 7-8. Nelle lezioni sul *Liber IV Decretalium* si potrebbe ravvisare una definizione tendenzialmente più unitaria e organica di matrimonio rispetto a quella fortemente segmentata, logicizzata e giuridicizzata presente nel trattato. Si veda, per riscontro, la conclusione sul paragrafo relativo alla « consuetudo vitae, id est societas, communio »: « Hinc non immerito a nonnullis matrimonium definitur: 1) contractus indissolubilis et legitimus inter virum et mulierem quo traditur et acceptatur mutua potestas in corpora etc.; 2) communionem thori et habitationis pro exercitio juris mutui de quo supra; 3) unionem animorum per mutuum amorem; 4) et aliam quodammodo rerum ad matrimonii onera sustinenda » (BAV, *Sala stampati, Raccolta generale Diritto canonico*, IV, 1037, « Gasparri, Ius canonicum 1-2 », vol. I, tit. I q. 2 § 1 n. 71).

<sup>(107)</sup> « Non subscribimus eorum opinioni qui censent deesse etiam substantiam matrimonii, si, salvo jure coeundi, desit consensus in communionem tori, mensae, habitationis: nam haec non est matrimonii objectum essenziale » (GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, n. 5). Cfr. anche: « communicio tori, mensae et habitationis pertinet potius ad illius integritatem, quam ad illius essentiam » (ivi, I, n. 7). Non molto diversamente nelle lezioni del 1886 sul *Liber IV Decretalium*, tit. I q. 2 § 1 n. 58 (BAV, *Sala stampati, Raccolta generale Diritto canonico*, IV, 1037, « Gasparri, Ius canonicum 1-2 », vol. I). In merito A. DE LA HERA, *Relevancia juridico-canónica de la cohabitación conyugal*, Navarra, 1966, pp. 35-41.

<sup>(108)</sup> « Unio autem animorum et bonorum non est objectum matrimonialis contractus, sed est conditio necessaria ut matrimonium felices sortiatur exitus, et ad illius

L'eliminazione della dottrina romana della « vitae consuetudo » (Ulpiano) e del « consortium omnis vitae » (Modestino) nonché della dottrina canonica classica dell'« unio » o « coniunctio coniugalitatis » (unione di corpi ed anime, intima comunità di vita ordinata *per se* alla prole) dalla struttura formale essenziale del coniugio può essere considerata l'indice più rilevante della trasformazione del matrimonio da *istituto* in *contratto* <sup>(109)</sup>. A paragone della dottrina proposta dai suoi più illustri predecessori, intendiamo Sánchez e Benedetto XIV, l'opera di Gasparri si contraddistingue per aver condotto alle estreme conseguenze logiche tale metamorfosi <sup>(110)</sup>.

Giova riflettere sul senso e sulla portata di tale operazione ideologico-giuridica. Nell'opera di trasposizione contrattuale la realtà sostanziale del matrimonio subisce una rilevante trasformazione, semplificazione e riduzione. La sua incipiente de-istituzionalizzazione comincia con la ricerca della definizione. Ora, tutte le definizioni, anche quella di matrimonio, intendono evidenziare alcuni elementi, ordinare i diversi aspetti, indurre una gerarchia di valori. In quelle 'reali' l'accento finisce per cadere prevalentemente sul fenomeno che costituisce il *genus* anziché sulla *species*, la quale rischia di trasformarsi, lasciarsi corrodere o venire inglobata dalla nozione o forma generale <sup>(111)</sup>. Volendo poi procedere per distinzioni logiche successive e pervenire ad una definizione del matrimo-

---

onera sustinenda, licet unio bonorum determinari et regi possit contractu distincto mere civili » (GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, n. 7).

<sup>(109)</sup> Tutto il capitolo IV del trattato di Gasparri è dedicato al consenso matrimoniale inteso quale contratto matrimoniale consensuale non reale (II, in part. pp. 1-8)

<sup>(110)</sup> Nel rapporto tra contratto e sacramento Sánchez distingueva il *mutuus consensus* dall'*externus contractus* e poneva un'essenza formalmente diversa (la *voluntas* per il primo, il *consensus* per il secondo), mentre Benedetto XIV riconduceva non *sic et simpliciter* ma « in qualche modo » il contratto nel sacramento (CAPUTO, *Introduzione allo studio*, cit., II, pp. 143-144).

<sup>(111)</sup> Sul presupposto della visione realista del mondo, la definizione pretende di esplicitare uno stato di fatto e di diritto che esiste nella natura delle cose, prima e al di fuori della legge. È chiaro che tale procedimento diretto a « determinare gli elementi caratterizzanti, i profili più importanti di un oggetto, ciò che lo individua, permettendo di distinguerlo da altre cose » implica una « (inevitabile) selezione dei dati relativi al definito, comunicati con la definizione » e tradisce la sua funzione di « spia ideologica » (A. BELVEDERE, *Aspetti ideologici delle definizioni nel linguaggio del legislatore e dei giuristi*, in A. BELVEDERE, M. JORI, L. LANTELLA, *Definizioni giuridiche e ideologie*, Milano, 1979, p. 416).

nio in base del criterio *puramente formale* della differenza di genere e di specie, i diversi elementi che compongono l'istituto sono divisi, ordinati, separati e quindi inclusi o esclusi in rapporto alla loro appartenenza o meno all'essenza. Ne consegue che, nel passaggio dalla sostanza dell'istituto naturale del matrimonio alla forma giuridico-contrattuale, da un lato vengono meno i fattori dell'unione degli animi e della comunanza di vita, dall'altro perdono di valenza e di significato i fini non direttamente ordinati all'essenza. A loro volta, gli atti propriamente matrimoniali divengono meramente strumentali in rapporto alla preordinata gerarchia dei fini.

In parallelo con quest'opera di de-strutturazione, tendente a eliminare dalla definizione dell'istituto il suo sostrato extra- e meta-giuridico, è stata elaborata una ri-composizione degli elementi essenziali del matrimonio dal punto di vista puramente logico-ontologico. La determinazione del consenso quale atto costitutivo e della consumazione quale piena indissolubilità ha spostato l'attenzione sul momento iniziale del matrimonio, favorita la sua disgiunzione dal matrimonio inteso come rapporto, reso possibile la scomposizione dei suoi elementi, prodotto l'anticipazione logica nel matrimonio *in fieri* degli elementi del matrimonio *in facto esse*, ordinato gerarchicamente ai fini. La categoria generale di contratto ha permesso di distinguere e separare il fine generale, inerente all'essenza dell'istituto (*unio propter finem*) dal fine particolare dei contraenti, influente e accidentale <sup>(112)</sup>. Depurato delle volizioni soggettive che avrebbero potuto scalfirne la funzione e la stabilità, il contratto matrimoniale è stato del tutto oggettivato, irrigidito in un contenuto fisso e universale a contenuto minimo <sup>(113)</sup>.

---

<sup>(112)</sup> Cfr. HERVADA, *Studi sull'essenza del matrimonio*, cit., pp. 22-39, in part. pp. 34-39. Per spiegare le conseguenze riduttive che l'interpretazione giuridica ha finito per avere sulle molteplici dimensioni dell'istituto matrimonio tra il XVIII e il XIX secolo, Hervada richiama in primo luogo la decadenza della teologia (ivi, pp. 34-35). Probabilmente intervengono cause molteplici che attengono non solo al rapporto tra teologia e diritto ma anche alle relazioni tra Stato e Chiesa in età moderna. Si potrebbe pensare, tra l'altro, alla rilevanza politica e giurisdizionale del matrimonio, al processo di giuridicizzazione degli aspetti oggettivi e di moralizzazione degli aspetti soggettivi del matrimonio canonico, alla tendenza verso la secolarizzazione o naturalizzazione dell'istituto allo scopo di trovare una base comune con gli ordinamenti civili.

<sup>(113)</sup> Sulle diverse interpretazioni critiche della concezione contrattuale del ma-

Incapsulando la realtà sostanziale in un nucleo formale, il complesso processo di rivestimento contrattuale è sfociato in una *concezione assai riduttiva* del matrimonio. Oltre a relegare ai margini la dimensione sacramentale — ridotta ad elemento simbolico e spirituale ininfluyente nel coniugio e canonicamente rilevante solo dopo la consumazione <sup>(114)</sup> — esso ha, per così dire, scarnificato la dimensione naturale con una serie di semplificazioni logiche facilmente enucleabili dal trattato di Gasparri:

a) il rapporto costitutivo del matrimonio nel suo atto costituente;

b) la sua essenza nel consenso siglato da un contratto bilaterale formale;

c) il vincolo nel *ius in corpus* concepito come un *ius ad rem* (sul corpo del coniuge) per il conseguimento del fine principale del matrimonio;

d) lo slittamento della *causa finalis* al *bonum prolis* e dal *bonum prolis* alla *copula* <sup>(115)</sup>.

Il che spiega come al tempo e anche dopo il *Tractatus* di Gasparri la dottrina matrimonialista si sia avvitata principalmente attorno alla definizione della « copula perfecta » <sup>(116)</sup>: un concetto

trimonio quale si trova esplicitata nell'opera gasparriana e viene poi trasposta nel codice del 1917 si rinvia alla ricostruzione di TURCHI, *Le disposizioni preliminari sul matrimonio*, cit., pp. 155-175.

<sup>(114)</sup> Nel trattato viene dedicato al matrimonio-sacramento uno striminzito paragrafo: GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I § 27. Sui problemi sollevati dalla rilevanza del concetto di consumazione/inconsumazione si veda DIENI, *Tradizione « juscorporalista » e codificazione*, cit., pp. 156-261; B. PETRÀ, *Potere della Chiesa e matrimoni falliti*, in « Rivista di teologia morale », 2006, n. 151, in part. pp. 389 ss.

<sup>(115)</sup> Chi voglia trovare conferma di tale processo logico-riduzionistico sotteso nel trattato di Gasparri e fissato nel codice canonico del 1917 potrà rileggere le seguenti parole di un esimio canonista: « Ora, ripensando criticamente nel suo momento terminale questo processo logico [del pensiero canonistico sul matrimonio], inteso ad una sempre più esatta precisazione di concetti, sia pure attraverso le ellissi più ardite [...] ci risulta ben chiara la figura della prestazione, così inalterabilmente definita dalla sua ordinazione al fine primario del matrimonio, con la sussunzione (o fisicamente o psicologicamente o logicamente necessaria) degli altri fini del matrimonio » (E. GRAZIANI, *Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimoniale canonico*, Milano, 1956, p. 38).

<sup>(116)</sup> Com'è noto la « copula perfecta » sigla la consumazione e si ha quando sussiste una « actio humana » (unione sessuale per sé idonea alla procreazione) indipen-

giuridico che sinteticamente è capace di rappresentare tanto la gravidanza quanto i limiti di una concezione del matrimonio dominata dall'elemento sessuale-procreativo <sup>(117)</sup>.

#### 2.4. *L'influsso giusnaturalista.*

La trama ideologica che conduce Gasparri alla riduzione logico-concettuale del matrimonio nel contratto solenne e del contratto nel *ius in corpus* non si è sostanziata solamente, anche se prevalentemente, della prospettiva ontologico-naturalistica del tomismo e dell'antropologia teologica della controriforma <sup>(118)</sup>. Si ha ragione di pensare che, prima di pervenire a lui, queste correnti culturali si siano largamente confrontate e intrecciate con gli svolgimenti del

---

dentemente dall'essere accompagnata dalla « actio naturae » (effetto della natura) (GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, nn. 571-585). Tre le teorie che sono state affacciate in dottrina: 1) « copula fecondativa » di Antonelli, cui si riallaccia il can. 1013 § 1 del codice canonico, che vede nell'*ordinatio ad prolem* la finalità essenziale e insostituibile, ossia la fondamentale ragion d'essere del matrimonio; 2) « copula satiativa » di Palmieri, Vermeersch, Arendt, Noldin, secondo cui la consumazione del matrimonio sarebbe costituita non dalla sessualità generativa bensì rimediativa, essendo il *remedium concupiscentiae* la vera *ratio* del coniugio e la procreazione un fine concorrente; 3) « copula unitiva » di Doms, per il quale la procreazione sarebbe frutto e conseguenza naturale dell'unione matrimoniale e dunque finalità secondaria (cfr. D'AVACK, *Cause di nullità e di divorzio*, cit., pp. 299-381; ID., *Corso di diritto canonico. Il matrimonio*, I, Milano, 1961, pp. 65-69).

<sup>(117)</sup> Chi desiderasse vedere espressa una visione giuridicamente più integrale del matrimonio cristiano potrebbe rivolgersi al pensiero di Rosmini: « Il marito e la moglie sono due esseri umani che s'uniscono con tutta la pienezza possibile a realizzarsi fra persone di sesso diverso secondo la retta ragione. Tale è il vero concetto del matrimonio. Ora da esso si scorge primariamente, che l'unione sessuale non costituisce da sé sola la società coniugale, ma che essa esige e suppone dinanzi a sé ogni altra unione possibile fra persone umane ». Solo partendo da tale premessa Rosmini giungeva ad affermare che « l'essere il matrimonio ordinato all'unione sessuale è la differenza specifica, che lo distingue dall'altre unioni » (A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, a cura di R. Orecchia, IV, Padova, 1969, nn. 997-998, pp. 996-997, n. 1061 p. 1017).

<sup>(118)</sup> Secondo alcuni canonisti in Gasparri si riflettono le dottrine canonistiche prevalenti negli ultimi tre secoli (U. NAVARRETE, *Influsso del diritto romano sul diritto matrimoniale canonico*, in *Atti del colloquio romanistico-canonico (febbraio 1978)*, Roma, 1979, p. 304); secondo altri la teologia e la cultura della controriforma (CAPUTO, *Introduzione allo studio*, cit., II, pp. 133-193); secondo altri ancora modelli culturali assai più risalenti nel campo della teologia e della canonistica medievale (DIENI, *Tradizione « juscorporalista » e codificazione*, cit., pp. 316-336).

pensiero giusnaturalista moderno e abbiano finito per rafforzare e favorire, almeno obliquamente, l'affermarsi della visione naturalistico-biologica del matrimonio <sup>(119)</sup>.

Una prima significativa convergenza degli schemi filosofici della seconda scolastica con il giusnaturalismo laico si può rintracciare nella reinterpretazione della dottrina dell'istituto naturale e dei fini del matrimonio alla luce del passaggio da una concezione teocentrica ad una concezione antropocentrica della nozione di *lex naturale*, posta in corrispondenza con lo stato di « pura natura » e oramai resasi concettualmente autonoma dalla *lex aeterna*.

In autori frequentemente richiamati da Gasparri, come Lugo e Soto, la nozione di « legge naturale » per un verso era stata svincolata dall'elemento della temporalità e aveva assunto un carattere razionale, per un altro aveva assimilato un modello « fisicistico » che tendeva a ridurla alla sfera biologica <sup>(120)</sup>. Si capisce, pertanto, come tale orizzonte culturale abbia contribuito a determinare una *laicizzazione del matrimonio* a « società naturale » avente un'essenza e un fine proprio.

In Grozio e Pufendorf il concomitante influsso del diritto romano e della seconda scolastica ha determinato il rimpiazzo della distinzione tra contratto e sacramento con quella tra contratto e istituzione o società del matrimonio e accordato un rilievo preminente alla finalità procreativa ed educativa del matrimonio <sup>(121)</sup>. Se tra i commentatori di Grozio e di Pufendorf era intervenuta, sul problema dell'essenza del matrimonio, una divisione di indirizzi tra chi risentiva della definizione romanistica e chi della definizione

---

<sup>(119)</sup> Un allievo di Jemolo ed esperto matrimonialista, Luigi De Luca ha così descritto questa linea di pensiero: « Mentre rispetto al diritto romano la Chiesa ha proclamato l'elevazione della donna ponendola su un piano di parità con l'uomo, d'altro canto il diritto canonico ha posto nell'ombra l' *affectio maritalis*, che costituiva la caratteristica del matrimonio romano, per porre in primo piano l'aspetto sessuale, la  *servitus corporum* [...] » (L. DE LUCA, *Matrimonio. II) Diritto canonico*, in EG, XIX, p. 2).

<sup>(120)</sup> G. PAROTTO, *Iustus Ordo. Secolarizzazione della ragione e sacralizzazione del principio nella seconda scolastica*, Napoli, 1993, pp. 170-171.

<sup>(121)</sup> Merita riferirsi all'ampia indagine di A. DUFOR, *Le mariage dans l'Ecole Allemande du droit naturel moderne au XVIII<sup>e</sup> siècle. Les sources philosophiques de la Scolastique aux Lumières - La doctrine*, Paris, 1972. Cfr. anche D. SCHWAB, *Die Familie als Vertragsgesellschaft im Naturrecht der Aufklärung*, in QF, 1, 1972, pp. 357-376.

canonistica <sup>(122)</sup>, tuttavia, a partire da Thomasius, si è attuato un sensibile ritorno verso quest'ultima <sup>(123)</sup>.

La filosofia naturale di Christian Wolff — che ha esercitato un considerevole influsso sulle codificazioni di fine Settecento — sintetizzò le teorie precedenti presentando la società coniugale sotto la duplice natura giuridica dell'istituzione e del contratto, e ripropose, in chiave secolarizzata, la sostanza delle tesi tradizionali della teologia morale e del diritto canonico circa la monogamia, la prospettiva teleologica del matrimonio e l'inscindibilità della procreazione con l'educazione della prole <sup>(124)</sup>. Negli autori che s'ispirano a Wolff non è neppure raro trovare reintrodotta lo schema tomista del fine primario (la procreazione e l'educazione dei figli) e del fine secondario (taluni negano addirittura una finalità particolare al *remedium concupiscentiae*) <sup>(125)</sup>.

Nell'Ottocento la confluenza ideologica, che si era creata nei due secoli precedenti intorno alla natura e ai fini del matrimonio, venne riproposta dai principali teorici del *ius publicum ecclesiasticum*, Tarquini e Cavagnis, quest'ultimo maestro di Gasparri. La nozione base che formò il terreno comune fu, ancora una volta, quella di matrimonio-società intesa in senso organico e orientata finalisticamente <sup>(126)</sup>. La dottrina del *ius in corpus* venne rafforzata dal combaciare delle istanze del filone giusnaturalista laico con quelle del *ius naturale* cattolico <sup>(127)</sup>.

Accanto alla prospettiva naturalistico-biologica, la comune centralità del *consensualismo* nello schema contrattuale del matrimoniale canonico e secolare contribuì ad avvicinare dottrine e ordinamenti.

La dimensione consensuale esaltata dalla Scuola francese nella versione centrata sulla volontà individuale (Cujas) o in quella del matrimonio-*societas* (Doneau), aveva trovato i suoi continuatori nella Scuola Olandese di Vinnius e nella Scuola tedesca di Pufendorf

<sup>(122)</sup> DUFOR, *Le mariage*, cit., pp. 257 ss.

<sup>(123)</sup> Ivi, pp. 342 ss.

<sup>(124)</sup> Ivi, pp. 380 ss.

<sup>(125)</sup> Ivi, p. 405.

<sup>(126)</sup> CAVAGNIS, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, cit., III, nn. 180-183.

<sup>(127)</sup> Per un raffronto tra le due concezioni di società matrimoniale, si rinvia all'ampia analisi di HERVADA, *Studi sull'essenza*, cit., pp. 39-69.

e di Thomasius <sup>(128)</sup>. Ebbe il suo culmine nel trattato del civilista Pothier, che definiva il matrimonio come « il più eccellente e il più antico di tutti i contratti » e quello « che più interessa la società » individuando la sua essenza nell'obbligazione reciproca al commercio carnale <sup>(129)</sup>. Non diversamente Kant considerò il matrimonio come un contratto implicante, dal momento della *traditio*, un diritto personale di natura reale sul corpo del coniuge: « l'unione di due persone di sesso diverso per il mutuo possesso durante la vita delle loro facoltà sessuali » <sup>(130)</sup>.

Nel corso della prima metà dell'Ottocento, l'elemento contrattuale del matrimonio divenne dominante nel diritto degli Stati europei, senza però eliminare l'elemento istituzionale <sup>(131)</sup>. Le critiche di Heinecke alla teoria contrattuale nel matrimonio romano e la confutazione di Glück non ne provocarono affatto la scomparsa tra gli studiosi <sup>(132)</sup>. Savigny fece del contratto di famiglia una categoria speciale di contratti, che aveva per oggetto la concorde volontà di condurre vita comune <sup>(133)</sup>. Diversi decenni più tardi egli fu seguito in Italia da Brugi, da Coviello, da Pacchioni. Contro questa conce-

---

<sup>(128)</sup> Cfr. la ricostruzione storico-dottrinale di R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano*, Milano, 1951, pp. 39 ss.

<sup>(129)</sup> Sul *Traité du contrat de mariage* (1771) in *Œuvres*, III, Bruxelles, 1831, pp. 317-515, si veda J. GAUDEMET, *Storia del matrimonio in Occidente*, trad. it., Torino, 1989, pp. 252-254. La concezione di Pothier — che propone una coerente sistematica fondata sulla definizione, preliminari, capacità dei contraenti e impedimenti, forma, obblighi, dissoluzione, seconde nozze — influenzerà il *Code civil* e, attraverso di esso, la legislazione degli Stati.

<sup>(130)</sup> I. KANT, *Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*, Königsberg, 1796, § 24. Secondo Solari, però, Kant vede nella comunità sessuale un mezzo perché i coniugi possano raggiungere un più alto grado di vita spirituale (G. SOLARI, *La dottrina kantiana del matrimonio*, in ID., *La filosofia politica. II. Da Kant a Comte*, a cura di L. Firpo, Bari, 1974, pp. 119-147).

<sup>(131)</sup> Giova notare il passaggio dalla visione della famiglia regolata sulla base di rapporti privati consensuali (influenzata da Locke) al movimento rivolto a fare dello Stato il protettore naturale della famiglia (in linea con le teorie illuministe). Da qui la valorizzazione della famiglia come organismo nel codice prussiano (1794) e l'affermazione dell'autonomia del diritto di famiglia nel sistema giuridico dell'Heise (G. SOLARI, *Filosofia del diritto privato. II. Storicismo e diritto privato*, Torino, 1971, pp. 40 ss.).

<sup>(132)</sup> ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio*, cit., pp. 46-47.

<sup>(133)</sup> F.K. VON SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, trad. it., Torino, 1886-1898, III, §§ 140-141.

zione, a fine secolo XIX, si ribellarono i fautori della concezione romanistica e civilistica di contratto, abituati a limitare l'uso di tale categoria alla sfera dei rapporti obbligatori e patrimoniali (Filomusi Guelfi, Giorgi, Polacco, Chironi) <sup>(134)</sup>.

Lo sviluppo storicamente parallelo di una interpretazione contrattualistica e naturalistica del matrimonio tanto nel diritto secolare quanto nel diritto canonico <sup>(135)</sup> aiuta a capire come, al di là della diversità dei loro presupposti e finalità <sup>(136)</sup>, al momento della codificazione pio-benedettina, si sia potuto determinare, tra l'ordinamento canonico e quello civilistico, una progressiva convergenza e omologazione di elementi sostanziali, di strutture formali e di schemi concettuali.

Insomma: la contrattualizzazione del matrimonio canonico ha trovato un terreno d'incontro prima nelle istanze naturalistiche e sociali del giusnaturalismo laico del Sei-Settecento, poi nella centralità dell'elemento volitivo-consensuale nella formazione del contratto matrimoniale. Per una sorta di eterogenesi dei fini, il primo profilo, se ha irrobustito la dottrina del *ius in corpus*, ha però incrementato la secolarizzazione dell'istituto matrimoniale. Basterebbe pensare al fatto che, ponendo la procreazione al primo posto nella gerarchia dei fini del matrimonio, si è inteso dare la preminenza alla ragione contrattuale della propagazione della specie umana sulla ragione sacramentale della moralizzazione della sessualità coniugale. D'altro canto il secondo profilo, se ha dato nuova forza al principio consensuale, ha però indebolito l'aspetto istituzionale e permanente

---

<sup>(134)</sup> Nella dottrina civilistica francese la crisi della categoria contrattualista del matrimonio è ascrivibile al momento di passaggio tra il XIX e il XX secolo: cfr. B. BASDEVANT-GAUDEMET, *Le mariage, un contrat entre l'homme et la femme? Repères historiques*, ora in ID., *Eglise et autorités*. cit., pp. 447-468, in part. pp. 466-467.

<sup>(135)</sup> Per qualche accenno ricostruttivo in questo senso M.-Th. MEULDERS, *L'évolution du mariage et le sens de l'histoire: de l'institution au contrat, et au-delà*, in *Le droit de la famille en Europe. Son évolution depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Actes des journées internationales d'histoire du droit*, publiés sous la direction de R. Ganghofer, Strasbourg, 1992, pp. 215-221.

<sup>(136)</sup> Sul contrasto che intercorre tra la categoria del negozio giuridico, propria della pandettistica tedesca, fondata sul principio della libertà del volere dei contraenti, e la concezione del contratto matrimoniale nell'ordinamento canonico, che esclude l'autonomia delle parti circa i diritti e obblighi in quanto oggettivamente presupposti dalla configurazione divina dell'istituto, si veda CAPUTO, *Introduzione allo studio*, cit., II, pp. 146-148.

del vincolo. La ricerca da parte della Chiesa moderna di un fondamento comune al diritto canonico e al diritto secolare degli Stati si è, in definitiva, tradotta in un affievolimento della dimensione teologico-sacramentale. Non meraviglia, dunque, che nella concezione matrimoniale di Gasparri, poi trasfusa nel codice pio-benedettino<sup>(137)</sup>, al di là dell'elemento di congiunzione rappresentato dal concetto di contratto-sacramento, si compia una scissione tra la dimensione teologica e quella canonistica.

### 3. *Genesi del metodo e struttura sistematica dei Tractatus.*

L'*excursus* sulla « ideologia » matrimoniale di Gasparri era un passaggio obbligato: anche a motivo della grande rilevanza che la sua dottrina ha avuto nella codificazione canonica, nella giurisprudenza e nella dottrina successiva. È ora però necessario guardare alle sue opere canonistiche da un altro punto di osservazione, non sostanziale ma metodologico e formale: quello del loro metodo e della loro struttura sistematica. Infatti anche su questi aspetti, come si vedrà nella Parte Terza, Gasparri ha esercitato un influsso considerevole nell'impostazione del Codice del 1917.

3.1. Per capire i caratteri specifici del metodo giuridico seguito da Gasparri in rapporto alla canonistica e alla civilistica del suo tempo, sembra opportuno indagarne prima di tutto la genesi. Ma la ricerca di autori e di libri che abbiano potuto stimolare Gasparri ad abbandonare la forma del commentario e a passare a quella delle monografie scientifiche non è facile. Possiamo avanzare alcune congetture, procedere per via d'esclusione e infine mostrare affinità e identità. Durante l'insegnamento all'Institut catholique e nell'esercizio dell'avvocatura presso il Tribunale diocesanico di Parigi egli è sicuramente entrato in contatto con alcune opere della civilistica francese<sup>(138)</sup>. Non sembra però che esse abbiano esercitato sulle sue

---

(137) Sull'*iter* dei canoni preliminari sul matrimonio nel *Codex* del 1917 e sull'influenza esercitata dal trattato di Gasparri, si veda TURCHI, pp. 125-272.

(138) Nell'autobiografia Gasparri ricorderà di aver avuto il permesso dall'arcivescovo Richard « di entrare nella sua camera di studio, mentre egli era assente, per prendere dalla sua biblioteca qualche libro del quale potevo aver bisogno per i miei

opere un'influenza diretta. Inoltre Gasparri era lontano dalla cultura giuridica tedesca per lingua, sensibilità e prospettiva. Gli unici manuali di diritto canonico cui fa riferimento sono quelli tradotti in francese o in latino (il più citato è sicuramente il Phillips). Egli non fornisce neppure alcuna traccia di letture dirette o indirette di civilisti francesi o tedeschi tradotti in Italia, dove negli anni Ottanta si era aperto un confronto metodologico tra la Scuola esegetica francese, fedelissima al genere del commentario, e la Scuola sistematica tedesca, impegnata da mezzo secolo nella costruzione dogmatica (cfr. Parte II, Premessa). Per i numerosi imprestiti avvenuti nel corso dei secoli, Gasparri non poteva fare a meno di riferirsi agli studiosi di diritto romano. Ma anche in questo campo, particolarmente contiguo al diritto canonico e alla civilistica, egli mostra di non andare oltre il commentario alle Pandette di Voet: troppo poco e troppo arretrato rispetto all'evoluzione della romanistica degli anni in cui scriveva. Sembra dunque da escludere che il metodo di cui si serve Gasparri sia derivato o abbia un rapporto genetico significativo con la scienza civilistica dell'epoca. Non resta allora che una supposizione: che la scelta metodologica dei *tractatus* sistematici sia da collegare strettamente all'evoluzione degli studi canonistici e teologici.

Nell'ambito canonistico c'era stato il precedente significativo di Dominique Bouix, il quale aveva disegnato e composto, alcuni decenni addietro, un corso di diritto canonico diviso in vari trattati (cfr. cap. III § 3.1). Ove si pongano a confronto i volumi di Bouix e quelli di Gasparri appaiono analogie significative. Queste si possono indicare nell'intento teorico-pratico dell'opera, nell'adozione di uno schema « *juxta materiarum ordinem* », nella partizione interna in « *partes* », « *sectiones* », « *capita* », « *quaestio* »<sup>(139)</sup>, nel ritagliare la materia da trattare in porzioni più o meno ampie, facendo uso delle classificazioni logiche proprie della teologia scolastica ancora espresse con le antiche domande (« *Quid et quotuplex sit...?* », « *Quinan...sit?* », « *Quomodo sit...?* », « *Utrum sit...?* »,

---

studi » (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, f. 39). Inoltre, quale membro del corpo docente dell'Institut catholique di Parigi egli aveva accesso alla biblioteca e occasione d'incontrare i colleghi civilisti.

<sup>(139)</sup> Tra Gasparri e Bouix sussiste una lieve differenza quanto alla suddivisione ulteriore: per Bouix è in « *principia* », « *propositiones* », « *regulae* », per Gasparri è semplicemente in « *articuli* ».

ecc.). Tanto in Bouix quanto in Gasparri, sebbene in misura diversa, va osservato l'impiego dell'argomentazione tipicamente sillogistica per soddisfare alla crescente esigenza sia di razionalizzare la materia esposta, sia di sottoporla ad una ricostruzione concettuale capace di fornire principi in grado di risolvere i nuovi problemi

Tra i due tipi di trattato vi sono però differenze di elaborazione tecnica. In Bouix la divisione dei volumi non sempre è fatta in modo unitario, coerente e monografico. A ciò va aggiunta la poca cura prestata nella definizione dei concetti o delle nozioni, la mancanza di un'esplicita e robusta connessione logica tra una parte e l'altra dell'esposizione, l'eccessivo spazio occupato dall'apparato probatorio, che il più delle volte finisce per appesantire l'opera con i rimandi e la riproduzione *in extenso* del testo delle « auctoritates ». In Gasparri, al contrario, tutti gli elementi costitutivi del trattato risultano sostanzialmente ben amalgamati e proporzionati (salvo qualche indugio di troppo nell'analisi di molteplici casi giurisprudenziali), in modo da dare all'esposizione un'andatura essenziale, progressiva e abbastanza scorrevole; l'architettura logica che presiede l'esposizione è definita fin dall'inizio di ogni sezione ed è richiamata costantemente (seppure in modo didascalico) nelle articolazioni interne. Grande attenzione viene poi posta nella 'costruzione' degli istituti, la quale s'inizia con la spiegazione etimologica, prosegue con la citazione delle fonti legislative (romane e canoniche), dottrinali e giurisprudenziali, si solidifica in una definizione formale, per poi venire precisata in rapporto alle altre nozioni e applicata alle varie fattispecie. Per questi motivi l'opera di Gasparri risulta di una qualità tecnica superiore a quella di Bouix <sup>(140)</sup>.

Parimente, nell'ambito della teologia dogmatica dell'età moderna, la scelta della forma del trattato si era sempre più intrecciata con l'adozione del metodo logico-deduttivo. Prima con l'approccio « sistematico » di derivazione wolffiana, che stabiliva rapporti di esplicazione tra le varie verità e rapporti di derivazione tra le verità

---

(140) Si potrebbe pensare che Gasparri, pur non condividendo, come s'è visto, certe posizioni di Bouix, abbia inteso colmare la lacuna maggiore tra quelle esistenti riservandosi la trattazione dei sacramenti, e prima di tutto del matrimonio. Nel recensire un'opera canonistica del collega Many sulla messa, Boudinhon accenna a « une série de monographie séparées, dans le genre des traités de Bouix » (CaC, XXVI, 1903, p. 311).

derivate e le verità dei principi<sup>(141)</sup>, poi con quello « scolastico-speculativo », il quale ricorreva agli strumenti razionali, oltre che per chiarire il senso e definire la portata dei dogmi di fede, anche e specialmente per mostrare i nessi e le analogie che vigono tra le verità rivelate, allo scopo di riunirle in un medesimo e organico corpo di dottrina<sup>(142)</sup>. Infine, con le prescrizioni del concilio Vaticano I e la restaurazione tomista voluta da Leone XIII che avevano rafforzato quest'indirizzo speculativo rispetto alla teologia scolastico-positiva di un Franzelin e di un Palmieri<sup>(143)</sup>.

Va aggiunto che il metodo logico-deduttivo era comunemente applicato dai teologi colleghi di Gasparri all'Institut catholique di Parigi. Riferisce il rettore d'Hulst che esistevano due modi abbastanza diversi per impostare il trattato *De Ecclesia* nel corso di teologia dogmatica. Il primo era quello di chiamare la Tradizione a deporre a favore delle tesi cattoliche e, in mancanza del pensiero di San Tommaso, interrogare uno ad uno i primi testimoni della fede per intendere dalla loro bocca che la Chiesa non è da oggi ma dal loro tempo. L'altro consisteva nel dare da subito al trattato sulla Chiesa diritto di cittadinanza nella Scolastica e, in un certo senso, nel completare la prima questione della *Summa Theologica*. Ora, il titolare dell'insegnamento parigino, padre Baudier, procedeva « per via di deduzione » e, invece che attardarsi a passare in rassegna i testi e le testimonianze documentarie, poneva immediatamente una definizione; da questa, poi, sotto forma di corollari, faceva scaturire tutte le tesi successive fino alla completa dimostrazione logica dell'intero trattato<sup>(144)</sup>.

(141) Si potrebbe prendere a esempio l'opera di Schmier che aveva impiegato lo stesso metodo scolastico tanto per la teologia quanto per il diritto canonico. V. *supra* Prolegomeni, § 2.3.

(142) Per la definizione della « teologia scolastica » si veda uno dei manuali più diffusi: A. TANQUERAY, *Synopsis theologiae dogmaticae ad usum seminariorum* (1896), t. I, Romae-Tornaci-Parisiis, 1910, nn. 8-9.

(143) Cfr. CONC. VATICANUM I, const. *Dei Filius*, c. 4 in COED, p. 808: « Ac ratio quidem, fide illustrata, cum sedulo, pie et sobrie quaerit, aliquam, Deo dante, mysteriorum intelligentiam eamque fructuosissimam assequitur tum ex eorum, quae naturaliter cognoscit, analogia, tum e mysteriorum ipsorum nexu inter se et cum fine hominis ultimo ». Sull'orientamento speculativo anziché storico-positivo nei seminari pontifici romani in séguito all'enciclica *Aeterni Patris* del 1879 v. *supra*, cap. V §§ 2-3.

(144) INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS, *Rapports sur les cours de l'année 1887-1888*, Paris, 1888, p. 13.

Oltre che nella teologia dogmatica, il metodo scolastico-speculativo era stato adottato — sempre in linea con la *renaissance* tomistica — anche nella teologia morale. Non per caso Gasparri segue da vicino nel suo trattato matrimoniale il metodo e le soluzioni date da due tra i migliori esponenti di questo nuovo orientamento: il sacerdote reatino D'Annibale e il gesuita tedesco Lehmkuhl. D'Annibale aveva compiuto un balzo in avanti quanto alla disposizione, all'ordine scientifico e alla terminologia con cui erano state trattate le materie morali tanto nella classica opera di Alfonso Maria de' Liguori, dove essa si trovava trattata per « quaestiones », quanto nel diffusissimo compendio del Gury, dove essa veniva ancora esposta in forma casistica e catechetica, con domande e risposte <sup>(145)</sup>. Lehmkuhl aveva definito il suo « modus tractandi » scientifico e speculativo, perché si sforzava di congiungere strettamente i principi alle materie e le materie ai principi, in un rapporto di implicazione reciproca e di scorrimento dagli uni verso le altre e viceversa. Si stabilivano in ciascun capitolo o paragrafo una serie di principi, si spiegavano le ragioni che stavano a loro fondamento in modo più o meno succinto o diffuso, a seconda della maggiore o minore importanza e difficoltà delle materie; all'enunciazione di ciascun principio si faceva seguire l'applicazione alle singole materie. In tal modo ogni materia veniva ricondotta ai suoi principi e ogni principio era chiarito e corroborato dalle ragioni che lo motivavano. È evidente che questo metodo offriva il grande vantaggio di superare il tradizionale approccio frammentato di presentazione della disciplina teologico-canonica, permetteva di riannodare costantemente le varie questioni concrete ai principi teorici, attribuiva alla trattazione un'andatura deduttiva e disponeva l'intera materia secondo una partizione logica <sup>(146)</sup>.

Più che alla versione del « metodo neoscolastico » applicata alla dogmatica, che procedeva ancora per tesi e corollari, Gasparri si rifà alla versione di Lehmkuhl applicata alla morale, che offriva un

<sup>(145)</sup> Cfr. I. GURY, *Compendium theologiae moralis*, ab auctore recognitum et A. Ballerini... adnotationibus locupletatum, Romae, 1889<sup>10</sup>.

<sup>(146)</sup> « In hac Theologia morali utrumque studii conjungere, ut et principia in qualibet re ponerem atque rationes eorum redderem, brevius aut longius pro rerum gravitate et difficultate, et ex principiis singularia — ut spero, pro practico usu non pauca — deducerem atque ad principia referrem » (A. LEHMKUHL, *Theologia moralis* (1883), I, Friburgi i. B., 1887<sup>5</sup>, *Praefatio ad editionem I*; cfr. anche § 3, pp. 3-4).

modello più plastico per le materie giuridiche. Si direbbe che Gasparri, volendo evitare di concepire il diritto canonico sia come un mero catalogo di norme sia come una pura discussione intorno ai principi, abbia abbracciato il modello della nuova teologia morale, che tendeva maggiormente a correlare le conclusioni con i principi e, al tempo stesso, a dare una traduzione di questi ultimi ai casi concreti della vita della Chiesa.

Il *modus disponendi* di Lehmkuhl e quello di Gasparri coincidono. Ogni « tractatus » si compone di diversi « capituli », questi, in caso di necessità, sono riuniti in una o più « sectiones »; i capitoli, a loro volta, sono formati da una serie di « articuli », a loro volta scomposti in numerosi « paragraphi », numerati progressivamente (da Lehmkuhl a margine del testo, da Gasparri all'inizio del testo); là dove, poi, si rende necessaria una divagazione o approfondimento su un argomento particolare che per il suo sviluppo eccessivo non rientra nell'economia dell'articolo, viene aggiunto in calce uno « scholion ».

Non meno evidenti le analogie sul *modus procedendi*. Sia in Lehmkuhl che in Gasparri ogni capitolo presenta una struttura identica: generalmente si parte da una *notio* o definizione, la quale, nella sua stessa enunciazione svolta alla luce delle fonti e della dottrina dei dottori, comporta una *divisio* della materia in più articoli, collegati tra loro da precisi *nexus* opportunamente esplicitati dall'autore all'inizio delle sezioni, dei capitoli e degli articoli. Talvolta si rende necessario anteporre delle osservazioni preliminari (*praenotanda*) per la individuazione dei principi e delle definizioni.

I due autori seguono una medesima *methodus*. All'interno di questa architettura espositiva, la vera e propria trattazione si snoda generalmente entro due canali privilegiati: quello della scomposizione letterale della definizione, per dare avvio ad un'ulteriore serie di distinzioni, definizioni, condizioni, modalità, ecc. che ruotano attorno a ciascun elemento costitutivo della stessa e che risulta espressamente indicato; oppure quello della scomposizione logica della definizione, che consiste nel mostrare, mediante procedimento deduttivo, gli elementi impliciti che la rendono possibile o gli effetti impliciti che ne derivano, dando ancora luogo ad una serie parallela, più o meno estesa e dettagliata, di ulteriori articolazioni concettuali di minore portata e comunque tutte ordinate gerarchicamente e

dipendenti le une dalle altre <sup>(147)</sup>. Da ciò si desume che nei *tractatus* di Gasparri si rivelano operativi e convivono due metodi della teologia e del diritto canonico che abbiamo ritrovato nella scolastica medievale e nell'umanesimo giuridico: il metodo della scomposizione e il metodo argomentativo, il metodo della *distinctio* e il metodo della *deductio* (cfr. Prolegomeni, § 1).

In apparenza l'operazione intellettuale fatta da Gasparri sembra un passo all'indietro, un ritorno ad un lontano passato. In realtà essa, pur impiegando strumenti collaudati da molti secoli e mai venuti meno nell'ambito delle discipline filosofiche, teologiche e giuridiche, finisce per assumere un carattere del tutto nuovo sotto l'aspetto della costruzione formale. Infatti viene a formare un'intelaiatura rigorosamente logica che, oltre a travolgere il metodo espositivo del diritto canonico, ne postula e ne prepara il definitivo superamento.

Questa determinante trasformazione avviene secondo uno sviluppo graduale dei generi letterari e un mutamento del paradigma culturale. A somiglianza di quanto avvenuto nella civilistica, anche nella canonistica si assiste, di pari passo all'esaurirsi del *commentarius*, tra l'altro proibito sulle materie tridentine, alla crescita e all'ampliamento delle *distinctiones* interne, all'esigenza di dare vita e di rendere sempre più autonome le *quaestiones* fino al punto di sostituire all'esegesi del *Corpus* il trattato su una determinata materia <sup>(148)</sup>.

Potremmo concretamente verificare questi passaggi graduali nella stessa opera di Gasparri mettendo a confronto il lavoro di commento espositivo alle Decretali, da lui compiuto negli anni Ottanta, e la nuova costruzione razionale dei trattati realizzata negli anni Novanta. Mentre sul piano dell'elaborazione dottrinale si rileverebbe una sostanziale continuità nella maggior parte delle materie, sotto il profilo della presentazione formale si evidenzerebbe, invece, il divario tra il precedente testo didattico e il prodotto conclusivo dell'avvenuta rielaborazione, poiché nessuno dei caratteri che for-

---

<sup>(147)</sup> Allorché si tratta di risolvere antinomie, Gasparri ricorre al ragionamento sillogistico con grande disinvoltura anche nel campo delle sottodistinzioni. Basti richiamare la dimostrazione dell'incompetenza dell'autorità civile sul matrimonio (GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, nn. 299-303).

<sup>(148)</sup> Per un raffronto con l'evoluzione della civilistica si veda LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, cit., pp. 116 ss.

mavano la struttura esterna del commentario risulterebbe rintracciabile nel trattato. Al contrario emergerebbero nessi di continuità nell'applicazione sempre più generalizzata della divisione logica alla materia da trattare, ormai uniforme e svincolata da nessi predeterminati autoritativamente; nella creazione di schemi, categorie, istituti che riflettano i nessi logici tra le varie parti; nella sistemazione razionale delle nozioni e dei principi. In questo senso il *tractatus* si potrebbe configurare come lo svolgimento dottrinale, l'ampliamento contenutistico e il coordinamento logico in un determinato capitolo di quel che era stato enucleato in varie parti del *Commentarius* legate tra loro dall'ordine estrinseco dei testi normativi <sup>(149)</sup>.

Ma tale mutamento di genere letterario non sarebbe potuto avvenire senza una corrispondente trasformazione epistemologica. Gli è che quegli utensili logico-dialettici medievali, rimessi in auge con grande forza nelle scuole cattoliche da Leone XIII, vengono volutamente calati da Gasparri in una disciplina e in un contesto culturale ormai completamente diverso da quello originario. Un contesto ormai ampiamente segnato — grazie alla mediazione essenziale della seconda scolastica — dalla modernità giuridica, la quale attrae gli elementi sostanziali e formali del diritto dentro l'orizzonte della razionalizzazione e così trasfigura i significati dell'intera operazione intellettuale di riorganizzazione e di sistemazione dei materiali, rendendola per certi versi omologa alle tendenze sistematiche della scienza civilistica coeva. Ciò si comprende meglio ove si pensi che l'idea che precede la scelta del metodo « logico » e l'effetto complessivo della sua applicazione provocano, nei trattati di Gasparri, concezioni del diritto e conseguenze molto diverse rispetto a quelli del vecchio commentario. La ragione è che essi presuppongono la possibilità della *costruzione scientifica* della disciplina ovvero la creazione del « sistema » mediante il duplice metodo di *ordinazione* e di *derivazione* delle materie da trattare.

---

<sup>(149)</sup> A mero titolo di esempio, si può vedere lo sviluppo che ricevono nel trattato sulla ordinazione sacra le « quaestiones » introdotte da Gasparri per la esposizione del tit. XI « De temporibus ordinationum et qualitibus ordinandorum » del Libro I delle Decretali: « I. De ministro sacrae ordinationis; II. De qualitibus ordinandorum; III. De tempore ac modo sacrae ordinationis; IV. De consecratione episcopali ».

3.2. La preparazione dei trattati ha necessariamente richiesto, da parte di Gasparri, la predisposizione di un progetto e di un indice complessivo. Bisognerà allora chiedersi se, nel disegnare l'architettura formale delle sue opere sul matrimonio, sull'ordinazione e sull'eucaristia, egli abbia seguito criteri generali sufficientemente uniformi o se, invece, abbia preferito individualizzare il piano espositivo per ciascuna o per qualcuna di esse.

Esternamente i tre trattati si presentano con caratteri fortemente omogenei. Essi hanno uno stesso formato librario (che non poteva che essere in ottavo), lo stesso editore (Delhomme di Parigi e Briguet di Lione), una estensione quantitativa sostanzialmente equivalente (due volumi, ciascuno dei quali con un numero di pagine oscillante tra le cinquecento e le seicento) <sup>(150)</sup>, una identica divisione formale delle parti (capitoli, sezioni, articoli, paragrafi, numeri, con eventuali « scholion »), un certo numero di allegati (documenti del magistero pontificio e delle congregazioni romane relativi alla dottrina e alla legislazione in materia), un indice delle cose (disposto alfabeticamente ma logicamente strutturato).

Ma anche per ciò che concerne la divisione delle materie i tre trattati sembrano concepiti da Gasparri secondo un piano generale e unitario che, se non è del tutto identico e perfettamente consecutivo, certo presenta non poche simmetrie e analogie. Essi si aprono con un capitolo introduttivo che espone sinteticamente le *nozioni generali* contenenti i fondamenti teologici della disciplina canonica concernente quel determinato sacramento. A tale capitolo ne segue almeno un altro dedicato alle *fasi preliminari* del conferimento o della corretta celebrazione del sacramento (gli sponsali, il battesimo e la cresima, il processo sullo stato libero, l'istruzione del parroco agli sposi nel caso del matrimonio; il tirocinio in seminario, l'editto, lo scrutinio, gli esercizi spirituali, il digiuno nel caso dell'ordinazione sacra; le disposizioni del e sul celebrante nel caso della messa). Dopo di che Gasparri passa ad analizzare, in diverse parti, sezioni e

---

<sup>(150)</sup> Il più grosso trattato è quello sul matrimonio (I vol. di 623 pp.; II vol. di 652 pp.), subito dopo viene quello sull'ordinazione sacra (I vol. di 444 pp.; II vol. di 399 pp.) e infine quello sull'eucaristia (I vol. di 479 pp.; II vol. di 476 pp.). Gasparri è in linea con l'ampiezza media dei trattati teologici del tempo, ma supera i suoi colleghi canonisti che, su materie specifiche, non andavano oltre il singolo volume. Il che aiuta a capire il particolare grado di analiticità delle sue opere.

articoli, gli *elementi costitutivi ed essenziali* del sacramento: *a*) il soggetto (ministri-sposi nel matrimonio; il sacerdote celebrante la messa e il ministro dell'eucaristia e dell'ordinazione); *b*) i requisiti giuridici per l'accesso al sacramento (la mancanza di impedimenti nel matrimonio, l'intenzione necessaria dei nubenti, dell'ordinando e del sacerdote celebrante la messa); *c*) la materia e la forma del sacramento; *d*) i riti liturgici dei vari sacramenti e gli utensili sacri per la loro celebrazione e custodia; *e*) l'assistenza ai sacramenti; *f*) i tempi e i luoghi delle nozze, della sacra ordinazione, della celebrazione delle messe; *g*) gli effetti del sacramento (la potestà d'ordine in genere e nei singoli gradi, il culto del santissimo sacramento e la sacra comunione) <sup>(151)</sup>.

Da questo modello logico-statico impiegato per analizzare le componenti giuridiche dei sacramenti, si distacca in parte il trattato sul matrimonio. Esso procede secondo un modello logico-evolutivo imperniato sulla distinzione tra i diversi tipi e fasi di matrimonio per poi analizzarne gli elementi costitutivi. È qui che si evidenziano le differenze di orientamento di Gasparri rispetto agli autori coevi.

Tabella sinottica dei *Tractatus canonici* di Gasparri

<i>Tractatus canonicus de sanctissimo matrimonio</i> (1904 <sup>3</sup> )	I. Generales matrimonii notiones. II. De iis quae matrimonium antecedunt. Sectio I. De sponsalibus. Sectio II. De iis quae matrimonio praecedere debent ut rite celebretur. III. De personis habilibus ad matrimonium ineundum seu impedimentis matrimonialibus Sectio I: De impedimentis in genere. Sectio II: De impedimentis in specie. IV. De consensu matrimoniali. V. De matrimonii forma. VI. De tempore ac loco quo matrimonium celebrare licet. VII. De individua vitae consuetudine. VIII. De matrimonio nullo. Appendix: De matrimonio, ut ajunt, civili.
--	--

<sup>(151)</sup> Per un quadro sistematico-comparativo dei capitoli e sezioni dei trattati di Gasparri v. la tabella seguente.

<p><i>Tractatus canonicus de sacra ordinatione (1893-1894)</i></p>	<p>I. Notiones praeliminares.          II. De tempore et loco sacrae ordinationis.          III. De subjecto sacrae ordinationis.              Sectio I. De subjecto idoneo sacrae ordinationis              Sectio II. De intentione in subjecto sacrae ordinationis          IV. De iis quae sacrae ordinationi praeire debent.          V. De essentialibus sacrae ordinationis partibus.              Sectio I: De ministro sacrae ordinationis.              Sectio II: De materia et forma sacrae ordinationis.          VI. De effectu sacrae ordinationis.</p>
<p><i>Tractatus canonicus de sanctissima eucharistia (1897)</i></p>	<p>I. Notiones dogmaticae de sanctissima eucharistia.          II. De tempore celebrationis missarum.          III. De loco celebrationis missarum.              Sectio I. De loco remoto celebrationis missarum.              Sectio II. De loco proximo celebrationis missarum, idest de altari.          IV. De sacerdote missam celebrante.              Sectio I. De persona sacerdotis.              Sectio II. De intentione sacerdotis.          V. De sacris utensilibus.          VI. De materia et forma sacrificii eucharistici.          VII. De ritibus et caeremoniis sacrificii missae.          VIII. De assistentia sacrificio missae.          IX. De custodia sanctissimae eucharistiae.          X. De cultu sanctissimi sacramenti.          XI. De sanctissima communione.</p>

Se si compara lo stato di avanzamento dell'impianto delle materie cui erano pervenute la teologia morale e il diritto canonico fino ad allora con quello introdotto da Gasparri, si ha modo di rendersi conto del progresso logico e sistematico raggiunto.

La dottrina dei teologi moralisti del Sette-Ottocento non era andata al di là o della semplice elencazione dei vari elementi costituenti l'istituto del matrimonio canonico o, più recentemente, del suo inquadramento nel modello tipico degli altri sacramenti <sup>(152)</sup>. Sotto la spinta di concrete esigenze giuridico-pastorali non ci si era preoccupati di valorizzare la specificità del matrimonio, di indivi-

<sup>(152)</sup> Si può avere un'idea di questo modello consultando l'assai diffuso manuale di Gury, che divideva la trattazione in otto capitoli: sponsali, proclamazione dei bandi, natura e proprietà del matrimonio, materia e forma, ministro e soggetto, impedimenti, convalidazione, debito coniugale (GURY, *Compendium theologiae moralis*, II, cit., *ad indicem*).

duare la sua struttura formale, di precisare il ruolo di ciascun fattore e di chiarire i nessi che li legavano tra loro. Tra questi autori si erano comunque distinti Scavini e Lehmkuhl, che avevano notevolmente migliorato l'ordine delle materie tracciato da Sánchez, centrato sul requisito del consenso, e proposto un modello logico-evolutivo specifico e consequenziale <sup>(153)</sup>.

Anche tra i canonisti contemporanei di Gasparri non si può dire si fosse giunti ad elaborare un impianto veramente sistematico del matrimonio canonico. Van de Burgt impiegava le distinzioni scolastiche valide per i sacramenti senza fondere l'aspetto dinamico con quello statico dell'istituto <sup>(154)</sup>. Il trattato di Rosset, per quanto organico, non brillava per le distinzioni dei capitoli, ancora troppo generiche <sup>(155)</sup>. La lunga e ricca esposizione della materia fatta qualche anno più tardi da Scherer seguiva uno schema lineare senza evidenziare i nessi tra i diversi profili <sup>(156)</sup>. La Scuola romana dell'Apollinare, pur seguendo la traccia del metodo delle Istituzioni, non riusciva ad isolare in modo perspicuo gli elementi essenziali della costruzione matrimoniale <sup>(157)</sup>.

---

<sup>(153)</sup> Il trattato sul matrimonio di Scavini partiva dall'analisi della natura e divisione del matrimonio, continuava con la preparazione o sponsali, passava poi agli impedimenti e dispense per giungere alla celebrazione e convalidazione, facendo seguire i beni, gli effetti e il debito coniugale e, da ultimo, la dissoluzione del matrimonio (P. SCAVINI, *Theologia moralis universa, ad mentem S. Alphonsi M. De Ligorio...*, III, *De sacramentis tum in genere tum in specie*, Mediolani, 1860<sup>8</sup>, *ad indicem*). Il trattato di Lehmkuhl, diviso in quattro capitoli, cominciava dall'esame di ciò che precede il matrimonio (sponsali e bandi), per poi passare alla natura e qualità del contratto, ai requisiti necessari per contrarre in modo lecito e valido, e concludere con il diritto nascente dal matrimonio dei coniugi (LEHMKUHL, *Theologia moralis*, cit., III, *Theologia moralis specialis*, pars II, tractatus VIII).

<sup>(154)</sup> F.P. VAN DE BURGT, *Tractatus de matrimonio* (1859), Ultrajecti, 1908<sup>3</sup>, *ad indicem*. Segue lo schema: natura, proprietà, materia, forma, ministro, soggetto, impedimenti, ecc.

<sup>(155)</sup> Il trattato di Rosset era diviso in sei volumi: « Existentia, natura et proprietates matrimonii - Potestates super matrimoniam a Deo constitutae, sponsalia, banna, impedimenta prohibentia et dirimentia - Impedimenta dirimentia - Claustrinitas, impedimenta codicis civilis gallici, celebratio matrimonii - Celebratio matrimonii, effectus matrimonii - Regulae servandae in iudicandis causis matrimonialibus. Appendix de divortio civili » (ROSSET, *De sacramento matrimonii*, cit., *ad indicem*).

<sup>(156)</sup> SCHERER, *Handbuch des Kirchenrechtes*, cit., II, pp. 84-593.

<sup>(157)</sup> Sebastianelli proponeva un'architettura interna in parte analoga a quella di

Alla Gregoriana, Wernz aveva visto nel matrimonio una materia dove applicare integralmente la sua metodologia canonistica e riuscire a conciliare facilmente l'ordine sistematico o logico con quello legale <sup>(158)</sup>. Il suo piano espositivo, dopo aver premesso le nozioni generali dell'istituto, si apre con gli sponsali, prosegue con la celebrazione del matrimonio, passa agli impedimenti e alle dispense, tratta degli effetti, esamina il divorzio e le seconde nozze, si chiude con la procedura nelle cause matrimoniali. Benché l'ordine della trattazione sia conforme alla tradizione canonica, esso presenta il difetto di posporre la teoria degli impedimenti alla celebrazione e di non fare emergere gli altri elementi della struttura giuridica del matrimonio come il consenso e la forma.

La sistematica di Gasparri si distacca da quella di D'Annibale, perché preferisce analizzare il matrimonio secondo il modello logico-evolutivo dell'istituto (dalla promessa al contratto, dal contratto allo stato permanente), anche se ne resta debitrice per quel che riguarda la struttura degli *sponsalia* <sup>(159)</sup>; invece si avvicina molto a quella di Scavini e di Lehmkuhl quanto al disegno generale, pur distribuendo in altro modo la materia interna ai vari capitoli <sup>(160)</sup>. Gasparri prende le distanze anche dal piano espositivo di Wernz, regolato dall'ordine delle Decretali, e da quello degli altri canonisti come Sebastianelli che adottavano l'ordine delle Istituzioni: a loro preferisce opporre un *ordo logicus* basato sulla tipologia complessiva della qualificazione dell'istituto: « *matrimonium validum* » (capp. I-VII), « *matrimonium invalidum* » (cap. VIII), « *matrimonium legitimum* » (Appendice), e sulla articolazione interna tra « *matrimonium in fieri* » e « *in facto esse* ».

---

Gasparri; continuava però ad inserire la parte sul consenso nel capitolo degli impedimenti e quella sulla forma e sul matrimonio condizionato nel capitolo sulla celebrazione (SEBASTIANELLI, *Praelectiones juris canonici...*, cit., II, pars I, tit. I-IX).

<sup>(158)</sup> Da qui la critica rivolta a Gasparri per aver abbandonato il metodo legale su una materia che, a suo dire, si accomodava alla divisione del libro IV del *Liber Extra* (WERNZ, IV/I, p. 5 nota 10).

<sup>(159)</sup> Gasparri imposta il I capitolo del suo trattato in modo del tutto analogo a D'Annibale: « *substantialia* », « *accidentalialia* », « *quinam sponsalia accedere possunt* » (GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, nn. 59 e 87; D'ANNIBALE, *Summula*, cit., III, n. 505).

<sup>(160)</sup> Gasparri riprende quasi alla lettera l'intitolazione dei primi due capitoli da Lehmkuhl.

Soprattutto è da osservare che, rispetto a quello dei teologi moralisti e dei canonisti, il disegno generale di Gasparri non tende a riunire e a concentrare la descrizione dei vari aspetti dell'istituto in pochi capitoli, ma a fare spazio e ad esaltarli nella loro funzione singolare e complessiva. È così che la riduttiva struttura esterna del matrimonio scandita nelle fasi della promessa, della natura o essenza, degli impedimenti, della celebrazione, degli effetti e dello scioglimento del matrimonio, viene integrata e perfezionata sulla base dell'individuazione di altri momenti costitutivi: il consenso, la forma, il tempo e luogo, la comunità di vita, il matrimonio nullo e, in appendice, quello civile<sup>(161)</sup>. Combinando tutti questi elementi in modo sequenziario, Gasparri da un lato individua e analizza in modo specifico i pilastri portanti del matrimonio canonico, dall'altro sviluppa l'analisi di ciascuno di essi in relazione logica con gli altri. Così facendo egli delinea la *sistematica matrimoniale* che verrà accolta nel codice canonico del 1917 e che permane ancora nel codice vigente, la quale si fonda sui fattori interni appartenenti alla struttura intrinseca della capacità, del consenso e della forma nonché sui fattori esterni del tempo, del luogo, del rapporto con altri atti e fatti antecedenti o seguenti il matrimonio.

Ovviamente l'opera con cui Gasparri fissa il sistema del matrimonio canonico, presuppone ed esplicita una complessa attività di *razionalizzazione* delle strutture, delle linee e dei punti nevralgici della dottrina tradizionale. Gioverà allora individuare i principali aspetti su cui questa attività si riflette e le figure giuridiche che essa introduce *ex novo* in rapporto ai differenti piani della tecnica giuridica, sia per individuare il contributo scientifico che verrà riversato nel codice, sia per conoscere il metodo prescelto dal suo autore.

Sul terreno della definizione degli *elementi del matrimonio* Gasparri completa il processo di distinzione concettuale dell'«essenza» in relazione ai due poli terminologici e concettuali dell'istituto (*in fieri* e *in facto*), nonché quello di specificazione delle «proprietà essenziali», che si era avviato nella canonistica dell'età moderna e che era stato accolto dalla dottrina comune sullo scorcio

---

(161) GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I-II, *ad indicem*.

del XIX secolo <sup>(162)</sup>. Aniché essere connotate con i tradizionali aggettivi *perpetuum* e *indissolubile* le « proprietà essenziali » dell'unità e dell'indissolubilità vengono ora rimpiazzate dall'altra coppia concettuale *stabile* e *permanens* aprendo così la via alla fissazione del can. 1082 § 1 del codice del 1917 (= can. 1096 § 1 del Codice del 1983) circa il minimo essenziale che sostanzia il negozio matrimoniale e che lo differenzia da qualsiasi altro negozio giuridico <sup>(163)</sup>.

Sul piano della sistemazione giuridica degli istituti esemplare appare il riordino della materia degli *impedimenti matrimoniali*. Gasparri supera le esitazioni e le incertezze della precedente dottrina circa la nozione, la classificazione e il numero degli impedimenti, introduce una nuova disposizione sistematica degli impedimenti in seno all'articolazione delle strutture portanti del sistema matrimoniale, ed elabora su questa materia una teoria unitaria semplificata e coerente che verrà sussunta nei capitoli II-IV della prima parte del Libro III del Codice del 1917.

Cominciamo dal problema della definizione di impedimento. Gasparri critica come inesatta o inadeguata quella che lo considera o un ostacolo morale, perché esistono anche ostacoli fisici al matrimonio, o un'inabilità o incapacità, perché, a ben guardare, queste non ne esprimono la natura ma ne rappresentano un effetto. Si insinua già qui una distinzione che, come si vedrà, condurrà Gasparri ad operare una scelta sistematica differente rispetto alla prevalente dottrina. Da qui l'adozione della definizione di impedimento proposta da D'Annibale, la quale precisava le nozioni ancora generiche formulate un decennio prima da Feije, da Mansella e più recentemente da Allegre <sup>(164)</sup>: « *circumstantia quae ex lege vel divina vel humana arcet a nuptiis seu licite seu valide contrahendis* » <sup>(165)</sup>.

---

<sup>(162)</sup> C.J. SCICLUNA, *The Essential Definition of Marriage according to the 1917 and 1983 Codes of Canon Law. An Exegetical and Comparative Study*, Lanhan-New York - London, 1995, pp. 66-79.

<sup>(163)</sup> Cfr. H. DOMINE, *L'errore semplice intorno alle proprietà essenziali del matrimonio ed il suo influsso sulla validità del medesimo*, Parma, 1966, pp. 48-53.

<sup>(164)</sup> FEIJE, *De impedimentis*, cit., n. 76 ss.; MANSELLA, *De impedimentis matrimonium dirimentibus*, cit., p. 2; G. ALLEGRE, *Impedimentorum matrimonii synopsis...*, Paris-Lyon, 1889, p. 9.

<sup>(165)</sup> GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, n. 255; D'ANNIBALE, *Summula*, cit., III, n. 428.

Strettamente legata alla definizione è la classificazione degli impedimenti. I dati recenti e antichi della tradizione canonistica offrivano una varietà di approcci e di influenze di modelli. In coerenza con la sua concezione romanistica del matrimonio come negozio giuridico, D'Annibale aveva offerto una classificazione rigorosamente dedotta dai suoi elementi portanti <sup>(166)</sup>. Con la sua distinzione degli impedimenti « ex defectu consensus, ex defectu naturae, ex reverentia inter propinquos servanda, ob religionis et sacramenti sanctitatem inductis », Mansella sembra risentire della dottrina di D'Annibale <sup>(167)</sup>. D'altro canto un esponente della Scuola storica tedesca come Freisen, risentendo delle teorie pandettistiche, distingueva tra impedimenti « impropriamente detti », perché dipendenti dalla « natura delle cose » e non da una legge ecclesiastica (difetto di consenso, demenza, assenza di volontà, errore), « propriamente detti », derivanti da disposizioni legislative della Chiesa (parentela, affinità, onestà, crimine, coniugicidio, ordine sacro, voto di castità) e « impedimenti di forma » (clandestinità) <sup>(168)</sup>. Sempre in area tedesca un allievo della Scuola Romana, Leitner, riuniva gli impedimenti secondo il « defectus in consensu » (cui annetteva un nuovo impedimento, quello *ignorantiae status matrimonialis*), il « defectus in obiecto contractus matrimonii » (ossia l'impotenza) e il « defectus in personis » <sup>(169)</sup>.

Gasparri preferisce seguire, almeno quanto alla classificazione, la tradizionale distinzione tripartita per cause « ex parte personae, ex parte consensu, ex parte formae sive solemnitates » risalente, in ultima analisi, a Tommaso d'Aquino, ripresa da Suárez e da Bellarmino e riproposta in anni recenti da van de Burgt, Feije, Zitelli, Rosset <sup>(170)</sup>. Da un punto di vista sistematico egli si distacca da Wernz che, come sempre fedele alla *traditio canonica*, continua a

<sup>(166)</sup> D'ANNIBALE, *Summula*, cit., II n. 300; III, nn. 428 ss.

<sup>(167)</sup> MANSELLA, *De impedimentis matrimonium dirimentibus*, cit., p. 3.

<sup>(168)</sup> FREISEN, *Geschichte des canonischen Eherechts*, cit., pp. 210 ss.. La sua teoria sarà fatta propria dal futuro collega di Gasparri, A. VILLIEN, *L'empêchement de mariage. Sa notion juridique d'après l'histoire*, in CaC, XVI, 1903, pp. 547 ss.

<sup>(169)</sup> M. LEITNER, *Lehrbuch des katholischen Eherechts*, Paderborn, 1902, pp. 94 ss.

<sup>(170)</sup> GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, n. 256. Per la classificazione degli altri canonisti v. VAN DE BURGT, *Tractatus de matrimonio*, cit., p. 62 (« ex

considerare a tutti gli effetti impedimenti non solo le inabilità sostanziali delle persone ma anche i vizi del consenso e il difetto di forma <sup>(171)</sup>.

Sulla scorta della definizione e della classificazione indicate, Gasparri pone le premesse teoriche per attuare, al di là della risalente distinzione tra dirimenti e impedienti, una più rigorosa delimitazione delle fattispecie fino allora ricomprese in modo indiscriminato nella categoria di impedimento matrimoniale. Negli autori a lui contemporanei, infatti, con questo termine s'intendeva le incapacità relative alle persone, i vizi del consenso, il difetto di forma, gli ostacoli di ordine morale come la mancanza delle disposizioni richieste (eresia, scisma, peccato mortale, ignoranza del catechismo) o qualche difetto nei preliminari del matrimonio (inosservanza del contratto di fidanzamento, dissenso dei parenti, omissione dei bandi, incertezza della morte del primo congiunto, ecc.) <sup>(172)</sup>. Sempre rifacendosi a D'Annibale e, in qualche misura anche a Freisen, Gasparri intende limitare il concetto di impedimento dirimente in senso proprio o *stricto sensu* a quelle circostanze o fatti che, in virtù del diritto, rendono direttamente inabili le persone a contrarre validamente matrimonio (gli impedimenti *ex parte personae*) e valutare come impedimenti in senso improprio o *lato sensu* quelle incapacità che derivano dalla mancanza del requisito fondamentale del consenso e dall'inosservanza della forma tridentina (gli impedimenti *ex parte consensus et formae*).

Questa differente catalogazione degli impedimenti sta all'origine della nuova strutturazione dell'impianto dato da Gasparri all'intero trattato matrimoniale. Infatti solamente le invalidità, nul-

---

defectu consensus, habitatis contrahentium, formae ecclesiasticae »); ФЕИЕ, *De impedimentis*, cit., n. 99; ROSSET, *De sacramento matrimonii*, cit., n. 1246.

<sup>(171)</sup> Già Wernz nella definizione di impedimento — « circumstantia in consensu vel solemnitate sive forma vel personis contrahentibus, propter quam ex iure divino vel humano *valida* aut *licita* contractus matrimonialis celebratio *prohibetur* » — anticipa la sua diversa ripartizione degli impedimenti (WERNZ, IV/2, n. 215 p. 2). Su tale base Wernz critica le classificazioni operate da Gasparri, D'Annibale, Scherer e altri canonisti tendenti a scorporare dagli impedimenti propriamente detti quelli *ex parte consensus vel formae* (ivi, p. 7 nota 14).

<sup>(172)</sup> Cfr. F.P. VAN DE BURGT, *Tractatus de dispensationibus matrimonialibus*, Bois-le-Duc, 1865<sup>4</sup>, pp. 269 ss.

lità o invalidità propriamente dette vengono collocate nella parte degli impedimenti (capitolo I: « De personis habilibus ad matrimonium ineundum seu de impedimentis matrimonialibus ») mentre le invalidità, nullità o invalidità impropriamente dette a contrarre matrimonio sono poste nelle parti relative al consenso (capitolo IV: « De consensu matrimoniali ») o alla forma (capitolo V: « De matrimonii forma »). Nel primo caso si ha a che vedere con la circostanza di persona che difetta in tutto o in parte di un'abilità richiesta o imposta dal diritto per la validità dell'atto matrimoniale, nel secondo e nel terzo ci si riferisce alla circostanza di persona che difetta in tutto o in parte di un elemento essenziale che è costitutivo dell'atto matrimoniale (173).

La conseguenza più importante che scaturisce da questa impostazione è, però, il nuovo assetto attribuito all'intero *sistema del matrimonio canonico* che confluirà nel codice del 1917 (174). Anziché continuare ad essere esposto e presentato come un insieme di elementi e fattori molteplici ed eterogenei, elencati uno dietro l'altro senza precisi nessi di dipendenza, e tutti formalmente posti sullo stesso piano, indipendentemente dalla loro differente rilevanza giuridica, il matrimonio canonico viene ora a configurarsi, grazie alla mente ordinatrice di Gasparri, come una vera e propria costruzione sistematica poggiante sui tre elementi fondamentali della *capacità*, della *volontà* o *consenso* e della *forma*, tra i quali l'elemento del

---

(173) Per ciò che attiene alle opzioni metodologiche inerenti alla collocazione sistematica del canone 1035 sugli impedimenti nel codice del 1917, si veda H. FRANCESCHI, *Riconoscimento e tutela dello « ius connubii » nel sistema matrimoniale canonico*, Milano, 2004, pp. 320-353, in part. p. 352. Sulle implicazioni legislative che comporta la scelta sistematica operata da Gasparri nella classificazione degli impedimenti, pienamente recepita dal codice del 1917 e ancora parzialmente dal codice canonico vigente, cfr. G. MONTINI, *Gli impedimenti dirimenti in genere (can. 1073-1076)*, in *Diritto matrimoniale canonico*, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, 2002, p. 353.

(174) Con la limpidezza sua solita, Gasparri trae la conclusione metodologica del suo ragionamento: « Igitur in hoc idearum ordine regula, determinans personas habiles, huc redit: omnes possunt [matrimonium contrahere], qui nullo detinentur impedimento, dummodo ceteroquin velint, et praescriptas servant solemnitates. Sub hoc capite nos exponimus haec impedimenta, in capite sequenti loquemur de consensu matrimoniali, et in cap. V de matrimonii forma tum substantiali, tum accidentali » (GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, n. 256; cfr. anche ivi, n. 543).

consenso, che presuppone necessariamente la capacità delle parti contraenti ed è accompagnato da una determinata forma per acquisire i suoi effetti giuridici, assume il ruolo centrale e veramente sostanziale <sup>(175)</sup>. Distinguendo e separando i difetti e vizi del consenso, attinenti alla sfera della volontà dei nubendi, dagli impedimenti relativi alla sfera della capacità personali e dalla forma prescritta, requisiti imposti dall'ordinamento per ragioni di carattere generale esterne ai nubendi, Gasparri da un lato ordina e pone in relazione logica gli elementi che formano la struttura giuridica interna del matrimonio, dall'altro attribuisce rilevanza autonoma al consenso, trovando con ciò un terreno comune d'intesa con la scienza giuridica secolare a lui contemporanea che tanto esaltava quella dimensione consensualista. Anche in questo senso egli tende a modernizzare la forma tecnica con cui il diritto della Chiesa aveva configurato l'istituto matrimoniale.

Gasparri propone anche una sistematica degli *impedimenti* per tipo, numero e qualità. Sul loro numero la tradizione canonica era stata, necessariamente, assai mobile, e non solo per il diverso modo con cui conteggiarli. In sintesi: dopo i primi elenchi organici compilati dai decretisti — oscillanti tra il numero minimo di 11 e quello massimo di 19 — sembra che la lista degli impedimenti dirimenti abbia trovato una sua relativa stabilità al tempo dell'Ostiense, che ne comprendeva 13. Ancora più fluido era rimasto l'elenco degli impedimenti impedienti che da 2 si era moltiplicato a 4, a 6, a 9 fino a giungere a 11 nel XIX secolo <sup>(176)</sup>. Benché il concilio di Trento avesse cercato di semplificare le fattispecie e di regolamentare la

---

<sup>(175)</sup> Anche se non ne viene indicata la fonte dottrinale in Gasparri, la delimitazione del sistema matrimoniale canonico si può trovare esplicitata, grazie alla mediazione del codice canonico, in molte opere della canonistica *post Codicem*: Se ne veda la formalizzazione in G. DOSSETTI, *La violenza nel matrimonio canonico*, Milano, 1998 (rist. anastatica dell'ed. 1943), pp. 1-57, e in O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano, 1968<sup>3</sup>, cap. II.

<sup>(176)</sup> Dopo il concilio di Trento, che aveva previsto solo il *tempus feriatum*, la fissazione del numero degli impedimenti impedienti era stata affidata alla dottrina e alla giurisprudenza, cui spettava anche dichiarare quelli che dovevano essere considerati abrogati per consuetudine. Per la ricostruzione storica della tipologia degli impedimenti dirimenti e impedienti, cfr. WERNZ, IV/2, n. 217; A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, II, Paris, 1935<sup>2</sup>, pp. 268-324; A. BRIDE, *Empêchements du mariage*, in DDC, V, coll. 272 ss.

concessione delle relative dispense, anche per rispondere alle accuse luterane di arbitraria limitazione introdotta dalla Chiesa al *ius conubii*, la materia restava tutta da riordinare. Oltretutto era stato quello stesso concilio a rendere estremamente complessa la determinazione della validità dei matrimoni in molti paesi colpendo di nullità le unioni clandestine col famoso decreto *Tametsi* e quindi aggiungendo, ai precedenti, due « impedimenti »: la clandestinità e, indipendentemente dal requisito della forma pubblica, il ratto <sup>(177)</sup>. Non a caso i *postulata* dei vescovi del concilio Vaticano I sulla legislazione matrimoniale avevano messo in risalto l'impossibilità di conciliare l'osservanza integrale delle norme con i tempi. E non a caso le richieste di revisione riguardarono la soppressione di un certo numero di impedimenti o la riduzione della loro estensione <sup>(178)</sup>. Per avere un'idea del coacervo di fattispecie e della confusione normativa, basti dire che al tempo di Gasparri, il canonista van de Burgt aveva enumerato 20 o 24 (a seconda dell'inclusione delle sottospecie) impedimenti dirimenti e 9 impedimenti impediendi <sup>(179)</sup>.

La classificazione degli impedimenti viene attuata da Gasparri eliminando quelli considerati impropriamente detti: o perché sorgenti da precetto e non da legge, come nel caso degli impediendi <sup>(180)</sup>, o perché frutto di una classificazione insufficiente e malamente espressa, come nel caso dei dirimenti <sup>(181)</sup>. Il catalogo

---

<sup>(177)</sup> Nel suo trattato Gasparri dedicherà al problema dell'applicazione del decreto *Tametsi* ben 110 pagine del II volume e 40 pagine dell'Appendice dove riporta l'elenco delle località in cui il suddetto decreto era stato fino allora promulgato allo scopo di determinare l'effettiva vigenza della forma tridentina.

<sup>(178)</sup> Cfr. A. VILLIEN, *Les réformes du droit canonique et les postulata du concile du Vatican*, in CaC, XXIX, 1906, p. 67.

<sup>(179)</sup> VAN DE BURGT, *Tractatus de matrimonio*, cit., pp. 63 ss. e pp. 269 ss. La loro schematizzazione è ben visibile nelle due pagine dell'indice finale.

<sup>(180)</sup> GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, n. 476. Wernz esprime una posizione diversa sia da Gasparri che da altri autori (WERNZ, IV/2, p. 9 nota 24).

<sup>(181)</sup> GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., I, n. 542. Altrove egli osserva che i versi mnemotecnici che gli autori erano soliti esibire quale catalogo degli impedimenti dirimenti, oltre a mescolare quelli *ex parte personae* con quelli *ex parte consensus* e *formae*, erano mancanti, perché non comprendevano « defectum debitae discretionis et simulationem », e inadeguati, perché la *conditio* significa condizione contro la sostanza del matrimonio mentre l'*error* si riferisce alla condizione servile (ivi, I, n. 542).

che ne risulta verrà adottato dal codice canonico del 1917 nei canoni 1067-1080 per i tredici impedimenti dirimenti <sup>(182)</sup>, mentre subirà un'ulteriore riduzione nei canoni 1058-1066 per i sei impedimenti impediendi <sup>(183)</sup>.

In coerenza con la nuova struttura sistematica data agli elementi fondamentali del matrimonio e con la valorizzazione autonoma del consenso, Gasparri intende esporne la nozione, indicare ciò che si oppone ad esso e, infine, trattare la sua espressione o manifestazione. Dal fatto che il consenso è, tomisticamente, « actus voluntatis, qui supponit cognitionem intellectus, quia nil volitum quin precognitum », egli traccia le linee di sviluppo logico della sua esposizione distinguendo il difetto e i vizi del consenso *ex parte intellectus* (« defectus debitae discretionis », « error ») e *ex parte voluntatis* <sup>(184)</sup> (« simulatio », « vis metusque », « conditio »).

Nell'analisi dei vizi del consenso uno dei più cospicui apporti tecnici di Gasparri è costituito dalla dottrina e dalla *sistematica dell'errore*. Innanzi tutto appare degno di rilievo che egli rifiuti, al pari di Wernz, la distinzione tra « errore proprio » e « errore improprio » (*echter und unechter Irrtum*) adottata da molti giuristi in Germania a cominciare da Savigny <sup>(185)</sup> e trasposta nel diritto canonico da Freisen nel tentativo di adattare la canonistica alla

<sup>(182)</sup> Per l'elenco degli impedimenti dirimenti censiti da Gasparri, cfr. *ivi*, I, n. 543: « aetas, impotentia, raptus, votum, ordo sacer, cultus disparitas, ligamen, crimen quod est quadruplex, cognatio, quae quintuplex est ». Ovviamente, al di là della concordanza sul tipo e sul numero (possibile ove si consideri unica la figura dell'impedimento al crimine), il codice canonico ha ridotto, semplificato e modificato in taluni casi la natura, la nozione, l'ambito di applicazione degli impedimenti: per una disamina puntuale si rinvia a ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, cit., II, pp. 446-460.

<sup>(183)</sup> La lista stesa da Gasparri comprende sei impedimenti impediendi: « sponsalia, votum, mixta religio, indignitas ratione peccati, censurae, ignorantiae catechismi » (*ivi*, I, n. 476). Dopo la consultazione dell'episcopato mondiale e l'esame delle commissioni di studio il CIC 1917 ne lascerà solo tre: « votum simplex », « mixta religio » e « cognatio legalis ».

<sup>(184)</sup> GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., II, nn. 871 e 880.

<sup>(185)</sup> F.C. SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, trad. it., III, Torino, 1891, Appendice VIII, § XXXIV, pp. 568-576. Per « errore improprio » Savigny indicava quei casi in cui l'errore « sia già per se stesso così costituito, che vi manchino i requisiti necessari di un fatto giuridico » (*ivi*, pp. 568-569).

pannettistica <sup>(186)</sup>. D'altra parte, se Gasparri si tiene ben saldo alla prevalente dottrina giuridica che si rifaceva alla terminologia dei moralisti e dei canonisti, si distacca però, almeno in parte, dalle distinzioni usuali e ne formula delle nuove.

Per situare meglio la sua posizione occorre fare qualche cenno storico-evolutivo in materia, cominciando dal faticoso processo di distinzione e di chiarificazione che, nella canonistica moderna, interviene in materia di errore. Il crescente e poi generale accoglimento della rilevanza dell'unità e dell'indissolubilità, in concomitanza col cambio di mentalità dopo la scoperta del Nuovo Mondo, la Riforma e la secolarizzazione del diritto degli Stati, ebbe l'effetto di ampliare l'interesse della giurisprudenza e della dottrina dal polo concettuale dell'errore ruotante attorno all'elemento persona all'altro polo concettuale dell'errore ruotante attorno all'essenza e alle proprietà essenziali del matrimonio <sup>(187)</sup>. Già Tommaso d'Aquino aveva individuato nella tipologia dell'*error infidelis* un errore non riguardante la persona che contrae, ma una proprietà del matrimonio (la sacramentalità) comunque non rilevante ai fini dell'invalidità perché al di fuori della sua essenza. Quanto era stato affermato da Tommaso circa l'errore sulla sacramentalità fu, nella seconda metà del XVI secolo, esteso all'indissolubilità da Domenico Soto. L'embrione di questa dottrina ricevette una definizione terminologica e concettuale, circa un secolo dopo, dal cardinale Lugo cui spetta il conio dell'espressione identificativa di *error speculativus* sull'indissolubilità, la specificazione che esso può essere *antecedens* e *concomitans* a seconda che la parte contrarrebbe o no il matrimonio se venisse a scoprire l'errore, e l'introduzione del concetto di « volontà interpretativa » per indicare che, nell'ipotesi dell'antecedenza, tale errore non esiste come volontà attuale e quindi non vizia il matrimonio <sup>(188)</sup>. La formulazione del De Lugo fu avallata e esplicitata dall'autorità di Benedetto XIV con la distinzione tra il carattere

---

<sup>(186)</sup> FREISEN, *Geschichte des canonischen Eherechts*, cit., p. 301. Secondo Wernz tale nozione manca di chiarezza e di solidità (WERNZ, IV/2, p. 15).

<sup>(187)</sup> Si rinvia alla ricostruzione storico-giuridica di DOMINE, *L'errore semplice*, cit., *passim*.

<sup>(188)</sup> Sulla dottrina del Lugo in materia di errore si veda L.M. MONTEMAYOR, *El error sobre la dignidad sacramental del matrimonio. Evolución doctrinal (siglos XIII-XVII)*, Roma, 1993, pp. 79-119.

meramente intellettuale dell'errore, che non esclude le proprietà essenziali perché prevale la volontà generale di accostarsi al matrimonio così come fu istituito da Cristo, e il carattere volitivo dell'errore, che ha efficacia invalidante qualora una delle proprietà essenziali sia esclusa dai contraenti con un atto di volontà espressa o dedotta in patto o semplicemente *mente retenta* <sup>(189)</sup>. Sulla fine del Settecento alla tradizionale concezione dell'errore sulla persona si era definitivamente aggiunta in dottrina quella circa le proprietà essenziali del matrimonio. Dopo aver raggiunto un'uniformità terminologica, i canonisti dell'Ottocento recepirono, prendendola a prestito dalla scienza civilistica, la nuova classificazione contenuta nel binomio *error iuris* e *error facti*. Tale distinzione aprì la strada ad una ristrutturazione integrale della dottrina sull'errore nel matrimonio, che acquisiva le precedenti forme o distinzioni e le inquadrava in modo logico entro il nuovo schema concettuale. Spetta a Gasparri avere portato a compimento questa dottrina col denominarla « simplex error iuris circa essentialia matrimonii proprietates », con l'estenderla espressamente anche all'unità oltre che all'indissolubilità e sacramentalità <sup>(190)</sup>, e con determinarne l'irrilevanza giuridica anche nel caso che l'errore speculativo sia antecedente oppure dante il motivo al contratto <sup>(191)</sup>. Meno di due decenni dopo, la nozione di *simplex error*, nella formulazione datane da Gasparri, sarà recepta

(189) BENEDICTUS XIV, *De synodo dioeclesiana*, cit., lib. XIII cap. XXIII n. 7: su cui cfr. A. STANKIEWICZ, *L'errore di diritto nel consenso matrimoniale e la sua autonomia giuridica*, in PC, LXXXIII, 1994, pp. 647-648. Tale dottrina è stata ripresa da GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., II, n. 903, poi accolta nel codice del 1917: can. 1086 § 1 per la *exclusio actu positivo voluntatis* e § 2 per l'errore dedotto *in pactum*; can. 1092 § 1 per la *conditio contra substantiam matrimonii*.

(190) GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., II, n. 902: « Error juris circa *essentialia matrimonii proprietatem* verificatur, si contrahens vel putat vinculum matrimoniale solvi posse saltem in aliqua circumstantia, uti tenent infideles, nec non Graeci schismatici, qui contra definitionem Conc. Trid. *sess. 24 can. 7*, adhuc autumant adulterio induci divortium plenum et nonnulli perversi ac ignorantes catholici praesertim post funestam divortii civilis legem; vel putat se post illum maritum aut uxorem posse alium quoque vel aliam superaddere, uti rursus infideles ».

(191) Ivi, II, n. 903: « Jam vero hoc in casu certum est haberi consensum matrimonialem, ideoque matrimonium per se valere cum simplici errore juris etiam dante causam contractui, nempe si contrahens, qui in eo errore versatur, modo vult inire *matrimonium verum, prout a Deo institutum est*, etc., et positivo voluntatis actu non excludit proprietatem matrimonii essentialem, licet excluderet si de ea cogitaret. »

con fondamento nel diritto naturale, prima dalla giurisprudenza rotale e poi anche nel codice canonico (can. 1084) <sup>(192)</sup>.

Anche la teoria generale dell'errore nel matrimonio, configurata da Gasparri nel suo *Tractatus*, non mancherà di trovare corrispondenza nei canoni del codice del 1917 e di essere condivisa nella classificazione generale e nel significato dei singoli termini <sup>(193)</sup>. Gasparri avverte che l'errore nel matrimonio può essere di fatto o di diritto: l'errore di fatto ricomprende le tradizionali figure graziane (persona, qualità, fortuna, condizione); l'errore di diritto può cadere o sull'oggetto del matrimonio o sulle sue proprietà essenziali. A questi tipi di errore ne va aggiunto un altro, di diritto o di fatto, sul valore dello stesso matrimonio <sup>(194)</sup>. Schematicamente: la dottrina gasparriana dell'errore sulla persona sarà riversata nel can. 1083 § 1 <sup>(195)</sup>, quella sulla qualità che irrita il matrimonio verrà ufficializzata

---

<sup>(192)</sup> CIC 1917 can. 1084: « Simplex error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, etsi det causam contractui, non vitiat consensum matrimoniale ». Per un commento dottrinale alla teoria gasparriana dell'*error simplex*, si rinvia a GRAZIANI, *Volontà attuale*, pp. 102 ss.; DOMINE, *L'errore semplice*, cit., pp. 62-70; J. KOWAL, *L'errore circa le proprietà essenziali o la dignità sacramentale del matrimonio* (c. 1099) [CIC1983], in *Errore e simulazione nel matrimonio canonico*, a cura di U. Navarrete, Roma, 1999, pp. 114-121. L'irrelevanza dell'errore di diritto sulle proprietà essenziali del matrimonio *antecedens* o *dans causam* sostenuta da Gasparri, è condivisa *ante Codicem* anche da Wernz, van de Burtg e De Smet ma respinta da De Luca e Ogetti.

<sup>(193)</sup> Sulla formazione, contenuto e classificazione dell'*errore* nella tradizione canonistica *ante Codicem* si veda R. SERRES LÓPEZ DE GUERENU, *Error recidens in condicionem sine qua non* (can. 126) [CIC 1983]. *Studio storico-giuridico*, in *Errore e simulazione*, cit., pp. 152-162; NAVARRETE, *Error in persona* (c. 1097 § 1) [CIC 1983], ivi, pp. 190-196; M. HILBERT, *Error in qualitate personae* (c. 1097 § 2) [CIC 1983], ivi, pp. 229-247; S. ZVOLENSKÝ, « *Error dans causam* » e « *error qualitatis directe et principaliter intentae* (c. 1097 § 2) [CIC 1983], ivi, pp. 261-283.

<sup>(194)</sup> Con l'intento di rinnovare la sistematica dell'errore Gasparri scrive: « Haec meliori ordine exponentes, animadvertimus errorem in matrimonio posse esse *facti* vel *juris*. Error facti est vel *personae* vel *qualitatis* in sensu generico, prout complectitur etiam errorem fortunae vel conditionis. Error iuris cadere potest vel *in ipsum jus coeundi*, quod est matrimonii obiectum, vel *in essentielles ejusdem proprietates*, idest perpetuitatem et unitatem quae fidelitatem quoque complectitur; quibus in matrimonio christiano accedit ratio sacramenti. His accedit alius error vel juris vel facti circa ipsum matrimonium *valorem*, si nempe contrahens putat matrimonium quod init, nullum esse, quod tamen per se valet » (GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., II, n. 888). Per la quadripartizione graziana dell'errore v. C. 29 q. 1 *dictum Gratiani*.

<sup>(195)</sup> GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., II, nn. 889-891.

nelle tre fattispecie astratte del can. 1083 § 2, di cui due enumerate nei nn. 1 e 2 dello stesso canone e la terza — quella vertente sulla condizione apposta e non revocata al matrimonio — contemplata a parte nel can. 1092 <sup>(196)</sup>. A sua volta la dottrina gasparriana sull'errore di diritto *circa ipsum jus coeundi* verrà codificata nel can. 1082 § 1 <sup>(197)</sup>, quella *circa essentialem matrimonii proprietatem* — lo si è appena detto — nel can. 1084, e infine quella *circa validitatem matrimonii* ovvero sull'« opinio nullitatis » del matrimonio da parte dei contraenti nel can. 1085 <sup>(198)</sup>.

Oltre alla sistematica dell'errore, l'altro apporto tecnico rilevante dato da Gasparri alla costruzione del matrimonio quale confluirà nel codice canonico risiede nell'introduzione della moderna categoria giuridica della *simulazione*. Anche se è toccato alla giurisprudenza e alla dottrina successiva concretizzare e perfezionare tale nozione, tuttavia va ascritto a suo merito averla proposta in maniera chiara e averne indicato i principi <sup>(199)</sup>. Nel riprenderla esplicitamente da D'Annibale, che l'aveva applicata in generale alla materia dei contratti secondo la dottrina civilistica, Gasparri così la definisce e la applica al matrimonio:

Fictio seu simulatio consensus matrimonialis tunc verificatur, quando contrahens externe quidem verba consensum exprimentia serio et rite

---

<sup>(196)</sup> Su questo punto la corrispondenza tra l'esposizione di Gasparri e il codice si estende alla stessa collocazione sistematica della norma in questione. Benché nello *Schema Codicis* del 1916 can. 364 fosse prevista una terza eccezione all'*error circa qualitatem personae* che irrita il matrimonio con la formula « 3°. Si consensus datus sit sub conditione qualitatis quae desit », alla fine tale fattispecie astratta sarà estrapolata e formulata autonomamente (così riferisce Gasparri nella ed. *post Codicem* del suo *Tractatus*, II, n. 792).

<sup>(197)</sup> GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., II, n. 901

<sup>(198)</sup> Questa la formulazione del problema data da Gasparri: « Tandem error circa *validitatem* matrimonii verificatur, si utraque vel alterutra pars putat obstare aliquod impedimentum dirimens et matrimonium esse irritum, dum nullum obstat impedimentum et matrimonium per se valet; [...] Quaestionem aliquantulum extendentes, videamus num verus consensus matrimonialis coexistere possit cum impedimento dirimente tum juris ecclesiastici, tum juris divini, sive putativo tantum, sive etiam reali, sive in casu bonae sive in casu malae fidei » (ivi, nn. 904). Su questo capo di dottrina e sulla posizione dottrinale di Gasparri si veda JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., pp. 321-325.

<sup>(199)</sup> LEFEBVRE, *De bonorum matrimonii exclusione*, cit., pp. 141 e 145-146.

profert, sed interne illum non habet. Jam vero animadvertimus hanc simulationem posse in contractu in genere verificari tripliciter: sicut enim consensus plenus est intentio contrahendi et sese obligandi et tandem implendi, ita contrahens simulate, dum contrahit, vel non habet intentionem contrahendi; vel habet inentionem contrahendi, sed non sese obligandi; vel tandem habet intentionem contrahendi et sese obligandi, sed non implendi <sup>(200)</sup>.

Nell'individuare e nell'attribuire una valenza giuridica specifica a quel fenomeno tipico talora interveniente nella celebrazione del matrimonio per il quale « il simulante con la dichiarazione apparente del suo consenso sembra agli altri di voler concludere il matrimonio secondo le norme canoniche, ma con l'atto positivo di volontà interna esclude il matrimonio stesso o almeno qualche sua proprietà o qualche suo elemento essenziale » <sup>(201)</sup>, è significativo che Gasparri adoperi in senso alternativo, quasi volesse ricordarli maggiormente, due termini (*fictio seu simulatio*) che, in realtà, avevano una storia, un significato e uno sfondo culturale assai diverso nel mondo romano, medievale e contemporaneo.

Tra l'impostazione del diritto medievale e lo schema simulatorio della dottrina canonica recente intercorreva una fondamentale differenza. Mentre le nozze simulate erano, per i decretalisti, irrilevanti sotto il profilo probatorio nel fòro giudiziale ma efficaci nel fòro interno perché, oltre a costituire peccato per la *fallax declaratio*, implicavano il rinnovo del consenso allo scopo di conformare i due fòri, per Gasparri la simulazione produce la nullità del matrimonio ed è rilevante in entrambi i fòri, indipendentemente dal fatto che sia o no dolosa. Se in questo si ricollega al Digesto <sup>(202)</sup>, nell'attribuire rilevanza giuridica alla mancanza di volontà di una sola parte Gasparri si distacca però, in linea con la tradizione canonica moderna, sia dal diritto romano sia dai decretalisti <sup>(203)</sup>, i quali ricon-

---

<sup>(200)</sup> GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., II, n. 908. Egli rinvia alla *Summula* del D'ANNIBALE (II n. 411).

<sup>(201)</sup> A. STANKIEWICZ, *Concretizzazione del fatto simulatorio nel « positivus voluntatis actus »*, in *Errore e simulazione nel matrimonio canonico*, cit., p. 78.

<sup>(202)</sup> Secondo Ulpiano « posse et sine dolo malo aliud agi aliud simulari » (D. 4, 3, 1, 2).

<sup>(203)</sup> INNOCENTIUS III, ep. decret. *Tua nos* in X. 4, 1, 26. Cfr. M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, pp. 228 ss.; F. MANCUSO, *La teorica della simulazione nell'esperienza dei glossatori. Da Irnerio ad Accursio e da Graziano a Giovanni*

ducevano tale fattispecie piuttosto alla nozione di « riserva mentale » (*condicio mente retenta*)<sup>(204)</sup>.

Sempre la tradizione giuridica romana fu all'origine di un passaggio ulteriore e qualificante della legislazione e della dottrina canonica medievale sulla simulazione: affinché potesse dirsi impedito il matrimonio venne richiesto che i nubendi avessero non solo l'*intentio* ma anche posto la *condicio* contro la sostanza di esso (Gregorio IX) e, successivamente, che questa, per essere efficace, fosse una *conventio* bilaterale espressa nell'atto stesso del patto coniugale (*condicio in pactum deducta*) (Innocenzo IV)<sup>(205)</sup>.

Nell'epoca moderna si fece strada, grazie al notevole influsso esercitato dai teologi moralisti sul diritto canonico, una attenta riflessione « sulle forme equivalenti della *condicio* e sul significato della *deductio in pactum* »<sup>(206)</sup>. Ciò aprì la strada ad un'analisi più approfondita della fenomenologia dell'*intentio* (*simplex, mente o corde retenta, praevalens, in pactum o in condicionem deducta*) e portò ad una ridefinizione degli elementi essenziali dello schema simulatorio canonico. Sánchez dava rilevanza invalidante alla mera intenzione contraria al *bonum sacramenti*, mentre per ciò che attiene al bene della fede e della prole riteneva dovesse esserci un'intenzione contraria alla stessa obbligazione di assumere questi beni. De Lugo tendeva a considerare non tanto i motivi del contratto quanto la volontà dei ministri, ossia l'intenzione dei nubendi: non a caso egli affermava che « *voluntatem quae praevallet in iis sortiri effectum* »<sup>(207)</sup>.

Il termine *pactum* ebbe un nuovo duplice significato: non più quello aggiuntivo e distruttivo della volontà del contraente ma, più semplicemente, quello di elemento esterno oggettivato rispetto alla

---

*Teutonic*, Bologna, 2004, pp. 32-34; P. HUIZING, *Actus excludens substantiale matrimonii. Crisis doctrinae et Codicis*, in GR, XLV, 1964, pp. 783-785.

(204) Comunque nella dottrina canonica la distinzione tra simulazione e riserva mentale è stata riproposta *post Codicem* da Fedele e da altri autori v. P.A. BONNET, *L'essenza del matrimonio canonico. Contributo allo studio dell'amore coniugale*, I, *Il momento costitutivo del matrimonio*, Padova, 1976, pp. 400 ss.

(205) GREGORIUS IX, ep. decret. *Si conditiones*, in X. 4,5,7; INNOCENTIUS IV, in X. 4, 5, 7. Cfr. P. SERAFINI, *Sull'esclusione dei beni essenziali del matrimonio canonico*, Roma 1963, pp. 10-11.

(206) STANKIEWICZ, *Concretizzazione del fatto simulatorio*, cit., p. 81.

(207) LEFEBVRE, *De bonorum matrimonii exclusione*, cit., p. 142.

intenzione o condizione mentale (*expressa* e non solo *mente retenta*) e quello di componente del contratto matrimoniale (ossia contratto stipulato con tale intenzione o condizione). La conclusione di tale riconfigurazione concettuale fu, tra il Seicento e l'Ottocento, il riconoscimento della rilevanza, ai fini della nullità, dell'intenzione o condizione apposta in modo unilaterale al matrimonio. In numerosi responsi del Sant'Uffizio dal 1843 al 1877 si riscontra l'assimilazione della condizione *in pactum deducta* con la *positiva intentio contraria* principalmente alla perpetuità ma anche agli altri beni del matrimonio <sup>(208)</sup>. Uno dei più noti manuali di teologia morale di fine secolo XIX così concludeva in materia: « verum ex praemissis doctrinis discernendum esse, eadem [matrimonia] aut valida aut invalida, secundum quod praevaluisse aut voluntatem omnino contrahendi, aut intentionem essentiae contractus contrariam, iudicandum fuerit » <sup>(209)</sup>.

La ricostruzione storica appena tratteggiata permette di capire due problemi sottesi alla trattazione di Gasparri. Il primo concerne la collocazione sistematica della categoria della simulazione. La materia che doveva essere ricompresa e ordinata era dai canonisti stata spartita nel titolo unico *De conditionibus* delle Decretali, dai moralisti nel commento al consenso matrimoniale (« De consensu exprimendo, supplendo, ficto, conditionato »: così Ballerini-Palmieri seguendo la trama abbozzata da Alfonso Maria de' Liguori). Gasparri opta decisamente per la seconda collocazione, quella inaugurata dai teologi moralisti, che risultava più funzionale tanto al suo impianto generale quanto all'esposizione puntuale e unitaria delle molteplici figure giuridiche. In questo modo egli può considerare separatamente la mancanza del consenso per *defectus debitae discretionis* (nn. 881-886) o per *error* (nn. 887-907), la sua esclusione a causa della *fictio seu simulatio et jocus* (nn. 908-925) o della *vis et metus* (nn. 926-957), i modi di espressione del consenso (nn. 958-976) e infine la fattispecie del consenso prestato *sub conditione, modo, causa, demonstratione* (nn. 977-1026) <sup>(210)</sup>.

<sup>(208)</sup> Ivi, pp. 142-143.

<sup>(209)</sup> A. BALLERINI, *Opus theologicum morale in Busembaum medullam absolvit et edidit D. Palmieri*, VI, Prati, 1901<sup>3</sup>, n. 286.

<sup>(210)</sup> Sullo sviluppo storico della dottrina intorno al consenso condizionato e sull'influsso di Gasparri nella codificazione di questa fattispecie: A. ODDI BAGLIONI, *Il*

All'origine di questa sistematica sembra essere la scomposizione logica della natura del contratto e dei suoi elementi indicata da D'Annibale. Mentre la negazione della prima, al momento della celebrazione del matrimonio, produce il consenso simulato, l'esclusione di qualcosa di esterno o accidentale allo stesso contratto dà luogo al matrimonio condizionato. Sempre D'Annibale ha offerto a Gasparri lo spunto sia per individuare teoricamente le varie figure dell'intenzione contraria al matrimonio entro il triplice schema simulatorio, valevole per ogni contratto, del *nolle contrahere*, del *nolle obligationem assumere* e del *nolle obligationem exsequi*, con la corrispondente catalogazione dell'operazione simulatoria in totale e parziale <sup>(211)</sup>, sia per reinserire al loro interno gli elementi sparsi della giurisprudenza curiale moderna e i diversi filoni dottrinali della scienza canonistica in materia di consenso fittizio o simulato.

L'altro problema sollevato dall'introduzione della categoria di « simulazione » nel trattato di Gasparri e, per suo tramite, nel diritto canonico riguarda l'eventuale incrocio di differenti culture giuridiche. Non c'è dubbio che, negli anni in cui egli scrive, il confronto tra il concetto di simulazione nel diritto canonico e quello che si andava definendo nella scienza giuridica secolare si facesse molto stretto. Si sa che nella pandettistica tedesca della fine dell'Ottocento la questione della volontà e della dichiarazione di volontà era divenuta oggetto di numerose e vivaci discussioni, e che queste avevano dato luogo a teorie giuridiche e a correnti accademiche più o meno contrapposte <sup>(212)</sup>. Anche nella dottrina civilistica italiana il fenomeno simulatorio aveva acquistato cittadinanza e rilevanza. Basti pensare alla decisione di Vittorio Scialoja di dedicare il suo corso all'Università di Roma per l'anno accademico 1892-93 al negozio giuridico nel diritto romano e di riservare una parte alla simulazione,

---

*matrimonio condizionato*, Padova, 1938, *ad indicem*; P. GEFAEL, *Il matrimonio condizionato durante la codificazione pio-benedettina*, in IE, VII, 1995, pp. 581-625; M. TINTI, *Il consenso matrimoniale condizionato, con particolare riferimento alle condizioni « de praeterito et de praesenti »*, in *Diritto matrimoniale canonico*, II, *Il consenso*, Città del Vaticano, 2003, pp. 439-462.

<sup>(211)</sup> GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., II, n. 908; D'ANNIBALE, *Summula*, cit., II, n. 412.

<sup>(212)</sup> Sulle diverse teorie della dottrina tedesca offriva un puntuale ragguaglio: F. FERRARA, *Della simulazione dei negozi giuridici* (1900), Milano, 1913<sup>4</sup>, pp. 1-34.

oppure alla pubblicazione della fondamentale opera di Francesco Ferrara, che rendeva largamente conto del dibattito accesi nella dottrina tedesca nei decenni immediatamente precedenti <sup>(213)</sup>.

È dunque legittimo chiedersi se tra la figura della simulazione introdotta nel diritto canonico da Gasparri e quella proposta dai pandettisti <sup>(214)</sup> intercorra una qualche relazione positiva variamente graduata (un'identità di concetti, una qualche analogia di struttura o di contenuto) oppure una sostanziale diversità. Ora, il confronto tra le due concezioni della stessa figura mette in evidenza che, al di là del comune fondamento della divergenza tra la volontà interna ed esterna, esse discordavano sulla loro essenziale configurazione. Mentre nel diritto canonico la simulazione ha una struttura bilaterale o unilaterale secondo che l'esclusione del matrimonio o di uno dei suoi elementi essenziali sia dovuta ad entrambi i contraenti oppure ad uno soltanto di essi, e in ogni caso rende nullo l'atto qualora venga negata l'essenza o uno degli elementi essenziali del matrimonio con un positivo atto di volontà, nel diritto civile la simulazione è concepita esclusivamente come una struttura bilaterale fondata sull'accordo tra le parti che possiede una limitata rilevanza giuridica in campo matrimoniale e, nel caso sia unilaterale, è ricondotta semplicemente alla riserva mentale <sup>(215)</sup>.

Scendendo più a fondo nel problema, queste differenze evidenziano un contrasto di impostazione tra i due ordinamenti. Nell'ordinamento canonico il problema del rapporto tra volontà e dichiarazione rinvia, infatti, al problema del rapporto tra il fòro interno e il fòro esterno e questo, a sua volta, è regolato sul principio della prevalenza della volontà interna sulla dichiarazione esterna (secondo

---

<sup>(213)</sup> V. SCIALOJA, *Negozi giuridici*, Roma, 1933<sup>3</sup>, pp. 331 ss.; FERRARA, *Della simulazione dei negozi giuridici*, cit., *passim*.

<sup>(214)</sup> Tutti i trattati delle Pandette riservano uno spazio specifico alla simulazione: SAVIGNY, *Sistema del diritto romano*, cit., III, §§ 130-134; L. ARNDTS, *Trattato delle Pandette*, trad. it. I, Bologna, 1874, § 60; WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, cit., I § 75; A. DERNBURG, *Pandette*, I/1, Torino, 1906, § 100.

<sup>(215)</sup> Si rinvia agli approfondimenti posteriori alla codificazione del 1917: S. PUGLIATTI, *Interferenze tra metus e simulazione nel matrimonio canonico*, in DE, LXII, 1951, in part. pp. 452-453; I. PARISELLA, *Simulazione*, in EC, XI, coll. 650-651; P. CIPROTTI, *Spunti comparativi per lo studio della simulazione nel matrimonio canonico*, in *La simulazione nel matrimonio*, Roma, 1977, in part. pp. 41-43; BONNET, *Introduzione al consenso matrimoniale*, cit., pp. 97-99.

un postulato tipico del diritto divino naturale) e sulla presunzione della corrispondenza della manifestazione esterna con l'interna volontà <sup>(216)</sup>. Si capisce allora come, in tema di simulazione, Gasparri si attenga rigorosamente alla dottrina canonica e non si lasci influenzare né dalle discussioni né, tanto meno, dalle prospettive della dottrina civilistica.

Resta tuttavia il dubbio se Gasparri non abbia, nella sua opera e poi nella codificazione, risentito l'influsso della pandettistica almeno sotto il profilo sistematico. Al riguardo è utile una comparazione tra la struttura formale della categoria del « negozio giuridico », che come si sa rappresenta il cuore dell'elaborazione dottrinale tedesca, e quella canonica del « contratto matrimoniale ». Emergono concordanze o analogie significative sui seguenti aspetti: 1) sulla definizione del matrimonio come contratto avente parti costitutive essenziali (*essentialia negotii*), proprietà ed effetti che gli competono ma che non sono essenziali talché possono venire esclusi dalle parti (*naturalia*), e clausole o condizioni che non sono essenziali né derivano dalla sua natura ma possono essere apposte in singoli casi (*accidentalia*) tanto per il *matrimonium in fieri* quanto per quello *in facto esse*; 2) sulla strutturazione del trattato matrimoniale attorno al triplice schema dei requisiti generali della capacità di agire degli interessati e della particolare capacità allo specifico negozio giuridico corrispondente, della volontà degli interessati e della dichiarazione di tale volontà nella debita forma; 3) sull'articolazione delle forme di patologia del consenso per motivi di ragione (difetto di debita discrezione, errore) o di volontà (simulazione, gioco, coazione e timore), sulla sistematica dell'errore di fatto e di diritto e del consenso prestato sotto condizione secondo la circostanza compresa nel passato o nel presente o nel futuro <sup>(217)</sup>.

Come spiegare queste somiglianze tra la struttura formale del

---

<sup>(216)</sup> Già Hinschius aveva messo in rilievo che la dottrina della riserva mentale nel matrimonio canonico non poteva trasportarsi nel campo civilistico, che ha ad oggetto negozi giuridici e non sacramenti (cfr. FERRARA, *Della simulazione*, cit., pp. 51-52). Cfr. anche, successivamente, P. FEDELE, *Note per uno studio sulla simulazione del matrimonio in diritto canonico*, in *Studi in onore di Vincenzo Del Giudice*, Milano, 1953, I, pp. 274 ss.; ID., *L'« ordinatio ad prolem » nel matrimonio canonico*, Milano, 1962, pp. 408 ss.; GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, cit., pp. 49-54.

<sup>(217)</sup> Si può fare il confronto tra lo « schema contrattuale » matrimoniale di

trattato sul matrimonio di Gasparri e lo schema tipico entro cui si dipanano gli elementi costitutivi del « negozio giuridico »? La soluzione più immediata e diretta porterebbe a presupporre un influsso diretto della dottrina tedesca sul canonista che diventerà il grande artefice della codificazione. Non è mancato chi si è fatto sostenitore di tale supposizione o per spiegare analogie e incongruenze della sistematica del codice del 1917 o per instaurare un confronto tra la centralità della concezione volontaristica nella pandettistica e nella codificazione del diritto matrimoniale canonico <sup>(218)</sup>.

Per dare una risposta plausibile al problema che stiamo esaminando, credo occorra abbandonare il campo della dogmatica giuridica e entrare in quello, assai più variegato e sfumato, della storia della cultura giuridica. Ossia riscontrare quali forme e modelli di pensiero giuridico abbiano costituito i punti di riferimento della formazione, delle opere e dell'atmosfera del tempo di Gasparri. Abbiamo già veduto che sia gli studi compiuti a Roma sia le letture fatte a Parigi non offrano elementi positivi per affermare che egli abbia nutrito un qualche interesse verso la dottrina tedesca. Si potrebbe supporre che egli sia venuto a conoscenza della categoria di « negozio giuridico » per il tramite della cultura giuridica francese

---

Gasparri e la struttura del « negozio giuridico » delineata in uno dei più diffusi manuali come il DERNBURG, *Pandette*, cit. I/1, §§ 91-116.

<sup>(218)</sup> « Il Gasparri — ha scritto Caputo —, inverando e portando a perfezione la mirabile costruzione del Sanchez — che già aveva posto al centro della sua indagine sull'istituto matrimoniale il consenso e i suoi modi d'essere, separandola dalla diversa indagine sugli impedimenti — ha cercato di far tesoro degli acquisti della moderna Pandettistica in materia di negozio giuridico » (CAPUTO, *Introduzione allo studio*, cit., II, p. 157). In precedenza Fumagalli Carulli aveva, per un verso, sottolineato la « via intermedia » percorsa dal diritto canonico rispetto alle teorie della « dogmatica filosofica » e « dogmatica psicologica », per un altro evidenziato che nella formazione del *Codex* è riscontrabile « una certa influenza della dottrina secolare » (O. FUMAGALLI CARULLI, *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico*, Milano, 1974, p. 74). In particolare — secondo questa studiosa — se la codificazione del 1917 « certamente non ha avuto quale premessa della sua elaborazione i principi individualistici ispiratori della filosofia giuridica dominante all'inizio del secolo XX, ha tuttavia condiviso le conseguenze giuridiche da quelli derivanti » nel momento in cui « ha posto l'accento sulla volontà umana come fonte di produzione di effetti giuridici » (ivi, pp. 55-56). Non meno di Caputo anche la Fumagalli Carulli fonda le sue conclusioni su paragoni puramente teorici, senza addurre riscontri concreti sul piano delle opere e dei testi.

o italiana. Sennonché bisogna avvertire che la circolazione del modello tedesco è documentata in Francia solo dal 1899, anno della pubblicazione del trattato di diritto civile di Planiol, il quale, peraltro, se considera la teoria generale degli atti giuridici nella parte relativa ai principi generali, continua però ad usare e a fare riferimento all'*acte juridique* e non al *Rechtsgeschäft* <sup>(219)</sup>. In Italia la diffusione della categoria « negozio giuridico » data da qualche anno prima: dalla traduzione dei trattati delle Pandette e dal surricordato corso romano di Scialoja del 1892-93 <sup>(220)</sup>. L'eventuale influenza della dottrina tedesca sui canonisti potrebbe esse connessa con gli scambi culturali dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche. Ma con essa Gasparri non aveva legami (cfr. cap. II § 5.4). Sarebbe quindi legittimo escludere un'influenza tanto diretta quanto indiretta della pandettistica sul trattato di Gasparri.

Resta comunque da spiegare come mai si riscontrino una medesima insistenza sull'essenziale funzione della volontà, sul principio consensualista, nonché alcuni paralleli di carattere sistematico. Alla luce delle considerazioni svolte nel paragrafo precedente si ha motivo di ritenere che queste somiglianze siano il frutto di una storia concettuale più complessa che, se per un verso ne maschera l'estrinsecità sostanziale, per un altro le fa apparire intrinseche in ragione di una comune, ancorché parziale, derivazione e mediazione culturale. Passate al setaccio della ricostruzione storica tanto la teoria del « negozio giuridico » quanto la « teoria contrattualista » del matrimonio — che Gasparri non crea dal nulla e all'improvviso ma solamente perfeziona, razionalizza e sistematizza, ponendosi quale epigono di una « costruzione » logico-ideologica plurisecolare — rivelano *elementi e schemi comuni* dovuti, in ultima analisi, al loro saldo ancoraggio a due grandi modelli e fasi del pensiero giuridico.

---

<sup>(219)</sup> Se paragoniamo la sistematica della dottrina tedesca sul matrimonio con quella elaborata dalla dottrina civilistica francese formata sul *Code civil* è facile accorgersi del più grave divario che passa tra quest'ultima e quella adottata da Gasparri nel suo trattato. La dottrina francese, che sistema la materia civilistica nell'ordine previsto dal Codice, è articolata sulla formazione del matrimonio secondo le condizioni di fondo, le condizioni di forma, la teoria delle opposizioni e delle nullità; la dissoluzione del matrimonio per divorzio e la separazione dei corpi. A parte la dottrina stabiliva la teoria degli atti giuridici (volontà, libertà, effetti, modalità, nullità).

<sup>(220)</sup> P. CAPPELLINI, *Negozi giuridico (storia)*, in DDPCiv., XII, p. 89.

Anzitutto al modello, ai principi e ai concetti del diritto romano in materia contrattuale, rivisitati e reinterpretati dai glossatori e dai canonisti in relazione alle nuove esigenze e orientamenti metodologici. In via secondaria alla grande rielaborazione antropologica e giuridica operata dai teologi, moralisti e giuristi della seconda scolastica, il cui apporto metodologico e contenutistico al pensiero giusnaturalista prima, e alla formazione iniziale delle categorie della stessa pandettistica poi, si va facendo sempre più chiaro <sup>(221)</sup>. Al riguardo ho mostrato nel paragrafo precedente come le dottrine della seconda scolastica abbiano fornito tanto alla teologia e al diritto canonico quanto al giusnaturalismo laico del Sei-Settecento, su cui si impianteranno le dottrine civilistiche e le codificazioni, una comune base concettuale e una comune struttura teorica entro cui assimilare e risolvere senza residui l'istituto del matrimonio nello schema contrattuale tipico, pur presentandolo come una figura peculiare di contratto. Se poi a questo si aggiunge che, nelle dispute « de iustitia et iure » e ancor più nei trattati sui contratti era stata svolta un'organica disamina dell'essenza e divisione, perfezionamento e accettazione dei contratti, del libero consenso interno, dei vizi dovuti a errore, dolo o timore, delle solennità necessarie e dei requisiti dei contraenti, si deve concludere che i teologi moralisti spagnoli avevano predisposto uno schema-base del sistema contrattuale matrimoniale <sup>(222)</sup>.

---

<sup>(221)</sup> Si è ormai andato costruendo un filone di studi che collega in termini tutt'altro che episodici o accidentali le costruzioni della seconda scolastica con il pensiero giuridico moderno e col diritto privato moderno in specie. Per i procedimenti di astrazione e di sistemazione successivi mediante cui il modello generale di contratto è stato trasformato dai pandettisti tedeschi nella nozione di « negozio giuridico » e quindi in uno degli elementi dogmatici delle teorie generali, cfr. CAPPELLINI, *Sulla formazione del moderno concetto*, cit., pp. 323-354, in part. 335 ss.; ID., *Negozio giuridico (storia)*, cit., pp. 95-124.

<sup>(222)</sup> Si confronti l'indice delle sezioni in cui si divide la *disputatio XXII* delle *Disputationes de iustitia et iure* di J. de LUGO (1642) — opera cui si riferisce più volte Gasparri — oppure la sistematica, ancor più ampia e organica, del *De contractibus* (Romae, 1646) di P. de OÑATE (tomus I, tractatus I) con lo schema del *Tractatus* di Gasparri. E si ricordi che il carattere peculiare della seconda scolastica rispetto alla teologia morale che la precede sta nel fatto che « l'interesse teoretico è nettamente prevalente su quello pratico-pastorale [...] » perché applica « gli strumenti formali della scienza giuridica » (P. GROSSI, *La proprietà nel sistema privatistico della seconda scolastica*,

Comunque, al di là di queste tradizioni risalenti, tra Gasparri e il diritto civile v'è stato un importante anello di congiunzione: D'Annibale. Solo pochi anni prima questi aveva nella *Summula* <sup>(223)</sup> organizzato la trattazione del matrimonio attorno alla triplice funzione tomista di « officium naturae », di « sacramentum » e di « officium communitatis », e diviso l'analisi del matrimonio nei requisiti previsti dal diritto romano per i contratti: « substantialia », « accidentalia » e « solemnitates matrimonii » <sup>(224)</sup>. Nell'articolazione e definizione di alcune parti interne del suo trattato (teoria degli impedimenti, simulazione, vizi del consenso) Gasparri dipende da lui e solo per il suo tramite risente degli orientamenti filosofico-giuridici della scienza civilistica. Ne consegue che le varie ipotesi tendenti a rilevare un'influenza della sistematica tedesca nell'opera di Gasparri, oltre che mancare di fondamento positivo, finiscono per impostare il problema in termini semplificatori e riduttivi. Le premesse culturali di Gasparri sono da rintracciare essenzialmente nell'universo teologico-giuridico della seconda scolastica e nella tradizione romanistica italiana dell'Ottocento avanti la « svolta » degli anni Ottanta.

#### 4. *L'ordo logicus dei trattati e la forma Codice.*

Al di là delle differenze di impostazione culturale e metodologica che sono state appena evidenziate, è sull'ordine e sul metodo della trattazione che Gasparri inverte la rotta nella quale avevano navigato e continuava a navigare la stragrande maggioranza dei suoi

---

in *La seconda scolastica nella formazione del diritto privato moderno*, Incontro di studio, Firenze, 16-19 ottobre 1972, Atti, a cura di P. Grossi, Milano, 1973, p. 119, nota 3).

<sup>(223)</sup> Per il sottofondo giuridico e l'importanza di D'Annibale nella preparazione della codificazione v. *infra*, cap. X § 1.2.

<sup>(224)</sup> D'ANNIBALE, *Summula*, cit., III, nn. 428-466. I « substantialia matrimonii » sono formati dalla *res* (« ius coeundi ultro citroque tradendum »), dalla *causa* (« ad mutuum vitae adiutorium »), dal *consensus* (« vera utriusque, super eadem re, voluntas, in eoque matrimonii substantia »); gli « accidentalia » sono costituiti dalle *conditiones* (contro la sostanza del matrimonio), dai *modus* (condizione sospensiva e risolutiva) e dalla *causa*; le « solemnitates matrimonii » sono distinte in *antecedentes* (pubblicazioni matrimoniali, documenti di stato libero) e *concomitantes* (presenza del parroco e dei testimoni, condizioni morali degli sposi e del sacerdote).

collegli canonisti. Anziché dare alle stampe gli appunti stesi per la preparazione dei suoi corsi nella forma di commento esegetico, come si usava da alcuni decenni nelle università pontificie, egli sceglie la formula del trattato monografico che, a limitarsi all'ambito delle scienze sacre, era con una certa frequenza tradizionalmente preferita dai teologi dogmatici. L'abbandono del *Commentarius* rappresenta un segnale inequivocabile dell'insoddisfazione di Gasparri verso l'«ordine legale» nella spiegazione delle Decretali e attesta la ricerca di una nuova disposizione da dare alla materia canonica. L'opzione, poi, del *Tractatus* sta ad indicare che egli intende cimentarsi, volta per volta, su un determinato settore del diritto canonico e che ritiene opportuno affrontarlo in maniera unitaria ed organica, con la conseguenza di seguire, per le singole materie, caratteri identici non solo quanto ai principi ma anche quanto alle procedure e alle tecniche di analisi nonché alla terminologia da usare.

Ora, l'assunzione di una metodologia unitaria non favorisce solo il passaggio da un genere letterario ad un altro, ma contribuisce non meno a spostare l'asse della trattazione dal piano analitico a quello tendenzialmente sistematico, in quanto richiede come necessarie una serie di operazioni logiche. I testi normativi vengono sezionati, tolti dalla loro sequenza originaria, riorganizzati e raggruppati in unità letterarie più ampie sulla base di un nuovo criterio: *juxta materiarum ordinem*. La materia oggetto di esposizione viene ad essere divisa in grandi articolazioni ciascuna delle quali è poi strutturata secondo un ordine razionale che, partendo dalle definizioni, tende ad individuare i concetti giuridici principali o *notiones* all'interno di una determinata sezione, per poi sviluppare le connessioni logiche con altri subconcetti, e, infine, seguire l'applicazione coerente dei concetti alle varie fattispecie col conforto della giurisprudenza. In questo nuovo assetto i testi normativi perdono la preminenza di dato autonomo — un dato che s'impone all'evidenza dell'esegeta e lo piega a studiarne il significato e la portata giuridica —, per venire inseriti e intessuti in una trama di concetti o nozioni che ora presiedono all'esposizione, ne determinano le scansioni interne, guidano la risoluzione dei casi non regolati e mostrano la coerenza della prassi giurisprudenziale. Come ha notato con poche ma efficaci parole Grossi nel riferirsi all'opera di Gasparri, «per lui il sistema è

uno strumento difensivo, e la tecnica giuridica è il cemento che dà straordinaria compattezza al sistema » (225). In questo senso la sua impostazione può essere definita *giuridico-sistemica* intendendo col primo aggettivo sottolineare il contrasto con la corrente di teologia pratica o casistica, e col secondo aggettivo il distacco dalla forma tradizionale di esposizione del diritto canonico.

Tuttavia, per precisare e valutare il significato e la portata dei trattati di Gasparri, occorre cercare di rispondere a due domande teoriche non del tutto disgiungibili. La prima: in che rapporto si pone il metodo « logico » applicato da Gasparri nei trattati canonici con il metodo sistematico in senso stretto, che diviene il tratto caratteristico della scienza giuridica tedesca (la pandettistica) e, per influsso, di gran parte delle scienze giuridiche dell'Europa continentale (226)? La seconda: quali connessioni si possono rinvenire tra questo nuovo indirizzo metodologico del 1891 e la posizione di entusiastico sostegno che egli si sentirà di dare, nel 1904, al processo di codificazione del diritto della Chiesa?

Quanto al primo problema non si può negare che sussistano dei paralleli formali e degli elementi comuni tra i due metodi, ma le premesse e le risultanze restano di gran lunga diverse. Bisogna distinguere la differente valenza assunta dalla riforma di metodo in Gasparri e nei pandettisti. Per ambedue il metodo era sicuramente un mezzo di esposizione che, utilizzando procedure e tecniche razionali, introduceva un modo nuovo di porsi da parte del giurista nei confronti delle norme. Da qui l'opportunità di trattare in modo organico e coerente la materia, di cogliere rispondenze e affinità, di raggruppare le norme a seconda degli istituti giuridici a cui si riferiscono, di razionalizzare il complesso degli istituti e l'intero tessuto normativo. Ma solo per i pandettisti il metodo diventava uno strumento di ricerca, esso stesso produttivo di scienza, sulla scorta del presupposto extragiuridico che il sistema di istituti e di norme così delineato, avendo acquisito una sua consistenza sul piano concettuale (e, si direbbe, una vera e propria autosufficienza), poneva il giurista in grado di ricondurre qualsiasi caso particolare a un principio dogmatico generale e di risolverlo

---

(225) GROSSI 1985, p. 594.

(226) Cfr. ORESTANO, *Introduzione allo studio*, cit., pp. 259-275; 278-290.

mediante un'operazione logica. Al contrario Gasparri si preoccupa di definire i princìpi, i concetti e le figure giuridiche che costituiscono l'architettura e l'intelaiatura dei suoi trattati ma lo fa in funzione dell'ordinamento razionale delle fattispecie analizzate tramite la giurisprudenza: rifiuta, quindi, di distaccarsi dalla base sociale del diritto canonico e, pur sistematizzando la materia, non si avventura in ardite costruzioni concettuali, perché non crede nell'autonomia assoluta della logica giuridica né affida ad essa il compito di creare diritto. Si potrebbe anche dire: Gasparri adotta semplicemente uno schema ordinante la materia canonistica e si atesta sul terreno della distribuzione logica; i pandettisti invece pretendono di trasformare la *forma disponendi* in un vero e proprio *systema iuris* produttivo di princìpi teoretici conoscitivi. Inoltre i pandettisti concepiscono i concetti come forme logiche del diritto e quindi come un insieme di schemi aventi di per sé un carattere astratto e universale, mentre per Gasparri sono solamente nozioni utili per classificare, unificare e semplificare il ricco e molteplice materiale normativo, dotate di una validità logica limitata ad una determinata parte o sezione del diritto canonico. Insomma, tra la metodologia di Gasparri e la pandettistica si può instaurare una analogia per la comune esigenza sistematica, peraltro diversamente intesa e declinata, ma non certo per i presupposti giuridici e filosofici che animavano l'una e l'altra.

Circa poi i rapporti di continuità e di discontinuità tra l'*ordo logicus* dei trattati di Gasparri e la *forma codicis* si può osservare che, sul piano formale, l'elemento a comune è costituito dalla suddivisione logica presente anche nel Codice, che adotta una disposizione in gran parte simile a quella dei trattati; sul piano sostanziale, inoltre, si potrebbe in molti casi stabilire una connessione tra il lavoro di classificazione, definizione e sistemazione della dottrina operato dai trattatisti (anche se non solo da loro) e l'impiego di tali risultati nel Codice medesimo <sup>(227)</sup>. Anche se resta ancora da valutare, è poi altamente probabile che l'apporto proveniente dalle opere di Gasparri alla sistematica e ai contenuti del Codice nella parte concernente le materie sacramentarie sia stato ragguardevole (e non si pensi

---

<sup>(227)</sup> Per la funzione svolta dalle monografie v. *infra*, cap. VII § 3.

solo al matrimonio, verso cui era andato il suo interesse dottrinale principale) <sup>(228)</sup>.

Al di là dei tanti elementi che collegano l'elaborazione dei trattati di Gasparri con il lavoro di codificazione, giova sottolineare che la funzione principale da loro svolta è da ricondurre, in ultima analisi, alla nuova visione del diritto canonico che essi prospettano. L'assunzione dell'ordine logico non comporta, nell'ambito della tecnica giuridica, solo miglioramenti formali. Finisce per implicare anche cambiamenti sostanziali nel modo stesso di concepire la norma e il diritto.

Una spia significativa per analizzare tale mutazione è fornita dalla forte riduzione, nei trattati di Gasparri, del numero, dell'uso e del peso dei riferimenti alle fonti classiche, ed in specie al *Corpus iuris canonici*. Come avverte Gasparri, la maggior parte delle materie dell'ordinazione sacra non ha un titolo corrispondente nelle Decretali gregoriane e i commentatori o trascurarono tale argomento o la sfiorarono appena <sup>(229)</sup>. Del pari la materia dell'eucaristia trova nel *De consecratione* del Decreto di Graziano un breve trattato e pochi quanto sommari titoli nelle altre parti del *Corpus*, sicché esso non fornisce né tutti né la maggior parte dei canoni <sup>(230)</sup>. Ma anche quando somministrano elementi per una trattazione organica, come nel caso della legislazione matrimoniale, le fonti classiche si limitano a avere, per Gasparri, un ruolo strumentale: di testo, di autorità da cui prendere lo spunto della sua trattazione. Non rappresentano più — ed è quel che più rileva — la base essenziale per capire il motivo, lo scopo, il significato della norma. Invece, la norma trae il proprio motivo, scopo e significato dalle relazioni logiche che essa riveste nella catena e nella rete delle nozioni costruite razionalmente sopra gli istituti. Non a caso si è messo prima in chiaro che la dimensione storica finisce per essere concettualmente irrilevante per l'elaborazione dei trattati: quando compare, si riduce a un elemento mera-

---

<sup>(228)</sup> Un autorevole esperto di diritto matrimoniale ha scritto che, fin dalla I edizione del *Tractatus* sul matrimonio, Gasparri aveva delineato le vedute generali che poi sarebbero state determinate dal Codice del 1917 dal can. 1081 al can. 1092 (LEFEBVRE, *De bonorum matrimoni exclusione*, cit., pp. 140 e 156). Cfr. anche BONNET, *L'influence du cardinal Gasparri*, cit., pp. 181-197.

<sup>(229)</sup> P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de sacra ordinatione*, cit., p. VIII.

<sup>(230)</sup> P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de sanctissima eucharistia*, cit., p. VIII.

mente integrativo o di contorno alla dimensione giuridica. Si capisce allora come Gasparri introduca una soluzione di continuità tra il *ius vetus* e il *ius conditum* non tanto sui contenuti del diritto, quanto su quello, più determinante, della forma di presentazione dello stesso. Lo mostra la scelta di rinunciare — diversamente dai suoi colleghi romani — a ogni riferimento sistematico alle Decretali. Il primo effetto della nuova trattazione è la tendenza a *de-storicizzare* le norme canoniche.

Ma c'è di più. Nei trattati di Gasparri il diritto canonico tende a perdere la sua base 'sapienziale', profondamente radicata nella storia concreta della Chiesa e dei fedeli, e si tramuta in un discorso, in un ordine, in una teoria 'scientifica' frutto di elaborazione logico-razionale. Dietro la sostituzione del metodo legale con quello logico si intravede la volontà di emanciparsi dalle soluzioni dei singoli casi col ricorso a principi e regole generali. Sotto questo profilo l'ampio spazio lasciato alla giurisprudenza nei suoi *Tractatus* non prelude ad una visione differenziata della *reformatio iuris* e quindi ad un impatto meno duro e più 'ammortizzato' tra la tradizionale forma compilatoria e quella moderna di Codice. Allo stesso modo che nei trattati, anche nel disegno codificatorio esemplato sul modello francese la base giurisprudenziale finirà per essere 'fagocitata'. Il secondo effetto è l'orientamento a *sistematizzare* il diritto canonico.

Infine i trattati di Gasparri si preoccupano di attribuire alla materia canonica i caratteri tipici del sistema giuridico. Ma, in questo modo, i presupposti teologici del diritto della Chiesa, anziché svolgere la funzione di plasmare l'intera elaborazione, vengono ridotti a premesse extragiuridiche (non a caso separate dall'esposizione e relegate in un capitolo a parte, per quanto posto all'inizio delle opere). La mescolanza di teologia e di diritto, che contraddistingueva l'impostazione dei corsi del primo decennio parigino (e che dava a molte asserzioni un tono pastorale e spirituale), scompare nei trattati sui sacramenti per lasciare posto esclusivamente all'argomentazione giuridica (cfr. cap. V in fine). Il terzo effetto è l'inclinazione a *giuridicizzare* il diritto canonico. Così facendo l'insegnamento di Testo canonico è sottoposto a tre processi che, senza fargli assumere ancora l'impianto e la veste propria di un codice, certamente ne preparano indirettamente la

venuta, perché pongono in essere altrettante premesse metodologiche essenziali per la sua realizzazione.

D'altra parte nemmeno si può trascurare di rilevare lo scarto che sussiste tra la tecnica dei *Tractatus* e quella del *Codex*. Dalla reintroduzione della forma del trattato, lanciata da Gasparri nei primissimi anni Novanta, poteva scaturire una duplice prospettiva sulla scienza canonistica: quella della sistemazione razionale di una determinata materia, sufficientemente vasta ed organica, e quella dell'estensione del modo di procedere proprio del trattato alle altre materie canoniche. Non si può negare l'utilità del primo metodo, specialmente se applicato in settori fino allora rimasti molto confusi per la farragine legislativa e per la mancanza di riconduzione delle norme a principi direttivi. Se ne ha una dimostrazione nel lavoro svolto dagli esponenti della Scuola romana dell'Apollinare (e in specie da Lega) nelle materie processuali, per tanti aspetti analogo a quello fatto da Gasparri sui principali sacramenti (cfr. cap. III § 5 e cap. VII § 3). Nel secondo caso il valore aggiuntivo dei singoli trattati o monografie sarebbe consistito nell'introdurre, nei vari ambiti del diritto canonico, schemi ordinanti, elaborati su base logico-razionale in grado di essere successivamente trasposti nei libri del codice così da formarne lo scheletro formale. Ma, ammesso e non concesso che Gasparri abbia consapevolmente preventivato questo disegno durante il periodo parigino (vedremo tra breve che vi sono seri indizi per dubitare di ciò), sarebbe comunque da osservare che esso, a ben guardare, avrebbe presentato una difficoltà teorica e un'incongruenza pratica. La prima deriva dal fatto che non necessariamente l'ordine di una materia presente in una monografia si mantiene identico una volta che la stessa materia venga presentata e inserita come parte dell'insieme in un codice. La seconda discende dalla constatazione che il progetto dei trattati monografici nasce già arretrato e sorpassato rispetto ai primi coevi tentativi di codificazione privata del diritto canonico (cfr. cap. VII § 6). Non v'è chi non veda, infatti, come questi ultimi possedessero un'utilità immediata e servissero direttamente da base o schema di partenza per procedere alla redazione di una parte o dell'intero codice, mentre quelli — con i limiti intrinseci sopra detti — potevano offrire ad esso solamente un contributo pedepedeutico e settoriale.

### 5. *La maturazione dell'idea Codice tra Parigi, Ecuador e Roma.*

Giunti alla fine dell'itinerario canonistico compiuto da Gasparri a Parigi, e prima di affrontare il tema della preparazione prossima e dell'impostazione del codice di diritto canonico, è naturale che nella nostra mente si affolli una serie di domande cruciali rimaste ancora inevase: in quale momento, mediante quali incontri e scambi culturali, attraverso quali fasi e in base a quali ragioni egli si è convinto dell'opportunità o necessità della codificazione canonica?

Purtroppo non abbiamo testimonianze dirette per fornire risposte definitive a tali punti interrogativi. Negli anni parigini non ci è dato conoscere né un'opera né uno scritto minore né una lettera privata in cui esprima l'idea di riforma del diritto canonico. Lo stesso dicasi per il periodo, trascorso in America Latina come delegato apostolico, dalla primavera del 1898 all'estate del 1901. Ma è indubbio, come si avrà agio di mostrare più avanti, che tre anni dopo, nel 1904, Gasparri si mostrerà uno dei sostenitori più ferventi e decisi della codificazione canonica. Dunque: se resta un punto fermo la data di approdo, resta invece altamente problematico stabilire i tempi della sua evoluzione verso il Codice.

Volendo avanzare alcune ipotesi, dobbiamo necessariamente impiegare fonti indirette oppure ricorrere a supposizioni fondate su considerazioni d'insieme. Tra le fonti indirette campeggia la biografia del Gasparri stesa, sulla scorta delle sue *Memorie*, nel 1938 dal Taliani. Questi racconta che il futuro cardinale avrebbe « accennato alle possibilità di giungere a una codificazione del diritto canonico » al suo cugino Augusto Silj « sin dai primi ritorni da Parigi » per le vacanze estive; che in seguito sarebbe tornato a parlare con lui del problema « per anni » e che, in alcune giornate passate insieme nel natio paese di Ussita, essi avrebbero anche discusso delle « soluzioni migliori » per realizzare il codice. Taliani conclude affermando che la codificazione sarebbe stata per Gasparri « il sogno accarezzato sui banchi dell'Apollinare », seppure « precisatosi poi attraverso le sue così diverse esperienze » (231).

Ora, benché non si possa negare la particolare convergenza di

---

(231) TALIANI, *Vita del cardinal Gasparri*, cit., pp. 99-100.

idee tra Gasparri e Silj (ne costituisce una conferma a posteriori l'incessante collaborazione di quest'ultimo al Codice), appare tuttavia molto improbabile far risalire la maturazione della scelta di Gasparri per il Codice ai primi anni del suo soggiorno francese, e del tutto inverosimile ricondurla, in ultima analisi, agli anni del Seminario Romano.

Oltre a collocare l'opzione per il codice verso gli anni Ottanta, la biografia di Taliani tende a presentare l'Institut catholique come un ambiente culturale particolarmente reattivo all'idea della codificazione. I due colleghi canonisti di Gasparri, Many e Boudinhon, avrebbero manifestato l'uno radicali perplessità sull'opportunità del progetto, l'altro una severa presa di distanza dalle tecniche giuridiche moderne. Ma è davvero così?

Sul conto di Many, Taliani si compiace di riferire che « definiva assurdo il progetto » del codice di diritto canonico e che aveva dedicato ben tre lezioni agli allievi dell'Institut catholique « per dimostrare che era inattuabile » (232). Questa posizione viene confermata da una fonte francese, la quale, però, precisa che le perplessità di Many, peraltro condivise dallo stesso Gasparri, nascevano non da una posizione preconcepita ma dalla complessità dell'opera da intraprendere (233).

Molto più variegato l'atteggiamento di Boudinhon quale risulta da tre fonti differenziate: il concorso degli allievi sulle collezioni canoniche nel 1896, le recensioni alle opere di Pezzani, di Pillet e di Laemmer tra il 1896 e il 1900, un altro concorso sul tema della codificazione nel 1899 (234). Per cogliere le sfumature temporali del suo pensiero è opportuno analizzare partitamente questi scritti.

La codificazione sembra uno degli esiti coerenti dello sviluppo

---

(232) TALIANI, *Vita del cardinal Gasparri*, cit., p. 105. Per altre notizie su Séraphin Many si rinvia *infra*, APPENDICE II, B, *s.v.*.

(233) « Ce qui était une idée de beaucoup de Papes [la refonte du Droit], mais idée jugée irréalisable par eux, par l'entourage romain, même par Mgr. Gasparri et M. Many en raison de la complexité qu'ils y voyaient, cette idée devint une volonté fixe et efficace chez Pie X » (Circolare del Superiore generale di Saint-Sulpice in occasione della morte di Séraphin Many, in « Bulletin trimestriel des anciens élèves de Saint-Sulpice », XXIV, 1923, p. 145).

(234) Su di lui: L. GUIZARD, *Monseigneur Boudinhon, premier doyen de la Faculté de droit canonique de Paris*, in *Actes*, pp. 274-286.

delle collezioni canoniche delineato da Boudinhon nella premessa esplicativa al concorso indetto nel 1896 su questo tema dall'Institut catholique di Parigi. Via via che si sono moltiplicate e accresciute d'importanza, esse hanno modificato i loro caratteri: dalle piccole raccolte di testi si è passati a grandi collezioni che comprendevano « le trésor commun des autorités »; dalle collezioni monotematiche, sorte per necessità della riforma ecclesiastica, si è passati a quelle sistematiche; dalla raccolte personali a quelle ufficiali. Per Boudinhon la Chiesa ha saputo sviluppare nel corso della sua storia forme sempre nuove, dirette a garantire « l'unification et la réduction en système de la législation canonique » (235).

Nello stesso anno Boudinhon riconosce sì la grande utilità di « une nouvelle rédaction du droit canonique commun » (si noti l'uso calibrato delle parole) — del resto richiesta dall'episcopato nei lavori preparatori al concilio Vaticano I — ma afferma anche la necessità che una tale codificazione debba provenire dal legislatore, altrimenti rimarrebbe priva di autorità e di utilità. Nonostante Pezzani avesse fatto del suo meglio per stendere un progetto di Codice che ricalcasse parole e locuzioni dei testi canonici classici, ciò non era sufficiente per eliminare l'obiezione sostanziale di alcuni (fra cui, con ogni probabilità, Boudinhon pone sé stesso) secondo i quali « une codification, même officielle, ne ferait pas disparaître les textes anciens, ni les collections qui ont jusqu'ici servi de base à l'étude du droit ecclésiastique ». La nuova codificazione non poteva e non doveva costituire una cesura col passato giuridico della Chiesa, ma anzi rispettarne anche forme letterarie e struttura esteriore (236).

Un anno dopo (1897) Boudinhon ammette senza riserve che « la question [de la codification] est actuelle et préoccupe un bon nombre d'esprits » e che « l'Eglise marche ouvertement dans cette voie », dato che un buon numero di istruzioni recenti della Curia possono essere considerate codificazioni parziali. Nelle parole conclusive della recensione allo scritto di Pillet traspare una valutazione

---

(235) INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS - Faculté de Théologie. Année 1895-1896. *Fête de Saint Thomas d'Aquin (7 mars 1896) et Séance solennelle de fin d'année (3 juillet 1896)*, Paris, 1896, pp. 36-37.

(236) A. BOUDINHON, rec. a PEZZANI, *Codex sanctae catholicae romanae ecclesiae...*, in CaC, XIX, 1896, p. 410.

positiva: egli fa voti che « cette nouvelle et importante contribution à l'étude de la codification du droit canonique mûrisse la question et hâte l'exécution du projet »<sup>(237)</sup>.

Nell'anno accademico 1898-99 Boudinhon prende l'interessante iniziativa di bandire per i suoi allievi un concorso a premi sul tema « Possibilité, avantages et inconvénients d'une codification du droit canonique ». Purtroppo non è stato possibile rintracciare il testo dei tre elaborati giudicati degni di premio e quindi di comprendere le posizioni espresse dai concorrenti o le valutazioni della commissione. Tuttavia, sia la formulazione del titolo del concorso, sia il breve resoconto ufficiale della graduatoria danno adito ad alcune deduzioni. Il tema non è impostato in termini asseverativi: il fatto stesso che si sollecitino gli allievi a considerare la possibilità della procedura codificatoria insieme con i vantaggi e gli inconvenienti che ne potranno derivare, conferma che Boudinhon teneva presenti gli aspetti contrastanti del problema. Ciò trova conferma anche nelle motivazioni addotte per la formazione della graduatoria, da cui si evince che la preoccupazione principale era di considerare la *codificazione* una possibilità con cui procedere alla *riforma* del diritto canonico. Mentre quest'ultima costituiva una necessità assoluta, l'altra figurava come una delle soluzioni; anzi come una soluzione su cui meritava discutere per le sue implicazioni non del tutto positive<sup>(238)</sup>.

Infine nel 1900 Boudinhon ritorna sul tema commentando il fondamentale studio di Laemmer. Allo scetticismo dello studioso

---

<sup>(237)</sup> A. BOUDINHON, rec. a A. PILLET, *De la codification du droit canonique...*, in CaC, XX, 1897, p. 622.

<sup>(238)</sup> L'attribuzione del primo premio si basa sulle capacità critiche del candidato: questi, avverte Boudinhon, « parle et raisonne en véritable canoniste qui ne s'arrête pas au premier aspect des choses et qui a su retirer d'une sérieuse fréquentation des testes canoniques une solide formation juridique ». Il candidato classificato per secondo era giunto a « conclusions parfaitement justes et pondérées », ma si è lasciato sfuggire « certains aspects importants » trattati in maniera troppo sommaria. L'attribuzione del terzo e ultimo premio trova la sua ragione nel fatto che il candidato non ha « suffisamment séparé et apprécié ce qui concerne la codification du droit canonique et ce qui regarde la réforme » (INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS - Facultés canoniques - Théologie, Droit canonique, Philosophie scolastique, Année 1898-1899 - *Fête de Saint Thomas d'Aquin* (7 mars 1899) et *Séance solennelle de fin d'année* (30 juin 1899), Paris, 1899, pp. 25-26).

tedesco, egli replica perentoriamente: « Cette codification est un besoin; Rome la réalise peu à peu, sur des points déterminés; mais on peut être certain qu'elle ne réduira pas en courts articles son droit public et qu'elle n'abrogera jamais en bloc toute la législation antérieure. Le mouvement sera plus ou moins rapide [...] »<sup>(239)</sup>. Da queste affermazioni sembra che Boudinhon: 1) consideri inevitabile il movimento verso la codificazione del diritto canonico, anche se ritiene inopportuno estenderla al diritto pubblico esterno; 2) dia la preferenza al metodo della codificazione progressiva per settori anziché a quello simultaneo e complessivo; 3) ritenga necessario che essa mantenga un forte aggancio col diritto preesistente. Il riconoscimento della necessità della codificazione è, insomma, accompagnato dalla precauzione di evitare che essa produca una cesura completa con il passato e dalla raccomandazione di attuarla per fasi successive, in modo da superare più agevolmente le difficoltà che comporta.

Alla luce di questi dati anche l'affermazione di Taliani mirante a opporre le idee di Many e di Boudinhon sulla codificazione a quelle di Gasparri durante il suo insegnamento all'Institut catholique di Parigi appare, se non infondata, molto imprecisa. Non risulta che i due colleghi di Gasparri abbiano maturato un'avversione in termini di principio alla codificazione. Certamente essi hanno nutrito dubbi sulla concreta possibilità di realizzarla in modo generale, organico e simultaneo e hanno condiviso perplessità teoriche sul suo impiego nel diritto canonico, per il rischio di compromettere tanto il senso della continuità storica quanto la varietà della tradizione disciplinare della Chiesa. D'altra parte la loro graduale evoluzione è rappresentativa di uno spostamento di posizioni sullo scorcio del secolo XIX. Con la diffusione degli scritti programmatici e dei progetti privati di codificazione, un numero sempre maggiore di canonisti si è progressivamente persuaso, pur con alcuni distinguo, oltre che della necessità, anche della praticabilità di un codice canonico.

Non potendo fare affidamento neanche su fonti indirette, perché non del tutto attendibili, se si vuole delineare il percorso che ha

---

<sup>(239)</sup> A. BOUDINHON, rec. a LAEMMER, *Zur Codification des canonischen Rechts...*, Freiburg i. Br., 1899, in Cac, XXIII, 1900, pp. 630-632.

condotto Gasparri all'idea della codificazione non resta che procedere ad una ipotetica ricostruzione fondata sulle scansioni cronologiche delle sue opere e dei suoi interventi. D'altronde siamo portati a pensare che le sue convinzioni in materia, anziché conseguenza di un evento specifico, siano piuttosto il risultato di una elaborazione relativamente lunga e complessa, maturata a contatto di problemi, stimoli e occasioni differenti, tanto sul terreno della riflessione scientifica quanto su quello dell'esperienza al servizio della Santa Sede. Perciò dovremo limitarci a indicare alcuni punti fermi e a formulare diverse ipotesi sugli ambienti, sugli incontri e sui fattori che hanno contribuito ad orientare il suo pensiero.

Partiamo dal suo luogo di lavoro, l'Institut catholique di Parigi. È probabile che la vicinanza con colleghi civilisti che tenevano gli insegnamenti di diritto romano e di diritto civile francese, nonché di legislazione dei culti, sia servita a Gasparri per conoscere ed apprezzare alcuni aspetti del sistema giuridico francese fondato sui codici. Un canale privilegiato potrebbe essere stato l'amicizia con l'abate Edmond Connelly, già eminente civilista e Consigliere della Corte di Cassazione <sup>(240)</sup>, o lo scambio di idee con i suoi successori Jules Jamet e Jules Cauvière <sup>(241)</sup>.

L'ambiente parigino ha comunque fornito a Gasparri l'occasione di conoscere l'idea della codificazione attraverso le sedute dell'Académie de Saint-Raymond de Pennafort <sup>(242)</sup>: una sorta di

---

<sup>(240)</sup> Per le relazioni di Gasparri e Connelly v. *supra*, cap. V § 1. Per l'insegnamento di Connelly cfr. i *Rapports* ufficiali dei corsi accademici. Il fatto che nei suoi corsi mettesse a confronto l'antico diritto consuetudinario francese, così differente per la varietà delle fonti e per la diversità delle regioni, con i principi e con le disposizioni di diritto vigente codificato, così semplificati e uniformati, potrebbe avere indotto Gasparri a scambiare opinioni con lui e a far balenare l'idea di applicare al diritto canonico la procedura codificatoria.

<sup>(241)</sup> Per qualche notizia sul loro conto, cfr. J. IMBERT, *La Faculté de droit canonique (1895-1975)*, in AC, XXXVIII, 1996, p. 295.

<sup>(242)</sup> L'Accademia si riuniva una volta al mese per ascoltare e discutere i contributi dei membri sui problemi generali o specifici del diritto canonico in Francia. Essa forniva anche risposte alle consultazioni canoniche che le erano rivolte dall'esterno e che, dopo essere state smistate dal segretario alle apposite sezioni interne (*De personis - De rebus - De judiciis et poenis - De iure ecclesiastico civili*), davano luogo ad un resoconto discusso in sezione e trasmesso all'assemblea. Purtroppo non abbiamo trovato traccia dell'archivio di tale istituto né presso l'Arcivescovado né presso l'Institut catholique di Parigi.

plestra canonistica del clero di Francia, costituita all'inizio del 1889 sotto l'egida dell'arcivescovo di Parigi <sup>(243)</sup>. Gasparri, che ne era uno dei segretari, vi incontrò i due principali sostenitori del movimento per la codificazione canonica: Albert Pillet <sup>(244)</sup>, dell'Università Cattolica di Lille, e Georges Péries <sup>(245)</sup> che, prima di essere andato ad insegnare all'Università cattolica di Washington, era stato suo allievo all'Institut catholique <sup>(246)</sup>.

Va poi osservato che l'Académie de Saint-Raymond de Penafort divenne in Francia dal 1889 al 1894 luogo privilegiato di discussione dei principali problemi canonistici del momento: si pensi alle immunità del clero, con specifico riferimento al servizio militare, alle *coutumes* ecclesiastiche <sup>(247)</sup>, alle emergenti questioni matrimoniali, ai principi del diritto pubblico ecclesiastico, ai diritti della Chiesa in materia di educazione e di insegnamento, alla portata delle obbligazioni concordatarie per il papa <sup>(248)</sup>, alla

---

<sup>(243)</sup> Oltre ai 30 membri residenti (professori dell'Institut catholique e di Saint-Sulpice, canonici di Nôtre-Dame, membri del Tribunale ecclesiastico metropolitano, rappresentanti degli ordini religiosi e assistenti generali delle congregazioni religiose), l'Accademia contava circa 250 membri corrispondenti interni (vicari diocesani, superiori e professori di seminari maggiori, canonici e decani parrocchiali delle diocesi della Francia) e membri corrispondenti esteri provenienti da 59 paesi cattolici (*Académie de Saint Raymond de Penafort*, in CaC, mars 1890, pp. 97-111).

<sup>(244)</sup> Pillet viene qualificato nei verbali dell'Académie « un ouvrier de la première heure », discute i contributi dei colleghi e affronta diversi temi: nel 1889 la costituzione della Chiesa, nel 1890 le relazioni tra il diritto canonico e la teologia morale (*Académie de droit canonique*, in CaC, avril 1893, pp. 109-111).

<sup>(245)</sup> Pillet pone in evidenza il ruolo attivo di Péries nella vita dell'Académie grazie alle sue « connaissances étendues » e alla sua esperienza a Parigi e negli Stati Uniti (A. PILLET, *Préface*, in G. PÉRIES, *L'Index. Commentaire de la constitution apostolique « Officiorum »*, Paris, 1898, pp. XIII-XIV). Su Pillete Péries v. *infra*, cap. VII § 6.

<sup>(246)</sup> Merita segnalare che, al momento di licenziare un progetto di codice di procedura canonica per le cause matrimoniali (1894), Péries si fa l'annunciatore del movimento per la codificazione canonica senza riconoscere all'antico maestro la primogenitura dell'idea. Péries si limita ad affermare che la scienza canonistica di Gasparri « aussi modeste qu'elle est sûre, nous a toujours dirigé » (G. PÉRIES, *Code de procédure canonique dans les causes matrimoniales*, Paris, 1894, pp. V-VI e VIII).

<sup>(247)</sup> Le conclusioni di A. Boudinhon, secondo cui la Chiesa e le Chiese di Francia sono in una condizione normale e quasi favorevole all'introduzione di costumanze contrarie al diritto comune, suscitavano molte discussioni (*Académie de Saint-Raymond de Penafort. Séance du 21 février 1890*, in CaC, XIII, 1890, pp. 149 ss., 193 ss.).

<sup>(248)</sup> Durante tale dibattito, tenutosi nel febbraio 1893, Duballet intendeva

comparazione tra le legislazioni particolari delle diverse Chiese nel mondo (249).

Non è inoltre privo di significato che, attorno all'organo ufficiale dell'Accademia, « Le canoniste contemporains » — una rivista cui Gasparri ha collaborato per alcuni anni —, abbiano ruotato diversi studiosi interessati a richiamare l'attenzione sul problema della codificazione: Boudinhon, Philippe, Erman, Laurain, Villien (250).

Infine è da segnalare che, durante il soggiorno francese, Gasparri ha avuto occasione di entrare in contatto con il vescovo di Nancy, Turinaz, che aveva lanciato l'idea della codificazione canonica (251), e con un altro autore di progetto privato di codice, Florent Deshayes, professore nel Seminario del Mans (252). Vivendo a stretto contatto con quest'ambiente e incontrando ripetutamente queste persone, Gasparri ha potuto conoscere nei primi anni Novanta le

---

conciliare le diverse teorie mediante la distinzione tra articoli del concordato che legano positivamente a titolo di contratto e altri che costituiscono una semplice concessione di privilegi. Gasparri ammetteva che certe convenzioni di ordine temporale stipulate nei concordati comportino un'obbligazione di giustizia, ma per le altre, d'ordine spirituale, la controversia rimane aperta. Indicate le posizioni di Tarquini (obbligazione di convenienza), di Liberatore (obbligazione di fedeltà alla promessa) e di Cavagnis (obbligazione di giustizia), spiegava che solo le due ultime presuppongono un contratto bilaterale. A suo giudizio ciascuno è libero di aderire all'opinione che gli sembra più probabile, anche se quella di Tarquini non aveva ormai quasi nessun difensore (*Académie de droit canonique*, in CaC, XVI, 1893, p. 251).

(249) Péries si occupa degli Stati Uniti, Connelly dell'Irlanda, Allègre della Germania, padre Cogniard delle chiese missionarie (*Académie de Saint-Raymond de Pennafort. Séance de février et mars 1893*, in CaC, 1893, XVI, pp. 250 ss.)

(250) Questi studiosi collaboreranno al Codice: v. le schede bibliografiche, in APPENDICE, II, B e C, *ad vocem*. Fa eccezione Antoine Villien (1867-1943), già missionario in Indocina, allievo di Boudinhon e futuro professore all'Institut catholique, che però pubblicò diversi articoli sulla codificazione nel 1903.

(251) Sul Turinaz v. *infra*, cap. VII § 7 e cap. X § 1. Mons. Turinaz fu uno dei prelati che consacrò vescovo Gasparri il 6 mar. 1898 a Parigi (ASCAPC, *Fondo Perù 1897-98*, pos. 434 fasc. 81, f. 23).

(252) Ne fa fede una lettera del 2 maggio del 1904 in cui Deshayes, dichiarandosi interessato in modo del tutto speciale alla codificazione avviata, ricordava a Gasparri le loro amichevoli relazioni al di fuori dell'ambiente parigino: « Je vous suis très particulièrement reconnaissant d'avoir bien voulu vous souvenir de l'ancien canoniste du Mans, avec lequel vous eûtes jadis quelques relations aimables hors de votre séjour à Paris » (ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4).

proposte, i progetti e i primi dibattiti sulla codificazione del diritto canonico (cfr. cap. VII § 6-7).

Anche dalla successiva esperienza diplomatica, Gasparri ha tratto utili spunti non solo per impostare la sua futura azione di Segretario di Stato ma anche per riflettere sulla riforma del diritto della Chiesa. Dai carteggi e relazioni inviate a Roma durante i due anni di permanenza in Ecuador emergono alcuni principi direttivi della linea diplomatica. Prima di tutto la neutralità politica della Chiesa nelle questioni dell'assetto e del governo degli Stati. Per Gasparri la Chiesa deve fare uno sforzo di assoluta imparzialità onde evitare che la religione possa essere strumentalizzata dai partiti. Tale posizione scaturisce dall'idea di trarre il minor danno dai cambiamenti politici e ha come conseguenza la tendenza a legittimare il governo in carica.

Lo spirito rivoluzionario — scrive Gasparri nella relazione finale della sua missione — esiste in tutti nell'Equatore, non escluso il clero, quando il Governo non è favorevole alla Chiesa. È necessario che il delegato apostolico si ponga pubblicamente e francamente dal lato della pace e del rispetto alle autorità costituite, togliendo alla rivoluzione il pretesto religioso, sia perché *non sunt facienda mala ut veniant bona*, sia perché altrimenti il partito avverso [liberal-democratico] sarà naturalmente indotto a combattere la Chiesa e così, nell'avvicinarsi dei partiti al potere, si avrà anche la persecuzione religiosa a non lunghi intervalli (253).

Quasi come corollario del principio precedente appare la preferenza di Gasparri per la separazione di ambiti tra Stato e Chiesa e il suo netto favore all'idea di regolare possibilmente i loro rapporti mediante lo strumento pattizio. Gasparri vorrebbe che fosse concluso un concordato col Perù; la cosa è però ritenuta molto difficile perché la Santa Sede per mezzo della costituzione *Romanus Pontifex* del 1873 aveva già fatto a quel paese « tutte le concessioni possibili » (254). Lo stesso vorrebbe si facesse con la Bolivia, temendo che al partito liberale al potere possa succedere il partito radicale; ora

---

(253) P. GASPARRI, *Rapporto generale della mia missione nelle Repubbliche dell'Equatore, Perù e Bolivia*, Lima, 20 mag. 1901, in ASCAPC, *Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari*, Perù, anno 1901, pos. n. 494 fasc. 100, cc. 23v-24r. Alla missione latino-americana è dedicato tutto il capo XII delle *Memorie* di GASPARRI (fasc. 524, vol. I, fasc. 2, f. 4-56).

(254) PIUS IX, const. *Romanus Pontifex*, 28 ag. 1873, in CIC Fontes, III, n. 565 pp. 74 ss.

con un concordato si riuscirebbe, osserva Gasparri, a « legare alquanto le mani » al futuro governo <sup>(255)</sup>.

Più complesse le trattative intavolate da Gasparri con l'Ecuador sulla base delle direttive della Santa Sede e dopo il fallimento della missione del delegato pontificio in Brasile, Giovan Battista Guidi. A un anno di distanza dall'approvazione della *Ley del Patronato* e della *Ley de Cultos*, tendenti a nazionalizzare il clero e a ridurre la Chiesa in una posizione di sudditanza nei confronti dello Stato, il governo liberale del generale Alfaro aveva espresso il desiderio di trovare un accomodamento con la Santa Sede, forse per ottenerne l'appoggio o almeno la neutralità rispetto all'opposizione del partito radicale <sup>(256)</sup>. La Santa Sede aveva allora incaricato Gasparri, quale proprio rappresentante, a venire a trattative col ministro dell'Ecuador e principale autore della leggi di laicizzazione, José Peralta. L'impostazione dei colloqui diplomatici da parte vaticana prevedeva che i problemi particolari fossero discussi a parte, mentre quelli di natura generale divenissero oggetto della revisione del precedente concordato del 1882 <sup>(257)</sup>.

Nella preparazione delle trattative Gasparri mostra tutta la sua duttilità applicando il principio del *tolerari potest* sul punto più nevralgico, quello del matrimonio civile per i battezzati al di fuori della chiesa cattolica, istituto che l'Ecuador voleva introdurre spalleggiato dall'Inghilterra, Stati Uniti e Germania. A suo parere non conveniva « opporsi a qualunque progetto di legge » di questo tipo, com'era stato fatto fino allora in Perù, sia perché si evitava una « legge cattiva di matrimonio civile », sia perché la tacita deroga al rispetto della forma tridentina ammessa dalla Chiesa per questo caso o « importa un semplice riconoscimento di ciò che esiste e non ha importanza » o comporta che tale matrimonio divenga canonica-

---

<sup>(255)</sup> GASPARRI, *Rapporto generale della mia missione*, cit., cc. 25r-48r.

<sup>(256)</sup> Maggiori particolari sulla vicenda in S. CASTILLO ILLINGWORTH, *La misión diplomática de mons. Pedro Gasparri en el Ecuador. Las Conferencias de Santa Elena* (1901), in IE, IX, 1997, pp. 509-544.

<sup>(257)</sup> Si veda S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI, *ponenza a stampa Equatore. Conferenza del Delegato apostolico Mons. Gasparri con il Signor Dr. Peralta ministro degli Affari Esteri nell'Equatore...*, Luglio 1901 », in ASCAPC, *Rapporti delle sessioni della Congregazione, 1901 2° semestre*, sess. 915. Cfr. anche CASTILLO ILLINGWORTH, *La misión diplomática*, cit., pp. 532 ss.

mente valido, limitando comunque il diritto dello Stato solo sugli effetti civili (258). Quanto alla discussione dei problemi generali che rientravano nel concordato del 1882 (ora non più riconosciuto dal governo), Gasparri dovette constatare che i margini di trattativa col suo interlocutore erano limitatissimi perché questi si trovava nell'impossibilità di derogare alla Costituzione del paese (259).

Se i pareri espressi nelle trattative con l'Ecuador chiariscono maggiormente alcune attitudini del Gasparri diplomatico, le osservazioni presentate intorno allo Schema o progetto dei decreti del concilio latino-americano del 1899 fanno più chiaramente stato delle posizioni del Gasparri canonista (260). Sul problema delle fonti,

---

(258) La soluzione proposta da Gasparri riprendeva il decreto della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari del 13 gen. 1890 relativa all'isola di Malta. Ma la medesima Congregazione, il 13 lug. 1901 modificò la formula di Gasparri « Ecclesiae admittit matrimonia inter duas personas non catholicas posse esse valida sine forma a Concilio Tridentino praescripta », con quella, già usata per la Spagna, « Et, salva Ecclesiae doctrina, sinit civilem auctoritatem circa matrimonia inter duas personas non catholicas ea decernere quae oportuna judicaverit ». La proposta di Gasparri suscitò in Curia la reazione di Vives y Tutó, che riteneva inopportuno estendere all'Ecuador la deroga al decreto tridentino *Tametsi* nel caso di due protestanti. Al che Gasparri replicava: « 1° ammesso che la formula adoprata importi la detta deroga, questa sarebbe limitata al caso di due acattolici battezzati, poiché il matrimonio misto resterebbe sempre nullo; ora mantener nullo il matrimonio fra due acattolici battezzati non sembra di vitale importanza o almeno sembra più importante evitare la rovina completa della Chiesa equatoriale; 2° che non sembra certo che la formula adoprata importi necessariamente la validità del matrimonio fra due protestanti, imperocché perché sia vera basta che il matrimonio fra due acattolici sia valido in qualche caso, e lo è questo fra due non battezzati » (ASCAPC, *Rapporti delle sessioni della Congregazione, 1901 2° semestre*, sess. 928 del 2 ott. 1901). Il principio fatto valere da Gasparri per l'Ecuador sarà poi accolto nella codificazione canonica (CIC 1917 can. 1099 § 2).

(259) Ammette Gasparri: « Non aveva tutti i torti; quindi il nostro lavoro ha consistito in buona parte nel cercare di salvare capra e cavoli, come suol dirsi, cioè porre in armonia alcuni articoli del Concordato colla Costituzione senza sacrificare i diritti della Chiesa. *Res ardua!* » (S. CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTI STRAORDINARI, pendenza a stampa *Equatore. Conferenza del Delegato apostolico Mons. Gasparri*, cit., p. 49). Secondo la versione di Peralta, Gasparri « eludió constante y hábilmente la aceptación plena de la Ley de patronato » senza d'altronde poterla disconoscere e respingere; alla fine per la sua parte egli firmò solo « tres acuerdos absolutamente secundarios, como concesión en beneficio de la paz » (J. PERALTA, *Notas sueltas para servir a mis memorias políticas*, Quito, 1995, p. 166).

(260) Sul ruolo di questo concilio per la codificazione canonica v. *infra*, cap. IX § 1.

Gasparri loda il fatto che i consultori si siano fondati sui testi della Sacra Scrittura, dei Santi Padri, dei Dottori, dei canoni dei concili generali e particolari, del *Corpus iuris canonici*, degli atti della Santa Sede. Ma sul paragrafo intorno agli Istituti a voti semplici, egli critica il rinvio alla collezione della Congregazione dei vescovi e regolari del cardinal Bizzarri perché « haec est massa informis absque ullo ordine, ne chronologico quidem », aggiungendo: « Necesses est hanc Collectaneam refundere, ordinare et augere » (261). Se conferma l'esigenza di provvedere ad un riordino di qualche raccolta canonica, questo giudizio non offre però elementi per operare conclusioni di più ampia riforma del sistema delle fonti.

Per quanto attiene ai problemi metodologici, Gasparri si pronuncia sul punto delle relazioni tra il diritto canonico, la teologia dogmatica e la morale. Critica le scelte dei redattori perché hanno inserito nel I titolo un gran numero di verità dogmatiche dimenticandone altre; con ciò conferma però di accettare, in accordo con la tendenza generale di allora, la mescolanza del profilo dottrinale con quello disciplinare negli atti sinodali. Questa mancanza di distinzione tra la teologia morale e il diritto canonico è poi ampiamente confermata nel suo parere sul curriculum degli studi nei seminari vescovili maggiori. Egli non approva la creazione di una cattedra di Istituzioni canoniche separata dalla cattedra di Teologia morale; anzi difende quest'insegnamento e lo antepone all'altro in considerazione del fatto che tra le due discipline vige un'ampia comunanza di temi e del modo ottimale con cui esso è trasmesso da autori come Gury, Scavini, D'Annibale, Lehmkuhl, Marc. Tale posizione sta a indicare che, nel 1899, Gasparri non aveva ancora maturato una distinzione di ambiti tra le due discipline che andasse oltre il rapporto usuale che intercede tra i vari tipi di legge in generale e quelli specifici (262). Invece egli si esprime a favore dell'arricchimento delle

---

(261) ASCAPC, *Congregazione affari ecclesiastici straordinari, America, anno 1898-1899*, pos. 95 Appendix XVIII, animadversiones I e XXV allo *Schema decretorum pro concilio plenario Americae Latinae*, nov. 1898.

(262) « Exinde patet Theologiam Moralem, prout hodie docetur, necessario continere Institutiones Canonicas; et ideo distincta cathedra Institutionum Canonicarum, necessaria quando Theologia Moralis ita tradebatur ut non contineret brevem expositionem legum ecclesiasticarum seu Institutiones canonicas, hodie est onus Seminarum inutile » (ivi, animadversio LXX).

discipline canonistiche nel curriculum dei seminari regionali dell'America Latina, proponendo che un docente insegni diritto pubblico « sive ecclesiasticum sive civile », e un altro la storia del diritto canonico — diretta a esporre precipuamente le collezioni canoniche — e quelle parti del diritto civile che concernono di più il clero (263).

Sul terreno della tecnica legislativa Gasparri si preoccupa principalmente di determinare il testo degli atti conciliari in modo logicamente coerente e dottrinalmente rigoroso. Propone che tutto il I capitolo sulle cose sacre, relativo alle chiese, sia riscritto secondo l'ordine del suo trattato sull'eucaristia (264). Riscontra numerose ripetizioni tra i decreti contenuti nel I e nel IV titolo, i primi relativi alle materie dogmatiche, gli altri a quelle liturgico-sacramentali (265). In alcuni casi rileva omissioni gravi, come nell'esposizione della dottrina dell'ordine sacro (266) o nella procedura da seguirsi nelle cause matrimoniali (267). Raccomanda di evitare le enumerazioni, sempre incomplete e perciò erronee, limitandosi ad enunciare solo il principio generale (268). Altrove lamenta che una minuta esposizione di determinati punti non sia conveniente per gli atti di un concilio plenario, tanto più se questo criterio viene impiegato in modo non coerente all'importanza di altre materie in cui si commettono frequenti abusi. La sua opinione, del tutto coerente con le direttive romane date ai redattori, è che:

Schema debuisset explicite referre et inculcare dispositiones canonicas quae magis ad praxim pertinent pro America Latina et in quibus abusus frequentius verificantur in America; quoad alias vero debuisset tantum generaliter inculcare observantiam canonum, dispositionum apostolicarum, etc. (269).

---

(263) Ivi, animadversio LXXI.

(264) Ivi, animadversio CI.

(265) Ivi, animadversio III.

(266) Ivi, animadversio LXII.

(267) Gasparri raccomanda di badare di più a esporre i principi generali e fondamentali e, per quanto concerne la procedura, di rinviare ai documenti della Santa Sede (ivi, animadversio CXV).

(268) Ivi, animadversio XVII.

(269) Ivi, animadversio CXVII. La critica di Gasparri viene però respinta dai redattori dello *Schema*, i quali avvertono che se egli fosse stato presente alle sedute della Commissione con ogni probabilità non avrebbe proposto tante modifiche o aggiunte.

Sul piano dei contenuti, oltre a proporre modifiche migliorative su aspetti specifici, specialmente nelle materie sacramentarie, ampiamente studiate nei tre *Tractatus* (270), le osservazioni di Gasparri sono rivolte a rendere più flessibile e più aperta all'evoluzione culturale e sociale la legislazione ecclesiastica. Ne fanno fede le posizioni in materia di diritto naturale, liturgia, economia. Da un lato egli vorrebbe disimpegnare la Chiesa dall'affermazione troppo rigida della derivazione divina dell'autorità pubblica (271) o dall'obbligo dei fedeli di prestare assenso esterno alle decisioni dottrinali della Curia (272), dall'altro vorrebbe superare alcuni evidenti anacronismi della legislazione canonica in fatto di illuminazione artificiale delle chiese (273), di canto delle donne nelle assemblee pubbliche (274) e di rapporti creditizi (275).

---

Ciò sia detto — essi concludono — fatto salvo il rispetto dovuto a tanto prelato « de Ecclesia et de canonica scientia benemerentissimo ».

(270) Non a caso diverse osservazioni di Gasparri concernono la materia matrimoniale (*animadversiones* V, LIV), il culto divino (*animadversiones* XXXVI ss.), le facoltà e i doveri dei vescovi, vicari e parroci (*animadversiones* IX-XXIV).

(271) A proposito dell'affermazione sull'origine del potere pubblico, da attribuire non al popolo ma a Dio, peraltro ripresa nello *Schema* direttamente dall'enciclica *Immortale Dei* di Leone XIII, Gasparri propone: « Ad aequivocationes et animositates evitandas dicerem: « ortum publicae potestatis *in se consideratae* a Deo ipso... » » (ivi, *animadversio* VI).

(272) Circa l'obbligo dei maestri e scrittori cattolici di seguire le definizioni dogmatiche della Chiesa e le decisioni del Sant'Uffizio in materia di fede e di morale, Gasparri tende a distinguere un doppio livello. Mentre le prime esigono l'assenso esterno per cui, perdurando le stesse circostanze, non è lecito contraddirle in modo esterno e pubblico, le altre, non avendo necessariamente il carattere dell'infallibilità, non esigono obbligatoriamente l'assenso interno e non implicano di per sé peccato in chi mantiene un'opinione privata contraria ad esse (ivi, *animadversio* IV).

(273) Gasparri considera semplicemente falsa la proibizione di usare il petrolio o il gas nelle chiese, anche se si tratta della sola illuminazione dell'edificio. Dalla sua parte invoca alcune decisioni giurisprudenziali della Curia e la prassi costante nelle chiese di Francia in fatto di illuminazione (ivi, *animadversio* XLVIII).

(274) Alla non ammissione delle donne nel coro senza legittima licenza, Gasparri oppone l'eccezione pratica in cui esse si trovino insieme con altre donne in una determinata confraternita o pio sodalizio (ivi, *animadversio* LII).

(275) Secondo Gasparri è giunto il momento che la teoria dell'usura venga esposta dalla Chiesa in migliore ordine logico e in modo conforme ai principi dell'economia politica dovunque recepiti, specialmente in America. A questo problema egli dedica la nota più lunga impegnandosi ad affrontare sotto il profilo dottrinale il problema della liceità del mutuo oneroso e a provarne l'intrinseca liceità. Alla fine giunge a riformulare

Che deduzioni trarre da questi interventi dottrinali del 1899 in rapporto all'evoluzione successiva di Gasparri? Accanto alla spiccata mente giuridica, estremamente duttile e addestrata al senso delle distinzioni, e alla copiosa conoscenza della recente giurisprudenza di Curia — qualità che lo mettono in ottima luce in Vaticano —, emerge una notevole propensione alla tecnica legislativa: lo si nota nell'esigenza di seguire criteri logici ed economici nella stesura dei vari articoli o parti dei decreti, e nel preferire l'enucleazione dei principi anziché l'elencazione dei singoli casi. Tuttavia il fatto che egli non faccia alcun accenno, anche in senso lato, ad una riforma organica del diritto canonico, lascia pensare che la sua scelta per la codificazione, per quanto conosciuta e ponderata negli anni trascorsi in Francia, si sia definitivamente consolidata solo dopo il ritorno dall'America Latina <sup>(276)</sup>.

L'incidenza della missione diplomatica compiuta in Ecuador, Perù e Bolivia va valutata anche dall'angolo visuale strettamente politico. Avendo sperimentato che molti Stati del Nuovo Continente avevano provveduto a codificare il loro diritto secondo il modello napoleonico e che le costituzioni e i codici formavano un grosso punto di forza a loro favore nelle trattative con la Santa Sede, Gasparri potrebbe aver intuito di lì a poco che anche per la Chiesa sarebbe stato bene sfruttare tale strumento per procedere al riordino della propria legislazione e per regolare con concordati le relazioni con il potere civile.

---

l'articolo dello *Schema* in questi termini: « Si concurrat extrinsecus titulus lucris cessantis, damni emergentis, periculi sortis, aliisque iustus, non est dubium licite posse mutuum onerosum, quod vulgo dicitur *prestamo*, celebrari et pacto exigi lucrum proportionatum eidem titulo. Sed praescindendo etiam a titulo extrinseco (qui vix umquam aberit), in praesenti Ecclesia disciplina qui pecuniam suam locat cum lucro aequo, quale plerumque erit quod lex civilis determinat aut viri honesti exigere solent, non est inquietandus, quousque S. Sedes definitivam decisionem emiserit, cui paratus sit se subiicere » (ivi, animadversio LXXXIII). Certamente questo voto di Gasparri prepara la statuizione del carattere non illecito del pattuire un interesse legale alla conclusione di un mutuo, sancito dal can. 1543 del CIC 1917.

<sup>(276)</sup> Per quanto possa apparire strano, Gasparri ignorava ancora nel 1904 l'opera del Laemmer sul problema della codificazione. Solo dopo che Laemmer aveva comunicato per lettera a Gasparri le sue perplessità sulla codificazione e fatto riferimento alla sua monografia *Zur Kodifikation des kanonischen Rechts* del 1899, quest'ultimo chiede di fargliela conoscere (ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4 bis, minuta di lettera del. 7 ott. 1904).

Quando Gasparri ritorna definitivamente a Roma, nell'autunno del 1901, per andare a ricoprire l'alto ufficio di segretario della Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari <sup>(277)</sup>, si rende conto che l'idea della codificazione è ormai sostenuta tanto in alcuni settori della Curia, dove alcuni cardinali l'avevano fatto propria, quanto nei seminari e università romane. Diversi canonisti che insegnavano nel Seminario Vaticano e all'Apollinare si pronunciavano ormai chiaramente sulla necessità di riordinare integralmente il diritto canonico mediante la sua trasformazione in un codice (cfr. cap. VII § 8).

---

(277) La data di nomina risale al 23 apr. 1901 (FANTAPPIÈ, *Gasparri*, cit., p. 502).









**per la storia  
del pensiero  
giuridico  
moderno**

**76**

**Tomo II**

CARLO FANTAPPIÈ

**CHIESA ROMANA E  
MODERNITÀ GIURIDICA**

*IL CODEX IURIS CANONICI (1917)*

UNIVERSITA' DI FIRENZE  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

---



---

CENTRO DI STUDI  
PER LA STORIA DEL PENSIERO  
GIURIDICO MODERNO

---

### BIBLIOTECA

fondata nel 1973 da PAOLO GROSSI  
diretta da BERNARDO SORDI

---

La sede del Centro di Studi è in FIRENZE  
(50129) - piazza Indipendenza, 9

[www.centropgm.unifi.it](http://www.centropgm.unifi.it)

---

VOLUME SETTANTASEIESIMO

CARLO FANTAPPIÈ

CHIESA ROMANA  
E MODERNITÀ GIURIDICA

Tomo II

*Il Codex iuris canonici (1917)*



*Milano - Giuffrè Editore*

ISBN 88-14-13636-X

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2008

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

---

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

« È vero che il legislatore ha fatto, e per ben due volte, la sua scelta, ma questo non deve impedire alla ricerca canonistica di capire le motivazioni di queste scelte, coglierne le conseguenze positive e negative così come emergono — obbiettive e indiscutibili — nel grande crogiuolo decantatore dell'itinerario storico, misurarne le opportunità alla luce dei segni dei tempi (che sono mutevoli anche per lo *ius ecclesiasticum*), offrire all'attuale legislatore quella ricchezza per la costruzione del futuro che solo una meditazione solidamente e spassionatamente critica può dare ».

(P. GROSSI, *Valore e limiti della codificazione del diritto*, in « Jus », LII, 2005, p. 357).



PARTE TERZA

**L'IMPOSTAZIONE  
DELLA CODIFICAZIONE CANONICA**

« [...] Immutatio autem est, quae probat spiritum *sanae modernitatis* amantissimum Pii X, qui dum ex una parte in iis, quae ad dogma spectant et ad doctrinam ecclesiae, novitates maxime detestatur, quia errores sunt, ita ex altera parte in iis, quae ad disciplinam spectant, ea non respuit, quae etsi nova in bonum vergunt ecclesiae ».

(B. OJETTI, *De romana curia commentarium in constitutionem apostolicam « Sapienti Consilio » seu de curiae plana reformatione*, Romae, 1910, p. 180).



PREMESSA  
LA CODIFICAZIONE  
TRA STATO PONTIFICIO E SANTA SEDE

Chi intenda ricostruire il processo che conduce alla codificazione canonica, specialmente nella fase relativa alla preparazione immediata, si trova di fronte ad un bivio interpretativo. Per un verso la sua analisi e il suo giudizio non possono prescindere dalla considerazione che tale processo ha avuto per mèta la realizzazione del Codice. Ma, per un altro verso, egli deve restare consapevole che l'esito che è stato storicamente raggiunto non era una conseguenza né necessaria né automatica; è stato, piuttosto, il frutto di una decisione complessa in cui, accanto a motivi giuridici hanno pesato, al pari di quanto avvenuto nelle altre codificazioni, anche ragioni di carattere ideologico-politico in senso largo. Ciò significa che lo storico non può restringere preliminarmente l'ottica ricostruttiva finalizzandola esclusivamente al momento terminale del processo. Al contrario egli, coi dati alla mano, deve mantenere aperta la possibilità di un rifacimento delle vicende storiche secondo strade e direzioni differenti rispetto a quelle che si sono poi effettivamente realizzate. Sia per mostrare, lungo il cammino intrapreso, le altre possibilità che il legislatore aveva o poteva allora seguire per giungere a una *reformatio iuris* senza o al di fuori del Codice, sia per valutare con maggiore perspicuità, al momento della scelta finale, i motivi reali che lo hanno probabilmente indotto a preferire tale opzione.

Nell'ottica che considera determinati aspetti e fasi di un processo in rapporto alla « storia degli effetti », e quindi in modo teleologico, occorre poi tener conto di due precisazioni. La prima è che i legami causali tra la decisione a favore del Codice e il compito precedentemente svolto dall'autorità ecclesiastica, dai canonisti, dai legislatori e dagli interpreti emergono pienamente solo *a posteriori*.

La seconda è che gli atti posti in essere, di volta in volta, da questi soggetti non necessariamente corrispondevano, sempre e comunque, alle intenzioni o agli scopi originariamente da loro perseguiti, anche se successivamente sono andati a costituire, nella mente degli studiosi, una serie più o meno connessa di relazioni causali <sup>(1)</sup>.

Chiarito questo preliminare metodologico, si può scendere sul terreno dei contenuti e cominciare a interrogarsi sulla genesi prossima del *Codex iuris canonici*. Come nasce quest'opera? Quali premesse e fattori ne hanno costituito, sul piano storico, legislativo e dottrinale, la preparazione prossima? Quali sono state le ragioni di fondo che hanno indotto Pio X a codificare il diritto canonico? Quale progetto e quale visione della Chiesa hanno presieduto alla sua realizzazione? A quale modello di codice e di ideologia giuridica si è ispirato? Quale piano di organizzazione dei lavori è stato seguito? Secondo quali criteri è stata compiuta la selezione dei redattori? Qual è stata la composizione e l'orientamento della Commissione cardinalizia, di quella dei consultori e del gruppo dei collaboratori? Quali Scuole e studiosi hanno maggiormente determinato i caratteri fondamentali del Codice? Risulta confermato che Gasparri sia stato l'ispiratore, il pianificatore, il coordinatore — insomma il *factotum* — del processo di codificazione canonica? Tra lui e Pio X c'era una medesima idea di Codice, un'identica concezione del diritto canonico e del rapporto tra Chiesa, Stati e società? E infine: quale grado di consapevolezza hanno avuto i redattori del Codice delle implicazioni ecclesiologiche e canonistiche dell'operazione culturale che intraprendevano? Sono domande particolarmente complesse che verranno affrontate nei prossimi capitoli con la consapevolezza che non sarà facile rispondere ad esse in modo compiuto, considerata anche la scarsità e la lacunosità delle fonti documentarie che ci sono giunte.

---

(1) Valga l'esempio del rapporto tra la fase di consolidazione e quella di codificazione delle fonti canoniche. Nonostante che nel trattamento dei materiali giuridici preparatori in vista della fase finale lo scarto da colmare risulti nella canonistica maggiore di quanto non fosse generalmente avvenuto nella civilistica, tuttavia ciò non impedisce di considerare e di apprezzare il carattere se non di pregiudizialità certo di funzionalità tra il lavoro di riordino della legislazione e della giurisprudenza, da un lato, e il lavoro di *triage*, di riformulazione e di riforma delle norme compiuto dai compilatori del codice, dall'altro.

Si dovrebbe partire da un *paradosso culturale e politico* finora poco evidenziato dai canonisti. Com'è stato possibile che la Chiesa abbia adottato — anche se a un secolo di distanza — la forma Codice che aveva trovato il suo indiscutibile modello in quel *Code civil* uscito dalla Rivoluzione francese e dallo statalismo di Napoleone? Non c'è in questo una contraddizione patente? In una recente sintesi storica sui Codici, Paolo Cappellini ha osservato come « il concetto di codice modernamente dispiegato » presupponga « il radicale esaurimento per estenuazione dei 'diritti di Dio', il radicale accantonamento del binomio 'Dio e il Diritto' » e, a sua volta, implichi « il tentativo di offrire un vero e proprio 'libro sacro' secolarizzato e contemporaneamente un 'breviario' della nuova 'religione civile' del *citoyen* (in parte, ma solo in parte, anche definibile quale 'religione dei diritti dell'uomo' o della libertà [...] » (2).

Dunque: per quali percorsi e modalità, con quali intendimenti e distanze critiche la Chiesa del Sillabo di Pio IX e del « nuovo Sillabo » (il decreto della S. Congregazione del Sant'Uffizio *Lamentabili sane exitu*, 3 luglio 1907) di Pio X, ha potuto adottare e imitare uno strumento che era considerato il simbolo per eccellenza tanto della secolarizzazione del diritto, della società e dello Stato, quanto della negazione quasi assoluta della sfera di vigenza del diritto canonico negli Stati dell'Europa e dell'America Latina?

A mio avviso ci sono tre vie diverse ma confluenti attraverso le quali si può spiegare come la codificazione sia entrata nella vita giuridica della Chiesa. La prima è il processo di *neutralizzazione ideologica* del modello Codice mediante la sua assunzione, nel corso dell'Ottocento, anche da parte di Stati europei in cui predominava una cultura politica diversa da quella che l'aveva visto nascere, cioè la Francia rivoluzionaria. Al riguardo ritengo si possa accogliere la tesi dello studioso cileno Guzman Brito secondo il quale, dopo il 1811, quando entra in vigore il codice austriaco — che però, va precisato, aveva le sue radici nella filosofia illuminista —

la codificación tiende a dejar de ser un problema de ideología para transformarse en una solución técnica, definitivamente recibida y adquirida, independiente de los supuestos espirituales que la habían originado: pasa a ser una manera de presentar lo jurídico considerada técnicamente

---

(2) CAPPELLINI 2002, p. 113.

superior, al punto que se expande fuera de Europa, a mundos culturales muy alejados de aquélla (3).

Una conferma indiretta di questo processo di neutralizzazione della forma Codice si può vedere nell'atteggiamento nutrito verso di esso dalle tendenze liberaleggianti dell'episcopato. Commentando i *memorandum* della diplomazia europea circa le riforme richieste al governo dello Stato pontificio nel 1849, ed in particolare quella relativa all'introduzione del *Code Napoléon*, è degno d'interesse notare come mons. Dupanloup, oltre a richiamare la posizione di non aprioristica chiusura espressa da Pio IX nelle conferenze di Gaeta, tendesse a ricondurre il problema nei binari della politica legislativa e del confronto comparativo tra i vari sistemi giuridici. Egli, infatti, rivendicava una qualche radice cristiana del primo codice moderno (per lui, infatti, altro non era che « un temperamento di diritto romano, di costumi francesi, e di concetti d'uguaglianza presi dal Vangelo ») (4) e si mostrava, in via di principio, favorevole alla forma Codice (« porre il Codice Napoleone in luogo delle leggi civili di Roma — egli afferma — sarebbe un grande progresso: e non sarebbe ciò neppure un così grande cambiamento, come altri può darsi a credere ») (5). Al tempo stesso, però, Dupanloup avanzava riserve sull'applicazione meccanica e forzata del Codice Napoleone nello Stato pontificio: prima di tutto perché esso non poteva essere considerato un codice perfetto e, secondariamente, perché sarebbe stato avvertito come un codice straniero, imposto dall'esterno al papa, quando altri governanti si erano rifiutati di adottarlo (6).

La seconda strada permette di capire come la penetrazione dell'idea di codice nella Chiesa sia stata ritardata per *ragioni politiche* dalla peculiarissima concezione della sovranità papale, che legava insieme lo Stato pontificio e la Chiesa universale. Ad un iniziale avvicinamento dello Stato pontificio alla forma Codice, poi accom-

---

(3) A. GUZMAN BRITO, *La fijación del derecho. Contribución al estudio de su concepto y de sus clases y condiciones*, Valparaíso, 1977, pp. 54 e 90.

(4) A.F.F. DUPANLOUP, *La sovranità del pontefice secondo il diritto cattolico e il diritto europeo*, trad. it., Roma, 1861, pp. 580-581

(5) Ivi, p. 580.

(6) Ivi, pp. 588-589.

pagnato e infine impedito da forti resistenze istituzionali, corrispose una progressiva, anche se parziale, assimilazione della Santa Sede alle nuove tecniche legislative degli Stati moderni. La ragione di questo complesso intreccio non potrà apparire chiara se non al termine della vicenda storico-giuridica che ha prima connesse e poi disgiunte quelle due realtà.

Bisogna ricordare che, secondo la dottrina canonistica comune, Santa Sede e Stato pontificio erano stretti tra loro da un rapporto giuridico del tutto singolare o forse unico, per il quale si stabiliva da un lato una linea di colleganza e di unione, che finiva per configurarsi anche come una forma di tutela reciproca tra i due organismi, e dall'altro una linea di subordinazione e di dipendenza, riassunta nel principio canonistico « principatus civilis sequitur ut accessorium principatum religiosum » (7).

Ora, senza indugiare sulla polemica che attorno alla stipula dei Patti del Laterano aveva diviso la dottrina tra i sostenitori della natura dualistica e quelli della natura monistico-teocratica dello Stato pontificio (8), occorre tenere in ogni caso presente che, in conseguenza della sua particolare essenza politico-giuridica, vigeva in esso una speciale articolazione tra l'ordinamento istituzionale ecclesiastico, per il quale colui che possedeva l'autorità suprema della Chiesa altri non era che il sovrano dello Stato pontificio, ed esercitava tale autorità nella Chiesa attraverso la curia romana e il collegio dei cardinali, secondo le norme proprie del diritto canonico e l'ordinamento istituzionale temporale, per il quale colui che era posto a capo dello Stato pontificio si identificava in tutto e per tutto nella stessa autorità suprema della Chiesa e governava gli affari temporali, in veste di principe terreno, mediante un'apposita normazione nella quale confluivano, senza una differenziazione preventiva, ma sulla base di un criterio gerarchico delle fonti, tanto il diritto canonico, il diritto civile comune, il diritto romano quale *ius supple-*

(7) In merito: d'AVACK, *Chiesa, S. Sede e Città del Vaticano*, cit., pp. 135 ss.; ID., *Lo Stato della Città del Vaticano come figura giuridica di Stato ierocratico*, ora in ID., *Vaticano e Santa Sede*, a cura di C. Cardia, Bologna, 1994, pp. 147-185.

(8) Cfr. A. DE VALLES, *Chiesa e Stato pontificio nel concetto unitario di Stato teocratico*, in DE, XXXVIII, 1927, pp. 4-15; P.A. d'AVACK, *Il rapporto giuridico fra lo Stato della Città del Vaticano, la Santa Sede e la Chiesa cattolica*, in ID., *Vaticano e Santa Sede*, cit., pp. 187-239 in part. pp. 218 ss.

*torium*, quanto le altre fonti di *ius proprium* tra cui, in primo luogo, gli statuti emanati da vari enti <sup>(9)</sup>.

Dalla premessa fondativa secondo cui l'ordinamento religioso informava, compenetrava e dominava l'organizzazione e il funzionamento dell'ordinamento temporale si capisce come si stabilisse nello Stato pontificio un'interferenza reciproca e quasi costante, tanto tra il diritto civile e il diritto canonico quanto tra la giurisdizione laica e quella ecclesiastica, e soprattutto come, conseguentemente, qualunque tentativo di *reformatio iuris* nello Stato pontificio dovesse, necessariamente ed in via preventiva,

stabilire una qualche linea di separazione tra il diritto civile e il diritto canonico, al fine di delimitare quelle sfere di competenza *in temporalibus* e *in spiritualibus* che la Chiesa aveva dichiarato da sempre di voler distinguere <sup>(10)</sup>.

Ovviamente la risoluzione di questo problema preliminare di politica legislativa dipese direttamente dalle linee della politica di riforme istituzionali dello Stato pontificio e, quindi, dalle scelte dei pontefici e dei loro segretari di Stato. Le innovazioni legislative e amministrative introdotte per alcuni anni nei domini papali durante l'impero napoleonico posero i sovrani restaurati di fronte all'alternativa di respingere completamente le novità oppure di farne, almeno in parte, tesoro nel nuovo quadro ideologico e politico. Sappiamo come lo Stato pontificio si fosse mostrato il più restio a recepire i cambiamenti necessari per adeguare ai tempi la sua organizzazione, specialmente in campo legislativo. Ciò era senza dubbio dovuto ai limiti invalicabili imposti non solo dal suo peculiare ordinamento, su cui ci siamo soffermati, ma anche dalla sua corrispondente struttura costituzionale (in senso materiale). Si trattava di uno Stato assoluto e autocratico con a capo un monarca dotato per diritto proprio, intangibile e perpetuo di prerogative illimitate; di uno Stato teocratico che poneva la religione, la Chiesa, la morale cattolica e i privilegi dell'*ordo clericorum* al di sopra di ogni

---

<sup>(9)</sup> Sotto il profilo storico, cfr. PRODI, *Il sovrano pontefice*, cit.; per le dottrine giuridiche, classiche in materia, del De Luca, cfr. A. LAURO, *Giovan Battista De Luca. Diritto e riforma nello Stato della Chiesa (1676 - 1683)*, Napoli, 1991.

<sup>(10)</sup> M. MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato pontificio*, I: *Il progetto Bartolucci del 1818*, Napoli, 1987, p. LXIX.

altro valore giuridico; di uno Stato in cui mancava ogni sostanziale forma di separazione dei poteri, tutti accentrati nella persona del papa-re, dove gli organi centrali e periferici erano privi di autonomia sostanziale e di vera e propria responsabilità istituzionale, essendo i titolari di quegli uffici solamente dei semplici delegati del papa. Si comprende, perciò, come questi capisaldi politici e ideologici restringessero in radice e condizionassero pesantemente ogni tentativo di modernizzazione dello Stato pontificio, imponendo anche, a qualunque tentativo in tal senso, modalità del tutto peculiari <sup>(11)</sup>.

Nonostante queste limitazioni, resta comunque interessante osservare i tempi e i modi attraverso i quali si fece faticosamente strada nello Stato pontificio il timido ricorso allo strumento codicistico tanto sul versante civilistico come su quello penalistico.

Il segretario di Stato cardinale Consalvi nel 1816 suggerisce a Pio VII l'emanazione di una serie di misure di riorganizzazione fra le quali spicca, ai fini della presente indagine, la creazione di tre commissioni incaricate di attuare una sistemazione organica delle materie civilistiche, commercialistiche e penalistiche mediante l'elaborazione di veri e propri codici, i quali avrebbero dovuto perseguire l'uniformità e la semplificazione normativa attenendosi « alle regole della religione e della morale evangelica, alla canonica giurisprudenza, regolata dalla solida equità ed al verace diritto di natura » <sup>(12)</sup>.

In parallelo con quanto avverrà nel 1904 a proposito della scelta tra il metodo compilatorio e quello codificatorio, giova osservare che la commissione per la formazione del codice civile — presieduta da Vincenzo Bartolucci e formata da giureconsulti dell'Università della « Sapienza » —, richiamandosi a Bacone, non solo si dichiarò contraria al primo, imboccando decisamente la strada dell'elaborazione di un « corpus sanum » che seppelliva la farragine legislativa del passato, ma, nella redazione del progetto adottò anche, quanto alla sistematica, il modello del *Code civil* e degli altri codici moderni.

---

<sup>(11)</sup> Sui problemi interni alla produzione normativa dello Stato pontificio, si veda V. LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana*, I, Roma e Stato Romano, Torino, 1884, pp. 465 ss.; MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile*, cit., pp. LXXV-LXXXVII.

<sup>(12)</sup> PIUS VII, m. p. del 6 luglio 1816, art. 75, in *Bullarii Romani continuatio*, cit., XIV, pp. 47 ss. Cfr. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, Torino, 1863-64, III, pp. 433 ss.

Tuttavia il programma di riforma era preventivamente limitato al conseguimento di due obiettivi di media portata: da un lato operare una razionalizzazione legislativa, eliminando le norme obsolete e inutili; dall'altro attuare un'unificazione della normazione civilistica, livellando le differenti leggi statutarie e gli usi locali. Sotto il profilo della forma tecnica non sembra emergesse in modo dichiarato né l'esigenza di addivenire ad un codice in senso moderno, per il fatto che si riteneva sufficiente una raccolta ordinata e razionale delle leggi, né la volontà pregiudiziale di rifiutarlo. Sennonché, come ha mostrato la Mombelli Castracane, l'adozione del principio di organizzazione sistematica del codice costrinse i compilatori del progetto a operare la revisione delle competenze e delle attribuzioni, e quindi a tracciare una delimitazione tra la sfera spirituale e la sfera temporale: cosa istituzionalmente e giuridicamente impossibile, perché avrebbe snaturato nella sua essenza il principio di subordinazione dello Stato al Papato, e cosa politicamente disastrosa, perché avrebbe tolto alla Chiesa la legittimità del potere temporale (13).

Nell'ambito civilistico l'impegnativo programma del cardinal Consalvi si limitò in prima battuta al *Codice di procedura civile*, emanato da Pio VII il 22 novembre 1817; dopo la morte del Segretario di Stato furono invece realizzate alcune riforme giudiziarie da Leone XII nel 1824 e soprattutto da Gregorio XVI col *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili* del 10 novembre 1834 (14).

L'enorme scoglio teorico della commistione tra le due giurisdizioni (laica ed ecclesiastica) contro cui si arenò il primo progetto di codice civile del 1818, anche se ebbe l'effetto di sospendere i lavori, non fece tuttavia abbandonare l'idea. A tenerla in vita contribuivano sia la pressione politica delle potenze europee, in particolare l'Austria, sia la necessità di riformare le strutture e di

---

(13) Sui lavori di preparazione del progetto del 1818 così come sulle cause del suo fallimento, si veda MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile*, cit., I, pp. LXIX-CIX.

(14) Tale testo è stato recentemente riprodotto sotto il titolo *Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio papa XVI 1834* (« Testi e documenti per la storia del processo », a cura di N. Picardi e A. Giuliani, X), Milano, 2004, in edizione anastatica (pp. 95-409), preceduto da una *Prefazione* di U. PETRONIO e N. PICARDI (pp. VII-XXX) e dalla ristampa dello studio, ormai classico, di F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato Pontificio*, del 1907 (pp. 1-90).

elevare le condizioni dello Stato pontificio. Con minore o maggiore convinzione il progetto fu più volte ripreso dai pontefici ed in specie da Pio IX. Dopo i lavori per la riforma nel 1846, il riesame del progetto di quell'anno da parte del Consiglio di Stato nel 1848-49, la pausa dovuta all'avvento della Repubblica romana, Pio IX ordinò nel 1859 al cardinal Mertel, nonostante la crisi politica sempre più grave dello Stato pontificio, di riprendere in mano il progetto consalviano del 1818.

Le posizioni espresse dal Mertel — che, come si è visto nel tomo I, fu il protettore e il mentore del giovane Gasparri — nella relazione al papa sono di notevole interesse perché mostrano con chiarezza l'atteggiamento proprio della Curia e di un grande giurista proveniente dall'esperienza del diritto romano-canonico verso le codificazioni moderne. Mertel riteneva inutile porre la questione in termini astratti, non volendo riesumare « quanto alcuni recenti scrittori deducevano sulla questione teorica ed astratta della utilità delle *codificazioni* », con un evidente richiamo al dibattito dottrinale tra Thibaut e Savigny. Volendo, invece, porsi sul terreno pratico egli notava che un codice civile poteva risultare opportuno per un paese che avesse subito grosse modificazioni delle proprie leggi e ordinamenti in seguito a rivolgimenti o catastrofi politiche, ma del tutto superfluo in uno Stato, come quello pontificio, che possedeva « un corpo di leggi uniforme per tutta la sua estensione » grazie anche all'abolizione degli statuti municipali circa mezzo secolo prima, la quale aveva eliminato « la varietà, che eravi in alcune parti della legislazione ». Ma, a giudizio di Mertel, oltre ad essere « veneranda per la sua origine e pel consenso di tutte le nazioni civili », la legislazione pontificia aveva anche questo di più: che, fondandosi sui principi del diritto canonico, poteva per un verso contare su un grado maggiore di elasticità, giovandosi delle interpretazioni giudiziali e del ricorso alle dichiarazioni autentiche per adeguare maggiormente le leggi nel momento applicativo, e per un altro aggiornare il corpo legislativo con leggi suppletorie e correttorie delle precedenti. Tuttavia la motivazione negativa più importante per escludere la praticabilità di un codice nel senso tecnico era ravvisata da Mertel nei riflessi politici più generali che la particolare modalità di conciliazione della legge civile con la legge canonica nello Stato pontificio avrebbe avuto. Questa avrebbe fissato dei principi e un

modello legislativo valido anche per gli Stati cristiani nei loro rapporti con la religione e la morale, finendo per « risolversi in una disposizione sulla polizia della Chiesa » (15).

In linea con le direttive di Mertel, la Commissione cardinalizia che riprese in mano il progetto codicistico dal 1859 al 1863 col compito di riformarlo nelle parti necessarie e di portarlo a compimento, finì per espungere quelle norme che in epoca precedente avevano prefigurato una inaccettabile dicotomia tra potere temporale e potere spirituale e per riportare tutti gli elementi civilistici nell'alveo della tradizione giuridica pontificia e del diritto romano-canonico, limitandosi ad innovare alcuni aspetti delle materie economiche sotto l'influenza della normativa francese (16).

Meno significativa ma non meno istruttiva la vicenda codicistica disegnata dalla legislazione penale. In questa materia i lavori, cominciati nel 1816 dietro la spinta di Consalvi con un « Indice » del progetto di codice penale, proseguirono solo nove anni dopo con l'affidamento dell'opera ad una commissione di giureconsulti dell'Università di Bologna presieduta da Raffaele Giacomelli. Sebbene questo progetto fosse maturato nell'atmosfera di chiusura politico-ideologica propria di Leone XII e del cardinale Della Somaglia, tuttavia risultava per certi aspetti innovativo perché, oltre ad essere privo di rinvii espliciti alle norme canoniche, assumeva tra i suoi presupposti la completa unificazione del soggetto di diritto, l'eliminazione del privilegio del foro e del diverso trattamento degli ecclesiastici (17). Abbandonato per le inevitabili resistenze interne alla Curia, tale progetto venne ripreso da Gregorio XVI e raggiunse

---

(15) T. MERTEL, *Relazione per la udienza di Sua Santità* [1859], in MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile*, cit., II, pp. 231-239.

(16) MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile*, cit., II, pp. LXXIX-LXXXIX. Questioni pregiudiziali come la regolamentazione della condizione giuridica degli ebrei, la legislazione matrimoniale e i rapporti patrimoniali tra coniugi furono il banco di prova della mancanza di tenuta della revisione del progetto Bartolucci.

(17) A fronte di tali novità, il progetto Giacomelli era difettoso dal punto di vista della tecnica interna. Cfr. M. DA PASSANO, *I tentativi di codificazione penale nello Stato pontificio (1800-1823)*, in *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*. Ristampa anastatica con scritti di S. Ambrosio, A. Cadoppi, M. Calzolari, C. Carcereri de Prati, M.A. Cattaneo, M. da Passano, P. De Zan, E. Dezza, R. Ferrante, E. Grantaliano, G. Minnucci, T. Padovani, P. Pittaro, M. Sbriccoli, S. Vinciguerra, raccolti da S. Vinciguerra, Padova, 1998, pp. CLXV-CLXVI.

una parziale realizzazione nei *Regolamenti* penali del 1831 (procedura) e del 1832 (delitti e pene) (18). Si trattò di una revisione del progetto precedente del Giacomelli — da cui dipendeva in gran parte — attuata in tutta fretta sotto la pressione politica europea. Non meraviglia quindi che, comparativamente ai codici penali degli altri Stati, quello pontificio non risalti né per impostazione né per contenuti e anzi sia piuttosto da considerare mancante di una solida identità. Se dal punto di vista formale possiede una tecnica legislativa più statutaria che codicistica, sotto il profilo delle fonti risulta particolarmente eterogeneo, inglobando, senza i filtri tipici dei codici moderni, norme di carattere statutario, decisioni giurisprudenziali ed enunciati di derivazione dottrinale (19).

Questa constatazione, unita alle altre che precedono, permette di sviluppare alcune riflessioni sul problema delle modalità peculiari e dei limiti strutturali cui fu sottoposta l'attività codificatoria nello Stato pontificio. La prima osservazione verte sulla persistenza dell'ipoteca ideologica nei riguardi dei codici moderni, espressione della mentalità secolarizzante francese. Non sembra affatto casuale che, anche nell'unico testo legislativo che più si avvicina al codice — il ricordato *Regolamento* penale gregoriano —, si sia evitato di adottare la parola « codice » quando essa — come è stato osservato — « era l'unica che veramente alludeva ad un documento legislativo dotato di quelle caratteristiche che l'illuminismo penale aveva elaborato quali garanzie della libertà e della dignità dei cittadini » e anche quando « la stessa realizzazione del principio di legalità passava necessariamente attraverso il “codice” » (20).

Si può fare una seconda riflessione sui modelli di riferimento dei

---

(18) Il testo dei due Regolamenti è riprodotto in edizione anastatica nelle pp. 1-123 del citato volume a cura di Vinciguerra.

(19) A. CADOPPI, *Struttura e funzione di un codice penale. A proposito del « Regolamento sui delitti e sulle pene » del 1832, il « brutto anatrocchio » dei codici penali della Restaurazione*, in *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI*, cit., pp. LXI-LXII.

(20) Ivi, p. LXI. Di diverso avviso Vinciguerra, per il quale la presenza dell'aggettivo « organico » nella nomenclatura del « Regolamento » sarebbe indice di una esplicita ricezione del modello francese, mentre, andando maggiormente alla sostanza, la ragione del rifiuto del termine « codice » deriverebbe piuttosto dal carattere consapevolmente emergenziale di quella legislazione (S. VINCIGUERRA, *Un'esperienza di codificazione fra emergenza e suggestioni del passato: i Regolamenti penali gregoriani*, in *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI*, cit., pp. XI-XII).

progetti di codici civili e penali prodotti nello Stato pontificio. Se il progetto di codice civile del Bartolucci risentiva da vicino del codice napoleonico, nei Regolamenti gregoriani è stata notata l'influenza del codice penale austriaco del 1803 come anche del codice penale francese del 1810, su cui si erano d'altro canto fondati i codici del Regno delle Due Sicilie del 1813 e dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820 (21).

Tale influenza non è rimasta senza effetti, anche se si è dispiegata in maniera differente, a seconda del profilo sostanziale o formale. I contenuti normativi dei codici civili e penali restarono in buona sostanza saldamente ancorati sia al principio di conformità al diritto comune romano-canonico, sia al sistema pluralistico delle fonti che era connaturato ad esso, col richiamo ai formanti del *ius proprium*, della giurisprudenza e della dottrina, pervenendo, in ultima analisi, ad una concezione del corpo legislativo che non poneva una cesura netta tra la normativa nuova e quella presistente, ma ricorreva a quest'ultima ancora in funzione sussidiaria e di completamento (22).

Tuttavia la subordinazione ai principi sostanziali del diritto comune e il rifiuto del carattere esaustivo dell'opera di codificazione non impedirono che sul terreno formale l'attività normativa dello Stato pontificio subisse l'attrazione e recepisce di buon grado alcune innovazioni di carattere sistematico e tecnico. Tanto la sistematica del progetto Bartolucci di codice civile quanto quella del primo progetto di codice penale del 1816 sembrano ricalcare i rispettivi modelli napoleonici. Nel Regolamento gregoriano è poi introdotta una « Parte generale », la quale non risulta priva di interesse in confronto agli altri codici per la distribuzione della materia « singolarmente moderna »: si apre sulle leggi criminali in generale anziché

---

(21) Cfr. i saggi di CADOPPI, *Struttura e funzione di un codice penale*, cit., e di E. DEZZA, *Il modello nascosto. Tradizione inquisitoria e riferimenti napoleonici nel Regolamento organico e di Procedura criminale del 5 novembre 1831*, in *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI*, cit., rispettivamente per le pp. LVIII-LIX e CII-CVIII. Dezza tende tuttavia a considerare prevalenti il modello inquisitoriale romano-canonico e il « Codice Romagnosi », ossia il Codice di procedura penale per il regno d'Italia, a cui fanno capo le legislazioni degli Stati italiani durante la Restaurazione.

(22) Su quest'ultimo aspetto ha molto opportunamente richiamato l'attenzione VINCIGUERRA, *Un'esperienza di codificazione*, cit., p. XIII.

sulla disciplina delle pene, prosegue con la disciplina della responsabilità e termina con gli effetti giuridici del delitto <sup>(23)</sup>. Dal punto di vista formale, poi, il processo gregoriano risulta costruito « con una tecnica legislativa e diremmo quasi con uno stile che più di una volta si presentano di una certa modernità e che talora risultano non privi di pulizia formale, in quanto prodotti dell'età napoleonica e, in buona sostanza, della rivoluzione codicistica » <sup>(24)</sup>.

Alla luce di questi elementi si potrebbe affermare che, con Consalvi, cominciò già a delinarsi, nel ceto dirigente dello Stato pontificio, una indubbia apertura al metodo codificatorio moderno; che l'interesse per esso andò progressivamente indebolendosi negli anni della piena Restaurazione di Leone XII in concomitanza con il rifiuto delle riforme istituzionali, e che, anche quando si assisté ad una ripresa d'iniziativa nei primi anni di Pio IX, ogni tipo di progetto codificatorio fu destinato a scontrarsi con l'essenza teologico-politica dello Stato pontificio.

A ben guardare, infatti, alle radici del completo fallimento dei progetti di codificazione civile e dei limitati risultati raggiunti nella codificazione penale, nonché del complessivo ripiegamento della Segreteria di Stato e del ceto politico verso l'emanazione di progetti parziali relativi a specifici istituti e a particolari ambiti del diritto civile — per giunta emanati sotto la pressione degli eventi storici e delle potenze europee — vi era una *contraddizione di fondo* che si consumava tra lo scopo e la funzione socio-politica dello Stato pontificio e i superiori fini oltremondani della Chiesa. Sotto questa luce, come ha messo bene in evidenza Mombelli Castracane, « qualsiasi ipotesi di progresso si vanificava per il persistere del principio teocratico che ricomprendeva nei dettami del diritto canonico la quasi totalità delle forme della vita civile » <sup>(25)</sup>.

Il nodo gordiano irrisolto nello Stato pontificio, quello della separazione dei due ordini istituzionali *in temporalibus* e *in spiritualibus* indissolubilmente intrecciati e personificati nella figura del papa-re, impediva il riconoscimento coerente della sovranità della

---

<sup>(23)</sup> T. PADOVANI, *Considerazioni sulla « Parte generale » del Regolamento gregoriano*, in *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI*, cit., p. XLV ss.

<sup>(24)</sup> DEZZA, *Il modello nascosto*, cit., p. CVIII.

<sup>(25)</sup> MOMBELLI, CASTRACANE, *La codificazione civile*, cit., II, p. LXXXIX.

legge civile, della unificazione del soggetto di diritto e del principio dell'uguaglianza dei sudditi. Qualunque impresa codificatoria nel senso moderno, in virtù dei suoi stessi presupposti, non solo avrebbe rotto i tradizionali equilibri funzionali che si erano consolidati lungo molti secoli all'interno dello Stato pontificio, ma ne avrebbe messo in crisi radicale il sistema delle fonti di produzione normativa e, in ultima istanza, avrebbe minato lo stesso principio-cardine su cui si fondava: l'autorità sovrana del papa. Non a caso la « riforma delle riforme » intravista con acume da Giovanni Antonio Sala nel suo *Piano* — forse non a caso pubblicato nel 1907 quando Pio X metteva mano alla riorganizzazione della Curia — consisteva nell'attribuire allo Stato pontificio un ordinamento laico sul terreno politico-amministrativo e nel mantenere integro il potere della gerarchia ecclesiastica nell'ambito delle cose spirituali e religiose.

Se tutto ciò è vero, ossia se il principale ostacolo all'introduzione della forma Codice nello Stato pontificio è venuto dalla sua peculiare natura di « un corpo e due anime », dall'inestricabile intreccio tra giurisdizione spirituale e giurisdizione temporale, allora bisogna concludere che solo con la *fine del potere temporale* del papa vennero meno anche le condizioni oggettive — istituzionali e politiche — che generavano conflitti interni insuperabili e fu reso possibile alla istituzione ecclesiastica fondere pienamente e senza contraddizioni in un codice di leggi la propria identità giuridica e la propria identità religiosa, finalizzando l'ordinamento canonico al magistero universale del papa e del collegio episcopale. Sotto questo profilo solo con i Patti del Laterano del 1929 l'idea di una sovranità esclusivamente spirituale del romano pontefice, che già si esprimeva nel *Codex* canonico, troverà la sua piena guarentigia politica, ponendo la Chiesa fuori del pericolo di ingerenze esterne <sup>(26)</sup>.

Se non ci può essere alcuna linea di continuità sostanziale tra i progetti di codificazioni civili dello Stato pontificio e di codificazione canonica, ma solo una relazione di necessaria disgiunzione, ciò non significa che non si debba rilevare una continuità formale tra di essi. Infatti i tentativi di riforma del diritto civile promossi o accondiscesi

---

<sup>(26)</sup> Spunti di riflessione sul nesso dominio temporale del papa - codificazione canonica - Stato Città del Vaticano si trovano in MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile*, cit., I, p. CXI e in VINCIGUERRA, *Un'esperienza di codificazione*, cit., p. XV.

per oltre mezzo secolo dai papi e dai loro segretari di Stato avevano rappresentato, nonostante il loro esito fallimentare, un utile esperimento giuridico che prendeva comunque le mosse dall'impossibilità di continuare ad adoperare i vecchi e gloriosi strumenti metodologici medievali, ormai insufficienti per rispondere alle trasformazioni dell'assetto sociale, e dall'esigenza di procedere sulla via della razionalizzazione e della modernizzazione del diritto (27). E ciò, come si è visto, oltre ad allargare il raggio di penetrazione dell'idea di codice, aveva comunque notevolmente contribuito, anche forzatamente, ad elevare la tecnica giuridica e le esigenze sistematiche.

Infine la terza via che ha condotto la forma Codice a trovare cittadinanza nel diritto canonico è stata di natura strettamente giuridica ossia la sua configurazione quale *strumento tecnico* per risolvere i problemi di riassetto delle proprie fonti.

Almeno quattro fattori hanno concorso, nel lungo periodo, a perseguire la soluzione codificatoria. Il primo era costituito dai progressi della scienza canonica moderna, la quale, come s'è visto nel tomo I, si era via via allontanata dal metodo esegetico-analitico che contraddistingueva l'ordine delle Decretali e si era avvicinata sempre più al metodo espositivo sistematico-sintetico, senza dubbio da considerare più adatto all'evoluzione della scienza giuridica e maggiormente rispondente alle esigenze reali degli operatori del diritto (cfr. cap. III).

Il secondo era rappresentato dall'inadeguatezza del vecchio ordine delle Decretali a recepire in maniera organica e lineare la nuova legislazione tridentina. Non solo di frequente c'era opposizione tra il nuovo diritto del concilio di Trento e l'antico diritto confluito nel *Corpus iuris canonici*, ma, inconveniente ancor più grave, si dava anche il caso che le costituzioni papali più recenti venissero a contraddire sia le antiche decretali sia i decreti tridentini. Sappiamo anche che i vari tentativi di riforma del diritto canonico esperiti tra il 1563 e il 1608 (data della conclusione del *Liber Septimus Decretalium Clementis VIII*) erano andati, per ragioni complesse che qui non è il caso di esaminare, completamente falliti (28).

---

(27) MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile*, cit., II, p. CX.

(28) Per la ricostruzione di queste vicende si vedano: F. SENTIS, *Prolegomena*, in

Il terzo problema scaturiva dallo stato di obsolescenza di talune parti della legislazione ecclesiastica. Le cause storiche di tali disfunzioni normative venivano da lontano e non solo *ab extra* ma anche *ab intra*. Le catastrofi religiose del XVI secolo, il rapporto di concorrenza e di integrazione con la legislazione degli Stati moderni, e infine le conseguenze traumatiche della Rivoluzione francese, avevano prodotto un'alterazione profonda nelle istituzioni e nei costumi delle nazioni, rendendo l'antico diritto medievale non più rispondente alle esigenze dei tempi. Ma anche i movimenti interni alla Chiesa del secondo Ottocento richiedevano un adeguamento normativo. Dopo un periodo di forte compressione dovuto ad ostacoli esterni, sotto i pontificati di Pio IX e di Leone XIII la compagine ecclesiastica sarà nuovamente percorsa da un movimento di espansione missionaria. Come osserverà un collaboratore del Codice del 1917

l'ancienne législation canonique, qui visait un état de choses disparu presque partout, devenait d'une application difficile, et cela coïncidait justement avec une puissante expansion de l'Eglise, qui s'établissait ou se reconstituait, s'organisait et se développait, sous une poussée de surprenante vitalité, dans des continents entiers <sup>(29)</sup>.

La quarta e più grave questione da risolvere — su cui, come vedremo tra breve, richiameranno la loro attenzione diversi episcopati nazionali al concilio Vaticano I — era la situazione di inflazione e di incertezza normativa. Il mancato riassetto del sistema delle fonti, dopo le collezioni di Gregorio IX e di Bonifacio VIII, aggravato dal pullulare delle bolle pontificie in età moderna, aveva dato luogo, innanzi tutto, ad una incredibile moltitudine di leggi, le quali non solo erano disperse in tante raccolte e collezioni per lo più private, di difficile reperimento e consultazione, ma anche poco chiare e certe o in taluni casi perfino dubbie e contraddittorie, a causa della pluralità degli organi centrali da cui promanavano, della mancanza di un qualsiasi ordine dispositivo, della loro forma enunciativa mista ossia non strettamente giuridica. A sua volta una tale inflazione

---

*Clementis papae VIII Decretales quae vulgo nuncupantur Liber Septimus Decretalium Clementis VIII...*, Friburgi Brisgoviae, 1870, pp. I-XXIII; LAEMMER, pp. 9-18; RUFFINI, pp. 69-80; VETULANI, coll. 911-914; STICKLER, pp. 362-365.

<sup>(29)</sup> J. BESSON, *Le nouveau Code de droit canonique*, in BLE, VIII, 1917, p. 429.

normativa, oltre che generare dubbi sull'esistenza ed interpretazione, nonché sull'ambito di applicazione e di obbligatorietà delle singole disposizioni, si rivelava inutile e dannosa perché rendeva molte leggi superflue, lacunose, inadeguate o impossibili per le mutate circostanze in cui si trovavano i destinatari <sup>(30)</sup>.

A questi motivi, che spingevano verso un riassetto complessivo delle fonti, se ne contrapponevano, però, altrettanti, di pari forza e valore, che frenavano la Santa Sede ad accogliere l'idea della codificazione.

Innanzitutto lo spirito della tradizione normativa della Chiesa, la quale possedeva un suo schema dispositivo, quello delle Decretali, elaborato da molti secoli, celebrato per la sua importanza e ritenuto ancora capace di costituire, nonostante le novità tridentine, il principale fondamento del diritto canonico vigente e lo schema ordinante le diverse materie. In secondo luogo il parere negativo della Santa Sede, la quale, da un lato giudicava ancora prematura l'opera di codificazione ventilata dagli episcopati per la grande difficoltà che avrebbe comportato l'esecuzione dell'impresa, dall'altro rifiutava di prendere in considerazione i progetti di codificazione elaborati da studiosi privati, perché mancanti della necessaria autorità legislativa. In terzo luogo la discrepanza che si sarebbe venuta a creare tra le disposizioni normative di carattere universale, inserite necessariamente in un codice moderno, e l'eccessiva varietà di situazioni reali e di condizioni giuridiche in cui versavano molte chiese particolari situate nei continenti extraeuropei di nuova evangelizzazione.

Enucleati i pro e i contra che si opponevano nella scelta della codificazione, possiamo chiarire la direzione e gli obiettivi verso cui ci muoveremo.

In questa terza parte del nostro lavoro si tratterà di individuare le premesse essenziali della codificazione canonica tanto sul versante strettamente giuridico (del riordino del sistema delle fonti, della fissazione della giurisprudenza e della dottrina) quanto su quello del consolidamento istituzionale, religioso, culturale necessariamente presupposto da una tale opera (capitolo VII).

Successivamente occorrerà ricostruire attraverso quali canali

---

<sup>(30)</sup> STICKLER, pp. 371-376; MICHIELS, I, pp. 19-20.

l'esigenza di *reformatio iuris* — emersa ampiamente durante il concilio Vaticano I — abbia trovato il suo sbocco nella decisione di Pio X di scegliere la forma Codice per riformare il diritto canonico e indagare quali motivi contingenti e strategici entrarono probabilmente in gioco in questa scelta (capitolo VIII).

Infine sarà opportuno ricostruire l'*iter laboris* che ha condotto alla redazione del Codice mediante la ricostruzione del modello organizzativo di riferimento, per quanto solamente ipotetico; le varie articolazioni istituzionali di cui si componeva; le istanze collegiali e i ceti di persone chiamati a collaborare sul duplice fronte degli organi centrali e di quelli periferici; le direttive generali e le modalità pratiche dei lavori delle diverse Commissioni (capitolo IX).

CAPITOLO SETTIMO  
DAL CONCILIO VATICANO I  
AL DIBATTITO DOTTRINALE (1869-1904)

1. Le richieste di *reformatio iuris* degli episcopati. — 2. La consolidazione delle fonti di diritto pontificio. — 3. Il contributo della manualistica e della trattatistica. — 4. L'estensione del *ius commune* mediante l'attività sinodale. — 5. L'adattamento tecnico-legislativo della curia romana. — 6. Il movimento per la codificazione: progetti privati e scritti programmatici. — 7. Il dibattito pubblico alla vigilia dei lavori. — 8. I presupposti favorevoli per un Codice.

1. *Le richieste di reformatio iuris degli episcopati.*

Il concilio Vaticano I è, per varie ragioni, il punto di partenza obbligato per chi voglia ricostruire la preparazione immediata del codice canonico. Infatti durante le diverse fasi della sua celebrazione venne per la prima volta posta la domanda sulla necessità di una riforma del diritto canonico. Una riforma che, secondo molti vescovi, non doveva investire solamente i contenuti, ossia provvedere a modifiche normative più o meno limitate, ma anche la forma in cui raccogliere, una volta rinnovata, l'intera o almeno una parte della legislazione. Ma, come vedremo tra breve, questa stessa impostazione fondamentale del problema fin dal suo inizio presenta nelle varie fasi del Concilio aperti contrasti, molteplici resistenze e una varietà di posizioni e di atteggiamenti, tanto tra i vescovi quanto negli esponenti della curia romana <sup>(1)</sup>. Sarà comunque appoggiandosi su queste richieste dei pastori della Chiesa — peraltro espresse in modo alquanto generico — nonché sui risultati del lavoro scientifico compiuto dai canonisti nell'ultima parte dell'Ottocento — che,

---

<sup>(1)</sup> Per una ricostruzione delle posizioni dei prelati, delle richieste degli episcopati e degli schemi di riforma preparati dalle diverse commissioni in materia di diritto canonico, ma non discussi in concilio, si veda LAEMMER, pp. 48-96.

più di trent'anni dopo, germinerà in Pio X l'idea di dare il via al processo di codificazione.

Cominciamo dalle richieste avanzate da cardinali e vescovi in risposta all'invito papale di comunicare il loro parere sul progetto di convocazione del Concilio <sup>(2)</sup>. In questa fase preparatoria, che va dal 1864 al 1869, appaiono interventi isolati, anche se qualificati, a favore di una *reformatio iuris*. Sopra gli altri si elevavano, per le analisi e le proposte addotte, quelli del cardinale Reisach, già arcivescovo di Monaco e di Frisinga, del cardinale Schwarzenberg, arcivescovo di Praga, di mons. Dupanloup, vescovo d'Orléans. Mentre Reisach e Dupanloup partivano dalla constatazione che il diritto canonico comune avesse ormai perduta molta della sua effettività o perché sostituito dal diritto civile o semplicemente perché molte disposizioni erano divenute inosservate o inapplicabili senza ricorrere in modo generalizzato alle dispense, Schwarzenberg si preoccupava principalmente della perdita di certezza del diritto canonico, una perdita causata, egli scriveva, sia dalla compresenza nel diritto vigente di leggi abrogate da leggi posteriori o dalla consuetudine, sia dalla difficoltà della loro esatta conoscenza in ragione della dispersione in una moltitudine di costituzioni e di decisioni. Per risolvere i problemi da loro individuati, i tre prelati proponevano soluzioni abbastanza diverse. Secondo Reisach occorreva introdurre « abrogazioni, mutazioni, modificazioni delle leggi ora legalmente vigenti, e nuove disposizioni adattate alle nuove circostanze ed ai nuovi bisogni »; per Schwarzenberg era necessario che il concilio o la Santa Sede affidassero ad alcuni canonisti particolarmente esperti la redazione di un « codex authenticus » o di una « collectio canonum per totum orbem catholicum vigentium » approvata e pubblicata dalla Santa Sede; Dupanloup giudicava,

---

<sup>(2)</sup> Nel comunicare ai cardinali della Congregazione dei riti la decisione d'intimare un concilio ecumenico, Pio IX, il 6 dic. 1864 richiedeva loro di comunicare per iscritto il loro parere intorno al progetto (E. CECCONI, *Storia del concilio ecumenico Vaticano scritta sui documenti originali*, parte I, vol. I, Roma, 1873, pp. 3 ss., 34 ss.). Con lettera del Prefetto della Congregazione del concilio del 20 apr. 1865 s'invitavano i vescovi latini a esprimere il loro parere sulle materie su cui sarebbe stato opportuno che il concilio deliberasse (ivi, doc. III, pp. 324-325). La medesima lettera fu poi diretta dal cardinale prefetto di Propaganda Fide ai prelati d'Oriente il 22 febb. e il 10 mar. 1866 (ivi, docc. VI e VII, pp. 329-332).

infine, assolutamente necessaria la convocazione del Concilio in vista di attuare o almeno preparare « une refonte du droit canonique, lequel évidemment n'est plus en rapport avec l'état nouveau, religieux et politique, de l'Europe et du monde catholique » <sup>(3)</sup>.

Nelle assise conciliari, celebratesi dal dicembre 1869 all'ottobre 1870, l'idea che bisognasse procedere ad una modifica della legislazione vigente e alla creazione di una nuova raccolta normativa guadagnò vasti consensi. Agli inviti e ai suggerimenti dei singoli vescovi subentrarono istanze collettive. Per intendere bene i motivi e la portata di tali richieste — che trent'anni dopo saranno reinterpretate in modo univoco e perentorio —, è opportuno prestare particolare attenzione al linguaggio e alle espressioni tecniche impiegate.

Undici vescovi francesi consideravano cosa del tutto evidente e conclamata « iuris canonici aliquam revisionem et reformationem necessariam esse valdeque urgentem ». A seguito dei grandi e molteplici mutamenti sopravvenuti nella società umana, molte leggi ecclesiastiche erano divenute inutili, inapplicabili o difficili da osservare; di molti canoni non si sapeva se fossero o no in vigore; il numero delle leggi ecclesiastiche si era talmente accresciuto nel corso di tanti secoli da formare un tale cumulo di collezioni da dover esclamare: « obruimur legibus! ». Perciò lo studio del diritto canonico era irto di difficoltà inestricabili e quasi infinite; alle cause e ai processi si era aperto un campo vastissimo; le coscienze erano oppresse da mille ansie e spinte a disprezzare le leggi. Occorreva che il concilio definisse i principali e più urgenti articoli di riforma e indicasse secondo quale spirito e quali linee direttrici doveva essere fatta la riforma del diritto; che fosse istituita una commissione speciale la quale, dopo aver esaminato a fondo « universum ius canonicum » e operato tutte le soppressioni, modifiche e aggiunte necessarie, redigesse un « novum Corpus iuris »; infine, che questa nuova raccolta, divisa in titoli, capitoli e articoli, secondo un ordine sistematico, venisse successivamente proposta all'esame e alla appro-

---

<sup>(3)</sup> Risposta di Reisach, s.d., *sub* 2, in MARTIN-PETIT, vol. 49, col. 42; risposta di Schwarzenberg del 25 luglio 1869 *sub* H, *ivi*, vol. 49 col. 462; risposta di Dupanloup del 15 giugno 1865 *sub* 7, *ivi*, vol. 53, col. 119.

vazione del concilio ecumenico in atto o di un altro prossimamente convocato (4).

Quindici vescovi tedeschi, consapevoli che il vecchio *Corpus iuris* conteneva molte prescrizioni ormai cadute in desuetudine, supplicavano il papa di designare alcuni periti allo scopo di redigere una « nova collectio » dove comparissero solo i canoni in vigore (5). Similmente quattro vescovi belgi chiedevano che, alla conclusione del concilio, il papa affidasse ad alcuni canonisti il compito di riunire il complesso delle leggi ecclesiastiche « in novum codicem hodiernae praxi accommodatum » diviso, secondo l'ordine delle materie, in titoli, capitoli, ecc. (6) È merito dell'episcopato canadese avere promosso la richiesta formalmente più precisa e concisa: appena chiuso il concilio, essi scrivevano, si prepari « totius iuris canonici codificatio » per rendere più comune e più facile la conoscenza del diritto e per modificare molte leggi cadute in desuetudine o divenute inosservabili (7).

Trentatré vescovi di diversi paesi, dopo aver richiamato la cura posta dai romani pontefici dei secoli XII-XIV nella raccolta della legislazione ecclesiastica e constatato che le costituzioni pontificie e i decreti dei concili erano oltremodo dispersi rendendo difficoltosa la conoscenza e l'interpretazione delle leggi, domandavano al papa che, con l'aiuto di sapienti canonisti si predisponesse « novum iuris canonici codicem » munito dell'apostolica autorità, aggiungendo di essere consapevoli della difficoltà di tale lavoro: « opus sane arduum » (8).

L'ultimo « voto » in ordine di tempo fu presentato da alcuni vescovi dell'Italia centrale perché si provvedesse alla revisione accurata del *Corpus iuris canonici* onde evitare agli studiosi un viaggio

(4) *Postulata ab XI Galliarum episcopis proposita* (1869), ivi, coll. 341-342.

(5) *Propositiones decem ad varia disciplinae capita spectantes a XV Germaniae episcopis exhibitae*, sub V, 8 gen. 1870, ivi, col. 355.

(6) *Postulata archiepiscopi et episcopi Belgii de rebus disciplinaribus*, 29 gen. 1870, coll. 461-462.

(7) *Postulata archiepiscoporum et episcoporum provinciarum Quebecensis et Halifaxiensis*, sub a, 8 feb. 1870, ivi, col. 467.

(8) *Propositio XXXIII patrum de novo codice iuris canonici conficiendo*, 19 feb. 1870, ivi, coll. 478-479.

scabroso nella legislazione della Chiesa ingombra da leggi desuete <sup>(9)</sup>.

Tra le richieste dell'episcopato francese e belga s'inserirono quelle dei vescovi della regione napoletana, le quali riscuoteranno il maggior credito nelle commissioni conciliari. La collezione completa delle leggi ecclesiastiche — scrivevano questi prelati — formava un fardello così pesante che per trasportarla sarebbe occorsa una carovana di cammelli: « *ingens camelorum onus evasit, ratione juris novi et novissimi* ». Ne veniva che molte controversie restavano irrisolte, non potendo argomentare né a favore né contro. Per rimediare a tale stato di cose, i vescovi credevano necessaria la redazione di un « *novum iuris canonici corpus* » sulla base di quattro punti o criteri: 1) dichiarare le « *aeternae doctrinae* » (i principi costitutivi della Chiesa e del suo diritto?) da applicarsi nelle diverse parti e determinazioni delle leggi; 2) raccogliere in serie ordinate tutte le norme che la suprema autorità ha stabilito; 3) eliminare le norme antiche in seguito abrogate; 4) supplire al vuoto normativo esistente in modo da togliere ai dottori l'appiglio di sollevare questioni sull'interpretazione dei testi e sulla loro applicazione estensiva <sup>(10)</sup>.

Pur essendo abbastanza varia e differenziata, l'analisi delle disfunzioni che colpivano il sistema legislativo della Chiesa fatta dai vescovi presentava un certo numero di aspetti comuni. In sintesi essi possono essere ricondotti ai seguenti punti: 1) l'eccessiva molteplicità delle norme, alcune delle quali cadute in desuetudine, altre derogate in tutto o in parte con la promulgazione di nuove, che giacevano disperse in un grande numero di collezioni e di opere antiche o recenti <sup>(11)</sup>; 2) la mancanza di ordinamento razionale di tali fonti di cognizione: ciò che rendeva estremamente difficoltosa la loro ricerca agli operatori del diritto e difficile la loro conoscenza ai fedeli; 3) la mancanza di certezza delle leggi, in gran parte come

---

<sup>(9)</sup> *Postulatum episcopi Pistoriensis et Pratensis nomine quorundam episcoporum Italiae centralis...*, sub VI, s.d. ivi, col. 553.

<sup>(10)</sup> *Series propositionum a XXXVII Neapolitanae regionis antistibus exhibita*, caput IV § II, ivi, coll. 449-450.

<sup>(11)</sup> Le fonti scritte di diritto umano erano costituite, oltre che dal *Corpus iuris*, dai decreti tridentini, dai bullari, dalle collezioni dei decreti e delle sentenze degli organi della curia romana. Il tutto formava alcune centinaia di volumi.

corollario dei punti precedenti, risultando non sempre chiaro il dettato della norma, nonché la validità intrinseca e l'ambito di applicazione di essa, sia per ciò che attiene all'estensione territoriale e personale (a seconda del diritto universale o particolare, generale o speciale), sia per quanto concerne l'ambito interno (a seconda dell'obbligatorietà comune o singolare); 4) l'inutilità di molte norme esistenti, a motivo del fatto che alcune non erano veramente tali, altre simili o sostanzialmente analoghe, altre ancora contraddittorie con quelle posteriori; 5) la lacunosità delle leggi su problemi nuovi anche importanti, la quale obbligava a ricorrere alle fonti suppletorie quali il diritto romano, la giurisprudenza di Curia, la dottrina, il diritto civile degli Stati <sup>(12)</sup>.

In stretta aderenza al tipo di problemi rilevati, i vescovi proponevano una linea d'intervento rivolta a modificare tanto alcuni contenuti della legislazione ecclesiastica quanto la loro forma generale di presentazione.

Rispetto ai contenuti, si rendeva necessario adattare una parte delle vecchie norme ed eventualmente integrarle con altre, in modo da renderle efficaci in rapporto alle mutate circostanze della società contemporanea. Tale esigenza diveniva pressante per alcune materie: la riduzione degli impedimenti dirimenti del matrimonio, la validità degli sponsali, la mitigazione e l'uniformità delle leggi sul digiuno e sull'astinenza, la disciplina del clero, la pubblicazione di un catechismo per tutta la Chiesa universale, la semplificazione e attenuazione delle regole dell'Indice, la limitazione delle censure *latae sententiae* <sup>(13)</sup>.

Risultava poi indispensabile operare il riordinamento complessivo del diritto canonico mediante la selezione delle norme vigenti da quelle decadute o obsolete, l'aggiunta di quelle riformate o introdotte *ex novo* e la loro disposizione secondo un ordine razionale. Ma sul modo di procedere a tale riassetto, dalle risposte pervenute alla Santa Sede e dai « postulata » sopra esaminati non si potevano

---

<sup>(12)</sup> Cfr. RUFFINI, *La codificazione del diritto canonico*, cit., pp. 80-87; [P. VIDAL], *Il nuovo Codice di diritto canonico*, in CC, 1917, vol. 2, fasc. 1608, pp. 545-547; BESSON, *Le nouveau code de droit canonique*, cit., pp. 426-427; CREUSEN, pp. 113-123; STICKLER, pp. 371-376, FELICIANI 1981, pp. 44-50.

<sup>(13)</sup> Per i *postulata episcoporum* si veda, più estesamente, LAEMMER, pp. 97-159 e VILLIEN, *Les réformes du droit canonique*, cit., pp. 65 ss.

desumere né un orientamento univoco né indicazioni precise <sup>(14)</sup>. Alla concordanza sui motivi che rendevano impellente una riforma non corrispondeva, infatti, un'identità di vedute circa i modi, i mezzi e i tempi per attuarla. Del resto non era nelle intenzioni né rientrava nei poteri individuali dei vescovi stabilire regole precise o fornire soluzioni di carattere tecnico. Restava inoltre incerto se la codificazione dovesse essere parziale e totale: alcuni vescovi richiedevano la codificazione delle materie maggiormente soggette agli abusi disciplinari (codice matrimoniale processuale, codice della disciplina dei chierici, codice delle censure, direttorio per le missioni, ecc.), altri la codificazione dell'intero complesso di leggi canoniche, altri ancora non consideravano urgente una riforma organica.

Il problema si complicava in relazione alla diversità del « rito » latino e di quelli orientali. Sorse il trilemma fondamentale che accompagnerà la storia delle codificazioni della chiesa cattolica: « unico codice, due codici, o tanti codici quanti sono i riti », ossia un codice unico per la chiesa universale, un codice per la chiesa latina e un altro per tutte le chiese orientali, un codice per la chiesa latina e tanti altri per le diverse chiese orientali? Alle insistenze della Curia per applicare alla chiese di rito orientale la disciplina occidentale, la deputazione « pro rebus Orientalibus » preferì differire la soluzione del problema della codificazione in ragione del fatto che gli orientali non sarebbero stati né preparati né favorevolmente disposti ad accogliere l'uniformità disciplinare <sup>(15)</sup>.

Vi era indecisione anche sulla scelta intorno al metodo. Già l'alternativa tra quello compilatorio e quello codificatorio può apparire forzosa ove si consideri che le espressioni del tipo « novum corpus », « nova collectio », « codex » non necessariamente erano impiegate nell'accezione di una codificazione in senso moderno. Certo l'uso alquanto ricorrente nei « postulata » di determinate

<sup>(14)</sup> Per una disamina del problema si rinvia a FELICIANI 1981, pp. 55 ss.

<sup>(15)</sup> Sulle discussioni nel Vaticano I si rinvia a I. ŽUŽEK, *Incidenza del « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium » nella storia moderna della Chiesa universale*, in PONTIFICIUM CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta symposii internationalis iuris canonici... diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati*, Città del Vaticano, 1994, pp. 725 ss.; P. GEFAELL, *Il diritto canonico orientale nei lavori del concilio Vaticano I. Voti dei consultori della Commissione preparatoria per le missioni e le chiese orientali*, in IE, XVIII, 2006, pp. 29-60.

locuzioni tecniche, quale « totius iuris canonici codificatio », accompagnato dalle operazioni di selezione e di riordino delle norme, inducono a ritenere che il pensiero di una vasta parte dell'episcopato andasse al modello dei codici statuali o comunque ne subisse indirettamente l'influsso. A ogni buon conto, accanto all'ipotesi codificatoria prevalente compariva l'altra, minoritaria, di tipo compilatorio, consistente nell'aggiungere altri libri « eiusdem formae » al vecchio *Corpus* <sup>(16)</sup>. Ed è probabile che a questa seconda ipotesi si sarebbero riallacciati coloro cui stava particolarmente a cuore, come al cardinale Reisach, il *proprium* della chiesa cattolica consistente nella difesa congiunta del principio della invariabilità dei principi che informano la sua disciplina ecclesiastica e del principio, opposto ma complementare, della variabilità delle leggi ed istituzioni secondo le circostanze dei tempi e dei luoghi per renderle opportune e efficaci <sup>(17)</sup>. Insomma: fin dal momento della posizione del problema della riforma del diritto canonico emergeva quella *diversità di tendenze* che nei decenni successivi si dispiegherà in maniera più ampia.

Si vuole però sottolineare la raccomandazione dei vescovi napoletani: non essere cioè opportuno che la Chiesa segua e conservi in tutto la forma usata nei codici moderni, perché questi, con divisioni e suddivisioni logiche, arrivano al punto di vanificare la forza delle leggi e far dimenticare la causa per cui vennero promulgate <sup>(18)</sup>. In queste parole si può ravvisare da un lato l'esigenza che la Chiesa non imitasse servilmente le codificazioni statuali, dovendo essa restare quel modello e quella luce per tutte le altre legislazioni che era stata per il passato; dall'altro la preoccupazione di evitare che la legge canonica, una volta codificata, perdesse quel radica-

---

<sup>(16)</sup> Si veda quanto riferisce in proposito mons. L. Moreno, vescovo di Ivrea, in MARTIN-PETIT, vol. 50, coll. 689.

<sup>(17)</sup> Si legga l'appassionata difesa di queste posizioni del card. de Reisach, *ibid.*, coll. 40-43.

<sup>(18)</sup> Ivi, vol. 53, col. 449: « At non expedit quidem, quod ecclesia formam, quae in conficiendis codicibus a nostris iurisconsultis habetur, omnino servet ac tueatur, qui excindentes tot in sectiunculis leges eo rem deducunt, ut harum vis et robor dispergatur, et causa [lateat], cur sancitae fuerunt ». Tali rilievi critici saranno condivisi anche dal gesuita Baldi (v. *supra*, cap. III § 1.1).

mento nella vita reale e nella sostanza dei problemi per sconfinare nel formalismo.

Purtroppo questo originale spunto ideale venne sopraffatto da un coro di richieste episcopali che sollecitavano misure atte a garantire da un lato la preminenza della legge scritta sulle altre fonti del diritto canonico e sulla dottrina dei dottori, dall'altro una maggiore uniformità di indirizzo e di applicazione della disciplina, a danno degli istituti della tradizione canonica che da tanti secoli ne avevano garantito il carattere elastico (19).

Voti personali e collettivi dei vescovi vennero discussi nelle commissioni conciliari. Pur riconoscendo i vantaggi che potevano derivare dal redigere una nuova raccolta normativa, la commissione disciplinare pose l'accento sulla scabrosità e sulla lunghezza dell'impresa oppure sulla difficoltà del momento politico e, quindi, sulla opportunità di attendere tempi più propizi. D'altra parte la commissione per le missioni e per le chiese di rito orientale valutò, almeno per il momento, inattuabili i progetti tanto di un codice proprio quanto di un codice comune ai diversi riti. Infine la commissione creata *ad hoc* per vagliare i voti degli episcopati (tutta designata dal papa) sollevò questioni di legittimità e di merito che conducevano o al rigetto o all'accorpamento o al differimento di tutti i « postulata » in materia di riforma del diritto, fatta eccezione di quello dei vescovi napoletani, che però non venne portato nell'aula conciliare per la discussione ma ammesso sotto forma di petizione al sommo pontefice (20).

Come interpretare le ragioni del diniego, del procrastinamento e del trasferimento all'autorità papale dei *vota episcoporum*? Credo non basti fare appello alla mancanza di unità d'indirizzo; bisogna, invece, tener conto di almeno tre ordini di motivi: la preoccupazione di difendere le prerogative assolute del papa, le resistenze alle riforme interne da parte della Curia, l'oggettiva complessità e difficoltà di mettere a punto un nuovo corpo o codice del diritto canonico.

Lo schema del progetto di riforma disciplinare preparato dai periti della Santa Sede non prevedeva né una revisione del diritto

---

(19) In merito si rinvia all'analisi e alle considerazioni di FELICIANI 1981, pp. 68 ss.

(20) MARTIN-PETTIT, vol. 53, coll. 670, 680, 687-688.

canonico né la predisposizione di una nuova collezione di fonti. Consultori particolarmente accreditati in materia, come i canonisti Tarquini, De Angelis e Feije, si mostrano difensori intransigenti della disciplina vigente (specialmente nelle materie matrimoniali), ostili a qualsiasi adattamento delle norme canoniche al diritto attuale e decisamente avversi alla forma codicistica di presentazione e di raccolta delle leggi della Chiesa <sup>(21)</sup>.

Inoltre, negli ambienti curiali tenaci erano le resistenze a qualunque innovazione legislativa che partisse dagli episcopati. Il card. Bizzarri temeva, ad esempio, che i vescovi potessero approfittare di essa per accrescere i loro poteri a danno non solo dei diritti ma anche degli interessi materiali della Santa Sede (pensiamo all'incidenza finanziaria del complesso meccanismo del rilascio delle dispense) o che si approfittasse della riforma legislativa per ammodernare i processi canonici sul modello degli Stati oppure per ridimensionare i privilegi degli ordini regolari a vantaggio dei vescovi e dei parroci <sup>(22)</sup>. Ma, si è visto, anche cardinali con mentalità più aperta e di notevole sapere giuridico, come Mertel, non mancavano di dichiarare il loro profondo scetticismo sull'eventuale progetto di codificazione in senso moderno del diritto canonico (cfr. cap. IV § 5).

Infine occorre considerare che la congregazione papale « pro postulatis », se da un lato si trovò in qualche modo costretta a riservare maggiore attenzione alle istanze di riforma del diritto canonico per i crescenti consensi che riscuoteva tra i « padri » a concilio aperto, dall'altro interpose la questione pregiudiziale dell'incompetenza del concilio a trattare una simile materia. È da

---

<sup>(21)</sup> Secondo il consultore del concilio Vaticano I, De Angelis, le codificazioni statuali erano da valutare qualcosa di effimero che presto sarebbe scomparso per lasciare di nuovo spazio all'autorità della Chiesa: « codices isti civiles [...] brevi disparebunt et ecclesiae auctoritas stabit ». Dal canto suo, un altro consultore, il canonista Feije considera indecoroso « sapientissima iuris sacra statuta flectere ad ornam legum civilium valde instabilium nec ubique similium » (F. DE ANGELIS, *Sopra gl'impedimenti dirimenti di cognazione, affinità e pubblica onestà*, 1868, in *Acta Commissionis pro rebus disciplinaribus ...*, I, pp. 12-13; H.I. FEIJE, *De matrimonio, quod vocant, civili*, 1869, ivi, I, p. 34).

<sup>(22)</sup> Th. GRANDERATH, *Geschichte des vatikanischen Konzils*, Freiburg i. B., 1903-1906, I, p. 38; trad. franc. Bruxelles, 1908-1919, I, pp. 38 ss.

pensare che la Curia temesse che una reviviscenza conciliarista o gallicana venisse a scalfire quelle prerogative del romano pontefice che quel concilio doveva riconoscere per la prima volta in grado assoluto. In questa luce si comprende, da un lato, come il *postulatum* dei vescovi francesi che intendeva riservare al concilio il compito di fissare gli articoli di riforma legislativa, fosse del tutto rigettato (anche per la parte relativa all'eventuale abrogazione o modifica di « alcune » costituzioni papali) e come, dall'altro lato, l'idea di codificare il diritto canonico fosse interpretata riduttivamente, nel senso di valutare l'opportunità di « far aggiungere al corpo del diritto canonico il 7° libro delle decretali delle Stravaganti o di coadunare in una collezione nuova tutte le costituzioni ora vigenti » (23).

La brusca interruzione del concilio Vaticano I, per motivi a tutti noti, e la sua mancata ripresa nei decenni successivi, lasciarono ai pontefici, alla curia romana e ai canonisti una difficile eredità. La prospettazione d'una *reformatio iuris* nelle aule conciliari aveva esplicitato nella maggior parte dell'episcopato un'esigenza reale e diffusa; ma per soddisfarla sarebbero occorse, oltre a condizioni favorevoli di tipo religioso e politico, anche altre e più specifiche condizioni giuridiche e intellettuali, che però erano lungi dall'esistere. Sulla Chiesa gravavano sia difficoltà di ordine interno, dovute alla lacerazione avvenuta in concilio sulla dichiarazione dell'infallibilità papale e allo scisma dei Vecchi Cattolici, sia difficoltà di ordine esterno, sorte dalle ostilità politiche e ideologiche degli Stati liberali (24).

Sul piano delle *condizioni giuridiche*, nonostante la proclamazione conciliare del romano pontefice « episcopus omnium dioecesium », lo iato tra il diritto comune e i diritti particolari nella chiesa universale restava ancora profondo. È vero che la resistenza delle antiche « chiese nazionali » con le loro prerogative politico-religiose era stata debellata, durante la Restaurazione, dal movimento ultramontano in Francia, in Germania, in Austria. Ma in molti altri paesi e continenti, invece del diritto comune della Chiesa continuava ad essere per lo più vigente o il diritto missionario o il diritto concor-

---

(23) MARTIN-PETT, vol. 53, col. 670.

(24) Cfr. RUFFINI, *La codificazione del diritto canonico*, cit., pp. 84-85.

datario o, in forma ormai residuale, una serie di consuetudini. Senza andare a scomodare l'Asia, dove la spinta evangelizzatrice era ancora agli inizi, basterebbe pensare alla complessa situazione del continente americano. Nell'America Centrale viveva e operava una chiesa giovane, notevolmente minoritaria rispetto alle confessioni protestanti, ma in rapida crescita numerica ed organizzativa. Qui la mancanza di concordati e l'impossibilità di stabilirne con i governi obbligavano la chiesa locale a ridefinire la propria collocazione giuridica all'interno della *commom law* e la Santa Sede a tollerare una notevole quantità di deroghe al diritto comune. Nell'America Meridionale, invece, il rapido e instabile passaggio delle chiese dal regime giuridico della dominazione spagnola a quello repubblicano poneva problemi di adeguamento al diritto comune di non minore difficoltà, sia per la sedimentazione dei diritti patronali anticamente concessi dalla Santa Sede alla Spagna ed ora richiamati in essere dai nuovi Stati latino-americani, sia per le nuove concessioni derivanti dalle molteplici convenzioni concordatarie che si andavano stipulando.

Di fronte a questa realtà politico-religiosa estremamente variegata e mobile, nel corso del secondo Ottocento la Santa Sede mise in atto una peculiare *dinamica di adattamento* alle mutate circostanze storiche dei vari paesi e continenti. Invece di imporre dall'alto norme di carattere uniforme e generale, con la conseguenza di irrigidire il processo legislativo e di creare una distanza incolmabile tra il diritto prescritto e quello praticato, con gravissimi problemi in fòro sacramentale ed esterno per la salute spirituale dei fedeli, essa preferì adottare un diritto flessibile, facendo un gran numero di concessioni particolari secondo le esigenze delle differenti regioni e aspettando di trarre insegnamento dall'esperienza, dall'evoluzione e dalla maturazione delle vicende, prima di procedere alla fase positiva dell'assestamento definitivo del suo nuovo sistema normativo.

Dovendo regolamentare nuove fattispecie, la Santa Sede ricorse, nella maggior parte dei casi, ad un costante impiego degli strumenti tipici della elasticità propria del diritto canonico e quindi procedette per via d'indulti, di dispense, della *dissimulatio*, del *tolerari potest*. Alcune di queste dispense, qualificate tra gli « indulti abituali » entrarono a far parte — secondo il meccanismo tipico della giurisprudenza prodotta dai dicasteri vaticani — dello *stylus Curiae* e

contribuirono a formare, su alcune materie usuali, la legislazione corrente di un determinato paese. In questa luce si comprende il ruolo di battistrada svolto per la risoluzione dei problemi dalla giurisprudenza della Curia (in specie, come si dirà nel prossimo paragrafo, dalla Congregazione del concilio, dalla Congregazione de Propaganda fide e, in fine secolo, dal Sant'Uffizio). Come osservò a suo tempo un collaboratore del Codice, Besson, il risultato di questa regolamentazione flessibile e circostanziata fu che

la Curie, du consentement formel ou tacite du Souverain Pontife, laisse tomber certaines prescriptions, en mitigea d'autres, se fixa une observance moyenne où les principes se trouvèrent sagement conciliés, en vue du bien des âmes, avec les nécessités des circonstances <sup>(25)</sup>.

Tuttavia non è difficile capire che gli indubbi vantaggi, pastorali e pratici, derivanti da un tale sistema di adattamento e di compensazione giuridica non potevano essere indefiniti, pena l'eccessiva proliferazione di leggi individuali, la deroga sempre più estesa alle norme di diritto comune e, in ultimo, l'incrinatura dell'edificio legislativo. Occorre che il *sistema degli indulti*, nato per una situazione emergenziale a lungo prolungata dalle circostanze sfavorevoli, tornasse a ricoprire la sua vera funzione di regime complementare e non sostitutivo dell'ordinamento. Ciò poteva attuarsi solo operando una sua progressiva riduzione e un riequilibrio del sistema giuridico sul diritto scritto piuttosto che sul diritto vissuto o praticato, ovvero mediante la riscoperta e la valorizzazione della dialettica tra il diritto comune e il diritto particolare della Chiesa. Ma, a ben vedere, anche questa via avrebbe rappresentato una tappa parziale verso un nuovo equilibrio normativo. Infatti l'azione diretta ad uniformare nei vari paesi e continenti la legislazione particolare a quella comune, non poteva essere condotta in porto senza addivenire ad una rifusione dell'intero complesso normativo. Solamente in questo modo si sarebbe potuto garantire sia una migliore coordinazione e semplificazione, sia un maggiore grado di certezza e di praticabilità del diritto.

---

<sup>(25)</sup> BESSON, *Le nouveau code de droit canonique*, cit., p. 429. Sotto questo profilo sarebbe del massimo interesse studiare l'evoluzione della normativa canonica nel XX secolo « et de voir s'élaborer par avance à la lumière de l'expérience tout un code nouveau » (*ibidem*).

Sul piano delle *condizioni intellettuali*, una organica riforma del diritto, al di là della forma che avrebbe finalmente assunto, presupponeva un intenso lavoro scientifico preliminare, da attuarsi in modo coordinato sulle tre dimensioni fondamentali: la *legislazione*, la *giurisprudenza* e la *dottrina*. Gli organi dotati di potere legislativo monocratico e collegiale avrebbero orientato, in linea con l'ecclesio-logia centralistica del Vaticano I, la forma e il contenuto delle norme ecclesiastiche verso una loro tendenziale uniformazione. Le autorità giurisdizionali romane avrebbero fissato l'interpretazione autentica delle disposizioni vigenti e al tempo stesso preparato, limitatamente ad alcune persone e luoghi, soluzioni creative ai casi nuovi che non avevano ancora ricevuto un inquadramento legislativo. Ai canonisti sarebbe spettato il contributo forse più oneroso: selezionare, ordinare, sistemare il patrimonio normativo esistente e riconfigurarlo in una nuova forma.

La preparazione del nuovo corpo legislativo verrà agevolata dai papi Pio IX e Leone XIII mediante l'emanazione, in alcuni settori, di norme più elaborate sotto il profilo tecnico e di norme più organiche o sintetiche sotto il profilo contenutistico. Si avvertirà lo sforzo di superare il carattere spesso frammentato, ripetitivo e diseguale che aveva contraddistinto la legislazione post-tridentina. A sua volta gli episcopati spingeranno verso una graduale riconduzione del diritto particolare al diritto comune attraverso la convocazione, d'accordo con la Santa Sede, di concili, provinciali e plenari, e di sinodi diocesani. Infine i dottori in diritto canonico favoriranno la futura opera di riforma legislativa mediante il consolidamento delle fonti canoniche, la sistemazione logico-razionale del diritto vigente e i progetti privati di codificazione parziale e generale.

## 2. *La consolidazione delle fonti di diritto pontificio.*

Il riassetto delle fonti costituiva, indubabilmente, il problema pregiudiziale per ogni organica *reformatio legum*. A differenza del diritto statuale, per lo più ormai codificato in Europa e in America Latina, il diritto canonico presentava, attorno al 1870, una gamma di fonti orali e scritte, di diritto comune e particolare, una notevole varietà di organi produttivi centrali e locali e, per giunta, una

differente loro gerarchia e articolazione interna <sup>(26)</sup>. A questa complessità intrinseca della produzione del diritto — che poi, si badi bene, costituiva uno degli elementi vitali dell'ordinamento canonico — era connessa o andava aggiunta, com'era stato osservato da molti vescovi al Vaticano I, la difficoltà di cognizione e di armonizzazione delle fonti. Un immenso coacervo di norme, di vario grado e ambito, che si era sedimentato da circa sei secoli al di fuori del *corpus iuris*, esso stesso un insieme di collezioni poco maneggevole e non bene ordinato. Dunque il compito dei canonisti si presentava *di gran lunga più arduo* rispetto a quello dei civilisti che si erano apprestati all'opera di codificazione del diritto statale avvantaggiati, sul piano scientifico, dalla redazione di alcune compilazioni ufficiali e dal consolidamento delle raccolte nei secoli XVII-XVIII e, sul piano politico, dalla enorme semplificazione del panorama sociale e normativo imposta dalla rivoluzione francese e dalla dominazione napoleonica <sup>(27)</sup>.

Di fatto la consolidazione delle fonti di diritto canonico si era perlopiù sostanziata in collezioni o in repertori del materiale legislativo e giurisprudenziale che i papi e gli organi della Curia avevano prodotto dopo il concilio tridentino <sup>(28)</sup>. Scopo primario di questa complicata e faticosa attività — talvolta direttamente patrocinata dai prefetti o da alti ufficiali dei dicasteri in concomitanza con la sistemazione dei loro archivi — era quello di ordinare una documentazione giuridica, altrimenti dispersa o di difficile accesso, di metterla al servizio delle esigenze dell'*usus fori*, di garantire la necessaria continuità nell'attività amministrativa o giudiziaria dell'organo curiale attraverso il ripetersi e l'adattarsi delle massime

---

<sup>(26)</sup> Sui rapporti tra diritto scritto e diritto orale, tra legge e consuetudine, tra legge e giurisprudenza e, più in generale, sul diritto suppletorio alla vigilia della codificazione, si rinvia a WERNZ, I, pp. 92-308.

<sup>(27)</sup> CAVANNA, I, pp. 252-295.

<sup>(28)</sup> A differenza della civilistica, non risulta confermata, nella canonistica del sec. XIX, la stabilizzazione del termine « giurisprudenza » nell'accezione di attività dei tribunali e degli organi amministrativi, separata dal significato generale di « scientia iuris » e da quello di « opinio doctorum » (G. GORLA, *Giurisprudenza*, in EdD, XIX, p. 504). Sia in De Camillis che in De Brabandère la « jurisprudentia sacra » forma, infatti, un tutt'uno con le regole d'interpretazione dei canoni (P. DE BRABANDÈRE, *Juris canonici et juris canonico-civilis compendium*, I, Brugis, 1898<sup>6</sup>, pp. XLV ss.).

consolidate. I risultati raggiunti saranno, nel complesso, poco più che modesti, sia sotto il profilo della completezza materiale, sia sotto quello della qualificazione giuridica. Si avranno, infatti, pochissime collezioni autentiche, altre di carattere ufficioso o solamente privato, mentre per qualche tipo di fonte continuerà a mancare ogni raccolta. Ciò nonostante la creazione di collezioni di atti e di repertori della giurisprudenza formò un preliminare essenziale in vista della redazione del Codice. Vediamone i dettagli.

Dopo la metà del XIX secolo si registrò una ripresa significativa della pubblicazione delle serie dei decreti di concili, degli atti dei romani pontefici e degli organi della curia romana, accompagnata dalla creazione di indici delle materie e di repertori giurisprudenziali <sup>(29)</sup>. Le edizioni dei *concili ecumenici*, che erano state iniziate da studiosi privati nel secolo XVI come i gesuiti Labbe, Cossart e Hardouin, continuate nel secolo successivo da Coletti e Mansi, per quanto ricche ed ampie (contenevano infatti qua e là anche atti di concili particolari e costituzioni pontificie) non raggiunsero mai un livello criticamente accettabile <sup>(30)</sup>. Va comunque segnalata la rinascita d'interesse verso questo settore tra la fine del XIX e gl'inizi del XX secolo. Tra l'altro l'editore H. Welter prese nel 1901 l'iniziativa di ristampare in anastatica la collezione del Mansi arrestatasi al 1724 e di proseguirla fino al 1902 con una nuova edizione affidata alle cure di L. Petit e di J.B. Martin <sup>(31)</sup>. Tra le fonti del codice canonico tratte dai concili ecumenici va notata la straordinaria importanza assunta dai decreti tridentini, che costituiranno uno dei principali fondamenti del nuovo corpo legislativo <sup>(32)</sup>.

---

<sup>(29)</sup> Per un elenco dettagliato delle fonti di diritto canonico dal Tridentino alla vigilia della codificazione si rinvia a VAN HOVE, pp. 383-407; LIJDSMAN, II, pp. 354-410; STICKLER, pp. 277-370; ERDÖ, pp. 139-150.

<sup>(30)</sup> Cfr. SCHULTE, III/1, p. 97; LIJDSMAN, II, 354-361; STICKLER, pp. 294-298.

<sup>(31)</sup> Tutta la collezione conterà di 53 volumi in 59 tomi e sarà ultimata solamente nel 1927 (LIJDSMAN, II, p. 362-363).

<sup>(32)</sup> Ad essi i codificatori rinviarono un numero di volte di gran lunga maggiore rispetto a quelli di qualsiasi altro concilio (per i concili precedenti a Trento i dati si riferiscono alle citazioni incluse nel *Corpus iuris canonici*). Questa la statistica delle principali fonti conciliari ricostruita da Metz sulla base delle note al *Codex* in modo diverso dalle *Tabulae* di Serédi: Trento: 273; Lateranense IV: 60; Vienne: 36; Lateranense III: 29; Calcedonia: 24; Lione II: 24; Lione I: 18; Nicea II: 14; Nicea I: 12; Vaticano I: 11 (R. METZ, *Les conciles oecumeniques et le code de droit canonique de 1917*,

I *concili particolari* avranno — lo si vedrà più avanti — un considerevole influsso nell'evoluzione legislativa del secondo Ottocento. La raccolta dei loro atti in modo organico e sistematico avvenne in Germania, presso la casa gesuitica di Maria-Laach, ad opera di G. Schneemann e di Th. Grandérath, nel ventennio immediatamente seguente il concilio Vaticano I. La *Collectio Lacensis*, composta di sette grossi volumi, intendeva completare e proseguire l'opera di Hardouin, mediante l'integrazione degli atti omessi e l'aggiornamento dei decreti dei concili celebrati dal 1682 al 1870<sup>(33)</sup>. Con tale raccolta i codificatori avranno in mano uno strumento prezioso per conoscere la disciplina ecclesiastica vigente in varie parti del mondo (e in particolare negli Stati Uniti, in America Latina e in Asia) e per trarre rilevanti elementi innovativi dall'evoluzione normativa avvenuta nelle chiese particolari<sup>(34)</sup>.

Tra il Tridentino e il Vaticano I l'unica fonte di diritto universale della Chiesa fu costituita dagli atti generali dei papi emanati direttamente o per il tramite dei dicasteri di curia. La continuazione dei *bullarii* formò, tra il 1840 e il 1872, lo scopo di diverse imprese editoriali: a Roma e a Prato per quello iniziato da Cherubini e Cocquelines, a Torino per quello cominciato da Cherubini, Mainardi, Cocquelines. Nonostante la pluralità delle edizioni e il loro carattere monumentale, queste opere restarono però incomplete, poco accurate, e non sempre affidabili, inficiate come sono da documenti spuri e da errori. Esse vennero integrate e proseguite dall'edizione di documenti dei singoli pontefici, predisposti da privati o da funzionari della curia romana. Solo il primo volume del *Bullarium* di Benedetto XIV fu dichiarato autentico, mentre la raccolta degli *Acta* di Pio IX, di Leone XIII e di Pio X venne fatta

---

in RDC, XI, 1961, pp. 192-213). Oltre agli atti del concilio di Trento andrebbe aggiunto il *Catechismus Romanus*, che ebbe grande autorità, oltre che nelle materie dogmatiche e morali, anche nel diritto canonico. Clemente XIII nel breve *In Dominico agro* del 14 giugno 1761 lo definiva «velut catholicae fidei, et christiana disciplinae normam» (*Bullarium Romanum continuatio*, cit., II, p. 134 § 6).

<sup>(33)</sup> Cfr. SCHULTE III/1, pp. 97-98; LIJDSMAN, II, p. 364; STICKLER, p. 293.

<sup>(34)</sup> Sulla rilevanza della legislazione particolare nel diritto canonico si veda WERNZ, I, n. 276. Di molta utilità si rivelano anche le collezioni degli atti dei concili nazionali o di un determinato periodo pubblicate da studiosi privati con intenti prevalentemente storici (se ne veda l'elenco in STICKLER, pp. 290-294).

a Roma in modo semiufficiale e in tempi abbastanza vicini alla loro promulgazione <sup>(35)</sup>. Ciò potrebbe essere interpretato come un segno di trascuratezza, visto che 146 atti di Benedetto XIV, 80 di Leone XIII, 69 di Pio IX e 61 di Pio X entreranno a far parte delle fonti del Codice <sup>(36)</sup>.

Anche le collezioni di atti degli organi della Curia non hanno, salvo alcuni casi di seguito segnalati, i caratteri né della completezza né della autenticità <sup>(37)</sup>. Prima del 1909, allorché s'iniziò la raccolta ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*, erano pubblicati in raccolte private come gli *Acta Sanctae Sedis* (dal 1865 al 1908) oppure alla spicciolata nei periodici teologici e canonistici (preziosa l'iniziativa di Gènnari di riunirli e commentarli ad uso del clero italiano nel « Monitore ecclesiastico », cfr. cap. VIII § 2). Mentre i decreti del Sant'Uffizio non avranno una collezione propria <sup>(38)</sup>, la giurisprudenza degli altri dicasteri disporrà in un caso di raccolte assai scadenti (Congregazione dei vescovi e regolari) e negli altri di raccolte organiche, talora sistematiche (Congregazione di Propaganda Fide, dei Riti, del Concilio).

Una *Collectanea* della Congregazione dei vescovi e regolari fu intrapresa per ben due volte dal Bizzarri, suo segretario e poi cardinale prefetto (nel 1863 e nel 1885-1886), dietro la spinta di Pio IX, che aveva fatto collocare l'archivio in una nuova sede e ordinato l'inventariazione dei documenti. Ma entrambe le edizioni rimangono fortemente incomplete e poco accurate, perché si limitano a fornire uno *specimen* della collezione, con l'indicare i principi, il metodo, la prassi, le tradizioni della Congregazione per la risoluzione dei dubbi nelle materie relative al governo delle diocesi, all'amministrazione delle Chiese e dei loro patrimoni, all'approvazione degli « istituti pii » e delle loro costituzioni, al governo degli ordini religiosi, alle cause tra vescovi e regolari <sup>(39)</sup>.

<sup>(35)</sup> LIJDSMAN, pp. 369-371; STICKLER, pp. 300-318.

<sup>(36)</sup> Questi e gli altri dati concernenti le fonti del Codice sono tratti dalle *Tabulae* predisposte dal Séredi al termine dell'edizione dei *Fontes Codicis iuris canonici*.

<sup>(37)</sup> Sul valore giuridico di tali atti, v. *supra*, cap. I § 5.2.

<sup>(38)</sup> Gli unici decreti noti erano stati inseriti *ratione materiae* nelle collezioni della Propaganda Fide oppure pubblicati negli ASS (1865-1908), negli AE (1894-1896) e nel ME (dal 1876 in avanti).

<sup>(39)</sup> A. BIZZARRI, *Collectanea in usum Secretariae S.C. Episcoporum et Regularium*,

Del pari la Congregazione di Propaganda Fide, su iniziativa del prefetto del dicastero, Giovanni Simeoni, aveva promosso per due volte (nel 1888 e nel 1893) una raccolta organica dei propri decreti, degli atti dei papi e dei decreti delle altre Congregazioni in materia di *ius missionarium*, affidandola ad un suo consultore, il lazzarista Raffaele de Martinis. La migliore edizione della *Collectanea* — anch'essa non autentica ma da tutti ritenuta di massima fede e di grande utilità pratica — apparve a Roma dal 1893 al 1907 in due versioni: una ordinata in modo sistematico (*De personis - De rebus i.e. sacramentis et locis ac bonis sacris - De fide et moribus*), l'altra ordinata in modo cronologico e comprendente atti dal 1622 al 1906. Nata per uno scopo giuridico-pastorale, questa collezione eserciterà, negli anni precedenti alla promulgazione del Codice, un'azione uniformante del diritto missionario <sup>(40)</sup>.

Quantunque la materia liturgica vi fosse di per sé esclusa (cfr. can. 2), nel Codice si fanno moltissimi riferimenti. I decreti della Congregazione dei riti dal 1622 in avanti erano stati pubblicati in edizione autentica nel 1827 da Cardellini e da altri esperti. Nel 1898 tutta l'opera fu di nuovo rivista, corretta, riordinata e aggiornata sotto gli auspici di Leone XIII e l'autorità del dicastero <sup>(41)</sup>. Altre raccolte riguardarono i decreti della Congregazione delle indulgenze <sup>(42)</sup> e le leggi e disposizioni della Congregazione degli studi <sup>(43)</sup>.

---

Romae, 1863, pp. XXIX e 229. Di fatto l'opera del Bizzarri comprende anche altri documenti dottrinali e normativi che si riferiscono alle competenze e al metodo della Congregazione (cfr. pp. 1-12; 213-228). Nelle Appendici alle due edizioni sono raccolti inoltre gli atti della Congregazione *super statu Regularium* istituita da Pio IX. Chiude l'Indice delle materie.

<sup>(40)</sup> La prima edizione del De Martinis apparve col titolo *Jus pontificum de Propaganda Fide*; la seconda con quello di *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide*. Per le notizie sull'intervento del card. Simeoni si veda la *Praefatio* nel I volume di quest'ultima edizione. Cfr. Th. GRENTRUP, *Ius missionarium...*, I, Steyl, 1925, pp. 54-57; PRUDHOMME, pp. 82-83, 340.

<sup>(41)</sup> *Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum ex actis eiusdem collecta eiusque auctoritate promulgata*, Romae, 1898 ss. Tale raccolta, dichiarata anche esclusiva, fu regolarmente continuata nei decenni seguenti. Insieme col Mühlbauer, Cardellini pubblicò anche un'edizione in ordine alfabetico (Monachii, 1862-67, 4 voll.).

<sup>(42)</sup> A. PRINZIVALLI, *Resolutiones seu decreta authentica Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae ab anno 1668 ad annum 1861*, Romae - Bruxellis, 1862. L'anno seguente J.B. Falise la riordinò in maniera diversa e vi aggiunse altri decreti.

Il maggior lavoro di repertoriamento e di consolidamento della giurisprudenza di Curia venne effettuato sul materiale della Congregazione del Concilio. Non a caso: perché le competenze di quest'organo, nell'interpretazione dei decreti tridentini e nel controllo della loro applicazione, erano vastissime <sup>(44)</sup>. Tra queste opere un posto d'eccezione va assegnato, per ampiezza e per rigore tecnico, al monumentale repertorio redatto dal 1868 al 1893, sotto il patronato del cardinale Prospero Caterini, da Salvatore Pallottini <sup>(45)</sup>. Questi attinge diligentemente le conclusioni e le risoluzioni dalle carte d'archivio, le ordina alfabeticamente attorno ad un lemmario particolarmente ampio e variegato, amputa tutte le parti inutili, riassume l'oggetto della causa dopo aver indicato le parti e tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari, riporta il dispositivo, gli estremi identificativi della decisione e, infine, richiama in nota le fonti normative del diritto romano-civile e del diritto canonico, le opinioni dottrinali e i precedenti giurisprudenziali, ivi comprese le risoluzioni concordanti degli altri dicasteri di Curia <sup>(46)</sup>.

Per quanto rapsodica, lacunosa e non sistematica, l'opera dei raccoglitori della giurisprudenza curiale segnò una tappa indispensabile per porre ordine a tre secoli e mezzo di attività amministrativa e giudiziaria della Chiesa, e per preparare l'unificazione normativa

---

<sup>(43)</sup> Apparsa a Roma, per iniziativa del prefetto della Congregazione del concilio, Caterini, venne aggiornata da Capalti nel 1852.

<sup>(44)</sup> Nel 1718 l'allora segretario Prospero Lambertini aveva impostato e iniziato la pubblicazione del *Thesaurus resolutionum Sacrae Congregationis Concilii* comprendente le cause *in folio* ordinate cronologicamente. Esso sarà continuato fino al 1908 e comprenderà 167 tomi. Accanto a quest'opera ne sorsero altre, che riportavano la giurisprudenza del Concilio in forma compendiate: G.F. Zamboni pubblicò una collezione in ordine alfabetico per materie (1860-1868), W. Mühlbauer ne aprì un'altra simile (1868), che però restò incompleta. A.D. Gamberini (1830), Ch. Lingen e P. Reuss (1871) predisposero una selezione delle cause *per summaria precum*, in materia pastorale e di amministrazione quotidiana delle diocesi, risolte dalla Congregazione non secondo lo stretto diritto ma secondo prudenza ed equità.

<sup>(45)</sup> Caterini, uno dei cardinali «neri», aveva giocato un ruolo di spicco nella preparazione del Vaticano I e del *Syllabus*; Pallottini era avvocato della Curia, referendario delle due Segnature e autore di alcune opere canonistiche (DDC, VI, col. 1194).

<sup>(46)</sup> S. PALLOTTINI, *Collectio omnium conclusionum et resolutionum, quae in causis propositis apud Sacram Congregationem cardinalium S. Concilii Tridentini interpretum prodierunt ab eius institutione anno MDLXIV ad annum MDCCCLX distinctis titulis, alphabetico ordine per materias digesta*, 17 voll., Romae 1867-1893.

che sfocerà nel Codice. Al riguardo bisogna ricordare il ruolo del tutto particolare svolto dalla Congregazione del Concilio non solamente sul piano della fissazione dello *stylus Curiae*, ma anche su quello della giurisprudenza creativa <sup>(47)</sup>. Una concezione ancora elastica del rapporto tra la norma canonica e la sua applicazione favorì, nel secondo Ottocento, uno scambio vitale tra la prassi locale, i giudicati della Congregazione e la legislazione generale entrata a far parte del Codice. Come le decisioni di carattere amministrativo quali la concessione di privilegi, dispense, indulti, rescritti hanno contribuito, in taluni casi, a modificare le leggi esistenti mediante l'estensione *erga omnes* da parte del legislatore di quanto era stato un tempo concesso in modo ridotto a una ristretta cerchia di soggetti, così documenti di portata legislativa inferiore alla legge quali istruzioni, lettere circolari, decreti generali, emanati dalle Congregazioni per dirimere e risolvere problemi particolari sono stati, in un secondo momento — anche se originariamente privi del mandato speciale del romano pontefice o di una sua specifica conferma — incorporati in una legge del legislatore. Ed è proprio grazie a questo *processo circolare* che la giurisprudenza dei dicasteri di Curia ha esercitato una notevole funzione creativa ed è divenuta uno dei principali strumenti con cui il legislatore ha provveduto all'adeguamento della normativa nel processo di codificazione (cfr. Epilogo § 3.2).

### 3. *Il contributo della manualistica e della trattatistica.*

Veniamo al contributo dei « dottori » alla preparazione del Codice. In sintesi si potrebbe dire che esso si muove lungo tre grandi direzioni: 1) raccogliere il diritto vigente, ormai disperso in una sorta di *mare magnum*; 2) impostare e proporre la soluzione delle controversie create dalla molteplicità ed eterogeneità delle fonti, scaturite dalle opinioni dottrinali o lasciate aperte dagli interventi dell'autorità ecclesiastica; 3) operare una sistematizzazione delle materie in modo da fissare la disciplina ecclesiastica e ordinarla secondo uno

---

<sup>(47)</sup> V. *supra*, cap. I § 5.2. La Congregazione del Concilio riuniva insieme i poteri della Corte d'appello, del tribunale ordinario, della Corte di cassazione e, al tempo stesso, dei tribunali amministrativi (PARAYRE, *La S. Congrégation du Concile*, cit., p. 376).

schema logico-razionale. Come si può immaginare, tutte queste operazioni intellettuali non possono essere, per la loro natura, facilmente separabili, né possono sempre estrinsecarsi in generi letterari specifici. Di fatto i canonisti lavorarono contemporaneamente, in misura più o meno estesa, sulle singole operazioni sopra ricordate e sul loro complesso. Ne consegue che la preparazione preliminare della codificazione da parte della canonistica di fine Ottocento va analizzata all'interno dei vecchi e nuovi generi letterari: i manuali organizzati in modo sistematico, i trattati su una materia sufficientemente vasta, le monografie su determinati istituti o profili (storici, teologici o giuridici), i progetti di codificazione di una parte o dell'intero diritto canonico <sup>(48)</sup>. Cercheremo di seguire le modalità di questo avanzamento scientifico nelle sue connessioni logiche.

Il primo fenomeno da registrare è il grande incremento della manualistica strutturata secondo il genere delle Istituzioni nell'ultimo ventennio dell'Ottocento. Per dare un'idea del rapido accrescimento e mutamento di indirizzo, è utile instaurare un confronto tra le valutazioni fatte da due canonisti francesi a distanza di tredici anni. Nel 1878 Grandclaude osservava come solo da venticinque anni lo studio del diritto canonico in Francia si fosse emancipato dalla teologia morale, avesse abbandonato l'« empirisme quoad ad doctrinam seu ad objectum » che lo distingueva precedentemente, e acquisito una vera consapevolezza metodica <sup>(49)</sup>. Anche per l'Italia Grandclaude ravvisava, alla stessa epoca, una penuria di opere scientifiche cui fare riferimento, ad eccezione di quella del Tarquini per il diritto pubblico ecclesiastico e del De Angelis per il commentario alle Decretali <sup>(50)</sup>. Prendendo spunto dalla recensione al Com-

---

<sup>(48)</sup> Né si può trascurare il considerevole lavoro scientifico svolto dalle riviste canonistiche con la pubblicazione di articoli rivolti a sciogliere singole questioni e con il commento alla giurisprudenza di Curia (cfr. FANTAPPIÉ 2000, *passim*).

<sup>(49)</sup> E. GRANDCLAUDE, *De l'enseignement du droit canonique en France*, in CaC, I, 1878, p. 38; cfr. anche ID., *L'empirisme contemporain et son influence pernicieuse sur les sciences et la discipline ecclésiastique*, ivi, VI, 1883, pp. 40-41.

<sup>(50)</sup> Tuttavia anche nelle lezioni del De Angelis o in quelle del suo allievo Santi, Grandclaude lamentava una incompletezza e una carenza metodica tipica della Scuola romana. In ambedue sarebbe stato desiderabile « une distribution plus logique et une exposition plus complète des questions renfermées dans chaque titre [delle Decretali]; mais on sait que les italiens, en général, se donnent une grande liberté touchant l'ordre

pendio di diritto canonico di Bargilliat, che stava riscuotendo un enorme successo in Francia <sup>(51)</sup>, Boudinhon a sua volta affermava, nel 1891, che niente provava in modo più schiacciante l'autentico risveglio degli studi canonistici dei « nombreux manuels de droit ecclésiastique qui ont vu le jour depuis quelques années » <sup>(52)</sup>. Dunque nell'arco di tredici anni il giudizio sugli studi canonistici risultava molto cambiato tra gli specialisti. Non si trattava di un miracolo; era piuttosto il risultato di alcuni fattori determinanti, come l'elevamento del livello degli studi nei seminari e nelle università, l'attività svolta dalle numerose riviste, l'interesse mostrato dai giuristi laici verso la storia del diritto della Chiesa, l'introduzione di nuove metodologie che risentivano degli sviluppi della civilistica.

La constatazione che l'andamento degli studi canonistici aveva preso una notevole accelerazione in Francia va estesa a diversi altri paesi dell'Europa e al continente americano. Proviamo a disegnarne una mappa, ancorché parziale.

In Germania spiccano i manuali, in genere eccellenti, di H. Laemmer (1886), di Ph. Hergenroether (1888), di J.B. Sägmüller (1904), di F. Heiner (1905), di D. Prümmer (1907). In Austria troviamo altre opere destinate a rimanere classiche: oltre alle riedizioni di Aichner, l'*Handbuch* di Scherer (1885, incompleto), il *Lehrbuch* di Gross (1896), i *Grundzüge* di Haring (1906). In Belgio acquista un credito molto particolare il grosso manuale del vescovo di Bruges, Pietro de Brabandère (1881) <sup>(53)</sup>. In Olanda appare

---

à suivre, tandis que le lecteur français est très sévère sur ce point, et exige qu'on lui facilite l'étude par une disposition bien méthodique de la matière ». Egli auspica un'opera come quella di Schmalzgrueber per colmare le ingenti lacune (particolarmente vistose per il V libro delle Decretali) dei due maestri romani (E. GRANDCLAUDE, rec. a F. SANTI, *Praelectiones juris canonici*, ivi, IX, 1886, pp. 318-319).

<sup>(51)</sup> M. BARGILLIAT, *Praelectiones iuris canonici*, Paris, 1890-1891. L'opera ebbe ben 34 edizioni dal 1890-91 al 1923. Oltre il Bargilliat, pubblicano manuali di Istituzioni in Francia: Joseph F.L. Huguenin (1887), Antoine Bonal (1896) (segue una divisione diversa da quella romanistica), Charles Makée (1897-98) (manuale pratico strutturato secondo domande e risponde).

<sup>(52)</sup> A. BOUDINHON, rec. a M. BARGILLIAT, *Praelectiones iuris canonici*, cit., in CaC, XIV, 1891, p. 41.

<sup>(53)</sup> DE BRABANDÈRE, *Juris canonici et juris canonico-civilis compendium*, cit. L'opera di De Brabandère (1828-1895), dottore in diritto canonico presso l'Università di Lovanio nel 1857, poi professore nel seminario di Bruges e infine vescovo, ebbe diverse

l'opera del gesuita J. Laurentius (1903, 1908, 1914), che sintetizza il *Ius Decretalium* del confratello Wernz e che viene sempre lodata per la sua precisione. In Inghilterra Owen pubblica *Institutes of Canon Law* (1884) <sup>(54)</sup>. In Portogallo Antonio Xavier de Sousa Monteiro scrive per i seminaristi un compendio canonistico (1876) <sup>(55)</sup>. In Spagna, poi, la letteratura istituzionalista prende uno sviluppo forse maggiore che negli altri paesi. Gli autori più citati sono Andrés Manjón y Manjón, Juan Morales y Alonso, José Estanyol y Colom, Vicente de la Fuente <sup>(56)</sup>.

La produzione delle *Institutiones* in America Latina si sviluppa particolarmente in Cile <sup>(57)</sup>. Dei tre manuali principali di Donoso, Errázuriz e Silva Cotapos <sup>(58)</sup>, quello sicuramente più pregiato e

---

edizioni riviste da H. Van den Berghe, C. Van Coillie, J. Mathieu, A. de Meester (DDC, IV, col. 1056). A quest'opera, molto diffusa e chiara, ispirata all'insegnamento di H.-J. Feije, si affianca il manuale di Th.M. Vlamincq del 1903.

<sup>(54)</sup> Diversi i manuali anglicani: R. PHILLIMORE, *The Ecclesiastical Law of the Church of England*, London, 1873; J.H. BLUNT, *The Book of Church Law*, London, 1885; O.J. REICHEL, *The Elements of Canon Law*, London, 1887. Più tardi apparirà una specie di enciclopedia del diritto canonico ordinata alfabeticamente: E. TAUNTON, *The Law of the Church* (London, 1906).

<sup>(55)</sup> A.X. DE SOUSA MONTEIRO, *Compendium iuris canonici seminariorum Lusitaniae studii adcommodatum*, Conimbricæ, 1876. L'autore, uno dei docenti più eminenti dell'Università di Coimbra, condensa in un grosso volume tutto il diritto canonico operando una sintesi dei manuali francesi (Icard, Craisson, Huguenin e Bouix) e di quelli italiani (Soglia, Ferrari e Tarquini).

<sup>(56)</sup> A. MANJÓN Y MANJÓN, *Derecho eclesiástico general y español*, 2 voll., Granada, 1884-1887 (altre due edizioni nel 1891 e nel 1900). L'autore, professore di diritto canonico nell'Università di Granada, divide la sua opera in una parte generale e in una parte speciale. Altri manuali di Istituzioni sono dovuti a Juan JUSEU Y CASTANERA, professore nell'università di Valencia (1878); J. MORALES Y ALONSO, professore nell'Università di Madrid (Sevilla, 1884, 4 voll.; Madrid, 1889<sup>2</sup>, 1895<sup>3</sup>); José ESTANYOL Y COLOM, professore nell'Università di Barcelona (1893, trad. it. Milano, 1894), Pedro GOLMAYO (Madrid, 1874<sup>4</sup>, 2 voll.), Didio GONZÁLES IBARRA (Valladolid, 1904). Per l'opera di Fr. GÓMEZ SALAZAR e di V. DE LA FUENTE, v. *supra*, cap. III § 3.

<sup>(57)</sup> L'attività editoriale cilena si spiega anche col fatto che, accanto alla preesistente Università di Stato, nel 1888 viene fondata a Santiago l'Università cattolica e nel 1894 un *Curso de Leyes* a Valparaíso su iniziativa dei padri del Sacro Cuore. In Brasile si segnala il *Compendio de dereito ecclesiastico* di Jeronimo VILLELA DE CASTRO TAVARES (Recife, 1855).

<sup>(58)</sup> Cfr. C. ERRÁZURIZ, *Compendio de derecho canónico*, Santiago, 1883 (1893<sup>2</sup>); C. SILVA COTAPOS, *Nociones de derecho canónico*, Santiago, 1907. Quest'ultima opera era

diffuso è il primo, scritto dal vescovo de La Serena. Apparso sotto il titolo *Instituciones de derecho canónico americano* in prima edizione a Valaparaíso in due volumi nel 1848-49, viene riedito a Parigi in tre volumi nel 1854, 1868 e 1885, e a Santiago nel 1861 e 1862, di nuovo in due volumi <sup>(59)</sup>. Essendo il manuale più conosciuto dal clero latino-americano e quello ritenuto anche dai vescovi più adatto per lo studio del diritto canonico <sup>(60)</sup>, per iniziativa dell'arcivescovo di Santiago del Cile, Mariano Casanova, verrà aggiornato in terza edizione da Carlos Silva Cotapos, rivisto dal gesuita Pedro Vidal e pubblicato dalla Herder di Friburgo nel 1909 sotto il titolo semplificato di *Instituciones de derecho canónico* <sup>(61)</sup>.

In America settentrionale un professore nell'Università di Laval, J.N. Gignac, scrive un *Compendium* per uso del clero locale (Quebec, 1901-1903). In America centrale domina l'opera di S.B. Smith, tradotta anche in latino <sup>(62)</sup>. Per l'Asia il domenicano Corominas adatta per gli studenti delle scuole delle Isole Filippine il manuale di Devoti (Manila, 1871).

---

divisa in tre libri sul sistema delle Istituzioni. Nella II ed. del 1909 venne introdotto un esteso *Prólogo* sulla società religiosa ispirato all'opera di R. FERNÁNDEZ CONCHA, *Filosofía del derecho o derecho natural*, Santiago, 1877. Cfr. C. SALINAS ARANEDA, *El primer manual de derecho canónico escrito en América Latina después del Código de derecho canónico de 1917*, in «Revista de estudios histórico-jurídicos», XXIII, 2001, pp. 445-447. Più latamente: ID., *Los estudios de derecho canónico en Chile: 1758-1998. Textos utilizados en la enseñanza universitaria*, in *La Escuela Chilena de Historiadores del Derecho y los estudios jurídicos en Chile*, a cura di A. Dougnac Rodríguez-F. Vicencio Eyzaguirre, I, Santiago, 1999, pp. 107-166.

<sup>(59)</sup> Justo Donoso (1800-1868) si era laureato in diritto civile e canonico all'università di Santiago del Cile, aveva insegnato nel seminario cittadino, era stato nominato vescovo di San Carlos de Ancud nel 1849 e infine traslato alla sede episcopale de La Serena nel 1853 (HC, VIII, pp. 183 e 513).

<sup>(60)</sup> Il manuale di Donoso presentava un primo libro di carattere generale e altri tre libri suddivisi secondo lo schema del Lancellotti.

<sup>(61)</sup> Tra la prima e la terza edizione erano state introdotte importanti riforme legislative di diritto comune (concilio vaticano, concilio plenario dei vescovi dell'America Latina del 1899) e di diritto particolare (concili provinciali e sinodi diocesani). Ma soprattutto, a seguito dell'avvento di nuove repubbliche in quel continente, era quasi scomparsa, nel diritto particolare, l'influenza delle leggi spagnole canonico-civili di origine coloniale. Il mutamento del titolo rifletteva quindi l'estensione del diritto comune. V. *infra*, § 4.

<sup>(62)</sup> S.B. SMITH, *Elements of Ecclesiastical Law*, 3 voll. New York, 1881 e 1890; ID., *Compendium iuris canonici*, New York, 1890.

La prima conseguenza importante della grande diffusione della manualistica è la tendenza verso una maggiore *uniformità di metodo*. Da tre secoli la ricerca d'un impianto razionale da attribuire alla materia canonica non era pervenuta a risultati concordi e aveva lasciato in eredità una pluralità di modelli imperfetti: il metodo del Testo, fondato sull'ordine classico delle Decretali, parzialmente corretto da Pihring nel Seicento e riproposto nell'Ottocento da Grandclaudé; il metodo delle Istituzioni, d'origine romana, trasposto nel diritto canonico dal Lancellotti nel 1563 e continuamente adattato alla divisione bipartita in *ius publicum* e *ius privatum*; il metodo storico-sistematico, sviluppatosi quasi esclusivamente in Germania sotto l'influsso della concezione filosofica del diritto come prodotto di un organismo; il metodo logico-scolastico, che aveva dato origine a vari « tractatus » divisi per materia (tipici quelli di Bouix e di Gasparri) (cfr. Prolegomeni; capp. I, III, VI).

Adesso l'*ordo Decretalium* viene abbandonato definitivamente da quasi tutti i canonisti perché ritenuto ormai improponibile sia praticamente che teoricamente. Esso da un lato risulta inadeguato, perché non conteneva se non il diritto dell'età classica e non permetteva di aggiungere gli incrementi normativi successivi pena l'esplosione della sua impostazione originaria, dall'altro è giudicato scientificamente arretrato rispetto alle prevalenti esigenze logico-sistematiche della scienza giuridica moderna. Ragion per cui anche il grande tentativo esperito da Wernz di 'rifondare' il metodo del Testo in modo da renderlo logico, razionale, aderente all'oggetto e in linea con la scienza giuridica moderna, finisce per essere sopraffatto dal successo del *systema Institutionum*. Quest'ultimo, oltre a fornire un impianto coerente e uniforme non molto distante da quello praticato dai civilisti, aveva anche il beneficio della tradizione canonica, essendo in uso da tre secoli.

Rispetto alla diversificazione di metodi esistente nella canonistica d'un cinquantennio prima, si registra un alto grado di convergenza su un medesimo criterio ordinativo dell'intera materia. Ciò comporta il vantaggio, non indifferente per i futuri redattori del Codice, di far convergere la maggior parte degli sforzi scientifici degli studiosi sul perfezionamento della sistematica tripartita tanto sotto il profilo dell'architettura e delle sue suddivisioni interne,

quanto su quello degli schemi o categorie concettuali in cui si era articolata <sup>(63)</sup>.

Dall'incremento della manualistica e dalla tendenza verso l'uniformità di metodo prende avvio un *perfezionamento della sistematica*. Ecco la seconda conseguenza degna di nota per l'anticipazione del piano e la preparazione dell'impianto del Codice. L'introduzione di « parti generali » sempre più ampie, coerenti e ben organizzate che fungevano da premessa ad alcune *Institutiones* (da quelle di Zech fino a quelle di De Luca e di Lombardi passando attraverso Zallinger e De Camillis) forniranno ai progettatori privati della codificazione e poi ai codificatori ufficiali uno schema e una elaborazione avanzata delle materie relative alle norme generali del I libro del Codice (cfr. Prolegomeni, capp. I e III).

Anche l'opera di riordinamento razionale del diritto sostanziale e processuale compiuta dalla manualistica non parte da zero. Si avvale in gran parte dei risultati conseguiti nei due secoli precedenti dai predecessori prossimi della Scuola delle Istituzioni (Devoti, De Camillis), dai più lontani rappresentanti del « metodo arbitrario » (Pirhing, Reiffenstuel, Schmalzgrueber), dai trattatisti di carattere enciclopedico (la *Prompta bibliotheca canonica* del Ferraris <sup>(64)</sup> rappresenta un'opera di riferimento), ma non esclude la revisione o addirittura il distacco su alcuni punti dal modello originario delle *Institutiones*. Il lavoro di ristrutturazione formale del materiale normativo che ora si compie non è tuttavia vincolato più di tanto agli schemi del passato.

Il compendio composto da Brabandère, ad esempio, pur essendo classicamente diviso in *de personis, rebus et actionibus, seu judiciis*, intende programmaticamente disporre le varie materie non secondo i libri o i titoli introdotti da Lancellotti ma liberamente,

---

<sup>(63)</sup> Notava il Villien: « On aboutissait ainsi à rendre populaire — et pour ainsi dire seul populaire — un plan différent de celui des Décretales, un plan uniforme néanmoins sur les grandes lignes duquel l'accord était fait » (A. VILLIEN, *Le nouveau Code de droit canonique*, in CaC, 1917, p. 294).

<sup>(64)</sup> L'opera del Ferraris ebbe tre riedizioni nel corso dell'Ottocento, l'ultima delle quali con un volume di *Supplementum* curato da Ballerini nel 1899. Tra i grandi repertori o dizionari enciclopedici di diritto canonico è da menzionare il *Cours alphabétique et méthodique du droit canon* di M. ANDRÉ, che riproduceva l'opera settecentesca di Durand de Maillane e che verrà aggiornato da Condis nel 1899 e da J. Wagner nel 1894.

ossia nella forma ritenuta più utile <sup>(65)</sup>. Le *Praelectiones* di Bargilliat sono dirette a risolvere le questioni preliminari di carattere metodologico e a perfezionare costantemente, nel solco del sistema delle Istituzioni, l'ordinamento delle materie. Bargilliat delimita in modo preciso i confini disciplinari omettendo le materie generalmente insegnate nei trattati di teologia sacramentale e di liturgia <sup>(66)</sup>. Nella trattazione assume come guida il legislatore della Chiesa, ne studia rispettosamente gli atti, si ispira costantemente alle decisioni delle congregazioni romane e, nelle questioni controverse, si rifà esclusivamente ai maestri della canonistica moderna. Seguendo il consiglio autorevole di Cavagnis vuole osservare un ordine scientifico e logico nella disposizione e nella connessione delle materie. A tale fine suddivide l'opera in un certo numero di trattati, isola i primi due in una prima parte — costituente una introduzione generale al diritto canonico — dagli altri relativi allo sviluppo organico della materia. Su questi ultimi non esita ad operare cambiamenti e aggiustamenti nelle edizioni *ante Codicem* del 1890-91, 1893, 1907. Per rendere più lineare e puntuale l'esposizione, introduce un numero d'ordine progressivo; per facilitare l'uso del manuale come forma compendiarica dell'intero diritto vigente aggiunge un indice alfabetico finale <sup>(67)</sup>.

La migliore articolazione interna che prepara la sistematica del Codice viene comunque fornita da alcuni canonisti delle Scuole romane (Sanguineti, Lombardi, Sebastianelli, Lega), i quali, come s'è visto, non solo avevano superato le differenziazioni didattiche interne ma erano giunti ad elaborare veri e propri manuali logico-sistematici di diritto canonico e a ripartire tutte le materie entro lo schema romanistico (cfr. cap. III §§ 4 e 5).

---

<sup>(65)</sup> BRABANDÈRE, *Juris canonici et juris canonico-civilis compendium*, cit., I, p. LXXI. De Brabandère ad es. allarga la prima parte alla natura della Chiesa-*societas perfecta*, alla sua potestà e alle persone ecclesiastiche.

<sup>(66)</sup> M. BARGILLIAT, *Praelectiones iuris canonici*, Paris, 19073, *Praefatio*, ad III.

<sup>(67)</sup> Ecco la divisione delle materie data da Bargilliat nell'edizione del 1907: I. *De principiis iuris canonici*; II. *De jurisdictione ecclesiastica in genere*; III. *De clericis*; IV. *De summo pontifice et curia romana*; V. *De episcopo et synodis episcoporum*; VI. *De episcoporum consiliariis et ministris ubi de administratione dioecesis, sede vacante*; VII. *De parochia et vicariis parochialibus*; VIII. *De regularibus*; IX. *De rebus ecclesiasticis, sive spiritualibus, sive temporalibus*; X. *De judiciis*; XI. *De poenis*.

Sotto il profilo dell'articolazione razionale una speciale menzione va tributata alla sintesi *Ius decretalium* del Wernz. Egli indica preliminarmente ad ogni sezione le fonti normative (« Fontes ») e la letteratura giuridica, teologica e storica (« Scriptores »). Prima di trattare qualsiasi argomento, sviluppa tutte le premesse necessarie per impostarlo correttamente (« Praenotiones »): i nessi logico-sistematici che esso intrattiene con gli argomenti precedenti e con quelli successivi (« Connexio materiae »), i vocaboli fondamentali usati e la definizione dell'istituto preso in esame (« Nomen et definitio »), la sua divisione scolastico-razionale (« Divisio »), i requisiti giuridici preliminari (« Conditiones generales »). Per le materie particolarmente importanti e vaste, Wernz traccia anche i principi direttivi che presiedono al loro svolgimento (« Principia fundamentalia »), separando la ricostruzione storica dell'istituto (« Notae historicae ») dalla trattazione della normativa in vigore (« Disciplina vigens »). Tutto quello che esorbita da questo rigoroso schema di analisi e che diviene oggetto di notazioni particolari, discussioni dottrinali minute o interpretazioni autentiche della giurisprudenza di Curia è relegato negli « Scholia » qua e là intercalati.

La terza conseguenza connessa con il perfezionamento della sistematica si ravvisa in un processo di *semplificazione espositiva*. Dopo il 1890, i nuovi manuali tendono non solo a riordinare ma anche a sintetizzare in forma più o meno stringata l'intera materia canonica. Sul piano scientifico influisce sia la scomparsa del genere letterario del commentario al Testo e la sua sostituzione con il metodo delle Istituzioni, sia l'esigenza di costruire il « sistema », evitando le lungaggini o le ripetizioni dell'esegesi e sostituendole con l'uso di principi, definizioni e categorie concettuali. Sul piano pratico si avverte l'esigenza di disporre di opere che orientino i docenti e gli operatori del diritto in mezzo alla congerie di fonti e disposizioni fornendo loro un quadro esatto del *ius vigens* e dello *status* della dottrina in un numero relativamente piccolo di pagine.

Rispetto alle grandi opere del *Ius ecclesiasticum universum* del Sei-Settecento (Pirhing, Reiffenstuel, Schmalzgrueber, Van Espen, Engel), non c'è dubbio che i manuali (*Handbuch*, *Lehrbuch*, *Compendium*, *Manuale*) di Aichner, Vering, Brabandère, Scherer, Bargilliat, Laurentius, Sägmüller, nonché le *Praelectiones* di Lombardi, Sebastianelli, Lega e Wernz, costituiscono dei compendi particolar-

mente utili per la loro affidabilità, organicità, completezza e maneggevolezza (68). La riduzione della complessità e della farragine normativa preesistente mediante opere aventi queste caratteristiche ha certamente agevolato il compito dei codificatori nello sceverare le disposizioni canoniche antiquate o cadute in desuetudine dalle disposizioni effettivamente vigenti, nel ricondurre ai principi ogni questione trattata e nell'impostare in maniera corretta la risoluzione dei dubbi e delle controversie ancora aperte.

Accanto all'apporto dei manuali va considerata la funzione svolta dalle *monografie o trattati* canonici al fine di procedere in modo rigoroso tanto alla fissazione e all'uniformità della disciplina vigente nelle singole materie o parti del futuro Codice quanto alla sua migliore e più coerente sistematica. È del resto risaputo che anche nella civilistica i trattati « rendono possibili le grandi opere sistematiche, e queste sono l'anticipazione e la base dei codici moderni » (69). Nella canonistica di fine Ottocento si è già parlato del ruolo d'avanguardia avuto dalle opere di Gasparri nell'indirizzare la Scuola dell'Apollinare verso la redazione di trattati (70). I vantaggi metodologici e scientifici derivanti dalle opere specialistiche erano se non maggiori, certo più solidi e più larghi rispetto ai manuali che si limitavano a raccogliere in forma stringata il diritto vigente. Una raccolta e un vaglio accurato delle fonti ecclesiastiche, l'esposizione delle variazioni o delle modifiche della disciplina sulle singole materie, la discussione e il confronto con le interpretazioni degli altri studiosi rendevano possibile chiarire le questioni ancora

---

(68) Secondo Vidal essi erano da considerare « relativamente perfetti » ([P. VIDAL], *Il nuovo Codice di diritto canonico*, cit., p. 547).

(69) LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, cit., p. 190. Nella *Prefazione al Sistema del diritto romano attuale* (trad. it., Torino, 1886, p. 23) Savigny aveva richiamato l'importanza ma anche i limiti delle monografie scientifiche nella costruzione del sistema giuridico.

(70) V. cap. VI § 3. Il docente dell'Apollinare Michele Lega, uno dei « padri » del Codice, osserverà che, pur tributando il giusto plauso a quegli autori che avevano redatto progetti di codificazione delle leggi ecclesiastiche, andava riconosciuto un merito maggiore a coloro che nei loro trattati avevano analizzato in modo approfondito e chiaro la disciplina ecclesiastica vigente, insegnata da dove profluiva l'antica e mai dismessa disciplina e da quale intima connessione essa era sempre stata legata insieme durante le diverse epoche (LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici de iudiciis ecclesiasticis*, cit. I, *Prooemium*, p. 9).

oscare, mostrare le cause che avevano influenzato l'adattamento della legislazione, fornire utili indicazioni su problemi da lungo tempo controversi e risolvere le antinomie più evidenti o i dubbi più ricorrenti. Ciò poteva avvenire o per via giurisprudenziale, attraverso il ricorso all'interpretazione autentica data dalla giurisprudenza recente e recentissima delle Congregazioni di Curia, non senza averla preventivamente ricostruita, vagliata e citata, oppure per via scientifica, mediante i procedimenti di analogia o la ricerca dei principi giusti da applicare al caso in esame. Unendo la prospettiva storica, legislativa, dottrinale e giurisprudenziale, le monografie e i trattati permettevano di determinare in modo scientifico lo spirito e la lettera della disciplina ecclesiastica <sup>(71)</sup>.

Si può quindi comprendere come la messa a punto incessante della scienza canonistica, il fare stato in ciascuna edizione della giurisprudenza e la risoluzione di un certo numero di dubbi normativi (o anche semplicemente la loro corretta impostazione) abbia notevolmente avvantaggiato l'opera e le discussioni dei codificatori, che avevano come compito primario quello di fissare la norma in modo da poterne esigere un'applicazione uniforme sia per le diverse classi di fedeli, sia nelle diverse chiese particolari.

D'altra parte va notato che lo spettro delle monografie e dei trattati pubblicati negli ultimi decenni dell'Ottocento non è né univocamente determinato né omogeneamente distribuito all'interno degli studi canonistici <sup>(72)</sup>. I manuali di teologia dogmatica e morale concorrono a determinare la dottrina sulla legge ecclesiastica e sugli istituti connessi. In tale ambito spiccano, quali autori di sicuro riferimento: Bouquillon (1873), D'Annibale (1874-76), Lehmkuhl (1883-84) e Ballerini-Palmieri (1889-93). Principi e concetti relativi alla costituzione della Chiesa, alle sue prerogative giuridiche, alle relazioni con la società e con gli Stati trovano un loro assestamento definitivo nei trattati di *ius publicum ecclesiasticum* di Liberatore, di Moulart e specialmente di Cavagnis (cfr. cap. II § 4).

La trattatistica tende a dare la preferenza a materie di carattere

---

<sup>(71)</sup> VILLIEN, *Le nouveau Code de droit canonique*, cit., p. 295.

<sup>(72)</sup> Va comunque ricordata la grande collana di trattati pubblicata da Bouix poco dopo la metà del XIX secolo (v. cap. III § 3).

giuridico-pastorale (73). Di molta utilità si riveleranno, per il diritto dei chierici, i trattati di Gasparri e di Many; per il diritto dei religiosi quelli di Angelo dal Sacro Cuore (1899), Piat (1905<sup>3</sup>), Vermeersch (1907), Ferreres (1908) (74). Sui luoghi sacri e i sacramenti (in genere e in specie) Gasparri e Many forniscono altre opere sistematiche di rilievo (75).

Sicuramente una delle materie più complesse per i tanti modi di affrontarla e di discuterla è quella matrimoniale. In essa confluiscono i più diversi trattati: di teologia dogmatica (Carrière, Martin, Perrone, Palmieri, Rousset, Billot, Pesch), di teologia morale (D'Annibale, Gury-Ballerini, Lehmkuhl, Bucceroni), di diritto naturale (Schiffini, Meyer, Cathrein), di medicina legale (Eschbach, Capellmann, Antonelli), di diritto civile e canonico. Tra le opere canonistiche bisognerebbe fare una suddivisione interna perché, accanto ai trattati generali (De Becker, De Smet, Gasparri, Leitner, Schnitzer, Van de Burgt), ne troviamo altri su aspetti specifici, come gli impedimenti e processi (Mansella) o le dispense (Van de Burgt, Giovine, Feije, Zitelli) (76).

Ugualmente assai nutrita si presenta la trattatistica sulla procedura canonica. Al Bouix si affiancano le monografie della Scuola storica cattolica (Fessler, Muenchen, Gross, Schulte, Scherer) (77). Un'opera singolare per imponenza (quattro grossi volumi) è quella scritta da Francisco Gómez de Salazar in collaborazione con Vicente de la Fuente (78). Sempre in Spagna vedremo come José Cadena y

---

(73) Può essere significativo notare che per alcune materie — come la gerarchia ecclesiastica, il primato giurisdizionale del papa, l'episcopato — i codificatori abbiano dovuto utilizzare la trattatistica di gran lunga anteriore o tuttalpiù prossima al concilio Vaticano I per la mancanza di opere più aggiornate. Dal trattato *De Romano Pontifice* del Palmieri bisogna risalire alle opere antiggiurisdizionaliste e antifebroniane del tardo Settecento (Bianchi, Cappellari, Gerdil, Mamachi, Zaccaria, ecc.). Invece per la riorganizzazione della curia romana di Pio X saranno importanti le monografie di Ojetti e di Ferreres.

(74) Per l'analisi dei principali manuali sugli istituti religiosi, si rinvia a MORI, pp. 97-123.

(75) Per le opere di Gasparri, v. cap. VI; per quelle di Many v. APPENDICE, II, B, s. v.

(76) Per notizie su tali monografie cfr. cap. VI § 2.1; WERNZ, IV/1, pp. 17-20.

(77) Per una rassegna di queste opere, cfr. WERNZ V/1 p. 15-21.

(78) F. GÓMEZ DE SALAZAR-V. DE LA FUENTE, *ratado teórico práctico de procedimien-*

Eleta codifica privatamente il diritto processuale dopo aver pubblicato un trattato analogo <sup>(79)</sup>. Nel ventennio precedente all'avvio dei lavori del Codice spiccano i trattati *De iudiciis* delle Scuole romane: Wernz (in prima edizione 1889), Lega (in quattro volumi, 1896-1901), De Luca (1898), Sebastianelli (1906). Un ruolo del tutto particolare riveste il grande trattato del Lega in relazione alle scelte del futuro Codice, anche perché la redazione del IV libro sarà in modo particolare a lui demandata (cfr. cap. IX § 4). Sempre in quel torno di anni appaiono poi i commenti alla nuova procedura penale del Pierantonelli (1883), dell'americano Smith (1887) e del messicano Regis Planchet (1905) nonché, a codificazione avviata, le opere di Boriero e di Heiner <sup>(80)</sup>. Né va dimenticato l'apporto al diritto processuale matrimoniale dato dallo Schulte, dal Bassibey, dal progetto privato di codificazione del Péries oppure dallo scritto del card. Génari sulla rimozione dei parroci, che dà inizio alla procedura amministrativa canonica <sup>(81)</sup>.

In fatto di diritto penale sostanziale, dopo il tentativo di introdurre una divisione in una prima parte sulle dottrine generali di diritto penale e in una seconda parte sull'enumerazione dei delitti penali e disciplinari, bisogna ricordare di nuovo il trattato del Lega, il trattato sulle censure del cappuccino Ilario da Sesto e l'opera, davvero esemplare, di Hollweck (1899), comunemente ritenuta un autentico modello per i codificatori. Di essa dirà Vidal: « Se in tutte le parti del diritto si fosse compiuto un lavoro somigliante a quello fatto dall'Hollweck nel diritto penale, l'opera della codificazione ne

---

*tos eclesiásticos*, Madrid, 1868. Francisco Gómez Salazar (1827-1905) aveva studiato diritto e teologia all'Università di Madrid, dove poi aveva anche insegnato diritto canonico. Vescovo di León dal 1886 al 1904 (HC, VIII, p. 336). Vicente de la Fuente (morto nel 1889) era ugualmente cattedratico all'Università di Madrid e membro dell'Accademia reale di storia e scienze morali e politiche.

<sup>(79)</sup> J. CADENA Y ELETA, *Tratado teórico práctico de procedimientos eclesiásticos en materia civil y criminal*, Madrid, 1894.

<sup>(80)</sup> Le opere di Sebastian Bach Smith e di Francisco Regis Planchet, dedicate alla nuova procedura ecclesiastica, criminale e disciplinare, erano molto utili per l'adeguamento della normativa negli Stati Uniti e nell'America Centrale. Per Boriero e Heiner v. *infra*, § 6.

<sup>(81)</sup> L'opera dello Schulte fu tradotta in italiano (*Esposizione della procedura matrimoniale*); per Péries, v. cap. IX § 3.5; su Génari e Bassibey v. APPENDICE, II, A e C, *s.v.*

sarebbe uscita in gran maniera agevolata con una magnifica preparazione »<sup>(82)</sup>.

#### 4. *L'estensione del ius commune mediante l'attività sinodale.*

Il processo di assestamento delle fonti canoniche sul piano formale rifletteva e accelerava, sul piano sostanziale, la tendenza verso l'accentramento istituzionale e l'omogeneizzazione normativa nella vita della Chiesa durante l'età della piena restaurazione. Con la fine dei vari movimenti giurisdizionalisti del Settecento, il tramonto dell'esperienza della chiesa imperiale in Francia e l'avvento della restaurazione ideologica, nella cattolicità si era avviato un movimento di « ritorno a Roma e al papa » destinato ad esercitare un notevole influsso sul processo di codificazione. Il movimento ultramontano aveva spinto gli episcopati a recuperare la coscienza sinodale e i loro legami con la Sede Apostolica, esaltato le prerogative giurisdizionali e magisteriali del romano pontefice, favorito l'eliminazione dei residui particolarismi giuridici, liturgici e disciplinari (cfr. Premessa alla Parte I).

È in questo quadro della vita della Chiesa e in concomitanza con i gravi rivolgimenti politici e sociali dell'Europa nel 1848 che si colloca la ripresa dei concili provinciali, che da due secoli e mezzo non venivano più celebrati<sup>(83)</sup>, e il decollo di nuove forme di sinodalità e di collegialità rappresentate dai *conventus episcoporum*. I primi assommano alla funzione tridentina di ricondurre progressivamente sotto il diritto comune i fedeli e i territori delle « chiese nazionali » quella, innovativa, di accrescere i vincoli dottrinali del-

<sup>(82)</sup> [VIDAL], *Il nuovo Codice di diritto canonico*, cit., p. 550. Per una rassegna degli studi cfr. D. SCHIAPPOLI, *Diritto penale canonico*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di E. Pessina, Milano, 1905, pp. 651-654.

<sup>(83)</sup> Cfr. E. CORECCO, *La formazione della chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America attraverso l'attività sinodale*, Bologna, 1991<sup>2</sup>, p. 123. Tale « paralisi sinodale » fu interrotta solo dalla prassi di alcune provincie di Spagna, di Irlanda e della Polonia. Difficile stabilire le cause di questo fenomeno. Di sicuro i controlli giurisdizionali degli Stati costituirono una grave remora e ebbero l'effetto di intimidire la Santa Sede, sempre diffidente verso iniziative che potessero aggregare gli episcopati e rinsaldare i loro legami con il potere politico. I decreti dei concili provinciali dell'Ottocento sono raccolti, secondo i diversi paesi, nei 7 volumi della *Collectio Lacensis*.

l'episcopato col romano pontefice <sup>(84)</sup>. I secondi, sfuggendo all'autorizzazione preventiva dei governi, diventano, nell'ottica della Santa Sede, uno strumento più flessibile per risolvere i problemi pastorali impellenti e più efficace per incidere sul piano politico e religioso. Da un lato permettono alla Santa Sede di superare l'isolamento politico in cui si trovava, dall'altro, diventano l'organo ideale per la pronta esecuzione delle sue direttive nei diversi paesi <sup>(85)</sup>.

Tra i concili provinciali e le conferenze dei vescovi corrono una molteplicità di analogie e di nessi, anche se i due istituti non finiranno mai per surrogarsi del tutto. Pur nella diversità degli ambiti e dei livelli operativi, essi contribuiscono a rinsaldare i legami orizzontali e verticali dei vescovi tra loro e dei corpi episcopali con la Santa Sede <sup>(86)</sup>.

I nuovi lineamenti della collegialità episcopale sono particolarmente visibili in Francia, dove i diciotto i concili provinciali celebrati tra il 1849 e il 1859 segnano l'abbandono delle tendenze episcopaliste e gallicane, contenute nel IV articolo della Dichiarazione del 1682. I concili professano tutte e ciascuna delle costituzioni dogmatiche della Santa Sede, dichiarano che esse non hanno bisogno della sanzione del potere secolare per essere ricevute come « la règle de ce qu'il faut croire », e implicitamente ammettono l'infallibilità del papa anche al di fuori del consenso dell'episcopato <sup>(87)</sup>.

Al superamento del gallicanesimo in Francia corrisponde il declino del giuseppinismo e del febronianesimo nei paesi tedeschi. L'attività sinodale riprende dopo che l'art. 4 del concordato del

<sup>(84)</sup> In questa commistione di elementi Hinschius vedeva un fenomeno degenerativo e non evolutivo dell'istituto dei concili provinciali fino al punto di ritenerli asserviti alla politica dottrinale e primaziale della sede romana (P. HINSCHIUS, *Das Kirchenrecht der Katholiken und der Protestanten in Deutschland. System des katholischen Kirchenrechts*, Berlin 1869-1897 [rist. anastatica Graz, 1959], III, pp. 506-508, in part. 507 nota 4.

<sup>(85)</sup> Cfr. A. MARANI, *Rassegna degli studi più recenti sull'attività collettiva dei vescovi fra Ottocento e Novecento*, in CS, XV, 1994, pp. 71-115; per la ricostruzione organica del nuovo istituto: G. FELICIANI, *Le Conferenze episcopali*, Bologna, 1974.

<sup>(86)</sup> Ampia disamina in P. CAIAZZA, *Concili provinciali e Conventus episcoporum da Pio IX a Leone XIII*, in AHP, 33, 1995, pp. 197-245.

<sup>(87)</sup> Si veda l'analisi teologica dei decreti dei concili provinciali in St. HARENT, *Papauté*, in *Dictionnaire apologétique de la foi catholique*, sous la direction de A. D'Alès, III, Paris, 1926, coll. 1520-1523 (per la Francia), 1523-1527 (per il resto del mondo).

1855 aveva riconosciuto ai vescovi la libertà di convocare e di celebrare i concili provinciali nonché di pubblicarne gli atti. Anche questi concili, tenuti a Strigonia (oggi Esztergom) in Ungheria e a Vienna nel 1858, a Colonia nel 1860, a Colocza (oggi Kalocsa) in Ungheria nel 1863, sono permeati da affermazioni decisamente infallibiliste <sup>(88)</sup>.

Oltre che riprendere il suo corso in Europa, l'azione centralizzatrice nella Chiesa mediante i *conventus episcoporum* assume caratteri peculiari in quei continenti dove la cattolicità si andava consolidando ed espandendo. Negli Stati Uniti l'attività sinodale viene a ricoprire una funzione diversa, strettamente connessa con la formazione della chiesa cattolica <sup>(89)</sup>. In quest'ambiente vergine i concili provinciali assumono un carattere spiccatamente legislativo e servono a inquadrare e coordinare l'attività e le strutture pastorali, ad adeguare e rafforzare l'organizzazione ecclesiastica ai veloci ritmi di crescita numerica e istituzionale, a difendere l'identità culturale e religiosa della Chiesa locale erosa dai grossi fenomeni immigratori e minacciata dalla concorrenza di altre confessioni, dagli attacchi di movimenti anticattolici o, più semplicemente, dalla pressione dell'opinione pubblica. Il numero particolarmente elevato di concili provinciali (nove dal 1849 al 1859, quattordici dal 1860 al 1918) è di per sé indice eloquente della vitalità di questa nuova Chiesa.

All'azione dei concili provinciali è strettamente vincolata quella di tre concili plenari — tenutisi a Baltimore nel 1852, nel 1866 e nel 1884 — i quali si propongono di rendere il più possibile omogenea e uniforme la disciplina ecclesiastica nella Confederazione di Stati. Non si tratta solo di garantire la diffusione e la continuità della legislazione, ma anche di elaborare una sorta di codificazione del diritto della Chiesa degli Stati Uniti <sup>(90)</sup>. Anche se i risultati saranno

---

<sup>(88)</sup> Si tenga conto che, oltre ai concili sopra ricordati, se ne celebrano altri a Utrecht, Westminster, a Thurles (oggi Cashel) in Irlanda, a Quebec, a Quito, ecc. Molto più frequenti negli Stati preunitari italiani (dieci), e negli Stati Uniti (sette). Si rinvia al *Dizionario dei concili*, diretto da P. Palazzini, 6 voll., Roma, 1963-68.

<sup>(89)</sup> D'obbligo il rinvio all'opera di CORECCO, *La formazione della chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America*, cit.

<sup>(90)</sup> Nella mente dell'arcivescovo Spalding di Baltimore il concilio del 1866 doveva formulare « a complete repertory of our can law, embracing, in systematic order, all our previous enactments in the Baltimore Councils together with such canons of

inferiori rispetto alle aspettative dei promotori, resta il fatto — rilevato dal Corecco — che i tre concili plenari riflettono un processo di maturazione giuridica e sviluppano « una straordinaria attività legislativa che ha avuto forti ripercussioni anche sul diritto comune al momento della codificazione » (91).

Sul movimento sinodale interviene progressivamente la Santa Sede, tramite l'organo giurisdizionalmente competente della Congregazione di Propaganda Fide, per spingere l'episcopato a rinunciare il più possibile alle deroghe e per invitare a compiere uno sforzo crescente per adeguare la disciplina ecclesiastica americana al diritto comune della Chiesa. Il che non rimane una raccomandazione generica ma si concreta nella scelta di convocare a Roma la rappresentanza dell'episcopato in previsione del III concilio di Baltimore del 1884, allo scopo di controllarne preventivamente struttura e contenuti essenziali mediante la discussione degli *Schemata* (92).

È molto probabile che l'evoluzione normativa della chiesa statunitense nel secondo Ottocento abbia avuto un'importanza paradigmatica per la Santa Sede e abbia contribuito a spianare la strada verso il codice canonico del 1917 (93). Tale esperienza ha infatti mostrato alla Chiesa la possibilità di raggiungere una soglia normativa abbastanza vicina alla codificazione, in un continente dove peraltro non esisteva un sostrato giuridico comune a quello dell'Europa, mediante il progressivo reinserimento del diritto particolare nell'alveo del *ius commune* e l'assunzione di alcuni elementi tipici della chiesa statunitense (94).

---

provincial and diocesan synods as we may have to make of general application [...] a sort of corpus juris for the American Church » (cfr. *ivi*, p. 202).

(91) *Ivi*, pp. 203-204, 264, 295.

(92) Ad essa presero parte alcuni prelati di Propaganda Fide (i cardinali Simeoni, prefetto, e Franzelin) e un gruppo di vescovi americani guidati da James Gibbons (*ivi*, pp. 208 e 264).

(93) *Ivi*, p. 214. Più in generale: J.D.M. BARRETT, *A Comparative Study of the Councils of Baltimore and the Code of Canon Law*, Washington, 1932.

(94) Quest'ultimo fenomeno, tuttavia, è di molto contenuto, data la preminenza della disciplina latina che Roma intendeva allora far valere sugli altri riti e modalità della vita cristiana. Il processo che dall'atteggiamento di tolleranza canonica conduce all'assimilazione delle consuetudini e degli istituti giuridici peculiari di una Chiesa particolare alle norme e alle istituzioni di origine cattolico-europea mediante fasi successive di

Nell'America Latina la prassi sinodale segue una via diversa da quella tracciata dalla chiesa nord-americana: non concili plenari successivi e progressivi quanto alla fissazione e alla generalizzazione della disciplina, bensì un unico concilio plenario continentale proposto dall'arcivescovo di Santiago del Cile nel 1888, preparato da una speciale Commissione di cardinali e di consultori dal 1894 in avanti e finalmente celebrato a Roma nel 1899. Questa scelta, maturata dai vescovi dopo che altre proposte erano state scartate, rifletteva l'idea che Roma si era fatta dell'America Latina. Essa formava una « unità cattolica » tanto dal punto di osservazione geografico quanto dal punto di vista storico, culturale e religioso: il che rendeva impossibile qualunque forma di isolazionismo (nelle discussioni della fase preparatoria si era esclusa la partecipazione dell'episcopato messicano). Ma tale scelta era anche un'ottima occasione per imporre il principio dell'unità di organizzazione e di disciplina in un momento delicatissimo segnato dal passaggio dal sistema coloniale al sistema costituzionale nei diversi paesi del continente, dalla necessità di adeguare la legislazione sinodale dell'epoca spagnola alle nuove circostanze e dall'urgenza di consolidare le istituzioni ecclesiastiche che erano cresciute a dismisura (dalle trentasei diocesi dell'epoca coloniale si era passati a più di un centinaio). La storia comune di questi paesi esigeva, per la curia romana ma anche per i vescovi latino-americani, soluzioni legislative comuni in linea con l'ecclesiologia della « centralizzazione romana ». Già nel 1894 il Card. Rampolla aveva osservato « che l'America

---

trasformazione, trova un'illustrazione esemplare nel caso della *Trustees Corporation*, di origine congregazionalista protestante. Fino al I concilio provinciale di Baltimore del 1829 essa era stata anche per la chiesa cattolica la figura giuridica titolare dei beni ecclesiastici di fronte allo Stato; nel trentennio seguente però venne modificata dalla gerarchia nel sistema della *Fee simple* che, mentre esautorava i laici, riconduceva l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico sotto il controllo dei vescovi. In seguito però anche questo sistema divenne vulnerabile e nel concilio provinciale di New York del 1861 venne trovata una soluzione di compromesso che reintrodusse i *Trustees* laici come collaboratori del rettore della chiesa nelle amministrazioni parrocchiali. La soluzione definitiva compare nel III concilio plenario di Baltimore del 1884, che attua una traslazione dell'organizzazione ecclesiastica dalle parrocchie alle diocesi e trasforma i laici da controparte in collaboratori: i *Trustees* laici americani saranno, in tal modo, praticamente omologati alle fabbricere europee (CORECCO, *La formazione della chiesa cattolica*, cit., pp. 215-291).

latina (tolto il Brasile ed Haiti) essendo appartenuta alla Spagna ebbe sino al principio del secolo unità di disciplina e perciò è interessante il concilio plenario per mantenerla»: il suggerimento non cadrà nel vuoto e sarà solennemente ripreso nella lettera convocatoria del Concilio inviata da Leone XIII il 25 dicembre 1898 a tutti i vescovi dell'America Latina <sup>(95)</sup>.

Due ostacoli tuttavia si opponevano alla realizzazione di questo scopo, considerato centrale dalla Curia insieme con la formazione di un nuovo clero nel Nuovo Mondo: da un lato i numerosi privilegi del patronato spagnolo, che toccavano tanto i poteri secolari quanto i vescovi, il clero secolare e regolare, e che le nuove repubbliche pretendevano di aver ereditato dalla corona di Spagna <sup>(96)</sup>; dall'altro le concessioni fatte dalla Santa Sede alle repubbliche ispano-americane in seguito alle convenzioni concordatarie stipulate sotto Pio IX <sup>(97)</sup>. Sia le rivendicazioni di tali antichi privilegi sia l'esercizio a proprio favore delle recenti concessioni erano state le cause di un contenzioso divenuto abituale con la diplomazia vaticana — di cui anche Gasparri sarà investito in prima persona nella sua qualità di

---

<sup>(95)</sup> *Acta et decreta concilii plenarii Americae Latinae in Urbe celebrati anno Domini MDCCCXCIX*, Edición facsímil, Città del Vaticano, 1999, p. XXII. Cfr. A.M. PAZOS, *Preparación y convocatoria del Concilio plenario de la América latina*, in PONTIFICIA COMMISSIO PRO AMERICA LATINA, *Los últimos cien años de la evangelización en América Latina...* Simposio histórico Ciudad del Vaticano, 21-25 de Junio de 1999. Actas, Città del Vaticano, 2000, pp. 165 e 179.

<sup>(96)</sup> Il canonista cileno Donoso parlando nel 1848 dei « costumbres y prácticas recibidas en la iglesia americana » attraverso privilegi speciali della Santa Sede, concordati, decreti dei concili particolari, leggi del potere politico, ne sottolinea i più evidenti: l'estensione della giurisdizione dei vescovi tanto ampia nell'uno che nell'altro fóro al punto da sembrare usurpare quella del papa; la diversa organizzazione interna dei capitoli cattedrali; l'esercizio in fóro esterno di atti di giurisdizione volontaria e contenziosa da parte dei parroci; ampie modifiche e restrizioni in materia di immunità ecclesiastiche; il grande numero di diritti di patronato nelle nomine ai benefici; la particolare procedura nelle cause ecclesiastiche per cui la sentenza del metropolita non si appella ad altro superiore se non al vescovo più vicino (DONOSO, *Instituciones de derecho canónico*, cit., pp. IX-XIII).

<sup>(97)</sup> Cfr. G. FURLONG, *La Santa Sede y la emancipacion hispanoamericana*, Buenos Aires, 1957; A. CANAVERO, *La Santa Sede e l'indipendenza dei nuovi stati dell'America Latina*, in *Temi e questioni di storia economica e sociale in età moderna e contemporanea*. Studi in onore di Sergio Zaninelli, a cura di A. Carera, M. Taccolini e R. Canetta, Milano, 1999, pp. 619-631.

delegato apostolico <sup>(98)</sup> — e la causa di numerosi conflitti e rotture delle relazioni nei decenni immediatamente precedenti alla convocazione del concilio plenario <sup>(99)</sup>.

Il primo problema sarà risolto con il breve pontificio *Trans Oceanum* alla cui redazione aveva in gran parte lavorato il cappuccino Llevaneras (il futuro cardinale Vives y Tutó): breve con cui Leone XIII abrogava i privilegi considerati inutili, permetteva quelli ritenuti necessari e ne aggiungeva alcuni altri nuovi <sup>(100)</sup>. Il secondo porterà solamente a suggerire, appena possibile, certe modifiche ai concordati, fermo restando per il momento il principio del rispetto dei patti sottoscritti dalla Santa Sede <sup>(101)</sup>.

Nonostante queste limitazioni « politiche », la legislazione che sarà varata nel 1899 per l'America Latina raggiungerà un alto grado di generalizzazione e di astrazione. I decreti, confezionati a Roma da consultori per la maggior parte impegnati nelle congregazioni romane e futuri membri delle commissioni del Codice (basti ricordare Wernz, il già ricordato Llevaneras, mons. Cavicchioni, Valenzuela, Eschbach, Fernández y Villa), daranno grande spazio nella dottrina al *Syllabus* e al concilio Vaticano I <sup>(102)</sup>, nella legislazione alle norme di diritto comune varate negli ultimi decenni dalle congregazioni

<sup>(98)</sup> Cfr. *supra*, cap. VI § 5; FANTAPPIÈ, *Gasparri, Pietro*, cit., pp. 501-502.

<sup>(99)</sup> Per un quadro generale dell'epoca: cfr. J. GIRÓN Y ARCAS, *La situación jurídica de la Iglesia Católica en los diversos Estados de Europa y de América*, Madrid, 1905. L'autore era cattedratico di istituzioni canoniche nell'Università letteraria di Santiago de Compostela.

<sup>(100)</sup> LEO XIII, litt. enc. *Trans Oceanum*, 18 apr. 1897, in CIC Fontes, III, n. 633 pp. 512 ss. Cfr. PAZOS, *Preparación y convocatoria del Concilio plenario*, cit., p. 172.

<sup>(101)</sup> M. SANZ, *La metodología del Concilio Plenario de América Latina*, in *Lós últimos cien años de la evangelización en América Latina*, cit., pp. 1283-1284. A proposito della complessa situazione normativa dell'America Latina, così scriveva il già ricordato canonista Carlos Silva Cotapos: « cada República tiene su legislación propia; varias han celebrado Concordatos con la Santa Sede; otras han separado el Estado de la Iglesia; y se han introducido en todas partes nuevas costumbres. Todo esto contribuye á restringir el derecho particular de la América Latina tomada en conjunto, y tiende á introducir un derecho canónico especial para cada República » (DONOSO, *Instituciones de derecho canónico americano*, cit., p. VIII).

<sup>(102)</sup> Cfr. H. RUBÉN AGUER, *Los documentos del concilio Plenario de América latina. Análisis teológico, jurídico y pastoral*, in PONTIFICIA COMMISSIO PRO AMERICA LATINA, *Los últimos cien años*, cit., pp. 235-254.

romane (103). Solo in alcuni casi i decreti conciliari preciseranno la disciplina universale, allorché questa è rimasta indecisa e controversa, o aggiungeranno prescrizioni particolari atte a provvedere a situazioni speciali (104). Come vedremo più avanti, oltre a uniformare e aggiornare la legislazione canonica nell'America Latina, i decreti di questo concilio costituiranno per i codificatori del 1904 un utilissimo punto di riferimento.

In parallelo col processo diretto a rinsaldare i vincoli con le vecchie Chiese dell'Europa e a unificare legislativamente le Chiese formatesi negli Stati Uniti o divenute indipendenti nell'America Latina, la Santa Sede tende a estendere il suo orizzonte e la sua presenza anche nel continente asiatico. Qui i problemi che si ponevano per coordinare le persone, le istituzioni e la disciplina ecclesiastica non solo erano particolarmente difficili ma erano anche aggravati dalla tutela coloniale delle missioni e dall'incontro con culture e sistemi normativi diversi da quelli dell'Occidente. È noto come fin dal momento istitutivo della Congregazione Propaganda Fide nel 1622, sotto la cui giurisdizione erano posti questi territori, l'azione missionaria della chiesa cattolica aveva risentito del forte condizionamento esercitato dalla dipendenza politica dai regni di Spagna e del Portogallo, e dalle limitazioni o resistenze attuate da alcuni ordini religiosi che nei secoli precedenti avevano acquisito delle vere e proprie rendite di posizione (105). Tuttavia, grazie all'evoluzione politica generale, alla prudente regia della Santa Sede e al rafforzamento progressivo delle Chiese d'Oltremare, queste interferenze giurisdizionali e queste restrizioni operative sotto il pontificato di Leone XIII erano diminuite e per le istituzioni eccle-

---

(103) Se ne può avere una conferma nelle materie matrimoniali (*Acta et decreta concilii plenarii Americae Latinae*, cit., cap. VIII, *De matrimonio*, nn. 587-600). Alle norme di diritto comune si aggiungono i seguenti dettagli: 1) il decreto *Tametsi* è pubblicato e recepito per tutta l'America Latina; 2) lo stato libero dei nubenti deve essere constatato secondo le prescrizioni del Sant'Uffizio del 21 ago. 1670; 3) nei matrimoni misti le « cautiones » dovranno essere date per scritto e sotto giuramento.

(104) Si veda il giudizio di A. BOUDINHON, *Le concile plénier de l'Amérique Latine*, in CaC, 1901, p. 643.

(105) Cfr. J. GARCÍA MARTÍN, *El sistema de comisión desde el pontificado de Gregorio XVI hasta el Código de derecho canónico - 1917. Nota histórica*, in CRM, 1984, pp. 355-377.

siastiche si era aperto, specialmente in alcune regioni, il campo ad una maggiore libertà evangelizzatrice e organizzativa <sup>(106)</sup>.

Giova avvertire, a scanso di equivoci, che la prassi sinodale in Asia sul finire dell'Ottocento era differente da quella allora praticata in America, in Australia e nelle Filippine. Mentre in questi continenti ed isole, i concili provinciali e plenari riguardavano quasi esclusivamente le provincie ordinarie della Chiesa, anche se contenevano disposizioni sulla propagazione della fede, in Asia si celebrano veri e propri *sinodi missionari* <sup>(107)</sup>.

Anche le modalità di celebrazione di questo tipo di sinodi erano definite in modo diverso per i territori dell'Asia, a seconda della presenza o meno della gerarchia ordinaria. Se si creavano le condizioni politiche e materiali per istituire una perfetta gerarchia, la Santa Sede prescriveva la celebrazione di concili provinciali. Così avvenne in India con l'istituzione di sette provincie ecclesiastiche subito dopo che le antiche controversie col Portogallo erano state composte nel 1886 con un concordato che concedeva a quel governo il diritto di presentazione per quattro sedi episcopali ma poneva fine ad ogni sua pretesa sulle diocesi non portoghesi dell'India e riconosceva l'autorità della Santa Sede <sup>(108)</sup>. Sette anni più tardi Propaganda Fide decreta che si tengano concili provinciali nelle singole circoscrizioni e ne stabilisce i tempi <sup>(109)</sup>. A tali direttive verrà data

---

<sup>(106)</sup> Per il quadro dei problemi: J. METZLER, *La Santa Sede e le missioni. La politica missionaria della Chiesa nei secoli XIX e XX*, Torino, 2002, pp. 35-77; J. BAUMGARTNER, *L'espansione delle missioni cattoliche da Leone XIII fino alla seconda guerra mondiale*, in *La Chiesa negli Stati moderni e i movimenti sociali*, cit. («Storia della Chiesa diretta da H. Jedin», vol. IX), pp. 633-666.

<sup>(107)</sup> GREINTRUP, *Jus missionarium*, cit. I, pp. 39-43, in part. p. 41. Egli osserva la stessa cosa anche per i concili provinciali celebrati in Africa, ad eccezione di quello di Algeri del 1873, che merita appena il nome di sinodo missionario. Per le indicazioni relative agli atti e decreti si rinvia a J. ROMMERSKIRCHEN - S.M. PAVENTI, *Elenco bibliografico dei sinodi e concili missionari*, in «Bibliografia missionaria», IX, 1941 (Roma, 1946), pp. 51-164.

<sup>(108)</sup> Cfr. BAUMGARTNER, *L'espansione delle missioni cattoliche*, cit., pp. 639-640. Testo del concordato del 23 giu. 1886 sul patronato regio nelle Indie orientali, in *Enchiridion dei concordati*, Bologna, 2003, pp. 472-493, nn. 887-922; fonti e studi in «Bibliotheca missionum», VIII, nn. 1393-1398.

<sup>(109)</sup> LEO XIII, Litt. enc. *Inter ceteras terrarum orbis regiones*, 28 ago. 1893, in ASS, XIX, pp. 176-184; *Leonis XIII Acta*, VI, pp. 164-179. L'enciclica intende promuov

applicazione con un leggero ritardo, tra il 1893 e il 1895, nelle provincie di Goa, Agra, Bombay, Verapoly, Calcutta, Madras, Pondichéry. Una volta iniziata, l'azione sinodale prosegue in India a ritmi elevati, arrivando a contare, dal 1887 al 1905, ben diciannove concili provinciali <sup>(110)</sup>.

Laddove non esistevano provincie ecclesiastiche la Santa Sede provvede preliminarmente a distribuire il territorio in regioni, allo scopo di permettere la tenuta di *sinodi regionali* o sinodi dei singoli vicariati o prefetture apostoliche. È il caso della Cina che, dopo essere stata suddivisa nel 1879 in cinque regioni ecclesiastiche, aver ricevuto un'apposita *Instructio* sul metodo di lavoro dei missionari nel 1883, ed accresciuto il numero delle circoscrizioni ad una quindicina, tra il 1880 e il 1910 celebra sedici sinodi regionali <sup>(111)</sup>.

Infine si può ricordare il 'caso misto' del Giappone in cui, col raggiungimento nel 1889 della piena libertà religiosa, si pongono le premesse del I sinodo regionale del Giappone e della Corea, celebrato l'anno seguente a Nagasaki, e della creazione della gerarchia cattolica con l'arcivescovo di Tokio e i suffraganei delle diocesi limitrofe. Nel 1895 si tiene il I concilio provinciale Tokiense <sup>(112)</sup>.

Tanto i concili provinciali quanto i sinodi regionali erano presieduti rispettivamente da un delegato della Santa Sede, avente diritto di voto in ciascuna delle sessioni delle rispettive assemblee, e da un vicario apostolico. I decreti sinodali dovevano essere inviati alla Propaganda Fide *pro debita revisione et recognitione*, anche se potevano essere pubblicati ed entrare subito in vigore <sup>(113)</sup>.

---

vere la formazione del clero locale e trasformare le chiese di missione in chiese particolari: METZLER, *La Santa Sede e le missioni*, cit., p. 41.

<sup>(110)</sup> Cfr. J. SCHMIDLIN, *Die neuesten Missionssynoden als missionsmethodische Quellen*, in «*Zeitschrift für Missionswissenschaft*», XIII, 1923, pp. 78-90, in part. 80-83.

<sup>(111)</sup> SCHMIDLIN, *Die neuesten Missionssynoden*, cit., pp. 84-87; ma specialmente J. METZLER, *Die Synoden in China, Japan und Korea 1570-1931*, Paderborn, 1980, pp. 99-180.

<sup>(112)</sup> SCHMIDLIN, *Die neuesten Missionssynoden*, cit., pp. 87-88; METZLER, *Die Synoden in China*, cit., pp. 245 ss.

<sup>(113)</sup> *Collectanea Sacrae Congregationis de Propaganda Fide...*, Romae, 1907, II, n. 1524, pp. 132 ss. A conferma della crescente importanza che andavano assumendo, la congregazione di Propaganda Fide nella sessione plenaria del 10 dicembre 1903, delibererà di costituire un'apposita Commissione per la revisione dei sinodi provinciali.

A questo punto è opportuno chiedersi quale rapporto interceda tra la produzione del *ius missionarium* in Asia a cavallo tra il XIX e il XX secolo e la codificazione canonica. La prassi dei sinodi missionari è stata orientata verso la creazione di un diritto proprio e speciale che derogava al diritto comune della Chiesa oppure ha contribuito proporzionalmente anch'essa, come è avvenuto nel continente americano, ad una estensione di quest'ultimo in modo da creare un'ulteriore premessa al processo di codificazione e da costituire una sua fonte?

Per rispondere a tali dubbi è opportuno prima indicare le direttive cui il diritto missionario venne sottoposto nella Commissione preparatoria del concilio Vaticano I e nelle varie istruzioni di Propaganda Fide; poi andare a verificare sinteticamente il tipo di applicazione che ad esse fu dato.

Nello Schema Vaticano sulle missioni elaborato — come si è detto — dalla Congregazione di Propaganda Fide, l'indirizzo prescelto era quello di restringere il diritto missionario e di accedere al diritto comune <sup>(114)</sup>. Questa linea era perfettamente omogenea in linea con le istruzioni emanate dalla suddetta Congregazione al momento della convocazione dei concili provinciali e dei sinodi missionari. Già nell'istruzione *Neminem profecto* del 1845, diretta a tutti i capi delle missioni campeggiava il tema della celebrazione dei sinodi in funzione della conservazione della disciplina ecclesiastica, dell'unità del metodo missionario e del più stretto legame con la Santa Sede <sup>(115)</sup>. Nella successiva istruzione *Quandoquidem* del 1869, diretta ai Vicari apostolici nelle Indie Orientali, oltre a

---

<sup>(114)</sup> Testo in *Collectio Lacensis*, VII, col. 688.

<sup>(115)</sup> « Operam denique impendant quotquot sunt Missionum praesides, ut quod ad fovendam fidei, ac disciplinae unitatem plurimum interest, synodales saepe conventus celebrentur, unde maxime fiet, ut una eademque sit operariorum agendi administrandi ratio, et studiosissima animorum coniunctio: neque in illud etiam adlaborare grave sit, ut ad necessarium inter Sanctam Sedem, ac Missiones vinculum servandum, expeditiores, facilioresque communicationum viae in dies pateant » (S. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, instr. 23 nov. 1845, in CIC Fontes, VII, n. 4816, p. 329 n. 8). Cfr. J. METZLER, *Das « Missionssynodalrecht » der Kongregation « de Propaganda Fide »* (1893), in *Studia in honorem Eminentissimi Cardinalis Alphonsi M. Stickler curante R.I. Card. Castillo Lara*, Roma, 1992, pp. 343-357, in part. p. 352.

riaffermare gli stessi concetti, si aggiungeva che lo scopo finale era quello di eliminare a poco a poco la difformità delle consuetudini <sup>(116)</sup>.

Non a caso le linee di tendenza del *ius missionarium* dal XVII all'inizio del XX secolo sono state individuate in quattro direzioni, tutte convergenti verso l'innesto di un « novum iuris canonici stratum iuri communi recentissimo ». La prima è la creazione di un diritto per quanto possibile comune mediante la limitazione dei variegati privilegi ai singoli ordini religiosi e l'uniformazione delle facoltà loro concesse. La seconda è la tendenza centralistica per cui da una visione statica e territoriale degli uffici si introduce una certa mobilità e personalità dell'ufficio al servizio della Chiesa e alle dipendenze delle autorità centrali. La terza è il carattere organicamente pontificio del diritto missionario quale espressione dell'organizzazione centralistica delle missioni. I missionari sono infatti inviati dal papa e da lui ricevono le facoltà e i poteri, i vicari apostolici ne fanno le veci e sono nominati, trasferiti o rimossi *ad nutum* della Santa Sede; ad essa spetta inoltre il rinnovo periodico delle loro facoltà. Nessuna legge o istituto giuridico può essere creato da allora in poi senza l'approvazione del papa. Quarto ed ultimo aspetto è la risoluzione a Roma di molti problemi canonistici, particolarmente in materia di culto, di *communicatio in sacris* con gli acattolici <sup>(117)</sup>, di matrimoni e di privilegio paolino <sup>(118)</sup>, di

---

<sup>(116)</sup> « Ita etiam ad animorum unitatem, sacri ministerii profectum, et uniformem disciplinae rationem servandam, maximam utilitatem obventuram existimantes Eminētissimi Patres ex frequentibus missionarium conventibus, commendandum omnibus Vicariis apostolicis duxerunt ut quam saepe opportunitas permiserit congregationes eorundem missionariorum cogant, et in his curent ex singulorum experientia et consiliis deducere quae perfectius ordinari possint, quaeque a proximioribus Vicariis Apostolicis expetenda sint, ut difformitas consuetudinum in variis Missionibus paulatim tolli valeat » (S. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, instr. 8 set. 1869, in CIC Fontes, VII, n. 4876, pp. 416 ss. § 9).

<sup>(117)</sup> In merito F. COCCOPALMIERO, *La partecipazione degli acattolici al culto della chiesa cattolica nella pratica e nella dottrina della Santa Sede dall'inizio del secolo XVII ai nostri giorni*, Brescia, 1969.

<sup>(118)</sup> Il manuale classico che illustra le soluzioni delle questioni matrimoniali è quello di G. PAYEN, *De matrimonio in missionibus ac potissimum in Sinis. Tractatus practicus et casus*, 2 voll., Zi-Ka-Wei (Shanghai), 1929.

relazioni giuridiche tra i superiori delle Missioni e i superiori degli Ordini <sup>(119)</sup>.

Per attuare questo processo di uniformazione del *ius missionarium* al *ius commune* la Santa Sede si è servita sia di strumenti conoscitivi, consultivi e autoritativi sempre più aggiornati e penetranti, sia di un controllo più efficace sull'attività del proprio personale e sull'applicazione della disciplina comune <sup>(120)</sup>. L'indagine di Prudhomme sulla « strategia missionaria della Chiesa sotto Leone XIII » ha individuato i principali vettori del processo di « centralizzazione romana » che ha investito le nuove Chiese d'Oltremare: il più frequente ricorso ai sistemi più tradizionali e usuali — come l'invio dei delegati, ordinari e straordinari, e la concessione misurata delle diverse *facultates* ai missionari <sup>(121)</sup> —; il potenziamento di metodi già previsti ma poco utilizzati — come l'invio dei questionari sempre più dettagliati e l'obbligo di celebrare sinodi e concili plenari o regionali —; l'orientamento delle risoluzioni dottrinali e degli interventi autoritativi dei dicasteri della Curia verso l'uniformità della lingua, della liturgia, della disciplina al rito latino; la tendenza a regolamentare tutti gli ambiti della vita cristiana (dalla catechesi alla formazione del clero, dalla messa alle devozioni) secondo il modello occidentale <sup>(122)</sup>.

Tutto ciò non sarebbe stato possibile se nel frattempo non fosse avvenuta quella *rivoluzione delle comunicazioni* che, con l'applicazione del vapore alla trazione, dette vita a mezzi di trasporto di gran lunga più veloci per terra, per mare e per aria; con la costruzione dei canali di Suez e di Panama congiunse il Mediterraneo col Mar Rosso, l'Atlantico col Pacifico; con la diffusione del telegrafo, del telefono

---

<sup>(119)</sup> I.A. ZEIGER, *Historia iuris canonici*, II, *De historia institutorum canonicorum*, Romae, 1940, pp. 123-124.

<sup>(120)</sup> PRUDHOMME, pp. 177 ss.

<sup>(121)</sup> Sul sistema delle « facultà apostoliche », ossia la delega di poteri concessa dalla Santa Sede alla Congregazione de Propaganda dal 1622 in avanti e rinnovata all'inizio di ciascun pontificato, cfr. A. VERMEERSCH, *Formulae facultatum S. Congr. de Propaganda Fide. De origine formularum*, in « Jus pontificium », IV, 1924, pp. 192-203; R. NAZ, *Facultés apostoliques. Formules*, in DDC, V, coll. 802-807.

<sup>(122)</sup> Lo prova anche il sempre più frequente ricorso al Sant'Uffizio, anziché a Propaganda Fide, per la risoluzione dei dubbi in materie come la liturgia e il matrimonio nelle terre di missione, fino allora considerate di non stretta attinenza della Suprema.

e del servizio postale universale anche nelle colonie agevolò notevolmente i viaggi dei missionari, i rapporti tra essi, i loro superiori e Roma, permise lo scambio di esperienze, accelerò i tempi per conoscere, controllare e dirigere la loro attività<sup>(123)</sup>. Padre Hogan osservava nel 1899 che la poca frequenza e la ristrettezza delle relazioni tra Roma e il resto della Chiesa cattolica avevano nel passato contribuito ad allontanare e a differenziare le chiese particolari dal centro della cristianità. Ma ora la facilità e la crescente rapidità delle comunicazioni avevano quasi del tutto eliminato la principale causa di tali divergenze<sup>(124)</sup>.

Su queste basi giuridiche e materiali si capisce perché i sinodi asiatici celebrati tra la fine dell'Ottocento e il primo quarto del Novecento siano stati considerati, sotto il profilo formale, una fonte meramente residuale del diritto missionario<sup>(125)</sup>, mentre, invece, le istruzioni e i decreti della Congregazione di Propaganda Fide in materia abbiano in numerosi casi sensibilmente influito sul diritto canonico generale codificato nel 1917<sup>(126)</sup>.

Alla luce di quanto si è finora visto, appare anche evidente l'importanza dell'attività sinodale dispiegatasi, nella seconda metà dell'Ottocento, in Europa, negli Stati Uniti, nell'America Latina, nei territori di missione dell'Asia e perfino in Oceania. Tale rilevanza può essere rappresentata come un movimento di unificazione disciplinare che prudentemente (quanto ai tempi e ai modi di applicazione) articola il momento conoscitivo — predisposto con l'uso di questionari atti a inquadrare i problemi esistenti — con il momento propriamente autoritativo e dottrinale — che non a caso vede sulla

(123) Ai nuovi mezzi di comunicazione viene riservato molto spazio nei manuali per i missionari: cfr. B. ARENS, *Manuel des Missions Catholiques*, ed. fr., Louvain, 1925, pp. 449-490.

(124) J. HOGAN, *Etudes cléricales. IX. Droit canonique. Son passé et son avenir*, in CaC, XXII, 1899, p. 17. Questo sacerdote sulpiziano era emigrato da molti anni negli Stati Uniti, dove aveva fondato il seminario di Boston e quello universitario di Washington. Il suo era dunque un osservatorio privilegiato.

(125) « Potius pars longe major decretorum synodaliū est reproductio vel applicatio juris communis [...], ad quod illud jus extraordinarium (missionarium) solummodo tamquam supplementum accedit. [...] Plerumque nonnullae tantum partes, imo nonnulla tantum decreta, lapides congerunt ad aedificium juris missionarii construendum » (GRENTRUP, *Jus missionarium*, cit., I, p. 58).

(126) J. METZLER, *Das « Missionssynodalrecht »*, cit., p. 343.

scena nei territori d'Oltremare quale attore principale, affiancato alla Propaganda Fide, la Congregazione del Sant'Uffizio — e con il momento normativo, rappresentato dalla celebrazione di sinodi che 'implementano' il diritto comune <sup>(127)</sup>.

Insomma: i notevoli progressi compiuti nella conoscenza delle situazioni materiali e spirituali delle chiese locali nei diversi continenti, nelle comunicazioni tra la curia romana, la gerarchia e i fedeli dei differenti paesi, nonché nell'estensione del *ius commune* tanto nelle Chiese d'Occidente quanto nei territori ecclesiastici d'Oltremare, avevano posto le premesse per la realizzazione dell'unificazione legislativa del cattolicesimo.

Se vogliamo avere una conferma di quanto la consapevolezza di questo stato di cose fosse ormai penetrata nell'opinione dei dotti, la si potrà trovare, in modo riassuntivo, nel seguente brano scritto nel 1900 dal canonista Boudinhon:

C'est surtout en matière d'administration que s'est développée la centralisation autour de Rome; il s'est établi, entre le Saint-Siège et toutes les parties du monde catholique, un échange très actif de correspondance, de consultations et de réponses, de requêtes et d'indults. Si cette centralisation extrême n'est pas sans quelques inconvénients, elle a produit les plus heureux résultats. Elle a réalisé dans l'Eglise catholique une unité d'action et d'esprit telle qu'on ne l'avait encore jamais vue; elle a fait adopter partout le pur droit canonique pontifical, coupant court aux dangers d'une excessive autonomie des Eglise locales. Rome étant devenue la source unique du droit ecclésiastique, c'est à Rome qu'on est allé en puiser la connaissance scientifique et la pratique; de nombreux étudiants y ont conquis leurs grades et plusieurs se sont initiés sur place, à la pratique des affaires par un stage plus ou moins long au *Studio* de la Congrégation du Concile <sup>(128)</sup>.

---

<sup>(127)</sup> Al riguardo giova riportare quanto osservato dal Noval sulla ripresa dei concili provinciali e plenari dopo il 1848 nei vari continenti: « En efecto, el examen de sus Actas por la Curia Romana fué difundiendo en ella un conocimiento bastante detallado del estudio jurídico, social y religioso de todas las regiones del mundo, y esas mismas Actas, con sus leyes particulares y con las peticiones de los Prelados a la Santa Sede, dictadas aquéllas y elevadas éstas en virtud de las necesidades últimamente sentidas, hicieron que la Comisión Codificadora, desde el principio de su labor, conociese las condiciones y deseos de todos los pueblos y Pastores de la Iglesia » (J. NOVAL, *El Código del derecho canónico...*, in « La ciencia tomista », XVI, 1917, pp. 149-150).

<sup>(128)</sup> A. BOUDINHON, *L'encyclique au clergé de France et le droit canonique*, in RCF, VI, 1900, p. 226.

### 5. *L'adattamento tecnico-legislativo della curia romana.*

Durante i lunghi pontificati di Pio IX e di Leone XIII la risposta del papato e della Curia alle istanze di adattamento normativo che erano state avanzate dagli episcopati nel concilio Vaticano I resta molto parziale, se non modesta. Il che non esclude una lenta evoluzione della giurisprudenza e un qualche progresso tanto nel processo di consolidazione delle fonti normative quanto nella tecnica legislativa.

La riforma generale della legislazione matrimoniale, così vivamente richiesta dai sacri pastori, non viene attuata. Nonostante il notevole scarto esistente tra le prescrizioni vigenti e la prassi reale, la soppressione di diversi impedimenti di derivazione ecclesiastica è rinviata al Codice<sup>(129)</sup>. Gli unici interventi riguardano la semplificazione delle formalità nei processi matrimoniali, di cui diremo, e delle procedure per il rilascio delle dispense, ormai inflazionate e di *routine*<sup>(130)</sup>.

Due altre modifiche, domandate insistentemente dai vescovi, vertevano sulle censure ecclesiastiche e sulla riforma dell'Indice. La riserva di quasi tutte le censure al papa o all'ordinario comportava formalità (come gli indulti pontifici) e lungaggini che rendevano assai difficoltosa la funzione ordinaria dei confessori. Alla vigilia del Vaticano I, Pio IX aveva provveduto a diminuire il numero delle censure *latae sententiae*, ma non a rimediare completamente al problema. Oltretutto Leone XIII e Pio X introdurranno nuove censure rispettivamente nella riforma dell'Indice del 1897 e nella legislazione sulla vacanza della Sede Apostolica del 1904, nei decreti contro i modernisti, i religiosi apostati e i sacerdoti che abusavano degli onorari di messe. In attesa di concedere agli ordinari le facoltà

---

<sup>(129)</sup> La lunga attesa contribuirà a varare una riforma più larga di quanto richiesto al Vaticano I. V. Epilogo § 4.

<sup>(130)</sup> Al riguardo si ricorda l'eliminazione dell'obbligo di fare menzione dell'incesto nelle domande di dispensa (S. CONGREGATIO S. OFFICII, litt. enc., 25 giu. 1885 in CIC Fontes, IV, n. 1092, p. 422); modifiche nelle cause di dispensa (S. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, 24 ag. 1885 in CIC Fontes, VII, n. 4912, pp. 513 ss.); semplificazione dell'esecuzione delle dispense e concessione di potere di dispensa *urgente mortis periculo* (S. CONGREGATIO S. OFFICII, litt. enc., 20 feb. 1888 in CIC Fontes, IV, n. 1109, pp. 434 ss.).

necessarie per risolvere direttamente i casi più frequenti, la Curia si era limitata a mitigare le sanzioni <sup>(131)</sup>.

Non meno urgente era provvedere all'adeguamento della disciplina sulla proibizione e sulla censura dei libri ai mutamenti della società e della cultura. Sull'argomento erano intervenuti i vescovi tedeschi e francesi, che avevano richiesto una revisione generale della materia e alcune garanzie procedurali prima di emanare la censura, come l'audizione dell'ordinario del luogo e dello stesso autore. Nel 1897 Leone XIII accoglierà una parte di queste richieste nella cost. *Officiorum ac munerum*, ma i provvedimenti successivi di Pio X contro i libri modernisti amplieranno le proibizioni e inaspriranno le censure <sup>(132)</sup>.

Progressi legislativi più consistenti sono fatti nella riforma della vita religiosa. Le leggi emanate da Pio IX sul diritto dei religiosi costituivano un precedente rilevante avanti il Codice (« ad instar Corporis iuris regularium »), dove saranno richiamate frequentemente (cann. 487 ss.) <sup>(133)</sup>. Leone XIII completerà l'opera del predecessore col risultato di rafforzare le leggi rivolte ad allontanare dagli istituti religiosi i candidati meno degni, di imporre prescrizioni più severe nella formazione e nel governo, di privare i chierici « in maioribus » infedeli alla loro vocazione dei vantaggi che avrebbero potuto tentarli di rientrare nel clero secolare, di prevenire le apostasie o le dispense ingiustificate dai voti per un periodo di tempo troppo lungo prima della professione perpetua <sup>(134)</sup>. Ma si aprirà

---

<sup>(131)</sup> Cfr. PIUS IX, const. *Apostolicae Sedis*, 12 ott. 1869 in CIC Fontes, III, n. 552, pp. 24 ss.; S. CONGREGATIO S. OFFICII, 23 giu. 1886 e 16 giu. 1897 in CIC Fontes, IV, n. 1102, pp. 429 ss., n. 1187, pp. 493 ss.

<sup>(132)</sup> LEO XIII, const. *Officiorum ac munerum*, 25 gen. 1897 in CIC Fontes, III, n. 632, pp. 502 ss. Su di essa: A. BOUDINHON, *La nouvelle législation de l'Index. Texte et commentaire de la constitution Officiorum ac munerum du 25 janvier 1897*, Paris, 1899; JANKOWIAK, *La Curie romaine de Pie IX à Pie X*, cit., pp. 501-507. Per un elenco fino al 1906 delle opere messe all'Indice con decreto speciale cfr. A. VERMEERSCH, *De prohibitione et censura librorum. Dissertatio canonico-moralis*, Romae, 1906<sup>4</sup>, pp. 176-177.

<sup>(133)</sup> H. CICOGNANI, *Jus canonicum. Prolegomena iuris canonici. Historia fontium iuris canonici. Commentarium ad librum I Codicis*, Romae, 1925, p. 408; Vedi anche LIJDSMAN, II, 331; *Enchiridion de statibus perfectionis*, I, Romae, 1949, nn. 187-217, pp. 154-196.

<sup>(134)</sup> CREUSEN, pp. 117-118. Leone XIII e Pio X si impegnano anche ad elevare la

anche alle nuove realtà emergenti come le Congregazioni religiose a voti semplici regolandone i rapporti con i vescovi diocesani <sup>(135)</sup>.

Anche per quanto concerne il diritto missionario i primi tentativi di consolidazione si ebbero al Vaticano I su iniziativa della Congregazione di Propaganda Fide. Lo Schema, presentato dalla Commissione speciale per le missioni e per la Chiesa orientale, presieduta dal card. Barnabò, conteneva tre capitoli dedicati rispettivamente al « De Episcopis et Vicariis Apostolicis, qui praesident in locis Missionum »; al « De Missionariis Apostolicis » e al « De mediis adhibendis ad sacras Missiones rite obeundas » <sup>(136)</sup>. Anche se esso non poté essere discusso a causa della sospensione del concilio, costituì di fatto una « prima adumbratio hodierni iuris missionarii Codicis Piani Benedictini » <sup>(137)</sup>.

Tuttavia il settore della legislazione ecclesiastica che presentava le maggiori difficoltà era certamente il diritto giudiziario. Esse erano dovute sia allo stato piuttosto caotico delle fonti, sia alla mancanza di un sistema organico e snello di procedura. Non a caso la semplificazione della procedura canonica matrimoniale e giudiziaria era stata richiesta da moltissimi « padri » del Vaticano I <sup>(138)</sup>. Le regole dei processi erano disperse nelle collezioni del *Corpus iuris*. La dottrina e la giurisprudenza canonica si sforzavano di darne una traduzione precisa attraverso gli strumenti razionali dell'argomentazione e dell'analogia. Ma la disparità delle opinioni dei canonisti obbligava a ricorrere, quando v'era uniformità, allo « stylus Curiae » o all'« auctoritas rerum judicatarum » <sup>(139)</sup>. Qui

---

formazione e la disciplina del clero secolare mediante la riforma degli studi, la crescita della spiritualità sacerdotale e la sanzione di gravi mancanze, ivi compresa l'esclusione dallo stato clericale.

<sup>(135)</sup> LEO XIII, const. *Conditae a Christo*, 8 dic. 1900, in CIC Fontes, III, n. 644 pp. 562 ss. Su di essa, si vedano gli studi di E. SASTRE, *Il posto della costituzione Conditae a Christo, 8 dic. 1900, nella storia giuridica dello stato religioso*, in « Informations SCRIS », XXVI, 2000, in specie pp. 122-133; ID., *Los conflictos jurídicos, económicos y de mentalidad habidos en la elaboración de la « Conditae a Christo », junio 1897-diciembre 1900*, in « Claretianum », XL, 2000, pp. 301-346.

<sup>(136)</sup> Si veda il testo in *Collectio Lacensis*, VII, coll. 682, 688, 694.

<sup>(137)</sup> A. LARRAONA, *De iure missionario*, in CRM, XVII, 1936, pp. 364-365; I. TING PONG LEE, *De iure missionario in Concilio Vaticano*, ivi, XIV, 1944-46, pp. 107-137.

<sup>(138)</sup> LEGA, *Praelectiones*, cit., I, p. 170; FANTAPPIÈ 2003b, pp. 42-45

<sup>(139)</sup> G. CAVIGIOLI, *Manuale di diritto canonico*, Torino, 1932, p. 551.

più che altrove si avvertivano i vantaggi che potevano derivare dalla codificazione del diritto sul modello statale. E, infatti, la linea di tendenza dei canonisti e della Curia andava proprio in tale direzione.

Intanto è da segnalare l'introduzione di una procedura abbreviata, rispetto alle complesse formalità previste dalla costituzione *Dei miseratione* di Benedetto XIV (3 novembre 1741), per il riconoscimento delle nullità matrimoniali limitatamente a fattispecie nelle quali essa risultava evidente nei modi legalmente determinati. Ma tale semplificazione avviene dopo una lunga evoluzione giurisprudenziale culminata nel decreto della « Suprema » del 5 giugno del 1889, che di lì a poco sarebbe stato dichiarato generale e poi sostanzialmente recepito nel Codice <sup>(140)</sup>.

Vanno poi menzionati due esempi di consolidazione normativa di carattere ufficiale, di cui uno precedente e l'altro posteriore al Vaticano I. Il primo è la *Instructio pro iudiciis ecclesiasticis Imperii Austriaci quoad causas matrimoniales*, nella sua versione finale del 1855 redatta dall'arcivescovo di Vienna, mons. Rauscher, approvata dalla Santa Sede e dall'imperatore Francesco Giuseppe I, posta come appendice al concordato dello stesso anno tra la Santa Sede e il Governo austriaco <sup>(141)</sup>. Questo documento, oltre che segnare un grande progresso per armonizzare la prassi molto eterogenea dei tribunali diocesani con la predetta costituzione benedettina <sup>(142)</sup>, occupa un posto di rilievo nel precorrere formulazioni e contenuti di diritto sostanziale e processuale che poi saranno consacrati nel

---

<sup>(140)</sup> S. CONGREGATIO S. OFFICII, decr. 5 giu. 1889 in CIC Fontes, IV, n. 1118, p. 447; 26 apr. 1894, ivi, n. 1169, pp. 483-484. In merito: P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali*, Roma, 1979, pp. 36-41; per la ricostruzione del contesto storico e dell'evoluzione giurisprudenziale, FANTAPPIÈ 2003b, pp. 46-49.

<sup>(141)</sup> In merito: S. CIPRIANI, *Instructio matrimonialis Rev.mi D. de Rauscher archiepiscopi Vindobonensis (1853-1856). Inquisitio historico-iuridica*, in AP, XVI, 1943, pp. 100-134; 216-299; V. BARTOCETTI, *In centenario Instructionis Austriacae Cardinalis Rauscher (1855-1955)*, in RDC, V, 1955, pp. 241-268, VI, 1956, pp. 353-389. Il testo è ora leggibile, con una introduzione, in G. DALLA TORRE, *La « Instructio pro iudiciis ecclesiasticis Imperii Austriaci quoad causas matrimoniales »*, in *Ordinanza della procedura civile di Francesco Giuseppe 1895* (« Testi e documenti per la storia del processo », a cura di N. Picardi e A. Giuliani, VIII), Milano, 2004, pp. 345-368.

<sup>(142)</sup> FANTAPPIÈ 2003b, pp. 19-55.

codice canonico o che comunque forniranno ai suoi redattori uno stadio sufficientemente avanzato di elaborazione legislativa <sup>(143)</sup>.

Il secondo esempio è la *Instructio* della S. Congregazione dei vescovi e regolari dell'11 giugno 1880 diretta alle curie ecclesiastiche circa il modo « procedendi oeconomice » nelle *cause disciplinari e criminali* dei chierici. Pubblicata in italiano secondo lo stile della Congregazione, entra a far parte del diritto comune e, con poche modifiche, viene estesa ad un territorio di missione come gli Stati Uniti. Essa può essere considerata come un anticipo delle innovazioni cui avrebbe condotto la codificazione nell'ambito del diritto penale, perché opera una semplificazione della normativa e rende più agili i procedimenti giudiziari da parte degli ordinari diocesani in considerazione della difficile condizione della Chiesa e della mancanza di mezzi adeguati alla regolare organizzazione delle curie vescovili <sup>(144)</sup>.

Né va dimenticato il surricordato concilio plenario dell'America Latina del 1899 che, sebbene fonte di diritto particolare, con i suoi 998 articoli, ha rappresentato il tentativo più organico, più importante e più vicino al codice canonico di consolidazione normativa per le materie pastorali <sup>(145)</sup>.

---

<sup>(143)</sup> Sul piano formale le parti di diritto sostanziale sono nettamente separate da quelle di diritto processuale; tutto il documento è diviso in titoli, provvisti di specifica denominazione, e in articoli numerati progressivamente dall'inizio alla fine; la formulazione degli articoli è breve e chiara. Sul piano materiale l'*Instructio Austriaca* rappresentò un importante esempio di *modus componendi* dei dissidi esistenti tra la legislazione matrimoniale civile e quella canonica, e fornì una guida nella disciplina delle cause di nullità dopo la secolarizzazione della legislazione nei codici civili.

<sup>(144)</sup> S. CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, instr. 11 giu. 1880, in CIC Fontes, IV, n. 2005, pp. 1022-1025. Il documento viene edito di frequente anche nei manuali (per es. SANGUINETI, *Institutiones*, Appendix, pp. 506 ss.). Su questa *Instructio* si veda l'autorevole commento di P. PIERANTONELLI, *Praxis fori ecclesiastici ad praesentem Ecclesiae conditionem accommodata*, Romae, 1883.

<sup>(145)</sup> Nei decreti del Concilio si segnala l'importanza della trattazione organica e aggiornata di materie quali il culto divino, i sacramenti e sacramentali, la formazione dei chierici, l'educazione cattolica, il conferimento dei benefici ecclesiastici, il diritto di possedere della Chiesa e le cause matrimoniali (titoli IV-XV). Qualche cenno in C.J. ALEJOS GRAU, *La recepción del Concilio Plenario de América Latina en el Código de Derecho Canónico del 1917*, in PONTIFICIA COMMISSIO PRO AMERICA LATINA, *Los últimos cien años*, cit., pp.419-427; SANZ, *La metodología del Concilio Plenario de América Latina*, ivi, in part. pp. 1282-1284.

Infine va considerato il lento ma graduale mutamento che si profila nella *tecnica giuridica* impiegata dalla curia romana di fine Ottocento. È noto come, nelle costituzioni papali e nelle istruzioni o risoluzioni dei dicasteri, la formulazione del dispositivo giuridico fosse da molti secoli mescolata con elementi extragiuridici che riflettevano la natura e le finalità proprie del diritto canonico quali i princìpi teologici e le massime morali. Inoltre, l'enunciazione della norma era generalmente fatta con ampiezza oratoria e con clausole ritmiche che si addicevano agli scopi parenetici e pastorali attribuiti al provvedimento legislativo. Ciò aiuta a capire perché lo sviluppo della tecnica giuridica sia legato in età moderna alla progressiva differenziazione delle attività potestative del romano pontefice e alla creazione di specifiche tipologie documentali, che sanciscono la diversificazione dei generi letterari e spingono verso forme di redazione più specifiche e formali, depurate degli elementi un tempo commisti <sup>(146)</sup>.

Le premesse di tale processo erano state poste, nel secondo Settecento, da Benedetto XIV. Sia perché la sua elevata preparazione giuridica lo aveva indotto a impiegare uno stile netto e preciso nelle costituzioni papali, sia perché egli aveva introdotto, almeno formalmente, la separazione dell'attività legislativa da quella magisteriale del papa con la creazione del nuovo genere documentale delle encicliche, cui corrispondeva, nell'ambito delle chiese locali, la lettera pastorale dei vescovi <sup>(147)</sup>.

Dopo il concilio Vaticano I si era assistito ad un graduale cambiamento tendente a semplificare il linguaggio e il formulario. Viene abbandonata la forma solenne e letteraria delle antiche costituzioni pontificie per fare luogo a documenti contenenti singole enunciazioni il più possibile succinte, chiare e imperative. Basta guardare alle 80 proposizioni del *Syllabus* dell'8 dicembre 1864, che riunisce in un unico elenco di proposizioni estremamente brevi e

---

<sup>(146)</sup> Cfr. H. AUFFROY, *Le droit canon. Son evolution, sa transcendance*, in ET, CXXXIX, 1914, p. 151.

<sup>(147)</sup> L'influenza di papa Lambertini nel determinare un nuovo stile giuridico si esprime anche nel suo *opus magnum* dottrinale: il *De synodo dioecesana* (1748). Va tuttavia notato che, nella prassi, si era ancora lungi dall'evitare la confusione dei diversi generi letterari: si veda, per tutti, il caso della *Benedictus Deus* del 25 dic. del 1750 (EE, I, p. 1276 nota 1). Cfr. anche P. RABIKAUSKAS, *Diplomatica pontificia*, Romae, 1994, p. 145.

nette, « omnes errores ac perniciosas doctrinas » che erano state riprovate e proscritte da quel pontefice in diversi tipi di documenti (allocuzioni, encicliche e lettera apostoliche) nel periodo dal 1846 al 1864 e che dovevano servire da guida per l'episcopato mondiale (cfr. anche cap. X § 1.5). Oppure alla formulazione delle censure *latae sententiae* contenute nella cost. *Apostolicae Sedis* di Pio IX del 12 ottobre 1869 la quale, anche se non procede ad un riassetto complessivo della materia, tuttavia la precisa mediante testi chiari e concisi <sup>(148)</sup>.

Comunque la modificazione effettiva della forma legislativa della Chiesa trova i suoi precedenti immediati in alcune costituzioni e decreti emanati da Leone XIII e da Pio X: tali documenti sono stati considerati dalla dottrina vere e proprie *pre-codificazioni* parziali. Una rivelanza del tutto particolare riveste la ricordata costituzione leoniana *Officiorum ac munerum* del 25 gennaio del 1897 sulla proibizione e censura dei libri. La struttura del documento tende a distinguere chiaramente le parti relative all'esordio (dove viene ricostruita la legislazione precedente e tracciata la *ratio legis*), ai *decreta generalia* (ossia i dispositivi ordinati sistematicamente e posti a fondamento dei *decreta specialia*) e alle clausole consuete. Le parti dispositive sono poi riunite insieme per materia e divise in titoli, aventi una propria denominazione, articoli e paragrafi numerati progressivamente. Ciascuna prescrizione è enunciata in forma breve e precisa in modo somigliante alle codificazioni statuali <sup>(149)</sup>. Le maggiori novità che inducono ad assimilare questo documento ad un codice in miniatura provengono però dal suo valore giuridico intrinseco. A differenza delle precedenti costituzioni pontificie dell'età moderna, essa possiede un'autorità legale propria ed esclusiva. I *decreta generalia* sono indicati quale unica fonte del diritto, essendo abolite tutte le altre disposizioni in materia, ad eccezione della costituzione *Sollicita ac provida* di Benedetto XIV (9 luglio 1753)

---

<sup>(148)</sup> PIUS IX, const. *Apostolicae Sedis*, 12 ott. 1869 in CIC Fontes, III, n. 552, pp. 24 ss. Su di essa: DDC, I, coll. 698-724; Ch. LEFEBVRE, *Le pouvoir coercitif*, in EPP, LEFEBVRE, METZ, *Le droit et les institutions de l'Eglise catholique latine de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle à 1978*, cit., pp. 281-283; GEROSA, *La scomunica è una pena*, cit., pp. 149-154.

<sup>(149)</sup> Degna di menzione è la precisazione che la costituzione intende proporsi quale « norma agendi in hoc genere certa et perspicua omnibus » (CIC Fontes, III, n. 632, p. 505).

che, però, trae forza dalla nuova disposizione <sup>(150)</sup>. Inoltre la costituzione leoniana abroga non solo il diritto anteriore ma anche tutte le consuetudini contrarie, perché queste ultime, rispetto allo scopo della nuova costituzione, che è quello di rendere le norme adeguate ai bisogni dei tempi e più facilmente osservate, finirebbero per essere o irragionevoli o disobbliganti per alcuni fedeli <sup>(151)</sup>. Infine detta costituzione assegna al diritto antico una funzione meramente interpretativa in quanto va compresa con i criteri e gli scopi che si ricavano da essa medesima, essendo solo in via suppletoria ammesso e consigliabile ricorrere all'ausilio delle leggi abrogate <sup>(152)</sup>.

Questo processo di avvicinamento progressivo della tecnica compositiva canonica al modello dei codici statuali viene perfezionato definitivamente all'inizio dei lavori della codificazione con le costituzioni *Vacante Sede Apostolica* (25 dicembre 1904) e *Sapienter Consilio* (29 giugno 1908), e con le altre leggi varate *ad experimentum* da Pio X, tutte redatte in modo tale che, appena tolto il preambolo originario, potevano essere immediatamente inserite nel codice in via di redazione <sup>(153)</sup>.

L'indirizzo generale dei « padri » del Codice nel senso di un perfezionamento del rigore tecnico sull'esempio delle legislazioni civili è bene espresso da Wernz nell'estate del 1904, in occasione della redazione della costituzione sulla vacanza della Sede Apostolica:

In hujusmodi vero rebus, quae, ut nostra aetate dici solet, pertinent ad partem *technicam* legislationis, summopere expediat, ut servetur *uniformis*

---

<sup>(150)</sup> « Ea vim legis habere sola volumus, abrogatis *Regulis* sacrosanctae Tridentinae synodi iussu editis, *Observationibus, Instructione, Decretis, Monitis*, et quovis alio decessorum Nostrorum hac de re statuto iussuque, una excepta Constitutione Benedicti XIV *Sollicita ac provida*, quam, sicut adhuc viguit, ita in posterum vigere integram volumus » (ivi).

<sup>(151)</sup> In risposta ai fedeli residenti nelle regioni di lingua inglese, che si consideravano svincolati per tacita dispensa, la giurisprudenza di Curia chiarirà il valore universalmente obbligante della costituzione leoniana. Cfr. S. CONGREGATIO INDICIS, 23 mag. 1898, in CIC Fontes, VII, n. 5152, pp. 728-729.

<sup>(152)</sup> Cfr. VERMEERSCH, *De prohibitione et censura librorum*, cit., pp.13-24.

<sup>(153)</sup> In questi documenti risalta, oltre agli altri elementi già notati, il deciso abbandono dell'uso tradizionale di aggiungere le modifiche al diritto anteriore per procedere, invece, alla riformulazione organica della norma. Cfr. VILLIEN, *Le nouveau code*, cit., p. 296.

et *stabilis* quidam ordo, secus Constitutiones pontificiae, si aliae aliam referunt formam, modo quodam arbitrario, patriarchali, casuali videntur esse compositae. Accedit, quod nostra aetate in foro civili leges cum certo rigore tecnico exarentur. Qui rigor technicus certe est verus progressus atque omnino desiderandus est, ut Ecclesia quoque eumdem rigorem in suo foro saltem *ex parte* receptum majore uniformitate et consequentia retineat <sup>(154)</sup>.

La riformulazione della norma doveva quindi essere fatta in un linguaggio tecnicamente più elaborato, uniforme e costante: un linguaggio che, a veder bene, non aveva quasi più nulla a che vedere con la enunciazione del testo contenuto nel *Corpus iuris canonici*.

#### 6. *Il movimento per la codificazione: progetti privati e scritti programmatici.*

Il prolungato rinvio della *reformatio iuris* richiesta alla Santa Sede da molti circoli episcopali prima e durante il concilio Vaticano I, spinge nei decenni successivi un certo numero di canonisti, per lo più docenti nei seminari diocesani o nelle Facoltà cattoliche, a pubblicare in Italia, in Francia, in Spagna e in Germania compilazioni private e progetti di codificazione canonica relativi a parti o all'insieme del *ius publicum* e/o del *ius privatum ecclesiasticum*, nonché a sollecitare l'attenzione degli studiosi e della Chiesa sul problema con interventi pubblici o con scritti programmatici <sup>(155)</sup>.

Queste iniziative personali dei canonisti si collocano in una posizione cronologicamente e problematicamente intermedia, tra i

---

<sup>(154)</sup> Wernz faceva inoltre notare l'utilità pratica di impiegare i numeri progressivi nelle costituzioni pontificie, in modo da rendere facili e sicure le allegazioni. All'uopo sottoponeva a critica diversi documenti recenti divenuti, a suo dire, « nova crux canonistarum » e raccomandava: « Similia pericula etiam in novo Corpore iuris canonici in antecessum sunt vitanda » (F.-X. WERNZ, *Animadversiones in Const. « Rom. Pontifices » de Sede Apost. vacante*, in ASCAPC, *Stati ecclesiastici*, anno 1904-1905, pos. 1276 fasc. 433, cc. 18-23). La bozza della costituzione, poi pubblicata con la titolazione *Vacante Sede Apostolica*, era di Eugenio Pacelli.

<sup>(155)</sup> Cfr. A. KNECHT, *Das neue kirchliche Gesetzbuch — Codex Juris Canonici —. Seine Geschichte und Eigenart mit einem Anhang: Sammlung einschlägiger Aktenstücke*, Strassburg, 1918, pp. 30-38; FALCO, pp. 97-102; A. VETULANI, coll. 915-917; A. MOTILLA, *La idea de la codificación en el proceso de formación del Codex de 1917*, in IC, XXVIII, 1988, pp. 681-698; RAPONI, pp. 311-334.

*postulata* del Concilio, appena sospeso, e l'inizio ufficiale della codificazione. Non meraviglia che, in questo notevole lasso di tempo, si sia proceduto ad un progressivo avvicinamento all'obiettivo finale. Mentre tra il 1870 e il 1889 si sviluppa una varietà di vedute sulle modalità concrete con cui addivenire alla riforma del diritto canonico latino <sup>(156)</sup>, tra il 1890 e il 1904 si registra una decisa tendenza a risolvere queste incertezze a favore del metodo codificatorio, pur sempre all'interno di una pluralità di opzioni. In ogni caso due date possono essere assunte a punto di partenza del movimento per la codificazione. Risale al 1894 l'annuncio del canonista Georges Péries che in Francia e in Italia « un mouvement assez sensible s'est dessiné depuis quelque temps dans le sens de la codification des lois ecclésiastiques » <sup>(157)</sup> cui fa seguito, appena tre anni dopo, nel 1897, la dichiarazione del suo collega Albert Pillet: « l'heure est venue de mettre la main à ce travail » <sup>(158)</sup>.

Su questo sfondo è possibile ricostruire i tratti salienti dei progetti privati di codificazione e degli scritti programmatici che li contornano, per poi valutare l'influsso che, complessivamente considerati, questi esperimenti piuttosto diseguali, avranno sulle scelte e sui lavori della codificazione ufficiale <sup>(159)</sup>.

---

<sup>(156)</sup> Com'è noto, il problema della riforma del diritto canonico orientale, impostosi durante il Concilio, viene accantonato e rinviato a dopo la codificazione latina (cfr. cap. XI § 2 e FANTAPPIÈ 2002, pp. 242 ss.).

<sup>(157)</sup> PÉRIES, *Code de procédure canonique*, cit., pp. V-VI. Péries rinvia in nota agli « essais de valeur » compiuti da Gaspare de Luise, da Emanuele Colomiatti e dall'abate Pillet, e a due documenti legislativi locali che, a suo parere, avrebbero inaugurato tale tendenza, l'*Instructio Austriaca* del card. Rauscher e il *Règlement officiel de l'Officialité* nelle cause contenziose della diocesi di Parigi (v. *supra*, § 5).

<sup>(158)</sup> A. PILLET, *De la codification du droit canonique*, Lille, 1897 (estratto dalla RSE), p. 37. Come vedremo tra breve, già nel 1890 Pillet aveva dato la prima esposizione completa del diritto canonico nella forma del *Code Napoléon*.

<sup>(159)</sup> L'idea d'una raccolta legislativa completa del diritto canonico matura prima, a titolo privato, nella chiesa anglicana. Si pensi all'opera di Edmund GIBSON, *Codex juris ecclesiastici anglicani or the Statutes, Constitutions, Canons, Rubrics and Articles of the Church of England, methodically digested under their proper Heads with a Commentary, historical and juridical*, edito a Londra in due vol. in folio nel 1713. Gibson aveva ordinato la materia secondo l'ordine delle Decretali (cfr. J.H. BAKER, *Monuments of Endless Labours. English Canonists and their Work 1300-1900*, London-Rio Grande, 1998, pp. 95-107). Nel 1730 Richard GREY pubblica un manuale dal significativo titolo *A System of English Ecclesiastical Law Extracted from the Codex juris ecclesiastici*

V'è uno stretto legame storico tra le compilazioni legislative di Sentis, De Luise e Colomiatti e il concilio Vaticano I. Nello stesso anno della sospensione di quest'ultimo, il canonista di Friburgo in Brisgovia, Franz Sentis pubblica in modo parziale le *Clementis papae VIII Decretales* più comunemente denominate *Liber Septimus* <sup>(160)</sup>. Questa raccolta potrebbe definirsi una forma di consolidazione normativa, avendo i compilatori originari evitato di inserirvi testi già compresi nel *Corpus iuris canonici* ed essendosi esclusivamente preoccupati di introdurre solo le costituzioni pontificie e i decreti dei concili (del V Lateranense e del Tridentino ma non di Costanza e di Basilea). Se poi si considera che Sentis vi aveva premesso uno studio storico e aggiunto le disposizioni normative fino al 1870, conservando il tradizionale ordine delle Decretali ma enunciando i canoni in forma stringata, si capisce come la sua opera, benché ibrida, non solo rispondesse almeno in parte a taluni « postulata » dei padri conciliari ma risvegliasse anche il desiderio di una sistemazione complessiva della legislazione canonica <sup>(161)</sup>.

A sua volta il napoletano Gaspare De Luise, che aveva soggiornato a Roma durante il Concilio come teologo di alcuni vescovi delle diocesi meridionali d'Italia (probabilmente gli stessi che avevano richiesto la redazione di un nuovo corpo delle leggi canoniche), aveva pubblicato un opuscolo a favore dell'infallibilità pontificia ed era stato nominato qualificatore del Sant'Ufficio <sup>(162)</sup>. Nella sua

---

*anglicani*. Nell'Ottocento il più noto manuale sistematico sarà quello, già ricordato, di PHILLIMORE (cfr. BAKER, *Monuments of Endlesse Labours*, cit., pp. 102 nota 16, 155 ss).

<sup>(160)</sup> *Clementis Papae VIII Decretales quae vulgo nuncupantur Liber septimus Decretalium Clementis VIII primus edidit...* FRANCISCHUS SENTIS, Friburgi Brisgoviae, 1870.

<sup>(161)</sup> F.J. Sentis (Breberen, 1831 - Friburgo 1887) sacerdote, docente di diritto canonico a Bonn e poi nella Facoltà di teologia di Friburgo. Cfr. SCHULTE, III/I, pp. 441-442; LAEMMER, pp. 8-26; VETULANI, col. 912.

<sup>(162)</sup> Gaspare De Luise, sacerdote della Congregazione dei Pii Operai, è autore di numerose opere. Tra quelle di teologia e di diritto, si segnala *Il concilio di Pio IX e la riforma del secolo, ossia distruzione dello scisma e del protestantesimo* (Napoli, 1869), *la Filosofia critica del dritto universale* (Napoli, 1873), in cui aveva riunito i principi del diritto pubblico ecclesiastico, civile, privato e internazionale sulla base del *Syllabus*, e il *De jure publico seu diplomatico ecclesiae catholicae tractationes, documenta, conventiones...* (Neapoli, 1877), un'esposizione del diritto pubblico ecclesiastico con allegati molti documenti giustificativi. Su di lui, cfr. PIOLANTI, *ad indicem*; LAEMMER, pp. 160-165.

opera intitolata *Codex canonum Ecclesiae...*, pubblicata nel 1873 e riedita nel 1876, il magistero di Pio IX e del Vaticano I appare il baricentro ideale attorno al quale ha scelto e ordinato i canoni ecclesiastici. La visione della Chiesa che presenta De Luise riflette una psicologia d'assedio: i vescovi appaiono tentati da Satana ma contro di lui si erge il successore di Pietro, Pio IX, pronto a confermare i fratelli nella fede, a consolidare i popoli nell'unità di Cristo, a giudicare le nazioni, a formare un nuovo codice del diritto internazionale, a frenare i nemici dell'umanità <sup>(163)</sup>. Si può capire come l'esaltazione delle prerogative papali dentro e fuori la Chiesa possa permeare di sé tutta la raccolta legislativa del De Luise <sup>(164)</sup>.

Infine anche il canonista torinese Emanuele Colomiatti era legato da stretta amicizia con un altro protagonista del Concilio, il card. Mertel, e aveva impostato l'impianto della sua opera sulla celebrazione del primato giurisdizionale del papa. Nel *Codex iuris pontificii seu canonici* <sup>(165)</sup> — il titolo è inequivocabile — Colomiatti intendeva, da un lato, rivendicare le prerogative legislative assolute del sommo pontefice <sup>(166)</sup>, dall'altro, distinguersi da una nuova e per

---

<sup>(163)</sup> G. DE LUISE, *Codex canonum Ecclesiae, qui ex antiquo iure adhuc usque vigent, et ex Concilii Tridentini decretis, pro cleri atque populi christiani reformatione editis, diligenter deprompti, atque ex summorum pontificum, nuperque Pii IX, tam per se quam in sacro Concilio Vaticano, constitutionibus excerpti traduntur...*, Neapoli-Panormi-Parisiis, 1873, *Praefatio*, pp. VIII-IX.

<sup>(164)</sup> Tanto per fare alcuni esempi, si vedano le modalità di affermazione della superiore autorità del sommo pontefice sul concilio e sulla preferenza da accordare alle leggi canoniche su quelle civili (ivi, pp. LX).

<sup>(165)</sup> Emanuele Colomiatti (Chieri 1846 - Torino 1928) si era laureato nel 1869 in Teologia alla Facoltà universitaria di Torino e nel 1876 in *utroque* al Pontificio Seminario Romano dell'Apollinare. Nel 1885 è nominato docente di Diritto commerciale, Diritto internazionale e civile nella Facoltà Teologica della diocesi di Torino. Nel 1888-89 riceve l'insegnamento di Testo canonico che tiene fino al 1897. Avvocato generale e fiscale della Curia (1882) e provicario capitolare (1891) (ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI TORINO, 12.16.3: « Libro dei superiori della Facoltà Legale Pontificia di Torino », pp. 21-22; G. TUNINETTI, *Facoltà teologiche a Torino. Dalla Facoltà universitaria alla Facoltà dell'Italia Settentrionale*, Casale Monferrato, 1999, p. 155).

<sup>(166)</sup> « Summus Pontifex pro tempore, Romanus, successor Petri, est canonum auctoritas vivens, plenam potestatem habens semper et ubique gubernandi regnum Dei et Ecclesiam [...] ita ut omnes canones, catholica quidem sententia, non sint vere proprieque canones nisi quum sunt aut ab ipso conditi aut ejus auctoritate firmati » (E. COLOMIATTI, *Codex iuris pontificii seu canonici*, I, Taurini, 1888, pp. XVIII-XI).

lui riprovevole denominazione disciplinare entrata nell'uso delle facoltà giuridiche italiane, quella di Diritto ecclesiastico <sup>(167)</sup>.

Più che all'evento conciliare, che non aveva vissuto per ragioni di età, la generazione successiva degli autori di compilazioni private o di progetti di codice si sente partecipe del suo precedente dottrinale più importante: il *Syllabus*. Tra gli italiani, Enrico Maria Pezzani <sup>(168)</sup> lo vede come il prototipo formale del *Codex* e ne riprende sia la dottrina sul principato temporale del papato, sia quella della Chiesa « *societas perfecta* » « *omnium societatum magistra et exemplar* » <sup>(169)</sup>.

Se dall'ambito italiano passiamo a quello francese, l'*humus* culturale di cui sono impregnati i fautori della codificazione dagli spiccati caratteri cattolico-intransigenti muta in quelli, non meno battaglieri, dello spirito ultramontano. L'autore del più organico scritto programmatico, il sacerdote Albert Pillet <sup>(170)</sup>, canonista della facoltà teologica di Lilla, parte dalla constatazione, di vago sapore giansenistico e apocalittico, dell'oscuramento delle verità e dell'indebolimento dei diritti di Dio, causato dalla rivolta protestante, generalizzato dalla rivoluzione francese e tollerato dal « *libéralisme plus ou moins catholique* », per contrapporre, all'opera devastatrice dell'errore, l'opera restauratrice della Chiesa mediante l'affermazione della verità « *par la voix de ses Papes ou des ses Conciles* ». Le bandiere di questa missione storica sono la *Mirari vos* di Gregorio XVI e il *Syllabus* di Pio IX. Ciò che il Vaticano I non ha potuto fare — esprimere in forma positiva e autoritativa il contenuto delle verità negative sancite da quest'ultimo documento — secondo Pillet potrà essere compiuto dal papa e dal *Codex*. Si tratterà di fissare in modo definitivo i poteri che, per diritto divino, ineriscono alla costituzione

---

<sup>(167)</sup> L'opera di Colomiatti edita tra il 1888 o il 1907 si comporrà di 9 vol., nel 1905 usciranno le *Rubricae seu summaria Codicis juris pontificii*. Il riferimento polemico del Colomiatti è certo alla nota prolusione di Scaduto del 1884 (cfr. C. FANTAPPIE, *Sulla genesi del diritto ecclesiastico italiano. Il giovane Scaduto tra Firenze e Lipsia*, in SS, CXV, 2003, pp. 71-132).

<sup>(168)</sup> Per notizie su di lui, cfr. APPENDICE, II, B, *s.v.*

<sup>(169)</sup> H.M. PEZZANI, *De juris pontificii codificatione*, in ID., *Codex sanctae catholicae romanae ecclesiae cum notis*, I, Romae-Mediolani, 1893, Appendix III, pp. 167 ss., nn. 3, 13, 23.

<sup>(170)</sup> Su Pillet v. APPENDICE, II, B, *s.v.*; cfr. anche RAPONI, pp. 319-327.

della Chiesa e i principi che devono regolare i suoi rapporti con le società legittimamente istituite. Mediante la codificazione il papa potrà attuare la « dogmatizzazione » dei principi sui quali è fondata la disciplina ecclesiastica e sostituire finalmente — come auspicavano i campioni dell'intransigentismo francese Freppel, Pie e Chesnel<sup>(171)</sup> — i « droits de Dieu et de l'Eglise » alla proclamazione dei « droits de l'homme » avvenuta nel XVIII secolo<sup>(172)</sup>.

In apparenza, ma solo in apparenza, un altro sacerdote e professore francese, il parigino Georges Péries<sup>(173)</sup> sembra muovere da posizioni diametralmente opposte. Il suo punto di forza, infatti, è un principio storicistico, quello della *mutevolezza* delle istituzioni della società cristiana: « l'histoire du droit canonique n'est autre chose que l'histoire même des institutions religieuses de l'Eglise dans leur activité évolutionnelle ». Ma com'è possibile conciliare tale evoluzione con il carattere immutabile dei principi e dei dogmi cristiani? Mediante la distinzione tra essi e la loro concreta applicazione « en raison des degrés de civilisation, des époques et des situations diverses »<sup>(174)</sup>. Oggi, prosegue Péries, diviene più urgente

<sup>(171)</sup> Cfr. F. CHESNEL, *Les droits de Dieu et les idées modernes*, 2 voll., Poitiers, Paris, 1875.

<sup>(172)</sup> PILLET, *De la codification du droit canonique*, cit., pp. 33-37 e 72-75. Il suo saggio di codificazione porta il titolo *Jus canonicum generale distributum in articulos*, Parisiis, 1890 (1900<sup>2</sup>).

<sup>(173)</sup> Il Péries (Parigi, 1861-1934), uno dei primi dottori della Facoltà di diritto canonico dell'Institut Catholique di Parigi (1890), viene chiamato ad insegnare nell'Università cattolica di Washington dal 1893 al 1896, dove collaborerà con diversi articoli all'« American Ecclesiastical Review » e all'« American Catholic Quarterly Review », ma si scontrerà con le autorità accademiche e sarà licenziato per i suoi attacchi contro l'« americanismo ». Nel 1903 pubblica un'importante memoria su *L'intervention du pape dans l'élection de son successeur* e nel 1918 *Le code de droit canonique*. Sulla sua idea e progetti di codificazione: LAEMMER, pp. 178-183. Cfr. A. HOUTIN, *L'américanisme*, Paris 1904; APC, 1934, p. 935; *Actes*, pp. 76-77; J.E. LYNCH, *Laying down the (Canon) Law at Catholic University*, in TJ, 50, 1990, pp. 8-10; RAPONI, pp. 313-319; Th. T. McAVOY, *The Great Crisis in American Catholic History 1895-1900*, Chicago, 1957, pp. 143, 149-152; G.P. FOGARTY, *The Vatican and the Americanist Crisis: Denis J. O'Connell, American Agent in Rome, 1885-1903*, Roma, 1974, pp. 250, 257-258, 277, 282; O. CONFESSORE, *L'americano cattolico in Italia*, Roma, 1984, pp. 32, 96, 183 (Ireland accenna ai « ricordi molto sgradevoli » lasciati in America dal Péries); NUESSE, pp. 94-95, 217; RAURELL, pp. 438-447. V. inoltre *infra*, cap. IX § 3.2 e cap. X § 5.3.

<sup>(174)</sup> G. PÉRIES, *Le droit canonique et les besoins actuels de l'Eglise (codification et*

che mai porre il diritto canonico « en harmonie avec l'état religieux du monde moderne » affinché sia meglio apprezzato dal clero e meglio difeso dalle critiche di alcuni laici. Solo che tale adattamento (« adaptation ») non deve minimamente intaccare la legislazione sacra sotto il pretesto di ricostituirla « sur des bases prétendue rationnelles » e al di fuori della autorità legittima. Quel che occorreva, in fondo, era « de ne pas immobiliser ostinément la législation canonique dans les entraves d'une forme surannée ». Pèries condivideva perfettamente i timori che avevano fatto rifiutare all'intransigente Grandclaude (cfr. cap. III § 3) qualunque sistema *a priori* di rielaborazione del diritto canonico; tutto il suo ragionamento si limitava a postulare l'introduzione « d'un appareil plus scientifique et plus simple à la fois » e una modifica de « l'arcaïsme apparent de ses formules » ossia un nuovo ordine dispositivo e una semplificazione della enunciazione delle leggi <sup>(175)</sup>.

Essendo privo di prefazione e d'introduzione, sembra di difficile collocazione ideologica l'ultimo saggio di codificazione canonica di fattura francese dovuto al professore nel seminario del Mans, Florent Deshayes <sup>(176)</sup>. Il suo orientamento può essere nondimeno ricostruito da un posteriore intervento sulle vicende canonistiche del suo paese apparso anonimo nell'« Ami du clergé ». Verso il 1850 si era risvegliato « le mouvement de restauration juridique ultramontaine » che aveva permesso alla chiesa di Francia di risvegliarsi dal « long sommeil gallican », di riavvicinarsi alla Santa Sede e di prendere le distanze da quella sorta di « automatisme civil » o di « routine administrative et paperassière » nella vita religiosa del paese a cui aveva condotto il concordato napoleonico. Affrancata dal « régime d'exception » in cui l'aveva relegata, la chiesa di Francia era ritornata a chiedere al diritto comune i principi della sua costituzione e del suo governo. Sennonché lo studio del diritto canonico si scontrava con la difficoltà e l'inutilità del disordine

---

*rénovation*), Paris-Auteuil, 1892 (estratto del JDCJC), pp. 3-4. Pèries mostra un vivo interesse per le misure di adattamento messe in atto dalle comunità cristiane primitive per darsi leggi conformi allo spirito del Vangelo. A tale riguardo rinvia allo studio di S. Hagemann sulla chiesa romana nei primi due secoli apparso nel 1864.

<sup>(175)</sup> PÉRIES, *Le droit canonique*, cit., p. 9.

<sup>(176)</sup> F. DESHAYES, *Memento juris ecclesiastici*, Parisiis, 1895 (1902<sup>2</sup>). Su Deshayes v. APPENDICE, II, C, *s.v.*

caotico che regnava nel *Corpus juris*. « Le droit ecclésiastique, en effet, n'est pas, comme au civil, renfermé dans les formules précises d'un Code » (177). In conclusione, la cifra esplicativa dell'opera di Deshayes sta nella volontà di facilitare la conoscenza e la restaurazione del diritto comune.

Assai diverso il contesto spagnolo dove opera l'autore di un progetto parziale di codificazione, José Cadena y Eleta (178). Non si tratta di un docente ma di un pratico del diritto, avvocato dei tribunali del Regno e, nel momento in cui scrive, vicario capitolare di Avila. La molla che lo spinge ad avventurarsi nella redazione di un codice processuale canonico è il desiderio di porre termine alla situazione di conflitto e di cercare di armonizzare al massimo la legislazione ecclesiastica con quella civile del suo paese (179). Dietro la sua iniziativa v'è dunque un motivo giuridico e politico: da un lato procedere all'adeguamento delle norme della Chiesa secondo un metodo strettamente giuridico uguale a quello degli Stati, dall'altro far riacquisire a quelle norme il necessario credito nei tribunali civili in un'epoca in cui la Spagna monarchica, dopo il periodo rivoluzionario del 1868-1874, riservava la cognizione delle cause matrimoniali alla giurisdizione ecclesiastica (180).

Un'altra codificazione parziale, avente ad oggetto il diritto penale canonico, esce in un paese che fino ad allora aveva mostrato una dichiarata avversione a tale metodo giuridico. Ne è autore Joseph Hollweck, professore di diritto canonico e di storia della Chiesa al Liceo vescovile di Eichstätt (181). Per capire la sua pro-

(177) [F. DESHAYES], *Notes et souvenirs d'un vieux moraliste*. XXIX. *La question des Séminaires. Le droit canonique*, in ACL, XXVIII, 1906, in part. pp. 339-340.

(178) José Cadena y Eleta (Pitillas, Pamplona, 1855 - Burgos, 1918), vicario generale di Vitoria nel 1887, rettore del seminario di Avila nel 1892, vicario generale di Madrid nel 1896, vescovo di Segovia nel 1901, traslato a Vitoria nel 1904, promosso arcivescovo di Burgos nel 1913 (HC, VIII, pp. 509-510).

(179) J. CADENA Y ELETA, *Proyecto de código procesal canónico*, Madrid, 1895, *Prólogo*, pp. XI-XV. Merita riprodurre uno dei suoi progettati articoli: « Art. 16. Los Jueces eclesiásticos procurarán armonizar el procedimiento canónico y el civil, observando en la ritualidad de la tramitación judicial y en el formularismo forense las reglas del procedimiento civil, siempre que no estén en oposición con las leyes canónicas » (ivi, p. 3).

(180) Cfr. *Código civil* del 1889 artt. 75-82 in part. art. 80.

(181) Per notizie su Hollweck, v. APPENDICE, II, C, s.v.

spettiva, di natura apologetica, è utile ricordare come egli senta il bisogno di premettere al suo saggio una parte introduttiva sui fondamenti delle norme ecclesiastiche in materia penale. Contro i negatori della potestà coattiva della Chiesa, da De Dominis a Sohm, o contro la visione ritenuta troppo parziale di Hinschius, Hollweck ne rivendica la legittimità formale, la peculiarità rispetto a quella dello Stato e il libero esercizio da parte dei papi e dei vescovi. Tuttavia la legittimazione del *ius puniendi* nella Chiesa è attuata aderendo pienamente ai principi giusnaturalistici del *ius publicum ecclesiasticum* di Tarquini e di Cavagnis <sup>(182)</sup>.

Alla forte sintonia ideologica che ispira tutti gli autori di progetti privati di codificazione — la quale trova la sua chiave di volta nella difesa delle prerogative assolute e del papa e della Chiesa com'erano state affermate tanto *ab intra* quanto *ab extra* dal *Syllabus* e dal Vaticano I — non corrisponde un'identità, neppure sostanziale, di punti di vista sul *modello di codice*. Com'era accaduto al concilio, sotto questo nome si continuano a proporre opere che coprono una vasta gamma di tipologie documentarie. Proviamo a classificarle partendo dalla forma di composizione e dal metodo usato dai canonisti.

Troviamo una forma letterale che riporta « sine ulla mutatione » le medesime parole delle costituzioni pontificie o dei concili: è il caso del *Codex* del Colomiatti che, se non fosse per le note relative alle fonti e per il commento del curatore, potremmo definire una compilazione canonica di tipo assolutamente tradizionale <sup>(183)</sup>.

Abbiamo poi una forma concisa, che copia solo una parte dei testi legislativi sul modello delle decretali inserite nel *Corpus*: è il caso di Sentis e di De Luise. Il primo segue il modello del *Liber Septimus*, il secondo si sforza di riprodurre « canones ipsos, quantum potius fuit nobis, iisdem verbis referre, quibus a sacris Synodis et a Romana Sede promulgati » <sup>(184)</sup>.

---

<sup>(182)</sup> J. HOLLWECK, *Die kirchlichen Strafgesetze. Zusammengestellt und Commentirt*, Mainz, 1899, pp. V e IX-XLI.

<sup>(183)</sup> COLOMIATTI, *Codex iuris pontificii*, cit., p. XXIII. Oltretutto Colomiatti allarga lo spettro delle fonti canoniche anche a documenti medievali di dubbia autenticità come lo Pseudo-Isidoro. Lo nota E. PHILIPPE, *Essai de composition d'un code ecclésiastique*, in CaC, XII, 1889, p. 392.

<sup>(184)</sup> DE LUISE, *Codex canonum Ecclesiae*, cit., pp. IX-X.

Infine possediamo una forma abbreviata che, distaccandosi dal testo legale, ne propone un compendio: è il caso di Pillet, Pezzani, Périas, Deshayes, Cadena y Eleta, Hollweck. Anche se è questa la modalità che si avvicina maggiormente ai codici moderni, occorre introdurre alcune distinzioni tra gli autori ricordati. I canonisti francesi sono ligi alla divisa napoleonica: « formuler maintenant uniquement les textes de loi, en laissant de côté les discussions, les démonstrations et les commentaires » (185). Li segue lo spagnolo Cadena y Eleta, che impiega « el método generalmente adoptado en todos los Códigos modernos, como porque es el medio más adecuado de exponer con verdadera concisión y claridad las disposiciones legales » (186). Invece Pezzani e Hollweck, per quanto accettino la forma breve e precisa delle norme, ritengono utile farla seguire da un commentario esplicativo quasi *ad litteram*, riportando il primo le citazioni dalle fonti stesse da cui ha elaborato l'enunciazione e il secondo confrontando anche la dottrina in materia con ampi brani originali (187). Tuttavia anche gli autori che si ispirano al modello napoleonico ritengono utile rinviare in nota alle fonti e alla migliore dottrina relativa a ciascun articolo ma lo fanno con una qualche varietà. Pillet rinvia solo alle fonti normative; Cadena Y Eleta e Deshayes accolgono anche le opinioni dei dottori post-tridentini e di quelli più recenti. Deshayes allarga tale raggio perfino ai teologi moralisti.

I progetti privati che più si avvicinano al modello moderno di codificazione vanno ulteriormente selezionati a seconda del contenuto, della estensione e della sistematica. A seconda del contenuto non è facile distinguere le diverse gradazioni tra due grandi tipi: 'codice misto', comprendente le leggi dogmatiche, morali, liturgiche e disciplinari (Sentis, De Luise, Colomiatti, Pezzani, Deshayes), e 'codice puro', limitato alle leggi strettamente disciplinari (Pillet, Périas, Cadena y Eleta, Hollweck). Tale difficoltà deriva principalmente dal fatto che, nelle materie sacramentali, anche i canonisti

---

(185) PILLET, *De la codification du droit canonique*, cit., p. 30; Id., *Jus canonicum generale*, cit., *Lectori*, p. VII.

(186) CADENA Y ELETA, *Proyecto de código procesal canónico*, cit. p. XIV.

(187) PEZZANI, *Codex sanctae catholicae romanae ecclesiae*, II, Romae, 1896, *Candide Lector*; HOLLWECK, *Die kirchlichen Strafgesetze*, cit. pp. III-IV.

francesi continuano a mescolare, in modo pressoché indifferenziato, le diverse leggi (188). Fatta questa premessa, resta pur vero che la tendenza dei progetti italiani è quella di riferirsi più frequentemente alle verità dogmatiche e di enunciare gli articoli in uno stile più vicino a quello parenetico e ammonitorio (189), mentre la tendenza dei progetti francesi, spagnoli e tedeschi va nel senso di una tendenziale separazione delle enunciazioni dogmatiche, liturgiche e morali da quelle giuridiche, espresse con uno stile più asciutto ed epigrammatico (190). L'intreccio tra leggi disciplinari e morali era ancora così forte nella trattatistica che Deshayes, al momento dell'avvio della codificazione, confessò di non aver intitolato il suo progetto « Codex » perché vi aveva dovuto mescolare, per ragioni pratiche, molta teologia morale (191).

Anche l'estensione dei progetti privati è assai varia, comprendendo il diritto pubblico ecclesiastico e il diritto privato della Chiesa (De Luise, Colomiatti e Deshayes), il solo *ius canonicum* con alcuni canoni introduttivi sulle leggi ecclesiastiche e sulla costituzione della Chiesa (Pillet, Pezzani, Russo) (192) oppure essendo limitata a parti o sezioni del diritto canonico sostanziale e processuale (Péries, Cadena y Eleta, Hollweck). Oltre a questi saggi di codificazione parziale, solitamente recensiti, altri sono da menzionare perché

---

(188) Ne è un esempio tipico la trattazione dell'eucaristia, che viene presentata sotto il profilo dogmatico (per la distinzione tra materia e forma, per la determinazione del ministro, ecc.), sotto quello liturgico (per la conservazione delle specie), e giuridico (per il precetto divino).

(189) Valga l'esempio di Pezzani che nel can. 9 del suo progetto enuncia il dogma dell'unicità ed esclusività dell'appartenenza alla chiesa cattolica ai fini della salvezza sancito dal Lateranense IV o di De Luise che nella formulazione dei canoni adotta lo stile della tradizione sinodale.

(190) Pillet distingue esplicitamente leggi dogmatiche proponenti articoli di fede, leggi morali contenenti verità pratiche contenute nella legge divina e leggi disciplinari che statuiscono ciò che è necessario osservare nella società cristiana (PILLET, *Jus canonicum generale*, cit., art. 15).

(191) Deshayes a Gasparri, 2 mag. 1904, in ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4.

(192) F. RUSSO, *Juris canonici privati. Codex vigens sive legum ecclesiasticarum omnium novissima collectio* (Panormi, 1904). Il progetto di Russo prevedeva due sezioni per ciascuna parte: *De personis* (*De iure personali et collegiali*); *De rebus* (*De bonis Ecclesiae spiritualibus et materialibus*); *De judiciis* (*De judiciis in genere*; *De variis judiciorum specibus*). Ma l'opera si apre e si chiude con la I sezione della I parte. Per notizie su Fortunato Russo v. *infra*, cap. IX § 3.2.

sfuggiti alle indagini degli studiosi della codificazione: quello di Lauri-Fornari sui processi di beatificazione e di canonizzazione (1899) <sup>(193)</sup> e quelli di Boriero (1909) e di Heiner (1910-11) sui processi criminali e disciplinari <sup>(194)</sup>.

Quanto alla sistematica impiegata, si nota una sostanziale convergenza sullo schema tripartito di origine romanista. Se si eccettuano Sentis e Colomiatti, che si muovono rispettivamente nell'ordine delle Decretali e secondo la distinzione tra « *ius primarium* », contenente i canoni sul papa fondamento del diritto canonico, e « *ius secundarium* », entro cui vanno compresi i restanti canoni che dal papa ottengono autorità <sup>(195)</sup>, tutti gli altri codificatori privati restano ancorati al modello delle Istituzioni, almeno per ciò che concerne la trattazione del *ius canonicum privatum* <sup>(196)</sup>. Al contrario, coloro che includono nelle loro opere anche il *ius publicum ecclesiasticum* avanzano una classificazione originale delle materie. De Luise ai prolegomeni fa seguire una parte relativa al diritto pubblico esterno e altre due concernenti il diritto costituzionale della Chiesa, di cui una sulla gerarchia ecclesiastica e l'altra sul cosiddetto diritto dogmatico (comprendente le materie *de fide* e *de sacramentis*) <sup>(197)</sup>. Deshayes, invece, sviluppa un'articolazione for-

---

<sup>(193)</sup> G. FORNARI, *Codex pro postulatoribus causarum beatificationis et canonizationis*, Romae, 1899. In realtà è opera compilata, dietro mandato dell'ordine dei Frati Minori, dal p. Luigi Lauri e poi rivista dal Fornari, sottopromotore della Fede in Curia. Scopo del Codice è di favorire il lavoro dei postulanti delle cause di beatificazione e di canonizzazione, e più in generale di tutti coloro che hanno a che fare con la suddetta Congregazione, a trovare « rite, plane atque integre » « omnia [...] sive ratione, sive usu esset occurrendum ». Per facilitare questo compito l'autore ha distribuito i singoli argomenti in diversi capitoli e li ha arricchiti di note con le fonti a piè di pagina; ha inoltre provveduto a selezionare solo le disposizioni vigenti.

<sup>(194)</sup> F. BORIERO, *Manuale teorico-pratico per il processo canonico criminale e disciplinare*, Padova, 1909; F. HEINER, *Der kirchliche Zivilprozess* e *Der kirchliche Strafprozess* editi a Colonia nel 1910 e 1911. Francesco Boriero era professore nel Seminario di Padova. Per notizie su Heiner v. APPENDICE, II, C, s.v.

<sup>(195)</sup> COLOMIATTI, *Codex iuris pontificii*, cit., p. XXII. Il *ius primarium* comprende una parte relativa all'autorità e al modo in cui è creato il papa e l'altra relativa ai modi in cui la di lui autorità si esplica nella Chiesa. Il *ius secundarium* è diviso in una parte disposta in ordine cronologico e in una parte disposta in ordine alfabetico.

<sup>(196)</sup> PEZZANI, *Codex sanctae catholicae romane ecclesiae*, cit., pp. 5-6 *ad verbum* « Hujus Codicis ratio ».

<sup>(197)</sup> Questo l'ordine del *Codex canonum Ecclesiae* del De Luise: [*ius publicum*]

malmente più rigorosa in cinque libri: due di diritto pubblico interno ed esterno alla Chiesa, e gli altri tre di diritto privato divisi in *De personis*, *De rebus*, *De judiciis* <sup>(198)</sup>.

Oltre ai caratteri esterni ed interni un elemento determinante per meglio qualificare i diversi progetti di « codice » è il modo di relazionarsi dei canonisti col passato, specie con la grande tradizione delle compilazioni medievali. Nel lodarle o nel criticarle lasciano emergere i loro attuali propositi e al tempo stesso definiscono il ruolo dei « dottori » rispetto ai « legislatori » della Chiesa. Da un lato essi si identificano nella condizione e nei problemi che furono degli antichi compilatori, dall'altro esprimono una dominante *istanza semplificatrice* della legislazione canonica.

Pezzani intende rivendicare la funzione propulsiva avuta dalla scienza canonistica fin dai primordi. Allorché il diritto canonico si trovava già disperso in un numero quasi infinito di costituzioni, Graziano, primo dei canonisti cattolici, « jus ad formam scientificam redegit ». Benché privata, la sua opera riscosse l'approvazione di tutti i giureconsulti e divenne di uso pubblico nelle Scuole <sup>(199)</sup>. Da Graziano in avanti la Chiesa, conclude Pezzani, ha sempre adeguato la « forma » alle necessità dei tempi.

Invece Pillet preferisce partire da una constatazione opposta: le raccolte di San Raimondo e di Gregorio IX non rispondono più alle

---

*Prolegomena* - I. *De jure publico ecclesiastico* - II. *De ecclesiastica hierarchia* - III. *De jure dogmatico* [*Jus privatum*] - IV. *De jure personarum* - V. *De jure laicorum* - VI. *De jure rerum* - VII. *De criminibus et poenis* - VIII. *De judiciis*. Egli vuole anche dare una giustificazione logica al suo impianto. Il diritto pubblico della gerarchia e quello dogmatico precedono il diritto delle persone e di amministrazione delle cose sacre, poiché gli oggetti universali andavano preposti a quelli particolari. Allo stesso modo, la trattazione delle sanzioni penali ha la precedenza su quella concernente la forma dei giudizi, poiché somministra la materia di questi ultimi e le azioni a cui sono da applicare. Nonostante lo sforzo innovativo, i gesuiti notano che De Luise si è sforzato « di attenersi, il più che potea, a quelle partizioni solite a farsi nelle Istituzioni di diritto canonico » (CC, s. VIII, v. IX, 1873, p. 327).

<sup>(198)</sup> Il *De jure publico interno Ecclesiae* è inoltre ripartito nel *Memento* dal Deshayes nelle due sezioni relative alla costituzione e alla potestà della società ecclesiastica; il *De jure publico esterno Ecclesiae* ricalca la distinzione leoniana tra relazioni « in thesi » e relazione « in hypothesi » (DESHAYES, *Memento juris ecclesiastici*, cit., pp. IX-XV).

<sup>(199)</sup> PEZZANI, *De juris pontificii codificatione*, cit., pp. 166-167.

esigenze ideali del diritto canonico, che sono quelle di esprimere chiaramente la legge ecclesiastica allo scopo di farla osservare fedelmente. Le antiche formule, oltre a non essere più facilmente comprensibili, nuocciono alla brevità e alla precisione del documento legislativo. Nel futuro codice si dovranno esprimere una volta per tutte le leggi senza ricorrere a formule esornative o a formule deroganti alle leggi antiche in ciò che esse hanno di contrario agli articoli nuovamente promulgati <sup>(200)</sup>.

Dal canto suo PÉRIES attribuisce alle vecchie collezioni canoniche — definite con distacco « nos vieilles gloires, les souvenirs de nos antiquités religieuses » — una funzione residuale: esse possono venire impiegate « pour les éclaircissements historiques et pour les informations documentaires ». Attualmente occorre rifare per il diritto canonico quel che Raimondo di Peñafort aveva fatto a suo tempo, ossia ridurre le prescrizioni del diritto pubblico e privato « à l'usage de la pratique en des règles brèves et claires » <sup>(201)</sup>.

Su una cosa convergono tutti i fautori di una riforma del diritto canonico: sul riconoscimento dei limiti di manovra entro i quali si possono muovere i « dottori ». La debolezza della loro posizione deriva dal fatto che maneggiano testi e istituti giuridici senza possedere alcuna delega da parte del « legislatore ». Ragion per cui il loro lavoro di progettazione « se trouve nécessairement resserré dans des limites fort étroites », dovendo evitare « de rien avancer qui ne repose sur un texte formel ou sur la jurisprudence généralement admise » e dovendo sempre « invoquer à tout instant le nom de docteurs célèbres » per giustificare le loro scelte <sup>(202)</sup>.

Si spiega così perché i vari tentativi privati di codificazione canonica, a stretto rigore del termine, possono venire definiti tali solo impropriamente in quanto non disegnano una *reformatio* vera e propria della legislazione ecclesiastica ma si limitano ad attribuire

---

<sup>(200)</sup> Lapidaria la presa di distanza: « Malgré l'admiration que nous avons déjà exprimée et qui est réelle pour l'oeuvre de saint Raymond et de Grégoire IX, nous avons pour le moment un autre idéal » (PILLET, *De la codification du droit canonique*, cit., p. 26).

<sup>(201)</sup> PÉRIES, *Le droit canonique*, cit., pp. 4-7. Per la critica alle raccolte canoniche medievali si veda anche la tesi di dottorato di G. PÉRIES, *La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris (1160-1793)*, Rennes, 1890, pp. 114-115.

<sup>(202)</sup> G. PÉRIES, *Code de procédure canonique dans les causes matrimoniales*, Paris, 1894 (estratto da CaC), p. VII.

una nuova forma al *ius constitutum* (203). In altre parole essi si propongono precipuamente di rappresentare in una forma più ordinata e razionale lo stato presente della disciplina della Chiesa con finalità prevalentemente ricognitiva (Colomiatti), didattica (De Luise, Deshayes) o didattico-pratico-forense (Pillet, Pezzani, Hollweck), mentre solo in due casi viene espressa l'intenzione di contribuire col proprio testo a progettare una parte del più vasto lavoro di codificazione del diritto canonico (Péries, Cadena y Eleta) (204).

Sulla base degli elementi finora messi in luce è necessario tirare alcune conclusioni sull'influenza esercitata dai progetti privati di codificazione sulla preparazione del codice canonico. A differenza dei progetti di codice civile che, oltre a spianare la strada, hanno anche costituito una fonte di primaria importanza per il testo definitivo (cfr. cap. XII § 1), nel nostro caso, nonostante il cospicuo numero di tentativi, non si può andare oltre l'affermazione di una *funzione prodromica e propedeutica* rispetto al lavoro dei redattori ufficiali. Questi progetti si erano per lo più limitati a redigere compendi di diritto canonico di natura didattica, evitando con cura di avanzare proposte legislative; erano poi rimasti per la maggior parte incompleti (fatta eccezione per Pillet e per Deshayes) e, aspetto più rilevante, avevano assunto una fisionomia differente quanto al piano generale e alla tecnica legislativa, pur condividendo la scelta del sistema delle Istituzioni. Si capisce, quindi, come essi fossero sostanzialmente inadeguati ad essere trasposti così co-

---

(203) Pezzani esplicita in modo chiaro tale differenza (« aliud est per breves, concisos et etiam authenticos canones ius vigens exponere, aliud est ius codificare ») in apertura del suo scritto sulla codificazione, precisando anche che i codici dei privati dottori, per aver forza di legge, dovrebbero riprodurre alla lettera le costituzioni pontificie, non introdurre alcuna innovazione se non circa la forma e l'ordine della trattazione (PEZZANI, *De iuris pontificii codificatione*, cit., p. 165). Lo stesso Pillet, pur avendo intitolato il cap. VII del suo scritto programmatico « Des réformes à faire par la codification », chiarisce trattarsi del problema di rinnovare la forma e le formule delle leggi ecclesiastiche « en articles restreints mais clairs et précis » (PILLET, *De la codification du droit canonique*, cit., p. 61).

(204) COLOMIATTI, *Codex iuris pontificii*, cit., I, pp. XVII-XVIII; DE LUISE, *Codex canonum Ecclesiae*, cit., p. IX; DESHAYES, *Memento iuris ecclesiastici*, cit., pp. VII-VIII; PEZZANI, *Codex sanctae catholicae romane ecclesiae*, cit., II, *Candide lector*; PILLET, *Jus canonicum generale*, cit., p. VII; PÉRIES, *Code de procédure canonique*, pp. V-VI; CADENA Y ELETA, *Proyecto de código procesal canónico*, cit., pp. XIII-XIV.

m'erano o anche con alcune parziali modifiche nel futuro Codice tanto per i contenuti quanto per la forma (tolto il merito di alcune codificazioni parziali come quelle di Hollweck e poi, a lavori avviati, di Heiner).

Chiarito il considerevole scarto che intercorre tra la fisionomia e lo stato di avanzamento dei tentativi privati, e la natura e gli obiettivi del futuro codice canonico, non bisogna però dimenticare la loro specifica importanza, teorica e pratica. All'interno del movimento per la codificazione sviluppatosi nell'ultimo decennio dell'Ottocento, essi hanno avuto prima di tutto il merito di mostrare che era concretamente possibile: *a*) restringere tutte le norme canoniche vigenti che si erano accumulate in una serie innumerevole di volumi in un'unica raccolta di piccole dimensioni <sup>(205)</sup>; *b*) dare a questa raccolta la forma di articoli normativi espressi in modo chiaro e succinto uno di seguito all'altro, omesse tutte le altre parti anteriori delle leggi (narrazione del fatto, ragioni e motivi, spiegazioni, disposizioni); *c*) dividere tale raccolta secondo un piano o sistema logico di distribuzione della materia che facilitasse il rapido reperimento della norma e al tempo stesso favorisse la sua conoscenza nel quadro organico della legislazione, in un rapporto armonico tra le parti e il tutto. Ora, la dimostrazione della *fattibilità di un codice canonico* ha giocato una funzione nodale, perché neutralizzava le obiezioni di quanti, all'interno dello stesso mondo degli studiosi, avevano teorizzato l'impossibilità di redigere un codice della disciplina ecclesiastica oppure ne avevano esagerate le difficoltà politiche, teoriche e pratiche, tra cui il lungo tempo necessario per realizzarlo <sup>(206)</sup>.

Un secondo pregio dei progetti di codificazione è consistito nell'anticipare, almeno a grandi linee, il piano, la forma e la tecnica del Codice. Attraverso la sperimentazione effettuata dai privati dottori, i redattori ufficiali hanno potuto paragonare i diversi impianti dispositivi della materia, farsi un'idea preventiva dei vantaggi

---

<sup>(205)</sup> Si faccia la seguente comparazione: le esposizioni generali del Pillet e del Deshayé, contenenti rispettivamente anche il diritto pubblico interno e esterno, comprendevano rispettivamente 2004 e 2080 articoli o canoni mentre il CIC 1917, limitato al diritto canonico privato ne conterà 2414. Pezzani aveva raggiunto i 575 canoni limitatamente alle prime tre parti.

<sup>(206)</sup> Questa era stata la motivazione che aveva spinto Pillet a scrivere il *Jus canonicum generale*: cfr. PILLET, *De la codification du droit canonique*, cit., p. 59.

e degli inconvenienti che ciascuno di essi comportava e adottare il sistema ritenuto più idoneo. Del pari, l'enunciazione delle norme in articoli o canoni proposta nei saggi di codificazione, nonostante l'intonazione didascalica, una certa prolissità e ridondanza, nonché le soluzioni tecniche di volta in volta impiegate per dare coerenza ai capitoli e ai titoli, ha rappresentato per i consultori ufficiali un *utile termine di confronto* per la messa a punto della forma espositiva e della tecnica legislativa.

C'è poi un terzo vantaggio, di economia giuridica, proveniente dai progetti privati e di cui più tardi beneficeranno i membri della Commissione pontificia per la codificazione: quello di trovare già presentato, in modo lineare e consecutivo, secondo una configurazione più adatta rispetto a quella usata nei manuali o nei trattati, i risultati analitici del gigantesco lavoro di semplificazione, riduzione e assestamento dell'enorme massa di materiali canonici estravaganti che era stato compiuto dalla canonistica moderna. Anziché doversi applicare a sceverare di volta in volta le norme vigenti da quelle abrogate o cadute in desuetudine, le norme tra loro analoghe e quelle tra loro contraddittorie, essi troveranno *facilitato il compito* di selezione, conservazione e modifica della legislazione canonica.

Infine di grande utilità pratica per i codificatori si rivelerà il lavoro di ricognizione delle fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali pazientemente predisposto dagli autori dei progetti per ciascun articolo o canone ed in altri casi per ciascun titolo e capitolo. Esso ha infatti fornito ai consultori e collaboratori ufficiali impegnati nella redazione dei *vota* tutto quell'indispensabile *apparato documentario di base* senza il quale i tempi di lavorazione del Codice si sarebbero ulteriormente allungati.

Attraverso queste diverse modalità teorico-pratiche, il contributo dei codificatori privati, da un lato, si somma con quello recato dagli autori dei compendi di diritto canonico e dai curatori delle raccolte di fonti o di repertori della giurisprudenza di Curia e, dall'altro, si viene saldando con le discussioni sull'impostazione del Codice.

## 7. *Il dibattito pubblico alla vigilia dei lavori.*

Negli anni immediatamente precedenti e seguenti l'avvio uffi-

ciale dei lavori, il movimento per la codificazione del diritto canonico si arricchisce di un certo numero di voti individuali di vescovi e di studiosi che ne reclamano la necessità e l'urgenza <sup>(207)</sup>, e di un dibattito dottrinale che, seppure relativamente ristretto, vede intervenire studiosi ecclesiastici e laici sulle condizioni e le modalità del futuro codice <sup>(208)</sup>. Anziché disperdersi in una ricostruzione individuale e minuta di questi interventi, sembra opportuno considerarli nel loro insieme, per delineare un quadro comparativo degli atteggiamenti e delle posizioni riguardo a due questioni nodali: in primo luogo le difficoltà, gli inconvenienti, i vantaggi di un codice canonico; in secondo luogo la definizione dei suoi caratteri distintivi rispetto ai codici civili <sup>(209)</sup>. Si potrà così valutare, come terzo punto, la funzione e l'incidenza avuta da tale dibattito nelle scelte preliminari della Commissione pontificia per la codificazione.

Punto di partenza ideale sembra essere il tentativo di risposta che alcuni canonisti formulano, talora piuttosto sbrigativamente, alle obiezioni della Scuola storica sugli inconvenienti della codificazione. Quelli segnalati per le leggi civili da uno dei più eminenti rappresentanti della scienza giuridica tedesca — esordisce con un po' di

---

<sup>(207)</sup> Da ricordare, per la sede ufficiale in cui si collocano, gli interventi ai Congressi internazionali dei cattolici del 1891 a Parigi, del 1897 a Friburgo in Svizzera e del 1900 a Monaco, rispettivamente tenuti da mons. Turinaz, Périas e Hollweck. Rispondendo a quanti consideravano il diritto canonico in uno stato di decadenza e respingevano come assolutamente illegittime tutte le *coutumes* che vigevano in Francia, il vescovo di Nancy sosteneva che « la *codification* du droit canonique présenterait des avantages sur lesquels il est inutile d'insister », aggiungendo che, sebbene non potesse essere costituita in modo definitivo e con autorità al di fuori de « la direction et par le pouvoir des Pontifes romains », essa poteva però venire preparata e accelerata dai lavori dei canonisti (Mgr. TURINAZ, *De l'étude et de la pratique du droit canonique en France à l'heure présente*, Paris, 1891, p. 48). Dal canto suo Hollweck sottolineava l'improrogabilità della codificazione in diversi settori del diritto canonico (ordinazione, matrimonio, diritto processuale penale) adducendone le ragioni dello stato di dissesto delle fonti e delle esigenze di riforma avanzate dai vescovi (*Akten des fünften internationalen Kongresses katholischer Gelehrten zu München vom 24. bis 28. September 1900*, München, 1901, pp. 258 ss.).

<sup>(208)</sup> Il dibattito suscitato tra il 1904 e il 1918 sui diversi profili della codificazione del diritto canonico è stato ricostruito al momento della codificazione e in tempi recenti da molti studiosi. Si veda, da ultimo, la ricostruzione organica fatta da ASTORRI, pp. 9-85.

<sup>(209)</sup> Per l'analisi delle varie nozioni di codificazione proposte dai canonisti rinviamo al cap. XII § 4.

spavalderia Périas — non sono fatti per spaventarci. Ma egli non indica alcun luogo o argomento preciso del famoso scritto programmatico di Savigny, limitandosi a replicare all'obiezione secondo cui un codice avrebbe l'effetto di immobilizzare il diritto e di consolidare il predominio di una concezione letterale, del tutto rigida e inanimata, della legge <sup>(210)</sup>. Secondo Périas, invece, la redazione apparentemente inflessibile di un testo di diritto canonico non impedirebbe in alcun modo nella chiesa cattolica « une interprétation progressive » per quattro ragioni indicate molto schematicamente: 1) per la natura eminentemente conservativa e per l'ambito necessariamente più ristretto della disciplina canonica rispetto alla legislazione degli Stati; 2) per la somma di scienza, sapienza ed esperienza che la chiesa cattolica cumula in sé; 3) perché gli adattamenti necessari da introdurre nella disciplina canonica non sarebbero maggiormente incompatibili con un codice moderno piuttosto che con la forma tradizionale delle decretali; 4) perché solo lo strumento della codificazione oggi sarebbe capace di ristabilire una armonia perfetta tra le norme che stabiliscono diritti e doveri nella Chiesa <sup>(211)</sup>.

Senza menzionare Savigny, anche Pezzani replica ai canonisti tedeschi formati alla Scuola storica e avversi alla codificazione. I loro argomenti, rivolti a mostrarne le difficoltà, a indicarne i danni nei riguardi dello studio del diritto e a evidenziare la perdita d'importanza delle collezioni canoniche, si fondano — egli scrive — « sopra un falso concetto del Codice ». Questo non deve essere un'opera dottrinale o didattica « come lo intesero per la maggior parte, i canonisti francesi » (evidente riferimento a Pillet e a Deshayes), ma un'alta opera di legislazione che « richiederà sempre una scienza profonda della legislazione per comprenderlo, interpretarlo esattamente e saviamente applicarlo » <sup>(212)</sup>.

Dal canto suo il giurista laico Carlo Calisse intende rimuovere l'obiezione puramente teorica di Savigny e ricondurla sul terreno

---

<sup>(210)</sup> Cfr. SAVIGNY, pp. 102-120.

<sup>(211)</sup> PÉRIES, *Le droit canonique*, cit., p. 15.

<sup>(212)</sup> E.M. PEZZANI, *Pensieri sulla codificazione del diritto canonico*, Roma, 1904, p. 6 (estratto da « Il consulente ecclesiastico », febr.-mar. 1904). Cfr. anche PEZZANI, *De juris pontificii codificatione*, cit., pp. 167-168 n. 4.

della dinamica storica del diritto. « Oramai la prova della codificazione è fatta da un secolo e più. La obiezione della scuola storica era giusta; ma troppo rigida voleva esserne la conseguenza ». Riacciocandosi indirettamente a Périas, Calisse intravede, al contrario, nella « minore mobilità » del diritto canonico rispetto alle legislazioni civili « una particolare attitudine ad essere sistemato entro codici » (213).

Francesco Ruffini apre, invece, un fronte ben più vasto di questioni. Accanto a quelle di carattere generale, egli focalizza le difficoltà specifiche per la codificazione canonica: quelle « estrinseche » derivanti dall'ostilità politica degli Stati e culturali dei popoli; quelle « intrinseche » derivanti dalle trasformazioni operate di recente nella costituzione ecclesiastica (214). In tal modo egli evidenzia che i due ordini di problemi sono legati, come già in Savigny, ai contenuti e alla forma del Codice.

Ruffini pensa che il principale ostacolo relativo ai contenuti possa provenire dalla codificazione del *ius publicum ecclesiasticum externum*, ossia dalla fissazione delle norme che regolano le relazioni della Chiesa con gli Stati e con le altre società. Egli osserva che le condanne del *Syllabus* e i nuovi dogmi del concilio Vaticano sono inconciliabili con i principi fondamentali della costituzione politica degli Stati. Il suo maestro, Emil Friedberg, opinava che, in luogo di protestare, gli Stati si sarebbero limitati a ignorare il Codice e a impedire che i suoi principi avessero pratica applicazione (215).

---

(213) « Tutti gli Stati — proseguiva Calisse — hanno fatto i codici: salvo che, per conservare il diritto che li forma in corrispondenza con le condizioni della società, vi aggiungono successivamente leggi particolari, secondo il bisogno, per questo o quell'oggetto, fino a che, giunti a sufficiente sviluppo della nuova formazione, agl'invecchiati sostituiscono codici nuovi » (C. CALISSE, *La codificazione del diritto canonico*, in « Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie », XII, 1904, p. 350). Carlo Calisse (Civitavecchia, 1859 - Roma, 1945) insegnava allora all'Accademia di conferenze storico-giuridiche (v. *supra*, cap. I § 5); dipoi sarà docente di storia del diritto italiano e di diritto ecclesiastico nelle Università di Macerata, Siena, Pisa e Roma. Per consonanza di tema giova ricordare che aveva redatto la voce *Codice* per il *Digesto italiano* (cfr. PETRONIO, *La lotta per la codificazione*, cit., pp. 89-92).

(214) RUFFINI, *La codificazione del diritto ecclesiastico*, cit., pp. 86 ss.

(215) E. FRIEDBERG, *Ein neues Gesetzbuch für die katholische Kirche*, in « Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht », VIII, 1908, pp. 1-74 (ma si cita dall'estratto diviso in due parti), I, 18 ss.

Sägmüller sottolinea, invece, che le difficoltà sarebbero venute meno dal diritto canonico interno che da quello esterno, perché stabilire un principio generale nel campo delle relazioni tra la Chiesa e gli Stati, in materie regolate dai diversi Concordati, sarebbe stato particolarmente arduo <sup>(216)</sup>. Dal canto suo Calisse, nel replicare a Ruffini, ritiene che l'alternativa in cui si verrebbe a trovare il papa tra il far rivivere oggi le dottrine medievali ovvero il rinunciarvi per sempre non sia niente più di un « vano dilemma » in quanto, per fare un codice, « non occorrono [...] né rinuncie, né inopportune imposizioni », ma accorgimenti pratici che la Chiesa saprà trovare distinguendo i principi dogmatici, che debbono essere conservati rigidamente, dai mezzi storici, dipendenti dalle condizioni dei tempi e dei luoghi <sup>(217)</sup>.

Péries evidenzia due tipi di problemi relativi al contenuto del Codice. Il primo è dato dalla complessità del lavoro di adattamento della legislazione ecclesiastica allo « stato religioso del mondo moderno ». Al riguardo egli propone quattro principi generali: 1) tener conto della costituzione attuale delle società in cui è presente la Chiesa; 2) rispettare gli usi e provvedere ai bisogni speciali delle chiese particolari; 3) stabilire una netta distinzione tra il diritto pubblico e il diritto privato e, in mezzo a tale gigantesco lavoro di analisi, 4) mantenere in vigore tutto quel che è possibile dell'antica disciplina, avendo cura di abolire solo ciò che è impossibile fare osservare <sup>(218)</sup>. Il secondo è costituito dalla scabrosità del problema di conciliare nel futuro Codice i diritti particolari col diritto comune. Il diritto particolare concesso dalla Santa Sede a molti paesi e regioni tramite concordati e privilegi oppure quello prodotto dalla consue-

---

<sup>(216)</sup> SÄGMÜLLER, *Die formelle Seite der Neukodifikation*, cit., p. 403.

<sup>(217)</sup> CALISSE, *La codificazione del diritto canonico*, cit., pp. 351, 354-355. Su tutt'altra linea strategica Pillet che, pur valutando la codificazione del diritto pubblico ecclesiastico la cosa più ardua, la riteneva anche la più utile per evidenziare il « principio d'autorità » quale fondamento dell'intera società (PILLET, *De la codification du droit canonique*, cit., p. 36).

<sup>(218)</sup> PÉRIES, *Le droit canonique*, cit., p. 7. L'ultimo punto di Péries sembrerebbe trovare un riscontro in una frase dell'*Examen des diverses observations proposées contre le projet de Code civil* di J.-E.-M. PORTALIS (cfr. ID., *Discours et rapports sur le code civil précédés de l'Essai sur l'utilité de la Codification de F. Portalis*, Caen, 1989 [rist. anastatica dell'ed. Paris, 1844], p. 75).

tudine, infatti, sembrerebbe ostacolare la possibilità stessa d'una codificazione generale oppure vanificarla col renderla soggetta a un numero eccessivo di deroghe. La domanda che si pone è dunque se ci si dovrà limitare ad inserire nel futuro Codice solo le norme della Chiesa universale oppure se, tenendo conto dei diritti delle chiese particolari, bisognerà modificare il Codice per ciascuna nazione. Secondo PÉRIES occorre disporre razionalmente e in modo succinto le regole disciplinari comuni a tutta la Chiesa, salvo aggiungere all'occasione e, sotto forma di appendice, le deroghe concesse ad ogni chiesa locale dalla Santa Sede. Questa soluzione è considerata complessa e laboriosa, ma degna di essere praticata per la ricchezza documentaria di cui verrebbe arricchito il nuovo testo legislativo <sup>(219)</sup>.

La convinzione di Pezzani è che gli scogli da superare tocchino in pari grado contenuti e forma del Codice. Unificare la « parte mutabile » del diritto canonico secondo le esigenze dei tempi, dei luoghi e delle genti, egli afferma, « è appunto ciò che è assai arduo e poderoso ». Pezzani non dà direttive o indicazioni di sorta; piuttosto preferisce insistere sugli obiettivi di vastissimo raggio che, nel lungo periodo, potrebbero essere conseguiti dal Codice: dal rispecchiamento dell'unità dogmatica e morale nell'unità della disciplina della Chiesa al movimento di unificazione e di affratellamento dei popoli <sup>(220)</sup>.

Questa prospettiva universalistica, che tende a mitizzare il codice per farne un potente strumento di diffusione dell'ecclesiologia romanocentrica, viene criticata da un non-canonista come Hogan. A suo giudizio la codificazione non dovrebbe accrescere ulteriormente il processo di centralizzazione della Chiesa mediante l'introduzione di molte nuove norme di diritto comune, bensì dare voce alle

---

<sup>(219)</sup> PÉRIES, *Le droit canonique*, cit., pp. 14-15.

<sup>(220)</sup> « L'unità della disciplina servirà a mantenere l'unità sostanziale del dogma e della morale, e se per lo passato era difficile ottenersi, ora che le comunicazioni sono rapidissime, che i costumi dei popoli vanno sempre più incivilizzandosi e uniformandosi, essa si rende necessaria, e sarà anche supremamente utile a cementare sempre più la vera fratellanza dei popoli, a facilitare l'unificazione anche delle varie legislazioni civili, e ad incamminarsi a gran passi al compimento del voto di Cristo, che di tutti i popoli si faccia un solo ovile sotto un solo pastore, *unum ovile et unus pastor* » (PEZZANI, *Pensieri sulla codificazione del diritto canonico*, cit., p. 13).

necessità delle chiese particolari. La formazione del Codice potrebbe costituire l'occasione opportuna per valorizzare la legislazione locale, che fin dai primi secoli ha rappresentato la maggior parte dell'attività normativa della Chiesa, e per riequilibrare il rapporto tra Roma e le diocesi del mondo, restringendo le mutue relazioni agli affari più importanti e più difficili, lasciando i meno gravi e i più frequenti alle autorità locali, in grado di meglio valutare i diversi casi e di risolverli più speditamente <sup>(221)</sup>.

Per altri autori, come Calisse e Friedberg, invece, le difficoltà più gravi della codificazione sarebbero sorte dal rispetto dei caratteri intrinseci e degli scopi specifici del diritto canonico. « Poiché non si ferma ai fatti esteriori dell'uomo, ma giunge a quelli delle coscienze », il diritto canonico non solo comprende materie più ampie del diritto civile, ma — osserva Calisse — funziona anche con criteri di valutazione diversi da esso, derivati dalla teologia morale e finalizzati all'applicazione della legge secondo l'*aequitas canonica*. « Tutto, perciò, il contenuto del diritto canonico è, per corrispondenza, più vasto di quello del diritto civile, ma anche meno soggetto alla possibilità di tradursi in prescrizioni assolute » <sup>(222)</sup>. Dal canto suo Friedberg stima così essenziale il legame del diritto canonico con la morale che vede una contraddizione in termini tra l'irrigidimento della legge conseguente ad ogni codificazione e i vari istituti diretti a garantire l'elasticità del diritto canonico. Come la fissazione di una norma canonica doveva evitare intenzionalmente la precisione, pena di entrare in rotta di collisione con la sua applicazione flessibile, così l'introduzione di principi fissi avrebbe impedito la possibilità di tollerare situazioni

---

<sup>(221)</sup> HOGAN, *Etudes cléricales. Droit canonique*, cit., pp. 15-18. Di diverso avviso Deshayes, secondo cui sarebbe una pura calunnia la pretesa, attribuita al diritto canonico ultramontano, di « étouffer la liberté respectable des Eglise particulières au profit de je ne sais quelle utopique centralisation ». « Rome — egli aggiunge — se montre, tout au contraire extrêmement soucieuse de ménager les coutumes locales, tous les droits et privilèges nationaux, qui ne présentent ni incorrection dogmatique ni péril sérieux pour l'unité substantielle du gouvernement catholique » ([DESHAYES], *Notes et souvenirs d'un vieux moraliste*, cit., p. 341). S'è visto in precedenza come un altro canonista francese, Boudinhon, preferisse ponderare i pro e i contra della « centralizzazione romana » (v. *supra*, § 4).

<sup>(222)</sup> CALISSE, *La codificazione del diritto canonico*, cit., p. 352.

in contrasto con esso <sup>(223)</sup>. Su questa antinomia strutturale insiste anche Ruffini, il quale sottolinea come la curia romana abbia sviluppato in modo eccellente la sua capacità di sintesi degli opposti anche in campo strettamente giuridico mediante l'impiego oculato della *dissimulatio*, del *tolerari posse*, della *dispensatio*. Questi accorgimenti sono però venuti ormai assumendo un carattere necessario, di veri e propri istituti, nel sistema del diritto canonico e nelle relazioni *ad intra* e *ad extra* della Chiesa. Di conseguenza — argomenta Ruffini — o la Curia continua a praticare una concezione plastica della legge canonica, e in tal caso non si vede come possa conciliarla con un codice, oppure prosegue sulla strada della codificazione, ed in tal caso finisce per « legarsi da sé stessa le mani » <sup>(224)</sup>.

Si deve osservare — anche ai fini di una valutazione successiva del Codice — che Pezzani, Calisse e Sägmüller insistono molto sulla necessità di difendere le note differenziali del diritto della Chiesa rispetto alle legislazioni secolari mediante la conservazione degli istituti che storicamente ne garantiscono la flessibilità. Ma con modalità e tecniche abbastanza differenti. Pezzani si profonde in affermazioni altisonanti. Poiché la Chiesa è una « *societas perfecta* » anche il suo codice « dovrà necessariamente riuscire il modello di ogni altro » e formare « la base fondamentale di giustizia e di moralità a tutte le altre legislazioni e a tutti gli altri Codici ». In questo senso egli insiste sull'importanza delle leggi di equità « che formano come la perfezione nell'applicazione del diritto naturale o divino » e che mai vengono contemplate dai codici delle varie nazioni <sup>(225)</sup>. Calisse intende riproporre una concezione elastica della norma canonica: quando non siano in pericolo principi di derivazione divina, egli argomenta, « non s'impone inflessibilmente che tutti debbano per tutto ed in ogni luogo regolarsi ad un modo ». Per questo difende la funzione della consuetudine e delle dispense « nei limiti dei provvedimenti di eccezione », fermo restando che « la formola giuridica, penetrabile sempre, anche per lieve tocco, dalle ragioni della equità e della convenienza, deve essere generale ».

---

<sup>(223)</sup> FRIEDBERG, *Ein neues Gesetzbuch für die katholische Kirche*, cit., I, pp. 12 ss.

<sup>(224)</sup> RUFFINI, *La codificazione del diritto ecclesiastico*, cit., pp. 94-95.

<sup>(225)</sup> PEZZANI, *Pensieri sulla codificazione del diritto canonico*, cit., pp. 7-10.

Per conciliare poi la veste ordinaria dei canoni con il principio dell'elasticità egli, da un lato, sottolinea la necessità che « il diritto canonico non sia sottratto, nella sua applicazione, al prudente arbitrio del giudice », dall'altro sposta il problema alla forma e al sistema che la codificazione dovrà assumere <sup>(226)</sup>.

Prima di affrontare questo complesso aspetto, è da ricordare come anche Pillet, nonostante la sua esaltazione del modello francese di codice, avesse richiamato l'importanza della consuetudine quale fonte interpretativa e suppletiva della legge, e difeso un'applicazione duttile delle norme stesse <sup>(227)</sup>. Egli era partito, classicamente, dalla necessità di progettare un codice alla stregua di « un exposé de principes très clairs et très nets », capaci di guidare in modo sicuro e uniforme coloro che sono incaricati di applicare la legge, ma aveva anche messo in guardia — ricalcando certe espressioni del *Discours préliminaire* di Portalis <sup>(228)</sup> — contro la pretesa di completezza del codice, sottolineando l'esigenza di lasciare all'autorità amministrativa e giudiziaria della Chiesa « une certaine liberté d'appréciation, même une certaine initiative, disons plus, un peu de ce pouvoir arbitraire qui caractérisait autrefois les préteurs et le proconsuls de la Roma antique ». In tal modo Pillet recuperava il rapporto organico tra scienza della legislazione e giurisprudenza, preventivando una loro articolazione pratica mediante un sistema di ricorsi amministrativi e giudiziari <sup>(229)</sup>.

Gli aspetti tipicamente formali della codificazione attraggono l'attenzione di Calisse, di Pezzani e, soprattutto, di Sägmüller e di Lampert. Ponendosi la domanda se nel Codice ci si dovrà attenere « alla tradizione romana ed ecclesiastica, ovvero imitare i codici moderni », Calisse traccia un ideale spartiacque tra i canonisti. Personalmente non ha dubbi, né di opportunità né di consonanza: il

---

<sup>(226)</sup> CALISSE, *La codificazione del diritto canonico*, cit., p. 352.

<sup>(227)</sup> PILLET, *De la codification du droit canonique*, cit., p. 28. Al riguardo Pillet richiamava la necessità che il Codice fissasse il termine cronologico di una consuetudine legittima.

<sup>(228)</sup> J.E.M. PORTALIS, *Discours préliminaire sur le projet de Code civil*, ora in Id., *Discours et rapports sur le Code civil*, cit., pp. 7-8.

<sup>(229)</sup> PILLET, *De la codification du droit canonique*, cit., pp. 27-28. Pillet aggiungeva che tale sistema ha i suoi inconvenienti ma anche i suoi vantaggi, parendogli possibile disciplinare i ricorsi e gli appelli all'autorità ecclesiastica superiore.

sistema imposto dal codice napoleonico non solo ha già mostrato di essere inadeguato a stare al passo con il movimento della società, ma è per sua natura inadatto a garantire al diritto canonico « tutta la vivezza ed elasticità che di per sé stesso possiede », perché opera una spersonalizzazione della norma mediante la dissezione della nuda regola dai testi legislativi, ridotti ad una serie allineata di articoli « rigidi ed incolori ». Calisse propone quindi di conservare nel Codice l'antico metodo delle collezioni medievali, facendo seguire in calce ai vari argomenti o altrove « un riassunto delle cose principali in forma di regole o canoni, generali e succinti » (230).

Di parere esattamente opposto è Pezzani per il quale l'uso romano di enunciare le norme « in forma di risposte a casi proposti al magistrato » produrrebbe « casi innumerevoli » e offrirebbe il destro ai canonisti di « creare dubbi, restrizioni, estensioni, o eccezioni alla legge ». Il bisogno di assoluta certezza della norma impone di ricorrere alla « forma » introdotta per primo da Napoleone I in quanto « più rispondente ai tempi presenti [...] e che è oramai adottata da tutte le nazioni civili ». Probabilmente Pezzani pensa di ovviare agli inconvenienti creati dal carattere rigido delle enunciazioni codicistiche con un espediente di tecnica legislativa: l'aggiunta, cioè, nella parte dispositiva, di una spiegazione dello « spirito della legge, ossia il principio generale al quale la legge è informata e che deve applicarsi anche in quei casi che il legislatore non può contemplare » (231). Una soluzione, questa, fieramente avversata dai sostenitori del modello napoleonico puro come Pillet, il quale critica l'intenzione di Pezzani di mescolare l'opera di Portalis con quella che fu di Rogron o di Marcadé (232).

Spetta però a Sägmüller avere invertito la rotta dominante del dibattito e considerata prioritaria la rilevanza del « come » rispetto al « che », del lato formale anziché del lato materiale della codificazione (233). Dare una forma tecnica alle leggi è compito non solo

(230) CALISSE, *La codificazione del diritto canonico*, cit., pp. 352-353.

(231) PEZZANI, *Pensieri sulla codificazione del diritto canonico*, cit., pp. 12 e 15.

(232) PILLET, *De la codification du droit canonique*, cit., pp. 4-5, 30.

(233) « Zu ihr wird, entsprechend den schon auf dem Vatikanum gestellten Forderungen, mehr das Was der Neukodifikation als das Wie, mehr das Materielle als das Formelle derselben in Betracht gezogen » (SÄGMÜLLER, *Die formelle Seite der Neukodifikation*, cit., pp. 406-407). Egli si richiama ampiamente ad un maestro consu-

difficile ma anche delicato e pieno di conseguenze. La storia del diritto canonico mostra che i papi hanno cominciato presto a considerare le disposizioni emanate per un caso singolo come valide per tutte le condizioni dello stesso genere e per tutta la Chiesa. Anche se comporta cambiamenti più importanti di quelli da operare nella sistemazione del nuovo Codice, l'adeguamento della formulazione delle singole norme s'impone perché il diritto canonico non resti in una posizione arretrata rispetto all'evoluzione del diritto civile. « Trovare per tutte le possibilità pensabili una norma ampia è lo sforzo — scrive Sägmüller — di tutte le codificazioni più recenti del diritto » (234). Solo il *Code Napoléon* ha rotto con la forma tradizionale di tipo casistico, rimpiazzandola con una regolamentazione di principio che contiene in sé tutti i fenomeni isolati come conclusioni. E tuttavia — egli fa presente — la sostituzione di una casistica nel senso comune (*der Kasuistik im gewöhnlichen Sinn*) in una casistica astratta (*abstrakte Kasuistik*) non implica la totale eliminazione della specificazione (*Spezifikation*). Accanto a questo, gli altri requisiti formali necessari per redigere un « codice moderno » sono: la precisione e l'accuratezza della formulazione dei concetti, la brevità e la concisione dell'espressione, la chiarezza e la comprensibilità, anzi il carattere popolare del linguaggio (235).

Sägmüller non si nasconde la difficoltà di unire tutti questi caratteri, e in particolare di riuscire a comporre l'esigenza della casistica astratta con quella della comprensibilità della legge in un codice di diritto canonico (236). Sotto il profilo metodologico condivide le preoccupazioni di Pezzani circa la necessità che, accanto alla legge, venga espressa la *ratio*, allo scopo di lasciare al giudice ecclesiastico la possibilità di prendere una decisione che riaffermi il principio dell'*aequitas canonica*. Anzi: egli intende allargarne le conseguenze osservando come il passaggio dalla regolamentazione casistica a quella generale delle leggi permetta di accrescere il potere

---

mato di metodologia come E. ZITELMANN, di cui riporta ampi stralci dell'opera *Die Kunst der Gesetzgebung*, Dresden, 1904.

(234) SÄGMÜLLER, *Die formelle Seite der Neukodifikation*, cit., p. 417.

(235) Ivi, pp. 417-418.

(236) Tra gli autori dei tentativi privati di codificazione loda il *Jus canonicum generale* di Pillet come l'opera che meglio delle altre è riuscita a dare una formulazione astratta delle norme (ivi, p. 420).

dei giudici, lasciando loro la facoltà di decidere quando la fattispecie debba essere ricondotta alla norma generale. Le ragioni che hanno indotto a non approvare l'estensione della discrezionalità del giudice nel BGB, trattandosi di un codice valido per un paese relativamente piccolo e in cui vigono in generale le stesse condizioni di vita — argomenta Sägmüller —, non possono valere per il nuovo codice canonico, che è rivolto ai cattolici di tutto il mondo. Sarebbe dunque giusto che esso lasciasse al giudice ecclesiastico un più ampio margine e che venisse attuata anche nella Chiesa una qualche decentralizzazione <sup>(237)</sup>.

Gli aspetti formali sono evidenziati anche da Lampert, docente a Friburgo in Svizzera. Egli vede nella codificazione lo strumento necessario per rimediare allo stato di dispersione delle fonti mediante una cosiddetta « Inkorporation oder Konsolidation des Rechts » ed elenca i vantaggi che da essa potranno derivare per il diritto canonico: dalla migliore sistematica alla precisione della formulazione, dall'esposizione delle norme generali all'eliminazione dei dubbi e delle lacune, dalla delimitazione del diritto particolare e dell'istituto della consuetudine all'introduzione di nuove norme rispondenti alle moderne condizioni di vita <sup>(238)</sup>.

È sempre Sägmüller a richiamare l'interdipendenza che passa tra la « forma » e il « sistema », dato che quest'ultimo rende più agevole l'uso del codice e permette di comprendere in modo corretto le singole parti in rapporto al tutto. Ma gli altri canonisti preferiscono incentrare il dibattito sul tipo di « sistema », piuttosto che sulle implicazioni ermeneutiche di esso in quanto tale. Pillet vede nella determinazione preliminare e accurata del « piano da adottare » un semplice mezzo perché il Codice possa corrispondere alle esigenze di pratica utilità della Chiesa. Dopo aver passato in rassegna i vari metodi dispositivi della materia, scartato quelli impiegati solo da uno o due autori e ristretto la scelta ai due attualmente più diffusi, ponderato vantaggi e inconvenienti tanto sotto il profilo della classificazione logica delle materie quanto sotto quello

<sup>(237)</sup> SÄGMÜLLER, *Die formelle Seite der Neukodifikation*, cit., pp. 421-422.

<sup>(238)</sup> U. LAMPERT, *Die Bedeutung und die Ausführung des Motu proprio « Arduum sane munus » über die Kodifikation des Kanon. Rechts*, in « Schweizerische Kirchenzeitung », 1904, n. 20, pp. 175-177.

della necessaria continuità della scienza canonistica, esprime la sua preferenza per il metodo delle Istituzioni, a condizione che nel dettaglio, per quanto possibile, vengano conservate le suddivisioni delle Decretali<sup>(239)</sup>. Insomma Pillet da un lato prendeva atto della preponderanza del *systema Institutionum* nei manuali e nei tentativi privati di codificazione, dall'altro voleva salvare in modo residuo la tradizione dell'*ordo Decretalium*. Calisse coglie una differenza fondamentale tra i codici moderni, che corrispondono a determinati rami del diritto, e i codici antichi o quelli della Chiesa, che comprendono tutta la massa delle materie giuridiche. Ed è uno dei pochissimi a ritenere che l'ordine gregoriano conservi la sua utilità, anche se sarebbe necessario scindere la materia del libro terzo in due parti, di cui una relativa al diritto delle persone e l'altra al diritto patrimoniale<sup>(240)</sup>. Dal canto suo Sägmüller osserva che la sistematica introdotta in età moderna dalla canonistica diverga, in fin dei conti, meno dall'ordine medievale delle Decretali di quanto il metodo generalmente usato nei manuali tedeschi non si allontani da esso. Ciò lo spinge ad affermare, in linea di principio, il carattere opinabile della scelta della sistematica, ma anche a concedere che il metodo delle Istituzioni risponde in modo adeguato tanto alla classificazione tradizionale quanto ai nuovi bisogni del diritto canonico<sup>(241)</sup>.

Come ultimo problema potrebbe essere presentato quello relativo al modo di procedere nell'attività codificatoria. Al riguardo si avanzano tre possibilità: 1) una serie progressiva di codificazioni parziali; 2) una nuova compilazione esclusiva del diritto vigente; 3) una codificazione del diritto vigente sul modello napoleonico.

L'idea di procedere per sezioni, ossia di pubblicare col tempo una serie di codici che abbraccino tutta la legislazione, è sostenuta da alcuni canonisti spagnoli per ovviare alle difficoltà di una codificazione completa e simultanea di tutto il diritto e per stabilire un diverso rapporto tra il futuro codice e il diritto antico. Manjón y

(239) PILLET, *De la codification du droit canonique*, cit., pp. 53-61.

(240) CALISSE, *La codificazione del diritto canonico*, cit., pp. 353-354.

(241) Secondo Sägmüller il raccordo tra il sistema delle Decretali e quello delle Istituzioni è dato dal fatto che Bernardo da Pavia avrebbe seguito il modello tripartito del diritto romano (SÄGMÜLLER, *Die formelle Seite der Neukodifikation*, cit., pp. 409, 415-416).

Manjón vede nelle codificazioni parziali fatte per trattati o libri un interessante espediente per accomunare la nuova collezione legislativa con il metodo delle Decretali e dei trattati teologici. A sua volta Ferreres si domanda se non sia il caso di lasciare sussistere, accanto al Codice, altre fonti precedenti, come i decreti disciplinari del concilio di Trento, e « si convendrá que el Código sea único, ó si será preferible que sean varios, codificando por partes, según la diversidad de materias ». Invece (ed è quasi scontato) Pillet si oppone recisamente alle codificazioni parziali perché resterebbero poco conosciute e inefficaci <sup>(242)</sup>.

La seconda possibilità, concernente una raccolta esclusiva di tipo tradizionale, si rifà alla tradizione canonica medievale arrestatasi al *Liber Septimus* e si differenzia dalla codificazione napoleonica, perché distribuisce la materia secondo un *ordo* anziché un *systema* e formula le norme in rapporto a casi particolari e non in modo astratto. Alla vigilia della codificazione essa diventa fortemente minoritaria venendo propugnata apertamente solo da Herce in Spagna, da Laemmer in Germania e, indirettamente, da Ruffini in Italia <sup>(243)</sup>.

Pur essendo consapevole della necessità di provvedere urgentemente alla riforma del diritto della Chiesa, il canonista madrileno Cipriano Herce si mostra fortemente avverso al metodo codificatorio degli Stati. A suo dire la *codificación* era stata respinta dalla petizione presentata da trentatré vescovi al Vaticano I e al suo posto era stata scelta la via della *recopilación*. Sennonché questo argomento *ex auctoritate* è decisamente debole, se non altro perché diverse altre richieste degli episcopati andavano nel senso della redazione di un codice. Invece c'è in lui un consapevole rifiuto delle basi filosofiche presupposte dalle codificazioni moderne, che vedeva legate ai principi razionalistici della rivoluzione francese e a quelli individualistici del liberalismo. Ragion per cui, allorché afferma che la Chiesa avrebbe adottato, nella futura riforma del diritto canonico, « la *recopilación*, y no la *codificación* », egli intende, in sostanza, difen-

---

<sup>(242)</sup> J.B. FERRERES, *La codificación del derecho canónico decretada por Pío X*, in « Razón y Fe », IX, 1904, pp. 369-370; PILLET, *De la codification du droit canonique*, cit., p. 24.

<sup>(243)</sup> RUFFINI, *La codificazione del diritto ecclesiastico*, cit., p. 65.

dere il principio della continuità giuridica tra passato e presente e rigettare una concezione positivistica della codificazione <sup>(244)</sup>. Se Herce ritiene obbligata la scelta del metodo compilatorio, ciò non significa che egli non rifletta sui principali problemi che esso poneva e che indica nella difficoltà di raccogliere tutti i testi legislativi, nel pericolo di inserire documenti apocrifi, nella difficoltà di formulare il pensiero del legislatore in modo da non alterare il diritto stabilito <sup>(245)</sup>.

A sua volta la posizione di Laemmer è il riflesso dell'influenza molto forte della Scuola storica. Tra gli studiosi più illustri continuava a sussistere un dissenso sulla configurazione scientifica che la riforma del diritto della Chiesa doveva assumere. La divisione maggiore passava tra i sostenitori del metodo compilatorio e quelli del metodo codificatorio. L'accurata memoria di Laemmer del 1899 vuole mettere in dubbio — appoggiandosi all'autorità dell'austriaco Scherer e richiamando la famosa frase di Savigny — l'esistenza di un « *Beruf der Zeit zu einer so grossartigen legislatorischen Arbeit bei dem gegenwärtigen Stande der Dinge* » <sup>(246)</sup>. Se da un lato Laemmer riconosce la necessità e l'utilità di un nuovo *Corpus iuris canonici* <sup>(247)</sup>, dall'altro ritiene che spesso non si abbia chiara consapevolezza delle difficoltà connesse ad una nuova codificazione di tutto il diritto canonico <sup>(248)</sup>.

La terza possibilità proposta dalla dottrina per la riforma del diritto canonico prevede un codice moderno formalmente nuovo nel metodo, nel sistema e nel contenuto. È la via su cui, proprio alla fine del secolo, si incammina, senza indugi, la maggioranza dei canonisti

---

<sup>(244)</sup> Cfr. L. DE ECHEVARRÍA, *La codificación del derecho canónico vista en España a fines del siglo XX*, in *Miscellanea in memoriam Petri Card. Gasparri*, cit., pp. 331-337, dove si trovano riportati ampi stralci dell'articolo di CIPRIANO HERCE, *El Código civil y el Código eclesiástico*. Su Herce si veda *infra*, cap. XII § 4.2.

<sup>(245)</sup> C. HERCE, *La reforma del derecho canónico*, in « *La luz canónica* », I, 1891-1892, n. 3, pp. 263-268.

<sup>(246)</sup> RITTER VON SCHERER, *Kirchenrecht*, cit., I, p. 275.

<sup>(247)</sup> In particolare Laemmer ritiene necessario che la riforma soddisfi due condizioni indispensabili: una fondamentale ricognizione del vecchio *Corpus iuris canonici* quale base principale del diritto canonico e una scrupolosa revisione del *Liber septimus* di Clemente VIII seguita dal suo completamento e continuazione fino ad oggi (LAEMMER, p. 214). Per notizie su Laemmer v. *infra*, cap. IX § 3.4.

<sup>(248)</sup> LAEMMER, p. 214. Non senza ragione Stutz definirà l'opera di Laemmer una « orazione funebre » sul tentativo della codificazione canonica (STUTZ, p. 5).

nei vari paesi europei, seppure con alcuni distinguo, superando le resistenze e le perplessità che in alcuni paesi, scuole e ambienti s'erano costituite e radicate.

In Germania, accanto alle posizioni scettiche di Scherer e a quelle critiche di Laemmer, si vanno affiancando, in concomitanza col cambio di clima da alcuni anni in atto tra i civilisti, anche atteggiamenti di caloroso sostegno alla codificazione delle leggi della Chiesa. Si pensi al caso di Hollweck che nel 1899 pubblica un progetto privato, ancorché parziale, nel 1900 perora tale causa al congresso cattolico di Monaco e nel 1905, nello stendere la prefazione alla riedizione del manuale di Hergenröther, si dice fiducioso che le modifiche del futuro Codice al diritto vigente avrebbero attestato la capacità della Chiesa di essere conservativa nel senso migliore anche nel tempo moderno <sup>(249)</sup>.

Spostiamoci in Francia. Qui la primogenitura del codice civile quale gloria nazionale e modello ideale di tutti gli altri, il predominio della Scuola dell'esegesi e la legislazione ecclesiastica di derivazione concordataria, esemplata sulla forma del diritto civile, avevano convinto molti canonisti della bontà e dei vantaggi del metodo codificatorio. Non a caso proprio da questo paese era partito, come s'è visto, un movimento di idee a favore del suo impiego nella Chiesa. Fin dal 1889 Elie Philippe, futuro collaboratore del Codice, recensendo l'opera del Colomiatti, aveva annunciato: « Un jour viendra sans doute où un pape, prenant en mains la chose, nous donnera un Code officiel de droit canon, le texte pur et simple des lois existantes » <sup>(250)</sup>. Il lento ma progressivo avvicinamento di Boudinhon alle posizioni filocodificatorie, di cui s'è detto nel capitolo VI ricostruendo l'ambiente parigino di Gasparri, offre una testimonianza d'indubbio interesse del cambio di direzione.

Anche il panorama della canonistica spagnola risulta essere più variegato rispetto all'immagine fin qui ricostruita <sup>(251)</sup>. Accanto alla posizione ideologicamente contraria alla codificazione espressa

---

<sup>(249)</sup> HOLLWECK, *Vorwort*, in PH. HERGENRÖTHER, *Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts* (hrsg.v. J. HOLLWECK), Freiburg i. B., 1905, p. IX.

<sup>(250)</sup> E. PHILIPPE, *Essai de composition d'un code ecclésiastique*, in CaC, XII, 1889, p. 392.

<sup>(251)</sup> Cfr. DE ECHEVARRÍA, *La codificación del derecho canónico vista en España a fines del siglo XX*, cit., pp. 327-341.

da Herce nel 1891-1892, nella manualistica di appena qualche anno dopo si fanno strada anche opinioni di netto sostegno al metodo codificatorio. Oltre al progetto parziale di codificazione di Cadena y Eleta, datato 1895, si può addurre l'esempio di uno dei manuali più diffusi, quello di Manjón y Manjón giunto alla terza edizione nel 1900. Questi, pur ponendo ancora in modo interlocutorio la domanda *¿Compilación ó Código?*, afferma che per rimediare ai mali che affliggono il diritto canonico non serve un nuovo *Liber Septimus* ma « un trabajo que tenga unidad y sea *metódico, sistematizado, claro, sencillo, breve*, que contenga *sólo el Derecho vigente, con las reformas necesarias* » (252).

È giunto il momento di serrare le fila e di chiederci quale *idea di Codice* prevalga nel dibattito immediatamente precedente e successivo all'avvio ufficiale della codificazione. Lo faremo individuando alcuni punti qualificanti. La prima evidenza è che la quasi totalità dei canonisti appare decisamente schierata a favore di un *codice in senso moderno*. Sono ormai scomparsi i dubbi e gli ondeggiamenti intorno alla forma della *reformatio iuris* che erano presenti tra i « padri » del Vaticano I. Alla necessità, poi, di non introdurre una cesura nella tradizione giuridica della Chiesa, i canonisti rispondono indirettamente con la distinzione tra la « sostanza » e la « forma » delle raccolte legislative. Pezzani, per primo, aveva elaborato un sillogismo semplice ma efficace. Premessa maggiore: la Chiesa ha sempre accondisceso alle necessità dei tempi nella scelta della « forma » delle collezioni; premessa minore: al presente le legislazioni codificate sono recepite nell'uso da tutti i giureconsulti; conclusione: è opportuno che la Chiesa adatti e promulghi il diritto secondo la forma recepita dall'uso, ossia col metodo codificatorio. Mentre Pezzani non esita a ricorrere al consenso universale delle nazioni per mostrare la grande utilità e necessità del Codice, altri canonisti tendono a neutralizzare i problemi di contrasto tra la Chiesa e le codificazioni moderne. Così, secondo Pillet, se in esse vi sono molte cose da disapprovare quanto alla dottrina, la loro forma di codice è giustamente lodata. In modo simile, per Ferreres, se la dottrina dei codici civili non sempre è in accordo con i sani principi cattolici, la

---

(252) MANJÓN Y MANJÓN, *Derecho eclesiástico*, cit., I, pp. 141-142. Il corsivo è dell'autore.

loro forma tuttavia è degna di singolare apprezzamento, poiché facilita molto la conoscenza del diritto e produce una più semplice e sicura applicazione nei tribunali <sup>(253)</sup>.

Quanto ai caratteri formali del codice, nel dibattito dottrinale prevale il modello « *alla francese* ». Nell'analizzare i progetti privati di codificazione Ruffini s'era posto il dilemma « tipo di codice all'italiana » o « tipo di codice alla francese », e aveva consigliato ai commissari pontifici il primo, perché più rispondente alla tradizione canonica <sup>(254)</sup>. Ma, accanto a questi due tipi, essi avrebbero potuto prendere come punto di riferimento anche il più antico codice civile prussiano del 1794 oppure il più recente codice civile tedesco. Il primo ben si attagliava al diritto canonico perché, oltre a lasciare in vigore il diritto consuetudinario e il diritto locale, formulava le norme ancora in modo casistico; il secondo tipo di codice era consigliato da Hollweck per la sua tecnica legislativa e per il suo *iter* di formazione. Infine, è degno di rilievo che nessun canonista sviluppi una riflessione comparativa tra il diritto canonico e la *common law* alla ricerca di soluzioni alternative alla codificazione napoleonica <sup>(255)</sup>.

La convergenza sul modello moderno di codice, a prescindere dal tipo, è pur sempre accompagnata, in un certo numero di qualificati canonisti, dalla precisazione di elementi atti a contemperare la *natura propria* del diritto canonico: il suo sistema pluralistico delle fonti, la sua flessibilità funzionale alle diversità dei luoghi, la

---

<sup>(253)</sup> PEZZANI, *De juris pontificii codificatione*, cit., pp. 166-167 nn. 1 e 2; PILLET, *Jus canonicum generale*, cit., *Lectori*; MANJÓN Y MANJÓN, *Derecho eclesiástico*, cit., I, p. 142; FERRERES, *La codificación del derecho canónico*, cit., p. 368. Com'è noto lo scopo di rendere conoscibile il diritto era uno dei motivi forti della posizione filocodificatoria di Bentham. Ma nessun canonista lo menziona, forse perché autore posto all'Indice.

<sup>(254)</sup> RUFFINI, *La codificazione del diritto ecclesiastico*, cit., pp. 65-66.

<sup>(255)</sup> Un non-canonista come padre Hogan, vissuto a lungo negli Stati Uniti, accenna tuttavia al problema. A suo dire il diritto inglese e quello canonico soffrivano degli stessi inconvenienti: incertezza, difetto di precisione e contraddizioni dei testi normativi. Le possibili soluzioni consistevano o nel procedere a codificazioni parziali successive o nel fare una nuova collezione esclusiva di tutto il diritto vigente o nel codificare il diritto secondo il modello francese. Ciascuno di questi progetti avrebbe però incontrato gravi difficoltà senza giungere a risultati del tutto soddisfacenti. La conclusione auspicata era di procedere comunque a importanti riforme parziali (HOGAN, *Etudes cléricales. Droit canonique*, cit., pp. 14-15).

concorrenza al suo interno tra diritto comune e diritto particolare, la sua supremazia ideale. Altri poi si erano spinti così lontano da raccomandare un codice di principi, delegando la loro applicazione all'autorità amministrativa e giudiziaria della Chiesa. Resta tuttavia debole la riflessione dei canonisti sulle finalità specifiche, di carattere pastorale, etico e spirituale, dell'ordinamento canonico. Tale carenza deriva dal fatto che la giustificazione dei suoi istituti viene imbastita su di un *impianto tipicamente positivistico*, in stretta analogia con la concezione del diritto propria degli Stati. L'orizzonte culturale dei tentativi privati di codificazione, e dei canonisti che ne dibattono il profilo complessivo, appare fortemente impregnato sia dei principi e della mentalità giusnaturalistica dell'epoca moderna, sia della visione volontaristica e autoritativa della legge. Si avverte, da un lato, l'influsso prepotente del *ius publicum ecclesiasticum* e del *Syllabus*, che nella contrapposizione frontale della figura della Chiesa a quella dello Stato moderno avevano rafforzato il processo di imitazione delle attività potestative statuali nell'ordinamento canonico, e, dall'altro, l'eredità prossima del concilio Vaticano I, che aveva completato il processo plurisecolare di accentramento del governo della Chiesa nel romano pontefice. Insomma, nonostante il desiderio di differenziarsi, il *modello statale* di diritto e di codice esce sostanzialmente legittimato e rafforzato dal dibattito esterno alla codificazione. Sotto questo profilo l'opzione prevalente della codificazione *simultanea e completa* ha certamente aumentato i rischi di incompatibilità con i caratteri propri di cui era portatore il diritto canonico.

Nella comparazione tra codice canonico e codici civili, l'aspetto tecnico più rilevante della discussione verte sul rapporto tra concezione casistica e concezione generale della legge. In sostanza si reputa che il passaggio dall'una all'altra sia da considerare una tappa obbligata per modernizzare il diritto della Chiesa. Il problema degli effetti secondari di tale scelta e della loro compatibilità con il principio dell'*aequitas canonica* viene risolto con la richiesta di lasciare al giudice ecclesiastico un margine di discrezionalità. Quest'attribuzione di potere creativo ai giudici avrebbe dovuto compensare l'assolutismo legislativo presupposto dalla svolta codificatoria.

## 8. *I presupposti favorevoli per un Codice.*

Ove si ponga mente, per un verso, all'esigenza di certezza del diritto che era affiorata nella prassi amministrativa, giudiziaria, pastorale — rappresentata con efficacia dalle gerarchie ecclesiastiche nel concilio Vaticano I — e, per un altro, all'influenza esercitata sia dalle sistemazioni scientifiche del diritto canonico sia dagli scritti e dai saggi di codificazione canonica, si può comprendere come, al momento di passaggio tra XIX e XX secolo, fosse largamente acquisita, in seno a vari settori e livelli della Chiesa, la consapevolezza del carattere ormai improrogabile di una *reformatio iuris*. Essa si configurava nei termini di una *semplificazione* dell'enorme apparato di disposizioni papali e curiali introdotte dopo il concilio di Trento, in modo da riunire in un unico libro le norme ancora valide, e di un *adattamento* di tutte quelle disposizioni che, in seguito ai profondi mutamenti intervenuti nella società civile dell'Occidente, erano divenute caduche o inapplicabili e quindi avevano necessità di essere riformate.

Si capisce che tale duplice esigenza programmatica non poteva venire corrisposta esclusivamente dall'opera svolta dai « privati dottori », ma richiedeva l'intervento in prima persona del « supremo legislatore ». Tanto gli sforzi di consolidazione delle fonti pontificie tridentine e post-tridentine quanto i tentativi privati di codificazione avevano infatti condotto, sotto il profilo normativo, a ben poca cosa: a pubblicare qualche rara collezione autentica e comunque non esclusiva di un determinato dicastero di Curia o a proporre una sintesi meramente didattica del diritto vigente. Alle permanenti difficoltà della conoscenza, dell'applicazione del *ius vigens* e dell'assenza di una base sicura su cui fondare l'elaborazione della *scientia iuris*, si sommavano quelle, non meno gravi, derivanti dalla mancanza dell'adeguamento normativo alle condizioni della società moderna.

Per mettere mano all'opera sussistevano ormai i presupposti religiosi e culturali. È sintomatico di un clima e di una percezione precorritrice dei tempi che padre Hogan scrivesse, nel 1899, a proposito della riforma del diritto canonico: « Aucune époque ne serait plus favorable que la nôtre pour exécuter des remaniements profonds. Jamais l'unité organique de l'Eglise n'a été plus entière-

ment réalisée; jamais l'autorité du Saint-Siège plus complètement admise en théorie, ni plus promptement acceptée en pratique». Ed era sempre Hogan a affermare che il compito di riformare il diritto canonico spettasse ad un altro concilio ecumenico o a un grande canonista elevato al trono pontificale come Benedetto XIV <sup>(256)</sup>.

Oltre alle condizioni interne, anche l'atmosfera culturale esterna era, in quella congiuntura storica, particolarmente favorevole all'idea della codificazione. Nella scienza giuridica e nelle decisioni politiche degli Stati dell'Europa (e non solo di essa) si registrava una grande concordanza di vedute sui vantaggi pratici e sul simbolo di progresso connessi con l'idea di dotarsi di codici e di aggiornarne i contenuti.

Ovviamente in Francia la codificazione era considerata, anche dalle tendenze più sfumate della civilistica (quelle, s'intende, meno allineate all'*Ecole de l'exégèse*), un passo obbligato delle nazioni civili. Se per Marcel Planiol l'idea di fornirsi di codici era da considerare, da oltre un secolo, prerogativa degli « Etats civilisés » <sup>(257)</sup>, per Raymond Saleilles la sostituzione della consuetudine con i codici andava riconosciuta come « une tendance inéluctable des temps modernes et de la civilisation moderne » <sup>(258)</sup>, giacché essi rappresentavano il solo strumento idoneo a garantire sia la certezza del diritto, il bisogno più urgente dell'epoca, sia l'evoluzione giuridica <sup>(259)</sup>.

Del resto anche là dove, nel corso del primo Ottocento, più forte era stata l'avversione alla codificazione — s'intende la Germania con la Scuola storica — si era registrata una notevole evoluzione che, prendendo spunto dalla concezione duale della scienza del

---

<sup>(256)</sup> HOGAN, *Etudes cléricales. Droit canonique*, cit., p. 16. Cfr. anche RUFFINI, *La codificazione del diritto ecclesiastico*, cit., p. 96.

<sup>(257)</sup> Cfr. M. PLANIOL, *Code*, in *La Grande Encyclopédie*, t. XI, s.d., p. 788 col. 1.

<sup>(258)</sup> Dal canto suo François Génay aveva scritto: « Quoi qu'on pense au sujet, soit de la valeur absolue, soit de la simple opportunité, de la *Codification*, ce phénomène social s'impose à nous aujourd'hui, sur le terrain du *fait accompli* » (F. GÉNY, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif. Essai critique*, Paris, 1932<sup>2</sup>, p. 61).

<sup>(259)</sup> R. SALEILLES, *Méthode historique et codification*, in *Atti del Congresso internazionale di scienze storiche (Roma, 1-9 aprile 1903)*, IX, *Atti della Sez. V: Storia del diritto, Storia delle scienze economiche e sociali*, Roma, 1904, p. 4.

diritto di Savigny, era riuscita a combinare e a far coesistere « scienza » e « legislazione » entro l'idea di un codice che, per riprendere Windscheid, non avesse « gli svantaggi della codificazione »<sup>(260)</sup>. Nel panorama dottrinale europeo l'unica eccezione era rappresentata dal movimento del libero diritto, un movimento che presentava paralleli non superficiali col movimento modernista nella chiesa cattolica e che, al pari di esso, era però destinato ad essere sconfitto e a restare una voce minoritaria<sup>(261)</sup>.

È poi sintomatico che anche la Germania stesse per abbandonare il diritto comune e per imboccare la strada del codice civile, mentre la Svizzera si apprestava ad elaborarlo in quello stesso torno di anni<sup>(262)</sup>. Sull'onda dei lavori preparatori del codice civile tedesco anche la cultura giuridica italiana aveva preso parte al dibattito<sup>(263)</sup>. A rinsaldare l'idea che le codificazioni fossero un vettore di civiltà e di modernità avevano contribuito anche le celebrazioni del centenario del *Code civil* iniziate qualche anno prima del 1904 in Francia e destinate ad avere una vasta eco negli altri paesi<sup>(264)</sup>.

Dunque, un coro quasi unanime di consensi induceva a pensare la codificazione, tanto nella dottrina secolare quanto nella dottrina

<sup>(260)</sup> Sul dibattito dottrinale tra i giuristi tedeschi intorno alla codificazione si veda O. JOUANJAN, *Science juridique et codification en Allemagne (1850-1900)*, in « Droits », n. 27, 1998, pp. 65-86. La citazione a p. 67. Ma si veda anche FIORAVANTI, *La scienza giuridica: il dibattito sul metodo e la costruzione della teoria giuridica dello Stato*, cit., pp. 92-126.

<sup>(261)</sup> Si rinvia alla trattazione di LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, cit., pp. 201-370. Lombardi suggerisce in più d'una occasione la necessità di studiare comparativamente i due movimenti che presentano non poche analogie strutturali.

<sup>(262)</sup> Com'è noto, il *Bürgerliches Gesetzbuch für Deutsche Reich*, promulgato il 18 agosto 1896, entrerà in vigore il 1° gennaio 1900. Il *Gesamtentwurf* del *Zivilgesetzbuch* svizzero viene terminato nel 1900 da Eugen Huber, il progetto definitivo verrà pubblicato dal Consiglio federale il 28 maggio 1904, la promulgazione avverrà il 10 dicembre 1907. Per alcuni ragguagli in merito a questi codici: WIEACKER, II, pp. 177-240; CARONI, pp. 77-90.

<sup>(263)</sup> Sulla partecipazione dei romanisti italiani cfr. MANTELLO, *Il più perfetto codice civile moderno. A proposito di BGB, Diritto romano e questione sociale in Italia*, cit., pp. 357-399.

<sup>(264)</sup> Cfr. J.-L. HALPÉRIN, *Présentation*, in *Le code civil 1804-1904. Livre du Centenaire*, n. ed. Paris, 2004.

canonistica prevalente, come una *scelta obbligata* per riformare il diritto.

Nella Chiesa restavano tuttavia aperti tre grossi problemi. Il primo riguardava la consolidata resistenza ideologica in una parte dei prelati di Curia alla forma di codificazione propria degli Stati liberali e, per contro, l'attaccamento al modello tradizione di raccolta legislativa. Il secondo era l'assunzione di una decisione personale del papa a favore di un'opera così impegnativa, difficile e lunga: «opus sane arduum, sed quo plus difficultatis habet, eo magis est tanto Pontifice dignum» avevano proferito trentatré vescovi al concilio Vaticano I <sup>(265)</sup>. Considerata l'età e le condizioni di salute di papa Pecci, tale decisione doveva evidentemente essere rimandata al successore. Il terzo problema era la determinazione dei principi, della fisionomia complessiva e delle modalità organizzative su cui imbastire un piano di lavoro così complesso e delicato.

Su questi aspetti si sarebbe spostata la discussione tra le scuole canonistiche cattoliche desiderose di conservare una piena continuità con la tradizione giuridica e quelle che aspiravano invece a modernizzare il modello legislativo della Chiesa adeguandolo a quello degli Stati.

Al contrario: le difficoltà individuate dal cardinal Mertel in sede di Vaticano I circa il salto di qualità che la codificazione in senso moderno avrebbe prodotto sulla struttura e sui principi fondamentali dell'istituzione da cui promanava (cfr. cap. IV § 5), per quanto riproposte in modo autonomo e in tempi più recenti da alcuni canonisti tedeschi e austriaci legati alla concezione della Scuola storica, resteranno una voce isolata. Esse saranno sopraffatte sia dalle posizioni maggioritarie di canonisti e di vescovi sensibili alle tante opportunità pratiche scaturenti dalla codificazione, sia dal disegno strategico del nuovo papa Pio X, che avrebbe fatto di essa la chiave di volta del suo programma.

---

(265) *Collectio Lacensis*, VII, p. 889. V. *supra*, § 1.



CAPITOLO OTTAVO

LA SCELTA DELLA CODIFICAZIONE  
E IL CONTRIBUTO DI PIO X (1904-1914)

1. Il *modus reformandi* di papa Sarto. — 2. Alle origini della scelta: la decisione personale — 3. (*segue*) Il fattore politico-internazionale. — 4. (*segue*) Il fattore giuridico-pastorale. — 5. Le linee direttive e organizzative. — 6. L'apporto di Pio X.

1. *Il modus reformandi di papa Sarto.*

Lo studio comparativo dei dispositivi e delle procedure adottate da Pio X per le diverse riforme ecclesiastiche può diventare, per un verso, uno strumento indiretto e sussidiario atto ad integrare le lacune della documentazione sugli inizi della codificazione; per un altro uno strumento di convalida delle ipotesi formulate sulla base della documentazione disponibile; ma non pienamente verificabili <sup>(1)</sup>.

Anche se manca uno studio d'insieme, le ricerche settoriali finora svolte indicano che, nella preparazione e attuazione dei suoi più rilevanti provvedimenti, Pio X è stato mosso da due fattori convergenti: un forte spirito d'iniziativa personale — che contradd-

---

<sup>(1)</sup> Solo una parte della storiografia ha incominciato da non molto a riflettere in termini non univoci e non semplicistici sulla portata di questo pontificato. Per una rassegna degli studi si rinvia a G. ROMANATO, *Dal pontificato alla canonizzazione: problemi e questioni aperte*, in *Pio X e il suo tempo*, pp. 237-273, in part. pp. 237-249. Romanato aveva in precedenza pubblicato la prima biografia scientifica: *Pio X. La vita di papa Sarto*, Milano, 1992. La duplice valenza del pontificato era stata colta da R. AUBERT, *Pio X tra restaurazione e riforma*, in *La Chiesa e la società industriale (1878 - 1922)*, a cura di E. Guerriero e di A. Zambarbieri, Cinisello Balsamo, 1990, pp. 107-154. Cfr. anche M. GUASCO, *Pio X*, in *Enciclopedia dei papi*, III, Roma, 2000, pp. 593-608. Nel frattempo sono apparsi gli atti del convegno organizzato dall'Istituto di Diritto Canonico San Pio X a Venezia il 19-20 maggio 2005 sul tema *L'eredità giuridica di san Pio X*, a cura di A. Cattaneo, Venezia, 2006.

distingue il suo pontificato e che si traduce in una volontà forte e ostinata <sup>(2)</sup> — e una valutazione negativa degli organi e del personale di governo della curia romana, da lui ritenuti poco efficienti e bisognosi di revisione. Contraddicendo una prassi secolare nella storia del papato, egli decide di avvalersi di una Segreteria privata comunemente denominata, negli ambienti curiali del tempo, « Segretariola » <sup>(3)</sup>, e di uomini di fiducia, per lo più estranei alle congregazioni, ai quali affidare determinati incarichi di studio, in modo da accentrare le decisioni ed evitare le lentezze e le resistenze che potevano provenire dall'apparato burocratico <sup>(4)</sup>.

Su questa organizzazione parallela alla Curia — atta a garantire la massima rapidità ed efficienza in un periodo segnato da grosse difficoltà interne ed esterne della Chiesa — sovrintendeva ovviamente il papa, che impostava i principi e le modalità delle riforme, dirigeva i lavori e, con l'aiuto della « Segretariola », controllava l'applicazione dei piani, seguendo un metodo sostanzialmente identico.

Innanzitutto il papa stilava di suo pugno un progetto di massima, dove denunciava i difetti della situazione esistente, enumerava le ragioni del provvedimento, indicava i criteri da adottare

---

<sup>(2)</sup> « Pie X — scrive Boudinhon — a eu le mérite d'apporter non seulement une infatigable énergie, mais encore un esprit de décision pratique absolument remarquable » (A. BOUDINHON, *L'œuvre canonique de Pie X*, in CaC, XXXVIII, 1915, p. 338). A sua volta, Salvatorelli giunge ad affermare che Pio X « nei suoi atti è stato sempre guidato da un piano di condotta personale, fino ad agire contro la volontà dei suoi più fidi » (L. SALVATORELLI, *La Chiesa e il mondo*, Roma, 1948, p. 128).

<sup>(3)</sup> Esplicita la deposizione del « cappellano segreto » di Pio X, Giovanni Bressan, il quale, alla domanda se il papa fosse solito « fare a meno dell'opera dei Sacri Dicasteri preposti al governo della Chiesa usando di preferenza dell'opera della sua Segreteria particolare », rispondeva: « È esatto che vari affari il Servo di Dio li trattava personalmente, quando vedeva nettamente il da farsi e temeva che attraverso gli uffici si verificassero troppe lungaggini. E in tali casi, spesso usava della Segreteria particolare, dando precise direttive e giungendo perfino a stendere le minute » (*Disquisitio*, p. 17). Cfr. anche ROMANATO, *Pio X*, cit., pp. 234-238.

<sup>(4)</sup> Sull'organizzazione della « Segretariola »: S. PAGANO, *L'archivio particolare di Pio X all'Archivio Segreto Vaticano*, in *Pio X e il suo tempo*, pp. 155-164. Per l'inventario, cfr. A.M. DIEGUEZ, *L'archivio particolare di Pio X. Cenni storici e inventario*, Città del Vaticano, 2003. Una porzione di questi documenti è stata recentemente pubblicata nei due volumi *Le carte del « sacro tavolo »*, a cura di A.M. DIEGUEZ - S. PAGANO, Città del Vaticano, 2006.

per porre rimedio e precisava le competenze dei dicasteri sulla materia oggetto di revisione. Così avviene con la riforma dei seminari (chirografo al card. Ferrata del 16 gennaio 1905) <sup>(5)</sup>, con la riforma della curia romana (« progetto di riordinamento delle Sacre Congregazioni Romane » del novembre 1907) <sup>(6)</sup>, con la riforma del salterio nel breviario e messale romano (chirografo del 2 luglio 1911) <sup>(7)</sup>; e l'elenco potrebbe allungarsi. Al riguardo merita richiamare l'osservazione generale di Merry Del Val secondo cui « molto spesso Pio X scriveva da sé le minute d'importanti documenti o forniva larghi schemi e copioso materiale per la loro compilazione » <sup>(8)</sup>.

Una volta fissati i termini generali della riforma in questione, papa Sarto incaricava dello studio della materia una o al massimo due commissioni, ordinariamente composte di cardinali e di consultori delle congregazioni romane, ma talvolta, come si è detto, anche di persone esterne alla Curia, scelte di preferenza tra i religiosi e i prelati che mostravano una consonanza di idee con i suoi programmi <sup>(9)</sup>. La scelta dei membri, nominati dal papa, poteva essere demandata ad un dicastero della Curia *ratione materiae* (ad es. la Congregazione dei vescovi e regolari per la riforma dei seminari) anche se, nella maggior parte dei casi, era fatta direttamente dal pontefice, d'intesa con qualche consigliere intimo. Il numero dei membri variava notevolmente con l'ampiezza della materia: da un minimo di tre per la riforma del catechismo ad un massimo di sedici cardinali e di diciassette consultori (a cui furono aggiunti altri

<sup>(5)</sup> Cfr. FANTAPPIÈ 1999b, in part. pp. 606-610.

<sup>(6)</sup> L'autografo papale si trova riprodotto e trascritto da G. FERRETTO, *La riforma del Beato Pio X*, in APO, XXV, 1952, pp. 38-41, 44-52. Benché particolarmente complessa, la riforma della curia romana fu realizzata personalmente da Pio X in tempi brevissimi: dall'autunno 1907 al 29 giugno 1908, data della *Sapienti Consilio*.

<sup>(7)</sup> I principali atti della riforma liturgica di Pio X sono il m.p. *Tra le sollicitudini* (1903), la cost. ap. *Divino afflatu* del 1911 e il m.p. *Abhinc duos annos* del 1913. Merita notare che anche queste riforme sono state codificate nelle *Additiones et variationes in rubricis Breviarii (Missalis) ad normam bullae « Divino afflatu » et subsequentium S. R. C. decretorum* del 1914.

<sup>(8)</sup> MERRY DEL VAL, p. 48.

<sup>(9)</sup> Si pensi al ruolo chiave avuto da Gènnari e Gasparri per la codificazione del diritto canonico, da padre Benedetti per la riforma del Catechismo e dei seminari, da padre Angelo De Santi per la riforma della musica sacra.

venticinque) per la codificazione del diritto canonico. Mediamente il numero era di sei o sette, avendo Pio X particolarmente a cuore la snellezza dei lavori (è il caso della riforma della Curia e dei seminari). A sua volta la commissione si avvaleva di esperti o collaboratori esterni (teologi, canonisti, vescovi residenziali, prelati di Curia) il cui numero poteva diventare anche molto ampio e rappresentativo delle chiese particolari. In ogni caso era il papa a rivedere e approvare la loro lista.

Sempre il papa assegnava i compiti e fissava l'ordine dei lavori delle commissioni, che dovevano restare *sub secreto pontificio* <sup>(10)</sup>. Quando la riforma non era affidata ad alcuna congregazione di curia, l'esigenza di sovrintendere al suo corso veniva soddisfatta mediante incontri periodici del papa con i membri delle commissioni o con i loro presidenti o segretari <sup>(11)</sup>. Pio X non mancava, infine, di vigilare personalmente o tramite i suoi segretari privati, ed in specie il Bressan, sull'andamento ordinario dei lavori <sup>(12)</sup>.

Questi sintetici cenni ricostruttivi del *modus procedendi* di Pio X sono sufficienti per intuire la *magna pars* da lui avuta nelle singole riforme <sup>(13)</sup> e quindi anche in quella del diritto canonico, che gli

<sup>(10)</sup> L'introduzione del segreto pontificio per i membri chiamati a cooperare alle riforme di Pio X avviene nei casi più delicati e allo scopo di preservare il lavoro delle commissioni da ogni ingerenza e interferenza esterna. Essa trova un precedente nel concilio Vaticano I. Cfr. H. SCHWENDENWEIN, *Secretum pontificium*, in *Ex aequo et bono. Willibald M. Plösch zum 70. Geburtstag*, hrsg. von P. Leisching-F. Pototschnig-R. Potz, Innsbruck, 1977, pp. 295-307.

<sup>(11)</sup> Riferisce il padre Benedetti, segretario dell'organismo per la riforma del Catechismo: « La Commissione doveva lavorare però sotto la propria responsabilità, riferendo tutto al Santo Padre. Il quale ha preso parte così attiva, ha così bene diretto i lavori dall'alto, ha sciolto le difficoltà e i dubbi, che periodicamente gli sommetteva il segretario [...] (P. BENEDETTI, *Intorno al Catechismo. Lettere a un parroco*, Roma, 1916, p. 26).

<sup>(12)</sup> Il « cappellano segreto » Giovanni Bressan fungeva spesso da tramite con i presidenti e i segretari delle commissioni di riforma (NORDERA, pp. 289-290; ROMANATO, *Pio X*, cit., pp. 234-235; 242-244). Ma si veda anche ASCEC, *Seminari - Italia - Seminari. Progetto per concentrazione e commissione speciale dall'anno 1905 all'anno 1908*, lettere di Bressan al card. Ferrara). Ampie notizie su Bressan in *Carte del « sacro tavolo »*, I, pp. XVII-XVIII e 3-4 nota 2.

<sup>(13)</sup> È significativo che, dopo aver indicato i più salienti provvedimenti di riforma emanati da Pio X — da quello sulla Curia a quello sui seminari, dal codice canonico al catechismo per i fanciulli —, Merry del Val abbia voluto attestare « che tutto questo

stava particolarmente a cuore <sup>(14)</sup> al punto da farne coincidere l'inizio con l'onomastico del papa e con la festa del patrono della Chiesa <sup>(15)</sup>.

## 2. *Alle origini della scelta: la decisione personale.*

Un punto di partenza per risolvere il problema storiografico e dottrinale dell'attribuzione della scelta della codificazione canonica a tre diverse personalità — il papa, il card. Gènnari, mons. Gasparri (cfr. Parte II, Premessa) — può essere la testimonianza, inespiegabilmente trascurata, del Segretario di Stato Merry del Val, la quale, oltre a mettere in evidenza la « particolarissima cura con la quale Pio X iniziò il lavoro del Nuovo Codice delle Leggi Canoniche e ne diresse lo studio preparatorio » <sup>(16)</sup>, attesta che il papa aveva *manifestato subito* il progetto di fare un codice:

Due o tre giorni dopo la sua Elezione al Pontificato manifestò la sua ferma intenzione di dar mano a questo grandioso lavoro [il Codice di diritto canonico] che Egli — amante, com'era, di provvedimenti pratici ed efficaci — aveva sempre desiderato di vedere compiuto <sup>(17)</sup>.

Quest'importante attestazione risulta confermata, in primo luogo, dalla pendenza del febbraio 1904 sulla *Codificazione del diritto canonico* della Congregazione degli affari straordinari, là dove si afferma che « il Sommo Pontefice Pio X [...] già prima di cinger la tiara era penetrato di questa necessità » <sup>(18)</sup>; e, in secondo luogo,

---

enorme lavoro fu dovuto principalmente e spesso esclusivamente alla sua iniziativa personale [...] (MERRY DEL VAL, p. 91).

<sup>(14)</sup> Del resto, a un anno dalla morte di Pio X, Boudinhon aveva posto il problema dell'apporto personale di Pio X all'opera canonica (BOUDINHON, *L'oeuvre canonique de Pie X*, cit., p. 239; trad. it. *L'opera di Pio X nella legislazione canonica*, Treviso, 1916, p. 9).

<sup>(15)</sup> A richiamare questa coincidenza, per lo più dimenticata, è lo HILLING, *Von wem ist der Plan*, cit., p. 91.

<sup>(16)</sup> MERRY DEL VAL, pp. 91 e 94. E prosegue: « La storia dirà che Egli era molto più che non semplicemente il 'Papa buono', come generalmente veniva chiamato. E questo lo si comprenderà meglio con il tempo ».

<sup>(17)</sup> Ivi, p. 92.

<sup>(18)</sup> S. CONGREGAZIONE DEGLI AA.EE.SS., Roma, *Codificazione del diritto canonico*, febbraio 1904, ora edita in LDP, p. 273.

dalla testimonianza orale del cardinal Hartmann, arcivescovo di Colonia, raccolta da Hilling nel 1915, secondo la quale il papa aveva *concepito* il suo proposito di operare la codificazione nella prima notte dopo la sua elezione (4 agosto 1903) <sup>(19)</sup>.

In senso contrario a queste affermazioni, si colloca il racconto che Gasparri lesse nel 1934 a Roma durante il Congresso internazionale di storia del diritto canonico. La decisione di fare il codice sarebbe stata presa da Pio X dopo aver ascoltato il « suggerimento » dello stesso Gasparri e avere ricevuto la conferma del cardinal Gènnari. Nella prima udienza concessa al segretario della Congregazione degli affari straordinari, alla domanda: « Che cosa vi sarebbe da fare ora qui? », il Gasparri aveva risposto: « Vi sarebbe da fare il Codice di diritto canonico, Beatissimo Padre ». In un'udienza successiva concessa al cardinal Gènnari, questi avrebbe dato « le stesse risposte », aggiungendo che il lavoro « sarebbe in ottime mani se venisse affidato al Segretario della Sacra Congregazione degli AA. EE. SS. » <sup>(20)</sup>.

Per valutare la portata effettiva di questa testimonianza in rapporto alle precedenti è essenziale precisare la scansione cronologica delle udienze papali. Gasparri non offre ragguagli molto precisi: riferisce che Gènnari fu ricevuto « pochi giorni dopo » di lui e, quanto alla data del suo incontro col papa, afferma che ciò avvenne « quasi subito dopo » l'elevazione di Pio X al pontificato. Con ogni verosimiglianza Gasparri si riferisce all'udienza del 7 agosto 1903 attestata dall'*Osservatore Romano* <sup>(21)</sup>. A conclusione del suo racconto fornisce però altre coordinate temporali in cui collocare l'udienza a Gènnari: « Fu allora, cioè una settimana circa dopo la sua elevazione al Supremo pontificato, che Pio X decise la compilazione

---

<sup>(19)</sup> N. HILLING, *Die Reformen des Papstes Pius X. auf dem Gebiete der kirchenrechtlichen Gesetzgebung*, in AKKR, 1915, p. 88. Cfr. anche ID., *Pius X und die Kodifikation des Kirchenrechts*, ivi, CI, 1921, p. 40.

<sup>(20)</sup> GASPARRI, pp. 3-10.

<sup>(21)</sup> L'« Osservatore Romano » dell'8 agosto 1903 scrive che « nelle ore antimeridiane » del giorno precedente Pio X ha ricevuto i cardinali Gibbons, Capecelatro, Di Pietro, Sancha y Hervás, Ferrata, Aiuti, Respighi, Langénieux, Richard, Labouré, Lecot e Mathieu. « E quindi ha ricevuto Monsig. Pietro Gasparri, arcivescovo titolare di Cesarea di Palestina, Segretario degli Affari Ecclesiastici Straordinari e Monsignor Lugari, Assessore del S. Ufficio ».

del Codice di diritto canonico, assegnandone a me l'attuazione [...] » (22). Dato che l'elezione del Sarto è del 4 agosto 1903 e la data dell'udienza papale è il giorno 7, la « decisione » di fare il codice sarebbe da collocare all'incirca l'11 e l'udienza papale al Gènnari nei giorni compresi tra il 7 e l'11 agosto (23).

Si deve, quindi, ammettere la concordanza dell'affermazione di Gasparri con la testimonianza di Merry del Val, prima rievocata, secondo cui il papa aveva già manifestato la sua intenzione « due o tre giorni dopo la sua elezione », cioè tra il 6 e il 7 agosto. Risulta inoltre confermato da una fonte ufficiale che Gasparri ebbe l'udienza pontificia, anche se non si hanno altri riscontri del contenuto della conversazione. Non c'è motivo di dubitare del suo racconto ed in particolare di aver parlato, in quell'occasione, a Pio X della necessità del codice. Ma, concesso questo, non gli si deve far necessariamente credito della pretesa rivendicazione della paternità assoluta di quell'idea, dato che il papa « già prima di cinger la tiara » aveva quest'intenzione e già il giorno 6 se non, al più tardi, il 7 agosto l'avrebbe espressa.

C'è di più. Di « santo suggerimento » a proposito del codice canonico scrive il papa al Gènnari in un chirografo dell'11 gennaio 1904 che era stato riprodotto in fotografia nel « *Monitore ecclesiastico* » del 1917 e che Gasparri, nel 1934, non poteva ignorare. Sembrerebbe dunque logico pensare che Gasparri rielabori il racconto dei fatti e usi lo specifico termine di « suggerimento » con l'intenzione di correggere l'interpretazione fino allora comunemente data a quel documento. La conclusione del racconto di Gasparri resta comunque imprecisa, perché la « decisione » di fare il Codice fu presa da Pio X, propriamente parlando, non nell'agosto 1903 ma solo nel marzo 1904. È vero che si può distinguere tra la decisione e l'attuazione della stessa, tra il proposito e la sua realizzazione, ma allora non si capisce perché Gasparri non spieghi come mai il pontefice avesse rimandato di ben sette mesi l'avvio ai lavori. Sotto questo profilo, ancor meno sostenibile risulta l'altra affermazione di

---

(22) GASPARRI, p. 5.

(23) Ad un primo spoglio dell'« *Osservatore Romano* » non risulta nessuna udienza pontificia di Gènnari nel periodo compreso tra il 7 e l'11 agosto 1903. Ma non si può escludere che il papa lo abbia ricevuto in forma privata.

Gasparri secondo cui « fu allora » che il papa gli assegnò l'« attuazione » del Codice.

La rivendicazione esclusiva che Gasparri fa della scelta e della cura del Codice appare in qualche contraddizione con il surricordato chirografo papale a Gènnari, che vale rileggere nella parte centrale:

Facendo tesoro del santo suggerimento, che l'Eminenza Vostra mi ha dato, conviene dar principio all'opera troppo necessaria dello studio per la compilazione del Codice Canonico; e perciò prego l'Eminenza Vostra di preparare un brevissimo Motu-Proprio da spedirsi a tutti quegli E.mi Cardinali e Consultori, che in seguito designeremo insieme come i più abili per tale lavoro <sup>(24)</sup>.

Secondo alcuni questo testo avvalorerebbe la tesi che sia stato esclusivamente Gènnari a « suggerire » a Pio X la scelta della codificazione <sup>(25)</sup>. Si deve comunque osservare che il « santo suggerimento » di cui scrive il papa, in coerenza con il senso logico della missiva, sembra piuttosto da riferire al « conviene dar principio all'opera troppo necessaria ». Di conseguenza, resta impregiudicata, in questo documento, la questione di chi abbia avuto per primo l'idea di fare il Codice, mentre sarebbe comunque da ascrivere ad un intervento di Gènnari su papa Sarto la decisione di *dare inizio* ai lavori del Codice.

Ma occorre fare un'altra notazione importante — in genere non richiamata —, ed è che il papa, nella seconda parte della lettera, esprime la sua intenzione di procedere, subito dopo l'emanazione del *motu proprio* preparato dal Gènnari, alla formazione di una commissione di cardinali e di consultori previa intesa tra lui e il medesimo cardinale. L'espressione: « che in seguito designeremo insieme », se da un lato sta ad indicare la esplicita richiesta del papa di collaborazione e di consiglio per l'immediato futuro (« Mi perdoni — concludeva il papa nella missiva al Gènnari — se abuso della grande sua bontà »), dall'altra presuppone, in linea con quanto

<sup>(24)</sup> La missiva è pubblicata nell'articolo *Il codice canonico e il nostro fondatore*, in ME, XLII, 1917, p. 269.

<sup>(25)</sup> È la tesi ripetutamente abbracciata da FALCO, p. 103, dal ME, LXV, 1940 (supplemento dedicato al Gènnari); CII, 1977 (numero commemorativo del Gènnari in cui si vedano gli articoli di F. ROMITA e di Ch. LEFEBVRE) e, in ultimo, da G.G. FAGIOLI VERCELLONE, *Gennari, Casimiro*, in DBI, LIII, pp. 195-196.

espresso all'inizio della missiva, un'intesa precedente tra il papa e il Gènnari attorno a un piano almeno in parte già concordato. Del resto le occasioni di incontro e di discussione tra loro non mancavano, essendo il cardinale membro di numerose congregazioni e commissioni di Curia <sup>(26)</sup>.

Potrebbe rientrare in questa azione collaborativa di Gènnari anche la stesura della ponenza *Codificazione del diritto canonico* che nel febbraio 1904 sarà stampata ad uso interno della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari. Questo documento — reso necessario a seguito della decisione di non procedere più direttamente alla redazione del codice canonico ma di richiedere, in via preliminare, un parere sulla sua opportunità e modalità alla suddetta Congregazione <sup>(27)</sup> — è stato finora ritenuto opera del Gasparri. Ma gli argomenti solitamente addotti per avvalorare questa paternità — la funzione di segretario della Congregazione che in quel momento egli ricopriva o, in positivo, l'identità della grafia e del contenuto con altri suoi scritti — non sembrano convincenti <sup>(28)</sup>.

Va, invece, considerato che i due documenti — la minuta di *motu proprio* e la ponenza che narra lo sviluppo storico delle collezioni canoniche — materialmente sono l'uno parte integrante dell'altro e formalmente risultano collegati dallo sviluppo logico del

---

<sup>(26)</sup> V. APPENDICE, II, A, s. v.. Risulta, ad esempio, che Gènnari sia stato ricevuto dal papa il 20 agosto del 1903 dopo i cardinali Ferrata, Satolli e Macchi (AE, 1903, p. 430).

<sup>(27)</sup> I dubbi su cui i cardinali membri della Congregazione saranno chiamati ad esprimersi nell'adunanza del 3 marzo 1904 vertevano sull'opportunità di « dare al diritto canonico un nuovo ordinamento e una nuova forma » e, in caso affermativo, sulla fisionomia che questo ordinamento e questa forma dovevano assumere nonché sulla convenienza di rendere ufficiale tale decisione con il *motu proprio* redatto da Gènnari (LDP, p. 274).

<sup>(28)</sup> L'attribuzione della ponenza a Gasparri è affermata da LLOBELL-DE LEON-NAVARRETE sulla base dell'« inconfondibile grafia del Gasparri » e della « evidente coincidenza di questo testo con quella che sarà la *Praefatio* dell'edizione del *Codex* con annotazione delle fonti curata dal Gasparri » (LDP, pp. 27-28, ma si veda anche il titolo di p. 262). Ma la prova grafica non appare probante perché alla mano di Gasparri sono attribuibili solamente alcune rilevanti integrazioni ad un testo scritto da altra mano (cfr. *infra*, nota 30). Quanto alla prova logica, che pretende di fondarsi su una sostanziale identità del contenuto di due scritti, l'ultimo dei quali firmato da Gasparri, essa è da considerare equivoca in quanto questi potrebbe essersi servito della ponenza indipendentemente dal fatto di esserne stato lui l'autore, sia a motivo della continuità dei lavori della codificazione, sia per le integrazioni da lui apportate alla ponenza.

discorso, che tende ad illustrare la necessità di una *reformatio iuris* e che connette esplicitamente la *narratio* con il *motu proprio*, sia per quanto riguarda i motivi di convenienza della riforma, sia per ciò che concerne il disegno più ampio del pontificato di Pio X, entro il quale essa si inquadra <sup>(29)</sup>. Il che rende improbabile che i due documenti siano opera di persone diverse, anche se non è da escludere che il testo base sia stato rimaneggiato da qualche ufficiale di Curia prima di venire corretto dalla mano di Gasparri <sup>(30)</sup>.

Ammissa questa conclusione logica, contro l'attribuzione della pendenza al Gasparri milita tanto la mancanza di analogie di stile e di contenuto con i suoi corsi di diritto canonico <sup>(31)</sup>, quanto il riferimento al fatto che il Sarto « già prima di cingere la tiara era penetrato di questa necessità » (*sc.* di fare il Codice) <sup>(32)</sup>; a favore della paternità del Gènnari, invece, militano alcuni elementi sostanziali, come la somiglianza di stile, l'impiego di medesimi termini <sup>(33)</sup>,

---

<sup>(29)</sup> Appare evidente il nesso tra la conclusione della pendenza (« Il Sommo pontefice Pio X [...] ha giudicato esser giunto il momento di por mano, coll'aiuto di Dio, alla grande opera, ripromettendosi da essa i più vantaggiosi risultati per il rinverimento della disciplina ecclesiastica, la cui osservanza va meritatamente riputata come uno dei mezzi più efficaci a ristaurare la società in Cristo ») e l'inizio del *motu proprio* nella prima redazione del Gènnari (cfr. FANTAPPIE 2002b, *Appendice*, n. 1).

<sup>(30)</sup> Gli interventi significativi di Gasparri consistono nella cancellazione di un brano tratto dal canonista De Angelis e in diverse aggiunte integrative o correttive, qui di seguito elencate mediante il riferimento alle parole estreme: « Quindi il *Decretum Gratiani*... nei secoli seguenti »; « i Canoni così detti degli Apostoli » (aggiunto « così detti »); « Il Decreto di Graziano... i canoni in esso contenuti »; « e purtroppo si deve confessare... anche molto da aggiungere » (LDP, p. 264); « determinando anche alcuni punti... *Secunda Collectio*, etc. » (ivi, pp. 264-265); « sono state approvate dalla Santa Sede... le leggi longobarde e le leggi di vari Imperatori » (ivi, pp. 267-268). Forse quest'ultima è la postilla più importante di Gasparri, essendo diretta a stabilire un contrappunto tra il *Corpus iuris civilis* e il *Corpus iuris canonici* secondo l'intendimento che, nel Cinquecento, era stato di G.P. Lancellotti e che nell'Ottocento aveva trovato una ripresa tematica nell'Accademia di conferenze storico-giuridiche (cfr. *supra*, cap. III § 5).

<sup>(31)</sup> Si confronti il *De Collectionibus legum ecclesiasticarum* tratto dai suoi corsi all'Institut Catholique di Parigi e pubblicato da P. FEDELE in « *Ephemerides iuris canonici* », XLVI, 1990, n. 2-3, pp. 201-214.

<sup>(32)</sup> Infatti sembra improbabile che questa asserzione provenga da Gasparri, giovane prelado curiale che non aveva avuto in precedenza rapporti col Sarto, ed è più verosimile che sia il frutto dei contatti tra il Gènnari e il Sarto stretti precedentemente all'elevazione di quest'ultimo al soglio pontificio.

<sup>(33)</sup> Si notino le coincidenze tra alcune locuzioni tipiche che collegano i capoversi

nonché alcune coincidenze di concetti riscontrabili nelle sue opere di casistica <sup>(34)</sup>.

Il fatto che Pio X, nella fase di avvio della codificazione, ricorra a diverse forme di consiglio, di aiuto e di collaborazione induce a indagare più a fondo nel campo dei rapporti personali che egli intratteneva col Gènnari e col Gasparri, al fine di determinare il loro contributo alla genesi del codice canonico.

Il Sarto aveva espresso il suo apprezzamento al Gènnari già nel 1901 per l'invio delle *Consultazioni morali* <sup>(35)</sup>; due anni dopo, durante il conclave, questa stima si era manifestata al più alto grado mediante la proposta al cardinal Ferrari di promuovere la candidatura del Gènnari o del Prisco al posto della sua <sup>(36)</sup>. Appena eletto papa, il Sarto affida a Gènnari diversi e rilevanti incarichi in Curia — il più importante sarà quello di prefetto della Congregazione del Concilio dal 1908 al 1914 — e lo chiama a contribuire alla preparazione di diverse riforme <sup>(37)</sup>.

---

(« È appena necessario di osservare... », « fa d'uopo », « Se non che », « Finalmente », ecc.) o che concludono un ragionamento (« Dal fin qui detto apparisce che... », « Dal detto risulta che... »; ecc.) nella ponzina (edita in LDP, pp. 263-274) e nelle *Consultazioni morali - canoniche - liturgiche...* del GENNARI (Napoli, 1893).

<sup>(34)</sup> Si vedano, ad es., i brani sul carattere privato dell'opera di Graziano (LDP, p. 264; *Consultazioni*, cit., pp. 456 e 470), sulla riforma delle leggi ecclesiastiche a motivo delle mutate circostanze (LDP, p. 270; *Consultazioni*, cit., p. VI), sulla necessità di un aggiornamento delle leggi sul digiuno e astinenza (LDP, p. 271; *Consultazioni teologico - morali...*, Roma, 1907, pp. 877-878). Un altro parallelo qualificante verte sul problema del diritto suppletorio in mancanza di una legge canonica scritta (ricorso al diritto romano o al diritto civile, alla giurisprudenza, all'insegnamento dei dottori) (LDP, p. 269) da confrontare con l'intervento del Gènnari al Congresso dei cardinali del 26-28 giugno 1904, ivi, p. 338, e con quanto riferisce il Casseta circa il parere dello stesso Gènnari espresso il 18 febbraio 1903 nella plenaria della Congregazione del Concilio (F. Casseta, *Diario*, in BAV, *Vat. Lat.* 14683 f. 50v).

<sup>(35)</sup> All'invio delle *Consultazioni morali - canoniche - giuridiche*, pubblicate in due volumi nel 1901, il patriarca di Venezia si congratulava col Gènnari « pel diritto che si è acquistata alla gratitudine specialmente dei vescovi e del Clero in cura d'anime, che hanno bisogno quasi tutti i dì di consultare quest'opera per avere in mille casi una direzione sicura » (lettera s.d. edita in *Il cardinale Casimiro Gènnari (1839-1914)*, Supplemento a ME, LXV, 1940, p. 38.

<sup>(36)</sup> Cfr. SNIDER, p. 98.

<sup>(37)</sup> Nel 1904 Gènnari è nominato membro della Congregazione per la revisione dei concili provinciali e della Commissione cardinalizia per la preservazione della Fede (ASV, *Segreteria di Stato*, 1904, prot. n. 5292 e 7860). Come attesta Gasparri, egli

Non c'è dubbio che l'alta considerazione del Sarto per Gènnari derivasse, fin dal patriarcato a Venezia, dalle sue qualità di canonista assiduamente impegnato sul duplice fronte della diffusione della più recente legislazione ecclesiastica in mezzo al clero e dell'applicazione della dottrina cattolica ai problemi giuridici e morali sollevati dalle trasformazioni della società mediante il metodo casistico. Con l'entrata del Gènnari nel collegio cardinalizio, questa stima dovette accrescersi sia per la convergenza di vedute sui problemi più urgenti della Chiesa — alla cui soluzione collaboreranno insieme —, sia per il comune orientamento culturale che designo, per semplicità, « intransigente »<sup>(38)</sup>, sia per una affine sensibilità spirituale<sup>(39)</sup>.

Del resto, l'importanza del teologo e giurista Gènnari in Curia era già stata riconosciuta sotto il precedente pontificato allorché, dal 1895 al 1901, aveva ricoperto l'importante ufficio di assessore del

---

elabora, tra l'altro, i decreti *Sancta Tridentina Synodus* e *Quam singulari* relativi alla Comunione frequente e alla Comunione dei fanciulli (P. GASPARRI, *Catechismus catholicus*, 1932<sup>10</sup>, p. 10 nota 1).

(38) Si legga il giudizio che, dopo la sua morte, il card. Agliardi esprime al card. Bonomelli sul conto del Gènnari: « Un canonista di gran valore; uomo retto e laborioso quant'altri mai; per la parte politica non leggeva che l'*Unità Cattolica*; così avveniva che in questa materia le sue idee erano molto ristrette e intransigenti » (*Corrispondenti bonomelliani*, a cura di G. Astori e A. Fappani, Brescia, 1969, p. 156). Sui legami con il giornale intransigente: M. TAGLIAFERRI, *L'Unità Cattolica. Studio di una mentalità*, Roma, 1993, pp. 69, 79, 184. Valutazioni contrastanti si hanno, invece, sull'attitudine del Gènnari nei confronti dei modernisti: vi è chi afferma che egli abbia preso parte alla repressione antimodernista (L. BEDESCHI, *Nuovi documenti per la storia dell'antimodernismo*, in CENTRO STUDI PER LA STORIA DEL MODERNISMO, *Fonti e documenti*, n. 15, Urbino, 1986, pp. 450-451) e chi, invece, definisce la sua posizione « prudente e moderata », nonché ispirata al « senso di equità e di giustizia » (E. COLAGIOVANNI, *Il « Monitor Ecclesiasticus » a 115 anni dall'inizio della sua pubblicazione e a 150 anni dalla nascita del Cardinale Casimiro Gènnari, suo fondatore*, in S.E.R. *Casimiro Gènnari cardinale di Santa Romana Chiesa cittadino di Maratea, 150° anniversario della nascita*, Atti del convegno Maratea, 27 dicembre 1989, a cura di J. Cernicchiaro, Maratea, 1990, pp. 93-94).

(39) Si segnala la consonanza di vedute tra il Gènnari e Pio X attorno al problema della riforma del canto e della musica sacra (si veda la polemica contro « le musiche profane che somigliano alle teatrali » e la premura che la Chiesa deve avere per « la purezza del canto sacro, preservandola da profane adulterazioni » in GENNARI, *Consultazioni morali - canoniche - liturgiche*, cit., pp. 516-518 e 544-546). Tracce evidenti della comune sensibilità religiosa emergono dal carteggio del Gènnari con la serva di Dio Madre Maria di Gesù Landi edito in *San Pio X e l'Incoronata*, Napoli, Laurenziana, 1966.

Sant'Uffizio <sup>(40)</sup>. Sembra che Gènnari avesse tratto da questa esperienza la convinzione che bisognasse intraprendere la codificazione del diritto canonico e ne avesse reso partecipe lo stesso Leone XIII. Sennonché questi, dopo aver convenuto su questa opportunità, avrebbe addotto i motivi della sua veneranda età e del lungo tempo necessario per realizzare un'opera così complessa, per demandarne la cura al successore <sup>(41)</sup>. Seppure privo di forza dimostrativa, quest'episodio è apparso ad Hilling « in sé molto verosimile, poiché durante la sua vita il cardinal Gènnari dimostrò il massimo interesse per il diritto canonico ed era considerato come il massimo esperto di questa materia nel Sacro Collegio » <sup>(42)</sup>. A conferma di quest'affermazione si possono ricordare gli stretti rapporti intrattenuti in questi anni dal Sant'Uffizio e dai dicasteri romani con la rivista del Gènnari « Il Monitore ecclesiastico », la quale, prima della pubblicazione degli « Acta Sanctae Sedis » e degli « Acta Apostolicae Sedis », diviene un « organo semi-ufficiale della Santa Sede » <sup>(43)</sup>.

Tanto i legami di Gènnari col Sarto sono strutturati nel tempo e si radicano in una comune sensibilità religiosa e culturale, quanto

---

<sup>(40)</sup> Secondo alcuni Gènnari avrebbe collaborato alla stesura di alcune encicliche di Leone XIII, tra cui la *Satis cognitum* del 29 giu. 1896, la *Fidentem priumque* del 20 set. 1896, la *Divinum illud munus* del 9 mag. 1897, e l'*Annum sacrum* del 25 mag. 1899 (cfr. G. DI RUOCCO, *Il Cardinale Casimiro Gènnari pastore e giurista [1839-1914]*, Napoli, 1995, pp. 111-113; FAGIOLI VERCELLONE, *Gennari*, cit., pp. 194-196; V. FAGIOLO, *Discorso commemorativo del card. Casimiro Gènnari*, ora in Id., *Miscellanea. Diritto canonico e pastoraltà*, Città del Vaticano, 2001, p. 72).

<sup>(41)</sup> HILLING, *Kardinal Gènnari als Anreger*, cit., p. 228, che si fonda sui cenni biografici del Gènnari pubblicati nel fascicolo 1940 del « Monitore ecclesiastico » in occasione del centenario della sua nascita. Commentando questa nota dell'Hilling, nel marzo 1941 la rivista precisa anche la fonte della notizia nel notaio Luigi Marini d'Armenia, nipote del cardinale Gènnari, suo intimo confidente ed esecutore delle sue volontà (S.A., *Il card. Gennari e la codificazione del diritto canonico*, in ME, LXVI, 1941, p. 76-77). Cfr. anche F. ROMITA, *Commemorazione di Casimiro Gènnari*, ivi, CII, 1977, p. 84; DI RUOCCO, *Il Cardinale Casimiro Gènnari*, cit., p. 121.

<sup>(42)</sup> HILLING, *Kardinal Gènnari als Anreger*, cit., p. 228.

<sup>(43)</sup> Cfr. COLAGIOVANNI, *Il « Monitor Ecclesiasticus »*, cit., p. 98. Nell'archivio del Sant'Uffizio risulta una richiesta del cardinal Gènnari, accolta dal papa, « di permettergli ancora [dopo la sua promozione al cardinalato] la pubblicazione dei decreti del S. Ufficio che contengono dottrine utili a conoscere, siccome si è degnata di permettergli fino ad ora » (ACDF, *Priv. S.O.*, 1901-1905, n. 89/n. 130, 29 mar. 1901; cfr. anche 25 giu. 1903).

quelli di Gasparri con Pio X datano dalla sua elezione e si fondano sulla leale collaborazione del giovane prelado di Curia, anziché su un medesimo sentire. Sotto il profilo operativo questa relazione è destinata ad infittirsi con l'avvio vero e proprio dei lavori della codificazione e, quindi, solo nella fase successiva a quella di cui ci stiamo occupando. Nonostante ciò esiste, anche per Gasparri, una 'catena' di uomini e di idee che risale ad una o due generazioni precedenti e che lo conduce, per vie parallele a quella di Gènnari e dello stesso Pio X, ad imboccare la strada della codificazione.

Bisogna risalire al periodo di praticantato di Gasparri presso la segreteria del cardinal Mertel, al loro scambio epistolare negli anni del lungo soggiorno parigino del giovane professore dell'Institut Catholique di Parigi, alle visite estive da questi puntualmente fatte al vecchio cardinale giurista morto nel 1899 (cfr. cap. V § 1). E ricordare che Mertel aveva svolto, nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, la stessa funzione di alto consigliere giuridico di Leone XIII che poi, nei primi anni del Novecento, sarà di Gènnari in rapporto a Pio X; che Mertel aveva lavorato, dietro incarico papale, ad un piano di riforma della Curia formulato da una Commissione di cinque cardinali sotto la sua presidenza; che Mertel, sempre per mandato papale, aveva ripreso in mano il progetto, abbozzato dal cardinal Consalvi, di un codice civile per lo Stato pontificio; che Mertel aveva incoraggiato il canonista Colomiatti nell'impresa di raccolta e di aggiornamento della legislazione pontificia nel *Codex iuris pontificii seu canonici*, pubblicato negli anni a ridosso della codificazione, tra il 1888 e il 1907 <sup>(44)</sup>.

Occorre poi tener conto del percorso intellettuale di Gasparri, rivolto a dare una sistemazione logica alle materie canonistiche, e dell'influenza su di lui esercitata dalla cultura giuridica francese, che aveva fatto della codificazione un vero e proprio mito in grado d'influenzare anche l'attività scientifica di diversi canonisti, distintisi per aver fornito, a titolo privato, esemplificazioni e codificazioni parziali del diritto della Chiesa (cfr. capp. VI e VII § 6).

Infine non bisogna neppure trascurare il fenomeno, piuttosto ricorrente nella vita intellettuale, della combinazione di idee nate in

---

<sup>(44)</sup> Per i rapporti tra Mertel e Colomiatti e tra Gasparri e Mertel v. *supra*, cap. IV § 5.

un determinato momento e in modo tra loro staccato, ma solo successivamente maturate e fuse insieme dietro altre sollecitazioni. Per Gasparri l'esperienza originaria potrebbe essere avvenuta durante gli anni dell'insegnamento parigino o della delegazione apostolica in America Latina, qui mediante la constatazione sia della diffusione e dell'efficacia dello strumento codificatorio nelle mani dei governi, sia dell'utilità di stringere concordati con gli Stati <sup>(45)</sup>. In tempi successivi queste idee ancora vaghe potrebbero essersi rafforzate e precisate in lui a contatto con gli ambienti romani.

Infatti, anche al di fuori degli itinerari personali di Gènnari e di Gasparri, esisteva a Roma, e nella stessa Curia, una linea di tendenza che, per quanto minoritaria, era favorevole all'ammodernamento delle tecniche normative. Essa si rannodava da un lato alle timide sperimentazioni dello Stato pontificio — dal surricordato progetto di codice civile, riproposto in tempi successivi, alle realizzazioni di Leone XII e di Gregorio XVI nelle materie penali (cfr. cap. VII § 1) —, dall'altro alle proposte di codice canonico provenienti d'Oltralpe e dall'Italia. In tal senso appare significativo che il decano dei cardinali della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, Serafino Vannutelli, aprendo la discussione su quale provvedimento convenisse adottare per la riforma del diritto canonico nel marzo 1904, si pronunciasse apertamente per il codice (« Si deve fare un Codice unico di tutto il diritto ») e che, per giustificare maggiormente la sua tesi, si richiamasse all'autorità di altri due colleghi, i cardinali Verga <sup>(46)</sup> e D'Annibale <sup>(47)</sup>, i quali — egli aggiungeva —

<sup>(45)</sup> Sulle trattative per la revisione del concordato col Perù v. *supra*, cap. VI § 5.

<sup>(46)</sup> Si tratta del cardinale Isidoro Verga (1832-1899), avvocato di Rota, sottosegretario della Congregazione del Concilio, penitenziere maggiore dal 1896 al 1899. Nel necrologio dell'*Osservatore Romano* del 10-11 ag. 1899 si leggeva che « nelle questioni più scabrose, Monsignor Verga venne chiamato a portare giudizio, e il più delle volte, anzi sempre, il suo parere era approvato, e formava anche massima in materia giuridica ». In un rapporto diplomatico di F. Reichenau, del 1892, era qualificato « der erste Kanonist, wie Zigliara der erste Theologe der Curie » (WEBER 1973, pp. 483-484, ma si veda anche p. 77).

<sup>(47)</sup> Purtroppo non si conosce l'occasione in cui il moralista e canonista Giuseppe D'Annibale abbia espresso idee favorevoli alla codificazione del diritto canonico. Certamente il suo vivo interesse per la comparazione del diritto canonico col diritto civile e la notevole opera di sistemazione logica alla materia morale nella *Summula theologiae moralis* rendono plausibile tale propensione. Sul D'Annibale cfr. *infra*, cap. X § 2.

« erano di questa opinione, ma erano spaventati sulla difficoltà dell'impresa » (48). Va anche notato che altri uomini o cardinali di Curia si erano espressi nettamente per la codificazione (49) e che un esponente di primo piano come Cavagnis manteneva rapporti epistolari con i codificatori privati Colomiatti e Pillet (50).

C'era, inoltre, a Roma una Scuola canonistica, quella dell'Apolinare, che, nell'ultimo decennio del secolo XIX, aveva rinnovato l'impianto logico dei manuali di diritto canonico e maturato la consapevolezza che si dovesse operare un adeguamento di esso agli schemi ordinanti del diritto degli Stati (cfr. cap. III § 5). Valga l'attestazione, particolarmente esplicita, di due influenti docenti: Michele Lega e Carlo Lombardi. Nel 1896 Lega non mancava di notare:

Omnium animos, etiam Ecclesiae Antistitum, pervasit opinio, veterem

---

(48) S. CONGREGAZIONE DEGLI AA.EE.SS., *Verbale dell'adunanza dei cardinali*, 3 mar. 1904, edito in LDP, pp. 275-276. Lo stesso Gènnari, nello stendere la minuta del *motu proprio* della codificazione, si riferisce espressamente alle « calde premure » di « non pochi prelati illustri, anche fra il ceto dei cardinali di S.R.C. » affinché fosse rimediato all'oscurità e alla confusione del diritto canonico, « essendo generale il desiderio della compilazione di un Codice in cui vengano raccolti con ordine e con chiarezza tutti i sacri canoni e tutte le leggi ecclesiastiche » (si veda FANTAPPIÈ 2002b, *Appendice*, n. 1).

(49) Tra le carte della Commissione per la codificazione canonica si conserva il seguente appunto, anonimo e senza data: « J.M.J. [/] 1°. Ci vuole una codificazione che renda paghi i voti dell'Episcopato. Atqui l'Episcopato ha chiesto la codificazione di tutte le leggi disciplinari della Chiesa in un solo corpo. Ergo. [/] 2°. Lo scopo per cui si domanda è duplice: [/] a) facilitare lo studio del diritto canonico [/] b) renderne più agevole l'applicazione nelle curie ecclesiastiche. Atqui questo duplice scopo non si otterrebbe se non si facesse un unico Codice e se invece di farne *uno solo* si conservasse l'antico *Corpus juris* (Graziano - Greg. 9 - Bonif. 8, Giovanni 22 con le Clementine...) aggiungendo così un nuovo libro ai già esistenti. [/] 3°. Non si capisce qual torto mai si faccia all'antico *Corpus juris*, qualora tutte le disposizioni legali in esso contenute venissero trascritte esattamente nel nuovo codice — lasciando da banda quelle che sono già di fatto abolite — e non sono poche. [/] 4°. Se si permette e si concede di fare simile ricapitolazione per le leggi disciplinari del Concilio di Trento e per le altre moltissime contenute nel Bollario, nominatamente di Benedetto XIV, perché non si deve consentire la medesima cosa per le leggi contenute nell'antico *Corpus juris*? Non sono forse le prime ancor più rispettabili di queste seconde? » (ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 1).

(50) Si veda la lettera di Cavagnis a Colomiatti nel tomo IX del *Codex iuris pontificii seu canonici*, nonché la dedica autografa del PÉRIES sull'estratto *Le droit canonique et les besoins actuels de l'Eglise (Codification et rénovation)*, Paris-Auteil, 1892, ora conservato presso la BAV.

canonum collectionem admodum immutatae Ecclesiae disciplinae non amplius respondere, iamque codicem comparandum esse quo aptiore ordine inserantur leges hodiernis moribus accommodatae, claris et expressis verbis conceptae, ad instar codicum, passim a civili auctoritate editorum <sup>(51)</sup>.

A sua volta, appena un anno dopo, Lombardi valutava l'ipotesi di redazione di un Codice avanzata dai vescovi nel concilio Vaticano I come l'innovazione più utile delle altre, anche se fino allora ancora « in spe et non in re ». Infatti, dopo che con Napoleone il diritto civile era stato raffinato e ricondotto a formule certe, molti dei presuli avevano considerato che lo stesso si potesse fare per ordinare, emendare e perfezionare il diritto canonico. E, precorrendo le medesime parole che daranno il titolo al m.p. di Pio X sulla codificazione canonica, Lombardi avvertiva:

Opus certe est arduum, sed quo plus difficultatis et laboris continet, eo magis est Romani Pontificis dignum!

Di questo Codice egli, poi, vedeva con soddisfazione degli « specimina » nelle due costituzioni di Pio IX sulle censure *latae sententiae* e di Leone XIII sulla proibizione dei libri che, « resecatis superfluis omissisque antiquatis », avevano introdotto una disciplina nuova e più adatta ai tempi <sup>(52)</sup>.

Stando così le cose, non è difficile concludere che l'assunzione di una decisione ufficiale del papa era il principale problema che la curia romana si trascinava da anni in materia di riforma del diritto canonico, mentre l'opzione del modello tecnico con cui realizzarla restava una questione sostanzialmente scontata nella dottrina, ma ancora dibattuta negli ambienti della Curia.

Sul piano giuridico, in linea con la tradizione canonica medievale e con la costituzione dogmatica *Pastor aeternus* del concilio Vaticano I, tale riforma presupponeva sia la maturazione di una precisa volontà papale (non potendosi configurare come la conse-

---

<sup>(51)</sup> LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici. De iudiciis ecclesiasticis*, cit., lib. I vol. I, Romae, 1896, p. 9. Né va dimenticato che nell'ambiente romano operava da anni la figura del canonista Enrico Maria Pezzani, che nel 1893 aveva pubblicato la prima parte d'un *Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae cum notis* (Romae-Mediolani, 1893). Su di lui, v. cap. VII § 6 e APPENDICE, II, B, s.v.

<sup>(52)</sup> C. LOMBARDI, *Iuris canonici privati Institutiones...*, (1897), I, Romae, 1904<sup>2</sup>, pp. 150-152.

guenza estemporanea dell'intervento di un singolo o di più consiglieri oppure, più prosaicamente, la mera ricezione di una indicazione degli ambienti della Curia), sia l'esercizio della personale suprema potestà legislativa propria del papa, ancorché in comunione con l'episcopato, e non la semplice ed esterna approvazione papale di un atto collegiale <sup>(53)</sup>.

Sul piano storico, invece, si può e si deve indagare come si realizza questo incontro di volontà tra il pontefice e i suoi più stretti collaboratori, quale grado di convergenza di idee o, invece, di resistenze il progetto favorisce e quale tipo di collaborazione si instaura tra i diversi soggetti interessati in vista della sua realizzazione.

Da quest'ultimo punto di vista, la leggera sfasatura cronologica che esiste tra le tre tradizioni sulle origini dell'idea di codificazione potrebbe velare una diversa sequenza e interpretazione degli avvenimenti. Pio X ha già in mente il progetto del Codice, ma prima di vararlo, a pochi giorni dalla sua elezione, sente il bisogno di essere confortato in questa decisione dal parere di alcuni prelati autorevoli in materia. Dal resoconto di Gasparri si può arguire che i dubbi del papa non vertevano tanto sulla necessità di un codice per la Chiesa, quanto sulla fattibilità e sulla lunghezza di un simile lavoro. Donde la domanda centrale del papa: « Si può fare? » (corsivo mio) e la risposta di Gasparri tesa a rassicurarlo anche circa i tempi di redazione <sup>(54)</sup>. In rapporto a questa preoccupazione pratica sarebbe da leggere anche il consiglio — dato al papa dal cardinal Gènnari in un'udienza successiva di pochi giorni dopo — di affidare « questo grande lavoro » a Gasparri <sup>(55)</sup>.

Una scelta di persona, quest'ultima, che si spiega abbastanza

---

<sup>(53)</sup> Cfr. U. BETTI, *La costituzione dommatica « Pastor aeternus » del concilio Vaticano I*, Roma, 1961, pp. 585-647.

<sup>(54)</sup> Ovviamente non si tratta di mettere in dubbio la veridicità della ricostruzione di Gasparri; si deve piuttosto comprendere l'incompletezza di quest'ultima a partire dal suo punto di vista. Nella vecchiaia egli vedrà nell'opera della codificazione il segno della sua vocazione nella Chiesa e la realizzazione di un disegno divino. Del resto, egli non era pienamente al corrente dei programmi papali, ma neanche del tutto sprovvisto di elementi utili per capire che la codificazione s'inquadrava benissimo nell'esperienza pastorale del Sarto. Non a caso giunge a chiedersi, in modo forse retorico: « Chi sa quante volte nell'esercizio del suo ministero pastorale [il Sarto] avrà desiderato un Codice canonico sull'esempio dei Codici civili! » (GASPARRI, p. 4).

<sup>(55)</sup> Ivi, p. 5.

agevolmente ove si tenga conto di due elementi. In primo luogo della notevole differenza di età che nel 1904 intercorreva tra il sessantacinquenne Gènnari e il cinquantaduenne Gasparri, ragion per cui non si poteva affidare il coordinamento di un'impresa così complessa e lunga quale la redazione del Codice ad un prelado molto anziano il quale, benché più navigato, non avrebbe certamente potuto assicurare il compimento dell'opera. In secondo luogo delle caratteristiche del dicastero curiale che doveva esaminare la materia del delicatissimo incarico. Ora Gasparri reggeva l'ufficio di Segretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, a cui *natura, ratione materiae e ratione agendi* Pio X affida la trattazione della codificazione del diritto canonico <sup>(56)</sup>.

Ricapitolando: si possono distinguere tre tempi della *fase preparatoria* del Codice: il primo dedicato dal papa nella ponderazione della decisione (agosto 1903 - gennaio 1904), il secondo impiegato nella predisposizione del piano di riforma del diritto canonico e all'organizzazione dei lavori (11 gennaio - 18 marzo 1904). Il terzo (19 marzo - 4 luglio 1904) dedicato alla definizione del metodo e della fisionomia del futuro codice canonico. Nel primo tempo l'asse preferenziale ruota, con molta probabilità, attorno all'intesa tra Pio X e il cardinal Gènnari, la quale, tra l'altro, produce la convergenza su monsignor Gasparri come la persona più adatta per coordinare la realizzazione dell'opera, data la carica istituzionale di segretario della Congregazione affari straordinari, la comprovata dottrina e perizia canonistica, la giusta età e la capacità di lavoro. Nel secondo tempo la riforma non cammina ancora — come ci si potrebbe attendere — sulle gambe di Gasparri, ma — come si vedrà in seguito — è elaborata, nelle sue linee programmatiche generali, direttamente dal pontefice anche sulla base di consultazioni e colloqui privati. Soltanto nella terza fase, che farei cominciare nell'aprile

---

(56) Tale Congregazione si differenziava dalle altre perché trattava i singoli affari affidati ad essa direttamente dal papa e non possedeva né potestà legislativa né giudiziale né esecutiva. Si limitava, cioè, ad esprimere un semplice voto consultivo al pontefice, il quale riservava a sé la soluzione definitiva. Non disponeva di un cardinal prefetto e restava sotto la diretta dipendenza del Romano Pontefice per il tramite del Segretario di Stato, il quale, per essere assiduamente consultato da quest'ultimo, risiedeva nel Palazzo Apostolico Vaticano (LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici. De iudiciis ecclesiasticis*, cit., lib. I vol. II, Romae, 1896, p. 266).

1904, entra sulla scena, in una posizione di primo piano, Gasparri cui è delegata, in qualità di segretario della Commissione per la codificazione, la cura di predisporre il *Regolamento* (11 aprile), quindi il piano di divisione delle materie del futuro Codice (17 aprile-28 giugno) nonché la definizione dell'organizzazione dei lavori delle due Commissioni di consultori e di cardinali (4 luglio) (cfr. cap. IX).

### 3. (segue) *Il fattore politico-internazionale.*

Dopo questa ricostruzione verosimile della scansione dei lavori preliminari del Codice, resta da chiarire il perché della lunga attesa (agosto 1903 - marzo 1904) precedente la sua impostazione. Quali eventi possono, in un primo tempo, aver procrastinato l'attuazione dell'idea della codificazione e, successivamente, convinto Pio X a seguire il « santo suggerimento » del Généri di « dar principio all'opera »?

È certamente più facile rispondere alla prima che non alla seconda domanda. Si può immaginare, infatti, che il rinvio della decisione finale sia stato motivato, oggettivamente, dall'importanza straordinaria che essa aveva in rapporto all'evoluzione del diritto canonico e, soggettivamente, dal carattere del papa che — giusta la notazione data da Gasparri per universalmente nota — « rifletteva bene prima di prendere una decisione, ma poi era fermo nelle risoluzioni prese »<sup>(57)</sup>. Ne sarebbe una conferma la chiarezza e la precisione dell'*iter laboris* del Codice da lui delineato in quel lasso di tempo.

Quanto ai motivi che potrebbero aver indotto Pio X a rompere gli indugi, è da osservare che la scelta della codificazione sorge ovviamente dal terreno strettamente giuridico — vista la necessità di procedere ad un riordino della legislazione canonica a causa dell'acervo delle norme e ad un suo rinnovamento per ovviare alle disfunzioni amministrative e giudiziarie —; a somiglianza delle codificazioni statuali acquisisce però una portata assai più vasta, diventa una scelta strategica e un atto qualificante il governo della

---

<sup>(57)</sup> GASPARRI, p. 5.

Chiesa universale <sup>(58)</sup>. Il pontefice ha dovuto valutare attentamente le ragioni pro o contro la codificazione in relazione ai vantaggi più generali che potevano venire tanto da un rinnovato confronto ideale con gli Stati liberali, quanto da un accentramento romano di tutta la compagine ecclesiastica.

Nel suo primo anno di pontificato Pio X si trova ad affrontare due gravissimi problemi giuridico-politici che minacciano la Chiesa in Europa: il *vulnus* inflitto alla Santa Sede dal veto che aveva colpito il papabile Rampolla e aperto inusitatamente la strada alla sua elezione; la difficile situazione politica della Francia alla vigilia della legge di separazione <sup>(59)</sup>.

Ma anche in America Latina la situazione politica della Chiesa era notevolmente compromessa. Dopo gli anni 1880 un liberalismo nuovo, impregnato di positivismo e di anticlericalismo, si era impossessato delle *élites* politiche e aveva condotto diversi Stati a denunciare unilateralmente i concordati, a instaurare una politica separatista e di libertà dei culti, ad introdurre misure neogiurisdizionaliste <sup>(60)</sup>. Anche là dove le relazioni personali dei presidenti repubblicani con la Santa Sede si mantenevano temporaneamente buone, si metteva comunque in discussione la legittimità giuridica della Chiesa come organizzazione sociale. I dispacci diplomatici inviati a Pio X dai rappresentanti della Santa Sede erano ispirati ad una diffusa rassegnazione su questo punto particolarmente delicato <sup>(61)</sup>.

Tutti questi fattori politici costituivano una grave minaccia alla *libertas Ecclesiae*, tema che stava particolarmente a cuore a Pio X fin dal momento dell'esaltazione al pontificato. Il Sarto avrebbe, infatti, assunto quel nome mosso dagli esempi lasciati dai pontefici omonimi

---

<sup>(58)</sup> Sul rapporto tra elementi giuridici ed extragiuridici nelle codificazioni civili, e quindi sulla necessità di tener conto del contesto materiale nella loro storia, cfr. CARONI, pp. 108-118.

<sup>(59)</sup> In merito: TRINCIA, pp. 223 ss. In *Appendice* (pp. 281-284) vi è pubblicato il verbale della riunione dei cardinali della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari del 29 dic. 1903 sul « Veto di esclusione nel conclave ».

<sup>(60)</sup> Si vedano i vari contributi nel volume PONTIFICIA COMMISSIO PRO AMERICA LATINA, *Los últimos cien años*, citato.

<sup>(61)</sup> Cfr. G. LA BELLA, *Pio X e l'America Latina*, in *Pio X e il suo tempo*, pp. 629-680, in part. 667-671.

« praesertim illorum qui saeculo nuper elapso, contra sectas et errores crassantes strenue decertaverunt ». C'era un indubbio riferimento a Pio IX e all'indirizzo del *Sillabo*, particolarmente accetto all'intransigenza veneta, ma esso non va enfatizzato — anche perché sono note le riserve del Sarto intorno alla causa di canonizzazione di papa Mastai —. C'era specialmente, secondo la testimonianza del cardinal Ferrari, il richiamo a Pio VI e a Pio VII, che avevano difeso « fortiter et suaviter iura Dei et Apostolicae Sedis » (62).

La difesa della *libertas Ecclesiae* esigeva una ferma presa di posizione e il ricorso a strumenti pubblici efficaci da contrapporre sullo stesso terreno da cui proveniva l'offensiva degli Stati liberali. Ora, questo terreno non poteva che essere quello del diritto pubblico della Chiesa sia *ad intra* sia *ad extra* (63). Non a caso Pio X il 17 ottobre 1903 ordina di richiedere un « voto » ai consultori Francesco Saverio Wernz, Augusto Silj e Lorenzo Janssens sulla « opportunità » di impedire l'esercizio del diritto di veto all'autorità civile nel conclave e, in caso affermativo, sulle modalità di questo atto solenne (64). Il risultato di questi pareri fu la costituzione *Commissum Nobis* del 20 gennaio 1904 (in realtà pubblicata solo nel 1909), che proibiva ai cardinali, sotto pena di scomunica *latae sententiae*, di accettare da alcun potere civile, sotto qualunque pretesto, l'incarico di proporre il veto o, venendo a conoscerlo, di comunicarlo sia a voce che in scritto, direttamente o indirettamente, al sacro collegio (65).

(62) SNIDER, p. 118 nota 122.

(63) Fin da quando era vescovo di Mantova, il Sarto aveva mostrato una particolare sensibilità verso i diritti della Chiesa nella società. Nella *Pastorale* per la quaresima del 7 febbraio 1887 aveva deplorato che « il diritto pubblico delle età cristiane deve presentarsi timoroso davanti ai grandi principi dell'era moderna e confessare almeno la legittimità della sua sconfitta » (cfr. *ivi*, p. 137). Cfr. A. CATTANEO, *L'impegno di Pio X per la libertà della Chiesa*, in *L'eredità giuridica*, pp. 243-251.

(64) Il testo integrale dell'interrogativo era il seguente: « Se nelle condizioni attuali della Chiesa Cattolica e della società civile è opportuno condannare e impedire in avvenire l'esclusiva dell'Autorità Civile nell'elezione del Sommo Pontefice con un solenne atto pontificio; e, nel caso affermativo, in che debba consistere questo solenne atto » (ASCAPC, *Stati ecclesiastici*, anno 1903-1904, pos. n. 1264 fasc. 426). Sul problema c'era un precedente « voto » di Sebastiano Sanguineti del 1892, che viene acquisito agli atti insieme con un interessante studio storico-giuridico di Eugenio Pacelli su « Il veto d'esclusione nel conclave » del 1903 (adesso TRINCIA, pp. 232 ss.).

(65) ASCAPC, *Stati ecclesiastici*, anno 1904, pos. 1264 fasc. 428. La pubblica-

Può darsi che l'esperienza della Commissione di studio sul problema del veto d'esclusione nel conclave abbia rafforzato nel papa l'idea d'un più largo uso dello strumento giuridico per difendere la posizione della Chiesa di fronte agli Stati. Se fosse così, allora anche la mossa a sorpresa che Pio X compie alla metà del gennaio 1904 sulla redazione della « Civiltà cattolica » rientrerebbe in questa strategia. Il papa interviene perché la rivista smetta di « trattare la questione del potere temporale », ancora così viva sotto il suo predecessore, e si orienti decisamente verso la difesa dei diritti della Chiesa « quando questi sono assoluti » ossia riguardino la sua « libertà e indipendenza spirituale »<sup>(66)</sup>. Con questo cambiamento di linea Pio X, oltre a sconfessare la posizione intransigente dei curiali e dei gesuiti che rivendicavano ampie restituzioni territoriali al papato, introduce una diversa concezione della sovranità del romano pontefice, di carattere spirituale, in grado di aprire nuove prospettive dottrinali e politiche in materia di relazioni tra Stato e Chiesa<sup>(67)</sup>.

A fine febbraio il pensiero del papa ritorna ancora una volta su questi temi, in occasione dell'udienza privata concessa ad uno dei direttori del periodico genovese « Il contenzioso ecclesiastico »:

---

zione della cost. ap. *Commissum Nobis* in AE, XVII, 1909, pp. 90-91; CIC 1917, *Documenta*, n. II; CIC Fontes, III, n. 658, pp. 621 ss.

<sup>(66)</sup> G. SALE, « *La Civiltà Cattolica* » nella crisi modernista (1900-1907) fra *transigentismo politico e integralismo dottrinale*, Milano, 2001, pp. 173-174, 235-237. Le citazioni riportate nel testo sono tratte dal diario del gesuita De Santi alla data 15 gennaio 1904 e da una relazione del confratello Polidori.

<sup>(67)</sup> L'orientamento papale in senso « spiritualizzante » è riferito dal marchese Crispolti, a cui Pio X avrebbe confessato: « Se il Re mi mandasse a dire di prendere possesso di Roma, perché egli se ne parte e me la lascia, io gli farei rispondere resti al Quirinale e se ne parlerà un'altra volta. Ci mancherebbe altro per la Santa Sede » (F. CRISPOLTI, *Pio IX, Leone XIII, Pio X, Benedetto XV. Ricordi personali*, Milano-Roma, 1932, p. 87). Ma già nel sinodo di Venezia del 1898 — è già stato notato dal Bertoli — il Sarto aveva attuato « il distacco dalle implicazioni politiche e polemiche sulla questione romana »: ne è prova l'omissione di qualsiasi riferimento al potere temporale del papato, contrariamente al sinodo immediatamente precedente del cardinal Trevisanato, e il monito ad aderire al magistero pontificio nelle cose di fede e in quelle relative « ad disciplinam et regimen Ecclesiae » (B. BERTOLI, *Il sinodo del patriarca Sarto (1898) e le riforme di Pio X*, in *Le radici venete di San Pio X*. Atti del convegno di Castelfranco Veneto, 16-17 maggio 1986, a cura di S. Tramontin, Brescia, 1987, p. 108).

S. Santità ci fu largo di approvazioni e di incoraggiamenti — riferisce il giornalista — rilevando l'importanza e l'utilità grandissima dell'opera nostra da cinque anni intrapresa e durata con fede immutabile nel nostro programma di difesa dei diritti della chiesa e delle pie istituzioni (68).

Del resto, i fatti confermavano ampiamente le preoccupazioni papali. La situazione politica in Francia era seguita in Vaticano con grande trepidazione. Il 18 marzo 1904 viene ammesso nella biblioteca privata del papa il collegio dei cardinali; alla presenza di quasi tutti quelli residenti in Roma « il papa legge il discorso sulle cose di Francia che la sera è stampato nell'« Osservatore Romano », dopo partecipa che « La Croix » dà la notizia che il governo francese vuol chiudere il santuario di Lourdes » (69). Sono le notizie drammatiche che Pio X comunica ai cardinali appena un giorno prima della pubblicazione del m.p. d'inizio della codificazione.

Si aggiunga che un'altra fonte di viva apprensione per il pontefice è rappresentata, nei mesi di passaggio tra il 1903 e il 1904, dai problemi interni alla Chiesa: problemi tanto di natura dottrinale, sollevati dall'avanzata del movimento modernista, quanto di natura sociale e politica, legati al pericolo che l'Opera dei Congressi possa trasformarsi in un'organizzazione diretta a rivendicare l'autonomia del movimento cattolico dall'autorità ecclesiastica. Come se non bastasse, circolano i timori che si possa giungere anche in Italia, auspice Giolitti, ad un'intesa tra liberali e socialisti moderati in chiave anticattolica, al pari di quanto stava avvenendo in Francia (70).

Anziché dedicarsi in maniera esclusiva alla difesa della libertà

---

(68) *Pio X e la compilazione del diritto canonico*, in « Il contenzioso ecclesiastico », V, n. 5, 10 marzo 1904, pp. 66-67. L'articolo della rivista segue l'udienza papale del 27 febbraio 1904.

(69) BAV, *Vat. Lat. 14683*, CARD. FRANCESCO CASSETTA, *Diario*, f. 82r. Si potrebbe ricordare anche il resoconto del cardinal Rampolla agli altri cardinali il 15 maggio 1904 sullo « stato miserando della Chiesa di Francia e della guerra fatta alla Chiesa dalla setta massonica nemica di Dio » nonché del suo sforzo di non rompere le relazioni col governo francese per evitare mali peggiori (ivi, f. 96r).

(70) Tanto per ricordare alcune date-simbolo: il 16 dicembre 1903 erano state messe all'Indice le cinque principali opere di Loisy; un mese prima la riunione dell'Opera dei Congressi a Bologna aveva visto l'emergere della corrente dei murriani. Sulle direttive papali in merito a questi problemi, cfr. SALE, « *La Civiltà Cattolica* », cit., pp. 97-101, 161-170.

della Chiesa o alla lotta contro il modernismo religioso e sociale, rinviando ad un secondo momento la riforma dell'organizzazione ecclesiastica e pastorale, Pio X preferisce affrontare questi diversi e gravi problemi di pari passo. Per vincere le resistenze curiali e preparare l'opinione pubblica a sostanziose riforme egli non esita ad appoggiare, segretamente, la pubblicazione di un opuscolo in cui si denunciano i mali presenti nella Chiesa e si propongono riforme analoghe a quelle che sarebbero state, di lì a poco, varate in materia di riordino degli organi centrali (soppressioni, fusioni, trasformazioni delle congregazioni e dei tribunali di Curia) e in materia di riassetto delle istituzioni periferiche (riforma dei seminari e delle circoscrizioni diocesane in Italia, curie vescovili, confraternite, provvedimenti per il decoro del culto e delle sacre funzioni) (71).

Questa sincronia tra i piani di riassetto degli organi ecclesiastici e la necessità di difendere l'autonomia della Chiesa dalle interferenze degli Stati potrebbe non essere casuale. Nella mente di Pio X i due aspetti potrebbero aver proceduto, almeno in parte, contestualmente o, meglio ancora, essersi fusi in una comune strategia di rafforzamento normativo ed istituzionale.

Sul fronte interno la Chiesa, nonostante gli sforzi di Leone XIII, non aveva ancora provveduto ad adeguare la propria organizzazione centrale e periferica alle trasformazioni conseguenti alla perdita

---

(71) Pio X si era interessato alla pubblicazione dell'opuscolo *Pio X. Suoi atti e suoi intendimenti (Pensieri e note di un osservatore)*, Rocca S. Casciano, 1905 (in realtà stampato dalla Tipografia Vaticana entro il mese di marzo), apparso anonimo, ma scritto da mons. Giovanni Pierantozzi, ex professore di diritto canonico al Collegio Urbaniano (cfr. *supra*, cap. I § 4), poi minuziano della Segreteria di Stato, da quarant'anni a servizio della Santa Sede. In esso si sviluppa un vasto programma di riforma ecclesiastica (dalle congregazioni e dicasteri romani al nuovo codice di diritto canonico, dai seminari ai provvedimenti per il decoro delle chiese e delle sacre funzioni), sulla scia del *Piano di riforma umiliato a Pio VII* preparato da G.A. Sala (pubblicato a Tolentino nel 1907). Il manoscritto di quest'operetta, che raggiungerà le settemila copie, era stato rivisto dal cardinal Antonio Agliardi e dallo stesso Pio X, rispettivamente nell'agosto e nel dicembre 1903. In un colloquio dell'aprile 1904 con mons. Sardi, prefetto del Seminario Vaticano e amico del Pierantozzi, all'osservazione che Sua Santità era « ben avviata sulla strada delle riforme », il papa avrebbe replicato: « Ne farò, ne farò giovandomi del lavoro del Pierantozzi! Però bisogna andare piano: non si può far troppo e tutto in un giorno » (cfr. L. BEDESCHI, *Riforma religiosa e curia romana all'inizio del secolo*, Milano, 1968, pp. 38-43; alle pp. 73-118 è ristampato l'intero opuscolo).

dello Stato pontificio; sul fronte esterno essa non era ancora riuscita a stabilire con gli Stati dell'Europa e d'oltre Oceano un'eguale posizione giuridica o delle guarantee, rimanendo in balia della mutevole politica ecclesiastica adottata da ciascun paese <sup>(72)</sup>.

Può darsi che l'idea di approntare un codice del diritto canonico sia maturata nel punto di convergenza di queste esigenze diverse. Per un verso il codice ratificava meglio di qualunque altro strumento giuridico il processo di accentramento della Chiesa nell'autorità papale che era stato sancito dal concilio Vaticano I e, al tempo stesso, rendeva estremamente compatto il complesso edificio dell'organizzazione ecclesiastica dispersa nel mondo; per un altro verso il codice, mediante un processo di 'spiritualizzazione' del papato e dell'ordinamento canonico (cfr. Epilogo § 4.3), creava una condizione indispensabile per instaurare nuove e più solide relazioni tra la Chiesa e gli Stati. Con l'adeguamento della propria legislazione alla forma tipica delle codificazioni ottocentesche, la Chiesa si poteva oltre che misurare da pari a pari, coordinare, sul terreno degli istituti giuridici, con la legislazione degli Stati.

Quest'interpretazione sembra suggerita dal « Contenzioso ecclesiastico » che, nell'articolo sopra ricordato, riferisce dell'udienza papale del 27 febbraio del 1904. In quell'occasione Pio X non solo aveva comunicato al direttore della rivista, con alcune settimane di anticipo sull'avvio ufficiale, « il grande disegno » della codificazione che era stata annunciata « or sono parecchi anni, nel Concilio Vaticano » e che egli ora aveva « deliberato di intraprendere », ma altresì aveva espresso le sue idee intorno alle difficoltà di ordine intrinseco ed estrinseco poste dall'attuazione dell'opera. Accanto al

---

(72) In una lettera a mons. Bonomelli, noto esponente conciliatorista, la debolezza di una legislazione unilaterale dello Stato italiano in materia di guarantee pontificie era argomentata da Pio X sia in relazione ai frequenti mutamenti di governo sia in rapporto alla lotta ideologica. Dopo aver affermato che « non è al potere temporale che si fa la guerra, ma aperta e manifesta allo spirituale, volendo ad ogni costo distrutta la Chiesa », papa Sarto prosegue: « Ma concediamo che un Governo forte ed indipendente assicuri in modo assoluto le guarantee. Però il Papa non è dell'Italia soltanto, ma di tutto il mondo; saranno paghe le altre nazioni? Saranno soddisfatti i popoli cattolici? E se l'Italia fosse in guerra con una nazione, come si troverebbe il Papa, che è il re della pace e padre di tutti i figli, a qualunque nazione appartengano? » (SAN PIO X, *Lettere*, raccolte da N. Vian, Padova, 1958<sup>2</sup>, p. 376, lett. del 14 ottobre 1911).

problema di fare « una grande selezione » tra le norme, « ponendo da parte colle che già son venute meno per consuetudine e quelle che contrastano colle nuove esigenze della vita Chiesa », esisteva quello, non certo minore, dei « rapporti che la Chiesa ha tuttavia nel mondo civile ». Secondo « l'alto pensiero di Pio X », la Chiesa non poteva rimanere estranea al mutamento e al progresso degli istituti giuridici, ma « favorirlo e agevolarlo » tenendo conto che « i fini degli istituti civili e di quei religiosi » sono « diversi temporaneamente ma verso uno scopo supremo essi convergono, in essi si assumono e si riassumono nel maggiore perfezionamento degli individui » (73).

#### 4. (segue) *Il fattore giuridico-pastorale.*

Se i motivi della difesa dell'indipendenza della Chiesa, del rafforzamento della sua coesione interna e dell'esigenza di stabilire un ordine giuridico distinto ma comparabile con quello degli Stati possono aver costituito il contesto politico che, in ultimo, ha spinto Pio X a dare inizio al codice canonico e ad investire in questa impresa tante energie, bisogna tuttavia ricordare che la molla principale della *reformatio iuris* è immanente all'ordinamento canonico. Essa consiste, come si sa, nell'esigenza di razionalizzare l'apparato normativo mediante la selezione, la semplificazione e l'aggiornamento delle leggi. Si tratta, allora, di vedere come questa istanza, già diffusa nell'episcopato del concilio Vaticano I, sia stata avvertita e fatta propria dal Sarto durante le diverse tappe della sua esperienza pastorale e di governo prima di essere eletto papa. Infatti, la sua maggiore o minore sensibilità verso il profilo giuridico dei problemi della Chiesa e l'interesse o il disinteresse rivolto al diritto canonico, sono indici significativi per capire la scelta della codificazione da lui compiuta.

È sempre Merry del Val a fornire un'altra attestazione preziosa circa il desiderio di Pio X di « vedere compiuto » il codice canonico perché — « come sacerdote e pastore » — « aveva sempre constatato l'impossibilità di governare bene con leggi complesse ed antiquote e con un cumulo di decreti e di disposizioni che erano lungi

---

(73) *Pio X e la compilazione del diritto canonico*, cit., pp. 66-68.

dall'essere sempre in armonia fra loro o dall'essere confacenti con le nuove condizioni dei tempi» (74).

In effetti, chi intenda ripercorrere brevemente l'attività pastorale del Sarto — dal cappellanato in una modesta parrocchia della diocesi di Treviso al patriarcato di Venezia — rimane stupito del fatto che egli non abbia mai mancato di manifestare una viva attrattiva per lo studio e per la pratica del diritto canonico. A Tombolo e a Salzano il giovane parroco aveva diviso le sue ore di studio tra la sacra scrittura, la teologia di Tommaso d'Aquino e il diritto canonico (75). Alla fine del 1875 fu chiamato dal vescovo a svolgere l'ufficio di cancelliere e di notaio della curia di Treviso, dove si profuse negli studi canonistici, mediante lo studio del *Corpus iuris*, dei decreti tridentini e di opere giuridiche da lui privatamente

---

(74) MERRY DEL VAL, p. 92. Cfr. anche quanto scriveva, a ridosso della sua promulgazione, uno dei collaboratori del Codice: «Tandem Pius X, qui ante Pontificatum probe perspexerat quam praeclara Ecclesiae emolumenta ex canonibus recto ac lucido ordine digestis pervenire possent, arbitratus tempus iam esse tanti operis initia facere, convocavit haud semel, ineunte mense martio 1904, Cardinales in Urbe degentes ut eos de proposita re sententiam rogaret; iisque consilium probantibus, die 19 Martii 1904 dedit *Motu proprio litteras Arduum sane munus* [...]» (MAROTO, p. 143).

(75) A. NIERO, *In parrocchia a Tombolo e Salzano (1858-1875)*, in G. ROMANATO, *Un papa e il suo tempo*, Cinisello Balsamo, 1987, p. 57. Niero aggiunge che «per il diritto si notava un'inclinazione di fondo di don Giuseppe, teso alla chiarezza e alla concretezza nelle cose, per colmare la farragine confusionaria appresa nei manuali di seminario» (ivi). Nel Seminario di Padova il Sarto aveva avuto, come docente di Teologia morale e di Diritto canonico, Vincenzo Agostini, «un convinto tomista e alfonsiano» (Gambasin) che si era distinto per le sue posizioni antiregaliste: in particolare aveva collaborato alla redazione di un piano di studi alternativo a quello imperiale, ispirato a principi giuseppinistici e ad un rigido concordismo col diritto ecclesiastico austriaco, quale si esprimeva nell'imposizione del manuale di G. RECHBERGHER traslato in latino (*Enchiridion iuris ecclesiastici Austriaci*, Lincii, 1809). Al tempo del seminarista Sarto era stato tuttavia consentito ai titolari della cattedra, grazie ad accordi tra la Santa Sede e l'Austria e alle proteste dei vescovi veneti, di usare «scritti propri» che, come nel caso di Francesco Nardi, dettero vita ad un manuale autonomo: *Elementi di diritto ecclesiastico*, Padova, 1854 (su cui si veda più oltre, nota 107). Il Sarto studiò il canonico sul manuale del Nardi e la morale su quello, assai diffuso, dello Scavini. Cfr. A. GAMBASIN, *Vita seminaristica di Giuseppe Sarto a Padova (1850-1858)*, in *Le radici venete di San Pio X*, cit., pp. 37-39; ID., *Un vescovo tra illuminismo e liberalismo. Modesto Farina e il Seminario di Padova (1821-1856)*, Padova, 1987, pp. 111-113; I. DANIELE, *San Pio X alunno del Seminario vescovile di Padova*, Padova, 1987, p. 30.

acquistate <sup>(76)</sup> ed imparò a predisporre e a redigere tutti gli atti ufficiali della Curia con l'aiuto di una forte personalità quale mons. Zinelli <sup>(77)</sup>. In nove anni di lavoro, riferiscono i biografi, il Sarto aveva acquistato una grande dimestichezza nella prassi amministrativa canonica e anche in quella giudiziaria <sup>(78)</sup>. Morto lo Zinelli, il Sarto fu chiamato a reggere la diocesi trevigiana in qualità di vicario capitolare fino al gennaio 1880, preludio della nomina episcopale di quattro anni dopo.

A Mantova il vescovo Sarto riorganizza gli studi del Seminario, inserisce il diritto canonico tra le materie del corso teologico <sup>(79)</sup> e, dopo aver compiuta la visita pastorale, convoca, nel 1888, il sinodo diocesano, di cui stende personalmente i decreti, previa una vasta opera di consultazione del clero <sup>(80)</sup> e con l'intento di redigere un

---

<sup>(76)</sup> S. DALLE FRATTE, *L'opera del canonico Giuseppe Sarto (futuro Pio X) cancelliere della Curia vescovile di Treviso dal 1875 al 1884*, Dissertatio ad lauream in Facultate Juris Canonici apud Pontificiam Universitatem S. Thomae de Urbe, Treviso, 1967, p. 90.

<sup>(77)</sup> Nonostante gli acciacchi dell'età, il vescovo Federico Maria Zinelli vantava una notevole dottrina teologica e canonistica, avendo ricoperto l'ufficio di consultore della curia patriarcale di Venezia. Durante il concilio Vaticano I era stato membro della Deputazione della fede, aveva dato un importante contributo alla *Pastor aeternus*, che definiva il dogma dell'infallibilità, e affrontato in modo perspicuo la delicata questione del rapporto tra primato pontificio e poteri episcopali. Su di lui e sulle sue idee antiliberali e intransigenti si veda A. GAMBASIN, *Orientamenti spirituali e stati d'animo dei cattolici intransigenti veneti*, in *Chiesa e Stato nell'Ottocento. Miscellanea in onore di Pietro Pirri*, I, Padova, 1962, pp. 290-296 (*Appendice*); MACCARRONE, *Il concilio Vaticano I e il « Giornale » di mons. Arrigoni*, cit., *ad indicem*. Tessendo l'elogio funebre dello Zinelli, con cui il Sarto aveva rapporti quotidiani, egli faceva riferimento ai « molti giureconsulti del fòro veneto che, dei suoi consigli preziosi e delle sue ragioni facendo tesoro, trionfarono nelle cause le più intricate » (*Scritti inediti di San Pio X 1858-1884*, a cura di A. Sartoretto e F. da Riese, Padova, 1971, p. 226).

<sup>(78)</sup> DALLE FRATTE, *L'opera del canonico Giuseppe Sarto*, cit., pp. 103-149: cfr. il giudizio conclusivo di p. 141.

<sup>(79)</sup> A. MARCHESAN, *Papa Pio X nella sua vita e nella sua parola. Studio storico*, Einsiedeln, 1905, p. 257; SAN PIO X, *Lettere*, cit., pp. 148-149. Da notare che, in assenza del professore di Morale del Seminario, il vescovo Sarto aveva spiegato, nel 1891-92, il trattato *De justitia et iure*, « mostrando profonde cognizioni giuridiche, le relazioni delle diverse legislazioni civili colla morale e le caratteristiche fondamentali di quel difficilissimo trattato » (L. DAELLI, *Pio X. Cenni biografici*, Bergamo, 1906, p. 112).

<sup>(80)</sup> In preparazione del sinodo diocesano il Sarto dapprima invitò il clero a suggerire norme utili per la diocesi — avvertendo che « leggi e decreti che per inosservanza si abrogano lo stesso di che vengono emanati, tornano sempre a scapito,

compendio di norme opportune ai nuovi tempi <sup>(81)</sup> e in grado di essere comprese e applicate anche dal popolo dei fedeli <sup>(82)</sup>.

Non minore interesse manifesta il Sarto per il diritto canonico una volta nominato patriarca di Venezia nel 1893. Anche qui riorganizza gli studi giuridici del Seminario <sup>(83)</sup>, istituisce le conferenze per il clero <sup>(84)</sup>, tiene due visite pastorali e celebra un sinodo nel 1898 che, sebbene meno originale di quello mantovano (anche

---

anzi a disdoro dell'autorità che li ha imposti » —, poi assegnò a ciascun vicario foraneo un tema da studiare e su cui riferire (MARCHESAN, *Papa Pio X nella sua vita*, cit., p. 257).

<sup>(81)</sup> Cfr. *Constitutiones ab ill.mo et rev.mo D.D. Josepho Sarto Sanctae Mantuanae Ecclesiae Episcopo promulgatae in Synodo dioecessana diebus X. XI. XII. mensis septembris Anno MDCCCLXXXVIII tradita*, Mantuae, 1888. Per capire la considerazione in cui egli teneva le *sacrae leges* in relazione a quel momento storico della vita della Chiesa, è degna di nota l'orazione tenuta dal Sarto nel primo giorno della Sinodo: « In hac itaque rerum omnium perturbatione, in hac tanta impietatis et vitiorum colluvie neminen latet, quantum intersit boni sacras Legum, Decretorum, Constitutionum sanctiones per Synodum revocare, et novis ingravescentibus malis nova ac opportuna remedia objicere, nam testante Benedicto XIV (lib. I c. 2 n. 2 de Synodo Dioec.) *Salus Ecclesiae, terror hostium ejus, et fidei catholicae stabilimentum sunt Synodi, quas etiam rectissime corporis Ecclesiae nervos dixerimus. Neglectis enim Synodis, non aliter ecclesiasticus ordo diffluit, quam si corpus humanum nervis solvatur* » (ivi, p. 131).

<sup>(82)</sup> Al termine delle costituzioni sinodali e dopo aver individuato i maggiori pericoli per la fede (la peste dell'eresia, le opinioni liberali nelle cose di religione, la diffusione della stampa anticlericale) (cfr. ivi, p. 9), il Sarto riteneva opportuno pubblicare un « compendio » delle medesime in lingua italiana « per quanto riguarda specialmente il popolo » (ivi, pp. 231-247).

<sup>(83)</sup> Nel 1899 chiamò a vice-rettore e a professore di Istituzioni di diritto canonico il giovane Giovanni Jeremich, appena laureato in diritto canonico nel Pontificio Seminario Romano, futuro segretario della Facoltà Pontificia Giuridica di Venezia e poi vescovo ausiliare dei patriarchi La Fontaine e Piazza. All'indomani della promulgazione del codice, Jeremich pubblicherà l'opuscolo *Il nuovo Codice di diritto Canonico. Appunti*, Venezia, 1917, dove definirà Pio X « il grande ideatore » della codificazione (p. 11). Non è da escludere che questo giovane docente, preso a cuore dal patriarca Sarto fin dagli anni di Seminario, abbia contribuito a trasmettergli l'idea della codificazione così diffusa a Roma tra i docenti dell'Apollinare.

<sup>(84)</sup> Alle Conferenze ecclesiastiche sulle materie bibliche, apologetiche, sociologiche o di diritto canonico, erano tenuti a partecipare ogni mese i seminaristi del corso liceale e teologico nonché i sacerdoti ordinati negli ultimi sei anni. Erano comunque invitati tutti i sacerdoti e « i buoni laici cultori di studi sacri e scientifici » con lo scopo di « sostenere le cause, i diritti, i vantaggi della scienza cristiana di fronte alle pretese della cosiddetta scienza laica moderna » (BERTOLI, *Il sinodo del patriarca Sarto (1898)*, cit., p. 110).

per la necessaria continuità con quello del predecessore cardinal Trevisanato), conferma la grande preoccupazione del futuro Pio X di fissare per i fedeli una sintesi chiara, ordinata e, soprattutto, aggiornata della legislazione canonica <sup>(85)</sup>.

Infine, appena un anno prima dell'elezione papale, il Sarto aveva chiesto a Leone XIII di approvare l'istituzione a Venezia di una Facoltà giuridico-canonica <sup>(86)</sup>, di cui presentava una bozza di Statuti, allo scopo di promuovere tra gli ecclesiastici della regione veneta lo studio del diritto canonico, rimasto sacrificato nel corso teologico <sup>(87)</sup>. Il progetto del Sarto s'inseriva nel quadro di una riorganizzazione delle Facoltà giuridiche canonicamente erette in Italia al di fuori di Roma, per cui accanto a quelle, già esistenti, di Napoli, di Torino e di Genova (alla quale però era stato revocato il privilegio di conferire i gradi), si sarebbe aggiunta una nuova fondazione, particolarmente opportuna nell'alta Italia, « ora specialmente — annotava la ponenza vaticana — che i diritti della Chiesa sono tanto audacemente contrastati e conculcati » <sup>(88)</sup>. Quindi la Sacra Congregazione degli studi plaudeva all'iniziativa del patriarca Sarto di « formare un centro di forti studi canonici » <sup>(89)</sup>, ma non

---

<sup>(85)</sup> Cfr. *Constitutiones ab eminentissimo [...] cardinali Sarto [...] patriarcha in synodo dioeclesana diebus VIII. IX. X. mensis augusti anno MDCCCXCVIII habita promulgatae*, Venezia..., 1898 (per la cui analisi si rinvia a BERTOLI, *Il sinodo del patriarca Sarto*, cit., pp. 105-124).

<sup>(86)</sup> Si trattava di un progetto che era stato sì ventilato nel 1891 dal patriarca Agostini nell'ambito di un *conventus episcoporum* della regione Veneto, ma che poi non aveva trovato sviluppo, dato che nel *dossier* della S. Congregazione degli studi non se ne fa alcuna menzione (ivi, p. 121 nota 51).

<sup>(87)</sup> Cfr. ASCEC, *Università. Italia. Facoltà soppressa. Venezia 1902-1935*, fasc. LXIII: *Venezia. Facoltà Giuridica. A. Pratiche preliminari*, lettera del patriarca Sarto al card. Francesco Satolli, prefetto della S. Congregazione degli studi, Venezia, 14 giugno 1902

<sup>(88)</sup> Alla vigilia della codificazione può risultare indicativo questo giudizio espresso dalla Congregazione degli studi: « L'ignoranza del Diritto Canonico porta seco perturbamento nella disciplina, esitanza ed incertezza nella trattazione di cause ecclesiastiche, e debolezza nel difendere i sapientissimi ordinamenti della Chiesa dalle censure di un liberalismo ovunque invadente e scaltramente demolitore » (ASCEC, *Università. Italia. Facoltà soppressa. Venezia. Facoltà di Diritto Canonico* [30 luglio 1902], p. 1).

<sup>(89)</sup> Gli *Statuta* del Sarto avevano previsto un corso quadriennale di Giurisprudenza ecclesiastica preceduto da un biennio di Teologia. Le discipline previste erano: Istituzioni di diritto canonico (tre ore la settimana per il III e IV anno); Istituzioni

risparmiava alcuni rilievi che ne rimandavano la piena attuazione, ossia il riconoscimento dell'erezione canonica e l'approvazione degli Statuti, al momento del completamento dei corsi di studio <sup>(90)</sup>.

Non c'è dubbio che il costante interesse manifestato dal Sarto per il diritto canonico lungo tutta la sua carriera ecclesiastica, appena ripercorsa, evidenzia diversi elementi di affinità e di continuità con la *reformatio iuris* cui egli porrà mente una volta eletto papa. Preme sottolineare quello più perspicuo, rappresentato dalla sua capacità di combinare, nel governo delle chiese particolari, la dimensione pastorale con la dimensione giuridica, coltivata attraverso gli studi personali e la pratica nelle curie diocesane. Non c'è un qualche significativo provvedimento di riforma da lui varato (si pensi all'aggiornamento degli statuti sinodali, al riordino dei seminari e della catechesi, alla revisione della musica sacra, alla vigilanza sulla pratica sacramentale, ecc.) che non sia pensato, preparato e fatto applicare con l'ausilio degli istituti e delle forme tipiche del diritto della Chiesa. Si deve allora concludere che, ancor prima di salire al soglio pontificio, il ricorso alle norme canoniche era diventato per il Sarto una preoccupazione fondamentale della sua mente e, al tempo stesso, lo strumento privilegiato con cui esercitare il suo ufficio episcopale.

---

di diritto pubblico ecclesiastico (due volte la settimana per tutti), Nozioni di Diritto civile romano e criminale (due volte la settimana per il III e IV anno), Testo canonico (tutti i giorni per i candidati al dottorato del V e VI anno, in modo da percorrere tutto il testo delle Decretali) (ivi, p. 6).

<sup>(90)</sup> In particolare la congregazione romana richiama maggiore prudenza nella concessione dei gradi accademici, perché non si era ancora pienamente formato a Venezia un collegio dottorale e non si conoscevano bene metodi e contenuti dell'insegnamento. Essa faceva inoltre notare la necessità di tenere del tutto distinti il corso di Teologia da quello di Diritto canonico, i quali, benché tra loro affini, non si dovevano mai confondere, onde evitare il loro cumulo da parte degli studenti (decreto del 21 novembre 1879). « L'importanza che ai nostri giorni ha acquistato lo studio delle scienze legali, e lo svolgimento dato ai vari suoi rami, consiglierebbero — si legge nella pendenza — piuttosto di prolungarne il corso, e non mai di abbreviarlo » (ivi, p. 3). In ogni caso, il 15 settembre 1902 il patriarca Sarto era autorizzato ad aprire la Facoltà Giuridica di Venezia con la riserva di domandare alla Santa Sede anno per anno il permesso di conferire i gradi accademici; il 25 novembre 1905, ormai papa, lo stesso Sarto concesse l'erezione canonica alla detta Facoltà e, due anni dopo, i fondi necessari per retribuire i docenti (ASCEC, *Università. Italia. Facoltà soppressa. Venezia 1902-1935*, fasc. LXIII: *Venezia. Facoltà Giuridica*. D. Nomine e privilegi).

Oltre ad allargare l'orizzonte della ricostruzione storica, questi precedenti biografici formano una catena ininterrotta di indizi a sostegno della tesi sull'importanza che il Sarto annetteva, già prima dell'elezione papale, al disegno di un generale riordinamento del diritto canonico. Del resto, che la decisione della codificazione sia stata il frutto maturo e quasi la conseguenza necessaria della sua esperienza pastorale di parroco, cancelliere, vescovo e patriarca viene confermato ufficialmente dal resoconto quasi letterale (« en estos términos poco más o menos ») delle parole pronunciate da Pio X durante la prima assemblea dei consultori tenutasi dopo il 17 aprile 1904, pubblicato in spagnolo all'indomani della promulgazione del Codice da uno dei testimoni diretti, il padre Noval <sup>(91)</sup>.

Vosotros conocéis los caminos por los cuales Dios me ha conducido a este puesto. Siendo párroco, me llamó mi Prelado para que ejerciese el cargo de Canciller de la Curia. Obligado a instruir procesos y a proponer a mi Obispo fórmulas de resoluciones prácticas, me encontraba frecuentemente embarazado para dar con una ley aplicable al caso y citar el texto escrito en que se había de apoyar la resolución. Si quería acudir a las fuentes, me era necesario consultar las Decretales, las Clementinas... (y así fué enumerando otras más); pero para ello no disponía de tiempo y de la tranquilidad necesaria. Si recurría a los tratadistas, no raras veces los hallaba perplejos, o discordes, o mudos. Así que, frecuentemente, me quedaba intranquilo, sobre todo cuando la resolución podía ser objeto de recurso a los Superiores y ocasión de compromiso para mi Prelado. Algo parecido me sucedió siendo Obispo, y lo mismo cuando Patriarca de Venecia.

Ma c'è di più. In quella stessa allocuzione papale — omessa dal Noval nella più ampia versione latina pubblicata a Roma nel 1917 — troviamo un'attestazione inconfutabile che la decisione di fare il codice canonico fu presa da Pio X in modo autonomo e personale durante una notte insonne dei primi giorni del suo pontificato, come una tradizione orale aveva indirettamente echeggiato <sup>(92)</sup>.

En los primeros días después de mi elección al Pontificado, pueden ustedes suponer que pasaba gran parte de la noche en vela. Entre los muchos pensamientos que con más insistencia me acosaban quitándome el sueño, era uno el de la dificultad que, dada la incertidumbre en muchas de las leyes, había yo de encontrar para resolver conforme a justicia y a

(91) NOVAL, *El Código del derecho canónico*, cit., p. 147.

(92) In merito v. *supra*, nota 19.

derecho tantos y tan graves asuntos como luego comenzaron a ser propuestos a mi decisión, ya para armonizar el celo con la prudencia al apremiar con la observancia o al querer reprimir la transgresión de muchas leyes fácilmente desconocidas. Parecióme que gran remedio sería hacer una codificación general: propuse el proyecto a personas doctas y prudentes, quienes lo juzgaron bueno y factible a pesar de sus dificultades innegables y en otros tiempos invencibles, y de aquí provino, después de implorar por varios meses los auxilios divinos, el Decreto de Codificación y el llamamiento de ustedes a trabajar en ella <sup>(93)</sup>.

##### 5. *Le linee direttive e organizzative.*

Sulla scorta di altri documenti, si è ora anche in grado di precisare l'apporto personale di papa Sarto alla fase più delicata della codificazione canonica, quella della sua preparazione e impostazione dal gennaio al giugno 1904.

La prima sollecitudine di Pio X va alla redazione del *motu proprio* d'indizione dei lavori. Come già detto, l'11 gennaio 1904 il papa, dopo varie intese verbali, aveva dato incarico al cardinale Gennari di stendere, in forma « brevissima », un progetto di questo documento. Contrariamente a quanto finora si sapeva <sup>(94)</sup>, la bozza Gennari non viene passata direttamente alla Congregazione cardinalizia, ma è fatta propria dal papa, il quale, mentre la ritrascrive completamente di suo pugno, vi apporta alcune modifiche di contenuto e molte correzioni di forma <sup>(95)</sup>. Questa nuova bozza viene

<sup>(93)</sup> NOVAL, *El Código del derecho canónico*, cit., p. 147. Nell'altra operetta in latino Noval si limita a sintetizzare in alcune righe l'allocuzione papale ai consultori (NOVAL, p. 17). Sia il testo spagnolo che quello latino di Noval sono passati del tutto inosservati ai canonisti e agli storici.

<sup>(94)</sup> Aveva accennato ai problemi della formazione del documento papale, KUTNER, *Il diritto canonico nella storia*, cit., pp. 242-243.

<sup>(95)</sup> Si veda FANTAPPIÈ 2002b, *Appendice*, n. 2. Gli interventi principali di Pio X sulla bozza Gennari consistono nell'omissione dell'ultimo paragrafo (« È d'uopo sperare » - « e lo rendano prospero... ») e di un lungo inciso, che suonava ripetitivo, contenuto nel quart'ultimo capoverso (« la necessità che tutti i sacri canoni » - « Non pochi de' Cardinali e Prelati »), nel cambiamento di numerosi vocaboli, nello spostamento di frasi, nella modifica della punteggiatura e degli a capo. Il mutamento più saliente riguarda il modo di procedere nei lavori. Secondo Gennari i *vota* dei consultori dovevano essere distribuiti prima a tutti i membri della Commissione dei consultori, dopo alla Commissione Cardinalizia, poi essere « esaminati ponderatamente nei pieni

prima tradotta in latino dagli ufficiali della Curia e quindi passata all'esame dei cardinali della suddetta Congregazione che, senza essere a conoscenza dell'intervento papale, proposero lievi cambiamenti <sup>(96)</sup>. Spetta a Gasparri effettuare, in fasi successive tra il febbraio e il marzo, la revisione finale del testo, operando molte correzioni, tagli e ricuciture, in modo da renderlo più snello e maggiormente rispondente ai desideri del papa e alle posizioni divergenti dei cardinali <sup>(97)</sup>.

Tuttavia la storia redazionale dell'*Arduum sane munus* è solo uno dei momenti che accompagnano la febbrile preparazione della riforma del diritto canonico da parte di Pio X. Fin dai primi giorni di marzo egli segue con « cura particolarissima » le discussioni in merito della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari e, per influenzarne il lavoro, scrive note autografe contenenti indicazioni programmatiche e tracce di documenti per il Segretario di Stato o per altre persone di fiducia (il cardinal Gènnari, mons. Gasparri e, forse, altri ancora) <sup>(98)</sup>.

---

comizii » (nelle riunioni plenarie delle due Commissioni?) e infine approvati dal papa. Pio X modifica il testo del Gènnari per rendere più snelle queste procedure, troppo lunghe e complicate. Le proposte dei singoli consultori dovranno essere sottoposte ad un primo esame da parte della relativa Commissione e ad un secondo esame (comprensivo dei *vota* dei singoli consultori e di quelli della relativa Commissione) da parte della Commissione cardinalizia. Nel testo finale del *motu proprio* (punto V) la materia verrà ulteriormente semplificata anche per permettere una maggiore elasticità nell'organizzazione dei lavori.

<sup>(96)</sup> I cardinali, al di là di alcune variazioni terminologiche, propongono unanimemente di attenuare nella minuta del *motu proprio* il giudizio troppo negativo sullo stato attuale del diritto canonico (CONGREGAZIONE DEGLI AA.EE.SS., *Verbale dell'adunanza dei cardinali*, 3 mar. 1904, in LPD, p. 278).

<sup>(97)</sup> Per le correzioni apportate da Gasparri alle varie stesure del *motu proprio*, di sua iniziativa o dietro indicazione del papa e dei cardinali della Congregazione, si rinvia a FANTAPPIÈ 2002b, *Appendice*, n. 3. Alla luce del tortuoso processo di redazione possono essere spiegate le insufficienze della parte dispositiva del m.p., a suo tempo notate da FALCO, p. 105. Come si vedrà più avanti, queste manchevolezze paiono principalmente dovute alle resistenze di una parte della Congregazione cardinalizia ad abbracciare l'idea e il nome di codice. Di qui gli equilibrismi di Gasparri per ottenere l'approvazione della minuta del m.p. da parte della Congregazione e per salvare il progetto originario di codice sostenuto da Pio X, dal Gènnari e da lui stesso.

<sup>(98)</sup> Scrive Merry del Val: « Ordinariamente il Santo Padre non scriveva da sé quei documenti che erano dichiarazioni ufficiali della Santa Sede, ma per la loro compilazione — come per la compilazione di altri importanti documenti — scriveva

Nella nota inviata a Merry del Val il 2 marzo 1904, alla vigilia dell'adunanza della prima Congregazione cardinalizia, il papa aveva già definito autonomamente alcuni aspetti determinanti della futura codificazione: i lavori saranno affidati a due Commissioni, una composta di cardinali e l'altra di consultori, le quali si riuniranno un certo numero di volte al mese (punto 5); quest'ultima sarà presieduta da uno o due cardinali (punto 3); bisognerà stabilire le modalità di lavoro dei consultori, ed in particolare se dovranno « occuparsi contemporaneamente di un solo titolo del diritto o se convenga meglio dividere fra loro la materia da trattarsi » (punto 6); mons. Gasparri svolgerà le funzioni di segretario dei lavori e sarà affiancato da due vice-segretari, eventualmente scelti da lui medesimo (punto 1); i consultori saranno sia romani che esteri; intanto occorre nominare i primi (punto 2) e chiedere ai vescovi di delegare per ogni regione « un consultore che venga a Roma o che per iscritto possa esporre i suoi giudizi » (punto 4 a); gli stessi vescovi dovranno, a loro volta, indicare « i punti del diritto sui quali converrebbe far mutazioni » ed esprimere contemporaneamente « il loro avviso » (punto 4 b) <sup>(99)</sup>.

Nell'ultimo punto il papa esprime al Segretario di Stato la sua preoccupazione principale: « Da raccomandarsi che il lavoro cominci subito senza aspettare un tempo più opportuno, perché *'dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur'* e non conviene, essendo a Roma, di andare per le calende greche ». Al di là dell'ironia finale, si avverte da un lato la chiara percezione di un pericolo imminente o, comunque, la necessità di non perdere tempo prezioso, dall'altro, la netta consapevolezza dell'importanza, per così dire, strategica dell'opera che si vuole intraprendere <sup>(100)</sup>.

Con questo pro-memoria papa Sarto aveva prefigurato le linee portanti dell'organizzazione dei lavori che nei mesi successivi sa-

---

delle tracce e forniva ampî appunti, non mancando mai di dare istruzioni precise o di rivedere attentamente o di correggere il lavoro dei suoi vari collaboratori » (MERRY DEL VAL, pp. 63-64; cfr. anche p. 48).

<sup>(99)</sup> Si veda il testo integrale della nota autografa del papa a Merry del Val, 2 marzo 1904, ivi, pp. 94-95.

<sup>(100)</sup> Pio X, Nota autografa al card. Merry del Val, 2 mar. 1904, in ASV, *Segreteria di Stato, Spogli di cardinali, Merry del Val*, b. 4, f. 277, edita, con qualche variazione da MERRY DEL VAL, p. 95.

ranno, grosso modo, adottate dalla Commissione per la codificazione. La cosa più significativa e nuova è, tuttavia, il fatto che egli non si limita a dare queste direttive sugli aspetti esterni, pur importanti, della *reformatio iuris*, ma interviene direttamente sulle sue modalità intrinseche. Gliene offrono motivo le discussioni fra i cardinali nell'adunanza della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari del 3 marzo 1904, convocata per discutere i seguenti dubbi: « Se convenga prendere qualche provvedimento intorno allo stato attuale del diritto canonico » e « Quale provvedimento conviene prendere » <sup>(101)</sup>.

In questa riunione si era creata una divisione dei prelati in due indirizzi opposti e una maggioranza orientata verso scelte che Pio X non condivideva. Il primo gruppo, guidato da Rampolla, era favorevole ad una riforma non della sostanza ma della forma del diritto sul modello di Giustiniano: essa doveva consistere, per un verso, nella conservazione e nell'emendazione del glorioso *Corpus canonico*, per un altro verso, nel suo completamento con l'aggiunta di una nuova collezione che avrebbe riunito tutte le leggi vigenti. Per rendere più agevole lo studio e la pratica del diritto si doveva, infine, redigere un « riassunto, breviario, etc., in forma di codice per articoli, capi, etc., citando le fonti del *Corpus juris* ». A questa posizione si erano associati cinque cardinali (Gotti, Ferrata, Cavicchioni, Steinhuber, Vives y Tutó), più il Satolli e il Cassetta, che avevano avanzate diverse difficoltà giuridiche e teologiche nel procedere alla codificazione.

Il secondo gruppo, raccolto attorno al Gènnari, era orientato a lasciare da parte la nuova collezione e a dare « nuova forma più chiara e facile » al *Corpus* e alle costituzioni pontificie, non senza aver prima consultato l'episcopato circa i punti di diritto da modificare. Nella nuova opera, sull'esempio dei codici moderni, sarebbero state « riassunte le leggi con ordine logico, per capi, articoli, etc., possibilmente colle stesse parole e rinviando alle fonti » del

---

<sup>(101)</sup> Il verbale della riunione è stato recentemente edito in LDP, pp. 275-278. L'originale è in ASV, PCCDC, b. 2. A titolo non meramente filologico si rilevano, oltre ad evidenti refusi tipografici (« sacandalo » per « scandalo »), i seguenti errori di trascrizione: a p. 275 « sulla » invece di « dalla »; a p. 276 « accettatissima » invece di « assestatissima », « ricapitolazione » invece di « recapitolazione »; a p. 278 « rimanando » invece di « rimanendo », « Arch. » invece di « Arch.<sup>us</sup> ».

*Corpus*. Questa posizione ottenne il consenso di altri cinque cardinali (Segna, Cavagnis, Serafino Vannutelli, Agliardi) <sup>(102)</sup>.

Informato da Gasparri che la maggioranza dei cardinali era del parere « che si dovesse fare una nuova Collezione che riunisse tutte le leggi ecclesiastiche promulgate, dopo la ultima Collezione del *Corpus iuris*, dai Romani pontefici », Pio X esprime garbatamente il suo dissenso invitando la Congregazione a esaminare di nuovo la questione della scelta tra la Collezione e il Codice. Tuttavia, onde evitare ondeggiamenti di posizioni, l'11 marzo, e cioè sei giorni prima dell'adunanza, prende di nuovo l'iniziativa scrivendo un'altra lunga nota autografa al segretario della Congregazione, mons. Gasparri. Il papa prende atto della « diversità d'opinione » tra i cardinali sulla riforma del diritto canonico e avanza una serie di valutazioni che eliminano ogni residuo dubbio sulla scelta della forma del codice, ne determinano la tecnica legislativa, la divisione interna e, infine, precisano ulteriormente il piano di lavoro delle Commissioni che il 2 marzo aveva inviato al Segretario di Stato.

In questo importante documento, rimasto a lungo sconosciuto <sup>(103)</sup>, l'opzione a favore del metodo codicistico (« l'immediata codificazione ») anziché del metodo compilatorio è motivata dal papa con una serie crescente di argomentazioni miranti ad evidenziare gli svantaggi teorici e pratici a cui avrebbe condotto l'aggiunta di una nuova Collezione al vecchio *Corpus* canonico. Dopo aver rilevato che, con la redazione di un codice canonico, « non si vien meno alla riverenza dovuta alle opere immortali dei Giureconsulti e specialmente al *Corpus iuris canonici* » (punto 1), il papa fa notare prima di tutto la confusione che si sarebbe creata nella Collezione autentica sia con l'inclusione di tutte le disposizioni pontificie, anche di quelle successivamente abrogate, sia con l'esclusione delle regole della Cancelleria apostolica, dei decreti e decisioni dei diversi dicasteri della curia romana (punto 2 e 3); in secondo luogo i tempi

---

<sup>(102)</sup> Una posizione relativamente autonoma rispetto a questi due indirizzi era stata assunta da Vincenzo Vannutelli, secondo cui i cardinali potevano esprimere solo principi generali ma non erano in grado di sciogliere « in modo adeguato » i dubbi che erano stati loro presentati, e da Merry del Val, che cercava di superare lo stallo con la proposta di « fare allo stesso tempo la nuova Collezione e il Codice » oppure, nel caso d'impossibilità, di limitarsi a quest'ultimo.

<sup>(103)</sup> Lo si veda edito in FANTAPPIÈ 2002b *Appendice*, n. 4.

troppo lunghi, il costo assai elevato e il limitato smercio a cui andrebbe incontro la stampa di tale Collezione (punto 4 e 5). Ma l'argomento principe che al papa fa trascurare l'ipotesi della Collezione e propendere « per l'immediata codificazione » è ravvisato — in perfetta sintonia con quanto sopra riferito dal padre Noval — nella necessità di provvedere « all'assoluto bisogno del presente, che reclama norme precise nella disciplina ecclesiastica, nell'insegnamento del diritto, nella amministrazione delle Diocesi e nell'esercizio della giustizia nelle cause canoniche »<sup>(104)</sup>.

Il modello codicistico viene dunque identificato da Pio X come lo strumento in quel momento più idoneo per stabilizzare il diritto canonico, per restituire certezza alle norme, per garantire l'applicazione della disciplina nei diversi ambiti in cui si esercita l'attività potestativa della Chiesa. Quest'idea appare rafforzata dalle osservazioni successive del papa, che adottano due caratteri essenziali di ogni codificazione. Innanzi tutto la semplificazione, fatta consistere dal papa « nell'estendere in brevi articoli le prescrizioni del Diritto

---

(104) « Ill.mo e R.mo Monsignore, // La relazione della S.V. R.ma sulla Congregazione tenuta il 3 corr.[ente] per la *codificazione* del Diritto Canonico mi ha fatto conoscere la diversità d'opinione degli E.mi Padri sul dubbio II: *Quale dovrebbe essere il nuovo ordinamento e la nuova forma da darsi al Diritto Canonico.* // Ora con tutti i riguardi all'opinione di coloro, che prima della semplice codificazione vorrebbero aggiunta al *Corpus Juris* la collezione di tutte le prescrizioni *quoquo modo* date successivamente dai Romani Pontefici, trovo d'osservare: // 1° Che colla semplice codificazione non si vien meno alla riverenza dovuta alle opere immortali dei Giureconsulti e specialmente al *Corpus Juris*; ché tutto si conserverà nelle nostre Biblioteche e si citerà *toties quoties* nel Codice, perché dagli eruditi o da altri aventi interesse sia consultato; // 2° Che nella collezione, perché fosse fedele ed autentica, converrebbe riportare anche le disposizioni, successivamente abrogate dai Sommi Pontefici, e questo ingerebbe confusione; // 3° Che con tale collezione non si metterebbero a profitto le regole della Cancelleria Apostolica, i Decreti e le Decisioni delle varie Congregazioni Romane e dei Tribunali Ecclesiastici, mentre di tutto questo si deve far tesoro nella semplice codificazione; // 4° Che la collezione, oltreché richiedere un lavoro assai lungo, importerebbe per la pubblicazione una spesa, alla quale nelle attuali circostanze la S. Sede non può sobbarcarsi; // 5° Che pochi assai acquisterebbero quest'opera di prezzo elevato, e per questo riuscirebbe di nessun vantaggio; // 6° Che nella collezione finalmente non si provvederebbe all'assoluto bisogno del presente, che reclama delle norme precise nella disciplina ecclesiastica, nell'insegnamento del diritto, nella amministrazione delle Diocesi e nell'esercizio della giustizia nelle cause canoniche » (ASCAPC, *Stati ecclesiastici*, fasc. 429, ff. 30-33, Pro-memoria di Pio X al Segretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, 11 mar. 1904).

secondo i vari argomenti » senza aggiungere, secondo l'antico metodo dei commentatori, dimostrazioni e allegazioni, ma semplicemente rinviando, per i diversi « articoli », alle « semplici note d'onde furono tolti ». In secondo luogo l'aggiornamento, che il papa traduce « nell'abbandonare tutto quello che fu abrogato, nel riformare e nell'aggiungere ciò che manca nella legislazione ecclesiastica ». Nelle intenzioni del papa la codificazione non è, dunque, un semplice riflesso del *ius constitutum*, ma anche un'operazione di *ius condendum*, un processo ad un tempo di selezione e di rinnovamento delle norme.

Se la *reformatio iuris* di Pio X rientrava perfettamente nella tradizione giuridica della Chiesa allorché mirava a combinare il vecchio e il nuovo complesso normativo, secondo una tecnica ampiamente collaudata nell'esperienza medievale, tuttavia introduceva un elemento di sostanziale novità nel momento in cui utilizzava una diversa forma espositiva e dispositiva <sup>(105)</sup>: non si trattava, infatti, di una configurazione delle norme entro gli schemi propri e già sperimentati del *ius decretalium*, ma della trasposizione nel diritto canonico di un modello formale e di una tecnica giuridica, quale il codice, che era di per sé estraneo alla cultura cattolica e anzi simboleggiava uno dei contrassegni tipici e degli elementi di forza degli Stati-nazione contrapposti alla Chiesa (cfr. Parte III, Premessa).

Difficile valutare quanto questo passaggio dalla *collectio* medie-

---

<sup>(105)</sup> Giova notare come fin dal principio la *reformatio iuris* ideata da Pio X avesse introdotto nei documenti della Curia la precisazione sulla forma dei codici statuali, al di là delle contrastanti opinioni di taluni cardinali. Nella ponenza « Codificazione del diritto canonico. Febbraio 1904 » preparata dal card. Gènnari, d'intesa col papa, si accennava volutamente alla spinta di vescovi e di cardinali a che « a tutto il diritto canonico venisse dato nuovo ordinamento e nuova forma, imitando l'esempio di tutte le nazioni civili ai giorni nostri, come Gregorio IX seguì le tracce di Giustiniano per il diritto romano » (testo edito in LDP, p. 273). A sua volta nella ponenza « Codificazione del diritto canonico. Marzo 1904 », dopo l'intervento correttivo di Pio X sui cardinali, si ribadisce « che conviene fare un Codice riassuntivo di tutta la legislazione ecclesiastica, distribuito con ordine logico e per articoli, a modo dei recenti codici civili [...] » (ivi, p. 280). Alla luce della presente ricostruzione non sembra che, nella determinazione della forma moderna del codice canonico, abbia rivestito un influsso decisivo la successiva circolare di Gasparri alle Università cattoliche (in proposito: FELICIANI 1982, pp. 214-215; MOTILLA, *La idea de la codificación*, cit., p. 710).

vale al *codex* moderno, seppure di natura eminentemente strumentale, fosse del tutto neutrale e privo di portata ideologica più generale. Sia negli appunti di Pio X sul Codice, sia nelle discussioni della commissione cardinalizia incaricata di organizzarne i lavori manca una riflessione qualsiasi sul problema dell'adeguatezza della forma codice al diritto canonico e sulle conseguenze metodologiche che la sua assunzione avrebbe potuto comportare. Bisogna quindi presupporre che nella mente del papa Sarto e negli ambienti di Curia si fosse largamente diffusa la convinzione — peraltro condivisa anche da quegli stessi civilisti che avevano avanzato riserve critiche — che la codificazione fosse un dato di fatto inoppugnabile, un'operazione tecnica, culturale e politica ormai ampiamente legittimata dalla sua diffusione e dai suoi successi in Europa e fuori dell'Europa.

Occorre peraltro osservare come, indirettamente, fosse lo stesso papa Sarto a evidenziare una delle principali conseguenze della scelta codicistica. Nel momento in cui scriveva che il glorioso *Corpus iuris* « tutto si conserverà nelle nostre Biblioteche e si citerà *toties quoties* nel Codice, perché dagli eruditi o da altri aventi interesse sia consultato », egli ufficializzava, in qualche modo, la cesura che il codice avrebbe introdotto con la tradizione canonica. D'ora in avanti essa non avrebbe avanzato col metodo casistico e per accrescimenti successivi di contenuti, in modo stratigrafico e inglobante, ma si sarebbe affidata ad una nuova tecnica di normazione fondata sulla logica di concetti, fattispecie ed effetti.

La scelta di procedere alla « immediata codificazione », scavalcando le resistenze e i dubbi di molti cardinali, è accompagnata da istruzioni in ordine alla sistematica e al modo di procedere nella redazione del Codice. Papa Sarto prospetta un codice di diritto canonico suddiviso nelle due grandi partizioni del diritto pubblico e del diritto privato; quest'ultima sarebbe stata a sua volta ripartita, secondo il modello delle *Institutiones* del Lancellotti, in persone, cose e giudizi <sup>(106)</sup>. Il ricorso che egli fa al principio di « conservare

---

(106) « Per tutto questo io propenderei per l'immediata codificazione, che si compendierebbe: // 1° Nell'estendere in brevi articoli le prescrizioni del Diritto secondo i vari argomenti senza dimostrazioni e commentarii e colle semplici note d'onde furono tolti; // 2° Nell'abbandonare tutto quello che fu abrogato[,] nel riformare e nell'aggiungere ciò che manca nella legislazione ecclesiastica; // 3° Nel conservare le tradizioni sulla

la tradizione», per giustificare questa articolazione, suona però doppiamente forzato, sia perché trascura del tutto l'ordine medievale delle Decretali a vantaggio dell'ordine delle Istituzioni, sia perché lo schema bipartito era stato introdotto nella manualistica solo da un paio di secoli<sup>(107)</sup>. In ogni caso, l'esplicito riferimento al *ius publicum ecclesiasticum* quale parte integrante del Codice, nonostante la successiva esclusione dall'*Index materiaram Codicis iuris canonici* da parte della Commissione dei consultori e della Consulta parziale<sup>(108)</sup>, è di grande interesse per confermare l'influenza che può aver avuto il motivo della difesa della *libertas Ecclesiae* nella scelta della codificazione<sup>(109)</sup>.

Nel raccomandare ancora una volta di dare inizio ai lavori prima possibile, papa Sarto si premura anche di precisare gli aspetti organizzativi dell'opera di codificazione. Trasmettendo la gran parte delle disposizioni già date al Merry del Val il 2 marzo a mons. Gasparri e, in alcuni casi, precisandole, egli aggiunge alcuni preziosi suggerimenti pratici, che poi si riveleranno determinanti: la creazione di sottocommissioni di consultori a cui assegnare determinati titoli del Codice da trattare<sup>(110)</sup>, la richiesta a tutti i vescovi di

---

divisione del codice *in diritto pubblico e privato*, nei *Giudizi ecclesiastici, in personis, in rebus* etc.» (Pro-memoria di Pio X al Segretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, 11 mar. 1904).

<sup>(107)</sup> Verosimilmente il Sarto ripropone la sistematica che aveva appreso in Seminario sul manuale del Nardi. Per un'analisi dettagliata dell'impostazione degli *Elementi di diritto ecclesiastico* del Nardi, anche in raffronto al manuale del Rechberger, precedentemente usato nel Seminario di Padova, si veda S. FERRARI, *L'insegnamento del diritto ecclesiastico nell'Università di Padova dal 1800 al 1866*, in «Università di Macerata. Annali della Facoltà di Giurisprudenza in onore di Attilio Moroni», XXXIII, t. I, 1982, pp. 235-253.

<sup>(108)</sup> Si vedano, in merito, i paragrafi 4.1 e 2 del cap. IX.

<sup>(109)</sup> Questa preoccupazione del Sarto è ravvisabile già durante il suo episcopato mantovano, allorché, nella Pastorale del 7 febbraio 1887, aveva condannato quei novatori che pretendevano un adattamento dei dogmi o addirittura affermavano l'insostenibilità dei principi del diritto pubblico della Chiesa: «In questo moderno cristianesimo, dimenticata l'antica follia della Croce, i dogmi della fede debbono adattarsi alle esigenze della nuova filosofia; il diritto pubblico delle età cristiane deve presentarsi timoroso davanti ai grandi principi dell'era moderna e confessare almeno la legittimità della sua sconfitta» (SNIDER, p. 137). Ulteriori accenni alla materia in MARCHESAN, *Papa Pio X*, cit., pp. 396 e 414.

<sup>(110)</sup> Alla luce del documento papale sembrerebbe da valutare il reale merito di

collaborare all'opera mediante l'invio delle loro osservazioni, la designazione di loro speciali delegati e la spedizione a Roma di tutto il materiale di studio o a stampa inerente alla codificazione <sup>(111)</sup>. Infine, tra le diverse annotazioni manoscritte che papa Sarto stende in aggiunta alla lettera a Gasparri, ce n'è una che, prendendo a motivo il problema di stabilire a chi spetti la presidenza della Commissione plenaria dei cardinali, esprime tutto il suo desiderio di sovrintendere personalmente ai lavori: « Per ovviare a certi inconvenienti di precedenza non sarebbe opportuno che lo stesso S. Padre presiedesse alla Commissione? » <sup>(112)</sup>.

Tutte queste direttive papali, inviate l'11 marzo del 1904 a Gasparri, non sono partecipate ai cardinali *d'emblée* ma gradualmente, volta a volta, a seconda dell'oggetto delle adunanze <sup>(113)</sup>. Gli effetti si vedono già nella riunione del 17 marzo della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, nella quale si dà per scontato il progetto di Codice, per le ragioni fatte presenti dal papa, se ne affretta la preparazione discutendo sui criteri di scelta dei consultori e ci si pone il problema se, oltre al Codice, convenga fare anche una nuova Collezione del *Corpus iuris canonici*. Anche in questa nuova seduta, si ripropone, in forma più attenuata, la diversità tra i due orientamenti: la maggioranza dei cardinali si schiera per la posizione del Rampolla, secondo cui « i due lavori [...] devono procedere contemporaneamente » e in seguito essere pubblicati insieme, e la posizione del Gènnari — che coincide ancora una volta con quella del papa —, secondo cui « prima si faccia il Codice, citando in ciascun articolo la fonte; in seguito si farà la Collezione, esaminando quali documenti e quale parte dei documenti deve porsi nella medesima ». Ed è di nuovo il responso papale che, recependo le risoluzioni dei cardinali nella forma « ut eodem tempore quo articuli

---

Gasparri circa l'idea di nominare due « Commissioni minori » su materie distinte e di far confluire successivamente il loro lavoro nella Commissione plenaria dei consultori (GASPARRI, pp. 6-7).

<sup>(111)</sup> Cfr. FANTAPPIÈ 2002b, *Appendice*, n. 2.

<sup>(112)</sup> Tale proposta viene ovviamente recepita dal numero 16 del « Regolamento per la Commissione pontificia istituita dal Santo Padre per la codificazione del diritto canonico » approvato l'11 aprile 1904 (LDP, pp. 287-289).

<sup>(113)</sup> Si veda, ad es. la pendenza a stampa *Codificazione del diritto canonico. [3-16] Marzo 1904*, edita in LDP, pp. 279-281.

Codicis conscribuntur, documenta pro Collectione reponantur », sposta con finezza i termini della questione e ridà la precedenza al Codice <sup>(114)</sup>.

Ma, come vedremo nel prossimo capitolo, sarà soprattutto nelle riunioni della Commissione per la codificazione tra aprile e giugno 1904 — cioè nel periodo immediatamente seguente alla pubblicazione dell'*Arduum sane munus* (19 marzo 1904) e alla nomina di Gasparri a segretario della suddetta Commissione pontificia (4 aprile 1904) —, che gli orientamenti papali sul disegno dell'opera e sull'organizzazione dei lavori riceveranno il consenso maggioritario dei cardinali e dei consultori e troveranno piena attuazione <sup>(115)</sup>.

## 6. *L'apporto di Pio X.*

Una volta completata la fase d'impostazione generale, Pio X ha continuato a emanare direttive di carattere organizzativo e ad intervenire, sotto varie forme, nel merito del processo codificatorio. In calce al m.p. *Arduum sane munus*, allorché era stabilita l'organizzazione dei lavori di codificazione, si leggeva: « Omnia denique ad Pontificem deferantur, legitima approbatione munienda ». In alcuni altri appunti personali, di poco successivi alle istruzioni trasmesse a Gasparri l'11 marzo 1904, il papa esprimeva il desiderio di sovrintendere personalmente ai lavori mediante la convocazione periodica del Congresso dei cardinali impegnati nel Codice in Vaticano <sup>(116)</sup>. Il pieno controllo di ogni fase della codificazione era comunque attuato, oltre che con l'iniziativa diretta e personale, mediante l'impiego sia della « Segretariola », sia di un gruppo uomini di fiducia e di collaboratori interni ed esterni ai dicasteri e alle commissioni.

Successivamente papa Sarto ha sollecitato l'istituzione di varie Commissioni speciali per snellire i lavori di redazione del Codice

---

<sup>(114)</sup> Il verbale della riunione cardinalizia del 17 mar. 1904 è pubblicato in LDP, pp. 283-285.

<sup>(115)</sup> Per la nomina di Gasparri si veda ASV, *Segreteria di Stato*, 1904, prot. n. 4630.

<sup>(116)</sup> Si veda, ad esempio, il verbale della Commissione o Congresso dei cardinali *coram Sanctissimo* del 26-28 giugno 1904, che approva la divisione delle materie del futuro codice canonico e la sua suddivisione in canoni e paragrafi (LDP, pp. 337-339).

(cfr. cap. IX § 3.3) e ha provveduto a fissare l'ordine e le precedenze delle materie da discutere. Dopo aver indicato ai consultori la divisione del codice in una « parte generale » e in una « parte speciale », infatti, egli espresse il desiderio « che prima di ogni altro si ponesse mano al trattato *de sacramentis* poi *de personis*, etc. »<sup>(117)</sup>.

Durante l'attività delle Commissioni, papa Sarto ha incalzato il lavoro dei membri delle commissioni fino al punto di minacciare la revoca dell'ufficio agli inadempienti o ai ritardatari. Il richiamo al rispetto delle scadenze settimanali nella consegna delle *anidmaver-siones* viene formulato in due momenti molto intensi di lavoro e abbastanza ravvicinati, tra il 1905 e il 1907, prima con una circolare a firma di Gasparri<sup>(118)</sup>, poi con un biglietto fatto inviare ai consultori e allo stesso Gasparri dal papa per il tramite di mons. Benigni, sottosegretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari<sup>(119)</sup>.

Secondo la testimonianza di Merry del Val, il pontefice è intervenuto direttamente nel merito dei lavori, particolarmente nei momenti di maggiore difficoltà e allo scopo di sbloccare l'avanzamento dell'opera, come nel caso dei contrasti emersi tra gli orientamenti e i *postulata* dell'episcopato mondiale e le opinioni dei consultori romani<sup>(120)</sup>.

Infine Pio X non si è limitato a impostare, organizzare, sovrintendere, controllare e sollecitare i lavori, ma ha contribuito effica-

<sup>(117)</sup> Lettera di Gasparri del 31 marzo 1904 alla Commissione speciale di quattro cardinali incaricata di stendere il piano di lavoro (ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 3). V. *infra*, cap. IX § 4.5.

<sup>(118)</sup> « Il S. Padre vuole che tutti i consultori nel termine stabilito rimettano le loro osservazioni sugli Schemi che saranno loro man mano comunicati; e qualora taluno omettesse ciò abitualmente, tale attitudine verrebbe interpretata come una tacita rinuncia all'ufficio di consultore » (APUG, *Fondo Ojetti*, n. 1958 c. 57, circ. a stampa del 6 mag. 1905).

<sup>(119)</sup> « Ex audientia SS.mi, die 30 iulii 1907. La Santità di N.S. Pio PP. X ordina: //1. Che l'Ill.mo e R.mo Mons. Segretario della Consulta per la codificazione del diritto canonico avverta i consultori i quali sinora non hanno mandato le loro osservazioni scritte, richieste ad essi con l'invio degli schemi, che qualora essi continuassero a non mandare tali osservazioni, sarebbero per ciò stesso considerati come dimissionari dall'ufficio di consultori; [...] » (ASV, PCCDC, b. 3 fasc. 2, biglietto di U. Benigni, 30 lug. 1907).

<sup>(120)</sup> MERRY DEL VAL, pp. 95-96.

cemente alla preformazione del Codice mediante la proposta di canoni su singole materie <sup>(121)</sup> e l'emanazione di provvedimenti *ad experimentum*, poi incorporati in esso con lievi modifiche. Tale contributo legislativo — nel quale la dottrina ha unanimamente ravvisato le novità più salienti del Codice <sup>(122)</sup> — è avvenuto talvolta direttamente, talaltra per il tramite di altre persone di fiducia, in linea col carattere fortemente accentrato che papa Sarto aveva del governo della Chiesa e della Curia <sup>(123)</sup>.

Sul piano dei contenuti si può distinguere un primo gruppo di interventi di Pio X relativi alla riorganizzazione pastorale. Tra di essi emergono i decreti relativi alla riforma della musica sacra i cui principi generali furono posti col m.p. *Inter pastoralis officii* del 22 novembre del 1903 <sup>(124)</sup> (CIC 1917 can. 1264 § 1), il riordinamento delle sedi e dei corsi di studio dei seminari italiani <sup>(125)</sup> (i cann. 1252-1371 del CIC 1917 sono ripieni di riferimenti ai documenti di Pio X), la riforma del breviario definitivamente realizzata con la cost. *Divino afflatu* del 1° novembre 1911 <sup>(126)</sup> (CIC 1917 can. 135) e completata col m.p. del 23 ottobre 1913 relativo ai « proprii dioecesani ». Particolare importanza assumono poi il decreto *Maxima cura* (20 agosto 1910) sulla rimozione amministrativa dall'ufficio e dal beneficio curato, emanato per iniziativa del papa e preparato dalla

---

<sup>(121)</sup> Ancora il 6 gennaio 1914, pochi mesi prima di morire, Pio X invia al Gasparri « una osservazione sul *Codex Juris Canonici* » attorno alla « questione Lahiton » sulla qualifica teologica della vocazione sacerdotale, che lo stesso papa ribadisce essere stata « studiata e definita da una eletta di teologi e di E.mi cardinali » ma la cui decisione, evidentemente, non lo aveva pienamente soddisfatto (APUG, *Fondo Ojetti*, n. 2068 — I, lettera autografa di Pio X a Gasparri, 6 gennaio 1914. La missiva fu poi girata da Gasparri a padre Ojetti).

<sup>(122)</sup> Cfr. le posizioni dei canonisti come U. Stutz, il gesuita J. Laurentius, il già ricordato Hilling, J. Linneborn, A. Scharnagl, H. Henrici (ASTORRI, pp. 42-50).

<sup>(123)</sup> Sui rapporti intercorsi tra papa Sarto e i membri della Commissione è da leggere in controtuce quanto scriveva il suo Segretario di Stato: « [...] se si può facilmente ammettere che nel Codice, come è attualmente, vi sono forse alcuni articoli che Pio X personalmente avrebbe desiderati diversamente, non si deve dimenticare che Egli non imponeva mai la sua opinione in materie che erano discutibili e che non implicavano il sacrificio di qualche principio essenziale » (MERRY DEL VAL, pp. 92-93).

<sup>(124)</sup> CIC 1917 Fontes, III, n. 654, pp. 608 ss.

<sup>(125)</sup> AAS, XL, 1907, pp. 336-343; XLI, 1908, pp. 212-242. In merito, cfr. FANTAPPIÈ 1999b.

<sup>(126)</sup> AAS, III, 1911, pp. 643-651; CIC 1917 Fontes, n. 696, pp. 804 ss.

Congregazione concistoriale (CIC 1917 cann. 2142-2156) <sup>(127)</sup> e il decreto *Ne temere* (2 agosto del 1907) sulla nuova forma di celebrazione degli sponsali e del matrimonio, emanato dalla Congregazione del Concilio sotto l'influsso del card. Gènnari, poi confluito con diverse modiche nel Codice <sup>(128)</sup>.

Per papa Sarto il rinnovamento pastorale andava di pari passo col nuovo impulso da dare alla vita di pietà. L'enciclica *Acerbo nimis* del 15 aprile 1905 <sup>(129)</sup>, costituisce una trattazione completa del problema catechetico, i cui contenuti saranno riversati nel Codice (cann. 1329-1336). A quest'ultima va collegata la pubblicazione del Catechismo per i fanciulli per la diocesi di Roma e per le sedi suburbicarie nel 1905. Per stimolare poi la frequenza ai sacramenti egli sollecita i dicasteri della Curia a varare alcuni decreti sulla frequenza quotidiana dei fedeli alla santa comunione e circa l'età e le condizioni per l'ammissione dei fanciulli ad essa, che troveranno riscontro nei canoni 863 e 854 del Codice <sup>(130)</sup>.

Un secondo e più consistente capitolo dell'apporto normativo di Pio X concerne il riordinamento del governo centrale della Chiesa: la riforma del conclave e dell'elezione del papa, con la esclusione del

---

<sup>(127)</sup> AAS II, 1910, pp. 636-648; CIC 1917 Fontes, V, n. 2074, pp. 35 ss. Cfr. G. GÈNNARI, *Sulla rimozione amministrativa dall'ufficio e dal beneficio curato. Breve commento del decreto « Maxima cura »*, Roma, 1911<sup>2</sup>.

<sup>(128)</sup> CIC 1917 Fontes, VI, n. 4340, pp. 867 ss. Sulle modifiche apportate dal Codice si vedano FALCO, pp. 337-339, e gli opuscoli illustrativi, tratti dal « *Monitore ecclesiastico* », del card. G. GÈNNARI, *Breve commento della nuova legge sugli sponsali e sul matrimonio*, Roma, 1910<sup>7</sup>. Cfr. anche: N. HILLING, *Die Reformen des Papstes Pius X auf dem Gebiet der kirchenrechtlichen Gesetzgebung*, in AKKR, annate 1915-1918.

<sup>(129)</sup> ASS, XXXVII, 1904-1905, pp. 613-625, CIC 1917, *Documenta*, n. II.

<sup>(130)</sup> S. CONGREGATIO CONCILII, decr. *Sacra Tridentina Synodus*, 20 dic. 1905 sulla comunione frequente e quotidiana (CIC 1917 Fontes, VI, n. 4326, pp. 828 ss.), e del 7 dic. 1906 per la comunione dei malati (*ivi*, n. 4331, pp. 843 ss.); S. CONGREGATIO DE SACRAMENTIS, decr. 8 ag. 1910 sull'età di ammissione dei fanciulli alla comunione (AAS, II, 1910, pp. 577-583; CIC 1917 Fontes, V, n. 2103, pp. 80 ss.). Infine la cost. ap. *Tradita ab antiquis* del 14 sett. 1912 con cui Pio X autorizza i cattolici a comunicarsi senza distinzioni di rito (EE, IV, pp. 933-947; CIC 1917 Fontes, III, n. 698, pp. 824 ss). Per il commento canonistico: P. BASTIEN, *De frequenti quotidianaque comunione ad normam decreti Sanctae tridentinae Synodus*, Romae, 1907. Per l'aspetto liturgico: A. HAQUIN, *Les décrets eucharistiques de Pie X*, in « *La Maison-Dieu* », 203, 1995, pp. 61-82; per quello ecumenico: L. OKULIK, *Pio X e la comunione eucaristica nelle celebrazioni nei riti orientali e latino*, in *L'eredità giuridica*, pp. 313-322.

diritto di veto degli Stati nell'elezione del pontefice mediante la cost. ap. *Commissum nobis* del 20 gennaio 1904 <sup>(131)</sup> (cfr. CIC 1917 can. 160) e le norme della cost. *Vacante Sede Apostolica* del 25 dicembre 1904 <sup>(132)</sup> (CIC 1917 cann. 160-178); il nuovo assetto della curia romana con la *Sapienti consilio* del 29 giugno 1908 <sup>(133)</sup> (CIC 1917 cann. 242-264), cui fanno seguito le norme applicative per i vari dicasteri curiali <sup>(134)</sup> e quelle intorno alla riorganizzazione delle diocesi suburbicarie <sup>(135)</sup>; il decreto *A remotissima Ecclesiae* della Congregazione concistoriale del 31 dicembre 1909 sull'*ordus servandus in relatione de statu ecclesiarum* <sup>(136)</sup> (CIC 1917 cann. 340-341).

Alla cooperazione legislativa data alla preformazione del Codice, va aggiunta quella proveniente dagli interventi di Pio X sulle decisioni delle congregazioni romane. Tra i due aspetti intercorrere uno stretto nesso storico-causale. Se, infatti, nella sua prima fase, che s'inizia col m.p. *Arduum sane muns* del 19 marzo 1904, tutti i compiti della codificazione erano stati assegnati ad un'apposita commissione pontificia, la quale in seguito si giovò sempre più, come s'è accennato, del contributo di altre commissioni e sottocommissioni, in seguito all'emanazione della *Sapienti consilio* del 29 giugno 1908, che come s'è detto riorganizzava la struttura e le competenze della curia romana, si venne però a creare un pieno raccordo tra l'attività dei diversi dicasteri e quella della commissione codificatrice. Ragion per cui e per far convergere gli sforzi di unificazione legislativa e per evitare orientamenti giurisprudenziali discordanti, tutte le Congregazioni e i Tribunali della Santa Sede furono associati ai lavori del Codice. Ne venne che i problemi e quesiti più complessi e delicati vennero demandati, secondo le nuove competenze, dalla

<sup>(131)</sup> CIC 1917 Fontes, III, n. 658 pp. 621 ss.

<sup>(132)</sup> CIC 1917, *Documenta*, n. I; CIC Fontes, III, n. 663 p. 631 ss.

<sup>(133)</sup> CIC 1917 Fontes, III, n. 682, pp. 726 ss. Sulla riforma piana della Curia, v. *infra*, cap. XI § 1 e Epilogo, 2.1.

<sup>(134)</sup> Un'attenzione particolare va riservata alla *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae* del 29 giugno 1908 (AAS, I, 1909, pp. 20-35), all'*Ordo servandus in Sacris Congregationibus, Tribunalibus, Officiis Romanae Curiae pars prima e pars altera*, rispettivamente del 29 giugno e del 29 settembre 1908 (AAS, I, 1909, pp. 36-58; 59-108).

<sup>(135)</sup> Pius X, const. ap. *Apostolicae Romanum Pontificum*, 15 apr. 1910 (AAS, II, 1910, pp. 277-81); m.p. *Edita a Nobis*, 5 mag. 1914 (AAS, VI, 1914, pp. 219 ss.).

<sup>(136)</sup> AAS, II, 1910, pp. 13-16; CIC Fontes, V, n. 2065 p. 17 ss.

commissione pontificia per la codificazione ai singoli organi della Curia.

In questa nuova fase i controlli di Pio X sui lavori del Codice anziché diradarsi si infittirono. Come riferisce il Larraona, la legislazione e la giurisprudenza delle rinnovate Congregazioni, che negli anni dal 1908 al '14 fu in gran parte ordinata a bella posta al Codice o accolta in esso dopo essere stata precisata e meglio definita, non soltanto venne predisposta dinanzi agli occhi del papa e pubblicata dietro la sua conferma e autorità, ma spesso prese inizio sotto il suo influsso e quasi sempre fu compiuta sotto l'immediato e vigile suo controllo <sup>(137)</sup>.

L'azione legislativa papale in rapporto alle Congregazioni si dispiegò in forme molteplici, sia durante la consueta udienza settimanale del papa ai prefetti o segretari delle Congregazioni, sia mediante l'emanazione di propri documenti (per la maggior parte *motu proprio*), sia mediante decisioni personali sulle cose più delicate e difficili che emergevano tanto nella redazione del Codice quanto nella risoluzione dei dubbi presentati ai dicasteri.

Sotto questo profilo occorre prestare molta attenzione all'attività svolta dalla Congregazione concistoriale, i cui poteri sulle questioni di competenza degli affari tra i diversi dicasteri erano stati notevolmente accresciuti della riforma del 1908, e dove papa Sarto aveva nominato prefetto il fedelissimo cardinale De Lai. Non è senza significato che con Benedetto XV questi poteri fossero tolti alla Concistoriale e trasferiti di volta in volta ad un ceto di cardinali designato dal papa.

Un altro dicastero che godette di un interesse particolare da parte di Pio X fu la Congregazione dei religiosi, da lui creata *ex novo* e subito posta sotto la prefettura del cardinale Vives y Tutó. Oltre che con De Lai, papa Sarto stabilì anche con lui una forte amicizia e una salda collaborazione, fondata su una comunanza di idee e di sensibilità. Ciò contribuisce a spiegare perché il periodo della prefettura di Vives y Tutó sia contrassegnato per un verso da una ampia e minuta produzione legislativa e giurisprudenziale, per un altro da

---

<sup>(137)</sup> A. LARRAONA, *De SS. Congregationum, Tribunalium et officiorum constitutione et interna ordinatione post Const. « Sapienti consilio »*, in APO, XXV, 1952, p. 89.

molteplici interventi pontifici su singole questioni della vita consacrata <sup>(138)</sup>.

Tra questi ultimi mi limito a ricordare la parte avuta da Pio X nella formulazione di alcuni decreti: 1) *Quum minoris* del 15 giugno 1909 sulle privazioni da imporre ai religiosi secolarizzati (CIC 1917 can. 642 § 1 ad eccezione del n. 5), emanato « ex audientia SS.<sup>mi</sup> atque Pontificis iussu » <sup>(139)</sup>, poi esteso ai religiosi con voti temporanei e ai membri delle Società di vita comune (CIC 1917 can. 642 § 2) <sup>(140)</sup>; 2) *Quum singulae* del 16 maggio 1911 <sup>(141)</sup>, nel quale si riordina in modo organico la disciplina sulla espulsione o dimissione dei religiosi (CIC 1917 tit. XVI del *Liber secundus*); 3) *Cum de Sacramentalibus*, del 3 febbraio 1913, circa le confessioni delle religiose, poi riprodotto in sostanza nei canoni 520, 521 e 526 del Codice, elaborato dietro impulso e secondo i criteri di Pio X <sup>(142)</sup>.

Tutti questi elementi stanno ad indicare, nonostante le lacune e le incertezze della ricostruzione documentaria, il ruolo di grande rilievo giocato da papa Sarto in ogni fase e sui diversi piani (ideativo, organizzativo e legislativo) della formazione del codice canonico. È altresì evidente che il grande impegno profuso in quest'opera scaturiva dall'importanza che vi annetteva, e che l'alacrità impressa ai lavori era nutrita dalla speranza — come attesta il suo Segretario di Stato — « di vedere ultimata questa grandiosa riforma durante la sua vita » <sup>(143)</sup>.

Il vivissimo desiderio che Pio X aveva di promulgare il Codice è rimasto inappagato, ma la sua opera legislativa resta di una tale vastità da formare una voluminosa sinossi significativamente intito-

---

<sup>(138)</sup> Cfr. V. LA PUMA, *Evoluzione del diritto dei religiosi da Pio IX a Pio XI*, in *Acta*, IV, in part. pp. 200-203. Nel riassumere la parabola del nuovo diritto dei religiosi l'autore osserva, da un lato, il ruolo di Pio X che « opera la sintesi della dottrina e della giurisprudenza dei due anteriori Pontificati e riesce a stabilire su basi comuni il Diritto dei Religiosi [...] » e, dall'altro, la funzione svolta dai cardinali prefetti: « Pio IX trovò un Bizzarri, Leone XIII un Verga, Pio X un Vives » (ivi, pp. 196 e 200).

<sup>(139)</sup> AAS, I, 1909, p. 523.

<sup>(140)</sup> AAS, II, 1910, p. 232.

<sup>(141)</sup> AAS, III, 1911, pp. 235-238; CIC 1917 Fontes, VI, n. 4409 p. 1011 ss..

<sup>(142)</sup> AAS, V, 1913, pp. 62-64; CIC 1917 Fontes, VI, n. 4116, p. 1018 ss.

<sup>(143)</sup> MERRY DEL VAL, p. 96.

lata *Jus pianum* <sup>(144)</sup> e di una tale rilevanza da essere paragonata, in relazione al rinnovamento del governo ecclesiastico e degli studi canonistici, a quella attuata, nei secoli precedenti, da Pio V e da Benedetto XIV <sup>(145)</sup>.

---

<sup>(144)</sup> A.M. MICHELETTI, *Jus pianum. Synopsis chronologica-argumentorum, analytico-synthetica, alphabetica, gentium, locorum ac personarum ad acta et decreta a SS. D. N. Pio P. X. P.M. in primo Sacri Principatus Eius decennio lata, vel a SS. RR. Congregationibus, Officiis ac Tribunalibus promulgata*, Augustae Taurinorum, 1914, pp. 974.

<sup>(145)</sup> Cfr. BOUDINHON, *L'oeuvre canonique de Pie X*, cit., p. 485.



CAPITOLO NONO  
L'ORDINE DEI LAVORI DEL CODICE  
(1904-1917)

1. I modelli di riferimento. — 2. Il piano dei lavori. — 2.1. Il triplice ceto e la sua strutturazione. — 2.2. La collaborazione dell'episcopato latino. — 2.3. La collaborazione delle Università cattoliche. — 3. Le strutture organizzative. — 3.1. La commissione cardinalizia. — 3.2. La commissione dei consultori urbani e extraurbani. — 3.3. Le commissioni speciali. — 3.4. Il gruppo dei collaboratori esterni. — 3.5. La fisionomia dei redattori. — 3.6. I revisori e il raccordo con i dicasteri della Curia. — 4. Il disegno codificatorio. — 4.1. Il Regolamento. — 4.2. L'Indice delle materie. — 4.2.1. I *vota* dei consultori. — 4.2.2. Il piano sommario del Codice. — 4.2.3. Il primo « Schema di divisione delle materie ». — 4.2.4. La discussione sulla sistematica dei libri. — 4.2.5. Lo « Schema emendato ». — 4.2.6. L'*Index materiarum* e il futuro Codice. — 4.3. L'opzione sistematica. — 4.4. L'assegnazione dei *vota*. — 4.5. Il metodo di lavoro nelle commissioni.

1. *I modelli di riferimento.*

Se si considera che il piano e lo svolgimento effettivo della codificazione risultano già dichiarati nei suoi elementi costitutivi nel m.p. *Arduum sane munus* e che nel breve spazio dei tre mesi successivi (19 marzo-28 giugno 1904) vengono, come si vedrà, precisati la struttura, le materie e il metodo di redazione del Codice, in modo da porvi immediatamente mano, appare difficile pensare che tutte queste decisioni così delicate siano state prese sul momento da parte di Pio X, seppure con l'aiuto dei suoi consiglieri, e non siano, invece, il frutto di una precedente preparazione nel periodo che intercede tra la sua elezione e l'avvio ufficiale dei lavori <sup>(1)</sup>.

Questa considerazione rafforza l'esigenza di trovare l'eventuale

---

<sup>(1)</sup> Sulla base di argomenti in parte analoghi, Vetulani aveva già avanzato l'ipotesi che « la préparation du plan de codification et de la méthode à suivre avait été étudiée d'avance » (VETULANI, col. 920).

modello che ha presieduto all'ordinamento dei lavori del Codice, prima di vederne in concreto gli aspetti organizzativi. Al riguardo può essere utile chiedersi, in prima battuta, se ci si sia rifatti alla prassi vigente nella Curia o nella Chiesa, e in tal caso indagare quale istituto possa avere fornito il prototipo, con l'avvertenza che, trattandosi di un'opera nuova nella storia del diritto canonico, sarebbero stati comunque necessari alcuni adattamenti. In secondo luogo va verificato se e in che misura i suggerimenti organizzativi contenuti nei voti dei vescovi al concilio Vaticano I e negli scritti programmatici di alcuni canonisti sulla codificazione abbiano influito nelle decisioni di Pio X e della Curia.

È noto che, nella trattazione di un affare complesso, il papato fin dal medioevo era solito ricorrere alla creazione di commissioni speciali di cardinali oppure di consultori con a capo un cardinale di Curia. Qualcosa di analogo si poteva addurre anche per la storia delle collezioni canoniche in età moderna <sup>(2)</sup>. L'episodio più istruttivo era certamente fornito dal *Liber Septimus Decretalium Clementis VIII* che, nelle sue diverse redazioni, a cominciare da quella ordinata da Sisto V, aveva richiesto l'apporto di una varietà di ceti ecclesiastici la cui composizione potrebbe richiamare una qualche analogia con i lavori della codificazione. Ma anche in quell'occasione operava un'unica commissione di carattere misto, che si limitava a riferire al pontefice <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Un precedente medievale in fatto di collezioni canoniche è dato dalla commissione di tre periti istituita da Bonifacio VIII per la compilazione del *Sextus* (STICKLER, p. 259). Nella seconda metà del Cinquecento, l'episodio più rilevante è l'istituzione, da parte di Pio IV, di Pio V e di Gregorio XIII, di una Commissione per l'emendazione di Graziano — i cosiddetti *correctores Romani* — composta di 35 membri (21 italiani, 8 spagnoli, 2 portoghesi, 2 francesi, 2 belgi) fra cardinali e dottori —, il cui lavoro sfocerà, dopo ventidue anni, nell'edizione ufficiale del *Corpus iuris canonici* del 1582 (A. FRIEDBERG, *Prolegomena*, in *Corpus iuris canonici*, Lipsiae, 1879, I, coll. LXXV-LXXIX; LIJDSMAN, II, pp. 215-217; F. CALASSO, *Medio evo del diritto*, I — *Le fonti*, Milano, 1954, p. 404).

<sup>(3)</sup> Gregorio XIII aveva affidato il lavoro di aggiornamento delle collezioni canoniche ad una commissione di tre cardinali attorno al 1580 e aveva collaborato lui medesimo ad essa. Il suo successore, Sisto V, aveva creato una nuova Commissione di dodici membri (nove per Doujat), presieduta dal cardinal Domenico Pinelli, a cui il papa aveva concesso di chiamare a cooperare altri cardinali, uditori di Curia e prelati forniti di pratica, di dottrina e d'ingegno. Sotto Paolo V era stata istituita una terza Commis-

Al contrario, un significativo e ravvicinato precedente di formazione di commissioni disomogenee ordinate gerarchicamente, in modo che quella inferiore avesse il compito di presentare progetti normativi e quella superiore di emendarli, si era avuto con il concilio plenario latino-americano celebrato a Roma nel 1899. Per la sua preparazione, iniziata dieci anni prima, era stata creata una duplice struttura collegiale diretta dalla Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari: una commissione speciale di tre cardinali, in un primo tempo coadiuvata da due consultori <sup>(4)</sup>, cui competeva la preparazione e celebrazione del concilio, e una commissione di dieci consultori, cui spettava l'esame dello Schema dei decreti, da sottoporre in un secondo momento al vaglio del ceto cardinalizio <sup>(5)</sup>. Dopo l'accantonamento di uno Schema del sinodo generale redatto dal canonista cileno Fernández Concha <sup>(6)</sup> e il varo dello Schema definitivo, a ciascun consultore era stata assegnata la redazione di uno o più titoli dell'« Indice dei vari punti da trattarsi » <sup>(7)</sup>. Nel corso della primavera del 1895 si erano tenute *sub secreto pontificio* quindici riunioni della commissione dei consultori, seguite dal giugno 1895 alla fine del 1896 da altre tredici della commissione

---

sione che concluse i lavori nel 1607-1608 senza tuttavia poter ottenere l'approvazione pubblica del pontefice (SENTIS, *Clementis Papae VIII Decretales*, cit., pp. VIII-XI; LAEMMER, pp. 8-26; STICKLER, p. 364).

<sup>(4)</sup> Questa proposta, approvata da Leone XIII il 13 giugno 1894, risaliva al card. Rampolla. I membri cardinali era Di Pietro, Serafino Vannutelli e Rampolla; i due consultori Rafael Fernández Concha e José Calasanz de Llevaneras, di cui in seguito (cfr. PONTIFICIA COMMISSIO PRO AMERICA LATINA, *Los últimos cien años*, cit., pp. 166-167 nota 74).

<sup>(5)</sup> La commissione dei dieci consultori venne nominata nel settembre 1894. Per l'elenco dei membri, cfr. *ivi*, p. 169.

<sup>(6)</sup> Rafael Fernández Concha (Santiago 1833-1912). Il Concha — collaboratore dell'arcivescovo di Santiago e nel 1901 vescovo titolare di Epifania, autore del *Derecho público eclesiástico* (Santiago 1872, 1894<sup>2</sup>) e della *Filosofía del derecho o derecho natural* (Santiago 1877, 1888<sup>3</sup>) — aveva suggerito per primo l'idea del concilio latino-americano. Su di lui cfr. C. OVIEDO CAVADA, *Los obispos de Chile 1561-1978*, Santiago 1979, pp. 86-87; O. WALKER, *Don Rafael Fernández Concha*, in « Anuario de historia de la Iglesia en Chile », II, 1984, pp. 105-119.

<sup>(7)</sup> Della predisposizione dello Schema definitivo era stato incaricato il cappuccino José Calasanz de Llevaneras (futuro cardinale Vives y Tutó) (M. CAMUS IBACHE, *La préparation et la convocation du concile plénier de l'Amérique Latine célébré à Rome en 1899*, in RHE, XCII, 1998, p. 74 ss.). Su di lui cfr. APPENDICE, II, A s.v.

cardinalizia dirette a rivedere la bozza dei decreti. Nel febbraio del 1897 veniva creata una sottocommissione di soli due consultori — i padri Llevaneras e Wernz — che, sotto la direzione di mons. Cavagnis, segretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, e di mons. Pietro Corvi, segretario della precedente commissione dei consultori, aveva il compito di dare esecuzione alle modifiche apportate ai vari Schemi di titoli dalla commissione cardinalizia. Esaurita la fase preparatoria romana, nel luglio 1897 s'iniziava la consultazione dell'episcopato locale. Attraverso le rappresentanze diplomatiche, lo *Schema decretorum* veniva inviato a tutti i vescovi dell'America Latina per essere studiato. Tra il dicembre 1898 e il gennaio 1899 le loro osservazioni, unitamente a quelle dei rappresentanti pontifici in quel continente, erano sottoposte a Roma ad un ulteriore vaglio dei consultori e dei cardinali. Su proposta del segretario di Stato cardinal Rampolla, gli Schemi dei decreti ritornarono ai vescovi insieme con i rilievi dei consultori per essere esaminati nelle conferenze episcopali. In caso di impedimento i vescovi dovevano formulare le loro osservazioni per scritto. Nell'occasione dei *conventus episcoporum* era anche previsto che fosse deputato un vescovo che, col metropolita, partecipasse, come latore del voto dei confratelli della provincia ecclesiastica, alla celebrazione del concilio fissata a Roma <sup>(8)</sup>.

Non c'è dubbio che l'organizzazione del concilio plenario latino-americano abbia rappresentato per i cardinali e consultori che vi avevano preso parte <sup>(9)</sup>, per la Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari che lo aveva varato e preparato, e per altre personalità assai influenti nella Curia (come il cardinal Vives y Tutó) un sicuro punto di riferimento da esibire a Pio X nel momento in cui egli si apprestava a pianificare i lavori del Codice <sup>(10)</sup>. Dalla

---

<sup>(8)</sup> Sulle modalità della celebrazione del concilio si vedano i vari contributi raccolti in PONTIFICIA COMMISSIO PRO AMERICA LATINA, *Los últimos cien años*, citato.

<sup>(9)</sup> I consultori che entreranno a far parte della commissione per la codificazione canonica dopo aver partecipato alle commissioni speciali del concilio latino-americano furono: Gennaro Bucceroni, Felice Cavagnis, Beniamino Cavicchioni, Alphonse Eschbach, Pedro Valenzuela, Franz Xavier Wernz, José Calasanz Vives y Tutó.

<sup>(10)</sup> José Calasanz Vives y Tutó — di cui sono noti i rapporti strettissimi con Pio X — potrebbe essere stato uno dei consiglieri del papa o almeno uno dei canali informativi preferenziali intorno al concilio plenario latino-americano, nella celebrazione

memoria ancor viva di quell'evento, celebratosi appena cinque anni prima, si potevano trarre indicazioni preziose a motivo delle molteplici analogie sul terreno legislativo (uno degli scopi del concilio plenario era la difesa della « unitas ecclesiasticae disciplinae » in nazioni cementate dall'identità o per lo meno dall'affinità di razza) <sup>(11)</sup>, sul terreno organizzativo (doppia commissione di cardinali e consultori) e procedurale (metodo della doppia lettura degli *Schemata*, duplice consultazione dell'episcopato, elezione di rappresentanti, invio delle osservazioni per scritto, ecc.). Va inoltre osservato che questo concilio plenario continentale, superando di gran lunga la rappresentatività dei tradizionali concili regionali o nazionali — a cui si era in un primo tempo pensato di rifarsi <sup>(12)</sup> —, aveva avuto una modalità di preparazione, una forma di celebrazione ed un processo di revisione dei decreti in parte nuovi e singolari rispetto ai modelli usualmente applicati per le forme conciliari intermedie <sup>(13)</sup>.

---

e applicazione del quale aveva svolto una parte di rilievo. Nel 1898, allorché ricopriva diversi incarichi nella curia romana, era stato nominato teologo consultore della Commissione preparatoria del Concilio; subito dopo essere stato elevato alla porpora, fu nominato presidente onorario delle Congregazioni generali, svolgendo una funzione animatrice del Concilio. Dopo la sua celebrazione è nominato da Leone XIII revisore dei decreti, in aggiunta ai membri della Commissione cardinalizia che lo aveva preparato. Infine nel 1901 è di nuovo incaricato dal papa di esaminare i dubbi di alcuni vescovi circa l'applicazione dei decreti conciliari (D.R. PICCARDO, *La celebración del Concilio Plenario Latinoamericano*, in PONTIFICIA COMMISSIO PRO AMERICA LATINA, *Los últimos cien años*, cit., pp. 1058-1059).

<sup>(11)</sup> Cfr. LEO XIII, litt. ap. *Cum diuturnum*, 25 dic. 1898, con cui è indetto il concilio plenario in PONTIFICIA COMMISSIO PRO AMERICA LATINA, *Acta et decreta concilii plenarii Americae Latinae in urbe celebrati anno Domini MDCCCXC*, [Roma 1906], ed. anastatica, Città del Vaticano 1999, p. XXII. Dal canto suo il card. Rampolla aveva in precedenza affermato che l'obiettivo era la « uniformità della disciplina nelle sue linee principali » (cfr. PAZOS, *Preparación y convocatoria*, cit., p. 179).

<sup>(12)</sup> Ovviamente la ricerca di una normativa uniforme era direttamente connessa con la necessità da parte della Santa Sede di offrire un quadro di riferimento alle Chiese dell'America Latina che erano uscite dalla dominazione spagnola e che subivano un processo di ristrutturazione in senso nazionale. Il rilancio istituzionale di queste Chiese e la possibilità di dare concreta applicazione alla normativa uniforme erano a loro volta fatti dipendere, nell'ottica romana, alla formazione di un buon clero. Cfr. M. SANZ, *La metodología del Concilio plenario de America Latina*, in PONTIFICIA COMMISSIO PRO AMERICA LATINA, *Los últimos cien años*, cit., pp. 1269-1272.

<sup>(13)</sup> Oltre alle diverse note distintive sopra menzionate, merita di essere segnalata

Se il concilio latino-americano del 1899 ha costituito per la curia romana il termine di paragone più ravvicinato, il concilio Vaticano I sembra aver fornito a Pio X il paradigma ideale a cui ispirare le grandi linee della preparazione del codice canonico <sup>(14)</sup>. Intanto tra Concilio e Codice vi è un'analogia strutturale, fondata sul fatto che ciascuno di essi esprime il carattere universale della normatività canonica. Tra Concilio e Codice vi era, poi, un nesso storico preciso, perché l'esigenza di una *reformatio iuris* era emersa tanto nella fase preparatoria quanto durante la celebrazione del Vaticano I. Anzi, la richiesta di un Codice da parte dei padri conciliari era rimasta inevasa, non ultimo a causa dell'interruzione di questo Concilio. Un'idea forte di Pio X potrebbe essere stata quella — *concilio pendente* — di raccogliere e di realizzare un voto dell'episcopato cattolico e, con ciò stesso, di recare un contributo notevolissimo al completamento della costituzione della Chiesa immaginata dal Vaticano I <sup>(15)</sup>.

A suffragio di quest'ipotesi si possono evidenziare i tanti paralleli tra la preparazione del concilio Vaticano I di Pio IX e quella del codice canonico di Pio X. Si comincia dall'interrogazione dei cardinali, sotto il più alto segreto, circa l'opportunità di celebrare un concilio ecumenico, a cui corrisponde quella circa la convenienza di riformare il diritto canonico e, se sì, in quale forma. Quindi il papa raccoglie i voti della maggioranza dei cardinali (o richiede un giudizio supplementare) e comunica i deliberati ad una Congregazione speciale di cardinali da lui appositamente formata per studiare

---

la decisione di Leone XIII di non affidare la revisione dei decreti di questo concilio alla S. Congregazione del Concilio — competente per materia —, bensì alla medesima Commissione cardinalizia che ne aveva seguito la preparazione.

<sup>(14)</sup> Nel primitivo progetto di concilio latino-americano, redatto dal canonista Fernández Concha, si ravvisa una forte influenza dello spirito teologico del Vaticano I e delle tematiche sulle relazioni tra la Chiesa, la società e gli Stati. La redazione finale degli atti del concilio risulta peraltro ispirata ad uno stile dottrinale-giuridico, perché accanto ai canoni disciplinari seguono ancora canoni dottrinali ispirati al magistero di Leone XIII. Nelle questioni politiche ci si limita a presupporre una dipendenza del temporale dallo spirituale evitando di affrontare in modo diretto il problema dei rapporti con gli Stati.

<sup>(15)</sup> Com'è noto, il concilio Vaticano I fu sospeso ufficialmente il 20 ott. del 1870. Si sa che Pio XI e Pio XII riprenderanno l'idea della convocazione del Concilio, cfr. ZAMBARBIERI, *I concili del Vaticano*, cit., 1995, pp. 31, 126-127.

la materia della celebrazione del concilio o della codificazione del diritto canonico. Segue una circolare riservata all'episcopato per richiedere il parere dei vescovi sulle materie del futuro concilio o per avere suggerimenti in merito alla codificazione. Per quest'ultima si aggiunge un'altra circolare alle Università cattoliche per ricevere la loro collaborazione. La Congregazione cardinalizia — chiamata anche, per le sue funzioni di sovrintendenza dei lavori, commissione direttrice o centrale —, predispose un Regolamento organico del Concilio o per la codificazione del diritto canonico ove sono fissati principi, regolamenti e procedure dei lavori. Quindi si istituiscono diverse Consulte di teologi e di canonisti per studiare le singole materie da proporsi al Concilio o da inserire nel Codice. Queste Commissioni particolari sono formate da consultori romani ed esteri, scelti tra le diverse nazioni mediante l'intermediazione dei nunzi e dei vescovi, in modo da garantire il maggior grado di rappresentanza. Compito dei consultori è di preparare voti ben discussi e studiati al fine di agevolare il lavoro dei padri conciliari o del ceto cardinalizio impegnato nella codificazione (16).

I paralleli tra Concilio e Codice non mancano neppure per ciò che concerne il metodo di elaborazione dei testi e la loro discussione: dai *vota* si passa agli *Schemata*, i quali vengono sottoposti a diverse 'letture' o emendamenti nelle Commissioni dei consultori per poi approdare all'organo superiore costituito dal Congresso dei cardinali. L'approvazione dei vari progetti avviene all'unanimità o, in via subordinata, a maggioranza (17). Per la circolazione, la discussione e la revisione dei testi conciliari o dei canoni del Codice ci si serve costantemente della tipografia vaticana.

Resta da considerare l'apporto di idee e di proposte venuto dai *postulata* dei vescovi nel Vaticano I e dagli scritti programmatici sulla codificazione. Circa i modi di formazione della commissione consultori è da riscontrare la corrispondenza tra il voto dell'episcopato francese, che prevedeva di affidare il lavoro ad una commis-

---

(16) Le notizie sul metodo seguito nella preparazione del concilio Vaticano I sono tratte dall'opera, particolarmente ricca e documentata, di CECCONI, *Storia del concilio ecumenico Vaticano*, cit., parte I, vol. I.

(17) *Ibid.*, pp. 168-226, ove Ceccoli svolge un interessante paragone tra il metodo di discussione adottato nell'assemblea vaticana con i tre principali sistemi in uso nelle discussioni parlamentari dell'epoca.

sione speciale formata da teologi, da canonisti e da pratici scelti tra tutte le nazioni, e le decisioni di Pio X nel m.p. *Arduum sane munus* (18). Sicuramente molto più dettagliati e forse anche più fruttuosi, erano i suggerimenti avanzati da alcuni codificatori privati come Pillet e Hollweck. A Pillet sembrano ispirarsi da vicino Gènnari e Pio X nello stabilire i compiti della Commissione (19), nel sollecitare la preventiva conoscenza delle condizioni di vita dei fedeli nelle diverse nazioni, nell'individuare i criteri di reclutamento dei periti nei canonisti romani e delle altre nazioni, in mezzo al clero, agli istituti religiosi e tra i laici (20). In linea con le proposte di Hollweck risulta la decisione di Pio X di sottoporre all'esame dei vescovi i progetti di codice elaborati da una commissione internazionale di periti composta di teorici e pratici. Non trova invece accoglienza né l'altra idea fatta balenare da Hollweck di sottoporre l'ultima bozza del codice all'approvazione definitiva di un concilio ecumenico (21), né l'idea suggerita da Deshayes di pubblicare i diversi titoli del Codice via via che erano elaborati dalla commissione pontificia per sottoporli alla discussione della comunità degli studiosi (22). Si può dire che Roma dà piuttosto ragione alla tesi di Sägmüller, per il quale era utile che i contenuti del futuro Codice fossero pubblicamente discussi solamente tra fedeli dotati della necessaria competenza (23).

(18) MARTIN-PETIT, vol. 53, col. 670.

(19) « Choisir la forme définitive de l'œuvre à accomplir, d'en élaborer le plan, de réviser les lois anciennes pour voir ce qui doit être éliminé ou modifié, dans le fond comme dans les formules, et pour examiner quelles sont les dispositions nouvelles qui devront être promulguées » (PILLET, *De la codification du droit canonique*, cit., p. 135).

(20) « Nécessairement, il faudrait y appeler des hommes appartenant aux divers degrés de la hiérarchie, et aux diverses nations qui composent la catholicité. Nulle part, la science canonique n'est étudiée comme à Rome [...]. Mais les catholiques des autres nations devraient eux aussi exprimer leurs pensées et leurs désirs, faire connaître aussi les conditions [...]. Il y a cependant des catégories de fidèles, pour lesquelles doivent être faites des lois spéciales, les religieux par exemple. Il serait nécessaire que ceux-là fussent représentés dans cette commission préparatoire [...]. Peut-être même il sera bon de leur adjoindre quelques laïques, choisis soit parmi les juriconsultes en renom, soit parmi ces vaillants chrétiens qui, mis en contact plus intime avec le peuple, connaissent mieux ses aspirations et ses besoins, et donneraient ainsi d'utiles et précieux renseignements » (ivi, pp. 135-136).

(21) HOLLWECK, *Akten des fünften internationalen Kongresses katbolisches*, cit., pp. 258 ss.

(22) [DESHAYES], in ACL, XXVII, 1905, pp. 141-142.

(23) SÄGMÜLLER, *Die formelle Seite der Neukodifikation*, cit., p. 407.

## 2. *Il piano dei lavori.*

### 2.1. *Il triplice ceto e la sua strutturazione.*

Base di partenza obbligata per ricostruire il lavoro d'impostazione della codificazione canonica sono i cinque articoli che chiudono il m.p. *Arduum sane munus* (cfr. cap. VIII § 5). In esso si affida la direzione e la cura di essa ad un *Consilium* o commissione pontificia, composta di alcuni cardinali designati nominativamente dal pontefice (punto I), e presieduta da lui stesso o, in sua assenza, dal cardinale decano tra gli astanti (punto II). I cardinali devono scegliere, dietro approvazione del pontefice, un conveniente numero di consultori tra le persone particolarmente esperte di diritto canonico e di teologia (punto III). Oltre i consultori, è chiamato ad unirsi e a concorrere a questa importante opera, secondo modalità da definire, l'intero episcopato (punto IV). Stabiliti i ceti di persone chiamati a cooperare, viene, infine, adombrato il modo di procedere della codificazione: prima di tutto si dovrà stabilire il metodo da seguire in tale studio, dopo di che i consultori prepareranno una materia del Codice, la quale sarà presentata nelle riunioni dei consultori presiedute dal segretario della commissione cardinalizia. Lo studio e la proposta di ciascun consultore saranno poi esaminati con matura deliberazione dai cardinali e, da ultimo, rimessi al pontefice, cui spetta di approvarli formalmente (punto V).

Oltre al m.p. del 19 marzo del 1904 concorrono a formare il piano di lavoro della codificazione principalmente tre fonti amministrative inferiori dello stesso anno, sulle quali ci soffermeremo analiticamente più innanzi: 1) la lettera circolare *Pergratum mihi* del 25 marzo inviata dal cardinale Segretario di Stato Merry del Val all'episcopato latino, in cui vengono precisate le modalità di partecipazione dell'episcopato<sup>(24)</sup>; 2) la lettera circolare *Perlegisti* del 6 aprile, diretta da Gasparri ai rettori delle Università cattoliche per richiedere la collaborazione dei professori di diritto canonico al Codice ed in cui sono contenuti: a) una breve ma succosa traccia del lavoro da compiere secondo la *mens* pontificia; b) l'*ordo servandus*

---

(24) COMMISSIO PONTIFICIA PRO ECCLESIAE LEGIBUS IN UNUM REDIGENDIS, Litt. circ. *Pergratum mihi*, Romae, 25 mar. 1904, in ASS, XXXVI, 1903-1904, pp. 603-604.

del futuro Codice; c) l'annuncio della trasmissione di una *peculiaris Instructio* da inviarsi ai canonisti che avessero accettato di collaborare circa le « opportunaer normae, ab ipsis hac in re servandae »<sup>(25)</sup>; 3) il *Regolamento* per i consultori e collaboratori dell'11 aprile<sup>(26)</sup>. Anche la narrazione storica ufficiale dell'ordine dei lavori contenuta nella *Praefatio* al Codice fornisce preziose informazioni di dettaglio<sup>(27)</sup>.

Da questo complesso di fonti normative, amministrative e storiche si desume che l'ordine dei lavori della codificazione canonica prevede, prima di tutto, la concorrenza di un *triplice ceto di persone*. Ciò costituisce una novità rispetto alle collezioni canoniche precedenti, alla cui origine era stata o la semplice iniziativa privata dei « doctores » oppure la decisione ufficiale del romano pontefice, il quale, a sua volta, aveva affidato il compito redazionale o ad un compilatore (è questo il caso classico di Gregorio IX e di Raimondo di Peñafort) o ad un gruppo di periti (il *Liber Sextus* di Bonifacio VIII e le *Clementinae*) o, infine, ad una ristretta commissione cardinalizia (il *Liber septimus Decretalium Clementis VIII*). Dunque Pio X modifica in profondità il meccanismo di produzione dell'opera legislativa chiamando a cooperare, accanto a quello cardinalizio, sia il *coetus consultorum* sia l'*universum episcopatum*.

Con tale scelta le prerogative giurisdizionali del papa non risultano minimamente scalfite, ma la direzione del movimento legislativo della Chiesa è in parte modificata. Anziché promanare dall'alto, quale riflesso della volontà assoluta del Sommo Pontefice, com'era avvenuto per le collezioni medievali e moderne, il Codice dovrà partire dal basso, ricevere il primo e fondamentale impulso dalla consultazione delle chiese particolari ed essere il frutto di varie componenti della vita della Chiesa: le prime che già possiamo cogliere sono l'esperienza di governo dei vescovi, l'apporto della scienza giuridica dei consultori, la prudenza legislatrice dei cardinali, il sigillo vincolante del romano pontefice.

<sup>(25)</sup> ID., Litt. circ. *Perlegisti*, Romae, 6 apr. 1904, in ASS, 1904-05, vol. 37, pp. 130-131.

<sup>(26)</sup> ID., *Regolamento per la Commissione pontificia istituita dal Santo Padre per la codificazione del diritto canonico*, Roma, 11 apr. 1904, a stampa per uso interno, ora edito in LDP, pp. 287-289.

<sup>(27)</sup> GASPARRI, *Praefatio*, in CIC 1917, pp. XIX-XXVIII.

La consultazione dell'episcopato è condizione preliminare necessaria per l'avvio dei lavori. Come verrà specificato successivamente, le opinioni e i consigli dei sacri pastori dovranno essere assunti come criterio di riferimento per determinare la nuova normazione. Per la prima volta nella storia del diritto canonico i vescovi vengono chiamati a partecipare, al di fuori del concilio ecumenico, alla formazione di una collezione normativa di diritto comune. Impiegando la locuzione «conspirare atque concurrere» il testo dell'*Arduum sane munus* intende certo sottolineare che la cooperazione dei vescovi non deve intendersi come un mero convenire o acconsentire ma assumere un carattere propositivo, implicante una concorde tensione verso lo stesso scopo mediante lo scambio delle idee e delle forze (28).

Conclusa la consultazione dell'episcopato, la fissazione del contenuto e della forma del Codice dovrà essere delegata al consiglio tecnico e all'esperienza del gruppo dei consultori, i quali, dopo avere accuratamente discusso i diversi canoni, li proporranno in forma di progetto alla commissione cardinalizia. Quest'ultima li discuterà e li vaglierà ulteriormente prima che vengano definitivamente presentati al papa, cui spetta non solo approvarli legittimamente ma altresì invigilare su tutto il lavoro (29).

Il *lavoro preliminare*, consistente nella definizione dell'Indice delle materie, delle divisioni interne nonché del metodo di elaborazione dei pareri e di approvazione degli schemi del Codice, sarà affidato collegialmente al ceto dei cardinali e dei consultori. All'interno di un progetto ben articolato ciascun ceto è chiamato a svolgere una *funzione specifica*. Avendo conosciuto le condizioni peculiari di ciascun luogo, i *vescovi* potranno istruire la Santa Sede sulle speciali necessità pastorali che dovranno essere tenute in conto dai consultori nel proporre le leggi al papa. In quanto persone particolarmente versate nella conoscenza del diritto e al corrente delle comuni necessità dell'orbe cattolico, i *consultori* avranno il

---

(28) «Volumus autem universum Episcopatum, juxta normas opportune tradendas, in gravissimum hoc opus conspirare atque concurrere» (ASS, XXXVI, 1903-1904, p. 551).

(29) «Omnia denique ad Pontificem deferantur, legitima approbatione munienda» (*ibid.*).

compito di approntare le proposte di legge da emanare. Infine i *cardinali* potranno contribuire all'approvazione o alla riforma delle leggi proposte dai vescovi e dai consultori mediante la lunga esperienza negli affari del mondo, esperienza acquisita con l'esercizio della legazione presso i capi di Stato delle diverse nazioni o con l'ufficio di prefetto delle congregazioni romane.

In seguito alla specificazione del punto IV del m.p. circa le modalità di partecipazione dell'episcopato mediante la *Pergratum mihi* del 25 marzo 1904, la tipologia delle figure chiamate a collaborare al Codice subisce un ampliamento rispetto al progetto iniziale. Accanto al ceto dei cardinali, codificatori in senso proprio, a quello dei vescovi, collaboratori necessari, e dei consultori urbani, incaricati di redigere il testo delle norme, viene aggiunto il *gruppo dei collaboratori* <sup>(30)</sup>. La loro fisionomia sarà precisata dalla circolare *Perlegisti*, che chiamerà a partecipare alla codificazione i docenti delle Università cattoliche, degli istituti teologici e dei seminari vescovili esistenti fuori di Roma. L'aggiunta dei collaboratori farà sorgere una questione interpretativa circa la loro assimilazione o meno ai consultori.

Sotto il profilo giuridico lo *status* dei consultori del Codice non differisce da quello previsto per la medesima categoria nelle congregazioni della Curia: non si tratta di un impiego stabile ma di un incarico a tempo determinato, affidato dal papa a prelati, sacerdoti, religiosi, teologi e canonisti cui si riconosce una particolare competenza in vista della realizzazione di un'opera specifica. Dunque: nel prestare alla Chiesa il concorso del loro sapere e della loro esperienza di governo o di amministrazione, essi mantengono il loro impiego professionale, il loro ufficio nella Chiesa o nella società civile, nonché gli obblighi connessi al loro stato canonico. Il nuovo incarico si somma in tutto ai precedenti già assunti e non comporta né alcuna forma di remunerazione né particolari privilegi, neppure

---

<sup>(30)</sup> GASPARRI, *Praefatio*, in CIC 1917, p. XXIV così recita: «Ceterum, praeter Consultores, confectionem operis complures tum itali tum externi canonistae ac theologi, titulo *Collaboratores*, etsi extra Urbem degebant, egregie adiutarunt». Cfr. anche *ivi*, p. XXXV nn. II-IV. Altri usa la locuzione «*voluntarii collaboratores*» (NOVAL, pp. 19-20).

per i lavori speciali che saranno loro assegnati <sup>(31)</sup>. È invece fatto obbligo ai consultori e ufficiali di Curia impegnati nell'opera a prestare il giuramento *de secreto servando* secondo la formula della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari <sup>(32)</sup>.

Gasparri preciserà che il titolo di consultore urbano deve essere riservato a quei « canonistes résidents à Rome et nommés membres de la Commission des Consultants par les Cardinaux avec l'approbation du S<sup>t</sup>. Père » e agli altri « canonistes étrangers, que l'Épiscopat de chaque nation collectivement voudrait envoyer à Rome ». Quanto agli altri canonisti sia romani sia esteri, « auxquels on a confié l'étude de quelque partie spéciale dans la rédaction du nouveau *Codex iuris canonici* », il titolo che spetta loro è quello di collaboratore <sup>(33)</sup>. Sembra di ravvisare, in queste parole, che gli elementi di distinzione tra i due ceti dei consultori e dei collaboratori siano formati dalla residenza o meno a Roma, dal diverso tipo di nomina e dall'incarico di studiare una materia di carattere generale o particolare.

---

<sup>(31)</sup> *Regolamento per la Commissione pontificia*, cit., artt. 3-4. L'eccezione concerne l'indulto papale per i chierici secolari che possiedono un beneficio ecclesiastico sia dal servizio di coro nei giorni di consulta o riunione, in modo da continuare a ricevere « tutti i frutti e tutte le distribuzioni, comprese le *inter praesentes* », sia negli altri giorni « *pro diebus et horis, onerata eorumdem conscientia* » (art. 21). Per i consultori appartenenti ad un istituto religioso il papa raccomanda i superiori degli stessi « a lasciare ai consultori loro sudditi tutto il tempo di cui avranno bisogno per compiere con ogni accuratezza l'incarico loro assegnato » (art. 22).

<sup>(32)</sup> *Regolamento per la Commissione pontificia*, cit., art. 1. Per la normativa sul segreto pontificio, cfr. BENEDICTUS XIV, const. *Sollicita ac provida*, 9 lug. 1753 § 12 in CIC Fontes, II, n. 426, p. 410; *Ordo servandus in S. Congregationibus, Tribunalibus, Officiis Romanae Curiae*, 29 giu. 1908, pars I, cap. III, 29 set. 1908, pars II, Normae peculiare, cap. VII, art. II, n. 4, art. VIII, n. 2; CIC 1917 can. 243 § 2. Cfr. J. ARIAS, *Las normas sobre el Secreto Pontificio*, in IC, XIV, 1974, pp. 332 ss.

<sup>(33)</sup> LLOBELL-DE LÉON-NAVARRETE, pp. 68-69 nota 37, minuta di lettera di Gasparri a Deshayes posteriore al 24 lug. del 1904. Secondo Gasparri questa distinzione appariva già nella lettera circolare succitata ove si parlava di *Consulteurs* e di *simples collaborateurs* (« consultor aliusve operis ordinator »). In sostanza, sembra voglia dire Gasparri, i « collaboratori » quasi mai interagiscono nelle consulte o riunioni dei consultori ma contribuiscono comunque a determinare l'orientamento del Codice con i loro suggerimenti metodologici e più generalmente con i loro *vota*. Per i problemi connessi con l'aggregazione ad una delle due classi di consultori e collaboratori: v. APPENDICE, II, B, *Avvertenza*.

Il metodo da seguire nell'attività di codificazione prevede di impegnare i diversi ceti sul duplice piano del lavoro *individuale* e *collegiale*. Vedremo come l'episcopato sarà invitato a proporre le eventuali modifiche al diritto vigente e a presentare le sue osservazioni ai vari libri del Codice solamente dopo aver udito il parere dei prelati e superiori religiosi a loro equiparati. Tuttavia l'episcopato coopererà alla codificazione anche in modo individuale mediante l'invio a Roma o la designazione di un proprio delegato o rappresentante nel ceto dei consultori. Allo stesso modo, i consultori e alcuni collaboratori saranno chiamati a proporre un parere o *votum* individuale su una determinata materia del Codice e poi a discuterla collegialmente nella consulta del loro ceto. Ugualmente i singoli cardinali dovranno per un mese e più esaminare ciascuna delle materie codificate dal ceto dei consultori e, successivamente, vagliarle in modo collegiale, tenendo conto sia del parere dell'episcopato, sia delle osservazioni fatte da tutti i consultori nelle loro riunioni. L'attività collegiale dei diversi ceti si esprimerà, al più alto livello, nelle riunioni della Consulta o riunione plenaria dei consultori, in diverse commissioni speciali di cardinali e nella plenaria dei cardinali. Quest'ultima è presieduta dal papa o, in sua assenza, dal cardinale decano tra i presenti <sup>(34)</sup>.

Nelle questioni più difficili e corpose, oltre all'esame delle bozze dei canoni da parte del triplice ceto, si ricorrerà anche al parere della competente *congregazione curiale*. Il lavoro del triplice ceto viene così esteso agli organi della Santa Sede. Più in generale a tutte le congregazioni e a tutti gli istituti ecclesiastici o religiosi di Roma verrà imposta la collaborazione materiale necessaria per realizzare l'opera sia per ciò che riguarda, nel caso delle prime, l'obbligo di « comunicare, nonostante il segreto pontificio e sotto il medesimo segreto, tutti i documenti che verranno richiesti », sia per ciò che attiene, nel caso dei secondi, al prestito dei libri delle biblioteche, « avendo il Santo Padre tolto per il caso qualsiasi precetto o censura in contrario » <sup>(35)</sup>.

Infine, per mantenere saldi i legami fra i tre ceti, il gruppo dei collaboratori, gli organi della Santa Sede e l'episcopato, nonché per

<sup>(34)</sup> *Regolamento per la Commissione pontificia*, cit., art. 16.

<sup>(35)</sup> *Ibid.*, artt. 19 e 20; GASPARRI, *Praefatio*, in CIC 1917, p. XXXIV.

promuovere il lavoro di ciascuno di essi e farlo convergere verso il fine comune, il 4 aprile del 1904 Pio X nomina un Segretario della commissione cardinalizia che funga anche da presidente della commissione consultori nella persona di Pietro Gasparri, allora segretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari <sup>(36)</sup>. A quest'ultima è assegnato il lavoro di cancelleria e da essa vengono tratti i due assistenti Eugenio Pacelli (1904) e Adamo Stefano Sapièha (1905), i quali parteciperanno alle sedute delle commissioni, senza avere diritto di voto, col compito di verbalizzare il parere di ciascun consultore sui singoli articoli in modo da poterlo trasmettere al ceto dei cardinali <sup>(37)</sup>. Tutto il complesso lavoro di stampa, essenziale per la circolazione e per la discussione dei documenti prodotti dai redattori, è affidato alla Tipografia Vaticana <sup>(38)</sup>.

Già da queste indicazioni sommarie, che saranno enucleate nell'arco di questo capitolo, si può intravedere il duplice movimento su cui si articolerà la creazione del Codice. Esso è concepito, da un lato, come il frutto di una sapiente orchestrazione *dal basso verso l'alto* dei diversi ceti cui è commesso il Codice — dei quali s'intende valorizzare le rispettive competenze, coordinarle con quelle degli altri e finalizzarle alla migliore riuscita dell'opera —, dall'altro come il risultato di un processo circolare tra *il centro e le chiese locali* della cattolicità attraverso il raccordo costante tra la commissione pontificia e i vescovi delle diocesi del mondo.

Vari elementi confortano l'ipotesi che, mediante il coordinamento tra il lavoro di consultazione e di revisione svolto dall'episcopato e quello di elaborazione e di proposizione svolto dal triplice ceto a Roma, Pio X abbia inteso assimilare l'opera di preparazione del Codice a quella di un *concilio ecumenico*. Innanzi tutto il fatto che l'ordine dei lavori e la strutturazione delle commissioni — lo si è visto nel precedente paragrafo — siano perlopiù desunti dalla forma organizzativa del Vaticano I. In secondo luogo il fatto che la consultazione dell'episcopato avvenga secondo modalità in parte restrittive, in parte estensive, ma pur sempre in linea con il modello conciliare. Se la limitazione all'episcopato latino trova la sua ragione

---

<sup>(36)</sup> ASV, *Segreteria di Stato*, 1904, prot. 4630.

<sup>(37)</sup> *Regolamento per la commissione pontificia*, cit. art. 13 V. APPENDICE, II, E.

<sup>(38)</sup> GASPARRI, *Praefatio*, in CIC 1917, p. XXXIII.

d'essere nell'esclusiva destinazione del Codice alla Chiesa di rito latino, l'allargamento ai prelati regolari presenti nelle rispettive diocesi tanto nella fase consultiva quanto nella fase di approvazione e di revisione, ancorché non venga loro concessa direttamente l'espressa facoltà di proporre canoni, attesta che il Codice doveva ottenere, prima della sua promulgazione, la cooperazione dei membri, del concilio ecumenico <sup>(39)</sup>. Sul terreno giuridico, infine, va segnalata l'equiparazione dell'estensione delle prescrizioni normative del futuro Codice a quella propria dei decreti di un concilio ecumenico o di una costituzione pontificia. Proprio tale equiparazione di fonti non dev'essere stata estranea a Pio X nel consigliarlo a richiedere la preventiva consultazione e il successivo parere dell'episcopato sulle bozze dei canoni del Codice.

## 2.2. *La collaborazione dell'episcopato latino.*

Le risposte dei vescovi alla lettera circolare *Pergratum mihi* inviata da Merry del Val il 25 marzo 1904 ai vescovi di rito latino <sup>(40)</sup> permettono al Segretario della commissione consultori Gasparri di fugare alcuni equivoci e di chiarire le modalità pratiche con cui attuare la loro partecipazione al processo di codificazione.

Il primo punto di ambiguità concerne i modi con cui l'intero episcopato è chiamato dal pontefice a collaborare ad un'opera così importante. Nella succitata circolare si dispone che i singoli arcivescovi, uditi i loro suffraganei e gli altri ordinari aventi diritto a prender parte al concilio provinciale, entro quattro mesi dalla recezione della lettera, riferiscano alla Santa Sede i loro suggerimenti, brevemente formulati, sulle modifiche che essi ritengono opportuno apportare al diritto canonico vigente <sup>(41)</sup>.

Male interpretando il senso di questa disposizione, il vescovo di

<sup>(39)</sup> Ivi, pp. XXXII-XXXVI; GASPARRI, p. 9.

<sup>(40)</sup> COMMISSIO PONTIFICA PRO ECCLESIAE LEGIBUS IN UNUM REDIGENDIS, *Litterae circulares ad omnes Episcopos pro Ecclesiae legibus in unum redigendis, Pergratum mihi*, 25 mar. 1904, in ASS, XXXVI, 1903-1904, pp. 603-604.

<sup>(41)</sup> « [...] singuli Archiepiscopi auditis Suffraganeis suis aliisque, si qui sint, Ordinariis qui Synodo Provinciali interesse deberent, quamprimum, idest non ultra quatuor menses a receptis his Litteris, huic Sanctae Sedi paucis referant, an et quanam in viginti iure canonico, sua eorumque sententia, immutatione vel emendatione aliqua prae ceteris indigeant » (ivi, p. 603).

Nîmes, F.A. Béguinot, ritiene che la partecipazione dei vescovi richiederà la convocazione e la celebrazione di concili plenari in ciascuna regione o nazione. Ciò esporrà al pericolo di rendere alquanto lunga e sterile la consultazione. Per ovviare a tale inconveniente e per rendere l'apporto dei vescovi concreto e definito, Béguinot suggerisce « d'imprimer avant tout le travail de la commission cardinalice, le vrai travail, et d'en communiquer aux évêques les épreuves avant le tirage définitif. Ainsi les évêques étudieraient sur un texte et non à l'aventure ». Le proposte del vescovo di Nîmes sollecitano Gasparri a chiarire i termini della consultazione e a precisarne il metodo. « Ce n'est pas nécessaire que les évêques de chaque province ecclésiastique se réunissent en concile, dans le but de discuter les points du droit qui pourraient exiger des réformes, mais il suffit, à cet effet, qu'ils s'entendent entr'eux même par lettre ». Chiarito il principio che il processo di consultazione riguarda i vescovi *uti singuli* e non i vescovi riuniti collegialmente, Gasparri condivide il richiamo di Béguinot ad evitare le generalità. Il Santo Padre vuole che i vescovi « expriment brièvement s'il y a des dispositions dans le droit actuellement en vigueur, qui à leur avis, doivent être corrigées ou modifiées, et, dans le cas affirmatif, qu'ils indiquent, quels sont ces points ». Solo in questo modo — egli scrive — « de pareilles observations, concrètes et pratiques, soumises au pape et à la commission cardinalice, pourront être bien utiles pour le grand travail de la nouvelle codification du droit canonique » (42).

La partecipazione dei vescovi al processo di codificazione si esprimerà in due momenti: agli inizi dei lavori mediante i *Postulata Episcoporum*, nella fase quasi terminale con le *Animadversiones Episcoporum* circa le bozze dei diversi libri del Codice (43). Le proposte dei vescovi verranno classificate per ordine di materia sotto la direzione del consultore Bernardino Klumper, stampate per uso interno nel 1905 e completate nel 1908 con una *Appendix* contenente le proposte pervenute successivamente (44).

(42) ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 3, n. 13/t, lett. del vescovo di Nîmes a Gasparri, 4 giugno 1904.

(43) Sul processo di consultazione dell'episcopato, cfr. LLOBELL-DE LÉON-NAVARETE, pp. 46-48. Manca uno studio d'insieme.

(44) Le lettere originali dei vescovi si conservano in ASV, PCCDC, bb. 5-6. Per la

Il secondo punto controverso nell'organizzare le procedure consultive attiene alle modalità della collaborazione indiretta alla codificazione. Già le varie redazioni del m.p. *Arduum sane munus* attestano un'incertezza di fondo in merito alla possibilità che i vescovi « singularum nationum » designino un loro rappresentante da ascrivere al ceto dei consultori o che le modalità di tale cooperazione dell'episcopato venga determinata dalla commissione cardinalizia. Lo stesso Pio X appare, nel marzo 1904, indeciso tra il concedere ai vescovi la facoltà d'inviare a Roma « un qualche ecclesiastico di loro elezione » o il designare « una o più persone provette nel diritto o a Roma, come speciali loro delegati, o della loro diocesi » a mantenersi « in corrispondenza colla Commissione »<sup>(45)</sup>. Alla fine il papa concede ai vescovi delle singole nazioni, oltre alla consultazione diretta, tre possibilità. La prima consiste nella facoltà di integrare il ceto dei consultori con la nomina e con l'invio nell'Urbe di uno o due periti in materia di diritto canonico e di teologia<sup>(46)</sup>. In alternativa, qualora lo preferiscano, i vescovi di ciascuna nazione potranno designare, fra i cardinali e consultori già nominati, un proprio rappresentante cui trasmettere i loro *desiderata* da comunicare al ceto dei consultori<sup>(47)</sup>. Infine, i vescovi potranno nominare qualcuno della loro nazione che, sebbene residente fuori di Roma, possa prestare *aliqua ratione* tramite corrispondenza la collaborazione ai consultori<sup>(48)</sup>.

Diversi vescovi cadono nell'equivoco — peraltro indirettamente

---

loro sintesi: B. KLUMPER, *Postulata Episcoporum in ordinem digesta*, Romae, 1905; ID., *Appendix ad Postulata episcoporum*, Romae, 1908. Esemplari di tali stampati ad uso interno della Commissione si trovano presso l'ASV, PCCDC, b. 4 e 6 nonché presso la Pontificia Università Gregoriana.

<sup>(45)</sup> Si pongano a confronto le varianti del m.p. *Arduum sane munus* del 19 mar. 1904 e gli autografi di Pio X dell'11 mar. e in data successiva al 17 mar. 1904 pubblicati in FANTAPPIÈ 2002, pp. 79 e 81-82.

<sup>(46)</sup> « [...] unum vel alium virum sacrorum canonum ac theologiae scientia praestantem, ab eisdem Episcopis electum, atque ipsorum sumptibus alendum, Romam mittant, qui Consultorum coetui adscribi possit » (Litt. circ. *Pergratum mihi*, cit., in ASS, XXXVI, 1903-1904, p. 604).

<sup>(47)</sup> « [...] unum ex illis designare, qui iam a Patribus Cardinalibus Consultores, ut supra, electi sint, eique sua desideria transmittere cum Consultorum coetu communicanda » (*ibid.*).

<sup>(48)</sup> « [...] vel etiam aliquem e sua natione nominare, qui, licet extra Urbem

favorito dalla circolare — di possedere il diritto d'inviare a Roma un proprio consultore anziché semplicemente avere la facoltà di designare un loro rappresentante da mantenere a Roma. Mentre il profilo economico di questa disposizione ha l'effetto di limitare preventivamente il numero dei rappresentanti, quello giuridico finisce per favorire gli episcopati più organizzati, ossia quelli dove si erano già costituiti i *conventus episcoporum*, e per svantaggiare quelle nazioni o quei continenti dove la struttura episcopale non aveva raggiunto livelli sufficienti di raccordo e di coordinamento istituzionale. In particolare è da lamentare che le giovani chiese missionarie non abbiano potuto avere un loro rappresentante nella commissione dei consultori e che i loro problemi siano stati affrontati esclusivamente dal 'centro' della Chiesa mediante il prefetto e il segretario di Propaganda Fide.

Sotto questo profilo è degna di attenzione la proposta dell'arcivescovo di Cartagine di nominare come suo corrispondente a Roma il padre Burtin, procuratore dei missionari d'Africa, nella speranza che la sua diocesi, « formé pour le cardinal Lavigerie, eût un de ses fils pour représentant dans une œuvre qui interesse l'unité, c'est-à-dire la forme de la discipline ecclésiastique ». Gasparri non sembra percepire la rilevanza del problema missionario e si limita a chiarire i termini della circolare curiale. « C'est ne pas chaque évêque ni chaque archévêque, qui puissent nommer un consulteur ou un correspondant à Rome auprès de la Commission cardinalice, mais ce sont, au contraire, tous les évêques de chaque nation collectivement (Episcopi *singularum nationum*), par exemple, les évêques français, anglais, autrichiens, etc., qui ont eu du Saint-Père la faculté de désigner un consulteur ou un correspondant » (49).

Come lascia presagire Gasparri, la soluzione che alla fine sarà di gran lunga preferita dagli episcopati consisterà nello scegliere, tra i consultori già nominati, un corrispondente in grado di mantenere relazioni epistolari con essi. È tuttavia di un certo interesse esami-

---

commorans, per epistolas Consultoribus adiutricem operam aliqua ratione praestet » (*ibid.*).

(49) ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 3 n. 13/s, lettera di Clemente, arcivescovo di Cartagine, 28 mag. 1904; minuta di risposta di Gasparri dell'8 giu. 1904.

nare le reazioni di alcuni raggruppamenti episcopali nonché i loro *desiderata*.

La nomina del rappresentante dei vescovi francesi costituisce un caso lungo e complesso, che deve essere esaminato a parte, perché esprime il desiderio di un maggiore coinvolgimento di quell'episcopato alla formazione del Codice, in linea con quanto era emerso nel concilio Vaticano I. Un ruolo importante è rivestito, fin dall'inizio, dal pugnace vescovo di Nancy e di Toul, mons. Turinaz. Il 20 aprile del 1904 egli propone una rappresentanza diretta di almeno due vescovi per ciascuna nazione cattolica nella commissione per la codificazione <sup>(50)</sup>. Cinque giorni dopo, scrivendo a Gasparri, si mostra più generico: « Il faudrait savoir dans quelle mesure des évêques pourraient avoir part au travail de la Commission et transmettre des observateurs ou des demandes » <sup>(51)</sup>. Il 29 aprile Gasparri gli risponde « dando le richieste indicazioni » che, però, non devono essere state di piena soddisfazione per il vescovo, tanto è vero che il 10 ottobre successivo Gasparri gli scrive: « Je serais enchanté, Monseigneur, que des membres de l'Épiscopat français prissent part active au travail de la Commission ». Ma gli rammenta anche che, a norma della circolare del 25 marzo, i vescovi hanno, in via ordinaria, il diritto di nominare uno o due consultori che possono essere scelti anche tra loro. Inoltre, per superare le difficoltà di accordo tra i presuli francesi, cui Turinaz aveva fatto cenno <sup>(52)</sup>, Gasparri suggerisce di approfittare della prossima riunione dei vescovi fondatori dell'Institut Catholique della capitale per avanzare le candidature dei consultori, dopo di che il cardinale di Parigi sentirà gli altri arcivescovi <sup>(53)</sup>.

Al termine del 1906 l'episcopato francese decide, a grande

---

<sup>(50)</sup> ASV, *Epistolae Latinae, Positiones et minutae*, n. 149, anno 1904 lett. n. 31, lettera del 20 apr. 1904 a « Monsieur l'abbé ».

<sup>(51)</sup> ASV, PCCDC, b. 1 fasc. IV: Risposte dei rappresentanti della S. Sede, degli ordinari ed altre lettere, n. 13/g., lett. di mons. Turinaz a Gasparri, 25 apr. 1904.

<sup>(52)</sup> « Je viens [...] de faire communiquer à S. Em. le Cardinal de Paris et à S. Emi. le Cardinal archevêque de Reims la pensée que l'on devrait une entente entre les évêques français à le sujet, mais rien n'est plus difficile que l'entente des évêques de France sur *quoique ce soit!* » (*ibid.*, n. 13bis/q. Minuta di responsiva di Gasparri a mons. Turinaz, 10 ott. 1904).

<sup>(53)</sup> *Ibid.*

maggioranza, di designare, quale proprio rappresentante nel ceto dei consultori, una figura di rilievo: mons. Dadolle, vescovo di Digione ed ex rettore dell'Università cattolica di Lione <sup>(54)</sup>. Mons. Turinaz annuncia a Gasparri la sua venuta a Roma per presentare i *desiderata* dell'episcopato e insiste nel richiedere notizie sui lavori e sul ruolo che potrà esercitare <sup>(55)</sup>. Di fatto non sembra che la cosa abbia avuto séguito. Nel 1907 è invece un altro vescovo francese che entra in commissione: mons. Gilbert, già vescovo del Mans. Resta dubbio, tuttavia, se l'episcopato francese abbia mutato il proprio consultore o se Gilbert sia stato chiamato direttamente da Pio X come persona di fiducia per prendere parte alla revisione del Codice. Nel 1912 Turinaz ancora una volta interviene direttamente su Gasparri per sottoporgli il suo punto di vista su alcune questioni canoniche più direttamente connesse al governo delle diocesi <sup>(56)</sup>.

Da parte sua l'episcopato elvetico si mostra preoccupato dei problemi che il lavoro di codificazione incontrerà nel proprio paese a causa della particolare conformazione giuridico-politica. Per que-

---

<sup>(54)</sup> Pierre Dadolle (1857-1911), figura di vescovo aperto al movimento intellettuale della sua epoca, aveva studiato a Roma teologia e diritto canonico, nel 1886 era stato nominato professore di apologetica all'Università cattolica di Lione e nel 1894 ne era divenuto rettore. Consacrato vescovo direttamente da Pio X nel feb. 1906, è nominato segretario dell'assemblea dei vescovi francesi e fa da tramite con la Santa Sede sulle questioni della legge di separazione (cfr. DHGE, XIV, coll. 420-421; HC, IX, p. 158).

<sup>(55)</sup> Scrive Turinaz: « Nous sérions désidereux de savoir quelle part nous pouvons prendre aux travaux de la Commission [...] ». Inoltre vorrebbe essere informato sui « travaux déjà accompli et de ceux qui sont soumis en ce moment à la Commission ». Dal canto suo Gasparri lo rassicura preventivamente: « Je puis vous assurer que le *desiderata* des évêques seront toujours accueillis avec plaisir par la Commission. Du reste, quand Mgr. Dadolle viendra à Rome, je lui expliquerai l'organisation de la Commission, d'où il comprendra facilement quelle part vous pourrez prendre aux travaux » (ASV, PCCDC, b. 2 fasc. « Lettere e carte varie. 1906 », lett. di mons. Turinaz, 31 dic. 1906; minuta di Gasparri dell'8 gen. 1907).

<sup>(56)</sup> Turinaz chiede che il Codice conservi e tuteli il diritto dei vescovi a visitare le case religiose, ma si mostra anche consapevole, a nome della maggioranza dei vescovi francesi, dei gravissimi e inestricabili problemi che sorgeranno dall'applicazione del decreto *Maxima cura* della S. Congr. Concistoriale del 20 ag. 1910. A suo dire le complicazioni della procedura amministrativa di rimozione avranno per conseguenza che « en fait tous les curés seront inamovibles » (ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 3, lett. di mons. Turinaz a Gasparri del 22 giu. 1912).

sto motivo l'arcivescovo di Saint-Gall, Augustin Egger, propone di affidare, in via preventiva, il compito di esaminare le proposte e di preparare i voti ad una commissione nazionale che successivamente invierebbe a Roma i suoi risultati. I vescovi propongono anche che detta commissione sia composta da mons. Peri-Morosini, mons. de Legesser, superiore del seminario vescovile di Lucerna, e dal professore Lampert, dell'Università di Friburgo <sup>(57)</sup>. Due mesi dopo il problema viene risolto con la nomina di mons. Peri-Morosini a consultore in rappresentanza dell'episcopato elvetico, dopo che nel giugno precedente anche Lampert era stato inserito tra i collaboratori.

Da oltre Oceano provengono gli altri due rappresentanti degli episcopati. Il 10 ottobre del 1904 l'arcivescovo di Riobamba in Bolivia comunica la designazione del canonico Manuel María Pólit y Laso <sup>(58)</sup>. Venti giorni dopo è la volta del Brasile. Il nunzio apostolico afferma che l'episcopato di quel paese ha scelto all'unanimità il vescovo di Belem do Pará, Francisco de Rêgo Maia, « per rappresentarlo nel lavoro della nuova codificazione del diritto canonico, alla condizione bene inteso esplicita che il conveniente sostentamento in Roma del menzionato prelado non resti a carico della S. Sede » <sup>(59)</sup>.

L'episcopato nord-americano si muove con un certo ritardo. Mons. Gibbons, arcivescovo di Baltimora, il 12 agosto 1904 avverte Gasparri che non ha avuto tempo di consultare gli altri vescovi e che spera di poterlo fare a metà novembre, in occasione dell'incontro presso l'Università cattolica di Washington <sup>(60)</sup>. Non risulta acclarato chi sia stato designato quale rappresentante degli Stati Uniti

---

<sup>(57)</sup> ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4 bis, lett. di Egger a Gasparri, 10 nov. 1904. Sui problemi della chiesa svizzera tra il 1880 e il 1920, cfr. PH. CHENEAUX, *Il cattolicesimo svizzero fra due epoche*, in *Storia religiosa della Svizzera*, a cura di F. Citterio e L. Vaccaro, Varese, 1996, pp. 373-391.

<sup>(58)</sup> ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4, lett. di mons. Arsenio Andrade a Gasparri, 10 ott. 1904.

<sup>(59)</sup> ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4, lett. del nunzio apostolico in Brasile a Gasparri, 31 ott. 1904. Egli aggiunge che il presule « in vista delle sue personali inclinazioni ed anche per motivi di salute [...] ha più volte manifestato il desiderio di rinunciare al governo della diocesi e ritirarsi a vita privata ».

<sup>(60)</sup> ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4bis, n. 13/y, lett. di mons. Gibbons a Gasparri.

nella Commissione. Siamo però a conoscenza che, a nome dei vescovi dell'America del Nord, mons. Ireland nel 1906 chiede la semplificazione della legislazione sui matrimoni mediante la trasformazione dell'impedimento dirimente *disparitatis cultus* in quello semplicemente impediente *mixtae religionis* <sup>(61)</sup>.

Accanto ai tre rappresentanti, si ha notizia della nomina di sei corrispondenti degli episcopati, di cui uno nella commissione dei cardinali (l'influente cardinale Vives y Tutó per la Spagna) <sup>(62)</sup> e i restanti nella commissione dei consultori. Per l'Inghilterra, la Scozia e l'Irlanda mons. Benedetto Melata <sup>(63)</sup>, per l'Olanda Van Rossum, per il Messico mons. De Lai <sup>(64)</sup>, per il Canada il teologo Lépicier <sup>(65)</sup>, per la Confederazione Argentina ed il Perù padre Wernz <sup>(66)</sup>.

Complessivamente il numero degli episcopati rappresentati in vario modo a Roma sale a quattordici, di cui sette di paesi dell'Europa (Francia, Svizzera, Spagna, Olanda, Inghilterra, Scozia, Irlanda), tre dell'America Settentrionale e Centrale (Stati Uniti, Canada, Messico) e quattro dell'America Meridionale (Confederazione Argentina, Brasile, Perù, Repubblica dell'Equatore) <sup>(67)</sup>.

<sup>(61)</sup> ACDF, *Dubia matrimonialia*, 1909 n. 25, lettera di mons. Ireland a Gasparri, Roma, 20 apr. 1906.

<sup>(62)</sup> Lett. di mons. Ciriaco Maria Sancha y Hervás, arciv. di Toledo, 16 gen. 1905.

<sup>(63)</sup> Lett. dell'arcivescovo di Westminster, del vescovo di Dunkeld con residenza a Dundee, in Scozia, 14 nov. 1904; del vescovo di Clonfert in Irlanda, 10 mar. 1905 (ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4). I legami di mons. Melata con l'Inghilterra sono attestati dalla dedica della traduzione di un volume dell'arcivescovo Manning, dove ricorda gli « antichi vincoli e di devota servitù alla sua Persona, e di amicizia agli ottimi Oblati di San Carlo di Londra » (*L'eterno sacerdozio per Enrico Edoardo cardinale arcivescovo di Westminster*, Roma, 1884, p. [III]).

<sup>(64)</sup> ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4 bis, lett. del delegato ap. in Messico a Gasparri, 28 sett. 1904

<sup>(65)</sup> ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4 bis, lett. del delegato apostolico da Ottawa, 27 ag. 1904.

<sup>(66)</sup> ASV, PCCDC, b. 3 fasc.7, minuta di Gasparri a Wernz; lett. dell'arcivescovo di Lima col voto unanime di tutti i vescovi e ordinari del Perù, 3 ott. 1904 (ivi, b. 1 fasc. 4). La designazione di Wernz è da riconnettersi al fatto di essere stato consultore nel concilio plenario latino-americano del 1899.

<sup>(67)</sup> Da osservare l'assenza di un rappresentante dell'episcopato italiano per l'ufficio di primate d'Italia rivestito dal romano pontefice. È comunque da notare che i vescovi della penisola erano stati, al pari degli altri episcopati, chiamati a collaborare al

### 2.3. *La collaborazione delle Università cattoliche.*

Nel momento iniziale dell'organizzazione dei lavori del Codice, anche le Università cattoliche vengono interpellate. Con la circolare *Perlegisti*, del 6 aprile 1904, Gasparri, in qualità di segretario della commissione pontificia, chiede ai loro rettori di comunicare i nomi dei professori di diritto canonico disposti a svolgere l'opera di semplici collaboratori mediante la redazione di articoli o di canoni di una qualche parte del Codice <sup>(68)</sup>. Questa circolare, se da un lato è estremamente preziosa perché costituisce, accanto al m.p. *Arduum sane munus* del 19 marzo, uno dei pochissimi documenti pubblici in cui la Santa Sede comunica al mondo cattolico e al mondo intero il programma dei lavori del Codice, dall'altro solleva una serie di dubbi sulla sua origine, sugli intenti e soprattutto sui suoi destinatari effettivi.

Di una consultazione delle Università non si parla nel ricordato m.p., né vi accenna Gasparri nella *Praefatio* al Codice, quasi voglia misconoscere l'importanza del passo. Eppure la circolare appare voluta direttamente da Pio X (« valde exoptat Summus Pontifex ») e sta ad indicare una particolare attenzione del pontefice verso le istituzioni accademiche cattoliche; una scelta che trovava certamente precedenti autorevoli nella storia della Chiesa ma che, in quel momento, tutt'altro che facile nei rapporti con la cultura moderna, rivestiva, almeno negli intenti, un significato indubbiamente positivo.

Il principale scopo della lettera circolare fatta diramare da Pio X alle Università era di attuare un'ampia ricognizione dei docenti di diritto canonico in modo da potersene avvalere per la redazione dei progetti di canoni o *vota*, dopo che nella prima lista dei membri dei consultori urbani erano stati acquisiti i canonisti delle Università pontificie romane. Accanto a questa finalità non è difficile ravvisarne un'altra, legata alla richiesta di cooperazione dell'episcopato: quella di favorire nel lavoro di codificazione, al più alto livello, un'armonizzazione del diritto particolare delle singole Chiese (anche in

---

Codice da Pio X nel pro-memoria inviato a Gasparri l'11 marzo 1904: « Che invitino tutti i Vescovi anche italiani a presentare le loro osservazioni sulle riforme, che sarebbero da introdursi, sulle leggi da modificarsi, ecc. ». (FANTAPPIÈ 2002, *Appendice*, n. 4, p. 82).

<sup>(68)</sup> ASS, 1904-05, vol. 37, pp. 130-131.

relazione con le legislazioni dei diversi Stati) con il diritto universale della Chiesa.

La questione dell'origine e degli intenti della circolare *Perlegisti* è collegata con la determinazione dei suoi destinatari. Nell'intitolazione che è apposta dagli « Acta Sanctae Sedis » e nel corpo del documento si fa riferimento alle « Universitates Studiorum » senza ulteriori specificazioni. I commentatori hanno cercato di definire e di precisare i destinatari della circolare o nel senso delle Università cattoliche *extra Urbem* o in quello dei rettori delle Università e decani delle Facoltà cattoliche <sup>(69)</sup>. In ogni caso essi intendono le Università riconosciute come tali dalla Santa Sede in ragione della loro duplice qualifica di « libere » e « cattoliche ». Sarebbero perciò escluse dal coinvolgimento diretto nell'opera di codificazione quelle Facoltà di teologia esistenti in Germania, Austria, Polonia e a Strasburgo, le quali, pur impartendo un insegnamento confessionale e pur essendo sottoposte al controllo dell'ordinario, appartenevano però alle Università di Stato. Su questa base un illustre studioso come Friedberg lamenterà, come vedremo, l'esclusione delle Università tedesche, e un altro canonista, il Knecht, osserverà che l'espressione impiegata dalla circolare non era felice, dovendosi ricomprendere nelle « Universitates Studiorum », anche le *katholischen Hochschulen* <sup>(70)</sup>.

D'altra parte nell'archivio della codificazione non c'è la lista degli enti cui la circolare è stata inviata, anche se ci sono rimaste un certo numero di risposte delle Università. Una traccia interessante è fornita dall'« Elenco degli Istituti autorizzati a conferire gradi accademici » (13 aprile 1904), con ogni probabilità redatto per l'occasione, e comprendente 37 Facoltà di teologia, 19 Facoltà legali e 15 Facoltà filosofiche <sup>(71)</sup>. Ora, ponendo a confronto questa lista di Università o Facoltà con le pochissime risposte pervenute, è lecito

---

<sup>(69)</sup> Così, rispettivamente, NOVAL, p. 20, e BOUDINHON, *De la codification du droit canonique*, cit., in CaC, XXVII, 1904, pp. 642. Maroto nulla aggiunge all'espressione « Universitates studiorum » (MAROTO, I, p. 107); Falco parla di « Università cattoliche » e si limita a giudicare l'invito ad esse rivolto « in verità prematuro » (FALCO, pp. 105-106).

<sup>(70)</sup> KNECHT, *Das neue Kirchliche Gesetzbuch - Codex Juris Canonici* -, cit., p. 29 nota 68.

<sup>(71)</sup> ASV, PCCDC, b.1 fasc. 3.

nutrire più di un dubbio sul fatto che la circolare *Perlegisti* sia stata diramata a tutte le istituzioni accademiche cattoliche cui la Santa Sede aveva permesso il conferimento dei gradi in teologia o in diritto canonico. Viene dunque il sospetto che, contrariamente alle previsioni papali, la Segreteria della commissione per la codificazione abbia dato della circolare un'applicazione *molto restrittiva*. Se così non fosse stato, non si capirebbe il perché non abbiano risposto all'appello papale le Università di Angers, di Quebec, di Manila, di Santiago del Cile, nonché tutte le Facoltà giuridiche spagnole (Burgos, Comillas, Granada, Salamanca, Siviglia, Toledo, Tarragona, Valencia, Valladolid) e quelle italiane (Torino, Genova, Firenze, Benevento, Napoli) (72).

Le Università di cui si conserva risposta, nel periodo dal 20 aprile al 14 giugno 1904, sono solo sei: tre francesi (Parigi, Tolosa, Lilla), una belga (Lovanio), una Svizzera (Friburgo) e una degli Stati Uniti (Washington). Parigi risponde per prima indicando la disponibilità di Many e di Boudinhon a collaborare al Codice rispettivamente per le parti *De Missa* e *De locis sacris*, e per il *De sacramentis*, con particolare riferimento al *De Matrimonio* (73). Seguono Tolosa, che propone i canonisti Cruzil e Besson, senza specificare quali parti intendono trattare, e Lilla, che convoca una riunione speciale della Facoltà di teologia, durante la quale si delibera di contribuire

---

(72) Un elenco dettagliato delle Università cattoliche e delle Facoltà annesse in DTC, XV/2, coll. 2261-2266. Per qualche notizia sulle Università francesi, si rinvia a A. BAUDRILLART, *L'enseignement catholique dans la France contemporaine*, Paris, 1910, p. 677; R. AGRAIN, *Les universités catholiques*, Paris, 1935. D'altra parte molte Facoltà ecclesiastiche, specialmente in Italia e in Spagna, dopo la loro riapertura, soffrono di gracilità costituzionale e durano lo spazio di un mattino. Per la Spagna si veda V. CÀRCEL ORTÍ, *Las Universidades pontificias españolas erigidas por León XIII y suprimidas por Pio XI (1896-1933)*, in « Burgense », XXXVI, 1995, pp. 427-470. Pochissime le notizie sui corsi di studi giuridici interni alle Facoltà teologiche ecclesiastiche in Italia. Un anno dopo la circolare in questione sono indicate cinque Facoltà giuridiche (Torino, Genova, Firenze, Venezia e Milano, la quale nel 1907 ottiene il permesso di conferire i gradi del baccellierato e della licenza in diritto canonico (A. RIMOLDI, *L'Istituto di perfezionamento Maria Immacolata e la Pontificia Facoltà Giuridica del Seminario Arcivescovile di Milano*, in SC, C, 1972, pp. 191-240).

(73) ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 5, lett. del rettore dell'Institut Catholique di Parigi, Péchenard, 20 apr. 1904; lett. del rettore dell'Institut Catholique di Tolosa, Batiffol, 21 apr. 1904; lett. del decano della Facoltà di teologia di Lilla, Quilliet, 28 apr. 1904.

« à la partie *De Sacramentis* sous réserve de limiter le travail à certains points, selon les instructions qui seront données ». Più tardi dal decano verranno indicati i nomi di Moureau e di Evieux <sup>(74)</sup>.

L'Università di Lovanio presenta un ventaglio più grande di canonisti tra cui scegliere. De Becker accetta di collaborare per molte materie del diritto sostanziale; oltre a lui possono essere interpellati Bondroit, che insegna Diritto civile ecclesiastico, e il giovane Van Hove, che tiene un corso di Istituzioni nella *Schola maior*. Quanto all'altro esperto di Diritto civile ecclesiastico, Moulart, egli « ne pourrait plus, à raison de son âge et de sa santé, s'occuper activement des travaux de la Commission » <sup>(75)</sup>.

Per Friburgo prima risponde il rettore ringraziando dell'onore che è stato fatto all'Università cattolica, poi direttamente il decano pro-tempore della Facoltà giuridica, Lampert, il quale si rivolge a Gasparri in latino: « Per rectorem huius Universitatis accepi honorificam invitationem partes sustinere in exarando apparatu, qui ad codificationem juris canonici spectat » <sup>(76)</sup>.

Infine dagli Stati Uniti il rettore dell'Università cattolica di Washington informa Gasparri che l'unico professore in grado di collaborare al *Codex* è John Thomas Creagh, che in una precedente missiva a D.J. O'Connell aveva espresso la preferenza a trattare materie relative ai rapporti tra il diritto canonico e la *common law* <sup>(77)</sup>.

Come si vede nessuna Facoltà o Università entra nel merito del lavoro di codificazione. Tuttavia mons. Hautcoeur, cancelliere dell'Università cattolica di Lilla, deve aver interpretato in senso largo la richiesta di cooperazione, se il 23 maggio 1904 indirizza a Gasparri un consiglio sul metodo di lavoro. Secondo Hautcoeur prima di cominciare la redazione del Codice sarebbe stato opportuno apprestarne le fonti, col pubblicare una *Sylloge documentorum ad Ecclesiae*

---

<sup>(74)</sup> L'11 ag. 1904 Quilliet accusa ricevuta dell'*Index materialium* del Codice inviatogli da Gasparri e afferma di averlo consegnato ai due docenti sopra indicati « qui se feront un devoir de préparer, pour la date indiquée, le travail promis ». Sennonché non si ha alcun riscontro della loro effettiva collaborazione (ivi).

<sup>(75)</sup> Ivi, lett. del rettore dell'Università di Lovanio, 22 mag. 1904.

<sup>(76)</sup> Ivi, lett. del 24 mag. e del 14 giu. 1904.

<sup>(77)</sup> Ivi, lett. di D.J. O'Connell, 5 giu. 1904, in allegato lettera di Creagh al suo rettore. In realtà a Creagh verrà assegnata da Gasparri la materia *De laicis*.

*disciplinam spectantium* in cui comprendere non solo le bolle, i brevi, le costituzioni apostoliche, i decreti dei concili, ma anche un certo numero di cause risolte dalla Congregazione del Concilio, specialmente in materia matrimoniale. Senza saperlo, il cancelliere di Lilla riesumava la questione già sollevata da alcuni cardinali al momento della decisione di riformare il diritto canonico (cfr. cap. VIII § 5).

### 3. *Le strutture organizzative.*

#### 3.1. *La commissione cardinalizia.*

Messo a punto il metodo di lavoro, Pio X si prende direttamente cura della composizione delle commissioni incaricate di elaborare il Codice. Già nel biglietto al cardinal Gènnari dell'11 gennaio 1904 aveva accennato ai consigli che questi gli avrebbe dato per formare il *coetus* dei cardinali. Nella bozza di m.p. autografa il papa riempie lo spazio in bianco lasciato per l'elenco dei cardinali con l'inserimento di dodici dei sedici nominativi (78). Anche se non si conosce il criterio di scelta dei cardinali, è molto probabile che Pio X abbia attribuito la priorità alla loro afferenza alla Congregazione degli affari straordinari, cui era stato affidato fin dall'inizio il lavoro di segreteria per la redazione del Codice. Di fatto, la commissione cardinalizia (compreso il segretario Gasparri) coincide per tre quarti con la composizione della suddetta Congregazione (79).

All'interno della commissione cardinalizia si può distinguere un nucleo forte costituito dai porporati Cavagnis, Ferrata, Gènnari, Vives y Tutó e Cavicchioni. I primi quattro sono scelti da Pio X nel marzo del 1904 « per organizzare il lavoro della codificazione del diritto canonico »; gli stessi, con l'aggiunta di Cavicchioni, sono successivamente chiamati a comporre una commissione speciale avente il compito di esaminare « punti che non presentano gravi difficoltà ed innovazione al diritto in vigore » in modo da sveltire i

(78) Nell'elenco manoscritto mancano i nomi dei cardinali Cassetta (aggiunto a lapis), Matthieu, Merry del Val e Satolli.

(79) Rimane comunque da spiegare il perché dell'esclusione dei cardinali Angelo Di Pietro, Andrea Aiuti ed Emidio Taliani e il perché dell'inclusione dei cardinali Francesco Cassetta, Beniamino Cavicchioni, Casimiro Gènnari, François-Désiré Matthieu.

lavori (cfr. *infra*, § 3.3). Purtroppo Cavagnis muore alla fine del 1906 e viene sostituito da Martinelli. In seguito alla scomparsa dei cardinali Steinhuber (15 ottobre 1907) e Mathieu (26 ottobre 1908) subentrano, nella commissione cardinalizia e in quella speciale, Gasparri e De Lai, i due prelati più in vista nella commissione dei consultori elevati alla porpora il 16 dicembre 1907. Da allora in avanti la posizione di Gasparri si rafforza notevolmente perché è chiamato a rivestire la funzione di « ponente » e non solo di membro ordinario della commissione cardinalizia.

I rimpiazzi dei cardinali scomparsi successivamente (Satolli nel gennaio 1910, Cavicchioni nell'aprile 1911, Vives y Tutó nel settembre 1913, Rampolla nel dicembre 1913, Gènnari nel gennaio 1914) saranno effettuati, con l'eccezione di Bisleti, per cooptazione dalla commissione dei consultori. Di conseguenza le nuove nomine avverranno in concomitanza con la promozione alla dignità cardinalizia di Pompili e di Van Rossum (30 novembre 1911), di Giustini e di Lega (28 maggio 1914).

Nella scelta dei membri della commissione cardinalizia da parte di Pio X, oltre all'importanza dell'ufficio allora rivestito in Curia, ha sicuramente influito il capitale d'esperienza che avevano acquisito prima di entrare nel sacro collegio. Come ufficiali e consultori della curia romana avevano avuto la possibilità di maturare una grande dimestichezza con gli affari giuridici, amministrativi e giudiziari. Come diplomatici della Santa Sede disponevano di una conoscenza delle condizioni religiose di diversi paesi del mondo. In questo senso possedevano una visione della complessità dei problemi delle chiese particolari certo meno diretta ma sicuramente più larga di quella dei vescovi; ciò che permetteva loro di valutare meglio, da un osservatorio privilegiato, le necessità generali cui doveva e poteva attenersi la legislazione canonica universale.

Scorrendo la lista dei cardinali prescelti da Pio X, balza all'evidenza questo doppio binario della loro formazione. Serafino Vannutelli, penitenziere maggiore, sottodecano del sacro collegio, segretario del Sant'Uffizio, aveva un passato ricco di incarichi diplomatici in Messico, in Equatore, in Perù, in Colombia e nell'America Latina; successivamente in Germania, in Belgio e a Vienna. Gli seguiva, nell'ordine delle precedenze, Agliardi, vicedirettore della chiesa romana, ex segretario degli Affari ecclesiastici straordinari dopo essere

stato delegato apostolico nelle Indie inglesi e nunzio a Monaco; Vincenzo Vannutelli, prefetto della Congregazione del Concilio e presidente della Commissione per la revisione dei concili provinciali, già delegato apostolico a Costantinopoli, internunzio in Brasile e legato in Russia; Satolli, nota figura di filosofo tomista e già delegato apostolico negli Stati Uniti; Rampolla del Tindaro, segretario di Stato di Leone XIII dopo anni passati nella Nunziatura di Spagna; Gotti, prefetto di Propaganda, ex internunzio in Brasile; Ferrara, già delegato apostolico in Svizzera e nunzio prima Bruxelles e poi a Parigi; Cavicchioni, che si era occupato alla Propaganda Fide degli affari relativi agli Stati Uniti e poi era stato delegato apostolico nell'America Latina; Merry del Val, segretario di Stato e già delegato apostolico in Canada. Solo sei cardinali non provengono dalla carriera diplomatica e sembrano stati scelti o per la stima e la fiducia che godevano presso Pio X (Gènnari e Vives y Tutó) o per gli uffici ricoperti all'interno della Curia (Steinhuber prefetto della Congregazione dell'Indice, a lungo teologo della Penitenzieria; Segna, prefetto degli archivi apostolici ed ex segretario degli Affari ecclesiastici straordinari; Cassetta, stretto collaboratore del vescovo di Roma in qualità di vicegerente; Mathieu, rappresentante della Francia nel sacro collegio).

### 3.2. *La commissione dei consultori urbani ed extraurbani.*

Il primo aspetto da trattare concerne la suddivisione dei consultori in urbani ed extraurbani e i criteri della loro selezione. Il problema viene affrontato da Pio X per tempo: con una nota autografa del 2 marzo 1904, in cui delinea i principali profili organizzativi della codificazione, egli avverte Merry del Val che « sarà bene fino dalla prima seduta » della Congregazione degli affari straordinari « nominare i consultori urbani », interpellare i vescovi affinché « fra i canonisti della regione deleghino un consultore che venga a Roma o che per iscritto possa esporre i suoi giudizi » e chiedere loro che « esibiscano i punti del diritto sui quali fare mutazioni e manifestino il loro avviso » <sup>(80)</sup>.

In questo brano sono contenute le premesse che stanno all'origine dell'allargamento della cerchia dei consultori. La nomina dei

---

<sup>(80)</sup> MERRY DEL VAL, pp. 94-95.

soli consultori urbani non sarebbe stata sufficiente per realizzare l'altro voto papale, contenuto nella bozza di m.p.: di fare in modo che nella commissione dei consultori « ogni Nazione abbia un rappresentante in questo interessantissimo studio ». Nelle istruzioni a Gasparri dell'11 marzo, il papa contempla la possibilità che i vescovi indichino « un qualche ecclesiastico di loro elezione, che venga a Roma oppure rimanendo nella diocesi possa comunicare per iscritto i suoi studi alla commissione ».

Queste direttive sono portate da Gasparri all'ordine del giorno della Congregazione degli affari straordinari del 17 marzo. Al dubbio « Quali potrebbero essere i consultori sia nostrani sia esteri da invitarsi a collaborare al codice canonico? », i cardinali propongono di adottare « alcuni criteri generali, ma non discendere al particolare », per evitare preferenze personali.

Per la scelta dei consultori urbani e extraurbani la Congregazione adotta « lo stesso schema che fu seguito per la scelta dei consultori teologi pel concilio Vaticano ». Essa intendeva riferirsi, con ogni probabilità, ai criteri suggeriti dal cardinale Bizzarri per la formazione delle cinque commissioni preparatorie del Concilio. Questi aveva sostenuto la necessità di attingere i consultori urbani prevalentemente dalle congregazioni romane, depositarie delle tradizioni della Santa Sede e di associare ad essi un certo numero di periti esteri, nella convinzione che le loro conoscenze « per lo più puramente scientifiche ed astratte, potrebbero ridursi al concreto colla discussione e con l'aiuto degli altri che si troveranno nelle Commissioni »<sup>(81)</sup>.

La lista dei consultori urbani viene redatta in base a due criteri: per titolo (*ex officio*) e per merito (*i sapientiores et prudentiores*). Sono da annoverare tra i primi coloro che ricoprono uno dei seguenti uffici: 1) « i Segretarii dei principali Dicasteri interessati » come le congregazioni del Concilio, dei Vescovi e Regolari, del Sant'Uffizio, di Propaganda Fide, dei Riti, ecc.; 2) « qualche rappresentante della Rota » (si fa il nome di Sebastianelli); 3) « qual-

---

<sup>(81)</sup> MARTIN-PETIT, vol. 49, coll. 103, 105-106; CECCONI, *Storia*, p. I vol. I, p. 31. In merito: R. AUBERT, *La composition des Commissions préparatoires du premier Concile du Vatican*, in *Reformata Reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965*, hgrs. v. E.I. ISERLOTH-K. REPGEN, II, Münster, 1965, pp. 447 ss. Cfr. *supra*, § I.

cuno degli Avvocati Concistoriali »; 4) « i Professori docenti in S. Apollinare, nella Gregoriana, nel Sem[inario] Vaticano, etc. ». Quanto ai consultori urbani chiamati in ragione del secondo criterio si precisa che, per quanto divisi in « gruppi », « non è necessario siano molto numerosi » e che saranno scelti tra gli esperti di teologia e di giurisprudenza <sup>(82)</sup>.

Nella scelta dei consultori per la redazione del Codice i cardinali raccomandano di contemperare due contrastanti esigenze: « non moltiplicar molto i consultori esteri ma, allo stesso tempo [...] dare piena soddisfazione ai vescovi ». La soluzione escogitata tende a limitare il raggio della consultazione ad un consultore per ciascuna nazione, preferibilmente scelto tra quelli già nominati da Roma. Si propone infatti ai vescovi primati di ogni nazione di esaminare la lista dei consultori urbani in modo da indicarne uno « per rappresentarli nel lavoro ». Ove poi questa possibilità non sia gradita, i vescovi potranno « anche designare uno della nazione il quale si tenga in relazione con la commissione romana », purché le spese dell'inviato o degli inviati siano a carico dei proponenti. Alcuni cardinali però si spingono oltre, giungendo ad avanzare l'ipotesi che i vescovi debbano semplicemente proporre al Nunzio una lista di nomi, lasciando la scelta alla Santa Sede <sup>(83)</sup>.

In accordo con questi suggerimenti della commissione ristretta di cardinali, il papa ripiega verso una soluzione meno onerosa per la Santa Sede, proponendo che i vescovi designino « una o più persone provette nel diritto o a Roma, come speciali loro delegati, o della loro diocesi che si mettano in corrispondenza colla Commissione e spediscono 1° i loro studi e le loro osservazioni sui bisogni delle diocesi alle quali appartengono; 2° le opere pubblicate nelle diocesi, che trattassero della codificazione » <sup>(84)</sup>. In tal modo la rappresen-

---

<sup>(82)</sup> Altri sostengono che i consultori sarebbero stati prescelti secondo i seguenti criteri ideali: 1) tra quasi tutte le nazioni e lingue; 2) tra il clero secolare e regolare; 3) tra i professori delle Università; 4) tra gli ufficiali dei dicasteri di Curia; 5) tra quelli che avevano mostrato acutezza d'ingegno nel trattare le materie; 6) tra coloro che avevano esercitato la virtù nell'agire e nel governare (NOVAL, pp. 22-23). Cfr. anche STICKLER, p. 378.

<sup>(83)</sup> CONGREGAZIONE DEGLI AA.EE.SS., *Verbale dell'adunanza dei cardinali*, 17 mar. 1904, edito in LDP, pp. 284-285.

<sup>(84)</sup> Il testo dei documenti in FANTAPPIÈ 2002, *Appendice*, n. 4, pp. 81-82.

tanza permanente degli episcopati nell'attività codificatoria assume un carattere piuttosto formale, anche se resta salva la possibilità di comunicare per scritto con la commissione pontificia per il tramite dei consultori urbani o di propri rappresentanti in seno ad essa.

Chiariti i criteri formali che dovevano presiedere alla nomina dei consultori, vediamo come si procedette concretamente alla loro cernita. Nella fase iniziale la quasi totalità di quelli urbani (41 su 44) <sup>(85)</sup> è nominata d'autorità da una commissione speciale di quattro cardinali (Ferrata, Vives, Cavagnis e Gènnari) che aveva tra le sue incombenze anche quella di « esaminare la lista dei consultori onde decidere se vi è qualcuno da aggiungere o sopprimere » <sup>(86)</sup>. I restanti tre consultori extraurbani sono designati da alcuni episcopati a norma della circolare della Segreteria di Stato del 25 marzo 1904 <sup>(87)</sup>. Pochi giorni dopo, il 4 aprile, la surricordata commissione speciale di cardinali procede all'esame finale dell'elenco dei consultori urbani ed entro le due settimane successive esso viene integrato, presentato ed approvato dal papa <sup>(88)</sup>.

Questo modo di operare non risponde solo a un criterio autoritativo ma anche a esigenze di rappresentanza generale e di competenza giuridica. Con l'inclusione dei rappresentanti degli episcopati, per quanto esigui, si intendeva garantire un qualche raccordo tra la Santa Sede e le conferenze episcopali nazionali, allora in via di consolidamento. Allo stesso modo, la scelta di nominare quattordici consultori urbani tra coloro che già facevano parte della commissione speciale per la revisione dei concili provinciali presso la Congregazione del Concilio, riflette la volontà di garantire nel futuro codice una circolarità tra il diritto particolare e il diritto comune della Chiesa.

---

<sup>(85)</sup> V. APPENDICE, I, A e B.

<sup>(86)</sup> ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 3, lett. di Gasparri ai suddetti cardinali, 31 mar. 1904.

<sup>(87)</sup> Francisco de Rêgo Maia, Alberto Peri-Morosini, Manuel Maria Pólit y Laso.

<sup>(88)</sup> Nella sua tardiva ricostruzione Gasparri omette i passaggi intermedi della complessa procedura di selezione dei consultori e si sofferma solo sull'attività finale svolta dalla Commissione ristretta di cardinali. Egli afferma che « una Commissione di scelti canonisti discusse innanzi tutto l'indice del Codice che poi venne in parte modificato; inoltre compilò l'elenco dei migliori canonisti conosciuti in tutta la Chiesa latina ed assegnò a ciascuno la parte sulla quale doveva redigere i canoni » (GASPARRI, pp. 5-6).

Per completare la ricostruzione della fisionomia della commissione consultori va però considerato che, accanto alla nomina ufficiale, intervengono altre modalità di designazione e altri fattori: la presentazione, l'autocandidatura, la rinuncia, la nuova nomina, il passaggio d'incarico. Vi sono almeno tre casi documentati di consultori proposti o da altri consultori o da cardinali nel periodo seguente all'aprile 1904. Il consultore Lorenzo Janssens propone a Gasparri due monaci benedettini: Oddo Haug, professore di diritto canonico al Collegio Sant'Anselmo di Roma <sup>(89)</sup>, che però verrà escluso, e Raphael Molitor, « egregio scrittore, professore di diritto canonico nel monastero di Beuron », la cui nomina verrà formalizzata solo il 20 febbraio 1907 <sup>(90)</sup>. A sua volta un cardinale fa il nome a Gasparri del consultore Geremia Rossi, che entrerà a far parte della Commissione in data imprecisata.

Vi sono poi tre casi di autopresentazione. Due autori di progetti privati di codice, Enrico Colomiatti e Fortunato Russo, dichiarano in maniera più o meno esplicita il loro interesse a collaborare, ma ricevono una risposta negativa. Colomiatti scrive a Eugenio Pacelli il 4 ottobre 1905 per comunicare il suo interesse e la sua piena disponibilità <sup>(91)</sup>. Dal canto suo il Russo, il 5 novembre 1904, invia a Pio X il primo volume di una sua opera con la speranza che possa fornire alla commissione pontificia « un copioso materiale logicamente disposto ed ordinato ». Se ignoriamo i motivi che hanno impedito al canonista torinese di essere chiamato a Roma, possiamo però immaginare quelli che hanno determinato la mancata inclusione nella commissione dei consultori del sacerdote palermitano: gli è che Pio X aveva sul suo conto un giudizio poco lusinghiero <sup>(92)</sup>.

---

<sup>(89)</sup> Il 9 ott. 1904 Janssens comunica i due nominativi a Gasparri, « secondo il permesso datoli » (ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4 bis).

<sup>(90)</sup> ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4 bis, lett. di Janssens a Gasparri, 9 ott. 1904.

<sup>(91)</sup> Scrive Colomiatti « Ove cotesta Commissione vedesse che io potessi dare qualche lume su alcun punto del lavoro, giacché ne ho tutto il materiale a mano, sarei disposto a recarmi costà e permanervi a libera disposizione ». E poi prosegue: « Negli anni scorsi frequentemente mi recavo a Roma per ricavare notizie e documenti; quindi il rendermi o di questo anno o in altro non mi sarebbe di aggravio. Ciò in amore a Dio e in devozione illimitata alla S. Sede, sebbene mi conosca in realtà tanto inferiore all'opera » (ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4 bis). Sul Colomiatti, v. cap. VII § 6.

<sup>(92)</sup> L'opera del Russo in questione era la già ricordata *Juris canonici privati codex*

Diversa la sorte di un terzo ecclesiastico che gode il favore del papa e di Gasparri: l'arcivescovo titolare e ufficiale della Congregazione della disciplina dei sacramenti, Domenico Taccone Gallucci. Appena due giorni dopo che si era rivolto al Segretario della Commissione per chiedere di collaborare al Codice e avere così « l'opportunità di studiare cose più elevate », viene nominato consultore <sup>(93)</sup>.

Veniamo ai casi di rinuncia, di nuova nomina e di richiesta di trasferimento ad altro cetto. Pietro Checchi rinuncia il 16 aprile 1904 per l'impossibilità di conciliare l'incarico con gli altri uffici, senza che il suo nome venga cancellato dalla lista ufficiale dello stesso anno. Tuttavia il 20 novembre 1909 sarà nominato una seconda volta e reinserito nella Commissione <sup>(94)</sup>. Un altro consultore, Alessandro Carcani, reggente della Penitenzieria Apostolica, rinuncia alla nomina il 12 aprile 1904 per la gravosità degli altri impegni e per motivi di salute <sup>(95)</sup>. Infine Jules Besson invia il 30 giugno 1904 la sua dichiarazione di rinuncia a consultore ma nello stesso tempo accetta l'incarico di collaboratore <sup>(96)</sup>. L'inserimento tra i consultori del gesuita Ferdinand Prat potrebbe suscitare qualche perplessità per la mancanza di fonti ufficiali e per l'estraneità delle materie da lui

---

*vigens...* Nel luglio 1910 Pio X scriverà al cardinal Lualdi, arcivescovo di Palermo, di non essere affatto meravigliato « che nessuna lezione metta a posto il povero don Russo, perché le malattie di testa non si guariscono [...] » (A.M. DIEGUEZ, *L'Archivio particolare di Pio X. Cenni storici e inventario*, Città del Vaticano, 2003, p. 193).

<sup>(93)</sup> D. Taccone Gallucci a Gasparri, 10 feb. 1910. Sul retro della missiva Gasparri scrive due giorni dopo: « Si nomini consultore per la codificazione » (ASV, PCCDC, b. 1, fasc. V).

<sup>(94)</sup> « Lasciando da parte la poco o nessuna competenza che io ho nel Diritto Canonico, l'occupazione della scuola e soprattutto quella del Vicariato duramente [*sic*] specialmente l'anno giubilare e la visita apostolica già cominciata, m'impediscono assolutamente di assumere l'onorifico incarico datomi [...] » (ASV, PCCDC, b. 3, fasc. 7, lett. Checchi a Gasparri, 16 apr. 1904).

<sup>(95)</sup> Alessandro Carcani, nato a Roma nel 1827, sacerdote nel 1869, avvocato concistoriale, nel 1870 assessore alla visita apostolica, canonico del Laterano, uditore di Rota nel 1895, reggente della Penitenzieria e vicario della basilica di San Pietro. Nella sua lettera di rinuncia a consultore della PCCDC del 12 apr. 1904 egli scrive: « Le mie occupazioni della Penitenzieria, e di S. Pietro, mi tolgono qualunque tempo libero per potermene occupare come vorrei [della codificazione]. Al che si aggiunge la deficienza della vista, per cui nelle ore della sera non posso né leggere né scrivere » (ASV, PCCDC, b. 3, fasc. 7; KK p. 667 n. 197).

<sup>(96)</sup> V. APPENDICE, II, C, s. v.

trattate col Codice <sup>(97)</sup>. Poiché negli anni 1903-1907 Prat era membro di primo piano della Pontificia commissione biblica, la nomina potrebbe essere stata motivata dalla sua particolare competenza nella critica biblica e nella storia del cristianesimo primitivo <sup>(98)</sup>.

L'evoluzione numerica dei consultori merita qualche considerazione. Secondo il nostro conteggio lo scaglionamento dovrebbe essere così ripartito: 17 nominati il 25 marzo 1904; 24 tra il 12 e il 17 aprile del 1904, 38 tra il maggio 1904 e il 1917 <sup>(99)</sup>. Come si vede c'è una sostanziale uguaglianza tra il numero complessivo dei periti previsto all'avvio dei lavori e quello relativo alle nomine intercorse durante i tredici anni di attività. Ciò è dovuto in alcuni casi all'adempimento delle disposizioni papali circa la nomina dei rappresentanti degli episcopati, in altri alla necessità di operare sostituzioni di consultori che erano stati nominati *ex officio*, in altri ancora al bisogno di rimpiazzare consultori impediti o deceduti, infine alla volontà di operare delle integrazioni qualificate. Durante la lunga attività della Commissione si osservano due momenti particolarmente importanti per la ridefinizione dell'organico: il 1906, allorché vengono nominati dieci nuovi consultori, e il triennio 1908-1910, allorché se ne susseguono una quindicina <sup>(100)</sup>. L'incremento dei consultori va probabilmente messo in relazione con la maggiore articolazione interna della Commissione che, come si vedrà, sarà divisa in varie sottocommissioni e gruppi, nonché con la crescita del volume di lavoro da compiere dopo che la maggior parte dei *vota* era pervenuta a Roma: del resto solo allora si poteva procedere alla fase ulteriore, consistente nella preparazione degli

---

<sup>(97)</sup> Solo il Battandier e il testo in lingua spagnola del Noval lo annoverano tra i membri della Commissione. All'origine di tale omissione ci potrebbe essere la esiguità del periodo di permanenza del Prat nella commissione.

<sup>(98)</sup> Quest'ipotesi potrebbe essere suffragata dal fatto che Prat aveva pubblicato il volumetto *Le code du Sinai: sa gènèse et son évolution* (Paris, 1904) e che negli anni di permanenza nella Commissione per la codificazione si stava occupando delle origini storiche dell'episcopato (cfr. F. PRAT, *Evêques. Origine de l'épiscopat*, in DTC, V/II, coll. 1656-1701).

<sup>(99)</sup> Nel conteggio si tiene conto delle rinunce e delle reimmissioni posteriori e non delle liste ufficiali, semiufficiali e private, incomplete o imprecise. V. APPENDICE, II, Avvertenza.

<sup>(100)</sup> V. APPENDICE, I.

*Schemata* e delle parti più ampie destinate a formare la struttura dei vari libri del Codice.

Dopo la fase costitutiva nel 1904, il pontefice Pio X e, dal 1907, il « ponente » della Commissione cardinalizia per la codificazione, Gasparri, assumono un ruolo sempre più determinante nella sostituzione e nell'ampliamento della commissione dei consultori. Il 28 aprile 1906 Pio X provvede a nominare direttamente almeno tre nuovi membri <sup>(101)</sup>. Poiché sono tutti esponenti di ordini religiosi, legati da un rapporto di fiducia col pontefice, pare legittimo supporre che la decisione abbia mirato a orientare i lavori in una certa direzione. Dal canto suo Gasparri si riserverà di decidere l'aggregazione o il rifiuto di nuovi consultori (si pensi al caso Taccone Gallucci sopra richiamato).

### 3.3. *Le commissioni speciali.*

Allo scopo di pianificare, organizzare, razionalizzare, accelerare il complesso lavoro di codificazione o di predisporre alcuni testi legislativi particolari per determinati organi della Curia o semplicemente per dirimere alcune questioni o di rilevante interesse o di difficile soluzione, vengono erette, in genere direttamente dal papa, diverse commissioni speciali. Anche se alcune resteranno in carica per diversi anni, esse hanno un carattere contingente e settoriale in considerazione della natura e degli scopi loro attribuiti. La loro funzione è strumentale e strettamente coordinata a quella delle commissioni principali. Compiuta una parte consistente o tutto il lavoro loro assegnato, i risultati raggiunti vengono infatti sottoposti ai livelli superiori di giudizio rappresentati dalle adunanze plenarie dei consultori, dal congresso dei cardinali e, in ultimo, dal papa (cfr. *infra* § 4.5).

Delle principali commissioni speciali si ha notizia da fonti ufficiali; di altre si ha un cenno nel carteggio inviato ai consultori. Data la frammentarietà delle fonti è probabile che, durante l'avanzamento e il perfezionamento dei lavori, ne siano state costituite altre, con compiti sempre più particolari. Nel complesso ne abbiamo censite dieci, delle quali tre istituite durante la fase preparatoria e le

---

(101) Antonio di Gesù O.C.D., Michele Sleutjes O.F.M., Eustasio Esteban O.S.A.

rimanenti durante i lavori di redazione del Codice. Diamo qualche cenno su ciascuna di esse.

1) Commissione cardinalizia creata il 31 marzo del 1904 allo scopo di organizzare il piano di lavoro subito dopo il m.p. *Arduum sane munus*, formata da quattro cardinali: Ferrata, Vives y Tutó, Cavagnis, Gènnari. Questa commissione, che — come s'è detto — sembra funzionare in maniera analoga alla Congregazione speciale direttrice per gli affari del concilio Vaticano I, vede fissate le sue competenze in cinque punti: *a*) rivedere la bozza di Regolamento dei lavori, alla luce dei cambiamenti già introdotti e delle nuove correzioni che i cardinali intenderanno effettuare; *b*) stabilire la lista definitiva dei consultori; *c*) fissare in termini generali la divisione della materia del Codice; *d*) determinare l'ordine della trattazione delle materie; *e*) assegnare ai singoli consultori la materia su cui formulare la bozza dei canoni (*vota*) in modo da poterne ricevere la prima parte entro il settembre e far cominciare il lavoro della Consulta nel novembre del 1904 <sup>(102)</sup>. Per la rilevanza delle questioni di cui è investita, i membri di questa commissione appartengono al più alto livello dell'organizzazione curiale. Troviamo due eminenti studiosi: Gènnari, che ha avuto una parte determinante nel disegno codificatorio di Pio X, e Cavagnis, che era stato anche segretario degli Affari ecclesiastici straordinari. Accanto a loro, due pratici come il Ferrata, di notevole esperienza diplomatica, e Vives y Tutó, che aveva avuto una parte di rilievo nella celebrazione del concilio plenario latino-americano. Dal punto di vista degli orientamenti ideologici, questa commissione si mantiene sufficientemente equilibrata: le idee conservatrici di Gènnari e di Vives y Tutó sono bilanciate da quelle più aperte di Cavagnis e di Ferrata.

2) Commissione di consultori chiamata *Consulta parziale*, eretta il 2 maggio del 1904 per discutere « la questione della divisione delle materie nel futuro Codice ». È composta di dieci consultori: Sebastianelli, Lombardi, Lega, Latini, Giustini, De Lai, Silj, Wernz, Ojetti, De Luca <sup>(103)</sup>. La natura eminentemente tecnica del compito affidato a questa commissione rendeva necessaria la scelta dei mi-

<sup>(102)</sup> ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 3, Gasparri ai membri della Commissione speciale cardinalizia, 31 mar. 1904.

<sup>(103)</sup> Ivi, minuta di circolare s.f., 2 mag. 1904.

giori canonisti. Si deve però osservare che i suoi componenti sono, ad eccezione di Wernz, tutti italiani e nella stragrande maggioranza provenienti dalla Scuola dell'Apollinare (i primi sette) anche se la Scuola della Gregoriana è presente con i suoi migliori rappresentanti (gli ultimi tre). Questa sproporzione numerica di una Scuola sull'altra finirà per orientare in una certa direzione la decisione sulla sistematica del Codice.

3) Commissione cardinalizia costituita il 3 maggio del 1904, composta dai cardinali Ferrata, Gènnari, Cavicchioni, Vives y Tutó, Cavagnis. Deve occuparsi dei « punti che non presentano gravi difficoltà ed innovazione al diritto in vigore » « allo scopo di rendere più spedito il lavoro per la codificazione del diritto canonico » <sup>(104)</sup>.

4) Commissione di consultori eretta il 5 novembre del 1904 allo stesso scopo della precedente, comprendente un numero variabile di consultori, perché ai membri stabili (fissati per quell'anno nelle persone di Giustini, De Lai, Melata, Silj, Wernz, Bucceroni, Pie de Langogne) « si aggiungeranno sempre, volta per volta, quei consultori o collaboratori, il cui lavoro viene ad essere discusso » <sup>(105)</sup>. Nel disegno di Pio X queste due ultime Commissioni speciali avrebbero accelerato il lavoro col procedere all'esame e all'approvazione di « una sufficiente quantità di materia » anziché titolo per titolo e col sottoporre « cumulativamente » questa parte alla commissione plenaria dei consultori detta anche Consulta generale. Esse prefigurano la distinzione tra le due Commissioni principali e le altre speciali (cfr. *infra*, 4.5).

5) Commissione di consultori creata « per ordine del S. Padre » il 17 novembre 1904, con l'incarico di « studiare le Regole della Cancelleria apostolica in relazione colla nuova codificazione del diritto canonico ». Presieduta dal cardinale Agliardi, vice-cancelliere di S.R.C. e composta da Evaristo Lucidi e Benedetto Ojetti, aveva la facoltà del presidente di « aggiungere qualche altro consultore, se lo crederà necessario » <sup>(106)</sup>.

<sup>(104)</sup> Ivi, minuta di circolare s.f., 3 mag. 1904.

<sup>(105)</sup> Circolare a stampa della Segreteria della PCCDC, 5 nov. 1904. Seguono i nomi dei consultori chiamati a farne parte « per disposizione della medesima Santità Sua » (ASV, PCCDC, b. 1 fasc.1 e 3; APUG, *Fondo Ojetti*, n. 1958 c. 52).

<sup>(106)</sup> ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 8, minuta di lett. ad A. Agliardi.

6) Commissione di consultori creata il 17 maggio 1905 per studiare i canoni relativi al matrimonio. Ne fanno parte De Lai, Sebastianelli, Pompili, Wernz, Palmieri e Van Rossum. Si riunisce tutti i giovedì mattina dal 25 maggio di quell'anno sino all'esaurimento del proprio compito <sup>(107)</sup>.

7) Commissione di consultori per elaborare il libro « De iudiciis » creata il 20 febbraio del 1907. Presieduta da De Lai, ha per assistente Sapieha e comprende i consultori Lega, Martini, Noval, Many, Ojetti, Filippo Pacelli. Comincia i lavori il 7 marzo successivo <sup>(108)</sup>.

8) Commissione di consultori « incaricata di studiare la parte riguardante gli uffici e i benefici ecclesiastici » istituita dal papa il 22 ottobre del 1907 e di cui facevano parte Sebastianelli, Scapinelli, Pompili, Melata, Giorgi, Ojetti, Vidal, Bastien, Klumper, Many e, successivamente, Lucidi. Le sue sedute si tengono ogni giovedì mattina dal 24 ottobre 1907 in avanti <sup>(109)</sup>.

9) Commissione di consultori chiamata a studiare, secondo l'intenzione del Santo Padre, « il titolo 29 del Libro V « De iudicio in causis beatificationis et canonizationis » », la quale si adunerà la prima volta il 20 novembre 1909 nel palazzo della cancelleria <sup>(110)</sup>.

10) Commissione di consultori creata nel 1914 per redigere un'Istruzione della Santa Sede sulla visita pastorale degli ordinari agli istituti religiosi femminili <sup>(111)</sup>.

La lista progressiva di queste commissioni mostra come, dopo la fase preparatoria del Codice, l'istituzione delle commissioni speciali corrisponda sempre più a compiti ristretti o verta su materie molto delicate <sup>(112)</sup>.

<sup>(107)</sup> *Ibidem*. Cfr. LLOBELL-DE LÉON-NAVARRETE, p. 65.

<sup>(108)</sup> ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 8, minuta di lett. del 20 feb. 1907. Cfr. LLOBELL-DE LÉON-NAVARRETE, p. 115.

<sup>(109)</sup> APUG, n. 2514 (Carte relative alle nomine del p. Vidal), lettera di Gasparri a Vidal, 22 ott. 1907; cfr. più in generale, F. FALCHI, *L'ufficio ecclesiastico nel processo di formazione del Codice del 1917: prime note sulla documentazione conservata presso l'Archivio Segreto Vaticano*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, II, Milano, 2000, pp. 841-842.

<sup>(110)</sup> ASV, PCCDC, b. 2 fasc. 2, Gasparri a Mauro Kaiser, 10 nov. 1909.

<sup>(111)</sup> APUG, *Fondo Ojetti*, n. 2034 fasc. II.

<sup>(112)</sup> Si potrebbe aggiungere, anche se non si tratta di una commissione speciale,

### 3.4. *Il gruppo dei collaboratori esterni.*

La formalizzazione di questo cetto o gruppo si ha nella lettera circolare *Pergratum mihi* inviata da Gasparri a tutti i vescovi il 25 marzo 1904. Il compito di queste persone residenti fuori Roma (« qui, licet extra Urbem commorantes ») è così definito: « per epistolas Consultoribus audiutricem operam aliqua ratione praestare ». A tale brano della lettera si riferirà anche Gasparri per spiegare la distinzione tra « consultori » e « semplici collaboratori » usando però la formula leggermente diversa di « Consultor aliusve operis ordinator » (cfr. *supra*, § 2.1). Si tratta dei canonisti delle Università, dei Seminari e di altri centri cattolici di insegnamento che accettano volontariamente di compilare i *vota* o pareri su una materia del Codice <sup>(113)</sup>.

Il reclutamento di questi collaboratori volontari esterni avviene in modo assai diverso dai consultori. Non vengono fissati criteri preliminari per la loro selezione, in quanto le presentazioni sono fatte dai rettori e dai consigli accademici delle Università cattoliche <sup>(114)</sup>.

La maggior parte dei collaboratori è chiamata secondo un meccanismo di *cooptazione*. Con ogni probabilità il regista di questa operazione è da individuare in Gasparri, il quale chiede ad una ristrettissima e qualificata cerchia di consultori di segnalare un elenco di persone idonee. I suoi referenti scientifici sono Wernz, Pie de Langogne, De Montel, e forse Battandier, personaggio ben noto in Vaticano per essere il redattore dell'« Annuaire Pontifical » e assai utile per i suoi contatti internazionali. Ad essi si aggiungono, limitatamente alla segnalazione di qualche nome, anche il cardinale Vincenzo Vannutelli e l'ex-collega parigino di Gasparri, Boudinhon. Poiché i candidati proposti non sempre sono stati accolti e, in ogni caso, non esauriscono la lista dei collaboratori, è d'uopo supporre che altri ancora, e Gasparri in prima persona, abbiano contribuito ad individuare nuovi nominativi, probabilmente a voce o in iscritto. Appare inoltre plausibile che la scelta dei referenti scientifici di

---

il mandato di Pio X alla Consulta di redigere la *Lex propria* della Rota romana e della Segnatura apostolica nel novembre 1907 (LDP, p. 1054).

<sup>(113)</sup> Cfr. NOVAL, p. 20; [VIDAL], *Il nuovo Codice di diritto canonico*, cit., p. 552; MAROTO, I, pp. 146-147.

<sup>(114)</sup> Per l'esame dei singoli casi di proposte di collaborazione v. *supra*, § 2.3.

Gasparri corrisponda, almeno in parte, ad un'esigenza di ripartizione geografico-culturale. Wernz e De Montel possedevano una larga conoscenza delle Scuole e dei canonisti d'area austro-ungarica e tedesca; Pie de Langogne, Battandier e Boudinhon dell'area francese. Restava scoperta l'area spagnola, che però risultava già ben rappresentata nel ceto dei consultori.

Nell'« Elenchus quorundam canonistarum idoneorum ad novam compilationem juris canonici »<sup>(115)</sup> vergato da Wernz si notano quattordici nomi (che diventano quindici con l'aggiunta di Sägmüller), ordinati secondo aree geografiche: sette tedeschi (Hollweck, Heiner, Bendix, Müller, Goepfert, Pruner, Sägmüller), quattro austro-ungarici (Noldin, Nilles, Scherer, Laemmer), due belgi (Jean-Joseph Loiseaux in religione Piat de Mons, Vermeersch) e due italiani (Nasoni e Ferrais). Giova notare che molti candidati proposti anziché canonisti sono docenti di teologia morale (Müller, Goepfert, Pruner, Noldin, Piat de Mons, Vermeersch) e uno di liturgia (Ferrais). Colpisce poi la particolare attenzione riservata da Wernz a Scherer<sup>(116)</sup>.

La lista predisposta da De Montel si compone di dieci nominativi, tutti dell'area linguistica germanica. Di questi, quattro sono

---

<sup>(115)</sup> Questo e gli altri appunti, foglietti, indirizzi relativi ai candidati a collaborare al Codice sono contenuti in ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 3.

<sup>(116)</sup> « Elenchus quorundam canonistarum idoneorum ad novam compilationem juris canonici » di F.X. Wernz (con l'indicazione in corsivo delle materie da proporre): « Joseph Hollweck [*De delictis et poenis; de iure matrimoniali*]; Dr. Heiner [*De obligationibus clericorum; de iure matrimoniali*]; Dr. Bendix can.co e prof. nel Sem. Moguntino [*De processu canonico*]; Dr. Mueller prof. theol. mor. nel Sem. di Treviri, dottore lovaniense; Dr. Goepfert prof. theol. mor. a Würzburg; Dr. Pruner prof. theol. mor. nel Sem. di Eichstätt in Baviera; P. Noldin S.I. prof. Theol. mor. nell'Univ. di Innsbruck; P. Nilles S.I. prof. emer. di D.C. a Innsbruck; Dr. Scherer prof. di D.C. nell'Università di Vienna. In universo jure canonico multum versatus et certe doctissimis canonistis nostrae aetatis adnumerandus, insuper vir eruditus atque criticus, qui ad detegendos defectus et naevos maxime est idoneus, licet forte quandoque incommodus [*De processu canonico*]; Dr. Laemmer prof. di D.C. nell'Univ. Wratislaviensis. Vir eruditus qui de codificatione juris canonici proprium publicaverat opusculum; P. Piatius Montensis Ord. Capuc. in Belgio [*De iure regularium*]; P. Vermeersch S.I. prof. di dir. can. e teol. mor. nel collegio di Lovanio [*De iure regularium*]; Dr. Nasoni, prof. emerito di D.C. nel Sem. di Milano ubi habet nomen 'magni canonistae'; Dr. Ferrais prof. di D.C. nel Sem. di Verona (per le materie liturgiche) ». A questi nomi va aggiunto quello di Sägmüller, di cui Wernz invia su un biglietto da visita l'indirizzo a Gasparri.

identici a quelli forniti da Wernz, altri sei nuovi e di indiscusso interesse: Freisen, specialista delle materie matrimoniali, Leitner, tre storici della Chiesa (Hilgenreiner, Grauert e Schroers) e un docente non identificato del Seminario vescovile di Treviri <sup>(117)</sup>.

La rosa dei sette candidati forse presentata da mons. Battandier è quasi del tutto limitata alla Francia, con l'eccezione del cappuccino austriaco Ilario da Sesto, che insegnava a Innsbruck <sup>(118)</sup>. Accanto a personalità note per i loro studi monografici (Bassibey, Parayre, Paul Laurain), compaiono altre quasi del tutto sconosciute, tratte dal clero parrocchiale ancora impegnato nello studio, nell'azione pastorale e nell'aggiornamento giuridico (Laurans, Tachy, Petit).

Più composito appare infine l'elenco degli undici canonisti predisposto dal cappuccino Pie de Langogne e coincidente per sette nomi con quello attribuibile a Battandier <sup>(119)</sup>. Anche se la maggioranza dei canonisti resta francese, troviamo due tedeschi (Schneider e Beringer), un austriaco (il ricordato Ilario da Sesto), uno spagnolo (Ferrerres) e un italiano (Cascavilla). Queste due liste a preponderanza francese sono completate dalla segnalazione di Élie Philippe da parte di Boudinhon <sup>(120)</sup>. Tra i collaboratori italiani viene pro-

---

<sup>(117)</sup> « Hugo Laemmer; Franciscus Heiner; Rudolphus de Scherer; Josephus Hollweck; Carolus Hilgenreiner, prof. iuris ecclesiastici in Univ. Pragensi; Josephus Freisen, prof. in Seminario episcopali Paderbornensi; Jacobus Nurse (?) prof. in Seminario episcopali Trevirensi; Martinus Leitner; Hermannus Grauert prof. historiae in Univ. Monacensi Baviera; Henrichus Schroers prof. historiae ecclesiasticae in Univ. Bonnensi (Prussia) ».

<sup>(118)</sup> « Curé de Saint Chely (Lozère) [O. Laurans]; M. l'abbé Tachy Langres H<sup>te</sup> Marne; Laurain Parigi; Bassibey René (Bordeaux: per la Curia); Parayre Robert prof. de droit à l'Université Catholique de Lyon; Hilarius a Sexten Min. Cap., prof. de théologie à Innsbruck; Mons. Petit archevêché de Lyon ». Il possibile proponente di questa lista si ricava indirettamente da una lettera di Boudinhon del 20 mag. 1905, in cui si afferma che mons. Philippe si sente trascurato perché M. Tachy della diocesi di Langres ha ottenuto forse per mezzo di mons. Battandier un capitolo del Codice (ASV, PCCDC, b. 3 fasc. 2).

<sup>(119)</sup> « Rev.mo Filippo Schneider, prof. nel Sem. di Ratisbona; P. Beringer; Michele Cascavilla, prof. di D.C. nel Sem. di Palermo; Laurans Onesimo curé de Saint Chély (Lozère); M. l'abbé Tachy Langres (Alta Marna); Paul Laurain Parigi; René Bassibey Bordeaux; Robert Parayre prof. di D.C. nell'Univ. Catt. di Lyon; Hilarius a Sexten Min. Cap., prof. teol. mor. a Innsbruck; P. Juan Ferreres S.I. prof. di D. eccles. a Tortosa in Spagna; Mons. Petit arciv. di Lyon ». Che questa lista sia di mano di Pie de Langogne lo induce a pensare la risposta data da Gasparri a Bassibey l'8 ag. 1904 edita in LDP, p. 845.

<sup>(120)</sup> « Je suis certain qu' il vous donnerait quelque chose de très sérieux et soigné,

posto, dietro segnalazione del cardinale Vincenzo Vannutelli, il nome di Domenico Burrotti <sup>(121)</sup>.

Dopo aver riunito i diversi elenchi, averne vagliata la consistenza, aver posto in relazione le competenze specifiche dei singoli collaboratori proposti con le necessità dell'*Indice delle materie* del Codice, Gasparri provvede ad attuare una cernita dei candidati e a designare singolarmente i « collaboratori ». Se risulta confermata l'affermazione di uno dei primi commentatori del Codice, secondo cui la scelta dei collaboratori sarebbe stata fatta principalmente tra i maestri di diritto canonico delle Università cattoliche e tra i docenti nei Seminari e negli altri centri di insegnamento ecclesiastico <sup>(122)</sup>, non disponiamo di notizie sui criteri adottati da Gasparri per fissare la lista definitiva. Possiamo però supporre i motivi che hanno condotto a scartare una parte dei collaboratori proposti. Alcuni risultano evidenti: pensiamo ai casi di precedente decesso (Ilario da Sesto <sup>(123)</sup> e Piat de Mons <sup>(124)</sup>) o di anzianità (Pruner) <sup>(125)</sup>. Altri molto probabili: sono i casi di eccesso di studiosi

---

et compétent » scrive Boudinhon a Gasparri (ASV, PCCDC, b. 3 fasc. 2, lett. del 20 mag. 1905).

<sup>(121)</sup> V. APPENDICE, II, C.

<sup>(122)</sup> [VIDAL], *Il nuovo Codice di diritto canonico*, cit., p. 552. Egli dà a tale scelta anche una nota di merito affermando che « fra gli scrittori di chiara fama la Santa Sede aveva il mezzo di trovare non pochi ottimi collaboratori ».

<sup>(123)</sup> Ilario da Sesto (1839-1899), cappuccino nel 1858, per molti anni cattedratico di teologia, eletto definitor e ministro provinciale dell'Ordine. Pubblica: *Compendium theologiae moralis...* (2 voll., Merano, 1889), *Tractatus pastoralis de sacramentis...* (Magonza, 1895), *Tractatus de censuris ecclesiasticis...* (Magonza, 1898). Collabora alla rivista « Linzer Quartalschrift » per la soluzione dei casi di morale. Cfr. DTC, VI, col. 2464; LC, coll. 755-756.

<sup>(124)</sup> Piat de Mons, al secolo Jean-Joseph Loiseaux, muore il 21 apr. 1904 (LC, p. 1359). Nato nel 1815, aveva conseguito la licenza in diritto canonico all'Università Cattolica di Lovanio nel 1843; consultore della Congregazione dei vescovi e regolari, docente di diritto canonico e di storia ecclesiastica nel Seminario Maggiore di Tournai, nel 1877 si era fatto cappuccino. Autore di opere teologiche e canoniche, tra cui le *Praelectiones juris regularis* (3 voll., Tournai, 1906<sup>3</sup>) e fondatore di diverse riviste tra cui la « Nouvelle revue théologique ». Su di lui, cfr. DDC, VI, coll. 677-679; FANTAPPIÉ 2000, pp. 887-888.

<sup>(125)</sup> Johann Evangelist Ritter von Pruner (1827-1907), docente di teologia morale, teologia pastorale e diritto canonico nella *Hochschule* di Eichstätt in Baviera. Aveva pubblicato *Lehrbuch der katholische Moraltheologie*, Freiburg i.B., 1875-1877; *Lehrbuch der Pastoraltheologie*, 2 voll., Paderborn, 1900-1901). Cfr. BBKL, VII, coll. 1013-1014.

specializzati in un medesimo settore, come quello della teologia morale: vedi un Noldin <sup>(126)</sup> e un Lehmkuhl <sup>(127)</sup>. Altri ancora sono del tutto ipotetici, come le ragioni ideologiche: si può ricordare il caso dello storico Hermann Grauert, che potrebbe essere stato escluso dalla cerchia dei collaboratori per il contrasto di posizioni con Pastor <sup>(128)</sup>. Per i restanti canonisti esclusi da Gasparri — Freisen <sup>(129)</sup>, Leitner <sup>(130)</sup>, Nilles <sup>(131)</sup> — non abbiamo elementi circostanziati da addurre.

---

<sup>(126)</sup> Hieronymus Noldin (1838-1922), gesuita austriaco, professore di filosofia a Pressburg, dal 1875 al 1885 reggente del Collegio teologico cattolico dell'Università di Innsbruck. Dal 1885 vi insegna filosofia propedeutica, dal 1886 al 1909 morale e teologia pastorale. Publica: *Quaestiones morales de sacramentis* (1893); *Quaestiones de principiis et de praeceptis* (1894); *De sexto praecepto* (1898); *De usu matrimonii* (1898); *De censuris* (1899) nonché una *Summa theologiae moralis* (3 vol. 1899, 1944<sup>22</sup>) apprezzata per la limpida e coerente esposizione e per l'equilibrio di giudizio. Cfr. F. HÖLBING-W. STRATOWA, *300 Jahre Universitas Oenipontana*, Innsbruck, 1970, p. 156; DTC, *Tables générales*, III, coll. 3316-3317; EC, VII, col. 1916; DHCJ, III, p. 2830.

<sup>(127)</sup> Il nome di Lehmkuhl compare in una prima redazione dell'*Indice delle materie* da assegnare sotto il titolo *De poenitentia*, ma poi scompare. August Lehmkuhl (1834-1918), gesuita tedesco, autore di un'importante *Theologia moralis* (2 voll., Freiburg i. B., 1883) giunta alla XIV ed. nel 1914 e fondata sui principi di Tommaso d'Aquino e di Alfonso Maria dei Liguori. Si è interessato della questione sociale, del codice civile germanico e dei problemi morali alla luce del codice canonico (DTC, IX, coll. 172 ss.; BBKL, IV, coll. 1278-82; DHCJ, III, p. 2324).

<sup>(128)</sup> Hermann Grauert (1850-1924), professore di storia ecclesiastica nell'Università di Monaco, uno dei membri più autorevoli, insieme con G. von Hertling e H. Hüffer della Görres-Gesellschaft. Storico del medioevo in conflitto di vedute con lo storico pontificio Ludwig von Pastor nella redazione del «*Historische Jahrbuch*»; in particolare accusato dal Pastor di formare a Monaco, insieme con Hertling, «*un nuovo indirizzo di cattolicesimo liberale*» (H. JEDIN, *Storia della mia vita*, a cura di K. Repgen, trad. it., Brescia, 1987, p. 387 ma anche 302). Cfr. la bella voce in EC, VI, col. 1011.

<sup>(129)</sup> Joseph Freisen (1853-1932), professore di diritto canonico presso la *Hochschule* filosofico-teologica di Paderborn, poi all'Università di Würzburg con una breve parentesi a Czernowitz. Grande studioso di storia del diritto matrimoniale, pubblica 35 monografie e 80 recensioni. In part.: *Geschichte des kanonischen Eherechts bis zum Verfall der Glossenliteratur* (1888, 1893<sup>2</sup>, con appendice sulla teoria della copula); *Geschichte des Eheschließungsrechts in Spanien, Grossbritannien, Irland und Skandinavien* (2 dei 3 vol., 1918-1919). Cfr. KURTSCHIED-WILCHES, pp. 331-332; DTC, *Tables générales*, I, col. 1695; BBKL, col. 118.

<sup>(130)</sup> Martin Leitner (1862-1929), canonista tedesco, aveva studiato a Regensburg e poi a Roma (1887-1891) dove si era laureato in diritto canonico sotto il Santi, delle cui opere diventerà l'editore tra il 1898 e il '99, vice rettore del seminario di Regensburg, dal

Oltre i collaboratori proposti ma scartati, vi sono anche quelli nominati ma rinunciari. Contrariamente a quanto ricordato da Gasparri, il caso del vicario generale dell'arcidiocesi di Vienna, Godfried Marschall, non fu l'unico. Anche il motivo dell'età, che non era poi così avanzata, non sembra convincente per giustificare il diniego. Piuttosto andrebbe considerata la posizione rivestita a corte da Marschall dopo la vicenda del veto politico posto dall'Austria-Ungheria all'elezione del cardinal Rampolla<sup>(132)</sup>. Veniamo ad altre vicende. Il cappuccino olandese Victor da Appeltern si trovava nell'impossibilità di esercitare l'incarico di collaboratore perché impegnato in terra di missione<sup>(133)</sup>. Motivi di età e di salute sono sicuramente alla base della rinuncia del moralista spagnolo Ramon

---

1904 professore di diritto canonico a Passau. Cfr. AKKR, CX, 1930, pp. 466 ss.; EC, VII col. 1094.

<sup>(131)</sup> Nikolaus Nilles (1828-1907), gesuita, professore di diritto canonico alla Facoltà teologica dell'Università di Innsbruck. Autore di 57 scritti e di 94 articoli in riviste teologico-canonistiche, tra cui: *Kalendarium manuale utriusque Ecclesiae orientalis et occidentalis* (2 voll., 1879-81, 1896<sup>2</sup>) e *Commentarium in concilium plenarium Baltimoreense tertium* (2 voll., 1888-1890). Cfr. HÖLBING-STRATOWA, *300 Jahre Universitas Oenipontana*, cit., 1970, p. 156; HK, II, col. 1147; EC, VIII, col. 1881; BBKL, XIV, coll. 1314-1322; DHCJ, III, p. 2822.

<sup>(132)</sup> Gasparri è impreciso quando afferma che Marschall « domandò di essere esonerato avendo oltrepassato i 90 anni di età » (GASPARRI, p. 6). Godfried Marschall (1840-1911), laureato all'Archiginnasio di Roma in teologia e in diritto canonico, nel 1867, cappellano di corte a Vienna, maestro di religione degli arciduchi. Canonico di S. Stefano e primo proposto della chiesa votiva del SS. Salvatore di Vienna. Nel 1901 vescovo titolare di Ortosia di Fenicia, ausiliario dell'arcivescovo di Vienna, nel 1902 presidente del tribunale ecclesiastico, dal 1905 al 1910 vicario generale. Gasparri lo qualifica nell'*Indice delle materie* professore di teologia a Innsbruck (cfr. KOSCH, II, col. 2799; ÖBL, VI, pp. 109-110; HC, VIII, p. 428; GATZ, p. 192). I *vota* a lui commissionati (*De subiecto sacrae ordinationis; De coemeteriis; De diebus festis; de ieiunio et abstinentia*) furono ridistribuiti tra i consultori Pie de Langogne, Pillet e Many.

<sup>(133)</sup> Victor da Appeltern (Appeltern, Olanda, 1848 - Roma, 1918). Docente nei conventi dell'Ordine, svolge vita missionaria in diversi luoghi delle Indie orientali dal 1882 al 1884, dal 1887 al 1903 e dal 1903 al 1910. Nel 1911 si trasferisce a Roma per motivi di salute e insegna diritto canonico al Collegio di S. Lorenzo da Brindisi. Pubblica: *Manuale Liturgicum* (2 voll., Mechliniae 1901; 3 voll., 1913<sup>2</sup>); *Compendium « Praelectionum iuris regularis » P. P. P. Piati Montani* (Tornaci 1903 e 1913<sup>2</sup>); *Manuale Missionariorum* (Mangalore, 1909; Brugis, 1911<sup>2</sup>). Cfr. LC, coll. 1812-1813. All'avvio della codificazione gli era stato affidato il voto *De religiosis*. Lettera del superiore generale dei cappuccini a Gasparri, 2 set. 1904 (ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4 bis).

Alsina i Aloy (134) e del teologo tedesco Franz Beringer, rettore del Collegio Germanico di Roma (135).

Senza dubbio le rinunce scientificamente più rilevanti sono quelle fatte da due studiosi assai noti nel panorama canonistico dell'epoca e più volte riscontrati nel corso di questo lavoro: Hugo Laemmer (136) e Rudolf Ritter von Scherer (137). Le ragioni che li portano a ricusare l'incarico fanno capo alle condizioni di salute, ma non è da escludere che sulla loro decisione abbiano pesato la diversa concezione del diritto canonico e lo scetticismo da tempo nutrito nei riguardi della codificazione (138). Dal canto suo Scherer, sulla cui

(134) Ramon Alsina i Aloy (1830-1905). Sacerdote impegnato nell'attività pastorale, pubblica, oltre ad alcuni volumi su questioni sociali, *Compendium theologiae moralis*, 2 voll., Barcelona, 1892; *Speculum parochorum* e *Directorio ascético y místico* (Manresa, 1903 e 1904). Gli erano stato assegnate le materie *De locis et temporibus sacris* e *De cultu divino*, ma il 21 feb. 1905 così scrive a Gasparri: « Mihi nunc non est datum rem tanti momenti pertractare. Virium deficientia atque aetate 75 annorum vexatus, cathedram theologiae moralis dimittere coactus sum ». Cfr. ASV, PCCDC, b. I, fasc. 4 bis; *Diccionari d'història eclesiàstica de Catalunya*, I, Generalitat de Catalunya 1998, *sub voce*.

(135) Franz Beringer (Magonza, 1838 - Roma, 1909). Gesuita, studia a Roma dal 1858 al 1865, sacerdote nel 1864, rettore del Seminario di Magonza, ritorna a Roma dove è nominato consultore della Congr. delle indulgenze e reliquie. Rettore del Collegio Germanico. Pubblica *Die Ablässe...* (Paderborn, 1921<sup>15</sup>, trad. franc. *Les indulgences*, Paris 1925) e *De congregationibus Marianis documenta et leges* (1909). Il 27 lug. 1904 rinuncia all'incarico di consultore: « Status enim salutis meae corporalis adeo est debilis saepius, quae turbatus, ut jam iterum Romam per aliquot mense relinquere debeam atque laboribus mihi ex officio incumbentibus aegerrime tantum neque sine alieno subsidio satisfacere possim ». Cfr. ASV, PCCDC, b. 3, fasc. 7; GC, 1906, p. 449; EC, II, col. 1387; DHCJ, I, p. 416.

(136) Eduard Ludwig Hugo Laemmer (Allenstein, 1835 - Breslau, 1918). Studia filosofia e teologia nello Studio evangelico di Königsberg, poi all'Università di Lipsia. Nel 1857 è libero docente (*privatdozent*) di teologia a Berlino. Convertitosi al cattolicesimo diviene sacerdote nel 1859, compie per due anni ricerche a Roma (1859-60) su temi teologico-liturgici della chiesa bizantina, su cui pubblica diversi contributi. Nel 1864 è promosso professore di teologia dogmatica, di storia ecclesiastica e di diritto canonico all'Università di Breslau. Consultore della Congr. di Propaganda Fide per i riti orientali. Autore delle *Institutionen des katholischen Kirchenrechts* (1886, 1891<sup>2</sup>) e della monografia *Zur Kodifikation des kanonischen Rechts* (1899).

(137) Su Scherer v. cap. IV § 1.

(138) Anche se si china alla volontà della Santa Sede, Laemmer non nasconde a Gasparri la divergenza di orientamento metodologico. « Etsi modus quidem procedendi in nova s.[acrorum] canonum redactione adoptatus a methodo discrepat, quam quinquennio abhinc in peculiari disquisitione super problemate codificationis eiusque solu-

collaborazione tanto aveva investito Wernz, rinuncia all'incarico di collaboratore per la parte relativa al *De processu canonico* scrivendo a Gasparri di avere problemi di vista e di essere colpito da malattia. Ma un qualche dubbio sul diniego di Scherer sorge ove si consideri che, nonostante i suoi acciacchi, continuerà ad insegnare per altri otto anni <sup>(139)</sup>.

Dobbiamo poi registrare il caso anomalo di Gioacchino Ferrini che, pur non essendo nominato consultore, riceve da Gasparri l'*Indice delle materie*. Poiché lo stato di salute di padre Ferrini cominciò a peggiorare nel 1906, non sappiamo fino a che punto abbia potuto continuare la sua collaborazione al Codice, per il quale Gasparri gli aveva attribuito il voto *De divortiiis* <sup>(140)</sup>.

Da ultimo pare opportuno domandarsi le ragioni che hanno spinto la commissione pontificia per la codificazione a lasciar fuori dal novero, non solo dei consultori ma anche dei collaboratori, alcuni studiosi che più di altri avevano perorato la causa della codificazione (come Georges Péries), oppure avevano redatto progetti parziali di codice (come Cadena y Eleta e Boriero). Purtroppo non disponiamo di elementi positivi atti a spiegare il loro mancato coinvolgimento; in compenso si possono avanzare delle ipotesi. Per Cadena y Eleta l'esclusione è forse derivata dalla sua nomina episcopale, mentre per Boriero dal fatto di aver pubblicato la sua opera

---

tione coronidis instar adumbravi servandam, libenter tamen mandatis obediens, si possem, praestanda praestarem ». Poi si lamenta delle sue condizioni di salute e chiede di essere esonerato dal lavoro che gli è stato assegnato (i voti *De consensu matrimoniali* e *De matrimonii revalidatione*). Cfr. ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4 bis, lett. a Gasparri, 16 ag. 1904; AKKR, XCVIII, 1918, pp. 613-618; APC, 1920, p. 810; KURTSCHIED-WILCHES, p. 328 (bibliografia); E. KLEINEIDAM, *Die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Breslau 1811-1945*, Köln, [1961], pp. 74-76; BBKL, IV, coll. 969-971. V. anche *supra*, cap. VII § 6 e 7.

<sup>(139)</sup> ASV, PCCDC, b. 3, fasc. 2, lett. di Scherer a Gasparri, 3 lug. 1905.

<sup>(140)</sup> Ferrini scrive a Gasparri il 26 luglio 1904: « Credo però che sia incorso un equivoco, mentre non faccio parte della Commissione, né ebbi veruna nomina in proposito; anzi so che mi si volle risparmiare, attese le non lievi occupazioni che assorbono le mie giornate ». Chiede se deve restituire lo Schema o attendere allo studio di esso. Gasparri, nella risposta dello stesso giorno, lo prega di « attendere allo studio, perché la Commissione desidera mettere a profitto per un punto speciale [della codificazione] le sue cognizioni in materia di diritto canonico » (ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4). Per notizie sul Ferrini, v. APPENDICE, II, C, s.v.

solo nel 1909. L'esclusione di Péries potrebbe essere dovuta alle controversie legali con l'Università cattolica di Washington, dov'era stato professore di diritto canonico dal 1893 al 1896, e alle feroci polemiche da lui scatenate contro le tendenze americaniste. Péries dovette rassegnare le dimissioni dalla cattedra americana l'8 settembre 1896 su delibera dei vescovi direttori dell'Università, in conseguenza di un esposto da essi ritenuto ricattatorio <sup>(141)</sup>. Rientrato a Parigi, Péries non ottiene un canonicato onorario, come aveva chiesto per lui il card. Satolli, ma l'ufficio di vicario parrocchiale alla Sainte-Trinité, da dove passa, nel 1903, a Saint-Thomas d'Aquin, questa volta come secondo vicario. Era ormai caduto in disgrazia presso le autorità ecclesiastiche degli Stati Uniti e della Francia.

Sebbene in misura minore, anche nel gruppo dei collaboratori si assiste a qualche aggiunta nel periodo successivo alla prima fase. Le integrazioni compiute da Gasparri sembrano dettate dalla necessità di richiedere pareri su materie altamente specifiche. Così al liturgista Piacenza è affidato nel 1910 un *votum* sul culto speciale di San Giuseppe; all'avvocato Grossi, probabilmente nel 1913, un parere sul processo amministrativo, e al civilista e comparatista Alberto Guidi un altro sull'adozione nel diritto internazionale <sup>(142)</sup>.

### 3.5. *La fisionomia dei redattori.*

Stando alle mie ricerche, dal 1904 al 1917 hanno lavorato alla redazione del Codice 18 cardinali, 79 consultori urbani e 40 collaboratori esterni per un totale di 137 persone, cui vanno aggiunti il presidente della commissione consultori, poi « ponente » della commissione cardinalizia, Gasparri, i due segretari Eugenio Pacelli e Adamo Stefano Sapieha, l'assistente Francesco Marmaggi. Già questi dati assoluti, finora mai raccolti ed elaborati, possiedono in sé qualcosa di sorprendente rispetto alla storia delle collezioni canoniche precedenti e alle esperienze delle codificazioni civili. Non si erra affermando che il codice pio-benedettino s'impone come l'impresa giuridica collettiva più imponente che sia stata tentata in Occidente

---

<sup>(141)</sup> Secondo mons. Ireland, arcivescovo di Saint Paul, all'origine di questa decisione sarebbe stato un comportamento licenzioso di Péries, ma è da credere che abbiano influito anche i motivi di forte attrito culturale e ideologico. Cfr. cap. X § 5.1.

<sup>(142)</sup> V. APPENDICE, II, C.

non solo per l'ampiezza dei materiali e delle fonti giuridiche ridotte a sistema, ma anche per l'elevato numero di redattori e per l'ampiezza del processo di consultazione <sup>(143)</sup>.

Un esame ravvicinato dei dati analitici e di quelli aggregati, fondato su un'indagine prosopografica di ampio spettro e strutturata attorno a svariati parametri tra loro correlati o virtualmente tali (nazione di provenienza, stato canonico, formazione culturale, età), permette di definire la fisionomia di ciascuno dei tre ceti di redattori, contribuendo in ultima analisi ad illuminare l'atmosfera nella quale è stato concepito e realizzato il primo codice canonico.

Partiamo dalla *dimensione spaziale* riflessa dalla provenienza nazionale dei consultori e collaboratori insieme <sup>(144)</sup>. Si evidenziano tre raggruppamenti: Roma e l'Italia con 74 studiosi (pari al 54%), i restanti paesi dell'Europa con 59 (pari al 43%), l'America settentrionale e meridionale con 4 (pari al 2,9%). Scendendo nel dettaglio possiamo notare che gli Stati europei rappresentati, oltre Roma-Italia, sono otto, con un'alta presenza della Francia (20) e della Germania (16), cui seguono la Spagna (9) e, in posizione inferiore, il Belgio (5), l'Austria-Ungheria (3), i Paesi Bassi (2), la Svizzera (2) e il Granducato del Lussemburgo (1).

Tra i due ceti principali sussiste un differente criterio di ripartizione geografica. Mentre la grande maggioranza dei consultori sono italiani (50 pari al 63,3%) e i restanti appartengono, in misura molto ridotta, ad altri Stati dell'Europa (26 pari al 32,9%) <sup>(145)</sup>, i collaboratori provengono in prevalenza dagli altri paesi dell'Europa (29 pari al 72,5%) <sup>(146)</sup> e in misura assai inferiore dall'Italia e dagli Stati Uniti (in tutto 11 pari al 27,5%). Si è voluto attuare un bilanciamento dei due ceti con una più equa e variegata distribuzione delle provenienze degli Stati del vecchio continente e con la compensazione di un collaboratore del Nord America rispetto ai tre consultori del Sud America. In sostanza dall'analisi della provenienza geografica emergono tre polarità: fortissimo romanocentri-

<sup>(143)</sup> Per un raffronto con gli altri codici cfr. cap. XII.

<sup>(144)</sup> V. APPENDICE, III, Tab. 1.

<sup>(145)</sup> In particolare: 7 francesi, 6 spagnoli, 4 tedeschi, 3 dei Paesi Bassi, 2 austroungarici, 2 belgi, 1 svizzero e 1 lussemburghese.

<sup>(146)</sup> In particolare: 12 francesi, 11 tedeschi, 3 belgi, 1 austroungarico, 1 spagnolo e 1 svizzero.

simo dei consultori, elevato eurocentrismo dei collaboratori e timida apertura alle nuove chiese di missione nei due ceti.

Bisogna poi tener conto della *dimensione culturale* dei redattori, circoscrivibile mediante la correlazione dei parametri dell'età, che li inquadra in un determinato contesto storico della vita della Chiesa, e del tipo di formazione teologica e canonistica, che individua gli indirizzi e le Scuole a seconda dei paesi e delle epoche. Sotto il profilo dell'età biologica i cardinali risultano ovviamente i più vecchi, mentre consultori e collaboratori si attestano al 70% in un'età compresa tra i 39 e i 63 anni. La generazione dei nati tra il 1841 e il 1865 forma una compagine di redattori piuttosto compatta, pienamente matura e, quel che più conta, ancora nel pieno delle energie intellettuali <sup>(147)</sup>.

Valutazioni più approfondite si possono svolgere sui cicli formativi e culturali. Considerato che l'età canonica del sacerdozio è fissata a ventiquattro anni e che il corso teologico nei seminari cominciava e durava quattro anni, la formazione dei membri del triplice ceto di redattori, quasi esclusivamente chierici o religiosi, può venire collocata entro tre periodi corrispondenti ad altrettanti pontificati. I redattori che si sono formati nella temperie culturale antiliberalista di Pio IX risultano 91 su 137 (pari al 66,4%); quelli che hanno risentito del clima di apertura di Leone XIII assommano a 41 (pari al 29,9%), uno soltanto risulta vissuto nel clima di Pio X; per altri tre non abbiamo la data di nascita. Analizzando tale statistica per ciascun ceto si rileva che l'influenza psicologica, spirituale e teologica del pontificato di Pio IX appare pressoché totale sul gruppo dei cardinali (17 su 18), considerevole tra i collaboratori (22 su 40), molto elevata tra gli stessi consultori (51 su 79).

Sotto il profilo della concezione della Chiesa il discriminante decisivo è rappresentato dal concilio Vaticano I. Se si pone la formazione dei redattori in rapporto con quell'evento, emerge che la metà di essi (73 su 137) ha studiato la teologia e il diritto canonico così come erano stati rinnovati dall'assise conciliare. Se ne deduce, in termini generali, che per i due terzi dei redattori l'*intransigentismo* e l'*antiliberalismo* hanno costituito il principale quadro mentale di riferimento, mentre per un'altra metà a tali componenti va aggiunta

---

(147) V. APPENDICE, III, Tab. 2.

la *centralizzazione papale* attuata con le dichiarazioni sulla potestà assoluta e sull'infallibilità del papa.

Uno spartiacque culturale di essenziale importanza è costituito dall'appartenenza al sistema giuridico secolare. Dai paesi di *common law* proveniva un unico redattore (lo statunitense Creagh, che non a caso avrebbe voluto approfondire i problemi del rapporto tra le due tradizioni giuridiche); tutti gli altri erano reclutati da (e si erano formati in) una nazione di più o meno radicata fedeltà alla *civil law*. Ai due estremi erano i 20 francesi, che da oltre un secolo vivevano sotto l'impero del Codice, e i 16 tedeschi, che solo da quattro anni si erano uniformati al sistema dei codici degli altri paesi dell'Europa peninsulare e dell'America Latina. In mezzo a questi due gruppi si ponevano 74 italiani, la cui unificazione legislativa datava da quarant'anni e i 9 spagnoli che avevano optato per la codificazione da quindici anni.

Gli indirizzi culturali di ciascun redattore possono essere anche specificati mediante la ricostruzione delle sedi di studio e dell'*iter* accademico. Ovviamente vari possono essere i raggruppamenti: a seconda dei centri geografici, dello stato canonico dei redattori, dei tipi di istituto frequentato, della tipologia di laurea, ecc. Sembra comunque più rappresentativa una suddivisione che, tenendo conto di tutti questi elementi, miri a offrire categorie interpretative unitarie. Sono stati a tal fine individuati quattro settori formativi: 1) i centri accademici romani; 2) le Facoltà universitarie statali e cattoliche; 3) le facoltà, i collegi e i seminari diocesani; 4) i collegi e gli studentati degli ordini religiosi <sup>(148)</sup>. Tale scomposizione dei dati evidenzia ancor più la centralità dei quadri mentali emersi dalla divisione per età. Quasi i due terzi dei redattori (89 pari al 65%) provengono dalle sedi accademiche romane; il resto è distribuito tra le Facoltà di Teologia presso le Università statali, cattoliche e pontificie fuori di Roma (16 pari all'11,7%), i collegi e studentati degli ordini religiosi (17 pari al 12,4%), le facoltà teologiche, i collegi e i seminari diocesani (9 pari al 6,6%); infine abbiamo casi non identificati (6 pari al 4,3%). Leggendo orizzontalmente tali dati si desume che il Pontificio Seminario dell'Apollinare ha formato 46 redattori su 137 (pari al 33,6%), la Pontificia Università Gregoriana

---

(148) V. APPENDICE, III, Tab. 3.

22 (pari al 16%), l'Ateneo della « Sapienza » e i vari Collegi pontifici romani 21 redattori (pari al 15,3%). La genealogia culturale degli artefici del Codice risulta inequivocabilmente dominata dalla cultura teologico-canonistica delle Università romane e attesta uno strettissimo rapporto con il romano pontefice (non dimentichiamo che l'Apollinare era il « Seminario del papa »).

Il terzo ed ultimo criterio che completa il profilo geografico e culturale dei redattori è la loro *dimensione ecclesiastica*. Essa si sostanzia nello stato canonico personale di coloro che sono stati prescelti e negli uffici e incarichi svolti nella vita della Chiesa. Alla composizione del Codice partecipano clero secolare, clero regolare e laicato <sup>(149)</sup>. Le proporzioni sono, però, notevolmente differenti: 89 su 137 sono sacerdoti (pari al 65%), 40 sono religiosi (pari al 29,2%) e solo 8 laici (pari al 5,8%). La netta prevalenza del clero secolare ha la sua ragion d'essere nelle funzioni giurisdizionali e pastorali a loro pertinenti: il compito di ricognizione e di applicazione della maggior parte dei canoni del futuro Codice sarebbe spettato ad essi. Tuttavia è da osservare che la partecipazione dei religiosi risulta ampia, nel complesso superiore a quella che era stata prevista durante il concilio Vaticano I <sup>(150)</sup>. Nonostante ciò, la distribuzione delle due classi di clero avviene in modo quasi opposto tra i due ceti di redattori. Mentre tra i consultori sussiste un'alta percentuale di clero regolare (31 religiosi a fronte di 44 sacerdoti), tra i collaboratori, invece, la prevalenza del clero secolare è nettissima (31 sacerdoti a fronte di 5 religiosi). La spiegazione di tale diverso riparto va, molto probabilmente, ricondotta da un lato al maggiore grado di rappresentanza attribuito alla commissione consultori, dall'altro alla presenza a Roma delle curie generalizie nonché dei collegi di studio degli ordini religiosi.

La presenza dei laici, distribuiti in modo eguale tra i consultori e i collaboratori (4 per ciascuno), per quanto molto ridotta, appare comunque significativa in rapporto ai tempi. Sono reclutati di preferenza tra gli avvocati concistoriali (figura tipica: l'avv. Filippo Pacelli, padre di Eugenio) ma anche tra i professionisti politica-

<sup>(149)</sup> V. APPENDICE, III, Tab. 4.

<sup>(150)</sup> Su 96 consultori, 70 appartenevano al clero secolare (72,9%), 26 al clero regolare (27,1%) (AUBERT, *La composition des Commissions*, cit., p. 459).

mente e culturalmente impegnati nella capitale: pensiamo al conte Saccucci e all'avvocato Rolli. Sono due esponenti tipici della corrente dei « conservatori nazionali », che avevano costituito il Circolo Romano di studi sociali (detto altrimenti « Parlamentino » quale anticamera dei cattolici alla vita parlamentare) e fondato la « Rassegna italiana » quale loro organo nel 1881. Si tratta di cattolici ossequenti (Santucci era anche terziario francescano), eppure animati dal « doppio amore della religione e della patria », convinti della necessità di inserire i cattolici nella vita pubblica, senza reclamare l'accesso alle urne politiche allora non permesso ai cattolici « per ragioni di altissimo ordine ». In questa prospettiva si trovavano a condividere per certi aspetti le idee politiche di Gasparri <sup>(151)</sup>.

La rappresentanza degli ordini religiosi appare ampia e variegata. In totale compaiono 14 ordini e congregazioni. Gli istituti che più degli altri avevano sviluppato una vocazione intellettuale fanno ovviamente la parte del leone: 14 gesuiti, 5 francescani, 4 benedettini e 4 domenicani. Seguono 2 carmelitani scalzi e 2 agostiniani romitani. Però è assicurata una presenza minima di istituti di vecchia o di più recente formazione: tra i primi si contano i mercedari e i serviti, tra i secondi si annoverano i redentoristi, i missionari del S. Cuore, i chierici regolari della Congregazione dello Spirito Santo e i claretiani. Inoltre gli ordini religiosi vantano membri assai qualificati nella commissione cardinalizia e in quella dei consultori. Diversi avevano ricoperto o di lì a poco sarebbero stati chiamati alla carica di superiore generale nella loro congregazione o di prefetto di un dicastero curiale. Il card. Gotti e il card. Martinelli erano stati rispettivamente generali dei carmelitani scalzi e degli agostiniani; da parte sua il card. Vives y Tutó, cappuccino, nel 1908 diventerà prefetto della Congregazione dei regolari. Tra i consultori il gesuita Wernz, il francescano Monza, il servita Lépiciér, il francescano Klumper e l'agostiniano Esteban saranno eletti superiori del loro

---

<sup>(151)</sup> Cfr. F. MALGERI, *La stampa cattolica a Roma dal 1970 al 1915*, Brescia, 1965, pp. 151 ss. Per il ruolo politico successivamente svolto da Santucci si veda F. MARGIOTTA BROGLIO, *Italia e Santa Sede dalla grande guerra alla conciliazione*, Bari, 1966. Almeno biograficamente anche Lugari andrebbe considerato un laico, essendo divenuto sacerdote solo a cinquant'anni. Prima di essere nominato assessore al Sant'Ufficio si era fatto notare per la severità usata nell'ufficio di assessore alla Congregazione dei riti, riuscendo sempre a trovare qualche nuova obiezione per procurare lavoro ai postulanti.

ordine in un arco di tempo relativamente lungo, a seconda della loro età, dal 1906 al 1931.

Oltre agli stati canonici di vita, la commissione ristretta di cardinali che ha presieduto alla selezione dei consultori si è preoccupata di prevedere un'adeguata rappresentanza dei vari uffici ecclesiastici <sup>(152)</sup>. La quota irrisoria dei delegati degli episcopati e degli aventi uffici pastorali o amministrativi nelle diocesi <sup>(153)</sup> non deve essere confusa con la vasta opera di collaborazione dell'episcopato mondiale che venne sollecitata all'inizio e alla fine dell'attività di codificazione. Se si eccettua questa quota percentuale (3 su 79 pari al 3,8%), gli altri incarichi dei consultori possono essere ricondotti a tre tipologie così suddivise: professori di diritto canonico e di teologia nei seminari o nelle università (24 pari al 30,4), ufficiali della Curia (23 pari al 29,1%), consultori delle congregazioni (29 pari al 36,7%). Se poi scorriamo le qualifiche, ci accorgiamo che il numero dei consultori che avevano un ufficio stabile in Curia o che comunque cumulavano col loro ufficio esterno un altro *part-time* presso di essa assomma in totale a 56 pari al 71%. Dunque anche la ripartizione degli uffici documenta che il reclutamento dei consultori è stato fatto privilegiando nettamente la loro esperienza giuridica negli organismi e secondo lo stile della Santa Sede.

In conclusione le tre dimensioni sopra analizzate mostrano come la scelta dei redattori si sia ispirata, in ultima analisi, ad una duplice polarità. Da un lato l'*orientamento universalistico* della Chiesa, che trova espressione nel profilo geografico e personale dei consultori e dei collaboratori. Pio X e i cardinali hanno voluto dare all'opera di codificazione canonica latina un carattere virtualmente universale, mediante la duplice consultazione dell'episcopato latino, la collaborazione delle Università cattoliche, la partecipazione di periti delle nazioni dell'Europa e dell'America (Settentrionale e Meridionale), la rappresentanza diretta o indiretta delle chiese nazionali nella commissione dei consultori. Semmai la critica che si può rivolgere loro è che quest'ultima sia stata concepita in termini

---

<sup>(152)</sup> V. APPENDICE, III, Tab. 5.

<sup>(153)</sup> Oltre i tre delegati degli episcopati nazionali, sono da annoverare Gilbert e Bevilacqua, l'uno già vescovo del Mans, l'altro parroco a Roma e poi vescovo di Alatri.

troppo ridotti per quanto riguarda le conferenze episcopali e del tutto negata alle chiese ancora in via di formazione in Asia e in Africa. Ma, a ben vedere, ciò era coerente con la logica istituzionale che presiedeva l'operazione codiciale. Dall'altro lato l'*orientamento romanocentrico*, che predomina nella cooptazione dei membri delle commissioni e contraddistingue, a grande maggioranza, la loro formazione. I dati sopra analizzati indicano che il triplice ceto non solo risulta modellato sui vari organismi della Curia — si potrebbe dire che ne costituisce una sorta di miniaturizzazione —, ma anche che la cultura teologico-canonistica e l'esperienza giuridica dei redattori del Codice era inequivocabilmente contrassegnata dalle dottrine e dallo spirito romano. Il superamento dialettico di tale fondamentale polarità si attuava nella categoria della *romanitas* intesa come la capacità della Chiesa di Roma di « rappresentare » nel suo seno l'*Ecclesia universalis* (cfr. Epilogo).

### 3.6. *I revisori e il raccordo con i dicasteri della Curia.*

Alla compilazione del Codice coopera, oltre ai consultori e ai collaboratori, anche un terzo gruppo di persone incaricate di rivedere sia i singoli libri, di mano in mano che venivano completati, sia lo Schema finale. Su queste due fasi di revisione, sui periti incaricati e sulle modalità di tale compito non si hanno informazioni o resoconti ufficiali. Non ne parla né Gasparri né alcun consultore che abbia scritto intorno alla codificazione. Di conseguenza si può solo accennare al problema nella speranza che vengano compiuti studi più approfonditi e che vengano individuati nuovi documenti.

La *prima fase di revisione* si staglia su un tempo relativamente lungo, compreso tra il 1908 e la primavera del 1916. Dopo che alcune parti speciali del futuro Codice erano state sottoposte al giudizio di alcuni revisori espressamente indicati da Pio X, la cadenza dei processi revisionali successivi è in stretta relazione cronologica con l'invio dei diversi libri dell'opera a tutti i cardinali, vescovi e prelati regolari <sup>(154)</sup>. Sappiamo che alla fine del 1912 sono

---

<sup>(154)</sup> Scrive il consultore Maroto: « Cum iam singulae partes Codicis a Consilio Cardinalium essent approbatae, Pius X praecepit ut de confecto opere exquireretur iudicium omnium Cardinalium et Episcoporum totius orbis catholici, item et sententia Praelatorum Regularium qui legitime ad Oecumenicum Concilium vocari solent; quo

inviati il I (*Normae Generales*) e il II libro (*De personis*) del Codice riuniti in un unico volume; che nell'aprile e poi il 1° luglio del 1913 sono stampati e inviati, in due distinti volumi, rispettivamente il III (*De rebus*) e il IV libro (*De delictis et poenis*); che, infine, il 15 novembre 1914 viene trasmesso il V ed ultimo libro (*De iudiciis ecclesiasticis*) (155).

Allo stato attuale delle ricerche, i revisori dei singoli libri furono almeno dodici. Di essi cinque erano rimasti fino allora estranei alle commissioni ufficiali dei cardinali e dei consultori e anche al gruppo dei collaboratori: il card. Billot, il card. Vico, che vantava una lunga esperienza diplomatica, specialmente in Spagna, mons. Camillo Laurenti, segretario della Congregazione di Propaganda Fide, l'ex-nunzio a Parigi, mons. Lorenzelli e il filosofo dell'Apollinare, Carlo Salotti.

La *seconda revisione* del Codice, di carattere complessivo, avviene per volontà di Benedetto XV dopo che era stata completata la consultazione dell'episcopato latino e dopo che la commissione dei cardinali aveva proceduto ad introdurre le modifiche ritenute opportune. Lo *Schema Codicis*, contenente i cinque libri due volumi (156), è sottoposto prima all'esame di un gruppo di cardinali aventi importanti incarichi in Curia e poi ad un gruppo di periti, per la maggior parte già consultori della Commissione per la codificazione. Durante questa revisione, compiuta all'incirca tra il luglio e il novembre del 1916, vengono introdotti non pochi cambiamenti (possiamo solo accennare al titolo definitivo del IV libro *De processibus*) (157). Agli inizi di dicembre 1916 Benedetto XV annuncia ai cardinali l'ultimazione dei lavori del Codice e la prossima sua

---

factum est ut quodammodo interventus Concilii Oecumenici in praeparando novo Codice canonum fuerit habitus » (MAROTO, I, p. 149).

(155) MAROTO, I, p. 150; VETULANI, col. 929. Gli esemplari dei vari *Schemata Codicis* in ASV, PCCDC, b. 86.

(156) Esemplari di quest'ultima recensione del Codice si trovano in ASV, PCCDC, b. 87 e in APUG, *Fondo Ojetti*, nn. 2055-2056: « Codex Iuris Canonici cum notis Petri Gasparri, Romae 1916 », 2 voll.

(157) Vetulani afferma che il papa Benedetto XV decise di rimettere il Codice nelle mani di tutti i cardinali e ai membri della Curia romana. E aggiunge: « Cette idées était aussi heureuse, mais nous ne savons pas quelles modifications furent introduites à la suite des observations faites par ces prélats » (VETULANI, col. 934).

promulgazione<sup>(158)</sup>. Tuttavia, ci informa Boudinhon, « les minutieuses revisions de l'ensemble ont demandé plus de temps et de travail qu'on n'avait pensé », di modo che la pubblicazione è rinviata al 29 giugno del 1917<sup>(159)</sup>.

Purtroppo non disponiamo di documenti o di resoconti ufficiali su questa *terza ed ultima revisione*; dobbiamo quindi fare affidamento su testimonianze private, peraltro non sempre del tutto concordanti<sup>(160)</sup>. Esse consentono di affermare che tale lavoro si compie nei primi mesi del 1917 e che ad esso partecipano alcuni periti di fiducia di Benedetto XV e di Gasparri. Al riguardo si rivela prezioso il ricordo del claretiano Goyeneche, secondo il quale, negli ultimi mesi che precedettero la promulgazione del Codice,

una reducidísima comisión, compuesta por los PP. Vidal, Ojetti, Maroto, Prof. Milani y algún otro civilista, creo Felipe Pacelli, colaboró con el Cardenal Gasparri en la postrema y definitiva revisión del último esquema del Código (1916)<sup>(161)</sup>.

Si noterà che in questa lista di revisori viene omissso il nome di Auguste Boudinhon, il quale riferisce di essere stato associato da Gasparri per un intero anno al lavoro di revisione e di correzione

---

<sup>(158)</sup> Col Vetulani si potrebbe supporre che questo lavoro sia stato ultimato entro il 4 dicembre 1916, giorno del concistoro segreto in cui Benedetto XV nell'allocuzione allude alle « leges praescriptionesque, Ecclesiae matris providentia et cura, iam inde ab initio usque adhuc conditas [...] » (AAS, VIII, 1916, p. 466). Ma Noval afferma che Gasparri « sub initium labentis anni 1917 potuerit jam totum Codicem submittere postremae revisioni Em.morum Codificatorum et definitivae approbationi S. Pontificis Benedicti XV » (NOVAL, p. 32).

<sup>(159)</sup> A. BOUDINHON, *Le nouveau Code de droit canonique*, in RCF, XCII, 1917, p. 12. Per maggiori dettagli cronologici v. *infra*, § 4.5.

<sup>(160)</sup> Secondo l'anonimo autore del *Sunto* del *Codex iuris canonici* « nell'agosto del 1916 viene distribuito ai Cardinali della Commissione, e ad altre persone di provata competenza un secondo schema *pre-definitivo*, di tutto il Codice, in un volume di circa 1000 pagine (can. 1-2438) sul quale si ripresero le discussioni per l'ultima revisione » (*Sunto del Codex iuris canonici*, in ME, XXX, 1918, p. 27). Stando al consultore Maroto il volume dello *Schema Codicis* dopo essere passato al vaglio della Commissione cardinalizia, nel luglio 1916 è trasmesso « ad ceteros Cardinales in Curia residentes, et ad Officia Sanctae Sedis, ut si quas rursus animadversiones iudicarent proponendas, id quamprimum facerent » (MAROTO, I, p. 150).

<sup>(161)</sup> S. GOYENECHÉ, *Balance de la codificación*, in *Estudios de Deusto*, VIII, 1961, p. 105. Il Goyeneche in gioventù aveva avuto la ventura di aiutare, insieme col futuro cardinal Larraona, il confratello Maroto nell'adempimento del mandato di revisione.

definitiva del Codice <sup>(162)</sup>. Mentre a Maroto e a Milani si devono osservazioni su singoli libri, per gli altri la collaborazione a questa super-revisione sembrerebbe limitata a problemi o profili specifici.

I revisori costituiscono un gruppo a parte rispetto ai consultori e ai collaboratori giacché è attribuita loro una funzione specifica. Mentre il compito dei consultori e collaboratori si esplica durante la fase elaborativa del Codice con la redazione e discussione dei « vota » sui singoli titoli o schemi all'interno di commissioni ufficiali, quello dei revisori si realizza ad uno stadio molto avanzato o nella fase terminale del lavoro con le « adnotationes » a grosse sezioni, interi libri o profili generali elaborate al di fuori dell'attività collegiale. Inoltre le persone chiamate a rivedere il Codice non coincidono sempre con i membri già designati per gli altri ceti. Anche se non previsti dal m.p. che avvia la codificazione, si ritiene dunque opportuno distinguere un terzo gruppo di periti <sup>(163)</sup>.

Un aspetto finora rimasto del tutto oscuro nella lavorazione del Codice (ed in parte collegato alle persone scelte per la sua revisione finale) è il coordinamento e in alcuni casi la *collaborazione dei dicasteri della curia romana* con la commissione pontificia dei consultori e dei cardinali tramite il presidente o ponente delle medesime, Gasparri.

I consultori Maroto e Noval attestano che, se i consultori e i cardinali si imbattevano nelle loro discussioni in problemi di difficile soluzione, questi erano trasmessi alla Congregazione di Curia competente per materia affinché desse il proprio parere <sup>(164)</sup>. In effetti lo spoglio delle carte delle congregazioni romane conferma che, durante la codificazione, si instaura un carteggio con la commissione pontificia presieduta da Gasparri. Le decisioni degli organismi di Curia preparano il lavoro dei consultori e dei cardinali, ma le discussioni fatte nelle rispettive commissioni influiscono sui giudizi delle congregazioni <sup>(165)</sup>.

---

<sup>(162)</sup> BOUDINHON, *Le nouveau Code de droit canonique*, cit., p. 6.

<sup>(163)</sup> V. APPENDICE, II, D.

<sup>(164)</sup> MAROTO, I, p. 149; NOVAL, p. 29.

<sup>(165)</sup> Le indagini dovranno proseguire anche in questa direzione. Valga l'esempio del problema del noviziato negli istituti religiosi. Il 5 mag. 1913, su suggerimento di Gasparri, il segretario della Congregazione dei religiosi chiede a E. Pacelli di comunicargli « la discussione che, su tale argomento fu fatta dai consultori per la codificazione

Ovviamente i « dubbi » presentati da Gasparri al Sant'Uffizio sono tra i più delicati e rilevanti. Essi concernono la facoltà di ascoltare le confessioni dei naviganti da parte dei sacerdoti imbarcati durante la traversata — interrogativo originariamente nato dal prefetto apostolico del Togo — (1905), la possibilità di sanazione in radice del matrimonio contratto con impedimento di diritto naturale o divino (1907), la possibilità di esimere gli eretici dagli impedimenti matrimoniali sui quali la Chiesa suole dispensare (1909), il cambiamento in certi casi dell'impedimento di disparità di culto in quello di mista religione (1909), il problema delle sepolture miste tra cattolici e acatolici per ragioni di consanguineità e della mancanza di valore della prescrizione in caso di assenza di buona fede non solo all'inizio del possesso ma per tutto il tempo prescritto (1911), la riserva al papa del peccato di *sollicitatio* e il problema delle pene contro i violatori del sigillo sacramentale (1915), l'obbligo o meno di denuncia da parte di un fedele che ha avuto notizia di una *sollicitatio* (1916) <sup>(166)</sup>.

#### 4. *Il disegno codificatorio.*

Non c'è bisogno di sottolineare l'importanza del piano di lavoro nell'intraprendere la composizione di un codice. Al riguardo Savigny aveva osservato che « nell'imprimere la direzione a ogni impresa di vasto respiro moltissimo dipende dal primo impulso » e che quanto fatto nella prima fase di una lavorazione del codice risulta « molto determinante per tutti i lavori successivi » <sup>(167)</sup>. Nella definizione del piano di lavoro, oltre le fondamentali direttive papali (cfr. cap. VIII § 5), hanno concorso sia la commissione (o consiglio speciale cardinalizio) creata subito dopo l'inaugurazione dell'attività codificatoria e composta da quattro personalità molto esperte ed influenti (Gènnari, Cavagnis, Ferrata e Vives y Tutó), sia la consulta parziale composta da dieci periti istituita il 2 maggio 1904 per la divisione delle materie

---

del diritto canonico ». Pacelli invia i verbali delle consulte per la codificazione relativi alla parte *De Religiosis* (ASV, *Segreteria di Stato*, 1913 rubr. 18 fasc. 2 f. 3 prot. 64516).

<sup>(166)</sup> ACDF, *Dubia varia*, 1905, n. 1; 1916, n. 8; *Dubia circa matrimonium*, 1907, n. 27; 1909, n. 25; *Rerum variarum*, 1911, n. 9; 1915, n. 3; 1916, n. 8. Sui contrasti tra Gasparri e De Lai per l'attribuzione dei dubbi da parte della Concistoriale, da quest'ultimo presieduta v. cap. XI § 3.

<sup>(167)</sup> SAVIGNY, pp. 147-148.

del futuro Codice, sia il segretario della commissione dei consultori, Gasparri. Il loro contributo verrà evidenziato nell'analisi dei singoli momenti della *fase preliminare* della codificazione.

Rispetto al m.p. *Arduum sane munus* del 19 marzo 1904, il disegno di riforma del diritto canonico viene meglio precisato il 6 aprile successivo nella più volte ricordata circolare *Perlegisti* inviata da Gasparri alle Università cattoliche, la quale in primo luogo definisce le grandi linee della forma e del sistema del Codice.

Quanto alla forma del Codice si ricorda che « ea Sanctitatis Suae mens est, ut universum canonicum jus in canones seu articulos, ad formam recentiorum codicum apte distribuatur ». La frase è più chiara rispetto al dettato del surricordato m.p.: non solo perché indica espressamente che la forma del Codice dovrà essere quella stessa dei codici statuali, ma anche perché puntualizza che in esso si sarebbe compendiato « universum canonicum jus » e non « universae Ecclesiae leges » (168). Per la prima volta in modo ufficiale si evince che la nuova opera legislativa avrebbe avuto il requisito dell'esclusività e che essa avrebbe compendiato il diritto vigente in canoni o articoli secondo la forma dei codici più recenti.

Quanto al sistema del Codice se ne traccia, sempre per la prima volta, il piano generale comprendente cinque grandi parti o libri, al pari delle raccolte ufficiali delle Decretali. Invece della divisione classica, però, si dividerà in una parte generale, che ripercorre i titoli del *Liber Extra* (*De summa Trinitate et fide catholica, de constitutionibus, de consuetudine, de rescriptis*), e in cinque libri rispettivamente denominati: *De personis, de sacramentis, de rebus et locis sacris, de delictis et poenis, de judiciis* (169). È molto probabile che la direttiva pontificia di seguire l'ordine delle Istituzioni giano-giustiniane abbia costituito il punto di partenza obbligato di Gasparri nel determinare le grandi linee dell'impianto del Codice (cfr. cap. VIII § 5). Ma essa risulta nondimeno adattata ad altre esigenze. La

---

(168) La precisazione ufficiale della forma Codice era essenziale per chiarire che la nuova opera non poteva assumere la forma tradizionale della collezione canonica, rispetto alla quale l'indicazione di abrogare leggi, di raccogliere e di adattare le restanti, contenuta nel m.p. *Arduum sane munus*, sarebbe apparsa visibilmente contraddittoria.

(169) ASS, XXXVII, 1904-05, pp. 130-131. La divisione del Codice è riproposta da Gasparri nella prima adunanza generale dei consultori tenutasi il 17 apr. 1904 (LDP, p. 292).

disposizione della materia indicata nella circolare rappresenta, infatti, una via di mezzo tra l'ordine delle Decretali, che era stato osservato dai commentatori (*Judex, judicium, clericus, connubia, crimen*), e il trittico delle *Institutiones canonicae* del Lancellotti (rispetto alle quali specifica l'ultima suddivisione in due nuovi libri). Questi due schemi classificatori delle materie sono, a loro volta, ricompresi nell'articolazione tra la « parte generale » e la « parte speciale » propria dei codici statuali. Sul momento l'influenza dell'antica divisione si evidenzia nella « parte generale », quella della divisione moderna nella « parte speciale ».

Nella stessa lettera del 6 aprile 1904, Gasparri rende pubblica la scelta di affiancare l'opera del Codice con la raccolta delle norme canoniche promulgate dopo l'ultima collezione ufficiale, le *Clementinae* del 1317<sup>(170)</sup>. Sebbene la preparazione di tale collezione fosse stata ordinata dal pontefice Pio X in concomitanza col Codice, essa verrà di fatto posticipata alla sua promulgazione e verrà denominata *Codicis iuris canonici fontes* (171).

#### 4.1. *Il Regolamento.*

Sei articoli del *Regolamento* o *lex propria* del Codice, approvato l'11 aprile 1904 da Pio X, fissano le norme o direttive generali cui dovranno attenersi i consultori e i collaboratori nella redazione dell'opera (172).

La prima direttiva, relativa al delicatissimo problema dell'indole giuridica o teologica (dogmatico-morale) del Codice, stabilisce, in maniera inequivocabile, che esso comprenderà solamente le leggi concernenti la disciplina, senza escludere peraltro il riferimento a principi di diritto naturale o riferiti alla fede stessa (173). Questa regola deter-

---

(170) Circa l'imprecisione delle formule usate da Gasparri in materia di cernita e valore delle fonti canoniche medievali da ricomprendere nella raccolta normativa da accoppiare al Codice, si veda FALCO, pp. 106-107.

(171) «[...] eodemque tempore, documenta, post authenticas Corporis Iuris collectiones prodita, ex quibus praefati canones seu articuli desumpti sunt, simul colligantur». Sulla redazione di tale opera da parte di G. Serédi, cfr. J. BANK, *Normae a Iustiniano Card. Serédi conscriptae de Fontibus CIC edendis*, in ME, LXXXIII, 1958, pp. 315-335.

(172) LDP, pp. 287-289; GASPARRI, *Praefatio*, in CIC 1917, p. XXXV.

(173) «I. Ut Codex eas tantummodo leges complecteretur quae disciplinam

mina l'oggetto del Codice (la disciplina ecclesiastica), il metodo di trattazione (l'indole propriamente giuridica — *leges* — del Codice) e la relazione che dovrà intercedere tra il diritto canonico, il diritto naturale e il dogma cristiano. Quest'ultima, a ben vedere, costituiva la questione cruciale dal punto di vista della filosofia del diritto (in astratto) e della concezione del codice canonico in rapporto ai codici civili (in concreto). È ovvio che su questo punto si scontrassero diverse concezioni dottrinali tanto in campo laico quanto in campo ecclesiastico. La soluzione adottata da Gasparri e dai codificatori, se presuppone la piena distinzione del diritto dalla teologia e dalla morale, rifiuta però la loro separazione ontologica, che avrebbe implicato una concezione immanentistica del diritto ossia la privazione dei fondamenti trascendenti della norma canonica. Praticamente questa posizione si esplica in un compromesso che fa salva l'indole giuridica del Codice — il suo contenuto e tessuto connettivo —, ma tiene aperta la possibilità — là dove è opportuno e talora necessario — di riferirsi esplicitamente, nel dettato normativo, a principi extragiuridici <sup>(174)</sup>. Resta comunque esclusa dal Codice la possibilità sia di esporre volta a volta o in generale tali principi, sia di motivarli in una forma più o meno distesa. Nel sistema giuridico codificato queste operazioni saranno attribuite all'insegnamento orale o all'insegnamento scritto (manuali e commentari).

Dando la preferenza all'*indole giuridica* del Codice, la Commissione ha inteso in primo luogo evitare le incertezze metodologiche che avevano contraddistinto la redazione delle Decretali di Clemente VIII, ultimo tentativo di collezione canonica ufficiale compiuto alla fine del Cinquecento. Uno dei problemi allora più dibattuti, nella commissione presieduta dal cardinale Pinelli, aveva riguardato proprio la scelta di riunire o no i decreti dogmatici con quelli disciplinari del concilio di Trento. Per vari motivi, tra cui

---

spectant. Nihil tamen prohibebat quominus in Codice principia quaedam attingi possent aut deberent, quae ad ius naturae vel ad ipsam Fidem referrentur » (*ibid.*).

<sup>(174)</sup> Si possono fare al riguardo due esempi tratti dal Codice. Il can. 801 afferma la presenza reale nella SS. Eucaristia dello stesso Cristo Signore sotto le specie del pane e del vino quale *necessario presupposto* di quanto si stabilisce più avanti (ad es. nel can. 1255 § 1 o nel can. 2320). Inoltre il can. 1322 § 1 che fa esplicito ricorso al *depositum fidei* affidato da Cristo alla Chiesa quale fondamento essenziale delle disposizioni successive relative al magistero ecclesiastico.

quello di accrescere indirettamente l'autorità del Concilio, la commissione cardinalizia aveva da ultimo preferito evitare ogni distinzione<sup>(175)</sup>. Questa mescolanza era stata valutata come un grande difetto dalla dottrina ottocentesca. Prima Sentis, che nel 1870 aveva pubblicato ed aggiornato il *Liber Septimus*, poi altri esponenti di prestigio della Scuola di area germanica (come Scherer, Laemmer e Sägmüller) avevano fortemente criticato la compenetrazione delle materie dogmatiche con quelle giuridiche<sup>(176)</sup>. Sullo scorcio dell'Ottocento, il desiderio di allinearsi al modello di codice statutale e alla dottrina giuridica che vi è presupposta spinge le Scuole canonistiche verso una qualificazione schiettamente giuridica del Codice (cfr. cap. X § 2). Il fondamento teologico-dogmatico non poteva venire richiamato esplicitamente volta per volta, ma solo presupposto da esso. Da qui la soluzione tecnica finale di separare Codice e Professione della fede cattolica secondo la forma tridentina, ponendola immediatamente prima di esso e dopo la *Praefatio* al Codice, la costituzione apostolica *Providentissima Mater Ecclesia* di Benedetto XV e il m.p. *Cum iuris canonici* che istituiva la commissione per l'interpretazione autentica del Codice.

La seconda direttiva del Regolamento indica le *fonti giuridiche* da cui i codificatori dovranno estrarre le leggi della Chiesa. Omesse quelle desuete e abrogate, esse erano da ricercarsi nel *Corpus iuris canonici*, nel concilio di Trento, negli atti dei romani pontefici, nei decreti delle Congregazioni romane e nelle decisioni dei tribunali ecclesiastici. Giova osservare che, al termine dei lavori, nell'edizione del Codice annotata con le fonti, il suddetto elenco apparirà lievemente modificato mediante l'omissione della giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici. Ovviamente sarebbe stato un controsenso dedurre la legislazione direttamente dalla giurisprudenza. Appoggiandosi su tali fonti, i canoni dovevano contenere solamente la parte legislativa e, se opportuno, essere suddivisi in paragrafi<sup>(177)</sup>.

<sup>(175)</sup> RUFFINI, pp. 74-75; VETULANI, coll. 911-912.

<sup>(176)</sup> Cfr. SENTIS, *Clementis papae VIII Decretales*, cit., p. XV; SCHERER, *Handbuch*, cit., I, p. 275, nota 42; LAEMMER, p. 21, SÄGMÜLLER, *Lehrbuch* (ed. 1900), I, p. 138.

<sup>(177)</sup> « II. Ut Consultor, aliusve operis ordinator, Ecclesiae leges de disciplina, omissis obsoletis aut abrogatis, diligenter exquireret ex Corpore iuris canonici, ex Concilio Tridentino, ex Actis Romanorum Pontificum et ex decretis Sacrarum Congregationum aut Tribunalium Ecclesiasticorum; eas autem in *canones* redigeret, qui solam

Altre quattro direttive regolano le modalità della redazione dei canoni.

Terza: i redattori impiegheranno, il più fedelmente possibile, ma in modo breve e chiaro, le *parole dei testi* su cui si fondano i canoni e, inoltre, annoteranno accuratamente le pagine, il volume, l'edizione ove poterle controllare <sup>(178)</sup>.

Quarta: in materia importante e pratica, tra le varie *opinioni dei dottori* se ne dovrà proporre una certa e determinata <sup>(179)</sup>.

Quinta: nel caso si ritenga necessario operare qualche cambiamento nel diritto vigente o proporre qualcosa di nuovo, si redigerà il canone premurandosi di avvertire che si tratta di un mutamento e se ne esibiranno brevemente *le ragioni* <sup>(180)</sup>.

Sesta: nella stesura del Codice si impiegherà la *lingua latina* nel modo il più possibile degno della maestà delle leggi sacre significata così felicemente nel diritto romano <sup>(181)</sup>.

Questi criteri generali dichiarano, in modo programmatico, che la codificazione, doveva restare fedele alla sostanza della tradizione canonica, ma non necessariamente assumere un carattere del tutto conservativo sia nei contenuti che nella forma. Sul piano legislativo si poteva procedere a modifiche e a nuove disposizioni, purché esse risultassero adeguatamente giustificate. Allo stesso modo, sul terreno della enunciazione della norma, senza modificare la terminologia classica della Chiesa o allontanarsi dal latino, si doveva comunque dichiarare una vera e propria legge in termini brevi e chiari, in modo da eliminare le diversità di dottrina o le incertezze interpretative. Nel

---

legum partem dispositivam continerent quique possent, si expedire videretur, in paragraphos subdividi » (GASPARRI, *Praefatio*, in CIC 1917, p. XXXV).

<sup>(178)</sup> « III. Ut in canonibus redigendis Consultor, aliusve operis ordinator, e documentis excerpta verba, quantum posset, fideliter referret, brevitati simul et perspicuitati studeret, alias eorundem documentorum partes rebus declarandis aptas adderet, paginis, volumine, editione accurate adnotatis » (*ibid.*).

<sup>(179)</sup> « IV. Ut Consultor, aliusve operis ordinator, in re gravi et ad usum pertinente inter varias Doctorum opiniones, certam proponeret ac definitam sententiam » (*ibid.*).<sup>180)</sup> « V. Quod si Consultor, aliusve operis ordinator, opportunum duxisset aut necessarium in iure vigente immutare aliquid, canonem quidem redigeret, admonens agi de immutatione, cuius rationes breviter exhiberet. Idem praestaret, si quid novi putasset inducendum » (*ibid.*).

<sup>(181)</sup> « VI. Idem latino sermone uteretur, eoque digno, quantum liceret, sacrarum maiestate legum, in iure romano tam expressa feliciter » (*ibid.*).

complesso, la *lex propria* del Codice, oltre a enunciare le direttive generali del lavoro dei redattori, lascia intravedere *in nuce* il delicato rapporto tra la fedeltà alla tradizione giuridica della Chiesa e la necessità di innovazione secondo i principi invalsi nelle codificazioni civili.

#### 4.2. *L'Indice delle materie.*

A norma del *Regolamento*, il primo compito affidato a consultori e cardinali consiste in uno « studio preliminare » delle « singole materie che dovranno costituire il Codice e le loro divisioni » (art. 7).

Tale schema di divisione o indice risponde a una pluralità di esigenze pratiche e teoriche di carattere assolutamente preliminare. Innanzi tutto — aspetto operativamente più importante — fornire l'elenco dei « titoli » da affidare ai diversi consultori e collaboratori per il lavoro di redazione dei *vota* o bozze dei canoni. In secondo luogo stabilire, a grandi linee, l'architettura della futura opera e delimitare in modo logico la posizione delle singole parti in rapporto al tutto, in modo da evitare ripetizioni e il pericolo d'incorrere in discussioni capaci di ritardare i tempi o di rimettere in questione il disegno complessivo. Infine — elemento teoricamente più rilevante — determinare i « titoli » e le corrispondenti materie che sono da ricomprendere nel Codice. Queste esigenze corrispondono appieno ai criteri comunicati da Gasparri alla commissione speciale incaricata di redigere l'Indice delle materie: « 1) che la materia sia completa; 2) che sia distribuita logicamente; 3) che non vi siano ripetizioni »<sup>(182)</sup>.

I nodi da sciogliere erano molteplici e complessi, a cominciare dal *contenuto del Codice*. Mirando a raccogliere tutte le leggi vigenti di diritto comune, l'Indice doveva escludere, in via preventiva, la trattazione di una serie di norme che non erano da considerare tali perché o non pertinenti (il diritto delle Chiese orientali) o collaterali (le norme liturgiche e le convenzioni concordatarie) o diffuse (il diritto pubblico) o accessorie (i diritti particolari). Vediamo meglio le singole questioni.

Quanto al diritto delle Chiese orientali, il concilio Vaticano I aveva

---

<sup>(182)</sup> Minuta di lettera del 2 mag. 1904 ai membri della consulta parziale (ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 3).

lasciata impregiudicata la soluzione del problema di quanti codici si dovessero preparare in rapporto ai diversi riti presenti nella Chiesa. La posizione della Curia andava nondimeno evolvendo verso il riconoscimento dell'autonomia normativa delle Chiese orientali considerate come un unico e composito raggruppamento legislativo <sup>(183)</sup>.

Al di là della loro qualificazione formale, le norme liturgiche erano difficilmente integrabili nel Codice perché costituivano una massa enorme e minuta di materiali sufficientemente autonoma. I concordati sollevavano altri problemi, a motivo della loro natura legislativa insieme mista e particolare. Benché concorrenti col diritto comune nell'ordinamento canonico, anche i diritti particolari restavano difficili da codificare per la loro complessità e variazione.

Sul diritto pubblico della Chiesa si appuntavano le maggiori attese. S'è visto come l'idea originaria di Pio X, trasmessa dal pro-memoria a Gasparri dell'11 marzo 1904, fosse quella di « conservare le tradizioni sulla divisione del codice *in diritto pubblico e privato* » (cfr. cap. VIII § 5). Le aspettative nel mondo dei canonisti andavano chiaramente in tal senso. Che nel piano generale del Codice vi dovesse essere un libro interamente dedicato alle materie *ad extra* della Chiesa induceva a pensarlo: 1) il carattere obbligatorio che l'insegnamento del *ius publicum ecclesiasticum* aveva ormai da tempo assunto nelle Università e nei seminari cattolici; 2) l'importanza teorica che queste materie ricoprivano nel *Syllabus* di Pio IX e nelle encicliche di Leone XIII sulla natura e i diritti della Chiesa; 3) la rilevanza pratica di tali dottrine nelle relazioni della Santa Sede con la società civile. Non per caso i progetti privati di codificazione le avevano poste al centro delle loro motivazioni e preoccupazioni. Tuttavia la circolare *Perlegisti* del 6 aprile del 1904, nel delineare il piano sommario del futuro Codice, non conteneva alcun esplicito accenno al diritto pubblico ecclesiastico. Come interpretare questo pronunciamento? L'indirizzo di Gasparri e della Commissione era forse quello di trascurare del tutto questa materia oramai così centrale nella vita e nel pensiero della Chiesa? Oppure si pensava che quei principi dovessero plasmare in modo diffuso il Codice senza venire racchiusi in una determinata parte o libro? In tal caso

---

<sup>(183)</sup> V. cap. VII § 1. Per i provvedimenti curiali in tal senso dopo il 1870, si veda ŽUZEK, *Incidenza del « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium »*, cit., pp. 696 ss.

la codificazione non avrebbe avuto titoli espressamente dedicati al diritto pubblico ecclesiastico « esterno » ma si sarebbe ristretta ai titoli di diritto pubblico ecclesiastico « interno ». Una terza possibilità poteva essere quella di includere i primi, di carattere apologetico, nella « parte generale » del Codice, e di collocare i secondi, di carattere costituzionale, all'inizio delle varie sezioni o libri in rapporto alla materia da normare. Un'ulteriore soluzione consisteva nell'eliminare dal futuro Codice ogni riferimento a presupposti tipicamente extragiuridici (filosofia del diritto, diritto naturale, teologia, storia ecclesiastica) per limitarsi più semplicemente a codificare la normativa interna della Chiesa.

Nella progettazione del codice non si poteva nemmeno trascurare il diritto missionario, che dall'erezione di Propaganda Fide in avanti si era notevolmente accresciuto. Ma da un lato esso variava nei vari territori e mancava della stabilità necessaria, dall'altro non aveva raggiunto, nelle opere degli specialisti, un livello di conoscibilità e di sistematicità tale da essere inserito nel Codice. In ogni caso la linea di tendenza della Santa Sede, attraverso sinodi e circolari, andava decisamente verso l'adeguamento e la conformazione al diritto comune (cfr. cap. VII § 4). Allorché nel 1908 varerà la *Sapienti consilio*, Pio X sottrarrà diversi paesi europei e americani al regime missionario per stabilirvi la gerarchia ordinaria e sottoporli al regime del diritto comune della Chiesa <sup>(184)</sup>.

Anche la *distribuzione delle materie* nel Codice imponeva scelte difficili. Se la circolare *Perlegisti* del 6 aprile, più sopra esaminata, dava indicazioni di massima, esse erano nondimeno ambigue o poco coerenti. Sul « piano » da adottare c'era una questione preliminare da risolvere: si sarebbe osservato l'ordine legale, l'ordine delle Istituzioni o un metodo misto, a metà strada tra i due? Il secondo metodo, benché fosse il più affermato, non andava esente da critiche per la sua origine moderna e per il suo scollamento con l'impianto teologico. D'altro canto, il primo e terzo metodo presentavano l'inconveniente di mancare di una sequenza logica che potesse stare alla pari dei codici civili e facilitare un metodo di studio veramente

---

<sup>(184)</sup> G. VROMANT, *De iure missionum scripto, Codici I.C. anteriore*, in *Miscellanea Vermeersch*, I, Roma, 1935, p. 303; DDC, VII, coll. 911-916.

scientifico. Ormai anche i canonisti più conservatori, da Pirhing in avanti, avevano dichiarato che l'edificio delle Decretali aveva bisogno di essere ristrutturato in diversi punti. Il tentativo di armonizzare i due impianti dispositivi delle materie era stato fatto, nei decenni precedenti, da Baldi, da Grandclaude e da Wernz ricorrendo a una serie di combinazioni e introducendo elementi di raccordo <sup>(185)</sup>. Le ragioni delle opzioni compiute dalla commissione pontificia si chiariranno nel corso delle discussioni intorno all'*Indice delle materie*.

La particolare rilevanza che quest'ultimo ha avuto per lo sviluppo delle fasi successive dei lavori di codificazione spiega il perché abbia richiesto:

a) un periodo relativamente lungo dell'attività della commissione pontificia, dal 17 aprile al 28 giugno del 1904;

b) un *iter* procedurale piuttosto complesso comprendente la richiesta di pareri a tutti i consultori, la creazione di un'apposita commissione speciale di consultori <sup>(186)</sup>, una discussione approfondita nella consulta generale e nella commissione cardinalizia;

c) tre diversi abbozzi e progetti, di cui uno *Schema di divisione* uno *Schema emendato* o « secondo progetto », e la messa a punto dello Schema finale denominato appunto *Index materiaram Codicis iuris canonici* <sup>(187)</sup>.

---

<sup>(185)</sup> Boudinhon proponeva la seguente armonizzazione tra il sistema delle Decretali, quello delle Istituzioni e il piano generale del Codice presentato dalla circolare *Perlegisti*. Il I e il III libro delle Decretali saranno ripartiti tra i primi tre libri del Codice, mentre il IV libro delle Decretali, consacrato al diritto matrimoniale, formerà l'ultima sezione del II libro del Codice; il V libro delle Decretali verrà anticipato al IV del Codice e il *de iudiciis* dal II delle Decretali passerà al V libro del Codice. Del pari il I e II libro delle Istituzioni corrisponderanno al I, II e III del Codice, mentre il III libro verrà scisso in due libri che formeranno il IV e il V della nuova raccolta (BOUDINHON, *De la codification du droit canonique*, cit., in CaC, XXVII, 1904, p. 643).

<sup>(186)</sup> Sulla composizione della consulta parziale incaricata di studiare il piano del Codice v. *supra* § 3.3. Gasparri scrive al riguardo: « [...] una commissione di scelti canonisti discusse innanzi tutto l'indice del codice che poi venne in parte modificato secondo che lo svolgimento del lavoro suggeriva » (GASPARRI, p. 5).

<sup>(187)</sup> Sull'*iter* dell'indice delle materie, cfr. LLOBELL-DE LÉON-NAVARRETE, pp. 42-46. Questi autori non tengono però conto né dei *vota* dei consultori né dei motivi che determinarono il contenuto e il piano del futuro Codice.

#### 4.2.1. *I vota dei consultori.*

La richiesta di inviare per iscritto alla presidenza della Commissione « lo schema della divisione di sua preferenza » insieme con « la indicazione delle parti che preferirebbe trattare, essendo a desiderarsi che ne vengano da ognuno indicate varie » viene inoltrata ai consultori l'11 aprile 1904, in previsione della prima adunanza plenaria <sup>(188)</sup>. Benché solo un terzo dei consultori risponda all'invito di Gasparri, emerge immediatamente una *varietà di opzioni sistematiche* intorno al piano del futuro Codice <sup>(189)</sup>.

Il modello che riscuote maggiore successo segue l'articolazione tipica del *ius ecclesiasticum* (diritto pubblico e privato) e, all'interno del diritto privato, il sistema delle Istituzioni. Il progetto Benedetti parte dal concetto di Chiesa *societas iuridice perfecta* « ove è necessario che vi siano, 1° una potestà, 2° il soggetto in cui questa potestà risiede, 3° la moltitudine su cui questa potestà si esercita, 4° i mezzi per conseguire il proprio fine ». Sebastianelli, Esser e Pezzani seguono il modello bipartito e, in subordine, quello tripartito gaiano-giustiniano. Sebastianelli prevede cinque libri, i primi due relativi al diritto pubblico della Chiesa e alle norme generali, gli altri tre alle persone, alle cose e ai giudizi <sup>(190)</sup>. Esser e Pezzani adottano la distinzione tra *ius constituens* e *ius constitutum* con alcune varianti. Esser dedica la I parte agli « iura quae fluunt ex natura Ecclesiae seu ius naturale Ecclesiae » e la II alle « leges quibus Ecclesia regitur seu ius positivum Ecclesiae » <sup>(191)</sup>. Pezzani, invece, ripropone la sistematica del suo *Codex*, precisando che nei « canones fundamentales » occorre dare una « cognizione esatta della costituzione della Chiesa ossia intorno alla sua divina fondazione come società perfetta ».

<sup>(188)</sup> Circolare a stampa di Gasparri ai consultori, 11 apr. 1904 in ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 3.

<sup>(189)</sup> I pareri dei consultori (in tutto 14) sono in ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 6 e 8.

<sup>(190)</sup> Questo il piano di Sebastianelli: « Liber I: Pars I. De constitutione Ecclesiae eiusque potestate; Pars II. De relationibus inter Ecclesiam et Imperium. Liber II: De legibus, earumque divisionibus, de consuetudine ac de rescriptis. Liber III: De personis (clericis, regularibus, laicis). Liber IV: De rebus spiritualibus sive temporalibus. Liber V: De iudiciis ».

<sup>(191)</sup> Questo il piano di Esser: « Pars I: Liber I: De constitutione Ecclesiae; Liber II. De capite ecclesiae seu de Summo Pontifice; Liber III: De hierarchia Ecclesiae. Pars II: Liber IV: De personis; Liber V: De rebus; Liber VI: De iudiciis ».

perché « oggi si negano o si mettono in dubbio o si tenta di limitare, anche da taluni cattolici, alcune prerogative della Chiesa come società, come ad es. la supremazia della Chiesa sulle altre società, la sua indipendenza, il diritto di proprietà, la piena libertà di esercizio del suo divino ministero sulla terra ». Con i suoi « canoni fondamentali » Pezzani pone anche un problema destinato a venire dibattuto sessant'anni dopo, in occasione della revisione del Codice del 1917: quello di redigere una Legge fondamentale, come lui scriveva, « al di fuori del Codice propriamente detto » e corrispondente alle « carte statutarie del Regno o dello Stato » (192).

Un secondo modello sistematico — quello introdotto dalla Scuola canonica austriaca e fondato sulla distinzione tra diritto costituzionale e amministrativo — viene sostenuto solamente da De Montel e da Noval, con la differenza che, mentre il primo elabora uno schema ristretto e razionale (193), il secondo tende a moltiplicare i libri e ad ordinarli in modo non sempre coerente (194).

Un terzo modello esclude ogni riferimento autonomo al diritto pubblico o al diritto costituzionale della Chiesa per adottare la ripartizione d'origine romanista (« De personis, De rebus, De iudiciis, De delictis et poenis ») dopo avere premesso una breve trattazione sulle norme canoniche (« De legibus »). Introdotta a Roma da diversi decenni nel Seminario dell'Apollinare e ormai generalizzata

---

(192) Così argomenta Pezzani: essendo il romano pontefice « *supra ius canonicum* » e il codice « una emanazione della sua suprema autorità, non può includere le leggi fondamentali, che sono di diritto divino. E infatti le prerogative dei sovrani o capi di Stato sono contenute nelle carte statutarie del Regno o dello Stato, non già nel codice propriamente detto ».

(193) Ecco lo schema De Montel: « Liber I: De natura Ecclesiae eiusque relationibus ad Statum; Liber II: Fontes iuris ecclesiastici; Liber III: Ius constitutionis Ecclesiae. Status clericorum. Hierarchia ordinis et jurisdictionis; Liber IV: Ius administrationis Ecclesiae. Potestas ordinis. Potestas regimis; Liber V: De iudiciis ecclesiasticis civilibus; Liber VI: De delictis et poenis ».

(194) Noval dopo il titolo preliminare « De legibus » pone i seguenti libri: « I. Natura della chiesa cattolica, molteplice potestà come società perfetta e relazioni giuridiche con le altre società perfette; II. Stato e classificazione delle persone e dell'organizzazione ecclesiastica; III. Proposizioni di fede, accettazione, propagazione difesa, predicazione della Parola di Dio, istruzione del popolo cristiano; IV. Culto divino e cose e luoghi ad esso ordinati; V. Sacramenti e sacramentali; VI. Cose temporali della Chiesa; VII. Persone private e morali; VIII. Delitti ecclesiastici; IX. Procedura giudiziaria ed extragiudiziaria, civile, criminale, contenziosa o amministrativa ».

nella manualistica di diritto canonico <sup>(195)</sup>, questa divisione è proposta da Klumper, Melata, Bucceroni, Lega. Essi preferiscono la sistematica delle Istituzioni alle altre perché: 1) è « tradizionale e quindi di grande autorità, né la Chiesa suole così facilmente abbandonare una costante tradizione »; 2) « veramente essa è completa » (Lega); 3) « è sommamente logica, ben distinta, bene ordinata e conforme anche nella sua sostanza ai codici moderni delle società civili, i quali tutti, fino all'ultimo codice della Germania, hanno avuto presente ed hanno seguito la divisione: *De personis, de rebus, de iudiciis*; e non hanno certamente omesso di trattare *de legibus*, come hanno fatto un codice speciale *de poenis* » (Bucceroni); 4) ha il vantaggio di essere comune al diritto canonico come al diritto civile, anche se alcuni codici moderni redatti a imitazione del *Code Napoléon* trattano i giudizi in un codice distinto dalle persone e dalle cose (Melata); 5) si integra bene con la scelta di premettere allo schema tripartito, opportunamente ampliato, i « canones praeliminare », previsti non solo dal codice francese ma anche dal *Regolamento legislativo e giudiziale per gli affari civili* (1834) di Gregorio XVI (Lega).

Il perfezionamento formale di questa sistematica spetta al consultore Lombardi. Questi progetta un Codice diviso in due parti, una « generale » e l'altra « speciale », a sua volta divisa nei quattro libri delle Istituzioni, secondo il modello delle sue *Praelectiones*. Secondo Lombardi tale divisione è

sostanzialmente la medesima che quella di Giustiniano nelle Istituzioni [...] nonché quella di S. Raimondo nelle Decretali [...]; però ha il vantaggio di presentare *logicamente* sotto pochissime rubriche tutto il diritto muovendo dal concetto di persona fino a quello dell'esecuzione delle sentenze. Infatti è impossibile trovare un punto di disciplina canonica che non si riduca ad una delle quattro cennate rubriche <sup>(196)</sup>.

Su una linea teorica assai diversa si pongono i due consultori Wernz, Ojetti e, in misura minore, De Luca, preoccupati di affermare il principio della continuità con la tradizione canonica e di mantenere un distacco critico dall'imitazione dei codici moderni. La

---

<sup>(195)</sup> Sull'affermazione del sistema delle Istituzioni alle soglie della codificazione v. cap. VII § 3.

<sup>(196)</sup> ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 6: Voto Lombardi.

prima preoccupazione di Wernz è che la sistematica della nuova raccolta legislativa sia conforme, nella sostanza anche se non in tutto, all'ordine tradizionale comunemente conservato nel fòro e nelle scuole. Per tale ragione essa non deve troppo allontanarsi dall'ordine legale delle Decretali e delle Istituzioni canoniche. Si dovrà comunque tener conto anche dei codici moderni. Essendo il diritto canonico il « *systema sacrarum canonum* », la divisione dell'opera dovrà essere razionale, anche se dovrà essere evitato ogni formalismo logico che la renda artificiosa e complessa <sup>(197)</sup>. Fatte queste premesse Wernz propone una ripartizione in cinque o sei libri, sull'esempio della sua opera <sup>(198)</sup>.

Ojetti afferma che in via di principio generale si staccerebbe « il meno possibile dall'ordine tradizionale, pur modificandolo però in alcuni punti e perfezionandolo ». Adottando, almeno nelle grandi linee, l'ordine delle Decretali, da un lato si renderebbe « un ossequio all'insegnamento tradizionale del diritto fatto da parte della Chiesa per tanti secoli », dall'altro si otterrebbe « il vantaggio di rendere ancora molto più utile lo studio degli antichi e celebri scrittori di diritto canonico, e l'uso dell'antica copiosa letteratura canonica, che è tanto lustro del nostro diritto ». Formalmente, però, Ojetti propone un'architettura del Codice in gran parte simile a quella di Lombardi, Melata, Lega, Bucceroni, Klumper <sup>(199)</sup>.

L'altro gesuita, De Luca, pur condividendo con Ojetti la necessità di « un libro generale che si versi sulla costituzione della Chiesa

<sup>(197)</sup> Così si esprime Wernz nel suo parere sulla sistematica: « Vere rationalibilis et logica sit divisio. // Practica et clara et facilis sit divisio, non artificialis, obscura, difficilis, etiamsi aliquantulum a stricto ordine logico sit recedendum. // Conformis sit quoad substantiam (non in omnibus) ordini traditionali (in foro et in scholis) communiter servato. Quare non nimium discedat ab ordine legali Decretalium et Institutionum canonicarum. Cfr. quoque codic. mod. » (ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 6).

<sup>(198)</sup> « Liber I: Pars generalis; Liber II: De personis i.e. clericis, regularibus, laicis; Liber III: De rebus sacris et temporalibus; Liber IV: De iudiciis; Liber V: De delictis et poenis ». Wernz aggiunge che, dopo il III, potrebbe essere inserito un altro libro dedicato al matrimonio (ivi).

<sup>(199)</sup> L'unica differenza è lo sviluppo del titolo « De Summa Trinitate » in quello « De constitutione Ecclesiae et de primatu Romani Pontificis ». Per il resto la divisione è tra i « Prolegomeni », dedicati alle leggi in sé stesse, e il « De personis » (parlando « separatamente dei laici prima e poi dei chierici »), « De rebus » (« inclusa la trattazione dei sacramenti »), « De iudiciis et de poenis ».

e suo legislatore il Romano Pontefice, sulle leggi, rescritti, consuetudine [...] come preparatorio al Codice», sembra mantenersi equidistante tra l'ordine delle Decretali e l'ordine delle Istituzioni. Infatti egli li considera entrambi validi, premurandosi di indicare gli scorpori necessari dai libri della collezione gregoriana per renderli concordanti con la divisione tripartita.

#### 4.2.2. *Il piano sommario del Codice.*

Nella prima riunione plenaria dei consultori del 17 aprile 1904 Gasparri propone, in linea con l'opzione risultata maggioritaria, come « base di discussione » un piano sommario del Codice articolato in una « parte generale » (comprendente i titoli *De summa Trinitate et fide catholica*, *De constitutionibus*, *De consuetudine*, *De rescriptis*) e in una « parte speciale », a sua volta divisa in quattro libri: *De personis*, *De rebus*, *De iudiciis*, *De delictis et poenis*.

Questo impianto sistematico, se è pienamente conforme a quello indicato alla commissione cardinalizia incaricata di organizzare il lavoro della codificazione il 31 marzo <sup>(200)</sup>, differisce, però, dalle linee indicate nella circolare *Perlegisti* del 6 aprile (cfr. *supra*, § 4.2).

Gasparri introduce alcune modifiche non trascurabili. Da un lato inserisce una distinzione netta tra la « parte generale », in cui confluiscono i primi titoli delle Decretali, e la « parte speciale », in cui si sviluppa il sistema delle Istituzioni. Dall'altro nella « parte speciale » sopprime il libro *De sacramentis* e inverte la collocazione degli ultimi due libri, premettendo il libro sui giudizi a quello sui delitti e pene. In questi cambiamenti si può intravedere l'influsso del parere di Lombardi, canonista dell'Apollinare.

Inoltre Gasparri non si limita a delineare il *systema* del futuro Codice; ne chiarisce la *ratio* giuridica e teologica, che risulta impo-

---

<sup>(200)</sup> « Sembra necessario premettere una *Parte generale* (1° *De SS.ma Trinitate et fide catholica*; 2° *De constitutionibus*; 3° *De consuetudinibus*; 4° *De rescriptis* e parlando dei rescritti si devono esporre i criteri generali relativi ai privilegi, indulti, dispense, etc.). Segue la *Parte speciale*; e questa secondo alcuni potrebbe dividersi nei seguenti trattati: 1° *De personis*; 2° *De sacramentis*; 3° *De rebus et locis sacris*; 4° *De Iudiciis*; 5° *De delictis et poenis*. Questa divisione risponde abbastanza alla divisione delle materie nell'attuale *Corpus iuris*; ed in seguito, se si giudicherà opportuno, potrà essere modificata » (ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 3, ff. 1-4, lettera di Gasparri ai cardinali Ferrata, Gènnari, Vives y Tutó e Cavagnis, 31 mar. 1904).

stata sulle relazioni tra leggi, fine della Chiesa e mezzi, secondo la concezione tipica della Chiesa *societas iuridice perfecta*. Le finalità meramente societarie (ossia di conservazione dell'ordine interno) sono integrate con le finalità pastorali, secondo lo spirito della Scuola teologica romana da cui proveniva e il suo insegnamento parigino (cfr. capp. IV § 6 e V § 3). Giova riprodurre il suo ragionamento così come è sintetizzato dal verbale della Commissione:

Le leggi della Chiesa, conformemente al fine della medesima, sono dirette alla santificazione delle persone. Quindi il primo libro della parte speciale dovrebbe essere il *De personis*. Vengono poi i mezzi di santificazione (*De rebus*) colle loro relative suddivisioni, essendo alcuni di essi di diritto divino (sacramenti), altri di diritto ecclesiastico, e fra questi alcuni meramente spirituali, altri misti (come i benefici), altri meramente temporali (cioè le *res temporales Ecclesiae*). In fine il terzo libro della parte speciale dovrebbe essere il *De iudiciis*, comprendente le leggi dirette a ristabilire l'ordine turbato e il quarto il *De delictis et poenis* <sup>(201)</sup>.

Dopo le parole del Presidente, si apre il dibattito. Sulla materia complessiva da ricomprendere nel futuro Codice, Wernz è il primo consultore a sollecitare una preliminare ed accurata delimitazione fondata su criteri generali. Mentre sono certamente da escludere tanto la teologia dogmatica « mere theoretica » quanto la teologia morale per il fòro interno, resta dubbio se debba o no esservi compreso il diritto pubblico. A suo avviso esso non può né venire del tutto escluso, perché contiene il diritto umano sulla costituzione della Chiesa, né del tutto ricompreso, quale fondamento delle leggi divine, salvo che non sia richiesto per stabilire una solida base atta a dirimere un problema pratico e disciplinare <sup>(202)</sup>. Questa netta delimitazione non è però condivisa né da Sebastianelli né da Pezzani, i quali vorrebbero introdurre, nella « parte generale » del

(201) PCCDC, *Verbale della I adunanza generale di consultori del 17 apr. 1904*, edito in LDP, pp. 292 ss.

(202) « *Ius publicum*, quamvis absolute et simpliciter excludi non possit (imo potius includatur, quatenus continet jus humanum de constitutione Ecclesiae), tamen non adeo ex professo longe lateque videtur inserendum, quatenus nititur legibus divinis, nisi id requiritur ad jacendum solidum fundamentum pro resolvenda quaestione practica et disciplinari » (Parere ms. di Wernz s.d. *incipit*: « Si proponenda sit divisio... », in ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 6).

Codice, il primo due titoli (uno sulla costituzione della Chiesa e sua potestà, e un altro sulle relazioni tra la Chiesa e il potere politico), il secondo pochi « canoni fondamentali » sulla costituzione della Chiesa e sul romano pontefice insieme con altri brevissimi « canoni preliminari » sulle norme generali. Sulla loro scia anche Pillet, Eschbach, Janssens, Palmieri, De Luca, Ogetti condividono la necessità di inserire, distinti dal codice propriamente detto, alcuni canoni fondamentali <sup>(203)</sup>.

Di parere del tutto contrario a Sebastianelli e a Pezzani, si mostra Lega, cui si associano Nervegna e De Lai. A giudizio di Lega non solo il diritto pubblico ma l'intera « parte generale » del Codice dovrebbe essere eliminata del tutto (o quasi) sia per l'indole dottrina, contraria al modello dei codici civili, sia per le molte questioni controverse che implicherebbe per la scienza giuridica e per la Chiesa. Tutt'al più si potrebbero includere nel Codice alcune nozioni generali preliminari sui caratteri delle leggi, spostando però tutti i punti relativi ai principi generali del diritto canonico e alle attività potestative nella Chiesa alla prima parte del libro *De personis*.

Dal canto suo, Latini si fa portavoce di una posizione tendente a riformulare la distinzione tra diritto pubblico e privato nella Chiesa in base alla relazione tra la parte « sostantiva » della potestà giudiziaria e quella « aggettiva » del processo. Questa concezione spinge Latini a qualificare il carattere pubblico o privato del processo in stretta dipendenza dalla materia: ne viene che sia il diritto canonico, sia la procedura canonica assumano natura privata, mentre il diritto penale e la procedura penale si rivestano di natura pubblica. Per conseguenza Latini ritiene che ci debbano essere due codici distinti, di cui uno per il diritto canonico e un altro per il diritto penale della Chiesa. Ciascuno andrebbe, a sua volta, suddiviso in due codici separati: codice del diritto canonico e codice di procedura canonica; codice del diritto penale della Chiesa, e codice

---

<sup>(203)</sup> PCCDC, *Verbale della I adunanza generale di consultori del 17 apr. 1904*, edito in LDP, pp. 293-294. La posizione di questi consultori risulta influenzata sia dalla « manualistica bipartita » allora in uso (v. cap. IV § 2), sia dai progetti privati di codificazione, in particolare il *Codex* di Pezzani, il *Jus canonicum generale* di Pillet e il *Memento juris canonici* di Deshayes (v. cap. VII § 6).

di procedura penale della Chiesa (204). È evidente quanto diretta sia l'incidenza del modello statualistico sul progetto di codice avanzato da Lega e da Latini.

#### 4.2.3. *Il primo « Schema di divisione delle materie ».*

Tenendo conto dei pareri scritti e degli interventi orali dei consultori, Gasparri appronta, nella settimana dal 17 al 24 aprile 1904, uno *Schema di divisione delle materie del futuro Codice* che possa servire da testo di lavoro per la consulta parziale incaricata di definirlo (205). Esso viene proposto ai consultori come uno schema provvisorio, per sua natura aperto alle modifiche che in prosieguo saranno giudicate opportune, « non potendosi — avverte Gasparri — la divisione definitiva determinare che al termine del lavoro » (206). Si tratta di un abbozzo di Indice che raggruppa le materie in *libri, sectiones e tituli*. Il numero dei libri è ora fissato in cinque (anziché in sei com'era nella circolare *Perlegisti*) per l'inclusione del *De sacramentis* nel libro sulle cose, e l'ordine degli ultimi due è invertito. Sono omesse le intestazioni dei libri e delle sezioni per la difficoltà di trovare sempre un'espressione adeguata; in compenso vi sono quelle dei titoli, che in alcuni casi ricalcano denominazioni delle Decretali, in altri le aggiornano e in altri ancora le modificano del tutto. Nell'inventario delle materie del futuro Codice non compare più nessun riferimento alle norme liturgiche propriamente dette, alle convenzioni concordatarie e al diritto missionario. Gasparri presuppone, evidentemente, che tanto i decreti disciplinari tridentini quanto le nuove ramificazioni del diritto canonico cresciute dal Cinquecento all'Ottocento potessero essere ricomprese nell'alveo dell'antico *Corpus iuris canonici* o comunque nello schema gaiano-giustiniano.

Trattandosi di un piano dettagliato e insieme organico, ci si può chiedere a quali linee direttive Gasparri si sia attenuto nel tracciarlo e quali modelli e autori abbia tenuto presenti, particolarmente tra i

(204) Per il sunto della posizione espressa da Latini si veda LDP, pp. 293-294.

(205) Il termine *ante quem* si deduce dal fatto che Bucceroni invia in quello stesso giorno osservazioni sul « progetto stampato » di schema delle materie (ASV, PCCDC, b. I fasc. VIII).

(206) Lo *Schema*, incorporato nella « ponenza » della Commissione pontificia sulla « Divisione delle materie del futuro Codice », è riprodotto in LDP, pp. 297-305.

codificatori privati. Appare poco plausibile l'opinione del Roberti secondo cui l'*Index materiaram* sarebbe stato ricalcato sull'*ordo Decretalium* per uno scopo pratico: quello di agevolare la raccolta di tutte le fonti in linea con le rubriche tradizionali adoperate dai trattatisti <sup>(207)</sup>. È vero che Gasparri utilizza le denominazioni delle Decretali, ma lo fa limitatamente ad alcuni « titoli » sparsi e non per le « parti » e per le « sezioni », per dividere le quali ha necessariamente tenuto conto della sistematica moderna. Il fatto è che molti dei « titoli » erano ormai obsolescenti o inadeguati rispetto ai contenuti, mentre altri ancora erano giudicati arretrati rispetto all'avanzamento della canonistica recente <sup>(208)</sup>.

Non sembra neppure che Gasparri abbia adottato integralmente un modello sistematico preesistente; piuttosto si è servito congiuntamente di una molteplicità di strumenti <sup>(209)</sup>. Alcune fondamentali indicazioni sulle divisioni interne del futuro Codice potrebbero essergli venute dai manuali di Istituzioni canoniche in uso nelle facoltà pontificie a Roma e, in specie, nel Seminario dell'Apollinare, alla cui Scuola egli apparteneva. Al riguardo si possono istituire correlazioni tra lo *Schema* e le opere del De Camillis, del Sebastianelli e del Lombardi <sup>(210)</sup>. Inoltre, per stendere un inventario delle materie da ricomprendere nel futuro Codice e per precisare alcune linee portanti della sua architettura interna, egli si sarà certamente servito sia delle trattazioni in forma di compendio sistematico (come il *Ius decretalium* di Wernz), sia delle esposizioni generali del diritto canonico in forma di codice pubblicate da Pillet e da Deshayes <sup>(211)</sup>. Il confronto tra queste

---

<sup>(207)</sup> F. ROBERTI, *Il cardinal Pietro Gasparri. L'uomo — Il sacerdote — Il diplomatico — Il giurista*, in *Miscellanea in memoriam Petri Card. Gasparri*, cit., p. 37.

<sup>(208)</sup> Gasparri stesso ammette che ha conservato « per quanto possibile la rubrica de' titoli dell'attuale *Corpus iuris* » (LDP, p. 297).

<sup>(209)</sup> L'unica fonte recente ricordata da Gasparri nelle numerose note allo *Schema* è il concilio plenario latino-americano del 1899 sulla sistematica del culto divino (LDP, p. 302 nota 25).

<sup>(210)</sup> Si ponga a raffronto il III libro dello *Schema* col II volume del De Camillis, in specie il *De sacramentis*; la parte II del libro dello *Schema* con il *De personis* di Sebastianelli; l'impianto generale e particolare dello *Schema* con quello delle *Praelectiones* del Lombardi.

<sup>(211)</sup> Mentre il *Ius canonicum generale* di Pillet si avvicinava più degli altri progetti al modello di codice ottocentesco per la forma redazionale, il *Memento* di Deshayes

opere e l'Indice mostra, in ogni caso, non poche variazioni, omissioni e aggiunte <sup>(212)</sup>.

In definitiva, la scelta di Gasparri nel primo *Schema di divisione* consiste nel rispettare, là dove era possibile, la denominazione propria delle Decretali nei titoli degli argomenti e di impiegare, invece, a grandi linee lo schema delle Istituzioni nella disposizione delle materie <sup>(213)</sup>. Ciò corrisponde piuttosto al suggerimento di combinare i vantaggi dell'uno e dell'altro metodo dispositivo dato da Pillet nel suo scritto programmatico sulla codificazione <sup>(214)</sup>, invece che alla soluzione armonica di combinare l'*ordo Decretalium* col *systema Institutionum* proposta dai consultori della Gregoriana <sup>(215)</sup>. In ogni caso vedremo più avanti come la linea di tendenza di Gasparri e della maggioranza dei consultori sarà sempre più quella di abbandonare quel che restava dell'antico ordine delle Decretali (ivi compresi i « titoli ») e di modificare lo *Schema di divisione* iniziale nel senso della sistematica moderna.

Alla luce di tali precisazioni si può capire come i due più prestigiosi canonisti della Gregoriana, Wernz e Ojetti, abbiano

---

corrispondeva meglio ai bisogni di censimento e di distribuzione della materia per una serie di fattori. Intanto esso era aggiornato sotto il profilo legislativo, giurisprudenziale e dottrinale, avendo avuto una seconda edizione appena due anni prima; poi la parte relativa al diritto canonico privato aveva il pregio di essere impostata secondo il sistema delle Istituzioni, preferito dai consultori; infine veniva incontro alle esigenze logico-sistematiche di un codice in senso moderno perché conteneva in appendice una sinossi generale in cui, mediante tabelle, si proponeva un'articolazione logica del contenuto dei libri, sezioni, titoli, capitoli, articoli. Sui contatti personali di Gasparri con Deshayes v. cap. VI § 5 e cap. X § 3.4.

<sup>(212)</sup> Per le eventuali dipendenze dello *Schema* dal *Memento* si collazionino i libri II e III dell'Indice di Gasparri con le tabelle IX, XIII-XXV dell'opera del Deshayes, nonché i libri IV e V con le tabelle XXVIII e XXVII di quest'ultimo.

<sup>(213)</sup> Per ciò che concerne la divisione puramente formale del Codice (*Liber, Pars, Sectio, Titulus, Caput, Articulus*, poi *Canon*, §) si potrebbe supporre che Gasparri abbia mescolato la partizione adottata da Bouix nei suoi *Tractatus* con quella di De Camillis.

<sup>(214)</sup> Secondo Pillet si poteva tentare, con uno studio attento, di mettere d'accordo le cinque grandi partizioni dei libri del Codice con i titoli e i capitoli delle Decretali (PILLET, *De la codification du droit canonique*, cit., p. 60).

<sup>(215)</sup> Questo era stato lo scopo dell'*opus magnum* di Wernz. Ma tale tesi era sostenuta in precedenza, come s'è notato, anche da altri autorevoli canonisti come Baldi e Grandclaude, e ripresa nel 1904 anche da SÄGMÜLLER, *Die formelle Seite der Neukodification*, cit., p. 406.

reagito in modo assai critico nei confronti di un'idea e di una struttura di Codice in cui essi non si riconoscevano e che sentivano piuttosto lontana dalla tradizione canonica. Il fascicolo di *Animadversiones*, redatto da Wernz sul primo *Schema* porta la data 26 aprile 1904 ed è una critica neanche larvata all'impianto proposto da Gasparri <sup>(216)</sup>. C'è stato un equivoco, sembra avvertire subito Wernz: anche se i consultori hanno approvato in via preventiva la divisione « tradizionale » delle materie, non tutti pensavano che essa si dovesse identificare con la divisione delle Istituzioni canoniche. Questa è una divisione di carattere meramente privato, che non è mai stata approvata ufficialmente dalla Chiesa; al contrario l'ordine legale gode di un'autorità pubblica e supera di gran lunga per dignità l'ordine didattico delle Istituzioni. Almeno in generale, prosegue Wernz, per ciò che attiene alla materia dei titoli dei singoli libri, l'ordine legale è anche migliore dell'ordine che ora viene proposto. Essendo stato rispettato da tutti i commentatori, esso servirà per cogliere il senso genuino del nuovo diritto, per interpretare il futuro *Corpus iuris canonici* e per garantire la continuità con la storia del diritto cui oggi la scienza tributa più importanza che nel passato. Per queste ragioni, conclude Wernz, l'ordine legale non dovrà essere completamente abbandonato ma semplicemente migliorato <sup>(217)</sup>. Ciò anche per evitare che la nuova opera degeneri in un libro meramente scolastico e vada perduta la desiderata armonia tra l'ordine del foro e quello della scuola, che è necessaria per facilitare l'applicazione della legge nella prassi <sup>(218)</sup>.

Ma c'è di più. L'abbandono dell'ordine delle Decretali e la ricerca della struttura logica mediante il sistema delle Istituzioni

---

<sup>(216)</sup> ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 1: F.X. WERNZ, *Animadversiones in Schema titulorum novi corporis iuris canonici*, 26 apr. 1904, ff. 1-26. Le obiezioni distese per scritto da Wernz e di Ojetti saranno riproposte a voce nella consulta parziale dell'8 mag. 1904 (cfr. LDP, pp. 309 ss.).

<sup>(217)</sup> WERNZ, *Animadversiones in Schema titulorum*, ms. cit., ff. 1-2. « Quare *ordo legalis* quamvis non sit *serviliter retinendus*, sed *perficiendus* (suas enim habet imperfectiones quoad ipsum ordinem librorum v.g. inserendo librum de iudiciis inter materiam connexam libri primi et tertii), tamen non erit penitus derelinquendus, ut salvo sit meliore modo traditio legalis et scholastica » (ivi, f. 2).

<sup>(218)</sup> Infatti i prelati e i giudici, osserva Wernz, nella prassi devono applicare le leggi della Chiesa, non un qualche libro scolastico (ivi, ff 2-3).

nasconde, per Wernz, un altro grave pericolo. Si finisce per assimilare la nuova opera canonica ai codici civili moderni e per ingenerare confusione tra gli istituti dei due ordinamenti. Nella « parte generale » dei codici della Francia e della Germania troviamo disposizioni che sono del tutto aliene da quelle che andranno a far parte della « parte generale » del futuro *corpus* canonico, dato che i primi sogliono essere codici di diritto civile privato in senso molto stretto e non contengono alcunché di diritto pubblico. Lo stesso nella « parte speciale » dei due tipi di codice canonico e civile. Ragion per cui, anche se i termini generali usati sono gli stessi, come quando si tratta delle persone e delle cose, tuttavia hanno un significato sostanzialmente differente <sup>(219)</sup>. Questi ed altri esempi dovrebbero bastare, conclude Wernz, per dedurre con quanta cura nel nuovo *Corpus* canonico si debba evitare una servile imitazione dei codici civili, a meno che non si voglia abbandonare l'indole propria del diritto canonico e la sua tradizionale struttura conforme alla natura della cosa nelle collezioni canoniche <sup>(220)</sup>.

Le critiche di principio avanzate da Wernz al sistema delle Istituzioni ricevono un complemento e una specificazione da parte di Ojetti. Questi osserva come lo schema proposto scaturisca da « una concezione piuttosto teologica che canonica ». Ne è prova la trattazione unitaria di tutti i sacramenti, incluso il sacramento dell'ordine « in tutta la sua estensione ». Ciò non corrisponde affatto alla *ratio* propriamente canonica bene espressa nell'ordine delle Decretali, le quali parlano del sacramento dell'ordine nel I libro in stretto legame con la costituzione dei giudici o della gerarchia ecclesiastica. Nel sistema delle Istituzioni si viene a perdere il nesso e la precedenza della potestà d'ordine sulla potestà di giurisdizione <sup>(221)</sup>. Ma, aggiunge Ojetti, l'adottarlo così come si propone

---

<sup>(219)</sup> Infatti le persone di cui si tratta nei primi due libri delle Decretali sono persone pubbliche o in ragione della potestà d'ordine o in ragione della potestà di giurisdizione, mentre delle persone private non si tratta in nessun titolo (ivi, ff. 4-5).

<sup>(220)</sup> « Quibus ex disquisitionibus brevibus patet, quantopere cavendum sit in novo corpore juris canonici a servili quadam imitatione codicum civilium, nisi quis velit derelinquere propriam indolem juris canonici eiusque traditionalem structuram in authenticis collectionibus naturae rei conformem » (ivi, f. 5).

<sup>(221)</sup> « Capisco che per sé il Magistrato ecclesiastico si costituisce con la collazione della giurisdizione, non già con l'ordinazione; ma generalmente a quella precede

implica contraddizioni nella sistematica del Codice. Non si capisce infatti perché si tratti dei sacramenti in modo unitario, come mezzi di santificazione, solo nel III libro, mentre si anticipano gli obblighi e i diritti dei chierici al II libro senza averli prima definiti. Del pari, non si comprende perché si parli dello stato di vita dei laici nella II sezione della parte II speciale del II libro dello *Schema* se non sotto il profilo associativo e dopo aver trattato dei regolari. « Ora i laici, anche individualmente presi — osserva Ogetti —, hanno delle ob[b]ligazioni e dei diritti nella Chiesa ». Una volta rilevate queste incongruenze, egli ricerca una sistematica alternativa, più unitaria, più rispettosa delle diverse classi di fedeli e più in linea con le categorie del diritto canonico. Ogetti propone di partire dalla distinzione tra chierici e laici, di trattare i doveri e i diritti di ciascuna classe e infine di passare a distinguere la gerarchia d'ordine e di giurisdizione <sup>(222)</sup>.

#### 4.2.4. *La discussione sulla sistematica dei libri.*

Nella prima seduta della consulta parziale tenuta l'8 maggio 1904 la discussione della « poenza » *Divisione delle materie del futuro Codice* comincia dai contenuti della « parte generale ». Tanto le obiezioni dei non pochi sostenitori di canoni relativi al diritto pubblico della Chiesa quanto quelle particolari di Lega, di Latini, di Benedetti sono respinte da Gasparri perché giudicate componibili con il sistema da lui proposto o perché contraddittorie. Le nozioni fondamentali sulla costituzione della Chiesa e sulla potestà del romano pontefice, anziché costituire una parte distinta dal Codice o una parte di esso, egli argomenta, potrebbero essere inserite o nella formula della Professione di fede — che dovrebbe sostituire il I titolo *De summa Trinitate et fide catholica* — o nel titolo speciale *De Romano pontifice* o nella costituzione apostolica con cui il papa promulgherà il Codice <sup>(223)</sup>. La restrizione dei contenuti della « parte generale » del Codice proposta da Lega non appare a

---

questa » (ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 1: B. OJETTI, Parere ms. sullo *Schema di divisione delle materie*. *Incipit*: « Lo schema proposto... », s.d.).

<sup>(222)</sup> Ivi. Giova notare come, nella sua critica, Ogetti anticipi per certi versi alcuni motivi della nuova sistematica del codice canonico del 1983.

<sup>(223)</sup> PCCDC, *Divisione delle materie del futuro Codice*, edito in LDP, in part. pp. 307-309.

Gasparri una divergenza di carattere essenziale, « se pure esiste una divergenza qualunque », precisa. Allo stesso modo, la raccomandazione di Latini sulla necessità di separare la trattazione della « parte dispositiva » e la « parte procedurale » è considerata opportuna per evitare disordine e confusione nel corso dei lavori e nella stesura dei canoni. Tuttavia, replica Gasparri, già nel progetto in esame il codice di procedura canonica è collocato separatamente dal codice penale e dal codice di procedura penale: « quindi, esaminate a fondo le cose, anche questa divergenza sembra più di nome, che di sostanza ». Infine il progetto di sistema del Codice avanzato da Benedetto va incontro a problemi di coerenza logica nel I libro (che dovrebbe unire il *De iudiciis* e il *De delictis et poenis*) e di ripetizioni nel II e III libro (che dovrebbero trattare delle persone due volte sotto profili diversi).

Una volta ribadito da Gasparri che lo schema delineato del Codice è per sua natura provvisorio ma al tempo stesso indispensabile per procedere all'assegnazione delle materie e per proporre osservazioni o modifiche, si passa a discutere la sistematica dei singoli libri (224).

I canoni preliminari del I libro sulle persone suscitano i primi dissensi tra chi vorrebbe fosse introdotta una sezione sulle persone « in genere » e una sezione in « specie » sui chierici, regolari e laici. Gasparri e Lega contestano a Sebastianelli la necessità di una « parte generale »; per Lega, dopo di essa, si dovrebbe trattare dei gradi della gerarchia d'ordine e dei gradi e modi con cui si acquista o si perde la gerarchia di giurisdizione. Dal canto suo Lombardi intende perfezionare questo schema sotto il profilo logico col proporre una differente divisione delle due parti. Nella prima dovrebbe trattarsi delle persone in genere (nozione, divisione, elementi, persone morali, ecc.), nella seconda, divisa in tre sezioni, dei chierici, dei regolari e dei laici. La sezione relativa ai chierici dovrebbe comprendere la potestà d'ordine e di giurisdizione, gli obblighi positivi e negativi, i privilegi (225).

Wernz e Ogetti oppongono un'altra ripartizione fondata su un

---

(224) PCCDC, *Verbale della Consulta parziale dell'8 mag. 1904*, edito in LDP, p. 310.

(225) Ivi, pp. 312-315.

criterio schiettamente canonistico. Più che all'intervento orale giova riferirsi, per l'abbondanza di argomentazioni, al loro parere scritto. Wernz osserva che la divisione logica di Lombardi incontra difficoltà formali e materiali. Il difetto logico consiste nel fatto che, nella « parte generale », si tratterebbe tanto ciò che attiene alla potestà d'ordine quanto ciò che riguarda la potestà di giurisdizione dei chierici, mentre nella « parte speciale » si parlerebbe esclusivamente della loro potestà di giurisdizione. Inoltre, da un tale schema resterebbero esclusi i regolari e i laici perché, per la natura del loro *status*, non partecipano né della potestà di ordine né di quella di giurisdizione. Il difetto sostanziale più grave consiste, per Wernz, nel fatto che, andando contro l'ordine legale e autenticamente canonico, si ometta quasi tutto il diritto della gerarchia d'ordine, la quale è un elemento essenziale della costituzione della Chiesa. Non solo i commentatori che hanno seguito l'ordine legale, ma anche ottimi autori di Istituzioni canoniche come il Devoti hanno considerato doveroso trattare tale aspetto. Del resto, aggiunge Wernz, la sua importanza è stata compresa anche dai teologi dogmatici (Palmieri, Billot, Pesch) al fine di avere una più completa e perfetta idea della costituzione della Chiesa <sup>(226)</sup>.

Anche Ogetti vorrebbe che il sacramento dell'ordine venisse inserito nel libro sulle persone in accordo con la *ratio* delle Decretali. Gli si oppone però De Lai, secondo cui « tutto ciò che non è persona può considerarsi come cosa » e quindi anche i sacramenti possono essere trattati in modo unitario, in un libro a parte, trovando il loro minimo comune denominatore nella qualifica di *res*. Al che Ogetti da un lato ribadisce che « l'ordine delle Decretali in questo è assai più logico e più giuridico » perché, con la sua collocazione nel I libro, considera l'ordinazione « un requisito per la giurisdizione », dall'altro osserva, in aggiunta al primo parere, che sono collocate fuori del III libro anche altre materie estranee ai sacramenti. Gli uffici ecclesiastici, ad esempio, andrebbero qualificati cose, ma, nello *Schema* in

---

<sup>(226)</sup> WERNZ, *Animadversiones in Schema titularum*, ms. cit., ff. 9-13. Wernz affronta anche lo spinoso problema di come conciliare la divisione delle persone nella Chiesa in tre specie in rapporto alla duplice distinzione di stati. La sua trattazione procede dalla divisione dei fedeli operata da Suárez in ordine al bene comune e pubblico o in ordine al bene spirituale e privato (ivi, ff. 10-11).

discussione, sono opportunamente posti nel I libro, perché considerati soggettivamente e non oggettivamente. Gli parrebbe dunque più coerente che « ugualmente si considerasse l'ordinazione piuttosto *subiective* che *obiective*, come quella che costituisce nella gerarchia dell'ordine ». La conclusione di tutto il ragionamento dell'Ojetti è che, dovendo ricomprendere nel I libro del Codice le persone, compresi i laici, non si vede perché non si dovrebbe prima di tutto trattare del battesimo quale fondamento teologico-canonico dell'essere persona nella Chiesa <sup>(227)</sup>.

Come si legge nel verbale della consulta, « la maggior parte dei consultori » aderirà alla proposta di Lombardi. E quindi la sistematica del *De personis* si fonderà sulla divisione « in genere » e « in specie » e sulla tripartizione di quest'ultima in *De clericis*, *De regularibus*, *De laicis*. La I parte del *De clericis* sarà a sua volta ripartita nelle due sezioni *De hierarchia ordinis* e *De hierarchia iurisdictionis*. Ma il nesso tra sacramento e diritto, rivendicato dalla Scuola della Gregoriana, verrà sopraffatto dallo schematismo logico della Scuola dell'Apollinare <sup>(228)</sup>.

La sistematica del III libro sulle cose ecclesiastiche, in cui sono ricompresi anche i sacramenti, ripropone i problemi di impostazione generale del Codice e le divisioni di metodo e di scuola che vi erano sottese. Nel parere del 26 aprile Wernz aveva ribadita l'utilità di conservare lo stesso ordine interno delle Decretali per almeno tre dei quattro « titoli » (*De rebus temporalibus Ecclesiae*, *De cultu divino*, *De sacramentis et sacramentalibus*), disapprovato l'impiego della sistematica dei trattati teologici che aveva presieduto all'accorpamento dei sacramenti, sostenuta la necessità di dedicare un libro a parte al matrimonio per la vastità della materia, ravvisata la presenza di lacune nella sezione sul culto divino e criticata l'eccessiva e poco logica suddivisione in sezioni <sup>(229)</sup>. Non potendo cambiare l'ordine

---

(227) ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 1: B. OJETTI, Parere ms. s.d. *Incipit*: « I sacramenti tutti insieme... ». Ojetti rileva che nelle Decretali si parla necessariamente del battesimo nel III libro perché nel I si parla delle persone « sotto un altro rispetto ». « Ma quando non si parla del Magistrato ecclesiastico ma del fedele *simpliciter*, perché non trattare prima del battesimo? ». In effetti nel CIC 1917 il canone relativo al battesimo (can. 87) aprirà il II libro dedicato al *De personis*.

(228) PCCDC, *Verbale della consulta parziale del 15 mag. 1904*, edito in LDP, p. 316.

(229) WERNZ, *Animadversiones in Schema titulorum*, ms. cit., ff. 20-21.

del I libro, è comprensibile che Wernz, nella consulta parziale del 15 maggio, si sia limitato a proporre miglioramenti nella distribuzione delle materie. Il suo primo intento è di coordinare in modo stretto il III col II libro facendo corrispondere le due sezioni relative al culto divino « in genere » o « in specie » alla gerarchia d'ordine, « la cui potestà versa appunto circa il sacrificio, i sacramenti e i sacramentali », e le altre due sezioni del magistero e dell'amministrazione dei beni ecclesiastici alla gerarchia di giurisdizione, « la cui potestà comprende il *magisterium* e il *regimen ecclesiasticum* ». In secondo luogo Wernz vuole dare uniformità alle divisioni proposte per i singoli sacramenti mediante l'introduzione di « un ordine fisso, logico e canonico » articolato in quattro punti: il ministro, il soggetto, il rito e le circostanze, gli effetti dei sacramenti. In terzo luogo egli rielabora logicamente tutta la parte concernente il culto divino, cominciando dalla parte generale sui luoghi, tempi, riti e suppellettili sacre e proseguendo con la parte speciale sul sacrificio della messa, culto eucaristico, venerazione dei santi e reliquie, ufficio divino, voto e giuramento. Infine Wernz riorganizza anche le materie concernenti l'amministrazione dei beni ecclesiastici, provvedendo a riunirle in un'unica parte e a dividerla in due sezioni, a seconda che si tratti di beni e di modi generali o speciali di acquisirli, amministrarli e alienarli <sup>(230)</sup>. Delle quattro proposte avanzate da Wernz la prima viene respinta, le altre tre sono pienamente accolte nell'*Index* del Codice. La scelta non è casuale: perché nel primo caso si trattava di porre in questione l'ordine delle Istituzioni e negli altri di confermarlo e di perfezionarlo <sup>(231)</sup>.

L'ordine da attribuire ai libri IV e V solleva discussioni più animate di quanto non fosse avvenuto per i precedenti. Dietro alla scelta di premettere o di posporre il libro *De iudiciis* al *De delictis et poenis* si cela un'altra questione assai più fondamentale: quella

---

<sup>(230)</sup> Da un appunto manoscritto, finito in una busta dell'archivio della codificazione inerente non i lavori preparatori ma la revisione del Codice, si viene a conoscere che Hollweck aveva steso, in data imprecisata, un piano delle materie del III libro *De rebus* corrispondente in sostanza a quello disegnato da Wernz. Inoltre egli aveva indicato i criteri fondamentali su cui si fonderanno i canoni 726, 727 § 1 e 1497 § 1 del CIC 1917 (ASV, PCCDC, b. 27. L'attribuzione risulta fondata sulla grafia).

<sup>(231)</sup> PCCDC, *Verbale della consulta parziale del 15 mag. 1904*, edito in LDP, pp. 316-322.

concernente la natura « aggettiva » o « sostantiva » del processo canonico. Se si insiste sul primo profilo si sceglie di collocare questo libro all'ultimo posto, così come avviene nella divisione delle materie fissata dal congresso dei cardinali il 26-28 giugno 1904. Se, invece, si opta per il secondo profilo, in considerazione della natura sostantiva della potestà giudiziaria si deve disporre il libro sui giudizi prima di quello sui delitti e pene, così come avviene nella divisione delle materie stabilita dalla consulta parziale l'8 maggio e il 5 giugno 1904.

Sulla divisione interna del libro *De iudiciis* entra in gioco un'ulteriore opzione: il rispetto dell'ordine delle Decretali, che trattano i giudizi contenziosi e criminali in libri diversi <sup>(232)</sup>, oppure l'introduzione di una divisione logica tra la procedura contenziosa e quella penale all'interno di uno stesso libro. Nella consulta parziale del 23 maggio la prima posizione è sostenuta da Sebastianelli e avversata dal già ricordato Latini, per il quale occorre far valere la « distinzione assoluta fra la procedura canonica e la penale » e procedere alla modifica dell'ordine legale sulla scorta del codice di procedura penale. Lombardi chiarisce il nodo del problema e propone una soluzione articolata: « La questione pregiudiziale è se convenga fare un taglio radicale fra i due codici di procedura oppure una parte de iudiciis *in genere* e un'altra de iudiciis *in specie* ossia civili e criminali ». Quest'ultimo metodo gioverebbe a riunire gli elementi comuni. Contro Sebastianelli si schiera però Wernz, che conviene con Lega e Latini sulla distinzione di libri o parti, ma ritiene la distinzione tra genere e specie di ordine scolastico (ossia non consona allo spirito del Codice) e dannosa per le infinite ripetizioni che comporterebbe. Invece la parte sui giudizi contenziosi o civili potrebbe servire già come parte generale cui rinviare allorché si tratterà dei giudizi criminali. Quest'ulteriore ipotesi non trova d'accordo né Ogetti né Gasparri, i quali inclinano a fare una « parte generale » per evitare ripetizioni. Dal canto loro De Lai e Bucceroni si associano con Lombardi, Gasparri, Ogetti quanto alla « parte

---

(232) Si ricorda che nel I libro delle Decretali si trovano le norme sui titolari della potestà e sull'organizzazione giudiziaria, nel II le norme sulla procedura contenziosa, nel V le norme sulla procedura criminale.

generale », anche se concordano con Sebastianelli quanto all'ordine separato dei giudizi civili e criminali <sup>(233)</sup>.

Nella successiva seduta della consulta parziale (5 giugno 1904) è Gasparri, come presidente, a proporre sia di invertire l'ordine degli ultimi due libri del Codice, in ragione del fatto che « i giudizi criminali dovrebbero logicamente entrare come parte del libro *de iudiciis* », sia di dividere quest'ultimo in due parti: *De iudiciis non criminalibus* e *De iudiciis criminalibus in genere e in specie*. A simile ripartizione, condivisa da De Lai, Lega, Lombardi, Ogetti, De Luca, Wernz e Bucceroni, si oppongono Latini e Giustini, il primo all'idea di riunire tutti i giudizi insieme, il secondo limitatamente all'ordine interno del libro. La proposta di Giustini, che sarà accolta nello schema riformato dell'Indice delle materie, è di articolare la trattazione di tutte le cause in modo logico seguendo la distinzione genere/specie e di dividere a sua volta i giudizi in due grandi classi, quelli non criminali e criminali <sup>(234)</sup>. Nella « parte generale » andranno gli elementi essenziali del giudizio; ad essa seguiranno i vari tipi di processi speciali secondo la rispettiva classe. Stabiliti i titoli della « parte generale » si dà incarico a Lega e a Latini di redigere lo schema della « parte speciale sui giudizi civili e criminali » <sup>(235)</sup>. In definitiva, da un lato si rifiuta l'idea di fissare un processo base comune per le cause contenziose e penali perché, com'è stato notato, « si riteneva che il comune denominatore dei diversi istituti non era sufficiente né consentiva una trattazione legale unitaria senza smarrire le specificità di ogni istituto », dall'altro si stabilisce una base unitaria del processo ordinario contenzioso su cui incanalare le varianti tipologiche necessarie (cause beneficiari, matrimoniali, ordinazione, beatificazione e canonizzazione) <sup>(236)</sup>.

---

<sup>(233)</sup> PCCDC, *Verbale della Consulta parziale del 23 mag. 1904*, edito in LDP, pp. 322-327.

<sup>(234)</sup> PCCDC, *Verbale della Consulta parziale del 5 giu. 1904*, edito in LDP, pp. 330-334.

<sup>(235)</sup> Due giorni dopo la consulta parziale, il 7 giu. 1904, Latini scriveva a E. Pacelli di aver « concordato con Lega lo Schema richiesto, rimanendo d'intesa col medesimo che avrebbe pensato lui a mandarlo alla Presidenza della Commissione. Rimane sempre fermo che il detto Schema è destinato solo a servire di guida per lo studio della materia e che non è e non può essere lo schema definitivo » (ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 3).

<sup>(236)</sup> LLOBELL-DE LÉON-NAVARRETE, pp. 100-101. La divisione del *Liber V* (« De

#### 4.2.5. Lo « *Schema emendato* ».

Nell'ultima settimana di maggio del 1904 Gasparri mette a punto un nuovo schema di divisione delle materie che recepisce le notevoli innovazioni introdotte dal dibattito sulla sistematica dei libri e insieme prepara il completamento della definizione della fisionomia del futuro Codice. Il 28 maggio questo *Schema emendato* è trasmesso ai membri della consulta parziale affinché verifichino la sua coerenza con i principi dell'economia e della completezza legislativa <sup>(237)</sup> e si esprimano sulla denominazione che dovrà assumere la nuova raccolta nel suo complesso e nei suoi elementi costitutivi <sup>(238)</sup>. Si tratta di due questioni che, oltre ad essere tra loro connesse, vertono su aspetti decisamente rilevanti. Mentre la prima richiama principalmente l'attenzione sull'estensione del Codice e quindi sul rapporto che dovrà intercorrere tra esso e le varie branche del diritto post-tridentino (dai concordati al diritto missionario, dalla liturgia al diritto delle chiese orientali), la seconda, dietro la duplice alternativa di adeguarsi o no alla denominazione e divisione dei codici statuali moderni, intende qualificare l'indole propria della nuova opera legislativa.

Questi problemi vengono affrontati nelle due riunioni della consulta parziale del 5 giugno e del congresso dei cardinali il 26 successivo. Al di là delle integrazioni più o meno minute che sono proposte dai consultori rispetto allo *Schema emendato* o delle varia-

---

iudiciiis ») dell'*Index materialium codicis iuris canonici* prevede tre parti: Pars I. *De iudiciis in genere*; Pars II. *De iudiciis non criminalibus* divisa in due sezioni (*De iudiciis non criminalibus in genere* - *De quibusdam specialibus procedendi formis in re non criminali*); Pars III. *De iudiciis criminalibus* divisa in altrettante sezioni (*De iudiciis criminalibus in genere* - *De nonnullis specialibus formis procedendi in criminalibus*). Quest'articolazione di fondo resterà nel corrispondente *Liber IV* del Codice del 1917 con una variante formale: la materia relativa alle cause di beatificazione e di canonizzazione diventerà autonoma e formerà la parte II collocata dopo la sezione II relativa alle norme peculiari per i processi speciali non criminali.

<sup>(237)</sup> Gasparri sottolinea che, nell'esame del « nuovo Schema » i consultori « sono pregati di porre mente principalmente a due cose, cioè 1°) a sopprimere inutili ripetizioni; 2°) a completare la materia, ove ve ne sia bisogno » (biglietto ai membri della consulta parziale, 28 mag. 1904, edito in LDP, pp. 329-330).

<sup>(238)</sup> « 2.1. Il nuovo lavoro deve chiamarsi *corpus* ovvero *Codex iuris canonici?* » // « 2. 2. Le singole leggi devono chiamarsi *canoni* ovvero *articoli* ovvero *paragrafi?* » (*ibid.*).

zioni ulteriori nella sistematica del IV libro, di cui abbiamo già anticipato gli esiti, giova soprattutto ricostruire le decisioni prese sulle relazioni tra il diritto civile e il diritto canonico, e tra il diritto missionario, liturgico, i riti orientali e il futuro codice canonico. I consultori Lombardi e Giustini considerano « questione pregiudiziale generale » quella su « quali sono e dovrebbero essere le relazioni del diritto canonico coi diritti civili vigenti »; il cardinale Gènnari, dal canto suo, ritiene che essa si debba formulare in questi altri termini: « se, tacendo il diritto canonico, vige il diritto romano o il diritto civile-nazionale ». A tali domande il presidente Gasparri non dà risposte ma rinvia alla formulazione del canone apposito sul *De constitutionibus* (239). Secondo De Lai tra le materie da inserire nello Schema entro il titolo sui vicari vi sarebbe « anche l'ampia materia *de regimine missionum* ». Su questo interviene, nel congresso dei cardinali, Gotti, prefetto di Propaganda Fide, il quale trova però incomprensibile o equivoco il titolo sul governo delle missioni. Toccando un argomento ad esso collegato, Gènnari crede necessario inserire nel libro sulle persone « un titolo dei *riti orientali* ». Per dovere d'ufficio Gotti interviene nuovamente per affermare che « sarebbe cosa difficile e pericolosa dire che il Codice si estende agli Orientali, poiché i diversi riti hanno leggi speciali ». Merry del Val richiama l'attenzione sul fatto che « fu detto fin dal principio che questo Codice non riguarda gli orientali ». Cavagnis propone che, nella costituzione pontificia con cui sarà promulgato il Codice, venga detto « che non obbliga gli Orientali ». In maniera più sfumata, ma rivelatrice della persistente concezione della *prae-stantia iuris latini*, Gotti interloquisce ancora affermando che « sarebbe meglio non dire nulla in nessun luogo » dando per probabile che « molti l'accetteranno di fatto » (240). D'altra parte il problema della delimitazione della « parte canonica » e della « parte liturgica », avanzato da Lega nella riunione precedente del 15 maggio in merito alla sezione *De sacramentis*, aveva trovato una via di soluzione condivisa nella proposta di Wernz di evitare le « minuzie », con lo scendere al livello delle regole particolari, e di limitarsi alla « parte

---

(239) PCCDC, *Verbali della Consulta parziale del 5 giu. 1904 e congresso dei cardinali del 26 giu. 1904*, editi in LDP, pp. 330 e 338.

(240) Ivi, pp. 337-339.

giuridica », stimando che « certi elementi propriamente giuridici [della liturgia] debbono esser dati nel futuro *Corpus iuris canonici* » (241).

La discussione sulla denominazione dell'opera legislativa, e delle sue partizioni interne, ripropone la spaccatura tra due concezioni dottrinali abbastanza differenti. Da un lato i gesuiti della Gregoriana, Wernz, De Luca e Ojetti, strenui assertori della continuità della nuova raccolta con l'antico *Corpus iuris* e della necessità di mantenere il vocabolo *canones*, per segnare la distanza dai « codici » e dal diritto secolare (242). Dall'altro i docenti dell'Apollinare, Giustini, Lega, Lombardi, Latini, i quali vogliono usare i termini *Codex* (o anche « *Codex canonicus* », « *Codex ecclesiasticus* ») e *articuli* per evidenziare la novità dell'opera, dichiarandosi « assolutamente contrari alla parola canoni » (cfr. cap. IX § 4. 2).

Il Congresso dei cardinali, cui viene trasmessa la questione, concorda sulla denominazione *Codex*, sia perché « così lo hanno chiamato i vescovi » del concilio Vaticano I, sia perché la denominazione *Corpus* deve essere riservata alla collezione di documenti da far seguire ad esso. È l'opinione di Serafino Vannutelli, che suscita l'immediata adesione di Agliardi, Vincenzo Vannutelli, Gotti, Ferrata, Cassetta, Gènnari, Merry del Val, Steinhuber, Segna, Cavagnis. Solamente il cardinale Rampolla, che già nel febbraio precedente, in sede di discussione preliminare sulla riforma del diritto canonico, aveva avanzato dubbi sulla codificazione, dichiara che « il nome competente sarebbe *Breviarium* o *Promptuarium juris canonici* » (243). Sulla suddivisione interna prevale, invece, la titolazione

(241) PCCDC, *Verbale della Consulta parziale del 15 mag. 1904*, edito in LDP, p. 319. L'intervento di Wernz è seguito dalla formula di approvazione generale: « Si conviene ».

(242) Nel parere trasmesso alla presidenza della commissione pontificia in una seconda e lunga serie di *Animadversiones*, Wernz osserva che l'intitolazione *Corpus iuris canonici* si fonda su un'autorità estrinseca e su un lungo uso, da cui non è facile allontanarsi, perché è stata coniata dal concilio di Basilea e recepita nel fòro ecclesiastico da Gregorio XIII per designare, in opposizione alle singole parti, la collezione completa del diritto canonico (ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 1: F.X. WERNZ, *Animadversiones in Schema reformatum*, ms. s.d., f. 1).

(243) Assimilabile in parte a tale posizione potrebbe essere quella di Vives y Tutó, che si dichiara « poco favorevole alla suddivisione dello schema in parti, sezioni, titoli,

*canones* e *paragraphi* in sintonia con la tradizione giuridica della Chiesa <sup>(244)</sup>.

#### 4.2.6. *L'Index materiaram e il futuro Codice.*

Le modifiche al primitivo *Schema di divisione delle materie del Codice* apportate dalla consulta parziale nelle riunioni del 15, 23 e 28 maggio nonché del 5 giugno, danno origine all'*Index materiaram Codicis iuris canonici*, il piano di lavoro organico e sistematico che sarà approvato il 26 giugno del 1904 dal congresso dei cardinali e, due giorni dopo, dal papa <sup>(245)</sup>. I cambiamenti intervenuti tra questi due documenti riguardano la forma, il sistema, i contenuti.

L'*Index* porta l'intestazione dei libri e delle sezioni del futuro Codice, omessa dallo *Schema*; sostituisce il titolo *De summa Trinitate et fide catholica* all'inizio del I libro con la formula di Professione di fede tridentina; integra i titoli omessi per dimenticanza o per sbaglio; soprattutto riordina in maniera rilevante la sistematica complessiva e quella interna ai vari libri.

Nel II libro, relativo alle persone, viene aggiunto, a mo' di premessa generale, il *De hierarchia ordinis et iurisdictionis* mentre i vecchi « titoli » tratti dalle Decretali sono radicalmente ristrutturati in base all'articolazione tripartita *De clericis, De religiosis, De laicis*, ognuna divisa nelle classi *in genere* e *in specie*.

Nel III libro, dedicato alle cose, le sezioni dello *Schema* concernenti i luoghi, i tempi e la predicazione sacra sono riordinate nell'*Index* in tre parti: *De locis et temporibus sacris, De cultu divino, De magisterio ecclesiastico* <sup>(246)</sup>.

---

capi, etc. » e che, « per quanto è possibile », giudica necessario « ritenere i titoli e l'ordine delle Decretali ».

<sup>(244)</sup> PCCDC, *Verbale del congresso dei cardinali del 26-28 giu. 1904*, edito in LDP, pp. 337-339. Tuttavia Vincenzo Vannutelli e Cavicchioni preferiscono il termine articoli a quello di canoni.

<sup>(245)</sup> L'*Index materiaram* forma l'oggetto di una apposita « pendenza » a stampa di 11 pagine contenente anche in calce le direttive del *Regolamento* del Codice. Esso viene inviato a tutti i consultori e collaboratori con l'indicazione della materia assegnata e del termine temporale entro cui inviare il relativo *votum*. Il tutto si può ora leggere in LDP, pp. 341-351.

<sup>(246)</sup> In altri termini la sezione II dello *Schema* del III libro, relativa alla predicazione e alla censura dei libri, diventa la parte IV dell'*Index* concernente il magistero

I libri IV *De iudiciis* e V *De delictis et poenis* subiscono le modifiche più radicali. Essi vengono invertiti nell'ordine, ritornando ad essere nella stessa collocazione in cui erano nella circolare *Perlegisti* del 6 aprile 1904, e al tempo stesso sottoposti ad un'ampia revisione dei contenuti. Nel libro V dello *Schema* sui delitti e pene la struttura resta immutata per le sezioni I-II-III della parte I. Nel libro IV dell'*Index* ci si limita ad operare una divisione razionale della materia in base al tipo di classe degli argomenti: *De delictis in genere - De Poenis - De delictis in specie et relativis poenis*. Le sezioni I e II della parte II del libro V dello *Schema*, relative al processo penale canonico, trasmigrano nella sezione I della parte II (*De iudiciis non criminalibus in genere*) e nella sezione I della parte III del libro V dell'*Index* (*De iudiciis criminalibus in genere*). Infine la sezione II della parte II del libro V dello *Schema* passa nella sezione II della parte III del libro V dell'*Index* (*De nonnullis specialibus formis procedendi in criminalibus*).

Nondimeno questa divisione delle materie giudiziarie stabilita nella primavera del 1904 non entrerà nel Codice. Essa verrà ripresa in esame dai codificatori nel 1915, dopo le *Animadversiones* dell'episcopato latino. Oltre a far ritornare il libro *De iudiciis* dal quinto al quarto posto, si provvederà anche a cambiarne il titolo. Nello *Schema Codicis* del 1916 il titolo del IV libro assumerà una denominazione composita per la materia che vi era raccolta: la procedura generale, la procedura speciale criminale, matrimoniale, le cause di santi e beati (le quali erano costituite in una parte speciale), i procedimenti amministrativi. Ma al momento del varo del Codice la titolazione *De iudiciis, de processibus administrativis, et de causis beatificationis et canonizationis* sarà opportunamente semplificata in quella *De processibus* <sup>(247)</sup>.

In definitiva la sistematica del Codice del 1917 è il risultato di numerose e rilevanti variazioni introdotte lungo tutto il periodo dei lavori, dai mesi immediatamente successivi al m.p. *Arduum sane munus* fino alla vigilia della promulgazione. Per limitarsi alle principali modifiche intervenute rispetto allo schema sommario annun-

---

ecclesiastico; la sezione III è poi trasformata, con qualche aggiunta, nell'organica parte II sui luoghi e tempi sacri; a sua volta la sezione IV viene ridistribuita nelle nuove parti II e III.

(247) *Il codice di diritto canonico*, in ME, XXXIII, 1921, pp. 15-16.

ciato dalla circolare *Perlegisti* del 6 aprile 1904, si può ricordare che il titolo *De summa Trinitate* verrà eliminato, la Professione di fede sarà posta prima del Codice e le prescrizioni di carattere generale elencate da Gasparri saranno notevolmente ampliate fino a costituire un vero e proprio libro, il I, dedicato alle *Normae generales*. Inoltre, invece di consacrare ai sacramenti un libro autonomo, questa materia sarà ricompresa nel libro *De rebus*. A sua volta il libro *De iudiciis* — come appena detto — verrà trasformato nel nome, nel contenuto e nella posizione. Resteranno cinque libri, sul modello originario, ma la loro denominazione e ordine sarà la seguente: *Normae generales, De personis, De rebus, De processibus, De delictis et poenis* <sup>(248)</sup>.

#### 4.3. *L'opzione sistematica.*

A conclusione del complesso *iter* dell'*Index materialium*, è opportuno evidenziare i presupposti, i principi e le motivazioni che hanno determinato la scelta della sistematica del Codice. Quanto alle premesse culturali appare evidente in Gasparri e nei codificatori l'influsso di due modelli tra loro combinati: da un lato la figura di Chiesa *societas iuridice perfecta* quale archetipo ideale da cui far derivare il codice canonico; dall'altro la forma Codice degli Stati quale termine di imitazione e di confronto.

Circa i principi generali del futuro corpo normativo, nella mente dei codificatori agivano i requisiti tipici dei codici moderni: valore generale delle norme (principio di uniformità e di astrattezza), distribuzione logica della materia (principio di razionalità) e mancanza di ripetizioni (principio dell'economia legislativa).

Sulle motivazioni della scelta della sistematica, è da notare come Gasparri anteponga le argomentazioni di carattere logico-razionale, richiamate da Lombardi e Silj, a quelle di tipo comparativo, relative al parallelo tra il diritto canonico e i diritti civili codificati, fatte valere dai consultori Melata, Lega, Bucceroni <sup>(249)</sup>. Le ragioni teologiche e di continuità con la tradizione canonica, avanzate in più momenti da Wernz e da Ogetti, non solo risultano perdenti ma non

<sup>(248)</sup> Per gli aspetti comparativi, v. cap. XII § 3.

<sup>(249)</sup> PCCDC, *Verbale della Consulta parziale dell'8 mag. 1904*, edito in LDP, p. 306.

riescono neppure a smuovere il dibattito. Evidentemente nello stesso Gasparri era avvenuto un cambiamento di idee e di accenti rispetto alle posizioni espresse dalla cattedra parigina un ventennio prima sul rapporto tra diritto canonico e teologia (cfr. cap. V § 3 in fine).

Il fattore determinante che spinge Gasparri e la maggior parte dei consultori a impostare la divisione delle materie secondo l'ordine delle Istituzioni invece che secondo quello delle Decretali appare, in ultima analisi, oltre all'esigenza di *semplificare* l'impianto della nuova raccolta legislativa, il desiderio di *modernizzare* il diritto canonico, di adeguarlo alla forma corrente nel diritto e nei codici secolari. Mentre nello *Schema di divisione* l'opzione sistematica non era del tutto univoca, ma restava aperta ad una combinazione dei due ordini o sistemi, nell'*Index materiarum* — che viene approvato dal papa dopo lunga discussione nella consulta parziale appositamente creata — tale possibilità appare definitivamente tramontata. Non solo perché vengono modificati e ammodernati i « titoli » delle parti, dei capitoli e delle sezioni, ma specialmente perché si afferma come prioritaria l'istanza di disporre le materie in modo puramente logico-formale rispetto all'altra esigenza di suddividere il nuovo corpo legislativo secondo la logica propria dei principi del diritto canonico. Sotto questo profilo si capisce come la scelta del sistema delle Istituzioni sia potuta apparire perfettamente coerente e forse perfino obbligata: perché rendeva possibile ristrutturare il complesso edificio normativo che la Chiesa aveva costruito in quasi due millenni in modo puramente razionale, al di fuori degli stretti limiti imposti dall'« ordine legale ».

La prevalenza del *criterio logico* sulla *ratio canonica* si evidenzia nella deduzione logico-razionale della sistematica del Codice <sup>(250)</sup>.

---

(250) Nella discussione sulla sistematica del II libro sulle persone nella Chiesa, Gasparri trascura completamente l'impostazione canonica per abbracciare una distinzione esclusivamente formale. Si legga il suo intervento sullo *Schema di divisione* secondo il resoconto fornitone dall'assistente Pacelli: « Mons. Presidente spiega la ragione per cui nello schema è premessa nel libro II una parte generale. I punti in essa collocati non riguardano una sola categoria di persone, cioè i chierici, ma si riferiscono anche ai regolari; così, p. es., le obbligazioni, i privilegi dei chierici sono comuni anche ai regolari. Trattandosi quindi di materie concernenti più categorie di persone, è logico premetterle come parte generale » (PCCDC, *Verbale della consulta parziale dell'8 mag. 1904*, edito in

Esso si compone di una « parte generale » e di una « parte speciale », quest'ultima divisa in quattro libri a seconda degli « oggetti » che il diritto canonico deve regolare. Tutte le materie contenute nel Codice, a loro volta, sono distribuite secondo il raggruppamento logico del « genere » e della « specie »<sup>(251)</sup>. Nell'un caso come nell'altro si direbbe che i codificatori abbiano imitato gli schemi tipici dei codici ottocenteschi e della Pandettistica o, comunque, si siano ricongiunti ad essi attraverso la comune tradizione delle *Institutiones*<sup>(252)</sup>.

Sul problema dell'inclusione o no del *ius publicum ecclesiasticum* nel Codice, la scelta iniziale di Gasparri appare coerente con la sua impostazione personale (cfr. cap. V § 3) e con quanto fissato dalla circolare *Perlegisti* e dal *Regolamento*. Niente libri o parti di libri dedicati al diritto pubblico; rinvio ai principi di esso, piuttosto: se teologico-dottrinali, alla Professione di fede e alla costituzione di promulgazione del Codice; se teologico-giuridici, ai canoni del codice relativi alla costituzione della Chiesa e alle prerogative giurisdizionali del romano pontefice. Se poi si guarda alla conclusione del lavoro di codificazione, si potrà effettivamente dire che si opererà secondo tali direttive. Tuttavia le insistenze perché fossero inseriti nel Codice canoni « preliminari » e « fondamentali » resteranno forti. Sappiamo che, ancora nel progetto di Codice del 1912-1914, i

---

LDP, p. 313). Sempre nello *Schema di divisione* Gasparri accenna alla necessità di premettere i « principi generali » ad alcune partizione del Codice (ivi, pp. 298 note 3 e 6).

(251) Lib. II: De clericis in genere/in specie; Lib. III: De beneficiis in genere; De bonis ecclesiasticis in genere; Lib. IV: De delictis in genere/in specie; De poenis in genere/in specie; Lib. V: De iudiciis in genere/De iudiciis non criminalibus in genere/De quibusdam specialibus procedendi formis in re non criminali; De iudiciis criminalibus in genere/De nonnullis specialibus formis procedendi in criminalibus.

(252) Windscheid, vale a dire l'esponente più accreditato del « diritto delle Pandette », aveva dedotto l'ordine dell'esposizione in modo del tutto logico, operando la divisione del contenuto del diritto privato in relazione all'« oggetto » (diritto patrimoniale e diritto di famiglia) e attuando la divisione formale sulla gerarchia dei diritti (la quale aveva dato luogo alla « parte generale ») e sull'articolazione « in genere » e « in specie ». « I principi sul diritto e sui diritti in generale — aveva scritto — debbono essere esposti prima, che si possa trattare dei diritti in ispecie » (B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, trad. it. Torino 1925, I, § 13 pp. 40-41). La I ed. del *Lehrbuch* risale agli anni 1861-1870.

primi sei canoni preliminari del I libro proponevano, fatta eccezione dell'ultimo canone che corrisponde al can. 7 definitivo, l'enunciazione di vere e proprie verità dottrinali: l'istituzione divina della Chiesa, i suoi mezzi, la sua indipendenza da qualunque autorità umana e la potestà necessaria per conseguire il suo fine; la distinzione tra *potestas iurisdictionis* e *potestas ordinis*; la distinzione, sempre per diritto divino, tra *clerici* e *laici*; i gradi della gerarchia d'ordine e di giurisdizione. Nell'ultima redazione del Codice alcuni di questi canoni progettati saranno soppressi, mentre altri saranno rifiutati e collocati in altre parti di esso <sup>(253)</sup>.

#### 4.4. *L'assegnazione dei voti.*

Una delle funzioni essenziali della formazione dell'*Index materialium* era — s'è detto — di permettere l'assegnazione del lavoro di redazione della bozza dei canoni, relativi ad una parte più o meno ristretta del futuro Codice, ai consultori e ai collaboratori.

Il metodo di distribuzione dei pareri sui canoni e sui titoli scaturisce dal dibattito nell'adunanza generale dei consultori del 17 aprile 1904. Gasparri propone due metodi, uno individuale e uno collettivo. Secondo il primo, che fa riferimento all'art. 5 del *Regolamento* della Commissione, ciascuna materia verrebbe assegnata dal presidente almeno a due consultori, ma se necessario anche a tre, a più di tre o a tutti. Ognuno studierebbe separatamente un titolo del Codice e formulerebbe i rispettivi canoni od articoli. Questi *vota*, stampati e diffusi a tutti i consultori, verrebbero successivamente discussi nella consulta. Secondo l'altro metodo, invece, l'assegnazione dei titoli verrebbe fatta « a gruppi di tre o di quattro consultori » e il lavoro compiuto in collaborazione passerebbe ugualmente alla consulta per essere discusso. Invece di seguire l'ipotesi di Gasparri, il consultore Giustini pone il problema preliminare di valorizzare in maniera adeguata, accanto al lavoro della consulta, il contributo degli studiosi esterni provenienti dalle Università cattoliche o noti per la loro dottrina. Prima di procedere alla distribuzione delle materie occorrerebbe quindi conoscere il lavoro scientifico di questi dotti « che hanno stampato speciali monografie sulle

---

<sup>(253)</sup> I testi *in extenso* dei canoni progettati sono riportati in VETULANI, col. 928.

varie parti del diritto canonico », affidare loro quelle studiate *ex professo* e lasciare le restanti ai consultori. A Gasparri replica anche il consultore Veccia, che propone una sintesi tra il metodo di lavoro individuale e quello collettivo. La materia del Codice dovrebbe essere in un primo momento ripartita tra tutti i consultori e in un secondo momento discussa e coordinata per ogni libro da quegli stessi che vi hanno collaborato riuniti in apposite sottocommissioni; dopo di che lo schema del libro dovrebbe venire stampato e sottoposto all'esame della consulta generale. Il suggerimento di Veccia, cui si associa Lugari, fornisce a Wernz lo stimolo per riprendere l'idea avanzata da Giustini, combinarla con quella di Veccia e formulare un nuovo metodo di lavoro. Secondo Wernz si dovrebbe innanzi tutto richiedere per ciascuna materia il parere di due consultori, di cui uno romano e l'altro estero: ciò al duplice scopo di avvalersi del contributo di « persone competentissime » e di « meglio tener conto nella redazione del Codice della diversità delle regioni ». In secondo luogo sarebbe opportuno istituire cinque o sei sottocommissioni secondo le varie parti o libri del Codice, in modo da effettuare « due *letture*, una in seno alla sottocommissione, l'altra nella consulta generale ». La sostanza di questo progetto viene approvata dalla maggioranza dei consultori, che decide di istituire di sottocommissioni senza peraltro concordare sulla loro composizione <sup>(254)</sup>.

In conseguenza degli interventi di Veccia e di Wernz, il progetto primitivo di Gasparri subisce alcune variazioni degne di nota. Nell'organizzazione dei lavori del Codice verranno create le sottocommissioni ed introdotto il metodo della « doppia lettura », a somiglianza di quanto avvenuto nella compilazione del codice civile italiano, tedesco, ecc. Inoltre l'assegnazione delle materie o titoli da parte di Gasparri viene ripensata alla luce della valorizzazione dell'apporto scientifico dei collaboratori esterni, tenendo conto della loro specializzazione e, forse, del criterio della compresenza con i consultori.

Nella più volte ricordata circolare *Perlegisti* si chiedeva ai docenti di diritto canonico delle Università, Istituti di teologia e

---

<sup>(254)</sup> PCCDC, *Prima adunanza generale di consultori*, 17 apr. 1904, in LDP, pp. 295-296.

Seminari cattolici quali parti del Codice erano pronti a redigere in articoli. Le loro risposte, opportunamente raccolte e elaborate dalla Segreteria della Commissione, servivano a predisporre un *quadro sinottico* contenente i titoli delle materie, il nome dei consultori, l'indirizzo e il termine di scadenza <sup>(255)</sup>. Su questo prospetto lavora Gasparri per eliminare le sovrapposizioni, colmare i vuoti e integrare il contributo proveniente dai consultori con quello dei collaboratori. A giudicare dagli scartafacci e dalle molte correzioni, egli attuò diverse variazioni prima di giungere all'assetto definitivo dell'elenco <sup>(256)</sup>. I risultati di tale lavoro confermano alcune testimonianze di redattori, secondo le quali si cercò di assegnare i *vota* o progetti di canoni in base al criterio della specifica competenza scientifica <sup>(257)</sup>.

#### 4.5. *Il metodo di lavoro nelle commissioni.*

Ultimata la fase preliminare dei lavori della Commissione, destinata a fissare il piano dei lavori, si entra nella prima fase effettiva dell'attività codificatoria, quella relativa alla predisposizione dei *vota*. Nel complesso essa richiese cinque anni, andando dal maggio 1904 al maggio 1909 <sup>(258)</sup>.

Anziché seguire l'ordine progressivo dei singoli libri, parti, sezioni e titoli dell'*Index materialium* in via di definizione, un intervento di Pio X modifica preventivamente l'*ordine* della trattazione

<sup>(255)</sup> Le responsive dei consultori e dei collaboratori a Gasparri circa le materie da loro preferite sono conservate in ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4bis, 5, 8.

<sup>(256)</sup> L'«Indice delle materie del codice di diritto can.[onico] col nome ed indirizzo dei Sig. Consultori ed il termine per la consegna del lavoro» è pubblicato da FELICIANI 1992, pp. 36-49.

<sup>(257)</sup> «Nell'assegnare i lavori si ebbe l'occhio, quanto si poté, alle cattedre che i canonisti prescelti sostenevano e ai libri che avevano pubblicato, mostrando speciale perizia in una determinata materia, e godevano così il vantaggio di averla bene studiata» ([VIDAL], *Il nuovo codice di diritto canonico*, cit., p. 553). Cfr. anche il giudizio di Nasoni: «Fu applicata la norma di rimettere ai singoli l'argomento o gli argomenti, nei quali per ragione d'ufficio o di magistero, avevano con migliore forma affermata e provata la loro competenza» (A. NASONI, *Il Codice di diritto canonico*, in SC, XLV, 1917, p. 98).

<sup>(258)</sup> Le prime lettere di proposta d'incarico ai redattori vengono spedite il 7 mag. 1904. Sui problemi relativi all'ordine dei lavori nelle consulte parziali si veda LDP, pp. 101-103. Nell'Archivio della codificazione si trovano diverse lettere di sollecito, circolari e individuali, inviate da Gasparri a consultori e collaboratori.

delle materie. Il 31 marzo del 1904 Gasparri comunica infatti alla Commissione dei quattro cardinali incaricati di organizzare il Codice le seguenti disposizioni:

È necessario premettere la *parte generale*, alla quale si potrà e si dovrà rinviare nella *parte speciale*. In quanto a questa, il Santo Padre, senza imporre la Sua volontà, preferirebbe che prima di ogni altro si ponesse mano al trattato *de sacramentis* poi *de personis*, etc. Ciò non ha grande importanza, poiché la precedenza nel lavoro non importa necessariamente la precedenza nella stampa definitiva <sup>(259)</sup>.

Per conseguenza Gasparri antepone la parte sacramentaria e quella sulle persone nella predisposizione dei *vota* e delle discussioni nelle Commissioni <sup>(260)</sup>.

Uno dei problemi insorti all'inizio dei lavori fu costituito dalla mancanza di direttive circa i *criteri di redazione* dei *vota* da parte dei consultori e dei collaboratori. È vero che l'11 aprile 1904 era stato emanato il *Regolamento* della commissione pontificia il quale conteneva, come si è visto, diverse indicazioni metodologiche sul Codice da fare, ma, alla prova dei fatti, esse non sempre sono giudicate sufficienti.

Lo mostra assai bene il carteggio di Deshayes con Gasparri tanto per ciò che attiene alla distinzione tra canoni dottrinali e canoni disciplinari, quanto per ciò che riguarda la tecnica codificatoria. Al canonista del Mans viene affidato il voto *De sponsalibus*, che comportava — in via eccezionale nello schema della codificazione canonica — una redazione di canoni preliminari nei quali si dovevano inserire, a modo di prefazione, i principi dottrinali della materia matrimoniale. La difficoltà di Deshayes scaturiva dalla necessità di conciliare la natura giuridica dell'intero Codice con il profilo dottrinale da trattare in una singola materia <sup>(261)</sup>.

Voici donc mon embarras — scriveva Deshayes a Gasparri il 15

<sup>(259)</sup> ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 3.

<sup>(260)</sup> Forse la priorità riservata dal papa alle materie sacramentali può essere stata sollecitata dalla sua volontà di operare presto riforme di carattere pastorale, come quella sulla comunione frequente. V. cap. XI § 1.

<sup>(261)</sup> « Or je sais que la Commission veut avant tout que le nouveau Code soit une œuvre disciplinaire de gouvernement, de législation positive et pratique (*opus imperii*), et non pas une œuvre doctrinale-dogmatique (*opus magisterii*) » (ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4bis, lett. del 15 feb. 1905).

febbraio 1905 —. Les « canones praeliminares » demandés ne peuvent être évidemment que des canons doctrinaux, empruntés aux formules de la Révélation ou de la philosophie du droit matrimonial naturel. Que veut-on au juste? Les seules définitions de la foi catholique? Ce sera bien court, et sans doute insuffisant pour le but qu'on se propose. Faut-il, dans une inspiration plus large, « canoniser » aussi les thèses fondamentales théologiquement ou philosophiquement certaines? Le champ devient alors plus vaste et la difficulté sera d'en fixer les limites » (262).

Del resto, anche il successivo carteggio documenta in maniera eloquente le titubanze che assalivano i collaboratori nella stesura dei *vota*. Per verificare la giustezza dei suoi intendimenti e per avere una tavola di raffronto, Deshayes chiede a Gasparri un parere circa la sostanziale rispondenza ai desideri della commissione codificatrice dei contenuti e dell'*allure* degli articoli 1372-1384 del suo *Memento*.

C'est serait pour moi une indication précieuse — egli commenta —, qui me permettrait de régler ma méthode et de préparer une besogne plus satisfaisante. J'ai déjà accumulé tous les matériaux nécessaires à l'élaboration des formules « sobres » et « pleines » que Votre Excellence considère comme la vraie littérature d'un « Code ». Dès que j'aurais reçu, de la source, les lumières dont j'ai besoin, j'espère être vite en mesure d'achever et de présenter mon modeste travail (263).

Le lamentele di Desyayes sull'assenza di precise direttive da parte della Commissione — lamentele che assumono una rilevanza maggiore ove si pensi che si trattava di un collaboratore con una lunga esperienza di redazione di canoni, essendo stato uno dei codificatori privati — ritornano anche a lavoro fatto e, questa volta, testimoniano la difficoltà di armonizzare il vecchio metodo compilatorio col nuovo metodo codificatorio:

---

(262) *Ibid.* Un cenno a questi problemi metodologici Deshayes lo farà anche nell'*Animadversio praevia generalis* che apre il suo voto *De Matrimonio* (1905) pubblicato ora da TURCHI, *Le disposizioni preliminari*, cit., pp. 385-408 (in part. p. 386).

(263) ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4bis, lett. del 15 feb. 1905. Per capire la mentalità di Gasparri si rivela assai istruttiva la risposta ai dubbi avanzati da Deshayes: dapprima gli concede « plein liberté d'y mettre tout ce que vous jugerez plus opportun » nella parte della codificazione che gli è stata affidata; subito dopo, però, gli traccia il piano di sviluppo della materia in modo assai puntuale, concludendo: « C'est, à peu près, la matière que j'ai développée dans mon *Tractatus canonicus de matrimonio*, 3<sup>ème</sup> edit. (Cap. I *Generales matrimonii notiones*) » (ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4bis, minuta di lett. del 24 feb. 1905).

Je crains un peu, Monseigneur, de passer à Vos yeux pour un radical et pour un révolutionnaire. Il m'a paru impossible de ne pas refondre complètement les anciens canons sur les points si délicats de l'« examen testium » et des « denuntiationes ». Les notes que j'ai ajouté à mes canons suffisent, je crois, à préciser ma pensée [...]. Ce travail de début était particulièrement malaise pour moi, à cause de l'ignorance où je suis des plans et méthodes qui seront suivis dans le reste du titre du Mariage. Tout se tient et se compènète dans ces matières [...] (264).

A rendere più lineare il lavoro dei consultori e, specialmente, dei collaboratori avrebbe certamente giovato l'invio di qualche ulteriore direttiva o *specimen* da parte della commissione pontificia. In effetti qualcosa di simile era stato promesso nella circolare *Perlegisti* del 6 aprile 1904 allorché si parlava, come si è detto, della trasmissione di una « peculiaris Instructio » contenente le norme da rispettare per i collaboratori del Codice. Ancora il 7 maggio, nella lettera inviata ai redattori dei *vota*, si legge: « Fra breve poi le saranno comunicate le norme da seguirsi nella redazione in articoli del diritto canonico; norme che, del resto, sono già sufficientemente note alla S.V. dal *Regolamento* distribuito ai consultori » (265).

In realtà non siamo a conoscenza di altri documenti ufficiali contenenti norme o istruzioni, almeno di tenore generale. Si potrebbe supporre che Gasparri e la commissione ristretta di cardinali in séguito abbiano ritenuto inutile procedere, riservando agli organi di revisione e di controllo a ciò deputati il compito di correggere, armonizzare e dare nuova e definitiva formulazione ai *vota* proposti da consultori e collaboratori.

Almeno per la redazione dei canoni della parte sacramentaria saranno stabiliti dei criteri nelle consulte dell'8 maggio e del 27 novembre 1904. Tali direttive specificano alcuni elementi importanti delle linee della *lex propria* del Codice dell'11 aprile. Nel momento in cui ribadiscono l'indole giuridica del Codice, escludono tanto « tutto ciò che si riferisce ai riti ed alle cerimonie », quanto « il diritto divino » proprio della teologia dogmatica, fatta eccezione di quei « principii generali » che sono indispensabili per poi passare a trattare la disciplina ecclesiastica in materia. Allo stesso modo

(264) ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4-*bis*, lett. del 18 mar. 1905.

(265) ASV, PCCDC, b. 1 fasc. Consultori. Cfr. anche la stessa frase nella lett. di Gasparri a Ojetti, 18 mag. 1904 (APUG, n. 1958 f. 38).

includono nel Codice « tutte le leggi propriamente dette » a prescindere del fatto che siano contenute nei libri liturgici, con l'avvertenza che si dovranno trascurare i dettagli e ridurre le enunciazioni in norme generali. Tutte le altre disposizioni che sono riconducibili ad altre forme — come il *precetto*, il *consiglio* o la *convenienza* — dovranno essere vagliate dalla commissione cardinalizia all'inizio dei lavori di questa parte del Codice e il responso dato da essa fungerà da norma per gli altri casi <sup>(266)</sup>.

La formazione di *commissioni distinte* di consultori trova la sua ragion d'essere nella decisione di accelerare i ritmi dell'opera. Gasparri, che si appropria dell'idea, riferisce che « se si fosse avuta una sola commissione con una sola seduta la settimana », il lavoro di codificazione « avrebbe durato circa 25 anni », mentre con la nomina di « due commissioni su materie distinte » si sarebbero potuti dimezzare i tempi <sup>(267)</sup>. In realtà, come s'è visto, erano stati Veccia e Wernz, nella consulta del 17 aprile del 1904, ad avanzare l'idea della scomposizione del ceti dei consultori in diverse sottocommissioni e a proporre il metodo del controllo incrociato dei *vota* o bozze dei canoni prima in seno alla commissione dei consultori e poi in quella cardinalizia. Il 4 luglio Gasparri aveva proposto alla commissione cardinalizia incaricata di predisporre il piano di lavoro del Codice di valutare l'opportunità di seguire tali indicazioni:

Da una parte sembra utile per ciascun lavoro una doppia *lettura*, come suol dirsi, cioè che venga sottomesso prima ad una piccola commissione, e poi, modificato e corretto a norma delle risoluzioni in essa prese, ad una più grande, innanzi che sia deferito alla commissione cardinalizia. Ma con quale criterio deve esser formata la piccola commissione? E la grande commissione deve esser la plenaria, ovvero una più numerosa, sebbene sempre

---

<sup>(266)</sup> In un appunto dattiloscritto di Gasparri (s.d.) si legge: « Il sottoscritto crede che il criterio da seguirsi nella parte sacramentaria deve essere il seguente: // I. Lasciar da parte: A) Tutto ciò che si riferisce ai riti ed alle cerimonie. B) Il diritto divino, meno alcuni principii generali che sono la base della disciplina, la quale deve essere esposta; // II. Includere tutte le leggi propriamente dette, si trovino o no nei libri liturgici, tralasciando i dettagli o meglio riducendoli a norme generali; // III. In quanto a quelle disposizioni che, nell'attuale disciplina, non contengono un precetto ma un consiglio od una convenienza, si sottoporrà per questo primo Titolo la decisione al giudizio degli E.mi Cardinali, ed essa servirà di norma per gli altri Titoli. » (ASV, PCCDC, b. 13 fasc. 4: « Consulta dell'8 mag. e del 27 nov. 1904 »).

<sup>(267)</sup> GASPARRI, p. 6.

parziale? È da notare che il numero dei consultori è di oltre quaranta; ed una macchina così complicata difficilmente può fare il lavoro abituale ed ordinario (268).

Gli interrogativi posti da Gasparri, se entro pochi mesi avranno una risposta chiara per ciò che concerne l'assetto delle « piccole » commissioni speciali (che cominceranno a funzionare il 13 novembre del 1904) e l'applicazione pratica del metodo delle diverse « letture » dei canoni, subiranno, invece, una significativa variazione nel corso dell'anno successivo per quel che riguarda il loro numero e il funzionamento della « grande commissione » dei consultori (269).

Contrariamente alle previsioni ufficiali, quest'ultima viene divisa in diversi gruppi particolari (*coetus*) o commissioni (*commissionses*) sulla scorta, sembra, di una duplice distinzione teorica: quella, principale, tra diritto sostanziale (*iuris substantivi*) e diritto processuale (*iuris adiectivi*) e quella, secondaria, tra trattazione generale e trattazione particolare (è ricorrente nel Codice, anche nella parte processuale, la divisione dei titoli delle materie *in genere* e *in specie*) (270).

Questo punto ha però bisogno di una serie di precisazioni, perché la ricostruzione ufficiale fatta da Gasparri nel 1934 lascia ancora una volta a desiderare. Sul funzionamento delle due commissioni egli fornisce una versione stilizzata, semplificatoria e uniformante, che non corrisponde alla realtà e che, oltretutto, presenta ingiustificate omissioni. A suo dire le commissioni dei consultori furono, dall'inizio al termine dei lavori, soltanto due (« due Commissioni su materie distinte »), risultavano strutturate con un numero quasi identico di membri (« circa dieci membri », ad eccezione per la parte sui religiosi, dove venne aggiunto « un rappresentante degli Ordini religiosi a voti solenni ed un rappresentante delle Congregazioni religiose a voti semplici ») e restarono ambedue sotto la sua direzione (271). In realtà le cose procedettero in modo assai più

(268) Biglietto di Gasparri per la convocazione del congresso speciale dei cardinali, 4 lug. 1904, edito in LDP, p. 353.

(269) GASPARRI, *Praefatio*, in CIC 1917, p. XXXV.

(270) NOVAL, pp. 25-26; ID., *El Código del derecho canónico*, cit., p. 153; ROBERTI, *Il card. Gasparri*, cit., p. 37; MAROTO, I, p. 148. Secondo Noval le due commissioni « fere usque ad finem codificationis permanserunt » (NOVAL, p. 26).

(271) GASPARRI, p. 6.

articolato, dinamico e funzionale. Non ci furono fin dall'inizio le due commissioni distinte secondo il criterio principale sopra descritto, ma esse si concretizzarono solamente più tardi (rispettivamente dal marzo 1907 e dal maggio 1909 cominciarono i lavori sul *De iudiciis* e sul *De delictis et poenis*). Non ci furono due sole commissioni permanenti, ma diverse sottocommissioni o commissioni speciali su materie relativamente specifiche che lavoravano anche contemporaneamente <sup>(272)</sup>. Inoltre, cosa non indifferente, i compiti e i membri di ciascuna di esse furono determinati non da Gasparri ma da Pio X, il quale spesso nominava presidente un cardinale di suo piacimento.

E vero che Gasparri coordinava i lavori della Commissione generale dei consultori, però non presiedeva tutte le sottocommissioni e neppure, costantemente, le due commissioni di cui egli parla. Allorché era segretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari egli fu chiamato a presiedere solamente la prima, mentre venne attribuita a Gaetano De Lai, allora segretario della Congregazione del Concilio, la presidenza dell'altra commissione. A conferma che le due commissioni principali funzionavano in modo largamente autonomo sta non solo il fatto teorico della differente competenza di materia, bensì pure quello pratico di disporre, ciascuna per proprio conto, di un segretario: per la prima Eugenio Pacelli, allora ufficiale della Segreteria di Stato, e per la seconda Adamo Sapieha, cameriere segreto del papa. Resta altresì vero che le due commissioni in questione hanno avuto un ruolo principale rispetto alle altre e che resteranno più a lungo in vita. Ciò non deve portare, però, a sottovalutare il lavoro delle sottocommissioni e di chi le presiedeva <sup>(273)</sup>.

Nondimeno il rapporto che si viene a configurare tra le due commissioni principali e le diverse sottocommissioni non è casuale. Sembra di poter affermare che, come le prime si occupano di materie di maggiore rilevanza e di portata generale, anche nell'impostazione di interi libri, le altre sono destinate ad approfondire un

---

<sup>(272)</sup> Maroto afferma che talvolta le commissioni attive furono anche tre (I, p. 148).

<sup>(273)</sup> I difficili rapporti personali potrebbero essere all'origine del silenzio di Gasparri sulla parte avuta da De Lai nell'attività codificatoria.

settore, per sua natura delicato ma particolare, bisogno di nuovo riassetto normativo.

Come attesta Noval, dal seno di ciascuna commissione principale e spesso da ambedue, Pio X nominava consultori per formare commissioni speciali o sottocommissioni su materie limitate. Avendole formalmente elencate in precedenza <sup>(274)</sup>, merita soffermarsi sulla loro composizione. Il numero dei membri chiamati a farne parte varia a seconda della lunghezza e gravità della materia: si andava dai sei membri, come per il matrimonio, ad un massimo di dieci o undici, compreso il presidente, come per gli uffici e benefici ecclesiastici o per i religiosi. Vi sono pluripresenze di consultori nelle sottocommissioni: Ojetti detiene il primato con Sebastianelli, seguono Giorgi, Melata, Wernz, Many, Esteban. Vi sono poi presenze inaspettate: Gasparri e De Lai lavorano insieme sul matrimonio. E vi sono infine anche presenze di uno stesso consultore in due gruppi che lavorano in parallelo: è il caso di Lega membro delle due commissioni principali.

Il funzionamento interno delle commissioni e sottocommissioni mostra una perfetta orchestrazione dei *tempi e modi delle riunioni*. Non abbiamo motivo di dubitare che ciò non sia ascrivibile al merito di Gasparri, il quale ce ne descrive bene l'andamento. Invece di procedere nell'esame di un singolo « titolo » del Codice per volta, egli stabilisce che ne vengano discussi contemporaneamente due per ogni settimana, impegnandosi a coordinare personalmente i lavori di ciascuna delle due sottocommissioni. Si tiene una prima riunione per una sottocommissione la domenica mattina e un'altra prima riunione per l'altra sottocommissione il giovedì mattina <sup>(275)</sup>. Ciascuno dei due gruppi di consultori esamina le bozze dei canoni dei consultori relativi a un titolo o a una materia diversa l'una dall'altra. Con l'aiuto del segretario Eugenio Pacelli, Gasparri riunisce le osservazioni proposte in ogni riunione e, nel pomeriggio dello stesso giorno o tutt'al più nella mattina del successivo, redige uno *Schema* o redazione unica dei canoni di quel titolo o di quella materia in esame,

<sup>(274)</sup> NOVAL, *El Código del derecho canónico*, cit., p. 153. V. *supra* § 3.3.

<sup>(275)</sup> Tuttavia l'altra commissione principale dei consultori, presieduta da De Lai, tenne in genere le riunioni il giovedì durante il 1907, il venerdì nel 1908 e 1909 e il mercoledì nel 1910 (LLOBELL-DE LEÓN-NAVARRETE, p. 120).

«tenendo conto degli schemi rimessi ai Consultori, e della discussione; ma in verità — egli precisa — questa redazione unica io la faceva a mio modo» (nel senso che inevitabilmente egli doveva scegliere di proporre alla seduta successiva una determinata variante e non tutte quelle emerse nel corso del dibattito). Nel pomeriggio del giorno successivo a ciascuna delle due riunioni o al massimo due giorni dopo, la Tipografia Vaticana provvede a stampare e Gasparri a rivedere le bozze tipografiche del nuovo testo dello *Schema*, che è immediatamente inoltrato ai consultori delle rispettive sottocommissioni. Questi hanno a disposizione ogni settimana tre o al massimo quattro giorni di tempo per studiare personalmente il nuovo testo e poter presentare eventuali altre osservazioni nella seconda riunione di ciascuna delle due sottocommissioni, che si teneva esattamente la domenica e il giovedì della settimana successiva. «E così di seguito — annota Gasparri — finché la Commissione non avesse più nulla a dire. In caso di divergenza la redazione del canone conforme al diritto vigente ovvero voluta dalla maggioranza era posta nel testo e l'altra in nota indicandone le ragioni» (276).

La *discussione dei voti* avveniva secondo un *modus procedendi* solitamente in uso presso la curia romana. Ce lo descrive in modo chiaro il consultore Vidal:

Fatte alcune osservazioni generali sopra la materia del titolo, ciascun consultore proponeva le sue osservazioni particolari sopra ciascuno dei canoni o le correzioni di sostanza ovvero di forma. Un protocollista [Pacelli o Sapieha] annotava le osservazioni di ciascun consultore; indi, tenuto conto di dette osservazioni, stendevasi un nuovo schema per cura del presidente Gasparri, sul quale pesava tutta la maggiore fatica dei riscontri e delle discussioni. Sul nuovo schema da lui stampato, unitamente alle osservazioni, ben distinte, sia della maggioranza come della minoranza dei consultori, si ripigliava poi la discussione allo stesso modo che per il primo schema. In molti casi tornossi ben dodici volte e più a stendere lo schema per le osservazioni fatte, sino ad ottenere una compilazione che soddisfacesse alla maggioranza dei consultori, ai quali si dava in molti casi facoltà di fare osservazioni per iscritto sopra ciascuno dei casi. [...] Certo, un somigliante procedimento riesce assai lungo, specialmente in alcuni punti più difficili; ma non si può negare che era un modo conveniente per considerare ciascuna disposizione canonica sotto tutti i rispetti (277).

---

(276) GASPARRI, p. 7.

(277) [VIDAL], *Il nuovo Codice di diritto canonico*, cit., p. 553-554. Cfr. anche

Per completare il quadro e per entrare nello spirito di franchezza e di collaborazione che animava lo svolgimento dei lavori nelle sottocommissioni, è utile avvertire che ciascun consultore non era a conoscenza dell'autore dei due o tre *vota* che esaminava prima individualmente e poi collegialmente, perché la Tipografia Vaticana li stampava in forma anonima e che il senso della missione religiosa che stavano adempiendo eliminava in anticipo ogni forma di attaccamento individualistico alle idee e dottrine personali (278).

Come emerge da questi particolari, il piano di lavoro delle commissioni si ispirava al criterio della *massima razionalizzazione* del tempo (la settimana era divisa in modo altamente funzionale all'avanzamento dei lavori; inoltre, pur essendo nel cuore della cattolicità, non ci si peritava di lavorare intellettualmente anche ogni domenica nel corso dell'anno) (279), della macchina organizzativa (con l'incastro delle riunioni delle sottocommissioni durante la settimana) e del lavoro dei consultori (con esigere loro ritmi fissi e serrati nella predisposizione delle osservazioni alle bozze dei canoni e degli schemi).

Un ulteriore aspetto da tenere in vista è che la *partecipazione dei collaboratori* alle discussioni delle tornate della commissione dei consultori non era prevista né dal m.p. del 19 marzo 1904 né dagli appunti manoscritti di Pio X sul Codice. Essa è introdotta, per volontà pontificia, il 5 novembre successivo, all'interno della commissione di consultori incaricata di accelerare il lavoro di discussione e di approvazione dei *vota* prima della loro approvazione nella consulta plenaria. Ai membri ordinari dovevano aggiungersi, durante le sedute ufficiali, quegli altri consultori o redattori esterni i cui pareri o *vota* venivano in quel momento esaminati (cfr. *supra*, § 3.3). Questa prerogativa ha sicuramente favorito la comunicazione tra il ceto dei consultori e quello dei collaboratori, altrimenti destinati a restare separati. Tra i vari casi (280) ci si limita a ricordare quello del collaboratore Hollweck,

---

NOVAL, *El Código del derecho canónico*, cit., p. 155-156; NOVAL, pp. 28-29; MAROTO, I, pp. 149-150.

(278) « [...] no aparecía en ninguno el afán de imponer su criterio, ni la tristeza por no verlo adoptado, ni la jactancia de haber triunfado » (NOVAL, p. 156).

(279) Oltre a indicare che le riunioni delle sottocommissioni duravano tre ore, Noval precisa che erano sospese per le vacanze autunnali (NOVAL, p. 28).

(280) Diamo alcuni saggi risultanti dalla documentazione pervenuta. Il 2 giugno

che si recherà a Roma fino a cinque volte per semestre allo scopo di partecipare al lavoro della commissione dei consultori e di collaborare all'impianto e alla stesura del V libro del Codice <sup>(281)</sup>.

Nonostante l'ampiezza di vedute con cui era stato concepito, non mancarono le critiche a questo metodo di lavoro collegiale da parte degli ambienti liberal-modernisti. Nel 1911 un certo Teofilo Santachiara (forse pseudonimo) denunciava, nella rivista « Cultura contemporanea » <sup>(282)</sup>, sia « i difetti della nuova legislazione canonica » quali apparivano dai primi provvedimenti pontifici, sia la « mancanza di libera discussione dei progetti[,] dato il segreto rigoroso di cui si circondano i lavori preparatorî », sia la « cerchia troppo ristretta di persone » chiamata a redigerla, le quali, oltretutto, « non prendono parte attiva ai lavori di riforma, ma li affidano ai consultori addetti alle singole congregazioni o lasciano libero il campo a qualche Cardinale più intraprendente », sia, in ultima analisi, l'eccessiva presenza di religiosi « che in gran numero fanno parte della Commissione » <sup>(283)</sup>. Su quest'ultimo punto Santachiara riprende e ripropone il cattivo pro-

---

1905 Gasparri comunica a De Becker che il giovedì successivo la commissione dei consultori tratterà la parte del titolo sul matrimonio da lui redatta e lo invita, se vuole, a intervenire (ASV, PCCD, b. 3, fasc. 2, minuta di lett. di Gasparri, 2 giu. 1905). Vermeersch scrive a Gasparri il 19 dicembre seguente che potrà « venire in Roma per assistere alle riunioni nelle quali verrà discussa la materia dei religiosi » (ASV, PCCDC, b. 2). Il 21 ottobre 1906 Fischer si scusa con Gasparri del ritardo con cui invia il suo voto e aggiunge: « Tanto più sarebbe necessaria la mia presenza alla deliberazione della [*sic*] questa materia, per spiegare oralmente i punti di vista del mio progetto. Ma non potrò arrivare a Roma avanti gli [*sic*] primi giorni del marzo ». Tre giorni dopo, Gasparri gli risponde: « Sarà poi mia cura di tenerla avvisata intorno al tempo in cui comincerà la discussione, assicurandola fin d'ora che la sua presenza qui sarà a tutti graditissima » (*ibid.*, cfr. anche NOVAL, p. 79).

<sup>(281)</sup> L. MUSSELLI, *Il contributo di J. Hollweck alla codificazione del diritto penale canonico*, in VISMARA MISSIROLI-MUSSELLI, p. 115.

<sup>(282)</sup> La rivista non aveva interessi schiettamente giuridici o religiosi. Vi collaboravano però politici come Giovanni Amendola, giuristi come Alessandro Bonucci e Giorgio Del Vecchio; filosofi come Giuseppe Rensi, Bernardino Varisco, Iginò Petrone; storici come Baldassarre Labanca e Salvatore Minocchi; letterati come Giovanni Papini.

<sup>(283)</sup> T. SANTACHIARA, *I primi saggi della nuova legislazione canonica*, in « La cultura contemporanea », III, 1911, pp. 189-204; 258-276; 319-345. In questa serie di articoli il Santachiara analizza le nuove disposizioni canoniche promulgate dal decreto *Ne temere* del 2 ag. 1907 al mp. *De diebus festis* del 2 lug. 1911, con uno sguardo generale alla codificazione *in fieri*. I brani riportati sono a p. 339.

nostico contenuto nelle *Lettere di un prete modernista* secondo cui « quando la famosa ed inutile codificazione a cui Pio X vorrebbe legare il suo nome, sarà compiuta, essa sarà un trionfo dello spirito e della disciplina regolari, a spese dello spirito e della santa libertà del clero »<sup>(284)</sup>. In ambo i casi si tratta di accuse o ingiustificate o erranee. A riguardo della segretezza dei lavori delle commissioni v'è da considerare, come pochi anni dopo farà Sägmüller, che quanto veniva perso in contenuto, veniva comunque guadagnato — come stavano a dimostrarlo le conseguenze della pubblicazione del primo abbozzo del BGB — per la genesi del Codice<sup>(285)</sup>. Per ciò che concerne poi il preteso squilibrio della presenza di rappresentanti del clero regolare su quelli del clero secolare, i dati relativi alla composizione della commissione e del ceto dei collaboratori smentiscono categoricamente tale rilievo<sup>(286)</sup>.

Come si è già detto sopra, l'*iter* di lavoro dentro le commissioni prevede *diverse letture* o esami collegiali. La *prima* è il risultato finale cui approda la discussione su una parte notevole della materia trattata in una delle commissioni principali o in una delle sottocommissioni dopo alcuni mesi di sessioni settimanali dedicate ai *vota*. Essa si concretizza in uno *Schema* unitario, organico e omogeneo approntato dai presidenti delle commissioni e approvato dalla maggioranza dei consultori. A questa « lettura » ne seguono altre (una *seconda*, una *terza*, talora una *quarta*) sempre in seno alle stesse commissioni e con lo stesso metodo appena descritto, finché non si perviene ad uno *Schema* da considerare definitivo. Al riguardo non sembra venga fissata una regola precisa, lasciando al giudizio dei rispettivi presidenti decidere quando il livello di discussione, di approfondimento e di concordanza di vedute sia da ritenere raggiunto nel miglior grado<sup>(287)</sup>.

Un secondo grado di controllo, corrispondente ad un numero variabile di *letture* e di *Schemi* definitivi, avviene in seno ad un organo

---

<sup>(284)</sup> Cfr. E. BUONAIUTI, *Lettere di un prete modernista* (1908), Roma 1948<sup>2</sup>, p. 36. L'opera era stata pubblicata anonima, ma è attribuita a Buonaiuti, ad eccezione delle prime due lettere, per le quali egli si dovette limitare a rielaborare « un testo fornito da altri » (M. NICCOLI, *Introduzione*, ivi, p. IX).

<sup>(285)</sup> J.B. SÄGMÜLLER, *Die Literatur zum Codex juris canonici*, in « Theologische Revue », XVII, 1918, n. 15-16, 18 ott. 1918, p. 339.

<sup>(286)</sup> V. APPENDICE, III, Tab. 2.

<sup>(287)</sup> LLOBELL-DE LÉON-NAVARRETE, p. 80; un'esemplificazione ivi, pp. 121-142.

collegiale di estensione più ampia ma dello stesso genere di membri, la « grande commissione di circa 25 membri », chiamata anche *consulta generale* in quanto raccoglie potenzialmente l'intero cetto dei consultori. Per questo nuovo esame o lettura, tuttavia, si segue solo in parte il metodo di discussione usato in precedenza. Fin dall'inizio Gasparri individua quello che lui ritiene un grave inconveniente pratico: il fatto cioè che « ciascun membro voleva manifestare la sua opinione sopra ciascun canone e così per esaminare i canoni di tutto lo schema era necessaria la discussione di più ore » (288).

Per eliminare questo ostacolo e accelerare le procedure, il rapporto tra le sottocommissioni e la consulta generale che comprendeva tutti i consultori viene semplificato e reso più funzionale al lavoro con una *modifica in corso d'opera*: gli interventi orali dei singoli consultori nel corso delle riunioni generali, di per sé lunghe, dispersive e poco fruttuose, sono sostituiti col metodo assai più breve, preciso ed efficace delle *osservazioni scritte*. La sinergia del metodo individuale e di quello collegiale si coniuga adesso col *criterio economico e pragmatico*: ciò induce una qualche tendenza verso l'accentramento della direzione dei lavori nelle mani del presidente (289). Di conseguenza la convocazione della consulta generale non assume più carattere ordinario ma *straordinario*: « La consulta generale non sarà perciò convocata che nel caso in cui qualche punto richiedesse la discussione orale » (290).

Infine si giunge al *terzo grado di controllo* dei canoni ad opera della commissione cardinalizia. Questa si riunisce in seduta plenaria sporadicamente sotto la presidenza del papa, anche se il segretario della medesima, Gasparri, gli rende conto delle osservazioni inviate da tutti i consultori, delle proposte e richieste dell'episcopato latino

---

(288) GASPARRI, p. 7.

(289) È curioso, o forse sintomatico di qualche resistenza dei consultori, che la circolare del 6 maggio del 1905 inviata loro da Gasparri, si sforzi di giustificare questa scelta pragmatica con motivi piuttosto pedestri: « Trovandosi molti consultori impediti dalle loro occupazioni di intervenire alle riunioni, ed avendo altri difficoltà di esprimere in piena adunanza liberamente il loro parere, come pure a causa della impossibilità di aver sempre un locale sufficiente, si è ritenuto più utile di invitare d'ora innanzi i Rev.mi Consultori a manifestare le loro osservazioni per iscritto, nel termine di dieci giorni » (APUG, *Fondo Ojetti*, n. 1958 c. 57).

(290) APUG, *Fondo Ojetti*, n. 1958 c. 57, circ. di Gasparri del 6 mag. 1905.

e di quant'altro fosse necessario per chiarire i problemi all'intera commissione. Più precisamente, e andando con ordine, i pareri della « grande commissione », per lo più messi per scritto, opportunamente selezionati e filtrati da Gasparri, e gli *Schemata* delle due commissioni principali di consultori sono passati al vaglio non del congresso ma di una commissione speciale di cardinali (291). Le osservazioni complessive dei consultori, insieme con le variazioni introdotte dagli « eminentissimi », vengono stampate in un nuovo *Schema* che è sottoposto ad ulteriori « letture » fintanto che non si trova più nulla da emendare (292).

I diversi progetti di materie simili e poi gli interi libri del Codice, stampati in volume e muniti dell'approvazione dalla commissione cardinalizia, vengono inviati agli ordinari della chiesa latina affinché questi, con l'aiuto di alcuni consultori locali, possano esprimere il loro parere. Una volta ritornate a Roma, le *Animadversiones Episcoporum* sono esaminate, a seconda della loro importanza, dal papa, dalla commissione cardinalizia o da una commissione di consultori (293). Seguirà la revisione finale, la conferma pontificia e la promulgazione del Codice.

In ultimo veniamo ai *tempi di lavorazione* del Codice. Al momento di avvio dei lavori, con molta preveggenza Gasparri aveva calcolato abbastanza bene i tempi di redazione. Nella responsiva al cancelliere dell'Università cattolica di Lilla egli scriveva:

Certainement le Code est un travail colossal et de longue haleine. Je crois cependant que, avec la *pax* de Dieu et avec le concours que nous avons de tout côté, il pourrait être terminé dans une dizaine d'année (294).

In un brano del capitolo sulla codificazione canonica (inserito nelle « Memorie », ma espunto dalla relazione ufficiale del 1934), egli ammetterà però di essere incorso in una errata valutazione dei tempi dell'opera (295). L'inciampo fu dovuto alla redazione del V ed

(291) Per un'esemplificazione cfr. LLOBELL-DE LÉON-NAVARRETE, pp. 167-173.

(292) GASPARRI, pp. 7-8; NOVAL, p. 30.

(293) Per qualche cenno cfr. NOVAL, p. 31; MAROTO, I, pp. 149-151; VETULANI, coll. 927-935. Anche su questa fase dei lavori manca uno studio d'insieme.

(294) ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 5, minuta di Gasparri a mons. E. Hautcoeur, s.d., ma di poco posteriore al 23 mag. 1904.

(295) Sulla scorta degli studi pubblicati è possibile stilare una cronologia molto

ultimo libro, certamente uno dei più complessi sotto il profilo contenutistico ed architettonico, che impegnò, inaspettatamente, la Commissione dal maggio 1909 all'aprile 1912.

Dei cinque libri del Codice, quello che, relativamente al suo volume, richiese maggior studio fu il libro V. *De delictis et poenis*. Eravamo alle feste di Pasqua [del 1909]; io dissi al Santo Padre che avremmo subito posto mano al libro V. prendendo per base del nostro studio la costituzione *Apostolicae Sedis* di Pio IX, ed io speravo che alla fine di giugno o luglio anche il libro V. sarebbe a posto. Errore madornale! Principiato lo studio apparvero le difficoltà. Invece di due o tre mesi lo studio del libro V. occupò due anni interi. Fu logicamente diviso in tre parti: la prima *de delictis*, la seconda *de poenis*, la terza *de poenis in singula delicta* ed in questa terza parte fu presa per base la *Const. Apostolicae Sedis*, arrecandovi gli opportuni miglioramenti. Dietro consiglio del P. Wernz, autore apprezzatissimo di opere canoniche, fu appositamente chiamato a Roma il prof. Holvek [*sic*], che insegnava il diritto penale nella Università di Monaco in Baviera, e la sua collaborazione fu quanto mai utile <sup>(296)</sup>.

Nonostante il ritardo accumulato, che fece rinviare la consultazione dell'episcopato sui libri IV e V rispettivamente al luglio 1913 e al novembre del 1914, Gasparri confidava che il Codice potesse essere completato per il 1° gennaio 1915. A tale scopo nel giugno del 1914 aveva fatto preparare una bozza della costituzione apostolica con cui promulgarlo <sup>(297)</sup>. Sennonché il nuovo pontefice Benedetto

---

lacunosa dei lavori della Commissione sulle singole materie: *De matrimonio* discusso nella commissione dei consultori dal 25 maggio al 13 luglio 1905, in quella cardinalizia dal 22 aprile al 18 giugno 1906 (TURCHI, pp. 120-121); *Canones praeliminares de personis* discussi nella commissione dei consultori dal 3 giugno all'8 luglio 1906; in quella cardinalizia dal 27 maggio al 22 luglio 1907 (LO CASTRO, pp. 21, 30, 34); *De religiosis* discusso nella commissione dei consultori dal 3 maggio 1906 al 18 luglio 1907 e nella commissione dei cardinali dal 1907 al 1912 (MORI, p. 16); *De officiis et beneficiis ecclesiasticis* discusso dal 24 ottobre 1907 al 23 gennaio 1908 (FALCHI, *L'ufficio ecclesiastico*, cit., p. 843). Il *De iudiciis* ebbe, in rapporto agli altri libri, una genesi molto lunga e varie fasi: la prima presso la commissione dei consultori dal 7 marzo 1907 al 30 marzo 1910 e dal 22 febbraio al 25 aprile 1910 presso la commissione dei cardinali; la seconda presso i consultori dal 21 novembre 1913 al 21 giugno 1914 (LDP, p. 1302). Il *De delictis* quasi ugualmente lunga: dal 9 maggio 1909 all'8 aprile del 1912.

<sup>(296)</sup> « Memorie del cardinal Pietro Gasparri scritte di sua mano », fasc. 524, vol. I, fasc. 3, ff. 106-107 § 253. Da precisare che Hollweck non ha mai insegnato a Monaco ma a Eichstätt.

<sup>(297)</sup> ASV, PCCDC, b. 90, In essa è contenuto un pro-memoria intitolato « Osservazioni generali di alcuni consultori », dove vengono sottoposti a critica venti punti o

XV decide una revisione completa dell'opera a Roma nell'estate del 1916, che sposta di nuovo i termini all'inizio del 1917. Nel concistoro segreto del 4 dicembre 1916, Benedetto XV annuncia ai cardinali che « tra breve, anche in conformità del [...] desiderio » dei cardinali, promulgherà il Codice di diritto canonico « felicemente condotto a termine »<sup>(298)</sup>. L'ultimissima limatura da parte di una commissione ristretta, effettuata tra il gennaio e il maggio successivo<sup>(299)</sup>, rinvia la promulgazione alla festa di San Pietro il 29 giugno del 1917.

---

aspetti dello Schema del Codice. Tale documento potrebbe essere all'origine dell'ultima opera di revisione. Per lo schema della bolla v. FELICIANI 1998, pp. 573-576, con la riproduzione del testo a stampa della bozza alle pp. 580-587.

<sup>(298)</sup> BENEDICTUS XV, *Allocutio habita in concistorio die IV decembre MDCCC-CXVI*. Il testo autentico italiano è pubblicato dal « Corriere d'Italia » del 5 dic. 1916.

<sup>(299)</sup> La bolla di promulgazione e porta la data solenne del giorno di Pentecoste del 1917: BENEDICTUS XV, const. ap. *Providentissima Mater Ecclesia*, 27 mag. 1917 in CIC 1917, pp. XXXIX-XLII.

PARTE IV

**CHIESA ROMANA  
E PROGETTO CODIFICATORIO**

« [...] nessuna formazione religiosa si è impegnata con tanta volontà nella via della razionalizzazione del diritto quanto la Chiesa d'Occidente. Essa fu la sola comunità religiosa, persino se si prende in considerazione la Riforma, che abbia seguito deliberatamente il cammino della razionalizzazione, il più spesso a sue spese. Si può anche dire che essa si è indebolita a causa della sua razionalizzazione istituzionale dinanzi alla irrazionalità, fatta spesso del profetismo degli scismatici, degli eretici ed altri concorrenti che passano oggi per essere stati storicamente i progressisti. Di fatto essi non hanno fatto altro che ritardare l'evoluzione della Chiesa ».

(FREUND, *La razionalizzazione del diritto secondo Max Weber*, cit., p. 65).



CAPITOLO DECIMO  
LE COMPONENTI  
IDEOLOGICO-CULTURALI DEL CODICE

1. Le tradizioni filosofiche, teologiche e giuridiche. — 1.1. La seconda scolastica. — 1.2. La teologia morale. — 1.3. Il diritto romano e la romanistica. — 1.4. *Ius publicum ecclesiasticum*. — 1.5. Il *Syllabus* e il concilio Vaticano I. — 1.6. La neoscolastica e la teologia speculativa. — 1.7. I modelli ecclesiologici. — 2. Lo statuto scientifico del diritto canonico. — 3. Le Scuole dottrinali. — 3.1. La Scuola dell'Apollinare. — 3.2. La Scuola della Gregoriana. — 3.3. L'Accademia di conferenze storico-giuridiche. — 3.4. Le Scuole canonistiche universitarie. — 3.5. La cultura degli ordini religiosi. — 4. Le correnti ideologiche. — 4.1. L'ultramontanesimo. — 4.2. La linea modernizzante. — 4.3. La linea integrista. — 5. I fattori di coesione culturale. — 6. Il ruolo di Gasparri: autore, redattore o coordinatore? — 7. Il Codice e lo spirito universalistico della chiesa di Roma.

1. *Le tradizioni filosofiche, teologiche e giuridiche.*

1.1. *La seconda scolastica.*

Chi voglia risalire alle origini dell'antropologia e della teoria giuridica sottesa al Codice non può prescindere dall'elaborazione teorica della scolastica spagnola e, in ultima istanza, dalle due premesse fondamentali da cui essa muove: l'ipotesi d'uno statuto autonomo della *pura natura* <sup>(1)</sup> e la nozione, per certi aspetti relativizzata secolarizzata positivistizzata, di *legge* <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Doveroso il riferimento al volume che ha ricostruito e riaperto tale problematica: H. DE LUBAC, *Agostinismo e teologia moderna*, trad. it. Milano, 1978, da completare con lo scavo ulteriore e con la prosecuzione dell'indagine alle discussioni nel concilio Vaticano I e nella teologia cattolica della prima metà del XX secolo di G. COLOMBO, *Del soprannaturale*, Milano, 1996.

<sup>(2)</sup> In merito: F. TODESCAN, *Lex, natura, beatitudo. Il problema della legge nella scolastica spagnola del sec. XVI*, Padova, 1973; M. VILLEY, *La promotion de la loi et du*

Gli studi di de Lubac sul versante teologico, quelli di Villey, Grossi, Legendre e Todescan sul terreno giuridico e infine quelli di Courtine nell'ambito filosofico — tanto per ricordarne alcuni tra i più significativi e recenti — hanno individuato negli autori di quella complessa e variegata corrente culturale che si rifà al pensiero di Tommaso (ma in realtà se ne allontana su punti assai qualificanti) un essenziale anello di passaggio dalla concezione medievale a quella moderna <sup>(3)</sup>.

Ovviamente qui ci si limita ad evidenziare le più rilevanti conseguenze metodologiche sulla scienza canonistica <sup>(4)</sup>. Lo faremo prendendo a modello di riferimento il trattato *De legibus ac Deo legislatore* di Francisco Suárez, senza dubbio la sintesi più elevata e più rappresentativa di quella stagione culturale. In quest'opera la legge canonica per un verso viene ricollegata, insieme con tutte le altre forme di legge, ad un'unica fonte trascendente di cui partecipa e appare espressione, ma per un altro verso essa finisce per perdere la sua piena autonomia, essendo inquadrata e inscritta nell'unico ordine giuridico-morale retto e garantito dal Dio-Legislatore. Da qui l'assimilazione metodica e formale della legge canonica alle altre espressioni di legislazione e la sua subordinazione al sistema complessivo <sup>(5)</sup>.

Almeno tre punti basilari legano la costruzione di Suárez alla

---

*droit subjectif dans la Seconde Scolastique*, in *La Seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno*, cit., pp. 53-71; PAROTTO, *Iustus Ordo*, cit.

<sup>(3)</sup> Valga per tutti l'affermazione di Villey secondo cui « la Seconde scolastique est à la charnière de deux mondes que nous avons l'habitude de distinguer » (M. VILLEY, *Remarque sur la notion de droit chez Suárez*, in APhD, XLII, 1979, p. 220).

<sup>(4)</sup> In un breve ma densissimo saggio del 1980, Pierre Legendre ha insistito sulla necessità di concepire la seconda scolastica « non pas comme un épisode de l'histoire littéraire du droit canon autour de l'axe tridentin, mais comme l'articulation entre la tradition savante constitué au Moyen Age et la science juridique dite moderne qui précède le Codex de 1917 » (P. LEGENDRE, *L'inscription du droit canon dans la théologie. Remarques sur la Seconde Scolastique*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law*, Salamanca, 21-25 september 1976, edited by S. Kuttner and K. Pennington, Città del Vaticano, 1980, p. 445). In questo senso si potrebbe rileggere l'affermazione di Grossi sulla centralità della stagione tridentina per i codificatori del 1917 (GROSSI 1985, p. 597).

<sup>(5)</sup> Sul 'sistema' di Suárez: M. BASTIT, *Naissance de la loi moderne. La pensée de la loi de saint Thomas à Suárez*, Paris, 1990, pp. 307 ss.; J.-F. COURTINE, *Nature et empire de la loi. Etudes suarésiennes*, Paris, 1999.

codificazione canonica. Il primo, di grandissima portata, potrebbe essere definito lo spostamento concettuale del diritto nella legge e il relativo processo di formalizzazione. L'identificazione del *ius* con la *lex* è stata interpretata, da un lato, come la conseguenza della confusione del piano del diritto, quale l'avevano inteso i giuristi romani (*id quod iustum est*), con quello della legge come ordine del mondo e delle condotte (*lex aeterna*), quale l'avevano concepita la filosofia stoica, ciceroniana e agostiniana, e dall'altro come il risultato della riduzione del contenuto del diritto alla legge in senso positivo e autoritario. Sotto questo profilo la distanza di Suárez da Tommaso è, prospetticamente, assai grande: anziché venire posto *al di qua* della legge nelle sue molteplici manifestazioni e *al di là* della legge scritta nella sua espressione positiva, il diritto finisce per essere considerato, a prescindere dalle diverse forme oggettive e dei differenti gradi di partecipazione alla *lex aeterna*, come l'insieme delle leggi giuridicamente elaborate. Infatti l'ordine naturale eterno diviene per Suárez una realtà attuale solo mediante un precetto che sia giusto e sufficientemente promulgato da un'autorità capace di obbligare. Da qui alla conclusione che la legge si identifica con la norma così come essa viene emanata dalla volontà legislativa, che il diritto consiste nella catena delle leggi e che il ruolo del giurista si definisce in relazione all'analisi dei testi il passo è stato breve <sup>(6)</sup>. Ed è anche chiaro che la riconduzione del diritto alla legislazione e l'esigenza della sistemazione delle norme, di cui essa si sostanzia, costituiscono la condizione preliminare del lungo processo che ha portato anche il diritto canonico alla codificazione.

Il secondo aspetto da richiamare è la trasformazione del *ius naturale* nelle *leges naturales* come conseguenza dell'indirizzo positivo, volontarista e razionale assunto dal diritto moderno nell'opera di Suárez. Mentre Tommaso, sul modello della concezione classica delle fonti del diritto, elabora il diritto naturale dall'osservazione empirica della natura e della società, Suárez lo deduce in modo

---

(6) Cfr. VILLEY, pp. 330-334. A espressione topica del mutamento del modo d'intendere la norma canonica, sotto il predominio delle dottrine autoritative e positive, e per differenziarsi dalla teologia morale, può essere presa la teoria delle *leges mere poenales* formulata da Suárez (cfr. W. DANIEL, *The purely penal Law Theory in the Spanish Theologians from Vitoria to Suárez*, Roma, 1968).

puramente razionale dalla ragione individuale. Il carattere di giustizia della legge è derivato direttamente dalla volontà di Dio creatore e il requisito della sufficiente promulgazione dalla conoscenza dell'individuo. Ne viene che, per Suárez, le conclusioni dedotte sillogisticamente dai primi principi razionali partecipano, sebbene in vario grado, del carattere dell'evidenza e dell'universalità propria dei principi strettamente giuridici. In questo senso Suárez apre la strada al giusnaturalismo laico trasformando il diritto naturale in un qualcosa di *razionale, rigido e immutabile*. In ciò si distacca ancora una volta da Tommaso per il quale la materia della legge naturale poteva cambiare in alcune circostanze (7). Tutta l'impalcatura del codice canonico si baserà sull'integrazione del diritto naturale col diritto positivo nella forma di un complesso di precetti razionali sovrapposto al complesso delle leggi di origine positiva, divina o umana, e sulla concezione che l'immutabilità delle leggi naturali — ossia ciò che le rende sempre identiche in ogni tempo e in ogni luogo — è un carattere che scaturisce dalla natura stessa.

Questi mutamenti del concetto di diritto, di legge e di legge naturale avvenuti in Suárez, non solo hanno avuto influssi rilevanti sulla fissazione della teoria delle fonti nel Codice — basterebbe pensare alla famosa formula riassuntiva *ius divinum sive naturale sive positivum* (8) —, sulla loro gerarchia interna e sulla rilevanza di ciascuna di esse (primato della legge scritta, subalternità delle altre fonti, rafforzamento dell'autorità legislativa papale ecc.) ma, più in generale, hanno creato le condizioni preliminari per la riduzione del diritto canonico ad un « *complexus legum* » e per la sua rielaborazione in un vero e proprio *sistema legislativo* razionale e organico. Ecco il terzo elemento prospettico che da Suárez rimanda al codice canonico. I trattati *De legibus* della seconda scolastica — e segnatamente quello di Suárez — si connettono strettamente al processo di generalizzazione e di razionalizzazione del complesso dei *principia iuris* fissati dal diritto naturale moderno e costituiscono una premessa fondamentale, ancor prima che del I libro del codice cano-

(7) J. ARNTZ, *La legge naturale e la sua storia*, in *Dibattito sul diritto naturale*, trad. it., Brescia, 1970, p. 99; BASTIT, *Naissance de la loi moderne*, cit., pp. 342-345.

(8) CIC 1917 can. 27 § 1; 1509 § 1. Cfr. CORECCO, *Diritto*, in *Id.*, *Ius et communio*, cit., I, pp. 98-102.

nico, delle « dottrine generali », dei titoli preliminari o della « parte generale » dei codici civili. La dottrina dei principi del diritto — ha affermato Giuliani —

riflette interessi e preoccupazioni di teologi giuristi e filosofi della morale. La fenomenologia della riduzione del diritto alla legge sottintende una teologia morale, in cui è centrale il problema della responsabilità umana: la certezza presuppone la configurazione del diritto in termini volontaristici, come un rigoroso sistema di regole e di imputazioni. Il principio di irretroattività della legge (*tempus regit actum*) ha una posizione predominante in quanto regge la logica degli altri principi, configurandosi come *lex legum*: esso è infatti il presupposto della responsabilità individuale » (9).

Si spiega, dunque, come il *De legibus* di Suárez sia stato tenuto in altissima considerazione dai canonisti dell'Ottocento (dal D'Annibale, che lo definisce « opus longe praeclarissimum », a Gasparri, che se ne serve ampiamente nelle sue lezioni parigine) (10) e come sia divenuto il punto di riferimento privilegiato per i codificatori nella redazione delle *Normae generales* (11) e di altre sezioni del Codice (12).

La filosofia della seconda scolastica ha altresì svolto una funzione essenziale nella definizione del nuovo statuto delle discipline sacre in età moderna e della nuova articolazione della legge canonica con la legge civile, nel quadro delle relazioni tra potere spirituale e potere temporale. Il fatto che il fine soprannaturale non rappresentasse più il punto di riferimento assoluto in grado di ordinare i rapporti dell'uomo e del mondo, ma che questi venissero riconosciuti dotati di finalità proprie « naturali » in base al postulato, sopra

(9) A. GIULIANI, *Presentazione*, in P. STEIN-J. SHAND, *I valori giuridici della civiltà occidentale*, trad. it., Milano, 1981, p. IX.

(10) Si vedano i vari riferimenti nei capp. V § 3 e VI § 2.

(11) Tra le opere a stampa richieste da Gasparri alle biblioteche ecclesiastiche di Roma per i lavori delle commissioni per la codificazione, l'unica di carattere dottrinale e non legislativo è il *De legibus* (si veda la lettera al cardinal Vicario in ASV, PCCDC, b. 3, Protocollo generale).

(12) Si pensi all'influsso del *De religione* nella delineazione dello *status* religioso oppure del *De censuris* per la materia censure, irregolarità e loro specie. Cfr. R. BROUILLARD, *Suárez*, in DTC, XIV/ II, coll. 2707-2708, ma vedi anche F.M. CAPPELLO, *Contributo della Compagnia di Gesù nel campo delle scienze giuridiche*, in CC, 1941, II, pp. 43 ss.

richiamato, della *pura natura*, aprì la strada ad un'antropologia e ad un'ontologia parzialmente indipendenti e, quindi, a una diversa articolazione del diritto civile col diritto canonico, nonché della filosofia con la teologia (13). Alla nozione unitaria di *bonum commune*, propria dell'età medievale, erano stati sostituiti differenti ambiti di *leges* in rapporto alla pluralità dei *bona*, da quello delle singole comunità e collettività a quello della beatitudine eterna. In autori come Soto, Bellarmino e Suárez, alla distinzione tra natura e soprannatura corrisponde, per un verso, un nuovo rapporto tra la potestà temporale e quella spirituale e, per un altro, la dottrina dell'equipollenza dei poteri d'obbligazione giuridica del principe temporale e del romano pontefice (tanto sulla *vis directiva* quanto sulla *vis obligativa* della legge) (14). Da ciò anche una rinnovata comparazione tra *lex canonica* e *lex civilis* e la tendenza verso l'assimilazione nella scienza canonistica delle metodologie logico-sistematiche allora in voga nella scienza civilistica (15). La teologia e il diritto canonico divennero scienze relativamente autonome dalla filosofia e dal diritto civile, ma anche maggiormente congiunte tra loro per la comunanza dell'oggetto e del metodo « positivo. È significativo che l'opera emblematica della canonistica moderna — quella di Giovan Paolo Lancellotti — mirasse a soddisfare entrambe le esigenze con il manuale di *Institutiones iuris canonici* (16) e col trattatello *De comparatione iuris pontificii et caesarei, et utriusque interpretandi ratione* (17).

(13) Sugli effetti metodologici della dissociazione tra piano naturale e piano soprannaturale, cfr. J.-F. COURTINE, *Théologie morale et politique chez Suárez*, in *Les jésuites à l'âge baroque (1540-1640)*, sous la direction de L. Giard et L. De Vaucelles, Grenoble, 1996, p. 270. Ma per un inquadramento complessivo agli aspetti filosofici del problema occorre rinviare al già ricordato volume dello stesso studioso *Suárez e il sistema della metafisica*.

(14) DE LUBAC, *Agostinismo e teologia moderna*, cit., p. 197; PAROTTO, *Legge e obbligo politico in Roberto Bellarmino*, in RIFD, LXVI, 1989, pp. 95-130; ID., *Iustus Ordo*, cit., pp. 118-163, 178 nota 15; COURTINE, *Théologie morale et politique chez Suárez*, cit., p. 274; ID., *L'héritage scolastique dans la problématique théologico-politique de l'âge classique*, in *L'Etat baroque 1610-1652...*, Paris, 1985, pp. 87-118.

(15) Cfr. PROSDOCIMI, *Il diritto canonico di fronte al diritto secolare*, cit., pp. 432-439.

(16) Nello stesso anno (1563) escono le *Institutiones* del Lancellotti e il *De locis theologis* di Cano: due opere metodologicamente parallele. V. Prolegomeni, § 1 e 2.1.

(17) Lo spazio della legge positiva veniva riconfigurato da Lancellotti in rapporto

Oltre ad introdurre le premesse teoriche lontane sul piano del metodo e dei rapporti tra gli ordinamenti, sarà pure da valutare l'influenza avuta dalla seconda scolastica nella preparazione del retroterra culturale della codificazione canonica attraverso l'opera di mediazione esercitata tra la teologia, il diritto canonico e il giusnaturalismo laico dal Seicento all'Ottocento. Esaminando il trattato sul matrimonio di Gasparri s'è visto come molte categorie giuridiche da lui impiegate trovino il punto di partenza nelle elaborazioni dei teologi giuristi spagnoli, siano cresciute a contatto con l'evoluzione della scienza giuridica secolare per poi venire definite dalla pandettistica tedesca (cfr. cap. VI § 2.3-4). Si tratta di una conferma ulteriore del fatto che la visione normativistica della seconda scolastica ha fatto da tramite tra i codificatori del 1917 e il positivismo metodologico delle scuole civilistiche coeve.

## 1.2. *La teologia morale.*

L'innesto della teologia morale nel diritto canonico era stato, nei secoli XVI-XIX, assai largo e innovativo <sup>(18)</sup>. Quanto allo spettro delle materie divenute promiscue si pensi, oltre alla materia matrimoniale, dove l'analisi della facoltà intellettuale e volitiva dei nubenti trovava il massimo sviluppo nella delimitazione del difetto o dei vizi del consenso, alle cause relative all'ordinazione sacerdotale e alla professione religiosa, nonché, per ciò che attiene profili di teoria generale, alla promulgazione, obbligo, cessazione della legge canonica oppure alle valutazioni delle attenuanti, scriminanti o esimenti nell'interpretazione e applicazione delle pene canoniche.

Quanto poi alle conseguenze di metodo, occorre rilevare che la teologia morale, se aveva generato una sovrapposizione di àmbiti, nondimeno aveva introdotto un complemento essenziale all'antropologia giuridica mediante la combinazione dell'analisi dei gradi e

---

alla dialettica tra mezzi e fini, quindi in rapporto alla varietà delle *rationes* che la orientavano (*genus, species*) e al pluralismo delle istituzioni (*subditus Romano Imperio, subditus sedi Apostolicae, civis et municeps cuiusque civitatis*) (*De comparatione iuris pontificii et caesarei, et utriusque interpretandi ratione*, Romae, 1587, pp. 67-68). Per un confronto con la teoria di Bellarmino, si veda G. PAROTTO, *Legge e obbligo politico*, cit., pp. 127-128.

<sup>(18)</sup> Per una sintesi e la bibliografia relativa: FANTAPPIÈ 2003, pp. 172-176.

della responsabilità della coscienza con la scienza del diritto dell'epoca classica: il tutto nella visione unificatrice del Dio-Legislatore che regola i due àmbiti del fòro interno e del fòro esterno <sup>(19)</sup>. Secondo Jemolo i casisti, « nel configurare un numero più grande possibile di contingenze umane, prescrivendo per ciascuna la linea di condotta da seguire, dicendo quale comportamento in ciascuno di tali casi apparisse lecito e quale no », hanno riproposto un metodo di analisi estremamente utile, perché ancorato alla concretezza delle situazioni e ai princìpi di preminenza o di bilanciamento degli interessi e, al tempo stesso, recato un contributo, talora di prim'ordine, « alla formazione o determinazione di nozioni e concetti giuridici, quale il concetto di buona fede » <sup>(20)</sup>.

Tra i teologi moralisti Alfonso Maria dei Liguori è la figura che occupa una posizione dominante sullo sfondo delle *Normae generales* e degli altri libri del Codice <sup>(21)</sup>. Ciò non stupisce, dato che la maggior parte dei trattati di morale erano stati elaborati, specialmente dopo il 1874, *ad mentem S. Alphonsi*, anzi in un certo senso quasi desunti dalle sue opere, al punto da potersi definire « alfonziana » la teologia morale <sup>(22)</sup>.

Il passaggio nei manuali di teologia morale dalla trattazione casistica a quella scientifica costituisce, a fine Ottocento, una tappa indispensabile per la codificazione canonica. L'abbiamo accennato a proposito dell'evoluzione canonistica di Gasparri, ma ora è il caso di ritornarci in maniera sintetica (cfr. cap. VI § 3). Esso ha significato l'abbandono del metodo casistico — che anche nel manuale più avanzato come quello di Gury perpetuava l'equivoco di volere trasformare in scienza una tecnica che per definizione non può

---

<sup>(19)</sup> LEGENDRE, *L'inscription du droit canon dans la théologie*, cit., pp. 449-451; PRODI, *Un storia della giustizia*, cit., pp. 325 ss.

<sup>(20)</sup> A.C. JEMOLO, *Casistica*, in EI, IX, pp. 308-309.

<sup>(21)</sup> Mancano accenni sull'argomento nelle opere più o meno recentemente apparse sulla fortuna del pensiero di S. Alfonso (cfr. *La recezione del pensiero alfonziano nella Chiesa*, Roma, 1998). Sul suo contributo giuridico si veda P. PERLINGIERI, *Alfonso de Liguori giurista. La priorità della giustizia e dell'equità sulla lettera della legge*, Napoli, 1988. Ulteriore bibliografia in I. DEL BAGNO, *Il primato della coscienza. Esperienza giuridica e religiosa nella Theologia moralis di sant'Alfonso de' Liguori*, in *La libertà religiosa*, a cura di M. Tedeschi, I, Soveria Mannelli, 2002, pp. 79-98.

<sup>(22)</sup> Così un autorevole esponente Th.J. BOUQUILLON, *Theologia moralis fundamentalis*, Brugis-Parisiis-Romae, 1903<sup>3</sup>, p. 157.

diventare tale — e l'adozione, nei nuovi manuali preparati da Lehmkuhl, Aertnys, Haine, Génicot, Noldin, di un metodo sistematico. Secondo Deshayes, nel 1906 la teologia morale non si trovava, in fatto di « *systématisation* », in una situazione sensibilmente peggiore di quella della dogmatica. Anzi: il grado di condensazione e di specializzazione sistematica che essa aveva recentemente compiuto gli suggeriscono l'idea — del tutto parallela a quella da lui attuata per il diritto canonico — di « un joli Code de théologie morale » dove compendiare il patrimonio di principi accumulati dalla tradizione patristica e da Tommaso d'Aquino (23).

Un altro vantaggio recato dai nuovi teologi moralisti è consistito nello sforzo di definizione dei confini della propria materia. Il terreno della teologia morale, afferma ancora Deshayes, va sfoltito di tutta la vegetazione parassita che vi è a lungo cresciuta, assegnando alle discipline teologiche affini ciò che propriamente appartiene loro. Da qui il passaggio di competenza al diritto canonico dei trattati *de legibus, de statibus, de matrimonio, de irregularitatibus, de censuris* (24). È chiaro che, solo dopo avere trasferito queste e altre materie alla competenza del diritto canonico, si poteva 'codificarle'.

Nondimeno la rilevanza della teologia morale nell'opera di codificazione non può essere ristretta al punto prospettico proprio della disciplina. Essa è stata un luogo di scambio, terminologico e concettuale, tra il diritto canonico e il diritto civile a causa del legame necessario tra fòro esterno e fòro interno. Da questo angolo visuale la *Summula theologiae moralis* del cardinale Giuseppe D'Annibale, soprannominato per il suo stile il « Tacito della teologia morale », ha svolto una funzione molto importante. Intanto è stata il principale anello di congiunzione dottrinale tra Sant'Alfonso e i redattori del Codice. D'Annibale si ricollega sia ai grandi moralisti della seconda scolastica, con particolare riguardo al Lugo e al

---

(23) [Ph. DESHAYES], *Notes et souvenirs d'un vieux moraliste. § XXVIII - La question des Séminaires. La théologie morale*, in ACL, XXVIII, 1906, n. 15, pp. 305-308. Egli apprezza in modo particolare, dal punto di vista del metodo, il più recente manuale di Noldin. Su questi trattati di teologia morale, si veda BOUQUILLON, *Theologia moralis fundamentalis*, cit. p. 154 ss.; per l'influenza di Lehmkuhl su Gasparri, v. *supra*, cap. VI § 2.

(24) [Ph. DESHAYE], *Notes et souvenirs*, cit. pp. 305-312.

Suárez<sup>(25)</sup>, sia a Sant'Alfonso, per il quale nutriva una venerazione speciale<sup>(26)</sup>. Le soluzioni dottrinali da lui date si sono imposte presso i teologi e canonisti, nelle Congregazioni, nei Tribunali, negli uffici e sulle cattedre grazie alla forza logica delle sue conclusioni, all'eleganza dell'esposizione e all'organicità della struttura<sup>(27)</sup>.

In secondo luogo la *Summula* ha fatto da ponte nel veicolare, comparare e in alcuni casi assimilare nel diritto canonico gli schemi civilistici, anticipando una metodologia che verrà proseguita nelle Università pontificie da altri canonisti dell'Apollinare<sup>(28)</sup>. Ciò è stato possibile perché D'Annibale si era formato un'ottima cultura civilistica alla scuola di Carlo Latini, che risentiva già dell'indirizzo razionale e teoretico del diritto, e aveva ricercato una superiore sintesi della dimensione giuridica in quella morale<sup>(29)</sup>. Inoltre la sua indagine non resta confinata in un ambito o periodo limitato di fonti canoniche e civili ma, come testimoniano le ricchissime note, spazia,

---

(25) D'ANNIBALE, *Summula*, cit., I, n. 5 nota 53 e III, n. 423 nota 13.

(26) Cfr. G. ALBUSCERI, *Il cardinale D'Annibale moralista*, Genova, 1953, pp. 31-36; MOSIEK, pp. 45-46. Su di lui si veda ora *Il cardinale giurista Giuseppe D'Annibale*, a cura di G. Maceroni, G. Rossi, A.M. Tassi, Teramo, 1999, in specie il saggio di G. Dalla Torre alle pp. 37-55. Frutto di vent'anni di lavoro, la *Summula* uscì per la prima volta a Rieti tra il 1874 e il 1876. Le due ultime edizioni (la IV e la V) furono curate dopo la morte dell'autore; all'ultima (Romae, 1907-1908) venne anche aggiunto, l'anno seguente, un *Supplementum* per opera di Domenico Mannaioli, docente al Seminario dell'Apollinare e consultore della codificazione canonica. Secondo i gesuiti, D'Annibale aveva ridato dignità di scienza alla teologia morale dopo che, nei quarant'anni precedenti, essa si era ridotta a « una farragine di compendii scritti e raffazzonati con sonnolenza presso che senile, senza vestigio d'uno studio profondo, leale, paziente, critico » (CC, s. XIV, vol. VI, 1890, p. 443).

(27) Nelle sentenze rotali dopo il 1909 D'Annibale supera per numero di citazioni autori classici come Pirhing, Reiffenstuel, De Luca e Schmalzgrueber. Cfr. A. VERMEERSCH, *Cinquant'anni di teologia morale*, Milano, 1930, p. 4; MOSIEK, pp. 45-46. Degna di rilievo la notazione di Jemolo secondo cui la *Summula* « in più d'un punto ha influito sul *Codex iuris canonici*, che ha accolto la soluzione da essa patrocinata » (A.C. JEMOLO, *D'Annibale, Giuseppe*, in EI, XII, p. 322).

(28) Di indubbio interesse l'opera di Silvio Romani, fondatore e animatore della « Rassegna di morale e di diritto ».

(29) Gli *Elementa iuris civilis, canonici, criminalis* di Carlo Latini (5 tomi, Rieti, 1830-1832), professore nel Seminario di Rieti, si ispiravano al metodo logico-deduttivo e cercavano di armonizzare il diritto civile col canonico. Le sue fonti erano J. Heinecke, F. Renazzi e G. Carmignani (G.G. FAGIOLI VERCELONE, *Latini, Carlo*, in DBI, LXIV, pp. 12-14).

con grande padronanza, lungo i secoli e gli autori più diversi. D'Annibale si avvale spesso di autori divenuti classici: Pothier, Duranton, Zachariae, Laurent, Pacifici-Mazzoni.

Con riferimento alla *Summula* è stato scritto che, oltre a non omettere nessun autore di diritto canonico « di quelli che hanno scritto dal secolo XIII in poi », « egli conosce i giuristi e i codici francesi ed austriaci non meno degli italiani e di frequente li cita: egli utilizza da padrone la esegesi che si va svolgendo attorno al codice italiano, quella del codice francese e quella del codice austriaco insieme alle fonti romane, onde non a torto va annoverato tra i precursori di quella tra le discipline giuridiche che è la più nuova, forse, il diritto comparato »<sup>(30)</sup>. Al riguardo non è da trascurare il fatto che nell'ordinamento canonico D'Annibale attribuisca una funzione suppletoria non già al diritto romano anticamente in vigore bensì al diritto civile vigente<sup>(31)</sup>, pur essendo consapevole che le leggi civili non possono essere sempre facilmente armonizzabili col diritto canonico<sup>(32)</sup>.

Anche certi elementi della civilistica presenti qua e là nel Codice sembrano trovare la loro base di partenza o negli sviluppi della teologia morale moderna o in quelli delle dottrine romanistiche, che vedremo subito dopo. Pensiamo ad un caso paradigmatico: quello dell'elaborazione della nozione moderna del dolo concepito quale vizio del consenso che, secondo l'accurata ricostruzione di Fransen, mostra « l'influence du droit canonique et de la théologie morale sur le droit civil, et viceversa »<sup>(33)</sup>. Il diritto romano aveva sviluppato

---

(30) S. ROMANI, *Il card. D'Annibale moralista e giurista del secolo XIX*, in « Rassegna di morale e di diritto » I, 1935, pp. 456-475; le citazioni sono trattate dalle pp. 470 e 474.

(31) D'ANNIBALE, *Summula*, cit., I, n. 201 nota 12. Poche righe prima il reatino aveva riproposto la teoria classica secondo la quale sia la potestà civile sia la potestà ecclesiastica vengono da Dio e tendono allo stesso fine, si prestano la mano a vicenda e, tutte le volte che la materia è comune ad ambedue, il diritto civile viene supplito dal diritto canonico; viceversa, se il diritto canonico manca di qualche cosa si supplisce col diritto civile.

(32) Contro l'opinione del D'Annibale, si schiera Wernz il quale la giudica degna di attenzione « quoad *legem ferendam* et quoad *consuetudines particulares* inducendas », ma nega che essa abbia un solido fondamento « in iure condito » (WERNZ, I, n. 195 e nota 130). Cfr. anche FALCO, pp. 183-184.

(33) G. FRANSEN, *Le dol dans la conclusion des actes juridiques. Evolution des doctrines et système du Code canonique*, Gembloux, 1946, p. 408.

una concezione delittuosa del dolo e, in parallelo, un'azione penale tendente a punire il colpevole e a restituire a colui che aveva subito l'inganno. Tale concezione persiste sostanzialmente nell'età medievale e dà vita alla distinzione tra il *dolus incidens*, considerato irrilevante, il *dolus dans causam contractui*, cui si riconosce rilevanza giuridica in quanto dolo principale. Da qui la distinzione tra contratti di stretto diritto e contratti di buona fede: anche nel primo caso il dolo però non incideva sulla validità del contratto ma comportava solo un indennizzo. Fu mediante la riflessione dei teologi moralisti (in particolare con le riflessioni di Suárez sulla validità della professione religiosa, di Lessius sulla causa di rescissione del contratto e di Ponce de León sul dolo nel matrimonio) che, accanto alla precedente coppia concettuale, si introdusse quella di *dolus substantialis* e di *dolus accidentalis*. Partendo da una considerazione del diritto naturale anziché del diritto positivo, questi moralisti condussero ad un mutamento che successivamente sarà recepito, non senza qualche resistenza, sia dai canonisti, sia dai civilisti, sia, in ultimo, dai codici moderni <sup>(34)</sup>. La prospettiva del dolo-lesione, che nel medioevo era l'effetto dell'atto giuridico, viene ora a situarsi all'interno di quest'atto ossia nel processo intellettuale e volitivo che ne è alla base. Il concetto di lesione della libertà giuridica conduce al dolo come vizio di consenso che sarà introdotto nel *Code civil*. A sua volta i teologi moralisti dell'Ottocento e dei primissimi del Novecento (J.P. Gury, D'Annibale, A. Lehmkuhl, H. Noldin, Ojetti) riprenderanno la terminologia e anche il concetto del codice napoleonico ma sul terreno degli effetti continueranno a subire le influenze della tradizione <sup>(35)</sup>. Solo col Codice canonico la nozione di dolo come vizio del consenso sarà adottata in termini generali (sebbene con numerose eccezioni) tale e quale era ricevuta dalle legislazioni moderne (cann. 103 § 2, 1684-1689) <sup>(36)</sup>.

<sup>(34)</sup> Sul dolo presso i moralisti e i canonisti nell'età moderna, v. *ivi*, pp. 210 ss.

<sup>(35)</sup> Sulla dottrina canonica del dolo alla vigilia del Codice canonico, v. *ivi*, pp. 348 ss.

<sup>(36)</sup> Sul dolo nel sistema codicistico canonico v. *ivi*, pp. 369 ss. Sulle cause che hanno ritardato lo sviluppo di una problematica del dolo nella materia matrimoniale canonica fino al CIC 1983 (can. 1098) si veda G. MONTINI, *La rilevanza del dolo nel matrimonio nella sua evoluzione storica*, in *Errore e dolo nel consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1995, pp. 99-122.

Se passiamo dalle dottrine agli uomini, merita notare che la schiera dei teologi moralisti impegnati nella redazione dei canoni e nelle relative discussioni è stata piuttosto ampia <sup>(37)</sup>. Essa abbraccia rinomati autori di manuali e studiosi di varie nazionalità: tre tedeschi (Goepfert, Hilgenreiner, Müller), tre italiani (Ballerini, Checchi, Mannaioli) e uno spagnolo (Ferrerres). A costoro si potrebbe aggiungere un influente canonista di Curia, autore di un manuale di teologia morale, Benedetto Melata. Redattore di ben sei *vota*, egli si distingue non solo per la solidità e la precisione della dottrina o per la tendenza a sviluppare la materia in modo organico e sistematico, ma anche per l'approccio teologico-morale piuttosto che strettamente giuridico <sup>(38)</sup>.

### 1.3. *Il diritto romano e la romanistica.*

Se si considera la storia del diritto della Chiesa e l'incidenza che il suo passato ha ancora sul suo presente non può sorprendere, secondo la valutazione di Stutz, che il codice canonico, nonostante qualche concessione a motivi giusnaturalisti, sia sostanzialmente in debito col diritto romano <sup>(39)</sup>. Il valore del plurisecolare vincolo che il codice canonico mantiene con il diritto romano e con la tradizione romanista viene affermato solennemente nella costituzione *Providentissima Mater* di Benedetto XV, con cui è promulgata la nuova opera legislativa. Parlando dell'azione civile e religiosa svolta dalla Chiesa nei primi secoli della sua storia, si afferma che essa non solo abrogò le « barbararum gentium leges » e rese più umani i loro costumi crudeli, ma, forte dell'aiuto della luce divina, mitigò e corresse in senso cristiano « ipsum quoque Romanorum ius, insigne veteris sapientiae monumentum, quod *ratio scripta* est merito nuncupa-

---

<sup>(37)</sup> Tra i manuali più frequentemente impiegati durante i lavori della codificazione si segnalano quelli francesi di Gousset, Gury, Marc; quelli italiani di Scavini, Ballerini, D'Annibale; quelli belgi di Aertnys e di Génicot; quello spagnolo di Ferrerres; quelli tedeschi di Müller, Pruner, Lehmkühl, Noldin. Né va trascurata la *Synopsis rerum moralium et iuris pontificii* del canonista Ojetti, molto utile e aggiornata.

<sup>(38)</sup> In particolare del Melata viene lodato il *Manuale de Indulgentiis* edito a Roma nel 1892 (si veda la recensione di A. Boudinhon in CaC, XVI, 1893, pp. 124-125).

<sup>(39)</sup> STUTZ, p. 188.

tum » (40). Seguendo un antico adagio, il diritto romano è qualificato espressione scritta della ragione umana e insigne monumento dell'antica saggezza (41). Siamo nella linea di piena continuità con la tradizione dottrinale del diritto canonico. Senza stare a scomodare i medievali, basti richiamare qui il giudizio del massimo canonista dell'età moderna, Prospero Lambertini, che nel *De synodo dioecessana* aveva scritto sulle relazioni tra il diritto civile-romano e quello canonico: « tam arctam nostro hoc tempore inter ius canonicum et civile intercedere connexionem eaque ita sese mutuo iuvare, ut qui optime primum nosse cupiat, alterius scientiam sibi comparare debeat » (42).

Non meraviglia quindi che il Codice sia strutturato secondo la tripartizione gaiano-giustiniana, e fortemente impregnato della lingua, della tecnica e di tanti istituti del diritto romano. Non va però dimenticato che gli elementi romanistici sono pervenuti sul tavolo dei codificatori passando attraverso molteplici mediazioni culturali. Stando al parere di Stutz, fatta eccezione per la determinazione delle « persone morali », dove è ravvisabile l'influsso della Scuola romanistica italiana, il codice canonico rispecchierebbe sostanzialmente la dottrina canonico-romana del medioevo e mediante la canonistica, adattata ai bisogni della Chiesa, ritornano in generale le proposizioni e le disposizioni romane (43).

Sotto questo profilo un luogo particolarmente significativo è rappresentato dal IV libro del Codice dedicato alla procedura. Già durante la preparazione dei *vota*, il collaboratore Fischer dell'Università di Breslavia aveva ricordato, pur affermando la necessità di un aggiornamento: « Numquam enim oblivioni dandum erit, processum canonicum fundatum esse in iure Romano atque ab eodem corpore iuris canonici multa iuris Romani instituta uti adhuc existentia tacite supponi » (44). All'interno della materia processuale canonica tutta una serie più o meno lunga di istituti viene conside-

(40) BENEDICTUS XV, const. ap. *Providentissima Mater Ecclesia*, in CIC 1917, p. XXXIX.

(41) Cfr. A. GUZMÁN BRITO, *Ratio scripta*, Frankfurt a. M., 1981.

(42) BENEDICTUS XIV, *De synodo dioecessana*, cit., lib. XIII cap. 10 n. 12.

(43) STUTZ, pp. 189-190.

(44) *Votum Ottonis Fischer De iudiciis non criminalibus in genere* (1907), edito in LDP, p. 538.

rata di derivazione romanista. Si pensi all'antica *litis contestatio*, che costituiva la conclusione della prima tappa del processo formulare dell'età repubblicana con la fissazione degli elementi della lite e delle posizioni delle parti avverse davanti a una persona scelta come giudice dalle parti, prima di portare la causa davanti al magistrato della città. Tale istituto trova una rinnovata espressione nel can. 1726. Si pensi anche alla *restitutio in integrum*, introdotta per riparare ai pregiudizi legalmente subiti attraverso la riparazione pratica dei diritti perduti, la quale viene perpetuata dai canoni 1687, 1688 e 1689 del Codice.

Ma anche al di fuori del IV libro i rinvii alla radice romanistica dei canoni della Chiesa potrebbero essere numerosi, anche se resta da determinare, volta a volta, se si tratti di una ripresa, di un adattamento, di uno sviluppo <sup>(45)</sup>. A titolo puramente esemplificativo si può indicare: la distinzione tra « tempus continuum » e « tempum utile » (can. 35) oppure l'altra tra cose fungibili e non fungibili (can. 1543); la definizione dell'« universitas personarum » (can. 100 § 2), la teoria dell'atto giuridico (can. 11) e della supplenza di giurisdizione (can. 209); l'elaborazione della dottrina dei rescritti, dei privilegi e della consuetudine (Lib. I tit. II-IV-V), la teoria consensualista del matrimonio (can. 1081), ecc. <sup>(46)</sup>.

Alla luce di queste premesse occorre concludere con Grossi che, da un lato, « la scelta 'romanistica' di Gasparri » permea tutto il Codice « non soltanto per la articolazione fondamentale, ma anche per la copiosa immissione di istituti romani e romanistici » e che, dall'altro, trova conferma il carattere non retorico dell'affermazione di chi « ha constatato che “viget ergo ius romanum apud ius Ecclesiae romanae” » <sup>(47)</sup>. Le reminiscenze dell'antica Roma sono sempre attuali nella Roma cristiana.

<sup>(45)</sup> Anche se riferite al CIC 1983, valgono le considerazioni di J. GAUDEMET, *Influences romaines sur la codification canonique latine*, in IN, XXII, 1994, pp. 609-632.

<sup>(46)</sup> Il peso preponderante del diritto romano sul Codice pio-benedettino è stato analiticamente ricostruito da B.F. DEUTSCH, *Ancient Roman Law and Modern Canon Law*, in TJ, XXVII, 1967, pp. 297-309; XXVIII, 1968, pp. 23-27, 149-162, 449-469; XXIX, 1969, pp. 10-25, 265-278; XXX, 1970, pp. 182-192; XXXI, 1971, pp. 478-488. Si può inoltre consultare A. GAUTHIER, *Le droit romain et son apport à l'édification du droit canonique*, Ottawa, 1996.

<sup>(47)</sup> GROSSI 1985, p. 594 nota 17. Utili osservazioni anche in Ch. BOUCAUD,

#### 1.4. Ius publicum ecclesiasticum.

L'incidenza del *ius publicum ecclesiasticum* si distende su molteplici livelli e piani di analisi. Sembra conveniente evidenziare prima di tutto un presupposto di natura politica. Sorto come teoria tendente a legittimare le chiese nazionali sotto l'influenza delle correnti febroniane, gallicane e gianseniste, rivisitato e corretto in senso curiale, nel secondo Ottocento segna invece il superamento di tale sistema fino a divenire un veicolo dell'accentramento romano della Chiesa (cfr. cap. II § 4).

Chiarita questa forma di eterogenesi dei fini, è necessario sottolineare che il *ius publicum ecclesiasticum* fornisce il postulato teologico primario della codificazione del diritto canonico, consistente nella tendenziale riduzione concettuale del *mistero* della Chiesa al concetto *societario* di essa <sup>(48)</sup>. Solo mediante il processo che rende autonoma questa branca della scienza canonistica, si crea un sistema teorico che ha per scopo esplicito di trasporre l'essenza teologica della Chiesa in una teoria giuridica di diritto pubblico. Contraccollo inevitabile è un processo di secolarizzazione dell'ecclesiologia che conduce a stabilire concetti, metodi, tecniche di equivalenza giuridica tra la struttura istituzionale della Chiesa e la costituzione degli Stati.

Accanto a questo postulato generale, il *ius publicum ecclesiasticum* prelude alla codificazione sotto il profilo dell'impostazione, del metodo e di alcuni contenuti. Infatti esso:

a) riafferma il carattere pubblicistico dell'ordinamento canonico in parallelo a quello dello Stato. L'introduzione a metà Settecento della dicotomia pubblico/privato nel diritto canonico, in analogia con quanto era avvenuto poco prima nel diritto statale, segna il punto di svolta delle relazioni ordinamentali tra la figura dello Stato e quella della Chiesa, ufficializza il processo di imitazione/trasposizione della costituzione statale nell'ordinamento della

---

*Relationes inter ius romanum et Codicem Benedicti XV*, in *Acta congressus iuridici internationalis*, cit., IV, p. 50.

<sup>(48)</sup> Per un raffronto tra la nozione istituzionale, comunitaria e societaria della Chiesa da Trento al Vaticano I, si veda CH. MUNIER, *Eglise et droit canonique du XVI<sup>e</sup> à Vatican I*, in *Iglesia y derecho. Trabajos de la X semana de derecho canónico*, Salamanca, 1965, pp. 58 ss.

Chiesa e costituisce l'antepresa dello stesso processo imitativo della codificazione canonica rispetto a quella statale, perché pone le premesse istituzionali dell'assimilazione giuridica della chiesa tridentina allo Stato assoluto;

b) con la separazione del diritto pubblico da quello privato, anticipa anche nell'ordinamento canonico la distinzione tra costituzione e codici, emersa già al momento della prima codificazione (cfr. cap. IX § 4.2.a) e poi ripresa nel periodo intercorrente tra il concilio Vaticano II e la revisione del Codice pio-benedettino col progetto di *Lex Ecclesiae Fundamentalis*;

c) introduce in modo organico il modello della Chiesa *societas visibilis, inaequalis, necessaria, perfecta*, fondato sulla triplice potestà legislativa, giudiziaria e coattiva, in modo analogico alla società e all'ordinamento dello Stato moderno;

d) tende a riformulare la base e i caratteri dell'ordinamento canonico secondo il modello giuridico statale. La triplice strutturazione della potestà ecclesiastica viene a costituire l'asse portante non solo della costituzione della Chiesa ma dell'intero edificio canonistico. In questo senso la « giuridicità canonica » diventa un analogato della « giuridicità statale ». Non è casuale, al riguardo, che lo sforzo dei maggiori teorici di questa branca fosse diretto a mostrare l'esistenza di una *potestas coactiva* nella Chiesa in tutto simile a quella degli Stati, dopo che essi avevano provveduto ad abolire la giurisdizione ecclesiastica;

e) ridefinisce l'assetto delle fonti del diritto canonico in modo funzionale alla futura codificazione: teoria della doppia fonte di diritto divino (*ius divinum naturale seu positivum*), prevalenza del *ius scriptum* sul *ius non scriptum*; predominio delle costituzioni papali rispetto alle altre fonti di diritto umano, universale e particolare;

f) tende ad assimilare i caratteri della norma canonica a quelli della legge statale e quindi a distaccarla dal suo contesto e dalla sua radice storica e teologica;

g) favorisce l'adattamento della classificazione delle materie canoniche alle sistematiche moderne. Tanto per motivi apologetici quanto per indole propria, i manuali di *ius publicum ecclesiasticum* prediligono lo schema tripartito di origine romanista in analogia con i codici civili;

h) è il principale canale di derivazione del giusnaturalismo

moderno nella scienza canonistica, perché introduce, per la prima volta in modo organico, la metodologia deduttivo-sistematica propria della Scuola di Wolff, gli impianti e le architetture giuridiche da essa adottati nei manuali di diritto civile (*principia generalia, personae, res, facta*), le tecniche di suddivisione delle materie (*pars generalis, pars specialis*), i concetti portanti (*iura et obligationes, status, ecc.*);

î) allarga i contenuti tradizionali del diritto canonico (e quindi del futuro Codice) alle mutate esigenze politiche e culturali della Chiesa. I temi della costituzione gerarchica della Chiesa, dei rapporti col potere temporale, dei concordati, dei beni ecclesiastici, dell'istruzione cattolica, prima sfociano nel *Syllabus* e poi entrano a far parte delle materie contemplate dal Codice, almeno in modo indiretto o sotto una forma mista con l'ecclesiologia romana. Infatti la maggior parte dei canoni del Codice non solo appartiene al diritto pubblico ma enumera anche principi di *ius publicum ecclesiasticum* che sono equiparati alle definizioni dogmatiche (49).

### 1.5. *Il Syllabus e il concilio Vaticano I.*

Insieme col Codice, questi altri due grandi eventi ecclesiastici indicati nel titolo sono non soltanto cronologicamente ravvicinati ma anche strettamente dipendenti sul terreno storico. Ognuno ha costituito la molla di partenza dell'altro; ogni evento successivo ha poi cercato di tradurre e di dare attuazione, nel genere suo proprio, alle enunciazioni o alle decisioni del precedente. Infatti, la difesa dell'autonomia della Chiesa e del suo ordinamento mediante il *Syllabus*, e l'accentramento papale e romano della Chiesa mediante la costituzione *Pastor aeternus* del Vaticano I, costituiscono due momenti capitali dell'evoluzione dottrinale che conduce alla codificazione canonica. L'uno può venire considerato nell'ambito dottrinale l'antesignano dell'altro nell'ambito disciplinare (50).

Nel *Syllabus* la Chiesa ha raccolto e formulato in modo organico

---

(49) E. FOGLIASSO, *Il Codice di diritto canonico e il « Ius Publicum ecclesiasticum »*, in SA, VI, 1944, p. 30.

(50) Cfr. PEZZANI, *Codex sanctae catholicae romanae ecclesiae*, cit., p. 171. Si legga, inoltre, il riassunto dell'intervento del cardinal Steinhuber in sede di discussione sulla forma da dare alla riforma del diritto canonico (3 marzo 1904): « Si debbono fare due

e conciso un catalogo degli errori dottrinali, ha codificato le eresie moderne. Nel *Codex* la Chiesa ha condensato in modo sistematico la disciplina vigente <sup>(51)</sup>. Nonostante la diversità che passa tra un atto legislativo e un atto dottrinale dell'autorità ecclesiastica, le due raccolte presentano aspetti comuni <sup>(52)</sup>. Si pensi al comando espresso del papa di redigere i due documenti; all'incarico materiale, affidato in ambedue i casi ad una commissione speciale <sup>(53)</sup>; alle particolari modalità compositive del documento <sup>(54)</sup>, alle analogie di struttura formale; al valore proprio del nuovo documento distinto da quello degli atti pontificali da cui erano tratte le singole proposizioni <sup>(55)</sup>. Ma, al di là di questi elementi estrinseci, è soprattutto l'eminente valore giuridico e la volontà d'imporre una *regola universale* dotata di forza obbligatoria che avvicinano, a distanza di un tempo relativamente breve, su due piani diversi ma articolati, il *Codex* al *Syllabus*. Va infatti notato che, rispetto ad altri documenti pontifici, quest'ultimo aveva ricevuto una promulgazione più so-

---

cose, completare il diritto e codificarlo. Abbiamo un esempio nelle costituzioni pontificie e nel sillabo; un *quid* simile converrebbe fare pel diritto... » (LDP, p. 277).

<sup>(51)</sup> Per esemplificare la tendenza a correlare i tentativi di codificazione dottrinale con gli esperimenti di codificazione dogmatica può essere utile rinviare al volume di A. BELGERI, *Canones Tridentini et Vaticani*, Mediolani-Augustae Taurinorum, 1895. Come si evince dal titolo, esso propone una sorta di codice dottrinale estratto dal *Syllabus* e dai decreti conciliari di Trento e del Vaticano I.

<sup>(52)</sup> Circa la questione del valore dogmatico del *Syllabus*, ampiamente discussa, giova segnalare che i canonisti si erano espressi a favore della sua infallibilità, a motivo dell'infallibilità della Chiesa e non del romano pontefice (Aichner, Wernz, Ojetti), oppure contro di essa, per le circostanze della sua emanazione (è la posizione di altri due redattori del Codice: Heiner e Boudinon). Cfr. L. BRIGUÉ, *Syllabus*, in DTC, XIV/II, 1941, coll. 2913-2922.

<sup>(53)</sup> La commissione speciale istituita nel 1852 per la preparazione del *Syllabus* doveva raccogliere i principali errori del tempo, ordinarli logicamente, richiamarli ai loro principi, stabilire le antitesi e i veri opposti, formare un simbolo ortodosso: ce n'è abbastanza per capire l'intento codificatorio e sistematico dell'operazione dottrinale.

<sup>(54)</sup> Un *index* degli errori derivato da testi magisteriali precedenti, da un lato; una riformulazione concisa delle norme in vigore tratte dai testi normativi del passato, dall'altro.

<sup>(55)</sup> Franzelin aveva insistito su questo « nuovo grado di autorità » del *Syllabus* rispetto alle singole proposizioni: « Ce n'est pas cependant que toutes ces erreurs aient été frappées de la même censure; non, elles ne sont notées d'aucune qualification déterminée, mais elles sont toutes signalées à l'Eglise universelle comme des erreurs dont il faut se garder » (ET, juillet 1889, p. 358).

lenne e più efficace, mediante formale notifica alla chiesa universale e l'invio di fatto a tutti i vescovi del mondo cattolico dietro intenzione espressa dal legislatore <sup>(56)</sup>.

Sotto il profilo sostanziale le corrispondenze tra le due raccolte si fanno più dirette e più strette <sup>(57)</sup>. Tutto il paragrafo V (prop. XIX-XXXVIII) del *Syllabus* intitolato « Errores de Ecclesia eiusque iuribus », rappresenta l'affermazione *per contrario* dei presupposti che, quarant'anni dopo, saranno a fondamento del Codice, a cominciare dalla condanna della proposizione XIX, su cui si basa tutta l'argomentazione successiva: « Ecclesia non est vera perfectaque societas plane libera, nec pollet suis propriis et constantibus iuribus sibi a divino suo Fundatore collatis, sed civilis potestatis est definire quae sint Ecclesiae iura ac limites, intra quos eadem iura exercere queat » <sup>(58)</sup>. Siffatta proposizione sta, infatti, a indicare che la Chiesa è stata costituita da Cristo in modo da non poter essere circoscritta nei limiti di alcuna regione, che non è soggetta ad alcun governo secolare e che deve potere esercitare liberamente il suo potere e i suoi diritti per la salvezza di tutti gli uomini. Essa presuppone che la Chiesa sia una società *vera e autonoma*, ossia una società giuridica e non puramente morale, come voleva lo Stato liberale: detentrica per sua natura del diritto di esistere e di agire conformemente al suo fine, dotata di pieni poteri legislativi, giudiziari e coercitivi in grado di obbligare i fedeli tanto nel fòro esterno quanto nel fòro interno e, quindi, anche di imporre ad essi doveri giuridici che lo Stato deve riconoscere come tali. Non è difficile ravvisare qui la premessa fondativa dell'ordinamento canonico da cui promanerà l'intera struttura del Codice <sup>(59)</sup>.

---

<sup>(56)</sup> Cfr. L. CHOUPIŃ, *Valeur des décisions doctrinales et disciplinares du Saint-Siège*, Paris 1907, pp. 82-104.

<sup>(57)</sup> I canonisti non esiteranno a riscontrarne i nessi: « Quibus in documentis [sc. Encyclica « Quanta cura » atque *Syllabus* errorum] Pius IX etiam normas generales et fundamentales iuris ecclesiastici complexus est ». Così WERNZ, I n. 278, p. 392. Cfr. anche SCHERER, *Handbuch*, II, 4-5 nota 6; F. HEINER, *Der Syllabus in ultramontaner und antiultramontaner Beleuchtung*, Mainz, 1905.

<sup>(58)</sup> CIC Fontes, II, n. 543, p. 1002; CHOUPIŃ, *Valeur des décisions*, cit., pp. 217-311.

<sup>(59)</sup> V. anche *supra*, cap. III § 1.5. A corollario del § V del *Syllabus*, segue quello dedicato agli « Errores de societate civili, tum in se tum in suis ad Ecclesiam relationi-

Tra il *Syllabus* e il *Codex* l'anello essenziale di congiunzione è costituito dal Vaticano I. Oltre a fornire l'occasione dove per la prima volta si avanza l'idea del codice canonico, il concilio può venire visto sia come una conseguenza teorica sia come un'espressione pratica dei decreti dogmatici dell'assise conciliare. Mediante la definizione del supremo episcopato e dell'infalibilità del papa, il Vaticano I rappresenta — come ricorda un autorevole storico della Chiesa — « la reazione finale contro tutte le correnti antipapali manifestatesi durante sette secoli, sia in seno alla Chiesa, sia in forma di tendenze centrifughe e nazionali, volte a scuotere l'unità della Chiesa ». In quel concilio la Chiesa si eleva « al di sopra del punto di vista nazionale e anche occidentale » e si conferma « tanto per il suo compito quanto per il suo diritto » Chiesa universale. La concentrazione del potere ecclesiastico nella figura del papa offre la possibilità « di organizzare in forma nuova la vita della Chiesa » e pone la premessa fondamentale perché egli possa procedere ad una codificazione esclusiva che abbia valore di diritto comune. In questo senso la creazione del Codice « è un'applicazione pratica del primato di giurisdizione riconosciuto al papa dal Vaticano I » (60). Ma, anche sotto il profilo dell'evoluzione e della definizione delle fonti del diritto canonico, i decreti dogmatici del 1870 portano a conclusione quel lunghissimo processo tendente a ridurre quasi integralmente il diritto umano nel diritto pontificio che si era nuovamente rafforzato dopo Trento.

#### 1.6. *La neoscolastica e la teologia speculativa.*

Attraverso la ripresa neotomista del XIX secolo l'eredità di Tommaso d'Aquino ha ulteriormente allargato il suo influsso sulla vita giuridica della Chiesa. Tra neotomismo, filosofia del diritto e diritto canonico si registra una piena congruenza teorica nell'impostazione del codice canonico e nel sistema giuridico cattolico stabilizzatosi nell'età di Leone XIII (cfr. cap. II).

Il punto di partenza è il *concetto metafisico* di diritto, da cui

---

bus » (prop. XXXIX-LV), dove vengono indicate le colonne portanti del *ius publicum ecclesiasticum*, e il § 8 sugli « *Erroris de matrimonio christiano* » (prop. LXV-LXXIV).

(60) J. LORTZ, *Storia della Chiesa nello sviluppo delle sue idee*, II, trad. it. Alba, 1967, pp. 423 e 615.

viene dedotto, in opposizione alla concezione positivista sviluppatasi specialmente nell'area tedesca, il suo carattere oggettivo in rapporto alla conoscenza filosofica della realtà (la conoscenza da parte dell'uomo dell'ordine divino dell'universo) e alle altre scienze (il diritto è visto quale parte della filosofia morale). Poiché il diritto non è un prodotto arbitrario dell'uomo, ma riflette un ordinamento oggettivo, il centro di questa filosofia giuridica viene ad essere costituito dalla natura umana. Essa fornisce la base e la materia del diritto naturale, espressione immanente della legge eterna e, a sua volta, fondamento della legge positiva. Da qui il carattere non solo metafisico ma anche fortemente teocentrico del diritto <sup>(61)</sup>. Sotto questo punto di vista unitario si rivelano esemplari le opere filosofiche tendenti a ricondurre ai principi della neoscolastica il diritto naturale, pubblico e internazionale. In Italia oltre a Taparelli d'Azeglio, si distinguono Sanseverino, Prisco, Signoriello, Ferretti; in Germania svolgono una funzione importante di mediazione culturale Costa-Rossetti, Meyer e soprattutto Cathrein (cfr. cap. II § 3).

In particolare emerge il ruolo strategico esercitato dal *diritto naturale* di ordine teonomico nella fondazione del diritto positivo e nei rapporti con i diversi livelli e ambiti normativi della Chiesa, della società e dello Stato. Trovano così conferma le tesi di Max Weber. Innanzi tutto quella per cui la dottrina del diritto naturale — inteso come « il complesso delle norme valide indipendentemente da ogni diritto positivo e preminenti rispetto ad esso, le quali non derivano la propria dignità da una statuizione arbitraria, ma al contrario ne legittimano la forza obbligatoria » — è stata introdotta dalla Chiesa « per cercare di gettare un ponte tra la propria etica e le norme del mondo ». E poi l'altra secondo cui « con la progressiva secolarizzazione del pensiero, il diritto religioso poteva anche [...] trovare un concorrente o un sostituto in un "diritto naturale" fondato filosoficamente, il quale si poneva accanto al diritto positivo in parte come un postulato ideale, e in parte come una dottrina influenzante con varia intensità la prassi giuridica » <sup>(62)</sup>.

---

<sup>(61)</sup> Cfr. N.M. LÓPEZ CALERA, *Neotomismo e filosofia giuridica in Italia*, Bologna, 1965, p. 17. V. anche l'analisi di J.-P. SCHOUPPE, *Le réalisme juridique*, Bruxelles, 1987, capp. V e VI.

<sup>(62)</sup> M. WEBER, *Economia e società*, trad.it., III, Milano, 1980, pp. 132 e 176.

Oltre ai presupposti metafisici di diritto, rinnovati dalla neoscolastica in contestazione del positivismo giuridico imperversante, un altro importante parallelo va evidenziato: quello che intercorre tra gli strumenti concettuali dei teologi speculativi e dei canonisti del XX secolo. Una medesima *forma mentis* congiunge l'approccio neotomista con quello giuridico della codificazione canonica tanto sul piano teorico (la nozione speculativa di verità corrisponde al carattere astratto e universale della norma, depurata dall'esperienza e dalla storia) quanto sul piano del metodo e delle tecniche (uso delle distinzioni logiche, dei processi di deduzione, astrazione e generalizzazione progressive; applicazione costante di principi e regole, nonché del metodo sillogistico).

Questa convergenza su un comune *metodo concettuale* non è un dato effimero e contingente. È piuttosto il risultato del processo di apparentamento tra le diverse discipline teologiche che trova le sue radici ultime nella seconda scolastica, segnatamente nell'interpretazione di Tommaso data dal Caetano. Secondo questa posizione — dagli storici della teologia definita «tomismo concettualista», in opposizione all'altra successiva posizione chiamata «tomismo trascendentale» — la realtà può essere adeguatamente conosciuta nei concetti e mediante i concetti (quindi è tutta concettualizzabile), la conoscenza di Dio avviene per concetti analogici ed è possibile operare una delimitazione dell'ordine naturale e dell'ordine soprannaturale. Tuttavia, per salvare il libero assenso della fede, si afferma che le verità soprannaturali, condensate in proposizioni concettuali, possono essere argomentate soltanto col ricorso alle testimonianze esterne dei miracoli e delle profezie realizzate, garantite dall'autorità di Cristo e dalla Chiesa. Il metodo concettuale rinvia così all'apologetica, la quale intende dimostrare l'istituzione divina della Chiesa, la corrispondenza dell'attuale Chiesa all'intenzione originaria di Cristo, la dimostrazione positiva ed estrinseca della sua struttura gerarchica e dei poteri affidati agli apostoli e a Pietro e da questi ai loro successori. La teologia dogmatica si completa nella teologia

---

L'aspetto rivendicativo ed autolegittimante che assume il richiamo al diritto naturale si può applicare alla Chiesa del secondo Ottocento con la precisazione che esso era stato rimodellato in base al postulato della conoscenza naturale e rivelata dell'ordine della creazione divina definito dogmaticamente dal Vaticano I.

speculativa o scolastica che, a sua volta, si propone di dedurre dai dati positivi le verità rivelate, di organizzarle sistematicamente e di scoprire corrispondenze e analogie tra le verità di fede e quelle dell'ordine naturale <sup>(63)</sup>.

È da osservare come l'impulso decisivo dato dall'indirizzo neotomista di Leone XIII allo studio della *teologia speculativa* <sup>(64)</sup> conduca a valorizzare il metodo scolastico o concettuale nelle sue implicazioni più strettamente logico-sistematiche, come questo orientamento complessivo dato alla conoscenza teologica si rifletta sul metodo dei canonisti e come, almeno indirettamente, favorisca la vicinanza tra la mentalità dei canonisti e quella dei giuristi secolari loro contemporanei.

La teologia speculativa si caratterizza anzitutto per il suo formalismo deduttivo. Dedurre il più grande numero possibile di conclusioni dai principi delle verità rivelate è il suo scopo <sup>(65)</sup>. Essa utilizza il metodo scolastico ossia il procedimento dialettico in senso strumentale, per le definizioni concettuali, le distinzioni e le argomentazioni; in senso sistematico, al fine di evidenziare i nessi teorici che collegano i diversi elementi del tutto; in senso speculativo, per accrescere le conoscenze ulteriori a quelle già note mediante lo sviluppo della rete delle relazioni concettuali <sup>(66)</sup>.

Non sembra casuale che il rilancio della trattatistica canonica di

<sup>(63)</sup> Una limpida illustrazione delle due interpretazioni del tomismo e delle sue ricadute sul metodo in teologia si trova nei saggi di J.M. McDERMOTT, *Faithful and Critical Reason in Theology*, in « *Analecta Gregoriana* », II, 1988, pp. 9-24, e *The Methodological Shift in Twentieth Century Thomism*, in « *Seminarium* », XLIII, 1991, pp. 245-266.

<sup>(64)</sup> Essa assume una netta valenza apologetica rispetto al razionalismo filosofico che nega la credenza. Da un lato si ritiene che servirsi della filologia, della critica e della storia per rispondere ad esse sia un modo utile ma insufficiente, perché solo la teologia speculativa può risalire alla radice e ai principi dell'obiezione razionalista. Dall'altro si è convinti che la difesa migliore della fede consista nell'esposizione precisa, netta e chiara dei dogmi, ossia nella dimostrazione dell'armonia e dell'accordo perfetto che la ragione scopre in essi (M.-Th. COCONNIER, *Spéculative ou Positive*, in « *Revue thomiste* », X, 1902, pp. 645-651).

<sup>(65)</sup> Uno degli esponenti più in vista di questo indirizzo arriva a sentenziare che la teologia speculativa, disponendo di principi certi, non deve fare altro che da osservare fedelmente le leggi della logica per giungere a conclusioni di assoluta certezza » (ivi, p. 644).

<sup>(66)</sup> Fondamentale il rinvio a M. GRABMANN, *Storia del metodo scolastico*, trad. it.,

carattere speciale e generale avvenga in concomitanza con l'introduzione del metodo concettuale e sistematico nei manuali di teologia dogmatica e morale. Ne abbiamo trovato conferma nel percorrere l'itinerario culturale di Gasparri e degli altri canonisti francesi, italiani e spagnoli (cfr. capp. III § 6 e VI § 3). Gli sforzi di Cornoldi diretti a eliminare nelle scuole teologiche romane il metodo storico-positivo di Franzelin e di Passaglia hanno successo solo dopo l'"epurazione" voluta da papa Pecci nel 1879. Ad applicare per primo il metodo sistematico al Collegio Romano è Camillo Mazzella (1879-1886), anche se il suo pieno sviluppo si deve indubbiamente all'acume speculativo di Louis Billot (1886-1911) <sup>(67)</sup>. Nel Seminario Romano e nel Collegio Urbano la trasformazione del metodo avviene con Francesco Satolli, uomo di fiducia di Leone XIII <sup>(68)</sup>.

A cavallo dei due secoli la qualificazione della teologia come « systema scientificum » governato dal metodo deduttivo diventa usuale nei manuali e nelle enciclopedie teologiche. Una delle opere più celebrate e diffuse, quella del gesuita Christian Pesch, chiarisce: « theologia non exhibet sola disiecta membra variarum propositionum et conclusionum, quae nullo vinculo inter se coniectuntur, sed singula quaeque ad unum commune subiectum referuntur et ita unum corpus doctrinae efficiunt » <sup>(69)</sup>. Del pari l'autore di una delle più rinomate introduzioni metodologiche alla teologia, Heinrich Kihn, individua nel metodo scolastico lo strumento essenziale affinché il materiale tratto dalle fonti della rivelazione e proposto dalla teologia positiva potesse essere « compenetrato di un fattore speculativo, in vista del conseguimento di ulteriori conoscenze, di un'assimilazione più profonda e compiuta di quelle già acquisite e di una

---

2 voll., Firenze, 1980. Si veda in specie il capitolo dedicato alla definizione concettuale del metodo scolastico (I, pp. 43-53).

<sup>(67)</sup> Nei trattati teologici di Billot si riscontra « una metodologia mirabilmente sistematica » (MALUSA, *Neotomismo*, cit., II, p. 350 nota 39).

<sup>(68)</sup> Cfr. F. SATOLLI, *In Summam Theologicam divi Thomae Aquinatis Praelectiones...*, Romae, 1884, pp. 73 ss.

<sup>(69)</sup> CH. PESCH, *Praelectiones dogmaticae quas in Collegio Ditton-Hall habebat*, I, *Institutiones propaedeuticae ad sacram theologiam*, Friburgi Brisgoviae, 1909<sup>4</sup>, p. 4. La I ed. risale al 1899.

loro organizzazione sistematica secondo l'intimo nesso che le collega reciprocamente » (70).

A rileggere queste parole nel loro contesto culturale non appare infondato stabilire un'analogia non trascurabile tra il metodo scolastico, com'era concepito dai teologi negli ultimi dell'Ottocento, e il metodo impiegato dai pandettisti nel diritto civile. Tra i punti in comune vanno segnalati il procedimento deduttivo, quello sistematico e, soprattutto, l'idea che la distribuzione sistematica della materia sia non solo un espediente didattico ma un vantaggio speculativo in quanto produttiva di nuove conoscenze. Si potrebbe quindi supporre che, pur nella diversità delle concezioni filosofiche e giuridiche, un medesimo orizzonte razionalista abbia idealmente congiunto l'opera dei codificatori canonici a quella dei codificatori tedeschi.

Una base comune sembrerebbe fornita dalla nozione di scienza al tempo stesso *formalistica* e *oggettivistica*. A ben vedere la nozione neotomista di scienza intesa come speculazione sui fatti, ossia come analisi puramente razionale dei fondamenti autoritativi, naturali e storici, in grado di generare la dottrina, non è poi tanto lontana dal concettualismo, dall'astrattismo e dal razionalismo di giuristi come Puchta e Windscheid (71). Almeno nel giudizio dei contemporanei i due indirizzi erano percepiti con caratteri molto simili: sottigliezze nelle analisi e nelle definizioni, valore esagerato dei concetti generali, rinuncia a partire dai fatti reali per elaborare i concetti (72).

Infine vale la pena di vedere le conseguenze che una tale concezione della scienza ha avuto sulla teologia e sul diritto canonico. Secondo un'interpretazione autorevole la neoscolastica, nel

---

(70) H. KIHN, *Enzyklopädie und Methodologie der Theologie*, Freiburg i. B., 1892, p. 53 (segnalato da GRABMANN, *Storia del metodo scolastico*, cit., I, p. 53).

(71) Sulla relativa permeabilità della teologia scolastica alle filosofie razionaliste e positiviste, malgrado le dichiarazioni polemiche, si veda: A. ZAMBARBIERI, « *Ratio fide illustrata* »: la figura di teologia nel Vaticano I, in FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE, *Storia della teologia*, IV, *Età moderna*, Casale Monferrato, 2001, p. 384; F. BERETTA, *La « Revue thomiste » et les sciences expérimentales de 1893 à 1905: programme et limites d'un projet néo-thomiste*, in *Saint-Thomas au XX<sup>e</sup> siècle*. Colloque du centenaire de la « Revue thomiste » (1893-1992). Toulouse, 25-28 mars 1993, Paris, 1994, pp. 19-40.

(72) Si vedano le definizioni di metodo scolastico formulate da R. Eisler e da Wundt in GRABMANN, *Storia del metodo scolastico*, cit., I, p. 44.

tentativo di offrire basi sicure ad una Chiesa che si sentiva assediata dalla cultura moderna, anziché distaccarsi dalla mentalità filosofica dominante, rilesse Tommaso « con gli occhi e le categorie fondamentali del XIX secolo » ossia « secondo i modi della comprensione del suo pensiero oggettivo e isolante ». Ne sono così divenuti elementi costitutivi: il formalismo logico portato all'estremo, che ha ridotto la teologia ad « un aggregato di singole affermazioni ordinate in modo solo esteriore »; una visione oggettivistica che della fede, dei sacramenti e della Chiesa ha evidenziato « in modo esasperato e accentuato, i momenti esterni e oggettivi » e non ha tenuto in conto, « quelli soggettivi, personali, interiori »; una mentalità dissociativa che ha prodotto la separazione sia del dogma dalla storia, sia della storia dalla teologia sia, aggiungiamo noi, del diritto dalla storia e dalla teologia (73).

Facendo della moderna logica deduttiva il pilastro della propria concezione, la Chiesa di Leone XIII ha creato una scolastica delle « verità eterne » e l'ha applicata in modo tendenzialmente uniforme nei diversi campi della teologia, compreso il diritto canonico (74). I risultati che con tale metodo formalistico essa non riuscirà a conseguire nell'ambito della bibbia e della teologia dogmatica per rispondere ai problemi sollevati dalle teorie storico-critiche (e la cui mancata soluzione sarà all'origine dello strappo intellettuale rappresentato dal movimento modernista), appaiono invece pienamente realizzati nell'ambito del diritto canonico mediante la codificazione. Vero è che il metodo scompositivo dei concetti, il carattere oggettivo ed esterno della norma, l'esigenza sistematica e la centralità dell'autorità ecclesiastica nella produzione, applicazione e interpretazione delle leggi ben si addicevano ai caratteri assunti dal diritto canonico moderno. Non per nulla anche nell'itinerario formativo dei codificatori i due orientamenti speculativo in teologia e sistematico in

---

(73) B. WELTE, *Il mutamento strutturale della teologia cattolica nel secolo XIX*, in ID., *Sulla traccia dell'eterno*, trad. it., Milano, 1976, pp. 138-149.

(74) A conforto di questa linea interpretativa si può addurre la recente tesi di Pottmeyer secondo cui l'apologetica cattolica sviluppatasi attorno al Vaticano I, nell'affermare il principio della *rationabilitas fidei*, « non è stata solo una difesa contro l'epoca moderna, ma anche condivisione di molti dei suoi desideri originari » (H.J. POTTMEYER, *La costituzione Dei Filius*, in *La teologia fondamentale. Convergenze per il terzo millennio*, a cura di R. Fisichella, Casale Monferrato, 1997, pp. 22-23). V. *infra*, Epilogo § 1.2.

diritto quasi sempre coincidono, mentre ciò non avviene per chi proveniva dalla Scuola storica cattolica del diritto <sup>(75)</sup>. In questo senso la neoscolastica potrebbe essere individuata come uno spartiacque sia tra le diverse Scuole canonistiche sia tra le posizioni a favore o contro la codificazione <sup>(76)</sup>.

Ricapitolando: il connubio instauratosi tra la neoscolastica (nella sua molteplice forma filosofica, dogmatica e morale) e il diritto canonico assume un significato e una portata che travalicano i confini cronologici e tematici della codificazione e invadono il campo e l'oggetto della rappresentazione interna ed esterna del cattolicesimo nel periodo compreso tra il pontificato di Pio IX, il Vaticano I e l'enciclica di Pio XI *Quadragesimo anno*. A ben vedere tale connubio sembra inserirsi e chiarirsi appieno in un duplice disegno ideologico-culturale. Per un verso nel *processo di dogmatizzazione* che investe i fondamenti della credenza, la concezione delle verità di fede e di morale, la costituzione della Chiesa, in opposizione agli indirizzi filosofico-religiosi che tendevano a minare i « preambula fidei » e a relativizzare o a reintrepretare in modo riduttivo il patrimonio dottrinale <sup>(77)</sup>. Per un altro verso nel tentativo

---

<sup>(75)</sup> Deplorando il diffuso atteggiamento di disinteresse verso la Scolastica nelle Facoltà statali di teologia in Germania, il consultore Heiner adduceva almeno quattro motivi che la facevano preferire alla Chiesa: il suo attaccamento alla Tradizione, a fronte dei sistemi tendenti a produrre novità e a tenerle unicamente per vere, l'attaccamento al magistero e all'autorità della Chiesa, i suoi pregi peculiari ed in specie la sua lucidità logica e il suo metodo, i meriti insuperati e insuperabili acquisiti nel campo della filosofia e della teologia (F. HEINER, *Le disposizioni contro il modernismo contenute nell'« Enciclica Pascendi » e nel Motu Proprio « Sacrorum Antistitum »*, trad. di G. Brunner, Roma 1911, pp. 40-43).

<sup>(76)</sup> La prevalenza nelle commissioni dell'orientamento neotomista e, all'interno di esso dell'indirizzo speculativo anziché storico-positivo, non è un elemento indifferente per la definizione di alcuni caratteri della codificazione canonica. Insegna la vicenda di un teologo positivo non perfettamente allineato al neotomismo come il cardinale Segna, facente parte della commissione cardinalizia per la codificazione, che nei primissimi anni del Novecento si era trovato invischiato in una controversia dottrinale per il suo trattato sulla Chiesa (WEBER, pp. 494 ss.).

<sup>(77)</sup> Si rinvia all'interpretazione di THEOBALD, *Dal Vaticano I agli anni 1950*, cit., pp. 380-394. Il valore strategico del substrato filosofico, giuridico e teologico neoscolastico è attestato dai ripetuti richiami del magistero papale, dall'*Aeterni Patris* di Leone XIII alla *Studiorum ducem* di Pio XI del 29 giugno 1923. In mezzo a questi due documenti vanno ricordati il m.p. *Doctoris angelici* di Pio X del 29 giu. 1914, le 24 tesi

di ricostituzione di una *filosofia sociale cristiana* a carattere unitario promossa da Leone XIII e incentrata sull'antropologia tomista, in competizione con gli orientamenti del liberalismo, del positivismo, del materialismo e del socialismo che minacciavano l'ordine della società (78). In tale prospettiva il codice canonico costituirebbe un indispensabile tassello posto a metà strada tra il dogma, la disciplina, la morale e la dottrina sociale. Si rimane stupiti nel constatare che non c'è alcun libro del Codice — dalle norme generali ai delitti e pene passando per la materia matrimoniale — che non porti tracce evidenti e profonde (storicamente risalenti al periodo classico dell'elaborazione canonistica o alla sua rifondazione ad opera della seconda scolastica o al concettualismo della neoscolastica) della concezione gnoseologica, ontologica e psicologica del tomismo e che quindi possa essere compreso al di fuori di tale quadro culturale fortemente unitario (79).

### 1.7. *I modelli ecclesiologici.*

Oltre che profondamente impregnati della filosofia neoscolastica, i padri del Codice erano anche portatori di una determinata concezione della Chiesa: della sua essenza, della sua costituzione e organizzazione, dei suoi membri, delle sue relazioni interne e con l'esterno. Ai fini della nostra indagine non rileva il fatto che ciò

---

della Congregazione degli studi del 7 mar. 1916, i cann. 589 e 1366 § 2 del *Codex iuris canonici*. Per i riferimenti normativi, cfr. S. CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, *Enchiridion clericorum. Documenta Ecclesiae futuris sacerdotibus formandis*, Città del Vaticano, 1975, nn. 1326, 1332-1356, 1367, 1604-1609. Cfr. anche F. EHRLI, *La Scolastica e i suoi compiti odierni*, trad. it., Torino, 1935, pp. 71 ss.

(78) Sul nesso tra antropologia, metafisica e etica sociale nel neotomismo, cfr. capp. II § 2 e IV § 6.

(79) Utili spunti di carattere generale sono offerti da L. ÖRSY, *La filosofia classica e la vita legale della Chiesa*, in CO, XXXII, n. 5, pp. 25-40. Tra i tanti esempi specifici mi limito a segnalare la giurisprudenza matrimoniale precedente e successiva al Codice, dove è stata notata «l'esplicitazione quasi costante di una breve sintesi della dottrina tomista all'inizio della parte "in iure" della stragrande parte delle sentenze rotali, quasi si trattasse di una trascrizione o di un commento di norme giuridiche e non di una "dottrina" e cioè di opinioni che valgono solo se ed in quanto adeguatamente motivate in relazione alla legge vigente» (C. GULLO, *Defectus usus rationis et discretionis iudicii [can. 1095, 1<sup>o</sup>-2<sup>o</sup> CIC]*, in *L'incapacitas [can. 1095] nelle «Sententiae selectae coram Pinto»*, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, 1988, p. 8).

facesse parte del bagaglio formativo pregresso o invece fosse il frutto di una riflessione diretta e personale. Quel che conta è che, nell'impostare il progetto del Codice e nel redigerne i canoni, teologi oppure canonisti di professione presupponevano e si regolavano su un certo *tipo di ecclesiologia*.

Per individuarlo è utile considerare tre aspetti. Il primo è che il Codice si pone sulla scia di un evento centrale come il concilio Vaticano I, il quale, come ci avvertono gli storici della teologia, ha determinato « lo sviluppo della *dottrina* sulla Chiesa e la stessa *immagine reale* della Chiesa » durante i cinquant'anni successivi<sup>(80)</sup>. Il secondo è che la formazione della maggior parte dei consultori e collaboratori è avvenuta in prossimità o subito dopo il concilio<sup>(81)</sup>. Sulla scorta di queste due premesse, si sarebbe indotti a identificare *tout court* l'ecclesiologia dei codificatori con quella del Vaticano I. In realtà non basta riferirsi alla dottrina contenuta nei suoi decreti ufficiali e neppure tener conto del fatto che le idee innovative che vi erano state proposte (ci si riferisce allo « Schema Schrader ») erano state fin dall'inizio scartate e sostituite con altre, in linea con la maggioranza papale e conciliare. Occorre tener conto che, nei teologi e nelle Scuole, permane una discreta varietà di teorie, dovuta tanto al punto di partenza 'esterno' o 'interno' alla realtà della Chiesa quanto al tipo di connessione della sua dimensione istituzionale, gerarchica e giuridica con l'altra spirituale, comunitaria e sacramentale<sup>(82)</sup>.

Un terzo elemento ci aiuta a definire il problema dei modelli ecclesiologici influenti sul Codice: la crescente centralità della Scuola teologica del Collegio Romano e dei suoi esponenti. Secondo Aubert, dopo il 1870 non si può più parlare di una « geografia ecclesiologica » nella chiesa cattolica perché Roma, con l'Università Gregoriana, acquista un'indiscussa preminenza<sup>(83)</sup>. Ma anche prima

---

(80) A. ANTÓN, *Lo sviluppo della dottrina sulla Chiesa nella teologia dal Vaticano I al Vaticano II*, in FACOLTÀ TEOLOGICA INTERREGIONALE MILANO, *L'ecclesiologia dal Vaticano I al Vaticano II*, Brescia, 1973, pp. 50-51. V. *supra*, cap. IX § 3.5.

(81) V. APPENDICE, III, Tab. 2, e, per il commento *supra*, cap. IX § 3.5.

(82) Si rinvia alle considerazioni metodologiche di ANTÓN, *Lo sviluppo della dottrina sulla Chiesa*, cit., pp. 51-52.

(83) R. AUBERT, *Géographie ecclésiologique au XIX<sup>e</sup> siècle*, in *L'Écclésiologie au XIX<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1960, p. 13.

del Vaticano I la dominante influenza della teologia dei gesuiti è attestata dalla scelta del testo ufficiale delle *Praelectiones theologicae* del Perrone nei seminari e nelle facoltà universitarie dell'Urbe e di gran parte dell'Europa<sup>(84)</sup>. Basti pensare che il massimo istituto ecclesiastico concorrente della Gregoriana, il Seminario dell'Apollinare, le aveva adottate fin dalla sua pubblicazione e le manterrà in uso fino alla fine dell'Ottocento<sup>(85)</sup>. Siccome oltre i due terzi dei redattori del Codice provengono dai centri formativi romani (cfr. cap. IX § 3.5) possiamo tranquillamente affermare che la Scuola del Collegio Romano e poi dell'Università Gregoriana nel secondo Ottocento hanno assicurato, a differenza di quanto avvenuto per il diritto canonico, una formazione teologica assai uniforme e omogenea sul tema della Chiesa.

Si tratterà allora di vedere come questo profilo dogmatico si colleghi al profilo giuridico. La storia mostra che tra l'ecclesiologia propria dell'istituzione e l'ordinamento canonico corre un vincolo sostanziale: ambedue procedono di conserva, si riflettono l'una nell'altro, si giustificano e si rafforzano a vicenda. Anche le concezioni ordinamentali alternative a quelle abbracciate dalla gerarchia, scaturiscono, a ben guardare, da visioni differenti della Chiesa. Le influenze reciproche non riguardano solo il modo di vedere la sua costituzione materiale, ma anche il modo di concepire la natura, la struttura e le finalità del diritto canonico.

Da diversi secoli la scienza canonistica aveva implicitamente incorporato determinati modelli ecclesiologici<sup>(86)</sup>. A quelli classici,

---

<sup>(84)</sup> Sui caratteri del trattato di Perrone, si veda FILOGRASSI, *Teologia e filosofia nel Collegio Romano dal 1824 ad oggi*, pp. 512-540; da ultimo la voce nel BBKL, VII, pp. 227-229.

<sup>(85)</sup> Il manuale di Perrone è ancora raccomandato per il trattato « De vera Christi Ecclesia » e per il « De Romano Pontifice » nel 1894 (*Praestanda a candidatis adventiciis ad gradus academicos consequendos in Lyceo Pontificii Seminarii Romani ad S. Apollinarem*, Romae, 1894, p. 4). I cambiamenti di docenti voluti da Leone XIII nel Seminario Romano per dare un'impronta teologica scolastico-speculativa non comportarono l'esclusione né del manuale del Perrone, che veniva adottato dal professore di teologia sacramentaria, né del metodo positivo di Franzelin e di Palmieri, che veniva seguito privatamente forse dalla maggior parte degli alunni (cfr. LANZONI, *Le Memorie*, cit., pp. 40-41).

<sup>(86)</sup> Per la ricostruzione della dottrina della Chiesa si è tenuto presente l'ormai classico volume di CONGAR, *L'Eglise*, cit. Tra gli storici del diritto canonico uno dei pochi

che derivavano in genere dalla visione agostiniana<sup>(87)</sup> o tomista della Chiesa<sup>(88)</sup>, dal Cinquecento in avanti se ne erano aggiunti altri, che rappresentavano o l'ampliamento o il rimescolamento o il rinnovamento dei precedenti. Il primo modello<sup>(89)</sup>, sulla linea tomista, è quello della *Ecclesiae Institutio* adottato dai canonisti dei secoli XVI-XVIII influenzati dalle correnti della seconda scolastica<sup>(90)</sup>. Esso si fonda sul seguente schema: Dio ha voluto e creato la Chiesa come società giuridicamente organizzata, in cui alcuni membri sono incaricati di trasmettere i mezzi visibili e efficaci (sacramenti) ai fedeli per la salvezza delle anime. Secondo quest'impianto Dio è la

---

che si proponga di riflettere sulle connessioni con l'ecclesiologia post-tridentina è MUNIER, *Eglise et droit canonique du XVI<sup>e</sup> siècle à Vatican I*, cit., pp. 43-71. La classificazione operata da Munier, che distingue tre nozioni di Chiesa (istituzionale, comunitaria e societaria) va meglio specificata in relazione all'evoluzione ottocentesca. D'altro canto Pottmeyer ha studiato piuttosto l'apporto dei canonisti del XIX secolo all'ecclesiologia del Vaticano I che non l'influsso di quest'ultima sulla dottrina canonistica (POTTMEYER, *Unfehlbarkeit und Souveränität*, cit.).

<sup>(87)</sup> La nozione agostiniana si incentra sulla nozione di Chiesa-*communio sacramentorum* amministrati dai sacerdoti che formano un *ordo* che regola la vita della comunità. Tratto caratteristico è il binomio « anima » e « corpo » della Chiesa: sulla prima agiscono i doni dello Spirito Santo; il secondo si esprime nella esterna professione di fede e nella comunicazione dei sacramenti. Ne consegue la distinzione dell'elemento interno ed invisibile da quello esterno e visibile (CONGAR, *L'Eglise*, cit., pp. 21 ss.).

<sup>(88)</sup> L'idea tomista di Chiesa si fonda su un duplice principio: Cristo è il capo, la Chiesa è il Corpo; la Chiesa è istituita mediante la fede e i sacramenti. Da qui l'articolazione tra la Chiesa-comunità di grazia e la Chiesa-istituzione di salvezza, modo visibile, sacramentale e gerarchico della realizzazione del Corpo mistico. I sacramenti sono dispensati dai ministri secondo forme volute da Cristo o determinate dalla Chiesa (ivi, pp. 232-239).

<sup>(89)</sup> Per le « tipologie » ecclesiologiche, oltre la nota monografia di A.R. DULLES, *Modelli di Chiesa*, trad. it., Padova, 2005, che distingue cinque modelli principali (istituzione, sacramento, corpo, ministeriale, missionario), è da tenere presente il saggio di T.F. O'MEARA, *Philosophical Models in Ecclesiology*, in TS, XXXIX, 1978, pp. 3-21. Dal punto di vista sistematico: S. DIANICH-S. NOCETI, *Trattato sulla Chiesa*, Brescia, 2002.

<sup>(90)</sup> Bellarmino e Suárez godono di una grande fortuna ancora nel tardo Ottocento teologico, specialmente nelle materie ecclesiologiche. Sono molto usati dai docenti del Collegio Romano (Passaglia, Schrader e Franzelin) e considerati dalla corrente neotomista i migliori interpreti del pensiero di Tommaso d'Aquino. Valga l'esempio del cardinale Mazzella che fonda le sue fortunate lezioni sulla dottrina « maximorum Theologorum, ac praesertim Suaresii et Bellarmini, praecipue vero omnium principum Divi Thomae usos » (C. MAZZELLA, *De Religione et Ecclesia. Propaedeuticae scholastico-dogmaticae*, Prati, 1905, p. V).

causa formale di tutto il diritto, la Chiesa è la causa efficiente del diritto canonico, mentre la causa finale è variamente determinata: in generale la *salus animarum*, ma anche la *disciplina christiana* (Pirhing), la vita retta (Engel), la *iustitia in populo christiano* (Reiffenstuel), la *recta Ecclesiae gubernatio* (Schmalzgrueber), la *salus totius Ecclesiae* (Schmier) <sup>(91)</sup>.

Questo schema poggia su una concezione finalistica della legge e sapienziale del diritto canonico; concepisce la Chiesa come istituzione dispensatrice dei mezzi di salvezza, sotto l'influenza dei decreti tridentini; insiste sui sacri canoni che la regolano e che il papa trasmette, costituisce o approva; vede la costituzione ecclesiastica in forma gerarchico-monarchica e tende a distinguere la natura e l'ambito della « potestas ecclesiastica » da quella « civilis ».

Nel XVIII secolo la secolarizzazione giuridica di questo modello tomista di Chiesa, attuata dal *ius publicum ecclesiasticum*, attribuisce un significato politico al tema della « *societas perfecta* » in vista della rivendicazione della propria sfera di competenze minacciata dallo Stato moderno e procede secondo una linea di comparazione e di assimilazione della visione della Chiesa con la teoria dello Stato <sup>(92)</sup>. Si è avuto modo di vedere come lo schema *giusnaturalistico-societario*, che era stato introdotto dalla Scuola di Würzburg, fosse stato parzialmente corretto da Zallinger, ripreso dai canonisti romani della fine del Settecento (Devoti) per sottolineare la forma monarchica della *societas inaequalis*, e infine canonizzato da Soglia, Tarquini, Cavagnis <sup>(93)</sup>. Giova ora notare che esso si ritrova perfettamente enucleato nella Schema *De Ecclesia Christi* presentato al Vaticano I dal teologo Schrader. Sull'esempio del maestro Passaglia, egli applica all'ordine esteriore della Chiesa-società le quattro cause aristoteliche per fissarne le note caratteristiche in modo analogico alla società statale. Attribuendo poi alla gerarchia ecclesiastica la funzione di « *causa efficiens proxima* »

<sup>(91)</sup> Cfr. MUNIER, *Eglise et droit canonique*, cit., pp. 58-61. V. anche J. HERVADA, *Fin y características del ordenamento canónico*, in IC, II, 1962, pp. 37-51.

<sup>(92)</sup> M. USEROS CARRETERO, « *Statuta Ecclesiae* » y « *Sacramenta Ecclesiae* » en la *Eclesiologia de St. Tomás de Aquino*, Roma, 1962, pp. 104-110.

<sup>(93)</sup> V. *supra*, Prolegomeni, § 3.3 e 5; cap. I § 3.1; cap. III § 4.

della Chiesa, giustifica la preminenza dell'azione potestativa sull'azione di Dio e di Cristo <sup>(94)</sup>.

Secondo questo schema, costituzione gerarchica della Chiesa e diritto canonico coincidono perfettamente quanto alla loro natura (visibile, esterna, giuridica) e al loro oggetto (attuazione degli scopi dell'ordinamento da parte degli organi potestativi). La visione della legge e dell'ordinamento non è più sapienziale ma normativistica (« *complexus legum* »); la nozione della Chiesa e delle sue note caratteristiche è assimilata a quella dello Stato moderno; tutta l'attenzione è incentrata sulla dimostrazione delle varie potestà inerenti alla gerarchia, in particolare di quella coattiva; le fonti del diritto subiscono una netta positivizzazione e il papa detiene necessariamente un potere e una giurisdizione assoluti, al pari delle prerogative regali.

In reazione all'ecclesiologia « societaria », la Scuola cattolica di Tubinga (Möhler più degli altri) aveva cercato di recuperare il tema della Chiesa istituzione del Verbo incarnato e di comprendere la sua costituzione esterna come costruzione organica dello Spirito e manifestazione della sua essenza <sup>(95)</sup>. Sebbene questo modello *spirituale-organico* della Chiesa e del suo rapporto con l'ordinamento non abbia avuto diffusione nella manualistica, tuttavia ha influenzato la Scuola del Collegio Romano.

Per i suoi esponenti (in successione: Perrone, Passaglia, Schrader, Franzelin, Mazzella), che si ricollegano alle fonti patristiche e a Möhler, la Chiesa è il prolungamento esemplare dell'Incarnazione, il Corpo di Cristo: è quindi composta di un elemento divino, che si esprime nei doni e nelle grazie dello Spirito, e di uno umano, che si manifesta nelle tre funzioni di magistero, governo e ministero; il suo fine è quello di essere l'organo mediante cui la verità rivelata viene conservata nella sua purezza e propagata nel mondo <sup>(96)</sup>.

---

<sup>(94)</sup> Sullo « Schema Schrader » esistono molti studi: il più organico risale a H. SCHAUF, *De Corpore Christi mystico sive de Ecclesia Christi Theses. Die Ekklesiologie des Konzilstheologen Clemens Schrader...*, Freiburg i. B., 1959. Cfr. anche P. GRANDFIELD, *The Church as Societas Perfecta in the Schemata of Vatican I*, in « Church history », XLVIII, 1979, pp. 431-446; ZAMBARBIERI, *I concili del Vaticano*, cit., pp. 66 ss.

<sup>(95)</sup> J.R. GEISELMANN, *Il mutamento della coscienza della Chiesa e dell'ecclesialità nella teologia di Giovanni Adamo Möhler*, in J. DANIELOU-H. VORGRIMLER, *Sentire Ecclesiam*, II, trad. it., Roma, 1963, pp. 240-266.

<sup>(96)</sup> Sulla Scuola teologica del Collegio Romano rimandiamo alla bibliografia

Questo modello, che risente dell'ispirazione agostiniana, si potrebbe definire *incarnazionista-societario* perché, pur esaltando la dimensione mistico-sacramentale, è rivolto a realizzare un alto grado d'integrazione con le strutture gerarchiche e giuridiche della Chiesa mediante il concetto, centralissimo, di autorità<sup>(97)</sup>. Già Perrone vede la Chiesa sotto l'angolo prospettico di un vero e proprio *systema auctoritatis* e anticipa Schrader nel concepire l'unità come il risultato dell'azione esercitata dal romano pontefice piuttosto che come riflesso di un principio spirituale. Scheeben, a sua volta, vede nell'autorità il principio necessario sia dell'unità, sia della vera conoscenza religiosa. In Franzelin, poi, Spirito, verità e autorità formano un trionomio consequenziale finalizzato alla trasmissione della rivelazione ad opera del magistero supremo. Il culmine di tale concezione gerarchico-societaria è rappresentato da Palmieri, in cui la teologia della Chiesa diventa un semplice prolegomeno alla teologia del pontefice. Il rapporto mistico tra Cristo e la Chiesa è funzionale alla dimostrazione delle prerogative soprannaturali della Chiesa-*societas perfecta*. La vita soprannaturale dei membri, principio formale interno, è posta in relazione ai singoli fedeli, ma non costituisce la Chiesa-società, prodotto del principio formale esterno dell'autorità<sup>(98)</sup>.

---

contenuta in K.H. NEUFELD, *La Scuola Romana*, in R. FISICHELLA (ed.), *Storia della teologia*, III, Roma-Bologna, 1966, pp. 267-283.

<sup>(97)</sup> CONGAR, *L'Eglise*, cit., p. 430.

<sup>(98)</sup> G. CANOBBIO, *Autorità e verità. Il magistero della Chiesa organo vivente della Tradizione negli scritti di G.B. Franzelin S.J.*, Brescia, 1979, p. 112. Di tale *systema auctoritatis* sono espressione i trattati *De Ecclesia Christi*. Prendiamo quello di Ch. Pesch, assai citato negli anni della codificazione canonica. Egli parte dal «De institutione Ecclesiae»: Cristo ha voluto un vivo magistero apostolico per conservare e propagare la sua dottrina; tale magistero è stato insignito della prerogativa dell'infallibilità nella sua trasmissione; Cristo ha attribuito agli apostoli la potestà di giurisdizione e di ordine e, all'interno del collegio apostolico, ha promesso a Pietro un primato di giurisdizione su tutta la Chiesa; questo stesso Cristo è fondatore della Chiesa e vuole che essa si conservi fino alla fine del mondo. Passa poi al «De natura et proprietatibus Ecclesiae»: la Chiesa è società visibile, gerarchica, monarchica, perfetta, unica, necessaria per conseguire la salvezza; segue lo *Scholion*: «De ecclesia, corpore Christi mystico». Dedicata la terza sezione del trattato al «De notis Ecclesiae»: apostolicità, unità, cattolicità, santità si ritrovano solo nella Chiesa dove il romano pontefice esercita il primato. Nell'ultima sezione tratta «De subiecto activo magisterii ecclesiastici», cominciando da quello dei vescovi e giungendo fino a quello del romano pontefice, che

In definitiva questa concezione incarnazionista-societaria della Chiesa si contraddistingue per quattro note qualificanti: 1) il principio di *autorità* finalizzato alla difesa del deposito della rivelazione e dell'attività docente per contrastare la pretesa razionalistica della sufficienza della ragione e la tendenza tradizionalista a minimizzarne le capacità; 2) l'aspetto *visibile, istituzionale, societario, giuridico* preliminare e preminente nella trattazione rispetto a quello spirituale, mistico, comunitario, sacramentale; 3) il profilo *apicale*, che concepisce la costituzione ecclesiastica in forma piramidale, dove il papa non rappresenta solo il vertice ma anche la base su cui si costruisce l'intero edificio. Il primato petrino è l'asse portante del trattato della Chiesa, al di là delle posizioni più o meno sfumate intorno al rapporto tra papato e episcopato; 4) la dimensione essenzialmente *gerarchica*, che pone al centro dell'intera vita e organizzazione della società religiosa la funzione clericale <sup>(99)</sup>.

Considerato che questo modello di Chiesa è quello nel quale si sono formati i « padri » della codificazione, sembra opportuno soffermarsi a valutare il grado di corrispondenza che esso mantiene con l'impostazione del Codice. Cominciamo con l'osservare che tale modello resta generalmente inespresso o tutt'al più presupposto nei manuali di diritto canonico. L'unica esplicita applicazione, in direzione più tomista che agostiniana, è fornita dalle *Institutiones canonicae* di Soglia e di Vecchiotti. La costituzione della Chiesa è prefigurata nel mistero dell'Incarnazione e nel disegno della salvezza divina. La natura invisibile dell'Unigenito Figlio di Dio si rende visibile in vista della fondazione della Chiesa, convocata tra tutti i popoli, e ricevere in eredità il suo Regno. Volendo che questa Chiesa fosse una società visibile e perfetta di uomini, dotata di imperio adeguato alla sua azione, Cristo scelse i suoi apostoli, cui comunicò i poteri da esercitare in suo nome, e concesse a Pietro un primato non solo di ordine e di onore ma di potere e giurisdizione. Questo « Ecclesiae regimen » divinamente istituito, che si tramanda nei legittimi successori, è il fondamento e la forma della Chiesa nonché

---

gode della stessa infallibilità della Chiesa docente quando parla *ex cathedra* (PESCH, *Praelectiones dogmaticae*, cit. I, pars II, sectio I-IV, pp. 179 ss.).

<sup>(99)</sup> Cfr. ANTÓN, *Lo sviluppo della dottrina sulla Chiesa*, cit., pp. 50-61.

l'oggetto stesso dell'intero diritto canonico <sup>(100)</sup>. Come si vede, anche in Soglia e Vecchiotti la prospettiva teologica coesiste con la nozione di *societas perfecta* e viene richiamata per meglio convalidare l'assetto gerarchico di governo, visto come l'elemento distintivo della Chiesa <sup>(101)</sup>. Il raccordo tra la teologia e il diritto canonico, inoltre, a differenza degli altri canonisti, invece di limitarsi all'aspetto fondazionale si estende alla correlazione dei canoni col dogma. Essi non si distinguono per l'oggetto (si hanno canoni di fede, di costume e di disciplina) bensì per i fini: mentre il dogma si propone di cercare, chiarire e difendere, i canoni hanno lo scopo di custodire, diffondere e tradurre in uso quelle stesse materie <sup>(102)</sup>.

Assai più rilevanti appaiono le relazioni dell'ecclesiologia romana con la scienza canonistica che ha prodotto il Codice. Intanto non è privo di significato che la centralità del concetto di Chiesa-corpo di Cristo venga assunta in un senso corporativo e sociale in modo non dissimile dalle teorie organicistiche elaborate dal diritto pubblico statale <sup>(103)</sup>. Rispetto a questo premeva che la Chiesa fosse definita come una società nel senso più forte e ufficiale e non semplicemente come una comunione <sup>(104)</sup>. Da qui la rilettura del concetto paolino e patristico di *Corpus Christi* in chiave di istituzione voluta dall'alto sotto forma di società visibile e gerarchica.

Inoltre si riscontra, in modo inopinabile per certa mentalità

---

<sup>(100)</sup> SOGLIA, *Institutiones juris publici et privati*, cit., I, *Praefatio*; VECCHIOTTI, *Institutiones canonicae*, cit., *Praefatio*. V. *supra*, cap. IV § 2. Un accenno a questi due autori sotto il profilo della fondazione teologica del diritto canonico in P. ERDÖ, *Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale*, Torino, 1996, pp. 18 e 100.

<sup>(101)</sup> In questo senso Soglia e Vecchiotti sono più legati ai teologi e canonisti romani di fine Settecento che non alla teologia della Chiesa proposta dai gesuiti.

<sup>(102)</sup> Tra i canoni disciplinari Vecchiotti distingue quelli di disciplina dogmatica da quelli annessi al dogma. I primi sono immutabili, gli altri restano immobili quanto alla sostanza ma non quanto alla forma (VECCHIOTTI, *Institutiones canonicae*, cit., I, § 8-10, pp. 12-13; cfr. anche SOGLIA, *Institutiones juris publici et privati*, pp. 17-25). Nella diversa impostazione del rapporto tra teologia e diritto di questi autori si scorge l'influenza di Gerson, Boetio e Alvaro Pelagio.

<sup>(103)</sup> Per un raffronto di tipo comparativo, si veda MEZZADRA, *Dalla necessità all'occasionalità del positivo. Figure della giurispubblicistica tedesca*, cit., pp. 53-88.

<sup>(104)</sup> Come non ricordare che uno dei massimi teorici della Chiesa-comunione, il tedesco Pilgram, si preoccupa di affermare che essa prende la forma di una società di diritto pubblico, *politéia* (F. PILGRAM, *Physiologie der Kirche*, Mainz, 1860).

odierna, una stretta implicazione tra l'ecclesiologia sacramentale e l'ecclesiologia giuridica. La nozione sacramentale della Chiesa, inserita nel mistero di salvezza secondo la tradizione dei Padri, non era vista in opposizione alla nozione di Chiesa-società; anzi costituiva il fondamento più sicuro per le affermazioni del diritto pubblico ecclesiastico sull'autorità ecclesiastica, segnatamente per quella del papa (105). Nella teologia di Franzelin — è stato osservato — « la visione mistica della Chiesa, che dovrebbe portare a un ridimensionamento del principio di autorità diventa una ulteriore legittimazione dell'autorità stessa » (106).

Infine si può evidenziare la piena concordanza dell'ecclesiologia dominante con l'impostazione, la sistematica e i contenuti del Codice, prendendo a pietra di paragone il più diffuso dei trattati teologici negli anni Sessanta e Settanta, quello già ricordato di Perrone. Questi concepisce la chiesa esclusivamente in forma autoritaria (107), gerarchica e magisteriale; a tal uopo distingue nettamente la gerarchia dal laicato e la chiesa docente da quella discente (108), vede nel papa la testa della Chiesa, il garante dell'unità, considera i fedeli un mero riflesso della chiesa gerarchica e insegnante, il cui scopo è di essere l'eco di ciò che hanno ricevuto (109). Su questa base teologica si venne ad innestare nei decenni successivi un'interpretazione unilaterale della dottrina della giurisdizione nella

(105) CONGAR, *L'ecclésiologie*, cit., p. 107.

(106) CANOBBIO, *Autorità e verità*, cit., p. 179. L'autore rileva che, in questo tipo di teologia, « la potestà istituita in Pietro è l'archetipo, di cui tutte le altre potestà inferiori sono partecipazioni e derivazioni ». L'utilizzo in senso meramente strumentale delle fonti bibliche e patristiche sarebbe all'origine di questo sistema autoritativo (ivi).

(107) « Sicut Deus voluit unitatem ecclesiae suae constitutam esse in principio auctoritatis [...]. Sublata enim auctoritate, necesse est ut auferatur unitas [...] » (PERRONE, *Praelectioniones*, cit., I, n. 333).

(108) « Ecclesiae nomine hic non intelligimus coetum omnium fidelium [...] seu ecclesiam discentem; sed potius episcopatum universum seu, ut ita dicam, in tota sua plenitudine, nempe corpus pastorum una cum Romano Pontifice, seu ecclesiam docentem » (ivi, n. 15).

(109) CONGAR, *L'Eglise*, cit., pp. 430-431. Opportunamente Congar rileva la distanza tra questo modello di ecclesiologia e quello di un Newman per il quale i fedeli hanno parte attiva nelle celebrazioni liturgiche, nella determinazione della dottrina, nella formazione delle decisioni dell'autorità. Cfr. J.H. NEWMAN, *Sulla consultazione dei fedeli in materia di dottrina*, trad. it., Brescia, 1991.

Chiesa, la quale negava sia l'esistenza di un doppio soggetto di potere (papa e collegio episcopale), sia l'origine sacramentale della giurisdizione universale dei vescovi. Se si pensa che tale dottrina ebbe i suoi principali fautori in Palmieri e in Wernz <sup>(110)</sup> si comprende agevolmente come nel Codice del 1917, ed in modo particolare nel II libro dedicato al *De personis*, venga attuata una vera e propria trasposizione concettuale dell'assetto rigidamente autoritativo, gerarchico e clericale della Chiesa elaborato dalla teologia romana. Ciò conferma che il canale formativo più importante nel fornire lo strumentario e le categorie teologiche per giustificare il sistema giuridico della Chiesa, poi confluito nel codice canonico, è da individuare nella Scuola del Collegio Romano e dell'Università Gregoriana <sup>(111)</sup>.

## 2. *Lo statuto scientifico del diritto canonico.*

L'assunzione della forma moderna della giuridicità non sarebbe stata possibile nel codice canonico senza una nuova *dislocazione* del diritto canonico in rapporto alle altre scienze teologiche. Sotto questo profilo la codificazione del 1917 si colloca alla punta estrema del processo mediante cui la scienza canonistica se non si è del tutto resa autonoma, certo si è distinta e quasi dissociata dalla teologia dogmatica e morale <sup>(112)</sup>.

Si tratta, allora, di esaminare i mutamenti intervenuti nello statuto scientifico del diritto canonico, dopo che la riorganizzazione delle discipline teologiche aveva dato luogo nel Seicento a nuove

---

<sup>(110)</sup> E. CORECCO, *L'origine del potere di giurisdizione episcopale. Aspetti storico-giuridici e metodologico-sistematici della questione*, in SC, XCVI, 1968, p. 39.

<sup>(111)</sup> Questa concezione non verrà corretta dal magistero di Leone XIII. L'esaltazione dell'unità della Chiesa e del ruolo dello Spirito Santo non introdurranno variazioni di rilievo rispetto alla concezione teandrica, al principio esterno di unità e alla costituzione ecclesiastica centrata sul primato petrino. Al riguardo si vedano le encicliche *Satis cognitum* del 29 giu. 1896 e *Divinum illud munus* del 9 mag. 1897 (EE, III, pp. 932 ss., 1014 ss.). Cfr. E. MERSCH, *Le Corps mystique du Christ. Etudes de théologie historique*, Bruxelles-Paris, 1936, II, pp. 357-360.

<sup>(112)</sup> Cfr. G. FRANSEN, *Derecho canónico y Teología*, in REDC, XX, 1965, pp. 37-46; A.M. STICKLER, *Teologia e Diritto canonico nella storia*, in *Teologia e Diritto canonico*, Città del Vaticano, 1987, pp. 28-30.

forme di ibridazione con la teologia morale e nel Settecento a un'impostazione metodologica fortemente imparentata con il diritto pubblico degli Stati (cfr. Prolegomeni, §§ 2-3).

Certi autori che hanno contribuito a sistematizzare le norme per uso d'insegnamento e a preparare da lontano la via al Codice erano, in parte, consapevoli di queste trasformazioni. De Camillis, ad esempio, si premurava, nel 1868, di ricostruire la scienza del diritto canonico come la risultante di un movimento che, dall'indistinzione originaria con la teologia, era passato con Graziano a separarsi da essa, aveva raggiunto successivamente una sua autonomia « veluti disciplina singularis », con un oggetto diverso da quello dei moralisti (mediante la distinzione tra fòro esterno e fòro interno), dopo di che si era facilmente consociata, per analogia, con la scienza civilistica. Da ultimo si era di nuovo scissa al proprio interno in due branche separate (pubblico e privato). Alla luce di questo processo era chiaro, per De Camillis, che il principale referente del canonista dovesse essere il civilista e che anche la definizione e la struttura del diritto canonico si dovesse ispirare al modello del diritto positivo secolare <sup>(113)</sup>.

Circa dieci anni dopo, nel 1877, il canonista spagnolo Gómez Salazar assumeva come uno degli elementi qualificanti della sua opera « eliminar toda la parte de disciplina ritual, y meramente moral, teológica y litúrgica », considerando che l'oggetto della sua cattedra di diritto canonico presso l'Università di Madrid « es iniciar á los jóvenes juristas españoles en las practicas del foro eclesiástico, y sus procedimientos especiales y en España » <sup>(114)</sup>.

Spostiamoci in avanti di un altro decennio. Sintomatica la reazione di Wernz all'*Handbuch* del maggiore esponente della Scuola storica cattolica, lo Scherer. Nel 1887 il gesuita registra ormai quella che è divenuta una linea di tendenza dominante: la marginalità o lateralità della teologia negli studi e nella concezione complessiva della scienza canonistica e, di converso, la sua qualificazione

---

<sup>(113)</sup> « Juris civilis est positivis legibus societatis civilis jura et officia civium determinare, quemadmodum juris canonici est positivis Ecclesiae legibus, jura et officia christianorum determinare » (DE CAMILLIS, *Institutiones iuris canonici*, cit., p. 7).

<sup>(114)</sup> F. GÓMEZ SALAZAR, *Lecciones de disciplina eclesiástica general y particular de España*, Madrid, 1877, p. 10.

segnatamente o addirittura meramente giuridica: « una disciplina giuridica in cui cattolici e protestanti, giuristi laici e storici possono colloquiare senza una *Bildung* teologica, come se fossero su un terreno neutro ». Per un siffatto lavoro « giuridico » — osserva ancora con una certa ironia e presa di distanza il gesuita — non si reputa più necessario l'*imprimatur* della Chiesa <sup>(115)</sup>. Dunque ha un preciso significato il fatto che Wernz cerchi di replicare alle critiche di Scherer circa la commistione tra teologia morale e diritto canonico operante nei cosiddetti « giuristi teologizzanti » e « canonisti moralizzanti » <sup>(116)</sup>. E la negazione del diritto naturale nell'opera di Scherer diventa paradigmatica di un'attitudine rigorosa anche per quel che concerne la separazione tra morale e diritto. Esse sono considerate due sfere prive di ogni rapporto concreto, senza peraltro negare né il carattere autonomo e fondativo dell'etica, né la prevalenza della valutazione morale su quella giuridica nel soggetto <sup>(117)</sup>.

Contro questa linea di tendenza si pone il magistero della Chiesa. Nel rivolgere al clero francese un'enciclica sugli studi ecclesiastici, Leone XIII ribadisce la dottrina tradizionale secondo cui il diritto canonico è correlato alla teologia: il suo compito, infatti, consiste nell'attuare una traduzione pratica dei principi dogmatici e morali nei diversi campi di attività della Chiesa (cfr. cap. II § 1). In sintonia con quello papale, anche il magistero dei vescovi riafferma il vincolo essenziale — non solo fondativo ma anche metodologico — tra le due discipline; anzi si direbbe che, in reazione al processo di laicizzazione del diritto secolare, esso tenda ad accentuare il primato della teologia sul diritto <sup>(118)</sup>.

<sup>(115)</sup> F.X. WERNZ, Rec. all'*Handbuch* di R. von Scherer, in ZKT, XI, 1887, p. 333. Inutile aggiungere che l'opera di Scherer esce senza l'approvazione ecclesiastica.

<sup>(116)</sup> Tuttavia Wernz difende il prestigio di questi autori cui — egli scrive — dobbiamo le opere sui fondamenti e sulle principali questioni (ivi, p. 334).

<sup>(117)</sup> Sia la posizione metodologica di Scherer, sia la critica al diritto naturale suscitarono le critiche dei rappresentanti della neoscolastica: CATHREIN, *Filosofia del Derecho*, cit., pp. 187 e 272. Cfr. anche KREMSMAIER, *Rudolf Ritter von Scherer*, cit., pp. 335-337.

<sup>(118)</sup> In una prolusione accademica su questo tema, l'arcivescovo di Torino, Alimonda, oltre a riaffermare « il connubio scienziale [...] fra la teologia e la disciplina legale », esprime il primato dell'una sull'altra, in ragione del fatto che il diritto canonico « avrà dall'insegnamento teologico la sua luce sovrana e la sua guida sicura: [...] nella propria costituzione e nella vita intima, come nel suo svolgimento esterno, di faccia agli

Ma questi richiami devono essere sembrati troppo generici per diventare efficaci. Per capire quanta *distanza di vedute* ormai passava tra il magistero e una parte non irrilevante di canonisti sul modo d'intendere le relazioni tra teologia e diritto alle soglie della codificazione, merita sondare la posizione di uno dei collaboratori più vicini a Gasparri: Boudinhon. Nel recensire il manuale di diritto canonico di Bargilliat, nel 1893, egli critica severamente l'uso frequente di rinviare ai trattati di teologia. Non mescoliamo le cose — esclama — scienze distinte esigono metodi e principi ugualmente distinti! Mentre i manuali di diritto canonico devono rivendicare una piena autonomia di oggetto e di metodo nell'affrontare le materie che riguardano l'intera legislazione della Chiesa, una buona formazione canonistica del clero deve escludere ogni mescolanza tra la prospettiva giuridica e quella teologica. <sup>(119)</sup> Sette anni dopo, nel commentare l'enciclica leoniana sopra ricordata, oltre a ribadire che « la théologie morale et le droit canonique n'ont ni les mêmes principes ni les mêmes méthodes », sottolinea l'esigenza di dare al clero « un enseignement sérieux, complet, et qui s'inspire des méthodes propres aux sciences juridiques » <sup>(120)</sup>.

Perentorio Hollwech nella prefazione alla riedizione, da lui curata, del *Lehrbuch* di Phillipp Hergenröther, datata 1905: « Die Methode ist, wie selbstverständlich, die juristische ». La sua intenzione è di elevare ad un livello scientifico il diritto vigente, della Chiesa, tenendo conto che esso potrebbe incorrere tra breve in qualche cambiamento con la recente indizione della codificazione. Pur essendo un ammiratore del diritto canonico, egli considera vincolanti solo le riflessioni scientifiche. Perciò giudica una cattiva abitudine, che dovrebbe essere bandita dall'ambito scientifico e da quello teologico, qualificare pregiudizialmente dall'esterno un tale

---

assalti e alle inimicizie del mondo » (Card. G. ALIMONDA, *La teologia nello studio del Diritto canonico. Prolusione [...] alla solenne apertura del nuovo anno scolastico delle Facoltà Teologica e Giuridica nel Seminario Metropolitano di Torino l'8 novembre 1884*, Torino, 1884, pp. 42-43).

<sup>(119)</sup> A. BOUDINHON, Rec. alle *Praelectiones juris canonici* di M. Bargilliat, in CC, XVI, 1893, p. 253.

<sup>(120)</sup> BOUDINHON, *L'encyclique au clergé de France*, cit., in RCF, VI, 1900, pp. 230-231.

approccio come un'espressione dell'ultramontanismo e del gesuitismo<sup>(121)</sup>.

A questi esempi, scelti per aree geo-culturali diverse, se ne potrebbero sommare altri, diretti a confermare che, alla vigilia della codificazione, era maturata una chiara consapevolezza dell'esigenza di superare, sul piano metodologico, le larghe commistioni della teologia dogmatica e morale col diritto canonico sia sul terreno della metodologia (dalla forma casistica agli enunciati generali), sia su quello della divisione degli materie (distinzione il più possibile netta di oggetto e di pertinenza), sia su quello delle relazioni intrinseche (fondamenti dogmatici e norme canoniche, carattere interno e esterno delle stesse, ecc.)<sup>(122)</sup>.

I fattori che hanno contribuito a tale rettificazione dei confini sono da ravvisare, per un verso, nell'influenza esterna del razionalismo giusnaturalista e del positivismo giuridico e, per un altro, nella differenziazione interna delle scienze teologiche. Indice culturale di quest'ultimo fenomeno è la crescente diffusione, tanto presso gli studiosi protestanti come presso quelli cattolici, delle *enciclopedie scientifiche teologiche*<sup>(123)</sup>. A ridosso della codificazione esse segnano il culmine del processo di specializzazione e, ad un tempo, di sistematizzazione formale dei singoli rami (scienza biblica, storia ecclesiastica, apologetica, dogmatica, morale, diritto canonico, teologia pastorale) che concorrono a formare la teologia nel suo complesso<sup>(124)</sup>.

---

<sup>(121)</sup> J. HOLLWECK, *Vorwort*, in PH. HERGENRÖTHER, *Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts* (hrsg. v. J. Hollweck), Freiburg i. B., 1905, pp. VIII-IX.

<sup>(122)</sup> Una precisazione opportuna: la dichiarata autonomia di metodo del diritto canonico dalla teologia non suppone necessariamente che l'influenza delle idee teologiche venga meno.

<sup>(123)</sup> Su questo genere letterario nato nel primo Ottocento, v. Parte I, Premessa. Le opere più rilevanti di fine Ottocento sono la già menzionata *Enzyklopädie und Methodologie der Theologie* del Kihn e l'*Enzyklopädie der theologischen Wissenschaften nebst Methodenlehre...*, Freiburg i. B. di C. KRIEG. In ambito protestante la più diffusa è l'*Enzyklopädie und Methodologie der theologischen Wissenschaften* di K.R. HAGENBACH (12<sup>a</sup> ed., Lipsia, 1889, tradotta in diverse lingue).

<sup>(124)</sup> « È ben naturale che un'enciclopedia teologica come scienza della totalità, sia potuta nascere solamente dopo che il cerchio delle conoscenze teologiche raggiunse un certo sviluppo, ed il tutto si dispiegò in una quantità di rami particolari » (C. KRIEG, *Enciclopedia scientifica e metodologia de le scienze teologiche*, trad. it., Roma, 1913, § 15

Compito delle enciclopedie teologiche è attuare una sistematica organizzazione delle conoscenze allo scopo di stabilire, oltre il fondamento, il concetto e il contenuto della disciplina, le connessioni tra le varie sue parti e le relazioni con le scienze profane. In altri termini ci si impegna a mostrare come i singoli rami o campi specialistici entro i quali essa si è suddivisa, anziché produrre una frammentazione della stessa, formino un vero e proprio organismo perfettamente armonico, una sorta di circolo con il suo proprio centro, i cui raggi o rami settoriali manifestano l'unità dell'idea ma la diversità della loro funzione <sup>(125)</sup>.

Il valore aggiunto del genere enciclopedico è, dunque, quello di acquisire uno sguardo panoramico sull'intima e reciproca connessione che lega sia le singole parti o scienze sussidiarie tra loro, sia ciascuna di esse con l'idea strutturante o il tutto. L'enfasi finisce così per essere equamente posta sui due poli della relazione: sul concetto di sistema teologico chiuso e omogeneo, quale requisito della sua scientificità, e sulla distinzione e relativa indipendenza di oggetto e di metodo delle singole scienze che concorrono a formarlo.

Secondo una classificazione tra le più in auge — quella ripresa dal Krieg agli inizi del Novecento — la scomposizione dell'unità complessa avviene in tre rami principali (teologia storica, teologia dottrinale, teologia pratica) e in diverse scienze ausiliarie. Per quanto concerne lo statuto scientifico del diritto canonico, si evidenzia il fatto che esso ha acquisito una propria fisionomia solo nel pieno Settecento mediante la distinzione dalla *theologia practica* o morale e l'affiancamento con la teologia pastorale <sup>(126)</sup>. In questo quadro classificatorio è da sottolineare che al diritto canonico viene data una

---

p. 30). Dallo studio della bibbia nell'antichità cristiana si svilupparono nel medioevo la teologia (dogmatica e morale) e il diritto canonico, nei secoli XVI e XVII la teologia positiva, sistematica, storica, la storia della Chiesa, il diritto canonico moderno e infine nel XVIII secolo la teologia pastorale (cfr. PANNENBERG, *Epistemologia e teologia*, cit., pp. 331-414).

<sup>(125)</sup> « Ciascuna scienza, come la teologia o la giurisprudenza, forma un circolo chiuso del sapere, ossia di cognizioni, con un'idea feconda nel mezzo, e varie parti o membri, che, come rami partono a guisa di raggi dall'idea fondamentale (*principium, ἀρχή*) e tornano al centro » (KRIEG, *Enciclopedia scientifica*, cit., § 156 p. 373).

<sup>(126)</sup> Mentre la teologia morale insegna le leggi dell'operare cristiano in senso individuale, la teologia pastorale e il diritto canonico si occupano dell'attività degli organi ecclesiastici. A loro volta queste ultime si distinguono a seconda del soggetto di

fondazione integralmente giusnaturalista <sup>(127)</sup> e una collocazione disciplinare a metà strada tra la teologia e la scienza giuridica: « è teologia ad un tempo e giurisprudenza » <sup>(128)</sup>. Ma di fatto si sancisce uno sbilanciamento a favore dell'impostazione giuridica se di séguito si aggiunge: « Nell'ultimo punto di vista bisogna considerare che la Chiesa è essenzialmente istituto giuridico. Quindi essa riposa sopra una costituzione giuridica, in lei comanda un potere autoritario, ed i sudditi soggiacciono a leggi che obbligano all'osservanza » <sup>(129)</sup>.

In conclusione le enciclopedie teologiche hanno favorito ed esplicitato due premesse determinanti per poter giungere ad una codificazione del diritto della Chiesa secondo il modello degli Stati. Per prima cosa l'*avvicinamento metodologico* del diritto canonico alle altre scienze secolari, tanto nelle impostazioni sistematiche quanto negli orientamenti più propriamente ideologici e culturali. Come non vedere nella concettualizzazione del sistema teologico chiuso, proposto da Krieg, qualcosa di molto simile al sistema giuridico e all'idea stessa di Codice? La classificazione sistematica delle scienze teologiche viene infatti compiuta attraverso l'assimilazione progressiva del modello dominante, l'idealismo nel primo Ottocento, il positivismo giuridico di fine secolo.

In secondo luogo la specializzazione delle scienze teologiche e

---

tale attività: la prima tratta della dottrina del ministero ecclesiastico, il secondo della scienza del regime o governo nella Chiesa.

<sup>(127)</sup> « L'idea stessa di società presuppone un ordine giuridico, risulta dalla naturale nozione, che ogni comunità morale (e la Chiesa rappresenta la forma più alta di questa) si può effettuare solo con l'unione di chi diriga e di chi obbedisca, di superiori e di inferiori, di governanti e di governati [...] » (ivi, § 156 p. 373).

<sup>(128)</sup> Diversamente da Krieg, che riassume la posizione dominante in dottrina, un altro metodologo, Kihn, pone il diritto canonico in stretta relazione con la dogmatica, l'esegesi, la teologia morale e la storia della chiesa. Infatti, per lui, i canoni sono un'applicazione pratica dei dogmi, le conclusioni delle proposizioni di fede che sono racchiuse nella bibbia e negli scritti dei Padri, nelle decisioni dei concili e nei decreti dei papi. Anche se il diritto canonico non può essere trasformato in dogmatica, esso tuttavia ispira lo spirito e la vita delle istituzioni ecclesiastiche. La teologia morale e il diritto canonico riguardano gli atti morali dei fedeli (KIHN, *Enzyklopädie und Methodologie der Theologie*, cit., n. 527 p. 516). La diversa collocazione assegnata al diritto canonico nel distretto delle scienze è conseguenza della diversa accettazione della teologia scolastica speculativa e pratica (cfr. WERNZ, I, n. 46, p. 57; n. 56, p. 71).

<sup>(129)</sup> KRIEG, *Enciclopedia scientifica*, cit., § 159 p. 376.

la relativa autonomia di ciascuna in rapporto alle altre viene fondata su una precisa *distinzione di oggetto e di metodo*. In particolare è stata avviata a soluzione la commistione tra il diritto canonico e la teologia morale <sup>(130)</sup> mediante il passaggio di alcuni argomenti al diritto canonico e la delimitazione della sfera soggetta alla norma giuridico-canonica da quella che regola i rapporti del penitente con Dio stesso: una commistione che aveva costituito fin dagli inizi del Seicento un problema molto grave per lo statuto scientifico delle due discipline e che aveva costretto i consultori a introdurre criteri selettivi nella fase preparatoria del Codice durante la discussione dell'indice delle materie e nella fissazione del *Regolamento* del Codice <sup>(131)</sup>.

---

<sup>(130)</sup> Anche se non si riuscirà ad eliminare definitivamente i problemi posti dalle connessioni tra le due scienze-discipline, tuttavia la promulgazione del Codice introdurrà col can. 196 un'importante formulazione di principio. In merito si veda: MAROTO, I, n. 27 pp. 38-39; A. BLAT, *Commentarium textus Codicis iuris canonici*, Romae, 1921, I, n. 15, pp. 22-23; PRÜMMER, *Manuale iuris canonici*, cit., q. 8 p. 5. Fogliasso precisa che il canone citato introduce una spartizione fondata non solo sulla distinzione tra il fòro esterno e il fòro interno, ma anche su quella tra l'attività giurisdizionale di tipo sacramentale e quella extrasacramentale. In tal modo nell'ordine esterno canonico è ricompreso anche il fòro interno occulto ossia non pubblico (E. FOGLIASSO, *Circa la rettificazione dei confini tra la teologia morale e il diritto canonico*, in SA, VI, 1944, pp. 381 ss.).

<sup>(131)</sup> V. *supra*, cap. IX § 4.1-2. Al riguardo andrebbe integrata l'ottica ricostruttiva delle relazioni tra fòro esterno e fòro interno di recente proposta da Paolo Prodi. Egli giunge a sostenere che, negli ultimi due secoli, è avvenuta l'eliminazione della linea di confine tra diritto e morale mediante la riduzione della norma morale alla legge positiva ecclesiastica e al diritto concordatario (PRODI, *Una storia della giustizia*, cit., p. 382). In realtà mi sembra che la teologia morale e il diritto canonico, per quanto continuino per tutto l'Ottocento e anche per buona parte del Novecento ad avere scambi molto elevati, non tendano a fondersi in una relazione di piena reciprocità ma ad articolarsi e a raccordarsi in forme nuove. Sul terreno della fondazione del diritto la neoscolastica tende a ricondurre la dimensione giuridica alla sfera morale, in contrasto col dominante positivismo giuridico ma senza che ciò significhi annullarne la specificità (si veda in proposito: L. MÜLLER, *Der Rechtsbegriff im Kirchenrecht. Zur Abgrenzung von Recht und Moral in der Deutschsprachigen Kirchenrechtswissenschaft des 19. und 20. Jarhrhunderts*, St. Ottilien, 1999). Sul terreno del metodo e dei contenuti s'è visto, poi, che i manuali e le enciclopedie teologiche immediatamente *ante Codicem* attuano una delimitazione dei confini disciplinari sulla base dei contenuti e della forma (giuridica o non). Ma il problema si riproporrà di nuovo nei manuali *post Codicem* in cui la teologia morale perderà la sua autonomia dal diritto canonico (v. Epilogo § 4.1).

### 3. *Le Scuole dottrinali.*

Dal piano teorico dell'organizzazione delle discipline e dell'impostazione delle metodologie caliamo in quello concreto delle Scuole che le sostenevano. Giova subito precisare che il processo di *formazione della norma* nella Chiesa e, ancor più specificatamente, della norma codicistica impone di tener conto di un'avvertenza preliminare, per non lasciarsi fuorviare dall'esempio della compilazione delle leggi negli Stati e nei codici civili. La legislazione della Chiesa non è mai o quasi mai il prodotto personale di un solo individuo. Un progetto qualunque, prima di essere firmato dall'autorità competente, deve passare per molte mani e sotto parecchi occhi e, quando giunge a destinazione, è stato arricchito delle idee e dei concetti di molti periti. Nei casi in cui, come nella codificazione, tutto il lavoro preparatorio è curato da una o più commissioni a ciò deputate dal papa ed è discusso da una congregazione plenaria di consultori e di cardinali, non solo l'orientamento dei singoli è soggetto alla maggioranza, ma il contributo dottrinale di ciascuno finisce per perdersi lungo lo stesso *iter* formativo della norma. Per questo motivo sarebbe quasi impossibile, nella maggioranza dei casi, riuscire ad identificare l'autore in senso tecnico della norma. Invece risulta possibile e anche doveroso procedere in senso inverso, interrogare il testo della norma codificata, scomporla nei suoi elementi costitutivi, risalire alle tradizioni culturali e da queste alle Scuole dottrinali e agli autori che se ne sono fatti portatori, evidenziando anche l'eventuale influsso delle correnti ideologiche sul terreno delle motivazioni non palesate o addotte esplicitamente. Di qui l'esigenza di individuare nel Codice la confluenza di molteplici tradizioni o filoni culturali veicolati dalle Scuole canonistiche e talora influenzate da presupposti e interessi ideologici.

S'è visto in precedenza come i dati relativi alla formazione teologico-canonistica dei padri del Codice evidenzino prima di tutto lo *spirito romano del Codice*. Analizzando i singoli ceti in dettaglio emerge che 11 su 18 cardinali (pari al 61%) e 61 su 79 consultori (pari al 77,2%) avevano compiuto gli studi universitari presso università, seminari e collegi pontifici di Roma. Gli altri consultori avevano studiato in misura significativa presso i collegi degli ordini

religiosi in vari paesi dell'Europa (12 pari al 15,2%) e in misura assai trascurabile presso Facoltà, collegi e seminari vescovili (2 pari al 2,5%). I due nuclei forti della formazione romana sono rappresentati dal Pontificio Seminario Romano dell'Apollinare, che da solo catalizza il 39,2% dei consultori (31 su 79) e dalla Pontificia Università Gregoriana che, pur vantando un numero consistente di presenze (15 su 79 pari al 19%) resta pur sempre al di sotto della metà della quota coperta dall'Apollinare. Altri 15 consultori sono usciti dall'ateneo della Sapienza o dai vari Collegi universitari pontifici (Collegio Romano, Urbano, Germanico, Sant'Anselmo, San Tommaso) <sup>(132)</sup>.

Considerando che il numero dei consultori italiani è inferiore a quello dei consultori laureati a Roma e che non tutti quelli italiani si sono qui formati, bisogna dedurre che il conio culturale del Codice pio-benedettino riflette la concezione, la metodologia, le posizioni dei maestri romani di diritto canonico e *in primis* delle due principali istituzioni sopra ricordate: l'Apollinare e la Gregoriana. Questa conclusione, se aiuta a comprendere come sia stato possibile garantire uniformità e compattezza al Codice, sembra anche utile per ricondurre alle Scuole le differenze e i contrasti dottrinali emersi sul progetto o su punti determinati e qualificanti. Su questa linea si potrebbero finalmente individuare le impostazioni canonistiche, teologiche, giuridiche e, in ultima analisi, storicizzare un'opera come il Codice che, di per sé, tende a presentarsi come un'entità quasi avulsa dal tempo e dallo spazio.

Tutto questo comporta la necessità di studiare a fondo i *maestri della Scuola canonistica romana*. I nomi di Filippo De Angelis, Francesco Santi, Pietro Gasparri, Guglielmo Sebastianelli, Giuseppe Latini, Michele Lega, Augusto Silj per l'Apollinare, e quelli di Camillo Tarquini, Lorenzo Lugari, Sebastiano Sanguineti, Franz Xavier Wernz, Benedetto Ojetti per la Gregoriana, ricorrono abbastanza di frequente negli studi recenti sul processo di codificazione; quasi mai hanno però sollecitato indagini retrospettive sulle loro dottrine, impostazioni e legami di Scuola.

---

<sup>(132)</sup> Si precisa che quattro consultori non sono stati identificati. V. per questi e per i dati seguenti: APPENDICE, III, Tab. 3.

### 3.1. *La Scuola dell'Apollinare.*

Senza ombra di dubbio il Pontificio Seminario Romano, con i suoi numerosi esponenti, ha contribuito più delle altre Scuole all'ideazione e alla realizzazione del Codice. Da esso proviene non solo Gasparri e la maggior parte dei consultori che hanno avuto una parte di prim'ordine nel lavoro delle commissioni, ma anche il più agguerrito gruppo cardinalizio che, al momento della decisione sulla riforma del diritto canonico, si era schierato in modo netto per la sua codificazione anziché per l'aggiornamento delle collezioni del *Corpus iuris* (cfr. cap. VIII § 2).

Dal punto di vista sistematico e metodologico il nesso storico più diretto tra la Scuola dell'Apollinare e il Codice è senz'altro costituito dall'insegnamento di De Camillis e dalla grande fortuna delle sue *Institutiones iuris canonici*. Metodo, divisione della materia, concetti e linguaggio risentono della tradizione wolffiana e dei suoi sviluppi successivi. Una seconda componente forte è data dallo sviluppo peculiare che vi aveva avuto la dottrina del *ius publicum ecclesiasticum* mediante l'insegnamento e il manuale, particolarmente diffuso e apprezzato, di Cavagnis. Oltre a confermare la prevalenza del metodo delle Istituzioni, esso forniva le basi aggiornate dell'impianto potestativo della Chiesa, premessa concettuale di fondamentale importanza per stabilire l'autonomia dell'ordinamento canonico e la possibilità della sua rappresentazione giuridica in forma unitaria e coerente. Da queste due componenti sono derivate le maggiori influenze in senso giusnaturalistico e razionalizzante nell'opera di codificazione (cfr. capp. § 2.1 e II § 4).

Abbiamo visto anche come tra i consultori vi fosse unanimità di vedute sul fatto che l'indole del Codice dovesse essere rigorosamente non teologica e non dottrinarina bensì giuridica, a prescindere dalla provenienza di Scuola (cfr. cap. IX § 4.1). All'interno di quest'orientamento si danno diverse accentuazioni. In termini generali si potrebbe dire che la Scuola dell'Apollinare insiste assai più della Scuola della Gregoriana sulla necessità di allinearsi all'impostazione dei codici moderni. Ciò avviene su diversi piani e ambiti. Secondo uno dei suoi esponenti di punta, il Lega, la nuova raccolta legislativa doveva nascere sotto il sigillo della concezione volontaristica della legge: « Un Codice [...] deve avere un'attitudine non

dottrinale, ma eminentemente pratica ed oggettiva, deve cioè esprimere la volontà del legislatore » (133). Si potrebbe pensare ad un riferimento a Suárez, così dominante nella cultura dei consultori. Ma il seguito dell'intervento del Lega ci riporta al positivismo giuridico dei codici statuali e all'esperienza dello Stato pontificio: « Su tal metodo sono foggiate i moderni codici, a cominciare dal Napoleonico, e compresi quelli di Pio VII e di Gregorio XVI » (134).

Si può ricordare, inoltre, l'atteggiamento insofferente del Latini verso il carattere asistematico delle Decretali, con particolare riferimento alla confusione tra diritto sostanziale e diritto processuale, tra procedura civile e penale. Nella discussione sul sistema del futuro Codice egli non esita ad affermare: « Trattare promiscuamente tutte queste cose porterebbe al disordine ed esporrebbe al ridicolo la Commissione come quella che non voglia tener conto delle idee prevalse in materia di codificazione presso tutte le nazioni civili » (135).

Infine l'indirizzo modernizzante della Scuola dell'Apollinare trova conferma anche nell'ampia discussione, che si apre nel seno della Commissione, circa il titolo « Codex » o « Corpus », da attribuire alla nuova opera legislativa, e la denominazione delle sue partizioni interne. A stare ai verbali delle discussioni, l'opposizione dei docenti o ex-allievi del Seminario Romano nei confronti dei loro colleghi della Gregoriana sembra diventare una questione di bandiera sull'opportunità o meno di imitare le espressioni tipiche delle codificazioni civili (cfr. cap. IX § 4.2.e).

In sintesi: la Scuola dell'Apollinare appare proiettata nell'orizzonte della modernità giuridica propria degli Stati, desiderosa quasi di ingaggiare con essi un confronto ravvicinato allo scopo di saggiare la tenuta giuridica dell'edificio della Chiesa e di trovare una più ampia e accreditata conferma del carattere indipendente e coerente del proprio ordinamento. In tale prospettiva la dimensione imitativa/contrastiva prende necessariamente il sopravvento e i canonisti mirano ad adottare la denominazione, la partizione e l'articolazione

---

(133) PCCDC, *Verbale della prima adunanza generale dei consultori*, 17 aprile 1904, in LDP, p. 293.

(134) *Ibid.*

(135) Voto di Latini in ASV, PCCDC, b.1 fasc. 6.

dei codici statuali o ad avvicinarvisi il più possibile, salvo i casi in cui verrebbero meno i tratti differenziali dell'ordinamento canonico. Il processo di imitazione, in altri termini, si spinge sia sul terreno formale sia su quello sostanziale fino al limite della compatibilità e della compatibilità. Da qui: la preferenza del termine *Codex* e della partizione in *articuli*; l'impiego della sistematica di derivazione gaiana, che risultava la più prossima a quella civilistica; la distinzione tra « parti generali » e « parti speciali » sul modello formale della pandettistica; lo scorporo, sempre a somiglianza dei codici statuali, del diritto penale sostanziale da quello processuale. Inoltre la formulazione della norma doveva essere rinnovata profondamente mediante una netta distinzione dalla giurisprudenza e un'espressione generale e astratta. Al compito dei dottori di interpretare le decisioni dell'autorità ecclesiastica doveva subentrare la volontà e l'autorità del legislatore, che con una enunciazione chiara avrebbe eliminato ogni difficoltà ed incertezza. In questa prospettiva la sistematica del Codice veniva ad avere non semplicemente una funzione strumentale ma un rilievo autonomo: la disposizione delle singole norme finiva per assumere, a somiglianza dei codici civili, una valenza interpretativa.

### 3.2. *La Scuola della Gregoriana.*

I precedenti importanti di questa Scuola vanno rintracciati cronologicamente e tematicamente in un periodo assai più lontano di quelli dell'Apollinare: nella tradizione giuridica della Compagnia di Gesù, e segnatamente, nelle università di Dillingen e di Ingolstadt tra Sei e Settecento nonché nel Collegio Romano durante buona parte dell'Ottocento (cfr. Prolegomeni §§ 2.3-4 e 3.5; cap. I § 3). Tra i fattori che hanno contraddistinto le scuole dell'Ordine dobbiamo menzionare (solo per limitarci ai principali) lo sviluppo metodico della dottrina dei fondamenti delle due discipline; l'elaborazione canonistica della teologia gesuitica della Chiesa; l'impiego delle tecniche umanistiche e razionali nella canonistica dell'età moderna e il perfezionamento formale del diritto nell'esposizione della disciplina vigente<sup>(136)</sup>. Indubitatamente tutti questi elementi ed aspetti hanno favorito una

---

(136) MUSCHARD, *Die kanonistischen Schulen des deutschen Katholizismus*, cit., p. 364.

grande sintesi tra diritto e vita della Chiesa nonché una stretta coerenza tra l'insegnamento della teologia e quello del diritto canonico. E tutto ciò ha influito notevolmente sullo sviluppo della scienza canonistica preparando in vario modo la strada alla codificazione.

A Roma, nel secondo Ottocento, l'eredità culturale del Collegio Romano aveva spinto alcuni docenti ed ex-allievi della Gregoriana verso progetti di *systema iuris* e verso la redazione di compendi legislativi o di codici privati. Si pensi al complesso sistema del Baldi o al progetto privato di Codice del sacerdote secolare Pezzani, che era stato allievo del gesuita Sanguineti, il quale a sua volta si rifaceva a Tarquini (cfr. capp. III § 4 e VII § 6). Oppure al De Luca che, nella lettera di congratulazioni inviata a Pezzani per il *Codex Sanctae Romanae Ecclesiae*, propendeva per una sintesi razionale del diritto canonico <sup>(137)</sup>. In altri casi l'appartenenza alla Compagnia di Gesù aveva condotto a posizioni più pronunciate a favore del Codice, come quella di Bucceroni <sup>(138)</sup>.

Non è ravvisabile una qualche contraddizione tra il fatto che i gesuiti siano stati i promotori di un processo di razionalizzazione del diritto canonico e le posizioni a difesa della sua tradizione assunte al momento della codificazione? Si tratta di un'antinomia apparente, la quale nasconde una differenza di posizioni rispetto ai canonisti dell'Apollinare. In uomini come De Luca, Wernz e Ogetti la difesa dell'antico *Corpus* non era motivata né dal rifiuto di una nuova sistemazione della materia canonica né dall'avversione all'aggiornamento scientifico del diritto canonico, bensì dall'affermazione del principio di continuità formale e sostanziale col *ius vetus* e dalla

---

<sup>(137)</sup> Dopo aver lodato « l'ordine, la chiarezza e soprattutto la sana e veramente cattolica dottrina » espressa nell'opera del Pezzani, notava i notevoli vantaggi che derivavano dalla semplificazione e aggiornamento del vecchio *Corpus*: « l'aver compendiate le leggi fondamentali della Chiesa in brevi e distinti canoni [...] gioverà grandemente allo studio del Diritto canonico, ed offre un mezzo agevolissimo per riscontrar con prontezza le leggi, che al presente sono in vigore nella Chiesa » (Lettera di Mariano De Luca a Enrico Pezzani, 4 feb. 1894, in PEZZANI, *Codex Sanctae Romanae Ecclesiae*, cit., I, p. I).

<sup>(138)</sup> Si veda il suo dissenso con Wernz, De Luca e Ogetti sulla denominazione « corpus » e il suo favore per « codex » (PCCDC, *Consulta parziale del 5 giu. 1904*, in LDP, p. 336).

difesa delle peculiarità del diritto canonico rispetto ai diritti secolari.

Lo mostra il caso esemplare del Wernz, che si era tanto impegnato nel realizzare un trattato sistematico completo e aggiornato di diritto canonico strutturato sul principio della concordia tra l'ordine legale e il sistema delle Istituzioni (cfr. cap. III § 4.3). Al momento dell'avvio della codificazione egli difende con tenacia un progetto di « *reformatio iuris* » che si ponga sulla linea della tradizione canonica senza alterarla radicalmente. Nella terza edizione del *Ius decretalium* (1913), mentre erano ancora in corso i lavori per il Codice, egli continua ad auspicare che venga conservato l'*ordo legalis*, pur ammettendo la necessità di sottoporlo a notevoli mutamenti <sup>(139)</sup>, e a ribadire che dopo la pubblicazione del nuovo *Codex*, il vecchio *Corpus* non potrà essere seppellito con onore, ma dovrà venire frequentemente consultato per l'erudizione storica e per la genuina interpretazione del diritto vigente <sup>(140)</sup>.

Sulla base di tali presupposti si capiscono le prese di posizione dottrinali di Wernz nelle commissioni dei consultori. Innanzi tutto la sua insistenza sull'idea di un nuovo corpo legislativo canonico non dottrinario, non legato alle impostazioni logico-razionaliste, ma di carattere essenzialmente giuridico-pratico, sebbene sorretto da una robusta intelaiatura (cfr. cap. IX § 4.2.3). Inoltre l'idea che lo schema classificatorio generale della materia nel codice canonico dovesse corrispondere solo in minima parte a quello usato nei codici statuali, a motivo della diversa natura, finalità e costituzione della società ecclesiastica rispetto a quella statale. Per lui la discrepanza tra i moderni codici civili e il nuovo *corpus iuris canonici* è facilmente spiegabile ove si pensi che i primi sogliono esser codici di diritto privato in senso stretto, mentre nel diritto canonico risulta difficile separare il diritto pubblico dal diritto privato <sup>(141)</sup>.

Appare altresì del tutto comprensibile che, nella discussione intorno alla denominazione da dare alla nuova raccolta legislativa,

<sup>(139)</sup> WERNZ, I, n. 4, pp. 5-6.

<sup>(140)</sup> Ivi, n. 265, p. 383.

<sup>(141)</sup> Wernz ricorda, al riguardo, come già i suoi predecessori Zech e Zallinger nel XVIII secolo avessero lottato contro la distinzione tra pubblico e privato sostenuta dai seguaci di Febronio (ASV, PCCDC, b. 1, fasc. F.X. WERNZ, *Animadversiones in Schema titulorum novi corporis iuris canonici*, pp. 3-4).

egli si schieri decisamente per quella di « corpus iuris canonici » — locuzione da lui sempre preferita — adducendo ragioni di natura eminentemente storica, legate alla tradizione del diritto canonico, e rifiuti quella di « codex iuris canonici », per ragioni di ordine teorico, legate al significato parziale che quest'ultimo avrebbe tecnicamente assunto nel sistema delle fonti (una parte e non l'intero diritto canonico).

Comunque il punto decisivo su cui egli fa principalmente leva nel dibattito con gli altri consultori è che non si deve « abbandonare questa terminologia [del *Corpus iuris*], soprattutto perché in tal guisa ai nostri tempi dal solo nome apparisce la distinzione fra il diritto canonico e il civile » (142).

Ugualmente Ojetti e De Luca difendono tale posizione, il primo proponendo la denominazione di « Codex Ecclesiae » — evidentemente per evidenziarne la specificità rispetto a quelli degli Stati —, il secondo sostenendo la necessità di restare attaccati al titolo *Corpus iuris* perché — egli scrive — « a) è stato chiamato per tanti secoli, specialmente da Gregorio XIII, b) non vi è nessuna ragione di mutare questo nome, c) anzi si deve conservarlo per opporsi ai codici moderni » (143).

È bene evidenziare che queste affermazioni di Wernz, Ojetti e De Luca non presuppongono una chiusura intellettuale verso gli avanzamenti della scienza giuridica secolare, ma un diverso modo di impiegarli all'interno del quadro teologico-canonico tradizionale. Essi sono assertori della necessità di un progresso *tecnico-formale* del diritto canonico. Wernz accoglie sia i processi di formalizzazione e di generalizzazione del diritto, ancorché sufficientemente contenuti, sia una struttura sistematica del nuovo corpo legislativo che risponda alle esigenze di ordine e di chiarezza (144). Non meno esplicito si

(142) PCCDC, Consulta parziale del 5 giu. 1904, in LDP, pp. 335-336

(143) *Ivi*, p. 335.

(144) Per capire la sua posizione effettiva valga l'esempio di come egli imposta il possibile parallelismo esteriore tra la « parte generale » dei due tipi di codificazione: « [...] non solum in antiquis collectionibus iuris ecclesiastici v.g. in Decreto Gratiani, in Decretalibus Gregorii IX. etc., sed etiam in modernis codicibus civilibus semper reperitur *aliqua saltem pars generalis* majoris minorisve ambitu statuta v.g. in codicibus Galliae, Italiae, Germaniae. Hinc indubitanter expedit, ut etiam novo corpori iuris canonici pariter *aliqua pars generalis* praemittatur » (*ibid.*, pp. 4-5). Anche in questo caso

mostra Ojetti nei riguardi dell'ammodernamento della scienza canonistica nel campo del diritto amministrativo. Al riguardo è estremamente significativo che, di tutte le materie del Codice appena ultimato, egli trovasse « maggiormente incriminabile » « tutta la parte dei processi amministrativi », per la confusione di concetti fondamentali quali la potestà giudiziaria con la potestà amministrativa e relativi procedimenti <sup>(145)</sup>. E concludeva:

Per queste ragioni io temo fortemente che questa parte del Codice avrà assai cattiva accoglienza da parte degli scienziati e che anzi le critiche dei giuristi saranno acerbe. Né ci si potrà scusare col dire che il Codice ha adottato questa significazione delle parole « amministrativo » come ne avrebbe potuto adottare un'altra qualunque. Chi entra a parlare di una scienza e chi vuol fare opera scientifica (e non credo possa negarsi che la Chiesa col suo Codice entri e voglia entrare pienamente nel campo della scienza giuridica) deve adottarsi il parlare scientifico dei dotti in materia. Si dirà quindi piuttosto che i compilatori del Codice non hanno neppure capito quale fosse nella scienza moderna il significato di queste parole <sup>(146)</sup>.

In conclusione la Scuola della Gregoriana si ispira ad una concezione fortemente e visibilmente continuista delle collezioni canoniche e tende a concepire il *Codex* o, come preferirebbe, il nuovo *Corpus iuris canonici* come una miniaturizzazione del *ius vetus*, come una sintesi ordinata e abbreviata dell'antico, naturalmente con tutte quelle modifiche che nel frattempo si erano rese necessarie. Gli elementi di continuità con la tradizione canonica sarebbero stati rappresentati dalla intitolazione dell'opera, dal piano sistematico, facente perno sull'*ordo legalis*, e dal sistema delle fonti, che riprendeva e confermava tutta (o quasi tutta) la *traditio* canonica. In compenso la tecnica giuridica e quella espositiva di questa

---

Wernz non manca di osservare che la materia contenuta nella « parte generale » del *Code civil* e della BGB sia diversa da quella del nuovo corpo legislativo canonico: nel primo caso per la brevità, nel secondo per la prolissità, contenendo molte disposizioni che sono del tutto aliene al diritto canonico.

<sup>(145)</sup> Ampia disamina del problema è ora svolta da I. ZUANAZZI, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Napoli, 2005, cap. III, in part. pp. 218 ss.

<sup>(146)</sup> B. OJETTI, *Osservazioni sui processi amministrativi*, 10 ott. 1916, ms. in APUG, *Fondo Ojetti*, n. 2034 fasc. III, pp. 6. Ojetti sviluppa anche una difesa della legittimità di applicare « i concetti del diritto civile », in specie del diritto amministrativo, al diritto canonico.

collezione dovevano essere rinnovate e adeguate alla scienza giuridica secolare. La prima avrebbe dovuto contemperare le esigenze della concretezza e della casistica con quelle della concettualizzazione generale e astratta. La seconda garantire chiarezza e precisione nell'uso dei termini giuridici e un ordine razionale nella disposizione delle materie entro lo schema ordinante prescelto. Ma la tecnica legislativa doveva conservare un ruolo meramente strumentale rispetto all'impostazione teologica.

In ultima analisi, proprio su questo punto si riscontrano le discordanze più radicali con la Scuola dell'Apollinare. Ciò induce a ritenere che il vero discrimine tra le due correnti dottrinali sia da individuare nel rapporto tra diritto canonico e teologia, come mostra la ricostruzione del dibattito sull'Indice delle materie del Codice (cfr. cap. IX § 4.2-3). Ma valgano a conferma anche la critica di Wernz al metodo puramente logico-teologico adottato da Gasparri nella sistematica del Codice relativa ai sacramenti, insufficiente a render conto della specificità dell'ordine canonico <sup>(147)</sup>, e quella di Ojetti ad una sistematica del Codice derivata o esemplata sul modello delle Istituzioni di Lancellotti. Non per caso quest'opera era stata uno dei bersagli polemici del canonista gesuita per denunciarne le lacune teologiche e per introdurre una peculiare riflessione sulla necessità di congiungere strettamente la scienza canonistica con la teologia <sup>(148)</sup>.

---

<sup>(147)</sup> Nella adunanza generale dei consultori del 17 aprile 1904 sulla divisione delle materie del Codice, Wernz si oppone al « metodo meramente *teologico* » di trattare insieme tutti i sacramenti come mezzi di santificazione proposto da Gasparri, perché tale sistematica si allontanerebbe « senza sufficiente ragione dall'ordine delle Decretali e da quello seguito dai più classici scrittori di Istituzioni canoniche » sovrapponendosi alle « ragioni intrinseche » di un « ordine più *canonico* » (PCCDC, *Divisione delle materie del futuro Codice*, in LDP, p. 306).

<sup>(148)</sup> « Fatendum tamen est non pauca in his Institutionibus Lancellotti excidisse non accurate dicta; sunt autem ea praecipue quae ad theologiam spectant, unde sumere argumentum quis potest quam necessaria sit pro canonista scientia theologica » (APUG, *Fondo Ojetti*, n. 1931 ms. cit., c. 5). Il carattere complementare della teologia col diritto canonico (« tum a veteribus tum a recentioribus scientiam canonum esse complementum theologiae »), era esplicitamente rivendicato dall'Ojetti adducendo brani della *Summa iuris canonici* di Enrico Canisio, delle *Consultationes canonicae* del Pignatelli e del Berardi: « Quare jus canonicum et theologia amico foedere sociantur et auxilium sibi invicem ferunt » (ivi, c. 3v).

### 3.3. *L'Accademia di conferenze storico-giuridiche.*

Per ricostruire l'apporto diretto e indiretto dell'Accademia può essere utile riproporre una domanda posta nel 1939 da Giacchi nell'ambito della discussione metodologica intercorsa in Italia sul rapporto tra diritto canonico e dogmatica giuridica <sup>(149)</sup> (oltretutto riproposta in tempi recenti da altri studiosi) <sup>(150)</sup>. Essa concerne la spiegazione del fatto che, sebbene nessuno dei compilatori del Codice « fosse completamente fornito di un'educazione giuridica moderna e alcuni ne fossero interamente privi », tuttavia essi abbiano « tenuto gran conto in più luoghi della sistematica, sia pur discutibile, usata nei Codici moderni e anche della moderna teoria generale del diritto ». L'ipotesi che, in modo sommesso ma ragionevole, Giacchi prospettava era che alcuni compilatori, « tra i quali il Gasparri, il Lega, il Wernz, il Vidal, e soprattutto l'Ojetti » avessero costituito il tramite tra le antiche e le più recenti dottrine <sup>(151)</sup>.

Una risposta più larga e più convincente a quella domanda proviene, credo, dall'Accademia di conferenze storico-giuridiche. È bene precisare che essa non costituisce, come si è mostrato a suo luogo, una Scuola né in senso canonistico né in quello romanistico o più latamente storico (cfr. cap. II § 5). Tuttavia la sua incidenza dottrinale sul processo di codificazione va valutata tanto sul terreno indiretto dello svecchiamento degli studi civilistici quanto su quello

<sup>(149)</sup> In merito: FANTAPPIÈ, 1999a, pp. 139-170.

<sup>(150)</sup> Cfr. G. LO CASTRO, *Scienza giuridica e diritto canonico*, in *Scienza giuridica e diritto canonico*, a cura di R. Bertolino, Torino, 1991, p. 236. Lo Castro afferma che, in ogni caso, i codificatori « dovettero assumere in tutta fretta, da un contesto culturale estraneo al proprio, e senza il tempo di una sufficiente maturazione critica, principi, schemi concettuali e metodici ».

<sup>(151)</sup> O. GIACCHI, *Diritto canonico e dogmatica giuridica* (1939), ora in ID., *Chiesa e Stato*, cit., I, pp. 78-79. Il giudizio di Giacchi va, in ogni caso, parzialmente emendato alla luce principalmente dell'apporto della canonistica universitaria germanica (v. *infra*, sub *d*) e accessoriamente delle nuove indagini qui esposte. Dell'elenco fatto da Giacchi, Gasparri sembra il meno provvisto di conoscenza civilistiche; Wernz, al contrario, conosceva la pandettistica; Lega e Vidal erano dei periti romanisti e Ojetti aveva effettivamente continuato più degli altri gesuiti l'opera di aggiornamento e di apertura all'evoluzione della scienza amministrativa. Accanto a lui andrebbe messo il canonista Sincero, che allora muoveva passi significativi in quella medesima direzione.

dell'influsso diretto e metodico sulla formazione giuridica di alcuni consultori o collaboratori del Codice.

Attraverso i corsi accademici, le iniziative e gli strumenti culturali di corredo, l'Accademia ha svolto un ruolo importante non solo nel promuovere gli studi di storia del diritto romano e medievale nella cultura italiana, bensì pure nel veicolare le impostazioni, le metodologie e i risultati della scienza civilistica europea, tedesca ed italiana, ad una parte ristretta ma significativa dei chierici dei seminari e collegi romani. Infatti, per quanto il Seminario dell'Apolinare si sforzasse, negli anni 1880 e 1890, di ampliare la gamma delle cattedre specialistiche, offriva pur sempre una preparazione culturale confinata nelle discipline sacre o tutt'al più allargata a quelle secolari con funzioni ausiliarie. Nell'Accademia, invece, i chierici sono entrati in contatto con un'atmosfera culturale nuova, preparata e creata dai docenti formati nella « Sapienza » di Roma. Questi, se da un lato avevano avuto modo di conoscere la scienza giuridica tedesca direttamente o per il tramite delle traduzioni delle grandi opere della pandettistica, dall'altro non si erano fatti nemmeno sedurre dal fascino della « costruzione giuridica », di cui essa si faceva banditrice.

La presa di distanza nei confronti della pandettistica non aveva però estraniato i docenti dell'Accademia dal vasto dibattito che si era aperto fra gli studiosi italiani sul significato e sul valore da attribuire al diritto romano, una volta che se ne era accettata la storicizzazione. Si sa come l'esigenza di dare una rinnovata giustificazione teorica allo studio nelle Università di un diritto non più « attuale » — come allora si diceva — abbia spinto i romanisti ad una varietà di indirizzi e di proposte (cfr. cap. III § 5.4). Rispetto a questa vasta discussione ermeneutica, filosofica e giuridica, l'Accademia aveva puntato sull'adozione di un metodo di studio del diritto romano rigorosamente storico, anche in forza dell'ascendente culturale di Ilario Alibrandi, comunemente ritenuto il primo studioso in Italia ad applicare la critica interpolazionista alle fonti giuridiche. In questo si trovava accomunata dal gruppo di studiosi che, in quegli stessi anni, si erano riuniti nell'Università di Roma attorno al giovane Vittorio Scialoja e al suo Istituto di diritto romano.

D'altra parte la negazione della prospettiva attualizzante — che si risolveva « nel sottoporre spesso il diritto romano ad una valuta-

zione *in vitro*, da tavolo anatomico, per un raffronto tendenzialmente comparatistico con l'esperienza giuridica contemporanea tedesca», nella convinzione che esso fosse « un anello privilegiato da mettere accanto 'metastoricamente' ad un altro anello, l'ultimo, della lunga catena sostanziante la tradizione giuridica europea »<sup>(152)</sup> — non significava, per i docenti dell'Accademia, il relegarne lo studio in una dimensione di archeologia giuridica, quanto ricostruire storicamente e non astrattamente i numerosi e fondamentali collegamenti della tradizione romanistica con il diritto civile in vigore negli Stati.

Il fatto che il diritto romano, anche dopo il connubio col diritto canonico, avesse continuato ad esercitare in Occidente un notevole influsso, non era di per sé sufficiente a stabilire un sicuro terreno di convergenza tra la prospettiva 'panromanistica' o 'nazionalistica' di molti studiosi 'laici' italiani e la prospettiva 'cattolica' dei docenti dell'Accademia. Questi ultimi, in realtà, si facevano portatori di un progetto culturale per certi aspetti più largo e per altri ideologicamente diverso rispetto alla pur importante rifondazione o attualizzazione degli studi romanistici, allora in corso. Essi, infatti, miravano a estendere il campo della ricostruzione storica fino al tardo medioevo, intendendo mostrare con ciò la legittimità e la coerenza di un'altra e non meno decisiva fase della tradizione giuridica occidentale: quella romano-canonica o del diritto comune, che avrebbe trovato il suo prolungamento fino alle legislazioni codificate.

Anche il legame tra la storia giuridica e le moderne legislazioni assume una peculiare declinazione nei lavori dell'Accademia. L'attenzione si rivolge ai problemi economico-sociali del presente, i quali vengono scandagliati con metodo comparativo allo scopo di individuare ipotesi e vie di soluzione alla luce della concezione neotomista di Leone XIII. Dal tronco dell'Accademia nasce la « Rivista internazionale di scienze giuridiche e sociali » di Talamo e poi di Toniolo, cui collaborano diversi docenti con contributi legati ai risvolti giuridici della « questione sociale »<sup>(153)</sup>. In merito non mancano punti di frizione ideologica tra il gruppo dell'Accademia e la romanistica laica italiana, convinta, per lo più, che « il diritto

---

<sup>(152)</sup> MANTELLO, *Il più perfetto codice civile moderno*, cit., p. 367.

<sup>(153)</sup> V. *supra*, cap. II § 5.4. Si vedano anche i contributi sui problemi sociali pubblicati nella rivista di Toniolo da Alberto Guidi, collaboratore del Codice.

privato moderno non potesse non essere individualistico e quindi difficilmente modificabile in senso sociale, pena un inammissibile sviamento dall'altrettanto individualistico diritto romano che lo informava sul piano codificatorio » (154). Quanto all'approccio comparativo, esso si mantiene lontano da una visione positivistica della storia e anzi rifiuta il presupposto che il vertice legislativo si trovi nei codici di recente fattura. Le disposizioni normative degli Stati sono sottoposte al vaglio della critica giuridica e filosofica, e messe a confronto col magistero pontificio in materia (155).

In conclusione sembra difficile sottovalutare l'incidenza degli interessi storici, giuridici, comparatistici ed economico-sociali coltivati dall'Accademia sull'evoluzione della cultura cattolica a Roma durante il pontificato di Leone XIII. Le strette relazioni tra il pontefice e l'Accademia, tra essa e i Seminari Romano e Pio, tra i loro docenti e le congregazioni romane, hanno certamente facilitato la circolazione dei metodi e delle conoscenze scientifiche più recenti nell'ambiente dei canonisti di Curia.

Lo comprovano due fenomeni rilevanti nell'ambito dottrinale. Il primo è l'accentuazione in senso romanistico e comparatistico degli insegnamenti istituzionali di diritto canonico nella Facoltà giuridica dell'Apollinare, senza che l'assimilazione dei progressi della scienza giuridica si traducesse in una forma di soggiogamento culturale ad

---

(154) MANTELLO, 'Il più perfetto codice civile moderno', cit., p. 376. Sulla contaminazione giusnaturalistica e le conseguenze individualistiche della pandettistica, autocomprendentesi quale « scienza formale » avulsa dalla dimensione etica, sociale, economica ha insistito P. GROSSI, *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Milano, 2002, pp. 16-19.

(155) Si veda, ad es., la *brochure* di un docente dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche, C. RE, *Il matrimonio e la legislazione civile...*, Roma, 1880. Del resto la particolare attenzione alla dimensione comparativa, dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche la si può cogliere, in ultimo, in riferimento alla formazione degli allievi, nella scelta delle prove di concorso pubblico. Si prenda, ad esempio, quello indetto nel 1894: « Si esponga la distinzione che per diritto romano intercedeva fra la adizione e l'acquisto dell'eredità e si enuncino le conseguenze che da questa distinzione derivavano. S'indichino i diversi principî seguiti a questo riguardo dall'antico diritto germanico. Si mostri infine quali fra i codici moderni abbiano riprodotto i principî del diritto romano, quali quelli dell'antico diritto germanico, soffermandosi in ispecie sul sistema seguito dal codice civile italiano » (APUL, *Accademia di conferenze storico-giuridiche*, busta *Temi di tesi proposte*, ins. *Concorsi degli alunni per la medaglia d'oro*, anno 1894).

alcun modello eteronomo (cfr. cap. III § 6). Il secondo è l'avvenuto aggiornamento della canonistica curiale attestato dai frequenti richiami alle fonti e alla dottrina civilistica italiana che si riscontrano nei *vota* delle congregazioni romane preparati dai professori delle Facoltà pontificie, poi chiamati a collaborare alla codificazione. Ricordiamo tra i maggiori quelli di Giuseppe Latini, Oreste Giorgi, Benedetto Melata, Filippo Giustini, Benedetto Ojetti, Michele Lega, Augusto Silj, Luigi Sincero, Massimo Massimi <sup>(156)</sup>.

Oltre ad accreditare la forma codicistica negli ambienti curiali, l'attività scientifica dell'Accademia ha influito in modo diretto sugli orientamenti di alcuni professori (Filippo De Angelis, Sebastiano Sanguineti) che erano, al tempo stesso, anche docenti delle Università pontificie, su codificatori privati del diritto canonico (è il caso di Enrico Maria Pezzani), su influenti membri della futura Commissione cardinalizia per la codificazione (ad esempio Filippo Satolli <sup>(157)</sup>), nonostante le sue riserve iniziali) e anche su alcuni collaboratori laici del *Codex* (Guidi e Milani, ambedue docenti dell'Accademia).

### 3.4. *Le Scuole canonistiche universitarie.*

Rispetto al ceto dei consultori il panorama della formazione canonistica del gruppo dei collaboratori esterni del Codice risulta assai più variegato e per molti aspetti diverso. Mentre là predominava di gran lunga la provenienza romana, qui si riscontra un positivo bilanciamento tra essa e gli studi universitari presso Facoltà di teologia statali, Università cattoliche o seminari diocesani nei paesi dell'Europa centrale e orientale. Nella classifica delle sedi formative dei collaboratori troviamo al primo posto le Facoltà teologiche statali e le *Hochschulen* della Germania e dell'Austria-Ungheria (10 presenze), seguite dalle Università di Tolosa, di Lione, di Lovanio, di Friburgo in Svizzera, di Valencia, di Washington (6

---

<sup>(156)</sup> L'affermazione si fonda sullo spoglio dei *Vota* esistenti presso l'ACDF. Avvertiamo una volta per tutte che sui consultori e collaboratori ricordati qui e più avanti si rinvia alle notizie contenute in APPENDICE, II, B e C, s. v.

<sup>(157)</sup> Satolli aveva insegnato per undici anni Diritto pubblico ecclesiastico all'Accademia.

presenze). In totale 16 collaboratori su 40 (pari al 40%) hanno compiuto studi in facoltà universitarie cattoliche o statali <sup>(158)</sup>.

Il grosso apporto dei canonisti tedeschi alla elaborazione del Codice si spiega sia con la situazione in cui versava il cattolicesimo dopo la stagione del *Kulturkampf*, sia con i particolari percorsi della formazione del clero in quella nazione. Mediante il rilancio scientifico delle discipline teologiche (storia della Chiesa, teologia dogmatica e morale, diritto canonico) i cattolici tedeschi erano usciti dalla condizione di « inferiorità » e, nel primo decennio del Novecento, si erano affermati come forza culturalmente autonoma <sup>(159)</sup>. A questo successo aveva certamente contribuito la vitalità intellettuale del clero formatosi nelle Facoltà teologiche cattoliche presso le Università di Stato (Würzburg, Tubinga, Monaco, Friburgo in Brisgovia, Bonn, Colonia, ecc.) <sup>(160)</sup>. Se garantiva alla teologia e al diritto canonico un metodo e un inquadramento disciplinare in sintonia con l'evoluzione degli studi universitari, tale situazione preoccupava però la gerarchia ecclesiastica che vi vedeva una minaccia all'ortodossia, come qualche anno più tardi mostreranno alcuni timidi episodi di modernismo cattolico <sup>(161)</sup>.

Tra i collaboratori scelti nel mondo accademico tedesco troviamo Sägmüller dell'Università di Tubinga, figura di storico e di sistematico del diritto canonico attestato su posizioni religiose conservatrici; Gillmann e Goepfer, l'uno importante storico del diritto canonico medievale, l'altro rinomato moralista e pastoralista, ambedue docenti nell'Università di Würzburg — tradizionale roccaforte

---

<sup>(158)</sup> Infatti il numero dei collaboratori che hanno un curriculum romano è inferiore a quello di coloro che si sono formati in altri centri (17 contro 23). Per questo e altri dati v. APPENDICE, III, Tab. 3.

<sup>(159)</sup> O. WEISS, *Der Modernismus in Deutschland. Ein Beitrag zur Theologiegeschichte*, Regensburg, 1995; *Die katholisch-theologischen Disziplinen in Deutschland. Ihre Geschichte, ihr Zeitbezug*, hrsg. v. H. Wolf und C. Arnold, Paderborn, 1999; C. ARNOLD, *Reformkatholizismus*, in *Religion in Geschichte und Gegenwart*, VII, 2004, pp. 189-191.

<sup>(160)</sup> Nel 1900 su 34 diocesi tedesche, 3 non avevano seminari, 5 o 6 (tra cui Friburgo, Monaco, Rottenburg, Colonia) inviavano i seminaristi a seguire i corsi di teologia nelle università di Stato, garantendo la loro formazione spirituale in appositi collegi o convitti (CaC, XXIII, 1900, p. 690). Il problema della formazione esterna del clero tedesco è affrontato, alla luce dell'enciclica *Pascendi*, nel volume di HEINER, *Le disposizioni contro il modernismo*, cit., cap. IV.

<sup>(161)</sup> Cfr. WEISS, *Der Modernismus in Deutschland*, cit., pp. 315 ss.

della cultura giuridica cattolica —; Schrörs, prestigioso docente di storia ecclesiastica all'Università di Bonn, maestro di Hubert Jedin, di orientamento moderatamente innovativo; infine Franz Heiner, dell'Università di Friburgo in Brisgovia, uno dei principali collaboratori di Pio X e del Codice, autore tra l'altro di due scritti contro il modernismo e di un progetto di codificazione privata del processo criminale ecclesiastico che sembra essere stato largamente utilizzato a Roma <sup>(162)</sup>. È significativo che la risposta più calorosa dalla Germania alla proposta di collaborazione avanzata da Gasparri sia venuta proprio da Heiner, il quale si reputava « sommamente onorato dell'invito » a contribuire alla « codificazione del diritto canonico che, specialmente qui in Germania, è altamente apprezzata e considerata di sommo interesse al bene di nostra santa Chiesa » <sup>(163)</sup>.

Gli altri collaboratori tedeschi provengono dagli Istituti teologici vescovili di Treviri (Müller), di Magonza (Bendix) e di Ratisbona (Schneider) che, per i gradi e per l'alto grado di specializzazione, possono essere equiparati alle Facoltà universitarie <sup>(164)</sup>. Si pensi al fatto che Philipp Schneider insegnava, secondo l'uso tedesco del doppio incarico, diritto canonico e diritto amministrativo della Baviera, e che nel 1892 aveva realizzato un manuale sulle fonti sostanziali e formali del diritto canonico in cui aveva condensato le vaste e minuziose ricerche compiute da Schulte, Maassen e Phillips <sup>(165)</sup>.

Una menzione particolare va riservata al Collegium Willibaldinum di Eichstätt che, essendo stato dotato di scuole speciali di filosofia e di teologia nel 1843 dal vescovo ultramontano Reisach e accresciuto nel 1848 di altri insegnamenti tra cui esegesi, teologia pastorale, storia della Chiesa, liturgia e diritto canonico, era un'ac-

---

<sup>(162)</sup> Su quest'ultimo aspetto si vedano le osservazioni polemiche di \*\*\*, *ManCANZE di garanzie nello « Schema » e nel nuovo Codice di diritto canonico. Introduzione e saggio su le fonti del nuovo Codice*, in « Bilychnis », 1918, pp. 181-195. Per l'antimodernismo di Heiner vedi *infra*, § 4.3.

<sup>(163)</sup> ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4, lett. del 2 ag. 1904.

<sup>(164)</sup> Sulle *Hochschulen* cfr. LTK, V, coll. 184-188.

<sup>(165)</sup> G. Péries osservava, nel recensirlo, che si trattava di un « excellent livre, parfaitement au courant du mouvement scientifique et dont nous souhaitons l'équivalent chez nous » (PO, LXVII, 1893, p. 58).

cademia universitaria ecclesiastica <sup>(166)</sup>. Tra i professori del Collegium di Eichstätt vengono segnalati a Gasparri sia Johannes Ev. Pruner, moralista e pastoralista, sia Joseph Hollweck, che insegnava una vasta gamma di materie, tra cui spicca il diritto canonico e il diritto costituzionale della Baviera. Quest'ultimo sarà, insieme con il surricordato Heiner, uno dei collaboratori tedeschi più importanti e più influenti del Codice per l'impostazione della sistematica del III libro <sup>(167)</sup> e per la redazione del IV libro del Codice, su cui qualche anno prima aveva pubblicato un eccellente progetto che « in una forma al tutto simile a quella seguita dai codici penali moderni, *aveva ridotto* a canoni brevi, precisi e scientificamente elaborati tutta la complessa materia del diritto penale canonico, accompagnandolo con preziose note e glosse storiche-giuridiche » <sup>(168)</sup>. Del resto, il ruolo di Hollweck nel processo di codificazione esorbita di gran lunga rispetto a quello comunemente svolto da tanti collaboratori. Da fonte indiretta veniamo infatti a conoscere che egli mantenne rapporti personali con Gasparri, che venne chiamato a Roma più volte e per lungo tempo allo scopo di cooperare al progetto e alla redazione finale del Codice, e che lo stesso Gasparri aveva più volte, in occasioni ufficiali, menzionato il nome e il servizio di Hollweck con parole piene di onore <sup>(169)</sup>.

Altri validi collaboratori del Codice sono venuti dalle Facoltà di teologia incorporate in alcuni atenei statali dell'impero austroungarico (Vienna, Innsbruck, Praga, Bratislava) <sup>(170)</sup>. A Hilgenreiner, esperto di storia ecclesiastica e di dottrina sociale, uno dei coordinatori del *Kirchliches Handlexikon*, viene affidata la preparazione dei canoni relativi agli impedimenti dirimenti. Del teologo della corte imperiale Marschall, ausiliare dell'arcivescovo di Vienna, presidente

---

<sup>(166)</sup> 400 Jahre Collegium Willibaldinum Eichstätt, ivi, 1964, pp. 78-79.

<sup>(167)</sup> Si vedano gli schemi e appunti manoscritti sul III libro del Codice di mano di Hollweck in ASV, PCCDC, b. 27. V. *supra*, cap. IX, § 4.2.4.

<sup>(168)</sup> [P. VIDAL], *Il nuovo Codice di diritto canonico*, in CC, 1917, vol. 2, fasc. 1608, p. 550. V. *supra*, cap. VII § 6.

<sup>(169)</sup> 400 Jahre Collegium Willibaldinum Eichstätt, cit., pp. 286-286.

<sup>(170)</sup> Sullo stato delle Facoltà teologiche nell'impero austro-ungarico e sulle loro divisioni linguistiche e culturali si veda la seconda sezione della prima parte di H. ZSCHOKKE, *Die Theologischen Studien und Anstalten der Katholischen Kirche in Österreich*, Wien-Leipzig, 1894.

del tribunale ecclesiastico e poi vicario generale, ci si serve per la trattazione di questioni teologiche e pastorali concrete, come il soggetto dell'ordinazione sacra, la sepoltura e i tempi sacri. Di rilievo è, per le qualità e per i modi, la collaborazione di Fischer, un laico, professore a Bratislava di diritto romano, processuale civile e diritto civile, cui è richiesto un voto sui giudizi non criminali che risulterà ricco di dottrina, di elementi comparativi e di proposte <sup>(171)</sup>. Facendo valere il diritto dei collaboratori di prendere parte ai lavori della Commissione dei consultori, Fischer non esiterà, durante i mesi di marzo e di aprile 1908, a recarsi a Roma per illustrare il suo punto di vista e per discutere la bozza dei canoni nei minimi particolari <sup>(172)</sup>.

Il canonista cui Gasparri affida il carico maggiore di lavoro è il boemo Laurin, a lungo docente del Decreto di Graziano e di diritto canonico nell'Università di Vienna, autore di una delle più conosciute introduzioni al *Corpus iuris canonici*, di una sintesi di diritto matrimoniale e di alcuni studi diretti ad attribuire un fondamento filosofico e dogmatico al celibato ecclesiastico. Ma l'età molto avanzata e una malattia obbligano Laurin a risiedere lontano dalla capitale e a diradare i suoi viaggi all'Università per compiere il lavoro. Agli inizi del maggio 1905, allorché aveva terminato la prima parte dei *vota* sul divorzio e le seconde nozze, è costretto a comunicare a Gasparri di non potere proseguire il lavoro sulle altre materie, oltretutto particolarmente complesse, come la gerarchia d'ordine e di giurisdizione, gli obblighi e i privilegi dei chierici <sup>(173)</sup>.

Molto diversa dal mondo di lingua tedesca è la dinamica istituzionale e culturale degli istituti universitari cattolici francesi, sorti in maniera del tutto autonoma dallo Stato dopo la legge sulla libertà dell'insegnamento superiore del 12 luglio 1875. Lo studio del diritto della Chiesa non è legato né alle Facoltà teologiche né a quelle giuridiche laiche, anche se all'inizio prende avvio in esse, bensì all'erezione di una specifica Facoltà di diritto canonico. Ne consegue che gli insegnamenti canonistici diventeranno autonomi solo diversi anni dopo l'erezione di ogni Institut catholique. A Parigi

---

(171) Cfr. LDP, pp. 155-156; 537-567 (testo del Voto).

(172) Cfr. *ivi*, pp. 1119-1139.

(173) ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4bis, lett. di Laurin a Gasparri, 7 mag. 1905.

bisognerà attendere il 1895 per vedere riconosciuta la Facoltà di diritto canonico, dopo che fin dal 1889 era cominciato tale insegnamento nella Scuola superiore di teologia (cfr. cap. V § 1), mentre a Tolosa l'intervallo tra l'inizio dei corsi universitari e la creazione della Facoltà si protrae dal 1879 al 1889 (174).

Spicca il contributo qualitativo dell'Institut catholique di Parigi — dove aveva insegnato per un decennio Gasparri — con due canonisti: Many e Boudinhon. L'inserimento di quest'ultimo nella commissione dei consultori fu tutt'altro che immediato o lineare. Gasparri aveva ufficialmente richiesto la collaborazione dell'Istituto il 6 aprile del 1904. Il 18 e il 20 dello stesso mese gli rispondevano i suoi ex-colleghi Many e Boudinhon con una lettera di accettazione che indicava anche le parti del Codice di cui erano disposti ad occuparsi. A causa dell'eccessivo lavoro di cui era oberato, Boudinhon dichiarava però di trovarsi « dans la nécessité de ne promettre qu'un travail peu rapide » (175). Quasi un anno più tardi scriverà di nuovo a Gasparri dispiacendosi del fatto che, a causa della separazione tra Chiesa e Stato, la codificazione fosse considerata in Francia una questione irrilevante e che la scienza francese non vi avesse la parte che le spettava. Da parte sua si dichiarava pronto a occuparsene appena ricevuto un cenno da Gasparri (176). In realtà, come si avrà modo di vedere più avanti, ad ostacolare l'ingresso di Boudinhon nella commissione pontificia erano le interferenze del vescovo di Nancy: ragion per cui sarà relegato nel ruolo di collaboratore esterno per molti anni. Solo nell'inverno del 1916 verrà

---

(174) Per un panorama delle Università cattoliche in Francia si rinvia a AGRAIN. *Les universités catholiques*, cit. Sull'Institut catholique di Parigi si vedano i volumi e gli studi citati nel cap. V § 1. Per le precedenti Facoltà di teologia statali si veda il volume di B. NEVEU, *Les Facultés de théologie catholique de l'Université de France (1808-1885)*, Paris, 1998.

(175) AICP, P<sup>16</sup>, contenente le diverse lettere ricordate.

(176) « Toutes les pensées, toutes les préoccupations, sont à la grosse question de la séparation. On commence à croire que la loi ne saurait aboutir, tant on touche à de graves problèmes, et tant ils redoutent de laisser l'Eglise sans le contrôle des nominations et de la bureaucratie. Mais vous en savez plus long que moi sur tout cela. En attendant, la codification est reléguée au trentième dessous, et on semble se dire qu'on s'en occupera tout aussi bien à Rome, qu'il y ait quelqu'un de France ou personne. De toute façon, j'irai quand vous me ferez signe, pour mon chapitre » (ASV, PCCDC, b. 3, fasc. 2, lett. di Boudinhon a Gasparri del 20 maggio 1905).

chiamato a Roma per contribuire con Gasparri e con pochi altri canonisti all'ultima revisione del Codice.

Diverso il destino di Many che non era incappato nei sospetti modernistici. Designato dal cardinale di Parigi il 1° novembre del 1906 come delegato della provincia ecclesiastica per la Commissione codificatrice<sup>(177)</sup>, sei giorni dopo riceve la nomina vaticana e si reca a Roma per prendere parte ai lavori. Non rientrerà più a Parigi, venendo nominato uditore di Rota nel 1909, acquisendo un ruolo di primo piano in questo tribunale, e morendo nel 1922 mentre si trovava a Fiesole.

Poiché la concezione dell'insegnamento del diritto canonico che avevano Many e Boudinhon era abbastanza diversa da quella di Gasparri (cfr. cap. VI § 1), occorre chiedersi in che cosa abbia potuto consistere il loro contributo alla codificazione. La risposta, in questo come in altri casi, deve fare ricorso al grado di preparazione complessiva di questi canonisti e alla pluralità delle loro attitudini. Many, ad esempio, eccelleva nella ricerca delle fonti, nell'applicazione di un metodo rigoroso, nella solidità delle sue opinioni. Boudinhon aveva una personalità intellettuale così ricca da mettere al servizio del Codice non solo le sue cognizioni di storico ma anche la sua larga esperienza nel campo dottrinale (avendo commentato per quasi venti anni i principali decreti e la giurisprudenza di Curia nel « Canoniste contemporain ») e in quello giudiziario (essendo stato dal 1887 difensore del vincolo e avvocato del Tribunale ecclesiastico di Parigi).

Oltre Parigi un altro concorso significativo alla commissione codificatrice verrà dall'Università cattolica di Lilla con Albert Pillet, un consultore residente a Roma fin dal 1901, che si è già incontrato come autore del *Jus canonicum generale distributum in articulos* (cfr. cap. VII § 6). Fin dalle prime battute Pillet si mostra desideroso di mantenere contatti diretti con Gasparri e di prestare il massimo della collaborazione ai lavori<sup>(178)</sup>. È molto sollecito nell'inviare « les

---

(177) AHAP, serie I.D.X.16, fasc. « Droit canonique. Codification. Notes diverses 1904 ».

(178) Nella missiva del 25 lug. 1904 Pillet accenna ad una lettera a Gasparri del 15 maggio precedente e gli parla con toni molto preoccupati della situazione politico-religiosa in Francia: « Les adversaires de Dieu ne feront pas tout le mal qu'ils désirent.

articles » che gli era stato richiesto di redigere e nel rinnovare la disponibilità ad ampliare la collaborazione ad altre parti del Codice (179). Per il suo impegno nei lavori di codificazione, Pio X lo gratificherà con la prelatura (180).

Un altro codificatore privato del diritto canonico in Francia, Deshayes, chiamato a far parte del gruppo dei collaboratori, si mantiene in contatto molto stretto con Gasparri (181). Il tono particolarmente amichevole e la frequenza del loro carteggio fanno supporre che tra loro siano intercorsi incontri e scambi di pareri prima dell'avvio della codificazione e che il *Memento* di Deshayes sia potuto servire a Gasparri per predisporre il piano del Codice (cfr. cap. IX § 4.2). Il primo contatto epistolare di carattere ufficiale è pieno di entusiasmo: « L'œuvre entreprise m'intéresse d'une façon très spéciale. J'y collaborerai d'autant plus volontiers que je la sais placée sous votre haute direction effective ». Ma anche d'imbarazzo, per due motivi. Da un lato l'indecisione nella scelta delle materie da trattare poiché, egli scrive, « la publication de mon petit *Memento* m'a obligé a "codifier" moi-même, quoique pour un but différent, toutes les parties du droit canonique »; dall'altro la diversa concezione della codificazione. « Quant à la manière dont je comprends la codification du droit canonique — egli chiarisce —, je ne saurais

---

Ils veulent, depuis longtemps, nous entraîner au schisme, et ils n'y réussiront pas. L'heure est néanmoins bien critique et bien difficile » (ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4).

(179) Di rilievo alcune notazioni metodologiche avanzate da Pillet nel corso della lettera: « Vous m'aviez recommandé de *sviluppare* mon premier travail [*Jus canonicum...?*]. Peut-être trouvera-t-on que j'ai dépassé le but, et que j'ai trop *sviluppatto*. N'importe, même si la Congrégation ne juge pas à propos d'adopter tous ces articles, je crois qu'il est utile qu'il aient été exprimés, tout comme il est intéressant d'avoir les *postulata* du concile du Vatican qui n'ont pas été adoptés ». E aggiunge: « Si vous avez encore quelque autre partie du futur Code à me donner à rédiger, je m'en chargerai encore volontiers » (ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 8, lett. del 25 giugno 1904).

(180) A. LEMAN in « Les Echos de Santa Chiara », XXVIII, 1928, p. 159.

(181) Nella lettera del 24 maggio 1904 Deshayes comunica a Gasparri la sua volontà di compiere un viaggio a Roma nel prossimo dicembre o forse prima. « J'aurais alors toute facilité de mettre plus amplement entre les mains de Votre Grandeur ma bonne volonté au service d'une cause qui m'est chère entre toutes » (*ibid.*). In altra missiva datata 15 febb. 1905 Deshayes aggiunge i ringraziamenti « du si gracieux accueil que j'ai trouvé auprès d'Elle lors de mon récent voyage à Rome, et aussi, de la grande obligeance qu'Elle a eue de m'aider dans l'affaire "honorifique" de Mgr. de Bonfils, si heureusement réussie » (ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4bis).

mieux faire que de prier Votre Grandeur de jeter un coup d'oeil rapide sur mon livre, que j'aurais intitulé Codex J.[uris] C.[anonici], comme Pezzani et Colomiatti, si je n'avais été obligé, pour son but pratique, d'y mêler beaucoup de théologie morale » (182). Sarà proprio questa diversa impostazione formale del diritto canonico e del futuro Codice che continuerà a creare inciampi alla collaborazione di Deshayes sui canoni preliminari della materia matrimoniale (cfr. cap. IX § 4.3).

Dopo la riorganizzazione voluta dal vescovo Matthieu, l'Institut catholique di Tolosa brillava più per gli studi di teologia positiva condotti da docenti come Portalí, Cavallera e Saltet piuttosto che per gli studi canonistici. Tuttavia dalla Facoltà di teologia provenivano anche due collaboratori del Codice, Besson e Crouzil, che hanno avuto, per ragioni diverse, un ruolo di rilievo nel panorama culturale francese del primo Novecento. Il gesuita Besson è figura di studioso poliedrico di teologia e di diritto canonico; si era fatto conoscere per le sue *Consultations* morali, canoniche e liturgiche pubblicate periodicamente prima nella « Revue théologique française » e poi nella « Nouvelle revue théologique », di cui sarà direttore dal 1907 al 1920. Un taglio rigorosamente giuridico avevano, invece, gli studi e le pubblicazioni di Crouzil, ritenuto uno dei maggiori esperti di diritto ecclesiastico civile in Francia all'indomani della *loi de séparation*. Il cardinal Baudrillart lo presenterà nel 1909 come colui che aveva proferito « son mot avec compétence et sagesse dans presque toutes les questions qui se sont posées à propos du droit civil ecclésiastique » (183).

Una rinomata tradizione culturale negli studi storico-teologici (J.-B. Martin, J. Tixeront), filosofici (A. Valensin e R. Jolivet) e giuridici (J. Rambaud e L. Brun) aveva anche l'Università cattolica di Lione, da cui proveniva Parayre, studioso della giurisprudenza della

---

(182) Nell'occasione Deshayes invia a Gasparri anche l'ultima edizione (1903) del suo *Memento* e un esemplare dell'altro libro « sur le Mariage » [*Questions pratiques de droit et de morale sur le mariage (clandestinité)*, Paris 1898]. Inoltre egli è disposto anche a mettere gratuitamente a disposizione di Gasparri anche altre copie del *Memento* « pour le cas où vous trouveriez opportune d'en tirer quelque parti à propos de travail actuel, tout autre sans doute, mais quelque peu analogue à la codification demandée par le S.S. Pie X » (*ibid.*).

(183) BAUDRILLART, *L'enseignement catholique dans la France*, cit., 1910, p. 677.

Congregazione del Concilio, della Curia romana nonché del diritto diocesano (184).

Come in Germania anche in Francia alcuni seminari vescovili si rivelano una fucina di ottimi canonisti. Oltre al Deshayes — di cui si è detto e di cui va messa in rilievo la vasta cultura filosofica, morale, canonistica e scientifica (185) —, sono da ricordare Laurain, docente nel Seminario di Avignone; Philippe, superiore del Seminario di Langres; Laurans, docente nel collegio di Langogne. Per valutare la loro preparazione non bisogna relegare questi ecclesiastici nell'ambiente provinciale dove svolgevano il loro ufficio, ma ricordare che erano stati iniziati agli studi scientifici presso l'Institut catholique di Parigi e li avevano continuati privatamente mantenendo gli agganci con le riviste canonistiche, cui collaboravano con articoli e recensioni (è il caso di Laurain e di Philippe).

Un altro polo canonistico europeo molto importante, per il respiro culturale che lo animava come per l'influsso esercitato all'esterno, aveva sede nell'Università cattolica di Lovanio (186). A differenza delle Università cattoliche della Francia, Lovanio poteva contare su una consolidata e rinomata tradizione canonistica, all'interno della Facoltà di teologia, fin dal ripristino degli studi nel 1835. Il successivo ampliamento delle materie, con la creazione delle cattedre di Diritto civile ecclesiastico e di Storia della Chiesa (187), aveva reso possibile al clero belga, verso il 1880, una formazione

(184) Su Parayre v. APPENDICE, II, C, s.v.

(185) Nella sua ventennale collaborazione a «L'ami du clergé», Deshayes aveva affrontato con competenza, oltre i casi di morale e di diritto canonico, anche temi filosofici, scientifici e apologetici. Non privo di spunti originali il suo approccio alla questione religiosa del momento: *Le modernisme* (cfr. E. POULAT, *Eglise contre bourgeoisie. Introduction au devenir du catholicisme actuel*, Paris, 1977, pp. 93-95).

(186) Com'è noto, l'Università cattolica di Lovanio aveva aperto al suo interno il Collegio Americano: un seminario che, all'inizio, accoglieva giovani provenienti dai diversi paesi europei per prepararli a esercitare il ministero negli Stati Uniti, specialmente nelle parrocchie di emigranti, e che, successivamente, divenne luogo di formazione quasi esclusivo di seminaristi inviati dai vescovi americani per completare la loro formazione culturale ed apprendere le lingue utili al loro ministero. A supporto dell'attività formativa e culturale di questa istituzione veniva pubblicato l'«American College Bulletin».

(187) La cattedra di Diritto civile ecclesiastico era formata dai corsi di Principi delle relazioni della Chiesa con lo Stato, dove aveva primeggiato Ferdinand Moulart, e

completa nel diritto canonico e nelle scienze ausiliarie da stare alla pari con quella che si dava in Germania e in Austria <sup>(188)</sup>. Un altro elemento qualificante della canonistica lovaniense era costituito dal senso della continuità nella catena dei maestri e negli interessi di studio. Il settore del diritto dei regolari e del diritto matrimoniale era stato coltivato, fin dalla metà dell'Ottocento, dai docenti M. Verhoeven, Piat de Mons, Henricus Feye; esso troverà dei validi continuatori nel periodo successivo in De Becker, nel suo allievo Van Hove e in Vermeersch, tutti e tre collaboratori del Codice <sup>(189)</sup>. Mentre De Becker e Van Hove si attenevano ad un metodo storico-giuridico che tendeva a valorizzare la tradizione sei-settecentesca dei commentatori delle decretali e la recente giurisprudenza di Curia, vista come adattamento del diritto canonico ai tempi <sup>(190)</sup>, Vermeersch univa la formazione lovaniense nelle scienze giuridiche e nelle scienze sociali con il metodo canonistico-scolastico della Gregoriana. L'ampiezza dei suoi orizzonti culturali, l'attenzione alle nuove problematiche interne ed esterne alla Chiesa, il notevole contributo recato al rinnovamento della teologia morale, ne facevano una delle figure più eminenti del panorama teologico del XX secolo <sup>(191)</sup>.

La Svizzera e gli Stati Uniti chiudono la mappa geografico-culturale delle Università cattoliche fondate nello stesso anno (1889) e chiamate a collaborare al Codice. Dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Friburgo <sup>(192)</sup> proviene Lampert, un giurista laico

---

di Legislazione ecclesiastica belga. Alla cattedra di Storia della Chiesa erano annessi corsi di patrologia e di archeologia cristiana.

<sup>(188)</sup> Questo il giudizio di SCHULTE, III/2-3, p. 295.

<sup>(189)</sup> A. VAN HOVE, *Le droit canonique*, in ETL, IX, 1932, pp. 663-676. Per le biografie dei canonisti belgi si veda L. KENIS, *The Louvain Faculty of Theology in the Nineteenth Century. A Bibliography of the Professors in Theology and Canon Law, with Biographical Notes*, Leuven, 1994.

<sup>(190)</sup> Cfr. J. DE BECKER, *De recta methodo interpretandi Codicem*, in ETL, II, 1925, pp. 244-247.

<sup>(191)</sup> Manca uno studio organico su Vermeersch. Cfr. però J. CREUSEN, *Le père Arthur Vermeersch, S.I.*, Paris-Bruxelles, 1947.

<sup>(192)</sup> L'Università di Friburgo era nata all'insegna della compresenza della cultura tedesca e di quella francese (cfr. *Histoire de l'Université de Fribourg/Suisse 1889-1989*, 3 voll., Fribourg, 1991-1992). Il diritto canonico vi era insegnato tanto nella Facoltà di giurisprudenza quanto in quella di teologia, affidata ai padri domenicani. Su quest'ultima

che fin dall'avvio era intervenuto sul dibattito intorno alla codificazione (cfr. cap. VII § 7). La sua metodologia si ispirava da un lato ai canonisti tedeschi del XVIII secolo Reiffenstuel e Schmalzgrueber, dall'altro ai suoi maestri Heinrich Singer e Christian Meurer, che aveva conosciuto a Innsbruck e a Würzburg. Un influsso considerevole esercitò su di lui, infine, la monumentale, sebbene incompleta, opera: *Kirchenrecht* di Phillips<sup>(193)</sup>. Il contributo di Lampert alla codificazione in materia di patrimonio ecclesiastico deve essere stato particolarmente qualificato a motivo della sua formazione nel campo del diritto canonico, del diritto internazionale e del diritto statale<sup>(194)</sup>.

Un profilo culturale del tutto differente, per il sistema giuridico di riferimento e per la mancanza di un retroterra canonistico locale<sup>(195)</sup>, ci si attenderebbe dal rappresentante dell'Università cattolica di Washington, John Thomas Creagh. Invece anche la sua formazione viene orientata verso lo studio del sistema giuridico legale. Dopo gli studi a Boston, egli era stato inviato al Collegio Americano di Roma, si era laureato all'Apollinare per poi specializzarsi in Germania all'Università di Friburgo. Per questo motivo, ma anche per il ruolo del tutto secondario che gli venne affidato, mancò in seno alla commissione codificatrice la possibilità di un confronto con la tradizione del *common law*.

Nel complesso questa ricognizione delle Scuole di provenienza dei collaboratori esterni mostra come la differenza tra consultori e collaboratori, se risulta chiara sotto il profilo giuridico, è più sfumata e meno variegata di quanto si possa essere indotti a pensare sotto il profilo culturale. Dai risultati dell'analisi empirica si può dire che

---

cattedra erano passati il consultore Thomas Esser (1891-94), Albert Maria Weiss (1896-98), Friedrich Speiser (1898-1913) (L. CARLEN, *Kirchenrecht und Kirchenrechtslehrer an der Universität Freiburg i. Ue.*, Freiburg, Schweiz, 1979, pp. 12 ss.).

<sup>(193)</sup> CARLEN, *Kirchenrecht und Kirchenrechtslehrer*, cit., pp. 44-45.

<sup>(194)</sup> Si veda il saggio di E. ISELE su Lampert in M. GUTZWILLER-E. ISELE-O. VASELLA, *Ulrich Lampert 1865-1947*, Freiburg, 1948, p. 38.

<sup>(195)</sup> Nei primi decenni di vita l'Università cattolica di Washington aveva sviluppato le Facoltà di filosofia e di scienze sociali. Da quest'ultima era nata, nel 1898, la Facoltà di Diritto. I corsi di Diritto canonico erano stati introdotti da Messmer nel 1889-1890 e continuati da Péries dal 1893 al 1896. Creagh era stato chiamato a succedergli nel 1897 (C.J. NUESSE, *The Catholic University of America. A Centennial History*, Washington, 1990, p. 217).

non si tratta certo di una differenza di importanza o di merito rispetto alla redazione del Codice, poiché molti sono i casi in cui l'apporto dei collaboratori si rivela o maggiore o comunque non inferiore a quello recato dai consultori. Anche il criterio che stava alla base del diverso campo operativo in cui ciascuno è relegato (la partecipazione diretta o la corrispondenza con la Commissione) non appare, alla luce delle modifiche successive e dei fatti, una discriminante assoluta (cfr. cap. IX § 4.5). L'attribuzione dei redattori a uno dei due ceti non sembra perciò basata sul valore scientifico delle persone quanto sulla loro dislocazione a Roma e sugli uffici da essi ricoperti in Curia.

Insomma una cospicua integrazione culturale al Codice è venuta dagli esponenti della canonistica universitaria europea i quali hanno offerto una collaborazione meno appariscente ma non meno decisiva di quella fornita dai consultori urbani, specialmente per quanto attiene le materie più delicate e specialistiche costituite dalle *res mixtae*, sulle quali più che altrove occorre operare il confronto tra l'ordinamento canonico e gli ordinamenti civili degli Stati europei. Basti pensare al largo e qualificato contributo di alcuni collaboratori tedeschi (Hollweck, Heiner, Sägmüller), belgi (De Becker e Vermeersch), francesi (Many e Boudinohn), svizzeri (Lampert) sopra richiamati. Su tutti spicca poi il contributo di Hollweck attraverso il quale « entravano componendosi ed armonizzandosi colla risalente tradizione normativa e dottrinale del diritto canonico nei progetti del libro quinto del *Codex* ed indi nella sua definitiva redazione concetti e soluzioni proprie della legislazione e della scienza penalistica moderna »<sup>(196)</sup>.

Alla luce di queste considerazioni non corrisponde a verità quanto affermato nel 1908 da Friedberg circa la volontà della Santa Sede di emarginare dal processo di codificazione tutta la scienza universitaria tedesca e di restringere « essenzialmente il significato della collaborazione scientifica » ai professori di seminario e a qualche docente delle università cattoliche<sup>(197)</sup>. Il testo della circolare *Perlegisti* del 6 aprile del 1904 poteva farlo credere (cfr. cap. IX

<sup>(196)</sup> MUSSELLI, *Il contributo di J. Hollweck*, cit., pp. 151-152.

<sup>(197)</sup> FRIEDBERG, *Ein neues Gesetzbuch für katholische Kirche*, cit., I, p. 16; cfr. anche RUFFINI, *La codificazione*, cit., pp. 67-68.

§ 3). Ma nei fatti la commissione pontificia si avvale largamente dell'apporto di canonisti che si erano formati e che insegnavano nelle Università di Stato attraverso la classe dei collaboratori. Nella valutazione della qualità scientifica dei redattori del Codice, Friedberg e il suo allievo Ruffini sono stati fuorviati dalla limitatezza delle notizie ufficiali che la Santa Sede aveva diramato sui lavori in corso e forse anche dall'atteggiamento sottilmente pregiudiziale nei confronti della canonistica di Curia. Più in generale è sfuggito ad entrambi che la scienza canonistica della *fin du siècle* aveva ripreso un contatto più stretto che nei decenni passati con la scienza giuridica secolare e che i rapporti tra società religiosa e società politica dopo Leone XIII si erano assai modificati.

### 3.5. *La cultura degli ordini religiosi.*

Un altro aspetto da esplorare riguarda la cultura teologica e giuridica dei consultori e collaboratori che si erano formati nei collegi o case degli ordini religiosi. Tra essi non vanno annoverati solo coloro che non avevano proseguito i loro studi fuori del rispettivo istituto (13 su 119) ma, più in generale, tutti gli appartenenti a quello stato di vita. Questi ultimi, infatti, anche se si erano specializzati altrove, avevano comunque compiuto un consistente tratto del loro itinerario formativo nei collegi interni (36 su 119, pari al 30,2%)<sup>(198)</sup>.

In conseguenza delle ondate di soppressioni, avvenute tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo, la presenza e la funzione degli ordini religiosi si erano notevolmente ridimensionate. Nell'ultimo terzo dell'Ottocento, tuttavia, in diversi paesi europei si assiste ad una loro ripresa culturale, anche in conseguenza delle soppressioni delle Facoltà statali di teologia. Tra queste Facoltà, giudicate comunemente in uno stato di crisi profonda, e le nuove università o istituti cattolici in via di erezione o di consolidamento, i centri formativi degli ordini religiosi in Germania, in Francia, in Spagna, si collocano in una posizione culturalmente strategica. Come ha osservato Neveu per la Francia « c'est probablement dans les maisons de formation des grands ordres et congrégations, en dépit de leurs tribulations et

---

<sup>(198)</sup> V. APPENDICE, III, Tabelle 3 e 4.

expulsions, que le mouvement de recherche a été le plus sensible, l'essor historique et spéculatif le plus net ». Gli ordini religiosi « ont apporté assez rapidement une contribution de premier ordre à la rénovation des méthodes et de la réflexion fondamentale en théologie » (199). È un fatto che, sullo scorcio del secolo XIX, diverse opere enciclopediche a carattere specialistico e riviste cattoliche siano state ideate dagli esponenti degli ordini religiosi o comunque realizzate col loro contributo essenziale (200).

Il contributo delle famiglie religiose alla causa della codificazione è stato determinante per almeno tre motivi. Intanto per l'alta levatura intellettuale raggiunta nel campo delle scienze sacre. Tra i canonisti dominano incontrastati i gesuiti, che presentano un maestro del rango di Wernz, due suoi colleghi (Ogetti e De Luca), tre suoi allievi (Vidal, Vermeersch, Laurentius) e un collaboratore del suo allievo Vidal (Ferrerres). La squadra della Compagnia di Gesù si presenta molto compatta e avrebbe certamente dominato in modo incontrastato i lavori della codificazione ove non vi fosse stata la concorrenza agguerrita e numericamente straripante della Scuola dell'Apollinare. Subito dopo i gesuiti, la presenza più fattiva spetta ai frati minori Klumper, Sleutjes, Pacifico da Monza che, oltre a collaborare alla stesura dei *vota*, vengono impiegati da Gasparri nell'opera di raccordo tra la Commissione e l'episcopato. Un peso specifico lo rivestono i domenicani col padre Noval, cui sono affidati ben cinque *vota*, tutti relativi al diritto processuale canonico.

Tra i teologi dogmatici che partecipano ai lavori del Codice troviamo qualche sostenitore del metodo storico come gli eremitani agostiniani spagnoli, rappresentati dai consultori Fernández y Villa

---

(199) B. NEVEU, *L'Eglise, l'Etat et l'Université: les Facultés de théologie catholique en France au XIX<sup>e</sup> siècle*, in *Religious Change in Europe 1650-1914. Essays for John McManners*, edited by N. Aston, Oxford 1997, p. 342.

(200) Si ricordano i numerosi religiosi che hanno prestato la loro collaborazione dal 1899 in avanti al *Dictionnaire de théologie catholique* (cfr. la *Liste des collaborateurs* in calce al III vol. delle *Tables générales*) o dal 1903 in poi al *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie*, diretto dal benedettino F. Cabrol. Per le riviste interamente redatte da membri di istituti religiosi si possono menzionare gli agostiniani, i gesuiti, i domenicani, fondatori di « *Etudes* », della « *Ciudad de Dios* », della « *Revue augustinienne* », di « *Razón y Fé* », della « *Revue thomiste* », ecc.

e Esteban, i quali si qualificano come specialisti nella patristica <sup>(201)</sup>. Tra i neotomisti aventi interessi storico-positivi emerge il gesuita Palmieri, figura di riferimento nelle questioni dogmatiche, legato alla grande tradizione della Scuola Romana di Franzelin <sup>(202)</sup>. Di minore statura il servita Lépiciér, prolifico autore di commentari teologici e apologetici che offrivano garanzia di dottrina e di ortodossia al papa e alla Curia <sup>(203)</sup>. Il 'tomismo stretto' è rappresentato dalla forte personalità intellettuale di Billot, « un exégète d'une singulière perspicacité et d'une rare pénétration » della *Summa Theologiae* <sup>(204)</sup>. Tra Palmieri e Billot si situa, idealmente, il benedettino Janssens che, alle soglie del 1900, presenta come esigenza indispensabile quella di costruire un 'tomismo largo' che unisca la teologia storico-positiva con quella speculativa <sup>(205)</sup>. Ma non consta che negli anni successivi lo stesso Janssens abbia tenuto fede al suo proposito. Su posizioni teologiche scolastiche molto conservatrici è il cappuccino Pie de Langogne (al secolo Pie Armand Sabadel), che ha una parte di rilievo nella formulazione della nuova procedura matrimoniale per ciò che riguarda l'assistenza del parroco (decreto *Ne temere*) e nelle questioni relative all'ordine sacro nel Codice <sup>(206)</sup>.

---

<sup>(201)</sup> Tra il 1888 e il 1912 trasformano titolo e contenuti della « Revista augustiniana » nella « Ciudad de Dios », un periodico di elevato carattere generale (FANTAPPIÈ, 2000, p. 888 nota 96).

<sup>(202)</sup> Palmieri riteneva non scontata né obbligata la scelta tra scotismo e tomismo, e affermava la libertà di dibattito sulle questioni filosofiche che non fossero di stretta competenza del dogma (MALUSA, p. 164). Su di lui cfr. P. BONATTI, *Domenico Palmieri (1829-1909). La vita gli scritti il pensiero*, Milano, 1998.

<sup>(203)</sup> L'opera di Lépiciér abbraccia tutti i trattati di S. Tommaso, è ricca di spiegazioni ma ha anche i pregi e i difetti del commentario (DTC, *Tables générales*, II, col. 2791).

<sup>(204)</sup> J. BELLAMY, *La théologie catholique au XIX<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1904, p. 152. Billot, cui sarà delegata la revisione del Codice, era considerato il rappresentante più in vista del « tomismo puro ».

<sup>(205)</sup> Janssens intendeva porre al servizio dei principi filosofici e religiosi uno strumentario nuovo fornito dai progressi della filologia, dell'etnografia, della storia, della cosmologia, della patristica, dell'archeologia, della critica delle fonti. Cfr. « Revue bénédictine », XVII, 1900, p. 183; BELLAMY, *La théologie catholique*, cit., pp. 158-159.

<sup>(206)</sup> Cfr. APC, XVIII, 1915, p. 852. Per capire questa figura può essere utile ricordare che, vedendolo sempre rintanato nel suo studio a sbrigare il lavoro d'ufficio, don Bosco lo avesse consigliato di dedicarsi un po' al ministero sacerdotale, aggiungendo che « la scienza teologica e canonica vuole essere illuminata dalla conoscenza pratica

Tra i teologi morali predominano i rappresentanti della Compagnia di Gesù, strenui difensori della dottrina alfonsiana: Palmieri, che aveva aggiornato e completato l'*Opus theologicum morale...* del confratello Ballerini, e il successore di quest'ultimo nella cattedra della Gregoriana, il consultore Bucceroni, autore di un manuale di Istituzioni morali (207). Strettamente collegata alla teologia morale è poi l'opera svolta dai canonisti nelle materie di medicina legale, con particolare riguardo al diritto matrimoniale. Sono da ricordare i contributi specifici, a metà strada tra la teologia e la fisiologia, di Eschbach, un membro della Congregazione dello Spirito Santo residente a Roma ed estensore di numerosi pareri per le congregazioni romane (208).

Bisogna poi considerare che, durante tutte le fasi dell'opera codificatoria, agli esponenti degli ordini religiosi venne richiesto da Gasparri un superiore impegno tanto in termini di redazione dei *vota* e di partecipazione alle consulte quanto in termini di consulenze aggiuntive e straordinarie. Si ricorda il grande lavoro di raccolta, di sintesi e di schedatura delle richieste dell'episcopato svolto dal francescano Klumper in occasione della prima consultazione, e quello, ancora più improbo, di raccolta e riordinamento delle osservazioni, di esposizione delle varie opinioni intorno a ciascun canone e di redazione del testo definitivo compiuto dal carmelitano scalzo Giovacchino da S. Simone Stock sulla base dei pareri inviati a Roma dai vescovi e dai prelati regolari intorno ai vari libri del Codice in occasione della seconda consultazione (209). A questi nomi benemeriti va affiancato quello del benedettino Serédi, cui si deve l'immane lavoro di reperimento, collazione e raccolta

---

delle anime » (M. DA MURO LUCANO, *Pio Armando Sabadel arcivescovo titolare di Corinto*, Bracciano, 1914, p. 24).

(207) Per i legami di Bucceroni con S. Alfonso, si veda la voce a lui dedicata nel *Supplementum alla Prompta bibliotheca canonica* del Ferraris (t. IX, Romae, 1899), pp. 54-60.

(208) I pareri di Eschbach in materia di aborto sono stati recentemente analizzati da E. BETTA, *Animare la vita. Disciplina della nascita tra medicina e morale nell'Ottocento*, Bologna, 2006, pp. 66 ss.

(209) Cfr. « *Analecta Ordinis Carmelitanarum Excalceatorum* », I, 1926, pp. 222-224.

delle fonti del Codice che, secondo la decisione di Pio X, sarebbe seguito alla sua compilazione <sup>(210)</sup>.

Infine il fatto che alcuni di questi collaboratori siano stati chiamati direttamente da Pio X nella Commissione dei consultori e che con lui abbiano mantenuto uno stretto contatto, come è attestato nel caso del cardinal Vives y Tutó, dei consultori Pie de Langogne, Van Rossum, Benedetti, Nardi, inclina a supporre che papa Sarto si sia servito di essi per orientare le proposte e la discussione in seno alle diverse Commissioni. Ma di questo parleremo più avanti.

#### 4. *Le correnti ideologiche.*

Oltre alle Scuole dottrinali occorre tener conto dei parametri culturali di selezione dei redattori del Codice. È vero che la loro nomina risponde ai criteri fissati dalla commissione cardinalizia per ciascun *coetus*. Un numero considerevole di consultori venne, infatti, cooptato in forza dell'ufficio ricoperto nei vari dicasteri di Curia o negli atenei romani. Ma i restanti consultori furono, per la maggior parte, indicati o da Pio X o da Gasparri sia direttamente, sia per il tramite di alcune personalità di Curia <sup>(211)</sup>. Come si è visto, si ebbero nomine dirette del papa, segnalazioni di altri consultori o di prelati, interferenze di vescovi, esclusioni e rinunce clamorose. Un discorso in parte analogo vale per i collaboratori, per lo più reclutati tra i docenti di materie canonistiche, teologiche e storiche nelle Università (statali e cattoliche) e nei seminari vescovili (cfr. cap. IX § 3.2 e 4). Ciò pone il problema delle opzioni teologiche, culturali e ideologiche che hanno orientato il triplice ceto cui è stata commessa la lavorazione del Codice negli anni della incipiente *repressione del modernismo*.

##### 4.1. *L'ultramontanesimo.*

La tendenza ultramontana dopo aver veicolato lo spirito forte-

---

<sup>(210)</sup> V. *supra*, cap. VIII § 5. Sui criteri e sul lavoro svolto da Serédi per predisporre la collezione *Codicis iuris canonici Fontes* (I- IX, Romae 1923-1939) e sulle ragioni puramente formali dell'attribuzione a Gasparri dei primi sei volumi, si veda BANK, *Normae a Iustiniano Card. Serédi conscriptae*, cit., pp. 326-330.

<sup>(211)</sup> È il caso di ricordare che il consultore p. Noval attesta la «maxima diligentia» posta dal papa nella scelta dei redattori (NOVAL, p. 21).

mente romano nella dottrina canonistica, si è fatta promotrice delle codificazioni private ha influenzato col suo indirizzo accentratore i contenuti del Codice.

Si è avuto modo di vedere, in altra sede, quale rilievo eccezionale abbiano avuto gli ultramontani francesi nella *renaissance* del diritto canonico per mezzo della fondazione e animazione delle riviste del secondo Ottocento e quanto le loro teorie teologico-canonistiche abbiano influito sulle fonti e sul II libro del Codice <sup>(212)</sup>. È ora necessario evidenziare i collegamenti che, all'indomani del Vaticano I, si sono stabiliti tra quest'indirizzo ideologico e il concepimento dell'idea, la perorazione, i progetti privati e la realizzazione del codice canonico.

In Francia i più decisi sostenitori della necessità della codificazione sono stati mons. Turinaz — l'unico vescovo, dopo il Vaticano I, a riproporne l'urgenza in una sede corale quale un congresso scientifico dei cattolici <sup>(213)</sup> — e i canonisti Pillet, Péries e Deshayes. Tutti e quattro erano convinti ultramontani. Tra loro Deshayes appare il meno schierato, anche se non nasconde le sue nette simpatie per *l'esprit papal*. Pillet si era formato nel Seminario Francese di Roma, centro dell'ultramontanesimo; come decano degli allievi aveva preso l'iniziativa di fondare l'« Association des Anciens », per mantenere con essi una rete di rapporti non solo amicali ma anche culturali. Dal canto suo Péries si era scontrato con le gerarchie ecclesiastiche statunitensi e francesi per la sua acre polemica contro l'americanismo e il modernismo. Con la protezione del card. Satolli, già delegato pontificio all'Esposizione di Chicago, egli aveva ingaggiato una lotta senza quartiere contro le tendenze liberalizzanti del cattolicesimo, pubblicando sotto falso nome articoli molto caustici in diverse riviste francesi e collaborando con l'abate Maignen alla campagna denigratoria contro il padre Hecker <sup>(214)</sup>. È

(212) FANTAPPIÈ, 2000, pp. 865-895.

(213) V. *supra*, cap. VII § 6. Un altro ultramontano di ferro, Grandclaude, aveva sollecitato una nuova riforma delle leggi canoniche, anche se si era schierato contro la forma codicistica.

(214) Péries collabora alla « Revue canonique », di cui era direttore, alla « Vérité française », alla « Revue des questions historiques » e a « Polybiblion ». Il volume di Maignen, cui Péries sembra abbia contribuito, è: *Etude sur l'américanisme. Le P. Hecker est-il un saint?* (Rome-Paris, 1898).

poi degno di nota che, nel 1901, avesse intenzione di scrivere una confutazione delle opere del filosofo protestante Paul Sabatier e del canonista Many, futuro consultore del Codice <sup>(215)</sup>.

Anche in Italia i tre codificatori privati De Luise, Colomiatti e Pezzani si erano segnalati per il loro orientamento decisamente cattolico-intransigente, sposando fino in fondo la causa del papato e del *Syllabus*. Il loro principale bersaglio polemico era stato il liberalismo culturale e politico (cfr. cap. VII § 6).

Si ha dunque motivo di ritenere che tra la corrente ultramontana e il movimento per la codificazione vi siano corrispondenze di idee non casuali né superficiali. I sostenitori delle due tendenze condividono una visione della Chiesa basata sul concetto societario e sulla nota teologica dell'unità da garantire, dogmaticamente e giuridicamente, mediante l'ampliamento delle prerogative romane e soprattutto papali. In questa prospettiva, che era stata fatta propria dal *Syllabus* e dal Vaticano I, il Codice è apparso come lo strumento più efficace da impiegare *ad extra* per neutralizzare sul terreno giuridico le teorie statuali liberali, e *ad intra* per difendere l'unità della Chiesa, rafforzarne i poteri centrali di controllo, frenare le spinte eccentriche delle chiese locali, ridare certezza ed efficacia alla normativa canonica.

#### 4.2. *La linea modernizzante.*

Si è potuto rilevare come i contrasti tra i consultori vadano in gran parte ricondotti alle Scuole canonistiche di provenienza e in particolare alle due principali esistenti a Roma. Ma occorre anche domandarsi quale fosse il denominatore comune del contendere su un piano meno strettamente tecnico e più latamente culturale e mentale. È evidente, ad esempio, che le divergenze sulla titolazione della nuova raccolta o sull'enumerazione dei libri del Codice, ne

---

(215) AHAP, 1 D X 9 F, « Neo-kantisme - Americanisme ». Vi sono contenute diverse lettere di Périès al vicario diocesano di Parigi, tra cui una su un suo commentario alla lettera pontificia *Testem benevolentiam* contro l'americanismo (« Les Américanistes s'efforcent d'appliquer la méthode janséniste, ils vont avoir à déchanter! », 16 apr. 1899) e un'altra sulle parole scambiate col vicario sul suo « projet de réponse aux écrits de M.M. Many et Sabatier. A mon grand désappointement, Son Eminence n'a pas jugé opportune de me donner l'imprimatur que je sollicitais... », 6 set. 1901).

presuppongono e ne celano altre più profonde, come la relazione di imitazione o di distinzione che il codice canonico deve avere con i codici moderni o i criteri che devono presiedere alla scelta della sistematica. Allora l'oggetto della disputa si trasferisce su altri interrogativi. Il disegno generale del futuro Codice e la struttura dei suoi libri devono essere guidati dalla logica giuridica moderna oppure dal rispetto verso la ragione teologica che presiede alle fondamentali articolazioni concettuali del diritto canonico dell'età classica? Inoltre: è preferibile che prevalga la prima esigenza, in modo da instaurare una relazione omogenea e paritetica con le codificazioni degli Stati oppure è più opportuno assecondare la seconda esigenza, in modo da far risaltare maggiormente le differenze specifiche del diritto canonico rispetto al diritto secolare?

La risposta a questi dilemmi e agli interrogativi collegati può essere ricondotta, in ultima analisi, alla diversa concezione del rapporto tra *tradizione* e *modernità* che i canonisti avevano a seconda della loro formazione e della loro cultura. Da questo punto di vista riteniamo improprio separare il contrasto che si nasconde tra le diverse Scuole di diritto canonico che si confrontano sul futuro codice dalle coeve polemiche che, sempre nella Chiesa di Pio X, intercorrono tra modernisti e antimodernisti intorno alle controversie teologiche, filosofiche o sociali <sup>(216)</sup>.

Non è un caso che, pur con alcune varianti, da una parte troviamo ripetutamente schierate su posizioni identiche o comunque molto vicine di apertura alla modernità giuridica figure come Gasparri, Lombardi, Sebastianelli, Giustini, Lega, tutte appartenenti alla Scuola dell'Apollinare, e dall'altra si pongano in un atteggiamento o di richiamo alla tradizione giuridica della Chiesa figure come Wernz, Ojetti, De Luca dell'Università Gregoriana o addirittura di resistenza ad ogni innovazione altre figure come i cardinali Rampolla e Vives y Tutó <sup>(217)</sup>.

---

<sup>(216)</sup> Sul tema si veda il saggio di H. GOUHIER, *Tradition et développement à l'époque du modernisme*, in *Ermeneutica e tradizione*, a cura di E. Castelli, Roma, 1963, pp. 75-99. Per un inquadramento complessivo dei diversi livelli del problema (in Francia) è utile il volume di P. COLIN, *L'audace et le soupçon. La crise moderniste dans le catholicisme français 1893-1914*, Paris, 1997.

<sup>(217)</sup> In apparenza sembrerebbe uscire fuori da questo tentativo di classificazione un gesuita come Bucceroni, ma il fatto di avere trascorso molti anni in Francia, Spagna,

Si può riscontrare abbastanza agevolmente come i contrasti tra queste due correnti dottrinali si focalizzino sui temi più delicati del confronto con la modernità giuridica. Già al momento dell'impostazione del problema della riforma del diritto canonico la linea favorevole al Codice era stata sostenuta in modo deciso dagli ex-allievi o ex-docenti dell'Apollinare (Cavagnis, Segna, Agliardi, Serafino Vannutelli, Ferrara, quest'ultimo con una posizione intermedia), mentre la linea favorevole alla continuazione delle Collezioni era difesa principalmente da Rampolla, ex-allievo del Collegio Romano, e seguita da Satolli e da Gotti (cfr. cap. VIII § 2).

Tutta la discussione intorno alla sistematica del Codice risulta poi contrassegnata da orientamenti ideologico-dottrinali abbastanza divergenti. Mentre il primo *Schema di divisione delle materie* appare come una specie di compromesso tra l'uso consolidato nella Scuola dell'Apollinare di impostare manuali secondo l'impianto delle Istituzioni canoniche e il pressante richiamo fatto dai canonisti della Gregoriana (Wernz e Ojetti) a rispettare l'antico ordine legale delle Decretali, l'*Indice delle materie* e la divisione finale del Codice preferiscono lo schema gaiano-giustiniano perché più vicino ai codici moderni. Dietro a questa scelta sappiamo essere Gasparri e i canonisti dell'Apollinare (cfr. cap. IX § 4.2-3). La forza della loro convinzione è espressa da uno dei più noti tra essi, Giustini: che dichiara di non poter accettare « in nessun modo » il primo progetto di divisione delle materie perché « ripugna al concetto stesso della *codificazione*; la quale non consiste nel riassumere le Decretali o completarle, il che sarebbe fare una collezione, ma deve essere intesa nel senso in cui viene presa oggi ». E conclude: « Quindi, mentre tutti si aspettano una vera e propria codificazione, con quelle linee generali saremmo presi a riso »<sup>(218)</sup>.

Del resto su tutte le altre principali questioni in ballo il fronte dell'ammodernamento si divide rispetto ai seguaci della tradizione:

---

Canada e Belgio potrebbe avere contribuito a fargli riconoscere l'utilità della codificazione.

<sup>(218)</sup> PCCDC, *Consulta parziale dell'8 mag. 1904*, in LDP, pp. 309-310. Sempre Giustini afferma polemicamente, nelle discussioni sul libro *de iudiciis*, che « non si può fare un trattato di procedura, conservando i concetti delle Decretali ». Egli « vorrebbe che si seguisse un altro criterio, prendendo a tipo il Codice di procedura Gregoriano » (il *Regolamento giudiziario per gli affari civili* di Gregorio XVI del 1834).

si tratta dell'alternativa tra un codice moderno e un compendio aggiornato del *Corpus iuris canonici*; dell'alternativa tra una divisione logico-razionale dei libri, delle sezioni e dei titoli, e una divisione fondata sui criteri teologico-canonici del fondamento sacramentale della potestà di giurisdizione e dei doveri e diritti della Chiesa; dell'intitolazione della nuova raccolta legislativa e delle sue partizioni interne là dove si trattava di scegliere tra la continuità del termine *corpus*, distinto da quello preesistente con l'aggettivo *novum*, e la discontinuità del termine *codex*, al quale far corrispondere il termine correlato di *canone* o di *articolo*. In tutti questi casi non è difficile verificare che le posizioni dei consultori si aggregano a favore dell'uno o dell'altro corno della questione a seconda dell'appartenenza all'una o all'altra delle due Scuole.

Diversità di toni, attriti, discordanze, contrasti tra i canonisti dell'Apollinare e quelli della Gregoriana si possono desumere dai processi verbali delle consulte. Ne costituisce un primo indizio la discussione intorno alla collocazione della professione di fede trinitaria al primo titolo del Codice. Per escludere questa possibilità Wernz sente il dovere di addurre lunghe argomentazioni, anche se ritiene « sommamente opportuno » che la rubrica sulla Trinità trovi un suo corrispettivo nella costituzione apostolica da premettere al Codice. « Giacché il nostro *Corpus iuris canonici*, — egli osserva — che non deve essere servile imitatore dei codici civili moderni, avrà senza dubbio, oltre un solenne proemio, una costituzione apostolica » (219). A conclusioni analoghe, ma con motivazioni e toni differenti giunge il rappresentante dell'Apollinare, Latini. Questi dichiara seccamente di considerare « un *contresenso* il titolo *de Summa Trinitate et fide catholica*, sebbene si trovi in Giustiniano e nelle Decretali ». Sull'esempio di alcuni codici civili egli sarebbe piuttosto disposto a « cominciare il codice coll'invocazione *In nome di Dio, in nome della SS.ma Trinità* ». Ed aggiunge, subito dopo: « Bisogna convincersi che occorre *svecchiare* » (220).

(219) PCCDC, *Consulta parziale dell'8 mag. 1904*, in LDP, p. 311-312. Cfr. anche ASV, PCCDC, b. 1, fasc. F.X. WERNZ, *Animadversiones in Schema titulorum novi corporis iuris canonici*, pp. 7-8.

(220) PCCDC, *Consulta parziale dell'8 mag. 1904*, in LDP, p. 311. Fa eccezione il

Un esempio di contrasto di posizioni lo possiamo derivare dalla Consulta del 10 marzo 1909 intorno al titolo relativo alla confessione e al giuramento delle parti. Many sostiene una redazione conforme al diritto comune della Chiesa, Lega confessa che «l'idea espressa dalle codificazioni moderne [circa la forma del giuramento] gli piace, perché la confessione estorta ad uno contra di se stesso è contraria alla natura, e ammettendo questa norma si è giunti fino alle torture nelle legislazioni precedenti». Il De Lai si dichiara favorevole alla redazione del titolo secondo il codice austriaco del 1811, la quale corrisponde a quella che «hanno introdotto nella giurisprudenza i codici nuovi» e conclude il suo intervento con una frase che svela i suoi intendimenti e i principi da cui, secondo lui, la codificazione deve muovere: «Noi non possiamo stare soltanto sulle idee antiche facendo il nuovo codice ecclesiastico, ma bisogna considerare lo sviluppo delle scienze nel mondo civile» (221).

Nei lavori delle consulte l'idea di procedere all'ammodernamento della legislazione ecclesiastica in modo il più possibile analogo alle codificazioni civili traluce anche dai riferimenti espliciti o quanto meno dal costante confronto che i redattori operano con i codici moderni. Oltre a quello civile austriaco già ricordato, si trovano svariati rinvii ai codici italiani da parte di canonisti dell'Apollinare come Lega, Martini e De Lai (222). A sua volta De Lai ricorda l'esempio del codice civile italiano per sostenere la necessità di premettere al I libro del codice canonico la trattazione sulla pubblicazione, interpretazione e applicazione della legge (223).

---

docente dell'Apollinare, Lombardi, che «si dichiara devotissimo» del titolo sulla SS.ma Trinità (*ibid.*).

(221) PCCDC, *Consulta sul libro «De iudiciis» del 10 mar. 1909*, edita in LDP, p. 1173.

(222) Per De Lai si veda LDP, pp. 1078, 1195, 1173; inoltre per Martini, consultore preparato e influente, *ivi*, pp. 1162-3; per Lega, *ivi*, pp. 273, 293, 307, 313, 935.

(223) PCCDC, *Consulta parziale dell'8 mag. 1904*, in LDP, p. 310. Può darsi che la rinuncia ad inserire nel Codice la formula del giuramento antimodernista e la prescrizione dei consigli di vigilanza nelle diocesi sia da ricollegare alle posizioni dei canonisti modernizzanti. Diversamente da quanto opinato da taluni canonisti, ciò non significa che questi provvedimenti avessero perduto *ex iure communi* la loro obbligazione, ma semplicemente, come dichiarerà un decreto della Suprema S. Congregazione del S. Ufficio, che essi non erano stati contemplati dal Codice perché «natura quidem sua,

### 4.3. *La linea integrista.*

Finora gli studiosi della codificazione canonica non si sono posti il problema dell'incidenza delle controversie teologiche sulla composizione delle Commissioni e, in prospettiva, sulla redazione del Codice. Considerando la grande influenza che gli uomini del partito integrista (come i cardinali Merry del Val, De Lai, Vives y Tutó, Van Rossum) o del *Sodalitium Pianum* (come Umberto Benigni) hanno indubbiamente esercitato sugli atti di governo di Pio X, riesce però difficile negare il peso delle divergenze ideologiche in mezzo ai lavori delle Commissioni e la necessità di approfondire eventuali loro interferenze sul processo di codificazione.

In via preliminare può essere utile evidenziare, ad esempio, la distanza culturale tra la visione aperta ed elastica del diritto canonico di Gasparri e quella integrista espressa da Vives y Tutó nel suo *Compendium* (224). Se lo scopo del frate cappuccino spagnolo è di utilizzare il diritto canonico in modo dichiaratamente apologetico (« Inimicorum Ecclesiae fallacias vitare, ac Ecclesiasticam dignitatem tueri ») e massimamente di denunciare e distruggere il « delirium catholicorum liberalium », quello di Gasparri è, al contrario, di adeguare il diritto canonico alle condizioni storiche della Chiesa e al progresso degli studi giuridici. Mentre la concezione della Chiesa di Vives y Tutó si sostanzia nell'esaltazione della monarchia pontificia al proprio interno (« Perfecta regiminis forma est monarchia, quae Dei absolutissimum providentis regimen imitatur, et haec forma in Ecclesia viget a Christo constituta ») e nella visione esclusivamente difensiva all'esterno (« velut castrorum acies ordinata »), quella di

---

temporarias esse ac transitorias, ideoque in Codice Iuris Canonici referri non potuisse » (S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *Decretum*, 22 mar. 1918, in ME, XXX, 1918, pp. 102-103).

(224) Sulle differenze tra le diverse linee del cattolicesimo militante a cavallo dei secoli XIX e XX (intransigentismo, liberalismo e integrismo), si rinvia alle opere di E. POULAT, *Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau secret international antimoderniste: la « Sapinière »*, Paris-Tournai, 1969; *Eglise contre bourgeoisie. Introduction au devenir du catholicisme actuel*, cit.; *Catholicisme, démocratie et socialisme. Le mouvement catholique et Mgr. Benigni. De la naissance du socialisme à la victoire du fascisme*, Paris-Tournai, 1977.

Gasparri è rivolta ad esaltare il senso della cattolicità romana (225). Tali differenze ecclesiologiche si proiettano nel campo delle relazioni tra i due poteri. Vives y Tutó tende ad opporre diametralmente la Chiesa e lo Stato liberale sia esaltando la restaurazione cristiana, sia condannando il diritto pubblico del liberalismo (« *Jus dictum novum a multis hodie exaltatum* nullo pacto potest aut poterit veram populorum proprietatem promovere. Unde, restituendus salutaris religionis catholicae influxus in civitatum legislatione ») (226), Gasparri nel periodo della codificazione non cela le sue simpatie verso la democrazia cristiana di Murri e il partito popolare di Sturzo (227).

In secondo luogo occorre verificare l'incidenza della « crisi modernista » sulla selezione dei consultori e dei collaboratori nonché sui lavori di composizione del Codice. Ad uno sguardo più attento risulta, però, che il problema era stato avvertito sia all'esterno che all'interno delle commissioni da alcuni 'guardiani' dell'ortodossia. Appena ricevuta notizia della formazione della prima lista dei consultori, il battagliero vescovo di Nancy e di Toul, Turinaz, si mette in moto per orientare le scelte dei cardinali (228). Servendosi di propri canali, interviene sul cardinale segretario di Stato per caldeggiare la nomina a consultore di Deshayes e di Bargilliat: il primo per aver pubblicato un codice privato di diritto canonico « sans comparaison de beaucoup supérieur et par la rédaction et par les très précieuses références qui sont au bas des pages, à l'essai de codification de M. l'abbé Pillet [...] »; il secondo — oltre che per sottintese ragioni dottrinali e ideologiche — per essere l'autore di un « excellent traité de droit canon » giunto alla

---

(225) J. CALASANCTIUS A LLEVANERAS [Vives y Tutó], *Compendium juris canonici...*, Panormi, 1886<sup>2</sup>, pp. 17, 23-24.

(226) Ivi, pp. 21-22.

(227) Cfr. R. MURRI, *Note autobiografiche*, in G. GRONCHI, *Quello che ha significato Romolo Murri*, a cura di L. Bedeschi, Urbino, 1997, p. 117; G. DE ROSA, *Storia del Partito Popolare*, Bari, 1958, p. 44 nota 18.

(228) Mons. Turinaz era noto all'opinione pubblica francese per aver lottato a favore dell'insegnamento cattolico contro la legge Ferry in Francia; recentemente aveva ammonito i fedeli su *Les périls de la foi et de la discipline dans l'Eglise de France* nascenti dalle correnti innovatrici del cattolicesimo (modernismo, democrazia cristiana, *Sillon*). Cfr. E. POULAT, *Storia, dogma e critica nella crisi modernista*, trad. it. Brescia, 1967, pp. 137-138; COLIN, *L'audace et le soupçon*, cit., ad indicem.

seconda edizione (229). Dopo aver manifestato alcune perplessità sui due consultori già nominati — il padre Eschbach, un ultramontano da lui ritenuto un campione di cause perse, e l'abate Pillet, un ecclesiastico giudicato smanioso di apparire a Roma e piuttosto pencolante verso « sinistra » —, Turinaz palesa gravi riserve sul conto del professore di diritto canonico dell'Institut catholique di Parigi, Boudinhon, a suo giudizio da annoverare « parmi les Nouveaux » (230). Quantunque con un tono più controllato, l'arcivescovo di Nancy ribadisce le sue accuse contro Boudinhon anche in una lettera a Gasparri di cinque giorni dopo, senza peraltro ricevere alcuna risposta confortante (231). Non conosciamo se e quali passi abbia compiuto Merry del Val a séguito della segnalazione ricevuta; resta però il fatto che Boudinhon, pur essendo destinato a divenire uno degli stretti collaboratori di Gasparri nella fase finale del Codice, non viene inserito nella commissione dei consultori (232).

L'intervento di Turinaz, documentando la viva preoccupazione di una parte dell'episcopato e dei più alti vertici curiali nella selezione ideologica dei consultori, suggerisce di allargare le indagini circa l'appartenenza alle correnti modernizzanti o integriste dei membri della triplice commissione incaricata della codificazione.

Si evidenzia un nutrito gruppo di prelati aderenti al *Sodalitium Pianum* di mons. Benigni, a cominciare dai cardinali Vives y Tutó, Gènnari, Gotti, proseguendo col vescovo Gilbert, con i consultori De Lai, Van Rossum, Pie de Langogne (al secolo mons. Saba-

(229) Su Bargillat v. *supra*, cap. IV § 6; su Deshayes, cap. VII § 6.

(230) ASV, *Epistolae Latinae, Positiones et minutae*, n. 149, anno 1904, lett. n. 31, 20 apr. 1904. La missiva di mons. Turinaz è indirizzata a un non meglio specificato « Monsieur l'abbé », forse il segretario di Merry del Val. Turinaz allega tre esemplari del *Memento juris ecclesiastici* di Deshayes, che qualifica: « un esprit élevé et pratique. Il est de ceux qui désirent avec la codification la transformation du droit canon sur bien des points. Il a l'avantage d'être vicaire générale depuis deux ans et de connaître l'administration d'un diocèse ».

(231) ASV, PCCDC, b. 1 fasc. IV: Risposte dei rappresentanti della S. Sede, degli ordinari ed altre lettere, n. 13/g., Lettera di mons. Turinaz a Gasparri, 25 apr. 1904; minuta della responsiva di Gasparri a Turinaz del 10 ott. 1904 (*ibid.*, n. 13bis/q).

(232) A un successivo intervento di Merry del Val, diretto ad allontanare Boudinhon dall'Institut catholique di Parigi, accenna BEDESCHI, *La curia romana*, cit., p. 92.

del) <sup>(233)</sup>, fino a giungere allo stesso segretario della Commissione, Eugenio Pacelli <sup>(234)</sup>.

Di questo gruppo di integralisti non c'è dubbio che la figura più importante, per l'influenza esercitata sull'elaborazione del Codice, sia stata quella del più volte ricordato cardinale Vives y Tutó: amico fidatissimo di Pio X, prelado autorevole in Curia e nella commissione cardinalizia. Sappiamo da un suo biografo che la codificazione « fué la labor que más ocupó los ultimos años de la vida del Cardenal, y en ella trabajó hasta el fin. Sobre la mesa de su escritorio dejó, al morir, para enviar a la Comisión, el último paquete de pruebas impresas, con notas de su mano en el margen de casi cada una de las páginas » <sup>(235)</sup>. Sappiamo anche che il cardinale era uno dei porporati che più spesso venivano interpellati da Pio X nel complesso lavoro di coordinamento e di classificazione legislativa che ha preceduto e accompagnato la codificazione. Si pensi alla redazione del decreto *Ne temere*, alle discussioni sul « caso Lahytton » intorno al delicato problema della vocazione allo stato ecclesiastico <sup>(236)</sup>, alla vasta azione di consulenza, di promozione, di controllo teologico-giuridico che il cappuccino ha svolto sulla legislazione preformativa del Codice in materia di diritto dei religiosi. Giova notare che, tra le fonti esplicite del Codice, non meno di ventisei documenti, alcuni

---

<sup>(233)</sup> Pio X affida a Pie de Langogne e a Van Rossum due pareri indipendenti e segreti sul problema della materia e della forma dei sacramenti. Inoltre segue con grande interesse l'opera del padre Pie sul sacramento dell'ordine, di cui sollecita la fine. Gli studi recentissimi di Arnold hanno evidenziato l'importanza dei pareri di de Langogne e soprattutto di van Rossum nella preparazione della *Pascendi* (APC, XVIII, 1915, p. 852; M. DA MURO LUCANO, *Pio Armando Sabadel*, cit., pp. 24-25; C. ARNOLD, « Lamentabili sane exitu » (1907). *Das Römische Lehramt und die Exegese Alfred Loisy*, in « Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte », XI, 2004, pp. 30 ss.; ID., *Absage an die Moderne? Pius X. und die Entstehung der Enzyklika Pascendi* (1907), in « Theologie und Philosophie », LXXX, 2005, pp. 207 ss.).

<sup>(234)</sup> L'adesione di questi cardinali al *Sodalitium Pianum* risulta dalla *Disquisitio*, pp. 286-287. Cfr. F. RAURELL, *L'antimodernismo i el cardenal Vives y Tutó*, Barcelona, 2000, pp. 246 ss., nonché le note di giudizio di Benigni in POULAT, *Intégrisme*, cit., pp. 329-330. Sui legami tra Pacelli e Benigni, cfr. S. PAGANO, *Documenti sul modernismo romano dal fondo Benigni*, in RSRR, n. 8, 1990, p. 259.

<sup>(235)</sup> ANTONIO M. DE BARCELONA, *El Card. Vives y Tutó*, Barcelona, 1916 (1951<sup>2</sup>), p. 394.

<sup>(236)</sup> Cfr. RAURELL, *L'antimodernismo i el cardenal Vives y Tutó*, cit., ad indicem; VIAN, II, pp. 829-850.

dei quali di molto rilievo, sono stati promulgati dalla Congregazione dei religiosi durante la sua prefettura e che, in alcuni di quei documenti, sono stati riscontrati « singulares puntos de contacto con ideas y conceptos que el Cardenal Vives había ya patrocinado y divulgado con anterioridad, y precisamente en la época de su colaboración a la reorganización de su Orden y del las Provincias de España » (237). Se si pensa, poi, al fatto che la collaborazione di Vives y Tutó ai lavori del Codice avvenne sempre in costante sintonia d'intenti e di vedute con Pio X, che lo aveva scelto come consigliere prediletto su diverse materie e che lo utilizzava come uno dei canali preferenziali nelle comunicazioni con le commissioni codificatorie, si comprende quanto importante sarebbe approfondire la cooperazione diretta e indiretta, manifesta e occulta, di questo singolare personaggio (238).

Circa l'indirizzo dottrinale antimodernista di un altro gruppo di consultori e redattori non possiamo dubitare, per il semplice fatto che o è stato nominato direttamente da Pio X o aveva ricevuto da lui il suo favore. Si tratta, per la quasi totalità, di religiosi: i carmelitani scalzi Antonio di Gesù (al secolo Intreccialagli) e Giovacchino da San Simone Stock, i francescani Monza e Sleutjes, l'eremitano agostiniano Esteban (239), il servita Lépicier, che sarà lodato dal papa per aver difeso in modo eccellente la dottrina cattolica dal pericolo modernista (240). Nelle fila del clero secolare si distingue per l'impegno nella lotta antimodernista il collaboratore Franz Heiner, professore di diritto canonico a Friburgo in Brisgovia e poi uditore di Rota (241). Per « esplicito incitamento del Santo Padre » Heiner compone vasti e autorevoli commenti dottrinali nel 1907 al decreto « Lamentabili sane exitu » e nel 1911 all'enciclica *Pascendi* e al *motu*

---

(237) AGATÁNGEL DE LANGASCO, *El cardenal Vives y la codificación del derecho canónico*, in « Estudios Franciscanos », LVII, 1956, p. 175.

(238) Ivi, pp. 161-181, in part. pp. 176-178.

(239) Per notizie sui legami diretti di alcuni di questi religiosi con Pio X si rinvia all'APPENDICE, II, B, C, D.

(240) A.-M. LÉPICIER, *Le cardinal Lépicier des Servites de Marie*, s.l., I, 1946, pp. 113-114.

(241) Su Heiner: C. ARNOLD, *Katholizismus als Kulturmacht. Der Freiburger Theologe Joseph Sauer (1872-1949) und das Erbe des Franz Xaver Kraus*, Paderborn-München-Wien-Zürich, 1999, pp. 168-173.

*proprio Sacrorum Antistitum* sulla repressione delle nuove idee di rinnovamento sociale e religioso (242).

La lista dei collaboratori integristi o spiccatamente antimodernisti deve annoverare anche figure estranee ai corridoi vaticani. Un caso notevole è fornito dal canonista tedesco Sägmüller, noto per essere decisamente diffidente verso tutto ciò che sapeva di moderno. Il suo sprezzante giudizio sull'*Aufklärung* cattolica nel 1906 suscita le proteste del suo ex-allievo e storico della Chiesa Sebastian Merkle (243). Successivamente le sue posizioni contrarie al modernismo rinfocolano le polemiche. Nella Facoltà cattolica di Tubinga si giunge ad una contrapposizione tra il gruppo dei « liberali », capeggiati dallo storico F.X. Funk e dal teologo moralista A. Koch, e il gruppo degli « ultramontani », che fanno capo a Sägmüller (244).

Schierati su posizioni differenti, se non avverse alle precedenti, appaiono altri redattori accomunati dall'apertura e dal confronto con la cultura giuridica laica. Come si è visto, negli ambienti romani questo gruppo si può quasi identificare in blocco con gli ecclesiastici formati all'Apollinare. Accanto a loro vi sono altre figure non romane, certamente propugnatrici di idee modernizzanti. Da ricordare il caso dello storico e giurista Schrörs che, tra il 1907 e il 1910, non esita a entrare in contrasto col suo arcivescovo per difendere il metodo scientifico negli studi della Facoltà cattolica di teologia di Bonn e per affermare la necessità della preparazione universitaria del clero (245).

Infine, c'è da considerare che Pio X potrebbe avere incaricato alcune persone di fiducia — al di fuori di quelle indicate ufficialmente — a rivedere parti o abbozzi di libri del Codice. Induce a pensarlo il fatto che la maggior parte di queste abbiano mantenuto legami stretti con lui e ne abbiano fortemente condiviso le idee. Si

---

(242) Cfr. F. HEINER, *Il decreto « Lamentabili sane exitu » della S. Congregazione del S. Ufficio in data 3 luglio 1907 concernente la dottrina de' modernisti e contenente la condanna de' loro errori*, trad. it. Roma, 1908; Id., *Le disposizioni contro il modernismo* cit.

(243) Cfr. il suo saggio *Die kirchliche Aufklärung am Hofe des Herzogs Karl Württemberg 1744-1793. Ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Aufklärung*, Freiburg i. Br. 1906.

(244) Cfr. D. BURKARD, *Sägmüller*, in BBKL, XVII, 2000, pp. 1179-1182.

(245) Cfr. N.M. BORENGÄSSER, *Schrörs*, in BBKL, XV, 1999, pp. 1261-1262.

tratta, rispettivamente, di mons. Gilbert, del cardinal Antonio Vico e del teologo Billot. Gilbert faceva parte, secondo Boulin, del piccolo gruppo di francesi che « entouraient alors Pie X dans une sorte de parti vieux catholique et vieux français [...] », che era legato al *Sodalitium Pianum* di mons. Benigni e che affiancava personalità come Pie de Langogne, dom Bernard Maréchaux, p. Charles Maignen, p. Jules Saubat, tutti denunciati da mons. Mignot per la loro azione di spionaggio <sup>(246)</sup>. Il cardinale Vico aveva avuto una parte di rilievo, a fianco dei cardinali Merry del Val e Vives y Tutó, nel favorire i cattolici « integristi » spagnoli. È poi noto che il gesuita Billot dovrà rinunciare alla porpora cardinalizia per i suoi noti e non smentiti legami con l'*Action Française* di Maurras <sup>(247)</sup>. Sono elementi sufficienti per concludere che lo studio analitico dei *vota*, delle *animadversiones*, degli *schemata* dovrà tener conto anche della militanza ideologica dei consultori, collaboratori e revisori.

##### 5. I fattori di coesione culturale.

L'elaborazione di un'opera di per sé assai complessa e vasta come il codice canonico, cui hanno collaborato almeno 137 studiosi di 13 Stati e di 2 continenti, non poteva essere realizzata senza un alto livello di coesione. Bisogna dunque chiedersi quali fattori istituzionali, biografici e culturali abbiano favorito lo spirito di corpo e di cooperazione nelle varie commissioni, reso possibile una larga omogeneità culturale, permesso il raggiungimento di una sostanziale unità dottrinale. Alla luce dei vari momenti ricostruttivi della presente indagine, essi possono essere così di séguito sommariamente indicati.

a) I legami di parentela e di amicizia. I casi più noti di parentela sono quelli di Gasparri con Silj e con Enrico Gasparri, rispettivamente suo cugino e nipote. Quanto ai vincoli personali tra consultori e collaboratori, siamo in grado di proporre solo un campionario. Già negli anni giovanili trascorsi a Roma, Gasparri

---

<sup>(246)</sup> Nel 1907 mons. Gilbert viene gratificato da Pio X di un assegno mensile di lire trecento sui beni della Santa Sede (ASV, *Segreteria di Stato*, 1907, prot. n. 26509).

<sup>(247)</sup> Cfr. E. WEBER, *L'Action Française*, trad. fr., Paris, 1985, *ad indicem*.

diventa molto amico del brillante avvocato conte Carlo Santucci, cui si rivolge, nel 1877, per evitare le conseguenze dannose che potevano nascere dai debiti contratti dai parenti <sup>(248)</sup>. Durante la sua permanenza a Parigi, oltre che stringere amicizia con Boudinhon e Many ed entrare in rapporto con Pillet e Deshayes, Gasparri rafforza le sue relazioni con Ferrara in Nunziatura e con Giustini in Curia, cui affida le cause matrimoniali in appello del Tribunale diocesano di Parigi <sup>(249)</sup>. Al momento di rientrare in Italia per ricevere le istruzioni sulla sua missione in America Latina, Gasparri è molto aiutato dal suo maestro di seminario Cavagnis, segretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari <sup>(250)</sup>. Delegato apostolico in Perù conosce Pólit Laso, che doveva essere nominato amministratore apostolico di Guayaquil, e Esteban <sup>(251)</sup>. Al pari di molti altri consultori e collaboratori, Boudinhon veniva ogni tanto a Roma, teneva conversazioni con De Lai, Gènnari, il card. Di Pietro <sup>(252)</sup>. La sua familiarità col mondo canonistico romano è attestata dalla traduzione in francese dei cinque volumi delle *Consultazioni* di Gènnari tra il 1907 e il 1909. A sua volta Pillet avrà sicuramente conosciuto diversi colleghi allorché nel 1901 si era trasferito a Roma per coltivare gli studi eruditi sulle antichità cristiane. Lo svizzero Lampert era in contatto con padre Benedetti, che lo aveva presentato a Gasparri in occasione di un suo pellegrinaggio a Roma compiuto poco prima <sup>(253)</sup>. Vermeersch e De Becker si erano conosciuti nella Facoltà di diritto a Lovanio e si ritroveranno insieme anche in seminario e nell'Università Gregoriana. Tra loro esistevano relazioni frequenti, avendo De Becker scelto Vermeersch come padre spirituale <sup>(254)</sup>. Sincero, La Fontaine e Eugenio Pacelli erano

---

<sup>(248)</sup> GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, f. 30.

<sup>(249)</sup> Ivi, ff. 44 e 56.

<sup>(250)</sup> Nella sua autobiografia, Gasparri ricorda che Cavagnis fu « particolarmente gentile in queste circostanze per me nuove e difficili » (ivi, f. 76).

<sup>(251)</sup> CASTILLO ILLINGWORTH, *La misión diplomática*, cit., p. 543; DIP, III, col. 1323-1324.

<sup>(252)</sup> AICP, serie 1. D.X.10.I lettera di Boudinhon a « Mon cher ami », del 24 apr. 1900.

<sup>(253)</sup> ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 5, lettera di Lampert del 14 giu. 1904.

<sup>(254)</sup> CREUSEN, *Le père Arthur Vermeersch*, cit., pp. 61-62.

molto legati ad Ojetti <sup>(255)</sup>. Pie de Langogne era amico e collaboratore stretto di Vives y Tutó.

b) I legami di educazione e di formazione per il clero secolare e regolare nei collegi nazionali o regionali romani. Pensiamo al Collegio Capranica, dove si erano conosciuti e avevano solidarizzato numerosi redattori del Codice: Bisleti, Checchi, Laurenti, Marini, Melata, Pezzani, Rampolla, i due Vannutelli, Vico; al Collegio Germanico-Ungarico e a quello di S. Maria Assunta dell'Anima, dove hanno soggiornato rispettivamente Beringer, Kaiser, Steinhuber e Esser, Heiner, Müller, Montel; al Collegio pio latino-americano che ha ospitato Rêgo Maia e Pólit y Laso; al Collegio Lombardo che conta i nomi di Nasoni e di Sincero; al *Seminaire Français* di Roma, dove erano passati Pillet, Eschbach, Bassibey e Philippe.

c) La preponderanza di due scuole canonistiche romane, quella dell'Apollinare e della Gregoriana, che ha contribuito a solidificare lo spirito di gruppo e ad agevolare la convergenza di attitudini e di indirizzi dottrinali.

La Facoltà giuridica del Seminario Romano dell'Apollinare è il centro maggioritario di formazione dei cardinali, consultori e collaboratori del clero secolare e regolare. Si possono elencare, grosso modo, due generazioni di redattori del Codice. La prima, che vi studia diritto canonico e civile dal 1850 al 1877, all'incirca sotto il pontificato di Pio IX, comprende: Agliardi, Binzecher, Cassetta, Cavagnis, Checchi, Esser, Ferrata, Montel, Santi, Silj, Spolverini, Tecchi, Vannutelli Serafino e Vincenzo, Veccia. La seconda generazione, compresa dal 1878 al 1903, coestensiva al pontificato di Leone XIII, comprende: Benedetti, Boudinhon, Bassibey, Bastien, Deshayes, De Lai, Esteban, Gasparri, Giustini, Giorgi, Latini, Lega, Lombardi, Laurenti, Lucidi, Mannaioli, Many, Mariani, Maroto, Massimi, Pacelli, Peri-Morosini, Pompili, Rossi, Scapinelli di Léguingno, Sebastianelli, Sleutjes, Sole, Verde. È evidente che un gruppo così numeroso di periti, avendo ricevuto una formazione giuridica omogenea ha assicurato un notevole grado di coesione sociale, culturale e dottrinale al lavoro di codificazione <sup>(256)</sup>.

<sup>(255)</sup> Cfr. APUG, Fondo Ojetti, n. 2068 - I, lettere ad Ojetti.

<sup>(256)</sup> I dati sono ricavati dalle schede contenute in APPENDICE, II, A, B, C.

Accanto a quello dell'Apollinare, l'altro gruppo principale di redattori è uscito dalle aule dell'Università Gregoriana. Qui troviamo teologi e canonisti, per la maggior parte religiosi e non italiani, che provengono per lo più dalle altre nazioni dell'Europa e dall'America Latina: Bisleti, Besson, Bucceroni, De Becker, De Luca, Eschbach, Ferrais, Hilgenreiner, Janssens, Laurentius, Merry del Val, Ojetti, Melata, Palmieri, Pezzani, Pie de Langogne, Pillet, Prat, Rêgo Maia, Sincero, Valenzuela, Vermeersch, Vidal. Anche per questi artefici del Codice si deve presumere un forte spirito di compattezza derivante dalla *ratio studiorum* e dallo spirito di corpo della Compagnia di Gesù.

d) Le filiazioni culturali comuni dei cardinali, consultori, collaboratori e revisori del Codice. È importante evidenziare la 'catena' verticale e quella orizzontale dei maestri comuni per delineare 'genealogie' intellettuali e dottrinali, legami tra le Scuole dottrinali e i diversi centri d'insegnamento e di specializzazione, processi di gemmazione di Scuole a livello transnazionale.

La centralizzazione pontificia degli studi universitari a Roma ha notevolmente favorito una condivisione di maestri e di metodi. Presso la Gregoriana ad insegnare ai gesuiti e alla maggior parte degli appartenenti agli ordini religiosi <sup>(257)</sup> troviamo un unico docente di teologia morale (Bucceroni dal 1885 al 1918), tre maestri principali nella teologia dogmatica (Franzelin, Mazzella e Billot) e quattro nell'insegnamento canonistico (Tarquini, Sanguineti, Baldi, Wernz). Beccari e De Luca sono allievi di Franzelin e di Tarquini; Laurentius e Ojetti studiano con Mazzella, Sanguineti e Baldi; Vidal e Vermeersch si formano sotto Wernz e gli succederanno nell'insegnamento <sup>(258)</sup>. Anche l'omogeneità d'indirizzo appare molto elevata nelle singole discipline. Nella teologia morale a Bucceroni

---

Ovviamente a questi nomi degli allievi dell'Apollinare andrebbero aggiunti idealmente quelli di canonisti che, pur non essendo né consultori né collaboratori al Codice, vi hanno contribuito indirettamente scrivendo manuali, fondando riviste e insegnando. Mi limito a segnalare: De Camillis, Cadène, Deville, Grandclaude, Duballet.

<sup>(257)</sup> Si erano formati alla Gregoriana i seguenti redattori del Codice: Beccari, Besson, Bucceroni, De Luca, Ferreres, Laurentius, Ojetti, Palmieri, Prat, Vermeersch, Vidal, Wernz.

<sup>(258)</sup> I dati sono desunti dalle schede contenute in APPENDICE, II, A.

succederà, nel 1918, Vermeersch, che era stato suo allievo prima nel collegio dei gesuiti di Lovanio, poi a Roma, dove aveva avuto per compagni di classe Ogetti e Besson <sup>(259)</sup>. Nel diritto canonico gli allievi di Tarquini, che aveva insegnato dal 1852 al 1873, faranno scrupoloso riferimento all'impostazione e alle soluzioni del maestro finché non comparirà un nuovo astro canonistico, Wernz, che, nei ventitré anni di docenza (dal 1883 al 1906), introdurrà un nuovo metodo che verrà proseguito dal suo allievo Vidal. Anche se non godrà di molta fortuna, il metodo storico-sistematico di Baldi (docente dal 1877 al 1885) farà da tramite tra Tarquini e Wernz (cfr. cap. I § 3).

Nel Seminario Romano dell'Apollinare il senso della continuità disciplinare appare ancor più forte che nella Gregoriana, a causa del reclutamento esclusivamente endogamico dei docenti e della ininterrotta catena da maestro a allievo. La figura di De Angelis emerge su tutte le altre per il lunghissimo magistero canonistico (dal 1854 al 1881), per la grande influenza dottrinale e per essere il formatore della schiera più nutrita di canonisti cattolici del secondo Ottocento. Uno dei suoi allievi romani, Santi, rimane in cattedra dal 1861 fino al 1885. Avrà a sua volta per allievi i codificatori Sebastianelli, Gasparri, Boudinhon, Many, Leitner. Dalla Scuola di Sebastianelli (dal 1885 al 1901), che succede nella cattedra a Santi, escono Lombardi (docente dal 1893 al 1902) e Lega (docente dal 1888 al 1903). Dalla Scuola di Sebastianelli e di Lombardi, proviene Sole (docente dal 1903). Subito dopo De Angelis va posto, per la rilevanza del diritto pubblico ecclesiastico, Cavagnis. Sotto il suo magistero (1881-1893), proseguito da Francesco Solieri e da Adolfo Giobbio, si erano formati molti degli allievi di Santi e di Sebastianelli (cfr. cap. I § 2).

In conclusione l'Apollinare e la Gregoriana ci presentano figure di maestri fondatori di Scuole canonistiche che più delle altre hanno influito sulla redazione del Codice: Tarquini e Wernz, da un lato, e De Angelis, Santi e Cavagnis, dall'altro. Uno degli aspetti più importanti da richiamare è la capacità di irradiazione culturale che essi hanno avuto fuori di Roma. Basti pensare che De Angelis è il capostipite di generazioni di allievi francesi (mons. d'Hulst, il futuro

---

(259) CREUSEN, *Le père Arthur Vermeersch*, cit., pp. 40 e 42-43.

rettore dell'Institut catholique, Allegre, Deville, Grandclaude, Pillet, Battandier, Boudinhon, Bargilliat, ecc.), molti dei quali sono, a loro volta, divenuti professori e autori di importanti manuali nonché iniziatori di nuove Scuole nei loro paesi.

Non bisogna poi dimenticare la capacità di alcuni maestri di iniziare gli allievi ad uno specifico metodo di studio, cosa che non sempre filtra dalle loro opere. È il caso di De Angelis, il cui insegnamento aveva lasciato nella mente degli allievi un'eredità culturale assai più ricca e più aperta di quanto non apparisse dalle lezioni a stampa <sup>(260)</sup>. Una caratteristica, questa, che si riscontra anche in Boudinhon. Un suo allievo e collaboratore del Codice, François Erman, così ne ricorda il metodo d'insegnamento all'Institut catholique di Parigi: « Il excellait à faire travailler les étudiants et les guidait dans les recherches du travail personnel; plus d'un parmi eux reconnaît que c'est pendant cette période qu'il a appris à travailler » <sup>(261)</sup>.

e) Una formazione organica e largamente omogenea anche al di fuori dell'insegnamento canonistico. Analizzando il curriculum dei consultori del Codice emerge che i titoli accademici più frequenti sono la tripla laurea in filosofia, teologia e *in utroque* (12 consultori), seguita dal solo dottorato *in utroque* (9 consultori) e dalla laurea in teologia (7 consultori). Questo itinerario formativo, adottato dagli allievi del Seminario dell'Apollinare, assurge a modello ideale per i consultori. Accanto ad esso sussiste una varietà di combinazioni che riaffermano il carattere composito della formazione: abbiamo infatti lauree in teologia e *in utroque* (5 consultori), in teologia e diritto canonico (5 consultori), in filosofia e teologia (2 consultori), in filosofia, teologia e diritto canonico, in filosofia e *in utroque* (1 consultore). Scorporando le lauree plurime in singole viene fuori questa statistica relativa sempre ai consultori: 30 lauree in

---

<sup>(260)</sup> Si confronti quanto scriveva in merito A. BOUDINHON in CaC, XIV, 1891, p. 430. Tra le tante testimonianze di gratitudine a De Angelis si può richiamare quella del Pillet: « qui mihi fuit olim magister optimus et doctissimus, et qui diu, erudite et eloquenter, in textu Decretalium docendo et explicando, verbo et scriptis navavit » (PILLET, *Jus canonicum*, p. VII).

<sup>(261)</sup> L. GUIZARD, *Monseigneur Boudinhon, premier doyen de la Faculté de droit canonique de Paris*, in *Actes*, cit., p. 277.

diritto canonico, 27 in diritto civile, 26 in teologia, 18 in filosofia <sup>(262)</sup>. Nel complesso la formazione culturale dei padri del Codice appare vasta e ben articolata nei vari rami del sapere sacro.

Si evidenzia, inoltre, un notevole grado di congruenza del percorso culturale dei consultori rispetto alla redazione del Codice. Innanzi tutto l'organicità: la formazione dei consultori non appare basata esclusivamente né sugli studi canonistici, perché lascia grande spazio ai fondamenti romano-civilistici, né sugli studi giuridici, perché essi vengono costantemente affiancati dai corsi di filosofia e teologia. In secondo luogo la sostanziale omogeneità delle materie studiate con quelle confluite nel Codice: nel lavoro di redazione le interconnessioni tra diritto, antropologia, filosofia naturale, morale e teologia, che erano premesse fondative della norma canonica, potevano essere considerate già acquisite e definite, perché gli studi *in utroque iure* erano affrontati dai candidati solamente dopo aver completato il quadro della formazione umanistica, filosofica e teologica.

f) Il senso della « sintesi cattolica » maturata nel corso degli studi a contatto con la visione neotomista del mondo, la quale ha svolto una funzione agglutinante fra le varie discipline. Valgano i casi della formazione teologico-canonica di Gasparri all'Apollinare negli anni 1870-77, così strettamente ancorata all'articolazione natura/soprannatura nella sacramentaria come nel diritto pubblico ecclesiastico, oppure di quella di Vermeersch alla Gregoriana negli anni 1886-90 sotto la guida di Billot, la cui ricaduta culturale è così efficacemente descritta: « Ex hac porro institutione hausit P. Vermeersch altum illum rei canonicae sensum, intimam theologiae cognitionem, sincerum quoque et sapientem Thomisticae doctrinae amorem, quem omnia sua scripta manifestant » <sup>(263)</sup>. Del resto l'aspetto armonico e convergente della teologia, del diritto canonico e della filosofia tomista nella formazione dei redattori del Codice trova un particolare riscontro nel metodo canonistico adottato dai gesuiti Ojetti e Wernz.

---

<sup>(262)</sup> Questi dati sono stati ricavati dallo Schedario bio-bibliografico dei consultori in APPENDICE, II, C.

<sup>(263)</sup> Necrologio in PONTIFICIA UNIVERSITAS GREGORIANA, *Acta anni academici 1935-36*, Romae, 1936, pp. 32-38.

g) Il ruolo di specializzazione e di socializzazione culturale delle Accademie canonistiche, teologiche e liturgiche. S'è visto il ruolo propulsivo che l'Accademia di San Raimondo de Peñafort di Parigi ha avuto per la canonistica francese e per Gasparri. Attorno ad essa hanno ruotato alcuni dei futuri codificatori: Pillet, Péries, Bassibey, Boudinhon, forse anche Many. Una funzione maggiormente diretta a socializzare e ad uniformare la cultura teologica hanno avuto, invece, le *Accademie pontificie romane*. Molti consultori ne erano membri, partecipavano attivamente alla loro vita culturale, avevano qui avuto modo di conoscersi e di confrontarsi (264). Oltre all'Accademia di conferenze storico-giuridiche, di cui si è ampiamente detto, le principali risultano: l'Accademia Teologica (265), istituita nel Pontificio Seminario Romano; l'Accademia Liturgica, che aveva sede nella Casa della Missione presso Montecitorio (266); l'Accademia di Religione Cattolica (267), che si riuniva nel Palazzo della Cancelleria Apostolica e l'Accademia Romana di S. Tommaso d'Aquino fondata da Leone XIII (268). Non va trascurato l'apporto culturale di queste istituzioni, che discutevano problemi attuali nel campo della filosofia e della teologia con un orientamento fortemente tomista, almeno dalla *Aeterni Patris* in avanti (269).

Una menzione speciale va tributata all'Accademia dei nobili ecclesiastici che, a cominciare da metà Ottocento, diviene una sorta di *pépinière* degli alti quadri della diplomazia ecclesiastica. Da essa sono transitati anche svariati membri delle commissioni codificatrici: i cardinali Bisleti, Ferrata, Merry del Val, Rampolla,

---

(264) Questi istituti culturali erano formati da accademici (sacerdoti secolari e regolari in numero generalmente indeterminato) e da censori (in numero generalmente fisso), che esprimevano il loro parere sulle soluzioni proposte dai primi. Sia le questioni da proporsi sia le soluzioni venivano pubblicate.

(265) Si veda. PUL, pp. 47-51. Dopo il 1902 la vita di quest'Accademia viene ad essere notevolmente rallentata per ragioni finanziarie.

(266) Notizie in EC, I, col. 170.

(267) PIOLANTI, *L'Accademia di religione cattolica*, cit., *passim*.

(268) Cfr. EC, I, col. 171. Quest'Accademia leoniana godeva del privilegio di erigere cattedre di filosofia tomista nelle Università e nei Collegi di Roma nonché di conferire gradi accademici.

(269) Non è casuale che il card. Satolli, fervente tomista, nel 1906 fosse contemporaneamente presidente dell'Accademia Teologica e di quella intitolata a S. Tommaso.

Satolli; i consultori Lombardi, Peri-Morosini, Scapinelli di L guigno; i segretari Pacelli e Sapieha. L'alta specializzazione culturale   testimoniata dall'apprendimento delle lingue estere (il cardinale Rampolla vi aveva imparato la francese, la spagnola, la portoghese e la tedesca), e dallo studio della storia e delle scienze politico-sociali che, insieme con la cultura giuridica, venivano formando il diplomatico per eccellenza <sup>(270)</sup>.

b) La comune esperienza di tirocinio presso gli Studi e le Congregazioni di Curia, dove erano passati numerosi redattori del Codice: Ferrata, Cavagnis, De Lai, Boudinhon, Giorgi, Sebastianelli, Mariani, Pompili, Scapinelli di L guigno, Lega, Nasoni, Vermeersch, Lucidi, Ojetti, Verde, Parayre, Sole, Sapieha, Spolverini, Parrillo, Maroto. Per capire l'importanza annessa a questo tirocinio nella considerazione dei canonisti vale la pena di leggere la presentazione ufficiale fatta dai revisori ecclesiastici della diocesi d'appartenenza all'opera *Proc dure matrimoniale g n rale* (Paris, 1899) del collaboratore Bassibey: « L'abb  Bassibey s'y r v le comme un canoniste de la bonne  cole, form  au contact des Facult s romaines et familiaris  avec les saines traditions des Congr gations pontificales ».

i) I vincoli di appartenenza istituzionale: alla curia romana, ad un ordine religioso, ad una diocesi. Come si   visto, la curia romana era la pi  importante palestra teorico-pratica per sviluppare nei teologi e nei canonisti l'attitudine alla collaborazione e per maturare una relativa convergenza dottrinale. Mediante le periodiche riunioni dei cardinali e degli ufficiali nelle Congregazioni e nei Tribunali e tra essi e i consultori per la richiesta di *vota*, si erano create, in mezzo ai diversi ceti, le condizioni favorevoli per realizzare la codificazione come un lavoro comune. In fondo la Commissione cardinalizia e quella dei consultori incaricate di elaborare il codice canonico non hanno fatto altro che estendere il metodo ordinario di lavoro adottato nella Curia alla nuova impresa, con una variante

---

<sup>(270)</sup> A. MARTINI, *La diplomazia della S. Sede e la Pontificia Accademia ecclesiastica*, in CC, CII, II, 1951, pp. 372-386. Recentemente: C. PRUDHOMME, *L'Acad mie pontificale eccl sastique et le service du Saint-Si ge*, in MEFRIM, CXVI, 2004, pp. 61-89. Per Rampolla, cfr. la vecchia opera di G.P. SINAPOLI DI GIUNTA, *Il cardinale Mariano Rampolla del Tindaro*, Roma, 1923, p. 36.

sostanziale: i consultori, per l'occasione, non mantengono più una relazione individuale con i dicasteri, ma costituiscono un proprio ceto all'interno del quale si confrontano, peraltro senza essere informati della paternità dei *vota* da esaminare.

#### 6. *Il ruolo di Gasparri: autore, redattore o coordinatore?*

Oltre che dalla compagine dei consultori e collaboratori, un contributo determinante è senz'altro venuto, nella redazione del Codice, da Pietro Gasparri. Alla luce dei risultati della presente indagine, tuttavia, s'impone una serie di domande circa la natura e l'estensione di questo apporto personale. Appare o no confermata la sua affermazione, unanimamente ripresa dalla storiografia meno o più recente, tendente a proporsi come il *factotum* della codificazione? Oppure il suo ruolo va meglio calibrato all'interno di una gamma più articolata di funzioni, quale quella di coordinatore, direttore e redattore finale del Codice? Inoltre: in quali termini ed entro quali categorie culturali può venire compresa la sua opera organizzativa e scientifica così a lungo e così efficacemente prestata a vantaggio della Chiesa di Roma? Ci si deve fermare a constatare come un dato acquisito e non falsificabile il riferimento da lui fatto alla missione provvidenziale ricevuta a questo scopo <sup>(271)</sup> oppure è possibile inquadrare il suo mirabile impegno nel contesto della funzione storica degli intellettuali e dei funzionari nei grandi apparati istituzionali di fine Ottocento e primi del Novecento?

Cominciamo dall'esame delle testimonianze autobiografiche. Nelle righe conclusive del suo resoconto sulla storia della codificazione, pronunciato nella solenne occasione del Congresso giuridico internazionale tenutosi a Roma dal 12 al 17 novembre 1934, Gasparri affermava:

Dal fin qui detto io deduco una verità certa: il nostro Codice di diritto

---

<sup>(271)</sup> Per questo aspetto autobiografico si legga la nota introduttiva alle sue *Memorie*: « Mi sono deciso a scrivere anche i primi capitoli, benché poco interessanti per il pubblico, onde apparisca come la Divina Provvidenza dirigeva gli avvenimenti della mia vita verso gli alti compiti che mi voleva affidati, principalmente quello arduo, molto arduo, della codificazione del Diritto Canonico » (SPADOLINI, p. 87 nota 1).

canonico fu composto in Roma principalmente da me, ma ebbe la collaborazione di tutto l'Episcopato della Chiesa latina <sup>(272)</sup>.

In questo e in altri brani è evidente il tentativo di Gasparri di rivendicare a se stesso la piena paternità del Codice. Una paternità ideale, avendone egli, e solo egli, « suggerito » a Pio X l'idea; una paternità letteraria, avendolo scritto principalmente da sé, anche se si era giovato dei consigli dell'episcopato latino; una paternità reale ed effettiva, avendone egli diretto e coordinato tutti i lavori, dall'avvio al termine dell'opera.

In realtà, le affermazioni di Gasparri risultano influenzate da un'interpretazione che tende a minimizzare il ruolo avuto, nella scelta e nell'impostazione del Codice, da altre figure determinanti o addirittura più importanti: *in primis* Pio X e il cardinale Gènnari, ma anche altri uomini di Curia come De Lai, Cavagnis, Ferrata, Vives y Tutó. S'è visto nel capitolo VIII quanto abbia pesato il consiglio di Gènnari nella decisione di riformare il diritto canonico e quanto, soprattutto, vada attribuito a papa Pio X nel concepimento dell'idea in generale, nella scelta della forma e della struttura del codice, nella rappresentatività dei consultori, nella istituzione delle commissioni speciali, nella consultazione dell'episcopato universale <sup>(273)</sup>. Nel resoconto pubblico del 1934, inoltre, Gasparri non dà conto in modo adeguato del grande lavoro svolto da alcuni colleghi, dai membri della commissione dei consultori, dal gruppo dei collaboratori del Codice. È vero che descrive l'organizzazione delle commissioni, ma mai sottolinea le parti svolte da altri, l'importanza e la qualità dei *vota* dei redattori.

Assai diverso era stato lo spirito con cui lo stesso Gasparri aveva, il 18 giugno 1917, ufficialmente presentato a Benedetto XV il Codice:

Di ciò [*sc.* del valore intrinseco dell'opera], Beatissimo Padre, il merito deve principalmente ascrivarsi al ceto dei Consultori, i quali, nel lungo

---

<sup>(272)</sup> GASPARRI, p. 9.

<sup>(273)</sup> Anche nel caso della creazione delle due commissioni di consultori, Gasparri rivendica la paternità dell'idea. Va comunque notato che « un tale modo di istituire commissioni più ristrette era già stato impiegato in precedenza per le discussioni dell'Index materialium ed era stato sancito dal Congresso speciale dei Cardinali convocato il 4 luglio 1904 » (LOBELL-DE LÉON-NAVARRETE, p. 61).

periodo del lavoro, mi coadiuvarono sempre con uno zelo ed una competenza superiori ad ogni elogio; al Venerabile Episcopato che, interpellato opportunamente, suggeriva utili modificazioni, sia nella forma che nella sostanza, alla prima redazione del Codice; agli E.mi Cardinali, che, in mezzo alle loro gravi occupazioni e preoccupazioni, trovarono il modo di dedicare, con vero intelletto di amore, alla Codificazione un giorno alla settimana, oltre le ore di studio necessario alla discussione delle materie (274).

Potrebbe essere sintomatico di un atteggiamento di scontentezza, serpeggiante in certi ambienti romani (e forse anche in qualche consultore), l'intervento polemico di certo Balducci (pseudonimo?) che, prendendo spunto dall'« omaggio d'autore » di due copie al presidente degli Stati Uniti Wilson all'indomani della sua visita a Roma, irrideva i meriti accampati da Gasparri nel confezionamento del Codice (275).

Quanto al ruolo di unico coordinatore e revisore del lavoro, va intanto osservato che, in séguito alla divisione della commissione dei consultori in due sezioni o sottocommissioni, la maggior parte del lavoro, dopo Gasparri, pesò su Gaetano De Lai. Questi si occupò di tutte le materie del Codice relative alla struttura o riforma degli organismi giuridici della Curia e dei procedimenti giudiziari e amministrativi, sui quali vantava una competenza notoria per aver trascorso la sua vita nella Congregazione del Concilio (276). Anche la paternità degli *Schemata* può attribuirsi solo in parte a Gasparri, perché alcuni furono opera di Noval, Many, De Lai e Fischer (277) e, per altri, egli si servì dell'apporto determinante di un gruppo

(274) *Il nuovo Codice*, in ME, XXIX, 1917, p. 265.

(275) L'autore pubblicava, in una rivista di orientamento modernizzante, una serie di tabelle sinottiche con l'intento di evidenziare la dipendenza quasi letterale o comunque sostanziale di tre quarti del libro *De iudiciis* da due opere del canonista tedesco F. HEINER, *Der Kirchliche Zivilprozess*, edita a Colonia nel 1910 e *De processu criminali ecclesiastico...* tradotta in latino da A. Wynen a Roma nel 1912. Comunque egli non escludeva la possibilità di « una fonte comune da cui avrebbero attinto (e non solo attinto!) tanto l'Heiner quanto i compilatori del Codice » (\*\*\*, *Mancanze di garanzie nello « Schema » e nel nuovo Codice di diritto canonico*, cit., pp. 181-182). Traggio l'identificazione dell'autore di quest'articolo da FALCO, p. 116).

(276) Sul lavoro svolto da De Lai per il Codice vale la pena di rinviare, anche per reintegrare le omissioni di Gasparri, alla testimonianza e alle parole di NOVAL, p. 26.

(277) F. ROBERTI, *Codicis iuris canonici Schemata de processibus*, in *Acta congressus iuridici*, cit., IV, p. 30; LDP, pp. 213-214 (dove è da segnalare l'infondatezza dell'affermazione sulla piena fiducia e la « grande amicizia » di Gasparri col De Lai).

ristrettissimo di « collaboratori personali », sulle spalle dei quali il lavoro, specialmente dopo la sua nomina a Segretario di Stato, avvenuta il 13 ottobre 1914, pesò non meno che sulle sue. Tra gli immediati collaboratori di Gasparri vanno poi annoverati alcuni suoi parenti — Augusto Silj, consultore, mons. Filippo Bernardini, il futuro cardinale Enrico Gasparri — i quali costituivano una sorta di « segreteria privata » del « Segretario » della codificazione (278). La redazione dei *Canonum Schema* del 1913 si deve al consultore Luigi Sincero, futuro presidente della commissione per la codificazione orientale (279).

Inoltre è da considerare la parte avuta da padre Ojetti: è lo stesso Gasparri ad informare che dal giorno della nomina a Segretario di Stato alla fine dei lavori del Codice, egli fu quotidianamente coadiuvato dal padre gesuita (280). È significativo che questa dedizione completa di Ojetti all'elaborazione del Codice abbia lasciato nei suoi amici qualche rimpianto per il sacrificio cui si era votato sul piano intellettuale. Un necrologio di Ojetti chiarisce che egli si dovette astenere dallo scrivere per un periodo così lungo (dal 1910 al 1917) perché Gasparri lo aveva nominato suo segretario e gli aveva affidato le parti maggiori nella Commissione per la codificazione (281). Un testimone diretto di quasi tutto l'*iter laboris* del Codice, che oltretutto aveva svolto gran parte del lavoro di segreteria, Eugenio Pacelli, scriverà molte lettere all'amico gesuita per spronarlo a pubblicare un *Commentarium* al Codice nella convinzione che « nessun canonista potrebbe farlo meglio di Lei, che ha

---

(278) TALIANI, *Vita del cardinal Gasparri*, cit., pp. 102-104, 107; PIRRI, *Per una storia del card. Pietro Gasparri*, cit., pp. 45-46; LDP, p. 84.

(279) Cfr. APPENDICE, II, B, s.v.

(280) Riferisce Gasparri: « egli [p. Ojetti] veniva il mattino in Vaticano e tutto il giorno si tratteneva con me nello studio del Codice, meno le ore di scuola » (SPADOLINI, p. 152). Al riguardo è da notare una variante tra il dattiloscritto della autobiografia e la versione a stampa del capitolo sulla codificazione pubblicato nel 1934: « L'immane lavoro della codificazione non era terminato, ma era molto innanzi [nel dattiloscritto segue: « anche grazie all'aiuto che mi prestava il compianto Padre Ojetti della Compagnia di Gesù, professore di diritto canonico nella Università Gregoriana »] quando io stanco [...] (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 524, vol. I, fasc. 3, f. 109; GASPARRI, p. 10).

(281) SPECTATOR, *Post annos 15 a Codicis J.C. promulgatione*, in « Jus pontificium », 1932, p.182.

seguito così da vicino il lavoro di preparazione » (282). Dal canto suo il già ricordato cardinale Luigi Sincero, mentre stava lavorando alla codificazione orientale nel 1932, sentirà l'esigenza, insieme con il cardinal Gasparri, in occasione del suo onomastico, di tributare un pensiero riconoscente al grande lavoro svolto dall'Ojetti (283). Tra l'altro si deve ad Ojetti la redazione dell'importante *Index analytico-alphabeticus* che chiude l'edizione del *Codex* e che egli dovette compilare, dietro richiesta di Gasparri, in soli quindici giorni (284).

Accanto a Ojetti, che ha avuto una posizione di primissimo piano nell'elaborazione, nella coordinazione e nella revisione del Codice, non va dimenticato neppure il grosso lavoro preparatorio svolto da altri due religiosi: il francescano Klumper, che nel 1905 sintetizzò e ordinò i numerosissimi *Postulata Episcoporum*, e il carmelitano scalzo Giovacchino da S. Simone Stock, per molti anni confessore, collaboratore e consigliere di Gasparri. Il necrologio dell'Ordine afferma che egli « principalissimam partem habuit in ultima iuris ecclesiastici revisione » (in realtà si riferisce al periodo della consultazione dell'episcopato, dal 1912 al 1916). In particolare Gasparri gli aveva affidato, tra le altre cose, « per ordinem disponere atque in compendium redigere quidquid in primam novi codicis compositionem animadversione dignum episcopi regulariumque praelati ex universo orbe Romam scripserant. Proinde audientium animos quam maxime accendebat expositio ab ipso facta de variis circa quemcumque canonem opinionibus scriptis atque de definitivi textus tandem compositione » (285).

---

(282) APUG, *Fondo Ojetti*, n. 2068 fasc. I, lett. di E. Pacelli a Ojetti, 21 giu. 1926. Ma anche le altre lettere di Pacelli da Berlino, a cominciare da quella del 10 giu. 1921, vertono sull'importanza per gli studi giuridici del Commentario di Ojetti.

(283) « Siamo radunati per la codificazione orientale, e ricordiamo con intensa riconoscenza la partecipazione di Lei alla codificazione latina. Siamo sul punto della clausura... e non possiamo uscirne fuori! » (APUG, *Fondo Ojetti*, n. 2068 fasc. I, Cardd. Sincero e Gasparri a Ojetti, 21 mar. 1932).

(284) SPECTATOR, *Post annos 15 a Codicis J.C.*, p. 183.

(285) Nel necrologio del religioso si sottolinea che il suo lavoro, benché molto intenso, per la maggior parte è rimasto nascosto. Padre Giovacchino svolse un'ampia opera anche come consultore di varie Congregazioni: « Nam collectio suorum votorum seu sententiarum super casibus ipsi a Congregationibus oblati, unicum opus ab ipso, utique praeter suam voluntatem, nobis relictum, verum armamentarium consultantibus

Oltre a questi coadiutori privilegiati, va infine considerato l'apporto di Boudinhon e di altri canonisti nell'ultimissima fase dei lavori. Avverte un suo biografo che, in uno dei suoi ultimi articoli, egli rende omaggio a Gasparri, « mais il omet de parler de sa propre coopération, qui fut très importante, surtout à Rome, aux côtés de celui-ci, pendant l'hiver 1916-1917, juste avant la promulgation du *Codex juris canonici* [...] »<sup>(286)</sup>.

Non c'è dubbio che tutte queste testimonianze sul complesso itinerario della lavorazione del Codice impongano una revisione del contributo materiale e intellettuale vantato da Gasparri e rendano del tutto ingiustificata la possibilità di definire il codice canonico promulgato nel 1917 come un « Codice d'autore » al pari, ad esempio, del codice civile svizzero del 1907 redatto dal giurista Eugen Huber<sup>(287)</sup>. Come si avrà modo di dire più avanti, esso trova le sue premesse, a tutti gli effetti, nell'*opera collettiva* svolta dalla scienza canonistica nei secoli XVI-XIX e viene realizzato *collegialmente* dai migliori canonisti cattolici del tardo Ottocento.

Tuttavia queste precisazioni critiche, per quanto rilevanti per le ricerche future, non scalfiscono il merito e il ruolo fondamentale avuto da Gasparri nella predisposizione del Codice perché è lui che, in ogni caso, ne ha costantemente seguito, diretto e coordinato i lavori dall'inizio alla fine.

La sua attività di organizzatore, direttore e coordinatore si può ricostruire su tre livelli. Come ideatore del piano di lavoro, egli preparò l'indice delle materie, distribuì le varie parti da trattare, raccolse e trasmise gli *Schemata* elaborati e discussi dai consultori e dai collaboratori. Come presidente della commissione dei consultori e come segretario (poi ponente) della commissione cardinalizia, egli stabilì l'organizzazione, le modalità e i tempi dei lavori, sveltendo notevolmente le procedure attraverso la redazione e la stampa degli schemi da discutere. Come coordinatore dell'impresa codificatoria, mantenne i rapporti tra le commissioni, il papa e gli altri organi

---

perutile constituit » (« *Analecta Ordinis Carmelitanarum Excalceatorum* », I, 1926, pp. 222-224).

<sup>(286)</sup> GUIZARD, *Monseigneur Boudinhon*, cit., p. 284.

<sup>(287)</sup> Traggio la definizione da GROSSI, *La cultura del civilista italiano*, cit., p. 22 nota 14.

centrali della Chiesa (le congregazioni e i tribunali di curia, l'episcopato latino, consultori, collaboratori, revisori) e spronò il lavoro di tutti i partecipanti. Infine come redattore principale e mente direttiva, egli si assunse l'onere non solo di raccogliere i molti contributi e di vagliare la colluvie delle osservazioni dei consultori e collaboratori, dei vescovi e dei cardinali, ma anche, e specialmente, di provvedere, con raro intuito e sorprendente rapidità, alla loro ultima cernita, di garantire un'unità armonica dei diversi elementi e tendenze, di vigilare sulla coerenza formale del sistema, di coordinare i canoni paralleli mediante il rinvio, di contemperare le esigenze teoriche col carattere prevalentemente pratico che l'opera doveva assumere, di procedere alla correzione formale degli *Schemata* durante l'ultima revisione (288). In questo senso si può e si deve continuare ad affermare che la codificazione canonica fu organizzata, oltre che come impresa collettiva, anche come *opera personale* (289).

Chiariti i termini entro cui ridefinire l'apporto personale di Gasparri al Codice (290), resta da interpretare la funzione storica più ampia da lui avuta nella vita della Chiesa di Roma. La sua azione è stata paragonata o a quella di un Raimondo di Peñafort, per aver riunito in un unico volume la legislazione vigente della Chiesa (291), o a quella di un Consalvi, con cui ha avuto a comune l'ufficio di

---

(288) E. CARUSI, *Il cardinale Pietro Gasparri*, in SDHI, I, 1935, pp. 461-462; ROBERTI, *Il cardinal Pietro Gasparri*, cit., pp. 37-39.

(289) Noval qualifica Gasparri « praestantissimum Virum » dotato delle tre qualità necessarie alla triplice mansione del suo ufficio: di mantenere i contatti tra le diverse commissioni, di spronare il lavoro di ciascuna di esse e di armonizzare il lavoro verso il fine comune della codificazione (NOVAL, p. 21). Ovviamente i giudizi dei consultori e collaboratori sulla parte avuta da Gasparri nel Codice sono ispirati a un senso di deferenza, ma se riletti con spirito critico aiutano a chiarire i termini del suo contributo. Maroto evidenzia che a lui è toccato « praecipuum laborem ac onus operis, proinde quoque maximum prae omnibus aliis adeptus est meritum » (MAROTO, I, p. 146); Boudinhon e Vetulani lo qualificano « infatigable promoteur et cheville ouvrière » delle due commissioni incaricate di redigere il Codice (BOUDINHON, *L'oeuvre canonique de Pie X*, cit., p. 341; VETULANI, col. 919).

(290) Un altro problema di attribuzione si pone, come si è visto nel § 3.5, per la raccolta delle fonti del Codice, comparsa sotto il nome di Gasparri, anche se era frutto del lavoro del benedettino ungherese Jusztinián Serédi. Questi sarebbe anche l'autore della Prefazione (BANK, *Kardinal Serédi*, cit., p. 217).

(291) Il parallelo tra Gregorio IX e San Raimondo da un lato e tra Pio X e Gasparri dall'altro è stato riproposto da STICKLER, p. 375.

Segretario di Stato e ha condiviso circostanze storiche e scelte politico-giuridiche per molti aspetti analoghe <sup>(292)</sup>, o a quelle di entrambi per aver realizzato la sintesi dei loro compiti <sup>(293)</sup>.

Al di là di tali paragoni storici tra personaggi di epoche diverse, dovuti alla retorica celebrativa, per individuare la consapevolezza che Gasparri ha avuto — e conseguentemente ha riversato nell'elaborazione del Codice — sembra utile riprendere le indicazioni di Giuseppe De Luca sui tre caratteri distintivi della sua personalità: « prete romano », « canonista », « uomo di Curia » (cfr. Parte II, Premessa).

Gasparri « prete romano » individua la tipologia, lo spessore inconfondibile del suo senso di appartenenza alla chiesa cattolica, meglio ancora pone la presunzione di una forte identità prima ancora che essa venga confermata. Il percorso formativo di Gasparri può essere considerato sotto un aspetto paradigmatico, dovuto non soltanto alle caratteristiche psicologiche e intellettuali del personaggio, ma anche ai meccanismi e alle strategie formative dell'istituzione in cui si svolge. Allo stesso modo la sua carriera ecclesiastica segue il percorso tipico dei suoi compagni del Seminario Romano, al punto da sembrare, almeno fino ai gradini intermedi, quasi predeterminata: insegnante supplente in Seminario, praticante presso un alto cardinale di curia, cattedratico di diritto canonico, nunzio all'estero, segretario della Congregazione degli Affari Straordinari, cardinale, segretario di Stato di due pontefici (cfr. capp. IV e V).

---

<sup>(292)</sup> Si possono indicare gli aspetti simili che i due personaggi si sono trovati a fronteggiare: la difficile situazione politica della Chiesa nel quadro internazionale, la centralità del problema del principato civile dei papi come elemento catalizzatore delle relazioni della Chiesa con gli Stati, l'instaurazione di un rapporto privilegiato con essi mediante concordati, l'opzione per la codificazione civile nello Stato pontificio, lo spirito pratico nelle relazioni diplomatiche, perfino la semplicità della pietà religiosa. Non a caso è stato giudicato da De Luca « il Consalvi del '900 » (G. DE LUCA, *La figura del card. Pietro Gasparri*, in *Il cardinal Pietro Gasparri*, cit., p. 69). A mio parere, però, l'analogia migliore si può instaurare sul loro progetto di « modernizzazione » ecclesiastica (per questa ipotesi interpretativa cfr. *infra*, cap. XI).

<sup>(293)</sup> Lo storico del diritto Carlo Calisse pone Gasparri avanti ad ambedue, perché se Raimondo di Peñafort aveva raccolto e ordinato le decretali di Gregorio IX e Consalvi concluso il concordato con Napoleone, Gasparri « ambedue insieme le imprese ha sostenuto, che quelli ebbero separatamente ciascuno per sé, e a compimento le ha portate superando difficoltà non da prima conosciute » (C. CALISSE, *Il cardinale Pietro Gasparri*, in « Nuova Antologia », LXVIII, 1935, p. 225).

Gasparri « canonista » esprime una vocazione intellettuale, coglie lo strumentario ideale nella Curia per contribuire alla soluzione dei problemi concreti nella vita della Chiesa e alla missione universalistica del papato. De Luca ha scolpito con queste parole la sua personalità intellettuale: « Fondamentalmente, per ciò che è pensiero, egli fu un giurista, giurista della grande scuola della curia romana, lontano le mille miglia tanto dalla profluità avvocatessa quanto dalla secchezza del giudice di professione, tanto dallo storico quanto dal filosofo del diritto. Il diritto era in lui sangue vivo, non soltanto storia, non soltanto astrazione, non soltanto norma esteriore » (294).

Gasparri « uomo di curia » delimita una volta per tutte l'ambito d'impegno e ne definisce il ruolo sociale e storico, senza che si possa ricondurlo a quello di un mero esecutore. Con questa precisazione si può accogliere pienamente la definizione che di Gasparri ha dato Frosini: la « rappresentazione esemplare » della ragion di Chiesa, « non certo in quel senso peggiorativo e polemico, che talvolta è stato attribuito a « ragion di Stato », ma nel senso di una forma di devozione totale e profonda dell'individuo a una istituzione ben più alta di lui, di cui egli si sente rappresentante e strumento, di cui fa parte come un tutt'uno al quale lega il proprio destino su questa terra » (295).

Tutti e tre questi aspetti hanno qualcosa di anomalo rispetto ai *modelli dell'intellettuale* di fine secolo presenti nella società francese ed italiana (296). A ben guardare la biografia culturale di Gasparri non propone un itinerario singolare o una riflessione originale e anticipatrice; potrebbe far pensare, piuttosto, ad una sorta di tendenziale mortificazione di quanto c'è di vivo e di creativo in un intellettuale. In realtà esprime appieno la consapevolezza che la Chiesa del tempo di Gasparri aveva della propria « forma », la sua

---

(294) G. DE LUCA, *La figura del card. Pietro Gasparri*, in *Il cardinale Pietro Gasparri*, cit., p. 68.

(295) V. FROSINI, *Relazione*, in *Atti della Tavola Rotonda su La figura storica del card. Pietro Gasparri di Ussita tenuta nella Università di Macerata il 17 maggio 1973*, a cura di A. Moroni, Milano, 1977, p. 24.

(296) Cfr. H. STUART HUGUES, *Coscienza e società. Storia delle idee in Europa dal 1890 al 1930*, trad. it. Torino, 1967; L. MANGONI, *Una crisi di fine secolo. La cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento*, Torino, 1985.

capacità di « rappresentare », nonostante o forse proprio in virtù del suo annullamento come potenza temporale. Il sapere giuridico della Chiesa, proprio perché espressione d'una istituzione universale e d'una sedimentazione plurisecolare, aveva una valenza eminentemente « politica », intendeva porsi nei confronti della cultura liberale come rivendicazione d'un modello di perfezione e di equilibrio, come un ordinamento esemplare per gli altri sistemi <sup>(297)</sup>.

Sotto questo profilo la figura di Gasparri ci riporta alla missione del grande funzionario giurista al servizio della comunità organizzata, modello proprio della cultura politica tedesca dell'Ottocento contraddistinta, come si è accennato all'inizio della ricerca, da un « clima favorevole all'elaborazione giuridica dei fatti sociali e politici » (cfr. cap. I § 1).

Si può allora riprendere, nei dovuti limiti, quel parallelo tra il *Volkegeist* di Savigny — « inteso come qualcosa di estremamente pratico e operativo, grazie ad una precisa categoria di operatori che lo sa realizzare (il ceto dei giuristi quasi completamente impegnati, a vario modo, nel servizio di Stato) e ad un metodo che inflessibilmente si dipana nel « systema juris » <sup>(298)</sup> — e lo « spirito giuridico » della Chiesa di Roma, rivolto a dare concreta attuazione, mediante l'opera dei canonisti al servizio della gerarchia, alla missione di guidare il genere umano alla *salus aeterna animarum*, secondo le diverse necessità e condizioni dei tempi.

Ovviamente si tratta di prospettive assiologicamente differenti, che però non escludono una analogia funzionale circa il ruolo del giurista come elemento di mediazione tra la « politica » e la « società » temporale o spirituale di appartenenza. Anche due « scienziati » così spiritualmente e intellettualmente distanti come il luterano Sohm e il cattolico Gasparri possono essere ricondotti, a

---

<sup>(297)</sup> Traniello colloca la condanna papale delle quaranta proposizioni rosminiane nel 1888 sullo sfondo di una cultura ecclesiastica « che aveva elaborato ed interiorizzato una lettura del “liberalismo” come organica e globale filosofia dell'uomo e della società, come coerente e compatto sistema di dottrine » che non poteva ammettere alcuna mediazione o confronto, ma solo la « contrapposizione di un unico, compatto ed altrettanto organico sistema di filosofia e di teologia » (ma all'opzione neotomista della Chiesa di Roma andrebbe aggiunto il riassetto del suo sistema giuridico) (TRANIELLO, *Cultura cattolica e vita religiosa*, cit., p. 196).

<sup>(298)</sup> SCHIERA, *Il laboratorio borbese*, cit., pp. 34-35.

cavaliere dei secoli XIX e XX, ad una medesima autocomprensione religiosa del proprio compito « vocazionale-professionale ». Come per Sohm la domanda sui « doveri sociali dei dotti » nel 1896 si doveva tradurre, nel quadro della Germania imperiale, in una forte assunzione di responsabilità da parte di questo ceto verso la collettività (« Il dovere sociale degli uomini colti è la soluzione della questione sociale ») impiegando l'armamentario della scienza giuridica come asse portante e unificante della scienza politica e delle sue applicazioni sul terreno della sensibilità sociale, così per Gasparri la « chiamata della Provvidenza », come lui amava ripetere, si doveva esprimere, nel contesto del confronto serrato tra la Chiesa e gli Stati liberali, nella dedizione al compito scientifico di dare una nuova forma concreta allo spirito giuridico della Chiesa di Roma, ossia di adeguare il sistema canonico ai progressi compiuti dalla scienza giuridica secolare in modo da rafforzarne e cementarne la coesione interna ed esterna <sup>(299)</sup>.

Di certo il ruolo di Pietro Gasparri nella storia del primo Novecento, anziché essere quello di un « grande personaggio storico mancato, perché egli fu un Pontefice mancato » <sup>(300)</sup>, è stato altamente rappresentativo di un clima culturale e di un'istituzione unica che gli ha permesso di unire « l'originalité heureuse de la carrière scientifique et de la carrière ministérielle ». Vale la pena di chiudere con la sintesi biografica di Gasparri tracciata da Yves de la Brière al momento del passaggio delle consegne al nuovo segretario di Stato, Eugenio Pacelli:

Selon les vues de Pie X, il a su accomplir une magistrale codification du Droit canonique. Sous Benoît XV, il préside à la promulgation du nouveau Code et à sa mise en vigueur. Sous Pie XI, il négocie les pactes

---

<sup>(299)</sup> Per l'analisi del discorso inaugurale tenuto da Rudolph Sohm nel 1896 si veda SCHIERA, *Il laboratorio borghese*, cit., pp. 188-191. Sul senso da attribuire all'impegno politico nella direzione della « autonomia di tutta la vita pubblica (sociale, economica, politica) e [del]la sua eterogeneità a ogni livello e figura dell'etica », si veda R. RIGHI, *Rudolph Sohm e il diritto canonico. L'eventuale, il contingente, il fattuale*, in *Itinerari culturali del diritto canonico nel Novecento*, a cura di C. Fantappiè, Torino, 2003, pp. 64-65.

<sup>(300)</sup> Così V. FROSINI in riferimento alle vicende del conclave del febbraio 1922 da cui uscì papa Ratti (*Atti della Tavola Rotonda su La figura storica del card. Pietro Gasparri*, cit., pp. 25-26).

concordataires qui en font pénétrer les ordonnances dans la législation civile de plusieurs Etats de l'Europe contemporaine. Au service de la conception chrétienne et catholique du droit public, peu de carrières auront été aussi cohérentes. Au milieu des transformations et des renaissances d'un monde bouleversé par d'effroyables orages, peu de réussites auront été plus intéressantes et plus fécondes <sup>(301)</sup>.

### 7. *Il Codice e lo spirito universalistico della Chiesa di Roma.*

Volendo riepilogare, per sommi capi, i principali apporti culturali che confluiscono nel *Codex iuris canonici* e che sono stati sapientemente amalgamati e fusi dalla mente coordinatrice di Gasparri, si possono individuare quattro filoni portanti:

1) le Scuole canonistiche romane, in specie del Seminario dell'Apollinare e dell'Università Gregoriana, le quali hanno dato complessivamente un contributo di primaria grandezza a tutte le fasi della codificazione;

2) l'Accademia di conferenze storico-giuridiche, che ha fatto da tramite tra la cultura ecclesiastica romana e i progressi della cultura giuridica italiana e europea;

3) le Scuole universitarie europee, che hanno fornito un'integrazione di alto livello tecnico alla redazione del Codice specialmente in alcuni settori specialistici;

4) la cultura teologico-canonistica e lo spirito di servizio degli ordini religiosi, i cui esponenti si sono prestati più degli altri a sostenere il paziente lavoro, oltre che di contributo originale, anche di coordinamento e di messa a punto redazionale del Codice.

Se poi provassimo a delineare una sorta di « geografia culturale » del Codice e a distribuire, sebbene per grandi linee e in modo sommario, l'influsso delle suddette Scuole nelle partizioni interne, potremmo avanzare la seguente ipotesi: nei primi due libri *Normae generales* e *De personis* si osserva l'apporto quasi esclusivo delle due Scuole romane dell'Apollinare e della Gregoriana, nel III libro *De rebus* il contributo misto della canonistica francese e di parte di quella italiana, nel IV e V libro *De processibus* e *De delictis*

---

<sup>(301)</sup> Y. DE LA BRIÈRE, *La carrière du cardinal Gasparri. Codification canonique et pactes concordataires*, in ET, LXVII, 1930, p. 606, pp. 595-606.

*et poenis*, la prevalenza della canonistica universitaria tedesca con innesti importanti della canonistica italiana, francese e svizzera.

Ma una volta fatte queste ipotesi generali saremmo ancora lontani dal comprendere la ragione ultima, diremmo quasi il segreto, che ha permesso di portare a compimento un'opera così complessa e poderosa. In realtà il codice canonico non può essere salutato solamente come il frutto congiunto di un'impresa collettiva e di un'impresa individuale. Come tutte le realizzazioni che hanno segnato la storia della cultura essa è anche, e specialmente, riflesso di una dimensione ancora più larga: nella fattispecie quella universalistica della Chiesa di Roma. È vero che queste due realtà sono sempre andate di pari passo, ma è anche vero che sono state sempre diversamente declinate. L'attitudine culturalmente difensiva e politicamente chiusa dei pontificati di Gregorio XVI e di Pio IX subisce una considerevole inversione di tendenza grazie e durante il regno di Leone XIII. Com'è noto, e come tangenzialmente si è potuto osservare, il suo progetto di governo della Chiesa riserva un grande spazio alla politica internazionale della Santa Sede, all'espansione missionaria, al movimento sociale e alla rinascita culturale dei cattolici.

Sotto il suo pontificato, oltre a registrare una vigorosa espansione, la « *scienza cattolica* » raggiunge altresì uno dei vertici più elevati e uno dei più alti livelli di universalizzazione. Essa investe tutte le componenti della Chiesa in modo unitario (chierici, religiosi e laici, senza le tradizionali divisioni e competizioni). Essa invade molteplici ambiti e si pregia di studiosi particolarmente rappresentativi, al di là delle differenti collocazioni di campo e di tendenza: dall'archeologia di un De Rossi e poi di un Wilpert, all'esegesi biblica di Loisy e Lagrange, alla storia ecclesiastica di Duchesne, Batiffol, Pastor, Funk, Schrörs, alla patristica di Wilmart, Bardenhewer, Tixeront, alla filosofia morale di Blondel o alla storia della scienza di Duhem<sup>(302)</sup>. Uno sviluppo culturale che si fonda sull'acquisizione sempre più consolidata delle metodologie nei diversi

---

<sup>(302)</sup> Come hanno osservato alcuni storici, la « crisi modernista » può essere considerata, al tempo stesso, una conseguenza e un'espressione di questa « crisi di crescita » (E. POULAT, *Modernisme*, in *Encyclopaedia universalis*, XI, Paris, 1980, p. 135).

campi del sapere, sull'apertura e ristrutturazione degli archivi e delle biblioteche vaticane <sup>(303)</sup>, su un'organizzazione accademica ampliata dalla fondazione delle Università cattoliche, su un vasto reticolo di riviste cattoliche di livello scientifico, capaci di coprire molti rami delle scienze teologiche, filosofiche, storiche e sociali, nonché su scambi internazionali periodici come i congressi degli scienziati cattolici.

Non stupisce, quindi, che questa cultura abbia raggiunto una consapevolezza sufficientemente robusta delle proprie capacità al punto da intraprendere, in quel torno di tempo, opere enciclopediche di alta specializzazione. Il primato scientifico viene conteso dagli studiosi di due nazionalità, tedeschi e francesi, ma anche i belgi e gli italiani fanno notevoli passi avanti. Con un ventennio di ritardo rispetto all'evoluzione della cultura politico-giuridica, all'inizio del nuovo secolo avviene una sorta di passaggio di consegne dal predominio tedesco a quello francese. Nel 1901 i cattolici tedeschi completano, dopo vent'anni di lavoro, la seconda edizione rinnovata del *Kirchenlexikon*, pubblicato a Friburgo in undici volumi. Si tratta di un'opera che farà scrivere alla «Civiltà cattolica»: «Niun'altra nazione può vantare cosa simile per ampiezza di contenuto, per bontà di metodo, per solidità di dottrina, per numero e fama di collaboratori» <sup>(304)</sup>. Ma già nel 1891 era stato iniziato dall'abbé Vigouroux il *Dictionnaire de la Bible*; nel giugno 1899 aveva preso i primi passi l'imponente *Dictionnaire de théologie catholique* redatto principalmente nel Seminario maggiore di Nancy <sup>(305)</sup>; nel 1907 uscirà il primo volume di un'altra grande impresa editoriale della cultura cattolica francese, il *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie* diretto dai benedettini F. Cabrol e H. Leclercq <sup>(306)</sup>.

---

<sup>(303)</sup> Assume una valenza simbolica del tutto particolare la catalogazione in senso universalistico data alla Vaticana sotto la prefettura del card. Franz Ehrle (1895-1914), durante la quale essa divenne un centro di attrazione dei dotti da tutte le parti del mondo.

<sup>(304)</sup> CC, s. XVIII, vol. VI, 1902, fasc. 1246, p. 449. Sempre a Friburgo in Brisgovia, tra il 1907 e il 1912, sarà realizzato un altro lessico di notevole importanza, il *Kirchliches Handlexikon* a cura di M. BUCHBERGER. In Italia è pubblicato da Vallardi il *Lessico ecclesiastico illustrato* (4 voll., Milano, 1901-1906).

<sup>(305)</sup> Sulla storia di questa grande impresa culturale ed editoriale, si veda <http://www.bdnancy.fr/Vacant.htm> consultato il 20 febr. 2007.

<sup>(306)</sup> Per notizie su questa ed altre enciclopedie specialistiche cfr. *Catholicisme*, III, coll. 743-746.

Un indice eloquente del livello raggiunto dalla cultura cattolica negli anni della lavorazione del Codice è la sua capacità di espandersi nel nuovo continente: sempre nel 1907 s'inizierà a New York la pubblicazione della *Catholic Encyclopedia*, che si avvarrà in parte di studiosi europei e in parte di studiosi americani. Ora, appaiono degne di riflessione le seguenti parole della *Preface* originale:

No one who is interested in human history, past and present, can ignore the Catholic Church, either as an institution which has been the central figure in the civilized world for nearly two thousand years, decisively affecting its destinies, religious, literary, scientific, social and political, or as an existing power whose influence and activity extend to every part of the globe.

In conclusione, appare evidente come la preparazione del Codice si inserisca in un momento culturale particolarmente favorevole, a cavallo tra Otto e Novecento, per la « scienza cattolica ». L'*universalismo giuridico* che anima la codificazione canonica indetta dalla Chiesa trova così una delle principali premesse nell'*universalismo della cultura cattolica*.

Tuttavia questo stretto vincolo che intercorre tra l'uno e l'altro profilo di un'unica e medesima dimensione — e che li ricollega a altri qui non sviluppati ma di sicura rilevanza politica, pratica, concettuale e simbolica: pensiamo all'attività di arbitrato internazionale, alla strategia missionaria, alla filosofia neoscolastica —, non si spiegherebbe facilmente senza fare ricorso al fondamento comune di entrambi in quel lungo processo di interiorizzazione dello *spirito romano* che, mediato dalle nuove dimensioni assunte dalla figura papale <sup>(307)</sup>, contraddistingue i vari percorsi educativi, formativi, professionali e di socializzazione del clero cattolico da Pio IX in avanti. Forse è proprio questo il cemento ideale più forte che ha tenuto assieme i consultori e collaboratori impegnati nell'opera di codificazione, ne ha stimolato la collaborazione fattiva — nonostante le differenze di itinerari, di metodo e di posizioni dottrinali — ed ha permesso di conseguire la mèta finale in un tempo relativamente

---

<sup>(307)</sup> Per gli sviluppi dell'universalismo della Santa Sede dopo il 1870 si veda ZAMBARBIERI, *Il nuovo papato*, cit., in part. per l'impostazione del problema le pp. 7-37.

breve <sup>(308)</sup>. A questo riguardo acquista una particolare valenza quanto è stato scritto in un'occasione celebrativa:

Per la Codificazione la Chiesa ha chiesto a molti e per molti anni un lavoro oscuro ed estenuante. [...] Molte mani hanno modellato questo *corpus*. Potrebbe tentare la curiosità di riconoscere le impronte proprie di ciascun artefice. [...] Individuare i singoli meriti non è agevole e sarebbe del resto ozioso. Chi ha lavorato è la sapienza secolare di Roma: il singolo non è stato che uno strumento. E questo spirito di universalità sostenne ed informò l'opera di quanti collaborarono per dare alla Chiesa il suo Codice: spirito di universalità che è rinnegamento della propria personalità, fusione delle proprie aspirazioni ed energie con quelle della Chiesa, servizio umile e puro a Colui che la governa in terra, sinonimo insomma di romanità intesa nel senso più augusto della parola <sup>(309)</sup>.

In questo senso la prospettiva universalistica della Chiesa di Roma che, in ultima analisi, ha ispirato il Codice di diritto canonico si potrebbe ricollegare alla figura e all'idea della *Terza Roma* (dopo quella antica e rinascimentale) lanciata da Alphonse Dupront. Una Roma dominata, dopo il 1870, da tre caratteri differenziali: 1) l'assolutismo spirituale che, al pari di ogni assolutismo moderno, si traduce in amministrazione centralizzata, con tutte le conseguenti forme di traslazione ecclesiastica dei meccanismi statuali; 2) la perdita di un centro spaziale (Stato della Chiesa), resa visibile dai ritmi dell'espansione missionaria fuori dell'Europa, cui corrisponde il rafforzamento di un centro spirituale, la Chiesa Romana, che diviene sempre più figura completa dell'unità cattolica mediante il papato posto al vertice spirituale della Chiesa e del mondo; 3) la dipendenza dall'Alto o dall'al-di-là come tradizione esemplare che si oppone alle tendenze immanenti del moderno — *in primis* il monopolio degli Stati — e che, comunque, ricollega le nazioni, di cui essi sono parziale e relativa espressione, in una superiore unità del *genus humanum* <sup>(310)</sup>.

---

<sup>(308)</sup> Sull'azione formativa dello spirito della *romanitas* svolta dai seminari e dai collegi nazionali tra Leone XIII e Pio X, cfr. *supra*, cap. I § 4.

<sup>(309)</sup> A. POLEDRINI, *L'opera dei professori ed ex-alunni della Pontificia Università Lateranense per la codificazione del diritto canonico*, in PUL, p. 204.

<sup>(310)</sup> Cfr. A. DUPRONT, *De l'Eglise aux temps modernes*, in RHE, LXVI, 1971, part. pp. 447-448. Ovviamente ho adattato la prospettiva di Dupront alla mia visuale d'indagine.



CAPITOLO UNDICESIMO  
DUE DISEGNI IN PARALLELO:  
PIO X E GASPARRI

1. Codificazione e *instauratio christiana*. — 2. Codificazione globale (disciplina, dottrina, liturgia) e concordati. — 3. *Perfectio spiritualis versus perfectio societatum*. — 4. Modernizzazione giuridica *versus* modernismo teologico.

1. *Codificazione e instauratio christiana*.

Nonostante il pontificato di Pio X sia stato molto più breve di quello dei suoi due immediati predecessori, esso si contraddistingue per una ripresa di attività legislativa straordinaria in tutti i settori della vita della Chiesa. Ben gli si attaglia la formula programmatica da lui assunta al momento di cingere la tiara: instaurare ogni cosa in Cristo. È naturale supporre che tra la codificazione e le altre riforme da lui promosse o guidate sussista, se non la trama di un disegno organico prestabilito, certo un'intima connessione e integrazione. Si tratterà allora di collocare la riforma del diritto canonico nel più ampio contesto dell'azione papale e di evidenziarne la funzione specifica.

Non si può pensare che papa Sarto avesse prestabilito o preparato da tempo un programma di governo della Chiesa, data la totale estraneità della sua carriera ecclesiastica al *cursus honorum* della Curia, la particolarissima modalità della sua elezione e la sua iniziale resistenza ad accettare l'ufficio<sup>(1)</sup>. Ma non si può neanche supporre un programma varato in collaborazione con i funzionari curiali subito dopo l'elezione, perché è nota la diffidenza che, in generale, nutriva per essi. Allora può solamente trattarsi di un programma

---

(1) C. SNIDER, *L'episcopato del cardinale Andrea C. Ferrari*, II, *I tempi di Pio X*, Vicenza, 1982, pp. 96-114, ed ora TRINCLA, *Conclave e potere politico*, cit., pp. 179 ss.

che, pur essendo stato definito dal Sarto dopo la sua elezione, si è necessariamente basato sulla sua precedente esperienza di pastore.

Siamo davanti ad una figura atipica di papa-pastore che, avendo percorso tutta la gamma della gerarchia ecclesiastica (cappellano, parroco, vescovo, metropolita, patriarca, papa), era stato posto nella condizione ideale per cogliere le necessità e le disfunzioni nella vita quotidiana di una parrocchia, di una diocesi e di una sede patriarcale. In questo senso le riforme promosse al centro della Chiesa — compresa la codificazione canonica — possono essere interpretate come lo specchio fedele delle esigenze maggiormente avvertite dal Sarto nell'esperienza di governo delle chiese particolari (2). La circolarità tra esperienza e progetto, che reggeva le relazioni tra periferia e centro della Chiesa, viene assunta direttamente in proprio da papa Sarto al momento della sua elevazione al soglio pontificio, anche se sarà prestissimo suffragata da una grande operazione di verifica sistematica, mediante l'indizione della visita apostolica alle diocesi e poi ai seminari d'Italia nel 1904 (3).

Da questo strettissimo intreccio tra ideale di riforma e condizioni reali della Chiesa nasce anche quell'unità d'ispirazione che è stata colta dal relatore generale della causa di beatificazione, cardinal Antonelli:

In Pio X: parroco - vescovo - cardinale - papa - c'è sempre una stessa linea di orientamento, volta ad una stessa meta. E la meta, che dà unità e coordinazione a tutta la sua molteplice attività, è quella che egli indicò nel motto assunto già da Patriarca di Venezia: « *Instaurare omnia in Christo* » (4).

Ripresa dalle opere del cardinale Louis-Edouard Pie, questa parola d'ordine ne ricalca il significato teorico, consistente nell'affermazione della sovranità di Cristo sulla società umana (ossia nel diritto di Gesù Cristo a regnare socialmente) e quindi nell'impegno a « temporalizzare » quest'istanza ultima, a calarla nella storia te-

(2) Un accenno in questo senso è fornito da ROMANATO, *Pio X. La vita di papa Sarto*, cit., pp. 245-246; ID., *Dal pontificato alla canonizzazione*, cit., pp. 249-266.

(3) PIUS X, decr. *Constat apud omnes*, 7 mar. 1904, in ASS, XXXVII, pp. 20 ss. A dimostrazione del criterio di sperimentazione progressiva adottato costantemente da Pio X nel varo delle riforme va ricordato che il provvedimento aveva il suo incunabolo nell'indizione della visita apostolica alla diocesi di Roma (11 feb. 1904).

(4) Cfr. F. ANTONELLI in *Disquisitio*, p. XII.

nendo conto dei principi che non mutano e delle congiunture che ne fanno variare le applicazioni, in modo da dare soddisfazione allo spirito del tempo senza offendere le esigenze divine <sup>(5)</sup>. Si tratta di una vera e propria *teologia politica* che, se rifiuta di essere definita una teocrazia — esistita storicamente nel popolo d'Israele ma poi negata dal cristianesimo —, non rinuncia ad affermare, contro il moderno laicismo, la prevalenza dello spirituale sul temporale fino al punto da assorbito <sup>(6)</sup>. Essa trovava le sue fonti nel *Syllabus*, inteso come il codice dottrinale e giuridico che esprime in formule di contrasto la concezione della Chiesa e dei suoi rapporti con gli Stati, e nelle costituzioni del Vaticano I, quale codice dogmatico-disciplinare, su cui prende un nuovo impulso il movimento di centralizzazione papale e romana della Chiesa <sup>(7)</sup>.

Certo questa teologia politica era non solo tutta interna alla Chiesa, ma avulsa dal quadro storico. Gli anni di Pio X sono, per un verso, gli anni della teorizzazione weberiana del « disincanto del mondo » dalle fedi trascendenti e dell'incipiente diminuzione della pratica religiosa di massa; per un altro verso, sono gli anni della politica di potenza degli Stati e della preparazione della prima

---

<sup>(5)</sup> Sulla derivazione diretta del motto papale dal discorso di mons. Pie in occasione della presa di possesso della diocesi di Poitiers (cfr. *Oeuvres de Monseigneur l'Evêque de Poitiers*, cit., I, p. 130), cfr. E. CATTÀ, *La doctrine politique et sociale du Cardinal Pie (1815-1882)*, Paris, 1959, pp. 361-362. Hanno accennato all'importanza di questa fonte di Pio X anche Snider e Romanato (cfr. SNIDER, *L'episcopato del cardinale Andrea C. Ferrari*, II, cit., pp. 142-147; ROMANATO, *Pio X. La vita di papa Sarto*, cit., pp. 126-127). Sul concetto della « temporalizzazione » del principio della sovranità di Cristo nella storia della Chiesa si veda *Oeuvres de Monseigneur l'Evêque de Poitiers*, cit., V, pp. 173-174 e 192.

<sup>(6)</sup> Per capire la lettura teologico-politica di Pio X appare di fondamentale importanza la *Troisième Instruction Synodale sur les principales erreurs du temps présent* (luglio 1862 e agosto 1863) dell'allora vescovo di Poitiers (ivi, V, pp. 29-209). La teocrazia vi è rigorosamente definita « le gouvernement temporel d'une société humaine par une loi politique divinement révelée et par une autorité politique surnaturellement constituée ». Secondo mons. Pie con la comparsa del cristianesimo è caduta in radice ogni possibilità di resuscitarla (*ibidem*, p. 187 nota 1).

<sup>(7)</sup> Non a caso il card. Pie aveva avuto un ruolo importante tanto nella formazione del *Syllabus* quanto nella redazione dei documenti del concilio Vaticano I (CATTÀ, *La doctrine politique et social*, cit., p. 16). Sulla sua attività pastorale rivolta all'insegnamento cattolico: B. BASDEVANT-GAUDEMET, *Monseigneur Pie et l'enseignement*, in RHEF, LXXXI, 1995, pp. 105-119.

guerra mondiale. Sotto questo profilo si può rimanere stupiti dell'estraneità di questo pontefice alle grandi trasformazioni socio-politiche dell'Occidente. Ma forse è proprio l'intonazione esclusivamente « religiosa » del suo pontificato e l'ideale della « cristianità » che ci aiuta a comprendere la centralità della divisa papale: *Instaurare omnia in Christo* (8).

L'applicazione del programma di papa Sarto assume, in relazione con la duplice accezione del verbo, il significato di restaurare o riparare come quello di riformare o rinnovare. Il motto papale non sembra riferirsi tanto al senso attribuitogli da San Paolo (*instaurare* nel testo greco di *Efesini*, I, 10, vale per ricapitolare, riunire) quanto ricalcare il duplice significato etimologico del verbo latino. E tuttavia le due accezioni sono legate tra loro da un rapporto di fine e mezzo che non riguarda solo la Chiesa ma anche la società (9).

Sul terreno spirituale e pastorale sta a significare — sempre secondo il cardinale Antonelli — l'affermazione di un « cristocentrismo pratico » che si esprime « in una reazione mai interrotta contro la scristianizzazione del secolo, e in uno sforzo continuato per riportare clero e fedeli ad una vita impostata sul piano soprannaturale della fede e governata dai principi della morale cattolica senza compromessi » (10). Vanno compresi in questa direzione molteplici provvedimenti papali collaterali ma coordinati alla codificazione, come la promozione dello studio della Sacra Scrittura nel clero, le riforme della liturgia (nuovo breviario, revisione del messale e del

---

(8) Per una interpretazione di lungo periodo del rapporto tra Chiesa e società, si rinvia a MICCOLI, *Chiesa e società in Italia fra Ottocento e Novecento*, cit., pp. 21-92.

(9) Già i contemporanei avevano colto la doppia valenza della locuzione papale. Se ne può operare una sintetica ricognizione a partire dall'esegesi semiufficiale della « Civiltà Cattolica »: « Restaurare un edificio non è abbatterlo per farne un altro, è rinnovarlo, conservandolo e preservandolo. Tale fu l'opera instauratrice di Pio X; d'incremento e di miglioramento da un lato, di correzione e di difesa dall'altro » (CC, 1908, IV, p. 514). Si veda, inoltre, la spiegazione del motto da parte di un frate cappuccino del tempo: « Non conservare tutto come pretendono coloro che rigettano il nuovo e conservano il fossile. Non tutto rinnovare come vorrebbe il radicalismo ed il collettivismo. Instaurare, cioè innestare nel tronco antico i nuovi germogli in cui scorra la pura linfa della fede e della morale cristiana » (PAOLO DA MOLINELLA, *Il Papato e l'Italia ed il pontefice riformatore. Conferenza per il giubileo sacerdotale di Pio X*, Finalmarina, 1908, pp. 23-24).

(10) *Ibidem*.

calendario festivo), della musica sacra, della pratica sacramentale, della *ratio studiorum* del clero, dei modelli di episcopato e di sacerdozio, nonché la pubblicazione del *Catechismo della dottrina cristiana* ad uso della diocesi di Roma.

Sul terreno istituzionale e politico (dell'azione di governo della Chiesa e del suo porsi nel contesto storico), la massima papale implica una serie di riforme di notevole portata storica — da taluno considerata la più importante dopo il concilio di Trento <sup>(11)</sup> —: la codificazione del diritto canonico, la riorganizzazione della curia romana, il piano di concentrazione e di riordino dei seminari e delle diocesi italiane, la promozione dell'apostolato dei laici.

Chiarito l'orizzonte teologico dell'*instauratio christiana* di Pio X, giova mettere in evidenza come la riforma del diritto canonico non fosse stata pensata a parte ma s'inserisse in un progetto codificatorio della disciplina e della dottrina della Chiesa assai più ampio, in parte sollecitato da lui stesso e in parte promosso da alcuni suoi stretti collaboratori.

Si può cominciare dai progetti di codificazione liturgica. Era stato lo stesso Pio X, quattro mesi prima di dare inizio alla codificazione canonica, a definire il m.p. *Tra le sollecitudini*, con cui ristabiliva nella Chiesa l'eccellenza e la supremazia del canto gregoriano restaurato, con la locuzione « codice giuridico della musica sacra » <sup>(12)</sup>.

Tale espressione poteva essere intesa in varie accezioni. Si poteva pensare ad un 'codice liturgico' nel senso tradizionale di raccolta delle fonti liturgiche oppure estendere all'intera liturgia l'idea codificatoria moderna, predisponendo quel che oggi chiameremmo un 'codice di settore', da affiancare al Codice di diritto canonico, un'idea che, come vedremo, resterà viva per molti decenni.

Un chiarimento del problema viene dalle idee espresse dal principale consigliere di papa Sarto in materia liturgica, il gesuita

<sup>(11)</sup> Cfr. P. CHIOCCHETTA, *La spiritualità tra Vaticano I e Vaticano II*, Roma, 1984, p. 27.

<sup>(12)</sup> PIUS X, m.p. *Tra le sollecitudini*, 22 nov. 1903, in ASS, XXXVI, pp. 306 ss., e in *Pii X Acta*, I, pp. 78 ss. Oltre al canto gregoriano veniva ammesso nelle chiese anche l'uso della polifonia del XVI secolo, sebbene considerata di rango meno elevato.

Angelo De Santi <sup>(13)</sup>. Questi in un *votum* del 1893 ripreso *de verbo ad verbum* dall'allora patriarca Sarto per la Congregazione dei riti, era partito dal principio che « come è una la legge del credere, così sia una la forma della preghiera e, per quanto è possibile, la forma del canto » per affermare che lo scopo principale della riforma era quello di rendere uniforme la musica sacra per tutti i fedeli, eliminando al massimo le diversità nascenti dalle differenti culture, sensibilità artistiche e religiose di carattere nazionale <sup>(14)</sup>.

È singolare che tale programma di unificazione della musica sacra — e, tendenzialmente, di tutta la liturgia — varato dal De Santi fosse consapevolmente diretto a raggiungere obiettivi del tutto simili a quelli dell'unificazione delle leggi disciplinari della Chiesa che verrà intrapreso da Pio X nel 1904. In primo luogo a creare atti di culto uniformi, funzionali all'universalità della Chiesa (ed era come dire alla 'romanizzazione' della stessa) e al superamento di ogni particolarismo delle tradizioni delle chiese locali e delle legittime varietà storiche, nazionali, individuali, secondo il modello di restaurazione liturgica in chiave ultramontana che Guéranger aveva prospettato sessant'anni prima <sup>(15)</sup>. In secondo luogo ad affermare il

---

<sup>(13)</sup> Il Sarto, che era entrato in contatto col De Santi almeno dagli anni dell'episcopato mantovano, dopo avergli richiesto un importante parere da inviare alla Congregazione dei riti quand'era patriarca di Venezia, gli demanderà la redazione della bozza di *motu proprio* della riforma della musica sacra e delle encicliche *Jucunda sane* del 1904 e *Il fermo proposito* del 1905 sulla pietà e sul rinnovamento spirituale dei cattolici. Sul De Santi (Trieste, 1847 - Roma, 1922), cfr. EC, IV, coll. 1463; DBI, XXXIX, pp. 327-329; DHCJ, II, p. 1062. Sull'impegno di riforma della musica sacra da lui svolto sotto Leone XIII, cfr. F.M. BAUDUCCO, *Relazioni del P. Angelo De Santi con la Congregazione dei Riti circa la musica sacra dal 1887 al 1902 (Documenti inediti)*, in « Archivum historicum Societatis Jesu », XLII, 1973, pp. 128-160. Sui rapporti tra De Santi e Pio X, cfr. M. PAIANO, *Liturgia e società nel pontificato di Pio X*, in *Pio X e il suo tempo*, cit., in part. pp. 430-451; *Carte del « sacro tavolo »*, I, pp. 3-66.

<sup>(14)</sup> Il testo del De Santi, fatto proprio da Pio X, in F. ROMITA, *La preformazione del motu proprio di S. Pio X sulla musica sacra (con documenti inediti)*, in ME, LXXXVI, 1961, pp. 409 ss.

<sup>(15)</sup> Si veda FANTAPPIÈ 2000, pp. 875-880. La continuità tra il disegno di riforma liturgica del De Santi e di Pio X con la rinascita liturgica nell'abbazia di Solesmes è confermata anche da altri due elementi: la valorizzazione del canto gregoriano (nella forma originale o in quella veicolata dalla tradizione liturgica?) e l'affidamento ai monaci di quell'abbazia del compito di apprestare l'*editio typica* dei libri liturgici. Cfr. PIUS X, m.p. *Col nostro* sull'edizione vaticana dei libri liturgici contenenti le melodie gregoriane,

carattere esterno, oggettivo e fisso della liturgia in opposizione alle tendenze soggettivistiche e sentimentalistiche del modernismo religioso. Al riguardo già nel 1888 De Santi aveva sostenuto che la musica sacra doveva essere finalizzata ad eccitare, formare, esprimere nel cuore e nella mente dei fedeli « un unico e medesimo sentimento religioso » in piena corrispondenza con « quell'unica fede che ci affratella », perché, in caso contrario, « avremo la religione del libero pensiero e quella della coscienza personale senza leggi fisse, senza dogmi precisi, senza la pratica di virtù determinate » (16).

Ma oltre a invocare e attuare nella musica sacra il ritorno alle forme classiche del canto gregoriano, che simboleggiavano la sommersa unità ecclesiastica medievale, il progetto di codificazione della liturgia prevedeva anche la regolazione dell'arte sacra. Per avere diritto di cittadinanza nella Chiesa, le nuove forme artistiche, in specie quelle musicali, dovevano modellarsi, secondo De Santi, su una serie di canoni prestabiliti (come il fondarsi su principi certi, determinati, universali e ammessi da tutti) ed essere in piena e perfetta conformità con le prescrizioni che le concernono emanate nel corso dei secoli dall'autorità ecclesiastica di carattere universale (17). E poiché la disciplina del canto e della musica costituiva « una vera e formale tradizione nella Chiesa cattolica, appoggiata sopra dottrine e principii, anch'essi tradizionali e professati dai Padri della Chiesa, dai Pontefici, dai Dottori, dai Concilii, dagli scrittori ecclesiastici e dai teologi, in ogni tempo, in ogni luogo, e quasi sempre con le stesse parole », non c'era da meravigliarsi —

---

25 apr. 1904, in *Pii X Acta*, I, pp. 242-245. Tale lavoro sarà poi rivisto da una speciale Commissione papale (cfr. in merito, H. VINCK, *Les réformes liturgiques de 1911-1914*, tesi di dottorato in due volumi discussa all'Institut Catholique di Paris nel 1971, consultabile anche presso la BAV; per un breve cenno: ID., *Essai de réforme générale du Bréviaire par Pie X en 1913*, in RHE, LXXIII, 1978, pp. 69-74).

(16) A. DE SANTI, *La questione della musica sacra e le diverse opinioni*, in CC, XXXIX, 1888, 2, pp. 152-165.

(17) « Potrà quindi una qualche composizione musicale essere un vero capolavoro d'arte, potrà essere uscita di penna al più insigne e celebrato maestro che sia mai nato dagli uomini, potrà ottenere i più potenti effetti fino a suscitare nelle masse inauditi entusiasmi ma, se non risponde alle prescrizioni ecclesiastiche, non sarà mai lavoro d'arte sacra e dovrà inesorabilmente sbandirsi come indegno del tempio » (A. DE SANTI, *La musica sacra in Italia ed il programma di Soave*, in CC, XL, 1889, 4, pp. 434-435).

argomentava De Santi — che « si sia andato formando nella Chiesa lungo i secoli una specie di *Corpus iuris* specialissimo, che a buon diritto potrebbe chiamarsi *Corpus iuris musicale liturgicum* » (18).

In sostanza il De Santi sviluppava *ante litteram* un parallelo quasi perfetto tra la codificazione delle leggi disciplinari e quella delle leggi liturgiche. Ambedue sono parte integrante della Tradizione della Chiesa, hanno lo stesso tipo di fonti o *loci*, sottostanno ad un costante processo di regolazione giuridica, che manifesta gli stessi princìpi certi e uniformi. Oltre a questi elementi a comune, anche gli scopi che la riforma della musica sacra si proponeva corrispondevano in gran parte a quelli della riforma della disciplina ecclesiastica. Se ne doveva quindi dedurre che, al pari delle norme disciplinari di carattere generale, anche quelle relative alla liturgia non solo potevano e dovevano essere restaurate ma anche modernamente codificate. Anzi De Santi compiva un passo ulteriore, giungendo alla conclusione che solo la conformità alla norma definita dal legislatore e dall'autorità ecclesiastica avrebbe potuto rendere valido o invalido una nuova consuetudine o un nuovo prodotto d'arte sacra (19).

---

(18) A. DE SANTI, *La musica sacra e le prescrizioni ecclesiastiche*, ivi, XLII, 1891, 4, pp. 5-21. Le citazioni sono tratte dalle pp. 5-7.

(19) Alla luce di queste considerazioni non dovrebbero esservi dubbi sul carattere « innovativo » o « conservativo » della riforma della musica sacra di Pio X discusso da ultimo dalla Paiano (*Liturgia e società*, cit.). Entrando più direttamente nel merito, si può osservare che proprio la discordia sul tipo di tradizione gregoriana cui rifarsi, insorta tra il De Santi e Pio X, attesta l'incongruenza dell'interpretazione in senso « medievalistico » della riforma pontificia. Infatti il gesuita propendeva decisamente per il ritorno alla forma originaria (o ricostruita criticamente tale), mentre il papa per la forma trasmessa dalla tradizione ecclesiastica, che poi era quella più diffusa e popolare. Più che medievalismo c'era dunque in Pio X il senso della reinvenzione della tradizione (la grande opera musicale di Lorenzo Perosi potrebbe essere assunta a simbolo di tale concezione). Infatti, a guardar bene, dietro tale contrasto c'era la preoccupazione del papa di « rendere popolare » il canto gregoriano nei fedeli che partecipano alla Messa e alle funzioni liturgiche, in modo da favorire il canto corale di alcuni degli inni più ricorrenti (le litanie lauretane, il *Tantum ergo*, ecc.) o di alcune parti fisse della Messa (cfr. A.J. BESCOND, *Le chant grégorien*, Paris, 1972, pp. 263-295). Se poi si volesse dare un'interpretazione sociologica della scelta papale, si potrebbe osservare anche che il Sarto aveva intuito l'importanza del canto popolare nel processo di identificazione collettiva delle masse cattoliche di pari passo a quanto gli Stati-nazione stavano facendo con la diffusione degli inni patriottici, delle feste nazionali e di altre cerimonie laiche.

Le idee tenacemente propugnate dal De Santi molti anni prima della codificazione canonica vengono riprese, quando questa è appena cominciata, da un altro liturgista, Giovan Battista Menghini. Questi, nelle sue pubblicazioni, si fa prima di tutto portavoce dell'urgenza di una codificazione liturgica particolare che proceda in parallelo con quella canonica universale. A suo dire i notevoli progressi compiuti dalle ricerche archeologiche e storiche in campo liturgico, condotte negli ultimi anni da illustri studiosi, e le riforme introdotte da Pio X creavano le condizioni perché si potesse mettere mano alla redazione di un codice liturgico:

Non longe absumus igitur, nisi nos fallit omnino, quo iamdiu vehementer urgemur, nostrae amor disciplinae, ab optatissimo die, quo eruditus cuiusdam liturgistae calamus, Summo iubente Ecclesiae Legislatore, verum et unicum liturgicae iurisprudentiae Codicem, quemadmodum exigit hodiernae ratio culturae, conscribat, publicique efficiat arbitrii <sup>(20)</sup>.

Non contento di aver caldeggiato pubblicamente l'idea, Menghini racconta che, in occasione di un'udienza pontificia privata — di cui non rammenta la data —, egli ebbe anche l'ardire di presentare a Pio X l'idea che, una volta condotta a termine la codificazione canonica, il pontefice volesse mettere mano alla codificazione del diritto liturgico. Al che, però, papa Sarto rispose, con il consueto volto gioviale e con arguzia di parola: « Non ci mancherebbe altro! » <sup>(21)</sup>.

Non si conoscono le ragioni della risposta perentoria di Pio X. In particolare non si sa se la sua netta contrarietà alla codificazione liturgica derivasse da ragioni teologiche e pastorali o se, invece, come sembra più probabile, dalla difficoltà pratica di intraprendere

---

<sup>(20)</sup> I.B. MENGhini, *Elementa iuris liturgici seu prolegomena in sacram liturgiam*, Romae, 1906<sup>2</sup>, p. 156. Mons. Menghini era professore emerito di Liturgia nel Seminario Romano dell'Apollinare, cameriere segreto del Collegio dei maestri delle cerimonie pontificie e scrittore della Congregazione delle indulgenze e dei riti. Consultore e, dal 1910, presidente della Commissione liturgica della medesima Congregazione. Nel 1917 segretario dell'Accademia liturgica romana. Oltre agli *Elementa* sopra ricordati, aveva tra l'altro pubblicato: *Manuale novissimo di sacre cerimonie* (Roma, 1902), l'aggiornamento di un altro analogo manuale di PIO MARTINUCCI (3 voll., Ratisbona, 1911-13<sup>3</sup>), *Echo liturgica, seu decreta SS. Rituum Congregationis anno 1912*, Romae, 1913.

<sup>(21)</sup> I.B. MENGhini, *De legibus liturgicis in peculiarem codicem redigendis*, in EL, XXXV, 1921, p. 218.

una nuova e difficile impresa — consistente nella raccolta delle rubriche di tutti i libri liturgici ufficiali e dei decreti della Congregazione dei riti che li modificavano — in un momento in cui, forse, gli anni cominciavano a pesargli e i lavori del codice canonico tardavano. Quel che è certo è che il progetto di un codice liturgico non muore col diniego di papa Sarto, ma viene ripreso da Gasparri e dalla commissione dei consultori in quegli stessi anni e riproposto dallo stesso Menghini nel 1921 sotto Benedetto XV <sup>(22)</sup>.

Il disegno di una nuova regolamentazione giuridica dei vari aspetti della vita della Chiesa promosso da Pio X, dalla disciplina e dalla liturgia si estende, sebbene con proporzioni e prospettive diverse, all'ambito sacramentale e catechetico. Anche questi due settori non sono legislativamente separati ma concretamente inter-relati.

La materia sacramentaria riceve una codificazione parziale col decreto del 20 dicembre 1905, che stabilisce tassativamente le disposizioni necessarie e sufficienti, o semplicemente desiderabili, per accostarsi quotidianamente all'eucaristia, e con l'altro dell'8 agosto 1910, che fissa un'unica età della discrezione e unifica le condizioni di ammissione per la prima comunione e per la prima confessione dei fanciulli <sup>(23)</sup>.

In conseguenza dell'anticipazione del limite d'età per la prima comunione, si rende necessario predisporre un nuovo Catechismo per i fanciulli. Ma questa nuova esigenza si era già affacciata, secondo una particolare modalità, durante le assise del concilio Vaticano I.

Uno schema di costituzione conciliare *de parvo Catechismo* sulla redazione di un testo unico e comune a tutta la Chiesa per l'istruzione dei fanciulli era stato presentato e votato dalla maggioranza dei padri, ma poi era stato abbandonato. Sarebbe bastato l'atto di promulgazione di Pio IX perché la *Pia mater Ecclesia* divenisse documento conciliare <sup>(24)</sup>. Conoscere gli argomenti che avevano

---

<sup>(22)</sup> Ivi, pp. 218-219.

<sup>(23)</sup> PIUS X, decr. *Sacra Tridentina Synodus*, 20 dic. 1905, in AAS, II, 1910, pp. 894-898; S. CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, decr. *Quam singulari*, 8 ag. 1910, ivi, pp. 577-583.

<sup>(24)</sup> Cfr. J.M. SOLA, *El catechismo único y el concilio Vaticano*, in RF, XV, 1906, pp.

costituito su questa materia il punto di frizione tra i « padri » del Vaticano I è importante non solo per capire lo svolgimento successivo del problema del Catechismo unico, ma anche per individuare i molti legami che intercorrono tra quel problema e la codificazione canonica nell'opera di Pio X e di Gasparri.

Anzitutto si può osservare che la spinta per un Catechismo unico cresce ai vertici della Chiesa di pari passo, come per il codice canonico, con il processo di centralizzazione romana in età moderna. Il concilio di Trento aveva prescritto che venisse seguito il *Catechismus ad parochos*, ma non aveva escluso l'impiego di altri catechismi. Il desiderio di maggiore uniformità anche in questa materia nasce nei papi del XVIII e XIX secolo, pur senza giungere ad alcuna imposizione tassativa. È quindi in concomitanza con l'affermazione del primato magisteriale e giurisdizionale del romano pontefice nel Vaticano I che l'unicità del Catechismo viene ad assumere un tono impositivo.

D'altra parte la redazione di un tale Catechismo unico comportava difficoltà in gran parte analoghe a quelle del codice canonico. Sul piano metodologico si trattava di operare un'articolazione precisa tra dottrina, teologia e pastorale nell'un caso o tra diritto, teologia e morale nell'altro; su quello dei contenuti si doveva redigere un testo ugualmente dotato del carattere dell'esclusività e dell'universalità; sul piano delle comuni qualità v'era l'esigenza di armonizzare le diverse variabili dell'integrità dottrinale, della precisione, della fedeltà alla tradizione e dell'adeguamento alla situazione storica. Tutte queste complicazioni si moltiplicavano e trovavano un elemento di coagulo reattivo nel delicato intreccio tra unità e diversità delle tradizioni, delle culture, delle lingue e dei contesti sociali.

Al riguardo è interessante notare che i « padri » del Vaticano I, pur concependo il Catechismo come la trasmissione delle verità oggettive la cui conoscenza era necessaria per essere salvati, al pari del codice canonico che doveva condurre mediante l'osservanza

---

467 ss.; E. MANGENOT, *Catéchisme*, in DTC; XII/2, in part. coll. 1960-1963; J.M. GIMENEZ RIBES, *Un catecismo para la Iglesia universal. Historia de la iniciativa desde su origen hasta el Sínodo Extraordinario de 1985*, Pamplona, 1987; M. SIMON, *Un catéchisme universel pour l'Eglise catholique. Du concile de Trente à nos jours*, Leuven, 1992, pp. 64-129.

della disciplina ecclesiastica alla salvezza delle anime, si erano però divisi sul modo di realizzarlo. C'era stato chi aveva insistito sul carattere assolutamente esclusivo e uniforme, volendo che il testo da redigere fosse unico e che tutti i fedeli dovessero apprendere le medesime formule e parole, e chi si era pronunciato a favore di una qualche articolazione tra il testo unico e i complementi di carattere locale, in modo da tener conto della diversità delle circostanze. Infine, sul terreno ecclesiologico i problemi del Catechismo e del Codice presentavano un ultimo e non meno grave nodo da sciogliere: quello del rapporto tra la giurisdizione della chiesa universale e la legittima autonomia delle chiese particolari. Ecco perché nel Vaticano I il dibattito sul Catechismo (ma non quello sul Codice, rimasto allo stadio di una generale *reformatio iuris*) aveva finito per dividere i « padri » in modo del tutto analogo agli schieramenti che si erano venuti formando tra sostenitori e avversari del primato e dell'infallibilità papale (25).

Va poi ricordato che, di pari passo con i suggerimenti degli studiosi, con le richieste dei presuli e con le prescrizioni dei concili provinciali e plenari, il movimento di unificazione del Catechismo aveva ricevuto una forte spinta sotto il pontificato di Leone XIII (26). Uno dei protagonisti di tale movimento era stato l'allora vescovo di Mantova Giuseppe Sarto. In occasione del I congresso catechistico italiano di Piacenza del 1889, egli si era fatto promotore di una richiesta affinché Leone XIII ordinasse « la compilazione di un Catechismo facile, popolare per dimande e risposte brevissime, diviso in varie parti secondo la materia » e lo prescrivesse « per tutta la Chiesa » (27). E, una volta assunta la tiara, il Sarto dedicherà una delle prime encicliche, l'*Acerbo nimis*, tutta al rilancio della catechesi (28).

Il problema di un formulario dogmatico comune per tutta la Chiesa viene affrontato e valutato da Pio X esattamente nello stesso

---

(25) MANSI-PETTIT, LI, coll. 454-455, 491 (per le discussioni), 513-514. Sulle discussioni conciliari e sui motivi della non esecuzione del progetto cfr. GIMENEZ RIBES, *Un catechismo para la Iglesia universal*, cit., pp. 98-100; NORDERA, pp. 44-46.

(26) Con particolare riferimento all'Italia, si veda NORDERA, pp. 46-59.

(27) G. Sarto a mons. G.B. Scalabrini, 29 ag. 1889, allegato, ora ivi, pp. 484-485.

(28) PIUS X, litt. enc. *Acerbo nimis*, 15 apr. 1905, in CIC Fontes, III, n. 666, pp. 647 ss.; EE, IV, pp. 108-129, nn. 83-107.

periodo in cui ordinava la codificazione canonica. In un'udienza concessa verso la metà del febbraio 1904, egli ebbe ad affermare al riguardo: « [...] molti e molte volte mi richiedono un testo unico coll'approvazione, mediante un documento pontificio; però prima di fare ciò conviene udire il voto di tutti i vescovi del mondo e fare ancora molti studi in proposito » (29). Evidentemente nei programmi di Pio X il Catechismo unico restava un'iniziativa ancora da ponderare seriamente se egli, nonostante il parere maggioritario dei padri dell'ultimo concilio, riteneva necessaria una nuova consultazione dell'episcopato; inoltre non lo riteneva di immediata attuazione se considerava necessario un approfondimento dottrinale sulla fattibilità del progetto (30).

« Vantaggi e difficoltà » del Catechismo unico (« per tutto il mondo », si precisava) erano ponderati, il 20 maggio del 1905, dal catecheta gesuita Jakob Linden sulla « Civiltà cattolica ». I motivi principali a favore di tale progetto erano, in negativo, la prevenzione dei dubbi e dei danni all'istruzione religiosa dei fanciulli causati dai forti movimenti migratori della popolazione; in positivo, la stabilità delle formule dottrinali trasmesse di padre in figlio e di generazione in generazione, l'unità e la purezza della dottrina messa a repentaglio dalla molteplicità e diversità dei catechismi, la tutela dell'ortodossia della dottrina in tutto l'orbe cattolico ai diversi livelli di apprendimento dei fedeli e, ultimo ma non secondario, lo stimolo alla creazione quasi naturale di « una speciale venerazione e filiale attaccamento alla S. Sede », come pure di « un sentimento più intimo e più forte di unità dei fedeli tra loro ». Ma, per realizzare tale idea, bisognava considerare anche gli scogli da superare, riconducibili alle differenze culturali e ai problemi di ricezione dei destinatari.

---

(29) Cfr. NORDERA, p. 151. Altri documenti sul Catechismo di Pio X sono editi in *Carte del « sacro tavolo »*, I, pp. 67-87.

(30) Tra gli studiosi circolava comunque l'aspettativa che Pio X avrebbe realizzato il progetto di un Catechismo unico. In Spagna il canonista Ferreres riteneva « que entre los proyectos de Pio X estará el hacer redactar el pequeño catecismo universal, y que lo hará obligatorio en el futuro código » (J.B. FERRERES, *Boletín canónico*, in RF, XIII, 1905, p. 106). Anche in Francia si metteva in evidenza che il Catechismo universale avrebbe meglio provveduto « à l'uniformité de l'enseignement cathédétique, à sa stabilité, à l'unité et à la pureté de la doctrine » (G. BAREILLE, *Le Cathédisme romain*, Toulouse, 1906, p. 70).

Innanzitutto la diversità dei bisogni religiosi nelle varie nazioni, poi la differente capacità intellettuale dei fanciulli e, infine, la difficoltà di traduzione di espressioni e concetti da una cultura all'altra. La conclusione del Linden era, tuttavia, possibilista, in via di principio, potendosi richiamare alle esperienze positive di formulari universali compiute nel passato da teologi come Canisio, Bellarmino e Deharbe, e in via di fatto favorevole, con la sola condizione che, accanto al Catechismo comune, si permettesse ai vescovi di fare delle aggiunte locali che ne avrebbero meglio spiegato il contenuto (31).

Si potrebbe lamentare il fatto che i parallelismi che si sarebbero potuti istruire tra l'impostazione del problema del Catechismo unico e quello della riduzione delle norme canoniche in un unico Codice non siano apparsi in tutta evidenza o non siano stati motivi sufficienti agli occhi di Pio X per valutare congiuntamente le due iniziative e trarne il profitto necessario. Il fatto è che egli non dubiterà minimamente di varare la codificazione canonica e di far avanzare il progetto di un nuovo formulario dogmatico, anche se alla fine, come si vedrà, rinuncerà ad imporlo a tutta la Chiesa.

In un primo momento papa Sarto affida il compito di preparare un nuovo Catechismo per la diocesi di Roma ad una commissione di tre membri, suggerendo loro di valersi di altri Catechismi da lui stesso indicati. Il risultato, piuttosto rapido, sarà la pubblicazione del *Compendio della dottrina cristiana* nel 1905 (32). Questo testo, pur essendo prescritto per la sola provincia ecclesiastica romana, verrà adottato in quasi tutte le regioni d'Italia, assecondando un desiderio che era stato espresso dal papa al suo vicario generale (33).

Mentre le richieste di un Catechismo unico non cessavano e lo stesso Pio X non ne smentiva l'importanza e i vantaggi, sette anni dopo si giunse, sempre in via sperimentale, ad un nuovo testo ufficiale per venire incontro alle esigenze dei fanciulli la cui prima comunione era stata anticipata, nel 1910, all'età della discrezione

---

(31) [J. LINDEN], *Il Catechismo unico. Vantaggi e difficoltà*, in CC, LVI, 1905, II, pp. 385-401. La citazione è tratta dalle pp. 390-391. Per notizie sull'autore e sulla diffusione internazionale dell'articolo, cfr. NORDERA, p. 152 nota 41.

(32) *Ibidem*, pp. 153-171.

(33) Cfr. Pio X al card. Pietro Respighi, vicario generale della diocesi di Roma, 14 giu. 1905, in NORDERA, p. 498.

(ossia ai sette anni) <sup>(34)</sup>. La preparazione di questo *Catechismo della dottrina cristiana*, pubblicato nel 1912, fu affidata ad altri tre esperti di fiducia, i quali lavorarono di conserva col papa che dava le direttive, risolveva i quesiti e correggeva le varie stesure del testo. Una prima stesura venne infatti sottoposta ad un'integrale revisione sulla scorta del principio — proposto dal Benedetti e approvato dal papa nel 1911 — che, pur articolandosi a diversi livelli, uno minore o breve e uno maggiore, il Catechismo dovesse essere unico e uniforme nelle sue formulazioni di base <sup>(35)</sup>.

Evidentemente l'aspirazione di giungere ad un Catechismo universale, invece che diminuita, si era maggiormente precisata. Nella seconda lettera con cui chiedeva al suo vicario generale di esprimere un parere sulla bozza del nuovo Catechismo, papa Sarto non mancava di sottolineare che « è voto comune che il Catechismo sia ritrovato dappertutto il *medesimo* tra le genti di una stessa lingua, in quella perfetta unità di testo » che aveva desiderato già il suo predecessore Benedetto XIV <sup>(36)</sup>.

Essendo fin dall'inizio consapevole che una tale opera aveva bisogno, oltre che di un perfezionamento formale, dell'assenso dei vescovi, nel novembre 1911 Pio X estese l'invio della bozza del Catechismo a 48 consultori, scelti tra cinque cardinali arcivescovi, dieci arcivescovi, trentuno vescovi e due vicari generali delle diocesi d'Italia affinché esprimessero *sub secreto pontificio* il loro giudizio

---

<sup>(34)</sup> S. CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, decr. *Quam singulari*, 8 ag. 1910, in AAS, II, 1910, pp. 577-583.

<sup>(35)</sup> La commissione ristretta incaricata di redigere il nuovo Catechismo fu composta da mons. Giovanni Mercati, dal prof. d'Isengard e dal p. Benedetti, vera anima dell'opera, già incontrato come uno dei consultori della codificazione. Nella fase finale intervennero altri periti per recare contributi specialistici. Cfr. l'ampia ricostruzione delle discussioni e dei lavori in NORDERA, pp. 175-318.

<sup>(36)</sup> Pio X al card. Pietro Respighi, 15 nov. 1911, in NORDERA, pp. 503-505. Nell'affidare l'incarico ai tre periti, papa Sarto raccomandava di procedere alla revisione del *Compendio* del 1905 « facendo le opportune correzioni, omettendo il superfluo e riducendo al *minimum* quanto ogni buon cristiano deve sapere, onde il nuovo testo rispondesse alle condizioni volute da un insegnamento sufficiente e ragionevole » (ivi, p. 504). L'esigenza di uniformare e semplificare la dottrina cristiana si coniuga con la fissazione delle condizioni minimali di accesso alla fede in vista dell'ottenimento della salvezza. Qualcosa di analogo si veniva facendo nel Codice in rapporto non alla dottrina ma alla disciplina ecclesiastica.

sull'opera, comunicassero le loro osservazioni e proponessero le eventuali modifiche in forma puntuale e motivata <sup>(37)</sup>.

Giova osservare che Pio X vagliò direttamente le osservazioni pervenute dai presuli italiani e che nella maggior parte dei casi la commissione papale ne tenne conto nella stesura definitiva dell'opera <sup>(38)</sup>. Questa fu preceduta da un intervento di natura sostanzialmente redazionale, compiuto dal padre Benedetti, e dalla revisione di tutto il lavoro da altri consultori, per le ultime limature letterarie e dottrinali.

Ai tanti paragoni che si possono istituire tra i metodi adottati nella lavorazione del Codice e quelli impiegati per la preparazione del Catechismo universale, non corrisponde, però, un'analoga conclusione per le due opere. Mentre il Codice verrà promulgato e diventerà obbligatorio per tutta la Chiesa latina, il *Catechismo della dottrina cristiana* lo sarà per la diocesi di Roma al pari dell'ononimo *Compendio*, ma non per i vescovi italiani, cui sarà solo annunciato e proposto nell'ottobre del 1912 <sup>(39)</sup>. Anche se non si conoscono i motivi di tale decisione, possiamo comunque immaginare che essi abbiano avuto modo di emergere nella fase consultiva dei presuli voluta dal papa e che questi fossero, da un lato il rispetto delle prerogative episcopali in materia catechetica, dall'altro la difficoltà di addivenire ad un testo uniforme da tutti i vescovi condiviso <sup>(40)</sup>.

## 2. *Codificazione globale (disciplina, dottrina, liturgia) e concordati.*

Studiando l'insegnamento parigino di Gasparri si è potuto osservare come egli fosse lontano, per formazione e per interessi, sia dalla prospettiva dogmatica (nel senso della Pandettistica) sia da una

<sup>(37)</sup> NORDERA, pp. 319-382.

<sup>(38)</sup> Anche se la commissione papale sembrò da ultimo attuare un *revirement* piuttosto massiccio per il fatto che molte delle proposte in un primo tempo accettate, finirono per essere abbandonate (ivi, pp. 376-382).

<sup>(39)</sup> « Quanto alle altre diocesi d'Italia, Ci basta esprimere il voto che il medesimo testo [Catechismo], testo da Noi e da molti Ordinari giudicato sufficiente, venga pure in esse adottato, anche perché cessi la funesta confusione e il disagio che oggidì moltissimi provano nelle frequenti mutazioni di domicilio [...] » (Pio X al card. Respighi, 18 ott. 1912, ivi, pp. 511-513).

<sup>(40)</sup> NORDERA, pp. 406-407.

prospettiva storica (nel senso della Scuola storica tedesca o francese). Anche le sue opere mostrano una consapevolezza piuttosto limitata della letteratura giuridica secolare a lui contemporanea (cfr. cap. V § 5). Come ha scritto Roberti:

Il Gasparri non fu un erudito del diritto; non c'è quasi nulla di erudito nei suoi testi; egli lesse ben pochi libri, anche giuridici. Nemmeno fu un teorico che abbia elaborato nuovi sistemi dottrinali. Ma fu un giurista vero, pratico. Intese il diritto come lo intesero i Romani: *ars boni et aequi* <sup>(41)</sup>.

Le qualità che lo distinguevano da altri canonisti — e che gli erano riconosciute anche dai diplomatici <sup>(42)</sup> ma negate dai suoi oppositori nella Curia <sup>(43)</sup> — si fondavano certamente su una conoscenza estesa del diritto, da lui studiato, insegnato, elaborato nei *tractatus* e rimaneggiato da capo a fondo negli anni della codificazione, ma trovavano la loro più alta espressione nell'originalità delle intuizioni e delle soluzioni date ai problemi pratici della vita della Chiesa.

Il fatto che la vera fisionomia di Gasparri fosse, essenzialmente, quella di un grande 'pratico del diritto' non avvantaggia certo chi si accinge a ricostruire gli intendimenti che lo hanno animato e il vasto programma d'azione che ha saputo così efficacemente e felicemente realizzare nella chiesa di Roma del primo trentennio del Novecento.

Come in Pio X anche in Gasparri occorre trovare un filo conduttore della sua operosissima esistenza, scoprire la trama nascosta delle sue diverse iniziative, senza assecondare l'opinione di coloro che lo vorrebbero relegare ad un ruolo funzionale <sup>(44)</sup>. Il

<sup>(41)</sup> ROBERTI, *Il cardinal Pietro Gasparri*, cit., p. 35.

<sup>(42)</sup> Si veda, ad es., quanto racconta dal vivo degli incontri personali F. CHARLES-ROUX, *Huit ans au Vatican 1932-1940*, Paris, 1947, pp. 45-49.

<sup>(43)</sup> Per gli aderenti al gruppo integrista di mons. Benigni la capacità che aveva Gasparri di maneggiare i ferri del canonista, massime in materia matrimoniale, nascondeva un'incoerenza di fondo e un'incapacità a resistere alle tendenze liberaleggianti o modernizzanti. Cfr. L. FIORANI, *Modernismo romano, 1900-1922*, in RSSRR, n. 8, 1990, pp. 163-164.

<sup>(44)</sup> In tal senso V. FROSINI, *Relazione*, in *Atti della Tavola Rotonda su La figura storica del card. Pietro Gasparri di Ussita tenuta nella Università di Macerata il 17 maggio 1973*, cit., p. 26. Ma anche negli scritti di Giuseppe De Luca, forse per ragioni apologetiche, s'indugia su un Gasparri fedele esecutore della volontà dei papi cui si è trovato a fianco. Ovviamente, nella concezione della Chiesa, la dimensione « ministe-

punto di avvio non può che essere la sua idea di codificazione del diritto canonico e l'eventuale raccordo che essa poteva avere sia con l'altra opera da lui a lungo accarezzata — un Catechismo universale della chiesa cattolica — sia con il riassetto delle relazioni della Santa Sede con gli Stati mediante lo strumento privilegiato dei concordati. Già da questa formulazione del problema si capisce la rilevanza, nella mente di Gasparri, delle relazioni tra la teologia e il diritto e tra la forma codice e l'istituto concordatario.

Sul primo versante bisogna ricordare che l'itinerario culturale di Gasparri attesta una sensibile evoluzione dal periodo dell'insegnamento parigino al momento della codificazione. Da un concetto di diritto canonico ancorato all'ecclesiologia della Scuola Romana egli passa a una concezione tendente a distinguere in modo molto marcato la sfera dottrinale e quella disciplinare (cfr. cap. V § 3 in fine).

Il *Regolamento* della Commissione per la codificazione mostra che l'«idea di codice» — per riprendere la nota espressione di Ascarelli — che Gasparri aveva in mente era, per così dire, «purista». Pur senza trascurare l'importanza dei principi teologici e morali che dovevano presiedere al Codice e ai suoi singoli canoni, lo sforzo dei redattori era di rispettare, per quanto possibile, la *linea di demarcazione* tra i presupposti extragiuridici e le norme giuridiche. Certamente in lui agiva una forte consapevolezza della rilevanza dell'elemento formale nella stesura dei canoni.

Sotto questo profilo c'è una qualche concordanza, esterna o indiretta, tra le scelte metodologiche di Gasparri nell'impostazione del Codice e la propensione dei codici moderni a distinguere o a separare la sfera del giuridico dalla sfera della morale e della politica. Ma la distanza del suo modo di vedere tanto dall'orientamento giansenistico-illuministico del *Code Napoléon* quanto da quello positivistico del BGB — rappresentato allora in Germania da un Gerber, un Laband o un Windscheid — restava comunque assai grande. Inoltre va considerato che la tendenza verso la formalizzazione del diritto canonico era, per tanti aspetti, implicita nella sua evoluzione storica.

---

riale», anziché annullare o oscurare il ruolo della persona, ne rappresenta la modalità più elevata di esaltazione.

Questa concezione gasparriana del diritto canonico come disciplina specifica dotata di una struttura, di una logica, di un linguaggio, insomma di un metodo suo proprio, anche se sempre connessa per i suoi fondamenti al sapere teologico, ha conseguenze teoriche e pratiche molto rilevanti. Da un lato rende insufficiente la dimensione giuridica, dall'altro la viene a distinguere e rendere autonoma dal metodo teologico. Come dire che le due unità non sono del tutto separabili l'una dall'altra ma neanche ridicibili l'una all'altra. In lui il rapporto della teologia col diritto non conduce ad una fusione interna ma ad una coimplicazione esterna: l'espressione maggiore di questo diverso concetto di diritto canonico sarà il progetto di articolare il *Codex* latino e quello orientale col *Catechismus catholicus*.

Poiché nulla di più alieno dalla sua mentalità era tracciare programmi teorici o, più modestamente, fare dichiarazioni astratte <sup>(45)</sup> ne viene che per cogliere questi aspetti bisogna ricorrere alla *traditio* orale ed in particolare a due suoi aforismi. Il primo *dictum* attribuito a Gasparri recita:

Le droit [canonique] est la mise en œuvre du credo de Nicée; il est fait pour les hommes et non les hommes pour lui <sup>(46)</sup>.

Come dire che il diritto canonico è l'esplicitazione del dogma nell'ambito giuridico, la trasposizione normativa delle verità teologiche, la concretizzazione della dottrina. Tale massima di Gasparri

---

<sup>(45)</sup> « Il avait horreur des théories inutiles aussi bien que de ce qu'il appelait « une théologie en l'air » » (ANDRIEU-GUITRANCOURT, *Histoire sommaire de l'enseignement du droit canonique en France*, cit., p. 89, che si fonda, per questa affermazione e per l'altra che segue, su una testimonianza del prof. Villien).

<sup>(46)</sup> *Ibidem*. Cfr. anche K. MÖRSORF, *Gasparri*, in *Staatslexikon Recht Wirtschaft Gesellschaft*, III, Freiburg, 1959, col. 648. Una fonte più o meno indiretta della locuzione di Gasparri potrebbe essere Phillips, letto nella traduzione francese: « [...] la législation de l'Eglise n'est qu'un écoulement de sa doctrine; les canons ne sont autre chose que l'application pratique des dogmes, des conséquences des articles de foi » (PHILLIPS, *Du droit ecclésiastique*, cit., I, § VI, p. 26). Risalendo più indietro si giunge a GERSON [*Recommendatio Licentiandorum in Decreto*], forse letto da Gasparri nelle *Institutiones* del Soglia — secondo cui i canoni « non sunt nisi conclusiones ex principiis theologicis id est ex Evangelio, et aliis libris canonicis elicitaе, vel illataе, vel etiam determinationes loci, temporis, modi, quo jus divinum observandum praescribitur » (J. SOGLIA, *Institutiones juris publici et privati ecclesiastici*, I, Boscoduci, 1857, p. 4).

può essere collegata all'altra, che si è incontrata nel suo corso parigino di *Institutiones iuris publici*: «veritates revelatae, quas iurista et theologus eodem modo demonstraverunt, inserviunt tum pro actu interno fidei, tum pro actione externa Ecclesiae» (47). Quindi distinzione ma anche articolazione del piano teologico e di quello giuridico: il primo fornisce le verità dogmatiche, il secondo s'incarica di trarre le conseguenze che ne derivano sul terreno giuridico. Solo che — sembra suggerire Gasparri — la norma canonica deve avere un carattere più flessibile del principio dogmatico, in considerazione del bene spirituale dei fedeli. Invece di mantenere in vigore un precetto la cui osservanza si dimostra troppo difficile, moltiplicando i casi di violazione esterna e aggravando le coscienze nel fòro sacramentale, il diritto canonico deve, ove non sussistano gravi inconvenienti, tener conto della debolezza umana e cercare di mitigare l'asprezza del precetto. Da qui anche la tendenza del Codice a chiarificare le leggi ecclesiastiche, a semplificarne l'esecuzione, ad addolcirne il rigore.

Ma per Mörsdorf l'aforisma di Gasparri, insieme con la sua inclinazione per la teologia sacramentaria, lascia intendere che egli «era non solamente un puro giurista, ma anche un teologo e quindi un vero canonista che poteva infondere il giusto spirito al codice canonico» (48). Ritornano i due aspetti: quello 'imitativo', per cui il codice canonico è esemplato sui codici civili, e quello del 'parallelismo' e dell'integrazione necessaria tra diritto canonico e teologia (dogmatica), da cui nasce l'affermazione suindicata e il progetto di un Catechismo universale.

D'altro canto la frase attribuita a Gasparri ha, molto probabilmente, accanto alla valenza di tipo analogico-strutturale, che si è cercato di porre in evidenza, un'altra valenza, meno recondita, di tipo funzionale. Dicendo «il diritto canonico è nell'opera legislativa il Credo di Nicea», Gasparri forse voleva anche stabilire un parallelo storico. Come il Credo di Nicea ha assicurato la certezza della

(47) GASPARRI, *Institutiones*, cit., p. 13. V. *supra*, cap. V § 2.

(48) MÖRSDORF, *Gasparri*, cit., col. 648. Su questa linea interpretativa si muove anche Corecco, che definisce la formula di Gasparri «senz'altro molto devota», ponendola in rapporto alla scelta di far precedere il I libro del Codice con la «*Professio catholicae fidei*» (E. CORECCO, *Il rinnovo metodologico del diritto canonico*, in SC, XCIV, 1965, p. 15).

fedele della Chiesa del IV secolo ponendo fine alla prima grande eresia cristologica, così il Codice ha posto ordine e garantito la certezza del diritto nella Chiesa del XX secolo. Al tempo stesso: come il Credo di Nicea ha preservato l'unità della Chiesa da un grande scisma, così il Codice ha tutelato e rafforzato la disciplina della Chiesa dalle tendenze disgregatrici provenienti dal suo interno e dall'azione concorrenziale degli Stati. Insomma, per Gasparri — come prima ancora per Pio X — il Codice rappresentava un'espressione della ricerca e dell'attuazione dell'*universalità* della Chiesa di Roma. In tal senso la metafora gasparriana troverebbe un parallelo abbastanza ravvicinato nello scritto programmatico sulla codificazione del consultore Pezzani, dove veniva sviluppato il nesso della codificazione del diritto canonico col rafforzamento dell'unità dogmatica e morale e con la prospettiva universalistica della Chiesa (cfr. cap. VIII § 5).

Il secondo *dictum* attribuito a Gasparri, particolarmente emblematico per cogliere il suo ideale di codificazione, è:

Quod non est in Codice non est in mundo.

Si tratta di una locuzione con tutta evidenza costruita adattando alla situazione legislativa della Chiesa contemporanea una formula letteraria e giuridica antica, la cui fonte risulta peraltro di incerta identificazione. Si potrebbe riferire la sua origine al principio, espresso dalla Glossa Accursiana all'inizio del Digesto: « Omnia in Corpore iuris inveniuntur », per significare l'esigenza dei giuristi medievali di restare fedelissimi al testo come unica fonte normativa <sup>(49)</sup>.

Seppure con queste diverse sfumature interpretative, non c'è

---

<sup>(49)</sup> *Glossa Notitia ad Digestum*, 1,1,10,2. Secondo un'altra interpretazione l'espressione potrebbe derivare in modo diretto dal principio negativo « Quod non est in actis non est in mundo », locuzione non meno paradossale della prima ma di più difficile reperibilità nei testi giuridici e forse coniata per l'influsso dell'altra formula processuale « secundum alligata et probata », dopo che il IV concilio Lateranense aveva obbligato a servirsi della scrittura negli atti giuridici. Al di là della corretta determinazione dell'origine della locuzione adattata da Gasparri, sembrerebbe doversi desumere che, qualora al posto dell'espressione *in Codice* si fosse letto *in actis*, essa intendesse rafforzare il valore della legge scritta sulle altre fonti del diritto, mentre qualora si fosse letto *in textu* essa volesse affermare il carattere completo e tendenzialmente esclusivo del Codice rispetto alle altre fonti di cognizione. Ringrazio l'amico Piero Fiorelli per avermi suggerito queste indicazioni.

dubbio che l'aforisma di Gasparri sia da collocare in un orizzonte culturale molto vicino al positivismo giuridico a lui contemporaneo, in particolare a quello proprio dell'*Ecole de l'exégèse* in rapporto al *Code Napoléon*. Si può infatti confrontare questa massima con quella, molto simile e più celebre, pronunciata da Jean-Joseph Bugnet per indicare il metodo d'insegnamento del diritto da seguire in Francia: « Je ne connais pas le droit civil, je n'enseigne que le code Napoléon »<sup>(50)</sup>. Oppure, più lontanamente, si potrebbe ricollegare idealmente questa frase a quanto aveva scritto il primo teorico delle codificazioni, Bentham, per indicare la riconduzione esclusiva della legge al Codice: « A complete digest: such is the first rule. Whatever is not in code of laws, ought not to be law »: tutto ciò che non si trova nel codice delle leggi, non deve essere considerato come legge<sup>(51)</sup>. Anche in Gasparri c'è sicuramente l'idea che il 'codice' era — meglio: avrebbe dovuto essere — tanto sul piano virtuale quanto su quello della sua realizzazione concreta un'opera completa, il più possibile autosufficiente e autoreferenziale; quindi uno strumento di straordinaria portata, capace di inglobare al suo interno tutto il diritto canonico (ovviamente il *coté* del diritto scritto)<sup>(52)</sup>.

Il mito della '*codificazione sistematica*' (intendendo con questa locuzione non il progetto di fare un codice generale unico per tutte le materie, ma una serie di codici o testi unici articolati per materia o settore) coltivato da Gasparri partendo dalla disciplina ecclesiastica latina avrebbe dovuto inglobare i riti orientali e, con una leggera variazione di formule, estendersi anche alla materia liturgica e alla dottrina cattolica<sup>(53)</sup>.

---

<sup>(50)</sup> Cfr. F. GÉNY, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif. Essai critique* (1899), Paris, 1932<sup>2</sup>, I, p. 30; J. BONNECASE, *L'Ecole de l'Exégèse en droit civil. Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi des ses plus illustres représentants*, Paris, 1924<sup>2</sup>, p. 128.

<sup>(51)</sup> J. BENTHAM, *General View of a Complete Code of Laws*, in *The Works of Jeremy Bentham*, published under the superintendence of his executor, J. Bowring (1838-1843), III, rist. anastatica, New York, 1962, p. 205.

<sup>(52)</sup> Riferendosi ad un brano del noto scritto programmatico di Thibaut (A.F.J. THIBAUT, *La necessità di un diritto civile generale per la Germania*, in SAVIGNY, p. 57), Gény affermava che la codificazione moderna « a mission de prévoir toutes les difficultés, de trancher toutes les questions, suivant un idéal un peu chimérique et fort contestable » (GÉNY, *Méthode d'interprétation*, cit., I, 62).

<sup>(53)</sup> Nel suo scritto sulla codificazione, Noval fa un curioso riferimento alla

Dunque il progetto giuridico di Gasparri se per molti aspetti si poneva sulla stessa linea di Pio X, per altri ne travalicava, concretamente e concettualmente, gli intendimenti e le realizzazioni. Là dove papa Sarto aveva ritenuto impraticabile compilare un codice liturgico e fatto avanzare l'idea di un testo unico di dottrina cattolica in modo sperimentale e progressivo, partendo dalla diocesi di Roma ma lasciando ai vescovi la libertà di adottarlo nelle altre diocesi italiane, Gasparri era fermamente convinto della necessità di realizzare in modo organico tali progetti ed era disposto a votarsi tutto ad essi.

Per la codificazione liturgica è significativo che in una nota, presumibilmente del 1909, apposta allo Schema *De cultu divino* e precisamente al canone relativo all'esclusiva competenza della Santa Sede in materia di *ordinatio sacrae liturgiae*, Gasparri scrivesse: « La Consulta fa voto che il Santo Padre, dopo il Codice canonico, prescriva il Codice liturgico »<sup>(54)</sup>. L'idea non si realizzerà, ma non verrà nemmeno presto abbandonata, perché continuerà ad essere vagheggiata da una parte consistente degli studiosi e consultori romani fino alla vigilia del concilio Vaticano II (cfr. Epilogo § 4.1).

Per realizzare il progetto di una codificazione della dottrina cattolica sotto forma di Catechismo universale, Gasparri si impegnerà in prima persona secondo modalità che meritano di essere conosciute più da vicino.

Appena intravista la conclusione prossima dei lavori del Codice, preme su Benedetto XV per cimentarsi in un'altra impresa grandiosa, per tanti aspetti analoga a quella del Codice e ad essa intimamente congiunta. Nella circolare del 10 marzo del 1917, diramata ai rappresentanti pontifici, Gasparri scrive che « anche in mezzo alle gravissime preoccupazioni cagionategli dall'attuale orribile guerra delle nazioni », il papa è deciso a compiere « il primo dei suoi doveri apostolici, quello cioè di dirigere, vigilare e promuovere l'insegnamento della dottrina cattolica ». Per questo « stima che la

---

locuzione « Quod non est in Codice non est in mundo ». Egli sembra indicare una frattura tra il Codice e il *ius vetus* che il legislatore ha saputo scongiurare nonostante i vantaggi che sarebbero derivati dalla semplificazione dell'attività legislativa (NOVAL, p. 62).

(54) APUG, *Fondo Ojetti*, n. 1975, p. 2 ad can. 3.

compilazione di un testo unico di Catechismo da adottarsi in tutte le Chiese del mondo dando all'insegnamento medesimo unità di forma e di metodo, renderebbe più facile e diffusa l'esatta conoscenza di quelle verità, che anche ai fedeli meno colti debbono esser note » (55).

La tendenza di Gasparri a trasporre nell'opera del Catechismo universale non solo i medesimi requisiti formali ma anche metodi analoghi di organizzazione e di consultazione già sperimentati nella predisposizione del Codice traspare già nel dispositivo della circolare: il papa affida « ad una Commissione, la quale dovrà essere composta di dotti e savii ecclesiastici, l'incarico di preparare simile testo per la Chiesa Universale »; essa inoltre si avvarrà « nei suoi studii dei lumi, che tutta la Chiesa docente ha profusi nei varii catechismi attualmente in uso » (56).

L'idea di una nuova consultazione generale dell'episcopato ritornerà un anno dopo, in occasione della risposta alle preoccupate osservazioni dell'Associazione dei Catecheti di Monaco inviate dal cardinale von Hartmann alla Conferenza episcopale tedesca. In essa Gasparri comunica che il Catechismo universale « non è di prossima pubblicazione » e « prima che esso venga alla luce, la Santa Sede non mancherà di rivolgersi e forse non una volta soltanto all'episcopato di tutto il mondo per conoscerne il parere » (57).

Senza addentrarsi troppo nei lavori svolti da questa Commissione presieduta da Gasparri e sulla quale si sa ancora poco (58),

(55) AAPC, *Stati ecclesiastici*, n. 1432 fasc. 574, anni 1917-1923, lett. circ. n. 27605. La circolare in questione viene tradotta in latino per l'episcopato il 16 mar. 1917.

(56) Lett. circ. n. 27605 di Gasparri sopra citata.

(57) AAPC, *Stati ecclesiastici*, n. 1432 fasc. 574, anni 1917-1923, pp. 59-60. Cfr. anche, *ivi*, fasc. 216-217, anni 1923-1930.

(58) Uno striminzito accenno è in B. LEWANDOWSKI, *La catechesi nella sollecitudine del Magistero della Chiesa*, in « Seminarium », XXVII, 1975, p. 38. Vi si parla di una commissione speciale di teologi e di catechisti per preparare il progetto di un catechismo unico. In uno studio più accurato i lavori si fanno cominciare nel 1921 (P. PALAZZINI, *Il « Catechismus catholicus » del cardinale Pietro Gasparri*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, *Il cardinale Pietro Gasparri*, cit., pp. 122). Qualche accenno al lavoro della Commissione nella biografia del card. Lépicier (A.-M. LÉPICIER, *Le cardinal Lépicier des Servites de Marie*, 2 voll., s.l. 1946-47, II, p. 4). Nella monografia del Simon le uniche notizie date sul progetto di Gasparri sono tratte da fonti posteriori e indirette (cfr. SIMON, *Un catéchisme universel*, cit., p. 215).

merita invece sondare i motivi che avevano spinto Gasparri a dedicarsi a questo suo nuovo progetto di lavoro, che risulta cronologicamente e ideologicamente intermedio tra la preparazione del Codice latino e quella del Codice orientale, di cui diremo. Anche questa volta notizie preziose provengono per via indiretta, da un collaboratore di Gasparri nella Segreteria di Stato, poi lui stesso cardinale: Piero Ciriaci. Durante i lavori del concilio Vaticano II, dove si ripropose il problema dell'opportunità o meno di redigere un Catechismo generale per tutta la Chiesa, questi racconta che Gasparri aveva avuto la stessa ambizione e che gli diceva: « Oh, quomodo hoc esset pulchrum, ostendere unitatem Ecclesiae Catholicae, tribus libris: Catechismo, Codice pro iure occidentali, Codice pro iure orientali ». Al che il Ciriaci opponeva la considerazione che non si può chiudere in tre libri la chiesa cattolica che è così ampia e non conosce confini né di spazio né di tempo. Il cardinale, per tutta risposta, « ridebat ». Allora il Ciriaci aveva provato ad articolare la sua obiezione sotto una nuova forma. Mentre per le leggi canoniche non sussistevano problemi, perché esse possono mutare, la codificazione del Catechismo da parte della Chiesa in modo ufficiale avrebbe voluto dire « congelare » la dottrina cattolica, porre i cattolici in una posizione difficile con i fratelli separati e accrescere le difficoltà che nascono dalle accuse di immobilismo nei riguardi della Chiesa. Ma anche questi argomenti non valsero a dissuadere Gasparri dal suo intento. « Voluit et rem retulit Beatissimo Patri ». Come poi venne a sapere Ciriaci, Pio XI era contrario all'iniziativa ma non volle rispondere negativamente al suo Segretario di Stato, limitandosi ad imporre la condizione che il testo catechistico fosse approvato dal Sant'Uffizio, il cui segretario era, per l'appunto un suo oppositore, il cardinal Merry del Val. La « Suprema » dichiarò che non era prudente fare un catechismo generale per tutta la Chiesa (59)

---

(59) Com'è noto, solo il 25 giu. 1992 Giovanni Paolo II approverà il *Catechismo della chiesa cattolica*. Anch'esso si colloca nel quadro della riforma liturgica e della nuova codificazione del diritto canonico della Chiesa latina e dei canoni delle Chiese orientali cattoliche volute dal concilio Vaticano II ma « non è destinato a sostituire i Catechismi locali debitamente approvati » dalle chiese particolari e dalle Conferenze episcopali, quanto « a incoraggiare e aiutare la redazione di nuovi Catechismi locali, che tengano conto delle diverse situazioni e culture, ma che custodiscano con cura l'unità della fede

e Gasparri dovette recedere, seppure a malincuore, dall'idea <sup>(60)</sup>. Pio XI, tuttavia, gli concederà di pubblicare a suo nome il Catechismo approntato con l'aiuto di tutti i vescovi e dei docenti delle Università pontificie <sup>(61)</sup>.

Tra la redazione del *Catechismus catholicus* e quella del *Codex iuris canonici* non c'è solo una comune mente direttiva, una medesima volontà di rispondere ai *vota* del Vaticano I, ma anche una concordanza d'intenti e di metodi, convergenti verso l'ideale della uniformità di dottrina, di liturgia e di disciplina. Come spiega nel Proemio, Gasparri ha perseguito lo scopo di unificare i tanti e diversi catechismi particolari che esistevano nei paesi cattolici e nei territori di missione e, al tempo stesso, quello di adattare i manuali della dottrina cristiana alle trasformazioni sociali (i movimenti delle persone) e alle necessità dei tempi (istruzione missionaria, spirito liturgico, azione cattolica, difesa delle verità di fede dagli errori moderni) <sup>(62)</sup>:

Quod Tridentino et Vaticano Conciliis in votis fuit, idem optatissimum est omnibus, quicumque doctrinae christianae pervulgandae student, ut catechismus edatur qui in Ecclesia universalis adhiberi possit, ideo nempe, « ut quemadmodum unus est Dominus, una fides, ita etiam una sit tradendae fidei, ad omniaque pietatis officia populum christianum erudiendi communis regula atque praescriptio » [*Catechismus ad parochos*, Praefat. n. 8]. Recentioribus autem temporibus, aucta emigrandi opportunitate et commoditate, necessitas huius catechismi gravior evasit <sup>(63)</sup>.

---

e la fedeltà alla dottrina cattolica » (IOANNES PAULUS II, const. ap. *Fidei depositum*, 11 ott. 1992, in AAS, LXXXVI, 1994, pp. 113-118; EV, XIII, pp. 1038-1049, nn. 2047-2069).

<sup>(60)</sup> *Relatio Em.mi P.D. Petri Card. Ciriaci praesidis Commissionis De disciplina cleri et populi christiani*, in *Acta et documenta concilio oecumenico Vaticano II apparando*, ser. II (*Praeparatoria*), vol. II (*Acta pontificiae Commissionis centralis praeparatoriae Concilii Oecumenici Vaticani II*), pars III (Sessio quinta: 26 martii - 3 aprilis 1962; sessio sexta: 3-12 maii 1962), Typis Polyglottis Vaticanis, 1968, pp. 804-805. Il card. Ciriaci così descrive il contraccolpo che la decisione negativa ebbe per Gasparri: « Acerrimus fuit iste magnus dolor Card. Gasparri, et ipse dolor comitatus est eum usque ad mortem ».

<sup>(61)</sup> *Catechismus catholicus cura et studio Petri Cardinalis Gasparri concinnatus*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1930. Sulle diverse tappe e redazioni di questo testo nonché sui diversi collaboratori di cui si servì Gasparri, si rinvia a PALAZZINI, *Il « Catechismus catholicus »*, cit., pp. 121-126.

<sup>(62)</sup> P. DA MONDREGANES, *El cardinal Pedro Gasparri y su obra catequética*, in *Miscellanea in memoriam Petri card. Gasparri*, cit., pp. 387-388.

<sup>(63)</sup> GASPARRI, *Catechismus catholicus*, cit., *Prooemium*, incipit, p. 7.

A somiglianza del metodo praticato per il Codice, Gasparri ha voluto comprendere nel Catechismo, da un lato « soltanto le dottrine che o sono dalla Chiesa definite, o dalle scuole cattoliche accettate, o conformi alla pratica generale dei fedeli, alla quale la Chiesa mai abbia fatto opposizione », dall'altro « la disciplina comune ». Egli si è anche proposto che tali dottrine « fossero presentate col minor numero di parole possibile » e che tale Catechismo potesse « servire di norma e per l'ordine e per il metodo e per la precisione della espressione ».

Com'è proprio di ogni Catechismo, anche in quello redatto da Gasparri c'era un intento apologetico. Esso corrispondeva al desiderio di offrire ai fedeli, ed in specie al clero, una sorta di sinossi in ordine logico di tutta la teologia cattolica. Insomma uno strumento razionale — di impostazione rigidamente 'positivistica' com'era il Codice — che rinsaldasse le certezze dogmatiche della Chiesa di fronte alle deviazioni 'relativistiche' del modernismo e che, al tempo stesso, facesse il paio con il codice canonico sul terreno dottrinale <sup>(64)</sup>.

Gasparri prevedeva anche le sostituzioni o modifiche necessarie nel caso in cui il Catechismo fosse stato adottato dalle Chiese orientali <sup>(65)</sup>. In tal modo il *Catechismus* si sarebbe coordinato alla sua terza grande impresa, rimasta ugualmente incompiuta, quella di un *Codex iuris canonici pro Ecclesia universa auctoritate Pii PP. XI promulgatus*. In qualità di « ponente » della Congregazione per la Chiesa Orientale, Gasparri comincerà ad occuparsene fin dal febbraio del 1926, allorché essa aveva considerato urgente promuovere studi per una « codificazione orientale », per poi prenderne le redini esattamente tre anni dopo, al momento in cui, su invito di Pio XI, lasciava, ormai settantottenne, la carica di Segretario di Stato <sup>(66)</sup>.

---

<sup>(64)</sup> Dopo aver descritto la crisi di coscienza avuta nel primo anno degli studi di Teologia, Gasparri richiamerà l'importanza per i seminaristi di riferirsi a « un testo sicuro nella dottrina, da porre nelle mani dei giovani, né troppo lungo né troppo breve, in cui le dottrine siano esposte in ordine perfettamente logico, chiaramente e brevemente, salvo un maggior sviluppo che il professore darà nei punti più importanti ». E immediatamente dopo rinvia al suo *Catechismus catholicus* (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 523, vol. I, fasc. I, f. 27).

<sup>(65)</sup> GASPARRI, *Catechismus catholicus*, cit., pp. 13-17.

<sup>(66)</sup> Qualche accenno in A. COUSSA, *Il card. Pietro Gasparri primo presidente della*

Fin dai primi passi compiuti dalla suddetta Congregazione intorno al problema, Gasparri si era avvalso della sua grande autorità per impostare il problema della codificazione del diritto canonico orientale su una linea rigidamente monista, che contraddiceva sia gli orientamenti emersi dal concilio Vaticano I <sup>(67)</sup> sia il principio dell'autonomia giuridica e della parità dei riti orientali, affermato da Leone XIII nell'*Orientalium dignitas Ecclesiarum* <sup>(68)</sup>.

Le ragioni addotte da Gasparri a favore di un Codice unico per tutta la Chiesa erano quattro. La prima era che l'unità della Chiesa sarebbe apparsa « più evidente agli occhi di tutti dal codice unico »; la seconda insisteva sull'opportunità di inserire nel nuovo Codice comune per tutta la Chiesa le dichiarazioni che nel frattempo erano state date dalla Commissione per l'interpretazione del codice latino « ed anche le modificazioni di alcuni pochi canoni »; la terza tendeva ad attribuire agli stessi orientali la preferenza di « un codice unico », e l'ultima argomentava che, essendo « circa quattro quinti della legislazione nelle due parti della Chiesa identici », sarebbe stato « logico fare un codice solo » <sup>(69)</sup>.

---

*Pontificia Commissione per gli studi preparatori della codificazione canonica orientale*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, *Il cardinale Pietro Gasparri*, cit., pp. 116-120.

<sup>(67)</sup> Com'è noto, i « padri » del Vaticano I avevano lasciata in sospeso la grossa questione se si dovesse addivenire ad un codice comune all'Oriente e all'Occidente, o ad un duplice codice, uno per l'Occidente e l'altro per l'Oriente, o, infine, ad un codice unico per l'Occidente e a tanti codici per l'Oriente quanti sono i riti. Sennonché con la ripresa sinodale — avvenuta anche nelle Chiese cattoliche orientali sotto i pontificati di Leone XIII e di Pio X — le singole Chiese si erano dotate ciascuna di uno strumento legislativo per larghi tratti simile ad un codice. Ciò aveva finito per spostare l'asse della bilancia a favore della terza soluzione del trilemma codificatorio, anche se al fondo di quest'ipotesi restava in sostanza e l'idea di un codice comune a tutti i riti e una persistente tendenza alla « latinizzazione » dei loro contenuti (Cfr. ŽUZEK, *Incidenza del « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium » nella storia moderna della Chiesa universale*, cit., in part. pp. 723-726).

<sup>(68)</sup> LEO XIII, litt. ap. *Orientalium dignitas Ecclesiarum*, 30 nov. 1894, in CIC Fontes, III, n. 627, pp. 454-459; EE, nn. 1957-1978, pp. 1652-1669. In dottrina si veda A. PETRANI, *An adsit ritus praestantior*, in APO, VI, 1933, pp. 74-82.

<sup>(69)</sup> Per la preistoria e l'impostazione dei lavori codificatori, si veda la « ponenza » della S. CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALE, *Sull'opportunità della codificazione del diritto canonico orientale*, ora pubblicata da I. ŽUZEK in « Communicationes », XXVI, 1994, pp. 121-129 (Allegato I). Per il *Votum* di Gasparri del 25 lug. 1927 ivi, pp. 130-132 (Allegato II).

Non ci vuole molto per capire che la *varietas* dei « riti » della chiesa cattolica era ancora avvertita da Gasparri come un complesso di differenze da tollerare e, possibilmente, da eliminare, piuttosto che un arricchimento reciproco del patrimonio disciplinare delle Chiese. Al pari di molti altri canonisti latini, Gasparri vedeva, in buona sostanza, nella pluralità delle tradizioni una minaccia all'unità della Chiesa (70).

La traduzione concreta che Gasparri dava a questa concezione fortemente livellatrice della codificazione orientale consisteva nel superamento delle soluzioni fino allora escogitate e nell'introduzione di un ulteriore modello, che si direbbe misto per la tendenza a far seguire una accanto all'altra le due normative. Infatti il suo piano consisteva nell'applicare tali e quali i « quattro quinti » del *Codex iuris canonici* alle chiese e ai fedeli orientali, e nel riorganizzare alla bella e meglio il restante « quinto » con l'introduzione di leggi diversificate, valide per i latini o per gli orientali (71).

Giova notare che l'attaccamento di Gasparri a questo modello monista di codificazione si mostrerà così forte ed eserciterà un'influenza ravvicinata sugli altri membri della Commissione pontificia al punto che le direttive impartite in materia da papa Pio XI il 3 agosto del 1926 — le quali non suggerivano per nulla l'idea di un « Codice unico » e lasciavano ai prelati orientali piena libertà di opinione intorno non solo alla necessità e all'opportunità della codificazione ma anche sulle modalità da seguire nella sua esecu-

---

(70) Secondo il giudizio di alcuni esperti a lui contemporanei, Gasparri non possedeva una sufficiente conoscenza del diritto delle Chiese cattoliche orientali e di quella Ortodossa. Questa lacuna emerge, ad esempio, a proposito del problema della natura dell'impedimento di affinità sul quale lo stesso Ojetti era stato costretto, nella fase finale della revisione dello *Schema Codicis*, a chiedere la consulenza ad un esperto quale il padre Delgoud. Nella memoria all'Ojetti, in cui concludeva che nei canonisti greci e nella chiesa bizantina tale impedimento « tire son origine du seul mariage contracté et que la *copula carnalis* n'a aucune influence sur son existence », Delgoud aveva tra l'altro osservato che « les canonistes latines m'ont offert bien peu de renseignement. Gasparri [...] semble ignorer complètement la discipline orientale » (APUG, *Fondo Ojetti*, n. 2034 fasc. III, lettera-parere di A. Delgoud a Ojetti, 8 dic. 1916). Delgoud era un missionario dei Padri Bianchi allora residente a Roma.

(71) I. ŽUŽEK, *L'idée de Gasparri d'un Codex Ecclesiae Universae comme « point de départ » de la codification canonique orientale*, in « Transversalités. Revue de l'Institut Catholique de Paris », n. 58, 1996, pp. 225-226.

zione — resteranno bloccate per ben tre anni nei cassetti di Curia. Sarà solamente il fermo proposito di Pio XI a volere un Codice comune per tutte le Chiese orientali distinto da quello della Chiesa latina <sup>(72)</sup>.

In conclusione, il disegno complessivo di Gasparri, per ciò che attiene alla visione interna della Chiesa si fondava originariamente sui tre pilastri di un unico *Codex iuris canonici pro Ecclesia universa*, del Catechismo universale e del codice liturgico. Tutte e tre le opere erano state pensate in modo coordinato l'una all'altra allo scopo di integrarle in un corpo dottrinale e giuridico che valorizzasse al massimo le due « note teologiche » dell'unità e dell'universalità della chiesa cattolica. Una Chiesa con un identico « credo », con un'unica « legge », sebbene articolata nel rito latino e in quello orientale, con un'unica « liturgia ». Una Chiesa ridotta ad unità ideale mediante procedimenti di codificazione settoriale e sistematica accomunati da una medesima visione 'positivistica' della fede.

Dietro le singole iniziative promosse o attuate da Gasparri e da Pio X si scorge un vasto e ben articolato progetto politico. Tanto l'uno quanto l'altro si preoccupano dei pericoli interni e delle minacce esterne alla Chiesa. Ma con *strategie differenti* nei confronti della modernità che avanza e stringe d'assedio la Chiesa. Mentre Pio X sceglie di sviluppare il binomio riforma pastorale e accentramento organizzativo della Chiesa — dentro il quale si pone anche la codificazione latina — e non lesina il ricorso alle più gravi misure disciplinari per difendere la sua concezione dell'ortodossia, Gasparri, forse meno attento alla portata delle deviazioni dottrinali ma anche spirito assai più canonicamente tollerante, sembrerebbe preferire l'altro binomio codificazioni e concordati <sup>(73)</sup>. Associando l'idea del Codice con quella di Catechismo unico egli, in modo consapevole o meno, imita doppiamente Napoleone che per fini politici aveva voluto superare i particolarismi giuridici con un

---

<sup>(72)</sup> *Ibidem*, pp. 226-241.

<sup>(73)</sup> Forse non è casuale che, all'indomani della pubblicazione del *Catechismus catholicus*, padre Gemelli istituì un confronto tra Bellarmino e Gasparri, dietro il quale si potrebbe intravedere la diversità dell'azione politica di Pio X e di Pio XI. « Bellarmino fu il braccio dei Papi nelle battaglie dell'idea cristiana; Gasparri il braccio di Pio XI nella soluzione della questione romana » (A. GEMELLI, *Il catechismo del cardinale Gasparri*, in « Rivista del clero italiano », XI, fasc. 10, ott. 1930, p. 580).

Codice e la molteplicità e varietà dei testi di dottrina cattolica con un Catechismo per tutto il suo impero <sup>(74)</sup>. Egli inoltre mette a profitto il metodo codificatorio anche per rendere la Chiesa politicamente rilevante nello scacchiere internazionale.

Per capire i legami tra il Codice latino e i Concordati occorre prendere le mosse dalle conseguenze negative che la mancanza di un corpo unitario di norme ecclesiastiche aveva anche nel campo delle attività bilaterali della Santa Sede. Non a caso essa, fin dall'età della Restaurazione, aveva ripetutamente cercato di cautelarsi dai rischi di interpretazioni imprevedute date da parte statale alle espressioni che menzionavano il diritto canonico negli articoli dei concordati con l'uso di varie formule (come quella « *juxta vigentem et approbatam a Sede Apostolica Ecclesiae disciplinam* »), senza però poter offrire all'altra Parte una base sicura alle trattative diplomatiche e una fonte precisa, autorevole e stabile, cui richiamarsi nelle disposizioni patrizie. Ora il Codice poneva fine alle incertezze o agli equivoci circa quelle che erano da considerare le norme validamente vigenti nella Chiesa e — condizioni politiche permettendo — apriva una nuova prospettiva all'istituto dei Concordati <sup>(75)</sup>.

Gli elementi di correlazione tra le due realtà (tra il *Codice* di Pio X e i concordati di Pio XI) non sono solamente cronologici bensì anche logici (di logica giuridica). Come è stato metodologicamente osservato, da un lato i concordati intendono coordinare il diritto dei vari Stati col diritto canonico comune, in modo che esso venga a fungere da punto di riferimento; dall'altro essi assumono la funzione d'uno strumento in grado di avvicinare i diversi diritti statuali verso il medesimo diritto canonico <sup>(76)</sup>.

---

<sup>(74)</sup> All'indomani del concordato del 1801 con la Santa Sede e del *Code civil* del 1804, l'art. 39 della legge organica del 18 germinale anno X (8 apr. 1802) dichiarava « qu'il n'y aura plus qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les Eglises de France ». Il nuovo Catechimo imperiale, per il quale Napoleone aveva dato incarico ad una commissione di ecclesiastici francesi, fu messo in circolazione nel mese di agosto 1806 e imposto a tutte le Chiese dell'impero francese (cfr. MANGENOT, *Catéchisme*, cit., coll. 1951-1953).

<sup>(75)</sup> Per una ricognizione storica di questi problemi, cfr. P. CIPROTTI, *Il diritto canonico nella diplomazia ecclesiastica*, in *Ius populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, I, Roma 1972, pp. 167-195.

<sup>(76)</sup> G. LAJOLO, *I concordati moderni. Natura giuridica internazionale dei concor-*

Sviluppando questo rapporto di integrazione reciproca si potrebbe affermare che, a differenza delle previsioni fatte da una parte della dottrina negli anni immediatamente seguenti la codificazione canonica, i concordati sono stati ad un tempo tanto l'effetto della promulgazione del Codice, che sanciva il diritto comune nella Chiesa con un'ampiezza fino allora inaudita, quanto la causa che ha posto in essere un nuovo diritto particolare diretto a completare il nuovo assetto che la Chiesa aveva appena dato alle fonti del proprio ordinamento giuridico.

Mediante i concordati la Santa Sede intendeva, per un verso, "implementare" il Codice favorendo la creazione di un diritto particolare, regionale o nazionale, in grado di colmare tutte quelle vistose lacune che esso aveva deliberatamente lasciato su materie di diretta contrattazione con gli Stati, come le nomine episcopali, l'esercizio del *ius patronatus*, il regime patrimoniale degli enti ecclesiastici, lo stato giuridico e le immunità degli ecclesiastici e dei religiosi, il riconoscimento civile del matrimonio religioso, la libertà d'insegnamento, ecc. Ma, per un altro verso, intendeva anche cogliere l'occasione per riformare gran parte delle disposizioni vigenti di carattere particolare, che avevano urgente necessità di essere rinegoziate con gli Stati, nella direzione di un ampliamento del diritto comune codificato o perlomeno di una razionalizzazione o di un temperamento delle norme pattizie che da esso derogavano (77).

---

*dati alla luce della recente prassi diplomatica*, Brescia, 1968, pp. 503-504. Il tema del rapporto Codex-Concordati è stato sviluppato da diversi studiosi: R. BIDAGOR, *Nueva era de Concordatos*, in RF, XXIX, 1929, pp. 95-120; U. STUTZ, *Konkordat und Kodex*, Berlin, 1939; A. BERTOLA, *Attività concordataria e codificazione del diritto della Chiesa*, in AG, CXI, 1934, pp. 137-177 (poi in Id., *Scritti minori*, I, Torino, 1967, pp. 5-52); Y. DE LA BRIÈRE, *Le droit concordataire dans la nouvelle Europe*, in « Académie de droit international. Recueil des cours » 1938, I, pp. 370-466; H. BARION, *Konkordat und Codex*, in *Festschrift Ulrich Stutz zum 50. Geburtstag*, Stuttgart, 1938, pp. 371-388. Da ultimo: ASTORRI, pp. 87-294.

(77) Giova richiamare l'attenzione su alcuni elementi di novità indotti dal binomio Codex-Concordati: la rinuncia della Chiesa e degli Stati a regolare le loro relazioni in base ad enunciazioni teoriche generali; il riconoscimento reciproco dell'autonomia relativa dei rispettivi ordinamenti, l'individuazione di nuove soluzioni pratiche alle questioni rimaste aperte. Al riguardo si può ricordare la nuova disciplina bilaterale delle nomine agli uffici ecclesiastici che, com'è noto, era stata da quasi un millennio uno dei principali motivi di contesa. Il riconoscimento della rilevanza pubblicistica del diritto

D'altro canto i rinvii che la Santa Sede si apprestava a fare al diritto civile vigente nei vari Stati, motivati da imprensindibili esigenze di colleganza sociale con essi e giustificati col principio del *tolerari potest*, non verranno più avvertiti da esponenti apprezzati ed influenti della Curia diretta da Gasparri come inevitabili *vulnera*, bensì come espressione di una necessaria dialettica tra il diritto comune e il diritto particolare. In un *votum* di Eugenio Pacelli « sulla questione se colla rottura del Concordato la Chiesa ritorni sotto il diritto comune e se questo verrà applicato », steso per la Congregazione Concistoriale nel febbraio 1916 ossia alla conclusione dei lavori del Codice da Pacelli attentamente seguiti, questi negava la regola che « ogni qualvolta sia possibile » fosse opportuno sostituire il diritto particolare col diritto comune e affermava il principio che

la Chiesa, oltre il diritto comune generale ha sempre ammesso, se ragionevoli, i diritti particolari e le particolari consuetudini. Tale sapiente norma vale anche per il diritto concordatario, che è pur esso un diritto particolare, le cui disposizioni [...] sono spesso assai utili ed appropriate alle speciali condizioni delle Nazioni cui si riferiscono <sup>(78)</sup>.

In tale prospettiva i concordati *post Codicem* non tendevano più a configurarsi quale espressione della concezione « privilegiaria » che doveva guidare le relazioni tra la Chiesa e gli Stati — secondo quella teoria che la Scuola del Seminario Romano dell'Apollinare aveva da lungo tempo respinto in polemica con la Scuola dell'Università Gregoriana e con altri canonisti (cfr. cap. I § 2.2) — ma quali elementi integrativi del diritto canonico collocabili, nella gerarchia

---

della Chiesa, certamente favorito dalla promulgazione del Codice, e il processo di integrazione sociale e politica dei cattolici nei vari Stati, hanno condotto nella fattispecie ad una composizione fondata, da un lato, sulla regola generale della libera collazione papale o vescovile — in linea con il principio dell'autonomia della potestà ecclesiastica e con la tendenza del Codice a ricomprendere nella giurisdizione dell'ordinario la maggior parte di quelle nomine fino ad allora riservate per antico privilegio a persone morali o fisiche — e, dall'altro, sul requisito della nazionalità degli uffici e dei titolari, in accordo col principio che riconduce l'esigenza dei governi alla cosiddetta « clausola politica ». Cfr. ASTORRI, pp. 216-281.

<sup>(78)</sup> Il testo di Pacelli è riportato e commentato da R. ASTORRI, *Diritto comune e normativa concordataria. Uno scritto inedito di mons. Pacelli sulla « decadenza » degli accordi tra Chiesa e Stato*, in « Storia contemporanea », XXII, n. 4, 1991, pp. 685-701.

delle fonti interne, al livello di un diritto particolare generalmente nazionale, e su quello delle fonti bilaterali, al livello di atti giuridici di portata generale virtualmente capaci di abbracciare tutta la regolamentazione dei rapporti tra la potestà spirituale e la potestà temporale (79).

Le intuizioni di Pacelli erano destinate a trovare conferma nei decenni seguenti, nonostante che anche per l'ordinamento canonico sembrasse chiudersi, dopo la promulgazione del Codice, la prospettiva di un'ulteriore attività legislativa, specialmente nell'ambito del diritto particolare, fosse esso di derivazione unilaterale o bilaterale (80). Lo facevano presagire sia le previsioni dettate dalle esperienze delle codificazioni civili, a cominciare dal *Code Napoléon*, sia la dominante tendenza « separatista » che animava allora le relazioni tra Stato e Chiesa. In effetti, il Codice era da considerare il punto di arrivo e al tempo stesso un nuovo punto di partenza di un processo di estensione del diritto comune nell'ordinamento della Chiesa che non aveva precedenti così forti e incisivi se non nell'esperienza canonica medievale. Ma, a differenza di questa, il Codice sembrava ora minare fin dalle radici la declinazione di un qualsiasi rapporto tra il diritto comune e il diritto particolare, perché quest'ultimo non sembrava più conciliabile con l'ampliamento dei poteri giurisdizionali del romano pontefice sanciti dal concilio Vaticano I e assunti pienamente dal Codice, nonché col processo di razionalizzazione e di perfezionamento formale che il diritto comune aveva ricevuto tramite esso.

In realtà, questi pronostici della dottrina si riveleranno solo in parte veri. Certamente la promulgazione del Codice e la sua progressiva applicazione avranno l'effetto di restringere preventivamente l'ambito potenziale di rinascita del diritto particolare, ma senza comprometterne la necessità e il valore specifico all'interno di

---

(79) P.A. D'AVACK, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano. Parte generale*, Milano 1978<sup>2</sup>, pp. 185-223.

(80) Un canonista laico, discepolo di Scaduto, lo Schiappoli scrisse che col *Codex* la Chiesa aveva voluto chiudere « l'opera sua legislativa, giacché questa viene ad essere ridotta ad un'opera di interpretazione autentica » (D. SCHIAPPOLI, *Il codice di diritto canonico*, in « Atti della R. Accademia di scienze morali politiche di Napoli », XLVI, 1920, p. 27).

un ordinamento che per sua natura è e non può non essere doverosamente flessibile.

Anziché tendere verso un'estinzione o un riassorbimento dell'uno nell'altro, la stagione immediatamente seguente alla codificazione dimostrerà più propriamente che la dialettica tra diritto particolare e diritto comune assumerà nella Chiesa una nuova fisionomia in conseguenza delle scelte d'impostazione generale del Codice.

Il fatto di avere concepito e voluto un *Codex iuris canonici* centrato sul *ius publicum internum*, pur senza rinunciare all'interno dei singoli canoni ad enunciazioni che in diversi casi lo presupponevano o lo esplicitavano, ha fatto sì che la soluzione delle questioni di mista giurisdizione tra le autorità spirituali e le autorità politiche — ed in specie quelle più spinose — venissero programmaticamente escluse e rinviate alla contrattazione bilatelare.

In tal senso, l'attività concordataria del pontificato di Pio XI e del segretario di Stato Gasparri verrà a porsi come necessario complemento della promulgazione del Codice nella duplice direzione di un'integrazione formale e sostanziale delle norme codicistiche. La dialettica tra diritto comune e diritto particolare prenderà una nuova forma e nuovi contenuti grazie alla stipula di numerosi concordati. Da un lato i rapporti tra leggi universali e leggi particolare tenderanno a convertirsi, nell'ordinamento canonico codificato, nella « forma quasi esclusiva » di rapporti tra il diritto codiciale e il diritto concordatario; dall'altro le convenzioni concordatarie saranno impiegate dalla Santa Sede come lo strumento con cui essa canalizzerà « la richiesta di diritto particolare proveniente dalle chiese nazionali » subordinando tuttavia la valorizzazione di quest'ultimo al suo potere discrezionale <sup>(81)</sup>.

### 3. Perfectio spiritualis versus perfectio societatum.

Il programma di Pio X potrebbe venire riassunto, in estrema sintesi, nello sforzo di una concentrazione e di un rafforzamento della compagine cattolica in vista dell'*instauratio christiana* della

---

(81) Cfr. ASTORRI, parte II e III (la citazione è tratta dalla p. 5).

società<sup>(82)</sup>. Nella sua azione di governo della Chiesa riveste un'importanza centrale il progetto, articolato e complesso, di unificazione e uniformazione delle espressioni fondamentali della fede della Chiesa (*lex credendi, lex orandi, lex vivendi*). In ciò egli non fa che riprendere e accelerare una linea di tendenza che era stata sollecitata dal movimento ultramontano ed era stata in parte perseguita, su piani differenti, dai suoi due immediati predecessori in reazione alle ideologie e alle formazioni politiche ottocentesche. Il processo di dogmatizzazione della dottrina teologica voluto da Pio IX si collega sia con l'unificazione della dottrina filosofica nelle scuole cattoliche da parte di Leone XIII, sia con la codificazione del diritto canonico, la riduzione della liturgia alle rubriche e la fissazione della catechesi in formule per opera di Pio X<sup>(83)</sup>.

Non mancano certo elementi di sintonia tra Gasparri e Pio X. È degno d'interesse il discorso sul suo pontificato pronunciato nel concistoro del 16 dicembre 1907, in occasione della promozione alla dignità cardinalizia:

Sono appena trascorsi quattro anni dalla sua elevazione al trono di San Pietro, e già, oltre il governo ordinario della Chiesa, Egli ha impresso un'orma indelebile nella storia del Pontificato Romano. Nel campo della fede e della dottrina, Egli ha smascherato e condannato il modernismo obbligando con la sua autorevole voce gli ipocriti e gli illusi a prender partito e smettere una buona volta il ridicolo assurdo di voler restare membri della Chiesa, nonostante la professione di un puro razionalismo. Nel campo della disciplina, oltre parecchie altre cose, ha soppresso l'assurdo *veto* politico nella elezione dei romani pontefici, ha inviato i visitatori apostolici a tutte le diocesi, per ora, d'Italia e prepara ciò che la Chiesa desiderava vivamente da lungo tempo, ma che i più illustri pontefici non

---

<sup>(82)</sup> L. SALVATORELLI, *La Chiesa e il mondo*, Roma, 1948, p. 135.

<sup>(83)</sup> Si è visto come la ripresa dei sinodi provinciali in Europa dalla metà Ottocento avesse accentuato il loro profilo dottrinale rispetto a quello più squisitamente disciplinare che li aveva contraddistinti dopo il concilio di Trento. E come questa linea di tendenza si fosse successivamente propagata anche all'attività missionaria, di pari passo con la volontà della Chiesa di Roma di regolamentare in maniera uniforme (ossia secondo la tradizione latina) sul piano dottrinale i numerosi casi posti dai missionari. In tale ottica si può capire l'affermazione di Prudhomme secondo cui « l'unicité des expressions de la foi et l'uniformité des manières de vivre en Eglise passent plus que jamais, autour de 1900, pour la condition indispensable à l'unité catholique (PRUDHOMME, p. 522).

avevano fin'ora mai osato, un Codice completo della legislazione ecclesiastica <sup>(84)</sup>.

L'opera di Pio X è ricondotta da Gasparri alla difesa dell'ortodossia, all'emancipazione del papato dalla più pesante delle moderne tutele politiche e, infine, come ci si aspetterebbe, al grande progetto dell'unificazione legislativa della Chiesa. Giova osservare una particolarità linguistica, dietro la quale si potrebbe intravedere una posizione leggermente differenziata: l'incompatibilità del modernismo con la fede cattolica è fatta dipendere, in modo volutamente scontato, dalla « professione di un puro razionalismo » e non dalla necessità di impiegare a vantaggio della Chiesa gli strumenti conoscitivi, giuridici e politici della modernità.

Come Pio X anche Gasparri era impegnato a realizzare — e forse con maggiore convinzione e in modo assai più sistematico — una codificazione generale e tematica della disciplina, della liturgia e della dottrina cattolica. Ma gli scopi ultimi del futuro Segretario di Stato di Benedetto XV e di Pio XI travalicavano la riforma interna della Chiesa di papa Sarto e si proiettavano nelle relazioni esterne con gli Stati. Nella prospettiva di Gasparri il *Codex iuris canonici* era una premessa essenziale della costruzione di una nuova politica concordataria destinata a dare alla Santa Sede un nuova centralità in Italia e nelle relazioni internazionali. Pur nell'identità di molti obiettivi tattici, la prospettiva di Gasparri e quella di papa Sarto non collimavano quanto ai metodi, alle convinzioni e alle strategie.

Concretamente queste divergenze avevano avuto occasione di manifestarsi fin dai primi anni della loro collaborazione e si accresceranno via via fino a provocare, agli inizi del 1914, una vera rottura, allorché Gasparri penserà di dimettersi da cardinale, di abbandonare i lavori del codice di rito latino e di entrare nella Compagnia di Gesù <sup>(85)</sup>.

I dissensi con la linea di governo ecclesiastico di Pio X andavano

<sup>(84)</sup> GASPARRI, *Memorie*, fasc. 524, vol. I, fasc. 4, f. 137.

<sup>(85)</sup> Nel Congresso del 1934 Gasparri affermerà che la crisi psicologica lo colpì quando « l'immane lavoro della Codificazione non era terminato, ma era molto innanzi [...] ». Taliani sembrerebbe spostare questo episodio al 1917 (« dopo tredici anni di ininterrotta fatica ») in contrasto con quanto scrive nella pagina precedente (« uno degli ultimi [anni] del suo lavoro ») (TALIANI, *Vita del cardinal Gasparri*, cit., pp. 116-117). Per la collocazione cronologica dell'episodio agli inizi del 1914, cfr. G. SPADOLINI, *La figura*

dalla questione delle « Associations culturelles » — sulle quali Gasparri aveva fin dall'inizio espresso un parere favorevole con riserva, per evitare una brusca rottura dei rapporti della Santa Sede con la Francia <sup>(86)</sup> — alla repressione antimodernista, sulla quale il disaccordo era « totale » <sup>(87)</sup>; dai contrasti con i più stretti collaboratori di papa Sarto (De Lai *in primis*, Benigni, ecc.) al problema più generale di una ripresa delle trattative ufficiali con lo Stato italiano, che stavano particolarmente a cuore a Gasparri ma che Pio X aveva bloccato preferendo procedere per vie di fatto. Un episodio collegato direttamente a quest'ultimo problema era stata la condanna dei giornali del *trust* Società Editoriale Romana <sup>(88)</sup>, la quale, secondo la testimonianza del gesuita Pirri, aveva suscitato una profonda impressione su Gasparri perché « riguardava tutto un programma politico religioso, che al Cardinale era simpatico » e per il quale, ci sarebbe da aggiungere, egli lavorava da tempo (riconciliazione tra la Santa Sede e l'Italia, azione politica dei cattolici italiani, ecc.) <sup>(89)</sup>.

Oltre a quelli elencati, un altro e più forte motivo di contrasto potrebbe essere sorto all'interno delle stesse Commissioni incaricate della codificazione canonica tra Gasparri e il De Lai per la disparità di competenze e per la diversità di vedute. Con la riforma piana della

---

storica del card. Pietro Gasparri, in *Atti della Tavola Rotonda su La figura storica del card. Pietro Gasparri*, cit., pp. 38-39.

<sup>(86)</sup> Cfr. SPADOLINI, pp. 132-140; CHARLES-ROUX, *Huit ans au Vatican*, cit., pp. 46-47; R. AUBERT, *Gasparri, Pietro*, in DHGE, XIX, Paris 1981, coll. 1367 e 1371.

<sup>(87)</sup> SPADOLINI, *La figura storica del card. Pietro Gasparri*, cit., p. 38. Non bisogna dimenticare che la ventata antimodernista e inquisitoriale stava raggiungendo il suo punto culminante tra il 1912 e il 1913: si pensi alla messa all'Indice di Duchesne (22 gennaio 1912), di Laberthonnière (5 maggio 1913), ai ripetuti tentativi di condannare padre Semeria, ecc. Cfr. J. RIVIÈRE, *Le modernisme dans l'Eglise*, Paris, 1929, p. 541; A. GENTILI, *All'origine della progettata « messa all'Indice » degli scritti semeriani: il carteggio Mattiussi - Colletti (1904-1922)*, in « Studi barnabiti », n. 4, 1987, pp. 143-183.

<sup>(88)</sup> Il 2 dic. 1912 gli AAS pubblicavano un'*Avvertenza* con cui si ribadiva che la Santa Sede non riconosceva « per conformi alle direttive pontificie » e alle norme della lettera di Pio X all'episcopato lombardo del 1° luglio 1911 i giornali « L'Avvenire d'Italia », « Il Momento », « Il Corriere di Sicilia », « Il Corriere d'Italia », « L'Italia » « ed altri dello stesso genere checché ne sia delle intenzioni delle egregie persone che li dirigono e li aiutano » (AAS, 1912, p. 695). Cfr. P. GIOVANNINI, *Cattolici nazionali e impresa giornalistica. Il « trust » della stampa cattolica (1907-1918)*, Milano, 2001.

<sup>(89)</sup> P. PIRRI, *Per una storia del Card. Pietro Gasparri*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, *Il Cardinale Pietro Gasparri*, Roma, 1960, p. 47.

curia romana varata nella *Sapientis Consilio* del 29 giugno del 1908 i poteri della Congregazione Concistoriale — alla cui prefettura Pio X aveva nominato il fedelissimo cardinale De Lai — erano stati notevolmente accresciuti sulle questioni di competenza degli affari di Curia <sup>(90)</sup>. Trovandosi ora i nuovi dicasteri a svolgere una attività legislativa e giurisprudenziale in stretto raccordo con i lavori della Commissione pontificia per la codificazione canonica diretta da Gasparri, era inevitabile che i superpoteri di De Lai, impiegati per dirottare le cause più delicate o i dubbi irrisolti dei codificatori verso gli organi a lui ideologicamente più vicini e da lui più facilmente controllabili, suscitassero la reazione dell'impotente Gasparri. Non è senza significato che con Benedetto XV, il quale nomina Gasparri segretario di Stato, si assista ad un cambiamento sostanziale nel *modus procedendi* interno alla Curia perché il compito e l'ufficio di decidere le questioni di competenza vengono tolti alla Concistoriale e trasferiti, di volta in volta, ad un ceto di cardinali designato dal papa <sup>(91)</sup>.

Un ulteriore motivo di attriti o almeno di dissapori tra i consultori e la Curia fu causato — come narra lo stesso Gasparri — dall'avversione suscitata da « alcuni Eminentissimi » all'idea di procedere ad una seconda consultazione dell'episcopato latino sui vari libri del Codice <sup>(92)</sup> e dalle intromissioni di un gruppo di teologi e di uomini di Curia (come Billot, Vico, Laurenti) fedeli al De Lai nella revisione finale di esso. La tendenza del De Lai ad esercitare un controllo superiore ed esterno ai lavori delle Commissioni pontificie deputate, emerge anche nei confronti del coordinatore dei lavori per il Catechismo <sup>(93)</sup>.

---

<sup>(90)</sup> PIUS X, const. ap. *Sapientis Consilio*, 29 giu. 1908, I, 2° n. 5: « Huius Congregationis eri, in conflictatione iurium dubia solvere circa competentiam SS. Congregationum » (CIC 1917 Fontes, III, n. 682, pp. 726 ss.).

<sup>(91)</sup> LARRAONA, *De SS. Congregationum, Tribunalium et officiorum constitutione et interna ordinatione post Const. « Sapientis consilio »*, cit., p. 104. Il Larraona si limita ad osservare che il suddetto cambiamento appare nello *Schema Codicis* del 1916 e poi nel can. 245 del CIC, avvertendo tuttavia di non conoscere la fonte precisa del suddetto canone.

<sup>(92)</sup> GASPARRI, pp. 8 e 10.

<sup>(93)</sup> Dando ennesima prova dei suoi metodi accentratori, nell'agosto 1912 De Lai aveva tentato di sottoporre a censura verbale l'opera del *Catechismo* sottoponendola al

Questi conflitti interni alla Curia non sono solo espressione di una lotta di potere ma discendono da una *concordia discors* sul modo d'intendere la concezione e il ruolo della Chiesa nella società civile, le strategie di neutralizzazione da porre in atto per difenderne l'autonomia nel sistema degli Stati e, al tempo stesso, per affermarne il ruolo insostituibile nel disegno redentivo del genere umano.

In Pio X abbiamo una forma rinnovata di teologia politica, mutuata dalla lettura quotidiana delle opere di un campione dell'intransigentismo quale il cardinal Pie <sup>(94)</sup>. Si tratta di una « teocrazia spirituale » perché concepisce la Chiesa come *corpus Christi mysticum* che « magisterio suo adiunctum habet christianae regimen societatis eiusque ad omnem sanctitatem instituendae munus » <sup>(95)</sup>, rifiuta il governo temporale della società umana, ammette l'autonomia propria dello Stato <sup>(96)</sup> ma, al tempo stesso, afferma il primato dello spirituale sul temporale e la necessità che tutta la società si integri nell'ordine voluto da Cristo <sup>(97)</sup>. Quindi una « teocrazia »

---

giudizio di cinque o sette cardinali, tra i quali venivano indicati Van Rossum, Billot e Rampolla. La motivazione addotta era che « il S. Padre potrà dire nel pubblicarlo che à usato tutte le cautele, e consultato anche vescovi e cardinali, e così dare alla cosa maggior credito, come lungamente studiata e vagliata ». Alle *avances* di De Lai, però, Benedetti aveva opposto ferma resistenza (NORDERA, pp. 402-403).

<sup>(94)</sup> Sull'importanza dell'opera del Pie per capire il pensiero di papa Sarto si veda *supra*, § 1.

<sup>(95)</sup> PIUS X, litt. enc. *Editae saepe*, 26 mag. 1910, in EE, IV, pp. 368-411, nn. 308 e 329. Incentrata sull'opera di riforma ecclesiastica attuata da S. Carlo Borromeo, l'enciclica, che si collega all'allocuzione concistoriale del 9 nov. 1903 sull'*Instaurare omnia in Christo*, è di fondamentale importanza per comprendere l'opera del pontefice diretta a combattere coloro che « Ecclesiae doctrinam, leges, instituta subvertunt » o, in positivo, « pro rebus maximis, quibus et privata et publica salus continetur, pro fide ac religione, pro sanctitate publici iuris » (ivi, nn. 317, 344).

<sup>(96)</sup> « Finché siamo pellegrini in questa terra noi apparteniamo a due società ben distinte tra loro, e dipendiamo da due autorità differenti. Queste due società e queste due autorità, che per loro vantaggio reciproco e pel bene dei loro soggetti dovrebbero essere sempre unite senza mai confondersi sono la società religiosa o la Chiesa, e la società civile o Stato. All'una compete la missione di governare gli uomini in ciò che appartiene alla religione; all'altra il compito di governarli negli affari temporali per mantenere l'ordine nella società » (*Pastorale* del patriarca Sarto sul matrimonio e sul divorzio del 30 gen. 1902, in MARCHESAN, *Papa Pio X*, cit., pp. 396-397).

<sup>(97)</sup> L'espressione « perturbatos civitatis ordines ad christianam aequabilitatem componere; brevi, terras expiando coelis comparare cives » ricorre nella prima allocuzione concistoriale del 9 nov. del 1903 (CC, LIV, 1903, vol. XII, pp. 385-390).

fondata sul primato assoluto della verità di cui la Chiesa si ritiene depositaria <sup>(98)</sup>, diretta a ristabilire il binomio *veritas e lex* <sup>(99)</sup>, ad affermare sull'intera società umana, senza tentennamenti e senza accomodamenti, i diritti imprescrittibili di Dio e della Chiesa sui diritti degli Stati <sup>(100)</sup>, ad opporsi alle filosofie che pretendevano di ricondurre l'elemento civile, sociale e religioso al puro ordine umano <sup>(101)</sup>.

In Gasparri invece abbiamo una concezione coordinata e articolata delle relazioni tra la società ecclesiastica e la società statale

---

<sup>(98)</sup> « Aux hommes politiques qui déclarent une guerre sans trêve à l'Eglise, après l'avoir dénoncée comme une ennemie, aux sectaires qui ne cessent de la vilipender et de la calomnier avec une haine digne de l'enfer, aux faux paladins de la science, qui s'étudient à la rendre odieuse par leurs sophismes, en l'accusant d'être l'ennemie de la liberté, de la civilisation et du progrès intellectuel, répondez hardiment que l'Eglise catholique, maîtresse des âmes, reine des cœurs, domine le monde, parce qu'elle est l'Epouse de Jésus-Christ. Ayant tout en commun avec lui, riche de ses biens, dépositaire de la vérité, elle seule peut revendiquer des peuples la vénération et l'amour » (Discorso di Pio X ai pellegrini francesi, 19 apr. 1909, in *Actes de S.S. Pie X*, Paris, s.d., V, p. 209). Aveva richiamato l'importanza di questo testo SALVATORELLI, *Chiesa e Stato*, cit., p. 117. Concetti e paragoni espressi in questo brano di Pio X trovano riscontri significativi nelle opere del card. Pie (*Œuvres de Monseigneur l'Evêque de Poitiers*, cit., I, pp. 139 ss.; III, pp. 2 e 4).

<sup>(99)</sup> « Pro munere autem tuendae veritatis christianaeque legis, Nostrum necessitate erit: notiones illustrare et asserere maximarum rerum, sive natura informatas, sive divinitus traditas, quas nunc obscuratas passim atque oblitteratas videmus; disciplinae, potestatis, justitiae aequitatisque, quae convelluntur hodie principia firmare; universos singulos, neque solum qui parent, sed et qui imperant, utpote omnes eodem prognatos Patre, in privata publicaue vita, in genere etiam sociali et politico ad honestatis normam regulamque dirigere » (PIUS X, *Allocutio* del 9 nov. 1903, in CC, LIV, 1903, vol. XII, pp. 385-390).

<sup>(100)</sup> Di particolare intensità è il ricordato discorso di Pio X ai pellegrini francesi del 19 apr. del 1909: « Celui qui se révolte contre l'autorité de l'Eglise, sous l'injuste prétexte qu'elle envahit le domaine de l'Etat, impose des termes à la vérité; celui qui la déclare étrangère dans une nation déclare du même coup que la vérité doit y être étrangère; celui qui a peur qu'elle n'affaiblisse la liberté et la grandeur d'un peuple est obligé d'avouer qu'un peuple peut être grand et libre sans la vérité » (*Actes de S.S. Pie X*, cit., V, p. 209).

<sup>(101)</sup> Sotto questo profilo l'enciclica *Pascendi* contro il modernismo ha, nella concezione di Pio X, una portata teorica più generale rispetto alla condanna dei nuovi indirizzi teologici e religiosi. Si veda, per un utile parallelo, l'opposizione del card. Pie a tutte le forme di « naturalismo » (politico, sociale, religioso) in *Œuvres de Monseigneur l'Evêque de Poitiers*, cit., V, p. 170.

fondata sulla teoria dell'*ordinatio* riproposta dalla Scuola teologica romana del Franzelin, diretta a delimitare la sfera di competenza delle rispettive società in rapporto alla duplice finalità naturale e soprannaturale della vita umana, e ad affermare, per un verso, la superiorità della Chiesa come guida sulla via dell'eterna salvezza di tutti gli uomini e, per un altro, il dovere dello Stato, ordinato al raggiungimento del bene temporale della comunità, a non ostacolare che gli uomini giungano alla beatitudine eterna (cfr. cap. V § 3).

È ovvio che questi differenti orizzonti teologici si ripercuotesero direttamente nelle modalità di relazione della Chiesa con gli Stati. Nella visione filoagostiniana di Pio X l'elemento spirituale e quello politico, intrinsecamente indissociabili, sono storicamente separati anche se ordinati in un rapporto di dipendenza assiologica (*perfectio* spirituale); nella visione neotomista di Gasparri l'asse centrale è invece costituito dal rapporto tra « *societates perfectae* » (*perfectio* societaria).

Nel primo caso è presupposta una concezione spirituale della Chiesa e la dimensione teologico-politica viene qualificata finalisticamente dal rapporto *Ecclesia/Regnum Dei*, nel secondo caso si insiste di più sulla dimensione istituzionale e societaria della Chiesa (con un influsso maggiore delle dottrine giusnaturaliste e giuspubbliciste) e la dimensione teologico-politica è qualificata giuridicamente dal rapporto tra *Ecclesia/Respublica*.

I risvolti di queste due concezioni sono molto diversi. Nella visione teocratica di Pio X, la Chiesa-*corpus mysticum* è concepita in modo sovraordinato allo Stato e la stretta subalternità del piano politico a quello religioso non favorisce regolamentazioni orizzontali, nella visione di Gasparri la Chiesa-*societas* è posta su un piano assiologico superiore ma anche su un medesimo piano giuridico rispetto allo Stato. Qui l'alternanza dei piani postula una gamma di delimitazioni, di combinazioni, di temperamenti — che la dottrina di Leone XIII aveva codificato nella distinzione della « tesi » e dell'« ipotesi » — in base alla quale la Chiesa poteva stabilire una relazione paritaria con gli Stati, limitatamente ad alcuni punti.

Tutto ciò aiuta a capire come, nei rapporti con gli Stati, Pio X vedesse solo il lato religioso e si preoccupasse principalmente di affermare l'integrità dei principi nella sfera sociale, anche là dove essi non potevano essere momentaneamente applicati mediante

l'affermazione di un « diritto cristiano », mentre Gasparri, pur condannando i principi ispirativi del diritto e dello Stato moderno, mostrasse una maggiore flessibilità e utilizzasse — da giurista qual era — le distinzioni leoniane di costituzione e legislazione, di regime e ideologia, di potere e forma di governo, per intavolare su un terreno comune trattative e stipulare convenzioni e concordati.

Da qui il differente atteggiamento della politica della Santa Sede sotto Pio X e i successori sulla cattedra di Pietro, Benedetto XV e Pio XI. Dall'ideale dell'assoluta intransigenza di Pio X, fondato sul primato assoluto della verità della Chiesa, deriva la relazione speciale intrattenuta con la dinastia cattolica e conservatrice degli Asburgo <sup>(102)</sup> e, dall'altra sponda, l'atteggiamento di forte contrasto, *de iure et de facto*, nei riguardi della Spagna, della Germania, soprattutto della Francia dopo la *loi de séparation*. Ma l'ottica religiosa, unita anche ad una valutazione negativa dell'eredità di Leone XIII, portava Pio X a tenere in scarsa considerazione anche la tessitura delle relazioni diplomatiche, a svalutare i concordati e le convenzioni con gli Stati, perfino ad un mutamento di uomini e di attività nelle nunziature <sup>(103)</sup>.

Diversa la politica di « conciliazione » (il termine si attaglia perfettamente, data la corrispondenza del significato semantico con quello storico) costruita pazientemente da Gasparri. Radicata nella tradizione di famiglia — legata a sentimenti nazionali, quasi patriottici (cfr. cap. IV § 5) —, rafforzata dall'esperienza diplomatica nella curia di Leone XIII sotto la guida di uomini come Mertel e Rampolla <sup>(104)</sup>, tenacemente propugnata nella Segreteria di Stato

---

<sup>(102)</sup> Cfr. G. RUMI, *La Santa Sede, il mondo cattolico italiano e l'Austria degli Asburgo*, in *Pio X e il suo tempo*, cit., pp. 523-538.

<sup>(103)</sup> Sui rapporti con il sistema delle Potenze, si vedano i recenti saggi raccolti nella Parte Terza del citato volume *Pio X e il suo tempo*. Sulla legge di separazione del 1905: J.-M. MAYEUR, *La Séparation des Eglises et de l'Etat*, Paris, 1991; E. POULAT, *Liberté, laïcité. La guerre des deux France et le principe de la modernité*, Paris 1987; A. BOYER, *1905: la séparation Eglises-Etat. De la guerre au dialogue*, Paris, 2004.

<sup>(104)</sup> Per capire la filiazione della cultura politica di Gasparri dall'opera del Rampolla sembra eloquente la lettera di presentazione alla biografia pubblicata da G.P. Sinopoli di Giunta a Roma nel 1923. In essa Gasparri esprime giudizi particolarmente positivi sul Rampolla (« la figura del gran Cardinale apparisce senza dubbio fra le più eminenti e complete della seconda metà del secolo scorso »), sul suo operato (« la prodigiosa attività del suo ingegno e la sua mirabile opera diplomatica ») e sull'intimo

mediante vari progetti di concordato con l'Italia e con altri governi <sup>(105)</sup>.

D'altra parte la politica concordataria di Gasparri, se gioverà enormemente all'azione pubblica della Chiesa, finirà per indebolire la resistenza dei cattolici al particolarismo nazionalistico degli anni tra le due guerre mondiali in Europa. Paradossalmente la cultura intransigente aveva contribuito più di quella transigente non solo a ridare autonomia all'azione religiosa della Chiesa rispetto alla politica dei governi, ma anche ad erigere maggiori resistenze alle degenerazioni dell'«etica della potenza» <sup>(106)</sup>.

#### 4. *Modernizzazione giuridica versus modernismo teologico.*

A ben vedere le divergenze teologiche appena rilevate nei due uomini chiave della cattolicità del primo trentennio del Novecento non fanno altro che evidenziare, da prospettive diverse, che nell'età di Pio X il problema cruciale della Chiesa tanto in Europa quanto in America Latina era costituito da un altro ben più grave confronto: quello ideologico-politico con gli Stati-nazione. S'è infatti visto come la comune tendenza consolidativa ed espansiva conducesse questi due organismi ad una competizione più stringente che nel passato e provocasse, come conseguenza estrema, una ventata separatistica o neogiurisdizionalista in molti Stati di vecchia come di nuova formazione (cfr. cap. VIII § 5).

Per cercare di rispondere a questa sfida della modernità statale,

---

legame del Segretario di Stato con la figura di Leone XIII («uno dei più gloriosi Pontificati che registri la storia»): tutti elementi che suonavano di certo come una presa di distanza dall'azione di governo di Pio X. Sulla «linea leoniana» cui Gasparri sarebbe rimasto fedele e che avrebbe trovato in Benedetto XV il suo ritorno nella Curia, insiste molto SPADOLINI nel dibattito alla sua *Relazione*, in *Atti della Tavola Rotonda su La figura storica del card. Pietro Gasparri*, cit., pp. 48-50. Ma Spadolini non tiene conto dell'innesto della linea Mertel in quella del Rampolla.

<sup>(105)</sup> Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Italia e Santa Sede dalla grande guerra alla conciliazione*, Bari, 1966; A. MARTINI, *Pietro Gasparri cardinale della conciliazione*, in CC, 1960, I, n. 2630, pp. 113-131.

<sup>(106)</sup> In questo senso D. VENERUSO, *Papato, Chiesa e società dalla caduta di Bismark alla fine dell'età giolittiana (1890-1914)*, in *Pio X e il suo tempo*, cit., pp. 64-66. Ma si vedano anche le notazioni di R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Benedetto XV e l'Oriente europeo*, in MEFRIM, CXVI, 2004, pp. 281-288.

che si snoda dalle rivoluzioni liberali fino quasi alla seconda guerra mondiale, i papi non si sono limitati a condanne formali ma hanno dispiegato una comune *strategia antimoderna* nei confronti della forma Stato, fondata su paradigmi politico-religiosi solo in parte diversificati <sup>(107)</sup>.

Non c'è dubbio che, rispetto a quello del suo predecessore, il paradigma di Pio X presenti sensibili discrepanze rilevate da tutti gli storici. Quel che non è stato invece osservato (o non sufficientemente evidenziato) è che da Leone XIII in poi la chiesa romana ha cercato d'impossessarsi delle armi degli avversari per sconfiggerli sul loro stesso terreno <sup>(108)</sup>. Del resto tale strategia nasceva dalla situazione di analogia strutturale in cui la Chiesa si trovava rispetto agli Stati: « le conflit de l'Eglise avec divers Etats européens — ha osservato Poulat — ne doit pas dissimuler leur situation parallèle: elle et eux, après 1870, sont occupés à leur propre stabilisation, à leur consolidation intérieure et extérieure, en vue de leur expansion » <sup>(109)</sup>.

Se andiamo a fondo, da questa simmetria di problemi non è difficile risalire verso una simmetria di soluzioni. È merito di Percy Ernst Schramm aver mostrato come in Occidente, fin dall'età medievale, sia avvenuto un *transfert* di prerogative e di modelli tra potere temporale e potere spirituale in base al quale il *Regnum* ha inteso manifestarsi come *Sacerdotium* e, inversamente, il *Sacerdotium* si è voluto concepire come *Regnum* avente un compito storico-salvifico universale <sup>(110)</sup>. A sua volta Kantorowicz ha evidenziato il

---

<sup>(107)</sup> « Léon XIII a été au moins aussi *anti-moderne* que Pie IX avant lui et Pie X après lui: son apport déterminant, c'est la façon dont il a renouvelé la critique traditionnelle de la modernité et rendu cette critique socialement opérante, historiquement efficace » (POULAT, *Eglise contre bourgeoisie*, cit., p. 175). Mi limito a questa citazione perché non rientra negli intenti di questa ricerca discutere le diverse interpretazioni storiografiche del rapporto Chiesa e modernità.

<sup>(108)</sup> « L'Eglise n'a jamais manqué de vaillants défenseurs pour revêtir les armes mêmes de ses adversaires et les poursuivre sur leur propre terrain »: così Leone XIII in una lettera del 20 mag. 1887 ai partecipanti al I Congresso scientifico internazionale dei cattolici di Parigi.

<sup>(109)</sup> POULAT, *Eglise contre bourgeoisie*, cit., p. 175.

<sup>(110)</sup> Ci riferiamo al saggio, ormai classico, P.E. SCHRAMM, *Sacerdotium und Regnum im Austausch ihrer Vorrechte. Eine Skizze der Entwicklung zur Beleuchtung des « Dictatus papae » Gregors VII*, in « Studi Gregoriani », II, 1947, pp. 403-457, poi

processo secondo cui l'apparato gerarchico della Chiesa romana manifesta la tendenza a divenire il prototipo di una « monarchia assoluta e razionale, fondata su basi mistiche », mentre, allo stesso modo, lo Stato si orienta sempre più a « diventare una quasi Chiesa e una monarchia mistica fondata su basi razionali » (111). Da qui il plurisecolare processo di *connessione* e *imitazione reciproca* tra le due 'sfere': ossia l'azione del *Sacerdotium* volta a inseguire l'*Imperium* sul suo stesso terreno giuridico-potestativo-organizzativo, e viceversa il tentativo dell'*Imperium* di trovare una legittimazione nel *Sacerdotium* (112).

Questa complessa dialettica storica può aiutare a capire anche il fenomeno che stiamo analizzando. Il fatto, cioè, che la concezione della sovranità e le modalità della sua estrinsecazione giuridica, politica ed amministrativa posta alla base della forma di Stato-nazione accentrato e assoluto, realizzatosi in Europa nel tardo Ottocento, possano essere servite alla Chiesa come *contromodello funzionale* (113) in vista della costruzione di un proprio 'ordine simmetrico positivo' rispetto a quella determinata forma statale. Tale rispecchiamento di modello complessivo sarebbe servito alla Chiesa per legittimarsi *ad extra* come istituzione indipendente e sovrana, dotata di un ordinamento proprio e autonomo, per riorganizzarsi *ad intra* secondo il sistema centro-periferia, per esaltare la propria dimensione universalistica con un'uniformazione del credo, della disciplina e della liturgia (114).

---

riedito in ID., *Kaiser, Könige und Päpste. Gesammelte Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters*, IV/1, Stuttgart, 1970, pp. 57-140.

(111) E.H. KANTOROWICZ, *Mysteries of State. An Absolutist Concept and its late Mediaeval Origins*, in « The Harvard Theological Review », XLVIII, 1955, pp. 65-91, ora in trad. it. *I misteri dello Stato*, a cura di G. Solla, Genova-Milano, 2005 (la citaz. è tratta da p. 188).

(112) Cfr. S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi*, Bologna, 2002, pp. 85-93; P. COSTA, 'Imitatio imperii' e 'imitatio sacerdotii': *morte e trasfigurazione di una celebre formula*, in *Laicità e Stato di diritto*. Atti del IV convegno di Facoltà, Università di Milano-Bicocca, 9-10 febbraio 2006, a cura di A. Ceretti e L. Garlati, Milano, 2007, pp. 179-208.

(113) Per un tentativo di categorizzazione, nel quadro delle funzioni modellistiche, dei « contro-modelli », si veda P. DE MARCO, *Modelli per la scienza politica e sociale*, Firenze, 1992, pp. 61-62, 94 (già apparso in *Modelli nella storia del pensiero politico*, a cura di V.I. Comparato, Firenze, 1987, pp. 25-48).

(114) Può essere utile ricordare, al riguardo, il fenomeno osservato in altro

Il punto di partenza cronologico e topico per verificare sui diversi piani quest'ipotesi interpretativa è rappresentato dal concilio Vaticano I. Alle pretese dell'assolutismo statale in campo temporale la Chiesa aveva opposto la proclamazione del dogma dell'infallibilità papale in campo spirituale quale espressione più prossima della sua sovranità assoluta su un piano diverso rispetto a quello dello Stato <sup>(115)</sup>.

In maniera ancora più evidente la scelta della codificazione canonica di Pio X andrebbe collocata su questa stessa linea imitativa/oppositiva della figura statale. Così come la forma Codice negli Stati si fondava sulle premesse ideologiche del monopolio legislativo e sulle aspettative della centralizzazione istituzionale, allo stesso modo la forma Codice nella Chiesa discendeva dalla potestà suprema del romano pontefice sulla Chiesa universale e su tutte le chiese particolari proclamata dal Vaticano I, e mirava ad una concentrazione istituzionale dei poteri nella Santa Sede.

Al tempo stesso, però, così come lo Stato assoluto si serviva della codificazione del proprio diritto per esprimere la piena sovranità sul suo territorio e per rendere manifesta l'autonomia del proprio ordinamento giuridico, anche la Chiesa intendeva, con la codificazione del proprio diritto, mostrare di possedere un proprio ordinamento e quindi essere considerata giuridicamente un'istituzione autosufficiente, indipendente e del tutto autonoma.

Circa la strategia di riassetto interno, la Chiesa di Pio X avrebbe, per diversi profili, imitato e adattato metodi, tecniche e prassi d'intervento nei vari livelli (organizzativo, legislativo, pastorale, simbolico) proprie degli Stati-nazione allo scopo di difendere l'organismo ecclesiastico dalle minacce di disgregazione presenti

---

contesto da Dumont: quando una cultura avverte la propria arretratezza rispetto ad un'altra, in genere non si limita a cercare di modernizzarsi, impiegando un linguaggio e contenuti di quest'ultima, ma rielabora più o meno profondamente contenuti della cultura egemone per contestarne l'egemonia (cfr. L. DUMONT, *Homo aequalis*, vol. II, *L'idéologie allemande: France - Allemagne et retour*, Paris, 1991).

<sup>(115)</sup> Carl Schmitt aveva colto questo parallelo nel pensiero di Maistre: « l'infallibilità per lui è l'essenza della decisione inappellabile e l'infalibilità dell'ordine spirituale è per lui identica alla sovranità dell'ordinamento statale » (C. SCHMITT, *Le categorie del politico*, trad. it. Bologna, 1972, p. 76). Successivamente l'asserto ha trovato conferma negli studi di H. POTTMAYER, *Unfehlbarkeit und Souveränität*, cit.

nel suo seno e dai pericoli di interferenze o di limitazioni esterne <sup>(116)</sup>.

Nell'ambito delle tecniche di progettazione e della prassi di governo andrebbero riconsiderate in questa visuale: la creazione di una segreteria particolare del papa, che curasse l'andamento delle riforme, a somiglianza del gabinetto di un capo di Stato; la pianificazione delle singole riforme da parte di un ristrettissimo gruppo di esperti, sul modello delle commissioni ministeriali; la precedenza costantemente assegnata da papa Sarto alla fase rilevativa dello stato dell'organizzazione ecclesiastica periferica mediante la predisposizione di visite apostoliche alle diocesi e ai seminari d'Italia, al pari delle inchieste amministrative dello Stato unitario.

Nell'ambito del riassetto degli organismi periferici e centrali della Chiesa viene in mente il piano di concentrazione, riordino e controllo dei seminari, pensato alla stregua della centralizzazione tipica di un ministero per la pubblica istruzione nonché il progetto di ridurre il numero delle diocesi italiane come una forma di razionalizzazione amministrativa <sup>(117)</sup>.

Tuttavia, come esempio classico del paradigma statuale, bisogna guardare alla riforma organica della curia romana fermamente voluta da Pio X contro le resistenze interne. Per quanto pretenda di rifarsi — com'è scritto nel testo ufficiale — alle tradizioni della Curia, essa introduce diversi elementi di modernizzazione giuridica che rendono il funzionamento del governo centrale della Chiesa per certi versi analogo a quello degli Stati liberali europei. In via preliminare Pio X elimina ogni confusione tra le attribuzioni un tempo relative al governo temporale degli Stati pontifici e quelle del governo spirituale della Chiesa, tra il governo della chiesa universale e quello particolare della diocesi di Roma, tra la curia romana e la famiglia pontificia, attuando un rigoroso processo di individuazione della esclusiva strumentalità della Curia in ordine al governo centrale

---

<sup>(116)</sup> Ovviamente si trattava di un'operazione attuata in modo strumentale, settoriale e contrastativo rispetto a quella sviluppata dagli apparati degli Stati-nazione e compiuta senza accogliere i principi ideologici di questi ultimi. Per una messa a punto teorica del problema: cfr. P. DE MARCO, *Modernità di Roma. Per un saggio sulla forma cattolica 1848-1962*, in « *Vivens homo* », XI, 2000, pp. 481-508.

<sup>(117)</sup> FANTAPPIÈ 1999b; VIAN, *passim*; *Carte del « sacro tavolo »*, I, pp. 89-126. Cfr. anche M. CASELLA, *Pio X e la riforma dei seminari a Roma*, Roma, 2001.

della Chiesa e in rappresentanza della suprema giurisdizione pontificia <sup>(118)</sup>. La distribuzione delle competenze dei vari dicasteri centrali viene poi razionalizzata mediante l'eliminazione della competenza cumulativa, la separazione tra la giurisdizione di fòro interno da quella di fòro esterno nonché di quella contenziosa da quella volontaria, la soppressione di vecchie congregazioni e la creazione di altre nuove, la distribuzione delle nuove competenze in forma chiara, precisa ed equilibrata <sup>(119)</sup>.

Al tempo stesso la *Sapienti consilio* imita il sistema dei meccanismi di controllo giurisdizionale degli Stati. La divisione generale tra congregazioni, organi amministrativi aventi competenza di governo e di disciplina, e tribunali, organi giudiziari (con la riattribuzione alla Rota delle cause contenziose sia civili sia criminali), attesta l'applicazione del principio della separazione dei poteri in una forma discreta. Tale principio di origine illuminista, fondato su una presunzione di sfiducia verso l'autorità, non poteva ovviamente venire attuato nei riguardi del romano pontefice che detiene un potere sovrano e indivisibile nell'ambito delle funzioni inerenti alla *potestas iurisdictionis* nella Chiesa, ma poteva esserlo per gli ausiliari di tale autorità suprema, che hanno ordinariamente il compito di esercitare solo in modo vicario tali potestà. In tal modo « la séparation des pouvoirs perd ses inconvénients, tout en conservant de réels avantages », a cominciare dalla delimitazione delle competenze, dal maggiore ordine interno, dall'eliminazione delle interferenze, dalla professionalizzazione dei giudici o uditori, dalle garanzie dei ricorrenti contro ogni arbitrio <sup>(120)</sup>.

---

<sup>(118)</sup> PIUS X, const. ap. *Sapienti consilio*, 29 giu. 1908, in CIC 1917 Fontes, III, n. 682, pp. 726 ss. Cfr. F. SALERNO, *Problemi costituzionali nelle vicende storiche della Curia Romana*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », XCIII, 1959-1962, pp. 370 ss.

<sup>(119)</sup> In tema si veda: N. DEL RE, *La curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano, 1998<sup>4</sup>, ad indicem; G.B. VARNIER, *La riforma della Curia*, in *Pio X e il suo tempo*, cit., pp. 275-309; G. FELICIANI, *La riforma della Curia Romana nella costituzione apostolica Sapienti Consilio del 1908 e nel Codice di diritto canonico del 1917*, in MEFRIM, CXVI, 2004, pp. 173-187, ed in *L'eredità giuridica*, pp. 269-281. La ricostruzione più organica si deve a JANKOWIAK, *La Curie romaine de Pie IX à Pie X*, cit., pp. 517-657.

<sup>(120)</sup> C'è stato anche chi ha avanzato un parallelo tra l'organizzazione della Curia e quella dello Stato francese. Scrive Auffroy: « sous le pape, seul pasteur universel, les auditeurs de Rote jugent, tandis que les Congrégations cardinalices administrent, un peu

Il quadro dei sistemi di controllo giurisdizionale viene completato attribuendo la funzione di Corte di cassazione al Tribunale della Segnatura apostolica, in piena analogia con i diversi gradi di giurisdizione in uso presso gli Stati a cominciare dall'Assemblea costituente francese. Di conseguenza la Segnatura apostolica diventa competente nelle richieste di nullità e di revisione dirette contro le sentenze della Rota romana, la quale viene a svolgere, tra le altre funzioni, anche quella equivalente alla Corte di appello negli Stati.

Come centri direttivi dell'amministrazione ecclesiastica le congregazioni romane così rinnovate trovano un parziale riscontro nei ministeri degli Stati, benché esse non siano organizzate monocraticamente né siano coordinate e subordinate ad una figura superiore ma godano di autonomia nella propria sfera e rispondano direttamente al papa.

Altri provvedimenti di natura più settoriale confermano la volontà di Pio X di procedere a un parziale adeguamento della legislazione della Chiesa alle legislazioni statali. Si potrebbero ricordare, in ordine cronologico, il decreto *Ne temere* del 2 agosto 1907, che attua il passaggio dalla competenza personale alla competenza territoriale del teste qualificato a ricevere il consenso dei nubenti <sup>(121)</sup> e lo giustifica come una misura di adeguamento ai codici civili <sup>(122)</sup>; la creazione degli « Acta Apostolicae Sedis », quale bollettino ufficiale della Santa Sede per la promulgazione delle

---

comme en France la magistrature dirime les procès, à côté du Conseil d'Etat qui préside au fonctionnement de la machine gouvernementale » (AUFFROY, *Le droit canon. Son évolution, sa transcendance*, cit., pp. 154-155, edito anche come 'voce' del *Dictionnaire apologétique de la foi catholique*). Per capire gl'intendimenti della riforma su questo punto giova ricorrere alle spiegazioni fornite dall'Ojetti, *De discrimine inter res ordinis iudicialis et administrativi*, in B. OJETTI, *De Curia Romana*, cit., pp. 18-26.

<sup>(121)</sup> S. CONGREGATIO CONCILII, dect. *Ne temere*, 2 ag. 1907, in ASS, XL, pp. 525 ss.; CIC Fontes, VI, n. 4340, pp. 867 ss. L'art. 3 prevede che *ad validitatem matrimonii* non è più richiesto, come dal concilio di Trento, la presenza del *parochus proprius* di uno dei due sposi, ma l'intervento del parroco del luogo ove si celebra il matrimonio.

<sup>(122)</sup> Scrive, infatti, il Segretario della Congregazione del Concilio, De Lai: « Ommia suadent ut potestas parochorum quoad matrimonii celebrationem redditur territorialis. Prae primis enim quum omnes civiles Codices hoc principium utpote opportunius adoptaverint in actis celebrandis nuptiarum uti aiunt civilium, non suppetit sufficiens ratio cur Ecclesia illud non sequatur in matrimoniali materia » (*Votum Secretarii, Schema canonum*, can. 1, nota 2, in ASS, XL, 1907, p. 564).

leggi <sup>(123)</sup>; la *lex propria* della Rota romana che, in contrasto con la prassi canonica vigente, introduce, a somiglianza dei regolamenti del personale di ruolo negli Stati, il limite di età di sessantaquattro anni agli uditori, dopo di che essi divengono emeriti <sup>(124)</sup>; il decreto sulla rimozione dei parroci, che trasferisce tale provvedimento dall'ambito giudiziario a quello amministrativo <sup>(125)</sup>.

Come ha osservato in generale l'Auffroy, lo studio dei decreti voluti da Pio X durante la lavorazione del Codice mostra che « leurs auteurs, tout en perfectionnant le droit canon par ses méthodes propres, n'ont pas dédaigné de chercher du côté des institutions civiles ce qu'elle pouvaient leur suggérer en fait de progrès de bon aloi » <sup>(126)</sup>.

Per ciò che concerne i processi di omogeneizzazione culturale e simbolica messi in atto da Pio X, ci si può limitare a richiamare brevemente quanto precede circa la predisposizione di un Codice legislativo come unica fonte del diritto della Chiesa latina, di un Catechismo come « testo unico » d'insegnamento religioso di base sul modello dei « testi unici » della legislazione dello Stato, di un Codice liturgico (anche se solo progettato).

A mio avviso gli elementi finora messi in evidenza dovrebbero indurre se non a rivedere la sostanza dei giudizi storici fin troppo consolidati su Pio X e sulla Curia del suo tempo, certo a reinterpretare in un'ottica differente la crisi culturale insorta dal confronto ravvicinato tra la Chiesa e la modernità nel primo decennio del Novecento. In altri termini ci si può e ci si deve chiedere se il *cliché*

<sup>(123)</sup> PIUS X, const. *Promulgandi*, 29 set. 1908, in AAS, I, 1909, p. 5 (cfr. CIC 1917, can. 9). L'idea di creare un bollettino ufficiale degli atti della Santa Sede e quella di una Raccolta annuale delle decisioni delle diverse Congregazioni era stata proposta da Choupin nel maggio 1904 (L. CHOUPIN, *La codificatin du droit canon*, in ET, C, 1904, p. 197).

<sup>(124)</sup> S. CONGREGATIO CONCISTORIALIS, *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae apostolicae*, can. 1 § 3, in AAS, I, 1909, p. 20.

<sup>(125)</sup> S. CONGREGATIO CONCISTORIALIS, dect. *Maxima cura*, 20 ago. 1910, in AAS, II, 1910, pp. 639 ss.

<sup>(126)</sup> Secondo l'autore di queste parole, il gesuita Auffroy, non si è trattato d'un'imitazione servile dei principi cui si ispirano i parlamenti laici, ma, piuttosto, « des rameaux plus jeunes et moins sacrés » di formazione strettamente ecclesiastica che sono state innestati nel « tronc vénérable » del diritto canonico (AUFFROY, *Le droit canon*, cit., pp. 150-151).

di un pontificato giudicato quasi universalmente il più reazionario della storia della Chiesa contemporanea, quello più degli altri contraddistinto, secondo l'opinione comune degli storici, dal mito antimoderno, non sia, in realtà, da sottoporre ad una nuova categorizzazione. Non sono tanto o soltanto gli scopi del suo governo quanto i metodi e gli strumenti da lui impiegati e appena descritti che lo impongono. Se i primi si potrebbero ridefinire come l'espressione di una «modernizzazione stabilizzatrice» (la tradizione storiografica già conosce la formula «modernizzazione conservatrice»<sup>(127)</sup> o «reazionaria»<sup>(128)</sup>), gli altri sono senza dubbio il risultato di un vero e proprio rapporto di Pio X con la «modernità statale», ossia con le forme tipiche nelle quali si erano venuti configurando e organizzando gli Stati liberali<sup>(129)</sup>.

Su questa linea si potrebbe avanzare l'ipotesi più generale che il

---

<sup>(127)</sup> Quest'espressione è stata coniata dallo storico Innocenzo Cervelli a proposito dell'evoluzione storica del governo prussiano del secondo Ottocento (I. CERVELLI, *La Germania dell'Ottocento: un caso di modernizzazione conservatrice*, Roma, 1988).

<sup>(128)</sup> Renato Moro usa tale locuzione per indicare il «complessivo processo di trasformazione strutturale e organizzativa della presenza della Chiesa e dei cattolici» in Italia tra le due guerre mondiali del secolo scorso (R. MORO, *Il «modernismo buono»*. La «modernizzazione» cattolica tra fascismo e postfascismo come problema storiografico, in «Storia contemporanea», XIX, n. 4, 1988, pp. 625-716, la citazione a p. 715). Alla base di tale fenomeno egli individua «l'intreccio complesso tra processo globale di "ammodernamento" organizzativo e culturale della Chiesa italiana del Novecento e matrici intransigenti» (ivi, p. 686) e sottolinea la centralità di «un momento chiave» rappresentato dal «confrontarsi ed intrecciarsi tra modernismo ed intransigentismo», aggiungendo che queste due tendenze «non sempre appaiono da questo punto di vista, più che lontane o antitetiche, così indipendenti come le ha disegnate spesso la ricerca storiografica» (ivi, p. 689). Mi sembra che Moro abbia posto le premesse per retrodatare il fenomeno da lui analizzato.

<sup>(129)</sup> V. *supra*, cap. XI § 3. Su questa linea merita segnalare l'apporto interpretativo di Pietro De Marco che, a differenza delle conclusioni di Moro, anticipa al pontificato di Pio IX la «modernità della Roma "antimoderna"» «a condizione di leggerla secondo i criteri» della autonomia/*perfectio* propria e della sua sovranità originaria, riaffermate in connessione/competizione con gli sviluppi assiologici del liberalismo e dello stato-nazione»; modernità della sua costituzione (conoscitiva, normativa, di azione, di cura *animarum*), ovvero della sua forma di realizzazione (*Verwirklichung*)» (DE MARCO, *Modernità di Roma*, cit., pp. 481-482). Il problema è tematizzato anche da Fulvio De Giorgi, ma nell'ottica prevalentemente pastorale, ossia di una Chiesa «necessariamente portata ad adeguamenti delle proprie strategie di cristianizzazione o, se si vuole, di acculturazione cristiana»» (F. DE GIORGI, *Note sulla modernizzazione*

confronto/scontro nella curia romana non si sia consumato tanto tra una corrente conservatrice, tradizionalista o integrista e un'altra corrente innovativa, progressista e liberale, costituita dal modernismo *tout court* — anch'esso visto in una variegata fisionomia interna —, quanto tra una corrente di « modernizzazione giuridico-istituzionale », che puntava all'aggiornamento e al ricompattamento della Chiesa in rapporto alla società statale moderna mediante l'utilizzo preferenziale delle tecniche e degli strumenti in uso negli Stati-nazione, e un « modernismo esegetico-teologico », che mirava a sanare il dissidio della Chiesa con il mondo moderno dopo il *Sillabo* mediante l'uso degli strumenti culturali delle discipline umanistiche moderne.

Se così fosse, apparirebbe chiaro che il criterio discriminante tra le divergenti correnti, anziché derivare dal confronto esterno della Chiesa con la modernità, troverebbe la sua genesi nella controversia intraecclesiastica. E il motivo generatore non sarebbe da reperire in modo epidermico nell'opposizione di culture, ma più radicalmente nella diversificazione dei progetti teologico-politici, delle correlative strategie e delle opzioni degli strumenti applicativi. In ultima analisi, invece di raffigurarci, semplicisticamente, un ceto dirigente e intellettuale che si divide in avversari e in propugnatori della « modernità » o in negatori e sostenitori del processo di modernizzazione, ci troveremmo di fronte a due grandi tipologie del modo di concepire la risposta adattiva, e a diversi metodi per fronteggiare i problemi emergenti dal rapporto della Chiesa con la modernità. In questa chiave interpretativa la « controversia modernista », sulla quale ha tanto insistito la storiografia, non verrebbe eliminata ma riformulata entro un quadro più vasto sia cronologico che tematico <sup>(130)</sup>.

---

*ecclesiale*, in « Rivista di storia contemporanea », XXIII-XXIV, 1994-1995, pp. 194-208, in part. p. 200).

<sup>(130)</sup> Si potrebbe obiettare che l'ipotesi reinterpretativa qui sostenuta parte da un presupposto anti-ideologico, perché omette di valutare il grado di apertura culturale che ciascuna corrente o gruppo possedeva, finendo per misconoscere l'orientamento 'progressivo' del « modernismo esegetico-teologico » rispetto all'orientamento 'conservativo' del « modernismo giuridico-istituzionale ». Ma è evidente che una simile distinzione è, a sua volta, fondata su una pregiudiziale valutazione di merito nient'affatto scontata e condivisa, e sul preconconcetto che tende a sopravvalutare la dimensione intellettuale e conoscitiva su quella istituzionale e normativa. Ciò è tanto più vero in un organismo

Pio X e Gasparri individuano concordemente nella modernità statale il problema centrale con cui la Chiesa è chiamata a confrontarsi; tuttavia le loro posizioni si differenziano sulla strategia da adottare perché essa possa recuperare l'autonomia e il ruolo di mediazione salvifica universale. L'elemento discordante sarebbe da reinterpretare come conseguenza della differente modalità di assunzione dello Stato-nazione a figura oppositiva paradigmatica della *libertas Ecclesiae*: quella della 'opposizione per imitazione' o quella della 'imitazione per contrasto'. Mentre la prima modalità dell'alternativa intendeva collocare la Chiesa su un terreno ontologicamente diverso dallo Stato, l'altra modalità era diretta a porre la Chiesa e lo Stato su un medesimo piano giuridico. Il che conferma che alla base del loro dissidio stava una divergente visione teologico-politica i cui tratti salienti sono stati chiariti nel paragrafo precedente.

Qualche elemento specifico di conferma *in positivo* che la usuale classificazione di « modernisti » e « antimodernisti » non presenta un fondamento assoluto e soprattutto non possiede una valenza interpretativa adeguata al ventaglio delle posizioni in campo, si rinviene in alcuni giudizi o dichiarazioni dei massimi esponenti della Curia. Sembrano significative alcune prese di posizione di un esponente « integrista » come il De Lai: per esempio il fatto che, alla fine del 1907 o agli inizi del 1908, per giustificare la riforma della Curia, non esitasse a denominare « ministeri » i nuovi dicasteri e a richiamare il precedente storico del papato che avrebbe dato agli Stati civili « l'esempio nel dividere l'esercizio del supremo potere in vari dicasteri »<sup>(131)</sup>, oppure la dichiarazione programmatica, certo di maggiore portata ai nostri fini, circa i principi e gli scopi della codificazione fatta davanti a tutti i consultori il 10 marzo 1909 (cioè mentre stava infuriando la lotta contro i teologi e gli esegeti modernisti): « Noi non possiamo stare soltanto sulle idee antiche facendo il nuovo codice ecclesiastico, ma bisogna considerare lo sviluppo delle scienze nel mondo civile »<sup>(132)</sup>.

---

come la Chiesa che da sempre privilegia quest'ultimo aspetto specialmente allorché deve procedere ad una autoriforma.

<sup>(131)</sup> Cfr. G. FERRETTO, *La riforma del B. Pio X*, in APO, XXV, 1952, pp. 37-84, in part. pp. 37 e 55.

<sup>(132)</sup> L'intervento di De Lai è riportato in LDP, p. 1173.

Potrebbe essere indicativa di una ben definita consapevolezza la definizione di « spirito amatissimo della sana modernità » che il consultore Ojetti assegnava a Pio X in un brano sulla riforma della struttura della Rota che va letto per esteso per capire anche la chiara distinzione tra « modernismo dogmatico e dottrinale » e « modernismo disciplinare e giuridico »:

[...] spiritum *sanae modernitatis* amatissimum Pii X, qui dum ex una parte in iis, quae ad dogma spectant et ad doctrinam ecclesiae, novitates maxime detestatur, quia errores sunt, ita ex altera parte in iis, quae ad disciplinam spectant, ea non respuit, quae etsi nova in bonum vergunt ecclesiae <sup>(133)</sup>.

A questa idea qualche anno dopo faceva eco, in una forma più concisa ma non meno eloquente dell'Ojetti, un altro gesuita, l'Auffroy, secondo il quale il pontificato di Pio X,

qu'on représente volontiers comme conservateur à outrance, est au contraire, en matière juridique, un des plus résolument novateurs qu'ait jamais connus la Curie <sup>(134)</sup>.

Ma anche un eminente studioso di diritto canonico ed ecclesiastico, di orientamento liberale, quale il Ruffini esprimeva, nel 1910, un giudizio per certi aspetti lusinghiero dell'azione di riforma di papa Sarto, nonostante che sei anni prima avesse formulato una valutazione certo assai meno entusiastica sulle possibilità di realizzare l'opera di codificazione (cfr. Parte I, Premessa):

Pio X prosegue strenuamente la sua opera di riordinamento radicale degli organi centrali del Governo ecclesiastico, opera, la quale è già oramai così notevole, da conferire al suo pontificato certa sua fisionomia che lo

---

<sup>(133)</sup> B. OJETTI, *De Romana Curia. Commentarium in Constitutionem Apostolicam « Sapientis Consilio » seu de Curiae plana reformatione*, Romae, 1910, p. 180. Il corsivo è dell'Ojetti. Di un « modernismo buono » e di un « modernismo cattivo » aveva parlato l'episcopato piemontese in una lettera collettiva del Natale del 1905. Una distinzione filosoficamente strutturata tra due tipi di « modernismo » — tra chi ritiene « qu'on puisse, étant catholique, avoir des idées modernes et chercher à en tirer parti pour le plus grand bien de la vie religieuse et du bon ordre de la société civile: *Vetera novis augere* » e chi concepisce il modernismo come « la subordination théorique et pratique du catholicisme à l'esprit moderne » — la si trova in un articolo di uno dei codificatori privati del diritto canonico, poi collaboratore al Codice: F. DESHAYES, *Notes et souvenirs d'un vieux moraliste*. § XLI: *Le modernisme*, in ACL, 26 set. 1907, p. 868.

<sup>(134)</sup> AUFFROY, *Le droit canon*, cit., p. 150.

contraddistingue nettamente da quello che lo ha preceduto, da assicurare al nome suo un posto non certo degli ultimi nella schiera dei pontefici riformatori <sup>(135)</sup>.

A conferma *in negativo* dell'ipotesi di lettura che individua nella relazione della dimensione teologico-politica con quella giuridica uno spartiacque decisivo durante la « crisi modernista », si potrebbe invocare il caso del movimento del « libero diritto », che può essere considerato in quegli stessi anni un'interessante trasposizione del fenomeno « modernismo cattolico » nel campo delle discipline giuridiche laiche in Germania e che, non a caso, fu da alcuni denominato « modernismo giuridico » <sup>(136)</sup>. Sebbene questi due movimenti siano in apparenza lontani e del tutto distinti, in realtà presentano analogie strutturali quanto a presupposti filosofici e metodologici. Da un lato la critica all'oggettivismo della teologia e del diritto positivo, dall'altro la comune centralità del problema ermeneutico nell'esegesi dei testi biblici e nei codici civili <sup>(137)</sup>. Da qui anche la convergente condanna senza appello portata alle due facce del movimento rispettivamente dal magistero pontificio e dalla dottrina della scuola dogmatica <sup>(138)</sup>.

---

<sup>(135)</sup> F. RUFFINI, *Rivista di diritto ecclesiastico*, in « Rivista di diritto pubblico », I, 1910, p. 333. Ma si veda più sopra (§ 1) anche il diverso giudizio sulla riforma della Curia dato da Salvatorelli.

<sup>(136)</sup> Cfr. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, cit., pp. 201-370. Per le diverse occorrenze della locuzione, ivi, p. 219 nota 38. In Italia W. CESARINI SFORZA pubblica il saggio *Il modernismo giuridico*, in « Il Filangieri », 1912, pp. 373-379.

<sup>(137)</sup> Su queste analogie insiste LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, cit., pp. 354-356, 367 nota 504. Recentemente la questione è stata ripresa, in altro contesto e sotto altro profilo, da J. PELIKAN, *Interpreting the Bible and the Constitution*, New Haven-London, 2004.

<sup>(138)</sup> Perché tale parallelismo non sembri campato per aria, si può indicare uno studioso coevo in cui questi due movimenti del « modernismo religioso » e « modernismo giuridico » appaiono interagire — almeno sul piano degli interessi ma molto probabilmente anche sul piano dell'attitudine ermeneutica —: il giurista francese Saleilles, la cui produzione mostra un indubbio e concomitante interesse verso la critica alle rigidità interpretative delle norme dei codici civili e verso l'applicazione dei metodi storico-critici nell'interpretazione dei testi biblici (cfr. R. SALEILLES, *La méthode historique et la Bible. Etude à propos d'un Livre récent*, Genève, 1903). Ha richiamato questo specifico campo d'indagine P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, pp. 200-203. Sulla partecipazione di Saleilles alle lotte politico-religiose della Francia, si veda M. SABBIONETI, *Un cattolico « protestante ». La crisi della separazione tra*

Ora, sembra degno di nota che il codice canonico abbia fissato il ricorso « ad mentem legislatoris » nel can. 18 quale criterio interpretativo tradizionale della norma canonica e che uno dei migliori commentatori, il consultore Ojetti, abbia avvertito il bisogno di riportare in calce una lunga nota di uno studioso processualpenalista laico per condannare « la teoria del così detto diritto libero » a motivo del fatto di sostituire « il criterio soggettivo, variabilissimo, al criterio oggettivo » (139).

Sul terreno storico-concreto appare infine sintomatico che si sia avuta una chiara percezione dell'impiego del Codice in funzione antimodernista da parte di taluni consultori nel momento della sua progettazione. In polemica con le prime tendenze antiggiuridiste *ante litteram*, Pezzani osservava che i canoni fondamentali, nei quali si sarebbe dovuta enucleare la costituzione materiale della Chiesa, « sono anche richiesti dalla distinzione, che si fa oggidì tra religione e Chiesa, tra l'essere cristiani cattolici e non voler saperne di papa, di sacerdozio, di sacramenti, di disciplina canonica » (140).

Concludiamo. La difficoltà interpretativa e il significato complesso di tutta l'azione pontificale di Pio X erano già stati messi in rilievo dal Salvatorelli, il quale, a proposito della corrente distinzione tra 'papa religioso' e 'papa politico', aveva creduto doveroso precisare:

Rare volte la psicologia di un uomo ha tanto stentato ad essere colta nei suoi veri caratteri quanto nel caso di Pio X; rare volte le linee autentiche di una personalità sono rimaste per tanto tempo nascoste da quelle che una pronta leggenda aveva artificiosamente disegnato (141).

Anche la divisa papale « *Instaurare omnia in Christo* » appare, alla luce di quanto emerso nel capitolo precedente, meno piatta e scontata di quella ancora dominante nella storiografia cattolica e laica d'indirizzo filomodernista. Per lo più interpretata in termini univoci, essa possiede, in realtà, una duplice valenza, specialmente

---

*Stato e Chiesa nelle lettere inedite di Raymond Saleilles a Louis Birot (1906-1909)*, Torino, 2005.

(139) OJETTI, p. 145 nota 16. Ojetti rinvia alle *Istituzioni di diritto processuale penale* di Vincenzo Manzini.

(140) ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 3.

(141) SALVATORELLI, *La Chiesa e il mondo*, cit., p. 127.

nei più operosi anni del suo pontificato. Le spinte, apparentemente contrastanti, verso le riforme e verso la tradizione, si intrecciano nei primi anni del pontificato di Pio X per poi lasciare adito solo a provvedimenti minori o alla dura repressione del modernismo <sup>(142)</sup>.

Nel lodevole tentativo di reinterpretare in modo più equilibrato e dialettico la linea di tendenza di quel pontificato, Roger Aubert ha introdotto la coppia concettuale « restaurazione e riforma ». Ma vi sono diverse ragioni che rendono inadeguato l'impiego della categoria di « restaurazione » <sup>(143)</sup>. Sapendo quanto il senso della continuità istituzionale, dogmatica, disciplinare e liturgica della Chiesa abbia giocato un ruolo essenziale nella lotta al modernismo e, più latamente, nel programma di governo di Pio X, occorrerebbe riservare la categoria di « riforma » alla dimensione sua propria, istituzionale e morale (*reformatio Ecclesiae*), e introdurre sul terreno dell'elaborazione teologica e canonistica la dialettica tra « tradizione » e « progresso » <sup>(144)</sup>.

---

<sup>(142)</sup> Di tale passaggio sono testimoni diretti alcuni esponenti di punta dello stesso modernismo come padre Genocchi e padre Semeria. Si vedano le previsioni e i giudizi molto ottimistici nelle loro lettere, pubblicate in appendice a L. BEDESCHI, *La curia romana durante la crisi modernista. Episodi e metodi di governo*, Parma, 1968. Per Semeria l'anno 1906 « segna il passaggio del papa dalle sue idee personali e larghe alla gran via comune... Anno di reazione furiosa e cieca » (A. GENTILI, « *Un reazionario! Siamo fritti* »: *Semeria e Pio X*, in « Eco dei barnabiti », n. 4, 2003, p. 23).

<sup>(143)</sup> Osservo schematicamente: 1) si tratta di un concetto preso a prestito dal lessico politico e non da quello religioso; 2) è incapace di rendere conto della complessità e della polivalenza delle riforme attuate o disegnate da Pio X; 3) è fuorviante perché invita a pensare l'azione di governo di Pio X come uno sforzo per ripristinare, almeno in parte, lo *status quo ante*, mentre, in realtà, essa appare tutta rivolta a modificare lo *status quo* dell'organizzazione centrale e periferica della Chiesa, là dove erano rilevabili a suo giudizio carenze, disfunzioni e insufficienze rispetto alle sfide della modernità statuale. In questo senso gli interventi di Pio X — come, del resto, di ogni papa — sono tutti riformatori, nell'accezione specifica che il termine assume nella storia della Chiesa. Ne è prova la notevole messe di progetti e di provvedimenti promossi da questo pontefice specialmente nei primi anni del suo pontificato.

<sup>(144)</sup> Per la tematizzazione di questa coppia concettuale, si veda: E. JOMBART, *Tradition et progrès en droit canonique*, in *Actes*, pp. 295-304; GOUHIER, *Tradition et développement à l'époque du modernisme*, cit., pp. 75-99. Utile, anche se riferito al periodo più recente, O. GIACCHI, *Tradizione ed innovazione nella Chiesa dopo il Concilio*, ora in ID., *Chiesa e Stato nella esperienza giuridica*, cit., I, pp. 235-251.

Insomma: solo tenendo conto che la *Weltanschauung* di Pio X muove dalla cultura cattolico-intransigente, ma si sostanzia dell'impiego — per certi aspetti spregiudicato — di strumenti, regole, procedure di tipo moderno, da porre al servizio della difesa esterna e della ricomposizione interna della Chiesa, si può spiegare il duplice volto del suo pontificato di contrasto e di apertura dialettica alla « modernità » al fine di rendere più efficace la risposta ad essa da parte della Chiesa Romana <sup>(145)</sup>.

Tuttavia il superamento dei paradigmi usuali della storiografia sulla curia romana non deve portare a nuove forme di semplificazione della complessa realtà che è oggetto di studio. In particolare la ristrutturazione del campo e della geografia ideologica della curia romana sulla base di un nuovo modello, quale quello sopra abbozzato, risulterà tanto più valida quanto più ampio sarà lo spretto delle posizioni che tale modello riuscirà a comprendere e quanto più alta sarà la sua valenza interpretativa.

---

<sup>(145)</sup> Menozzi parla dell'esigenza di Pio X « di non rinunciare alla modernizzazione della Chiesa » da intendersi nel senso « di operare gli adeguamenti al moderno che il papato giudicava 'santi' e 'opportuni' » (D. MENOZZI, *La Chiesa e la modernità*, in « Storia e problemi contemporanei », XIII, 2000, n. 26, p. 16).



CAPITOLO DODICESIMO

DUE MODELLI A CONFRONTO:  
CODIFICAZIONE CANONICA E CODIFICAZIONI CIVILI

1. I fattori storici. — 2. La tecnica esterna. — 3. La tecnica interna. — 4. Il confronto sul concetto di codificazione. — 5. La natura della codificazione canonica. — 6. Un codice atipico.

Prima di procedere ad un'analisi comparata della codificazione canonica con quelle statuali di ambito giusprivatistico è opportuno indicare alcune precauzioni di carattere metodologico che ne definiscano la possibilità e i limiti in relazione ai diversi ambiti e oggetti.

La prima cautela riguarda le condizioni generali della comparazione. Non è possibile categorizzare la nozione di codificazione — poiché non esiste un modello 'unico' e 'uniforme' di essa — e neppure costruire una storia 'unitaria' dell'idea codificatrice, dove collocare ciascuna delle sue *realizzazioni concrete* in una serie continua e progressiva dall'antichità al secolo XX o anche limitatamente ai secoli XIX e XX — essendo le codificazioni operazioni politico-giuridiche (intendo di 'politica del diritto') incomprensibili al di fuori dei contesti storici e culturali in cui si sono nate e si sono affermate <sup>(1)</sup>. In tal senso ogni codificazione si discosta dalle altre per oggetto, metodo e scopi. Tuttavia tale difficoltà teorico-pratica non esclude la possibilità e anzi l'utilità di un raffronto tra le diverse *concezioni e tipologie* di codificazione che erano state elaborate dalla dottrina coeva al fine di meglio precisare la vicinanza o la lontananza della codificazione canonica rispetto a quelle antiche o moderne. Comunque questo problema sarà impostato e affrontato in modo organico nel quarto paragrafo del capitolo.

---

<sup>(1)</sup> Si vedano in proposito le osservazioni critiche di CARONI 1998, pp. XI-XIV. Un tentativo di costruzione idealtipica di « codificazione » in C. VARGA, *Codification as a socio-historical Phenomenon*, Budapest, 1991, pp. 247-272.

La seconda avvertenza tocca i problemi che, in particolare, solleva il confronto tra la codificazione canonica e le codificazioni civili. Questa comparazione risulta più ardua delle altre sotto il profilo sia istituzionale che metodologico <sup>(2)</sup>. Le due istituzioni dello Stato e della Chiesa che codificano il proprio diritto riflettono due società e due ordinamenti molto diversi per fonti, finalità, organizzazione, forme di governo e di amministrazione, anche se una base comune può essere trovata nella consapevolezza che avevano di rappresentare, secondo le categorie teoriche proprie di ciascuna, due *societates perfectae* o due « ordinamenti giuridici primari » da cui, ancora indipendentemente l'una dall'altra, facevano derivare la legittimazione delle loro attività potestative e dell'autonomia o della pretesa supremazia dei loro ordinamenti. Raccordando in modo organico le due nozioni e ponendo altresì in evidenza le loro differenze, d'Avack aveva già a suo tempo osservato, sulla base dell'influenza della dottrina di Santi Romano, la fondamentale identità che intercedeva tra la concezione canonistica delle società massime e quella della pluralità, dell'autonomia e della primarietà degli ordinamenti elaborata da studiosi secolari nella teoria generale del diritto <sup>(3)</sup>.

Sul terreno metodologico, poi, il raffronto tra le tipologie di codificazione è reso ancor più difficile dalla *querelle* dottrinale che, ormai da diversi decenni, investe le nozioni polisemiche di codice e di codificazione. Nella versione tradizionale (ma di recente resa attuale da nuovi interventi), tale discussione si è appuntata sul maggiore o minore grado di discontinuità interna che la forma o modello codice civile ha rappresentato rispetto al diritto comune <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Sull'opportunità per il canonista di impiegare, con le dovute cautele, il sussidio della comparazione con gli ordinamenti laici, cfr. GROSSI 2005, p. 357.

<sup>(3)</sup> D'AVACK, *Chiesa, S. Sede e Città del Vaticano*, cit., *passim*; cfr. anche ID., *Corso di diritto canonico*, I, Milano, 1956, cap. IV. Forse è il caso di ricordare che la pubblicazione de *L'ordinamento giuridico* di Romano coincide con l'anno di promulgazione del codice canonico.

<sup>(4)</sup> Contro la tesi di Astuti che aveva identificato il « carattere tipico » della codificazione nella sostituzione del « preesistente sistema pluralistico di fonti normative » con un « unico testo legislativo organicamente compiuto, di valore generale » (G. ASTUTI, *La codificazione del diritto civile*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze, 1977, II, p. 857), sono scesi in campo molti romanisti e storici del diritto

In questo caso i termini chiave vengono ad essere costituiti dal rapporto del codice con alcuni concetti disgiuntivi/correlativi elaborati dalla scienza giuridica quali quelli di compilazione e di consolidazione (5).

Nella versione innovativa, invece, tale discussione si è focalizzata sul rapporto di correlazione tra codici e società (6) ossia sui presupposti generali (di natura linguistica, istituzionale, ideologica, politica, filosofica, ecc.) che hanno reso possibile, da un lato, la 'semplificazione' del diritto mediante la riduzione degli *status* soggettivi ad un soggetto giuridico unico (o tendenzialmente tale) (7), dall'altro la 'comunicazione' tra la forma-Codice e i suoi destinatari sociali. In questo caso il cuore dei problemi si allarga all'analisi delle corrispondenze tra la concezione atemporale del Codice e la struttura centralizzata e artificiosamente livellata della società da essa presupposta (8).

La consapevolezza del conflitto interpretativo intorno al plesso concettuale « codice » e della differente natura delle due società e

---

per affermare la continuità sostanziale dei codici col diritto romano e col diritto comune oppure per moderare la tesi del carattere liquidatorio del diritto previgente da essi assunto. In merito si rinvia alle posizioni dei romanisti (E. NARDI, *Codice civile e diritto romano. Gli articoli del vigente Codice civile nei loro precedenti romanistici*, Milano, 1997; S. SCHIPANI, *La codificazione del diritto romano comune*, Torino, 1996) e a quelle degli storici del diritto (G.S. Pene Vidari e U. Petronio). Una posizione tendente a qualificare la forma codice nel senso di una rottura epistemologica nella storia del diritto è quella di GROSSI 2001, pp. 87-88. Da ultimo cfr. l'ampia disamina di CARONI 2001, pp. 55-81.

(5) Sulla stratificazione storico-concettuale del termine codice, cfr. CARONI 1998, pp. 1-13; CAPPELLINI 2002, pp. 104-111.

(6) Ha avvertito Paolo Ungari: « Oggi il "sistema" è prevalentemente avvertito come mera istanza logico-costruttiva: principio ipotetico di una totalità deduttiva di discorso postulata a guisa di un limite ideale, sempre perseguito e mai adeguato. Non così nel sapere e nel sentimento giuridico dell'età formativa dei codici, che vi scorse alcunché di inerente alla stessa essenza unitaria del corpo civile, o meglio a processi di unificazione in pieno corso, e dunque un urgente problema intellettuale e politico » (P. UNGARI, *Per la storia dell'idea di codice*, in QF, I, 1972, p. 221).

(7) TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit., pp. 28-41; G. TARELLO, *Codice I Teoria generale*, in EG, VI, Roma, 1988, pp. 4-5; CAVANNA, I, pp. 193-236; CAPPELLINI 2002, pp. 110-122.

(8) P. CAPPELLINI, *Il codice eterno. La Forma-Codice e i suoi destinatari: morfologie e metamorfosi di una paradigma della modernità*, in CAPPELLINI-SORDI, *Codici*, cit., pp. 11-68

ordinamenti, se impone molte cautele, non impedisce però di ricercare analogie e diversità tra le varie codificazioni e di coglierne gli eventuali criteri differenziali, anche in vista di contribuire, almeno indirettamente, alla migliore definizione dei termini della controversia storiografica sopra accennata. A tal fine si ritiene opportuno adottare un metodo storico-induttivo, che assuma come base di partenza le definizioni in uso al tempo della codificazione canonica, per poi procedere per approssimazioni successive, dai modelli più semplici a quelli più complessi e differenziati e, infine, operare un confronto con le concettualizzazioni, anche le più recenti, in materia di fenomenologia e di tipologia delle codificazioni.

La terza ed ultima precisazione concerne il metodo di analisi utilizzato, che è un adattamento della dottrina della tecnica giuridica elaborata dagli studiosi tedeschi (Kohler, Jhering) e francesi (Gény e Dabin) operanti tra l'ultimo trentennio dell'Ottocento e il primo trentennio del Novecento. Secondo tale dottrina la fondamentale separazione teorica di materia e forma o, se si preferisce, di fondo e forma del diritto, rinvia all'altra sostanziale tra ordine sociale e ordine giuridico <sup>(9)</sup>. L'elaborazione giuridica è, infatti, il risultato della fusione della prospettiva sociale e politica con quella giuridica o regolamentativa <sup>(10)</sup>. Ad esse corrispondono — nel punto d'intersezione della materia e della forma — la tecnica politica, di competenza dell'autorità legiferante, e la tecnica giuridica, di competenza di un ceto di giuristi <sup>(11)</sup>. L'opera della politica del diritto consiste nel determinare le procedure attraverso le quali i valori sociali che ispirano un'istituzione vengono trasformati in valori giuridici me-

<sup>(9)</sup> Com'è noto la distinzione « materia » e « forma » del diritto si deve a due opere classiche: *Geist des römischen Rechts* di JHERING (III, § 43) e a *Science et technique en droit privé positif* (III, n. 182) di GÉNY. Trova corrispondenza nelle coppie « fondo » e « forma » (si veda un volume così intitolato di J. HAESAERT edito a Bruxelles nel 1934) o « regole normative » e « regole costruttive o tecniche » (L. DUGUIT e H. DE PAGE). La distinzione tra « elemento politico » e « elemento scientifico » del diritto coniata da Savigny restava troppo vaga (SAVIGNY, p. 100). Utile la voce *Technique juridique* in DETSD, pp. 605-607.

<sup>(10)</sup> Cfr. J. DABIN, *La philosophie de l'ordre juridique positif spécialement dans les rapports de droit privé*, Paris, 1929, n. 6, pp. 24-25; ID., *La technique de l'élaboration du droit positif spécialement du droit privé*, Bruxelles-Paris, 1935, pp. 36 ss.

<sup>(11)</sup> Sulle diverse accezioni di « tecnica giuridica » nel periodo di riferimento indicato nel testo, cfr. DABIN, *La technique*, cit., pp. 2-7.

dianche l'apprezzamento delle circostanze, delle condizioni e delle possibilità concrete (12). La traduzione di tali idee fondamentali in principi, concetti e regole è compito dei giuristi i quali si servono della tecnica giuridica per costruire, più o meno artificialmente, procedimenti logici di primo livello (definizioni, classificazioni e costruzioni) e costruttivi di secondo livello (categorie, presunzioni, finzioni). Tanto la tecnica giuridica (o tecnica interna), quanto la tecnica politica (o tecnica esterna) presuppongono una concezione filosofica del diritto e della giustizia che deve presiedere all'ordine sociale (13).

Questo impianto schematico, ideato per la legislazione particolare, può essere applicato alle codificazioni come legislazione d'insieme (14) allo scopo di individuare similitudini e differenze tra le varie tipologie storiche di codice e il codice di diritto canonico. Tale analisi verrà svolta in relazione ai seguenti criteri di raffronto: i *fattori storici* delle codificazioni (motivi e presupposti giuridici, istituzionali, politici, sociali); la *tecnica esterna* (organizzazione dei lavori, collaboratori, consultazioni esterne, piano e delimitazione dell'opera, scopi); la *tecnica interna* (metodo e tempi di composizione, forma e materia, sistematica, tecnica giuridica, interpretazione); la *natura della codificazione* (completezza o incompletezza del codice, tipologie di codici, modelli ideali) (15).

---

(12) La distinzione di *Rechtspolitik* e *Rechtstechnik*, già presente in Savigny, viene ripresa nella *Enzyklopädie der Rechtswissenschaft* di HOLTZENDORFF e KOHLER (cfr. J. KOHLER, *Rechtsphilosophie und Universalrechtsgeschichte*, ivi, I, Leipzig-Berlin, 1915, §§ 9-10, pp. 15-16).

(13) Per lo sviluppo di queste enunciazioni generali si rinvia alle ricordate opere di Gény e di Dabin ricordate nelle note precedenti.

(14) Avere intrapreso tra i primi questa strada spetta a F. GÉNY, *La technique législative dans la codification civile moderne (A propos du centenaire du Code civil)*, in *Le Code civil 1804-1904. Livre du centenaire*, II, Paris, 1904 (ed. anastatica, Paris, 2004), pp. 998-1038. Degna di nota la consapevolezza con cui avvertiva che il problema della tecnica legislativa era emerso nella coscienza degli studiosi di diritto all'indomani del codice civile tedesco. La sua indagine si può ricollegare al saggio di E. ZITELMANN, *Die Kunst der Gesetzgebung* apparso nello stesso anno.

(15) Al fine di non moltiplicare i riscontri di puri dati estrinseci relativi ai codici moderni, indico qui di séguito le opere a cui ho fatto costante riferimento: C.A. CANNATA-A. GAMBARO, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, II, Torino 1984<sup>3</sup>, pp. 144-210; WIEACKER, I, pp. 493-530; II, pp. 177-240; CARONI 1998, pp. 55-90;

### 1. *I fattori storici.*

Nel confronto della codificazione canonica con quelle secolari il primo elemento che salta agli occhi è certamente il notevole lasso di tempo che le separa: centoventitré anni dal primo codice in senso moderno, l'*Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten* (= ALR), centotredici dal francese *Code civil*, centosei dal codice austriaco *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* (= ABGB), diciassette dal codice tedesco *Bürgerliches Gesetzbuch* (= BGB), dieci anni dal *Schweizerisches Zivilgesetzbuch* (= ZGB), considerato « l'ultimo, e forse il più pregevole frutto della legislazione ispirata dal positivismo giuridico tedesco » (16).

Questo ritardo può essere diversamente interpretato dai commentatori: nei termini della difesa dell' 'autonomia' dell'ordinamento canonico o in quelli di 'resistenza' al modello codificatorio laico e secolarizzato o in quelli del 'ritardo' tipico con cui la Chiesa accoglie le novità solo dopo averle attentamente vagliate (17). Quest'ultima spiegazione appare la più idealistica e la meno adatta a rendere conto dei problemi storici sottesi, come cercano invece di fare le prime due in un modo che non deve essere necessariamente concepito come antitetico.

Credo, invece, si debba porre l'accento sulla maggiore *difficoltà intrinseca* della codificazione canonica rispetto a quella degli Stati in rapporto tanto all'elemento sociale quanto all'elemento ideologico. Gli è che, per potersi realizzare, essa ha avuto bisogno di specifici *presupposti* storico-giuridici, scientifici, ideologici, politico-ecclesiastici.

I requisiti *storico-giuridici* si possono identificare nell'esistenza di condizioni materiali esterne favorevoli in Europa (riassetto geo-

---

G. WESENBERG-G. WESENER, *Storia del diritto privato in Europa*, a cura di P. Cappellini e M.C. Dalbosco, Padova, 1999, pp. 212-226; 274-283; 289-291. Per un inquadramento del codice canonico nella storia delle codificazioni: F. ELSENER, *Der Codex Iuris Canonici im Rahmen der Europäischen Kodifikationsgeschichte*, in A. MÜLLER-F. ELSENER-P. HUIZING, *Vom Kirchenrecht zur Kirchenordnung?*, Einsiedeln, 1968, pp. 29-53.

(16) CANNATA-GAMBARO, *Lineamenti di storia*, cit., II, p. 209.

(17) È la tesi di Ortscheid: « Toujours prudente, l'Eglise avant de suivre cette méthode [della codificazione, introdotto da Napoleone], avait attendu qu'elle subît l'épreuve du temps et que l'expérience révélât sa valeur. Cette valeur une fois prouvée, elle s'empressa de l'adopter » (ORTScheid, p. 12).

politico, condizione di relativa pace, progressi nelle comunicazioni) e di condizioni strutturali interne relative all'assetto organizzativo e legislativo della Chiesa in Europa e nei continenti di nuova evangelizzazione (18). Al pari di quanto avviene negli Stati, il processo di semplificazione legislativa è strettamente connesso anche nella Chiesa con il processo di centralizzazione del governo e di omogeneizzazione della struttura sociale. Ora, la formazione di un codice canonico ha necessariamente richiesto tempi, fasi e modi di unificazione della legislazione assai più lunghi rispetto a quelli dei singoli Stati-nazione a motivo sia della vastità della Chiesa, sia della complessità delle sue articolazioni istituzionali, sia della pluralità degli *status* personali in essa racchiusi.

Innanzitutto la Chiesa è un organismo senza limiti di spazio e di tempo, le cui norme riguardano le cose umane come le cose divine, si estendono dalla dimensione spirituale a quella temporale e regolano le condotte dei fedeli tanto nell'ordine naturale quanto in quello soprannaturale (19).

La Chiesa si presenta poi, dal punto di vista sociale, come un organismo fortemente composito e pluralistico. Al pari dello Stato dell'antico regime si poteva definire una società corporata, un insieme di corpi e di istituti che si erano andati accrescendo e consolidando lungo due millenni, dando inevitabilmente origine anche a commistioni e sovrapposizioni giurisdizionali. Ma, diversamente dall'accentuato particolarismo territoriale e personale che aveva contrassegnato la vita statale, nella vita della Chiesa non si era prodotta un'altrettanta mancanza di unità giuridica. Le tendenze particolaristiche e le forze centrifughe erano controbilanciate da una concezione organica e ideale dell'edificio complessivo. Si aggiunga che l'ordinamento rigorosamente gerarchico e la rigida distinzione di competenze e di prerogative tra la Santa Sede e le chiese parti-

---

(18) KURTSCHIED-WILCHES, p. 342.

(19) NOVAL, p. 10. Auffroy ha osservato che il *Codex iuris canonici* rappresenta « l'effort législatif le plus gigantesque qui ait été tenté depuis Justinien: l'Eglise catholique, c'est-à-dire une société vaste comme l'univers, dont l'action disciplinaire s'étend aux objets les plus disparates et prend les formes les plus variées, entreprend de remanier et de fondre en un corps unique, non plus seulement, comme l'ont fait la plupart des Etats, celles de ses lois qui se rapportent à des matières de même ordre, mais tout l'ensemble si bigarré de ses statuts! » (AUFFROY, *Le droit canon*, cit., p. 150).

colari, che si era compiuta tra l'età gregoriana e il concilio di Trento, avevano eliminato in gran parte il problema della unificazione legislativa, almeno nei paesi di tradizione cattolica. Il processo di accentramento della giurisdizione aveva quindi costituito la condizione essenziale per l'accentramento della legislazione. Il vero punto dolente di questa materia stava nell'incertezza normativa derivante dal confusionale assetto delle fonti di cognizione (cfr. cap. VII § 2).

Infine la Chiesa si concepisce necessariamente dotata di una struttura costituzionale irriformabile e quindi assolutamente resistente al tentativo di essere completamente ripasmata sulla base di un progetto politico, religioso e filosofico. Qualunque processo di livellamento dei soggetti giuridici trova un limite invalicabile nella costituzione divina della Chiesa. Alcune persone, organi, corpi che formano la società ecclesiastica e le loro articolazioni interne sono state preordinate e prefissate da Cristo al momento della fondazione, al di fuori delle aspirazioni, volizioni e regolamentazioni dei membri. Il carattere indisponibile di taluni elementi della costituzione e organizzazione della Chiesa era già stato definito dai papi-giuristi medievali con la distinzione tra lo « *status generalis Ecclesiae* », espressione che indicava quegli elementi costitutivi che gli apostoli non potevano creare o modificare e che neppure il papa poteva dispensare, e gli « *statuta Ecclesiae* », espressione che rinvia alle disposizioni umane relative ad un certa epoca, luogo, persona e circostanza, disposizioni che possono e talora debbono venire cambiate e dispensate per il bene della Chiesa <sup>(20)</sup>. Si capisce quindi come, contrariamente alla tendenza delle codificazioni statuali a rappresentare artificialmente in maniera unitaria e omogenea il tessuto della società civile, la codificazione canonica, pur essendo diretta ad accrescere il grado di centralizzazione istituzionale (cfr. Epilogo § 1), sia stata preventivamente sottratta ad un integrale processo di semplificazione degli *status* giuridici (fondati su base sacramentale), di riduzione del pluralismo e della varietà delle sue articolazioni sociali e potestative.

Anche in rapporto ai destinatari della forma Codice sono ravvisabili ulteriori e ineliminabili differenze che spezzano l'identità comunicativa totale o tendenzialmente tale con il legislatore. Alla

---

(20) Cfr. Y.M.-J. CONGAR, « *Status Ecclesiae* », in SG, XV, 1972, pp. 1-31.

sostituzione delle forme reali di pluralismo delle differenze con la figura ideale dell'« individuo » (l'*homme-citoyen* del *Code Napoléon*) quale utente diretto del nuovo corpo legislativo, non può corrispondere, nel codice canonico, una classe unica di fedeli, come destinatari immediati, né possono venire accampati diritti soggettivi alla conoscenza della legge. Tra il codice e i fedeli sussiste sempre e necessariamente, in virtù del principio della *societas inaequalis* (can. 108 § 3), l'autorità gerarchica. Quale ceto preordinato per volontà divina, i chierici non sono solamente sovraordinati rispetto ai laici, ma sono chiamati a svolgere una funzione di mediazione essenziale in ordine alla definizione delle verità da credere e alla fissazione della disciplina da seguire per conseguire il fine della Chiesa <sup>(21)</sup>. All'interno di questa concezione che divideva la Chiesa che guida e il popolo condotto, la Chiesa docente e il popolo discente, non potevano sussistere diritti soggettivi del fedele intesi giusnaturalisticamente o positivisticamente, ma solo doveri in funzione dello scopo ultraterreno dell'ordinamento e del bene comune della Chiesa. Insomma si era agli antipodi della concezione contrattualistico-democratica di cui si faceva portatore il prototipo della forma-Codice uscito dalla rivoluzione francese.

I *presupposti scientifici* della codificazione canonica sono da ravvisare sia nella formazione di un ceto di giuristi e di funzionari di Curia sufficientemente coeso e preparato — alla cui formazione avevano dato un contributo essenziale Leone XII, Pio IX e Leone XIII con la riorganizzazione degli studi giuridici nelle università e nei seminari di Roma —, sia negli avanzamenti della scienza canonistica del secondo Ottocento mediante la consolidazione delle raccolte giurisprudenziali, la manualistica, la trattatistica e le codificazioni private, parziali e generali. Il processo di formazione del codice canonico ha dovuto superare le 'resistenze' o, se si preferisce, il 'ritardo' che la canonistica aveva accumulato negli ultimi due secoli rispetto all'impianto, alle metodologie e alle tendenze razionalizzanti delle dottrine civilistiche. Questa divaricazione di metodi e di impostazioni del diritto civile rispetto al diritto canonico si era notevolmente aggravata nel corso dell'Ottocento in seguito agli sviluppi della scienza giuridica secolare (cfr. Parte I, Premessa). In

---

(21) Cfr. OTTAVIANI, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, cit., I, pp. 39 ss.

ogni caso non si può dire per i redattori del codice canonico quanto è stato detto per quelli del codice di Napoleone: che essi trovavano nelle codificazioni anteriori e nella letteratura giuridica, del tutto preparati, espressi già in una lingua attenta ed eccellente, i principali elementi della loro opera <sup>(22)</sup>.

Il terzo presupposto dell'opzione codificatoria è di natura *ideologica*. Essendo il conio della forma 'Codice' indissociabilmente legato alla forma 'Stato-nazione' di ispirazione democratico-liberale, è stata necessaria una più lunga fase di decantazione di questo strumento legislativo prima che esso potesse venire impiegato per gli scopi della Chiesa. La neutralizzazione ideologica della forma-Codice nel corso dell'Ottocento e la sperimentazione parziale di questa tecnica legislativa in alcuni ambiti dell'ordinamento dello Stato pontificio hanno certamente contribuito a ridurre l'impatto culturalmente eversivo del fenomeno codificatorio (cfr. cap. VII § 1).

Infine occorre la *volontà politica* di un papa. S'è visto quali motivi possono essere stati alla base della scelta di Pio X di portare a compimento un'unificazione organizzativa, legislativa e disciplinare in gran parte già realizzata *in re* e che col Codice s'intendeva ulteriormente rafforzare (cfr. cap. VIII §§ 1-4). *Mutatis mutandis* potrebbe valere per la codificazione canonica quanto è stato osservato da Cavanna per le codificazioni civili circa il rapporto tra le motivazioni e le realizzazioni politiche e giuridiche che preparano, e il fenomeno della codificazione nella sua configurazione conclusiva: « l'opera di codificazione politica dell'assolutismo post-medievale ha favorito e in parte intrapreso quella di unificazione giuridica, ma [...] a conti fatti ha solo annunciato e preparato l'idea finale di codificazione, l'idea che offriva cioè l'unico strumento per una totale e sostanziale realizzazione dell'unità giuridica modernamente intesa » <sup>(23)</sup>.

Più d'uno studioso ha poi istituito un parallelo tra il ruolo svolto da papa Sarto nell'ordine spirituale e quello di Napoleone nell'ordine temporale fondandolo su alcuni tratti comuni della loro personalità oppure sull'analogia della situazione storica. Entrambi si sarebbero serviti del codice per rispondere ad aspetti opposti della

<sup>(22)</sup> A. ESMEIN, *L'originalité du code civil*, in *Livre du centenaire*, cit., p. 18.

<sup>(23)</sup> CAVANNA, I, p. 198.

« crisi della civiltà moderna »: il codice francese per bilanciare i nuovi principi di diritto pubblico e privato proclamati dalla Rivoluzione con le esigenze di equilibrio della società sotto il consolato napoleonico, il codice canonico per adattare il diritto della Chiesa agli sviluppi della scienza giuridica degli ultimi due secoli (24).

## 2. *La tecnica esterna.*

Il primo paragone tra codici statuali e codice canonico si può instaurare in ordine alla funzione preparatoria svolta dalla *consolidazione delle fonti*. Oltre che tardivi, gli sforzi rivolti a conoscere, ordinare e dare certezza nella situazione delle fonti canoniche hanno avuto, durante la seconda parte del secolo XIX, risultati nel complesso molto parziali e diseguali, per cui la valutazione va fatta in riferimento alle singole tipologie di materiale giuridico, al grado di autorità legale loro attribuito, ai criteri adottati dai singoli compilatori, ai risultati effettivamente conseguiti (cfr. cap. VII § 2). Sotto questo profilo, se da un lato *non sempre* risulta confermata, per le fonti canoniche dell'età moderna, la tendenza, già indicata da Viora, della « uniforme tendenza delle norme a consolidarsi e a sistemarsi in corpi organici », dall'altro appare *più ampio* il divario tra il sistema particolaristico delle fonti preesistenti e la *reductio ad unum* attuata mediante l'attività di codificazione (25).

Anche i saggi o *progetti di codice* canonico presentano rilevanti differenze con quelli che talora s'incontrano nella preistoria delle codificazioni civili. Innanzi tutto i primi riguardano esclusivamente il *ius constitutum* e sono diretti a ricondurre i suoi contenuti ad una forma razionale, mentre gli altri sono progetti *de iure condendo* fondati su principi e idee dell'autore che, pur partendo dal diritto vigente o dalle direttive di riforma di un determinato organo, elaborano e disegnano creativamente abbozzi di codice che comportano anche modifiche e innovazioni significative (si pensi ai progetti di *Code civil* elaborati da Target, da Guillemot e da Jacqueminot tra

---

(24) A. BERNAREGGI, *Il nuovo codice di diritto canonico*, in « Vita e pensiero », IV, 1917, p. 494; ORTSCHIED, p. 10.

(25) CAVANNA, I, pp. 255-256.

il 1798 e il 1799) (26). In secondo luogo i progetti dei canonisti si vengono a configurare piuttosto come consolidazioni del diritto vigente, con una varietà di forme e di tecniche legislative alquanto ampia, mentre i progetti dei civilisti costituiscono veri e propri abbozzi di codice, le cui disposizioni — come nei casi del progetto Jacqueminot del 1799 o degli schemi parziali di Huber del 1893-1896 — anticipano le soluzioni tecniche, formano il tessuto connettivo e preparano anche il dettato del *Code Napoléon* o del codice civile svizzero (27). Infine nel diritto canonico i progetti codificatori sono opera di studiosi privati mancanti di mandato ufficiale o semiufficiale, mentre nel diritto civile le compilazioni legislative sono generalmente redatte o fatte redigere dall'autorità pubblica o da un organo rappresentativo (si veda il caso dei tre progetti di *Code civil* redatti da Combacérès all'interno dei programmi della Convenzione giacobina, gli schemi di Huber richiesti dal Dipartimento confederale di Giustizia e Polizia della Svizzera, lo *Schema per un codice civile nella Repubblica di Sammarino* di Giuseppe Brini) (28).

Le differenze tra « progetti » e « codici » nei due ordinamenti risaltano anche sul terreno del rapporto tra premesse e realizzazione. Se è vero che il *Code Napoléon* non è un'opera di getto uscita dal laboratorio degli *artisans* e neppure nasce da un unico progetto, ma da « una scala ascendente di progetti » distesi lungo un decennio (29) e se, a maggior ragione, il codice civile svizzero risulta per la maggior parte preparato dai progetti di un unico autore, il codice canonico, pur avendo avuto alcuni « pionieri » che ne hanno mostrato la fattibilità e dato alcuni saggi di prova, è risultata, invece, un'opera assai difficile. Non a caso per la sua realizzazione è stato necessario un lungo lavoro di sistemazione e di riformulazione dei materiali giuridici preparatori, certamente più impegnativo rispetto a quello svolto per i codici civili.

---

(26) In merito J.-L. HALPÉRIN, *L'impossible Code civil*, Paris 1992; S. SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon: il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano, 1998.

(27) CAVANNA, II, pp. 548-551; WIEACKER, II, pp. 209-210.

(28) Mi è caro rinviare alle pagine di G. GUALANDI, *Tre ritratti di accademici: Giuseppe Brini, Silvio Perozzi, Emilio Costa*, in *Profili accademici e culturali di '800 ed oltre*, Bologna, 1988, pp. 61 ss.

(29) CAVANNA, II, p. 552.

Circa l'*organizzazione dei lavori* si può stabilire un confronto tra il modello del codice canonico e i codici statuali, in particolare quelli, più vicini geograficamente o cronologicamente, del Regno d'Italia, della Germania e della Svizzera. L'ipotesi non è da valutare come peregrina, in quanto nella prima pendenza della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari si accennava apertamente all'esigenza che « a tutto il diritto canonico venisse dato nuovo ordinamento e nuova forma, imitando l'esempio di tutte le nazioni civili ai giorni nostri, come Gregorio IX seguì le tracce di Giustiniano per il diritto romano » (30).

Ma è facile osservare che trovare analogie sostanziali tra il codice canonico e il codice civile italiano del 1865 è compito arduo, perché il codice civile italiano non si può certo considerare il risultato di un progetto unitario e coerente da parte del governo (31), essendo stato, dal 1859 in avanti, più volte interrotto a causa del cambiamento di ministri, ripreso da commissioni diverse di giuristi e infine condotto a termine in fretta, per necessità politiche, da una commissione consultiva nominata dal governo su delega del parlamento, che aveva anche autorizzato quest'ultimo a pubblicare e a rendere esecutori i codici civili, di procedura civile, per la marina mercantile e altre leggi di unificazione legislativa (32).

Maggiori elementi di confronto si potrebbero stabilire con il BGB, i cui complessi lavori erano cominciati nel 1874 con l'istitu-

---

(30) S. CONGREGAZIONE DEGLI AA.EE.SS., Roma, *Codificazione del diritto canonico*, febbraio 1904, ora edita in LDP, p. 273.

(31) È stato scritto che la preoccupazione principale di chi progettò il codice civile italiano era piuttosto di « migliorare il Codice di Napoleone e quelli in vigore negli antichi Stati italiani, che di concepire un'opera fondamentalmente nuova ed originale, basata su criteri di sistematica razionale [...] » (A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, p. 42). Sulla formazione del codice italiano o codice Pisanelli, cfr. oltre il citato volume di AQUARONE, F. RANIERI, *Gesetzgebung zum allgemeinen Privatrecht. Italien*, in H. COING (Hrsg.), *Handbuch der Quellen und Literatur der Neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte*, III/1, München, 1982, pp. 297 ss.; R. BONINI, *Disegno storico del diritto privato italiano (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942)*, Bologna, 1993, pp. 13 ss.; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia, 1865-1942*, Bari, 1985, pp. 38 ss.; S. SOLIMANO, « *Il letto di Procuste* ». *Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano, 2003.

(32) Cfr. C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Roma-Bari, 1979.

zione di una Commissione preparatoria, avente il compito di redigere un piano, e proseguiti da una Prima Commissione di undici membri, incaricati di elaborare un vero e proprio Progetto di codice, stampato nel 1888 con un'amplissima messe di « motivi ». Ma, a causa delle critiche ad esso mosse, si rese necessario insediare nel 1890 una Seconda Commissione di ventiquattro membri allo scopo di elaborare, nel 1895, un secondo Progetto il quale, dopo aver ricevuti alcuni rilievi dal Consiglio Federale, fu presentato l'anno successivo al parlamento tedesco come terzo Progetto e, infine, promulgato, con lievi modifiche, nel luglio 1896. Nonostante i diversi rifacimenti a cui era stato soggetto, l'unità della forma e il rigore tecnico del nuovo codice civile tedesco furono di fatto assicurati dalla presenza, accanto alle due Commissioni, relativamente larghe, di altrettanti Comitati di redazione assai ristretti, essendo formati solo dal rispettivo presidente e dai coordinatori delle Commissioni <sup>(33)</sup>.

Com'è noto, una fisionomia un po' particolare assumerà, invece, il Codice civile svizzero per l'impronta personale del giurista Eugen Huber, autore di un Progetto (1893-1896) che, dopo essere stato discusso nel *Schweizer Juristenverein*, fu edito nel 1900 come « Progetto generale », quindi sottoposto a *referendum* popolare nei diversi cantoni. Una Commissione di esperti, di cui Huber era relatore (1901-1903), formulerà un Nuovo progetto generale prima su base dipartimentale, poi discusso e approvato dal Consiglio nazionale federale nel 1907 <sup>(34)</sup>.

Da questi brevi cenni appare chiaro come l'*iter laboris* del codice canonico sia stato assai diverso rispetto ai codici statuali sia per la struttura più armonica delle due Commissioni, sia per la maggiore articolazione dei *coetus* chiamati a redigerlo, sia per il maggiore livello di rappresentatività dei collaboratori. Nondimeno, è possibile ravvisare alcune rassomiglianze formali col BGB, come ad esempio la divisione del lavoro in una fase preparatoria e in una

---

<sup>(33)</sup> Cfr. WIEACKER, II, pp. 179-183; GÉNY, *La technique législative dans la codification civile moderne*, cit., pp. 1026-1027; F. STURM, *La formazione del BGB*, in *I cento anni del Codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana*. Atti del convegno di Ferrara, 26-28 settembre 1996, Padova, 2002, pp. 43-73.

<sup>(34)</sup> WIEACKER, II, pp. 209-210; CARONI 1998, pp. 77-90.

redazionale, e il sistema delle successive 'letture' a cui era sottoposto il testo legislativo nelle diverse Commissioni prima di essere varato <sup>(35)</sup>.

Quanto alla *tecnica di redazione*, Pio X ha cercato di risolvere i dilemmi classici che si ponevano in materia e di combinare ingegnosamente i differenti metodi <sup>(36)</sup>. In primo luogo si doveva scegliere tra un organo normale di redazione ossia un giurista unico e un organo speciale ossia una commissione: a seconda dei casi si garantiva che l'opera uscisse come un tutto organico invece che come un aggregato di singole disposizioni o che rispecchiasse meglio l'aspetto collegiale delle decisioni della Curia e, più in generale, del governo della Chiesa. A riguardo del metodo da seguire nelle codificazioni civili, Savigny aveva fatto presente a Thibaut la difficoltà insormontabile di conciliare l'esigenza collegiale (« non uno né pochi redattori, ma molti e di tutti i paesi devono cooperare alla compilazione del codice ») con l'ispirazione unitaria e con il raggiungimento di un alto grado di unità organica (« il codice, se non dev'essere il risultato privo di vita e dunque inaccettabile di una composizione puramente meccanica, non potrebbe essere compilato da quel collegio, ma solo da un singolo; gli altri potrebbero solo rendere servizi subordinati [...] » <sup>(37)</sup>). Questo problema diventerà comune a tutte le codificazioni. Esso si può scindere in due aspetti: 1) come contemperare i vantaggi del lavoro di una commissione relativamente ampia, dove si ha la possibilità di trovare molte competenze, con i rischi della lentezza e della inattività; 2) come, d'altra parte, assicurare l'unità dell'opera senza affidarsi ad un redattore unico che necessariamente tende a dare all'opera un carattere troppo personale. La sintesi ideale sarebbe stata di riunire insieme i vantaggi del lavoro delle commissioni con quelli di un unico coordinatore <sup>(38)</sup>. Se poi si sceglieva di affidare il lavoro ad un organo speciale si poneva l'altro

---

<sup>(35)</sup> Un canonista del valore di Wernz non mancherà di osservare la bontà di tale metodo da adottarsi anche per la compilazione del codice canonico: « Ci vogliono [...] due *letture*, una in seno alla Sottocommissione, l'altra nella Consulta generale; e cita a questo proposito l'esempio delle compilazioni dei codici italiano, tedesco, ecc. » (dal verbale della Prima adunanza generale dei Consultori, 17 aprile 1904, in LDP, p. 296).

<sup>(36)</sup> ORTSCHIED, p. 18.

<sup>(37)</sup> SAVIGNY, pp.193-195.

<sup>(38)</sup> Per alcuni ragguagli comparativi sulla dottrina: ANGELESCO, pp. 107-112.

dilemma, se creare una commissione unica oppure plurale. In quest'ultimo caso, infine, ci si doveva chiedere se era più opportuno pensare ad organi indipendenti o gerarchici, composti da un numero ristretto o ampio di membri, reclutati tra i giuristi pratici, tra gli studiosi di diritto oppure da ambedue.

Di fronte a questa gamma di possibilità Pio X, col consiglio del card. Gènnari, architetta un sistema incrociato di commissioni che, oltre a fare salva tanto l'esigenza dell'unità quanto quella della collegialità nel lavoro di redazione, mira a combinare le diverse esigenze pratiche, scientifiche e pastorali cui deve rispondere il codice canonico. Alla commissione dei consultori di primo livello, più ristretta, spetta la redazione unica sulla base dei *vota* o pareri dei singoli consultori; alla commissione dei consultori di secondo livello, più larga, tocca la discussione scientifica collegiale; infine, alla terza commissione cardinalizia compete di controllare e di rivedere tutto il lavoro svolto dalle precedenti commissioni alla luce sia delle competenze scientifiche sia dei bisogni pastorali locali e generali della Chiesa. I tre livelli gerarchici di consultazione e di redazione lavorano in stretta armonia tra loro e fanno capo ad un unico coordinatore, prima segretario e poi presidente. A lui tocca la funzione di dirigere, dare attuazione e perfezionare l'opera. In tal modo il codice viene organizzato al tempo stesso come *opera collegiale* e *opera personale*.

In questo senso l'opera di coordinazione svolta da una mente unica direttiva come Gasparri si è rivelata essenziale tanto per riunire i diversi apporti in un'unità armonica (sintesi dei contenuti) quanto per garantire all'opera del Codice il giusto mezzo tra le esigenze teoriche e quelle pratiche (sintesi degli scopi). Per formazione e per esperienza Gasparri possedeva « le stesse caratteristiche dell'opera che si attende da lui; in ordine al tipo della sua mentalità, insieme teorica (ma non troppo) e pratica, con prevalenza di quest'ultimo colore »<sup>(39)</sup>.

Un'altra questione direttamente legata alla tecnica esterna tocca

---

<sup>(39)</sup> CARUSI, *Il cardinale Pietro Gasparri*, cit., p. 460. Egli aggiunge: « Un puro teorico, un puro grande scienziato non riuscirebbe a fare un codice, o ne farebbe uno inservibile praticamente; un puro pratico costituirebbe con esso un ostacolo troppo grave alla evoluzione storica del diritto ».

la *tipologia dei collaboratori* incaricati di redigere un codice. Il codice prussiano del 1794 presenta una doppia anima, collettiva e personale: nasce « dallo sforzo congiunto e sempre rinnovato dei redattori veri e propri, della commissione legislativa, dei collegi regionali, dei deputati degli ordini e di molti studiosi e giuristi pratici », ma raggiunge la sintesi grazie all'attività di un'unica persona, Carl Gottlieb Svarez (1746-1798), « l'anima di tutta l'opera [...] che dette unità all'attività di tanti e così diversi collaboratori » (40). I padri del *Code Napoléon* erano quattro uomini di pratica forense, dei professionisti della giustizia, designati dal Governo, che in pochi mesi avevano redatto tutta la parte teorica e tecnica del *Projet de code civil*, poi sottoposto ad una minuziosa elaborazione dal Consiglio di Stato (in specie dalla Sezione legislativa) e al controllo del *Tribunat*, ed infine votato dal Corpo legislativo (41). L'opera dei teorici del diritto assunse un parte del tutto esclusiva nel codice austriaco del 1811, mentre il codice civile tedesco del 1896, nonostante il carattere tendenzialmente astratto, aveva dietro di sé una maggioranza di giuristi pratici reclutati dal mondo della magistratura e degli uffici ministeriali (42). Il suo testo, infatti, fu realizzato per una grossa parte sulla scrivania del *Reichsjustizamt*, anche se il suo contenuto era stato influenzato in modo decisivo dalle direttive del primo *Entwurf* o Progetto (43). Rispetto ai precedenti, il codice civile svizzero del 1907 potrebbe definirsi l'opera personale del giurista e politico Eugen Huber che, oltre a predisporre gli schemi parziali, procedette alla loro fusione in un unico Schema generale dopo le

(40) SAVIGNY, p. 145. Wieacker paragona l'opera di Svarez per l'ALR a quella dello Zeiller per l'ABGB e di Huber per lo ZGB (WIEACKER, II, p. 186). Su Svarez v. ora l'ultimo capitolo di CANALE, *La costituzione delle differenze*, cit.

(41) CAVANNA, II, p. 554; CANNATA-GAMBARO, *Lineamenti di storia*, cit., II, p. 159: « Gli autori materiali del Codice sono stati chiamati, ingiustamente, artigiani; in realtà erano dei forensi [...] ».

(42) Nota Wieacker « A volersi porre la questione se sia opera di teoria o di prassi, si sarebbe tentati di rispondere attribuendola ad uomini certo di disciplinata intellettualità, ma di scarso senso pratico. In effetti però la grande maggioranza dei membri di entrambe le commissioni [insediate dall'Ufficio di Giustizia del *Reich* per la redazione dei vari Progetti] era costituita da pratici, e più precisamente da giudici superiori o funzionari ministeriali » (WIEACKER, II, pp. 183-184).

(43) In merito si veda la puntuale indagine di H. SCHULTE-NÖLKE, *Das Reichsjustizamt und die Entstehung des Bürgerlicher Gesetzbuchs*, Frankfurt a. M., 1995.

discussioni nello *Schweizer Juristenverein*, e diresse la commissione di esperti incaricata nella redazione definitiva di valutare le osservazioni nel frattempo emerse nella pubblica opinione <sup>(44)</sup>.

Il carattere atipico dell'istituzione ecclesiastica da cui promana il codice canonico, rispetto all'organizzazione statuale da cui promanano i codici moderni, impedisce, in questo come negli altri casi, di stabilire vere e proprie analogie. Si possono, comunque, instaurare dei raffronti sui criteri ideali in base ai quali sono stati scelti i collaboratori. Savigny aveva convenuto con Thibaut circa la necessità di « contare su due categorie di collaboratori, giuristi pratici e studiosi » anche se, come si è visto, si era detto scettico sulla possibilità che dalla « discussione collegiale » potesse nascere un codice dotato di un alto grado di unità organica <sup>(45)</sup>. In questo caso il problema non era solo quello di limitare il numero dei membri della commissione, ma anche di selezionarne la qualità. Se da un lato era indispensabile l'apporto dei « tecnici » del diritto, perché solo essi possedevano la precisione necessaria delle idee, la conoscenza dello stato attuale del diritto e delle altre legislazioni, dall'altro lato la loro esclusiva presenza avrebbe potuto presentare lo svantaggio di rendere l'opera eccessivamente dottrinarica, lontana o addirittura incomprensibile alla conoscenza comune. Da qui la presenza anche di « pratici » del diritto per assicurare che il nuovo testo legislativo fosse sufficientemente comprensibile e corrispondesse ai bisogni dei tempi <sup>(46)</sup>. In sostanza anche la Chiesa puntò, per il suo codice, su questa combinazione di persone e di competenze, salvo perfezionare l'idea con l'aggiunta di un unico coordinatore e col sottoporre il lavoro ad un'istanza superiore di controllo. Secondo l'opinione di uno dei collaboratori, Besson, « la Commission de codification représentait une somme véritable de science et d'expérience » <sup>(47)</sup>. Questo medesimo binomio ideale di *scienza ed esperienza* era stato in precedenza proposto in un opuscolo anonimo fatto redigere da Pio X, dove le qualità dei collaboratori al Codice si trovavano

---

<sup>(44)</sup> WIEACKER, II, pp. 209-210.

<sup>(45)</sup> SAVIGNY, pp. 193-194.

<sup>(46)</sup> Cfr. le riflessioni di ANGELESCO, pp. 114-117.

<sup>(47)</sup> J. BESSON, *Le nouveau Code de droit canonique*, in BLE, VII, 1917, p. 437.

accuratamente descritte <sup>(48)</sup>. Sotto questo punto di vista la tipologia dei collaboratori del codice canonico (consultori scelti tra gli ufficiali di Curia e i professori nell'Urbe, collaboratori di Università esterne) presenta maggiori affinità con la codificazione giustiniana che non con i codici moderni <sup>(49)</sup>. Tra questi ultimi il binomio « scienza ed esperienza » vale sicuramente di più per il BGB, la cui prima Commissione era formata da otto giuristi pratici e da tre professori, e la cui seconda Commissione, di ventiquattro membri, comprendeva undici giuristi e tredici rappresentanti del mondo dell'economia, del commercio e dei partiti <sup>(50)</sup>. In ogni caso colpisce il numero estremamente ampio di collaboratori del codice canonico rispetto a quello di qualsiasi altro codice.

Un carattere del tutto peculiare — legato, come s'è detto, ai principi particolarissimi della « costituzione ecclesiastica » — assume poi il *processo di consultazione* compiuto nella fase preparatoria, intermedia e revisoria del codice canonico. Si attua una doppia consultazione, all'inizio dei lavori, allorché si chiede all'intero episcopato di rito latino di presentare i propri *postulata*, e alla conclusione del progetto dei vari libri del Codice, allorché si interpellano di nuovo tutti i vescovi (non esclusi i vicari e i prefetti apostolici) e

---

<sup>(48)</sup> Questi i criteri cui dovevano corrispondere i redattori del *Codex*: 1) « Conoscere bene cose e persone, per le quali le leggi stesse son fatte »; 2) « Non basta una cognizione qualunque, ma è necessario aver piena contezza di tutti i particolari riguardo specialmente agli abusi da correggere »; 3) « Né alla mancanza di questa cognizione può supplire la scienza o una esperienza superficiale e fugace. Imperocché la scienza sola farebbe vagare nelle astrattezze, nelle utopie, nelle nuvole, e quindi scambiar la parvenza con la realtà delle cose, mentre una esperienza breve e superficiale darebbe cognizioni leggiere, confuse e indigeste » ([PIERANTOZZI], *Pio X. Suoi atti e suoi intendimenti...*, Rocca S. Casciano, 1905, ora riedito da BEDESCHI, *Riforma religiosa e curia romana*, cit., pp. 87-88).

<sup>(49)</sup> Nella Commissione di 17 membri incaricati di redigere il *Digesto* furono chiamati, secondo quanto riferisce la cost. *Deo Auctore* del 5 dic. 530, tre classi di persone: 1) professori di Università (Beirut e Costantinopoli); 2) avvocati e pratici del diritto; 3) altri periti delle leggi impiegati nella cancelleria imperiale (F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it., Firenze, 1968, p. 571). Questi tre ceti potrebbero corrispondere per il CIC 1917 ai: 1) docenti di diritto canonico nell'Urbe (consultori urbani); 2) giurisperiti delle diverse nazioni (collaboratori); 3) ufficiali dei dicasteri della Curia (altra porzione dei consultori urbani).

<sup>(50)</sup> WIEACKER, II, pp. 177-185; WESENERG-WESENER, *Storia del diritto privato*, cit., pp. 277-279; STURM, *La formazione del BGB*, cit., pp. 59 e 64.

i superiori degli ordini religiosi. Infine, nella fase di revisione definitiva del Codice, si chiede il parere dei più importanti organismi di Curia (collegio cardinalizio, congregazioni e tribunali). Tirando le conclusioni del lavoro di codificazione, Gasparri indicherà in circa cinquemila il numero complessivo delle persone coinvolte dall'inizio al termine dell'opera <sup>(51)</sup>.

Questa vastissima partecipazione di organismi e persone qualificate non trova riscontro, per ampiezza e per complessità, nelle codificazioni civili. Nella redazione di alcuni codici ci si era limitati alla consultazione degli organi giudiziari centrali e periferici. Il progetto di *Code civil*, prima di essere presentato alla sezione legislativa del Consiglio di Stato, era stato inviato al Tribunale di Cassazione e ai vari Tribunali di Appello perché una commissione di tre membri di ciascuno di essi esaminasse gli articoli e proponesse le loro osservazioni. In Italia, per iniziativa del ministro della Giustizia Pisanelli, erano state create cinque commissioni di giuristi che avevano lavorato simultaneamente a Torino, Milano, Firenze, Napoli, Palermo per proporre osservazioni al progetto di Codice civile nella sua fase definitiva.

Tuttavia alcune codificazioni più recenti avevano esteso la prassi di consultazione al ceto dei giuristi e ad altri esperti attraverso la pubblicazione di resoconti, di parti o del testo integrale dei progetti. La pubblicazione di alcuni stralci del Primo Progetto del BGB, nonostante il segreto che aveva circondato i lavori della Prima Commissione, aveva sollevato numerose osservazioni in articoli e in opere specifiche. La Seconda Commissione decise di restare in contatto con il ceto dei giuristi e con il popolo mediante la pubblicazione di un resoconto delle decisioni prese prima che il progetto di codice venisse sottomesso al *Bundesrath* e poi al *Reichstag*. Poco prima della codificazione canonica, la Svizzera aveva attuato il sistema più completo d'informazione per la redazione di un codice civile facendo appello anche all'opinione pubblica. Innanzi tutto è da dire che, prima di pubblicare l'*Avant-Projet* in quattro volumi tra il 1886 e il 1893, Huber ne aveva discusso le varie parti con giuristi

---

<sup>(51)</sup> GASPARRI, p. 8. Non è agevole controllare la esattezza di questa cifra, anche sommando al numero dei redattori e collaboratori quello degli ordinari, delle persone equiparate e del personale di Curia.

ed esperti in riunioni ufficiali o ufficiose. Dopo di che il testo verrà sottoposto all'esame di una Grande Commissione di 31 membri e di 9 esperti speciali. Infine il progetto sarà discusso simultaneamente in quattro sessioni in altrettante città dei diversi cantoni allo scopo di facilitare la partecipazione di tutte le componenti. Tramite il Dipartimento di giustizia e di polizia verrà sollecitato anche l'invio di voti, osservazioni, proposte; una volta riunito e classificato articolo per articolo, questo materiale offrirà preziose indicazioni sui problemi più importanti <sup>(52)</sup>.

Le particolari modalità di pubblicità e di discussione esterna con cui è stato redatto lo ZGB (e in parte il BGB) fanno risaltare, per contrasto, la dimensione *gerarchica* dell'attività consultiva della Chiesa e il carattere assolutamente *segreto* dei lavori delle commissioni per la codificazione canonica. Il primo aspetto si spiega con la distanza esistente tra due concezioni diverse: da un lato la Chiesa di Roma con la sua visione tutta incentrata sulla sacra gerarchia, dall'altro lo Stato liberale con una visione pur sempre autoritaria ma maggiormente aperta al confronto con l'opinione pubblica. Il secondo aspetto si fonda, invece, su motivi prudenziali di carattere politico-giuridico. Al di là del fatto che era prassi usuale che l'attività dei dicasteri della Curia restasse protetta dal segreto, variamente graduato dal diritto canonico, si temeva e si avevano forti motivi per credere che la divulgazione di parti o dell'intero progetto di codice canonico potesse sollevare preventivamente una dura reazione da parte degli Stati europei e latino-americani, finendo per condizionare la libertà della Chiesa. L'esempio lontano dei decreti tridentini e quello recente delle deliberazioni del Vaticano I, che avevano suscitato più di una protesta e di un diniego, lo stavano a dimostrare (cfr. cap. IX § 2.1).

Considerate le difficoltà tecniche e la vastità delle materie da regolamentare sotto il profilo del diritto sostanziale e processuale, desta meraviglia che i *tempi di lavorazione* del codice canonico <sup>(53)</sup>

---

<sup>(52)</sup> ANGELESCO, pp. 158-166.

<sup>(53)</sup> Ovviamente, allorché si parla dei tempi delle codificazioni occorrerebbe non dimenticare mai la distinzione tra la durata del processo di codificazione (che corrisponde sempre a 'tempi lunghi') e quella della redazione del codice propriamente detto (la quale ha una varietà di tempi molto più corti). Il raffronto viene, naturalmente,

si siano ristretti a quattordici anni <sup>(54)</sup>. Infatti, ad esclusione del codice civile italiano redatto in quattro anni (1861-1865) <sup>(55)</sup> e di quello Napoleonico lavorato in un decennio (dal 1793 [primo progetto Combacérès] al 1804), gli altri codici hanno avuto tempi considerevolmente più lunghi: ventun'anni l'ABGB austriaco (1790-1811), ventidue il BGB (1874-1896), ventitré lo ZGB svizzero (1884-1907), cinquantasei l'ALR prussiano (1738-1794). Non c'è dubbio che la maggiore 'velocità' delle commissioni vaticane sia derivata dai ritmi di lavoro più intensi e dalla compattezza verticale dell'organizzazione curiale. Gasparri riferisce circa la continuità (« dal principio di novembre alla fine di luglio di ciascun anno »), l'intensità (« nel corso dell'anno, eccettuato il giorno di Pasqua sostituito dal lunedì, non fu preso un sol giorno di vacanza nel lavoro della Codificazione ») e la priorità attribuita al lavoro di codificazione (« è chiaro che questo lavoro non poteva esser compiuto che dal Segretario della Sacra Congregazione degli AA. EE. SS. »), osservando che i meccanismi gerarchici della Chiesa e della Curia prevenivano ogni sorta di intoppo burocratico o personale (« il quale [...] godendo in questa opera grandiosa della piena fiducia del Santo Padre, dirigeva con speditezza il lavoro senza opposizione di sorta da qualsiasi parte ») <sup>(56)</sup>.

Nella « meccanica » dei lavori di codificazione bisognerebbe

---

operato su quest'ultima fase. Per alcune considerazioni in merito, cfr. Ph. MALAURIE, *Rapport de synthèse*, in *La codification. Actes du colloque organisé le 27 et le 28 octobre 1995*, sous la direction de B. Beignier, Paris, 1996, p. 197.

<sup>(54)</sup> *Terminus a quo* dei lavori è il m.p. del 19 marzo 1904; quello *ante quem* la promulgazione avvenuta con la pubblicazione ufficiale negli AAS del 28 giugno 1917. Diversi anni dopo la pubblicazione del Codice, Gasparri preciserà che la durata ufficiale dei lavori era stata indicata in modo erroneo: « Nella *Praefatio* che precede il Codice [CIC 1917, p. XXVIII] si dice che la compilazione del medesimo durò lo spazio di 12 anni; invece durò lo spazio di 14 anni; l'errore sarà corretto in altra prossima edizione » (GASPARRI, *Memorie*, fasc. 524, vol. I, fasc. 3, f. 109). Del resto, già al momento della presentazione del volume a Benedetto XV, egli aveva parlato di tredici anni e mezzo (ME, XIX, 1917, p. 265).

<sup>(55)</sup> Ma è noto che questo codice « nasce come una inconfondibile filiazione del *code Napoléon* » (A. CANNATA, *Influenze francesi e aperture europee nella cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento*, in UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, *Studi di storia del diritto*, III, Milano, 2001 pp. 741-742).

<sup>(56)</sup> GASPARRI, p. 8.

valutare anche la diversità dei *mezzi tecnici* avuti a disposizione dai redattori. Purtroppo non si hanno informazioni sufficienti, o meglio a portata di mano, per gli altri codici. Per il codice canonico i mezzi tecnici sono costituiti dalla macchina per scrivere (lo attestano le molte veline su carta carbone conservate nell'archivio), che tende a sostituire l'uso della scrittura a mano nel caso di elenchi, prospetti, ecc. e, in modo del tutto speciale, dalla Tipografia Vaticana<sup>(57)</sup>, la quale assicura puntualmente la stampa di circolari da diramare ai vescovi, alle Università Cattoliche, ai dicasteri della Curia, ai consultori, e la possibilità di far circolare tutti i documenti di lavoro del Codice (i *vota* dei consultori e dei collaboratori, gli *schemata*, i *libri* e il progetto finale del *Codex*) in testi di chiara lettura, di elevata precisione (anche nella citazione delle fonti), di facile annotazione ed emendazione grazie agli ampi margini della pagina stampata. Quest'uso pressoché illimitato della stampa ha risolto il problema della circolazione degli elaborati ai diversi livelli del processo di consultazione e di redazione, ha accelerato i tempi e migliorato la qualità della messa a punto dell'opera.

Per quanto riguarda i resoconti delle consulte e delle commissioni, i redattori del codice canonico si affidano al tradizionale metodo della verbalizzazione che, come era in uso nella cancelleria della Curia, avveniva non per esteso ma in forma sintetica. Si tende a scolpire la posizione espressa dagli interventi sui punti in discussione in modo da evidenziare le differenti tesi e le ragioni che le suffragano. Gran parte di questo lavoro è svolto dal giovane segretario Eugenio Pacelli, la cui eccezionale memoria uditiva garantiva un resoconto fedele delle osservazioni dei cardinali e dei consultori<sup>(58)</sup>, in séguito sostituito da Raffaele Scapinelli di Lèguigno e da Adamo Stefano Sapieha<sup>(59)</sup>.

Un ultimo aspetto materiale. La realizzazione di una grande opera intellettuale come un codice comporta inevitabilmente, oltre

---

(57) Gasparri ha richiamato la felice coincidenza che, essendo segretario degli Affari ecclesiastici straordinari, aveva « a sua disposizione a qualsiasi giorno e a qualsiasi ora la Tipografia vaticana » (GASPARRI, p. 8).

(58) Cfr. N. PADELLARO, *Pio XII*, Torino, 1956, pp. 24-25, il quale tra l'altro riferisce che, quando era studente, Pacelli era capace di trascrivere *ad litteram* le lezioni ascoltate a scuola.

(59) V. APPENDICE II, E, *sub voces*.

che un dispendio di energie umane e di mezzi tecnici, risorse finanziarie più o meno ingenti, a seconda dei tempi di lavorazione e del numero dei collaboratori. Nel caso del codice canonico le spese sono ridotte al minimo per il carattere gratuito delle prestazioni dei consultori e dei collaboratori <sup>(60)</sup>. Oltretutto il saldo finale sarà notevolmente positivo. Gasparri si compiacerà di aver rimpinguato le casse della Santa Sede attraverso la vendita delle copie del Codice <sup>(61)</sup>.

### 3. *La tecnica interna.*

Se si instaura una comparazione analogica, sul terreno della sistemazione delle norme, degli *scopi della codificazione* canonica con quelli delle codificazioni antiche e moderne, emergono almeno quattro obiettivi comuni, diversamente declinati. Enunciandoli si avrà cura di evidenziarne gli aspetti problematici che forniranno lo sfondo dell'analisi successiva <sup>(62)</sup>:

1) l'unificazione delle norme fino allora frazionate e disperse in una moltitudine di fonti e di raccolte, ora riordinate e disposte secondo un piano accuratamente preordinato in un unico testo. Occorrerà verificare se il codice canonico ricalca la concezione statualistica che lo vuole completo (o tendenzialmente completo) dal punto di vista della materia trattata e prevalente nel sistema delle fonti oppure se, pur sostituendo un testo legislativo unico alla pluralità dei testi normativi preesistenti, possiede un'estensione

---

<sup>(60)</sup> La preoccupazione finanziaria è tutt'altro che assente in Pio X. In un appunto autografo egli avverte che i consultori faranno parte di una commissione pontificia e che « non sarebbe opportuno nominarla Congregazione perché... si avanzerebbero diritti a retribuzioni » (FANTAPPIÈ 2002b, *Appendice*, n. 5, p. 83). V. anche *supra*, cap. VIII § 5 circa la ingente spesa necessaria per la pubblicazione della Collezione delle fonti che, avverte il papa, « nelle attuali circostanze la S. Sede non può sobbarcarsi ».

<sup>(61)</sup> Stando ai calcoli di Gasparri, la spesa complessiva per la compilazione del Codice sarebbe stata di lire 100.000. Ma dal giugno del 1917 all'estate del 1930 erano già state vendute 360.000 copie, con un incasso netto di tre milioni di lire (GASPARRI, p. 9).

<sup>(62)</sup> Nella comparazione degli obiettivi delle codificazioni ci siamo attenuti alle conclusioni di ANGELESCO, pp. 201-222; VARGA, *Codification as a socio-historical Phenomenon*, cit., pp. 262-268 G. BRAIBANT, *Utilité et difficultés de la codification*, in « Droits », 24, 1996, pp. 61-72.

materiale più ristretta che lo distingue per il rinvio alle fonti preesistenti e ad altre fonti extracodicistiche <sup>(63)</sup>;

2) l'abrogazione delle norme ormai cadute in desuetudine e l'introduzione, là dove è strettamente necessario, di nuove maggiormente rispondenti sia alla tutela dell'organismo che le emana, sia alle mutate circostanze della vita dei destinatari. Andrà verificato se, a somiglianza dei codici moderni che — secondo Caroni — non hanno « mai voluto essere uno specchio del passato » e che non sono stati elaborati e promulgati « per confermare, ma preferibilmente per innovare » <sup>(64)</sup>, l'indole del codice canonico sia ugualmente « innovatrice » oppure se essa non resti fundamentalmente « conservativa », limitandosi ad aggiornare le norme solo in casi limitati e nello spirito della tradizione giuridica della Chiesa;

3) il coordinamento delle norme in modo da rendere coerente e organico il rinvio esplicito o implicito delle stesse all'interno del Codice, sul piano formale mediante la fissazione di determinati principi, nozioni o definizioni, sul piano contenutistico mediante la soluzione dei dubbi e la chiarificazione di vecchie controversie. Al riguardo sarà necessario valutare quale modello di sistematizzazione è adottato dal codice canonico: se 'minimale', allo scopo di dare un ordinamento e una distribuzione logica della materia o se 'massimale', allo scopo di organizzare la materia secondo concetti rigorosamente correlati e connessioni deduttive;

4) il riordino del sistema delle fonti del diritto e in particolare la determinazione del rapporto tra codice, giurisprudenza e consuetudini. Bisognerà vedere se si procede alla riforma oppure alla consolidazione e codificazione della giurisprudenza dei tribunali, mediante l'eliminazione delle contraddizioni e delle incertezze in forza della funzione dichiarativa e stabilizzatrice del Codice. Del pari se il codice canonico elimina o subordina le consuetudini esistenti e future, come la maggior parte dei codici statuali o se, invece, esso si limita a correggere quelle *contra ius*, tollerando o lasciando sussistere le altre e ammettendo la possibilità di nuove consuetudini come fonti equivalenti alla legge;

5) la comunicazione del diritto vigente ai destinatari (conosci-

---

<sup>(63)</sup> Cfr. CAPPELLINI 2002, pp. 109-111.

<sup>(64)</sup> CARONI 1998, p. 44.

bilità, ritenzione a memoria e praticabilità) mediante una nuova enunciazione delle norme e il loro facile reperimento attraverso la suddivisione interna del codice in libri, parti, titoli, capitoli, ecc., con alcune parole riassuntive perfettamente il contenuto. Andrà analizzata la differenza tra la brevità e la chiarezza del dettato normativo proprie dei codici statuali e la ri-formulazione nel codice canonico della norma risalente ad un passato più o meno lontano in termini chiari e succinti così come andrà fatto il confronto tra la formulazione delle norme secondo il metodo di formule generali aventi un carattere astratto oppure a partire dalla generalizzazione della casistica concreta.

Non c'è dubbio che la scelta preliminare e anche principale di ogni tecnica codificatoria consista nel determinare l'*estensione materiale* del corpo legislativo da redigere e nello scegliere se concentrarlo in un'unica opera o distribuirlo in un certo numero di parti più o meno omogenee e frazionate. Il legislatore canonico ha optato per un unico codice che comprende in libri distinti le varie parti del diritto sostanziale e processuale. In sintesi nel codice canonico confluiscono il diritto costituzionale e la materia che nel diritto civile era generalmente distribuita in quattro codici distinti (civile, penale, procedura civile e procedura penale) insieme con alcune sezioni relative ai processi di tipo amministrativo o aventi una procedura particolare. Anche se il diritto codificato dalla Chiesa sembra porsi sulla stessa linea dei codici civili dell'Ottocento, si avvicina solo in parte all'ideale del *pannomion* proposto da Bentham<sup>(65)</sup>. La ragione consiste nel fatto che, pur costituendo l'unica e autentica fonte del diritto comune della Chiesa e pur avendo eliminato al pari degli altri codici il rinvio al diritto romano<sup>(66)</sup>, il codice canonico non presenta il connotato della *com-*

---

(65) Sotto il profilo dell'estensione materiale « la Chiesa possiede quindi un codice quale nessuno Stato ha e nessuno Stato ha mai tentato di compilare » (FALCO, pp. 394-395). Una qualche analogia si potrebbe instaurare col codice prussiano del 1794, comprendente i vari rami del diritto privato, pubblico, penale, ecclesiastico, feudale. Ma sul significato da dare alla portata omnicomprensiva dell'ARL, v. CANALE, *La costituzione delle differenze*, cit., pp. 211-215.

(66) « La partie non écrite du droit canonique était plus considérable qu'on ne l'aurait pensé à première vue, et les emprunts au droit romain, tout naturels aux temps où le droit romain était à la base des législations européennes, avaient de moins en moins leur raison d'être. Tout le droit canonique proprement dit a été rédigé dans le nouveau

*pletezza materiale*. Infatti nei primi sette canoni esso si premura di delimitare il proprio campo d'azione, di indicare la propria posizione in rapporto alla legislazione anteriore e di indicare la portata dei cambiamenti che esso reca al diritto antico <sup>(67)</sup>. Il Codice omette in generale il diritto pubblico ecclesiastico o, per ben intendersi, quello da taluni definito esterno (cfr. cap. X § 1.4), le norme delle Chiese orientali (can. 1), le leggi particolari, porzioni considerevoli del diritto speciale e singolare delle congregazioni e tribunali di Curia, il diritto concordatario (can. 3), le leggi liturgiche (can. 2), anche se non completamente (si veda il lib. III, parti I-III). In questo senso la natura del codice canonico si avvicina più propriamente a quella di un codice di diritto comune vigente nella chiesa di rito latino <sup>(68)</sup>.

Ogni codificazione può essere concepita con l'intenzione di attribuire all'opera una *compiutezza formale* oppure di ammettere volutamente lacune per i principi e le materie che ne sono oggetto. Su questo punto le differenze tra il codice canonico e i codici statuali si approfondiscono a motivo tanto dei diversi presupposti ideologici (cioè del modo di considerare il fenomeno giuridico) che guidano l'ordinamento canonico e quello statale, quanto del diverso rapporto che i due tipi di codici pongono col *ius vetus*, col *ius particolare* e col *ius non scriptum*.

Non è il caso di trattare, per la loro portata di teoria generale delle fonti, il problema della *concezione extrastatuale della legge* e quello della sovraordinazione del diritto divino naturale e positivo al diritto positivo. Basti ricordare che la concezione del codice canonico si oppone in modo speculare a quella dei codici secolari tendenti ad invertire il paradigma giusnaturalistico <sup>(69)</sup>. Come ha osservato Radbruch « il diritto canonico non possiede quella legalità autonoma, che è propria al diritto terreno, ma piuttosto è strettamente collegato alla dogmatica, al costume e alla disciplina della

---

Code, qui ne renvoie plus au droit romain, sans cesser toutefois de lui être redevable, comme tous les Codes modernes » (A. BOUDINHON, *Le nouveau code de droit canonique*, in RCF, XCII, 1917, p. 11).

<sup>(67)</sup> M. CHARTIER, *Les sept premiers canons du Code*, in CaC, XLVII, 1925, pp. 342-353.

<sup>(68)</sup> BERNAREGGI, *Metodi e sistemi delle antiche collezioni*, cit., p. 111.

<sup>(69)</sup> Mi limito a rinviare alla classica opera di N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, 1965.

chiesa » (70). Vale la pena di rinviare alla ricostruzione del forte intreccio che si instaura durante il pontificato di Leone XIII tra la rinascita della neoscolastica e le origini dottrinali del codice canonico (cfr. cap. III § 3). In quest'ultimo il *diritto naturale* è, per usare le parole di Ojetti, « basis et fundamentum omnis iuris etiam positivi ecclesiastici » al punto che « nullum [...] ius secundarium subsistere potest, iure naturali non praesupposito » (71).

Quanto alle relazioni del diritto codificato con le *fonti previgenti*, si può aderire alle parole di uno dei primi commentatori secondo cui il codice canonico non avrebbe introdotto « fra il diritto antico e il diritto nuovo alcuna interruzione di continuità, né storica né giuridica » (72). Restano infatti in vigore *post Codicem*, oltre naturalmente tutte le leggi di diritto divino, le leggi liturgiche, le altre leggi espressamente indicate dal Codice e allegate ad esso come documenti (73), le leggi richiamate in modo implicito col riferimento a istituti e attività della Chiesa che il Codice non ha disciplinato o ha disciplinato in modo incompleto, le leggi particolari derivanti da convenzioni concordatarie, le leggi particolari non contrarie al Codice, i diritti acquisiti, i privilegi, gli indulti concessi dalla Santa Sede alle persone sia fisiche che morali qualora non siano espressamente revocati nel Codice (can. 4). Come ha rilevato Falco, il carattere esclusivo del codice canonico non va inteso in senso materiale ma in quello « puramente giuridico, prescindendo dal fatto che vi sieno leggi che storicamente sono in vigore, pur non essendo state né accolte né richiamate nel Codice » (74). Oppure, secondo un'altra opinione dottrinale, non in senso assoluto ma relativo, come si

---

(70) G. RADBRUCH, *Propedeutica alla filosofia del diritto*, trad. it., Torino, 1959, p. 148.

(71) OJETTI, pp. 8-9.

(72) BERNAREGGI, *Metodi e sistemi delle antiche collezioni*, cit., p. 122.

(73) Nell'edizione ufficiale del 1918 si tratta di 8 costituzioni papali precedenti al Codice. Nelle edizioni successive gli allegati cambiano di contenuto e di numero. Con la sostituzione della prima costituzione, la *Vacante Sede Apostolica* del 25 dic. 1904, per mezzo della *Vacantis Apostolicae Sedis* dell'8 dic. 1945, veniva tolto ogni vigore alla seconda e alla terza costituzione nonché al m.p. *Cum proxime* del 1° mar. 1922 aggiunto nel frattempo (cfr. APO, XIX, 1945, pp. 177-179).

(74) FALCO, pp. 390-391. Rispetto alle precedenti collezioni canoniche, il Codice si pone, formalmente, prosegue Falco, come « l'autentica ed unica fonte del diritto ecclesiastico universale, vigente al momento della sua promulgazione » (*ibid.*).

deduce dai primi sei canoni e dalle altre eccezioni indicate dal Codice medesimo <sup>(75)</sup>. L'affermazione contenuta nel decreto della Congregazione dei seminari e delle università del 7 agosto 1917, che dal giorno della promulgazione « Codicem fore authenticum et unicum iuris canonici fontem, propterea que tum in disciplina ecclesiae moderanda, tum in iudiciis e in scholis eo uno utendum esse » va dunque interpretata alla luce di queste precisazioni <sup>(76)</sup>.

Generalmente assai diverso l'orientamento delle codificazioni civili. Senza entrare nel merito della discussione storico-dottrinale che si agita da anni sul grado di discontinuità dei codici civili ottocenteschi con le fonti previgenti, cui accenneremo poco più avanti, non si può comunque negare che la loro tendenza generale sia stata quella di fare *tabula rasa* del diritto positivo anteriore e della consuetudine. Era infatti un presupposto implicito nella scelta di un certo modello di codificazione liquidare tutto il complesso normativo del passato o almeno limitarne preventivamente la portata autoritativa e interpretativa. Nel *Code Napoléon*, afferma Savigny, « il diritto preesistente è abrogato non solo là dove contraddice il codice, ma in tutte le materie di cui il codice tratta (art. 4), quindi in pratica è abrogato completamente » <sup>(77)</sup>. Qualcosa di analogo avviene col codice civile austriaco del 1811 (§ 10), col codice civile italiano del 1865 (art. 48 delle Disposizioni transitorie), col codice civile spagnolo del 1889 (art. 5), col codice civile svizzero (art. 1). Il codice civile tedesco abroga in termini generali le disposizioni anteriori di diritto locale relative alle materie private, mentre per quel che riguarda le leggi dell'Impero si mantiene sull'abrogazione

---

<sup>(75)</sup> Il Codice non è assolutamente esclusivo di ogni altra legge ecclesiastica: così commenta MAROTO, I, p. 155. Cfr. anche STICKLER, p. 389.

<sup>(76)</sup> S. CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, decr. *Cum novum iuris canonici*, 7 ago. 1917, in AAS, IX, p. 439.

<sup>(77)</sup> SAVIGNY, p. 141. Sul tentativo reinterpretativo dell'amplissima formula abrogativa delle leggi romane, delle ordinanze, delle consuetudini generali o locali, degli statuti, dei regolamenti nelle materie che formavano oggetto delle disposizioni del codice contenuta nell'art. 7 della legge 30 ventoso anno XII n. 3667 (21 marzo 1804), cfr. U. PETRONIO, *La nozione di Code civil fra tradizione e innovazione (con un cenno alla sua pretesa 'completezza')*, in QF, XXVII, 1998, pp. 83-115. Ma su quest'ipotesi si vedano le considerazioni di P. GROSSI, *Code civil. Una fonte novissima per la nuova civiltà giuridica*, in ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, *Il bicentenario del Codice Napoleonico* (Roma, 20 dicembre 2004), Roma, 2006, pp. 19-42.

normale, espressa o tacita (78). Il codice prussiano del 1794 rappresenta, anche in questo caso, un'eccezione: come avverte il § 1 del Decreto di pubblicazione esso era entrato in vigore semplicemente come diritto sussidiario « del diritto romano, del diritto comune sassone e di altre leggi e diritti sussidiari stranieri » (79). Al di là delle differenze che pur intercorrono tra questi diversi codici, è indubbio che il codice canonico è quello che più degli altri da un lato rifiuta il dogma della completezza e dall'altro — come avremo occasione di vedere più oltre — mantiene un rapporto aperto col precedente sistema delle fonti.

Dall'estensione alla sistematica. Ogni codificazione presuppone non solo una delimitazione preventiva della materia da trattare ma anche un *piano o sistema* in cui organizzarla, che può essere concepito variamente e corrispondere in modo più o meno conveniente alle esigenze del legislatore. Mediante la classificazione delle materie secondo certi punti direttivi presi come base, il piano è finalizzato a congiungere in un codice il massimo della chiarezza con il massimo della semplicità. In tal modo esso intende assicurare prima di tutto una finalità pratica, quella di agevolare la ricerca delle disposizioni. Ciò non significa affatto che, dietro di esso, non sia presente un aspetto genuinamente teorico ossia che non risponda a determinati principi e che non sia il prodotto della creazione artificiale del legislatore (80).

Opportunamente molti studiosi hanno messo in evidenza le differenze di ambito e di significato piuttosto che le analogie classificatorie tra il sistema del codice canonico e quelli dei codici civili. Per Bernareggi l'ordine del codice pio-benedettino e quello del codice civile italiano, solamente per alcune parti del *De processibus* e del *De delictis et poenis* sono in « perfetta corrispondenza », mentre per i restanti libri resta una discordanza di fondo, riconducibile alla diversa concezione del rapporto tra pubblico e privato (81). Diversamente da Bernareggi, Knecht opina che la diversa

---

(78) F. GÉNY, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif. Essai critique*, I, Paris, 1932 (rist. aggiornata della II ed.), I, p. 110 nota 2.

(79) SAVIGNY, p. 146; GÉNY, *Méthode d'interprétation*, cit., I, p. 110 nota 2.

(80) ANGELESCO, pp. 512-514.

(81) BERNAREGGI, *Metodi e sistemi delle antiche collezioni*, cit., pp. 113-115.

concezione del potere nella Chiesa rende impossibile il confronto tra i codici per ciò che concerne l'impianto generale: per lui il codice canonico è « eine Schöpfung eigener Art, will dies sein und muss es sein » (82).

Il carattere ineccepibile di tale rilievo non impedisce di attuare qualche raffronto di tipo formale sulla sistematica. La prima vertè sulla comune necessità di una « parte generale » ove includere tutte le disposizioni che trovano applicazione nelle diverse parti di un codice per rispondere sia al bisogno pratico di facilitare lo studio delle norme, sia al bisogno logico di evitare ripetizioni inutili. La corrispondenza della « parte generale » del Codice con le *Normae generales* ha spinto alcuni studiosi a sottolineare l'influsso dei codici statali sul codice canonico (83). Per Eppler tale fenomeno sarebbe particolarmente chiaro in riferimento al codice civile italiano tanto nella sua struttura quanto nelle definizioni (84). Tutti i codici ottocenteschi hanno poi in comune il fatto che le loro definizioni sono un'introduzione alle leggi in generale (85). Per Caviglioli, invece, le *Normae generales* sono « una novità caratteristica di fronte, ad es. alle succinte disposizioni preliminari del Codice civile italiano [...] », che i codificatori avrebbero ripreso dal BGB in modo però non supino, essendosi il Codice « mantenuto in un giusto mezzo quanto alla lunghezza », e non venendo meno « ad un intento prevalentemente pratico in conformità coll'obbiettivo della legge che non si propone di insegnare ma di comandare » (86).

La seconda analogia formale — di portata di molto inferiore — concerne la divisione delle materie delle « parti speciali ». Per la loro natura i codici civili, limitati al diritto privato, comprendono il diritto delle persone nei rapporti tra loro e nei loro poteri sulle cose. Da qui la divisione logica tra « persone », « cose », « beni » e « obbligazioni » variamente attuata dal *Code civil*, dal BGB e dallo ZGB. Mentre la divisione del *Code civil* e, tra gli altri, del Codice

(82) KNECHT, *Das neue kirchliche Gesetzbuch*, cit., p. 51.

(83) Prima ancora di instaurare tale parallelo bisognerebbe però ricordare le critiche all'*Allgemeiner Teil* del BGB avanzate da WIEACKER, II, pp. 203-206.

(84) H. EPPLER, *Quelle und Fassung katholischen Kirchenrechts mit einem Anhang über seinen zeitlichen Geltungsbereich*, Zürich-Leipzig, 1928, p. 5.

(85) Ivi, p. 7 nota 16 (con elenco dei raffronti).

(86) G. CAVIGLIOLI, *Manuale di diritto canonico*, Torino, 1932, p. 73 nota 3.

civile del Regno d'Italia in tre libri, consacrati alle persone, ai beni e ai differenti modi di acquisto della proprietà, si è ricollegata al sistema romano delle Istituzioni, volendo avere un carattere eminentemente pratico, quella del BGB, che scorpora il diritto delle obbligazioni dal diritto sulle cose e distingue da quest'ultimo il diritto di famiglia e delle successioni, appare imbevuto delle preoccupazioni dottrinali tipiche del Diritto delle Pandette<sup>(87)</sup>. A sua volta lo ZGB attua una distribuzione ancora più chiara e sistematica delle materie, ponendo alla base della sua classificazione il diritto delle persone e il diritto della famiglia, a ciascuno dei quali consacra un libro a parte, e completa quest'ultimo diritto con le disposizioni relative al diritto successorio e ai diritti reali<sup>(88)</sup>.

È facile comprendere come l'ampiezza e la diversità delle materie contenute nel codice canonico rispetto a quelle dei codici civili rendano praticamente impossibile stabilire delle equivalenze o dei confronti di contenuto. Un ponte ideale si può tuttavia gettare in virtù della tripartizione gaiano-giustiniana, che sta all'origine comune degli sviluppi razionalizzanti del diritto moderno, secolare e canonico. La classificazione in *personae, res, actiones* era stata riesumata dagli esponenti della giurisprudenza umanistica e aveva rappresentato, dal Seicento in avanti, la forma dispositiva della materia giuridica più seguita — si direbbe un vero e proprio modello utilizzabile per contenuti diversi — tanto nelle opere di diritto romano (si pensi al *Commentarius* di Vinnius o alle *Recitationes* di Heineccius) quanto nelle opere relative ai diritti nazionali (si pensi alle *Institutiones Romano-Hispanae* o di diritto castellano di Juan de Sala nel 1788-89)<sup>(89)</sup>. Adottata poi dal *Code civil* e dal ALR, essa si era consolidata definitivamente nella sfera del diritto secolare positivo<sup>(90)</sup>. Ma fin dalla metà del Cinquecento il sistema tripartito era

---

(87) WIEACKER, II, pp. 203-206; V. LASSERRE-KIESOW, *La technique législative. Etude sur les codes civils français et allemand*, Paris, 2002, pp. 108-117.

(88) ANGELESICO, pp. 519-528.

(89) I. MERELLO ARECCO, *Recepcion de la sistemática gayano-justiniana por parte del Código de Derecho canónico de 1917*, in « Revista de Estudios Histórico-Jurídicos », XVI, 1994, pp. 79-82.

(90) Avvertiva Savigny che, nel *Code civil*, la scelta degli argomenti era « non basata sull'esperienza e il senso pratico, ma ispirata al modello del metodo di insegnamento tradizionale », con la conseguenza che « in molti casi argomenti importanti

entrato anche nell'insegnamento del diritto canonico e si era affermato definitivamente sul finire dell'Ottocento <sup>(91)</sup>. Pertanto la preferenza data al sistema delle Istituzioni nella sistematica nel codice canonico può essere vista non solo come il riflesso del consenso delle scuole canonistiche o come un richiamo alla base romanistica del diritto della Chiesa, ma anche come il desiderio di mantenere, sul piano dell'architettura formale, il legame con i codici civili. Al riguardo Corecco ha rilevato che l'applicazione dello schema tripartito nei vari codici moderni è avvenuta « nel modo più rigoroso » proprio nel codice canonico <sup>(92)</sup>. Andrebbe aggiunto che, se la sistematica gaiano-giustiniana ha fornito la colonna vertebrale dei vari libri in cui dopo la « parte generale » si articola il Codice, le sue suddivisioni interne sono state individuate, in modo particolarmente rigoroso, secondo le distinzioni logiche impiegate dal giusnaturalismo moderno e dalla teologia speculativa <sup>(93)</sup>.

#### 4. *Il confronto sul concetto di codificazione.*

Il riassetto complessivo delle fonti in un codice presuppone sempre, in modo consapevole o inconsapevole, una determinata concezione non solo dell'estensione e degli obiettivi ma anche dell'impostazione e del metodo dell'opera. Si tratterà allora di

---

mancano solo perché non sono trattati per niente o solo incidentalmente nelle Istituzioni di Giustiniano, che sono alla base, spesso senza che lo si noti, di tanti sistemi moderni ». Nel caso del codice prussiano, poi, « l'inizio di tutto doveva essere un compendio completo dei codici giustiniani » che però a sua volta era stato redatto sulla base di un piano sistematico stilato sull'ordine del *Corpus iuris civilis* (SAVIGNY, pp. 133-134, 147).

<sup>(91)</sup> Per queste ragioni si può capire come il legislatore « nadie o casi nadie pensó salirse de sus carriles, que se vieron como los más apropiados para disponer el derecho canónico » (MERELLO ARECCO, *Recepcion de la sistemática gayano-justiniana*, cit., p. 83). V. *supra*, cap. IX § 4.2.

<sup>(92)</sup> CORECCO, *Ius et communio*, cit., II, p. 623. Sui difetti formali della sistematica del Codice, cfr. i rilievi di FALCO, pp.136-138.

<sup>(93)</sup> Quanto alla ricerca di una divisione interna ai vari libri, il codice canonico sembra avvicinarsi più al ZGB che al *Code civil* o al BGB. Nel codice civile svizzero ricorre la distinzione delle materie « in genere » e « in specie » e ogni capitolo è strutturato secondo un'articolazione logica particolarmente evidente nell'*Indice delle materie* (v. le pp. 587-618 dell'edizione nelle tre lingue nazionali pubblicata a Berna nel 1908).

allargare il paragone tra il modello di codificazione adottato dal codice canonico e quello impiegato, in termini sufficientemente omogenei, dagli Stati ottocenteschi. In linea con le precisazioni metodologiche fatte all'inizio del capitolo, proviamo a rifare lo stesso percorso ricognitivo dell'idea di codificazione nei canonisti e nei civilisti dell'epoca, e a seguire le varie modalità con cui essi hanno colto i criteri discriminanti tra le varie forme di sistematizzazione del diritto, in modo da operare una molteplicità di raffronti e collocare il codice pio-benedettino nel dibattito metodologico che allora si agitava.

4.1. Seguendo tale scansione appare necessario dare la preferenza all'analisi dei documenti ufficiali della codificazione canonica e, in mancanza di definizioni univoche e organiche, ricorrere, in via sussidiaria, all'esame della dottrina elaborata da alcuni suoi protagonisti o commentatori.

Il primo dato da registrare nelle fonti ecclesiastiche ufficiali è la mancanza di una definizione univoca, precisa e organica di codificazione, che vada al di là di un minimo comune denominatore rappresentato dalla semplice indicazione di un'opera rivolta a unificare e a raccogliere con ordine perspicuo le leggi della Chiesa. Il m.p. *Arduum sane munus* è alquanto laconico: si limita ad accennare alla richiesta di vescovi illustri e anche di cardinali « ut universae Ecclesiae leges, ad haec usque tempora editae, lucido ordine digestae, in unum colligerentur ». Ma in un altro documento della Santa Sede di appena diciotto giorni dopo, la più volte ricordata circolare *Perlegisti* di Gasparri, troviamo un'indicazione preziosa: e cioè che la codificazione viene realizzata *ad instar* di quelle compiute dagli Stati nazionali: « ut universum ius canonicum jus in canones seu articulos, ad formam recentiorum Codicum, apte distribuatur [...] »<sup>(94)</sup>. Al carattere ancora generico che aveva l'annuncio ufficiale del riordino delle fonti, subentra quasi immediatamente, in un documento di rango inferiore, la precisazione della forma Codice. Tredici anni dopo, nella *Praefatio* alla promulgazione del Codice, Gasparri ritornerà su questo importante profilo aggiungendo qualche nuovo particolare, che svela la sua fonte prossima nella *Ponenza*

---

(94) Per il m.p. e la circolare di Gasparri v. *supra*, cap. VIII § 4.

del card. Gènnari che nel febbraio del 1904 aveva dato il via alla discussione sulla codificazione. Dopo l'ennesimo richiamo giustificativo alle insistenze dei vescovi e dei cardinali perché fosse emendato e raccolto in un *ordo* più adatto il diritto canonico (« ut ius canonicum emendaretur et in aptiorem componeretur ordinem »), egli precisa che l'operazione doveva essere compiuta prendendo esempio da tutti gli Stati contemporanei allo stesso modo in cui Gregorio IX non aveva esitato ad imitare Giustiniano <sup>(95)</sup>. L'affermazione, di alto valore programmatico, intendeva suggerire una trasposizione storica. A Pio X sarebbe toccato l'arduo compito di ripetere in modi nuovi la stessa operazione compiuta a suo tempo da Gregorio IX nel *Liber Extra*. Il modello cui riferirsi, però, non sarebbe stato il *Corpus* giustiniano, bensì i codici degli Stati nazionali. Sennonché lo stretto parallelo instaurato da Gènnari e da Gasparri nasconde per noi una doppia ambiguità interpretativa: da un lato è storicamente discutibile che il modello di « codificazione » di Gregorio IX sia stato quello di Giustiniano; dall'altro è difficile pensare che la Chiesa di Pio X si sia voluta rifare in tutto e per tutto al modello dei codici degli Stati.

Il secondo aspetto da rilevare è che anche le definizioni degli autori dei progetti privati e degli altri canonisti che hanno personalmente contribuito al Codice solo in parte aiutano a superare la vaghezza, non necessariamente casuale, delle fonti ecclesiastiche ufficiali intorno alla nozione di codificazione. Tutte hanno in comune una chiara distinzione tra le vecchie compilazioni e il nuovo codice; però se ci si inoltra nel campo dei vari significati, troviamo una sensibile varietà di posizioni e di attitudini. Cominciamo dai pionieri della codificazione canonica: i due francesi Pillet e Péries. Pillet l'aveva definita come « la réunion et l'expression en brèves formules de toutes les lois qui constituent une législation », ne aveva individuato lo scopo nella facilitazione della conoscenza ai destinatari, e i componenti essenziali nell'ordine e nella semplicità del piano, nella brevità e concisione degli articoli e nella chiarezza e precisione della redazione <sup>(96)</sup>; Péries, invece, l'aveva qualificata

---

<sup>(95)</sup> CIC 1917, *Praefatio*, p. XXXI. Il brano della *Ponenza* di Gènnari è riprodotto in LDP, p. 273.

<sup>(96)</sup> PILLET, *De la codification du droit canon*, cit. pp. 23 ss.

come un « *texte clair et net, scientifiquement disposé et divisé, reposant toujours sur des principes canoniques inattaquables, quelque chose qui soit à la foi bref et complet* ». Inutile dire che, per entrambi, l'opera di riferimento restava il *Code Napoléon* <sup>(97)</sup>.

Su questa medesima linea di una vera e propria codificazione in senso moderno, ma con maggiore rigore e organicità, si era spinto un altro pioniere, questa volta italiano: Pezzani. Dopo aver dato alla parola « codice », il significato, in senso lato, di « *quodlibet opus, quod legislationem in Ecclesia vigentem per breves et concisos canones exponat* », egli si era premurato di delimitarne il senso proprio, affermando che esso avrebbe comportato: 1) la divisione di tutte le costituzioni pontificie secondo un ordine scientifico e logico; 2) la separazione delle costituzioni antiche abrogate o cadute in desuetudine; 3) la riduzione delle costituzioni contenenti il diritto vigente in canoni brevi, concisi e distinti, disposti in un ordine scientifico e più conveniente alla società ecclesiastica; 4) la risoluzione delle difficoltà, controversie, problemi che si agitavano in dottrina sulle materie di diritto positivo vigente; 5) l'aggiunta dei canoni richiesti dalle mutate condizioni dei tempi; 6) la preparazione dell'opera da parte di dottori chiamati da ogni parte e approvati per mandato speciale dall'autorità della Santa Sede; 7) la conferma e promulgazione quale legge per la chiesa universale da parte del romano pontefice <sup>(98)</sup>.

All'avvio dei lavori Boudinhon interpreta la novità storica del codice rispetto alla tradizione canonica nel senso della esclusività della legge ivi raccolta, anche se non si pronuncia sulla forma di redazione:

Codifier, c'est réunir en un seul recueil des dispositions législatives éparées; codifier tout le droit ecclésiastique, c'est faire un recueil ordonné où toutes les lois trouveront leur place, abstraction faite, pour le moment, de la rédaction qu'on adoptera <sup>(99)</sup>.

<sup>(97)</sup> PÉRIES, *Le droit canonique*, cit., pp. 8 ss.

<sup>(98)</sup> PEZZANI, *Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae*, cit., I, Appendix III, pp. 165-166.

<sup>(99)</sup> A. BOUDINHON, *De la codification du droit canonique*, in CaC, XXVIII, 1905, p. 18. Cinque anni dopo precisava che, a differenza della « *compilation or juxtaposition of documents* », « *codification in the modern sense of the word* » è « *a redaction of the laws (all the laws) into an orderly series of short precise texts* ». E aggiunge: « *Pius X has*

Nel 1917, oltre a riaffermare tale criterio, Boudinhon specificherà che la Chiesa, allo scopo di rimediare ai difetti del sistema delle compilazioni successive, aveva adottato il metodo del *Code civil*; ne era uscito un codice che enunciava « la loi elle-même, extraite de ses éléments, condensée en des articles courts et précis, en un texte officiel liant les sujets aussi bien que le juge [...] »<sup>(100)</sup>.

A codificazione conclusa, troviamo finalmente espressa, dal consultore Noval, una definizione formalmente compiuta di codice canonico: compiuta perché, al pari di quella data per il *Code Napoléon*, che viene preso a modello *in senso stretto* di ogni codificazione, ne indica tutti gli elementi costitutivi quali l'unità e l'esclusività della raccolta, la forma concisa delle leggi, espresse in modo generale e non casistico, l'ordine delle norme, fondato su criteri logici, e la loro disposizione in successione. Eccola:

Nostra autem aetate, post Napoleonem I, Galliae Imperatorem, codificatio stricte talis dicitur et est: « omnium legum in qualibet societate perfecta vigentium compendiosa redactio in propositiones generales, sive articulos sive canones, sub titulis et capitulis logico et continuo ordine dispositos [...] Hoc sensu accepta et indicta fuit a Pio X codificatio, ab eodemque incepta ac per decem annos continuata, atque a Benedicto XV ad felicem exitum perducta »<sup>(101)</sup>.

Ugualmente Choupin evidenziava che

la nouveauté, l'importance, l'avantage de la réforme accomplie, ce ne

---

at length officially ordered a codification, in the modern sense of the word, for the whole canon law » (*Law, Canon*, in *The Catholic Encyclopedia*, IX, New York, 1910, pp. 63-64). Sul significato da dare al carattere esclusivo del Codice v. *supra*, § 3..

<sup>(100)</sup> BOUDINHON, *Le nouveau code du droit canonique*, cit., p. 10. Anche il collaboratore Besson intenderà distinguere il Codice dalle collezioni precedenti, sulla base della semplificazione dei contenuti, mediante la potatura di tutti gli aspetti di contorno della legge (preamboli, motivi, applicazioni, ecc.) e l'innovazione tecnica, consistente nel ridurre tutto ad una formula imperativa che metta in rilievo la prescrizione (BESSON, *Le nouveau Code de droit canonique*, cit., in BLE, IX, 1918, pp. 8-9). A sua volta Bouuaert farà della « redactio brevior et clarior », insieme con la « unificatio » e la « simplificatio et adaptatio » delle leggi uno dei caratteri distintivi del codice canonico (F. CLAEYS BOUUAERT, *Elaboratio et utilitates generales Codicis juris canonici*, in « Collationes Gandavenses », VII, 1920, p. 19).

<sup>(101)</sup> NOVAL, p. 10. Anche se pone la definizione di codificazione tra virgolette, Noval non indica la fonte da cui l'ha tratta.

sont pas tant les modifications, les changements apportés à l'ancien droit; c'est avant tout la codification elle-même <sup>(102)</sup>.

Le definizioni or ora esaminate se sono concordi, al di là delle accentuazioni di ciascun autore, nell'individuare nel codice canonico elementi strutturali identici a quelli dei codici statuali, tendono però a differenziarsi lievemente intorno all'*aspetto sistematico*. L'ultima osservazione riguarda quindi la qualifica attribuita dalla dottrina canonista all'ordine interno del codice canonico.

Alcuni si limitano a parlare, genericamente, di una disposizione e divisione scientifica (Pillet) o di un ordine logico consecutivo (Noval). I consultori Maroto e Ojetti insistono maggiormente sul lato formale e sistematico della codificazione ossia sulla riduzione delle leggi ecclesiastiche nella forma più breve e più concisa di articoli, e nel loro ordinamento complessivo. Maroto punta molto sulla novità della forma del codice (« id quod pluris aestimari debet ») e introduce la locuzione « systema novi Codicis » per affermare « ordinatum esse sub quodam lucido ac rationali systemate, cuius partes logice distributae sunt atque inter se connexae » <sup>(103)</sup>. In particolare Ojetti sottolinea le differenze metodologiche del codice rispetto alle antiche collezioni, ma in modo tecnicamente più sorvegliato:

Praesens collectio Piano-Benedictina non refert traditionalem methodum, qua antiquae collectiones iuris nostri confectae sunt. [...] Haec, ad exemplum Codicum recentiorum, voluntate legislatoris paucis proposita, normas omnes vigentes exponit et ad unitatem organicam reducit, variis in ius antiquius introductis mutationibus, quas mutatae temporum circumstantiae exigere visae sunt <sup>(104)</sup>.

Siamo passati a definizioni più complesse, dove l'uso di termini e di concetti viene ponderato per prevenire malintesi. Allorché Maroto non si perita di usare un termine carico di ambiguità come « systema », Ojetti preferisce parlare di « unitas organica ». Queste

---

<sup>(102)</sup> L. CHOUPIN, *Nature et obligation de l'état religieux. Discipline actuelle*, Paris, 1928<sup>4</sup>, p. V. Anche uno dei primi studi ricostruttivi compiuti subito dopo la promulgazione del Codice tende a evidenziare che il cambiamento più importante consiste nella forma di trattazione delle materie: cfr. A. CRNICA, *Modificationes in tractatu de censuris per Codicem iuris canonici introductae*, S. Mauritii Agaunensis, 1919, p. VIII.

<sup>(103)</sup> MAROTO, I, p. 153 n. 164.

<sup>(104)</sup> OJETTI, I, p. 1.

variazioni, di natura non solo terminologica ma anche concettuale, lasciano trasparire che il rapporto tra l'ordine dispositivo e il sistema logico del Codice <sup>(105)</sup> ha rappresentato uno spartiacque interpretativo tra gli stessi « padri » della codificazione.

In conclusione: se le definizioni ufficiali restano piuttosto generiche, anche perché formulate all'inizio dei lavori, quelle elaborate dalla dottrina durante e subito dopo il Codice, pur apportando preziose indicazioni sui caratteri formali e materiali e sullo stesso modello ispirativo dominante (che pare sia stato quello napoleonico), non offrono tuttavia elementi di giudizio sufficienti per determinare in che senso vada intesa la codificazione canonica in rapporto alle codificazioni civili. In particolare colpisce che dai canonisti non vengano né esplicitate né sottolineate le eventuali differenze che intercorrono sulla natura, sull'impostazione e sul metodo delle due realizzazioni legislative. Ma non è detto che quest'assenza sia, per così dire, preterintenzionale, potendo derivare dalla volontà di equiparare il codice canonico ai codici statuali e di offrire ad esso una sicura legittimazione pubblica e scientifica.

4.2. Se vogliamo collocare la codificazione canonica nella sua reale dimensione storica, dobbiamo ricercare ulteriori criteri discriminanti. A questo scopo riteniamo utile instaurare paralleli e confronti tra la dottrina civilistica dell'epoca e quella canonistica precedentemente esaminata. Su questo terreno comparativo avanza per gradi, esaminando le differenti tipologie in ordine di crescente complessità.

La prima, più elementare e quindi più generale, idea di codificazione proposta dalla civilistica è quella fondata sulla separazione tra l'*elemento tecnico* e l'*elemento strutturale* o natura del diritto. Tale definizione si regge sui parametri minimali della raccolta legislativa, parziale o completa; della formulazione precisa e sintetica delle norme e del loro facile reperimento. Poiché configura la codificazione come mera *tecnica legislativa*, frutto di un'operazione

---

<sup>(105)</sup> Si badi: non di un sistema compreso naturalisticamente quale insieme di elementi posti in un certo ordine induttivamente rilevabili, quanto di un sistema costruito artificialmente quale insieme di principi da cui possano essere tratte una serie di deduzioni attraverso regole.

di semplificazione e di classificazione delle norme, essa tende ad apparire ideologicamente neutra e priva di conseguenze dannose. In fondo presuppone che la sistemazione delle fonti attuata con gli strumenti della scienza giuridica non abbia alcuna incidenza sulla « sostanza » delle norme ma solamente sulla sua « forma ». Siffatta concezione si trova proposta in due versioni. Quella più semplice e diffusa, è esposta, nei primissimi del Novecento, da Glasson:

La codification est le fait de réunir, en un recueil appelé Code, un ensemble de lois, se rapportant à une branche importante de la législation, ou même, parfois, embrassant l'ensemble du droit. La codification a pour objet de donner aux lois une forme précise, et de les grouper d'une manière à en rendre la recherche plus facile <sup>(106)</sup>.

Una seconda versione di codificazione, meno tecnica ed informale, era stata offerta, circa mezzo secolo prima, da Maine, il quale aveva attribuito al termine il doppio significato di conversione del diritto non scritto nel diritto scritto e di strumento di riassetto legislativo capace di offrire vantaggi teorici e pratici. Prendendo a esempio Giustiniano, lo studioso inglese osservava:

La tâche de l'Empereur et de ses conseillers fut d'ordonner ce Droit écrit, suivant un arrangement convenable, — de le débarrasser des obscurités, des incertitudes et des inconsistances, — de le purger des détails oiseux et des répétitions inutiles, — d'en réduire les dimensions, d'en populariser l'étude, et d'en faciliter l'application <sup>(107)</sup>.

Secondo Maine la codificazione è un'opera intellettuale che, ad una certa fase dell'evoluzione storico-giuridica, provvede a risistemare nel suo complesso il diritto vigente secondo criteri di 'certezza', 'economicità' e 'conoscibilità'. Si tratta, infatti, di rendere la presentazione e la comunicazione del diritto ai destinatari più sicura, più rigorosa, più maneggevole e più facile. Siamo sulla scia di Bentham e del suo ideale di codificazione <sup>(108)</sup>.

<sup>(106)</sup> E. GLASSON, *Codification*, in *Grande Encyclopédie*, IX, p. 812.

<sup>(107)</sup> H.S. MAINE, *Le droit romain et l'éducation juridique*, in ID., *Etudes sur l'histoire du droit*, trad. franc., Paris, 1889, pp. 407-408. Il saggio era originariamente apparso in « Cambridge Essays » del 1856. Mi avvalgo della traduzione francese, più diffusa e più prossima all'inizio della codificazione canonica. Su Maine, si veda ora M. PICCININI, *Tra legge e contratto. Una lettura di Ancient Law di Henry S. Maine*, Milano, 2003.

<sup>(108)</sup> Cfr. J. VANDERLINDEN, *Code et codification dans la pensée de Jeremy Bentham*,

Poiché è fuor di dubbio che anche il codice canonico cerchi di risolvere nel miglior modo il *problema pratico* di semplificare la foresta legislativa preesistente, di raccogliere in un'unica fonte di cognizione il diritto vigente, di rendere più facilmente conoscibile e applicabile la disciplina ecclesiastica e di attribuirle al tempo stesso un carattere di maggiore certezza e uniformità — come mette in rilievo il m.p. *Arduum sane munus* <sup>(109)</sup> —, si potrebbe supporre che i codificatori del 1917, al pari di quanto suggerito in campo civilistico da Glasson e da Maine, abbiano agito sul presupposto che l'assunzione della forma Codice potesse essere considerata meramente *estrinseca e strumentale* per operare una nuova sistemazione del diritto e in buona sostanza ininfluente rispetto alla materia e allo spirito del diritto canonico. Non per caso quest'ipotesi ha trovato grande credito presso la curia romana e in larga parte della dottrina non solo in occasione del varo del primo ma anche in concomitanza con la promulgazione del secondo codice canonico <sup>(110)</sup>. Del resto

---

in TR, XXXII, 1964, pp. 45-78; COSTA, Civitas, cit., II, pp. 196-224. A questi caratteri comuni di ogni codificazione evidenziati da Glasson e da Maine, secondo Gény ne andrebbero aggiunti altri due per i codici moderni: l'unificazione legislativa e l'innovazione, almeno parziale, rispetto al diritto anteriore (GÉNY, *Méthode d'interprétation*, cit., I, pp. 108-110).

<sup>(109)</sup> Le preoccupazioni istituzionali, giuridiche e pastorali che muovono Pio X a preferire il Codice ad una nuova Compilazione canonica sono espresse al Gasparri l'11 marzo 1904 in questi termini: «[...] nella collezione finalmente non si provvederebbe all'assoluto bisogno del presente, che reclama delle norme precise nella disciplina ecclesiastica, nell'insegnamento del Diritto, nella amministrazione delle Diocesi e nell'esercizio della giustizia nelle cause matrimoniali» (cfr. il testo in FANTAPPIÈ, 2002b, p. 81).

<sup>(110)</sup> Si legga il parere dello storico del diritto canonico nonché consultore della Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico, Stickler: «La codificazione come tale è imitazione del sistema civile; ora questo sarebbe un fatto di per sé neutrale che ha portato un grande vantaggio anche al diritto canonico riducendo tutta la massa verbosa delle leggi precedenti a un quadro chiaro e ridotto e a formule brevi e precise» (A.M. STICKLER, *Teologia e diritto canonico nella storia*, in *Teologia e diritto canonico*, Città del Vaticano, 1987, p. 29). Tale modo di vedere è stato confermato anche da uno dei segretari della suddetta Commissione pontificia: «Le cardinal Gasparri et les canonistes, ses collaborateurs, connaissaient et appréciaient certainement ces codifications civiles, mais pour eux, c'était seulement un modèle de technique formelle législative, d'ailleurs déjà en usage en matière canonique» (R. J. CASTILLO LARA, *Le maintien de la codification pour le Code latin de 1983*, in «Transversalités. Revue de l'Institut Catholique de Paris», n. 58, 1996, p. 210). Questi giudizi nascondono, a mio parere, una

giovà osservare che qualcosa di simile si era verificato tanto nella storia immediata delle prime codificazioni civili nei diversi Stati italiani preunitari, allorché aveva dominato la percezione di una sostanziale continuità invece che di una dirompente cesura storica rispetto alla tradizione romanistica <sup>(111)</sup>, quanto, successivamente, nelle valutazioni date dalla dottrina intorno ai codici tardo ottocenteschi e protonovecenteschi <sup>(112)</sup>.

Una seconda idea di codificazione, invece che sui fattori di aggiornamento tecnico, si basa sulla distinzione tra l'*elemento statico* e l'*elemento dinamico* dell'attività di risistemazione del diritto. Nell'ambito della dottrina giuridica essa corrisponde in gran parte sia alla distinzione ormai classica di Viora tra « consolidazione » e « codificazione » sia alla distinzione più recente, di cui diremo, tra « codificazione *de lege lata* » e « codificazione *de lege ferenda* ». Per illustrare questa concezione appare particolarmente calzante al nostro caso l'analisi compiuta nel 1892 dal canonista madrileno Cipriano Herce intorno alla distinzione tra *recopilación* e *códificación*. Provenendo da un paese che appena tre anni prima aveva abbandonato il metodo della *Novíssima Recopilación* per passare al *Código civil*, egli si trovava nella condizione migliore per cogliere i tratti caratteristici dell'uno o dell'altro procedimento legislativo. Seguiamolo:

Toda la diferencia consiste en que la Recopilación forma y la Codificación crea: la primera construye con materiales ya labrados, y la segunda va elaborando al paso que los extrae de la cantera. La Recopilación estudia el Derecho vigente en sus orígenes y modificaciones para recogerlo, resumiendo, abreviando, compilando, en una palabra, las fórmulas legales. La Codificación, teniendo delante los principios generales del Derecho, estudia las necesidades jurídicas del estado social actual, y en vista de ellos dicta las fórmulas que hayan de satisfacerlas. La Recopilación determina lo

---

duplice sottovalutazione: quella delle conseguenze metodologiche della codificazione e quella della frattura creatasi col passaggio dal metodo compilativo a quello codificatorio.

<sup>(111)</sup> Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Diritto romano e codificazione. Vicende storiche e questioni di metodo*, in RSDI, LII, 1979, in part. pp. 179-180.

<sup>(112)</sup> Si pensi ad es., alla nota definizione dei codici come « massimari di regole del diritto comune, le quali hanno forza di legge per autorità dello Stato » da parte di Brugi. Ma egli aveva provveduto a storicizzare ampiamente tale nozione (cfr. M. MECCARELLI, *Un senso moderno di legalità. Il diritto e la sua evoluzione nel pensiero di Biagio Brugi*, in QF, XXX, 2001, p. 421).

presente por lo pasado; la Codificación prescinde de lo pasado y sólo atiende á lo que es; la una es tradicionalista, la otra positivista; aquélla, por su propia naturaleza, es conservadora; ésta, por la suya, revolucionaria; cuida la primera de non romper el vínculo que une á la generación actual con las venideras; por eso en la Recopilación resplandece la prudencia, al paso que la Codificación peca de audacia <sup>(113)</sup>.

A prima vista il metodo della codificazione sembrerebbe il più vantaggioso anche per il diritto canonico in quanto, all'interno di un corpo di leggi in cui tutto è perfettamente organizzato, permette di raccogliere tutto il diritto vigente, allo scopo di conoscerlo con facilità e poterlo applicare con certezza ai casi particolari da risolvere. A tale ipotesi si oppongono però altrettanti argomenti decisivi contro la codificazione, perché essa produce un inconveniente assai più grave di tutti quelli della « recopilación »: quello derivante dalla pretesa di assoggettare lo stato sociale delle persone, popoli e nazioni all'ordine astratto della logica; inoltre non tiene conto della natura conservativa della legge, la quale è un riflesso vivo dello stato giuridico della società e, al pari di questa, non si crea né si cambia da un giorno all'altro <sup>(114)</sup>. Nell'analisi di Herce è degna di nota l'attenzione rivolta ai condizionamenti filosofici dei codici ottocenteschi, il cui presupposto ultimo viene fatto risalire alla pretesa dell'uomo moderno di stimarsi comunque superiore ai suoi predecessori e in grado di creare il presente legislativo <sup>(115)</sup>. La sua viva opposizione alle codificazione si sostanzia di una concezione del diritto che potremmo ricondurre, nelle sue linee ispiratrici, ad un Taparelli d'Azeglio.

A una variante del modello della codificazione « statica » si può ricondurre la concezione del codice come una *forma di compendio* del vecchio *Corpus iuris*. Anche se non abbiamo enunciazioni organiche di tale idea, non mancano tuttavia autori che l'adombrano o che l'esprimono in modo esplicito. Wernz potrebbe benissimo

---

<sup>(113)</sup> C. HERCE, *La reforma del derecho canónico*, in « La luz canónica », I, 1891-1892, n. 3, p. 262 (traggo il testo, di difficile reperimento, da DE ECHEVARRÍA, *La codificación del Código de derecho canónico vista en España a fines del siglo XX*, cit., pp. 332-333). Sulle posizioni di Herce in materia di riforma del diritto canonico, v. *supra*, cap. VII § 7.

<sup>(114)</sup> HERCE, *La reforma del derecho canónico*, cit., pp. 263-268.

<sup>(115)</sup> *Ivi*, p. 334.

esserne considerato il sostenitore più illustre. Ma anche consultori che non occultano la sovrastante scelta del modello napoleonico, come Noval, parlano del codice canonico come di una « compendiosa redactio » che attraverso la modificazione della forma delle norme ha fatto sì che « corpore in exiguo res numerosa est » <sup>(116)</sup>. Tutta la procedura codificatoria potrebbe quindi essere interpretata come un tentativo di sintetizzare il vastissimo e dissestato aggregato di norme preesistenti in un nuovo corpo legislativo maneggevole, razionalmente strutturato, espresso in formule chiare e brevi, cui sono state aggiunte, là dove si rendeva necessario, limitate modifiche di contenuto.

Alla luce del dibattito avvenuto nella commissione per la codificazione pare però poco plausibile che i consultori abbiano valutato le conseguenze del cambio della forma dei canoni dall'enunciazione della norma nella forma casistica delle decretali — dove la finalità era di dirimere un determinato caso speciale e da cui il privato giurisperito doveva dedurre una norma generale da applicare — ad una enunciazione chiara e concisa — dove la norma era espressa in modo generale e astratto, escludendo l'esposizione di tutti i principi e motivi nonché le considerazioni storiche. Infatti proprio tale procedimento generalizzante aveva, in ultima analisi, l'effetto di disseccare la norma dal suo contesto vitale e di recidere i legami del diritto dalla vita reale della Chiesa. Allo stesso modo l'assunzione della forma « Codice » come quadro definitorio entro cui disporre le norme secondo un determinato ordine impedisce di considerare il nuovo strumento legislativo un mero 'contenitore' il cui impiego fosse privo di implicazioni interpretative, metodologiche e ideologiche. A smentire tale ipotesi sta, se non altro, l'accanimento con cui, nella fase preparatoria dei lavori, si è discussa la materia della sistematica (cfr. cap. IX § 4.3).

Una terza nozione di codificazione proviene dalla separazione dell'*elemento formale* dall'*elemento sostanziale* (o, quel che fa lo stesso, tra « forma » e « fondo » del diritto), la quale trova la sua concreta espressione nella differente modalità della *incorporazione* e della *codificazione*. Essa è stata introdotta da Korkunov in un'opera

---

<sup>(116)</sup> NOVAL, p. 42.

di teoria generale del diritto apparsa per la prima volta prima in russo:

Incorporation is a means of codifying law, but merely for those in force, without change of form, so that at bottom they are not modified. It is the unification of the legislation in force. It produces, therefore, only an apparent unification. It does not remove the numerous contradictions with the existing laws previously contained. // Codification does not limit itself to a mere change in the forms of law. It permits the obtaining of a systematic unification from the very bottom of the law, and for this reason the codifier is not limited to working upon actually existing legislation. He can draw from customary law, from judicial decisions, from foreign law, or from the science of law. The code is not simply ancient legislation under a new form, it is new law in the most complete sense of the word <sup>(117)</sup>.

Per Korkunov un sistematico rifacimento della legislazione e una completa revisione delle leggi è, nella vita del diritto, qualcosa di estremamente pratico e necessario. Una tale unificazione legislativa può essere ottenuta nei due differenti modi sopra descritti. La modalità dell'incorporazione, assimilabile per molti aspetti alla codificazione 'statica', non produce nessun sostanziale cambiamento del fondo del diritto preesistente, ma non ottiene neppure una vera unificazione di esso, perché non rimuove le numerose contraddizioni contenute nelle leggi precedenti. La modalità della codificazione, invece, raggiunge tale obiettivo mediante un cambiamento non solo della forma ma anche del fondo: essa produce per davvero un nuovo diritto.

La distinzione tra « fondo » e « forma » operata da Korkunov o, quella corrispondente, tra « materia » e « forma » del diritto, che risaliva a Jhering ed era stata ripresa da Gén<sup>y</sup> <sup>(118)</sup>, ha avuto molta fortuna presso i canonisti, prima e dopo il codice. Il motivo è presto detto. Essa è servita ottimamente per prendere le distanze dai presupposti ideologico-politici dei codici statuali, per giustificare l'adozione del metodo codificatorio nel diritto della Chiesa e per

---

<sup>(117)</sup> Per comodità traggio il brano dalla versione inglese: N.M. KORKUNOV, *General Theory of Law*, english translation by W.G. Hastings, New York-New Jersey, 1968<sup>2</sup>, pp. 433-434. Quest'opera, risalente al 1894, era stata tradotta anche in francese: *Cours de théorie générale du droit*, Paris, 1903.

<sup>(118)</sup> Cfr. la voce *Technique juridique* in DETSD, p. 606; LASSERRE-KIESOW, *La technique législative*, cit., pp. 121 ss.

esorcizzare i contro effetti che discendevano dal mutamento della natura della norma canonica nel diritto codificato.

Già nel suo progetto di codice canonico Pillet si era premurato di avvertire:

Saeculo enim nostro legislatores jura proponenda fore curaverunt in *Codicibus*, in quibus leges brevibus et lucidis formulis expressae promulgantur. Et, si in istis operibus, multa sunt quae, quoad doctrinam, minime sint approbanda, forma tamen horumce codicum a nonnullis justissime laudatur <sup>(119)</sup>.

Appena promulgato il Codice, uno dei suoi collaboratori, il canonista milanese Nasoni si proponeva, al pari di quanto aveva fatto Pezzani (cfr. cap. VII § 6), di dare un fondamento teorico a questa distinzione. Partendo dal principio generale che la Chiesa non ha mai respinto aprioristicamente i progressi legittimi del pensiero umano, Nasoni lo applicava all'evoluzione dei metodi nell'ambito legislativo, passava ad esaminare il caso in oggetto, indicava i vantaggi del metodo codificatorio, adducendo le ragioni che da lungo tempo rendevano necessario un adeguamento del diritto canonico e le cause che fino ad allora avevano ritardato la decisione della Chiesa <sup>(120)</sup>.

Tuttavia lo sviluppo più coerente di questa teoria lo si trova espresso, pochi anni dopo, in un lavoro di Ortscheid sulla natura della codificazione canonica. Il legislatore ecclesiastico del 1917, pur mutuando e migliorando la « forma esterna » dal *Code Napoléon*, avrebbe però respinto il « fondo » o « natura » della codificazione

---

<sup>(119)</sup> PILLET, *Jus canonicum generale*, cit., *Lectori*. Ancora nel 1934 gli farà eco il canonista spagnolo Ferreres: « Aunque la *doctrina* de estos Códigos modernos no siempre esté de acuerdo con los sanos principios católicos, su *forma* no obstante, es digna de singular aprecio, pues facilita grandemente el conocimiento del derecho y hace más sencilla y segura su aplicación en los tribunales » (J.B. FERRERES, *Instituciones canónicas con arreglo al Código de Pío X...*, I, Barcelona, 1934, p. 39).

<sup>(120)</sup> Secondo Nasoni, « a parte lo spirito informativo delle nuove legislazioni » civili dopo il *Code Napoléon*, tendente « alla elaborazione di idee nuove e ad eliminare dal governo o dalla vita dei popoli la fede, l'autorità ecclesiastica ed ogni traccia di elemento soprannaturale; non si poteva negare che con la promulgazione dei codici legislativi moderni siasi raggiunto, sotto il rispetto del metodo, il doppio scopo della unificazione del materiale legislativo e della semplificazione formale di esso » (NASONI, *Il Codice di diritto canonico*, cit., pp. 94-96).

che vi era sottesa, restando ancorato alla concezione tradizionale che si era venuta esprimendo fin dalle origini della Chiesa <sup>(121)</sup>.

Se offre un chiaro criterio di comparazione e di distinzione tra il codice canonico e i codici civili, questa posizione sembra tuttavia evitare — o perlomeno trascura di affrontare — l'*aporia fondamentale* da cui parte: esiste davvero la possibilità di disgiungere totalmente la « forma » dal « fondo » del diritto? Oppure in altri termini: l'assunzione della forma propria delle codificazioni civili non produce inevitabilmente contraccolpi e ripercussioni teoriche non previste e al limite indesiderabili?

La questione è controversa nella dottrina attuale. Secondo Braibant nella codificazione « statica » o « a diritto costante » i cambiamenti della « forma » non producono un mutamento del « fondo » del diritto. Ma, a detta di Cavanna, le differenze che si reputano di pura « forma » possono avere delle incidenze e interferire in modo rilevante anche sul « fondo »: una volta integrate nel sistema logico del Codice le vecchie norme finiscono per acquistare una « funzionalità nuova » <sup>(122)</sup>. Timsit va più a fondo notando come la concezione « neutra » della codificazione, che pretende di riprodurre le norme in un insieme più semplice, più logico, più sistematico, per renderle più accessibili ai destinatari, senza però modificare in alcun modo la portata e il contenuto delle norme stesse sia, in ultima analisi, semplicistica. Malgrado tutte le precauzioni, ogni codificazione comporta di per sé stessa tre occasioni di trasgressione nel momento interpretativo: l'eliminazione di ogni riferimento all'autore della norma, sopprimendo ogni legame tra la legge e il suo autore; la soppressione del contesto normativo in cui esso è situato, con la conseguenza di modificare le condizioni di lettura del testo; l'irrigidimento dell'interpretazione attraverso l'inserimento delle norme in divisioni formali (parti, sezioni, titoli, ecc.) più o meno surrettizie <sup>(123)</sup>. Del resto, rileva Malaurie, l'esperienza mille-

---

<sup>(121)</sup> ORTSCHIED, p. 45. Si tratta di una tesi dottorale in diritto discussa nel 1922 all'Università di Parigi; per la sua preparazione l'autore — un francescano, docente di teologia dogmatica e di diritto canonico in Canada — si era avvalso dei consigli del consultore padre Klumper, uno dei più importanti collaboratori di Gasparri.

<sup>(122)</sup> CAVANNA, I, p. 257; II, p. 44.

<sup>(123)</sup> G. TIMSIT, *La codification, transcription ou transgression de la loi?*, in « Droits », n. 24, 1996, pp. 83-93.

itaria delle collezioni di fonti giuridiche mostra che vi è sempre stata una relazione tra la « forma » e il « fondo », anche nel caso di differenze di forma che appaiono minime: il piano, l'intitolazione, la collocazione di un termine, di una norma, di una sezione nel codice possono avere conseguenze per l'interpretazione e quindi sulla « sostanza » del diritto. A questa considerazione se ne può aggiungere un'altra presa a prestito dalla critica letteraria. Anche per il diritto codificato non vale forse il principio che la forma e la sostanza fanno tutt'uno, ragion per cui, in generale, non si può modificare l'una senza alterare l'altra? <sup>(124)</sup>.

Se « forma » e « fondo » del diritto nascondono, come si ha motivo di ritenere, un'interdipendenza, sono due elementi o grandezze in parte correlative, le loro relazioni dipendono, in ultima analisi, dal metodo giuridico. La soluzione dell'aporia è dunque rinviata all'individuazione del « metodo » effettivamente impiegato dai codificatori canonici.

Per avvicinarsi a quest'ultimo problema si rivela utile esaminare un'ultima tipologia di codificazione fondata sulla distinzione tra *casistica concreta* e *casistica astratta*, formulata sullo scorcio dell'Ottocento dal pandettista tedesco Dernburg sulla base del confronto tra il corpo giustiniano e i codici moderni visti quali realizzazioni storiche ideali tra loro opposte per concezione e metodi. Scrive Dernburg:

Il libro delle leggi di Giustiano non rassomiglia ad alcuna delle codificazioni moderne. // I codici moderni di diritto privato, per es. il diritto territoriale generale prussiano, il *Code civil* della Francia, il Codice civile germanico formulano delle *norme giuridiche astratte*. Realmente queste opere legislative riproducono in sostanza il diritto privato esistente, che esse tentano di stabilire, ed in parte di determinare più minutamente, in parte di ulteriormente sviluppare; ma esse fondono il diritto accolto in una *nuova forma*, talché questo appare come *alcunché di creato* a tutta prima per loro mezzo. // Nulla di tutto ciò nel *Corpus iuris civilis*. I redattori, detti perciò compilatori, hanno accolto il diritto esistente *nella forma, ad esso data dai giuristi classici* nei loro scritti, e dagl'imperatori

---

<sup>(124)</sup> « Le fond et la forme *ne font qu'un*; on ne peut pas plus les séparer que les muscle de la chair. [...] Quand on change la forme, on change l'idée, et de même la modification de l'idée entraîne celle de la forme. Travailler la forme, c'est travailler l'idée. La forme *colle* sur l'idée » (A. ALBALAT, *L'art d'écrire enseigné en vingt leçons*, Paris, 1914<sup>19</sup>, p. 44).

romani nelle loro costituzioni. Gli autori del *Corpus iuris civilis* hanno svolto un'attività indipendente precipuamente nella scelta, e nell'*adattamento dei responsi tradizionali* ai rapporti del loro tempo. Da ciò derivano gli assai ammirati pregi e gli assai biasimati difetti di quest'opera legislativa <sup>(125)</sup>.

Si potrebbe dire che, nelle riflessioni di Dernburg, si sommano e si ordinano in modo coerente sul piano teorico i diversi aspetti differenziali delle tipologie precedentemente esaminate. A fungere da elemento discretivo tra la compilazione giustiniana e le codificazioni moderne non è né una tecnica giuridica neutrale (primo modello di codificazione), né, in via principale, l'adattamento o la novità dei contenuti (ossia il carattere statico o dinamico: secondo modello) quanto la novità della forma (evidenziato dal terzo modello). Secondo il profilo testé delineato da Dernburg, nei codici moderni quest'ultima viene a perdere la fisionomia originaria e concreta per assumere un carattere artificiale e astratto. Il fatto che il diritto del *Corpus* si fosse formato « ad occasione di singoli casi » e configurato « sotto le controversie dei giuristi » costituiva un pregio, mentre il fatto che da un tal metodo « non poteva ottenersi una successione rigorosamente sistematizzata, un ordine facilmente percepibile, una piena unità », essendosi i compilatori limitati alla rubricazione delle norme giuridiche sotto vari titoli, costituiva un difetto <sup>(126)</sup>.

All'origine del distacco dei moderni codici dalle antiche collezioni, Dernburg poneva due questioni topiche che noi elenchiamo e trattiamo in ordine inverso al suo per una ragione di priorità logica:

1) quella della *fissazione* oppure della *creazione del diritto* a partire dal rapporto di continuità o discontinuità che viene stabilito, durante l'opera di sistemazione dei materiali giuridici, tra il presente

---

<sup>(125)</sup> A. DERNBURG, *Pandette*, vol. I, parte I, *Parte generale*, Torino, 1906 (trad. it. parziale del I volume dell'opera omonima apparsa a Berlione nel 1896), pp. 12-13 § 6. I corsivi sono miei. Sull'opera del Dernburg, che ebbe grande successo anche fuori della Germania: STINTZING-LANDSBERG, III/II, Testo pp. 931-936, Note, pp. 389-390; FIORAVANTI, *La scienza giuridica: il dibattito sul metodo e la costruzione della teoria giuridica dello Stato*, cit., pp. 106-108.

<sup>(126)</sup> DERNBURG, *Pandette*, I, pp. 12-13. Sulla differenza tra il *corpus* giustiniano e i codici moderni si vedano le osservazioni di KOSCHAKER, *L'Europa e il diritto romano*, cit., pp. 114-120.

e passato oppure tra il passato e il futuro. Nel primo caso, che è quello della compilazione, l'attività dei redattori è esclusivamente o prevalentemente recettiva e modella i contenuti normativi sull'eredità del passato, nel secondo caso, che è quello della codificazione in senso moderno, l'attività dei redattori è prevalentemente creativa e aspira a modellare i contenuti normativi sulla base di principi che s'intende programmaticamente realizzare nel futuro; in una parola essa attua il trapasso da una coerenza « storica » ad una coerenza « razionale »;

2) quella del *mutamento della forma del pensiero giuridico* ossia del passaggio da un modo di pensare e di legiferare per problemi a un modo di pensare e di legiferare per deduzioni; della transizione da strumenti e categorie problematiche e argomentative a strumenti e categorie sistematiche e deduttive, in una parola del trapasso da una coerenza topica a una coerenza logica, da un « ordo » ad un « systema » <sup>(127)</sup>.

I due ordini di problemi sono tra loro legati più di quanto non si sospetti, tanto sul piano della natura quanto su quello del metodo della compilazione o della codificazione. È infatti evidente che una concezione sistematica in senso stretto non può non fondarsi su una nozione razionale, astratta e atemporale della norma, mentre una concezione ordinante della codificazione, pur conservando e talora innovando il complesso delle norme, non solamente non aderisce a tale nozione se non relativamente, per quel tanto che è reso necessario dall'indole della legge, ma, anzi, ricorre all'esperienza giuridica del passato sia come strumento interpretativo, sia come strumento suppletivo della norma in vigore. A conferma della validità di questo criterio discretivo si può addurre la posizione metodologica di Savigny, il quale, fondandosi sull'« indissolubile nesso organico delle generazioni e delle età, tra le quali si può concepire uno sviluppo, ma non una fine assoluta e un principio assoluto » <sup>(128)</sup>, aveva criticato la procedura codificatoria come l'esito — ha acutamente notato

---

<sup>(127)</sup> Sul complesso di questi problemi resta ancora essenziale — anche se non tutte le sue tesi ed esemplificazioni risultano ora persuasive — il riferimento a Th. VIEHWEG, *Topica e giurisprudenza*, trad it., Milano, 1962. Spunti ulteriori di riflessione in CAPPELLINI, *Iuris prudentia versus Scientia Iuris*, cit., pp. 307-350; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Leggi di giustizia*, Torino, 1992<sup>2</sup>, pp. 167-178.

<sup>(128)</sup> SAVIGNY, pp. 164-166.

Caroni — di « una *strategia doppiamente antistorica*, poiché rinnegava il passato e bloccava il futuro » (129).

D'altra parte la scelta di una concezione 'sistematica' anziché di una concezione 'ordinante' implica, almeno tendenzialmente, una distinta tecnica giuridica (deduttiva e non argomentativa), un differente metodo interpretativo dei canoni (logico-grammaticale-sistematico e non letterale-storico-teleologico) e — ciò che forse più conta — un diverso rapporto con il tempo (discontinuità e non continuità). Dunque tale scelta finisce per investire la fisionomia generale di una raccolta legislativa, per determinarne la tipologia specifica e per posizionarla o sulla traiettoria storica o in una dimensione atemporale tipica dei principi del razionalismo giusnaturalistico.

##### 5. *La natura della codificazione canonica.*

La chiarificazione della prospettiva razionale e atemporale dei contenuti, e della centralità della dimensione astratta e sistematica della forma come due tratti salienti delle codificazioni ottocentesche — suggerita da Dernburg — può servire, *mutatis mutandis*, da pietra di paragone per approfondire tre fondamentali linee di demarcazione tra il codice canonico e i codici statuali e per individuarne gli elementi differenziali conseguenti.

Cominciamo col domandarci se l'attitudine della codificazione canonica sia stata orientata verso la *dimensione storica* ossia abbia inteso favorire quella fusione di orizzonti dell'esperienza giuridica del presente con l'esperienza giuridica del passato e al tempo stesso lasciare aperta la proiezione della norma nel futuro oppure sia stata rivolta verso la *dimensione astratta* elaborata dalla volontà di un legislatore sulla base di un sistema logico-razionale che per principio prescinde dalle condizioni sociali del presente, tende a introdurre una cesura netta con le fonti del passato e ad imporre una pesante ipoteca sulla possibilità di sviluppo normativo nel futuro (130).

(129) CARONI 1998, p. 43. Il corsivo è dell'autore.

(130) Cfr. GÉNY, *Méthode d'interprétation*, cit., I, pp. 255 ss., che individua le due concezioni o tendenze, quella razionalista e quella storica della codificazione, ma tende al tempo stesso a vederle in termini correlativi e ugualmente dannose.

La prima linea di demarcazione tra il codice canonico e i codici civili ottocenteschi è il forte senso della *continuità col passato* dell'istituzione che lo ha prodotto, tanto nei contenuti quanto nell'interpretazione delle norme. Si è già visto come la prima raccomandazione data ai consultori fosse stata quella di conservare, per quanto possibile, la terminologia originale della norma e come il Codice, consacrando il principio del rispetto e dell'armonia con la tradizione giuridica della Chiesa, non abbia formato un diritto nuovo o riformato in profondità il diritto fino allora vigente <sup>(131)</sup>. Se ne deve dedurre che tra il diritto antico e il diritto nuovo non corre alcuna frattura sostanziale. Al riguardo giova rileggere il commento del consultore Ojetti all'*incipit* del can. 6: « Codex vigentem hucusque disciplinam plerumque retinet »:

Porro de his duo asserit: et quod plerumque antiquam vigentem disciplinam retinuit, et quod opportunas immutationes induxit. [...] Ex hoc autem constat, ex ipsa mente Codicis in omnibus eius legibus praesumendum novas leges non discordare ab antiquis, nisi tamen de discordia constet, et appareat in casu Codicem referre opportunam immutationem iuris antiqui: quae quidem immutationes nec paucae sunt nec exiguae, si in seipsis considerantur, sed relative loquendo sunt pars minor <sup>(132)</sup>.

Di quest'apertura del Codice al passato, alla vita della norma — che non interpone una cesura netta ma, anzi, postula una fusione di orizzonti tra la *traditio canonica* e la norma codificata — si ha chiara conferma non solo nella legislazione <sup>(133)</sup> ma anche nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme. Nella fissazione delle regole interpretative della legge il codice canonico non stima sufficiente né il metodo logico della Scuola civilistica francese, che faceva capo alla

---

<sup>(131)</sup> Le novità sostanziali sono relativamente poche e per giunta attribuibili nella maggior parte ad interventi *in itinere* da parte di Pio X: v. *supra*, cap. VIII § 6 e cap. IX § 4.1. Secondo le stime statistiche elaborate dal card. Serédi i canonici senza fonti, ossia del tutto nuovi o codificanti consuetudini non scritte o inseriti per introdurre un titolo o per dividere la materia, assommano nel Codice a 854 su 2414. Inoltre il Codice « utilizza in 26.000 casi le sue 10.500 norme (fra le quali sono 3000 dall'antico *Corpus Juris Canonici*) » (J. SÉREDI, *De Tabellis fontium Codicis juris canonici* [1939], edito in BĀNK, *Normae a Iustiniano Card. Serédi conscriptae de Fontibus CIC*, cit., p. 333.

<sup>(132)</sup> OJETTI, I, p. 65.

<sup>(133)</sup> Cfr. CIC 1917, can. 6. « Il can. 6 valorizza quel grande patrimonio giuridico accumulatosi nella bimillennaria vita della Chiesa Romana che dai canonisti si suole chiamare *ius vetus* » (Cfr. GROSSI 2001, p. 105 nota 25; anche GROSSI 2003, pp. 20-21).

« intenzione » o « volontà » del legislatore, né il metodo storico-evolutivo sorto in reazione ad essa, secondo cui era necessario sciogliere l'esistenza e la vitalità della norma dal suo autore e dalla sua volontà <sup>(134)</sup>. Innanzi tutto nel can. 6 è stabilito che ogni disposizione ripresa in tutto o in parte dall'antico diritto debba essere interpretata conformemente al diritto anteriore (nn. 2 e 3) <sup>(135)</sup>. Poi nel can. 18 si fissa la regola che, per comprendere la portata delle leggi ecclesiastiche, occorre ricercare il senso proprio delle parole mediante il testo e il contesto; tuttavia, qualora il significato dei termini della legge resti dubbioso o oscuro, è necessario ricorrere, oltre che ai passi paralleli (sul presupposto d'una unità di principi del diritto della Chiesa), allo scopo pratico della legge e alle circostanze (il motivo che l'ha determinata) nonché alla mente del legislatore (in modo da restare fedeli al testo legale e non applicarlo a circostanze che il legislatore non ha potuto prevedere) <sup>(136)</sup>. Infine a questi principi va aggiunto quello contenuto nel can. 23, per il quale, nel dubbio, non si deve presumere la revoca di una legge preesistente, ma le leggi posteriori devono essere ricondotte alle precedenti e per quanto possibile con esse conciliate <sup>(137)</sup>.

In anni ormai lontani Cesare Magni aveva parlato dell'esistenza di un « meccanismo circolatorio fra dottrine espresse prima e dopo l'emanazione del Codex » e, per spiegare la differenza passante tra il

---

<sup>(134)</sup> Per una ricostruzione delle Scuole dottrinali laiche, cfr. P. CHIASSONI, *Scuola dell'Esegesi. Progetto di voce per un « Vademecum » giuridico*, in MSCG, XXXIII, n. 2, 2003, pp. 335-358., in part. 345 ss.

<sup>(135)</sup> « Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet, licet opportunas immutationes afferat. Itaque: [...] // 2° Canones qui ius vetus ex integro referunt, ex veteris iuris auctoritate, atque ideo ex receptis apud probatos auctores interpretationibus, sunt aestimandi; // 3° Canones qui ex parte tantum cum veteri iure congruunt, qua congruunt, ex iure antiquo aestimandi sunt; qua discrepant, sunt ex sua ipsorum sententia diiudicandi » (CIC 1917, can 6).

<sup>(136)</sup> « Leges ecclesiasticae intelligendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam; quae si dubia et obscura manserit, ad locos Codicis parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum » (CIC 1917, can 18).

<sup>(137)</sup> Cfr. A. VAN HOVE, *Sources et règles d'interprétation en droit canonique*, in *Recueil d'études sur les sources du droit en l'honneur de François Géný*, I, Paris, [1935], pp. 77-87, in part. 84-85.

codice canonico e la stragrande maggioranza dei codici civili, era ricorso ad un'efficace metafora di statica e di dinamica idrica:

Mentre il nostro codice civile può essere paragonato ad un lago isolato non più alimentato dai corsi d'acqua originari, che son stati tagliati fuori ed il cui apporto è ormai esaurito, il codice canonico invece si può assomigliare ad un bacino, che i corsi d'acqua originari continuano ad alimentare attraverso sbocchi rimasti aperti e sia pure in unione a corsi nuovi <sup>(138)</sup>.

D'altro canto le regole interpretative fissate dal codice canonico, che riflettono i metodi tradizionali di tipo induttivo e non deduttivo elaborati sotto l'influenza del diritto romano e dei commentatori medievali <sup>(139)</sup>, sono pienamente coerenti con l'adozione della concezione puramente tecnica della codificazione canonica e col rifiuto dei presupposti dell'interpretazione sistematica delle codificazioni secolari <sup>(140)</sup>. Come vedremo più avanti, per i canonisti il *systema* doveva corrispondere più ad un'ordinata disposizione che ad un ordinamento fondato su connessioni logiche della materia. Da qui l'impossibilità di applicare al Codice quei procedimenti deduttivi che erano stati sviluppati dalla pandettistica per il BGB.

Inoltre i procedimenti sistematici o costruttivistici dei codici secolari presupponevano, da un lato, una concezione astratta e imperativa della legge e della scienza giuridica, dall'altro, un'idea non meno assoluta di codice (la quale trovava le sue radici nei metodi filosofico-razionalisti della cultura illuministica): quella secondo cui esso era autosufficiente e autoreferenziale e quindi equiparabile all'intero ordinamento giuridico.

---

<sup>(138)</sup> MAGNI, *Il contributo italiano agli studi nel campo del diritto canonico*, cit. p. 384.

<sup>(139)</sup> Se ne può avere conferma leggendo il commentario di Ogetti ai canoni citati nel testo, non senza aver notato i continui riferimenti del consultore alle fonti romanistiche e alle Pandette del Dernburg, oltre che alla teoria quadripartita di Savigny. Non sembra casuale, poi, che Ogetti si senta in qualche sintonia con un civilista come Coviello, cui rinvia spesso anche per scopi comparativi (cfr. N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano. Parte generale*, Milano, 1915, pp. 62-81).

<sup>(140)</sup> Appare degno di nota che l'unica innovazione introdotta per mutuaione dai codici secolari (in concreto dall'art. IV delle Disposizioni preliminari al *Codice civile del Regno d'Italia*) nel codice canonico del 1917 non sia di particolare rilevanza in quanto si limita a sostituire all'antica formula delle leggi favorevoli e odiose, le regole sull'interpretazione stretta delle leggi penali che restringono il libero esercizio dei diritti o che contengono un'eccezione alla legge (can. 19).

Il codice canonico, invece, per un verso rifiuta l'idea dell'esclusività e dell'assolutezza della *lex scripta* sia perché ammette fonti extralegislative, sia perché la subordina al principio trascendentale della *aequitas canonica* <sup>(141)</sup> (can. 20), sia perché ne contempera il contrassegno della rigidità mediante istituti presenti nel Codice come la dispensa (cann. 80-86) o il *tolerari potest* (cann. 5, 1258 § 2, 1374, 1452) o altri facenti parte della « traditio canonica » come la *dissimulatio* e l'*epicheia*; per un altro verso non ambisce al requisito della completezza né dal punto di vista formale né da quello materiale.

Al di fuori e al di sopra del Codice valgono sempre i principi di diritto divino, naturale e positivo — lo si è visto in precedenza —; accanto al codice valgono altre fonti del diritto non scritto e scritto. La ragione fondamentale di questo ricco pluralismo legislativo che viene a limitare strutturalmente l'opera di unificazione svolta dal codice risiede nel carattere ad un tempo particolare e universale della Chiesa. La natura particolare della Chiesa impone che autorità o organi locali o di diritto proprio (vescovi, concili particolari, istituti religiosi retti da propri statuti, ecc.) godano di una relativa autonomia legislativa e si sforzino di adattare le leggi generali alle diverse circostanze completandole. La natura universale della Chiesa impone di tener conto delle situazioni speciali e delle tradizioni inveterate. Da qui un complesso di deroghe al diritto comune dovute ai concordati, ai privilegi pontifici, alle fonti di diritto non scritto quale la consuetudine.

A prova del fatto che la Chiesa non vuole l'uniformità a tutti i costi, il Codice, pur sopprimendo tutte le consuetudini vigenti (sia universali che particolari) riprovate dal diritto e tutte le altre, a meno che esso non stabilisca espressamente altrimenti <sup>(142)</sup>, ammette che gli ordinari possono tollerare quelle centenarie e immemorabili non riprovate (can. 5). Inoltre il Codice conserva tutte le consuetudini

---

<sup>(141)</sup> Sul valore e sulla funzione dell'equità nell'ordinamento canonico, oltre il fondamentale studio di P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Padova, 1962, pp. 230-293, si veda specialmente P. GROSSI, *Aequitas canonica*, in QF, n. 27, 1998, pp. 379-396.

<sup>(142)</sup> Mediante le clausole « nisi recepti populorum mores aliter ferant » (can. 136 § 1), « nisi aliter legitimis consuetudinibus fuerit constitutum » (can. 168); « nisi aliud expresse iure communi aut particulari statutum fuerit » (can. 101 § 1 n. 1).

esistenti *secundum e praeter ius*. Le nuove consuetudini, poi, sono non soltanto ammesse ma equiparate alla legge e considerate ottime interpreti delle medesime (cann. 25 e 29); a meno di un'espressa menzione quelle memorabili o centenarie non sono revocate da una legge, così come quelle particolari da una legge generale (can. 30) <sup>(143)</sup>. Ciò nonostante risulta evidente che il codice del 1917 esprime una tendenza meno favorevole al diritto consuetudinario rispetto alle larghe aperture avute dalla legislazione canonica del passato <sup>(144)</sup>. Del resto il dibattito interno alle commissioni mostra due linee dottrinali divergenti: quella che sosteneva la strumentalità del Codice per raggiungere l'uniformità del diritto e della disciplina (Wernz, Pio de Langogne, Pezzani, Palmieri) e quella che riteneva indispensabile il diritto consuetudinario ad una società come la Chiesa che abbraccia l'intero orbe, e assurdo imporre in essa una legge uguale per tutti (Lombardi, Latini, De Lai, Melata, Silj, Giustini, Klumper) <sup>(145)</sup>.

Il fatto poi che il legislatore canonico preveda esplicitamente la possibilità di *lacune* nel Codice e che non riservi a se stesso il compito di colmarle, ma ammetta che l'ordinamento giuridico possa svilupparsi in modo autonomo facendo ricorso a fonti e principi *extra Codicem*, è senza dubbio un segno rivelatore della sua presa di distanza dalla maggior parte dei codici statuali <sup>(146)</sup>. Infatti il dogma della 'completezza' viene fortemente scalfito nel codice canonico col ricorso, fatta eccezione per i casi in cui ciò non è preventivamente escluso <sup>(147)</sup>, ad una serie di *fonti estranee* quali « le leggi emanate in

---

<sup>(143)</sup> Sulle consuetudini ammesse dal Codice cfr. FALCO, pp. 139-162; VERMEERSCH-CREUSEN, I, pp. 71-72, 129-135; OJETTI, I, pp. 61-64; 170-190; MICHIELS, I, pp. 101-118

<sup>(144)</sup> VAN HOVE, *Sources et règles d'interprétation*, cit., p. 81.

<sup>(145)</sup> M. SANZ GONZÁLES, *La costumbre en la etapa preparatoria del CIC de 1917*, in SG, XXIX, 1998, pp. 761-777.

<sup>(146)</sup> Cfr. PATTARO, *Modelli di discorso, tipi di sistema e funzione di principi*, cit., p. 276.

<sup>(147)</sup> Le materie canoniche preventivamente sottratte dal Codice all'applicazione delle regole relative al diritto suppletorio e nelle quali, per conseguenza, solamente la legge può fornire la regola da applicare, sono: i delitti e le pene (can. 20); le nullità ed incapacità (can. 11); gli impedimenti matrimoniali e le irregolarità relative agli ordini sacri (cann. 983 e 1038 § 2). In molti di questi casi la disciplina canonica concordava con il diritto civile e con il diritto romano (salvo il caso dell'applicazione analogica della pena) (MICHIELS, I, pp. 590-595; W. ONCLIN, *Les lacunes de la loi en droit canonique*, in

casi simili », i « principi generali del diritto conservati insieme all'equità canonica », la « prassi e lo stile della Curia Romana », la « comune e costante opinione dei maestri » (can. 20) <sup>(148)</sup>.

Contrariamente a quanto era ammesso nel diritto *ante Codicem*, la scelta del legislatore scarta tra le fonti di diritto suppletorio, nei casi di silenzio della legge e di mancanza di consuetudini, sia il diritto romano che la legislazione degli Stati <sup>(149)</sup>. In compenso sono tassativamente enumerati quattro elementi per colmare le lacune della legislazione canonica nei diversi ambiti: 1) l'analogia della legge ovvero l'applicazione analogica di una qualche legge determinata già esistente; 2) i principi generali del diritto <sup>(150)</sup> da intendersi riferiti non solo a quelli dello stesso diritto canonico positivo attualmente vigente, ma anche alle « *regulae iuris* » autentiche di Gregorio IX e di Bonifacio VIII e a quelli, ancora più elevati, dello stesso diritto naturale, non pochi dei quali consacrati nel diritto romano, da applicare « *cum aequitate canonica servata* »; 3) lo stile e la prassi della curia romana ossia, secondo la terminologia ecclesiastica, il modo con cui i dicasteri della Curia agiscono regolarmente e costantemente nella procedura seguita (stile formale) e nelle decisioni prese in cause simili (stile materiale), oggi si direbbe la giurisprudenza e i precedenti amministrativi; 4) la comune e costante opinione dei dottori, vale a dire l'opinione dottrinale ritenuta da tutti o da essi ammessa all'unanimità morale o comunemente difesa

---

*Le problème des lacunes en droit.* Etudes publiées par Ch. Perelman, Bruxelles, 1968, pp. 183-184).

<sup>(148)</sup> « Si certa de re desit expressum praescriptum legis sive generalis sive particularis, norma sumenda est, nisi agatur de poenis applicandis, a legibus latis in similibus; a generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis; a stylo et praxi Curiae Romanae; a communi constantique sententia doctorum » (CIC 1917, can. 20).

<sup>(149)</sup> Al riguardo va però notato che la discordanza della dottrina *ante Codicem* tra Wernz e D'Annibale si riproporrà *post Codicem* sulla scorta della abrogazione o no della regola di Lucio III « quando de aliqua re in legislatione ecclesiastica regula certa et clara deerat, ipsa ex iure civili [...] accipi deberet » (c. 1, X, V, 32) tra la maggioranza dei commentatori (Ojetti, Maroto, Chelodi, Vermeersch-Creusen, Toso, Lijdsman) e una minoranza qualificata (d'Angelo, Del Giudice e Fedele) (cfr. la rassegna delle posizioni in MICHIELS, I, pp. 637-641).

<sup>(150)</sup> Intorno alle discussioni ottocentesche sul tema si veda: A. SCIUMÈ, *I principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Torino, 2002.

dalla maggioranza o anche da una parte dei dottori che hanno trattato quella materia direttamente e con solidi argomenti <sup>(151)</sup>.

In materia di *analogia legis et iuris* il codice canonico si muove in modo simile ai codici statuali ma, al tempo stesso, afferma vigorosamente le sue peculiarità. Rispetto al § 7 del *Codice civile generale austriaco* condivide il rinvio ai princìpi del diritto naturale, però indica una gamma più ampia di mezzi per colmare le lacune (giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici, opinione dei dottori). In rapporto poi all'art. III, 2° cpv. delle Disposizioni preliminari del *Codice civile del Regno d'Italia*, che riproduceva la disposizione del Codice Albertino (il quale aveva eliminato il rinvio al diritto naturale ma aggiunto « avuto riguardo a tutte le circostanze del caso »), riafferma l'importanza dei princìpi generali del diritto positivo e naturale, include altri strumenti di diritto suppletorio e fa valere il requisito del tutto specifico dell'*aequitas canonica*.

Nel suo complesso il can. 20 risponde, come Grossi ha evidenziato, al « più grosso problema che ogni codificatore ha dinnanzi a sé, il problema delle lacune del sistema codificato ». E lo fa in modo da segnalare fino in fondo quella che è stata molto opportunamente definita « la diffidenza tutta canonica verso soluzioni generali che possono non tenere sufficientemente conto di quella realtà unica che è il singolo *homo viator* da accompagnare nella sua specificità lungo il proprio itinerario terreno ». In tal senso il richiamo alla verifica dei princìpi generali alla luce dell'*aequitas canonica* « si porrà come richiamo al particolare, all'esperienza particolare di vita vissuta gremita di fatti e bisogni particolari; e l'incoerenza logica e sistematica viene ad inquadrarsi perfettamente nel progetto di un sacro ordinamento, che non deve mai dimenticarsi della sua sacralità » <sup>(152)</sup>.

---

<sup>(151)</sup> Per una trattazione organica del diritto suppletorio nel codice canonico si rinvia a S. D'ANGELO, *Le lacune nel vigente ordinamento giuridico-canonico*, in ID., *Saggi di questioni giuridiche*, I, Torino, 1928, pp. 56-88. Per un'ampia illustrazione delle posizioni dottrinali in materia v. MICHIELS, I, pp. 595-641.

<sup>(152)</sup> GROSSI 2005, pp. 345-359. Dal canto suo Magni aveva sostenuto l'interessante tesi che, nonostante il Codice, il diritto della Chiesa avesse « mantenuto il suo carattere prevalentemente medioevale » richiamando il giurista a riflettere metodologicamente sul fatto che esso « pone ancora e in notevole misura l'accento sulla volontà dell'autorità nel caso concreto e spesso al trionfo dell'astratta volontà della legge e della

Seconda linea di demarcazione. Proprio perché il codice canonico si oppone ad una costruzione in sé conclusa del diritto, della legge e dell'interpretazione, esso fonda l'opera di risistemazione legislativa non sui dettami di una ragione ideale astratta ma sul *confronto col presente* giuridico e sociale. In primo luogo il legislatore canonico raccoglie i diversi elementi costitutivi dell'ordine giuridico attuale (leggi, consuetudini, dottrina, giurisprudenza, pratica) allo scopo di sottoporli successivamente all'esame della loro rispondenza con l'ordine sociale. Per questo il papa intende conoscere i bisogni del mondo cattolico attraverso un'inchiesta mondiale che interessa l'episcopato, le università e i membri della curia romana. Solo dopo che i codificatori sono stati edotti delle esigenze, delle necessità e delle utilità del corpo sociale della Chiesa, si procede a confrontare le prescrizioni esistenti, a valutarne la tenuta, a ponderarne l'eventuale mutamento tenendo conto della necessità di commisurare le nuove norme eventualmente introdotte alle capacità morali dei soggetti individuali e collettivi. Sulla base del confronto tra l'ordine sociale e l'ordine giuridico viene attuata la selezione tra le parti viventi e quelle caduche del complesso normativo e vengono altresì individuate le lacune legislative ove occorre intervenire con una nuova normazione. Mentre le parti rispondenti alla tenuta dell'ordine sociale sono conservate e accomodate alle nuove tecniche legislative, quelle che non riflettono più le esigenze vive sono abrogate e, al loro posto, vengono introdotte nuove regole richieste dai bisogni precedentemente emersi. Anziché essere create dalla ragione pura, le pietre della nuova costruzione giuridica provengono per la maggior parte dal passato giuridico della comunità e intendono essere l'espressione dello stato attuale della società cui sono destinate. Per questo il legislatore canonico è consapevole della loro imperfezione, della loro insufficienza e della necessità di un loro adeguamento <sup>(153)</sup>.

Terza linea di demarcazione. A differenza dei codici civili ottocenteschi, il codice canonico si proietta anche nell'*esperienza*

---

legalità formale degli atti preferisce la valutazione libera e la soddisfazione dell'interesse spirituale concreto» (MAGNI, *Il contributo italiano agli studi nel campo del diritto canonico*, cit., p. 384).

<sup>(153)</sup> ORTSCHIED, pp. 38-40.

*giuridica futura*. Esso non ha la pretesa di immobilizzare l'evoluzione normativa ma si limita a regolamentare solamente ciò che conserva, nel presente storico, le condizioni di esistenza per la maggior parte della comunità. L'apertura alla 'novellazione' doveva essere garantita sul piano legislativo dalla Commissione per l'interpretazione del codice, alla quale doveva spettare non soltanto di vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione delle norme, ma anche di provvedere alla sostituzione e all'aggiornamento dei canoni a seconda che le condizioni storiche e l'utilità della Chiesa lo richiedessero <sup>(154)</sup>. Tuttavia, anche in via preventiva e al di fuori di tale intervento autoritativo, il codice canonico manteneva aperto il collegamento tra il *ius conditum* e il *ius condendum* e tra l'ordine giuridico e l'ordine sociale della Chiesa mediante tre organi flessibili di produzione del *ius particulare*, quali la consuetudine *praeter legem* (cann. 27 e 28), la legge particolare (can. 13) e la scienza canonistica. La consuetudine è un importante strumento per attenuare ciò che la legge scritta può avere di assoluto o di eccessivamente rigido per adattarlo alle necessità sociali. La legge particolare, emanata dalla Santa Sede o da un legislatore inferiore per un territorio peculiare o per determinate persone, rende flessibile l'ordinamento e integra il diritto comune. I suoi destinatari possono essere persone morali o fisiche di una determinata diocesi (Capitoli cattedrali, confraternite, clero, popolo dei fedeli) o le circoscrizioni ecclesiastiche (province o nazioni) <sup>(155)</sup>. La scienza canonistica, in sintonia con la tradizione del passato, ha lo scopo di interpretare il diritto, di elaborare una conoscenza sistematica e di preparare la legislazione del futuro. In tal modo il codice canonico doveva evitare il pericolo diagnosticato da Saleilles di stabilire una separazione artificiale tra diritto codificato e i nuovi bisogni della comunità <sup>(156)</sup>.

4.3. Prima di esaminare la seconda dimensione del passaggio dalle codificazioni antiche ai codici moderni (v. pp. 1031-1032),

---

<sup>(154)</sup> BENEDICTUS XV, m.p. *Cum iuris canonici*, 15 set. 1917, § 3, in AAS, IX, 1917, p. 483 e in CIC 1917, pp. XLIII-XLIV.

<sup>(155)</sup> Si rinvia alle analisi di MINELLI, *Le fonti dello « ius singulare » nell'ordinamento canonico. L'esperienza delle codificazioni*, Padova, 2000.

<sup>(156)</sup> ORTSCHIED, p. 59.

quella del mutamento della forma giuridica, occorre fare una precisazione metodologica rivolta a evitare un'interpretazione troppo rigida e unilaterale dei due modelli proposti da Dernburg. La sua distinzione per coppie antitetiche tra « compilazione giustiniana » e « codici moderni », per molti versi analoga a quella che si potrebbe instaurare tra « collezioni canoniche » e « codice canonico », non va intesa in modo assoluto ma in modo tipologico o idealtipico. Se risulta utile per capire che l'adozione della « forma Codice » porta inevitabilmente con sé un elemento generalizzatore e astratto, livellatore della problematicità delle situazioni giuridiche, resta nondimeno generica e incapace di far progredire l'analisi. Questa deve ora focalizzarsi sul nodo concettuale della distinzione e articolazione necessaria tra *methodus* e *systema* <sup>(157)</sup>.

Abbiamo visto sopra come « forma » e « fondo » del diritto siano tra loro collegati e rinviino al problema del metodo giuridico. Ma s'è anche detto che la questione del metodo si intreccia, a sua volta, in modo molto stretto col rapporto che si viene a porre tra l'*ordo* e il *systema*. Ora, tra questi due poli non c'è alternativa secca ma corre una dialettica, nel senso che si può avere una diversa nozione e un diverso grado di 'sistematicità' delle raccolte legislative cui corrisponde un diverso tipo e grado di 'generalità' e di 'astrattezza' nella formulazione e deduzione delle norme.

Una prima variabile è quindi rappresentata dalla scala sistematica. Infatti non necessariamente ogni disposizione logica, univoca e chiara della materia, finalizzata a facilitare il reperimento delle norme e l'insegnamento del diritto, equivale, per ciò stesso, a un sistema deduttivo modernamente cioè matematicamente inteso, contraddistinto da una catena di interrelazioni e di derivazione dei concetti giuridici <sup>(158)</sup>. Se così è, si renderà necessario individuare i

---

<sup>(157)</sup> Utili riflessioni sul rapporto tra metodo e sistema sotto il profilo filosofico in A. MARC, *Dialectique de l'affirmation. Essai de métaphysique réflexive*, Bruxelles-Paris, 1952, pp. 39-71 e 681-707. Per la dottrina giuridica si rinvia a P. PIOVANI, *Linee di una filosofia del diritto*, Padova, 1968<sup>3</sup>, cap. XVI.

<sup>(158)</sup> Opportunamente Viehweg critica la tesi di coloro che, sulla base dei lavori di Grabmann sul metodo scolastico, pretendevano di fare della scienza sistematica del diritto una « creazione della scolastica medievale ». Una eco di tale tesi equivoca la si potrebbe vedere anche in Wernz allorché scrive: « cum methodo exegetica necessario coniungenda est methodus *systematica* vel potius *scholastica*, quam qui a verbo schola-

criteri in base ai quali collocare la codificazione canonica nella categoria dell'« ordine » o in quella del « sistema giuridico » dato che — per citare lo stesso Viehweg — non è « del tutto chiaro dove debba qui correre la linea di confine fra il non-sistema ed il sistema », mentre appare evidente che « essa non viene sufficientemente determinata con il concetto di ordine » <sup>(159)</sup>.

D'altra parte, ed ecco la seconda variabile, il tipo di sistema può determinare il carattere logico-astratto o logico-concreto delle codificazioni a seconda che si presenti come autosufficiente o come eterointegrabile. Per capire questa fondamentale distinzione bisogna rifarsi al mutamento dello statuto della *iurisprudencia* dall'alveo delle arti retoriche a quello delle discipline fondate *more geometrico*, avvenuto mediante la sostituzione del metodo topico col metodo sistematico. Questo passaggio ha comportato, come si è visto diffusamente nei Prolegomeni, sia l'inversione del rapporto tra *conclusio* e *inventio* — in quanto il primo tipo di procedimento, mediante metodo logico, impone le proprie premesse e dirige il ragionamento verso una determinata direzione, anziché farsi indicare dal secondo tipo di ragionamento le vie possibili e più adeguate per avvicinarsi al problema dato e risolverlo in modo equo —, sia un'estensione del sistema deduttivo “a catena” rispetto alle conclusioni sillogistiche. Insomma il « sistema » da un lato seleziona ed elimina preliminarmente i problemi e le relative soluzioni, dall'altro tende a creare artificialmente nuovi sottoconcetti e sottofigure estranee alle concrete situazioni dell'esperienza giuridica <sup>(160)</sup>.

---

sticæ methodi sine causa abhorrent, aliis verbis vocant *iuridico-dogmaticam* » (WERNZ, I, § 59 n. II p. 76).

<sup>(159)</sup> Traspongo qui il problema posto da Viehweg sul rapporto tra « prudentia » e « ars iuris », tra topica e sistematica, tra metodo retorico e metodo assiomatico (VIEHWEG, *Topica e giurisprudenza*, cit., pp. 72-73). Per una disamina sostanzialmente favorevole ma con alcuni elementi correttivi delle sue posizioni si veda M. PORZIO, *La topica nella giurisprudenza*, in « Archivio penale », XX, 1964, pp. 50-56; C. PERELMAN, *Logica giuridica nuova retorica*, trad. it., Milano, 1979, pp. 140-154; F. CAVALLA, *Topica giuridica*, in ED, XLIV, pp. 735-736.

<sup>(160)</sup> È merito di Viehweg avere individuato uno dei tratti caratteristici della scienza giuridica moderna (e quindi dei codici statuali): VIEHWEG, *Topica e giurisprudenza*, cit., pp. 38-42. È giunto a conclusioni sostanzialmente analoghe VILLEY, pp. 446-458. Vedi anche CAPPELLINI, *Il codice eterno*, cit., pp. 20 nota 17, 65.

Ora, una delle conseguenze più rilevanti di tale logica sta nella fissazione del codice come un « sistema chiuso » in cui la soluzione di qualsiasi caso concreto viene concepita o come deducibile per via *logico-deduttiva* da concetti e principi prefissati (Wieacker) o come risultato finale di una catena di deduzioni razionali tratte da assiomi in esso contenuti e non da concetti e principi di origine giurisprudenziale (Larenz).

Al contrario in un « sistema aperto » sono garantite le condizioni per rappresentare in modo coerente e razionale (di un altro tipo di razionalità, si badi) un diritto a base giurisprudenziale o casistica in cui l'esame dei problemi e dei casi avviene secondo il metodo *topico-dialettico* (Esser) <sup>(161)</sup>.

Secondo alcuni autori v'è però una terza possibilità, che potremmo definire intermedia tra i due precedenti tipi. È infatti possibile ipotizzare un sistema giuridico che, pur essendo formato da principi, partizioni e concetti, si possa conciliare col metodo della giurisprudenza. La condizione è che quel « sistema » ammetta la propria incompletezza e il ricorso all'eterointegrazione delle fonti (Engisch, Coing, ecc.) <sup>(162)</sup>.

Anche nel campo della *methodus*, al pari di quanto detto per il *systema*, l'equazione secondo cui le vecchie collezioni e compilazioni si fondavano sui *topoi* della giurisprudenza, mentre i codici ottocenteschi poggiano sulla deduzioni logiche di concetti astratti, può rappresentare adeguatamente *solo* i due estremi teorici di una lunga, graduale e complessa parabola storico-concettuale, ma non esclude tutta una serie di *soluzioni miste*, nel senso di una mescolanza e combinazione di tecniche in grado di determinare realizzazioni differenziate. Si ripropone allora quella stessa difficoltà che s'era intravista nel Cinquecento al momento del passaggio dall'*ordo* alla *scientia iuris*: la difficoltà, cioè, di cogliere con esattezza il punto di svolta e la diversità di metodi e di strumenti logici. Una frattura che

---

<sup>(161)</sup> Per una analisi della distinzione tra « sistemi aperti » e « sistemi chiusi » in filosofia del diritto si veda C.E. ALCHOURRÓN-E. BULYGIN, *Sistemi normativi. Introduzione alla metodologia della scienza giuridica*, a cura di P. Chiassoni e G.B. Ratti, trad. it., Torino, 2005, pp. 146 ss.

<sup>(162)</sup> Cfr. PUGLIESE, *I pandettisti*, cit., pp. 55-56; F. VIOLA-G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari, 1999, pp. 344-348.

appare ai nostri occhi in modo netto solo se osservata dal punto di vista dei risultati conseguiti e degli esiti finali complessivi delle trasformazioni che si sono operate nel lungo periodo.

In questa come in altre materie non valgono principi e direttive generali. Occorrerebbe verificare codice per codice in modo comparativo con studi specifici sull'uso delle categorie, delle presunzioni e delle finzioni, secondo una scala ascendente tipica della tecnica codificatoria, le differenti modalità e il diverso grado del rapporto tra « concreto » e « astratto », tra « particolare » e « generale » e tra « speciale » e « generale »<sup>(163)</sup>. Ovviamente si tratterebbe di un lavoro complesso che esula di gran lunga dai confini della presente ricerca e dalle nostre possibilità<sup>(164)</sup>. Possiamo però azzardare qualche raffronto.

In relazione alla prima coppia alternativa, il codice canonico appare distante dalla tendenza generalizzatrice se non astratta, dalla costruzione rigorosamente logica delle disposizioni e dalla precisione terminologica del BGB. Tuttalpiù si avvicina ad esso nella « parte generale », non certo nella « parte speciale ». Qui, senza scendere alla casistica fin troppo ampia e talora prolissa dell'ALR, sembra mantenersi sul giusto mezzo tra l'astrazione infeconda e la concretezza legata alle situazioni vitali del *Code Napoléon*. Il codice canonico segue il principio generale secondo cui la legge è prima di tutto essenzialmente pratica e legata ai rapporti con la vita reale, da cui nasce e che si propone di regolare. La conservazione della forma concreta gli è facilitata dall'influsso del metodo casistico del diritto romano e dalla ricchezza della sua plurisecolare esperienza fondata sul lavoro di papi-legislatori, di dottori e di pratici, i quali assicuravano all'edificio canonico un radicamento nella prassi della Chiesa e nella

---

<sup>(163)</sup> Sul ruolo delle operazioni intellettuali nell'elaborazione del diritto positivo ci limitiamo a segnalare opere più o meno coeve al codice canonico: R. von JHERING, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, rist. Basel, 1954, I § 4, pp. 48-58; GÉNY, *Science et technique du droit*, cit., I, nn. 35-56, pp. 101-164; DABIN, *La technique de l'élaboration du droit positif*, cit., pp. 103-230; ANGELESCO, pp. 587-634; LASSERRE-KIESOW, *La technique législative*, cit., pp. 21-91.

<sup>(164)</sup> Su questi aspetti si evidenzia l'insufficienza dell'analisi di Falco che si limitava ad affermare che il Codice sostituisce alla « casuistica concreta delle decretali pontificie » « la casuistica astratta dei codici moderni » (FALCO, p. 134) e non teneva conto delle posizioni, certamente più approfondite, espresse nel dibattito sulla codificazione da Pezzani, Calisse, Sägmüller, Lampert (v. *supra*, cap. VII § 7).

dottrina giuridica<sup>(165)</sup>. Rivolgendosi di preferenza ad ecclesiastici non assume tanto l'indole democratica e popolare dello ZGB che, a detta del suo autore, non doveva contenere regole che non fossero da tutti comprensibili, quanto un'andatura dottrinale, talora didattica e parenetica, tendente ad esaltare il valore pedagogico della legge<sup>(166)</sup>.

Il che non significa che il codice canonico rifiuti un certo grado di astrazione sotto forma di generalizzazione. Questa è in qualche modo inevitabile data la necessità di contemperare il carattere positivo della legge, che esige il riferimento a situazioni di fatto chiaramente individuabili, con l'opera di sintesi e di astrazione delle stesse situazioni mediante la loro sussunzione in una formula più generale, la quale segna il trapasso dalla fattispecie concreta in una fattispecie astratta. Considerato che ogni sistema di diritto codificato tende ad astrarre ossia a generalizzare il più possibile le situazioni concrete e a ridurle alla sostanza giuridica in modo più o meno discrezionale e arbitrario, il problema non è di eludere questa scelta obbligata ma di determinare il criterio e la misura di tale procedimento<sup>(167)</sup>. Volendo evitare le astrazioni del BGB, lo ZGB provvede a regolamentare per ciascuna situazione giuridica soltanto le principali forme esteriori. Sempre a somiglianza del *Code Napoléon*, il codice canonico accorda alle soluzioni concrete un carattere generale, ampliandone il dominio di applicazione. Tuttavia respinge le costruzioni teoriche da cui dedurre le norme e, al tempo stesso, conserva la forma concreta nella redazione dei testi.

Infine la forma concreta della legge può essere più o meno speciale, a seconda che i codici emanino disposizioni di carattere concreto

---

(165) Per capire la possibilità di una continuità metodologica del diritto canonico codificato col diritto romano è utile riferirsi alle indicazioni generali avanzate da F. HORAK, *Osservazioni sulla legge, la casistica e il Case Law nel diritto romano e nel diritto moderno*, e da L. VACCA, *Casistica giurisprudenziale e concettualizzazione « romanistica »*, in *Legge, giudici, giuristi*. Atti del Convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981, Milano, 1982, rispettivamente pp. 67-81 e pp. 83-90.

(166) Cfr. CARONI 1998, pp. 81-83; KNECHT, *Das neue kirchliche Gesetzbuch*, cit., p. 51 punto 5. Il codice canonico non è un libro del popolo o per il popolo ma neppure una raccolta di geroglifici, perché tende alla retta comprensione delle conoscenze sull'esistenza, sui mezzi e sulle vie per raggiungere gli scopi della Chiesa.

(167) Così nota ANGELESCO, p. 602. Cfr. anche GÉNY, *La technique législative dans la codification civile moderne*, cit., pp. 1012-1013, 1022-1026, 1028-1031; WIEACKER II, 190-192.

ma generale o regolamentino una serie di casi distinti e non suscettibili di venire generalizzati. In quest'ultimo caso i redattori di un codice dovranno prendere atto dell'impossibilità di poter regolamentare tutte le differenti situazioni giuridiche e non avranno altra scelta che quella di convertirle in disposizioni speciali. Di conseguenza si verrà a creare un conflitto tra il *principio della certezza normativa* <sup>(168)</sup>, basato sul carattere generale delle formule legislative e tendente ad accrescerne la chiarezza, la forza, la durata, e il *principio dell'adattabilità* della norma alle situazioni non incapsulabili nella formula generale. Quest'interferenza tra il « fondo » e la « forma » del diritto potrà essere risolta solamente col ricorso ai cosiddetti *fattori morali* come l'equità, la buona fede, la necessità, l'utilità ecc., tutti elementi che permettono alla formula legale di acquisire un carattere maggiormente elastico e rendono il sistema di diritto codificato più flessibile.

Anche sotto questo riguardo il BGB si distingue per l'aspirazione di tutto prevedere e tutto decidere. Se concede larghi poteri ai giudici mediante il rinvio ad essi o l'apposizione di clausole che fissano l'applicazione della norma « secondo le circostanze » richiamandosi a fattori morali, tuttavia vuole legarli ad un insieme di disposizioni precise. Sia il *Code Napoléon* che lo ZGB rinunciano al principio dell'integralità della legge, si limitano a risolvere i casi più importanti lasciando la soluzione degli altri alla giurisprudenza e alla dottrina. Sicuramente lo ZGB è, insieme col codice canonico, quello che dà maggiore spazio all'elemento morale nella formulazione delle norme <sup>(169)</sup> e che, di conseguenza, concede al giudice un largo potere di apprezzamento <sup>(170)</sup>.

Su questa base comparativa si inquadra meglio la peculiarità del

---

<sup>(168)</sup> Per un parallelo con la storia delle codificazioni, cfr. J. VANDERLINDEN, *Le concept de code en Europe occidentale du XIII<sup>e</sup> au XIX<sup>e</sup> siècle. Essai de définition*, Bruxelles, 1967, pp. 161-243; TARELLO, *Codice I) Teoria generale*, cit., p. 4; GAMBARO, *Codice civile*, cit., pp. 450-452; R. VAN CAENEGEM, *I signori del diritto. Giudici, legislatori e professori nella storia europea*, trad. it., Milano, 1991, pp. 111-114; CARONI 1998, pp. 51-54. Per gli equivoci insiti nel principio della « certezza del diritto », cfr. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, cit., pp. 568-579; GROSSI 2001, pp. 99-116. Sulla comprensibilità del diritto quale utopia ricorrente: Ph. MALAURIE, *L'intelligibilité des lois*, in « Pouvoirs », n. 114, 2005, pp. 13-37. Lo ZGB oltre alla buona fede (art. 3), all'equità (art. 4), rinvia alle consuetudini, alle circostanze di specie e propone spesso clausole di sicurezza (ragione importante, conveniente, non proporzionale, ecc.). Cfr. CARONI 2001, pp. 65-66.

<sup>(170)</sup> Si rinvia alle analisi comparative di ANGELESCO, pp. 607-613.

Codice canonico del 1917 nei termini di quello che chiamerei un alto *compromesso metodologico*. La scommessa teorica da cui nasce sembra infatti quella di usare la tecnica della generalizzazione delle soluzioni concrete per ottenere il massimo dei vantaggi di certezza e di uniformità del diritto; al tempo stesso, cercare di ridurre gli inevitabili inconvenienti che discendono dalle formulazioni generali mediante il ricorso alla straordinaria tradizione degli istituti classici che ne garantivano la flessibilità.

Qualche elemento di riscontro di quanto fin qui detto si può desumere dalle analisi di Mörsdorf sul tipo di linguaggio impiegato dal codice canonico <sup>(171)</sup>. Esso introduce molte nozioni giuridiche che sembrerebbero imparentarlo con la « giurisprudenza dei concetti » ma che, in realtà, rivestono usi e finalità assai diversi. Nei codici statuali le definizioni sono a fondamento della presunzione che il complesso delle norme formi un sistema giuridico coerente e completo e perciò autorizzi e quasi obblighi l'interprete alle procedure analogiche e integrative <sup>(172)</sup>. Va infatti chiarito che nel codice canonico tali definizioni, anziché sgorgare dalla volontà di concettualismo e di sistematica giuridica, sono spesso espressione di un'esigenza pratica, di tipo propedeutico, didattico e divisorio: quella di collegare, introdurre e spiegare le materie che seguiranno nella sezione o libro successivi, e quella di fornire ai destinatari delle nozioni sufficienti per comprendere le norme. Non si spiegherebbe altrimenti sia il fatto che i codificatori canonici abbiano prescritto una soluzione alternativa e anche extracodicistica al problema delle lacune, sia il fatto che non si siano attenuti costantemente alle proprie definizioni di concetto riducendo o addirittura vanificando la loro utilità ai fini interpretativi e, eventualmente, deduttivi. La

---

<sup>(171)</sup> K. MÖRSDORF, *Die Rechtssprache des Codex Juris Canonici. Eine kritische Untersuchung*, Paderborn, 1937. Ma si vedano anche le osservazioni di FALCO (pp. 127-135) e, quasi unico nei manuali, di EICHMANN (p. 46). I difetti tecnici del codice canonico (difficoltà, oscillazioni, ripetizioni della terminologia, ecc.), alla luce della presente indagine, oltre che con il suo scopo pratico, vanno posti maggiormente in relazione con l'elevato numero e con la diversa provenienza linguistica e culturale dei consultori e collaboratori che lavorarono all'opera. Strumento fondamentale per l'analisi linguistica è il *Wörterbuch zum Codex Iuris Canonici* (München, 1927) di R. KÖSTLER.

<sup>(172)</sup> N. BOBBIO, *Ragionamento giuridico*, in ID., *Contributi ad un dizionario giuridico*, Torino, 1994, pp. 289-290.

conclusione cui giunge Mörsdorf su questo punto centrale sembra non solo ribadire i limiti della tecnica giuridica del Codice, ma anche indicare la distanza dal metodo sistematico-deduttivo:

L'incoerenza del linguaggio giuridico obbliga a rinunciare di proposito ad ogni formalismo nell'interpretazione della legge e a prendere sempre, quale filo conduttore, lo spirito e il senso della legge <sup>(173)</sup>.

Su questa medesima linea, ma in relazione al dibattito dottrinale post-codicistico, Magni aveva in precedenza intuito la *via media* o, se si preferisce, prudentziale, cui si era attenuta la Chiesa nella scelta tra il carattere individuale o astratto delle norme e tra il ricorso al metodo casistico e l'uso delle costruzioni logiche:

Certamente il fatto stesso dell'esistenza della codificazione canonica esclude che alle tendenze sistematiche moderne si sia voluto dare il bando in modo assoluto, ma non è meno certo che proprio le speciali disposizioni del *Codex* circa il rispetto delle antiche dottrine e del *jus vetus* ne limitano assai le possibilità, poiché la Chiesa non ha voluto che la codificazione favorisse un lavoro volto a sradicare i suoi istituti dal terreno tradizionale, che li ha generati <sup>(174)</sup>.

A riprova della giustezza di questa osservazione di carattere generale si potrebbe rinviare alla ricostruzione storico-giuridica di una serie di istituti più tradizionali come quelli di impedimento, errore, dolo, simulazione, ecc. entrati a far parte del Codice tramite le opere canonistiche e la direzione scientifica di Gasparri (cfr. cap. VI § 3). Chi invece volesse rendersi conto in maniera più diretta dell'atteggiamento dei redattori di fronte all'inserimento o meno nel Codice di istituti o di concetti del tutto moderni e dotati di una valenza molto ampia, potrebbe rivolgere la sua attenzione o alla sistemazione operata dai codificatori delle norme generali sulla validità degli atti giuridici (cann. 103-104) o a quella sulle persone morali nella Chiesa (cann. 99-102).

Ora è significativo che i due canoni generali sui vizi degli atti giuridici siano stati introdotti nella fase finale della elaborazione del

---

<sup>(173)</sup> K. MÖRSDORF, *Codice di diritto canonico*, in *Enciclopedia teologica*. Sacramentum Mundi, a cura di K. Rahner, trad. it., II, Brescia, 1974, col. 458.

<sup>(174)</sup> MAGNI, *Il contributo italiano agli studi nel campo del diritto canonico*, cit. p. 384.

Codice sotto l'influenza degli schemi dei codificatori civilistici<sup>(175)</sup>, che essi non risultino inseriti nel sistema in modo perfettamente coerente perché l'ordinamento canonico prevede norme specifiche per i singoli atti giuridici e che queste ultime abbiano pochi punti di contatto con la regolamentazione generale. Ne consegue che, a causa delle numerose eccezioni dovute alla differente natura degli atti canonici, risulta estremamente difficile inquadrare tali canoni in una sintesi unitaria e organica<sup>(176)</sup>. L'assenza di una definizione, di una individuazione degli elementi essenziali e di una regolamentazione generale della categoria degli atti giuridici non deve però indurre a credere che i codificatori non abbiano voluto differenziarsi dalla concezione positivista. Specialmente là dove indicano che la nullità dell'atto giuridico non proviene solo dalla mancanza delle prescrizioni legali o dalle leggi irritanti o inabilitanti, ma principalmente dagli elementi che per legge naturale costituiscono essenzialmente l'atto stesso (cfr. cann. 1680 § 1 e 1139 § 1)<sup>(177)</sup>.

Quello dell'origine e della metamorfosi della nozione di persona morale costituisce un caso limite, diremmo esemplare, per avere costituito sia durante il processo di codificazione sia nei commentatori del Codice un'autentica *crux interpretum*. Dietro l'oscillazione, volutamente serbata nel testo, tra « persona moralis » e « persona iuridica », non si nascondeva solamente un contrasto di concetti ma soprattutto di metodi, che si esprimeva nella tendenza a legare il progresso della scienza giuridica alla costruzione sistematica e quindi, nel caso specifico, a ridurre la variegata fenomenologia delle persone morali ad una categoria unitaria facendola diventare principio ordinante del sistema giuridico<sup>(178)</sup>.

---

(175) COSÌ J. FERNÁNDEZ DE LA ROSA, *El acto jurídico-canónico (sugerencias para una teoría general)*, in *Le nouveau Code de droit canonique. Actes du V<sup>e</sup> Congrès international de droit canonique, 19-25 août, Ottawa, 1986, I*, pp. 185-212, in part. p. 194.

(176) FRANSEN, *Le dol dans la conclusion des actes juridiques*, cit., pp. 410-411. Fransen fa riferimento alla specificità di atti come i rescritti, la rinuncia ai benefici, il matrimonio, la professione religiosa, ecc.

(177) V. DE PAOLIS, *L'atto giuridico nel diritto canonico*, Città del Vaticano, 2002, pp. 23-41, in part. p. 31.

(178) Il dibattito dei consultori oscilla tra una linea di pensiero radicata nel diritto naturale che affermava « una tendenziale precedenza, se non addirittura preminenza, di ciò che è 'privato' rispetto a ciò che è 'pubblico' » (è la posizione di Lombardi), e una

L'atteggiamento tenuto dai consultori su questo specifico problema sembrerebbe utile per una più generale considerazione tanto dei problemi in cui essi si imbatterono quanto delle perplessità da cui furono avvinti. E cioè che, rispetto alla prospettiva di operare un riassetto del diritto canonico sulla falsariga dei sistemi giuridici statali a loro contemporanei, i codificatori rimasero *in bilico* tra il forte desiderio di innovare e il timore prudenziale di conservare, per la semplice ragione che — com'è stato opportunamente messo in rilievo —, « tale riordinamento comportava innovazioni e ribaltamenti di modi di concepire il diritto affermatasi da secoli » (179).

#### 6. *Un codice atipico.*

Giunti al termine del lavoro di ricognizione e di comparazione tra le nozioni e le tipologie di codice elaborate dalla principale dottrina canonistica e civilistica tra fine Ottocento e primo Novecento, possiamo abbozzare una sintesi conclusiva in cui fare emergere gli elementi di corrispondenza e di discordanza tra la codificazione pio-benedettina e quelle secolari-statali. Lo faremo mettendo a profitto le conclusioni passo dopo passo raggiunte in precedenza e integrando la discussione e il confronto tra i diversi modelli codificatori con le acquisizioni della storiografia e della dottrina giuridica più recente. Con una precisazione. Se è impossibile isolare il codice canonico dal suo contesto storico-culturale — perché legato all'evoluzione interna del diritto della Chiesa non meno che agli sviluppi della scienza giuridica secolare — e quindi pervenire ad una tipologia nuova e del tutto specifica entro cui incasellarlo, il confronto con i diversi modelli permette nondimeno di riscontrarne il grado di assimilazione o di diversificazione rispetto ai codici statuali precedenti o coevi. Su questa strada possiamo procedere in modo progressivo con tesi enucleate per via di esclusione e di differenza dalle altre forme storiche di riassetto legislativo (180).

---

visione differente, che potremmo definire tendenzialmente giuspositivistica « secondo la quale la personalità, senza altra distinzione, è una promanazione della *societas iuris* » (è la posizione di Silj) (LO CASTRO, pp. 26-27).

(179) Ivi, p. 50.

(180) Per ciò che segue si è tenuto conto della seguente dottrina sulla tipologia

La codificazione canonica non è né una « recopilación » (Herce) né una « incorporazione » (Korkunov) né una codificazione come quella giustiniana (Dernburg) né, per usare una classificazione più recente, una « codificazione a diritto costante » (Braibant), perché non si limita a raccogliere — anche se ciò costituisce la funzione prevalente — il diritto anteriore o quello vigente senza apportarvi modifiche nella forma e nella sostanza. Infatti nel codice canonico si abrogano le leggi e le consuetudini preesistenti contrarie, si modificano in certa parte i testi del *ius vetus*, si offre una « regola » chiara, semplice e rigida tratta da enunciati complessi della tradizione normativa, si consolida o si codifica la giurisprudenza della Curia, si regolamentano consuetudini esistenti e future.

Non si può definire una « compilazione » perché, oltre a fondere le leggi analoghe o relative ad uno stesso oggetto o ambito e a modificarne il contenuto, non ci si limita a disporre un certo numero di testi sulla base di un determinato criterio alfabetico, cronologico, gerarchico, ecc., bensì si impiega il metodo compositivo proprio dei codici civili ottocenteschi.

Neppure si può qualificare una « consolidazione » perché, pur fondendo e riunendo diversi materiali legislativi e attribuendo loro una certa sistemazione razionale, questa si limita a semplificare e non a sostituire il sistema giuridico preesistente. A differenza delle raccolte o compilazioni precedenti, il codice canonico si presenta formalmente quale fonte esclusiva del diritto canonico vigente, pretendendo di contenere, nei limiti prefissati dal legislatore, tutte le leggi positive emanate dalla Chiesa.

Inoltre il codice canonico presenta una delle caratteristiche essenziali *stricto sensu* delle codificazioni: la « sistematizzazione ». Esso non intende solo unificare ma procedere ad una riorganizzazione metodica e gerarchizzata del diritto della Chiesa. Ciò risulta evidente dalla divisione tra la « parte generale » e la « parte speciale », dalla connessione delle materie, dalla corrispondenza dei canoni che regolano un medesimo istituto, dallo stesso rinvio di uno all'altro libro.

---

delle codificazioni: VARGA, *Codification as socio-historical Phenomenon*, cit., in pp. 318-345; B. OPPETT, *De la codification*, in *La codification. Actes du colloque*, cit., pp. 14-17; CAPPELLINI, *Il codice eterno*, cit., pp. 63-64; CAVANNA, II, pp. 42-52

Si deve concludere che il codice canonico appartiene formalmente al *genus* dei codici ottocenteschi perché ne accoglie i presupposti di tecnica esterna e di tecnica interna; in particolare si avvicina al *Code Napoléon* e ai codici da esso derivati, per le soluzioni adottate nella forma redazionale delle norme, lontana dalla matrice dottrinale della pandettistica, e nella sistematica tripartita di origine romanistica <sup>(181)</sup>.

Tuttavia la codificazione canonica presenta, in modo altrettanto evidente, un insieme di caratteri che ne fanno un prodotto *sui generis* rispetto al modello codificatorio statale, da cui si differenzia per la diversità di *postulati* e per una diversa concezione della sua *natura* dal punto di vista procedurale, formale e sostanziale <sup>(182)</sup>.

Sul terreno dei presupposti metodologici il codice canonico

---

<sup>(181)</sup> Alla luce di questi risultati non appare condivisibile la posizione dottrinale estrema di Kuttner (e dei molti che, valendosi della sua autorevolezza, lo hanno seguito). Egli inserisce il codice canonico « nella serie delle codificazioni civili del secolo XIX » dal *Code Napoléon* al *Bürgerliches Gesetzbuch* e ritiene la sua « impostazione generale metodologica » viziata in radice dall'« astrazionismo concettuale giuridico »: « Con una fiducia assoluta nell'ideale della formula astratta, — egli osserva — si mirava alla costruzione quasi matematica di un sistema legislativo impeccabile, un insieme razionale di tutte le norme giuridiche ridotte alla più assoluta formula, e concepite come completamente avulse dalle situazioni concrete sociali che nella vita sono il fondo materiale da cui sorge il diritto » (KUTTNER, *Il diritto canonico nella storia*, pp. 247-248). Sul piano storico-giuridico sembrerebbe prima di tutto opportuno distinguere la tecnica del codice civile francese dalla *Begriffsjurisprudenz* del codice civile tedesco. In secondo luogo le indagini sul linguaggio del codice canonico e sulla sua sistematizzazione non solo non ne confermano l'influenza ma ne evidenziano la sostanziale distanza.

<sup>(182)</sup> Grossi ha parlato di « un Codice ben strano, se comparato con i tanti modelli laici » e ha qualificato quella canonica una « codificazione singolarissima » perché se da un lato la Chiesa « costruisce un Codice » dall'altro « si premura di apportarvi finestre aperte verso l'esterno » (GROSSI 2003, pp. 20-21). Sembra, invece, sussistere una qualche contraddizione — o perlomeno un'insufficienza di spiegazione — tra il forte parallelismo analogico instaurato da Corecco tra il codice canonico e i codici secolari europei quanto ai presupposti ideologici e ai principi giuridici (« Il CIC del 1917 è nato come rampollo ecclesiastico di questo processo culturale laico realizzando quasi tutti i requisiti formali fondamentali della codificazione [...] »), e il giudizio dato sulle modalità della codificazione canonica, la quale viene opportunamente ma anche inaspettatamente qualificata in senso contrario al prototipo napoleonico, come « codificazione di un diritto preesistente ed antico, formulato senza procedere ad una vera e propria revisione generale dei contenuti » (CORECCO, *I presupposti culturali ed ecclesiologici del nuovo « Codex »*, cit., pp. 623-624).

condivide solo in parte il duplice requisito dell'unicità della fonte di diritto e quello dell'unicità del soggetto produttore di diritto<sup>(183)</sup>. A differenza dei codici statuali, esso si presenta, in relazione con le altre fonti scritte e non scritte dell'ordinamento canonico, fonte incompleta del diritto non comprendendo altre leggi di diritto comune, particolare e speciale; fonte eterointegrabile con la consuetudine, la giurisprudenza e la dottrina; fonte subordinata rispetto ad altre di carattere trascendente, immutabile e universale (diritto divino naturale e positivo). Inoltre: non ratifica il postulato della supremazia assoluta della legge perché non accoglie il metodo sistematico nell'interpretazione e soprattutto ne subordina l'applicazione a principi di adattabilità e di flessibilità (*aequitas canonica*, *dispensatio*, *tolerantia*, ecc.). Valorizzando il ragionamento per principi e non per fattispecie, mostra di aver chiara la distinzione tra giustizia, diritto e legislazione<sup>(184)</sup>. Infine, benché tenda a unificare e omologare l'assetto giuridico e sociale della Chiesa, mantiene come costitutiva e essenziale, la dialettica e l'integrazione tra diritto comune e diritto particolare, tra diritto comune e diritto speciale.

Sul piano procedurale si è mostrata la distanza, talora notevole, che passa tra la concezione della natura dell'operazione codificatoria: storica e non filosofica<sup>(185)</sup>. Al fondo di queste differenze si è intravista una diversa antropologia giuridica. Nella concezione « filosofica » della codificazione si tende a procedere *a priori*, si assume a soggetto l'uomo astratto, un essere di ragione che, pur non trovando corrispondenza con la realtà, deve piegarsi ed entrare nel quadro rigido delle teorie giuridiche. Nella concezione « storica » della codificazione si tende a partire dall'uomo concreto, reale,

(183) Cfr., al riguardo, le fondamentali osservazioni di CAVANNA, II, pp. 44-46.

(184) Sul rapporto tra diritto per « principi » e diritto per « regole » e sulle analogie circa il modo di argomentare nel « diritto costituzionale » odierno e nella tradizione del « diritto naturale » si trovano perspicue riflessioni in ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., cap. VI.

(185) In rapporto alla prima « tipologia funzionale » delle codificazioni, « as the work of preserving the law through its systematic arrangement and holds », VARGA individua tre modalità: « *gradual*, consolidating various isolated areas », « *historical*, aiming at mere standardization on the basis of existing law »; « *philosophical*, having in view the creation of radically new systems » (VARGA, *Codification as a socio-historical Phenomenon*, cit., p. 320).

vivente e ci si sforza di adattare le teorie giuridiche alla vita sociale. Di conseguenza si mira a fare tesoro e a conservare nella misura del possibile i materiali e i frutti dell'esperienza giuridica del passato, cercando di trasfonderli in un corpo normativo di dimensioni maneggevoli, di riformulare i canoni in una nuova forma, di eliminare le precedenti incertezze o insufficienze legislative <sup>(186)</sup>.

Venendo agli aspetti formali si capisce come la codificazione canonica sia da intendere come « statica » o « conservativa » piuttosto che « dinamica » o « innovativa », anche se opera una serie di adattamenti e modifiche dei contenuti normativi resi necessari dalle trasformazioni della Chiesa e della società <sup>(187)</sup>. Secondo i documenti ufficiali e la primissima dottrina canonistica, lo *scopo primario* dell'opera è consistito nella stessa codificazione o migliore ordinamento delle leggi esistenti, al pari di quanto asserito da alcuni giuristi secolari (Glasson, Maine). Questa finalità era stata chiaramente annunciata nel m.p. *Arduum sane munus* con cui Pio X intendeva « ut universae Ecclesiae leges, ad haec usque tempora editae, lucido ordine digestae, in unum colligerentur, amotis inde quae abrogatae essent aut obsoletae [...] ». In tal senso l'opera è stata voluta principalmente per consolidare e sistematizzare le fonti classiche, gli sviluppi legislativi dell'età moderna e la giurisprudenza di Curia post-tridentina. Solo come *scopo secondario* e accessorio la codificazione ha avuto per oggetto la riforma e l'unificazione del diritto vigente per l'intera Chiesa. Sempre nel suddetto documento Pio X aggiungeva: « aliis, ubi opus fuisset, ad nostrorum temporum conditionem proprius aptatis » <sup>(188)</sup>.

A differenza, poi, di altri codici civili, quello canonico non ha una finalità scientifico-teorica ma eminentemente *pedagogica* e *pra-*

---

<sup>(186)</sup> Sul retroterra culturale giusnaturalista, illuminista e positivista delle codificazioni statuali si veda CAVANNA, II, pp. 53-62. Per il retroterra storico della codificazione canonica cfr. ORTSCHIED, p. 43.

<sup>(187)</sup> Per questa tipologia, cfr. BRAIBANT, *Utilité et difficultés de la codification*, cit., pp. 63-64; VARGA, *Codification as a socio-historical Phenomenon*, cit., p. 321.

<sup>(188)</sup> Questa l'opinione di Brys enunciata nella tesi di magistero discussa presso l'Università cattolica di Lovanio nel luglio 1925 (cfr. anche J. BRYs, *Iuris canonici Compendium*, I, Brugis, 1947, cap. III). La distinzione è stata più volte ripresa e commentata: ORTSCHIED, p. 4; VAN HOVE, *Sources et règles d'interprétation*, cit., pp. 77-78; MICHIELS, I, pp. 21-22

*tica*. Non si basa sulla « giurisprudenza dei concetti » ma su un diritto ancora fundamentalmente casistico sviluppatosi dalla tradizione romana e reinterpretato dalla scienza canonica moderna. Non è un complesso di leggi rigide e assolute, ma di canoni che devono essere reinterpretati sempre alla luce del principio dell'equità canonica. Non è rivolto solo a persone esperte di diritto ma anche ai più umili operatori pastorali. Tra le sue finalità ha anche quella di introdurre i principi teorici che regolano la trattazione, le definizioni degli istituti e la distinzione delle loro specie.

Se alla impellenza di queste esigenze funzionali, che hanno determinato la scelta codicistica, si somma il rifiuto della costruzione sistematico-deduttiva del diritto e della legge (senza perciò stesso rinunciare alla sequenza e connessione logica delle norme) si potrebbe concludere, in estrema sintesi, che la codificazione pio-benedettina è una combinazione della ripresa del diritto esistente e di un insieme di riforme e occupa una posizione mediana tra i due estremi della incorporazione e di una nuova legislazione, ossia si pone entro una categoria definibile come *nuova sistemazione legislativa* <sup>(189)</sup>.

Per chiarire il senso di questa formula e quindi la *natura della codificazione* del 1917, giova riferirsi a due concezioni metodologiche: quella del sistema scientifico dei codici moderni e quella del sistema legislativo del codice canonico. La differenza che intercorre tra loro è la stessa di quella tra un « sistema chiuso » e un « sistema aperto », tra un « sistema deduttivo » e un « sistema classificatorio ». Mentre il primo tipo è generalmente fondato su concetti e istituti giuridici astratti e su un metodo logico-deduttivo che ha la pretesa di esaurire in se stesso le potenzialità teoriche contenute di fatto o anche solo virtualmente al proprio interno, il secondo tipo risulta basato sulla distribuzione delle singole norme in una serie di raggruppamenti via via più ampi, tra loro connessi per affinità di istituti e di materia e finalizzato alla applicazione pratica delle norme. L'ordinamento della materia per divisioni, generi, specie e parti si muove sul piano della trasmissione del sistema (didattica) e non su quello della sua produzione (scienza), anche se vi interferisce progressivamente fino alla sua sostituzione. In ogni caso, la sistemazione genera la « sistematica » e

---

(189) Cfr. BERNAREGGI, *Metodi e sistemi delle antiche collezioni*, cit., p. 122.

non il « sistema »<sup>(190)</sup>. Per dirla con una frase sintetica di Radbruch: « La deduzione produce il materiale giuridico, la classificazione lo ordina »<sup>(191)</sup>.

Più radicalmente: il *sistema scientifico* dei codici statuali presupponeva l'applicazione del procedimento scientifico-deduttivo, dava per scontato la dimostrazione delle conclusioni, la derivazione dell'intero sviluppo delle norme dalle premesse e dai principi; rinviava, in ultima istanza, a un sistema in sé conchiuso e completo, e quindi alla possibilità di derivare logicamente la soluzione di qualsiasi caso concreto da principi prestabiliti.

Il *sistema legislativo* del codice canonico invece, presuppone un modello di ragionamento topico-dialettico, i cui principi (intesi per lo più in modo antiformalistico) non erano per di sé evidenti ma indotti da fonti autorevoli o desunti razionalmente dall'esame dei casi e dei problemi; inoltre, pur essendo rivolto verso la costruzione di un sistema formato sulla base di principi, concetti e partizioni tra loro correlati, non pretendeva di essere autosufficiente e chiuso ma restava aperto ad ulteriori determinazioni ed evoluzioni<sup>(192)</sup>.

Ovviamente nessuno di questi due « sistemi » idealtipi trova una realizzazione perfetta in un determinato Codice, avendo molto probabilmente dato luogo ad « una contaminazione fra materiale di origine casistica e costruzione sistematica »<sup>(193)</sup>. Sembra però si possa affermare che i casi di 'connubio' o, se si preferisce, di 'contagio' col modello teorico propriamente sistematico nel codice canonico sono assai limitati ed hanno una portata tutto sommato ristretta. In altri termini, il codice canonico resta ancora per larghi tratti (e non poteva non essere in rapporto ai suoi scopi e alla sua

---

<sup>(190)</sup> Cfr. PATTARO, *Modelli di discorso, tipi di sistema e funzione di principi*, cit., p. 264.

<sup>(191)</sup> La distinzione di Radbruch tra « sistema esterno come deduzione » e « sistema esterno come classificazione » risale al 1904. Se ne veda l'analisi in LOSANO, I, pp. 220-223.

<sup>(192)</sup> Sui due tipi di « sistema » e di modelli scientifici soggiacenti, oltre al più volte ricordato saggio di VIEHWEG, *Topica e giurisprudenza*, cit., pp. 31-35; LOSANO, I, pp. 165 ss.; II, cap. I; PATTARO, *Modelli di discorso, tipi di sistema e funzione di principi*, cit., pp. 274-276.

<sup>(193)</sup> Riprendo la frase e il problema dall'applicazione fattane da Giovanni Pugliese circa il rapporto tra visione romana del diritto e costruzione pandettistica (PUGLIESE, *I pandettisti*, cit., pp. 54-58).

tradizione plurisecolare) espressione di una *concezione sostanziale* del diritto, legata alle situazioni concrete e a valutazioni non esclusivamente legalistiche.

Il che ci permette di indicare, come ultimo elemento differenziale, il particolare rapporto dell'*ordine sociale* con l'*ordine ideale* del diritto e della giustizia che viene a concretizzarsi nel codice canonico. Non c'è dubbio che i presupposti ideali e i fondamenti delle sue norme rinviino, più direttamente e strettamente di quanto non facciano i codici civili, a presupposti extragiuridici e riflettano una concezione ideale-sostanziale del diritto assai distante dalla concezione legalistico-positivistica propria dei codici secolari<sup>(194)</sup>. Secondo la tradizione cattolica, rinnovata pochi decenni prima del Codice dalla filosofia neotomista di Leone XIII, la Chiesa è custode e interprete del diritto naturale e i *principi del diritto*, toccando gli interessi dell'individuo e della società, necessariamente devono tendere ad essere armonicamente tra loro coordinati e subordinati al principio superiore dell'*ordine morale*. Più in generale la Chiesa è convinta che i propri canoni disciplinari abbiano il loro fondamento in « una dottrina immutabile ed eterna »<sup>(195)</sup> e quindi trovino la propria legittimazione, a differenza della legge civile esclusivamente di carattere positivo, « non solo dalla volontà del legislatore umano, ma in gran parte altresì dal legislatore divino, tanto come creatore della natura, quanto come istitutore della società ecclesiastica »<sup>(196)</sup>.

Certamente il desiderio di imitazione del modello formale statale che pervade molti canonisti ha finito per smorzare la riflessione in materia o almeno non sempre ha favorito un'adeguata esplicita-

---

(194) Sul processo di « desostanzializzazione del diritto » che contraddistingue il XIX secolo e che tende a separare etica, morale, religione, ragione, politica da una parte, e l'ordinamento giuridico vincolante dall'altra, con la conseguente autolimitazione del compito del giurista alla funzione tecnica (si pensi alle posizioni di Windscheid) v. RÜCKERT, *Il diritto positivo nel XIX secolo*, cit., pp. 335-340.

(195) A ben guardare alla base del più volte richiamato can. 6 del CIC 1917 v'è il presupposto filosofico che la natura dell'uomo non cambia né con i secoli, né con i paesi, né con le condizioni sociali; il presupposto teologico che se gli elementi umani del diritto della Chiesa hanno subito variazioni, quelli divini, naturali e positivi, non hanno subito né subiranno cambiamenti nella loro essenza; infine il presupposto storico che la sostanza del *ius vetus* è stata semplicemente trasfusa nel *ius novum* (A. JULLIEN, *Juges et advocats des Tribunaux de l'Eglise*, Roma, 1970, pp. 168-169).

(196) BERNAREGGI, *Metodi e sistemi delle antiche collezioni*, cit., p. 120.

zione di tale sostrato ideale. È comunque significativo che, nelle discussioni preliminari alla definizione del piano di lavoro del Codice, il gesuita De Luca avesse individuato il fondamento ultimo e la specificità della legge ecclesiastica nella connessione ontologica tra la giustizia e la verità:

Questo carattere [della legge ecclesiastica] non dipende solo dalla perfezione morale del divino Legislatore, incapace di mancare alla Giustizia, ma dalla *natura* dell'autorità *dottrinale* da cui la Chiesa, visibil suo Regno, doveva ricevere le prime forme. Dalla natura di quest'autorità deriva [...] che il governo spirituale è essenzialmente fondato sul *vero* e sul *retto*: *iustitia et iudicium praeformatio sedis tuae* » [Ps. LXXXVIII, 15].

Dal che De Luca traeva la conseguenza che l'esercizio dell'autorità ecclesiastica riceva la sua legittimazione giuridica o si tramuti nell'arbitrio della forza a seconda della sussistenza di quella condizione trascendentale:

Mentre le altre specie di governo, sussistendo principalmente per la forza, non di rado possono alterare la giustizia e perdere il diritto senza perdere tutto il potere con cui governano, nel governo spirituale, se questa rettitudine abitualmente cessasse, cesserebbe non solo ogni diritto, ma in breve ancor ogni forza <sup>(197)</sup>.

All'indomani della sua promulgazione il tema dei presupposti ideali del Codice presenta altre categorizzazioni. Il consultore Noval vi vede rispecchiate le tre dimensioni che dovrebbero informare le leggi umane e specialmente quelle cristiane: la giustizia, la carità e la prudenza. Questo schema ideale, fondato sull'unione armonica delle tre virtù, avrebbe orientato la composizione sociale del triplice ceto cui vengono affidati i lavori dei codificatori: consultori, vescovi e cardinali <sup>(198)</sup>. A sua volta il « *Monitore ecclesiastico* » individua nella « cura delle anime » il principio che ha presieduto alle innovazioni introdotte e che si trova riflesso in tutto il Codice. Tenendo

---

<sup>(197)</sup> Voto del consultore De Luca in ASV, PCCDC, b.1 fasc. 7. Una rivisitazione in chiave contemporanea del problema in P. HÄBERLE, *Diritto e verità*, trad. it., Torino, 2000.

<sup>(198)</sup> NOVAL, pp. 19-20. V. *supra*, cap. IX § 2.1. Il riferimento va inteso, forse, al cumulo delle qualità della legge divina, che è partecipazione a Dio e condizione delle altre virtù, e della legge umana, che per obbligare deve essere onesta, giusta, possibile, necessaria (THOMAS DE AQUINO, *Summa theologiae*, I<sup>a</sup> II<sup>ae</sup> q. 95, art. 3; II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 24 art. 7 c).

conto di questa *lex suprema* si comprende che la codificazione « non è stata, né ha voluto essere, opera soltanto di dottrina, ma ancora e principalmente opera di prudenza e di pietà » (199).

Forse il rapporto tra ordine sociale e ordine ideale trova la sua più alta esplicitazione nell'allocuzione del 5 giugno del 1916 con cui Benedetto XV comunica alla cristianità l'imminente pubblicazione del codice canonico nel momento drammatico della prima guerra mondiale:

Or dunque ben a ragione confidiamo che quest'opera, così importante ed opportuna, varrà sempre più a consolidare la disciplina ecclesiastica, poiché, diffondendo la conoscenza delle leggi della Chiesa, faciliterà non poco la loro osservanza, con grande frutto delle anime e incremento della Chiesa medesima. È un fatto che in qualsiasi società umana e nello stesso campo internazionale, se fiorisce l'osservanza delle leggi, regna, con la pace, la prosperità; mentre invece, dove si suole non curare od anche disprezzare l'autorità della legge, dominando la discordia e l'arbitrio, tutto l'ordine privato e pubblico resta sconvolto. E la conferma di ciò, se abbisognasse, si ha in modo chiarissimo da quanto ora avviene. L'orrenda follia del conflitto che devasta l'Europa, mostra ben chiaramente a quanta strage e rovina possa condurre il dispregio delle leggi supreme che reggono i rapporti tra gli Stati. [...]

Noi, mentre questo cumulo di mali deploriamo, e le ingiustizie che si commettono in questa guerra nuovamente riproviamo, dovunque e da chiunque siano esse perpetrate, formiamo, nella fiducia che il Signore lo esaudisca, questo voto, che, come nella promulgazione del Codice spunterà per la Chiesa — ben lo speriamo — un'era più felice e tranquilla, così per la società civile — ristabilito l'ordine mercé il rispetto della giustizia e del diritto — risplenda quanto prima l'alba della sospirata pace, che ai popoli, ritornati amici, sia apportatrice di ogni prosperità (200).

Non per caso nella basilica di San Pietro la statua di Benedetto XV orante e pensante tiene davanti a sé il volume del Codice quale simbolo « della forza inerme del diritto in un momento tragico in cui il diritto della forza pareva soverchiare ogni altra voce » (201).

(199) *Sunto del Codex iuris canonici*, in ME, XXX, 1918, p. 51.

(200) BENEDICTUS XV, *Allocutio habita in concistorio die IV decembre MDCCC-CXVI*, Romae, 1916. Il testo autentico italiano è ripreso dal « Corriere d'Italia » del 5 dic. 1916.

(201) CAVIGIOLI, *Manuale di diritto canonico*, cit., p. 73 nota 1.



## EPILOGO

« Per quanto in numerosi casi il diritto canonico non smentisse la caratteristica specifica di ogni elaborazione giuridica teocratica, cioè la commistione di motivi legislativi e di scopi etici materiali con quelli che dal punto di vista tecnico-giuridico formale sono gli elementi rilevanti delle statuizioni — ed il conseguente difetto di precisione — tuttavia esso era tra tutti i diritti sacri quello maggiormente orientato verso una tecnica giuridica rigorosamente formale ».

(M. WEBER, *Economia e società*, trad it., III, Milano, 1980, p. 150).



## IL CODEX IURIS CANONICI FRA TRADIZIONE E MODERNIZZAZIONE

1. Codice e Chiesa-istituzione. — 1.1. Accentramento. — 1.2. Giuridificazione. — 1.3. Romanizzazione. — 2. Le innovazioni nel contenuto. — 2.1. Unificazione. — 2.2. Aggiornamento. — 2.3. Concordia. — 3. Le innovazioni nella forma. — 3.1. Semplificazione. — 3.2. Metodo codificatorio. — 3.3. Sistematica tripartita. — 4. I mutamenti della natura del diritto canonico. — 4.1. Autonomia dalla teologia. — 4.2. Secolarizzazione del diritto. — 4.3. Spiritualizzazione delle norme. — 4.4. Finalità pastorale della Chiesa. — 5. Gli effetti della razionalizzazione. — 5.1. Formalizzazione degli istituti. — 5.2. Estrinsecità della sistematica. — 5.3. Guadagni e costi della codificazione. — 6. Codice e interpretazione.

### 1. *Codice e Chiesa-istituzione.*

Tanto nella coscienza collettiva degli autori contemporanei alla codificazione quanto nella odierna riflessione degli studiosi, il *Codex iuris canonici Pii X pontificis maximi iussu digestus Benedicti papa XV auctoritate promulgatus* costituisce, senza ombra di dubbio, un tornante decisivo della storia del diritto e della scienza canonistica <sup>(1)</sup>. Nondimeno la sua valutazione complessiva ha notevolmente risentito del livello e del grado di coesione o di disgiunzione della dimensione giuridica con la vita e l'immagine della Chiesa.

---

<sup>(1)</sup> L'affermazione che il Codice « ouvre une ère nouvelle à l'étude des lois de l'Eglise et à la rénovation de la discipline » si trova già all'indomani della sua promulgazione (TRILHE, *Les collections canoniques*, cit., p. 377). Sebbene le venga attribuito un diverso rilievo e significato, tutti i manuali assegnano alla codificazione canonica il valore di autentico spartiacque nella storia delle fonti e della dottrina canonica. Fa eccezione Ludger Müller per il quale, essendo la codificazione una innovazione solo dal punto di vista formale rispetto al diritto precedente, non vi sarebbe necessità stringente di porre un confine epocale nell'anno 1917 per la storia del diritto canonico (MÜLLER, *Der Rechtsbegriff im Kirchenrecht*, cit., p. 9). A mio avviso tale posizione non può essere accolta perché misconosce la frattura metodologica introdotta dall'impiego della « forma Codice » (v. *supra*, Prolegomeni).

È comprensibile che alcuni contemporanei siano stati tentati, non senza ragione, di esaltarlo come una grande svolta. Prima ancora di promulgarlo, Benedetto XV lo aveva definito « un avvenimento di tale importanza e di tale utilità per la Chiesa che, possiamo dirlo, farà epoca nella storia » (2). Appena pubblicato, uno dei consultori, con molto anticipo sugli avvenimenti successivi, lo ritenne l'avvenimento più importante nella storia della Chiesa del XX secolo (3). Nel 1925 un canonista francese lo qualificò un « monument de la sagesse romaine » la cui pubblicazione segnava, nella storia del diritto canonico, una data di importanza eguale a quella dell'emanazione delle Decretali del 1234 (4). Durante un congresso giuridico internazionale rivolto a celebrare congiuntamente, nel 1934, il settimo centenario del *Liber Extra* di Gregorio IX e il quattordicesimo del *Codex* di Giustiniano, ne venne affermata la superiorità rispetto alle Decretali gregoriane e il nome del suo autore, Gasparri, fu proclamato immortale nella storia ecclesiastica (5).

Ma, all'indomani del concilio Vaticano II, in un clima non certo favorevole al diritto canonico, uno dei suoi più convinti sostenitori ha espressamente riconosciuto la 'relatività' e gli 'inconvenienti' della forma di codificazione, per la legislazione in genere e per quella della Chiesa in specie (6). Nel clima dell'antigiuridismo che ha segnato il post-concilio, il codice canonico è stato giudicato uno dei

---

(2) BENEDICTUS XV, *Allocutio habita in concistorio die IV decembre MDCCCXVI*, Romae, 1916, p. 1.

(3) « Opus certe grande, quod a posteris non dubitamus fore vocitandum: *eventus maximus ecclesiasticus saeculi vigesimi* » (NOVAL, p. 8).

(4) *Rapport de M. l'abbé Magnin sur la Faculté de droit canonique*, cit., p. 132.

(5) Cfr. I.G. SERÉDI, *De relatione inter Decretales Gregorii papae IX et Codicem iuris canonici*, in *Acta*, IV, p. 26.

(6) L'affermazione risale al card. Pericle Felici, già segretario generale del concilio Vaticano II e presidente della Commissione pontificia per la revisione del codice canonico: « Il Codice rappresenta una particolare forma di presentare le leggi, certamente la più moderna [...] che offre molte comodità, prima fra tutte quella di conoscere subito e in maniera precisa la legge vigente. Ma tale forma non è priva di pericoli e di disagi, ad esempio quello di vedere soffocato lo spirito della legge dalla formulazione di essa quasi per un processo di cristallizzazione » (P. FELICI, in *Persona e ordinamento nella Chiesa*. Atti del II Congresso internazionale di diritto canonico, Milano 10-17 settembre 1973, Milano, 1975, p. 13).

principali fattori che hanno mortificato il dinamismo dello Spirito nella vita della Chiesa e causato la separazione tra la fede dei credenti e l'istituzione ecclesiastica (7).

Più concretamente la celebrazione del *Codex iuris canonici* è stata spesso accompagnata, nei manuali e nelle riviste giuridiche, dall'analisi delle novità o dei vantaggi arrecati dalla codificazione. In questo senso già i primi commentatori — per lo più essi stessi redattori del Codice — hanno dato un primo rilevante contributo alla sua collocazione nell'evoluzione storica della scienza canonica e fornito elementi utili per coglierne il significato complessivo nella vita della Chiesa (8).

Mentre la storia del Codice intesa come ricostruzione della sua incidenza nella vita della società religiosa, della sua recezione presso le chiese particolari, e delle interpretazioni e applicazioni che ne sono state date, esula dai confini della presente indagine — anche se rimane vicenda niente affatto estranea al significato del Codice, per quanto ancora tutta da scrivere —, la valutazione tanto dei *vantaggi* giuridici e istituzionali quanto delle *conseguenze* metodologiche della codificazione in sé considerata, non solo è parte integrante ma esigenza imprescindibile per chi intenda svolgere opera di restituzione alla storia.

Nel movimento e nella realizzazione della codificazione canonica, al pari di qualsiasi altra, non ci si può limitare a considerare il « codice-sistema » e prescindere dal principio del « codice-correla-

---

(7) Una tardiva testimonianza di questa lettura esclusivamente negativa si trova riproposta adesso in G. ALBERIGO, *Dalla fede alle strutture ecclesiali*, in *Il Cristianesimo. Grande Atlante*, dir. scientifica di G. Alberigo, G. Ruggieri, R. Rusconi, vol. II, *Ordinamenti, gerarchie, pratiche*, Torino, 2006, p. 479: « Dal punto di vista del rapporto tra fede e istituzione il codice di diritto canonico costituisce il momento di massima distanza, nel senso che l'ordinamento retto dal codice è indipendente e autonomo rispetto alle vicende storiche della fede ecclesiale ».

(8) Tra questi commentatori, alcuni dei quali nascosti sotto l'anonimato, forse proprio per la posizione ufficiale che avevano rivestito nel processo di codificazione, mi limito a segnalare i più significativi: NOVAL, pp. 62-66; SPECTATOR, *Post annos 15 a Codicis J.C. promulgatione*, cit., p. 179; *Sunto del Codex iuris canonici*, in ME, XXX, 1918, p. 53. A. VERMEERSCH-J. CREUSEN, *Épitome iuris canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum*, I, Mechliniae - Romae, 1937, n. 60. Tra i manuali di storia del diritto canonico segnalo, per la perspicuità delle osservazioni: ZEIGER, *Historia iuris canonici*, II, cit., pp. 128-129.

zione»<sup>(9)</sup>. Occorre dunque indagare i legami organici tra il codice canonico e la Chiesa di Pio X tanto nel suo assetto costituzionale quanto nella sua autorappresentazione. I mutamenti introdotti vanno analizzati in rapporto all'istituzione che l'ha promossa (la Chiesa), al diritto che viene riformulato e riformato (il diritto canonico) e alla disciplina che lo studia (scienza canonistica). E come le codificazioni civili hanno il triplice effetto di statalizzare, accentrare e unificare il diritto e l'organizzazione dello Stato<sup>(10)</sup>, così — si potrebbe sostenere — la codificazione canonica ha prodotto una serie analoga, anche se specifica, di conseguenze. Queste possono essere indicate in modo schematico nel trinomio *accentramento, giuridificazione, romanizzazione* dell'istituzione ecclesiastica.

### 1.1. *Accentramento.*

Il processo di centralizzazione concerne in generale le strutture della Chiesa, il potenziamento giurisdizionale dei suoi organi centrali, l'esaltazione del ruolo della gerarchia.

In via preliminare va osservato che non sussiste un nesso obbligato tra l'opera di codificazione e il processo di accentramento ecclesiastico. A Codice iniziato, il collaboratore Deshayes reagiva contro l'accusa rivolta al diritto canonico ultramontano di nutrire la segreta ambizione di spegnere la libertà delle Chiese particolari a vantaggio « de je ne sais quelle utopique centralisation » che nessun canonista, neppure pontificio, ha mai sognato. Si trattava di una pura calunnia, perché, continuava Deshayes, Roma è molto sollecita nel preservare « les coutumes locales, tous les droits et privilèges nationaux, qui ne presentent ni incorrection dogmatique ni péril sérieux pour l'unité substantielle du gouvernement catholique »<sup>(11)</sup>.

Tuttavia, pochi anni prima dell'avvio dei lavori del Codice, un noto teologo, padre Hogan, nel parlare della riforma del diritto canonico, aveva paventato questo rischio:

<sup>(9)</sup> V. *supra*, considerazioni introduttive al cap. XII.

<sup>(10)</sup> Su questi aspetti è particolarmente utile vedere CARONI 2001, pp. 55-58, e le considerazioni in forma di tesi sistematiche elaborate da C. PETERSON, *Le implicazioni metodologiche della codificazione*, in CAPPELLINI-SORDI, *Codici*, cit., pp. 431-437.

<sup>(11)</sup> [PH. DESHAYES], *Notes et souvenirs d'un vieux moraliste. § XXIX. — La question des Séminaires. Le droit canonique*, in ACL, XXVIII, 1906, n. 17, p. 341.

[...] la situation actuelle se prête à une plus grande centralisation, et la centralisation, on le sait, est la tendance ordinaire de ceux qui exercent le pouvoir, non pas seulement quand ils sont orgueilleux, arbitraires ou égoïstes, mais même quand ils sont animés des plus pures intentions <sup>(12)</sup>.

Prendendo spunto da alcuni segnali confortanti provenienti dalla chiesa statunitense, Hogan aveva auspicato una decentralizzazione legislativa, il conferimento di più larghe potestà agli episcopati e la valorizzazione della legislazione delle chiese particolari, in modo da restringere le mutue relazioni di Roma

aux affaires les plus importantes et les plus difficiles, en abandonnant les moins graves et les plus fréquentes aux autorités locales, plus aptes, parce qu'elles sont sur les lieux, à en apprécier les traits caractéristiques et à les expédier promptement <sup>(13)</sup>.

Le nuove esperienze di chiese missionarie e l'impulso dato ai *conventus episcoporum* da Pio IX potevano venire interpretati quali segnali incoraggianti verso la promozione di una maggiore autonomia disciplinare delle chiese particolari. Ma, a ben vedere, quest'indirizzo non era coerente né con l'orientamento della vita sociale e politica di allora, né con l'orientamento ecclesiologico impresso dal papato nel corso dell'Ottocento. Soprattutto non era o sembrava opportuno per la Chiesa di Pio X, la quale si sentiva assediata da nemici esterni e interni, da nemici vecchi e nuovi. Di fronte alla politica neogiurisdizionalista o separatista degli Stati europei e latino-americani, e alle spinte autonomistiche del movimento sociale dei cattolici o a quelle disgreganti del movimento modernista, è noto che papa Sarto non aveva la minima esitazione sulla strada da imboccare. Se si voleva garantire l'unità della compagine ecclesiastica, respingendo le limitazioni giuridiche o politiche provenienti dall'esterno e i tentativi di erosione dei fondamenti religiosi che avevano preso piede all'interno, l'unica strada da percorrere era quella di un *ricompattamento* istituzionale, culturale e religioso.

Il grado di affermazione del potere degli organi centrali nella vita della Chiesa raggiunto nel Codice è stato variamente valutato. Secondo Ciprotti, la tendenza legislativa riflessa nel Codice è quella, costante nel XIX secolo,

<sup>(12)</sup> HOGAN, *Etudes cléricales. Droit canonique*, cit., pp. 17-18.

<sup>(13)</sup> *Ibidem*.

di un graduale, se pur moderato, accentramento di poteri, nel senso di attenuare progressivamente i poteri che in altri tempi hanno avuto organi ecclesiastici inferiori [...], e di rendere più forti i vincoli di subordinazione gerarchica: caratteristiche manifestazioni di tali tendenze sono la più esatta precisazione dei doveri e dei poteri dei vari organi della gerarchia, la predisposizione di più appropriate misure per assicurare l'osservazione dei doveri da parte degli ecclesiastici e dei fedeli e anche per favorire al massimo grado la vita spirituale, e il rafforzamento dei poteri dei vescovi anche nei confronti dei religiosi <sup>(14)</sup>.

Per altri la codificazione è stata lo strumento perché il potere centrale della Chiesa potesse affermarsi e, di conseguenza, consolidare le istituzioni che ne costituivano la forza. Secondo Metz, che a questo tema ha dedicato un'attenzione specifica, il Codice « est devenu l'expression d'une autorité et d'une centralisation parvenues à leur apogée » <sup>(15)</sup>.

La spinta ad una maggiore centralizzazione delle strutture della Chiesa avviene con la riforma della Curia nel 1908. Sotto questo riguardo la costituzione *Sapienti Consilio* ha una duplice e convergente rilevanza: in rapporto al Codice e al nuovo assetto costituzionale del governo ecclesiastico voluto da Pio X. Oltre ad anticipare la regolamentazione di una parte rilevante della nuova disciplina ecclesiastica (cfr. cap. VIII § 5), essa predispose « la misma amplísima base sobre la que ha de girar toda la nueva legislación canónica ». All'indomani della promulgazione del Codice, infatti, le congregazioni, i tribunali e gli uffici dovevano promuovere l'attuazione della nuova legislazione, interpretarne in modo autentico i canoni, vigilare sul grado e sulle modalità della loro applicazione, esercitare il potere giudiziario e coercitivo nei casi in cui ciò veniva omissso, concedere grazie e dispense necessarie per dirigere l'esecuzione delle norme al bene comune della Chiesa e alla salvezza delle anime <sup>(16)</sup>. A sua volta, però, il Codice, una volta promulgato, avrebbe fornito alla riforma della Curia una fonte legislativa più solida sul terreno della

<sup>(14)</sup> P. CIPROTTI, *Codex iuris canonici*, in ED, VII, p. 239.

<sup>(15)</sup> R. METZ, *La codification du droit de l'Eglise catholique au début du XX<sup>e</sup> siècle, à la fois résultat et expression du pouvoir pontifical et de la centralisation romaine*, in *Diritto e potere nella storia europea*. Atti in onore di Bruno Paradisi, II, Firenze, 1892, pp. 1091-1092.

<sup>(16)</sup> J.B. FERRERES, *La curia romana según la novísima disciplina*, Madrid, 1911<sup>2</sup>, p. 1.

qualificazione formale, una base più organica e coerente in relazione a tutto il complesso dei rapporti giuridici verticali tra le persone fisiche e morali della Chiesa, uno strumento particolarmente efficace per rendere operanti le disposizioni della *Sapienti Consilio*, orientate a favorire nella compagine ecclesiastica una maggiore coesione interna e una più diretta e vincolante dipendenza dei fedeli e degli episcopati locali agli organi centrali della Chiesa (17). Si è del resto visto come la riforma piana della Curia risentisse del modello organizzativo statale di tipo accentrato, fondato sulla dipendenza degli enti territoriali dagli enti centrali (18).

Questa concezione accentrata e piramidale della Chiesa, che era stata dogmaticamente definita nella costituzione *Pastor aeternus* del Vaticano I, trova nel Codice una specifica traduzione normativa per ciò che riguarda le prerogative giurisdizionali del papa e il suo potere magisteriale *ex cathedra* (cann. 218-221 e 1323 § 2) e un'ampia corroborazione nella normativa sui rapporti del romano pontefice con gli altri organi (19). Nelle relazioni tra il papa e il concilio ecumenico, dove la preoccupazione di affermare ad ogni costo i poteri del papa portò i codificatori alla « grave conseguenza di passare volutamente sotto silenzio i poteri e l'esistenza stessa del collegio episcopale » (20); nella riserva papale della libera scelta di tutti i vescovi anche quando, per diritto particolare, l'elezione, la presentazione o la designazione spettava ad altri come i capitoli cattedrali o i governi (cann. 329 §§ 1-2; 331 §§ 2 e 3); nella riserva papale di un certo numero di diritti che erano parte integrante della

---

(17) In piena coerenza con tale concezione il can. 7 CIC 1917 sanziona in modo esplicito l'identificazione della Sede apostolica o Santa Sede non solo col papa ma anche con le congregazioni e gli altri organismi di Curia.

(18) V. per talune precisazioni *supra*, cap. XI § 4. Sul piano propriamente storico Salvatorelli valutava la riforma della Curia « uno degli atti più notevoli di Pio X, un atto che riassume non solo l'opera e le tendenze del pontificato di papa Sarto, ma l'evoluzione della chiesa cattolica durante tutto il sec. XIX verso il completo assolutismo » (SALVATORELLI, *La Chiesa e il mondo*, cit., p. 138). Cfr. ora JANKOWIAK, *La Curie romaine de Pie IX à Pie X*, cit., pp. 539-555.

(19) Secondo un autore contemporaneo al *Codex* « la tendenza di accentramento e di unificazione propria di tutta l'opera canonica » si può avvertire « maggiormente » nella prima parte del II libro relativo al *De clericis* (*Sunto del Codex*, cit., in ME, XXX, 1918, p. 115).

(20) G. FELICIANI, *Il processo di codificazione*, in CO, XIX, 1983, p. 1087.

funzione episcopale; nella stretta subordinazione al papa della celebrazione dei concili provinciali (cann. 281-282, 287-291); più in generale nella disposizione a togliere alle autorità subalterne, come il vescovo o il parroco, certe prerogative da secoli loro attribuite e a trasferirle all'autorità superiore, come il papa o l'ordinario <sup>(21)</sup>.

A loro volta le diocesi, concepite come porzioni territoriali tipiche dell'ossatura amministrativa della Chiesa, sviluppano un'organizzazione interna in senso verticale (cann. 215-217). La precedenza del vescovo nel suo territorio è assoluta, essendo subordinata solamente a quella di cardinali, legati pontifici e del proprio metropolita, non però a quella di qualsiasi altro vescovo o arcivescovo (can. 347). I vescovi residenziali sono dichiarati ordinari e immediati pastori nelle diocesi loro affidate (can. 334 § 1) ma non è riconosciuto loro un potere proprio di origine divina. La netta separazione tra potere d'ordine e potere di giurisdizione si lega con la teoria che vedeva nel papa l'origine immediata di tutta la giurisdizione episcopale (can. 109) <sup>(22)</sup>. Viene comunque eliminata dal Codice la distinzione tra le potestà da loro esercitate semplicemente come delegati papali e come vescovi. Taluni poteri prima delegati, passano tra quelli vescovili ordinari; molti altri sono considerati facenti parte della loro potestà ordinaria <sup>(23)</sup>. Vengono inoltre potenziati sia i diritti dei vescovi sugli enti ecclesiastici tradizionalmente centrifughi, quali i Capitoli Cattedrali, antichi e potenti istituti del clero e delle famiglie locali, le collegiate e i seminari, sia i diritti dei parroci sul laicato e sul clero ausiliare <sup>(24)</sup>. Il governo delle diocesi è inoltre

---

<sup>(21)</sup> Si ricorda, per i vescovi, la riserva della Santa Sede nell'unione, soppressione o smembramento e traslazione dei benefici (can. 1422), la necessità di uno speciale indulto apostolico per costituire parrocchie personali (can. 215 § 4) oppure, per i parroci, la privazione del diritto di scegliersi i propri vicari (can. 476 § 2) e, nel caso della loro rimozione, la necessità del vescovo di limitarsi ad udire i due esaminatori sinodali invece di riceverne il consenso, come era stato fissato dal decreto *Maxima cura* del 20 ag. 1910 (can. 2148, 2154, 2159). Cfr. METZ, *La codification du droit de l'Eglise*, cit., p. 1089.

<sup>(22)</sup> CORECCO, *L'origine del potere di giurisdizione episcopale*, cit., p. 39; cfr. anche K. MÖRS DORF, *L'autonomia della chiesa locale*, in *La Chiesa dopo il Concilio*. Atti del Congresso internazionale di diritto canonico, Roma, 14-19 gennaio 1970, I, Milano, 1972, pp. 171-178.

<sup>(23)</sup> FALCO, pp. 286-287, che fornisce anche l'elenco delle prerogative degli ordinari.

<sup>(24)</sup> Ivi, pp. 295-301.

rafforzato con la definizione, per la prima volta, dell'ufficio del vicario generale, cui è riconosciuta la stessa giurisdizione « in spiritualibus et temporalibus » che spetta al vescovo, ad eccezione delle facoltà che quegli si riserva o che esigano uno speciale mandato (can. 368) <sup>(25)</sup>.

Come altre volte è accaduto nella storia delle istituzioni ecclesiastiche, la linea accentratrice è andata di pari passo con la semplificazione e il livellamento delle prerogative dei *gradi intermedi* delle istituzioni territoriali. Nel tentativo di ricondurre alla loro tipologia fondamentale, costituita dalle diocesi e dalle parrocchie, « segnatamente notevoli sono — avverte un commentatore della prima ora — le perequazioni fra prelature *nullius*, vicariati, prefetture apostoliche ai vescovati, e delle varie specie di missioni, distretti, ecc., al tipo della parrocchia [...] » <sup>(26)</sup>.

Tuttavia non bisogna credere che l'applicazione del Codice nelle diocesi e nelle nazioni si sia potuta attuare senza provocare forme di resistenza da parte degli episcopati e degli Stati <sup>(27)</sup> o, viceversa, che il processo di centralizzazione della Chiesa sia stato necessariamente condotto in opposizione ad ogni tipo di strutture intermedie. Si pensi alle conferenze episcopali, le quali non solo vengono consolidate, ampliate e potenziate da Pio X per esercitare una funzione politica di integrazione della Santa Sede nella vita degli Stati, ma fanno anche « un sostanziale progresso verso la loro istituzionalizzazione e regolamentazione di diritto comune » nell'ordinamento canonico <sup>(28)</sup>. Un'altra conferma del funzionamento non univoco del modello accentrato di Chiesa è data dall'esito, apparentemente sconcertante, del movimento missionario: la diffusione

<sup>(25)</sup> STUTZ, pp. 279 ss.

<sup>(26)</sup> *Sunto del Codex*, cit., in ME, XXX, 1918, p. 116.

<sup>(27)</sup> Probabilmente è solo la mancanza ricerche specifiche che induce a ritenerlo. Per un tentativo di enucleare tipologie di resistenza da parte dell'episcopato, precisando che si tratta di un campo da esplorare, si veda A. MARANI, *Le conferenze episcopali regionali in Italia durante il pontificato di Pio X (1903-1908)*, in *Pio X e il suo tempo*, cit., pp. 183-234, in part. p. 203. Mancano poi del tutto ricerche volte a studiare la recezione del Codice nelle chiese locali mediante l'attività sinodale e conciliare, il magistero episcopale, la catechesi, ecc.

<sup>(28)</sup> G. FELICIANI, *Le conferenze episcopali*, Bologna, 1974, pp. 161-168; la citazione è a p. 165.

universale del cattolicesimo, anziché indebolire il suo centro istituzionale e religioso, ha avuto l'effetto di rafforzarlo <sup>(29)</sup>.

La nozione di Chiesa-organizzazione o istituzione accentrata, se da un lato porta ad una visione verticale dei rapporti tra i vari organi o figure, dall'altro spinge verso una polarizzazione teologica e giuridica tra la funzione *gerarchica* e quella *laicale* nella comunità. Seguendo questo modello ecclesiologico viene accentuata la « contrapposizione strutturale e funzionale tra Pastori e fedeli, Chiesa docente e Chiesa discente, infallibilità *in docendo* e infallibilità *in credendo*, autorità e obbedienza » anziché cercare di perseguire una visione armonica che tenda a considerare le due funzioni unite nel mistero di partecipazione e di comunione alle realtà sacramentali <sup>(30)</sup>. Se la vita reale della Chiesa appare monopolizzata dalle iniziative della gerarchia, parimenti la dottrina introduce forti elementi di differenziazione ontologica tra i membri. Determinati fattori di specificazione — come il *character sacramentalis*, l'interpretazione giuridicista della *potestas ordinis*, la suddivisione in *status* — ricevono anche nel Codice una priorità assoluta rispetto ai fondamentali fattori comuni a tutti i fedeli, ossia la partecipazione agli uffici di Cristo di santificare, insegnare e governare. Ne viene una concezione accentuatamente *clericalizzata* della Chiesa <sup>(31)</sup>.

Il Codice rifiuta ogni partecipazione effettiva dei laici alle responsabilità della Chiesa. Tende a esautorarli tanto nell'ambito liturgico quanto in quello amministrativo. Non ammette che possano prendere parte attiva con la parola nelle celebrazioni dei riti (can. 1342 § 2), interdice loro di toccare i vasi sacri (can. 1306 § 1). L'amministrazione dei beni è sempre riservata ai chierici o a collegi di chierici (can. 1182), l'eventuale partecipazione dei laici deve avvenire dietro un titolo originario legittimo (fondazione o deputazione dell'ordinario) e, nel caso sia affidata loro, è sempre fatta in nome della Chiesa e sotto il controllo dell'ordinario (can. 1183) <sup>(32)</sup>. Viene proibita la costituzione di qualsiasi *ius patronatus*, che era il

<sup>(29)</sup> PRUDHOMME, p. 528.

<sup>(30)</sup> ANTÓN, *Lo sviluppo della dottrina sulla Chiesa*, cit., p. 58.

<sup>(31)</sup> Ivi, p. 59. Cfr. *infra*, cap. X § 1.7.

<sup>(32)</sup> METZ, *La codification du droit de l'Eglise*, cit., p. 1090, che conclude: « le rôle des laïcs est réduit pratiquement à celui de figurants [...] ».

tradizionale strumento con cui i laici svolgevano un ruolo di primo piano nel sistema beneficiale (can. 1450) <sup>(33)</sup>. Più in generale le norme relative ai laici si riducono a quelle che regolano l'esercizio del diritto di associazione nei terzi ordini secolari (in avvenire non più costituibili), nelle confraternite maschili (le donne vi possono essere iscritte solo per lucrare le indulgenze e le grazie spirituali concesse ai maschi), nelle pie unioni (cann. 700-725) <sup>(34)</sup>. Ulrich Stutz, che ha valutato le implicazioni culturali e sociali del codice pio-benedettino, lo ha definito espressione di « ein Kleriker Recht » <sup>(35)</sup>. In conclusione gli effetti della centralizzazione degli organi e delle figure operata dal Codice consistono in un duplice processo: per un verso nell'escludere i laici dalle responsabilità ecclesiali per affidarle ai chierici <sup>(36)</sup>, per un altro, all'interno dello stesso stato clericale, nel privilegiare l'autorità suprema della gerarchia a detrimento degli organismi subalterni: il papa e la curia romana a pregiudizio del vescovo, il vescovo a pregiudizio del parroco e degli altri chierici <sup>(37)</sup>.

## 1.2. *Giuridificazione.*

Anche il nesso tra codificazione e rafforzamento del diritto, individuato nella dinamica degli Stati moderni e contemporanei, trova un parallelo nelle vicende dell'organismo ecclesiastico. Il Codice allarga il processo di giuridificazione dell'istituzione nel duplice senso del rafforzamento della *concezione* « societaria » e della *funzione del diritto* nell'apparato di governo e nella articolazione della vita sociale della Chiesa <sup>(38)</sup>. Anziché fondarsi principal-

<sup>(33)</sup> Cfr. P.G. CARON, *Patronato ecclesiastico*, in NND, XII, pp. 698-706.

<sup>(34)</sup> Cfr. L.P. CAIROLI, *I laici nel Codice di diritto canonico con richiami alla legislazione italiana*, Milano, 1917; L.L. DEMEURAN, *Le droit canonique des laïcs d'après le nouveau Code*, Paris, 1919; R. NAZ, *Laiques*, in DDC, VI, coll. 328-331.

<sup>(35)</sup> STUTZ, p. 85.

<sup>(36)</sup> Ne costituiscono una prova i concili e sinodi dei decenni seguenti il CIC 1917 dove « non si va al di là di affermazioni circa l'obbligo dei laici di corrispondere con le loro opere allo zelo del clero, nella dovuta riverenza ad esso e nell'impegno a provvederlo dei necessari mezzi di sussistenza » (P. PAMPALONI, *Laicato e sinodi d'Italia fra Vaticano I e Vaticano II*, in « Studia Patavina », XXII, 1975, p. 36).

<sup>(37)</sup> METZ, *La codification du droit de l'Eglise*, cit., pp. 1090-1091.

<sup>(38)</sup> Con 'giuridificazione' s'intende, in generale, da un lato il processo diretto a

mente sulla dottrina sacramentale, essa preferisce presentarsi all'esterno sotto vesti esclusivamente giuridiche. La costituzione apostolica *Providentissima Mater Ecclesia* del giorno di Pentecoste del 1917, con cui Benedetto XV promulga il Codice indirizzandolo a tutti i vescovi e ordinari nonché ai dottori e uditori delle università cattoliche e dei seminari, si apre con la riaffermazione della Chiesa quale « *societas perfecta* » fondata da Cristo con lo scopo di « *docere ac regere omnes gentes* » (39). Nell'esercizio delle attività potestative essa si concepisce strutturata sul modello e con le stesse proprietà dello Stato. La *potestas iurisdictionis* si articola nella triplice divisione montesquieana: legislativa, esecutiva, giudiziaria (cann. 335 § 1; 1495, 1553 § 1; 2214 § 1, ecc.) (40). I ministri sacri dell'istituzione (vescovi e sacerdoti) sono equiparati ai funzionari dell'apparato statale per il fatto di mettere a disposizione della comunità quei mezzi di salvezza che esulano dalla portata dei membri. La Chiesa diviene l'intermediario necessario e assoluto tra Dio e gli uomini. Il rapporto che si stabilisce tra i ministri sacri e il fedele viene irrigidito in categorie giuridiche, pubbliche e impersonali. Il culmine della giuridificazione dell'autorità della Chiesa può essere visto nel dogma dell'infalibilità e nel primato di giurisdizione del Sommo Pontefice (41).

Non solo la forma della Chiesa ma anche l'ordine sacramentale tende ad essere regolamentato in modo più ampio dal diritto. Trattati di giuridificazione e di positivizzazione sono riscontrabili nei principali sacramenti. Col battesimo il fedele è costituito persona nella Chiesa, ma gli effetti giuridici descritti nel can. 87 non sono intrinseci al sacramento quanto un'istituzione positiva regolata dalla

---

introdurre, in nuovi ambiti o sfere della vita sociale e delle discipline che le studiano, modi di creazione o di applicazione di regole simili a quelle che valgono all'interno di un sistema giuridico; dall'altro l'estensione del diritto e dei suoi procedimenti ad un numero crescente dei suddetti ambiti e sfere. Si veda, almeno, la 'voce' *Juridicisation* in DETSD, pp. 319-322; G. TEUBNER, *Juridification. Concepts, Aspects, Limits, Solutions*, in *Juridification of Social Spheres*, Berlin-New York, 1987.

(39) BENEDICTUS XV, const. ap. *Providentissima Mater Ecclesia*, 27 mag. 1917, in CIC 1917, pp. XXXIX-XLII.

(40) OTTAVIANI, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, cit., I, pp. 71 ss.

(41) Cfr. *supra*, cap. XI § 4 circa l'intuizione di Carl Schmitt sulle due « parole perfettamente sinonime » di infalibilità dell'ordine spirituale e sovranità dell'ordinamento statale.

Chiesa <sup>(42)</sup>. In materia di ordine sacro l'incardinazione di un chierico avviene « per tonsuram » ossia materialmente e non sacramentalmente (can. 111 § 2). A sua volta il vescovo prende possesso della diocesi da sé o per procuratore mediante l'intronizzazione (can. 334 § 3) <sup>(43)</sup>. Nell'assoluzione del sacramento della penitenza si impiega la formula imperativa, tipica del magistrato, e non quella deprecativa, per cui assume il carattere di « assoluzione giudiziale » (can. 870) <sup>(44)</sup>. Il carattere intrinsecamente sacramentale e comunitario dell'eucaristia viene offuscato dalla concezione di mezzo di grazia per la salvezza individuale del fedele e dall'annesso obbligo giuridico di accostarsi almeno una volta l'anno (can. 859 § 1).

D'altra parte l'organica regolamentazione giuridica della *materia sacramentaria* non è frutto del Codice ma è l'espressione finale di un processo plurisecolare che ha riguardato l'elemento esteriore, sociale, pubblico. Il Codice non intacca però l'elemento interiore, individuale, privato dei sacramenti. Sotto questo punto di vista esso evidenzia, come è stato scritto, « alcuni limiti imposti alla giuridicità delle leggi ecclesiastiche; limiti che non possono essere oltrepassati senza pericolo di violare la religiosità dell'ordinamento canonico » <sup>(45)</sup>. Tanto nella prescrizione del battesimo per l'ammissione a membri nella chiesa (can. 87), quanto nell'obbligo della comunione pasquale (can. 859) o, in generale, nell'amministrazione dei sacramenti, si afferma il principio che il rito esterno deve necessariamente possedere in chi lo riceve un prerequisito interno, incontrollabile e incoercibile. Ragion per cui come la libera decisione dell'adulto (« sciens et volens ») diventa presupposto indispensabile del battesimo (can. 752), così la partecipazione alla eucaristia pasquale, compiuta « quocumque animo », vale a dire senza le necessarie disposizioni interne, è considerata inutile allo scopo (can.

---

<sup>(42)</sup> G. MICHIELS, *Principia de personis in Ecclesia*, Lublino, 1932, pp. 16-17, dove è da notare l'insistenza sulla nozione di *subditus* piuttosto che su quella di *membrum* della Chiesa.

<sup>(43)</sup> Cfr. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, I, Taurini, 1950<sup>4</sup>, p. 466.

<sup>(44)</sup> Significativo il mutamento operato dal can. 959 del CIC 1983, che sopprime l'aggettivo giudiziale, pur senza sconfiggere la precedente dottrina (cfr. can. 978).

<sup>(45)</sup> G. GRANERIS, *Contributi tomistici alla filosofia del diritto*, Torino, 1949, p. 224.

861) <sup>(46)</sup>. Esempi tra i molti nei quali si può vedere espressa « la suprema norma informatrice della legislazione canonica: il principio della spiritualità e della interiorità; prima la fede e poi il rito; prima la dedizione dell'anima e poi la sottomissione del corpo » <sup>(47)</sup>.

Condizione e effetto di questo processo di giuridificazione è la visione *oggettivante* della fede e della Chiesa, secondo un modo di comprendere già assimilato sul terreno filosofico dalla neoscolastica di fine Ottocento in un rapporto di imitazione/contrasto col pensiero razionalista e positivista (cfr. cap. X § 1.6). In sintonia con una logica della visibilità e dell'oggettivazione degli elementi costitutivi dell'esperienza religiosa cattolica (fede, liturgia, disciplina) esasperata dai movimenti contemporanei di limitazione politica, di diletantismo e di spiritualismo teologico, il cattolicesimo *post Codicem* si raffigura come una forza spirituale in tutto e per tutto correlata ad una realtà fisica. È vero che questa dimensione visibile, concreta ed esterna, della Chiesa è stata sempre concepita come una sua proprietà essenziale, ma essa ora viene percepita e sentita in modo sorprendente. Scriveva il gesuita Lippert in un fortunato volumetto sulla Chiesa:

La particolare esperienza ecclesiastica del nostro tempo è rappresentata dallo spiccato carattere oggettivo della sua realtà, dato dall'esistenza della Chiesa medesima, e che si manifesta validamente nella sua dottrina e in tutto il suo contenuto religioso; di qui penetra nel nostro pensiero e nel nostro volere con sovrana autorità: la Chiesa è l'irruzione dell'oggettivo in noi <sup>(48)</sup>.

Conosciamo la reazione storica a questo orientamento. Durante la stagione preparatoria del concilio Vaticano II, la tendenza ad

---

<sup>(46)</sup> Per questo il Codice permette di differire l'adempimento del precetto pasquale « de consilio proprii sacerdotis, ob aliquam rationabilem causam » (can. 859 § 1).

<sup>(47)</sup> GRANERIS, *Contributi tomistici*, cit., p. 226.

<sup>(48)</sup> P. LIPPERT, *La Chiesa di Cristo*, trad. it., Milano, 1955, p. 36. « Noi siamo sempre tentati di trasportare lo spirituale al di là di ogni esperienza terrena rivestendolo di formule astratte, in cui si nasconde la segreta ipotesi che cose e valori spirituali si riducano a pure concezioni astratte » (*ibid.*). Ma la Chiesa del Novecento si fa vedere e soprattutto si fa sentire — prosegue Lippert — con l'evidenza e la sicurezza di un « organismo fisico », con un senso della stabilità e della forza « in grado superiore al passato » (*ivi*, pp. 36-39). Sarebbe stato difficile pensare queste categorie e queste formule ecclesiologiche al di fuori delle riforme di Pio X e della codificazione canonica.

oggettivare la dimensione di fede, la preminenza del diritto sugli altri fattori costitutivi della vita della Chiesa, la massiccia espansione degli schemi giuridici nelle branche della teologia, verranno tacciati di *estrinsecismo* in rapporto alla credenza e di *giuridismo* in relazione all'istituzione. Nel periodo successivo di transizione, durante il quale si attuerà la revisione del Codice del 1917, questi stessi fenomeni, in concomitanza con il cambio di clima sociale e culturale, provocheranno una messa in crisi dei vecchi e consolidati equilibri: nell'ambito teologico tra diritto e pastorale, diritto e morale, diritto e ecclesiologia; sul piano della vita ecclesiastica tra istituzione e comunione, gerarchia e popolo di Dio, strutture e simboli, ministero e carisma <sup>(49)</sup>.

Sarebbe tuttavia sbagliato, o almeno gravemente insufficiente, interpretare questo processo di oggettivazione dei contenuti della fede e di giuridificazione dell'idea di Chiesa tanto nei termini di un regresso religioso e teologico quanto nei termini di una ulteriore forma di chiusura alla modernità. Intorno al primo profilo è interessante osservare la varietà e anzi il contrasto di valutazioni che le grandi fasi di trasformazione istituzionale hanno costantemente provocato tra gli storici, i teologi, i sociologi e i politologi. Ogni nuova fase di adeguamento e di rinnovamento della Chiesa di Roma è stata dipinta e tratteggiata da taluni con colori foschi e negativi, da altri con colori limpidi e positivi esclusivamente in rapporto alla maggiore presenza o assenza della dimensione giuridica. In realtà occorre liberarsi da tali schemi ideologici, che presuppongono giudizi valutativi sovrapposti alla ricostruzione storica e talora distor-

---

<sup>(49)</sup> Per l'accusa di « estrinsecismo » alla apologetica teologica si veda M. BLONDEL, *Histoire et dogme. Les lacunes philosophiques de l'exégèse moderne*, in « La Quinzaine », LVI, 1904, pp. 145-167, 349-373, 433-458, ora in *Les premiers écrits de Maurice Blondel*, Paris, 1956, pp. 149-228. Il termine ritorna anche molto più tardi in AA.VV., *Processo all'oggettività di Dio*, trad. it., Torino, 1971. Per l'accusa di « giuridismo » si veda la voce omologa di M. GORDILLO, in EC, VI, coll. 780-781. Sotto questo profilo paradigmatici, per il loro contenuto anticipatore, i saggi di J. KLEIN, *Skandalon um das Wesen des Katholizismus*, Tübingen, 1958. Secondo Klein lo sconfinamento dei limiti imposti al diritto canonico dal proprio carattere religioso-morale ha storicamente prodotto una *Verrechtlichung* dell'intera vita cristiana che giunge al culmine nel codice del 1917. Sulle cause complesse dell'antigiuridismo: P. EYT, *L'antijuridisme et sa portée dans la vie récente de l'Eglise*, in AC, XXVII, 1983, pp. 17-24.

centi la natura dei problemi. Ha notato un noto storico dell'età gregoriana, che

la giuridicizzazione [...] non è un 'regresso' (come non è un 'progresso' ), ma solo la progressiva razionalizzazione della vita di un organismo inserito nel tessuto della storia degli uomini con l'esigenza di una funzione soprannaturale; è lo scotto da pagare alla storia o, se si preferisce, alla storicizzazione di questo stesso organismo <sup>(50)</sup>.

Il fatto che dall'innegabile progresso tecnico della formulazione e della sistematizzazione delle norme canoniche mediante l'opera di codificazione possano essere derivati, insieme a effetti largamente positivi, anche conseguenze indesiderabili nell'organismo della Chiesa del Novecento (si potrebbe indicare, per riprendere l'accusa più ricorrente dei seguaci dell'antigiuridicismo, la tendenziale riduzione della vita dei fedeli alle sole obbligazioni giuridiche, insomma una sorta di minimalismo giuridico), non può servire da pretesto né per confondere affrettatamente né per legare tra loro con un rapporto di causalità diretta i diversi ambiti e livelli dell'analisi.

Occorre tener conto che nella dimensione religiosa, ed in modo particolarissimo nella Chiesa di Roma, sussiste una stretta relazione di circolarità e di complementarità tra la sfera teologica, giuridica, morale e liturgica <sup>(51)</sup>. Se questi ambiti rinviano, si rafforzano e si completano coerentemente in modo scambievole, ciò non significa che essi debbano essere confusi l'uno con l'altro. Non si può semplicisticamente attribuire al diritto canonico la responsabilità di essersi sostituito o di non aver fatto valere il peso e le ragioni della teologia e della morale nella Chiesa <sup>(52)</sup>. Molto probabilmente la diversa dislocazione o importanza che questi fattori costitutivi assumono nelle diverse epoche è da ricondurre alle particolari condizioni storiche e al contesto ideologico, culturale e religioso in cui essa si colloca. Il duplice fenomeno dell'oggettivazione dei contenuti di fede e della giuridificazione della teologia va inquadrato e interpre-

---

<sup>(50)</sup> O. CAPITANI, *Episcopato ed ecclesiologia*, ora in ID., *Tradizione ed interpretazione: dialettiche ecclesiologiche del sec. XI*, Roma, 1990, p. 133 nota 88.

<sup>(51)</sup> Per le posizioni di Gasparri in merito v. *supra*, cap. XI § 2. In rapporto alle altre confessioni cristiane cfr. C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico*, in P. CODA-G. FILORAMO, *Il Cristianesimo Grande dizionario*, Torino, 2006, I, pp. 241-252 in part. p. 243.

<sup>(52)</sup> JOMBART, *Tradition et progrès*, cit., p. 297.

tato alla luce del processo di contrasto e di imitazione intrapreso dalla chiesa cattolica con le forme del moderno *pensiero razionalizzante* nel periodo che va dal 1870 agli anni 1930 (cfr. cap. XI § 4). Non a caso la produzione teologica sfociata nella *Dei Filius*, il documento ufficiale del Vaticano I sul rapporto tra fede e ragione, si proponeva di evidenziare la *rationabilitas fidei* in reazione alla corrente del razionalismo teologico, e in opposizione al fideismo protestante e al tradizionalismo cattolico. Con tale posizione si voleva assicurare e garantire

sia la validità universale sia il carattere pubblico della rivelazione e della fede, poiché una valutazione razionale della credibilità è comunicabile, attuabile, verificabile praticamente da chiunque, contrariamente a quanto avviene per una convinzione basata solo su esperienze interiori <sup>(53)</sup>.

E non a caso, nel secondo e terzo decennio del Novecento, la figura complessiva della chiesa cattolica quale era uscita dalla codificazione canonica è stata percepita nella riflessione di alcuni sociologi, storici, giuristi e politologi sotto la forma o di un organismo ecclesiastico-politico o del prototipo dell'istituzione razionale o di un modello politico ideale. Negli anni in cui si elaborava il Codice, Weber ha parlato del « carattere di 'istituzione' razionale proprio della chiesa cattolica, di cui non si hanno altri esempi » <sup>(54)</sup>. In contrasto con la ricostruzione modernista, d'intonazione quasi mistica, della storia cristiana proposta da Buonaiuti, Luigi Salvatorelli avvertiva l'esigenza di sottolineare che

la caratteristica fondamentale della Chiesa romana è stata ed è, di trasporre l'elemento religioso sul piano giuridico e politico: trasposizione teorizzata nel Medio Evo colla teoria delle due spade, ai nostri giorni con la

---

<sup>(53)</sup> P. WALTER, *Die Frage der Glaubensbegründung aus innerer Erfahrung auf dem I. Vaticanum...*, Moguntiae, 1980 (dissertazione PUG), p. 99, ripreso da POTTMEYER, *La costituzione Dei Filius*, cit., p. 31. Ai fini della nostra tesi di fondo è utile riferirsi all'osservazione di Pottmeyer secondo cui la Chiesa cattolica nel XIX secolo « affrontava con atteggiamento di rifiuto e di difesa il concetto dominante dell'epoca moderna, ma anche che in questa sua difesa si riscontrano temi moderni relativi al suo modo di pensare » (ivi, p. 22). Più in generale si veda di H.J. POTTMEYER, *Der Glaube vor dem Anspruch der Wissenschaft: die Konstitution über den katholischen Glauben « Dei Filius » des Ersten Vatikanischen Konzils und die unveröffentlichten theologischen Voten der vorbereitenden Kommission*, Freiburg-Basel-Wien, 1968.

<sup>(54)</sup> WEBER, *Economia e società*, cit., III, p. 151.

persistente formula della Chiesa « società perfetta », o magari coll'invocazione di Cristo Re della terra [...] <sup>(55)</sup>.

A sua volta Carl Schmitt reagendo alle fascinose tesi di Rudolph Sohm sul carattere non originario del diritto canonico e sull'opposizione del concetto di Chiesa col concetto di diritto, presentava la Chiesa come quella forma politica « invisibile » che permette la « visibilità », ossia come l'istituzionalizzarsi della trascendenza che non conduce alla sua immanentizzazione:

[...] solo la Chiesa ufficiale, la Chiesa come istituzione gerarchica, può essere Chiesa visibile, può cioè consapevolmente appellarsi alla visibilità di Cristo, alla Mediazione originaria, e trarre di lì la forza per trasformare « facoltà e funzioni spirituali in uffici » <sup>(56)</sup>.

Rispetto poi alla tesi dominante sul rapporto privilegiato che avrebbe intrecciato il pensiero protestante con gli sviluppi della modernità, Schmitt proponeva « un altro volto della modernità »: quello della chiesa cattolica che, in quanto « interessata a guidare normativamente la vita degli uomini » impiega « una logica specificatamente giuridica » <sup>(57)</sup> e rappresenta il modello principe dell'efficacia politica tramite l'istituzionalizzazione del carisma nella sua organizzazione <sup>(58)</sup>.

### 1.3. Romanizzazione.

Il Codice segna anche, quale contrappunto dell'accentramento istituzionale, il punto culminante del processo di latinizzazione dei riti e della Chiesa. Tale tendenza, fortemente accelerata a metà Settecento dagli interventi di Benedetto XIV, era diretta ad unifor-

---

<sup>(55)</sup> L. SALVATORELLI, *Ernesto Buonaiuti, pellegrino di Roma*, in « La cultura », XII, 1933, pp. 386-387. Nella recensione al volume di E. BUONAIUTI, *La Chiesa romana* del 1932, Salvatorelli concludeva, con un voluto bisticcio di parole, che la Chiesa romana è « lo Stato più Stato che ci sia stato ».

<sup>(56)</sup> C. GALLI, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Bologna, 1996, p. 236. Per il riferimento a Sohm e a Weber v. *ivi*, p. 268 nota 50.

<sup>(57)</sup> SCHMITT, *Cattolicesimo romano e forma politica*, *cit.*, p. 59.

<sup>(58)</sup> NICOLETTI, *Trascendenza e potere*, *cit.*, pp. 231-255; W. SCHLUCHTER, *Lo sviluppo del razionalismo occidentale*, Bologna, 1987, pp. 300-304; GALLI, *Genealogia della politica*, *cit.*, pp. 257-259 (in generale tutto il cap. VI).

mare la varietà delle forme religiose e dell'organizzazione ecclesiastica al modello romano.

Nell'Ottocento il movimento di unificazione della Chiesa aveva trovato il banco di prova nel superamento delle chiese nazionali dell'Europa durante il pontificato di Pio IX, e il terreno di sperimentazione nell'espansione missionaria nelle Americhe e in Asia lungo il governo di Leone XIII. Avendo già accennato alle trasformazioni indotte dal movimento ultramontano e alla sua vittoria al concilio Vaticano I, merita soffermarsi sui processi giuridico-culturali che hanno interessato le nuove Chiese (cfr. cap. VII §§ 1 e 6). Come ha chiarito Prudhomme, la proiezione universalistica del cattolicesimo nel campo delle missioni avvenne seguendo la logica del trasferimento e della riproduzione del modello di Chiesa dal 'centro' alla 'periferia': una concezione che, più tardi, il missionologo padre Charles definirà *plantatio Ecclesiae*, per distinguerla sia da quella di Schmidlin, fondata sul nesso tra l'universalità della salvezza e la conversione degli infedeli, sia da quella di Gentrup costruita sul concetto di *dilatatio Regni Dei* <sup>(59)</sup>.

Nelle terre di missione la costituzione delle chiese particolari per filiazione diretta delle Chiese d'Occidente sotto la guida di Roma fu accompagnata da un vasto processo di latinizzazione degli antichi riti orientali <sup>(60)</sup> e da un livellamento dell'organizzazione, della liturgia, della catechesi e della pastorale. La formazione di una nuova diocesi passò attraverso un complesso *iter* giuridico posto sotto il controllo centrale della Congregazione di Propaganda Fide (dalla missione alla prefettura, dal vicariato al vesco-

---

<sup>(59)</sup> Cfr. P. CHARLES, *Les dossiers de l'action missionnaire. Manuel de missionologie*, Louvain, 1939<sup>2</sup>. In linea con questa concezione della *plantatio Ecclesiae*, il CIC 1917 riservava unicamente alla sede apostolica la *missio ad gentes* (can. 1350 § 2), mentre secondo il CIC 1983 l'opera di evangelizzazione è *fundamentale officium populi Dei* (can. 781).

<sup>(60)</sup> Nonostante Pio IX avesse istituito, all'interno della Congregazione di Propaganda Fide, un'apposita sezione denominata *Congregatio pro negotiis Rituum Orientalium* (cost. *Romani pontifices* del 6 gen. 1862, in CIC Fontes, II, n. 531, pp. 946 ss.), la « praesantia ritus latini » sotto tutto il suo pontificato « rimase la mentalità predominante e, si direbbe unica, in tutta la Chiesa cattolica » (ŽUŽEK, *Incidenza del « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium »*, cit., p. 697). Solo dopo la promulgazione del Codice, Benedetto XV creerà un'autonoma *Congregatio pro Ecclesia orientali* (m.p. *Dei providentis* del 1° mag. 1917, in CIC Fontes, III, n. 710, pp. 858 ss).

vado residenziale) nel rispetto di tappe in genere correlate al raggiungimento di determinati parametri sociali, materiali e religiosi. Al tempo stesso la formazione, la vita e gli usi del clero missionario e indigeno furono assoggettati al modello tridentino, senza concessioni evidenti alle esigenze dei territori e delle costumanze locali. Un controllo non meno serrato venne effettuato sull'applicazione uniforme della liturgia romana fino al punto di condizionare, da parte di Propaganda Fide, la validità dei sacramenti alla recita delle formule previste dal Rituale latino e, più in generale, all'osservanza delle rubriche nelle cerimonie religiose. Poiché l'ideale delle missioni consisteva non nel cercare nuove vie ma nell'avvicinarsi il più possibile all'ideale comune, tutta la pastorale missionaria risultò dominata — conclude Prudhomme — « par la volonté d'absorber les différences culturelles en les incorporant à l'Eglise romaine » <sup>(61)</sup>.

Il presupposto ultimo della visione della *plantatio Ecclesiae* — ispirata all'idea di esportare il modello romano e di acculturare i paesi con cui il cattolicesimo veniva in contatto — era perfettamente omogeneo ai principi direttivi su cui poggiava la codificazione del diritto canonico. Nell'uno come nell'altro caso dominava una medesima volontà di imporre un *modello unico*, quello della Chiesa romana sulle altre Chiese in via di formazione, quello di un testo legislativo unico, capace di costituire il fulcro dell'ordinamento giuridico e di esercitare una funzione centrale e direttiva rispetto al sistema delle altre fonti. In ambedue i casi dominava la volontà di *semplificare* e *ridurre*, per quanto possibile, la complessità e le diversità — quelle di credenze, di lingua, di costume e di disciplina nell'azione missionaria, quelle dei corpi intermedi e dei diritti particolari nelle codificazioni. Il risultato ultimo di tali strategie mirava *ad intra* ad introdurre l'ideale di un'unità religiosa e giuridica, *ad extra* a dare il più possibile applicazione ad un identico modello di credenza e di legislazione nelle aree che ancora non lo possedevano. In questo senso il processo di romanizzazione delle nuove Chiese d'Oltremare, oltre a costituire, come si visto, una premessa di fondamentale importanza per la codificazione del diritto canonico, ci riporta al quadro mentale dei codificatori del 1904 e

---

<sup>(61)</sup> PRUDHOMME, p. 521.

fornisce la chiave di lettura interpretativa dell'orizzonte in cui si sono mossi i primi tentativi di codificazione del diritto orientale concepiti da Gasparri.

Una palese conferma di questa simmetria di processi la possiamo ricavare dall'evoluzione dei rapporti tra diritto missionario e codificazione del diritto canonico. L'orientamento del concilio Vaticano I aveva inclinato verso una progressiva restrizione del *ius missionarium* e un conseguente ritorno al *ius commune* della Chiesa (cfr. cap. VII § 4). Questa linea troverà un'importante applicazione nella *Sapienti Consilio*, quasi integralmente rifluita nel Codice. Con essa Pio X « non solamente sottraeva a Propaganda vasta parte del mondo, ma svuotava anche la Congregazione stessa di molte sue funzioni, che quindi passavano sotto le norme del diritto comune » (62). Al di là del fatto, di per sé macroscopico, che numerosi territori ecclesiastici dell'Europa (Inghilterra, Scozia, Irlanda, Olanda e Lussemburgo) e le provincie ecclesiastiche dell'America (Canada, Terra Nova, Federazione degli Stati Uniti) transitavano definitivamente sotto il regime del diritto comune, è da osservare che venivano sottratte alla giurisdizione della Propaganda Fide le cause sia di fòro interno (ora riservate in via esclusiva alla Penitenzieria) sia di fòro esterno giudiziale (ora passate alla Romana Rota e agli altri tribunali) sia, infine, quelle amministrative attinenti alla fede, al matrimonio o alla disciplina dei sacri riti (ora da rimettere « ut unitati regiminis consulatur » alle Congregazioni del Sant'Uffizio, dei sacramenti e dei sacri riti). Come se non bastasse i religiosi come tali o in generale passavano sotto la direzione della Congregazione dei religiosi, mentre i religiosi come missionari restavano soggetti a Propaganda Fide per ciò che appartiene in via esclusiva alle missioni (63).

---

(62) V. BARTOCETTI, *Note sull'evoluzione del diritto missionario da Graziano a noi*, in *Acta*, IV, p. 325.

(63) A dimostrazione della coerenza del provvedimento di ritorno al diritto comune, si può aggiungere che perfino le facoltà quinquennali e decennali, gli indulti, i titoli di missionari apostolici concessi indistintamente da Propaganda Fide, da allora in poi dovevano essere limitati ai soli sudditi e dagli altri richiesti alle rispettive congregazioni o dicasteri (PIUS X, const. *Sapienti Consilio*, 29 mag. 1908, in *CIC Fontes*, III, n. 682, p. 731).

## 2. *Le innovazioni nel contenuto.*

Oltre a legittimare le trasformazioni recenti dell'istituzione ecclesiastica e ad orientare la sua costituzione materiale verso nuovi assetti, il Codice ha modernizzato forma e contenuto del diritto canonico. Più radicalmente la codificazione in generale è stata valutata come un'operazione animata dalla volontà di intaccare anche il « fondo » del diritto e diretta a opporre la ragione e l'innovazione alla tradizione e alla continuità della storia <sup>(64)</sup>. Uno dei caratteri salienti delle codificazioni civili consiste nel produrre una cesura rispetto al diritto persistente <sup>(65)</sup>. Per esplicitare questo concetto possiamo dire, prendendo in prestito la formulazione data da Halpérin, che la nozione di codificazione evoca l'idea di unificazione del diritto attorno ad un corpo omogeneo di leggi, per opposizione alla diversità delle fonti preesistenti, e corrisponde al riordinamento del diritto, perché suppone sia una volontà di organizzazione coerente delle regole giuridiche, sia una espressione del loro contenuto. Ne segue che, a differenza delle semplici compilazioni, la codificazione non può essere separata da una riforma del diritto e da una ridefinizione della sua stessa natura <sup>(66)</sup>. Troviamo così ordinati i quattro livelli su cui occorrerà analizzare le implicazioni della codificazione canonica: 1) l'unificazione e la riforma delle norme ossia della materia; 2) una nuova espressione dei contenuti del diritto ossia della forma; 3) un'organizzazione coerente delle regole e della distribuzione delle norme ossia una sistematica; 4) la ridefinizione della natura complessiva del diritto ossia del suo « fondo ».

### 2.1. *Unificazione.*

I tentativi di unificazione sistematica delle norme di diritto

---

<sup>(64)</sup> « Behind the practical issue of codification stood the larger issues of reason against tradition, history against renovation, creative and deliberate human action against the organic growth of institutions » (W. FRIEDMANN, *Legal Theory*, London, 1960<sup>4</sup>, p. 159).

<sup>(65)</sup> Mi limito a segnalare il più autorevole esponente di questo indirizzo, Paolo Grossi, per il quale il mito del Codice ha comportato « un modo nuovo di concepire la produzione del diritto, e quindi l'intero problema delle fonti, e quindi il problema primario della connessione fra ordine giuridico e ordine politico » (GROSSI 2001, p. 88).

<sup>(66)</sup> HALPÉRIN, *L'impossible Code civil*, cit., p. 51.

comune sono stati un obiettivo ricorrente nella storia del diritto canonico medievale. Prima con la *Concordia discordantium canonum* di Graziano, che tuttavia lasciava irrisolti rilevanti problemi perché mescolava testi emanati dall'autorità papale con altri di carattere privato o addirittura di dubbia autenticità; poi con le raccolte ufficiali di decretali papali confluite nel *Corpus iuris canonici* che, però, considerate le diverse migliaia di testi, presentavano l'inconveniente di richiedere un lavoro supplementare da parte dei canonisti per stabilirne il valore rispettivo. Dopo il concilio di Trento la situazione si era di nuovo aggravata, per l'accumulo ingente e disordinato di norme di varia provenienza e natura (*bullae, privilegia, decreta, regulae*, ecc. dei papi e della Curia), per il mancato coordinamento dei decreti conciliari con le fonti preesistenti, per l'ingente mole della giurisprudenza della curia romana. Queste fonti e norme, infatti, talora abrogavano le leggi anteriori, talaltra ne creavano nuove, altre volte ancora si limitavano a interpretare il diritto preesistente. Ne veniva che bisognava andare a ricercare le singole norme nelle collezioni particolari o, più frequentemente, per la loro mancanza di organicità, al di fuori di ogni collezione. Per conoscere la legislazione vigente e per determinare in quale misura una data norma poteva essere applicata a preferenza di altre ad una determinata situazione, si andava incontro a molte incertezze a motivo delle minuziose esplorazioni documentarie, del contrasto o della similarità delle disposizioni esistenti, delle innumerevoli deroghe<sup>(67)</sup>. I padri del Vaticano I avevano denunciato gli inconvenienti della confusione normativa e lanciato un appello per la stabilità delle norme canoniche (cfr. *supra*, cap. VII § 1).

Il *Codex iuris canonici* viene concordemente salutato come lo strumento legislativo adeguato per eliminare le contraddizioni, i difetti, le incongruenze di cui il diritto canonico si era gravato in più secoli. Il principale guadagno della codificazione, avvertono Vermeersch e Creusen, è consistito nella conquista di *stabilità, certezza, uniformità del diritto*. Nel Codice non solo la maggior parte dei problemi ancora discussi dalla dottrina (e su cui la giurisprudenza non si era pronunciata in maniera conforme e chiara) è stata risolta dall'autorità del legislatore, ma si è passati da un diritto confuso,

---

(67) BESSON, *Le nouveau Code de droit canonique*, cit., in BLE, VII, 1917, p. 427.

incerto, invecchiato, intricato e talvolta assai frammentato, ad un diritto ordinato, chiaro, certo, adeguato alla modernità e conforme al criterio della legge universale <sup>(68)</sup>.

Il Codice risolve questioni lungamente controverse come la suppletiva di giurisdizione della Chiesa nell'errore comune o nel dubbio positivo e probabile di diritto o di fatto (can. 209), il rinvio alle leggi civili, la *excusatio* dell'ignoranza delle leggi irritanti o inabilitanti (cann. 15-16), il requisito temporale della consuetudine (cann. 27-28), la soggezione o meno dei *peregrini* alle norme particolari (can. 14). Inoltre introduce definizioni univoche e chiarificatrici di nozioni che nel passato si erano prestate a interpretazioni contrastanti. Tra le principali, aventi una portata generale per l'ordinamento, si segnalano quelle del modo di computare il tempo (cann. 31-35), di dispensa (can. 80), del luogo d'origine (can. 90), di domicilio e di quasi-domicilio (can. 92). La fissazione di queste ultime due nozioni, insieme con la sostituzione della competenza personale del *parochus proprius* con la competenza territoriale di ciascun parroco, eliminava di colpo una congerie di dubbi e di intoppi causati dal decreto *Tametsi*.

La stabilizzazione normativa avviene anche in conseguenza della riorganizzazione sistematica di singoli istituti o materie. Si può addurre l'esempio della dottrina delle irregolarità e impedimenti all'ordinazione (cann. 983-991), che in passato aveva stentato ad essere definita in modo coerente, e di quella sugli impedimenti matrimoniali (cann. 1035-1080), le quali hanno largamente beneficiato della sistemazione data nei trattati di Gasparri (cfr. cap. VI § 3); infine della dottrina sui peccati riservati (cann. 893-900), dove è rifluita la istruzione della Congregazione del Sant'Uffizio del 13 luglio 1916 <sup>(69)</sup>.

Da ultimo è da considerare che il codice attua la sistematizzazione di tre secoli e mezzo di *giurisprudenza canonica*. Dall'innumerevole numero e varietà delle decisioni o sentenze delle congregazioni e dei tribunali di Curia — che si presentavano in forma di motivazioni generali o *rationes decidendi* e che pochi decenni prima del Codice erano state solo in parte riordinate, classificate e massi-

<sup>(68)</sup> VERMEERSCH-CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, cit., I, n. 60.

<sup>(69)</sup> CIC Fontes, IV, n. 1302, pp. 562-564.

mizzate (cfr. cap. VII § 2) — si trattava di individuare gli enunciati rilevanti e di estrapolare la regola generale valida nei casi analoghi, non sempre adeguatamente espressa. Mediante questo complesso procedimento si giunse a omogeneizzare e a ridurre ad unità l'enorme mole del materiale giurisprudenziale. Se ne può avere un'idea riscontrando il numero degli atti dei singoli dicasteri cui si riferirà il Codice nelle annotazioni delle fonti. Il primato spetta al Concilio con 4268 decisioni dal 1573 al 1917, seguono i Riti con 1258 decisioni dal 1588 al 1917, i Vescovi e Regolari con 750 decisioni dal 1573 al 1917, il Sant'Uffizio con 592 decisioni dal 1600 al 1917, la Propaganda Fide con 517 decisioni dal 1625 al 1916, le Indulgenze con 200 decisioni dal 1657 al 1908 (le restanti Congregazioni non raggiungono i 50 atti per ciascuna) <sup>(70)</sup>.

## 2.2. *Aggiornamento.*

Sotto il profilo della sostanza normativa i codificatori hanno cercato di adeguare la legislazione alle mutate esigenze della società e degli Stati. L'ammodernamento dei contenuti va visto come la risposta adattiva della Chiesa alle condizioni sociali della vita moderna: da un lato disciplinamento delle situazioni nuove, dall'altro addolcimento di certe prescrizioni. In sintonia con la sua tradizione bimillenaria, il diritto canonico si propone ordinariamente come sintesi di conservazione e progresso, per cui i cambiamenti della disciplina ecclesiastica avvengono generalmente attraverso una lenta evoluzione piuttosto che mediante brusche rotture o rivoluzioni. La Chiesa si fonda sul principio che i progressi nel campo del diritto saranno tanto più seri e durevoli quanto meno precipitosi. Da qui lo sforzo di non sacrificare né le tradizioni degne di rispetto a pretesi progressi, né i progressi legittimi ad un tradizionalismo troppo angusto. Allorché si impongono misure radicali e urgenti, essa non esita ad assumerle <sup>(71)</sup>.

Dai vescovi riuniti nel concilio Vaticano I e dalla stessa Santa Sede si attendeva una *reformatio* della legislazione ecclesiastica. Una

---

<sup>(70)</sup> Ivi, IX, coll. 169-312. Nel numero dei rinvii dei canoni del Codice alle fonti giurisprudenziali non sono conteggiati i rinvii multipli ossia quelli di più canoni ad una medesima sentenza o decisione.

<sup>(71)</sup> JOMBART, *Tradition et progrès*, cit., p. 295.

larga parte dell'antico *corpus* normativo per il fatto stesso di riflettere uno stato di cose inesistente — specialmente dopo la rivoluzione francese, i movimenti nazionali, le trasformazioni economiche e culturali — era divenuto di difficile se non impossibile applicazione. Oltretutto questi spostamenti complessivi delle società europee avevano coinciso con una potente espansione missionaria della Chiesa in alcuni altri continenti.

L'aggiornamento del diritto canonico doveva svolgersi su tre livelli: la soppressione delle norme cadute in desuetudine o la cui osservanza era praticamente divenuta impossibile <sup>(72)</sup>; il temperamento di certe prescrizioni e l'inasprimento di altre; l'adeguamento di molte norme canoniche alle trasformazioni sociali intervenute negli ultimi secoli e, di pari passo, il raffronto e avvicinamento, per quanto possibile, di queste con le leggi statuali contenute nelle codificazioni civili dell'Europa e dell'America Latina <sup>(73)</sup>.

Strumenti principali per assicurare tale adattamento/aggiornamento sarebbero stati, nei casi in cui si rendesse opportuno, tanto la stabilizzazione e conversione della prassi giurisprudenziale in legge, appena considerata, quanto la trasformazione del *ius singulare* in *ius commune*. Si è visto come solo in minima parte questo processo adattivo fosse stato compiuto nel periodo immediatamente precedente per iniziativa pontificia, e come il passaggio dal diritto vissuto o praticato usualmente al diritto scritto di validità generale comportasse, nel corso dell'Ottocento, rilevanti « problemi di tenuta » del sistema legislativo, a causa della proliferazione degli indulti e del ricorso agli altri istituti che rendevano flessibile il diritto canonico: tutti problemi che solamente una rifondazione legislativa poteva risolvere (cfr. cap. VI § 4).

La particolare dialettica tra diritto particolare e diritto universale, costitutiva dell'ordinamento canonico, si esprime sia attraverso

---

<sup>(72)</sup> Si abrogano alcune vecchie regole nelle materie processuali, del diritto di patronato (can. 1450), dell'obbligo di ricevere la comunione pasquale nella propria parrocchia (can. 859); si riduce il numero degli impedimenti matrimoniali e delle irregolarità, ma si rendono più strette le condizioni per la formazione dei giovani chierici (can. 124 ss.).

<sup>(73)</sup> CREUSEN, p. 15. Sulla necessità di riforme in materia matrimoniale molte delle quali già auspiccate dal Vaticano I cfr. la serie di articoli di VILLIEN, *Les réformes du droit canonique*, cit., in CaC, XXIX, 1906-XXXI, 1908.

interventi dell'autorità centrale sulla vita delle singole chiese dietro richiesta di queste ultime o a séguito della presenza di abusi, sia attraverso la sussunzione e la generalizzazione di leggi particolari, scritte e non scritte, nella vita della chiesa universale. Dall'esame delle tabelle delle fonti codicistiche elaborate dal Serédi è possibile riscontrare la direzione storico-geografica del movimento legislativo e misurare il contributo normativo di ciascuna chiesa « nazionale » alla formazione del Codice. Mentre la diffusione della legislazione particolare si sposta, nell'Ottocento, dall'Europa centrale e orientale verso l'Asia centrale ed orientale, l'America settentrionale e meridionale, finalmente l'Oceania, dal punto di vista statistico l'influsso predominante resta naturalmente appannaggio dell'Europa (la maggior parte delle fonti si riferisce, in ordine decrescente, all'Italia, alla Francia, alla Spagna, alla Gran Bretagna, alla Germania). È comunque degno di nota che subito dopo questi paesi, nella tabella delle persone fisiche e morali cui si riferiscono le fonti del Codice, compaiano la Cina, le Indie orientali o Indonesia e gli Stati Uniti d'America (74).

### 2.3. *Concordia.*

L'adattamento del diritto canonico alla legislazione degli Stati, nel senso di un ravvicinamento e di una tendenziale conformità (non certo uniformità) con esse, è un carattere del Codice posto in risalto da tutti i commentatori della prima ora (75).

Secondo il « *Monitore ecclesiastico* », particolarmente vicino ai lavori della codificazione, questa tendenza si sarebbe manifestata non solo, come si è ripetutamente notato, nell'imitazione della forma e della tecnica giuridica dei codici statuali, ma anche nella « adozione di gran parte dei loro principi formali » e finanche nella « modellazione di molte disposizioni legislative nuove su quelle dei codici attuali » (76).

In modo ancor più incisivo Vermeersch e Creusen affermano che il Codice non solo attribuisce espressamente in varie parti alle

---

(74) CIC Fontes, IX, coll. 405-572; SERÉDI, *De Tabellis fontium Codicis juris canonici*, cit. p. 333.

(75) SPECTATOR, *Post annos 15 a Codicis J.C. promulgatione*, p. 179.

(76) *Sunto del Codex iuris canonici. Sguardo generale*, cit., p. 53.

leggi civili una funzione suppletoria, ma non disdegna di applicare il regime civile alle cose ecclesiastiche. Sempre secondo questi autori la Chiesa avrebbe mostrato nel Codice con quale risoluta e favorevole volontà desidera stabilire una proficua concordia con qualsiasi ordinamento civile, con ogni Stato, persino con i poteri civili (77).

Da parte sua uno dei consultori, Maroto, distinguerà tre modi diversi mediante i quali il diritto civile diventa fonte del codice canonico: materialmente, in quanto alcuni elementi da esso desunti vi sono entrati a far parte; esemplarmente, perché alcune cose sono regolate nel Codice imitando quelle vigenti nel diritto civile e, infine, in modo efficiente e costitutivo, nei casi in cui espressamente esso rinvia al diritto civile nazionale e lo assume per gli affari ecclesiastici come legge canonica (78).

Giova notare come la Chiesa istituisca nel Codice un nuovo rapporto di osmosi e di collaborazione tra il diritto secolare e il diritto canonico visti come due ordinamenti indipendenti l'uno dall'altro ma al tempo stesso capaci, per proprio conto e per mezzo di proprie disposizioni, di darsi reciproca rilevanza su certe materie mediante le categorie tipiche del « diritto internazionale privato », come la presupposizione, il rinvio materiale e il rinvio formale (79).

Tra i punti in cui il codice canonico ha « canonizzato » le leggi civili, riconoscendo il regolamento che esse fanno di certe materie e astenendosi dal regolarle positivamente da sé, vanno menzionati l'usucapione e la prescrizione estintiva (can. 1508 ss.), precisando la imprescrittibilità di alcuni beni a determinare il tempo legittimo e a ricusare l'efficacia del possesso comunque viziato da mala fede, i contratti ed i pagamenti (cann. 33 § 2, 1529 ss.) (80), la transazione, il compromesso in arbitri e l'arbitrato (cann. 1926 e 1930) e il fatto

---

(77) VERMEERSCH-CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, cit., I, nn. 60 e 128; CREUSEN, pp. 120-122. La tesi che il diritto civile sia da ritenere fonte suppletoria del diritto canonico ex can. 20 del Codice anche là dove esso non lo prevede espressamente, è sostenuta da una parte minoritaria della dottrina (cfr. *supra*, cap. XII § 5 nota 149).

(78) MAROTO, I, pp. 445-446.

(79) G. DALLA TORRE, *Il codice pio-benedettino e lo « Jus publicum ecclesiasticum externum »*, in *L'eredità giuridica*, pp. 238-239.

(80) Cfr. F. FALCHI, *Appunti sui beni temporali, ed in particolare sui contratti, nella formazione dell'Index materialium del codice piobenedettino*, in *L'eredità giuridica*, pp. 207-216.

che, in altri casi, si raccomandi o s'ingiunga espressamente l'osservanza delle formalità civili *ad validitatem* di alcuni atti (cfr. cann. 1513 § 2; 1519 § 2; 1520 § 1; 1523 § 2) <sup>(81)</sup>. Altrove, invece, onde evitare conflitti con la legislazione civile vigente nei singoli paesi, il legislatore canonico ha provveduto a rinviare ad essa, come nel caso degli impedimenti derivanti dalla parentela legale (cann. 1059 e 1080). Da ultimo, egli ha avvertito l'esigenza di introdurre limitazioni all'ingresso di norme di derivazione secolare (cann. 1529, 1926) « per impedire che, mediante il procedimento della canonizzazione, si immettano nell'ordinamento della Chiesa, all'insaputa del legislatore, norme che, se fossero state da lui conosciute, sarebbero state rigettate » <sup>(82)</sup>.

Quanto, invece, agli elementi e istituti giuridici recepiti dal diritto statuale nel codice canonico risaltano, in particolare, l'impianto e diverse disposizioni del I libro di *Normae generales* (cfr. *supra* § 2), le disposizioni relative al computo del tempo (can. 31-35 e 1635, da confrontarsi con gli artt. 186-193 del BGB) e, in generale, i libri IV e IV ossia la parte procedurale e penale del Codice. Osservava il « *Monitore ecclesiastico* »:

Così nel IV libro il Codice, se non sembra avere adottato espressamente la netta divisione tra competenza giudiziaria e amministrativa, pure nella *pars tertia* adotta gran parte delle norme di questa, in diretta esclusione delle norme processuali giudiziarie; segnatamente poi nel V libro, la parte prima si ispira evidentemente ai principi dei nostri codici, circa la imputabilità e responsabilità, anzi in parte li migliora, come nel concetto del delitto pretergresso; basta osservare a questo proposito, che il Codice

---

<sup>(81)</sup> Cfr. V. DEL GIUDICE, *Il diritto dello Stato nell'ordinamento canonico*, in AG, XCI, 1924, pp. 3-27. In rapporto al codice vigente ma con riferimenti al precedente: G. BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Milano, 1998.

<sup>(82)</sup> P. CIPROTTI, *Canonizzazione delle leggi civili*, in ED, V, p. 1088. Più estesamente: Id., *Contributo alla teoria della canonizzazione delle leggi civili*, Roma, 1941. Sotto il profilo comparatistico dei « diritti sacri » si potrebbe instaurare un qualche parallelo tra la canonizzazione del diritto civile nel primo codice della chiesa cattolica e il tentativo di integrare elementi della giurisprudenza musulmana con principi e regole del diritto francese nel *Code tunisien des obligations et des contracts*, opera di una commissione che dal 1896 al 1906 aveva avuto come relatore il noto islamologo italiano David Santillana (cfr. M. ZINE, *Centenaire de la codification en Tunisie. Le code des obligations et des contracts*, in *La codification* (sous la direction de B. Beignier), cit., pp. 187-195).

non trascura neppure il recentissimo istituto della condanna condizionale <sup>(83)</sup>.

Non per caso uno storico del diritto romano e studioso di diritti antichi comparati vicino ai codificatori canonici mentre lodava il Codice per avere evitato « gli eccessi di ordine teoretico di qualcuno dei codici civili », non poteva fare a meno di lamentare « la menda di indulgere, forse talora oltre il necessario, all'introduzione di concetti nuovi del diritto civile nel campo canonico [...] » <sup>(84)</sup>.

### 3. *Le innovazioni nella forma.*

L'aspetto formale del Codice investe sia la formulazione della norma che l'ordine dispositivo della materia. Sotto il profilo della « forma » del diritto i codificatori hanno teso a razionalizzare la manifestazione del diritto e ad applicare alla materia un determinato schema dispositivo. Il primo scopo è stato ottenuto mediante una notevole riduzione del complesso delle norme esistenti; la riformulazione delle norme in modo chiaro, breve, generale e astratto; il loro coordinamento attraverso definizioni, classificazioni, finzioni giuridiche; la loro redistribuzione organica tramite l'abbandono del metodo compilatorio e l'adozione di quello codificatorio; il distacco dall'ordine legale e l'impiego di un sistema razionale. Consideriamo prima le trasformazioni che concernono la forma della norma e successivamente il mutamento del metodo compositivo.

#### 3.1. *Semplificazione.*

Da quasi sei secoli l'attività legislativa della Chiesa non aveva più trovato il suo incanalamento in una collezione ufficiale. Decreti di concili, costituzioni di papi, decreti generali delle congregazioni romane, giurisprudenza e regole di Curia si erano accumulati in modo confuso in una molteplicità di raccolte private, semiufficiali o, limitatamente ad alcune serie legislative, ufficiali (cfr. cap. VII § 2). Un immenso cumulo di leggi gravava sugli operatori del diritto della Chiesa. Alla farragine della massa legislativa che si era sedimentata,

---

<sup>(83)</sup> *Sunto del Codex iuris canonici. Sguardo generale*, cit., p. 53.

<sup>(84)</sup> E. CARUSI, *Il cardinale Pietro Gasparri*, in SDHI, I, 1935, p. 461.

si aggiungeva la molteplicità e la ridondanza delle formulazioni dovute all'uso medievale, introdotto nelle raccolte di Decretali, di richiamare e di ripetere più volte, in tutto o in parte, il dettato normativo, e di rinviare ad un numero cospicuo di testi e fonti precedenti (canoni conciliari, costituzioni, autorità dei maestri, ecc.). Per dipanare questa complessa matassa di leggi bisognava sciogliere il groviglio, semplificarne la struttura e riordinarne i fili.

Da tempo filosofi e giuristi avevano teorizzato il « principio di economia » secondo cui la base di un sistema legislativo deve essere formata dal minor numero possibile di enunciati <sup>(85)</sup>. Prima ancora che ad una sistematizzazione quest'opera scientifica conduce ad una riformulazione più ridotta e generale ma normativamente equivalente alla base originale. Di per sé stessa la semplificazione delle materie è una necessità ricorrente, perché tanto più il diritto tende a divenire complesso e abbondante tanto più diventa indecifrabile, arbitrario e ingiusto (anche se, beninteso, non vale il reciproco ossia che un diritto semplificato sia necessariamente più giusto, pur essendo più efficace). L'importanza della *riduzione della complessità* è poi maggiore allorché manca una precedente sistematizzazione sia della massa legislativa che della giurisprudenza, ed è direttamente proporzionale alla moltitudine delle norme e alla distanza di tempo che intercorre con l'ultima raccolta.

Nella storia della tradizione canonica il prototipo di questa tecnica giuridica va sicuramente rintracciato nel *Liber Sextus*. Non a caso il Codice ne riprende gli enunciati in 850 casi <sup>(86)</sup>. Rispetto al *Liber Extra*, che pure aveva applicato criteri di semplificazione dei testi legislativi sull'esempio di Giustiniano, la collezione autentica di Bonifacio VIII aveva preferito il senso anziché la lettera della norma, ridotto notevolmente il testo delle epistole decretali, soppresso le note individuanti la norma (origine, destinatario, intitolazione e sottoscrizione, data, ecc.), omesso i rinvii interni e rarissimamente conservato gli *incipit* dei testi. <sup>(87)</sup> Alla vigilia del Codice, poi, autori di progetti privati come il Pillet, Pezzani, Deshayes, avevano contri-

<sup>(85)</sup> Per tutti JHERING, *Geist des römischen Rechts*, cit., IV, § 56, pp. 242 ss.

<sup>(86)</sup> CIC Fontes, IX, coll. 102-103.

<sup>(87)</sup> STICKLER, pp. 261-262; S. KUTTNER, *Quelques observations sur les collections canoniques dans le droit classique de l'Eglise*, in *Actes*, pp. 305 ss.

buito in vario grado ad attualizzare quest'opera di compendiarizzazione delle norme (cfr. cap. VII § 6).

Le dimostrazioni pratiche dell'applicazione del procedimento di riduzione del numero e di semplificazione della lunghezza degli enunciati normativi sarebbero innumerevoli, essendo pressoché coesensive al contenuto del Codice, e al tempo stesso facili, bastando porre a raffronto i vari canoni con l'elenco delle fonti più o meno antiche che sono indicate nelle rispettive note. Due esempi potranno servire da *specimen*.

Il can. 136 § 1 stabilisce che tutti i chierici devono portare un decente abito ecclesiastico, come esigono la consuetudine legittima locale e le prescrizioni dell'Ordinario del luogo; la tonsura, a meno che i costumi popolari non richiedano diversamente, e una capigliatura semplice. Per due delle tre disposizioni esso rinvia alle consuetudini, per l'ultima attribuisce all'Ordinario del luogo il potere di valutare e di ordinare ciò che reputa conforme nella sua diocesi alle esigenze della decenza clericale. Orbene tale canone racchiuso in quattro righe nell'edizione ufficiale del Codice compendia e sintetizza un ampio numero di testi antichi: 9 canoni del *Decretum* di Graziano, 7 canoni del *Liber Extra*, 1 delle *Clementinae*, 3 canoni delle sessioni disciplinari del concilio di Trento, 8 risposte, dichiarazioni, istruzioni delle congregazioni romane dal 1706 al 1883<sup>(88)</sup>.

Altro esempio è il can. 132, che proibisce ai chierici costituiti negli ordini maggiori il matrimonio e impone loro l'obbligo di custodire la castità precisando anche che, in caso di violazione, essi si macchiano di sacrilegio. Questa norma, espressa in quattro righe, condensa una mole impressionante di fonti: 22 canoni del *Decretum*, 7 canoni del *Liber Extra*, 1 canone del *Liber Sextus*, delle *Clementinae*, delle *Extravagantes*, 1 canone del concilio del Laterano I, 3 canoni del concilio di Trento, 1 canone del concilio del Laterano V, 12 documenti di pontefici da Innocenzo XII a Pio IX, 3 decisioni delle congregazioni romane e 1 testo del Pontificale Romano.

Se poi si volesse avere un'idea tangibile del lavoro complessivo svolto dai codificatori nel processo di riduzione della base legislativa di partenza in una base finale assai più ridotta ma equivalente tanto del numero degli enunciati legislativi quanto del materiale giuri-

---

(88) Cfr. CREUSEN, pp. 114-115.

sprudenziiale, basterebbe confrontare la quantità di volumi da cui dovevano prendere le mosse e l'entità del volume finale. L'ultima collezione canonica con valore esclusivo risaliva al 1298 (*Liber Sextus*); da allora in avanti, ad eccezione dello smilzo primo volume del *Bullarium* di Benedetto XIV, si erano accumulati 6 libri raccolti nell'edizione ufficiale del *Corpus iuris canonici* del 1582, gli atti dei concili di Trento e del Vaticano I, 42 volumi di bolle e costituzioni papali da Bonifacio VIII a Pio X, 8 volumi di *Acta Apostolicae Sedis*, 16 volumi delle decisioni della Congregazione del concilio, 10 volumi di decreti delle altre congregazioni romane. Sommando questi volumi, generalmente editi in grosso formato e piuttosto spessi di pagine, si capisce meglio l'accorato grido « le leggi ci seppelliscono! » rivolto dai vescovi nel Vaticano I perché fosse semplificato il diritto canonico.

I tentativi privati di codice canonico avevano imboccato la strada dell'eliminazione della ridondanza normativa e della riduzione dell'eccessiva casistica, ma senza risultati uniformi e organici. La compilazione di Colomiatti riuniva costituzioni pontificie e decreti conciliari suddivisi in 1742 canoni che però nulla hanno a che vedere con i canoni del codice ufficiale di diritto canonico. Le migliori esposizioni generali, contenenti rispettivamente anche il diritto pubblico interno e esterno, erano state realizzate da Pillet e da Deshayes e comprendevano, rispettivamente, 2004 e 2080 articoli o canoni. Pezzani aveva raggiunto i 575 canoni limitatamente alle parti della sua opera effettivamente pubblicate, ma prevedeva altre due volumi relativi al *De rebus* e al *De poenis*.

Invece i progetti di codice elaborati dalla commissione pontificia tra il 1912 e il 1914 partivano già da una base quantitativa molto ristretta, raggiungendo i 2477 canoni. L'edizione ufficiale del 1917 si impegnerà a resecare ulteriormente il loro numero, fissandolo definitivamente in 2414, suddivisi logicamente in 5 libri, riuniti in un volumetto di pp. LXXII-916 in formato 18° e di pp. XLVII-784 in 8° « cum fontium annotatione »<sup>(89)</sup>.

---

<sup>(89)</sup> Ecco il raffronto numerico dei canoni dei vari libri del Codice tra il progetto del 1912-1914 e l'edizione ufficiale: *Normae generales*: 79 canoni (da ultimo 86); *De personis*: 567 canoni (da ultimo 639); *De rebus*: 831 canoni (da ultimo 826); *De delictis et poenis*: 227 canoni (da ultimo 220); *De iudiciis*: 773 canoni (da ultimo 643). Per le

Quanto alla *enunciazione della norma* va osservato che un'espressione più breve e stringente della stessa, secondo lo stile dei codici statuali, non costituiva per la Chiesa di per sé una novità assoluta, trovando analogie con l'enunciazione dei canoni disciplinari della tradizione conciliare e sinodale nonché con la trattatistica teologica nella forma delle *Theses*. I tentativi di codificazione del diritto civile e penale nello Stato pontificio nella prima metà dell'Ottocento nonché i progressi formali compiuti nella redazione dei testi legislativi da parte delle Congregazione romane nella seconda metà dell'Ottocento avevano contribuito ad avvicinare la tecnica giuridica della Curia a quella propria dei codici statuali <sup>(90)</sup>. Il vero problema però, quello che segnava la rottura epistemologica col passato, era il cambio della *tecnica legislativa*: il passaggio nell'enunciazione della norma dalla forma tradizionale a quella tipica dei codici moderni.

La formulazione tradizionale — su cui si era fino ad allora alimentato e fondato il diritto canonico — discendeva ad una *casistica* particolareggiata delle possibili situazioni di fatto e delle correlative situazioni di diritto. La formulazione moderna — su cui avevano investito i recenti codici statuali facendone un punto di forza — si elevava ad una disciplina generale dei casi singoli mediante principi e astrazioni. La prima via era destinata a riprodursi all'infinito senza mai raggiungere la completezza, a motivo del fatto che la vita presenta sempre nuovi casi e crea nuove situazioni. La seconda via, pur non essendo aliena da taluni inconvenienti che individueremo più oltre, si avvantaggiava sulla realtà empirica mediante una *generalizzazione* operata del giurista, il quale riconosceva preventivamente corretta la medesima decisione non solo in tutte le configurazioni finora esaminate ma anche in quelle a lui ignote. L'alternativa tra la prima o la seconda via si presentava in modo obbligato, anche se ammetteva una discreta gamma di forme, di graduazioni, di temperamenti. E l'adesione all'indirizzo delle fattispecie generali come modo di presentazione e di comunicazione del

---

differenze formali tra il progetto e le edizioni ufficiali con o senza note del Codice: J. SERÉDI, *De variis editionibus novi Codicis*, edito da BÁNK, *Normae a Iustiniano Card. Serédi conscriptae de Fontibus CIC*, cit., pp. 319-322.

<sup>(90)</sup> Per questi aspetti v. *supra*, Parte III, Premessa, e cap. VII § 5.

diritto comportava necessariamente non solo un mutamento della concezione della norma in sé ma anche delle singole norme in rapporto alle altre e della loro disposizione in un corpo unitario.

Occorreva inoltre coordinare le norme in modo da rendere coerente il rinvio esplicito o implicito delle stesse all'interno del Codice mediante la fissazione in forma chiara di determinati principi; la delimitazione e precisazione di determinate nozioni e l'introduzione per la prima volta di definizioni emanate dal legislatore. Da qui alcuni tratti formali tipici del codice canonico <sup>(91)</sup>.

Innanzitutto il suo carattere *largamente definitorio*, che si manifesta sia col ricorso alle definizioni, sia con l'introduzione di vere e proprie classificazioni. Quali esempi di vera e propria definizione introdotta dal Codice si possono ricordare, oltre quelle ricordate nel paragrafo precedente: le differenti età (can. 88), i chierici (can. 108), i prelati (can. 110), l'ordinario (can. 198), i diversi generi di giurisdizione (can. 197), i parroci e i sacerdoti assimilati ai parroci (can. 451), i religiosi (can. 488), il matrimonio (can. 1015), i sacramentali (can. 1144), i luoghi sacri (can. 1154), gli oratori (can. 1188), il beneficio (can. 1409), il giudizio ecclesiastico e la sua divisione (can. 1552), la pena ecclesiastica (can. 2215), le censure (cann. 2241 e 2255). Quali esempi di classificazione la divisione delle cose (can. 726), dei benefici ecclesiastici (can. 1411), del diritto di patronato (can. 1449). Il complesso delle definizioni è poi completato, al pari degli altri codici civili, col sistema delle *presunzioni* e delle *finzioni* con cui il legislatore cerca di impedire la possibilità di sfuggire all'obbligatorietà della legge immaginando fittiziamente esistenti o inesistenti determinate circostanze che consentono di collegare, attraverso un procedimento di equiparazione, la nuova fattispecie al quadro normativo anteriormente consolidato <sup>(92)</sup>.

---

<sup>(91)</sup> JOMBART, *Tradition et progrès*, cit., p. 299; F. CLAEYS BOUUAERT, *La part du Cardinal Gasparri dans la confécion du code de droit canonique*, in *Miscellanea in memoriam Petri Card. Gasparri*, cit., p. 364; R. LOSADA COSMES, *Reformas legislativas en la historia de la Iglesia*, in *Teoria general de la adaptación del Código de derecho canónico*, Bilbao, 1961, pp. 72-74.

<sup>(92)</sup> Cfr. R. LLANO CIFUENTES, *Naturaleza jurídica de la «fictio iuris»*, Madrid, 1983, pp. 39 ss. Per un rinnovamento della problema della finzione nel diritto canonico, da strumento meramente tecnico alle altre funzioni più complesse, di tipo pragmatico, dogmatico, diplomatico-politico, ideologico, si rinvia alla bella e innovativa indagine di

In secondo luogo l'aspetto ampiamente *dottrinale*, da intendersi in modo *sui generis* rispetto ai codici statuali. Esso è dovuto ad una pluralità di motivi, principalmente alla particolare natura dell'ordinamento canonico — che ricorre a principi teologico-dogmatici nella trattazione delle materie sacramentali (cann. 737, 801, 911) o a richiami alla tradizione storica della Chiesa (cann. 762 § 1; 793, 824 § 1) — e al particolarissimo legame culturale che esso ha contratto, nei suoi primordi, con il diritto romano, in tempi successivi con la filosofia e la teologia scolastica e, da ultimo, con la teologia morale moderna. Ne viene che termini e concetti tipicamente giuridici e nozioni sostanzialmente extragiuridiche trovano impiego e sono da interpretare secondo il significato specifico della disciplina di provenienza <sup>(93)</sup>.

Infine il carattere eminentemente *pratico* del codice canonico. In segno di continuità con l'antica tradizione risalente alla bolla di promulgazione del *Liber Extra*, esso è ufficialmente indirizzato ai patriarchi, ai primati, arcivescovi, vescovi e agli altri ordinari nonché ai dottori e studenti delle Università cattoliche e dei seminari ecclesiastici. Concretamente, però, esso aveva per principali destinatari parroci, sacerdoti, religiosi, cui il più delle volte spettava anche di controllarne la quotidiana applicazione nelle loro parrocchie e comunità. Ora va considerato che queste classi di fedeli, se erano dotate di buona cultura, generalmente non possedevano cognizioni specialistiche di tipo giuridico. Da qui l'esigenza di procedere talvolta ad enumerazioni, esemplificazioni, ripetizioni per rendere più comprensibile e sicura la comprensione della regola <sup>(94)</sup>.

### 3.2. Metodo codificatorio.

Senza dubbio il metodo adottato dal codice introduce nel diritto

---

E. DIENI, *Finzioni. Dinamiche del « come se » tra diritto sacro e diritto profano*, Milano, 2004.

<sup>(93)</sup> Cfr. L. DE ECHEVERRÍA, *Características generales del ordenamiento canónico*, in *Investigación y elaboración del Derecho canónico*. Trabajos de la V semana de Derecho canónico, Barcelona-Madrid-Valencia-Lisboa, 1956, pp. 69-71.

<sup>(94)</sup> Si veda l'esemplificazione contenuta nel can. 34 e le ripetizioni del can. 424, nei canoni 423 e 426, dei canoni 816 e 819 nel can. 733 § 2, del can. 876 § 2 nel 525, del 946 nel 735, del 918 § 2 nell'827, del 1539 § 1 nel 730 e via dicendo.

della Chiesa un elemento fortemente innovativo rispetto al metodo impiegato dalle collezioni medievali. Mentre il metodo compilatorio del *Corpus iuris canonici* consisteva nel riunire i testi già esistenti, prodotti da privati o dal legislatore locale o universale, senza modificarne il tenore, e nel disporli uno di seguito all'altro o nell'ordine cronologico della loro comparsa o in una varietà di schemi logico-sistematici, all'interno di una raccolta o collezione che poteva ricevere dall'autorità suprema della Chiesa la qualifica di esclusiva ma che, comunque, non aveva la pretesa di essere onnicomprensiva dal punto di vista normativo, il metodo codificatorio ora adottato si fonda sull'opera logico-razionale svolta da un ceto di esperti posti sotto il controllo e l'approvazione dell'autorità suprema della Chiesa ed è diretto sia ad estrarre dalle leggi anteriori enunciati generali del diritto in vigore, sia a formularli in articoli brevi, chiari e astratti, sia a riunirli in una sola raccolta legislativa comprendente tutto il diritto vigente seguendo un predeterminato ordine sistematico che li collega gli uni agli altri. In altri termini il Codice non segue lo schema della stratificazione delle norme, bensì quello dello sviluppo lineare. Non accumula i testi normativi già stati prodotti e non ne conserva la loro primitiva forma o il contenuto più o meno completo, come le precedenti Collezioni, ma *riduce* le leggi ecclesiastiche ad una forma tale da risultare più utile, più efficace e più comoda per i destinatari delle leggi, per la pratica forense e per lo studio <sup>(95)</sup>.

A metà strada tra il metodo di composizione e la sistematica del Codice si poneva il problema di predisporre una « parte generale » in cui riversare principi appunto generali, regole di formazione e di validità delle norme <sup>(96)</sup>. Si trattava di un'operazione assolutamente necessaria se si voleva trasformare il vecchio *Corpus* in un *Codex*, se si voleva passare da un complesso magmatico di norme prodotto dalle più diverse esigenze di regolamentazione della vita della Chiesa manifestatesi in tempi altrettanto diversi ad un contenitore organico, unitario e coerente di norme generali in connessione tra loro. Non era — come più volte si è cercato di dire da punti prospettici differenti — un semplice travaso di norme fondato sullo scorporo di quelle

---

<sup>(95)</sup> Cfr. MAROTO, I, p. 153.

<sup>(96)</sup> Sulla formazione della « parte generale » nella canonistica moderna v. *supra*, Prolegomeni § 2.4.

cadute in obsolescenza e sull'inclusione di quelle ancora in vigore; era, a tutti gli effetti, una vera e propria *mutazione genetica* dell'indole e della portata delle singole norme o 'parti' che, per quanto sostanzialmente identiche nel loro contenuto, una volta racchiuse e collegate tra loro e rapportate al « tutto », cambiavano però la loro natura e funzione originaria. Per fare un « codice » in senso moderno non bastava inserire in un libro preliminare le antiche regole di diritto valide per l'interpretazione delle norme, occorreva introdurre una serie di elementi concettuali di raccordo, in modo da modificare il vecchio complesso variegato di norme in un nuovo organismo non più somma delle norme ma costruzione logico-sistematica. Da qui la formazione del I libro o « parte generale » contenente metaregole giuridiche sul rapporto tra il *ius novum* del Codice e il *ius vetus* (cann. 1-6), sulla validità delle leggi ecclesiastiche dal punto di vista del territorio, delle persone, del tempo (cann. 8-24; 31-35), sulla validità di altre forme di legge canonica o istituti assimilati quali la consuetudine, i rescritti, i privilegi, le dispense (cann. 25-30; 36-86). Nella costruzione di questo sistema legislativo organico e totalizzante spicca, tra tutte le altre, per la sua funzione topica, la disposizione rivolta a regolamentare il modo di procedere nei casi di mancanza di una esplicita norma concernente una materia propria del Codice. È il canone 20, su cui vale la pena di ritornare da un angolo visuale differente da quello comparativo del capitolo precedente per evidenziarne il valore innovativo. Il fatto che nell'ordinamento canonico precedente al Codice non fosse stata prevista alcuna direttiva di tal genere nei casi di mancanza di leggi (né nell'antico *Corpus*, né nella classica enciclopedia di Ferraris, né nel trattato metodologicamente più evoluto alle soglie della codificazione, intendo quello di Wernz) e che questo canone non porti alcuna indicazione della fonte da cui è stato tratto, sta a significare che siamo di fronte ad una autentica novità. Più propriamente è il segnale decisivo del passaggio di forma legislativa attuato dai codificatori <sup>(97)</sup>.

---

(97) È sintomatico che uno dei primi commentatori del Codice abbia insistito sul carattere di novità strutturale di questo canone e abbia anche auspicato che, con la sua entrata nel sistema legislativo del diritto canonico, potesse ora meritare sviluppo e trattazione nel sistema scientifico (D'ANGELO, *Le lacune nel vigente ordinamento giuridico-canonico*, cit., p. 61).

### 3.3. *Sistematica tripartita.*

Durante la fase iniziale dei lavori, Pio X, Gasparri e i consultori si trovarono davanti a una discreta varietà di soluzioni circa l'intelaiatura del futuro Codice. Da quelle più risalenti, affermate e diffuse, come il metodo delle Istituzioni a base romanistica, a quelle più innovative ed estranee al diritto canonico, come i *systemata iuris* dei canonisti protestanti tedeschi<sup>(98)</sup>. Il vivace dibattito che si era acceso, alimentato specialmente dai canonisti della Gregoriana, aveva visto emergere, dopo qualche ondeggiamento, la decisione di adottare lo schema delle Istituzioni, peraltro già preventivamente indicato dal papa (cfr. cap. IX § 4.3).

Anche la dottrina canonistica è sostanzialmente concorde nel ritenere che la sistematica del Codice sia stata mutuata da quella delle Istituzioni<sup>(99)</sup>. Vanno fatte, al riguardo, due precisazioni. La prima è che l'architettura formale finale del Codice perviene ad una ridistribuzione parzialmente diversa rispetto alla tripartizione gaiano-giustiniana, perché include un libro preliminare sulle norme generali e ne aggiunge, da ultimo, un altro relativo ai delitti e alle pene<sup>(100)</sup>. La seconda è che le articolazioni logico-giuridiche pre-

---

(98) Non sempre condivisibili appaiono alcuni giudizi espressi da Gaudemet circa la sistematica del Codice. Innanzi tutto essa non pare segnare « un progrès incontestable » rispetto alla scienza canonica precedente perché è errata l'affermazione che « elle n'était pas préparée par l'enseignement du droit canonique tel qu'il était encore donné à Rome au début du XX<sup>e</sup> siècle » (v. *supra*, cap. VII § 6). In secondo luogo pare francamente riduttiva l'affermazione che il Code « n'ignore pas la systématisation de Lancellotti » (v. *supra*, cap. IX § 4.2). Infine sembra fuor di luogo sostenere (v. *infra*, § 3.5) che il Codice « bénéficie d'autre part du travail de systématisation du droit réalisé surtout en Allemagne au XIX<sup>e</sup> siècle qui avait inspiré le plan du BGB » (GAUDEMET, *Essais de systématisation en droit canonique*, cit., p. 175).

(99) Per Vidal l'ordine seguito nel Codice « coincide sostanzialmente con la divisione finora generalmente accettata nelle Istituzioni canoniche » (VIDAL, p. 559). Più sfumato il giudizio di Besson secondo cui il Codice non avrebbe riprodotto perfettamente nessuna delle due divisioni tradizionali del diritto canonico, né quella delle Decretali di Gregorio IX né quella delle Istituzioni di Lancellotti, anche se « celle qu'il a établie se ramène à très peu de chose près au classement général des Institutes » (BESSON, *Le nouveau Code de droit canonique*, cit., in BLE, VIII, 1918, pp. 3-4. Secondo Falco « nelle linee generali si è seguito l'ordine della materia data dal Lancellotti nelle *Institutiones iuris canonici* » (FALCO, p. 136).

(100) V. *supra*, cap. IX § 4.2-3. Del resto le *Institutiones* di Gaio non presentavano

sentì nel Codice sono il frutto della complessa mediazione culturale della scienza canonistica dal Cinquecento all'Ottocento.

L'opzione sistematica dei codificatori poteva vantare a propria giustificazione un argomento storico e un elemento dottrinale. La classificazione tripartita si situava a tutti gli effetti nel punto di confluenza dell'evoluzione del diritto romano-civile (da Donellus, Lagus, Vultejus, Althusius, Daries, Nettelblatt, Pütter, Hofacker fino ai pandettisti come Windscheid) <sup>(101)</sup> e del diritto canonico (da Lancellotti, passando per Doujat, Fleury, Devoti, De Camillis fino agli esponenti della Scuola romana dell'Apollinare come Lombardi) (cfr. cap. I § 2.1). Al tempo stesso era un dato inoppugnabile che essa fosse ormai quasi universalmente accolta vuoi dalla maggior parte dei manuali di diritto canonico dei diversi continenti, vuoi dagli stessi progetti privati di codificazione (cfr. cap. III § 6).

Per capire meglio le ragioni di questa opzione occorre considerare altri elementi. Come s'è visto, il problema della divisione del Codice fu discusso solo all'interno di una speciale commissione dei consultori, nella quale predominavano i canonisti romani delle due Scuole dell'Apollinare e della Gregoriana. Ciò ha sicuramente ristretto la gamma delle possibilità sia perché l'impostazione prevalente nelle Scuole era quella dell'*ordo Institutionum*, sia perché il loro orientamento era più pratico che teorico, sia perché quei canonisti — fatte le debite eccezioni — non nutrivano simpatie per i tentativi di sistemazione del diritto canonico avvenuti in Germania nel corso del secolo precedente. Benché le opere di Walter, Phillips, Vering, Friedberg e altri ancora fossero note ai consultori romani (anche mediante le traduzioni in francese, in latino e in italiano), con ogni probabilità esse erano sospettate di adottare una sistematica di derivazione o comunque d'influenza protestante <sup>(102)</sup>. Se la consul-

---

un'articolazione organica, ad eccezione del IV libro dedicato alle *actiones* (cfr. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., pp. 379-386; M. BRETONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari, 1998, pp. 44 ss.).

<sup>(101)</sup> SCHWARZ, *Zur Entstehung des modernen Pandektensystems*, cit., pp. 583 ss.

<sup>(102)</sup> Tale pregiudizio confessionale nasceva dal fatto che la dottrina dei tre uffici di Cristo aveva origini calviniste e poi era stata ripresa in epoca razionalistica, cfr. A. MAFFEIS, *Teologie della Riforma*, Brescia, 2004, pp. 143-176; J. FUCHS, *Origine d'une trilogie ecclésiologique à l'époque rationaliste de la théologie*, in «Revue des sciences philosophiques et théologiques», LIII, 1969, pp. 185-211.

tazione sul problema della sistematica fosse stata allargata al gruppo dei collaboratori, che più da vicino rappresentava la scienza canonistica insegnata nelle Facoltà statali dell'Europa, forse sarebbero state avanzate anche proposte miranti a conciliare l'esigenza di disporre le materie entro uno schema semplice e lineare con il rispetto della natura propria del diritto canonico <sup>(103)</sup>.

Di sicuro i consultori hanno rifiutato di impiegare la distinzione tra diritto costituzionale e diritto amministrativo introdotta dalla scienza giuridica secolare tedesca ed accolta anche da importanti canonisti cattolici come Scherer, Aichner e Wernz (cfr. cap. IV § 1). Secondo Bernareggi tale rifiuto non sarebbe derivato né dalla volontà di restare ancorati all'eredità romanista né dalla lontananza ideologica dai sistemi astratti della pandettistica quanto da ragioni prettamente dottrinali <sup>(104)</sup>. In realtà occorre considerare che tale distinzione avrebbe condotto a distanziarsi maggiormente dalla tradizione canonica e a confondere la rappresentazione didattica del diritto canonico con gli scopi normativi del Codice.

D'altra parte va ricordato che i redattori avevano comunque la possibilità di svincolarsi dall'ordine delle Decretali o dal sistema delle Istituzioni ricorrendo alla trattatistica teologica. Senza scomodare lo studio precorritore di Gréa sulla costituzione della Chiesa, apparso nel 1885 e in seconda edizione nel 1907 <sup>(105)</sup>, essi potevano seguire la sistematica fondata sui tre uffici di Cristo (santificare, insegnare e governare) proposta in opere di sicura ortodossia cattolica come quelle di Wilmers e di Tanqueray, tra l'altro piuttosto diffuse anche nelle Facoltà pontificie <sup>(106)</sup>. Perciò solo con alcune riserve si potrebbe accogliere il giudizio di Stickler secondo cui « il

---

<sup>(103)</sup> In questo senso si potrebbero accogliere le critiche rivolte indirettamente a Gasparri da Stickler, che evidenzia i vantaggi considerevoli di « una direzione attiva, efficace, altamente redditizia, ma forse troppo accentrata » (A.M. STICKLER, *La funzione della scienza storica di diritto canonico nella codificazione pio-benedettina e per la riforma attuale del diritto canonico*, in AC, XV, 1971, p. 530).

<sup>(104)</sup> Bernareggi fa riferimento all'incertezza che ancora vigeva in dottrina sulla distinzione tra il diritto costituzionale e quello amministrativo, per cui « allo stato attuale della scienza, la via scelta dal diritto canonico, il quale si è attenuto ad una divisione meno scientifica forse ma certo più sicura, è ancora la migliore » (BERNAREGGI, *Metodi e sistemi delle antiche collezioni*, cit., pp. 114-115).

<sup>(105)</sup> A. GRÉA, *De l'Eglise et de sa divine constitution*, (1885), 2 voll., Paris, 1907<sup>2</sup>.

<sup>(106)</sup> G. WILMERS, *De Christi Ecclesia. Libri sex*, Ratisbonae, 1897; A. TANQUERAY,

desiderio dei codificatori di avere un sistema facile e lineare e l'attrattiva che esercitavano i Codici civili in questo senso e dei quali, del resto, si aveva già accettato la forma di presentazione dei nuovi testi legali, non favorirono studi approfonditi e considerazioni più impegnative per mettere a frutto della nuova opera la ricca tradizione ecclesiastica remota e prossima e gli sforzi compiuti già dalla scienza canonistica in materia di ordinamento sistematico » (107).

Sulla scorta degli elementi fin qui raccolti è possibile presentare qualche riflessione conclusiva sul rapporto tra tradizione e modernità nell'impostazione del codice canonico. Come fu subito intuito dalla dottrina, due furono le novità assolute introdotte dalla scelta di Pio X: « codificare » il diritto canonico e codificarlo « tutto intero » (108). Rispetto alla tradizione delle collezioni canoniche, il codice canonico intendeva conservare la *sostanza* delle norme ma modificarne la presentazione mediante una nuova *forma*, presa a prestito dalle codificazioni civili. D'altra parte, se imitava la forma di queste ultime per la duplice finalità di creare un ordinamento giuridico che fosse alternativo ma anche relazionabile e componibile con quello degli Stati, il codice canonico si discostava dai presupposti filosofici, politici e giuridici della *dottrina statualistica* che aveva prodotto il fenomeno delle codificazioni.

Attribuendo una nuova forma al patrimonio disciplinare del suo passato, la Chiesa ha voluto riaffermare il fondamentale principio della *tradizione giuridica* considerata sia come processo di trasmissione e conservazione del proprio ordinamento, sia come continuità

---

*De vera Religione, de Ecclesia, de fontibus Revelationis*, Romae-Tornaci-Parisiis, 1910<sup>13</sup>, nn. 607 ss.

(107) A.M. STICKLER, *La funzione della scienza storica*, cit., p. 530. L'idea che i codificatori sarebbero stati influenzati dal criterio della semplificazione è stata riproposta recentemente da Canosa, per il quale la soluzione sistematica del CIC 1917 « rispondeva ad un piano di ordinazione capace di coniugare l'introduzione in un unico corpo legislativo della normativa canonica vigente con la minima complicazione strutturale pratica » (J. CANOSA, *Considerazioni sull'ordine sistematico del Codice latino a trenta anni dalla formulazione dei « principia quae Codicis iuris canonici recognitionem dirigant »*, in *I principi per la revisione del codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del concilio Vaticano II*, a cura di J. Canosa, Milano, 2000, p. 712). Ma una tale tesi tende palesemente a rendere neutrale la scelta della sistematica che, invece, fu compiuta dai codificatori con un chiaro intento ideologico di modernizzazione del diritto canonico.

(108) V. il giudizio di BOUDINHON riportato *supra*, cap. XII § 4.1.

della istituzione-comunità associata della cui ordinata esistenza nel tempo esso è parte integrante <sup>(109)</sup>. Il diritto vive nell'appartenenza ad una tradizione storica: si afferma ed evolve nella continuità temporale, storica e ideale, che lega le varie generazioni e rende possibile la comunicazione e l'integrazione dei membri della comunità. Questo fattore di permanenza e di stabilità è inscindibilmente legato all'altro fattore dialettico dell'innovazione e del progresso dentro la tradizione, in modo da evitare il pericolo dell'eccessiva dipendenza o indipendenza del passato dal presente. Frutto della sintesi e del limitato aggiornamento del *ius vetus*, il codice canonico ha inteso presentarsi — si direbbe con Savigny — come « sistema [...] storicamente progrediente » <sup>(110)</sup>, prodotto di una secolare stratificazione di materiali normativi di varia provenienza e genere, e, al tempo stesso, processo organico di sviluppo che produce cambiamenti endogeni e gradualmente in relazione alle necessità interne e alle esigenze esterne al proprio ordinamento. In questo senso l'ancoraggio alla tradizione è perfettamente coerente con il rifiuto delle concezioni « estrinseche » o « costruttivistiche » secondo cui il diritto si creerebbe al di fuori del proprio dinamismo o per deduzione logica, in ogni caso al di fuori del suo contesto storico.

Nondimeno il codice pio-benedettino rappresenta un'espressione della *modernizzazione giuridica* della Chiesa e quindi una cesura nei confronti della tradizione canonica classica a motivo dell'assunzione del metodo codificatorio quale base per riformulare le norme. Tale passaggio storico non va però sopravvalutato al punto da farlo diventare una sorta di spartiacque teorico che si sarebbe interposto quasi all'improvviso tra due modalità di esposizione e di disposizione del diritto canonico. Detto altrimenti: se occorre affermare che il Codice ha aperto una *nuova epoca* del diritto canonico, non si può nemmeno negare che esso non segna una frattura col suo passato recente in ragione degli *elementi di continuità* con l'indirizzo e l'evoluzione della canonistica moderna. Linearità e rotture si

---

<sup>(109)</sup> In merito si rinvia alle considerazioni metodologiche generali di B. PASTORE, *Tradizione e diritto*, Torino, 1980, in part. alle pp. 83-161.

<sup>(110)</sup> SAVIGNY, p. 39. Sulla sua visione del rapporto continuità/discontinuità, cfr., almeno, M. BRETONE, *Tradizione e unificazione giuridica in Savigny*, in MSCG, VI, 1976, pp. 194 ss.

comprendono solo rispetto ad un punto di osservazione. Se ci poniamo nella fase medievale del diritto canonico non possiamo che evidenziare il segno della frattura. Ma se abbandoniamo quella postazione e ci trasferiamo nella fase moderna che prende avvio nel secondo Cinquecento, allora quella frattura non apparirà più tale ma si tramuterà in continuità evolutiva e in un esito coerente. Dentro l'opzione teorica e ideologica dell'umanesimo giuridico che ha attuato la traslazione della natura del diritto dall'universo delle « cose » e dei « fatti » all'universo dei « principi » e delle « regole », che ha operato il transito da un diritto dedotto dalla realtà ad un diritto prodotto dalla ragione, che ne ha concepito la « forma » nella veste di un « sistema razionale », erano contenuti gli embrioni che avrebbero dato vita, mediante passaggi successivi non sempre lineari e consapevoli, al futuro Codice, al pari di quanto avvenuto nella storia del pensiero giuridico secolare. Questo il senso ultimo dell'impegno analitico e ricostruttivo che è all'origine della presente indagine: evidenziare la *discontinuità nella continuità* e la *continuità nella discontinuità*. La discussione sulla collocazione storica del Codice va quindi riportata al problema più generale della periodizzazione della storia del diritto canonico, da cui trae origine primaria, e alla considerazione dei tratti salienti di ciascuna epoca.

Da questo punto di vista occorre mitigare la tesi espressa da Kuttner e ripresa da molti altri studiosi circa la « netta distinzione » che si sarebbe venuta a creare tra la « impostazione generale metodologica » del codice pio-benedettino e l'impostazione del diritto canonico non solo antico e medievale ma anche post-tridentino <sup>(111)</sup>.

In realtà si può e forse si deve pervenire ad un giudizio complessivo da un lato meno severo e più equilibrato, dall'altro più disposto a riconoscere le *necessità storiche* che hanno condotto al Codice. La sua realizzazione va considerata come la decisione ritenuta allora più efficace della Chiesa di Roma per rispondere al plurisecolare problema del carattere farraginoso e dispersivo assunto dalle norme canoniche nel periodo compreso tra il concilio di Trento e il Vaticano I. Sul piano della materia del diritto, la mancata inclusione dei canoni disciplinari tridentini nell'edizione ufficiale del

---

<sup>(111)</sup> KUTTNER, *Il diritto canonico nella storia*, cit., pp. 247-248. Su questa medesima linea FELICIANI, 1982, p. 209; FELICIANI 1998, p. 577.

*Corpus iuris canonici* aveva provocato, nel sistema delle fonti del diritto canonico, rilevanti problemi di raccordo e di completezza che, come si è detto, dopo i fallimentari tentativi di Gregorio XIII e di Clemente VIII, si erano andati notevolmente aggravando nei tre secoli successivi. Sul piano della forma del diritto, l'assunzione del metodo codificatorio può essere considerata come l'esito coerente, anche se non univoco, di quel plurisecolare processo di trasformazione del *ius Decretalium* nella moderna *scientia canonum* e della progressiva riduzione di quest'ultima a *systema iuris*: un itinerario lunghissimo e variegato, dove si mescolano premesse filosofiche, metodi espositivi, esigenze pratiche e politiche, che si è cercato di ripercorrere in quest'opera a partire dal suo incunabulo — le più volte ricordate *Institutiones* del Lancellotti — fino alla sua espressione matura: il *Codex iuris canonici*.

#### 4. *I mutamenti della natura del diritto canonico.*

In senso più lato il Codice ha contribuito a modificare i precedenti equilibri su cui si fondava lo *statuto epistemologico* del diritto canonico — in particolare il suo carattere mediano tra la teologia e il diritto secolare — e a orientare la sua evoluzione successiva verso un fascio di tendenze congiunte ma non facilmente componibili, come l'assimilazione del paradigma metodologico al diritto statale, l'accentuazione della sua funzione pastorale, la spiritualizzazione della sua indole.

##### 4.1. *Autonomia dalla teologia.*

Poiché sussiste storicamente un certo grado di implicazione tra l'attenzione portata all'elemento della 'giuridicità' e la riduzione dell'influenza dei presupposti 'teologici', è possibile ravvisare nel codice canonico (a somiglianza di quanto avvenuto in quelli civili con la depurazione degli elementi extragiuridici) un duplice e correlativo fenomeno di distanziazione dalla teologia e di relativa convergenza col diritto secolare.

La separazione metodologica dalla teologia è la conseguenza dell'indole esclusivamente giuridica che la stragrande maggioranza

dei consultori volle attribuire al Codice al momento di varare il *Regolamento* (cfr. cap. IX § 4.1). Quali indizi macroscopici di questo orientamento si possono additare tanto la totale assenza di citazioni dirette dei testi della sacra scrittura, degli scrittori ecclesiastici e dei Padri della Chiesa <sup>(112)</sup>, quanto l'avversione a porre la professione di fede trinitaria al primo titolo del Codice <sup>(113)</sup>. Del resto si è visto come Gasparri avesse voluto dare consistenza, rilevanza e spessore autonomi al metodo del diritto canonico in rapporto al suo fondamento teologico e come questa distinzione abbia ugualmente ispirato i suoi progetti del *Codex Ecclesiae universae* e del *Catechismus catholicus* (cfr. cap. XI § 2).

Se la conquista della piena autonomia di oggetto e di metodo del diritto canonico dalla teologia aveva costituito, nella riflessione dottrinale immediatamente precedente alla sua redazione, la premessa per elaborare un codice strettamente giuridico (cfr. cap. X § 2), nel periodo immediatamente successivo produrrà invece un fenomeno opposto. Si intende riferirsi all'orientamento del diritto canonico della prima metà del Novecento ad assimilare le altre branche della « teologia pratica » e ad esercitare su di loro un *ruolo egemonico*. Nella liturgia con la riduzione dell'azione sacra alle rubriche, nella morale con la positivizzazione dell'obbligazione, nella pastorale con la regolamentazione minuta delle attività dei parroci. Si potrebbe indagare sull'estensione della 'giuridificazione' nei diversi ambiti della vita ecclesiastica e religiosa in modo analogo, per taluni aspetti, a quanto si verifica a séguito delle codificazioni statuali nella vita sociale e politica degli Stati.

La teologia morale farà fatica a recuperare un proprio spazio d'autonomia disciplinare. Quantunque il Codice avesse introdotto uno spartiacque (can. 196), « i moralisti continuarono come prima, anzi più ancora, a conglobare nei loro trattati argomenti giuridici

---

<sup>(112)</sup> Le 9 citazioni della Sacra Scrittura, quelle derivate dalle opere di 13 Padri della Chiesa e di 44 scrittori ecclesiastici segnalate nelle tabelle delle fonti da Serédi non si riferiscono direttamente al Codice ma alle sue fonti tratte dal *Corpus iuris canonici*, in specie dal Decreto di Graziano (cfr. CIC Fontes, IX, coll. 329, 390-397). Diverso il caso dei libri liturgici (cfr. ivi, pp. 313-328).

<sup>(113)</sup> S'è visto il pieno avallo a questa soluzione dato anche da Wernz: cfr. *supra*, cap. IX § 4.1.

trovati a portata di mano nel Codice »<sup>(114)</sup>, al punto da spingere qualche studioso a ravvisare una nuova invasione « iuris canonici in theologia moralis sanctuarium »<sup>(115)</sup>. Se da un lato ciò ha riproposto il problema della confusione tra le discipline, dall'altro ha provocato l'inconveniente che le norme giuridiche sono state presentate dai moralisti in modo improprio o poco accurato e che le norme etico-teologiche sono state in certo modo snaturate mediante la loro giuridificazione<sup>(116)</sup>.

Ma anche nuovi ambiti, fino allora relativamente autonomi, saranno attratti dalla mentalità e dalla regolamentazione del codice canonico: catechismo, musica, sacramenti, vita dei fedeli, del clero e dei religiosi. Uno dei primi commentatori del Codice, nell'introdurre il terzo libro *De rebus*, notava che « tutta la teologia pastorale e parte di quella morale, rientra con tale codificazione, specialmente nelle prime tre sezioni — dedicate ai sacramenti e sacramentali, luoghi e templi sacri, culto divino —, nell'ambito del diritto canonico, onde una ben ordinata esposizione di questo terzo libro può riuscire a una completa trattazione di “pratica parrocchiale” »<sup>(117)</sup>. Com'è noto solo con il clima antiggiuridista che si sviluppa negli anni del concilio Vaticano II questo paradigma tendente a regolamentare sulla base di principi giuridici l'attività pastorale subirà una netta inversione di tendenza<sup>(118)</sup>.

Qualcosa di analogo all'incapsulamento della teologia morale e della pratica pastorale nel diritto canonico interesserà la liturgia. L'idea di estendere la codificazione al diritto liturgico, avanzata ufficialmente da Gasparri nel 1909 (ma le cui radici si ritrovano diversi anni prima in De Santi, cfr. cap. XI § 1-2), ha continuato a trovare sostenitori nel mezzo secolo successivo. Dopo che il liturgista Menghini nel 1921 aveva riproposto la domanda: « Foretne

<sup>(114)</sup> FOGLIASSO, *Circa la rettificazione dei confini*, cit., p. 388 nota 11.

<sup>(115)</sup> I. ZEIGER, *Codex iuris canonici et theologia moralis*, in PC, XXXII, 1943, p. 332.

<sup>(116)</sup> Cfr. in tal senso i rilievi di ZEIGER (ivi, pp. 332-334) e di P. CREUSEN, *Il diritto nella vita della Chiesa*, in « Archivio di diritto ecclesiastico », V, 1943, p. 216.

<sup>(117)</sup> *Sunto del Codex*, cit., in ME, XXX, 1918, p. 37.

<sup>(118)</sup> Per qualche spunto, cfr. C. FANTAPPIÈ, *Problems of Methodology in Canon Law in the 20<sup>th</sup> Century*, in M. FAGGIOLI-A. MELLONI (eds.), *Religious Studies in the 20<sup>th</sup> Century*, Berlin, 2006, pp. 121-134.

*possibile — utile — actu facile* universam romanam Liturgiam per Canones in peculiarem Codicem digerere? »<sup>(119)</sup>, il problema verrà ripreso nel 1961 in relazione alla riforma del codice canonico<sup>(120)</sup>. Dietro quest'idea ricorrente non è difficile vedere il presupposto della 'positivizzazione' della liturgia, vale a dire della sua totale riconduzione, al pari della legge canonica, alla suprema volontà legislativa. Non solo viene capovolto l'originario rapporto tra azione liturgica della comunità cristiana e formazione del diritto ma, più in generale, la liturgia finisce per essere, al pari della consuetudine, del tutto subordinata all'autorità ecclesiastica nel sistema delle fonti canoniche. Secondo Légrand nel Codice del 1917 si consumerebbe una scissione a tal punto grave tra diritto e liturgia da togliere a quest'ultima ogni statuto propositivo nella vita della Chiesa<sup>(121)</sup>.

#### 4.2. *Secolarizzazione del diritto.*

Nonostante la natura sacrale del diritto canonico, nel Codice del 1917 è ravvisabile un processo di secolarizzazione che investe differenti livelli della sua redazione<sup>(122)</sup>. Esso si esprime nella tendenza *a)* a concepire la legge canonica secondo la concezione positivistica

---

<sup>(119)</sup> MENGHINI, *De legibus liturgicis in peculiarem codicem redigendis*, cit., pp. 217 ss.

<sup>(120)</sup> Allora il problema non era più costituito dall'ampiezza del compito di radunare le rubriche dei libri liturgici ufficiali e i decreti della Congregazione dei riti, come al tempo di Pio X, quanto dal fatto che il diritto liturgico era, sotto l'influsso di Pio XII, « en pleno florecimiento » (cfr. C.M. FIGUERAS, *La codificación del derecho liturgico*, in *Teoria general de la adaptación del Código*, cit., pp. 399-421, in part. 399). Sui progetti di un *Codex liturgici iuris* degli anni 1950, ivi, pp. 429-430. Qualche anno prima Jombart aveva presentato la realizzazione di un Codice liturgico chiaro, semplice, pratico, come uno degli sperati progressi del diritto canonico (JOMBART, *Tradition et progrès*, cit, p. 304).

<sup>(121)</sup> H.-M. LÉGRAND, *Grâce et institution dans l'Eglise: les fondements théologiques du droit canonique*, in J.L. MONNERON (*et alii*), *L'Eglise: institution et foi*, Bruxelles, 1979, p. 144.

<sup>(122)</sup> Con secolarizzazione non intendo riferirmi alla tendenza verso l'allineamento del diritto canonico al diritto secolare su determinate materie — che è una forma di adeguamento e di aggiornamento (cfr. *supra* § 2.3) — quanto ai processi di assimilazione, espliciti o anche impliciti, delle impostazioni concettuali, dei metodi, della sistematica e della funzione degli istituti del diritto secolare nel diritto canonico codificato.

o normativistica; *b*) a rappresentare la Chiesa sul modello giusnaturalistico-societario degli Stati; *c*) a prescegliere una sistematica che trascurava i nessi tra concetti giuridici e fondamenti teologico-sacramentali; *d*) ad assimilare, per quanto possibile, gli istituti, le regole e il linguaggio dei codici civili. Proviamo ad analizzare distintamente questi diversi aspetti.

*a*) In prima battuta si può ravvisare tale fenomeno nella propensione a *positivizzare* le norme canoniche come conseguenza della separazione, sopra evidenziata, del diritto dalla teologia. Il carattere di diritto positivo e di norma della vita comune che il diritto della Chiesa aveva acquisito nell'età tardo medievale a contatto col diritto romano, si era andato accentuando nel XVI secolo col pensiero della seconda scolastica. Le elaborazioni teoriche di questa corrente avevano fornito la base comune e il ponte ideologico tra il giusnaturalismo moderno e il diritto canonico mediante la sostituzione della concezione teologica medievale con un concetto relativizzato secolarizzato positivizzato di legge, della concezione fondata sulla ragionevolezza e sul pluralismo delle fonti con una concezione volontaristica e normativistica del diritto, della tendenza alla conflittualità dialettica tra potere spirituale e potere politico con la strategia del rispecchiamento della Chiesa nello Stato moderno (cfr. cap. X § 1.1). Tra il XVI e il XVIII secolo il veicolo principale del contagio col razionalismo giuridico e con l'assolutismo politico era stato il *ius publicum ecclesiasticum* che aveva trovato amplissima quanto acritica accoglienza anche nella manualistica di *ius canonicum* della Chiesa del tardo Settecento e dell'Ottocento (cfr. cap. VI § 2). Tale assimilazione aveva riguardato prima di tutto la teoria delle fonti, mediante la reinterpretazione del diritto pubblico della Chiesa secondo le categorie del diritto di natura moderno (camuffato sotto la denominazione classica del *ius naturale*) e la commisurazione del diritto canonico con quello degli Stati (cfr. cap. X § 1.4) <sup>(123)</sup>.

Su questo sfondo ideologico largamente secolarizzato si chiari-

---

<sup>(123)</sup> Nelle rielaborazioni romane del diritto pubblico ecclesiastico questa radice giusnaturalista era stata delimitata ma non contraddetta da quegli studiosi che avevano tentato un'integrazione del *ius naturale* col *ius divinum* (Soglia, Tarquini, Cavagnis). V. *supra*, cap. III § 4.

sce il grosso problema dell'idea di diritto canonico che ha generato il Codice. Il rapporto *ius/societas* viene in sostanza sacrificato ma non eliminato in funzione del rapporto *legislator/lex*. Da qui il nuovo sistema delle fonti che, in linea con le codificazioni moderne, privilegia il diritto scritto e codificato su tutte le altre fonti. La parte non scritta del diritto canonico era più considerevole di quanto non si fosse pensato a prima vista (diritto naturale, tradizione, consuetudine, osservanza, usi, regole non scritte della Curia, ecc.). In particolare gli imprestiti dal diritto romano si erano accumulati durante molti secoli e per fasi successive. I codificatori ritennero però che tali elementi non avessero più valore e, oltre a non rinviare più al diritto romano, decisero di concepire il Codice come fonte esclusiva del diritto canonico <sup>(124)</sup>.

A conferma dello spostamento della centralità del *ius* alla centralità della *lex* nell'ordinamento canonico si potrebbe invocare la mancanza di apertura programmatica del legislatore verso la *lex non recepta*. Alcuni canonisti avvertono che, sia perché facente parte della *traditio canonica* non contraddetta dal Codice, sia perché di derivazione divino-naturale, resta pienamente in vigore la *remonstratio* da parte dei vescovi al papa nei casi di un adempimento della legge pontificia che risulti troppo gravoso per i fedeli <sup>(125)</sup>. Ma non sembra casuale che il Codice non la menzioni e che, di fatto, essa non abbia trovato applicazioni dopo la promulgazione del Codice (almeno per quel che ci è dato conoscere), con conseguenze pastorali tutt'altro che indifferenti nella vita della Chiesa, dato il considerevole scarto che si è talora venuto a creare tra il magistero, il diritto canonico e la prassi dei fedeli.

Seguendo quest'ordine di idee, si comprende come difficilmente

---

<sup>(124)</sup> È vero che la codificazione canonica si è voluta differenziare da quelle civili su alcuni punti qualificanti in virtù della sua natura storica e del suo carattere altamente conservativo. Ma è altrettanto vero che, come si avrà modo di vedere, dopo la promulgazione del Codice, queste peculiarità finiranno per essere trascurate e che la linea di tendenza dei commentatori preferirà allinearsi all'imperante positivismo giuridico. Sull'accezione di 'completezza' del codice canonico v. *supra*, cap. XII § 3.

<sup>(125)</sup> Cfr. GRENTRUP, *Jus missionarium*, cit., I, p. 38. Sulla *remonstratio* si veda L. DE LUCA, *Lo « jus remonstrandi » contro gli atti legislativi del pontefice*, in *Studi in onore di Vincenzo Del Giudice*, I, Milano, 1953, pp. 245-273; H.-J. GUTH, *Ius remonstrandi*, Freiburg, 1999.

i codificatori del diritto canonico potevano sottrarsi ai richiami e all'influenza della concezione razionalistica e giusnaturalista della legge sottesa alle codificazioni civili cui la Chiesa si voleva adeguare anche se solo per la forma Codice. Non solo o non tanto a motivo dell'atmosfera culturale esterna, quanto per una ragione interna alla stessa evoluzione filosofica e metodologica della scienza canonistica dei tre secoli precedenti, che aveva proceduto in sintonia col paradigma del diritto secolare <sup>(126)</sup>.

b) In secondo luogo l'influenza dei postulati giusnaturalistici moderni ha intaccato la stessa concezione della Chiesa, i cui caratteri giuridicamente qualificanti erano stati ricalcati sul modello ideale delle *societates inaequales* e sui parametri istituzionali e giuridici dell'organismo statale moderno <sup>(127)</sup>. La chiesa cattolica è vista quale persona giuridica pubblica e organizzazione incaricata di realizzare i propri compiti che i fedeli, persone private, devono sostenere senza diventarne soggetti centrali e attivi. Seguendo l'Indice del Codice essa è qualificata per diritto divino o, con una formula giusnaturalistica tipica, per diritto nativo (*nativum est ius Ecclesiae*: can. 1485 § 1) : « persona morale » avente sotto di sé altre persone morali inferiori nascenti dallo stesso prescritto del diritto o dalla concessione data dallo speciale superiore ecclesiastico competente (can. 100 § 1); società indipendente da qualunque autorità civile (can. 1322 § 2) che gode sui propri sudditi potestà di giurisdizione o di governo (can. 196), nella fattispecie quella di emanare leggi e di giudicare *iure proprio et esclusivo* (can. 1553 § 1), nonché di comminare pene ai sudditi delinquenti (can. 2214 § 1); società necessaria avente il diritto di istituire propri ministri (can. 1352), di esigere dai fedeli i mezzi di cui abbisogna (can. 1496), di acquistare, conservare e amministrare beni temporali (can. 1495), di fondare scuole (can. 1375), di assoggettare alla censura preventiva i libri dei fedeli e per giusta causa di proibirne alcuni tra quelli editi (cann. 1395-1396).

c) Anche sul piano sistematico l'ordito del Codice viene ad

---

<sup>(126)</sup> Al riguardo sarebbe interessante una ricerca analitica dei concetti di derivazione giusnaturalista impiegati nel Codice servendosi degli strumenti analitico-sintetici offerti da Köstler e da Mörsdorf.

<sup>(127)</sup> V. *supra*, Prolegomeni § 3.3; cap. I § 1-3; cap. III § 2; cap. X § 1.4.

essere determinato dalla trama giusnaturalistica. La portata laicizzante della traslazione delle categorie romanistiche nella scienza canonistica compiuta dal Lancellotti e proseguita da uno stuolo di epigoni appare difficilmente sottovalutabile ove si consideri il larghissimo influsso che ha esercitato sul Codice tanto come impianto generale quanto come schema dispositivo delle singole materie (con speciale riguardo al genere *res*, sue specie e sottospecie) <sup>(128)</sup>.

È vero che in Lancellotti, come del resto nei giuristi francesi della Scuola Culta, il problema della sistematica era inteso come la ricerca della disposizione migliore del materiale trattato, soprattutto in base a criteri dialettici generali <sup>(129)</sup>. Ma è anche vero che la tripartizione delle materie, oltre a rispondere alle esigenze di una sistemazione semplice e rigida, era stata e continuava ad essere, almeno per i canonisti delle università pontificie, una espressione non anodina della venerazione per la tradizione giuridica romana o perlomeno un'attestazione di filoromanesimo <sup>(130)</sup>. Nonostante ciò l'impalcatura formale che era sottesa al reimpiego della sistematica gaiano-giustiniana nei codici civili dell'Ottocento interferisce sulle modalità di organizzazione della materia e talora sulle soluzioni adottate anche dai codificatori ecclesiastici. Non senza ragione il giurista luterano Dombois collegando il Codice del 1917 con l'assenza di un'ecclesiologia vincolante i redattori, ha potuto osservare:

---

<sup>(128)</sup> La Scuola canonistica della Gregoriana, in special modo Ogetti, a più riprese aveva sottolineato quelli che considerava errori e difetti teologici dell'opera del Lancellotti (cfr. *supra*, cap. X § 3.2).

<sup>(129)</sup> ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, cit., pp. 585-588. Quanto alle presunte influenze del nascente giusnaturalismo moderno sulla fortuna dello schema gaiano cfr. le osservazioni critiche di P. CAPPELLINI, « Status » accipitur tripliciter. *Postilla breve per un'anamnesi di 'capacità giuridica' e 'sistema del diritto romano' attuale*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma, 1990, pp. 73-148.

<sup>(130)</sup> Questa l'opinione di Mörsdorf, uno dei principali studiosi della lingua del Codice, secondo cui la sistematica non avrebbe rivestito alcun significato teologico rilevante, ma sarebbe stato il frutto di una soluzione pragmatica, che esprimeva un tributo alla tradizione classica del pensiero giuridico romano. La giustezza dell'osservazione non elimina il dato di fatto che la scelta del sistema romanistico tripartito sia stata ritenuta dai codificatori adatta per l'ordinamento della materia. Cfr. H. DOMBOIS, *Das Recht der Gnade. Ökumenisches Kirchenrecht*, III, Bielefeld, 1983, p. 355. Cfr. anche H. SCHMITZ, *Die Gesetzssystematik des Codex iuris canonici Liber I-II*, München, 1963 (ma l'indagine è sostanzialmente finalizzata alle prospettive di riforma anziché sull'origine storica).

Il suo metodo è positivistico: esso ordina il materiale giuridico senza ricondurlo a principi o motivare esplicitamente la sua legittimazione teologica. Positivistica è anche la supposizione che lo schema di Gaio quale principio di ordinamento (*personae-res-actiones*), non influisca sullo spirito ed il contenuto dell'opera <sup>(131)</sup>.

In effetti abbiamo visto come la sistematica del codice canonico ruoti tutta attorno a due poli relazionali: quello del rapporto soggetto/oggetto giuridico e quello del rapporto mezzi/fini della « *societas perfecta* ». Ambedue trovano la loro regolazione ultima sulla base dello schema preordinato che divide tutti i membri in appartenenti alla gerarchia o sudditi <sup>(132)</sup>. Ora, mentre il primo polo relazionale implica, nella sua struttura e organizzazione formale, che accanto a determinati soggetti di diritto (*personae*), liberi o tenuti ai doveri d'ufficio (i chierici) si ponga un oggetto di diritto (*res*) di cui questi soggetti dispongono la regolazione <sup>(133)</sup>, l'altro polo relazionale implica che i membri della Chiesa siano tra loro legati, in ultima istanza, da vincoli giuridici comuni verso quei soggetti di diritto cui è riservato, da un lato, dispensare tali mezzi specifici (*media*) (potestà d'ordine) e, dall'altro, emanare leggi, renderle esecutive e punire i delitti (potestà di giurisdizione), allo scopo di difendere la fede e l'unità, conservare l'ordine, regolare le condotte verso il conseguimento delle finalità societarie. Il fatto che l'impalcatura del Codice sia legata alla contrapposizione tra soggetti gerarchicamente ordinati e oggetti giuridici riconducibili a cose, mostra che i codificatori hanno imitato le categorie proprie del pensiero giuridico secolare <sup>(134)</sup>.

Il paradosso maggiore di tale sistematica è che, nonostante il contenuto prevalente del Codice sia costituito dai sacramenti, tutto

---

<sup>(131)</sup> H. DOMBOIS, *Considerazioni di teologia del diritto sulla struttura fondamentale di una 'lex fundamentalis Ecclesiae'*, in CO, V, 1969, n. 8, p. 62.

<sup>(132)</sup> V. *supra*, cap. IX § 4 n. 2. Sul punto cfr. anche CORECCO, *I presupposti culturali ed ecclesiologici del nuovo «Codex»*, cit., pp. 623-624.

<sup>(133)</sup> Più precisamente è stato osservato, in riferimento al concetto di *res*, che si tratta di « cose » che non sono « oggetti di soggetti » ma piuttosto di « cose che sono qualificate dalle persone e che qualificano a loro volta le persone ». In questo senso la relazione tra i sacramenti e le persone nella sequenza del Codice non è negata ma resta lontana dal divenire costitutiva e produttiva (cfr. DOMBOIS, *Das Recht der Gnade*, cit., III, p. 355).

<sup>(134)</sup> DOMBOIS, *Considerazioni di teologia del diritto*, cit., p. 63.

il diritto che vi è costruito attorno non risulta essere, in ultima analisi, un diritto sacramentale. Nel senso che i sacramenti sono esclusi dal processo di costituzione degli atti e stati giuridici, essendo ridotti, nella logica in cui si articola il sistema, alla funzione di mezzi in ordine al conseguimento dei fini dell'ordinamento <sup>(135)</sup>.

Sotto questo profilo l'applicazione della prospettiva logico-sistemica gaiano-giustiniana favorisce anche una *visione individualistica* dell'appartenenza alla Chiesa e della redenzione cristiana, perché non risulta incentrata sulla comunità di salvezza voluta da Cristo e aperta al genere umano, ma assume per punto di partenza la dialettica tra mezzi e fini societari regolata dalla gerarchia e per punto di arrivo la salvezza dei singoli individui <sup>(136)</sup>. I fedeli, definiti « *personae physicae* », risultano collocati sullo sfondo del Codice come insieme di persone poste le une accanto alle altre, che trovano presso i « clerici » i mezzi per perseguire i loro fini spirituali. Alla concezione societaria della Chiesa, definita « *persona moralis* », fa da contrappunto una pratica privata della vita cristiana e in specie di quella sacramentale. Al tempo stesso la dialettica tra mezzi e fini finisce per rappresentare la gerarchia come un'autorità estrinseca rispetto alla vita dei laici: ciò anche per la mancanza di collegamenti

---

<sup>(135)</sup> Potrebbe rivelarsi istruttivo un confronto tra la visione della Chiesa trasmessa dal *Catechismo della dottrina cristiana pubblicato per ordine di Sua Santità papa Pio X* (Roma, 1912) e quella presupposta dal Codice del 1917. Si noti che la definizione data da Pio X, oltre la professione della stessa fede, la partecipazione agli stessi sacramenti e l'obbedienza ai legittimi pastori, aggiunge, tra gli elementi costitutivi, la professione della « legge di Cristo » (ivi, n. 150), assente nel *Catechismus concilii Tridentini* e nella formula di Bellarmino. Viene inoltre ripresa la qualifica di « vera e perfetta società » (n. 163) e sviluppata a lungo la distinzione tra « Chiesa docente » e « Chiesa discente » (nn. 180-191). Uguale convergenza si stabilisce sulla concezione dei sacramenti definiti « segni efficaci della grazia, istituiti da Gesù Cristo per santificarci » (n. 267). Essi significano la grazia, la conferiscono e santificano purché vi siano la materia, la forma, il ministro (nn. 286-289). Non solo prevale la dimensione oggettiva dell'*ex opere operato* e nulla si afferma circa le disposizioni di fede di colui che li riceve, ma viene omesso il loro rapporto con la Chiesa e con l'azione liturgica. La chiesa particolare è poi concepita come una « porzione » della chiesa universale (n. 158).

<sup>(136)</sup> V. *infra*, § 4.4. Secondo Légrand « la conjunction dans le Code de 1917 des catégories privées de Gaius et des catégories impératives du droit public ecclésiastique a forgé une institution presque aussi extérieure aux chrétiens — n'était la différence des sentiments —, qu'une administration à ses usagers » (LÉGRAND, *Grâce et institution dans l'Eglise*, cit., p. 149).

ontologico-sacramentali tra la comunità dei fedeli e la struttura clericale. Su questo punto si evidenziano e si riassumono le lacune più rilevanti dell'ecclesiologia del Codice, che riflette una separazione netta tra la *dimensione giuridica* e la *dimensione sacramentale-pneumatologica* della Chiesa <sup>(137)</sup>.

All'obiezione che queste valutazioni siano il frutto di una retro-proiezione — della rilettura fondata su una visione teologica maturata solo in tempi successivi —, si deve replicare che le conseguenze secolarizzanti dell'ecclesiologia sottesa al codice pio-benedettino erano state denunciate nel 1911 con grande acume da uno dei collaboratori, il gesuita Vermeersch <sup>(138)</sup>. Affermando che teologi e canonisti avrebbero dovuto insistere « sur la différence de deux sociétés qu'ils aiment à comparer l'une à l'âme, l'autre au corps », anziché sull'analogia tra la Chiesa e lo Stato quali « societates perfectae », egli aveva colto il nocciolo del problema. Il difetto radicale di tale logica stava nella radice giusnaturalista del *ius publicum ecclesiasticum*: « On raisonne trop sur l'Eglise, comme si elle était une société de droit naturel. Il y a là un abus ou une méprise qu'il importe de signaler » <sup>(139)</sup>. Per Vermeersch la mancata distinzione tra l'ordine naturale dello Stato e l'ordine soprannaturale della Chiesa sarebbe dovuta apparire evidente mettendo a confronto sia la diversa origine (l'uno istituzione necessaria per il bene degli

---

<sup>(137)</sup> DOMBOIS, *Considerazioni di teologia del diritto*, cit., p. 64. Legrand ha osservato che « la scission [nel Codice del 1917] que nous avons relevée entre droit et pneumatologie, qui se redouble en scission entre droit et liturgie, entre clercs et laïcs, est une scission qui ne permet pas l'expression de l'agir commun des chrétiens » (LÉGRAND, *Grâce et institution dans l'Eglise*, cit., p. 149).

<sup>(138)</sup> Tale obiezione sarebbe comunque inconsistente sullo stesso terreno teologico, perché i codificatori avevano alle spalle il grande disegno ecclesiologico di Möhler, che nell'*Unità della Chiesa* (1825) aveva cercato di risolvere l'antinomia tra Chiesa e diritto nei termini di un « contrasto » e non di un'« opposizione », e davanti a loro l'elaborazione di dom Gréa, anch'essa diretta a conciliare la dimensione pneumatologica con quella istituzionale e giuridica della Chiesa (A. GRÉA, *Della Chiesa e della sua divina costituzione*, trad. it., 2 voll., Roma, 1904).

<sup>(139)</sup> A. VERMEERSCH, *L'Eglise et le droit de glaive. Etude sur le pouvoir coercitif de l'Eglise*, in ET, XLVIII, 1911, pp. 433-462, in part. p. 451. Questo saggio confluirà nel volume di A. VERMEERSCH, *La tolérance*, Louvain-Paris, 1912. Accanto ad esso si potrebbe associare, per aver sottolineato la specificità del diritto canonico, il bel contributo, datato 1914, di AUFFROY, *Le droit canon*, cit.

uomini voluta da Dio creatore nell'ordine delle cose, l'altra istituzione di libera creazione divina all'interno di un'economia speciale), sia il diverso ambito delle competenze (che nel caso della Chiesa andavano distinte tra quelle idealmente possibili e quelle effettivamente accordate), sia le differenti modalità del rapporto mezzi/fini (la visibilità della Chiesa è finalizzata non a conservare l'ordine in un territorio ma a guadagnare le anime per mezzo dell'insegnamento, della predicazione, del conferimento dei sacramenti, dell'edificazione delle pratiche comuni), sia il diverso ordine di rapporti (l'uno interiore, l'altro esteriore: da ciò deriva che mentre lo Stato ha bisogno di un diritto alla costrizione, la Chiesa non può esercitare nessuna costrizione nella salvezza delle anime), sia la differente ragione ultima d'essere (il mantenimento dell'ordine che riposa sul rispetto dei diritti e la felicità temporale per lo Stato, la missione di santificazione soprannaturale della Chiesa che la obbliga a nutrire una preoccupazione per la salvezza di ciascun fedele). La conclusione ultima che Vermeersch trae da questa comparazione è che, sebbene lo Stato e la Chiesa siano accomunati nel perseguire il bene delle persone che compongono la società, tuttavia « la différence des objets, des missions et du terme final qui les caractérisent, modifie aussi leur rôle, leurs devoirs et leurs préoccupations » <sup>(140)</sup>.

d) Anche alla luce di queste riflessioni di Vermeersch si potrebbe affermare che a determinare, da ultimo, lo spostamento del baricentro dei codificatori del 1917 verso una tendenziale assimilazione delle differenti prospettive da cui promanano il diritto canonico e il diritto civile, intervennero due fattori decisivi. In positivo la volontà di Pio X e della commissione pontificia, ripetutamente acclarata e anche ufficialmente espressa da Gasparri nella circolare *Perlegisti* del 6 aprile 1904 e nella *Praefatio* al *Codex iuris canonici*, di imitare i codici delle moderne nazioni civili; in negativo l'emarginazione di una concezione alternativa della Chiesa capace di contrastare e rettificare la forte riduzione o esclusiva funzionalità dell'aspetto sacramentale a quello giuridico. Il fatto è che l'ecclesiologia che si era andata prepotentemente affermando nella Chiesa di Roma dal concilio di Trento al concilio Vaticano I, in diretta

---

<sup>(140)</sup> VERMEERSCH, *L'Eglise et le droit de glaive*, cit., pp. 450-456; la citazione è cavata dalla p. 454.

opposizione alle dottrine del protestantesimo e alle pretese egemoniche dello Stato moderno, aveva dialetticamente accentuato l'elemento societario e la sua modellizzazione in senso analogico con la società statale, con dinamiche e finalità identiche a quelle avvenute per il *ius publicum ecclesiasticum* nei riguardi del diritto statale.

#### 4.3. *Spiritualizzazione delle norme.*

D'altra parte il codice pio-benedettino potrebbe essere considerato in una prospettiva in apparenza antitetica, ma in realtà complementare (o, per certi lati, consequenziale) a quella della secolarizzazione giuridica. Viene in mente la categoria di *spiritualizzazione* <sup>(141)</sup> del diritto canonico coniata da Ulrich Stutz <sup>(142)</sup>. Secondo questa interpretazione — ripresa anche da altri autorevoli studiosi cattolici e protestanti — con la perdita della vigenza del diritto canonico nella vita degli Stati e con la soppressione del potere temporale del papato, il diritto canonico avrebbe perduto la pretesa di affermarsi nella sfera temporale e si sarebbe limitato a regolare la vita interna della Chiesa <sup>(143)</sup>.

---

<sup>(141)</sup> 'Secolarizzazione' e 'spiritualizzazione' del diritto canonico, infatti, si muovono su livelli diversi — il primo sul terreno teologico, l'altro su quello giuridico-pastorale — i quali, oltre a non essere necessariamente opposti, possono trovare una loro integrazione nel processo di acculturazione/inculturazione del cristianesimo finalizzato ad un adeguamento/contrasto strategico della Chiesa alla modernità.

<sup>(142)</sup> Nel suo classico lavoro del 1918 Stutz ravvisava il passaggio dal *geistliches Weltrecht*, che contraddistingueva il *Corpus*, ad un diritto canonico circoscritto alle materie spirituali, che qualifica il *Codex iuris canonici* (STUTZ, p. 177). Il processo di de-mondanizzazione o de-temporalizzazione del diritto e degli istituti della Chiesa medievale e tridentina sarebbe stato indotto dalla secolarizzazione della società moderna e avrebbe trovato il suo riflesso teologico nelle costituzioni del concilio Vaticano I.

<sup>(143)</sup> V. *supra*, Parte I, Premessa. L'interpretazione di Stutz è stata respinta da Falco sulla scorta della comparazione delle norme del Codice col diritto preesistente. Poiché le pochissime norme che hanno modificato il diritto antico « non hanno impresso affatto al diritto della Chiesa un carattere che prima non avesse », egli conclude che « lo spirito del codice non è altro da quello del diritto già prima in vigore » (FALCO, p. 399). Sembra però doveroso operare una qualche distinzione tra la « lettera » e lo « spirito » delle norme ovvero tra le « parti » e il « tutto » di un'opera, il cui profilo generale non è certo la semplice sommatoria dei componenti che, seppure lo costituiscono, non ne determinano l'orientamento complessivo. Del tutto diversa da quella della « spiritualizzazione » del diritto canonico, la questione se la codificazione canonica tocchi il culmine della tendenza diretta ad allontanare il diritto canonico dal « diritto sacramentale »,

Sulla medesima linea di Stutz si è mosso un autorevole filosofo del diritto del Novecento, Gustav Radbruch. Ponendo a confronto il codice canonico con i codici moderni, egli conclude:

Spiritualmente il *Codex iuris canonici* è determinato dall'anno fatale 1870, che, da una parte, portò il Concilio Vaticano e con esso il dogma della infallibilità, dall'altro l'annessione dello Stato della Chiesa all'Italia. Così per il *Codex iuris canonici* si trattava « di sostituire per mezzo di forze spirituali ciò che in forze fisiche era andato perduto », cioè di ritirarsi da un lato sempre più nel campo religioso, e dall'altro di rafforzare il potere centrale del Papa <sup>(144)</sup>.

Anche teologi e canonisti non hanno mancato di notare che il papato ha potuto pienamente realizzare il suo programma di governo universale solo quando è stato ricondotto ad una sovranità del tutto spirituale. Il papa è effettivamente divenuto « episcopus universalis » — ha scritto Congar — allorché ha smesso effettivamente di essere il sovrano d'uno Stato temporale <sup>(145)</sup>. A sua volta Metz ha individuato le forme di compensazione della perdita del potere temporale del papa con l'accrescimento del suo potere spirituale: la diffusione del movimento ultramontano nella mentalità religiosa, l'ideologia della Chiesa-« *societas perfecta* » nel diritto canonico, la solenne proclamazione dell'autorità e dei privilegi del papa nella teologia dogmatica <sup>(146)</sup>. Si potrebbe aggiungere, quale riconoscimento implicito della sovranità spirituale del papato da parte di alcuni Stati, la funzione di arbitro, di mediatore e di giudice *super partes* esercitata, in diversi casi di conflitto internazionale, da Leone XIII, Pio X e Benedetto XV nelle relazioni tra i popoli <sup>(147)</sup>.

---

secondo l'interpretazione di Sohm riproposta e aggiornata dal 'secondo' Klein (v. *supra*, § 1.2).

<sup>(144)</sup> RADBRUCH, *Propedeutica alla filosofia del diritto*, cit., pp. 149-150.

<sup>(145)</sup> CONGAR, *L'ecclésiologie*, cit., p. 98. Congar fa risalire alle *Origines de la France contemporaine (Le régime moderne*, II, Paris, 1894, pp. 53 ss.) di H. TAINE l'origine della massima secondo cui « les malheurs temporels de l'Eglise permettaient une meilleure manifestation de son universalisme spirituel ».

<sup>(146)</sup> METZ, *La codification du droit de l'Eglise*, cit., pp. 1077-1081. Cfr. anche gli spunti sugli sviluppi dell'universalismo della Santa Sede dopo il 1870 in ZAMBARBIERI, *Il nuovo papato*, cit., pp. 23 ss.

<sup>(147)</sup> In merito si veda: J.-M. TICCHI, *Aux frontières de la paix. Bons offices, médiations, arbitrages du Saint-Siège (1878-1922)*, Roma, 2002, in part. pp. 379 ss.; ID., *L'Amérique centrale et l'Amérique du Sud terres d'élection des interventions pacificatrices*

Se confermano la prospettiva interpretativa di Stutz in senso complessivo, i risultati della nostra indagine parimenti servono a precisarne fasi e modalità, togliendo quel timbro di astrattezza o di ipoteticità che gli è stato rimproverato. Da un lato si è assodato che, anche sul terreno strettamente giuridico, la *debellatio* dello Stato pontificio, per il fatto di avere risolto l'annoso problema della distinzione tra diritto canonico e diritto civile nella sfera giurisdizionale del « sovrano pontefice », ha costituito la premessa storica indispensabile perché si potesse giungere al codice canonico (cfr. Parte III, Premessa). Dall'altro lato si è ricostruita l'evoluzione storico-dottrinale dell'orientamento « spiritualizzante » che aveva contrassegnato l'insegnamento teologico di Franzelin nel Collegio Romano e quello canonistico di vari maestri del Seminario dell'Apollinare, da cui uscì la maggior parte dei redattori del Codice. La loro formazione teologica aveva risentito da vicino, nell'impostare la teoria delle relazioni della Chiesa con la società e con gli Stati, della visione mitigata di De Angelis (cfr. cap. I.2 e 6), delle contenute teorie di diritto pubblico ecclesiastico di Cavagnis (cfr. cap. II § 6), della concezione strumentale e pastorale del potere del papa proposta da Gasparri (cfr. capp. IV § 6 e V § 3), del magistero di Leone XIII intorno alla distinzione e coordinazione di ordini diversi tra Chiesa e Stati <sup>(148)</sup> e, infine, dell'ecclesiologia di Pio X ispirata ad una rinnovata forma di teocrazia spirituale (cfr. cap. XI §§ 1 e 3).

Si comprende allora come l'orientamento ideale del codice canonico si muova in una direzione opposta a quella dei codici della modernità statale. Mentre l'idea di codice statale — per dirla con le parole di Paolo Grossi — « si mortifica spiritualmente e si potenzia effettivamente esprimendo l'ordine giuridico d'uno Stato temporalmente e spazialmente delimitato », dopo aver deposta « la sua originaria e naturale proiezione verso un ordine universale » <sup>(149)</sup>, l'idea di codice canonico — si potrebbe dire — si esalta spiritualmente e si indebolisce effettivamente manifestando, pur con tutti i limiti umani, l'ordine giuridico di una istituzione temporal-

---

*du Saint-Siège de Léon XIII à Benoît XV*, in « Hispania sacra », LVI, 2004, pp. 333-364.

<sup>(148)</sup> Si pensi alla dottrina delle due potestà nell'enciclica *Immortale Dei* (EE, III, nn. 468-472).

<sup>(149)</sup> GROSSI 2001, p. 96.

mente e spazialmente illimitata quale la Chiesa, fondata sulla pretesa originaria di rappresentare nel mondo la prosecuzione dell'incarnazione divina. E si capisce ancora come, nel momento di passaggio tra Ottocento e Novecento, questa *Weltanschauung* cattolica sia entrata in concorrenza diretta con le altre concezioni universalistiche del mondo funzionali alle mire espansive dello Stato di potenza nel mutato quadro delle relazioni fra gli Stati e i popoli, fondate su presupposti positivistico-naturalistici e orientate in senso nazional-imperialistico <sup>(150)</sup>.

#### 4.4. *Finalità pastorale della Chiesa.*

Questo processo di riorganizzazione ideale della « sostanza » del diritto canonico riceve nel Codice una traduzione legislativa col rendere più funzionali le norme e, in definitiva, l'intero ordinamento alle *finalità pastorali* e non mondane.

A stare ad una fonte autorevole come il « Monitore ecclesiastico », « il criterio sommo » che ha presieduto alla « parte innovativa » del Codice e che « si riflette in tutta l'opera della codificazione » è stato « quello di togliere ogni impedimento alla salute e quindi alla cura delle anime » <sup>(151)</sup>. Del resto, l'espressione « *Salus animarum suprema lex esto* », pur non venendo espressamente inserita nel Codice, era stata impiegata pochi anni prima da Pio X e dai codificatori <sup>(152)</sup>.

Anche per Knecht l'elemento distintivo del codice canonico è dato dal suo punto di vista interno e pratico, quello che si esplica nel compito della cura delle anime dal gradino più basso al gradino più alto. In questo consiste anche la differenza della visione di Pio X rispetto alla battaglia esterna politica e scientifica condotta dai papi che prima di lui portarono il suo nome o che si impegnarono, come Leone XIII, nello sviluppo della scienza e della diplomazia <sup>(153)</sup>.

Il Codice presuppone una diversa *articolazione giuridico-politica*

<sup>(150)</sup> SCHIERA, *Il laboratorio borghese*, cit., pp. 313-316.

<sup>(151)</sup> *Sunto del Codex*, cit., in ME, XXX, 1918, p. 51.

<sup>(152)</sup> S. CONGREGATIO CONSISTORIALIS, decr. *Maxima cura*, 20 ago. 1910, in CIC Fontes, V, n. 2074, p. 35.

<sup>(153)</sup> KNECHT, *Das neue kirchliche Gesetzbuch — Codex Juris Canonici* —, cit., p. 24.

delle relazioni della Chiesa con la società civile e con gli Stati. Questa concezione si manifesta nella separazione pratica tra il diritto canonico e il diritto civile; nel rinvio di carattere generale alle convenzioni concordatarie in vigore per ciò che attiene le materie comuni tra la Santa Sede e gli Stati; nella mancanza di riconoscimento dei privilegi in favore della Chiesa da parte degli Stati <sup>(154)</sup>. Com'è stato recentemente notato, il Codice del 1917 per un verso sancisce l'abbandono « dell'antica idea dell'*utrumque jus*, coltivata nostalgicamente dalla Chiesa per tutto l'Ottocento », per un altro segna il passaggio « da un dualismo di fonti (canoniche e civili) ad un dualismo di società ». Da qui la scelta a favore di una dinamica interordinamentale basata sul presupposto della relativa autonomia dell'ordinamento giuridico della Chiesa e dell'ordinamento giuridico degli Stati (e quindi di una nuova forma di comunicazione con essi): un presupposto che — è il caso di evidenziare — la dottrina coeva della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano elaborava proprio in quegli anni <sup>(155)</sup>, ma che nella canonistica trovava le sue radici storiche nell'impianto settecentesco del *ius publicum ecclesiasticum* <sup>(156)</sup>.

Tuttavia l'orientamento ecclesiologico-giuridico-politico di Pio X verrà notevolmente modificato dalla Santa Sede nell'età dei totalitarismi per il favore delle circostanze internazionali e per l'indirizzo decisamente concordatario impresso alla politica vaticana dal segretario di Stato Gasparri. Con la stipula di diciassette convenzioni tra il 1922 e il 1933 verrà invertita la linea di tendenza, data per scontata verso il 1910, di una progressiva secolarizzazione e laicizzazione delle leggi e delle istituzioni pubbliche nonché di una

---

<sup>(154)</sup> Spetta all'opera di Stutz avere per primo sottolineato il significato innovativo del Codice in rapporto allo Stato (STUTZ, pp. 107-126).

<sup>(155)</sup> DALLA TORRE, *Il codice pio-benedettino e lo « Jus publicum ecclesiasticum externum »*, cit., pp. 238-242.

<sup>(156)</sup> V. *supra*, Prolegomeni § 3.3. Da rilevare un certo disappunto tra coloro che, anche dopo la sua promulgazione, si attendevano di trovare nel Codice disposizioni concernenti le relazioni tra la Chiesa e le società civili. Contro questa tendenza « trop théorique » Boudinhon da un lato distingueva il profilo interno da quello esterno del diritto pubblico ecclesiastico (solo il primo ha a che vedere con le leggi proposte dal legislatore ecclesiastico) e, dall'altro, avvertiva che il Codice non aveva bisogno « de trancher d'office tant de délicates questions de frontières » (BOUDINHON, *Le nouveau Code de droit canon*, in RCF, t. 88, 1917, p. 12). Cfr. anche ASTORRI, pp. 65-67, 132.

stabilizzazione, in tutto il mondo, di un regime di separazione tra Stati e Chiesa. Tra la legislazione secolare e quella canonica si rinnoverà « une heureuse coïncidence » fondata su « une concordance intime et positive »; ragion per cui il diritto canonico registrerà una vera e propria « renaissance » anche nell'ambito del diritto statale <sup>(157)</sup>.

Sul versante delle relazioni interne alla società ecclesiastica, il Codice mostra una più matura consapevolezza della *finalità pastorale* delle norme. Essa si esprime nel porre la preoccupazione soprannaturale del bene delle anime come fine supremo e ultimo della legge e dell'ordinamento canonico <sup>(158)</sup>, nel valorizzare la dimensione di governo spirituale della Chiesa e nel dirigere le attività potestative verso la santificazione del mondo. In tutto ciò si può vedere l'influsso remoto dei decreti « de reformatione » del concilio di Trento <sup>(159)</sup>, della dottrina di Bellarmino e di Benedetto XIV <sup>(160)</sup>, del concilio Vaticano I <sup>(161)</sup>, del *ius publicum ecclesiasticum* della Scuola Romana e di Gasparri, di Leone XIII e quello, ravvicinato, di

---

<sup>(157)</sup> Y. DE LA BRIÈRE, *La renaissance contemporaine du droit canonique dans plusieurs législations séculières grâce aux divers concordats du pontificat de Pie XI*, in « Revue de droit international et de législation comparée », III s., XVI, 1935, pp. 213-245, in part. pp. 244-245. Per una ricostruzione politico-giuridica, cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *La politique concordataire du Vatican vis-à-vis des Etats totalitaires*, in « Relations internationales », n. 27, 1981, pp. 319-342.

<sup>(158)</sup> La locuzione « salus animarum » nel Codice è riferita prima di tutto ai sacramenti: si legga in specie il can. 731 § 1: « Cum omnia Sacramenta Novae Legis, a Christo Domino Nostro instituta, sint praecipua sanctificationis et salutis media [...] ». Sulla stessa linea i cann. 682 e 787. Per la sua funzione di criterio dell'azione pastorale compare nel can. 300 § 1. In relazione all'attività giudiziaria della Chiesa nel can. 1618 (R. KÖSTLER, *Wörterbuch zum Codex iuris canonici*, München, 1927, s.v.). Cfr. anche, per un inquadramento generale di questo principio dell'ordinamento canonico, i contributi di J. HERRANZ e di P. MONETA in IE, XII, 2000, pp. 291-306 e 307-326.

<sup>(159)</sup> Cfr. CONCILIUM TRIDENTINUM, *sess.* VII, *Decretum primum* [De sacramentis], Prooemium e can. 4, in COED, p. 684 linee 12 e 25.

<sup>(160)</sup> È del Lambertini la formula « Sacri Ecclesiae canones nil aliud quam aequitatem animarumque salutem (respiciunt) » (BENEDICTUS XIV, ep. *Urbem Antibarum*, 19 mar. 1752 § 23, in CIC Fontes, II, n. 419, p. 357).

<sup>(161)</sup> « Pastor aeternus et episcopus animarum nostrarum ut salutiferum redemptionis opus perenne redderet, sanctam aedificare ecclesiam decrevit [...] ». (CONC. VATICANUM I, const. dogm. prima de Ecclesia Christi « Pastor aeternus », *incipit* in COED, p. 811 linee 29-31).

Pio X, il cui pontificato si è visto animato da una forte preoccupazione pastorale <sup>(162)</sup>.

Scendendo nel dettaglio si può osservare che la finalità spirituale della *salus animarum* presiede e comanda il riordino degli uffici aventi attinenza alla cura delle anime nonché le procedure amministrative ed economiche della diocesi, della parrocchia e del clero. Giova segnalare l'accrescimento dei privilegi delle facoltà ordinarie dei vescovi. Infatti la maggior parte di quelle che anteriormente erano concesse a titolo di dispensa a determinate regioni, adesso il Codice le trasforma in generali e in ordinarie <sup>(163)</sup>.

Risultano potenziati anche gli uffici minori con finalità pastorali sussidiarie rispetto al parroco ma fino allora trascurati dal diritto, come i vicari parrocchiali e i rettori di chiese non curate, mentre diminuiscono i diritti dei vicari foranei e delle collegiate (cfr. can. 415) <sup>(164)</sup>. All'accrescimento dei diritti e delle facoltà dei parroci sul laicato e sul clero semplice nelle circoscrizioni minori, corrisponde un movimento analogo nelle diocesi col rafforzamento dell'autorità dei vescovi nei riguardi sia dei Capitoli cattedrali — con la quasi totale abolizione del *ius patronatus*, dei diritti di elezione popolare e delle restrizioni derivanti dalle riserve pontificie — sia del clero regolare, anche esente, sia della sede metropolitana <sup>(165)</sup>.

Sul piano amministrativo, poi, il vescovo si vede riconosciuto il

---

<sup>(162)</sup> V. *supra*, cap. V § 3; cap. VIII § 1 e XI § 1. Per Leone XIII si può leggere il seguente brano: « Igitur sicut Jesus Christus in terras venit, ut homines *vitam habeant, et abundantius habeant*, eodem modo Ecclesia propositum habet tamquam finem salutem animarum sempiternam: ob eamque rem talis est natura sua ut porrigat sese ad totius complexum gentis humanae, nullis nec locorum, nec temporum limitibus circumscripta » (LEO XIII, const. *Immortale Dei*, 19 nov. 1885, in EE, n. 461).

<sup>(163)</sup> Cfr. CIC 1917, can. 386 circa la facoltà del vescovo di sostituire, col consiglio del Capitolo Cattedrale, fino al sinodo, gli esaminatori sinodali morti o cessanti, mentre in precedenza occorreva la licenza apostolica. Ben più importante il can. 1532 che autorizza il vescovo alle alienazioni di valore inferiore a 30.000 lire secondo varie modalità e che restringe la necessità del beneplacito apostolico per le alienazioni superiori a tale somma. Tale autorizzazione episcopale è estesa anche agli istituti religiosi femminili. Molto più frequenti i casi contemplati dai canoni 1043 e 1045, che concedono la facoltà di dispensare *in articulo mortis* e in procinto delle nozze tanto sulla forma del matrimonio quanto su tutti gli impedimenti di diritto umano, eccettuato il presbiterato e l'affinità in linea retta.

<sup>(164)</sup> FALCO, pp. 300-301.

<sup>(165)</sup> *Sunto del* Codex iuris canonici. *Sguardo generale*, cit., pp. 51-52.

diritto di smembrare una parrocchia per una causa canonica, anche contro il gradimento del parroco e senza il consenso dei parrocchiani (can. 1427). Allo stesso modo un parroco, anche inamovibile, ritenuto inadeguato al suo compito pastorale, può essere rimosso in via amministrativa (cann. 2147 ss.). Gli antichi istituti di diritto patrimoniale derivati dal diritto germanico vengono resi funzionali alla pratica pastorale. La *cura animarum* diventa l'elemento formale che determina il beneficio ecclesiastico (can. 1415 § 3); i titoli patrimoniali necessari all'ordinazione e le facoltà patrimoniali concesse ai benefici ecclesiastici, come le pensioni, sono ricompresi al servizio della diocesi e della missione (cann. 979 e 981). Le rendite beneficali sono trattate in funzione dell'esigenza di assicurare un decoroso sostentamento al beneficiario (can. 981 § 2) <sup>(166)</sup>.

Seguendo le indicazioni del decreto *Haerent animo* di Pio X, il Codice introduce una serie di disposizioni dirette ad elevare nel clero la formazione culturale (obbligo di esami, varietà dei programmi nei Seminari, valorizzazione dei titoli di studio) e spirituale (esercizi di pietà quotidiana, obbligo della confessione frequente e degli esercizi spirituali), in modo che esso possa meglio contribuire alla salvezza delle anime (cann. 122-144, 1367).

In vista di incrementare la vita spirituale dei fedeli laici, il Codice presenta una lunga serie di esortazioni, precetti e raccomandazioni, come quella della confessione e comunione dei fanciulli (cann. 854, 859 § 1), della comunione frequente per tutti (can. 863), dell'assistenza alla Messa infrasettimanale e della visita al SS. Sacramento (can. 1273). Per capire l'importanza storica di questo nuovo indirizzo pastorale di Pio X va ricordato che gli appena ricordati decreti del 1905 e del 1910 sulla comunione frequente e sulla prima comunione segnavano il superamento della pastorale del rigore e dello scrupolo tipica del movimento giansenista e sottolineavano la vicinanza del sacramento all'uomo e l'aspetto del rimedio alla fragilità umana <sup>(167)</sup>.

Strettamente collegata a questa visione morale dell'uomo (in

---

<sup>(166)</sup> LOSADA COSMES, *Reformas legislativas en la historia de la Iglesia*, cit., p. 74.

<sup>(167)</sup> Cfr. HAQUIN, *Les décrets eucharistiques de Pie X*, cit., pp. 61-82. Degno di nota il fatto che i decreti voluti da Pio X eliminano le restrizioni disciplinari e morali all'accesso alla eucaristia per determinate categorie di fedeli (i coniugati) e di professioni

senso benignista) è anche la tendenza alla mitigazione degli obblighi comuni a tutti i fedeli e l'adattamento alle condizioni sociali. Proseguendo sulla stessa linea e allargando all'intera Chiesa concessioni particolari già introdotte da Leone XIII, il Codice addolcisce gli effetti delle censure, attenua la rigidità della disciplina del digiuno <sup>(168)</sup>, diminuisce le feste di precetto <sup>(169)</sup>, restringe gli impedimenti matrimoniali <sup>(170)</sup>, la riserva dei peccati, ecc. <sup>(171)</sup> L'attenzione a favorire la cura pastorale « individuale » e a renderla più « mobile » e « adatta » alle mutate condizioni sociali è il motivo della definitiva introduzione dell'istituto tipico del quasi-domicilio (can. 92) e della restrizione dei diritti del *parochus proprius* a favore dei fedeli itineranti o dei pellegrini <sup>(172)</sup>.

### 5. *Gli effetti della razionalizzazione.*

Attraverso la comparazione della procedura codificatoria del diritto canonico con quelle civili è emersa la domanda fondamentale se sia possibile scindere completamente la « forma » dalla « sostanza » del diritto — come hanno ritenuto alcuni civilisti e molti canonisti — o se, in ogni caso, l'elemento formale che veicola

---

(commercianti) introdotte dal Catechismo romano (*de Eucharistia*, n. 9) e da Innocenzo X (decr. *Cum ad aures* del 12 febb. 1679).

<sup>(168)</sup> S. CONGREGATIO S. OFFICII, *De ieiunii et abstinentiae lege in Italia reformanda*, 5 set. 1906, in *Pii X Acta*, III, pp. 190-193. Cfr. MARANI, *Liturgia e società nel pontificato di Pio X*, cit., pp. 426-427.

<sup>(169)</sup> PIUS X, m.p. *Supremi disciplinae*, 2 lug. 1911, in AAS, III, 1911, pp. 305-307. Cfr. CREUSEN, p. 118.

<sup>(170)</sup> Viene soppresso l'impedimento di consanguineità al IV grado in linea collaterale; l'affinità viene ricondotta alle relazioni illegittime; gli impedimenti di affinità e di pubblica onestà sono notevolmente ridotti.

<sup>(171)</sup> *Sunto del Codex iuris canonici. Sguardo generale*, cit., pp. 52-53. Un cenno ad alcuni di questi temperamenti apportati dal *Codex* viene fatto da Gasparri anche nella *Praefatio* (p. XXVIII). Dal canto suo Noval osserva: « Legislator se exhibet in Codice benigniorem quam antea, vel, e contra, severiorem, prout requirunt novi populorum mores, recentiores ideae caeteraque temporum conditiones attentione dignae » (NOVAL, p. 39).

<sup>(172)</sup> Cfr. ZEIGER, *Historia iuris canonici*, cit., p. 129. La linea del *Codex* trova un significativo parallelo nel *Catechismus* di Pio X del 1912, dove al n. 341 viene omessa la circostanza della parrocchia per il soddisfacimento del precetto pasquale (cfr. NORDERA, *Il Catechismo di Pio X*, cit., p. 367).

l'elemento materiale (in modo particolare l'impiego della forma Codice) non comporti sempre un'inevitabile incidenza tanto sulla presentazione e configurazione dell'oggetto (il diritto canonico) quanto sulla sua essenza e struttura tipica (cfr. cap. XII § 4). Questo interrogativo, destinato a rimanere indeciso sul piano puramente teorico, può ricevere una risposta determinata, per quanto incompleta, se passiamo a considerare l'impatto che il metodo codificatorio ha avuto sulla *natura* della norma e del diritto canonico.

### 5.1. *Formalizzazione degli istituti.*

Si sa che *i metodi* di pensare il diritto hanno storicamente sempre influito sul concetto stesso di diritto, tant'è che ogni passaggio del paradigma epistemologico ha comportato modi differenti di concepirlo e di interpretarlo <sup>(173)</sup>. Si è accennato più volte al fatto che la questione del passaggio dal *Corpus* al *Codex* e delle ripercussioni che ne sono derivate può essere in gran parte ricondotta al metodo o meglio alla confluenza di metodi che ciascuno di essi riflette. In effetti la nostra indagine conferma una forte aderenza o consostanzialità tra metodo giuridico e tipologia delle fonti (il commentario sta al *Corpus* come il metodo sistematico sta al Codice), tra le premesse e le conseguenze del metodo, da un lato, e la concezione del diritto e della legge, dall'altro (il commentario sta alla concezione casistica, funzionale, temporale come il metodo sistematico sta alla concezione astratta della legge), tra metodo e interpretazione della legge (il commentario sta all'interpretazione grammaticale e storica come il metodo sistematico sta all'interpretazione logica). Verrebbe quindi da evidenziare uno stretto parallelismo dei metodi e dei generi letterari giuridici con le filosofie ad essi sottese (il commentario sta all'*interpretatio* e alla filosofia greco-scolastica come il metodo sistematico sta alla interpretazione deduttiva del

---

<sup>(173)</sup> Mi limito a inviare, a titolo esemplificativo, alla sintesi di H. COING, *Trois formes historiques d'interprétation du droit. Glossateurs, pandectistes, école de l'exégèse*, in RHDFFE, XLVIII, 1970, pp. 531-543. Tutta l'opera di Villey è incentrata sui problemi dell'incidenza dei metodi nella storia del pensiero giuridico. Le Bras aveva richiamato l'importanza di approfondire assai più di quanto non avesse fatto Schulte la « storia dei metodi seguiti o consigliati per l'esposizione del diritto canonico » (LE BRAS, *La Chiesa del diritto*, cit., p. 98 nota 19).

diritto e alla filosofia moderna di tipo matematizzante). In ultima analisi — e ciò aiuterà a capire quanto segue — la differenza tra le due tipologie di metodi, anche se non va assolutizzata per varie ragioni di carattere teorico e storico, comporta una diversità di modi di rapportarsi tra le fonti e, più in generale, tra le culture. Gli studiosi del fenomeno della ricezione (letteraria, giuridica, filosofica, ecc.) sottolineano due aspetti: 1) storicamente si sono presentati due modelli idealtipici tra loro antitetici: l'*inclusionione*, consistente nell'appropriazione del corpo estraneo in modo tale da mantenerlo nella sua alterità, e la *digestione*, consistente nell'assimilazione del corpo estraneo fino al punto da far perdere ad esso la sua indipendenza; 2) a ciascuno di questi due modelli corrisponde un determinato genere letterario: il *commentario*, che riproduce il testo, lo esplora e ne tutela l'esteriorità; l'*epitome*, che integra il testo di origine, e mediante la sua riscrittura lo assimila completamente al punto da renderlo diverso e inaccessibile rispetto al testo d'origine<sup>(174)</sup>.

Questi criteri generali sembrano trovare un valido riscontro nella storia del diritto e del diritto canonico in particolare. Si pensi a quale trasformazione, sulla lunga distanza, abbia condotto l'abbandono del commentario e l'assunzione del genere letterario del compendio o epitome e delle sue forme assimilate dopo l'entrata in scena dell'opera di Lancellotti. Il passaggio dal *Corpus* al *Codex* si può quindi leggere in funzione della progressiva espansione del modello di 'digestione' dei testi normativi del passato e della loro definitiva sostituzione con una nuova 'forma' di presentazione del diritto che però finiva per incidere anche sulla loro 'sostanza'<sup>(175)</sup>.

D'altra parte il problema del metodo si connette inscindibilmente col processo di *razionalizzazione*. Per Max Weber essa non è tanto l'espressione di un maggiore grado di razionalità in senso assoluto quanto il risultato della progressiva utilizzazione e applicazione di procedure e metodi che si ritengono più appropriati rispetto al passato. Nel campo del diritto egli ha individuato una razionaliz-

---

(174) R. BRAGUE, *Il futuro dell'Occidente. Nel modello romano la salvezza dell'Europa*, trad. it., Milano, 2005, pp. 112-114. Tutta l'opera di Brague dà notevole rilievo al problema della trasmissione dei testi e ai problemi degli stili di ricezione e delle loro conseguenze non solo tecniche ma culturali.

(175) La rilevanza dei nessi tra concetto di diritto, metodi e generi letterari era stata intuita con anticipo dal canonista Grandclaude (v. *supra*, cap. III § 4.3).

zazione crescente dovuta per un verso all'attività dei giuristi (aspetto interno) e per un altro all'interazione del diritto con le altre sfere sociali (aspetto esterno). Nell'evoluzione storica del diritto occidentale Weber ha poi attribuito una funzione del tutto peculiare alla potenza razionalizzatrice del diritto canonico <sup>(176)</sup>. Sia la codificazione come procedura legislativa, sia quella canonica come applicazione di tale procedura ad un 'diritto sacro' presentano aspetti di razionalizzazione che meritano di essere indagati ora nei loro effetti su differenti livelli.

Sulla scia di Weber, Tarello ha opportunamente richiamato l'attenzione sul fatto che

le codificazioni moderne, frutto di volontà innovatrice e sostanzialmente razionalizzatrice, si presentano subito con le vesti dei sistemi teorici fatti per sistemare il diritto antico [...] mediante razionalizzazione formale <sup>(177)</sup>.

Il primo stadio di tale razionalizzazione consiste nel passaggio da una enunciazione singolare e concreta ad una formulazione generale e astratta della norma. Ciò arreca indubbiamente tutta una serie di *vantaggi teorico-pratici*. Quello di semplificare, ordinare e facilitare la conoscenza del diritto mediante enunciati brevi e chiari delle norme che lo costituiscono. Quello di elevare la certezza del diritto, mediante la sua comunicazione in forma scritta inequivoca, e la sua interpretazione secondo il proprio contenuto « oggettivo ». Quello di garantire la sicurezza dell'applicazione della norma nella previsione dei casi e nella disposizione degli effetti giuridici (cfr. cap. XII § 5).

Accanto a tali opportunità, la nuova concezione della norma comporta però gli *svantaggi tipici* di ogni codificazione e crea problemi del tutto nuovi all'indole propria del diritto canonico. La codificazione impone una semplificazione del diritto, esige norme

---

<sup>(176)</sup> Sul tema restano fondamentali le indicazioni della *Rechtssoziologie* di Max Weber riprese più volte dal pensiero di Carl Schmitt specialmente nella *Politische Theologie II*. Sul pensiero di Weber cfr. J. FREUND, *La razionalizzazione del diritto secondo Max Weber*, in ID., *Diritto e politica. Saggi di filosofia giuridica*, a cura di A. Carrino, postfazione di A. Campi, trad. it., Napoli, 1994, pp. 55-80; A. DE SIMONE, *Le vie del disincanto. Razionalità e diritto in Max Weber tra antico e moderno*, in *Scienza canonica del Novecento*, cit., pp. 73-122.

<sup>(177)</sup> TARELLO, *Codice I Teoria generale*, cit., p. 3.

chiare e coerenti perché siano facilmente comprensibili e applicabili per tutti allo stesso modo. Il diritto codificato è chiamato a regolamentare, in via di principio, tutti i casi suscettibili di rientrare sotto la generalità della sua ipotesi. Per fare questo è però necessario operare una semplificazione schematica dei fatti e del diritto mediante la loro riduzione a nozioni e categorie logiche. Anche se rifiuta le costruzioni concettuali della pandettistica germanica e preferisce muoversi nel solco del *Code civil* e dei codici che lo imitano, neppure il codice canonico può fare a meno di applicare largamente nozioni e concetti giuridici derivati per lo più dalla confluenza tra la seconda scolastica e il wolfismo giuridico<sup>(178)</sup>. Con il Codice del 1917 si compie quel processo astrattivo che aveva preso particolarmente piede nella canonistica post-tridentina e che ha fatto parlare di concettualismo o nominalismo giuridico<sup>(179)</sup>. La formulazione codicistica ha avuto la conseguenza: a) di astrarre la norma dalla situazione per cui era stata formulata e di applicarla a situazioni differenti, quindi di isolarla dal suo contesto produttivo e interpretativo che ne determinava la *ratio* e l'intenzionalità; b) di identificare la norma col dettato di un testo che prevede soluzioni nette e formule imperative dirette ad affermare il suo carattere universale e perpetuo; c) di trasformare definitivamente la norma intesa come regola di azione in un comando dell'autorità da cui prende forza obbligatoria; d) di rafforzare l'autorità della legge rispetto alle altre fonti scritte e non scritte fino a identificare l'idea di diritto con quella di legge. Senza dubbio il Codice ha segnato un profondo avvicinamento della norma canonica alla visione della legge propria dei codici statuali.

---

(178) Sugli effetti negativi della procedura codificatoria in generale: VON CAENEGEM, *I signori del diritto*, cit., pp. 111-114; OPPETT, *De la codification*, cit., pp. 17-18; MALAURIE, *Rapport de synthèse*, cit., pp. 207-208; con riferimento al diritto canonico: GROSSI 2005, pp. 345-359.

(179) Riferendosi ad essa come punto di partenza verso il codice canonico Gérard Fransen ha potuto osservare: « Un conceptualisme juridique s'est installé, des habitudes sont prises qu'il sera bien difficile de discerner et de redresser. Le droit canonique est devenu un instrument d'unification, c'était nécessaire, mais il est trop souvent inconscient des réalités qu'il veut et qu'il doit régir. Il est devenu purement formel et estrinsèque » (G. FRANSEN, *L'application des décrets du concile de Trente. Les débuts d'un nominalisme canonique*, in AC, XXVII, 1983, p. 16).

La codificazione implica una razionalizzazione del diritto perché non è una somma di leggi ma presuppone uno spirito di sistema e di totalità. La conseguente tendenza verso l'unificazione e l'uniformazione delle norme ha, a sua volta, prodotto il loro livellamento all'interno del Codice. Tutte le norme sono formalmente poste sullo stesso piano, senza distinzione tra quelle di carattere fondamentale, che non tollerano eccezioni, quelle amministrative, dove è ammessa una certa elasticità, e quelle che riflettono doveri morali e religiosi, le quali prevedono più o meno largamente motivi di scusa. In tal modo si accresce l'orientamento legalistico e si irrigidisce il sistema normativo.

Infine la codificazione comporta una formalizzazione del diritto allo scopo di elaborare una costruzione giuridica entro la quale le norme siano da un lato disposte in modo coerente e si lascino o derivare o coordinare tra loro, dall'altro siano riferite ai postulati e alle categorie del sistema giuridico con l'esclusione di presupposti extragiuridici di natura religiosa, etica, politica, economica <sup>(180)</sup>. Questa propensione a razionalizzare sempre più la « sostanza » del diritto della Chiesa, a trasformare i suoi istituti in concetti, a trasporre il sostrato 'materiale' (etico-teologico) dei principi in concetti giuridici, ad organizzare le norme entro una totalità omogenea, già presente nella scienza medievale <sup>(181)</sup>, aveva compiuto un grosso balzo in avanti in conseguenza dell'apparentamento con le metodologie giuridiche statuali. Anche il diritto canonico vuole legittimarsi non più in risposta alle esigenze storiche concrete della Chiesa, ma nella coerenza 'logica' del sistema giuridico stesso. Ne viene che gli aspetti più decisamente extragiuridici che costituivano le peculiarità del diritto canonico adesso vengono avvertiti come incomparabili con il linguaggio della modernità giuridica e del tutto distanti dai codici civili che si volevano imitare.

Sotto questo punto di vista il Codice segna una cesura netta con l'esperienza medievale di tipo teologico-sapienziale che aveva sì mescolato ma anche unito in una sintesi superiore l'elemento giuri-

---

<sup>(180)</sup> Sui rapporti tra razionalizzazione formale e razionalizzazione materiale: WEBER, *Economia e società*, cit., III, pp. 130-153.

<sup>(181)</sup> Si pensi alla formalizzazione giuridica del sacramento del matrimonio che abbiamo incontrato a proposito del *Tractatus* di Gasparri: v. *supra*, cap. VI § 2.3.

dico con quello morale e l'elemento morale con quello propriamente teologico su cui si regolava l'intero ordinamento canonico. Nelle norme entrate a far parte del Codice possiamo osservare, infatti, come risultato finale di un lungo processo indotto dai meccanismi di razionalizzazione della Chiesa di Roma, il relativo abbandono della *ratio theologica* e la sua sostanziale sostituzione con la *ratio iuridica*.

Si può intravedere questo fenomeno prima di tutto in forma diffusa nei vari libri del Codice. Tutta la parte I del III libro dedicata alla configurazione giuridica dei sacramenti ha risentito del prevalente influsso della prospettiva razionalizzante e giusnaturalistica di Gasparri (cfr. cap. VI). Nel cospicuo titolo dedicato al matrimonio è stato rilevato il duplice e confluyente fenomeno dell'adattamento della legislazione canonica alla legislazione statale e della « separazione completa » del diritto canonico dalla teologia <sup>(182)</sup>. Non solo le condizioni richieste per il conferimento del sacramento sono completamente risolte nelle condizioni di validità del contratto ma, più in generale, le valutazioni di ordine teologico non hanno parte alcuna nella regolamentazione delle condizioni richieste per il consenso, causa del contratto-sacramento <sup>(183)</sup>.

Nel V libro dedicato al diritto penale canonico problemi non indifferenti sotto il profilo tecnico quali la colpevolezza, la recidiva, la complicità, il tentativo, il cumulo dei delitti vengono risolti in un modo estremamente moderno che nulla aveva da invidiare alla scienza giuridica laica <sup>(184)</sup>. L'emblema del distacco dalle radici

---

<sup>(182)</sup> « La séparation est si complète aujourd'hui entre le droit canonique et la théologie que l'on chercherait en vain dans ces nombreux titres [del Codice] des données purement théologiques » (LE BRAS, *Mariage. III. La doctrine du mariage*, cit., coll. 2282-2283).

<sup>(183)</sup> Infatti le trasformazioni più significative introdotte dal Codice sono ricondotte a misure d'ordine amministrativo (ivi, coll. 2294-2295).

<sup>(184)</sup> Al proposito è stato scritto che « uno studio comparato permette di vedere come i redattori del Codice fossero perfettamente al corrente delle più adeguate soluzioni sostenute, a quei tempi, dai migliori specialisti della scienza penale, e come le abbiano fatte proprie nella misura in cui erano compatibili col carattere particolare del diritto canonico » (R. METZ, *Il diritto penale nel codice di diritto canonico del 1917*, in CO, XI, 1975, pp. 113-1124, la cit. a p. 1119). Su questi aspetti cfr. anche A. BRIDE, *L'évolution du droit pénal depuis le Code*, in AC, II, 1953, pp. 303-321; R. METZ, *La répression du cumul de délit dans le droit canonique contemporain. Etude de droit comparé*, in RDC, I, 1951, pp. 134-149.

etiche e teologiche delle pene ecclesiastiche è rappresentato dall'accettazione, sia pure con riserva (cfr. can. 2222 § 1 <sup>(185)</sup>), del principio di garanzia della libertà proprio degli Stati moderni: *nullum crimen sine praevia lege poenali* (cfr. can. 2195) che, con tutta evidenza, andava incontro a « profonde e vastissime deroghe, che, in definitiva annientano quel principio e quella regola » in virtù della logica peculiare del diritto della Chiesa. La finalità dell'ordinamento nella *salus animarum* impone da un lato di estendere all'autorità ecclesiastica la facoltà di reprimere il delitto anche in assenza di una disposizione legislativa onde evitare scandalo, dall'altra rende possibile, in deroga al divieto dell'analogia in materia penale, l'interpretazione in senso favorevole della legge <sup>(186)</sup>. Se poi si vanno a cercare le ragioni ultime per le quali la Chiesa ha ritenuto necessario dotarsi di un siffatto diritto penale, si scopre abbastanza facilmente che, accanto al desiderio di assicurare ai fedeli la maggiore giustizia possibile, v'era la volontà di « equipaggiarsi d'un diritto penale così completo, così minuzioso e così perfetto, alla stregua di uno Stato politico » <sup>(187)</sup>.

Sulla base di tale presupposto si può ugualmente capire come sia stato possibile che il libro IV del Codice, dedicato alla materia processuale, ancorché resti profondamente legato alla concezione della natura « sostantiva » della potestà giudiziaria e di quella « aggettiva » del processo, ossia alla prevalenza dell'operato del giudice rispetto alla disciplina del processo — concezione che era propria del *ius vetus* e che ha 'resistito' all'emergere della dottrina germanica

---

<sup>(185)</sup> Secondo tale paragrafo il superiore legittimo può punire con qualche giusta pena una trasgressione che, pur non rientrando in una specifica statuizione normativa, integri in concreto gli estremi di un grave scandalo o di una violazione di particolare intensità.

<sup>(186)</sup> Cfr. P. FEDELE, *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Padova, 1941, pp. 97-100. Sulle discussioni dei redattori del Codice intorno a questo principio v. la ricostruzione di D. TAMBASCO, *Nullum crimen, nulla poena sine lege nella codificazione pio-benedettina*, in DE, CXIII, 2002, pp. 245-286.

<sup>(187)</sup> METZ, *Il diritto penale nel codice di diritto canonico*, cit., p. 1119. Più in generale sulla stretta connessione tra *ius publicum ecclesiasticum* e diritto penale del Codice 1917, si veda GEROSA, *La scomunica è una pena?*, cit., pp. 34 ss. Sulla nozione di delitto cfr. M. VISMARA, *La nozione di delitto nei lavori preparatori del codice pio-benedettino*, in *L'eredità giuridica*, pp.185-193.

sull'autonomia del diritto processuale <sup>(188)</sup> —, abbia finito per privilegiare il profilo tecnico-formale anziché sostanziale. Lo studio dei lavori preparatori di tale libro ha indotto ad osservare che « nella redazione finale del *Codex*, le istanze di giustizia emerse nel lavoro dei Consultori perdono l'aggancio al linguaggio morale-religioso delle fonti tradizionali e, nella formulazione asciutta voluta da chi ha guidato la codificazione, sembrano stemperarsi in una impostazione non ancora secolarizzata, né "garantista", ma comunque oggettiva e teorica » <sup>(189)</sup>.

Al di là di questi rilievi di carattere generale, ci sono, nondimeno, dei luoghi specifici del Codice dove il processo di formalizzazione del diritto canonico affiora con modalità che ritengo cruciali. Cioè dei casi limite o di rottura nei quali si può misurare il *grado di incompatibilità* a trasferire in un quadro legislativo e in un linguaggio adeguato gli istituti del vecchio ordinamento canonico nel nuovo sistema codificato. Casi in cui è possibile acclarare che la razionalizzazione formale conduce inesorabilmente ad una ristrutturazione profonda, direi quasi ad una mutazione genetica, del *ius vetus*. Essi possono essere esaminati brevemente su due versanti. Da un lato nella riduzione a norma positiva dei presupposti extragiuridici che fungevano da supremi criteri regolatori dell'intero ordinamento (*ratio peccati, ratio scandali, salus animarum*), dall'altro nella marginalizzazione, nel parziale esautoramento e, talvolta, nella completa espulsione, di una serie di istituti tipici che nell'età classica avevano ampiamente garantito un alto grado di plasticità al diritto canonico (*aequitas canonica, dispensatio, epikeia, tolerari potest, dissimulatio*).

Quanto ai criteri regolatori o regole costitutive dell'ordinamento valga, per tutti, a titolo esemplificativo la delimitazione, la positivizzazione e, in definitiva, la riduzione a mera categoria giuridica della *ratio scandali*, peraltro strettamente connessa alla *ratio peccati* e alla

---

<sup>(188)</sup> In merito E. FAZZALARI, *La dottrina processualistica italiana dall'« azione » al « processo » (1864-1994)*, in « Rivista di diritto processuale », XLIX, 1994, in part. 911-916. Per il confronto con i codificatori del diritto canonico, si veda LLOBELL-DE LEÓN-NAVARRETE, *Studio introduttivo*, in LDP, pp. 88-92.

<sup>(189)</sup> C. PUNZI, *Il « processo dovuto » e il « giusto processo » nella codificazione canonica del 1917*, in IE, XII, 2000, pp. 839-840. La scienza laica si era interessata alla codificazione del diritto processuale canonico nel 1918: cfr. A. GAGLIO, *Il processo canonico*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », LXV, 1920, pp. 176-193.

*salus animarum*. Dalla posizione di assoluta dominanza che essa rivestiva nella dottrina classica — in ragione del fatto che tutta la logica giuridica dei canonisti era assoggettata alla forza della repressione del peccato e della necessità della salvezza delle anime — e dal carattere di quasi assoluta indeterminatezza che essa aveva, in ragione dell'impossibilità di segnare un confine certo nell'ordinamento della Chiesa tra la morale e il diritto, tra il fòro interno e il fòro esterno, tra moralmente e giuridicamente lecito o illecito, si perviene finalmente nel Codice a omologarla ad una specifica nozione giuridica avente un significato assai definito e non più qualificato in senso primariamente etico-teologico ma giuridico-sociale. La nozione di *scandalum* dal piano teologico viene trasposta in quello giuridico mediante una costruzione legislativa elaborata in parallelo col diritto penale statale <sup>(190)</sup>. Partendo da una nozione di delitto e di pena che si vuole allineare alla dottrina secolare coeva <sup>(191)</sup>, si introduce la distinzione tra danno immediato (personale o privato) e danno mediato (sociale o pubblico) come conseguenza della violazione della legge (cfr. cann. 2302; 2304 § 1). Richiamandosi poi all'altra fondamentale distinzione tra peccato (infrazione di una norma tendente al perfezionamento spirituale del fedele) e delitto (infrazione di una norma che tende al mantenimento dell'ordine pubblico o della disciplina della Chiesa), si viene a riconfigurare la figura dello *scandalum* in relazione al *damnum*. Come nello Stato qualunque delitto origina un danno mediato o sociale per il fatto stesso dell'inosservanza della legge e della privazione del bene della sicurezza, così nella Chiesa ogni delitto contrasta con il bene individuale e con quello comune dei suoi membri: la *salus animarum*. Lo scandalo, dunque, si concreta come un male contro le anime e quindi come un danno mediato: anzi, nel linguag-

---

<sup>(190)</sup> Restano nondimeno alcune differenze tra la nozione di scandalo presente nel Codice e quella che vigeva nella legislazione degli Stati. Nel diritto canonico lo scandalo non costituisce una figura delittuosa a sé, essendo sempre concepita come una conseguenza del delitto; inoltre, in rapporto all'elemento soggettivo del delitto e dello scandalo, la Chiesa considera un'aggravante, per ragioni diverse ma convergenti, non solo la dignità della persona offesa ma anche quella del delinquente (can. 2207 § 1).

<sup>(191)</sup> Con la distinzione tra elemento oggettivo e elemento soggettivo del delitto e con l'introduzione del nesso tra il delitto e la violazione esterna della legge, cui è aggiunta una sanzione, cfr. il già citato can. 2195.

gio del V libro del Codice i due termini diventano sinonimi <sup>(192)</sup>. Una volta compiuta l'assimilazione delle due figure restava da differenziare l'accezione del termine scandalo nel senso giuridico, più ampio, da quello in senso teologico e morale, più ristretto, che era propria della tradizione della Chiesa. Nella sfera teologica "scandalo" continua a indicare un'affermazione o un fatto che è occasione di peccato o di rovina spirituale per gli altri, in senso morale e giuridico si collega con l'esistenza di un *crimen* ma, oltre a tale qualificazione, abbisogna degli altri requisiti tipici di esso: deve trattarsi di un'azione esterna che viola una legge, deve essere minimamente conosciuto e moralmente imputabile. Ne viene che là dove non si conosce l'autore del delitto, non c'è imputabilità, non v'è responsabilità della riparazione e non sorge neppure scandalo. L'elemento caratteristico dello scandalo in senso giuridico rispetto a quello morale viene in ogni caso ad essere costituito dalla dimensione pubblica: ragion per cui si può dare delitto e pena e quindi danno sociale ma non scandalo ove esso sia totalmente ignorato <sup>(193)</sup>.

Quanto agli istituti peculiari del diritto canonico volti a rendere il più possibile flessibile l'interpretazione e l'applicazione della legge, la prima cosa da rilevare è l'omissione, nell'indice ufficiale del Codice, delle « voci » « *aquitas canonica* », « *tolerari posse* », « *dissimulatio* ». È un segnale che queste "valvole di sicurezza" dell'ordinamento canonico non occupano più un posto di rilievo e non sono ormai facilmente integrabili in una visione coerente e codificata di un diritto ridotto a legge. È poi significativo che tali istituti non trovino da parte del legislatore un inquadramento e una sistemazione negli schemi prestabiliti e consueti della forma Codice. Salvo quello della dispensa — che ha trovato una adeguata enunciazione normativa che ne definisce i modi e i termini di impiego (cann. 80-86) — gli altri istituti o sono stati del tutto omessi dal Codice (è il caso della *dissimulatio*) oppure sono richiamati in talune previsioni

---

<sup>(192)</sup> Si deve al consultore Lega questa innovazione concettuale che la introdusse nel suo *Votum* e impiegò *scandalum* come equivalente alla perturbazione dell'ordine sociale della Chiesa. Nel Codice danno mediato è chiamato altrove anche *animarum damnium* o semplicemente *damnium* (J.P. TABERNER NAVARRO, *El concepto de escándalo en el derecho penal canónico de la codificación de 1917*, Romae, 2004 [Tesi di dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce], p. 212).

<sup>(193)</sup> Ivi, cap. III e le conclusioni alle pp. 209-217.

normative (cann. 5, 515, 1258 § 2, 1374, 1452, 2125 § 1) senza però ricevere una definizione e una regolamentazione dell'uso (è il caso del *tolerari potest*) <sup>(194)</sup>.

La tendenza poi a ridurre la portata giuridica, a modificare la natura e valenza originaria di questi istituti — insomma a neutralizzarne l'impatto e gli effetti sul sistema del diritto codificato — si evidenzia secondo varie modalità <sup>(195)</sup>. La più dura è quella di ricacciarli nell'ambito della *traditio canonica* in quanto nozioni inafferrabili alla presa del giurista o di qualificarli piuttosto come strumenti di politica ecclesiastica o dell'azione pastorale <sup>(196)</sup>. La più morbida consiste nell'accoglierli tra le norme ma al tempo stesso nell'adattarli ai presupposti della forma Codice. Quali esempi di questa trasformazione strutturale possiamo indicare l'identificazione della *dispensatio* con un atto amministrativo, la riconduzione dell'*aequitas canonica* a *epicheia*, la riduzione dell'*observantia* alla prassi curiale e allo *stylus Curiae* <sup>(197)</sup>.

Se ne può offrire qualche indizio sintomatico mettendo a profitto le poche indagini disponibili. Sembra significativa — e per certi aspetti generalizzabile — la conclusione cui si è giunti studiando l'evoluzione avuta dall'istituto dell'*aequitas canonica* e della *dispensatio* nell'età tridentina, in specie nella rielaborazione fattane da un Suárez. Questi da un lato attua una restrizione del campo dei

---

<sup>(194)</sup> Sul problema, posto da Ruffini e ripreso da Fedele e da Olivero, della idoneità di questi istituti « ad essere imbrigliati e racchiusi nelle formule generali e astratte di un codice », v. G. OLIVERO, *Dissimulatio e tolerantia nell'ordinamento canonico*, ora in Id., *Studia canonica*, Milano, 1987, pp. 5-10.

<sup>(195)</sup> Una soluzione tecnica praticata dalla dottrina *post Codicem* è quella di ridurli ad elementi residuali o di contorno rispetto ad altri istituti (è il caso del raccordo della tolleranza e della dissimulazione con la dispensa, di cui sarebbero la sostanza pregiuridica o il motivo sostanziale).

<sup>(196)</sup> Per la definizione, cfr. H. SCHNIZER, *Traditio canonica und vigens disciplina. Die eine und die andere Kontinuität im kanonischen Recht*, in *Festschrift für L. Carlen zum 60. Geburtstag*, hrsg. von L.C. Morsak-M. Fischer, Zürich, 1989, pp. 353-378; H. PREE, *Traditio canonica. La norma de interpretación del c. 6 § 2 del CIC*, in IC, XXXV, 1995, in part. pp. 433-438.

<sup>(197)</sup> Su questi istituti restano ancora validi gli studi di F. RUFFINI, *La codificazione del diritto ecclesiastico*, cit.; di FEDELE, *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, cit.; di OLIVERO, *Dissimulatio e tolerantia nell'ordinamento canonico*, cit., pp.3-196), L. PROSDOCIMI, « Observantia ». *Ricerche sulle radici 'fattuali' del diritto consuetudinario nella dottrina dei giuristi dei secoli XII-XV*, Milano, 2001<sup>2</sup>.

significati teologici ed ecclesiologici dei due istituti, dall'altro ne offre una visione unilaterale e riduttiva, meramente tecnico-giuridica, che, per suo tramite, sarà comunemente accettata dalla canonistica del XIX e di buona parte del XX secolo <sup>(198)</sup>. Al riguardo sono da tenere in particolare considerazione per il nostro assunto le osservazioni di Berlingò:

Tutto sommato, Suárez offre la cornice teorica in cui viene consacrato, per lo meno sul piano dei principi, il divorzio più spinto tra la dispensa e la sua matrice teologica, fonte di ispirazione o di rinvio al divino. Nel sistema di Suárez, ed in tutte le dottrine che ad esso si ispireranno, la dispensa si identifica « sic et simpliciter » con un atto di amministrazione ecclesiastica, meglio con un atto di « alta amministrazione » o, se si preferisce, di potestà sovrana, sulle cui modalità e vicende finiranno per modellarsi figure di atti appartenenti ad altri ordinamenti giuridici, non ecclesiastici <sup>(199)</sup>.

Più in generale vale la pena di sottolineare il tentativo dei codificatori di operare una 'trascrizione' delle vecchie nozioni nel diritto codificato mediante la loro assimilazione alle categorie giuridiche moderne e nel rispetto delle esigenze metodiche della forma Codice. Quello che è stato detto per la dispensa nel brano appena riportato, si può applicare *mutatis mutandis* agli altri istituti peculiari a sfondo etico-teologico del diritto della Chiesa. Il loro recupero funzionale, quando avviene, deve attuarsi in modo compatibile con i principi della certezza del diritto e quindi della sua rigidità e astrattezza. Da qui la costante preoccupazione di affermare il valore primario della legge rispetto all'osservanza del caso concreto, di individuare una *causa iusta* o motivo legittimante il ricorso a tali istituti, di delimitare rigorosamente l'ambito del loro impiego, in ultimo di conciliare la certezza ed effettività della legge con l'elasti-

---

<sup>(198)</sup> Sulla dottrina dell'*aequitas canonica* in Suárez, cfr. F.J. URRUTIA, *Aequitas canonica*, in APO, LXIII, 1990, pp. 205-239; T. SCHÜLLER, *Die Barmherzigkeit als Prinzip der Rechtsapplikation in der Kirche im Dienste der salus animarum. Ein kanonistischer Beitrag zu Methodenproblemen der Kirchenrechtstheorie*, Würzburg, 1993, pp. 345-374, 408-417.

<sup>(199)</sup> S. BERLINGÒ, *Ecclesiologia tridentina e prassi dispensatoria nella tarda scolastica spagnola*, in *Ius canonicum in Oriente et Occidente. Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag*, hrsg. von H. ZAPP, A. WELSS, S. KORTA, Frankfurt a. M., 2003, pp. 164-165. Dello stesso autore l'ampia ricostruzione storico-giuridica *La causa pastorale della dispensa*, Milano, 1978.

cità da essi comandata e permessa <sup>(200)</sup>. Ma resta la differenza profonda tra l'istanza 'etico-teologica' che postulava il rinvio all'*aequitas canonica*, alla *dispensatio*, all'*epikeia*, e l'istanza 'legale' che tende ad incapsulare tutti gli istituti extragiuridici nella categorie delle norme positive e a renderli quanto più funzionali alla sua 'logica interna'. Il Codice è davvero un organismo onnivoro: anche là dove conserva la maggior parte del *ius vetus* e dei suoi elementi o fattori peculiarissimi, anche là dove non si chiude in un 'sistema chiuso', come nel caso del codice canonico, e ammette istanze esterne e superiori, procede comunque a fagocitare, trasporre, convertire, metabolizzare tutto ciò che entra nei suoi ingranaggi, a renderlo simile e omogeneo alle altre parti che lo compongono e a subordinarlo alle sue istanze legalistiche. Con esso si compie il passaggio da un ordinamento in cui l'elemento etico-teologico si sovrapponeva a quello giuridico e lo soppiantava prendendone quasi il posto, ad un sistema logico-razionale in cui l'elemento giuridico diventa predominante come valore in sé e come istanza metodica rispetto agli elementi extragiuridici pure ammessi dal Codice. Per riprendere una frase chiarificatrice propria dell'ottica weberiana, « il diritto formale conduce così ad una razionalizzazione del diritto per delle ragioni puramente giuridiche » <sup>(201)</sup>.

## 5.2. *Estrinsecità della sistematica.*

Problemi non minori di congruità poneva la distribuzione della materia da codificare entro uno schema organico e razionale. S'è visto come, nella coscienza giuridica della maggior parte dei redattori del codice canonico, la scelta del « sistema » fosse percepita come una mera istanza logico-costruttiva piuttosto che come un elemento essenzialmente correlato alla concezione unitaria del corpo o organismo sociale cui il Codice si rivolgeva (cfr. cap. IX § 4.3). Come ha osservato Cappellini, il riferimento « alle componenti

---

<sup>(200)</sup> In rapporto al CIC 1983 si veda: H. PREE, *Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: possibilità e limiti ecclesiali di impiego*, in IE, XII, 2000, pp. 375-418. La trasformazione della nozione di *epikeia* nel Codice esemplifica quanto stiamo dicendo: il passaggio dall'ordine etico a quello giuridico, con la separazione dal sottofondo morale (ivi, p. 422).

<sup>(201)</sup> FREUND, *La razionalizzazione del diritto*, cit. p. 68.

concettuali e ‘puramente’ tecniche della nozione » di codice moderno tende a nascondere la dimensione « correlazione » sottesa alla sua realizzazione e alla sua sistematica <sup>(202)</sup>. Nel caso del codice canonico l’opzione tra la divisione della tradizione romana, l’ordine classico delle Decretali e l’impianto dei codici moderni, poneva in gioco una diversa concezione dell’intero ordinamento e dei suoi destinatari (il diritto come giustizia materiale, come ordinamento degli stati di vita cristiani, come sistema teologico o filosofico, ecc.). Nonostante il largo successo e la sua forte capacità di modellare qualunque contenuto giuridico, la sistematica gaiano-giustiniana presentava notevoli problemi di *estrinsecità* per essere applicata al diritto canonico.

Il primo, e più generale, profilo di incongruenza metodologica era rappresentato dal fatto che essa era stata concepita per inquadrare e dare ordine al diritto privato nelle relazioni tra soggetto e oggetto, mentre molte norme del diritto canonico hanno o presuppongono un’indole pubblicistica. La più grave inadeguatezza che ne derivava — ha osservato Stickler — è che « si sottoponeva alle « personae » come soggetti privati di diritto, tutto il diritto costituzionale e costitutivo, gli uffici, i poteri sacri, etc.; ed alle « res », ossia ai mezzi con funzione patrimoniale e privata, ciò che in buona parte era tutt’altro che una « cosa » di interesse privato (sacramenti, culto, magistero) e che inoltre, riguardava, in parte, perfino più le persone che le cose » <sup>(203)</sup>.

La seconda difficoltà, più concreta, nasceva dalle ristrettezze, incoerenze e insufficienze che, inevitabilmente, l’applicazione della tripartizione gaiano-giustiniana, nata per soddisfare le esigenze del diritto romano, inevitabilmente comportava nella distribuzione, fissazione e definizione di regole, materie e istituti di un altro pianeta giuridico qual era il diritto canonico. Riveste un valore emblematico l’arduo problema della denotazione/connotazione del termine *res*. Il testo finale del Codice attribuisce alla categoria di *res* un campo semantico assai ampio e significati lontani da quelli in uso nelle

---

<sup>(202)</sup> CAPPELLINI 2002, pp.112 e 125. Cfr. anche la notazione di UNGARI, *Per la storia dell’idea di codice*, cit., pp. 221 ss.

<sup>(203)</sup> STICKLER, *La funzione della scienza storica*, cit., pp. 529-530.

codificazioni secolari (cfr. can. 726) <sup>(204)</sup>. Mentre per le *res temporales* i codificatori non hanno fatto altro che canonizzare le categorie civilistiche, per le *res sacrae* hanno operato una riformulazione e attribuito uno statuto giuridico diverso da quello romanistico (cfr. can. 1497). Infine essi hanno creato *ex novo* per il Codex altre classi o generi di *res*, come le *mixtae* e le *spirituales*. L'inclusione dei sacramenti tra queste ultime, peraltro non definite ma solo elencate (cfr. can. 727 § 1), « resulta ser una actitud por parte del codificador canónico movida por el obstinado propósito por someterse a toda costa a la trama del esquema sistemático gayano-justiniano » <sup>(205)</sup>.

Oltre all'ambigua polisemia di per sé sottesa al termine « res », v'è da considerare che lo schema romanistico, una volta adottato, esercitava un potere di assimilazione alla propria fisionomia e ai propri presupposti di tutte le materie ricomprese nel Codice. Quantunque assunto all'inizio come ipotesi di lavoro e come strumento classificatorio, tale schema, via via che veniva seguito, finiva inevitabilmente per orientare e condizionare, per esigenze di coerenza interna al sistema, la prospettiva culturale dei codificatori. Il pericolo che si è costantemente posto di fronte ad essi è stato quello di rovesciare i termini del rapporto strumentale che doveva intercorrere tra la sistematica presupposta dallo schema romanistico e le peculiari esigenze teologiche cui sottostanno le materie nell'ordinamento canonico.

Queste considerazioni sulla sistematica del codice canonico confermano che la codificazione non è una scelta neutra e priva di effetti anche sul piano formale, ma incide direttamente sulla natura e interpretazione della norma. Ogni tipo di codificazione, anche quella conservativa come la canonica, finisce per ri-modellare il diritto, non fosse altro che in ragione della legge dell'interdipendenza delle norme <sup>(206)</sup>; per ristrutturare la gerarchia fra le fonti, non fosse altro che per l'affermazione esplicita del primato della legge scritta; per riplasmare l'ordinamento preesistente, anche quando l'opera di codificazione si limitava alla rielaborazione formale del

---

<sup>(204)</sup> Sull'*iter* della sistematica del III libro del Codice v. *supra*, cap. IX § 4.2.4.

<sup>(205)</sup> MERELLO ARECCO, *Recepcion de la sistemática gayano-justiniana*, cit., p. 86.

<sup>(206)</sup> CARONI 1998, p. 53.

diritto, non fosse altro perché confermava le norme preesistenti in una società trasformata <sup>(207)</sup>.

### 5.3. *Guadagni e costi della codificazione.*

Per meglio mettere a fuoco il problema della congruità e delle conseguenze dell'applicazione del metodo codificatorio al diritto canonico possiamo, da ultimo, confrontarci con quelle poche valutazioni dei contemporanei che misero in risalto, assieme ai notevoli guadagni, anche le inevitabili perdite, vale a dire i 'costi giuridici' della grande impresa del Codice. Ciò servirà anche a individuare le ragioni avanzate a favore o contro di esso dalle diverse Scuole. Al riguardo merita molta considerazione l'analisi fornita da un giurista laico che a suo tempo abbiamo incontrato come giovane docente di Pandette nell'Accademia di Conferenze storico-giuridiche e che ora ritroviamo nell'Università di Roma come studioso di storia del diritto e di diritto comparato: Evaristo Carusi <sup>(208)</sup>.

Il codice pio-benedettino veniva inquadrato da Carusi all'interno del più generale fenomeno delle codificazioni, le quali erano considerate « un male necessario, la cui esigenza si ripete ad intervalli periodici » a motivo della continua fluttuazione di due elementi fondamentali nella vita dei « diritti evoluti »: da un lato la dottrina, dall'altro la legislazione. La crescita abnorme della massa normativa e dottrinale sollecita per motivi pratici una semplificazione, ma questa viene attuata ricorrendo all'opera legislativa a danno specialmente della dottrina. Tale « operazione chirurgica », che recide le parti morte da quelle vive del corpo del diritto, non solo assume sempre un carattere artificiale e rigido rispetto alla complessità del materiale storico, ma genera anche l'illusione di aver rimediato in modo definitivo al bisogno di chiarificazione da cui era stata indotta <sup>(209)</sup>.

Nonostante questi ammonimenti, in cui si può intravedere l'influenza del pensiero di Savigny, Carusi riteneva che la buona riuscita d'una codificazione dipendesse dalla capacità di situarsi in una « linea di giusto mezzo tra il carattere teorico e quello pratico,

<sup>(207)</sup> CARONI 1998, p. 134.

<sup>(208)</sup> Per notizie su Carusi v. *supra*, cap. II § 5.

<sup>(209)</sup> CARUSI, *Il cardinale Pietro Gasparri*, cit., pp. 459-460.

con una spiccata prevalenza però di quest'ultimo ». In particolare doveva trattarsi « di un'opera diretta a fini pratici ma sufficientemente impregnata di spirito teorico, quanto basta a conservare un minimo di elemento dottrinale, alla cui esuberanza soltanto si può pretendere di portare rimedio, ma la cui soppressione sarebbe un assurdo ». A suo dire, il codice canonico rispondeva largamente a tali requisiti essendo « un'opera sostanzialmente pratica, compilata e redatta a fini pratici; ma non esente da un tal quale schematismo teorico, che serve a conservare la tradizione dottrinale, e ne garantisce la possibilità di sviluppo ».

Tuttavia il « carattere mediano » del codice canonico non eliminava, completamente, neppure per Carusi, i problemi e le conseguenze della codificazione. Oltre a rilevare la « menda di indulgere, forse talora oltre il necessario, all'introduzione di concetti nuovi del diritto civile nel campo canonico » — tendenza modernizzante e secolarizzante che è stata da noi sottolineata più sopra —, egli paventava per il diritto canonico futuro « i pericoli di una soverchia rigidità, inerenti per natura al sistema della codificazione » (210).

Sulla scorta di queste avvertenze di Carusi è utile richiamare le altre figure via via incontrate nel corso dell'indagine, che avevano manifestato dubbi o critiche verso il progetto della codificazione canonica. Le maggiori perplessità e resistenze di carattere teorico erano provenute dai canonisti della Scuola storica che insegnavano nelle Università statali (Scherer e Laemmer), da giuristi laici (Ruffini, Calisse) o da studiosi protestanti (Friedberg) (211). In Curia le resistenze più forti si erano coagulate, in tempi diversi, attorno ai due cardinali Mertel e Rampolla. Il primo legato anch'esso alle concezioni savigniane, il secondo estimatore del patrimonio giuridico della Chiesa e del suo influsso sulla *common law* e sulla *civil law* (212). In conclusione si trattava di uno sparuto gruppo di studiosi, rimasti estranei alla redazione del Codice (sintomatiche e coerenti le rinunce di Scherer e di Laemmer), e legati tra loro o da una comune concezione storica ed evolutiva del diritto o dal rispetto della peculiarità della tradizione canonica. In ogni caso le posizioni

---

(210) Ivi, p. 461.

(211) V. *supra*, cap. VII § 7 e cap. IX § 3.4.

(212) V. *supra*, cap. IV § 5 e cap. VIII § 5.

più severe emersero dal mondo dei giuristi laici e dalla scienza protestante<sup>(213)</sup>. La cosa potrebbe non essere insolita o stravagante, come sembra. Confermerebbe, indirettamente, la nostra tesi, secondo cui alla base della critica alla codificazione canonica c'erano ragioni metodologiche e tecniche, mentre la scelta del modello codificatorio da parte di Pio X e della maggioranza dei canonisti di Curia si fondava su motivi prevalentemente pratici e politici.

Il che aiuterebbe anche a comprendere la più volte richiamata assenza di consapevolezza critica sui pericoli connessi all'impiego del metodo codificatorio da parte dei membri delle Commissioni di cardinali e dei consultori che hanno vagliato l'ipotesi Codice. Se era da presupporre un assenso di massima dei redattori agli scopi generali dell'impresa, non era però scontata una concordanza sui criteri su cui essa si sarebbe dovuta impostare e sulle conseguenze che sarebbero derivate dalle differenti impostazioni. Ora, è degno di nota che, nei pareri scritti dei singoli consultori e nelle discussioni pubbliche avvenute nelle consulte generali, non ci si sia soffermati a ponderare il problema delle implicazioni metodologiche della codificazione sulla natura e lo statuto del diritto canonico salvo che in alcuni interventi sporadici di Ojetti e di Wernz, rimasti profeti inascoltati<sup>(214)</sup>. L'unico studioso cattolico che, al di fuori delle commissioni ufficiali, si mostra maggiormente avvertito degli effetti della scelta codificatoria sembra Boudinhon. In uno scritto del 1905 egli sosteneva che il nuovo diritto codificato, per un verso avrebbe impedito quello scambio costante e fecondo tra la giurisprudenza e la legislazione ecclesiastica, su cui si era fondato il diritto antico, e relegato la prima ad una funzione meramente interpretativa della legge in mano ai pratici del diritto e, per un altro verso, avrebbe asservito i canonisti sempre di più alla lettera della legge e alle intenzioni del legislatore, facendo perdere loro la nobile funzione che avevano svolto all'epoca del Decreto e delle Decretali<sup>(215)</sup>.

---

(213) L'aveva già notato PIO FEDELE, uno dei più vivaci canonisti del XX secolo, nel saggio *La certezza del diritto e l'ordinamento canonico*, in F. LOPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto*, n. ed. a cura di G. ASTUTI, Milano, 1968, pp. 209-237, in part. 213-214.

(214) V *supra*, cap. IX § 4.3. Va del resto rilevato che lo stesso Wernz non era affatto contrario *a priori* alla codificazione, quanto critico dell'impostazione sistematica voluta da Gasparri e dalla maggioranza dei consultori.

(215) BOUDINHON, *De la codification du droit canonique*, cit., pp. 20-21, 77.

In ultima analisi la carenza di un approccio sufficientemente critico dei redattori nei riguardi del problema metodologico della codificazione non va ricondotta a un' deficienza tecnico-culturale ma, paradossalmente, ad un' eccedenza ideologica. Il fatto è che l'atmosfera storica in cui si è dato inizio alla codificazione e i motivi pragmatico-politici da cui era scaturita facevano apparire tale scelta non soltanto assolutamente necessaria e improcrastinabile bensì universalmente condivisa e apprezzata, ormai definitivamente accreditata dall'esperienza di tanti popoli e fornita di un modello tecnico assodato e sicuro, almeno nelle linee generali <sup>(216)</sup>.

L'assenza di correttivi da parte dei canonisti verso il modello codificatorio è anche il frutto di un radicato e consolidato apparenamento di impostazioni, di metodi, di generi letterari, di tecniche, di categorie e di linguaggio tra il diritto canonico e il diritto secolare. Senza questa *omologazione sostanziale* dei due universi giuridici, che abbiamo cercato di evidenziare nel corso dell'opera, non sarebbe stato possibile né giungere alla codificazione né raggiungere un livello così alto di coerenza interna e di perfezionamento tecnico nel codice canonico.

D'altro canto questa consostanzialità tra il diritto canonico e il diritto secolare non è né casuale né univoca perché, come aveva notato Weber, affonda le radici ultime nella *spinta razionalizzatrice* della chiesa cattolica medievale e moderna. La modernizzazione della « forma » e della « sostanza » del diritto canonico nel codice pio-benedettino è il punto di arrivo anche di un movimento autonomo di sistematizzazione che, impiegando « una tecnica giuridica rigorosamente formale » <sup>(217)</sup>, aveva preso inizio nell'età di Graziano a contatto con i metodi della teologia scolastica del XII secolo, era proseguito nell'età post-tridentina — in concomitanza con la nascita della teologia sistematica —, aveva elaborato il suo paradigma epistemologico e metodologico nel quadro dell'organica costruzione

---

<sup>(216)</sup> V. *supra*, cap. VIII § 8. Un acuto interprete dei problemi legislativi, François Gény, scriveva nel 1904 che ormai non si discuteva più dell'opportunità delle codificazioni, che i problemi generali della tecnica delle leggi codificate erano risolti non tanto con lo sforzo di discussioni razionali quanto col rinvio ai risultati della esperienza e che i quadri generali del lavoro legislativo si trovavano in qualche modo già costituiti, *ne varietur* (GÉNY, *La technique législative dans la codification civile moderne*, cit., p. 1001).

<sup>(217)</sup> WEBER, *Economia e società*, cit., III, p. 150.

filosofico-giuridica della seconda scolastica, ed era stato infine rinnovato e aggiornato nel secondo Ottocento sotto l'influsso del concettualismo neotomista <sup>(218)</sup>.

Su questo comune orizzonte della razionalità giuridica si è innestata l'*istanza politica* della Chiesa di Roma diretta a servirsi della forma Codice per legittimarsi quale istituzione e ordinamento autonomo e sovrano rispetto allo Stato liberale che le negava queste attribuzioni. Non solo l'opzione del Codice, bensì gran parte dei fenomeni di modernizzazione e di razionalizzazione formale del diritto canonico che vi hanno trovato luogo stanno a confermare che la molla ultima, il meccanismo segreto che ha animato tutto il processo di omologazione col diritto secolare risiede nella dialettica del rispecchiamento reciproco del potere spirituale e del potere politico. La conflittualità o meglio l'antagonismo tra la chiesa romana e lo Stato moderno di diritto non produce una differenziazione culturale, quanto un inconsapevole 'gioco di specchi' in cui la prima tende ad assumere le prerogative del secondo <sup>(219)</sup>.

In quest'ottica il codice pio-benedettino può essere storicamente situato (anche per la data-simbolo della sua promulgazione) alla confluenza di un duplice processo circolare: quello dell'*imitatio Ecclesiae* che aveva avuto il punto di partenza nella trasposizione dei concetti teologi in quelli giuridici da parte del potere politico medievale e il suo punto di arrivo nell'ideologia dello Stato di potenza; quello dell'*imitatio Imperii* che era cominciato all'indomani della svolta costantiniana con la tendenza ad assimilare nella Chiesa il patrimonio giuridico, organizzativo e culturale dello Stato e che si completa nella riorganizzazione della Curia di Pio X e nella razionalizzazione formale della codificazione del diritto canonico. Al termine di questo percorso imitativo della Chiesa le categorie etico-teologiche sono in larga parte traslate, tradotte e reinterpretate nella loro portata entro l'orizzonte propriamente giuridico dello Stato secolarizzato. A sua volta lo Stato secolarizzato si presenta alla riflessione dei giuristi e dei politologi denudato della sua aurea e legittimazione sacrale, privo dei presupposti trascendenti che ne

---

<sup>(218)</sup> V. *supra*, Prolegomeni e Parte Prima.

<sup>(219)</sup> V. in merito *supra*, cap. XI § 4.

garantivano il potere assoluto e incapace di dare conto delle proprie prerogative <sup>(220)</sup>.

Seguendo quest'ordine di idee si spiegano altresì le cause culturali che hanno prodotto, nell'ambito delle discipline sacre, non tanto una giusta separazione di campi quanto una divergenza o incomunicabilità di linguaggi tra teologi e canonisti. La radice ultima di tale scissione, tuttora esistente, va ricercata nella perdita del patrimonio teologico comune e nella diversificazione del rispettivo statuto disciplinare nel corso dell'età moderna. In questo senso e alla luce dell'indagine che precede possiamo condividere il seguente giudizio di Toxé:

En se codifiant, la science canonique s'était davantage juridicisée. Les canonistes partisans du code n'avaient pas assez mesuré combien l'instrument, la forme utilisées, influençait le fond du droit qui y est exprimé et l'image de l'Eglise qui y était présentée. Le théologien et le canoniste semblaient ne plus parler le même langage, parce qu'ils nepuisaient plus aux mêmes sources <sup>(221)</sup>.

## 6. *Codice e interpretazione.*

L'ultimo aspetto da considerare potrebbe apparire esterno al nostro lavoro perché esamina, in termini ancora generali e vaghi, il riverbero della codificazione sull'interpretazione del Codice e del diritto che vi è compreso. La riflessione ermeneutica c'insegna però che è impossibile separare la storia di un *evento* dalla storia dei suoi *effetti*. Anche la dottrina più attenta a valorizzare il ruolo dei codici nella storia del diritto dell'Ottocento e del Novecento non ha potuto fare a meno di distinguere gli obiettivi originari dalle ripercussioni secondarie della codificazione, a cominciare dal *Code civil*. Gli effetti perversi della codificazione si vedono a distanza e derivano dalle

---

<sup>(220)</sup> Naturalmente ci riferiamo alle tesi di Carl Schmitt e alla loro ripresa attualizzante da parte del costituzionalista E. W. BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, a cura di M. Nicoletti, Brescia, 2006; ma si vedano anche gli altri saggi di BÖCKENFÖRDE ora riuniti in *Diritto e secolarizzazione*, a cura di G. Preterossi, Roma-Bari, 2007 e in *Cristianesimo, libertà, democrazia*, a cura di M. Nicoletti, Brescia, 2007.

<sup>(221)</sup> P. TOXÉ, *La codification en droit canonique*, in « Revue française de l'administration publique », 1977, p. 244.

illusioni che vengono proiettate su di essa <sup>(222)</sup>. Un'altra parte della dottrina ha argomentato per il carattere quasi inevitabile dell'interpretazione "codicistica" dei codici dopo la loro promulgazione. Ma, bisogna riconoscere, che tale storia resta in gran parte ancora da scrivere <sup>(223)</sup>.

Partendo da queste considerazioni tipizzanti sui codici moderni, non è difficile comprendere come anche la codificazione canonica abbia comportato — almeno negli interpreti delle generazioni successive — il rischio di una assimilazione e di una trasformazione di tutto il diritto canonico in « diritto legiferato » e, in ultima analisi, in « diritto codificato ». Anche il codice canonico riassume i contenuti di una legislazione disorganica e si sostituisce « linearmente » ad essa distribuendola secondo un ordine razionale. Era dunque facile cadere nell'illusione che esso possedesse l'aspirazione alla completezza e all'autoreferenzialità; che esso non rivestisse solamente una funzione centrale ma tendesse a diventare esclusivo nel sistema delle fonti <sup>(224)</sup>.

È vero che nell'ordinamento canonico ciò non dovrebbe mai avvenire sia perché la legge codificata non ingloba né l'intera disciplina della Chiesa né quella della Chiesa latina in modo completo, sia perché essa ammette altre fonti superiori o paritetiche, come il diritto divino e la consuetudine. Ed è altrettanto vero che il codice canonico era stato concepito e presentato come l'adeguamento della « forma » ai progressi della scienza giuridica, lasciando inalterata la sua « sostanza », e non come una soluzione di continuità col diritto canonico precedente e successivo. Si aggiunga che i principi interpretativi dei canoni del Codice, sia di quelli che riassumevano il diritto antico, sia di quelli che lo mutavano avevano ricevuto una formulazione coerente con tale premessa. A tutela della *mens* del legislatore e quale correttivo della tendenza dei codici degli Stati, infatti, era stata affermata un'organica osmosi tra la dimensione esegetica e quella storica (cfr. cap. XII § 4).

---

<sup>(222)</sup> MALAURIE, *Rapport de synthèse*, cit., p. 199.

<sup>(223)</sup> PETRONIO, *La nozione di Code civil*, cit., pp. 89, 95 e 96; CARONI 2001, p. 55 ss.; CAPPELLINI, *Il codice eterno*, in *Codici. Una riflessione di fine millennio*, cit., pp. 48 e 60.

<sup>(224)</sup> Cfr. CARONI 1998, pp. 7-8.

Senonché, all'indomani della promulgazione del Codice, questa direzione di rotta viene almeno in parte invertita da alcuni fattori che possono essere così schematicamente indicati: 1) gli organi che erano destinati a mantenere vivo il rapporto tra l'ordine giuridico e l'ordine sociale della Chiesa (la legge particolare, la consuetudine e la scienza giuridica) vengono depotenziati e asserviti alla mentalità codicistica. Valga l'esempio della consuetudine verso la quale il Codice si era mostrato poco incoraggiante, avendo elevato il limite temporale a quarant'anni al posto dei dieci di cui si contentava la dottrina precedente per il prodursi di una consuetudine *contra vel praeter legem* (cann. 27 e 28); 2) la linea di tendenza di Gasparri anche dopo la promulgazione del codice latino andava verso la creazione di un *Codex Ecclesiae Universae*; 3) all'indomani della promulgazione del codice canonico sarà solennemente affermato, in una direttiva della curia romana ripetuta a iosa in tutti i manuali, che esso era da considerare « *authenticum et unicum iuris canonici fontem* » della Chiesa latina.

Quest'ultima locuzione, introdotta dalla Curia per dare piena vigenza al Codice ed evitare la confusione normativa, finirà per venire interpretata come un'attestazione del carattere esclusivo delle leggi codificate, al pari degli altri codici civili. Per capire come ciò sia potuto avvenire occorre tener conto che essa è parte integrante del decreto *Cum novum iuris canonici* del 7 agosto del 1917, con cui la Congregazione dei Seminari e delle Università stabiliva il metodo nell'insegnamento e nell'interpretazione del Codice <sup>(225)</sup>. Ora, mentre nella bozza di tale importante decreto il gesuita Ojetti — uno dei principali artefici e revisori del Codice —, aveva lungamente sottolineato l'importanza dell'indirizzo di tipo storico-giuridico nell'elaborazione delle norme codicistiche, Gasparri altererà il significato complessivo del documento imponendo non solo, come si è appena detto, la riduzione progressiva del diritto canonico al Codice, ma anche l'applicazione ad esso dello stesso metodo adottato dal diritto civile <sup>(226)</sup>. È fuor di dubbio che tale indicazione abbia favorito nelle

---

<sup>(225)</sup> S. CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, decr. *Cum novum iuris canonici*, in AAS, IX, 1917, p. 439.

<sup>(226)</sup> Nella lettera del Segretario di Stato Gasparri al card. Bisleti, prefetto della Congr. dei Seminari e delle Università, del 13 luglio 1917, che richiede un'apposita

scuole dei Seminari e delle Facoltà ecclesiastiche l'assimilazione del metodo canonico al metodo dell'*Ecole de l'exégèse* e accentuato l'omologazione del diritto della Chiesa ai diritti codificati degli Stati <sup>(227)</sup>. L'effetto della direttiva gasparriana sarà quello di trascurare la dimensione storica nell'interpretazione della norma a favore della sua dimensione razionale e atemporale. Ciò in evidente contrasto con quanto era nell'intenzione dei redattori del Codice e con quanto continuava ad affermare, anche nell'edizione rinnovata della sua opera *ad mentem Codicis*, un grande canonista come Wernz <sup>(228)</sup>.

Con il successivo m.p. *Cum iuris canonici Codicem* del 15 settembre 1917, sarà riservata ad un'apposita Commissione pontificia sia l'interpretazione autentica dei canoni del Codice <sup>(229)</sup> — al pari di quanto avvenuto dopo il concilio di Trento con la bolla *Benedictus Deus* del 26 gennaio 1564 —, sia la redazione in canoni (da sostituire o affiancare a quelli esistenti) di nuove norme di diritto comune intese a modificare o a supplire al silenzio del Codice <sup>(230)</sup>. Ma è da avvertire che anche quest'ultima disposizione — che sarebbe servita ad attenuare l'irrigidimento delle formule codicistiche e avrebbe costituito un ulteriore elemento distintivo rispetto alle codificazioni civili — rimarrà del tutto disattesa, mentre la riserva esclusiva dell'interpretazione alla suddetta Commissione pontificia

---

circolare sullo studio e applicazione del Codice, si afferma che nelle Università e Facoltà cattoliche « la scuola principale di diritto canonico deve essere la scuola d'interpretazione dei singoli canoni come nelle Università o Facoltà civili la scuola principale di diritto civile è quella che ha per oggetto la interpretazione dei singoli articoli del loro Codice civile » (ACEC, *Roma Urbi et Orbi*, II pos. num. 224/17).

<sup>(227)</sup> Sulla ricezione del metodo esegetico nelle Scuole canonistiche dal 1917 al 1983, cfr. C. REDAELLI, *Il metodo esegetico applicato al Codice di diritto canonico del 1917 e a quello del 1983*, in PC, LXXXVI, 1997, pp. 57-100.

<sup>(228)</sup> Wernz richiamava il fatto che, dopo la codificazione, il metodo storico era più che mai necessario per il canonista. Esso doveva inoltre essere apprezzato non nella sua realtà oggettiva e fattuale ma nell'influenza che ha esercitato nella formazione della norma da parte del legislatore (WERNZ, I, n. 265, p. 383; cfr. anche F.X. WERZ-VIDAL, *Ius canonicum*, I, Romae, 1952, I, n. 59, pp. 87-88).

<sup>(229)</sup> Non solo l'interpretazione declaratoria ma anche quella esplicativa delle norme dubbie nonché quella restrittiva ed estensiva. È probabile che il redattore della bozza del *motu proprio* (quasi sicuramente Ogetti) si sia rifatto da vicino alla dottrina di COVIELLO, *Manuale di diritto civile*, cit., pp. 72-81.

<sup>(230)</sup> AAS, IX, 1917, p. 483. Cfr. A. BOUDINHON, *La Commission pour l'interprétation officielle du Code*, in CaC, XL, 1917, pp. 397-400.

produrrà effetti negativi sulla giurisprudenza e sulla dottrina analoghi a quelli del diritto canonico tridentino <sup>(231)</sup>.

Mentre la ricca e consolidata giurisprudenza delle congregazioni romane dei secoli precedenti era stata sistematizzata nel Codice, quella ad esso posteriore subirà una limitazione radicale quanto alla sua natura ed estensione, poiché resterà quasi esclusivamente confinata ai giudicati in materia matrimoniale della Rota romana e dei tribunali ecclesiastici locali.

Pertanto — ha rilevato Pedro Lombardía — il Codice, una volta promulgato, a differenza di quanto era avvenuto con il diritto canonico classico, non ha ricevuto un'attuazione dottrinale e giurisprudenziale, ma è rimasto controllato nella sua interpretazione ed applicazione dai criteri dettati dagli organismi centrali dell'amministrazione ecclesiastica, i quali elusero inoltre con frequenza i limiti fissati da Benedetto XV per la loro attività di natura regolamentare <sup>(232)</sup>.

Non meno della giurisprudenza, anche la dottrina canonistica subirà una mortificazione delle proprie potenzialità creative in modo simile a quanto avvenuto nella fase post-tridentina oppure sarà sollecitata a nuovi sviluppi entro l'orbita del diritto secolare. Da un lato i canonisti di Curia invece di allargare il campo dell'interpretazione, dell'analogia e dello sviluppo della scienza giuridica, si rinereranno sempre più — ligi alle prescrizioni tipicamente « positivistiche » di Gasparri — nell'esegesi e nel commentario letterale dei canoni secondo lo stretto ordine del Codice. Dall'altro lato i canonisti delle Università cattoliche e statali intraprenderanno uno sforzo di interpretazione sistematica delle norme codicistiche e di riflessione metodologica sullo statuto disciplinare del diritto canonico per renderlo il più possibile vicino ed omogeneo ai metodi della dogmatica giuridica <sup>(233)</sup>. In tal modo si verrà ad interrompere il fecondo rapporto tra le diverse dimensioni dell'attività giuridica nella Chiesa: la legislazione si irrigidirà nelle mura cinte del Codice; la giurisprudenza non farà più da battistrada nell'adeguazione della legge al mutare dei tempi; la dottrina verrà meno al

---

<sup>(231)</sup> Cfr. FANTAPPIÈ 2003a, pp. 152-162.

<sup>(232)</sup> P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico*, trad. it., Milano, 1985, p. 35.

<sup>(233)</sup> Cfr. FANTAPPIÈ 1999a, pp. 139-170; FANTAPPIÈ 2003c, pp. 151-198.

compito di ricercare soluzioni tecniche compatibili tra il Codice e le esigenze generali dell'ordinamento canonico.

Su questa linea possiamo azzardare la conclusione che le direttive interpretative del Codice, oltre ad inclinare l'equilibrio complessivo delle diverse componenti dell'ordinamento della Chiesa, hanno finito per alterare in gran parte il significato originario della codificazione <sup>(234)</sup>. Non le hanno semplicemente attribuito un'« efficacia accidentale » — consistente nel conservare nella misura del possibile la « sostanza » sotto una nuova « forma » o, se si preferisce, quella di presentare il diritto codificato con la stessa essenza del diritto non codificato — bensì hanno operato una sorta di « trasformazione sostanziale » del diritto canonico e dell'essenza stessa della legge canonica <sup>(235)</sup>. Si porta cioè a compimento un processo plusisecolare in base al quale si abbandona definitivamente un *concetto storico ed ordinante* di norma della Chiesa, contraddistinto da una singolare plasticità nell'applicazione al caso concreto — come ancora si trovava nelle compilazioni medievali —, e le si attribuisce un *carattere atemporale e uniforme* promanante, secondo la concezione volontaristica moderna, dalla più alta autorità umana nella Chiesa — come viene racchiuso nel codice canonico <sup>(236)</sup>.

Non meraviglia, quindi, che il diritto canonico dopo il Codice accentui la visione positivista del *sistema delle fonti* che era già in parte alla base della restrizione preventiva del Codice, giungendo a riconoscere solo: 1) fonti prevalentemente scritte (anche se viene conservata la consuetudine come retaggio del passato, ma non se ne

---

<sup>(234)</sup> È quasi inutile avvertire che gli accenni diagnostici fin qui evidenziati circa la progressiva perdita di plasticità dell'ordinamento canonico — ossia di quel connotato così peculiare che ne aveva accompagnato la vicenda storica nell'età medievale — a causa di un lungo processo di positivizzazione della legge e del suo irrigidimento nella forma Codice, avranno bisogno di essere adeguatamente riscontrati mediante incursioni settoriali o tematiche nella storia del Codice dopo il Codice.

<sup>(235)</sup> ORTSCHIED, p. 111 Che la conseguenza normale dell'evento della codificazione sia quello di stimolare l'apparizione di una Scuola d'esegesi pura è un dato sottolineato da diversi studiosi; ma che la codificazione sia stata l'*occasione e non la causa* di questo fenomeno — ha osservato col solito acume Ortscheid — ciò deriva unicamente dalla filosofia razionalista che, appena rifluita sul terreno giuridico dal codice di Napoleone, ha rotto tutte le dighe e invaso completamente questo ambito (ivi, p. 64).

<sup>(236)</sup> Si vedano le considerazioni storiche e di metodo di G. FRANSEN, *Variations sur le thème de la loi canonique*, in « Revue théologique de Louvain », IX, 1978, pp. 424-435.

formano di nuove, né si riconoscono gli usi, ecc.); 2) fonti di produzione esclusivamente autoritative; 3) fonti prevalentemente apicali. Conseguentemente la dimensione orizzontale dell'attività sinodale e collegiale, per quanto continui a essere tenuta in valore, diventa nel restante Novecento funzionale all'assetto gerarchico-verticale irrigidito dal Codice, limitandosi a svolgere il ruolo di strumento dell'omogeneizzazione legislativa, di anello o di fase di coordinamento tra il centro e la periferia, invece di costituire la principale spinta propulsiva della produzione e dell'adeguamento normativo <sup>(237)</sup>. Sotto questo profilo davvero il codice pio-benedettino rappresenta il punto conclusivo della traiettoria di centralizzazione organizzativa e giuridica che ha trasformato quasi completamente il *ius canonicum* in *ius pontificium* <sup>(238)</sup>.

Non vi è esempio più bello di riduzione all'unità — ha esclamato Le Bras a proposito del codice canonico e riprendendo l'affermazione di David —: un diritto che nel corso di un millennio non ha cessato di differenziarsi si è armonizzato in due termini sotto la mano di un capo munito della pienezza del potere. Il papa, dalle vette romane, fa ricadere la legge unica le cui ricchezze erano salite fino a lui attraverso l'esperienza di tutta la cristianità <sup>(239)</sup>.

Finito il tempo della celebrazione apologetica, possiamo finalmente renderci maggiormente consapevoli tanto degli indiscutibili vantaggi pratici quanto degli inconvenienti teorici e delle incongruenze sostanziali della prima codificazione canonica. Gettando un ultimo sguardo sulla fucina dei codificatori, saremmo oggi portati a vederli stretti tra l'incudine dell'eredità di un glorioso passato, che veicolava un'esperienza giuridico-canonica elastica e pluralistica ma tutt'altro che priva di problemi, e il martello dei progressi molto

---

<sup>(237)</sup> Cfr. P. BELLINI, *La coscienza del principe. Prospettazione ideologica e realtà politica delle interpretazioni prelatizie nel governo della cosa pubblica*, Torino, 2000, II, pp. 1055-58.

<sup>(238)</sup> I canonisti ultramontani del secondo Ottocento avevano coniato una locuzione a carattere programmatico forse più pomposa, quella di *droit pontifical*, e la giustificavano con una periodizzazione della storia del diritto della Chiesa di Francia articolata in tre fasi: diritto gallicano, diritto canonico, diritto pontificale (BATTANDIER, *Le droit pontifical*, in *AJP*, II, 1895, n. 5).

<sup>(239)</sup> LE BRAS, *La Chiesa del diritto*, cit., p. 66; R. DAVID, *La place du droit canonique dans les études de droit comparé*, in *Actes*, p. 230.

promettenti della scienza giuridica moderna, che per garantire certezza, oggettività e universalità alla legge introducevano necessariamente categorie razionali, astratte e uniformanti, con la conseguente perdita di taluni tratti salienti della natura mista del diritto canonico e del carattere plastico della norma secondo la diversità delle persone, dei luoghi, dei tempi e l'utilità della Chiesa: *Arduum sane munus!*

\* \* \*

Uno studioso della tecnica legislativa delle codificazioni civili ha concluso la sua analisi comparata affermando che

le Code n'est plus aujourd'hui le produit du hasard ni celui d'un moment; il est la synthèse de phénomènes politiques, économiques, moraux, juridiques; chacun d'entre eux entrant dans sa composition et contribuant à sa formation <sup>(240)</sup>.

Anche il *Codex iuris canonici* può essere visto come la sintesi di un vasto e complesso disegno che si è venuto formando, consapevolmente o meno, attraverso un movimento culturale, giuridico, istituzionale e politico di imitazione/reazione agli Stati-nazione dell'età del liberalismo per iniziativa della Chiesa di Roma, col duplice scopo di autolegittimare la sua presenza ed azione nella società e di limitare le pretese della sovranità assoluta della forma Stato moderno, in modo da riaffermare la sua vocazione profondamente universalistica. Se volessimo riassumere con brevi formule le diverse tappe del lungo itinerario che si è andato disegnando nel corso della nostra analisi, potremmo affermare che il codice canonico del 1917 appare il risultato complessivo di:

1) una strategia formativa ed educativa diretta a selezionare una nuova classe di funzionari ecclesiastici della curia romana e a costituire a Roma un corpo organico di specialisti del diritto cui verrà affidato il compito principale nella elaborazione e redazione del codice canonico;

2) una strategia culturale incentrata sulla seconda scolastica e sul neotomismo come *Weltanschauung* organica e articolata, capace di

---

(240) ANGELESCO, pp. 529-530.

ordinare i differenti livelli della riflessione e della realtà (natura e grazia, diritto umano e diritto divino; Stato e Chiesa, ecc.);

3) una strategia giuridica basata sulla forma Codice impiegata dalla Chiesa di Roma, oltre che per riordinare le proprie fonti incoerenti e assai disperse, per stabilizzare, unificare e controllare un edificio giuridico divenuto ormai davvero universale;

4) una strategia istituzionale governata dal principio dell'accentramento consistente nella somma di tutti i poteri nell'ordine sacro, nella verticalizzazione della gerarchia, nella romanizzazione o latinizzazione della Chiesa:

5) una strategia eminentemente politica rivolta, da un lato, ad affermare un nuovo universalismo giuridico, morale e religioso della Chiesa fondato sul principio del dominio puramente spirituale e non mondano (teocrazia spiritualizzata) e sull'accettazione della molteplicità degli ordinamenti giuridici ivi compreso quello degli Stati moderni; dall'altro lato ad operare una negazione dialettica della sovranità assoluta dello Stato nel momento in cui esso aveva raggiunto l'apice nell'espansione della sua forza politica ordinatrice, della sua potenza militare, della sua capacità di autolegittimarsi davanti al mondo e alla storia.

Anziché rappresentare l'ennesima dimostrazione della debolezza della Chiesa, costretta ad apprendere dallo Stato moderno le modalità della propria affermazione e a prendere a prestito gli strumenti per realizzarla, la codificazione canonica segna, in realtà, un insuccesso della volontà del diritto dello Stato di ridimensionare, incalzare e neutralizzare il diritto canonico fino a ridurlo a memoria o a precedente storico.

Il *Codex juris canonici* del 1917 — ha scritto Pietro Piovani — dimostra che l'ordinamento canonico non solo resiste alla polemica dell'ordinamento statale, ma è tanto vitale da riordinare il suo antico corpo di norme e di dottrine seguendo i più evoluti criteri della scienza giuridica, opponendo alle chiare leggi dello Stato la nuova chiarezza delle sue leggi: bastano questi segni ad avvertire lo Stato che la Chiesa anche come *communitas humana*, è tutt'altro che disposta ad accettare il declino cui l'iniziativa dello Stato moderno specialmente dopo il tramonto del potere temporale, sembrava averla condannata <sup>(241)</sup>.

---

<sup>(241)</sup> PIOVANI, *Linee di una filosofia del diritto*, cit., pp. 164-165.

Nella sua genesi ideale il Codice appare il frutto di una molteplicità di rapporti o, se si preferisce, di un intreccio di fattori, che si è cercato di individualizzare nella loro tensione formatrice. Se il contemporaneo avvertiva su di sé piuttosto l'influsso dell'intero intreccio che i singoli fili che lo componevano, anche se erano questi ultimi a muoverlo, il punto di vista delle generazioni successive che si rivolgono ad osservare tale formazione è naturalmente portato a trascurare l'unità del tutto e a interpretare diversamente le singole parti. Non stupisce, quindi, che si sia giunti a prospettare differenti livelli di valutazione della comparsa del codice canonico. Una lettura *filosofico-politica* tende ad avvalorarne la portata positiva nelle relazioni della Chiesa con gli Stati e con le società civili. Anche una lettura *storico-giuridica* presenta profili favorevoli. Il Codice provvede a eliminare la confusione normativa, opera un riassetto delle fonti e adegua la disciplina ecclesiastica alle mutate esigenze, risolvendo problemi che si trascinarono nella Chiesa da tre secoli e mezzo, la cui mancata sanazione aveva effetti negativi anche nella cura pastorale. Nelle opzioni legislative il Codice rinnova la sapienza giuridica della Chiesa evitando per principio gli eccessi teorici e pragmatici, seguendo criteri ispirati a realismo e moderazione. Tuttavia una lettura *canonistico-teologica*, compiuta alla luce degli effetti prodotti nel corso del Novecento, evidenzia aspetti sostanzialmente negativi. Il Codice ha trasformato la natura della norma disciplinare e dello statuto epistemologico del diritto canonico, ha accelerato il processo di centralizzazione e di romanizzazione, ha favorito la clericalizzazione della Chiesa.

A cinque anni dalla sua promulgazione, un valente studioso più volte ricordato, Ortscheid, aveva chiuso la sua operetta con la trasposizione ai canonisti dell'ammonimento che Géný aveva rivolto ai civilisti:

Par le Codex juris canonici mais au delà du Codex juris canonici. [...] Au delà: au regard et du passé et du présent et de l'avenir <sup>(242)</sup>!

Schematicamente: tre metamorfosi segnano il destino del codice canonico dalla sua preparazione nel 1904 alla sua caducazione nel

---

(242) ORTSCHIED, p. 112-113.

1983. La prima è quella che si consuma durante i lavori preparatori che vedono opporsi due modelli di testo legislativo e due sistematiche molto diverse. La seconda è quella che è decretata da Gasparri con le istruzioni sul metodo d'insegnamento e di interpretazione diramate subito dopo la promulgazione del Codice. La terza è quella operata dalle Scuole canonistiche nei decenni successivi.

A queste tre trasformazioni corrispondono altrettante perdite di valori culturali e giuridici. Nel primo caso si trascura la dimensione teologica che contraddistingue il diritto canonico a vantaggio della dimensione logico-razionale. Nel secondo caso si riduce il pluralismo delle fonti e si sostituisce il criterio storico dell'interpretazione del Codice ai dettami della Scuola dell'esegesi di marca francese. Nel terzo caso o periodo si consolida la cristallizzazione e la categorizzazione del diritto canonico codificato invece di ampliare il campo dell'interpretazione, dell'analogia e dello sviluppo della scienza canonistica.

Nell'arco della sua vicenda o traiettoria storica, il codice piobenedettino subisce un'*eterogenesi dei fini*: la forma Codice da strumento atto a travasare e a dare una nuova sistemazione del diritto precedente, è divenuta la sostanza stessa del diritto canonico. Da oggetto parziale è divenuta oggetto totale della canonistica del Novecento. Da punto d'incontro del passato, del presente e dell'avvenire dell'esperienza giuridica della Chiesa, è divenuta un'ipostasi normativa fuori dallo spazio e dal tempo: personificazione di un'entità astratta e ideale.

APPENDICE

**GLI UOMINI DEL *CODEX***  
**ELEMENTI PROSOPOGRAFICI E STATISTICI**



## APPENDICE I

### LISTE DEI CONSULTORI URBANI

AVVERTENZA. In mancanza di un elenco ufficiale completo e definitivo, il problema preliminare che si pone a chi voglia conoscere il numero e le persone chiamate a far parte del ceto dei consultori è quello delle fonti.

Purtroppo disponiamo di una sola lista ufficiale in calce alla circolare *Pergratum mihi* del Segretario di Stato a tutti i vescovi del 25 marzo 1904. Questa lista riporta i nomi di 17 consultori nominati in quella data (= Lista A). Nel pubblicare questo elenco gli *Acta Sanctae Sedis* fanno seguire i nomi di altri 25 consultori con la seguente premessa: « Quibus postea ab eadem Commissione Cardinalitia additi sunt infrascripti Consultores: [...] »<sup>(1)</sup>. Ciò pone il problema di determinare, oltre il numero preciso dei consultori, anche la data o il periodo in cui sono avvenute queste nomine. La Lista A conta 42 consultori includendo Pietro Checchi (che aveva rinunciato il 16 apr. 1904 ed era rientrato nella Commissione il 20 nov. 1909) e omettendo Francesco Spolverini (presente all'adunanza plenaria del 17 apr. 1904, assente nei due anni successivi, reintegrato nella Commissione nel 1906).

Nell'archivio della codificazione esiste poi una lista dattiloscritta intitolata « Consultori per la codificazione del Diritto canonico residenti a Roma »<sup>(2)</sup> (= Lista B) insieme con altre tre copie in carta carbone, tutte non datate, le quali presentano cancellazioni, sostituzioni, aggiunte interlineari e in calce manoscritte, contenenti l'aggiornamento dei nominativi dei consultori da parte dei segretari della Commissione.

La Lista B dattiloscritta conteneva solo i nomi dei consultori urbani nominati dalla Commissione cardinalizia posteriormente al 25 marzo 1904, con ogni probabilità nella riunione della speciale Commissione organizzativa formata dai cardinali Ferrata, Gènnari e Vives y Tutó il 4 aprile seguente. Considerando che in questo elenco non è riportato Carcani (che rinuncia il 12 aprile), mentre è cancellato il nome di Checchi (che si è detto rinuncia il giorno 16), sembrerebbe potersi dedurre che tale Lista sia stata stesa tra il 12 e il 16 aprile 1904, vigilia

---

(1) ASS, XXXVI, 1903-1904, p. 603.

(2) ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 3.

della I adunanza generale dei consultori. È però probabile che quest'elenco sia stato inviato agli *Acta Sanctae Sedis* entro il 15 aprile perché in essi non si tiene conto della rinuncia di mons. Checchi. Al riguardo può risultare interessante osservare che l'*Annuaire Pontifical Catholique*, in genere molto ben informato, data molte nomine dei consultori compresi in quest'elenco al 15 aprile 1904 <sup>(3)</sup>.

La Lista B comprende 41 consultori, ma non è né completa (sono omissi i nomi di De Lai e di Pie de Langogne), né corretta (include il nome di Checchi, allora rinunciatario). In un momento successivo la Segreteria della Commissione ha cominciato ad aggiornare questa lista, sbarrando i nominativi di coloro che avevano rinunciato oppure di quelli che erano deceduti. Via via che veniva nominato un nuovo consultore, esso era aggiunto a penna sopra il nome del consultore deceduto oppure in calce alla lista. In alcuni casi il nome del consultore è fatto seguire dalla data di nomina (= Lista C). Ma, come si vedrà tra breve, anche l'opera di revisione della lista non è stata svolta in maniera puntuale.

Come fonti integrative rispetto alle precedenti si possono impiegare due elenchi privati di consultori urbani pubblicati, all'indomani della promulgazione del Codice, dal domenicano José Noval e dal claretiano Felipe Maroto.

In un importante opuscolo sui lavori della codificazione canonica del 1918 Noval pubblica una lista dei membri delle Commissioni di cardinali e di consultori <sup>(4)</sup>. Egli afferma che i consultori urbani ufficiali erano all'inizio 41 (p. 23) e riporta in appendice 66 nomi di consultori fra cui Otto Fischer che, invece, va considerato un collaboratore esterno. Nella lista di Noval i consultori sono elencati in due grandi partizioni temporali (nomine effettuate nel 1904 e nomine successive) e in una sottodistinzione di stato (chierici e laici). Tra il 25 marzo e l'aprile 1904 il numero dei consultori urbani sarebbe stato 38 (con l'inclusione di Checchi e l'esclusione di Spolverini). Tra il 1905 e il 1917 ne furono aggiunti altri 28, per un totale di 66 consultori. Oltre a diverse omissioni, la lista Noval presenta svariati errori di trascrizione. Nella versione originale del suo lavoro sulla codificazione, pubblicata in spagnolo ne « La ciencia tomista » (XVI, 1917, pp. 151-152), Noval aveva fornito un'altra lista di consultori. Quest'elenco riportava due nomi in più (Ferdinand Prat e Scipione Tecchi), inspiegabilmente eliminati nella versione latina del suo lavoro.

Maroto riporta nel suo manuale un elenco di consultori che segue

---

<sup>(3)</sup> In ogni caso le nomine della seconda mandata dei consultori urbani dovrebbero avere per *terminus a quo* il 31 marzo (giorno dell'adunanza della Commissione cardinalizia ristretta incaricata da Pio X di ampliare le nomine) e per *terminus ad quem* il 17 apr. 1904. Il totale dei consultori a questa data, così come risulta dagli ASS citati, è di 17 più 25 per un totale di 42.

<sup>(4)</sup> NOVAL, pp. 76-79.

all'incirca lo stesso schema del Noval. Ai 17 consultori urbani della prima ora, ne aggiunge altri 25 nominati subito dopo (« fere statim additi sunt »), per un totale parziale di 42 (omette Spolverini e include Checchi); altri 26 sono inseriti negli anni seguenti (« posterioribus annis »). Tra il 1904 e il 1917 il numero totale dei consultori urbani ascende, stando ai suoi dati, a 68 (= Lista D). Altri canonisti hanno steso posteriormente altri elenchi privati di consultori, senza però fornire indicazioni capaci di integrare o di precisare i precedenti già recensiti <sup>(5)</sup>.

Le liste private sopra indicate pongono alcuni problemi connessi con l'aggregazione ad una delle due classi di consultori e collaboratori. La posizione di Fischer risulta incerta. Pur non essendo compreso nelle liste vaticane, il suo nome viene aggiunto in calce dal Noval tra i consultori con un'apposita motivazione: « qui cum Votum a se elaboratum discutiendum erat, Roman venit, et conventibus Consultorum interfuit » <sup>(6)</sup>. Il caso di Hollweck è, per certi aspetti, ancor più anomalo. Pur non comparando in nessuna lista (ufficiale o privata) dei consultori, egli porta questo titolo nel frontespizio dei suoi voti *De poenis* stampati dalla Tipografia Vaticana nel 1908 e nel 1909, mentre in quelli *De delictis contra vitam et libertatem* e in *administratione vel susceptione sacramentorum*, ugualmente ufficiali, è qualificato « professor ». A complicare il caso e ad avvicinarlo a quello di Fischer, si deve aggiungere la frequenza dei suoi soggiorni a Roma su invito di Gasparri. Bisogna quindi concludere che Fischer e Hollweck, da una parte, e i revisori, dall'altra, non sono da annoverare tra i consultori (perché non nominati tali dai cardinali con l'approvazione del papa) bensì tra i collaboratori, anche se qualcuno di loro è venuto temporaneamente a Roma e ha preso parte ad alcune sedute della Commissione dei consultori (cfr. cap. IX § 4.5).

Considerate singolarmente le liste sopraindicate risultano tra loro discordanti quanto al numero e alle persone, imprecise circa i nomi e la posizione di accettazione o di rinuncia dei consultori e, infine, incomplete <sup>(7)</sup>. Per cercare di precisare e di completare il più possibile l'elenco dei consultori urbani dal 1904 al 1917 non rimaneva altra strada da seguire che quella di collazionare le informazioni contenute nelle quattro fonti sopraindicate, integrarle reciprocamente tra loro e con altri dati provenienti dall'esterno. In mancanza di un elenco ufficiale e definitivo la lista qui

(5) Si veda, ad es., STICKLER, p. 378, che dipende da Maroto.

(6) NOVAL, p. 79.

(7) Si segnala, a titolo dimostrativo, il fatto che in nessuna delle liste B ricorrono i nomi di Niccolò Marini (riportato dal Noval, dal Maroto e dalle notizie biografiche che ne dà la « Civiltà cattolica », 1916, IV, p. 736: « apparteneva pure ai consultori della Commissione per la Codificazione del diritto canonico »), di Ferdinand Prat (riportato da Noval), di Francesco Solieri (la cui attestazione di consultore ci viene da « L'osservatore romano »).

ricostruita, per quanto accurata, ha molta probabilità di restare incompleta. Il numero totale dei consultori censiti è di 79 <sup>(8)</sup>.

Lista A: *Consultori urbani nominati il 25 marzo 1904* <sup>(9)</sup>

De Lai, Caietanus  
 Eschbach, Alphonsus  
 Esser, Thomas  
 Fernández y Villa, Vincentius  
 Giustini, Filippo  
 Janssens, Laurentius  
 Kaiser, Maurus  
 Klumper Bernardinus  
 Lépicier Alexius  
 Lombardi, Carolus  
 Pillet, Albertus  
 Pius a Langonio  
 Sebastianelli, Guillelmus  
 Valenzuela, Petrus Armegaudius  
 Van Rossum, Guillelmus  
 Veccia, Aloisius  
 Wernz, Franciscus Xaverius

Lista B: « *Consultori per la codificazione del Diritto canonico residenti a Roma* » [12-17 apr. 1904] <sup>(10)</sup>.

Mons. Befani Giovanni, uditore della S. Romana Rota  
 P. Benedetti Claudio del SS.mo Redentore  
 Mons. Binzecher Ermete  
 P. Bucceroni Gennaro S.I.  
 Mons. Budini Luigi, sottosegr. della Congr. dei Vescovi e Regolari  
 Conte Capogrossi Guarna Baldassarre, decano avvocati concistoriali  
 Mons. Checchi Pietro, professore di teologia morale nel Collegio Urbano di Propaganda Fide e segretario del Vicariato  
 Mons. Costa Giovanni [Battista]

---

<sup>(8)</sup> Avverto che nel primo elenco ufficiale non sono compresi i nomi di Checchi e di Spolverini, che però saranno conteggiati al momento del loro reinserimento nel 1906 e nel 1909.

<sup>(9)</sup> Fonte: SEGRETERIA DI STATO, litt. *Pergratum mihi*, 25 mar. 1904 (ASS, XXXVI, 1904, p. 603). Lettera circolare del Segretario di Stato a tutti gli ordinari sulla codificazione del diritto canonico.

<sup>(10)</sup> Fonte: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 3. Per meglio evidenziare i consultori aggiunti dopo il 25 marzo 1904, i nomi dei preesistenti sono stati posti in carattere corsivo. Quelli omessi sono racchiusi tra parentesi quadre.

*[Mons. De Lai, Gaetano]*  
 P. De Luca [Mariano] S.I.  
*P. Eschbach Alfonso della Congregazione dello Spirito Santo*  
*P. Esser Tommaso dei Predicatori, Segretario della Congr. dell'Indice*  
*P. Fernández [y Villa] Vincenzo dei Romitani di S. Agostino*  
 Mons. Giorgi Oreste, uditore della S. Congr. dei Vescovi e Regolari  
*Mons. Giustini Filippo, Segr. S. Congr. dei VV.RR.*  
*P. Janssens Lorenzo OSB, Rettore del Collegio S. Anselmo*  
*P. Kaiser Mauro Maria dei Predicatori*  
*P. Klumper Bernardino dei Minori Francescani*  
 Mons. Latini Giuseppe  
 Mons. Lega Michele  
*P. Lépicier Alessio dei Servi di Maria*  
 P. Lepidi Alberto O.P.  
*Mons. Lombardi Carlo*  
 Mons. Lucidi Evaristo  
 Mons. Lugari Giovan Battista  
 Mons. Mannaioli Domenico  
 Mons. Melata Benedetto  
 Mons. Montel Giovanni de, decano della S. Rota  
 Mons. Nervegna Giuseppe  
 P. Noval Giuseppe dei Predicatori  
 P. Ojetti Benedetto S.I.  
 P. Palmieri Domenico S.I.  
 Rev. Pezzani Enrico Maria  
*[P. Pie de Langogne]*  
*Mons. Pillet Alberto*  
 Mons. Pompili Basilio, datario della Penitenzieria Apostolica  
*Mons. Sebastianelli Guglielmo, uditore della S. Romana Rota*  
 Rev. Silj D. Augusto, rettore dell'Ospizio dei Convertendi  
 Mons. Spolverini Francesco, sottodatario  
*P. Valenzuela Pietro Armengaudio, maestro generale dei Mercedari*  
*P. van Rossum Guglielmo del Santissimo Redentore*  
*Mons. Veccia Luigi, segretario di Propaganda*  
*P. Wernz Saverio*

Lista C: *Consultori urbani aggiunti posteriormente (1904-1917)* <sup>(11)</sup>

Mons. Do Rego Maia, Francesco, vescovo di Belin de Parà (Brasile)

Mons. Peri-Morosini, Alfredo <sup>(12)</sup>, vescovo titolare di Arca, amministratore apostolico del Canton Ticino

---

<sup>(11)</sup> Fonte: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 3. Sono stati posti tra parentesi quadre i nominativi omissi nella lista.

<sup>(12)</sup> In realtà Alberto.

- R.mo Pólit, Emanuele Maria, canonico onorario di Quito (Equatore)  
 D. Pietro Bastien  
 Mons. Achille Martini, avvocato concistoriale (1906)  
 [Avv. Filippo Pacelli]  
 P. Michele Sleutjes O.F.M. (27 aprile 1906)  
 P. Eustasio Esteban dei Romitani di S. Agostino (28 aprile 1906)  
 P. Antonio di Gesù dei Carmelitani scalzi (27 aprile 1906)  
 Mons. Raffaele Scapinelli di Lèguigno (11 dicembre 1906)  
 P. Pietro Vidal S.I., prof. di diritto canonico nell'Università Grego-  
 riana (22 ottobre 1906)  
 P. Giuseppe Laurentius S.I. (22 ottobre 1906)  
 Dott. Serafino Many (7 novembre 1906)  
 Mons. Spolverini, Francesco [reintrodotto nel 1906]  
 R.mo D. Raffaele Molitor O.S.B. (20 febbraio 1907)  
 R.mo P. Gioacchino da S. Simone Stock (28 dicembre 1907)  
 Sua Ecc. R.ma Mgr. Gilbert  
 Sac. Geremia Rossi, Collegio dei Figli di Maria  
 Prof. Massimi 1909  
 Avv. D. Francesco Parrillo 1909  
 Mons. Nardi vescovo di Tebe  
 Mons. Verde  
 Mons. Mariani 12 novembre 1909  
 P. Beccari S.I.  
 Avv. Rolli  
 Mons. Checchi Assessore alla S.C. Concilio [reintrodotto] (20 novem-  
 bre 1909)  
 Mons. Domenico Taccone-Gallucci, arcivescovo titolare di Costanza  
 (12 febbraio 1910).  
 Mons. Pietro da [*sic*] Fontaine (12 aprile 1910)  
 [Americo Bevilacqua]  
 [Ferdinand Prat]  
 [Scipione Tecchi]  
 [Mons. Niccolò Marini]  
 [Prof. Giacomo Sole]  
 [Prof. Filippo Maroto]  
 [Avv. Carlo Santucci]  
 [Prof. Giustiniano Serédi]  
 [Prof. Luigi Sincero]  
 [Prof. Francesco Solieri]

APPENDICE II

SCHEDARIO BIO-BIBLIOGRAFICO  
DEI CARDINALI, CONSULTORI, COLLABORATORI,  
REVISORI, SEGRETARI E ASSISTENTI  
DELLE COMMISSIONI PER LA REDAZIONE  
DEL *CODEX IURIS CANONICI*

AVVERTENZA. Le notizie contenute nelle schede qui di seguito ordinate alfabeticamente intendono fornire, in modo selettivo, le notizie concernenti la formazione culturale (teologica e giuridica in specie), gli uffici ecclesiastici eventualmente ricoperti (diocesani e/o curiali), le principali pubblicazioni, specialmente di carattere giuridico, dei membri delle Commissioni pontificie e dei collaboratori chiamati in varia forma a partecipare ai lavori per la codificazione del diritto canonico. Lo schedario non ha, quindi, nessuna pretesa di completezza biografica, ma si limita a raccogliere i dati indispensabili per cominciare a delineare la « genealogia culturale e professionale » dei redattori del Codice.

Le schede sono state compilate facendo ricorso, in via preliminare, ai principali repertori, dizionari e altri strumenti bio-bibliografici esistenti, e, in via suppletiva a biografie, profili, necrologi. In diversi casi, però, al fine di reperire notizie qualificanti, si è resa necessaria un'indagine supplementare di tipo archivistico presso gli archivi delle Università pontificie romane, degli ordini religiosi e delle diocesi di incardinazione.

In calce al profilo biografico sono stati indicati anche i singoli *vota* con cui i consultori, i collaboratori e i revisori hanno contribuito alla redazione del Codice. Purtroppo, a causa della dispersione delle carte e di indagini parziali, anche tale elenco non si può considerare completo.

All'interno di ciascun *coetus* è stato seguito l'ordine alfabetico. I nomi geografici e quelli di persona sono stati possibilmente ricondotti alla forma endonima. In calce ad ogni scheda sono riportate le fonti, costituite, come detto, da opere a stampa o fondi archivistici.

## A. CARDINALI

La lista dei cardinali nominati membri della Commissione pontificia per la codificazione del diritto canonico è stata compilata sulla scorta dell'« Annuario pontificio » dal 1904 al 1917. Ai 16 cardinali nominati nel 1904 ne furono aggiunti, negli anni successivi, altri 8. Per le variazioni interne alla Commissione a séguito della morte di qualche membro e per i nuovi ingressi cfr. la tabella proposta da LLOBELL-DE LÉON-NAVARRETE, p. 56.

AGLIARDI, ANTONIO (Cologno al Serio, Bergamo, 4 sett. 1832 - Roma, 19 mar. 1915).

Studia nel seminario vescovile di Bergamo, poi nel Seminario Romano, laureato in filosofia, teologia e *in utroque iure*, professore nel seminario e parroco nella diocesi di Bergamo, sembra sia stato chiamato a Roma su espresso desiderio di Pio IX per aver polemizzato col Passaglia e per aver combattuto le tesi di G. Audisio sui rapporti tra società politica e società religiosa in un articolo della « Scuola cattolica » del 1876. Minutante nella Congregazione di propaganda fide dal 1877 al 1884 e professore di teologia morale nel Collegio Urbano, nel 1885 inviato straordinario e poi delegato apostolico in India, nel 1887-88 pro- e poi segretario della Congr. degli affari ecclesiastici straordinari, nel 1889 nunzio apostolico in Baviera, nel 1893 nunzio a Vienna. Nel disegno di Leone XIII doveva fare da « contrappeso » alla politica filofrancese del Segretario di Stato Rampolla. Creato cardinale il 22 giu. 1896, tre anni dopo opta per il vescovado di Albano. Prefetto dell'Economato di Propaganda Fide nel 1902, cancelliere di S.R. Chiesa nel giu. 1903. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione il 2 apr. 1904, il 17 nov. seguente è chiamato dal papa a presiedere la Commissione speciale incaricata di studiare le Regole della Cancelleria apostolica in relazione con la codificazione canonica. Sostenitore dei cristiano-sociali austriaci e sensibile alle idee democratico-cristiane di Murri.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 8; ASV, *Spogli Curia, Card. Antonio Agliardi*, b. 3B f. 828 (nomina a membro della PCCDC); EC, I, coll. 455-456; HC, VIII, p. 39; DBI, I, pp. 405-406; DSMCI, III/I, pp. 3-4; TRINCIA, *ad indicem*; WOLF, pp. 6-9.

BISLETI, GAETANO (Veroli, Frosinome, 21 mar. 1856 - Grottaferrata, 30 ag. 1937).

Alunno del collegio dei gesuiti di Tivoli, nel 1868 passa al Collegio

Capranica e frequenta i corsi di filosofia e di teologia dell'Università Gregoriana fino al 1876. Sacerdote nel 1878, è invitato da Leone XIII a frequentare, come alunno della Accademia dei nobili ecclesiastici, l'Apollinare dove consegue la laurea *in utroque iure* (1884). Maestro di camera con funzioni di maggiordomo di Leone XIII e poi di Pio X, il 30 nov. 1911 è creato cardinale. Nel 1915 è nominato prefetto della Congr. dei seminari e delle università. Collabora alla riforma degli studi superiori del clero che sfocia nella cost. ap. *Deus scientiarum Dominus* del 24 mag. 1931. Nel 1932 è Gran cancelliere dell'Università Gregoriana, dell'Istituto Biblico e del Pontificio Istituto Orientale. Compresidente dell'Accademia romana di S. Tommaso d'Aquino e di religione cattolica. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione canonica dal 1915.

BIBL.: PUG, p. 156; PAE, p. 156; PUL, pp. 422-423; HC, IX, p. 11; MONTI, *ad indicem*.

CASSETTA, FRANCESCO DA PAOLA (Roma, 12 ag. 1841 - 23 mar. 1919).

Studia al Seminario Romano dell'Apollinare, conseguendo la laurea in filosofia, teologia e *in utroque iure* (1866). Sacerdote nel 1865, frequenta lo Studio della Congr. del Concilio, censore dell'Accademia teologica e liturgica di Roma, nel 1878 prelado referendario della Segnatura di Giustizia e consultore della Congr. dei vescovi e regolari. Canonico di S. Maria Maggiore, consultore della Congregazione di propaganda fide nel 1883, eletto vescovo titolare di Amata nel 1884, promosso arcivescovo titolare di Nicomedia nel 1887, vice-reggente di Roma e patriarca latino titolare di Antiochia nel 1895. Creato cardinale-prete il 19 giu. 1899. Il 13 ag. 1904 è nominato presidente della Commissione per l'esame delle visite apostoliche. Nei confronti dei modernisti si sforza di contemperare le direttive papali con le esigenze di rinnovamento. Nel 1905 assume la dignità di vescovo della diocesi suburbana di Sabina e nel 1911 opta per quella di Frascati. Pio X lo nomina bibliotecario della Chiesa Romana il 3 gen. 1914, prefetto della Congr. del Concilio il 10 feb. 1914. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione canonica il 19 mar. 1904.

FONTI E BIBL.: PUL, pp. 413-414; EC, III, col. 1000; HC, VIII, p. 40; DBI, XXI, pp. 457-458; F. VISTALLI, *Il Card. Francesco Cassetta nella sua età e nella sua opera*, Bergamo, 1933; PRUDHOMME, pp. 104-105; WOLF, pp. 283-285.

CAVAGNIS, FELICE (Bordogna, Bergamo, 13 gen. 1841 - Roma, 28 dic. 1906). Dopo gli studi nel seminario diocesano, viene inviato a Roma, come alunno del Collegio Cerasoli, per completare i corsi di filosofia e di teologia nel Seminario Romano dell'Apollinare. Sacerdote nel 1863, consegue ivi anche la laurea teologia (1863) e *in utroque* (1866). Professore di filosofia nel Seminario di Bergamo fino al 1871, allorché è chiamato al Seminario Romano per insegnare filosofia. Nel 1879 deve lasciare tale materia per divergenze con l'indirizzo neotomista imposto da papa Pecci e passa alla cattedra di Istituzioni canoniche. Dal 1881 sostituisce De Angelis nell'in-

segnamento di Testo canonico e tiene anche la cattedra di Diritto pubblico ecclesiastico. Per questo corso pubblica un testo di sicuro riferimento per alcune generazioni di canonisti, le *Institutiones juris publici ecclesiastici* (2 voll. Roma, 1882-83; 3 voll. 1906<sup>4</sup>). Consultore delle Congr. dei vescovi e regolari (1883), per la revisione dei concili provinciali, di Propaganda Fide. Nel 1885 referendario della Segnatura apostolica e canonista della Penitenzieria. Rettore del Seminario Romano dal 1888 al 1893, assistente ecclesiastico del Consiglio superiore della Gioventù cattolica italiana dal 1884 al 1901. Prosegretario (1893), poi segretario (1896) della Congr. degli affari ecclesiastici straordinari. Creato cardinale il 15 apr. 1901. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione canonica il 19 mar. 1904, prende parte solo alle discussioni iniziali a causa della morte. « La sua attività scientifica dovette certamente avere il suo merito, per quanto indiretto, verso la codificazione » (PUL, p. 204). Lascia anche altre opere, tra cui *Della natura di società giuridica e pubblica competente alla Chiesa* (Roma, 1887); *Nozioni di diritto pubblico naturale ed ecclesiastico* (Roma, 1886, trad. franc., Paris, 1887).

FONTI E BIBL.: APUL, Reg. *Legge 1878-1913*, pp. 225 e 489; VISTALLI, *Il Card. Felice Cavagnis*, Bergamo, 1913; DDC, III, col. 124; PUL, pp. 227-228; DBI, XXII, pp. 574-577; WEBER 1973, p. 498 nota 10; TRINCIA, *ad indicem*; WOLF, pp. 297-299.

CAVICCHIONI, BENIAMINO (Veiano, Viterbo, 27 dic. 1836 - Roma, 17 apr. 1911). Sacerdote nel 1859, studia a Roma, dove consegue il dottorato *in utroque* ed entra nello Studio della Congr. del Concilio, dove diviene ufficiale nel 1872. Minutante della Congr. di propaganda fide dal 1875 al 1883 (con un incarico relativo agli Stati Uniti). Nel 1884 ritorna alla Congr. del Concilio in qualità di difensore del vincolo; il 21 mar. dello stesso anno è nominato arcivescovo titolare di Amida e inviato come delegato apostolico in Perù, Equatore e Bolivia. Vi resta un solo anno, poi rientra a Roma, dove ottiene un canonicato nella basilica del Laterano. L'11 gen. 1894 è trasferito alla sede titolare arcivescovile di Nazianzo e nel 1895 è prosegretario e nel 1899 segretario della Cong. del Concilio. Creato cardinale-prete il 25 giu. 1903, l'11 mar. 1910 è prefetto della Congr. degli studi. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione canonica il 19 mar. 1904.

FONTI E BIBL.: APC, 1904, p. 185; HC, VIII, p. 42; PRUDHOMME, p. 86; WOLF, pp. 301-302.

DE LAI, GAETANO v. *Elenco dei consultori*.

FERRATA, DOMENICO (Gradoli, Viterbo, 4 mar. 1847 - Roma, 10 ott. 1914). Allunno del collegio gesuiti di Orvieto, poi del seminario di Montefiascone; dell'Università della Sapienza per la laurea in teologia, infine del Seminario Romano dell'Apollinare per la laurea *in utroque* (1866-1871). Qui insegna Istituzioni di diritto canonico (1876), poi storia ecclesiastica e teologia dogmatica al Collegio Urbano di Roma (1877). Frequenta lo studio

dell'avv. G. Marinelli e lo Studio della Congr. del Concilio e contribuiscie alla compilazione dell'Indice delle decisioni. Minutante di questa Congr. nel 1877, uditore della Nunziatura di Parigi dal 1879 al 1883, entra in Segreteria di Stato come sottosegretario agli affari ecclesiastici straordinari. Presidente dell'Accademia dei nobili ecclesiastici, nel 1885 nunzio apostolico a Bruxelles per riattivare le relazioni diplomatiche della Santa Sede e il Belgio. Quattro anni dopo è chiamato a Roma come segretario agli affari ecclesiastici straordinari e nel 1891 nunzio a Parigi, dove s'impegna a far accettare ai cattolici il governo repubblicano. Creato cardinale il 22 giu. 1896. Di orientamento rampolliano. Prefetto della Congr. delle indulgenze e reliquie nel 1899, della Congr. dei riti nel 1900, dei vescovi e regolari nel 1902, della Congr. dei sacramenti il 26 ott. 1908, segretario del Sant'Uffizio il 17 gen. 1914. Per poco tempo è anche Segretario di Stato di Benedetto XV. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione canonica il 19 mar. 1904.

BIBL.: EC, V, coll. 1195-1196; PUL, pp. 211-212; HC, VIII, p. 39; DBI, XLVI, pp. 755-760; BBKL, II, coll. 19-20; WEBER 1973, *ad indicem*; TRINCIA, *ad indicem*; WOLF, pp. 574-578.

GASPARRI, PIETRO (v. capitoli IV-VI).

GENNARI, CASIMIRO (Maratea, 27 dic. 1839 - Roma, 31 gen. 1914). Studia nel Collegio di S. Luigi di Salerno, diretto dai gesuiti, e nel collegio dei gesuiti di Napoli, come alunno esterno. Sacerdote nel 1863, si dedica alla cura pastorale e nel 1876 fonda il *Monitore ecclesiastico*, rivista giuridico-pratica per il clero italiano; il 13 mag. 1881 è nominato vescovo di Conversano. Chiamato a Roma da Leone XIII, è nominato assessore al Sant'Uffizio il 15 nov. 1895; il 6 feb. 1897, dopo aver lasciato la diocesi, è promosso arcivescovo titolare di Lepanto. Creato cardinale il 18 apr. 1901, membro della congregazione della visita apostolica (9 feb. 1904) e delle commissioni per la revisione dei concili provinciali (11 mag. 1904) e delle *relationes ad limina* (13 ag. 1904), prefetto della Congr. del Concilio il 20 ott. 1908. Ha parte rilevante nella stesura di diversi documenti pontifici di Leone XIII e di Pio X. Con quest'ultimo stabilisce una particolare sintonia di vedute e di programmi. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione canonica il 19 mar. 1904. Pubblica: *Consultazioni morali - canoniche - liturgiche...* (Napoli, 1893; Roma, 1902-1904<sup>2</sup>; Roma, 1913-1915<sup>3</sup>; trad. franc., Paris, 1907); *Quistioni teologico-morali di materie riguardanti specialmente i tempi nostri* (Roma, 1907); *Quistioni canoniche di materie riguardanti specialmente i tempi nostri* (Roma, 1908); *Quistioni liturgiche di materie riguardanti specialmente i tempi nostri* (Roma, 1907; 19082); *Breve commento della nuova legge sugli sponsali e sul matrimonio* (Roma, 1908); *Sulla rimozione amministrativa dall'ufficio e dal beneficio curato...* (Roma, 1911).

BIBL.: EC, VI, coll. 8-9; HC, VIII, p. 41; DBI, LIII, pp. 195-196; G.

ASTORI - A. FAPPANI, *Corrispondenti Bonomelliani*, Brescia, 1969, p. 156; WOLF, pp. 667-669.

GIUSTINI, FILIPPO v. *Elenco dei consultori*.

GOTTI, GIROLAMO MARIA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE [al secolo: Antonio Giovanni Benedetto] (Genova, 29 mar. 1834 - Roma, 19 mar. 1916). Studia a Genova nel collegio dei gesuiti, nel 1849 entra nell'ordine carmelitano scalzo. Dopo l'ordinazione del 1856 insegna scienze nautiche e matematica alla Scuola Navale di Genova, teologo al concilio Vaticano I, priore generale del suo Ordine nel 1881, è chiamato tre anni dopo da Leone XIII a Roma per amministrare l'obolo di San Pietro e si rivela un eccellente finanziere. Consultore della sezione orientale di Propaganda Fide e della Congr. dei vescovi e regolari, vescovo titolare di Petra nel 1892 e subito dopo internunzio in Brasile. Creato cardinale il 29 nov. 1895, prefetto della Cong. delle indulgenze e reliquie nel 1896, della Congr. dei vescovi e regolari nel 1899 e di propaganda fide dal 29 luglio 1902 al 24 marzo 1916. Qui si dedica a sviluppare le missioni cattoliche in Africa e in Cina. Considerato un cardinale desideroso di riformare l'amministrazione della Curia, nutre simpatie per mons. Benigni e per il *Sodalitium Pianum*. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione canonica il 19 mar. 1904.

FONTI E BIBL.: *Disquisitio*, p. 234; EC, VI, col. 962; DHGE, XXI, coll. 918-921; HC, VIII, p. 38, 55, 449; DBI, LVIII, pp. 153-155; PRUDHOMME, p. 37, 62-63, 66, 153-154; TRINCIA, *ad indicem*; WOLF, pp. 712-714.

LEGA, MICHELE v. *Elenco dei consultori*.

MARTINELLI, SEBASTIANO (Sant'Anna di Stazzema, Lucca, 20 ag. 1848 - Roma, 4 lug. 1918). Studia nel Collegio di S. Agostino di Roma, professore dell'ordine degli eremitani agostiniani a Genazzano nel 1865, sacerdote nel 1871, professore di teologia nel suo Ordine. Nel 1881 è nominato postulatore delle cause dei santi agostiniani. Nel 1889 superiore generale, rieletto nel 1895, preconizzato arcivescovo titolare di Efeso nel 1896, succede al card. Satolli nella carica di delegato apostolico di Washington. Creato cardinale il 15 apr. 1901. Camerario del S. Collegio nel 1907, prefetto della Congr. dei riti l'8 feb. 1909. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione canonica dal 1906 al 1917.

BIBL.: « *Analecta Augustiniana* », VII, 1918, pp. 337-339; « *La Ciudad de Dios* », XVI, 1888, pp. 25-28; APC, 1919, p. 852; PERINI, II, p. 186; P.A. DE ROMANIS, *L'ordine agostiniano*, Firenze, 1935, p. 227 (scrive che Martinelli « spiegò l'opera sua apprezzatissima in varie Congregazioni e Commissioni, per es. in quella per la Codificazione del Diritto Canonico »); HC, VIII, p. 41; WOLF, pp. 953-956.

MATHIEU, FRANÇOIS-DÉSIRÉ (Einville-au-Jard, Nancy, 28 mag. 1839 - Londra, 26 ott. 1908). Sacerdote nel 1863, professore di letteratura e di

storia nel Seminario minore di Pont-à-Mousson dal 1860 al 1879, dottore in lettere nel 1878, canonico della cattedrale di Nancy nel 1883, parroco dal 1890 al 1893, allorché è nominato vescovo di Angers. Da qui è trasferito alla sede arcivescovile di Tolosa il 25 giu. 1896, Creato cardinale di curia per la Francia il 19 giu. 1899, si dimette dalla sede di Tolosa per risiedere a Roma. Avendo accettato con entusiasmo il *ralliement*, resta molto deluso dalla legge di separazione del 1905. Alieno dagli affari ecclesiastici di curia, a Roma si dedica agli studi storici su *Le concordat de 1801* (Paris 1903). Tre anni dopo è eletto all'Académie Française. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione canonica dal 1904.

BIBL.: E. RENARD, *Le cardinal Mathieu, 1839-1908*, Paris, 1925; SNIDER, II, p. 30 nota 37; PRUDHOMME, pp. 137, 143; EC, VIII, col. 396; HC, VIII, p. 39.

MERRY DEL VAL, RAFAEL (Londra, 10 ott. 1865 - 26 feb. 1930). Spagnolo, di origine nobile, studia in Inghilterra e in Belgio, entra nel collegio di Ushaw (Inghilterra), nel 1885 si trasferisce a Roma presso il Collegio Scozzese ma, per intervento di Leone XIII, frequenta l'Accademia dei nobili ecclesiastici e l'Università Gregoriana, dove consegue la laurea in filosofia (1886) e in teologia (1891) nonché la licenza in diritto canonico (1891). Dopo aver ricevuto l'ordine sacro, è nominato cameriere segreto partecipante del papa. Inviato come delegato apostolico in Canada nel 1897. Nel 1900 è nominato presidente dell'accademia dei nobili ecclesiastici e arcivescovo titolare di Nicea (19 apr.). Alla morte di Leone XIII, i cardinali lo designano segretario del conclave. Pio X lo nomina pro-segretario di Stato e, il 9 nov. 1903, cardinale. Benedetto XV nel 1914 gli conferisce la dignità di segretario del Sant'Uffizio. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione canonica il 19 mar. 1904.

BIBL.: O. GIACCHI, *Il cardinale Raffaele Merry Del Val*, in ID., *Chiesa e Stato nella esperienza giuridica*, cit., I, pp. 553-564; HC, VIII, p. 411; EC, VIII, coll. 743-745; BBKL, V, coll. 1331-1333; WOLF, pp. 995-998.

POMPILI, BASILIO v. *Elenco dei consultori*.

RAMPOLLA DEL TINDARO, MARIANO (Polizzi Generosa, Palermo, 17 ag. 1843 - Roma, 16 dic. 1913). Studia nel Seminario Vaticano e nel Collegio Capranica. Consegue la laurea in teologia nel 1866 al Collegio Romano (dove ha a maestri Cardella, Franzelin, Ballerini, Tarquini) e quella *in utroque* alla Sapienza di Roma nel 1870. Ordinato sacerdote nel 1866, passa all'Accademia dei nobili ecclesiastici, dove allarga la sua formazione culturale. Comincia la carriera curiale nella Congr. degli affari ecclesiastici straordinari, uditore della Nunziatura di Spagna nel 1875, primo segretario della Congr. di propaganda fide per gli affari orientali dal 1877 al 1880, nunzio a Madrid e arcivescovo titolare di Eraclea nel 1882. Creato cardinale il 27 mag. 1887, segretario di Stato di Leone XIII dal 1887 al 1903. Segretario del Sant'Uffizio il 30 dic. 1908; bibliotecario di S.R.C. il 26 nov. 1912. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione cano-

nica il 19 mar. 1904. Progressivamente isolato ai vertici della Santa Sede durante il pontificato di Pio X, continua a godere di un alto prestigio morale e si oppone alle manovre di p. Mattiussi per condannare p. Semeria.

BIBL.: EC, X, col. 517; HC, VIII, p. 33; DSMCI, II, pp. 532-534; BBKL, VII, coll. 1314-1317; G. P. SINOPOLI DI GIUNTA, *Il cardinale Mariano Rampolla del Tindaro*, Roma, 1923; WEBER 1973, *ad indicem*; BATTELLI, *Un pastore tra fede e ideologia*, cit., *ad indicem*; TRINCIA, *passim*.

SATOLLI, FRANCESCO (Marsciano, Perugia, 21 lug. 1839 - 8 gen. 1910). Studia nel Seminario di Perugia, dove insegna filosofia e si distingue da subito per il suo tomismo stretto, quasi esegetico. Publica un *Enchiridium philosophiae* (Brünn, 1884) e *In Summam Theologicam divi Thomas Aquinatis praelectiones* (5 voll., Roma, 1884-97). Chiamato da Leone XIII ad insegnare teologia dogmatica al Seminario Romano dell'Apollinare e al Collegio Urbano nel 1880. Rettore del Collegio Greco-Ruteno, presidente della Accademia dei nobili ecclesiastici, primo delegato apostolico negli Stati Uniti, dove si scontra con le idee cattolico-liberali. Docente di Diritto pubblico ecclesiastico all'Accademia di Conferenze storico-giuridiche dal 1886 al 1898. Nel 1888 promosso arcivescovo titolare di Lepanto, nel concistoro del 27 nov. 1895 fu creato cardinale. Nel 1897 prefetto della Congr. degli studi. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione canonica il 19 mar. 1904. Si conosce la sua intransigenza tomistica e le ostilità che rivolse alla dottrina del Franzelin. Publica opere di filosofia e di teologia tomista e, per il diritto canonico, *Prima principia iuris publici ecclesiastici de concordatis*, Romae, 1888; *Conferenze storico-giuridiche di dritto pubblico ecclesiastico*, Roma, 1889.

BIBL.: PUL, pp. 105-107; HC, VIII, p. 43; BBKL, VIII, coll. 1401-1402; WEBER 1973, *ad indicem*; AUBERT, *Aspects du néotomisme*, cit., *ad indicem*; MALUSA, I, pp. 284-285; BATTELLI, *Un pastore tra fede e ideologia*, cit., *passim*; TRINCIA, *ad indicem*.

SEGNA, FRANCESCO (Poggio Cinolfo presso Carsoli, Aquila, 31 ag. 1836 - Roma, 4 gen. 1911). Alunno del Seminario di Tivoli, poi del Seminario Romano dell'Apollinare, dove si laurea in teologia. Dottore in diritto alla Sapienza. Insegna per dodici anni teologia dogmatica all'Apollinare, e esercita l'ufficio di minutante della sezione orientale della Congr. di propaganda fide. Con l'introduzione del neotomismo nelle università pontificie, anch'egli deve lasciare l'insegnamento ed è nominato canonista della Penitenzieria, poi sottosegretario degli Affari straordinari. Nel 1884 uditore nella Nunziatura di Madrid. Indi uditore di Rota e reggente della Penitenzieria (1888), segretario degli Affari straordinari (1891), assessore al Sant'Uffizio (1893), cardinale il 18 mag. 1894. Prefetto degli archivi apostolici. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione canonica il 19 mar. 1904. Tra le sue opere il *De Ecclesiae Christi constitutione et regimine* (Romae, 1900), cui segue un *Libellus retractationum* (Romae, 1905).

BIBL.: PUL, pp. 104-105; HC, VIII, p. 37; SCCO, p. 55; WEBER 1973, pp. 494 ss.; WOLF, pp. 1355-1358.

STEINHUBER, ANDREAS (Uttlau, Bayern, 11 nov. 1825 - Roma, 15 ott. 1907). Studia dal 1845 al 1851 al Collegio Germanico di Roma, nel 1857 si fa gesuita. Professore a Innsbruck, rettore del Collegio Germanico di Roma dal 1867 al 1880, consultore della Congr. di propaganda fide nel 1885 e del Sant'Uffizio nel 1886. Creato cardinale il 21 mag. 1894, nel 1895 è prefetto della Congr. delle indulgenze e delle reliquie. Sotto Pio X nominato consultore della Congr. degli affari ecclesiastici straordinari, poi nelle Congregazioni di propaganda fide e del Sant'Uffizio. Dagli intransigenti era considerato un « resistente, più o meno subdolo, agli indirizzi di Pio X »; dai novatori un ultraortodosso per le misure contro Duchesne. Fautore della messa all'Indice delle opere di Hermann Schell e di Loisy. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione canonica il 19 mar. 1904.

BIBL.: CC, 1907, IV, pp. 356-358; *Disquisitio*, p. 178; HC, VIII, p. 37; DHCJ, IV, p. 3634; WEBER 1973, *ad indicem*; PRUDHOMME, *ad indicem*; WOLF, pp. 1415-1418.

VANNUTELLI, SERAFINO (Genazzano, Roma, 26 nov. 1834 - Roma, 19 ag. 1915). Alunno del Collegio Capranica, compie gli studi al Collegio Romano, dove riceve la laurea in filosofia nel 1855 e in teologia nel 1859. Sacerdote nel 1860, frequenta l'Università dell'Apollinare per la laurea *in utroque iure*. Professore di diritto canonico all'Apollinare, poi di teologia dogmatica al Seminario Vaticano. Arcivescovo titolare di Nicea nel 1869; delegato apostolico nelle Repubbliche dell'America Latina dal 1869 al 1875. Nunzio a Bruxelles dal 1875 al 1879, segretario della Congr. di propaganda fide, nunzio a Vienna dal 1880 al 1887, allorché è creato cardinale. Prefetto della Congr. dell'Indice nel 1893, tre anni dopo della Congr. dei vescovi e regolari, penitenziere maggiore nel 1899, segretario del Sant'Uffizio dal 1903 al 1908, vescovo di Porto e Santa Rufina nel 1903, di Ostia nel 1913. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione canonica il 19 mar. 1904.

BIBL.: APC, 1916, p. 845; PUG, p. 228; PUL, 411-412; EC, XII, col. 1026; HC, VIII, p. 33; WEBER 1973, *ad indicem* (bio-bibliografia a p. 417 nota 36); PRUDHOMME, pp. 138 ss.; TRINCIA, *ad indicem*; WOLF, pp. 1520-1522.

VANNUTELLI, VINCENZO (Genazzano, Roma, 5 dic. 1836 - Roma, 9 lug. 1930). Alunno del Collegio Capranica, compie gli studi al Collegio Romano, dove consegue la laurea in filosofia nel 1854 e in teologia nel 1858. Frequenta i corsi di diritto canonico dell'Apollinare. Dopo un periodo di insegnamento nel Seminario Vaticano, nel 1863 è nominato uditore della Nunziatura in Olanda e nel 1868 a Bruxelles. Nel 1875 sostituito alla Segreteria di Stato, arcivescovo titolare di Sardi, dal 1880 al 1883 delegato apostolico a Costantinopoli; due anni dopo è nominato internunzio in

Brasile ma è inviato a Lisbona come Nunzio per trattare il concordato con quel governo (1883-1889). Creato cardinale il 30 dic. 1889. Prefetto della Congr. del Concilio nel 1902, di Propaganda fide, del Tribunale della Segnatura e della Dataria apostolica nel 1914. Sostenitore, col fratello Serafino, delle correnti cattolico-liberali e uno dei protagonisti della Conciliazione del 1929. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione canonica il 19 mar. 1904.

BIBL.: PUL, p. 419; EC, XII, col. 1027; HC, VIII, p. 34; WEBER 1973, *ad indicem* (bio-bibliografia a p. 418 nota 37); O. CONFESSORE, *L'americanismo cattolico in Italia*, Roma, 1984, pp. 140-142; PRUDHOMME, pp. 138 ss.; TRINCA, *ad indicem*; WOLF, pp. 1522-1525.

VAN ROSSUM, GUILLAUME, MARIN v. *Elenco dei consultori*.

VIVES Y TUTÓ, JOSÉ CALASANZ [in religione José Calasanz de Llevaneras] (Llevaneras, Barcellona, 15 feb. 1854 - Monte Porzio Catone, Roma, 7 sett. 1913). Compie gli studi nel convento dei cappuccini di Mataró in Catalogna, dove veste l'abito nel 1869. Con la soppressione dei conventi, si trasferisce in Guatemala ma, a causa della rivoluzione, è di nuovo espulso. Compie un viaggio avventuroso che lo porta a Tolosa, dove diviene sacerdote (1877) e guardiano del convento di Perpignan (1878). Ritornato in Spagna nel 1880 è definitore della sua provincia, nel 1884 si reca a Roma per trattare l'unione dei membri del suo Ordine, di cui viene eletto segretario e definitore generale. Nel 1887 è nominato consultore del Sant'Uffizio (da cui è richiesto di molti *vota* in materia matrimoniale e di ordinazioni), nel 1893 della Congr. di propaganda fide, nel 1894 del Concilio e nel 1895 degli Affari ecclesiastici straordinari. Nel 1894 tiene per parecchi mesi la cattedra di teologia morale all'Apollinare in sostituzione del titolare. Nel 1896 interviene nella redazione della costituzione apostolica sulle ordinazioni anglicane. Nel 1899 è consultore nel concilio plenario dell'America Latina, viene inviato nel Cantone Ticino per sanare le divisioni tra i cattolici. Creato cardinale l'11 giu. 1899. Di orientamento rampolliano. Uno dei consiglieri più ascoltati di Pio X nella lotta alle tendenze innovatrici del cattolicesimo, consultato nei casi difficili, insieme con Merry del Val e con De Lai. Prende parte al *Sodalitium Pianum* di mons. Benigni. Prefetto della Congr. dei religiosi nel 1908. Negli ultimi anni di vita soffre di nevrastenia acuta. Membro della Commissione cardinalizia per la codificazione canonica il 19 mar. 1904. Autore di diverse opere spirituali, del *Compendium theologiae moralis* (Barcellona, 1881, Milano, 1887<sup>2</sup>), ... *theologiae dogmaticae* (1882, 1905<sup>4</sup>), ... *iuris canonici* (1882, 1905<sup>4</sup>) e del trattato morale-canonico *De dignitate et officii episcoporum et praelatorum* (Romae, 1905).

FONTI E BIBL.: ACDF, *Dubia Varia* (dal 1887); « *Analecta Ordinis Minorum* », XXIX, 1913, pp. 341 ss., 373; XXX, 1914, pp. 26 ss. e 48 ss.; « *Estudios Franciscanos* », numeri straordinari del 1913 e del 1956 (in part. A. DE LANGASCO, *El Cardenal Vives y la codificación del derecho canónico*,

pp. 161-182); *Disquisitio*, p. 39; PUL, p. 125; EC, XII, coll. 1569-1570; LC, coll. 1829-1830; DTC, *Tables générales*, III, coll. 4386-4386; HC, VIII, p. 41; BBKL, VII, coll. 1535-1545; POULAT, p. 587; RAURELL, *passim*; TRINCIA, *ad indicem*; WOLF, pp. 1556-1562.

## B. CONSULTORI URBANI E EXTRAURBANI

ANTONIO DI GESÙ [al secolo Antonio Augusto Intreccialagli] (Monte-compatri, Roma, 18 feb. 1852 - Monreale, 19 sett. 1924). Religioso carmelitano scalzo nel 1868 sacerdote nel 1875, eletto superiore della provincia romana dell'ordine nel 1891, riconfermato nel 1897 e nel 1903. Dal 1896 è consultore della Congr. dei vescovi e dei regolari. Lavora presso la Congr. del Concilio sotto il segretariato di De Lai (1903-1907). Uomo di fiducia di Pio X che lo invia quale visitatore apostolico delle diocesi di Sora, Aquino e Pontecorvo e lo nomina direttamente consultore della PCCDC il 28 apr. 1906, non senza problemi di sovrapposizione degli incarichi. Nominato vescovo di Caltanissetta il 24 lug. 1907, arcivescovo titolare di Sardica e vescovo coadiutore di Monreale il 16 mar. 1914. Succede in questa sede il 31 lug. 1919 svolgendo un'azione pastorale diretta alla purificazione delle forme di religiosità popolare e a ridimensionare la partecipazione del clero alle lotte politico-sociali. È in corso il processo canonico per la sua beatificazione.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1; HC, IX, pp. 102-103; DSMCI, III/1, pp. 452-453; VIAN, *ad indicem*; M. NARO, *Antonio Augusto Intreccialagli*, Palermo, 2005.

BASTIEN, PIERRE (Maredsous, 1866 - 1940). Entra nell'ordine benedettino presso l'abbazia di Maredsous, consultore della PCCDC « en 1905 » (DTC), dei Vescovi e Regolari (9 mar. 1907), dei Religiosi (10 nov. 1908). Membro della Comm. dei nuovi Istituti (nov. 1907). Professore di teologia morale e di diritto canonico nell'abbazia di Mont-César (Louvain), professore di diritto canonico nel Collegio di S. Anselmo dal 1914. Direttore della *Gerarchia Cattolica* e degli *Acta Apostolice Sedis* (8 gen. 1910 - 6 apr. 1912). Tra il 1910 e il 1914 è inviato come visitatore apostolico in Bosnia Erzegovina per riferire circa la situazione politico-religiosa. Nel 1939 torna definitivamente a Maredsous. Lascia, tra l'altro, i seguenti scritti: *Commentaire de la const. « Conditae a Christo » sur les instituts à voeux simples* (1902); *Des censures qui atteignent la liquidations des biens ecclésiastiques et des congrégations religieuses* (1905). Opera principale, il *Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simples* (1951<sup>5</sup>, trad. tedesca e italiana).

Collabora al *Codex* col voto *De religiosis* (1906) (edito da MORI, pp. 357-374).

BIBL.: APC, 1917, pp. 482-483; DTC, *Tables générales*, I, col. 384; P. BLASINA, *Santa Sede e Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Dalla missione di dom Pierre Bastien al riconoscimento formale (1918-1919)*, in « Studi storici », XXXV, 1994, pp. 773-808; MORI, *ad indicem*.

BECCARI, CAMILLO (Roma, 14 lug. 1849 - 4 ag. 1928). Entra nella Compagnia di Gesù nel 1864, studia filosofia nel Collegio Romano e a Maria Laach, la teologia a Laval, dove insegna due anni. Dottore in filosofia e lettere nell'Università di Napoli (1884), insegna filosofia nei collegi dell'Ordine di Frascati e di Strada. Vice-postulatore (1897-1900) e postulatore generale (1901-1923) delle cause di beatificazione e canonizzazione della Compagnia di Gesù. Pubblica un'importante collezione di fonti sull'Etiopia in età moderna: *Rerum Aethiopicarum scriptores occidentales inediti a sec. XVI ad XIX*, 15 voll., Roma, 1903-17. Confessore ordinario delle carceri romane. Gli viene conferita la commenda della Corona d'Italia. Nominato nella PCCDC il 12 nov. 1909.

BIBL.: EI, VI, pp. 461-462; EC, II, col. 1123; DBI, VII, p. 432; DHCJ, I, p. 381.

BEFANI, GIOVANNI (Roma, 2 gen. 1822 - 25 gen. 1910). Studia al Collegio Romano e alla Sapienza; intraprende la carriera giuridica ecclesiastica e assume gli ordini minori fino all'accollato. Nel 1850 aiutante di studio di mons. Pellegrini, uditore di Rota, e sottoufficiale di Rota, nel 1875 avvocato concistoriale, nel 1885 prelado e prefetto di S. Ivo. Leone XIII lo nomina uditore di Rota (2 maggio 1887). Considerato il prelado più importante della Rota, è ufficiale dei Riti, membro della Commissione di giustizia del Vaticano. Come decano è nominato a rappresentare il Tribunale della Rota, insieme con Montel, nella PCCDC (lett. 7 apr. 1904 in ASV, PCCDC, b. 1 n. 9). Con lui scompare l'ultimo prelado laico della Curia romana: « c'est un coin de la tradition ecclésiastique romaine qui disparaît » (APC, 1911, p. 762).

BIBL.: KK, n. 112; APC, 1911, p. 762; GC, 1906, p. 466.

BENEDETTI, PIETRO (Falvaterra, Frosinone, 19 mag. 1867 - Siena, 6 sett. 1930). Nel 1883 entra nella Congregazione dei Missionari del Sacro Cuore, frequenta la Facoltà legale del Pontificio Seminario Romano dell'Apollinare, ove consegue il baccellierato in filosofia e il dottorato in teologia (1890). Dopo l'ordinazione sacerdotale, è inviato prima in Spagna, poi in Francia, nella casa madre di Issoudun, dove insegna filosofia. Nel 1901 è chiamato a Roma per dirigere gli « Annali di Nostra Signora del Sacro Cuore ». Si interessa alla fioritura degli studi biblici e alla diffusione del Vangelo. Nominato consultore della PCCDC nell'apr. 1904. Nel 1905 è eletto procuratore e in seguito assistente della Congregazione. Da Pio X è chiamato a far parte e poi a coordinare la Commissione pontificia per il riordinamento dei seminari d'Italia (1905-1908). Nel 1908 è nominato dal papa vicedirettore degli *Acta Apostolicae Sedis* e, dal 1912, direttore. In quello stesso anno è anche nominato segretario della Commissione per la

revisione del catechismo. Benedetto XV lo preconizza nel gennaio 1915 vescovo di Bisarchio con residenza a Ozieri (Sassari), ma egli chiede e ottiene le dimissioni. Nel mar. 1921 è arcivescovo di Tiro e delegato apostolico del Messico, destinazione cambiata poi in quella di Cuba e Portorico. Due anni dopo è nominato internunzio di Haiti, ma nel 1925 è richiamato a Roma « a disposizione della S. Sede ». Autore di alcune opere pastorali e spirituali. Un suo *votum* sulla vita religiosa femminile è giudicato particolarmente influente per la genesi della *Conditae a Christo* (8 dic. 1900).

Collabora al *Codex*, tra il 1905 e il 1906, con i seguenti *Vota*: *De laicis*; *De tempore et loco matrimonii*; *De effectibus matrimonii* (edito da DIENI, pp. 735-744); *De sacramentalibus*.

BIBL.: PUL, pp. 471-472; NORDERA, pp. 280 ss.: G. MARTINA, *I segretari di Stato della S. Sede*, in MEFRIM, CX, 1998, p. 567; VIAN, *passim*; FANTAPPIÈ 1999b, *passim*; DIENI, pp. 105, 142, 285-289; E. SASTRE SANTOS, *Una exposición del Arzobispo de Santiago de Compostela...*, in « Hispania sacra », LIV, 2002, pp. 243 ss.

BEVILACQUA, AMERICO (Roccagorga, Latina, 21 nov. 1862 - Roma, 21 mar. 1926). Sacerdote nel 1885, nel 1890 parroco di S. Caterina della Rota in Roma, poi canonico di Roccagorga, canonico penitenziere di Terracina, canonico teologo di Marino, segretario generale dei comitati della diocesi di Roma. Consultore delle Congr. del Concilio (1908), dei sacramenti (1908), della concistoriale (1915). Eletto vescovo di Alatri il 29 apr. 1909, dimissionario e trasferito alla sede titolare di Retimo in Creta il 22 gen. 1915; canonico lateranense; arcivescovo titolare di Scitopoli nel 1918. Nel 1911 è scelto tra i consultori chiamati a esaminare la bozza del *Catechismo della dottrina cristiana* di Pio X e partecipa attivamente a tale incarico. *L'Annuaire Pontifical Catholique* lo inserisce una sola volta nella lista dei consultori della PCCDC nel 1910 (APC 1910, p. 689). Pubblica opere di predicazione sacra e il *De episcopi seu ordinarii ex novo Codice canonico iuribus ac obligationibus* (Romae, 1921).

Collabora al *Codex* col voto *De coadiutoribus et vicariis parochorum et capellanis*.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. *Consultori*; KK, p. 670 n. 311; APC, 1917, p. 382; BCR, VII, 1926, p. 63; NORDERA, *ad indicem*.

BINZECHER, ERMETE (Roma, 2 mag. 1844 - 3 ott. 1928). Sacerdote nel 1869, studia al Seminario Romano dell'Apollinare, dove si laurea in filosofia, teologia e *in utroque*. Docente di teologia dogmatica e di diritto canonico; minutante presso la Congr. dei vescovi e dei regolari, consultore della Congr. degli studi (1900), abbreviatore del Parco Maggiore, referendario della Segnatura e beneficiato di S. Pietro, segretario dell'Accademia teologica di Roma. Noto per la sua battaglia per la neoscolastica. Nel 1896 lascia l'insegnamento di dogmatica nel Seminario Romano per ritirarsi tra i camaldolesi di Cracovia, ma nel febbraio 1898 ritorna a Roma come professore onorario. Consultore della PCCDC nell'aprile 1904.

Collabora al *Codex* con i *vota* sul *De Ordine (De iis quae sacrae ordinationi praeire debent)* e *De censura et prohibitione librorum*.

FONTI E BIBL.: APC, 1926, p. 639; 1929, p. 890; PUL, pp. 270-271; WEBER 1973, p. 505 nota 33.

BUC CERONI, GENNARO (Napoli, 22 apr. 1844 - Roma, 18 feb. 1918). Entra nella Compagnia di Gesù nel 1856 a Napoli, novizio in Francia, sacerdote a Laval nel 1870, professore dal 1864 al '68 nelle isole Canarie (filosofia, storia naturale, ebraico), dal 1873 al '78 a Laval (teologia dogmatica, S. Scrittura e teologia morale), nel 1881-82 nell'isola di Jersey, nel 1883 a Lovanio e dal 1884 di teologia morale all'Università Gregoriana di Roma dove succede al p. Ballerini. Le sue *Institutiones theologiae moralis* hanno avuto dieci edizioni; i suoi *Casus Conscientiae* sette. Pubblica anche un *Enchiridion morale...* (Romae, 1905) aggiornato con le decisioni delle Congregazioni romane in materia, oltre ad altre opere di natura spirituale, tra cui un Commentario agli Esercizi di S. Ignazio. Teologo della Dateria, consultore della Congr. dei vescovi e dei regolari, membro della Consulta per i nuovi Istituti, consultore dei religiosi (10 nov. 1908), della Congr. dei sacramenti (4 nov. 1908) e della Congr. concistoriale, di cui è incaricato di rivedere le *Normae* con mons. Battandier. Consultore della PCCDC il 15 apr. 1904.

Collabora al *Codex* con due *vota*: *De poenitentia* (1904); *De abstinentia et jeiunio*.

BIBL.: CC, LXVIII, 1917, pp. 604-608; APC, 1919, p. 863; EC, III, col. 165; DBI, XIV, p. 756; LTK, II, 737; NCE, II, 843; DHCJ, I, pp. 564-565; MOSIEK, p. 54.

BUDINI, LUIGI (Porto Recanati, Macerata, 7 sett. 1835 - Roma 28 apr. 1907). Ordinato nel 1858, si trasferisce a Roma come avvocato di Curia, uditore della Congr. del Concilio, prelado di Sua Santità nel 1897, sommista e poi sottosegretario della Congr. dei Vescovi e Regolari (verso il 1894), consultore della PCCDC il 15 apr. 1904. « D'un esprit large, très pondéré, parfaitement équilibré [...], s'était concilié l'affection et l'estime de tous ceux qui le connaissaient » (APC, 1908, p. 677).

BIBL.: KK, n. 120; APC, 1908, p. 677.

CAPOGROSSI GUARNA, BALDASSARRE (Roma, 28 dic. 1823 - 8 gen. 1906), conte, decano degli avvocati concistoriali, cameriere onorario « di numero », gran croce di S. Gregorio Magno, presidente e fondatore dell'Istituto araldico romano, vice-presidente dell'Accademia dell'Immacolata Concezione di Roma, « un des hommes les plus érudits de Rome ». Il 6 apr. 1904 partecipa la sua elezione come consultore rappresentante gli avvocati del Concistoro (ASV, PCCDC, b. 3 *Protocollo generale, sub data*).

BIBL.: APC, 1907, p. 658; KK, n. 313.

CHECCHI, PIETRO (Bellegra, Roma, 28 nov. 1839 - 8 mar. 1911). Alunno del Collegio Capranica, ordinato il 20 dic. 1862, studia al Collegio Romano

e all'Apollinare, professore di teologia morale nel Pontificio Seminario Urbano di Propaganda Fide e all'Apollinare, dove il suo insegnamento è molto apprezzato « per il modo veramente pratico ». Passa la sua vita negli impieghi della Curia: per tredici anni segretario del Vicariato di Roma, fino al 1904, esaminatore del clero romano, beneficiato in Vaticano, teologo emerito nella Dataria, canonista della Penitenzieria apostolica nel dic. 1904, consultore della Visita apostolica nel 1905, rinuncia il 16 apr. 1904 a consultore della PCCDC, ma viene di nuovo chiamato a far parte di essa il 20 novembre 1909, quand'era assessore alla Congr. del Concilio. Viene ricordato come « una delle gemme più belle del clero romano ».

BIBL.: APC, 1912, p. 774; PUG, p. 267; PUL, pp. 125-126.

COSTA, GIOVANNI BATTISTA (Imola, 1850? - Roma, 25 feb. 1909). Ordinato sacerdote nel giugno 1873, protonotario apostolico il 18 ag. 1885, segretario della Economia della Congr. di propaganda fide, segretario dell'Azienda generale della Camera degli spogli, consultore della PCCDC il 15 apr. 1904, incaricato nel 1905 di compiere visite apostoliche in diversi seminari della Campania, protonotario apostolico partecipante « di numero » (18 ott. 1908).

Gli viene assegnato per il *Codex* il voto *De bonis temporalibus*.

FONTI E BIBL.: AVR, *Liber ordinationum generalium ab anno 1873 usque ad 1884*, n. 48, p. 26; AE, XVII, 1909, p. 157; 1908, p. 482; GC, 1906, pp. 439, 441; APC, 1910, p. 729.

DE LAI, GAETANO (Malo, Vicenza, 30 lug. 1853 - Roma, 24 ott. 1928). Studia nel Seminario di Vicenza, passa quindi nel Seminario Romano dell'Apollinare ove si laurea in filosofia, teologia e *in utroque* (1879). Ordinato sacerdote nel 1876, ritorna per breve tempo in diocesi per insegnare teologia nel Seminario. Presta servizio alla Congr. del Concilio prima come uditore, dal 1891, come sottosegretario, dal 1903 come prosegretario e, dal novembre, come segretario. Assistente ecclesiastico della Società della gioventù cattolica italiana a Roma. Membro della PCCDC dal 25 mar. 1904. Il 17 mag. 1905 è nominato da Pio X membro della Commissione speciale sul matrimonio. Creato cardinale nel concistoro del 16 dic. 1907, passa dalla Commissione dei consultori a quella dei cardinali nel 1909. Vescovo di Sabina e Poggio Mirteto, segretario della Congr. concistoriale dal 1911, sottodecano del S. Collegio. Sono note le sue posizioni conservatrici, l'amicizia con mons. Benigni e il suo accanimento contro i modernisti. Kurtscheid e Wilches scrivono: « Magnam partem habuit in Codificatione Iuris Canonici ».

Collabora al *Codex* con il *votum: De iudiciis in genere. Tit. I-VI* del 1907 (edito in LDP, pp. 425-447) e con le osservazioni ai canoni *Dell'incardinazione, dell'età per la tonsura ed ordini sacri e del vescovo proprio per l'ordinazione* (19 ott. 1915) e sull'inamovibilità dei parroci (s.d.).

FONTI E BIBL.: APUL, *Lauree Legge 1878-1913*, pp. 6, 15; ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 8 e b. 27; APUG, *Fondo Ojetti*, n. 2034 fasc. I-II; *Disquisitio*, p.

39; PUL, p. 417; KURTSCHIED-WILCHES, p. 332; DBI, XXXVI, 1988, pp. 278-280; POULAT, *ad indicem*; FALCHI, pp. 25 ss.; LDP, pp. 109-110; G. AZZOLIN, *Gaetano De Lai « l'uomo forte di Pio X ». Cultura e fede nel I Novecento nell'esperienza del cardinale vicentino*, Vicenza, 2003; WOLF, pp. 419-421; *Carte del « sacro tavolo », ad indicem*.

DE LUCA, MARIANO (Jenne, Roma, 1° mag. 1845 - Roma, 16 feb. 1905). Entra nella Compagnia di Gesù nel 1862, professore nell'Università Gregoriana di Istituzioni di diritto canonico dal 1886 al 1895 e di Testo canonico dal 1896 al 1902. Autore di diversi manuali di diritto canonico (Roma, 1897): *Praelectiones iuris canonici, Summa praelectionum in libros Decretalium, De sponsalibus et matrimoniis, De iudiciis ecclesiasticis civilibus*.ubblica anche le *Institutiones iuris ecclesiastici publici* (2 voll., Romae, 1897, 1901<sup>2</sup>), che a motivo delle posizioni espresse sulla giurisdizione della Chiesa e dello Stato sugli eretici suscitano vivaci reazioni nella stampa e nell'opinione pubblica di vari paesi dell'Europa. Membro della PCCDC nell'apr. 1904, in prima battuta gli vengono assegnate da G. diverse materie matrimoniali: *De sponsalibus* e *De impedimentis dirimentibus* (cognazione spirituale, ordine sacro, voto e parentela). Ma la morte improvvisa gl'impedisce di collaborare (ASV, PCCDC, b. 1, fasc. *Divisione delle materie del Codice*).

BIBL.: PUG, pp. 152-153; CC, s. XVIII, t. VII, giugno 1902, p. 18.

ESCHBACH, ALPHONSE (Ingersheim, Strasburgo, 6 gen. 1839 - N.-D. de Langonnet, Vannes, 24 ott. 1923). Entra nella Congregazione dello Spirito Santo nel 1855, poi scolasticato al Collegio Romano nel 1859-60, baccalaureato in diritto canonico e licenza in teologia all'Univ. Gregoriana, ordinato sacerdote nel 1861, professore allo scolasticato dal 1861 al '64, direttore del Seminario Francese di Roma dal 1864 al '70, e dal 19 mar. 1865 al 1904 rettore. Consultore del concilio plenario latino-americano tenutosi a Roma nel 1899. Procuratore generale della Congr. dello Spirito Santo, consultore della PCCDC (25 mar. 1904), della Congr. del Concilio (4 nov. 1908), di Propaganda Fide per il rito orientale, dell'Indice. Le soluzioni che egli adotta nelle questioni matrimoniali sono state in più occasioni accolte in Curia. Pubblica: *Disputationes physiologico-theologicae...* (Romae, 1884, 1901; Parisiis - Romae, 1903, molto apprezzate); *Casus de foeminae impotentia discussus ac solutos* (Romae, 1899); *La vérité sur le fait de Lorette* (Paris, 1909). Nel 1911 pubblica *De chirurgica operatione « Vasectomiae »*. *Disquisitio physiologico-theologica* in AE, XIX, 1911, pp. 383-384.

Collabora al *Codex* con il *votum De magisterio ecclesiastico* (1908).

BIBL.: A. ESCHBACH, *Le Séminaire Pontifical Français de Rome*, Rome 1903, pp. 183-184, 305; APC, 1924, p. 845; PUG, p. 269; DHGE, XV, coll. 851-854; MOSIEK, p. 56; PRUDHOMME, pp. 108, 116-117; WOLF, pp. 523-527; E. BETTA, *Animare la vita. Disciplina della nascita tra medicina e morale nell'Ottocento*, Bologna, 2006, pp. 66 ss.

ESSER, THOMAS [al secolo Hermann Josef] (Aquisgrana, 7 apr. 1850 - Roma, 13 mar. 1926). Studia teologia all'università di Bonn con F.H. Reusch, a Würzburg e a Köln, ordinato nel 1873 a Colonia. In seguito alle resistenze alle « leggi di maggio » (1873-75), che lo portarono anche in carcere, nell'autunno del 1874 si trasferisce a Roma nel Collegio dell'Anima, dove studia diritto canonico all'Apollinare e teologia al Collegio di S. Tommaso (dottore 1875) col sostegno del noto tomista Kostantin von Schüzler. Nel 1878 entra nell'ordine domenicano, viene chiamato ad insegnare esegesi biblica e diritto canonico nello *Studium Generale* di Vienna. Dal 1887 al '91 è trasferito al Maynooth College in Irlanda, poi, dal 1891 al '94 a Friburgo (dove insegna diritto matrimoniale canonico e *Staatskirchenrecht* svizzero), e dal 1896 professa le Decretali nel Collegio S. Tommaso di Roma. Lavora a Roma alla Congr. dei vescovi e dei regolari e al nuovo Indice (nel 1897 segretario), alla Commissione per i nuovi Istituti, alla Commissione biblica, alla PCCDC (nomina il 25 mar. 1904) e, successivamente, alla Commissione per l'interpretazione autentica. Era in ottimi rapporti con il *Sodalitium Pianum* di mons. Benigni. Vescovo titolare di Sinide il 18 giu. 1917. Lascia diversi scritti storici e teologici.

Collabora al *Codex* con i seguenti vota: *De Ordine* (*De ministro*); *De magistero ecclesiastico* (*De prohibitione et censura librorum*); *De beneficiis*.

BIBL.: EC, V, col. 621; DHGE, XV, coll. 1035-1037; L. CARLEN, *Kirchenrecht und Kirchenrechtslehrer an der Universität Freiburg i. Ue.*, Freiburg, 1979, pp. 12-14; POULAT, p. 369 nota 8; GATZ, p. 186; A.G. URRU, *Origine e sviluppo della Facoltà di diritto canonico della P.U.S.T.*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ S. TOMMASO D'AQUINO, *Attuali problemi di interpretazione del Codice di diritto canonico*, a cura di P. B. Esposito, O.P., Roma, 1997, pp. 29-30; WOLF, pp. 527-530.

ESTEBAN, EUSTASIO (La Horra, Burgos, 28 mar. 1860 - Lima, 26 apr. 1945). Entra nell'ordine degli eremitani agostiniani a Valladolid nel 1876, ordinato a Roma nel 1883, consegue la laurea in teologia e *in utroque* al Seminario Romano dell'Apollinare a pieni voti (1885). Ritorna in Spagna come professore e bibliotecario de El Escorial. Redattore della rivista « La ciudad de Dios ». Nel 1893 è vicario generale degli agostiniani del Perù; promuove l'unione degli agostiniani spagnoli col padre generale. Nel 1894 organizza in Perù il I congresso cattolico del paese e nel 1896 collabora alla fondazione della Congregazione di terziarie agostiniane « Figlie del Santissimo Salvatore ». Nel 1903, essendo nominato segretario generale dell'Ordine, si trasferisce a Roma, dove promuove la rivista « Analecta Augustiniana » e, nel 1906, la fondazione del Collegio internazionale Santa Monica. Nominato consultore della Congr. dei religiosi e della PCCDC (direttamente dal papa il 28 apr. 1906). Nel 1907 assistente generale, nel 1913 postulatore delle cause di beatificazione, dal 1925 al 1931 priore generale suo Ordine. Nel 1937 si trasferisce in Perù. Scrive numerosi contributi sulla storia del proprio ordine e articoli di vario genere su riviste.

Collabora alla revisione del Codice del 1916 (v. *sub* Revisori).

FONTI E BIBL.: APUL, *Lauree Legge 1878-1913*, pp. 53, 63; « *Analecta augustiniana* », XX, 1946, p. 143; DHEE, II, *sub voce*; DIP, III, coll. 1323-1324; R. LAZCANO, *Generales de la orden de San Agustín. Biografías - Documentación - Retratos*, Roma, 1995, pp. 193-204 (con bio-bibliografia).

FERNÁNDEZ Y VILLA, VICENTE (Olloniego, Asturie, 29 nov. 1850 - Palma de Maiorca, 30 gen. 1917). Nel 1870 professore nel Collegio di Valladolid degli eremitani di S. Agostino, sacerdote nel 1875. Prima di concludere la sua carriera ecclesiastica è inviato a Roma per ampliare gli studi. Nel 1879 è nominato lettore di metafisica nella provincia del Collegio di La Vid in Spagna. Dopo una breve esperienza di parroco si trasferisce a Palma de Maiorca nel 1890, dove è direttore del collegio agostiniano. Assistente generale dell'Ordine per la Spagna e l'America Latina, nel 1895 ritorna a Roma per ricoprire la cattedra di metafisica e diritto naturale, poi di teologia morale, nel Collegio di Santa Monica. Consultore di Propaganda Fide (1896), del Sant'Uffizio, della Commissione per la revisione dei sinodi provinciali, della PCCDC (25 mar. 1904), dei Sacramenti (4 nov. 1908). Teologo-canonista nel concilio nazionale armeno celebrato a Roma nel 1911; esaminatore del clero di Roma (1903 e 1912). È autore di alcuni saggi, di argomento metafisico e tomistico, nonché di un *Cursus philosophiae* rimasto allo stadio di progetto.

Collabora al *Codex* con i *vota* seguenti: *De Ordine (De ministro)*; *De Ordine (De iis quae sacrae ordinationi praeire debent)*; voto sull'affinità, 1915.

BIBL.: APC, 1917, p. 478; 1918, p. 825; GREGORIO DE SANTIAGO VELA - B. MORAL, *Ensayo de una biblioteca ibero-americana de la orden de San Agustín*, II, Madrid, 1915, pp. 429-432; *Analecta Augustiniana*, VII, 1917, pp. 6-8; PRUDHOMME, pp. 106, 111-112; WOLF, pp. 566-567.

GILBERT, CHARLES-JOSEPH-LOUIS-ABEL (Limoges, 31 ag. 1849 - Roma, 5 lug. 1914). Studia al Liceo di Limoges, poi alla scuola diocesana di Saint-Martial. Entra nel Seminario maggiore nel 1868, sacerdote nel 1872, vicario della Cattedrale, professore e prefetto degli studi della Scuola di Saint-Martial. Curato di Auzances (Creuse), vicario generale nel 1886 e vescovo di Le Mans il 29 gen. 1894. Dopo tre anni si dimette ed è nominato vescovo titolare di Arsinoe (24 mar. 1898). Si ritira a Limoges, poi a Roma, ove collabora nel 1907 alla revisione della parte relativa ai religiosi nella PCCDC e nel 1908 alla Congregaz. concistoriale. Canonico di S. Maria Maggiore (1909) e poi di S. Pietro (1910). Riscuote la fiducia di Pio X ed esercita un'influenza crescente nelle cose francesi decise a Roma sotto quel pontificato. Molto vicino a Benigni e al gruppo degli « integristi ». Nominato membro della PCCDC forse nel 1907 (secondo l'APC nel 1910, cfr. APC, 1910, p. 689).

Collabora al *Codice* con le *Osservazioni manoscritte ai canoni e ai titoli I-V De Religiosis*; *Osservazioni manoscritte alla Pars I de clericis tit. V* (ASV, PCCDC, b. 27), s.d.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 27; DHGE, XX, coll. 1335-1336; HC, VIII, pp. 124 e 195; POULAT, pp. 505-527; MORI, *ad indicem*.

GIORGI, ORESTE (Valmontone, Roma, 19 mag. 1856 - Roma 30 dic. 1924). Ordinato sacerdote nel 1878, studia nel Seminario dell'Apollinare, dove si laurea in filosofia (1875), teologia (1879) e *in utroque* (1882) e dove è nominato professore di teologia dogmatica nel 1880. Ufficiale nella Segreteria della Penitenziaria nel 1883, sostituito nel 1891, avvocato delle Congregazioni nel 1889; uditore della Congr. dei vescovi e dei regolari nel 1896, quindi sottosegretario. Protonotario apostolico nel 1903, canonico di S. Giovanni in Laterano nel 1904, consultore della PCCDC nell'apr. 1904, uditore di Rota nel 1908, segretario della Congr. del Concilio nel 1911, penitenziere maggiore nel 1918, creato cardinale cardinale riservato *in pectore* nel concistoro segreto del 4 dic. 1916, dichiarato il 15 dic. 1919.

Collabora al *Codex* con i *vota* seguenti: *De privilegiis* (edito da MINELLI 2000, pp. 283-286); *De rescriptis* (edito *ivi*, pp. 289-293); *De matrimonio (De impedimentis in genere)*.

FONTI E BIBL.: APUL, *Legge 1878-1913*, pp. 24, 34, 49; ASV, *S. Romana Rota, Processus in admissione*, b. 11 fasc. 248; PUL, p. 416; HC, IX, pp. 17-18.

GIOVACCHINO DA S. SIMONE STOCK [al secolo Manuél Olavarrieta] (Dima, Vitoria [Gasteiz], 16 mag. 1854 - Bilbao, 30 mag. 1926). A sedici anni entra nel convento dei carmelitani scalzi di Marquina, dove nel 1871 emette i voti. Dopo aver compiuto brillantemente gli studi in patria, è nominato lettore di teologia dogmatica, morale e di diritto canonico. Definitore generale del suo ordine nel 1889, quattro anni dopo è nominato consultore della Congr. dei vescovi e regolari e, nel 1897, della Congr. del Concilio. Consultore aggiunto della Congregazione speciale per la revisione dei concili provinciali nel sett. 1902. Il 29 ott. 1907 (la Lista C porta la data 28 dic.) è chiamato da Pio X a far parte della PCCDC. Consultore della Congr. dei sacramenti (1908), della Congr. dei religiosi (1911), della Commissione per l'interpretazione del Codice (1917), della Commissione per i nuovi istituti religiosi (1919). Nel 1922 ritorna in Spagna per motivi di salute a Burgos, tre anni dopo si trasferisce nel convento di Bilbao, dove insegna ancora teologia morale e diritto canonico. Soprannominato dai confratelli « Biblioteca ambulante » per la sua conoscenza del diritto canonico, dove eccelleva specialmente nell'esposizione storica di qualunque sua parte. Sul ruolo avuto nella redazione del Codice si veda, *infra*, cap. X § 6. I suoi pareri erano tenuti nelle congregazioni romane in grande considerazione.

BIBL.: APC, 1904, p. 547; « *Analecta Ordinis Carmelitanarum Excalceatorum* », I, 1926, pp. 222-224; « *El Monte Carmelo* », XXVII, 1926, n. 519, pp. 318-322.

GIUSTINI, FILIPPO (Cineto Romano, Roma, 8 mag. 1852 - Roma, 17 mar. 1920). Alunno del Pontificio Seminario Pio, si laurea presso il Seminario

Romano dell'Apollinare in filosofia nel 1873, in teologia nel 1877 e *in utroque* nel 1880, in quell'anno fa un atto pubblico di diritto canonico nella Biblioteca Vaticana davanti a Leone XIII. Professore di Testo civile all'Apollinare nel 1881 e di Istituzioni civili nel 1884, nel 1887 ritiene solo l'insegnamento di Testo civile fino al 1896. Consultore della Congr. speciale per la revisione dei Concilio provinciali (1884), socio corrispondente della Reale accademia di belle lettere di Siviglia (1887), avvocato delle Congregazioni nel 1889, canonico della Basilica di S. Maria in Trastevere nel 1890, consultore di Propaganda Fide nel 1892, sommista nella Congr. dei vescovi e dei regolari nel 1895, uditore di Rota nel 1897, segretario della Congr. dei vescovi e regolari e consultore del Sant'Uffizio nel 1902, consultore della PCCDC il 2 apr. 1904, segretario della Congr. dei sacramenti nel 1908. Creato cardinale da Pio X il 28 maggio 1914, membro della Commissione cardinalizia per la codificazione del diritto canonico nel 1914, chiamato a far parte della della Commissione per l'interpretazione autentica del Codice nel 1917. Avverso alle posizioni intransigenti, era legato da amicizia con Gasparri e Giacomo Della Chiesa.

FONTI E BIBL.: APUL, *Giornale delle Scuole superiori 1864-1907*; APUL, *Legge 1878-1913*, pp. 8, 17, 22, 23; ASV, *S. Romana Rota, Processus in admissione*, b. 11 fasc. 244; *Il cardinale Filippo Giustini*, Roma, 1927; PUL, p. 232; PRUDHOMME, pp. 105, 111-114; HC, IX, p. 13; MONTI, *ad indicem*.

JANSSENS, LAURENT [al secolo Henri] (Sint-Niklaas, Belgio, 2 lug. 1855 - Scheut presso Bruxelles, 17 lug. 1925). Studia al collegio dei gesuiti di Mons, nel seminario diocesano di Gent, nel 1876 è inviato all'Università Gregoriana per la teologia « dove fu iniziato ad un tomismo abbastanza eclettico, cui resta fedele per tutta la sua vita », sacerdote nel 1877, dottore in teologia nel 1879. Rientrato in diocesi insegna e nel 1881 entra come monaco benedettino nell'abbazia di Maredsous. Dopo aver insegnato per dieci anni nelle scuole monastiche, nel 1893 è chiamato nel Collegio di S. Anselmo di Roma, appena fondato, per professare la teologia dogmatica. Critico delle posizioni cattolico-liberali del movimento americanista. Consultore dell'Indice (1898), della PCCDD (15 apr. 1904), della Commissione per la musica e il canto corale (1904), per l'edizione vaticana dei libri liturgici e gregoriani (1904), consultore poi segretario della Commissione Biblica (1905), consultore della Congr. dei vescovi e dei regolari (1902), segretario della Congr. dei religiosi (1908 fino al 1910, dimissionario per un'incidente diplomatico), nel 1917 qualificatore del Sant'Uffizio. Pubblica: *Théorie et pratique du chant grégorien* (1887); *Le rythme du chant grégorien* (1891); *Summa Theologica ad modum commentarii in Aquinatis Summam praesentis aevi studiis aptatam* (9 voll., 1899-1921). Si propone per trattare « res sacramentorum et ad personas sive res religiosorum » (lett. a Gasparri, 17 apr. 1904).

Collabora al *Codex* con i *vota* seguenti: *De sacramentalibus*; *De cultu divino*.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. *Consultori*; EC, VII, coll.

566-567; NCE, VII, 827; DHGE, XXVI, coll. 969-973 (ampia biografia); F. TURVASI, *Giovanni Genocchi e la controversia modernista*, Roma, 1974, *ad indicem*; WOLF, pp. 798-805.

KAISER, MAURO MARIA (Lussemburgo, 23 giugno 1851 - Ilanz in Svizzera, 17 ag. 1916). Studia a Roma al Collegio Germanico dal 1870 al 1877, ordinato sacerdote nel 1876, vicario della cattedrale di Lussemburgo e professore nel Seminario, entra nei Domenicani (professione nel mag. 1886), prefetto della Biblioteca del Collegio di S. Tommaso a Roma dal 1909 al 1916, professore di teologia pastorale dal 1909 al 1911, esaminatore apostolico del clero romano, censore dell'Accademia dei casi di coscienza, consigliere teologico della Dataria Apostolica, postulatore delle cause dei santi del proprio ordine. Consultore della PCCDC il 25 mar. 1904. Il 26 nov. 1907 scrive a Gasparri: «[...] spero di poter proporre, insieme coi Rev.mi Collegi che hanno da elaborare il medesimo voto, qualche pratica semplificazione nella procedura di cosiffatte cause diventata [*sic*] oramai, a mio parere, troppo complicata e troppo costosa». Il 10 nov. 1909 è chiamato, per volontà papale, a far parte della Commissione speciale incaricata di studiare il tit. XXIX del Lib. V «De iudicio in causis beatificationis et canonizationis».

Collabora al *Codex* col *votum* su quella materia nel 1909.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 2, fasc. 2; b. 3, fasc. 2; *Catalogus Collegii Germani et Hungar.*, n. 511; GC, 1906, pp. 465, 482; APC, 1917, p. 814; *L'Università San Tommaso in Roma*, Roma, 1966.

KLUMPER, BERNARDINO (Amsterdam, 19 mar. 1864 - Roma, 6 mag. 1931). Entra nella provincia olandese dei frati minori nel 1882. Mandato a Roma studia presso il Collegio Urbano di Propaganda Fide dove consegue il titolo di dottore in filosofia nel 1885 e di teologia nel 1889. Tornato nella propria provincia, insegna filosofia in vari collegi dell'Ordine; per volontà dei superiori si dedica allo studio e all'insegnamento del diritto canonico (1892). Chiamato a Roma nel 1898 per insegnare quella disciplina fino al 1915 presso lo *Studium Generale S. Antonii* (salvo i due periodi di presidenza, dal 1901 al 1907). Consultore della Congr. del Concilio (1904), aggiunto della Commissione per la revisione dei concili provinciali, della PCCDC (25 mar. 1904), della Congr. della Chiesa orientale (1918). Procuratore generale dell'Ordine dal 1915 al 1921, generale dell'Ordine dal 1921 al 1927, inaugura lo Studio Biblico Francese.

Collabora al *Codex* con i *vota*: *De clericis in specie* (tit. V-XI) (7 mar. 1906); *De laicis* (1907); *De confirmatione*; *De extrema unctione*. Inoltre è incaricato di redigere e di sintetizzare le richieste dell'episcopato (*Postulata Episcoporum in ordinem digesta a R.mo P. Bernardino Klumper OFM consultore*, Typis Vaticanis, 1905).

BIBL.: «Antonianum», VI, 1931, pp. 504-505; G. CANTINI, *In memoria del Rev.do P. Bernardino Klumper*, Roma, 1931; PAA, pp. 405, 413-414; 645-656.

LA FONTAINE, PIETRO (Viterbo, 29 nov. 1860 - Paderno del Grappa, Treviso, 9 lug. 1935). Compie gli studi letterari nel Seminario diocesano, ordinato sacerdote nel 1883, professore di lettere e poi di sacra scrittura, di diritto canonico e di storia ecclesiastica nel seminario di Viterbo, rettore dello stesso e canonico della cattedrale nel 1905. Nel dic. 1906 è nominato vescovo di Cassano Jonio; uomo di fiducia di Pio X è inviato visitatore apostolico dei seminari della Calabria nel 1907. Dimissionario dalla sede residenziale viene traslato a quella titolare di Cariste in Grecia, nominato arcidiacono della basilica Lateranense e segretario della Congr. dei riti nel 1910. Nominato membro della PCCDC il 12 apr. 1910. Il 5 mar. 1915 è traslato alla sede patriarcale di Venezia. Creato e pubblicato cardinale nel concistoro segreto del 4 dic. 1916, gli viene imposta la berretta cardinalizia il 7 dic. Oscillanti i suoi rapporti col fascismo. Nel 1959 è stato aperto il processo per la sua causa di beatificazione e di canonizzazione.

BIBL.: HC, IX, pp. 17, 115-116, 389; DSMCI, III/1, pp. 459-460; G. MUSOLINO, P. *La Fontaine patriarca di Venezia (1915-1935)*, Venezia 1988; VIAN, II, pp. 600-609; ID., *L'azione pastorale del patriarca P. La Fontaine*, in *La Chiesa di Venezia nel primo Novecento*, a cura di S. Tramontin, Venezia 1995, pp. 85-123; MONTI, *ad indicem*; DBI, LXIII, pp. 58-60; WOLF, pp. 821-822; *Carte del « sacro tavolo »*, *ad indicem*.

LATINI, GIUSEPPE (Collalto Sabino, Rieti, 15 lug. 1857 - Roma, 19 feb. 1938). Studia nel Seminario di Subiaco e in quello di Rieti, sacerdote nel 1880, entra in frequentazione col card. Giuseppe D'Annibale, che considerò sempre suo maestro. Questi nel 1885 lo chiama a Roma come suo segretario particolare, quand'era assessore al Sant'Uffizio. Si laurea *in utroque* all'Apollinare nel 1888 ed è nominato subito professore di diritto penale per la parte civile fino al 1919. Nel 1887 era entrato quale sostituto alla cancelleria del Sant'Uffizio e nel 1896 coadiutore di mons. Franci come promotore di giustizia della stessa Congregazione. Canonico di S. Eustachio nel 1901 e, in seguito, arciprete. Consultore della PCCDC (15 apr. 1904), consultore del Sant'Uffizio nel 1905, della Segnatura apostolica e della Penitenziaria nel 1908, correttore e nel 1916 datario della Penitenziaria. Prelato referendario della Segnatura nel 1915. Decano della Facoltà legale del Pontificio Seminario Romano. Scrive: *Iuris criminalis philosophici summa lineamenta...* (Torino, 1924), in cui combatte i principi della Scuola criminale positiva (specialmente quella di Enrico Ferri) e della teoria classica (nella duplice versione della giustizia assoluta e di quella utilitaria) per dichiararsi, infine, a favore della teoria giuridica della pena proposta da Francesco Carrara, Tancredi Canonico e Enrico Pessina.

Collabora al *Codex* con i voti *De delictis et poenis* e con *De iudiciis criminalibus*.

FONTI E BIBL.: APUL, *Legge, 1878 - 1913*, pp. 74, 83, 92; GC, 1906, p. 488; APC, 1917, p. 618; BCR, XIX, 1938, p. 48; APO, XI, 1938, pp. 332-333; PUL, pp. 235-236; WOLF, pp. 834-835.

LAURENTIUS, JOSEPH (Krefeld in Vestfalia, 24 dic. 1861 - Valkenburg presso Limburgo in Olanda, 22 mar. 1927). Entra nella Compagnia di Gesù nel 1879, compie gli studi prima in Olanda, poi a Ditton Hall (teologia), all'Apollinare, dove consegue il baccalaureato in diritto canonico, e alla Gregoriana (due anni di diritto canonico). Professore di diritto canonico nello scolasticato di Valkenburg dal 1895 al 1913 e dal 1913 al 1916. Nominato consultore della PCCDC il 22 ott. 1906. Collabora alla preparazione dell'*Epitome Instituti Societatis Iesu*. Scrive le *Institutiones iuris ecclesiastici*, Freiburg, 1903; 1908<sup>2</sup>; 1914<sup>3</sup>. Per incarico del suo maestro p. Wernz cura la nuova edizione del t. III e IV del *Ius decretalium* che Laurentius amplia e adegua alla nuova legislazione. Pubblica anche un *Conspectus Codicis iuris canonici* nel 1919. Scrive su diverse riviste canonistiche e teologiche.

Gli sono assegnati per il *Codex* i voti *De Capitulis Canoniorum et de Ecclesiis receptiis* e *De clericis in specie* (1907).

FONTI E BIBL.: APUL, *Legge, 1878 - 1913*, p. 184; AKKR, CVII, 1927, pp. 661-664; EC, VII, col. 963; DHCJ, III, p. 2293.

LEGA, MICHELE (Brisighella, Ravenna, 1° gen. 1860 - Roma, 16 dic. 1935). Studia nel Seminario di Faenza insieme con F. Lanzoni, compie i primi gradi della carriera militare poi si volge al sacerdozio ed è ordinato nel 1883. A Roma si laurea in filosofia presso la Pontificia Accademia di S. Tommaso, passa al Seminario dell'Apollinare dove consegue le lauree in teologia e *in utroque* (1888). Insegna Testo canonico all'Apollinare dal marzo 1889 all'ottobre 1903, quando rinuncia alla cattedra per la promozione a sottosegretario della Congr. del Concilio. Ufficiale della Congr. dei riti, consultore della Concistoriale. Il 2 apr. 1904 è chiamato a far parte della PCCDC; agli inizi di marzo del 1907 diventa membro della Commissione speciale *De iudiciis*. Nel 1908 collabora, quale decano, al rinnovamento della S. Romana Rota, per la quale redige un regolamento approvato dal papa *ad experimentum* nel 1909 e definitivamente nel 1910. Creato cardinale il 25 mag. 1914, entra a far parte della Commissione cardinalizia per la codificazione del diritto canonico, nel dicembre è nominato prefetto della Segnatura apostolica. Nel 1917 è chiamato nella Commissione per l'interpretazione autentica del Codice, nel 1920 è nominato prefetto della Congr. dei sacramenti. Autore delle *Normae servandae* per i processi *super rato* e per la dispensa dalla sacra ordinazione (1923) e de *Il sistema matrimoniale concordatario italiano* per l'esecuzione dell'art. 34 del Concordato lateranense, elaborato da una commissione mista di cui era presidente per la parte vaticana. Nel 1926 vescovo suburbicario di Frascati. Ha lasciato: *Praelectiones in textum iuris canonici: de iudiciis ecclesiasticis* (Romae, 1896-1901, 19053 ); *...de delictis et poenis* (Romae, 1910); *Compendium praelectionum de iudiciis ecclesiasticis* (Romae, 1906). Per le sue ponzene: *Coram Lega habitae S.R. Rotae decisiones sive sententiae* (Romae, 1926).

Collabora al *Codex* con i voti: *De delictis in genere* (1908); *De iudiciis criminalibus*; *Sulle questioni di ordine amministrativo e relative procedure*

(nov. 1913). Inoltre redige le *Osservazioni sullo schema del Codice Liber V. De iudiciis* (v. sub Revisori).

FONTI E BIBL.: APUL, *Legge, 1878 - 1913*, pp. 75, 83, 96; « Apollinaris », IX, 1936, p. 353 ss.; V. BARTOCETTI, *Il card. Michele Lega prefetto della S. Congregazione dei Sacramenti 1920-1935*, in « Studia Picena », 1941, pp. 1-23 dell'estratto; KURTSCHIED-WILCHES, p. 335 (bibliografia); EC, VII, coll. 1019-1020; PUL, pp. 215-217; MOSIEK, pp. 65-66; CATH, VII, col. 202; LDP, p. 77 nota 56; HC, IX, p. 13; TAMBASCO, pp. 264-266; WOLF, pp. 853-855.

LÉPICIER, ALEXIS-HENRI-MARIE (Vaucouleurs, Lorena, 11 feb. 1863 - Roma, 20 mag. 1936). Ordinato sacerdote nel 1885, entra nell'ordine dei Servi di Maria, maestro di teologia nel 1892, dottore in filosofia, professore di teologia dogmatica nel Collegio Urbano di Propaganda Fide, assistente del generale dell'Ordine, consultore della Congr. degli studi, membro nel 1893 (compresidente nel 1936) della Pontificia Accademia di S. Tommaso. Nominato membro della PCCDC il 25 mar. 1904, è eletto anche rappresentante dell'episcopato del Canada nella suddetta Commissione. Priore generale dei Servi di Maria nel 1913, è inviato dai pontefici in delicate missioni in vari continenti. È autore delle *Institutiones theologiae dogmaticae*, 25 voll., Roma, 1901 ss. Arcivescovo titolare di Tarso nel 1924, creato cardinale nel 1927, prefetto della Congr. dei religiosi dal 1928 al 1935, membro della Congr. dei riti nel 1935. Godette della benevolenza di Pio X per il suo impegno nella difesa della dottrina cattolica.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4 bis (lett. del delegato apostolico in Canada a Gasparri, 27 ag. 1904); A.-M. LÉPICIER, *Le cardinal Lépicier des Servites de Marie*, 2 voll., s.l. 1946-47; EC, VII, coll. 1187-88; DTC, *Tables générales*, II, coll. 2971-2972; CATH, VII, coll. 404-405; WOLF, pp. 862-866.

LEPIDI, ALBERTO MARIA (Popoli, Pescara, 20 feb. 1838 - Roma, 31 lug. 1925). Entra nell'ordine dei domenicani nel 1855, ordinato nel 1862, dottore in teologia nel 1864, docente nel collegio di Lovanio dal 1862 al 1868, di Flavigny e in quello di S. Tommaso di Roma dal 1879 al 1891, assistente del generale dei domenicani dal 1891 al 1896, maestro del Sacro Palazzo dal 1900 al 1925, assistente perpetuo nell'Indice e consultore di numerose congregazioni. Membro della PCCDC nell'apr. 1904. Scrive su argomenti filosofici (ontologismo e kantismo) e pubblica un manuale di filosofia cristiana (*Elementa philosophiae christianae*, 1875-79). È considerato il *leader* della neo-scolastica italiana. Si distingue per lo spirito moderatore con cui risolve le controversie teologiche. « La figura di padre Lepidi fu avvolta di luce cangiante » (così DIEGUEZ-PAGANO, *Le carte del « sacro tavolo »*, I, p. 132 nota 233, che ne ripercorrono i giudizi dei contemporanei e degli storici).

BIBL.: KK, n. 30; NCE, VIII, p. 666; G. SESTILI, *Il p. A. Lepidi O.P. e la sua filosofia*, Torino-Roma, 1930; EC, VII, coll. 1188-1189; DTC, *Tables*

*générales*, II, col. 2971-2972; AUBERT, *Aspect du néotomisme*, cit., *ad indicem*; WOLF, pp. 866-868.

LOMBARDI, CARLO (Dronero, Cuneo, 29 dic. 1858 - Roma, 17 dic. 1908). Studia nel Seminario di Saluzzo, ordinato nel 1881, si trasferisce a Torino e, nel 1886, a Roma dove consegue all'Apollinare la laurea *in utroque* nel 1889. Professore supplente di Testo canonico all'Apollinare dal nov. 1890, nel 1893 insegna Istituzioni canoniche, il 1° feb. 1901 passa alla scuola di Testo canonico. Impiegato al Sant'Uffizio, difensore del vincolo presso la S. Rota nel 1902, consultore della PCCDC il 15 apr. 1904, professore di Economia politica all'Accademia dei nobili ecclesiastici nel 1906, uditore di Rota e consultore della Congr. del Concilio nel 1908. Publica *Juris canonici privati institutiones* (Roma, 1897-99; 1901<sup>2</sup>), nel 1901 *La scienza della religione esposta in breve trattato ad uso degli Istituti di educazione ed istruzione*.

Collabora al *Codex* con i vota seguenti: *De constitutionibus*; *Canones praeliminares de personis* del 1906 (edito da LO CASTRO, pp. 227-229; v. inoltre una sua « Nota » alle pp. 231-232); *Canones praeliminares de matrimonio* del 1905 (edito da TURCHI, pp. 409-422); *De abstinentia et jeiunio*; *De diebus festis*; *De ecclesiis, de oratoriis, de altaribus*; *De iudicio in causis matrimonialibus*; *De iudicio in causis sacrae ordinationis*.

FONTI E BIBL.: APUL, *Legge, 1878 - 1913*, p. 101; AE, XVII, 1909, p. 42; EC, VII, col. 1490; PUL, p. 217; TURCHI, *ad indicem*; DIENI, pp. 271-272; WOLF, pp. 889-890.

LUCIDI, EVARISTO (Montefranco, Terni, 24 ott. 1866 - Roma, 31 mar. 1929). Studia presso il seminario diocesano e poi in quello dell'Apollinare, dove consegue la laurea in teologia e *in utroque* nel 1893; l'anno dopo frequenta lo Studio della Congr. del Concilio. Segretario di mons. Fausti, uditore di Leone XIII, canonico di S. Maria ad Martyres, difensore del vincolo nel Vicariato di Roma, convisitatore nella visita apostolica di Roma indetta da Pio X, consultore aggiunto per i concili provinciali nel 1903, segretario della suddetta Commissione, consultore di Propaganda Fide. Membro della PCCDC dall'apr. 1904. Il 17 nov. successivo è chiamato dal papa a far parte della Commissione speciale incaricata di studiare le Regole della Cancelleria apostolica in relazione con la codificazione canonica. Da Pio X è incaricato di dare esecuzione al m.p. sul nuovo assetto delle diocesi suburbicarie. Assessore alla Congr. del Concilio nel 1905, pro-segretario per l'economato della Propaganda nel 1908, segretario del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica nel 1916. Membro della Commissione per l'interpretazione autentica del Codice. Creato e pubblicato cardinale nel concistoro del 20 dic. 1923.

Collabora al *Codex* col voto *De regulis Cancellariae*.

BIBL.: APUL, *Legge, 1878-1913*, pp. 128, 135, 142; APC, 1917, p. 622; « L'Osservatore Romano », 1-2 aprile 1929; BCR, X, 1929, p. 64; WOLF, pp. 898-899.

LUGARI, GIOVAN BATTISTA (Roma, 18 feb. 1846 - 31 lug. 1914). Studia al Collegio Romano e alla Sapienza, dove si laureò *in utroque*. Laico, esercita l'avvocatura sia per le cause canoniche, sia, soprattutto, per quelle dei santi. Appassionato di archeologia, compie importanti scoperte a Roma. Assessore alla Congr. dei riti nel 1893, ordinato sacerdote a cinquant'anni, è poco dopo nominato sottopromotore della fede presso la Congr. dei riti nel 1896 e promotore l'anno seguente. Nel 1901 è nominato consultore, il 1° gen. 1902 assessore al Sant'Uffizio e nello stesso anno canonico della basilica di S. Giovanni in Laterano. Consultore della PCCDC il 15 apr. 1904, della Congr. delle indulgenze e delle reliquie nel 1905, creato cardinale il 27 nov. 1911.

BIBL.: APC, 1915, pp. 843-844; HC, IX, p. 11; WOLF, pp. 902-903.

MANNAIOLI, DOMENICO (Orvieto, 3 feb. 1849 - Roma, 26 dic. 1932). Alunno del Pontificio Seminario Pio per la diocesi di Todi. Ordinato nel 1875, si laurea in filosofia, teologia e *in utroque* (1878) all'Apollinare; canonico, professore di teologia morale e di S. Scrittura nonché rettore del Seminario di Todi. Nel 1894 è richiamato a Roma per insegnare teologia morale all'Apollinare, arciprete del Pantheon, correttore e consultore della Penitenzieria, canonico liberiano. Consultore della PCCDD nell'apr. 1904; nel 1907 è eletto vescovo di Montefiascone, nel 1910 è trasferito alla sede titolare di Pomaria in Mauritania, consultore dell'Indice nel 1913. Autore del *Supplementum editioni quintae Summulae theologiae moralis Joseph. D'Annibale...* (Romae, 1909).

Collabora al *Codex* col voto *De baptismo*.

FONTI E BIBL.: APUL, *Lauree Legge 1878-1913*, pp. 5-6; AE, XV, 1907, p. 477; APC, 1917, p. 381; PUL, pp. 126-127; HC, IX, pp. 259 e 306; WOLF, pp. 929-930.

MANY, EVRARD-SÉRAPHIN (Gespunsart, Reims, 29 dic. 1847 - Fiesole, 15 ag. 1922). Studia nei seminari di Charleville e di Reims, sacerdote nel 1871, parroco di Sy, entra nella Congregazione dei sacerdoti secolari di Saint-Sulpice nel 1876, si trasferisce a Roma nello stesso anno per conseguire la laurea in teologia e in diritto canonico al Seminario Romano dell'Apollinare nel 1878. Professore di diritto canonico a Issy nell'ottobre 1878, a Saint-Sulpice nel 1879, all'Institut Catholique di Parigi dal 1898 quale successore di Gasparri. Collabora con 26 voci al *Dictionnaire de la Bible* di Vigouroux. Pubblica: *Praelectiones de Missa cum appendice de SS. Eucharistiae sacramento* (Paris, 1903); *Praelectiones de locis sacris* (Paris, 1904); *Praelectiones de sacra ordinatione* (Paris, 1905). Consultore della PCCDC il 7 nov. 1906, agli inizi di marzo del 1907 è chiamato a far parte della Commissione speciale *De iudiciis*. Uditore di Rota il 20 ottobre 1904. Consultore della Congr. dei sacramenti il 4 nov. 1908, del Concilio il 31 mar. 1909, dei Riti nel 1910, della Commissione per l'interpretazione autentica del Codice il 18 ott. 1917. Decano della Rota nel 1919, emerito nel 1921. Come uditore di Rota ha lasciato una certo eco: il decano André Jullien ricorda di aver

ricevuto da lui il consiglio di studiare il diritto romano per ben cominciare il suo lavoro di aiutante di studio nel tribunale rotale. Si è osservato che « plusieurs chapitres du Code apparaîtront à ses anciens élèves comme la mise en œuvre de ses idées et de ses cours » (*Actes*, p. 98).

Collabora al *Codex* con i seguenti voti, stesi tra il 1905 e il 1908: *De Sanctissima Eucharistia; De locis et temporibus sacris; De causis incidentibus; De judiciis in genere. Tit. I-V* (edito in LDP, pp. 409-423); *De remediis extraordinariis contra sententias; De judiciis contentiosis in genere* (edito in LDP, pp. 609-670).

FONTI E BIBL.: APUL, *Legge, 1878-1913*, p. 6; ASV, PCCDC, b. 3 fasc. 2; AHAP, I.D.X.16: « Droit canonique. Codification. Notes diverses. 1904 ».; APC, 1923, p. 822; ANDRIEU-GUITRANCOURT, *Histoire sommaire de l'enseignement en France*, cit., in *Actes*, pp. 84-85, 91-92, 122; J. DE GRAVIERS, *Le professorat de Mgr. Many, à la Faculté de droit canonique de Paris de 1898 à 1908*, ivi, pp. 268-273; A. JULLIEN, *Cultura cristiana nella luce di Roma*, Roma, 1956, p. 74 nota; LDP, pp. 106-110, 144-145, 157-159.

MARIANI, ANGELO (Canigiano, Lucca, 1859? - Roma, 10 dic. 1929). Studia nel seminario di Castelnuovo Garfagnana e di Massa Carrara, passa a Roma presso l'Apollinare, dove si laurea *in utroque* nel 1883; nello stesso anno viene ordinato sacerdote e frequenta lo Studio della Congr. del Concilio. Beneficiato e poi canonico in S. Giovanni in Laterano. Impiegato nella Rev. Fabbrica di S. Pietro, si dedica allo studio delle cause dei santi. Consultore della Congr. delle indulgenze e delle reliquie; sottopromotore della fede e assessore alla Congr. ai riti nel 1902, avvocato concistoriale nel 1906, consultore della PCCDC il 12 nov. 1909, promotore della fede il 30 giugno 1915, canonico lateranense nel 1916. Nel gen. 1926 è nominato segretario della Congr. dei riti.

FONTI E BIBL.: APUL, *Lauree Legge 1878-1913*, pp. 31, 39, 48; APC, 1917, p. 627; 1929, p. 712; 1930, p. 928; « L'Osservatore Romano », 12 dic. 1929.

MARINI, NICCOLÒ (Roma, 20 ag. 1843 - 27 lug. 1923). Allievo del Collegio Capranica, compie gli studi nel Collegio Romano, dove si laurea in filosofia (1862) e in teologia (1866). Dopo l'ordinazione sacerdotale consegue anche la laurea *in utroque* alla Sapienza di Roma (1870). Uditore e poi vicario generale del card. Oreglia all'Abbazia delle Tre Fontane, professore di letteratura, socio dell'Accademia di religione cattolica nel 1883, canonico di S. Pietro nel 1889, sottodelegato e poi delegato della Santa Sede in Spagna, sostituito alla Segreteria dei brevi nel 1892, consultore della Congr. degli studi nel 1902, segretario dei brevi nel 1907, segretario della Segnatura apostolica nel 1908, consultore della PCCDC il 9 mar. 1912, consultore della sezione liturgica della Congr. dei riti nel 1914, creato cardinale cardinale riservato *in pectore* nel concistoro segreto del 4 dic. 1916, membro della Commissione per gli studi storici nel 1917, segretario della nuova Congregazione della chiesa orientale dal nov. 1917

all'ag. 1922. Fondatore nel 1870 del quotidiano *Il buon senso*, nel 1896 della rivista *Il Bessarione*, quattro anni più tardi, del *Crisostomo*. Compie numerosi viaggi in Terra Santa, Egitto, Grecia e Nord Africa; svolge una notevole attività a favore dell'unione delle chiese in Oriente, e della promozione cristiana della donna (cfr. il suo scritto *La moderna teoria sopra la donna. A proposito di un recentissimo libro di Adriano Desprez*, Roma, 1887).

BIBL.: KK, n. 217; AAS, 1912, p. 131; CC, 1916, IV, pp. 736-737; APC, 1924, p. 834; BCR, IV, 1924, p. 32; PUG, pp. 219-220; EC, VIII, coll. 159-160; HC, IX, p. 17; SCCO, pp. 82-84; PIOLANTI, *ad indicem*.

MAROTO, FELIPE (Garcillán presso Segovia, 26 mag. 1875 - Roma, 11 lug. 1937). Studia nel collegio dei Claretiani di Segovia e nel Collegio Barbastrense. Entra tra i Claretiani nel 1892, studia filosofia e teologia ed è ordinato nel 1900. Viene inviato a studiare diritto canonico a Roma presso l'Apollinare dove consegue la laurea *in utroque* nel 1903 e fa l'apprendistato nello Studio della Congr. del Concilio. Nello stesso anno è professore sostituto, poi titolare di Istituzioni canoniche e di storia delle fonti presso l'Apollinare. Nel 1912 è procuratore generale e postulatore della Congr. Claretiana. Consulatore della PCCDC (nel 1913?) e del Concilio, dei Religiosi, del Sant'Uffizio, di Propaganda Fide, degli Studi. Publica le *Institutiones iuris canonici* nel 1919; direttore e collaboratore del *Commentarium pro Religiosis*, fondato nel 1920 per gli studi giuridici relativi alla vita religiosa, presidente del Congresso giuridico internazionale tenuto a Roma nel 1934. È membro particolarmente attivo della Commissione per la codificazione: lavora come aiutante di studio del card. Bisleti e della sua opera si serve il card. Gasparri « per la definitiva redazione del Codice » (PUL, p. 218), allusione alla revisione finale dello *Schema Codicis* per il quale è richiesto delle *Adnotationes ad Librum quartum Codicis* (26 luglio 1916) (v. *sub* Revisori).

FONTI E BIBL.: APUL, *Lauree Legge 1878-1913*, pp. 211, 223, 238; KURTSCHIED-WILCHES, p. 335-339 (bibliografia); PONTIFICIUM ATHENAEUM LATERANENSE, *Anno Academicum 1937-38, Commentarium*, pp. 57-60; GOYENECHÉ, *Balace de la codificación*, cit., p. 105; PUL, pp. 218-219; LDP, p. 77 nota 57; MOSIEK, pp. 67-68; TAMBASCO, pp. 284-286; WOLF, pp. 949-950.

MARTINI, ACHILLE (Macerata Feltria, 1867 [APC: 1865]- Roma, 31 gen. 1909). Studia nel Seminario di Urbino, per continuare gli studi fa il precettore in una famiglia romana. Si accredita come un valente avvocato ecclesiastico dell'Urbe, specialmente nelle cause dei santi. Incaricato da Leone XIII di una missione all'estero, solo nel 1903 [APC= 1904] riceve gli ordini sacri. Gode la stima di Pio X che lo nomina cameriere segreto e destina presso la Segreteria di Stato come minutante. Nominato membro della PCCDC nel 1906. Per volontà papale è chiamato, agli inizi del marzo

1907, a far parte della Commissione speciale dei consultori per redigere il libro *De iudiciis*. Nella mente di Pio X doveva essergli affidata la Segreteria delle lettere latine, ma siccome era anche un eminente giurista lo nomina uditore di Rota il 20 ott. 1908. Come postulatore delle cause dei santi, si occupa della beata Giovanna d'Arco. L'APC lo dice « universellement estimé de tous ceux qui le connaissaient ».

Collabora al *Codex* col voto *De iudicio in causis beatificationis et canonizationis*.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. *Consultori*; AE, XVII, 1909, p. 86; APC, 1910, pp. 730-731; LDP, p. 115 n. 96; 931 ss.

MASSIMI, MASSIMO (Roma, 19 apr. 1877 - 6 mar. 1954). Studia nel Seminario Romano dell'Apollinare, dove si laurea in teologia e *in utroque*. Ordinato nel 1900, quattro anni dopo è chiamato ad insegnare Istituzioni di diritto civile all'Apollinare. Nel 1908 è promotore di giustizia nel tribunale della Rota, nel 1915 è promosso uditore, poi pro-decano e nel 1926 decano della Rota. Il 27 marzo 1909 è nominato consultore della PCCDC, nel 1932 presidente della Commissione per la redazione di uno schema di legge sull'ordinamento giudiziario e sulla procedura civile dei tribunali dello Stato della Città del Vaticano. Nel 1935 è creato cardinale. Nel 1936 Pio XI lo nomina presidente della Commissione pontificia per la redazione del Codice di diritto canonico orientale, nel 1946 prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica.

Collabora al Codice con il voto *De processu iudiciario criminali* [1910].  
BIBL.: APC, 1917, p. 628; PUL, pp. 234-235, LDP, p. 1211.

MELATA, BENEDETTO (Roma, 1° apr. 1843 - 19 mag. 1923). Di famiglia nepesina, viene educato nel Collegio Capranica, consegue la laurea in teologia e diritto canonico al Collegio Romano. Ordinato nel 1865, diviene rettore del Seminario Vaticano, quindi segretario di mons. Macchi, maestro di camera. Segretario della Commissione per l'esame delle costituzioni degli istituti religiosi dipendenti da Propaganda Fide nel 1890. Consultore dei Vescovi e regolari nel 1903, del Concilio, di Propaganda Fide, delle Indulgenze, membro della PCCDC il 15 apr. 1904. Consultore aggiunto per i concili provinciali, segretario della Congr. di Propaganda per i rapporti con i vescovi e con gli istituti, della Commissione per l'esame degli istituti religiosi; difensore del vincolo presso la Congr. del Concilio nel 1905, visitatore apostolico di alcune diocesi italiane, nel Vicariato di Roma difensore del vincolo e giudice prosinodale. Consultore della Congr. dei religiosi nel 1908, presidente della Commissione prelatizia per le cause palatine in Vaticano nel 1910. Nel 1911 è chiamato a dare il suo parere sulla bozza del *Catechismo della dottrina cristiana* di Pio X; l'anno seguente è incaricato da Pio X di rivederne la bozza definitiva. Membro della Commissione per l'interpretazione autentica del Codice. Canonico lateranense dal 1892 e di S. Pietro dal 1907. Pubblica la traduzione di H.E. Manning, *L'eterno sacerdozio*, Roma, 1884 (1926<sup>3</sup>) e le seguenti opere: *Manuale*

*theologiae moralis in usum praesertim examinandorum*, Romae, 1889 (con un *Addenda vel corrigenda*, Romae, 1918); *Manuale de indulgentiis* (Romae-Parisiis, 1892); *Tractatus de benedictione papali* (Romae, 1895); *De potestate, qua matrimonium regitur et de iure matrimoniali civili apud praecipuas nationes* (Romae, 1903); *De cardinali protectore* (Roma, 1902); *De erectione confraternitatum in monialium monasteriis* (Romae, 1906); *De iure parochorum quoad missam funeralem* (Romae, 1906).

Collabora al *Codex* con i voti: *De baptismo*; *De ministro sacrae poenitentiae*; *De indulgentiis*; *De forma matrimonii*; *Del diritto dei vescovi alla visita agli Istituti Religiosi femminili* (cfr. ME, XXIX, 1917, pp. 25-32); *Delle disposizioni amministrative e disciplinari*.

BIBL.: KK, n. 140; p. 1924, APC, p. 843; BCR, III, 1923, p. 188; PRUDHOMME, pp. 66, 112, 120, 144, 162, 245; NORDERA, *ad indicem*.

MOLITOR, RAPHAEL [al secolo: Fidelis-Engelbert] (Sigmaringen, Baden-Württemberg, 2 feb. 1873 - Beuron, 14 ott. 1948). Benedettino, ordinato sacerdote nel 1897, abate di S. Giuseppe di Gerleve in Vestfalia nel 1906, presidente della Congregazione monastica di Beuron dal 1917 al '22 e dal 1936 al '48. Consultore della Commissione pontificia per l'edizione vaticana dei libri liturgici e gregoriani (25 apr. 1904). Storico del diritto, liturgista e cultore di musica sacra, commentatore del *Graduale Romanum* nel 1908. Pubblica *Religiosi iuris capita selecta* (Ratisbona, 1909) dove pone i fondamenti del diritto dei religiosi, la *De privilegiis Casinensium relatio*; *Aus der Rechtsgeschichte benediktinischer Verbände* (3 voll., Münster, 1928-33) sulla storia delle unioni nell'ordine benedettino. Nominato consultore della PCCDC il 20 feb. 1907. È considerato una delle figure maggiori del monachesimo benedettino del XX secolo.

Collabora al *Codex* con le *Osservazioni sui can. De religiosis* (*Schema n. VII*).

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4 bis e 8; APC, 1917, p. 483; G. OESTERLE, R. Molitor, *abbas, nobilis de iure religiosorum scriptor*, in « *Commentarium pro religiosis et missionariis* », XIX, 1949, pp. 224-236. LTK, VII, col. 384; MORI, *ad indicem*.

MONTEL, GIOVANNI DE (Rovereto, Trento, 13 giu. 1831 - Roma, 21 nov. 1910). Studia nel ginnasio di Trento, dove entra in seminario, quindi si trasferisce a Roma. Ordinato sacerdote nel 1855, cappellano di S. Maria dell'Anima, consegue la laurea *in utroque* al Seminario Romano dell'Apolinare, dove è anche professore straordinario. Consigliere ecclesiastico dell'ambasciata d'Austria. Beneficiato del Laterano, prelato uditore nel 1877, consultore del Sant'Uffizio, presidente della Commissione di II grado sulle controversie e contestazioni con le amministrazioni palatine. Decano dell'antica Rota e ufficiale dei riti, avrebbe dovuto essere creato cardinale. Secondo De Cesare è da ritenere « se non l'ispiratore, almeno l'organizzatore del Veto dell'Austria che colpì il cardinale Rampolla ». Membro della

PCCDC il 7 apr. 1904 quale rappresentante, insieme con mons. Befani, del Tribunale della Rota.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 3, prot. gen. *sub data* 7 apr. 1904; b. 3, fasc. 7, sua lett. a Gasparri; GC, 1906, p. 466, 488; AE, XVIII, 1910, p. 508; APC, 1911, p. 764; WEBER 1973, pp. 1-67; WOLF, pp. 435-436.

NARDI, MAURO (Leonessa, Rieti, 6 lug. 1836 - Roma, 3 ott. 1911). Prende l'abito dei Cappuccini nel 1853, nel 1862 è nominato predicatore dopo aver ricevuto il sacerdozio a Gubbio nel 1859. Inviato a Bologna per completare gli studi teologici, è nominato lettore di teologia e di diritto canonico nel 1866. L'anno dopo è mandato in Francia, al convento di Bayonne, come professore di teologia. Da lì passa a Tolosa, dove insegna per quindici anni la teologia morale e vi pubblica la *Dissertatio de onanismo conjugali* (1876). Nel 1885 è nominato postulatore delle cause dei santi del suo Ordine. Consultore delle Congr. delle indulgenze e delle reliquie. Nel 1895 è nominato vescovo titolare di Tebe e ausiliario di Oppido Mamertina (Reggio Calabria), ma poco dopo, chiede di essere esonerato da tale ufficio. Ritorna a Roma come postulatore dell'Ordine e nel 1904 è membro della visita apostolica della città di Roma. Nominato nella PCCDC il 12 nov. 1909.

Collabora al *Codex* con il voto *De iudicio in causis de beatificatione et canonizationis* (1909).

BIBL.: « *Analecta ordinis minorum capuccinorum* », 27, 1911, pp. 314-317; APC, 1912, pp. 770-771; LC, col. 1199; HC, VIII, p. 546.

NERVEGNA, GIUSEPPE (Monreale, 1° mar. 1834 - Roma, 12 feb. 1906). Ordinato sacerdote nel 1860, avvocato in Curia, sostituto della Congr. sulla disciplina dei regolari, carica che egli occuperà per oltre trent'anni e che sarà conservata per lui; prelado di S. Santità nel 1893, censore e poi decano dell'Accademia teologica di Roma, consultore della PCCDC il 15 apr. 1904, consultore della Congr. sulla disciplina dei sacramenti. L'APC lo qualifica « un des canonistes les plus estimés de la curie ». Ha pubblicato: *De jure practico regularium* (Romae, 1900); *De institutis votorum simplicium religiosorum et monialium* (Romae, 1904).

Collabora al *Codex* con i voti *De religiosis* del 1906 (edito da MORI, pp. 348-356) e *De iudicio in causis professionis religiosae*.

BIBL.: KK, n. 123; APC, 1907, p. 654; CC, 1904, II, p. 91; MORI, *ad indicem*.

NOVAL, JOSÉ (Lamuño nelle Asturie, 4 nov. 1861 - Madrid, 28 gen. 1938). Entra nell'ordine dei frati predicatori nel 1878 a Ocaña. Si trasferisce a Manila, dove, una volta ordinato sacerdote, insegna nel Collegio di S. Giovanni in Laterano. Consegue la laurea in filosofia nel 1890 e la licenza in diritto canonico, che insegna, insieme con la filosofia presso l'Università S. Tommaso di Manila. Con l'erezione del Collegio S. Tommaso di Roma, ora Collegio Angelico, nel 1896, viene chiamato ad insegnare diritto canonico. Membro della PCCDC nell'aprile 1904, agli inizi di marzo del

1907 è chiamato a far parte della Commissione speciale *De iudiciis*. Nel nov. 1907 è incaricato, insieme con Filippo Pacelli e Ojetti, di « stabilire le norme per la riforma del tribunale supremo » della Santa Sede (LDP, p. 1233 nota). Consultore di Propaganda Fide, dei Seminari e delle Università. Nel 1910 è nominato rettore dell'Università S. Tommaso di Manila. Quattro anni dopo ritorna nel Collegio dell'Ordine a Roma, dove insegna Testo canonico dal 1914 al 1932, allorché va in Spagna. Sorpreso dalla guerra civile, riesce a nascondersi per qualche tempo, ma poi è arrestato. Una volta uscito è ricoverato in un sanatorio di Madrid dove visse fino alla morte. Ha scritto un *Commentarium Iuris Canonici Lib. IV De Processibus ...* (Augustae, Taurinorum, 1920) e un importante contributo sulla formazione del Codice: *Codificationis juris canonici: recensio historico-apologetica et Codicis piano-benedictini notitia generalis; doctrina ad studium novi Codicis canonici propaedeutica*, Romae, 1918.

Collabora al *Codex* con diversi voti stesi tra il 1907 e il 1908: *De iudiciis in genere. Tit. I-XIV* (edito in LDP, pp. 377-407); *De iudiciis in genere (De obiecto iudiciis)*; *De iudiciis in genere (De partibus seu litigantibus, et de auxiliariis ipsorum, tit. XIII-XVI)*; *De iudicii instructione*; *De iudiciis contentiosis in genere* (edito in LDP, pp. 569-608); *De tribunali tertiae et ultimae instantiae*.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 8; APUG, *Fondo Ojetti*, n. 1988 n. X; BCR, XIX, 1938, p. 80; « Angelicum », 1938, p. 600; EC, VIII, coll. 1967-1968; URRU, *Origine e sviluppo della Facoltà di diritto canonico*, cit., p. 29; LDP, pp. 103-104, 142-144, 156-157; 1233 nota.

OJETTI, BENEDETTO (Roma, 5 apr. 1862 - 30 sett. 1932). Fratello dello scrittore Ugo, entra nella Compagnia di Gesù nel 1878. Segue i corsi di filosofia e di teologia a Roma con un biennio di specializzazione in diritto canonico alla Gregoriana. Professo nel 1896, insegna alla Gregoriana le Istituzioni canoniche e il Diritto ecclesiastico pubblico dal 1896 al 1897. Dal 1898 al 1903 è spostato sulla cattedra di teologia dogmatica, ma poi è chiamato ad insegnare Testo canonico fino all'anno della morte. Consultore del Concilio, di Propaganda Fide per gli affari di rito latino e orientale, dei Riti, della Concistoriale, della Segnatura apostolica, dei Sacramenti. Membro della PCCDC (15 apr. 1904), il 17 nov. seguente è chiamato dal papa a far parte della Commissione speciale incaricata di studiare le Regole della Cancelleria apostolica in relazione con la codificazione canonica. Agl'inizi del marzo 1907 è chiamato a far parte di un'altra Commissione speciale, quella *De iudiciis*. Nel nov. 1907 è incaricato, insieme con Filippo Pacelli e Noval, di « stabilire le norme per la riforma del tribunale supremo » della Santa Sede (LDP, p. 1233 nota). Tra i principali collaboratori di Gasparri nella fase finale della revisione del Codice. Segretario della Commissione per l'interpretazione autentica del Codice nel 1917. Ha pubblicato: *Synopsis rerum moralium et iuris pontificii* (4 voll., Romae, 1899); *De forma celebrationis sponsalium et matrimonii commentarium* (Romae, 1908); *De Romana Curia. Commentarium in const. apost. « Sapienti Consilio »...* (Ro-

mae, 1910); *Commentarium in Codicem iuris canonici* [fino al can. 214], (4 voll. Romae, 1927-1931).

Collabora al *Codex* con i voti: *De clericis in genere* del 1906 (edito da FALCHI, pp. 237-256); *De clericis in genere. De officiis ecclesiasticis (De parochis - de coadiutoribus et vicariis parochorum et capellanis - de praelatis inferioribus)* (1907); *De regulis Cancellariae*; *De matrimonio (De impedimentis dirimentibus aetatis, criminis, raptus, impotentiae)* del 1905 (edito da Dieni, pp. 691-721); *De amotione eorum, qui officia obtinent, quibus cura animarum annexa est* (incaricato il 18 nov. 1909); *De concepto affinitatis (Sull'affinità, 10 nov. 1915)*. Suo è l'*Index analytico-alphabeticus* del Codice.

BIBL.: APC, 1917, p. 502; BCR, XIII, 1932, p. 160; CC, LXXXIII, IV, 1932, pp. 506-507; « Jus pontificium », 1932, pp. 182-183; GR, XIII, 1932, pp. 482-483; KURTSCHIED-WILCHES, pp. 333-334 (bibliografia); EC, IX, coll. 90-91; LTK, VII, 1123; NCE, X, p. 666; DHCJ, IV, p. 2864; MOSIEK, pp. 59-60; LDP, pp. 1198; 1233-1237; FALCHI, *passim*; MINELLI 1990, pp. 32-36; 84, 87, 128-129; ASTORRI, *ad indicem*; DIENI, pp. 373-402.

PACELLI, FILIPPO (Roma, 1° sett. 1837 - 20 nov. 1916). Laico, di famiglia nobile, figlio di Marcantonio, sostituto del ministro dell'Interno dello Stato Pontificio, padre di Eugenio, futuro Pio XII. Avvocato della Rota nel giugno 1866, eletto sette volte consigliere e due volte assessore municipale di Roma dal 1886 al 1907 come esponente della « Unione Romana », avvocato concistoriale nel 1896, consultore legato della Fabbrica di San Pietro nel 1903, consultore della PCCDC il 27 feb. 1906 quale successore del decano Capogrossi Guarna del Collegio degli avvocati concistoriali. Agl'inizi di mar. 1907 è chiamato a far parte della Commissione speciale *De iudiciis*. Nel nov. 1907 è incaricato, insieme con Ojetti e Noval, di « stabilire le norme per la riforma del tribunale supremo » della Santa Sede. Decorato con la croce di S. Silvestro nel 1907, commendatore di S. Gregorio, commissario al conclave nel 1914. Nominato avvocato concistoriale con breve del 20 lug. 1916.

Collabora alla revisione dello *Schema Codicis* nel 1916.

FONTI E BIBL.: ASV, *Avvocati concistoriali*, b. AF; APC, 1917, p. 819; EC, IX, col. 502; LDP, pp. 1233-1239.

PALMIERI, DOMENICO (Piacenza, 4 lug. 1829 - Roma, 29 mag. 1909). Studia nel seminario vescovile di Piacenza, nel 1852 è ordinato sacerdote ed entra nella Compagnia di Gesù, nel 1857 consegue la laurea in filosofia e teologia al Collegio Romano. Insegna nell'Archiginnasio di Spoleto e, dal 1862 al 1879, nel Collegio Romano, prima filosofia teoretica, poi teologia. Partecipa al concilio Vaticano I in veste di consultore. Dal 1880 al 1887 insegna S. Scrittura e poi lingue orientali a Maastricht. Dal 1894 al 1909 è teologo della Penitenzieria apostolica e vive nel Collegio Pio Latino Americano di Roma. Consultore della Congr. dei vescovi e dei regolari nel 1897, del S. Ufficio dal 1903, della PCCDC nell'aprile 1904. Il 17 mag. 1905 è nominato da Pio X membro della Commissione speciale sul matrimonio. È

uno dei più importanti esponenti della Scuola Romana di teologia positiva; ha scritto numerosi trattati, tra cui *De Romano Pontifice* (Romae, 1877; ultima ed. Prati, 1902) e *De matrimonio* (3 voll., Romae, 1880). Fu uno dei primi teologi a confutare Loisy (*Esame di un opuscolo che gira intorno ad un piccolo libro; Se e come i sinottici ci danno Gesù Cristo per Dio*, Prato, 1903).

Collabora al Codice con i voti: *De consuetudine*; *De consensu matrimoniali* (edito da DIENI, pp. 729-734); *De matrimonii revalidatione*.

BIBL.: EC, IX, coll. 1284-1285; P. BONATTI, *Domenico Palmieri (1829 - 1909). La vita gli scritti il pensiero*, Milano, 1998 (con ampia bibliografia); DIENI, pp. 68-76; 134-135, 150-151, 155-156, 272-275, 293, 390-391, 404-409.

PARRILLO, FRANCESCO (Fontegreca presso Isernia, 1873 - Roma, 4 mag. 1935). Compie gli studi nel seminario diocesano ove è ordinato sacerdote. Studia teologia e diritto canonico in Roma. Nel 1898 è apprendista dello Studio della Congr. del Concilio, avvocato concistoriale. Il 20 ott. 1908 è nominato difensore del vincolo presso la Rota, nel mar. 1909 consultore della PCCDC, nel 1910 consultore della Congr. del Concilio, nel 1919 prelado uditore della Rota e poi della Congr. dei riti per le cause di canonizzazione. « In tutti gli uffici suddetti diè prova di molta competenza negli studi giuridici e di scrupolosa rettitudine » (BCR).

Collabora al Codice con il voto *De causis nullitatis professionis religiosae et sacrae ordinationis* [1910].

BIBL.: APC, 1917, p. 639; BCR, XVI, 1935, p. 96; LDP, pp. 205, 1182, 1208.

PERI-MOROSINI, ALBERTO (Lugano, 12 mar. 1863 - Solcio, 27 lug. 1931). Di famiglia nobile, studia nel Seminario Romano dell'Apollinare dal 1879 al 1885, ordinato sacerdote nel 1885, alunno della Pontificia Accademia dei nobili ecclesiastici dal 1887 al 1891, consegue la laurea in filosofia, teologia e *in utroque* (1889) all'Apollinare, professore di filosofia, sacra scrittura e liturgia nel Seminario di Lugano. Scrive: *La questione diocesana ticinese, ovvero origine della diocesi di Lugano* (Einsiedeln, 1892). Segretario della Nunziatura di Parigi nel 1891, uditore della Nunziatura di Monaco di Baviera nel 1897, legato apostolico straordinario in Sassonia e in Inghilterra nel 1900, uditore della Nunziatura di Madrid nel 1901. Nominato vescovo titolare di Arca in Armenia il 12 apr. 1904, amministratore apostolico di Lugano il 12 agosto 1904. Consultore della PCCDC quale rappresentante dell'episcopato svizzero il 12 dic. 1904. Consultore della Congr. degli Affari ecclesiastici straordinari nel 1919.

FONTE E BIBL.: APUL, *Lauree Legge 1878-1913*, pp. 93 e 106; KK, n. 253; PAE, p. 158; HC, IX, pp. 64 e 232; C. CATTANEO, *Due vescovi del Ticino tra XIX e XX secolo*, in *Storia religiosa della Svizzera*, a cura di F. Citterio e L. Vaccaro, Milano, 1996, pp. 400-412 (altri saggi del Cattaneo su Peri-Morosini sono apparsi nelle annate 1990-1992 del « Monitore ecclesiastico della diocesi di Lugano »).

PEZZANI, ENRICO MARIA (Soncino, Cremona, 24 sett. 1856 - Roma, 25 ag. 1918). Di famiglia nobile, alunno del seminario diocesano di Cremona fino al 1877, è inviato al Collegio Capranica di Roma, ordinato sacerdote da mons. G. Bonomelli il 20 sett. 1879. Studia teologia e diritto canonico presso l'Università Gregoriana, allievo di Sebastiano Sanguineti. Ritornato a Cremona, è vicario coadiutore della Cattedrale dal 1882 al 1890, quando è nominato canonico della stessa conservando la cura delle anime. Dal 1894 si trasferisce definitivamente a Roma. Avvocato delle Congregazioni romane, professore di diritto canonico nel Seminario Vaticano, cameriere d'onore di S. Santità, prelate nel 1918. Consultore della PCCDC il 15 apr. 1904. Scrive il *Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae* (4 voll., Romae, 1893-1902) e diversi opuscoli, tra cui: *Pensieri sulla codificazione del diritto canonico* (Roma, 1904); *De celebratione sponsalium et matrimonii* (Roma, 1907); *Catechismo per istruire il popolo intorno agli sponsali e al matrimonio* (Roma, 1908); *In decisiones Sacrae Romanae Rotae Commentarium* (Romae, I, 1910).

Collabora al Codice con i voti *De clericis in specie* e *De SS.ma eucharistia* (1905).

FONTI E BIBL.: ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI CREMONA, *Stati del clero*; AVR, *Liber ordinationum generalium ab anno 1873 usque ad 1884*, n. 48, p. 238; ASV, *Spogli di cardinali e ufficiali di Curia*, Antonio Agliardi, b. 5, lett. del 5 mar. 1911 in cui Pezzani esibisce i suoi titoli di studio per il concorso a uditore rotale; APC, 1925, p. 838; LAEMMER, p. 183 ss.; EC, IX, col. 1309.

PIE DE LANGOGNE [al secolo Pie Armand Sabadel] (Langogne in Francia, 14 nov. 1850 - Roma, 4 mag. 1914). Entra nell'ordine dei frati minori cappuccini della provincia di Lione nel 1873, ordinato sacerdote nel 1875, lettore di filosofia nella sua provincia, procuratore generale del suo Ordine a Roma nel 1880, dottore in filosofia alla Gregoriana, due volte custode generale della sua provincia religiosa, consultore delle Congr. del S. Uffizio, delle indulgenze e reliquie, della PCCDC il 25 mar. 1904. Nel nov. 1911 è nominato arcivescovo titolare di Corinto ed è consacrato da Pio X, che lo voleva cardinale. Personaggio molto influente in Curia, collaboratore del card. Vives, con cui era unito da una grande affinità di pensiero, fa parte del *Sodalitium Pianum*, che generosamente finanzia. Direttore e redattore degli « *Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum* ». In una lettera a Gasparri (s.d.) si propone per trattare i seguenti temi del Codice: *De sacris ordinationibus*, *De iure regularium nec non institutorum*, *De confraternitatibus*, etc.

Gli vengono assegnati per il Codice i voti: *De ordine* (*De subiecto*) (1906); *De religiosis*; *De iudiciis in causis professionis religiosae*.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 8; *Disquisitio*, pp. 39 e 234; *Lexicon Cap.*, col. 1514; HC, IX, p. 141; POULAT, *Intégrisme*, cit., pp. 582 e 590; VIAN, II, pp. 831-850; RAURELL, pp. 136-138, 243, 392-393; MORI, p. 218 nota 172; WOLF, pp. 1183-1193.

PILLET, ALBERT (Albens in Savoia, 1° sett. 1842 - Chambéry, 18 feb. 1928). Allievo del Seminario Francese di Roma dal 1861 al 1865, prosegue gli studi al Collegio Romano, dove studia diritto canonico e consegue i gradi di dottore in teologia. Frequenta anche i corsi di diritto canonico del Seminario Romano dell'Apollinare, in particolare le lezioni di Filippo De Angelis ottenendo il dottorato nel 1877. Nel 1876 è chiamato alla cattedra di diritto canonico prima nella Facoltà di diritto e poi in quella di teologia presso l'Università cattolica di Lille, di cui diviene decano dal 1896 al 1899. Fonda l'Associazione degli ex-allievi del Seminario Francese di Roma e, accanto al diritto canonico, coltiva la passione per le antichità cristiane. Dopo venticinque anni d'insegnamento, ritorna a Roma nel 1901 allo scopo di riprendere gli studi archeologici dismessi in gioventù. Prelato residente in Curia, nel 1903 è nominato consultore aggiunto della Congregazione speciale per la revisione dei concili provinciali. Prelato domestico di S.S. (15 febbraio 1906). Oltre a diversi opuscoli di archeologia romana, collabora alle diverse riviste canonistiche francesi e alla « *Revue des sciences ecclésiastiques* ». Scrive: *Jus canonicum generale distributum in articulos* (Parisiis, 1890; 1900<sup>2</sup>); *Introduction à l'étude du Code canonique* (Paris - Lyon 1918).

Collabora al Codice con i voti: *De fidei professione*; *De praedicatione verbi divini*; *De locis et temporibus sacris*; *De magisterio ecclesiastico: de seminaribus - de universitatibus scholeisque secundariis et primariis*.

BIBL.: GC, 1906, p. 329; « *Les Echos de Santa Chiara* », XXVIII, 1928, pp. 157-160; PUG, p. 275; DTC, *Tables générales*; RAPONI, pp. 319-327.

PÓLIT Y LASO, MANUÉL MARIA (Quito, 25 mar. 1862 - 30 ott. 1932). Studia a Nantes, avvocato e pubblicita a Quito, nel 1890 abbraccia lo stato ecclesiastico, consegue la laurea dottorale in diritto canonico e civile all'Università di Quito nel 1890, viene inviato a Roma come alunno del Collegio latino-americano (gen.- ott. 1891) dove è ordinato sacerdote e si laurea in teologia al Collegio S. Tommaso nel 1896. Tra il 1894 al 1896 risiede al Collegio di Saint-Sulpice di Parigi ed esercita il ministero. Nel 1896 rientra a Quito. Promotore fiscale dell'arcidiocesi, professore di filosofia razionale nel Seminario dal 1896 al 1899, vicario generale, canonico onorario della metropolitana. Partecipa al concilio plenario dell'America Latina del 1899 in qualità di notaio. Il 10 ott. 1904 è designato consultore della PCCDC in rappresentanza dell'episcopato boliviano. Nel 1907 è eletto vescovo di Cuenca in Ecuador, traslato alla sede arcivescovile di Quito il 7 giugno 1918. Pubblica due grossi volumi delle *Obras pastorales del Il.mo Sr. D. Federico González Suárez*, 2 voll., Quito 1927 e 1928, opera polemica e dottrinale in difesa degli interessi della Chiesa in materia di educazione e di disciplina ecclesiastica.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4; APC, 1917, p. 228; HC, IX, pp. 138 e 315; S. CASTILLO ILLINGWORTH, *La misión diplomática*, cit., p. 543; ID., *Las persecuciones en America Latina. El caso ecuatoriano*, in PONTIFICIA COMMISSIO PRO AMERICA LATINA, *Los últimos cien años*, cit., p. 616 nota 41.

POMPILI, BASILIO (Spoleto, 16 apr. 1858 - Roma, 5 mag. 1931). Convitore del Seminario Vaticano, alunno esterno del Seminario dell'Apollinare, vi consegue la laurea in teologia e in diritto canonico (1883). Sacerdote nel 1880, avvocato della Curia, uditore della Congr. del Concilio nel 1891, canonista della Penitenzieria nel 1893, consultore della Propaganda Fide nel 1894, referendario della Segnatura di Giustizia nel 1896. Visitatore apostolico di Roma, consultore della Congr. dei vescovi e regolari nel 1903. Membro della PCCDC nell'aprile 1904, il 17 mag. 1905 è nominato da Pio X membro della Commissione speciale sul matrimonio. Uditore di Rota il 13 ag. 1904. Segretario della Congr. del Concilio nel 1907, creato cardinale il 27 nov. 1911, nel 1914 passa nella dalla Commissione consultori a quella cardinalizia. Cardinale vicario di tre papi, nel 1919 opta per la sede suburbicaria di Velletri.

Collabora al *Codex* con i voti *De privilegiis* (edito da MINELLI 2000, pp. 287-288); *De rescriptis* (edito ivi, pp. 295-298); *De matrimonio (De impedimentis in genere)*.

FONTI E BIBL.: APUL, *Lauree Legge 1878-1913*, pp. 23 e 50; APC, 1932, p. 917; G. GREMIGNI, *Il cardinale Basilio Pompili*, Roma, 1941; PUL, pp. 419-420; DSMCII, III/2, pp. 678-679, VIAN, II, pp. 756-762 (sulla sua azione durante la crisi modernista); WOLF, pp. 1215-1216.

PRAT, FERDINAND (La Fréterie, Aveyron, 10 feb. 1857 - Tolosa, 4 ag. 1938). Studia nel seminario minore di Rodez, poi nel collegio di Saint-Geniez (Aveyron). Nel 1873 entra nella Compagnia di Gesù e prosegue gli studi umanistici e filosofici negli scolasticati di Tolosa e di Vals-près-Le Puy. Si reca a Beirut per imparare l'arabo e poi all'Università Gregoriana (dove si laurea in teologia) e a Ditton Hall in Inghilterra. Infine approfondisce le lingue orientali nel 1892-93 a Parigi. Dopo aver insegnato in vari scolasticati della Compagnia di Gesù in Spagna e in Belgio, passa all'Institut Catholique di Tolosa per insegnare Sacra Scrittura. Nel 1903 viene chiamato a Roma come consultore della Pontificia Commissione biblica, dove riveste una parte di primo piano. Quattro anni dopo la deve lasciare osteggiato dai tradizionalisti; ritorna a Beirut per insegnare esegesi neotestamentaria presso la Facoltà orientale ma nel 1909 la cattedra viene soppressa. Si dedica a lavori personali soggiornando a Bruxelles e a Parigi. Il Battandier lo inserisce tra i consultori della PCCDC per gli anni 1910-12. Sono gli anni della sua opera principale *La théologie de Saint-Paul* (Paris 1908-12), scritta dopo la *Bible et l'histoire* e *Le code du Sinai* (ambidue Paris, 1904). Cappellano militare durante la seconda guerra mondiale, professore di Sacra Scrittura a Enghien nel 1920. Dopo un grave incidente, nel 1935 si ritira a Tolosa.

FONTI E BIBL.: APC, 1910, p. 689; 1912, p. 724; J. CALÈS, *Un maître de l'exégèse contemporaine, le Père Ferdinand Prat s.j.*, Paris 1942; DTC, *Tables*, III, coll. 3761-3763; *Dictionnaire de la Bible, Supplément*, VIII, coll. 244-246; DHCJ, IV, p. 3214.

RÊGO MAIA, FRANCISCO DE (Apipucos, Recife, 29 sett. 1849 - Roma, 4 feb. 1928). Alunno del Collegio Pio Latino-Americano di Roma dal 1866 al 1871, dottore in diritto canonico nell'Università Gregoriana nel 1871, sacerdote nel 1872, per diversi anni professore nel Seminario della diocesi di Olinda, vicario generale della stessa, eletto vescovo titolare di Petropoli nel sett. 1893, trasferito a Belem do Pará (Brasilia) nel nov. 1901, dimessosi prima del mar. 1906, nominato arcivescovo titolare di Nicopolis nell'apr. 1906. Segretario del concilio plenario dell'America Latina del 1899. Consultore della PCCDC il 12 dic. 1904, quale rappresentante dell'episcopato brasiliano, e della Congr. dei religiosi nel 1911.

BIBL.: HC, VIII, pp. 144 e 415; IX, p. 272; APC, 1917, p. 376; BCR, VIII, 1928, p. 32; PUG, p. 256; PONTIFICIA COMMISSIO PRO AMERICA LATINA, *Los últimos cien años*, cit., p. 762.

ROLLI, AGOSTINO. Romano, laico, avvocato concistoriale, procuratore alla Congr. dei riti. Socio corrispondente dell'Accademia di religione cattolica di Roma nel 1894. Collaboratore della « Rassegna italiana », dove pubblica *Dell'azione dei cattolici in Italia* (15 ott. 1883).

BIBL.: AP, 1916, p. 571; 1918, p. 812; PIOLANTI, p. 408; F. MALGERI, *La stampa cattolica a Roma dal 1870 al 1915*, Brescia, 1965, p. 151.

ROSSI, GEREMIA. Alunno del Seminario Pio, nel maggio 1883 si laurea in Teologia presso il Seminario Romano dell'Apollinare; il 2 gennaio 1884 il Vicario di Roma « ex audientia Sanctissimi » decreta che sia designato tra i dottori *in utroque iure*. Avvocato rotale. Pubblica: *Jus publicum ecclesiasticum* (Romae, 1896); *Questioni principali di diritto pubblico ecclesiastico relative al Concordato del 1801 fra il primo console Napoleone e Pio VII* (Roma, 1901). Nominato membro della PCCDC in data imprecisata (il Battandier lo inserisce nel 1910). Nel 1910 e 1911 commenta il consenso matrimoniale e alcuni impedimenti matrimoniali in « *Analecta ecclesiastica* ».

Sue osservazioni al *Codex* sul *Cap. VIII: De vicariis et praefectis apostolicis et superioribus missionum* e al *Lib. II De personis. Pars I De clericis Cap. IV De vicario generali* (ASV, PCCDC, busta 27).

FONTE E BIBL.: APUL, *Lauree Legge 1878-1913*, pp. 33, 41, 49; APC 1910 p. 689.

SANTUCCI, CARLO (Velletri, 9 feb. 1849 - Roma, 29 lug. 1932). Laico, di famiglia nobile, studia dai gesuiti al Collegio Romano, si laurea in diritto civile e canonico alla « Sapienza » nel 1870 e diviene avvocato concistoriale nel 1915. Socio residenziale dell'Accademia di religione cattolica di Roma nel 1895. Partecipa, giovanissimo, ai circoli cattolici della capitale, consigliere provinciale a Velletri, poi a Roma dal 1886, occupa varie cariche pubbliche e collabora a diversi giornali e riviste cattoliche, tra cui la « Rivista di diritto pubblico », la « Rivista internazionale », « Il contenzioso ecclesiastico ». Tiene una posizione di rilievo nel *trust* dei giornali cattolici. Cattolico « papale », partecipa e promuove diverse iniziative politiche a

Roma e sul piano nazionale per aggregare i cattolici attorno ad un partito nazionale conservatore. Nominato membro della PCCDC dopo il 1913. Amico di Gasparri e come lui desideroso di risolvere la questione romana fin dal 1919 aveva proposto un accordo tra la Santa Sede e il governo italiano; nel 1925 elabora all'uopo un progetto personale.

Collabora al *Codex* con il voto *Delle disposizioni amministrative in generale. Appunti e proposte*.

FONTI E BIBL.: ASV, *Avvocati concistoriali*, b. AG; AP, 1916, p. 571; 1933, p. 942; G. DE ROSA, *I conservatori nazionali. Biografia di Carlo Santucci*, Brescia, 1962; PIOLANTI, p. 409; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Dalle « Guarentigie » alla Conciliazione. Il progetto Santucci di riforma della legge 13 maggio 1871*, in « Nuova Antologia », XCVIII, sett.-ott. 1963, pp. 1-40; Id., *Italia e Santa Sede*, cit., *ad indicem*; DSMCII, II, pp. 576-578.

SCAPINELLI DI LÈGUIGNO, RAFFAELE (Modena, 25 apr. 1858 - Forte dei Marmi, Lucca, 16 sett. 1933). Studia nel seminario di Reggio Emilia, sacerdote nel 1884, professore di diritto canonico nel seminario di Reggio, nel 1887 allievo dell'Accademia dei nobili ecclesiastici, dottore *in utroque* nel Seminario Romano dell'Apollinare, entra nella Segreteria di Stato nel 1889. Nominato segretario della Nunziatura di Lisbona nel 1891, uditore all'Aia nel 1894. Canonico di S. Pietro nel nell'ag. 1905, professore di stile diplomatico all'Accademia dei Nobili ecclesiastici, segretario della Commissione per l'amministrazione dei beni della Santa Sede, consultore della PCCDC l'11 dic. 1906, segretario degli Affari ecclesiastici straordinari il 18 mar. 1908, consultore del Sant'Uffizio nell'apr. 1908 e della Concistoriale nel 1909. Dopo la nomina di Gasparri a cardinale (1907), è designato segretario del *coetus consultorum* della PCCDC. Eletto arcivescovo titolare di Laodicea il 30 gen. 1912, il 2 dic. successivo nunzio apostolico a Vienna fino al sett. 1916. Cardinale il 7 dic. 1916.

FONTI E BIBL.: APC, 1917, pp. 125-126; PAE, p. 158; PUL, pp. 420-421; MONTI, *ad indicem*.

SEBASTIANELLI, GUGLIELMO (Castro dei Volsci, Frosinone, 4 dic. 1855 - Roma, 25 gen. 1920). Allunno del Pontificio Seminario Pio, sacerdote nel 1878, consegue la laurea dottorale in filosofia (1875), teologia (1879) e *in utroque* a pieni voti (1882) all'Apollinare. Sostituto, poi professore di Istituzioni di diritto canonico nel nov. 1885, passa alla cattedra di Testo canonico nel 1888. Il 10 nov. 1901 lascia l'insegnamento per motivi di salute e viene giubilato, ma resta prefetto degli studi fino al 1908. Censore emerito dell'Accademia Teologica Romana, ascritto al collegio dei canonici della Basilica di S. Maria Maggiore di Roma nel 1898, protonotario apostolico nel 1899. Luogotenente del Vicariato dell'Urbe nel 1896, consultore della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari nel 1900, di Propaganda Fide *pro utroque ritu* nel 1901. Prefetto degli studi nel Seminario Romano dell'Apollinare nel 1902, prelado uditore della Rota romana nel luglio 1902. Consultore della PCCDC il 25 marzo 1904, il 17

mag. 1905 è nominato da Pio X membro della Commissione speciale sul matrimonio. Consultore della Commissione per l'interpretazione autentica del Codice il 18 ott. 1917, della Commissione per i concili provinciali, del Sant'Uffizio nel 1914. Decano della S.R. Rota nel 1914. Benedetto XV lo voleva cardinale, ma subentrarono problemi di salute e poi la morte. Publica le *Praelectiones iuris canonici...*, Romae, 1894-1906.

Collabora al *Codex* con i voti *De clericis in specie. Tit. XVII; XXIX-XXXVI; De beneficiis ecclesiasticis* (1907); *De matrimonio (de divortiis); De matrimonio (De secundis nuptiis)* (edito da DIENI, pp. 785-788); *De iudicio in causis beneficiorum*. Secondo PUL p. 214 « compilò tutta la parte *De personis* ».

FONTI E BIBL.: APUL, *Giornale delle scuole superiori, 1864-1907*; APUL, *Legge, 1878-1913*, pp. 22, 31, 37-38; ASV, *S. Romana Rota, Processus in admissione auditorum*, b. 11 fasc. 246; KK, n. 179; EC, XI, col. 208; PUL, pp. 213-214; APC, 1921, p. 742; DIENI, pp. 136, 278, 294-295, 301-302; FALCHI, *L'ufficio ecclesiastico*, cit., pp. 849 ss.

SERÉDI, GYÖRGY JUSZTINIÁN (Deáki, 23 apr. 1884 - Esztergom, 29 mar. 1945). Compie gli studi nell'abbazia benedettina di Pannonhalma (Ungheria), dove è ammesso tra i novizi, e presso l'Almo Collegio di Sant'Anselmo di Roma, dove studia diritto canonico sotto Bastien e consegue la laurea in teologia. Benedettino, è ordinato sacerdote nel 1908. Dal 1913 fino al 1927 insegna diritto canonico al Collegio Sant'Anselmo di Roma. Dopo la prima guerra mondiale è primo consigliere ecclesiastico della legazione d'Ungheria presso la Santa Sede e professore nella Pontificia Scuola di archivistica e paleografia. Il 30 nov. 1927 è eletto arcivescovo di Esztergom, diventa primate d'Ungheria e senatore di diritto. Creato cardinale il 19 dic. 1927.

BIBL.: APC, 1917, p. 125; EC, XI, coll. 382-383; J. BANK, *De Iustiniano Card. Serédi*, in ME, LXXXI, 1956, pp. 463-481; Id., *Normae a Iustiniano Card. Serédi conscriptae de fontibus CIC edendis*, ivi, LXXXIII, 1958, pp. 315-335; Id., *Kard. Serédi, der Kanonist*, in ZSS, K.A., XLIV, 1958, pp. 209-236; ERDÖ, pp. 165-166.

SILJ, AUGUSTO (Calcara di Visso, Macerata, 9 lug. 1846 - Roma, 27 feb. 1926). Studia nel Seminario di Norcia e nel Seminario Romano dell'Apolinare, dove si laurea in filosofia e *in utroque iure* (1867). Sacerdote nel 1874, si mantiene in contatto con p. Lodovico da Casoria. Trasferitosi a Roma rettore dell'Ospizio dei Convertendi di Roma, consultore della Congr. del Concilio e della PCCDC nell'aprile 1904. Visitatore della diocesi di Roma, è incaricato della sistemazione delle pendenze relative al santuario di Pompei; in tale occasione entra in relazioni dirette con Pio X. Nel 1906 è nominato arcivescovo titolare di Cesarea del Ponto e elemosiniere segreto del papa. Consultore della Congr. dei religiosi, degli Affari ecclesiastici straordinari, del Supremo tribunale della Segnatura apostolica. Presidente della Commissione per le opere di religione. Il 7 dic. 1916 è

costituito vice-camarlengo di Santa Romana Chiesa e nel concistoro del 15 dic. 1919 è creato cardinale. Nel mar. 1920 prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica. Cugino di Gasparri e suo confidente sui problemi della codificazione canonica.

Collabora al *Codex* con i voti *De constitutionibus* (1904); *De personis - Canones praeliminares* del 1906 (edito da LO CASTRO, pp. 230-231); *De forma matrimonii*.

FONTI E BIBL.: APUL, *Teologia e Legge*, I, p. 499-500, 502; PUL, pp. 416-417; HC, IX, p. 18; C. PERNICIARO, *Il card. Augusto Silj*, Roma, 1926; F.M. TALIANI, *Vita del cardinal Gasparri*, Milano 1938, pp. 54-55, 97 ss.

SINCERO, LUIGI (Trino, Vercelli, 26 mar. 1870 - Roma, 7 feb. 1936). Studia nel seminario di Vercelli, passa nel Collegio Lombardo di Roma, si laurea in filosofia all'Accademia di S. Tommaso nel 1890, in teologia nel 1891 e in diritto canonico nel 1895 all'Università Gregoriana sotto la guida di Billot, Mattiussi e Wernz « che lo ebbe particolarmente caro ». Ordinato sacerdote nel 1892, canonico teologo di Vercelli e professore di teologia dogmatica, diritto canonico e sacra scrittura in quel seminario. Frequenta i corsi di giurisprudenza presso l'Università di Torino ma si laurea all'Università di Napoli avendo dovuto lasciare il Piemonte (la sua tesi *La legge 29 luglio 1906 e gli enti ecclesiastici. Studio giuridico* è edita a Torino nel 1906). Nel 1908 torna definitivamente a Roma; è vice-rettore del Collegio Lombardo, si occupa della riforma della Rota e nel 1908 ne diviene uditore. Consultore della Congr. del Concilio (1908), dei religiosi (1913), dei seminari e degli studi (1916). Nel 1912 è iscritto all'albo degli avvocati di Roma con facoltà di patrocinare le cause presso la Cassazione. Nominato consultore della PCCDC (nel 1913?) e segretario della Commissione per l'interpretazione del Codice nel 1917. Nel 1920 è assessore alla Congr. Concistoriale. Creato cardinale da Pio XI nel concistoro del 23 mag. 1923. Nel 1926 e 1927 prima pro-segretario e poi segretario della Congr. per la Chiesa orientale, presso cui si adopera per la riorganizzazione della chiesa malankarese ritornata all'unità e per la fondazione dei collegi Russo, Ruteno, Rumeno, Armeno ed Etiopico di Roma. Nel 1933 opta per la diocesi suburbicaria di Palestrina. Importante il suo contributo anche per la codificazione orientale. Presidente della Commissione per gli studi preparatori dal 30 nov. al 24 giu. 1934; presidente della Commissione per la redazione del C.I.C.O. dal 17 lugl. 1935 al 6 feb. 1936.

Collabora al *Codex* con i voti *Delle disposizioni amministrative e disciplinari* [1913?]; *De processibus administrativis*. Nel 1913 redige *Canonum Schema* del Codice.

BIBL.: ASV, PCCDC, b. 3: *Indice generale (ordine cronologico degli stampati per la codificazione del Dir. Can.)*; APC, 1917, p. 658; AP, 1959, p. 1125; PUG, p. 237; *Il card. Luigi Sincero*, Roma, 1936; EC, XI, coll. 661-662; SCCO, pp. 86-88; LDP, p. 75 nota 51.

SLEUTJES, MICHELE (Mechelen-Gendringen in Belgio, 11 nov. 1854 - Roma, 25 mag. 1922) Entra nell'ordine dei frati minori nel 1865, sacerdote nel 1878. Dopo aver insegnato negli studi ginnasiali e teologici della sua provincia, nel 1880 è mandato a Roma quale segretario della procura degli Scalzetti e Recolletti. Nel frattempo studia al Seminario Romano dell'Apollinare, dove si laurea in diritto canonico nel 1882. Ritorna nella sua provincia e successivamente è nominato professore di diritto canonico al Pontificio Ateneo Antoniano di Roma fino al 1893. Nel 1898 è definitor della provincia francescana e nel 1901 custode. Nel 1905 è di nuovo chiamato a Roma ad insegnare diritto canonico, dove rimane fino al 1920. Il 28 apr. 1906 è nominato direttamente dal papa consultore della PCCDC. Consultore delle Congr. di propaganda fide per gli affari orientali (1907), dei sacramenti (1908), della Commissione per l'interpretazione autentica del Codice (1917). È autore del *Tractatus de censura et prohibitione librorum* (Gulpen, 1903), dei *Monumenta iuris regularis*, del *Manuale iuris canonici* (per gli studenti della sua provincia), della *Summa iuris canonici* e del *Commentarius in Constitutiones generales*.

Collabora al *Codex* con i voti: *De clericis in specie*; *De sede vacante et de vicario Capitulari*; *De vicario generali*; *De censuris in genere*.

BIBL.: APUL, *Legge, 1878-1913*, pp. 23, 33, 40; ASV, PCCDC, b. 2; « Acta Ordinis Fratrum Minorum », 41, 1922, pp. 227-228; APC, 1917, p. 497; PAA, p. 445; MINELLI 2000, pp. 305; MORI, *ad indicem*.

SOLE, GIACOMO (San Cataldo, Caltanissetta, 7 lug. 1869 - Roma, 10 dic. 1921). Studia presso il Seminario Romano dell'Apollinare, dove si laurea in teologia e *in utroque* (1896); l'anno dopo è apprendista, poi avvocato, alla Congr. del Concilio. Già « sostituto » all'Apollinare presso la Facoltà di teologia e di diritto. Nel nov. 1902 è nominato professore di Istituzioni canoniche e nell'ott. 1903 passa alla cattedra di Testo canonico pomeridiano al posto del Lega. Aiutante d'ufficio alla Rota nel 1908, consultore della PCCDC nel 1913, della Congr. del Concilio nel 1914, della Commissione per l'interpretazione del Codice nel 1918. Prelato referendario della Segnatura apostolica nel 1917, uditore di Rota il 25 ott. 1920. Ha pubblicato: *De delictis et poenis. Praelectiones in lib. V Codicis iuris canonici*, Roma, 1914.

Collabora al *Codex* col voto *De dispensationibus* (edito da MINELLI 2000, pp. 302-304; 306-309).

FONTI E BIBL.: APUL, *Lauree Legge, 1878-1893*, pp. 151, 158, 169; APC, 1922, p. 676; APUL, *Giornale delle scuole superiori, 1864-1907*; PUL, p. 217.

SOLIERI, FRANCESCO (Granarolo Faentino, 12 sett. 1859 - Roma, 7 gen. 1928). Studia nel Seminario patrio, ordinato sacerdote nel 1882, si reca a Roma per conseguire all'Apollinare la laurea in filosofia, teologia e *in utroque* (1888). Professore di Diritto canonico nel Collegio Urbano di Propaganda Fide, di Diritto civile dal 1894 al 1897 e di Diritto pubblico ecclesiastico all'Apollinare per 34 anni, dal 1893. Sommista della Congreg.

dei vescovi e regolari nel 1897, consultore di Propaganda Fide nel 1898, rettore del Collegio Boemo nel 1907, consultore della Congr. dei sacramenti nel 1908, avvocato concistoriale, prelado di Sua Santità nel 1914. Benedetto XV che lo conosceva e lo stimava lo nominò prelado votante alla Segnatura apostolica e uditore di Rota nel 1920. Nel 1906 cura a Roma la II ed. del *De causis matrimonialibus tractatus* di G. Mansella, pubblica *Juris publici ecclesiastici elementa* (Romae, 1900), *Institutiones juris ecclesiastici* (Romae, 1921). « Fu anche membro della Commissione del Codice di Diritto Canonico e dopo la promulgazione di questo fu tra i membri della interpretazione del Codice stesso » (« L'osservatore romano », 9-10 gen. 1928).

FONTI E BIBL.: APUL, *Lauree Legge 1878-1913*, pp. 75,83, 94, 96; APC, 1917, p. 658; 1928 p. 748; PUL, 229.

SPOLVERINI, FRANCESCO (San Martino al Cimino, Viterbo, 1838 - Roma, 13 ott. 1918). Sacerdote nel 1860, dottore in filosofia, teologia e *in utroque* al Seminario Romano dell'Apollinare, dove si distingue negli studi, segretario della delegazione apostolica di Costantinopoli nel 1871, uditore della Nunziatura di Monaco e Vienna, svolge varie missioni diplomatiche nel Baden, nell'Assia e a Brema; internunzio in Olanda e Lussemburgo nel 1882, in Brasile dal 1887 al 1891; sottosegretario della Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari, sotto Datario nel 1899, segretario della Congr. Lauretana nel 1906. Consultore della PCCDC nell'aprile 1904, ma escluso dall'elenco ufficiale, poi reintrodotta nel 1906 (v. AVVERTENZA alla Lista dei consultori).

BIBL.: KK, p. 663 n. 73; APC, 1919, p. 862; PRUDHOMME, p. 93.

TACCONE GALLUCCI, DOMENICO (Mileto, Catanzaro, 26 apr. 1852 - Roma, 9 ott. 1917). Sacerdote nel 1874, consegue la laurea in teologia con breve pontificio nel 1880, insegna teologia nel seminario di Mileto, promotore fiscale della curia diocesana. Eletto vescovo titolare di Amata nel 1888, succeduto per coadiutoria nella sede di Nicotera e Tropea nel 1889. Socio corrispondente dell'Accademia di religione cattolica di Roma nel 1904, consultore per la revisione dei concili provinciali nel sett. 1907, promosso nella sede arcivescovile titolare di Costanza il 21 lug. 1908, dopo le sue dimissioni dalla sede residenziale in seguito ad una visita apostolica. Consultore delle Congr. dei sacramenti (1908), della Segnatura apostolica (1909), degli studi (1911), della Propaganda Fide per il rito orientale (1914), del Concilio (1916), uditore della Segnatura apostolica (1915). Canonico di S. Maria Maggiore di Roma ed esaminatore apostolico del clero. Nominato membro della PCCDC il 12 feb. 1910, dietro sua richiesta a Gasparri. Autore di studi di storia ecclesiastica calabrese e di una monografia sul fratello Nicola (1847-1905), esponente del movimento cattolico.

Collabora al Codice con osservazioni (v. *sub* Revisori).

BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 5; APC, 1918, p. 821; AE, XVI, 1908, p. 364; XIX, 1911, p. 196; HC, VIII, p. 415; IX, p. 139; DSMCI, III/II, p.

825; G. FAMELI, *Della vita e delle opere di mons. Domenico Taccone-Gallucci*, Roma, 1918; PIOLANTI, p. 419; VIAN, II, p. 391.

TECCHI, SCIPIONE (Roma, 27 giu. 1854 - 7 feb. 1915). Allievo del Seminario Romano dell'Apollinare, dove si laurea in filosofia e in diritto canonico, sacerdote nel 1876, entra per concorso tra gli ufficiali della Penitenzieria apostolica, di cui diviene presto sostituto. Nel 1900 è canonico coadiutore e nel 1903 canonico effettivo della chiesa di S. Giovanni in Laterano. Nel 1904 è nominato abbreviatore soprannumerario « de Parcu Maiore » e segretario dell'« Uditore Santissimo ». Con la soppressione di questa carica diventa sostituto alla Congr. concistoriale e, nel 1908, grazie alla stima di Pio X e del card. De Lai, assessore della medesima Congr. Commenta Battandier che « il se trouvait encore jeune, au seconde poste, dans une Congrégation qui était la première dans la nouvelle organisation [della Curia di Pio X], et tendait a devenir le rouage le plus important de l'administration ecclésiastique ». Consultore dei riti nel 1906, della Commissione storico-liturgica nel 1910, della PCCDC nel 1911. Si distingue nella collaborazione con De Lai; Pio X il 25 maggio 1915 lo crea cardinale e lo nomina pro-prefetto della Congr. dei riti, essendo il prefetto in carica card. Martinelli impedito per motivi di salute. Era un nostalgico della musica sacra vecchio stile.

FONTE E BIBL.: KK, p. 667 n. 234; APC, 1916, p. 845; PUL, p. 411; HC, IX, p. 13; VIAN, *ad indicem*; DIEGUEZ, *L'archivio particolare di Pio X*, cit., *ad indicem*.

VALENZUELA POBLETE, PEDRO ARMENGOL (Coipue, Gualleco, Santiago del Cile, 5 lug. 1843 - Santiago del Cile, 10 lug. 1922). Entrato nell'Ordine di B.M.V. della Mercede nel 1861, emette la professione solenne nel 1866, sacerdote nel 1868. Dopo aver studiato a Santiago del Cile e all'Università Gregoriana di Roma, insegna teologia agli studenti del suo Ordine. Segretario del visitatore apostolico dell'Ordine in Ecuador, poi vicario provinciale, superiore del convento di Valparaíso. Nel 1880 è eletto maestro generale dei mercedari *ad nutum Sanctae Sedis*. Consultore del concilio plenario latino-americano del 1899, delle Congr. di propaganda fide per il rito orientale (1901), della Commissione per la revisione dei concili provinciali, della PCCDC (25 mar. 1904). Nominato vescovo di San Carlos de Ancud in Cile il 30 giu. 1910, traslato alla sede titolare di Gangra il 22 mar. 1917, dopo aver rinunciato alla sede precedente nel 1916. Riformatore dell'ordine dei mercedari, fonda nuove case in Europa e nell'America del Sud. Studioso di lingue, membro dell'Accademia cilena della lingua e di altre istituzioni culturali. Pubblica opere relative alle costituzioni e alla spiritualità del suo Ordine.

Collabora al *Codex* con il voto: *De ritibus, loco, temporibus et effectibus sacrae ordinationis*.

BIBL.: KK, p. 673, n. 231; APC, 1917, pp. 305-306; HC, IX, pp. 113 e 181; C. OVIEDO CAVADA, *Los obispos de Chile, 1561-1978*, Santiago 1979,

pp. 186-188; PONTIFICIA COMMISSIO PRO AMERICA LATINA, *Los últimos cien años*, cit., pp. 169 nota 89, 171 n. 99, 576, 1276, 1278, 1284, 1293.

VAN ROSSUM, WILLEM [in religione Guillaume, Marin] (Zwolle, Utrecht, 3 sett. 1854 - Maastricht, 30 ag. 1932). Professo della Congregazione del Santissimo Redentore nel 1874, sacerdote nel 1879. Insegna retorica allo studentato di Ruremond e dogma a quello di Wittem, dove è nominato prefetto (1885) e poi rettore (1893). Chiamato alla casa generalizia di Roma nel 1895, nel 1896 è consultore del S. Uffizio. Membro della PCCDC il 25 mar. 1904, eletto anche rappresentante dell'episcopato olandese, il 17 mag. 1905 è chiamato a far parte, per volontà di Pio X, della Commissione speciale sul matrimonio. Membro del *Sodalitium Pianum* di mons. Benigni. Creato cardinale il 27 nov. 1911, passa dalla Commissione dei consultori a quella cardinalizia. Traslatato alla sede titolare della S. Croce in Gerusalemme il 6 dic. 1915. Nominato presidente della Pontificia commissione biblica (1914), penitenziere maggiore (1915), membro della Commissione e per l'interpretazione autentica del Codice nel 1917, prefetto della Propaganda Fide nel 1918. Promosso alla sede arcivescovile titolare di Cesarea in Mauritania il 25 apr. 1918. Cura l'edizione del *Commentarius de iudicio sacramentali* di G.B. Pighi (Roma, 1897), pubblica opere di spiritualità e di teologia, tra cui i trattati *De SS. Eucaristia* (1899), *De essentia sacramenti Ordinis* (1914).

Collabora al *Codex* con i voti *De confirmatione* (1904); *De extrema unctione*; *De matrimonio (De impedimentis impedientibus)* (1905); *De matrimonio (De impedimentis dirimentibus)* (edito da DIENI, pp. 688-690).

FONTI E BIBL.: *Disquisitio*, p. 234; EC, XII, coll. 1028-1029; DTC, *Tables générales*, III, col. 4280; HC, IX, p. 12; M. DE MEULEMEESTER, *Bibliographie générale des écrivains rédemptoristes*, II, Louvain 1935, pp. 44-446; POULAT, pp. 414-415; MONTI, *ad indicem*; DIENI, pp. 104, 144-145, 402; C. ARNOLD, « Lamentabili sane exitu » (1907). *Das Römische Lehramt und die Exegese Alfred Loisy*, cit., pp. 30 ss.; Id., *Absage an die Moderne? Pius X. und die Entstehung der Enzyklika Pascendi* (1907), cit., pp. 207 ss.; WOLF, pp. 1276-1279.

VECCIA, LUIGI (Ripatransone, Ascoli Piceno, 1° mar. 1842 - Roma, 7 ag. 1911). Studia nel Seminario Romano dell'Apollinare, dove si laurea in filosofia, teologia e *in utroque*, è ordinato sacerdote nel 1855. Praticante presso la Congr. del Concilio, diventa avvocato concistoriale. Minutante presso Propaganda Fide per i riti orientali dal 1880, segretario degli Affari ecclesiastici straordinari nel 1885, di Propaganda Fide per il rito orientale (1893) e, in seguito, per il rito latino (1899). Consultore del Sant'Uffizio (1902), della PCCDC (25 mar. 1904), della Concistoriale (1908).

BIBL.: KK, p. 665, n. 128; APC, 1912, pp. 776-777; PUL, p. 537; PRUDHOMME, pp. 63 e 174.

VERDE, ALESSANDRO (Sant'Antimo, Napoli, 27 mar. 1865 - Roma, 30 mar. 1958). Sacerdote nel 1888, si laurea in teologia e *in utroque* (1893) al

Seminario Romano dell'Apollinare, dove diviene « sostituto » per il Testo civile nel 1893 e titolare nell'agosto 1896. Si dimette dall'incarico l'anno dopo, essendo passato come aiutante di studio presso la Congr. dei riti. Dopo tre anni è nominato sottopromotore della fede e, nel 1902, promotore generale della fede. Avvocato concistoriale (1902), canonico di S. Giovanni del Laterano (1905) e di San Pietro (1916), consultore delle indulgenze e reliquie, consultore della PCCDC il 12 nov. 1909, segretario della Congr. dei Riti dal 1915 al 1925. Creato cardinale diacono il 14 dic. 1925; nel 1935 opta per l'ordine dei presbiteri.

FONTI E BIBL.: APUL, *Legge, 1878-1913*, pp. 121, 130, 141; APUL, *Giornale delle scuole superiori, 1864-1907*; APC, 1917, p. 667; AP, 1936, pp. 111; PUL, p. 234.

WERNZ, FRANZ-XAVER (Rottweil, Württemberg, 4 dic. 1842 - Roma, 19 ag. 1914). Entra nella Compagnia di Gesù nel 1857, ordinato nel 1871, deve lasciare la Germania a motivo delle leggi antigesuitiche del *Kulturkampf*. Insegna lettere nel collegio di Feldkirch (Austria), passa poi a Exaten (Olanda) e a Ditton Hall (Inghilterra), dove amplia i suoi studi per un anno. Qui, nel 1875, succede a Th. Granderaath, il curatore dell'edizione della *Collectio Lacensis*, cui Wernz aveva collaborato, nella cattedra di diritto canonico. Passa poi ad insegnare a St. Beuno (Galles) e all'Università Gregoriana di Roma (Testo canonico dal 1883 al 1906). Consultore della Congr. degli Affari ecclesiastici straordinari, del Sant'Uffizio, dell'Indice e del Concilio. Membro della PCCDC il 25 mar. 1904, il 17 mag. 1905 è nominato da Pio X membro della Commissione speciale sul matrimonio. Rettore della Gregoriana dal 1904 al 1906, allorché è eletto a XXV Generale della Compagnia di Gesù (8 sett.). Le sue posizioni equilibrate, rivolte a garantire all'Ordine una dottrina ortodossa, esente dagli eccessi del modernismo e dell'integralismo, gli alienarono molte simpatie dei più alti vertici della Chiesa, ivi compreso Pio X.

Collabora al *Codex* con i voti: *De consuetudine*; *De regulis iuris*; *De clericis in genere*; *De matrimonio (Canones praeliminares)* (edito da TURCHI, pp. 353-358); *De beneficiis ecclesiasticis*; *De iudicio in causis beneficiorum*.

BIBL.: EC, XII, col. 1670; BBKL, XIII, coll. 879-881; DHCJ, II, pp. 1682-1687; KURTSCHIED-WILCHES, pp. 330-331 (bibliografia); DDC, VII, coll. 1636-1638; C. GALLAGHER, *Francis Xavier Wernz, S.I. The last of the Decretalists. Wernz's Contribution to canonistic Studies*, in *Investigationes Theologico-canonicae*, Romae, 1978, pp. 169 ss.; MOSIEK, pp. 50-54; DIENI, pp. 76-85; 134-135, 146-147, 278, 280, 294-296, 310-311, 402, 405; R. PUZA, *P. Franz Xaver Wernz. Kanonist und Jesuitengeneral*, in PC, LXXXIII, 1994, pp. 351-373; WOLF, pp. 1569-1572; *Carte del « sacro tavolo », ad indicem*.

VIDAL, PEDRO (Igualada presso Barcellona, 20 lug. 1867 - Roma, 24 ott. 1938). Entra nella Compagnia di Gesù nel 1884, studia filosofia (1888-1891) e teologia (1896-1900) a Tortosa (Tarragona), con un anno interme-

dio di magistero a Valencia e un quarto a Veruela. Sacerdote nel 1899, dal 1901 al 1903 studia diritto canonico all'Università Gregoriana di Roma sotto padre Wernz. Insegna teologia dogmatica a Tortosa dal 1903 al 1906, quando è chiamato alla Gregoriana come successore di Wernz nel frattempo eletto generale della Compagnia. Membro della PCCDC il 22 ott. 1906, consultore delle Congregaz. dei sacramenti (1908), del Concilio (1910), per l'interpretazione autentica del Codice (1917), dei religiosi (1918), degli Affari ecclesiastici straordinari (1920), del Sant'Uffizio (1924, dal 1917 era già qualificatore). Il confratello e collega Ferreres attesta che « como Consultor que había sido también de la Comisión codificadora, intervino hasta última hora activamente en la confección del Código » (J.B. FERRERES, *Instituciones canónicas*, I, Barcelona, 1934, p. XI), con riferimento alla revisione dell'ultimo *Schema Codicis* nel 1916. Pubblica le sue ampie lezioni di *Institutiones iuris civilis Romani* tenute alla Gregoriana (Prati, 1915). Cura l'edizione aggiornata dell'*opus magnum* di Wernz (*Ius canonicum*, voll. 7, Roma, 1923-1938). Molti suoi *Vota* sono stampati ad uso interno delle congregazioni romane.

Collabora al *Codex* con i voti *De clericis. Sectio I: De clericis in genere; tit. IV: De officiis ecclesiasticis* (1907) nonché alla revisione dello *Schema Codicis*.

BIBL.: APUL, n. 2514 (nomine); PONTIFICIA UNIVERSITAS GREGORIANA, *Acta anni academici 1937-38*, Romae, 1938, pp. 57-59; PUG, p. 278; *Bollettino del clero romano*, XIX, 1938, p. 160; KURTSCHIED-WILCHES, p. 339; GOYENECHÉ, *Balance de la codificación*, cit., p. 105; RAURELL, pp. 115-116 n. 33; FALCHI, *L'ufficio ecclesiastico*, cit., pp. 846-848; EC, XII, coll. 1389; LTK, X, 778; DHCJ, IV, p. 3946; WOLF, pp. 1549-1550.

## C. COLLABORATORI ESTERNI

La lista dei collaboratori esterni è stata ricostruita in modo empirico poiché, a differenza dei consultori urbani, non è mai stato compilato un elenco ufficiale, seppure parziale <sup>(1)</sup>, né si hanno liste organiche ricostruite da qualche studioso subito dopo la promulgazione del *Codex* oppure in anni recenti. I nomi dei collaboratori esterni sono stati desunti principalmente dall'«Indice delle materie del Codice di diritto canonico col nome ed indirizzo del Sig. Consultori ed il termine per la consegna del lavoro» <sup>(2)</sup>, dai *Vota* a stampa conservati in modo sparso nelle buste dell'Archivio della codificazione <sup>(3)</sup> o nel Fondo Ogetti della Pontificia Università Gregoriana <sup>(4)</sup>. L'elenco che segue è da considerare incompleto sia perché si fonda sul riscontro delle carte rimaste, notoriamente lacunose, sia perché non deriva da una esplorazione sistematica di esse, sia perché Gasparri aveva l'abitudine di chiedere pareri alle congregazioni romane e a esperti di sua conoscenza di cui non sempre è restata traccia.

Anche per queste schede di collaboratori esterni, in numero di 43, valgono gli stessi criteri indicati per quelle dei consultori urbani.

BASSIBEY, RENÉ (Salles, Gironda, 2 lug. 1861 - Bordeaux, 13 nov. 1931). Sacerdote della diocesi di Bordeaux, studia al Seminario Francese di Roma dal 1884 al 1887, ordinato sacerdote in S. Giovanni in Laterano nel mag. 1885, si licenzia in teologia e si laurea in diritto canonico (1887) al Seminario Romano dell'Apollinare. Nominato vicario della parrocchia di Saint-Michel di Bordeaux il 5 ag. 1884, uditore del tribunale diocesano il 15 dic. 1902, canonico onorario della cattedrale e promotore del suddetto tribunale dal 9 nov. 1904 fino alla morte. Dopo il 1917 svolge anche le mansioni di cappellano del pensionato femminile di Notre-Dame

---

<sup>(1)</sup> Si legge nell'*Annuario pontificio* del 1916: «Oltre alla predetta Commissione dei Consultori, residenti in Roma, vari altri Canonisti italiani ed esteri prendono parte al lavoro della Codificazione col titolo di Collaboratori.» (p. 571).

<sup>(2)</sup> ASV, PCCDC, b. 1 fasc. *Consultori*.

<sup>(3)</sup> Un elenco dei «voti» a stampa presenti nell'archivio della codificazione si trova in LDP, pp. 235-249. Ma ambedue le liste sono incomplete e contengono errori di nomi.

<sup>(4)</sup> I *Vota* reperiti in via esclusiva in questo Fondo sono indicati in calce alla scheda dei collaboratori.

de Lorette. Publicca: *Traité des sentences « ex informata conscientia »* (Paris, 1894); *Procédure matrimoniale générale* (Paris, 1899) (in *Cours complet de droit canonique* del Duballet, vol. XII); *Le mariage devant les tribunaux ecclésiastiques* (Paris, 1899); *De la clandestinité dans le mariage* (Paris, 1904).

Collabora al *Codex* con i voti: *De impedimentis dirimentibus (aetatis – criminis)*; *De forma matrimonii*; *De iudicio in causis matrimonialibus*; *De iudicio in causis sacrae ordinationis*; *De iudicio in causis professionis religiosae*; *De processu matrimoniali* (edito in LDP, pp. 847-868); *De sententiis ex informata conscientia*. Gli viene anche richiesto di redigere una nuova bozza della materia processuale matrimoniale.

FONTI E BIBL.: Stato del clero della diocesi di Bordeaux; ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4 (lett. a Gasparri, 31 lug. 1904); APUL, *Legge, 1878-1913*, p. 75, 86-87; APC, 1932, p. 929; *Semaine religieuse du diocèse de Bordeaux*, 1931, pp. 565-566; LDP, pp. 81, 86, 194-204, 845-846.

BENDIX, LUDWIG (Magonza, 28 ott. 1857 - 28 sett. 1923). Ordinato sacerdote nel 1886, si addottora in diritto e insegna diritto canonico nel seminario di Magonza. Canonico del duomo, rinuncia alla cattedra nel 1910. Decano della cattedrale e vicario generale dal 1919 al 1921. Publicca, tra l'altro, *Kirche und Kirchenrecht* (Mainz, 1895); *Die Deutsche Rechtsinheit und das zukünftige bürgerliche Gesetzbuch für das deutsche Reich* (Mainz, 1896); *Die Frauenfrage im Sinne der katholischen Lebensauffassung* (Mainz, 1918).

Collabora al *Codex* col voto *De clericis in specie*.

BIBL.: M. BUCHBERGER, *Enciclopedia ecclesiastica*, trad. it., I, Torino 1937, col. 793; KURTSCHIED - WILCHES, p. 329 (bibliografia).

BESSON, JULES (Tolosa, 1855 - 31 dic. 1940). Gesuita, studia nei collegi della Compagnia e due anni a Roma alla Gregoriana (diritto canonico). Dal 1890 al '92 insegna diritto canonico a Uclés e dirige il noviziato di Vitoria (Spagna), dal 1897 insegna a Vals, allo scolastico, poi all'Institut Catholique di Tolosa (dal 1899), di cui sarà decano. Nel 1900 è direttore della « *Revue théologique française* » di Laval e nel 1907 della « *Nouvelle revue théologique* » di Tournai. In queste riviste commenta gli atti pontifici e tiene regolarmente anche le *Consultations morales, canoniques, liturgiques*. Nel 1917-1918 pubblica il saggio *Le nouveau Code de droit canonique* in « *Bulletin de littérature ecclésiastique* », VII-VIII, 1917-1918. Nel 1920 è chiamato a Roma dai superiori per lavorare all'adattamento delle Costituzioni della Compagnia al nuovo diritto canonico. Il 30 giu. 1904 scrive a Gasparri rinunciando all'ufficio di consultore e accettando di collaborare al Codice per alcune materie.

In un primo tempo gli viene assegnata la materia *De convalidatione sacramentali*, poi *De ministro sacrae ordinationis*.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 5; necrologi di E. Jombart in

« Nouvelle revue théologie », LXVII, 1940-1945, pp. 672-676, e di F. Cavallera in BLE, XLII, 1941, pp. XLII-XLVI; DHCJ, I, pp. 429-430.

BOUDINHON, AUGUSTE (Le Puy, Haute-Loire, 27 mar. 1858 - Roma, 3 giu. 1941). Studia nel seminario diocesano e in quello di Saint-Sulpice (1875-80). Mons. d'Hulst lo orienta verso il diritto canonico e verso Roma, dove è ordinato sacerdote (1881), e si laurea in diritto canonico al Seminario Romano dell'Apollinare (1882) e in teologia al Collegio Romano (1884). Frequenta lo Studio della Congr. del Concilio. Professore all'Institut Catholique di Parigi dal 1884 al 1916, prima di Storia del diritto canonico e poi di Diritto canonico. Difensore del vincolo dal 1887, poi avvocato presso il Tribunale ecclesiastico di Parigi, non è chiamato a collaborare al *Codex* per l'opposizione di mons. Turinaz. Consultore della Congr. del concilio, dei sacramenti, dei seminari e università; membro della Commissione speciale per l'esame delle cause di matrimonio rato e non consumato. Dal 1° ott. 1916 si trasferisce a Roma, come rettore della chiesa di S. Luigi dei Francesi, per cooperare con Gasparri all'ultima fase di revisione del Codice. Membro della Commissione per l'interpretazione del Codice, decano del Collegio dei prelati votanti del Tribunale della Segnatura apostolica nel 1939. Scrive numerosi contributi e tiene rubriche nelle riviste « Le canoniste contemporain », « L'ami du clerge », « Revue du clergé français ». Traduce diverse opere e pubblica: *La nouvelle législation de l'Index* (Paris, 1899), *Le mariage religieux et les procès en nullité* (Paris, 1900); *Le mariage et les fiançailles. Nouvelle législation canonique...* (Paris, 1907), *Le procès de béatification et de canonisation* (Paris, 1908); *Bien d'Eglise et peines canoniques* (Paris, 1909).

Collabora al *Codex* con il voto: *De matrimonio (De impedimentis dirimentibus)* (edito da DIENI, pp. 667-687) e *De indultis* (edito da MINELLI 2000, pp. 299-301).

FONTI E BIBL.: APUL, *Lauree Legge, 1878-1913*, pp. 27, 31, 38; ASV, PCCDC, b. 3 fasc. 2, lett. a Gasparri, Parigi 20 maggio 1905; L. GUIZARD, *Monseigneur Boudinhon, premier doyen de la Faculté de droit canonique de Paris, in Actes*, pp. 274-286; DIENI, pp. 369-373.

BURROTTI, DOMENICO (Gallese, Viterbo, 1849? - ?). Alunno del Seminario Pio di Roma, ordinato sacerdote a Roma nell'apr. 1873 arcidiacono di Gallese, prov. di Roma, in seguito vicario generale di Civita Castellana. Viene segnalato dal card. Vincenzo Vannutelli al Gasparri, per il tramite di De Lai, quale persona « al corrente non solo della giurisprudenza canonica nel foro ecclesiastico, ma anche delle sue attinenze colla legislazione nel foro civile ».

Collabora al *Codex* con il voto: *De bonis temporalibus* (1907).

FONTI E BIBL.: AVR, *Liber ordinationum generalium ab a. 1873 usque ad 1884*, n. 48, p. 12; ASV, PCCDC, b. 1, fasc. *Consultori*; APC, 1917, p. 581.

CASCAVILLA, MICHELE (Palermo, 1860 - ag. 1919). Ordinato sacerdote nel 1882 con dispensa, dottore in teologia nella Pontificia Facoltà teologica

di Palermo, professore di diritto canonico nel Seminario arcivescovile e membro del Collegio Teologico di Palermo, canonico della Cattedrale nel 1891, giudice del Tribunale ecclesiastico matrimoniale, segretario dell'Accademia cattolica palermitana, dal 1915 delegato alla direzione del servizio liturgico e facente funzione di priore maggiore della Basilica di San Nicola di Bari. Pubblica: *La Chiesa e il papato nel secolo XIX*; *Sulla vita e gli scritti del card. Michelangelo Celesia* (Palermo, 1889). Scrive a Gasparri il 1° ag. 1904: «Ero ben lungi dal credermi degno di essere annoverato fra i consultori per la codificazione del diritto canonico [...] e sono stato perfino titubante se e in quali termini avessi dovuto scrivere».

Gli viene assegnata la materia del Codice *De vicariis, praefectis et administratoribus apostolicis*.

BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4; APC, 1920, p. 807; MONTI, *ad indicem*.

CREAGH, JOHN THOMAS (Wakefield, Boston, 27 mar. 1870 - Boston, 13 dic. 1951). Studia nelle scuole locali, nel 1891 si diploma nel Boston College. Ordinato sacerdote diocesano nel 1895, dopo aver completato gli studi teologici nel St. John's Seminary di Brighton. Passa a studiare nel Collegio Americano di Roma dal 1895 al 1897, consegue la laurea in diritto canonico e in diritto civile nel Seminario Romano dell'Apollinare nel 1896 e nel 1904, prosegue gli studi a Friburgo in Brisgovia. Professore di diritto canonico e associato di *jurisprudence* nell'Università cattolica di Washington dal 1897 al 1913. Parroco di St. Aidan's Church di Brookline dal 1913 fino alla morte. Nominato monsignore nel 1945 e protonotario apostolico nel marzo 1951. Pubblica *Commentary on the decree Ne temere*, Baltimore 1908; *A methodical and complete explanation of the recent decree on marriage*, in «Cathol. Word», 87, 1908; *The promulgation of Pontifical Law*, in «Catholic University Bulletin», XV, 1909, pp. 23 ss.

Gli è attribuita la materia del Codice *De laicis*.

FONTI E BIBL.: APUL, *Lauree Legge, 1878-1913*, pp. 162-163, 172, 176-178, 250; ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 5; «The Pilot», 15 dic. 1951; R.F. McNAMARA, *The American College in Rome 1855-1955*, New York, 1956, p. 809; NUESSE, p. 217.

CROUZIL, LUCIEN (Tolosa, 1875 - 13 apr. 1947). Studia al Liceo della sua città, consegue la licenza e il dottorato alla Facoltà di diritto di Tolosa (con la *thèse* sul *Droit de place dans les églises*, Toulouse 1898), entra in seminario ed è ordinato sacerdote. A Parigi entra in contatto con gli Oratoriani e con mons. Baudrillart. Professore di diritto civile ecclesiastico all'Institut Catholique di Tolosa, socio ordinario (1910) e poi presidente dell'Académie de Législation di Tolosa (1926-28). Specialista dei problemi giuridici derivanti dalla legge della separazione in Francia, pubblica *Le concordat de 1801. Etude historique et juridique* (Paris, 1904), *Du droit des catholiques à la propriété de leurs églises* (Toulouse, 1905), *La liberté d'association* (Paris, 1907, commentario alla legge francese del 1° lug. 1901); *Guide juridique du clergé et des œuvres catholiques* (in collaborazione con T.

Catta) (Paris, 1914). Inoltre scrive molti saggi nella « Revue du clergé française », una grossa monografia su *L'enseignement catholique dans la France contemporaine* (1910) e *Quarante ans de séparation 1905-1945* (Paris, [1946]).

In un primo tempo gli sono affidati i canoni relativi al tempo e luogo del matrimonio, poi *De bonis temporalibus*.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4 bis (lett. a Gasparri del 12 ag. 1904 e del 14 nov. 1905 (gli chiede se si può qualificare *consulteur adjoint*); b. 2 (lett. a Gasparri del 6 dic. 1906 sui suoi impegni di consulenza per il clero e le istituzioni cattoliche francesi); BLE, XLVIII, 1947, pp. XLII-XLVI (necrologio).

DE BECKER, JULES DE (Lovanio, 7 dic. 1857 - 19 sett. 1936). Studia al Collegio della SS. Trinità, poi all'Università di Lovanio, dove consegue il dottorato in diritto (1878). Entra in seminario e viene inviato al Collegio belga di Roma, dal 1878 al 1885 per ricevere la licenza in teologia e il dottorato in diritto canonico all'Università Gregoriana. Sacerdote nel 1881, frequenta lo Studio della Congregazione del Concilio. Nel 1885 ritorna a Lovanio come professore di diritto canonico e di liturgia al Collegio Americano. Dal 1889 al 1924 insegna diritto canonico alla Facoltà di teologia. Nel 1898 è nominato rettore del Collegio Americano e promuove l'« American College Bulletin ». La sua bibliografia conta 81 titoli, ma la sua opera di riferimento resta il *De sponsalibus et matrimonio. Praelectiones canonicae* (Louvani, 1896, 1903<sup>2</sup> e 1908<sup>3</sup>, con appendice).

Collabora al *Codex* con i voti: *De episcopis*; *De matrimonio (canones praeliminares)* (edito da TURCHI, pp. 359-382); *De probatione status liberi aliisque matrimonio praemittendis*; *De consensu matrimoniali* (edito da DIENI, pp. 722-728); *De matrimonio (De matrimonii revalidatione)*.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4 (lett. a Gasparri, 1° apr. 1905, di spedizione dei voti); J. ICKX, *De alumni van het Belgisch Pauselijk College te Rome 1844-1994*, Roma, 1994, pp. 167-168; KENIS, pp. 43-48; DIENI, pp. 101-103; 133-134; 274, 278.

DESHAYES, FLORENT (Yvré-l'Évêque, Sarthe, 27 feb. 1853 - Le Mans, 29 dic. 1930). Sacerdote nel 1876, dottore in teologia alla Facoltà di Poitiers creata dal cardinal Pie, passa al Seminario Romano dove riceve la laurea in diritto canonico (1878). Dal 1878 al 1917 è professore del seminario maggiore, nel 1893 canonico della cattedrale e dal 1901 vicario generale onorario della diocesi del Mans. Prelato onorario di S.Santità nel 1906. Dal 1895 collabora a « L'amî du clergé ». Oltre a tradurre testi del neo-tomismo italiano, pubblica opere di divulgazione scientifica e lavori canonistici: *Memento juris ecclesiastici publici et privati ad usum seminariorum et cleri*, Parisiis, 1895, 1902<sup>2</sup>; *Nouvelle méthode pratique pour la recherche des empêchements de consanguinité*, Paris, 1896, 1898<sup>2</sup>; *Questions pratiques de droit et de morale sur le mariage...*, Paris, 1898.

Collabora al *Codex* con i voti: *Canones praeliminaires de matrimonio - De sponsalibus* (editi da TURCHI, pp. 383-408).

FONTI E BIBL.: APUL, *Lauree Legge, 1878-1913*, p. 5; ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4. lettere a Gasparri del 2 mag. e 24 lug. 1904 ; b. 1, fasc. 4 bis, lett. del 15 e 24 febb., 18 mar. 1905; DIOCESE DU MANS, *La Semaine du fidèle*, 1931, n. 8, pp. 65-66; ACL, 8 gen. 1931; TURCHI, *ad indicem*; RAPONI, pp. 328-334; DIENI, pp. 101, 103, 272.

ERMAN, FRANÇOIS (Boulay, 29 sett. 1864 - Metz, 11 lug. 1957). Sacerdote della diocesi di Metz nel 1888, frequenta la Facoltà di teologia dell'Institut Catholique di Paris, dove nell'a.a. 1886-87 vince il primo premio al concorso di diritto canonico sulle congregazioni a voti semplici. Nel 1888 è inviato a Roma, nel giugno 1888 si laurea *in utroque* presso il Seminario dell'Apollinare. Nel 1889 è nominato segretario particolare, poi segretario generale del vescovo diocesano, canonico onorario (1896) e canonico titolare (1906) della Cattedrale di Metz. Nel 1938 è onorato della prelatura da Pio XI. *Cheville ouvrière* della Federazione diocesana delle Opere di carità. Membro dell'Accademia nazionale di Metz dal 1928, ne diviene presidente nel 1937-1938. Collaboratore de « Le canoniste contemporain ».

Per il *Codex* gli è assegnata la materia *De Sanctissima Eucharistia*.

FONTI: APUL, *Lauree Legge 1878-1913*, pp. 95-96; ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4, lett. di accettazione e di ringraziamento a Gasparri del 27 lug. 1904; DIOCESE DE METZ, *Oeuvre de vocation*, 1958, p. 26; *Actes*, pp. 75 e 277.

FERRAIS, EMILIO (Verona, 27 mar. 1869 - 23 gen. 1930). Studia nel seminario locale, poi a Roma al Collegio Capranica, consegue la laurea in diritto canonico alla Gregoriana (1889-1891). Sacerdote diocesano, professore di diritto canonico nel seminario maggiore, vicecancelliere vescovile, nominato alla sede vescovile titolare di Lystra l'11 apr. 1911, ausiliare dell'arcivescovo di Catania, gli succede nel 1925. Il 22 giu. 1928 è promosso alla sede titolare arcivescovile di Petra. Studioso di diritto liturgico, pubblica *Liturgia Missae juxta novissima S. Sedis decreta*, Verona, 1902; *Liturgia Divini officii juxta novissima S. Sedis decreta*, Verona, 1905; cura l'edizione della *Liturgia sacerdotalis* di G.B. Pighi, Verona, 1907.

Collabora al *Codex* col voto *De ordine (de ritibus sacrae ordinationis)* (1906).

BIBL.: APC, 1917, p. 372; HC, IX, p. 235; R. MURRI, *Carteggio*, I, a cura di L. Bedeschi, Roma, 1970, pp. 87-88.

FERRERES BOLUDA, JUAN BAUTISTA (Ollería, Valencia, 28 nov. 1861 - Valencia 29 dic. 1936). Studia nel seminario e nel collegio di Santo Tomás de Villanueva di Valencia. Ammesso nella Compagnia di Gesù, studia filosofia e lettere all'Università civile di Valencia, dove ottiene la licenza. Insegna teologia morale e diritto canonico nella Facoltà di teologia di Tortosa dal 1899 al 1931, con una interruzione dal 1918 al 1924, allorché si deve recare a Roma per adeguare le costituzioni dell'Ordine. Qui entra

in relazione con il confratello Vidal, docente della Gregoriana e consultore della PCCDC, con cui discute le materie più difficili del Codice. Sciolta la Compagnia in Spagna, passa a vivere in una casa privata con altri confratelli. Incarcerato durante la persecuzione religiosa nel 1936, muore a causa delle complicanze di salute. È stato proclamato beato. Come commentatore di cose canonistiche e morali tiene una rubrica fissa in « Razón y Fe » e in « Estudios eclesiásticos ». Scrive: *Compendium theologiae moralis* (2 voll., Barcelona 1902; 1940<sup>16</sup>); *Casus conscientiae*, (2 voll., ivi 1903), *Institutiones canonicae* (2 vol., ivi, 1934<sup>5</sup>); *Derecho sacramental y penal especial* (ivi, 1932<sup>4</sup>).

Collabora al *Codex* con i voti: *De extrema unctione*; *De bonis temporalibus* (1907).

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4bis, lett. a Gasparri del 5 ag. 1904; « Razón y Fe », 112, 1937, pp. 380-392; EC, V, col. 1199; DHCJ, II, pp. 1409-1410.

FERRINI, GIOACCHINO (Roma, 18 ag. 1839 - 24 dic. 1907). Entra nell'ordine dei Camilliani, sacerdote nel 1862. Dottore in teologia, insegna filosofia e teologia nel collegio dell'Ordine a Roma. Nel 1874 è incaricato di fondare case del suo Ordine in Francia; vi svolse gli uffici di maestro dei novizi e di prefetto. Nel 1880 ritorna in Italia, tra il 1884 e il 1889 è nominato vicario generale dell'Ordine con breve pontificio. Consultore del Sant'Uffizio, del Concilio e della Dateria (1882). Tra il 1889 e il '94 segretario generale e, dal 1895 al 1900, provinciale della provincia romana dei Camilliani. Sempre nel 1895 è nominato parroco dei SS. Vincenzo e Anastasio, nella cui giurisdizionale era il Quirinale. Da qui la trattazione di affari delicati con la casa reale. Procuratore generale dell'Ordine. Una delle personalità più insigni dei Camilliani ed uno dei più ascoltati teologi e canonisti dei vari dicasteri della Curia. Scrive varie opere di spiritualità e di devozione. È autore della consultazione canonica *Adrien. jurium quoad congruam parrochiale* (Roma, 1903), cui segue la *Risposta alle osservazioni fatte contro la consultazione canonica...* (con lo pseud. Antonio Argenti).

Gli è attribuita da Gasparri la materia del Codice *De divortiiis*. Per le sue vicende v. cap. IX § 3.4.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4; APC, 1909, p. 707; M. ENDRIZZI, *Bibliografia Camilliana...*, S. Giuliano - Verona, 1910, pp. 69-72; P. SANNAZARO, *Storia dell'ordine camilliano (1550-1699)*, Roma, 1986; WOLF, pp. 582-585; BETTA, *Animare la vita*, cit., pp. 307-325.

FISCHER, OTTO (Lüdscheid in Vestfalia, 30 mar. 1853 - Breslau, 2 dic. 1929). Laico, studia a Lipsia, Bonn, Heidelberg, Marburg, nel 1884 diviene professore ordinario di diritto romano, processuale civile e diritto civile. Nel 1890 si reca a Breslau per insegnare diritto canonico. Sebbene i suoi interessi siano rivolti principalmente al diritto romano e al diritto processuale, non manca di coltivare gli studi canonistici. Alcuni di questi saranno pubblicati postumi nell'AKKR.

Gli viene richiesto il voto *De judiciis non criminalibus in genere* (1907) (edito in LDP, pp. 537-567).

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 2; Sua autobiografia in AKKR, CXII, 1932, pp. 95-96; KURTSCHIED-WILCHES, p. 332 (bibliografia); GRASS, *Österreichs Kirchenrechtslehrer*, cit., pp. 301, 317-318; LDP, pp. 155-156.

GAGLIARDI, GIULIO (Napoli, 11 dic. 1842 - 1908 lug. 12). Canonico della Metropolitana di Napoli nel 1896, vicario generale della Delegazione pontificia, collaboratore della rivista « La scienza e la fede », professore di religione nell'Educatório Principessa Maria Clotilde di Napoli, assistente del Circolo universitario. Scrive contributi canonistici sulla « Rivista di scienze e lettere » di Napoli. Lascia alcune opere di spiritualità mariana e una storia della basilica e collegiata di S. Giovanni Maggiore (Napoli, 1888).

Collabora al *Codex* con il voto: *De delictis in genere* (1908).

FONTI E BIBL.: ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI NAPOLI, *Sacra Patrimonia*, pandetta II fasc. 3749; *Segreteria del clero*, vol. 203; ASV, PCCDC, b.1, fasc. 4bis, lett. di ringraziamento a Gasparri, 20 ag. 1904; P. SANTAMARIA, *Historia collegii patrum canonicorum Metropolitanae Ecclesiae Neapolitanae...*, Neapoli, 1900, p. 524; A. DE GUBERNATIS, *Dictionnaire international des écrivains du monde latin*, Rome-Florence, 1905, *sub voce*; F. SORRENTINO, *Scienziati e letterati in Napoli...*, in *Atti dell'Accademia scientifico-letteraria S. Pietro in Vincoli*, VI, 4 (giugno 1919), p. 34; TAMBASCO, pp. 263-264.

GILLMANN, FRANZ (Landstuhl, Renania-Palatinato, 22 sett. 1865 - 23 ott. 1941). Studia nel seminario di Spira, sacerdote nel 1888, ripetitore e economo del seminario dal 1889 al 1895, dottore in diritto all'Università di Monaco nel 1898, parroco. Nel 1900 comincia a insegnare nella Facoltà di teologia di Monaco, nel 1901 è chiamato come professore straordinario di diritto canonico nell'Università di Würzburg, dove continuerà a insegnare, fino al 1934. Uno dei più illustri studiosi dei decretisti e decretalisti nonché di storia del dogma dei secoli XI-XIII. Critico delle teorie di Schulte e di Sohm. Scrive 60 articoli per l'AKKR, pubblica la monografia *Das Institut der Chorbischoefe im Orient*, München, 1903. I suoi scritti sparsi sono ora riuniti in tre volumi a cura di R. Weigand (Würzburg, 1988-93).

Collabora al *Codex* con i voti *De clericis in genere* (1907).

BIBL.: KDBBL, I, 1015; DDC, V, 968-971; AKKR, CXXII, 1942-46, pp. 93-95; NCE, VI, 490-491; DDC, V, coll. 968-972; KURTSCHIED-WILCHES, pp. 324-325 (bibliografia); GROSSI 1985, pp. 588-589; FALCHI, *L'ufficio ecclesiastico*, cit., p. 848.

GOEPFERT, FRANZ ADAM (Würzburg, Baviera, 31 gen. 1849 - Gries, presso Bolzano, 18 apr. 1913). Studia filosofia e teologia all'Università di Würzburg dal 1867 al 1871 sotto Denzinger, J. Hergenröther, Hettinger e Renninger. Sacerdote nel 1871. Parroco per pochi mesi e poi vicerettore del Seminario minore. Nominato professore di teologia morale e di pastorale

all'Università di Würzburg nel 1879, dal 1890 tiene anche la cattedra di omiletica e dal 1892 di dottrina sociale cristiana. Pubblica un trattato sul giuramento (*Der Eid*, Mainz, 1883), poi l'opera incominciata da I.B. Renninger (*Pastoraltheologie*, 1893) e infine l'opera che lo rende più noto, la *Moraltheologie* (3 voll., Paderborn, 1897-98), giunta alla IX ed. curata da K. Staab nel 1922-23. Il Prümmer lo definisce « auctor clarus, utens simplici stilo, dilucido ordine et solida doctrina » (p. XXIII).

Collabora al *Codex* col voto *De cultu divino* (1908).

BIBL.: KDBBL, I, pp. 1054-1055; WEISS, *Der Modernismus in Deutschland*, cit., p. 451; DHGE, XXI, 445-446; BBKL, II, col. 261.

GROSSI [?]. Non siamo riusciti a identificare questo collaboratore del Codice, autore del voto *De processibus administrativis* (presumibilmente del 1913).

GUIDI, ALBERTO (Roma, 14 ott. 1864 - 20 mar. 1929), laico. Si laurea in giurisprudenza presso l'Università « La Sapienza » di Roma nel luglio 1887, ottiene il titolo di avvocato rotale nel dic. 1887, frequenta l'Accademia di Conferenze storico-giuridiche per due anni. Il 17 nov. 1890 chiede al presidente della suddetta Accademia di ricoprire la cattedra di Diritto civile comparato, adducendo la dichiarazione che è « al corrente dell'odierno movimento degli studi giuridici in Germania conoscendo a sufficienza il tedesco ». Insegna presso l'Accademia Legislazione comparata dal 1892-93 al 1897-98, successivamente nelle Facoltà legali dell'Università Lateranense. Consulente legale e segretario della Cassa di risparmio di Roma. Avvocato concistoriale nel 1912. Pubblica: *Carlo Marx e la legge storica dell'accumulazione capitalistica*, Roma, 1895; *Le cause storiche della questione operaia*, Roma, 1897; *Appunti di diritto comparato*, Roma, 1911. Collabora a « Studi e documenti di storia del diritto e alla Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie » con recensioni e contributi.

Viene richiesto da Gasparri di una consulenza di diritto comparato in tema di adozione e il suo *votum* dell'8 nov. 1915 è posto agli atti della Commissione per la codificazione.

FONTI E BIBL.: ASV, *Avvocati concistoriali*, b. AG, fasc. Alberto Guidi; APUL, *Accademia di Conferenze storico-giuridiche*, busta *Elenco delle materie 1884-85 - 1897-98*; busta II: *Lettere a cardinali*, Relazione del presidente Natalucci, 6 mag. 1897; ASV, PCCDC, b. 56; PUL, p. 234; DIENI, pp. 43-44 nota 23.

HEINER, FRANZ (Atteln, Paderborn, 8 ag. 1849 - Buldern, Münster, 13 lug. 1919). Studia nel ginnasio e nel seminario di Paderborn, sacerdote della diocesi di Eichstätt, cappellano di S. Maria dell'Anima di Roma nel 1878, consegue la laurea in teologia e in diritto canonico (1881) al Seminario Romano dell'Apollinare. Parroco per alcuni anni, in seguito professore di diritto canonico alla Facoltà di teologia dell'Università di Paderborn e direttore dell'annesso *Collegium Sapientiae* (1887-89), infine professore a Friburgo in Brisgovia (1889-1909). Molto attento al dibattito

contemporaneo, interviene sulla socialdemocrazia, sulla libertà di religione, sul modernismo, contro cui pubblica due volumi tradotti anche in italiano (cfr. *supra*, cap. X § 4.3); dal 1896 al 1912 dirige l'« Archiv für katholisches Kirchenrecht ». Primo uditore tedesco dopo la riforma della Rota (1908). Autore del manuale *Katholisches Kirchenrecht* (2 voll., 1893-94, 6 edizioni).

Collabora al *Codex* col *Voto sulla sacra ordinazione*. Durante i lavori della codificazione pubblica due opere che hanno influito sul *Codex*: *Der kirchliche Zivilprozess* (Colonia, 1910) e *Der kirchliche Strafprozess* (Colonia, 1911) voltato in latino da A. Wynen: *De processu criminali ecclesiastico usui scholarum et iudicium in curiis ecclesiasticis* (Roma, 1912).

FONTI E BIBL.: APUL, *Lauree Legge*, 1878-1913, pp. 18, 22, 29-30; ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4, lett. a Gasparri, 2 ag. 1904; ANONIMO, *Mancanze di garanzie nello « Schema » e nel nuovo Codice di diritto canonico*, in « Bilychnis », 1918, pp. 181-195; AKKR, C, 1920, pp. 104-116; KDBBL, I, 1461-1462; KURTSCHIED - WILCHES, pp. 328-329 (bibliografia); PUL, p. 537; DHGE, XXIII, 831-832; POULAT, pp. 412-414; BBKL, II, col. 666; P. LANDAU, *Kirchenrechtliche Zeitschriften im 19. und 20. Jahrhundert*, in *Juristische Zeitschriften. Die neuen Medien des 18.-20. Jahrhunderts*, hg. von M. Stolleis, Frankfurt a. M., 1999, p. 351; GATZ, pp. 188-189; C. ARNOLD, *Katholizismus als Kulturmacht. Der Freiburger Theologe Joseph Sauer (1872-1949) und das Erbe des Franz Xaver Kraus*, Paderborn-München-Wien-Zürich, 1999, *ad indicem*.

HILGENREINER, KARL (Fridberg, Hessen, 22 feb. 1867 - Vienna, 9 mag. 1948). Inviato al Collegio Germanico di Roma e studia all'Università Gregoriana dal 1885 al 1892. Sacerdote nel 1891, nominato professore straordinario di storia ecclesiastica e di dottrina sociale cristiana all'Università cattolica di Praga nel 1899, nel 1905 diviene professore ordinario di teologia morale. Dal 1904 al 1912 fa parte del comitato di redazione del *Kirchliches Handlexikon*. Dal 1917 al 1938 redattore capo della *Katholiken-Korrespondenz*. Dopo la proclamazione dell'indipendenza della Cecoslovacchia, si impegna in politica. Nel 1919, insieme col giurista Robert von Mayr-Harting abbozza il programma del *Deutsche Christlichsoziale Volkspartei*. Dal 1920 al 1939 è eletto senatore; avrà vicende complesse col nazismo e col comunismo.

Collabora al Codice col voto *De impedimentis dirimentibus (Cognatio spiritualis, ordinis sacri, voti, ligaminis)*.

BIBL.: DHGE, XXIV, 531-532; BBKL, II, coll. 857-858.

HOLLWECK, JOSEPH (Pfaffenhofen, Oberpfalz, 16 gen. 1854 - Eichstätt, 10 mar. 1926). Studia filosofia e teologia nel Liceo di Eichstätt in Baviera, sacerdote nel 1879. Dopo qualche anno di servizio pastorale, è assistente del seminario vescovile. Dottore in teologia a Friburgo in Brisgovia nel 1890, è subito nominato professore di diritto canonico nel Liceo vescovile Eichstätt, dove insegna fino al 1920 anche omiletica, catechetica, patologia, storia della Chiesa, diritto costituzionale. Tra le sei monografie e undici

articoli da lui pubblicati, si ricordano: *Der Apostolische Stuhl und Rom. Eine Untersuchung über die rechtliche Natur der Verbindung des Primates mit der Sedes Romana* (Mainz, 1895); un volume importante per la codificazione: *Die kirchliche Strafgesetze* (Mainz, 1899); *Das Civileherecht des bürgerlichen Gesetzbuchs, dargestellt im Lichte des kanonischen Eherechts* (Mainz, 1900). Aggiorna, inoltre, il manuale di Hergenröther, *Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts*, Freiburg im B. 1905.

Collabora al *Codex* con i voti: *De matrimonio (De divortii)* (edito da DIENI, pp. 780-784); *De matrimonio (De secundis nuptiis)*; *De delictis in genere - De poenis* (tit. I-X) (edito da VISMARA MISSIROLI-MUSSELLI, pp. 155-181); *De delictis in genere - De poenis* (tit. XI-XVIII) (edito ivi, pp. 182-200); *De delictis in specie et relativis poenis* (tit. XIX-XXIII) (edito ivi, pp. 201-223); *De delictis contra vitam et libertatem* (tit. XXIV) (edito ivi, pp. 224-240); *De delictis in administratione et susceptione sacramentorum* (tit. XXIX) (edito ivi, pp. 241-273); *De iudiciis criminalibus*.

BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4 bis e b. 3, fasc. 7, lettere del 19 ag. 1904, 29 mar. e 6 giu. 1905 AKKR, CVII, 1927, pp. 656-661; KURTSCHIED - WILCHES, pp. 329-330 (bibliografia); EC, VII, 1465-1466; *400 Jahre Collegium Willibaldinum Eichstätt*, cit., pp. 87-88, 286-287; DHGE, XXIV, 858; BBKL, II, col. 1005; L. MUSSELLI, *Il contributo di J. Hollweck alla codificazione del diritto penale canonico*, in VISMARA MISSIROLI-MUSSELLI, pp. 111-273; ASTORRI, *ad indicem*; DIENI, pp. 104, 136, 302-304; TAMBASCO, pp. 266-268.

LAMPERT, ULRICH (Friburgo, 12 ott. 1865 - 2 sett. 1947). Laico, avvocato in Uznach e redattore del « St. Galler Volksblatt », si converte al cattolicesimo, studia teologia al Collegio Borromeo di Milano e diritto a Torino. Dopo una breve pausa riprende gli studi giuridici nel 1893 a Friburgo, a Innsbruck (dove vince un premio per uno studio sui confini della legislazione matrimoniale tra Stato e Chiesa) e a Würzburg. Professore di diritto canonico, internazionale e statale all'Università cattolica di Friburgo (Svizzera) dal 1898 al 1942. Fino al 1903 si dedica a temi matrimonialistici dal punto di vista storico-dottrinale e comparativo. Negli anni seguenti si interessa in prevalenza di temi relativi al patrimonio ecclesiastico. Nel 1904 commenta il m.p. *Arduum sane munus* nella « Schweizerische Kirchenzeitung » (n. 20, pp. 175-177). Nel 1905 pubblica a Roma *De criterio iuridico qualitatis ecclesiasticae bonorum in definiendo patrimonio Ecclesiae*.

Collabora al *Codex* con il voto *De bonis temporalibus* (che pubblica sotto il titolo *Relatio ad Pontificium EE. Cardinalium coetum pro Ecclesiae legibus in unum redigendis*, Romae, 1907) e con le *Osservazioni. Parte generale: De iudiciis ecclesiasticis*.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 5, lett. del 14 giu. 1904 a Gasparri; APUG, *Fondo Ojetti*, n. 2034, fasc. I-II; M. GUTZWILLER-E. ISELE-O. VASELLA, *Ulrich Lampert 1865-1947*, Freiburg, 1948; L. CARLEN, *Kir-*

*chenrecht und Kirchenrechtslehrer an der Universität Freiburg i. Ue.*, Freiburg, 1979, pp. 43-48; ASTORRI, pp. 22-23.

LAURAIN, PAUL (Parigi, 18 gen. 1865 - Clamart, 16 sett. 1938). Ordinato sacerdote nel 1893, studia filosofia e si laurea in teologia e in diritto canonico all'Institut Catholique di Parigi. Nel 1897 entra nella Compagnia di Saint-Sulpice. Professore di filosofia e di storia nel Seminario di Saint-Sulpice a Issy-sur-les-Moulineaux nel 1899. Collaboratore a « Le canoniste contemporain », professore di teologia nel Seminario Maggiore di Avignone nel 1904. Nel 1919 cappellano del monastero della Visitazione di Parigi, poi delle « Oeuvres de Midi » e della « Maison d'oeuvres » d'Arcueil, infine trasferito a Clamart. Pubblica la sua tesi *De l'intervention des laïques, des diacres et des abbesses dans l'administration de la Pénitence. Etude historique et théologique*, Paris, 1897 (Boudinhon lo recensisce favorevolmente in CaC, XX, 1897, pp. 622-623, ma p. Teetaert, nella sua opera classica sull'argomento, ne contesterà il metodo storico-critico).

Collabora al *Codex* con il voto *De ministro sacrae poenitentiae*.

FONTI E BIBL.: AHAP, *Schede del clero*, reg. III n. 2687; ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4 bis, lett. a Gasparri del 4 ag. 1904 e del 20 mar. 1905; *Bibliographie sommaire de la Faculté de droit canonique [de Paris]*, in *Actes*, p. 133.

LAURANS, VICTOR-ONÉSIME-QUIRIN (Mende, 6 sett. 1842 - Cahors, 15 lug. 1911). Sacerdote nel 1865, è prima professore poi superiore del collegio di Langogne, parroco di Cubières nel 1874, segretario del vescovo nel 1876, poco dopo vicario generale e capitolare della sua diocesi. Parroco decano a Saint-Chély-d'Apcher nel 1901 e vicario generale onorario. Eletto vescovo di Cahors il 13 lug. 1906. Battandier lo descrive come « un évêque de doctrine » che subisce un processo ed è condannato per l'interdizione di manuali scolastici (1909-1910). Durante il suo breve episcopato riorganizza la diocesi dopo la legge di separazione. È autore di opere spirituali e dell'opuscolo: *Un épisode moderniste. Protestation et parjure* (Roma, 1910).

Collabora al *Codex* col voto *De vicario generali*.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4 bis, lett. a Gasparri, 20 sett. 1904; APC, 1912, p. 770; HC, IX, p. 119.

LAURIN, FRANZ XAVER (Jesency, in Boemia, 21 apr. 1829 - Unserfrau, 15 ott. 1913). Sacerdote nel 1854, studia teologia all'Università di Praga e Vienna, dottore in teologia a Vienna nel 1857, libero docente di diritto canonico nel 1859 nell'Università di Praga e vice-rettore del Seminario. Nel 1863 è nominato direttore degli studi del *Frintaneum*; dal 1864 al 1899 professore di diritto del Decreto e poi di diritto canonico nell'Università di Vienna. Consigliere vescovile di Praga. Lascia una monografia sul celibato dei preti, con particolare riguardo alla monarchia austro-ungarica (1880), un'importante *Introductio in Corpus iuris canonici* (1889) e un'altra, appena abbozzata, *Introductio in ius matrimoniale ecclesiasticum* (Wien, 1895).

Collabora al *Codex* nel 1905 con i voti: *De matrimonio (De divortiis)* (edito da DIENI, pp. 752-779); *De matrimonio (De secundis nuptiis)*.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4 bis, lett. a Gasparri del 7 mag. 1905; AKKR, XCIV, 1914, p. 146; KURTSCHIED-WILCHES, p. 325 (bibliografia); ÖBL,V, p. 50; DDC, VII, coll. 365-366; *Die Kath.-Theologische Fakultät der Universität Wien 1884-1984*, hrsg. E.Ch. Suttner, Berlin, 1984, pp. 214-216; DIENI, pp. 136-143, 304-308.

MONZA, PACIFICO (Vicenza, 26 gen. 1845 - San Remo, Imperia, 18 dic. 1917). Frate minore nel 1864, compie il corso delle scienze teologiche nello studentato della provincia di Vicenza, sacerdote nel 1868, apre un collegio di missionari nel convento di S. Pancrazio in Barbarano (Vicenza), si dedica alla predicazione, è nominato maestro dei novizi, nel 1883 definitore, nel 1889 provinciale, nel 1895 procuratore generale dell'ordine. Leone XIII lo destina ad amministratore apostolico di Skopje ma, dopo pochi mesi, è costretto a rinunciare per motivi di salute e ritorna nel Veneto. Nominato con m.p. da Pio X ministro generale dell'Ordine il 23 ott. 1911, riforma il regime degli studi e la distribuzione delle materie delle singole Facoltà nel Collegio Antoniano di Roma. Creato vescovo titolare di Troade il 15 ag. 1915. Dopo aver risieduto al Collegio di S. Antonio a Roma, passa in quello di Quaracchi vicino Firenze e infine a San Remo. Lascia un *Breve commento sopra la Regola dei Frati minori, ad uso dei novizi e nuovi professi*, Vicenza, 1935<sup>5</sup>.

Collabora al *Codex* col voto *De indulgentiis*.

BIBL.: APC, 1918, p. 820; M. MARRUCCI, *Sulla tomba di S.E. Mons. Pacifico Monza vescovo titolare di Troade*, Quaracchi, 1918; PAA, *ad indicem*; B. BARBAN, *Il P. Pacifico Monza, ministro Generale OFM, vescovo tit. di Troade (1845-1917)*, Vicenza, 1965; RAURELL, pp. 337-338.

MÜLLER, AUGUST (Treviri, 1849 - 1922). Sacerdote a Treviri nel 1871, dottore all'Università di Lovanio con un tesi sul regio *placet*, si trasferisce a Roma per studiare nel Collegio di S. Maria dell'Anima nel 1877. Professore di teologia morale nel Seminario di Treviri, ufficiale e proposto del duomo di Treviri. Nell'inviare il suo voto a Gasparri osserva: «Id tantummodo animadverto, in exaranda illa materia, in quantum fieri potuit, me omisise omnes illas quaestiones theologiae moralis, quae simul *iuridicae* non sunt». Pubblica *De placito regio: dissertatio historico-canonica...*, Lovanii, 1877; *Ist die katholische Moraltheologie reformbedürftig?*, Fulda, 1902.

Collabora al *Codex* con il voto *De poenitentia* (1905).

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4 bis, lett. a Gasparri, 20 mar. 1905; GATZ, p. 193.

NASONI, ACHILLE ANGELO (Giubiano, Varese, 3 nov. 1863 - Milano, 25 ott 1928). Studia nei seminari della diocesi di Milano, sacerdote nel 1886, è inviato nel Seminario Lombardo di Roma. Si laurea in filosofia, teologia e, dopo l'apprendistato nello Studio della Congr. del Concilio, in diritto civile (1890) all'Apollinare. Insegna prima nel Seminario minore di Seveso e dal 1893 al 1900 nel Seminario teologico di Milano: prima sacra scrittura

e dogmatica fondamentale, poi diritto canonico e pastorale e, infine, diritto matrimoniale. Membro del collegio della Pontificia Facoltà teologica di Milano, canonico della Cattedrale, teologo della chiesa metropolitana, avvocato generale della Curia, consigliere del card. Ferrari. Collabora alla « Scuola cattolica », dirige la rivista « Musica sacra » dal 1865 al 1928, redige voci canonistiche per il *Lessico ecclesiastico illustrato* dell'editore Vallardi (Milano, 1901-1906). Pubblica a Milano i seguenti volumi: *La provvista dell'arcivescovado di Milano negli ultimi tre secoli di fronte alla storia ed alla legge* (1894); *Institutionum canonicarum compendium...* (1895); *Theoriae canonicae de rebus ecclesiasticis summarium* (1896); *Juris canonici compendium seminarii mediolanensis scholae accomodatum* (1897, 19032).

In un primo tempo gli è affidato il capitolo relativo al *De impedimentis dirimentibus*; poi collabora al Codice con il voto *De statu laicorum in genere*.

FONTI: APUL, *Lauree Legge, 1878-1913*, pp. 106, 113, 115; ARCHIVIO STORICO DELLA DIOCESI DI MILANO (comunicazione dell'archivista); F. RAINOLDI, *Sentieri della musica sacra. Dall'Ottocento al Concilio Vaticano II*, Roma, 1996, *ad indicem*.

PARAYRE, RÉGIS (Sardiges, Ardèche, 1868 - Lyon, 7 mar. 1928). Si laurea in diritto canonico nel 1896 al Seminario Romano dell'Apollinare, dopo aver svolto l'apprendistato presso lo Studio della Congregazione del Concilio. Ottiene anche il dottorato alla Facoltà di diritto canonico di Lille con una tesi, poi pubblicata, su *La S. Congrégation du Concile. Son histoire - sa procédure - son autorité* (Paris, 1897). Professore di diritto canonico nell'Università cattolica di Lione. Lascia diversi opuscoli canonistici: *Des chapelles domestiques et de l'autel portatif* (Paris, s.d.); *La nouvelle organisation du gouvernement central de l'Eglise* (Lyon, 1908); *Le déplacement administratif des curés d'après le droit nouveau* (Lyon, 1911); *Institutiones juris canonici juxta novum codicem*, 2 voll., Lyon-Paris, 1918. Stende alcune voci canonistiche per il DTC.

Collabora al *Codex* col *De locis et temporibus sacris (De Ecclesiis)* e col *De censura et prohibitionem librorum*.

FONTI E BIBL.: APUL, *Lauree Legge, 1878-1913*, p. 166; DTC, *Tables générales*, III, col. 4484.

PETTIT, JEAN-MARCELLIN (Lyon, 28 nov. 1843 - 20 mar. 1922). Sacerdote nel 1866, dottore in teologia, insegnante in un collegio di studi secondari, canonico onorario nel 1900, prelado di S.S. il 3 apr. 1894. Direttore diocesano delle *Ceuvres ouvrières* e dei *Cercles catholiques* di Lione, direttore diocesano della *N.D. de Salut*, già direttore de « La Croix du Rhône ». Circa l'identificazione di questo collaboratore, l'archivista Henri Hours dell'arcivescovado di Lione mi scrive gentilmente: « Selon toute vraisemblance, c'est bien de l'abbé M.P. qu'il s'agit. En tout cas, je n'en vois pas

d'autre possible. Il ne semble pas qu'il ait fait des études juridiques très poussées, mais il fut docteur en théologie » (lett. del 29 giu. 2004).

Collabora al *Codex* col *De iudicio in causis beatificationis et canonizationis*.

BIBL.: APC, 1923, p. 822; Ch. PONSON, *Les catholiques lyonnais et la Chronique sociale 1892-1914*, Lyon 1979, pp. 43 e 83.

PHILIPPE, ÉLIE (Langres, Haute-Marne, 1842 - Roma, 5 gen. 1910). Studia al Seminario Francese di Roma (nel 1870 vince una medaglia nelle scienze teologiche). Vicario generale e superiore del Seminario maggiore di Langres (Haute-Marne), dove insegna diritto canonico. Dal 1896 canonico onorario. Il suo nome viene segnalato da Boudinhon nel 1905 a Gasparri: « Je suis certain qu'il vous donnerait quelque chose de très sérieux et soigné, et compétent ». Nel dic. 1909 è chiamato a Roma per collaborare alla codificazione, soggiorna al Seminario Francese, ma muore improvvisamente poche settimane dopo. Aveva collaborato a « Le canoniste contemporain » e scritto: *Les députations canoniques pour l'administration des séminaires...* (Langres, 1877); *De delictis et de poenis*, 1908; *De delictis et de poenis. Supplenda* (1909).

Collabora al *Codex* nella materia *De delictis in genere*.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 3, fasc. 2, lett. di Boudinhon a Gasparri, 20 maggio 1905; APC, 1911, p. 769; TAMBASCO, pp. 260-263.

PIACENZA, PIETRO (Castel S. Pietro, Piacenza, 21 gen. 1847 - Piacenza, 22 sett. 1919). Studia nel liceo locale e nel Collegio Alberoni di Piacenza, ordinato sacerdote nel 1869; professore di storia nel Liceo locale nel 1870. Nel 1876 fonda « Il catechista cattolico », mensile per le scuole della dottrina cristiana. Parroco nel 1878. Studioso di liturgia, prima collabora (1886), poi diviene direttore (1902) della rivista « *Ephemerides liturgicae* ». Poco dopo l'elezione di Pio X, è chiamato a Roma in qualità di consultore della Congr. dei riti. Professore di liturgia nel Seminario dell'Apollinare, censore della Pontificia accademia liturgica, membro della Commissione pontificia per la riforma del breviario. Prepara il m.p. *Inter multiplices* del 21 feb. 1905, circa le prerogative dei prelati romani, e collabora alla riforma della curia romana e della liturgia, che difenderà in sette *Epistolae apologeticae* del 1918. Pubblica: *Expositio novissima rubricarum breviarii romani* (2 voll., 1898 e 1909); *Praelectiones de sacra liturgia: de officio divino* (Roma, 1909). Commenta le innovazioni del Codice relative alle leggi liturgiche (EL, XXXI, p. 367 ss.). È considerato un esponente del movimento liturgico.

Scriva il *Voto sul culto speciale da prestare a San Giuseppe* (24 marzo 1910), richiesto dal card. Gasparri per conto della PCCDC e presentato dall'autore in copia al papa (ASV, *Archivio particolare Pio X*, n. 294). Sue anche le *Note e schiarimenti al Progetto del Motu-proprio De habitu et insigniis Cardinalium, Episcoporum et Praelatorum* (Roma, 21 gen. 1910, pp. 41), conservato in ASV, PCCDC, b. 27.

BIBL.: APC, 1920, p. 811; PUL, p. 176; M. FRANCESCONI, *G.B. Scalabrini vescovo di Piacenza e degli emigrati*, Roma, 1985, *passim*; H. VINCK, *Pietro Piacenza et le mouvement liturgique*, in EL, LXXXVII, 1973, pp. 473-500.

SÄGMÜLLER, JOHANNES BAPTIST (Winterreute presso Biberach, Württemberg, 24 feb. 1860 - Tubinga, 22 ott. 1942). Studia al ginnasio di Mergentheim e Ehingen, poi teologia a Tubinga. Sacerdote nel 1884. Nel 1890 pubblica la sua dissertazione *Die Papstwahlen und die Staaten von 1447 bis 1555*. Nel 1893 è nominato professore straordinario all'Università cattolica di Tubinga di storia medievale. Dal 1896 al 1928 professore ordinario di diritto canonico e di pedagogia. Fortemente schierato su posizioni ultramontane, entra in conflitto con i colleghi di Facoltà che avevano manifestato aperture alla cultura moderna. Pubblica numerose ed importanti opere di storia del diritto canonico, saggi sui problemi di politica ecclesiastica ed interviene sul dibattito intorno alla codificazione canonica. Il suo nome è, per i canonisti, legato al *Lehrbuch des Katholischen Kirchenrechts* del 1904, la cui IV ed. risale al 1925-34.

Collabora al *Codex* con il voto *De clericis in specie* (tit. V-XX). Gli vengono anche assegnati i voti: *De Romano pontifice*; *De synodo dioeclesana*.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1 fasc. 4 bis, lett. a Gasparri, 4 ag. 1904; EC, X, col. 1614; BBKL, XVII, coll. 1178-1186 (a cui si rinvia per la bibliografia); MINELLI 1990, pp. 30-31, 80, 128.

SCHNEIDER, PHILIPP (Miltenberg, 8 ott. 1840 - Füssen, 25 ag. 1906). Vicario capitolare di Würzburg nel 1873, professore ordinario di diritto canonico e di diritto amministrativo bavarese nel Liceo reale di Ratisbona nel 1887. Pubblica a Ratisbona diversi volumi: *Die Bischöflichen Domkapitel...* (1885); *Die Lehre von den Kirchenrechtsquellen* (1890, 18922); *Fontes iuris ecclesiastici novissimi* (1895); *Die partikulären Kirchenrechtsquellen in Deutschland und Österreich* (1898); *Die neuen Büchergesetze der Kirche* (Magonza, 1900) (commento alla cost. *Officiorum ac munerum* di Leone XIII); *De limitibus parochiarum civitatis Ratisbonensis* (postumo, 1906).

Collabora al Codice con il voto *De episcopis*.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b.1, fasc. 4 bis, lett. del Nunzio di Baviera a Merry del Val, 19 ag. 1904 (comunica il gradimento di Schneider all'invito a collaborare al Codice); HURTER, V, t. II, n. 882; KH, II, col. 1977.

SCHRÖRS, JOHANN HEINRICH (Krefeld in Vestfalia, 26 nov. 1852 - Bonn, 6 nov. 1928). Dopo il ginnasio a Köln, studia teologia cattolica a Bonn, Würzburg e Innsbruck. Sacerdote nel 1877. Ottiene l'abilitazione all'insegnamento di diritto canonico nel 1885 a Friburgo con una dissertazione su Incmaro di Reims; dal 1886 al 1916 docente di storia della Chiesa all'Università di Bonn, più volte decano della Facoltà dal 1891, nel 1904-1905 diviene rettore dell'Università cattolica di Bonn. Una pubblicazione su Chiesa e scienza del 1907 suscita la reazione del suo arcivescovo, card. Fischer, e l'intervento del governo. Difensore del metodo scientifico negli

studi universitari dei futuri sacerdoti, ma anche della specificità delle discipline ecclesiastiche. Sarà etichettato un « modernista pratico » o un « cattolico liberale ». È stato il maestro del grande storico della Chiesa Hubert Jedin.

Collabora al *Codex* con i voti: *De matrimonio (De impedimentis impediētibus; De impedimentis dirimentibus)*.

BIBL.: DTC, XIV/II, coll. 1579-1580; BBKL, coll. 1259-1264; M. PERNOT, *La politique de Pie X (1906-1910)*, Paris, 1910, p. 75 ss.; WEISS, *Der Modernismus in Deutschland*, cit., *ad indicem*; H. JEDIN, *Storia della mia vita*, trad. it., Brescia, 1984, pp. 263 e 383.

TACHY, ALEXANDER (Maizières-sur-Amance, Haute-Marne, 1° nov. 1852 - Pouilly, Haute-Marne, 8 lug. 1921). Sacerdote nella diocesi di Langres nel 1876, parroco di Pouilly dal 1881 fino alla morte. Aveva conseguito il dottorato in diritto canonico all'Università Cattolica di Lille con la tesi: *Etude historique et canonique sur la régale* (Arras, 1880). Collabora alla « Revue des sciences ecclésiastiques » e all'« Ami du clergé », per il quale svolge « un travail de *bénédictin* [...] sur le droit canonique, sur la théologie pastorale, sur les indulgences ». Traduce le *Omèlie sui vangeli della domenica* di A. Botti (2 voll., Paris, 1889). Pubblica un vasto *Traité des confréries et Oeuvres piés*, Pouilly (Langres) 1896 (1899<sup>2</sup>) e *Les Tiers-Ordres*, Langres, 1897, ambedue fondate su una puntuale rassegna della giurisprudenza curiale.

Collabora al *Codex* con il voto *De confraternitatibus* (1906).

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 1, fasc. 4, lett. a Gasparri, 26 lug. 1904; *Semaine religieuse du diocèse de Langres*, 1921, pp. 364-365.

VAN HOVE, ALPHONSE (Thielt, Fiandre Occidentali, 7 ag. 1872 - Lovanio, 18 lug. 1947). Studia nel seminario maggiore di Bruges e nella Facoltà di teologia dell'Università di Lovanio. Allievo di J. De Becker e di F.-J. Moulart per il diritto canonico, e di Cauchie per la storia. A quest'ultimo dedica la tesi di dottorato *Etude sur le conflit de juridiction au diocèse de Liege à l'époque d'Erard de la Marck (1506-1539)*. Nel 1898 è incaricato nella *Schola minor* della Facoltà di teologia di Lovanio del corso di Storia ecclesiastica, nel 1904 succede a Moulart nell'insegnamento di diritto civile ecclesiastico, nel 1908 sostituisce Bondroit per la parte generale del diritto civile ecclesiastico e storia delle relazioni tra Chiesa e Stato. Nel 1910 passa ad insegnare, nella *Schola maior* della medesima Facoltà, l'Introduzione al diritto canonico e, dal 1924, anche diritto scolastico. Nel 1907 redige diverse voci per la *Catholic Encyclopedia* di New York. Dopo la codificazione dirige il *Commentarium in Codicem juris canonici*, definito « la plus savante et la plus complète des œuvres de cette nature » (R. Naz), cui contribuisce con tre volumi: *Prolegomena* (1928, 19452), *De legibus ecclesiasticis* (1930), *De rescriptis* (1936), *De privilegiis et dispensationibus* (1939).

Collabora al *Codex* con il voto *De matrimonio (De tempore et loco)* (1905); *De effectibus matrimonii* (edito da DIENI, pp. 745-751).

BIBL.: DDC, VII, coll. 1402-1403; W. ONCLIN, *Eloge académique de Mgr. Van Hove*, in « *Annuaire de l'université catholique de Louvain* », LXXXVII, 1944-48, vol. III, pp. 190-203; DIENI, pp. 289-292.

VERMEERSCH, ARTHUR (Ertvelde, Gent, 26 ag. 1858 - Eegenhoven, Lovanio, 12 lug. 1936). Dopo aver conseguito giovanissimo il dottorato in diritto civile e in scienze politiche e amministrative presso l'Università di Lovanio, entra nella Compagnia di Gesù nel 1879, dove compie gli studi letterari e filosofici. Alla fine del 1886 viene mandato a Roma, frequenta lo Studio della Congr. del Concilio nel 1889 e ottiene il dottorato in diritto canonico all'Università Gregoriana di Roma nel 1891. Due anni dopo è nominato professore di diritto canonico nel Collegio di Lovanio, in cui, dal 1894, insegna anche teologia morale. Nel 1918 succede a Bucceroni nella cattedra di teologia morale alla Gregoriana. Dal 1932 tiene anche un corso di sociologia e di filosofia del diritto. Nel 1935 ritorna a Lovanio. Nella sua ampia bibliografia (44 opere e opuscoli), che tocca questioni di diritto canonico, teologia morale, sociologia, spiritualità, si segnalano: *De prohibitione et censura librorum post Leonis PP. XIII Constitutionem « Officiorum ac munerum » brevis dissertatio* (Tournai, 1897); *Manuel social. La législation et les oeuvres en Belgique* (Louvain, 1900); *De iustitia* (Bruges, 1901); *De religiosis institutis et personis* (2 voll., Bruges, 1907); *De virtute religionis et pietatis* (Bruges, 1912); *La tolérance* (Louvain-Paris, 1912); *De castitate* (Romae, 1919); *Epitome iuris canonici cum commentariis* (3 voll., Malines, 1921-23, in coll. con J. Creusen); *Theologia moralis principia, responsa, consilia* (4 voll., Bruges, 1922-24; 1947-54<sup>4</sup>).

Collabora al *Codex* col voto *De religiosis* (edito da MORI, pp. 375-420); *De iudiciis in causis professionis religiosae*, 27 nov. 1907.

FONTI E BIBL.: ASV, PCCDC, b. 2, alcune lettere a Gasparri; PONTIFICIA UNIVERSITAS GREGORIANA, *Acta anni academici 1935-36*, Romae, 1936, pp. 32-38; J. CREUSEN, *Le père Arthur Vermeersch S.I. L'homme et l'oeuvre*, Bruxelles, 1947; EC, XII, coll. 1283-1284; DTC, XV, coll. 2687-2691; KURTSCHIED-WILCHES, pp. 339-340 (bibliografia); DHCJ, IV, p. 3933; MOSIEK, pp. 66-67; LDP, pp. 1185-1186; MORI, *ad indicem*.

## D. REVISORI

AVVERTENZA. Sulla configurazione e delimitazione di questo gruppo di collaboratori del Codice si rinvia alle considerazioni e precisazioni contenute nel cap. IX § 3.6. Ci si limita a ribadire che sono inclusi in questa lista quei canonisti che, nelle diverse fasi di redazione, hanno coadiuvato in via eccezionale Gasparri, le commissioni ufficiali, gli organi di Curia e l'episcopato nel lavoro di revisione.

BILLOT, LOUIS (Sierck, Moselle, 12 gen. 1846 - Galloro, Roma, 18 dic. 1931). Studia in alcuni collegi di Metz e di Bordeaux, poi nel Seminario Maggiore di Blois, ove è ordinato sacerdote nel 1869. Entra nella Compagnia di Gesù nel 1869, compiendo il noviziato a Angers e a Laval, dove insegna anche Sacra Scrittura. Docente di teologia dogmatica all'Università cattolica di Angers (1879-1882), poi allo studentato della Compagnia a Jersey (1882-1885), infine, dietro richiesta di Leone XIII, al Collegio Romano o Università Gregoriana (1885-1886; 1887-1910). Il 19 giu. 1909 è nominato consultore del Sant'Uffizio; creato cardinale da Pio X il 30 nov. 1911; nel 1915 è uno dei tre presidi dell'Accademia Romana di S. Tommaso d'Aquino; nel 1923 membro della Commissione biblica. Si dimette dal cardinalato il 21 sett. 1927 per aver dato e confermato il sostegno all'*Action Française* « pour l'affirmation et la défense de la vérité intégrale et pure de toute lâche concession aux idées régnantes » e ritorna nella Compagnia di Gesù. « La doctrine de Billot est caractérisée par un vigoureux effort pour revenir aux sources même de la pensée thomiste » (DTC, II, col. 444). Grande speculativo, combatte in modo inflessibile le tendenze moderniste.

Collabora alla revisione del Codice in diverse fasi: *a) Revisio Codicis* contenente osservazioni su alcuni canoni e sul rapporto tra potestà d'ordine e di giurisdizione nei vescovi e nel papa [*Pars specialis. Liber I. De Personis* apparsa nel 1909] (ASV, PCCDC, b. 27, ms. non datato, anteriore in ogni caso al 1911, poiché non appare col titolo di cardinale); *b) Osservazioni al Libro III del Codice* (APUG, Fondo Ogetti, n. 2033), databili nei mesi immediatamente successivi all'invio di questo libro (1° aprile 1913); *c) Adnotationes super Schema Codicis* seguite da *Addenda annotationibus super Schema Codicis*, ms. datato Roma, 18 ott. 1916 (ASV, PCCDC, b. 74).

BIBL.: DTC, *Tables générales*, I, coll. 444-445; EC, II, coll. 1637-1638; CATH, II, coll. 51-63; HC, IX, col 12; POULAT, pp. 338-350; A. COZZI, *La centralità di Cristo nella teologia di L. Billot (1846-1931)*, Milano, 1999.

BOUDINHON, AUGUSTE (v. APPENDICE, II, C).

In un suo articolo sul Codice, egli riferisce di essere stato associato da Gasparri, durante l'ultimo anno dei lavori, « au travail de revision et de dernière correction du Code » (*Le nouveau Code de droit canonique*, cit., p. 6). Altra testimonianza di questa sua partecipazione viene dal necrologio scritto dal suo discepolo A. Villien in RHEF, XXVII, 1941, pp. 292-293.

DE LAI, GAETANO (v. APPENDICE, II, B).

Collabora con le osservazioni ai canoni *Dell'incardinazione, dell'età per la tonsura ed ordini sacri e del vescovo proprio per l'ordinazione* (19 ott. 1915) e sull'inamovibilità dei parroci (s.d.). (APUG, Fondo Ogetti, n. 2034 fasc. I-II).

ESTEBAN, EUSTASIO (v. APPENDICE, II, B).

Il Fondo Ogetti (n. 2055) conserva un volume a stampa interfoliato con note manoscritte a lapis dell'Esteban allo *Schema Codicis* del 1916 (la paternità di tali *Osservazioni ai canoni 1-1256* si desume dall'annotazione « P. Esteban, O.E.S.A. » vergata a lapis da p. Ogetti sul frontespizio).

GILBERT, CHARLES-JOSEPH-LOUIS-ABEL (v. APPENDICE, II, B).

Collabora con le *Osservazioni manoscritte ai canoni e ai titoli I-V De Religiosis; Osservazioni manoscritte alla pars I de clericis tit. V* (ASV, PCCDC, b. 27), ms., s.d.

LAMPERT, ULRICH (v. APPENDICE, II, B).

Collabora alla revisione con le *Osservazioni. Parte generale: De iudiciis ecclesiasticis* (APUG, Fondo Ogetti, n. 2034 fasc. I-II).

LAURENTI, CAMILLO (Monte Porzio Catone, Roma, 1° sett. 1861 - Roma, 1938). Allievo del Collegio Capranica, dottore in filosofia (1879) e in teologia (1883) all'Università Gregoriana, ordinato sacerdote nel 1884, impiegato di Propaganda Fide nello stesso anno e dal dic. 1887 minutante. Professore di filosofia e poi di teologia nel Collegio Urbano di Propaganda Fide dal 1892. Nel 1908 sottosegretario e dal 1910 segretario di Propaganda Fide fino al giu. 1921, allorché Benedetto XV lo promuove cardinale. Prefetto della Congr. dei religiosi nel 1922. Amico di mons. Benigni e collaboratore del *Sodalitium Pianum*.

Collabora alla revisione del Codice con le *Osservazioni della Segreteria della S.C. di Propaganda per alcuni canoni del Codice*, ms. composto di due quadernetti, s.d. Si tratta dell'esame dei canoni del Codice che hanno una qualche attinenza con le competenze della Congr. di propaganda fide (ASV, PCCDC, b. 73).

BIBL.: KK, n. 130; PUG, p. 233; *Disquisitio*, p. 286; LDP, p. 77 nota 53; WOLF, pp. 840-841.

LEGA, MICHELE (v. APPENDICE, II, B).

Collabora alla revisione con le *Osservazioni sullo Schema del Codice*

*Liber V. De iudiciis*, ms. di pp. 27, s.d., ma per il titolo ascrivibile poco dopo il nov. 1914 (ASV, PCCDC, bb. 73 e 74).

LORENZELLI, Benedetto (Badi, Bologna, 11 mag. 1853 - Bucciano, Pisa, 15 sett. 1915). Ordinato nel 1876, dottore in filosofia, teologia e *in utroque*; dottore *honoris causa* nell'Università di Laval. Primo rettore del Collegio boemo di Roma nel 1884, sottodelegato a Vienna nell'apr. 1889, prelado referendario della Segnatura il 18 giu. 1890, consultore aggiunto della Congr. speciale dei concili provinciali. Internunzio in Olanda e in Lussemburgo il 30 mag. 1893, nunzio in Baviera il 1° ott. 1896, arcivescovo titolare di Sardi il 30 nov. 1896. Nunzio a Parigi dal 10 mag. 1899 fino alla rottura delle relazioni diplomatiche. Nominato arcivescovo di Lucca il 14 nov. 1904. Creato cardinale il 15 apr. 1907. Dimissionario dall'arcivescovado di Lucca nell'apr. 1910, si stabilì a Roma come cardinale di curia. Prefetto della Congr. degli studi il 13 feb. 1914.

Collabora alla revisione del Codice con le Osservazioni al Libro III (APUG, *Fondo Ogetti*, n. 2033) databili nei mesi immediatamente successivi all'invio di questo libro (1° aprile 1913);

BIBL.: KK, p. 668 n. 252; HC, VIII, p. 501; PUL, p. 107; CONFESSORE, *L'americanismo*, cit., pp. 200-205; WOLF, pp. 890-892.

MAROTO, FELIPE (v. APPENDICE, II B).

Collabora alla revisione con le *Adnotationes ad Librum quantum Codicis*, ms. di 20 pp., datate Roma 26 lug. 1916 (ASV, PCCDC, b. 73).

MILANI, AUGUSTO (Montorio Romano, 1862 - ?), laico, laureato in giurisprudenza presso la « Sapienza » di Roma, avvocato, insegna Pandette presso l'Accademia di conferenze storico-giuridiche dall'anno accademico 1897-98 (corso monografico *De regulis iuris*) in avanti. Ci sono rimaste le sue lezioni litografate: *De jure familiae. Summa praecepta ab operibus recentiorum interpretorum derivata*, In usum auditorum Juris Romani, Romae, Academia historico-juridica Romana, Anno scholastico 1909-10; *Praelectiones de jure hereditario quas in Lyceo Pont. Sem. Rom. tradebat...*, Romae 1910-11. Pubblica *Della « separatio bonorum »*. Note e osservazioni, in « Studi e documenti di storia e diritto », XXV, 1904, pp. 5-53.

Partecipa all'ultima fase di revisione con le *Osservazioni al Lib. V* dello *Schema Codicis* del 1916 relative ai canoni 1, 85, 91, 92, 168, 280, 328, 343 § 3, 451, 520, 560, 572.

FONTI E BIBL.: APUL, *Accademia di conferenze storico-giuridiche*, busta *Elenco delle materie 1884-98*; APUG, *Fondo Ogetti*, n. 2034 fasc. II: *Osservazioni al Lib. V*; GOYENECHÉ, *Balance de la codificación*, cit., p. 105.

OJETTI, BENEDETTO (v. APPENDICE, II, B).

Collabora alla revisione con le *Osservazioni sui processi amministrativi*, 10 ott. 1916 (APUG, *Fondo Ogetti*, n. 2034, pp. 6 ms., *incipit*: « Quello che io trovo maggiormente incriminabile... »).

PACELLI, FILIPPO (v. APPENDICE, II, B).

Si ha notizia della sua collaborazione all'ultima fase di revisione del Codice da GOYENECHÉ, *Balance de la codificación*, cit., p. 105.

ROSSI, GEREMIA (v. APPENDICE, II, B).

Collabora alla revisione con le *Osservazioni ai canoni Cap. VIII: De vicariis et praefectis apostolicis et superioribus missionum; Osservazioni sul Lib. II De personis. Pars I De clericis Cap. IV: De vicario generali* (ASV, PCCDC, b. 27).

SALOTTI, CARLO (Grotte di Castro, Montefiascone, 25 lugl. 1870 - Roma, 24 ott. 1947). Dopo gli studi medi nel Seminario di Orvieto passa nel Seminario Romano dell'Apollinare, dove consegue le lauree in teologia e *in utroque*. Frequenta anche l'Università della Sapienza dove si laurea anche in lettere. Ordinato sacerdote nel 1894, si dedica all'apostolato degli studenti collaborando alla fondazione del Circolo universitario romano. Dal 1902 al 1913 è professore di metafisica, psicologia e storia della filosofia nella Facoltà di Filosofia dell'Apollinare. Nominato avvocato concistoriale e, nel 1915, sottopromotore della fede nonché assessore della Congr. dei riti, si distingue per la sua attività di studio delle cause di beatificazione e di canonizzazione (oltre cento, tra cui quelle di Bellarmino e di don Bosco). Nel 1925 è promotore generale della fede, nel 1930 è eletto arcivescovo titolare di Filippopoli di Tracia, segretario di Propaganda Fide e rettore dell'Università Urbaniana, di cui redige gli statuti e il regolamento degli studi. Nel 1933 promuove l'erezione dell'*Institutum missionale scientificum*. Creato cardinale da Pio XI (*in pectore*, il 13 mar. 1933; pubblicato, il 16 dic. 1935). Nel 1938 prefetto della Congr. dei riti.

Collabora alla revisione con le *Osservazioni sul « Codex juris canonici » nella parte terza del Libro quarto riguardanti le cause di beatificazione e canonizzazione* (APUL, Fondo Ogetti, n. 2034 fasc. III, pp. 23);

BIBL.: PUL, pp. 275-276; EC, X, coll. 1699-1700.

TACCONE GALLUCCI, DOMENICO (v. APPENDICE, II, B).

È autore di osservazioni e note all'« editio novissima » (1909) del Lib. II *De personis* (ASV, PCCDC, b. 25). Cfr. FALCHI, *L'ufficio ecclesiastico*, cit., p. 858.

WERNZ, FRANZ-XAVER (v. APPENDICE, II, B).

Prende parte alla revisione dello Schema del 1912 con le *Animadversiones in primam partem transmissam novi Codicis juris canonici* (ASV, PCCDC, b. 30, 48 pp. dattiloscritte).

VICO, ANTONIO (Agugliano, Ancona, 9 gen. 1847 - Roma, 25 feb. 1929). Allunno del Collegio Capranica, dal 1868 al 1874 frequenta l'Università Gregoriana, dove consegue la laurea in filosofia e in teologia. In seguito passa all'Apollinare per la laurea in diritto canonico. Sacerdote nel 1873, entra nella carriera diplomatica: nel 1877 è segretario della nunziatura di Madrid, indi di quella di Costantinopoli, nel 1883 è di nuovo segretario e

poi uditore della nunziatura di Madrid; dal 1893 uditore nella nunziatura di Lisbona. Arcivescovo titolare di Filippi, delegato apostolico in Colombia, dove riorganizza le diocesi e conclude convenzioni con il governo. Nel 1897 è nominato arcivescovo titolare di Filippi. Nel feb. 1904 nunzio apostolico a Bruxelles, nell'ott. trasferito a Madrid. Creato cardinale nel concistoro del 27 nov. 1911. Pro-prefetto e poi prefetto della Congr. dei riti. Nel dic. 1915 è nominato vescovo suburbicario di Porto e S. Rufina.

Collabora alla revisione del Codice con le *Osservazioni al Libro III del Codice* (APUG, *Fondo Ogetti*, n. 2033) databili nei mesi immediatamente successivi all'invio di questo libro (1° aprile 1913); *Animadversiones et notae in Lib. V. De iudiciis ecclesiasticis*, ms. di 14 pp., s.d., ma, a giudicare dal vecchio titolo del libro del Codice sembrerebbe ascrivibile al periodo di poco successivo al nov. 1914 (ASV, PCCDC, b. 73, nn. 16-18).

BIBL.: KK, p. 668 n. 261; PUL, 418-419; G. DE MARCHI, *Le Nunziature apostoliche dal 1800 al 1956*, Roma, 1957, pp. 65, 98, 240; V. CARCEL ORTÍ, *San Pío X, los jesuitas y los integristas españoles*, in AHP, XXVII, 1989, pp. 249-355 (cfr. anche ivi, XXXII, 1994, pp. 253-291); Id., *Instrucciones de Merry del Val a Vico en 1907 y relación final del nuncio en 1912*, in REDC, IL, 1992, pp. 567-605.

VIDAL, PEDRO (v. APPENDICE, II, B).

Menziona la sua collaborazione all'ultima fase di revisione del Codice GOYENECHE, *Balance de la codificación*, cit., p. 105.

VOLPE, FRANCESCO SALESIO DELLA (Ravenna, 24 dic. 1844 - Roma, 5 nov. 1916). Studia nel seminario vescovile di Bertinoro, ammesso al Seminario Pio nel 1862, sacerdote nel 1867, studia all'Accademia dei Nobili fino al 1874. Cameriere segreto particolare di Pio IX, canonico della Basilica di San Pietro. Leone XIII lo nomina segretario della Congr. delle indulgenze. Nell'ag. 1886 fu nominato maestro di camera e nel 1892 promosso maggiordomo dei sacri palazzi apostolici. Cardinale riservato *in pectore* il 19 giu. 1899, pubblicato cardinale diacono il 15 apr. 1901. Prefetto dell'Economato e della Propaganda, poi amministratore generale della Reverenda camera degli spogli dal lug. 1903 all'ott. 1908. Dopo le soppressioni di Pio X, per compensare i grandi servizi resi alla Curia, Gasparri lo fece nominare prefetto degli archivi vaticani. Cardinale prefetto dell'Indice nel gen. 1911; camarlengo di S.R.C. il 25 mag. 1914.

Compone le *Osservazioni al Libro III del Codice* (APUG, *Fondo Ogetti*, n. 2033) databili nei mesi immediatamente successivi all'invio di questo libro (1° aprile 1913);

BIBL.: « L'osservatore romano », 6 nov. 1916.

## E. SEGRETARI E ASSISTENTI

### A) Segretari:

GASPARRI, PIETRO (v. APPENDICE, II, B).

SCAPINELLI DI LÈGUIGNO, RAFFAELE (v. APPENDICE, II, B).

Dopo la nomina di Gasparri a cardinale (16 dic. 1907) viene eletto segretario fino al 1915.

PACELLI, EUGENIO (Roma, 2 mar. 1876 - Castel Gandolfo, 9 ott. 1958). Studia nel Ginnasio-Liceo Visconti di Roma, entra nel Collegio Capranica, consegue la laurea in filosofia alla Gregoriana di Roma e quella in teologia (1899) e *in utroque* (1902) al Seminario dell'Apollinare, riportando la pienezza dei voti in tutto il corso degli studi giuridici. Sacerdote nel 1899, professore sostituto per la parte canonica all'Apollinare nel nov. 1902, l'anno successivo è nominato professore di Istituzioni canoniche ma « dopo pochi giorni, essendo stato fatto minutante nella Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari rinunziò alla cattedra ». È chiamato a fungere da assistente della PCCDC nel 1904. Nel 1915 succede a mons. Scapinelli de Lèguigno a segretario del *coetus consultorum* (APC, 1915, p. 803). Nominato sottosegretario (7 mar. 1911) e poi segretario degli Affari straordinari (1914). Il 20 apr. 1917 è elevato alla sede titolare di Sardi e inviato nunzio apostolico a Monaco, cessando dalla sua funzione di segretario della Commissione dei consultori per la codificazione canonica. Dal 1920 al 1925 primo nunzio presso il Reich a Berlino, il 16 dic. 1929 nominato cardinale e succede a Gasparri come segretario di Stato. Il 2 marzo 1939 è eletto papa e assume il nome di Pio XII. Publica: *La personalità e la territorialità delle leggi, specialmente nel diritto canonico. Studio storico-giuridico*, Roma, 1912 (si tratta di un contributo su una questione delicata della codificazione; Pacelli conclude decisamente a favore della personalità della legge, ma in sede di codificazione si preferirà attribuire alla legge la presunzione della territorialità).

FONTI E BIBL. (fino al 1917): APUL, *Giornale delle scuole superiori, 1864-1907*, pp. 82, 86-87; PUL, pp. 67-71; ASTORRI, *passim*; LDP, pp. 35-37 (per il parere su « Il futuro Codice e le leggi attualmente vigenti » del 1904), 89 nota 5; Ph. CHENAUX, *Pio XII: diplomatico e pastore*, trad. it. Cinisello Balsamo, 2004, pp. 17-67; A. TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro*, Milano, 2007.

## B) Assistenti:

MARMAGGI, FRANCESCO (Roma, 31 ag. 1876 - 3 nov. 1949). Sacerdote nel 1900, studia al Seminario Romano dell'Apollinare, dove si laurea in teologia e in diritto canonico (1902). Qui insegna filosofia morale e diritto naturale fino al 1904, e contemporaneamente esercita l'ufficio di ufficiale della Penitenziaria. Dal 1904 è chiamato come minutante nella Segreteria di Stato. Sottosegretario della Congr. degli affari ecclesiastici straordinari e assistente della PCCDC dal 1908 al 1917 (così l'APC). Eletto vescovo titolare di Adrianopoli nel 1920. Primo nunzio apostolico in Romania nel 1920, poi in Cecoslovacchia nel 1923 e, infine, in Polonia nel 1928. Creato cardinale nel concistoro segreto del 16 dic. 1935. Da Pio XII nominato nel 1939 prefetto della Congr. del Concilio.

FONTI E BIBL.: APUL, *Lauree Legge, 1878-1913*, pp. 200, 212, 230; PUL, 276; EC, VIII, coll. 168-169; HC, IX, p. 38.

SAPIEHA, ADAMO STEFANO (Krasieczyn, Przemycel, 14 mag. 1867 - Cracovia, 23 lug. 1951). Sacerdote a Leopoli nel 1893, si laurea in teologia a Innsbruck, passa quindi a Roma come alunno del Collegio Polacco e per due anni frequenta l'Accademia dei nobili ecclesiastici (1897-98), consegue il dottorato in diritto canonico al Seminario Romano dell'Apollinare e *in utroque* alla Gregoriana di Roma nel 1897. Vice-rettore del Seminario di Leopoli nel 1897, canonico della Metropolitana nel 1902. Nel 1905 Pio X lo chiama a Roma nominandolo cameriere segreto partecipante, dal 1908 al 1917 figura nell'APC assistente della PCCDC. Eletto vescovo di Cracovia il 27 nov. 1911, promosso arcivescovo di Cracovia il 14 dic. 1925. Creato cardinale il 18 feb. 1946.

FONTI E BIBL.: APUL, *Lauree Legge, 1878-1913*, pp. 167-168; PUG, p. 258; PAE, p. 159; PUL, pp. 427-428; EC, HC, IX, pp. 144-145.



APPENDICE III  
TABELLE

Tabella 1 - *Provenienza geografica dei cardinali, consultori e collaboratori*

<b>Paese/ Stato</b>	<b>Cardinali</b>	<b>Consultori</b>	<b>Collaboratori</b>	<b>TOTALE</b>
Austria-Ungheria	-	2	1	<b>3</b>
Belgio	-	2	3	<b>5</b>
Brasile	-	1	-	1
Cile (Repubblica del)	-	1	-	<b>1</b>
Equatore (Repubblica dell')	-	1	-	<b>1</b>
Francia	1	7	12	<b>20</b>
Germania	1	4	11	<b>16</b>
Italia	14	50	10	<b>74</b>
Lussemburgo	-	1	-	<b>1</b>
Paesi Bassi (Regno dei)	-	3	-	<b>3</b>
Spagna	2	6	1	<b>9</b>
Stati Uniti	-	-	1	<b>1</b>
Svizzera	-	1	1	<b>2</b>
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>79</b>	<b>40</b>	<b>137</b>

Tabella 2 - *Classi di età dei cardinali, consultori e collaboratori*

<b>Periodo di nascita</b>	<b>Cardinali</b>	<b>Consultori</b>	<b>Collaboratori</b>	<b>TOTALE</b>
1821-25	1	2	-	<b>3</b>
1826-30	2	1	1	<b>4</b>
1831-35	2	3	-	<b>5</b>
1836-40	5	6	2	<b>13</b>
1841-45	3	9	5	<b>17</b>
1846-50	2	12	5	<b>19</b>
1851-55	1	11	6	<b>18</b>
1856-60	1	12	6	<b>19</b>
1861-65	1	9	8	<b>18</b>
1866-70	-	7	4	<b>11</b>
1871-75	-	3	2	<b>5</b>
1876-80	-	1	-	<b>1</b>
1881-85	-	1	-	<b>-</b>
Non identificato	-	2	1	<b>3</b>
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>79</b>	<b>40</b>	<b>137</b>

Tabella 3 - *Formazione culturale dei cardinali, consultori e collaboratori*

<b>Centro di formazione</b>	<b>Cardinali</b>	<b>Consultori</b>	<b>Collaboratori</b>	<b>TOTALE</b>
Seminario dell'Apollinare	7	31	8	<b>46</b>
Università Gregoriana	2	15	5	<b>22</b>
Altre Università romane	-	6	3	<b>9</b>
Collegi romani	2	9	1	<b>12</b>
<b>Totale parziale</b>	<b>11</b>	<b>61</b>	<b>17</b>	<b>89</b>
Facoltà statali di Teologia e Hochschulen	-	-	10	<b>10</b>
Università cattoliche e statali	-	-	6	<b>6</b>
<b>Totale parziale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
Facoltà teologiche, Seminari e Collegi diocesani	2	2	5	<b>9</b>
Collegi degli ordini religiosi	4	12	1	<b>17</b>
Non identificato	1	4	1	<b>6</b>
<b>Totale parziale</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>32</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18</b>	<b>79</b>	<b>40</b>	<b>137</b>

Tabella 4 - *Stati di vita dei cardinali, consultori e collaboratori*

<b>Stato di Vita</b>	<b>Cardinali</b>	<b>Consultori</b>	<b>Collaboratori</b>	<b>TOTALE</b>
<b>ORDINI RELIGIOSI</b>				
Agostiniani Romitani	1	2	-	<b>3</b>
Benedettini	-	4	-	<b>4</b>
Camilliani	-	-	1	<b>1</b>
Carmelitani scalzi	1	2	-	<b>3</b>
Claretiani	-	1	-	<b>1</b>
Congreg. dello Spirito Santo	-	1	-	<b>1</b>
Frați minori	-	2	1	<b>3</b>
Frați minori Cappuccini	1	2	-	<b>3</b>
Frați predicatori	-	4	-	<b>4</b>
Gesuiti	1	9	3	<b>13</b>
Mercedari	-	1	-	<b>1</b>
Missionari del S. Cuore	-	1	-	<b>1</b>
Redentoristi	-	1	-	<b>1</b>
Servi di Maria	-	1	-	<b>1</b>
<b>Totale parziale</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>40</b>
<b>CLERO SECOLARE</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>89</b>
<b>LAICI</b>	-	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18</b>	<b>79</b>	<b>40</b>	<b>137</b>

Tabella 5 - *Uffici e impieghi dei consultori*

<b>Ufficio o incarico</b>	<b>Numero</b>
Professori a tempo pieno	18
Professori e consultori di curia	4
Professori e ufficiali di curia	2
Ufficiali di curia	23
Consultori di curia	17
Consultori di curia e visitatori apostolici	5
Consultori di curia con cariche negli ordini religiosi	4
Consultori di curia con incarichi pastorali	3
Rappresentanti degli episcopati	3
<b>Totale</b>	<b>79</b>



## INDICE DEI NOMI

*Nel presente Indice, oltre ai nomi delle persone ringraziate (pp. XLIV-XLVI), sono stati omessi quelli maggiormente ricorrenti: i papi Pio IX, Leone XIII e Pio X; i canonisti Pietro Gasparri e Franz Xaver Wernz; i curatori delle opere, salvo i casi utili per la identificazione. Degli autori citati nelle note bibliografiche, si è indicato solo il cognome seguito dall'iniziale del nome.*

- ABRAMO DI S. SUSANNA, 281, 413  
ACERBI, A., 202  
ACETI, G., 36  
ADAMI, F.E., 451  
ADVERSI, A., 24  
AERTNYS, Joseph, 815, 819  
AGATÁNGEL DE LANGASCO, 895, 1178  
AGLIARDI, Antonio, 184, 650, 663, 676,  
719, 729, 781, 888, 899, 1170,1204  
AGOSTINO di Ippona, santo, 393  
AGRAIN, R., 716, 872  
AGRICOLA, Rodolfo, 19  
AGUIRRE, F.,156  
AGUSTÍN, Antonio, 21, 46  
AHRENS, Heinrich, 210, 230  
AICHNER, Simon, 49, 166, 272-274, 277,  
306, 312, 328, 565, 571, 825, 1105  
AIUTI, Andrea, 644, 718  
ALBALAT, A., 1030  
ALBERIGO, G., 101, 123 1067  
ALBERTARIO, Emilio, 246, 252  
ALBERTI, Leon Battista, 22  
ALBORNOZ, Bartolomé de, 449  
ALBUSCERI, G., 816  
ALCHOURRON, C.E., 1045  
ÁLEJOS GRAU, C.J., 595  
ALEXANDRE, Noël, 147  
ALFONSO MARIA DE' LIGUORI, santo, 436,  
467, 490, 735, 814  
ALIBRANDI, Ilario, 128, 130-131, 234, 236-  
246, 250, 357, 363, 864  
ALIMONDA, Gaetano, 847-848  
ALLEGRE, G., 902, 477  
ALSINA I ALOY, Ramon, 737  
ALSTED, Johann Heinrich, 34  
ALTHUSIUS (Althusio), Johannes, 47, 1104  
ALVARO PELAGIO (Alvaro Pelayo), 843  
AMBROSETTI, G., 206, 212, 215, 253  
AMENDOLA, Giovanni, 799  
AMORT, Eusebius, 77  
ANDRADE, Arsenio, 712  
ANDRÉ, Michel, 569  
ANDRÈS GUTIÉRREZ, J.D., 232  
ANDREU, F., 127  
ANDRIEU-GUITRANCOURT, P., 106, 189, 381,  
386, 390, 425, 941, 1196  
ANGELESCO, A.C., XIV, 997, 1000, 1003,  
1006, 1012, 1014, 1046-1048, 1157  
ANGELINI, G., 362  
ANGELO DAL SACRO CUORE, 574  
ANTÓN, A., 439, 836, 842, 1074  
ANTONELLI, F., 924, 926  
ANTONELLI, Giacomo, 369, 415  
ANTONELLI, Giuseppe, 437-438, 458, 574  
ANTONIO DI GESÙ, 728, 895, 1168, 1180  
ANTONIO M. DE BARCELONA, 894  
AQUARONE, A., 995  
ARENDR, Wilhelm, 458

- ARENS, B., 589  
 ARIAS, J., 703  
 ARISTOTELE, 34, 45, 64, 139, 405, 407  
 ARNAUD, A.J., X, XXV, 166, 278  
 ARNDTS, Ludwig, 251, 309, 312, 316, 321, 340, 492  
 ARNOLD, C., 868, 894-895, 1214, 1226  
 ARNOLD, F.X., 51, 75  
 ARNTZ, J., 810  
 ASCARELLI, Tullio, 15, 36, 940  
 ASTORI, G., 650, 1174  
 ASTORRI, R., XIV, 110, 193, 348, 616, 684, 955, 957, 1125, 1202, 1227-1228, 1240  
 ASTUTI, Guido, 984, 1147  
 AUBERT, Roger, 104, 170, 200, 256, 336, 375, 639, 721, 743, 836, 960, 980, 1176, 1194  
 AUDISIO, Guglielmo, 211, 254, 1170  
 AUFFROY, H., 596, 971-973, 977, 989, 1119  
 AZNAR I GARCIA, R., 45  
 AZPILCUETA, Martino de, 38  
 AZZOLIN, G., 1185  
 BACÀ, M., 130  
 BACCELLI, Antonio, 365  
 BACCELLI, Luigi, 137, 364  
 BACCHI, Saverio, 137  
 BACONE, Francesco (Bacon, Francis), 531  
 BAKER, J.H., 600-601  
 BALAN, Pietro, 299  
 BALDI, Pietro, 48, 153, 158, 190-191, 292-300, 302, 310, 320, 330, 769, 858, 900-901  
 BALDO DEGLI UBALDI, 20, 24, 296  
 BALDUCCI, 908  
 BALLERINI, Antonio, 150, 362, 436, 467, 490, 569, 573-574, 819, 883, 1175, 1183  
 BALLERINI, Pietro e Girolamo, 122, 192  
 BANGEN, J.H., 175  
 BÁNK, J., 752, 884, 1034, 1098, 1209  
 BARBA, F., 280  
 BARBOSA, Agostinho, 27, 38, 149, 155, 167, 305, 392, 402  
 BARCLAY, William, 357  
 BAREILLE, G., 935  
 BARGILLIAT, Michel, 331, 565, 570-571, 848, 892, 902  
 BARION, H., 954  
 BAROLI, Pietro, 357  
 BARON DE KERLOUAN (Baro), Eguinard F., 293  
 BARRET, J.D.M., 579  
 BARTHEL, Johann Kaspar, 55, 77, 79, 217, 237  
 BARTOCETTI, V., 594, 1085, 1193  
 BARTOCCI, U., 433  
 BARTOCCINI, F., 115-116, 129  
 BARTOLO DA SASSOFERRATO, 20, 24  
 BARTOLUCCI, Vincenzo, 530-531, 534, 536  
 BASDEVANT-GAUDEMET, B., 435, 462, 925  
 BASSIBEY, René, 575, 733, 899, 904-905, 1217  
 BASTIEN, Pierre, 685, 730, 899, 1168, 1180-1181, 1209  
 BASTIT, M., 808, 810  
 BATIFFOL, Pierre, 716, 918  
 BATELLI, G., 150, 351, 1176  
 BAUDRILLART, Alfred, X, 383-385, 404, 716, 875, 1220  
 BAUDUCCO, F.M., 928  
 BAUMGARTEN, P.-M., XI  
 BAUMGARTNER, J., 584  
 BAUMGARTNER, Reinhard, 167  
 BAUTAIN, Louis-Eugène Marie, 227  
 BAVONA, Alessandro, 135  
 BECCARI, Camillo, 900, 1168, 1181  
 BECHMANN, August, 251  
 BEDESCHI, L., 650, 663, 893, 980, 1001, 1222  
 BEFANI, Giovanni, 1166, 1181, 1200  
 BEGNUDELLI BASSO, Francesco Antonio, 48, 167  
 BÉGUINOT, F.A., 707  
 BELARDINELLI, M., 130  
 BELET, P., 271  
 BELGERI, A., 825  
 BELLAMY, J., 882  
 BELLARMINO, Roberto v. Roberto Bellarmino  
 BELLI, Michele, 124

- BELLINI, Piero, 206, 217, 448, 1156  
 BELLONI, Giuseppe, 128  
 BELVEDERE, A., 455  
 BENDIX, Ludwig, 732, 869, 1218  
 BENEDETTI, Pietro, 641-642, 760, 772-773, 884, 898-899, 937-938, 962, 1166, 1181  
 BENEDETTO XIV, 72, 143, 392, 399-400, 423, 435, 445, 452, 455, 484, 559-560, 594, 596-597, 635, 654, 689, 937, 1082, 1097, 1126  
 BENEDETTO XV, 335, 376, 687, 747-748, 754, 804, 819, 907, 932, 945, 965-966, 1004, 1061, 1066, 1076, 1083, 1122, 1154, 1173, 1175, 1182, 1209, 1212, 1236  
 BENSA, Paolo Emilio, 243, 340  
 BENTHAM, Jeremy, 405, 632, 944, 1008, 1022  
 BERARDI, Carlo Sebastiano, 26-27, 53-54, 168, 390, 862  
 BERETTA, F., 832  
 BERGBOHM, Karl, 215  
 BERGER, Johann Heinrich, 293  
 BERINGER, Franz, 733, 737, 899  
 BERLINGÒ, Salvatore, 1141  
 BERNAL PALACIOS, A., 21  
 BERNARD, F., 267  
 BERNARDINI, Filippo, 909  
 BERNARDO DA PAVIA (Bernardo Balbi), 17, 319, 435, 627  
 BERNAREGGI, Adriano, 56, 993, 1009-1010, 1012, 1057, 1059, 1105  
 BERTAZZOLI, Francesco, 116, 954  
 BERTI, G., 223  
 BERTOLA, A., 53  
 BERTOLI, B., 661, 668-669  
 BERTRAM, M., 4  
 BESSON, Jules, 540, 548, 555, 716, 725, 875, 900-901, 1000, 1019, 1087, 1103, 1218-1219  
 BETTA, E., 883, 1185, 1223  
 BETTI, U., 656  
 BEVILACQUA, Americo, 745, 1168, 1182  
 BIANCHI, Giovanni Antonio, 101, 192, 222, 574  
 BIDAGOR, R., 293, 954  
 BIDOLLI, A.P., 117, 124  
 BIEDERLACK, Joseph, 158, 309  
 BIERLING, Ernst Rudolf, 215  
 BILLOT, Louis, 574, 747, 774, 831, 882, 897, 900, 903, 961-962, 1210, 1235  
 BINDING, Karl, 215  
 BINDER, Joseph, 77, 169  
 BINZECHER, Ermete, 135, 354-355, 899, 1166, 1182-1183  
 BIONDI, Alessandro, 357-358, 366, 405, 407  
 BIROCCHI, I., 19-20, 36, 47, 53, 449  
 BISLETI, Gaetano, 719, 899-900, 904, 1152, 1170-1171, 1197  
 BIZZARI, Giuseppe Andrea, 155, 515, 552, 560-561, 689, 721  
 BLASINA, P., 1181  
 BLAT, Alberto, 852  
 BLONDEL, Maurice, 918, 1009, 1049, 1079  
 BLUNT, J.H., 566  
 BOBBIO, N., 66, 221  
 BÖCKENFÖRDE, E.W., 212, 269, 1150  
 BÖCKLE, F., 212  
 BÖCKNEN, Placidus, 38  
 BODIN, Jean, 47  
 BÖHMER, Justus Henning, 56-57, 168, 289  
 BOLGENI, Gianvincenzo, 101, 122, 219  
 BONACINA, Martino, 149  
 BONAL, Antoine, 565  
 BONALD, Louis Gabriel Ambroise visconte de, 127, 405  
 BONALD, Maurice, 150-151, 153  
 BONATTI, P., 882, 1203  
 BONDROIT, Amédée, 717, 1233  
 BONEL, Charles, 27  
 BONELLI, Luigi, 355  
 BONIFACIO VIII, XXVII, 5, 192, 295, 540, 692, 700, 1039, 1095, 1097  
 BONINI, R., 995  
 BONNECHOSE, Henri-Marie-Gaston Boissnord de, 379  
 BONNET, L., 341, 501  
 BONNET, P.A., 453, 489, 492, 594

- BONUCCI, Alessandro, 799  
 BORENGÄSSER, N.M., 896  
 BORGNA, P., 173  
 BORIERO, Francesco, 575, 610, 738  
 BORRO, Niccolò, 128  
 BOSSUET, Jacques Bénigne, 54  
 BOUCAUD, C., 821  
 BOUDINHON, Auguste, XLI, 156, 176, 342, 365, 383, 390, 417, 422, 424-425, 427, 430, 435, 465, 505-508, 510-511, 565, 583, 590, 592, 621, 630, 640, 643, 689, 715-716, 731-734, 748-749, 759, 819, 825, 848, 872-873, 893, 898-899, 901-902, 904-905, 911-912, 1009, 1018-1019, 1106, 1125, 1147, 1153, 1219, 1228, 1231, 1236  
 BOUX, Dominique, XXXV, 101, 142, 151, 154, 167, 175-176, 178, 192, 269, 282-285, 322, 326, 396-399, 402, 464-465, 566, 568, 573-574, 769  
 BOUQUILLON, Thomas, 573, 814-815  
 BOUTRY, Ph., XIV, 124-125, 127-128  
 BOYER, A., 965  
 BRAGUE, R., 1131  
 BRAIBANT, G., 1006, 1029, 1053, 1056  
 BRANCATI, Lorenzo, 38  
 BRANDILEONE, Francesco, 434  
 BRAUN, Philipp, 39  
 BREITSCHING, K., 274  
 BRESSOLETTE, C., 380  
 BREUNING, Christian Heinrich, 77  
 BRIDE, A., 233, 481, 1135  
 BRIÈRE, Yves de la, 916-917, 954, 1126  
 BRIGUÉ, L., 825  
 BRINI, Giuseppe, 994  
 BRINZ, Aloys Ritter von, 405  
 BROUILLARD, R., 811  
 BRUGI, Biagio, 99, 242-243, 461, 1024  
 BRUN, Lucien, 875  
 BRUNELLI, Giovanni, 121, 125, 136, 280  
 BRUNI, G., 353, 357  
 BRUNNEMAN, Johann, 26  
 BRUNNER, O., 221  
 BRY, J., 1056  
 BUCCERONI, Gennaro, 190, 574, 694, 763, 767, 777-778, 784, 858, 883, 887, 900, 1166, 1183, 1234  
 BUCCI, O., 234, 244, 250  
 BUDÉ, Guillaume, 23  
 BUDINI, 379  
 BUDINI, Luigi, 1166, 1183  
 BUGARINI, Vincenzo, 348  
 BUGNET, Jean-Joseph, 994  
 BULYGIN, E., 1045  
 BUONAIUTI, Ernesto, 257, 338, 351, 800, 1081-1082  
 BURKARD, D., 896  
 BURRI, Antonio, 209, 237, 247, 250  
 BURROTTI, Domenico, 734, 1219  
 BURTIN, padre missionario, 709  
 CABASSUT, Jean, 27, 38-39  
 CABERLETTI, G., 449, 451, 454  
 CABROL, Fernand, 881, 919  
 CADENA Y ELETA, José, 574-575, 606, 608-609, 613, 631, 738  
 CADOPPI, A., 534-536  
 CADORNA, Carlo, 228  
 CAETANO v. De Vio, Tommaso,  
 CAGIANO DE AZEVEDO, Antonio Maria, 153  
 CAIAZZA, P., 577  
 CAIROLI, L.P., 1075  
 CALASSO, Francesco, 47, 258, 692  
 CALISSE, Carlo, 251, 617-619, 621-624, 627, 913, 1046, 1146  
 CAMUS IBACHE, M., 693  
 CANALE, D., 62, 999, 1008  
 CANAVERO, A., 581  
 CANISIO (Canisius), Heinrich, 26, 38, 328, 862, 936  
 CANNATA, C.A., XIV, 987-988, 999, 1004  
 CANOBBIO, G., 841, 844  
 CANOSA, J., 1106  
 CANTARELLI, L., 241  
 CAPALTI, Annibale, 121, 125, 562  
 CAPELLMANN, C., 574  
 CAPITANI, Ovidio, 1080  
 CAPOGROSSI GUARNA, Baldassarre, 1166, 1183, 1202  
 CAPPILLARI, Mauro v. Gregorio XVI  
 CAPPILLINI, Paolo, XV, XXX, 9-10, 36, 49,

- 53, 57-62, 66, 74, 98, 100, 265, 298, 449-450, 495-496, 527, 985, 988, 1007, 1032, 1044, 1053, 1068, 1116, 1142-1143, 1151
- CAPPELLO, F.M., 811
- CAPRARA, Cataldo, 135, 171, 250, 363
- CAPUTO, G., 339, 446, 455, 458, 462, 494
- CARCANI, Alessandro, 725, 1163
- CÁRCEL ORTÍ, V., 186, 716
- CARDELLA, V., 138, 140, 1175
- CARDELLINI, A., 421, 561
- CARIA, M., 22
- CARLEN, L., 878, 1186, 1227
- CARLO BORROMEIO, santo, 962
- CARMIGNANI, Giovanni, 816
- CARONI, Pio, XV, XXIX, 636, 659, 983, 985, 987, 996, 1007, 1033, 1047-1048, 1068, 1144-1145, 1151
- CARPINTERO, F., 18
- CARPZOV, Benedict, 26, 57
- CARRARA, Francesco, 324, 1191
- CARRIÈRE, Joseph, 574
- CARUSI, Evaristo, 237, 241, 243, 246-247, 251, 912, 998, 1094, 1145-1146
- CASAVOLA, F., 242
- CASCAVILLA, Michele, 733, 1119-1120
- CASELLA, M., 224, 970
- CASSETTA, Francesco da Paola, XLII, 649, 675, 718, 781, 899, 1171
- CASSIRER, E., 90
- CASTAGNOLA, Stefano, 228
- CASTILLO ILLINGWORTH, S., 513, 898, 1205
- CASTILLO LARA, R.J., 586, 1023
- CATALANO, G., 233
- CATERINI, Luigi, 157
- CATERINI, Prospero, 181, 361, 368, 562
- CATHREIN, Viktor, 209-211, 214-216, 254, 261, 405, 574, 828, 847
- CATINI, Raffaello, 137, 363
- CATTA, E., 925-926, 1221
- CATTANEO, A., XIX, 661
- CATTANEO, C., 1203
- CAUVIÈRE, Jules, 509
- CAVAGNIS, Felice, XLII, 103, 111, 135-136, 138, 153, 176, 185, 200, 216, 224-232, 280, 312, 329, 354-355, 379, 401, 404-415, 418-419, 460, 511, 570, 573, 607, 654, 676, 694, 718-719, 723, 728-729, 750, 764, 780-781, 839, 855, 888, 898-899, 901, 905, 907, 1113, 1123, 1171-1172
- CAVALLA, F., 1044
- CAVALLARI, Domenico, 26, 122-123, 168
- CAVALLERA, Ferdinand, 875, 1219
- CAVANNA, Adriano, XV, XXVI, 8-9, 12, 18, 30, 36, 53, 557, 985, 992-994, 999, 1029, 1053, 1055-1056
- CAVICCHIONI, Beniamino, 582, 675, 694, 718-720, 729, 782, 1172
- CAVIGIOLI, Giovanni, 593, 1013, 1061
- CECCONI, E., 544, 698, 721
- CERCHIARI, E., 174, 184
- CERCIA, Antonio, 280, 413
- CERESI, V., 361
- CERRETTI, Bonaventura, 184
- CERVELLI, Innocenzo, 974
- CESARINI SFORZA, W., 978
- CHABOD, F., 129
- CHADWICK, O., 203
- CHARLES, P., 1083
- CHARLES-ROUX, F., 960
- CHARTIER, M., 1009
- CHECCHI, Pietro, 725, 819, 899, 1163-1166, 1168, 1183-1184
- CHELODI, Giovanni, 1039
- CHENEUX, Ph., 712
- CHENU, M.D., 254
- CHERUBINI, Laerzio, 559
- CHESNEL, F., 604
- CHIASSONI, P., 1035
- CHIERICATI, Giovanni, 26
- CHIOCCHETTA, P., 927
- CHIRONI, Gian Pietro, 462
- CHOUPIN, L., 826, 973, 1019, 1021
- CIANFEROTTI, G., 113, 224
- CICERONE, Marco Tullio, 393
- CICOGNANI, H.I., 138-140, 592
- CIPOLLA, Giuseppe, 352-353, 362
- CIPRIANI, S., 594
- CIPROTTI, P., 492, 953, 1069-1070, 1093

- CIRIACI, Pietro, 947-948  
 CIRILLO, Pasquale, 26  
 CLAEYS BOUUAERT, F., 1019, 1099  
 CLAPROTH, Justus, 74  
 CLEMENTE VIII, 4, 629, 753, 1109  
 CLERICATI, J., 38  
 COCCOPALMIERO, F., 587  
 COCONNIER, M.-T., 830  
 COCQUELINES, Charles, 559  
 COING, Helmut, 9, 18, 25, 121, 995, 1045  
 COLAGIOVANNI, E., 650-651  
 COLAO, F., 235  
 COLAPIETRA, R., 127  
 COLETI, G.D., 558  
 COLIN, P., 887, 892  
 COLOMBO, G., 438, 807  
 COLOMIATTI, Emanuele, 290, 372, 600-603, 607-610, 613, 630, 652, 654, 724, 875, 886, 1097  
 COMBACÈRES, Jean-Jacques Règis de, 994, 1004  
 COMOTTI, G., 149  
 CONDIS, Pierre, 138, 569  
 CONFESSORE, O., 604, 1178, 1237  
 CONGAR, M.-J., 51, 101, 837-838, 841, 844, 990, 1122  
 CONNELLY, Edmond, 382, 509, 511  
 CONSALVI, Ercole, 531-534, 537, 652, 912-913  
 CONTE A CORONATA, M., 1077  
 CONTINI RICCARDI, Costantino, 137, 184  
 CORECCO, Eugenio, 9, 73, 206, 440, 444-445, 449, 576, 578-580, 810, 846, 942, 1015, 1054, 1072, 1117  
 CORETH, E., 200, 261, 354  
 CORNELY, Rudolph, 304  
 CORNOLDI, Giovanni Maria, 208, 356, 831  
 COROMINAS, Benito, 331, 567  
 CORRUBOLO, F., 351  
 CORSETTI, A., 338  
 CORTELLI, Anton Filippo, 234, 237, 247  
 CORTESE, E., 20, 47  
 CORVI, Pietro, 694  
 CORVIN VON BELDEREN, Arnold (Corvini a Belderen, Arnoldus), 26, 38  
 CORVINO, F., 211  
 COSSART, G., 558  
 COSTA, Giovanni Battista, 1166, 1184  
 COSTA, P., 202, 223-224, 968, 1023  
 COSTA-ROSSETTI, Giulio, 211, 828  
 COURTINE, Jean-François, 33-34, 58, 808-809, 812  
 COURTNEY MURRAY, J., 202  
 COUSSA, A., 949  
 COVARRUBIAS Y LEYVA, Diego, 38, 399  
 COVIELLO, Nicola, 461, 1036, 1153  
 CRAINSON, D. (Jean-Etienne-Xavier), 166-167, 328, 566  
 CRAPULLI, G., 19  
 CREAGH, John Thomas, 717, 742, 878, 1220  
 CREUSEN, J., XV, 548, 592, 878, 898, 901, 1038-1039, 1067, 1087-1088, 1090-1092, 1096, 1111, 1129, 1234  
 CRISPOLTI, F., 661  
 CRNICA, A., 1020  
 CROUZIL, Lucien, 716, 875, 1220  
 CUCCHI, Marco Antonio, 21, 38  
 CUJAS, Jacques, 38, 460  
 D'ANGELO, Sosio, 1039-1040, 1102  
 D'ANNIBALE, Giuseppe, 430, 436-437, 467, 475, 477-479, 487-488, 491, 497, 573-574, 653, 811, 815-819, 1039, 1191, 1195  
 D'AVACK, Pietro Agostino, 152-153, 213, 217-218, 221-222, 232, 414-415, 438, 448, 458, 529, 956, 984  
 D'HAUTESERRE, Antoine Dadin, 38  
 DA PASSANO, M., 534  
 DABIN, J., 986, 1046  
 DADOLLE, Pierre, 711  
 DAELLI, L., 1153  
 DALLA TORRE, G., XV, 342-343, 440, 594, 816, 1092, 1125  
 DANIEL, W., 809  
 DANIELI, Pietro Antonio, 26  
 DANZAS, A., 240  
 DARIES (Darjes), Joachim Georg, 77-78, 1104  
 DAVID, René, 1156

- DE ANGELIS, Filippo, canonista, 125-126, 130, 135-136, 138, 142-156, 167, 178, 183, 187-189, 191-193, 213, 234, 288, 290, 304-307, 310, 319, 330, 364-366, 370, 376, 379, 390-392, 396-397, 401-402, 415-416, 428, 436, 552, 564, 648, 854, 867, 901-902, 1123, 1171, 1205
- DE ANGELIS, Filippo, cardinale, 142, 372
- DE ANGELIS, S., 352
- DE BECKER, Jules A.M.G.E., 574, 717, 799, 877, 879, 898, 900, 1221, 1233
- DE BRABANDÈRE, Pierre, 179, 331, 415, 557, 565, 569-571
- DE CAMILLIS, Camillo, 62, 81, 83, 135, 138-142, 159, 167, 179, 188-189, 317, 326, 328, 363-364, 557, 569, 768-769, 846, 855, 900, 1104
- DE CESARE, R., 128-130, 183, 364, 368, 415, 1199
- DE DOMINIS, Marco Antonio, 54, 441, 607
- DE ECHEVARRÍA, L., 629-630, 1025
- DE GIORGI, Fulvio, 974
- DE LAI, Gaetano, XLII, 176, 190, 348, 687, 713, 728-730, 750, 766, 774, 777-778, 780, 795-796, 890-891, 893, 898-899, 905, 907-908, 960-962, 976, 1038, 1164, 1166-1167, 1172, 1178, 1180, 1184-1185, 1213, 1219, 1236
- DE LEÓN, E., XI, XIX, XL, 343, 647, 703, 707, 730, 759, 778, 796, 800, 802, 907, 1137, 1170
- DE LUBAC, Henri, 438, 807-808, 812
- DE LUCA, Giovanni Battista, 38, 399
- DE LUCA, Giuseppe, XLIII, 332, 335, 337, 351, 355, 362, 530, 816, 913-914
- DE LUCA, Luigi, 54, 459
- DE LUCA, Mariano, 153, 157-158, 166, 169-170, 179, 190, 251, 299, 301-302, 326, 330, 486, 569, 575, 728, 762-763, 766, 778, 781, 858-860, 881, 900, 913, 939, 1060, 1114, 1167, 1185
- DE LUISE, Gaspare, 600-602, 607-611, 613, 886
- DE MAGISTRIS, L., 138
- DE MARCHI, G., XL, 184, 1239
- DE MARCO, Pietro, 968, 970, 974
- DE MONLÉON, C., 240
- DE MOREMBERT, T., 285
- DE PAGE, H., 986
- DE PAOLIS, V., 1051
- DE ROSA, G., 892, 1208
- DE ROSSI, Giovan Battista, 235-237, 245-246, 918
- DE SANCTIS, Francesco, 236
- DE SANCTIS, Luigi, 351
- DE SANTI, Angelo, 641, 661, 928-931, 1111
- DE SANTI, Serafino, 331
- DE SIMONE, A., 1132
- DE VALLES, A., 529
- DE VIO, Tommaso, detto il Caetano, 207, 441, 829
- DEHARBE, Joseph, 936
- DEHON, Léon, 364-365
- DEL BAGNO, I., 814
- DEL GIUDICE, Vincenzo, 213, 1039
- DEL NOCE, A., 200
- DEL RE, N., 972
- DEL VECCHIO, Giorgio, 357, 799
- DELGOUD, A., 951
- DELICATI, Pio, 182, 354, 361
- DELLA VOLPE, Francesco Salesio, 1239
- DELPAL, B., 383
- DELVAUX, André, 38
- DEMEURAN, L.L., 1075
- DERNBURG, Heinrich, 276, 321, 492, 494, 1030-1031, 1033, 1036, 1043, 1053
- DESHAYES, Florent, 511, 605-606, 608-614, 617, 621, 698, 703, 766, 768-769, 790-791, 815, 874-876, 885, 892-893, 898, 977, 1068, 1095, 1097, 1221-1222
- DESING, Anselm, 74, 83
- DESJACQUES, F., 289
- DESSEL, Walter v. Valère, André,
- DEUTSCH, B.F., 821
- DEVILLE, abbé, 213-214, 900, 902
- DEVOTI, Giovanni, 27, 86, 120-124, 138, 142, 162, 167, 178, 218, 279, 306, 308, 315, 328, 364, 399, 567, 569, 774, 839, 1104
- DEZZA, E., 534, 536-537

- DI GIANLORENZO, Raimondo, 137  
 DI PAOLO, Settimio, 135-136, 251  
 DI PIETRO, Angelo, 121, 644, 693, 718, 898  
 DI ROBILANT, E., 255, 260  
 DI RUOCCO, G., 651  
 DI SIMONE, M.R., XV, 53, 75, 117, 121-124  
 DIEGUEZ, A.M., 15, 640, 725, 1193, 1213  
 DIENI, E., XVI, 338, 434, 449, 457-458, 1110, 1182, 1194, 1202-1203, 1209, 1214-1215, 1219, 1221-1222, 1225, 1227-1229, 1234  
 DIETERICH, Karl Friedrich, 82  
 DIONIGI il Piccolo, 4  
 DIONISI, Olimpiade, 130, 234-235  
 DÖLLINGER, Ignaz von, 130, 274  
 DOMAT, Jean, 47  
 DOMBOIS, H., 1116-1117, 1119  
 DOMINE, H., 476, 484, 486  
 DOMS, Herbert, 458  
 DONEAU (Donellus, Donello), 460, 1104  
 DONOSO, Justo, 331, 566-567, 581-582  
 DORDETT, A., 228  
 DOSSETTI, G., 481  
 DOUJAT, Jean, 26, 28, 38, 45-46, 49, 282, 296, 315, 320, 328, 692, 1104  
 DREY, Johann Sebastian, 99, 101, 105  
 DROSTE-HÜLSHOFF, Klemens August, 80  
 DU MESNIL, Louis, 169  
 DUAREN, François, 38  
 DUBALLET, B., 330, 510, 900, 1218  
 DUCHESNE, Louis, 385, 417, 422-423, 918, 960, 1177  
 DUFOUR, A., 20, 459-460  
 DUGUIT, L., 986  
 DUHEM, Pierre, 918  
 DUMONT, L., 969  
 DUNI, Emanuele, 122  
 DUNS Scoto, Giovanni, 435  
 DUPANLOUP, Félix Antoine F., 528, 544-545  
 DUPIN, Louis Ellies, 54  
 DUPRONT, Alphonse, 921  
 DURAND DE MAILLANE, Pierre Toussaint, 27, 54  
 DURANTON, Alexandre, 817  
 EGGER, Augustin, 712  
 EGLER, A., 266  
 EHRLE, F., 835, 919  
 EICHHORN, Karl Friedrich, 267-269  
 EISLER, R., 832  
 ELSENER, F., 988  
 ENDRES, Johann Nepomuck, 68, 77-79, 86, 219  
 ENGEL, Ludwig, 38, 165, 167, 398, 571, 839  
 ENGISCH, Karl, 1045  
 ENRICO DA SUSA, 169  
 EPO, Boetius, 38, 46  
 EPP, R., 107, 178, 597  
 EPPLER, Hans, 1013  
 ERDÖ, P., XVI, 18, 25, 37, 47, 107, 263, 316, 558, 843, 1209  
 ERMAN, François, 511, 902, 1222  
 ERMINI, G., 174, 194  
 ERRÁZURIZ, Crescente, 331, 566  
 ERRERA, A., 37  
 ESCHBACH, Alphonse, XLI, 142, 173, 437, 574, 582, 694, 766, 883-884, 893, 899-900, 1166-1167, 1185  
 ESMEIN, A., 430, 432, 435, 481, 483, 992  
 ESPEN, Zeger Bernhard van, 27, 38, 43, 54, 76, 123, 145, 168, 178, 287, 289, 392, 571  
 ESSER, Josef, 1045  
 ESSER, Thomas, 760, 878, 899, 1166-1167, 1186  
 ESTANYOL Y COLOM, José, 331, 566  
 ESTEBAN, Eustasio, 727, 744, 796, 882, 895, 898-899, 1186, 1236  
 EVIEUX, prof. nell'Università Cattolica di Tolosa, 717  
 EYBEL, Joseph Valentin, 75, 308  
 EYT, P., 1079  
 FABI MONTANI, F. de' conti, 171  
 FADDA, Carlo, 242-243, 340  
 FAGIOLI VERCELLONE, G.G., 646, 651, 816  
 FAGIOLO, V., 651  
 FAGNANI, Prospero, 38, 145, 149, 155, 167, 177, 305, 392, 399

- FALCHI, F., XVI, 730, 803, 1092, 1185, 1202, 1209, 1216, 1224, 1238
- FALCO, Mario, XVI, 193, 260, 343, 599, 646, 673, 685, 715, 752, 817, 908, 1008, 1010, 1015, 1038, 1046, 1049, 1072, 1103, 1121, 1127
- FALISE, J.B., 561
- FANTAPPIÈ, C., XVI-XVII, 18, 43, 54, 66, 100, 200, 283, 285, 348, 380, 519, 564, 582, 593-594, 600, 603, 641, 648, 654, 672-673, 676, 681, 684, 708, 714, 724, 734, 813, 863, 882, 885, 916, 928, 970, 1006, 1023, 1080, 1111, 1154, 1182
- FAPPANI, A., 650, 1154
- FASSO, G., 210-211, 215, 253-254
- FATINELLIS, Fatinelli de, 38
- FAUSTI, Tancredi, 137, 364, 1195
- FAZZALARI, E., 1137
- FEDEO, Francesco Antonio, 38
- FEBRONIUS, Justinus v. Hontheim, J. Nikolaus von
- FEDELE, Pio, 159, 259, 358, 489, 493, 648, 1037, 1039, 1136, 1140, 1147
- FEIJE (anche Feye), Henricus Joannes, 280, 437, 477-479, 552-553, 566, 574, 877
- FEINE, H.E., XVII, 107, 110, 199
- FELICI, Pericle, 1066
- FELICIANI, Giorgio, XVI-XVII, 343, 548-549, 551, 577, 678, 789, 804, 971, 1071, 1073, 1108
- FERME, Brian Edwin, 6
- FERMOSINI, Nicols Rodriguez, 38, 167
- FERNÁNDEZ CONCHA, Rafael, 567, 693, 696
- FERNÁNDEZ Y VILLA, Vicónte, 582, 881, 1166-1167, 1187
- FERRAIS, Emilio, 732, 900, 1222
- FERRANTE, Giuseppe, 123-124, 163, 166, 169, 306, 364
- FERRARA, Francesco, 491-493
- FERRARELLI, Niccola, 124-125
- FERRARI, Andrea, 649, 660, 1230
- FERRARI, G., 166, 566
- FERRARI, S., 680, 968
- FERRARIS, Giuseppe, 188
- FERRARIS, Lucio, 145, 155, 167, 569, 883, 1104
- FERRATA, Domenico, 136-137, 171, 176, 181, 184, 368, 641-642, 644, 647, 675, 718, 720, 723, 728-729, 750, 764, 781, 888, 898-899, 904-905, 907, 1163, 1172-1173
- FERRERES BOLUDA, Juan Bautista, 574, 628, 631-632, 733, 819, 881, 900, 935, 1028, 1070, 1216, 1222-1223
- FERRETTI, Augusto, 213, 828
- FERRETTO, G., 641, 976
- FERRINI, Contardo, 242-243
- FERRINI, Gioacchino, 738, 1223
- FESSLER, Joseph, 305-306, 574
- FICHTE, Johann Gottlieb, 357
- FIGUERAS, C.M., 1112
- FILOGRASSI, G., 359, 837
- FILOMUSI GUELF, Francesco, 243, 462
- FIORANI, L., 939
- FIORAVANTI, M., 223, 321, 636, 1031
- FIORILLO, V., 53
- FISCHER, Otto, 799, 820, 871, 908, 1164-1165, 1223-1224
- FLACIO, Mattia, 34
- FLEURY, Claude, 27, 38, 54, 168, 1104
- FLORENT, François, 46, 511
- FOGARTY, G.P., 604
- FOGLIASSO, E., XVIII, 72-73, 218-221, 227, 279-280, 824, 852, 1111
- FONSECA, Pedro da, 31
- FORCHIELLI, G., 69-70, 82, 127, 159
- FORNARI, G., 610
- FORNÉS DE LA ROSA, J., 1051
- FOUILLÉE, A., 213
- FOURNIER, Paul, 339
- FRANCESCHI, H., 480
- FRANCESCO DA SANTA CHIARA, 35
- FRANSEN, Gérard, 177-178, 817, 845, 1051, 1133, 1155
- FRANZELIN, Johann Baptist, 213, 354, 359, 376, 412, 414, 416, 419, 424, 436, 466, 579, 825, 831, 837-841, 844, 882, 900, 964, 1123, 1175-1176
- FREIGIUS, Johann Thomas, 28

- FREISEN, Joseph, 430, 432-433, 436, 478-479, 483-484, 733, 735  
 FREPPEL, Charles-Emile, 604  
 FREUND, J., XLVII, 805, 1132, 1142  
 FRIEDBERG, Emil Albert, XVIII, XXXV, 112, 264, 273, 314, 432-433, 618, 621-622, 692, 715, 879-880, 1104, 1146  
 FRIEDERICH, Philipp, 83  
 FRIEDMANN, W., 1086  
 FROSINI, V., 914, 916, 939  
 FUCHS, J., 1104  
 FUENTE, Vicente de la, 291, 566, 574-575  
 FUMAGALLI CARULLI, O., 494  
 FUNK, Franz Xaver, 896, 918  
 FURLONG, G., 581  
 GAGLIARDI, Carlo, 26  
 GAGLIARDI, Giulio, 1224  
 GAGLIO, A., 1137  
 GAIO, giurista romano, 21, 318, 363, 1103, 1117  
 GALEFFI, Pier Francesco, 118, 120, 127  
 GALIMBERTI, Luigi, 184, 417  
 GALLI, C., 1082  
 GALLUZZI, Giuseppe, 124-126, 233  
 GAMBARO, A., XIV-XV, XXIX, 987-988, 999, 1048  
 GAMBERINI, A.D., 562  
 GARCÍA MARTÍN, J., 583  
 GARIN, E., 211  
 GASNAULT, F., 116, 128  
 GASPAROLO, Francesco, 137, 251  
 GASPARRI, Enrico, 897, 909  
 GASPARRI, Francesco Maria, 26  
 GATTI, Giuseppe, 236-237, 246-247  
 GATZ, E., XVIII, 736, 1186, 1226, 1229  
 GAUDEMET, Jean, 28, 282, 434-435, 461, 821, 1103  
 GAUTHIER, A., 821  
 GAVAZZI, Alessandro, 352  
 GEFAEL, P., 491  
 GEISELMANN, J.R., 840  
 GEMELLI, A., 116, 952  
 GÉNICOT, Edouard, 815, 819  
 GÈNNARI, Casimiro, XXXV, XLIII, 340, 342-343, 345, 427, 560, 575, 641, 643-654, 656-657, 672-675, 678, 681, 685, 698, 718-720, 723, 728-729, 750, 764, 780-781, 893, 898, 907, 998, 1017, 1163, 1173  
 GENTILI, A., 961, 980  
 GENTILI, Nazareno, 145  
 GENTILUCCI, M., 130-131  
 GÉNY, François, 215-216, 635, 944-945, 986-987, 1012, 1023, 1027, 1033, 1046-1047, 1148, 1159  
 GERARDI, R., 448  
 GERBER, Carl Friedrich von, 223-224, 275, 309, 940  
 GERDIL, Giacinto Sigismondo, 101, 122, 357, 574  
 GEROSA, L., 73, 227, 597, 1136  
 GERSON, Johannes, 843, 941  
 GHERRI, P., 7  
 GHISALBERTI, Carlo, 122, 369, 995  
 GIACCHI, O., XXXIII, 392, 435, 481, 493, 863, 980, 1175  
 GIACOMELLI, Raffaele, 534-535  
 GIACOMONI, P., 118  
 GIANNONE, Pietro, 53  
 GIBALIN, Joseph, 27, 38, 45  
 GIBBONS, James, 579, 644, 712  
 GIBERT, Jean-Pierre, 38, 46-48  
 GIBSON, Edmund, 600  
 GIFFEN, Hubert van (Giphanius, Hubertus), 293  
 GIGNAC, Joseph Narcisse, 331, 567  
 GIL, Cristovão, 34  
 GILBERT, Charles-Joseph-Louis-Abel, 711, 745, 893, 897, 1168, 1187-1188  
 GILBERT, Neal Ward, 19-20  
 GILLMANN, Franz, 868, 1224  
 GILSON, E., 33, 58, 200  
 GIMENEZ Ribes, J.M., 933-934  
 GIOAZZINI, Filippo, 128, 234  
 GIOBBIO, Adolfo, 135-136, 901  
 GIORGI, Giorgio, 462  
 GIORGI, Oreste, 176, 184, 730, 796, 799, 867, 899, 905, 1167, 1188  
 GIOVACCHINO DA S. SIMONE STOCK, 883, 895, 910, 1168, 1188

- GIOVANNI D'ANDREA, 24, 321  
 GIOVANNI DA TORRECREMATA, 169  
 GIOVANNI PAOLO II, 947  
 GIOVANNINI, P., 960  
 GIOVINE, Pietro, 437, 574  
 GIRALDI, Ubaldo, 47, 145, 167  
 GIRÓN Y ARCAS, J., 582  
 GIULIANI, Alessandro, 811  
 GIULIANO, Salvio, 293, 298  
 GIUSTINI, Filippo, 137, 184, 719, 728-729, 778, 780-781, 787-788, 867, 887-888, 898-899, 1038, 1166-1167, 1174, 1188-1189  
 GLASSON, E., 1022-1023, 1056  
 GLÜCK, Christian Friedrich, 49  
 GMEINER, Franz Xaver, 75, 80-81  
 GNEO, C., 435  
 GODEFROY, Jacques (Gothofredus), 293-294, 435  
 GOEFFERT, Franz Adam, 732, 819, 1124-1125  
 GOLMAYO, Pedro, 566  
 GÓMEZ SALAZAR, Francisco, 291, 566, 574-575, 846  
 GONNELLA, G., 846  
 GONZÁLES TÉLLEZ, Manuel, 38  
 GONZÁLEZ IBARRA, Didio, 566  
 GORDILLO, M., 1079  
 GORLA, G., 557  
 GOTTI, Girolamo Maria dell'Immacolata Concezione, 675, 720, 744, 780-781, 888, 893, 1174  
 GOUIER, Henri, 887, 980  
 GOUSSET, Thomas-Marie-Joseph, 396, 398-400, 402, 819  
 GOYENECHÉ, S., 748, 1197, 1216, 1237-1239  
 GRABMANN, M., 51, 830, 832, 1043  
 GRADENWITZ, Otto, 239  
 GRANANIETO, Antonio, 38  
 GRANDCLAUDE, Eugène, XXXV, 105-107, 111, 153, 156, 201, 204, 282, 285-291, 309, 396-397, 405, 407, 564-565, 568, 605, 759, 769, 885, 900, 902, 1131  
 GRANDERATH, T., XV, 552, 559, 1215  
 GRANDFIELD, P., 840  
 GRANERIS, G., 1077-1078  
 GRASS, N., 310, 1224  
 GRAUERT, Hermann, 733, 735  
 GRAVIERS, Jean de, 1196  
 GRAVINA, Gian Vincenzo, 242  
 GRAZIANI, E., 457, 486  
 GRAZIANO, autore del *Decretum*, 3-4, 12, 23, 42, 54, 56, 294-295, 488, 501, 611, 648-649, 654, 692, 846, 871, 1085, 1087, 1096, 1110, 1148  
 GRÉA, A., 1105, 1119  
 GRÉGOIRE, Pierre, 38  
 GREGORIO DI VALENCIA, 41  
 GREGORIO IX, 4, 6, 17-18, 23, 124, 126, 139, 290, 302, 311, 319, 321, 371, 489, 540, 611, 678, 700, 912-913, 995, 1017, 1039, 1066, 1103  
 GREGORIO XIII, 4, 22, 172, 692, 781, 860, 1109  
 GREGORIO XVI, 101-102, 172, 369, 532, 534-537, 574, 583, 603, 653, 762, 856, 888, 918  
 GREINTRUP, T., 1083  
 GREY, Richard, 600  
 GRIFÒ, G., 242  
 GRIMALDI, F., 117, 129, 176, 181, 183-184  
 GRONCHI, G., 892  
 GROSS, Carl, 565, 574  
 GROSSI, avvocato, 739, 1225  
 GROSSI, Paolo, XVIII-XIX, XXVIII, 12, 30, 113, 216, 242, 258, 266, 340, 496-499, 521, 636, 808, 821, 866, 911, 978, 984-985, 1011, 1034, 1037, 1040, 1048, 1054, 1086, 1123, 1133, 1244  
 GROZIO (de Groot, Grotius), Hugo, 47, 253, 357, 459  
 GUALANDI, G., 994  
 GUÉRANGER, Prosper, 101, 928  
 GUERRA, Luigi, 168  
 GUGLIELMO Durante, 24, 169, 321  
 GUIDI, Alberto, 247, 739, 865, 867, 1225  
 GUILLEMOT, Jean, 993  
 GUIZARD, L., 505, 902, 911, 1219  
 GULLO, C., 835

- GURY, Jean-Pierre, 362, 436, 467, 473, 515, 574, 814, 818-819
- GUTH, H.-J., 1114
- GUTTIERREZ, Juan, 38
- GUZMÁN BRITO, A., 527-528, 820
- HÄBERLE, P., 1060
- HAESAERT, J., 986
- HAGENBACH, Karl Rudolf, 849
- HAINÉ, A.J.J.F., 815
- HALLER, Karl Ludwig, 127, 212, 357, 405, 408
- HALLIER, F., 423
- HALPÉRIN, J.-L., 636, 994, 1086
- HAQUIN, A., 685, 1128
- HARDOUIN, J., 558-559
- HARENT, S., 577
- HARING, Johann, 565
- HARTMANN, Felix von, 644, 946
- HAUTCOEUR, Edouard, 283, 717, 802
- HECKEL, J., 802
- HECKER, Isaak Thomas, 885
- HEFELE, C.J., 274
- HEINECKE (Heineccius), Johann Gottlieb, 461, 816
- HEINER, Franz, 565, 575, 610, 614, 732-733, 825-826, 834, 868-869, 879, 895-896, 899, 908, 1225-1226
- HEISE, Georg Arnold, 98, 461
- HELM, Ph., 274
- HENRICI, H., 684
- HERA, Alberto de la, 67, 71, 73, 76, 78-79, 81, 454
- HERCE, Cipriano, 628-629, 631, 1024-1025, 1053
- HERGENRÖTHER, Joseph, 169, 203, 1224
- HERGENRÖTHER, Philipp, 281-282, 565, 630, 848-849, 1227
- HÉRICOURT, Louis de, 54
- HERRANZ, J., 1126
- HERVADA, J., 312, 448, 456, 460, 839
- HERZER, E., 210
- HILBERT, M., 486
- HILGENREINER, Karl, 733, 819, 870, 900, 1226
- HILLING, Nikolaus, XXIX, 110, 199, 271, 342-344, 644, 651, 684-685
- HINSCHIUS, Paul, XXXV, 270-271, 308-309, 313, 493, 577, 607
- HOCEDEZ, E., 607
- HOFACKER, Karl Christoph, 49, 1104
- HOGAN, J., 589, 620-621, 632, 634, 636, 1068-1069
- HOLLERBACH, A., 212
- HOLLWECK, Joseph, 281, 575, 606-609, 613-614, 616, 630, 632, 698, 732-733, 776, 798-799, 803, 849, 870, 879, 1165, 1226-1227
- HOLTZENDORFF, F., 110, 987
- HONTHEIM, Johann Nikolaus von, 55, 76, 88, 122, 218, 859
- HORAK, F., 1047
- HOUTIN, A., 287, 604
- HUBER, Eugen, 636, 911, 994, 996, 999, 1002
- HUGO, Gustav, 49, 57, 98, 100, 240, 267, 281, 298
- HUGONIN, Flavien-Abel-Antoine, 405
- HUGUENIN, Joseph-François-Louis, 565-566
- HUGUES, J.J., 442
- HUIZING, P., 217, 489, 988
- HULST, Maurice Le Sage d'Hauteroche d', 138, 375, 379, 381-382, 403, 466, 901, 1219
- HUMBOLDT, Wilhelm von, 118
- HURTER, H., XIX, 37, 41, 45, 55-56, 74-77, 84, 93, 419, 1232
- HUSSAREK, Max, 433
- HUTH, Adam, 38, 163, 167-168
- ICARD, Henri-Joseph-Alexandre T., 392, 396-397, 402, 566
- ICKSTATT, Johann Adam von, 52, 57, 60-63, 65, 68, 70-71, 74, 77-78, 80-82, 87, 98, 162, 217
- ICKX, J., 1221
- ILARIO DA SESTO, 575, 733-734
- IMBERT, J., 509
- INNOCENZO III, 207, 392, 488
- INNOCENZO IV, 169, 489

- INNOCENZO X, 177, 1129  
 INNOCENZO XII, 1096  
 INTRECCIALAGLI, Antonio Augusto v. Antonio di Gesù  
 IOZZELLI, F., 171, 350  
 IRELAND, John, 604, 713, 739  
 IRTI, N., 113, 278, 340,  
 ISELE, E., 878, 1227  
 ISENGARD, Giuseppe d', 1237  
 ISIDORUS mercator (Pseudo-Isidoro), 54, 81, 295, 607  
 IVO DI CHARTRES, 435,  
 JACOBINI, Angelo, 184  
 JACOBINI, Domenico Maria, 184, 368  
 JACOBSON, Heinrich Friedrich, 269  
 JACQUEMINOT, Jean-Ignace, 993-994  
 JACQUIN, R., 212, 375  
 JAMET, Jules, 509  
 JANKOWIAK, F., 115, 369, 592, 971, 1071  
 JANSSEN, Laurent, 660, 724, 766, 882, 900, 1166-1167, 1189-1190  
 JEMOLO, Arturo Carlo, 54-55, 336-338, 434-435, 452, 459, 487, 814, 816  
 JEZERNIK, M., 171  
 JHERING, Rudolph von, 230, 276, 405, 986, 1027, 1046, 1095  
 JOLIVET, Régis, 875  
 JORI, M., 455  
 JOSÉ CALASANZ DE LLEVANERAS v. Vives y Tutó  
 JOUANJAN, O., 636  
 JOURNET, C., 207  
 JOYCE, G.H., 444  
 JULLIEN, A., 1059, 1196  
 JUNGSMANN, Bernard, 169  
 JUSEU Y CASTANERA, Juan, 566  
 KAHL, Wilhelm, 271  
 KAISER, Mauro Maria, 730, 899, 1166-1167, 1190  
 KANT, Immanuel, 84, 209, 215-216, 253, 357, 461  
 KANTOROWICZ, Ernst K., 967-968  
 KAUFMANN, F. X., 260  
 KECKERMANN, Bartholomeus, 34  
 KEUFFEL, Georg Godfried, 77  
 KIHN, Heinrich, 316, 831-832, 849, 851  
 KLEE, H., 100  
 KLEIN, F., 1079, 1122  
 KLEIN, Joseph, 385-386  
 KLEINEIDAM, E., 738  
 KLEUGTEN, Joseph, 359  
 KLUMPER, Bernardino, 707-708, 730, 744, 762-763, 881, 883, 910, 1029, 1038, 1166-1167, 1190  
 KNECHT, A., 599, 715, 1012-1013, 1047, 1124  
 KOBER, F.Q., 274  
 KOCH, Anton, 896  
 KODALLE, K.M., 210  
 KOHLER, Josef, 210, 986-987  
 KÖHLER, O., 200, 203  
 KÖNIG, Robert, 38-39  
 KORKUNOV, N.M., 1026-1027, 1053  
 KÖRNER, B., 32  
 KOSCHAKER, P., 240, 321, 1031  
 KÖSTLER, R., 1049, 1115, 1126  
 KOWAL, J., 486  
 KRAUSE, Karl Christian F., 210, 230  
 KREMSMAIER, J., 274, 847  
 KRIECHBAUM, M., 32  
 KRIEG, Cornelius, 849-851  
 KRIEG, J., 154  
 KRIMER, Ferdinand, 38  
 KUHN, J.E., 274  
 KURTSCHIED, B., XIX, 274, 735, 738, 989, 1184-1185, 1193, 1197, 1202, 1215-1216, 1218, 1224, 1226-1127, 1229, 1234  
 KUTTNER, Stephan, 4-5, 672, 808, 1054, 1095, 1108  
 LA BELLA, G., XXI, 659  
 LA FONTAINE, Pietro, 668, 898, 1168, 1191  
 LA MANTIA, V., 531  
 LA PUMA, Vincenzo, 135, 688  
 LABANCA, Baldassarre, 799  
 LABAND, Paul, 223-224, 940  
 LABBÉ, J.E., 298  
 LABBE, Philippe, 558

- LABERTHONNIERE, Lucien, 960  
 LABIS, François-Ignace-Joseph, 150  
 LACORDAIRE, Henri-Dominique, 227  
 LAEMMER, Eduard Ludwig Hugo, XIX,  
 281, 331, 505, 507-508, 518, 540, 543,  
 548, 565, 601, 604, 628-630, 693, 732-  
 733, 737, 754, 1146, 1204  
 LAGRANGE, Marie-Joseph, 918  
 LAGUS, Konrad, 1104  
 LAHYTTON, Jean-Joseph, 894  
 LAJOLO, G., 953  
 LAKICS, Georg Sigismund, 49, 80-81  
 LAMBERTINI, Prospero v. Benedetto XIV  
 LAMENNAIS, Félicité de, 101  
 LAMPERT, Ulrich, 623, 626, 712, 717, 877-  
 879, 898, 1046, 1227-1228, 1236  
 LANCELLOTTI, Giovanni Paolo, XXVII,  
 XXXIII-XXXIV, 12, 15, 21-28, 38, 56,  
 138, 266, 280, 287, 293, 296, 302, 319,  
 364, 420, 567-569, 648, 679, 752, 812,  
 862, 1103-1104, 1109, 1116, 1131  
 LANDAU, P., 17, 72, 110, 210, 230, 271,  
 1226  
 LANDSBERG, E., XXII-XXIII, 41, 60-61, 76-  
 77, 91, 1031  
 LANTELLA, L., 455  
 LANZONI, F., 354, 361, 837, 1192  
 LAPPONI, Giuseppe, 237, 247  
 LARENZ, K., 255, 265, 1045  
 LARRAONA, Arcadio, 251, 593, 687, 748,  
 961  
 LASSERRE-KIESOW, V., 1014, 1027, 1046  
 LATINI, Carlo, 816  
 LATINI, Giuseppe, 137, 247, 728, 766-767,  
 772-773, 777-778, 780-781, 854, 856,  
 867, 889, 951, 1038, 1167, 1191  
 LAUNOY, Jean de, 441  
 LAURAIN, Paul, 511, 733, 876, 1128  
 LAURANS, Victor-Onésime-Quirin, 733,  
 876, 1228  
 LAURENT, François, 817  
 LAURENTI, Alessandro, 135-136, 379, 899  
 LAURENTI, Camillo, 747, 961, 1236  
 LAURENTIUS, Joseph, 110, 331, 566, 571,  
 684, 881, 900, 1166, 1168, 1192  
 LAURI, Luigi, 610  
 LAURIN, Franz Xaver, 436, 871, 1228-1229  
 LAURO, A., 121, 123, 530  
 LAVIGERIE, Charles-Martial-Allemand, 709  
 LAYMANN, Paul, 38, 41, 167, 398, 435  
 LAZCANO, R., 1187  
 LAZZARINI, Luigi, 171  
 LE BRAS, Gabriel, XXVII, 339-340, 442,  
 448, 452, 1130, 1135, 1156  
 LE CONTE, Antoine, 38  
 LECLERC, G., 43, 55  
 LECLERCQ, Henri, 919  
 LEFEBVRE, C., 107, 178, 431, 487, 489, 501,  
 597, 646  
 LEGA, Michele, 48, 136, 176, 190, 251,  
 317, 320-327, 330, 429, 503, 570-572,  
 575, 593, 654-655, 657, 719, 728, 730,  
 762-763, 766-767, 772-773, 777-778,  
 780, 784, 796, 854-856, 863, 867, 887,  
 890, 899, 901, 905, 1139, 1167, 1174,  
 1192-1193, 1236  
 LEGENDRE, Pierre, 808, 814  
 LÉGRAND, H.-M., 1112, 1118  
 LEHMKUHL, Augustin, 304, 432, 436, 467-  
 468, 474-475, 515, 573-574, 735, 815,  
 818-819  
 LEIBNIZ, Gottfried, 35-36, 45, 58, 61-62,  
 76, 147  
 LEITNER, Martin, 154, 478, 574, 733, 735,  
 901  
 LEMAN, A., 874  
 LENEL, Otto, 298  
 LEONE XII, 116, 118, 124, 126, 128, 131,  
 133, 174, 199, 232, 244, 248, 532, 534,  
 537, 653, 991  
 LÉPICIER, Alexis-Henri-Marie, 713, 744,  
 882, 895, 946, 1166-1167, 1193  
 LEPIDI, Alberto Maria, 1167, 1193  
 LEQUEUX, Jean-François-Marie, 168  
 LEROY, H., 381-382  
 LESSIO (Lessius, Leys), Leenaert, 449, 818  
 LEUREN, Peter, 38  
 LEWALTER, E., 30-31  
 LEWANDOWSKI, B., 946  
 LIBERATORE, Matteo, 152-153, 207-208,

- 211-212, 225, 254, 280, 296, 355, 377,  
405-406, 408, 511, 573
- LIERMANN, H., 56
- LIJDSMAN, Bernard, XIX, 18, 558-560, 592,  
692, 1039
- LILL, R., 266
- LINDEN, Jakob, 935-936
- LINGEN, Christian, 168, 562
- LINK, C., 269
- LINNEBORN, J., 684
- LIPPERT, Peter, 1078
- LISTL, J., XIX, 64, 78, 84, 125-127, 218,  
220
- LLANO CIFUENTES, R., 1099
- LLEVANERAS, José Calasanz de, v. Vives y  
Tutó
- LLOBELL, J., XI, XIX, XL, 343, 647, 703,  
707, 730, 759, 778, 796, 800, 802, 907,  
1137, 1170
- LO CASTRO, G., XIX, 318, 803, 863, 1052,  
1194, 1210
- LOCKE, John, 461
- LODOVIO DA CASORIA, 1209
- LOISEAUX, Jean-Joseph, v. Piat de Mons
- LOISY, Alfred, 385, 662, 894, 918, 1177,  
1203
- LOMBARDI, Carlo, 135-136, 190, 251, 317-  
318, 326, 330, 429, 569-571, 654-655,  
728, 762-764, 768, 773-775, 777-778,  
780-781, 784, 887, 890, 899, 901, 905,  
1038, 1051, 1104, 1166-1167, 1194
- LOMBARDI, Luigi, 37, 253, 469, 572, 636,  
978, 1048
- LOMBARDÍA, Pedro, 316, 1154
- LÓPEZ CALERA, N.M., 828
- LORENZELLI, Benedetto, 747, 1237
- LORTZ, J., 827
- LOSADA COSMES, R., 1099, 1128
- LOSANO, Mario G., XX, 15, 32, 34-36, 60,  
98, 1058
- LUALDI, Alessandro, 725
- LUCIDI, Angelo, 167
- LUCIDI, Evaristo, 176, 729-730, 905, 1167,  
1194-1195
- LUGARI, Giovan Battista, 644, 744, 788
- LUGARI, Lorenzo, 157-158, 163-164, 166,  
168-169, 190, 854, 1167, 1195
- LUGO, Juan de, 398, 423, 435, 443, 449,  
459, 484, 489, 496, 815
- LUPOLI, Vincenzo, 218
- LURY, 68-69
- LUTERO, Martín, 25, 32
- LYNCH, J.E., 604
- M. DA MURO LUCANO, 883, 894
- McAVOY, T.T., 604
- MACCARRONE, M., 358, 361, 667
- McCOOL, G.A., 366
- McDERMOTT, Y.M., 830
- MAFFEIS, A., 1104
- MAGNI, Cesare, 108-110, 112, 190, 1035-  
1036, 1040-1041, 1050
- MAGNIN, abbé, 381, 403, 425, 1066
- MAIGNEN, Charles, 885, 897
- MAINE, Henry James Sumner, 243, 1022-  
1023, 1056
- MAKÉE, Charles, 565
- MALAURIE, Philippe, 1004, 1029, 1048,  
1133, 1151
- MALGERI, F., 744, 1207
- MALUSA, Luciano, XX, 205, 208, 212, 353,  
355-356, 831, 882, 1176
- MAMACHI, Tommaso M., 101, 122, 218,  
423, 574
- MAMIANI, Terenzio, 228
- MANCUSO, F., 488
- MANENTI, Carlo, 433
- MANGANO, V., 202
- MANGIATORDI, Angelo Antonio, 124
- MANGONI, Luisa, 335, 338, 914
- MANJÓN Y MANJÓN, Andrés, 331, 566, 627-  
628, 631-632
- MANNAIOLI, Domenico, 816, 819, 899,  
1167, 1195
- MANNING, Henry Edward, 713, 1198
- MANNO, A., 128
- MANNORI, L., 275
- MANSSELLA, Giuseppe, 437, 477-478, 574,  
1212
- MANSI, Giovan Domenico, 558, 934

- MANTELLO, A., 113, 239, 242-243, 636, 865-866  
 MANTOVANI, D., 113, 298  
 MANY, Evrard-Séraphin, XLI, 342, 424-426, 465, 505, 508, 574, 716, 730, 736, 796, 872-873, 879, 886, 890, 898-899, 901, 908, 1168, 1195-1196  
 MARANI, A., 577, 1073, 1129  
 MARC, A., 1043  
 MARC, Clément, 515, 819  
 MARCA, Pierre de, 38, 54, 178  
 MARCADÉ, Victor-Napoléon, 624  
 MARCHASSON, Y., 380  
 MARCHESAN, A., 667-668, 680, 962  
 MARÉCHAUX, Bernard, 897  
 MARGIOTTA BROGLIO, Francesco, XXVII, 53, 373, 744, 966, 1126, 1208  
 MARIANI, Angelo, 899, 905, 1168, 1196  
 MARINI, G., 98  
 MARINI, Niccolò, 899, 1165, 1168, 1196-1197  
 MARMAGGI, Francesco, 739, 1241  
 MAROTO, Felipe, XX, 132, 134, 232, 251, 316, 349, 666, 715, 731, 746-749, 794-795, 798, 852, 899, 905, 912, 1011, 1020, 1039, 1092, 1101, 1164-1165, 1197, 1237  
 MARROU, H.I., 203  
 MARSCHALL, Godfried, 736, 870  
 MARSILIO DA PADOVA, 123  
 MARTÈNE, Edmond, 423  
 MARTIN, Jean-Baptiste, 545, 550-551, 553, 558, 698, 721, 875  
 MARTIN, Jean-Pierre, 574  
 MARTINA, G., 130, 234, 354, 369, 1182  
 MARTINELLI, Sebastiano, 719, 744, 1174  
 MARTINI, A., 905, 966  
 MARTINI, Achille, 730, 890, 1168, 1197-1198  
 MARTINIS, Raffaele de, 561  
 MARTINUCCI, Pio, 931  
 MASCHAT, Remigius a S. Erasmo, 47-48, 167, 293, 296, 315, 320  
 MASSERA, A., 223  
 MASSIMI, Massimo, 867, 899, 1168, 1198  
 MATHIEU, François-Désiré, 644, 719-720, 1174-1175  
 MATHIEU, J., 566  
 MATTIUSI, Guido, 960, 1176, 1210  
 MAUPIED, François Louis Michel, 166-167  
 MAURRAS, Charles, 897  
 MAY, G., 266  
 MAYER, Otto, 275  
 MAYEUR, J.-M., 965  
 MAZZACANE, A., 18, 28-29, 32  
 MAZZELLA, Camillo, 831, 838, 840, 900  
 MECCARELLI, M., 1024  
 MEESTER, A. de, 566  
 MELANTONE, Filippo, 19, 32  
 MELATA, Benedetto, 713, 729-730, 762-763, 784, 796, 819, 867, 899, 900, 1038, 1198-1199  
 MENDOZA, Alfonso de, 31  
 MENESTRINA, F., 369, 532  
 MENGHINI, Giovan Battista, 931-932, 1111-1112  
 MENOZZI, Daniele, 208, 981  
 MERCATI, Giovanni, 937  
 MERELLO Arecco, I., 1014-1015, 1144  
 MERKEL, Adolf, 215  
 MERKLE, Sebastian, 896  
 MERRY DEL VAL, Ráfael, XX, 186, 641-643, 645, 665-666, 673, 674, 676, 680, 683-684, 688, 699, 706, 718, 720, 780-781, 891, 893, 897, 900, 904, 947, 1175, 1178, 1232  
 MERSCH, E., 845  
 MERTEL, Teodolfo, XLII, 338, 366-374, 376, 379, 382, 387-388, 396, 407, 415-416, 533-534, 552, 602, 637, 652, 965-966, 1146  
 MERZBACHER, Fr., 78  
 MESSMER, Sebastian Gebhard, 878  
 METZ, René, 1070, 1072, 1074-1075, 1122, 1135-1136  
 METZLER, J., 584-586, 589  
 MEULDERS, M.-Th., 462  
 MEURER, Christian, 155, 210, 878  
 MEYER, Theodor, 211, 214-215, 254, 405, 574, 828  
 MEZZADRA, S., 223, 843

- MICCHIARDI, P.G., 151  
 MICCOLI, G., 207, 926  
 MICHELETTI, A.M., 689  
 MICHELS, Gommaro, XX, 251, 260, 541,  
 1038-1040, 1056, 1077  
 MIGLIARI, Aurelio Agostino, 26  
 MIGLIORUCCI, Benedetto, 26  
 MILANI, Augusto, 247, 251, 748-749, 867,  
 1237  
 MINELLI, C., XX, 1042, 1188, 1202, 1206,  
 1211, 1219, 1232  
 MINNERATH, R., 217, 219-220  
 MINOCCHI, Salvatore, 799  
 MIRABELLA, T., 207, 212  
 MOHL, Robert von, 275  
 MÖHLER, Johann Adam, 840, 1119  
 MOLINA, Luis de, 449  
 MOLITOR, Raphael, 724, 1168, 1199  
 MOMBELLI CASTRACANE, Mirella, 369, 530-  
 531, 534, 537-538, 537, 539  
 MONACO LA VALLETTA, Raffaele, 347  
 MONETA, Paolo, 453, 1126  
 MONSABRÉ, Jacques-Marie-Louis, 227  
 MONTEL, Giovanni de, 731-732, 761, 899,  
 1167, 1181, 1199-1200  
 MONTEMAYOR, L.M., 484  
 MONTESQUIEU, Charles de Sécondat, ba-  
 rone di, 357  
 MONTI, Carlo, XX, 1171, 1189, 1191,  
 1208, 1214, 1210  
 MONTINI, G., 480, 818  
 MORALES Y ALONSO, Juan Pedro, 331, 566  
 MORO, Renato, 974  
 MORONI, G., XX, 116-118  
 MOROZZO DELLA ROCCA, R., 966  
 MORPURGO, L., 129  
 MÖRSDORF, Karl, 941-942, 1049-1050, 1072,  
 1115-1116  
 MOSIEK, U., XX, 44, 816, 1183, 1185,  
 1193, 1197, 1202, 1215, 1234  
 MOTILLA, A., 599, 678  
 MOULART, Ferdinand J., 405-406, 408, 573,  
 717, 876, 1233  
 MOUREAU, Hippolyte, 717  
 MUENCHEN, Nikolaus, 574  
 MÜHLBAUER, W., 561-562  
 MÜLLER, August, 732, 819, 869, 1229  
 MÜLLER, Johannes, 267  
 MÜLLER, L., 49, 73, 852, 1065  
 MULZER, Ignaz, 49  
 MUNIER, C., 67, 71, 73, 76, 78-79, 81, 411,  
 822, 838-839  
 MURRI, R., 892, 1170, 1222  
 MUSCHARD, P., 41, 43, 76, 84, 92, 93, 857  
 MUSOLINO, G., 1191  
 MUSSELLI, L., XXIII, 799, 879, 1227  
 MUZZARELLI, Alfonso, 101  
 NAPOLEONE BONAPARTE, 7, 9, 100, 118,  
 527-528, 624, 655, 913, 952-953, 988,  
 992, 995, 1155  
 NARDI, E., 985  
 NARDI, Francesco, 166-167, 280, 666, 680,  
 NARDI, Mauro, 884, 1168, 1200  
 NASONI, Achille Angelo, 176, 732, 789,  
 899, 905, 1028, 1229-1230  
 NATALUCCI, Anton Vincenzo, 128, 130,  
 234-236, 246-247, 1225  
 NAVARRETE, J., XI, XIX, XL, 343, 647, 703,  
 707, 730, 759, 778, 796, 800, 802, 907,  
 1137, 1170  
 NAVARRETE, U., 458, 486  
 NAZ, R., IX, 435, 588, 1075, 1233  
 NEIDL, W.M., 200, 261, 354  
 NELLER, Georg Christoph, 54-55, 77-78,  
 217  
 NERVEGNA, Giuseppe, 766, 1167, 1200  
 NETTELBLADT, Daniel, 45, 49, 51, 60, 62-63,  
 77, 82, 1104  
 NEUFELD, K.H., 359, 841  
 NEUKAMP, Ernst, 215  
 NEUMANN, J., 270  
 NEVEU, Bruno, 380, 872, 880-881  
 NEWMAN, John Henry, 844  
 NICCOLI, M., 800  
 NICCOLÒ TEDESCHI, 24, 169,  
 NICOLETTI, M., 259, 1083, 1150  
 NIEMANN, F.-J., 50  
 NIERO, A., 666  
 NILLES, Nikolaus, 732, 735-736

- NOLDIN, Hieronymus, 458, 732, 735, 815, 818-819
- NOONAN, J.T. Jr., 341
- NORDERA, F., XXI, 642, 934-938, 1129, 1182, 1199
- NÖRR, K.W., 447
- NOVAL, José, XXI, 590, 671-672, 677, 702, 715, 726, 730-731, 748-749, 761, 794, 796, 798-799, 802, 884, 908, 912, 944-945, 989, 1019-1020, 1026, 1060, 1066-1067, 1129, 1164-1165, 1167, 1200-1201
- NUESSE, C.J., XXI, 604, 878, 1220
- NUYTZ, Giovanni Nepomuceno, 441
- OBERHAUSER, Benedick, 76
- OBERNDORFER, Celestino, 51
- OBERTHÜR, Franz, 100
- ODDI BAGLIONI, A., 490
- OESTERLE, D.G., 304, 1199
- OJETTI, Benedetto, XXI, XXXIX, XLIII, 158, 170, 176, 190-191, 299, 302-303, 315, 326, 328, 330, 486, 523, 574, 684, 729-730, 748, 762-763, 766, 769-772, 774-775, 777-778, 784, 792, 818, 825, 854, 858, 860-862, 867, 881, 887, 889-901, 903, 905, 909, 910, 951, 972, 977, 979, 1010, 1020, 1034, 1036, 1038-1039, 1116, 1147, 1152, 1153, 1167, 1201-1202, 1236-1237
- OKULIK, L., 685
- OLDRINI, G., 19
- OLIVERO, Giuseppe, 253, 255, 259, 1140
- OÑATE, Pedro de, 449
- ONCLIN, W., 1038, 1234
- ONG, W.J., 19, 29
- OPPETIT, B., 1053, 1133
- ORESTANO, Riccardo, 8, 15, 223, 340, 448, 461, 499, 1116
- ORLANDO, Vittorio Emanuele, 224
- ORSI, Giuseppe Agostino, 423
- ÖRSY, L., 835
- ORTOLAN, Joseph Louis Elzear, 298
- ORTSCHEID, Albert, XXI, 988, 993, 997, 1028-1029, 1041-1042, 1056, 1155, 1159
- OSTIENSE v. Enrico da Susa
- OTTAVIANI, A., 228, 991, 1076
- OVIEDO CAVADA, C., 693, 1213
- OWEN, Robert, 331, 566
- PACCHIONI, Giovanni, 461
- PACE, Giulio, 20
- PACELLI, Eugenio, 135, 184, 198, 599, 660, 705, 724, 739, 743, 778, 785, 795-797, 894, 899, 905, 909-910, 916, 955-956, 1005, 1240
- PACELLI, Filippo, 730, 743, 1168, 1201-1202
- PACHMANN, Theodor Ritter von, 272
- PACIFICI-MAZZONI, Emidio, 340, 817
- PACIFICO DA MONZA, 744, 881, 895, 1229
- PADELLARO, N., 1005
- PADELLETTI, Guido, 240, 327, 433
- PADOVANI, T., 537
- PAGANO, Sergio, XV, 640, 894, 1193
- PAGLIA, V., 131, 352, 355
- PAIANO, M., 928, 930
- PALAZZINI, P., 946, 948
- PALICA, Giuseppe, 251
- PALLOTTINI, Salvatore, 562
- PALMIERI, Domenico, 354, 359, 376, 419, 436, 452, 458, 466, 490, 573-574, 730, 766, 774, 837, 841, 845, 882-883, 900, 1038, 1167, 1202-1203
- PALOMBELLI, Pietro, 137
- PAMPALONI, G., 1075
- PANNENBERG, W., 32-34
- PANORMITANO, v. Niccolò Tedeschi
- PAOLINELLI, M., 60
- PAOLO DA MOLINELLA, 926
- PAOLO V, 692
- PAPINI, Giovanni, 799
- PARADISI, B., 18
- PARAYRE, Régis, 176-178, 563, 733, 875, 905, 1230
- PARISELLA, I., 492
- PARISIO, Pier Paolo, 38
- PAROTTO, G., 459, 808, 812-813
- PARRILLO, Francesco, 905, 1168, 1203
- PASSAGLIA, Carlo, 359, 831, 838-840, 1170
- PASSERINI, Pietro Francesco, 38

- PASTOR, Ludwig von, 735, 918  
 PÁSZTOR, L., 128, 184, 369  
 PATRIZI, Giuseppe, 125  
 PATTARO, E., 13-14, 1038, 1058  
 PAVENTI, S.M., 584  
 PAYEN, G., 587  
 PAZOS, A.M., 581-582, 695  
 PECCI, Giuseppe, 213, 234, 249, 255  
 PÉCHENARD, Pierre-Louis, 402, 406, 716  
 PECORELLI, Raffaele, 166  
 PEDERZINI, N., 452  
 PEHEM, Joseph Johann, 75, 82  
 PELIKAN, J., 978  
 PELLEGRINI, F., 351, 360  
 PELLEGRINO, P., 453  
 PELLICCIA, Aurelio Alessio, 169  
 PENE VIDARI, G.S., 985, 1024  
 PERALTA, José, 513-514  
 PERELMAN, C., 1044  
 PÉRIES, Georges, 510-511, 575, 600, 604-605, 608-609, 613, 616-620, 738-739, 869, 878, 885, 904, 1017  
 PERI-MOROSINI, Alberto, 712, 723, 889, 905, 1167, 1203  
 PÉRIN, Charles, 213  
 PERLINGIERI, P., 814  
 PERMANEDER, Franz Michael, 272  
 PEROSI, Lorenzo, 930  
 PEROZZI, Silvio, 242-243, 994  
 PERRONE, Giovanni, 359-360, 376, 419, 436, 574, 837, 840-841, 844  
 PERUSINI, Giovanni, 121, 125, 142  
 PESCH, Christian, 574, 774, 831, 841-842  
 PESCH, Heinrich, 261  
 PETERS, E.N., XXV  
 PETERSON, C., 1068  
 PETIT, Jean-Marcellin, 733, 1230-1231  
 PETIT, L., XX, 545, 550-551, 558, 698, 721, 934  
 PETRA, Vincenzo, 167, 399  
 PETRÀ, B., 457  
 PETRANI, A., 950  
 PETRONIO, Ugo, 46, 618, 985, 1011, 1151  
 PETRUCCI, A., 129, 244  
 PETRUZZI, P., 412, 414  
 PEZZANI, Enrico Maria, 171, 251, 505-506, 603, 608-614, 617, 620, 622-625, 631-632, 655, 760-761, 766, 824, 858, 867, 875, 886, 889, 900, 943, 979, 1018, 1028, 1038, 1046, 1095, 1097, 1167, 1204  
 PFLIGERSDORFFER, G., 200, 261, 354  
 PHILIPPE, Elie, 432, 511, 607, 630, 733, 876, 899, 1231  
 PHILLIMORE, Robert Joseph, 566, 601  
 PHILLIPS, George, XXXV, 100, 145, 159, 166, 266, 268-272, 275-277, 280-283, 287, 297, 300, 306, 313, 392, 396-398, 464, 869, 878, 941, 1104  
 PIACENZA, Pietro, 739, 1231-1232  
 PIANO MORTARI, V., 18, 23  
 PIAT DE MONS (al secolo Loiseaux, Jean-Joseph), 574, 732, 734  
 PICARDI, N., 369, 532, 594  
 PICCARDO, D.R., 695  
 PICCININI, S., 1022  
 PICHLER, Vitus, 32, 38, 43-44, 50, 65, 146, 167-168  
 PIE DE LANGOGNE, 729, 731-733, 736, 876, 882-884, 893-894, 897, 899-900, 1038, 1164, 1167, 1204  
 PIE, Louis-François-Désiré-Edouard, 924-925, 962-963, 1221  
 PIERANTONELLI, Pacifico, 575, 595  
 PIERANTOZZI, Giovanni, 171, 663, 1001  
 PIGNATELLI, G., 93, 101, 124  
 PIGNATELLI, Giacomo, 38, 862  
 PILATI, Girolamo, 38  
 PILGRAM, Friedrich, 843  
 PILLET, Albert, 505-507, 510, 600, 603-604, 608-609, 611-612, 613-614, 617, 619, 623-628, 632, 654, 698, 736, 766, 768-769, 873-874, 885, 892-893, 898-900, 902, 904, 1017, 1020, 1028, 1095, 1097, 1166-1167, 1205  
 PINELLI, Domenico, 692, 753  
 PIO DA MONDREGANES, 948  
 PIO XII v. Eugenio Pacelli  
 PIOVANI, Pietro, 211, 1043, 1158  
 PIRHING, Ehenreich, 38, 41-44, 49, 141, 143, 145-146, 163-164, 166-169, 263,

- 292, 297, 310, 320, 391-392, 397, 402, 435, 569, 571, 759, 816, 839
- PIRRI, avvocato, 234
- PIRRI, P., 370, 909, 960
- PISANELLI, Giuseppe, 995, 1002
- PITONI, Francesco Maria, 38
- PIZZORNI, R.M., 357
- PLANCHET, Regis, 575
- PLANCK, Gottlieb Jakob, 90
- PLANIOL, Marcel, 495, 635
- PLETTEMBERG, Hunold, 38
- POLACCO, Vittorio, 243, 462
- POLEDRINI, A., 921
- POLIDORI, E., 215, 661
- PÓLIT Y LASO, Manuél María, 712, 723, 898-899, 1205-1206
- POMPILI, Basílio, 176, 184, 719, 730, 899, 905, 1167, 1175, 1206
- PONCE DE LEON, Juan, 818
- PONS, Joseph, 169
- PONSON, C., 1231
- PORTALIÉ, Eugène, 875
- PORTALIS, J.-E.-M., 320, 619, 623-624
- PORTINARO, P.P., 221
- PORZIO, M., 1044
- POTHIER, Robert-Joseph, 461, 817
- POTTMEYER, Hermann Josef, 101, 268, 270, 833, 838, 969, 1081
- POULAT, Emile, XXI, 200, 205, 876, 891-892, 894, 918, 965, 967, 1179, 1185-1186, 1188, 1204, 1214, 1226, 1235
- POUSSET, Eugène, 187-188, 289
- PRAT, Ferdinand, 725-726, 900, 1164-1165, 1168, 1206
- PREE, H., 1140, 1142
- PRISCO, Giuseppe, 202, 213, 649, 828
- PRODI, Paolo, 54, 56, 190, 194, 530, 814, 852
- PROSDOCIMI, Luigi, 8, 812, 1140
- PROUVOST, G., 33, 58
- PRUDHOMME, Claude, XXI, 172, 181, 194, 369, 407, 561, 588, 905, 958, 1074, 1083-1084, 1171-1172, 1174-1175, 1177-1178, 1185, 1187, 1189, 1199, 1212, 1214
- PRÜMMER, Dominik, 156, 565, 852, 1225
- PRUNER, Johann Evangelist Ritter von, 732, 734, 819, 870
- PUCHTA, Georg Friedrich, 251, 265, 309, 396-397, 832
- PUFENDORF, Samuel, 47, 67-68, 122, 357, 405, 459-460
- PUGLIATTI, S., 492
- PUGLIESE, Giovanni, 98, 340, 1045, 1058, 1060
- PUNZI, C., 1137
- PÜTTER, Johann Stephan, 49, 57, 1104
- PUZA, R., 303-304, 1215
- QUACQUARELLI, A., 212
- QUAGLIONI, D., 21
- QUERINI, Alvise, 158
- QUILLIET, Hector-Raphaël, 716-717
- RAAB, H., 55
- RABIKAUSKAS, P., 596
- RADBRUCH, Gustav, 1009-1010, 1058, 1122
- RAGGI, L., 98,
- RAIMONDO DI PEÑAFORT, 4, 17, 137, 142, 295, 319, 321, 380, 391, 435, 611-612, 700, 762, 904, 912-913
- RAMBALDI, G., 417
- RAMBAUD, J., 875
- RAMO (Ramus), Pierre De la Ramée, 14, 19-20, 24, 29, 35, 46, 58, 99
- RAMPOLLA DEL TINDARO, Mariano, 184, 381, 386, 580, 659, 662, 675, 681, 693-695, 719-720, 736, 781, 887-889, 904-905, 962, 965-966, 1146, 1170, 1175-1176, 1199
- RANDANINI, Felice, 351
- RANIERI, F., 995
- RAPONI, N., 170
- RAPONI, S., XXI, 599, 603-604, 1205, 1222
- RATTI, Achille v. Pio XI
- RAURELL, F., XXII, 604, 894, 1179, 1204, 1216, 1229
- RAUSCHER, A., 261, 594
- RAUTENSTRAUCH, Franz Stephan, 75-76, 78, 127
- RAVIGNAN, Gustave Xavier Lacroix de, 227
- RE, Camillo, 137, 234, 236, 246
- REBELO, Fernao, 441

- RECHBERGER, Georg, 54, 75, 680,  
 REDAELLI, C., 1153  
 REGNANI, economista, 234  
 REGNANI, Francesco, 354, 355-356  
 RÉGO MAIA, Francisco de, 712, 723, 899-  
 900, 1167, 1207  
 REICHEL, O.J., 566  
 REIFFENSTUEL, Anacletus (o Anaclek), 43,  
 141, 146, 149, 154-155, 164, 167, 178,  
 305, 391-392, 435, 569, 571, 816, 839,  
 878  
 RENAZZI, Filippo Maria, 816  
 RESPIGHI, Pietro, 248, 644, 936-938  
 REUSS, P., 168, 562  
 RICCOBONO, Salvatore, 240, 246  
 RICHARD DE LA VERGNE, François-Marie-  
 Benjamin, 379, 463, 644  
 RICHTER, Emil Ludwig, XXXV, 269, 272,  
 276, 289, 313  
 RIEGGER, Joseph Anton Stephan Ritter  
 von, 75  
 RIEGGER, Paul Joseph Ritter von, 56, 68,  
 74, 80  
 RIGANTI, Gianbattista, 145, 167  
 RIGHI, R., 31, 916  
 RIMOLDI, A., 716  
 RITSCHL, Otto, 31, 51  
 RITTER, E., 270  
 RIVIÈRE, J., 960  
 ROBERTI, Francesco, XLI, 768, 794, 908,  
 912, 939  
 ROBERTO BELLARMINO, santo, 73, 146, 202,  
 216, 222, 358-359, 405, 423, 439-446,  
 478, 812, 952, 1118, 1126, 1238  
 ROBLEDA, O., 240  
 ROCCIOLO, D., 131  
 ROEHRSEN, C., 223  
 ROGRON, Joseph-André, 624  
 ROLANDO maestro, 435  
 ROLLI, Agostino, 744, 1168, 1207-1208  
 ROMAGNOSI, Gian Domenico, 212  
 ROMANATO, G., 639-640, 642, 666, 924-925  
 ROMANI, Silvio, 816  
 ROMANO, Santi, 984, 1125  
 ROMITA, F., 174-176, 646, 651, 928  
 ROMMEN, H., 210, 255, 408  
 ROMMERSKIRCHEN, J., 584  
 RONCALLI, Angelo Giuseppe v. Giovanni  
 XXIII  
 RONCETTI, Cesare, 135, 138, 182,  
 RÖSCH, A., 75  
 ROSKOVÁNYI, August, 168  
 ROSMINI, Antonio, 211, 254, 357, 405, 458  
 ROSSET, Michel, 419, 425-426, 430, 436,  
 474, 478-479  
 ROSSI, G., 22  
 ROSSI, Geremia, 724, 899, 1168, 1207,  
 1238  
 ROSSI, P., 29  
 ROUCO VARELA, A.M., 73  
 ROUSSEAU, Jean-Jacques, 357, 405  
 RUBÉN AGUER, H., 582  
 RÜCKERT, J., 253, 1059  
 RUDORFF, Adolf August F., 289  
 RUFFINI, Francesco, XXII, 110-112, 145,  
 273, 434, 540, 548, 553, 618-619, 622,  
 628, 632, 635, 754, 879-880, 977-978,  
 1140, 1146  
 RUGGIERI, G., 50, 64  
 RUGGIERI, Odoardo, 130-131, 234, 236-237  
 RUMI, G., 965  
 RUPPERT, S., 269  
 RUPPRECHT, Theodor Maria, 169  
 RUSSO, Fortunato, 609, 724-725  
 SABADEL, Pie Armand v. Pie de Langogne  
 SABATIER, Paul, 886  
 SABBIONETI, M., 978  
 SACCHI, Vincenzo, 28  
 SÄGMÜLLER, Johannes Baptist, 5, 329, 565,  
 571, 619, 622-627, 698, 732, 754, 769,  
 800, 868, 879, 896, 1046, 1232  
 SAILER, M., 100  
 SALA, Giovanni Antonio, 538, 663  
 SALA, Juan de, 1014  
 SALE, G., 661-662  
 SALEILLES, Raymond, 216, 635, 978-979,  
 1042  
 SALERNO, F., 971  
 SALINAS ARANEDA, C., 567

- SALOTTI, Carlo, 747, 1238  
 SALTET, Louis, 875  
 SALVATORELLI, Luigi, 640, 958, 963, 978-979, 1071, 1081-1082  
 SALVIOLI, Giuseppe, 434  
 SALZANO, Tommaso Michele, 280  
 SANCHAY HERVÁS, Ciriaco María, 644, 713  
 SÁNCHEZ, Tomás, 149, 435, 439, 445, 449-455, 474, 489, 494  
 SANDEO, Felino María, 169  
 SANGUINETI, Sebastiano, 157-158, 163-165, 170, 190-191, 299-302, 319, 323, 328, 330, 595, 660, 854, 858, 867, 900, 1204  
 SANI, R., 116  
 SANNIG, Bernhard, 44  
 SANSEVERINO, Gaetano, 213, 828  
 SANTACHIARA, Teofilo, 799  
 SANTI, Francesco, 136, 138, 149, 153-156, 188-190, 318, 330-331, 364-367, 376, 390-391, 402, 515, 564, 735, 854, 899, 901  
 SANTILLANA, David, 1093  
 SANTORI, Camillo, 351, 353, 360, 387, 436, 444, 446  
 SANTUCCI, Carlo, 744, 898, 1168, 1207-1208  
 SANZ González, M., 1038  
 SANZ, M., 582, 595, 695  
 SAPIEHA, Adamo Stefano, 705, 730, 739, 795, 797, 905, 1241-1242  
 SARPI, Paolo, 54  
 SASTRE, E., 593, 1182  
 SATOLLI, Francesco, 69, 237, 247, 250, 354, 647, 669, 675, 718-720, 739, 831, 867, 885, 888, 904-905, 1174, 1176  
 SAUBAT, Jules, 897  
 SAUSSAY, André du, 38  
 SAVARESE, V., 418  
 SAVELLI, R., 20, 22  
 SAVIGNY, Friedrich Carl von, XXII, 140, 240, 245, 251, 264-265, 267, 269, 276, 309, 321, 340, 461, 483, 492, 533, 572, 617-618, 629, 635, 750, 915, 944, 986-987, 997, 999-1000, 1011-1012, 1014-1015, 1032, 1036, 1107, 1145  
 SAYN-WITTGENSTEIN, Carolyne, 146  
 SCALABRINI, G.B., 934  
 SCAPINELLI DI LÈGUIGNO, Raffaele, XXXIX, 730, 899, 905, 1005, 1168, 1208-1209, 1240  
 SCAVINI, Pietro, 436, 474-475, 515, 666, 819  
 SCHARNAGL, Anton, 110, 684  
 SCHAUF, H., 840  
 SCHÄZLER, Kostantin von, 1186  
 SCHEEBEN, Matthias Joseph, 841  
 SCHENKL, Maurus, 76, 82, 168, 283  
 SCHERER, Rudolf Ritter von, XXXV, 99-100, 210, 271, 274-276, 308, 312-315, 398, 433, 474, 565, 571, 574, 629-630, 732-733, 737-738, 754, 826, 846-847, 1105, 1146  
 SCHIAPPOLI, D., 576, 956  
 SCHIAVONE, A., 242, 245  
 SCHIERA, P., 118-119, 197, 337, 915-916, 1124  
 SCHIFFINI, Santo, 213, 574  
 SCHILTER, Johann, 26  
 CHIPANI, S., 985  
 SCHLEIERMACHER, Friedrich, 99  
 SCHMALZGRUEBER, Franz, 38, 43, 141, 145-146, 155, 164, 167, 169, 288, 305, 392, 398, 435, 565, 569, 571, 816, 839, 878  
 SCHMIDLIN, Joseph, 585, 1083  
 SCHMIDT, K., 341  
 SCHMIDT, Philipp Anton, 68, 76, 83, 146, 217  
 SCHMIER, Franz, 38, 43, 159, 167, 466, 839  
 SCHMITT, Carl, V, 258-259, 969, 1076, 1082, 1132, 1150  
 SCHMITZ, H., 1116  
 SCHNEEMANN, Gerhard, XV, 304, 559  
 SCHNEIDER, Philipp, 733, 869, 1232-1233  
 SCHNITZER, Joseph, 574  
 SCHNIZER, H., 1140  
 SCHNORRENBERG, Anno, 26  
 SCHRADER, Clemens, 150, 270, 836, 838-841

- SCHRAM, Dominik, 51  
 SCHRAMM, Percy Ernst, 967  
 SCHRÖDER, J., 32, 80  
 SCHRÖDER, R., 210  
 SCHRÖRS, Johann Heinrich, 733, 869, 896, 918, 1232-1233  
 SCHÜLLER, T., 1141  
 SCHULTE, Friedrich Johann, XXII, 25-27, 37, 39-41, 44-46, 48, 55-56, 61, 74-77, 81-82, 84, 111, 121, 124, 138, 269-272, 276, 283, 306, 308-309, 313, 433, 558-559, 574-575, 601, 869, 877, 1130, 1224  
 SCHULTE-NÖLKE, H., 999  
 SCHULTHESS, P., 14  
 SCHULZ, F., 1001  
 SCHUPFER, Francesco, 246, 327, 433  
 SCHWAB, D., 459  
 SCHWARZ, A.B., 45, 1104  
 SCHWARZ, Ignaz, 357  
 SCHWENDENWEIN, H., 642  
 SCIALOJA Vittorio, 236-237, 239, 241, 246, 251, 340, 491-492, 495, 864  
 SCICLUNA, C.J., 477  
 SCIUMÉ, A., 1039  
 SCLOPIS, F., 531  
 SCOLA, A., 32  
 SCULL, J.P., 256-257  
 SEBASTIANELLI, Giuseppe, 135  
 SEBASTIANELLI, Guglielmo, 136, 176, 184, 190, 251, 301, 317-320, 326-327, 330, 429, 474-475, 570-571, 575, 721, 728, 730, 760, 765-766, 768, 773, 777-778, 796, 854, 887, 899, 901, 905, 1167, 1208-1209  
 SECKLER, M., 32  
 SEGNA, Francesco, 182, 184, 353-356, 359, 676, 720, 781, 834, 888, 1176-1177  
 SEGRÈ, Gino, 243  
 SEHLING, Emil, 432  
 SEIFERT, E., 56  
 SEMERIA, Giovanni, 960, 980, 1176  
 SENTIS, Franz, 539, 601, 607-608, 610, 693, 754  
 SEPIACCI, Luigi, 237  
 SEQUEIRA, J.B., 445  
 SERAFINI, Filippo, 242, 245, 340  
 SERAFINI, P., 489  
 SERÉDI, György Jusztinián, 558, 752, 883-884, 912, 1034, 1091, 1098, 1110, 1168, 1209  
 SERRES LÓPEZ DE GUEREÑU, R., 486  
 SGAMBELLOTTI, Ettore, 379  
 SHAND, J., 811  
 SIGNORIELLO, Nunzio, 213, 828  
 SILBERNAGL, Isidor, 272  
 SILJ, Augusto, 504-505, 660, 728-729, 784, 854, 867, 899, 909, 1038, 1052, 1167, 1209-1210  
 SILVA COTAPOS, Carlos, 331, 566-567, 582  
 SIMON, M., 933, 946  
 SINAPOLI DI GIUNTA, G.P., 905  
 SINCERO, Luigi, 863, 867, 898-900, 909-910, 1168, 1210  
 SINGER, Heinrich, 878  
 SINIBALDO DE' FIESCHI v. Innocenzo IV  
 SINISI, L., 22, 24-26  
 SIONNET, A., 93  
 SISTO V, 4, 177, 692  
 SLEUTJES, Michele, 727, 881, 895, 899, 1168, 1210-1211  
 SMET, Albert de, 486  
 SMITH, Sebastian Bach, 289, 331, 567, 575  
 SNIDER, C., XXII, 649, 660, 680, 923, 925, 1175  
 SOGLIA CERONI, Giovanni, 103-104, 116, 121, 124, 126, 166, 192, 218-219, 227-228, 279-281, 306, 394, 410, 415-416, 566, 839, 842-843, 941, 1113  
 SOHM, Rudolph, 309, 432, 607, 915-916, 1082, 1122, 1224  
 SOLA, J.M., 932  
 SOLARI, Gioele, 45, 57, 211, 461  
 SOLE, Giacomo, 135, 899, 901, 905, 1168, 1211  
 SOLIERI, Francesco, 136, 138, 181, 901, 1165, 1168, 1211-1212  
 SOLIMANO, S., 994-995  
 SÖLL, gesuita, 399  
 SÖLLNER, A., 26

- SORDI, B., 275  
 SORRENTINO, D., 250, 1224  
 SOTO, Domingo de, 445, 449, 459, 484, 812  
 SOUSA MONTEIRO, Antonio Xaverio de, 331, 566  
 SPADOLINI, G., XXII, XLII, 906, 909, 959-960, 966  
 SPANO, N., XXII, 123-126, 142, 154  
 SPECHT, T., 41  
 SPECTATOR (pseudonimo), 909-910, 1067, 1091  
 SPEDALIERI, Nicola, 357  
 SPEISER, Friedrich, 878  
 SPERELLI, Alessandro, 38  
 SPOLVERINI, Francesco, 899, 905, 1163-1168, 1212  
 STAMMLER, Rudolf, 215-216  
 STANKIEWICZ, A., 485, 488-489  
 STASSEN, P., 370  
 STATTLER, Benedikt, 51  
 STAUDENMAIER, A., 100  
 STEIGER, Wenzeslaus, 38  
 STEIN, Lorenz von, 275  
 STEIN, P., 811  
 STEINHUBER, Andreas, 675, 719-720, 781, 824, 899, 1177  
 STEVENSON, Henry, 237  
 STICKLER, A.M., XXII, 5-6, 18, 101, 540-541, 548, 558-560, 586, 692-693, 722, 845, 912, 1011, 1023, 1095, 1105-1106, 1143, 1165  
 STINTZING, R., XXII-XXIII, 61, 76-77, 91, 1031  
 STOLLEIS, M., 62  
 STREIN, Johann, 26  
 STRUVE, Georg Adam, 43  
 STUART HUGUES, H., 914  
 STURM, F., 996, 1001  
 STURM, Johannes, 19  
 STUTZ, Ulrich, XXIII, XXVI, 107-111, 194, 260, 268-269, 629, 684, 819-820, 954, 1073, 1075, 1121-1123, 1125  
 SUÁREZ, Francisco, 31, 33, 37, 72, 88, 145, 149, 164, 202, 206, 212, 213, 222, 358-359, 392-393, 397, 402, 405, 408, 410, 445, 478, 774, 808-812, 816, 818, 838, 856, 1140-1141  
 SÜNDERMAHLER, Johann Jakob Joseph, 71  
 SVAREZ, Carl Gottlieb, 999  
 TABERNER NAVARRO, J.P., 1139  
 TACCONE GALLUCCI, Domenico, 725, 1168, 1212-1213, 1238  
 TACHY, Alexander, 733, 1233  
 TAGLIAFERRI, M., 650  
 TAINE, H., 1122  
 TALAMANCA, Mario, 242, 246, 488, 1104  
 TALAMO, Salvatore, 213, 237, 249-250, 865  
 TALIANI, Emidio, 718  
 TALIANI, F.M., 341, 374, 504, 505, 508, 909, 959, 1210  
 TAMASSIA GALASSI PALUZZI, M.T., 233  
 TAMBASCO, D., XXIII, 1136, 1193, 1197, 1224, 1227, 1231  
 TANCREDI maestro, di Bologna, 435  
 TANQUEREY, Adolphe Alfred, 466, 1105  
 TAPARELLI D'AZEGLIO, Luigi, 207-212, 215, 218-220, 228, 254-255, 296, 357, 377, 405, 407, 828, 1025  
 TARDINI, Domenico, XL, 337  
 TARELLO, Giovanni, 36, 47, 53, 278, 985, 1048, 1132  
 TARGET, Guy-Jean-Baptiste, 993-994  
 TARNASSI, Francesco, 171, 379  
 TARQUINI, Camillo, 62, 103, 139, 146, 149-153, 157-166, 168-170, 188-189, 191-192, 216, 218-229, 280, 292, 299, 301-302, 306, 312, 315, 319, 326, 392, 405-407, 410-412, 415, 511, 552, 564, 566, 607, 839, 854, 858, 900-901, 1113, 1175  
 TAUNTON, E., 566  
 TECCHI, Scipione, 899, 1164, 1168, 1213  
 TEETAERT VAN ZEDELGEM, Amédée, 1228  
 TEGA, W., 29  
 TEUBNER, G., 1076  
 THEOBALD, C., 377, 834  
 THÉPANY, Joseph Marie, 291  
 THIBAUT, P., 205

- THIBAUT, Anton Friedrich Justus, XXII, 267, 533, 944, 997, 1000  
 THOMANN, M., 212  
 THOMASIVS, Christian, 26, 405, 460-461  
 THOMASSIN, Louis (Thomassinus), 38, 169, 423  
 TICCHI, J.-M., 1122  
 TIMPLER, Clemens, 34  
 TIMSIT, G., 1029  
 TING PONG LEE, I., 593  
 TINTI, M., 491  
 TISSOT, C.-J., 213  
 TIXERONT, Joseph, 875, 918  
 TODESCAN, Franco, 30, 807-808  
 TOGNON, G., 116  
 TOMITANO, Bernardino, 20  
 TOMMASO D'AQUINO, santo, 37, 101, 164, 200, 204, 206-207, 212-214, 220, 230, 253, 255, 288, 299, 313, 353-354, 358-359, 377, 393, 405, 423, 435, 445, 453, 466, 478, 488, 666, 735, 808-810, 815, 827, 829, 833, 838, 882  
 TONIOLO, Giuseppe, 865  
 TORRONI, Filippo, 182, 359  
 TOSO, A., 1039  
 TOXÉ, P., 1150  
 TRANIELLO, Francesco, 170, 207, 336, 915  
 TRENDLENBURG, Adolf, 210  
 TRIBONIANO, giurista bizantino, 321  
 TRILHE, R., 5, 1065  
 TRINCIA, L., XXIII, 336, 659-660, 923, 1172-1174, 1176-1179  
 TUNINETTI, G., 602  
 TURCHI, V., XXIII, XXXI, 338, 343, 457, 463, 791, 803, 1194, 1215, 1221-1222  
 TURINAZ, Charles-François, 153, 511, 616, 710-711, 885, 892-893  
 UBALDI, Ubaldo, 360-361  
 UGO DI SAN VITTORE, 207, 435  
 UNGARI, Paolo, 985, 1143  
 URRU, A.G., 1186, 1201  
 URRUTIA, F.J., 1141  
 USEROS CARRETERO, M., 839  
 VACCA, L., 1047  
 VALENSIN, Auguste, 875  
 VALENZUELA POBLETE, Pedro Armengol, 582, 694, 900, 1166-1167, 1213-1214  
 VALÈRE, André, 38  
 VALSECCHI, A., 362  
 VAN CAENEGEM, R. C., 1048, 1133  
 VAN COILLIE, C., 566  
 VAN DE BURGT, F.P., 426, 436, 474, 478-479, 482, 486, 574  
 VAN DEN BERGHE, Henri, 566  
 VAN ESPEN, Zeger Bernard, 27, 38, 43, 54, 76, 123, 145, 168, 178, 287, 289, 392, 571  
 VAN HOVE, Alphonse, XXIII, 18, 25, 37, 41, 106, 120-121, 138, 178, 213, 260, 558, 717, 877, 1035, 1038, 1056, 1233-1234  
 VAN ROSSUM, Guillaume-Marin, 713, 719, 730, 884, 891, 893-894, 962, 1166-1167, 1178, 1214  
 VANDERLINDEN, J., 1022, 1048  
 VANNUTELLI, Serafino, 653, 676, 693, 719, 781, 899, 1177  
 VANNUTELLI, Vincenzo, 676, 720, 731, 734, 781-782, 899, 1177-1178, 1219  
 VARGA, C., 983, 1006, 1053, 1055-1056  
 VARNIER, G.B., 971  
 VARSÁNYI, G.I., 177  
 VASOLI, C., 19-20, 23, 28, 32, 34-35  
 VÁZQUEZ, Gabriel, 441  
 VECCHIOTTI, Settimio Maria, 93, 104, 153, 165, 167, 178-179, 192, 280, 415-416, 842-843  
 VECCIA, Luigi, 379, 788, 793, 899, 1166-1167, 1214  
 VENARD, L., 386  
 VENATOR, Daniel, 38  
 VENERUSO, D., 966  
 VENTURA, Gioacchino, 127, 211  
 VERATTI, Bartolomeo, 299  
 VERDE, Alessandro, 137, 899, 905, 1168, 1214-1215  
 VERDE, Francesco, 26  
 VERGA, Isidoro, 653, 688  
 VERHOEVEN, M., 877

- VERING, Friedrich Heinrich, 99, 271-272, 275-276-277, 300, 308, 327, 1104  
 VERMEERSCH, Arthur, 176, 458, 574, 588, 592, 598, 732, 758, 799, 816, 877, 879, 881, 898, 900-901, 903, 905, 1038-1039, 1067, 1088, 1091-1092, 1119-1120, 1234  
 VETULANI, A., XXIII, 343, 540, 599, 601, 691, 747-748, 754, 787, 802, 912  
 VICO, Antonio, 747, 897, 899, 961, 1238-1239  
 VICO, Giovan Battista, 122  
 VICTOR DA APPELTERN, 736  
 VIDA, Geronimo, 22  
 VIDAL, Pedro, 251, 260, 303, 548, 567, 572, 575-576, 730-731, 734, 748, 789, 797, 863, 870, 881, 900-901, 1103, 1153, 1168, 1215-1216, 1223, 1239  
 VIEHWEG, T., 13, 59, 1032, 1043-1044, 1058  
 VIGEL (Vigelius, Nicolaus) v. Weigel, Nicolaus  
 VIGOUROUX, Fulcran, 919, 1195  
 VILLANI, Carlo Giovanni, 128  
 VILLANI, Giovanni, 128  
 VILLELA DE CASTRO TAVARES, Jeronimo, 331, 566  
 VILLEY, Michel, XXIII, XXV, 13, 30, 47, 58-59, 206, 807-809, 1044, 1130  
 VILLIEN, Antoine, 430, 478, 482, 511, 548, 569, 573, 598, 941, 1090, 1236  
 VINCIGUERRA, S., 534-536, 538  
 VINCK, H., 929, 1232  
 VINNEN (Vinnius), Arnold, 460, 1014  
 VIOLA, F., 1045, 1139  
 VIORA, Mario E., XXIX, 993, 1024  
 VISCONTI, Carlo Lodovico, 235-236, 1240  
 VISMARA, M., XXIII, 799, 1136, 1227  
 VISMARA, S., 116  
 VISTALLI, F., 200, 225, 227, 352, 354, 356, 1171-1172  
 VITORIA, Francisco de, 73  
 VIVES Y TUTÓ, José Calasanz (Llevaneras), 514, 582, 675, 687-688, 693-694, 713, 718-720, 723, 728, 744, 750, 764, 781, 884, 887, 891-895, 897, 899, 907, 1163, 1178-1179, 1204  
 VIZZARDELLI, Carlo, 121, 127, 128, 280  
 VLAMINCK, T.M., 566  
 VOLTERRA, E., 239  
 VROMANT, G., 758  
 VULTEJUS, Hermann, 1104  
 WAGNER, J., 569  
 WAGNERECK, Heinrich, 38  
 WAGNON, H., 53  
 WALKER, O., 693  
 WALTER, Ferdinand, XXXV, 93, 99-100, 104, 121, 168, 210, 266-268, 272, 275-277, 283, 297, 308, 313-314, 327, 1104  
 WALTER, P., 1081  
 WALZ, A., 407  
 WEBER, Christoph, XXIII-XXIV, 125, 129, 182-183, 194, 208, 359-360, 363, 368, 373, 416, 653, 1172-1173, 1176-1178, 1183, 1200  
 WEBER, E., 897  
 WEBER, Max, 198, 805, 828, 834, 1063, 1081-1082, 1131-1132, 1134, 1148  
 WEHRLÉ, R., 396-397  
 WEIGEL (Vigel, Vigelius), Nicolaus, 38, 46  
 WEISS, Albert Maria, 211, 878  
 WEISS, O., 113, 868, 1225, 1233  
 WELTE, B., 833  
 WELZEL, H., 253  
 WESENER, G., 988, 1001  
 WESENER, G., 988, 1001  
 WEX, Jakob, 44  
 WIEACKER, Franz, XXIV, XXXVII, 29-30, 43, 53, 62, 95, 97, 210, 253, 255, 260-261, 265, 636, 987, 994, 996, 999-1001, 1013-1014, 1045, 1047  
 WIESTNER, Jakob, 38, 167  
 WILCHES, F.A., XIX, 274, 735, 738, 989, 1184-1185, 1193, 1197, 1202, 1215-1216, 1218, 1224, 1226-1127, 1229, 1234  
 WILHELM, W., 255, 264-265  
 WILMART, André, 918  
 WILMERS, Wilhelm, 304, 1105  
 WILPERT, Joseph, 1105

- WINDSCHEID, Bernhard, 243, 251, 309,  
 321, 340, 492, 636, 786, 832, 940, 1059  
 WOLF, H., XXIV, 280, 868, 1170-1175,  
 1177-1179, 1185-1187, 1190-1191,  
 1193-1195, 1197, 1200, 1204, 1206,  
 1214-1216, 1223, 1236-1237  
 WOLFF, Christian, 14, 49, 51, 57-64, 74,  
 76, 79, 84, 98, 162-163, 212, 230, 264,  
 326, 357, 460, 824  
 WUNDT, Max, 832  
 WYNEN, A., 908, 1226  
 YATES, F.A., 29  
 ZABARELLA, Jacopo, 20, 34  
 ZACCARIA, Francesco Antonio, 101, 122,  
 192, 574  
 ZACCARIA, G., 1045  
 ZACHARIAE VON LINGENTHAL, Karl Eduard,  
 239, 298, 310, 817  
 ZAGREBELSKY, G., 1032, 1055  
 ZALLINGER, Jakob Anton von, 15, 52, 74,  
 83-93, 97, 142, 146, 162, 166, 169, 217,  
 220, 283, 292, 297, 308, 310, 312, 315,  
 569, 839, 859  
 ZALLWEIN, Gregor, 76-77, 168  
 ZAMBARBIERI, A., 195, 200, 639, 696, 832,  
 840, 920, 1122  
 ZAMBONI, G.F., 562  
 ZECH, Franz Xaver, 37-38, 48-52, 55, 84,  
 87, 93, 146, 169, 292, 297, 302, 307,  
 310, 315, 328, 569, 859  
 ZEDDA, C., 362  
 ZEIGER, I.A., 588, 1067, 1111, 1129  
 ZEILLER, Franz von, 999  
 ZELLER, Johann Sigmund Freiherr von, 38  
 ZIEGLER, Caspar, 25  
 ZIGLIARA, Tommaso Maria, 377, 405-407,  
 653  
 ZINE, M., 1093  
 ZINELLI, Federico Maria, 667  
 ZITELLI-NATALI, Zeferino, 181, 437, 478,  
 574  
 ZITELMAN, Ernst, 625, 987  
 ZLABINGER, E., 76  
 ZOES, Heinrich, 38  
 ZORN, Philipp, 271  
 ZSCHOKKE, H., 870  
 ZUANAZZI, I., 861  
 ŽUŽEK, I., 549, 950-951, 1083  
 ZVOLENSKY, S., 486  
 ZYPE, Franz van den, 38



# INDICE GENERALE

## Tomo I

<i>Elenco delle sigle e delle abbreviazioni</i> . . . . .	VII
<i>Introduzione</i> . . . . .	XXV

## Prolegomeni

<i>Premessa: I problemi metodologici</i> . . . . .	3
--	---

## LA FORMAZIONE DEL PARADIGMA SISTEMATICO LINEAMENTI DI UN PERCORSO (1563-1791)

1. Dal <i>ius Decretalium</i> all' <i>ordo iuris</i> (1563-1645) . . . . .	17
1.1. Umanesimo giuridico e diritto canonico: le <i>Institutiones</i> di G.P. Lancellotti . . . . .	21
1.2. La fortuna dello schema tripartito e le premesse lontane del Codice. . . . .	25
2. Dall' <i>ordo iuris</i> alla moderna <i>scientia canonum</i> (1645-1749) . . . . .	30
2.1. Le influenze delle teologie positive sulla costruzione del <i>systema</i> . . . . .	30
2.2. Nuovi generi letterari e sistematizzazione del diritto . . . . .	36
2.3. Le metamorfosi del <i>Textus</i> nelle Scuole di Dillingen e di Ingolstadt. . . . .	40
2.4. La costruzione scientifica: le « introduzioni » e le « parti generali » . . . . .	44
3. Verso il <i>systema iuris canonici</i> (1731-1791). . . . .	52
3.1. La crisi del <i>Corpus iuris</i> e l'influsso del diritto ecclesiastico protestante. . . . .	52
3.2. La rifondazione wolffiana del diritto canonico: J.A. Ickstatt . . . . .	57
3.3. Il <i>ius publicum ecclesiasticum</i> della Scuola di Würzburg . . . . .	65
3.4. La diffusione dei principi giusnaturalisti e razionalisti . . . . .	74
3.5. Tra Augsburg e Roma: la mediazione di J.A. Zallinger . . . . .	83

## Parte I

### LA RICOSTRUZIONE POST-RIVOLUZIONARIA DEL MODELLO ROMANO

<i>Premessa: Diritto canonico e Restaurazione</i> . . . . .	97
---	----

CAPITOLO PRIMO  
IL RIORDINAMENTO DEGLI STUDI GIURIDICI NELL'URBE (1824-1878)

1.	L'ateneo della « Sapienza » e l'eredità di Devoti . . . . .	115
2.	Il Pontificio Seminario Romano dell'Apollinare . . . . .	131
	2.1. Camillo De Camillis . . . . .	138
	2.2. Filippo De Angelis . . . . .	142
	2.3. Francesco Santi . . . . .	153
3.	La Pontificia Università Gregoriana . . . . .	156
	3.1. Il <i>systema</i> di Camillo Tarquini . . . . .	158
	3.2. Gli epigoni: Lorenzo Lugari e Sebastiano Sanguineti . . . . .	163
	3.3. La « Bibliotheca canonica » della Compagnia di Gesù . . . . .	165
4.	Lo sviluppo degli altri centri didattici . . . . .	170
5.	I legami con la prassi della Curia . . . . .	173
	5.1. Il tirocinio presso gli « Studi » della Curia . . . . .	174
	5.2. Lo <i>Stylus Curiae</i> . . . . .	176
	5.3. Formazione giuridica e nuovo ceto dirigente . . . . .	179
6.	La fisionomia delle scuole canonistiche romane . . . . .	185
	6.1. La diversificazione dei poli accademici . . . . .	185
	6.2. I caratteri distintivi . . . . .	187
	6.3. La nuova identità del canonista . . . . .	193

CAPITOLO SECONDO  
LA RICOMPOSIZIONE DELL'ORDINE GIURIDICO  
DURANTE IL PONTIFICATO DI LEONE XIII (1878-1903)

1.	Le linee programmatiche di papa Pecci . . . . .	199
2.	« Renaissance » tomistica, diritto canonico e dottrina sociale . . . . .	204
3.	Il ritorno al <i>ius naturale</i> : da Taparelli a Cathrein . . . . .	209
4.	Gli sviluppi del <i>ius publicum ecclesiasticum</i> : da Tarquini a Cavagnis . . . . .	216
5.	Per un nuovo <i>utrumque ius</i> : l'Accademia di conferenze storico-giuridiche . . . . .	232
6.	L'ordinamento canonico come forma giuridico-politica . . . . .	252

CAPITOLO TERZO  
IL CONFRONTO TRA I *SYSTEMATA IURIS CANONICI* (1822-1903)

1.	I modelli della Scuola storica del diritto . . . . .	264
2.	La manualistica bipartita: <i>ius publicum</i> e <i>ius privatum</i> . . . . .	277
3.	Il richiamo alla tradizione: Bouix e Grandclaude . . . . .	282
4.	La Scuola della Gregoriana . . . . .	291
	4.1. L' <i>oeconomia iuris</i> di Pietro Baldi . . . . .	292
	4.2. <i>Systema iuris</i> di Sanguineti e di Ogetti . . . . .	299
	4.3. <i>Ordnung</i> e <i>System</i> in Franz Xaver Wernz . . . . .	303
5.	La Scuola dell'Apollinare: Sebastianelli, Lombardi, Lega . . . . .	317
6.	L'affermazione del <i>systema Institutionum</i> . . . . .	327

**Parte II**  
**L'ESPERIENZA DEL "CODIFICATORE" PIETRO GASPARRI**

*Premessa:* Tra Roma e Parigi: lo « spirito romano » di Gasparri . . . . . 335

CAPITOLO QUARTO

LA FORMAZIONE E IL TIROCINIO A ROMA (1870-1879)

1.	L'ordine degli studi . . . . .	347
2.	Gli orientamenti filosofici . . . . .	351
3.	Il metodo in teologia . . . . .	358
4.	Gli studi giuridici . . . . .	363
5.	Gli ammaestramenti del cardinal Mertel . . . . .	366
6.	Il legato culturale romano . . . . .	374

CAPITOLO QUINTO

LA PRIMA FASE DEL MAGISTERO PARIGINO (1880-1890)

1.	I corsi all'Institut Catholique . . . . .	379
2.	Il <i>Commentarius</i> alle Decretali . . . . .	388
3.	Le <i>Institutiones iuris publici</i> . . . . .	403

CAPITOLO SESTO

DAL COMMENTARIUS AI TRACTATUS (1891-1898)

1.	Un <i>corpus</i> sulle materie sacramentarie . . . . .	417
2.	L'orizzonte ideologico: il <i>De matrimonio</i> . . . . .	429
	2.1. Le fonti dottrinali . . . . .	431
	2.2. Lo sfondo teologico . . . . .	438
	2.3. Lo schema contrattualista . . . . .	447
	2.4. L'influsso giusnaturalista . . . . .	458
3.	Genesi del metodo e struttura sistematica dei <i>Tractatus</i> . . . . .	463
4.	L' <i>ordo logicus</i> dei trattati e la forma Codice . . . . .	497
5.	La maturazione dell'idea Codice tra Parigi, Ecuador e Roma . . . . .	504

**Tomo II**

**Parte III**  
**L'IMPOSTAZIONE DELLA CODIFICAZIONE CANONICA**

*Premessa:* La codificazione tra Stato pontificio e Santa Sede . . . . . 525

CAPITOLO SETTIMO  
DAL CONCILIO VATICANO I AL DIBATTITO DOTTRINALE (1869-1904)

1.	Le richieste di <i>reformatio iuris</i> degli episcopi . . . . .	543
2.	La consolidazione delle fonti di diritto pontificio . . . . .	556
3.	Il contributo della manualistica e della trattatistica . . . . .	563
4.	L'estensione del <i>ius commune</i> mediante l'attività sinodale . . . . .	576
5.	L'adattamento tecnico-legislativo della curia romana . . . . .	591
6.	Il movimento per la codificazione: progetti privati e scritti programmatici.	599
7.	Il dibattito pubblico alla vigilia dei lavori . . . . .	615
8.	I presupposti favorevoli per un Codice. . . . .	634

CAPITOLO OTTAVO  
LA SCELTA DELLA CODIFICAZIONE E IL CONTRIBUTO DI PIO X (1904-1914)

1.	Il <i>modus reformandi</i> di papa Sarto . . . . .	639
2.	Alle origini della scelta: la decisione personale. . . . .	643
3.	(segue) Il fattore politico-internazionale . . . . .	658
4.	(segue) Il fattore giuridico-pastorale . . . . .	665
5.	Le linee direttive e organizzative . . . . .	672
6.	L'apporto di Pio X . . . . .	682

CAPITOLO NONO  
L'ORDINE DEI LAVORI DEL CODICE (1904-1917)

1.	I modelli di riferimento . . . . .	691
2.	Il piano dei lavori . . . . .	699
	2.1. Il triplice ceto e la sua strutturazione . . . . .	699
	2.2. La collaborazione dell'episcopato latino . . . . .	706
	2.3. La collaborazione delle Università cattoliche . . . . .	714
3.	Le strutture organizzative . . . . .	718
	3.1. La commissione cardinalizia . . . . .	718
	3.2. La commissione dei consultori urbani e extraurbani . . . . .	720
	3.3. Le commissioni speciali. . . . .	727
	3.4. Il gruppo dei collaboratori esterni . . . . .	731
	3.5. La fisionomia dei redattori . . . . .	739
	3.6. I revisori e il raccordo con i dicasteri della Curia. . . . .	746
4.	Il disegno codificatorio . . . . .	750
	4.1. Il Regolamento . . . . .	752
	4.2. L'Indice delle materie. . . . .	756
	4.2.1. I <i>vota</i> dei consultori . . . . .	760
	4.2.2. Il piano sommario del Codice . . . . .	764
	4.2.3. Il primo « Schema di divisione delle materie » . . . . .	767
	4.2.4. La discussione sulla sistematica dei libri . . . . .	772
	4.2.5. Lo « Schema emendato ». . . . .	779
	4.2.6. L' <i>Index materiarum</i> e il futuro Codice . . . . .	782
	4.3. L'opzione sistematica . . . . .	784
	4.4. L'assegnazione dei <i>vota</i> . . . . .	787
	4.5. Il metodo di lavoro nelle commissioni. . . . .	789

**Parte IV**  
**CHIESA ROMANA E PROGETTO CODIFICATORIO**

CAPITOLO DECIMO  
LE COMPONENTI IDEOLOGICO-CULTURALI DEL CODICE

1.	Le tradizioni filosofiche, teologiche e giuridiche . . . . .	807
1.1.	La seconda scolastica . . . . .	807
1.2.	La teologia morale . . . . .	813
1.3.	Il diritto romano e la romanistica . . . . .	819
1.4.	<i>Ius publicum ecclesiasticum</i> . . . . .	822
1.5.	Il <i>Syllabus</i> e il concilio Vaticano I . . . . .	824
1.6.	La neoscolastica e la teologia speculativa . . . . .	827
1.7.	I modelli ecclesiologici . . . . .	835
2.	Lo statuto scientifico del diritto canonico . . . . .	845
3.	Le Scuole dottrinali . . . . .	853
3.1.	La Scuola dell'Apollinare . . . . .	855
3.2.	La Scuola della Gregoriana . . . . .	857
3.3.	L'Accademia di conferenze storico-giuridiche . . . . .	863
3.4.	Le Scuole canonistiche universitarie . . . . .	867
3.5.	La cultura degli ordini religiosi . . . . .	880
4.	Le correnti ideologiche . . . . .	884
4.1.	L'ultramontanesimo . . . . .	884
4.2.	La linea modernizzante . . . . .	886
4.3.	La linea integrista . . . . .	891
5.	I fattori di coesione culturale . . . . .	897
6.	Il ruolo di Gasparri: autore, redattore o coordinatore? . . . . .	906
7.	Il Codice e lo spirito universalistico della Chiesa di Roma . . . . .	917

CAPITOLO UNDICESIMO  
DUE DISEGNI IN PARALLELO: PIO X E GASPARRI

1.	Codificazione e <i>instauratio christiana</i> . . . . .	923
2.	Codificazione globale (disciplina, dottrina, liturgia) e concordati . . . . .	938
3.	<i>Perfectio spiritualis versus perfectio societatum</i> . . . . .	957
4.	Modernizzazione giuridica <i>versus</i> modernismo teologico . . . . .	966

CAPITOLO DODICESIMO  
DUE MODELLI A CONFRONTO:  
CODIFICAZIONE CANONICA E CODIFICAZIONI CIVILI

1.	I fattori storici . . . . .	988
2.	La tecnica esterna . . . . .	993
3.	La tecnica interna . . . . .	1006
4.	Il confronto sul concetto di codificazione . . . . .	1015
5.	La natura della codificazione canonica . . . . .	1033
6.	Un codice atipico . . . . .	1052

## Epilogo

### IL CODEX IURIS CANONICI FRA TRADIZIONE E MODERNIZZAZIONE

1.	Codice e Chiesa-istituzione . . . . .	1065
	1.1. Accentramento . . . . .	1068
	1.2. Giuridificazione . . . . .	1075
	1.3. Romanizzazione . . . . .	1082
2.	Le innovazioni nel contenuto . . . . .	1086
	2.1. Unificazione . . . . .	1086
	2.2. Aggiornamento . . . . .	1089
	2.3. Concordia . . . . .	1091
3.	Le innovazioni nella forma . . . . .	1094
	3.1. Semplificazione . . . . .	1094
	3.2. Metodo codificatorio . . . . .	1100
	3.3. Sistematica tripartita . . . . .	1103
4.	I mutamenti della natura del diritto canonico . . . . .	1109
	4.1. Autonomia dalla teologia . . . . .	1109
	4.2. Secolarizzazione del diritto . . . . .	1112
	4.3. Spiritualizzazione delle norme . . . . .	1121
	4.4. Finalità pastorale della Chiesa . . . . .	1124
5.	Gli effetti della razionalizzazione . . . . .	1129
	5.1. Formalizzazione degli istituti . . . . .	1130
	5.2. Estrinsecità della sistematica . . . . .	1142
	5.3. Guadagni e costi della codificazione . . . . .	1145
6.	Codice e interpretazione. . . . .	1150

## Appendice

### GLI UOMINI DEL CODEX ELEMENTI PROSOPOGRAFICI E STATISTICI

I.	<i>Liste dei consultori urbani</i> . . . . .	1163
II.	<i>Schedario bio-bibliografico</i> . . . . .	1169
	A. Cardinali . . . . .	1170
	B. Consultori urbani e extraurbani. . . . .	1180
	C. Collaboratori esterni . . . . .	1217
	D. Revisori . . . . .	1235
	E. Segretari e assistenti . . . . .	1240
III.	<i>Tabelle</i> . . . . .	1243
	1. Provenienza geografica . . . . .	1243
	2. Classi di età . . . . .	1244
	3. Formazione culturale . . . . .	1245
	4. Stati di vita . . . . .	1246
	5. Uffici e impieghi . . . . .	1247
	<i>Indice dei nomi</i> . . . . .	1249

**ERRATA CORRIGE**

ERRATA	CORRIGE
p. X <i>adde</i> EE <i>Enchiridion delle encicliche</i> , Bologna, 1994 ss.	
p. XXXV, quartultima riga porsi	porre
p. XXXVI, riga 11 accuratata	accurata
p. XXXVIII, nota 17, penultima riga capitoli	capitoli,
p. XL, nota 21, riga 3 cominciata, 1904	cominciata 1904,
p. 35, riga 5 <i>sistema</i> ,	<i>sistema</i>
p. 79, riga 13 piu	più
p. 99, nota 7 19285	1928 <sup>5</sup>
p. 103, riga 21 capitolo III	capitolo II
p. 191, riga 17 VII § 4 III	§ 4.1
p. 191, riga 22 VII	III
p. 200, nota 5 riga 2 EE,	EE, III,

p. 539, riga 19 avvicinava	avvicinata
p. 648, nota 29, riga 6, ecc. FANTAPPIÈ 2002b	FANTAPPIÈ 2002
p. 841, riga 7 <i>auctorictatis</i>	<i>auctoritatis</i>
p. 1085, nota 63, riga 5 29 mag.	29 giu.
p. 1108, riga quintultima della Chiesa	dalla Chiesa
p. 1157, ultima riga <i>Weltanschauung</i>	<i>Weltanschauung</i>
p. 1192, riga 20 secerdozio	sacerdozio
p. 1266, seconda colonna PAMPALONI, G.	PAMPALONI, P.
p. 1252, seconda colonna, <i>adde</i> CANO, MELCHOR, 24, 32-33, 50-51, 58, 360, 441-442, 444, 812	

# UNIVERSITÀ DI FIRENZE

CENTRO DI STUDI  
PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO

## PUBBLICAZIONI

### QUADERNI FIORENTINI

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

- Vol. 1 (1972), 8°, p. 486
- Vol. 2 (1973), 8°, p. 798
- Vol. 3-4 (1974-75) - Il « socialismo giuridico ». Ipotesi e letture, due tomi in 8°, p. 1041
- Vol. 5-6 (1976-77) - Itinerari moderni della proprietà, due tomi in 8°, p. 1140
- Vol. 7 (1978) - Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 648
- Vol. 8 (1979), 8°, p. 564
- Vol. 9 (1980) - Su Federico Carlo di Savigny, 8°, p. 590
- Vol. 10 (1981), 8°, p. 584
- Vol. 11-12 (1982-83) - Itinerari moderni della persona giuridica, due tomi in 8°, p. 1200
- Vol. 13 (1984), 8°, p. 782
- Vol. 14 (1985), 8°, p. 646
- Vol. 15 (1986), 8°, p. 748
- Vol. 16 (1987) - Riviste giuridiche italiane (1865-1945), 8°, p. 718
- Vol. 17 (1988), 8°, p. 640
- Vol. 18 (1989), 8°, p. 744
- Vol. 19 (1990), 8°, p. 736
- Vol. 20 (1991) - François Génys e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 588
- Vol. 21 (1992), 8°, p. 750
- Vol. 22 (1993) - Per Federico Cammeo, 8°, p. 706
- Vol. 23 (1994), 8°, p. 554
- Vol. 24 (1995), 8°, p. 620
- Vol. 25 (1996), 8°, p. 810
- Vol. 26 (1997), 8°, p. 744
- Vol. 27 (1998), 8°, p. 590
- Vol. 28 (1999) - Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica, due tomi in 8°, p. 1180
- Vol. 29 (2000), 8°, p. 578
- Vol. 30 (2001), due tomi in 8°, p. 988
- Vol. 31 (2002) - L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive, due tomi in 8°, p. 950
- Vol. 32 (2003), 8°, p. 796
- Vol. 33-34 (2004-2005) - L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1408
- Vol. 35 (2006), due tomi in 8°, p. 1120
- Vol. 36 (2007), due tomi in 8°, p. 1562

### BIBLIOTECA

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

- 1 LA SECONDA SCOLASTICA NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO  
Incontro di studio - Firenze, 17-19 ottobre 1972  
Atti, a cura di Paolo Grossi  
(1973), 8°, p. 484

- 2 Mario Sbriccoli, CRIMEN LAESAE MAIESTATIS  
Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna  
(1974), 8°, p. 399
- 3 Pietro Costa, IL PROGETTO GIURIDICO  
Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico  
Vol. I: Da Hobbes a Bentham  
(1974), 8°, p. XIII-414
- 4 Mario Sbriccoli, ELEMENTI PER UNA BIBLIOGRAFIA DEL SOCIALISMO  
GIURIDICO ITALIANO  
(1976), 8°, p. 169
- 5 Paolo Grossi, « UN ALTRO MODO DI POSSEDERE »  
L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria  
(1977), 8°, p. 392
- 6/7 Franz Wieacker, STORIA DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO  
con particolare riguardo alla Germania  
Trad. di Umberto Santarelli e di Sandro A. Fusco  
Vol. I (1980), 8°, p. 560  
Vol. II (1980), 8°, p. 429
- 8 Maurizio Fioravanti, GIURISTI E COSTITUZIONE POLITICA NELL'OTTO-  
CENTO TEDESCO  
(1979), 8°, p. 432
- 9 Peter Stein-John Shand, I VALORI GIURIDICI DELLA CIVILTÀ OCCIDEN-  
TALE  
Trad. di Alessandra Maccioni  
(1981), 8°, p. 465
- 10 Gioele Solari, SOCIALISMO E DIRITTO PRIVATO  
Influenza delle odierne dottrine socialistiche sul diritto privato (1906)  
Edizione postuma a cura di Paolo Ungari  
(1980), 8°, p. 259
- 11/12 CRISTIANESIMO, SECOLARIZZAZIONE E DIRITTO MODERNO  
A cura di Luigi Lombardi Vallauri e Gerhard Dilcher  
(1981), 8°, p. 1527
- 13 LA « CULTURA » DELLE RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE  
Atti del Primo Incontro di studio - Firenze, 15-16 aprile 1983  
A cura di Paolo Grossi  
(1984), 8°, p. VI-198
- 14 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO  
LAICO  
I. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio  
(1983), 8°, p. VIII-124
- 15 Emanuele Castrucci, TRA ORGANICISMO E « RECHTSIDEE »  
Il pensiero giuridico di Erich Kaufmann  
(1984), 8°, p. XIV-202

- 16 Pietro Barcellona, I SOGGETTI E LE NORME  
(1984), 8°, p. IV-204
- 17 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS  
I. Genesi del sistema e nascita della « scienza » delle Pandette  
(1984), 8°, p. XII-638
- 18 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI  
I. Il progetto costituzionale  
(1984), 8°, p. XII-656
- 19 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS  
II. Dal sistema alla teoria generale  
(1985), 8°, p. XII-416
- 20 Bernardo Sordi, GIUSTIZIA E AMMINISTRAZIONE NELL'ITALIA LIBERALE  
La formazione della nozione di interesse legittimo  
(1985), 8°, p. 483
- 21 Pietro Costa, LO STATO IMMAGINARIO  
Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento  
(1986), 8°, p. IV-476
- 22 STORIA SOCIALE E DIMENSIONE GIURIDICA - STRUMENTI D'INDAGINE E IPOTESI DI LAVORO  
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-27 aprile 1985  
A cura di Paolo Grossi  
(1986), 8°, p. VIII-466
- 23 Paolo Grossi, STILE FIORENTINO  
Gli studi giuridici nella Firenze italiana - 1859-1950  
(1986), 8°, p. XV-230
- 24 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI  
II. La scoperta del diritto amministrativo  
(1987), 8°, p. VIII-254
- 25 Bernardo Sordi, TRA WEIMAR E VIENNA  
Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra  
(1987), 8°, p. 378
- 26 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO  
II. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Jean Domat  
(1987), 8°, p. VIII-88
- 27 Paolo Grossi, « LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO »  
Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo - 1893-1896  
(1988), 8°, p. IX-206
- 28 LA STORIOGRAFIA GIURIDICA SCANDINAVA  
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 22-23 maggio 1987  
A cura di Paolo Grossi  
(1988), 8°, p. VI-87

- 29 LA CULTURE DES REVUES JURIDIQUES FRANÇAISES  
A cura di André-Jean Arnaud  
(1988), 8°, p. IV-144
- 30 Adam Smith, LEZIONI DI GLASGOW  
Introduzione a cura di Enzo Pesciarelli  
Traduzione di Vittoria Zompanti Oriani  
(1989), 8°, p. CXXVIII-766
- 31 Thilo Ramm, PER UNA STORIA DELLA COSTITUZIONE DEL LAVORO  
TEDESCA  
A cura di Lorenzo Gaeta e Gaetano Vardaro  
(1989), 8°, p. 195
- 32 PIERO CALAMANDREI - Ventidue saggi su un grande maestro  
A cura di Paolo Barile  
(1990), 8°, p. 556
- 33 IL PENSIERO GIURIDICO DI COSTANTINO MORTATI  
A cura di Mario Galizia e Paolo Grossi  
(1990), 8°, p. 644
- 34/35 HISPANIA - ENTRE DERECHOS PROPIOS Y DERECHOS NACIONALES  
Atti dell'incontro di studio - Firenze/Lucca 25, 26, 27 maggio 1989  
A cura di B. Clavero, P. Grossi, F. Tomas y Valiente  
Tomo I (1990), 8°, p. VI-530  
Tomo II (1990), 8°, p. IV-531-1036
- 36 Osvaldo Cavallar, FRANCESCO GUICCIARDINI GIURISTA  
I ricordi degli onorari  
(1991), 8°, p. XXII-396
- 37 Bernardo Sordi, L'AMMINISTRAZIONE ILLUMINATA  
Riforma delle Comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina  
(1991), 8°, p. 424
- 38 Franco Cipriani, STORIE DI PROCESSUALISTI E DI OLIGARCHI  
La Procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)  
(1991), 8°, p. X-536
- 39 Bartolomé Clavero, ANTIDORA  
Antropología católica de la economía moderna  
(1991), 8°, p. VI-259
- 40 Giovanni Cazzetta, RESPONSABILITÀ AQUILIANA E FRAMMENTAZIONE  
DEL DIRITTO COMUNE CIVILISTICO (1865-1914)  
(1991), 8°, p. IV-564
- 41 Paolo Grossi, IL DOMINIO E LE COSE  
Percezioni medievali e moderne dei diritti reali  
(1992), 8°, p. 755

- 42 L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO  
Strumenti, destinatari, prospettive  
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 6-7 novembre 1992  
A cura di Paolo Grossi  
(1993), 8°, p. VIII-440
- 43 PERIODICI GIURIDICI ITALIANI (1850-1900) - Repertorio  
A cura di Carlo Mansuino  
(1994), 8°, p. XIV-368
- 44 Stefano Mannoni, UNE ET INDIVISIBLE  
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - I  
(1994), 8°, p. XXII-603
- 45 Luca Mannori, IL SOVRANO TUTORE  
Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)  
(1994), 8°, p. VIII-486
- 46 Stefano Mannoni, UNE ET INDIVISIBLE  
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - II  
(1996), 8°, p. XVI-448
- 47 Bartolomé Clavero, TOMÁS Y VALIENTE  
Una biografía intelectual  
(1996), 8°, p. XXXVI-374
- 48 Costantino Mortati, L'ORDINAMENTO DEL GOVERNO NEL NUOVO DIRITTO PUBBLICO ITALIANO  
Ristampa inalterata, con una prefazione di Enzo Cheli  
(2000), 8°, p. X-234
- 49 Costantino Mortati, LA COSTITUZIONE IN SENSO MATERIALE  
Ristampa inalterata, con una premessa di Gustavo Zagrebelsky  
(1998), 8°, p. XXXVIII-212
- 50 GIURISTI E LEGISLATORI  
Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto  
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-28 settembre 1996  
A cura di Paolo Grossi  
(1997), 8°, p. VIII-530
- 51 Pio Caroni, SAGGI SULLA STORIA DELLA CODIFICAZIONE  
(1998), 8°, p. XX-270
- 52 Paolo Grossi, ASSOLUTISMO GIURIDICO E DIRITTO PRIVATO  
(1998), 8°, p. X-474
- 53 Giovanni Cazzetta, PRÆSUMITUR SEDUCTA  
Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna  
(1999), 8°, p. IV-426
- 54 Stefano Mannoni, POTENZA E RAGIONE  
La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)  
(1999), 8°, p. IV-276

- 55/56 Sergio Caruso, LA MIGLIOR LEGGE DEL REGNO  
 Consuetudine, diritto naturale e contratto nel pensiero e nell'epoca di John Selden  
 (1584-1654)  
 Tomo I (2001), 8°, p. IV-432  
 Tomo II (2001), 8°, p. IV-433-1024
- 57 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO  
 LAICO  
 III. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Samuel Pufendorf  
 (2001), 8°, p. VIII-106
- 58/59 Maurizio Fioravanti, LA SCIENZA DEL DIRITTO PUBBLICO  
 Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento  
 Tomo I (2001), 8°, p. XXII-572  
 Tomo II (2001), 8°, p. IV-573-918
- 60 Raffaele Volante, IL SISTEMA CONTRATTUALE DEL DIRITTO COMUNE  
 CLASSICO  
 Struttura dei patti e individuazione del tipo. Glossatori e ultramontani  
 (2001), 8°, p. IV-502
- 61 CODICI  
 Una riflessione di fine millennio  
 Atti dell'incontro di studio - Firenze, 26-28 ottobre 2000  
 A cura di Paolo Cappellini e Bernardo Sordi  
 (2002), 8°, p. VIII-604
- 62 Pietro Costa, IURISDICTIONE  
 Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)  
 Ristampa  
 (2002), 8°, p. XCVI-412
- 63 Mario Piccinini, TRA LEGGE E CONTRATTO  
 Una lettura di *Ancient Law* di Henry S. Maine  
 (2003), 8°, p. XVI-286
- 64 Arturo Carlo Jemolo, LETTERE A MARIO FALCO  
 Tomo I (1910-1927)  
 A cura di Maria Vismara Missiroli  
 (2005), 8°, p. XVIII-592
- 65 Ferdinando Mazzarella, NEL SEGNO DEI TEMPI  
 Marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale  
 (2005), 8°, p. 530
- 66 Michele Pifferi, GENERALIA DELICTORUM  
 Il *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale  
 (2006), 8°, p. 468
- 67 Maria Rosa Di Simone, PERCORSI DEL DIRITTO TRA AUSTRIA E ITALIA  
 (SECOLI XVII-XX)  
 (2006), 8°, p. XII-374
- 68 Franco Cipriani, SCRITTI IN ONORE DEI PATRES  
 (2006), 8°, p. XIV-502

- 69 Piero Fiorelli, *INTORNO ALLE PAROLE DEL DIRITTO*  
(in preparazione)
- 70 Paolo Grossi, *SOCIETÀ, DIRITTO, STATO*  
Un recupero per il diritto  
(2006), 8°, p. XX-346
- 71 Irene Stolzi, *L'ORDINE CORPORATIVO*  
Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista  
(2007), 8°, p. IV-464
- 72 Hasso Hofmann, *RAPPRESENTANZA - RAPPRESENTAZIONE*  
Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento  
(2007), 8°, p. XL-586
- 73 Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, *GOVERNO E PARTITI NEL PENSIERO BRITANNICO (1690-1832)*  
(2007), 8°, p. VIII-156
- 74 Giovanni Cazzetta, *SCIENZA GIURIDICA E TRASFORMAZIONI SOCIALI*  
Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento  
(2007), 8°, p. X-388
- 75 Manuela Mustari, *IL LUNGO VIAGGIO VERSO LA "REALITÀ"*  
Dalla promessa di vendita al preliminare trascrivibile  
(2007), 8°, p. VI-284
- 76 Carlo Fantappiè, *CHIESA ROMANA E MODERNITÀ GIURIDICA*  
L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)  
Tomo I (2008), 8°, p. XLVI-520  
Tomo II (2008), 8°, p. IV-521-1282
- 77 Rafael D. García Pérez, *ANTES LEYES QUE REYES*  
Cultura jurídica y constitución política en la edad moderna (Navarra, 1512-1808)  
(2008), 8°, p. XII-546

*Per Informazioni e Acquisti*

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano  
Tel. 02/380.892.90 - Fax 02/380.095.82  
<http://www.giuffre.it>

Centri di documentazione e di distribuzione Giuffrè



€ 110,00

I DUE TOMI

1930-80

ISBN 88-14-13636-X



9 788814 136368